REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2/2018 R.G. N.R.

N. 2/2021 R.G. ASSISE

N. 4/2022 R. Sent.

Motivazione depositata il
5/04/2023

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Valentina Greco

Appello nr.....

Irrevocabile il .....

Estratto esecutivo al P.M. .....

Redatta scheda il .....

N. ..... *Reg. Rec. Crediti*

N. ..... *Registro Esec.*

La CORTE D'ASSISE, composta dai Signori:

Dott. Francesco Maria Arcangelo Caruso - *Presidente*

Dott. Massimiliano Cenni - *Giudice*

dai Sigg. Giudici Popolari:

Sig.ra Pozzato Luigina

Sig.ra Valdisserri Adriana

Sig. Grandi Bruno

Sig.ra Lambertini Anna-Maria

Sig. Occhipinti Giovanni

Sig. Conti Pierpaolo

con l'intervento dei Sostituti Procuratori Generali dott. Umberto Palma e dott. Nicola Proto, con l'assistenza dell'ass. giud. dott.ssa Valentina Greco, nella pubblica udienza del **6/04/2022**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. **BELLINI Paolo**, nato a Reggio Emilia il 22.06.1953, presente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Manfredo Fiormonti del foro di Latina, difeso di fiducia dall'Avv. Manfredo Fiormonti del foro di Latina e dall'Avv. Antonio Capitella del Foro di Roma, entrambi presenti

2. **CATRACCHIA Domenico**, nato a Roma il 03.08.1944, come presente, ivi residente in Largo dell'Olgiata n. 15 ove ha dichiarato domicilio, difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Nucaro Amici del Foro di Roma, presente

3. **SEGATEL Piergiorgio**, nato a Padova il 27.09.1948, presente, difeso d'ufficio dall'Avv. Anna Colubriale del foro di Bologna, presente, presso il cui studio ha eletto domicilio

IMPUTATI

PAOLO BELLINI
CAPO A)
del delitto di cui agli artt.**110, 112 n. 1, 285 c.p.** perché, agendo in qualità di esecutore, in concorso con:
a) *Licio Gelli e Umberto Ortolani* (deceduti, in qualità di mandanti-finanziatori);
b) *Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi* (deceduti, in qualità di mandante - organizzatore il primo; il Tedeschi quale organizzatore per avere coadiuvato il D'Amato nella gestione mediatica dell'evento strage, preparatoria e successiva allo stesso, nonché nell'attività di depistaggio delle indagini);
d) *Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini* (in qualità di esecutori, già condannati con sentenza definitiva per il delitto di strage per cui si procede),
e) *Gilberto Giorgio Cavallini* (in qualità di esecutore, condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Bologna per concorso in strage) *e con altre persone da identificare*,
allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertato, deliberato, organizzato e materialmente eseguito con il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa di seconda classe della stazione FF. di Bologna, con il voluto fine di uccidere (tenuto conto della potenzialità dell'ordigno e dell'ora dello scoppio - 10,25 - del primo sabato di agosto in un importante scalo ferroviario nazionale) un numero elevatissimo di vittime, cagionando in effetti la morte di 85 persone ed il ferimento di oltre 150 persone.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di 5 persone.
Condotta preparatoria iniziata nel febbraio 1979 in località imprecisata; evento consumato in Bologna il 2.8.1980;

CAPO B)
del delitto p. e p. dagli artt. **81 cpv. 110, 112 n. 1 575, 577 n.3 c.p. e art.1 D.L. 15.12.1979 n.625 (convertito in legge 6.02.1980 n. 15)**, perché in concorso con le persone indicate al capo che precede e con la condotta sopra descritta, cagionava la morte, istantanea o derivante dalle gravissime lesioni, delle seguenti persone: Agostini Natalia, Ales Vito, Alganon Mauro, Avati Maria Idria, Barbaro Rosina, Basso Nazzareno, Bergianti Euridia, Bertasi Katia, Betti Francesco, Bianchi Paolino, Bivona Verdiana, Bonora Argeo, Bosio Anna Maria, Boudouban Breton Irene, Bugamelli Viviana, Burri Sonia, Caprioli Davide, Carli Velia, Casadei Flavia, Castellaro Mirco, Ceci Antonella, Gomez Martinez Francisco, Dall'Olio Franca, De Marchi Roberto, Diomede Fresa Francesco, Diomede Fresa Vito, Di Paola Antonino, Di Vittorio Mauro, Drouhard Brigitte, Ebner Berta, Ferretti Lina, Fornasari Mirella, Fresu Angela, Frigerio Errica, Gaiola Roberto, Galassi Pietro, Gallon Manuela, Geraci Eleonora, Gozzi Carla, Kolpinski Andrew John, Lanconelli Vincenzo, Lascala Francesco Antonio, Laurenti Pierfrancesco, Lauro Salvatore, Lugli Umberto, Mäder Eckart, Mäder Kai, Manea Elisabetta, Marangon Mariangela, Marceddu Rossella, Marino

Angelina, Marino Domenica, Marino Leoluca, Marzagalli Amorveno, Mauri Carlo e Mauri Luca, Messineo Patrizia, Mitchel Catherine Helen, Molina Loredana, Montanari Antonio, Natali Nilla, Olla Livia, Patruno Giuseppe, Procelli Roberto, Remollino Pio Carmine, Roda Gaetano, Röhrs Margaret, Ruozi Romeo, Sala Vincenzina, Salvagnini Anna Maria, Secci Sergio, Sekiguchi Iwao, Seminara Salvatore, Serravalli Silvana, Sica Mario, Tarsi Angelica, Trolese Marina, Vaccaro Vittorio, Venturi Fausto, Verde Rita, Zappalà Onofrio, Zecchi Paolo, Petteni Vincenzo, Fresu Maria e Priore Angelo.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di 5 persone, con premeditazione e per finalità di terrorismo. In Bologna il 2 agosto 1980.

CAPO C) omissis

PIERGIORGIO SEGATEL
CAPO D)
delitto p.p. dall'art. 375, commi 1, lettera B, 3 e 7 c.p. perché, sentito dai magistrati della Procura Generale di Bologna nell'ambito del proc. pen. N. 2/18 mod. 8, relativo ad indagini sulla strage del 2/8/1980 (reati di cui agli artt. 280, 285, 306 e 575 c.p.) ed assumendo il 12/4/2019 ed il 7/6/2019 la veste di persona in grado di riferire circostanze utili per le indagini (art. 362 c.p.p.) in relazione all'attività svolta quale componente del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Genova nell'anno 1980, al fine di ostacolare le indagini in corso *affermava il falso riferendo quanto segue*:
- non corrispondeva a verità quanto dichiarato dalla teste Robbio Mirella (moglie di Mauro Meli, esponente di Ordine Nuovo), ossia che il Segatel le aveva fatto visita in epoca precedente e prossima alla strage del 2/8/1980, le aveva riferito di essere a conoscenza che *"la destra stava preparando qualcosa di veramente grosso* e le aveva chiesto *"di riprendere i contatti con l'ambiente del M.S.I. di Genova e, soprattutto, con i vecchi amici di suo marito per cercare di capire cosa fosse in preparazione"*;
- non corrispondeva al vero che lo stesso Segatel, dopo la strage del 2/8/1980, andò a trovare Mirella Robbio dicendole *"Hai visto cosa è successo?"* (o frase equivalente), alludendo alla precedente visita e facendo *"sentire in colpa"* la Robbio.
In merito alle circostanze di fatto oggetto dell'audizione testimoniale *dichiarava, invece, il Segatel in modo non conforme al vero*:
- di aver fatto visita alla Robbio nell'estate 1980 per chiederle notizie sull'omicidio del magistrato Mario Amato (commesso in Roma il 23/6/1980) e non per raccogliere informazioni su un imminente fatto eclatante in prossimità del 2/8/1980;
- confermava quanto dallo stesso Segatel dichiarato nell'audizione del 21/7/1987 innanzi al giudice istruttore di Bologna, ossia di aver fatto visita a Mirella Robbio dopo la strage del 2 agosto 1980 *"per scrupolo, dal momento che poteva essere l'unico spunto per delle indagini, benché essa si fosse ormai allontanata dall'ambiente"*.
Fatto commesso nell'audizione del 12/4/2019 in Bologna e ribadito in Genova il 7/6/2019, in sede di confronto con la teste Mirella Robbio.

DOMENICO CATRACCHIA
CAPO E)
delitto di cui agli artt. 371 bis e 384 ter, comma I, c.p. perché, sentito in qualità di persona informata sui fatti, richiesto dai magistrati della Procura Generale di fornire informazioni nell'ambito delle indagini sul delitto di strage commesso a Bologna il 2 agosto 1980, al fine di ostacolare le

investigazioni in corso, rendeva false dichiarazioni negando di avere locato a Moscucci Paolo, per il periodo settembre-novembre 1981, l'appartamento sito in via Gradoli n. 96, interno 11/A appartenente alla società Caseroma s.r.l., della quale era unico amministratore; si rendeva, altresì, reticente, rifiutandosi di spiegare le modalità e le ragioni per cui il dott. Vincenzo Parisi, alto funzionario di Pubblica Sicurezza e poi vice direttore del SISDE, *"si serviva di tutta l'agenzia"* dello stesso Catracchia e, comunque, di dare contenuto esplicativo a detta circostanza (emersa nell'*intercettazione ambientale a suo carico del 3/10/2019*), per cui il Parisi si avvaleva dei servizi del suddetto per l'attività svolta dal medesimo nel campo immobiliare.
Reato commesso in Roma il 20 novembre 2019.

Parti Civili:
Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna,
Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna
assistite dall'Avv. Andrea Cecchieri,

R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato SPA), in persona del proprio institore, Avv. Vincenzo Sica, nato a Roma il 10/09/1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Armando D'Apote del foro di Bologna,

Regione Emilia-Romagna in persona del Vice Presidente *pro tempore* Elena Ethel Schlein, nata a Lugano il 04.05.1985, assistita di fiducia dall'Avv. Andrea Speranzoni del foro di Bologna,

Comune di Bologna in persona del Sindaco *pro tempore* Matteo Lepore, nato a Bologna il 10 ottobre 1980, assistito di fiducia dall'Avv. Andrea Speranzoni del foro di Bologna,

1. **MARINO Giovanni,** nato il 10.08.1951 ad Altofonte (PA);
2. **DI CARLO Maria,** nata a Palermo l'11.08.1984;
3. **MARINO Angela Domenica,** nata a Palermo il 13.09.1981;
4. **MARINO Anna Maria,** nata il 07.12.1949 ad Altofonte (PA);
5. **LENA Francesco** nato ad Altofonte (PA) il 10.07.1965 e **MARINO Angela Domenica** nata a Palermo il 13.09.1981, quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia LENA Clara;

Assistiti di fiducia dall'Avv. Giovanni Aurilio del foro di Palermo,

6. **DE MARCHI Francesco Saverio,** nato il 19.12.1950 a Marano Vicentino (VI);
7. **DE MARCHI Elena,** nata a Malo (VI) il 25.04.1976;
8. **DE MARCHI Michele,** nato a Malo (VI) il 17.01.1978;
9. **GAIOLA Manuela,** nata a Vicenza l'11.05.1958, residente a Costabissara (VI),

Assistiti di fiducia dall'Avv. Gianluca Alifuoco del Foro di Vicenza,

10. **CASTELLARO Marco,** nato a Ferrara il 30.05.1974;
11. **BONORA Mara,** nata a Bolzano il 13.05.1978;
12. **BONORA Mauro,** nato a Bolzano il 13.05.1978;
13. **BONORA Marco,** nato a Bolzano il 13.05.1978;
14. **BONORA Ivan,** nato a Bentivoglio il 10.03.1973;

15. **MAGGESE Annamaria,** nata a San Rufo il 14.05.1947;
16. **BIAGETTI Federica,** nata il 12.05.1969 a Bologna;
17. **BIAGETTI Alessandro,** nato a Bologna il 18.05.1979;
18. **CORSOLINI Grazia,** nata il 21.04.1941 a Bologna;
19. **DALL'OLIO Raffaele,** nato a Ozzano dell'Emilia il 04.07.1928;
20. **BIVONA Vincenzo,** nato a Castelfiorentino (FI) il 14.01.1950;
21. **CAPRIOLI Maria Cristina,** nata a Mantova il 30.06.1956;
22. **VERDE Morena,** nata a Bologna il 27.09.1958;
23. **NEGRINI Bruna,** nata a Castel San Pietro Terme il 29.12.1932;
24. **BUGAMELLI Gianni,** nato a San Lazzaro di Savena il 05.05.1959;
25. **ALGANON Silvana,** nata ad Asti il 18.11.1943;
26. **BALDAZZI Alessandro,** nato a Bologna il 07.09.1958;
27. **LAMBERTINI Paolo,** nato a Bologna il 29.11.1965;
28. **MONTANARI Romano,** nato ad Argenta il 22.01.1931;
29. **RUOZI Onorio,** nato a Bologna il 02.03.1946;
30. **RUOZI Roberta,** nata a Bologna il 03.02.1966;
31. **SICA Simone,** nato il 29.09.1970 a Bologna;
32. **ZANOTTI Virginia,** nata il 18.02.1935 a Rimini;
33. **CASADEI Claudio,** nato l'11.01.1969 a Rimini;
34. **ALES Isidora,** nata il 10.04.1957 a Piana degli Albanesi (PA);
35. **ZANETTI Maria Grazia,** nata a Bologna l'11.11.1960;
36. **MARANGON Gianni,** nato a Rosolina (RO) il 24.03.1950;
37. **DE MARCHI Angelo Valentino,** nato il 07.11.1955 a Marano Vicentino (VI);
38. **DE MARCHI Mario Gaetano,** nato il 18.06.1952 a Marano Vicentino (VI);
39. **DIOMEDE FRESA Alessandra,** nata il 23.01.1961 a Bari;
40. **FRESU Giuseppa,** nata a Nughedu di San Nicolò (SS) il 17.12.1957;
41. **SACRATI Paolo,** nato a Bologna il 27.03.1967;
42. **ZANETTI Umberto,** nato a Bologna il 04.05.1930;
43. **VACCARO Maria,** nata a Palermo il 02.09.1961;
44. **ZANETTI Daniela,** nata a Bologna il 09.04.1955;
45. **ALLIOT Jean Luc,** nato in Francia il 28.06.1954;
46. **BENGALA Moreno,** nato a Medicina (BO) il 09.02.1959;
47. **BIASIN Raffaella,** nata a Noventa Vicentina (VI) il 26.12.1970;
48. **BRACCIA Tonino,** nato il 06.02.1961 ad Altino (CH);
49. **FRANCESCHELLI Fabio,** nato a Dozza (BO) il 31.05.1953;
50. **FUMARONI Lucia,** nata a Casale Monferrato (AL) il 09.06.1957;
51. **GAMBERINI Marina,** nata il 02.07.1960 a Bologna;
52. **GARUTI Roberta,** nata a Bologna il 15.01.1964;
53. **GRAZIOTTO Pia,** nata a Campiglia dei Berici (VI) il 28.01.1937;
54. **ZANOTTI Sonia,** nata a Bressanone (BZ) il 23.01.1969;
55. **ZINI Yuri,** nato a Bologna il 03.09.1973;
56. **TEDESCHI Bruna,** nata a Firenzuola (FI) il 26.03.1922;
57. **PUCHER Eliseo,** nato l'01.05.1950 a Ovaro (UD);
58. **SANGUIN Elisabetta,** nata il 12.12.1968 a Bologna;
59. **BOLOGNESI Marco,** nato il 13.04.1974 a Bologna;
60. **BOLOGNESI Paolo,** nato il 19.11.1944 a Monghidoro (BO);

61. **SAMMARCHI Angelo,** nato il 16.07.1949 a Bologna;
62. **ZINI Giovanni,** nato a Crevalcore (BO) il 18.06.1952;
63. **GALLON Fabio Stefano,** nato a Rheinfelden l'11.04.1965;
64. **FRESU Filomena,** nata a Nughedu di San Nicolò (SS) il 26 giugno 1959,

Assistiti di fiducia dall'Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna,

65. **MARINO Maria,** nata a Palermo il 27.09.1979;
66. **DI CARLO Maria,** nata a Palermo l'11.08.1984, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli SAMPIERI Simone Emanuel, nato a Catania il 27.01.2015, e ALOTTA Federico, nato a Catania il 27.03.2009;
67. **MARINO Gaspare,** nato il 05.03.1978 ad Altofonte (PA);
68. **DI PAOLA Grazia,** nata il 21.03.1953 a Palermo;
69. **PETROTTA Giovanni,** nato a Palermo il 24.09.2002;

Assistiti di fiducia dall'Avv. Francesco Aurilio del foro di Palermo,

70. **FRESU Bellino,** nato a Nughedu di San Nicolò (SS) il 22.11.1952;
71. **VACCARO Rita,** nata a Palermo il 28.01.1953;
72. **GIBERTI Cristian,** nato a Scandiano (RE) il 24.04.1975;
73. **INCERTI Adele,** nata a Casalgrande il 25.11.1958;
74. **BONORA Rossella,** nata a San Pietro in Casale il 02.11.1967;
75. **CAPRIOLI Enzo,** nato a Mantova il 04.06.1928;
76. **LUGLI Carlo Alberto,** nato il 03.03.1949 a Carpi;
77. **BENAZZI Guerrina,** nata a Calderara di Reno il 23.05.1946;
78. **BETTI Federico,** nato a Bologna il 10.05.1978;
79. **LASCALA Giuseppe,** nato a Reggio Calabria il 29.10.1955;
80. **LASCALA Vincenza,** nata a Reggio Calabria il 12.10.1953;
81. **FESTINI Cinzia,** nata ad Asti l'01.04.1969;
82. **VERDE Gianni,** nato a Bologna il 27.04.1962;
83. **SACRATI Tiziana,** nata a Bologna il 29.12.1961;
84. **LAURO Giovanna,** nata a Guidonia Montecelio il 20.05.1949;
85. **LAURO Rosanna,** nata il 28.03.1955 a Pomigliano d'Arco (NA);
86. **LAURO Gennaro,** nato a Grosseto il 04.04.1965;
87. **MARINO Giuseppa,** nata ad Altofonte (PA) il 13.04.1980;
88. **MARINO Gaspare Ezio,** nato ad Altofonte (PA) il 21.02.1976;
89. **SARCINA Ruggiero,** nato il 02.06.1954 a Bari;
90. **CUOGHI Mirella,** nata il 07.07.1940 a Modena;
91. **CASTALDO Roberto,** nato a Napoli il 29.10.1952;
92. **GAGLIARDI Adriana,** nata a Lecce il 09.07.1953;
93. **VIVARELLI Diana,** nata a Bologna l'01.10.1955;
94. **ALFANO Vincenzo,** nato il 09.03.1952 a Saracena (CS);
95. **MARIOTTI Stefano,** nato il 12.02.1957 a Bologna;
96. **MAZZUCHELLI Mario,** nato a Modena il 13.08.1961;
97. **MARINO Maria Francesca,** nata a Altofonte (PA) il 22/1/1978;
98. **PATRUNO Maria,** nata a Bari il 1/8/1964;
99. **IODICE Roberta,** nata a Napoli il 20/9/1983,

Assistiti di fiducia dall'Avv. Roberto Nasci del foro di Bologna,

100. **PIZZIRANI Anna,** nata a Marano sul Panaro il 22.02.1944;
Assistita di fiducia dall'Avv. Antonella Micele del foro di Bologna,

101. **BERTUSI Giovanni,** nato a Vergato il 27.06.1962;
102. **MARINO Giuseppa,** nata ad Altofonte (PA) il 27.03.1953;
103. **SANGUIN Alberto,** nato a Bologna il 20.08.1942;
104. **BEANI Marzia,** nata a Ravenna il 07.08.1977;
105. **BEANI Adriano,** nato il 16.02.1972 a Ravenna;
Assistiti di fiducia dall'Avv. Alessandro Forti del foro di Bologna,

106. **LAURO Patrizia,** nata ad Acerra il 13.02.1953;
107. **SACRATI Valter,** nato il 02.02.1961 a Bologna;
108. **PITZALIS Clemente,** nato in Spagna il 19.05.1951;
109. **ORLANDO Ettore,** nato a Bologna l'08.07.1957;
110. **ZANOTTI Stefano,** nato a Bressanone (BZ) il 12.08.1972;
111. **LAURO Francesca,** nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 15.12.1971;
112. **BURRI Angelo Renato,** nato a Bari il 2/10/1938;
113. **SPINELLO Luciana,** nata a Ferrara il 29/12/1938;
114. **PROCINO Antonio,** nato a Fragneto l'Abate (BN) il 13/10/1959,
Assistiti di fiducia dall'Avv. Alessia Merluzzi del foro di Roma,

115. **SACRATI Marcella,** nata ad Ostra (AN) il 14.02.1942;
116. **VACCARO Liberto,** nato a Palermo il 28.05.1954;
117. **POLI Patrizia,** nata a Bologna il 28.05.1957;
118. **LAURO Maria Grazia,** nata a Guidonia Montecelio il 10.10.1950;
119. **BONFANTE Lara,** nata a Bussolengo l'08.08.1969;
120. **SICA Davide,** nato a Bologna il 27 aprile 1966;
121. **SERRAVALLI Rosalia,** nata a Bari il 1 novembre 1942;
122. **VACCARO Linda,** nata a Scandiano l'11 giugno 1976;
123. **DURANTE Francesco,** nato a Taranto il 23 febbraio 1953;
124. **ZANZI Enza,** nata a Ravenna il 16/12/1958,
Assistiti di fiducia dall'Avv. Lisa Baravelli del foro di Bologna,

125. **MARINO Loredana,** nata a Palermo il 06.05.1992;
126. **MARINO Salvatore,** nato ad Altofonte (PA) l'01.07.1948;
127. **MARINO Luca,** nato il 02.04.1984 ad Altofonte (PA);
128. **PETROTTA Vito,** nato a Palermo il 24.09.2002;
Assistiti di fiducia dall'Avv. Marianna Aurilio del foro di Palermo.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PROCURA GENERALE: come in atti

AVV. PP.CC: come in atti

AVV. DIFESE IMPUTATI: come in atti

Parte prima – Il processo, le prove, il metodo

Nell'aria bruciata d'agosto, si è alzata una nuvola di polvere sottile, ha invaso il piazzale, sul quale mi sono affacciato tante volte.

Bastava la voce dell'altoparlante, con quegli inconfondibili accenti, per farmi sentire che ero arrivato a casa. Adesso la telecamera scopre l'orologio, con le lancette ferme sui numeri romani: le dieci e venticinque.

Un attimo, e molti destini si sono compiuti.

Ascolto le frasi che sembrano monotone, ma sono sgomente, di Filippini, il cronista della TV, costretto a raccontare qualcosa che si vede, a spiegare ragioni, motivi che non si sanno: lo conosco da tanti anni, e immagino la sua pena. Dice: «Tra le vittime, c'è il corpo di una bambina».

(Tratto dall'articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera» del 2.8.1980 di Enzo Biagi)

CAP. 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Paolo BELLINI, Domenico CATRACCHIA e Piergiorgio SEGATEL sono stati tratti ritualmente a giudizio per rispondere rispettivamente dei delitti a loro ascritti ai capi di imputazione in epigrafe.

All'udienza preliminare si sono costituiti parte civile la Regione Emilia-Romagna in persona della vicepresidente *pro tempore* Elena Ethel Schlein e il Comune di Bologna in persona del Sindaco *pro tempore.* Si sono costituiti, altresì, parte civile, rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quali famigliari delle vittime si cono costituiti parti civili le seguenti persone: MARINO Giovanni, DI CARLO Maria, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità sui figli Sampieri Simone Emanuel e Alotta Federico, MARINO Angela Domenica, MARINO Anna Maria, LENA Francesco e MARINO Angela Domenica, DE MARCHI Francesco Saverio, DE MARCHI Elena, DE MARCHI Michele, GAIOLA Manuela, CASTELLARO Marco, BONORA Mara, BONORA Mauro, BONORA Marco, BONORA Ivan, MAGGESE Annamaria, BIAGETTI Federica, BIAGETTI Alessandro, CORSOLINI Grazia, DALL'OLIO Raffaele, BIVONA Vincenzo, CAPRIOLI Maria Cristina, VERDE Morena, NEGRINI Bruna, BUGAMELLI Gianni, ALGANON Silvana, BALDAZZI Alessandro, LAMBERTINI Paolo, MONTANARI Romano, RUOZI Onorio, RUOZI Roberta, SICA Simone, ZANOTTI Virginia, CASADEI Claudio, ALES Isidora, ZANETTI Maria Grazia, MARANGON Gianni, DE MARCHI Angelo Valentino, DE MARCHI Mario Gaetano, DIOMEDE FRESA Alessandra, FRESU Giuseppa, SACRATI Paolo, ZANETTI Umberto, VACCARO Maria, ZANETTI Daniela, ALLIOT Jean Luc, BENGALA Moreno, BIASIN Raffaella, BRACCIA Tonino, FRANCESCHELLI Fabio, FUMARONI Lucia, GAMBERINI Marina, GARUTI Roberta, GRAZIOTTO Pia, ZANOTTI Sonia, ZINI Yuri, TEDESCHI Bruna, PUCHER Eliseo, SANGUIN Elisabetta, BOLOGNESI Marco, BOLOGNESI Paolo, SAMMARCHI Angelo, ZINI Giovanni, MARINO Maria, MARINO Gaspare, DI PAOLA Grazia, PETROTTA Giovanni, FRESU Bellino, VACCARO Rita, GIBERTI Cristian, INCERTI Adele, BONORA Rossella, CAPRIOLI Enzo, LUGLI Carlo Alberto, BENAZZI Guerrina, BETTI Federico, LASCALA Giuseppe, LASCALA Vincenza, FESTINI Cinzia, VERDE Gianni, SACRATI Tiziana, LAURO Giovanna, LAURO

Rosanna, LAURO Gennaro, MARINO Giuseppa, MARINO Gaspare Ezio, SARCINA Ruggiero, CUOGHI Mirella, CASTALDO Roberto, GAGLIARDI Adriana, VIVARELLI Diana, ALFANO Vincenzo, MARIOTTI Stefano, MAZZUCHELLI Mario, PIZZIRANI Anna, BERTUSI Giovanni, MARINO Giuseppa, SANGUIN Alberto, BEANI Marzia, BEANI Adriano, LAURO Patrizia, SACRATI Valter, PITZALIS Clemente, ORLANDO Ettore, ZANOTTI Stefano, LAURO Francesca, SACRATI Marcella, VACCARO Liberto, POLI Patrizia, LAURO Maria Grazia, MARINO Loredana, MARINO Salvatore, MARINO Luca, PETROTTA Vito. All'udienza del 16.4.2021, davanti alla Corte di Assise, si sono costituiti altresì la R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato SPA), in persona del proprio institore, e le seguenti persone, senza osservazioni delle parti: BURRI Angelo Renato, PROCINO Antonio, SPINELLO Luciana, SICA Davide, SERRAVALLI Rosalia, VACCARO Linda, BONFANTE Lara, DURANTE Francesco, ZANZI Enza, PATRUNO Maria, MARINO Maria Francesca, IODICE Roberta, FRESU Filomena e GALLON Fabio Stefano.

Verificata la regolarità delle notifiche, la Corte ha dichiarato regolarmente costituito il contraddittorio. I difensori degli imputati hanno sollevato questioni preliminari relative alle modalità di esercizio dell'azione penale ed alla tecnica di redazione del capo A) di imputazione, contenente il riferimento alle condotte di persone decedute, nonché all'indeterminatezza del capo C), facendo conseguire da tali osservazioni la nullità del decreto che dispone il giudizio. La Corte si è ritirata in camera di consiglio e ha poi rigettato le predette eccezioni con ordinanza resa a verbale di udienza, che qui integralmente si richiama.

Le parti hanno poi illustrato i temi del processo ai fini di una maggior comprensione della rilevanza delle prove rispettivamente richieste. All'esito, la Corte ha concesso un brevissimo termine per il deposito di ulteriori memorie riepilogative, che la sola difesa di Paolo Bellini ha depositato. Quindi, all'udienza del 26.4.2021 le parti hanno ulteriormente discusso e all'esito la Corte si è ritirata in camera di consiglio per provvedere sulle richieste istruttorie con articolata ordinanza, da intendersi integralmente richiamata.

Abbreviazioni

Preliminarmente si deve dare atto che la Procura generale ha partecipato al processo a partire dalla prima udienza con tre suoi rappresentanti: l'avvocato generale dott. Alberto Candi e i sostituti procuratori generali dott. Umberto Palma e dott. Nicola Proto. Ogni

qualvolta ci si riferirà ad istanze o interventi di uno dei tre soggetti sopra indicati, si utilizzerà per motivi di semplificazione indistintamente l'ufficio ("Procura generale") o la sua abbreviazione ("P.G."). Allo stesso modo, deve evidenziarsi come le difese di tutte le parti civili, compresa la Difesa dello Stato e degli Enti territoriali ed esclusa la sola Difesa della R.F.I. S.p.A., si sono mosse in modo unitario, nel senso che le note di udienza o le memorie sono state sottoscritte da tutti i difensori, e le richieste e le istanze avanzate da un difensore di volta in volta incaricato, sono state fatte proprie da tutti gli altri difensori delle PP.CC. Ne consegue anche in questo caso, per esigenza di abbreviazione, l'impiego dell'espressione "Parte civile" o la sua abbreviazione "P.C." per indicare indistintamente tutte le parti civili.

Infine, posto che i difensori di fiducia dell'imputato Paolo Bellini sono stati due (avv. Antonio Capitella e avv. Manfredo Fiormonti), si è impiegato genericamente il termine "Difesa" per descrivere un'attività svolta da ciascuno o da entrambi.

* * * * *

All'udienza del **28.4.2021** sono stati escussi i testi **Giovanni Tamburino** e **Gian Battista Barbacetto**; non sono comparsi Domenico Labozzetta e Michele Vitale, i quali hanno presentato giustificazione, mentre si è accertato che il teste Giovanni Cipollone era deceduto.

La Procura generale ha prodotto **60 sentenze** - già ammesse dalla Corte con l'ordinanza ammissiva delle prove - e ulteriori **18 documenti** come da elenco numerato (agenda ed appunti del dott. Tamburino: annotazione del 6.10.1980; estratto del libro di Gianni Barbacetto; atti del processo Stiz acquisiti presso il Tribunale di Treviso; verbali di dichiarazioni rese da Luigi Vettore Presilio del 6.8.2011, 13.8.1980, del 13 - 27.11.1980, del 17.11.1981 e del 16.12.1981; verbale di Aldo Del Re del 15.12.1990; verbale di Amos Spiazzi del 20.5.1983; lettera di Amos Spiazzi "dottor Prati"; agenda di Amos Spiazzi; nota di Amos Spiazzi del 28.7.1980 indirizzata alla Direzione SISDE di Roma; verbale di Cipollone del 28.5.2018; verbali di Quintino Spella del 24.2.2003, 25.1.2019 e 14.5.2019; nota del centro SISDE di Padova del 7.8.1980 indirizzata alla direzione del SISDE di Roma; verbale di s.i.t. rese da Francesco Benfari del 15.4.1985; verbale di s.i.t. rese da Salerno del 22.4.1985; estratto della Sentenza n. 4/88 emessa dalla Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988 [strage Bologna (est. Albiani)]; estratto della Sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 16.5.1994 [strage Bologna (est. Vecchio)]; lettera di Luigi Vettore Presilio all'avv. Tosello in data 8.7.1980). La Difesa di Segatel ha chiesto di acquisire anche il verbale delle dichiarazioni rese dall'avv. Tosello in data 27.08.1980; le parti civili hanno prodotto la lista degli affiliati alla Loggia P2.

All'udienza del **30.04.2021** l'avv. Speranzoni ha chiesto di depositare sentenze relative alla figura di Marcello Soffiati, la tessera della massoneria appartenente allo stesso Soffiati ed una piantina. Si è opposto il difensore dei Bellini. La Corte ha ammesso tutte le produzioni.

L'avv. Speranzoni ha prodotto *ex* art. 512 c.p.p. il verbale delle dichiarazioni rese da Luigi Vettore Presilio davanti al Giudice Istruttore Emilio Ledonne, nell'inchiesta su Piazza Fontana.

La P.G. ha chiesto di depositare documento relativo ai rapporti tra centro SISDE di Padova e di Roma, unitamente ad altro documento relativo alla deposizione Barbacetto.

È stato di seguito conferito l'incarico al perito Lorenzo Benedetti di trascrivere le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel corso delle indagini ed indicate nella lista depositata dalla P.G.

Sono stati poi escussi i testimoni **Massimo Jadanza, Enrico Carella, Liberato Benedetti, Mirella Robbio** e il col. **Riccardo Sciuto.**

L'avv. Colubriale ha prodotto: il verbale di interrogatorio della teste Robbio davanti ai P.M. Vigna e Pirazzi; la sentenza della Corte d'Assise d'Appello sull'omicidio Occorsio; le dichiarazioni rese davanti alla Corte d'Assise di Bologna nel 1988; un esposto anonimo su cui fece rapporto l'imputato Segatel nel 1979; un rapporto giudiziario a firma dell'imputato Segatel sulla frequentazione tra Meli ed alcuni omossessuali; un esposto presentato dalla teste Robbio a cui è seguita un'indagine sulla non validità del passaporto per la vendita di immobile.

L'avv. Speranzoni ha depositato i verbali utilizzati per le contestazioni e così anche la Procura Generale. Quest'ultima ha prodotto documentazione come da elenco.

All'udienza del **05.05.2021** la Corte di Assise, letta la nota pervenuta dall'avv. Bordoni in favore di Gilberto Cavallini, ha dichiarato sulla stessa non luogo a provvedere. L'avv. Speranzoni ha prodotto documentazione come da elenco, unitamente ad estratto della sentenza 9/01/2020 relativamente alla testimonianza di Benedetti. L'avv. Fiormonti ha chiesto termine per esaminare i predetti documenti.

L'avv. Speranzoni ha depositato prova dell'avvenuta citazione dei testi Contin, Scibilia e Ghedini, nessuno dei quali è comparso. Il teste Giacomo Scibilia non è comparso per motivi di salute; le parti civili hanno rinunciato al testimone e la Corte ha revocato l'ordinanza ammissiva in relazione al teste. Si è dato quindi luogo all'esame del teste **Domenico Cartisano.**

L'avv. Speranzoni ha depositato una missiva indirizzata al centro SISDE di Roma, l'articolo dal titolo *"Un metronotte ucciso a Padova conosceva i piani della strage?"* e un appunto della direzione del SISDE 24.10.1980, unitamente ad articoli di stampa del Mattino di Padova.

Dando atto che il teste Conforti era deceduto, le parti civili hanno chiesto di depositare la relazione di servizio in data 25.1.1986; anche su tale produzione l'avv. Fiormonti ha chiesto termine.

All'udienza del **07.05.2021** il difensore di Bellini si è opposto all'acquisizione del documento del Centro SISDE di Padova con annotazioni vergate a mani; la Corte ha ammesso tutti i documenti prodotti all'udienza del 05.05.2021, riservandosi sul documento contestato.

È stato escusso il teste cap. **Cataldo Sgarangella** in servizio c/o Nucleo P.E.F. Bologna. In seguito alla deposizione, la Corte ha sciolto la riserva in merito al documento di cui si è fatto cenno sopra, ritenendolo acquisibile in quanto riconosciuto dal teste Cartisano in aula.

La P.G. ha poi rinunciato al teste Marini, senza osservazioni delle parti; la Corte ha revocato l'ordinanza sul punto.

Il teste Sgarangella è stato richiamato in aula nel pomeriggio per precisazioni richieste da tutte le parti. La P.G. ha poi depositato la stampa delle *slides,* unitamente ai documenti citati nel corso della deposizione.

Si è proceduto poi all'escussione del teste **Roberto Di Nunzio.**

All'udienza del **12.05.2021,** il difensore di Bellini si è opposto all'acquisizione del documento n. 35, relativo alla dichiarazione della sig.ra Agnolini, depositato all'udienza precedente.

La Corte ha disposto l'acquisizione di tutti i documenti prodotti in tale udienza, ad eccezione del documento n. 35. Sono stati poi escussi i testi **Eugenio Spina, Renato Bricchetti e Domenico Labozzetta**. Con riferimento alla testimonianza di Spina, la P.G. ha prodotto la documentazione acquisita il 13.7.2018 e la nota di trasmissione del 6.11.2018.

La P.G. ha inoltre depositato la documentazione come all'elenco numerato (n. 58 documenti). All'udienza del **14.05.2021** i testimoni Elena Guidi, Claudio Gallo, Armida Cardinali, Silvio Lucani non sono comparsi, giustificando l'impedimento (con certificato medico).

Sulle produzioni della P.G. relativi al teste Spina dell'udienza precedente nulla hanno osservato i difensori delle parti. La Corte ha acquisito quindi tutti i documenti prodotti

all'udienza del 12.05.2021. La Difesa di Bellini ha chiesto di produrre le visure ipotecarie di D'Amato, gli estratti della rogatoria internazionale del 07.10.2019 ed estratti conto. L'avv. Fiormonti ha preannunciato la produzione di ulteriori documenti come da elenco, unitamente allo stato matricolare del Prefetto D'Amato; la P.G. ha chiesto termine.

È stato quindi escusso il solo testimone **Mario Ciccioni.**

All'udienza del **19.05.2021** la Corte ha autorizzato la proroga di giorni 20 richiesta dal perito Benedetti e ha poi dato lettura dell'istanza pervenuta dal difensore di Francesco Pazienza.

In assenza di opposizione delle parti, la Corte ha quindi acquisito le produzioni della Difesa Bellini dell'udienza precedente; la Difesa di Bellini ha chiesto di produrre ulteriori documenti allegati alla rogatoria del 07.10.2019 relativi al patrimonio di D'Amato, unitamente ad estratti conti societari.

In assenza di opposizione, la documentazione è stata acquisita.

Sono stati poi escussi i testimoni **Melania De Nichilo Rizzoli, Giancarlo Di Nunzio** e nuovamente **Cataldo Sgarangella.** Il teste Maurizio Contin non è comparso e le parti civili ne hanno chiesto l'accompagnamento coattivo.

A completamento della testimonianza di Melania De Nichilo Rizzoli, la P.G. ha anticipato la produzione del memoriale Angelo Rizzoli e il verbale di interrogatorio di Bruno Tassan Din.

La P.G. ha prodotto poi 12 documenti, come da elenco; ha altresì chiesto di proiettare in aula un filmato relativo ad un servizio di Enrico Mentana andato in onda in data 15.03.2021, contenente un'intervista a Licio Gelli; le parti civili si sono associate e la Difesa dell'imputato Bellini si è opposta. La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto l'accompagnamento coatto del teste Maurizio Contin per l'udienza del 26 maggio 2021.

All'udienza del **21.05.2021**, la Corte ha acquisito le produzioni della P.G. di cui all'elenco prodotto il 19.5.2021, nulla osservando le altre parti. La P.G. ha chiesto di integrare il quesito devoluto al perito trascrittore, con la trascrizione dell'ulteriore conversazione (50/19 RIT in data 19/05/2019 ore 10,54 prog. 9) e la Corte ha disposto in conformità.

Sono stati poi escussi i testi **Gianantonio Stella** e **Edoardo Raspelli.**

Il coimputato **Gilberto Cavallini** si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La difesa di Bellini si è riservata di produrre l'agenda di Gilberto Cavallini, sequestrata al momento del suo arresto. La Parte civile ha preannunciato il deposito di note d'udienza concernenti il rapporto tra l'imputato Bellini e Gilberto Cavallini.

Infine, è stato escusso **Agostino Vallorani,** testimone assistito ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p., in presenza del suo difensore.

Su richiesta della Difesa, la Corte ha disposto richiedersi presso il D.A.P. gli esatti periodi di carcerazione relativi a Paolo Bellini, Guido Bellini, Valerio Viccei e Agostino Vallorani.

Si è proceduto quindi alla visione in aula del programma *"Bersaglio mobile"* di Enrico Mentana trasmessa in televisione a marzo 2021.

All'udienza del **26.05.2021** la Corte ha preso atto della comunicazione pervenuta dai Carabinieri della Stazione di Paluzza, nella quale si dava atto della irreperibilità del teste Maurizio Contin ed ha disposto ulteriori ricerche dello stesso.

È stato poi escusso il consulente tecnico della P.G. Prof. **Aldo Sabino Giannuli.**

La deposizione è stata interrotta in tarda mattinata e il testimone è stato intimato a ricomparire all'udienza del 9 giugno 2021 ore 9,15.

La P.G. ha prodotto la relazione redatta dal consulente. L'avv. Colubriale ha chiesto di acquisire la relazione redatta nel processo di Brescia dallo stesso professore ed avente n. 91/97.

L'avv. Fiormonti ha anticipato la richiesta di risentire il teste Ciccioni. Nel pomeriggio è stato escusso il teste **Vincenzo Vinciguerra,** intimato a ricomparire all'udienza del 4.6.2021.

All'udienza del **28.05.2021** la Corte ha preso visione dei certificati medici inviati dai testimoni Armida Cardinali e Elena Guidi. La Procura generale ha chiesto di produrre 38 documenti come da elenco; la Difesa Bellini ha anticipato il deposito di una memoria sui temi prospettati.

È stato poi escusso il solo teste **Claudio Gallo.**

All'udienza del **04.06.2021** la Corte ha dato atto della comunicazione pervenuta dai Carabinieri della Stazione di Paluzza, i quali hanno individuato la residenza del testimone Maurizio Contin in Germania.

È poi proseguito l'esame del teste Vincenzo Vinciguerra. Sono stati acquisiti i documenti mostrati al teste nel corso della sua deposizione (fotografia e bollettino di controinformazione).

La Procura Generale ha depositato documenti come da elenco numerato. L'avv. Speranzoni ha depositato sentenza, passata in giudicato, sugli omicidi politici di danno di connazionali in Argentina ed altra sentenza relativa ai rapporti tra i servizi segreti e l'Argentina, unitamente ad atti della Commissione parlamentare d'inchiesta relativi alla

Loggia P2; ha prodotto altresì la sentenza di primo grado n. 7830 del 13.7.1979, con annotazioni sugli esiti dei gradi successivi.

La Corte si è riservata la decisione sull'ammissione alla successiva udienza.

All'udienza del **9.06.2021**, la Procura generale ha replicato con ampia discussione alla nota presentata in data 8.06.2021 dalla Difesa Bellini e relativa alla richiesta di acquisizione documentale presentata dalla Procura alla precedente udienza; ha insistito sull'acquisizione di tutti i documenti. Anche i difensori delle parti civili hanno insistito per l'acquisizione di tutti i documenti da loro richiesti. Il difensore di Bellini ha insistito sull'accoglimento delle formulate opposizioni; il difensore di Segatel ha formulato osservazioni sui documenti nn. 31 e 32 della lista della P.G.

La Corte ha pronunciato articolata ordinanza che qui si richiama integralmente, con cui ha acquisito tutti i documenti prodotti dalla P.G. e dalle parti civili.

All'udienza del **11.06.2021,** la Corte ha disposto l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalle difese Bellini e Segatel. L'avv. Colubriale ha chiesto altresì l'acquisizione di consulenza che il dott. Giannuli ha svolto nell'ambito di altro procedimento.

La P.G. si è riservata osservazioni e la Corte si è riservata sull'acquisizione.

Sono stati poi escussi i testimoni **Cataldo Sgarangella, Simone Carelli, Mario Grillandini** e **Walter Sordi** (quest'ultimo ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p.).

Non sono comparsi i testimoni Pasquale Notarnicola e Paolo Aleandri.

La P.G. ha chiesto di escutere il teste Notarnicola in videoconferenza.

L'avv. Baravelli di P.C. ha prodotto un articolo di giornale datato 13.1.1982.

La P.G. ha prodotto documenti come da elenco numerato.

All'udienza del **16.06.2021** i difensori degli imputati hanno prestato il consenso ad acquisire il verbale delle s.i.t. rese dal testimone **Notarnicola**.

La Difesa Bellini ha prodotto la **richiesta** di archiviazione nel proc. n. 398/2004 nei confronti di Paolo Bellini e il **decreto di archiviazione** emesso nel dicembre 2005 dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze. La Difesa Catracchia ha chiesto di depositare la richiesta di accertamenti in data 23.03.1982 rivolta alla Digos di Roma con estratto delle singole mappe.

La P.G. si è riservata di dedurre su tali produzioni.

Sono stati poi escussi i testimoni **Massimo Giraudo,** in prosecuzione della deposizione già rese all'udienza del 09.06.2021 e **Gianluigi Napoli**, assistito ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p.

Con il consenso delle parti sono stati anche acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in vari interrogatori.

Infine, sono stati escussi i testimoni **Roberto Tempesta** e **Luigi Magliulo.**

La P.G. non si è opposta alle produzioni dell'avv. Colubriale dell'udienza precedente (allegato n. 74 e consulenza Giannuli), che sono state dunque acquisite dalla Corte.

All'udienza del **18.06.2021** la P.G. non si è opposta alle produzioni di cui alla precedente udienza da parte dell'avv. Nucaro, che sono dunque state ammesse.

L'avv. Nucaro ha prodotto altri documenti (ispezione ipotecaria della conservatoria di Roma e visura relativa ad immobile).

La P.G. ha esibito le giustificazioni pervenute dai testi Nazareno Santacroce e Marcello Pizzuti, assenti. Sono stati poi escussi i testimoni **Walter Sordi** (in prosecuzione rispetto alla deposizione resa all'udienza dell'11.06.2021), **Gianfranco Giuliani** e **Paolo Moscucci.**

La P.G. ha chiesto di produrre le sentenze n. 1149 del 1985 e n. 4219 del 1981, nonché l'estratto della sentenza denominata "NAR" (pagg. 363 – 364, già acquisita in precedenza dalla Corte); la sentenza integrale di condanna del testimone Moscucci; un articolo di giornale relativo a Via Gradoli; il decreto di archiviazione nei confronti di Moscucci, senza opposizione delle altre parti. La Corte ha acquisito tutti i documenti.

La P.G. ha prodotto il **verbale di s.i.t.** rese da **Pasquale Notarnicola** il **23.10.2018**, che è stato acquisito con il consenso di tutte le parti, ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p.

All'udienza del **23.06.2021** non è comparsa la testimone Adriana Faranda, facendo pervenire un certificato medico.

L'avv. Capitella ha chiesto di depositare una memoria con documenti allegati, tra i quali un estratto dell'Agenda di Cavallini.

Il Presidente della Corte ha dato lettura del verbale di escussione del **Gen. Notarnicola,** redatto in data 23.10.2018 ed acquisito con il consenso delle parti alla precedente udienza.

È stato poi escusso il testimone **Biagio Palmieri.**

Per i testimoni Sticchi e Flamigni è pervenuta una certificazione medica. La P.G., quanto al teste Flamigni, ha depositato l'estratto di un libro, mentre per Sticchi ha depositato delle relazioni. I documenti sono stati acquisiti, unitamente all'appunto c.d. Masoni.

La Parte civile ha chiesto di produrre fotografie scattate il giorno 16.03.1978, l'atto costitutivo della società Poggio delle Rose e la visura del P.R.A. relativa all'automobile di cui si è parlato.

La Corte d'Assise ha acquisito i documenti.

Sono stati poi escussi i testimoni **Pacilio Consiglio** e **Vittorio Stelo**.

La P.G. ha chiesto di produrre una relazione a firma del testimone, che la Corte ha acquisito.

All'udienza del **25.06.2021** sono stati escussi i testimoni **Mario Satta, Angelo Fiasca, Giorgio Tesser** e **Matteo Pontremoli**. Il testimone Andrea Mondì non è comparso e ha fatto pervenire un certificato medico, attestante un impedimento di natura irreversibile; la P.G. ha chiesto di produrre il rapporto del Nucleo della Polizia Tributaria a firma del predetto testimone; la Corte ha acquisito il documento.

Quanto alle relazioni di servizio redatte da Satta e Fiasca, escussi come testimoni, la P.G. ne ha chiesto l'acquisizione. La P.G. ha chiesto anche di produrre la documentazione inerente alle precedenti udienze del 4, 11, 16 e 18 giugno; le parti civili hanno chiesto di produrre i verbali di sequestro, cui avevano fatto riferimento i testimoni escussi nel corso della mattinata; i difensori degli imputati si sono riservati di fare osservazioni sino all'udienza del 1° luglio.

Non sono comparsi le testimoni di nazionalità svizzera Michèle Agnolini e Alix Francotte Conus; la Corte ha disposto procedersi in videoconferenza con la Svizzera per l'audizione delle stesse. La Corte ha quindi acquisito il **verbale** delle dichiarazioni rese da **Michel De Gorsky**, essendo il teste deceduto.

All'udienza del **01.07.2021** si è preso atto dei certificati medici inviati dai testimoni.

Su richiesta del P.M. sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p. i verbali delle dichiarazioni rese a s.i.t. dai testi **Caruso, Santacroce** e **Vella**.

Quanto a **Rosaria Amico,** moglie di "Ciccio" Mangiameli, i difensori degli imputati hanno prestato il consenso ad acquisire il **verbale di s.i.t.** rese dalla stessa, unitamente a due volantini redatti all'epoca in occasione dell'eccidio di Ciccio Mangiameli.

Sono stati poi acquisiti, in assenza di obiezioni delle parti, i documenti prodotti all'udienza del 23.06.2021.

Si è dato poi luogo all'esame del teste **Alessandro Peroni.**

All'udienza del **02.07.2021** l'avv. Speranzoni ha chiesto di produrre il verbale di dichiarazioni rese da Gianfranco Ghiron in data 22.07.1975; del verbale è stata data lettura.

I testi Carboni e Vrana, nonostante le ricerche, non sono stati reperiti.

Ha fatto ingresso per deporre il gen. **Mario Mori**. Sentite le parti, la Corte ha ritenuto, che in virtù della denuncia per il reato di falsa testimonianza da parte del predetto nell'ambito

del processo contro Gilberto Cavallini, lo stesso rivestisse la qualifica di imputato in procedimento collegato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Mori, assistito dal proprio difensore, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nella stessa veste è stata sentita anche **Flavia Sbrojavacca**, in quanto deferita per il reato di falsa testimonianza commesso nel processo "Cavallini"; la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. È stato poi escusso il testimone **Antonio Russo** e la P.G. ha prodotto le annotazioni di cui ha parlato il testimone. Infine, è stata sentita la teste **Caroline Whitby-James.**

La P.G. ha chiesto poi di poter produrre una serie di documenti.

All'udienza del **07.07.2021** il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione del fonogramma in inglese proveniente dall'Interpool di Londra, rinunciando alla traduzione dello stesso; le difese si sono opposte, in quanto non tradotto in lingua italiana. La Corte ha acquisito il documento (sulla ammissibilità di tale ammissione, si veda nello specifico quanto osservato al capo. 2 relativo alle prove utilizzabili ed in particolare alle informative provenienti da autorità straniere).

La P.G. ha depositato la richiesta di rogatoria con gli Stati Uniti per l'audizione del teste Ceruti ed ha prodotto il trattato del 2009 con gli Stati Uniti.

L'avv. Capitella ha prodotto la documentazione che emerge dalla trascrizione.

È stato poi escusso il testimone **Marcello Pizzuti.**

All'esito è stata escussa **Adriana Faranda** ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p., assistita di ufficio dall'avv. Ettore Grenci. Sono state prodotte alcune fotografie esibite alla testimone durante la deposizione.

All'udienza pomeridiana dell'**8.07.2021,** celebrata presso il Tribunale di Roma, sono stati escussi i testi **Armida Cardinali, Elena Guidi** (*ex* coniuge di F.U. D'Amato) e il dott. **Umberto Pierantoni,** che avevano in precedenza allegato condizioni precarie di salute.

Anche l'udienza del **09.07.2021** è stata celebrata nello stesso luogo e sono stati escussi i testimoni **Silvio Lucani** e **Paolo Alcandri** ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p.

All'udienza del **14.07.2021** è stato sentito il perito **Lorenzo Benedetti**, al quale sono stati domandati chiarimenti dall'accusa in merito alla perizia svolta. Il perito si è impegnato a rendere i chiarimenti richiesti all'udienza successiva, dopo avere riascoltato i passaggi segnalati.

Il difensore di Catracchia ha fatto istanza di supplemento di perizia, chiedendo la trascrizione anche dei progressivi n. 1 del 20.11.2019 e n. 39; la P.G. si è riservata di prestare

il consenso all'acquisizione della trascrizione in possesso dell'avv. Nucaro. Anche la P.G. ha chiesto, quale supplemento di perizia, la trascrizione dei progressivi nn. 219 e 220 del rit. n. 8619.

L'avv. Fiormonti si è riservato di esprimere il proprio parere sull'istanza di integrazione della perizia. L'avv. Speranzoni ha chiesto chiarimenti relativamente alla pagina 80 della perizia.

La P.G. ha depositato un'istanza di rogatoria per escussione di un testimone mediante videoconferenza e i documenti allegati. Ha prodotto, altresì, l'estratto della sentenza della Corte di Assise di Bologna redatta dal dr. Albiani nella parte relativa alla ritenuta attendibilità del teste Paolo Aleandri. La P.G. ha chiesto di depositare il verbale del 11.5.1987.

L'avv. Fiormonti si è riservato di esprimersi anche su tale richiesta.

L'avv. Forti per le parti civili ha depositato il provvedimento del Ministero dell'Interno, del quale il Presidente ha dato lettura.

L'avv. Speranzoni ha prodotto il verbale delle dichiarazioni rese dal **Gen. Nicolò Bozzo** in data 24.06.1985 davanti al G.I. Felice Casson e chiesto di dare lettura dei passaggi sottolineati. Ha prodotto altresì il verbale di dichiarazioni rese dal teste deceduto **Vella,** del quale anche si è data lettura.

L'avv. Forti ha prodotto i verbali di s.i.t. rese da **Rosaria Amico** del 16.09.1980, 24.09.1980, 24.11.1980, e la trascrizione della sua escussione nel processo contro Cavallini ed ha chiesto la lettura dei passaggi sottolineati; il Presidente ne ha dato lettura.

La P.G. ha prodotto l'atto della Questura di Palermo della 26.02.1986 a firma del teste Vella, deceduto e la richiesta di archiviazione in data 18.5.2020 nei confronti di De Gennaro e Carluccio.

La Corte ha in definitiva acquisito i seguenti documenti: verbale di s.i.t. rese il 16.9.1980 da Rosaria Amico; verbale in data 26.06.2019 di Alberto Volo; verbale del 27.06.2019 di Alberto Volo; esame testimoniale del 24.06.1985 di Nicolò Bozzo; verbale di s.i.t. rese in data 26.09.2003 da Giuseppe Lucani; esame del 22.07.1997 di Lucani Silvio; dichiarazione di Silvio Lucani avanti Questura di Trieste del 24.04.1997; atto della Questura di Palermo del 26.02.1986 (indagini su patente di Volo Alberto) a firma del dirigente Digos Vella; verbale di interrogatorio di Rosaria Amico del 24.09.1980 e del 24.11.1980; trascrizioni dell'udienza 26.11.2018 a carico di Gilberto Cavallini.

All'udienza del **16.07.2021** è stato sentito il perito **Lorenzo Benedetti** il quale, dopo avere riascoltato i passaggi delle conversazioni indicate dalla P.G., ha rettificato alcune parti della

trascrizione e depositato quindi un'integrazione della relazione peritale (dec. int. 19/18 intercettazione ambientale), impegnandosi a depositare una nuova relazione peritale integrata.

L'avv. Fiormonti ha espresso il consenso alla richiesta formulata dalla P.G. alla precedente udienza, in relazione alla produzione dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali di cui ai progressivi nn. 219 e 220 del decreto 86, che sono stati successivamente prodotti.

La Corte di Assise ha quindi conferito l'incarico integrativo al perito concedendogli termine fino al 15 settembre.

L'avv. Capitella, sciogliendo la riserva formulata, si è opposto alla richiesta della P.G. di acquisizione del verbale di dichiarazioni rese da De Felice e ha chiesto invece che ai sensi dell'art. 507 c.p.p. venga disposta l'audizione del predetto. La P.G., preso atto del mancato consenso, si è riservata all'esito dell'istruttoria di chiedere l'esame del teste ex art. 507 c.p.p.

È stato poi escusso il testimone **Roberto Incardona,** al quale sono stati mostrati due volantini.

L'avv. Speranzoni ha depositato la fotocopia del "Giornale di Sicilia" del 09.08.1978.

Si è passati poi all'esame del teste **Nicola Ferrarese**, assistito da un difensore.

L'avv. Nasci ha anticipato l'istanza *ex* art 512 c.p.p. per il teste Vecchiotti, il quale è deceduto.

Ha formulato analoga istanza relativamente al teste Sergio Calore (deceduto) per acquisire i verbali come da elenco. La Corte ha acquisito.

L'avv. Capitella ha chiesto che, prima dell'esame della teste Bonini, venisse visionata dalla Corte la prima copia del video estratta dall'originale e venisse effettuata la relativa trascrizione.

La P.G. si è opposta ad entrambe le richieste.

La Corte di Assise, ritiratasi per deliberare, ha pronunciato ordinanza con la quale, fermo il programma di audizione dei testi della P.G., ha invitato l'ufficio dell'accusa a valutare l'opportunità di far precedere la testimonianza di Maurizia Bonini dall'esame dell'autore dell'operazione tecnica che ha reso possibile il miglioramento del video girato dal cineamatore sul luogo dell'attentato.

All'udienza del **21.07.2021** la P.G. ha chiesto di produrre i documenti di cui all'elenco numerato.

I difensori di Bellini hanno chiesto di produrre i seguenti documenti: le pagine 253/1 e 254/1 del registro delle presenze dell'hotel Top Residence di passo del Tonale; nota del medesimo residence del 30.4.1983; stralcio del rapporto datato 19.03.1983 della Legione Carabinieri di Bologna e progressivi 219 e 220 del 06.08.2019; copia delle trascrizioni delle intercettazioni di cui ai progr. n. 219 del 2.8.2019 h. 13,00 e n. 220 del 2.8.2019 h. 14,00, relativo ai dialoghi intervenuti in auto tra Maurizia Bonini, Daniela Bonini e Marina Bonini, durante il viaggio di ritorno da Modena a Reggio Emilia.

La P.G. non si è opposta quanto alle trascrizioni, riservandosi di interloquire sugli altri documenti. L'avv. Capitella ha chiesto di dare lettura del verbale di dichiarazioni rese da Elia Rinaldi; la Corte, sentite le parti, non ha acconsentito.

È stato poi escusso il consulente tecnico della Procura Generale, **Ing. Giovanni Tessitore** come da ordinanza resa all'udienza precedente, unicamente per riferire sulle modalità con le quali il video originariamente acquisito, è stato successivamente oggetto di interventi migliorativi per eliminare difetti e rendere più nitide le immagini.

La testimone **Maurizia Bonini** ha chiesto di essere escussa con modalità protette.

La Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha deliberato con ordinanza motivata che la deposizione avvenisse con modalità protette, mediante l'utilizzo di un paravento.

La testimone non si è avvalsa della facoltà di astenersi dal testimoniare. Nel corso della sua escussione, è stato visionato un estratto del video girato alla Stazione di Bologna, il giorno 2 agosto 1980 poco dopo l'attentato, nel quale è ripresa una persona, che in tesi di accusa sarebbe Paolo Bellini. Sono stati poi escussi i testimoni **Michele Bonini, Marina Bonini e Silvia Bonini** (queste ultime due non si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 199 c.p.p.); per contro, **Daniela Bellini** si è avvalsa di tale facoltà.

La P.G. ha depositato la richiesta di rogatoria in Brasile per l'escussione del teste Ceruti e ha prestato il consenso alla produzione chiesta dal difensore di Catracchia. L'avv. Speranzoni ha chiesto darsi lettura dei verbali datati 3.1.82, 4.11.1982 e 18.2.1983, 18.11.1983, 19.7.1983, 17.12.1983, 7.5.1984, 8.2.1984 nel proc. nr. 35/88, unitamente ai verbali datati 3.3.1986, 6.3.1986, 12.4.1986.

All'udienza del **23.07.2021** si è preso anzitutto atto che il teste Mario Ricci era assente, come da comunicazione pervenuta alla Cancelleria della Corte d'Assise.

L'avv. Capitella ha sollevato questione circa l'incompatibilità a testimoniare da parte del dott. Giorgio Floridia, in quanto giudice istruttore che si era occupato di una fase del procedimento relativo alla strage del 2 agosto 1980. La P.G. si è opposta. La Corte, ritiratasi

in camera di consiglio, ha ritenuto che non sussistesse l'incompatibilità a testimoniare, con ordinanza motivata resa a verbale, ritenendo che il profilo di incompatibilità previsto dovesse essere limitato alle funzioni svolte, mentre nel caso di specie il giudice era chiamato a deporre su circostanze di natura non processuale, ma esterne al processo e a carattere storico.

È stato quindi escusso il teste **Giorgio Floridia**. La P.G. si è riservata di produrre i documenti citati nel corso della testimonianza in formato digitale e cartaceo.

I difensori delle parti civili hanno depositato i verbali di dichiarazioni rese da **Giorgio Cozi** e da **Marco Ballan** davanti a diverse autorità (cfr. elenco), procedendo alla lettura di alcuni passaggi dei citati verbali. Hanno, altresì, esibito la citazione e la giustificazione ricevuta dal teste Concutelli.

L'avv. Baravelli ha chiesto l'acquisizione di quattro verbali di dichiarazioni rese da **Pierluigi Concutelli**, visto l'impedimento assoluto a comparire emergente da certificazione medica.

La Corte d'Assise ha acquisito i verbali richiesti dalle parti civili ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

L'avv. Capitella ha chiesto di produrre documentazione inerente il tema dei rapporti tra l'imputato e i servizi segreti. La Procura generale si è riservata di dedurre sulle produzioni.

All'udienza del **28.07.2021**, in relazione alla memoria depositata della difesa Bellini all'udienza del 21.07.2021, la P.G. ha chiesto che venisse acquisito l'intero rapporto in data 19.05.1983 del cap. Pandolfi e l'informativa del 30.04.1983. La parte civile si è associata. La Corte d'Assise ha acquisito.

Quanto alle produzioni della difesa del 23.07.2021, la P.G. ha chiesto l'acquisizione dei seguenti ulteriori documenti: protocollo SISDE 05.11.1983; missiva 20.04.2000; missiva SISDE 30.4.1991; missiva SISDE in pari data diretta al Tribunale di Bologna G.I. dott. Grassi; documento SISDE 10.11.1983; documento SISDE 30.10.1982; documento CESIS 90.11.1983; documentazione SISDE 1982 su Cavallini Gilberto; verbale di accesso 17.10.2019 e riscontro 06.07.2020 con allegati.

La P.G. ha illustrato le produzioni riferite all'udienza del 21.07.2021 come da elenco. La Parte civile si è associata a tutte le richieste. La Difesa Bellini ha chiesto termine per visionare i documenti integrativi alla produzione del 23.07.2021, mentre ha rilevato che il documento n. 10 della lista delle produzioni della P.G. riguardava un mero frammento del filmato. La Corte d'Assise ha acquisito i documenti prodotti all'udienza e si è riservata sulla richiesta della Difesa Bellini del 23.07.2021, come integrata dalla Procura Generale, che a sua volta

ha chiesto di integrare la produzione con altri documenti o con la versione integrale dei documenti. La Corte si è riservata di provvedere.

Il teste Bellassai non è comparso, come da documentazione medica che la P.G. ha esibito alla Corte. Il teste Berardino ha chiesto di essere sentito nel mese di settembre. La Difesa Bellini ha prestato il consenso alla produzione del rapporto a firma di **Bellassai** in data 04.01.1982. La Corte ha acquisito *ex* art. 512 c.p.p. il rapporto di denunzia datato 04.01.1982 a firma del testimone.

Sono stati poi escussi i testimoni citati dalla P.G. **Salvatore Bocchino** (all'esito della deposizione è stato acquisito il verbale di perquisizione del 04.08.1980 e la relazione datata 01.03.1982 a firma del testimone) e **Luigi Notari.**

La P.G. ha rinunciato al teste **Di Somma**; la P.C. si è riservata eventualmente di ricitarlo, se necessario. Il teste è stato congedato, nulla osservando le altre parti.

La P.G. ha chiesto l'acquisizione delle relazioni a firma del testimone datate 18.07.1983 e 05.07.1982 (*rectius* 1983); per la prima la Difesa Bellini ha prestato il consenso, pertanto è stata acquisita dalla Corte; diversamente si è riservata sull'acquisizione della seconda.

L'avv. Baravelli ha dato pubblica lettura del verbale di s.i.t. rese dal testimone (deceduto) Rossi nell'agosto 1983. Il verbale è stato prodotto.

All'udienza del **30.07.2021** l'avv. Capitella ha illustrato la propria produzione relativa all'identikit citato dal testimone Bocchino, nella parte relativa all'imputato Bellini.

Quanto ai documenti prodotti dalla P.G. alla precedente udienza, col consenso della difesa, è stato acquisito il rapporto datato 05.07.1982 (*rectius* 1983); quanto alla integrazione formulata dalla P.G. alla memoria della Difesa Bellini datata 23.07.2021, l'avv. Fiormonti si è opposto all'acquisizione del documento n. 5, subordinandone l'ammissione all'acquisizione del documento in esso citato.

La P.G. ha osservato che trattasi di documento firmato da soggetto deceduto e comunque ha formulato istanza di una sua acquisizione anche indipendentemente dai documenti prodotti dalla difesa.

La Corte d'Assise si è ritirata in camera in consiglio per deliberare ed ha poi con ordinanza resa a verbale ha ammesso tutti i documenti prodotti.

La P.G. ha poi depositato verbale di accesso all'AISI in data 13.10.2020 con riferimento ai TELEX citati nel documento n. 5; la Corte ha acquisito i documenti.

L'imputato Paolo Bellini ha reso **dichiarazioni spontanee**.

La P.G., infine, si è riservata sulle produzioni della Difesa Bellini.

È stato poi escusso nuovamente il teste cap. **Cataldo Sgarangella.**

La P.G. ha chiesto di produrre i documenti cui il testimone ha fatto menzione nel corso del suo esame; i difensori degli imputati si sono riservati. È stata infine prodotta una nota della Questura di Bologna relativa al recapito di Marco Ceruti.

All'udienza del **01.09.2021** la Corte ha stabilito che, con riferimento alla disponibilità fornita dall'Autorità svizzera per l'espletamento del collegamento in videoconferenza, si procedesse alle formalità della rogatoria per la data del 22.9.2021.

La P.G. ha formulato osservazioni sulla memoria depositata dalla Difesa Bellini alla precedente udienza, chiedendo la produzione di ulteriore documentazione; i difensori delle parti civili si sono associate alle richieste della Procura. Circa le produzioni della P.G. relative alla deposizione del teste Sgarangella di cui ai nn. 14, 19 e 20 dell'elenco, la Difesa Bellini si è opposta alla acquisizione e la P.G. ha convenuto con l'eccezione. La Corte, pertanto, ha ammesso le produzioni, con esclusione dei documenti 14, 19 e 20.

Sono stati escussi i testimoni **Catiuscia Dalla Gasperina e Raffaele Ponzetta.**

Nel corso della deposizione di quest'ultimo sono stati prodotti alcuni documenti. È stato anche acquisito il documento del Dipartimento Federale di Giustizia di Berna del 24.06.1983. Col consenso delle parti, sono state acquisite le relazioni datate 10.03.1983 e 04.02.1982 e l'appunto del 01.03.1983.

La P.G. ha prodotto la nota del Commissariato di Foligno sulla persona di Da Silva in data 29.04.1982 e il verbale delle dichiarazioni rese da Ugo Sisti in data 07.03.2000 ai sensi dell'art. 512 c.p.p., nonché le lettere a firma di Gaetano Orlando del 25.10.1980.

Sono stati escussi i testimoni **Berardino Francesco, Astrid Rudolf** e **Savina Casagrande.**

L'imputato Paolo Bellini ha rilasciato **dichiarazioni spontanee.**

La P.G. ha depositato la nota in data 26.07.1983 ed altra emessa dalla Questura di Perugia.

Col consenso della difesa, sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla P.G. all'apertura dell'udienza stessa. Infine, la Corte ha disposto l'accompagnamento coattivo di **Giorgio Minozzi** ad udienza successiva (8.9.2021) su sollecitazione della difesa delle parti civili.

All'udienza del **01.09.2021** è stato escusso il testimone **Dino Bartoli.**

L'udienza è stata sospesa dalle ore 10,40 alle ore 11,05 per un malore dell'imputato Bellini, che è stato soccorso e ricoverato presso l'Ospedale Sant'Orsola; i difensori hanno acconsentito a proseguire l'istruttoria.

La Difesa Bellini ha presentato istanza di escutere il teste Villa Antonio, se ancora in vita.

La P.G. ha prodotto i verbali di interrogatorio di **Gianfranco Maggi** del 15.3.1983 e del 21.4.1983, trattandosi di testimone deceduto, unitamente alla lettera redatta dalla moglie di Bartoli Dino il 18.4.1983, il memoriale redatto dal Bartoli ed una lettera diretta alla Gazzetta di Reggio.

La Difesa Bellini ha osservato che tra le produzioni della P.G. in data 1.9.2021 al n. 13 vi è un verbale rilasciato dalla testimone Borghini; la P.G. sul punto ha osservato che il verbale è da tenere in considerazione limitatamente alle dichiarazioni rilasciate da Tommasi Triestina.

È stata poi escussa la testimone **Cristina Borghini**. La difesa di Bellini ha prodotto il verbale di arresto di Luciano e il verbale davanti al Tribunale del Riesame.

Nel pomeriggio è stata escusso il testimone **Sereno Vezzani,** mentre il teste Sergio Flamigni non ha presenziato per motivi di salute.

L'avv. Speranzoni ha illustrato la propria memoria e le produzioni documentali allegate.

All'udienza del **08.09.2021** i difensori di Bellini hanno riferito circa le condizioni di salute dell'imputato e chiesto rinvio per legittimo impedimento.

La Corte ha disposto perizia medico-legale nominando periti i dott. Matteo Tudini, Paolo Fais e Maria Elena Silvotti (quest'ultima in videocollegamento tramite applicazione *Teams)*, ai quali è stato conferito il quesito se le condizioni di salute dell'imputato, anche in esito all'intervento medico a cui era stato sottoposto la settimana precedente, costituissero motivo di impedimento a partecipare alle successive udienze. È stato concesso un breve termine ai periti per rispondere al quesito e fissata l'udienza del 17.9.2021.

In seguito, Bellini è stato dimesso dall'ospedale S. Orsola.

All'udienza del **17.09.2021** sono comparsi personalmente i dott. Tudini e Fais, mentre la dott. Silvotti ha presenziato mediante videocollegamento dall'aula collegiale n. 2 del Tribunale di Roma, riferendo sugli esiti della perizia medico-legale svolta sulla persona dell'imputato e ribadendo le conclusioni di cui alla relazione tecnica depositata in cancelleria.

I periti hanno ritenuto che le condizioni di Bellini gli consentissero di partecipare al processo a far tempo dal 28.9.2021; la Corte ha, pertanto, rinviato l'udienza per legittimo impedimento dell'imputato al 29.9.2021 e il testimone Domenico Magnetta è stato congedato per essere sentito in altra udienza.

Nonostante l'impedimento dell'imputato, si è celebrata l'udienza del **22.09.2021**, posto che i difensori di Bellini, sentito quest'ultimo, avevano prestato il consenso a celebrarla fin dall'udienza del 8.9.2021.

In tale udienza, sulla base della Convenzione di assistenza tra i due stati, si è dato corso alla rogatoria internazionale con l'escussione mediante video collegamento con l'autorità svizzera, delle testimoni **Alix Francotte Conus** e **Michèle,Agnolini** in presenza di un'interprete di lingua francese.

La P.G. ha chiesto di produrre i verbali di dichiarazioni rese dalla testimone Agnolini nelle audizioni del 1984 e del 2018. Le parti avverse hanno prestano consenso e i documenti sono stati acquisiti dalla Corte. L'avv. Capitella per Bellini ha chiesto di produrre nota del 04.09.2018, che la P.G. si è impegnata materialmente a produrre in una successiva udienza.

Sulle richieste di produzione della parte civile relative all'udienza del 01.09.2021, l'avv. Capitella si è opposto all'acquisizione dei documenti n. 15, 16, 22 e 23. La Corte acquisiva i documenti, ad eccezione dei documenti 15, 16, 22 e 23 a firma di Minozzi.

La difesa delle P.C. ha insistito affinché venisse disposto l'accompagnamento coattivo del teste Picciafuoco per l'udienza del 01.10.2021; ha depositato i verbali di dichiarazioni del 13.02.1984 e 05.10.1984 relativi al teste Magnetta. La Corte ha disposto l'accompagnamento coattivo di Sergio Picciafuoco, a cura della sezione di P.G. con facoltà di subdelega.

All'udienza del **29.9.2021** i difensori delle PP.CC. hanno prodotto i verbali delle dichiarazioni rese da **Gianni Diana** il 18.4.1978 e da **Gianantonio Minghelli** il 22.10.1981, entrambi deceduti e certificazione medica del teste Contin, chiedendo la produzione dei verbali resi dal medesimo *ex* art. 512 c.p.p. La difesa di Bellini si è riservata sull'acquisizione dei verbali di Contin ed ha esibito in visione alla Corte d'Assise il libro pubblicato nel 2019 a firma del teste Domenico Magnetta. Ha depositato una memoria con documenti allegati, con riferimento ai testi citati alle udienze dell'1.10.2021 e 6.10.2021. Con riferimento al teste Zani, ha depositato due memorie, con documenti allegati.

L'avv. Merluzzi ha depositato informative utili per l'escussione del teste Giuliano Giudici.

La P.G. non si è opposta alle richieste di acquisizione della documentazione presentata dalla difesa di parte civile, fornendo precisazioni sul tema delle "targhe" (cfr. trascrizione). La difesa Bellini ha osservato che la documentazione relativa alle "targhe" richiesta dalle parti civili non ha pertinenza con il processo in corso. La stessa difesa ha prodotto nota della UPS (già acquisita alla precedente udienza), unitamente ad ulteriori tre documenti inerenti

alla deposizione del teste Marotta, come da elenco. La Parte Civile si è riservava di avanzare una richiesta *ex* art. 507 c.p.p. sul tema delle "targhe".

La Corte d'Assise ha acquisito i documenti sui quali non vi era contestazione.

Con riferimento al teste Contin, la difesa di Bellini si è riservata di valutare la certificazione medica depositata. La P.G. ha chiesto termine per esprimersi sulla documentazione della Difesa Bellini.

E' stato poi escusso il testimone **Antonio Marotta;** nel corso della testimonianza, la difesa Bellini ha posto la questione se il teste potesse riferire su dichiarazioni rese dall'imputato in altre vicende. Sull'opposizione della difesa la P.G. ha osservato trattarsi di mere indicazioni storiche, utili per comprendere altre circostanze oggettive dell'esame. La Corte d'Assise, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha pronunciato ordinanza, ritenendo che le dichiarazioni del teste attenessero a dichiarazioni dell'imputato rese, non nell'ambito del procedimento in corso, ma in altri procedimenti, distinti e non connessi con l'attuale tema di prova; che secondo la giurisprudenza prevalente l'art. 62, co. 1, c.p.p. fa riferimento esclusivamente alle dichiarazioni rese nel procedimento e non in altri ambiti; che, pertanto, l'ufficiale di P.G. era abilitato a riportare dichiarazioni rese in altre occasioni dall'imputato, relative alla sua vita e alla sua storia, rese anche in altri procedimenti,

Nel pomeriggio è stato escusso il teste **Giorgio Minozzi.**

La difesa di P.C. ha quindi depositato il documento intitolato *"chiarimento - all. 32"*.

L'avv. Speranzoni ha depositato la planimetria. il verbale di sequestro del 10/7/1980 e la repertazione del 12/7/1980. La Corte ha acquisito detti documenti.

All'udienza del **1.10.2021**, la P.G. ha prodotto la relazione in data 22.10.90 a firma del teste Acierno, già ammesso dalla Corte d'Assise, ma risultato deceduto. La Difesa Bellini ha chiesto di produrre biglietti aerei, scontrini fiscali e il verbale di dichiarazioni di Lorenzo Braglia del 1982 davanti alla Procura di Reggio Emilia. La Difesa Bellini ne ha chiesto lettura. La Corte ha acquisito.

La Difesa Catracchia ha chiesto di produrre una memoria con i documenti allegati come da indice. Le altre parti si sono riservate di esaminare la documentazione, la cui ammissione è restata sospesa. È stato successivamente escusso il testimone **Gabriele Di Flavio.**

La Difesa ha depositato il registro delle presenze dell'hotel Mosè di Torre Pedrera relativo al periodo dal 16.07.1980 e 14.08.1980; il P.M. ha chiesto di essere ammesso a nuova prova.

La Corte ha ritenuto di dover procedere all'esame del teste Picciafuoco *ex* art. 197 c.p.p. ed è stato nominato allo stesso un difensore di ufficio.

Sono stati poi escussi **Mauro Ansaldi** e, nel pomeriggio, **Sergio Picciafuoco**. Quest'ultimo, pur evidenziando di non avere ricevuto preventivo avviso della possibilità di nominare difensore di fiducia, ha acconsentito a procedere all'esame con il difensore di ufficio nominato.

Picciafuoco, manifestamente reticente, è stato ammonito più volte a rispondere alle domande e a dire la verità. L'imputato Paolo Bellini ha reso spontanee dichiarazioni.

Sono stati depositati dal P.M. il verbale di sequestro di oggetti di sospetta provenienza del 22/05/1980 redatto dalla Legione Carabinieri di Bolzano, il documento in fotocopia "Marcello Barbazza" Dittmancass-6/110 Austria e biglietto del Casino di Venezia, biglietto Atc Venezia.

Infine, è stato escusso il teste della Parte civile **Domenico Magnetta**.

I difensori di P.C. hanno rinunciato ai testi Mainardi, Bozzetti e Gherardo Colombo.

Non sono invece comparsi i testi Cannarozzo Luciano e Vicario Umberto Negro.

All'udienza del **6.10.2021** la P.G., in relazione all'estratto delle presenze presso l'Hotel di Torre Pedrera depositato dalla Difesa Bellini, ha esposto le proprie osservazioni, chiedendo l'acquisizione del verbale di dichiarazioni rese dal testimone Michele Bonini e, in subordine, ha formulato istanza escutere nuovamente il testimone su detto specifico tema. La Difesa Bellini ha anticipato che avrebbe riconvocato essa stessa il testimone Michele Bonini. La Corte ha ammesso la produzione della Difesa Bellini, prendendo atto del mancato consenso all'acquisizione del verbale richiesto dalla Procura; ha quindi disposto la ricitazione del teste.

La P.G. ha inoltre chiesto di produrre ulteriori documenti. La Corte ha ammesso le produzioni.

La Difesa Bellini ha osservato che la documentazione medica presentata dai testi Contin e dall'avv. Ghedini non dimostrava un assoluto impedimento, tale da consentire l'acquisizione dei verbali come richiesti dalla parte civile.

Sulla produzione dell'avv. Nucaro la P.G. ha chiesto termine. La P.G. ha poi chiesto di produrre documentazione come da elenco numerato. La difesa di Bellini ha chiesto termine.

La Difesa Bellini ha chiesto di produrre sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna in data 27.6.1985 con annotazione dell'esito del giudizio in Corte di Cassazione con riferimento alla posizione di Braglia. La Corte ha acquisito.

La Difesa Bellini ha dato lettura del verbale datato 19.1.1982 presso la Procura di Reggio Emilia rilasciato da Lorenzo Braglia.

La parte civile ha depositato una memoria con allegati, su cui la Difesa ha chiesto termine.

Sempre la Difesa ha prodotto fogli di soggiorno in Foligno del Bellini/Da Silva con relativi allegati presentati alla Questura di Perugia ed estratti da un fascicolo presente nella medesima Questura, unitamente ad articoli di stampa degli anni 1982-84; ha chiesto, inoltre, di produrre verbali resi dall'ispettore Rolando Balugani della Questura di Reggio Emilia ed articoli di giornale concernenti il Balugani. Le altre parti si sono riservate.

Tra i documenti della Difesa sono state acquisite tre ricevute dell'armeria Frazzoni per l'acquisto di fucili, unitamente alla sentenza datata 27.6.1985.

La parte civile ha rinunciato al teste Ghedini e si è riservata in merito ad un'eventuale richiesta di rogatoria internazionale per l'escussione del testimone Contin. È stato poi escusso **Stefano Menicacci.**

La Difesa Bellini ha chiesto di produrre il **verbale** di dichiarazioni rese da **Antonio Cremesini** datato 20.4.1982 o in subordine ne ha chiesto l'acquisizione *ex* art. 507 c.p.p. La P.G. ha prestato il consenso all'acquisizione e così anche le parti civili. Il verbale è stato acquisito.

Successivamente è ripresa la testimonianza di **Antonio Marotta.**

Il testimone Marotta è stato ricitato per la successiva udienza per problemi tecnici relativi all'impianto audio d'udienza.

I difensori delle PP.CC. hanno poi rinunciato ai testi Caponetti, Venditti e Fiore. La P.G. ha prodotto in cartaceo il fascicolo rinvenuto presso l'Ambasciata brasiliana, già acquisito.

All'udienza del **8.10.2021** è stato preliminarmente sentito il perito Lorenzo Benedetti, che ha confermato l'integrazione di perizia depositata in data 13.9.2021.

La difesa di P.C. ha prodotto documenti inerenti la citazione del teste Piercelso Mezzadri, eseguita in data 4.10.2021 e ne ha chiesto l'immediato accompagnamento coattivo. Le altre parti nulla hanno osservato. La Corte ha disposto l'accompagnamento ed incaricato per questo il Nucleo Carabinieri presso il Tribunale di Bologna presente in aula.

La difesa di P.C. ha depositato due memorie e documentazione come da elenco. La Corte, sentite le parti, ha riservato la decisione sull'ammissione della documentazione illustrata all'udienza successiva.

Alle ore 10,00 è proseguita la deposizione del testimone della P.G. dott. **Antonio Marotta.**

Nel frattempo il teste Mezzadri ha fatto pervenire copia attestante assoluto impedimento. La Corte ne ha revocato l'accompagnamento coattivo.

La Difesa Bellini ha prodotto la nota del Ministero datata 1983 sugli spostamenti dell'imputato Bellini.

Di seguito sono stati escussi i testi citati dalla P.C. **Mario Ricci** e **Marta Iotti**

La difesa di P.C. ha rinunciato al teste Stignamiglio e chiesto, invece, l'accompagnamento coattivo del teste Marchetti; la Corte ha disposto l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 13.10.2021 ad ore 12,00 con nomina di un difensore d'ufficio.

All'udienza del **13.10.2021** la Difesa dell'imputato Bellini ha prodotto documentazione relativa a vari soggetti dell'area dell'estremismo aventi il cognome "Bellini".

L'avv. Speranzoni, per le P.C., ha dichiarato di rinunciare ai testi: Emanuele Stichi, Fabrizio Zani, Mariano Ferrante, Piero Battiston, Maurizio Contin, Alessandro D'Ortensi, Enrico Tomaselli e Antonino Tomaselli. Ha chiesto l'accompagnamento coattivo del teste Piero Citi.

La Difesa Bellini, ha dichiarato di aver interesse a sentire il teste Mariano Ferrante, la Difesa Catracchia di aver interesse a sentire Enrico Tomaselli e la Difesa Segatel di avere interesse a sentire il teste Antonino Tomaselli, opponendosi dunque alla rinuncia per costoro.

La Corte, sentite le parti, ha revocato l'ammissione dei testimoni, ad eccezione dei testi Antonino Tomaselli e Mariano Ferrante. A questo punto, la P.C. ha dichiarato di non rinunciare al teste Antonino Tomaselli, mentre la P.G. si è riservata in ordine all'acquisizione della relazione di servizio di Antonino Tomaselli.

L'avv. Speranzoni ha successivamente prodotto altra documentazione, come da lista allegata. Su detti documenti i difensori degli imputati ha prestato consenso all'acquisizione.

L'avv. Speranzoni ha dato lettura dei verbali di dichiarazione rese dai testi **Gaetano Orlando** (verbali in data 12.10.1991; 2.8.1993; 19.10.1992; 10.4.1991) e **Antonio Labruna** (verbali in data 9.10.199; 8.6.1982; 26.9.1992); ha depositato copia del verbale in data 10.4.1991 ed una pagina dell'agenda di Gaetano Orlando, documentazione già agli atti; ha infine esibito la citazione dei testi Croce e Persic, regolarmente citati, ma non comparsi.

La Corte ha dato atto che era pervenuta da parte della Legione Carabinieri del Lazio, una nota di vane ricerche del testimone Paolo Marchetti, coattivamente citato a comparire.

La Corte ha ordinato l'accompagnamento coatto dei testi Croce e Persic.

Sulle produzioni richieste dalla Difesa Bellini, la P.G. non si è opposta chiedendo l'acquisizione di alcuni articoli di giornale prodotti dal Balugani nel processo che lo riguardava. La P.G. si è riservata di produrre la sentenza di assoluzione emessa in detto processo.

La Corte ha ammesso tutte le produzioni documentali, con esclusione della richiesta dell'avv. Nucaro relativa ai documenti riferibili al commissario Giuliano Giudici, il quale risultava citato come teste, riservandosi all'esito dell'esame; ha ammesso la produzione proveniente dal SISDE, indipendentemente dalla sottoscrizione dei documenti, nella misura in cui ne fosse accertata la presenza negli archivi.

Lorenzo Maggi, regolarmente citato, non ha presenziato all'udienza.

Anche il teste Maurizio Abbatino non ha risposto alla chiamata.

La P.G. ha anticipato che l'Avvocato di Abbatino aveva chiesto la sua escussione da remoto per motivi di sicurezza. La Corte d'Assise, osservato che dalle informazioni assunte Abbatino risultava tuttora sottoposto a misura di protezione come collaboratore di giustizia e che lo stesso aveva chiesto di essere sentito in videoconferenza, nulla opponendo le altre parti, ha disposto l'assunzione del teste con tali modalità all'udienza del 22.10.2021 ore 12,00, disponendo darsi avviso al suo difensore di fiducia.

Infine, è stato escusso il testimone *ex* art. 197 *bis* c.p.p., assistito dal difensore d'ufficio, **Fulvio Lucioli.**

La Corte, sentite le parti, su sollecitazione della parte civile, ha rinnovato l'ordine di accompagnamento coattivo del teste Marchetti, invitando gli organi dell'esecuzione a sviluppare ogni indagine possibile per rintracciarlo sul territorio ed accompagnarlo all'udienza del 22.10.2021.

All'udienza del **20.10.2021** il teste Croce Giuseppe Renato ha giustificato l'assenza.

La Corte, sulle produzioni richieste dalla Difesa Bellini all'udienza del 13.10.2021, ha pronunciato ordinanza con la quale ha ritenuto irrilevanti i documenti 9, 10, 11 e 12 ed ha invece ammesso i documenti 3 e 4, oltre a quelli gli altri sui quali non vi era opposizione.

Sono stati poi escussi i testimoni **Dario Persic, Lucia Mokbel** e **Marco Maggi.**

La parte civile ha prodotto un verbale di sequestro datato 9.11.1988 nei confronti di Sergio Picciafuoco con allegati. La Procura generale nulla ha opposto ed ha prodotto l'intercettazione esibita al teste, riservandosi la produzione del file audio. La difesa non si è opposta.

La Corte ha pronunciato ordinanza, con la quale ha ammesso i documenti prodotti dalla parte civile, mentre in merito alla relazione tecnica a firma dell'ing. Tessitore, atto di parte assimilabile ad una consulenza di parte, che la Difesa intendeva produrre, ha ritenuto di non poterla acquisire in difetto di consenso delle parti, fermo restando l'acquisizione *ex* art. 507 c.p.p. a seguito dell'escussione in contraddittorio del teste Tessitore, del teste Ferrazzano e dell'ascolto della bobina relativa all'intercettazione ambientale in casa di Carlo Maria Maggi (si discute della pronuncia della parola "aviere" da parte del Maggi).

I difensori delle PP.CC. hanno rinunciato ai testi Paolo De Niro, Carlo De Stefano, Michele Fragranza, Domenico Spinella, Pietro Natali, Agostino Formica, Antonio Tata, Armando Iezzi, Vittorio Tommasoni, Riccardo Brugia, Lorenzo Maggi, Giancarlo Ferrero, Luciano Bozzi, Massimo Carminati e Piero Carmassi; hanno poi chiesto l'accompagnamento coattivo del teste Giudici Giuliano, esibendo prova dell'avvenuta citazione.

La Corte ha disposto che all'udienza del 29.10.2021 fosse ascoltata la cassetta di cui si è discusso nel corso dell'udienza, contestualmente all'audizione dell'ing. Ferrazzano consulente della P.G.

All'udienza del **22.10.2021** non è comparso Paolo Marchetti, accertato l'oggettivo impedimento. È pervenuta anche una missiva del difensore di fiducia di Maurizio Abbatino Maurizio, non comparso in videocollegamento.

Su istanze e deduzioni ulteriori la Corte ha provveduto con ordinanza

Sulla richiesta dell'avv. Nucaro per l'acquisizione dei verbali di Enrico Tomaselli, la P.G. e la parte civile non si sono opposte. La P.C. ha depositato altra memoria.

All'udienza del **27.10.2021** l'avv. Capitella ha depositato una memoria con allegati come da elenco (foglio matricolare di Aldo Bellini; tessera dei paracadutisti d'Italia; iscrizione all'istituto Nastro Azzurro; scheda del Senato relativa al sen. Mariani). La P.G. ha osservato di avere già prodotto la scheda relativa a Mariani all'udienza dell'1.7.2021 e si è riservata sulle produzioni e così anche la parte civile.

La parte civile ha sollecitato una decisione della Corte in relazione al teste Cavalli, del quale ha chiesto la reintegrazione in lista testi e, in quanto deceduto, la produzione dei verbali e delle informative. La difesa nulla ha opposto.

I difensori delle PP.CC. hanno depositato una nota di udienza, chiedendo la riammissione della testimone Anna Pacetti, deceduta, e la lettura del verbale di dichiarazioni relativo; si è associata la P.G., mentre la difesa si è riservata.

La P.G. non si è opposta alle produzioni dell'avv. Capitella, così come la parte civile.

È stato quindi escusso il testimone **Piercelso Mezzadri.**

L'avv. Baravelli per la parte civile ha depositato nota d'udienza con allegate copia delle agende di Franca Tanzi ed altra del 1981 con relativa rubrica sequestrata in data 10.3.1982 dalla Procura di Reggio Emilia. La Corte ha acquisito i documenti.

L'avv. Nucaro ha depositato una breve nota sulla rilevanza della testimonianza di Ferrero e Bozzi. La P. G. ha espresso il consenso per l'acquisizione dei verbali, mentre i difensori delle PP.CC. hanno prestato il consenso solo per il verbale di Ferrero con richiesta di lettura dello stesso. La Corte ha acquisito. Sulla richiesta della difesa relativa all'ammissione della teste Pacetti, la Difesa Bellini si è opposta.

La Corte si è ritirata in camera di consiglio ed ha poi reso la seguente ordinanza a verbale di udienza: "*Sulle residue richieste di ammissione di documenti di cui alla memoria odierna della difesa di parte civile, avuto riguardo alla impostazione che la parte dà alla propria difesa, ritiene ammissibile e rilevanti i predetti documenti, così come conferma la produzione di atti e rubriche appartenuti ai coniugi Mezzadri e Tanzi;*

rilevato, poi, che per poter comprendere il senso dell'odierna produzione documentale afferente le società Odal prima ed altre, diventa necessario acquisire le testimonianza dei testi non ammessi Cavalli e Pacetti, testi le cui deposizioni riguardano il complesso di società che sorreggevano l'organizzazione di Avanguardia Nazionale, ragion per cui per completare il quadro probatorio riguardante la presenza, la struttura ed i collegamenti di dette società con Avanguardia Nazionale, elementi che rilevano in questo procedimento, rilevata la questione sull'ammissione delle prove testimoniali anzidette, revoca l'ordinanza esclusiva ed ammette le due testimonianze in questione, per le quali, essendone impossibile la ripetizione, vengono acquisiti i verbali;

per quanto concerne la richiesta della difesa Catracchia, ammette le dichiarazioni di Ferrero, col consenso delle altre parti; si riserva, invece, sulla testimonianza di Bozza per verificarne la necessità e l'eventuale irripetibilità (vedi trascrizioni)".

L'avv. Baravelli ha dato lettura del verbale di dichiarazioni rese da **Anna Pacetti** il 18.11.2003. L'avv. Merluzzi e l'avv. Forti hanno dato lettura dell'informativa datata 29.10.1983. L'avv. Speranzoni ha dato lettura del verbale di **Giancarlo Ferrero** del 20.11.2019, col consenso dell'avv. Nucaro, il quale ha dato lettura del verbale reso dallo stesso teste in data 18.4.1978.

All'udienza del **29.10.2021** hanno presenziato il consulente della Difesa Bellini, dott. Perri Alessandro e l'operatore della polizia scientifica, dott. Emanuele Resca, quest'ultimo

al fine di coadiuvare la Corte D'Assise nelle operazioni di ascolto di un'intercettazione ambientale captata nel 1996 presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi.

La Difesa di Bellini ha formulato osservazioni sull'escussione del consulente della P.G. e ha chiesto che la Corte *ex* artt. 507 e 495 comma 4 c.p.p. disponesse procedersi all'esame dell'ing. Ferrazzano non solo in merito alla consulenza trascrittiva, ma altresì sulla relazione del 5.11.2020, sull'operato della polizia scientifica e sul filtraggio dell'audio; ha chiesto, dunque, l'escussione del dott. Tessitore e dei suoi collaboratori, con ascolto dei *files* filtrati ed analisi delle relazioni redatte. In subordine, ha chiesto *ex* art. 507 c.p.p. l'esame dell'ing. Tessitore e dei collaboratori per l'attività espletata. La P.G. ha osservato che si dovesse seguire quanto stabilito dalla Corte con l'ordinanza resa il 20.10.2021, chiedendo però che l'escussione *ex* art. 507 c.p.p. seguisse l'ordine previsto per le prove. La Parte civile si è associata alle considerazioni della Procura.

La Corte ha poi mostrato alle parti l'audiocassetta della conversazione del 18.01.1996 e la Procura ha depositato il relativo verbale di acquisizione. Si è proceduto all'ascolto in aula dell'audiocassetta con ausilio della polizia scientifica. La Corte si è poi ritirata in camera di consiglio per procedere ad un ulteriore ascolto.

Si è proceduto di seguito all'escussione del consulente della P.G., **ing. prof. Ferrazzano Michele**. All'esito la P.G. ha depositato la relazione a firma del consulente. La P.G. si è riservata di ricitare il testimone, depositando copia di una seconda relazione in data 5.11.2020.

La Corte ha disposto che l'esame del consulente, sugli ulteriori temi indicati dall'accusa, proseguisse in data al 3.11.2021.

La Parte civile ha depositato altra memoria con allegati. I difensori degli imputati e delle PP.CC non si sono opposti e i documenti sono stati acquisiti.

Si è proceduto all'esame anche quali testimoni dei rappresentanti degli Enti costituiti parte civile, iniziando dal Comune di Bologna, in persona del sindaco **Matteo Lepore**.

La parte civile ha dato lettura del verbale del 29.6.1995 di Carlo Rocchi e del verbale del 21.11.1985 del Consulente SISDE Ferracuti; ha prodotto in digitale l'Agenda del 1982 Sofint con nota di accompagnamento e proceduto alla lettura del verbale relativo al teste Squattriti, che è stato acquisito. Ha depositato il dispositivo della sent. 09.07.2021 della Corte di Cassazione e la consulenza di parte a firma della prof. Venturoli.

La Corte ha ammesso le produzioni.

All'udienza del **3.11.2021** è stato escusso l'ing. Michele Ferrazzano, consulente della P.G., in ordine alla trascrizione della conversazione ambientale intercettata presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi nel 1996. La P.G. ha prodotto consulenza in originale, unitamente alla copia forense dei dati estratti e si è riservata la produzione della chat *WhatsApp* intercorsa tra l'imputato ed altri parenti nel maggio 2019, al fine di provare l'interferenza nell'attività investigativa.

Ha prodotto l'originale delle relazioni di consulenza del 5.11.2020 e del 17.11.2019. La Corte ha acquisito la documentazione. La P.G. ha illustrato la propria richiesta di produzione (n. 34 documenti) e si è riservata l'eventuale produzione delle relazioni della polizia scientifica sull'intercettazione del 1996.

La P.C. ha depositato *ex* art. 430 c.p.p. gli atti del fascicolo della Procura Generale con riferimento alla figura di Antonino Tomaselli, la cui escussione era programmata per il 10.11.2021.

È stata quindi esaminata in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il Vice Presidente *pro tempore,* dott.ssa **Elena Ethel Schlein.**

È stato poi introdotto il consulente della Parte civile **prof. Lino Rossi**; all'esame è seguito il deposito di relazione. È stata la volta, poi, della **prof.ssa Cinzia Venturoli.** La parte civile ha depositato la relazione di consulenza, con l'elenco delle persone decedute e ferite nell'attentato (estratto vol. I, prime indagini con rilievi fotografici dei corpi delle vittime) e le storie di ciascuna di esse.

La P.G. ha depositato verbali di vane ricerche dei residui testi, preannunciando la rinuncia al teste Vrana.

All'udienza del **10.11.2021** preliminarmente sono state informate le parti che era pervenuta una missiva dagli Stati Uniti da parte dell'Avvocato del teste Marco Ceruti, con cui, manifestando gravi problemi di salute dello stesso, si chiedeva se fosse possibile conoscere anticipatamente le domande da porre al teste.

Le parti hanno interloquito sul tema.

La Difesa di Bellini non si è opposta alla produzione dei documenti richiesti dalla P.G. all'udienza del 3.11.2021.

L'avv. Speranzoni ha depositato due memorie e ne ha esposto il contenuto.

La Corte si è riservata sui documenti allegati ad una memoria della parte civile, mentre ha acquisito l'altra memoria *ex* art. 121 c.p.p., propedeutica all'esame del teste Tomaselli.

È stato poi escusso il teste **Paolo Marchetti** mediante videocollegamento dall'Aula n. 7 del Tribunale di Viterbo, assistito dal funzionario giudiziario, dott. Laura Piccioni, a seguito di provvedimento di revoca dell'accompagnamento coattivo in precedenza disposto.

Il teste è stato escusso ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p., assistito da difensore d'ufficio.

Di seguito è stato escusso il teste citato dalla Parte civile, **Antonino Tomaselli.**

Nel corso della deposizione sono state esibite al teste alcune relazioni di servizio.

L'avv. Speranzoni ha chiesto l'acquisizione delle relazioni a firma del testimone datate 1.12.1976 e 8.12.1976 in quanto atti irripetibili, unitamente ai mandati di cattura e agli altri atti irripetibili citati (cfr. trascrizioni). La Difesa Bellini si è opposta. L'avv. Colubriale ha prodotto un articolo del Corriere della Sera - edizione romana in data 25.6.1980 - contenente un *identikit.*

La Corte ha acquisito.

Nel pomeriggio è stato escusso il teste **Giuliano Giudici.**

La P.C. ha chiesto di poter produrre la relazione di servizio redatta dal testimone e la lettera allegata; ha prodotto, altresì, la lettera dell'avvocato Minghelli, senza opposizione; la Corte ha acquisito il documento, sussistendo i dedotti profili di irripetibilità della prova. La P.G. ha chiesto di produrre le richieste dell'Autorità Giudiziaria, sulle quali la Difesa di Catracchia non si è opposta, mentre si è opposta alla richiesta di produzione di lettera non firmata.

Sono stati acquisiti dalla Corte i documenti prodotti dalla P.C. all'esito delle testimonianze odierne, unitamente agli atti irripetibili (cfr. trascrizioni).

La difesa Bellini si è opposta all'acquisizione delle sole relazioni di servizio redatte dal teste Giudici (8.12.1976 e 1.12.1976).

La P.C. ha chiesto di produrre relazione di servizio del dott. Masone, teste deceduto, ed ha chiesto l'acquisizione *ex* art. 512 c.p.p. dei **verbali** di dichiarazioni rese da **Stefano Soderini**, risultato irreperibile. La Difesa Bellini si è opposta all'acquisizione.

La difesa Catracchia si è opposta all'acquisizione di un documento non firmato.

La P.G. ha chiesto di produrre la documentazione di cui all'elenco numerato; le altre difese si sono riservate di esaminare detti documenti.

Il testimone **Piero Citti** non è comparso e la Corte di Assise, su richiesta della P.C., ne ha disposto l'accompagnamento coattivo all'udienza del 19.11.2021.

All'udienza del **12.11.2021**, la Corte ha dato preliminarmente lettura dell'ordinanza con la quale sono stati ammesse le **relazioni di servizio** prodotte dalle PP.CC. a firma del teste Tommaselli. Si richiama il contenuto di detta ordinanza.

La Difesa Bellini ha domandato la revoca dell'ordinanza in relazione ai verbali di dichiarazioni rese da **Stefano Soderini**, osservando come per detto teste occorresse svolgere ulteriori ricerche, in particolare nello Stato dove risultava essere da ultimo espatriato nel 2005. La Corte, fermo restando il provvedimento ammissivo, sui rilievi della difesa, ha disposto che in relazione alla nota della Questura di Bologna del 5.02.2019 si fosse verificata la possibilità di ulteriori ricerche del Soderini nel territorio dello stato del Guatemala o in qualunque altra parte del mondo.

La Difesa Bellini sui docc. 4, 5 e 6 di cui alla richiesta della P.G. non ha prestato il consenso e si è opposta all'acquisizione delle annotazioni della Questura di Ancona; quanto ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 e per la parte della consulenza tecnica, ha chiesto l'escussione degli operanti della polizia scientifica e dell'Ing. Tessitore e l'ascolto in aula degli audio filtrati. Sul punto 5 A) la Procura ha osservato che si tratta di atti sottoscritti da operanti deceduti.

La Parte civile ha osservato che, a suo parere, il decesso dei testimoni importava il superamento del problema della producibilità della relazione.

Su tali produzioni la Corte si è ritirata ed ha disposto che non potesse essere acquisita l'annotazione di servizio che recepiva le dichiarazioni rese da Picciafuoco, in quanto contraria al disposto dell'art. 195 c.p.p., osservando, tuttavia, che trattandosi di questioni rilevanti, poteva essere risentito il testimone Picciafuoco.

La Corte ha invece ammesso il verbale di sequestro della pistola, in quanto atto irripetibile.

L'avv. Speranzoni, per la parte civile, ha letto parzialmente il verbale di dichiarazioni rese da Dragutin Petrovic.

È stato poi escusso mediante videocollegamento da sito riservato, **Maurizio Abbatino**, teste di parte civile. Il teste è stato escusso ai sensi dell'art. 197-*bis* c.p.p., assistito dal difensore di fiducia. Nel corso della deposizione, dopo avere risposto ad alcune domande, il teste ha manifestato remore a rispondere su altre domande ed ha lamentato la cessazione del programma di protezione, asserendo di temere per la propria incolumità. Pertanto, la P.C. ha chiesto l'acquisizione dei verbali rilasciati dal testimone *ex* art. 500, co. 4, c.p.p.; la Procura Generale si è associata, chiedendo anche l'acquisizione, dal Servizio Centrale di Protezione,

del provvedimento di revoca delle misure di protezione del teste. La difesa Bellini ha chiesto di verificare anche l'esistenza di eventuali denunce sporte dal teste.

La Corte ha mandato al Servizio Centrale di Protezione e al Decimo Comitato presso la Commissione Bicamerale antimafia, per l'acquisizione di informazioni circa le ragioni della revoca del programma di protezione. La Corte, *ex* art. 500, co. 4, c.p.p. ha ammesso l'acquisizione dei verbali resi dal testimone, come elencati dall'avv. Speranzoni (cfr. trascrizioni), in attesa della risposta del Servizio Centrale e della Commissione antimafia.

Infine, è stata escussa la consulente di Parte civile, **prof.ssa Piera Amendola.**

All'udienza del **17.11.2021** la Corte d'Assise ha dato atto di avere ricevuto un memoriale a firma di Roberto Rinani e che era pervenuta una nota dei Carabinieri di Ronciglione relativa alla non trasportabilità del testimone Piero Citti, per l'udienza del 19.11.2021.

La Difesa di Bellini ha chiesto di produrre la copia della perizia esplosivistica svolta nel processo a carico di Gilberto Cavallini ed ha depositato una memoria, formulando istanza *ex* art. 507 c.p.p. per l'escussione del prof. Coppe e del col. Gregori, autori della predetta consulenza.

Le parti contrapposte si sono riservate di interloquire sul punto.

La P.G. ha chiesto di produrre i documenti, come da memoria. La Difesa Catracchia non si è opposta, riservandosi soltanto sul documento firmato Adonizio; ha prestato il consenso ad acquisire il verbale relativo a Vito Colonnello, ma ha chiesto di potere produrre anche il verbale relativo a Stefano Bracci.

La Corte ha ammesso tutti i documenti, ad eccezione dei due sui quali la Difesa Catracchia ha espresso riserva (docc. 8 e 9).

È stata poi esaminata la consulente della Parti civili, **Ilaria Moroni.**

La Parte Civile ha depositato un certificato relativo alle condizioni di salute del sen. Flamigni.

La P.G. ha poi rinunciato a produrre i documenti indicati ai punti 7, 8 e 10 b) della lista documentale presentata in mattinata.

Dopo una sosta, è stato escusso il consulente della P.G. **Giovanni Tessitore,** Comm. Capo Tecnico in servizio presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Il dr. Tessitore attualmente è direttore della Sezione Indagini Elettroniche della IV Divisione del Servizio di Polizia Scientifica, coordina, tra le altre, le attività di elaborazioni e analisi di immagini e video (confronto fisionomico ed antropometrico, miglioramento di immagini e video, sistemi automatici di riconoscimento del volto, ecc.). È stato incaricato dalla Procura

generale di svolgere un'indagine fisiognomica sulle immagini del c.d. filmato Polzer per dichiarare se e in che misura l'immagine potesse essere ricondotta all'imputato Bellini.

Nel corso della deposizione sono state mostrare in aula delle *slides* esplicative.

All'esito, la P.G. ha prodotto la relazione di consulenza e le fotografie esaminate nel corso dell'esame. La Corte di Assise ha chiesto al consulente di esplicitare le c.d. sottocomponenti del volto rilevanti per il giudizio di maggiore o minore compatibilità/incompatibilità, così assecondando un'istanza della difesa. L'esame è stato perciò aggiornato per consentire nuova elaborazione dei dati.

La Corte ha quindi disposto che a cura della polizia giudiziaria fosse accertato se l'impedimento di Piero Citti fosse o meno assoluto ed irreversibile.

Le difese degli imputati hanno acconsentito all'inversione dell'ordine di assunzione della prova.

All'udienza del **19.11.2021**, la P.G. ha chiesto di produrre documenti come da elenco depositato. Anche la difesa delle PP.CC. ha depositato documenti. Le altre parti si sono riservate.

Si poi è proceduto poi all'**esame** degli imputati **Domenico Catracchia** e **Piegiorgio Segatel**.

Con il consenso dell'avv. Nucaro, è stato prodotto dalla P.G. il verbale datato 17.11.1981.

L'avv. Nucaro ha dato lettura dei verbali del 18.4.1978 e 19.4.1978 e ha esibito alla Corte un documento, in seguito descritto dall'imputato Catracchia e prodotto in copia. La P.G. non si è opposta.

La P.G. ha chiesto di produrre i verbali utilizzati in sede di contestazioni all'imputato *ex* art. 503 c.p.p. (verbali in data 2.10.2019 e 12.12.2019), oltre al verbale datato 20.11.2019, da ritenersi corpo del reato. Le parti civili si sono associate. L'avv. Nucaro ha acconsentito alla produzione del verbale del 20.11.2019 e dei verbali alla cui stesura era presente come difensore.

La Corte ha poi acquisito tutti i verbali citati con il consenso delle parti.

All'esito dell'esame di Piergiorgio Segatel, l'avv. Colubriale ha chiesto di depositare compendio documentale, comprensivo di documenti ed ulteriori rapporti e relazioni a firma dell'imputato, come da elenco. L'avv. Colubriale ha depositato anche un memoriale a firma dell'imputato.

All'udienza del **24.11.2021** preliminarmente sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla P.G. all'udienza del 19.11.2021. La P.G. si è riservata sino all'udienza successiva per esprimersi sui documenti prodotti dalla difesa Segatel alla stessa udienza. Ha chiesto il rigetto dell'istanza proposta dalla Difesa Bellini in merito alla perizia esplosivistica redatta nell'ambito del processo Cavallini e la P.C. si è associata. La Difesa Bellini ha insistito sull'ammissione della stessa.

La Corte d'Assise ha disposto l'acquisizione della perizia svolta e dei verbali dell'esame dei due periti.

La P.G. ha chiesto di produrre documenti come da elenco numerato. La Difesa di Catracchia ha prestato il consenso, la Difesa Segatel non si è opposta per quanto d'interesse. La Difesa Bellini non si è opposta alle produzioni della difesa di P.C. all'udienza del 19.11.2021.

La Parte Civile ha esposto i contenuti della propria memoria e dei documenti ad essa allegati. Non essendovi state opposizioni delle altre parti, i documenti sono stati acquisiti.

La Difesa Bellini ha chiesto di produrre le sentenze relative alla collaborazione con la giustizia resa dall'imputato e ad altri fatti imputati al predetto; non essendovi opposizione delle altre parti, la Corte ha acquisito.

Si è poi proceduto all'esame dell'imputato **Paolo Bellini.** L'imputato ha deliberatamente limitato il suo contributo agli stretti temi del processo, rifiutando il confronto su altri temi, quali la c.d. trattativa Stato-mafia e gli omicidi da lui commessi nell'ambiente della 'ndrangheta.

All'udienza del **26.11.2021** la Difesa Bellini ha chiesto di produrre i verbali delle udienze del 10.7.2019 e 30.10.2019 nel processo contro Cavallini, relativamente alle escussioni dei dott. Gregori e Coppe sulla perizia esplosivistica (già ammessi nella precedente udienza).

La P.G. non si è opposta alla produzione richiesta dalla difesa Segatel e ha chiesto che la Corte sollecitasse una risposta da parte del difensore di Marco Ceruti, per il quale era pendente una rogatoria con gli USA.

È proseguito quindi l'esame di Paolo Bellini.

La Corte ha comunicato che era pervenuta dal Servizio Centrale di Protezione la risposta sulla posizione dell'*ex* collaboratore di giustizia, Maurizio Abbatino.

All'udienza del giorno **01.12.2021** si è dato preliminarmente atto della comunicazione relativa allo stato di salute del testimone Piero Citti.

La Parte Civile ha depositato sentenza della Corte di Cassazione relativa al *"Processo Plan Condor"* e ha depositato documenti relativi alle spese sostenute dal Comune di Bologna a causa della strage.

È proseguito l'esame di Paolo Bellini. Posto il rifiuto rispondere su 'ndrangheta e trattativa Stato-mafia, la P.G. ha anticipato di volere produrre tutti i verbali delle dichiarazioni rese da Paolo Bellini, oltre a quelli utilizzati ai fini delle contestazioni nel corso dell'esame (verbali datati 4.6.1999; 10.6.1999; 15.6.1999; 17.6.1999; 01.07.1999; 07.07.1999; 28.9.1999; 06.10.1999; 2.11.1999; 18.11.1999; 18.1.2000; 31.5.2000; 01.02.2005; 9.03.1983; 22.02.1982; 17.03.2005; 01.10.2005; 23.3.2006).

La Difesa Bellini si è opposta all'ingresso di tali verbali *ex* artt. 513 e 503 c.p.p., per le ragioni esposte oralmente (cfr. trascrizioni). La Parte Civile si è associata alle considerazioni della P.G., facendo riferimento alla rilevanza del contenuto dei verbali e a quanto previsto dall'art. 133 c.p.

La Corte ha disposto l'acquisizione di detti verbali. L'ordinanza è da intendere integralmente richiamata.

La Corte ha dato atto che era pervenuta documentazione relativa alla richiesta di rogatoria per l'escussione del testimone Marco Ceruti, indicato nella stessa come incapace di testimoniare.

L'avv. Forti ha prodotto un articolo ed un appunto riservato del SISDE del 1987.

La Difesa Bellini ha chiesto di risentire i testimoni parenti dell'imputato, da essa indicati nella propria lista e già escussi all'udienza del 21.7.2021.

La P.G. si è opposta, osservando che l'esame dei testimoni avrebbe riguardato circostanze su cui i testimoni erano già stati escussi, fatta eccezione per Michele Bonini, con specifico riferimento alla presenza del di lui padre a Torre Pedrera il giorno 02.08.1980.

I difensori di P.C. si sono associati; così anche l'avv. D'Apote, il quale peraltro ha precisato di non condividere il richiamo ad esigenze di economia processuale. La Difesa Bellini ha replicato sul punto come da memoria, che ha illustrato e depositato.

La Difesa Catracchia ha chiesto l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese da Paolo Moscucci nel 2019 alla P.G., col consenso i verbali sono stati acquisiti.

All'udienza del **3.12.2021,** a fronte dell'impedimento conclamato del testimone Marco Ceruti, la P.G. ha chiesto l'acquisizione *ex* art. 512 c.p.p. dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da questi; la Difesa Bellini si è opposta.

L'avv. Capitella ha prodotto i verbali e i documenti di cui al relativo elenco. L'avv. Fiormonti ha prodotto ulteriore documentazione come da elenco, sulla quale la P.G. e la P.C. si sono riservate. La P.G. ha prodotto il rapporto del 01.07.1983.

È poi proseguito **l'esame del Bellini**.

All'esito, la Corte ha stabilito che i testimoni indicati nella lista dalla Difesa Bellini, contestualmente indicati anche nella lista della P.G. e della P.C. e già escussi all'udienza del 21.7.2021 anche sui temi di prova indicati dalla Difesa dell'imputato, non dovessero essere risentiti; ha individuato, tuttavia, anche sulla base delle indicazioni della stessa Difesa, ulteriori profili sui quali appariva opportuno risentire i testi Maurizia Bonini, Marina Bonini e Michele Bonini.

La Corte di Assise ha ritenuto che la documentazione proveniente dagli Stati Uniti sulle condizioni di salute di **Mario Ceruti** consentisse di ritenerne l'assoluto impedimento a testimoniare, mettendo in luce un grave ed irreversibile decadimento delle funzioni cognitive, e che dunque si dovessero acquisire ai sensi dell'art. 512 c.p.p. i predetti verbali di dichiarazioni rese in precedenza.

All'udienza del **10.12.2021** la Difesa Bellini non si è opposta alle produzioni della P.G. di cui alla precedente udienza.

Si è dato poi atto che è pervenuta documentazione medica attestante la permanente condizione di non trasportabilità del teste Piero Citti.

Sono stati poi escussi i testimoni **Maurizia Bonini**, **Marina Bonini** e **Michele Bonini** sui temi indicati dalla Corte di Assise nell'ordinanza resa alla precedente udienza.

Maurizia Bonini ha mostrato diverse fotografie della vacanza trascorsa a Rimini nel 1980 e altre della famiglia Bellini dell'anno 1982/83, la Corte ha trattenuto due fotocopie ed ha effettuato copia delle altre, restituendo le fotografie in originale.

La Difesa Bellini ha chiesto procedersi ad un confronto tra la testimone Maurizia Bonini e l'imputato Paolo Bellini. La P.G. si è opposta e la P.C. si è associata; la Corte d'Assise ha rigettato l'istanza, ritenendo che da tale mezzo istruttorio non sarebbe emerso alcun elemento nuovo rispetto a quanto già acquisito sulla base delle dichiarazioni rese dai predetti. Per gli stessi motivi, la Corte ha respinto la richiesta di confronto tra Marina Bonini e l'imputato.

Le parti hanno, poi, sollecitato la Corte ad ammettere ulteriori prove *ex* art. 507 c.p.p.

La Corte, dopo essersi ritirata in Camera di Consiglio, con ordinanza letta in udienza, ha ritenuto di non dovere ammettere l'esame dei periti che avevano redatto la perizia esplosivistica nel procedimento a carico di Gilberto Cavallini, essendo detta prova superflua

alla luce dell'acquisizione al processo della relazione peritale e dei verbali relativi all'esame reso dai due periti. Ha disatteso anche la richiesta avanzata dall'avv. Colubriale di ammettere come testimone il car. Scibilia, osservando come il ruolo di Vettore Presilio nella vicenda non fosse stato rimesso in discussione nel corso dell'istruttoria dibattimentale e sullo stesso si fossero pronunciate diverse sentenze irrevocabili, tenendo conto delle dichiarazioni rese a suo tempo dallo stesso Scibilia.

Ha, invece, ammesso l'audizione testimoniale dei commissari della Polizia Scientifica Fabio Giampà, Stefano Delfino e Giacomo Rogliero, nonché dell'ing. Ferrazzano su sollecitazione della Difesa dell'imputato Bellini in merito al tema della asserita divergenza della trascrizione dell'intercettazione ambientale effettuata nell'abitazione di Maggi nel 1996; ha ammesso, altresì, la testimonianza dell'ufficiale dei Carabinieri, Francesco De Lellis, sul tema sollecitato dalla difesa delle Parti civili.

Infine, di propria iniziativa, la Corte ha ammesso la testimonianza di Giovanni Vignali, autore del volume biografico sulle attività dell'odierno imputato dal titolo "*L'uomo nero e le stragi*", al fine di accertare se lo stesso disponesse di fonti di informazione rispetto ai fatti e alle tesi del libro diverse e ulteriori rispetto alle fonti strettamente giudiziarie.

Quindi, all'udienza del **17.12.2021** è stato escusso *ex* art. 507 c.p.p. **Francesco de Lellis** e in seguito è stato risentito il consulente della P.G. **Giovanni Tessitore** sulla relazione tecnica fisionomica integrativa; all'esito è stata prodotta la relazione tecnica del predetto.

La P.G. ha acconsentito all'acquisizione dei verbali rilasciati da Piero Citti e ne ha chiesto l'acquisizione d'ufficio, qualora non vi fosse il consenso delle altre parti. L'avv. Speranzoni ha chiesto di depositare le relazioni di servizio a firma del teste De Lellis e, con riferimento al teste Citti, ha chiesto l'acquisizione dei verbali di s.i.t. rese in precedenza.

La Difesa Bellini si è rimessa alla Corte per la decisione sul testimone Citti, mentre si è opposta all'acquisizione delle relazioni di servizio. La Corte ha acquisito i verbali resi dal teste **Piero Citti** su accordo delle parti, materialmente prodotti dai difensori delle PP.CC. (datati 11.07.2020; 28.12.1984; 19.02.1983; 04.05.1982; 19.05.1982; 22.09.1982; 28.9.1982; 15.10.1982; 21.10.1982; 28.11.1982; 12.05.1983; 12.05.1983). Si osservi, come vi sarebbero stati i presupposti per acquisire i verbali stessi *ex* art. 512 c.p.p., posto che nella certificazione venivano evidenziate gravi condizioni di salute del predetto.

È stato poi escusso il testimone, **Giovanni Vignali**, e nel corso del suo esame è stato acquisito dalla Corte l'articolo di giornale redatto dalla giornalista Janaina Cesar, reperito sul sito internet https://altreconomia.it/la-vita-parallela-del-neofascista-indagato-per-la-strage-

di-bologna/ nel corso dell'udienza e citato dal testimone. Il testimone si è impegnato a depositare nella cancelleria della Corte d'Assise una copia del libro *"L'uomo nero e le stragi"*.

All'esito, l'avv. Speranzoni ha proceduto alla lettura di alcuni passi dei verbali contenenti le dichiarazioni di Piero Citti.

Infine, la P.G., preso atto della persistente indisponibilità di uno dei consulenti della Difesa Bellini, il dott. Potenza, per problemi di salute, ha esposto le proprie osservazioni, chiedendo che all'udienza successiva fosse escusso il solo consulente Perri, contemperando il principio del diritto alla difesa con quelli della ragionevole durata del processo e della concentrazione della prova. La P.G. ha depositato una memoria sul tema, con richiami giurisprudenziali. La P.C. si è rimessa alla decisione della Corte. La Difesa Bellini ha chiesto il rigetto dell'eccezione e l'escussione contestuale dei due consulenti e in via subordinata l'applicazione dell'art. 502 c.p.p.

La Corte, si è ritirata in camera di consiglio e ha poi dato lettura dell'ordinanza, con la quale ha respinto la richiesta della P.G., ritenendo di dovere escutere contestualmente entrambi i consulenti della difesa, aventi tra l'altro diverse competenze professionali.

All'udienza **22.12.2021** sono stati quindi escussi i testimoni **Fabio Giampà**, **Stefano Delfino** e **Giacomo Rogliero** e, all'esito, è stato risentito sui medesimi temi di prova il consulente nominato dalla P.G. **ing. Ferrazzano.**

All'udienza del **12.01.2022** la Difesa Catracchia ha domandato la produzione di alcune informative e dei verbali di dichiarazioni rese da Stefano Bracci e Vito Colonnelli. La P.G. si è opposta a tale produzione. La Corte ha escluso l'acquisizione dei verbali di Bracci e Colonnelli.

La Difesa Bellini ha chiesto di produrre la relazione di Paolo Scriccia e il verbale di dichiarazioni rese da Valerio Morucci nel 1983, richiamate nella relazione Scriccia.

La difesa Catracchia ha chiesto anche l'acquisizione del rapporto di indagine del 28.4.1978.

La P.G. e le PP.CC. si sono riservate su tali produzioni.

La Corte ha quindi ammesso *ex* art. 507 c.p.p. le testimonianze di Paolo Bolognesi, nella qualità di rappresentante dell'associazione delle vittime della strage del 2 agosto e degli studiosi e giornalisti Roberto Scardova, Antonella Beccaria, Giorgio Gazzotti e Gigi Marcucci, nonché degli *ex* magistrati Giuliano Turone, Claudio Nunziata e Leonardo Grassi, con specifico riferimento alle circostanze indicate nell'ordinanza resa, che si richiama qui

integralmente. Con la stessa ordinanza si è disposto di risentire il teste Vincenzo Vinciguerra e di riconvocare il teste Picciafuoco per effettuare il confronto con l'imputato Bellini, sollecitato dallo stesso imputato, in ragione del contrasto delle rispettive dichiarazioni.

All'udienza del **14.1.2022** il Presidente della Corte ha comunicato alle parti che erano pervenute delle lettere e note in forma privata da parte di Adriano Tilgher e Stefano Menicacci.

Si è proceduto poi all'escussione dei consulenti della Difesa Bellini, dott. **Alessandro Perri** e dott. **Saverio Potenza**; all'esito la difesa ha depositato la relazione di consulenza.

La P.G. e le PP.CC. hanno chiesto termine per esaminare la relazione.

All'udienza del **19.1.2022** l'avv. Cecchieri per le parti civili ha illustrato le ulteriori produzioni documentali da porre in relazione alla deposizione della consulente dott. Piera Amendola. La Difesa Bellini si è riservata sulle produzioni dell'avv. Cecchieri ed ha insistito sulle proprie richieste.

La P.G. ha depositato una prima memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. relativa al tema del contesto in cui è maturata la strage.

Sono stati escussi i testimoni di **Paolo Bolognesi, Roberto Scardova** e **Antonella Beccaria.**

All'udienza del **21.1.2022** la Corte si è pronunciata sulle produzioni chieste dalla difesa Bellini e Catracchia alla precedente udienza del 12.1.2022, come da ordinanza letta in udienza.

Sono stati escussi i testi **Giorgio Gazzotti** e **Luigi Marcucci,** ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

La P. G. ha comunicato che Giorgio Ferretti era deceduto, pertanto ha chiesto di produrre i verbali delle dichiarazioni da questi rese in data 02.12.1991 e 08.05.1992.

La Corte ha dato lettura della nota della Questura di Ancona relativa a Sergio Picciafuoco; su richiesta dei difensori di parte civile, la Corte ha disposto l'accompagnamento coattivo dello stesso.

All'udienza del **26.01.2022** la P.G. ha depositato una memoria con la quale ha replicato alle deduzioni formulate dai consulenti della difesa Bellini ed ha prodotto letteratura scientifica sul riconoscimento facciale da parte di famigliari e ulteriori documenti come da elenco numerato. Si è opposta, quindi, all'espletamento di una perizia antropometrica d'ufficio.

I difensori delle PP.CC. si sono associati alla Procura generale. La Difesa Bellini ha sollecitato la Corte a risentire i consulenti di parte in contraddittorio tra loro o, in subordine,

a procedere alla nomina di un proprio perito d'ufficio. Sulle produzioni delle parti civili del 19.01.2022, la Difesa Bellini non ha formulato opposizione e i documenti sono stati acquisiti.

I difensori delle PP.CC. hanno chiesto di produrre alcuni verbali contenenti le dichiarazioni rese da Stefano Soderini, del quale è stata accertata dalla Corte l'irreperibilità.

Di seguito sono stati sentiti, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., i testimoni **Claudio Nunziata, Leonardo Grassi** e **Giuliano Turone.**

La Corte di Assise ha acquisito, all'esito dell'esame, i volumi *"Alto tradimento"* e *"La strage di Bologna in quaranta brevi capitoli"*, alla cui redazione hanno collaborato il primo e il secondo testimone. La Procura generale ha prodotto la sentenza-ordinanza emessa dal dott. Grassi nell'ambito del processo *Italicus bis* e la sentenza-ordinanza emessa dal dott. Mastelloni nel processo Argo 16.

All'esito dell'esame di Giuliano Turone, la Corte ha acquisito le copie dei libri scritti dal testimone e dallo stesso messi a disposizione, dai titoli *"Italia occulta"*, *"Il caffè di Sindona"* e *"Il boss"*, unitamente ad estratti dal medesimo redatti e chiavetta USB contenente atti processuali pubblici utilizzati per la stesura dei volumi. La P.G. ha chiesto di produrre l'intervista rilasciata dal testimone Turone al giornalista Concetto Vecchio in data 02.08.2021.

All'udienza del **28.01.2022** i difensori delle parti civili hanno materialmente prodotto i volumi dal titolo (*"Alto Tradimento"*, *"Italicus"* e *"Stragi e mandanti"*).

È stato poi introdotto il testimone **Sergio Picciafuoco**, assistito d'ufficio dall'avv. Pasquale Luigi Laurenzano, ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p. Dopo alcune domande rivolte al testimone, si è proceduto al confronto tra l'imputato Bellini ed il predetto testimone assistito. La Difesa Bellini ha chiesto alla Corte di accertare se l'imputato e Picciafuoco fossero stati in passato detenuti presso il carcere di Prato. La Corte ha disposto che la cancelleria inoltrasse tale richiesta.

La P.G. ha prodotto il rapporto del Questore Acierno in data 22.10.1990, in quanto il predetto era deceduto. È stato, infine, escusso per la terza volta, allo scopo di approfondire alcune delle dichiarazioni già rese in questo e in altri processi, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il testimone **Vincenzo Vinciguerra**, assistito da difensore di ufficio.

La P.G. ha prodotto la trascrizione dell'intervista rilasciata da Steve Pieczenik al giornalista Minoli per il Sole 24 Ore, in data 10.9.2015. La Difesa Bellini si è opposta all'ammissione del testo di carattere storico *"La spia intoccabile"*.

L'avv. Capitella ha chiesto di escutere *ex* art. 507 c.p.p. l'on. Pellegrino, *ex* Presidente della Commissione Stragi; la P.G. e le parti civili si sono opposte. La Corte ha rigettato l'istanza, non ritenendo necessario sentire tale testimone, essendo sufficiente acquisire la relazione finale della predetta Commissione stragi, invitando per l'incombente la difesa Bellini.

All'udienza del **02.02.2022** l'avv. Bazzani per la difesa R.F.I., ha chiesto darsi atto dell'acquisizione del documento sulla ricostruzione della Stazione, prodotto all'udienza del 16.04.2021. La Corte, sentite le parti, ha acquisito formalmente il documento.

La P.G. ha prodotto la nota di trasmissione della DIGOS di Bologna in data 08.01.2020; le note "declassificate" del SISDE in data 13.10.1987 relative a Sergio Picciafuoco; un articolo pubblicato sulla rivista neonazista DER TIROLER nel 1986, e la sua traduzione in italiano, che attiene al tema dell'appartenenza di Picciafuoco al MIA. Inoltre, ha prodotto un *frame* estrapolato dal c.d. video Polzer, che ritrae l'arrivo del treno su cui viaggiava il cittadino elvetico alla stazione di Bologna e alcune immagini tratte da *Google maps,* relative alla stazione di Bologna.

Le PP.CC si sono riservate di produrre una planimetria degli anni 1980 ed hanno prodotto il certificato della Direzione della Casa di reclusione di Volterra, dalla quale emerge che sono stati detenuti in tale istituto per diversi mesi nell'anno 1983 Vincenzo Vinciguerra e Hirsch Johann, a conferma delle dichiarazioni rese dal teste assistito Vinciguerra; hanno prodotto un estratto dal libro "*Scritti Corsari*" e un estratto del libro "*lettere Luterane*" di Pier Paolo Pasolini.

La Difesa Bellini ha prodotto il video Polzer nella sua integralità e ne ha chiesto la proiezione in aula. Ha depositato tre memorie, alle quali sono stati allegati diversi documenti.

Ad una prima memoria sono state allegate le sentenze n. 34/2001 della Corte d'Assise d'Appello nei confronti di Massimo Carminati e n. 17/2001, emessa in data 13.07.2001 dalla Corte d'Assise di Roma con riferimento alla struttura *"Stay-behind"*; una seconda memoria attiene al tema dello stato dei luoghi immediatamente dopo l'esplosione presso la stazione di Bologna, alla quale sono allegati articoli di stampa dell'epoca, fotografie pubblicate su quotidiani, fotogrammi estratti dal video girato da Harald Polzer e fotografie estratte dal sito dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage; una terza memoria attiene al tema dello specifico contenuto del video Polzer.

La stessa Difesa, infine, ha chiesto l'espletamento di un esperimento giudiziale o di un'ispezione corporale sulla persona di Bellini, per verificare la presenza della "fossetta

giugulare", di cui si è fatta menzione nelle consulenze di parte. La P.G. si è opposta alla richiesta di esperimento giudiziale; non si è opposta alle produzioni della difesa Bellini, né alla produzione del filmato "Masi"; i Difensori delle PP.CC. hanno formulato le proprie osservazioni, ma non si sono opposte alla visione del filmato.

La Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha pronunciato ordinanza, con la quale ha ritenuto di non disporre una perizia fisiognomica d'ufficio e nemmeno un'ispezione personale dell'imputato, per le ragioni ivi indicate, qui integralmente richiamate.

Si è poi proceduto ad esaminare in aula il filmato c.d. "Masi", prodotto dalla difesa Bellini, nella sua integralità. Sono stati acquisiti unicamente i primi volumi tra quelli messi a disposizione dal testimone Turone.

All'udienza del **09.02.2021** la Corte ha comunicato che era pervenuta la nota del D.A.P. e due note della Casa Circondariale di Prato in data 04.02.2022, relative ai periodi di detenzione comune presso la Casa Circondariale di Prato di Paolo Bellini e Sergio Picciafuoco. La Corte ha dato altresì atto che era pervenuta dalla D.I.G.O.S. il plico contenente il filmato originale conservato presso l'Archivio di Stato e le copie effettuate ed ha dato lettura della nota in data 8.2.2022 pervenuta dal Dirigente della D.I.G.O.S. dott. Marotta. Le parti hanno interloquito sul tema. Si è poi disposto che temporaneamente anche le pellicole originali fossero trattenute presso la cassaforte del Tribunale. L'avv. D'Apote per R.F.I. ha prodotto i piani schematici dei binari della Stazione di Bologna degli anni 1977 e 1981, attestando che non vi erano state modifiche della posizione fisica dei binari sul terreno. La Corte ha acquisito detti documenti e, con il consenso delle parti, ha disposto l'escussione quale testimone a chiarimenti sul punto dell'ing. Manuele Lolli, dirigente di R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato. Le PP.CC. hanno prodotto quattro articoli di stampa relativi alla Loggia massonica P2 e a Licio Gelli e alla conoscenza che di quest'ultimo si aveva in epoca antecedente alla scoperta delle liste; la P.G. ha prodotto la sentenza a carico di Massimo Carminati ad integrazione della produzione della difesa Bellini della precedente udienza e la lettera indirizzata da Roberto Calvi all'On. Corona.

La difesa Bellini ha depositato tre note, una relativa alla eziologia del processo, una seconda relativa agli accertamenti svolti all'estro dalla Procura generale presso la Repubblica elvetica e, infine, una accompagnante le "note tecniche suppletive" redatte dai consulenti tecnici, prof. Saverio Potenza e ing. Alessandro Perri. In allegato a tali note, ha prodotto diversi documenti, tra cui anche il documento tratto dal web denominato "*Mappe della memoria*".

La Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha ammesso tutte le produzioni.

All'esito si sono dati per letti tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e quelli ad esso legittimamente acquisiti, i quali sono stati dichiarati utilizzabili per la decisione.

È stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del **16.2.2021** è iniziata la requisitoria della Procura generale, anticipata dal deposito di una corposa memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p.; la requisitoria è proseguita nelle udienze del **18.02.2022** e del **23.02.2021**. A tale ultima udienza ha concluso anche l'avv. Andrea Cecchieri per l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche l'Avvocato dello Stato ha depositato memoria.

Alle udienze del **01.03.2022** e del **03.03.2022** si è proceduto con la discussione dei difensori di tutte le parti civili; alla discussione orale è seguito il deposito di memoria conclusiva. Tutte le parti civili hanno depositato fogli di conclusioni scritte e note spese; in alcuni casi è stata chiesta la liquidazione dei compensi, posta l'ammissione dei loro assistiti al Patrocinio a spese dello Sato, ai sensi dell'art. 10, legge n. 206/2004 (avv. Andrea Speranzoni, avv. Alessandro Forti, avv. Alessia Merluzzi, avv. Roberto Nasci, avv. Antonella Micele, avv. Francesco Aurilio, avv. Gianluca Alifuoco).

All'udienza del **09.03.2022** hanno concluso i difensori degli imputati Segatel e Catracchia, con deposito di memorie conclusive. L'avv. Fiormonti ha domandato un breve rinvio, rappresentando il ricovero ospedaliero dell'altro difensore di Bellini, avv. Capitella e producendo un certificato medico.

All'udienza del **23.03.2022** hanno concluso i difensori di Paolo Bellini.

All'udienza del giorno **01.04.2022** i Sostituti Procuratori Generali hanno replicato in ordine alle posizioni degli imputati Bellini e Catracchia. Sono seguite le controrepliche dei difensori di tali imputati. L'avv. Colubriale, impedita a partecipare, è stata sostituita da altro difensore.

All'udienza del **06.04.2022**, presente l'avv. Colubriale, la Procura generale ha replicato in ordine alla posizione dell'imputato Segatel; la difesa ha replicato a sua volta.

All'esito si è data lettura del dispositivo della sentenza, assegnando il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Tale termine è stato successivamente prorogato con decreto del Presidente del Tribunale di Bologna.

CAP. 2 - LE PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DECISIONE

2.1. Inquadramento dei temi di prova

Nonostante la vicenda prenda spunto da un accadimento determinato, il tema di prova si presenta quanto mai vasto ed articolato.

Le accuse mosse al principale imputato muovono dalla considerazione che l'attività illecita da lui posta in essere si collochi nell'ambito di una cornice nella quale si inseriscono altri gravissimi episodi politico-criminali verificatisi dagli anni Sessanta e per tutto il ventennio successivo (senza pretesa di esaustività, si tratta: delle stragi e degli attentati di piazza Fontana del 1969; di Peteano; della Questura di Milano; di Piazza della Loggia; Italicus).

Per vero, il *thema probandum* ha toccato anche vicende politico-criminali apparentemente distinte, ma che secondo l'accusa pubblica e privata, presentano aspetti di connessione con la strage della stazione di Bologna, come tutte le vicende riconducibili all'eversione di destra (l'omicidio dei magistrati Occorsio ed Amato; la lunga sequela di reati di sangue e di altra natura commessi dai NAR; gli attentati dimostrativi della primavera del 1979 da parte del Movimento Rivoluzionario Popolare) ed altre vicende che hanno caratterizzato la storia politica ed economica di quella stagione (le vicende della Loggia Massonica P2; il crack del Banco Ambrosiano; i vari tentativi golpisti o paragolpisti, "intentona" nel linguaggio degli storici per descrivere le vicende sudamericane alle quali la nostra storia recente è stata talvolta accomunata; le deviazioni dei servizi segreti civili e militari ed altro).

Il compendio delle sentenze passate in giudicato, che si inseriscono in un contesto di attività eversive, all'interno del quale con continuità ideale si colloca, in tesi d'accusa, anche la strage del 2 agosto 1980, è indicativo di come il presente processo si presti a divenire crocevia di un numero rilevantissimo di vicende giudiziarie, ciascuna delle quali compendia una smisurata quantità di documenti, atti processuali, verbali di prove di altri processi e atti giudiziari in gran parte irripetibili, sullo studio, analisi, ricerca dei quali, in quasi cinquanta anni di storia, si sono esercitati fior di storici, analisti, giornalisti d'inchiesta, oltre alla magistratura e agli avvocati delle parti e in particolar modo delle associazioni delle vittime che, in un sistema democratico, agiscono da effettivi "cani da guardia" dei poteri pubblici, debitori di risposte di verità e giustizia.

Gli esiti giudiziari di dette vicende, frutto di indagini sviluppate nel tempo, sovrapponendosi ed alimentandosi l'un l'altra, hanno prodotto un materiale conoscitivo vasto e complesso, di difficile gestione all'interno della cornice del processo penale, che impone di soddisfare esigenze, apparentemente incompatibili, quali l'accertamento di specifici fatti in tempi ragionevoli.

Va anche detto che la sopravvenuta digitalizzazione di tutti gli atti, dei documenti e delle sentenze emesse in altri procedimenti, ha costituito un elemento di notevole ausilio, rendendo possibile operare ricerche mirate su determinati soggetti ed accadimenti e di metterli in relazione con altri, facilitando così una visione di insieme di più vicende criminali e consentendo di superare quello che era tradizionalmente stato il limite di alcuni processi celebrati nel passato, caratterizzati dalla massima frammentarietà.

Già queste osservazioni valgono a rendere comprensibile come in un processo che si celebra a distanza di 42 anni dai fatti, la prova documentale sovrasti per importanza gran parte delle tradizionali prove dichiarative, la cui assunzione è stata inevitabilmente integrata dalla lettura di atti e documenti, a seguito di contestazioni sollevate sulla base di verbali contenenti dichiarazioni rese in precedenza. Inoltre, gran parte delle prove orali non hanno potuto essere assunte per irripetibilità delle stesse.

2.2. Le prove orali

Ciò premesso, va integralmente richiamata l'ordinanza resa da questa Corte all'udienza del 26 aprile 2021, per quanto attiene alle prove ammesse.

La Corte, dopo avere dato atto della complessità e dell'ampiezza dei temi di prova, con un numero di testimoni assai rilevante (oltre ai 92 testimoni indicati nella lista della P.G., oltre 200 erano inizialmente quelli richiesti dalle difese delle Parti civili) ed alla conseguente difficoltà di valutarne la non irrilevanza, si rimetteva ad una valutazione di prudenza, osservando quanto segue: *"Che dovendo limitare il giudizio di ammissione ed esclusione nei confini previsti dall'art. 190 c.p.p. con riferimento alle prove manifestamente superflue e irrilevanti, la Corte ha dovuto constatare in qualche caso la presenza di richieste di prova che non rientrano nei limiti dell'economia processuale per quanto esteso debba considerarsi il tema di prova alla luce dei fatti, delle vicende e dei temi di indagine sottoposti al giudizio della Corte e che toccano vicende plurime, oggetto di innumerevoli altri giudizi che in tesi d'accusa vanno incrociati tra loro per ricostruire una complessa vicenda di criminalità politica che si alimenta di ipotesi complesse e di collegamenti che si assumono nuovi e*

inediti, sicché ragionevole deve ritenersi la necessità di una ricostruzione integrale delle diverse storie criminali che confluiscono nella tesi al vaglio di questa Corte".

La Corte, dunque, riteneva irrilevanti o superflue solo alcune, poche, testimonianze che apparivano *prima facie* manifestamente tali ed ammetteva le altre, salvo poi prendere atto, nel prosieguo del procedimento, della rinuncia delle parti, o dovendo eccezionalmente rivalutare le iniziali esclusioni, ovvero ammettendone nuove, inizialmente non previste, ma apparse necessarie in corso di giudizio.

Tenuto conto dei tempi trascorsi dall'epoca dei fatti, essendo stato accertato il decesso di molti testimoni, sono stati acquisiti *ex* art. 512 c.p.p. i verbali di dichiarazioni divenute irripetibili, rese nel corso delle indagini, in alcuni casi con riferimento all'originario procedimento relativo alla strage di Bologna, nella maggior parte dei casi con riferimento a procedimenti diversi ed aventi attinenza con il primo.

Nello stesso modo si è proceduto, nei casi in cui si è constatata altrimenti l'irripetibilità della deposizione, in particolare per irreversibile malattia del testimone, incidente sulle capacità mnemoniche e cognitive consistente nell'età avanzata.

Quanto alle **modalità di assunzione**, le deposizioni dei testimoni sono avvenute - quando è stato possibile - per aree tematiche, talora anche mediante l'inversione dell'ordine naturale delle prove, acconsentita dalle parti (ad es. si è anticipata la deposizione di un teste di parte civile, per espletarla nella stessa udienza in cui deponevano altri testi dell'accusa su temi analoghi o connessi).

In alcuni casi, con il consenso prestato da tutte le parti, per ovviare a problemi inerenti le condizioni di salute dei testi, si è proceduto all'esame degli stessi mediante videoconferenza in collegamento con un Tribunale del luogo di residenza del testimone (ad es. il teste Paolo Marchetti è stato sentito in videoconferenza con il Tribunale di Viterbo, all'udienza del 10.11.2021).

Sempre sull'accordo delle parti, le udienze del 8 e 9 luglio sono state celebrate presso il Tribunale di Roma, avendo alcuni testimoni in precedenza allegato condizioni precarie di salute, che non ne consentivano il viaggio fino a Bologna.

Le testimoni Alix Francotte Conus e Michèle Agnolini sono state escusse facendo ricorso alla **rogatoria internazionale**, con escussione mediante video collegamento con l'autorità svizzera, in presenza di un'interprete di lingua francese.

Su accordo delle parti, anche Maurizio Abbatino è stato sentito tramite videoconferenza, in un luogo riservato per motivi di sicurezza.

Nel corso della deposizione, lo stesso ha manifestato remore a rispondere ad alcune domande ed ha asserito di temere per la propria incolumità, anche in ragione della cessazione del programma di protezione quale collaboratore di giustizia.

Su istanza delle PP.CC. e della P.G., la Corte ha ritenuto di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, ai sensi dell'art. 500, co. 4, c.p.p. (per i verbali acquisiti si veda trascrizione dell'udienza del 12.11.2021).

Dunque, detti verbali devono ritenersi utilizzabili ai sensi della norma citata.

Nel corso del processo tutti e tre gli imputati hanno acconsentito a sottoporsi all'**esame** e hanno reso dichiarazioni.

Quanto alle **risultanze** delle prove orali, è stata già sopra sottolineata la particolare inadeguatezza delle stesse, di fronte all'inesorabile decorrere del tempo.

I testimoni, per lo più persone in età avanzata, hanno mostrato spesso di non ricordare accadimenti anche di una certa rilevanza e l'ausilio delle contestazioni, *ex* art. 500, co. 3 c.p.p., ha consentito solo in parte di ovviare a tali difficoltà.

2.3. Le prove documentali

Maggiore efficacia probatoria si deve attribuire alle **prove documentali**, la cui mole tra gli atti processuali consultabili è divenuta davvero imponente, con riferimento in particolare alle sentenze e ai provvedimenti giudiziari. La sola richiesta iniziale di produzione della P.G. riguardava 194 documenti e la richiesta di produzione di provvedimenti giudiziari ne annoverava 69. Nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti in seguito, dalla stessa P.G., dalle difese delle parti civili e degli imputati un numero incalcolabile di atti e di documenti, costituiti da esiti di indagini giudiziarie e dai verbali di prova e altri atti processuali raccolti nell'ambito di quelle indagini, esaminati nelle sentenze, ma rivalutati in questa sede, stante l'irripetibilità di gran parte di essi.

Nonostante la pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei documenti indicati nella lista della P.G., la materiale acquisizione degli stessi è avvenuta progressivamente durante ogni singola udienza, nella quale, talora, sono stati prodotti dalla stessa P.G. o dalle altre difese, anche nuovi ulteriori documenti.

Le parti hanno tendenzialmente prodotto i documenti e le sentenze nelle stesse udienze in cui venivano escussi i testimoni chiamati a riferire su determinate aree tematiche, in modo da facilitare la consultazione degli atti all'esito del processo o udienza per udienza. In alcuni casi, la P.G., nonostante avesse già prodotto determinati documenti, ha nuovamente prodotto

stralci degli stessi documenti in altre udienze per combinare, in un medesimo contesto, prova orale e prova documentale, che integrava, confermava, approfondiva l'altra sul medesimo tema di prova.

Posto che nelle singole udienze vi sono state produzioni talvolta molto corpose, si è adottato l'accorgimento di concedere termine sino all'udienza successiva alle parti contrapposte per esaminare i documenti, in modo da consentire una piena esplicazione del contraddittorio anche sotto tale versante.

I documenti acquisiti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. da tutte le parti - compresi gli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta - sono utilizzabili in quanto tali.

Sono state acquisite al processo diverse **relazioni di servizio** o **annotazioni** redatte dalla polizia giudiziaria.

Il tema merita un approfondimento.

In linea generale, si ritiene non costituisca atto irripetibile la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentate.

Per contro, la giurisprudenza ha ritenuto che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili, come tali inseribili nel fascicolo per il dibattimento, quando contengono un tipo di accertamento che non è possibile riprodurre nuovamente nel dibattimento attraverso l'escussione dell'operante; ciò che si verifica allorquando contengano o la descrizione di un'attività materiale ulteriore, rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni (cfr. Cass., S.U., 17.10.2006, n. 41281; nello stesso senso cfr. Cass., Sez. 3, 28.3.2019, n. 26189).

Nella casistica giudiziaria sono stati ritenuti atti irripetibili, ad es., i verbali di pedinamento e di appostamento della Polizia Giudiziaria (cfr. Cass., Sez. 3, 9.11.2011, n. 44413).

In alcuni casi la Corte di Assise ha acquisito relazioni di servizio aventi tale natura.

Inoltre, anche sotto il versante delle annotazioni di servizio della p.g. si pone un problema analogo a quello già descritto per le prove dichiarative, quando la loro ripetizione in dibattimento sia divenuta impossibile perché il loro autore sia deceduto, sia divenuto incapace a testimoniare in ragione di una malattia irreversibile, o sia divenuto irreperibile.

Non vi è, d'altra parte, un modo diverso dall'esame dell'annotazione per la piena valutabilità di uno stato di cose oggettivo, analiticamente descritto in presenza dell'operatore di polizia, quadro di per sé irripetibile nella sua analiticità e compiutezza sulla base della mera riproduzione mnemonica, specie a distanza di decenni.

Si è ritenuto, in linea generale, che "*La relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione dell'atto attraverso l'audizione del verbalizzante*" (fattispecie in cui si è ritenuta legittima l'acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non conosciuta; Cass., Sez. 6, 26 luglio 2004, n. 32505).

A tale conclusione deve pervenirsi quand'anche l'atto di polizia giudiziaria di cui si discute si sia formato in un diverso procedimento, essendo detta conclusione autorizzata dal tenore dell'art. 238, co. 4, c.p.p., che consente l'acquisizione non di verbali di prove – terminologia, invece, utilizzata nei commi precedenti – bensì di "*documentazione di atti che non sono ripetibili*", con evidente riferimento ad una pletora di atti più vasta rispetto ai meri verbali contenenti prove dichiarative.

Ne consegue che anche le annotazioni di servizio di p.g. formate in diversi procedimenti penali possono essere acquisite al processo, qualora il loro autore sia deceduto, trattandosi di ipotesi di irripetibilità sopravvenuta.

Ciò ha fatto la Corte di Assise in diverse ipotesi.

La Corte ha ritenuto di potere andare oltre, acquisendo in un caso alcune relazioni di servizio redatte nel 1976 dall'ufficiale dei carabinieri Antonino Tommaselli, escusso come testimone all'udienza del 10.11.2021 e rivelatosi non in grado di ricordare specificamente il contenuto dei predetti rilevanti atti di indagine. Nel caso specifico, un difensore delle PP.CC. aveva chiesto l'acquisizione delle relazioni datate 01.12.1976 e 08.12.1976 e di altri atti citati nella trascrizione dell'udienza, ritenendoli atti irripetibili.

La Corte, con l'ordinanza resa in data 12.11.2021, ha disposto l'acquisizione di tali documenti, con articolata motivazione, osservando che si trattava nel caso di specie di atti d'indagine relativi non al procedimento in corso, ma a fatti ed investigazioni relativi ad altri procedimenti penali in cui si procedeva verso diversi imputati e per fatti diversi e ritenendo che tali documenti potessero entrare nel processo quali documenti, ai sensi dell'art. 238, co.

3 c.p.p. - e non dei commi 1 e 2 *bis* - dopo che se ne era escussa la fonte, sia in quanto documenti, sia quali cose pertinenti al reato, ai sensi dell'art 431 c.p.p.

La Corte, per un verso, ha equiparato al caso dell'irripetibilità sopravvenuta per morte o incapacità del testimone, quello dell'incapacità a ricordare specificamente i contenuti di una determinata indagine, essendo decorsi oltre quarant'anni da tali fatti ("... *un giudizio di irripetibilità per l'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori, può essere replicato quando il logorio della capacità mnemonica della fonte, oggettivamente accertato e pacificamente valutabile in concreto, rende la fonte documentale storica il solo mezzo per riprodurre l'esperienza del testimone, in luogo del racconto*"); per altro verso, ha ritenuto che detti documenti potessero essere acquisiti quali documenti per così dire di carattere "storico", tali dovendosi ritenere gli atti di processi definiti con sentenze irrevocabili nei confronti di altri imputati e per altri processi, privi di diretta rilevanza probatoria nei confronti dell'odierno imputato e il cui valore probatorio va individuato nella ricostruzione di un contesto storico e ambientale.

Diversamente opinando, si perverrebbe all'ingiustificata conclusione che talune circostanze, storicamente documentate in un altro procedimento, resterebbero insuscettibili di dimostrazione in una diversa sede processuale, con evidente incongruenza sistematica.

All'udienza del 07.07.2021 è stato prodotto dalla P.G. un **fonogramma** in inglese proveniente dalla Interpool di Londra; all'udienza del 01.09.2021 è stato prodotto il documento del Dipartimento Federale di Giustizia di Berna del 24.06.1983.

Si ritiene che la Corte di assise abbia correttamente acquisito detti documenti.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza, *"sono utilizzabili dal giudice italiano le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attese l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale"* (Cass., Sez. 6, 9.11.2012, n. 6346).

Una simile presa di posizione non incorre nella violazione dell'art. 495 c.p.p., poiché *"il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 c.p.p. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati*" (Cass., Sez. 6, 14.11.2018, n. 4844).

2.4. Le sentenze irrevocabili (art. 238 *bis* c.p.p.)

Quanto alle sentenze irrevocabili di cui alla lista della Procura generale ed alle altre prodotte nel corso del giudizio da tutte le altre parti, va osservato che alcune hanno diretta attinenza al tema della strage del 2 agosto 1980; la loro pertinenza al *thema decidendum* è perciò evidente, mentre altre attengono a vicende oggettivamente autonome, ma pure intimamente connesse alla strage in esame, come emergerà nei successivi capitoli di questa sentenza.

Le sentenze irrevocabili acquisite possono essere sussunte per esigenze di semplificazione sotto le seguenti categorie:

a) sentenze emesse in processi che avevano come oggetto diretto la strage di Bologna;

b) sentenze relative ad altri eventi terroristici di analoga matrice (Piazza della Loggia; Piazza Fontana; attentati del 1979);

c) sentenze aventi ad oggetto vicende che, in tesi accusatoria, hanno costituito una premessa alla strage di Bologna (sentenze aventi ad oggetto la Loggia massonica P2 e i suoi rapporti con i servizi segreti; vicenda del Banco Ambrosiano; omicidio di Roberto Calvi; vicenda c.d. del Supersismi);

d) sentenze relative ad altri delitti commessi da movimenti eversivi di destra (ad es. sentenza del c.d. Tiro a Volo; sentenza NAR; omicidi dei magistrati Occorsio ed Amato, ecc.);

e) sentenze relative ad altri delitti di natura politica (omicidio di Aldo Moro; omicidio Mattarella; omicidio Mangiameli);

f) sentenze in procedimenti che hanno visto come imputato Paolo Bellini (ad es. la sentenza relativa all'omicidio di Alceste Campanile) od altre persone a lui strettamente legate per diversi titoli di reato (solo per esemplificare, Luciano Ugoletti, i c.d. componenti della c.d. banda Baroncini, Don Braglia, Don Artoni, Piercelso Mezzadri, Franca Tanzi, Ugo Sisti);

g) un discorso a parte deve essere fatto per le sentenze-ordinanze istruttorie degli anni Novanta o le memorie di pubblici ministeri firmate da alcuni valenti magistrati che hanno dato corso ai processi, le cui sentenze sono state successivamente acquisite; tali sentenze, fermi i riscontri oggettivi delle sentenze passate in giudicate e l'autonoma verificabilità degli atti sui quali si fondano, in quanto atti del nostro processo, possono essere valutate, da un lato, sotto il profilo argomentativo e dialettico e, dall'altro, quali documenti storici nella misura in cui si tratta di definire un quadro storico-giudiziario, dotato dei caratteri della plausibilità e credibilità, per porre dei punti fermi nella conoscenza degli eventi che hanno

caratterizzato i processi e gli esiti giudiziari che li hanno caratterizzati; detti documenti costituiscono pertanto non elementi di prova per il loro contenuto intrinseco, in quanto cioè atti giudiziari, ma in quanto forniscono eccellenti e condivisibili ricostruzioni di vicende sulla base di materiale probatorio consolidato e disponibile;

f) altra fonte da menzionare qui è la sentenza emessa dalla Corte d'assise di Bologna nel gennaio del 2020 nei confronti di Gilberto Cavallini, giudicato in primo grado responsabile della strage; detta sentenza rielabora ampiamente ai suoi fini gran parte del materiale messo a disposizione di questa Corte (con la fondamentale eccezione delle prove fornite dall'accusa per la ricostruzione del quadro di contesto relativo alla causale e ai mandanti); nelle parti valutative e argomentative relative ai medesimi elementi di prova introdotti in questo dibattimento, quel documento può essere utilizzato.

Deve ritenersi priva di fondamento l'osservazione della Difesa Bellini, secondo la quale non sarebbero acquisibili ed utilizzabili le sentenze e i provvedimenti emessi in procedimenti aventi ad oggetto vicende diverse dalla strage bolognese, posto che la norma di riferimento (art. 238 *bis* c.p.p.) non contempla alcun limite in tal senso, facendo riferimento a tutte le sentenze irrevocabili che possano avere qualche attinenza con il *thema decidendum*, non soltanto quelle che attengano all'accertamento del medesimo fatto storico oggetto del procedimento per così dire *a quo*.

Non può negarsi, peraltro, come proprio le sentenze sub a) costituiscano al contempo i pronunciamenti più rilevanti.

Come si dirà più avanti sono valorizzabili anche i singoli, specifici accertamenti contenuti in sentenze anche di assoluzione.

Fermo l'assoluto rispetto per i giudicati di assoluzione, per cui giudiziariamente i prosciolti restano tali per la legge e la giustizia, con l'effetto della non revisionabilità della sentenza, tanto più dopo la scomparsa dei prosciolti, deve essere consentito a ogni Corte di riesaminare e, se del caso, rivalutare il contenuto degli accertamenti di altre sentenze anche di assoluzione per la ricomposizione del quadro probatorio in un diverso processo, che richiede il riesame di prove e posizioni di soggetti giudicati in altro precedente processo e assolti.

La sentenza è frutto di argomentazione razionale, non dipendente da pregiudizi imposti per legge. La norma delimita gli effetti cui possono pervenire i nuovi giudizi, ma all'interno di ciò che è libero convincimento, funzionale al compito assegnato, non possono esservi artificiose limitazioni in termini di valutazione delle prove, neppure derivanti dai giudizi

espressi dai giudici naturali del processo, dai cui esiti si può eventualmente incidentalmente dissentire, ove necessario per un autonomo percorso argomentativo sul tema imposto.

La legge non impone vincoli di giudizio ai nuovi giudici che affrontano un diverso tema; il giudicato non fa stato rispetto all'obbligo di accertare la verità in un diverso processo con tema distinto da quello già definito. Resta fermo l'assunto di carattere deontologico e linguistico di escludere giudizi e qualificazioni in termini di responsabilità per chi è stato prosciolto. Alla luce di questo programma vanno letti tutti i riferimenti a soggetti implicati in altri processi.

Occorre premettere che Paolo Bellini è stato rinviato a giudizio a titolo di concorso in strage, oltre che con un soggetto (Gilberto Cavallini) condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Bologna per concorso in strage, anche con tre soggetti (Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini), a carico dei quali esistono giudicati di condanna, dai quali non può prescindersi.

Si tratta della sentenza pronunciata il 16 maggio 1994 dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, irrevocabile il 22 novembre 1995, che ha condannato Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per i reati di cui agli artt. 285 e 575 c.p., nonché delle sentenze del 9 marzo 2002 della Corte di Appello di Bologna - Sezione per i Minorenni (per la parte non oggetto di annullamento parziale) e del 13 dicembre 2004, di condanna di Luigi Ciavardini, divenuta definitiva in data 11 aprile 2007, per gli stessi delitti.

Trova qui applicazione il principio stabilito dall'art. 238 *bis* c.p.p., in base al quale "*Le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3*".

La disposizione merita di essere approfondita, per le implicazioni che essa importa sia sul piano dell'efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili, sia sul piano degli eventuali limiti che esse impongono al giudice *a quo*.

Quanto all'**efficacia probatoria** rivestita dalle sentenze passate in giudicato, occorre premettere che non esiste nel codice di rito una norma che disciplina gli effetti del giudicato penale in altro e diverso processo penale, così come sono disciplinati invece gli effetti del giudicato penale nei processi civili e amministrativi (art. 651 c.p.p.).

Ciò comporta che quanto emerge dalle motivazioni delle sentenze irrevocabili relative alla strage del 2 agosto 1980, da un lato, non possa costituire da sé solo elemento da porre a fondamento di una determinata decisione, dovendo la responsabilità per il delitto di strage in

capo a Paolo Bellini essere in questo processo concretamente accertata, sulla base degli altri elementi di prova emersi in questo processo.

D'altro canto, il contenuto dei giudicati non vincola affatto la Corte di Assise ad un determinato esito, potendo la stessa discostarsi da precedenti prese di posizione sulla scorta di elementi di prova emersi unicamente nel corso di questo processo.

La giurisprudenza si è espressa diffusamente su tutti i profili sopra indicati, osservando quanto segue:

"La sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice limitatamente agli altri elementi di prova" (Cass. 12.12.2009, n. 47314).

"Nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale; tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p." (Cass. 11.4.2017, n. 18343).

"L'acquisizione agli atti del procedimento, ai *sensi dell'art.* 238 *bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione* a *fini decisori dei fatti* e *dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento* e *formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate"* (Cass. 16.3.2016, n. 11140).

"La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., può essere utilizzata non solo in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi" (Cass., 6.7.2018, n. 52589).

"L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del 'ne bis in idem', può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare" (Cass. 9.3.2016, n. 9693; *idem* Cass. 9.5.2014, n. 19267 e Cass. 24.4.2013, n. 18398).

In definitiva, la sentenza di condanna irrevocabile resa in un altro procedimento penale non vincola il Giudice, la cui potestà di giudizio resta del tutto autonoma, ma impone allo stesso un onere di motivazione nel caso in cui intenda discostarsi dai contenuti della stessa.

La sentenza stessa, però, non è destinata a rivestire un'efficacia meramente persuasiva.

Infatti, assume una propria efficacia probatoria, sia pure entro i limiti stabiliti dall'art. 238-*bis* c.p.p., il quale consente di acquisire - ed utilizzare – le sentenze divenute irrevocabili in esito ad un diverso procedimento ai fini della prova dei fatti, occorrendo però individuare altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Dunque, la sentenza può costituire un punto di partenza per l'interprete sia in ordine ad alcuni punti divenuti storicamente incontestabili (ad es. il fatto che lo scoppio avvenuto nella sala di aspetto della seconda classe della Stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980 sia stato oggetto di un attentato cosciente e volontario), sia in ordine ad una determinata ricostruzione storica degli accadimenti ed all'insieme delle risultanze di fatto che emergono dalla motivazione.

Ne consegue che le due sentenze divenute irrevocabili nei confronti di Fioravanti e Mambro, e di Ciavardini, investendo il tema di prova centrale del presente processo, possono e devono essere utilizzate come prova dei fatti in esse indicati, sia pure attraverso una verifica critica autonoma in sede dibattimentale.

Ciò non toglie che, benché coperte da giudicato, le predette sentenze nei loro specifici passaggi argomentativi possano essere sottoposte a revisione critica, tanto più laddove siano emersi nel presente processo elementi di novità rispetto al passato.

In questo senso, nel corso della presente istruttoria, si è dato modo alle parti di scandagliare con le loro richieste istruttorie tutte le possibili trame inesplorate in precedenza, tese eventualmente a ridefinire responsabilità individuali o ad evidenziare nuove prospettive.

Con gli stessi limiti descritti, e sia pure con un ambito più limitato, sono utilizzabili anche le altre sentenze irrevocabili sopra citate che hanno ad oggetto vicende diverse, ma connesse.

In merito ad esse, si deve ribadire che esse devono ritenersi pienamente utilizzabili quand'anche abbiano avuto un esito **assolutorio**.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, "*È legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel*

giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati" (Cass. 29.10.2019, n. 43885; in senso analogo, Cass. 4.12.2008, n. 45153; Cass. 4.10.2013, n. 41003; per rimanere più vicini ai temi discussi, una simile affermazione di principio si rinviene anche nella pronuncia Cass., S.U., 23.2.1996, n. 2110, relativa al primo processo per la strage di Bologna, ove si osservava: "*Si è sempre affermato che l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato. Infatti, ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico*".

Quanto alla natura dei **riscontri**, richiesti dall'art. 192 c.p.p. la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di chiamata in correità, che questi possono essere di "*qualsiasi tipo e natura*" (Cass., S.U., 6.12.1991, Rv. 189182; Cass., Sez. 3, 18.07.2014, Rv. 260607) stabilendo un principio di diritto che assume valenza generale. Si è poi opportunamente osservato che *"I riscontri esterni necessari alla valutazione probatoria delle sentenze irrevocabili pronunziate in altri procedimenti possono essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice"* (Cass. 10.6.2011, n. 23478).

Secondo un orientamento giurisprudenziale, inoltre, *"Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le* ***dichiarazioni*** *in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238 c.p.p."* (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato nel procedimento "*a quo*" e riportate nella sentenza irrevocabile emessa a suo carico, pur trattandosi di dichiarazioni non rese in dibattimento o in incidente probatorio e, quindi, escluse dalla disciplina prevista dall'art. 238, commi 1 e 2-*bis*, c.p.p.; Cass., Sez. 6, 13.6.2017, n. 41766; in senso analogo, Cass., Sez. 4, 3.11.2016, n. 12175, secondo la quale *"Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art.*

238, co. 2 bis, c.p.p., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova").

Quanto, infine, alle **sentenze non** ancora divenute **irrevocabili**, si è ritenuto che "*La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute; tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma 1, c.p.p.;* Cass., Sez. 1, 16.5.2019, n. 41405).

Nel processo che occupa viene in rilievo, come detto, la recente sentenza di condanna emessa da questa stessa Corte di Assise, in diversa composizione, nell'ambito del processo contro l'imputato Gilberto Cavallini. Dunque, è possibile avvalersi dei percorsi argomentativi seguiti da tale sentenza, sia pure non mancando di sottoporli a vaglio critico.

2.5. I verbali di prove assunte in altri procedimenti

Posto il rilevante periodo di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti trattati, particolare rilevanza assume in questo processo la richiesta di acquisizione dei verbali di prova assunti in altri procedimenti, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da persone che sono decedute o divenute altrimenti incapaci a rendere testimonianza.

Trattandosi di dichiarazioni rese da soggetti la cui assunzione in dibattimento è divenuta quindi impossibile, i relativi verbali sono stati acquisti al processo in virtù del combinato disposto degli artt. 511 *bis* e 238 co. 3 c.p.p., in base al quale *"è comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili"*.

L'ampiezza della norma è tale da abbracciare anche i verbali di prove dichiarative e l'uso dell'avverbio "*comunque*" si pone in diretta antitesi con quanto stabilito dai commi precedenti, con ciò intendendo stabilire che i verbali di atti irripetibili possono essere acquisiti al processo anche in deroga ai presupposti previsti da precedenti commi e, dunque, anche qualora resi in fasi procedimentali diverse (ad es. durante le indagini preliminari) ed anche in assenza del difensore.

Non vale obiettare, come hanno fatto i difensori degli imputati, che l'irripetibilità dell'audizione si sarebbe verificata in un momento anteriore all'inizio del procedimento e

che quindi, al momento dell'instaurazione del medesimo, non sarebbe stato logicamente possibile formulare il giudizio di prevedibilità richiesto dall'art. 238 c.p.p.

Se è pacifica l'utilizzabilità di atti divenuti irripetibili dopo l'inizio del procedimento, quando tale ripetibilità si sia verificata per causa imprevedibile, devono a maggior ragione ritenersi utilizzabili atti che erano irripetibili già all'inizio del procedimento, come accaduto nel caso di specie, posto che i soggetti interessati sono deceduti prima dell'iscrizione di Paolo Bellini nel registro degli indagati relativamente a questo procedimento.

Va poi ricordato che soltanto alcuni soggetti indicati nella lista sono deceduti dopo l'iscrizione del predetto imputato nel registro degli indagati (ad es. Quintino Spella), ma pure trattandosi di irripetibilità sopravvenuta, ad essa non può attribuirsi un carattere di prevedibilità, in quanto non è emerso che detti soggetti versassero in gravi condizioni di salute durante la fase delle indagini.

Il carattere dell'irripetibilità sopravvenuta non prevedibile deve poi ravvisarsi anche di fronte alla grave ed irreversibile malattia del testimone, che non sia quindi in grado di rendere una deposizione in ragione di tale stato, come in alcuni casi si è verificato.

È il caso del teste Marco Ceruti, il quale, reperito negli Stati Uniti dopo lunghe ricerche, è risultato affetto da demenza senile, come emerge dalla certificazione pervenuta dagli USA (cfr. provvedimento assunto all'udienza del 3.12.2021).

2.6. L'utilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi da Bellini in altri procedimenti

Sempre in tema di acquisizione ed utilizzazione di verbali di prova assunti in altri procedimenti, ai sensi del combinato disposto gli artt. 238 e 511 *bis* c.p.p., si è posto il tema dell'acquisizione dei **verbali di interrogatorio** resi da Paolo Bellini davanti al P.M. o al Giudice istruttore in diversi procedimenti, in veste di indagato o di imputato.

Paolo Bellini ha reso l'esame su circostanze relative alla sua militanza nel gruppo di *Avanguardia Nazionale*, alla sua latitanza in Brasile, al suo rientro in Italia e, in generale, ai reati da lui commessi fino ai primi anni '80, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere in relazione alle vicende criminali successive, ritenute da lui estranee ai delitti per cui si procede (per semplificare, si tratta delle vicende relative alla c.d. trattativa Stato-Mafia e degli omicidi commessi per conto della 'ndrangheta e alla successiva sua collaborazione in quest'ambito).

All'udienza del 1.12.2021 i difensori di Bellini si sono opposti all'acquisizione di tutti i verbali di interrogatorio resi dall'imputato in altri procedimenti [1], assumendo che le circostanze su cui l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere erano estranee alle contestazioni di questo processo e, dunque, non si verteva nell'ipotesi di cui all'art. 513 c.p.p.; né detti verbali erano stati utilizzati per le contestazioni, come previsto dall'art. 503, co. 5, c.p.p., con la conseguenza che non potevano dunque essere acquisiti.

Con ordinanza resa nella stessa udienza, la Corte ha respinto l'opposizione e disposto l'acquisizione dei verbali stessi.

La Corte ha osservato che la giurisprudenza di legittimità ha trattato la questione sollevata sotto il profilo della disciplina dell'utilizzazione dei verbali di prova di altri procedimenti, ai sensi del combinato disposto gli artt. 238 e 511 *bis* c.p.p., ritenendo che "*le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma 3, cod. proc. pen. richiamato dal successivo art. 511-bis, qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, legittima l'acquisizione del relativo verbale*" (Cass. Sez. I, 22.09.2020, n. 5219; cfr., in senso analogo e sempre con riferimento a verbali di interrogatorio resi davanti al P.M., Cass., Sez. V, 11.12.2008, n. 16703).

Pertanto, ha ritenuto che il rifiuto dell'imputato di rispondere a determinate domande legittimasse la produzione dei verbali di interrogatorio in cui erano contenute dichiarazioni sulle quali si concentrava il rifiuto, dal momento che, traducendosi detto rifiuto in una condizione di irripetibilità dell'atto probatorio, tali verbali possono essere oggetto di lettura

[1] Nell'ordine, si tratta di: verbale di interrogatorio di imputato del **22.2.1982** davanti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, Sost. Procuratore della Repubblica dr. Tarquini; verbale di interrogatorio di imputato detenuto presso la Casa circondariale di Parma p.a.c., del **9.3.1983** davanti a dr. Luzza, dr. Castaldo, dr. Zincani; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in stato di detenzione del **4.6.1999** dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone e dr.ssa Foiera; verbali di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in stato di detenzione dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone, datati **10.6.1999, 15.6.1999, 17.6.1999, 1.7.1999, 7.7.1999, 28.9.1999, 6.10.1999, 2.11.1999, 18.1.2000**; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in stato di detenzione del **18.11.1999** dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone, dr. Giovagnoli e dr. Fortuna; verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini in stato di detenzione del **31.5.2000** dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone e il Sost. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, dr. Macrì; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini preliminari del **1.2.2005** davanti alla Procura della Repubblica di Firenze, dr. Fleury, dr. Melillo, dr. Nicolosi, dr. Crini; verbali di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini davanti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dr. Materia, datati **17.3.2005, 1.10.2005 e 23.3.2006.**

e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, co. 3 e 511 *bis* c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo.

Inoltre, si è ritenuto che la rilevanza dei verbali dovesse essere valutata anche con riferimento all'intera vita criminale del soggetto ed a tutti i profili di cui all'art. 133 c.p., che prevede al comma 2, n. 3, esplicitamente anche la condotta susseguente al reato.

Nel presente processo, anzi, i profili sopra esposti assumono straordinaria rilevanza al fine di rendere possibile un giudizio sulla personalità dell'imputato, il quale ha dimostrato nel corso della sua lunga e complessa carriera criminale di avere saputo incanalare la sua naturale predisposizione ad uccidere in un quadro di professionalità, divenendo un *killer*, disposto ad agire su commissione per operazioni spregiudicate di qualsiasi natura.

Quanto al regime di utilizzabilità dei verbali contenenti dichiarazioni rese da Bellini in altri procedimenti, in ordine a temi sui quali ha accettato di rispondere nel presente processo, occorre osservare quanto segue.

Le dichiarazioni rese nel corso dei plurimi interrogatori possono certamente essere utilizzate ai fini di effettuare delle contestazioni in merito a fatti e circostanze su cui il Bellini ha deposto dinanzi questa Corte, anche se estranei e non direttamente connessi ai fatti a lui ascritti e ciò anche in assenza di consenso dell'imputato, vertendosi nella previsione normativa di cui agli artt. 238, co. 4, c.p.p., che richiama l'art. 503 c.p.p.

Posto che tale richiamo è operato alla norma nella sua integralità, esso comprende anche l'ipotesi prevista dall'art. 500, co. 5, c.p.p. (quando si tratta di dichiarazioni cui il difensore aveva diritto di assistere, perché rese davanti al P.M.), che consente l'acquisizione dei relativi verbali in caso di loro utilizzo ai fini delle contestazioni.

In questo caso, dunque, i predetti verbali possono essere utilizzati direttamente ai fini del convincimento del Giudice.

In definitiva, i verbali di dichiarazioni rese da Bellini nell'ambito di diversi procedimenti penali assumono un diverso regime di utilizzabilità a seconda che si tratti:

a) di dichiarazioni riguardanti argomenti su cui l'imputato ha dichiarato di non voler rispondere, per i quali sono utilizzabili i verbali di prova assunti nel diverso procedimento;

b) di dichiarazioni riguardanti argomenti su cui l'imputato ha deposto, ove sono di regola utilizzabili le sole dichiarazioni rese nel dibattimento, ma, in caso di contestazione, anche i verbali utilizzati per esse.

In questa prospettiva, e nei limiti di utilizzabilità di cui si è detto, sono stati correttamente acquisiti tutti i verbali di dichiarazioni rese da Bellini nell'ambito dei diversi procedimenti penali citati.

2.7. Gli accertamenti di carattere tecnico

All'inizio del procedimento è stata disposta una **perizia trascrittiva** delle intercettazioni telefoniche o ambientali, richiesta dalla P.G., con la nomina del perito Lorenzo Benedetti, che è poi stato sentito in pubblica udienza.

L'intercettazione ambientale effettuata in data 18.1.1996 presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi a Venezia è stata ritualmente acquisita, seppure disposta ed eseguita nell'ambito di un altro procedimento, essendo sussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 270 c.p.p.

È sorta questione, invece, in merito ai contenuti della stessa, essendo stata disposta una trascrizione dell'intercettazione ambientale, effettuata pur senza specifico incarico dalla Polizia Scientifica, con esiti del tutto divergenti dalla consulenza tecnica disposta dall'Accusa.

Il tema ha costituito oggetto di un approfondimento istruttorio anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., con il riesame del CTP dott. Tessitore e l'escussione dei testimoni **Fabio Giampà, Stefano Delfino** e **Giacomo Rogliero**; esso sarà trattato in un capitolo apposito.

La stessa conclusione vale quanto alla rilevanza probatoria della **consulenza tecnica fisiognomica** disposta dalla Procura generale ed alle ragioni per le quali non si è ritenuto di espletare una perizia di ufficio sul tema. Si rimanda anche in questo caso al capitolo relativo.

Infine, la Difesa di Bellini ha chiesto di produrre la **perizia esplosivistica** svolta nel processo celebrato contro Gilberto Cavallini ed ha, altresì, chiesto di sentire i due periti in quella sede nominati. La Corte ha ritenuto di acquisire la relazione di perizia, non essendovi opposizione delle altre parti, ed anche le trascrizioni delle udienze in cui i periti vennero sentiti in tale diverso procedimento, così ritenendo superflua una loro nuova audizione.

2.8. Le prove ammesse ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

Oltre all'appendice istruttoria in ordine all'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Maggi, di cui si è detto sopra, la Corte ha dato impulso ai propri poteri officiosi, ammettendo altre prove con le ordinanze in data **10.12.2021** e **12.1.2022**.

Con la prima è stata ammessa l'audizione dell'ufficiale dei carabinieri **Francesco De Lellis**, sugli esiti di un'intercettazione operata nell'anno 2010 nell'ambito di un diverso

procedimento circa asserite protezioni ed aiuti offerti a Mambro e Fioravanti, e del giornalista **Giovanni Vignali**, autore del volume biografico sulla vita di Paolo Bellini dal titolo "*L'uomo nero e le stragi*", in merito alle fonti utilizzate per la stesura dello stesso.

Con la seconda sono stati ammessi come testimoni: **Paolo Bolognesi**, nella qualità di rappresentante e presidente dell'associazione delle vittime della strage del 2 agosto 1980, per riferire sulle investigazioni promosse dall'associazione negli anni, sulle iniziative assunte per la ricerca della verità; gli autori di scritti e di pubblicazioni, che nel corso degli anni hanno approfondito privatamente le proprie esperienze professionali sulla strage del 2 agosto e sulle stragi successive anche per conto e in collaborazione con la predetta Associazione, che dal giorno della sua costituzione non ha mai smesso di raccogliere indizi logici, suggestioni e tracce investigative da sottoporre all'autorità giudiziaria: si tratta dei giornalisti d'inchiesta **Roberto Scardova, Antonella Beccaria, Giorgio Gazzotti, Gigi Marcucci,** ma anche degli *ex* magistrati **Giuliano Turone, Claudio Nunziata** e **Leonardo Grassi**, quest'ultimo anche con specifico riferimento alle riflessioni svolte sulla strage c.d. *Italicus*, sulla quale aveva indagato in connessione alla strage del 2 agosto.

Tale opzione è stata motivata dalla necessità di avvalersi del contributo conoscitivo di soggetti che avevano letto e studiato atti e sentenze ed avevano compiuto ricerche, al fine, non certo di delegare alla ricerca storica, la formazione e la valutazione della prova, ma per disporre di elementi di selezione e di discernimento nella massa di documenti acquisiti, frutto di indagini e di ricerche che si protraggono da anni, dovendo tuttavia la Corte fare i conti con l'immediatezza, l'oralità e la concentrazione, principi codicistici difficilmente compatibili con una vicenda in cui vengono ad intrecciarsi aspetti politico-sociali, di criminalità organizzata e di criminalità economica, oggetto a loro volta di molteplici ricostruzioni giudiziarie, il più delle volte confliggenti tra loro, svolte in epoche diverse e successive.

La consulenza storico archivistica, così come il contributo di quanti professionalmente si sono dedicati alle letture delle carte preesistenti e di quelle pubblicate con la progressiva apertura degli archivi, è divenuta indispensabile in un processo nel quale la prova è essenzialmente di carattere documentale.

È stata poi disposta una nuova audizione di **Vincenzo Vinciguerra**, a chiarimento su diverse circostanze emerse dopo la sua audizione, tra le quali anche la questione concernente la presenza del nominativo del Bellini nell'agenda sequestrata a Gilberto Cavallini.

La Corte, infine, anche su sollecitazione della Difesa Bellini, ha reputato necessario riconvocare **Sergio Picciafuoco** per effettuare il confronto con l'imputato, in ragione dell'irredimibile contrasto delle rispettive dichiarazioni rese nel processo.

2.9. La prova indiziaria

Nel processo penale si contrappone la c.d. prova storica (o diretta o rappresentativa), che rappresenta cioè direttamente il fatto da provare (ad es. una testimonianza *de visu*) alla c.d. prova indiziaria (o indiretta o logica), la quale consiste in un ragionamento che da un fatto provato (la circostanza indiziante) ricava l'esistenza di un altro fatto da provare, attraverso una deduzione basata su una massima di esperienza o su di una legge scientifica (c.d. sillogismo).

Appare opportuno richiamare la massima di una storica sentenza, relativa tra l'altro anche ad un imputato il cui nome è emerso in modo ricorrente in questo processo (Cass., S.U., 4.6.1992, n. 6682, imp. Musumeci), la quale, oltre a fornire una definizione dell'indizio, si è anche diffusa su come deve svolgersi il procedimento di valutazione degli indizi, secondo un giudizio avente natura bifasica, prevedente cioè una prima fase caratterizzata da una valutazione frazionata di ogni singolo indizio ed una seconda fase ove occorre apprezzare in modo unitario e globale tutti gli indizi emersi:

"L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, c.p.p.

Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e

si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta [o storica], quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice".

In termini analoghi, si è espressa la pronuncia Cass. S.U, 12.07.2005, n. 33748, imp. Mannino: *"In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo".* Dette affermazioni di principio sono state riprese e sviluppate dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *"In tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana"* (Cass., Sez. 3, 8 marzo - 18 luglio 2016, n. 30382). La medesima sentenza, in motivazione, precisa che "... *gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma 2, c.p.p., essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità*

e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, c.p.p. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori" (nel senso che il procedimento indiziario debba muovere da premesse che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture, ovvero in giudizi di verosimiglianza; si vedano anche Cass., Sez. 2, 17.06.2019, n. 26604 e Cass., Sez. 2, 28.10.2009, n. 43923).

Giova infine, osservare che:

- il carattere della gravità degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o grado di inferenza ed esprime l'elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto;

-la precisione degli indizi indica la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto, nel senso che indizi precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni;

-la concordanza degli indizi indica la loro convergenza verso un medesimo risultato e il fatto che non contrastino tra loro o con gli altri dati ed elementi certi.

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.

Qualora venga fatto una corretta applicazione di tali principi che governano la prova indiziaria, essa assume, secondo la giurisprudenza, una dignità pari a quella storica: *"In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica"* (Cass. 11.10.2017, n. 46566; idem, Cass. 31.10.2019, n. 31828).

Nella vicenda che occupa, non è mai emersa l'esistenza di testimoni oculari, che avessero visto anche soltanto un momento della fase realizzativa della strage.

All'epoca qualcuno riferì di avere visto dei soggetti allontanarsi con fare sospetto dalla stazione di Bologna e ne fornì i tratti somatici, collaborando alla realizzazione di alcuni *identikit*, ma le indagini sul punto non portarono a nulla.

Nessun testimone vide qualcuno entrare nella sala di aspetto della seconda classe ed assumere atteggiamenti anomali; né tantomeno si dispone di testimonianze attinenti alla fase organizzativa e preparatoria dell'attentato.

Tutti coloro che erano presenti quel giorno, o che comunque sapevano cosa sarebbe successo e ad opera di chi, si sono guardati bene dal riferire qualcosa; molti di essi, come Sergio Picciafuoco, sono deceduti e si sono portati quei segreti con loro per sempre.

Al di là delle dichiarazioni testimoniali rese all'epoca da Gianfranco Maggi - unica prova acquisita in questo processo cui si può attribuire un'efficacia assimilabile a quella di una prova dichiarativa, sia pure con i limiti della testimonianza *de relato* - ci si deve affidare in larga misura alla c.d. prova indiziaria, disciplinata dall'art. 192, co. 2, c.p.p.

Si osservi come anche il contenuto di una testimonianza possa tradursi nell'acquisizione di una prova logica; ad es. la deposizione di Maurizia Bonini ha determinato la caduta dell'alibi di Paolo Bellini e ciò costituisce un elemento indiziario nei suoi confronti. Allo stesso modo, l'individuazione fotografica di Bellini nel video Polzer da parte della stessa Bonini, se ritenuta credibile, si risolve nella constatazione che Bellini era presente alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980, dovendo poi riempirsi di contenuti, attraverso eventuali ulteriori indizi, tale mera presenza, da sé sola insufficiente ai fini della prova della responsabilità dell'imputato. In questo senso, occorre non solo riesaminare in modo critico elementi di indagine a carico di Paolo Bellini emersi nel primo procedimento sulla strage e rivalorizzarli alla luce delle nuove acquisizioni, ma anche ripercorrere la vita dell'imputato onde esaminare i suoi rapporti negli anni '70 con elementi appartenenti alla destra eversiva, le sue relazioni con soggetti che assumevano ruoli istituzionali o con i servizi di sicurezza, le facilitazioni avute nel rientrare in Italia come soggetto latitante e nel reinserirsi nel tessuto sociale, ecc. Ciascuna prova indiziaria sarà esaminata nell'ambito di singoli capitoli e scandagliata in ogni sua parte, con l'illustrazione di tutti gli elementi di prova raccolti su un determinato argomento e degli elementi di segno contrario, accompagnata da una valutazione conclusiva. In una parte finale, tutti gli elementi indiziari saranno ripresi e rivalutati in quadro unitario e complessivo.

2.10. Rinvio

Va, infine, osservato che appositi capitoli saranno dedicati all'utilizzabilità come prova della ricerca storica ed alla consulenza storica (cfr. Cap. 5, parr. 5.11, 5.13, 5.14), nonché agli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta (stesso Cap., par. 5.15), al fatto notorio e alle massime di esperienza (stesso Cap., par. 5.5.).

CAP. 3 – LA TORMENTATA VICENDA GIUDIZIARIA E IL TREDICESIMO GIUDIZIO

Come per i procedimenti relativi ad altre stragi italiane, anche il procedimento per la strage della stazione di Bologna ha conosciuto un cammino tormentato, caratterizzato da depistaggi ed ostacoli di ogni genere, da difficoltà legate all'inadeguatezza degli strumenti a disposizione delle autorità, dalla frammentarietà delle prove raccolte, dalle lungaggini e, infine, da decisioni di segno opposto nei vari gradi di giudizio, che hanno comportato la necessità di rinnovare i processi.

Ad accertare determinate verità si è pervenuti, quindi, in modo graduale e con enormi difficoltà.

I filoni procedimentali che hanno interessato la strage sono stati sino ad oggi sostanzialmente tre, nei vari gradi di giudizio: il primo iniziato nel 1987 a carico di numerosi imputati, tra cui Valerio Fioravanti e Francesca Mambro; quello a carico di Luigi Ciavardini; l'ultimo a carico di Gilberto Cavallini, attualmente in grado di appello.

Ad essi deve aggiungersi il processo celebrato presso la Corte d'Assise di Roma, che vedeva come imputati per depistaggio Massimo Carminati e Federigo Mannucci Benincasa, nonché il separato ulteriore giudizio di rinvio, articolatosi in due ulteriori gradi (Corte di assise di appello di Firenze e Cassazione) nei confronti di Sergio Picciafuoco, una delle posizioni più controverse del primo giudizio sulla strage.

Sono state prodotte in giudizio tutte le sentenze relative ai processi celebrati in merito alla strage del 2 agosto 1980, nei vari gradi.

Appare opportuno riportare quanto emerge nelle "Premesse" della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna in data 9 gennaio 2020 nel processo che vedeva imputato Gilberto Cavallini, avendo cura di osservare che, nonostante si tratti di una sentenza non ancora irrevocabile, gli accadimenti ivi indicati sono comunque eventi storicamente assodati, per i quali non viene in rilievo alcuna valutazione.[2]

[2] Questa Corte dispone di gran parte del materiale probatorio (documentale e testimoniale), per effetto della riproduzione di testimonianze ovvero della produzione di verbali di prove irripetibili, valutato dalla Corte di assise di Bologna nel processo di primo grado nei confronti di Gilberto Cavallini, concorrente nel delitto di strage con Mambro, Fioravanti e Ciavardini. Va detto in premessa che questa Corte condivide la poderosa opera ricostruttiva del percorso storico giudiziario sui fatti del 2 agosto 1980 e tutte le conclusioni cui quel giudice perviene in punto cause, circostanze, responsabilità e ricostruzione del contesto storico; ciò in quanto le valutazioni siano fondate sul medesimo compendio probatorio acquisito in questo processo. Restano salvi il

"La strage di Bologna è avvenuta sabato 2 agosto 1980 alle ore 10:25 alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale. È il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. Fino al 2004, anno della strage di Madrid, era il più grave avvenuto in Europa.

È altresì uno dei più sanguinosi attentati consumati nei c.d. "anni di piombo", unitamente alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage del treno *Italicus* del 4 agosto 1974. Rimasero uccise 85 persone e 216 ferite o mutilate. Il 2 agosto 1980 alle 10:25, nella sala d'attesa di seconda classe della stazione di Bologna, affollata da persone in partenza o di ritorno dalle vacanze, un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, esplose e causò il crollo dell'ala ovest dell'edificio. Secondo la perizia esplosivistica svolta nel primo processo, la bomba era costituita da 23 kg di esplosivo, una miscela di 5 kg di tritolo e T4, definita "Compound B2, potenziata da 18 kg di gelatinato (nitroglicerina a uso civile). L'esplosivo, di fabbricazione militare, era sistemato all'interno di una valigia posta a circa 50 centimetri di altezza su un tavolino situato a ridosso del muro portante dell'ala ovest. Fu distrutta anche parte della pensilina del primo binario (un tratto di trenta metri) e ne fu investito il parcheggio dei taxi antistante la stazione.

I soccorsi si attivarono immediatamente. Cittadini e viaggiatori presenti contribuirono a estrarre le persone finite fra le macerie. Si crearono percorsi privilegiati per ambulanze e mezzi di soccorso, fra i quali anche autobus, auto private e taxi.

Il corpo di una delle vittime, la ventiquattrenne Maria Fresu, non fu ritrovato.

Alcune primissime ipotesi furono orientate ad attribuire l'esplosione a cause fortuite, quale lo scoppio di una vecchia caldaia che si trovava nei sotterranei della stazione. Ma, a seguito dei rilievi svolti e delle informazioni raccolte in loco, al contrario fu presto evidente la natura dolosa dell'esplosione e quindi la verosimile la matrice terroristica. Le indagini furono rivolte verso l'ambiente dell'eversione neofascista.

---

giudizio e il ragionamento probatorio sugli specifici e più ampi temi affrontati da questa Corte con le fondamentali integrazioni probatorie offerte dalle parti in questo processo, rispetto alle quali la Corte del processo Cavallini offre un supporto argomentativo condivisibile nei termini e limiti anzidetti; da essi tuttavia si dipanano le valutazioni specifiche di questa Corte sui temi posti al suo giudizio: l'evento, comune, "strage del 2 agosto" da inquadrare nel contesto indicato negli specifici capi d'imputazione al vaglio di questa Corte. Va detto che nessuna delle nuove acquisizioni probatorie di questo processo entra in collisione con le acquisizioni probatorie del processo Cavallini, mentre i temi controversi (in primo luogo il tema delle c.d. piste alternative, acutamente confutate in quel giudizio di primo grado) non sono stati tematizzati dalla difesa degli imputati, sicché gli accertamenti in fatto dei giudicati costituiscono dati accertati e non più controvertibili all'interno di questo giudizio.

Il 4 agosto 1980 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Francesco Cossiga, dichiarò che la strage era di chiara matrice di destra.

Il 28 agosto 1980 la Procura della Repubblica di Bologna emise 28 ordini di cattura nei confronti di militanti di estrema destra dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), di Terza Posizione (TP) e dell'MRP (Movimento Rivoluzionario Popolare). Se ne aggiunsero poi un'altra cinquantina, tutti con accuse di associazione sovversiva, banda armata ed eversione dell'ordine democratico.

Il 13 gennaio 1981, in uno scompartimento di seconda classe del treno espresso 514 Taranto-Milano, fu trovata una valigia al cui interno vi erano otto lattine piene di esplosivo analogo a quello impiegato il 2 agosto, un mitra MAB, un fucile automatico da caccia, due biglietti aerei Milano-Monaco e Milano-Parigi. Il ritrovamento avvenne a seguito di una segnalazione dei Servizi segreti fatta nell'ambito di un'operazione, c.d. "Terrore sui treni", che poi si scoprì essere un depistaggio organizzato dal SISMI e volto a indicare una pista terroristica estera, accreditata dalle informazioni di una fonte che doveva restare segreta.

Il depistaggio fu poi accertato con sentenze passate in giudicato.

La valigia era stata artatamente sistemata sul treno e conteneva oggetti personali di due estremisti di destra, uno francese e uno tedesco, tali Raphael Legrand e Martin Di Mitris. Il tutto accompagnato da un falso dossier elaborato dal generale Pietro Musumeci, numero due del SISMI, ove si riportavano i programmi stragisti di due terroristi internazionali in contatto con esponenti dell'eversione neofascista, tutti provenienti dal c.d. "spontaneismo armato".

Per questi fatti furono condannati in via definitiva, per calunnia aggravata, Pietro Musumeci, Francesco Pazienza, Licio Gelli e Giuseppe Belmonte (sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 16.5.1994).

Anche attorno alla strage di Bologna, come era già accaduto per la strage di Piazza Fontana nel 1969 e in genere per altre stragi e per altri attentati e crimini di matrice "politica", si svilupparono dibattiti e si fecero affermazioni fra loro anche radicalmente contrastanti, si sostennero piste diverse.

In sede giudiziaria sono state emesse sentenze definitive che hanno riconosciuto la colpevolezza di esecutori e depistatori. In particolare, sono stati condannati quali esecutori materiali Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, componenti dei gruppi terroristici NAR, ritenuti manovrati da gruppi neofascisti di vecchia data, ordinovisti e membri di *Avanguardia Nazionale*, con l'avallo di istituzioni deviate. I mandanti sono ancora ignoti.

Il primo processo iniziò avanti la Corte d'Assise di Bologna il 19 gennaio 1987, con imputazioni di strage a carico di Massimiliano Fachini,Valerio Fioravanti, Francesca Mambro,Sergio Picciafuoco, Roberto Rinani e Paolo Signorelli; di banda armata a carico di Gilberto Cavallini, Massimiliano Fachini, Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani, Marcello Iannilli, Giovanni Melioli, Sergio Picciafuoco, Roberto Raho, Roberto Rinani e Paolo Signorelli; di associazione sovversiva a carico di Massimiliano Fachini, Giuseppe Belmonte, Fabio De Felice, Stefano Delle Chiaie, Licio Gelli, Maurizio Giorgi, Pietro Musumeci, Francesco Pazienza, Marco Ballan, Paolo Signorelli e Adriano Tilgher; di calunnia aggravata al fine di assicurare l'impunità agli autori della strage a carico di Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco Pazienza.

Il processo si concluse l'11 luglio 1988 con sentenza di condanna all'ergastolo per il delitto di strage di Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco; di condanna per banda armata di Gilberto Cavallini, Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani, Francesca Mambro, Sergio Picciafuoco, Roberto Rinani e Paolo Signorelli; di condanna per associazione sovversiva di Marco Ballan, Giuseppe Belmonte, Fabio De Felice, Stefano Delle Chiaie, Massimiliano Fachini, Licio Gelli, Maurizio Giorgi, Pietro Musumeci, Francesco Pazienza, Paolo Signorelli e Adriano Tilgher; di condanna per calunnia aggravata al fine di assicurare l'impunità agli autori della strage di Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco Pazienza.

Il 25 ottobre 1989 iniziò il processo di appello avanti la Corte d'Assise di Appello di Bologna, che si concluse il 18 luglio 1990 con l'assoluzione dall'imputazione di strage di Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Sergio Picciafuoco, Roberto Rinani e Paolo Signorelli, e di conferma della condanna per banda armata per Gilberto Cavallini, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani e Francesca Mambro. Condannati per calunnia aggravata (con pena ridotta da dieci a tre anni di reclusione) e assolti per associazione sovversiva furono Giuseppe Belmonte e Pietro Musumeci. Tutti gli altri imputati vennero assolti.

Il 15 marzo 1991 Francesco Cossiga, nel frattempo divenuto Presidente della Repubblica, affermò di essersi sbagliato a definire "fascista" la strage di Bologna, adducendo di essere stato male informato al riguardo dai Servizi segreti dell'epoca.

Il 12 febbraio 1992 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione stabilirono che il processo d'appello andasse celebrato di nuovo, definendo la sentenza di appello illogica e priva di fondamento, "tanto che in alcune parti i giudici hanno sostenuto tesi inverosimili che

nemmeno la difesa aveva sostenuto", scrissero i supremi giudici. Vennero peraltro definitivamente prosciolti Marco Ballan, Fabio De Felice, Stefano Delle Chiaie, Maurizio Giorgi, Marcello Iannilli, Giovanni Melioli, Roberto Raho, Paolo Signorelli e Adriano Tilgher.

L'11 ottobre 1993 iniziò il secondo processo d'appello avanti la Corte d'Assise di Appello di Bologna con imputazioni di strage a carico di Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco; imputazioni per banda armata a carico di Gilberto Cavallini, Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani, Francesca Mambro, Sergio Picciafuoco e Roberto Rinani; imputazioni di calunnia aggravata al fine di assicurare l'impunità agli autori della strage a carico di Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco Pazienza.

Il 16 maggio 1994 fu emessa sentenza di condanna all'ergastolo per strage nei confronti di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. Massimiliano Fachini venne assolto. Condannati per banda armata furono Gilberto Cavallini, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco; vennero assolti Massimiliano Fachini e Roberto Rinani. Condannati per calunnia aggravata al fine di assicurare l'impunità agli autori della strage furono Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco Pazienza.

Il 23 novembre 1995 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite confermò la sentenza di appello, ordinando però un nuovo processo per Sergio Picciafuoco, che venne quindi assolto il 18 giugno 1996 dalla Corte d'Assise di Appello di Firenze dalle imputazioni di strage e banda armata, sentenza confermata dalla Corte di Cassazione il 15 aprile 1997.

Il 9 giugno 2000 la Corte d'Assise di Roma emise altre condanne per depistaggio, a carico dell'estremista di destra Massimo Carminati, di Federigo Mannucci Benincasa, *ex* capocentro del SISMI a Firenze, e di Ivano Bongiovanni, soggetto legato alla destra extraparlamentare.

Il 21 dicembre 2001 la Corte d'Assise di Appello di Roma assolse Carminati e Mannucci Benincasa dalle accuse, dichiarando inammissibile l'appello di Bongiovanni. Il 30 gennaio 2003 la Corte di Cassazione confermò le due assoluzioni.

Dopo la sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 23 novembre 1995 a carico di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per il delitto di strage, ebbe inizio avanti il Tribunale per i Minorenni di Bologna il processo a carico di Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti, quale terzo esecutore materiale, che si concluse il

30 gennaio 2000 con sentenza di condanna per il delitto di banda armata e di assoluzione dal delitto di strage per non aver commesso il fatto.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 9 marzo 2002, riconobbe Ciavardini colpevole anche del delitto di strage in concorso e lo condannò alla pena complessiva di anni trenta di reclusione.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2003, annullò la condanna ordinando un nuovo processo.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 2004, confermò la condanna ad anni trenta di reclusione.

La Corte di Cassazione, con sentenza dell'11 aprile 2007, rese definitiva tale condanna.

In estrema sintesi, la colpevolezza di Fioravanti, Mambro e Ciavardini si è fondata principalmente sulla testimonianza del criminale comune Massimo Sparti e del militante di destra Luigi Vettore Presilio e di altre persone.

Inoltre, i tre non avevano un alibi per la mattina del 2 agosto 1980.

Massimo Sparti dichiarò di aver ricevuto una visita il 4 agosto, due giorni dopo la strage, da Mambro e Fioravanti, i quali gli chiesero di procurare loro un documento falso per la Mambro, che temeva di essere riconosciuta e quindi si era tinta i capelli (secondo quanto era apparso a Sparti). Fioravanti gli avrebbe riferito che entrambi, la mattina del 2 agosto, alla stazione di Bologna si erano vestiti da turisti tedeschi (ossia con un abbigliamento di tipo tirolese) e che al momento erano in partenza per la Sicilia. Fioravanti avrebbe anche fatto una battuta sulla bomba ("Hai visto che botto?"). Fioravanti, Mambro e Ciavardini dichiararono che la mattina del 2 agosto andarono a Padova a fare un giro al mercato di Prato della Valle insieme a Gilberto Cavallini, il quale si assentò per incontrare Carlo Digilio, armiere di Ordine Nuovo (divenuto in seguito collaboratore di giustizia). Le loro versioni, però, presentavano grosse discordanze ed erano anche vistosamente lacunose, in quanto erano mutate varie volte. Né erano sostenute da alcun riscontro esterno.

Nessuno dei presenti in stazione la mattina della strage, peraltro, ricordò di avere visto persone vestite da tirolesi.

Il 10 luglio 1980, prima della strage, nel carcere di Padova, il detenuto Luigi Vettore Presilio, neofascista, aveva rilasciato una dichiarazione al giudice Giovanni Tamburino, riferendo di un fatto straordinario che sarebbe accaduto i primi giorni di agosto e avrebbe riempito le pagine dei giornali. Presilio disse di avere ricevuto la confidenza da un altro detenuto, Roberto Rinani, neofascista veneto.

In base a una testimonianza del neofascista Mauro Ansaldi, l'esponente di Ordine Nuovo Massimiliano Fachini sarebbe stato anch'egli a conoscenza del progetto dell'attentato. Ansaldi riferì di avere saputo da Giovanna Cogolli, compagna dell'estremista neofascista Fabrizio Zani, che costei, qualche giorno prima della strage, aveva incontrato Fachini, il quale le aveva consigliato di lasciare Bologna perché stava per accadere qualcosa di grosso, cosa che lei fece lasciando Bologna all'alba del 2 agosto, insieme all'amico Mario Guido Naldi.

Luigi Ciavardini, inoltre, secondo dichiarazioni rilasciate dall'amica Cecilia Loreti (poi non univocamente confermate), l'avrebbe contattata telefonicamente il 1° agosto 1980 a Ladispoli, dove ella era in vacanza, per avvertirla di posticipare di due giorni un viaggio a Venezia, programmato per il 2 agosto per andare a trovarlo, da lei, dalla fidanzata di Ciavardini, Elena Venditti e dall'amico Marco Pizzari. La Venditti ha però dichiarato che la telefonata fu fatta il 2 agosto.

Nel 2011 la Procura della Repubblica di Bologna ha iscritto sul registro degli indagati, per il delitto di strage, due *ex* terroristi tedeschi di estrema sinistra, Thomas Kram, che aveva pernottato a Bologna in un albergo la notte fra l'1 e il 2 agosto 1980 e Christa Margot Frohlich, entrambi membri delle "Revolutionäre Zellen", legati secondo alcuni al gruppo del terrorista di sinistra, Ilich Sanchez Ramirez, detto "Carlos", e all'FPLP (Fronte Popolare di Liberazione della Palestina).

Dopo avere svolto indagini, la Procura ha chiesto al GIP l'archiviazione, disposta dal giudice nel 2015.

Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini si sono sempre proclamati innocenti".

A detta complessa vicenda processuale si aggiunge oggi un ulteriore importante tassello, ovvero il processo celebrato nei confronti di **Gilberto Cavallini**, durato circa due anni e culminato con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Bologna in data 9.01.2020, con la quale il predetto è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di strage.

La Corte d'assise, dopo un'ampia ricostruzione dell'ingente materiale probatorio e del contesto storico-politico in cui i fatti si collocavano, affrontando altresì i plurimi collegamenti della strage con altri episodi terroristici precedenti, ha ritenuto che Cavallini avesse fornito, nella piena consapevolezza del disegno stragistico, un contributo agevolatore sul piano logistico ed organizzativo agli altri membri dei *Nuclei Armati Rivoluzionari*, Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.

Ha quindi affermato la responsabilità di Cavallini per il delitto di strage, riqualificando tuttavia il delitto di strage "politica" *ex* art. 285 c.p. nel delitto di strage "comune" di cui all'art. 422 c.p. ed ha escluso il concorso con i delitti di omicidio aggravati in quanto assorbiti nel più grave reato. Tale riqualificazione del fatto è stata imposta, secondo la Corte, dal riferimento, nella parte descrittiva del capo di imputazione, ai N.A.R. come una formazione "*spontaneista*", definizione che denoterebbe soltanto l'esistenza di una mera cellula terroristica autonoma, ritenuta incompatibile con i caratteri di un'associazione eversiva tale da rappresentare un pericolo per l'ordinamento democratico, elemento richiesto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 285 c.p.

Per i cultori della scaramanzia, considerati tutti i giudizi svolti – in primo e in grado di appello, in sede di legittimità ed in sede di rinvio e non tenendo conto dei due gradi di giudizio relativi al solo reato di depistaggio commesso da Carminati e Nannucci Benincasa – questa Corte d'assise è il tredicesimo organo giudicante chiamato a pronunciarsi sulla strage della stazione di Bologna o su temi ad essa connessi.

Le novità di questo procedimento, rispetto a quelli del passato, emergono dalla formulazione del capo di imputazione A), la cui lettura evidenzia in ipotesi d'accusa un notevole ampliamento della platea degli autori del grave delitto. Infatti, all'unico imputato **Paolo Bellini** si contesta di avere concorso nel delitto di strage in qualità di esecutore materiale, al pari, dunque, di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, nonché di Gilberto Giorgio Cavallini, con una assai significativa previsione di chiusura ("*e con altre persone da identificare*"), che lascia intravedere come il numero delle persone coinvolte nell'organizzazione dell'atto terroristico fosse davvero importante.

Al contempo, sotto il versante della promozione ed organizzazione dell'evento, si indicano altri soggetti concorrenti nel medesimo reato, in qualità di mandanti-finanziatori (è il caso di Licio Gelli ed Umberto Ortolani) o di mandante-organizzatore (Federico Umberto D'Amato) o di mero coadiutore nell'organizzare (Mario Tedeschi).

Tali soggetti sono oggi tutti deceduti.

La circostanza che tutti i soggetti indicati come mandanti-finanziatori e mandanti-organizzatori non siano tecnicamente imputati e che tali non possono considerarsi sotto alcun profilo giuridico penale comporta che nei loro confronti nessun giudizio di responsabilità penale debba essere pronunciato.

E, infatti, questa Corte non è chiamata ad esprimere un giudizio di responsabilità di alcun genere nei confronti di queste persone.

Ciò che la Corte è chiamata a dire è dunque altro da un giudizio di colpevolezza, ma resta rilevante e ammissibile sul piano delle valutazioni che competono a una Corte di giustizia. Nel momento in cui è individuato un altro concorrente materiale nell'esecuzione della strage ed altri ignoti se ne ipotizzano, mentre altri sono variamente accusati di attività di depistaggio e occultamento della verità, oggi come in passato avviluppate al percorso delle investigazioni giudiziarie per soffocarne o distorcerne lo sviluppo, e queste nuove ipotesi d'accusa nei confronti di soggetti imputabili devono combinarsi con i fatti e le responsabilità accertate, ma anche con una figura, quella di Paolo Bellini, la cui carriera criminale si svolge in gran parte all'ombra di rapporti opachi con agenzie criminali, il raggio d'osservazione si allarga e il *focus* dell'indagine finisce inevitabilmente per essere ricondotto al ruolo che nella storia d'Italia hanno avuto le stragi, per la loro origine nel contesto storico-politico e l'inevitabile richiamo al "Grande gioco del potere" (con tutto il rispetto per le vittime di questo miserabile "gioco"). In tale ambito hanno operato dal dopoguerra al dopo strage figure, organizzazioni, servizi d'informazione ufficiali, paralleli e "deviati", in concorso con associazioni di diversa natura (dalle associazioni mafiose alla c.d. P2) e la stessa esecuzione materiale del delitto del 2 agosto 1980, nei termini in cui risulta acclarata dai giudicati, lascia irrisolta la questione della causale e dei collegamenti che tornano ad essere centrali nel momento in cui, sulla scena del delitto, compare una figura come quella di Paolo Bellini. Costui compendia in sé tutte le caratteristiche per essere coprotagonista della strage: criminale comune, trafficante organizzato, criminale politico (omicidio Campanile), uomo a disposizione dei servizi per operazioni di informazione e provocazione, infiltrato in Cosa nostra, killer della 'ndrangheta, depositario di segreti e informazioni, protetto negli anni dai servizi italiani ed esteri, da uomini e organizzazioni, vertici del potere e delle istituzioni.

Su Bellini si dirà diffusamente più avanti. Ma l'analisi di questa figura e il suo ruolo nella consumazione della strage riconducono inesorabilmente ai "mandanti", riaprono lo scenario investigativo su chi non solo eseguì la strage, ma anche su chi la finanziò e la guidò o la osservò da lontano, consentendo che andasse a buon fine, inserendola in un progetto di trasformazione istituzionale, ancora una volta mancato per diverse ragioni anche se, come tutte le altre stragi politiche commesse dal 1969 in avanti, ha contribuito al degrado della vita civile e politica italiana, conducendola su percorsi diversi da quelli attesi.

Su Bellini la Corte ha acquisito la testimonianza del giornalista Giovanni Vignali che da anni ne analizza e ricostruisce le vicende criminali, ponendosi domande che sono ora diventate temi di investigazione nell'ambito del processo scaturito dalla riapertura delle

indagini sulla strage e le imprese di Bellini. Tutto ciò non per effetto della pubblicazione del libro del Vignali che la Corte ha acquisito agli atti del processo, quanto perché l'autonoma ricerca del collegamento tra esecutori materiali accertati della strage e contesto storico politico in cui quell'azione fu eseguita, senza l'analisi del quale l'azione degli stragisti appare priva di senso, deve passare inevitabilmente attraverso figure, come quella di Bellini, snodo di collegamento tra gli stragisti e le forze che ne hanno reso possibile l'azione e che hanno ora un nome sul piano dello sfondo fattuale emerso dalle indagini e dal processo.

Su Bellini il Vignali ha scritto: *"Può un uomo solo entrare da protagonista in trent'anni di vicende criminali di un Paese, modificando il proprio ruolo e i propri referenti in modo da trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto? È credibile che, per quanto dotato di capacità di adattamento camaleontiche, abbia l'abilità di accostarsi alla criminalità comune così come a quella organizzata, all'estremismo politico e alle operazioni di frontiera dello Stato, contando sulle sue sole forze, senza la guida illuminata di qualcuno particolarmente potente al di sopra di lui? Paolo Bellini è stato questo: una varietà di maschere usate per inserirsi e uscire da moltissimi fra i capitoli più ambigui della vita italiana, fra i primi anni '70 e il 1999 (anno del suo pentimento). Carcerato prima e referente delle forze dell'ordine poi, ha vissuto in equilibrio fra istituzioni e malavita, giocando partite ad alto rischio e riuscendo tutto sommato a mantenere la sua specificità. Quella di un personaggio inafferrabile, al centro di snodi che lo hanno condotto da un conflitto all'altro, che si muoveva con esperienza consumata e tempismo perfetto nello sfilarsi un attimo prima di rimanere travolto. Vale dunque la pena di seguire il percorso della "Primula nera" (uno dei tanti soprannomi che l'hanno accompagnato), analizzandone mosse e alleanze strette di volta in volta, per provare a formarsi un'opinione in autonomia".*

Bellini ha tutti i requisiti per essere quindi protagonista ed elemento centrale della strage perché ha tutti i requisiti per essere l'uomo di raccordo tra chi ha operato a Bologna e chi quell'azione ha reso possibile o non ha impedito.

La valutazione della posizione di Bellini che, come vedremo, alla stazione di Bologna nel momento dello scoppio della bomba era presente, legittima l'indagine sugli ipotetici "mandanti", individuati nel capo d'imputazione a carico di Bellini e degli altri concorrenti materiali. L'indagine sui mandanti giustifica la presenza di un uomo collegato ai servizi alla stazione di Bologna. Tale deve considerarsi il Bellini e da questa posizione scaturisce la necessità di un compendio probatorio di inusitata ampiezza, che serve a legare la microstoria degli autori materiali del fatto alla Grande storia del nostro paese. Al contempo legittima una

ricostruzione dei collegamenti di Bellini con istanze superiori, resa necessaria dalla scoperta del c.d. "*documento Bologna*" e dalle indagini intorno ad esso.

Aperta questa strada e formulata l'ipotesi della strage di Bologna come strage politica frutto non dell'esaltazione criminale di una banda di neofascisti disponibili per fanatismo agli atti più efferati, ma di un progetto politico criminale di ampia portata, radicato ai vertici dell'associazione piduista e sostenuta dai silenzi e dalle omissioni di chi aveva la possibilità di sapere e di impedire, ma non lo fece perché di fatto era al servizio di chi la strage ebbe a sostenerla, finanziarla e promuoverla.

La ricostruzione della filiera delle responsabilità ha reso necessario la verifica della fondatezza o, se si vuole, dell'ammissibilità e della plausibilità dell'ipotesi sui mandanti, ben radicata in un quadro indiziario la cui funzione è tuttavia di corroborare il quadro probatorio nei confronti di chi qui è oggi imputato, senza che le fondamentali acquisizioni del processo possano indurre a giudizi di responsabilità per soggetti che imputati non sono e che nel processo non si sono difesi.

I fatti e le circostanze che sono stati esaminati e provati restano nondimeno tasselli importanti di un quadro indiziario integrativo di quello specifico che fonda la responsabilità del Bellini poiché costituisce l'involucro o lo sfondo in termini di plausibilità e di ragionevole probabilità, senza attingere lo standard dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", neppure richiesto e perseguito, in un contesto in cui non ci sono imputati di cui valutare le responsabilità penali, all'interno del quale l'azione dell'imputato effettivo e dei già condannati acquisiscono una nuova luce.

Non va inoltre trascurato che in questo processo le due imputazioni, di depistaggio e di false dichiarazioni al P.M. sono connesse alle nuove indagini svolte dalla Procura generale; esse si inseriscono perfettamente in quell'oscuro contesto esterno, già definito come protagonista di molteplici operazioni di depistaggio e oscuramento.

Le condotte contestate e accertate mettono in evidenza la forza del silenzio complice che grava intorno alle vicende della strage di Bologna e che non risparmiano e anzi vincolano persino soggetti ormai fuori dai contesti istituzionali, ma che per esservi stati coinvolti, sia pure in anni lontani, a quella consegna restano obbligati, confermando il tema centrale della storia nazionale della doppia fedeltà a un doppio livello, uno dei quali ancor oggi preminente rispetto alla lealtà verso le istituzioni legittime.

CAP. 4 - LA GENESI DEL PROCEDIMENTO. L'AVOCAZIONE DELLE INDAGINI DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DI BOLOGNA

Il modo con cui si è pervenuti a formulare le attuali imputazioni è stato laborioso ed è dipeso in gran parte dall'incessante impegno profuso dall'Associazione che da anni riunisce le vittime e i familiari delle vittime della strage del 2 agosto e si batte per l'accertamento della completa verità sulle responsabilità e le vicende connesse al delitto, vuoi attraverso l'azione civile risarcitoria, vuoi sollecitando l'azione dell'autorità giudiziaria nelle forme consentite alle persone offese.

È indiscutibile che tale azione sia non solo legittima, ma perfettamente riconosciuta dall'ordinamento, che tutela il diritto alla verità come forma di risarcimento in forma specifica per le vittime del reato. Un diritto che assume speciale significato rispetto alle vittime delle stragi politiche, ma che deve considerarsi proprio di ogni soggetto offeso dal reato in ogni altro ambito. Ad esempio, nella sfera delle stragi e dei delitti commessi da associazioni e organizzazioni di stampo mafioso che si pongono al confine o in molti casi all'interno della criminalità politica.

Da qui la necessità che ogni beneficio per i condannati, che presupponga l'avvenuto risarcimento del danno, debba essere subordinato alla confessione e al contributo alla ricostruzione storica dell'evento come forma di risarcimento per le vittime del reato.

Opportuno ripercorrere le vicende da cui è scaturito il processo.

In data 30.6.2015, l'on. Paolo Bolognesi, anche in qualità di Presidente della "Associazione familiari vittime della strage 2/8/80 in Bologna", depositava un esposto presso la Procura della Repubblica di Bologna, assumendo che erano emersi in merito alla strage di Bologna «*chiavi di lettura e materiali nuovi che consentono già di trarre valutazioni circa la loro rilevanza ai fini dell'azione penale nei confronti di alcuni soggetti, pur se nei confronti di altri ogni valutazione di responsabilità può essere ancora suscettibile di ulteriori accertamenti*»[3].

[3] Cfr. esposto a firma dell'on. Paolo Bolognesi, depositato dalla Difesa dell'imputato Bellini all'ud. 9.6.2021, pag. 1. Nell'esposto venivano indicati precisamente i nomi di: «*a) Cavallini Gilberto, Francesconi Sartori Arturo, Gelli Licio, Giomo Franco, Maggi Carlo Maria, Ortolani Mario, Raho Roberto in relazione ai delitti di cui agli artt. 110 e 285 c.p.; b) Addis Mauro, Belmonte Giuseppe, Carboni Flavio, Cavallini Gilberto, Ceruti Marco, Cogolli Giovanna, Facchinetti Loris, Fioravanti Valerio, Francesconi Sartori Arturo, Freda*

La presentazione dell'esposto faceva seguito a due precedenti memorie presentate dalla stessa Associazione in data 13.1.2011 e 11.4.2012; in data 20.1.2016 e 18-24.11.2016 sarebbero stati depositati altri due esposti.

Con provvedimento reso in data 2.12.2016, la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna osservava quanto segue: «*Sulla base degli accertamenti di p.g. svolti dalla Digos di Bologna e dal Ros CC Bologna, si ritiene che il nucleo centrale dell'ipotesi accusatoria formulata dall'on. Bolognesi e dall'Associazione suddetta si fonda sull'esistenza di un programma eversivo dell'ordine democratico previsto dalla Costituzione italiana, perseguito in modo sistematico in Italia dalla fine degli anni sessanta e sino agli inizi degli anni ottanta, ossia con lo scioglimento della Loggia P2 (avvenuto con la legge 25 gennaio 1982 n. 17), di intesa con esponenti di forze straniere interessate a imporre un governo autoritario all'Italia, da un gruppo di persone tra di loro associate, che operavano ai vertici degli apparati dello Stato, delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi di Intelligence, di gruppi economico-finanziari, di strutture massoniche e paramassoniche segrete, utilizzando, per la commissione di gravissime azioni delittuose, le multiformi strutture associative neofasciste presenti sul territorio nazionale, ed anche avvalendosi dell'apporto della criminalità organizzata. (...) Considerato che gli atti di promovimento dell'insurrezione armata ed il compimento di fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato e quindi a porre in essere da parte di militari infedeli fatti di reato di alto tradimento, nella logica ricostruzione operata dall'on. Bolognesi, non possono che aver avuto il loro epicentro a Roma e in zone limitrofe, dove in netta prevalenza operavano i soggetti accusati di essere al vertice del gruppo dedito a perseguire il sovvertimento delle istituzioni repubblicane, (...) reputato, conclusivamente, che per le ipotesi di reato ex artt. 284 e 286 c.p. e 77 c.p.m.c., commessi a Roma e zone limitrofe (...) debba affermarsi la competenza per territorio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma*»[4].

Disponeva, quindi, la separazione dagli atti del procedimento r.g.n.r. 7815/2011 mod. 44 degli atti relativi ai reati di cui sopra, trasmettendo il fascicolo alla Procura presso il Tribunale di Roma.

Franco, Gelli Licio, Giomo Franco, Giuliani Egidio, Maggi Carlo Maria, Mambro Francesca, Mandalari Giuseppe, Musumeci Pietro, Ortolani Mario, Pazienza Francesco, Picciafuoco Sergio, Raho Roberto, Tuti Mario, Zani Fabrizio, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 284 e 286 c.p. e 77 C.P.M.P».

[4] Cfr. provvedimento di separazione di procedimenti prodotto dalla Difesa di Bellini all'udienza del 9.6.2021.

In data 8.3.2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna presentava richiesta di archiviazione in ordine ad ogni altro profilo.

Osservava che, fatta eccezione per la posizione di Cavallini Gilberto, a carico del quale era stata formulata una contestazione, "*in merito agli altri soggetti, compiutamente identificabili, cui potere attribuire un ruolo efficiente nella strage, quali mandanti, finanziatori, complici, ecc.*", si doveva concludere nel senso della "*insussistenza di profili ulteriori meritevoli di attenzione in sede penale*".

La richiesta di archiviazione ripercorreva gli atti di indagine svolti - in particolare le testimonianze assunte di persone a diverso titolo coinvolte nelle indagini per le stragi e per i fatti di eversione di destra degli anni '70 / '80 - ed osservava che "*nonostante le approfondite indagini svolte per oltre sei anni e mezzo dalla p.g. delegata da questo P.M., anche a seguito delle sollecitazioni investigative provenienti dalle memorie/esposti depositati dai rappresentanti Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980, non sono stati raccolti elementi di prova che permettano di individuare concrete e specifiche condotte atte a tradursi in una circostanziata imputazione suscettibile di essere sostenuta in modo idoneo in sede giudiziale con riferimento all'ipotesi investigativa prospettata dagli esponenti*"[5].

Il Procuratore si soffermava anche sul c.d. "documento Bologna", rinvenuto in possesso di Licio Gelli al momento del suo arresto in Svizzera nel 1982, limitandosi però a riproporre le medesime conclusioni cui si era pervenuti nel processo relativo all'insolvenza del Banco Ambrosiano S.p.A. ("... *la documentazione sequestrata a Licio Gelli all'atto del suo arresto in Svizzera, 13 settembre 1982, con particolare riguardo ad una scheda intestata «BOLOGNA 525779 – Xs –» che espone consistenti importi aventi riferimenti «difesa Milano difesa Roma» e transitati sui conti di Ceruti Marco su banche svizzere. I movimenti dei fondi risultavano avvenuti – secondo i dati riportati nella scheda – tra settembre 1980 e febbraio 1981, periodo in cui Gelli Licio non aveva alcuna pendenza giudiziaria. Evidentemente i richiami a «difesa Milano – difesa Roma» non possono che riferirsi a Roberto Calvi all'epoca coinvolto in procedimenti penali per infrazioni di carattere valutario ed altro*"[6]),

[5] Richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote, n. 7815/11-44 R.G.N.R., depositata in data 9.6.2021, pag. 29.

[6] Cfr. richiesta di archiviazione, pag. 31, che cita testualmente pag. 1408, vol. VI della Requisitoria del 28.7.1988 del P.M. dr. Dell'Osso in cui erano richiamate la relazione della Guardia di Finanza n. 3127 del 15.7.1987 e la relazione della Guardia di Finanza n. 3708 del 21.9.1987 nelle quali erano compendiati gli accertamenti sulla documentazione sequestrata a Gelli all'atto dell'arresto in Svizzera nel settembre 1982.

negando sostanzialmente la prospettiva di un possibile collegamento tra i flussi finanziari indicati nel "documento Bologna" e i gruppi eversivi di estrema destra.

La richiesta proseguiva, infatti, dando atto che "*Il ROS - Sezione Anticrimine ha rilevato che l'analisi dei flussi finanziari è stata compendiata nella relazione del 21/9/1987 (già richiamata al punto che precede ed acquisita direttamente da codesta A.G. tramite il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Milano) non ha evidenziato alcun elemento che riconduca la destinazione di tali somme al gruppo Ordine Nuovo diretto da Maggi e/o al gruppo Fioravanti-Mambro-Ciavardini-(Cavallini)*". Si aggiungeva che "*Anche (la) DIGOS ha verificato con esito negativo la relazione n. 3708 del 21 settembre 1987 relativa alla documentazione sequestrata a Licio Gelli all'atto dell'arresto in Svizzera nel settembre 1982, c.d. Appunto Bologna, redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Milano ricercando nel testo in esame, mediate software di indicizzazione e ricerca, le parole gruppo O.N., Carlo Maria Maggi, Fioravanti, Mambro, Ciavardini, Cavallini*".

Dunque, per un documento di tale rilevanza - che Licio Gelli conservava nel proprio portafogli a distanza di due anni dai trasferimenti di denaro in esso riportati - gli accertamenti si limitarono ad una ricerca dei predetti nominativi "chiave" in una relazione della G.d.F.

Più in generale, preme sottolineare l'inadeguatezza di un richiamo acritico dei risultati investigativi conseguiti in un procedimento penale risalente nel tempo e che non poteva tenere conto di sopravvenuti elementi d'indagine, alla luce dei quali sarebbe stato più corretto riesaminare *ex novo* la documentazione bancaria ed eventualmente acquisire ulteriori documenti.

Inoltre, i redattori delle informative dell'epoca avevano obiettivi del tutto differenti rispetto a quelli perseguiti nel presente procedimento, motivo per cui, procedendosi per reati di bancarotta fraudolenta, si erano limitati a verificare la non pertinenza dei movimenti bancari ad operazioni riconducibili alle ragioni sociali dell'istituto fallito.

Secondo la Procura, inoltre, le conclusioni relative all'impossibilità di coltivare ulteriori indagini a carico di altri soggetti suggeriti dagli esponenti, per fondare un'ipotesi accusatoria sul piano del concorso anche soltanto morale, apparivano "*assolutamente e logicamente coerenti con le precise ricostruzioni effettuate dalle sentenze passate in giudicato intervenute sulla specifica banda armata NAR composta da Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Ciavardini Luigi, Giuliani Egidio e Cavallini Gilberto, come struttura associativa ideologicamente di stampo neofascista e spontaneista, al punto da essere pienamente autosufficiente per la provvista di denaro e per la rivoluzionaria dotazione di*

armi, esplosivi, mezzi di locomozione e documenti di copertura mediante la perpetrazione sistematica di reati a ciò diretti"[7].

Occorre sin d'ora anticipare come questo processo, nella prospettiva già delineata nella sentenza emessa contro Gilberto Cavallini, abbia fatto ragione, una volta per tutte, della tesi del c.d. *spontaneismo armato*, la quale ha costituito per lungo tempo una sorta di pregiudizio volto ad escludere aprioristicamente l'idea che soggetti non appartenenti ai NAR potessero avere concorso nella strage.

La predetta definizione, infatti, è stata coniata storicamente proprio in relazione al gruppo eversivo dei NAR ed è volta a delineare un nuovo atteggiamento dell'eversione nera, improntato sì all'azione dimostrativa violenta, ma con una netta rottura rispetto ai precedenti movimenti politici e con il rifiuto delle logiche golpiste e stragiste tipiche di essi.

Come avrà modo di osservarsi nei paragrafi successivi, tale rottura era in realtà soltanto di facciata e l'autonomia rivendicata spavaldamente da tale gruppo lasciava invece spazio, da un lato, a significative convergenze strategiche con appartenenti ad altri movimenti "istituzionali", già coinvolti nella "strategia della tensione" degli anni Sessanta/Settanta dell'eversione di destra, manipolati da servizi di intelligence legati a potenze straniere e dall'altro, a pesanti intromissioni di apparati deviati dei servizi.

In data 17.3.2017 l'Associazione dei famigliari delle vittime proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, lamentando non solo la carenza delle indagini svolte, ma anche l'assenza di una rilettura delle decisioni giudiziarie più risalenti alla luce dei nuovi contributi conoscitivi emersi nei più recenti processi riguardanti il periodo stragista italiano.

Inoltre, mancava, secondo gli opponenti, il necessario approfondimento del rapporto strumentale esistente fra la strage del 2.8.1980 e le finalità eversive perseguite attraverso essa, che avrebbero dovuto esplicarsi in un colpo di Stato, nel quale lo stesso Gelli aveva rivendicato un coinvolgimento nelle diverse interviste rilasciate; altrettanto insufficienti dovevano ritenersi gli approfondimenti svolti in ordine ai movimenti del conto corrente di cui all'"*appunto Bologna*" e a quelli di un altro conto parallelo, denominato "*Recioto*", emergenti dagli atti del procedimento per la bancarotta del Banco Ambrosiano. Da ultimo, si riteneva erronea e riduttiva l'impostazione della Procura che vedeva nei NAR una banda spontaneista ed autosufficiente, ignorando così la necessità di approfondire i suggeriti collegamenti con i livelli organizzativi superiori.

[7] Cfr. richiesta di archiviazione, pag. 35.

In data 24.10.2017, nelle more dell'udienza camerale fissata dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna disponeva l'avocazione del procedimento, ritenendo doveroso un "*ulteriore sforzo investigativo*"[8], anche per il diverso taglio investigativo proposto dagli opponenti.

L'indagine avocata dalla Procura generale perseguiva, dunque, una nuova linea di indagine, sollecitata dalle persone offese, volta ad accertare l'esistenza di mandanti o di ulteriori esecutori materiali della strage del 2 agosto 1980. I nuovi elementi emersi, pur non consentendo (ancora) di formulare imputazioni di concorso in qualità di esecutori materiali nel delitto di strage a carico di soggetti noti, permettevano di avanzare delle ipotesi circa l'identità dei finanziatori del più grande attentato della storia della Repubblica italiana e far luce sulle connessioni esistenti tra il mondo degli apparati statali e quello dell'eversione di destra.

Proprio mentre la Procura generale stava indagando ancora nei confronti di ignoti per il delitto di strage, in data 1.2.2019 un difensore delle persone offese presentava in una memoria nuovo materiale investigativo. Si trattava di un filmato amatoriale girato da un turista svizzero, tale Harald Polzer, presso il binario n. 1 della stazione ferroviaria di Bologna il giorno 2 agosto 1980, dalle ore 10.13 fino a poco dopo lo scoppio della bomba, contenuto nel Volume n° X/*bis* degli atti del fascicolo di indagine rubricato all'epoca con il n. 344/80 G.I. (il già citato primo processo sulla strage).

Come è stato spiegato in udienza[9], l'interesse dei difensori, impegnati a reperire materiale per documentare gli effetti distruttivi dell'esplosione del 2 agosto 1980 nell'ambito del processo contro Gilberto Cavallini, era stato sollecitato non solo dall'evidente importanza rivestita dalla pellicola, testimonianza visiva diretta di quanto avvenuto alla stazione di Bologna nei minuti precedenti e immediatamente successivi allo scoppio della bomba, ma anche dal fatto che tra i fotogrammi ritrovati, estratti dalla sequenza video girata in prossimità delle macerie collocate nel primo binario, mancavano quelli dal numero 15 al numero 23.

Si procedeva pertanto alla visione dell'intero filmato, concentrandosi in particolare su quei secondi della videoripresa i cui fotogrammi non erano stati stampati. Si provvedeva a estrarre copia dei relativi fotogrammi che riprendevano i volti di alcune persone presenti sul

[8] Cfr. Provvedimento di avocazione, proc. 7815/11-44 R.G. Notizie di Reato Procura della Repubblica di Bologna. Documento depositato dalla P.G. all'udienza del 19.1.2022.

[9] Cfr. trascrizioni ud. 21.7.2021, pag. 24-25.

primo binario e a sottoporre il citato materiale all'attenzione della Procura generale per ogni valutazione.

Il passo successivo, in data 19.2.2019, è stata la richiesta della Procura generale di revoca della sentenza istruttoria di non doversi procedere emessa in data 28.4.1992 dal G.I. del Tribunale di Bologna nel procedimento penale 1611/89 R.G.N.R. 220/A/86 R.G.G.I.P. nei confronti di Bellini Paolo per il delitto di cui agli artt. 110, 422 c.p. quale partecipe alla strage di Bologna del 2 agosto 1980[10] e la riapertura delle indagini nei confronti del predetto.

Quali elementi di novità venivano addotti:

"*1) il filmato del 2.8.1980 girato dal turista tedesco Harold Polzer e rielaborato dalle persone offese con estrazione ed ingrandimento di alcuni fotogrammi prodotti in atti, da cui deriverebbe la concreta possibilità di un'odierna comparazione delle immagini di allora con le caratteristiche somatiche del Bellini, alla luce delle moderne metodologie di indagine antropometrica;*

2) un'intercettazione ambientale effettuata il 18.01.1996 nell'ambito di procedimento penale istruito dall'autorità giudiziaria veneziana nei confronti di Carlo Maria Maggi, condannato per la strage di Brescia, attentato che, come emerge in sentenza, è da inserirsi nella stessa strategia della tensione culminata con la strage del 2.08.1980;

3) le risultanze del processo denominato "Trattativa Stato-Mafia, dalla cui sentenza di primo grado risulta la sussistenza di rapporti tra Paolo Bellini e Sergio Picciafuoco, quest'ultimo, ancorché definitivamente assolto dal delitto di partecipazione alla strage dopo la condanna in primo grado, in ogni caso certamente presente alla stazione di Bologna il giorno della strage e ferito a seguito dell'esplosione della bomba".

Con provvedimento del 28.5.2019, il G.I.P. del Tribunale di Bologna, dando atto che il filmato sub 1), "*ancorché preesistente alla pronuncia di cui oggi si chiede la revoca e depositato nel fascicolo principale, non è stato preso in alcun modo in considerazione per giungere al proscioglimento del Bellini e dello stesso, infatti, non si fa cenno nei provvedimenti che riguardano quest'ultimo; che allo stato attuale, le nuove tecniche offrono la possibilità di estrarne immagini con carattere di nitidezza, possibilità di manovra e comparazione all'epoca inesistenti; che, in ogni caso, l'intercettazione citata sub 2) e gli accertamenti sub 3) sono sopravvenuti alla sentenza di non doversi procedere di cui alla*

[10] La sentenza è stata prodotta dalla P.G. in data 28.4.2021.

presente richiesta di revoca ed acquisiti in seno a procedimenti penali diversi e pendenti presso diverse A.G.", disponeva la revoca della predetta sentenza, autorizzando la riapertura delle indagini nei confronti di Paolo Bellini[11].

Appare opportuno qui prendere posizione sulla tesi più volte esposta dalla Difesa dell'imputato, secondo la quale la contestazione a carico di Bellini sarebbe stata strumentale a tenere in piedi l'intera azione penale, necessitando questo processo «*di un vivo*» al fine di evitare l'archiviazione[12].

Orbene, se è possibile condividere la premessa del ragionamento, ovvero che il nominativo di Paolo Bellini non emergeva tra i soggetti indicati negli esposti delle persone offese, altrettanto non può invece dirsi delle conclusioni tratte dalla difesa. Prima di tutto, l'iniziale estraneità di Bellini alle prime attività di indagine non implica anche che il suo successivo coinvolgimento sia dipeso da ragioni di mera opportunità, come sostenuto dalla Difesa, necessitando la Procura generale di giustificare la forte scelta di avocare le indagini.

Al contrario, l'ipotesi accusatoria a carico di Bellini è sorta a seguito di nuove risultanze investigative che, prima di tramutarsi in un capo di imputazione, sono state oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Procura generale, come dimostra anche la circostanza che i mandati delle perquisizioni domiciliari nei confronti di Bellini e dei suoi familiari siano stati emessi soltanto nel luglio 2019.

È del tutto ragionevole ritenere che l'impianto accusatorio sia andato modificandosi nel corso delle indagini, che hanno progressivamente fatto luce sulla responsabilità di ulteriori soggetti, nel caso specifico su quella di un soggetto che non era in realtà così estraneo alla vicenda, posto che un suo coinvolgimento era già stato ipotizzato dalla Pubblica Accusa all'epoca del primo procedimento sugli esecutori materiali della strage di Bologna, mentre il suo proscioglimento istruttorio era stato fondato, come si vedrà, su un alibi poco convincente, in quanto sostenuto esclusivamente dalle dichiarazioni dei suoi familiari.

D'altra parte, come già osservato, la figura di Bellini non è quella di un semplice manovale del crimine; si tratta, al contrario, di un personaggio tanto misterioso quanto ingombrante nel panorama dell'eversione nera e della criminalità organizzata nel cui ambito si è inserito dopo le vicende degli anni Settanta che lo avevano visto in stretti contatti con

---

[11] La citata ordinanza è stata prodotta dalla P.G. all'udienza del 16.4.2021.

[12] Da ultimo nell'arringa conclusiva (cfr. trascrizioni ud. 23.3.20221, pag. 19: DIFESA, AVV. CAPITELLA – *L'abbiamo palesata tante volte, al di là della legittimità degli atti che è indiscutibile che siano legittimi, noi pensiamo che Bellini sia qui, a parte per il video, ma anche perché questo processo necessitava di un vivo, per tenere in piedi l'azione penale, perché altrimenti l'esito sarebbe stato l'archiviazione*»).

quella parte dell'eversione neofascista più legata ai servizi d'informazione del Ministero dell'Interno, quell'*Avanguardia nazionale* di Stefano Delle Chiaie che, con i suoi legami con le polizie politiche di tutto il Sudamerica, era in grado di assicurare protezione e assistenza in quei paesi a tutti i "camerati" espatriati e in fuga.

E non a caso Bellini ha potuto tranquillamente occultare la sua identità per tutti gli anni Settanta ed i primi anni Ottanta in cui era latitante per reati comuni, assumendone una improbabile brasiliana, alla quale pure hanno creduto, per sua stessa ammissione, funzionari pubblici, carabinieri, funzionari di polizia, parlamentari e molti altri, consumando al contempo delitti "privati" che gli hanno fruttato molto denaro; ha potuto viaggiare comodamente in Italia e in Europa, oltre che tra l'Italia e il Sudamerica con la falsa identità brasiliana di "Roberto da Silva"; ha intrattenuto rapporti con autorità politiche e istituzionali in Italia, tra cui il direttore degli istituti di prevenzione e pena, il dr. Ugo Sisti, Procuratore della Repubblica a Bologna il 2 agosto 1980.

I collegamenti Bellini-Sisti-servizi segreti sono puntualmente emersi anche nell'ambito di questo processo. Un'efficace sintesi si trova a pag. 93 e seguenti, del libro di Vignali[13].

---

[13] L'uomo nero e le stragi, pag. 93: *"Di Ugo Sisti, dei suoi rapporti con la famiglia Bellini, si potrebbero scrivere centinaia di pagine. Così come dei suoi ripetuti e documentati rapporti con gli apparati di sicurezza italiani, del suo ruolo poco chiaro nella gestione delle indagini sulla bomba, su cui la Procura generale di Bologna ha nuovamente acceso un fascio di luce che potrebbe illuminare di nuova consapevolezza....*

In questo senso risulta però sin d'ora illuminante una intervista rilasciata da Vito Zincani alla Gazzetta di Reggio. Zincani esercita negli anni '80, assieme al collega Sergio Castaldo, il ruolo di giudice istruttore della prima inchiesta sulla bomba, e a lui si deve la sentenza-ordinanza del primo processo. Il 5 aprile 2020, rispondendo alle domande che gli vengono poste, torna a quei giorni: Sulla strage di Bologna il ruolo di Ugo Sisti è centrale per inquadrare quello di Paolo Bellini. A me sembra che il punto di partenza per approfondire la presenza di Sisti nell'albergo dei Bellini 24 ore dopo l'esplosione che aveva raso al suolo la stazione di Bologna, e mentre i magistrati del suo ufficio erano ancora impegnati nei rilievi tecnici e nell'identificazione dei morti e dei feriti. È provato che Sisti – in seguito prosciolto dall'accusa di favoreggiamento nei confronti della primula nera – incontrò Bellini a Foligno quando ancora lo si credeva Roberto Da Silva... persino un viaggio in aereo... Per non parlare di un incontro in stazione Termini a Roma perché il magistrato era prostrato. Pensa che l'ex procuratore di Bologna, poi promosso a capo del DAP, ovvero il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, abbia giocato un ruolo cruciale?, chiedono i giornalisti Sparvieri e Soresina. Se è vero che i servizi segreti hanno pesantemente depistato le indagini sulla strage – risponde Zincani – se è vero che tutte le persone coinvolte nell'attentato sono a vario titolo sospettate di avere avuto rapporti coi servizi segreti...allora va detto che fu il procuratore Sisti (nel frattempo deceduto, nda) a intervenire in prima persona, sovrapponendosi ai propri sostituti, per sollecitare i servizi segreti a intervenire nelle indagini sulla strage di Bologna, in seguito mantenendo direttamente con essi, attivamente impegnati a sviare le indagini, i rapporti. Il ruolo di Ugo Sisti è dunque centrale per inquadrare quello di Bellini, e comprendere il livello più alto delle responsabilità. Basti dire che, una volta venuta alla luce la sorprendente e in qualche modo inquietante relazione tra il procuratore Sisti e Bellini-Da Silva, lo stesso ha potuto assurgere ad altri e più importanti incarichi. Il riferimento di Vito Zincani è al ruolo di vertice del DAP, dell'Istituto di detenzione e pena che viene assegnato a Sisti subito dopo essere stato spostato dalla Procura di Bologna. Non in un periodo qualunque, fra l'altro: sono gli stessi anni in cui Bellini sotto falso nome viene spostato in modo vorticoso da un carcere all'altro, sino alla scoperta che quello strano brasiliano in realtà altri non è che la

Erano circostanze da tempo note e che più avanti saranno puntualmente affrontate, con la puntuale conferma e con l'arricchimento in sede dibattimentale del complesso di indizi che inducono a ritenere Bellini uomo di fiducia a disposizione dei servizi civili e militari per qualsivoglia tipo di azione sporca, doppiogiochista ed abile infiltrato nella criminalità organizzata al tempo della "trattativa" Stato-mafia, personaggio di indubbio spessore che ha saputo integrarsi in molteplici realtà criminali, mantenendo ferma la bussola del collegamento e del rapporto con i servizi di sicurezza, ragionevolmente in ognuna delle fasi della sua carriera criminale.

L'emersione della figura di Bellini al centro delle nuove indagini sulla strage non è perciò un espediente per tenere in piedi un processo che sarebbe altrimenti senza imputati, ma la conferma del collegamento tra l'azione e le responsabilità della manovalanza neofascista e l'eterodirezione occulta (e il finanziamento dell'azione) da parte di centri di poteri che nel 1980 quella manovalanza riuscivano a controllare e indirizzare, attraverso una serie di mediazioni, un anello delle quali era costituito da figure come Paolo Bellini.

La connessione tra i presunti mandanti della strage e gli esecutori materiali per il tramite del Bellini è lo sfondo di questo processo, che da questo punto di vista può e deve limitarsi a fornire un semplice complesso indiziario per comporre un quadro della responsabilità dell'imputato fondato su elementi di prova ben più pregnanti e decisivi.

---

primula nera. Una girandola di celle e di carceri girate da far perdere la testa a chiunque cerchi di individuarlo....

Della circostanza del Procuratore capo di Bologna che lascia il proprio ufficio a poche ore dalla strage e va "a rifugiarsi" nell'hotel di Aldo Bellini, padre di Paolo nel frattempo ricercato e latitante, già riferita, si possono leggere una serie di rapporti degli agenti in servizio la mattina del 4 agosto 1980. Il maresciallo della polizia di Stato in forza alla Ucigos di Reggio Emilia, Salvatore Bocchino, nella sua relazione di servizio riporta: per quanto riguarda la presenza sul posto dell'allora Procuratore della Repubblica di Bologna dott. Ugo Sisti, si fa presente che mentre il sottoscritto stava perquisendo i piani superiori dell'albergo (il personale era stato diviso in due squadre, una a pianterreno e una ai piani superiori) fu fatto chiamare dalla guardia di PS Campanale Antonio, di questa squadra mobile, che aveva bisogno della scrivente in quanto, avendo dato io l'ordine che nessuno poteva lasciare l'albergo senza prima essere identificato, aveva fermato chiedendogli i documenti un distinto signore che disse di essere il dott. Ugo Sisti, Procuratore della Repubblica di Bologna e che il dottor Sisti voleva parlare con un funzionario o chi per esso. Mi presentai al citato signore che mostrandomi un tesserino mi disse chi era e poi mi chiese del perché della perquisizione e se avevamo trovato qualcosa. Gli feci presente che l'operazione di polizia era ancora in corso e che era da mettere in relazione alla strage di Bologna, avvenuta due giorni prima, e che i Bellini avevano un figlio latitante simpatizzante di destra.

Che Ugo Sisti anziché trovarsi il lunedì mattina nel suo ufficio a Bologna, a indagare a poche ore dalla strage, sia invece nel reggiano sembra un fatto talmente enorme da non ritenere facilmente credibile la versione che fornirà nei procedimenti a suo carico, in particolare davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura che nel 1985 registrerà una sua frase laconica: "Mi sono ritirato in collina per riordinare le idee poiché la strage mi ha sconvolto".

Il contesto in cui si inserisce la figura di Bellini fornisce e rafforza la spiegazione logica della sua presenza alla stazione di Bologna il 2 agosto, al momento dell'esplosione della bomba.

È un personaggio come Bellini che dà consistenza all'ipotesi dell'azione dei mandanti, individuati nell'impostazione della Procura generale.

Anche perché si tratta di un uomo, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, che manovrava grandi quantità di denaro nell'ordine di quelle registrate dal documento Bologna, opportunamente occultate.

CAP. 5 - IL GIUDICE E LO STORICO. LA PROVA STORICA. MEMORIA E GIUDIZIO PENALE. IL CONTESTO E GLI ANTECEDENTI REMOTI

5.1. Verifica dei poteri

In questo capitolo si giustificano le scelte processuali della Corte sui temi probatori offerti e sviluppati dall'accusa pubblica e privata.

Si terrà conto delle osservazioni della difesa con riferimento all'obbligo per il collegio giudicante di occuparsi soltanto dei fatti che si riferiscono all'imputazione, oltre che a ciò che attiene alla pena.

Ci si confronterà anche col significato e la necessità della prova storica in una vicenda che non per scelta del collegio si colloca al crocevia di una serie di fatti di rilevanza storica, da cui la ricerca giudiziaria è condizionata.

Non meno rilevante, sebbene più semplice per il giudizio di ammissione delle prove, l'indagine sui fatti da cui deriva l'applicazione della norma processuale (art. 187, 1 e 2 comma c.p.p.).

Resta fondamentale la prova per le questioni previste dal terzo comma dell'art. 187 c.p.p.; entra in gioco la responsabilità civile derivante dal reato, una responsabilità di cui occorre dare lettura non strettamente economicistica e patrimoniale con riguardo al mero rapporto civilistico tra imputato e parte civile.

Un tema da affidare ad approfondimenti dottrinali, ma sul quale la Corte deve prendere posizione, in ragione delle sollecitazioni delle parti civili per la determinazione del "danno non patrimoniale" da queste ultime subito per effetto del coinvolgimento occasionale, casuale, ingiusto nella strage, per la lesione non solo dei diritti personali fondamentali alla vita, integrità fisica, patrimonio ma anche di un interesse ulteriore nell'ambito del danno morale: il diritto alla sicurezza, con la conseguente verifica di tutte le cause, le circostanze e le ragioni ultime della mancata tutela di tale interesse e della violazione dei diritti che vi si connettono.

Appartiene al profilo del risarcimento in forma specifica del danno morale il c.d. diritto delle vittime, degli offesi e degli umiliati dal delitto, alla verità su tutti gli autori e le circostanze del fatto che le ha offese.

Il processo penale viene prevalentemente visto come un affare riservato all'imputato e allo Stato. Le persone offese e ora anche le parti civili, secondo certa dottrina, andrebbero escluse dall'affare penalistico che riguarda esclusivamente interessi pubblici, al limite della ragion di Stato. Non è il momento per approfondire tale posizione dalla quale la Corte dissente. Non condividendolo, al momento basta rimandare alle ragioni del diritto vigente e alle direttive che ne derivano.

Altra cosa è la lettura e l'interpretazione ampia del diritto alla sicurezza e dei principi che se ne possono trarre, in funzione del riconoscimento dell'aspirazione delle vittime, delle persone offese e dei danneggiati dal reato di pretendere dall'ordinamento, come forma di tutela risarcitoria, la conoscenza di tutte le responsabilità dirette e indirette per fatti criminosi di violenza politica, indiscriminata e feroce, che hanno colpito chi è stato coinvolto in una vicenda di portata storica, al prezzo della vita, in uno dei tanti modi in cui si manifesta l'assurdità dell'esistenza. Ma va tenuto conto anche del diritto delle comunità e delle istituzioni che chiedono ragione nel processo, in qualche caso paradossalmente a loro stesse, su chi, come e perché, del 2 agosto 1980 a Bologna. Domande processualmente legittime più ampie e in parte implicite rispetto alla domanda principale se Paolo Bellini sia un concorrente nella strage e se Segatel e Catracchia appartengano alla sequela dei depistatori emersi dalle indagini per alcuni dei quali soltanto si è accertato la parte giocata nella storia.

Si discute sul diritto delle parti civili e delle persone offese all'accertamento della verità nei processi, in tutti i processi, in cui entrano per la violazione patita di fondamentali diritti umani.

Sotto molteplici aspetti il risarcimento patrimoniale, pur importante, non basta.

La verità è precondizione di giustizia. E se un tribunale deve fare giustizia - accertare fatti, definire responsabilità, applicare sanzioni - deve cercare la "verità" nella sua integralità, anche oltre ciò che è strettamente necessario per condannare o assolvere. Ci permettiamo questa asserzione perché convinti che la sentenza in materia di fatti ormai oggetto di ricerca storica, definisce il processo, ma inevitabilmente offre un contributo per altra ricerca e critica storica. Al contempo è esposta alla revisione in ogni sede, oltre che in sede giudiziaria, persino da parte dell'erede (art 632/1 lett. a) c.p.p.).

Compito di una Corte di giustizia nell'affrontare vicende che assurgono a valore storico è dunque la più ampia ricerca e verifica delle prove per la ricostruzione della verità processuale, nella consapevolezza di contribuire (non di realizzare la) a una ricostruzione complessiva, aperta alle prove extragiudiziarie. Le risposte potrebbero non rispecchiare la

verità storica; lo iato è strutturalmente incolmabile; il processo spesso nega, occulta la verità, malgrado sia considerato il luogo della verità, mentre è solo quello di "una" di esse, contraddicendosi o negandosi vicendevolmente tra loro le sentenze.

Emblematica la serie di processi per piazza Fontana. Assolti irrevocabilmente coloro che un'altra sentenza assume essere stati (Freda e Ventura) tra i responsabili. Assolti altri imputati sulla base di argomenti che nuove prove, nel frattempo emerse[14], potrebbero ribaltare se esistesse una revisione *in peius*.

5.2. Diritto alla verità

Questo processo deriva da una serie di esposti presentati alla Procura della Repubblica di Bologna dall'Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto; dall'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, presentata dall'associazione contro altri presunti responsabili della strage, richiesta nel 2017 dalla Procura di Bologna; dall'avocazione delle indagini da parte della Procura Generale di Bologna che al termine delle nuove indagini ha promosso il giudizio.

L'Associazione dei familiari delle vittime opera da 42 anni perché sia fatta piena luce sulle responsabilità, le complicità, le connivenze, i depistaggi rispetto a una vicenda criminale di incalcolabile portata, con ricadute di natura storico-politica.

L'Associazione dal momento della sua costituzione ha svolto un'importante attività di ricerca, indagine, raccolta di prove documentali, studio di atti processuali, sentenze, verbali, documenti; ha agito politicamente per la massima apertura degli archivi dei ministeri e dei servizi segreti, allo scopo di trovare prove delle complicità e della preordinazione della strage nell'ambito di gruppi di potere annidati anche all'interno delle istituzioni dello Stato e nel vertice della loggia P2.

In base all'ultimo statuto, scopo dell'Associazione è di "ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta". L'iniziativa in ambito giudiziario e il suo controllo costituiscono il nucleo centrale della sua attività. La giustizia "dovuta" o "completa" presuppone l'accertamento di tutte le responsabilità e la ricerca incessante e, appunto, completa della verità sul tragico evento.

---

[14] La scoperta dell'esistenza del famoso casolare di Paese, luogo dove il gruppo ordinovista veneto conservava armi ed esplosivo, costituente l'epicentro della testimonianza del collaboratore Carlo Digilio; nonostante l'impegno, il luogo non fu rinvenuto dagli inquirenti del tempo. Successive indagini di cui dà atto la sentenza della Corte di assise di Milano del 22 luglio 2015 hanno consentito di identificare il casolare, dando conferma postuma dell'attendibilità di Digilio.

L'amministrazione della giustizia si è dunque trovata di fronte a cittadini attivi che hanno chiesto incessantemente conto allo Stato apparato giudiziario di fare luce sugli autori, ma anche sugli organizzatori e sui mandanti, senza trascurare, alcun profilo e aspetto nella ricerca della verità, contenuti presupposti nell'endiadi "verità e giustizia" che compendia il movente di tutte le organizzazioni che in ogni parte del mondo hanno preteso l'accertamento della verità per crimini di massa contro vittime innocenti, legate ad azioni di apparati dello Stato, in particolare in occasione di colpi di Stato o di occupazione e gestione degli apparati di forza dello Stato, in violazione dei diritti fondamentali dei cittadini.

È necessario chiedersi quanto tale diritto alla verità sia fondamento e scopo ultimo del sistema processuale che non pone limiti formali alla ricerca e all'ammissione di prove rilevanti per conclusioni fondate sul tema di prova.

La domanda è pertinente osservando il confronto realizzatosi nell'eziologia di questo processo tra la Procura della Repubblica di Bologna e l'Associazione opponente alla richiesta di archiviazione con sollecitazione di nuove indagini.

La concezione sottesa alle rispettive posizioni emerge dalla motivazione della domanda di archiviazione; si esclude che la strage di Bologna possa avere avuto responsabilità diverse da quelle accertate nei procedimenti definiti con le sentenze passate in giudicato (a parte la posizione *sub iudice* di Gilberto Cavallini): l'organizzazione terroristica italiana d'ispirazione neofascista, nata a Roma sul finire degli anni '70 e attiva sino al 1981, di cui hanno fatto parte non solo i tre condannati per la strage di Bologna, ma, per quanto interessa, e con ruolo prioritario, anche il Cavallini, oggetto del nuovo esercizio dell'azione penale, reso possibile anche grazie agli approfondimenti svolti e sollecitati nell'interesse dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage. Tale specifica banda armata, NAR, come desumibile dalle plurime pronunce giudiziarie era composta da teorici dello spontaneismo armato nazional-rivoluzionario, che li ha portati a rompere anche con le altre figure del neofascismo militante, **per combattere, in modo autonomo, violento e segreto, le espressioni, da loro reputate tipiche, dello "Stato borghese", con il quale non intendevano avere alcun rapporto, al punto da isolare ed uccidere altri neofascisti che sospettavano di aver avuto rapporti con esponenti di quello Stato (come, ad esempio, nei casi di Francesco Mangiameli, ucciso il 9 settembre 1980 anche da Valerio Fioravanti e Francesca Mambro; e di Marco Pizzari, ucciso il 30 settembre 1981 anche da Francesca Mambro e Gilberto Cavallini).**

A tal fine si ricorda che, nel corso di un interrogatorio del 19 febbraio 1981, Valerio Fioravanti, richiesto di dare una definizione dei NAR, ebbe, non a caso, a rispondere che

"NAR è una sigla dietro la quale non esiste un'organizzazione unica, con organi dirigenti, con dei capi, con delle riunioni periodiche, con dei programmi. Non esiste un'organizzazione NAR simile alle Brigate Rosse o a Prima Linea. Non esiste neppure un livello minimo di organizzazione. Ogni gruppo fascista armato, che si formi anche occasionalmente per una sola azione, può usare la sigla NAR. D'altra parte, non esisterebbe modo per impedirlo".

E' un contesto - quello patrocinato da questo Ufficio con il richiamato separato procedimento aperto nei confronti del solo Cavallini - che è, dunque, saldamente ancorato ai numerosi e concordanti dati che emergono dalle ricostruzioni effettuate in materia nelle sentenze passate in giudicato già intervenute, così da essere concretamente ed efficacemente spendibile in sede processuale nei confronti del solo Cavallini; mentre, all'opposto, non permette di supportare la ricostruzione, pur apprezzabile, sviluppata dalla difesa dell'Associazione.

Si deve, infatti, mettere in risalto che tale ricostruzione sconta l'inevitabile iato che definisce i rapporti tra quanto processualmente è sostenibile, perché accreditato probatoriamente e quanto, invece, rimane sul piano della ricostruzione critica e storica ma non è trasferibile su un piano processuale, in ossequio alle indicazioni normative stringenti imposte dagli articoli 125 disp. att. c.p.p., e 533 c.p.p., dal cui combinato disposto si ricava il principio generale che il P.M. ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti della persona accusata di un reato solo quando, all'esito delle indagini preliminari, ritiene l'azione fondata, avendo acquisito, nei confronti dell'accusato, elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Una conclusione, tanto formalmente ineccepibile quanto comprensibilmente inaccettabile per una associazione di cittadini che, oltre a subire le conseguenze di una violenza che mette in discussione il fondamento stesso dello Stato di diritto, sono attrezzati per comprendere e dimostrare che un evento, come la strage del 2 agosto, non può essere ascritto alla folle deliberazione di un gruppo di terroristi impazziti, privi di alcuna prospettiva diversa dal gesto fine a se stesso, alla luce della storia politica e giudiziaria che ha accompagnato il nostro Paese dal dopoguerra in avanti.

Per le vittime e i loro familiari la risposta giudiziaria in termini di gesto estemporaneo "dello spontaneismo armato nazional rivoluzionario" non può bastare: significherebbe essere morti inutilmente una seconda volta. Significa rinunciare ad esigere il diritto alla verità, anche solo in termini di incessante lavoro di approssimazione, fermo che il processo è cosa diversa dalla ricerca storica, come opportunamente ricorda la Procura di Bologna. Certo le indagini

non possono procedere a ruota libera, non possono seguire le miriadi di connessioni che a volte si pretende di riconoscere o anche solo di formulare senza un definito progetto investigativo.

Inevitabile, quasi obbligato e comunque corretto, pur se inconsueto, l'intervento della Procura Generale di avocazione del procedimento. Appare logicamente ineludibile il collegamento della strage di Bologna con gli altri tragici eventi che avevano caratterizzato il dopoguerra con l'avvio della cosiddetta strategia della tensione e la stagione delle stragi. La sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 22.7.2015, passata in giudicato, aveva aperto una breccia nella comprensione anche giudiziaria del ventennio stragista e della c.d. "guerra non ortodossa". E opportunamente già in quella sede la Procura generale ricordava che, secondo la sentenza, quella di Piazza della Loggia fu "una strage ... maturata nell'identico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l'altra grande "incompiuta" della storia giudiziaria italiana, che spesso si intreccia, anche per la comunanza di imputati e fonti probatorie, con quella di Brescia -, la strage della Questura (maggio 1973), la strage dell'Italicus (agosto 1974), la strage di Bologna (agosto 1980)" (sent. cit., pag. 194).

La Procura Generale sottolinea quindi non solo le evidenze che collegano la banda Fioravanti-Cavallini ai gruppi dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, largamente coinvolti, fino alla condanna di Maggi e Tramonte per la strage di Brescia (ma anche attraverso Bertoli per la strage del 1973 alla Questura di Milano), in tutti i più eclatanti episodi della strategia della tensione [conviene ancora ricordare l'attentato al treno Torino-Roma del 7 aprile 1973 ascritto a uomini della filiale milanese (La Fenice) della medesima organizzazione], ma anche le connessioni e la natura di quella organizzazione, come delle altre del neofascismo eversivo degli anni settanta, secondo quanto riferisce Vincenzo Vinciguerra, con apparati dello Stato e servizi informativi, i cui uomini, alla data della strage bolognese, erano inglobati nell'organizzazione piduista (aderenti cioè alla Loggia Propaganda 2, il cui gran maestro era l'industriale toscano Licio Gelli).

Corretto, quindi, che l'istanza di verità e giustizia si soffermi sul legame tra l'ambiente cui poteva essere ascritta la stagione stragista della prima parte degli anni Settanta con gli ambienti eversivi del secondo periodo, per individuare un raccordo che culmina nella strage alla stazione.

Da qui la scelta di nuove indagini che si collegano a un principio giurisprudenziale che trova fondamento nell'art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea per i diritti

dell'uomo che l'avocante richiama e costituisce una delle basi normative del diritto alla verità per le vittime dei più gravi reati. Tale norma "impone agli Stati il dovere di proteggere le vittime di delitti di omicidio anche fornendo loro la garanzia di procedimenti penali di "esemplare diligenza e prontezza", specie quando possano essere coinvolte responsabilità dello Stato".

Risulta fondata anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la scelta di non rinunciare "alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico - politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale. Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definitivo del fatto e delle responsabilità individuali" (così la sentenza S.U. del 21.2.1992)."

La scelta, difficile e impegnativa della Procura generale di Bologna, di smentire e sovrapporsi alle scelte della Procura della Repubblica, si basa sul principio che impone agli organi inquirenti dello Stato di restituire alle vittime dignità attraverso la verità o quanto meno con la ricerca della verità con "esemplare diligenza e prontezza" perché "tutti hanno l'inalienabile diritto di conoscere la verità sui fatti passati e sulle circostanze e le ragioni che, attraverso casi rilevanti di gravi violazioni di diritti umani, hanno portato a commettere crimini aberranti. L'esercizio pieno ed effettivo del diritto alla verità è essenziale per evitare che tali fatti possano ripetersi in futuro", un'affermazione della Corte dei diritti che si pone in stridente conflitto con le tesi minimaliste e scettiche sul rapporto tra diritto e verità, secondo cui il diritto è null'altro che il luogo delle verità parziali, relative, convenzionali.

Ed infatti nella Risoluzione 2005/66 della Commissione per i diritti umani dell'ONU si parla del "diritto delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto dei loro parenti alla verità sui fatti avvenuti, compresa l'identificazione dei responsabili dei fatti che hanno originato la violazione. Non si tratta di imporre una presunta "dittatura della verità", di comodo o di regime, ma della considerazione di buon senso per cui, realtà e verità, sono sempre lo strumento di tutela dei deboli contro le prepotenze dei forti, compito che costituisce il nucleo duro della funzione costituzionale della giurisdizione. La messa in discussione di verità date nell'ambito dei processi per strage si traduce nella contestazione della verità istituzionalizzata per cui in questi ambiti e in tutti i casi in cui sono in gioco interessi politici dello Stato, non si può attingere ad alcuna verità ma occorre accontentarsi dei limiti imposti dalla *non* verità.

Che non esistano santuari di impunità è puntualmente dimostrato dalla produzione in questo giudizio, a cura delle parti civili, della sentenza della Corte d'assise di Roma sul c.d.

piano Condor, attuato dai regimi militari degli stati sudamericani negli anni Settanta, una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità per omicidio di oppositori politici (nostri connazionali) di capi di governo, ministri, alti funzionari delle dittature militari di Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Bolivia, Perù, Brasile.

Realisticamente poi il diritto alla verità si traduce da un lato in sapere pubblico condiviso e dall'altro in obbligazione di mezzi e non di risultato. Alle istituzioni si chiede di apprestare tutto ciò che è necessario per la ricerca, senza però garanzia di risultato, di effettivo raggiungimento dell'obiettivo della conoscenza, semplice obiettivo cui tendere.

In ogni caso, anche di fronte al reato imprescrittibile, l'oblio processuale cala di fronte all'evento morte che segna la fine della capacità penale dei soggetti evocati nello scenario dato, per cui non va mai perduto di vista che non esistono responsabilità penali di soggetti non più in vita, dovendosi limitare ogni accertamento relativo a condotte attribuite a questi ultimi ad accertamenti incidentali, provvisori, approssimativi, indiretti in un contesto di ragionamento che processualmente ha riguardo a scenari, per quanto ampi, in cui si collocano le azioni di soggetti imputabili. Il diritto inalienabile alla verità non per questo soccombe.

L'impunità per "morte del reo" non chiude necessariamente la sequenza che riguarda il dovere di preservare la memoria, combinando il diritto a sapere delle vittime col complesso di garanzie che possono renderlo effettivo nonostante l'impraticabilità di un giudizio di responsabilità.

Sta di fatto che - posta la premessa che un processo richiede almeno un imputato e che questo vincolo vale anche per il diritto alla giustizia e alla riparazione che si ottengono con la ricostruzione giudiziaria dei fatti – è nel processo che si può ottenere una ricostruzione attendibile e leggibile, perché garantita dallo strumento del contraddittorio. Quando questo manca la sentenza si limita a descrivere un contesto in cui inserisce i fatti e le responsabilità sulle quali si pronuncia. L'assenza di imputazioni contestate e di confronto difensivo impone che i giudizi di responsabilità siano formulati in sedi diverse.

Resta il punto ineludibile che il diritto alla riparazione e a qualsiasi forma risarcitoria inizia con la verità dei fatti, principio che vale non solo per il processo penale, ma per qualsiasi forma giudiziale in cui un diritto può essere tutelato fino a prescrizione. È stato detto e va qui ribadito che "l'accertamento della verità e il suo riconoscimento ufficiale rappresentano la premessa di qualsiasi forma di riparazione, fino a costituire essi stessi la riparazione".

5.3. Il quadro storico. La strategia della tensione, la guerra psicologica e la guerra non ortodossa e gli sviluppi nella seconda parte degli anni Settanta. Prime questioni di metodo

Il processo riguarda la consumazione del delitto di strage politica, fattispecie prevista dall'art. 285 c.p. nei confronti di chi "commette un fatto diretto a portare...la strage nel territorio dello Stato" allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. La fattispecie è collocata nel capo II del titolo I della parte speciale del codice tra i "delitti contro la personalità interna dello Stato".

A norma degli artt. 7-8 c.p. sono delitti politici tutti i delitti contro la personalità dello Stato (internazionale e interna). In generale è delitto politico quello che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici (art. 8, co. 3 c.p.).

Si ha movente politico e quindi delitto soggettivamente politico quando "il colpevole abbia agito per conseguire fini e scopi che investano la collettività sociale e incidano sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato o siano diretti a contrastare o consolidare idee e tendenze politiche e sociali" (Cass. n. 35488/2003).

La precisazione sul delitto politico soggettivo agevola la comprensione della contestazione poiché l'attentato alla sicurezza dello Stato influisce direttamente sulla sua esistenza, costituzione e funzionamento; sicurezza dello Stato implica la sicurezza dei cittadini; uno Stato che non è in grado di assicurare la sicurezza collettiva dei cittadini negli ordinari momenti della vita collettiva (come la frequentazione di una stazione ferroviaria per esigenze di spostamento da un luogo ad un altro), non funziona e non assolve ai suoi compiti fondamentali. L'esposizione dei cittadini a minacce gravissime di incerta origine ed a pericoli all'incolumità nell'esercizio delle ordinarie occupazioni fa perdere allo Stato la sua ragione d'essere e lo mette a rischio di attacchi eversivi. Considerazioni elementari che vanno sottolineate alla luce di quanto emerso nel processo "Cavallini", conclusosi in primo grado nel gennaio 2021, avanti ad altro collegio di questa sezione di Corte di assise. Quella Corte ha stabilito che la formulazione del capo d'imputazione da parte della procura di Bologna implicasse la contestazione del reato di strage non politica ai sensi dell'art 422 c.p.; e ciò in ragione della considerazione che l'ufficio requirente aveva dato all'attività del gruppo responsabile dell'attentato, come di spontaneismo armato fine a sé stesso. Il che ha avuto una ricaduta nella diversa valutazione della Procura generale di Bologna rispetto alla domanda di archiviazione all'origine di questo processo.

Sta di fatto che a Paolo Bellini si contesta il delitto di strage per avere attentato alla sicurezza dello Stato agendo in qualità di esecutore, in concorso con Licio Gelli e Umberto Ortolani (deceduti, in qualità di mandanti-finanziatori) e con Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi (tutti deceduti), in qualità di mandante - organizzatore il primo; il secondo quale organizzatore per avere coadiuvato il D'Amato nella gestione mediatica dell'evento strage, preparatoria e successiva allo stesso, nonché nell'attività di depistaggio delle indagini; e quindi anche con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, in qualità di esecutori, già condannati con sentenza definitiva per il medesimo delitto di strage per cui si procede e con Gilberto Giorgio Cavallini, altro esecutore, condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Bologna per concorso in strage, oltre che con altre persone da identificare, commettendo un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, evento concertato, deliberato, organizzato e materialmente eseguito con il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa di seconda classe della stazione FF. di Bologna, con il voluto fine di uccidere (tenuto conto della potenzialità dell'ordigno e dell'ora dello scoppio - 10,25 - del primo sabato di agosto in un importante scalo ferroviario nazionale) un numero elevatissimo di vittime, cagionando in effetti la morte di 85 persone ed il ferimento di oltre 150 persone.

Indicare Gelli, Ortolani, D'Amato, Tedeschi come mandanti-organizzatori-finanziatori dell'azione specificamente contestata al Bellini e agli altri imputati e condannati, e quindi postulare che la strage del 2 agosto si inserisce in un quadro più ampio, implica che l'indagine sulla responsabilità dell'imputato debba essere inquadrata nelle vicende storiche che videro protagonisti coloro che vengono definiti come mandanti-organizzatori della strage; significa affermare che senza i primi la strage, alla cui esecuzione Bellini ha partecipato, non ci sarebbe stata o non si sarebbe realizzata nei tempi, nei modi e nei luoghi in cui ebbe effettivamente corso; diventa quindi essenziale ricostruire il contesto in cui l'imputato ha agito e cosa emerge a carico dei "mandanti" pur senza attribuire ad essi responsabilità giudiziarie formali.

Tale contesto dipende ed è in rapporto di continuità con le vicende che hanno preceduto il 2 agosto; è necessario rispondere alla domanda se, in che misura e come, la strage del 2 agosto si ponga in rapporto di continuità con le altre stragi politiche che hanno caratterizzato il Paese nel dopoguerra, essendo assolutamente pacifico che la storia nazionale è stata contrappuntata da una serie di fatti di strage e di delitti politici che non hanno eguali in Europa, se si escludono pochi paesi come l'Irlanda e la Spagna. Un postulato così

impegnativo, formulato a 42 anni dai fatti, esige una sia pur sommaria spiegazione delle vicende che si sono succedute, prima e dopo il 2 agosto 1980.

Un tale impegnativo lavoro avrebbe potuto essere svolto con l'ausilio di una perizia storica, un mezzo istruttorio impiegato in altri processi, in particolare in quelli relativi alle responsabilità per le stragi di civili compiute dall'esercito nazista nel nord Italia negli anni tra il '43 e il '45.

La necessità di un tale apporto deriva all'evidenza dalla considerazione che questo processo non si svolge nel vuoto, ma ha luogo a 42 anni dai fatti, ad oltre cinquanta dall'inizio della stagione delle stragi e di ciò che, sul piano storico e politico, è stata definita la "strategia della tensione"; la sua base probatoria è costituita da centinaia di sentenze di giudici di merito e di legittimità, dalle indagini svolte nell'ambito di quei processi, dai documenti acquisiti in quegli ambiti e prodotti in questo processo; nei verbali di prove raccolte in altri processi e riutilizzati in questo per l'impossibilità di ripetere la prova per morte o incapacità di testimoni, in molti casi in età avanzata e comunque nell'impossibilità di ripetere una prova genuina per l'evidente inquinamento che il decorso del tempo, il frantumarsi e lo sbiadirsi dei ricordi, la cancellazione della memoria producono sulla prova testimoniale. Una prova testimoniale diretta non più funzionale per motivi che sono apparsi subito evidenti nella maggior parte dei casi e comunque in quelli più significativi che ha consentito la rituale acquisizione di verbali, atti processuali, atti d'indagine, documenti, i soli mezzi di prova di cui si può ragionevolmente fruire a distanza di decenni dai fatti e non solo per l'effetto del tempo sul ricordo e quindi per il fisiologico effetto distruttivo del tempo sulla memoria, ma anche per la rimozione che molti dei protagonisti delle vicende hanno deliberatamente operato sui propri ricordi e tenendo pure conto che i sopravvissuti restano oggettivamente una minoranza e quelli in condizione di esprimere consapevolezza e memoria ancora meno.

Questo processo si avvale dunque essenzialmente della storia processuale, costruita sui documenti di altri processi; sulle indagini dei processi che lo hanno preceduto, sui documenti e sugli atti che hanno formato centinaia e centinaia di faldoni processuali, ora disponibili in formato digitale. È un processo costruito sugli archivi dei Tribunali e delle Corti e soprattutto sulle sentenze che quelle prove hanno valutato e analizzato dopo essere state raccolte.

La massa del materiale raccolto e trattato è di inusitata grandezza e complessità. Probabilmente senza uguali perché racchiude in sé decine di altri processi[15] a loro volta

[15] Per tutti, a titolo d'esempio, il processo per il banco Ambrosiano con una sentenza conclusiva di alcune migliaia di pagine tra primo grado, appello e legittimità.

straordinariamente complessi. Tutto ciò avrebbe imposto alla Corte di dedicarsi, per un tempo, almeno pari a quello di una, a volte sterile, attività dibattimentale, alla lettura sistematica di questo materiale, quanto meno per ciò che riguarda le prove precostituite, vale a dire la parte più ampia e significativa.

Un diverso discorso deve essere fatto per le peculiari prove formate in questo dibattimento e aventi per specifico e rilevantissimo oggetto l'indagine sulla presenza del Bellini alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, la caduta del suo alibi, la sua riconoscibilità nel filmato Polzer, i collegamenti di Bellini con l'eversione nera e con i livelli e i momenti deviati degli apparati di sicurezza che ne spiegano la presenza alla stazione di Bologna mentre la bomba esplodeva. Ma non solo la definizione di questa posizione è ciò che è stato chiesto a questa Corte, perché Bellini è semplice pedina, pur se emblematica, di quella schiera di individui reclutati nelle organizzazioni della destra eversiva che hanno partecipato al conflitto politico armato, a quella guerra civile latente che ha caratterizzato l'Italia dalla fine degli anni Sessanta fino ai primi anni Ottanta.

La lettura e la sistemazione dei dati, a partire dalle sentenze prodotte, sarebbe stata certamente agevolata dalla nomina di un perito o addirittura di un collegio peritale il cui compito sarebbe stato di lavorare sulle sentenze e sulle documentate conclusioni cui le stesse erano pervenute, spesso in contrasto tra loro, per inquadrare il contesto generale in cui si collocano i fatti contestati.

Il perito storico non ha certo lo scopo di aiutare i giudici a definire la colpevolezza dei singoli imputati ma in quanto esperto della selezione e ricerca del materiale storiografico utile alla ricostruzione di una vicenda anche sulla base di fonti storiche (le sentenze e i materiali utilizzati per la loro composizione sono ormai fonti storiche e documentarie), può rispondere a domande concernenti le conclusioni cui diverse Corti sono pervenute, sui materiali utilizzati, le valutazioni compiute, le alternative ricostruttive formulate, i dati considerati accertati come veri, quelli ritenuti falsi, gli altri considerati provati ma insufficienti a determinate conclusioni in un contesto dato.

Tutte attività delegabili allo storico esperto in un processo in cui la prova per forza di cose non può formarsi col metodo orale, ma consiste inevitabilmente nella catalogazione e registrazione di documenti processuali e d'archivio. Un solo significativo esempio può essere qui citato e riguarda il file di quasi tremila pagine contenente le pregnanti indagini archivistico-documentali dell'ispettore di polizia Cacioppo per conto della Procura di Brescia; una certosina attività di recupero di atti e documenti e di attenta analisi investigativa

e di (contro) intelligence sulle attività dei servizi segreti a partire dagli anni cinquanta, sui collegamenti e le infiltrazioni dei servizi stessi all'interno delle diverse forze della destra eversiva, sui materiali acquisiti e da riconnettere con l'ausilio di specialisti.

Ne esce riscontrata da questa documentazione l'osservazione di parecchi storici, a partire dal consulente della Procura generale, prof. Giannuli, sulla conoscenza che i Servizi negli anni Sessanta e Settanta avevano delle attività dei gruppi autori delle stragi fino alla metà degli anni Settanta (l'organizzazione *Ordine Nuovo* e i gruppi collegati, variamente denominati), una conoscenza che avrebbe consentito di prevenire e semmai di individuare con estrema facilità i responsabili, se non fossero stati coperti. Le indagini dell'ispettore Cacioppo sono di straordinario interesse perché consentono di comprendere come i servizi di informazione si sono riformati riciclando i vecchi funzionari appartenenti all'OVRA e addirittura collaborazionisti della Repubblica di Salò, il che consente di comprendere le affinità e le complicità che nel quindicennio della strategia della tensione si sono intrecciate tra uomini dei servizi e soggetti operanti nell'area dell'estremismo eversivo di destra, al servizio di strategie di destabilizzazione dell'ordine pubblico orientate alla stabilizzazione dell'ordine politico, secondo la lettura, considerata largamente attendibile, di un personaggio come Vincenzo Vinciguerra di cui ci dovremo a lungo occupare. Ma anche in questo caso si tratta di elementi di conoscenza che debbono essere sistematizzati in una visione panoramica d'insieme ancora più ampia di quella cui è giunta l'ultima sentenza milanese che degli eccezionali risultati di queste indagini ha potuto fruire, non a caso giungendo per la prima volta ad una pronuncia di condanna ed ad una ricostruzione affidabile per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974: sentenza della Corte di assise di appello di Milano, pronunciata il 22 luglio 2015 e passata in giudicato, ma intervenuta dopo una doppia conforme assolutoria, annullate dalla Suprema Corte e infine passata in giudicato.

Questa Corte ha consapevolmente omesso di disporre una perizia storica considerando, da un lato le consulenze tecniche sia pure parziali svolte dalla Procura generale e dalle parti civili e dall'altro e fondamentalmente nella consapevolezza che la letteratura storico scientifica sui medesimi temi è ormai di tale ampiezza ed è giunta a conclusioni convergenti sulle acquisizioni fattuali (altro è l'interpretazione) da potersi sostituire la perizia con l'acquisizione di pubblicazioni di carattere storico. La selezione assolutamente parziale di tali studi proposta dalla Corte, ma aperta alle iniziative delle altre parti ha permesso di disporre di materiale di grande interesse, frutto in alcuni casi del lavoro storiografico di magistrati che usciti dall'ordine giudiziario hanno dedicato ogni loro impegno, in modo

encomiabile e coronato da eccellenti risultati nella comune opinione dei critici, a ricerche di carattere storico-giudiziario, mossi dall'esigenza di proseguire nella diversa veste di storico, sia pure non professionale, l'attività conoscitiva avviata nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, con l'intento di studiare, comprendere e superare i "depistaggi che in molti casi avevano portato a conclusioni insoddisfacenti al termine dei processi".

È noto come il lavoro dello storico e quello del giudice siano sufficientemente simili specie in processi in cui la microstoria del singolo imputato, la sua azione specifica, per essere compresa, accertata e valutata viene inserita nel più ampio contesto della macrostoria nella quale si collocano i fatti oggetto di giudizio che a loro volta rimandano ad una trama complessa, risalente e radicata in vicende di amplissima portata storica. La premessa del giudizio dello storico, come di quello del giudice, resta un'accurata ricostruzione dei fatti, spesso al di là delle possibilità dello storico, mentre per il giudice tale impossibilità è un risultato possibile e legittimo del suo lavoro.

Tanto per lo storico, come per il giudice, l'esito potrebbe essere condizionato dalla irrimediabile lontananza dall'oggetto e quindi entrambi non potrebbero aspirare al vero, ma tutt'al più avvicinarvisi, nella consapevolezza dell'insufficienza della documentazione disponibile. Ma mentre il giudice esaurisce il suo compito, formulando un giudizio pratico legato alla necessità di accertare un fatto per irrogare una sanzione, finendo il suo lavoro quando l'accertamento resta nello stadio del dubbio, per lo storico ogni conclusione incerta non è che la base per una nuova ricerca. L'esperienza dello storico aiuta il giudice perché fa comprendere, sul piano tecnico della ricerca della prova, che si può supplire alle lacune documentarie ricorrendo al contesto "inteso come luogo di possibilità storicamente determinate". E poiché la prova si forma attraverso il ragionamento indiziario la lezione dello storico autorizza a costruire il quadro indiziario attraverso l'uso e la ricerca del contesto storico, in grado di fornire un giudizio di compatibilità storica del fatto da provare. Seguire il lavoro dello storico alimenta il ragionamento indiziario e stimola la professionalità del giudice nel non trascurare alcun indizio, nel riconoscere il valore dei fatti storici in relazione alla vicenda individuale.

A conclusione del dibattimento pertanto la Corte ha ritenuto di munirsi di una prova storica consistente in lavori di indagine, ricerca e ricomposizione delle stesse fonti documentali acquisite al processo, sentenze, documenti e verbali testimoniali di fonti non più in grado di testimoniare perché deceduti o inabili.

5.4. Il modello probatorio di fronte al reato imprescrittibile, vincoli processuali e ricerca della verità

La Corte è cosciente dei limiti legali alla ricerca della verità nel processo che non si svolge "ad ogni costo", considerati i divieti e le limitazioni alla ricerca, formazione e valutazione della prova, in funzione dell'accettabilità dell'esito del processo, solo in quanto conforme a percorsi trasparenti, condivisi e fondati sul rispetto di garanzie incomprimibili; in caso contrario sarebbe precluso per definizione il valore di verità che si ricerca.

La verità processuale non si distingue da quella storica per deficit di strumentazione. In ambo i casi i limiti alla prova convergono verso l'aspettativa di attendibilità della prova. La differenza sta nel fatto che il giudice si deve fermare di fronte al giudicato, alla prescrizione dovuta al tempo o alla mancanza d'imputazione, mentre lo storico procede in ogni caso e lavora per successive stratificazioni di fonti e informazioni.

Di fronte al reato imprescrittibile entrano in tensione gli strumenti probatori tradizionali. Presuppongono che il giudice agisca nella cronaca e non nella storia; per una marginale quota della sua attività, tuttavia, il giudice deve lavorare come uno storico perché i fatti di quaranta o cinquanta anni prima sono già storia. E di fronte ad una indagine penale che esige il contributo dell'archivista, dello storico e dello specialista nella raccolta e selezione di informazioni, non serve proclamare l'anomalia che non è del metodo o nelle regole applicate, ma di adeguatezza dei contenuti ai quali applicare le norme con la duttilità intrinseca al metodo. Tanto più in un'epoca in cui la tecnologia permette di trattare le informazioni in modo radicalmente diverso dal passato, con gigantesche banche date immanenti e disponibili, la diffusione dell'informazione attendibile e consolidata, comunque verificabile, la diffusione dei dati di base della scienza che innalzano lo standard del notorio rispetto ad un passato in cui conoscenze elementari e condivise restavano patrimonio dell'élite, senza con ciò nulla concedere a teoriche distruttive della scienza, scettiche e populiste. Perché la conoscenza è essenzialmente metodo, giustificazione degli enunciati, logica, corrispondenza ai fatti ed accordo sulle premesse, oggettività e persuasione. Non viola questo programma il ricorso al notorio e quindi alle informazioni generalmente disponibili da parte del cittadino di media cultura (*standard* notoriamente basso in un Paese nel quale l'istruzione obbligatoria si ferma alla media inferiore).

5.5. La prova attraverso il notorio e le massime d'esperienza

In una sentenza della Suprema Corte, in materia di profitto da reato confiscabile per un appalto illecito nel campo dell'energia, si afferma possibile utilizzare come base di valutazione del profitto l'importo del 10%, essendo dato notorio preciso, desunto da analisi statistiche, che mediamente l'utile che le imprese ricavano da quella tipologia di appalti si aggira fra il 10% ed il 15% (Cass. sent. 2735/19). Nessuna prova specifica sul punto nel processo solo un ricorso (ragionevolmente incontestabile) a un dato che si assume noto nel settore di riferimento (l'ambito specialistico giustifica una concezione del notorio definita al suo interno).

In un'altra sentenza si dice: "Fondato deve ritenersi invece il motivo relativo al divieto di espulsione previsto dal primo comma dell'art. 19 legge citata. Invero, alla luce del rapporto di "Amnesty International", deve ritenersi fatto notorio che in Nigeria sia in corso una repressione nei confronti di gruppi politicamente dissidenti, di guisa che, in mancanza di allegazione cartacea di parte, ben poteva il Tribunale di Sorveglianza attivarsi di ufficio allo scopo di reperire presso le Autorità competenti della Repubblica Federale Tedesca eventuale documentazione idonea a dimostrare lo "status" di rifugiato politico del ricorrente. Ne consegue che, ricorrendo una evidente carenza di indagine in merito allo "status" di rifugiato politico asserito dal ricorrente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo esame su tale punto." Qui il ricorso al notorio è duplice, quanto alla fonte e quanto al contenuto ed il ricorso ad esso è atto doveroso per il giudice (Cass. 3368/05).

In altro ambito, la Corte Suprema, ammette il ricorso alle figure di matrice socio-criminologica dell'"imprenditore colluso" e dell'imprenditore vittima" per decidere dell'applicazione all'uno e non all'altro della fattispecie di associazione mafiosa. Anche qui sia pure entro "limiti invalicabili", dati di esperienza forniti dalle discipline socio-criminologiche possono essere valorizzati nel giudizio penale. Con tutta la prudenza del caso e il rifiuto di teoremi ed astrazioni resta confermato che l'accertamento penale, per non dissolversi nel dubbio endemico e nell'agnosticismo programmatico, deve "fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza elaborate dalle discipline socio-criminologiche" con le quali confrontare le "specifiche e peculiari risultanze probatorie". E quindi un'adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso non può prescindere dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio-criminale, fermo restando che quando il giudice ricorre a siffatta "massima di esperienza" deve al

contempo ricercare altre prove, indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della singola vicenda (Cass. 1266/16).

Infine, va richiamata altra decisione recentissima (Cass. 8554/2022) nella quale si legittima il ricorso alle c.d. fonti aperte non quale prova diretta, ma quale elemento di conferma sul piano del rafforzamento dell'argomentazione fondata in primo luogo su dati probatori oggettivi e interni al processo.

5.6. Il contributo della ricerca storica alla definizione del quadro di riferimento nel quale collocare i fatti del 2 agosto

In un processo relativo a fatti di strage politica che hanno colpito e condizionato la storia nazionale, sul tronco delle indagini, giudiziarie e di commissioni parlamentari di inchiesta, si sono sviluppate ricerche storiche che hanno rielaborato i risultati delle investigazioni giudiziarie. I contenuti di tali indagini giudiziarie sono stati utilizzati per altre ricerche, sviluppate da storici di professione e/o da professionisti esperti in discipline pertinenti all'indagine storica (diritto, sociologia, scienza politica); dati processuali acclarati in sentenze, vieppiù approfonditi e analizzati sono stati rielaborati; ne è derivato un supporto probatorio aggiuntivo per le nuove indagini dell'autorità giudiziaria, impegnata nella ricerca di altri ignoti responsabili e di risposte alle inevase domande delle vittime e della comunità: chi, con chi, perché, perché così, perché in quel momento e in quel luogo e in quel tempo.

Ricerche sviluppate dentro e fuori dai processi. La strage di Bologna è stata il culmine di una stagione di stragi politiche legate all'assetto politico interno e internazionale scaturito dalla Seconda guerra mondiale e dalla vittoria della democrazia sul fascismo, una vittoria mai stabilizzatasi ed effettiva; secondo alcuni studiosi la struttura sociale e il sistema politico dell'Italia del dopoguerra recavano al loro interno fattori propulsivi per il revanscismo di chi si era schierato dalla parte della dittatura. Tanto più che dopo il 1947 quasi tutti i vecchi esponenti della dittatura erano stati riassorbiti nelle strutture dello Stato, andando a ricoprire posti di vertice, nell'esercito, nella polizia, nei servizi di sicurezza, nella burocrazia, nella magistratura, nei partiti e nel parlamento.

Ampie e documentate le ricerche sulla "mancata Norimberga italiana" e sulla continuità sul piano delle persone al vertice dello Stato tra il prima e il dopoguerra. Basti pensare al ruolo giocato in questa fase, primo dopoguerra, da alti ufficiali nazisti, protagonisti in negativo dell'ultimo periodo di guerra in Italia come Hass, Skorzeny, Dollman e altri e senza dimenticare il ruolo della rete Gehlen (alto ufficiale dell'esercito nazista assunto nello

spionaggio tedesco occidentale, operante anche in Italia), autentica centrale di informazione e provocazione non ortodosse.

Un'originale e documentata ricerca sul Noto Servizio, una centrale di spionaggio e di servizio extraistituzionale, di *ex* repubblichini, legata alla nota rete Stay Behaind, spiega il contributo determinante di questa rete, alla fuga dagli arresti ospedalieri del colonnello Kappler, responsabile delle Fosse Ardeatine.

Queste vicende spiegano l'assenza di sostanziale discontinuità dell'apparato statuale incardinato nella nuova Costituzione repubblicana, almeno fino agli anni Ottanta.

Questi e molti altri i temi introdotti dall'accusa pubblica e privata in questo processo, tenuto a 42 anni dal fatto. La Corte ha dovuto affrontare, in rapporto ad una più matura consapevolezza storica sul movente della strage, tema implicitamente formulato nel capo d'imputazione, una vicenda storica che ha radice nel dopoguerra e nelle forme di ricostruzione dello Stato e del sistema politico nel nuovo contesto internazionale determinato dalla "guerra fredda" e dalla "lotta al comunismo". Un tema complesso, alimentato dalla possibilità di connettere, grazie alla progressiva e sempre più evoluta informatizzazione degli atti d'indagine e processuali, le molteplici acquisizioni processuali, le informazioni acquisite nei diversi ambiti investigativi, per estrarre collegamenti, connessioni e riscontri, rilevanti nei propri specifici domini ma ribaltabili in ambiti diversi, nel tentativo di fare luce sulle persistenti zone d'ombra. Tutto ciò anche in forza delle regole processuali che consentono, quando si indaga su fatti accaduti decenni prima del processo, un ampio ricorso alla prova documentale, in qualche modo reintroducendo profili di inquisizione per effetto della "irripetibilità" della maggior parte delle prove, sostituendosi alle tradizionali prove orali e al metodo accusatorio "per la prova", un diverso e pur legittimo processo per atti e documenti consolidati, data la facoltà di far trasmigrare prove non ripetibili, ormai inesorabilmente consolidate nei documenti processuali nei quali risultano oggettivate.

Le prove sopravvenute che hanno permesso la riapertura delle indagini (se ne parlerà più avanti) consistono anche nella diversa lettura degli atti dei processi definiti, dalla possibilità di connettere le motivazioni delle sentenze e di tenere insieme una massa documentale, un tempo impensabile. In concreto è richiesto l'approccio del lavoro di storici e analisti, intervenuti anche in processi, di esperti in grado di collegare tra loro le analisi documentali progressivamente prodotte nell'ordinario procedere della storiografia e dell'expertise storiografica, attivata nei processi e fuori. L'acquisizione di nuove prove e di nuove conoscenze, frutto del convergere degli accertamenti processuali con l'analisi degli storici e

dei ricercatori di professione, non consente ancora di rispondere in termini di certezza alla domanda di verità; piuttosto ha finito col porre nuovi quesiti, la risposta ai quali non potrà in futuro essere di competenza dell'autorità giudiziaria, le cui indagini, come si sa, riguardano il breve arco della vita dei protagonisti.

5.7. Il problema del rapporto tra processo e storia

Si è posto il tema della giuridificazione della storia, intesa come sottoposizione dell'indagine storica, di norma libera o soggetta a convenzioni sociali o accademiche, alle regole giuridiche del processo. Tale tema viene affrontato sotto due distinti punti di vista.

Un primo concerne il discorso sugli eventi del passato (storia) in termini di "progressiva attrazione nella sfera della giuridicità di accadimenti storici in quanto fonti di specifiche conseguenze rilevanti per l'ordinamento". E il processo penale, pur non essendo l'unico, appare il momento culminante della complessiva rilevanza ordinamentale della ricostruzione storica dei fatti. In un secondo senso, la giuridificazione della storia si ha quando la storiografia e il dibattito tra gli storici finisce con l'essere giudicato da un tribunale per uno dei suoi scopi tipici.

Noi ci occupiamo qui del primo tipo di indagine sul passato di rilevanza storica, ma in un certo senso il giudice in altri casi è chiamato a prendere posizione anche nel dibattito tra gli storici.[16]

I fatti accertati nel giudizio producono gli effetti esterni del giudicato, non sono discutibili e diventano premessa ineludibile di altre decisioni. In questo senso, rendere la storia giustiziabile significa "inserirla nel contesto della civiltà del diritto: prova, convincimento, motivazione".

Ma il processo, va ribadito, ha bisogno di imputati, si occupa di responsabilità individuali. Può occuparsi di altri fatti se e nella misura in cui l'imputato opera in un quadro più ampio dal quale possono essere tratti elementi, dati, indizi che spieghino la sua condotta. Non si tratta di situazioni ricorrenti, ma eccezionali, seppure non uniche. In questo senso il processo non parte da responsabilità accertate per spiegare eventi che si pongono in posizione

[16] Come esempio noto a questa Corte, relativamente ai fatti di cui dobbiamo occuparci, si può richiamare la diversa opinione del consulente tecnico della Procura generale, prof. Giannuli (autore di molteplici testi tra cui " La strategia della tensione", 2018, e "Bombe a inchiostro, 2008) e quella del prof. Vladimiro Satta ("I nemici della Repubblica", 2016) anch'egli consulente della Commissione parlamentare sulle stragi, i cui documenti conclusivi sono agli atti del processo, con riguardo alla valutazione dei risultati acquisiti con i processi e della risposta dello Stato al terrorismo politico degli anni Settanta.

causale con l'azione dell'individuo, ma elabora i fatti per risalire alle responsabilità. Può tuttavia accadere che l'importanza della ricostruzione del contesto prevalga nella e sulla economia del giudizio, sullo scopo precipuo di un processo. Un esempio assai significativo in questo senso è dato dalla sentenza Cavallini di questa Corte d'assise in diversa composizione, nella quale la ricostruzione integrale di una responsabilità individuale ha richiesto un recupero completo e una ricostruzione integrale (peraltro confermativa dei precedenti) di ciò che pure era stato oggetto di sette giudizi per il primo processo, compresa l'appendice Picciafuoco e di cinque per il secondo (Ciavardini). Ciò accade quando si diffonde la percezione del processo come strumento efficace, socialmente e per i singoli, "per sancire e porre rimedio all'ingiustizia". "Il valore della sentenza è simbolico e terapeutico: il giudizio diventa vero e proprio vettore di memoria".

Si comprende perciò la ragione per cui, in presenza di stragi con centinaia di vittime per la trasformazione del conflitto politico in guerra civile o in qualcosa che vi si avvicina, quando lo Stato di diritto mantiene la sua effettività, non può sottrarsi alla promessa di garantire i diritti delle vittime, con gli strumenti regolatori vigenti, penali e quando questi non siano più attivabili anche civili perché, al di là della domanda risarcitoria o riparativa, resta il bisogno di sapere, il cui soddisfacimento è esso stesso riparazione del torto. Questo spiega i processi che abbiamo prima richiamati sul "plan Condor" e sulle stragi naziste ma anche la giurisprudenza argentina sul diritto alla verità, cui si affianca come ideale contraltare, il contenzioso in tema di negazionismo; ma così pure le Commissioni "Verità e giustizia" con cui si è cercato di ricostruire sistemi di convivenza civile basati sul diritto, in contesti statuali macchiati da massacri, torture, violenze di Stato.

E così crediamo sarà ancora in relazione a nuovi conflitti in cui si contesta la violazione del diritto internazionale e di guerra, per cui non mancherà il lavoro per i giuristi chiamati a rendere seria l'applicazione del diritto, in ambiti in cui si tratta di imporne l'effettività a Stati potenti che si pongono fuori dalla comunità giuridica universale.

Non si può negare il diritto al processo per le vittime anche quando i fatti sono ormai plasmati dalla Storia. Si tratta di un *prius* rispetto alla stessa affermazione di responsabilità individuale che pure è *conditio sine qua non* ma può non essere il principale risultato. Il processo "svolge una funzione simbolica di accertamento imparziale del torto e della ragione contro i rischi di oblio e occultamento del passato". In questo senso, pur nell'ambito di procedimenti scanditi da regole di civiltà giuridica, esso si pone "al di sopra del *sine ira et studio* dello storico", pur avendo bisogno vitale di questo oggettivo contributo dell'esperto

anche perché – come è stato osservato – "la storia è filtrata dalle lenti assai poco graduata delle norme". Il processo è inoltre strutturalmente interessato a fatti prossimi e non a fatti remoti; nella sua attività cognitiva è sottoposto a ritmi stringenti di carattere procedurale che ne limitano dall'esterno le possibilità cognitive.

Si consideri che la durata relativamente breve del dibattimento in questo processo è dipesa in gran parte dalla formazione di una parte della prova fuori dal dibattimento e dalla produzione di una sterminata massa di sentenze, atti e documenti per forse centinaia di migliaia di pagine, il cui contributo alla prova deve essere rielaborato nella motivazione.

5.8. Perché è difficile la ricostruzione della verità storica nei processi per il terrorismo degli anni Settanta e come tale situazione si riflette sulle domande poste nel processo

Secondo molti storici il principale fattore che ha occultato la verità, dietro una mal giustificata esigenza di segreto sui fatti di terrorismo, è stato il contesto della Guerra fredda, in cui una parte degli apparati dello Stato ha giocato la sua parte non solo in forma omissiva rispetto alle iniziative dei gruppi che hanno ritenuto di svolgere azione politica con il terrorismo indiscriminato, ma coprendo attivamente persone e gruppi, come modo per esercitare un controllo indiretto sulla vita politica del Paese. Dentro questo contesto geopolitico, una parte delle classi dirigenti è stata attraversata da una regola di condotta che è stata definita come doppia lealtà, alimentata dal fatto che abbiamo avuto una "costituzione formale antifascista ma una materiale, prevalentemente anticomunista", con conseguenti torsioni di sistema, accresciute dal ruolo svolto da un'endemica lotta di fazioni che ha inevitabilmente caratterizzato la storia dei servizi segreti. Solo dal 2007, come è noto, il segreto di Stato è stato escluso come motivo di non conoscenza di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale e comunque per i delitti di strage, associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Sempre dal medesimo anno, le condotte illecite (non coperte dalla speciale causa di giustificazione prevista per le attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza) non possono essere coperte adducendo uno dei segreti previsti dal codice di procedura penale.

Vicende di alcuni anni fa consentono di affermare che la mancata o largamente incompleta conoscenza delle cause del terrorismo in Italia è dipesa da una sorta di "segreto di Stato strisciante" e di fatto, "alimentato dall'accurato disordine archivistico che favorisce lo smarrimento e la conseguente irreperibilità di documenti... Basta che un documento sia

inserito in un fascicolo sbagliato per divenire invisibile. Non è sufficiente, quindi, che un documento sia desecretato, occorre poterne rintracciare l'esistenza e avervi materialmente accesso, oppure poter ricostruire attraverso i verbali di distruzione cosa è stato eliminato e quando" (Giannuli).

Lo stesso dicasi per i cosiddetti archivi segreti fantasma e per la distruzione o l'occultamento di documenti ufficiali, appunti e note che costituiscono una parte importante dei processi per strage, a cui si è cercato di porre rimedio negli ultimi anni, attraverso un'accurata ricognizione delle carte esistenti, una loro rigorosa catalogazione e ora l'istituzione di banche dati informatiche a cura di studiosi e organizzazioni che in questi anni si sono battuti per l'approvazione della nuova legge sui segreti.

Un frammento dell'istruzione dibattimentale è stato dedicato alla vicenda della scoperta casuale di una parte dell'archivio del Ministero dell'Interno, in un edificio (Caserma Campari) in via Appia a Roma, ma anche ai documenti che Umberto D'Amato aveva occultato affidandoli a un fiduciario, recuperati dopo che probabilmente i più delicati erano stati soppressi dallo stesso Prefetto D'Amato, preavvisato dell'imminente perquisizione.

A proposito di queste vicende disponiamo delle perizie affidate dai magistrati a periti archivisti e dei decreti di archiviazione nelle due vicende, disposti non certo per irrilevanza penale dei fatti, ma per ragioni processuali, quali la sopravvenuta morte del D'Amato, la mancata individuazione dei concorrenti nel reato di soppressione e sottrazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato, art. 255 c.p.

Dalla relazione tecnica dei consulenti Paola Carucci, Mario Missori e Gerardo Padulo, incaricati di accertare natura e contenuto della documentazione, sequestrata nel 1995 e trattenuta dal D'Amato presso la sua abitazione, apprendiamo che il Prefetto D'Amato deteneva documenti appartenuti al noto Francesco Pazienza[17], a lui consegnati dal generale Santovito, verosimilmente nel periodo successivo alla direzione del SISMI (estate 1982). Si tratta di corrispondenza con persone e società finanziarie o imprese, documentazione di società, documenti di viaggio, fatture e atti contabili, note informative che, nell'insieme, testimoniano la complessa rete di relazioni del Pazienza e che riconducono alla collaborazione dello stesso con i servizi segreti italiani e stranieri. Non è dato comprendere

[17] Spiegare analiticamente qui chi sia Francesco Pazienza appare davvero superfluo, considerato che il suo nome ricorre in decine di sentenze e atti di commissione parlamentare. D'altra parte, Pazienza è stato imputato nel primo processo per la strage di Bologna ed è stato protagonista della vicenda Calvi che in termini generali diamo per nota.

a quale titolo D'Amato conservasse quelle carte. Certamente un rilievo dovevano avere in relazione alle attività del Pazienza.

Le carte provenienti dalla pubblica sicurezza rispecchiano la vastità delle relazioni, conoscenze, informazioni, se si vuole, capacità di penetrazione e ricatto che D'Amato possedeva[18], ma soprattutto evidenziano gli interessi spionistici del D'Amato ai massimi livelli, al di là delle sue funzioni formali, addirittura come uomo di fiducia del presidente Cossiga.

È interessante anche cogliere un ruolo attivo nei rapporti con l'area della destra eversiva negli anni Settanta, nei movimenti di *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*.

A parte i documenti che si riferiscono alla fase della collaborazione con i servizi di sicurezza americani, in particolare con James Angleton, dopo la liberazione di Roma, nell'individuazione di collaborazionisti durante l'occupazione, si rilevano documenti relativi agli elementi che D'Amato aveva infiltrato nei partiti comunista e socialista. La documentazione più rilevante consiste in segnalazioni, note fiduciarie e fonti confidenziali in originale e in copia. "Salvo appunti e relazioni sull'OAS (1962), sul terrorismo italiano (1986), sulla tutela del patrimonio artistico (s.d.) si tratta in prevalenza di note confidenziali su politici, giornalisti, imprenditori, partiti politici e uffici pubblici". In particolare, sui giornalisti del quotidiano La Repubblica, su Umberto Ortolani e un gruppo di note confidenziali su politici a partire dal 1962, con riferimenti anche alla vita privata: Andreotti, Fanfani, Donat Cattin, Cossiga, Scalfaro, Gaspari, A.R. Jervolino, Granelli, Evangelisti.

Un piccolo esempio del potere costruito negli anni.

Osservano a questo proposito i consulenti che "se rimangono questi esemplari, dovevano necessariamente esistere altre note confidenziali sugli stessi e su altri uomini politici ed è presumibile che avrebbero dovuto costituire una serie abbastanza corposa; da notare che il tipo di fotostatica (carta trattata chimicamente che con il passare del tempo assume un colore rosa) è presente anche in alcuni fascicoli attualmente presso la Caserma Campari. Tra tutte le note confidenziali esaminate nel materiale conservato presso la Caserma Campari non si è trovata altra traccia di note confidenziali di contenuto analogo. Queste note possono invece essere messe in relazione con il fasc. n. [341] Giuseppe Togni", trovato nello stesso classificatore di circonvallazione Appia, in cui si trovavano i fascicoli della serie "Magistrati": nella relazione di Paola Carucci del 19 gennaio 1997 su quelle carte si

[18] Se ne ha riscontro nella lettera inviata al giornalista Barbato, sequestrata in copia il giorno stesso della morte di D'Amato, dal giudice istruttore di Venezia, Mastelloni.

formulava l'ipotesi che "le note informative su politici e probabilmente anche su altre categorie di persone dovessero costituire un consistente archivio".

Il fasc. "Togni" è articolato in 4 sottofascicoli per gli anni 1958-1966: fa riferimento a diverse altre cartelle dal 1960 al 1963 intestate a personalità varie con ritagli di stampa; il fasc. 2 ha note confidenziali del 1962. Alcuni dei documenti inerenti affari diversi trovati in quel classificatore erano sicuramente riconducibili a D'Amato. Si rilevano informazioni sul ministro Rumor, note confidenziali del 1971 relative a persone, uffici, società commerciali e affari legati a uomini e ambienti politici. Informazioni dei prima anni '70 sulla sinistra e su Feltrinelli.

Molto interessante la minuta di un testo dal titolo "Affare Gelli", 1988, con annotazione "Attenzione: questa non è una relazione organica ma soltanto una serie di rapide affermazioni su ciò che è vero e ciò che è falso". Il documento non risulta acquisito agli atti di questo processo. Potrebbe essere irrilevante. Sta di fatto che il titolo è intrigante.

Ancora, una biografia di "Luigi Cavallo" del 1988 basata su notizie che si trovano nel fascicolo personale allo stesso intestato dell'archivio generale, simile ma non identica ad altre ivi conservate. Dai fascicoli dell'Archivio centrale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione sono tratte fotocopie di documenti che i consulenti così descrivono: "attività terroristica (Italo Mango, Renato Curcio, Mauro Rostagno, Sandro Canestrini, 1972; avv. Lazagna, s.d.; indagini morte Feltrinelli, 1972; Togliatti Vittorio, 1972; Genova costituzione di "Comitato per la libertà a Valpreda", 1972; esposto a firma Marco Pisetta, 1973; fasc. "Arpa Angelo. Istituto Colombianum", 1967-1968; fasc. "Istituto Colombianum", comprende anche documentazione su PCI, organizzazione internazionale castro-guevarista, ecc.1965-1972 (su alcuni documenti annotazione con timbro "originale al SISDE e data").

Trascurando altri documenti concernenti partiti e movimenti di sinistra italiani ed esteri di cui il D'Amato era in possesso nella sua abitazione ed altre note e documenti concernenti Avanguardia Nazionale (una relazione sulla memoria inviata al giudice Casson), comprensiva di una relazione sull'organizzazione dei Servizi di sicurezza e su *Gladio* del 1990 e su *Ordine Nuovo*, comprese denunce nei confronti degli attivisti, un documento su Giorgio Conforto del 1947, altra copia di un rapporto della Questura di Roma alla Procura della Repubblica sui "Movimenti politici extraparlamentari di estrema destra", 1972; appunto dattiloscritto di pp. 22, datato, si trova una lettera con la quale il mittente indirizza ad un "caro avvocato" e, su incarico di Guido Paglia, invia materiale sull'inchiesta del giudice Mastelloni su Argo 16. Uniti alla lettera: istanza dell'Avvocatura di Stato di Bologna ed a

quella Corte di assise per l'acquisizione dei verbali di deposizione di Giannettini, Pierantoni e altri. Si rinvengono note riservate del PCI per fronteggiare l'incrementata attività della destra (tutte fotocopie di documenti dell'Archivio generale: corrispondenza, note confidenziali, ecc.).

Tra le pratiche riservate, provenienti dalla segreteria del direttore della DCPP e dalla segreteria di sicurezza, si rinviene l'"Offerta di collaborazione del prefetto a riposo Federico Umberto D'Amato (Appunto segreto)", oltre ad un dattiloscritto.

Con riferimento all'Offerta di collaborazione del prefetto a riposo si trova un appunto del 14 luglio 1990 dal capo della polizia Parisi in cui si dà atto che il Presidente della Repubblica [Cossiga] lo invita a stabilire contatti con il prefetto D'Amato che ha appunto offerto la sua disponibilità a fornire informazioni in ordine ai coinvolgimenti dei paesi dell'est in attività di spionaggio in Italia e ad inviare all'altissima Autorità riservate notizie in merito. In successivo appunto del 16 luglio, sempre a firma Parisi, è annotato che il prefetto D'Amato non dispone di elementi diretti ed immediati di cognizione in merito ad ingerenze dei paesi dell'est nel terrorismo. Si segnala peraltro che lo stesso "si propone, comunque, di effettuare una ricerca a mezzo di persone di sua fiducia per ricostruire, in una memoria informale, fatti ed episodi emersi in attività informative risalenti agli anni '64-'65 e seguenti".

Il significato di questi riscontri è evidente rispetto a ciò che si dirà sulla natura del doppio livello di fedeltà che caratterizzava nel periodo considerato l'apparato statuale. Senza considerare l'assoluta irritualità dell'intervento del Presidente della Repubblica negli affari dei servizi di sicurezza e nella costituzione di una rete di informatori esterni ai servizi d'istituto dallo stesso promossa.

In questa prospettiva è di notevole rilievo "un appunto manoscritto del direttore della DCPP, Pierantoni, che fa riferimento ad una riunione promossa **nell'aprile 1980** dal capo della polizia Coronas e dal prefetto D'Amato - all'epoca preposto alla Divisione frontiera e trasporti - all'Hotel Metropole di Roma cui presero parte il segretario del CESIS, Pelosi, il direttore del SISDE, gen. Grassini, il dr. Russomanno e il dr. Pierantoni del SISDE, il dr. Allegra di Como, il dr. Provenza, pensionato, il dr. Catalano della DIGOS di Milano, il dr. D'Agostino (Polaria?): oggetto dell'incontro era il ripescaggio di vecchie indagini abbandonate nella convinzione di ritrovare tracce utili per stabilire responsabilità dell'est nel terrorismo italiano". Sembra che in proposito D'Amato annoti che "la riunione, per i ricordi scarsi e non appropriati, ha dato risultati penosi, anche dopo alcuni tentativi di riprendere il

bandolo. Un secondo incontro, pur se programmato, non ha mai avuto luogo. Si ignora se nella circostanza siano state fatte elargizioni a qualcuno".

Le conclusioni dei periti sono di grande interesse per quanto riguarda la nostra ricostruzione.

Anzitutto, si tratta di documentazione proveniente da uffici pubblici con competenze in materia di sicurezza interna ed esterna, indebitamente sottratta o detenuta.

E' piccola parte di un più consistente e organico insieme di documentazione raccolta da D'Amato fin dai suoi primi incarichi, accresciuta nel corso degli anni con originali e copie di documenti provenienti dall'Archivio generale o da altre serie della Divisione Affari Riservati (e successive denominazioni), di indiscutibile rilevanza, collegabile alla documentazione denominata "Carte D'Amato" proveniente dalla Divisione Affari riservati, sequestrata in diversi altri momenti in relazione all'inchiesta sull'archivio segreto della Caserma Campari, perché con quella presenta connessioni logiche e analoghe caratteristiche formali rispetto a quelle dei documenti sequestrati nella Segreteria di sicurezza, oggetto di altra specifica consulenza da parte degli stessi periti.

Viene confermato l'impegno di D'Amato nel sistema informativo del Ministero dell'Interno ben oltre il suo pensionamento.

Le carte in diretto possesso di D'Amato, sequestrate nella sua abitazione dall'autorità giudiziaria romana e da quella veneziana, disegnano i tratti di un personaggio potente, spregiudicato, al di sopra delle leggi e ragionevolmente privo di scrupoli morali nella gestione di questo potere.

Il processo contro colui, cui D'Amato aveva affidato *in extremis* quelle carte, fu archiviato l'11 giugno 2001.

Questa la motivazione: "La complessità dei profili di accertamento della natura delle serie documentali di cui si tratta induce ulteriormente a dubitare della consapevolezza da parte del Danese della provenienza illecita della documentazione affidatagli in custodia e, quindi, della sussistenza del reato presupposto alla condotta qualificata *ex* art. 379 c.p.[19], a sua volta, e nuovamente in difetto di fonti di prova da cui attingere in un eventuale dibattimento, notizie dirette, la posizione del Cristini può avvantaggiarsi della prognosi dubbia di una richiesta di condanna in giudizio, proprio con riferimento alla sussistenza

[19] Il riferimento è alla persona di D'Amato come autore del reato presupposto ex art. 255 c.p. che si presuppone consumato dal "reo" deceduto (1996).

dell'elemento psicologico, ferme restando le perplessità sulla condotta tenuta dal medesimo come ufficiale di p.g. a conoscenza di una possibile notizia di reato."

Come riscontro degli impedimenti frapposti all'accertamento della verità sulle stragi politiche degli anni '70, conviene richiamare la motivazione della richiesta di archiviazione delle indagini sulla sottrazione di parte dell'Archivio della Direzione Centrale della polizia di Prevenzione, sul finire degli anni Novanta. Tra opposizione del segreto di Stato fino a quando è stato possibile, fuga/soppressione/silenzio comprato di testimoni, complicità cementate da patti di omertà (un esempio attuale su tutti, il contegno dell'imputato Segatel, omertoso e mendace contro l'evidenza a 42 anni dal fatto, come del resto il coimputato Spella deceduto all'inizio del dibattimento), negli anni si è registrata una competizione spietata tra investigatori, ricercatori, uomini dell'informazione determinati a rompere il muro del segreto e depistatori di ogni genere dall'altro.

Nel documento dei pubblici ministeri romani che hanno lavorato sulla soppressione di documenti dell'Archivio centrale del Ministero degli Interni, depositato il 17 giugno 1999, si legge che il punto di partenza delle investigazioni fu il rinvenimento in un deposito del Ministero di una copiosa documentazione, disordinatamente ammassata, priva di quelle annotazioni archivistiche, indice di una loro regolare trattazione. Molto altro materiale fu in seguito rinvenuto, sia negli stessi locali dell'archivio di deposito, che nelle segreterie della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Il rinvenimento non fu casuale, ma fu conseguenza di attive ricerche disposte dalla Polizia di Prevenzione, rese necessarie per evadere le richieste dell'autorità giudiziaria milanese che aveva riaperto le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Prima del rinvenimento non vi erano specifiche indicazioni della esistenza della documentazione, se non quelle provenienti da riferimenti, contenuti in documentazione esaminata dal perito nominato dal Giudice istruttore di Milano, documenti che invece non risultavano versati nell'Archivio generale del Ministero.

Osservano i pubblici ministeri come da anni diverse Autorità giudiziarie fossero alla ricerca dei documenti formati dall'Ufficio Affari Riservati, nei lontani anni '60 e nei primi anni '70. Era tuttavia ignota l'esistenza - ora provata - di una vera e propria struttura informativa, cosicché le ricerche si appuntavano su singoli filoni di indagine ed ottenevano risposte apparentemente appaganti, giacché fondate su quanto risultante nell'Archivio centrale del Ministero, nelle sue diverse articolazioni, ma non evidentemente sul materiale sottratto ad archiviazione regolare.

Il decreto spiega perché la situazione fosse sfuggita al controllo e all'ispezione degli archivisti di Stato nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Nel corso di un successivo sopralluogo del giugno 1993 veniva individuata una stanza che avrebbe dovuto essere vuota ma era in realtà piena di fascicoli di diversa natura. Si trattava in questo caso di documenti non rilevanti. Si accertava, tuttavia, che effettivamente una parte consistente dell'archivio di deposito era stata trasferita altrove alla fine del 1993.

Con inspiegabile urgenza in quell'anno il materiale documentale era stato portato in locali nella disponibilità del Ministero di via Montessori 5, il resto in quelli di Circonvallazione Appia, dove poi fu rinvenuto.

Il materiale fu spostato senza che fosse consultata la Commissione di sorveglianza sugli archivi. Materiale importantissimo sotto il profilo archivistico e anche sotto quello giudiziario e storico, fu dunque trasferito in locali assolutamente inidonei e senza ragione apparente. Tale incongruo spostamento di materiale documentale diede l'opportunità della sottrazione o, in assenza di accertamento giudiziale, dell'oggettiva dispersione di materiale documentale ragionevolmente rilevante, non rinvenuto negli archivi. Quando emersero i fascicoli disordinatamente ammassati nel deposito di Circonvallazione Appia, si ipotizzò potesse trattarsi del materiale trasferito nel 1993. Gli inquirenti considerano l'ipotesi fondata per ciò che riguarda in particolare i documenti rinvenuti in via Circonvallazione Appia costituenti l'Archivio di deposito della Divisione Affari Riservati e successive denominazioni assunte.

Il risultato di queste indagini può essere schematicamente rappresentato, ma è indubbio che nelle conclusioni dei p.m. romani si concentra un'importante spiegazione dell'eliminazione di prove rilevanti per la comprensione della storia politica criminale del nostro Paese, legata alle stragi.

Leggiamo dunque nel decreto che "nell'ambito degli Affari Riservati (nelle diverse denominazioni che tale Ufficio assunse nel tempo) veniva svolta un'attività informativa, in parte estranea ai compiti istituzionali, perché rivolta anche alla raccolta di informazioni sulla vita privata di cittadini e attraverso l'infiltrazione di partiti politici e di sindacati. Questa attività mutò nel tempo le sue finalità, trasformandosi, con la costituzione dell'Ispettorato antiterrorismo, in supporto dell'attività degli Organismi deputati al contrasto delle formazioni eversive e del terrorismo.

"In questa attività informativa si operava con metodi di trattazione della documentazione diversi da quelli previsti per il Ministero dell'Interno, in violazione di norme regolamentari.

"Una parte di questa documentazione concerneva argomenti relativi ad interessi fondamentali dello Stato e avrebbe dovuto essere classificata; si ritenne invece di aggirare le complesse procedure previste per la trattazione del documento classificato, omettendo di apporre la classifica formale. La documentazione non riguardava solo le attività della sezione diretta dal dr. Russomanno. L'archivio parallelo era costituito dal materiale utilizzato da tutte le diverse articolazioni dell'Ufficio. Il Russomanno, invece, trattò in generale la sua documentazione con criteri maggiormente vicini a quelli previsti dai regolamenti e dalle prassi archivistiche....

"Solo una parte del complesso di questa documentazione fu versata nell'Archivio generale del Ministero o trasferita al SISDE (peraltro in copia). Un'altra parte - non valutabile quantitativamente ma che si può ipotizzare ingente - non è invece stata reperita.

"I cartellini dell'Archivio Russomanno furono soppressi, senza alcuna disposizione scritta e senza alcuna apparente ragione, nonostante l'opposizione del personale d'archivio" rendendo pressoché impossibile la ricerca su quell'importante archivio.

"Moltissimi funzionari e impiegati erano a conoscenza dell'esistenza di questo archivio parallelo e del suo funzionamento.

"Stabilire se vi siano stati occultamenti o soppressioni di atti, per gli aspetti di rilievo penale, è reso ancor più arduo da alcune vicende remote nella gestione degli archivi.

"Così, ad esempio, il Casellario Politico Centrale (CPC), ricostituito subito dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, fu definitivamente soppresso nel 1968, perché ritenuto non più compatibile con un ordinamento democratico.

"Nel Casellario, infatti, erano iscritti i soggetti ritenuti pericolosi per gli interessi dello Stato, secondo la suddivisione in estrema sinistra (largamente preponderante), estrema destra, anarchici e antinazionali.

"L'iscrizione determinava misure di ..."continua, attenta, normale o discreta vigilanza".

"I fascicoli del CPC furono versati poi all'Archivio Centrale dello Stato, per il loro interesse storico.

"I Consulenti tecnici ipotizzano che nella decisione di sopprimere definitivamente il casellario abbiano concorso anche ragioni diverse, riferibili essenzialmente alla modificazione della "minaccia" e alla conseguente inadeguatezza delle forme di controllo e di schedatura....

"Sta di fatto che la soppressione del Casellario non significò anche l'effettiva eliminazione dagli archivi del Ministero della documentazione corrispondente e delle vigilanze ad essa collegate.

"Tra le carte rinvenute in uno schedario custodite in C.ne Appia e prevalentemente relative a Magistrati, sono infatti stati rinvenuti documenti provenienti dal Casellario, inseriti all'interno di fascicoli di categoria Z. o B. dell'Archivio generale e non annotati nella copertina indice, come invece sono quelli propri di quei fascicoli.

"Non è oggi possibile verificare quanta parte dei fascicoli del CPC sia stata utilizzata per riempire altri fascicoli o per formare fascicoli non registrati (così come sono molti di quelli relativi ai magistrati o agli Affari generali) ....

"Un discorso diverso va poi fatto per quello che può essere definito il Servizio Investigativo-operativo. Infatti, è stata rinvenuta una cospicua quantità di materiale documentario prodotto da un organismo operativo impegnato in investigazioni su gruppi eversivi di destra e di sinistra, sul terrorismo interno ed internazionale. Si ipotizza, nella Consulenza tecnica, che questa attività informativa (sotto diverse sigle) sia la prosecuzione di quella del Gruppo Operativo (istituito nel 1958) poi Squadra investigativa e informativa, di cui invece non v'è raccolta documentale, ad eccezione di quella riferentesi al c.d. Archivio Russomanno, di cui si dirà appresso.

"Si può ipotizzare che una gran parte del materiale documentale antecedente al 1974 sia stato soppresso.

"Questa attività prosegue, dopo il 1974, con modalità di non corretta gestione archivistica, giacché la documentazione è raccolta e gestita senza alcuna forma di protocollo per fascicolo e di registrazione dell'inserimento di atti nei fascicoli. Non è dunque possibile valutare se e quanta parte della documentazione sia stata distrutta. Pur tuttavia non vi sono elementi che facciano dubitare della integrità del compendio archivistico, in accordo con le conclusioni della consulenza tecnica.

"Va però sottolineato che le violazioni delle norme regolamentari e delle prassi sulla tenuta dei documenti possono avere un notevole rilievo. In particolare, anche sistemi più articolati (rispetto a quello della mera eliminazione di qualunque forma di registrazione) quale quello instaurato da Russomanno, possono costituire la premessa di fattispecie penalmente rilevanti, giacché "sotto una parvenza di legalità formale, possono permettere ... qualsiasi manipolazione sia dei documenti che del protocollo", come hanno rilevato i Consulenti tecnici.

"Naturalmente si tratta di una premessa, per la cui trasformazione in fattispecie punibili è necessaria la prova della manipolazione da parte di specifici soggetti.

"Dunque, la perpetuazione del metodo di salvaguardia del segreto attraverso la gestione informale delle fonti è certamente molto grave sotto il profilo della corretta trattazione di materie così delicate, ma in sé considerata ricade esclusivamente nell'ambito della responsabilità politica e disciplinare.

"Si è dunque cercato di distinguere sempre tra gli aspetti di cattiva gestione (disordine originario o sopravvenuto, direttive di carattere "politico" circa la trattazione informale dei documenti ecc.) e quelli, invece, di rilievo penale perché sostanziantisi nella volontaria soppressione o nell'occultamento di atti pubblici."

Le conclusioni dal nostro punto di vista sono univoche.

Il materiale riservato prodotto dall'Ufficio Affari riservati è stato in gran parte indisponibile per le indagini sulla stagione delle stragi. Tale indisponibilità è imputabile, a prescindere da accuse nei confronti dei singoli, ad una gestione dell'Ufficio costantemente rivolta ad escludere l'accesso della magistratura a fonti di prova genuine e leggibili.

Ma i motivi d'interesse di questa indagine e delle conclusioni dei pubblici ministeri non finiscono qui. Tra i documenti reperiti in un armadietto - schedario, abbandonato in un angolo del deposito di C.ne Appia, personale della DCPP rinveniva materiale di notevole interesse, in gran parte costituito da fascicoli relativi a magistrati. L'interesse particolare di questo rinvenimento, secondo i pubblici ministeri non è solo nell'oggetto, quanto nelle considerazioni che il materiale esaminato ha consentito di trarre, circa le caratteristiche dell'attività informativa svolta dalla Divisione e circa le modalità di trattazione dei documenti, originate dall'attività informativa.

Cercando di andare oltre il prudente linguaggio della richiesta di archiviazione, sembra ragionevole porsi domande su una possibile connessione tra le "schedature" dei magistrati, informazioni di ogni genere sulla loro vita privata e professionale ed effetti di un tale sistematico "controllo" extraordinamentale su un dato di cui occorrerà prima o poi occuparsi, quanto meno in sede storiografica.

Esiste una connessione tra tali controlli e gli esiti dei processi sui quali gli Affari Riservati potevano avere interessi rilevanti? Ovvia la necessità della massima prudenza in assenza di qualsivoglia riscontro o indizio a sostegno di un'ipotesi. Tuttavia, chiedersi a quale scopo e per quali obiettivi si esercitava quella schedatura di massa e la raccolta di

informazioni sensibili e se di esse sia stato fatto uso, è sicuramente doveroso ed è un quesito che ci si deve porre nel momento in cui molti si chiedono se, al di là delle ragioni tecniche, gli esiti di molti processi si prestano a commenti preoccupati e dubbiosi. Questa Corte non ha alcun elemento per formulare giudizi, tanto meno conclusivi. Si limita a registrare che per alcuni decenni sono state raccolte informazioni riservate su centinaia di magistrati. La natura di tali informazioni riservate è tale da aprire la strada a dubbi su ricatti e condizionamenti.

Sta di fatto che quella raccolta di dati e informazioni su dati personali e privati, la sistematica messa sotto controllo di magistrati di ogni orientamento politico e culturale, sembrano attività totalmente illegittime, tant'è che in un'altra fase storica fu completamente abbandonata. Occorre farsi domande sugli scopi e sull'uso di quei dossier. E le risposte sia pure ipotetiche non possono che riguardare l'esigenza di disporre di un potere di controllo sui magistrati e sulle loro decisioni nelle materie più sensibili e delicate quali i processi di rilievo politico.

Si legge in effetti nel decreto che trascrive le conclusioni dei consulenti: "La serie è costituita con l'obiettivo di effettuare un controllo specifico, anche se solo in certi casi risulta sistematico, sui magistrati. Comprende fascicoli intestati a magistrati che sono o vengono considerati di sinistra e fascicoli intestati a magistrati che, a prescindere dall'orientamento politico, sono oggetto di interrogazioni o interpellanze parlamentari, sono coinvolti in fatti illeciti, **in fatti che hanno suscitato l'attenzione della stampa, in fatti che per qualche ragione sono oggetto di attenzione e indagine da parte delle questure**, in situazioni di dubbia correttezza attinenti alla vita professionale, solo sporadicamente alla vita privata e a quella privata o politica di qualche congiunto; in pochi casi vi è un riferimento a uomini di governo cui certi magistrati risultano graditi. Nel fascicolo "Magistratura. Varie" c'è una nota sui candidati alle elezioni per cariche nell'Associazione nazionale magistrati del 17 giugno 1973: su 36 candidati per Magistratura democratica, per 21 magistrati esiste un fascicolo con raccolta di informazioni personali; su 36 magistrati candidati di Magistratura indipendente non ci sono fascicoli con raccolta di informazioni per alcuno di essi; su 36 candidati in Terzo Potere non ci sono informazioni personali raccolte in fascicolo, mentre su 36 candidati in Terzo Potere-Impegno costituzionale per 6 vi è un fascicolo con informazioni sul loro conto.

"Non si tratta di ordinari fascicoli d'archivio, ma di fascicoli originati con l'intenzione di gestire informazioni su determinate persone provenienti da fonti diverse. Nei fascicoli si trova a volte un solo documento, o pochi documenti relativi a un fatto specifico, a volte una più sistematica documentazione su uno o più eventi. In quest'ultimo caso può trattarsi talora

di nuclei organici di corrispondenza sottratta a fascicoli dell'archivio generale. Le note confidenziali e le informazioni fiduciarie possono essere in originale o in copia dattiloscritta destinata a questa serie o fotocopie di originali conservati in fascicoli dell'archivio generale. Le informazioni richieste direttamente dalla Divisione in certi casi passano per la sezione II e sono richieste a nome del capo della polizia; se invece sono raccolte da personale della Divisione ... non danno luogo a corrispondenza formale, ma si trovano come risposta in forma di appunto, di promemoria, di nota senza alcuna intestazione ...".

I consulenti analizzano accuratamente le risultanze di quest'archivio separato da cui si comprende bene come i controlli si estendano anche alla destinazione dei magistrati ad incarichi ed uffici specifici. Proseguono l'analisi osservando: "per ciò che concerne i fascicoli dei magistrati si possono trarre alcune conclusioni provvisorie. Non si tratta di comuni fascicoli dell'Archivio generale. In essi vengono inseriti documenti di diversa provenienza, tra cui anche quella di un'attività informativa svolta dalla Divisione, o avvalendosi degli Uffici politici delle Questure, oppure direttamente attraverso i Nuclei e le Squadre informative, anche attraverso fiduciari. L'oggetto delle attività informativa è, generalmente, quello dell'orientamento politico dei magistrati. Si seguono, però, anche casi particolari, in cui l'attenzione è destata da notizie pubbliche oppure da vicende giudiziarie o disciplinari riguardanti i magistrati, oppure - infine - da "gradimento" per l'assegnazione ad alcuni uffici. Non risultano ricerche finalizzate a conoscere aspetti della vita privata dei magistrati, se non in via incidentale: l'attività informativa non è comunque finalizzata a questo obbiettivo. "

La non correttezza e gli abusi riscontrati in questo *modus operandi* sono più volte sottolineati nell'indagine tecnica.

Il decreto della Procura si diffonde ulteriormente nell'illustrare irregolarità, lacune, costituzione di archivi paralleli, documenti presenti, documenti mancanti, l'adozione di criteri selettivi anteriori alla registrazione, destinazione di specifici documenti, parziale e disordinata conservazione dei fascicoli, incompletezza delle note, specie fiduciarie, in essi contenuti.

Per ciò che concerne il c.d. archivio Russomanno si sottolinea come la sua anomalia si collega ad una più generale modalità non corretta di gestione dell'Archivio generale, finalizzata a costituire un filtro tra ciò che poteva essere versato nell'Archivio e ciò che rimaneva nella esclusiva disponibilità della Divisione.

Le sue competenze si estendono agli attentati nazionali e la Sezione smette di usare le classificazioni dell'Archivio generale. Con il passare degli anni aumentano le irregolarità; le

registrazioni di protocollo effettuate dalla Sezione diventano più povere di annotazioni sistematiche, mentre si rinvengono dettagli spesso non significativi. Osservano i pubblici ministeri che nel dare un diverso ordine ai fascicoli si dava luogo alla prassi di non registrare i singoli documenti sul registro di protocollo e sulla copertina dei fascicoli; una tale prassi consentiva qualsiasi manomissione del fascicolo.

Il decreto prosegue nell'elencazione di ulteriori irregolarità a partire dal 1974, le elenca puntualmente. Riporta le conclusioni della consulenza tecnica che trascriviamo:

"Qualsiasi archivista che esamini questo sistema di registrazione di protocollo non può trarre che una conclusione: si tratta di un sistema che sotto una parvenza di legalità formale, può permettere, in teoria, qualsiasi manomissione sia dei documenti che del protocollo. In particolare: unica registrazione annuale per affare consente di lasciare nel fascicolo un solo documento e togliere tutti gli altri senza che di ciò resti traccia; mancata indicazione degli elementi identificativi del documento (mittente, destinatario, data e numero, oggetto) permette la sostituzione del singolo documento con altro; numeri di protocollo lasciati in bianco e registrazioni a matita: permettono aggiunte, cancellazioni e sostituzioni posteriori o fittizi."

La conclusione è che non è possibile "accertare da quali e quanti fascicoli fosse composto in origine l'archivio Russomanno né, tantomeno, quale fosse lo specifico contenuto di ogni singolo fascicolo, al fine di accertare se e quali documenti siano stati soppressi. Certamente mancano i fascicoli relativi ad eventi terroristici importanti (come quelli della strage di Brescia del 1974 o dell'attentato alla Questura di Milano del 1973). Inoltre, la distruzione dei cartellini e la dispersione dei fascicoli in località diverse e non individuate permettono di affermare che negli anni una parte significativa, forse la più significativa perché relativa a raccolta di informazioni, nomi di fiduciari, contatti con fonti e appunti provenienti da fonti o su fonti, risultano dispersi e non più reperibili."

Uno dei protagonisti di questa vicenda fu il dr. **Mario Ciccioni**, sentito all'udienza del 14 maggio 2021; da maggio 1969 fino al 1998 all'UAR e successive denominazioni e quindi alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, con esperienza iniziale dal 1961 in Alto Adige negli anni del terrorismo altoatesino, alle dipendenze di Silvano Russomanno come esperto artificiere.

Ha confermato che sin dal suo arrivo, alla segreteria del Direttore del servizio perveniva documentazione e corrispondenza che non veniva protocollata e rimaneva nella disponibilità del Direttore; si trattava letteralmente di corrispondenza "semiprivata", cioè afferente al

servizio quanto all'oggetto, ma privata quanto alla modalità di gestione e conservazione. Ha confermato l'esistenza del c.d. archivio Russomanno che, come emerge dalla consulenza disposta dai pubblici ministeri romani della fine degli anni Novanta, era un archivio separato ma tenuto con una sua logica e accuratezza, sia pur estraneo alla regolare tenuta di un archivio ufficiale: l'archivio Russomanno era tenuto secondo criteri inventati dal Russomanno e gli atti erano schedati sulla base di cartellini predisposti dal vicedirettore del servizio Russomanno e dal suo staff. La ricerca degli atti in questo archivio informale e separato era agevole, disponendo dei cartellini predisposti per la ricerca. Il teste ha confermato che nel corso degli anni Novanta i cartellini furono distrutti e l'archivio andò disperso.

Il teste ha, quindi, sia pure faticosamente, confermato che le fonti dell'UAR fino al 1978 erano "trattate" dal dr. Fanelli, come è noto al vertice della loggia P2 di Gelli. Il Fanelli gestiva anche le squadre esterne informative di cui disponeva l'UAR fino al 1984 e le cui azioni non erano protocollate. L'azione depistante della squadra 54 di Milano rispetto alla bomba di piazza Fontana è stata più volte rievocata nei processi.

Ciccioni dall'87 in avanti svolse anche funzioni di tramite per il passaggio di buste bianche, assolutamente informali, tra il D'Amato (ormai ufficialmente in congedo) e il nuovo direttore del servizio Pierantoni. In sostanza D'Amato continuò ad operare per l'Ufficio come sua fonte e per giunta retribuito. In pratica poteva indirizzare il Servizio nelle direzioni che voleva.

Si tratta di una testimonianza complessivamente reticente sul presupposto della distanza temporale dai fatti, per cui è determinante l'indagine della procura di Roma per capire il dissolvimento delle informazioni utili sugli uomini che il servizio "manipolava", dai quali traeva informazioni e utilizzava per i più svariati scopi, di norma *contra* ed *extra legem*. Ciccioni ha confermato l'esistenza di un registro delle fonti nella segreteria del direttore del servizio, ma ha escluso di conoscere chi fossero le fonti e di potere risalire ad esse tramite i nomi di copertura. Ha finito con l'ammettere che le sue preoccupazioni per la sicurezza della fonti, cioè per segretezza dei rapporti tra il servizio e le sue fonti, derivava anche dall'impulso investigativo proveniente da Milano, Venezia e Brescia; i magistrati in modo sempre più pressante cercavano di venire a conoscenza delle fonti per le indagini di loro competenza, fonti che il servizio cercava di tenere ermeticamente occultate e da qui, verosimilmente, la soppressione e la dispersione della documentazione (cartellini e altro). Oltretutto il teste ha confermato di essere stato al centro di questa pressione, quasi un falso obiettivo rispetto alle preponderanti responsabilità dei suoi superiori, i dirigenti del Servizio, che indicava quali

soggetti titolari delle informazioni richieste e di conseguenza dei silenzi e degli occultamenti[20]. Due ultime informazioni rilevanti: D'Amato disponeva di personali fonti di informazioni che retribuiva con denaro del servizio. La sua relazione sulle valigie contenente l'esplosivo di piazza Fontana fu inviata riservatamente al vicecapo servizio Russomanno e come per prassi non venne ufficialmente protocollata.

A conclusione dell'esposizione la Corte, a parte l'ormai processualmente accertato oggettivo occultamento/soppressione degli archivi dei servizi di sicurezza del Ministero dell'interno (solo dagli anni duemila le intelligenti, minuziose e a vasto raggio indagini dell'ispettore Cacioppo per conto di diverse autorità giudiziarie riusciranno a ricostruire qualche elemento per comprendere cosa potesse esservi in quegli archivi), si può affermare che la mancanza di riscontri documentali sul ruolo di Bellini come agente-fonte-informatore dell'UAR non può avere alcun valenza di riscontro negativo. Ne resta invece confermato come le relazioni dei capi dell'UAR con uomini della rete delle organizzazioni della destra eversiva, la cui esistenza è provata dalle sentenze prodotte in giudizio, avvenisse sulla base dei contatti riservati che la direzione del servizio aveva attivato e alla quale ricorreva con continuità per attuare la propria politica.

5.9. Responsabilità individuale nel contesto storico e giudiziario. L'indagine storica nei processi come mezzo di prova

La Corte ha dovuto affrontare un preliminare problema tecnico. Sollecitata dal pubblico ministero e dalle parti civili ha provveduto di volta in volta sull'ammissione di prove documentali, accompagnate da un programma di prove orali che, salvo per alcuni rilevanti nuovi accertamenti, erano funzionali a fornire un panorama quasi integrale delle vicende storico-politico-criminali che hanno attraversato il Paese nel dopoguerra e fino al momento della strage di Bologna. La tesi dell'accusa pubblica e privata è che la ricostruzione delle responsabilità degli esecutori materiali, degli organizzatori e di quanti hanno concorso nel delitto, in qualsiasi modalità causalmente efficace, non può prescindere e anzi trova base

[20] "PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Ecco, lei non poteva reggere la situazione cosa significa in sostanza?

TESTIMONE CICCIONI – Significa che avendo io avuto a quel tempo la parte diciamo di fare anch'io ciò che era necessario, a un certo punto, una volta che queste cose erano passate lì, dovevano essere loro ad amministrare la situazione e non sempre "Ma quello dove sta?", "Quello dove non sta?", e che ne so."

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Ecco, quindi lei seppe che comunque l'ordine di distruzione era stato dato al Dottor Cera dal Dottor Pierantoni? TESTIMONE CICCIONI – Penso di sì.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – No, l'ha dichiarato qui. TESTIMONE CICCIONI – Sì, sì, sì.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – È così, quindi? TESTIMONE CICCIONI – Eh, penso", 65 e ss.

probatoria nella ricerca dei mandanti politici dell'azione, la cui presenza è considerata imprescindibile per comprendere il movente dell'operazione, ma anche per spiegare e riempire di senso l'azione degli esecutori materiali, la cui responsabilità è altrimenti esposta alla critica da parte del "revisionismo" storico e giudiziario, nella rilevata insufficienza dell'attribuzione ad un'improvvisata e spontaneistica iniziativa di un gruppo ben definito ma limitato di giovani terroristi fanatici dagli indefiniti progetti politici eversivi.

Oltretutto, come vedremo, è finalmente emerso, anche in sede giudiziaria, che tutte le altre stragi del periodo precedente si inseriscono in un complesso progetto eversivo che vede come protagonisti gruppi storici dell'eversione nera, in grado di controllare il c.d. *spontaneismo armato*, rispetto al quale svolgeva funzioni di direzione e guida indiretta attraverso diversi ufficiali di collegamento. A loro volta questi livelli di vertice mantenevano collegamenti, complicità e condividevano progetti con elementi dei servizi e delle forze armate, oltre che dei carabinieri.

La Corte ha ritenuto questo tipo d'indagine legittima e doverosa perché attiene all'individuazione del movente degli esecutori materiali, nel cui alveo si colloca il Bellini, nonostante ciò renda necessario la ricostruzione organica di una vicenda storico politica, ricostruita in gran parte attraverso i processi e le sentenze che si sono avvalse di istruttorie, ormai in larga parte irripetibili per quanto riguarda le prove orali, mentre nuove informazioni emergono dalla scoperta, lettura e rilettura di nuovi documenti. Si pensi al rilievo che ha nel processo il c.d. *Documento Bologna* e ancor prima alle vicende che ne attestano il parziale occultamento e la sottovalutazione dei contenuti e del suo valore probatorio.

5.10. Le sentenze irrevocabili come prova storica. La rete delle pronunce giudiziarie costituenti lo scenario di fondo del processo

La Corte ha dovuto, quindi, svolgere un'indagine storico-giuridica sui processi conclusi e sui risultati di essi, in attuazione della fondamentale regola dell'art. 238 *bis* c.p.p., nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si possono trarre elementi di prova da qualsiasi sentenza irrevocabile, **quale che ne sia il segno** e quale che sia il giudizio finale per ciò che riguarda capi di imputazioni e imputati. Gli elementi delle sentenze irrevocabili valorizzabili ai fini di prova prescindono dalle valutazioni che sui medesimi fatti siano state enunciate dalle Corti incaricate del giudizio. In ogni nuovo giudizio il giudice ricostruisce il fatto avvalendosi degli accertamenti contenuti nelle sentenze, combinando in modo autonomo e originale i risultati di prova del processo fonte con tutte le altre acquisizioni

giudiziarie precedenti e a maggior ragione successive che, rispetto a ciascun tema rilevante nel nuovo processo, realizzano il concetto tecnico di riscontro, offerto dalla combinazione logica nell'ambito di una diversa ricostruzione, in un compendio più ricco e approfondito del complesso dei dati emergenti dalle sentenze, prescindendo dai dispositivi dei casi fonte.

È opportuno ricordare le fonti storiografico-processuali con le quali questa Corte si è dovuta misurare, riepilogando quali e quante sentenze (in molti rilevanti casi in contrasto tra loro) costituiscono la base valutativa con la quale ci si deve confrontare.

L'elenco è inoltre parziale, perché in molti casi le sentenze svolgono un'approfondita ricostruzione di altre sentenze di cui rappresentano l'evoluzione e il completamento. Si pensi alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 22 luglio 2015 nel giudizio di rinvio per la strage di piazza della Loggia a Brescia, passata in giudicato, che ha stabilito responsabilità e individuato gli ambienti eversivi entro cui quel delitto fu pensato e realizzato, ma anche i collegamenti di fatto e la complessiva vicenda storico-politico in cui maturò quell'evento.

Nel condannare gli imputati Maggi e Tramonte, la sentenza ha ripercorso la storia di tutti i precedenti processi sul medesimo fatto, la strage di piazza della Loggia a Brescia, vale a dire le sentenze di merito nei due processi celebrati sul medesimo fatto, prima del rinvio avanti alla Corte milanese con la seconda sentenza della Cassazione nel terzo processo per la strage, che aveva disposto il nuovo giudizio.

Questa Corte deve dunque mettere in fila e collegare tra loro, ai fini del giudizio, un imponente insieme di sentenze, ciascuna delle quali afferma accertamenti in fatto, tali da comporre una storia politico-giudiziaria di un ventennio, che spiega l'imponente produzione saggistica seguitane, basata anche su documenti analoghi per certi aspetti alle sentenze, quali gli atti, i verbali e le relazioni delle Commissioni parlamentari d'inchiesta:

1. Anzitutto le precedenti 12 sentenze pronunciate dal 2 agosto 1980 in avanti nei confronti degli imputati definitivamente condannati per la strage alla stazione di Bologna, Fioravanti, Mambro, Ciavardini e di quelli assolti e in particolare la sentenza della Corte d'assise di Firenze nei confronti di Sergio Picciafuoco, definitivamente assolto a seguito del giudizio di rinvio. Tra queste spicca la sentenza "madre", quella della Corte d'assise di Bologna del giugno 1988, "Albiani" dal nome dell'estensore, la prima in ordine cronologico ma anche in termini di completezza e rilevanza degli accertamenti e dei dati raccolti, non pregiudicati in punto di accertamento in fatto, dalle valutazioni in diritto su temi e singole responsabilità.

Tale sentenza costituisce uno dei presupposti di base dell'analisi. Ad essa deve aggiungersi la sentenza della Corte di assise di appello minorile di Bologna del 13.12.2004 nei confronti di Luigi Ciavardini, in gergo sentenza "Palma", che integra e completa la sentenza "madre", costituendo il corpus giudiziale fondamentale per gli accertamenti definitivi fin qui svolti sugli esecutori materiali. Occorre, tuttavia, menzionare ancora altra fondamentale sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 maggio 1994, sentenza "Vecchio" che costituisce non solo la base per la condanna di Mambro e Fioravanti e per l'inquadramento della strage nell'ambito dell'eversione neofascista, ma anche la base per la condanna di Pazienza, Musumeci e Belmonte (e Santovito) per il depistaggio della c.d. Operazione sui treni, di cui fu artefice, come si vedrà, il Gelli. Tutte queste sentenze base vanno lette insieme alle sentenze della Suprema Corte che le hanno rese irrevocabili o che hanno disposto il rinvio con un primo annullamento parziale. In questo ambito va menzionata la sentenza del 12 febbraio 1992 delle Sezioni Unite penali della Cassazione che nell'annullare, sia pure solo nella parte relativa agli esecutori e al depistaggio, la prima sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna del 18 luglio 1990, rappresenta un'ineludibile guida di metodo per affrontare a distanza di trent'anni i medesimi temi. Va considerato qui anche l'apporto in termini di valutazione di identico materiale probatorio, offerta su tutti i temi posti all'attenzione di questa Corte, della sentenza pronunciata da altra Corte di assise di questo Tribunale nel gennaio 2021, nel processo a carico di Gilberto Cavallini. Un documento di 2500 pagine circa, nel quale sono minuziosamente affrontati molti temi dell'attuale processo.

2. Rilevano le sentenze sui depistaggi e le responsabilità per l'occultamento delle responsabilità per le stagioni delle stragi. Possono essere menzionate la sentenza della Corte di assise del 29 luglio 1985 e della Corte di appello di Roma del 14 marzo 1986 nei confronti di Francesco Pazienza e dei vertici del SISMI: Santovito (deceduto), Musumeci e Belmonte, relative alle attività illecite, costituite nell'ambito del servizio segreto militare, deviato dai fini istituzionali, e relativa sentenza d'appello del 14 marzo 1986 (c.d. SUPERSISMI).
3. Le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Milano del 27 luglio 1981 e del 26 novembre 1981 nei confronti di Mauro Addis + 2 per l'agevolazione della clandestinità a Milano dei latitanti Mambro e Fioravanti, nel corso della quale veniva

ucciso un carabiniere, nonché sui collegamenti e le protezioni che il gruppo dei NAR, compreso Gilberto Cavallini, fruiva a Milano. Sul medesimo tema le sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del 12.6.1981 e 12.3.1985, sulla disponibilità di Mambro e Fioravanti a Milano nel novembre del 1980 di un covo situato in via Washington 27, ov'era ubicata una sede del SID.

4. Le sentenze che trattano la vicenda dell'ispettore di p.g. Pacilio Consiglio incriminato e addirittura allontanato dalla polizia per avere svolto indagini sugli appartamenti del condominio di via Gradoli a Roma, utilizzati da terroristi rossi e neri. L'approfondimento delle indagini nei confronti del Catracchia, nonostante costui avesse avvertito che alcuni degli altri appartamenti erano di proprietà del prefetto Parisi, costò al Pacilio una lunga e umiliante indagine penale e disciplinare, risoltasi in favore dell'integerrimo funzionario, sentito a dibattimento, nel solco delle indagini "repressive" di cui sono stati vittime i pochi funzionari che si sono opposti alle attività di depistaggio sulle attività eversive. Il riferimento per tutti è alla vicenda nota del commissario Iuliano nel 1969 a Padova. Ma altre se ne possono elencare.
5. Sentenza della Corte di assise di Roma del 6 giugno 2007 per l'omicidio Calvi, contro Calò, Carboni, Pazienza, Diotallevi, Vittor e altri e quella della Corte di appello del 7 maggio 2010; la richiesta di archiviazione della Procura di Roma del 2013, in un supplemento di indagini sull'omicidio Calvi, seguita dal decreto di archiviazione del GIP del 2016.
6. Sentenza del 16 luglio 1986 della Corte d'assise di Roma per l'omicidio Mangiameli, come emerge dalle sentenze, strettamente legato alla strage di Bologna.
7. Sentenza del 7 aprile 1988 della Corte d'assise d'appello di Roma per alcuni dei più clamorosi omicidi del gruppo dei NAR (Mambro, Fioravanti, Cavallini).
8. Sentenza della Corte d'assise di Bologna del 6 febbraio 1986 e relativa sentenza di cassazione per l'omicidio del pubblico ministero di Roma, Mario Amato, di cui si resero responsabili Mambro, Fioravanti, Cavallini, Ciavardini e altri. È importante osservare qui come Amato avesse lasciato intendere di lavorare ai collegamenti degli "spontaneisti" dei NAR con il livello intermedio dell'eversione romana che portava a Gelli e a uomini inseriti nella sfera d'influenza della P2, secondo quanto riferito successivamente da appartenenti al gruppo divenuti collaboratori.
9. Il gruppo di sentenze e ordinanze connesse all'omicidio del militante di Lotta Continua, Alceste Campanile, omicidio consumato nel 1975, per il quale è stato

irrevocabilmente condannato il reo confesso Paolo Bellini, nonché sui depistaggi relativi a detto delitto. L'intera vicenda dell'omicidio Campanile e la conclusiva sentenza di condanna di Bellini, a seguito di istruttoria complessa con alcuni iniziali rilevanti clamorosi depistaggi, è un elemento base di questo processo, perché quell'indagine fornisce elementi decisivi per chiarire il passaggio di Bellini da "manovale" dell'estremismo neofascista in Emilia Romagna, a uomo occulto disponibile a qualsiasi avventura promossa da elementi deviati dell'apparato statuale, come dimostra l'intera vicenda della sua fuga in Brasile e relative protezioni, nonché il rientro in Italia sotto falso nome, ma con identità palesemente nota agli apparati. Si rammenti come Bellini non abbia subito per l'omicidio Campanile neppure un giorno di pena, come del resto per molti altri delitti per i quali è stato collaboratore di giustizia. Sulle protezioni e gli appoggi di cui ha sempre goduto Bellini, vi è l'iniziale sentenza della Corte d'assise di Reggio Emilia del 24 maggio 1984 e la relativa sentenza d'appello del 27 giugno 1985. Sulle falsità e le coperture di cui ha goduto Bellini, a cavallo degli anni Settanta/Ottanta, la sentenza della Corte di assise di Bologna del 6 aprile 1987. Su Bellini criminale comune ci sono alcune sentenze di Reggio Emilia e Bologna, ma senza dimenticare che anche in questo ambito Bellini sviluppa contatti che lo conducono ai servizi segreti di cui vi è traccia nelle sentenze. Per il ruolo di Bellini nel contesto delle vicende storico-criminali di cui ci occupiamo si dispone della sentenza del Tribunale di Palermo nel c.d. "processo trattativa", Bagarella + 9, in cui si dà atto della "problematicità del personaggio" Bellini che testimoniando in quella occasione, non ebbe esitazioni a dichiararsi militante di Avanguardia Nazionale all'epoca dell'omicidio Campanile, senza i tanti distinguo esibiti in questo processo. La sentenza "trattativa" dedica un intero capitolo al Bellini e da essa sono ricavabili informazioni molto interessanti, a partire dalle sue evidenti bugie, tanto da essere definito un "truffatore" dal generale Mori. Del capitolo Bellini fanno anche parte le sentenze che riguardano i rapporti, gli aiuti e la connivenza di Bellini con il procuratore di Bologna all'epoca della strage, Ugo Sisti, la cui vicenda sarà rievocata analiticamente, essendo una delle più inquietanti e indizianti della presenza di forze occulte nel contesto della strage, come lascerà intendere lo stesso Bellini.

10. Sentenza del 2001 della Corte di assise di Milano nei confronti di Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni, Carlo Digilio per la strage di piazza

Fontana. Il quadro della strage del 12 dicembre 1969 è definitivamente delineato in questa sentenza a prescindere dagli esiti assolutori nei successivi gradi di giudizio, essendo emerso dopo la formazione del giudicato, il riscontro probatorio fondamentale alle dichiarazioni di Digilio, reo confesso della strage e irrevocabilmente condannato per questo fatto, per cui non è oggettivamente corretto dire che su Piazza Fontana non ci sono state condanne ed è anzi vero che quella di Piazza Fontana, anche dopo le ricerche personali del giudice Salvini nel volume che ripercorre la sua indagine e la sua vicenda personale ("La maledizione di piazza Fontana", 2019, con il contributo del giornalista, Andrea Seresini, autore a sua volta, con altri giornalisti dell'intervista al generale Maletti, "Piazza Fontana, Noi sapevamo", 2019, poco prima della sua morte). Su piazza Fontana disponiamo sia delle sentenze del processo di Catanzaro, che delle fondamentali sentenze-ordinanze del giudice Salvini, che sul finire degli anni Novanta svolse una complessa istruttoria sugli ambienti della destra eversiva lombardo-veneta, nucleo operativo centrale dello stragismo a cavallo degli anni Settanta, cause e responsabilità per le stragi (l'oggettività delle cose impone di riconoscere che le investigazioni di Salvini sono state riprese dalla Procura della Repubblica di Milano e, si consenta di dire per onestà intellettuale, soprattutto dalla Procura della Repubblica di Brescia), sui depistaggi e sulle ragioni politiche a monte della strage di piazza Fontana, nonché sul ruolo dei servizi e sul Golpe Borghese.

11. Per la strage di Piazza della Loggia a Brescia disponiamo della fondamentale sentenza della Corte di appello di Milano del 22 luglio 2015 che ricostruisce cause, responsabilità e contesto storico, ripercorrendo l'iter dei processi precedenti con le deviazioni e i depistaggi che li avevano costellati.
12. Sentenza della Corte di assise di Lugano del 23.11.1983 nei confronti di Dragutin Petrovic, complice e intimo di Cavallini nelle attività delittuose seguenti alla strage, ma anche doppiogiochista in contatto con agenti del SISDE per favorire la cattura di Cavallini, portandolo dalla Svizzera in Italia.
13. Sentenza del 29 luglio 1986 della Corte d'assise di Roma e relativa pronuncia d'appello del 17 giugno 1988, nei confronti di Addis Mauro + 55 per associazione sovversiva e banda armata dirette a sovvertire con violenza l'ordinamento costituzionale e per i reati funzionali agli obiettivi dell'organizzazione (omicidi, rapine, armi ecc.) per complessivi 252 capi d'imputazione.

14. Sentenza del Tribunale di Milano del 19 luglio 1994 di condanna dell'avvocato zurighese, Peter Duft, in concorso con Giorgio Di Nunzio, per estorsione nei confronti di Roberto Calvi, fondata su documentazione riservata e compromettente concernente i rapporti occulti di Calvi con lo IOR, versamento effettuato da Calvi attraverso Francesco Pazienza con fondi del banco Ambrosiano. In questa vicenda compare Mario Tedeschi come anello di collegamento tra Pazienza/Calvi e Di Nunzio, possessore dei documenti custoditi da Duft. I fatti accertati sono confermati dalla sentenza d'appello che dichiara la prescrizione, pronunciata ben 12 anni dopo la sentenza di primo grado, nel 2006.
15. Fa parte del materiale storico/giudiziario con il quale la Corte è chiamata a misurarsi, anche la fondamentale sentenza del Tribunale di Milano per la bancarotta del banco Ambrosiano, pronunciata il 12 aprile 1992 e depositata il 24 agosto 1994. Riguarda 36 imputati per 37 capi d'imputazione, variamente in concorso. Consta di 4100 pagine e rileva per questo processo nella misura in cui si assume che la strage di Bologna sia stata finanziata con denaro distratto dalle filiali estere del banco Ambrosiano da Gelli ed Ortolani, condannati dal tribunale rispettivamente a 18 anni e sei mesi e 19 anni di reclusione, ridotte a dodici dalla sentenza d'appello del 10 giugno 1996, documento di 1902 pagine, depositata il 23 dicembre 1996. Fa parte del compendio la sentenza della Cassazione del 22 aprile 1998 che conferma le condanne di Gelli e Ortolani.
16. Sentenza della Corte di assise di Firenze 21 marzo 1985 nei confronti dei concorrenti del Concutelli nell'omicidio Occorsio, con analisi delle vicende politiche e criminali delle organizzazioni neofasciste, Ordine Nuovo e Avanguardia nazionale, intorno alla metà degli anni Settanta e la susseguente sentenza della Corte di appello di Firenze dell'anno successivo. È in atti pure la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna che in sede di rinvio assolve Paolo Signorelli dal delitto Occorsio.
17. Sentenza 9 novembre 1983 del Tribunale di Roma nei confronti di Paolo Moscucci, per il favoreggiamento di Mambro e Vale, avendo messo a loro disposizione l'appartamento del condominio di via Gradoli.
18. Sentenza del 5 marzo 1982 della Suprema Corte che conferma che il Movimento Politico Ordine Nuovo è un'organizzazione violenta che riproduce il modello del partito fascista con gli stessi scopi antidemocratici.

19. Sentenza 5 giugno 1976 del Tribunale di Roma contro 64 esponenti di *Avanguardia nazionale* per ricostituzione del partito fascista.
20. Sentenza del 9 dicembre 1988 del Tribunale di Venezia e successiva sentenza d'appello del 1991, al gruppo di ordinovisti veneziani, facenti capo al circolo del tirassegno, nel cui contesto ebbero impulso le stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia con un quadro indiziario grave per ciò che concerne anche la strage del 1973 alla Questura di Milano, riconosciute dalle sentenze che pure assolvono gli imputati. Anche in questo caso si tratta di riorganizzazione del partito fascista, armi ed esplosivo.
21. Sentenza del 10 giugno 2008 della Cassazione con cui si nega il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei confronti di Maggi, in relazione alla custodia patita quale presunto responsabile per piazza Fontana e Questura Milano. La Cassazione mette in evidenza i gravi indizi che gravavano sul Maggi, frutto di sue provate condotte che rendevano le accuse a suo carico fondate, salvo i non adeguati riscontri alle accuse dei collaboratori.
22. Sentenza del 3 maggio 2005 della Cassazione per piazza Fontana, di conferma dell'assoluzione di Maggi, Zorzi e Rognoni.
23. Sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre 1988 e successiva sentenza d'appello del 1990, nei confronti di esponenti di *Avanguardia nazionale* per costituzione di associazione sovversiva di stampo neofascista.
24. Sentenza del 25 luglio 1987 della Corte d'assise di Venezia per la strage di Peteano, dove rileva soprattutto oltre al racconto di Vinciguerra, la condanna, ovvero il proscioglimento per prescrizione, di alti ufficiali dei carabinieri per avere cercato di depistare le indagini verso militanti di sinistra e poi verso alcuni "balordi" comuni, per occultare i responsabili, esponenti di *Ordine Nuovo*. Si tratta della vicenda da cui prende le mosse la collaborazione di Vincenzo Vinciguera. Si tratta di sentenza di circa mille pagine che offre uno spaccato storico-politico della realtà dell'eversione neofascista in Veneto e delle compromissioni con essa di alti ufficiali dei carabinieri e del SID. Ne parlerà a lungo il Vinciguerra in udienza.
25. Nella sentenza del 26 giugno 1981 della Cassazione l'eversione neofascista è analizzata dal lato del processo alla banda armata e delitti connessi e dei suoi esponenti, denominata M.A.R (*Movimento di azione rivoluzionaria*): i principali esponenti erano Carlo Fumagalli, Gaetano Orlando e Giuseppe Picone Chiodo.

26. Sentenza-ordinanza istruttoria del 18 novembre 1991 del Giudice istruttore di Roma per il reato di cospirazione politica mediante associazione e altri delitti, commessi nel contesto della loggia massonica P2 da Licio Gelli, Umberto Ortolani ed altri e sentenza della Corte di assise di Roma del 16 aprile 1994 sulle predette accuse, di ben 1792 pagine che ripercorre l'intera vicenda P2, giungendo a conclusioni assolutorie, ampiamente discutibili, per l'assoluta svalutazione delle indagini della Commissione parlamentare sulla P2 e la sistematica critica dei testi d'accusa.
27. Sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio per associazione sovversiva, omicidi, rapine e ogni genere di delitto, ascritto a Fabrizio Ales + 81, c.d. processo NAR, sulle attività eversive dei gruppi neofascisti a Roma nella seconda metà degli anni Settanta e fino al 1981.
28. Sentenza Corte assise Roma 2 maggio 1985 Magnetta + 55 sulle altre attività eversive e gli altri gravi delitti dei NAR, c.d. NAR 1 e la successiva sentenza d'appello del 19 aprile 1986.
29. Sentenza-ordinanza giudice istruttore di Venezia 10 dicembre 1998 sulla vicenda Argo 16, di complessive 3110 pagine. Un documento di assoluta rilevanza storica.
30. Sentenza-ordinanza italicus bis, oltre che per uno stralcio dell'iniziale istruttoria per la strage alla stazione di Bologna, depositata il 3 agosto 1994, di 438 pagine dense e ricche di dati rilevanti per la definizione del contesto.
31. Sentenza Corte assise Bologna 9 giugno 2000 nei confronti di Ivano Bongiovanni, Massimo Carminati e del responsabile del C.S. SID di Firenze al tempo della strage alla stazione, Federigo Mannucci Benincasa per un ulteriore depistaggio nell'ambito delle medesime indagini. Il Mannucci verrà definitivamente assolto, ma ai nostri fini rilevano dati di fatto sicuramente provati attribuiti allo stesso Mannucci.
32. Sentenza-ordinanza del 18 marzo 1995 del giudice istruttore Guido Salvini del Tribunale di Milano sulle attività eversive di O.N. a Milano, sul finire degli anni Sessanta.
33. Sentenza della Corte d'appello di Roma nei confronti di Giuliana Conforto, 26 febbraio 1983.
34. Sentenza del 12 marzo 1998 di proscioglimento nei confronti del magistrato Luciano Infelisi, accusato di corruzione nell'ambito della vicenda Calvi.
35. Sentenza del 14 luglio 1978 Tribunale Roma, golpe Borghese.

36. Sentenza del 9 luglio 2021 della Cassazione sugli ufficiali e politici sudamericani coinvolti nel c.d. Piano Condor, nonché la sentenza della Corte d'appello dell'8 luglio 2019 sul medesimo tema.
37. Altra sentenza del 14 marzo 2007 nei confronti dei militari argentini golpisti, autori di efferati omicidi nei confronti di cittadini italiani.
38. Sentenza del 13 luglio 1979 del Tribunale di Roma sulla c.d. banda dei marsigliesi e Gianantonio Minghelli.

Questo insieme di sentenze e la base probatoria che le sostiene, costituisce una parte cospicua del supporto di prova documentale di questo processo, il cui compito è definire alcune penali responsabilità, ricostruendo un contesto storico mediante le sentenze e le ordinanze di giudici e altri documenti di rilevanza storica, legittimamente utilizzabili (ad esempio le relazioni di commissioni parlamentari che hanno a loro volta acquisito prove, agendo con i principi di terzietà e imparzialità dell'autorità giudiziaria, a garanzia della genuinità del risultato di prova); il valore cognitivo e probatorio di tali relazioni è essenzialmente argomentativo, ma sono utilizzabili anche per il richiamo di fonti ed esiti di prova, direttamente o indirettamente utilizzabili per il giudizio, sia perché contenenti attestazioni utilizzabili per irripetibilità della rinnovazione, altrimenti doverosa, con il metodo del contraddittorio sulla prova anziché per la prova, sia perché facenti riferimenti a prove altrimenti introdotte validamente nel processo.

A tutto questo si aggiunge il contributo di molteplici consulenze di storici di professione o comunque di esperti autori di contributi di ricerca storica e archivistica, svolte in questo processo o in altri, probatoriamente connessi, dagli stessi consulenti.

Su tutta la documentazione "storica" così acquisita non vi sono state obiezioni, tenuto conto che le relazioni di consulenti tecnici realizzate in altri processi possono essere introdotte nel processo anche d'ufficio, in quanto documenti a carattere tecnico-scientifico, ovvero a iniziativa di parte con rinuncia all'esame orale o *ex* art. 493/3 c.p.p., tenuto conto della posizione difensiva tendenzialmente aperta alla ricostruzione dei fatti storici.

5.11. La ricerca storica come prova

Valgono, anche rispetto alla prova storica, introdotta nel processo penale sotto forma di consulenza storica o di testimonianza di "esperti", che hanno svolto ricerche sulle fonti storiche (comprese quelle giudiziarie), i principi "Daubert". Anche in questo ambito si tratta

di prova scientifica che deve rispondere ai criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta dei cc.dd. canoni postulati dalla sentenza nordamericana Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., secondo cui per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono e le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. Va inoltre tenuto conto della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi, sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. Occorre inoltre tenere conto dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica e del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove» (Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-4).

Bisogna tenere quindi conto dell'"affidabilità soggettiva" dell'esperto che nel processo si esprime o le cui ricerche vi vengono riportate, e per fare questo non possono esservi dubbi che il giudice possa fare ricorso alla letteratura scientifica esistente sull'argomento, qualificando sulla base dei criteri che la comunità scientifica (notoriamente) adotta per valutare la correttezza del metodo e delle conclusioni di una ricerca, per quanto sempre esposta al principio di falsificazione, sviluppato dal filosofo Karl Popper.

Nei processi, per intuitivi motivi, non si è adusi a trattare la prova scientifica di carattere storico, ma nella misura in cui anche la ricerca storica ha statuto di scienza, non vi è ragione per non applicare alla consulenza storica e archivistica i medesimi parametri di valutazione che si adottano quando si valutano altre indagini scientifiche, in primo luogo per accertare il nesso di causalità in ambito naturalistico dal quale la ricerca storica si differenzia, perché il suo compito non è di spiegare come e perché un evento si è prodotto, ma di comprendere lo sviluppo di eventi storici, alla luce di circostanze e fatti ragionevolmente accertati, con esclusione dell'approccio condizionalistico, inapplicabile per definizione nei fatti storici, per i quali non esiste riproducibilità e verifica sperimentale.

Entro questi limiti, la consulenza storica introdotta dall'esperto di parte o dal perito, il giudice ha il dovere di valutare l'attendibilità di una ricostruzione storica attraverso la rigorosa verifica degli studi, delle ricerche e delle basi documentali e archivistiche che la sorreggono, che segnano la serietà della ricerca, in relazione alle sue finalità e quindi il grado di consenso che la ricostruzione raccoglie nella comunità scientifica 8e l'autorevolezza e

l'indipendenza di chi ha elaborato detta tesi. In questo senso Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 11451 del 06/11/2018 Ud. (dep. 14/03/2019) Rv. 275174 – 01.

È inevitabile disporre di consulenti ed esperti in grado di ricomporre la massa documentale elencata e richiamata sopra. A tale base conoscitiva potrebbero aggiungersi anche sentenze non direttamente prodotte, ma rievocate direttamente o indirettamente, dovendosi ricomprendere nel notorio giudiziario, il patrimonio giurisprudenziale contenuto in raccolte e banche dati, specie se ufficiali e istituzionali, comprensive di sentenze di merito, oltre che di legittimità.

Si consideri per tutte la meritoria attività che il CSM ha sviluppato in questi anni, inserendo e pubblicando sul proprio sito, a disposizione di tutti, un gran numero sentenze storiche in materia di antifascismo e resistenza, terrorismo, mafie, ambiente e lavoro, all'interno di una sezione denominata "giurisdizione e società", raggiungibile all'indirizzo, https://www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/giurisdizione-e-societa/terrorismo.
Nella presentazione della sezione sul terrorismo si legge: "la sezione raccoglie, senza pretesa di completezza, alcuni provvedimenti giudiziari che si sono occupati del fenomeno terroristico ed in particolar modo di quello legato all'eversione di estrema destra e di estrema sinistra.

"La continua produzione giurisprudenziale nella materia in oggetto, fa di questa sezione, una pagina dinamica, in continua evoluzione, aperta alle segnalazioni ed all'arricchimento documentale di privati ed istituzioni. Questa, come le altre sezioni e sottosezioni, non costituisce una banca dati, vuole invece rappresentare un mezzo di conoscenza e diffusione dei più rilevanti fatti che hanno interessato e colpito l'Italia, nel tentativo di fornire uno strumento di comprensione della storia del nostro Paese".

In altra sottostante sezione "per non dimenticare" sono riportate, oltre alla storia umana e professionale, le sentenze concernenti gli omicidi di eminenti magistrati nel contesto delle vicende di terrorismo e di mafia.

5.12. Processo per la strage del 2 agosto 1980, responsabilità penale, indagine storica

Questa discussione introduce un tema controverso con il quale la Corte si deve confrontare dato l'impiego delle consulenze storiche e della letteratura scientifica sull'argomento "strategia della tensione, stragi politiche di destra e ragioni storiche, politiche e istituzionali che le hanno generate", conseguente dovere istituzionale di dare giustizia alle

vittime, nel rispetto delle garanzie del processo e dei diritti della personalità, provando ogni possibile livello di responsabilità giudiziaria. Si deve escludere dal campo un autonomo giudizio storico. Non ne abbiamo la competenza e come in altri ambiti i tribunali sono fruitori delle ricerche scientifiche altrui. Ai ricercatori passerà ben presto l'intera competenza, trasformandosi a loro volta le acquisizioni giudiziali in fonti di prova per il giudizio storico (da qui la necessità di dare fondo a tutte le possibilità ricostruttive che i tribunali possono fornire nello svolgere il proprio specifico compito, in una circolarità che va correttamente intesa come movimento a spirale verso livelli più alti di conoscenza).

Si tende generalmente a guardare con sospetto l'irruzione del giudice nella complessità della storia. Abbiamo visto come le sentenze sulle stragi nazifasciste nel periodo 1943-45 e quelle sui crimini delle dittature sudamericane del Cono sud con semplicità e modestia, ma con grande consapevolezza della necessità di non lasciare fuori dal mondo della regolazione giuridica eventi, che per molti andrebbero lasciati alla storia, esonerando da responsabilità, che invece il diritto può dimostrare essere nel suo dominio. In quei processi si è data risposta a specifici temi di diritto processuale e si sono affrontati rilevanti temi storici, attratti nella competenza dei tribunali e convertiti, senza strappi tecnici (si vedano le sentenze di legittimità) nel linguaggio del diritto e del processo penale

È possibile quindi ricostruire nel processo una responsabilità penale per avvenimenti delittuosi lontani nel tempo, che implicano la valutazione di contesti e di vicende politiche che si sono sviluppate nel corso di decenni. Di più. È possibile farlo anche per violazioni consumate in altri continenti e in altri emisferi.

L'approccio del giudice e dello storico è notoriamente diverso. Ma entrambi sono soggetti a regole tecniche e professionali stringenti che escludono creatività e irrazionalità. Entrambi possono giungere a esiti plurimi, nei diversi gradi di giudizio o nel dibattito professionale.

Che lo storico non sia obbligato ad una scelta duale, colpevole/innocente, che possa pervenire a soluzioni sfumate, non significa che si adottano metodi e criteri di giudizio diversi. La regola dell'oltre il ragionevole dubbio non esclude che il giudice debba dare atto in sentenza delle conclusioni e degli accertamenti acquisiti. Il fatto che la regola di giudizio del giudice penale sia diversa da quella del giudice civile, più affine quest'ultima a quella dello storico, non nasconde che giudici civili e penali nel loro ambito svolgano a pari titolo la giurisdizione. La persistenza del dubbio deve portare il giudice penale all'assoluzione, ma il suo itinerario di giudizio imparziale non è diverso, dovendo dare conto prima del

dispositivo, che risponde ad esigenze proprie del sistema penale, dei "risultati acquisiti" in termini di fatti provati e di fatti rimasti dubbi. Lo storico, a differenza del giudice, può continuare la ricerca fino a che ulteriori elementi non coprano gli interrogativi insoddisfatti, ma si tratta di mera regola di civiltà giuridica. Nulla impedirebbe di riaprire le indagini come avviene per la revisione *in melius*.

Che il processo risponda ad esigenze di economia e ragionevole durata è indubbio, ma non tutti i processi riguardano episodi di rilevanza storica. Quando ciò accade, il concetto di rilevanza e pertinenza della prova va commisurato al caso e impone valutazioni adeguate al tema trattato, senza che la complessità dei dati ne comporti un'arbitraria mutilazione, poiché quando una domanda su un fatto è posta da una parte nel processo ad essa è dovuta risposta, quale che sia la complessità della domanda e dei mezzi necessari per la risposta. La rinuncia alla prova nel processo pubblico su fatti della storia è un favore necessario reso ai teorici del segreto di Stato, ovvero alle teorie scettiche e agnostiche sul processo come conflitto formalizzato, indifferente all'esito ma solo alle regole, a loro volta indifferenti al principio di verità.

Per i delitti imprescrittibili la prova orale è di regola inutilizzabile. Tranne i casi di prove nuove emerse ad anni di distanza da parte di chi sia disposto a rivelare segreti a lungo conservati, evento improbabile per chi ha fatto del segreto la professione di vita[21], il giudice deve ricorrere alla conferma dei verbali del passato e in genere alla documentazione di altri processi. Riteniamo che solo una certa ideologia del processo possa assolutizzare la prova orale, strumento fondamentale nel processo accusatorio agonistico, ma affatto adeguato alla ricerca della verità storica, come sanno i difensori che affrontano testi ostili, probabilmente mendaci, di cui non riescono tuttavia a provare la falsità (diversa dall'inattendibilità). D'altra parte, chi ha messo a confronto il lavoro dello storico e quello del giudice, ha ammonito entrambi a diffidare della prova orale, sempre soggetta (anche quando resa in buona fede) a confusioni temporali, contaminazioni, sovrapposizioni.

Il lavoro sulle fonti giudiziarie, supportate da massime di esperienza e dal ricorso al notorio, può sostenere la ricostruzione di uno scenario oggetto di discussione storica,

[21] Le dichiarazioni extraprocessuali del generale Maletti negli ultimi anni di vita (ma anche quelle rese nei processi o alla Commissione parlamentare con immunità da incriminazioni per reticenza o falsa testimonianza) non violano questo assunto.

Le c.d. "verità del generale Maletti", raccolte da valenti giornalisti non superano la soglia dell'ammissione parziale, della suggestione, dell'allusione.

coordinando i frammenti di prova, alla ricerca di verità sulle tracce che gli avvenimenti hanno lasciato negli atti.

Né vi è pregiudizio per la difesa, poiché il logoramento o la dispersione della prova vale nel processo soprattutto per l'accusa che non può permettersi di giungere a conclusioni probabilistiche. In questo caso la difesa ha l'agevole compito di evidenziare le lacune, di volta in volta non colmate rispetto alla regola del ragionevole dubbio. Ciò non toglie che in presenza di nuove prove un'indagine giudiziaria sul contesto debba essere svolta, quando ve ne sia necessità e giustificazione nel sistema. Il nostro modello lo prevede, lo consente e lo giustifica, essendo il solo modo di compensare il sistema dei segreti e le azioni consapevolmente contrarie a quella di giustizia, in cui si intrecciano interessi personali con esigenze sistemiche, con il dovere di verità che l'ordinamento al contempo si impegna ad assicurare.

L'applicazione della sanzione ad anni dal fatto non è il tema principale. Nel processo penale conta l'irrogazione della sanzione; di regola segue l'esecuzione, ma la rilevanza dell'accertamento della verità prescinde dall'effettiva esecuzione. Le Commissioni Verità e Giustizia confermano quest'assunto. Ancora una volta è ideologia del processo assumere come universale e fisiologico ciò che è solo una tipologia all'interno del modello del processo accusatorio, che ammette anche il contraddittorio per la prova, proprio perché oralità e immediatezza ne costituiscono una modalità prevalente ma non esclusiva.

Che il giudice non sia attrezzato per la storia, essendo la sua funzione studiata per la cronaca è un dato incontestabile. Ma allo stesso modo non è attrezzato per la medicina, per la fisica, la chimica e quant'altro. I giudici non devono essere scienziati, ma meri fruitori dei risultati delle ricerche di persone esperte nei rispettivi campi. Conta la capacità di leggere e capire il discorso della storia come scienza, di non fraintenderlo e l'umiltà connessa alla volontà di sapere con gli strumenti della ragione.

Nei processi per reati imprescrittibili vengono in primo piano i bisogni e le ragioni delle vittime. Quelle dello Stato di diritto contano nella misura in cui questo ordinamento non può mancare alla promessa di giustizia e di uguaglianza inscritta nella Costituzione, ad opera di giudice imparziali il cui agire si impegna a non ostacolare o impedire. Per quanto contraddittorie con evidenti esigenze politiche di oblio e di chiusura di vicende tragiche del passato, i conti con la storia si fanno anche in tribunale fino a quando l'ordinamento garantisce un diritto azionabile alla giustizia e alla verità, attraverso un processo pubblico e garantito nei confronti di tutti, compresi quanti non possono difendersi e che vi appaiono non

come imputati ma come figure di una vicenda storica rilevante nel processo per fini diversi dall'affermazione di responsabilità di soggetti che con la morte cessano di essere tecnicamente imputabili. In questo caso il processo accerta fatti e presupposti, ma non afferma colpe; semmai si delinea un confronto tra vicenda storico-politica e processo nel quale determinate condotte sono ricostruite perché serve descrivere un contesto.

E sul "contesto" sono state scritte pagine di grande importanza anche per questa sede in altri processi. Per tutte la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2015 sulla strage di piazza della Loggia, un documento di straordinaria lucidità, completezza ed anche eleganza di scrittura oltre che intelligenza nella ricostruzione di una vicenda, resa ancora una volta complessa e di difficile ricostruzione da depistaggi, menzogne e segreti. La vicenda della strage di piazza della Loggia ha evidenti affinità con la nostra; le differenze sono dettate dal salto di qualità delle indagini, dovuto al lavoro della Procura Generale di Bologna sostenuta dalle parti civili riunite in associazione.

Il quarto capitolo della sentenza della Corte di assise di Brescia si intitola appunto "Il Contesto". E "il contesto" è concetto semanticamente semplice se non fosse che nella nostra cultura è anche il titolo di un romanzo rimasto paradigmatico nel rapporto tra potere politico e giustizia, con particolare riferimento ai delitti politici, finendo col rivendicare il dovere di cercare la verità al di là delle apparenze, nelle quinte dei sistemi di potere, oltre ciò che si vorrebbe far credere, ma anche oltre ciò che si vorrebbe far dimenticare.

Nella sentenza si leggono pagine importanti che possono sostenere il nostro lavoro e ci esonerano dal peso di ripetere in modi meno accurati quanto pure andrebbe detto e che dovrà essere più esplicitamente descritto. Singolare l'affinità di "contesto" di questo con il processo bresciano che vede alla sbarra due anziani signori, di cui il primo ottantenne, malato; eppure la Corte non ha dubbi sul dovere non solo giuridico, ma anche etico di pervenire ad un accurato giudizio sulle responsabilità penali di costoro e quindi di definire il "contesto" in cui si inseriscono. Al momento le pagine milanesi valgono come comune introduzione programmatica (pag. 194 e ss.):

"L'attentato di piazza della Loggia è il primo ad essere qualificato giuridicamente a norma dell'art. 285 c.p., e dunque come "strage politica". Ed invero, il peculiare contesto spazio-temporale in cui esso viene realizzato non lascia adito a dubbi sulla sua connotazione e sulla sua matrice.

"L'ordigno è stato collocato e fatto esplodere in una piazza in cui era stata indetta e si stava svolgendo una manifestazione antifascista, in risposta ai plurimi episodi, violenti ed

intimidatori, succedutisi a Brescia, in breve tempo, in danno di obiettivi inequivocabilmente appartenenti all'area politica di sinistra.

"Nel novero di tali episodi va inclusa l'esplosione dell'ordigno che, il 19 maggio 1974, causò la morte di Silvio Ferrari, il giovane neofascista che lo stava trasportando, nottetempo, a bordo della propria Vespa; evento che - come già rilevato - diede spunto alla manifestazione di protesta del 28 maggio.

"E', del resto, lo stesso Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1974, ad affermare, per bocca dell'allora titolare del Dicastero degli Interni, on. Mariano Rumor, che quella di piazza della Loggia è una strage di chiara matrice fascista.

"Una strage, dunque, maturata nell'identico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l'altra grande "incompiuta" della storia giudiziaria italiana, che spesso si intreccia, anche per la comunanza di imputati e fonti probatorie, con quella di Brescia -, la strage della Questura (maggio 1973), la strage *dell'Italicus* (agosto 1974), la strage di Bologna (agosto 1980) ed i tanti attentati, specie ai treni (estate 1969- aprile 1973), fortunatamente rimasti senza vittime.

"Dato, questo, che riecheggia sinistramente l'affermazione di Vincenzo Vinciguerra, ordinovista udinese di primo livello, autoaccusatosi della strage di Peteano, secondo cui *"Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a un'unica matrice organizzativa".*

"D'altra parte, l'unico aspetto positivo che presenta la celebrazione di questo processo a distanza di quattro decenni dai fatti risiede proprio nella possibilità di una visione più ampia ed articolata della cornice in cui questi. si pongono, ed una conoscenza più nitida di una pluralità di tessere che compongono l'intero mosaico, grazie all' enorme sforzo ricostruttivo compiuto in tale lungo lasso di tempo non solo in ambito storico-politico, ma anche in quello giudiziario.

"E' dato, così, cogliere, nei plurimi accertamenti giudiziari condotti nel tempo su quelle stragi, lo stretto legame che intercorre *fra* le stesse e di cui è sintomatica l'identità di gran parte degli imputati e la loro comune appartenenza al mare variegato, ma sostanzialmente omogeneo, degli schieramenti neofascisti collegati a, e derivanti da, Ordine Nuovo, il movimento politico sciolto, per la sua ispirazione fascista, nel novembre 1973, in applicazione della L. 20.6.1952, n. 645 (c.d. Legge Scelba).

"Una lettura dei dati processuali confacente alla realtà dei fatti non può prescindere dall'inquadramento di questi in una delle fasi più oscure della vita della Repubblica, fortemente caratterizzata da spinte eversive dell' ordine democratico - cui non sono rimaste estranee centrali di potere occulto, anche extranazionali, e parti non insignificanti degli apparati istituzionali, specie militari - accomunate, tutte, dall' obiettivo di ostacolare l'avanzata di forze innovative, sia in ambito politico (formazione di governi di centro-sinistra, a partire dal 1963), che in ambito sociale (lotte operaie e studentesche, riforme radicali in settori fondanti dell' assetto sociale, quali il lavoro e la famiglia, *sottolineatura nostra*).

"Né può ignorarsi, ai fini di una corretta valutazione delle risultanze processuali, che, all'epoca dei fatti, lo stragismo non era, nel pensiero politico eversivo di destra, una prospettiva meramente teorica e remota.

"Il susseguirsi di attentati con ordigni di notevole potenza in luoghi affollati ne dà conferma inequivoca. Così come le sentenze di cui gli stessi sono stati oggetto, ancorché in massima parte assolutorie, ne hanno accertato la comune matrice nell'ideologia eversiva di stampo neofascista.

"Giova ricordare, in merito, come sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2110/96 ad affermare che *"la possibilità di assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur allorquando questi* si *sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, non può essere negata, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultante probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati".*

"Del pari, è sempre la Cassazione a Sezioni Unite (n. 6682/92) ad affermare, nella prima sentenza di annullamento della pronuncia dei giudici di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, che, pur non competendo al giudice la ricostruzione storica di particolari aspetti della vicenda politico-sociale del Paese, *"tuttavia, nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, - nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento -, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale.*

Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali" (sottolineatura nostra).

"Ed allora, nel contestualizzare i fatti oggetto di questo processo non può prescindersi da quella che è stata definita *"la strategia della tensione"*.

"A questa sono state dedicate pagine significative - cui questa Corte intende riportarsi - nella sentenza, ormai definitiva, della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004, relativa alla strage presso la Questura.

"Come si legge in quelle pagine, l'espressione "strategia della tensione" venne usata ufficialmente, per la prima volta, dal Ministro degli Interni, Paolo Emilio Taviani, nel corso della testimonianza resa davanti alla Corte milanese sulla strage anzidetta, per indicare, con una terminologia mutuata da un noto giornalista, *"il complesso degli attentati stragisti che si andavano ripetendo in quegli anni"*.

"Ma già in precedenza, Vincenzo Vinciguerra - esponente di spicco del gruppo udinese di Ordine Nuovo, autoaccusatosi e condannato all'ergastolo per la strage di Peteano - aveva diffusamente parlato di "strategia della tensione" nei termini che seguono.

"*Ho inteso assumermi le mie responsabilità in merito all'attentato di Peteano e riferire altri episodi e circostanze che hanno fatto parte della mia storia politica in quanto intendevo, non da pentito o da dissociato, dimostrare la responsabilità di strutture dello Stato che, attraverso i suoi apparati di sicurezza ha gestito gruppi e strumentalizzato ambienti politici sia di destra che di sinistra al fine di destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Mi sono proposto di dimostrare che la linea stragista non è stata seguita da alcuna formazione di estrema destra in quanto tale, ma soltanto da elementi mimetizzati, ma in realtà appartenenti ad apparati di sicurezza o comunque legati a questi da rapporti di collaborazione. Il fine politico che attraverso le stragi* si *è tentato di raggiungere è molto chiaro: attraverso gravi provocazioni innescare una risposta popolare di rabbia da utilizzare poi per una successiva repressione.*

"Il fine massimo era quello di giungere alla promulgazione di leggi eccezionali o alla dichiarazione dello stato di emergenza. In tal modo si sarebbe realizzata quella operazione di rafforzamento del potere che di volta in volta sentiva vacillare il proprio dominio. Il tutto ovviamente inserito in un contesto internazionale, nel quadro dell'inserimento italiano nel sistema delle alleanze occidentali. "Ho sottolineato la natura difensiva della strategia della tensione, che si può riassumere nella formula 'destabilizzare per stabilizzare il Paese". Era necessario creare incertezza, disordine e senso di pericolo e di urgenza per produrre una

richiesta di ordine e di autorità, premessa per il rafforzamento dello Stato e degli uomini che lo controllavano. Giudicati nel loro insieme o *separatamente* i *gruppi della destra extra parlamentare appaiono incapaci di costituire una minaccia politica, sono nati quali formazioni fiancheggiatrici di forze capaci per potenza di giungere a una soluzione del caso italiano, le Forze Armate, destinate a fare da supporto alla azione altrui.*

"Essi vivono nella speranza messianica dell'intervento risolutore delle Forze Armate, fede abitualmente ispirata ed alimentata dall'azione psicologica degli ufficiali incaricati di operare in tali ambienti.

"E' in questo modo, unito dall'avversione al comunismo e dalla fiducia nelle Forze Armate, che gli uomini dei Servizi, appoggiati e coadiuvati da ufficiali dei Carabinieri e da funzionari della Polizia Politica, selezionano e reclutano gli uomini che per caratteristiche appaiono più idonei a trasformarsi in loro collaboratori permanenti, ai quali affidare il compito di creare gruppi d'azione, proporre attentati, svolgere attività informativa. Mentre non esiste la prova che in Italia si sia mai ipotizzato un colpo di Stato, esistono tutte le prove che in più occasioni, a partire dal 1969 ad oggi, negli ambienti politici e militari detentori del potere si è adombrato, suggerito, cercato il provvedimento di necessità, cioè quel particolare colpo di Stato che temporaneamente sospende le garanzie costituzionali e permette l'emissione di provvedimenti eccezionali contro le forze politiche che minacciano la sicurezza e la stabilità delle istituzioni.

"Solo in questo caso le Forze Armate avrebbero potuto intervenire nel rispetto di precise norme costituzionali e il loro operato, legittimato dal potere politico ed istituzionale, avrebbe assunto il significato difensivo dello stato e della democrazia. Politici e militari avrebbero giustificato il loro agire invocando lo stato di necessità provocato dall'attacco eversivo della sinistra, prima, di destra poi, avrebbero così ristabilito legge e ordine in un Paese turbato dagli scioperi, dagli scontri di piazza, dagli attentati e dalle stragi, riscuotendo il plauso della maggioranza della popolazione e, internazionalmente, il rispetto e il consenso dei Paesi della NATO.

"Ruolo delle Forze Armate negli anni '60 fu quello di creare lo stato di necessità attraverso i Servizi di sicurezza.

"La strategia della tensione, che ha attraversato un ventennio della nostra storia, trova così la sua logica e la sua ragion d'essere; insieme trovano spiegazione logica e coerente le coperture che ancora oggi vengono date a coloro che, civili e militari, hanno contribuito al successo di tale strategia, eversiva nei metodi e difensiva nei fini, che non possono essere

sconfessati da un potere politico e militare che dal loro operato ha tratto solo vantaggio e che dall'emergere della verità può ricavare solo danno. Come hanno creato lo stato di necessità? Operando lungo due linee direttrici: l'azione diretta e l'omissione, ovvero la copertura: l'azione diretta affidata ai civili inseriti in una struttura mista o reclutati per la bisogna negli ambienti politici più fervidamente anticomunisti o predisposti all' azione.

"L'omissione e la copertura affidate ai centri C.S., agli ufficiali preposti all'ordine pubblico.

"Il potere politico è l'unico beneficiario della strategia della tensione e non potrà mai abbandonare i suoi generali che l'hanno organizzata e costoro, a loro volta, non possono lasciare che i loro subalterni paghino per avere eseguito i loro ordini, né possono abbandonare al loro destino i civili che, a loro volta, devono tacere anche a costo di farsi qualche decina di anni di carcere.[22]

"Così i tre livelli, politico-ideativo, militare-organizzativo e civile-esecutivo, sono fermamente uniti da un irrescindibile filo di omertà. Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a un'unica matrice organizzativa.

"L'unico episodio che organizzativamente è riferibile a persone non appartenenti alla medesima struttura, l'attentato di Peteano, tuttavia nella struttura predetta ha trovato copertura. Tale struttura organizzativa obbedisce a una logica secondo cui le direttive partono da apparati inseriti nelle istituzioni e per l'esattezza in una struttura parallela e segreta, comprendenti elementi del Ministero dell'Interno e Carabinieri.

"La strage di via Fatebenefratelli a Milano rappresenta uno dei momenti più interessanti per cogliere la strategia complessiva del fenomeno".

"Va sottolineato che la Corte d'Assise d'Appello di Milano, nella sentenza cui le pagine soprariportate appartengono, ha ritenuto "seria" l'analisi di Vinciguerra - della cui credibilità ha evidenziato i plurimi riconoscimenti - anche se ne ha criticato le generalizzazioni, giungendo alla conclusione che *"non si può negare che in taluni casi, schegge deviate e devianti, in specie dei Servizi di sicurezza, ma anche dell'Esercito, furono quanto meno*

[22] Sottolineiamo il punto e lo connettiamo all'incredibile omertà e mendacio dell'imputato Segatel e del generale Spella nel confronto col giudice Tamburino. Incredibile perché la forza dell'impegno al segreto si manifesta nell'età più avanzata e nell'ora estrema: il generale Spella, imputato di "depistaggio", è deceduto poco prima dell'inizio del processo.

conniventi o solidali con i propositi eversivi di organizzazioni che, per ideologia e origine storica, avevano in odio il sistema democratico, le sue regole e i suoi esponenti."[23]

"Considerazioni inquietanti, che, purtroppo, trovano conferma ulteriore anche in questo processo, come si avrà modo di argomentare nel trattare del tema specifico dei depistaggi.

"Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo – come altri in materia di stragi - è emblematico dell'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato Vinciguerra, individuabili ormai con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, dai Servizi americani alla P2, che hanno prima incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della Destra estrema, ed hanno sviato poi l'intervento della Magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che sono solo un ultraottantenne ed un non più giovane informatore dei Servizi a sedere, oggi, a distanza di 41 anni dalla strage, sul banco degli imputati, mentre altri, parimenti responsabili, hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe.

"In questa sede ci si limita ad osservare che il clima descritto nella sentenza della Corte milanese non era affatto mutato all' epoca della strage di Brescia.

"La condivisione dei progetti eversivi dell'estrema destra da parte di alti ufficiali dell'Esercito (e dell'Arma dei Carabinieri, che, all' epoca, ne era parte) non è un fatto estemporaneo. E', in effetti, dal 1965 che prende avvio una serie di tentativi golpisti, ad opera o con l'appoggio delle Forze Armate".

Parole da condividere e sottoscrivere e che in molti passi rispecchiano lo stato delle cose nel nostro processo.

Il metodo suggerito dalla Suprema Corte e il passaggio in giudicato nel corso degli anni di una serie di sentenze che, pur con tanti limiti, frutto in molti casi di accertata sistematica

[23] Perché non vi siano equivoci, vorremmo segnalare un evidente errore nel discorso di Vinciguerra: non esiste alcuna "precisa norma costituzionale" che permette la "sospensione delle garanzie costituzionali". I colpi di Stato bianchi o neri sono sempre tali.

deviazione del corso della giustizia, di cui si è avuta conferma anche nel nostro processo[24], sono giunte a fissare una serie di elementi di giudizio certi, giudiziari e storici, permette di dire che la Corte può procedere alla ricostruzione delle vicende della strage di Bologna, nei termini formulati nel capo d'imputazione che consente, entro fisiologici limiti, di ricostruire un "contesto" in cui operano figure di cui si deve approfondire e definire il ruolo, pur se ad esse non possono essere attribuite tecnicamente responsabilità giudiziarie, senza in questo cedere a sollecitazioni di qualsiasi provenienza e senza ricorrere ad alcuna "mitologia storica".

Nella consapevolezza dei limiti, le acquisizioni saranno utilizzate per descrivere e fissare fatti, senza aspirare ad una ricostruzione storica, ma provando quantomeno a conservare una memoria aperta sulla storia. Altri vedranno se, sulla base di quanto emerso nel processo e di seguito esposto, si potranno definire responsabilità "storiche" o "politiche".

5.13. I contributi di storici, ricercatori, consulenti in questo processo

All'udienza del 26 gennaio 2022 al termine dell'assunzione della deposizione di alcuni degli autori sono stati acquisiti i seguenti volumi opera di storici e ricercatori. Alcuni degli autori sono stati formalmente escussi in dibattimento per avere conferma diretta delle fonti utilizzate e dei risultati acquisiti. I volumi che fanno parte del compendio probatorio, da considerarsi processualmente come letteratura scientifica a supporto delle consulenze tecniche sono i seguenti:

1. *L'uomo nero e le stragi* (G. Vignali) *
2. *Alto Tradimento* (Beccarai, Marcucci, Nunziata, Bolognesi) *
3. *La Strage di Bologna in quaranta brevi capitoli* (L. Grassi) *
4. *Italia Occulta* (G. Turone) *
5. *Il Boss* (G. Turone) *
6. *Il caffè di Sindona* (G. Turone) *
7. *Italicus* (Bolognesi, Scardova)
8. *Stragi e mandanti* (Bolognesi, Scardova)
9. *Abbiamo ucciso Aldo Moro* (E. Amara) *

[24] Il venir meno del generale Spella non può impedire di valutare come lo stesso abbia ripetutamente mentito ai pubblici ministeri alla stregua della testimonianza del teste Tamburino e soprattutto dei riscontri documentali addotti da Tamburino che smentiscono Spella. E le menzogne hanno riguardato un punto centrale di Bologna: la possibilità per il SID di intervenire in extremis per sventare la strage.

10. *Berlinguer deve morire* (Sofia) *

11. *La spia intoccabile* (G. Pacini) *

Alcuni di tali volumi sono stati messi a disposizione della Corte, a conclusione della testimonianza di Giuliano Turone; altri recano la firma non di storici di professione, ma di giornalisti e magistrati che hanno approfondito i temi trattati. Sappiamo che la ricerca storica contemporanea molto deve a giornalisti appassionati che si rivolgono all'indagine sui fatti, prima di passare il testimone agli storici per l'analisi dei dati, la verifica di attendibilità, i riscontri, l'interpretazione.

I fatti trattati in questo processo riguardano fondamentalmente il contesto storico-politico in cui ebbe ad attuarsi la strage di Bologna nel 1980. Come sappiamo tutte le sentenze che hanno affrontano le stragi politiche degli anni precedenti hanno posto l'evento bolognese successivo in connessione con gli episodi precedenti. L'epoca delle stragi trae avvio dai primi attentati del 1969; tale fase è stata quindi oggetto di studi e ricerche da parte di importanti storici di professione e di ricercatori le cui opere hanno un indiscutibile rilievo scientifico. Consideriamo queste ricerche come dati che agevolano la lettura dei documenti formalmente acquisiti. La disciplina accademica della Storia contemporanea comprende tutto il ventesimo secolo ed esclude solo l'attualità; essa è legittimamente materia che supporta sul piano scientifico un'indagine che riguarda eventi storici di oltre quaranta anni fa.

Le opere acquisite sono, come detto, in parte frutto del lavoro di *ex* magistrati che hanno trattato professionalmente la materia e hanno continuato a studiarla in veste di storici, grazie anche all'impulso al sostegno e al coordinamento di valenti storici di professione. Ci riferiamo all'agile volume a cura del prof. Angelo Ventrone "L'Italia delle stragi", 2019, nel quale si leggono i contributi dei magistrati autori delle prime indagini sui fatti culminanti del periodo 69-81, che ora si cimentano con la ricerca storiografica. Nei confronti del prof. Ventrone, la Corte ha un debito di riconoscenza perché la lettura della sua recente opera "La strategia della paura", 2019, ha consentito di individuare un utile filo rosso nella lettura della massa degli atti processuali, permettendone un'ulteriore rielaborazione alla ricerca della causale della strage del 2 agosto 1980.

La citazione come teste al dibattimento di Giuliano Turone si collega alla sua più recente pubblicazione, ricca di indicazioni per la lettura della massa di atti processuali ("Italia occulta", 2019). Il ruolo del dr. Turone come giudice istruttore a Milano al tempo della scoperta della lista degli appartenenti alla loggia P2 è noto. Il libro è una ricostruzione storica

basata su processi e sentenze, in gran parte agli atti del nostro processo. Turone collega e legge unitariamente gli atti di questi processi e svolge una preziosa opera di storico.

Lo stesso può dirsi per i lavori di altri *ex* magistrati (Nunziata, Grassi, Zincani).

5.14. Il contributo del consulente della Procura Generale Aldo Sabino Giannuli

Il prof. Giannuli è consulente storico della Procura Generale. E' stato consulente di diverse autorità giudiziarie (Milano, Brescia) oltre che della Commissione Parlamentare stragi che ha concluso i suoi lavori nel 2001. Per conto di una componente di detta Commissione ha redatto una relazione di grande interesse, acquisita in atti.

L'esperienza del Giannuli per conto di diverse Autorità giudiziarie è stata varia.

In udienza ha dichiarato di avere lavorato per l'Ufficio Istruzione di Milano, alle inchieste del g.i. Salvini, confluite nell'ultimo processo per Piazza Fontana. Di avere lavorato per la procura di Milano in altri casi di delitti politici e di essere stato consulente per la Procura di Brescia, per un lungo periodo. Per detta a. g. ha svolto ben 51 relazioni, non solo direttamente sulla strage, ma anche sulle vicende politico-criminali di alcuni personaggi, implicati in quel fatto. Nel corso delle indagini si è occupato della verifica e del riscontro di circostanze e dati che emergevano durante l'istruttoria. In quell'ambito si è occupato del c.d. Noto Servizio/Anello, tema trattato anche nel nostro processo.

La specifica competenza archivistica del prof. Giannuli ha permesso ai magistrati impegnati nelle inchieste sulle stragi politiche di affrontare e risolvere la situazione disastrosa degli archivi dei Servizi, "dove man mano che andavano via gli uomini del tempo, che si ricordavano dei documenti, di dove potevano essere, eccetera eccetera, quelli che sopravvenivano non sapevano metterci le mani, e a un certo punto scoppia un litigio molto forte, fra il dottor Vulpiani e il dottor Salvini, e Salvini mi spedisce per vedere. E questa cosa porterà alla scoperta del deposito della via Appia, che poi in realtà era il deposito, l'archivio di Russomanno non formalizzato". Giannuli è in definitiva colui che ha scoperto l'archivio Russomanno e l'esistenza di un archivio del Ministero dell'Interno, disperso nel deposito di via Appia, ignoto ai più e soprattutto ai magistrati che indagavano. Da quel momento Giannuli è andato alla ricerca di documenti, dei "pezzi mancanti" per ricostruire alcuni dei "misteri della Repubblica su incarichi ricevuti: "dalla Procura di Milano per il caso Fausto e Iaio, da Brescia per la Strage di Brescia, da Roma per un'inchiesta sui mercenari, da Palermo sul caso Rostagno, qualche altra cosa me la sono dimenticata." (cfr. pag.70 trascrizione ud. 11 giugno 2021).

Si tratta di un lavoro storico-archivistico paradigmatico del ruolo del consulente storico in alcuni processi: "Perché il vero problema è che trovi i documenti così sparsi, così... Che in sé sono incomprensibili. Quindi intanto li devi trovare, quando li hai trovati devi poi in qualche modo ricostruirli logicamente, perché altrimenti non parlano, non dicono nulla." Giannuli è autore di numerose pubblicazioni che compendiano le sue ricerche anche per conto dell'autorità giudiziaria.[25] Attiene al nostro tema il volume "La strategia della tensione", 2018, che tuttavia si ferma al 1975 e non affronta gli anni successivi, quelli che portano alla strage di Bologna. Sulla scelta storiografica di tenere distinta la strage di Bologna dalle altre che rientrano in quella "strategia", il consulente è stato specificamente interpellato dalla Corte al termine dell'udienza dell'11 giugno. 2021. Le sue risposte e il dialogo con la

[25] Il *curriculum* del professore è stato illustrato all'udienza del 29 maggio 2021:

CONSULENTE GIANNULI – Certo. Dunque, io insegno Storia del Mondo Contemporaneo all'Università di Milano dopo aver insegnato Storia Contemporanea all'Università di Bari. Attualmente sono in pensione, ma ho una supplenza. Il mio campo specifico di produzione scientifica è stato in particolare la storia dell'Italia Repubblicana e in particolare le vicende della Strategia della Tensione, su cui ho pubblicato cinque o sei volumi. L'incertezza è perché uno è un'antologia, non so se ritenerlo un mio libro, ecco, l'ho solo curato. E anche in funzione di queste mie pubblicazioni, di queste mie ricerche, sono stato ripetutamente nominato perito o consulente tecnico d'ufficio;

dall'Ufficio Istruzione di Milano, dalle Procure di Brescia, Pavia, Bari, Roma, Palermo e adesso Bologna. Sono stato anche Consulente in Commissione Stragi e in Commissione Mitrokhin, in Parlamento, per circa tre legislature. Quindi questo è il mio... e probabilmente per queste ragioni sono stato...

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Sì, in forza di questo *curriculum* noi abbiamo affidato l'incarico al Professor Giannuli. In particolare le chiederei, Professore, lei in relazione alla Strage di Piazza Fontana, e alla Strage di Brescia, e secondo la nostra costruzione e non solo secondo noi, anche secondo i Giudici che hanno definitivamente giudicato sulla Strage di Brescia, lei ha fatto delle consulenze in relazione a queste due Stragi? E con chi?

CONSULENTE GIANNULI – Sì, dunque, su Piazza Fontana in realtà non è stato direttamente il Magistrato che indagava su Piazza Fontana, ma il Dottor Salvini, dell'Ufficio Istruzione, che indagava sull'eversione in Lombardia in quegli anni dell'eversione di destra.

PRESIDENTE – Anni? Quali anni?

CONSULENTE GIANNULI – Dunque, nel 1996.

PRESIDENTE – No, dico, eversione di destra in quali anni?

CONSULENTE GIANNULI – Negli anni '60. Dopodiché le mie tre relazioni al Dottor Salvini sono confluite nell'inchiesta su Piazza Fontana, e infatti ho deposto nel processo sulla Strage di Piazza Fontana. Per Brescia invece sono stato...

PRESIDENTE – Quello che vedeva Imputati chi?

CONSULENTE GIANNULI – Imputati?

PRESIDENTE – Processo Strage di Piazza Fontana che vedeva Imputati chi?

CONSULENTE GIANNULI – All'epoca erano Imputati Delfo Zorzi, Maggi, c'era anche Tramonte che aveva una posizione particolare, perché era anche teste, ed altri imputati minori. E dopo, nel caso del processo di Brescia, dove gli Imputati parzialmente erano gli stessi del processo di Piazza Fontana, non proprio tutti ma parzialmente sì. Sono stato direttamente consulente in quel processo e ho scritto 51 relazioni. La consulenza si è svolta nel giro di sette anni, quindi, ecco, anche per questo il numero delle relazioni, che è la relazione finale riassuntiva.

PRESIDENTE – Incaricato dal Pubblico Ministero o dal Giudice?

CONSULENTE GIANNULI – Prego?

PRESIDENTE – Incaricato dal Pubblico Ministero o dal Giudice?

CONSULENTE GIANNULI – Incaricato dai Pubblici Ministeri dell'epoca Di Martino e Francesco Piantoni....

Corte meritano di essere riprodotte perché chiariscono quale sia la situazione storico-politica al 2 agosto 1980.

PRESIDENTE – Ho capito. Senta, lei alla fine della scorsa udienza, aveva concluso suscitando un qualche dissenso, che la Strategia della Tensione è finita nel '74.

CONSULENTE GIANNULI – Questo è un equivoco, dobbiamo capirci. Allora, la Strategia ... internazionale ha una battuta d'arresto nel '74 che non a caso è il momento in cui vengono spazzati via tutti i regimi fascisti europei, c'è la caduta di Nixon, viene liquidato il piano CHAOS dalla CIA, eccetera. Questo però non è automaticamente quello che accade paese per paese, per esempio è l'Argentina, dove c'era il regime dei colonnelli, andrà avanti fino a tutto l'82, bisognerà attendere la guerra delle Falkland, e così via. ***Nel caso italiano, per capirci, io parlerei di una seconda edizione, cioè l'idea di affermare un modello di democrazia autoritaria ed elitaria, quello rimane. E rimane il metodo del ricorso alla strage, all'attentato, eccetera. Questo rimane. Però con meccanismi più complessi di quanto non fosse prima, perché c'è il problema dei soldi, della P2, perché c'è il problema del "come risolviamo il caso Moro", perché c'è il problema di "come seppelliamo il passato scomodo delle stragi", e quindi in qualche modo è in questo contesto più complesso, non è che io sto dicendo non c'è più la Strategia della Tensione, c'è un'altra cosa.*** *Diciamo, più opportunamente, che la Strategia della Tensione ha una sua edizione più complessa e più, per certi versi è più difficile, perché c'è un contesto internazionale che non favorisce più certe cose, però nello stesso tempo guardate che la finalità che per esempio aveva in testa la P2, dove si fa sempre un errore, ci sono due documenti della P2: il Piano di Rinascita Democratica e il Progetto. Il Progetto, che è quello più estremista, è del '73. Il Piano di Rinascita Democratica è del '75. Però siccome si è conosciuto prima il Piano di Rinascita Democratica, si pensa che il Piano di Rinascita Democratica sia precedente all'altro, invece è esattamente il contrario. Dove si capisce che l'obiettivo era quello, fuori discussione, però ci sono vari adattamenti, e quindi va capita la politica della P2, in questo contesto se parliamo di strategia come fine, il fine è sempre quello, non è cambiato. La tattica però si è fatta diversa, più complessa, in certi momenti anche contraddittoria perché la situazione è difficile, quindi poi spetterà a questa giuria stabilire come è andata a Bologna, e cercheremo di capire il come e il perché. Quindi, attenzione, le due cose non sono contraddittorie, sono in qualche modo l'una l'evoluzione dell'altra.*

Questo enunciato fornisce una prima chiave di lettura della strage del 2 agosto. Il complesso materiale acquisito sul quale già la sentenza Cavallini ha sviluppato un'accurata

indagine, che questa Corte condivide, indirizza nel senso di escludere che il gruppo dei NAR abbia agito in proprio e senza mandato o accordo o connessioni esterne al gruppo dei "sette magnifici pazzi", secondo la fuorviante autodefinizione di Luigi Ciavardini.

Tratteremo più avanti l'indagine documentale del prof. Giannuli sulla vita, la storia e l'identità occulta del prefetto Umberto D'Amato, uomo al centro di tutte le trame ed i misteri dell'Ufficio Affari riservati e in genere del servizio segreto civile fino alla sua morte, con i suoi rapporti con i più potenti uomini della Repubblica e il suo potere di ricatto e condizionamento politico. Sono noti i suoi rapporti con il presidente Cossiga fino agli ultimi giorni di vita del D'Amato. Antonella Gallo e i suoi familiari che l'hanno assistito negli ultimi anni hanno riferito (in modo riduttivo ma comunque significativo) della sfilata di potenti che fino all'ultimo hanno reso omaggio a D'Amato fin nella sua abitazione. Informazioni importanti emergono pure dalla ricerca del prof. Giacomo Pacini, il cui volume "La spia intoccabile", 2021, dedicato al D'Amato è stato acquisito d'ufficio all'udienza di fine gennaio 2022, conclusiva dell'istruttoria[26]. Se ne dirà a tempo debito.

Ora interessa fissare lo stato delle conoscenze al momento in cui il prof Giannuli offriva il suo contributo di sintesi all'a.g. milanese e a quella bresciana che indagavano su piazza Fontana e piazza della Loggia, indagini da cui scaturiranno le sentenze che, al di là delle condanne o delle mancate condanne, attribuiranno la responsabilità alle organizzazioni neofasciste operanti intorno al nucleo dirigente di *Ordine Nuovo*, ma soprattutto evidenzieranno il ruolo dei servizi e degli apparati dello Stato, nella mancata prevenzione, nella copertura degli autori e nel depistaggio dell'azione della magistratura, secondo quanto acclarato nelle sentenze passate in giudicato.

5.15. La Commissione parlamentare sulle stragi

I testi di riferimento e la definizione del quadro entro cui la Corte svilupperà l'analisi sulle figure esterne agli esecutori diretti, che compaiono nella strage del 2 agosto, sono dati dalle sentenze e dalle ordinanze su piazza Fontana e le organizzazioni neofasciste che la

[26] L'importanza di questa ricerca ai nostri fini e in generale la riemersione della figura del D'Amato, al centro delle trame occulte della "strategia della tensione", nel largo senso esposto da Giannuli, rimanda al primo studio documentale di Pacini su D'Amato nel volume "Il cuore occulto del potere. Storia dell'Ufficio Affari riservati del Viminale (1919/1984)", un'anticipazione del 2010 (ripubblicata nel 2021) della più ampia ricerca acquisita agli atti. Un compendio di notevole interesse che giunge agli anni cruciali del 1980 e che valorizza anche i documenti recuperati nell'indagine dell'ispettore Cacioppo per l'a.g. bresciana, oltre all'attività investigativa del Giannuli e di altri consulenti tecnici di Milano e Brescia, le cui relazioni sono confluite agli atti di questo processo (relazione De Lutiis sui servizi segreti).

idearono, sulla vicenda dell'aereo Argo 16, sulla strage di via Fatebenefratelli, su quella di piazza della Loggia, dell'Italicus e provvedimenti compresi nell'indicato elenco. Faremo riferimento alle relazioni e ai documenti prodotti dalla Commissione parlamentare stragi e più in generale dagli studi dei consulenti delle commissioni, in particolare di Giannuli e altri.

È noto che il presidente della Commissione Stragi senatore Pellegrino il 26 aprile del 2001 provvide a comunicare ai presidenti delle Camere gli elaborati prodotti dai commissari e di seguito provvide alla pubblicazione di tutti i materiali raccolti e acquisiti. La comunicazione fu accompagnata dalla redazione di un "Appunto del Presidente per una relazione conclusiva" che non fu poi mai redatta, non avendo la Commissione trovato l'accordo su un testo condiviso.

Per questo il senatore Pellegrino formulò le sue conclusioni in un'intervista al giornalista Fasanella, dalla quale fu tratto un volume, "Segreto di Stato, Verità e riconciliazione sugli anni di piombo", la cui ultima edizione è del 2008 e nel quale si tirano le fila della quasi decennale attività della Commissione. Si tratta di un testo interessante per ciò che viene trattato in questo processo e in particolare per ciò che concerne la base storica e documentale che ne costituisce il quadro di riferimento. Faremo comunque riferimento all'Appunto che ne è alla base.

La difesa Bellini all'udienza del 28 gennaio 2022 chiese espressamente la citazione *ex* art. 507 c.p.p. del senatore Pellegrino, citando espressamente il volume sopra indicato.

La Corte ritenne non necessaria l'audizione del senatore Pellegrino, non certo per mancanza di interesse ai contenuti del lavoro della Commissione dallo stesso presieduta, quanto perché sull'accordo di tutte le parti i lavori della Commissione dovevano ritenersi parte integrante del patrimonio conoscitivo della Corte e ben noto lo stesso lavoro del presidente Pellegrino, come asserito dal difensore che aveva richiamato le pubblicazioni del senatore. Fu pertanto autorizzata la produzione di tutti gli atti della Commissione, peraltro già effettuata e delle pertinenti relazioni di consulenza che in effetti corredano il fascicolo. Fu esclusa l'audizione diretta del presidente della Commissione, ritenendosi che al di là della documentazione prodotta fosse da considerarsi nota la produzione letteraria del presidente (i volumi citati dalla difesa non furono prodotti né acquisiti, ma possono considerarsi noti a tutte le parti).

L'audizione del presidente fu giudicata non necessaria perché rischiava di introdurre una valutazione di natura politica aggiuntiva, a corredo e complemento degli elementi compendiati negli atti ufficiali della Commissione, da ritenersi - nonostante l'intrinseca

natura politica della Commissione - frutto di un lavoro collettivo supportato da storici di professione che si pone al di là e al di sopra delle valutazioni personali del singolo componente, sia pure autorevolissimo come il Presidente Pellegrino. La Corte manifestò dunque la massima disponibilità a tenere conto "di ciò che quella commissione è riuscita ad acquisire" e in assenza di indicazioni su eventuali apporti nuovi o aggiuntivi ritenne che il pensiero del Presidente Pellegrino, utilizzabile nel processo, fosse quello risultante dagli atti della Commissione. Avendo la Corte autorizzato a produrre l'intera relazione della Commissione stragi, nella quale autorizzazione deve ritenersi ricompreso sia l'appunto ufficiale del presidente, che la sua successiva personale elaborazione letteraria, possiamo ritenere che tutto il materiale della Commissione faccia parte del compendio probatorio.

Va peraltro ricordato che alla chiusura dei lavori della Commissione erano in corso i processi avviati a Milano e a Brescia, in seguito all'acquisizioni di fondamentali testimonianze dei nuovi collaboratori di giustizia, in particolare su Piazza Fontana, Via Fatebenefratelli e Piazza della Loggia. Quei processi si sono nel frattempo conclusi e fanno parte del patrimonio conoscitivo della Corte, insieme alle relazioni dei consulenti che in quei processi sono intervenuti.

Per comprendere l'ampiezza del contesto e la quantità di temi e argomenti affrontati nel contesto della Commissione e nei processi sulle stragi politiche può bastare riportare l'indice di una delle relazioni che compongono il materiale raccolto dalla Commissione parlamentare stragi.

Introduzione

PARTE PRIMA

LA STRATEGIA DELLA TENSIONE FINO ALLO SCOPPIO DELLE BOMBE

Capitolo I - Le origini della strategia della tensione

I.1 La politica americana in Italia dalla fine della guerra fredda alla nascita di Gladio

I.2 Le elezioni del 18 aprile 1948 e la nuova guerra contro la sinistra

L'Office of policy coordination e le armi nella campagna elettorale

L'organizzazione "O" e l'Armata italiana della libertà (Ail)

L'Ufficio REI del Sifar, "Pace e Libertà" e l'attività di Edgardo Sogno

Le origini di Gladio e la politica esautorata

Il piano Demagnetize/Clydesdale

I.3 La polizia segreta del Ministero dell'interno e il "Gruppo De Nozza"

Capitolo II - Gladio e i Nuclei di difesa dello Stato

II.1 La natura e le finalità di Gladio
Gladio e la Commissione Stragi
II.2 I Nuclei di Difesa dello Stato
I legami tra NDS e la destra eversiva. Il gruppo Sigfried
II.3 Le connessioni con il Piano Solo
Avanguardia nazionale giovanile
Capitolo III - L'eversione di destra e le coperture istituzionali
III.1 Ordine Nuovo
III.2 Avanguardia Nazionale
III.3 Ordine Nero e il Viminale
Giancarlo Esposti
III.4 La riunificazione neofascista e le nuove connivenze
Recenti contributi istruttori su Avanguardia nazionale, Ordine nuovo e apparati dello Stato
I rapporti tra Stefano Delle Chiaie e Federico Umberto D'Amato
I rapporti tra Ordine nuovo e i Servizi italiani e statunitensi
III.5 Gli uomini del Sid: infiltrati dei Servizi nei gruppi della destra eversiva
Gli uomini della Nato e il caso di Richard Brenneke
La figura di Delfo Zorzi
Le provocazioni e l'inquinamento da parte dei Servizi
Il depistaggio istituzionale di Camerino
Capitolo IV - I tentativi golpisti
IV.1 Il golpe Borghese
Il ruolo di Licio Gelli
Le complicità nel golpe Borghese
IV.2 L'attentato di Peteano
La figura di Vincenzo Vinciguerra
Il depistaggio ad opera dei Carabinieri di Mingarelli
IV.3 La "Rosa dei Venti"
Organismi di sicurezza internazionale
Il terrorismo "coperto" in Alto Adige
IV.4 Il Movimento d' Azione Rivoluzionaria (MAR)
IV.5 Il circolo "La Fenice" di Milano

IV.6 La figura e il ruolo di Edgardo Sogno
Il partito del golpe
Gli ostacoli alle indagini della magistratura
IV.7 La provocazione e la violenza: il caso di Franca Rame
PARTE SECONDA
LA STAGIONE DELLE BOMBE
Capitolo I -La strage di Piazza Fontana
Franco Freda
Pino Rauti
Guido Giannettini: agente dei Servizi
La testimonianza di Carlo Digilio
Le coperture del Comando FTASE-Nato di Verona
Capitolo II - La strage di Via Fatebenefratelli
L'obiettivo Rumor
Il sedicente anarchico Gianfranco Bertoli
L'agente Gianfranco Bertoli
Capitolo III – La strage di Piazza della Loggia
Le prime indagini
Brescia prima della bomba
I Servizi statunitensi
Capitolo IV – Il treno Italicus
Gli ostacoli e i depistaggi
PARTE TERZA
DESTRA ISTITUZIONALE E DESTRA EVERSIVA. LEGAMI TRA EVERSIONE POLITICA E CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capitolo I - Legami tra Msi e terrorismo neofascista
I.1 Gli uomini della destra nei servizi di sicurezza
I.2 Il ruolo dei dirigenti del Msi, i legami con gli ambienti eversivi
e i finanziamenti da parte degli Usa
Capitolo II I ruolo della mafia e della massoneria deviata

E siamo solo a metà degli anni Settanta. La relazione non tratta del terrorismo "rosso" e neppure del caso Moro. E non tratta neppure della P2 e della strage di Bologna che costituiscono invece il cuore del quinquennio 1975-1981.

La ragione del silenzio della Commissione e degli storici sulla strage di Bologna nella quale entrano prepotentemente con funzioni depistanti e "intossicanti", secondo le linee definite sin dalla prima sentenza bolognese del 1988, i servizi segreti deviati, ai cui vertici siedono uomini iscritti alla Loggia P2, costituisce uno dei principali temi di questo processo.

C'è stata un'evidente linea di frattura nelle indagini giudiziarie sulla strage di Bologna. Da un lato la ricerca e l'individuazione di alcuni degli esecutori materiali; dall'altro i vari tentativi di depistaggio nelle diverse forme e modi accertati nel corso dei giudizi e di cui si dà conto nelle sentenze passate in giudicato che hanno realizzato una frattura insuperabile tra il livello esecutivo e il livello decisionale, organizzativo, finanziario. La strage di Bologna è stata "banalizzata".

P2, disastro di Ustica e strage di Bologna costituiscono ancora autentici buchi della storiografia e delle indagini giudiziarie. Ma se è stato possibile ricostruire diffusamente la strategia della tensione dagli anni Sessanta in poi, una vicenda altrimenti definita "guerra a bassa intensità" o "guerra non ortodossa" nella quale protagonisti sono i terroristi della destra eversiva, che vengono individuati come responsabili anche se generalmente sfuggono alle condanne nei processi (esemplare il caso di Freda e Ventura, indicati nel 2004 dalla Cassazione come autori della strage di piazza Fontana, dopo un'assoluzione definitiva nei processi di Catanzaro e di Bari), diversa è la situazione per l'inquadramento storico e politico degli eventi del 1978-1981. Qui è vero che si sono avute condanne di esecutori materiali, ma resta assolutamente opaca la causale e il contesto specifico della strage di Bologna. E mentre in tanti colgono un filo rosso che collega i tre avvenimenti, il mancato approfondimento deriva ragionevolmente dal fatto che Bologna e la P2 probabilmente sono al confine della storia, poiché essi parlano all'attualità. Sono in molti a ritenere che la P2, o i suoi frutti, siano tuttora operativi in modo da impedire una riflessione a bocce ferme. Il processo attuale è, in definitiva, il massimo sforzo che è stato possibile svolgere per ricomporre la cesura tra gli eventi della prima parte della storia repubblicana e quelli successivi che dalla storia della vicenda della P2 hanno avuto sviluppo, essendo il negazionismo una delle prove di tale concreta attualità.

Del resto, gli evidenti oggettivi sviluppi della storia e della cronaca, secondo le linee del progetto del Piano di Rinascita, rendono l'ipotesi tutt'altro che peregrina.

Tornando a ciò che è accaduto prima di Bologna, conviene sin qui ricordare che un testimone di tutta questa vicenda è Vincenzo Vinciguerra che dal carcere dove sconta l'ergastolo, uno dei pochi che pur avendo offerto uno straordinario contributo alla storia del

nostro Paese, continua a scontare dignitosamente la pena, obbedendo a un imperativo morale di coerenza con la propria coscienza e le proprie idee. Il bisogno di chiarezza e di difesa della propria identità personale, cui attribuisce un valore persino superiore a quello della libertà e della stessa vita, lo ha portato a fornire contributi conoscitivi sulle stragi e le implicazioni politiche e istituzionali, aggiungendo alle conoscenze dirette, informazioni acquisite in carcere e confrontando la messe di dati a sua disposizione con una autonoma ricerca. Si badi che Vinciguerra in tanto può sviluppare riflessioni e indicazioni utili, in quanto mantiene la sua posizione di "non collaboratore"; dal suo punto di vista significa rivelare le collusioni tra apparati di Stato e settori ai vertici della destra eversiva e della politica ed omettere informazioni relative a figure di secondo piano, coinvolte inconsapevolmente nel "gioco grande".

La fondamentale indicazione che viene dal Vinciguerra, confermata puntualmente da altre voci raccolte nel processo, concerne l'unità della matrice organizzativa di tutte le stragi commesse dal 1969 ad oggi. Tale organizzazione attua direttive provenienti da apparati istituzionali e consiste nel "gruppo che diede vita o aderì successivamente al centro studi Ordine Nuovo di Pino Rauti. Tale gruppo ha il suo baricentro nel Veneto, ma naturalmente ha agito anche a Roma e a Milano".

Detto questo, ritiene la Corte che la ricostruzione del contesto sia stata ben formulata nella sentenza della Corte d'assise bolognese del gennaio 2021, nel processo a carico di Gilberto Cavallini.

La ricostruzione è esaustiva e completa ed ad essa si rimanda (pagg. 99-131 dell'elaborato).

È necessario, tuttavia, prendere posizione sugli antecedenti remoti rispetto agli anni che precedettero la strage di Bologna, per fare emergere quella discontinuità di cui parlano gli storici e dare risalto alle causali specifiche del 2 agosto.

Le evidenze che se ne traggono non consentono di esprimersi in termini di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, semmai di ragionevole probabilità. L'approfondimento non può spingersi oltre, in assenza di imputazioni e di contraddittorio.

Parte seconda - Il contesto e le anticipazioni

CAP. 1 - PRODROMI: LA STRATEGIA DELLA TENSIONE FINO AL 1975

1.1. L'opinione prevalente tra gli storici del periodo

Le analisi richiamate indicano che la strage di Bologna sopravviene in una fase storica che segue il declino della "guerra" antisovversiva cui era ispirata l'azione dei servizi segreti ufficiali negli anni Sessanta e Settanta con il sostegno di forze politiche ed economiche impegnate nella reazione preventiva - attraverso la costruzione di strutture non ufficiali ("SID parallelo") di civili e militari- a quella che era considerata l'imminente guerra rivoluzionaria che si sarebbe sviluppata anche in Italia ad opera dei partiti e movimenti rivoluzionari emersi dalla Resistenza.

Il timore dell'insorgenza comunista era alimentato dal contesto di confronto tra le due superpotenze uscite vincitrici dalla Seconda guerra mondiale.

Eventi rivoluzionari come l'affermazione del comunismo in Cina, la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, la rivoluzione cubana, i movimenti di liberazione nazionale di cui quello in Algeria costituisce il prototipo agli occhi dei gruppi politici che studiano le mosse del blocco comunista rappresentano la prova inequivoca dell'esistenza nel mondo di forze che alimentano la "guerra rivoluzionaria".

Anche in Italia tali forze sarebbero presto passate all'azione e il partito comunista con il suo apparato militare, collaudato nella Resistenza, sarebbe stato il cuore delle forze che lavoravano per il rovesciamento del regime uscito dalla guerra e dalle prime elezioni, in un equilibrio costituzionale tanto avanzato quanto instabile.

La situazione che si era creata era tale per cui l'opposizione di sinistra era vista come una sorta di "nemico" strategico, in quanto si muoveva al di fuori della lealtà al Patto atlantico e non poteva per questo andare al governo neppure in forma democratica, nella certezza che anche da quella parte la fedeltà alla Costituzione fosse solo apparente e formale. Per vasti settori dell'apparato dello Stato si realizzava una sorta di doppia lealtà: alla Costituzione del paese da un lato, ma in via prevalente, in caso di conflitto, la lealtà allo schieramento internazionale occidentale. L'ispirazione antifascista della Costituzione ere recessiva rispetto al sistema di alleanze internazionali imposto dagli equilibri politici mondiali, da qui una fondamentale cessione parziale di sovranità all'Alleanza e alle sue direttive politiche interne.

I circoli politici e militari fedeli all'Alleanza atlantica di fronte alla prospettiva della guerra rivoluzionaria avevano provveduto a reintegrare nei ranghi dei servizi segreti occidentali uomini che avevano sostenuto il regime nazista e quello fascista; tale reintegrazione era stata rapida negli anelli deboli del fronte occidentale, uno dei quali era il nostro Paese: il nemico non è più il fascismo, ma la prospettiva rivoluzionaria; alla nuova causa vanno arruolati gli *ex* fascisti. Se la strategia dell'avversario nella situazione di guerra fredda è estendere e allargare la propria egemonia politica nell'area di influenza della potenza avversaria, difendersi significa organizzare la controinsorgenza, opporre allo stillicidio di azioni, attentati, sabotaggi che si assumono attuati o si prevede saranno realizzati dai rivoluzionari, analoghe azioni inserite in una strategia di stabilizzazione delle spinte eversive che si assumono provenienti dall'altro blocco.

I successi economici, politici e tecnologici ottenuti dal comunismo sovietico negli anni '50, la sua crescente influenza in Occidente e nel Terzo ondo diffondono in ambienti politici e soprattutto militari la convinzione che le democrazie liberali non siano in grado di reggere il confronto. Da qui la nostalgia per regimi autoritari, fascisti o filofascisti e il correlativo successo delle dottrine sulla guerra controrivoluzionaria che si diffondono a partire dai primi anni '50 (*Avanguardia nazionale* si costituisce nel 1953 come prima base d'azione per strategie di più ampio respiro).

In questo contesto si apre un'intensa discussione sulla c.d. guerra psicologia da realizzare in sistemi democratici in cui vigono le fondamentali libertà politiche di stampo liberale, di cui si avvalgono le forze della sovversione, strumentalizzandole. Mentre gli avversari comunisti non devono fare i conti con la libera opinione pubblica, usano tecniche di manipolazione del consenso e di eliminazione del dissenso, l'Occidente è costretto in ossequio ai suoi principi a dare spazio al libero confronto delle opinioni e delle idee e sostenere la competizione per l'influenza sull'opinione pubblica.

La democrazia è quindi intrinsecamente debole perché esposta all'azione dei suoi nemici che approfittano della libertà per conquistare il potere e sopprimere quelle stesse libertà che ne hanno consentito il successo.

Da qui la assoluta necessità di affrontare non solo una guerra militare ma soprattutto una guerra psicologica, anche sporca, per influenzare l'opinione pubblica e staccarla dalla capacità di influenza delle forze considerate rivoluzionarie.

Tutte le stragi degli anni Sessanta e Settanta sono attuate non in una prospettiva militare, ma in quella della guerra psicologica di influenza sull'opinione pubblica, in termini di ricerca

di appoggio a soluzioni alternative di regime, idea fissa della controrivoluzione in questa fase. L'autoritarismo passa dal regno dei disvalori a quello dei valori, ferma la contraddizione della difesa della libertà con mezzi autoritari. Si tratta quindi di conservare la forma, senza imitare i regimi comunisti autoritari, escludendo tuttavia dalla costituzione materiale l'avvento al potere dei comunisti. I teorici e i militanti della guerra controrivoluzionaria si trovano nella scomoda condizione di aspirare a un mutamento di regime senza abiurare ai principi fondamentali delle democrazie liberali e quindi senza nostalgie o simpatie per il fascismo in senso stretto.

Si tratta dunque di studiare attentamente le tecniche dell'azione rivoluzionaria per rovesciarne gli effetti. Dall'analisi emerge che la propaganda armata e il terrorismo non sono strumenti di offesa ma mezzi per manipolare i comportamenti delle masse, per condizionarle psicologicamente. Cambia la visione del terrorista da criminale ordinario a militante o "soldato" di un'organizzazione rigida e clandestina operante per la conquista del potere politico. L'azione anche indiscriminata del terrorista scredita gli apparati di difesa dello Stato, impaurisce la società e rende attraente il richiamo esercitato dall'organizzazione terrorista che con la sua efficienza dimostra di essere in grado di assicurare protezione più dello Stato, prospettando l'inutilità della resistenza e dell'opposizione alle nuove forze. "Il successo dell'azione terroristica è quindi una condizione necessaria perché la propaganda armata sia efficace. Al contrario, se gli attentati non riescono, se gli autori sono scoperti e arrestati, gli effetti della propaganda perdono efficacia, la ribellione contro le autorità si attenua e le forze dell'ordine recuperano prestigio".

Ci pare un'acuta chiave di lettura delle vicende investigative e processuali che hanno caratterizzato le risposte dello Stato alle azioni terroristiche nel periodo che stiamo considerando, tratta dalla ricerca **prof. Ventrone**, "La strategia della paura, 2019", che ispira la lettura del materiale istruttorio analizzato. Ci permettiamo di considerare come elemento consonante la testimonianza di **Vincenzo Vinciguerra** che ha vissuto direttamente il contesto di cui ci occupiamo.

Secondo i teorici della guerra controrivoluzionaria e i politici italiani e americani che ne seguono le indicazioni "di fronte alla comunità nazionale infettata dal virus comunista, la terapia decisiva è quella che mira a provocare un momentaneo e parziale stato di disordine sociale attraverso attentati, omicidi e sabotaggi, che costituiscono una sorta di virus depotenziato, inoculato come un vaccino. Solo così la comunità stessa si risveglierà e, rendendosi conto del pericolo, provvederà a mettere in azione gli anticorpi, ossia forze

dell'ordine, esercito, semplici cittadini. Se il vaccino si rivela efficace, il virus sarà debellato per sempre e l'organismo non si ammalerà mai più" (Ventrone, cit. pag. 103).

È un'esplicita enunciazione di una causale forte e strategica alla tesi emersa e sostenuta nei processi che hanno identificato negli stessi apparati preposti alla difesa dello Stato la matrice delle stragi ma soprattutto delle vicende connesse ai processi per le stragi, bersagliati da depistaggi, false piste, false bandiere. Le indagini e i processi per la strage di piazza Fontana con gli esiti complessivi ne sono puntuale espressione.

Ma anche per la strage del 2 agosto il capitolo sui depistaggi è lunghissimo. Se ne occupa diffusamente e in diversi luoghi la sentenza Cavallini del 9 gennaio 2020 di questa Corte d'assise, che vi dedica un intero capitolo, il 37 da pag. 2042 a pag. 2245, per oltre 200, ma soprattutto mettendo insieme e analizzando ben 17 azioni di depistaggio/impistaggio ascrivibili ai servizi segreti, ai militari, alla P2, ai militanti delle organizzazioni neofasciste. Sono pagine del tutto condivisibili, che ancora una volta si basano su materiali probatori documentali comuni, alle quali non resta che rinviare considerandole parte di questa trattazione.

Proseguendo in questa succinta premessa, va detto che i primi anni Cinquanta sono caratterizzati in Italia dal concreto rischio di una nuova guerra civile, rischio paradossalmente non derivante da alcun pericolo che i comunisti potessero attuare una insurrezione come nella tradizione bolscevica, ma al contrario dalla strategia degli stessi di giungere al potere per vie legali, come avvenuto in alcuni paesi dell'est; la convinzione granitica, alimentata da oggettive evidenze storiche[27], era che dopo avere raggiunto

[27] All'udienza del 26 gennaio 2022 è stato sentito come testimone **Giuliano Turone**. Al termine della deposizione il magistrato ha prodotto diversi documenti tra cui una pubblicazione del 2005 dei giornalisti d'inchiesta Giovanni Fasanella e Corrado Incerti dal titolo "Sofia 1973, Berlinguer deve morire", con prefazione dell'illustre storico Giuseppe Vacca, i cui orientamenti sono ben noti. Si tratta dell'indagine su un misterioso incidente d'auto che il segretario del PCI subì nel 1973 in Bulgaria, dopo l'annuncio della politica del compromesso storico che significava la rottura e l'uscita definitiva dei comunisti dall'area di influenza sovietica, che l'indagine dei giornalisti prova essere stato un vero e proprio tentativo di omicidio del segretario per tentare la svolta antisovietica del partito. Nella sua prefazione Vacca spiega come effettivamente fino a quell'anno il PCI era considerato vincolato all'orbita politica dell'Unione sovietica "che le meta-narrazioni ideologiche sopravvenute alla fine del comunismo sovietico hanno tentato di stravolgere e di cancellare". E questo vincolo era così forte che gli stessi ex dirigenti del PCI, pur caduto il muro e dissoltasi l'URSS non vollero credere che i bulgari avessero cercato di uccidere Berlinguer, dopo il primo scoop giornalistico che accennava a quest'ipotesi nel 1991. Per il prof. Vacca "tutto ciò non è accaduto per caso e venne favorito dal fatto che i dirigenti del PCI attesero la caduta del Muro di Berlino per tirare le conclusioni di una storia tanto diversa da quella del "comunismo storico", soprattutto dal '68 in poi ...". "Eravamo alla fine del 1991, il socialismo reale era finito, il PCI si era trasformato in PDS raggiungendo i ranghi dell'Internazionale socialista e anche l'URSS si stava dissolvendo. Tuttavia quei dirigenti, che avevano condiviso l'intera parabola della differenziazione del PCI dall'universo sovietico, sebbene avessero vissuto non solo i travagli di un conflitto

l'obiettivo attraverso l'aiuto di partiti alleati, gli alleati e gli oppositori sarebbero stati eliminati con l'instaurazione di una dittatura comunista. Una visione del genere fa sì che ogni progresso elettorale e ogni spostamento a sinistra dell'asse di governo sia visto come il primo passo dell'instaurazione di un sistema dittatoriale, come quello affermatosi nei paesi dell'est. Il pericolo diventa acuto nei primi anni Sessanta con l'avvio della fase politica del "centrosinistra", considerata l'anticamera della presa del potere da parte dei comunisti.

Se si tratta di combattere l'arrivo dei comunisti al governo del Paese per le vie legali, l'obiettivo della strategia della tensione non è di batterli sul piano di un confronto militare che gli stessi non intendono ingaggiare, ma di bloccarne con ogni mezzo la crescita politica ed elettorale, screditandoli e isolandoli politicamente, tagliando le basi di consenso. Per questa strategia è indispensabile arruolare le formazioni nazionaliste e neofasciste sorte nel dopoguerra che intendono opporsi con la forza all'azione politica dei comunisti. Gli storici ricordano tra tali formazioni "l'Armata italiana di Liberazione", "il Movimento anticomunista reduci italiani" il "Fronte nazionale" di Junio Valerio Borghese. Tutti movimenti diretti da esponenti militari e della R.S.I. che si mettono a disposizione dei partiti di governo per impedire in ogni modo anche con la guerra civile l'avanzata elettorale del partito comunista sia prima che dopo il 18 aprile 1948. Per tutti gli anni Cinquanta è un ribollire di gruppi di volontari civili in grado di affiancare le forze dell'ordine in chiave anticomunista di fronte a un'insurrezione, disordini politici e scioperi. Sostituendo in caso di bisogno i funzionari amministrativi inaffidabili. Va detto che gruppi che lavorano per la guerra civile operano anche dalla parte dei comunisti ma che da questo lato la maggioranza non lavori per un tale esito è riscontrato dal contenimento dei tentativi insurrezionali susseguenti all'attentato a Togliatti nel 1948. La realtà vede tuttavia la presenza diffusa di reduci del fascismo e della Repubblica sociale ai quali nessuno chiede conto delle rispettive azioni e che riprendono possesso di gangli dello stato democratico senza alcuna "Norimberga italiana". Costoro ritengono la sconfitta solo temporanea e non permanente. La serie delle sigle associative di queste forze in sede storica è considerevole. Essi ritengono che le forze anticomuniste dovranno ricorrere alle loro organizzazioni per fronteggiare "i sovversivi" e

---

sempre più aspro, ma anche le vicende terribili dell'infiltrazione sovietica nel terrorismo italiano, conservavano ancora un'immagine benevola e amichevole dell'URSS: introiettata in una vita di appartenenza al mondo comunista, essa resisteva persino alla sua fine e alla fine del PCI. La loro testimonianza si può considerare un documento significativo dell'ambivalenza con cui i dirigenti del PCI, compreso Berlinguer, avevano vissuto il dissidio politico con Mosca anche quando esso divenne lacerante (si pensi allo "strappo" dell'81, dopo il colpo di Stato di Jaruzelski in Polonia) e delle ragioni per cui attesero il crollo del "socialismo reale" per separarsi da esso" (p. XIV-XV).

alla fine saranno sempre i fascisti a fungere da massa d'urto contro l'inevitabile azione rivoluzionaria cui i comunisti non potranno in alcun modo rinunciare. La strategia dei gruppi neofascisti radicali che si concentreranno nei primi anni Sessanta nelle organizzazioni di *Avanguardia Nazionale* e *Ordine Nuovo* svilupperanno una strategia di provocazione verso i comunisti per spingerli ad azioni violente nelle piazze e creare così il pretesto per metterli fuori legge con il consenso dell'opinione pubblica. In questo contesto di scontro politico che le forze neofasciste cercano di acuire e portare alle estreme conseguenze, si sviluppa la storia politica negli anni Cinquanta che diamo per nota. Le preoccupazioni riguardanti l'espansione dei partiti comunisti in paesi come l'Italia e la Francia, appartenenti al blocco occidentale e inseriti nell'Alleanza atlantica, è particolarmente presente nei servizi di sicurezza americani.

Come sappiamo dall'indagine della Commissione Stragi (Piano Demagnetize/Clydasdale) vengono predisposti piani atti a ridurre la presenza e l'influenza del partito comunista nei due Paesi. Tra le azioni previste nel Piano, il sostegno dei gruppi anticomunisti di estrema destra, una strategia che gli storici attribuiscono al direttore della CIA Allen Dulles e che ha la caratteristica fondamentale, riscontrata nelle indagini e nei processi sulle stragi (si veda la sentenza del 2001 del tribunale di Milano su piazza Fontana con le dichiarazioni di Digilio e delle altre fonti ivi citate) di essere svolta all'insaputa dei governi nazionali, trattandosi di azioni che confliggono con le rispettive sovranità nazionali.

Il servizio segreto militare, SIFAR diretto dal generale De Lorenzo, opportunamente informato del Piano, sarà tenuto a mantenere il segreto con il Governo. A fianco dei gruppi neofascisti si organizzano con fondi americani altre organizzazioni eversive "bianche" tra cui *Pace e Libertà* legata al noto Edgardo Sogno, fautore ed organizzatore più volte nei primi anni Settanta di un progetto di colpo di stato militare di stampo gollista.[28]

La prospettiva di Sogno negli anni Cinquanta, ampiamente finanziato da centri economici e finanziari tramite l'Ufficio REI del SIFAR era di impedire ad ogni costo l'arrivo al potere dei comunisti con iniziative di guerra psicologica e con un'azione armata nel caso avessero vinto legalmente le elezioni. Quelle di Sogno sono posizioni ampiamente diffuse nella classe dirigente liberale dell'epoca e tra i partiti di governo, sostenute dall'ambasciata americana.

Tra le organizzazioni impegnate in questo contesto *Ordine Nuovo* ed *Avanguardia Nazionale*. Le inchieste giudiziarie hanno individuato in ON la matrice della strategia

[28] Nel volume del 2008 "Testamento di un anticomunista", ripubblicato nel 2020 Sogno, ex partigiano liberale, confessa il suo tentativo di colpo di Stato, il c.d. "golpe bianco" del 1974 e fornisce puntuali riscontri a quanto si sta qui sinteticamente esponendo.

stagista, a partire dalla primavera del 1969; in questa organizzazione operavano alcuni dei responsabili per Piazza Fontana e Piazza della Loggia. Tra i tanti impegnati a denunciare le trame del comunismo internazionale e il pericoloso sbandamento a sinistra della politica nazionale era il giornalista **Guido Giannettini**, informatore dei servizi segreti e coinvolto nelle indagini per piazza Fontana, ma anche **Mario Tedeschi**, direttore del *Borghese*, cui il capo d'imputazione attribuisce un preciso ruolo nella vicenda di cui ci stiamo occupando.

Le linee che emergono dagli articoli di Tedeschi (molti dei quali prodotti dalla Procura generale) anticipano, ancora prima dell'inizio della stagione delle stragi, il pericolo di terrorismo, imputandolo ai comunisti, finalizzato secondo la logica della guerra rivoluzionaria che si afferma essere perseguita, a diffondere sfiducia nel potere legale.

Si tratta della stessa logica che avrà piena e tragica affermazione nel corso del 1969.

1.2. La svolta del 1965. Il Convegno dell'istituto militare Pollio

Il percorso che porta alla strage di Piazza Fontana è lineare sulla traccia di una guerra civile strisciante: gli eventi dell'estate del 1960 con gli scontri e i morti di Genova, Reggio Emilia, e in altre città, la realizzazione di piccoli attentati contro sedi e giornali dei partiti di governo, le richieste di misure d'emergenza, i contatti tra uomini dei servizi militari (SIFAR) e il gruppo di Valerio Borghese, l'operazione Chaos avviata nel 1966 dalla CIA che prevede l'infiltrazione di uomini della destra nella sinistra con funzione di provocazione e creazione di pericoli per l'ordine pubblico tali da spingere l'elettorato su posizione di ordine. In questo contesto il colpo di Stato in Grecia esprimerebbe un modello compiuto della strategia che si verrebbe progressivamente realizzando nel nostro Paese. In precedenza nel 1964 era stato predisposto il Piano Solo del generale De Lorenzo, un'ipotesi di intervento dei carabinieri sull'azione governativa.

Nel maggio del 1965 si tiene a Roma all'Hotel Parco dei Principi un convegno organizzato dall'Istituto di studi Militari Alberto Pollio, istituto creato e finanziato dallo stato maggiore della Difesa, un Convegno di studio cui partecipano uomini politici, dirigenti economici e militanti della destra radicale, tra cui il capo di *Avanguardia Nazionale* Stefano Delle Chiaie e Pino Rauti, leader di *Ordine Nuovo*, vi partecipano teorici e militanti. Nella sede viene esposta la teoria della guerra psicologica: trovare i modi e le forme per condizionare e suggestionare le masse e indurle al comportamento collettivo e politico desiderato, utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione e le scoperte scientifiche sul comportamento delle folle. Le tecniche di condizionamento psicologico spiegano il modo e la ragione per cui

viene utilizzato quello che viene considerato lo strumento tipico della guerra rivoluzionaria: il terrorismo spietato e indiscriminato. Il terrorismo induce nelle masse diffuso senso di impotenza e di acquiescenza di fronte alle azioni dei rivoluzionari fino a fare ritenere la loro vittoria ineluttabile. Nello spiegare la logica dei "rivoluzionari", si afferma che costoro credono che la violenza praticata su larga scala contro l'avversario diffonda disagio e insicurezza e crei le condizioni psicologiche per la rassegnazione e la resa alle loro azioni, la cui vittoria viene così considerata ineluttabile. D'altro canto, le reazioni di rappresaglia indiscriminate non riequilibrano i rapporti di forza sul piano psicologico ma contribuiscono al precipitare del consenso verso chi si difende. Altro potente strumento di penetrazione è la progressiva penetrazione negli apparati dello Stato. Il personale viene gradualmente sostituito con la formazione di una gerarchia parallela la cui fedeltà non va più alle istituzioni legali. Il modello che viene tenuto in mente è quello dell'OAS francese durante la guerra d'Algeria, la cui esperienza perdente viene tenuta in considerazione per comprendere come migliorare le tecniche dell'azione di guerra controrivoluzionaria. Ne esce la richiesta di legare l'azione militare con un adeguato sostegno politico, ragion per cui l'obiettivo del Convegno è raccordare l'apparato militare con un adeguato sostegno politico che i gruppi di Rauti e Delle Chiaie si candidano a coagulare.

Il Convegno non vede solo la presenza di politici dell'estrema destra ma riunisce quanti del mondo politico economico e istituzionale considerano già iniziata un confronto tra i sistemi dell'est e dell'ovest a livello planetario, per cui occorre fare fronte per rispondere all'iniziativa rivoluzionaria comunista, cavallo di troia al servizio dei sovietici, con opportuni strumenti di reazione.

La presenza al Convegno di fascisti ma anche di ex antifascisti spiega come nel nuovo contesto politico si vada formando una nuova coalizione che esclude le divisioni del passato e la distinzione appunto tra fascismo e antifascismo, superata da quella attuale e decisiva tra comunismo e anticomunismo, un orizzonte che accomuna tutti coloro che ritengono la guerra rivoluzionaria scatenata dai comunisti l'obiettivo per il quale schierarsi. Alcuni di questi uomini propugnano una "Nuova Repubblica", presidenziale e antipartitocratica per difendere il sistema dalla guerra rivoluzionaria; per questo obiettivo, da realizzare con i metodi della controinsorgenza, possono essere reclutate le forze più determinate che si trovano nelle organizzazioni della estrema destra.

Al Convegno interviene il colonnello Magi Braschi, uno degli organizzatori e finanziatori per conto del generale Aloia. Il cui intervento viene considerato paradigmatico: "La guerra

rivoluzionaria è una guerra totale e richiede la collaborazione di militari e civili; tale collaborazione deve essere formalizzata con la costituzione di Stati maggiori allargati che prevedano la presenza di entrambi".

Sulla rilevanza del Convegno al Parco dei Principi, ma anche degli altri incontri di uguale natura che lo avevano preceduto, sono puntuali le indicazioni fornite dal **prof. Giannuli** all'udienza del 26 maggio 2021.

Giannuli ricorda che quel convegno aveva avuto una premessa, "sempre sulla scorta delle teorie della guerra rivoluzionaria" e si era svolto fra il 20 e il 22 novembre 1960 a Roma. Questo primo convegno aveva avuto carattere più ufficiale e fra i relatori e interventori, c'erano stati ministri e parlamentari, con la sponsorizzazione della NATO.

Quattro anni dopo, il Convegno di Parco dei Principi fu organizzato da *Ordine Nuovo* il cui rapporto con il Servizio Segreto Militare era molto più organico di quello esistente fra *Avanguardia Nazionale* e l'Ufficio Affari Riservati. Il Servizio Militare si diede da fare per recuperare i finanziamenti necessari per l'Istituto che era stato costituito da *Ordine Nuovo*. L'organizzazione ufficiale era quindi dell'Istituto di ricerca, dietro cui operavano i dirigenti ordinovisti, tutti tra i principali relatori. La raccolta fondi coordinata sia in termini pubblicitari che in termini di abbonamenti ai due bollettini dall'Ufficio REI del servizio, sottoscritti da simpatizzanti facoltosi. L'Ufficio REI aveva i rapporti col mondo industriale per via del suo compito di controspionaggio industriale. Magi Braschi interviene in apertura del Convegno, a nome del SIFAR, mettendo in evidenza lo stretto rapporto di cui si diceva tra *Ordine Nuovo* e servizio segreto militare. Ovviamente interviene a titolo personale in borghese, ma farà rapporto al Servizio sull'andamento del convegno sottolineando il predetto rapporto organico.

Al convegno – dice Giannuli – "parteciperanno tutta una serie di personaggi, giornalisti, eccetera, sull'elenco fornito dal Servizio Militare. Non mancano personaggi politici, eccetera, però a un livello decisamente inferiore a quello del convegno precedente, non ci sarà nessun ministro in carica". Ci saranno personaggi anche illustri, non importa se presenti o solo invitati a conferma di relazioni preesistenti. Ci sarà il responsabile dell'Ufficio Guerra Psicologica della Compagnia di Gesù, padre Busa, personaggio di rilievo anche se poco conosciuto. E altri tra cui il deputato del partito socialdemocratico Ivan Lombardo, ex partigiano, la cui presenza chiarisce definitivamente coma va articolandosi la nuova alleanza. Nel Convegno, il cui tema è sempre la Guerra Rivoluzionaria, svolge un ruolo di primissimo piano Guido Giannettini che esporrà una delle tre relazioni sulla guerra rivoluzionaria

dell'U.R.S.S., contro l'occidente, alla quale prepararsi con un'azione preventiva. Non a caso, ricorda il consulente, appena un anno dopo ci sarà la costituzione dei Nuclei di difesa dello Stato, in attuazione del programma di alleanza tra militari e civili definita al Parco dei Principi, dove interviene il giornalista ed esponente della destra Giorgio Pisanò, di cui è possibile conoscere l'intervento

Secondo Giannuli, il filo conduttore, l'idea base del Convegno, "un'interpretazione illuminante" di esso, è stata offerta da Vincenzo Vinciguerra ed ha permesso una diversa chiave di lettura giudiziaria dei raggruppamenti tra civili e militari, denominati *Nuclei per la difesa dello Stato* (NDS), inizialmente, dopo la scoperta della nota organizzazione Gladio considerati, un'appendice, un nucleo interno di essa.

Nell'ambito dell'indagine del giudice istruttore di Milano Guido Salvini, Vinciguerra spiegò "che non si trattava di un'organizzazione ma di una operazione e che sarebbe stato inutile cercare elenchi di nomi, catene di fonti, catene gerarchiche, eccetera. Perché non era altro che il tentativo di incorporare nell'apparato difensivo dello Stato contro l'eversione di sinistra le organizzazioni della destra già esistenti: *Ordine Nuovo* ma anche *Avanguardia Nazionale*, perché quest'ultima – sottolinea il consulente - in realtà partecipa al Convegno del Parco dei Principi; tra gli invitati vi era infatti anche Delle Chiaie, nonostante la contrapposizione con l'altra organizzazione. Al Convegno partecipò pure un rappresentante dell'Ufficio Affari Riservati sia pure tramite un funzionario di secondo piano rispetto a D'Amato. Sta di fatto che la potente struttura informativa del Ministero dell'Interno partecipa con un uomo "della cordata tambroniana" per intendere il nucleo dei funzionari che anni prima avevano sostenuto la politica del ministro che aveva accettato di formare il governo con il sostegno dell'estrema destra. In quel momento l'operazione consistette nell'inglobare nel progetto tutte le organizzazioni dell'estrema destra. Ricorda tuttavia il consulente che i "volantini" spediti agli ufficiali dell'Esercito saranno di due tipi completamente diversi: il primo, negli abituali caratteri latini, fa riferimento al colpo di Stato in Spagna di Francisco Franco, ed infatti è pubblicato nella data della ricorrenza (18 luglio) e ha un taglio "nazionalistico"; il secondo invece arriverà in ottobre, è in caratteri gotici, contiene un riferimento al processo di Norimberga e ha un sapore più dichiaratamente nazista. Segnala sul punto il consulente "che il primo dei due volantini è opera del Generale Mastragostino dell'organizzazione Combattentismo Attivo, che aveva questa impostazione più tradizionale più a cavallo fra MSI e Monarchici, per intenderci; il secondo, invece, è di Ordine Nuovo. Quindi, come si vede, tutta l'estrema destra viene coinvolta in questa operazione che è solo

un'operazione di assimilazione di cose esistenti." Il rilievo è puntuale e coglie il segno dell'operazione.

Tal rapporto organico – prosegue il consulente – non si svilupperà con Avanguardia Nazionale che invece sempre più avrà come riferimento l'Ufficio Affari Riservati[29]; l'Ufficio di D'Amato, ufficialmente presente al Convegno è tuttavia rappresentato a titolo personale da un importante elemento di quell'Ufficio, il Prefetto Sampaoli Pignocchi che era in buoni rapporti con D'Amato ma anche, come si vedrà, con esponenti di Ordine nuovo del Veneto.

Il Convegno intende rappresentare una linea di difesa ad oltranza e frontale contro qualsivoglia spostamento a sinistra del quadro politico. Vi si afferma che anche la presenza di un semplice sottosegretario comunista al governo determinerà l'intervento diretto e deciso delle forze armate, mentre diversi interventi si diffondono sui livelli organizzativi da realizzare contro "la sovversione", dando il massimo peso e rilievo ai livelli clandestini a copertura legale. Questo livello clandestino dovrebbe operare a compartimenti segregati e realizzare "attività terroristiche" in vista del "colpo di Stato". In questo ambito vanno inseriti i gruppi di giovani delle organizzazioni neofasciste da impiegare per attività più concrete ed efficaci rispetto agli scontri di piazza con gli avversari.

Ricorda Giannuli che Giannettini[30] è autore di un intervento che fa luce su due elementi essenziali della strategia della tensione. Sebbene si riferisca a quella che è considerata la strategia dei comunisti, egli indirettamente fornisce indicazioni operative per compiere attentati terroristici indiscriminati, camuffati in modo di attribuirne la responsabilità alla sinistra, in modo da premere sull'opinione pubblica. Giannettini anticipa ciò che accadrà negli anni successivi a Milano con la strage di piazza Fontana oppure, esempio clamoroso, nell'attentato del 1973 sul treno Genova-Roma, quando il complice di Nico Azzi passeggerà nel vagone in cui stanno predisponendo una bomba col quotidiano Lotta Continua in bella vista.

Non è il luogo per stabilire cosa abbia rappresentato sul piano storico il biennio 1968-69 con le vicende che ebbero a precederlo e i tanti episodi di violenze e di scontri di piazza tra studenti operai e militanti della sinistra e gruppi organizzati dell'estrema destra. Le indagini

[29] Appena il caso di ricordare che i collegamenti e i rapporti tra UAR e Avanguardia nazionale sono dati sensibili nell'economia dell'indagine che postula appunto un rapporto di Paolo Bellini con D'Amato mediato dall'appartenenza del primo ad Avanguardia nazionale e dai rapporti di quest'ultima e del suo leader Delle Chiaie con l'ex capo dell'UAR.

[30] Opportuno ricordare che Giannettini è stato assolto dall'accusa di concorso in strage ma nei suoi confronti valgono i fatti accertati nel corso dei relativi processi.

anche storiche e le molteplici testimonianze di collaboratori, già appartenuti alla destra, in particolare la fonte fondamentale Vinciguerra[31], rivelano una strategia di infiltrazione all'interno della sinistra e di condotte di provocazione attuate per screditare quell'area attraverso comportamenti violenti, provocare incidenti, elevare il livello del conflitto e sollecitare azioni repressive.

Di questa strategia come emergerà dalle indagini e dai processi si renderà protagonista *Avanguardia Nazionale* di Delle Chiaie [32]. Ma ci sarà anche un'esplicita ammissione da parte di Giannettini quando, dismessi panni del relatore al Convegno del Pollio, viene sottoposto a interrogatorio dal Giudice Salvini il 17 marzo del 1995:

"Poiché l'Ufficio mi chiede se io abbia conosciuto elementi del Gruppo di Ordine Nuovo di Venezia, posso dire che con ogni probabilità ne ho conosciuto uno solo e in modo del tutto occasionale. Tra il 1968 e il 1969, comunque parecchio tempo prima della strage di Piazza Fontana, io ebbi un incontro a Roma con Franco Freda, finalizzato, da parte sua, a fornire alcune notizie e, da parte mia, a dargli alcuni documenti che servivano per l'attività di infiltrazione nei gruppi di estrema sinistra. Le notizie di Franco Freda concernevano nomi ed attività di appartenenti a gruppi filocinesi della sua zona e quindi elementi che venivano ordinati e schedati secondo l'attività tipica del Servizio" (pag. 2 del verbale citrato).

Può ritenersi sufficiente l'ulteriore riscontro proveniente da Giannuli all'udienza del 26.5.2021: "Avanguardia Nazionale ha avuto come maestro un personaggio importante, che

---

[31] All'udienza del 28 gennaio 2022 ha dichiarato: "*Io parlo della strage del 2 agosto come appunto un evento che prosegue i precedenti, non è un caso a parte, non è un caso a parte. Io collego gli attentati, c'è stata diciamo una ripresa della strategia della tensione a partire dal 1977, '78. I metodi sono quelli, infiltrazione a sinistra, attentati rivendicati con sigle e volantini con linguaggio di sinistra, c'è una ripresa di attentati che dovevano concludersi con una strage a Roma nella primavera del '79 in Piazza Indipendenza e c'è una ripresa di attentati stragisti nel luglio del 1980, perché io non ritengo che la mancata strage di Milano del 30 luglio 1980 non abbia nulla a che fare con la strage di Bologna, io affermo che le due sono collegate; unica la matrice, unici i gruppi, non a caso da Milano vengono da Roma, da Bologna vengono da Roma, non credo che sia una coincidenza.*

[32] Nella sentenza Cavallini si attribuisce a Vincenzo Vinciguerra questa dichiarazione riferita ad *Avanguardia Nazionale:* "Elemento caratterizzante di tale strategia era la creazione di falsi gruppi di estrema sinistra e l'infiltrazione in altri già esistenti, al fine di far ricadere su di essi la responsabilità degli attentati, provocare l'intervento delle Forze Armate ed escludere il Partito Comunista da qualsiasi possibilità di influenza significativa sulla vita politica italiana" (int. 16.6.1992) (sentenza-ordinanza G.I. Milano 3.2.1998, cap. 31 e 59).

Nella sentenza del 22 luglio 2015 della Corte di appello di Milano si legge: "Per la precisione, il nome dell'*Aginter Presse* era già emerso nel corso delle indagini sulla strage di piazza Fontana, quando il S.LD., sulla base di informazioni raccolte dal maresciallo Tanzilli, aveva indicato in Stefano Delle Chiaie e Mario Merlino i responsabili degli attentati a Roma, su ordine di Yves Guérin Sérac e Robert Leroy, appunto dell'*Aginter Presse.* Nella stessa nota si fa anche riferimento all'infiltrazione nelle fila anarchiche del circolo «22 marzo», di militanti di Avanguardia nazionale con il proposito - congeniale alla strategia delle formazioni eversive di destra - di addebitare agli anarchici le azioni terroristiche poste in essere" (pag. 221).

era già stato nella Repubblica sociale e che dirigeva una delle tante Polizie antipartigiane della Repubblica Sociale, e la cui specializzazione era l'infiltrazione nelle formazioni antifasciste. E infatti Avanguardia Nazionale è quella che poi si è infiltrata fra gli anarchici, fra i marxisti .... il caso Merlino in qualche modo è esemplare. Per altro Avanguardia Nazionale, esattamente come Ordine Nuovo aveva anche una struttura paramilitare sua, il Monolite, che fu oggetto di un processo nel '72. Quindi le due cose non sono propriamente separabili, d'altro canto anche le forze armate hanno un loro servizio informativo, e il modello era quello" (trascrizione, pag. 139).

La strategia della provocazione è dunque largamente praticata dall'estrema destra proprio per realizzare una delle strategie tipiche della guerra controrivoluzionaria: obbligare la sinistra a scegliere tra insurrezione o resa; costringere i riluttanti comunisti a imboccare la via diretta rivoluzionaria come conseguenza alla reazione dello Stato agli attentati posti in essere apparentemente dalla sinistra (in realtà dai provocatori di destra). Uno stillicidio di provocazioni che avrebbero dovuto produrre reazioni, in assenza delle quali la sinistra avrebbe perso la faccia davanti alla base operaia. Si trattava di indurre l'opinione pubblica a rivolgere una richiesta di ordine di fronte al caos, una richiesta cui avrebbero dovuto rispondere le forze armate, previa la loro politicizzazione, d'intesa con i governi e i servizi stranieri interessati ad impedire l'ascesa dei comunisti al potere. La strategia obbligava a disporre di solidi rapporti di amicizia all'interno di tutte le istituzioni.

Le fonti raccolte nel processo indicano che le spinte alle violenze di piazza provenivano fin dal 1964 da agenti sotto copertura.

Nel volume "Alto tradimento" acquisito agli atti si rinviene la dichiarazione di un militante dell'estrema destra Sergio Latini, il quale ha raccontato:

«Il Soffiati sosteneva che "i ragazzini di destra" avrebbero potuto dar sfogo alla loro carica rivoluzionaria con la esecuzione di atti di terrorismo o strage. Con ciò si sarebbero create automaticamente le premesse per un intervento militare. Diceva che la destra rivoluzionaria da sola non sarebbe stata in grado di prendere il potere e che era quindi necessario promuovere un intervento militare. Il cosiddetto "spirito legionario" consiste nella integrale accettazione di una prospettiva rivoluzionaria, per la quale il militante è disposto anche ad arrivare, pur di raggiungere l'obiettivo che si è prefissato, a compromessi con gruppi di potere economico e militare [...]. I capi della destra eversiva devono collegarsi con apparati di potere economico e militare dello Stato al fine di utilizzare efficacemente gli atti di terrorismo realizzati dai "ragazzini". Tali atti generano paura tra la gente e incentivano l'intervento

normalizzante dell'esercito e di gruppi economici [...]. Tale è la strategia dei capi sia di Terza Posizione che di Ordine Nuovo».

E nella **relazione De Lutiis** prodotta dalla Procura Generale si trova la seguente indicazione:

"E' lo stesso Soffiati a dichiarare al giudice Tamburino di essersi reso conto che «fin dal 1964, tutte le varie organizzazioni di destra venivano immancabilmente strumentalizzate dalle forze del potere e le persone che secondo me erano carabinieri o della polizia stimolavano talvolta nostre iniziative di carattere politico, ma di una politica attiva, che implicava il contrasto e la reazione, anche violenti, contro i rossi. Inoltre, le armi che vennero sequestrate a un certo punto ci erano state date dai carabinieri" (pag. 926).

L'episodio dei c.d. "manifesti cinesi", la cui importanza sarà esaminata avanti perché è uno dei più importanti collegamenti tra Delle Chiaie e D'Amato/Tedeschi, si inserisce in questa strategia di provocazione nei confronti del partito comunista, che avrebbe dovuto essere indotto a radicalizzare la propria linea politica per non essere scavalcato a sinistra dai filocinesi.

Le lotte studentesche del 1968-1969, le lotte operaie del 1969 e l'avanzata elettorale della sinistra alle elezioni politiche del 1968, congiungendosi, portano all'acme le preoccupazioni dei circoli della destra eversiva che descrivono il 1969 come un anno di guerra, caratterizzato dal decadimento dell'autorità dello Stato e da spinte sindacali che assumono carattere sovversivo. Da qui rinnovate sollecitazioni all'azione dei militari per iniziative indirizzate a mettere fuori legge il partito comunista, regolarmente frustrate, in modo da accrescere l'insofferenza per uno stato di cose che non accenna a prendere direzioni diverse da quelle previste e per le quali erano stati indicati precisi rimedi.

1.3. Gli attentati del 1969

La sfilza di attentati dinamitardi del 1969 è lunghissima e inizia già il primo gennaio con attentati a Padova, dove Ordine Nuovo nel 1967 si è riorganizzato, unificando i gruppi del Triveneto. Tutti gli attentati sono caratterizzati da ambiguità quanto alla matrice apparente, in linea con la strategia di cui si è detto prima. Di regola si trascurano tutti gli attentati precedenti e concomitanti, realizzati in altri luoghi, e si inizia dall'attentato del 15 aprile che distrugge lo studio del rettore dell'Università di Padova, *ex* partigiano.

La sequela di attentati consumati nel corso del 1969 è minuziosamente descritta e ricostruita nella sentenza della Corte d'assise di Milano che nel 2001 giudicò e condannò gli

imputati Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi e Martino Siciliano oltre al reo confesso Carlo Digilio per la strage di Piazza Fontana. La sentenza della Corte milanese del 30 giugno 2001, come è noto, fu successivamente riformata per "incompletezza" della prova (peraltro successivamente integrata a seguito delle indagini per la strage di Brescia). Nondimeno anche le sentenze di assoluzione della Corte di appello di Milano (2004) e della Corte di cassazione (2005) fissano definitivamente il quadro storico in cui la strage di piazza Fontana si colloca e le responsabilità per la serie di attentati che la precedettero. La Corte di assise di Milano li ricostruisce minuziosamente e analiticamente, prendendo spunto dalle sentenze delle Corti di Catanzaro che avevano riconosciuto responsabili di quegli attentati gli imputati per piazza Fontana Freda e Ventura che alla fine furono assolti, come accadrà per Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. Sta di fatto che il complesso delle sentenze pronunciate su Piazza Fontana e sugli attentati del 1969 - sui quali la Corte di primo grado milanese si diffonde al duplice scopo di dimostrare l'unica matrice di tutti gli attentati del 1969 al Nord e a Roma e riscontrare le dichiarazioni dei nuovi collaboratori Siciliano e Digilio, accusatori di Maggi, Zorzi e Rognoni, in un processo che si giocava tutto sulla loro attendibilità, asseritamente al termine dei processi non pienamente riscontrata, benché si appurerà in seguito che quelle testimonianze fossero genuine, attendibili e pienamente riscontrate - provano che la destra riunita intorno ad *Ordine Nuovo* con i suoi legami all'interno del mondo descritto partendo dal convegno del Pollio, era passata all'azione nell'attuare la strategia della guerra controrivoluzionaria. Le oltre Sessanta pagine della sentenza sul punto meritano uno specifico richiamo, il più possibile sintetico. Esse costituiscono il quadro definitivo anche sul piano storico di quella che fu l'attuazione concreta della strategia della tensione che in quell'ambiente e contesto trovò alimento e attuazione, pur essendo rimasta la strage senza colpevoli tra i mandanti e gli esecutori se si esclude il Digilio che alla fine finì per ammettere le sue responsabilità.

La Corte d'assise milanese muove dall'assunto che riuscirà a provare pienamente con l'avallo per questa parte della Corte di appello e della Corte di cassazione che riconosceranno come Freda e Ventura sono, sia pure solo in una prospettiva storica e morale, responsabili della strage di piazza Fontana, che il gruppo criminale che propugnò ed attuò dal 1966 al 1975 la strategia eversiva diretta a sovvertire le istituzioni democratiche si muoveva all'interno del gruppo di *Ordine Nuovo*.

Afferma la Corte che in forza degli accertamenti compiuti nel processo con il formidabile supporto della sentenza di primo grado della Corte di assise di primo grado di Catanzaro - le

cui conclusioni anche per piazza Fontana risultarono infine fondate, sia pure con riconoscimento postumo - per tutti gli attentati del 1969 loro attribuiti, Freda e Ventura a Padova, Maggi e Digilio a Venezia, Zorzi a Mestre, Rognoni a Milano *"costituirono il nucleo di militanti che, nell'ambito dell'associazione criminale definibile ON, in quegli anni propugnò ed attuò una strategia di eversione dell'ordine costituzionale attraverso la realizzazione di attentati terroristici. Le sentenze definitive pronunciate a carico di alcuni degli esponenti di destra qui individuati, nonché gli elementi probatori ulteriormente acquisiti in questo dibattimento, hanno consentito di ricostruire in modo inconfutabile l'esistenza di un gruppo criminale che,· a partire dalla fine del 1968 (pur con episodi prodromici collocati negli anni immediatamente precedenti), definì ed attuò la cosiddetta strategia della tensione, teorizzò cioè la necessità storica, per un sodalizio di ispirazione neofascista, di compiere attentati terroristici finalizzati a provocare nel nostro Paese una condizione di tensione sociale (anche mediante l'attribuzione di quelle azioni ad organizzazioni della sinistra extraparlamentare od anarchiche) che determinasse una situazione di emergenza istituzionale e consentisse il sovvertimento delle istituzioni democratiche da parte di forze golpiste".*

Prosegue la Corte osservando come fosse *"accertata l'adesione a questo progetto criminale di un ristretto gruppo di persone con funzioni organizzative dell'attività terroristica, ma molti altri militanti della destra contribuirono, più o meno consapevolmente, alla realizzazione della descritta strategia. eversiva, attraverso la partecipazione a singoli attentati e a riunioni nelle quali furono discusse le prospettive politiche dell'organizzazione ordinovista, l'approvvigionamento di armi ed esplosivi, il favoreggiamento di alcuni esponenti dell'associazione".*

Nel processo l'interesse per il sodalizio criminale ordinovista era limitato ai personaggi ai quali era contestato il concorso nella strage di piazza Fontana ma la Corte ha cura di ribadire che molti altri militanti assunsero ruoli nella descritta strategia eversiva.

Coloro per i quali vi era già stato un accertamento giudiziario definitivo per avere costituito un'associazione sovversiva che si era resa responsabile di molti degli attentati del 1969 erano in particolare Freda e Ventura, condannati con sentenza definitiva per il reato associativo oltre che per gli attentati di seguito descritti.

Primo episodio. L'attentato al Rettorato di Padova.

Di questo episodio del 15 aprile si occupò specificamente la Corte d'assise di Catanzaro nella sentenza 23.2.1979.

Il fatto era contestato a Freda, Ventura, Pozzan (capo C) e a Giannettini (capo B).

La vicenda è ricostruita nella motivazione. Il danno fu ingente e non vi furono vittime solo perché la bomba scoppiò quando al rettorato non c'era nessuno (ore 22,45). Freda e Ventura aderivano al progetto eversivo elaborato ed attuato in collaborazione con i veneziani Maggi e Digilio, il mestrino Zorzi, il milanese Rognoni (dall'estate 1969) e con la collaborazione, per quanto riguarda Padova, di Fachini, Casalini, Ivano Toniolo, Aldo Trinco e Pozzan). La Corte ricorda le condanne di Maggi e Digilio per ricostituzione del partito fascista e come l'assoluzione di Zorzi fosse rivalutabile sul piano storico dalle nuove prove emerse nel processo (Digilio, Siciliano, Battiston, Dedemo, Vinciguerra, Izzo, Tramonte). La Corte di assise afferma che *"Maggi ebbe un ruolo ancora più significativo e temporalmente esteso, agendo in tutta la seconda metà degli anni' 60 per la preparazione ed attuazione delle condizioni che consentissero un mutamento violento delle istituzioni democratiche. Nell' anno 1969 questa strategia si concretizzò attraverso la realizzazione di attentati rispetto ai quali Maggi e Digilio assunsero un ruolo defilato quanto all'esecuzione, ma fondamentale nella fase di organizzazione e predisposizione dei mezzi e delle persone necessarie per la realizzazione delle azioni"*.

Nel corso del dibattimento Zorzi era stato individuato in termini univoci come colui che, nell'ambito mestrino, sostenne la strategia stragista elaborata dal nucleo di esponenti ordinovisti veneto. Fu l'ispiratore – secondo la Corte – della politica eversiva propugnata nell'ambito ordinovista mestrino in piena comunanza di intenti con Maggi. Confermata dai testi del processo milanese la leadership di Zorzi nel gruppo e la disponibilità di armi ed esplosivi. Giancarlo Rognoni era stato invece indicato da numerosi testimoni come l'ispiratore del gruppo milanese *La Fenice*, il sodalizio che in quell'area territoriale propugnò l'ideologia ordinovista e attuò la strategia eversiva tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70. Nel 1969 Rognoni era un esponente dell'MSI a Milano, a capo di un gruppo di militanti che all'interno del partito sostenevano posizioni politiche vicine al Centro studi ON. La Corte milanese accerta, infine, i rapporti di Maggi, Zorzi e Digilio con i padovani Freda, Fachini e Ventura che ebbero inizio nel 1968 e con Rognoni nell'estate del 1969.

Secondo episodio. L'assalto al Municipio di Padova.

Questo episodio, di qualche giorno successivo, rappresenta un significativo riscontro al rapporto politico esistente in quegli anni tra le cellule padovane facenti capo a Freda e Fachini e gli altri gruppi di estrema destra del Veneto, costituendo altresì un momento esemplificativo della strategia attuata da quell'area politica.

La vicenda è stata ricostruita con l'ausilio dei nuovi collaboratori di giustizia e conferma la determinazione del gruppo terrorista veneto che in alcuni suoi esponenti fu coinvolto nella strage del 2 agosto, venendone assolti per insufficienza del quadro probatorio. Personaggi e organizzazioni, chiamati in causa in tutte le vicende degli anni Settanta e che hanno tenuto costanti rapporti con i gruppi romani, partecipando dei progetti cui abbiamo accennato, costituendo la base operativa dei nuclei occulti che hanno fatto ricorso alle stragi per indirizzare il corso politico del Paese.

La sentenza milanese ricostruisce accuratamente questo episodio" minore" per ciò che esso significa in termini di attentati agli istituti della democrazia rappresentativa. Per il gruppo Freda la manifestazione al Municipio rappresentava una vera e propria provocazione con l'uso di armi e la disponibilità di esplosivi. Per la Corte milanese l'episodio è in linea con il progetto eversivo già all'epoca in atto.

Terzo episodio. Gli attentati milanesi alla Fiera e all'Ufficio cambi.

Se ne occupò la Corte di assise di Catanzaro, che ritenne Freda e Ventura responsabili dell'attentato; giudizio confermato in appello. La Corte milanese indica altre fonti e svolge una ricostruzione con maggiori dettagli. Osserva la Corte che "*con riferimento ai due episodi dell'aprile 1969, è interessante notare che, a distanza di 10 giorni, Freda e Ventura realizzarono due attentati evidentemente dimostrativi, ma le cui conseguenze furono comunque significative, atteso che nei fatti milanesi rimasero ferite 20 persone. Inoltre, non può ignorarsi che, se l'azione al Rettorato fu compiuta nella città di Padova, con quelle del 25 aprile i terroristi veneti iniziarono la strategia di diffusione nel territorio nazionale della loro presenza eversiva, proseguita nei successivi attentati del 12 maggio.*"

Quarto episodio. Gli attentati al Palazzo di Giustizia di Torino, alla Corte di Cassazione e alla Procura della Repubblica di Roma.

Anche questi furono episodi esaminati dalla Corte di assise di Catanzaro in quanto contestati, a Freda, Ventura, Pozzan e Giannettini. Si trattò di ordigni rinvenuti inesplosi tra maggio e ottobre. La loro capacità era letale. La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili dell'attentato, affermazione di colpevolezza confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo. Con riferimento agli attentati del 15 aprile, del 25 aprile e del 12 maggio, "quel giudice rilevò alcune caratteristiche che consentivano di considerarli espressione di una prima serie di azioni aventi analoghe caratteristiche tecniche".

Quinto episodio. L'attentato all'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Anche di questo episodio del 24 luglio si occupò specificamente la Corte d'assise di Catanzaro nella sentenza 23.2.1979, essendo stato contestato il delitto a Freda, Ventura, Pozzan e Giannettini. La Corte di Catanzaro descrisse dettagliatamente l'attentato sul piano tecnico e ritenne Freda e Ventura responsabili dell'attentato, decisione confermata anche in appello e divenuta definitiva.

Nel processo milanese le fonti di prova si accrescono; da un lato confermano la precedente ricostruzione e dall'altro aggiungono dettagli inquadrando l'episodio nell'ambito dell'iniziativa eversiva condotta dai gruppi ordinovisti veneti, in collaborazione tra loro. L'episodio serve alla Corte milanese per verificare accuratamente l'attendibilità del collaboratore Carlo Digilio.

Sesto episodio. Attentato al Palazzo della Regione di Trento.

L'episodio viene ricostruito direttamente dalla Corte milanese ed attribuito al gruppo eversivo veneto. La Corte milanese ricostruisce l'episodio in via incidentale sulla base di nuove testimonianze che indicavano in Marcello Soffiati uno degli autori. Secondo la ricostruzione della Corte, l'attentato si verificò nel 1969 in un periodo in cui Soffiati sviluppava intensi rapporti con Maggi e Digilio di Venezia e con una persona che aveva un'edicola a Bolzano; costoro erano tutti iscritti ad ON, ma quando il movimento di Rauti fu sciolto non rientrarono nel MSI, si svolsero quindi in epoca precedente al rientro di ON nel partito, cioè nel 1969.

Settimo episodio. Gli attentati ai treni dell'agosto 1969.

Anche questa vicenda è definita sul piano giudiziale dalla sentenza di Catanzaro. Gli episodi sono specificamente descritti nel capo d'imputazione della sentenza della Corte d'assise di Catanzaro. La Corte milanese riproduce il passo essenziale di quella sentenza:

"Gli attentati compiuti sui treni, analiticamente indicati al capo G) dell'imputazione in epigrafe, consistettero nel deporre dieci ordigni ali 'interno di altrettanti convogli ferroviari in transito per varie parti d'Italia. Ne furono collocati nelle toilette e negli scompartimenti (sotto i sedili o sulle reticelle porta bagagli). Otto esplosero cagionando ferite a dieci viaggiatori e danni al materiale ferroviario. Due furono rinvenuti inesplosi rispettivamente nelle stazioni di Milano Centrale e Venezia S. Lucia; sicché, sulla base del loro esame e dei frammenti di quelli esplosi, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, a mezzo dei suoi organi tecnici, fu in grado di effettuare accurati rilievi e concludere, all'esito, che le dieci bombe erano costituite da identici elementi."

Segue la descrizione della struttura degli ordigni. La Corte individua altri elementi indizianti del collegamento degli attentati ai treni con quelli precedenti.

La Corte di primo grado ritenne Freda e Ventura responsabili degli attentati, affermazione di colpevolezza confermata anche in appello e divenuta accertamento definitivo. Altri imputati, cosi come Pozzan e Giannettini, furono assolti dall' imputazione riguardante questi attentati.

Il processo milanese del 2001 acquisisce nuovi elementi di conferma delle responsabilità non solo di Freda e Ventura, ma anche su un piano storico e di riscontro alla ricostruzione che quella Corte era chiamata a svolgere in particolare per la verifica dell'attendibilità di Digilio, Siciliano e delle nuove prove che sembravano potessero fornire elementi decisivi per decidere sull'attribuzione della strage di Piazza Fontana agli imputati di quel processo (Maggi, Zorzi, Rognoni).

La Corte milanese raccoglie significative ammissioni da parte dei protagonisti e, in particolare, dagli esecutori materiali di alcuni degli attentati.

Anche su tali attentati le indicazioni fornite da Siciliano e Digilio, sono accuratamente vagliate e ne viene riscontrata ***l'attendibilità.***

Scrive la Corte d'assise: *"Siciliano, sin dai primi interrogatori dell'ottobre 1994, ha genericamente descritto le riunioni organizzative tenutesi a Padova e a Venezia (nei due luoghi di riferimento degli ordinovisti, la libreria Ezzelino e la sede di via Mestrina) in un'epoca nonprecisata ma precedente alla strage di piazza Fontana, nelle quali Maggi, Zorzi e Freda discussero della strategia eversiva da attuare mediante la realizzazione di attentati sui mezzi di trasporto; quelle azioni non avrebbero dovuto provocare né morti, né feriti, ma avrebbero avuto la finalità di impressionare l'opinione pubblica e di convincerla della necessità di un "Governo forte". Nel successivo interrogatorio dell'ottobre 1995, Siciliano ha confermato quelle dichiarazioni, precisando che la riunione si svolse presso la libreria Ezzelino intorno al maggio-giugno 1969, alla presenza di Freda e Trinco, Maggi, Zorzi, egli stesso e Molin e si parlò non solo di attentati ai treni, ma anche in luoghi pubblici al fine di creare panico ed insicurezza. Infine, in un interrogatorio di quasi due anni successivo, il collaboratore è tornato sull'argomento, ricollegando le scatole di legno contenenti congegni esplosivo che vide all'interno della valigia consegnatagli da Zorzi, a quelle raffigurate nelle fotografie degli ordigni utilizzati negli attentati ai treni. Il collaboratore non ha descritto un'identità strutturale tra le prime scatole di legno e quelle visionate nelle fotografie, ma piuttosto ha precisato che quelle contenute nella valigia consegnatagli da Zorzi potevano*

essere un prototipo dell'ordigno utilizzato negli attentati ai treni, ribadendo che Freda, nel corso delle riunioni presso la libreria Ezzelino, aveva descritto la strategia eversiva, parlando della necessità di attentati dimostrativi da realizzare in varie parti del paese" (pag. 602 del testo digitale).

Anche Digilio aveva fornito nuovi elementi per appurare le responsabilità di Zorzi e Maggi e Soffiati mai sfiorati in precedenza.

Anche qui leggiamo la Corte perché le vicende del 1969 rispecchiano puntualmente le teorie della guerra psicologica, di cui abbiamo discusso prima, e che sono il motivo conduttore di tutte le stragi fino al 1980: *"Digilio ha fornito elementi più specifici in merito al coinvolgimento di Zorzi, Maggi e Soffiati nella complessiva attività di attentati realizzati l'8-9 agosto 1969. Il presupposto logico di quelle azioni è rappresentato dagli _incontri presso il casolare di Paese con- Ventura, Zorzi e Pozzan, perché durante quelle visite Digilio vide Pozzan intento nella realizzazione degli ordigni che sarebbero stati utilizzati nel successivo mese di agosto, La vicenda del casolare di Paese è però così strettamente legata all'attentato del 12 dicembre che non è opportuno affrontarla in questa parte di motivazione, se non per richiamare il collegamento che Digilio ha individuato tra gli incontri dell'inizio dell'estate, la strategia eversiva riconducibile ai gruppi veneziano -mestrino e padovano, gli attentati ai treni e, conclusivamente, gli attentati del 12 dicembre. Proprio in occasione degli incontri al casolare di Paese, Digilio apprese da Zorzi il progetto eversivo in atto in quel periodo, atteso che quest'ultimo gli riferì che avrebbe contattato Maggi perché mettesse a disposizione altri militanti, in aggiunta ai mestrini, necessari per la realizzazione delle azioni eversive. Digilio ha soggiunto che in effetti, su indicazione di Maggi, Marcello Soffiati e un ragazzo della Giudecca parteciparono agli attentati ai treni. Fu lo stesso Soffiati a confermare a Digilio che aveva partecipato ad una di quelle azioni, collocando alla stazione di Mestre un ordigno su un treno merci diretto a Milano e gli ribadì che, su sollecitazione di Zorzi, per quegli attentati furono utilizzati tutti i militanti disponibili nel Veneto."*

Il giudizio di piena attendibilità dei nuovi collaboratori che la Corte milanese fornisce, è condiviso da questa Corte, alla luce degli elementi sopravvenuti e descritti dalla Corte di assise milanese del 2015 su Piazza della Loggia. I nuovi elementi valorizzato e discussi nella sentenza del 2015 eliminano ogni incertezza su fonti di prova che, malgrado il giudizio negativo della Corte d'appello del 2004, nella attenta e puntigliosa ricostruzione fornita nella sentenza in esame, ben poteva già a suo tempo portare all'affermazione di responsabilità, come ritenuto dai giudici di primo grado, ragion per cui va dato un riconoscimento postumo

ai giudici milanesi che qu questo punto scrissero: *"In conclusione, in questo dibattimento è stata acquisita la prova certa che Digilio, Zorzi, Maggi e Soffiati parteciparono, insieme ai padovani (Freda e Ventura, ma anche Casalini, Toniolo e Pozzan), all'organizzazione, alla preparazione ed alla realizzazione degli attentati ai treni dell' 8-9 agosto 1969."*

Affermazione del tutto virtuale ma di cui va dato atto nel momento in cui processi e ricerche storiche si intrecciano per giungere a una verità oltre i muri frapposti in questi lunghi anni.

A questi episodi possono aggiungersi i due attentati attribuiti al gruppo dei mestrini alla scuola slovena di Trieste e al cippo di confine con la Slovenia a Gorizia che la sentenza milanese, in via incidentale attribuisce al gruppo ordinovista di Mestre.

1.4. La strage di piazza Fontana.

Si verifica al culmine di un anno di attentati e di progressivo aggravamento della situazione politica e dell'ordine pubblico. Col senno di poi e alla luce di tutto ciò che è stato poi appurato in ordine ai prodromi della strage, è del tutto evidente come vi fossero elementi importanti per indirizzare le indagini nei confronti del gruppo veneto.

Della strage di piazza Fontana si conosce ormai quasi tutto, anche a seguito delle ammissioni tardive del generale Maletti e dello stesso ministro degli Interni del tempo Taviani. Ma soprattutto per l'accurato lavoro di ricerca di giudici, storici e giornalisti d'inchiesta. Sta di fatto che non è stata pronunciata alcuna condanna, salvo che per Carlo Digilio, reo confesso.

Alla luce dell'imponente materiale documentale disponibile, possiamo delineare un percorso che conduce all'evento del 2 agosto 1980, seguendo un filo di continuità storica che dà fondamento al quadro definito dall'accusa per rendere finalmente comprensibile la causale della strage del 2 agosto, che in tutti questi anni è rimasta sostanzialmente inaccessibile. E da qui il conflitto interpretativo di cui si trova eloquente ed esplicita traccia nella sentenza Cavallini.

Alla fine del 1969 la sequela di attentati di cui si è dato sommariamente conto poneva seriamente il tema di un possibile colpo di Stato in Italia attuato da ufficiali dall'esercito con il sostegno dei militanti dell'estrema destra e il sostegno del regime militare greco. L'ipotesi non circola clandestinamente ma è enunciata esplicitamente nel dibattito pubblico; si parla di scioglimento delle camere, di elezioni e del che fare nel caso in cui le sinistre fossero sconfitte in questo straordinario round elettorale (tenuto sotto il ricatto dei militari, è da

pensare) e non accettassero il responso delle urne; che nel contesto dell'insicurezza e della condizione di paura suscitati dagli strateghi della guerra psicologica avrebbe dovuto premiare la destra. Al centro del dibattito, come da alcuni anni, la riforma presidenziale delle istituzioni, di tipo gollista, mirante ad accrescere il ruolo di decisore di ultima istanza del Capo dello Stato, con ridimensionamento del ruolo dei partiti, in modo da restituire stabilità all'assetto.

La strage del 12 dicembre con i suoi morti e le decine di feriti, le contemporanee esplosioni a Roma con rilevante numero di feriti, l'ordigno inesploso alla Banca commerciale di Milano intervengono in questa temperie. E' "strage indiscriminata" che inaugura il ciclo che porta al 2 agosto 1980. Non possono esservi dubbi che vi sia un denominatore comune che collega piazza Fontana alla strage della stazione, passando per le stragi intermedie, in un *continuum* che deve essere spiegato, per giungere alla spiegazione di ogni fatto.

E' del tutto comprensibile l'ostinazione consapevole che ha accompagnato per oltre quaranta anni i familiari delle vittime, nel chiedere l'individuazione della causale della strage modo essenziale per individuare tutti i responsabili, sapere da chi fu ideata, decisa, organizzata, finanziata. L'idea dell'estemporanea determinazione di un gruppo di neo fascisti "folli" appare obiettivamente irriverente per la memoria, perché si può morire per mano di un folle, ma morire in 85 o essere irreparabilmente lesi in centinaia per mano di un gruppetto di fanatici che nessuno è riuscito a fermare, nonostante la notorietà delle loro imprese, dopo anni di processi e di depistaggi, con una parte dell'opinione pubblica e del mondo politico che vorrebbe chiudere persino questo capitolo con un revisionismo storico che si ripresenta a ondate, non permette di elaborare il lutto e di avere pace che può venire soltanto dalla comprensione, dalla conoscenza, dalla verità.

Torniamo al 12 dicembre. La falsa pista anarchica, la c.d. "pista rossa" con le conoscenze postume e dopo le sentenze e le indagini del giudice Salvini, appare in perfetta linea con il manuale della guerra controrivoluzionaria.

Nella sentenza ordinanza del giudice istruttore milanese Guido Salvini la situazione politica alla data del 12 dicembre viene descritta a partire dalla programmata manifestazione dell'MSI e di *Ordine Nuovo* fissata proprio per il 14 dicembre. La fonte principale è Vincenzo Vinciguerra un testimone che anche questa Corte ha potuto apprezzare e sulle cui dichiarazioni si fa particolare affidamento:

Scrive, dunque, il giudice Salvini a pag. 205 della sentenza ordinanza del 1995:

"Sul piano generale VINCIGUERRA ha innanzitutto confermato quanto già dichiarato sin dal 9.8.1984 al G.I. di Bologna, poco tempo dopo avere rivendicato la propria responsabilità per l'attentato di Peteano e cioè che ***il baricentro della struttura stragista al servizio degli apparati dello Stato si trovava in Veneto e in Lombardia, pur dipendendo dalla struttura centrale di Ordine Nuovo di Roma*** *e ne facevano parte i militanti responsabili e operativi della varie cellule: fra gli altri MAGGI e ZORZI a Venezia; SOFFIATI e il colonnello SPIAZZI a Verona; l'intero gruppo di FREDA e FACHINI a Padova; NEAMI, PORTOLAN e BRESSAN a Trieste; Roberto RAHO a Treviso; ROGNONI a Milano; Cristano DE ECCHER a Trento; con agganci minori a Mantova, a Rovigo e in Carnia (int. 4.10.191, f.2).*

"Tale gruppo di persone era rimasto in stabile collegamento sin dagli anni '60, formando una struttura politicamente ed umanamente omogenea e, anche al momento del rientro di Ordine Nuovo nel M.S.I., aveva mantenuto all'interno del Partito la propria identità e le proprie capacità operative.

"Solo l'attentato di Peteano (concettualmente non una strage, ma un'azione di guerra), compiuto dal piccolo gruppo di Udine, si differenzia dagli altri episodi dell'epoca in quanto commesso contro lo Stato e non in collusione con gli apparati dello Stato e oggetto di attività di depistaggio all'insaputa e contro la volontà dei suoi autori.

"Gli attentati del 12.12.1969 si inquadrano in una strategia golpista e per essi erano stati utilizzati uomini sia di Ordine Nuovo sia di Avanguardia Nazionale (int.9.3.1992, f.1; 16.6.1992, f.2).

"Tale strategia era stata introdotta nel nostro Paese grazie ***all'elaborazione teorica e all'ispirazione dell'AGINTER PRESS di GUERIN SERAC*** *(int.9.3.1992, f.2) che era la "mente" degli attentati e, in particolare, era in contatto con Stefano DELLE CHIAIE (int.20.5.1992, f.2).*

"Elemento caratterizzante di tale strategia era ***la creazione di falsi gruppi di estrema sinistra e l'infiltrazione in altri già esistenti****, al fine di far ricadere su di essi la responsabilità degli attentati (int.16.6.192, ff.3-4), provocare l'intervento delle Forze Armate ed escludere il Partito Comunista da qualsiasi possibilità di influenza significativa sulla vita politica italiana (int. citato, f.3).*

"Centrale nella ricostruzione degli avvenimenti del 12.12.1969 è poi, secondo il racconto di VINCIGUERRA, ***il significato della manifestazione indetta per il 14.12.1969, a Roma, dalla Direzione del MSI, subito dopo il rientro di Ordine Nuovo nel Partito****, manifestazione che, all'indomani degli attentati, avrebbe dovuto* ***innescare la richiesta da parte della "piazza di destra" di un "Governo forte" e di un intervento dei militari.***

"Vincenzo VINCIGUERRA, pur ignaro in quel momento del vero significato strategico dell'adunata, la sera del 12.12.1969 era già partito alla volta di Roma:

"...In merito all'adunata di Roma, posso specificare che io partii da Udine con Cesare Turco, proprio la sera del 12 dicembre 1969, in treno per Roma per recarci appunto alla manifestazione. Vi era già, ovviamente, la notizia degli attentati e ricordo che alla stazione fummo fermati da un Commissario di Polizia di Udine che ci interpellò pensando che fossimo diretti a Milano.

Ritengo significativo ricordare che era giunta per quella manifestazione una convocazione a parteciparvi anche con i simboli di Ordine Nuovo, ed infatti avevamo un cartellone con l'ascia bipenne che noi stessi avevamo preparato per quell'occasione.

La convocazione era avvenuta tramite Maggi e non escludo che mi fosse giunta anche da Roma. In sostanza, la convocazione per la manifestazione era avvenuta come se il rientro di Ordine Nuovo nel M.S.I. non ci fosse stato e in quel momento Ordine Nuovo si presentava ancora come un'entità autonoma rispetto al M.S.I. con i propri dirigenti ed i propri simboli.

Giunti a Roma restammo tutto il giorno di sabato 13 dicembre in attesa di notizie in quanto non vi era più la certezza che l'adunata si sarebbe svolta ugualmente. Sino a tarda notte le notizie erano ancora incerte. La domenica mattina, e cioè il 14, si seppe che l'adunata non si sarebbe svolta, in quanto sospesa dal Governo, e in serata ripartimmo per Udine.
Nel libro io cito la confidenza di Angelo Ventura a Franco Comacchio, riferita da questi all'Autorità Giudiziaria, per sottolineare quello che ***anche per mia conoscenza era un collegamento tra i due episodi, cioè gli attentati del 12 dicembre e l'adunata di Roma, come inseriti in un'unica operazione politica.*** *Indico negli attentati del 12 dicembre 1969 non l'inizio della strategia della tensione, bensì il detonatore che, facendo esplodere una situazione, avrebbe consentito a determinate Autorità politiche e militari la proclamazione dello* ***stato di emergenza****.*
A domanda dell'Ufficio, questo mio elemento di conoscenza della ***verità del collegamento dei due episodi di cui parla Comacchio risale agli anni '70, prima della mia carcerazione...""*** (VINCIGUERRA, int.13.1.1992, ff.2-3).
"Gli articoli e le manchettes delle pagine del quotidiano "Il Secolo d'Italia" del dicembre 1969, acquisite in copia (vol.10, fasc.10), sono in piena corrispondenza con la descrizione di Vincenzo VINCIGUERRA relativa a tale manifestazione.
"Sin dai primi giorni di dicembre, infatti, il quotidiano del Movimento Sociale Italiano annunzia con grande enfasi la manifestazione al Palazzetto dello Sport, definita "Incontro con la Nazione", "Appuntamento con la Nazione" e "Grande Adunata".
"Oratore principale della giornata era ovviamente il Segretario del Partito, on. Giorgio Almirante, il quale, con il suo discorso, avrebbe dovuto fare appello all'"intesa e compattezza delle forze nazionali nel momento di emergenza" che si stava vivendo, riservando al suo Partito solo il privilegio, nella lotta per salvare l'Italia, di "combattere sulla trincea più avanzata" (cfr. "Il Secolo d'Italia", 12.12.1969, pagine 1 e 8).
"Solo il 14.12.1969, giorno della manifestazione, il quotidiano darà la notizia del divieto, per tale giornata, di qualsiasi manifestazione pubblica e quindi anche della "Grande adunata", attribuendo tale provvedimento alla "debolezza del regime verso il P.C.I." e ad interventi in tal senso dei socialisti del P.S.I. e dei repubblicani (vol.10, fasc.10, f.9).
"Anche ***Martino SICILIANO ha ricordato l'importanza della manifestazione, a cui Ordine Nuovo avrebbe dovuto presentarsi in ranghi compatti*** *con scudi e insegne, e di essere stato fermato, mentre insieme ad altri mestrini stava per partire alla volta di Roma, dal contrordine del dr. MAGGI che comunicava l'annullamento della manifestazione (int.21.8.1997, ff.3-4).*
"Martino SICILIANO ha anche ricordato che, nei giorni precedenti, ***Delfo ZORZI aveva partecipato a Mestre ai preparativi della manifestazione, a dispetto della versione di ZORZI che, quale linea difensiva, ha cercato di sostenere di essere stato ormai lontano, in quel periodo, dalla vita politica attiva, di non avere frequentato quasi più Martino SICILIANO e soprattutto di avere trascorso a Napoli i giorni precedenti il 12.12.1969.***
"Punto centrale è certamente il fatto che Vincenzo VINCIGUERRA, militante ancora giovanissimo nel dicembre 1969 e non inserito nei progetti strategici più delicati, avesse appreso a metà degli anni '70 (come precisato nell'interrogatorio in data 16.6.1992, f.5) che ***gli attentati del 12.12.1969 e l'adunata di Roma facevano parte di un'unica operazione politica.***
"Si tratta, come rilevato dallo stesso VINCIGUERRA anche nel suo libro "La Strategia del Depistaggio", citato nell'interrogatorio in data 13.1.1992, di ***una notizia del tutto analoga alla confidenza che Angelo VENTURA, fratello di Giovanni, aveva fatto a Franco COMACCHIO e che quest'ultimo aveva riferito agli inquirenti nel corso dell'istruttoria sulla cellula padovana*** *(int. COMACCHIO al P.M. di Treviso, 6.11.1971).*

"Franco COMACCHIO aveva infatti ricevuto da Angelo VENTURA, pochissimi giorni prima del 12 dicembre, la confidenza che di lì a poco sarebbe ***"avvenuto qualcosa di grosso"****, in particolare* ***"una marcia di fascisti a Roma e qualcosa che sarebbe avvenuta nelle banche"****.*

"Due avvenimenti strategicamente collegati, dunque, ed è significativo che quanto appreso da VINCIGUERRA da fonte diversa rispetto a quella di COMACCHIO (int. VINCIGUERRA, 16.6.1992, f.5) confermi a posteriori il racconto di quest'ultimo, purtroppo sottovalutato nelle fasi dibattimentali come è avvenuto per tante circostanze raccolte nel corso delle prime istruttorie.

"Perdipiù nel corso della presente indagine anche ***Giampaolo STIMAMIGLIO****, gravitante nell'ambiente veronese di Ordine Nuovo e molto legato, anche sul piano amicale, alla famiglia VENTURA, ha riferito che sia Giovanni VENTURA sia il fratello Luigi gli avevano confidato, prima dei fatti del 12.12.1969, che presto sarebbe avvenuto "qualcosa di grosso" che avrebbe cambiato la situazione politica in Italia (dep. 16.3.1994, f.2).*

"Giuseppe FISANOTTI*, anch'egli appartenente all'area di Ordine Nuovo di Verona e cognato di Giampaolo STIMAMIGLIO avendone sposato la sorella Rita, ha confermato che sia Giampaolo sia Rita gli avevano riferito le confidenze a loro volta ricevute da Giovanni VENTURA già all'epoca dei fatti, circostanza questa che conferma l'attendibilità della testimonianza di Giampaolo STIMAMIGLIO (dep. FISANOTTI a questo Ufficio, 8.5.1993, f.2).*

"Gli avvenimenti del 12.12.1969 erano stati, quindi, senza troppe cautele e in varie occasioni, preannunziati dai fratelli VENTURA ed era stato rimarcato il collegamento con la manifestazione del 14.12.1969 così come VINCIGUERRA aveva in seguito appreso da fonti del tutto differenti.

"Per quanto concerne la materiale esecuzione degli attentati, ***il gruppo di Ordine Nuovo di Trieste aveva partecipato agli attentati ai treni dell'8/9 agosto 1969*** *(int.2.12.1992, f.3; 21.12.1992, f.3),* ***mentre Avanguardia Nazionale era responsabile, fornendo un apporto operativo determinante, degli attentati della giornata del 12 dicembre 1969 avvenuti a Roma*** *(int.29.6.1992, f.2).*

"Si noti che tali indicazioni di VINCIGUERRA, seppur laconiche e incomplete, sono in perfetta sintonia con le altre acquisizioni processuali e cioè le dichiarazioni di ***Carlo DIGILIO*** *e, per quanto concerne gli attentati all'Altare della Patria, quelle di* ***Graziano GUBBINI*** *e di* ***Giuseppe ALBANESE*** *(rispettivamente, dep ai GG.II. di Milano e Bologna in data 24.1.1994, f.7, e dinanzi al G.I. di Bologna in data 3.9.1992, f.3).*

"Aldo TRINCO, commesso della libreria "Ezzelino" di Padova e appartenente alla cellula di Franco FREDA, incontrando Vincenzo VINCIGUERRA nel 1972, aveva più volte rivendicato al gruppo di "Padova la corresponsabilità nella strage esprimendosi in modo cinico con le parole "Siamo stati noi, in fondo era plebe" (int. 16.6.1994, ff.4-5).

*"****Delfo ZORZI, nel 1973, aveva proposto a Vincenzo VINCIGUERRA di collaborare alla fuga di Franco FREDA****, il quale avrebbe dovuto evadere dal carcere ove era detenuto ed espatriare inizialmente in Austria attraverso un valico di confine non troppo sorvegliato e il cui attraversamento clandestino non doveva essere troppo impegnativo sul piano fisico in quanto, all'epoca, FREDA soffriva di problemi alla schiena.*

"Compito di VINCIGUERRA era quello di individuare il valico più adatto ed egli aveva scelto a tal fine il Passo del Giramondo, che era sorvegliato da pochissimi militari della Guardia di Finanza e tramite il quale si poteva raggiungere l'Austria senza troppe difficoltà (int. 13.1.1992, f.3).

"Il progetto era stato poi abbandonato senza che VINCIGUERRA ne avesse mai potuto conoscere le ragioni.

"Le non buone condizioni fisiche di Franco FREDA sono state confermate da lui stesso, il quale ha riferito che all'epoca portava un busto ortopedico soffrendo di un'ernia del disco (int. FREDA a questo Ufficio, 14.10.1994, f.5).
"L'episodio ricordato da VINCIGUERRA è in perfetta sintonia con la proposta fatta nello stesso periodo da Delfo ZORZI a Carlo DIGILIO di collaborare all'evasione di Giovanni VENTURA** adoperandosi per duplicare la chiave della cella ove questi era detenuto (int. DIGILIO, 29.1.1994, f.3; 16.4.1994, ff.2-3) ed entrambi i progetti sono evidentemente **indicativi della pregressa comune operatività del gruppo di FREDA e del gruppo di ZORZI nell'operazione del 12.12.1969.
"Infine VINCIGUERRA ha rievocato un colloquio avuto con Adriano TILGHER, braccio destro di Stefano DELLE CHIAIE, nell'estate del 1979, pochi mesi prima che VINCIGUERRA scegliesse di costituirsi anche per non essere più coinvolto nelle attività di forze che si dicevano "rivoluzionarie", ma in realtà gli apparivano sempre di più al servizio dello Stato e delle sue logiche di potere.
"Era da poco stato pubblicato un libro scritto da Massimo FINI concernente le indagini sulla "pista nera", soprattutto l'istruttoria milanese dei Giudici D'Ambrosio e Alessandrini, e nel libro l'autore aveva sostenuto la corresponsabilità di Avanguardia Nazionale negli attentati del 12.12.1969.
*"Commentando il contenuto del volume, VINCIGUERRA, all'epoca divenuto già militante di Avanguardia Nazionale ed ancora convinto dell'estraneità almeno di tale organizzazione alla strategia delle stragi (mentre gli erano ormai chiare le responsabilità dell'organizzazione in cui aveva militato in precedenza e cioè Ordine Nuovo), aveva affermato che la ricostruzione del giornalista era comunque priva di significato, ma Adriano TILGHER lo aveva smentito rispondendogli testualmente **"Ti sbagli, perché D'Ambrosio ha capito tutto"** (int. 16.6.1992, f.4).*
***"La preoccupazione di Adriano TILGHER**, espressa con tale commento, si riferiva non solo alla corresponsabilità di **Avanguardia Nazionale**, ma anche agli agganci istituzionali individuati dagli inquirenti e al ruolo di **GUERIN SERAC**, la cui importanza era stata compresa nel corso dell'istruttoria milanese, ma non aveva potuto essere approfondita anche a seguito del trasferimento dell'istruttoria (int. Citato, f.4).*
"Il commento preoccupato di Adriano TILGHER ricorda il fastidio con cui Stefano DELLE CHIAIE, a Madrid nel 1974, aveva rinfacciato a GUERIN SERAC l'incauta intervista rilasciata dal suo braccio destro, Robert LEROY, al settimanale "L'Europeo" in cui questi, pur senza ovviamente far riferimento ad azioni eversive, aveva rivelato i rapporti esistiti in passato fra lo stesso LEROY e gli italiani DELLE CHIAIE, MERLINO e SERPIERI (int. VINCIGUERRA, 20.5.1992, ff.1-2; si veda il testo dell'intervista in vol.12, fasc.6, ff.6 e ss.). Tale affermazione, secondo DELLE CHIAIE, era pericolosissima in quanto DELLE CHIAIE e MERLINO erano indicati nell'appunto del S.I.D. del 16.12.1969 (forse in parte originato proprio dalle confidenze di Stefano SERPIERI, legato al S.I.D.) come elementi in contatto con SERAC e LEROY, gerarchicamente dipendenti da questi e organizzatori, in tale veste, di alcuni degli attentati del 12.12.1969 proprio su ispirazione dell'AGINTER PRESS.
Ogni riferimento a tali collegamenti era quindi potenzialmente molto dannoso in quanto toccava un nervo scoperto della strategia complessiva degli attentati e gli inquirenti (che, secondo una fonte attendibile come Adriano TILGHER, "avevano capito tutto") avrebbero potuto non lasciarsi sfuggire l'occasione di approfondire ancora, anche alla luce dell'intervista, tale pista."

Il risultato finale è incertezza nell'attribuzione della strage, una strategia in cui si alternano e confondono piste di destra e di sinistra con l'obiettivo, più volte richiamato da Vincenzo Vinciguerra, di stabilizzare al centro gli equilibri politici, isolando politicamente le ali estreme dello schieramento politico.

Una lettura assai vicina alla verità sugli attentati del 12 dicembre è quella che proviene dalle indagini del giudice Salvini e poi dalla sentenza della Corte di assise di Milano del 2001.

A proposito delle dichiarazioni di un dei collaboratori della destra giudicati più attendibili, Edgardo Bonazzi, nella sentenza-ordinanza del 1998, p. 71 e ss. leggiamo:

"Con riferimento all'esecuzione degli attentati del 12.12.1969, GIANNETTINI, nel carcere di Nuoro, aveva confidato a BONAZZI che gli attentati erano collegati ad un imminente progetto golpista, ma che gli esiti gravissimi della strage di Milano, non previsti da chi l'aveva organizzata, avevano di fatto penalizzato il progetto in quanto la risposta del Paese era stata troppo forte e di segno contrario rispetto a quello atteso (dep. 15.3.1994, f.4);

"- sempre durante la comune detenzione e pur con grande cautela, limitandosi a cenni allusivi, in un primo momento nel 1975 FREDA e in seguito nel 1979/1980 AZZI e GIANNETTINI, avevano fatto capire a BONAZZI che il taxista ROLANDI era stato un testimone soggettivamente in buona fede, ma che la persona da lui vista sul taxi non era VALPREDA, bensì un militante di destra che gli assomigliava molto e che era stato utilizzato per tale specifico compito (dep. 15.3.1994, f.4; 7.10.1994, f.2).

"Si trattava, secondo gli accenni di AZZI poi confermati più precisamente da CONCUTELLI nel 1981 nel carcere di Novara, di un ex-legionario di origine siciliana frequentatore dell'ambiente milanese del M.S.I. e noto, anche per la comune origine geografica, allo stesso CONCUTELLI (dep. 7.10.1994, f.2; 25.2.1995, ff.1-2);

"Sempre da Nico AZZI, di cui BONAZZI ha più volte sottolineato la serietà e la credibilità come militante, , aveva appreso che l'appoggio logistico a Milano per coloro che erano giunti per eseguire gli attentati era stato fornito da Giancarlo ROGNONI.

"Ciò era stato facilitato dal fatto che ROGNONI aveva lavorato nella filiale della Banca commerciale (ove era stata rinvenuta, in un sottopassaggio, la seconda bomba inesplosa) e quindi aveva potuto fornire a chi stava per entrare in azione la descrizione della struttura interna della filiale e le indicazioni utili a collocare l'ordigno nel punto più adatto (dep. 7.10.1994, f.3; 4.2.1995, f.3; 25.2.1995, f.3).

"Giancarlo ROGNONI, che secondo AZZI, dopo gli attentati, aveva subito temuto di essere individuato e inquisito, ha effettivamente lavorato quale cassiere, per alcune settimane, presso la filiale di Piazza della Scala della Banca Commerciale e nel dicembre 1969 era ancora dipendente di un'altra filiale dello stesso istituto di credito (cfr. nota della Digos di Milano in data 31.10.1994, vol.8, fasc.12).

"Poche settimane dopo gli attentati del 12.12.1969, Giancarlo ROGNONI, il 5.1.1970, senza specificarne le ragioni, si era improvvisamente dimesso dal suo impiego presso l'istituto;

"la rivelazione più importante e conclusiva contenuta nelle dichiarazioni di Edgardo BONAZZI è tuttavia giunta con la deposizione resa in data 22.2.1996 dinanzi a personale del R.O.S. Carabinieri, nell'ambito della quale il testimone ha fornito altri particolari a sua conoscenza in merito non solo agli attentati del 12.12.1969, ma anche alle stragi successive sino a quella alla Stazione di Bologna.

"Dopo avere premesso che non gli era stato possibile dire in precedenza tutto quanto a sua conoscenza per le "naturali remore" esistenti nei confronti di persone con cui aveva

condiviso difficili momenti di detenzione, remore che avevano comportato del tempo per far maturare una completa deposizione (dep. citata, f.1), Edgardo BONAZZI ha rivelato l'ultima e decisiva notizia appresa da Nico AZZI durante le discussioni avvenute sul tema delle stragi, discussioni facilitate dal carisma che lo stesso BONAZZI, nel corso degli anni, aveva acquisito all'interno dell'area dei detenuti di estrema destra.

"Nico AZZI gli aveva esplicitamente detto che Delfo ZORZI era stato l'autore materiale della strage di Piazza Fontana, mentre gli attentati romani di quella stessa giornata erano stati "curati da uomini di Stefano DELLE CHIAIE".

"Quest'ultimo, tuttavia, aveva previsto solo attentati di valenza simbolica poichè eventi più gravi e sanguinosi, come erano avvenuti per una variazione del programma operativo, avrebbero reso più difficile la partenza del progetto golpista che avrebbe dovuto scattare subito dopo gli attentati e che era stato in effetti abbandonato e ripreso solo l'anno successivo con il tentativo del Principe Junio Valerio BORGHESE (dep. citata, f.2).

"Sempre secondo il racconto di AZZI, gli elementi veneti che avevano operato avevano usufruito di una base a Milano per l'ultimo innesco dei timers e tali notizie erano state confermate a BONAZZI anche da Guido GIANNETTINI, unitamente all'indicazione del ruolo di Pino RAUTI quale coordinatore sia del gruppo veneto sia del gruppo "La Fenice".

"Inoltre BONAZZI aveva appreso, nel 1975 da Franco FREDA, che questi conosceva molto bene Delfo ZORZI e che era amareggiato poichè "riteneva l'allontanamento dall'Italia di ZORZI una defezione" (dep. citata, f.3).

"In proposito si ricordi, del resto, che ***Guido GIANNETTINI****, pur mantenendo un atteggiamento di sostanziale "chiusura" in relazione alle nuove emergenze processuali, ha raccontato di essersi incontrato con Franco FREDA a Roma, nel 1968 o 1969, per ragioni connesse all'infiltrazione del gruppo di FREDA all'interno dell'estrema sinistra e, in tale occasione, di averlo accompagnato in Via del Corso* ***ove FREDA si era incontrato con un giovane camerata veneto presentato a GIANNETTINI con il nome di ZORZI (int. GIANNETTINI, 17.3.1995, f.2).***

"Franco FREDA, sentito da questo Ufficio in merito alle nuove emergenze processuali e ai reati prospettabili nei suoi confronti in relazione all'arsenale custodito nel casolare di Paese, ha cercato di spostare la data della sua conoscenza con Delfo ZORZI al 1970, e cioè ad un momento successivo agli attentati (int.14.10.1994, f.3), ma è stato ulteriormente smentito dall'esame di una delle sue agende sequestrate nel corso della prima istruttoria e ancora allegata agli atti del processo di Catanzaro.

"Infatti in tale agenda è appuntato l'indirizzo di Delfo ZORZI a Napoli, corrispondente al luogo ove egli abitava nel 1968 appena giunto in tale città per seguire il corso di Lingue Orientali , e altresì il numero di telefono di casa e d'ufficio del padre di ZORZI, a Mestre, risalente ad un momento precedente il 1969, a conferma di quanto stretti e assidui fossero i rapporti fra i due negli anni decisivi per i fatti oggetto delle indagini in corso (cfr. vol.18, fasc.2, f.227).

"Tornando alle dichiarazioni di Edgardo BONAZZI, successivamente alle deposizioni ora esposte nei loro contenuti salienti, che collegano fermamente ROGNONI a ZORZI e ZORZI a FREDA, il testimone, anche dinanzi alle altre Autorità Giudiziarie competenti, ha reso ulteriori dichiarazioni di grandissima portata per le indagini relative alla strage di Brescia e di notevole interesse per le indagini relative alla strage di Bologna.

"Non è certo questa la sede per analizzare tali ultime dichiarazioni, mentre sembra opportuno spendere qualche parola sulla posizione assunta da Nico AZZI, fonte della parte più rilevante delle notizie riferite da Edgardo BONAZZI.

"Nico AZZI, sentito alcune volte da questo Ufficio e più a lungo e più approfonditamente, anche in confronto con Edgardo BONAZZI, dalla Procura della Repubblica nell'ambito

della nuova indagine sulla strage di Piazza Fontana, ha confermato. solo in parte e non nei loro profili salienti, le dichiarazioni del suo ex-compagno di detenzione.
"Tuttavia, per quanto è possibile esporre in sintesi in questa sede, egli non ha, in linea generale, smentito BONAZZI accusandolo di avere fatto dichiarazioni di fantasia o non corrispondenti al vero, ma ha sostanzialmente e più volte ribadito di non poter o voler offrire conferme in quanto ciò avrebbe comportato danneggiare la posizione di camerati e di rompere il vincolo ideologico e di amicizia che tuttora unisce AZZI all'ambiente dei camerati ex-ordinovisti, vincolo che non consente una formalizzazione processuale delle proprie conoscenze dinanzi a qualsivoglia Autorità Giudiziaria.
"Certamente anche Nico AZZI è ben lontano dal condividere la scelta delle stragi e degli attentati sanguinosi come metodo di lotta politica ed ha anch'egli operato sulla storia dell'estrema destra personali riflessioni critiche, ma, almeno sino a questo momento, sembra ritenere che il dibattito e la critica in merito a tali avvenimenti debbano restare interni al mondo che, direttamente e indirettamente, ne è stato protagonista.
"E' comunque evidente che la sostanziale "non smentita" da parte di Nico AZZI, testimone di riferimento, delle affermazioni di Edgardo BONAZZI, rende queste ultime pienamente utilizzabili sul piano processuale e affidabili, soprattutto nel momento in cui, pur muovendosi da un diverso punto di vista e cioè quello delle dinamiche carcerarie all'interno del ristretto mondo dei detenuti di estrema destra, si integrano comunque perfettamente con la descrizione diretta degli avvenimenti offerta da Carlo DIGILIO, Martino SICILIANO e Tullio FABRIS.
"Vi è solo da rammaricarsi che la decisione di Edgardo BONAZZI di "dissociarsi" non sia maturata prima e cioè quando erano ancora in corso i grandi processi relativi alle stragi e all'eversione di destra.
"Infatti, sia nel corso delle istruttorie e dei dibattimenti riguardanti la strage di Piazza Fontana sia in altri procedimenti riguardanti altri gravi episodi di strage, alcuni collaboratori, sovente e forse con troppo scetticismo non creduti, e soprattutto Sergio CALORE e Angelo IZZO avevano indicato in Edgardo BONAZZI colui che avrebbe potuto confermare molte delle loro più importanti affermazioni, ma il silenzio e l'atteggiamento di negazione mantenuti all'epoca da BONAZZI non avevano consentito di acquisire conferme forse decisive all'interno delle dinamiche processuali.
"Se la scelta di BONAZZI fosse intervenuta in tale fase, quando la partita processuale era ancora aperta, forse l'esito di alcuni dibattimenti sarebbe stato diverso.[33]"

Anche la sentenza della Corte di assise di Milano ricostruisce i fatti nei termini esposti nella sentenza del giudice istruttore. In un capitolo il giudice istruttore si diffonde sull'attendibilità della testimonianza *de relato* di Bonazzi con particolare riferimento al ruolo e alla responsabilità di Giancarlo Rognoni. I risultati delle indagini istruttorie sono complessivamente confermati nella successiva istruttoria dibattimentale.
È noto come la strage di Milano fu caratterizzata dal depistaggio, essendo stata inizialmente attribuita dagli inquirenti dell'epoca, con prove manifestamente inattendibili e manipolate,

[33] Sempre nella sentenza ordinanza Salvini si richiamano le dichiarazioni di Giampaolo Stimamiglio, ordinovista veronese, che riscontra le dichiarazioni di Bonazzi con un richiamo a confidenze ricevute da Giovanni Ventura.

ad anarchici e gruppi di sinistra. Le sentenze hanno da tempo accertato questa verità storica sulle responsabilità dei gruppi di *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale* e sul depistaggio attuato indirizzando le indagini nella direzione dei circoli anarchici.

La strage di Milano del 12 dicembre è la prima manifestazione eclatante della strategia della tensione. Altri episodi vanno messi in evidenza sul piano storico-giudiziario per inquadrare correttamente il contesto della strage del 2 agosto 1980.

1.5. Il Golpe Borghese

L'organizzazione che fa capo al comandante della X MAS, Fronte Nazionale, alla fine degli anni Sessanta elabora un progetto volto a realizzare un colpo di Stato, c.d. operazione Tora Tora (dal nome dell'azione giapponese su Pearl Harbour).

Ne riferisce il consulente Giannuli. Sul piano storico è accertato che il colpo di Stato venne effettivamente tentato fra il 7 e l'8 dicembre 1970. Ad esso parteciparono gli uomini del FN, reclutati dal costruttore Remo Orlandini, uomini di *Avanguardia Nazionale*, gruppi minori dell'estrema destra ed un reparto della guardia forestale. Dall'indagine storica risulta che altri reparti militari parteciparono ed altri erano pronti, ma non si mossero dalle caserme. Dall'istruttoria Salvini emerge come le forze dell'estrema destra impegnate nel golpe fossero di significativa ampiezza e coinvolgevano non solo i militanti di *Avanguardia Nazionale* ma anche quelli di *Ordine Nuovo*[34]. Gli uomini di Delle Chiaie portarono tuttavia a compimento

---

[34] Sentenza - Ordinanza Salvini del 1998, pag. 453: "Carlo DIGILIO, parlando di Gastone NOVELLA (il croupier del Casinò del Lido di Venezia, simpatizzante di Ordine Nuovo), ha fornito ulteriori particolari **sul concentramento, a Venezia, nella notte in cui doveva aver luogo il "golpe Borghese"**, riallacciandosi così al quadro già esposto nel capitolo 38 della sentenza-ordinanza del marzo 1995:

"*Gastone NOVELLA era inoltre molto legato al Principe BORGHESE, anche per tradizione familiare, e insieme al padre era fiduciario, per Venezia, del Fronte Nazionale.*

Del resto Gastone NOVELLA era presente con me, Marino GIRACI con il padre e lo zio, e, fra gli altri, anche Giorgio BOFFELLI al concentramento dinanzi all'Arsenale nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970.

C'erano altri militanti nella vicina sede dell'Associazione Marinai ed attendemmo dalle ore 22 circa sino quasi a mezzanotte quando arrivò il contrordine.

C'erano pronti anche alcuni motoscafi militari proprio lì davanti, sotto i capannoni della Marina.

Infatti, tramite contatti con ufficiali della Marina era assicurato anche il loro intervento nel momento in cui l'azione fosse scattata.

Gastone NOVELLA ci aveva assicurato che le navi americane erano state allertate e che anche loro erano d'accordo ed effettivamente CARRET mi confermò che varie navi da guerra erano state, per precauzione, tenute fuori dal porto in quei giorni per evitare che fossero colpite dalle improvvise reazioni dei gruppi comunisti se fossero rimaste attraccate"".

(DIGILIO, int. 19.12.1997).

Di interesse ancora maggiore è quanto riferito da Carlo DIGILIO, sempre con riferimento iniziale al "golpe Borghese", in merito alla figura di **Dario ZAGOLIN**, in precedenza oggetto solo di scarsissimi accenni:

"*Premetto che intorno alla zona del Lido di Venezia, alla fine degli anni '60, si coagulava un gruppo facente riferimento sia al FRONTE NAZIONALE sia a ORDINE NUOVO e che era impegnato nella progettazione di*

l'azione più delicata, l'occupazione del Viminale, al termine della quale fu asportato un mitra dal corpo di guardia del ministero. Gli obiettivi principali contemplavano l'arresto del presidente della Repubblica, Saragat, quello del capo della polizia, Vicari e l'occupazione della RAI. L'azione era stata sospesa improvvisamente e per diverso tempo si formularono svariate ipotesi su chi e come avesse bloccato l'azione.

Secondo Giannuli, che ne ha esaminato i testi, le informative provenienti dalla polizia furono laconiche e progressivamente minimizzanti. In nessuna di esse si dà conto dell'episodio dell'intrusione di uomini armati nella sede del Ministero, della loro permanenza e del successivo allontanamento indolore dopo avere sottratto l'arma. Reticenze che non appaiono casuali e che il consulente attribuisce ai frequenti rapporti di collaborazione di AN con l'Ufficio Affari Riservati dalla metà degli anni '60. Questo legame era non solo intrinsecamente indicibile, nel momento in cui AN partecipava ad un tentativo di colpo di Stato, ma ancor più nel momento in cui la c.d. Controinformazione attribuiva proprio ad AN la responsabilità per le bombe del dicembre 1969. In tal caso il coinvolgimento dell'UAR nei fatti del 1969 sarebbe stato ulteriormente riscontrato, a partire dall'azione depistante che l'Ufficio vi aveva svolto con le indagini su Valpreda e Pinelli. Tanto più in quanto si sapeva che chi aveva aperto le porte del Ministero ai Golpisti era un funzionario interno di vertice, tale Drago, accusato qualche tempo dopo di essere stato colui che aveva aperto la strada ai golpisti all'interno del Viminale.

---

quello che poi sarebbe stato il tentativo di golpe del Principe BORGHESE. Di questo gruppo facevano parte, come ordinovisti, Giangastone ROMANI, BARBARO (quello che faceva il grossista di bibite), un certo DE COL (che era un elemento esaltato) e alcuni componenti della squadra di pallavolo dell'associazione sportiva FIAMMA e cioè Erminio DORIA (in seguito affogato in Sardegna) e suo fratello Marco che sposò la sorella di Marino GIRACI (di nome Gabriella) e che aveva un negozio di specialità veneziane in Calle delle Rasse.

Sempre del medesimo gruppo, ma aderenti al Fronte Nazionale, c'erano Osvaldo GIRACI, suo figlio Marino e suo fratello Livio, poi ***Emilio NOVELLA e suo figlio Gastone****, che faceva il croupier al Casino del Lido, e poi il capitano di Lungo Corso GODEAS, molto amico dell'armatore LIGABUE.*

Ai margini di questo gruppo gravitava ***Roberto ROTELLI*** *che metteva a disposizione il suo peschereccio per battute di pesca e anche per l'ispezione delle navi affondate al largo del Lido.*

.....

"Nel periodo in cui si stava preparando il golpe BORGHESE e vi era la necessità di utilizzare ogni elemento utile e, in particolare, che avesse capacità operative, sentii parlare da Gastone NOVELLA, da BOFFELLI e da Marino GIRACI di due militanti di Padova, ***Dario ZAGOLIN e del suo luogotenente BEPI, che erano elementi molti fidati e che avrebbero costituito il retroterra operativo per gli elementi veneziani.***

Di questo BEPI, certamente diminutivo del nome Giuseppe, non ricordo il cognome, ma ricordo tuttavia che aveva combattuto nella Legione Straniera francese, da cui era uscito con il grado di sergente e con una pensione, e quindi poteva svolgere il ruolo di istruttore.

Invece ZAGOLIN era più portato per compiti informativi e di raccordo.

Dopo il fallimento del tentativo del Principe BORGHESE, vi fu un notevole allarme perchè vi era il timore che potessero essere aperte indagini e ZAGOLIN era fra quelli che sapevano tutto sulla cospirazione e disponevano del quadro completo degli affiliati."

Sulla natura, gravità, complicità, coinvolgimenti nell'azione attribuita a Borghese e ai suoi uomini, gli storici e il consulente si pongono molti interrogativi.

A dibattimento il prof. Giannuli ha fornito un quadro essenziale, ma lineare dei collegamenti tra i depistaggi per la strage di piazza Fontana M e il ridimensionamento omertoso sulla vicenda Borghese. Da questo punto di vista "il Golpe Borghese è una storia piuttosto scomoda" perché già nel giugno '70, con la pubblicazione da parte dei gruppi di sinistra della c.d. "controinformazione" (giornalisti, avvocati, militanti della sinistra che si propongono di svolgere indagini alternative a quella ufficiale su piazza Fontana e il golpismo "nero") del libro "La Strage di Stato", che secondo Giannuli ha sostegno ed informazioni dal servizio segreto militare, viene messa in discussione la pista "rossa" per piazza Fontana.

Ciò che appare in gioco sul finire del 1970 è un sistema di potere complessivamente illegale che rischia di essere illuminato per cui spariscono i documenti sulle responsabilità per gli attentati ai treni e si occultano i corpi di reato di piazza Fontana, a partire dall'eliminazione della bomba inesplosa (conferma nella deposizione del vecchio funzionario Ciccioni, oltre che in tutte le sentenze di merito sul punto), si creano piste più o meno alternative e si deve gestire con estrema fatica l'affaire Pinelli.

Per Giannuli "l'Ufficio Affari Riservati bene o male si sente sotto i "fucili" della controinformazione" e sotto osservazione. Da qui i successivi depistaggi che "a loro volta ci confermeranno un po' a tutta l'opinione pubblica italiana questa idea di una regia unica, che non c'era, ma c'erano interessi convergenti. Per capire i quali occorreranno trent'anni."

Secondo il consulente tra il servizio segreto civile e il servizio segreto militare si apre un conflitto su come utilizzare gli effetti di piazza Fontana. Mentre la polizia dirotta le indagini sugli anarchici, i militari vorrebbero coinvolgere, attraverso l'editore estremista Feltrinelli, direttamente la sinistra istituzionale.

"In realtà è un gran pasticcio" - dichiara Giannuli – "perché non so quanto sapesse l'Ufficio Affari Riservati di quel che bolliva in pentola. Di fatto costruisce una pista anarchica con Valpreda, e per altro, voglio dire, è la Squadra Politica di Milano che fa le indagini subito su Pinelli.... Ora, perché fanno questo lavoro e addirittura da prima della Strage? Questa pista che noi pensavamo, noi tutti che ci siamo occupati di questi temi, storici, giornalisti, e pensavamo che fosse costruita d'accordo col Servizio Segreto Militare. No, sbagliato. Il Servizio Segreto Militare, in realtà, da altre carte, si capisce soprattutto dall'attività di perquisizione, aveva in testa un'altra pista che portava a Giangiacomo

Feltrinelli e attraverso Giangiacomo Feltrinelli si tentava di attaccare il Partito Comunista. Di fatto la pista Valpreda, anarchici, è una pista diversiva, cioè devia l'operazione...

"PRESIDENTE – C'è un depistaggio sul depistaggio programmato?

"CONSULENTE GIANNULI – Esatto.

"SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Ma perché, per fare un depistaggio non è che bisogna inventare solo una pista alternativa, cioè si crea confusione, ed è successo nella storia della Strage.

PRESIDENTE – Ma forse volevano evitare che uscisse quel tipo di depistaggio.

"SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Esattamente.

CONSULENTE GIANNULI – Un depistaggio al quadrato, se posso esprimermi così. Allora, qui si comincia a capire meglio il perché l'Ufficio Affari Riservati, che pure non c'entra operativamente con la Strage, né gli uomini di Avanguardia Nazionale, per lo meno nulla abbiamo trovato che lo confermi, però si dedica ai depistaggi. Perché? Perché intanto c'è un problema, c'è un terzo incomodo che è l'attività di controinformazione che in parte rubando notizie al... rubando! Avendo notizie dal Servizio Segreto Militare, in parte mettendo insieme proprie investigazioni, eccetera, ha creato una nuova pista, che è un po' paradossale perché in realtà è un depistaggio, perché beccano Delle Chiaie che invece poi verrà assolto nel processo di Catanzaro Bis, nulla lo ha confermato, quindi no. Però nello stesso tempo è qualcosa che mira giusto, perché dice: "L'attentato viene dall'estrema destra. E quindi crea una nuova pista, un po' più credibile delle altre, tanto è vero che poi quella sarà la pista che viene fuori, ma sia pure sbagliando nell'individuazione individuale. Questo però crea dei problemi molto seri all'Ufficio Affari Riservati, nonostante gli autori della Strage di Stato hanno trascurato cose importanti."

Questa è la condizione in cui l'Ufficio Affari Riservati viene a trovarsi quando deve fare fronte al Golpe Borghese.

Soggiunge il consulente in modo solo apparentemente paradossale che il Golpe Borghese sarebbe stato utile nella misura in cui fosse fallito, E' un *golpe "strano per molti aspetti, si pensi soprattutto una cosa: Borghese aveva una sua organizzazione formata dagli ex membri della X MAS e lì c'era un problema perché c'era la federazione nazionale dei reduci di Salò."*

In sostanza tra i reduci della RSI vi era "un accentuato pluralismo", corrispondente al pluralismo militare esistente nella RSI. Con la sua formazione X MAS (moto autosiluranti che venivano condotte all'obiettivo e abbandonate poco prima dell'esplosione), Borghese aveva ottenuto importanti successi, come per esempio l'attacco al porto di Alessandria.

Borghese, assicura il consulente, era un mito non solo nella Marina italiana, ma anche nella Marina Inglese, già vittima delle sue azioni. Borghese era quindi un personaggio di grande richiamo, era un eroe, uno dei pochi che avevano ottenuto dei risultati nella guerra, si presentava come nazionalista e non come fascista. Egli non si arrenderà agli italiani, ma agli angloamericani che lo proteggeranno dai processi nelle convulse fasi del primo dopoguerra. In particolare, Borghese venne sottratto ai partigiani dal noto James Angleton e dal nostro Umberto D'Amato.

Tornando alle vicende del Golpe Borghese. Siamo rimasti al momento culminante quando viene occupato il Viminale, le prime truppe si muovono, nelle città i diversi raggruppamenti partecipanti sono pronti ad agire.

Il consulente fornisce alcune informazioni inedite sul momento in cui l'azione fu interrotta.

A proposito di chi diede il contrordine: *"... è un altro personaggio che ha avuto un ruolo importante sia nella Repubblica Sociale e sia un po' prima, e che diventerà più tardi attaché particolarmente ascoltato, di Giulio Andreotti, quando Giulio Andreotti è alla Presidenza del Consiglio. Quindi comunque stiamo pensando a un personaggio che è rimasto su pista molto a lungo, lui morirà credo nell'80, una cosa del genere, dopo essere stato creato marchese nel 1979, se non sbaglio, da Umberto II di Savoia. Quindi l'uomo era su pista. Bene, la telefonata a Borghese la fa Bernabei, che gli dice, poi dirò come lo sappiamo, che gli dice: "Guarda che gli americani contrariamente a quanto assicurato, non ci stanno. Si ritirano e quindi rientra il colpo di Stato, richiama i tuoi uomini".*

Borghese a questo punto capisce che il tentativo è fallito - il consulente ipotizza sapesse già che doveva fallire-, richiama i suoi uomini. Una singolarità starebbe nel fatto che Borghese, il quale disponeva della sua organizzazione di reduci della X MAS, suoi fedelissimi, non avesse coinvolto nessuno di costoro nel Golpe e si fida di un personaggio come Orlandini, al tempo piuttosto chiacchierato. Giannuli riporta il rammarico di uno degli uomini dell'organizzazione di Borghese: "Ma come, noi avevamo già fatto prove di colpo di Stato, eravamo qui a Bologna, eravamo in grado di occupare la Federazione del PCI, il Palazzo di Giustizia, la RAI, eccetera, e quindi eravamo pronti", perché era il coordinatore dell'organizzazione a Bologna, "e non siamo mai stati avvisati"; "mentre invece si fida di un personaggio come Orlandini."

È interessante come il consulente giunge alla spiegazione: *"Come capiremo tutto questo? Lo capiremo perché nel 1999, se la memoria non mi inganna, una persona... e la storia è*

una catena di persone, c'è un signore, nipote per un lato dell'ex Ministro Carlo Sforza, per l'altro lato, di madre, nipote del noto attivista fascista De Boccard, che era di Ordine Nuovo, era stato fra gli organizzatori di Parco dei Principi. Questo signore viene colpito da un ictus nel '78, quindi non è più in grado di... Non ha più neanche conoscenza, e muore alcuni anni dopo. Il nipote trova, è oggetto di una delle mie relazioni a Brescia, vede un vecchio mobile del 1500 di proprietà di De Boccard, pieno di trappole, pezzi nascosti, e cioè di ripostigli, e uno di questi ripostigli trova un gruppo di documenti di lettere di Borghese, a suoi amici, fra cui ragionevolmente De Boccard, in cui dà la sua spiegazione, ed è lì che parla di Bernabei, e che dice com'è andata. Questo (documento), poi, tramite Francesco Gironda di Canneto verrà trasmesso alla Procura di Brescia ed ecco perché mi viene affidato per una perizia. Quindi noi lo sapremo, ma lo sapremo '98 – '99 insomma, non è una cosa... lo sapremo molto tempo dopo. Ora, il Golpe Borghese sarebbe rientrato per questo, perché? Perché in realtà il Golpe Borghese è stato un vero colpo di genio, ha bruciato la carta del colpo di Stato. Dal 1964 al 1970 – '71, per la verità anche un pochino dopo, il colpo di Stato è stato il convitato di pietra del sistema politico italiano. Continuamente evocato, continuamente minacciato. Dopo il '70, sì, ci saranno ancora dei tentativi, nessuno entrerà più in fase operativa."

L'idea del golpe continua dunque ad aleggiare minacciosa per qualche anno ancora, ma perde progressivamente quota, anche se il "golpe bianco" di Edgardo Sogno fu un'iniziativa inquietante; giunta peraltro fuori tempo massimo, perché fu lo stesso Ministro Taviani a mettere la procura di Torino sulle orme di Sogno.

Il consulente insiste: *"in realtà quello che distrugge il convitato di pietra è il fallimento di questo Golpe che è stato tentato ma non è arrivato ad esito."*

Vedremo più avanti come anche Gelli vi abbia avuto un ruolo.

Braccio destro di Junio Valerio Borghese era l'imprenditore Remo Orlandini; di cui "inspiegabilmente" Borghese si fida.

Il consulente affronta quindi la vicenda delle indagini che il SID, su mandato del presidente del Consiglio, Andreotti, svolge nel corso del 1975 sul golpe Borghese e sull'occultamento dei risultati delle indagini che avevano messo in evidenza quanto ramificata fosse l'iniziativa golpista. La riduzione dell'iniziale rapporto del SID "il malloppone" a un innocuo rapportino, reticente e omertoso; "il malloppino" è una delle vicende eclatanti dei misteri di Stato che accompagnano questa fase della vita della Repubblica.

Riproduciamo il passo del verbale:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Esatto. Torniamo al Malloppone e Malloppino, io ho citato queste parole perché sono rimaste nella Storia, se può spiegare alla Corte che cosa è successo anni dopo, perché il Capitano Labruna che cosa fa? Dell'Ufficio Nord del SID?

CONSULENTE GIANNULI – Del NOD.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Del NOD.

CONSULENTE GIANNULI – Labruna lavorava alle dipendenze di Maletti. Viene infiltrato...

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Diciamo chi sono Labruna e Maletti, che poi sono stati trovati a...

CONSULENTE GIANNULI – Allora, Maletti è il responsabile dell'ufficio del Servizio Segreto Militare.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – All'epoca SID.

CONSULENTE GIANNULI – All'epoca SID. Rivale di Miceli, c'è tutta una storia. Maletti era uomo legato, molto, al Mossad; Miceli, invece, veniva da un altro tipo di formazione ed era più in rapporti con i Servizi Segreti arabi.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Ma Miceli era il capo di Labruna?

CONSULENTE GIANNULI – Sì, era il capo, ma il sottoposto era molto disobbediente.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Senta, poi questi tre nomi, Labruna, il suo superiore Maletti e il suo superiore Miceli, si troverà che erano iscritti alla P2, tutti e tre?

CONSULENTE GIANNULI – Sì, e però questo conferma che la P2 più che...

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – È la domanda che le ho fatto prima.

CONSULENTE GIANNULI – Sì. La P2 più che noi tutti abbiamo pensato che la P2 fosse lo stato maggiore del Golpe, in realtà la P2, dopo anni di inchiesta si è capito, era una camera di compensazione di tutti gli scontri che c'erano stati ed erano stati tenuti sotto traccia. (corsivo nostro)

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Mi ha anticipato la domanda. Perché noi stiamo vedendo alla fine degli anni '60 e i primi anni '70 dove c'è diciamo con un eufemismo, effervescenza di rapporti e rivalità tra il Servizio Segreto Militare e quello civile incarnato dall'UAR, lei ha scritto nella relazione che a metà degli anni '70, grazie alla P2, sfuma questo contrasto che trova la sua conciliazione nella Stanza di Compensazione della P2, in cui erano iscritti tutti.

CONSULENTE GIANNULI – Esatto.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Conferma questo?

CONSULENTE GIANNULI – Confermo e aggiungo un particolare interessante. Dopo la Strage di Brescia, ripeto, fino a quel punto e ancora per molto tempo, si penserà a una regia unica, cioè al fatto che tutti cooperassero al colpo di Stato. Beh, forse ciascuno aveva in testa un suo colpo di Stato, ma non quello dell'altro. Ora, a un certo punto con Brescia si comincia a capire che c'è qualcosa che non funziona, e il Manifesto scrive un articolo. Il Manifesto è forse uno dei giornali più accorti in quel momento, scrive un articolo in cui dice: "Filtra fin qui la voce di contrasti fra i corpi dello Stato, corpi separati". "Filtra"! Quindi nel '74 siamo ancora a barlumi che... la cosa poi non viene considerata tanto, e ancora per molto tempo si continuerà, ma ecco, "Filtra", il contrasto è tenuto rigorosamente segreto, però prima che proprio esploda in modo irreparabile arriva la P2 a...

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – E compensa tutto.

CONSULENTE GIANNULI – E cerca di calmare le acque.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Per cronaca della Corte noi abbiamo depositato le sentenze, e gli unici condannati per Piazza Fontana, mi corregga Professore se non sbaglio, sono stati il Capitano Labruna e il Generale Maletti, per reati di falso, falso ideologico.

CONSULENTE GIANNULI – Sì.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Cioè all'epoca non c'era il depistaggio, c'era questa figura di reato generale. Allora diciamo che cosa succede con Labruna, con i dialoghi, e Orlandini, e le registrazioni?

CONSULENTE GIANNULI – Succede, oh, quando viene condannato Labruna è già morto. Lo ricordo, l'ho incontrato durante...

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Nei superiori gradi di giudizio, in primo grado è stato condannato.

CONSULENTE GIANNULI – Sì, però la condanna definitiva non l'ha vista.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Allora cosa succede? Qual è la novità di non perdere le indagini?

In buona sostanza, spiega il consulente, Borghese è fuggito nel 1974 ed è latitante in Spagna; è considerato ormai fuori dai giochi. Remo Orlandini è invece ancora attivo, anche se i suoi riferimenti all'epoca sono ignoti. Maletti, già interno alla P2 decide di infiltrare uno dei suoi uomini, il Capitano Labruna all'interno di questa trama. Maletti ha una sua catena di comando ufficiale, ma non si rivolge ad essa. Crea una catena di comando parallela denominata Nucleo Operativo della Difesa, a capo del quale mette il capitano Labruna. Costui si infiltra proponendosi come ufficiale dei Servizi, favorevole però al colpo di Stato. Ha una serie di incontri con diversi personaggi che ruotavano intorno a Borghese, dallo stesso Orlandini, a Torquato Nicoli; registra interamente e regolarmente questi colloqui, nei quali sono contenuti espliciti riferimenti a complicità e collegamenti di Borghese. E prepara il rapporto che porterà alla riapertura del caso Borghese. Il caso Borghese nel dicembre del '73 verrà archiviato, perché come tale il colpo di Stato non sembrava giuridicamente realizzato.

Labruna consegna il fascicolo dei colloqui con Orlandini a Maletti, il quale lo inoltra a Miceli, che lo blocca per evidenti ragioni "di connivenza", precisa il consulente. Maletti non fidandosi del suo superiore lo spedisce al suo referente politico, il Ministro della Difesa Andreotti. Per i regolamenti militari, questa trasmissione sarebbe dovuta avvenire per le vie gerarchiche ma Maletti le scavalca, aggirando così l'ostruzionismo del suo superiore. Andreotti consente che si riapra il caso Borghese. È una fase politica nella quale Andreotti toglie copertura agli eversori, la toglie a Giannettini, ammettendo che era stato agente del SID e che era stato un errore coprirlo, accetta lo scioglimento di *Ordine Nuovo*. Nel "malloppone" si fanno molti nomi pesanti; si parla di Gelli e molti protagonisti della P2

risulteranno coinvolti nel golpe (il consulente in suoi scritti menziona Felice Genoese Zerbi, Sandro Saccucci, Giuseppe Casero, Gino Birindelli, nel frattempo diventato capo della Flotta NATO e quindi parlamentare del Movimento sociale, Giovanni Torrisi) oltre allo stesso Licio Gelli. Questi nomi non possono comparire e vengono depennati dal rapporto per l'a.g. Si realizza un progressivo mutamento di atteggiamento verso l'eversione ed è evidente come questa pur prudente azione sia osteggiata e mal vista dai destinatari delle azioni. In sostanza il "sistema di potere" si avvia a liberarsi dei Nuclei di difesa dello Stato, attraverso prima *Ordine Nuovo,* messo sotto processo e poi sciolto su impulso del Ministro Taviani sul finire del 1973; nel 1975 toccherà ad *Avanguardia Nazionale*. Residuava la terza grande organizzazione dell'estrema destra, il *Fronte Nazionale* di Borghese. Il modo più semplice per metterlo fuori gioco consisteva nel riaprire il processo per il Golpe Borghese. Ma quest'ultimo nel rapporto scaturito dalle confidenze di Orlandini aveva troppi nomi delicati. Metteva dentro politici del livello di Tanassi e lo stesso Andreotti ne era sfiorato. Ci sono anche altri personaggi, alti ufficiali (Fanali, Palumbo, Picchiotti, Mereu). Nomi "all'epoca molto pesanti". Per questo Andreotti nell'estate del '74, durante la quale "opportunamente" muore Borghese, (il consulente assume di avere esaminato molto attentamente le circostanze della sua morte, in base alle quali si dava per scontato si fosse trattato di eliminazione fisica per avvelenamento, soluzione alla fine non confermata, per cui la morte è rimasta una coincidenza). In tale contesto si decide di sfoltire l'originario Malloppone, ricavandone un Malloppino, secondo la definizione di Carmine Pecorelli che denuncerà l'operazione di riduzione, per cui ci sarà una nuova stesura, un po' più ampia, detta il "Malloppetto" e si aprirà l'inchiesta sul Golpe.

L'originario Malloppone verrà fuori alcuni anni dopo allorché il Capitano Labruna, si presenterà dal giudice Salvini e non solo renderà testimonianza, ma rivelerà ciò che aveva scritto, consegnando addirittura i nastri delle registrazioni delle sue conversazioni con Orlandini, con Torquato Nicoli, che aveva trattenuto e risultano agli atti di quell'inchiesta.

Le indagini di Guido Salvini sono pagine di storia politica e giudiziaria, al di là degli esiti dibattimentali, tra prescrizione e morte del reo; proseguite dalla procura di Milano porteranno a proscioglimenti per il 12 dicembre, dopo le condanne in primo grado. Ma le prove rimangono e i fatti provati sono attestati nelle sentenze delle Corti che si susseguono.

Il Golpe Borghese tocca pure Federico Umberto D'Amato, capo di fatto dell'UAR e negli anni seguenti capo formale, attraverso la figura del dr. Drago, medico del ministero e amico di D'Amato. Costui subisce un contraccolpo per la vicenda della sottrazione del mitra che

assume il valore di riscontro oggettivo della penetrazione dei golpisti all'interno del ministero e di ricatto ai vertici del ministero; i congiurati porteranno via anche documenti che consegneranno a Borghese e di cui quest'ultimo parlerà in una lettera. Il ministro del tempo fu impegnato a negare con forza, ma poi si scoprì che anche il Ministro era stato raggirato, essendo estraneo alla cospirazione.

Secondo Giannuli: "Restivo ... non ha mai controllato l'apparato, perché? Perché non ha mi avuto uomini. Non c'è una cordata di restiviani. Ecco perché gli altri, invece, tendevano a fare cordate, perché appunto poi non controlli neanche il tuo apparato."

Su ciò che ha significato il Golpe Borghese nella storia del periodo, testimone fondamentale è **Vincenzo Vinciguerra**. Sulla sua attendibilità e sul valore giudiziario e storico della sua testimonianza, sentenze, storici e analisti generalmente concordano. L'esperienza di Vinciguerra è raccontata in libri che lo stesso ha pubblicato negli anni e che sono ora oggetto di verifica critica. E' incontestabile che l'uomo fu dentro le vicende della destra eversiva; si rese responsabile di un fatto gravissimo che ha confessato e a suo modo spiegato; ha espiato e continua ad espiare una pena coscientemente e volutamente senza speranza; non chiede benefici (altri che hanno commesso molti più omicidi sono liberi); sostiene di farlo per distinguersi dall'opportunismo e dalle interessate dissociazioni di quanti, con pesantissime responsabilità, hanno fruito senza pentimento di tutti i benefici che lo Stato ha accordato; sulle ragioni di tale benevolenza si potrebbe approfondire, ma non è il luogo; si potrebbe partire dall'ipotesi che una benevolenza senza piena confessione e collaborazione abbia a che fare con la ragione di Stato. Vinciguerra, al contrario, dichiara di perseguire la verità senza avallare istanze oltranziste di punizione. E' sufficiente richiamare il giudizio delle tante Corti di giustizia che lo hanno esaminato in tutti i più importanti processi per gli eventi degli anni Settanta e oltre.

Vinciguerra si è guadagnato stima e considerazione in carcere da parte delle persone con le quali ha condiviso la detenzione e ha saputo arricchire le sue conoscenze con le confidenze ricevute e la capacità di tematizzare con le sue fonti i temi storici che hanno riguardato la comune militanza nell'eversione di destra, incrociando le informazioni ricevute con le autonome ricerche storiche, svolte nelle durissime condizioni carcerarie; egli è fonte di prova di primaria importanza, generalmente ritenuto attendibile, avendo reso dichiarazioni riscontrate e confermate da prove indipendenti; è in grado di fornire un contributo autonomo e decisivo ai temi di contesto, ma anche sul tema principale di cui ci dobbiamo occupare.

Non spenderemo altre parole per spiegare le ragioni per le quali la Corte confida sulla parola del Vinciguerra, nella consapevolezza della necessità di tenere conto di tutte le valutazioni critiche: convincono termini, modi e limiti in cui, nella sua condizione di ergastolano, ha scelto di aiutare non la giustizia dello Stato, ma la giustizia come recuperata istanza morale.

La Corte rispetta questa scelta, ritenendo che il collaboratore nella sua condizione e per le ragioni addotte, abbia diritto a riferire ciò che ritiene sia suo dovere dire e di non riferire ciò che le sue idee gli vietano di dire. Non ci sono norme giuridiche che possano travalicare questa scelta e la minaccia della sanzione suona inadeguata per un uomo che nulla ha chiesto allo Stato, è detenuto da 43 anni e non intende recedere da questa posizione, scontando fino in fondo la pena, potendo sul piano giuridico comunque addurre cause di giustificazione e di non punibilità.

La Corte non farà altri riferimenti al valore della testimonianza di Vinciguerra, in tutti gli altri luoghi in cui ad essa farà riferimento, salvo per un aspetto di cui si dirà.

Racconta Vinciguerra di avere incontrato a Madrid il Borghese, nel periodo in cui entrambi erano latitanti, protetti da Delle Chiaie. Era il 1974, dopo che erano state riavviate le indagini sul tentato golpe del dicembre 1970.

Racconta Vinciguerra: *"Junio Valerio Borghese venne nel nostro appartamento, a Madrid, venne a trovarci. E ci fu, diciamo, iniziò una conversazione relativa al Golpe... A quello che stava accadendo in Italia, alle indagini sul Golpe Borghese. E a un certo punto Stefano Delle Chiaie rivolgendosi al Principe gli dice che se è necessario lui vuole attaccare facendo il nome di Giulio Andreotti, come responsabile del Golpe, più o meno, non ha detto così esplicitamente, ma il significato era quello. Junio Valerio Borghese se lo guarda con un sorriso e gli dice: "Nino, perché vuoi morire solo e ...Come per dire "lascia stare", i meccanismi della macchina del fango Borghese li conosceva perfettamente."*

Vinciguerra conferma che vi era la convinzione che la manovra giudiziaria nei confronti di Borghese fosse diretta e controllata da **Giulio Andreotti**, ritenuto il vero punto di riferimento di coloro che aderirono al Golpe Borghese. Assume che Andreotti "conosceva tutto e conosceva tutti quelli che erano a un certo livello, stava gestendo un'operazione giudiziaria contro quelli che avevano creduto in lui, o che in lui avevano fatto affidamento. Non a caso Filippo De Jorio, democristiano, farà l'articolo scrivendo "Un Giuda fra noi". Poi gli spareranno alle gambe, ma non... Per carità" (ud. 26 maggio 2021, pag. 108).

E ancora, rispondendo alla Corte:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Vede, Presidente, in primo grado, le condanne ci furono e anche pesanti, piuttosto pesanti. Poi in Appello vennero assolti pure i rei confessi, però noi stiamo parlando del 1987 – '88, se ben ricordo. Più o meno quello è il periodo delle assoluzioni.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Quello dopo il Malloppone.

TESTIMONE VINCIGUERRA – Che in ogni caso ci furono i mandati di cattura, ci furono gli arresti, ci furono i latitanti. Insomma non fu ovviamente come tutte le operazioni di repressione giudiziaria e poliziesca, non è che queste persone poterono guardare Andreotti nella speranza che li avrebbe fatti assolvere, ci guardavano come un traditore, questa è la verità. (id. pag. 108).

L'incontro madrileno avviene nel luglio del 1974, pochi giorni prima della morte di Borghese, in agosto.

Sulla partecipazione di *Avanguardia nazionale* al golpe, Vinciguerra rivela che l'*ex* presidente di AN, Guido Paglia, aveva passato al SID di Maletti e Labruna informazioni sui partecipanti e l'organizzazione, confermando indirettamente le voci sul ruolo ambiguo di AN nei rapporti con i servizi.

Vinciguerra ha indicato alcuni nomi dei vertici di *Avanguardia Nazionale* coinvolti nel Golpe, tra costoro vi era **Pietro Carmassi** che vedremo essere il referente nell'organizzazione avanguardista di Paolo Bellini.

Ha confermato l'episodio della sottrazione del mitra.

La logica di quel gesto è esposta con chiarezza:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Ah, ma guardi, quelli di Avanguardia Nazionale – va bene? – presero il mitra MAB come precauzione, nel caso che fosse partito un'operazione contro di loro, contro di loro, loro avevano potuto dimostrare la complicità all'interno del Ministero degli Interni esibendo il mitra MAB, tolto dall'armeria. Quindi una prova inconfutabile. Nessuno poteva dire: "Non è vero che Avanguardia Nazionale è entrata".

PRESIDENTE – L'armeria non era stata forzata insomma?

TESTIMONE VINCIGUERRA – No, no, no. No, no.

PRESIDENTE – C'era la chiave.

TESTIMONE VINCIGUERRA – C'erano stati accompagnati in armeria, Presidente. E quando scattò il contrordine, per precauzione, a scanso di futuri tradimenti, qualche

avanguardista portò via il mitra MAB, che venne cercato dal SID, a Madrid io parlai con Romano Coltellacci.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Esatto.

TESTIMONE VINCIGUERRA – E Romano Coltellacci mi disse: "Labruna è venuto anche da me cercando in tutti i modi di riavere, di far tornare al suo posto il MAB tolto dal Ministero degli Interni".

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Per evitare che qualcuno avesse uno strumento di ricatto?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Era una prova inconfutabile contro il Ministero degli Interni, perché l'armeria non era stata forzata, questi erano entrati nell'armeria, chi poteva averli fatti entrare? Non certo i (inc.) eh. (trascrizione ud. 9.6.2021, pag. 30)

Ha confermato inoltre i rapporti di AN con la 'ndrangheta calabrese e la sua mobilitazione in occasione del golpe, come riferiscono tutti i testi storici sul punto.

La deposizione di Vinciguerra sul tema apre uno squarcio su un altro episodio, accaduto in quella fase storica, la c.d. "strage scoperta tardi" nonostante la sua gravità e il suo rilievo storico. Uno degli episodi chiave dell'azione eversiva iniziata nel 1969 con la protezione e la complicità di uomini degli apparati di Stato, circostanza che spiega la casualità della scoperta degli autori solo ad anni di distanza dal fatto.

Il riferimento è al sanguinoso attentato del 22 luglio 1970 quando un ordigno, posto sui binari ferroviari da uomini di *Avanguardia Nazionale* impegnati nella rivolta di Reggio Calabria, provocò il deragliamento del treno Palermo -Torino, il treno del Sole, a Gioia Tauro, provocando 6 morti e 54 feriti. La matrice terrorista dell'attentato fu occultata dalle prime errate indagini tecniche e solo nel 2001 la sua matrice legata alla rivolta di Reggio, in cui operavano gli uomini di A.N. alleati alla 'ndrangheta, fu definitivamente accertata (Corte assise Palmi, 27 febbraio 2001).

Il tramite con la 'ndrangheta era il militante di AN Felice Genoese Zerbi. Costui non era un affiliato alla 'ndrangheta, per evitare di essere coinvolto nei conflitti interni. Era tuttavia un punto di riferimento per le 'ndrine calabresi i cui rapporti con *Avanguardia Nazionale* furono molto forti al tempo del Golpe Borghese. Un importante esponente delle cosche calabresi, tale Tommaso Cosentino, incontrato in carcere raccontò a Vinciguerra dei rapporti avuti con Stefano Delle Chiaie, per il Golpe Borghese. Il Cosentino pensava che Delle Chiaie conservasse l'influenza di un tempo sui ministeri, al punto che gli chiese di agevolarlo in una pratica ministeriale: "Guarda, fai, chiedigli un favore, io c'ho una pratica al Ministero del

Tesoro, se lui riesce a sbloccarla facciamo a metà e metà". I rapporti tra AN e la 'ndrangheta erano proprio con uomini ai vertici o con i Nirta di San Luca, come confermato dallo stesso Genoese Zerbi.

La rivolta di Reggio Calabria era stata concordata con i neofascisti. La 'ndrangheta era scesa in piazza, insieme ai militanti di *Avanguardia Nazionale*. Come punto di riferimento c'erano i Di Stefano, a loro volta legati a tutto l'ambiente di destra, ma soprattutto ad *Avanguardia Nazionale* per il tramite di Felice Genovese Zerbi, uomo di riferimento delle cosche e dirigente di AN a Reggio Calabria. Il collegamento non era strumentale ma organico. Qui Vinciguerra precisa in cosa consista il "collegamento di tipo organico", la strutturale convergenza politica e ideologica tra le organizzazioni e le rispettive convergenti prospettive politiche. La comune visione del mondo si rifletteva nella vicenda della raccomandazione per lo sblocco della pratica al ministero con una manovra che appare sostanzialmente corruttiva. La 'ndrangheta era considerata una forza con la quale trattare alla pari sul piano politico e organizzativo; con la svolta di Reggio Calabria e la strage di Gioia Tauro la mafia calabrese si era orientata su prospettive eversive.

Per sottolineare la prospettiva golpista dei moti di Reggio Calabria e la gravità della situazione nell'estate di quell'anno, Vinciguerra ricorda che inizialmente il Golpe Borghese doveva avvenire il 15 agosto del '70, data evidentemente assai vantaggiosa nel contesto eversivo in atto al sud. L'azione – sostiene – fu fermata dagli americani il 7 agosto. La destabilizzazione dell'ordine provocata dalla 'ndrangheta e da *Avanguardia Nazionale* quell'estate non era quindi per la questione del capoluogo, ma rappresentava l'innesco del golpe. "*I moti di Reggio Calabria erano in funzione del Golpe, erano preparatori al Golpe, così come la Strage di Gioia Tauro. Non era previsto che il Dipartimento di Stato Americano bloccasse il Golpe, non era previsto, erano sicuri di farcela*" (pag. 74, trascrizione ud. 9.6.21).

I rapporti personali tra gli esponenti delle due organizzazioni si protrassero nel tempo.

La consulente **Piera Amendola** ha confermato che il Golpe Borghese fu sostenuto da importanti ufficiali aderenti alla P2 che già in questi anni opera attivamente per conseguire il cambio di regime che sarà la sua prospettiva per tutti gli anni successivi. I nomi sono quelli già visti: Miceli, Fanali, Lo Vecchio, Casero, De Jorio, tutti nelle liste di Castiglion Fibocchi, coinvolti nel Golpe Borghese. Nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare sulla Loggia P2 si fa riferimento al diretto coinvolgimento di Gelli nel golpe Borghese.

La dr.ssa Amendola, purtroppo, ha assunto sulle domande che le sono state formulate in questa parte dell'esame, un atteggiamento in qualche misura di non collaborazione con la Corte, preferendo non operare una ricostruzione a memoria delle indagini e dei risultati cui le diverse commissioni alle quali ha partecipato erano giunte, rinviando ai testi e alle relazioni costituenti patrimonio della pubblica opinione. Il punto di vista di non riferire su dati estranei alla relazione ufficiale (e a quella depositata per le parti) ha un fondamento relativo, in quanto un consulente deve rispondere alle domande che la Corte pone, a prescindere se i dati siano o meno contenuti nella relazione depositata o se le domande siano pertinenti ai quesiti, purché all'interno delle effettive e personali conoscenze, trattandosi di consulente cui è possibile chiedere appunto un giudizio nell'ambito delle competenze e non di mero testimone. Più accettabile il *self restraint* connesso all'esigenza di riferire sulla base di documentazione accuratamente esaminata e non a memoria[35].

Nella relazione Anselmi, cui la consulente rinvia, leggiamo: *"Al fine di procedere ad una lettura politica di queste relazioni e di questi collegamenti è d'uopo individuare entro la vasta mole di materiale documentale - peraltro ampiamente incompleto: né altrimenti poteva essere, in considerazione della vastità dell'argomento- che alla Commissione è pervenuto, alcuni episodi che si ritengono più significativi ai fini della nostra indagine, secondo il metodo di analisi espresso nell'introduzione al presente lavoro. Prima tra tali situazioni nelle quali appare sicuramente documentato un coinvolgimento significativo di Licio Gelli e di uomini della loggia, è il cosiddetto golpe Borghese, attuato nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, sotto la spinta degli esponenti oltranzisti del Fronte Nazionale, i quali avevano da ultimo prevalso all'interno dell'organizzazione.*

"La vicenda ha registrato un lungo e non facile iter processuale, concluso con sentenza passata in giudicato, sul cui esito non è qui il caso di entrare, perché ai fini che a noi interessano quel che più preme è porre l'accento su alcuni aspetti sicuramente documentati che suffragano l'ipotesi prospettata della collusione esistente tra esponenti della loggia con

[35] La consulente ha dichiarato: CONSULENTE AMENDOLA – *Guardi, siccome non sono nella relazione conclusiva, non voglio fare nomi di cose che non ricordo bene. E certamente nelle registrazioni del costruttore Orlandini, quelle a cura dei Servizi, vi era anche il nome di Licio Gelli. Sono atti che si ritrovano comunque nel procedimento sul Golpe Borghese confluito poi a Roma con quello sul SID parallelo Rosa dei Venti di Tamburino e si possono ritrovare, sono atti pubblici. Posso ... Sicuramente sono stati pubblicati, non citati nella relazione, però pubblicati.*

PRESIDENTE – *Come mai non citati nella relazione se sono di dominio pubblico? Non so se lo fosse allora.*

CONSULENTE AMENDOLA – *Perché la relazione non... Pensi che i volumi pubblicati sono 120, del P2, e sono circa di mille pagine l'uno. Quindi a un certo punto si è dovuto decidere, nei volumi dei documenti sono... Ovviamente ci sono, sono stati pubblicati e glieli posso rintracciare, nella relazione non si poteva citare ...*

questa situazione eversiva, tale da consentire una valutazione attendibile del rilievo concreto che tali contatti ebbero a rivestire. È così dato rileval'e prima di tutto come molti dei personaggi che nel golpe ebbero un ruolo non secondario appartengano alla Loggia P2 o alla massoneria: così infatti troviamo tra gli attori di quella vicenda Vito Miceli, Duilio Fanali, Sandro Saccucci (da più fonti indicato come appartenente alla massoneria) assieme ad altri imputati del golpe quali Lo Vecchio, Casero, De Jorio, che tutti figurano nelle liste di Castiglion Fibocchi. Altre fonti poi riconducono alla massoneria sia Salvatore Drago, accusato di aver disegnato la pianta del Ministero dell'interno, sia il costruttore Remo Orlandini, che l'ispettore Santillo, nella sua terza nota informativa, indica più specificamente come appartenente alla Loggia P2. Questo primo dato di palese riscontro è suffragato da ulteriori testimonianze, anche documentali, dalle quali si evince come ambienti massonici si fossero posti in posizione di collateralità o fiancheggiamento con i gruppi che al Borghese facevano capo. Esplicita in questo senso la lettera di Gavino Matta al principe Barghese: «Caro Comandante, debbo comunicarle che la Loggia non intende assecondare la sua iniziativa, essendo per principio fondamentalmente contraria ai metodi violenti. Con la presente, pertanto, ***vengo autorizzato ad annullare ogni precedente intesa*** *... ».*

"Questi elementi di indubbio riscontro fanno da cornice a situazioni di più puntuale incisività in ordine al ruolo che due personaggi quali Licio Gelli ed il Direttore del SID, Vito Miceli, ebbero a ricoprire durante e dopo il golpe. Come noto, punto cruciale di quella vicenda fu l'inopinato, per gli esecutori, arresto delle operazioni già avviate: Orlandini, stretto collaboratore del Borghese, dirà che non poca fatica gli costò correre ai ripari per fermare quei gruppi che già erano entrati in azione. Lo sconcerto provocato tra i congiurati da quella improvvisa inversione di marcia è del resto ben testimoniato dalla reazione di Sandro Saccucci, che poche settimane dopo ebbe ad esprimere l'auspicio che il responsabile venisse «preso», distinguendo nella vicenda la posizione dei golpisti da quella di «altre piccole manichette, ***più o meno in divisa****». Numerose comunque sono le testimonianze dalle quali si evince la convinzione diffusa tra quanti avevano a vario titolo preso parte all'operazione «che qualcosa non aveva funzionato», o, come affermò Mario Rosa, stretto collaboratore di Borghese « ... è la valvola di testa che non ha concorso a quello che doveva concorrere ... ».*

"Recentemente alcune deposizioni di appartenenti agli ambienti dell'eversione nera consentono di indirizzare l'attenzione direttamente su Licio Gelli in relazione al contrordine operativo che paralizzò l'azione insurrezionale. Si hanno infatti testimonianze secondo le

quali il Venerabile era ritenuto elemento determinante nel contrordine: tale il convincimento di Fabio De Felice, il quale ne fece parte ad un giovane adepto, Paolo Aleandri, che poi provvide a mettere in contatto con Licio Gelli. L'incarico era quello di tenere i contatti tra questi e l'avvocato De Jorio, allora latitante a Montecarlo; e in tale veste l'Aleandri ebbe numerosi incontri con Licio Gelli, che si sarebbe prodigato per «alleggerire» la posizione processuale degli imputati. Le deposizioni dell'Aleandri - che trovano conferma in quelle di altri elementi quali Calore, Sordi, Primicino - hanno il pregio di fornire la prova del contatto diretto tra Licio Gelli e quegli ambienti, aggiungendo un riscontro preciso alle considerazioni generali già espresse. E' stato altresì testimoniato che Licio Gelli teneva il contatto con ufficiali dei carabinieri, e certo è che tra i congiurati era diffusa l'opinione che ambienti militari sostenevano o quanto meno tolleravano l'operazione. Certo, il Borghese si esprimeva nel suo proclama con decisione: «Le Forze Armate sono con noi».

"A loro volta questi elementi ben si inquadrano nel contesto di una serie di deposizioni dalle quali emerge come la generazione immediatamente successiva a quella direttamente coinvolta nel golpe Borghese vedeva nel Gelli l'espressione di ambienti «che in forma più o meno palese venivano contattati, però non con l'esplicita richiesta di aderire ad un golpe, quanto per avvicinarli a posizioni che implicassero un loro consenso per una svolta autoritaria o comunque per una democrazia forte ». Tale almeno l'interpretazione di Fabio De Felice. Sta di fatto che nell'analisi che questa generazione forniva di quegli eventi si assumeva che un'opera di strumentalizzazione fosse poi stata messa in atto proprio dal Gelli e da coloro che gli erano vicino. Per tali considerazioni venne prospettata persino l'eventualità di eliminare fisicamente il Venerabile della Loggia P2, segno questo che la presenza di Gelli in quegli ambienti aveva assunto un rilievo non secondario, incidendo sulla loro operatività con conseguenze che venivano valutate come deleterie per l'organizzazione."

Tutto questo comporta per la Corte il ricorso alla documentazione acquisita e l'analisi puntuale delle fonti più analitiche e affidabili. Tra queste informazioni ve ne erano di provenienza non meramente confidenziale, come le registrazioni dei colloqui avvenuti tra il capitano del SID, Antonio Labruna e uno dei congiurati, Remo Orlandini, nonché le registrazioni di conversazioni telefoniche raccolte sin dal giorno successivo al fallimento dell'iniziativa.

Le conclusioni della Commissione sulla Loggia P2 anticipano il percorso argomentativo di questa Corte.

Una ricostruzione del golpe Borghese, largamente basata sulle indagini del giudice milanese Salvini, si rinviene negli atti della Commissione parlamentare sulle stragi. L'inchiesta del giudice Salvini rappresenta una delle ricostruzioni più approfondite, acute e documentate sulle deviazioni dei servizi segreti e le trame golpiste della prima parte degli anni Settanta.

Un'indagine che, per diverse ragioni in parte già viste, non ha prodotto risultati in termini di certezze giudiziarie, ma che sul piano storico-giudiziario ha acquisito una congerie di dati ed elementi di prova perfettamente utilizzabili in questa sede; la ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza-ordinanza si basa su elementi di prova, attualmente irripetibili e pertanto acquisite attraverso i verbali così come sono stati acquisiti i verbali di dichiarazioni di testimoni fondamentali quali Aleardi Sordi ed altri che ad essi si sono richiamati ad oltre trenta anni dalle deposizioni effettive.

I temi affrontati in quell'indagine riguardavano le accuse agli uomini del SID, Maletti e Romagnoli. Costoro nelle informative di competenza sul Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese negli anni 1969/1970 e sull'organizzazione denominata Rosa dei Venti nel 1973/1974, omettevano di riferire nel rapporto conclusivo diretto tramite il Ministro della Difesa alla magistratura le notizie acquisite dal cap. Antonio Labruna nel corso dei plurimi colloqui effettuati fra il 16 gennaio ed il 28 giugno 1973 con Remo Orlandini; sottraevano e occultavano i nastri magnetici relativi a detti colloqui, facendone pervenire solo quattro su dodici. Espungevano dai nastri consegnati e dalla relazione scritta, concernente i medesimi avvenimenti, compilata per il Reparto D da Guido Giannettini, i nomi di alti ufficiali dell'Esercito coinvolti nei programmi eversivi. Omettevano, inoltre, di riferire nel medesimo rapporto quanto direttamente appreso dal gen. Romagnoli nel corso di due colloqui con l'avv. Maurizio degli Innocenti e con Torquato Nicoli, svoltisi il 30 e 31 maggio 1974. Tali omissioni e falsificazioni erano relative documenti inerenti la sicurezza dello Stato e i suoi interessi politici interni ed internazionali. Si trattava infatti di tentativi di rivolgimenti istituzionali di progetti di mutamenti istituzionali che coinvolgevano numerosi civili e militari iscritti alla massoneria, di appartenenti a gruppi mafiosi, di alti ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, allora in servizio coinvolti in numero assai maggiore di quanto indicato nel rapporto; dello svolgimento di riunioni in nord-Italia fra militari e civili, nell'ambito delle quali erano già state consegnate numerose armi a questi ultimi, nonché della presenza alle stesse di ufficiali dell'esercito statunitense. Tutti fondamentali notizie non trasmesse in assenza di presupposti legali per non farlo.

Si trattava di ipotesi di reato gravissime per fatti alla base dei condizionamenti politici che il Paese aveva subito in quel decennio per l'azione clandestina e sovversiva di ampi settori degli apparati militari e dei servizi di sicurezza.

Altre accuse riguardavano le medesime attività di copertura e depistaggio rispetto all'accertamento delle responsabilità delle cellule venete per la strage del 12 dicembre e gli attentati che l'avevano preceduta.

Un'altra accusa riguardava la c.d. provocazione di Camerino, a carico di ufficiali dei carabinieri, finalizzata a depistare le indagini su attività terroristiche verso inconsistenti piste di segno opposto, all'acquisita e occultata prova dell'attività eversiva delle cellule neofasciste, ovvero la cessione di armi ed esplosivi da parte di ufficiali dei carabinieri al gruppo di area ordinovista *La Fenice* e ad altri gruppi eversivi operanti nel nord Italia.

Nei confronti di Gelli si indagava in relazione alla sua ipotizzata partecipazione al piano denominato "golpe Borghese" che secondo quanto prima poteva essere considerato un piano insurrezionale del Fronte Nazionale sull'intero territorio nazionale; l'indagine riguardava lo specifico compito affidato al Gelli di privare della libertà personale l'allora Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, nell'ambito della realizzazione del colpo di Stato e della sostituzione o soppressione di tutti gli Organi legittimamente eletti.

Si indagava, ancora, sulle attività eversive di *Avanguardia Nazionale* con riferimento agli attentati a cinque convogli ferroviari diretti a Reggio Calabria in occasione di una manifestazione organizzata nel 1972 dai sindacati confederali in risposta alla rivolta di Reggio Calabria del 1970.

Gilberto Cavallini, un nome fondamentale per la successiva strage alla stazione di Bologna, era sottoposto a, indagini per l'attentato con autobomba al municipio di Milano - Palazzo Marino, verificatosi nella notte tra il 29 e il 30 luglio 1980. E si comprende agevolmente quale sia l'importanza di quell'evento rimasto senza responsabili, posto che Cavallini venne prosciolto per mancanza di riscontri da un grave attentato consumato appena tre giorni prima della strage alla stazione. Sul punto vale la pena riportare le conclusioni del giudice: *"In conclusione, anche se per l'attentato a Palazzo Marino del 30.7.1980 nessuno, allo stato, può essere tratto a giudizio, il quadro complessivo degli elementi raccolti consente di affermare che anche in questo caso ci si trova dinanzi ad una azione della destra eversiva, "mimetizzata" in modo tale da farne ricadere la responsabilità su gruppi di estrazione opposta e collocabile, pur non essendo fortunatamente conclusosi con altre vittime, nella fase finale della "strategia della tensione"* (pag. 289 sentenza-ordinanza).

Accuse di ricettazione e falso attingevano Carlo Digilio che aveva già iniziato a collaborare col medesimo magistrato. Altre riguardavano la protezione della latitanza nei mesi successivi alla strage di Bologna degli esponenti dei NAR che ne furono poi indiziati, accusati e, limitatamente a Mambro e Fioravanti e per ora Cavallini, condannati.

È opportuno riepilogare la premessa metodologica dell'ordinanza Salvini perché costituisce una (insieme ad altre) importante base di partenza anche della nuova indagine per l'attentato alla stazione di Bologna e valorizza elementi che sono stati portati all'attenzione di questa Corte d'assise. La sua rilevanza sta nel fatto che quel giudice, come i magistrati della Procura generale di Bologna, ha voluto indagare e comprendere attraverso accurate, ostinate e puntuali indagini su tutti i documenti e le fonti disponibili, ciò che era alla base della stagione eversiva a suon di stragi. Una oscillante alleanza tra apparati di Stato, associazioni segrete, gruppi eversivi, pezzi dei servizi segreti con riferimenti esteri e componenti dell'apparato militare, funzionali alla destabilizzazione permanente del sistema per ottenere un riequilibrio in termini di riassetto autoritario della Costituzione senza un cambio di regime di tipo esplicitamente golpista, secondo quella che è l'attuale spiegazione storicamente più accreditata delle vicende storiche di quel periodo.

Un metodo sin dall'inizio adottato dagli inquirenti bolognesi nella strage del 2 agosto (si veda la requisitoria dei pubblici ministeri e la stessa sentenza-madre della Corte d'assise di Bologna dell'11.7.1988). La destrutturazione parziale e quindi la parziale demolizione dell'ipotesi investigativa iniziale della Procura di Bologna, ha fatto sì che per quasi trent'anni la strage di Bologna sia rimasta appesa nel vuoto dell'assenza di causali attendibili e attribuita all'iniziativa "folle" di alcuni "cani sciolti" dell'eversione di destra, spontaneisti "senza partito" e senza organizzazione, ma pure in grado di realizzare ciò che sappiamo essere accaduto il 2 agosto 1980. Una tale incoerenza ha alimentato per anni il revisionismo sulle sentenze, per la cattiva coscienza di quanti verosimilmente sapevano cosa in realtà si muovesse dietro gli esecutori della strage, un universo di reti, collusioni e complicità, rimasto estraneo ai processi e che tale doveva rimanere e proprio per questo non si è mancato di lavorare per la salvezza degli esecutori materiali a tutti i livelli, anche intermedi, all'evidente scopo di assicurarne il silenzio, imperativo che, come detto, permane anche oggi quando sempre meno sono coloro che potrebbero parlare, tra i quali l'imputato Paolo Bellini che continua a mantenere la consegna, nonostante il suo *status* di collaboratore rispetto alla sua carriera di 'ndranghetista, segnando così una differenza fondamentale tra i due ruoli di killer mafioso e di terrorista al servizio di apparati occulti.

La prima indagine del giudice istruttore Salvini abbraccia un panorama poliedrico, ma al tempo stesso leggibile, di quanto è avvenuto fra il 1969 e il 1974 ad opera delle organizzazioni di estrema destra e di chi le proteggeva ed usava politicamente.

Salvini nel 1998 depositerà un'altra sentenza-ordinanza di notevole impatto per l'acquisizione di elementi di verità su piazza Fontana e piazza della Loggia, attraverso l'individuazione dei responsabili di quella organizzazione veneto-lombarda che risulterà lo strumento esecutivo al servizio di forze operanti nelle retrovie, come del resto ammetteranno due tra i protagonisti di quella stagione, il generale Maletti e il Ministro degli Interni Taviani nelle loro memorie, per non dire dell'esplicita confessione extragiudiziaria di Edgardo Sogno, promotore del c.d. golpe bianco del 1974.

I temi investigativi affrontati nella prima indagine Salvini, tutti di interesse nella prospettiva storica che serve da anello di collegamento con il nuovo quadro in cui la Procura generale colloca la strage di Bologna, oggetto dell'istruttoria dibattimentale che ha consentito alla Corte di disporre del relativo materiale probatorio, consistono:

- il caso del finto arsenale di sinistra di Camerino, a seguito delle dichiarazioni di Antonio Labruna e di Guelfo Osmani;

- il carattere del gruppo MAR di Fumagalli quale gruppo organico di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, nella prospettiva di un colpo di Stato; il ruolo del MAR di struttura civile di appoggio ai militari con la fonte Gaetano Orlando;

- l'eliminazione di numerose bobine sul golpe Borghese, contenenti nomi imbarazzanti, fra cui quello di Licio Gelli, dal materiale raccolto grazie ai colloqui intrattenuti dal capitano Labruna con alcuni dei congiurati; si tratta dell'episodio ormai passato alla storia del "malloppone" trasformato in sede politica in "malloppino", secondo le qualificazioni del giornalista Mino Pecorelli, un depistaggio appurato grazie all'imprevedibile defezione dell'unico uomo dei servizi che ha collaborato con la giustizia, il capitano Labruna;

- l'indagine e la prova dell'esistenza fra il 1968 e il 1973 di una "sorta di seconda Gladio" denominata "Nuclei Difesa dello Stato" o "Legioni"; di questa organizzazione, segreta fino all'indagine Salvini, dipendente dagli Stati Maggiori, parlarono il colonnello Spiazzi e altri testimoni fra cui Enzo Ferro e Giampaolo Stimamiglio;

- scrive ancora il giudice che *"grazie alle dichiarazioni di Carmine Dominici e Paolo Pecoriello, sono state poi focalizzate le attività di provocazione e la costante detenzione di esplosivi da parte di Avanguardia Nazionale proprio negli anni immediatamente circostanti alla strage di Piazza Fontana e soprattutto è emerso il costante traffico di armi esplosivi e*

timers fra Reggio Calabria e Roma sotto la supervisione di Stefano Delle Chiaie"; si tratta di un dato di rilievo anche rispetto alla situazione di dieci anni dopo;

- assume, rilievo ancora una volta, il racconto di Vincenzo Vinciguerra. Già nel 1995 le sue dichiarazioni rivelarono una struttura occulta, centrale nella comprensione della strategia eversiva in Italia; il riferimento è nel documento in esame "alla centrale operativa di Guerin Serac, prima a Lisbona e poi a Madrid, ispiratrice di operazioni di destabilizzazione in Europa e in altre parti del Mondo dalla metà degli anni '60 in poi e probabile ispiratrice anche dell'"operazione" del 12 dicembre 1969"; Vinciguerra ne ha trattato ampiamente anche nel corso della sua ultima deposizione avanti a questa Corte;

- l'ampiezza del patrimonio conoscitivo di Vinciguerra, di cui si darà espressamente conto per i temi di diretto interesse, permise, integrandosi con nuove fonti, di appurare molte nuove notizie sulla strage di Piazza Fontana. Il giudice Salvini non poteva saperlo mentre scriveva la sua prima ordinanza, ma è ormai dato acquisito nel processo per Piazza della Loggia che, sia pure troppo tardi per fare giustizia, le deposizioni di Carlo Digilio non solo risulteranno fondate e riscontrate anche nei dettagli prima mancanti, compresa la sua condizione di uomo legato a Servizi Segreti stranieri, inserito nel gruppo veneto di *Ordine Nuovo*, ora appurata.

Appare perciò plausibile la conclusione secondo cui *"entità straniere, almeno dal 1967, seguivano le attività del gruppo veneto di Maggi e Freda grazie ad un uomo come Digilio inserito in tale area ed impiegato stabilmente per controllare e riferire. Una sorta di "osservazione senza repressione" che testimonia l'interesse a non fermare certi fenomeni eversivi che contribuivano a mantenere il nostro Paese in un determinato status quo politico"*.

Una conclusione che nel 2017 sarà confermata dall'intervista resa dal generale Maletti ad alcuni giornalisti nella quale si afferma che uomini della CIA e del CIC seguivano le azioni del gruppo veneto e *"avevano interesse ad aiutare l'eversione di destra, per odio anticomunista. E lo fecero, non c'è alcun dubbio. Le bombe avevano una funzione ben precisa: creare insofferenza politica"* per bloccare ad ogni costo lo slittamento a sinistra del nostro Paese e il tutto avveniva con la connivenza delle autorità politiche italiane, salvo affermare che nessuno immaginava che sarebbe stata commessa una strage perché *"la bomba nelle intenzioni doveva essere quasi innocua ... Washington, probabilmente, non conosceva il bersaglio. Gli americani cioè, non avevano idea di dove la bomba sarebbe esplosa. Questa scelta spettava ai gruppi italiani .... La cernita delle provocazioni e delle intimidazioni era riservata esclusivamente ai terroristi. Gli americani, insomma, non eseguivano il lavoro*

sporco: mi pare ovvio. Quello toccava agli indigeni: agli italiani, ai cileni, ai greci. Gli americani fornivano il materiale, ovvero l'esplosivo. Per il resto, c'era una sorta di laissez faire, cioè un indirizzo generale che poi veniva messo in pratica da gruppi italiani o internazionali. Comunque sia, lo ripeto: dubito che Washington volesse la strage è stata una cosa che non doveva capitare, un accidente".

Anche per il generale Maletti, come per il Ministro Taviani e come si ripeterà per Bologna, dietro la strage di piazza Fontana c'è una inattesa casualità che potrebbe anche essere stato un cambio imprevisto e non autorizzato di programma.

Detto questo, può affermarsi che l'indagine del giudice istruttore milanese aveva indagato nel verso giusto ed era arrivata a conclusioni plausibili, anche per quanto la responsabilità degli specifici soggetti responsabili della strage, sulle quali vi è la sostanziale conferma postuma del generale Maletti, ragion per cui quelle conclusioni acquisiscono ancor più valore in questa sede.

Tornando ai temi della sentenza-ordinanza milanese, va ribadito come le fonti di quell'istruttoria siano transitate nel nostro processo attraverso la produzione dei verbali dei testimoni principali, in base al principio dell'irripetibilità, ovvero in ragione del rinvio previa contestazione. Si tratta di vecchi e nuovi soggetti che già avevano fatto la scelta di collaborare a seguito di rielaborazioni del proprio percorso ideale, uno strumento per spiegare e giustificare, ovvero di nuovi soggetti, individuati *ex novo*, la cui collaborazione avviene nel contesto di quella indagine e grazie ad essa.

Di Vincenzo Vinciguerra il giudice dice che il suo ininterrotto dialogo con l'A.G. non fu una collaborazione in senso stretto, ma lo strumento processuale per proseguire *"l'opera di denunzia delle collusioni e delle strumentalizzazioni cui si erano prestate le organizzazioni di estrema destra e del conseguente tradimento degli ideali nazional-rivoluzionari"*. Un atteggiamento che è proseguito fino anche nel rapporto con questa Corte, con un contributo lucido e apprezzabile, anche se limitato dalla ribadita scelta di non dire in ossequio alla formale scelta di non collaborazione, ma di semplice denuncia.

Fondamentale per l'indagine sul golpe Borghese è stato il capitano **Antonio Labruna**.

Egli avrebbe inteso con la sua testimonianza, *"riabilitare la propria figura facendo presente di avere operato agli ordini del generale Maletti non conoscendo pienamente gli intrighi di questo e, resosi nel tempo conto della costante illegalità in cui si muoveva il Servizio"*. Da qui la scelta di rottura di produrre copia delle bobine sul golpe Borghese, frutto delle conversazioni con Orlandini, occultate dal generale Maletti e dal tenente colonnello

Romagnoli. La posizione di Labruna diventa quella del subordinato che lavora fedelmente e acquisisce prove che i superiori occultano.

Importante nella ricostruzione la deposizione del colonnello **Spiazzi** di conferma dell'esistenza dell'altra Gladio, i Nuclei di difesa dello Stato, nel cui ambito aveva diretto la legione veronese tra il 1968 e il 1973. Secondo Spiazzi, nella sintesi del giudice, la *"struttura era coordinata dallo Stato Maggiore dell'Esercito e quindi era in qualche modo "ufficiale", Spiazzi ha voluto così rivendicare a sé il "merito" di avere guidato una struttura formalmente illegale ma, secondo la sua visione, sostanzialmente lecita intendendosi per legalità sostanziale il fine di difendere all'epoca il nostro Paese dal pericolo comunista"*.

Di uguale rilievo in tale contesto la deposizione di Gaetano Orlando, il quale ricostruì la storia del MAR, spiegando di non essersi mai sentito un eversore, ma piuttosto un collaboratore esterno degli "apparati statali". Il MAR infatti aveva avuto un rapporto organico con l'Esercito e i Carabinieri in funzione anticomunista. Il cambio di epoca storica dopo la svolta del 1989 aveva influito sulla decisione di collaborare.

Altri *ex* militanti di organizzazioni neofasciste, detenuti per reati comuni, ad anni dai fatti, avevano fatto la medesima scelta per chiarire la propria posizione nei rapporti con i servizi. È evidente in costoro la volontà di regolare i conti con un passato a volte oscuro e a volte subìto (Gubbini, Bonazzi, Dominici); molti di costoro sono stati citati e rievocati nell'ambito della istruttoria svolta in questo processo.

Centrale la figura di **Carlo Digilio**, sulle cui deposizioni, attendibilità, riscontrabilità si sono tormentate in un travaglio, risoltosi troppo tardi, le sentenze degli anni duemila su piazza Fontana, piazza della Loggia e per l'attentato alla Questura di Milano. A ragione il giudice istruttore definisce le dichiarazioni di Digilio le "più gravi e inquietanti fra quelle che sono state raccolte nel corso dell'istruttoria". Carlo Digilio era stato condannato a Venezia e a Milano ad una pena severa per la partecipazione al gruppo fascista di *Ordine Nuovo* di Venezia e per la fornitura al gruppo di Gilberto Cavallini di molte armi tramite un armiere di Milano. Abbiamo letto il ruolo decisivo che ha avuto Carlo Digilio rispetto al c.d. alibi di Cavallini e del gruppo dei NAR condannati per Bologna. Nonostante incomprensioni tra gli inquirenti, non sembra che Digilio possa avere in alcun modo coperto Cavallini. In ogni caso si tratta di questioni qui non rilevanti. Espulso da Santo Domingo, ove si era rifugiato nell'autunno del 1992 e rientrato in Italia, aveva deciso, dopo molte titubanze, di rivelare di essere stato più che un militante di *Ordine Nuovo,* uno stabile informatore dei Servizi americani, per cui aveva lavorato per circa 12 anni, infiltrandosi nell'ambiente di ON di

Venezia proprio al fine di riferire ad essi quali fossero le attività di tale area. Aveva appreso e riferito, seppur forse parzialmente, importantissime notizie sugli attentati del 12 dicembre 1969, al quale aveva ammesso di avere partecipato. Sulla rilevanza delle informazioni fornite da Digilio è sufficiente rimandare alle sentenze e soprattutto a quella del 2015 su piazza della Loggia che ha permesso di fare luce sui principali responsabili del gruppo che l'aveva realizzata. Esse rivelano quanto profonda sia stata la commistione, soprattutto in Veneto, fra i mondi di *Ordine Nuovo*, dei Nuclei di difesa dello Stato (e cioè una struttura mista militari-civili italiana), Servizi Segreti italiani e Servizi Segreti americani.

La sentenza svolge un'accurata disamina sullo stato della documentazione presente negli archivi dei servizi militari, su ciò che era stato possibile consultare (gran parte anche grazie alla collaborazione dei nuovi dirigenti del servizio) e su ciò che era stato inesorabilmente eliminato (ad esempio un fascicolo personale riguardante Gelli). In particolare, e ciò sarà decisivo per individuare elementi per la strage di Brescia, erano stati rinvenuti rapporti informativi elaborati da personale del Servizio (i cosiddetti manipolatori) grazie alle notizie fornite dalle fonti fiduciarie operanti negli anni '70 all'interno dell'estrema destra. Spiega il giudice che esistevano "stabili informatori del S.I.D. reclutati in gruppi come Ordine Nuovo e dotati di un nome in codice". Appurata l'esistenza di questi documenti, erano stati "messi a disposizione dell'Ufficio i fascicoli integrali relativi a tali informatori contenenti tutti i rapporti elaborati grazie ai contatti con loro ed è stato così possibile acquisire una mole notevole di notizie e, quasi sempre, direttamente o indirettamente, individuare l'identità dell'informatore e il gruppo di estrema destra in cui militava".

Le indicazioni provenienti da questi informatori infiltrati nelle formazioni di destra e di sinistra sono state preziose per capire cosa accadeva dietro le quinte degli estremismi di quegli anni, ma soprattutto per la conferma dell'acquisizione fondamentale: i servizi sapevano molte cose, ma non sono mai intervenuti in prevenzione. Altro dato emergente da questa documentazione, l'infiltrazione degli uomini della destra nei gruppi "filocinesi" italiani per il compimento di azioni di provocazione, in modo da far cadere su tali gruppi la responsabilità di attentati e azioni violente.

Da questa ricerca emerge un fascicolo intestato a una fonte, denominata nel fascicolo relativo "Tritone". Le sentenze e gli storici potranno apprezzare la decisività delle informazioni provenienti da questa fonte, una volta identificata e chiamata a testimoniare. Si tratta, infatti, di **Maurizio Tramonte** condannato definitivamente per la strage di Brescia. Dalle informazioni che aveva fornito al suo agente manipolatore, il maresciallo Felli, era

stato possibile accertare che subito dopo la strage di Brescia, il dr. Carlo Maria Maggi, reggente di *Ordine Nuovo* per il Triveneto, aveva indetto riunioni a Brescia e a Venezia, spiegando ai militanti che la strage di Piazza della Loggia doveva essere solo il momento iniziale di un'*escalation* che avrebbe visto di lì a poco nuovi e più gravi episodi, tra cui la bomba sul treno *Italicus*.

Altra fonte di rilievo fu la fonte Turco, identificata in **Gianni Casalini**. Dai rapporti informativi redatti sulla base delle confidenze della fonte emerse che Casalini era uno stabile informatore del SID di Padova negli anni '70. Faceva parte del gruppo di Franco Freda e si è potuto così comprendere perché il generale Maletti nell'appunto manoscritto, poi sequestrato nella sua abitazione, raccomandasse con urgenza che la fonte fosse "chiusa" e disattivata. Il pericolo consisteva nella concreta possibilità che Casalini fornisse altre notizie sulla responsabilità del gruppo di Padova negli attentati e sulle coperture di cui godeva, notizie queste la cui acquisizione non poteva essere apprezzata dal generale Maletti che già si era adoperato per organizzare l'espatrio di Guido Giannettini e di Marco Pozzan, sottraendoli alle indagini. Casalini negli anni successivi collaborerà con la giustizia; emergerà la sua partecipazione diretta all'attentato di piazza Fontana; fornirà notizie decisive per giungere all'individuazione degli autori della strage, sia pure senza riflessi in ambito giudiziario, all'accertamento della provenienza dell'esplosivo da una base americana in Germania. Che dall'individuazione di questi fascicoli e dei rapporti delle fonti infiltrate potesse uscire finalmente una plausibile ricostruzione degli esecutori di alcune delle stragi rimaste senza responsabili, è un'indicazione che si coglie con chiarezza dalla sentenza-ordinanza Salvini. Scrive il giudice nel suo documento: "*Certamente, ed era del resto prevedibile, in nessun fascicolo acquisito presso il SISMI vi sono scritti a chiare lettere i nomi e le singole responsabilità di chi ha commesso le stragi che hanno insanguinato l'Italia dal 1969 al 1980. Tuttavia, grazie all'acquisizione di tali fascicoli, sono state acquisite notizie che si saldano perfettamente con le dichiarazioni dei testimoni e degli imputati e che spiegano rapporti e collegamenti che in passato erano stati appena adombrati.*" D'altra parte, nel libro-intervista memoriale del generale Maletti lo stesso afferma "Non c'è molto da dire. La bomba, alla Banca dell'Agricoltura, fu piazzata da elementi eversivi di destra. Questo è assodato, direi".

L'ufficiale conferma di conoscere i nomi di coloro che collocarono l'ordigno, ma si rifiuta di farli agli intervistatori, pur confermando tutte le verità uscite dai processi, mentre sulla chiusura della fonte Turco - Gianni Casalini e sul ritardo con il quale le sue confessioni furono raccolte, il generale fornisce giustificazioni risibili che confermano la conclusione che

ne aveva tratto il giudice. La Corte non ha citato in dibattimento gli autori del libro-intervista per non appesantire il dibattimento, considerando la documentazione letteraria liberamente pubblicata e presente in librerie e biblioteche come fatto di comune dominio sul piano informativo e della conoscenza giudiziale[36]. Emerge dall'intervista, che fino al 1975 il SID si è rifiutato di valorizzare e approfondire le notizie che provenivano dall'interno della destra eversiva che poteva essere fermata già nel 1972 con un'incisiva azione di contenimento e repressione, fondata su prove ormai evidenti, mettendo in condizione chi volesse parlare di farlo o di subire le inevitabili severe conseguenze giudiziarie. Sappiamo invece che servizi ed apparati militari pensavano all'estrema destra come alle truppe di complemento del golpe e di contenimento dell'avanzata della sinistra.

1.6. Le indagini del capitano Labruna sul Golpe Borghese e le manovre per occultare i nomi dei coinvolti

Ritornando al tema di questa parte, le acquisizioni probatorie sul Golpe Borghese costituiscono uno dei più eclatanti casi di protezione e depistaggio attuati dal SID nei primi anni Settanta in favore di ufficiali e uomini dei servizi appartenenti alla P2, loggia cui aderivano gli stessi Maletti e il suo subordinato tenente colonnello Romagnoli.

La collaborazione del capitano Labruna è uno dei principali "successi" investigativi del giudice istruttore di Milano.

Nel corso della testimonianza resa a partire da giugno 1991, avente inizialmente ad oggetto altri temi investigativi (*Ordine Nuovo*, l'identificazione dei partecipanti a un nuovo tentativo di golpe in preparazione nei primi mesi del 1973) il capitano Labruna dichiarava di volere deporre su deviazioni verificatesi nel reparto D del SID, negli anni in cui ne aveva fatto parte come responsabile del NOD.

Abbiamo accennato all'esigenza di riabilitazione personale alla base della scelta di collaborare. Il capitano Labruna raccontò al magistrato di essersi infiltrato tra gli uomini di Borghese, spiegando di volere contribuire al nuovo golpe in preparazione. Entrò quindi in contatti con Remo Orlandini ed altri. Acquisita la fiducia di costoro, ne ottenne le confidenze che provvide a registrare a loro insaputa. Fondamentalmente Labruna si attribuiva il merito di avere svolto, fra il 1973 e il 1974, con successo la sua attività informativa sul golpe Borghese e sul progetto della Rosa dei Venti, riuscendo con il suo impegno ad ottenere da

[36] A Sceresini, N. Palma, M.E. Scandaliato, Piazza Fontana noi sapevamo. Golpe e stragi di Stato, 2017.

Orlandini e Lercari, nel corso di una quindicina di colloqui, un gran numero di notizie utili. Tali notizie, unitamente alle relative prove documentali, erano state successivamente occultate dal generale Maletti e dal tenente colonnello Romagnoli. Ricordava al giudice le missioni per rintracciare Borghese a Madrid e Delle Chiaie a Barcellona nel rispetto delle regole. Al contrario ammetteva di avere cooperato da subalterno a condotte illecite quali l'organizzazione dell'espatrio di Marco Pozzan e Guido Giannettini,

Non informato da Maletti, non poteva rendersi conto della complessa manovra in cui si inseriva la copertura di tali personaggi. Dopo l'arresto e durante il processo per Piazza Fontana, non aveva potuto muoversi liberamente, dovendo sottostare alle direttive dei superiori e dello stesso Maletti. Labruna produceva un testo scritto riportante tali direttive.

Negli anni successivi era stato completamente abbandonato dai suoi superiori, rimanendo come unico capro espiatorio. Un passaggio interessante della sentenza riguarda la strumentalizzazione di Labruna a fini di ricatto: *"Essendo il soggetto meno forte, il suo nome era stato utilizzato costantemente ogniqualvolta si era reso necessario, soprattutto da parte di Stefano Delle Chiaie, per architettare una versione depistante e inquinante di qualche episodio nell'ambito dei ricatti e degli avvertimenti che Delle Chiaie, dopo le reciproche compromissioni, inviava periodicamente all'ambiente dei Servizi che lo avevano sempre protetto e dovevano continuare a proteggerlo."* Seguivano alcuni eclatanti esempi di tali depistaggi e una interessante illustrazione di come le strategie difensive degli imputati e dei loro protettori all'interno dei servizi, apparentemente contrastanti, seguissero in realtà un percorso contrassegnato dall'inserimento di ipotesi depistanti, verità parziali e mezze bugie, in modo da creare un ingorgo processuale ed una indecifrabilità della materia istruttoria.

Bersaglio di accuse fantasiose, amareggiato da tali esperienze e dall'avere pagato per tutti ed anche per colpe non sue, Labruna si apriva sulle organiche "deviazioni" che avevano caratterizzato l'azione del SID. Riferiva su episodi inediti e permetteva di collegare circostanze di cui era sfuggita l'importanza.

A conferma della serietà della collaborazione, Labruna sin dalle prime deposizioni produceva copie di nastri magnetici, da lui sino a quel momento conservati, consistenti nelle registrazioni dei suoi colloqui con Orlandini, molte delle quali mai trasmesse dai Direttori del SID alla magistratura e due bobine registrate dallo stesso Labruna durante un colloquio avvenuto il 30 e il 31 maggio 1974 nell'appartamento del SID di Via degli Avignonesi, fra il tenente colonnello Romagnoli e le "fonti" Torquato Nicoli e Maurizio Degli Innocenti.

Labruna produceva anche un cospicuo materiale documentale utilizzabile nell'inchiesta.

Emergevano una serie di dati che erano stati fino a quel momento occultati sulle trame ordite in quegli anni dal SID in combutta con le centrali eversive; di esse tanto si è detto a livello giornalistico e storico, ma la base documentale e probatoria resta questo documento giudiziario.

Si tratta, in sintesi:

1. dell'attività informativa svolta dal servizio sul golpe Borghese e sulla Rosa dei Venti; fonte le registrazioni delle confessioni di Remo Orlandini, successivamente manipolate ed epurate dal reparto D, proprio per evitare che divenisse di pubblico dominio il coinvolgimento in tali progetti di alti ufficiali, di Licio Gelli e di parte della massoneria, nonché la partecipazione ai progetti golpisti di ambienti militari americani;
2. della relazione di Guido Paglia (braccio destro di Delle Chiaie), mai trasmessa da Maletti all'a.g. sul ruolo svolto da AN nel golpe Borghese e sugli avvenimenti della notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970;
3. di analoga relazione rimessa a Labruna da Guido Giannettini, sempre sul golpe Borghese, dalla quale i responsabili del Reparto D avevano soppresso la nota relativa all'ammiraglio Giovanni Torrisi affinché non ne emergesse il suo coinvolgimento nei fatti del 1970;
4. della provocazione ai danni dell'avvocato Lazagna, militante di estrema sinistra (scoperta di falsi documenti compromettenti);
5. dei contatti fra Maletti e Massimiliano Fachini, materialmente tenuti da Labruna, sui quali Maletti aveva imposto il silenzio a Catanzaro;
6. della presenza del Fachini e di Giannettini nell'operazione organizzata dal SID per fare espatriare il Pozzan in Spagna (Pozzan aveva cominciato a fare rivelazioni su piazza Fontana e l'espatrio protetto dal SID era finalizzato a sottrarlo agli interrogatori);
7. delle informazioni sulla provocazione di Camerino, acquisite da Labruna, tramite Guelfo Osmani.

Nella sentenza si dà atto delle conferme e dei riscontri ricevuti alle dichiarazioni di Labruna. Per tutte qui possiamo fare riferimento alle dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, confermate avanti a questa Corte.

Venendo direttamente al tema del golpe Borghese, Labruna riferiva al giudice Salvini che, nel 1973, a tre anni dal tentativo del principe Borghese - ormai latitante in Spagna – gli uomini del Fronte nazionale coltivavano nuovi progetti golpisti; grazie a uno dei personaggi coinvolti, un armatore napoletano; fu messo in contatto con Remo Orlandini che incontrò in

più occasioni, con l'autorizzazione di Maletti. Orlandini si aprì e fornì informazioni sul tentativo del dicembre 1970 che Labruna registrò, come già detto, integralmente all'insaputa dell'interessato.

Remo Orlandini era un costruttore romano tra i capi del Fronte Nazionale. Labruna riuscì a farlo parlare, presentandosi come uomo del SID e fingendo una sostanziale benevolenza del Servizio e sua personale, verso il progetto del Fronte Nazionale. Orlandini finì col raccontare tutto ciò che sapeva sui progetti golpisti precedenti e su quelli ancora in corso. Il 29 marzo del 1974 Labruna incontrò Attilio Lercari, genovese, amministratore della PIAGGIO, uno dei principali finanziatori della congiura. Nel frattempo aveva convinto a collaborare con il SID altri due congiurati. Costoro peraltro erano collaboratori consapevoli. Si trattava dell'odontotecnico di La Spezia, Torquato Nicoli, in campo la notte dell'8 dicembre 1970 e dell'avvocato di Pistoia, Maurizio Degli Innocenti, esponente di rilievo del Fronte Nazionale. Degli Innocenti aveva deciso di collaborare, temendo che l'evoluzione politica avrebbe determinato a seguito del golpe una vera e propria guerra civile, ma anche perché dissenziente rispetto alla presenza all'interno dei progetti golpisti, di affaristi ed esponenti della massoneria quali Licio Gelli.

Il SID disponeva pertanto di un panorama completo non solo di quanto avvenuto fra il 7 e l'8 dicembre del 1970, ma anche dei nuovi piani in gestazione e provvisoriamente rinviati anche per il fallimento degli attentati al treno Torino-Roma del 7 aprile 1973 di Nico Azzi e dell'attentato alla questura di Milano di Gianfranco Bertoli, il quale, come si dirà, doveva concludersi con l'omicidio del ministro dell'Interno Rumor.

Le registrazioni dei colloqui venivano trascritte dai marescialli Esposito e Giuliani del NOD. Erano consegnati al gen. Maletti ed al col. Romagnoli i quali dirigevano l'operazione informativa.

Nell'estate del 1974 tutto il materiale era pronto ad essere trasfuso dal colonnello Romagnoli in un rapporto con numerosi allegati. Alla fine di luglio si era svolta una riunione nell'ufficio privato del ministro della difesa, Andreotti, alla presenza dell'ammiraglio Casardi, nuovo Direttore del SID e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Enrico Mino. Partecipavano Maletti, Romagnoli e Labruna con l'incarico di fare ascoltare le registrazioni. Tutto il materiale raccolto fu messo a disposizione dell'uomo politico.

L'on. Andreotti, al termine della riunione, aveva consigliato i responsabili del SID di "sfrondare il 'malloppo' ". Vennero così depennati nomi importanti e venne fortemente ridimensionato il ruolo ricoperto dalla struttura occulta di AN nel golpe Borghese.

In "malloppino" venne così trasmesso all'A.G. di Roma con una lettera di Andreotti e ridiede vitalità all'inchiesta sul golpe. L'iniziativa diede l'opportunità di attrarre a Roma l'istruttoria condotta a Padova dal G.I. Tamburino sulla Rosa dei Venti e quella condotta a Torino dal G.I. Violante sul gruppo di Edgardo Sogno e Luigi Cavallo.

Fu Andreotti a dire espressamente che bisognava salvaguardare il buon nome degli ufficiali coinvolti e non coinvolgere le forze armate in trame politiche. Nel prosieguo Maletti estromise Labruna dalle indagini. Con la rimozione di Maletti dal servizio e lo scioglimento del NOD l'archivio non ufficiale della struttura operativa andò disperso.

Labruna aveva tuttavia conservato le copie dei nastri e dei brogliacci mai consegnati alla magistratura.

Solo alla fine del 1991 se ne ebbe però notizia ufficiale. Il capitano Labruna chiamato a testimoniare dal Giudice Salvini si presentava con "una vecchia e impolverata borsa marrone, rimasta certamente in custodia per molti anni presso una persona di sua fiducia". La borsa conteneva dieci bobine sul talloncino delle quali era apposta a mano la dicitura FURIOSINO, nome in codice utilizzato dai Servizi negli anni 1973/1974 per indicare l'azione informativa condotta tramite i colloqui con Remo Orlandini. Erano le registrazioni di tutti i colloqui svoltisi fra il cap. Labruna e Remo Orlandini (ed in un caso anche con Attilio Lercari e con la "fonte" Torquato Nicoli).

Trascritti i nastri con perizia, nel febbraio del 1992 veniva consegnato un elaborato di 326 pagine. In gran parte materiale inedito.

Nessuna novità sconvolgente si dirà, ma conferma della vastità e profondità dei progetti golpisti. Contatti frequenti, riunioni con un consistente numero di ufficiali di grado elevato in piena attività di servizio, con ambienti diplomatici e della magistratura militare e soprattutto anche con Licio Gelli.

È riferita la presenza di delegati del Fronte Nazionale a riunioni NATO a Verona e altrove e le cessioni di cospicue quantità di armi ai congiurati da parte di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, in preparazione dei piani golpisti del 1973 e 1974 che rappresentavano la continuazione del primo tentativo del Principe Borghese.

Le notizie fornite da Orlandini e da Lercari si saldavano con quelle fornite dall'avv. Degli Innocenti e da Nicoli con riferimenti a contatti con esponenti americani e alla messa in allarme della flotta U.S.A. di stanza nel Mediterraneo nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970.

Sintetizzando il contenuto delle trascrizioni riportate in sentenza, risulta che nell'incontro del 18 gennaio 1973, Remo Orlandini indica il generale Giovanbattista Palumbo,

Comandante della Divisione carabinieri Pastrengo, iscritto alla P2, come uno dei congiurati del golpe. In altro successivo colloquio Orlandini spiegava come fossero attivati i contatti con gli americani e che intermediario tra il Fronte Nazionale e lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon era stato il costruttore romano Gianfranco Talenti. I contatti con gli americani erano stati mantenuti fino a quel momento e costoro erano al corrente del progetto in corso nella prima metà del 1973.

Orlandini raccontava inoltre che il capo della massoneria di Arezzo, Licio Gelli, da lui stesso definito una "potenza" e uomo senza scrupoli - era stato uno dei primi ad aderire al Fronte Nazionale e che sin dal periodo precedente al tentativo del 1970, almeno 3.000 ufficiali iscritti alla massoneria avevano aderito ai gruppi golpisti, pronti al "momento x" ad essere al fianco del tentativo di mutamento istituzionale. Il ruolo di Licio Gelli, negli anni 1973/1974, non sembrava importante come nel 1970. Gelli era stato uno dei primi aderenti al Fronte, ma negli anni successivi era stato emarginato "perché troppo poco idealista e troppo assetato di potere e di denaro", "truffaldino", "capace di qualsiasi azione", "legato alla mafia", coinvolto in "loschi affari". La sentenza ordinanza dà atto dei riscontri acquisiti in ordine alle relazioni di Gelli con ambienti 'ndranghetisti e con ufficiali di polizia compromessi.

Osserva il giudice istruttore che gli "eloquenti riferimenti di Remo Orlandini a Licio Gelli assumono particolare valore ed attendibilità in quanto all'epoca, e cioè nei primi anni '70, la figura di Licio Gelli era pressoché sconosciuta e solo molti anni dopo sarebbero venuti alla luce non solo i suoi contatti con la destra eversiva, ma anche la sua vocazione affaristica e l'abilità nel contattare e controllare funzionari dello Stato tramite prestiti e ricatti ed ancora più tardi sarebbero venuti alla luce i contatti, almeno sul piano finanziario, con ambienti della criminalità organizzata".

Orlandini parla del tenente colonnello Pietro Cangioli in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, Reparto SIOS, in posizione delicata. Il suo nome era stato cancellato, secondo la testimonianza del capitano Labruna, su richiesta del generale Maletti, anche da una delle registrazioni consegnate alla magistratura.

Uomo di collegamento con gli americani era in quel momento, oltre al dr. Gianfranco Talenti, l'ing. Hugh FENWICH, direttore della Selenia. L'intervento della flotta americana era già previsto per il tentativo del 1970 ed erano stati nuovamente presi contatti diretti con gli americani per un intervento analogo in relazione ai progetti in corso in quel momento.

Due delegati del gruppo di Orlandini nella loro qualità di professionisti erano stati invitati a due conferenze della NATO a Vicenza e a Livorno, alle quali erano presenti imprenditori, professionisti ed *ex* ufficiali. In tali circostanze il generale Francesco Mereu aveva offerto ai due delegati il suo appoggio e, quale garanzia di tale disponibilità, la consegna di un notevole quantitativo di armi di provenienza militare e il versamento di una somma su un conto svizzero. Gli accordi erano stati definiti, il versamento era stato regolarmente effettuato ed era poi iniziata la consegna delle armi, alcune centinaia, ad altri delegati del Fronte, poi sospesa per ordine di Orlandini per non correre rischi, non essendo il golpe imminente. Le armi già entrate nella disponibilità del gruppo di Orlandini erano già state nascoste.

Gli appoggi al gruppo di Orlandini e al gruppo di civili della Rosa dei Venti da parte delle strutture militari erano quindi assai vasti e solidi; il racconto di Remo Orlandini fu considerato del tutto verosimile, anche alla luce dell'identificazione nel corso della stessa istruttoria di una struttura militare, occulta ma ufficiale, sovraordinata negli anni 1971/1973, ai gruppi di civili ed in grado di coordinarli e dirigerli.

Tale struttura fu quella dei Nuclei difesa dello Stato di cui parleranno a Salvini, Amos Spiazzi ed Enzo Ferro. Plausibile che il ruolo di fornitore di armi, al momento opportuno, fosse stato affidato al colonnello Antonio Calabrese (iscritto alla P2 con la tessera n.485).

Il generale Mereu, sino all'aprile del 1973, aveva rivestito l'importante carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ed il suo nome compare negli elenchi degli iscritti alla P2 con il n. 490. Remo Orlandini elencò al capitano Labruna un elevato numero di alti ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, di funzionari di Polizia, di professionisti, di diplomatici e di magistrati militari aderenti al progetto di golpe e pronti ad accedere alle cariche del nuovo Governo che sarebbe stato costituito. Tutti nomi depennati dal rapporto del S.I.D., in linea con la scelta di operare una "destabilizzazione controllata" dell'area di destra, in sintonia con i nuovi tempi politici che rendevano impraticabili progetti apertamente golpisti.

Labruna ripercorse in ordine cronologico i momenti principali dei progetti golpisti, dalle riunioni del 1969 sino alla primavera del 1974, prima sotto la guida di Borghese e Orlandini, in seguito, dopo la fuga del Principe in Spagna, sotto la guida di un gruppo di uomini protagonisti del primo tentativo e di elementi nuovi del mondo militare e industriale.

Fu complessivamente accertato il percorso organizzativo del golpe preparato da Junio Valerio Borghese a partire dall'inizio del 1969 in ogni parte d'Italia; l'adesione di *Avanguardia Nazionale* al progetto, vista con entusiasmo dal Principe; l'organizzazione del Fronte in gruppi pubblici e legali e gruppi occulti di carattere operativo; la descrizione degli

avvenimenti del 7 dicembre 1970 e del piano che prevedeva l'eliminazione del Capo della Polizia, l'occupazione parzialmente riuscita del Ministero dell'Interno, della RAI, del Ministero della Difesa (affidata al gruppo ligure di Torquato Nicoli), sino alla sospensione dell'azione nelle prime ore dell'8 dicembre e all'abbandono del Viminale da parte del gruppo di A.N., che tuttavia aveva sottratto una mitragliatrice di tipo particolare quale "prova" a futura memoria e strumento di ricatto in caso di necessità.

Si appurò ancora che per il nuovo tentativo era stato costituito un Direttorio composto da dieci membri (fra cui l'avv. De Marchi, l'ing. Eliodoro Pomar, il dr. Salvatore Drago, già basista al Ministero dell'Interno nel 1970, Stefano Delle Chiaie e un rappresentante di *Ordine Nuovo* rimasto sconosciuto) e l'adesione del gruppo di Padova di Dario Zagolin, del gruppo M.A.R. di Carlo Fumagalli, di molti ufficiali fra cui, il colonnello Amos Spiazzi, le frenetiche riunioni fra civili e militari del 1973, il finanziamento offerto da alcuni industriali.

Tali circostanze sono ricostruite analiticamente dal colonnello Romagnoli con i due *ex*-congiurati con tanto di organigramma dei presenti riunione per riunione. Tali nomi compariranno nel rapporto finale, con il ruolo di AN inspiegabilmente ridimensionato.

La sentenza ribadisce che intento del Reparto D era una sorta di potatura dei rami secchi dei nuclei eversivi; alla magistratura furono consegnate le frange più radicali dei vari progetti golpisti; al contempo furono protetti settori il cui coinvolgimento non doveva assolutamente divenire pubblico. Furono salvaguardati con la massima cura gli uomini più vicini a un progetto di golpe "bianco", sebbene nel luglio del 1974 il ministro Andreotti avesse proceduto ad ampie sostituzioni negli alti gradi delle forze armate, paralizzando l'azione prevista per il mese successivo. L'obiettivo era duplice: eliminare i gruppi più compromessi e apertamente fascisti ed attrarre a Roma l'inchiesta padovana che minacciava di svelare le trame golpiste operanti, annidate dentro le forze armate con solide radici esterne.

Seguono nel provvedimento una serie di considerazioni di carattere storico che le successive indagini e ricerche indicheranno come fondate.

Scrive il giudice che da alcuni anni la dirigenza del SID era divisa in due gruppi, espressione di diverse "linee politiche". Il Direttore Vito Miceli e gli ufficiali a lui vicini (fra cui quelli del Reparto R) erano attestati su una linea marcatamente di destra. Il generale Miceli era gravemente coinvolto nella congiura e si era sempre adoperato per impedire che pervenissero alla magistratura i rapporti informativi sui preparativi golpisti; amico personale di molti dei congiurati era stato imputato di favoreggiamento, un'accusa riduttiva delle effettive responsabilità. La linea che faceva capo al numero 2 del Servizio, generale Maletti,

considerato legato all'on. Andreotti e in genere al Reparto D, era più moderna e tecnocratica, pur senza nulla concedere sul piano politico. Da qui la scelta di "bruciare una parte della struttura golpista e smobilitare alcune strutture armate dell'estrema destra". Maletti auspicava un rafforzamento "legalitario" dei poteri dello Stato che implicava la protezione di alcuni settori coinvolti che non dovevano essere toccati[37].

La linea di condotta del generale Maletti, conforme alla situazione internazionale (caduta dei regimi di Grecia, Spagna e Portogallo che precludeva l'ipotesi golpista è solo apparentemente in contrasto con la copertura offerta dall'alto ufficiale alla cellula nazifascista di Padova durante le indagini dei giudici di Treviso e di Milano in direzione della "pista nera".

Il Reparto D di Maletti, nominato nel giugno 1971, non era coinvolto o perlomeno non era coinvolto nella persona dello stesso e dei suoi collaboratori nella fase ideativa ed operativa della strage di Piazza Fontana e nei depistaggi immediatamente successivi ad opera degli uomini dell'UAR, anche se il generale nelle sue memorie ricorda di avere creduto alla pista anarchica.

Essi tuttavia attuarono la protezione dei componenti della cellula veneta, organizzando la fuga di Pozzan e Giannettini, la progettata evasione di Ventura, la "chiusura" della fonte Gianni Casalini e i contatti con Massimiliano Fachini. Un'attività svolta per proteggere gli apparati come tali, in quanto il cedimento anche di uno solo degli imputati avrebbe portato gli inquirenti, livello dopo livello, a risalire fino alle più alte responsabilità che avevano reso possibile l'operazione del 12 dicembre e le ripercussioni che ne sarebbero derivate sarebbero state forse addirittura incompatibili con la conservazione del regime politico del Paese, obiettivo minimo in qualsiasi fase per qualsiasi Servizio. Un'osservazione che può essere condivisa, ma che conferma come la copertura omertosa e la connivenza sia stata regola aurea dei nostri servizi di sicurezza.

Dal contenuto della trascrizione di altri nastri emerge il ruolo affidato a Licio Gelli nel progetto del 1970, la cattura del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e la presenza a Roma di un gruppo di mafiosi siciliani incaricati di uccidere il Capo della Polizia, Angelo Vicari.

---

[37] Il generale Maletti nelle sue memorie conferma puntualmente la ricostruzione effettuata nella sentenza. A proposito del "malloppone" trasformato in "malloppino", si limita a dichiarare: "*Non c'erano abbastanza prove...se avessimo trasmesso quei nomi sarebbe scoppiato un immenso scandalo. Perciò decidemmo di soprassedere. Io diedi questo consiglio ad Andreotti e lui decise che avevo ragione*".

I colloqui vertono tra il colonnello Romagnoli da un lato e degli Innocenti e Nicoli dall'altro. Muovono dalla nascita del Fronte nazionale e dei suoi scopi. Nel corso della conversazione il tenente colonnello Romagnoli sostiene essere necessario mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria molti dei dati di cui sono in possesso i suoi interlocutori, persone come l'avv. Degli Innocenti e Torquato Nicoli, ma nello stesso tempo che occorra "troncare la catena", "sviluppare una contro-manovra", "condurre un'azione di frenaggio", impedendo che certi giudici trovino le "chiavi" o "l'anello di congiunzione" che rischi "di dare un colpo feroce alle Forze Armate".

Nella sentenza si sostiene che il riferimento sia all'Autorità Giudiziaria di Padova, che in quei mesi stava procedendo in direzione ascendente nel ricostruire non solo le trame golpiste, ma anche le strutture parallele del SID e delle Forze Armate. Ribadisce che la linea del Servizio è di mettere "alcune persone, che potrebbero venire coinvolte, in condizioni di non esserlo" e "trovare degli strumenti di ricatto nei confronti di coloro che potrebbero aprire quel determinato cassetto" e cioè collaborare senza remore con l'Autorità Giudiziaria.

Esattamente l'esplicitazione dei metodi di depistaggio attuati in quel periodo.

Il riferimento esplicito è al colonnello Amos Spiazzi che starebbe "annaspando" ed era sul punto di dire quello che, nell'interesse globale delle Forze Armate e dei Servizi di Sicurezza, non era consentito.

Il riferimento è più che pertinente. Nella primavera del 1974, Amos Spiazzi è detenuto a Padova, messo alle strette dalla confessione fiume di Roberto Cavallaro; incalzato dai giudici, aveva fatto ammissioni sulla struttura parallela anticomunista esistente all'interno del SID e delle Forze Armate, struttura cioè sovraordinata ed in grado di muovere ed indirizzare gruppi come quello della Rosa dei Venti. Tale organizzazione esisteva e non avrebbe avuto finalità eversive, ma soltanto di protezione delle istituzioni contro il comunismo e il marxismo, secondo quella definizione di "anticomunismo di Stato", cui era orientato il livello occulto di una parte dell'apparato politico militare, di cui vi è menzione nelle memorie di Edgardo Sogno, di cui peraltro non facevano parte altri esponenti politici di grande rilievo che questo livello organizzativo si sforzavano di contenere. Il richiamo evidente è ad Aldo Moro.

Questo organismo, secondo Spiazzi, non si identifica con il SID, ma in gran parte coincide con il SID. L'esistenza di una struttura del genere, distinta dall'organizzazione Gladio, emersa nella sua completezza solo quindici anni dopo, non poteva all'epoca essere rivelata. Si trattava dell'"Organizzazione di Sicurezza" denominata Nuclei di Difesa dello Stato,

struttura parallela della quale avevano riferito diverse fonti oltre a Spiazzi (Ferro, Stimamiglio ed altri).

Ricorda la sentenza che in piena guerra fredda l'esistenza di tale struttura segreta non doveva venire alla luce e in proposito ricorda il famoso confronto del colonnello Spiazzi con il superiore generale Alemanno, - allora Capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D. – allorché l'ufficiale inviò un esplicito invito al silenzio al vacillante Spiazzi: racconta solo le cose che "facevate voi privatamente, senza coinvolgere altri". Da quel giorno il colonnello Spiazzi avrebbe taciuto.

Le trame degli apparati dovevano essere ridotte a iniziative di singoli infedeli che si erano lasciati scoprire. Secondo il colonnello Romagnoli, bisognava alzare un "muro" oltre il quale i magistrati non potessero andare. Bisognava fermare operazioni terroristiche come la strage di Brescia e vicende come gli attentati che stavano preparando gli uomini sorpresi a Pian del Rascino, rientranti in un disegno terroristico di cui l'ufficiale dava atto; al contempo impedire che fossero colpite da un'ondata repressiva le "forze sane". In sostanza, abbandonare le frange estreme del terrorismo ordinovista, fino a quel momento strumentalizzate, ma mantenere in piedi il "deep state" necessario a contenere qualsiasi slittamento politico della situazione italiana, non consentito dalla situazione internazionale.

La strategia di Maletti e Romagnoli fu, dunque, di indirizzare le istruttorie in corso su binari compatibili con gli interessi globali dei settori politico-militari all'epoca predominanti, disattivando linee di indagine, come quelle dei giudici di Padova che puntavano a rivelare il cuore segreto della struttura, nello stesso tempo occulta e ufficiale, costituita nel quadro della difesa degli interessi dell'Alleanza Atlantica.

Una parte del colloquio è dedicata al compito specifico affidato a Licio Gelli (quello di privare della libertà personale il Presidente della Repubblica del tempo, Giuseppe Saragat). Nella sentenza-ordinanza viene riportata l'integrale trascrizione del colloquio tra Romagnoli, Labruna, Degli Innocenti e Nicoli. Il racconto (31.5.1974), ricco di dettagli, fornisce una chiara e plausibile spiegazione della manovra: Saragat doveva cadere nelle mani del Fronte Nazionale per appoggiare l'operazione. Da precisare che Gelli già nel 1970 disponeva di un pass per accedere liberamente al Quirinale, ma la cattura poteva avvenire nella sua residenza privata. L'obiettivo era ottenere dal Presidente un decreto di scioglimento delle camere. Il compito affidato a Gelli era dunque preciso e di decisiva importanza: la cattura del Presidente Saragat come azione autonoma all'interno del progetto golpista, della quale non erano incaricati i nuclei del Fronte Nazionale, ma un nucleo specifico diretto da Licio Gelli. Emerge

dal dialogo il diverso atteggiamento atteso dal Presidente della Repubblica, in occasione dei due diversi progetti golpisti del 1970 e del 1973/74. Con Saragat non si poteva sperare in uno spontaneo cedimento ai congiurati del Presidente e quindi doveva semplicemente essere catturato e messo in condizione di non opporsi ai golpisti. Nel 1973/74, il quadro era diverso. Il Presidente Giovanni Leone poteva essere convinto, senza necessità di usare la forza, ad assumere un determinato atteggiamento di arrendevolezza o passività, essere indotto a sciogliere le Camere e a comparire alla televisione annunciando che la "Repubblica aveva cambiato indirizzo".

Si poteva contare in un avallo presidenziale.

Nonostante la chiara indicazione sul ruolo di Gelli emergente dal colloquio con i congiurati, il colonnello Romagnoli rendeva dichiarazioni reticenti sul conto di Gelli: tale nome comunque non aveva suscitato in lui alcun interesse. La risposta elusiva induce il magistrato a svolgere ragionevoli e convincenti considerazioni.

L'assenza di informativa, accertamento o approfondimento su Licio Gelli si spiega con l'immenso potere che nel corso del decennio Gelli aveva progressivamente accumulato; tale crescente influenza e potere di condizionamento gli consentì di agire in maniera sempre più spregiudicata e criminale come centro di riferimento di uno Stato occulto. Per la sentenza il silenzio omertoso dell'*ex* uomo del SID su Gelli porta alla conclusione che la sua figura fu volutamente espunta dagli accertamenti e dal rapporto conclusivo del SID.

Del resto si trattava, secondo le parole del generale Maletti, di una "persona sacra per il Servizio", come emerge dal racconto del capitano Santoni, l'ufficiale di uno dei Centri C.S. di Roma che aveva "incautamente" osato svolgere alcuni accertamenti su Gelli.

Che l'argomento sia tuttora tabù è confermato dal Maletti nella sua intervista-memoriale. Sull'argomento Gelli afferma di sapere "poco", rinviando alle pubblicazioni disponibili, libri e articoli. Poi ammette che alla loggia, alla quale negava di essersi mai iscritto, avevano aderito un certo numero di ufficiali e che l'informazione proveniva dallo stesso Gelli, il quale a sua volta aveva confermato l'adesione del generale Miceli. Ammetteva di avere conosciuto e incontrato più volte Gelli che gli aveva proposto il suo aiuto per espatriare, ma escludeva che la presenza di ufficiali della P2, coinvolti nel golpe, avesse avuto un qualche significato. Secondo Maletti "la P2 era un calderone che raccoglieva ambiziosi, scontenti e nostalgici. Forse neppure Gelli aveva una chiara idea di come e dove guidarlo: formare lo zoccolo di una nuova forza politica? Farne l'intelaiatura direttiva di forze eversive operanti? Impadronirsi del potere con un classico golpe militare?" Gelli gli aveva raccontato di quanti

politici fossero legati alla P2 e che persino Andreotti era piduista, affermazione alla quale il generale dichiara di avere prestato fede perché Gelli non aveva motivo per vantarsi. Scarne ammissioni evidentemente, malgrado il generale mostri ai suoi interlocutori di sapere assai più di quanto non dica. E, tuttavia, si tratta di elementi utili perché le diverse sfumate alternative vanno tutte nel segno di un'organizzazione potente che aspira alla conquista illegale del potere.

La precoce morte dell'avvocato Degli Innocenti impediva di approfondire attraverso questa fonte primaria il ruolo di Gelli nel golpe.

La fonte Degli Innocenti, seria, informata e attendibile, aveva reso un'importante testimonianza nel processo per piazza Fontana. A proposito di Mario Merlino aveva dichiarato che in seguito ad un'inattesa visita nell'estate del 1969, costui, in contatto con uomini del Fronte Nazionale, gli aveva parlato dell'opportunità di compiere attentati contro le banche.

Altro argomento, emerso con chiarezza fu la presenza a Roma, la notte del 7.12.1970 e nei giorni immediatamente precedenti, di un gruppo di mafiosi siciliani incaricati di eliminare il Capo della Polizia.

Fu Torquato Nicoli a fornire notizie dettagliate al colonnello Romagnoli su tale argomento, benché l'ufficiale ne fosse già informato. I mafiosi provenienti dalla Sicilia avevano lo specifico compito di "fare fuori" Vicari. Erano confluiti a Roma il giorno 6 Dicembre e vi avevano alloggiato. I mafiosi avrebbero fatto capo al Ministero dell'Interno dove si sarebbero armati; i complici avrebbero aperto le porte del palazzo. Il gruppo proveniente dalla Liguria si sarebbe occupato del Ministero della difesa, mentre i forestali della RAI.

Anche la presenza dei mafiosi era stata omessa dal rapporto. Labruna aveva dichiarato all'istruttore che questo particolare finiva per dare risalto alla figura del dr. Salvatore Drago, medico siciliano in servizio al Ministero dell'Interno che aveva permesso una ricognizione preventiva a una squadra di AN. Le ragioni dell'omissione erano da individuare quindi nella volontà di occultare i rapporti fra il dr. Drago e la mafia siciliana.

Il particolare è di rilievo nella diagnosi del contesto storico in cui si colloca la strage del 2 agosto, di cui ci stiamo occupando.

In sentenza si afferma che Salvatore Drago non solo "era molto vicino all'epoca al capo dell'Ufficio Affari Riservati, dr. Federico Umberto D'Amato, ma era iscritto alla P2, come del resto lo stesso D'Amato".

"E' quindi probabile - prosegue la sentenza – che il generale Maletti, il quale aveva già espunto il nome ed il ruolo di Licio Gelli dal rapporto sul golpe, censurando l'intero episodio relativo alla presenza del gruppo di mafiosi collegato allo stesso dr. Drago, non abbia voluto aggravare la posizione di quest'ultimo e soprattutto abbia inteso recidere un altro elemento di collegamento fra il livello più alto della congiura, rappresentato da alcuni uomini vicini a Licio Gelli e gli avvenimenti del 7/8 dicembre 1970".

Questa censura su una tale ingombrante presenza appare anomala anche oggi. Specie dopo le confessioni di Buscetta e Calderone, che hanno reso importanti rivelazioni sul ruolo e il significato che l'impegno della mafia con Borghese ebbe in quegli anni e nei successivi, a conferma del ruolo politico che Cosa nostra svolse nel paese fino al 1992. Secondo i due collaboratori il ruolo dei mafiosi nel golpe sarebbe stato di controllare, al momento della sua attuazione, alcune zone della Sicilia; sostituire i Prefetti con uomini di fiducia del Principe Borghese, impedire contrattacchi di civili o comunque di forze fedeli al Governo legittimo e rastrellare gli oppositori politici. Nel corso dell'azione, gli elementi mafiosi sarebbero stati muniti di un bracciale verde in segno di riconoscimento. In cambio sarebbe stata alleggerita la posizione processuale di alcuni importanti esponenti mafiosi detenuti e sarebbe stata forse concessa dal nuovo Governo un'amnistia. La proposta era stata discussa nel corso di riunioni, svoltesi anche a Milano, con la partecipazione di capi mafiosi del calibro di Gaetano Badalamenti, Luciano Liggio e Salvatore Greco. Qualche vecchio mafioso aveva ricordato la storica opposizione della mafia al fascismo e soprattutto fu considerata provocatoria la richiesta di elenchi di nomi di mafiosi delle varie famiglie da inserire nel piano. In conseguenza di ciò ci fu solo un'adesione tiepida al progetto, senza la consegna di liste, ma con la promessa ai golpisti di un generico sostegno. Siamo all'evidenza all'origine della massima ascesa della mafia politica e in definitiva alla prima trattativa con Cosa nostra.

Questi contatti sono stati in seguito confermati da fonti attendibili nell'ambito dei processi in cui si è verificata l'attendibilità di Buscetta, che attraverso le dichiarazioni sul Golpe Borghese ha acquisito ulteriore credibilità.

Deve perciò considerarsi verosimile che un gruppo di mafiosi interessati al progetto, fosse stato presente a Roma il 7 dicembre 1970, a disposizione dei congiurati. Delle deposizioni Buscetta, la sentenza ricorda un altro particolare importante, che merita di essere citato[38].

[38] "Tommaso Buscetta ha ricordato un altro particolare importante. Subito dopo la riunione in cui si era discusso in merito alla partecipazione al progetto, egli era rientrato negli Stati Uniti e, appena sbarcato, era stato

Anche i rapporti fra AN ed ambienti mafiosi a Roma erano stati stretti da tempo, secondo le testimonianze di Vincenzo Vinciguerra e Carmine Dominici, sui quali la sentenza fornisce riscontri, ma che conosciamo direttamente dalla deposizione di Vinciguerra.

La sentenza Salvini si diffonde su altri aspetti della copertura attuata nei confronti dei concorrenti innominabili del golpe Borghese.

Nel 1973 Guido Giannettini, collaboratore ed informatore del SID trasmise a Labruna e al SID una nota aggiuntiva nella quale si faceva riferimento all'ammiraglio, il cui nome venne rigorosamente depennato dal rapporto sul golpe inoltrato all'a.g. Grazie a tale salvataggio il Torrisi poté divenire in seguito Capo di Stato di Maggiore della Difesa. E' ben comprensibile come la copertura desse la possibilità a chi lo aveva "salvato", in primo luogo l'onorevole Andreotti, di esercitare un potere di condizionamento notevole. Ma anche il generale Maletti, nonostante le declamate "disgrazie", era nella condizione migliore per portare all'incasso il suo credito.

Il Labruna aveva rivelato la vicenda per la prima volta al giudice istruttore Mastelloni di Venezia. Labruna su *input* di Maletti avrebbe dovuto dichiarare in Corte d'assise nel processo per piazza Fontana di non ricordare dove fosse finita la relazione Giannettini che Maletti gli aveva restituito. La ragione stava nel fatto che nella relazione era detto che l'Ammiraglio Torrisi, all'epoca candidato alla carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, aveva partecipato a riunioni segrete per la preparazione del golpe, unitamente al dr. Drago, del Ministero dell'Interno, nonché con i vertici di *Avanguardia Nazionale*. Labruna si diffuse nel corso del suo interrogatorio sulle pressioni subite da Maletti. Al termine produsse copia della relazione, dichiarando di avere depositato l'originale al p.m. di Roma. Labruna fu esplicito nel dire che il silenzio e la mancata denuncia di Torrisi erano funzionali alla candidatura dell'ammiraglio che prese corpo sul finire degli anni Settanta. Oltretutto il Maletti aveva fatto sparire la nota aggiunta alla relazione di Giannettini che conteneva i riferimenti al Torrisi ed aveva chiesto l'assoluto segreto su tale circostanza che egli aveva direttamente appreso dal Giannettini. Maletti in modo perentorio gli disse di non produrre la relazione Giannettini alla Corte d'Assise di Catanzaro e di non parlare del Torrisi "che dovrà diventare Capo di Stato Maggiore della Difesa". Maletti oltretutto aveva lasciato tutto il peso della testimonianza sul

arrestato. Per prima cosa i funzionari della Polizia americana, invece di interrogarlo su vicende di droga o omicidi, gli avevano chiesto "Lo fate o no, questo golpe?" e, alla sua prudente risposta "Quale?", era stato aggiunto "Quello con Borghese!". Buscetta, ovviamente, aveva ad ogni buon conto negato, ma aveva compreso che gli americani erano perfettamente a conoscenza del progetto", id. 195.

contenuto della relazione sulle spalle di Labruna, dicendo che quest'ultimo ne era il detentore. E così Labruna depose dichiarando, secondo gli accordi, di non ricordare dove avesse messo la relazione e di conseguenza l'appunto su Torrisi uscì di scena. La nota aggiunta fu distrutta, ma la relazione fu recuperata.

Trascritta nella sentenza-ordinanza, la relazione Giannettini fornisce le seguenti informazioni:

"Nella seconda metà dell'anno 1970 si stabiliva un contatto fra ambienti del Ministero degli Interni **controllati dall'Ufficio AR** e i congiurati del Fronte Nazionale di Valerio Borghese. In breve, il capo dell'Ufficio AR, sembra tramite Drago e tramite elementi di Avanguardia Nazionale, **prometteva di schierarsi a favore del progettato "golpe"** e assumeva precisi impegni in tal senso. **Il suo intento era invece di far fallire il colpo di Stato e in seguito a ciò condizionare gli ambienti di destra e gli ambienti militari coinvolti nella congiura.** Alle riunioni segrete per la preparazione del "golpe", tenute nel corso dell'autunno 1970, partecipavano:

"- lo stesso Borghese, presidente del Fronte Nazionale; egli controllava inoltre alcune organizzazioni di *ex* combattenti;

"- il vertice di Avanguardia Nazionale, retto allora da Guido Paglia, in assenza di Stefano Delle Chiaie, latitante; **AN era stata creata anni addietro dal Ministero degli Interni per indebolire il M.S.I. e aveva aderito al Fronte Nazionale di Borghese**;

"- DRAGO;

"- l'ammiraglio "YW", Capo dell'Ufficio "YYY" della Stato Maggiore della Marina (VEDI NOTA);

"- due generali;

"- un ufficiale dei CC, in rappresentanza del Comando Generale dell'Arma;

"- un ufficiale della Scuola di Fanteria di Cesano (o più d'uno)?;

"- un ufficiale della Guardia Forestale;

"- esponenti di associazioni *ex* combattenti;

"- il costruttore edile Orlandini;

"- gli armatori genovesi Cameli.

A parte Orlandini e i Cameli, non è escluso che Borghese abbia trovato a quel tempo anche finanziamenti presso Cefis (Eni?) e Monti. La decisione di attuare il "golpe" nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 veniva presa nel corso di riunioni segrete tenute il 5 o il 6 dicembre".

La relazione, qui ripresa dalla sentenza-ordinanza Salvini[39], si diffonde nella descrizione dello svolgimento degli avvenimenti nella notte fra il 7 e l'8 dicembre, fra cui l'irruzione nel sotterraneo del Ministero dell'Interno. Sull'autenticità del documento nel corso degli anni non sono stati sollevati dubbi. Guido Giannettini nel 1990 dinanzi al G.I. di Venezia ammise[40] di avere fornito al generale Maletti tramite il capitano Labruna la relazione, completa della nota aggiunta sull'ammiraglio Torrisi che, secondo le stesse previsioni di Giannettini, era destinata ad essere censurata. L'indicazione "ammiraglio YW" si riferiva al Torrisi il cui nome e cognome erano in chiaro nella nota.

Giannettini ammise di avere negato la circostanza a fronte di vaghi accenni di Labruna e Maletti alla relazione. Giannettini disse al giudice istruttore veneziano che la "NOTA" era stata stilata a parte ed era in funzione della prevedibile censura da parte del Capo del Reparto D, Maletti, data la delicatezza dell'incarico già all'epoca rivestito dal Torrisi. E la previsione fu azzeccata. L'Ammiraglio Giovanni Torrisi, il cui nome compare nella lista degli iscritti alla P2 con la tessera n. 1825, coinvolto nei preparativi del golpe, salvato dall'espunzione della nota di Giannettini, proseguirà nella sua carriera, assumendo incarichi delicatissimi, prima quale Capo di Stato Maggiore della Marina e poi quale Capo di Stato Maggiore della Difesa, fino alla morte nel 1992.

Anche la **relazione di Guido Paglia** sulla struttura occulta di AN e sull'attiva presenza di tale organizzazione nel "golpe Borghese" non fu mai trasmessa all'A.G. che stava indagando su tali episodi, anche se ha ricevuto un utilizzo indiretto. Il capitano Labruna ha dichiarato infatti di essere stato inviato dal generale Maletti da Guido Paglia nell'autunno del 1972 e di averne ottenuto una dettagliata relazione sulla struttura di AN, al tempo ancora operante; di avere quindi passato la relazione al suo superiore.

Labruna consegnò una copia di tale relazione al giudice Salvini. In precedenza, l'aveva data alla Procura di Roma nel 1981 nell'ambito delle indagini sulla P2, "senza per la verità che tale importante documento fosse in quella sede oggetto di particolare approfondimento", chiosa il giudice. Il documento in originale era rimasto nelle mani del generale Maletti.

---

[39] Nel senso della ricostruzione storica di fatti rilevanti anche attraverso atti giudiziari, la sentenza Salvini è da qualificare prova documentale ai sensi dell'art 238 c.p.p.

[40] "Effettivamente ebbi a consegnare, mi pare a Parigi, a Labruna, una relazione su fatti retrostanti il golpe Borghese. Mi viene mostrata la relazione dattiloscritta acquisita dalla S.V. di cui al verbale di Labruna. La riconosco come da me stilata e dattiloscritta... Confermo che la "NOTA" allegata era costituita da un appunto ad hoc, pure da me dattiloscritto, riguardante l'ammiraglio "YW" e cioè il TORRISI (il cui nome e cognome nella nota erano in chiaro), che all'epoca del golpe mi pare fosse capitano di vascello, e comunque preciso che, in gergo, si adopera il termine "ammiraglio" anche per soggetti che rivestono un grado inferiore, da contrammiraglio in poi ". id pag. 197.

All'interno del NOD, Guido Paglia era indicato come "fonte PARODI" (da Paglia di Roma).

Subito dopo la consegna della relazione, Guido Paglia aveva messo in contatto Labruna con Stefano Delle Chiaie. Quindi, su disposizione di Maletti, lo aveva incontrato a Barcellona, stabilendo con lui un contatto per conto del SID.

La relazione di Guido Paglia, per il giudice aveva finito con l'avere "un utilizzo improprio e strumentale, nell'ambito di rapporti di reciproca compromissione fra il SID e Delle Chiaie. Grazie alla relazione, il SID poteva dimostrare a Delle Chiaie di essere in possesso di un gran numero di notizie sulla struttura di AN e, ciò nonostante, di non avere fatto nulla per farne incriminare i componenti. Costruito un potere di ricatto o, se si vuole, un capitale negoziale, poterono essere aperti e mantenuti i contatti con Stefano Delle Chiaie, considerato da molte fonti, fra cui Remo Orlandini e la stessa relazione di Guido Paglia, sino a quel momento legato all'Ufficio Affari Riservati di D'Amato e forse da quest'ultimo stipendiato. Guido Paglia, abbandonata AN e dedicatosi a tempo pieno al giornalismo, divenne stabile informatore e collaboratore del SID, cooperando tra l'altro alla c.d. "provocazione di Camerino[41].

Ben diverso e più corretto utilizzo avrebbe avuto la relazione di Guido Paglia se fosse stata studiata e sviluppata con opportune indagini dall'a.g.

Il punto è di interesse per ciò che si va ricostruendo in relazione alla strage di Bologna. Mettere a fuoco la struttura occulta di AN e consentire all'A.G. di intervenire su un'organizzazione che, quantomeno fino agli anni Ottanta è stata coinvolta in gravissimi fatti criminosi, disponeva di uomini coperti che sapevano di operare per un'organizzazione alle dipendenze dei servizi segreti di polizia, avrebbe probabilmente reso inoffensivo *ante tempus* quell'apparato, portando all'individuazione di complicità, collusioni, coperture.

La relazione prodotta dall'*ex*-esponente di AN contiene uno spaccato dall'interno della struttura segreta ed armata di AN, con nomi e informazioni di prima mano. Nella relazione si riferisce dettagliatamente dell'esistenza all'interno di AN di due livelli: un livello "ufficiale", destinato allo svolgimento delle attività pubbliche e legali e una struttura "secondaria" che costituiva un vero e proprio apparato clandestino.

[41] "In quegli stessi giorni egli sarebbe stato l'autore dell'articolo preveggente, pubblicato sul Resto del Carlino, con cui si attribuiva, prima di qualsiasi accertamento, ai gruppi di estrema sinistra la responsabilità dell'arsenale "scoperto" a Camerino".

È questo per noi un punto nevralgico, considerata la vicenda Bellini- Da Silva, coperto in Italia da uomini dell'apparato segreto di AN, come emerso dall'istruttoria.

"*Di tale seconda struttura*" - si legge nella sentenza - "*secondo una metodologia assai raffinata, facevano parte i militanti dotati di capacità organizzative più adatte al lavoro clandestino, scelti fra coloro che non erano noti alla Polizia e ai Carabinieri per la loro attività politica pubblica e fra coloro che avevano finto di abbandonare l'attività politica*".

Sembra la puntuale descrizione dello *status* di Paolo Bellini (sul punto, si tornerà diffusamente nella Parte IV, cap. 11, par. 11.7.).

Inoltre "il lavoro di tale struttura, dedita ad attività terroristiche, era regolato da norme ben precise fra cui la conoscenza di solo un numero ristretto di altri membri dell'apparato e la non conoscenza di chi avesse compiuto una certa "azione" se appartenente ad un'altra "cellula". "Chi apparteneva alla struttura "secondaria" doveva godere della piena fiducia del vertice e collaborare al "filtraggio"dei militanti". Nella relazione si indicano quali componenti del vertice - oltre naturalmente a Stefano Delle Chiaie e al presidente di AN, Adriano Tilgher, succeduto allo stesso Paglia - Maurizio Giorgi, Flavio Campo, Cesare Perri, Giulio Crescenzi e Fausto Fabbruzzi (gli ultimi due fedelissimi di Delle Chiaie anche sul piano personale ed eccellenti esecutori di ordini). Fra gli elementi della struttura "secondaria" di maggior affidamento, nella relazione si indicano Roberto Palotto, Bruno di Luia, Saverio Ghiacci, Tonino Fiore ed altri.

La struttura di AN era all'epoca assai forte in Calabria dove responsabile era il marchese Zerbi, un uomo che godeva di grande prestigio e di protezioni anche nella mafia locale, coadiuvato da numerosi altri uomini.

Fra gli altri responsabili locali vi erano, a Massa-Carrara, Piero Carmassi e, a Trento, Cristiano De Eccher. Sul rapporto tra Carmassi e Bellini si tratterà diffusamente nella Parte IV.

La seconda parte della relazione Paglia è dedicata all'attiva partecipazione di tutta la struttura di AN nel tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese grazie ad una stretta integrazione con il Fronte Nazionale e ai legami personali fra Stefano Delle Chiaie e il Principe.

Della possibilità di effettuare il golpe a brevissima scadenza e della necessità di mettere perfettamente a punto l'organizzazione si era parlato già alla fine del 1969 (non a caso in un momento di poco precedente gli attentati del 12 dicembre) e dopo lo slittamento della data prevista, nelle riunioni immediatamente precedenti la notte del 7.12.1970. Ad AN era stato

affidato il compito di occupare il Ministero degli Esteri e la sua importante centrale di comunicazioni radio e telefoniche.

Dopo la prima fase dell'azione, gli uomini di AN avrebbero dovuto "passare la mano" ai Carabinieri e dedicarsi, nelle prime ore della mattina, al rastrellamento degli avversari politici - soprattutto sindacalisti - che avrebbero dovuto essere internati nell'arcipelago delle Eolie mediante navi già predisposte (circostanza cui più volte aveva accennato il capitano Labruna).

Solo il 6 dicembre il piano iniziale era stato modificato, e ad AN era passato il compito di occupare la centrale operativa del Ministero dell'Interno, grazie anche alla complicità interna del dr. Drago. Il Ministero dell'Interno era stato effettivamente in parte occupato e, al momento del contrordine, due militanti si erano impadroniti di alcune pistole mitragliatrici per precostituirsi, in caso di difficoltà e di abbandono da parte dei complici inseriti nelle istituzioni, uno strumento di ricatto. Grazie anche a tale espediente, l'ambiente di *Avanguardia* non aveva praticamente subito alcun danno dall'azione della Polizia e della magistratura.

Nei giorni successivi, il Principe Borghese aveva spiegato ai militanti di AN che la sospensione dell'azione era stata decisa al momento dell'occupazione del Ministero della Difesa perché "qualcuno" - evidentemente a livello molto alto - "si era tirato indietro".

La sentenza riflette in modo condivisibile sull'importanza che la relazione avrebbe avuto, se conosciuta, sia sul piano repressivo che preventivo.

L'attendibilità delle notizie fornite da Guido Paglia sarà confermata nei successivi processi da innumerevoli fonti e dati processuali. La sentenza richiama Carmine Dominici e Vincenzo Vinciguerra, la cui deposizione in questo processo ha valore di pieno riscontro.

Il 26 maggio 2021 Vinciguerra ha dichiarato a questa Corte:

*"Guido Paglia è stato Presidente di Avanguardia Nazionale, ma a le (*n.d.r. me*) mi consta essere figlio di un ammiraglio, Dario Paglia, un altro coinvolto, il cui nome venne depennato dalla lista degli ufficiali che parteciparono al Golpe Borghese, e che a un certo punto passò, si mise al servizio del SID. E fece una relazione dettagliata su Avanguardia Nazionale e sul ruolo di Avanguardia Nazionale nel Golpe Borghese. Quindi è da degli anni che anche negli ambienti di Avanguardia si indica Guido Paglia come elemento che aveva in un certo senso tradito l'organizzazione, mettendosi a disposizione del SID"* (trascrizione, pag. 126).

"... Avanguardia Nazionale, va bene, era considerata dal SID, evidentemente non a torto, una struttura che faceva capo alla Divisione Affari Riservati, credo che il SID abbia cercato

in questo contatto con Labruna, di stabilire con l'organizzazione di Stefano Delle Chiaie una collaborazione. Ma poi ovviamente né Delle Chiaie né Labruna hanno mai ammesso questa volontà di collaborazione. Quindi chi ha detto una cosa, chi ha detto una mezza cosa e chi ha detto un'altra. Sicuramente hanno parlato dell'aiuto da dare a Franco Freda e Giovanni Ventura, sicuramente".

La divulgazione della relazione di Guido Paglia non fu apprezzata e varie furono le sollecitazioni a desistere. I tentativi di rendere inattendibile Labruna furono stroncati dalla deposizione inequivoca di Vinciguerra, che riferì in dettaglio e in modo incontestabile come aveva saputo dell'esistenza e della genuinità della relazione.

Indiscutibilmente l'azione di Paglia fu stigmatizzata all'interno di AN.

Vinciguerra ha costantemente affermato nei tanti interrogatori cui è stato sottoposto che la relazione era stata usata dal SID per dimostrare che il Servizio disponeva di importanti elementi di conoscenza circa l'implicazione di AN nel golpe Borghese e, nonostante ciò, non aveva agito contro *Avanguardia*. In tal modo il capitano Labruna, mandato a Barcellona per incontrare Delle Chiaie pochi giorni dopo la consegna della relazione, aveva potuto accreditarsi presso il capo di AN come interlocutore affidabile.

La conclusione del giudice esprime *mutatis mutandis* un'idea che riguarda anche le indagini per la strage alla stazione: "Si noti che l'esistenza della relazione di Guido Paglia conferma ancora una volta l'illegalità e la spregiudicatezza con cui si muovevano i vertici del SID all'inizio degli anni '70 anche sotto il profilo dell'esistenza e della circolazione di atti, destinati a non essere mai protocollati, che venivano tenuti al di fuori dei canali ufficiali.

Infatti nel fascicolo intestato a Guido Paglia custodito attualmente nell'archivio del SISMI - erede del SID - non vi è traccia della relazione e tale fascicolo contiene solo tre atti del tutto insignificanti", confermandosi l'orientamento costante dei Servizi a non lasciare traccia del proprio operato soprattutto nei settori più delicati, in spregio alle norme che impongono, anche per il Servizio, la registrazione e la custodia di tutti gli atti".

La sentenza sottolinea infine il ruolo equivoco svolto da Guido Paglia a Roma a cavallo degli anni '70. In particolare il suo contributo alle attività del gruppo di AN di infiltrazione nei circoli anarchici romani per l'attività di provocazione come quelle appurate in occasione delle bombe del 12 dicembre 1969 a Roma. Di altre provocazioni analoghe ordite qua e là dal SID, pur senza la realizzazione delle proposte, vi è traccia qua e là nelle sentenze dei giudici istruttori prodotte in giudizio.

La sentenza del giudice Salvini riporta, infine, un episodio riferito dal capitano Labruna, di provocazione progettata dai responsabili del SID, di una provocazione a carico dell'esponente dell'estrema sinistra avvocato Lazagna. La vicenda non è rilevante per la nostra esposizione per cui rimandiamo per il dettaglio alla fonte documentale, segnalando solo come essa sia l'ennesima conferma del *modus operandi* clandestino e criminale del SID in quegli anni. Va dato atto che nella stessa sentenza il magistrato si duole del silenzio e dell'inerzia della magistratura, una volta scoperte le carte segrete del generale Maletti in seguito a perquisizione della sua abitazione nel 1980.

Va ricordato che la ricostruzione storica delle vicende e dei coinvolgimenti nel golpe Borghese, acquisita nell'ambito delle indagini milanesi attraverso la testimonianza di Labruna e le due relazioni Giannettini e Paglia, sono state pienamente confermate da due testimoni importanti, i marescialli Esposito e Giuliani, collaboratori di Labruna nel NOD, incaricati della trascrizione dei nastri con le dichiarazioni di Orlandini, Lercari, Degli Innocenti, Nicoli, entrambi partecipi delle attività investigative dei superiori. Costoro hanno poi fornito ulteriori elementi a carico del generale Maletti e del colonnello Romagnoli, responsabili dell'espunzione dei nomi che dovevano essere assolutamente sottratti ad un pubblico coinvolgimento nei progetti golpisti.

Tra questi nomi il più importante era per il rilievo che avrà la sua azione negli anni successivi, quello di Licio Gelli: il compito speciale di cui lo stesso si era fatto carico, il sequestro del presidente della Repubblica, evidenzia quale enorme potere, anche in termini di garanzia di impunità lo stesso potesse mettere in campo già nel 1970.

Non v'è dubbio che attraverso questi riscontri della "sacralità" di Gelli per i servizi deviati, le sue attività eversive fra il 1970 e il 1980 si connettono in un percorso che va considerato e studiato senza riserve, in ogni dettaglio e in continuità nel senso di una progettualità unitaria, al centro di tutte le vicende eversive del decennio, non essendovi dubbi che la protezione di cui godette Gelli e gli alti ufficiali iscritti già allora alla P2, da parte di Maletti e Romagnoli, rappresentò un moltiplicatore nella crescita del potere di Gelli e dei suoi progetti eversivi nella seconda metà degli anni Settanta, potendo egli ora contare sulla fedeltà degli Ufficiali nei confronti dei quali Gelli si attribuiva il merito di averli tenuti indenni da indagini, proiettandoli anzi ai vertici dei servizi segreti e degli apparati militari.

Sta di fatto che gran parte delle epurazioni dal rapporto Maletti di nomi e fatti riguardava elementi della P2. Allo stesso livello di rilevanza si pongono le omissioni concernenti le

riunioni dei congiurati e gli elementi di collegamento con uomini della NATO e sulle armi fornite per il tramite di questi ambienti.

Scrive a questo proposito il giudice istruttore che "in tal caso il senso dell'operazione di censura era certamente non toccare determinati equilibri ed interessi legati alla collocazione del nostro Paese nell'Alleanza Atlantica e forse anche quello di non consentire l'avvio di indagini su strutture militari parallele, quali Gladio, ma non solo Gladio, che disponevano di una dotazione di armi riservata e di piani di intervento non noti e non controllati dal Parlamento e dalle altre espressioni istituzionali del sistema democratico. Poiché obiettivo delle forze la cui presenza in diversi tentativi golpisti è stata attentamente occultata dai vertici del Reparto D del SID - sicuramente coperti e incoraggiati in qualche forma da alcune autorità politiche - non era compiere singoli attentati o azioni illegali bensì mutare con mezzi illeciti il sistema istituzionale in tutti i suoi settori sia civili sia militari, le condotte omissive e la soppressione di documenti di cui si è reso responsabile il generale Maletti concernono certamente la sicurezza dello Stato e i suoi interessi politici interni e si inquadrano quindi nell'ipotesi di reato di cui all'art. 255 c.p.".

Il comportamento del generale Maletti merita di essere ricordato anche in altra vicenda.

Essa consente di comprendere come le attività dell'ufficiale abbiano sistematicamente protetto, agevolato e potenziato il ruolo di Gelli e del complesso di forze politico-militari-affaristiche ruotanti intorno alla P2. L'indagine del magistrato milanese, trascurata e negletta sul piano giudiziario anche per oggettive ragioni connesse alla prescrizione dei reati accertati, contiene elementi e valutazioni di notevole importanza nella ricostruzione che qui si deve fare della presenza di Gelli e della sua organizzazione, nel corso degli anni Settanta e fino all'apparente caduta, nell'indirizzare la politica e la dislocazione dei poteri, al di là delle forme costituzionali, verso un assetto che inizialmente in ragione della guerra fredda in atto ma successivamente doveva diventare modello strutturale di gestione del potere, largamente fondata su accordi e intese occulte e spregiudicate, svincolate dal principio di legalità e competenza e di corrispondenza tra immagine e realtà.

La vicenda eclatante esumata in quell'indagine riguarda il capitano Mario Santoni. Salvini lo qualifica "un onesto ufficiale in servizio presso il Raggruppamento Centri C.S. di Roma". Un agente dei servizi, quindi, il quale nell'ambito di un'azione informativa di carattere internazionale si era trovato ad indagare su Licio Gelli.

Nella sentenza il racconto di Santoni è riportato per esteso. In ragione della quantità di informazioni che la deposizione fornisce sul passato di Gelli e sulle relazioni di potere che

già nei primi anni Settanta lo coinvolgevano e delle protezioni sulle quali poteva contare, di ampiezza tale da consentirgli obiettivamente di coltivare non solo progetti golpisti, ma più complesse strategie di trasformazione delle relazioni di potere pubblico e privato, con progressiva ridislocazione dei poteri costituzionali dapprima di fatto e poi anche con modifiche proceduralmente legittime, ma nella sostanza eversive del regime vigente, riteniamo anche di riprodurre quella testimonianza dalla sua prima fonte.

La sentenza riporta dunque queste dichiarazioni: "Faccio innanzitutto presente che all'epoca [nel 1974] comandavo, quale Ufficiale dei Carabinieri, il Centro C.S.5, inquadrato nel Raggruppamento Centri C.S. di Roma, il quale si occupava delle situazioni attinenti all'Estremo Oriente e all'Albania. In tale contesto entrammo in contatto con un cittadino cambogiano, di nome Romuluc, il quale asseriva di essere a conoscenza di depositi di armi israeliani finalizzati alla difesa degli interessi israeliani nel nostro territorio. Io entrai in contatto con questo Romuluc il quale mi disse di avere già raccontato queste cose al Maggiore di P.S. di stanza a Roma, Consalvo. Questo Consalvo aveva presentato a Romuluc un tale **Filippo** dicendogli che si trattava di un elemento importante dei Servizi Segreti italiani. Svolgemmo delle indagini sulla base dell'albergo ove Romuluc e Filippo si incontravano e identificammo questo **Filippo in Licio Gelli**[42]. Preciso che non riuscimmo a capire il motivo per cui Consalvo aveva fatto questa intermediazione" (del tutto ovvio ma sarebbe sorprendente che dubbio non vi fosse, n.d.r.). "Accertammo invece che questo Ufficiale aveva con Gelli un debito di 18.000.000 di lire e che quest'ultimo custodiva le cambiali firmate dall'Ufficiale. Questo ci fu detto dallo stesso Romuluc e, come in seguito dirò, dall'avvocato Degli Innocenti. Non escludo che Consalvo credesse veramente che Filippo, cioè Gelli fosse un elemento del Servizio e contasse in tal modo di sdebitarsi almeno in parte. Decidemmo quindi di approfondire la conoscenza di questo Filippo recandoci a Pistoia, zona in cui risultava essere conosciuto e a cui risultava collegato anche tramite la targa dell'autovettura da lui usata. Mi recai quindi a Pistoia accompagnato da un maresciallo del mio Centro. A Pistoia, tramite il maresciallo Rossi, del locale Comando Gruppo dei Carabinieri, entrammo in contatto con un avvocato che poi seppi chiamarsi Degli Innocenti.

[42] Soffermiamoci su questa prima informazione, di per sé di eccezionale rilievo perché contraria a tutti i parametri di legalità e opportunità, anche all'interno di un'attività che deve essere evidentemente piuttosto libera nelle forme. Gelli non è formalmente un informatore, non è un funzionario, non ha competenza, non ha titolo eppure viene coinvolto in un'indagine del servizio segreto militare che appare *prima facie* dalle potenziali gravi implicazioni, essendo in gioco "depositi di armi "sul nostro territorio e rapporti con Israele, uno Stato fonte di forti rischi per la nostra sicurezza interna.

Lo incontrammo tutti e tre in un ristorante e Degli Innocenti ci fece un affresco della figura di Gelli. Questo Degli Innocenti mi parve una persona seria ed informata e conosceva Gelli sin dai tempi della guerra. Ci parlò del comportamento di Gelli durante la guerra e del suo "tradimento" nei confronti, in pratica, di entrambe le parti e della sua ascesa successiva, compresa un'importante commessa di materassi per la Nato, che egli aveva ottenuto tramite l'on. Andreotti, quando Gelli era rappresentante della Permaflex. Ricordo che riscontrammo varie notizie forniteci da Degli Innocenti tramite ulteriori accertamenti, ad esempio presso l'archivio dell'Arma di Frosinone in relazione all'affare Permaflex, e ne verificammo così l'attendibilità".

A questo punto entra in gioco il generale Maletti. Il divario tra il contenuto degli accertamenti e la reazione si spiega non per i dati che Santoni aveva raccolti, ma proprio per il fatto stesso che su Gelli si fosse indagato, il che significa un dominio ideologico, morale, relazionale pressoché assoluto sugli uomini dei servizi, fondato evidentemente anche sul ricatto economico, come evidenzia la vicenda Consalvo.

Riprendiamo il racconto del Santoni.

"Io trasfusi queste notizie in un rapporto e lo presentai a Roma al mio superiore diretto, colonnello Marzollo il quale lo presentò al capo del Reparto D, generale Maletti. Quest'ultimo **andò su tutte le furie, prima con Marzollo e poi con me, e mi disse che avevamo toccato una persona sacra e molto utile per il Servizio. Mi minacciò di rimandarmi al servizio territoriale ed io da questa esperienza rimasi, sul piano professionale, alquanto sconvolto.** "Oltretutto venni a sapere che prima ancora della presentazione del nostro rapporto, il tenente colonnello Tumminello, comandante del Gruppo dei Carabinieri di Arezzo, aveva già riferito a Maletti per telefono della nostra missione a Pistoia, protestando per la nostra presenza. Ciò mi fu detto dal colonnello Marzollo. Infatti, Tumminello[43] aveva notato la nostra presenza in zona quando ci eravamo fermati al Comando per le formalità relative ai fogli di viaggio. Con riferimento ai questi fogli di viaggio, il colonnello Marzollo ci consigliò anzi di non presentarli nemmeno per la relativa liquidazione per non fare arrabbiare ulteriormente Maletti[44].

[43] Si tratta di altro personaggio fondamentale nella ragnatela di cui ci andiamo occupando. La figura e le azioni di Tumminello sono illustrate in pubblicazioni storiche che hanno esaminato nel dettaglio indagini e sentenze della strage Italicus.

[44] Viene quindi applicata una sanzione pecuniaria.

"Degli Innocenti ci riferì davvero molte notizie fra cui la frequentazione di Gelli del Centro SID di Firenze[45] e il suo libero ingresso al Quirinale sia sotto la presidenza Gronchi, sia sotto la presidenza Saragat. Mi sono sempre dispiaciuto che le notizie che avevo raccolto in pratica non siano mai state utilizzate".

Santoni aveva opportunamente conservato una copia del suo rapporto mentre l'originale era stato collocato nel fascicolo esistente sul conto di Gelli nell'archivio del servizio relativo a Gelli custodito presso l'archivio del SID.

Quando nel 1981 la Commissione parlamentare sulla P2 aveva richiesto al Servizio (ora I Divisione SISMI *ex* reparto D SID) notizie su Gelli, il capitano Santoni ritenne fosse venuto il momento di diffondere il suo rapporto, contenuto nel fascicolo Gelli. Grande la sorpresa del Santoni nello scoprire che il suo rapporto del 1974 era scomparso dal fascicolo. E tuttavia, avendo comunicato al suo superiore colonnello Cogliandro che ne disponeva di una copia, "come d'incanto, in capo a due giorni il rapporto originale era ricomparso nel fascicolo ed era stato quindi trasmesso alla Commissione Parlamentare".

Esaminando in quella occasione il fascicolo Gelli, il cap. Santoni ne rilevò diverse anomalie: l'indice era stato rifatto da un'unica mano e con la stessa penna, il che era altamente indicativo di una manomissione e della probabile sparizione delle carte più importanti. Del resto, anche il suo rapporto sarebbe scomparso, se non avesse rivelato di conservarne copia.

La sentenza sottolinea inoltre il ruolo del comandante del Gruppo Carabinieri di Arezzo tenente colonnello Tumminello, iscritto alla P2 che aveva immediatamente denunciato a Maletti l'intrusione di Santoni ad Arezzo e Pistoia alla ricerca di informazioni su Gelli. Ma soprattutto ricorda come la figura del colonnello Tumminello compare quale autore di un grave episodio di favoreggiamento e depistaggio nella sentenza-ordinanza del G.I. di Bologna relativa all'istruttoria-bis sulla strage dell'Italicus (e sulla strage di Bologna) depositata in data 3.8.1994.

Nella sentenza-ordinanza del giudice bolognese il Tumminello, in stretto contatto con il Gelli, non solo risultava imputato di favoreggiamento, ma era coinvolto in attive trame di protezione dei neofascisti toscani, fortemente indiziati di essere stati gli autori della strage del treno *Italicus*. La sentenza riassume puntualmente le omissioni e i favoreggiamenti di Tumminello. Noi possiamo andare direttamente alla fonte, essendo l'ordinanza del giudice

[45] Dato di assoluta rilevanza in rapporto al ruolo che il Centro fiorentino avrà nell'ambito delle indagini sulla strage del 2 agosto.

istruttore Grassi nell'istruttoria del processo c.d. *Italicus bis* patrimonio conoscitivo della Corte. E allora anche in quella sentenza-ordinanza emerge uno spaccato dell'intreccio servizi-P2 destra eversiva, alla base dell'indagine che impegna questa Corte.

Il Giudice Grassi spiega come dalla perquisizione di Castiglion Fibocchi erano emersi molteplici elementi investigativi anche per ciò che concerne la strage di cui si stava occupando.

Il riferimento base per quel giudice era la relazione della Commissione parlamentare che aveva ipotizzato un collegamento tra la strage del treno *Italicus* e un'organizzazione terrorista di estrema destra operante in Toscana, rispetto alla quale la Loggia P2 svolse opera di agevolazione e di finanziamento. In tal modo la Loggia doveva considerarsi gravemente coinvolta nella strage dell'*Italicus* e poteva ritenersene addirittura responsabile in termini non giudiziari, ma storico-politici quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.

In questo contesto emerge il ruolo giocato dal Colonnello Tumminello, comandante del Gruppo Carabinieri di Arezzo, nelle indagini relative all'attentato dell'*Italicus*. Il Tumminello risultò affiliato alla P2 come il generale Bittoni all'epoca, comandante della 5^ brigata Carabinieri di Firenze, l'Ammiraglio Birinelli e il prof. Oggioni, tutti coinvolti nella vicenda trattata dal giudice dell'inchiesta *Italicus bis*.

Ricompare anche in questa indagine il Santoni e la sua testimonianza che permette di illuminare il rapporto diretto che il Tuminello "doveva avere" con Gelli.

Viene ricordata la delazione di Tuminello a Maletti rispetto all'indagine Santoni su Gelli e il fatto che Maletti fosse "andato su tutte le furie" e soprattutto che avesse definito Gelli "persona sacra per noi, per il nostro Servizio". Ma in quel documento si riportano dichiarazioni istruttorie del generale Bittoni del dicembre 1981, a P2 scoperta, secondo le quali l'ammiraglio Birindelli -già comandante delle forze N.A.T.O. per il Sud Europa e quindi passato alla politica nelle file del M.S.I.- nell' estate del 1974 gli aveva telefonato chiedendogli un appuntamento per passargli quindi un biglietto recante tre nomi – Franci, certamente, e probabilmente Malentacchi – indicati quali autori della strage Italicus, secondo informazioni provenienti dalla federazione del MSI di Arezzo.

Bittoni girò la segnalazione a Tumminello il quale fece svolgere accertamenti che a suo dire risultarono negativi, ma di detta segnalazione nulla fece trapelare all'autorità giudiziaria che indagava sulla strage. Da lì l'imputazione per favoreggiamento nei confronti di coloro che risultavano indagati (Franci e Malentacchi), reato prescritto al momento in cui il giudice Grassi concludeva la sua indagine. A proposito di tale esito nel provvedimento si ha cura di

precisare l'esistenza di forti elementi a carico dell'imputato che ne escludevano il proscioglimento con formula più favorevole e, soprattutto, l'efficacia causale dell'omissione favoreggiatrice rispetto alla successiva assoluzione degli imputati, poiché in realtà nessuna indagine il Tumminello aveva svolto nella direzione indicata dall'Ammiraglio Birindelli e dal Bittoni, disponendo oltretutto i carabinieri di Arezzo, già nell'immediatezza della strage, elementi tali da far sospettare l'implicazione del Franci in attentati ferroviari, e, in particolare, uno schizzo planimetrico riguardante un'area ferroviaria. Tumminello omettendo le indagini e soprattutto la segnalazione della preziosa dritta all'autorità giudiziaria, impedì l'immediato sviluppo investigativo di quella indicazione, furono perduti mesi e dispersi elementi investigativi che, se tempestivamente coltivati, avrebbero potuto fornire quegli elementi che mancarono rispetto a una prospettiva accusatoria che sembrava fondata. Il giudice ricorda come Birindelli, Bittoni e Tumminello erano tutti affiliati alla loggia P2. Birindelli era stato intimo di Gelli "e collegato ai vari eversori toscani che gli facevano da guardaspalle durante le campagne elettorali". "Tuttavia la cooperazione fra l'ambiente piduista-militare filogolpista e i gruppi eversivi di destra a un certo punto -evidentemente- deve essere entrata in crisi." Se ne conclude che Franci e Malentacchi vennero tratti in arresto col venir meno, dopo l'estate del 1974, della praticabilità di quel colpo di Stato atteso già dal 1970.

Su tali premesse si ipotizza che il Birindelli, ormai consapevole della pericolosità delle relazioni che aveva sino allora coltivato, abbia voluto lasciar traccia della sua presa di distanza dagli eversori. La pregressa contiguità a costoro rischiava infatti di divenire per lui imbarazzante. Da qui la segnalazione al "compagno di loggia Bittoni che, a sua volta, affidò la questione al Tumminello". E tuttavia quest'ultimo non indagò sul Franci, quale possibile autore, ma si limitò a tenere memoria, per ogni evenienza della segnalazione proveniente dal Birindelli. Bittoni aveva poi rivelato tutto nel 1982 per autotutelarsi. Conclude il giudice: *"I processi e le aule di giustizia sono stati utilizzati per uno scambio di segnali -niente di più- attorno al quale si sono affannati per lungo tempo Corte d' Assise, giudici e pubblici ministeri, senza che nulla di utile ne venisse all'accertamento della verità, se non un ulteriore elemento di generica conferma degli ambigui rapporti fra esponenti di rilievo delle forze armate, massoneria deviata ed eversione di destra."* Una conclusione pessimistica, visto che la ricomposizione dei pezzi è sempre possibile e le ricerca della verità è un percorso inarrestabile.

Le indagini del giudice istruttore milanese dei primi anni '90 permettono di attribuire un ruolo di assoluto rilievo a Licio Gelli nel progetto di colpo di Stato dei primi anni '70, un ruolo che permette *ex post* di delineare la posizione e il condizionamento di Gelli sulle istituzioni repubblicane, ben diverso da quello risultante da indagini che al tempo dei fatti furono approssimative, incomplete e soprattutto deviate dal deliberato occultamento di fonti di prova. Riguardando a ritroso, alla luce delle nuove indagini e delle nuove scoperte probatorie degli ultimi anni, si comprende come questa presenza debba essere radicalmente rivalutata e riletta, al di là della posizione pur rilevante che fin qui è stata attribuita, poiché Gelli e i suoi uomini appaiono, con effetti devianti e inquinanti, in tutti gli eventi e le determinazioni politico-giudiziarie degli anni Settanta e Ottanta, prolungandosi fino a oggi, come sostengono diversi storici, costituendo il sistema di potere sviluppato da Gelli e dalla P2, la norma fondamentale dell'attuale assetto istituzionale.

A Gelli, come abbiamo visto, era stato affidato l'incarico di privare della libertà personale il Presidente della Repubblica, un compito primario nell'ambito di qualsiasi progetto di colpo di stato; che un tale incarico fosse affidato proprio a Gelli è indicativo della qualità, natura e molteplicità dei suoi collegamenti con i vertici e gli apparati militari dello Stato, con i servizi segreti anche internazionali, ancora a quel momento del tutto sconosciuti. Le coperture di cui Gelli si giovò sia da parte dei vertici dei servizi (Maletti e Romagnoli), sia da parte del Ministro della difesa Andreotti nel corso della famosa riunione nella quale il "malloppone" di Labruna si trasformò in "maloppino", sono eloquenti. Sembra quasi che più che di copertura si sia trattato di un'operazione interna allo stesso ambiente in cui il progetto di colpo di stato era stato costruito, se si considera come il gen. Maletti abbia potuto affermare nelle sue memorie, testualmente: "Andreotti sapeva tutto. Su questo non ci sono dubbi. Avendo informatori dappertutto, dal Vaticano fino al SID, al Sios e via dicendo. Ma Andreotti sapeva anche nella sua scienza, nella sua convinzione politica, che tutto si sarebbe risolto in un flop. Quindi non intervenne: lasciò che le cose prendessero il loro corso". Una sorta di chiamata in correità postuma nei confronti del politico al quale aggiustò le carte, ma che poi non lo tutelò al momento della caduta. Anzi, secondo lo stesso Maletti, Andreotti fu *"l'eminenza grigia dietro le quinte della politica italiana"*, non aveva affatto gradito le indagini sul golpe Borghese e quindi l'esposizione di Gelli; il "malloppone" non era stato affatto gradito negli ambienti NATO.

Non è necessario trarre qui conclusioni.

Sta di fatto che dietro al tentativo di Borghese c'erano gli americani, come sostiene Maletti; fu da lì che arrivò il contrordine, inoltrato da un altro personaggio che ritroviamo insieme a Gelli fino a questo momento processuale, Federico Umberto D'Amato, per Maletti colui che trasmise a Borghese il contrordine proveniente dai livelli del Ministero della difesa, o dello stato maggiore dell'esercito o ancora più in su" e quindi sostanzialmente dagli americani (circostanza che non contraddice la fonte d'informazione che attribuisce proprio a Gelli il contrordine, essendo evidente che i due agissero allo stesso livello).

Nonostante le modalità confuse di realizzazione dei primi passi del colpo di Stato, Maletti sostiene che fu tutt'altro che un "golpe da operetta", come dissero i primi provvedimenti giudiziari, ma un'autentica mobilitazione di migliaia di armati; per questo il SID indagò a fondo e pervenne a una completa ricostruzione degli avvenimenti, ma non certamente per denunciare, sanzionare e costruire argini a potenziali nuovi tentativi, ma per mettere al sicuro chi si era esposto, al fine di consentirgli di rimanere al proprio posto nelle trame di potere del sistema, a partire appunto da Licio Gelli e passare poi agli ufficiali. D'altra parte, nessuno può escludere e anzi appare assai probabile che nel 1974 insieme alla distruzione dei dossier del Sifar di De Lorenzo fossero incenerite molte altre carte più attuali.

Maletti svolse dunque un doppio gioco che gli costò la carriera, poi compromessa definitivamente dalle indagini giudiziarie. Maletti era iscritto alla P2 e non poteva certo permettere che fosse coinvolto nell'istruttoria insieme alla manovalanza uno dei suoi più importanti referenti politico/strategici. Al contempo ne aveva portato alla luce la piena corresponsabilità nelle trame golpiste e le complicità di santuari intoccabili (Andreotti, NATO, gli Affari Riservati). Il consistente numero di iscritti alla P2 facenti parte della struttura golpista, che le indagini del SID aveva portato alla luce già nei primi anni Settanta, permette di affermare come già a metà anni Settanta vi fossero tutte le condizioni per denunciare, se non l'organizzazione occulta, quanto meno la parte che si era esposta nel golpe e ne costituiva la componente militare.

La sentenza milanese elenca alcuni degli iscritti alla P2 coinvolti nelle trame dell'operazione Borghese. Erano iscritti o erano stati iscritti alla P2, il costruttore Remo Orlandini, l'avv. Giancarlo De Marchi, l'ammiraglio Giovanni Torrisi (scampato, grazie al generale Maletti, all'incriminazione grazie all'occultamento del testo integrale del rapporto Giannettini), il generale Ugo Ricci, il generale Francesco Nardella, il generale Giuseppe Lo Vecchio, il generale Giuseppe Casero, il dott. Salvatore Drago, l'avv. Filippo De Jorio, Sandro Saccucci e lo stesso Direttore del Servizio generale Vito Miceli (protettore e

favoreggiatore della struttura golpista). Era altresì iscritto alla P2 buona parte del Comando della Divisione Pastrengo dei Carabinieri, centro motore all'epoca di molte deviazioni, fra cui la costante protezione di un'altra componente dei progetti golpisti e cioè il MAR di Carlo Fumagalli. Erano iscritti lo stesso Comandante della Divisione, generale Giovanbattista Palumbo, il suo aiutante, maggiore Calabrese (citato nei colloqui fra Orlandini e il cap. Labruna quale fornitore di armi ai congiurati), il generale Luigi Bittoni (Comandante della Brigata Carabinieri di Firenze e molto legato al generale Palumbo), lo stesso Vice Comandante dell'Arma generale Franco Picchiotti. Calabrese, Bittoni, Picchiotti e Musumeci erano presenti alle riunioni tenute nella primavera del 1973 a Villa Wanda, nel corso delle quali Gelli aveva intrattenuto i suoi ospiti sulla gravità della situazione politica del Paese e la necessità di intervenirvi anche con misure eccezionali ed anche con i mezzi a disposizione dell'Arma. Riunione alle quali partecipavano anche magistrati.

Del coinvolgimento del capo della P2 nel progetto del 1970 ha parlato esplicitamente una delle fonti per noi più attendibili e importanti per comprendere il collegamento di Gelli anche con Bologna, Paolo Aleandri.

Avanti a questa Corte Aleandri il 14 luglio 2021 ha reso una deposizione che ricostruisce i collegamenti che Gelli ha sempre tenuto con l'area della destra eversiva anche nella sua componente stragista e armata. Il contenuto complessivo di questa deposizione sarà trattato nei paragrafi successivi. Sul golpe, trattando della strategia golpista dal 1969 al 1974, il c.d. (testuale) "golpe lungo", dal golpe Borghese alla Rosa dei venti, strategia abbandonata negli anni successivi dallo stesso Gelli, il teste ha riferito che negli anni successivi, discorrendo con i fratelli De Felice e con altri soggetti, della cui veridicità era assolutamente certo, aveva saputo due elementi sicuri: Gelli aveva bloccato l'operazione Borghese, non rendendo operativi i carabinieri (e sappiamo quanti alti gradi dell'arma vi fossero coinvolti) e comunicando il mancato assenso americano. A dibattimento, dopo tanti anni, Aleandri ha un ricordo confuso delle informazioni che gli furono date e della ricostruzione esatta della vicenda. Del resto il suo esame si è soffermato brevemente sulla fase relativa ai rapporti di Gelli con la destra eversiva negli anni prossimi alla strage di Bologna e alla nuova strategia attuata per capovolgere l'assetto repubblicano, senza colpo di stato ma pur sempre nell'ambito delle iniziative del capo della P2. Tuttavia, lo stesso Aleandri, nel confermare la veridicità di tutti i precedenti verbali e di tutte le dichiarazioni rese a magistrati, tra cui quello espressamente contestato dal Procuratore Generale, ha fatto ad essi rinvio.

Dovendo pertanto fare riferimento a tali dichiarazioni, sparse nei verbali rese a plurime autorità giudiziarie, si richiama la una citazione tratta dalla sentenza Salvini:

"Io appresi del coinvolgimento di Licio Gelli e degli uomini a lui vicini nel progetto del '70 in una serie di incontri a carattere conviviale, ma ripetuti e in un contesto di affidabilità, con i fratelli De Felice, soprattutto Fabio, a casa di questi a Poggio Catino. C'erano presenti, oltre a me, che ero un po' un neofita, sempre altre persone della generazione e dell'ambiente dei fratelli De Felice, come ad esempio il colonnello Berti delle Guardie Forestali e il prof. Semerari e quindi persone che consentivano di parlare tranquillamente. I fratelli De Felice spiegarono quindi che quando avevano dovuto ampliare i lavori di tessitura del piano e, in particolare, Alfredo aveva dovuto stabilire i contatti con gli alti ufficiali dei Carabinieri da coinvolgere, l'elemento che consentiva di porsi in rapporto con questi ufficiali era proprio Licio Gelli. Quest'ultimo aveva poi fatto parte in prima persona con tutti gli altri del progetto, ma con un ruolo determinante".

"Poiché l'Ufficio mi chiede se in tale contesto io abbia sentito parlare di un intervento sull'allora Presidente della Repubblica Saragat, posso rispondere che proprio Fabio De Felice mi disse che era previsto l'intervento al Quirinale, che lui faceva parte del Gruppo Operativo e che quando il contrordine era arrivato, come testualmente mi disse, il gruppo era già nell'ascensore del Palazzo. In sostanza in quel momento quel gruppo era un passo più indietro della situazione che si era creata al Ministero degli Interni che era già stato occupato. Come ho già avuto occasione di dire, secondo Fabio De Felice il contrordine era venuto proprio da Gelli. Il senso del contrordine era la situazione di pericolo creatasi con la venuta meno dell'intervento dei Carabinieri, che erano la forza territoriale diffusa e della cui indisponibilità, quella sera, Gelli a cose avviate aveva avuto notizia. Inoltre, sempre secondo i racconti di De Felice non era arrivata la telefonata decisiva che doveva garantire l'appoggio degli americani e in particolare, se ben ricordo, doveva giungere dal Comando NATO di Napoli. L'uomo che teneva i contatti con gli aderenti al progetto del '70 era, in base a quanto sentii nelle medesime occasioni, Fenwich il quale abitava fra l'altro a Forano, vicinissimo alla casa di Fabio De Felice".

La ricostruzione attraverso plurime fonti è costante, sostanzialmente attendibile e definitiva. Ma Aleandri, al tempo in cui le sue dichiarazioni erano prossime ai fatti da ricordare, disse anche che il tentato golpe aveva comunque prodotto un risultato utile, poiché **creò nel mondo politico di allora una situazione di ricatto verso una possibile svolta autoritaria nel caso in cui la sinistra politica di allora avesse superato una soglia**

insuperabile verso il governo. Gelli, Borghese, Sogno e tutti coloro che nel quinquennio 69-74 hanno operato concretamente per il rovesciamento delle istituzioni Repubblicane, pur non superando mai la soglia del tentativo, attuarono di fatto una trasformazione degli equilibri politici, con la strategia della dissuasione attraverso la creazione del "complesso cileno", per cui ad ogni azione verso l'apertura a sinistra, ci sarebbe stata una reazione sicura di carattere golpista e violento.

Licio Gelli aveva quindi ottenuto dall'azione, maggiore prestigio e maggior credito in determinati ambienti istituzionali.

La lezione del mancato golpe favorirà l'adozione di una strategia diversa dopo la svolta del 1975 consistente "nell'occupazione dei centri di potere, insidiosa e nascosta, che svuotasse progressivamente gli apparati istituzionali legali del potere decisionale destinato a trasmigrare via via nelle sedi occulte".

Per concludere è necessario ricordare come nella sentenza del giudice milanese sono riportate tutta una serie di altre testimonianze che non solo confermano i fatti del 7-8 dicembre 1970, ma evidenziano l'ampiezza e la ramificazione della trama in ogni parte d'Italia. Nel corso di quella istruttoria emerse che gruppi armati, provvisti di divise militari, erano pronti ad occupare in ciascuna località i più importanti edifici pubblici, le vie ed i mezzi di comunicazione, le sedi di partito ed a rastrellare le personalità dell'opposizione. Costoro secondo la testimonianza del capitano Labruna, avrebbero dovuto essere imbarcate su alcune navi messe a disposizione da un armatore e condotte in stato di detenzione in piccole isole. Anche in questo caso un testimone ha parlato di un diretto coinvolgimento di Licio Gelli nell'operazione.

Rispetto alla sottovalutazione giudiziaria degli elementi emersi e come critica tuttora attendibile delle risposte giudiziarie date nell'immediatezza dei fatti e sulla base di indagini approssimative e, come si è visto, amputate di gran parte degli elementi di prova più pregnanti, vanno riportate le acute osservazioni del giudice milanese che consentono di comprendere come sul finire degli anni Settanta il potere di Gelli era cresciuto in misura inversamente proporzionale all'inefficacia e alla manifesta inconcludenza delle indagini; il che induceva alla ragionevole certezza dell'assoluta libertà di azione concessa al Gelli.

Nella sentenza-ordinanza si legge, dunque, che "dopo il trasferimento a Roma nel 1974 dell'istruttoria del dr. Tamburrino sulla Rosa dei Venti, indagine che comunque toccava i progetti golpisti nel loro complesso posto che la congiura della Rosa dei Venti era in sostanza una prosecuzione dei tentativi del 1970, la ricerca della verità sugli apparati golpisti civili e

militari aveva rapidamente perso di incisività ed era stato adottato un approccio frammentario che portava a perdere di vista il quadro nel suo insieme. Erano così usciti dall'istruttoria personaggi come Hugh Fenwich e il dr. Pierfrancesco Talenti, che erano gli elementi di collegamento con gli americani, i fratelli De Felice e l'avv. Filippo De Jorio; non erano state approfondite le indagini sul "SID parallelo", pur indicato dal col. Spiazzi e da Roberto Cavallaro quale centro motore e direzionale di tutti i progetti golpisti e, con riferimento agli avvenimenti del 1973 e 1974, erano usciti di scena Gianfranco Bertoli, l'intero gruppo La Fenice e Carlo Fumagalli, e cioè i primi, gli autori degli attentati che dovevano funzionare da detonatore al progetto di mutamento istituzionale, e Carlo Fumagalli, il responsabile della struttura che doveva essere impiegata come sostegno territoriale in Valtellina ed in genere in Lombardia.

Le sentenze della Corte d'Assise di Roma in data 14.11.1978 e della Corte d'Assise d'Appello in data 27.11.1984, nonostante l'emergere in varie istruttorie allora già in corso, di elementi nuovi e meritevoli di essere acquisiti, avevano già iniziato a svuotare quanto rimaneva dell'istruttoria, affermando l'insussistenza del delitto di insurrezione armata in relazione ai fatti del 7/8 dicembre 1970 ed escludendo progressivamente per molti imputati, anche in relazione ai fatti del 1973 e 1974, il delitto di cospirazione politica mediante associazione.

"La Corte di Cassazione aveva fatto il resto e alla fine tutto era stato ridotto ad un complotto di pensionati e tutti gli imputati erano stati assolti, compresi i rei confessi quali Roberto Cavallaro, come se in Italia nel 1970 e negli anni 1973/1974 non fosse accaduto nulla di rilevante sul piano penale. Una vasta e continuativa trama golpista, corroborata sul piano probatorio anche da numerosi elementi documentali, era stata così ridotta a progetti velleitari di qualche anziano Ufficiale nostalgico e di poche Guardie Forestali. Certamente non è stato così e lo testimoniano non solo i nastri magnetici e le relazioni di Guido Paglia e di Guido Giannettini, prodotti dal capitano Labruna e che provano il coinvolgimento di un ampio spettro di forze (da alti ufficiali che ricoprivano un ruolo di rilievo alla massoneria, dalla mafia ad AN, componente operativa del Fronte Nazionale e quasi nemmeno scalfita dall'istruttoria romana), ma anche le deposizioni di molte persone, raccolte nel corso di questa istruttoria appartenenti a contesti politici e geografici diversi. Si tratta di notizie relative agli avvenimenti del 7 - 8 dicembre 1970, uscite quasi incidentalmente nel corso delle varie deposizioni, notizie sovente non approfondite per ragioni di tempo, ma che comunque delineano un quadro ben diverso da quello cui sono pervenute la Corte d'Assise di Roma e la

Corte di Cassazione. Emerge infatti che, quasi in ogni regione d'Italia, erano stati attivati la notte del 7 dicembre gruppi numerosi e ben armati, dotati delle necessarie coperture e collegamenti e pronti ad intervenire in quello che era tutt'altro che un sommovimento velleitario e da operetta, come si è voluto far credere."

Seguono puntuali testimonianze sulle diverse mobilitazioni da nord e sud d'Italia, di Carlo Digilio, che parla di seicento persone disponibili ad entrare in azione con numerosi simpatizzanti in ambienti istituzionali. Si trattava di civili e militari, concentrati all'Arsenale di Venezia e che rimasero delusi dal contrordine. Degli avvenimenti Digilio informò puntualmente il comando FTASE di Verona. Di Marcello Soffiati e di Enzo Ferro per Verona. Di Giuseppe Fisanotti, veronese legato al gruppo ordinovista che fa riferimento peraltro a mobilitazioni del '73-'74, a conferma del "golpe lungo". Di Andrea Brogi, ordinovista del gruppo Toscano, che racconta dei compiti assegnati al suo e ad altri due gruppi, delle armi ricevute e dell'attività di armiere di Augusto Cauchi. Vale la pena riportare il testo di questa deposizione del Brogi, tratta dal medesimo documento: "Anni dopo, e cioè dopo il finanziamento di Gelli nei confronti di Augusto Cauchi tramite l'intermediazione dell'Ammiraglio Birindelli e del Cap. Pecorelli, ricevetti sugli avvenimenti del 1970 una confidenza del Cauchi. Questi mi disse che, Gelli aveva fermato, nel 1970, i "ragazzi", cioè i civili di destra e i militari, sfruttando comunque la situazione per averne vantaggio e cioè per mantenere un forte credito anche dopo la sospensione del golpe".

Il quadro è riscontrato da Vincenzo Vinciguerra nell'ambito della deposizione resa in questo processo. In particolare, per quanto concerne la mobilitazione della 'ndrangheta calabrese nell'occasione del golpe. E quindi di seguito altre testimonianze richiamate nel documento di Carmine Dominici e Giacomo Lauro.

Da quest'indagine e dal complesso degli elementi raccolti e assemblati dal giudice Salvini, acquisiti nel contesto dell'istruttoria documentale avanti a questa Corte, resta ragionevolmente confermato sul piano storico che Licio Gelli era coinvolto da protagonista nel golpe Borghese, con un ruolo decisivo sul piano istituzionale, mentre in ogni parte d'Italia si erano mobilitati cospicui gruppi armati che dipendevano in ultima istanza dall'iniziativa di Gelli di mettere fuori gioco il presidente della Repubblica e degli altri congiurati di eliminare le personalità contrarie.

L'operazione Borghese fu quindi effettiva e non un sogno effimero, secondo la vulgata minimizzatrice. Tanto più che, come ricorda la sentenza Salvini, è possibile affermare che gli attentati del 12 dicembre fossero funzionali ad un colpo di Stato che sarebbe dovuto

avvenire subito dopo e che era già da tempo in preparazione, secondo una deposizione di Sergio Calore che la sentenza riporta ed un'acuta osservazione di Vinciguerra nello stesso testo fin qui esaminato, secondo cui l'apparente trascuratezza degli attentatori del 12 dicembre a Milano nel lasciare traccia dell'acquisto dei *timers,* era stata indotta dal clima di sicurezza e copertura in cui gli autori operavano, nella convinzione che il loro colpo sarebbe stato seguito da un'azione più ampia, di carattere politico-militare nella quale il loro attentato sarebbe rientrato senza conseguenze, in ragione del successo dell'intera operazione.

Lo stesso argomento è sostenuto mediante un documento del SID del 16 giugno 1969 del generale Miceli, recuperato a seguito delle indagini del giudice istruttore di Padova ove si legge del programma del Fronte di attuare un colpo di Stato nella seconda metà del 1969. Il che significa, secondo la ragionevole interpretazione del giudice milanese, che il progetto stragista e il progetto golpista correvano su binari strategicamente paralleli, mentre i militanti di *Ordine Nuovo* e soprattutto di *Avanguardia* restavano la base operativa civile sulla quale contavano i golpisti del Fronte Nazionale.

1.7. La strage di Peteano

Morirono tre carabinieri, caduti in una trappola, a seguito dell'esplosione di una bomba collocata in un'autovettura sospetta, lasciata in una stradina sterrata presso il confine di Gorizia.

La vicenda è stata ricostruita nelle sentenze e le responsabilità acclarate compresi i gravissimi depistaggi, grazie all'ampia ammissione di responsabilità di uno degli autori, Vincenzo Vinciguerra.

Come si è soliti ricordare, si tratta dell'unico episodio stragista degli anni Settanta nel quale la verità è pienamente conosciuta, se si esclude, forse, l'attentato al treno Torino-Roma di cui si parlerà più avanti. E' un episodio fondamentale della strategia della tensione, quello in cui il gruppo neofascista udinese dissidente cercherà in modo plateale e cruento di esprimere il proprio dissenso rispetto all'uso che in quegli anni gli apparati deviati e golpisti dello Stato facevano della manovalanza ordinovista (e avanguardista, ma questo Vinciguerra lo scoprirà dopo).

La ricostruzione del delitto si trova in numerosi atti giudiziari. La sentenza base è quella della Corte di assise di Venezia del 25 luglio 1987; condannerà all'ergastolo il Vinciguerra, svolgendo un'accurata disamina di tutte le sue fasi e soprattutto delle deviazioni consumate nella fase delle indagini. Alle condanne all'ergastolo per Vinciguerra e il suo complice

Cicuttini si aggiungeranno quelle severe per calunnia, falso e altri reati nei confronti del colonnello Mingarelli, del colonnello Santoro e di altri carabinieri, oltre che del gruppo veneziano di *Ordine Nuovo* per la sua azione eversiva nel territorio. Il processo presentava altri imputati eccellenti.

Ancora per i depistaggi verrà istruito un secondo processo.

Il processo nei gradi successivi avrà le consuete variabilità decisorie, ma poi al termine il generale Mingarelli, il colonnello Chirico e il maresciallo Napoli saranno condannati sia pure a pene che verranno condonate. Altre condanne per depistaggi saranno inflitte nel processo *bis*.

Rimandando all'analisi della deposizione di Vincenzo Vinciguerra che spiega le dinamiche del depistaggio e delle protezioni di cui godevano gli ordinovisti da parte dei carabinieri, possiamo qui dire che la strage di Peteano, al di là dei contrasti che generò inizialmente a proposito della provenienza dell'esplosivo e della sua matrice, deve essere considerata anomala, ma al contempo rivelatrice della strategia della tensione, senza esserne espressione, secondo la versione di Vinciguerra che, dopo anni di contrasti, deve essere considerata oggi la ricostruzione vera.

La strage fu commessa dagli ordinovisti udinesi Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicuttini e Ivano Boccacio per reagire alle collusioni, emerse con evidenza tra l'organizzazione di ON, i carabinieri e le forze armate. L'attentato è innescato da una telefonata anonima, compiuta da un uomo del gruppo ordinovista udinese, Carlo Cicuttini, che segnala ai carabinieri la presenza di un'autovettura con fori di pistola sul parabrezza. I carabinieri intervengono ma la vettura esplode, essendovi stata collocata una bomba collegata all'apertura del bagagliaio.

La confessione di Vinciguerra è essa stessa un'azione di protesta contro la protezione che i vertici dell'Arma dei carabinieri attuarono per impedire che la strage fosse attribuita alla destra. I carabinieri di Gorizia furono da subito sulle tracce del gruppo ordinovista udinese, ma l'ordine che giunse direttamente dal Comando della Divisione Pastrengo del generale Palumbo fu di indicare la provenienza dell'attentato dall'area dell'estrema sinistra. Si trattava di distogliere ad ogni costo l'attenzione da un coinvolgimento gravissimo di militanti di destra in un attentato ai danni dei carabinieri, di regola da attribuire alla sinistra per alimentare la reazione d'ordine delle forze armate; un attentato della destra contro i carabinieri era inconcepibile, stante il comune impegno contro il disordine e la guerra rivoluzionaria asseritamente in corso. Le indagini deviate portarono all'incriminazione di alcuni militanti dell'organizzazione di estrema sinistra Lotta Continua.

Vinciguerra nelle sue deposizioni e nei suoi libri ha puntualizzato il senso del suo gesto da "soldato politico", votato a una rivoluzione nazional-fascista e come tale in guerra contro lo Stato liberal-borghese. Peteano ha, quindi, una logica diversa da quella della strategia della tensione, perché è un attentato della destra fascista che lo rivendica come tale e contro l'organizzazione dello Stato con il quale non intende scendere a compromessi, neppure nelle sue componenti autoritarie, in quanto legate comunque all'assetto derivante dal dopoguerra e quindi in sostanza alle alleanze internazionali che ne sono scaturite. Un atto di guerra contro nemici, lo Stato e le forze dell'ordine e non per colpire in modo indiscriminato cittadini inermi, come era avvenuto a Piazza Fontana.

Vinciguerra ha raccontato come i carabinieri avessero compreso la provenienza dell'attentato, ma, nonostante le vittime fossero dei commilitoni, fecero di tutto, di tutto per coprire gli autori. Al processo di Venezia furono imputati ufficiali dei carabinieri e persino il Procuratore della Repubblica di Gorizia (Michele Santoro, Angelo Pignatelli, imputati di favoreggiamento e di omessa denuncia in concorso con il generale Palumbo; Dino Mingarelli, Antonino Chirico, Giuseppe Napoli, insieme al Procuratore Bruno Pascoli per avere occultato e falsificato verbali, disseminato prove false e distrutto elementi di prova; sempre Mingarelli e Chirico di calunnia verso criminali comuni indiziati falsamente della strage dopo che era stata inutilmente tentata l'incriminazione di militanti di estrema sinistra). I colonnelli Chirico e Mingarelli saranno infine condannati.

I carabinieri dovevano proteggere *Ordine Nuovo* perché alleato nelle strategie golpiste e perché, essendo rientrato il gruppo ufficialmente nel Movimento sociale, ne sarebbe rimasta screditata l'intera strategia di contrasto contro il presunto caos promosso dalla sinistra.

1.8. Gli attentati del 1973

È noto sul piano storico che nel 1972 esplosero, su diverse tratte ferroviarie, ben sette bombe per colpire i treni che stavano trasportando i lavoratori alla manifestazione di Reggio Calabria, che doveva essere la risposta ai moti eversivi dell'estate del 1970. Sappiamo che nell'autunno di quell'anno il segretario della DC, Forlani, lanciò da La Spezia un allarme sulle trame eversive in atto, denunciando la trama nera che metteva in pericolo la democrazia. Secondo il presidente della Commissione stragi sen. Pellegrino nel suo "Appunto per una relazione conclusiva", forti tensioni istituzionali, animarono progetti di modificazione traumatica della Costituzione repubblicana. Tali "tensioni furono denunciate nella contemporaneità degli avvenimenti dall'onorevole Arnaldo Forlani nel noto comizio a La

Spezia del novembre '72. Si trattò di piani di riforma istituzionale che avevano una potenzialità eversiva, perché il contesto politico dell'epoca ne escludeva una realizzabilità secondo l'ordinario procedimento di revisione costituzionale; sicché quanti li concepirono ponevano in conto di realizzarli anche attraverso l'utilizzazione della forza, a tal fine coinvolgendovi o tentando di coinvolgervi vertici dei vari apparati".

Sostiene il presidente Pellegrino, che sull'esistenza di simili pulsioni e sulla loro ampiezza (sia pur relativa) dei coinvolgimenti politici ed istituzionali non possono più sussistere margini di dubbio; rilevanti indizi erano già emersi in diverse indagini giudiziarie (che la proposta di relazione del 1995 attentamente analizzava) e hanno trovato poi clamorosa conferma nelle memorie postume di Edgardo Sogno. Si trattò, peraltro, di programmi che, pure in sé penalmente rilevanti, non conobbero mai neppure fasi iniziali di attivazione, con l'unica eccezione del golpe Borghese.

La denuncia di Forlani a La Spezia del 5 novembre 1972 fu chiara ed esplicita. L'Appunto Pellegrino la riporta: "è stato operato il tentativo forse più pericoloso che la destra reazionaria abbia portato avanti dalla Liberazione ad oggi (...). Questo tentativo disgregante (con) una trama (dalle) radici organizzative e finanziarie consistenti ha trovato delle solidarietà non soltanto di ordine interno, ma anche internazionale. Questo tentativo non è finito; noi sappiamo in modo documentale che è ancora in corso".

L'onorevole Forlani ne esplicitò il senso davanti alla Commissione: «Il mio intervento è (...) da interpretare come un allarme, come un monito diretto a rendere avvertita l'opinione pubblica e segnare, nel contempo, in modo preciso, anche all'interno e all'esterno per i nostri alleati che la posizione della Democrazia Cristiana avrebbe continuato a muoversi secondo questa direttrice di fondo: contrastare il comunismo, ma senza far venire meno gli impegni di tenuta e difesa del metodo e del sistema democratico».

Sul discorso di Forlani sono state avanzate plurime ipotesi di spiegazione. È in atti un'annotazione dell'Ispettore Cacioppo, che per conto dell'autorità giudiziaria bresciana indagò su un documento anonimo pervenuto nell'autunno del 1972 ai parlamentari, un documento sintetizzato agli atti del SID come "anonimo romano" e intitolato "Guerra tra democristiani all'insegna della trama nera". In realtà Cacioppo indagò sulle indagini svolte in precedenza dal SID e su tutto quanto emerso in relazione alle acquisizioni scaturite da dette indagini, in cui furono impegnati i principali Centri Servizio del paese. Per quanto qui interessa emerge dall'anonimo e dalle indagini che in quel periodo Andreotti veniva considerato punto di riferimento per i gruppi che lavoravano per l'eversione istituzionale (e

in effetti sui suoi rapporti con i De Felice e con De Jorio esistono riscontri), mentre Forlani e Rumor lavoravano per un nuovo centrosinistra e quindi per la caduta del governo di centrodestra. Da qui il discorso di La Spezia per il quale è stata avanzata anche una più sottile interpretazione: Forlani intendeva bloccare sul nascere uno sviluppo alla greca della situazione italiana, riassorbendo così quella componente di opinione pubblica di destra che tuttavia temeva un golpe fascista. Al contempo puntava ad acquisire consenso alla DC, riqualificandola come baluardo antifascista. E si tratta di una lettura considerata "interessante" sul piano storico, alla luce di una unitaria chiave interpretativa delle vicende di cui ci stiamo occupando, l'esistenza di un progetto politico complessivo tendente a screditare sia l'estrema destra che l'estrema sinistra, in quanto fautori di azioni violente convergenti contro un unico obiettivo lo Stato, unica garanzia cui affidarsi per salvaguardare la convivenza civile.

Nonostante ciò, le trame golpiste si susseguono per tutto il 1973. Amos Spiazzi sarà una delle fonti più qualificate nel riferirne, mentre le più volte ricordate memorie di Edgardo Sogno all'inizio del terzo millennio, confermano che si trattava di ipotesi largamente diffuse in larghi strati della politica, non necessariamente di estrema destra e in larghi ambienti militari e del comando dei carabinieri.

Al di là dei progetti falliti o abbandonati vi furono anche seri attentati. Quello fallito sul treno Torino-Genova- Roma del 7 aprile 1973, il cui scopo preciso era rilanciare la pista rossa dopo che per gli attentati del 1969 e per piazza Fontana le indagini stavano puntando decisamente alla pista del gruppo Freda-Ventura. L'azione maldestra dell'attentatore Nico Azzi, appartenente al gruppo La Felice, costola milanese di ON, secondo quanto hanno appurato tutte le sentenze che del gruppo e dell'attentato si sono occupate, portano all'individuazione di questo gruppo, che operava d'intesa con *Ordine Nuovo*. La vicenda è nota. I terroristi Mauro Marzorati e Nico Azzi dispongono di tutta l'attrezzatura per confezionare un ordigno esplosivo; con tutto il materiale nascosto in una borsa salgono sul treno a Genova e mentre Azzi si nasconde nella toilette per preparare l'ordigno, Marzorati passeggia per la carrozza, ostentando il quotidiano Lotta Continua. Mentre Azzi maneggia i fili, un imprevisto indebito contatto fa esplodere il detonatore. L'azione viene scoperta. Azzi arrestato subito, Marzorati fugge scendendo alla prima fermata e liberandosi delle armi. Sul treno c'erano 500 passeggeri e, secondo la sentenza, l'esplosione era destinata a fare vittime. In questo caso, a differenza che per gli attentati ai treni del 1969, le responsabilità apparivano conclamate e la matrice di destra dell'attentato indiscutibile. Azzi è noto come esponente della

destra milanese e ammette la sua identità politica. Interrogato, rende ammissioni sulla strategia della destra di perseguire una dittatura militare attraverso attentati che servono a creare panico nel paese e a fare crescere la richiesta di ordine, da soddisfare con l'intervento dei militari. Si tratta di una svolta eclatante poiché per la prima volta appare evidente che non solo quella strage era di destra, ma che esisteva una trama risalente che non si può più occultare; la strategia, anzi, prevede espressamente che le stragi, che la destra organizza, devono essere camuffate per attribuirne agli avversari le responsabilità.

La vicenda del treno Torino-Roma si lega al successivo episodio del 12 aprile 1973 quando una manifestazione a Milano del MSI degenera in scontri che provocano la morte di un giovane agente di polizia, Antonio Marino, colpito da una bomba a mano scagliata da militanti della destra operanti sul crinale tra la destra extraparlamentare e il Movimento sociale che, a quel punto, sarà costretto a dissociarsi formalmente dalle sue costole esterne, espellendo dal partito i militanti di *Ordine Nuovo* e sospendendo Carlo Maria Maggi a tempo indeterminato.

Su Nico Azzi ha deposto all'udienza del 30 aprile 2021, Mirella Robbio, che nei primi anni Settanta frequentò il gruppo di Rognoni e Azzi di cui faceva parte il marito Mauro Meli. La deposizione avanti a questa Corte è stata solo l'ultima di una serie di deposizioni rese dalla Robbio a diverse autorità giudiziarie. Dal materiale disponibile sappiamo che Meli aveva frequentato il gruppo milanese de *La Fenice*: De Min, Battiston, Nico Azzi e Marzorati; Meli definiva *La Fenice* come un gruppo di copertura di *Ordine Nuovo*, che era stato dichiarato "fuorilegge", per cui occorreva agire sotto diverse sigle. Il gruppo era anche interno all'MSI non perché ne condividessero la linea politica, ma per contattare elementi da portare sulle loro posizioni. Il gruppo veneto e il gruppo lombardo si scambiavano esplosivi; l'idea di collocare esplosivi sui treni o sui binari era un'idea fissa del gruppo, che era munito di tutto il necessario per l'esplosione a tempo degli ordigni. La Meli ha ricordato una sera di Capodanno trascorsa col gruppo che festeggiò facendo esplodere un candelotto di esplosivo in una galleria dalle parti di Celle Ligure, dove Rognoni disponeva di un'abitazione; Nico Azzi in quel periodo era militare ed era esperto in esplosivi di cui riforniva il gruppo. Meli le mostrò più volte valige piene di candelotti.

Riportiamo un passaggio del controesame dell'Avvocato dello Stato che consente di comprendere in che contesto operasse il gruppo. Ricordiamo che Giancarlo Rognoni, pure assolto, era raggiunto da prove per la sua partecipazione alle stragi di Milano e di Brescia:

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI -.... Una sola domanda le chiedo: suo marito Meli, Mauro Meli, ebbe mai a confidarle o a parlare con lei di attentati sui treni e alle stazioni?

TESTIMONE ROBBIO - Attentati sui treni?

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI- E alle stazioni ferroviarie?

TESTIMONE ROBBIO - Sui treni si', perché sui treni si', perché mi parlava appunto che era un'idea sempre di Rognoni.

PARTE CIVILE, A VV. CECCHIERI- Scusi, non ho sentito.

TESTIMONE ROBBIO - Di Rognoni. E che era un'idea sua, che lui non condivideva ma era una sua fissazione praticamente.

PRESIDENTE - Lei diceva perché pensava ai treni Rognoni?

TESTIMONE ROBBIO - Ma per creare terrore. E so dell'episodio di Nico Azzi che mentre stava per mettere un qualcosa di esplosivo in un treno, era seduto nel bagno e gli è scoppiato direttamente tra le gambe, praticamente. So solo di questo episodio, che mi ricordo perché è molto eclatante, poi! .....

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI-Posso provare a rinfrescarle la memoria.

TESTIMONE ROBBIO - Eh, mi dica.

PARTE CIVILE, A VV. CECCHIERI - Leggendole un passo?

TESTIMONE ROBBIO - SI.

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI - Di una sua dichiarazione resa al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma Dottor Napolitano, il giorno 13 del mese di marzo del 1982, verbale pagina 8: "Lo stesso Meli", è lei che parla, "Lo stesso Meli mi ha confidato di avere commesso alcuni attentati di lieve entità, almeno cosi' credo, per la causa lui diceva di essere disposto a tutto, parlava spesso di attentati ai treni e stazioni ferroviarie, questi ultimi considerati obiettivi da privilegiare secondo gli insegnamenti dei vari Giancarlo Rognoni, Nico Azzi, Mauro Marzorati, Cinzia De Lorenzo, braccio destro di Rognoni quest'ultima, la moglie di Rognoni, Anna, ancora più accesa del marito, Francesco Zaffoni, Piero Battiston, tutti facenti parte del Circolo La Fenice, che era in sostanza una sigla di copertura del movimento politico di Ordine Nuovo per il gruppo lombardo". È vera questa affermazione?

TESTIMONE ROBBIO - E sì, ora che mi ricordo, Mauro aveva confezionato, non veramente con esplosivo, con della plastilina credo, una valigia, simile esplosiva, e l'aveva lasciata, mi pare, nella stazione di Genova. Perché poi era venuto sul giornale questa cosa.

....

TESTIMONE ROBBIO - No, non era esplodente, no. Non era esplodente. L'aveva fatta così. E lui era molto eccitato dal fatto che sul giornale avessero scritto che era fatta alla perfezione, che era stata confezionata alla perfezione. Ecco, questa cosa me la ricordo.

PARTE CIVILE, A VV. CECCHIERI - Ma i nomi che le ho fatto corrispondono a quello che lei ha dichiarato all'epoca?

TESTIMONE ROBBIO - SI, sì, s1', all'epoca li conoscevo bene.

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI - Cioè se io dico il Circolo La Fenice, lei che cosa mi sa dire del Circolo La Fenice di Milano?

TESTIMONE ROBBIO - E so che appunto era quello sotto cui si raggruppavano quelli di Milano, ma poi ora non mi ricordo nient'altro, non li ho mai frequentati, non sono mai neanche stata su.

PRESIDENTE - Comunque quel verbale può essere considerato attendibile?

TESTIMONE ROBBIO - Sì, a Milano sono stata una volta. Eh?

PRESIDENTE- Può essere considerato credibile?

TESTIMONE ROBBIO – Sì, si, si, ora sì. Tante cose che, date, che non ricordo più.

In una delle annotazioni dell'ispettore Cacioppo all'a.g. bresciana si trovano dichiarazioni di Graziano Gubbini all'a.g. di Milano e Bologna del 24.1.1994.[46] Vengono definite un "eccezionale contributo alla ricostruzione delle attività di Ordine Nuovo". I passaggi della testimonianza provengono dall'interno dell'organizzazione eversiva e sono stati richiamati nei relativi provvedimenti giudiziari. Egli fa riferimento, tra l'altro, al gruppo *La Fenice*, che chiama "i bombaroli", ai rapporti di Bistocchi e Bertazzoni con il SID, alla strage di Brescia che aveva la funzione di fermare le attività di Fumagalli, all'ambiguità di Fachini, all'organizzazione voluta da Spiazzi di una struttura comprendente militari e civili che era stata chiamata "Operazione Patria", della quale aveva già riferito Roberto Cavallaro. Per la sua rilevanza vengono riportati stralci della deposizione: "Faccio presente che il movimento politico Ordine Nuovo, fino alla data del suo scioglimento, cioè sino al 1973, era sostanzialmente organizzato per bande, nel senso che c'erano dei gruppi locali con caratteristiche anche diverse tra loro che mantenevano reciproci contatti. *Ordine Nuovo* era nato nel dopoguerra attorno ad alcune operazioni anticomuniste, di particolare rilevanza simbolica, come quella concernente la nave scuola Cristoforo Colombo, che doveva essere ceduta all'unione Sovietica e che invece venne fatta saltare nel porto di Taranto. *Ordine Nuovo* era già in origine legato ad ambienti militari. Tutti i suoi componenti venivano da esperienze belliche e soprattutto *Rauti* aveva importanti legami con ambienti militari. ON era un gruppo con evidenti caratteri di anticomunismo e perciò era facile preda dei servizi segreti. Nel 1969 Rauti rientrò nel Movimento Sociale, in quanto cercava in quel partito una forma di protezione da iniziative di Polizia e giudiziarie contro i gruppi della destra che erano date per imminenti e che, evidentemente, dovevano essere state preannunciate al Rauti".

"Passava poi a riferire sui rapporti con gli apparati istituzionali: "effettivamente mi risulta che il Bistocchi venne contattato da un ufficiale del Carabinieri e sia lui che il Bertazzoni mantennero contatti con questa persona, io stesso fui avvicinato, precedentemente, da un sedicente ufficiale dei Carabinieri che mi propose di collaborare organicamente nell'ambito di una struttura anticomunista. *Questa persona mi disse che avremmo avuto a disposizione armi e quant'altro fosse servito*"".

[46] La Corte ha cura di riportare tendenzialmente solo le dichiarazioni irripetibili rese a magistrati, citate dal valente Ispettore nelle sue informative e annotazioni, benché l'art. 512 c.p.p. consenta l'utilizzabilità degli atti assunti dalla polizia giudiziaria. Ricordiamo che le indagini dell'Ispettore Cacioppo costituiscono un'autentica miniera d'informazioni sulle vicende occulte che hanno caratterizzato i servizi di sicurezza italiani nel dopoguerra e fino a tutti gli anni Novanta.

Quindi sui rapporti con Cauchi: *"Circa i rapporti con la Toscana, faccio il nome di Cauchi. Questi appena lo conobbi mi propose di compiere un'aggressione contro un gruppo di sinistra, mi parve "Servire il Popolo", di spaccare tutto durante un loro comizio e quindi sottrarsi allo scontro fisico, coperti dai Carabinieri del servizio d'ordine. A dire del Cauchi un ufficiale che lui conosceva ci avrebbe assicurato la sua protezione. Questo discorso mi produsse un'impressione negativa e rifiutai di dare spazio al Cauchi. Faccio presente che era interesse del gruppo milanese - dirò poi chi fossero i componenti di questo gruppo - costituire un gruppo in Toscana. Cauchi era sicuramente in contatto con i milanesi".*

Poi alle sue conoscenze sui gravi fatti terroristici avvenuti nella Penisola: *"Chiestomi se sia a conoscenza di qualche elemento circa l'attentato al treno Italicus,* ***dico che i bombardieri veri sono quelli del gruppo della Fenice.*** *Ricordo il caso di Nico Azzi. Ricordo che* ***LA FENICE aveva contatti con i servizi segreti*** *(i quali avevano tutto l'interesse di alzare il livello di scontro). Faccio presente che il Battiston era notoriamente un personaggio spietato capace di commettere qualsiasi cosa. Capo della Fenice, com'* è *noto, era Rognoni e del gruppo facevano parte certamente l'Azzi e il Battiston. La Fenice era un'organizzazione che di volta in volta attraeva e allontanava vari personaggi... ".*

"Per quanto concerne il GRUPPO LA FENICE posso aggiungere una notizia che mi diede Fabrizio Zani relativa ad una circostanza che egli mi disse di aver appreso direttamente da Nico Azzi durante la comune detenzione. Azzi gli aveva detto che ad alcuni degli attentati commessi dal suo gruppo era presente personalmente un ufficiale dei Carabinieri. Azzi non gli aveva specificato se si trattasse dell'attentato al treno di cui egli fu imputato o di un attentato precedente. Zani negli ultimi anni aveva espresso il timore che Azzi, se messo alle strette, avrebbe potuto parlare dell'attività del gruppo La Fenice in quanto si era ricostruito un'attività lavorando con il fratello e poteva aver timore di perderla".

In sostanza possiamo affermare che nel giro di *Ordine Nuovo* vi erano sufficienti elementi in grado di dare corso al programma di attentati per sconvolgere l'ordine pubblico e consentire contraccolpi autoritari per ripristinarlo, coinvolgendo figure anche istituzionali interessate ad attribuire la crisi del Paese alla mancata definitiva messa fuori legge delle organizzazioni di destra, ma anche di quelle di sinistra la cui esistenza "giustificava" il terrorismo della destra e viceversa. Anche le dichiarazioni di Digilio sulla situazione nel 1973, riportate in diversi provvedimenti giudiziari sono significative.

1.9. L'attentato alla Questura di Milano

Il 17 maggio 1973 viene consumato l'attentato davanti alla Questura di Milano in via Fatebenefratelli. Gianfranco Bertoli, sedicente anarchico, scaglia una bomba a mano sul marciapiede della questura ove poco prima il ministro dell'interno, Mariano Rumor, ha scoperto una lapide in onore del commissario Luigi Calabresi, assassinato l'anno precedente. Ci sono quattro morti e 45 feriti. Bertoli viene arrestato subito, si professa anarchico e dichiara che il suo scopo era vendicare l'anarchico Pinelli, morto mentre era trattenuto dalla polizia subito dopo la strage di Piazza Fontana.

Questa volta nessuna difficoltà ad individuare l'autore della strage. Il punto è capire il contesto, i complici, i mandanti, la causale. Che Bertoli avesse frequentato ambienti e circoli anarchici era incontroverso. Ma già negli anni '70 era emersa la strategia dell'infiltrazione e della provocazione delle organizzazioni dell'estrema destra, quali AN e ON.

All'inizio degli anni '90 le nuove indagini milanesi sul terrorismo nero dei giudici istruttori Lombardi e Salvini permettono di acquisire uno spaccato assai più completo di quest'azione, tutt'altro che espressione dell'iniziativa isolata di un terrorista senza legami. I rapporti di conoscenza di Bertoli con gli esponenti di *Ordine Nuovo* veneto sono illustrati nella sentenza della Corte di appello di Milano del 22 luglio 2015; dall'interrogatorio reso nel novembre 1991 dal colonnelo Viezzer, segretario del reparto D del SID, al giudice Lombardi, emerge che Bertoli fosse informatore e uomo manipolato dal SID. Nella sentenza della Corte di assise di Milano del 30 giugno 2001 si legge: "Digilio, Siciliano, Vinciguerra, Battiston, hanno descritto l'ideologia stragista propugnata da Maggi tra il 1968 e il 1974, i primi tre descrivendo specificamente gli episodi delittuosi attuativi di quella linea politica, Battiston, riferendo il contenuto dei discorsi eversivi che Maggi tenne nel corso di un incontro con i reduci di guerra, amici di suo padre e quelli in sua presenza sulla strage della Questura e in particolare sull'appartenenza di Bertoli all'area della destra, nonché la disponibilità di esplosivo e detonatori da parte del gruppo veneziano durante la sua latitanza a Venezia. Anche altri esponenti della destra eversiva hanno confermato in dibattimento il ruolo di Maggi quale "teorico della strategia stragista" (pag. 458). Riscontri all'appartenenza di Bertoli all'area di Maggi emergono dalla deposizione del 25.3.2010 del colonnello Giraudo al processo di Brescia.

Concludenti passaggi argomentativi nella sentenza Cavallini che, pur non essendo irrevocabile, contiene argomentazioni e valutazioni probatorie condivisibili, in quanto fondate sullo stesso materiale probatorio di cui qui si dispone.

La Corte bolognese scrive a pag. 1454:

"Sul treno Brennero-Roma che partiva da Monaco doveva essere collocata una bomba collegata a un *timer* nella toilette a Verona affinché esplodesse qualche ora dopo, all'altezza di Bologna. Doveva essere un (altro) attentato dimostrativo e senza vittime, e contemporaneo a quello messo in atto a Genova da Azzi. Questi due episodi, unitamente alla morte di Rumor (e alla contestuale strage in piazza Fatebenefratelli) dovevano far scattare la dichiarazione dello stato di emergenza. La responsabilità doveva cadere sulla sinistra, sicché l'opinione pubblica avrebbe chiesto una reazione forte e decisa *"dopo di che tutto sarebbe stato più facile"* (ciò spiega anche l'utilizzo del finto anarchico Gianfranco Bertoli per l'attentato a Rumor).

Il gruppo che operava a Verona era ovviamente diverso da quello di Milano, ma tutta la struttura era composta da cellule in cui un solo militante conosceva il capo dalla cellula di altri luoghi. Per il treno Brennero-Roma giunse il contrordine, a causa del fallito attentato sull'altro treno (considerato che Azzi, colto in flagranza, era apertamente di destra, per cui la messa in scena era abortita prima di nascere)."

A pag. 1470: "Lo stesso Gianfrancesco Belloni dichiarò poi dal G.I. di Milano dott. Lombardi di aver appreso da un altro informatore del S.I.D. di Padova, tale ***Guido Negriolli***, che ***Gianfranco Bertoli***, autore della strage del 17.5.1973 dinanzi alla Questura di Milano, era legato a esponenti di Ordine Nuovo, fra cui lo stesso Freda ed era un *"burattino"* manovrato da altri, che quel giorno aveva il compito specifico di eliminare l'on. Rumor al fine di accelerare il programma della strategia della tensione (dep. del 14.4.1992)."

A pag. 1475: "Nella considerazione del *pedigree* del colonnello Spiazzi, e del sinistro contesto in cui egli si muoveva, non può mancare il richiamo al triste (oscuro, ma non tanto) episodio del rapimento dell'avv. Gabriele Forziati, che fu dapprima *"avviato"* nell'appartamento del padre di Marcello Soffiati a Colognola ai Colli, dove restò due settimane, e poi trasferito nell'appartamento di Marcello Soffiati in via Stella a Verona. Lì, alla sua custodia sovrintesero anche Carlo Digilio, Carlo Maria Maggi, Sergio Minetto, e altri (fra cui Francesco Neami, che poi verrà incaricato anche della sorveglianza di Gianfranco Bertoli, pure lui ristretto in cattività domestica in vista dell'attentato all'on. Rumor del 17.5.1973)."

A pag. 2406: "Per la strage di Milano del 17 maggio 1973 é stato riconosciuto responsabile Giancarlo Bertoli, **la cui appartenenza alla destra é stata accertata dalla sentenza irrevocabile di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Assise di Milano.**"

A pag. 2460 "La *"sensibilità"* per gli anniversari da celebrare anche con azioni terroristiche destabilizzanti ed eclatanti, era talmente connaturata alla *forma mentis* delle organizzazioni eversive di destra che veniva addirittura trasferita in capo agli eversori di estrema sinistra quando si programmavano attentati da attribuire falsamente a questi ultimi. È il caso della strage di via Fatebenefratelli commessa il 17 maggio 1973 a Milano del falso anarchico Gianfranco Bertoli, il quale dichiarò: *"Sono un anarchico e ho agito da solo. Volevo vendicare il compagno Pinelli nell'anniversario della morte del commissario Calabresi"*, avvenuta un anno prima il 17 maggio 1972 (Ass. Milano 11.3.2000, p. 15). Ogni cosa andava celebrata adeguatamente: nascite, morti, eventi politici."

A pag. 1287 in nota: "Le affermazioni di Vinciguerra in merito al progetto di uccidere l'allora ministro Rumor trovano conferma nelle dichiarazioni rese più volte da ***Carlo Digilio***, il quale ha riferito che, prima dell'attentato compiuto da ***Gianfranco Bertoli*** il 17 maggio 1973 nel cortile di della Questura di Milano in via Fatebenefratelli (in conseguenza del quale morirono quattro persone e 52 rimasero ferite, e che era mirato all'uccisione di Rumor, presente in loco per l'inaugurazione di un busto in memoria del commissario Luigi Calabresi), per la commissione di questo omicidio era stato interpellato ***Vincenzo Vinciguerra***, il quale però si era rifiutato poiché *"non riteneva corretto il progetto e sarebbe stata una carneficina"*. L'omicidio sarebbe dovuto avvenire in Veneto, nella casa di Rumor.

Maggi quindi disse che occorreva assolutamente trovare un'altra persona che eseguisse l'attentato (bisognava *"spazzare via Rumor"*) e fece il nome di Gianfranco Bertoli, persona *"disposta a tutto"*.

"Rumor era odiato negli ambienti di destra perché aveva ostacolato i progetti di mutamento istituzionale in Italia e si era mostrato ostile alla destra. Era stato *"vile"*, era venuto meno alle promesse fatte, non aveva attivato *"un certo meccanismo"* dopo gli attentati, non decretando lo stato di emergenza e così non mettendo in moto i militari che invece avrebbero saputo che sbocco dare alla crisi. Vi sarebbe stata infatti non una *"presa di potere"*, ma una *"immediata presa di posizione"* da parte di questi: ossia un primo intervento che avrebbe dato inizio a un maggior controllo dei militari sulla vita del Paese, senza un vero e proprio colpo di Stato. Ciò avrebbe anche consentito l'uscita allo scoperto dei Nuclei di Difesa dello Stato (*alias* le Legioni) in funzione di appoggio e propaganda in favore dei militari. Bertoli offriva anche una *"copertura"* anarchica di fronte all'opinione pubblica, in quanto aveva la nomea di anarchico individualista. Campava di espedienti e al limite della sopravvivenza.

"Qualche tempo dopo egli (Digilio) seppe che Bertoli era stato *"prelevato"* dalla zona di Mestre, dove gravitava, e trasportato a Verona, nell'abitazione di Soffiati, per essere istruito sul da farsi. Gli si praticò anche un lavaggio del cervello per catechizzarlo sulle risposte che avrebbe dovuto dare in merito alla sua azione, ossia che era un anarchico individualista e che si era procurato da solo, in Israele, la bomba per l'attentato. Bertoli infatti diceva di avere trascorso un periodo in Israele (***Giorgio Boffelli*** disse che in Israele, Bertoli aveva fatto il mercenario) e quando vedeva le bombe nell'appartamento diceva che non aveva nulla da imparare perché quelle bombe le aveva già viste tali e quali in Israele.

"Digilio ha anche riferito che Soffiati e Neami gli dissero che Bertoli era un debole e che gli piaceva bere. Lo facevano quindi bere e mangiare a sazietà. Lo avevano convinto a compiere l'attentato promettendoli *"un po' di soldi"*. ***Sergio Minetto*** era al corrente della cosa e aveva procurato il denaro tramite gli americani. Anch'egli (Digilio) dimorava nell'appartamento di via Stella. Neami dormiva nella stessa stanza con Bertoli per controllare suoi eventuali colpi di testa. Bertoli beveva, fumava, era un tipo scostante, faceva discorsi strani e diceva che comunque fosse andata egli sarebbe diventato un grande uomo (*"Era un personaggio pieno di sé e si credeva un grand'uomo"*, ha aggiunto Digilio). Era tormentato dai tic, si lisciava continuamente la barbetta e aveva disturbi di carattere ormai stabili, verosimilmente conseguenti al costante abuso di alcool. Neami diceva che farlo bere era l'unico modo per tenerlo buono.

"Maggi andava e veniva, gli controllava la pressione e gli praticava delle iniezioni in relazione ai disturbi che aveva.

"Quando l'attentato a Rumor fallì, *"Maggi aveva il muso lungo e l'atmosfera era lugubre"* (int. G.I. di Milano dott. Salvini del 12.10.1996; del 14.10.1996; del 21.2.1997 e del 16.5.1997; int. G.I. di Milano dott. Lombardi del 16.12.1996; del 27.1.1997 e del 25.6.1997) (su questi temi e su queste circostanze, si veda anche Ass. Milano 11.3.2000, pp. 294 e seguenti).

"Avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna (ud. del 10.12.1999) Digilio ha di nuovo confermato tutte le dichiarazioni rese in precedenza su questi fatti, specificando che occorreva *"dare una lezione"* a Rumor che *"a suo tempo non aveva saputo stare agli accordi"*.

La locuzione *"a suo tempo"* sembra rimandare alla campagna di attentati incrociati del dicembre 1969.

"Ha confermato che, quando l'attentato fu proposto a Vinciguerra, l'organizzazione *"era arrivata ad avere in pugno la scorta, che non sarebbe intervenuta nel momento in cui*

qualcuno avesse attentato alla vita dell'onorevole", per cui *"il lavoro sarebbe stato particolarmente facile"*.

"A sostegno di quanto sopra, vi sono anche le dichiarazioni di ***Giuseppe Albanese***, estremista di destra in gioventù, il quale nel 1984 consegnò al maresciallo ***Angelo Incandela*** (poi noto per il suo ruolo nel processo in cui Giulio Andreotti fu accusato di essere il mandante dell'omicidio Pecorelli) un memoriale che conteneva numerose notizie da lui apprese durante periodo di comune detenzione con Azzi, Concutelli, Bonazzi, Fumagalli e altri, memoriale che però non fu minimamente considerato, fino a quando fu ritrovato per caso del 1982 da un sottufficiale della DIGOS di Roma. Albanese, sentito quindi dal G.I. di Milano il 28.5.1992, riferì, fra diverse altre cose, che Bertoli a un certo punto aveva smesso la sua *"maschera di sinistra"* ammettendo di essere un uomo in contatto con la destra, di essere stato protetto dai Servizi durante la sua permanenza in Israele, di essere stato a contatto a Marsiglia con i camerati francesi, e di avere ricevuto la bomba ananas usata per l'attentato nei confronti di Rumor poco prima, da un camerata (sentenza-ordinanza dott. Salvini 18.3.1995, parte seconda, cap. *"La Fenice"*).

"Mariano Rumor era Presidente del Consiglio quando il Ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani sottoscrisse il decreto di scioglimento di Ordine Nuovo, nel novembre del 1973. In precedenza aveva presentato un esposto all'A.G. di Roma nei confronti di Ordine Nuovo in applicazione della c.d. *"Legge Scelba"* (circostanza rappresentata nel corso di un interrogatorio di Digilio da parte del G.I. di Milano dott. Lombardi in data 8.5.1997)."

Ampia conferma di tutto ciò in una delle relazioni finali della Commissione parlamentare stragi. Ne riportiamo in nota il contenuto.[47] La relazione si basa ampiamente sulle indagini dell'autorità giudiziaria milanese.

---

[47] Il sedicente anarchico Gianfranco Bertoli. Individuato quindi l'obiettivo in Rumor, che secondo quanto dichiarato da Digilio, "era odiato nell'ambiente di destra perché aveva ostacolato i progetti di mutamento istituzionale in Italia e si era mostrato ostile alla destra, occorreva trovare l'esecutore, e nonostante la rinuncia di Vinciguerra, Maggi "avrebbe continuato a occuparsi del progetto" utilizzando Gianfranco Bertoli "che era una persona disposta a tutto. Se si fosse riusciti a reclutare Bertoli vi sarebbe stata per l'azione una copertura anarchica dinanzi all'opinione pubblica che avrebbe funzionato come aveva funzionato in passato e cioè per Piazza Fontana. Bertoli, inoltre, era persona "disposta a tutto", come affermano gli ordinovisti, probabilmente ricattabile in quanto dedito all 'alcool "e al limite della sopravvivenza. e senza scrupoli. A differenza di Vinciguerra, probabilmente senza neppure troppi ideali. Per Maggi e Soffiati è l'uomo ideale per portare a termine la strage. A tal fine, Bertoli viene prelevato nella zona di Mestre e portato a Verona, in Via Stella, presso l'abitazione di Soffiati, dove alla presenza di questi, di Neami e dello stesso Digilio, viene indottrinato sul da farsi. Maggi, responsabile della cellula, limitava le sue visite, e a gestire il futuro stragista era Neami. Dalla testimonianza di Digilio emerge un quadro decisamente inquietante, con Bertoli, perso in farneticazioni "diceva che comunque fosse andata egli sarebbe diventato un grand'uomo" , e gli uomini di Ordine Nuovo che istruiscono l'uomo che lancerà la bomba. In particolare, "Neami gli stava spiegando, con una specie di vero e

proprio lavaggio del cervello, cosa avrebbe dovuto dire alla Polizia in caso di arresto e gli faceva ripetere le risposte che avrebbe dovuto dare e cioè che era un anarchico individualista e che si era procurato da solo, in Israele, la bomba per l 'attentato.

L'episodio dell'indottrinamento di Bertoli in Via Stella poi collocato temporalmente da Digilio a circa due mesi prima il giorno della strage, periodo nel quale di Bertoli non è possibile rintracciare una dimora nota. Il teste, tuttavia, ritiene che "così come sia stato spiegato a Bertoli cosa dovesse rispondere e cosa dovesse sostenere frase per frase, gli sia stato anche indicato cosa sostenere in merito ai suoi spostamenti in quel periodo. Martino Siciliano conferma nel merito quanto riferito da Digilio, affermando che Bertoli, lungi dall'essere l'anarchico che si voleva e vuole tuttora far passare, conosceva non solo elementi di destra legati anche alla piccola malavita dell'entroterra mestrino [.. .], ma conosceva molto bene anche il dr. Maggi e Paolo Molin ed era rimasto in contatto con il dr. Maggi anche durante la sua permanenza in Israele. Siciliano afferma poi di aver avuto conferma da Zorzi che la strage del 17 maggio era inquadrata nella loro strategia, e analoghe conferme sono state fornite da Vinciguerra, proprio per il fatto di essere stato il primo destinatario della proposta di eliminare l'on. Rumor. La figura e il ruolo di Gianfranco Bertoli vanno inseriti, tuttavia, in un ben più complesso e pregnante circuito, i cui referenti sono elementi degli apparati di sicurezza statunitensi, italiani e israeliani. Il R.O.S. dei Carabinieri, a completamento degli accertamenti svolti per conto del G.I. ha evidenziato la consistenza e la natura della rete cui fanno riferimento Carlo Digilio e Soffiati, in collegamento con elementi di una struttura CIA/NATO di cui si darà conto più avanti. Ciò che disarma, tuttavia, è che l'intero gruppo dagli strateghi, ai mandanti agli esecutori è praticamente in contatto con apparati di sicurezza dei paesi Nato. Non solo, infatti, Digilio e Soffiati sono agenti, l'uno informativo e l'altro operativo, della rete Cia/Nato con base a Verona, ma lo stesso Bertoli, prima di lanciare la bomba è stato per lunghi anni informatore dei nostri servizi segreti.

L'agente Gianfranco Bertoli.

Nel corso della prima indagine per la strage di Via Fatebenefratelli, il giudice Lombardi fu informato dall'allora direttore del Sid che il sedicente anarchico "è stato fonte del Sifar dal novembre 1954 al marzo 1960, con il nome di copertura di "Negro", ma in realtà, Bertoli era stato poi "riassunto" dal Servizio nel 1966. Fino a che periodo l'autore della strage sia stato in contatto con apparati dello Stato, il giudice non ha potuto scoprire, stante che il Centro controspionaggio di Padova (referente di Bertoli) riferiva di aver bruciato tutta la documentazione antecedente il 10 gennaio 1976, sì da eliminare ogni possibile traccia del rapporto tra il Centro stesso e Bertoli. Certo è, tuttavia, che già nei primissimi giorni dopo la strage i nostri Servizi erano a conoscenza dell'identità tra Gianfranco Bertoli e la fonte "Negro", identità mai rivelata al giudice competente, e che il rapporto tra Bertoli e il Sid era ancora in corso nel 1971. Proprio nel 1971 Bertoli si trasferisce in un kibbutz israeliano e lì, con ogni probabilità, stabilisce contatti con il locale Servizio, tanto che il giorno stesso della strage il nostro Servizio si premura di prendere contatti con l'omologo israeliano, al fine di acquisire notizie sull'attentatore. E' il generale Maletti a disporre la missione del Capocentro di Verona in Israele, e dopo quattro giorni, la risposta che il Capocentro riporta sembra inequivocabile: non riferire all'autorità giudiziaria quanto conosciuto su Bertoli. Il colonnello Viezzer trasfonderà poi questa premura in un appunto allegato al fascicolo di Bertoli, nel quale si legge "[...] prega di non dare all' Autorità Giudiziaria, se non importante e indispensabile, le notizie sul Bertoli".

E' evidente, dunque, che Bertoli non è solo un informatore dei nostri servizi di sicurezza, ma è molto probabilmente anche un agente (informatore o operativo, non è dato conoscere) del Servizio segreto israeliano. Un cenno a parte merita il rapporto con Gladio, nella cui rete Bertoli è stato quasi certamente reclutato, pur se inserito tra i "negativi". Benché la VII divisione del Sismi e i responsabili di Gladio abbiano a lungo sostenuto trattarsi di una semplice omonimia, gli accertamenti esperiti hanno consentito di smentire questa ipotesi, confermando la presenza di Bertoli tra coloro che furono inseriti, pur se con esito negativo, nella struttura di Gladio. Giova peraltro ricordare che molti dei c.d. "negativi" risultano, in realtà aver preso parte alle esercitazioni militari della struttura, cosa che autorizza a ritenere che la distinzione tra "positivi" e "negativi" non fosse poi così categorica. L'esiguità del numero ufficiale dei gladiatori effettivi solo 622 in oltre quarant'anni di attività ~ induce a ritenere, infine, che molti dei nomi dei gladiatori siano ancora coperti da segreto. Con la duplice copertura dei Servizi italiani e israeliani, e probabilmente "avvertita" la Gladio, Bertoli viene reclutato da Maggi e Soffiati per compiere la strage del 17 maggio 1973. E mentre le intelligence seguono i movimenti del primo, situazione e cioè che il gruppo stava preparando attraverso Bertoli un attentato contro l'on. Rumor. A differenza di altre situazioni precedenti, come ad esempio l'attentato all'Ufficio istruzione di Milano, questa volta Carret mostrò di non essere stato ancora informato da nessuno di quanto stava accadendo. A seguito del mio racconto e della spiegazione che gli feci in merito a quale tipo di persona fosse il Bertoli, il capitano Carret si mostrò preoccupatissimo e. disse che era un'azione che poteva finire male e che c'era a quel

La seconda sentenza-ordinanza del Giudice istruttore Salvini del 1998 tratta diffusamente del rapporto tra l'attentato di Piazza Fontana e quello alla Questura di Milano (pag. 252-268). Si tratta di un altro documento di notevole importanza, in particolare il capitolo 40 in cui si affronta il tema del collegamento tra gli attentati del 12 dicembre e quello della strage di via Fatebenefratelli. Il collegamento è dato dalla figura dell'on. Rumor, vero destinatario della bomba ananas scagliata da Bertoli. Rumor era presidente del Consiglio il 12 dicembre e ministro dell'interno il 17 maggio 1973 ed era avversato dall'organizzazione perché il 12 dicembre non aveva "attivato un certo meccanismo" che avrebbe reso possibile una "presa di posizione dei militari". Non un colpo di stato, ma un primo intervento diretto dei militari nella gestione del governo. Il progetto era ben visto dagli americani e tutti ritennero che fu la viltà e l'irresolutezza di Rumor a impedire la svolta auspicata e a cui erano finalizzate le bombe del 12 dicembre.

---

punto il rischio che anch'io, che ero suo ottimo informatore ne fossi travolto. Aggiunse infatti che nel caso fosse stata effettivamente colpita una così alta personalità dello Stato, le indagini sarebbero sta e molto approfondite con il rischio, tramite Bertoli, di mettere allo scoperto l'intera struttura e di venire a sapere tutto quello che era avvenuto anche in passato compresi gli attentati e il progetto di golpe degli anni 1969/1970. La preoccupazione del capitano Carret, referente Cia/Nato di Digilio è dunque quella che, colpito il Ministro dell'interno, lo Stato non possa più continuare a nascondere la realtà, coprendo i responsabili degli attentati e del tentativo di golpe del 1969/1970. La realtà, come è ampiamente dimostrato, doveva dar ragione per converso al capitano Carret: **non essendo rimasto coinvolto Rumor, pur in presenza di quattro morti e decine di feriti, gli apparati dello Stato nulla fecero per coadiuvare la magistratura che indagava, ed anzi come abbiamo visto hanno nascosto per decenni i legami di Bertoli con i Servizi.** Cinque anni dopo, tuttavia, giungerà indiretta la smentita alle tesi del capitano Carret, quando l'on. Moro verrà trovato cadavere dopo 55 giorni di prigionia e ventidue anni di indagini non hanno ancora sgombrato del tutto il campo da dubbi e sospetti.

In ogni caso, appare evidente che gli uomini della rete Cia/Nato di stanza in Italia sono preventivamente messi al corrente da Digilio di quanto il gruppo di Ordine Nuovo sta preparando, ma l 'unico rischio che sembrano avvertire è che, a causa della importanza dell'obiettivo designato, possano svilupparsi indagini capaci di giungere alle responsabilità più alte. Nessuna intenzione, da parte del colonnello Carret e dei suoi referenti, di riferire alle competenti autorità ~ siano esse l' A.G. o i Servizi di sicurezza di quanto appreso, forse con la certezza che l'attività di un gruppo abbondantemente infiltrato come quello ordinovista del Veneto, non poteva sfuggire alla conoscenza degli apparati dello Stato.

Molti, se non tutti, erano quindi al corrente di quanto avveniva a casa di Soffiati: l'indottrinamento di Bertoli al fine di eseguire l'attentato davanti alla Questura di Milano, vittima predestinata il Ministro dell'interno Rumor. Sapevano i Servizi italiani, quelli israeliani e quelli statunitensi, ma nessuno fece nulla per impedire la morte di quattro persone innocenti e il ferimento di oltre quaranta. Prevalse, come sempre ha prevalso nei cinquant'anni oggetto di questa relazione, la supposta "ragion di Stato". Così come Andreotti si assunse la responsabilità, solo 5 anni dopo i fatti, di svelare che Giannettini era agente del Sid coinvolto nella strage di Piazza Fontana, il Sid non rivelò al giudice istruttore che Bertoli era stato ~ e forse era ancora un loro informatore. Coprire sempre e comunque anche i più efferati delitti ~e nulla vi è di più efferato di una strage compiuta tra la anonima folla è stato per anni l'imperativo categorico non solo dei responsabili dei nostri Servizi, ma purtroppo anche di buona parte della classe politica al potere allora. Che in quasi tutte queste vicende siano interessati, quantomeno come "spettatori", agenti e/o strutture facenti capo alla Nato non deve quindi stupire, se si considerano i presupposti della strategia della tensione. Per frenare il progressivo aumento di consenso della sinistra nel Paese era necessario far ricadere sulla stessa responsabilità che originavano altrove, fatti ed episodi artificiosamente costruiti proprio da quegli apparati che avrebbero dovuto vigilare sulla sicurezza del Paese, ma che, in ultima istanza, rispondevano solo e unicamente ai principi dell'oltranzismo atlantico" (pagg. 220-228).

Il giudice si preoccupa di precisare che la sua tesi non è che Rumor fosse un golpista, ma che avesse in qualche misura evidenziato un orientamento nel senso auspicato dall'eversione, nel caso in cui la situazione dell'ordine pubblico si fosse indirizzata nel senso che l'azione del 12 dicembre aveva determinato.

Conviene qui citare il racconto di Vincenzo Vinciguerra avanti a questa Corte, racconto che lo stesso aveva già fornito agli inquirenti milanesi allorché tra il 1971 e il 1972 gli proposero di assassinare Rumor nella sua residenza veneta, prospettandogli che non ci sarebbero stati problemi con la scorta. Proposta che Vinciguerra rifiutò cogliendo da essa uno degli indizi più importanti della compromissione di *Ordine Nuovo* con i servizi di sicurezza.

Anche Martino Siciliano fornisce la stessa spiegazione dell'odio politico dei dirigenti di *Ordine Nuovo* (Maggi, Zorzi, Signorelli) nei confronti dell'uomo politico democristiano. In base a contatti avuti con dirigenti di quel partito era stato concordato che in caso di gravi attentati e di pericolo per l'ordine pubblico sarebbe stato dichiarato dal governo un indefinito stato di emergenza. Le aspettative erano state disattese; Rumor era stato etichettato come "traditore" da punire. Il collegamento tra il 12 dicembre e il reale scopo della strage di via Fatebenefratelli, la punizione dell'*ex* presidente del consiglio, è sviluppata nella citata sentenza sulla base di elementi indizianti che dimostrano la ragione per cui non si pervenne alla proclamazione dello Stato di emergenza, un accordo occulto tra pezzi del potere politico, intervenuto nel 1969. Sulla base della testimonianza di tale Fulvio Bellini, autore nel 1978 di un libro dal titolo "Il segreto della Repubblica", il magistrato propone una ricostruzione della vicenda che si allinea con la tesi del libro, secondo cui dopo la strage di Piazza Fontana fu realizzato un compromesso, il patto contenuto nel "Il Segreto della Repubblica", stipulato il 15.12.1969, subito dopo il solenne funerale delle vittime della strage di Piazza Fontana, fra due ampie aree politiche, una autoritaria e quasi filo-golpista e una più cauta e non disponibile a ridurre gli spazi di democrazia, compromesso che comportava che il Presidente del Consiglio, Mariano Rumor, non si adoperasse per la dichiarazione dello stato di emergenza e non decidesse di sciogliere le Camere; in cambio, quale condizione posta dalla componente autoritaria, si desse via libera alla pista anarchica voluta dal Ministero dell'Interno per Piazza Fontana e si rinunziasse ad approfondire la "pista nera" che il nucleo di p.g. dei Carabinieri di Roma aveva cominciato a battere con successo.

La sentenza approfondisce questa tesi, dando conto della testimonianza del Bellini e giudicando l'attendibilità delle sue fonti, non citate e tuttavia individuate in anonime fonti del servizio segreto inglese. E ne trae conclusioni interessanti ai nostri scopi, tese a dimostrare

l'esistenza di un contesto politico dietro i grandi crimini politici della storia del nostro Paese, tali da escludere che alcuno di essi possa essere attribuito alla mano del terrorista isolato o dello spontaneista armato.

Secondo il teste Fulvio Bellini, autore della pubblicazione di cui pochi si erano accorti nel 1978, sarebbero stati i dubbi e poi il cambiamento di campo dell'on. Mariano Rumor nel dicembre 1969 a determinare il fallimento della strategia politico-istituzionale, gradita agli americani e alle aree politiche italiane ad essi vicine, che sarebbe stato l'obiettivo della campagna di attentati.

L'attendibilità di Bellini viene accreditata dal rilievo che nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969 la stampa britannica più autorevole (dal Times all'Observer) e portatrice del punto di vista del Governo, non aveva avuto dubbi nell'indicare come "nera" la matrice della strage di Milano e nel ritenerla connessa ad un progetto di svolta autoritaria, mostrando di disporre di informazioni non di seconda mano.

Sembra però difficile - insiste il giudice nel suo documento - che le informazioni reperite da Fulvio Bellini si limitino a quelle raccolte nel 1970 dall'agente inglese e non siano state arricchite, in seguito, da altri dati di conferma, anche in considerazione del fatto che il volume è stato scritto solo molti anni dopo, secondo l'autore, fra l'inverno 1977 e la primavera 1978 e comunque pubblicato alla fine del 1978.

Qui si colloca lo spunto più suggestivo: il libro esce contestualmente alla pubblicazione del c.d. memoriale Moro (rinvenuto in Via Montenevoso, a Milano, il 1° ottobre del 1978); e Bellini in una nota vi coglie "una impressionante analogia fra gli argomenti toccati dallo scomparso statista e quelli trattati nel "Segreto della Repubblica". Secondo il libro, scritto durante il rapimento dell'on. Moro, quest'ultimo, Ministro degli Esteri alla data di piazza Fontana, sarebbe stato uno dei principali artefici del "compromesso" del dicembre 1969 che aveva comunque arginato la linea oltranzista appoggiata dai filo-americani del PSDI, compromesso che era stato possibile grazie al mutamento di campo dell'on. Rumor (pagg.85-87). Da qui l'ipotesi avanzata nella sentenza: Fulvio Bellini (nulla a che vedere con il nostro imputato), grazie ai poliedrici contatti di cui godeva, sia a destra sia a sinistra, potrebbe avere ricevuto confidenze o anticipazioni in merito ai temi e alle linee di interpretazione toccate dall'on. Moro durante la sua prigionia e in particolare quelle relative alla strage di Piazza Fontana e alla strategia della tensione, ricevendo da ciò conferma dei primi elementi raccolti nel 1970.

L'esame del "memoriale MORO" e in particolare del secondo testo rinvenuto nel 1990 in Via Montenevoso nell'intercapedine di una parete (nella misura in cui tale testo possa dirsi completo e attendibile) sembra avvalorare la tesi prospettata anche dai collaboratori di giustizia, secondo cui la strage di Via Fatebenefratelli non sarebbe stato un episodio secondario in quanto il suo obiettivo sarebbe stato direttamente l'on. Mariano Rumor e non genericamente le personalità presenti, da punire per il "tradimento" del dicembre 1969. La sentenza ricorda come **nella parte del "memoriale MORO"** dedicata alle riflessioni del "prigioniero" sulla strage di Piazza Fontana, oltre ad accennare a "responsabilità che si collocano fuori dall'Italia" e al fatto che nella strategia della tensione doveva presumersi che "Paesi associati a vario titolo alla nostra politica e quindi interessati ad un certo indirizzo si fossero in qualche modo impegnati attraverso i loro servizi di informazione" (evidente richiamo, questo, agli Stati Uniti d'America e ai Paesi del Patto Atlantico), "vi è una serie di riferimenti, ben 4 in poche pagine, all'on. Rumor. Leggendo con attenzione il testo si può notare che tutti i riferimenti all'on. Rumor contengono, dopo la citazione del nome dell'esponente democristiano, un insistente riferimento al fatto che "egli stesso" sarebbe stato "destinatario dell'attentato Bertoli" (o oggetto di attacco del Bertoli o di un attentato, e così via), riferimenti pleonastici dopo la prima citazione, tenendo presente il fatto che l'avvenimento di Via Fatebenefratelli era ampiamente noto. Perché, allora, citare 4 volte l'attentato di Gianfranco Bertoli (strage, per così dire, "minore" rispetto ad altre) nei passi relativi alla strage di Piazza Fontana e al ruolo dell'on. Rumor?".

La conclusione è conseguente alla premessa.

"Si ha la sensazione che l'on. Moro, in parte in ragione del suo stile e in parte della situazione di prigionia in cui si trovava, abbia voluto inviare un messaggio criptico che comunque imponeva lo stesso collegamento fra i due episodi, quello del 1969 e quello del 1973, emerso nella presente istruttoria. In uno dei passaggi, l'on. Rumor è anche definito "uomo intelligente ma incostante e di scarsa attitudine realizzativa", definizione che sembra richiamare il comportamento incerto di Rumor sino all'ultimo momento di quel dicembre 1969 messo in luce tanto dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia quanto dal saggio polemico di Fulvio Bellini. Se a ciò si aggiunge il riferimento inequivoco contenuto nel memoriale (in un altro passo, oltre a quelli citati, si legge: "... la presenza straniera, a mio avviso, c'era"), l'insieme delle risultanze della presente istruttoria ne risulta notevolmente rafforzata e, in prospettiva, la strada dell'approfondimento di tali collegamenti (e in primo luogo delle "fonti" di Fulvio Bellini) potrebbe ancora essere utilmente percorsa."

Questo percorso, come era prevedibile, non c'è stato e Bertoli è rimasto il solo condannato per la strage all'esito di un ennesimo travagliato percorso giudiziario.

Il 18 luglio 1998, a conclusione di una lunga, minuziosa completa indagine ricca di dati e informazioni, il giudice istruttore Lombardi del tribunale di Milano depositava un'ordinanza di rinvio a giudizio avanti alla Corte di assise di Milano nei confronti di Carlo Maria Maggi, Giorgio Boffelli, Francesco Neami, Carlo Digilio, Amos Spiazzi per rispondere della strage di via Fatefratelli, che nell'impostazione accusatoria era diretta contro il Ministro Rumor.

Gli uomini del SID Maletti e Romagnoli erano rinviati a giudizio per avere omesso di riferire alla magistratura notizie relative alla strage avanti la Questura di Milano e per favoreggiamento. In sostanza l'inquirente accoglieva al termine dell'istruttoria la tesi che la strage alla Questura fosse frutto di un'azione organizzata di *Ordine Nuovo* per colpire Rumor per le ragioni politiche già esaminate.

Dopo la condanna in primo grado degli ordinovisti e del generale Maletti, la Corte d'appello di Milano assolverà tutti gli imputati. È però opportuno osservare come la decisione della Corte milanese sarà fortemente censurata e di conseguenza annullata dalla Suprema Corte l'11 luglio 2003. Dalla sentenza della Suprema Corte si avrà conferma definitiva di quanto segue:

1. Anzitutto le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra a varie autorità giudiziarie, sempre ritenuto attendibile, sulla proposta ricevuta da Carlo Maria Maggi e da Delfo Zorzi nel 1971, poi reiterata nel febbraio 1972, di compiere un attentato ai danni dell'onorevole Mariano Rumor; il progetto destabilizzante prevedeva l'eliminazione di vari uomini politici di primo piano; che non ci sarebbero state difficoltà ad entrare nella villa di Rumor, poiché la scorta avrebbe collaborato con gli attentatori. Le dichiarazioni del Vinciguerra risultano riscontrate da quelle, del tutto autonome, rese da Roberto Cavallaro, il quale aveva specificato che gli ideatori dell'attentato a Rumor avevano prescelto la residenza di quest'ultimo in Veneto per colpirlo.
2. Le dichiarazioni di Dario Persich dalle quali si evinceva che nell'ambiente di *Ordine Nuovo* si nutriva profondo risentimento nei confronti di Rumor "perché era stato lui uno dei principali artefici dello scioglimento di ON, chiedendo l'applicazione della legge Scelba nei confronti di tale organizzazione". Mariano Rumor aveva dichiarato al Giudice Istruttore di Venezia di non essere stupito di progetti omicidiari nei suoi confronti negli ambienti della destra eversiva, poiché per primo aveva chiesto, ancor

prima del decreto di scioglimento del novembre 1973, alla magistratura l'applicazione della legge Scelba nei confronti di ON.

3. In un rapporto della Questura di Venezia in data 25 giugno 1986, avente ad oggetto l'attività di *Ordine Nuovo*, era stata tracciata la storia di detta organizzazione nel Veneto, a partire dall'aprile 1957. Dal suddetto rapporto venivano dal primo giudice tratte notizie utili per l'inquadramento dei fatti di causa. Nel 1958 alla direzione del Centro studi Ordine Nuovo era subentrato Carlo Maria Maggi, il quale nel marzo 1961, aveva costituito in Verona un'altra sezione del Centro. Nel 1963 era stato costituito a Padova una sezione del Centro Studi Ordine Nuovo, facente capo a Franco Freda Nel 1964 Marcello Soffiati era stato nominato responsabile a Verona del locale Centro. Nell'aprile 1966 - a seguito di dichiarazioni rese da Besutti Roberto, Massagrande Elio e Soffiati Marcello, nei confronti dei quali erano state eseguite perquisizioni domiciliari che avevano portato al sequestro di numerose armi e munizioni - veniva rinvenuto in un appartamento di Rovere Veronese (preso in affitto dal Besutti sotto falso nome) un ingente quantitativo di armi e munizioni, tra cui quindici mitra, quattro fucili mitragliatori, quindicimila cartucce e quattordici chilogrammi di tritolo.
4. In data 16 novembre 1968 personale della Questura di Padova aveva arrestato Mariga Giampietro, residente a Mestre, perché trovato in possesso di armi da guerra. Il Mariga risultava strettamente collegato a Zorzi Delfo, aderente al Centro Studi Ordine Nuovo di Venezia. Il giorno successivo era stata perquisita in Marghera l'abitazione dello Zorzi, dove venivano sequestrati due sacchetti contenenti esplosivo (minipotassa) e tre pistole. Nel febbraio 1971 Martino Siciliano era stato indiziato quale autore di un attentato all'edificio dell'Università di Milano, dove era stato fatto esplodere un ordigno che aveva causato danni alle strutture.
5. Nell'aprile 1971 il Giudice Istruttore di Treviso aveva emesso mandati di cattura nei confronti di Ventura Giovanni, Freda Franco e Trinco Aldo perché imputati di associazione sovversiva, anche in relazione ad attentati dinamitardi avvenuti su treni nel 1969. Nell'estate 1973 la Segreteria del Msi di Venezia aveva espulso Siciliano Martino e Mariga Giampietro; sospeso a tempo indeterminato Carlo Maria Maggi, Pietro Andreatta, Carlo Maria Pasetto, Delfo Zorzi, Gian Gastone Romani, Giampietro Carlet, Mario Centanni e Paolo Molin.
6. Dalle notizie raccolte dalla Digos era emerso che gli stessi uomini che avevano gestito i Centri Studi di Ordine Nuovo avevano anche tirato le fila dell'attività eversiva di *Ordine*

Nuovo, come peraltro era risultato anche dalle deposizioni di Dario Persich al Giudice Istruttore. Il Persich, simpatizzante dell'estrema destra e in contatto con esponenti di *Ordine Nuovo* nel Veneto, aveva dichiarato di essere stato amico di Marcello Soffiati dagli inizi del 1968; tramite questi aveva conosciuto Carlo Maria Maggi, Carlo Digilio, Sergio Minetto e altri, frequentandoli fino al 1981-1982; Soffiati l'aveva descritto come la figura di spicco di Ordine Nuovo veronese; a Venezia la figura di rilievo era Maggi, secondo per prestigio al solo Sergio Minetto, che però non poteva essere considerato un membro organico del gruppo; il Maggi era sempre in compagnia del Digilio, quando frequentava il ristorante del Soffiati; questi spesso si recava nell'abitazione di Amos Spiazzi e il Persich aveva avuto modo di vedere quest'ultimo - tre o quattro volte - nel ristorante del Soffiati; al matrimonio del Soffiati (28 aprile 1973) i testimoni erano stati Persich e Digilio e alla festa avevano partecipato anche Maggi e Minetto. Persich era stato ammesso a riunioni che si svolgevano a casa del padre di Marcello Soffiati (Bruno); aveva conosciuto anche un amico di Maggi e Soffiati che faceva l'istruttore di arti marziali (Delfo Zorzi). Il Persich aveva poi dichiarato che il Soffiati era solito tenere nell'appartamento di Via Stella un gran numero di armi e grosse quantità di esplosivo; aveva in particolare ricordato un mitra MP40, due silenziatori, una pistola cecoslovacca calibro 9 e bombe a mano di quelle in uso all'esercito italiano; era Digilio - secondo quanto riferitogli dal Soffiati - a procurare le anni e gli esplosivi; aveva visto queste anni in Via Stella dal 1972 al 1974, anche quando con il Soffiati era venuta ad abitare la moglie; le armi erano tenute sul pavimento, in una rientranza del corridoio, sotto le mensole predisposte da Digilio. Persich aveva anche riferito di una riunione a casa sua, avvenuta nel 1970-1971, nel corso della quale il Maggi era stato presentato al Minetto; alla riunione avevano partecipato anche Digilio, Soffiati ed un uomo che faceva il croupier al Casinò di Venezia; durante questa riunione si era parlato di una certa imminente rivoluzione che sarebbe avvenuta a breve con l'appoggio degli americani.

7. Maggi aveva svolto un ruolo di primo piano nella strategia della tensione. Pietro Battiston aveva dichiarato che il Maggi, nel periodo successivo al dicembre 1973, sosteneva la necessità di utilizzare lo strumento degli attentati e delle stragi per costituire il terreno sul quale potesse attecchire una vera e propria rivoluzione di destra. Marzio Dedemo aveva dichiarato che Maggi, in riunioni precedenti alla prima metà del 1973 a Milano, alle quali avevano partecipato anche vecchi repubblichini, aveva

proposto di attuare una strategia di attentati dimostrativi la cui responsabilità si doveva far ricadere sulla sinistra.

8. Nell'aprile del 1957 il Maggi aveva costituito a Venezia la prima sezione del "Centro Studi Ordine Nuovo"; nel 1964 era entrato a far parte del direttivo nazionale di *Ordine Nuovo* ed era stato nominato ispettore per il Triveneto; aveva diretto il gruppo di ON di Venezia e Mestre negli anni 1969-1973, mantenendo i contatti in particolare con i gruppi di Verona (Soffiati) e Trieste (Neami). Il coinvolgimento di Maggi nell'attentato a Rumor era emerso con le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra. Probatoriamente rilevante la lettera in data 17 dicembre 1979, spedita da Maggi all'amico e camerata Miriello, nella quale, riferendosi a Giancarlo Rognoni, responsabile anche dell'attentato del 7 aprile 1973 al treno direttissimo Torino-Roma), si affermava che Rognoni "per una serie di disavventure e di errori - chi non è senza peccato scagli la prima pietra - si è beccato un certo numero di anni di galera."

9. A carico di Boffelli erano emersi alcuni elementi certi. Aveva frequentato a Venezia, dove viveva, gli ambienti dell'estrema destra. Dal novembre 1966 all'ottobre 1967 aveva combattuto come mercenario in Congo, arruolato da Italo Zambon. Aveva intrattenuto per dieci anni, fino al 1977, una relazione con Pina Gobbi, che gestiva a Venezia la trattoria Lo Scalinetto. In questa trattoria si incontrava spesso con Maggi, al quale faceva anche da guardaspalle, oltre che con Digilio e Soffiati. Boffelli aveva intrattenuto rapporti di amicizia con Giampietro Mariga di Spinea il quale, secondo quanto dichiarato da Siciliano, si accompagnava con Gianfranco Bertoli. Qualche giorno dopo il fallimento dell'attentato, il Boffelli, rispondendo al Maggi che chiedeva spiegazioni, aveva tentato di giustificare il Bertoli, sostenendo che un errore di lancio poteva succedere a tutti. Il Boffelli, interrogato il 15 giugno e il 12 luglio 1997, aveva ammesso di aver conosciuto negli ultimi anni Cinquanta il Bertoli, che era stato suo vicino di casa; il Bertoli si presentava come anarchico ed egli l'aveva visto fino al 1971, ma neppure aveva saputo che era andato in Israele. Ammetteva di aver probabilmente detto, parlando con amici dopo l'attentato del Bertoli, la frase "tutti possono sbagliare", riferendosi al lancio compiuto dal Bertoli. In dibattimento Boffelli aveva tentato di smentire il significato che Digilio aveva dato a quella frase, sostenendo di aver voluto dire che l'errore di Bertoli era stato quello di commettere omicidi. Il Boffelli si era fatto scappare, nel corso dell'interrogatorio, che Bertoli parlava l'ebraico, mostrando così di averlo visto dopo il ritorno da Israele, anche se il Boffelli aveva cercato di giustificarsi,

sostenendo di aver letto la suddetta notizia su un giornale. Aveva anche documentato che un quotidiano aveva effettivamente pubblicato la notizia che Bertoli aveva imparato l'ebraico, ma sul punto, la Corte d'Assise ha osservato, che la suddetta frase non poteva essere interpretata come aveva cercato di sostenere il Boffelli, poiché la circostanza era sfuggita al Boffelli nell'interrogatorio davanti al Giudice Istruttore e la notizia che il Bertoli conosceva l'ebraico era stata pubblicata successivamente.

10. Per Francesco Neami doveva ritenersi riscontrata la posizione di responsabile del Centro Triestino di Ordine Nuovo. Aveva anche ricoperto la carica di dirigente del settore organizzativo giovanile del Msi, ma nel 1973 era stato espulso dal suddetto partito per indisciplina. L'istruttoria aveva confermato i collegamenti del Neami con Maggi e Digilio; in particolare era risultata la partecipazione del Neami, secondo il racconto di Digilio, nella preparazione del Bertoli per l'attentato di via Fatebenefratelli.
11. Il Bertoli, per un certo periodo della sua vita, era stato a Trieste, città del Neami, dove il 14 maggio 1965 era stato anche arrestato per furto d'auto e condannato a tre anni di reclusione. Appurata la conoscenza da parte del Neami, anche prima dell'episodio narrato da Digilio, del covo di via Stella; la necessità di Maggi di avvalersi di camerati triestini, poiché nel 1973 la cellula di Mestre era praticamente smantellata; la opportunità di ricorrere ad una persona decisa, capace di usare anche le maniere forti, per vincere le ultime resistenze di Bertoli a compiere l'attentato; i rapporti di reciproca assistenza che legavano il Neami al gruppo di Venezia-Mestre; l'ottimo rapporto personale che legava Maggi al Neami.

Sappiamo come questi elementi non basteranno ai giudici del rinvio per giungere all'affermazione di responsabilità di Maggi e degli altri per la strage alla Questura.

Per ciò che qui rileva questi elementi consentono tuttavia di affermare che l'attentato del 17 maggio è effettivamente collegato al fallimento della strategia che dopo il 12 dicembre 1969 doveva portare a una drastica svolta autoritaria come effetto dell'accordo raggiunto tra estrema destra e ambienti istituzionali a fronte di pesanti turbamenti nell'ordine pubblico provocati dalla sinistra e quindi dagli "anarchici". Le lotte studentesche e operaie del '68 - '69, l'invasione della Cecoslovacchia nel 1968 erano fatti che in un'ottica difensiva potevano indurre a ritenere si fosse di fronte all'avvio dell'attacco frontale del comunismo per la presa del potere, ragion per cui la reazione doveva essere preventiva e consistere in un intervento delle forze armate, previo accordo con l'estrema destra. Sta di fatto che l'attacco della sinistra non avvenne e quindi i "gravi attentati" che avrebbero dovuto essere la premessa

dell'intervento debbono essere provocati e firmati con firme false (vedi l'attentato al treno Torino-Roma).

Il pugno di ferro promesso non scatta, perché chi dovrebbe attuarlo si rende conto che gli attentati hanno matrice di destra e addirittura conosce da tempo la strategia che si sta cercando di realizzare. In realtà se l'interesse è di stabilizzare il Paese attraverso la marginalizzazione della sinistra all'interno del regime, occorre evitare che la destabilizzazione deflagri e chi detiene il potere di intervenire si faccia sfuggire di mano la barra del timone.

Ciò comporta una situazione di obiettiva incertezza tra chi ha deciso le azioni eversive e le ha realizzate e chi tali azioni ha strumentalizzato a fini politici, anche attraverso un gioco relativamente autonomo dei servizi. Dal 1969 al 1973 si verifica un'oggettiva convergenza di fondo tra l'anticomunismo della destra eversiva e l'anticomunismo dei settori istituzionali che se ne servono. Non si identificano ma collaborano, sebbene i primi operino all'interno di limiti predefiniti, ma che tendono ad essere costantemente forzati. Il punto è come sia possibile che nonostante le infiltrazioni, gli uomini dei servizi e delle forze dell'ordine giungano sempre tardi o non sappiamo mai abbastanza in tempo. Questa costante insufficienza e d'altra parte la continua ricerca di informazioni e l'attività di controllo che pure veniva esercitata lasciano ritenere o quantomeno fondatamente ipotizzare che quelle azioni siano state dolosamente tollerate. Sta di fatto che il quadro storico sino al 1973 appare oggi, nonostante le oscillanti decisioni giudiziarie, complessivamente definito.

1.10. Il 1974. L'anno delle quattro stragi e dei tre golpe

L'inchiesta detta della Rosa dei Venti inizia dalla denuncia del medico ligure Gianpaolo Porta Casucci: si presenta spontaneamente alla polizia per metterla al corrente della preparazione di un nuovo piano golpista. L'elaborato dossier consegnato alla polizia contiene i piani per un colpo di stato violento atto ad instaurare una repubblica presidenziale ed espliciti progetti di eliminazione fisica di numerosi esponenti della sinistra politica, oltre a scrittori e intellettuali. Le indagini vengono sviluppate dall'Ufficio istruzione di Padova che emette numerosi mandati di cattura. Tra costoro Roberto Cavallaro, nelle vesti di falso magistrato militare ha potuto girare per caserme e comandi NATO per coordinare i militari e i civili che avevano aderito al progetto tra la Liguria e il Veneto. Interessante il capitolo dei finanziatori dell'organizzazione, tra cui alcuni importanti industriali. L'organizzazione e il progetto golpista si denominano Rosa dei Venti; il suo programma, secondo uno degli esponenti dell'organizzazione, il colonnello Amos Spiazzi di Verona, onnipresente in tutti i gruppi

eversivi di quegli anni e responsabile della Legione dei Nuclei difesi dello Stato della sua città ma, incredibilmente, alcuni anni dopo protagonista di uno degli episodi più oscuri di copertura e depistaggio della strage di Bologna (si veda oltre), mira "a garantire il rispetto del potere vigente, dei patti NATO riservatamente sottoscritti". Cavallaro è la principale fonte di accusa su cui la magistratura può contare per svelare il progetto, ma di fronte all'energica azione del giudice sono in molti a rendersi conto che il progetto non ha sbocchi e coperture e iniziano a parlare, chiamando in causa livelli superiori. Cavallaro parla di una struttura occulta di tipo militare che vede la partecipazione di civili, reclutati nei gruppi di Ordine Nuovo e di avere cercato finanziamenti su incarico di Amos Spiazzi, nel frattempo arrestato anch'egli. Anche Spiazzi comincia a fare delle rivelazioni e riferisce di un'organizzazione "legale" interna alle forze armate che si prefigge di prevenire la conquista del potere da parte del comunismo, organizzazione che non si identifica con il SID perché rappresenta un livello ancora più occulto e che l'ufficiale definirà "SID parallelo". Tale organizzazione occulta ha un proprio vertice che può divergere da quello ufficiali; esso prevale sul Servizio ufficiale per ciò che concerne le azioni costituenti la missione dell'organizzazione. Spiazzi per certi aspetti confonde strutture eversive frutto di accordi illegali con l'organizzazione Gladio che emergerà ufficialmente anni dopo, sul cui carattere legale dal punto di vista amministrativo e costituzionale emergeranno forti dubbi, pur trattandosi di organizzazione prevista espressamente da un protocollo segreto NATO e quindi formalmente "legale".

Nel corso delle indagini emerge il diretto coinvolgimento nell'organizzazione eversiva del comandante del SID generale Miceli, che viene arrestato. L'ipotesi del giudice riguarda una struttura mista di civili e militari con al vertice alcuni dei massimi vertici militari. Obiettivo dell'organizzazione è di intervenire nella politica interna per impedire mutamenti sul piano dell'accesso al potere dei partiti di sinistra e nelle alleanze internazionali. Miceli è accusato di avere intralciato le indagini della magistratura.

Il magistrato che indaga, tra mezze ammissioni e significative allusioni di testi qualificati, appura che l'organizzazione "è talmente vasta da avere capacità operative nel campo politico, militare, delle finanze, dell'alta delinquenza organizzata." La struttura occulta sembra dunque strettamente collegata ai servizi di sicurezza ufficiali, a loro volta legati alla CIA e alla NATO.

Il piano denunciato dal Porta Casucci, disvelato in pochi mesi dall'indagine padovana finirà a Roma per connessione con l'inchiesta sul golpe borghese; in tale calderone confluirà anche l'indagine torinese sul c.d. "golpe bianco" di Edgardo Sogno. Alla fine sarà archiviato tutto, anche grazie all'invocato segreto di Stato da parte del Miceli.

Su tutta questa vicenda la Corte ha avuto l'opportunità di ascoltare il protagonista diretto della ricostruzione giudiziale della vicenda "Rosa dei Venti", l'allora giudice istruttore **Giovanni Tamburino**, escusso all'udienza del 28 aprile 2021. Il giudice ha confermato la sommaria ricostruzione testé esposta ed ha fornito importantissime puntualizzazioni dall'interno dell'indagine che fanno comprendere quali e quante difficoltà abbia affrontato l'autorità giudiziaria nel procedere per quelli che erano evidenti gravissimi reati, senza riuscire a portare a compimento il proprio lavoro malgrado l'emersione di prove evidenti.

Va detto che, anche senza condanne, l'attività giudiziaria (di alcuni magistrati in un contesto di formidabile contrasto alla loro azione, anzitutto all'intero dell'istituzione, secondo ricorrenti valutazioni critiche) ha portato alla luce gran parte delle trame occulte e golpiste, in tal modo disinnescandole e contribuendo a salvare la democrazia nel nostro paese.

La Procura generale ha inteso ricordare chi fosse il **colonnello Spiazzi**, al quale il centro SISMI di Bolzano affidò il ruolo di verificare l'attendibilità delle propalazioni di Vettore Presilio del giugno 1980 sull'imminente attentato che in agosto avrebbe fatto parlare di sé il mondo; se fossero state diversamente utilizzate dai servizi tramite i loro infiltrati, avrebbero potuto dare un diverso corso alla storia. E invece quelle preziose notizie raccolte proprio dal giudice Tamburino furono affidate proprio al colonnello Spiazzi, uomo che con le frange di *Ordine Nuovo* aveva costruito il gruppo clandestino eversivo di cui era al comando.

A conferma del ruolo del colonnello Spiazzi nella vicenda della Rosa dei Venti, il teste Tamburino ha riferito che lo Spiazzi fu uno degli imputati più importanti nel processo noto come della Rosa dei Venti. Spiega quindi il magistrato che il processo nacque nell'estate del 1973, dopo che si era avuta notizia di un gruppo di estremisti di destra che "giravano per l'Italia", soprattutto in Toscana, in Liguria, in Lombardia, disponendo di armi, esplosivi, passamontagna, guanti. Il gruppo faceva a capo a un personaggio padovano, Eugenio Rizzato. Quest'ultimo era stato un elemento di spicco nella Repubblica Sociale Italiana nell'ultima fase del conflitto, a conferma di quanto sostenuto in sede storica sulla persistente operatività nel nostro sistema politico-istituzionale di una componente fascista, stabilmente insediata nel sistema in una posizione palese/occulta. Le ragioni storiche di questo recupero di pezzi di apparati, eserciti, dirigenti e milizie fasciste all'interno del nuovo Stato Repubblicano sono ampiamente dibattute e meriterebbero un discorso a parte. Indiscutibilmente sono all'origine della sovranità limitata di cui godette il nostro Paese, non diversamente da molti altri Paesi in Europa, benché per la nostra parte in un contesto di regole costituzionali liberal democratiche e di libertà civili e politiche che sono alla base delle fibrillazioni golpiste di cui stiamo

discutendo e che quelle stesse regole e principi impongono di considerare come tali senza giustificazioni di ordine politico, astrattamente sussistenti.

Tamburino ha dichiarato che Rizzato era un elemento di spicco "*perché aveva fatto fucilare molti partigiani, pare che fosse stato anche insomma un torturatore e comunque diciamo dopo la guerra viene condannato a trent'anni di reclusione per queste attività diciamo illecite commesse durante l'ultima fase della guerra. Poi in realtà, con le varie amnistie che fa, penso, meno di dieci anni, esce e riprende un'attività di, diciamo, potremmo dire di ricostituzione di bande fortemente fasciste o addirittura nazifasciste, a Padova e non solo.*" A Padova dove opera il gruppo di Freda e Ventura in stretto contatto con i gruppi ordinovisti di Mestre e Venezia di Zorzi e Maggi, opera dunque un'altra cellula che trama direttamente con i militari italiani collegati alle basi NATO. Su Rizzato viene raccolta un'importante documentazione che attesta le trame eversive che il gruppo sta attuando.

Precisa il magistrato che "Rizzato non parla mai nel processo" però non può impedire che a parlare siano i documenti che gli sono sequestrati, tra cui uno in cui sono elencati oltre 1600 nomi di persone da sopprimere, nel senso "cileno" o "argentino" del termine, da quanto sembra di capire, al momento opportuno. E quindi siamo ben oltre il presunto buonismo del "golpe bianco" che pure nello stesso periodo muove ad altri livelli e latitudini politiche. Dice il testimone che altra documentazione del Rizzato dimostra una consistente disponibilità di denaro mentre un altro documento di carattere militare costituiva un codice segreto ritrovato sempre tra i documenti del Rizzato e "accoliti". Il codice militare portava ad un Reparto di artiglieria, integrato nel dispositivo di Difesa della NATO di Verona, Caserma di Montorio Veronese.

Il reparto era comandato da Amos Spiazzi, il cui nome si trova in altro documento trovato tra le carte del Rizzato come percettore di somma di denaro di una certa consistenza, proveniente dai fondi di una società immobiliare di un certo Andrea Maria Piaggio, uno dei più facoltosi industriali del tempo. L'indagine si dipanò da questi elementi e collegamenti, individuando in Spiazzi un elemento di raccordo tra queste bande, tra le quali circolano armi, esplosivi, passamontagna e varia attrezzatura militare. "Un certo mondo militare che per altro a sua volta è collegato con industriali, uno di questi appunto è Piaggio, che foraggiano con parecchi milioni i gruppi". Questo è il quadro iniziale del processo Rosa dei Venti, nelle parole del magistrato che ne scoprì la trama. Da quel punto di partenza l'indagine si sviluppa e si complica nel momento in cui "*assieme a Spiazzi emergono altri militari, e quando Spiazzi comincia poi a dire, cosa che dicono anche altri imputati assieme a lui, che esisteva tutta*

un'organizzazione che non era un'associazione era...., perché pur essendo Spiazzi di convinzioni politiche fortemente orientate verso una destra fortemente radicale, la struttura che lui dirigeva era a carattere difensivo e ufficiale "o meglio para ufficiale, segreta, diciamo parallela. Parallela. E questo poi porta a collegamenti con il Servizio Segreto, adesso non sto a rifare tutto il processo, ma insomma porta a legare tutta questa attività, il personaggio, ma non solo lui, e tutta l'attività con i Servizi Segreti perché diciamo la struttura portante sarebbe stata diciamo secondo le dichiarazioni sue e degli altri imputati interna all'Arma dei Carabinieri e ai Servizi Segreti." (cfr. trascrizione, pag. 21). Il processo si sviluppa da questo punto della classificazione giuridica di questa associazione e dei suoi compiti nella quale Spiazzi era crocevia di rapporti con l'eversione e con i Servizi Segreti dell'epoca.

Emerse quindi che Spiazzi finanziava il gruppo ordinovista di Verona alla cui testa era Elio Massagrande, dirigente nazionale dell'organizzazione, paracadutista e titolare di una palestra di karate. I rapporti tra Spiazzi e Massagrande erano assolutamente certi e pacifici, ammessi dallo stesso Spiazzi; nella palestra di karate venivano dirottate le reclute militari con orientamento di destra che accedevano alla caserma di Montorio veronese. I ragazzi venivano arruolati e addestrati come componenti del gruppo neofascista nel quale venivano inseriti. Massagrande guidava *Ordine Nuovo* insieme al fondatore Graziani. All'atto della perquisizione dell'abitazione di Spiazzi, alla quale il giudice volle essere personalmente presente, fu trovato un arsenale con un'ascia bipenne, un quadro, con un cavaliere medievale del Graal, con l'ascia bipenne simbolo di *Ordine Nuovo* e in mano.

Nell'ambito dell'indagine il magistrato ebbe modo anche di incrociare il Generale Nardella e in particolare il Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, che aveva una sua attività a Verona, e al quale partecipava anche Spiazzi. A dette riunioni partecipava anche Mario Tedeschi. Il Generale Nardella non poté essere interrogato perché si eclissò prima di essere catturato. Il Nardella non era un elemento minore. Era stato responsabile dell'Ufficio di Guerra Psicologica della NATO, un ufficio la cui importanza nell'ambito della strategia della tensione è di evidente centralità, come abbiamo detto all'inizio. Suo successore era stato Colonnello Dominioni, che assieme a Nardella e a Spiazzi aveva partecipato a un incontro con i finanziatori genovesi. Emesso il mandato di cattura, Nardella scomparve. Il Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, le cui iniziali sono le stesse, sia pure in diverso ordine di quelle del Movimento Politico Ordine Nuovo, era una mezza copertura di altre realtà, di una diversa realtà ed era del tutto analogo alla Maggioranza silenziosa di Milano, di Adamo Degli Occhi. In tutti questi movimenti - ha spiegato il magistrato - l'elemento cardine, era risultato

il Principe Alliata di Montereale, che era un grande capo massone che aveva organizzato, appunto, questi due movimenti e tantissime altre iniziative. Costui si incontrava con Spiazzi e con Nardella a Verona, nel circolo ufficiali di Verona. Il riferimento è di grande importanza, perché quello di Alliata è un nome ricorrente nel nostro processo, come elemento di congiunzione tra massoneria occulta e ambienti militari e dell'eversione nera. Il magistrato ha quindi spiegato come alla fine del 1974 il processo fu trasferito a Roma dalla Cassazione, a seguito di un conflitto di competenza sollevato dal giudice romano. Ma anche qui è interessante seguire dalle parole di uno dei protagonisti il percorso che portò la procura di Roma ad agire proceduralmente per sottrarre l'indagine a chi la stava proficuamente sviluppando. Ha dichiarato dunque il magistrato che il conflitto di competenza fu sollevato da "alcuni Magistrati di Roma" perché vi sarebbero stati elementi di connessione probatoria tra i due procedimenti (Golpe Borghese). Il che era vero, "*alcuni personaggi si ritrovavano là e si ritrovavano qua, perché la galassia di questo mondo è sempre quella insomma*". In realtà in un incontro di coordinamento tra i vari uffici svoltosi nell'ottobre del 1974 ad Abano Terme, presente anche il giudice di Torino Violante che indagava nella direzione del "Golpe bianco", l'iniziativa politico militare promossa dal "partigiano bianco" Edgardo Sogno per un pronunciamento militare finalizzato a mettere fuori legge sia il partito comunista che il partito fascista, si era opportunamente concordato tra i partecipanti di procedere nella fase investigativa in maniera coordinata, ma tenendo ciascun ufficio il proprio segmento di indagine. Era una mossa intelligente che avrebbe consentito ai diversi uffici di indagare sui fatti di rispettiva competenza salvo unificare il tutto, facendo valere gli eventuali profili di connessione, quando tutte le potenzialità dell'indagine si fossero espresse. A Roma non furono però successivamente di questo avviso, anche se va detto che il teste ha riferito di un'iniziativa proveniente da soggetto che non aveva partecipato al coordinamento

I magistrati della Procura generale hanno ritenuto di cogliere nella sottrazione delle indagini a chi le aveva avviate, giungendo a risultati conoscitivi importanti, una delle cause più eclatanti dell'esaurimento e della mancata conclusione positiva delle indagini su stragi e colpi di stato.

Il giudice Tamburino ha tenuto a precisare che la competenza naturale era del suo tribunale, non avendo mai contestato reati di competenza dell'a.g. di Roma come l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Era stata semplicemente formulata l'imputazione di associazione sovversiva, correttamente radicata in Veneto, mentre la connessione col Golpe Borghese era ancora da verificare in modo analitico per cui ben potevano le indagini proseguire ciascuna

per proprio conto. Il magistrato ha poi richiamato l'emissione del mandato di cattura nei confronti del capo del SID per concorso nell'associazione, poi derubricato in favoreggiamento confermato dalla Suprema Corte. L'esito fu quindi un'assoluzione generalizzata che con le conoscenze successivamente acquisite appare evidentemente discutibile.

Su questa vicenda disponiamo di innumerevoli fonti, a partire dalle dichiarazioni di Spiazzi citate in numerose sentenze e che a questo punto poco hanno da aggiungere a questa ricostruzione storica.

Ci limitiamo a richiamare la **perizia** predisposta dal **prof. De Lutiis** per l'autorità giudiziaria, prodotta dai pubblici ministeri, nella quale l'analista sottolinea la gravità di una delle affermazioni di Spiazzi allorché, pur definendo la struttura come avente carattere di ufficialità, seppur parallela, parla di un sistema fondato su "disposizioni orali" e di "organizzazione in funzione anticomunista", due affermazioni che pongono la struttura nella più aperta illegalità.

Si tratta di uno degli equivoci più ricorrente nelle organizzazioni eversive in ambito politico-militare del periodo: la convinzione degli appartenenti a tali strutture di obbedire a un principio di legalità superiore alla Costituzione repubblicana, uomini che in sostanza si muovevano al di fuori e contro la legge e la Costituzione, in nome di una legalità da attuare con una rivoluzione contro la Costituzione. Da qui il gravissimo pericolo corso dalle istituzioni nel quindicennio dell'eversione nera.

Nella perizia De Lutiis troviamo inoltre citata la più volta ricordata testimonianza del generale Rosseti. Interessante perché esprime il conflitto di fedeltà nel quale l'ufficiale è coinvolto nel momento in cui depone; esso si traduce nel dare conferma dell'attività eversiva nel momento stesso in cui si mente al giudice negandola.

Rosseti, dirigente del SIOS Esercito per l'Italia centrale, è chiamato dinanzi al giudice Tamburino. Stretto tra l'esigenza di non mentire dinanzi al giudice e il desiderio di non rivelare di essere al corrente dell'esistenza di strutture occulte, esordisce dicendo: "Pertanto posso affermare di ignorare completamente l'esistenza di una struttura di sicurezza parallela rispetto a quella ufficiale, di gruppi civili fiancheggiatori delle FF.AA, di deviazioni nel senso dell'appoggio di parti politiche anticomuniste o comunque di iniziative ufficiose ed occulte dirette alla creazione e al mantenimento di un efficiente apparato anticomunista".

Ma subito dopo aggiunge: ***«Peraltro, nonchè sorprendermi dell'esistenza di una siffatta organizzazione e di deviazioni in questo senso di elementi delle FF.AA. e del Servizio, la***

mia esperienza mi consente di affermare che sarebbe assurdo che tutto ciò non esistesse. **(...) Ho** ***detto che mi sorprenderebbe che non esistesse una organizzazione parallela e occulta con specifica funzione politica anticomunista:*** *ritengo peraltro che un simile apparato non potrebbe correre sulla linea ufficiale della catena informativa, dato che, in tale ipotesi il rischio di individuazione sarebbe enorme. (...). Se si formula l'ipotesi anche questa verosimile, che il vertice di questa organizzazione si trovi o comunque dipenda da una certa forza istituzionale, sarà altresì logico pensare che la scelta degli elementi periferici sia correlata alla conoscenza degli elementi stessi avvenuta anche attraverso contatti o incarichi inizialmente ufficiali. Per ragioni analoghe ritengo che questa organizzazione occulta e non ufficiale non potrebbe avvalersi di altre strutture di sicurezza ufficiali eventualmente esistenti e collegate all'organizzazione difensiva multinazionale. In generale penserei che una qualche organizzazione di sicurezza ufficiale, specie se attribuiamo ad essa una certa qualificazione politica, potrebbe avere assolto alla funzione iniziale di individuare elementi idonei per la costituzione dell'organizzazione di cui sopra. (...) Il generale Miceli, se ha fatto qualcosa, ove non si tratti di errate valutazioni, di desiderio di lavare i panni in casa o di minimizzare responsabilità altrui, può avere operato soltanto se richiesto o innescato da centri di potere ben superiori; non si tratta quindi di un vertice ma semmai di un anello che deve immancabilmente portare ad altro. A mio avviso l'organizzazione è talmente vasta da avere capacità operative nel campo politico, militare, delle finanze, dell'alta delinquenza organizzata, ecc.»*

Chiosa il perito che *"la deposizione del generale Rosseti appare interessante sotto molti aspetti. Dopo la scontata petizione di principio sulla sua personale non conoscenza della struttura o di qualsiasi struttura parallela a quella ufficiale, egli in pratica ne delinea la dipendenza ("da una certa forza internazionale") ritiene che almeno la fase dell'arruolamento sia avvenuta attraverso contatti ufficiali e ritiene che l'ente preposto alla ricerca degli elementi periferici non possa essere che un servizio di sicurezza".*

Il perito sottolinea l'affermazione del Rosseti secondo cui, se il generale Miceli ha operato in questo ambito, non può averlo fatto di propria iniziativa, ma «richiesto o innescato da centri di potere ben superiori». Fino a questo punto il quadro delineato può adattarsi perfettamente alla struttura *Stay Behind*. L'ultima frase della testimonianza, con l'inquietante riferimento ad una capacità operativa in molti campi compresa la mafia, sembra alludere a qualcosa di ben più ampio dell'organizzazione Gladio, per come è stata poi conosciuta. Ne viene confermato dal perito quanto si osservava prima e cioè che dagli interrogatori di Spiazzi sembra delinearsi

una struttura che corre parallela agli uffici "I" dell'Esercito, quindi una struttura analoga, ma non coincidente con la *Stay Behind*. La struttura delineata da Spiazzi, e da lui confermata anche in sede di audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia P2, assume quindi un carattere tutto militare e con una marcata e ostentata funzione di selezione anticomunista all'interno delle forze armate. Se e come questa struttura fosse coinvolta nel piano insurrezionale consegnato da Porta Casucci alla Polizia, il giudice Tamburino non poté chiarirlo perché la pronuncia della Corte di Cassazione lo sollevò dalle indagini, fatte confluire nell'istruttoria in corso a Roma sul golpe "Borghese". Non fu consentito di chiarire, come il giudice intendeva fare con maggiore certezza, collocazione e compiti della struttura delineata nel quadro delle strutture di sicurezza ufficiali e quindi anche di quelle illegali.

Da ultimo leggiamo nella perizia: "Quello che comunque già allora poteva fondatamente ritenersi era che tale organismo fosse qualcosa di ben più serio di una mera deviazione dei servizi segreti, anzi chiari indizi lasciavano ritenere che la struttura avesse solidi legami in sede Nato. D'altro canto, il tenente colonnello Spiazzi nonostante ricoprisse un grado non molto elevato aveva il NOS "Cosmic", cioè aveva accesso al massimo livello di segretezza, nulla osta ottenibile solo con l'autorizzazione della Nato."

Questa vicenda conferma l'esistenza di aree di infedeltà negli anni Settanta tra le forze armate, i servizi di sicurezza, con la protezione di forze politiche di riferimento e corrispondenti ambienti politici che a loro volta fornivano una manovalanza organizzata, disposta a tutto, nella certezza di godere di protezioni, complicità e sostegni ad altissimo livello. L'odio e il fanatismo politico erano poi giunti a livello tale, da rendere le stragi strumento ordinario di lotta politica, come vedremo per le stragi che saranno consumate nel corso dello stesso anno.

1.11. La strategia della tensione

Alla fine del 1973 il pubblico ministero romano Vittorio Occorsio aveva chiesto lo scioglimento di *Ordine Nuovo*, dopo la sentenza che condannava i dirigenti dell'organizzazione per ricostituzione del partito fascista. Il Ministro dell'Interno Taviani ottiene in Consiglio dei Ministri il decreto di scioglimento senza attendere il passaggio in giudicato della condanna[48].

[48] La vicenda è riportata nella sentenza della Corte di assise di Firenze del 21.3.1985 relativa all'omicidio Occorsio e nella sentenza della Suprema Corte del 5.3.1982 che conclude il processo, in atti.

La stessa iniziativa giudiziaria viene avviata nel 1974 nei confronti di *Avanguardia Nazionale* e si concluderà nel 1976 con lo scioglimento anche di questo gruppo.[49] Sul piano storico queste iniziative vengono lette come la prevalenza e il sopravvento in quella fase dei settori dell'*establishment* politico che intendono recidere i legami con l'estrema destra e la politica stragista. Ciò non significa che le organizzazioni neofasciste rinunciano ai loro programmi e che le alleanze, le protezioni e i progetti politici cui fanno riferimento cesseranno. Anzi il 1974 è l'anno in cui le iniziative terroristiche della destra, anche in reazione a queste mosse, assumeranno nuovo vigore pur in un quadro politico nazionale e internazionale che sta cambiando.

In sede storica, si ritiene che il 1974 rappresenti il momento del passaggio dalla strategia delle tensione e connesse aspirazioni golpiste ad una nuova fase più sofisticata in cui l'azione di contenimento della sinistra va attuata con una raffinata strategia di modifica dell'ordinamento interno, riunendo, all'interno della camera di compensazione costituita dalla P2, forze politiche e militari coagulate da comuni interessi materiali e politici che prescindono da ideologie, ma unite dal progetto di cambiamento in senso presidenziale e autoritario del sistema.

Appare evidente come l'impiego dei neofascisti nella strategia di destabilizzazione stia diventando più difficile. In primo luogo, per lo spostamento a sinistra dell'opinione pubblica attestato dalla progressiva crescita elettorale della sinistra e dalle connesse conquiste salariali dei lavoratori dipendenti, dalla politica del compromesso storico che tranquillizzava ampi settori elettorali moderati. Alla fine del 1973 si ritorna ai governi di centrosinistra. Nella guerra psicologica la strategia della controinsorgenza appare perdente, perché l'opinione pubblica si orienta a credere che gli attentati dinamitardi sono opera della destra e non della sinistra per cui la pista rossa per le stragi è sempre meno credibile, mentre quella nera prende consistenza.

Le prove cominciano ad essere indiscutibili. Nell'attentato sul treno vi è la cattura in flagranza di reato di strage di Nico Azzi, prova evidente della strategia della destra di attuare stragi cercando di disseminare prove false (il giornale ostentato) perché siano attribuite alla sinistra. L'episodio Di Milano con i missini responsabili della morte dell'agente di polizia Antonio Marino e il rinvio a giudizio di Franco Freda e Giovanni Ventura come responsabili nella strage di piazza Fontana concretano un compendio di indicazioni politico giudiziarie

[49] Sentenza 5 giugno 1976 del tribunale di Roma contro 64 esponenti di Avanguardia nazionale per ricostituzione del partito fascista, in atti.

che portano a puntare sull'estrema destra come responsabile dei tentativi di destabilizzazione degli anni precedenti. Su questo si innestano le indagini del capitano Labruna sul golpe Borghese, indagini che sarebbero inconcepibili in un diverso contesto storico e politico. Orlandini nei colloqui con Labruna espone il consueto programma della destra golpista contro il sistema dei partiti, per l'abolizione degli scioperi, per l'attribuzione dei pieni poteri al capo dello Stato, accampando pretestuosamente un rispetto formale di procedure costituzionali e legali, ma perseguendo in realtà un quadro di provvedimenti indirizzati al restringimento degli spazi di democrazia. La strategia della tensione con atti eclatanti, come gli attentati o con iniziative che preludono a un colpo di Stato è necessaria per indurre l'adozione di tali trasformazioni del regime. Gli uomini del SID, assecondando tali propositi ottengono prove inconfutabili dell'azione di gruppi della destra eversiva connessi con gli apparati militari.

Ma la disponibilità di tale imponente apparato probatorio, che un'indagine giudiziaria saprebbe accuratamente implementare, si traduce da parte del governo non in denuncia e repressione, ma in protezione, tutela e conseguente scambio di vantaggi: l'omissione nel rapporto all'a.g. dei nomi degli ufficiali compromessi con il golpe Borghese mette al sicuro gli interessati, ma costoro dovranno serbare completa gratitudine e ossequio al ministro Andreotti, che deciso l'espunzione dei nomi dal rapporto e agli uomini del SID che ne hanno suggerito l'omissione. Lo stesso Licio Gelli si trova in questa condizione, ma la sua condotta sarà diversa. Una volta appurato che all'interno del governo non vi è alcuna intenzione di effettuare un radicale mutamento di strategia, ma solo la volontà di impedire iniziative non controllate e non coordinate con i vertici politici, ne viene incentivata una diversa configurazione degli assetti di potere nella quale centrale sarà il ruolo della P2 nella quale i militari e gli uomini dei servizi avranno un ruolo servente rispetto alle scelte dei vertici politici della Loggia.

Alla magistratura, come sappiamo, verrà inviato il "malloppino" mentre nell'agosto del 1974 il comandante Borghese morirà in Spagna in circostanze sospette. Ciò non toglie che le organizzazioni della destra eversiva rimangano in campo, determinate a non perdere terreno sul campo di gioco. La loro strategia rimane immutata: azioni di provocazione violenta per suscitare la reazione della sinistra, provocare una situazione di caos nella quale l'esercito sia costretto ad intervenire per ristabilire l'ordine.

Parallelamente, in un cerchio parzialmente coincidente, ma di più ampie dimensioni, si sviluppa il c.d. Golpe bianco di Edgardo Sogno che aveva raccolto ampi consensi in larghi

settori delle forze armate e aveva soprattutto il consenso dei comandi americani[50]. L'azione viene bloccata dall'iniziativa del ministero dell'Interno che da un lato interrompe sul nascere l'operazione, dall'altro non consente un adeguato e completo sviluppo delle indagini sì che Sogno potrà vantarsi di avere predisposto un articolato progetto di colpo di Stato, giunto in avanzata fase di attuazione, ma che il giudice istruttore, pur avendo nella sostanza individuato i responsabili e la pericolosità del progetto, aveva avuto il torto di non essere stato capace di trovare le prove. Anche questa iniziativa golpista stroncata sul nascere è espressione di quella strategia generale che fa del colpo di Stato un'azione sostanzialmente inoffensiva sul piano militare, ma molto redditizia sul piano politico. Risultato che si ottiene suscitando allarme e intimorendo la sinistra costretta a posizioni moderate, al contempo spingendo l'opinione pubblica a raccogliersi attorno allo Stato e alle forze moderate di centro, considerate l'unico argine al disordine simmetricamente provocato dagli opposti estremismi, fascista e comunista.

Il programma eversivo di Sogno per quanto velleitario e mosso da fanatismo che *ex post* appare cieco e incapace di cogliere l'evoluzione della situazione politica, viene disinnescato dal ministro Taviani, ma anticipa una strategia nuova basata sull'associare l'azione eversiva con proposte politiche volte ad ottenere il consenso sociale con misure atte a contrastare la propaganda "sovversiva" e nel mettere sullo stesso piano destra e sinistra negli obiettivi di ristrutturazione del sistema politico, con il taglio delle ali sul modello tedesco del dopoguerra, e la messa fuorilegge del partito comunista, l'abbandono al loro destino delle frange estremiste di destra, nella consapevolezza che costoro costituiscono un pungolo e un motivo (come del resto il nascente terrorismo di sinistra) per ricompattare il sistema politico con misure autoritarie.

Tali motivi ricorrono anche nella diagnosi del consulente tecnico prof. Giannuli che ha offerto un quadro storico di sintesi che ha permesso di comprendere per la prima volta la differenza sul piano storico tra la fase della c.d. "strategia della tensione" con la fase successiva nella quale si nota il travolgente sviluppo della P2 nel sistema di potere del Paese insieme all'evoluzione delle strategie della destra terroristica-eversiva, messa al bando dai progetti di tipo golpista, ma agìta come forza armata al servizio di piani eversivi dei centri di

[50] Non sappiamo se Sogno millanti, ma probabilmente non più di tanto, se teniamo conto delle reazioni del governo che destituì tutti i vertici militari coinvolti, ma nelle sue memorie il comandante partigiano della formazione Franchi racconta che le adesioni al suo progetto di "golpe bianco", cioè incruento, sul modello gollista (ma che potesse essere incruenta una svolta politica incostituzionale che mettesse fuori legge il PCI e l'MSI sono consentiti dubbi), tra politici e militari erano assai larghe e l'assenso degli americani certo.

potere che si ritrovano intorno alla P2. Entrambi gli aspetti confluiscono nella prospettiva interpretativa della causale e del contesto della strage di Bologna. Il contributo di Giannuli consente alla Corte di isolare la strage di Bologna dalla generica attribuzione di essa al percorso stragista del neofascismo degli anni Settanta e ai diversi episodi che l'hanno caratterizzato; ognuno di quei fatti è stato determinato da moventi e causali distinte; pur connettendosi in un percorso storico con radici comuni, ogni episodio va letto nel suo specifico contesto, nell'ambito dell'evoluzione della storia politica del Paese, costellata da fatti di strage come strumento di condizionamento e influenza all'interno tuttavia di strategie e di protagonisti mutevoli, in un percorso in cui ogni singolo episodio criminoso ha una propria specifica ragion d'essere. **La strage di Bologna in questo contesto si colloca al culmine di una vicenda in cui il ricorso alla strage è il frutto di un recupero attento dello strumento come mezzo politico che tiene conto dell'esperienza maturata negli anni precedenti, un percorso che si interrompe a Castiglion Fibocchi.**

All'udienza del 26 maggio 2021 il consulente è esaminato sull'argomento cosa si intende per "Strategia della Tensione". La risposta è articolata e in un certo senso inattesa. "Strategia della Tensione" - per il consulente – "*è il prodotto di quella cultura sulla guerra rivoluzionaria che ha avuto un suo svolgimento non solo italiano.... perché quelli sono i quindici anni che vanno dal '60 al '75, in cui c'è lo scontro... Vorrei ricordarvi una cosa, strategia della tensione è l'esatto rovesciamento semantico di politica della distensione, perché la verità è che la politica della distensione inaugurata con la presidenza Kennedy, non è digerita minimamente da buona parte degli apparati dei Servizi Americani, quello che magari qualcuno potrebbe chiamare oggi il Deep State, lo stato profondo... c'è questa resistenza fra chi vuole la politica di tensione e chi con la teoria della Guerra Rivoluzionaria ha come ...*".

L'applicazione di metodi uguali e contrari alla strategia del comunismo internazionale che adopera uno strumentario complesso per giungere al potere, parlando di pace, ma al contempo studiando i metodi per giungere al potere anche con metodi violenti, considerati quelli cui si fa reale affidamento. Per il consulente "*Strategia della Tensione, nel linguaggio ufficiale, significa il tentativo di fare attentati, stragi, eccetera, per attribuirne la colpa alla sinistra e riuscire nel colpo di Stato*". La strategia è in ultima istanza quella che deve portare al colpo di Stato. La provocazione dello stato di tensione è la tattica, lo strumento, non il fine. Questa lettura comune sarebbe in realtà errata perché "Strategia della Tensione" è quella, che

punta a mantenere la tensione, il conflitto, lo scontro tra i due sistemi, quello dell'est e quello dell'ovest del mondo, in contrasto con la politica della distensione. E quindi un fine in sé.

Orbene per il prof. Giannuli questa linea politica si esaurisce fra il '72 e il '75.

Prima di tutto, il caso *Watergate* negli Stati Uniti che rovescia la Presidenza Nixon, espressione dell'oltranzismo sul piano del mantenimento degli indirizzi politici nel blocco occidentale (Cile, Sudamerica, Europa). Segue la rimozione dei capi della CIA, sostituiti da William Casey, che come primo atto della nuova gestione liquida l'Operazione CAOS[51],

---

[51] L'operazione Caos o Chaos è prevista nel "Field Manual del generale Westmoreland ritrovato nella valigia di Maria Grazia Gelli nel 1981. Viene illustrata in molti documenti acquisiti al processo (sentenze, verbali, saggi storici, consulenze e perizie). Ne parla il prof. De Lutiis in una delle sue relazioni:

"Nel capitolo secondo del documento si evidenzia che «l'esercito USA, coerentemente con gli altri enti USA, non è irrevocabilmente impegnato a sostenere alcun governo particolare all'interno di un paese ospite » e, pertanto «mentre le operazioni di controinsorgenza congiunte sono solitamente e condotte preferibilmente in nome della libertà e della democrazia, il governo USA si permette un'ampia gamma di flessibilità nel determinare la natura di un regime che merita il suo pieno appoggio. Più oltre questo concetto è portato alle sue logiche conseguenze quando si afferma «La preoccupazione da parte degli USA nei riguardi dell'opinione mondiale è soddisfatta nel migliore dei modi se i regimi che godono dell'appoggio...USA osservano processi democratici, o almeno mantengono una facciata democratica. Perciò la struttura democratica deve essere sempre la benvenuta, sempre inteso che, una volta posta di fronte alla prova decisiva, essa soddisfi i requisiti della posizione anticomunista. Se essa non soddisfa tali requisiti, bisognerà porre la nostra seria attenzione sulle possibilità di modificare la struttura in questione».

"Il documento a questo punto, entra nel merito dell'intervento che i servizi segreti USA possono programmare nel paese alleato, ed afferma: «E' auspicabile che i Servizi dell'esercito USA ottengano la collaborazione attiva delle autorità preposte del paese ospite, qualora perseguano misure punitive contro i cittadini del paese ospite. Ma ci sono zone in cui l'azione congiunta è frustrata da scopi ed interessi divergenti o conflittuali, e dove i Servizi. dell'esercito USA debbono difendere la posizione degli USA contro forze avverse operanti nel paese ospite.»

"Nel capitolo quarto si delineano le direttive per i servizi USA e si evidenzia che, qualsiasi sia il grado di intesa reciproca tra il personale USA e gli interlocutori del paese ospite, «una base più affidabile per le soluzioni dei problemi relativi ai servizi militari USA è data dalla disponibilità negli enti del paese ospite di individui che intrattengono con i servizi militari USA rapporti in qualità di agenti. Quindi -prosegue il documento- il reclutamento di membri di spicco delle agenzie del paese ospite come agenti a lungo termine è un requisito importante. Per gli scopi particolari dei servizi militari USA, il settore più importante per il reclutamento è quello del corpo ufficiali dell'esercito del paese ospite. In molte nazioni meno sviluppate essi tendono ad appartenere al ceto dei possidenti, sono conservatori per retroterra familiare ed educativo e sono quindi ricettivi alla dottrina della controinsorgenza».

"Il documento presenta molti aspetti di interesse. E' da rilevare, anzitutto, l'ammissione che la tipologia di intervento del servizio segreto statunitense prospettata nel documento è "strettamente clandestina" e tale da non poter "essere ammessa in alcune circostanza". Si può dunque affermare di essere in presenza di una programmata ingerenza negli affari interni di altri Stati che trova la sua "giustificazione" solo nei rapporti di forza instauratisi alla fine del secondo conflitto tra gli Stati Uniti e molti paesi del mondo.

"Ma è nella seconda metà del documento che vengono esplicitate in dettaglio le modalità operative suggerite, ed è in esse che si ravvisano indicazioni che lasciano intravvedere scenari di forte spregiudicatezza.

"Si legge al punto II: «Può capitare che i governi del paese ospite dimostrino una certa passività o indecisione nei confronti dell'eversione comunista o comunque di ispirazione comunista e che reagiscano con inadeguato vigore alle proiezioni dei servizi trasmesse dalle agenzie USA Tali situazioni si verificano particolarmente quando l'insorgenza cerca di acquisire un vantaggio tattico astenendosi temporaneamente dalle azioni violente.... **In questi casi i servizi dell'esercito USA debbono avere i mezzi per lanciare particolari operazioni atte a convincere i governi dei paesi ospiti e l'opinione pubblica della realtà del pericolo dell'insorgenza e della necessità delle azioni per contrastarla. A questo fine, i servizi dell'esercito USA**

appunto, la Strategia della Tensione in Europa. Gli Americani hanno dunque i loro problemi e si ritirano; emblematico l'abbandono di Saigon del 30 aprile 1975, con il completo ritiro dal Vietnam. Osserva ancora Giannuli che dietro la strategia della tensione che "*non fu fatta dai fascisti che sono stati semmai il braccio operativo*", vi era il progetto di quei settori liberali, socialdemocratici, nel caso italiano democristiani, eccetera, che invece puntavano a

---

dovrebbero cercare di penetrare l'insorgenza mediante agenti in missioni particolari e speciali con il compito di formare gruppi di azione tra gli elementi più radicali dell'insorgenza.

Quando il tipo di situazione prospettata poc'anzi si verifica, tali gruppi, i quali agiscono sotto il controllo dei servizi dell'esercito USA, dovrebbero essere usati per lanciare azioni violente o non violente, a seconda della natura delle circostanze.

"Tali azioni includono quelle descritte in FM 30-31, azioni che caratterizzano le fasi I e II dell'insorgenza.

Nei casi in cui l'infiltrazione da parte di tali agenti nel gruppo guida dell'insorgenza non sia stata efficacemente attuata, si possono ottenere gli effetti summenzionati utilizzando le organizzazioni di estrema sinistra».

"Questa parte del documento si presta a considerazioni diverse....

"L'accenno alla utilizzazione di organizzazioni di estrema sinistra, contenuto nell'ultimo paragrafo citato, è in singolare assonanza con alcuni passi del saggio "Notre action politique" che è uno dei rapporti sequestrati nel 1974 a Lisbona nella sede dell' Aginter Presse, complesso organismo spionistico e di "covert actions" celato dietro l'attività di copertura di agenzia giornalistica. Il saggio, la cui stesura può essere fatta risalire alla seconda metà degli anni Sessanta, esordisce affermando: <<Noi pensiamo che la prima parte della nostra azione politica debba essere quella di favorire l'instaurazione del **caos** in tutte le strutture del regime (...). A nostro avviso, la prima azione che dobbiamo far scattare è la distruzione delle strutture dello Stato, sotto la copertura dell'azione dei comunisti e dei pro-cinesi. Peraltro, noi abbiamo degli elementi infiltrati in tutti questi gruppi e tenendo conto dell'ambiente dovremmo adattare la nostra azione (propaganda e azioni di forza che sembreranno commesse dai nostri avversari comunisti) (...)Questo creerà un sentimento di antipatia nei confronti di coloro che minacciano la pace. (,.,) Nel contempo dovremo formare un difensore dei cittadini contro lo sgretolamento provocato dalla sovversione e il terrorismo». E' appena il caso di rilevare la singolare assonanza tra quanto affermato nel paragrafo in esame dell'Annesso B di FM 30-31 e il programma delineato nei documento dell'agenzia.

"E' da rilevare, inoltre, che nel rapporto del ROS dei Carabinieri che accompagna l'invio al G.I. di Bologna del citato documento dell'Aginter Presse vi è una precisazione, a firma del capitano Massimo Giraudo, che introduce ulteriori motivi di riflessione.

"Si legge infatti: «Nel documento in lingua francese "Notre Action Politique" è presente un'annotazione a mano, tra le altre, riportante la parola in corsivo, sottolineata, "caos". Nella seconda riga la parola è ripetuta con l'apposizione di una "h" tra la "c" e la "a".

"Tenuto conto del contenuto del documento - prosegue il perito - è bene ricordare che nel 1975 (?) la cosiddetta Commissione Rockefeller, Commission on C.I.A Activities within the United States", redasse un rapporto all'allora presidente Nixon (rectius: Ford) sulla covert operation denominata in codice "Chaos".

"Il rapporto è stato declassificato e reso pubblico nel 1977.

"Scopo dell'operazione Chaos era l'infiltrazione in gruppi, associazioni e partiti dell'estrema sinistra extraparlamentare (anarchici, marxisti-leninisti operaisti e castristi) d'Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Repubblica Federale Tedesca.

L'operazione Chaos risulta nata nell'agosto del 1967 e terminata nel 1973. E' da rilevare la coincidenza temporale tra l'operazione Chaos che, come affermato dal capitano Giraudo sulla base di risultanze istruttorie, nasce nell'agosto del 1967, e "La nostra azione politica" che risale a data imprecisata, ma da fonti di stampa risulta comunque anteriore alla fine del 1968 e l'annesso B del FM 30-31 che nella sua stesura definitiva è del marzo 1970, ma che riflette elaborazioni certamente anteriori. E' appena il caso di rilevare che la strategia della tensione in Italia inizia nell'aprile 1969 con gli attentati, parzialmente mancati, alla Fiera e alla stazione ferroviaria di Milano, mentre dispiega tutto il suo potenziale distruttivo e di disorientamento psicologico a partire dalla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre dello stesso anno.

"Per gli attentati dell'aprile 1969 vi fu il tentativo di coinvolgere l'ambiente che gravitava intorno a Giangiacomo Feltrinelli, mentre, come è noto, la responsabilità della strage di Piazza Fontana fu in un primo tempo attribuita al gruppo anarchico guidato da Pietro Valpreda.""

mantenere la tensione con l'Unione Sovietica e il blocco nei confronti dell'Est. Si trattava di correnti interne anche ai partiti socialdemocratici o laburisti, oltre che ai tradizionali partiti conservatori. Queste correnti vengono sconfitte quasi dappertutto, e prevalgono nei partiti europei le correnti favorevoli alla distensione. Tutto questo porterà alla Conferenza di Helsinki sui confini usciti dalla II Guerra Mondiale che sancirà la fine della Strategia della Tensione. Interessante l'osservazione del consulente, secondo la quale tutto questo avrebbe anche un effetto sulla gestione delle indagini penali, perché questo in qualche modo apre una visione realistica anche sulla gestione e gli esiti dei processi tra i diversi gradi di giurisdizione.

I magistrati della Procura generale approfondiscono l'esame del consulente rilevando la novità dell'approccio, dal momento che "*noi abbiamo sempre interpretato la Strategia della Tensione come una strategia di contrasto, e non solo noi, all'avanzata delle sinistre al potere, nel senso l'omicidio Moro è un caso di Strategia della Tensione, quindi questo, lei sta facendo un'interpretazione della Strategia della Tensione secondo il piano CAOS, cioè secondo la lettura che fa la sinistra... stiamo parlando degli anni dopo Brescia in poi, in cui ci sono le sentenze, che inquadrano tutto il terrorismo di quegli anni, lo stragismo e il terrorismo come Strategia della Tensione, non possiamo dimenticarla questa cosa qua*" (cfr. trascrizione, P.G Palma, pag. 70).

La sorprendente osservazione del consulente viene approfondita.

La cosiddetta "politica ostile alle sinistre", all'ingresso delle sinistre al Governo (del partito comunista in Italia) declina fra il '73 e il '75, a livello internazionale, con la Conferenza di Helsinki, che sancisce definitivamente i confini, scaturiti dalla II Guerra Mondiale. Il caso italiano è diverso perché in Italia non c'è un'egemonia socialdemocratica, o di partiti liberali di sinistra, ma c'è il Partito Comunista, molto più difficile da accettare come partito di governo. Nondimeno cessa la prospettiva del colpo di stato. Nel 1974-'75 crollano tutti i regimi fascisti europei: Spagna, Portogallo e Grecia. Questa circostanza per lo storico non è casuale. Il caso italiano tuttavia continua ad essere profondamente diverso, perché l'Italia deve "digerire" il ruolo che può avere il Partito Comunista, assai più complicato da assimilare, per cui *in un senso specifico* la strategia della tensione prosegue, *depurata dalle prospettive golpiste*[52]. Dice il consulente: "se l'italiano fosse ricco di vocaboli

[52] Va ricordato tuttavia che in interventi pubblici relativamente recenti Gelli si vanterà di essere stato all'inizio degli anni Ottanta assai vicino a un colpo di Stato. Il che non sembra in contraddizione con ciò che

come lo spagnolo si capirebbe meglio. In spagnolo ci sono diversi termini per indicare colpo di Stato, c'è il Golpe, che è il colpo di Stato riuscito; c'è l'*Intentona*, che è il colpo di Stato minacciato, simulato, per ottenere che l'avversario cavi la testa; poi c'è il *Pronunciamiento* o l'*Alzamiento*, che è quello che ha fatto Franco, che però non è detto debba arrivare alla conclusione finale". Nel nostro contesto nazionale il Golpe Borghese è un caso di Intentona, un modo per fare abbassare la testa al Partito Comunista. Uno scopo non riuscito perché la minaccia incombente non impedisce ulteriori progressi elettorali del partito. Resta fermo che dopo gli ultimi colpi di coda del 1974, la prospettiva golpista classica esce dalla prospettiva storica. Tutta la storia è quindi, secondo Giannuli, quella di una *Intentona* costellata tuttavia di morti, assassini, attentati politici, stragi.

Possiamo esporre le conclusioni sommariamente esposte in udienza ricorrendo a un volume pubblicato dal prof Giannuli nel 2018 e che si intitola appunto "*La strategia della tensione*" nel quale sono sintetizzate le sue tesi, quale è là richiamate in modo frammentario durante l'esposizione.

Va ricordato come il tema sia stato sviluppato dal consulente in udienza, pur non essendo oggetto dei quesiti specifici rivolti dalla procura generale, il cui incarico riguardava la figura di Federico Umberto D'Amato. Ma la quantità di elementi introdotti nel giudizio per inquadrare la strage di Bologna nel contesto storico-politico impone una ricostruzione sistematica dell'imponente materiale storico-giudiziario acquisito agli atti con l'ausilio di uno storico che ha partecipato a molti dei processi che hanno cercato di fare luce su quegli eventi e sull'intero contenitore storico nel quale si sono inseriti.

In conclusione, secondo il prof. Giannuli la strategia della tensione non è stata solo italiana e non coincide con il quinquennio stragista 1969/1974, investe il quindicennio 1960-1975, periodo che coincide con la fase più calda della guerra fredda. La strategia della tensione rappresentò l'esatto "rovesciamento semantico della politica della distensione" ed ebbe come suo scopo strategico il mantenimento della tensione tra i due blocchi, il che comportò la spaccatura tra i gruppi dirigenti occidentali, tra sostenitori e avversari della distensione.

---

dice Giannuli, il quale parla, come vedremo, di un colpo di Stato, come quelli che si erano visti prima degli anni ottanta, un golpe vero e proprio, mentre ciò a cui sembra riferirsi Gelli ha molto a che fare con la situazione che si era creata sul finire degli anni Settanta e con la predisposizione del suo piano di "Rinascita democratica", da attuare a forza di riforme costituzionali, sostenute da partiti di nuovo conio rispetto a quelli che avevano partecipato all'Assemblea costituente, anche solo in termini di riferimenti culturali, con un costante richiamo a uno stato d'emergenza che imporrebbe la "Grande Riforma" della Costituzione e dello Stato.

Le grandi potenze si confrontarono in termini di strategia indiretta tra colpi di Stato e allargamento delle aree di influenza.

La NATO adottò come sua dottrina ufficiale quella della "guerra rivoluzionaria" basata sulla cooperazione civili-militari nella realizzazione di regimi "castrensi" configurati come "dittature sovrane" ovvero fondati sullo sterminio fisico degli oppositori.

Strumento centrale di questa linea d'azione fu la guerra psicologica con la quale si tentava la criminalizzazione dell'avversario a mezzo di azioni provocatorie e di successiva speculazione attraverso i mezzi della propaganda e dell'informazione.

Da questo punto di vista si ricorda un nome che ricorre in questo processo e nel capo d'imputazione, l'azione della rivista "il Borghese" di **Mario Tedeschi**, sin dagli anni Sessanta voce propagandistica delle tesi dei fautori della guerra psicologica (la lettura degli articoli prodotti in giudizio è univoca nell'indicata prospettiva).

La strategia ebbe un terreno d'azione privilegiato in Europa per la presenza di paesi che presentavano incertezze in termini di fedeltà atlantica (come la Francia e l'Italia). In questi paesi venne applicato, sia pure in modi differenziato, il piano Chaos.

Questa strategia non diede i risultati sperati, per come si può comprendere dagli esiti delle rivolte anticoloniali e nazionaliste in Asia e in Africa, mentre in America latina l'instaurazione di ben sei regimi militari produsse nuovi problemi. In Europa si produsse la fine dei fascismi nella regione iberica e in Grecia.

Per questi motivi il piano Chaos fu liquidato dal nuovo capo della CIA Colby nel 1975 dopo la conclusione del negoziato sulla cooperazione e la sicurezza in Europa e i progressi del negoziato per la non proliferazione nucleare. Fu liquidata anche la dottrina della guerra rivoluzionaria in coincidenza con la fine della strategia della tensione.

In Europa la fase più acuta della strategia della tensione fra il 1968 e il 1975 fu gestita in modo "ufficioso" dall'Aginter Press, l'agenzia dei reduci dell'OAS rifugiatisi a Lisbona, dove collaboravano con la polizia segreta portoghese e con la CIA.

Gli uomini di Aginter Press sono dati presenti in Grecia, in Francia nel corso del maggio francese e in Italia nei gruppi di AN e ON.

L'Italia era il caso più difficile da affrontare per la presenza del più forte partito comunista d'Occidente che si sommava al partito socialista e alle correnti minoritarie di sinistra della DC.

La prova di forza di questo composito schieramento di sinistra venne con il governo Tambroni, sostenuto dal voto determinante dell'MSI, costretto alle dimissioni dalla rivolta

di piazza dell'estate 1960. Questa prova di forza scatenò un gigantesco allarme che si concretizzò nel Convegno del 1961, immediato predecessore di quello del Parco dei Principi del 1961. Fu organizzato da una c.d. Lega per la Libertà, un organismo paraprivato, di primigenia cooperazione di civili e Stato per la lotta anticomunista. Il personaggio di riferimento fu Suzanne Labin, della Lega per la Libertà, teorica della guerra rivoluzionaria, alla quale si connetterà Guido Giannettini nel suo intervento del 1965, nel famoso discorso al Parco dei Principi sui cinque minuti mancanti all'ora X.

Al Convegno del 1961, aperto dal segretario generale della NATO del tempo, partecipò il Ministro della giustizia italiano Gonella. Costui interviene con una posizione diversa: mentre Suzanne Labin e gli altri chiedono lo scioglimento del Partito Comunista Italiano, Gonella si misurò con la Labin a proposito dei fuori legge del partito comunista, formulando una diversa direttiva: "No, ma il nostro obiettivo non deve essere quello di mettere il PCI *hors de la loi*, fuori della legge, ma *sous de la loi*, sotto la legge".

Mario Tedeschi partecipò ad entrambi i convegni.

Ai fatti del 1960 e all'affermazione elettorale del partito comunista del 1963 i comandi militari risposero con il ripetuto tentativo di far approvare una direttiva per la guerra psicologica al comunismo, secondo i dettami della guerra rivoluzionaria, in modo da trasformare la Repubblica in un regime di "democrazia protetta". Respinta tale richiesta i militari risposero autonomizzandosi dalle gerarchie politiche.

Dopo la conferma del centrosinistra e dopo i fatti del 1964 (Sifar, Piano Solo) i militari avviarono la collaborazione con *Ordine Nuovo*, da cui scaturirono i Nuclei Difesa dello Stato, l'agenzia Oltremare e il Convegno del Parco dei principi.

Nel frattempo, divenne sempre più aspra la competizione tra i servizi segreti militari (SIFAR-SID) e l'Ufficio Affari Riservati che ebbe come conseguenza che ciascuno dei due servizi adottasse come proprio punto di riferimento una delle due organizzazioni di estrema destra: da un lato ON, dall'altro AN.

Tanto un ufficio quanto l'altro infiltrarono largamente entrambi i gruppi di destra senza tuttavia riuscire a prevenire alcun atto terroristico, né ad individuare i responsabili.

Molto rilevanti le informative della fonte Aristo (Armando Mortilla), che tenne costantemente informato l'UAR delle dinamiche del rapporto tra Aginter press, CIA e *Ordine Nuovo*. Fu rilevante il rapporto tra ordinovisti e giunta militare greca, riletto alla luce del conflitto diplomatico che oppose i due paesi fra il marzo 1969 e il giugno 1970, momento culminante della stagione stragista in Italia.

In questo contesto è significativo che la strage di piazza Fontana avvenne nello stesso giorno dell'uscita della Grecia dal Consiglio d'Europa, cui seguiva una radicale svolta della politica italiana di sostegno verso la Grecia stessa. Pista greca e pista portoghese non sono alternative, perché entrambe appartenenti alla logica atlantica e loro tramite fu l'Aginter press.

In tale contesto va inserito il golpe Borghese, di cui rimangono oscure solo le ragioni del rientro.

Secondo lo storico, il golpe Borghese marca una costante del periodo nel rapporto delle classi dirigenti con la prospettiva golpista: il golpe minacciato ma non realizzato, in funzione dell'instaurazione di uno stato di emergenza dichiarato proprio per sconfiggere un golpe fascista e avviare una revisione costituzionale in senso presidenzialista. Sembrerebbe questo il punto di raccordo tra la strategia della tensione e la successiva fase della fine anni Settanta con il progetto di riforma istituzionale promosso e sostenuta dall'organizzazione gelliana.

Nel richiamare il complesso delle sue ricerche e l'attività di consulenza giudiziaria, nel corso dell'esame dibattimentale il prof. Giannuli ha segnalato il ruolo che nell'operazione Borghese ebbe il "*Noto servizio c.d. Anello*", organismo clandestino e illegale, spesso evocato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, al centro di alcune delle più oscure vicende del periodo.

Dagli elementi disponibili (oltre alla deposizione Giannuli, ne tratta il teste colonnello Giraudo e molte delle pubblicazioni acquisite) risulta che il "Noto servizio" era una organizzazione composta da *ex* combattenti repubblichini, che avevano costituito un servizio segreto clandestino, appoggiato da alcuni esponenti dei servizi e da appartenenti ad apparati dello Stato, a disposizione delle forze di centrodestra di governo, e segnatamente, secondo quanto emerso, dell'on. Andreotti. Dell'Anello o "Noto servizio" trattano diffusamente due paragrafi del capitolo 33 della sentenza "Cavallini" (pag. 1924 e ss.), sulla base di materiale istruttorio comune (consulenze, perizie, ricerche storiche, relazioni di commissioni parlamentari d'inchiesta, sentenze e altri atti giudiziari, testimonianze, atti di polizia giudiziaria, tra cui interessantissimi i rapporti e le relazioni dell'ispettore Cacioppo all'a.g. bresciana); il rimando è giustificato per la condivisione delle fonti e la concordanza nell'analisi.

Gli uomini del Noto Servizio operavano già all'epoca del convegno del Parco dei Principi. Sinteticamente il prof. Giannuli scrive che la loro presenza si riscontra "nel caso Montedison, nell'affare armi petrolio con la Libia, negli attentati del MAR-Fumagalli, nei rapporti con

uomini come Ettore Cichellero, Jordan Vesselinof, Gianni Nardi, oltre che nel caso Borghese. Questo 'servizio ufficioso' ebbe varie edizioni e nel 1972 fu 'messo in sonno', salvo occasionali 'risvegli' nel caso Kappler e durante il rapimento Moro. Pertanto, il cosiddetto SID parallelo non va identificato con Gladio ma, piuttosto, con il Noto Servizio e la rivelazione di Gladio da parte del governo Andreotti, fu uno dei più riusciti depistaggi per coprire l'esistenza del Noto Servizio".

Ciò posto, anche per Giannuli la strage di via Fatebenefratelli va messa in relazione al Congresso della DC che nel giugno successivo avrebbe deposto Andreotti, riaprendo con il "traditore" Rumor la stagione del centrosinistra. Essa porta l'impronta gravemente e univocamente indiziante sul piano giudiziario, ma storicamente netta di *Ordine Nuovo*, al di là dell'esito giudiziario sulle responsabilità individuali.

La sconfitta nel 1973 del governo Andreotti di centrodestra, il mutato clima internazionale, e le lotte sindacali portarono a interrompere i rapporti tra i servizi e i gruppi fascisti, sviluppatisi in modo "improvvido". Da qui la decisione di Taviani di mettere fuorilegge *Ordine Nuovo*.

Le stragi di Brescia e quella del treno *Italicus* sono lette dallo storico non come stragi di depistaggio, secondo la logica della guerra non ortodossa, ma al contrario come stragi di intimidazione e di reazione allo scioglimento di *Ordine Nuovo* e a quello che si profilava di *Avanguardia Nazionale.*

I risultati delle indagini sulle stragi furono inesorabilmente negativi, salvo i casi di flagranza. E lo abbiamo già visto. Per Bologna le condanne hanno riguardato alcuni esecutori materiali, ma anche per Giannuli la strage alla stazione si inserisce in un contesto, rimasto fin qui impenetrabile, malgrado le prove raccolte dall'autorità giudiziaria nel corso degli anni che evidenziano l'estrema complessità della trama e i muri frapposti alla ricerca delle verità. Sta di fatto che ad oggi i livelli decisionali intermedi, coloro che parevano esserlo, sono stati tutti prosciolti. La prosecuzione delle indagini è per questo doverosa poiché, se possibile e in presenza dei presupposti procedurali, la verità giudiziaria può essere anche postuma, come insegna la pronuncia della Cassazione su Freda e Ventura, assolti e giudiziariamente non colpevoli ma riconosciuti dalla stessa giustizia, incidentalmente, coautori della strage di piazza Fontana in un processo relativo ad altri imputati.

Solo per Brescia nel 2015 si è ha avuta la condanna di chi ha programmato la strage. Ma la decisione della Corte di assise di appello di Milano, come si vedrà, ha implicazioni decisive e definitive per tutto ciò che concerne la fase che si conclude nel 1975, rendendo leggibile

anche quella successiva. Al di là dei dispositivi, le ricostruzioni che le sentenze effettuano delle vicende di quegli anni non lasciano eccessivi margini d'incertezza sulla trama, i protagonisti e i contesti. Lo si vedrà per l'*Italicus*, la strage in cui non ci sono responsabilità giudiziarie acclarate, neppure incidentalmente (come per piazza Fontana in cui vi è comunque un soggetto giudiziariamente responsabile, Carlo Digilio) ma la cui ricostruzione giudiziaria e storica non lasciano rilevanti dubbi sulla matrice, il contesto e persino per la prima volta sul ruolo svolto in un contesto stragista da Gelli e dalla P2, ruolo affermato senza remore dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'on. Anselmi.

I depistaggi che hanno reso inoffensiva l'azione giudiziaria sono ora largamente svelati e complessivamente leggibili, anche alla luce delle indagini milanesi, bresciane, veneziane e bolognesi degli ultimi venti anni, riscontrate da ammissioni postume come quelle del generale Maletti e dalle ricerche storico biografiche di un protagonista come Vincenzo Vinciguerra, il quale dal suo canto, per essere completamente credibile rispetto all'immagine che vuole dare di sé e alle ricostruzioni che propone, dovrebbe essere più esplicito rispetto alla strage che egli stesso ha commesso a Peteano – e alle agevolazioni che chiese e ottenne per fuggire prima di costituirsi. Vinciguerra motiva la strage di Peteano, ma anche l'episodio di Ronchi dei Legionari (il dirottamento nell'ottobre 1972 di un aereo da parte di un uomo del suo gruppo, Ivano Boccaccio, con finalità di autofinanziamento estorsive), con una istanza rivoluzionaria "fascista", spiegando la differenza rispetto ad altre iniziative stragiste come, ad esempio a Brescia, rispetto all'ipotesi che la bomba uccidesse i carabinieri di servizio che si sarebbero trovati nei pressi del cestino dove fu collocata la bomba, se non ci fosse stata la pioggia, o rispetto ad altre vicende come l'uccisione dell'agente Marino a Milano e così via.

Tale distinzione si coglie in negativo, cioè che non voleva essere un momento della strategia della tensione, mentre non se ne comprende il senso in positivo, lo scopo e soprattutto il senso delle attuali persistenti riserve rispetto all'obiettivo morale di verità.

La strategia della tensione negli anni 1972-1975 si è intrecciata con un "feroce" scontro di potere, coinciso con giganteschi casi di corruzione politica, che hanno dato corso alla corruzione sistemica: scoperta venti anni dopo, contrassegnerà il funzionamento del sistema politico (per tutti il caso *Lockeed*).

Segnala ancora opportunamente il consulente che la strategia della tensione si è caratterizzata per una serie di traffici criminali, di cui si è avuto ampio riscontro

nell'istruttoria dibattimentale, con riferimento al ruolo della banda della Magliana nell'eversione nera romana, del clan dei marsigliesi, degli uomini di Sindona, delle mafie, in materia di traffico di armi, sequestri di persona, esportazione di capitali, furti di arte, bancarotte che hanno visto le formazioni dell'estrema destra, stabilmente alleate alle varie formazioni di criminalità organizzata e comune, traffici - si sottolinea - "che difficilmente avrebbero potuto svolgersi senza un occhio benevolo di settori dei servizi, della polizia di confine ecc."

Anche questi aspetti, al di là delle diverse spiegazioni che ne sono state date nel dibattito politico e storico, tutte con un apprezzabile grado di fondamento, trovano radici – secondo il consulente che, ricordiamo, su questi temi ha riferito all'a.g. di Brescia (p.m. Piantoni e Di Martino), di Milano (Salvini) e alla Commissione parlamentare stragi (presidente Pellegrino) – "all'interno del sistema tanto a livello internazionale (teorie della guerra rivoluzionaria) quanto nazionale (settori militari influenzati dalla dottrina NATO e settori politici ostili all'apertura a sinistra)". Obiettivi che hanno giustificato mezzi, alleanze e scambi con ogni forma di criminalità, organizzata, comune e politico-amministrativa.

Gli eversori di destra hanno "sicuramente" goduto di protezioni da parte degli apparati di sicurezza che non sono mai intervenuti per bloccarli; successivamente, hanno operato numerosi depistaggi per evitare che fossero scoperti. Tra i politici è "ragionevole supporre che ci siano stati fiancheggiatori, istigatori, protettori e utilizzatori occasionali dell'eversione di destra, anche se non è facile distinguere tra una cosa e l'altra e mancano prove decisive". Molti indizi convergono sull'azione di cerniera della P2 tra estrema destra e partiti di governo.

Non ci fu un'unica regia con un unico progetto eversivo "ma questo non significa che si sia trattato solo del caotico affastellarsi di avvenimenti concomitanti ... semmai sarebbe corretto parlare di più strategie che in parte si sono elise a vicenda."

La consulenza Giannuli sulla figura di D'Amato, corredata da bibliografia, sia pure non aggiornata, ma indirettamente richiamata, quanto alle ulteriori ricerche dello storico, nell'esame dibattimentale, permette l'inquadramento storico della fase che ha preceduto la vicenda che più direttamente ci riguarda e cioè il ruolo della P2 negli anni successivi alla fine della c.d. "strategia della tensione in senso stretto". Possiamo ora meglio precisare gli episodi culminanti di quel periodo, prima di passare al tema dell'asserita presenza e del ruolo della P2 nel contesto della strage di Bologna. La strage di Brescia e, quindi, quella dell'*Italicus*.

1.12. La strage di piazza della Loggia a Brescia

Su questo fondamentale episodio, la Corte dispone di un imponente apparato documentale, che va dalle 2227 pagine delle annotazioni, rapporti e relazioni, prodotte per l'a.g. dall'ispettore Cacioppo e dalla squadra di investigatori messa a sua disposizione alla svolta degli anni duemila dalla Divisione generale della Polizia di Prevenzione, orientata dopo gli scandali degli anni precedenti a fornire il maggior supporto alle indagini, sviluppate alcuni anni prima dal giudice Salvini e da altri magistrati con il fondamentale supporto dell'allora capitano Giraudo e del ROS, dai giudici veneziani che indagavano su Gladio, sull'attentato all'aereo militare Argo 16 e sui depistaggi di Peteano, all'imponente memoria dei pubblici ministeri bresciani, alla mole di relazioni, perizie, documenti delle Commissioni d'indagine, testimonianze, atti giudiziari. Va considerata a parte la fondamentale **sentenza della Corte di assise di Milano del 22 luglio 2015**, passata in giudicato, autentica svolta nelle acquisizioni giurisdizionali sulla strategia della tensione e sulle stragi, dopo i tragici fallimenti dei primi anni.

La tenacia nell'indagare, l'ostinata ricerca della verità, la rottura con opache compromissioni degli anni Ottanta e Novanta, probabilmente il passaggio ad una diversa fase storico-giudiziaria hanno permesso di ottenere le prime conferme giudiziarie.

E del resto è il percorso compiuto nei primi tre processi per la strage di Bologna che ha permesso di giungere a questo quarto processo, il quale si qualifica per un capo d'imputazione, pur mutilato di imputati, che richiede la ricostruzione di un contesto, fin qui rimasto tra le pieghe delle motivazioni delle importanti sentenze che sono state pronunciate in passato, due delle quali in giudicato.

La sentenza milanese sulla strage di Brescia, dopo i tortuosi percorsi del passato, giunge al culmine di un'indagine che ha affrontato, anche col supporto di consulenze storiche e archivistiche, temi tuttora al centro della nostra attenzione. Non potendo neppure per sintesi riprodurre tutti i fatti accertati nel contesto delle indagini bresciane, ci limitiamo a richiamare i principali temi affrontati nella memoria del p.m. A oltre quaranta anni dai fatti di Bologna e a quasi Sessanta dall'inizio della strategia della tensione, restano temi attuali.

Come ha scritto il prof. Giannuli essi hanno marcato definitivamente il funzionamento del sistema politico italiano e scavato in esso una traccia durevole.

Richiamare gli argomenti della memoria dei pubblici ministeri bresciani consente di avere un'idea anche solo per titoli di quasi cinquanta anni di indagini, tuttora in corso. Esse spiegano anche la complessità di questo processo. Quella "memoria" aiuta a capire come la

ricostruzione di quanto appurato da investigatori, pubblici ministeri, giudici con un lavoro tenace e certosino non può rimanere nascosto negli archivi e nelle biblioteche, ma è materia viva, necessaria per approfondire la ricerca della conoscenza giudiziaria, fino a quando ciò sarà possibile, perché, a meno di improbabili confessioni da un ambiente che ha fatto del segreto e dell'omertà ragione di vita, la comprensione e la spiegazione dei fatti non può che provenire da una completa, complessiva e integrata conoscenza delle carte giudiziarie, dove ogni singolo elemento della smisurata serie di elementi accertati deve andare al suo posto per rendere leggibile l'immagine.

Si tenga conto che ogni indagine di questa natura è non solo il racconto di un percorso verso la verità ma è soprattutto, e purtroppo, il percorso dei depistaggi, delle deviazione, degli ostacoli, degli errori e delle incomprensioni, cumulatesi a fianco del lento avanzare delle verità provate. È anche la inevitabile ricreazione di un contesto, perché è dal contesto storico-politico-giudiziario che gli indizi traggono tutto il loro significato.

E dunque, in estrema sintesi, l'opera ricostruttiva dei pubblici ministeri tocca temi che sono rilevanti per tutti coloro che si occupano in sede giudiziaria del contesto storico.

E si va dallo studio dei rapporti tra Stati Uniti e Italia dagli anni '50 fino ai primi anni '80 con le relazioni archivistiche dei consulenti Cipriani e Giannuli per l'a.g. e per la commissione stragi, su documenti rinvenuti negli archivi americani, alla perizia del prof. De Lutiis.

Dallo studio del supplemento B2 al Field Manual 30-31, alla ricerca su storia, struttura, uomini e relazioni con l'*intelligence* USA da parte dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno. In questo ambito spicca la figura di Federico Umberto D'Amato, uomo di fiducia degli americani e funzionario NATO, anche qui con l'ausilio di consulenze storico-archivistiche sulle "carte D'Amato". Si passa quindi alla figura di Walter Beneforti, personaggio chiave nei rapporti tra la divisione affari riservati e gli americani, a quella di Paul Driscoll della CIA, alle vicende di quel gruppo operativo. Quindi la testimonianza di Carlo Digilio, determinante per le indagini e le sentenze sulle stragi di Milano e di Brescia, voce dall'interno di *Ordine Nuovo*, rivelatrice delle azioni eversive di quel gruppo tra Veneto e Lombardia negli anni '70. Le figure di Marcello Soffiati e Sergio Minetto, quelle di Zorzi e Maggi. Le perizie balistiche ed esplosivistiche, fondamentali per l'indagine sull'attendibilità di Digilio, sulla natura e provenienza dell'esplosivo, le implicazioni, la matrice. Ancora il ruolo svolto da Digilio per conto della CIA e della struttura informativa americana, la sua attività di informatore. I risultati delle indagini di Giraudo. I referenti

americani di Digilio, David Carret e Teddy Richards e la loro identificazione. La rete spionistica americana secondo il racconto di Digilio. La figura di Lino Franco e la ricerca del fondamentale casolare di Paese, deposito di armi e munizioni dell'organizzazione ordinovista, la cui accertata esistenza (purtroppo tardiva per il processo di piazza Fontana) risulterà determinante per l'attendibilità di Digilio. Le figure di Leo Joseph Pagnotta e di Joseph Luongo secondo le informazioni rese da Tramonte, fonte Tritone, con la sua ricca produzione informativa. La testimonianza di Martino Siciliano. La preparazione della strage di Brescia, le riunioni, i promotori, gli organizzatori, i decisori e il ruolo tecnico dell'Aginter Press; la storia di questa struttura. Il MAR di Carlo Fumagalli. La testimonianza di Tramonte all'autorità giudiziaria. La storia di *Ordine Nuovo* e la gestione politica della strage di Brescia. I campi paramilitari e le indagini tecniche (*timers*, contenitori, esplosivo) negli episodi stragisti di Brescia e Milano. Campi paramilitari con istruttori dell'Aginter Press. Riunioni a casa Romani dove si decise la strage di Brescia e partecipanti. Altre riunioni (Verona). Altri attentati e colloqui investigativi di Tramonte col capitano Giraudo. La figura di Guerin Serac. L'intera vicenda della collaborazione di Tramonte. La figura di Marco Affatigato e gli attentati di *Ordine Nero*. I rapporti di Maggi con la struttura di *intelligence* americana, la sua propensione per le stragi, gli attentati proposti e non realizzati da Maggi. I testimoni, Pio e Pietro Battiston, Vinciguerra, Dedemo, Raho, Izzo, Andreatta, Zotto, Romani, Segato, Gerardini. I discorsi di Maggi sulle stragi, i suoi rapporti con Delle Chiaie. La rivendicazione della strage di Brescia e le ammissioni di Maggi. La documentazione sequestrata a Gian Gastone Romani e le sue dichiarazioni. Tutta la vicenda sulle presunte pressioni esercitate dal capitano Giraudo su Digilio e Maggi dietro le quali si è riusciti a screditare l'eccezionale lavoro dell'investigatore (vedi sentenze della Corte d'assise di Milano del 2001 e quella della Corte d'assise d'appello). L'azione di Zorzi sulle indagini. Segue il capitolo su Marcello Soffiati, i suoi interrogatori, le sue dichiarazioni, varie altre testimonianze (Persic, Cavallaro, Turrini, Bandoli, Vignola, Bressan, Panizza, Lo Presti, Stimamiglio, Affatigato, Azzi ecc,) e i rapporti di Soffiati con la massoneria. Quindi la posizione di Giovanni Melioli e la vicenda della morte di Silvio Ferrari con l'insieme delle testimonianze su tale fatto. La rivendicazione della strage e la connessione con Bologna. Ancora un intero capitolo della memoria è dedicato alla figura di Delfo Zorzi e agli elementi di prova a suo carico, risultati ancora una volta insufficienti. Per quanto concerne i nostri argomenti la memoria bresciana contiene una parte di interesse sui rapporti di Zorzi con la polizia, in particolare sul "reclutamento di Delfo Zorzi da parte dell'Ufficio Affari Riservati";

i rapporti di Zorzi con il Ministero dell'Interno e le accuse di Vinciguerra a Zorzi. Il medesimo capitolo si occupa a lungo Zorzi: progettata evasione; disponibilità di armi ed esplosivo; le accuse di Martino Siciliano nei confronti di Zorzi; ruolo, rapporti, frequentazioni di Zorzi e uso di esplosivi fino al 1974; pressioni su Siciliano e complesso di indizi a carico di Zorzi. Altro capitolo interamente dedicato all'Aginter press e ai suoi rapporti con *Ordine Nuovo*. La derivazione dei fogli d'ordine di *Ordine nuovo* dai manuali di condotta dell'Aginter Press. La fonte Aristo del Ministero dell'interno. Il complesso delle indagini sulla strage e il ruolo di altre figure che vi avevano interferito, intrecci, interferenze, deviazioni. Infine i rapporti del MAR con i carabinieri e il ruolo del capitano Delfino. Un compendio imponente di dati, notizie, informazioni sugli intrecci, le deviazioni, le trame che si sono dipanate dietro questa, come dietro le altre vicende degli anni in esame.

Tutto il materiale investigativo disponibile può essere così sintetizzato.

In una nota del 28 gennaio 1974 Maurizio Tramonte, esponente di ON e al contempo informatore del Centro controspionaggio di Padova con nome in codice "Tritone"[53], segnala una rinnovata attività di ON dopo il decreto di scioglimento del novembre precedente. A tale annunciata ripresa di attività, seguono una serie di attentati dinamitardi, generalmente non rivendicati, alcuni dei quali colpiscono Brescia.

Il 19 maggio un giovane bresciano di estrema destra, inserito nel gruppo La Fenice, articolazione milanese di ON, salta in aria mentre trasporta dell'esplosivo su un motoveicolo. Sulla morte di Silvio Ferrari non si è giunti a conclusioni sicure. Tuttavia, diverse fonti nel processo, compreso il Tramonte[54], suggeriscono che si sia trattato di omicidio perpetrato da

---

[53] Su tale figura si vedano i capitoli quinto e ottavo della sentenza della Corte milanese 22 luglio 2015

[54] Dalla memoria del pubblico ministero p. 402: "Sollecitato a riferire quali fossero gli argomenti che avrebbe inteso affrontare solo in via confidenziale, Tramonte ha parlato di una importante riunione (alla quale non aveva preso parte) della quale gli aveva parlato Carlo Maria Maggi. La riunione, per quanto gli era stato riferito, si era svolta in un appartamento di Verona. Vi avevano partecipato Maggi, il responsabile di Ordine nuovo di Milano, due membri francesi dell'Aginter Press (diversi da quelli di cui aveva parlato con riguardo ai fatti di Abano) di nome Roberto e Susina o Susini, due ufficiali dell'esercito italiano, con delicati incarichi istituzionali (dei quali si riservava di indicare i nomi), due ufficiali dell'esercito americano, Marcello SOFFIATI e qualche altra persona che non era in grado di indicare.

"La riunione, svoltasi dopo l'infausto esito referendario del 1974, aveva avuto ad oggetto la verifica del complessivo programma stragista affidato a Maggi. Si era deciso di realizzare una strage a Bologna, in quanto città simbolo della sinistra, alla stazione ferroviaria, nel periodo fra la fine di luglio e l'inizio di agosto di quell'anno.

Tale strage avrebbe dovuto aprire la strada ad un colpo di stato, programmato per la metà di agosto del 1974. Dopo la riunione, casualmente, Silvio Ferrari aveva incontrato a Verona Maggi, Rognoni, Soffiati ed uno dei due ufficiali italiani. Ferrari aveva riferito la circostanza ad un appartenente alle forze di Polizia di cui era informatore che, a sua volta, ne aveva parlato con l'ufficiale notato dal Ferrari. A quel punto, l'ufficiale aveva rappresentato il problema costituito dal fatto che Ferrari avesse dato importanza a quanto aveva visto a Verona

uomini del suo gruppo, anche se colui che aveva consegnato la bomba al Ferrari sarà condannato solo per omicidio colposo.

Tramonte ricorderà che tra la fine del 1973 e i primi mesi del 1974 si erano svolte diverse riunioni con la partecipazione dei dirigenti di ON. Seppe da Carlo Maria Maggi i contenuti di queste riunioni. Si trattava di compiere un attentato alla stazione di Bologna per la successiva estate; lo stesso Maggi lo avrebbe organizzato con gli uomini del gruppo di Padova. Come di regola nella strategia della guerra non ortodossa, l'attentato sarebbe stato camuffato per essere attribuito alla sinistra. Maggi specificava che si sarebbe trattato del primo di una serie. Seguono altre riunioni alle quali Tramonte partecipa direttamente, con contestuali prove pratiche nelle cave dei Monti Euganei e la consulenza di due agenti dell'Aginter press. L'attentato alla stazione di Bologna doveva essere l'innesco di un colpo di Stato programmato per la metà di agosto del 1974[55].

Il 25 maggio, appena tre giorni prima della strage, vi è una fondamentale definitiva riunione ad Abano Terme nella quale il Maggi comunica che è in corso di costituzione una nuova organizzazione extra parlamentare di destra che comprenderà gli ex militanti di *Ordine Nuovo*. Nel corso della riunione, nella quale Maggi terrà sostanzialmente un monologo, viene decisa sia la riorganizzazione di *Ordine Nuovo* che la strage Brescia e la successiva attività terroristica del gruppo. La sentenza della Corte di appello di Milano del 22 luglio 2015 riporta integralmente l'appunto consegnato dal Tramonte al maresciallo Felli, l'ufficiale del SID che teneva i rapporti[56]. La sentenza appurerà che Tramonte era personalmente presente a quella

---

ed aveva segnalato che era necessario trovare una soluzione. I due tecnici dell'Aginter Press, che si erano successivamente recati ad Abano, avevano suggerito di incaricare Ferrari di un falso attentato e di fare esplodere anzitempo l'ordigno, così da eliminarlo.

[55] In effetti, sia tra gli uomini di Borghese che nel gruppo di Sogno si parlava di colpo di Stato da realizzare nell'agosto 1974.

[56] Lo riportiamo perché sembra di indubbia importanza per capire la determinazione e la pianificazione delle stragi che hanno nella riorganizzazione di cui s'è detto la loro matrice, provata per Brescia ma ragionevolmente estensibile a tutte le altre stragi del 1974:

1."La sera del 25 maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato - insieme ad altri due camerati della zona di Venezia - ad Abano Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, nell'abitazione di questo ultimo.

2. Maggi e Romani sono legati da stretta amicizia; hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo; verso il 1970 erano rientrati nell'M.S.I ma poi:

• Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972;

• Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue file (é membro dell'esecutivo nazionale), si è schierato a favore della destra oltranzista.

3. Gli argomenti trattati nell' abitazione di Romani hanno riguardato la situazione ed i programmi della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo. E' stato quasi un monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali

4. Maggi ha reso noto che: è in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra che comprenderà parte egli ex militanti di Ordine Nuovo; l'organizzazione sarà strutturata in due tronconi:

• uno clandestino con le caratteristiche ed i compiti seguenti:

a) numericamente molto ristretto;

b) costituito da elementi maturi (dai 35 ai 45 anni, salvo qualche eccezione) e di collaudata fede politica;

c) opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta;

• l'altro palese il quale:

a) si appoggerà a circoli culturali - ancora da costituire – gestiti da elementi di estrema destra finora rimasti nell'ombra;

b) avrà il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino".

5.Secondo Maggi i criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino sono motivati dal fatto che le persone di una certa età:

- offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e della riservatezza;

- agiscono più razionalmente e non si lasciano prendere da paure, orgasmi, o emozioni;

- hanno le doti psicofisiche necessarie per non cedere - in caso di arresto- alle strette degli interrogatori da parte di Polizia e Magistratura (ha citato ad esempio Giorgio Freda, il quale nonostante la lunga detenzione e la caparbietà del Giudice D'Ambrosio non ha parlato).

6.L'attività dei due tronconi sarà organizzata e coordinata, a livello centrale, da un team dirigenziale del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto Ordine Nuovo"tra cui gli stessi Maggi e Romani e, probabilmente, l'onorevole Pino Rauti.

7.La mattina del 16 giugno u. s. scorso un giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi,si è recato a Brescia per incontrarsi con alcuni camerati. Il mestrino:

- ha circa 25 anni, fisico asciutto e atletico, ed alto circa m. 1,75;

- viaggiava a bordo di autovettura FIAT 1500 targata Venezia; aveva partecipato insieme a Maggi all'incontro svoltosi la sera del 25 maggio u. s. nell'abitazione di Romani.

8.Raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato nei pressi di piazza della Loggia, dove in un bar era ad attenderlo un camerata bresciano (età sui 23 anni, statura alta-snella, capelli castani lunghi, viaggiante - insieme ad una ragazza - a bordo di una autovettura Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato), insieme al quale ha proseguito per Salò.

9.A Salò: hanno trovato un altro camerata sui 28-30 anni, quasi sicuramente di Brescia o dintorni il quale:

• viaggiava a bordo di autovettura Porche di colore nero, nuova (targata BS 42 .... o 40 ....);

• aveva con sé due giovani donne bionde, molto avvenìenti e truccate vistosamente;

• dovrebbe essere un protettore di prostitute.

Il predetto ha consegnato al mestrino un voluminoso pacco di documenti;

Tutti insieme hanno consumato il pranzo nel giardino esterno di un ristorante situato alla periferia della città; si sono trattenuti fino a sera.

10.Durante il pranzo si è appena accennato ad argomenti di natura politica. L'uomo con la Porche ha comunque accennato che:

- la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città, i quali continueranno a fare sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati;

- si stanno rafforzando i collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti di destra.

11.Verso sera il giovane con la Alfa Romeo e la sua ragazza hanno lasciato la compagnia. Il mestrino e l'uomo con la Porsche, partiti circa un'ora dopo, hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e - verso le ore 23.30 - si sono recati ad un distributore di benzina per fare il rifornimento (si tratta di una stazione Agip situata a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria, lungo una strada alberata in direzione di Milano).

L'addetto al distributore ha rivolto all'uomo con la Porsche il saluto "Salve, Ragioniere", facendo intendere di averlo visto altre volte.

12. Poco dopo il mestrino è entrato in autostrada dirigendosi verso Venezia.

Prima dell'uscita di San Bonifacio, si è fermato in un parcheggio dove era ad attenderlo un autotreno Tir con targa tedesca, il cui conducente - che parla discretamente l'italiano -lo ha aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata subito trasbordata sulla Fiat/1500 del mestrino.

La cassa:

- era di colore nocciola e presentava venature tipiche del legno;

- era accatastata sul rimorchio con altri materiali e ricoperta da strato di scatoloni;

- aveva più o meno le seguenti dimensioni: cm. 120 x 60 x 60;

- veniva sistemata nell'abitacolo (parte posteriore) della FIAT/1500, previo abbassamento dello schienale (si era tentato inutilmente di farla entrare nel baule).

Dopo il trasbordo l'autotreno rimaneva nel parcheggio mentre il giovane di Mestre riprendeva viaggio in direzione di questa ultima città.

Il 13 il 29 o 30 giugno scorso, Romani ha partecipato - quale membro dell'Esecutivo del MSIDN - ad una riunione della direzione nazionale del partito svoltasi a Roma.

Al ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi:

- di essersi incontrato con l'On. Rauti che avrebbe assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti;

- di avere concordato con Rauti un nuovo incontro - con la partecipazione di altri ex dirigenti di Ordine Nuovo - da tenersi a Roma quanto prima.

13.Nel commentare i fatti di Brescia, Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:

- il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;

- l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato.

Nello spirito di questa teoria, lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione - qualche giorno dapo la strage - di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa.

Il documento avrebbe dovuto:

- esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione già menzionata (par. 4);

- annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza.

14.Con questa iniziativa Maggi e Romani si proponevano - in un primo tempo - di accentuare lo sgomento diffusosi nel paese dopo l'attentato di Brescia.

Infatti, le minacciate azioni terroristiche non sarebbero state messe in atto.

Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe stato emesso un altro comunicato analogo, al quale – parimenti non sarebbero seguite azioni concrete.

Quando finalmente l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che, si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica. In seguito Maggi e Romani non hanno più fatto accenno all'iniziativa.

15.Fra gli esecutori del predetto piano eversivo avrebbero dovuto essere:

- due giovani di Mestre, "devotissimi seguaci" di Maggi;

- Francesconi Sartori Arturo di Padova.

16.Il dottor Maggi:

- non condivide le posizioni delle frange ex ordinoviste che si richiamano al periodico Anno Zero;

- esclude pertanto che l'organizzazione in via di costituzione incorpori dette frange, ma ritiene tuttavia utile avvicinarle per sottrarre loro gli elementi migliori (a questo riguardo, è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul conto di Melioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle posizioni di Anno Zero);

- è contrario ad ogni forma di collaborazione con altre formazioni della destra extraparlamentare;

- diffida, in particolare di Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata, in persona di tale De Felice, esponente del movimento, dal Ministero dell'Interno;

- organizza spesso, nela l sua abitazione di Venezia, incontri con militanti della destra extraparlamentare (frequente è la partecipazione di elementi di Treviso);

- sere fa ha ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo aperante a Sesto San Giovanni (MI), che ha definito "molto forte, deciso e bene organizzato";

- ha invitato alcuni suoi seguaci - tra cui Francescani Sartori Arturo - a praticare qualche disciplina sportiva per acquisire una preparazione fisica idonea a affrontare eventuali "prove impegnative" (delle quali non ha precisato la natura);

- ha incaricato alcuni camerati di localizzare nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale.

18 Giovanni Melioli:

- è molto lusingato dalle attenzioni che gli rivolge Maggi, ma per il momento non sembra interessato ad entrare nella sua orbita politica; - è l'elemento più in vista, nella zona, del gruppo Anno Zero;

- ha contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara;

- ha stretti legami con Salvatore Francia di Torino (dopo l'arresto di questi per ricostituzione del partito fascista si *allontanò per diversi giorni da Rovigo; temendo di essere coinvolto della stessa vicenda giudiziaria)* - si *ispira fortemente alle teorie del filosofo rumeno Codreanu; mantiene rapporti epistolari con Freda".*

riunione, al termine della quale gli fu conferito l'incarico di partecipare all'azione di Piazza della Loggia. Il documento redatto da Tramonte e consegnato agli uomini del SID è di assoluta importanza perché fornisce la prova che il SID sapeva, ma non ha né prevenuto, né per lunghi anni contribuito ad identificare e debellare il gruppo terrorista la cui strategia ragionevolmente produrrà anche la successiva strage di san Benedetto Val di Sambro, come risulterà anche da una successiva informazione di Tramonte, secondo cui il Maggi avrebbe dichiarato che la strage di Brescia non avrebbe dovuto rimanere isolata.

Proseguendo nella cronistoria, conviene ricordare che dopo gli attentati e la morte di Silvio Ferrari che si suppose stesse per collocare in un luogo pubblico l'ordigno che l'uccise, fu indetta dai sindacati una manifestazione di protesta per il 28 maggio in piazza della Loggia. Quando Maggi seppe della manifestazione organizzata per rispondere agli attentati fascisti e quindi del carattere politicamente esplicito di essa, cambiò programma e decise di spostare il luogo dell'attentato da Bologna a Brescia. Il progetto – secondo quanto riferito dal Tramonte – era di fare esplodere la bomba vicino ai carabinieri in modo da causarne la morte di un certo numero e così scaricare la responsabilità sulle sinistre, in modo da convincere l'opinione pubblica che dietro le stragi ci fosse sempre la sinistra. L'attentato è preceduto da una serie di comunicati minacciosi con i quali l'estrema destra annuncia la sua discesa in campo, avverte la popolazione di stare lontana dalle sedi dei partiti di sinistra, evitando anche i viaggi in treno sulla linea Milano-Brescia.

La bomba scoppia il 28 maggio durante la manifestazione di protesta sindacale, nascosta in un cestino dei rifiuti sotto i portici della Piazza. Muoiono otto persone con decine di feriti e viene rivendicata dal gruppo di *Ordine Nero*.

Il significato della strage è quindi radicalmente diverso dalle altre. Giannuli come abbiamo visto la qualifica come "reazione". Non una è provocazione contro la sinistra, ma un esplicito attacco della destra con un attacco mirato al popolo di sinistra. Non si tratta tuttavia di una novità: abbiamo ricordato gli esplosivi posti sui binari dei treni diretti alla manifestazione sindacale di Reggio Calabria nel 1972 contro gli operai del Nord che si recavano alla manifestazione, per non dire delle decine di aggressioni dirette, con esplosivo contro gli avversari. L'interpretazione del consulente Giannuli sembrerebbe confermata dalla rivendicazione. Ma si tratta al contempo di un tentativo di intimidazione nei confronti di ambienti istituzionali che, con la messa fuori legge di *Ordine Nuovo,* avrebbero tradito il patto che negli anni aveva legato i servizi alle organizzazioni dell'estrema destra. Nel rivendicare l'obiettivo di sovvertire l'ordinamento dello Stato con lo strumento stragista

sembra che il messaggio sia rivolto proprio ai settori dello Stato con i quali gli ordinovisti avevano in passato condiviso l'obiettivo. Secondo altra interpretazione, che fa leva sulle dichiarazioni di Tramonte, questo scopo si concretizzerà nella seconda parte dell'anno. Fino a maggio l'obiettivo resta quello di creare le premesse per l'intervento militare. Da un lato quindi l'attacco sembra mirare a scatenare caos, a colpire gli avversari che avevano osato indire la manifestazione contro la violenza fascista. E tuttavia l'ipotesi dell'attacco diretto deve fare i conti con l'alternativa secondo cui in realtà vittime predestinate fossero i carabinieri che si sarebbero trovati vicino l'esplosione, se non ci fosse stata la pioggia: era prassi nelle manifestazioni in piazza della Loggia che nel punto in cui fu collocata la bomba sostassero di regola i reparti delle forze dell'ordine. In questo modo sarebbe stato facile attribuire la strage all'estrema sinistra in opposizione con la sinistra ufficiale, col risultato che una strage di quel tipo avrebbe comunque screditato l'intero movimento operaio. Del resto, come sappiamo dalle sentenze, Maggi e il suo gruppo, furono già protagonisti in piazza Fontana e in via Fatebenefratelli oltre che in molti altri episodi minori e quindi di strategie di provocazione tipiche della guerra non ortodossa.

La strage di piazza della Loggia è uno snodo fondamentale della strategia della tensione anche perché essa si riconnette alle altre del 1974 e in particolare a quella del treno *Italicus*.

Si tratta di una medesima strategia che origina dalla reazione finale delle forze dell'estrema destra in una vicenda che volge in direzione contraria alle attese e ha quindi, come l'*Italicus*, il segno della continuità, ma anche della risposta disperata ed estrema per riequilibrare una situazione che sta volgendo nella direzione contraria al progetto di golpista. Come vedremo, e come spiegherà bene Vinciguerra, queste forze sono state in realtà manovrate da chi, agitando il pericolo dell'estremismo nero e poi quello dell'aggressione reattiva "rossa", ha sempre perseguito lo *status quo* e la conservazione degli equilibri realizzati nel dopoguerra.

La sentenza della Corte d'appello di Milano entra in pieno all'interno della strategia della estrema destra negli anni che culminano nelle stragi del 1974.

La Corte, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, si pone con chiarezza i temi di prova: la posizione dell'ordinovista informatore del SID Maurizio Tramonte, militante e partecipe delle azioni del gruppo padovano, ma al contempo fonte delle informazioni trasfuse negli appunti comunicati al maresciallo Felli, suo manipolatore, inoltrate dal Centro C.S. di Padova all'Ufficio "D" del S.I.D. Documenti di sicura provenienza ed autenticità. Abbiamo riportato integralmente il testo di uno di tali documenti per comprendere la ricchezza di

dettagli e di informazioni "riscontrate" che essi contengono. La Corte milanese li riproduce tutti per intero nel corpo della motivazione. Essi "letti alla luce delle altre acquisizioni processuali, offrono una pluralità di elementi, fattuali e logici, assai rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento della responsabilità di entrambi gli imputati." Nel processo, Tramonte condusse un gioco difficile, avendo assunto in precedenza un ruolo assai pericoloso, di informatore e al contempo compartecipe delle azioni criminose del gruppo cui apparteneva e sul quale riferiva. Nel momento in cui fu chiamato a rispondere della strage dovette dissociarsi dalla sua posizione di informatore o meglio, non potendo negare di essere stato la fonte degli appunti del SID fu costretto, senza risultato, a contestare quelle circostanze che portavano a ritenerlo protagonista diretto dei fatti sui quali aveva inoltrato i suoi appunti che svelavano le trame del gruppo.

La Corte deve quindi spiegare perché Tramonte non sia un "informatore infiltrato non punibile", ma un "estremista di destra traditore".

Tramonte era stato reclutato, il 3 ottobre 1973, dal Centro C.S. di Padova (su autorizzazione del gen. Maletti) ed iscritto a libro paga in qualità di *"fiduciario a rendimento"*. Come fonte *Tritone* veniva retribuito in base alla qualità e quantità delle informazioni rese al servizio. Di fatto la *"fonte Tritone"* era un informatore sulla destra extraparlamentare, del tutto libero e privo di specifici incarichi da parte degli uomini del servizio. Riferiva ciò che voleva e quando voleva senza prendere ordini. Essendo già interno all'ambiente su cui doveva riferire, non c'era neppure necessità di "infiltrarlo". Era conosciuto da tempo come personaggio vicino al leader ordinovista di Padova, Massimiliano Fachini e questo rendeva allettante il suo aggancio. Le informazioni di cui disponeva sulle pregresse vicende del gruppo padovano convinsero gli uomini del SID che si trattava di informatore in grado di offrire preziose notizie.

Osserva la Corte di Milano come Tramonte, mentre collaborava con i Servizi Segreti, continuava a muoversi nel suo *habitat* naturale in totale autonomia, decidendo cosa fare, dove andare, chi incontrare e quando, senza alcun obbligo di richiedere autorizzazioni preventive, di adeguarsi a direttive, di rendere conto delle sue scelte e della loro concreta rispondenza agli obiettivi perseguiti dal suo dante causa. Non era quindi un infiltrato, ma un militante della destra radicale eversiva, che forniva informazioni ai Servizi, con buon livello di attendibilità sia pure da riscontrare. In tal modo alla Corte si pone il problema di stabilire quanto dell'attività del Tramonte nell' ambiente dell'estrema destra fosse attività di procacciamento informazioni e quanto anche di attuazione dei progetti di natura eversiva sui

quali pure andava riferendo al SID, rappresentandosi come osservatore esterno. La valutazione delle informazioni fornite al SID, oggettivata negli appunti, come tali utilizzabili perché frutto di spontanea volontà di formazione e di consegna al Servizio, costituì il punto centrale del giudizio della Corte milanese la quale ritenne che Tramonte non fosse un mero osservatore delle vicende che raccontò, ma un diretto protagonista, agevolatore della strategia eversiva perseguita dalle frange estreme della destra, nella cui ideologia si riconosceva. La Corte spiega le ragioni di tale convincimento e in particolare l'avere provato la partecipazione diretta del Tramonte ad alcuni degli episodi più significativi riferiti al Felli, la cui conoscenza lo stesso aveva attribuito ad informazioni *de relato*. Il dato saliente che verrà valorizzato per giungere alla condanna fu la provata presenza di Tramonte sul luogo della strage, una presenza che per le sue caratteristiche e per le ragioni per le quali la Corte giunge ad affermarne la responsabilità, presenta formidabili analogie con la posizione dell'imputato Bellini. Tramonte mantenne un comportamento omissivo e reticente, durante e dopo il suo rapporto collaborativo, modulando i suoi resoconti in modo tale da "dire senza danno". Affermazione che la Corte motiva con specifico riferimento a dati di prova. Tra cui fondamentale l'avere taciuto la sua diretta partecipazione alle riunioni del gruppo, specie a quella di Abano del 25 maggio 1974 in cui fu decisa la strage, i cui contenuti Tramonte riferì con estrema puntualità, asserendo di avere appreso dal Romani le notizie riferite, asserzione che si dimostra menzognera.

Per la Corte Tramonte è dunque un informatore infedele perché nega la partecipazione alla riunione di Abano Terme e soprattutto nega la sua presenza in piazza della Loggia il 28 maggio 1974, ragione per cui "coerentemente con la sua successiva linea difensiva, ha di fatto sfruttato l'occasione offertagli dai Servizi per garantirsi - con un' accorta calibratura delle informazioni fornite, ancorate a dati di realtà, ma mai tanto complete, precise e/o tempestive da potere seriamente nuocere alla causa ed ai suoi sostenitori o comunque da imporre un serio attivarsi di apparati dello Stato **non particolarmente motivati** (come si dirà in seguito) a contrastare l'azione eversiva di matrice fascista - una copertura alla sua perdurante, fattiva adesione al progetto eversivo che accomunava le frange estremiste della destra extraparlamentare, traendone benefici personali, anche economici" (pag. 239).

La Corte, dunque, da un lato considera attendibili e utilizzabili le veline del Tramonte, ma svolge poi un'accurata analisi delle sue dichiarazioni come collaboratore, mettendo in evidenza le parti valorizzabili per la prova, da quelle prive di credibilità o riscontro, senza per questo cestinare l'intero contributo, come accaduto in molte altre occasioni processuali.

Detto dell'accuratezza con cui la Corte d'appello ha valutato il contributo probatorio di Tramonte, giudizio che ha trovato l'apprezzamento della Suprema Corte conviene esporre le circostanze che su tale base si possono considerare provate.

Ripercorrendo il contenuto delle veline, la Corte milanese ricorda la situazione di scompiglio e disorientamento determinata fra i militanti dallo scioglimento di *Ordine Nuovo*, seguita da un processo di riorganizzazione, attivato da soggetti ben precisi. L'assetto organizzativo della nuova struttura, deputata ad operare in assoluta clandestinità e libertà rispetto a formazioni politiche presenti in Parlamento, attraverso nuclei dislocati nelle principali città italiane, composti da *"accoliti fidati* e *li disposti a tutto"*; l'individuazione di altri gruppi con cui stringere rapporti di collaborazione; il termine massimo di sei mesi (dal 15 dicembre 1973 al 15 giugno 1974) per completare tali operazioni. Ciò significa che la nuova organizzazione risultante dallo scioglimento di ON si presenta con caratteristiche ancora più aggressive e determinata ad affrontare la sfida con le istituzioni, portando alle estreme conseguenze i piani elaborati sin dagli anni '60, costituendosi in massa di manovra disponibile per ogni avventura.

L'organizzazione nei mesi successivi comincia a strutturarsi; è presente in diverse realtà del settentrione con epicentro a Milano, ma con imminente attivazione a Padova. La nuova organizzazione che prende il nome *Ordine nero* è già operativa a marzo, avendo rivendicato - dal 13 marzo al 10 maggio 1974 - ben otto attentati in diverse città, in massima parte del Nord.

La sentenza ricorda che il volantino di rivendicazione della strage di Brescia reca la sottoscrizione di *Ordine nero* e di *Anno zero*, una rivendicazione mai smentita a fronte dell'adozione, da parte del gruppo terroristico, di una rigida regola comportamentale, quanto alla rivendicazione dei soli attentati effettivamente compiuti[57].

Vi è poi la velina che abbiamo trascritto in precedenza. La sentenza ne sottolinea gli aspetti indicativi della continuità e del ricompattamento delle forze eversive di destra dopo lo scioglimento di *Ordine Nuovo*, l'identità degli obiettivi perseguiti, della strategia per

[57] La sentenza ne riporta il testo integrale: *"Ci siamo assunti non a caso la paternità della strage di Brescia - con ciò vogliamo dimostrare ai nostri avversari - come le forze nazional-rivoluzionarie sanno agire al di fuori della legalità in cui ci ha posto il sistema il nostro fine ultimo è quello di sovvertire l'ordinamento dello Stato; disintegrare il sistema borghese e dar vita ad una ristrutturazione ideale della nostra società. Anno Zero ha perso il proprio organo di stampa ma non la voglia di lottare - molta gente è confluita in 'Anno Zero'. Ora siamo una vera organizzazione che saprà colpire al momento opportuno. Abbiamo abbandonato ogni paura e dubbio dietro di noi. Vendicheremo noi; in prima persona, i soprusi contro i camerati ingiustamente incriminati: da Preda a Graziani a Mutti, Falica, Massagrande. Non siamo più un'esigua minoranza bensì una forza marciante che fa ancor proprio il motto:«Il nostro onore si chiama fedeltà»".*

realizzarli, delle concrete modalità attuative. Ritiene non casuale che il discorso di Maggi, riportato dalla fonte, riguardi una nuova organizzazione extraparlamentare di destra, includente *ex* ordinovisti e strutturata su due livelli: l'uno, clandestino, coinvolgente un numero molto ristretto di partecipi di chiara fede e l'altro palese, poggiante su circoli culturali ispirati alla medesima ideologia. Tale organizzazione si denominava *Ordine nero*, la stessa che figura nel volantino di rivendicazione della strage.

La velina successiva riferisce che il gruppo *ex Ordine Nuovo* è in contatto con Pino Rauti con il quale programma di incontrarsi per discutere argomenti scottanti quali l'appoggio a Freda e nuove linee strategiche dell'azione eversiva. Ciò dimostra come la progettualità del gruppo avesse un respiro ampio, legato a una collocazione politica di carattere strategico all'interno di un complesso progetto eversivo. Nella successiva velina si fa riferimento a una riunione tenutasi nei pressi di Bellinzona, alla quale aveva partecipato la fonte Tritone, con rilevante partecipazione dello stesso livello di quella che avrebbe dovuto essere la precedente riunione romana con Pino Rauti.

E' interessante notare come si dia conto della smentita dell'attentato al treno *Italicus,* demandata al gruppo di Milano. Il che spiega e conferma la correttezza dell'ipotesi investigativa che attribuisce l'attentato al treno *Italicus* al diverso gruppo toscano riunito intorno al Fronte nazionale rivoluzionario di Mario Tuti. Distinzione che si connette alla precisa rivendicazione identitaria di *Ordine nero* come organizzazione degli *ex* ordinovisti, raccoltisi, dopo lo scioglimento coatto di ON, intorno al periodico *Anno zero*, i cui *leaders* continuano ad essere Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e Salvatore Francia. L'affermazione che gli attentati terroristici andavano orientati su *"obiettivi ben definiti e remunerativi",* con esclusione di *"attentati indiscriminati".* L'azione bresciana contro i militanti sindacali rientrava evidentemente in questo ambito.

La rivendicazione della diretta derivazione di *Ordine nero* dal disciolto *Ordine Nuovo,* alla cui *leadership* viene riconosciuta identica posizione di vertice richiama i contenuti della riunione di Abano del 25 maggio, allorquando Maggi definì il *team* dirigenziale del gruppo con le stesse figure di prima, aggiungendovi se stesso e Giangastone Romani. Sostiene la Corte milanese come non debba essere trascurata la perfetta corrispondenza, quanto alla scelta mirata degli obiettivi da colpire, fra la tattica operativa di *Ordine nero* - riportata nell'appunto in esame - e quella descritta da Maggi nella riunione di Abano. Per altro verso viene sottolineata la scelta di rivendicare esclusivamente gli attentati di cui *Ordine nero* fosse concreto artefice. Da qui la mai intervenuta smentita della prima rivendicazione.

La Corte richiama quindi gli altri elementi di prova raccolti nell' opera ricostruttiva di quanto andava avvenendo nella estrema destra all'indomani dello scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo, rilevanti nel suo lavoro di ricostruzione delle responsabilità per la strage. Cita la deposizione di Marco Affatigato e la riunione romana con decine di partecipanti per dare continuità politica ad *Ordine Nuovo* con la decisione di creare un organo di stampa *Anno zero*, come tale insuscettibile di scioglimento, deputato ad interagire con un omonimo movimento politico, fungendo da organo di propaganda e reclutamento, e la creazione di un gruppo paramilitare con finalità politiche identiche a quelle perseguite da ON agente in clandestinità. Si tratterebbe in sostanza della stessa organizzazione di cui parla Tramonte.

Altre conferme che *Anno zero* e *Ordine nero* siano le forme in cui si riattiva il disciolto *Ordine nuovo*, la Corte milanese trae da una testimonianza di Sergio Calore. Da qui la conferma dell'attribuibilità dell'attentato a questa organizzazione che nasce e si costituisce a Padova il 25 maggio con la decisione di compiere l'attentato.

Nel momento in cui la Corte dipana la matassa del ruolo di Tramonte, quale informatore e concorrente nell'azione stragista, individua nell'atteggiamento depistante assunto dal Centro Servizio di Padova, rispetto alla data delle informazioni riportate nell' appunto allegato alla nota dell'8 luglio, un ulteriore elemento che sostiene il ruolo effettivo di Tramonte, ma rende ancora una volta oscuro il ruolo del Servizio rispetto all'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Scrive la Corte che la provata posticipazione della data in cui tali informazioni, concernenti innanzi tutto la riunione del 25 maggio in casa Romani, erano state acquisite dal maresciallo Felli - scartata, per la sua assoluta inverosimiglianza, l'ipotesi del banale intoppo burocratico – tradisce l'intento del Centro C.S. di Padova di tutelare, oltre che se stesso, la propria fonte, distanziando il più possibile le notizie dal tragico evento. E l'unica spiegazione che i dati processuali e la logica consentono è individuata nell' effettiva partecipazione della fonte stessa alla riunione preparatoria della strage. Tramonte, dunque, era presente ed aveva piena contezza del contenuto del monologo di Maggi e di quanto esso si collegasse strettamente al programma eversivo sviluppato e messo a punto nei sei mesi successivi allo scioglimento di *Ordine Nuovo* ed ai discorsi - altrettanto eversivi - fattigli appena una settimana prima dallo studente di Ferrara con riferimento ad una struttura terroristica già operativa in varie città del Nord. Ancora una volta si conferma che i Servizi sapevano o avrebbero potuto sapere, non intervennero e dopo la strage non informarono e non

prevennero gli accadimenti successivi attraverso un'azione repressiva immediata che poteva essere attuata, rendendo necessario comprenderne e approfondirne ruolo e azione.

Altri dati utili emergono nella parte della sentenza che riguarda l'azione di Carlo Maria Maggi da analizzare con attenzione anche perché Maggi è una fondamentale fonte di prova anche nel nostro processo, non potendosi considerare all'oscuro di tutte le successive azioni stragiste. Maggi fu condannato per il reato di ricostituzione del partito fascista, tale fu considerata l'organizzazione *Ordine Nuovo* di cui fu uno dei vertici. I giudici della Corte d'assise di Venezia ricostruirono la storia di ON. La Corte di Milano la ripercorre. Anche questa Corte ne deve tenere conto. La denominazione fu utilizzata per la prima volta all'inizio degli anni '50; indicava una corrente interna al MSI, di ispirazione evoliana, facente capo a Pino Rauti. Nel 1956 Rauti e i suoi sostenitori, ritenendo troppo moderata la direzione, erano usciti dal partito, dando vita, in sede locale, ad autonomi Centri, che, sotto la denominazione di "*Ordine Nuovo*" - ovvero, indifferentemente, di Centro politico Ordine Nuovo o Centro culturale Ordine Nuovo - operarono fino al 1969 con proprie strutture organizzative, fra cui il Direttorio nazionale e gli Ispettorati regionali. Maggi fu a capo dell'Ispettorato del Triveneto.

Rauti, in una sua lettera, acquisita in uno dei processi, ebbe a motivare la decisione di uscire dal MSI con l'impossibilità *"di avallare un atteggiamento che era estraneo agli scopi originali e ad una politica che tradiva la vocazione più alta del MSI, cioè la continuità delle battaglie combattute sotto le insegne della Repubblica Sociale Italiana"*.

Nel dicembre 1969 ebbe luogo quella che venne definita *"l'operazione rientro"* di *Ordine Nuovo* nel MSI. La spaccatura determinatasi nel partito alla fine degli anni '50 era, tuttavia, solo apparentemente ricomposta. Il rientro, lungi dal rappresentare il frutto di una rivisitazione critica dell'ideologia e della strategia di ON, con conseguente avvicinamento alle posizioni istituzionali e moderate del partito, era soltanto una scelta tattica per porsi al riparo dal rischio di un'azione repressiva che, dopo gli attentati dell'epoca, avrebbe prevedibilmente assunto forme più dure verso chi non avesse avuto una copertura istituzionale, quale l'immunità parlamentare. Nel 1969 Rauti spiegò che, pur permanendo quasi tutte le ragioni che avevano portato alla scissione, il radicale cambiamento della situazione politica aveva creato la necessità di trovare riparo sotto "l'ombrello protettivo" di un partito sedente in Parlamento. Al contempo lo scopo era di conquistare consensi dall'interno, specie fra i giovani. Non tutti gli ordinovisti storici avevano tuttavia aderito alla

svolta, per cui i Centri Studi Ordine Nuovo avevano continuato ad esistere e ad operare fuori dal MSI.

Nel 1970 Clemente Graziani aveva costituito il *Movimento Politico Ordine Nuovo*. Secondo le sentenze citate non vi era alcuna incompatibilità fra l'appartenenza ai Centri Studi, ancorché rifluiti nel MSI e al Movimento Politico. La posizione di Signorelli, di Vinciguerra, di Cicuttini e di Nessenzia era emblematica, avendo tutti continuato ad operare in *Ordine Nuovo*, nonostante fossero iscritti al MSI e - quanto a Signorelli e Cicuttini – con cariche all'interno del partito. A conferma della continuità tra il Movimento ed il vecchio Centro studi l'adozione dello stesso simbolo (l'ascia bipenne) e dell'identico motto *("Il nostro onore si chiama fedeltà")*.

Nella sentenza dei giudici veneziani agli atti di questo processo, nella sintesi della Corte milanese, Maggi assunse un ruolo di assoluta preminenza tra la fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta e oltre; assume la carica di ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto. Le sentenze confermano, dunque, la permanenza di una struttura politica facente capo a ON, nonostante l'ufficiale rientro e indicano tutti gli elementi di prova a sostegno. Maggi mantenne solidi rapporti con i maggiori esponenti delle altre cellule del Triveneto: Massagrande, Besutti e Soffiati a Verona, De Eccher a Trento, Neami, Portolan e Forziati a Trieste, i fratelli Vincenzo e Gaetano Vinciguerra, Cicuttini, Flaugnacco e Turco a Udine.

Maggi aveva pure tentato di unificare le varie componenti della destra eversiva, incontrando a Barcellona Stefano Delle Chiaie. Strettissimi - secondo la ricostruzione dei giudici veneziani - i rapporti di Maggi col gruppo ordinovista udinese, di cui era *"il principale referente"*, sin dai primi anni '70. Su questo punto esamineremo le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra che dell'azione di ON darà una visione dall'interno che contrasta rigorosamente con le enunciazioni ideologiche del gruppo; lo inquadra in **una sorta di manovalanza stragista**, a disposizione degli strateghi della strategia della tensione; una condizione che avrebbe indotto il Vinciguerra a uscire dal gruppo, pur mantenendo inizialmente i contatti. Maggi per tutti gli anni Settanta mantenne un impegno totale rivolto all'obiettivo di sovvertire l'ordinamento dello Stato che l'associazione si proponeva. A questo scopo intrattenne rapporti con esponenti di spicco di altre sedi quali Fachini, Raho, Melioli, Freda, Signorelli e Rognoni. Prova indiretta dell'importanza strategica della posizione del Maggi, secondo le sentenze, consiste *"nella circostanza che egli, pur coinvolto in tutte le attività poste in essere dal gruppo, conservi <le mani pulite>, nel senso che mai le armi, le munizioni, i detonatori, i documenti falsi, gli arnesi per l'alterazione delle armi passano per le sue mani, tanto è vero*

che, pure essendosi egli recato più volte a Colognola ai Colli nel corso dell'estate 1972, *è il Bressan che* si *reca a Venezia, almeno per due volte, a ritirare la roba 'che scotta'".*

Le sentenze milanesi sulla strage di piazza Fontana del 30.6.2001 della Corte d'assise di primo grado e del 12.3.2004 della Corte d'assise d'appello, relative alla strage di piazza Fontana confermano le predette acquisizioni veneziane, pur giungendo a verdetti antitetici sulla responsabilità diretta di Maggi per la strage. In quei processi si erano aggiunte nuove testimonianze, di Sergio Calore, Edgardo Bonazzi, Marco Affatigato e Martino Siciliano circa l'esistenza di un gruppo operativo di *Ordine Nuovo* a Venezia, mentre in ordine al ruolo di vertice del Maggi si erano aggiunte quelle di Piero Battiston, Guido Busetto, Martino Siciliano e di Gabriele Forziati.

Analoghe conclusioni si ricavavano dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano dell'1.12.2004 relativa alla strage di via Fatebenefratelli che, pur prosciogliendo Maggi dalla strage, confermava il ruolo di vertice del Maggi e il legame dell'organizzazione con quella strage. Secondo la Corte, le testimonianze assunte avevano delineato la figura di Maggi come quella di un capo militare, provvisto di un servizio di tutela armata affidato ai militanti, composto da Dedemo, Tettamanzi e Boffelli. Il Maggi rivestiva una posizione di assoluto rilievo non solo a Venezia, ma in tutta l'Italia del Nord.

La Corte di appello milanese del 2015 espone infine nuovi elementi acquisiti con riferimento al periodo strage di Brescia. Se ne trae conferma del ruolo di leader assoluto di Maggi in tutta l'Italia del Nord, capo carismatico e indiscusso, riconosciuto sia dagli appartenenti al gruppo La Fenice, che dagli appartenenti alle S.A.M.

Gli appunti del C.S. SID di Padova danno la misura di quanto attiva e centrale fosse, in ambito ordinovista, la figura di Maggi nel periodo precedente, concomitante e susseguente i fatti di Brescia. Nel rapporto della fonte Tritone, Maggi è indicato come colui che nella riunione del 25 maggio 1974, in una sorta di soliloquio espone la composizione, la strategia e gli obiettivi della neoformazione terroristica, detta la linea politica, seleziona i componenti del gruppo e la rete di relazioni con esso. Lo stesso si ricava da altre acquisizioni giudiziarie. Siciliano ha descritto *Ordine Nuovo* come una struttura gerarchica; ha precisato, con riguardo al gruppo di Venezia-Mestre, che Zorzi riferiva a Maggi, il quale aveva a sua volta come referente Paolo Signorelli, che verosimilmente faceva capo a Rauti. Si trattava di una struttura parallela inserita all'interno del MSI, rispetto alla quale Maggi era il referente per il Nord come Signorelli lo era per tutto il territorio nazionale. Al di sopra di tutti era Rauti, col quale nessuno dei militanti aveva contatti diretti.

L'ideologia stragista di Maggi era ben conosciuta dagli uomini del SID. La Corte milanese richiama l'appunto allegato a una nota del C. S. padovano dell'8 luglio 1974, nel quale si riporta l'affermazione di Maggi *"quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato"*. È Tramonte a riferire la frase che secondo la Corte milanese è espressiva di un **imperativo categorico a ripetere**, più ancora che manifestazione di esultanza per quanto accaduto in piazza della Loggia. La fonte offre un quadro raccapricciante della strategia terroristica da attuare, basata sul lancio di reiterati, falsi allarmi di attentati, seguiti, infine, quando l'opinione pubblica si fosse convinta dell'inconsistenza di quegli allarmi, dall'effettiva esecuzione delle *"azioni terroristiche di grande portata"*, in precedenza preannunciate.

Vedremo come il silenzio del SID, l'evidente collusione del servizio con gli uomini della destra, la scelta di tenere nascoste alla magistratura queste informazioni e la stessa gestione di esse siano all'origine della terrificante vicenda della strage dell'*Italicus*, quella che più di ogni altra vede forse la responsabilità e l'incredibile impunità degli uomini del SID legati alla destra, sotto l'incombente regia della P2.

Sulla figura di Maggi, sulla sua incontrastata egemonia sulla componente stragista della destra e sulla agevole strumentalizzazione della sua azione da parte dei servizi e dei fautori della strategia del rovesciamento istituzionale, più o meno cruento, riferiscono al processo milanese gli uomini che lo avevano assecondato e sui quali aveva esercitato influenza. Ricordiamo che a fronte delle teorizzazioni e delle azioni che gli sono state attribuite, l'uomo è stato condannato definitivamente solo per la strage di Brescia, oltre cinquanta anni dopo l'inizio della sua attività eversiva.

Marzio Dedemo, Pietro Battiston, Martino Siciliano e Angelo Izzo hanno riferito nel processo milanese che Maggi teorizzava la strage come strumento di lotta politica. Il guardaspalle armato Dedemo nel resoconto della Corte aveva accompagnato Maggi a Milano nel 1972 ad una cena fra *ex* appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana, restando ad aspettare fuori del locale. Aveva in seguito appreso da Pio Battiston che l'intento di Maggi era di ottenere finanziamenti dagli *ex* appartenenti alla RSI per continuare a compiere "attentati dimostrativi", da camuffare come di opposta matrice politica, al solito scopo di creare caos e tensione e favorire l'intervento dei militari, già opportunamente preparati. Secondo la fonte in quell'occasione Maggi non aveva ottenuto alcun risultato per la contrarietà dei partecipi a quella strategia. Secondo gli stessi collaboratori, Maggi riteneva la strage uno strumento con il quale fare politica e per questo qualcuno lo definì un "pazzo". Questi giudizi sono peraltro resi *ex post* o comunque riferiti *ex post*. Sappiamo che Tramonte,

dopo avere formulato quel giudizio, partecipò ugualmente alla strage di Brescia. È evidente che nell'ambiente, pur cogliendosi i rischi e gli aspetti estremi della strategia promossa da Maggi, vi era la sensazione che potesse portare vantaggi, vista l'impunità goduta e i sostegni. Non bisogna dimenticare la vicenda di Silvio Ferrari: secondo una ricostruzione, aveva visto troppo, la riunione degli ordinovisti con ufficiali italiani e americani e ne aveva parlato con un funzionario di polizia che ne aveva prontamente riferito a uno degli interessati, poco dopo lo scoppio dell'esplosivo che stava trasportando che lo uccise.

Ricorda ancora la Corte che le dichiarazioni di Dedemo sull'ideologia stragista di Maggi trovavano riscontri in altre testimonianze che riferivano per diretta conoscenza della linea stragista di Maggi. Collaboratori che avevano assistito ai suoi discorsi ricorrenti sul punto, sia nelle riunioni politiche, che negli incontri privati e perfino durante le partite a carte a casa dello stesso, cui aveva partecipato più volte nel periodo veneziano della sua latitanza, unitamente a personaggi noti dell'eversione nera come Digilio, Boffelli e, talvolta, Soffiati. Proprio tale sua propensione gli era valso l'appellativo di "stragista" da parte del padre di Pietro Battiston, il quale, con riguardo all' episodio di Milano, si era doluto del fatto che lo stesso fosse andato alla riunione dei reduci ed avesse parlato "solo di bombe".

Battiston ha, peraltro, chiarito come la strategia terroristica propugnata da Maggi fosse finalizzata alla realizzazione di un preciso obiettivo politico: "*Il fine ultimo era il collasso dello Stato e qua ci sono due teorie, o l' intervento militare interno ed il cosiddetto colpo di stato, o anche suscitare una reazione nella sinistra in modo tale che ci fosse un tentativo di presa del potere della sinistra, che in quel momento era molto forte, pensiamo al movimento studentesco, sindacati, eccetera, giustamente in situazione di crisi dello Stato, di scontento generale della popolazioni, che chiedesse o il governo forte, o che provocasse una reazione di sinistra*".

Il che evidenzia come le tesi propugnate da Maggi fossero tutt'altro che le farneticazioni di un pazzo, ma si inserissero in un contesto di strategie condivise ad altissimi livelli e in ambienti del tutto diversi da quello ordinovista. Basti pensare ai progetti di Edgardo Sogno, al suo anticomunismo viscerale e condiviso negli alti gradi della gerarchia militare.

Come ricorda nelle sue memorie l'on. Taviani, i programmi di "golpe bianco" di Sogno che riuniva *ex* partigiani bianchi e importanti uomini di governo della prima repubblica fallirono ma solo perché, malgrado il sostegno della maggior parte degli alti ufficiali, non aveva considerato che gli mancava il sostegno degli ufficiali inferiori e dei graduati.

Per concludere occorre ricordare che le tesi di Maggi erano condivise da Freda, secondo quanto riferito dal compagno di prigione Angelo Izzo nel periodo in cui era processato per piazza Fontana. Freda aveva indicato Maggi come persona a lui vicinissima, uno dei capi della cellula ordinovista veneta, parlandone anche in termini molto positivi, quale medico che curava i poveri, molto benvoluto nell' ambiente veneziano. Nel contempo, lo aveva rappresentato come un "pazzo scatenato", un "bombarolo", "uno dei sostenitori più accaniti della strategia della tensione, cioè di mettere le bombe per ottenere poi il golpe. E nella medesima direzione convergono le dichiarazioni di Martino Siciliano. Questi ha indicato in Maggi e Zorzi i maggiori sostenitori, all'interno di *Ordine Nuovo*, della propensione di Giancarlo Rognoni per "*azioni eclatanti, tipo gettare bombe o cose del genere, o sparare ad avversari politici in modo da innescare una catena, una spirale di violenza tale da indurre le autorità a reprimere con mano severa le contro manifestazioni che si sarebbero verificate in questi casi e così generando un'azione-reazione fino ad arrivare a contrapposizione, per il terrore che si suscitava nella gente. Cioè creare una quella che nelle speranze era la proclamazione di uno Stato forte, di uno Stato dove l'esercito avrebbe avuto la sua parte etc.*".

Per concludere bisogna riaffermare che la *leadership* di Maggi su tutte le articolazioni della destra eversiva del nord Italia era incontestata.

La sentenza milanese fornisce ampia prova testimoniale e documentale di quest'egemonia non solo teorica, ma di effettiva direzione politica che si congiungeva ai rapporti che Maggi e i suoi mantenevano con apparati militari anche in ambito NATO.

La sentenza fornisce puntuali riscontri ai rapporti con i camerati veronesi che ruotavano intorno ai Soffiati. Marcello Soffiati era stato posto dal Maggi a capo della cellula veronese. Il Soffiati era il tramite tra il Maggi e gli apparati militari. La sentenza ricorda la testimonianza di Sergio Latini che accomuna Soffiati e Maggi, spiegando che Soffiati riteneva che l'esercito fosse disponibile per un colpo di stato, essendovi numerosi ufficiali di destra. Riteneva fosse perciò necessario creare nel paese le premesse per un intervento militare di normalizzazione, attraverso l'esecuzione di atti di terrorismo. Il Soffiati sosteneva che 'i ragazzini di destra' avrebbero potuto dar sfogo alla loro carica rivoluzionaria con la esecuzione di atti di terrorismo e stragi. Con ciò si sarebbero create automaticamente le premesse per un intervento militare. Il Soffiati sosteneva che la destra rivoluzionaria da sola non sarebbe stata in grado di prendere il potere e che era quindi necessario promuovere un intervento militare.

Da qui la conferma delle dichiarazioni del Digilio su riunioni e luoghi di incontro di civili e militari, anche americani, per la tessitura di trame eversive nella comune ottica anticomunista, La sentenza ricorda le numerose testimonianze sulle entrature di Soffiati nella base NATO di Verona. I Soffiati (padre e figlio) erano noti per i rapporti con i militari; Marcello aveva un lasciapassare per la base militare di Camp Derby e una tessera d'accesso alla base NATO di Vicenza.

Si legge ancora testualmente: "*Dei rapporti di Marcello Soffiati con la C.I.A. ha parlato Marco Affatigato, riferendo, fra l'altro, che lo stesso l'aveva messo in contatto con il capo area della C.I.A. a Milano, George Stevenson. Del pari, Nico Azzi aveva dichiarato di avere appreso da Freda che a mantenere i contatti con i Servizi Segreti erano Marcello Soffiati, Carlo Maria Maggi e Cristiano De Eccher. Sui rapporti tra Maggi e Freda la sentenza si diffonde a lungo citando il collaboratore Martino Siciliano, il quale: "Le idee politiche di Freda e quelle di Maggi non* si *distinguevano particolarmente l'una dall'altra, cioè da una parte Maggi era più concreto, Freda più teorico, portava al riguardo le sue teorie politiche, che avevano sempre una spiegazione soggiacente e basata su pensieri filosofici, vuoi di Evola, vuoi di Guenon , vuoi di quello che vuoi. Mentre invece le idee del Dottor Maggi, che peraltro, per un certo punto, sono state anche le mie idee e le idee di Delfo Zorzi, convergevano per quanto atteneva alla necessità di distruggere lo Stato borghese pluteo* o *giudocratico, come lo definiva il Freda, e di distruggerlo da un punto di vista non solamente con la lotta politica, ma con la lotta armata, se necessario, cioè di ritornare a quello che era stato uno scontro diretto negli anni* 1943 - 1945, *di ricominciarlo""*. Maggi e Freda, dunque, pur in presenza di differenze ideologiche, non erano su posizioni diverse per ciò che concerne i compiti dell'estrema destra, fungere da detonatore della rivincita degli sconfitti del 1945 da attuarsi contro l'odiato nemico comunista, alleandosi con chiunque pur di raggiungere il rivolgimento desiderato.

Maggi aveva infine rapporti con i bresciani, con i padovani, con gli udinesi, i triestini e i trentini, con Giovanni Melioli e il gruppo di Rovigo. Ma aveva soprattutto forti rapporti con i milanesi. Il gruppo de *La Fenice* promanava da *Ordine Nuovo* veneto. Secondo testimonianze raccolte dalla Corte d'appello era Maggi a sostenerli economicamente e politicamente, dettando anche la linea politica ed editoriale del giornale *La Fenice*. Strettissimi, anche i legami politici e personali fra Maggi e Giancarlo Rognoni, perduranti pure in epoca successiva alla strage, e durante la latitanza di Rognoni in Spagna che Maggi sosteneva.

Quanto alle S.A.M la sentenza ricorda che circa un mese e mezzo prima della strage di Brescia si era tenuta a Verona una riunione, cui aveva partecipato lo stesso Digilio, con Carlo Fumagalli (M.A.R.), Amos Spiazzi, Maggi, Bovolato (capo delle S.A.M.) e il gen. Frasca, coordinatore dello scudo mediterraneo per conto della C.I.A. Lo scopo della riunione era il coordinamento degli sforzi per attuare un colpo di Stato in chiave anticomunista. Di riunioni simili ve ne erano state altre, e con SAM e *Ordine nero*, l'organizzazione che aveva recuperato gli ordinovisti, vi era piena sintonia di intenti.

Maggi e Tramonte sono stati definitivamente condannati come concorrenti per la strage di Brescia, ma lo spaccato che emerge finalmente dalla sentenza milanese descrive in modo esauriente qual era l'effervescenza dell'eversione nera alla metà degli anni Settanta di quali sostegni godesse e come si andasse consolidando l'idea che si trattava di un'area cui si potesse ricorrere per provocazioni e iniziative eversive di ogni genere e livello.

La sentenza della Corte d'assise d'appello milanese, a conclusione del travagliato *iter* processuale per la strage del 28 maggio 1974 a Brescia finisce con il confermare, all'esito del contraddittorio, la pagina con la quale i pubblici ministeri bresciani iniziano la loro memoria di circa 1200 pagine nella quale esaminano un imponente materiale documentale e probatorio, a partire da documenti ufficiali di Archivi americani:

"Nell'ambito delle vicende oggetto del presente procedimento si vedrà che molto spesso gli uomini della destra eversiva viaggiano accanto a quelli delle istituzioni e, in particolare, dei servizi segreti. Vediamo che anche i soggetti coinvolti nella presente indagine non fanno eccezione a questa regola: Soffiati, così come Digilio, avrebbe avuto rapporti con apparati di intelligence americani; inoltre collabora sia con i Carabinieri che con la Questura di Verona; vi è un M.llo dei Carabinieri che si aggira costantemente a Colognola ai Colli; Fachini ha rapporti con il SID; Tramonte è una fonte del SID; Zorzi, secondo questa accusa, ha rapporti con gli Affari Riservati; Delfino ne fa addirittura parte, dal 1978. Maggi, secondo Vinciguerra, non poteva non avere rapporti istituzionali, avendogli promesso che la scorta di Rumor non sarebbe intervenuta in caso di attentato. ***All'esterno di questo processo i casi si moltiplicano all'infinito****. Ci si chiede come ciò possa essere avvenuto, ma la risposta è abbastanza semplice. Vi è, infatti, una sorta di coincidenza tra le finalità che i servizi segreti e la destra eversiva si propongono, e cioè quello di bloccare l'avanzata delle sinistre, problema molto sentito all'epoca. Questo fine, che appare naturale per la destra eversiva, lo è altrettanto anche per i Servizi, nonostante siano un apparato delle istituzioni: come si vedrà tra poco, esistono documenti dai quali si desume una costante attenzione degli*

USA nei confronti delle evoluzioni politiche italiane, e la possibile avanzata delle sinistre viene vista con grande preoccupazione dai massimi vertici, non solo militari e dei servizi, ma delle stesse istituzioni. Ciò si traduce, con un'inevitabile influenza, sul comportamento dei nostri servizi.

Tutto ciò ha rilievo nell'ambito di questo procedimento in quanto sia DIGILIO che TRAMONTE (quest'ultimo ha poi ritrattato le suddette dichiarazioni) riferiscono di un'attività di Ordine Nuovo finanziata, e in qualche modo controllata e supportata, dai servizi militari americani.

Agli atti esistono numerose consulenze e perizie che rendono l'idea dell'esistenza di una notevole sudditanza di servizi e addirittura di altre istituzioni italiane nei confronti di servizi ed istituzioni degli USA, con riferimento al suddetto problema della possibile avanzata delle sinistre. I fatti, come il referendum sul divorzio, che avrebbero potuto spostare l'ago della bilancia verso il comunismo, venivano visti con preoccupazione. Venivano seguiti con interesse anche i militari italiani che, pur contrari al comunismo, rimanevano inerti, e quindi si auspicava un loro intervento. Sono stati sottoscritti protocolli che sanciscono una collaborazione tra i capi di stato maggiore dei due eserciti, ai fini di una comune collaborazione per debellare il comunismo. Si parla di partiti democratici intendendo tra questi escluso il partito comunista. Analoghi accordi nel dopoguerra sono intervenuti anche tra i vertici dei servizi statunitensi, e non solo italiani."

Ci sembra una sintesi interessante del contesto che stiamo provando a ricostruire.

1.13. La strage del treno *Italicus*

Senza colpevoli, uno dei punti più oscuri della strategia della tensione, con un intervento massiccio depistante, persino in via preventiva, come è stato osservato, da parte del SID. Una vicenda nella quale avvertiamo il raccordo tra iniziative del servizio segreto e istanze di riferimento degli ufficiali al vertice del servizio, con il coinvolgimento della cellula neofascista toscana di Tuti e Cauchi, quest'ultimo guardaspalle dell'ammiraglio Birindelli, finanziata da Licio Gelli. Sull'*Italicus* fermo è il verdetto della Commissione parlamentare P2 sulla responsabilità politica e morale di Gelli, una conclusione il cui significato va oltre lo specifico.

La mancanza di sentenze di condanna non significa che le indagini protrattesi fino a oggi non abbiamo portato ad accertare fatti di assoluto rilievo per comprendere il contesto in cui quella strage si consumò. Va detto che le assoluzioni e il tempo trascorso impediscono di

riaprire indagini, ma le prove raccolte a suo tempo, le nuove indagini su fatti connessi, le riflessioni di storici, studiosi e ricercatori che riesaminano elementi vecchi combinandoli con quelli emersi di recente aprono spiragli di luce in questa vicenda sulla quale gli elementi essenziali sono fissati dalle sentenze dell'ufficio istruzione del Tribunale di Bologna, oltre che nelle sentenze della Corte bolognese, che assolve gli imputati per insufficienza di prove, ma stabilisce comunque dati di fatto che restano come elementi di giudizio per collocare storicamente la strage all'interno delle manovre e dei crimini della destra eversiva e nella responsabilità morale dei servizi segreti militari.

Abbiamo visto nel capitolo sulla strage di piazza della Loggia come tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974 Maggi e Giangastone Romani, l'uno ordinovista, l'altro anche membro dell'esecutivo del Movimento sociale, redigono il programma della nuova organizzazione nata dalle ceneri di *Ordine Nuovo* per cui si annunciano nuove azioni terroristiche a breve scadenza. Nel racconto di Tramonte questi annunci, dosati con accortezza, avrebbero dovuto creare uno stato di tensione non seguito da azioni. Quando l'attenzione derivante da minacce non seguite da conseguenze fosse inevitabilmente calata, sarebbe stato realizzato un nuovo attentato.

Sta di fatto che prima di Brescia e prima dell'Italicus si verificano due episodi che avrebbero dovuto mettere in allarme sulla serietà di quelle minacce e che portano ad affermare come il 1974 sia un anno costellato da ben quattro stragi in senso tecnico giuridico (artt. 285 e 422 c.p. "fatto diretto a portare una strage"), due delle quali fortunatamente senza vittime.

Il **29 gennaio 1974** a Silvi Marina, in provincia di Teramo, l'inatteso passaggio del locomotore di un treno merci tagliò la miccia dell'ordigno posto sui binari, poco prima del passaggio di un treno passeggeri.

Il **21 aprile 1974** a Vaiano, in provincia di Firenze, la strage fu evitata grazie al blocco automatico dei treni in caso di interruzione della linea ferroviaria, provocato da una carica esplosiva che aveva divelto un pezzo di rotaia sulla quale stava per passare un treno.

Un mese dopo la strage di Brescia, la fonte Tritone segnala che Maggi è tornato sull'argomento e ha ribadito che l'attentato gravissimo, appena consumato, non doveva restare un fatto isolato per tutte le ragioni prima esposte. Le posizioni di Maggi, come emerso in sede storica e giudiziaria, erano largamente condivise in ogni zona del territorio nazionale, non solo a Milano e nel nord-est ma anche a Roma e al sud. Dopo l'attentato di piazza della Loggia, preceduto dall'episodio Ferrari e dallo stillicidio di provocazioni, ma soprattutto

dalle informazioni segrete di Tritone, i servizi sanno perfettamente quale sia la matrice della strage. Tuttavia, le indagini segnano il passo, a parte l'evidenza dell'aggressione alla manifestazione sindacale. Nei mesi seguenti si indirizzano verso Ermanno Buzzi, un militante di Avanguardia nazionale. Buzzi verrà condannato in primo grado e quindi ucciso in carcere da Concutelli e Tuti, in un contesto caratterizzato da molte oscurità.

Il **4 agosto 1974** un ordigno esplode sul treno *Italicus* provocando 12 morti e 48 feriti. Non si è mai chiarito se la bomba dovesse esplodere in corsa, come accaduto, o se i terroristi puntassero a farla esplodere nella stazione di Bologna, ove la bomba sarebbe scoppiata, se il treno fosse stato in orario. Tesi che ha un suo fondamento se consideriamo come Bologna da tempo fosse nel mirino dei terroristi di estrema destra (Maggi intendeva fare l'attentato in quella città prima di ripiegare su Brescia per contingenti ragioni), come simbolo del potere comunista.

Come si diceva, per la ricostruzione della vicenda *Italicus* la Corte si avvale della sentenza ordinanza del giudice istruttore di Bologna dr. Grassi, documento prodotto tra gli atti di causa, emessa a conclusione dell'indagine c.d. *Italicus bis*, depositata il 4 agosto 1994. Va ricordato che la prima sentenza ordinanza per l'*Italicus*, reca la firma del Giudice Istruttore Vella e venne depositata proprio il 2 agosto 1980. La sentenza Grassi ripercorre l'intera storia del processo ed è quindi il punto di riferimento essenziale, insieme ad altri spunti che si raccolgono nella mole degli atti di questo processo (sentenze, relazioni, verbali testimoniali).[58]

La sentenza Cavallini elenca diligentemente il materiale documentale afferente tale strage:

1) sentenza della Corte d'Assise di Bologna del 20.7.1983;

2) sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 18.12.1986;

3) sentenza della Corte di Cassazione del 16.12.1987;

4) sentenza del processo c.d. "*Italicus bis*" della Corte d'Assise di Appello di Bologna del 4.4.1991;

[58] Nella recente pubblicazione di Leonardo Grassi, "La strage alla stazione in quaranta brevi capitoli", 2020, acquisita dopo la testimonianza resa in dibattimento, l'autore ricorda un dato processuale significativo per comprendere l'intreccio delle diverse manifestazioni dello stragismo nel periodo:

"Peraltro, sulla base di un'altra rivendicazione, la strage di Bologna, commessa come è noto il 2 agosto, può essere considerata una sorta di cruento omaggio a Mario Tuti, rinviato a giudizio per la strage dell'Italicus pochi giorni prima, cui Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono legati da un rapporto di particolare stima, come risulta da un carteggio fra i tre sequestrato nel processo così detto «Italicus bis». «Onore al Camerata Tuti» dice la rivendicazione della strage da parte dei Nar fatta nell'immediatezza dell'attentato e successivamente smentita, secondo una modalità comunicativa già adottata per la strage dell'Italicus, che invece era stata «dedicata» al terrorista Giancarlo Esposti, pochi mesi prima deceduto in un conflitto a fuoco con i carabinieri", pag. 34.

5) sentenza del processo c.d. "*Italicus bis*" della Corte di Cassazione del 24. 3.1992;

6) sentenza–ordinanza a firma del G.I. di Bologna dott. Leonardo Grassi del 3.8.1994.

La stessa sentenza dedica alla strage del treno *Italicus* un intero capitolo, il trentesimo ricco di dati, elementi, riferimenti probatori, considerazioni, ai quali occorre senz'altro rinviare per la ricostruzione del contesto storico.

Questa Corte d'assise, non avendo disposto una specifica consulenza storica ha, tuttavia, sentito quale testimone il dr. Grassi, che ha tradotto in ricerca storica la sua esperienza e i dati fissati nella sua sentenza-ordinanza e in altri documenti pertinenti.

La vicenda dell'*Italicus* nel suo contesto storico-giuridico è peraltro esposta con icastica chiarezza nell'*incipit* della sentenza-ordinanza del giudice Grassi dove si sintetizza la vicenda storico-giudiziaria di quegli anni, partendo a ritroso dalla strage di S. Benedetto Val di Sambro: "L'istruttoria ha ad oggetto la strage dell'Italicus del 4.8.74 e quella alla stazione di Bologna del 2.8.80 (particolarità non secondaria del provvedimento in esame, n.d.e.)

"Si tratta di un procedimento che secondo una definizione corrente può essere indicato come "bis", nel senso che per entrambi gli eventi criminosi presi in considerazione sono già state portate a conclusione precedenti istruttorie, con conseguenti dibattimenti, giudizi di appello e di Cassazione. Ciò esime da una dettagliata esposizione dei fatti, già più volte ricostruiti in requisitorie, ordinanze di rinvio a giudizio e sentenze (v. per l'*Italicus*: sentenza/ordinanza 31.7.80 del G.I. di Bologna; sent. 20.7.83 Corte di Assise Bologna; sent. Corte di Assise d'Appello Bologna 18.12.86. Per la strage del 2.8.80 v. sent. ord. 14.6.86 del G. I. di Bologna; sent. 11.7.88 Corte di Assise Bologna; sent. 1/92 Cassazione Sezioni Unite)[59].

"Qui occorre solo ricordare, in estrema sintesi, i fatti ed i successivi sviluppi processuali in quanto consentano di comprendere gli scopi di questa istruttoria ed il complesso di procedimenti in cui si è inserita, nonché gli eventi che hanno segnato l'epoca delle due stragi.

"Il 4.8.74 un ordigno esplosivo collocato su una vettura del treno espresso n. 1468 "ITALICUS" produsse una violenta deflagrazione, mentre il treno - proveniente da Roma - stava percorrendo l'ultima parte della Grande galleria dell'Appennino sul tratto ferroviario Firenze-Bologna. Dodici persone morirono e molte altre rimasero ferite. Risultò che l'ordigno

[59] Nel momento in cui il giudice scrive il primo processo per la strage di Bologna non è stato portato a compimento e certamente avrebbe giovato al magistrato poter tenere conto della fondamentale sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1994 (sent. Vecchio dal nome dell'estensore) ,che condannerà gli stragisti dei NAR con una accurata ricostruzione dei fatti, a seguito di un supplemento di indagini che in tutti questi anni hanno di volta in volta arricchito il quadro storico e probatorio.

era stato sistemato sotto il sedile di una carrozza di prima classe e che l'esplosivo, innescato con un congegno ad orologeria, era composto di tritolo, nitrato di ammonio e termite.

"L' attentato si inseriva in un contesto inquietante. Da poco era avvenuta la strage di Brescia (risalente al 28.5.74) ed erano stati commessi numerosi altri attentati, fra i quali vanno ricordati quelli rivendicati sotto la sigla di Ordine Nero e gli attentati ferroviari di Silvi Marina del 29.1.74 e di Vaiano del 21.4.74, solo fortunosamente rimasti senza vittime.

"Giancarlo Esposti, eversore di destra sospettato della strage di Brescia, in data 30 maggio era deceduto in un conflitto a fuoco con i Carabinieri e, da poco (solo due mesi prima dell'attentato dell'*italicus*), erano stati sventati i progetti eversivi di Carlo Fumagalli, *ex* partigiano bianco che si accingeva ad assumere il controllo militare della Valtellina. A Padova, inoltre, era stata svelata l'esistenza di una struttura composta da militari e civili denominata "Rosa dei Venti" ed erano stati emessi mandati di cattura per attività cospirative contro alcune persone, fra le quali degli ufficiali delle Forze Armate. La magistratura di Torino, infine, sempre nel 1974, aveva proceduto contro un gruppo di persone, ritenute implicate in attività cospirative, facenti capo all' *ex* ambasciatore Edgardo Sogno, già promotore di una organizzazione anticomunista denominata "Pace e Libertà". Pochi mesi prima, il 7.4.73, inoltre, tale Nico Azzi, appartenente al gruppo milanese denominato "La Fenice", capeggiato da Giancarlo ROGNONI, aveva tentato di far esplodere un ordigno sul treno Torino - Roma ed il 12 dello stesso mese, nel corso di una manifestazione, l'agente di P.S. Antonio MARINO era stato ucciso da un lancio di bombe a mano tipo S.R.C.M. effettuato da Maurizio MURELLI e da Loi, entrambi appartenenti all'area della destra milanese. Il 17.5.73 c'era stato poi un attentato alla Questura di Milano, commesso da Gianfranco BERTOLI, ambiguo personaggio-sedicente anarchico-legato ad ambienti della destra veneta e già informatore del S.I.F.A.R. In un passato più remoto, il 12.12.1969, c'era stata la strage di Piazza Fontana (ed il processo a carico, fra gli altri di Franco Freda, Giovanni Ventura, Marco Pozzan e Guido GIANNETTINI -tutti imputati di concorso in strage- era ancora in corso presso l'A.G. di Catanzaro, cui era pervenuto dopo molteplici vicissitudini).

"Nel Maggio del 1972, poi, c'era stata la strage di Peteano (che più avanti nel tempo verrà confessata dall' avanguardista Vincenzo VINCIGUERRA), nella quale tre Carabinieri persero la vita ed uno rimase ferito. Sullo sfondo, si agitava ancora la vicenda del fallito golpe, organizzato nel 1970 dal Principe Junio Valerio Borghese, cui avevano preso parte alcuni fra i più qualificati esponenti della destra extraparlamentare, fra i quali va qui ricordato Stefano Delle Chiaie, già allora ai vertici di un'organizzazione denominata Avanguardia

Nazionale. I responsabili di detto tentativo di golpe (o almeno una parte di essi) verranno denunciati alla magistratura e all'opinione pubblica proprio pochi mesi prima della strage con un rapporto redatto dal Gen. Gianadelio Maletti, allora capo dell'Ufficio D del SID, al Presidente del Consiglio On. Giulio Andreotti, che in data 27 agosto presenterà alle camere un dossier relativo al golpe BORGHESE e a tensioni golpistiche successive. Alcuni, fra i più importanti dei congiurati, più tardi, risulteranno affiliati alla loggia massonica P.2 di Licio Gelli.

"Sul versante della politica interna, poi, va ricordato che per il 12 maggio 1974 era stato indetto il referendum sul divorzio (vinto, come è noto, dai divorzisti) e che la campagna politica apertasi in detta occasione era stata estremamente tesa, con la contrapposizione delle sinistre alla Democrazia Cristiana, in quell'occasione alleata al Movimento Sociale Italiano. Infine, nella prima metà degli anni Settanta, c'era stata una notevole crescita delle forze di sinistra, sicché non pareva improbabile una loro ascesa al potere. Nell'estate del 1974, poi, alcuni ambienti della destra si preparano a partecipare ad un nuovo tentativo di golpe, come risulta da molteplici indicazioni raccolte nelle diverse istruttorie. Fra queste, si ricorda qui una parte della motivazione del mandato di arresto emesso dal G.I. di Torino contro Edgardo Sogno e Luigi CAVALLO: "... in agosto (del 1974), approfittando della chiusura del Parlamento, della stasi nell'impegno delle forze politiche e della chiusura delle fabbriche... sarebbe stata effettuata una "azione violenta" contro il Presidente della Repubblica per costringerlo a nominare un governo provvisorio di tecnici e militari, espresso dalle Forze Armate e da *elites* della burocrazia statale, presieduto da Pacciardi; questa "azione violenta" sarebbe stata curata dagli imputati Ricci, Pecorella, Pinto, Drago..." (v. f. 43 voi. 6 sommaria ITALICUS).

"Sul versante internazionale va segnalato che il regime militare di destra instauratosi in Grecia il 21.4.1967 era caduto nel mese di luglio del 1974 e che, parimenti, il 26.4.1974 era caduto il dittatore portoghese SALAZAR. L' istruttoria per l'attentato al treno ITALICUS si protrasse sino al 31.7.1980 (si noti che la strage di Bologna segue di due giorni, il 2.8.80), allorquando venne disposto il rinvio a giudizio per strage e reati connessi di tre eversori di destra, Mario TUTI, Luciano FRANCI e Piero MALENTACCHI, appartenenti tutti ad una struttura che aveva operato in Toscana sotto la sigla F. N. R. (Fronte Nazionale Rivoluzionario) e che si era resa responsabile - come giudizialmente accertato - di altri attentati ferroviari (quelli di Olmo del 31.12.74, di Terontola del 6.1.75 e di Rigutino del 7.1.75). Assieme ai tre venne rinviata a giudizio per detenzione di armi Margherita LUDDI,

all'epoca legata sentimentalmente al Franci. Fu infine rinviato a giudizio per calunnia tale Francesco Sgrò, che aveva inquinato le indagini prospettando - come è avvenuto in quasi tutti i processi per strage - una fantomatica "pista rossa", fatta affiorare, in questo caso, attraverso qualificati ambienti del M.S.I. e poi dissolta in una serie di ritrattazioni e di dichiarazioni contraddittorie.

"A carico dei tre imputati di strage vennero valutate le dichiarazioni di un teste, Aurelio FIANCHINI, compagno di detenzione (e di una successiva evasione) del FRANCI, cui quest' ultimo -nel contesto di un rapporto di confidenza maturato nella comune detenzione nel carcere di Arezzo- aveva confidato di aver eseguito la strage, unitamente al TUTI, che aveva fornito l'esplosivo, e al MALENTACCHI che aveva predisposto l'ordigno. Oltre alle dichiarazioni del FIANCHINI a carico degli imputati vi era la comprovata militanza nel F. N. R. (Fronte Nazionale Rivoluzionario), la disponibilità di armi e di esplosivi, la consumazione di altri attentati (peraltro senza vittime) e, circostanza quest' ultima di particolare rilievo, il fatto che il FRANCI - carrellista presso la stazione S. M. Novella di Firenze la notte del fatto si trovava in servizio - su sua richiesta proprio in prossimità del binario dove aveva sostato il treno ITALICUS. Nel corso dell'istruttoria erano state seguite, senza peraltro che ne sortisse alcuna ulteriore imputazione, numerose altre linee di indagine fra le quali si ricorda quella -rapidamente esaurita - che conduceva in direzione della loggia massonica P.2 (che ne frattempo -fra il 1974 e il 1976 - era stata oggetto di importanti rapporti del Questore SANTILLO, capo della struttura antiterrorismo dell'epoca). Il processo di primo grado si concluse - quanto all'imputazione di strage - con l'assoluzione per insufficienza di prove di TUTI, FRANCI e MALENTACCHI, pronunciata dalla Corte d ' Assise di Bologna il 20.7.83. L' assoluzione del MALENTACCHI fu confermata in appello in data 18.12.86, mentre TUTI e Franci vennero condannati all'ergastolo. Quest'ultima sentenza venne annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data 16.12.87 ed il giudizio di rinvio si concluse infine con l'assoluzione dei due (del 4.4.91), divenuta definitiva con la sentenza di Cassazione del 22.3.92."

La sentenza-ordinanza in questione presenta molteplici spunti di interesse e ricostruisce le nuove emergenze istruttorie a venti anni dai fatti, inserendole nel quadro interpretativo che andava emergendo sul senso delle stragi politiche degli anni Settanta e della strage alla stazione di Bologna, inquadrate nell'evoluzione delle vicende eversive di quel periodo. Acquisizioni fondamentali si leggono con riguardo ai depistaggi e alla disinformazione che caratterizzarono i servizi in quegli anni. Ampio spazio è dedicato al ruolo della P2 nei primi

anni Settanta e nei successivi e dovremo tornarvi. Una massa di dati e di rilievi storico-politici sui quali occorrerà tornare, con l'ausilio del libro che il dr. Grassi ha scritto sulla sua esperienza.

Per ciò che concerne la situazione processuale al momento dell'indagine *bis* del giudice Grassi, le pronunce fino a quel momento sia per l'*Italicus* che per Brescia erano concordi nel dire che tutti gli attentati verificatisi, a partire da piazza Fontana erano caratterizzati da una comune regia, da un unico filo conduttore, erano stragi eseguite dalla destra eversiva con un duplice significato, come spiegherà Grassi nella sua sentenza-ordinanza a pag. 39:

"Nel contesto sopra ricordato le stragi hanno avuto sostanzialmente due diverse funzioni, l'una - che si potrebbe definire operativa - di attuazione del piano di destabilizzazione, premessa a una successiva restaurazione cui si è già accennato; l'altra di cruento strumento di comunicazione di messaggi all'opinione pubblica e alle diverse componenti della compagine golpista - stragista. La funzione che abbiamo definito operativa ha avuto un rilievo progressivamente decrescente dalla strage di Piazza Fontana a quella di Bologna del 2.8.80 ed è verosimilmente insussistente - almeno così come qui definita - nell' attentato al rapido 904 del 1984; la seconda funzione, al contrario, aumenta progressivamente di rilievo mano a mano che si va avanti nel tempo. Forse apparirà singolare che un messaggio richieda la morte di tanti innocenti, ma a parte che ciò risulta da alcune qualificate fonti processuali e da analisi svolte da soggetti interni all'area in discussione, a ben guardare ogni atto violento di intimidazione o di ricatto ha il senso appunto, di comunicare, con la durezza necessaria, il messaggio voluto. Ed a ben riflettere, inoltre, in un'area dove poteri occulti si alleano e si contrappongono, dove lo strumento dell'attentato o dell'omicidio fa parte della prassi, l'unico messaggio veramente univoco può esser dato con azioni forti, col sangue. Il messaggio contenuto negli atti di strage consiste primariamente nell'affermazione - da parte degli autori - dell'esistenza di un potere, il potere di uccidere indiscriminatamente e impunemente, il potere di seminare terrore, il potere di indurre disordine.

"Le stragi, nella loro cruenta oggettività dicono dell'esistenza di una forza in grado di destabilizzare le fragili strutture su cui si fonda una razionale convivenza fra i consociati e di far irrompere nelle strutture sociali un potere che - apparentemente irrazionale e incomprensibile - tende lucidamente alla propria autoaffermazione. Tale messaggio primario implicito nell'atto - consistente in sintesi in una prova di potenza terroristica (o forse meglio ancora in una sorta di moderno regicidio, prova della vulnerabilità del popolo sovrano che formalmente governa in democrazia) - si coniuga sempre con un messaggio ulteriore, più

specifico, legato alle contingenze e rivolto esclusivamente ad alcuni in grado di comprenderlo.

"Così, ad esempio, con la strage dell'ITALICUS, verosimilmente, una frazione dell'alleanza golpista - stragista ha voluto dichiarare la propria volontà di proseguire l'originario progetto e di forzare i tempi di un colpo di stato ormai atteso da anni; e ciò nonostante lo sfaldamento dell'originaria alleanza conseguente al mutato quadro internazionale, reso evidente ad es. dalla caduta - di poco anteriore - della dittatura militare greca e del regime di Salazar in Portogallo. Con la strage di Bologna dell'80, poi, si accentua ulteriormente la valenza di messaggio interno fra le diverse componenti della vecchia compagine stragista - golpista."

Il primo processo, come si è detto, si concluse con una serie di assoluzioni degli imputati Tuti, Franci e Malentacchi, appartenenti al gruppo neofascista toscano Fronte Nazionale Rivoluzionario. Il processo si aggrovigliò intorno al nodo della testimonianza di tale Claudia Aiello, agente del SID, che da una cabina telefonica sembrava avesse preannunciato la strage qualche ora prima che avvenisse. Il SID tentò in tutti i modi di impedire questa testimonianza e alla fine l'Aiello fu condannata per falsa testimonianza per non avere spiegato ai giudici a chi avesse telefonato e per quale motivo. Il processo poi si arenò di fronte a testimonianze mancate (D'Alessandro) e a testimonianze considerate inattendibili (Fianchini). Per i dettagli rinviamo all'accurata ricostruzione che ne ha fatto - sulla base dello stesso materiale istruttorio a disposizione di questa Corte - la sentenza Cavallini che propone alla fine un'interessante tesi sui depistaggi verificatisi nel processo al precipuo scopo di occultare la verità nella direzione della P2 e di Gelli.

Su tale responsabilità rimane scolpito il giudizio della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 che nella sua relazione (in atti) scrisse:

«Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida, quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione, per affermare: che la strage dell'*Italicus* è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana; che la Loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana; che la Loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'*Italicus* e può

ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale».

Come si è già accennato, la seconda istruttoria per l'attentato al treno *Italicus* è stata svolta in stretto collegamento dalle a.g. di Bologna, Firenze e Brescia. Firenze procedeva per una serie di attentati avvenuti in Toscana, fra i quali la mancata strage di Vaiano. Nel 1987 furono rinviati a giudizio Augusto Cauchi, Andrea Brogi, Fabrizio Zani e Alessandro Danieletti, per quell'attentato, banda armata e per altri reati. Anche Licio Gelli fu rinviato a giudizio per il reato di banda armata nella qualità di sovventore della banda.

Per l'attentato di Silvi Marini, a seguito dello stralcio operato da Bologna, erano stati rinviati a giudizio Giuseppe Ortenzi e Valerio Viccei. Quest'ultimo da collaboratore qual era stato si trovò a doversi difendere dalle accuse della moglie, Maria Noemi Bambini e soprattutto da quella di Ivano Bongiovanni, autore di una torbida manovra di depistaggio, sventata al termine dell'indagine con il rinvio a giudizio per calunnia del medesimo.

Osserva il giudice come tutti i processi scaturiti dalle prime indagini avessero avuto un esito deludente per il depotenziamento delle dichiarazioni dei collaboratori provenienti dall'area della destra stragista (Viccei, Brogi, Affatigato, Danieletti). La stessa indagine *bis* risentiva dell'azione depistante del Bongiovanni. Il giudice ripercorre la vicenda scaturita dalle accuse di Bongiovanni a Viccei, a Izzo e ad altri di essere dei calunniatori e di averlo indotto a testimoniare il falso. Nella sentenza si sottolinea il ruolo di Bongiovanni nell'intorbidare le risultanze di ben quattro istruttorie, compresa quella per l'*Italicus*.

Scrive il magistrato che a partire dalla metà degli anni Ottanta i processi per le stragi avevano ricevuto un forte impulso per l'inizio della collaborazione con la giustizia di alcuni detenuti protagonisti delle vicende sulle quali si indagava. Ne abbiamo avuto riscontro in questo processo con la produzione di verbali ed anche a seguito di testimonianze confermative (Aleandri, Calori, Sordi, Izzo, Napoli, ecc.).

Nel carcere di Paliano ove erano detenuti un certo numero di tali collaboratori venne inserito nel giugno del 1985 tale Ivano Bongiovanni, simpatizzante per la destra e amico del Viccei che vi venne a sua volta collocato. Il Bongiovanni aveva iniziato a collaborare, rendendo dichiarazioni utili alle indagini. Al termine delle dichiarazioni accusatorie, Bongiovanni mutò atteggiamento accusando altri collaboratori, Izzo, Furiozzi, Calore Viccei, di diversi reati e soprattutto di calunnia per averlo indotto a rendere false dichiarazioni, concordando i rispettivi contributi collaborativi. Si trattava di accuse destituite di fondamento, ma che minarono la credibilità dei collaboratori di destra nei processi, benché

fossero stati poi tutti assolti dalle accuse mosse dal Bongiovanni, che a sua volta venne progressivamente a screditarsi nel corso, non sapendo indicare a sua volta fonti attendibili e racconti coerenti del suo agire.

Bongiovanni rese dichiarazioni inquinanti sia a Brescia che a Bologna e altrove. L'ipotesi che fosse manovrato era plausibile, ma non si trovarono conferme. Incriminato per calunnia, ammise di avere accusato falsamente Viccei e gli altri e confermò la verità delle prime dichiarazioni. Tardi, evidentemente. Le ragioni del suo agire, legate ai rapporti con i compagni di prigionia da cui si era sentito abbandonato, non convinsero i magistrati che dovettero prendere atto del ruolo di depistatore. Fu un intervento devastante in una fase delicatissima dei processi per strage, in un momento in cui i collaboratori di destra avevano offerto un contributo preziosissimo alla ricostruzione dell'intera strategia stragista. Logico ritenere che sia stato preordinatamente gestito proprio a questo scopo. È un dato di fatto che era stato in contatto, per ragioni di natura criminale, con la Banda della Magliana, ne aveva frequentato i capi.

Secondo la sentenza il collegamento fra Bongiovanni e la Banda della Magliana era di estrema importanza, per comprendere le reali motivazioni della sua attività, tesa a screditare le indagini, in quanto la Banda era stata il serbatoio degli uomini impiegati per alcune fra le più torbide attività di depistaggio. Bongiovanni veniva quindi rinviato a giudizio per calunnia.

Altro capitolo della sentenza-ordinanza riguarda l'arresto di Stefano Delle Chiaie a Caracas e il vaglio della documentazione sequestratagli. Delle Chiaie giunse in Italia il 31 marzo 1987 e fu interrogato subito all'aeroporto dove si era recato ad attenderlo il magistrato Infelisi. Non vi era alcune necessità che fosse il magistrato romano a sentirlo per primo e in esclusiva. Il che destò sospetti nei magistrati bolognesi, attestati dalla relazione di uno dei giudici istruttori che avevano incriminato Delle Chiaie per la strage del 2 agosto e che avevano disposto il sequestro delle carte trovate nella sua abitazione in Venezuela. Sta di fatto che ai giudici bolognese, che avevano disposto il sequestro degli originali, le carte Delle Chiaie furono consegnate in copia, segno che erano state passate in rassegna da altri che ne avevano conservato gli originali.

Vedremo i rapporti di Delle Chiaie con Umberto D'Amato; occorre considerare che le sue autodifese e le sue accuse di responsabilità per le stragi riguardano esclusivamente il SID, senza mai alcun riferimento agli Affari Riservati.

La sentenza passa ad analizzare il materiale documentale sequestrato a Delle Chiaie, nel complesso autodifensivo e di scarso rilievo, indirizzato a salvare Avanguardia e - almeno in parte - la destra dalle accuse per le stragi. Bersaglio di questa ricostruzione divengono i servizi segreti militari. Con l'inizio delle collaborazioni di *ex* militanti della destra nei primi anni Ottanta appariva evidente che protagonisti della stagione erano stati i gruppi di destra e i Servizi Segreti, meglio, alcuni settori dei gruppi di destra e alcuni settori dei Servizi Segreti.

Non era più possibile sostenere che le stragi fossero opera di anarchici, di terroristi di sinistra, di criminali comuni, del terrorismo internazionale o addirittura di squilibrati, come peraltro si era più volte cercato di insinuare. La partita di fronte alla storia si sarebbe giocata, a parte il tradizionale impegno nello screditare i pentiti, tra questi due poli: gruppi di destra e Servizi segreti strutturalmente deviati.

Delle Chiaie deve difendere la destra e AN dall'accusa di stragismo da cui è gravata e per assolvere a questo compito non può far altro che chiamare in causa, con prudenza e senza compromettere nessuno, i vecchi complici, i comprimari che hanno coperto i colpevoli e deviato le indagini. Ovviamente con successo, visto che è esattamente ciò che è accaduto. Delle Chiaie punta pertanto il dito su Maletti, Labruna, Musumeci, Belmonte, tutti appartenenti alla P2.

Viceversa, il principale riferimento utile per il processo *Italicus* consiste, secondo la sentenza Grassi, nel preciso collegamento tra Augusto Cauchi e la strage. Il giudice analizza gli appunti, grezzi e informali di un altro imputato (Delle Chiaie), che sta preparando una più completa autodifesa, e nota che il nome di Cauchi e quello di non precisati massoni è associato all'*Italicus*. Insieme ad altri e alle dichiarazioni di Vinciguerra sarebbe un elemento indiziante. Anche per una serie di argomenti che il giudice mette in giusta evidenza, visto che Cauchi non era mai stato imputato né indagato per quella strage: "essa non può rappresentare la constatazione di una situazione processuale: evidentemente, invece, si riferisce ad elementi appresi dal Delle Chiaie al di fuori delle emergenze processuali".

Anche in altre carte di Delle Chiaie si trovano sfumati riferimenti a Cauchi e alla strage *Italicus*. In Spagna Cauchi confermò di aver riscosso contributi in denaro dai massoni della sua zona, sia pure per conto del federale dell'MSI. Vi è un ripetuto richiamo nelle carte alla questione Aiello, la donna che fu sentita parlare al telefono di bombe su un treno per Bologna, poco prima della partenza dell'*Italicus*. Il che sarebbe conforme alla linea di accusa (e di ricatto) nei confronti dei servizi e col sostanziale vuoto informativo che caratterizza quei

documenti, sebbene sia rilevante la conferma che se ne trae della c.d. "provocazione di Camerino" che viene attribuita a Labruna e al SID.

Nella sentenza si fa quindi un puntuale richiamo alla figura di Vincenzo Vinciguerra, di cui ci dovremo occupare più avanti.

Qui è opportuno riportare lo specifico contributo di Vincenzo Vinciguerra, giudicato attendibile, come riteniamo sia sempre stata questa testimonianza, sulla vicenda *Italicus* e la strage di Bologna. Anticipiamo qui il contributo specifico avvalendoci della sintesi di uno dei giudici che più se ne è occupato, in modo da riservare alla sede propria un'analisi ad ampio raggio del contributo di Vinciguerra alla storia giudiziaria e politica di questi anni.

Conviene peraltro riportare sin d'ora alcuni giudizi e informazioni su Vinciguerra che questa Corte condivide, espressi in forma nitida e con riferimento a dati informativi di solito trascurati, ma che dovrebbero essere invece puntualmente conosciuti e affrontati dai giudici che affrontano il tema politico-giudiziario delle stragi. Il riferimento è alle pubblicazioni di Vinciguerra.

La ricostruzione della sentenza in esame è utile per l'uso equilibrato che il giudice fa delle dichiarazioni di un teste che non è un collaboratore, si dichiara tuttora in lotta contro lo Stato, e si riserva di scegliere di cosa parlare e su cosa tacere.

Ricordiamo che Vinciguerra è detenuto dal 1979, sconta l'ergastolo in quanto reo confesso per l'attentato di Peteano, dopo avere fruito, involontariamente sembra, di coperture e appoggi istituzionali, ormai conclamati e da lui stesso denunciati che gli hanno consentito di evitare la cattura e l'implicazione nella strage, prima della sua decisione di costituirsi e quindi di confessare. Alla data di deposito della sentenza-ordinanza *Italicus bis* (1994), la posizione di Vinciguerra rispetto alle vicende su cui era già stato più volte interrogato risulta dalla sintesi che ne viene fatta nel documento. Va detto che Vinciguerra avanti a questa Corte ha rivendicato il contributo dichiarativo reso da oltre quarant'anni, sia pure nei limiti e con le riserve che ha sempre posto in premessa. Leggiamo dunque che durante la carcerazione Vinciguerra produsse alcuni scritti di notevole interesse - tutti acquisiti agli atti processuali - due dei quali pubblicati: "Ergastolo per la Libertà" dell'ottobre 1989 e "La Strategia del Depistaggio" dell'aprile 1993.

Entrambi gli scritti sono stati citati da Vinciguerra nel corso della sua deposizione avanti a questa Corte e possono essere considerati come atti di questo giudizio, sia per i riferimenti testuali, sia perché richiamati in atti di causa, sia perché appartenenti alla comune cultura di chi dei temi in argomento si occupa.

Va ribadita, incidentalmente, l'opinione della Corte sul punto: quando un processo si occupa di argomenti oggetto di dibattito storico-scientifico-culturale il patrimonio letterario che lo correda dovrebbe ritenersi parte integrante del sapere comune degli operatori che professionalmente se ne occupano (come sono magistrati e avvocati). Sta di fatto che nel corso del suo esame, ma anche in altri verbali richiamati o citati nelle sentenze dei processi cui ha partecipato, Vinciguerra ha lasciato intendere di essere al corrente di informazioni fondamentali, apprese per conoscenza diretta o grazie alle sue frequentazioni dei più qualificati ambienti della destra extraparlamentare. Come si legge nel testo, ha più volte dichiarato di essere a conoscenza dei nomi dei responsabili di alcune stragi, o quanto meno di elementi di responsabilità decisivi a carico di soggetti precisi. Tale assunto è apparso fondato anche a questa Corte. È provato nelle sentenze che ne hanno trattato la posizione che aveva frequentato l'ambiente di *Ordine Nuovo* Veneto; è stato considerato coinvolto nella strategia stragista sin dalla fine degli anni Sessanta e inserito nell'ambiente di Stefano Delle Chiaie, cui si era definitivamente legato, durante la sua latitanza in Spagna e Sud America. Si veda anche al proposito l'ampia corrispondenza prodotta in questo giudizio.

Assume condivisibilmente il giudice che con le sue deposizioni e i suoi scritti, oltre a chiarire - almeno in qualche misura - la vicenda di Peteano, ha portato decisivi elementi di conoscenza circa la funzione delle stragi e circa il contesto strategico in cui si inserivano. Si consideri la tranciante affermazione, resa incidentalmente anche in questo processo, che Fioravanti e Mambro sono effettivamente esecutori della strage.

Già nel 1984 aveva delineato, seppur in termini generali, quale fosse la strategia delle stragi ed aveva indicato i soggetti che a questa avevano lavorato: "*.... il fine perseguito (anche se non interamente conseguito) era quello di provocazione; fin dagli anni sessanta infatti è stata portata avanti una strategia politica unitaria la quale si è servita delle stragi in funzione di potere, il fine ultimo delle stragi è quello di pervenire alla promulgazione di leggi eccezionali; intendo sin da ora affermare che tutte le stragi che fin da ora hanno insanguinato l'Italia a partire dal 1969 appartengono ad una unica matrice organizzativa; posso indicare inoltre in alcuni quadri di Ordine Nuovo nel Veneto personaggi da molto tempo inseriti nella struttura occulta innanzi indicata nell'ottobre, cioè dopo il dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari ebbi coscienza dell'esistenza di una vera e propria strategia ispirata, diretta e condotta da persone inserite in apparati pubblici che per raggiungere i propri fini politici prevedeva anche di servirsi di attentati o facendoli eseguire da persone inconsapevoli, o eseguendoli direttamente e comunque istigando e dando di fatto copertura*

a coloro che li eseguivano quando ciò fosse funzionale al perseguimento dei fini strategici da loro individuati; con l'attentato di Peteano e con tutto quanto ne derivò ebbi chiara consapevolezza che esisteva una vera e propria struttura occulta capace di porsi come direzione strategica degli attentati e non, come in precedenza avevo pensato, una serie di rapporti umani di affinità politica tra persone operanti all'interno degli apparati statali e persone operanti nel nostro ambiente ...".

Si tratta della dichiarazione che questa Corte ha puntualmente contestato al Vinciguerra nel supplemento di esame all'udienza del 28 gennaio 2022 sulla quale si dovrà tornare.

Vinciguerra sin dalle prime dichiarazione è stato costante nell'indicare i nomi dei componenti a lui noti della struttura occulta cui aveva fatto riferimento: Santoro, Labruna, De Eccher, Fachini, Soffiati, Spiazzi, Raho, Signorelli, De Felice. È ormai noto come Vinciguerra non sia e non voglia apparire un collaboratore di giustizia. Segue una logica propria, che esclude il conseguimento di benefici. Come ha dimostrato ancora oggi, dopo quasi trent'anni dall'incontro col giudice Grassi, egli si dichiara militante politico e segue anche solitariamente un percorso che si riconnette alle sue iniziali scelte di vita. Persistono tuttora domande senza risposta su Peteano e su altre vicende.

Come si legge in sentenza è anche vero che, pur fornendo alle istruttorie numerosi importanti elementi, utili alla comprensione della strategia stragista, sulle indicazioni specifiche ha sempre detto di volere evitare di coinvolgere persone che egli giudica essere state in buona fede. Il livello delle informazioni fornite è peraltro aumentato rispetto al tempo della sentenza *Italicus bis*, soprattutto con riferimento ai vertici delle organizzazioni neofasciste colluse con gli apparati militari, i servizi segreti e la politica "centrista".

Vinciguerra infatti sin dall'inizio rifiuta di fare i nomi degli esecutori, della manovalanza strumentalizzata, ma fornisce elementi utili per l'individuazione dei responsabili all'interno delle istituzioni. Si tratta di un'impostazione che ha mantenuto coerentemente nel tempo, valorizzando già al tempo, come oggi, "tutti gli elementi a sua conoscenza afferenti a responsabilità istituzionali nello stragismo. Lo fa molto seriamente, senza mentire, senza aggiungere nulla". Oggi, trenta anni dopo, è esattamente questo che interessa questa Corte, avendo il Vinciguerra smesso di offrire la pur minima copertura ai vertici delle organizzazioni di riferimento *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale* ed oggi non ne dà neppure a quella parte della manovalanza come gli esecutori acclarati della strage di Bologna che hanno negli anni continuato a difendersi, negando la propria responsabilità, strumentalizzando la teoria delle stragi di Stato, indicando nei Servizi Segreti i principali

responsabili dello stragismo, "riservando alla destra eversiva responsabilità eventuali, marginali, del tutto secondarie e comunque mai sufficientemente circostanziate per dare esiti apprezzabili dal punto di vista processuale". È del tutto evidente peraltro, come alla data delle dichiarazioni rese sull'*Italicus* il livello di elaborazione e acquisizione di conoscenze dirette e *de relato* da parte di Vinciguerra fosse al di sotto del quadro che ha descritto nel corso delle tre udienze di questo processo a lui dedicate, avendo acquisito successivamente quella certezza sulle responsabilità anche di Stefano Delle Chiaie, che al tempo non aveva o che aveva solo parzialmente, come si evince dal famoso scambio epistolare, prodotto dall'accusa, della seconda metà del 1988 (la prima lettera di Vinciguerra è del 2 agosto). Successivamente si consumò la rottura per sedimentare la quale occorsero ancora degli anni, per cui non ve ne è riscontro nella sentenza in esame. E tuttavia già allora Vinciguerra faceva precise allusioni alla responsabilità dei militanti della destra estrema, quel magma di militanti messi fuori legge tra ON e AN che trassero dalla situazione esistente nel 1974 stimoli e impulso per la campagna stragista tra Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana. Con precisi riferimenti allo stesso Delle Chiaie. In uno degli interrogatori riportati nella sentenza Vinciguerra dichiara: "... Prendo atto altresì che Delle Chiaie, in alcuni suoi scritti, tende a far ricadere sui Servizi la responsabilità sulle stragi. Ciò è ovvio. **È ovvio che chi ha fatto le stragi per i Servizi ne scarichi poi la responsabilità su questi ultimi essendo comune la strategia. In questo tipo di difesa c'è una logica ricattatoria. Infatti non ha mai fatto arrestare nessuno né mai ha fornito alcun elemento concreto. Anche l'accusa che muove al Labruna per la provocazione di Camerino è in un ambito di ricatto nel senso che, nel periodo in cui Stefano l'ha lanciata, si sentiva minacciato da ambienti che, a suo giudizio, avrebbero invece dovuto proteggerlo ..." (Vinciguerra Vincenzo al G. I., 30.4.94).**

E con lo stesso stile, si legge nella sentenza, Vinciguerra risponde alle domande circa eventuali responsabilità di Augusto Cauchi nell'attentato al treno *Italicus* e l'annotazione che si rinviene nelle carte di Delle Chiaie sul legame Cauchi/*Italicus*: "... Il Cauchi mi parlò di un suo coinvolgimento in attentati ferroviari avvenuti in Toscana, senza peraltro dire espressamente di quali attentati si parlasse. Ricordo inoltre che ebbi occasione, di fronte al Cauchi di muovere delle pesanti critiche nei confronti del Franci. Il Cauchi si risentì e dimostrò di sentirsi legato da una stretta amicizia al Franci stesso. ... A proposito del Cauchi ricordo altresì che mi disse che era stato avvertito dell'emissione nei suoi confronti di un provvedimento di cattura, al quale aveva così potuto sottrarsi. Cauchi afferma di essere stato

avvertito da un sottufficiale della Questura. Cauchi afferma, inoltre, di aver ricevuto saltuariamente del denaro - somme di 50/100.000 circa - dal Gelli, il quale Gelli secondo Cauchi, era un industrialotto aretino con simpatie per gli ambienti "neofascisti".

Sono riscontri importanti per l'inquadramento storico-giudiziario che stiamo tentando di realizzare. E a proposito di Cauchi, con il quale Vinciguerra aveva condiviso la latitanza all'estero abbiamo un'affermazione di principio che vale quanto una chiamata: "Il fatto che Cauchi sia stato arrestato non vale assolutamente a mutare la mia posizione. Ripeto che per cogliere a pieno il senso e le responsabilità della strategia stragista non si può partire dal basso. Ciò sarebbe controproducente anche perché alcune persone coinvolte in detta strategia sono già coperte da un giudicato assolutorio. Tuti, ad esempio è stato definitivamente assolto dall'attentato per il treno *Italicus*. Freda, poi, è stato definitivamente assolto dalla strage di Piazza Fontana e ritengo che sarebbe un'ingiustizia perseguire altri, quando non si possono più raggiungere tutti i colpevoli. Tengo a precisare che queste mie affermazioni non implicano da parte mia un'accusa esplicita per strage nei confronti di Tuti e di Freda. Rammento comunque che nel corso del processo per Piazza Fontana ho reso delle dichiarazioni affermative della responsabilità di Freda e che, nonostante ciò, costui è stato assolto".

Quanto all'appunto che associa Cauchi all'*Italicus* e al finanziamento da parte della massoneria, Vinciguerra conferma le inferenze che possono trarsi dall'appunto: "Mi viene nuovamente fatto presente che nei documenti a suo tempo sequestrati a Stefano Delle Chiaie vi è un'annotazione in cui si accosta la strage dell'*Italicus* a Cauchi e alla Massoneria. Questo è un punto dolente. È evidente che Delle Chiaie con quella notazione, intendeva dire quello che ha scritto. Posso, solo precisare che Delle Chiaie si riferisce alla Massoneria di Piazza del Gesù. C'erano rapporti fra Stefano Delle Chiaie ed appartenenti alla Massoneria. Ricordo che Mario Tilgher era massone e che Saccucci era massone; inoltre Delle Chiaie aveva un rapporto personale e diretto con l'avv. Minghelli". Nel periodo dell'indagine *Italicus bis* Vinciguerra fu più esplicito nell'indicare responsabilità di affiliati di ON e, soprattutto, di appartenenti alle Istituzioni, inseriti in strutture utilizzate per praticare forme di guerra psicologica, disinformazione ecc. in funzione anticomunista. Si legge nel provvedimento che quanto riferito e quanto scritto da Vinciguerra appare di particolare interesse, anche perché egli riferiva prima che fosse rivelata la struttura Gladio.

Il 1974 è dunque, da un lato anno di svolta nella consapevolezza che la politica del muro contro muro non porti risultati, con radicali cambiamenti nel mondo e nella politica degli

Stati Uniti, ma anche quello in cui si concentra un tentativo di spallata con iniziative di veri e propri colpi di Stato, accompagnati, sorretti, provocati nelle intenzioni da attentati all'ordine pubblico con l'esecuzione di azione stragiste, due delle quali realizzate e altre mancate per fortunate coincidenze.

Per tutti gli attentati esistono evidenze indiscutibili sulla matrice e sui possibili autori. Condanne tuttavia pochissime. Ma l'ultima sentenza della Corte d'assise di Milano per Brescia a prescindere dalla pur importante condanna per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, fornisce elementi di prova che valgono come univoche indicazioni sull'origine e la natura delle altre stragi, così come del resto elementi di definitiva univocità per la ricostruzione storica si ottengono dalla serie di sentenze che si sono succedute, al di là degli esiti dei singoli processi, il cui significato in sede storica è ampiamente discusso e commentato in termini di espressione esse stesse (le sentenze) del contesto storico-politico in cui venivano pronunciate[60]. Ed infatti molte sentenze, al di là della formula tecnica dell'insufficienza di prove (che ha una forza sostanziale che prescinde dai dispositivi legislativi) rispetto ai singoli imputati, forniscono giudizi ineludibili sulle causali e i contesti organizzativi in cui i singoli fatti maturano.

Per l'attentato di Silvi Marina sappiamo dalla testimonianza di Valerio Viccei che fu realizzato nell'ambito della cellula ascolana di *Ordine Nuovo*, legata al relativo gruppo milanese riorganizzato in *Ordine nero*. Vicende complesse di depistaggio si verificheranno anche nell'ambito di questa vicenda processuale. Ve ne è ampio riscontro nella sentenza ordinanza bolognese e nella conseguente sentenza della Corte di assise di Bologna del 9 Giugno 2000, che condannò tale Ivano Bongiovanni per calunnia nei confronti di Viccei; il depistaggio determinato dall'azione di Bongiovanni fece vacillare le prove raccolte nei confronti degli altri imputati.

Per la strage di Vaiano fu condannato Andrea Brogi, reo confesso, legato al gruppo toscano di Augusto Cauchi a sua volta legato ai milanesi di *Ordine Nuovo*. Le chiamate in correità del Brogi non furono sufficienti, nonostante i riscontri.

---

[60] Una studiosa di tutte queste vicende indica nelle sentenze assolutorie un'oggettiva manifestazione dell'impossibilità di pervenire a sentenze di condanna, per i depistaggi in primo luogo e per un'oggettiva pressione sui magistrati derivante dall'oggettiva enormità dei fatti emersi dalle indagini, in termini di collusioni, complicità, correità, coinvolgimento del Segreto di Stato, tanto da indurre a uno scetticismo e correlativo dubbio sistematico. In questo senso un potere dello Stato "debole" quale deve ritenersi la magistratura sul piano degli equilibri costituzionali non poteva da solo nuotare controcorrente, tenendo conto che la fondamentale "debolezza" della magistratura consiste nella istituzionale libertà di giudizio dei singoli decisori all'interno di una maglia di regole sufficientemente ampia da consentire questa variabilità e prudenza nei giudizi, sposandosi spesso il tecnicismo con più o meno consapevoli scelte di valore.

Come si è accennato in precedenza, ragionando sulle informative di Tramonte, la bomba dell'*Italicus* era destinata inizialmente a colpire la città di Bologna, obiettivo privilegiato di *Ordine Nuovo*. Bologna sarà direttamente colpita pochi anni dopo, nel diverso contesto eversivo che analizzeremo dopo. Sta di fatto che, come abbiamo visto a proposito delle inchieste sul golpe Borghese, su Sogno e sulla Rosa dei Venti, nessuna pulizia fu fatta negli apparati dello Stato che avevano fornito supporto agli esecutori della strategia eversiva. A parte qualche trasferimento e qualche effetto della vicenda che coinvolse il generale Miceli, nei servizi segreti, anche se in apparenza riformati e negli alti comandi dell'esercito e dei carabinieri, si continuava a ragionare in termini di interferenza nel gioco politico al servizio di forze occulte.

Il treno espresso *Italicus* era partito dalla stazione di Roma Tiburtina alle 20:42 con sette minuti di ritardo rispetto all'orario previsto delle 20:35. Arrivò alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze alle 0:17 del giorno 4 agosto. Ripartì alle 0:36 dopo una sosta di diciannove minuti. Alle ore 1:17 del 4 agosto imboccò, la lunga galleria "direttissima" fra Toscana ed Emilia. Poco prima dell'uscita dalla galleria, intorno all'1:24, un ordigno esplose nel secondo scompartimento del quinto vagone.

Si appurarono numerose analogie nei mezzi usati per la strage mancata di Vaiano. Le indagini si orientarono nel senso che la bomba fosse stata sistemata mentre il treno era in arrivo o fosse comunque giunto alla stazione di Firenze alla stazione di Firenze. Si appurò che il neofascista Luciano Franci, addetto al servizio postale, quella notte era al lavoro alla stazione di Firenze e operò proprio sui marciapiedi a fianco al treno in sosta. Circostanza gravemente indiziante, il fatto che Franci non doveva essere lì quella notte di un giorno festivo, ma aveva chiesto a un collega di cambiare turno.

I processi evidenzieranno la serie di lacune, omissioni, sviamenti che accompagneranno le investigazioni e che contribuiranno in modo decisivo a rendere inquinato il giudizio finale. Resta la verità storica attestata nelle sentenze secondo cui tutti gli imputati degli attentati compiuti in quegli anni, raggiunti da gravi indizi che ne giustificavano il rinvio a giudizio per strage, erano militanti dell'organizzazione neofascista *Ordine Nuovo*, con diverse denominazioni dopo il 1973, epoca del suo scioglimento per decreto del Ministero dell'Interno.

L'organizzazione aveva l'obiettivo di creare una situazione di emergenza con riguardo alla gestione dell'ordine pubblico; dimostrare che la democrazia non era in grado di assicurarlo e che solo una reazione energica dei militari avrebbe potuto ripristinare condizioni

di sicurezza. In tal modo si sarebbe aperta la strada alla svolta autoritaria nel governo del Paese per la quale in tanti lavoravano da alcuni anni e in relazione alla quale erano in campo i tentativi di golpe (ricordiamo che Sogno e il suo gruppo sono in quel momento in piena attività per un colpo di Stato previsto per la metà di agosto). Si tratta di un piano che segue alla lettera i modelli della "guerra non ortodossa" e della "controinsorgenza" dell'appendice B del Field Manual attribuito al generale Westmoreland.

Sta di fatto che dopo la strage dell'*Italicus* emersero indizi forti per muovere nella direzione del gruppo dell'aretino Augusto Cauchi.

Una fonte, tale Del Dottore indicò ai carabinieri di Arezzo, il cui comandante Domenico Tumminello, risulterà poi affiliato alla P2, che gli autori degli attentati alle linee ferroviarie erano Luciano Franci e i suoi camerati, fornendo indicazioni sul gruppo che nascondeva dell'esplosivo, effettivamente ritrovato il 7 agosto in un deposito occultato da Franci.

Il materiale fu fatto esplodere e si impedì la comparazione con quello dell'attentato all'*Italicus*. La pista risultata attendibile non fu immediatamente percorsa e non si collegò la notizia alla presenza di Franci alla stazione di Firenze la sera dell'attentato. Di tutto questo nulla fu detto ai magistrati, così come non si valorizzò il significato dei tre successivi falliti attentati con esplosivo verificatisi fra il 31 dicembre 1974 e il 7 gennaio 1975 lungo la linea Arezzo-Chiusi. Solo successivamente si giunse all'arresto dei neofascisti Luciano Franci e Piero Malentacchi, mentre stavano per recuperare una certa quantità di esplosivo. Nelle tasche di Malentacchi fu trovato il testo della rivendicazione, scritto a mano da Franci, di un attentato programmato ai danni della Camera di commercio di Arezzo. La rivendicazione faceva riferimento all'impiego dell'esplosivo che i due stavano recuperando al momento dell'arresto. Il proclama era a nome del Fronte nazionale rivoluzionario, fondato nel 1973 da Mario Tuti.

Da questi arresti scaturirono le indagini che porteranno al primo processo contro Franci, Malentacchi e Tuti; le confidenze di Franci ad Aurelio Fianchini a proposito del programmato attentato alla Camera di Commercio, previsto per il pomeriggio del 22 gennaio 1975; i nomi di coloro che l'avevano organizzato. Successive intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso di Margherita Luddi, compagna di Franci, portarono all'ascolto di una chiamata da parte di un certo Mario che permise agli investigatori di sequestrare un importante quantitativo di esplosivo nella casa di campagna della nonna della Luddi, dello stesso tipo usato negli attentati di quei giorni, ma soprattutto all'identificazione del chiamante in Mario Tuti, capo

del gruppo, considerato il mandante delle azioni attribuite a Franci, le cui vicende sono troppo note per essere qui rievocate.

Le successive vicende processuali possono essere rapidamente riassunte.

Alessandra De Belli, moglie di Augusto Cauchi, fornì indicazioni sulla responsabilità del marito per l'*Italicus*, ma non fu creduta sulla base di valutazioni opinabili. E infine la vicenda Fianchini/D'Alessandro con precisa chiamata in reità per Tuti Franci e Malentacchi. Anche in questo caso, al termine di una complessa vicenda, i risultati processuali furono complessivamente nulli benché una Corte d'appello abbia ritenuto di affermare la colpevolezza di Tuti e Franci, smentita poi dalla Cassazione nonostante il significativo compendio indiziario.

Nell'ambito delle indagini venne alla luce il finanziamento del gruppo toscano da parte di Licio Gelli, attraverso i contatti stabiliti da Augusto Cauchi e dal professor Giovanni Rossi, massone introdotto sia tra i neofascisti che tra i carabinieri. Su questi finanziamenti le fonti furono anche altre. Tutte sono concordi nell'affermare che Gelli erogasse denaro per permettere al gruppo di addestrarsi per un'azione di controresistenza armata. Le indagini su Gelli nel contesto *Italicus* non andarono oltre, nonostante ulteriori denunce sul suo conto e i suoi progetti eversivi da parte, in particolare, dell'ingegner Francesco Siniscalchi, già gran maestro della massoneria.

Dopo l'assoluzione dei quattro imputati (Tuti, Franci, Malentacchi e Luddi) in primo grado, il giudizio di appello si arricchì di elementi di prova che confermarono l'indole eversiva e terroristica del gruppo aretino. Andrea Brogi, membro del gruppo e reo confesso di attentati dinamitardi riferì della saldatura tra il gruppo di matrice ordinovista e altri ambienti istituzionali di destra, operanti in Arezzo. Brogi descrisse quale rilievo avesse assunto per il gruppo toscano il nucleo milanese denominato *Ordine nero* (Giancarlo Esposti, Alessandro Danieletti, Fabrizio Zani, Alessandro Dentino). Legami politici e di azione indicati anche da Valerio Viccei, il quale dal 1985 aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Lo stesso Brogi aveva indicato anche i nomi di parecchi ufficiali legati ai gruppi neofascisti toscano e milanese, apparsi, come abbiamo visto, nell'indagine sul golpe Borghese, in quella del giudice Tamburino sul «Sid parallelo», oltre che in quella sul gruppo "Pace e Libertà" di Edgardo Sogno. I rapporti intercorsi fra la loggia P2 e gli extraparlamentari di destra aretini furono confermati da molteplici testimonianze, compresa quella di Franci. È opportuno un nuovo richiamo a quanto fu detto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 nella relazione finale: **«la loggia P2 è gravemente**

coinvolta nella strage dell'Italicus e può considerarsene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale».

La Corte d'assise di appello di Bologna nel primo processo tenne conto dei nuovi risultati investigativi e giunse a una sentenza di condanna che rispecchiava l'impianto accusatorio nei confronti di due dei quattro imputati. Un impegno che non produsse frutti, perché la cassazione annullò la sentenza. Resta tuttavia fondamentale ai fini del ragionamento ricordare come sin dalla sentenza di primo grado della Corte di assise di Bologna, che assolse Tuti, Franci, Malentacchi e la Luddi, fu affermato che la strage del treno *Italicus* era «**pacificamente ascrivibile a una organizzazione terroristica che intendeva creare insicurezza generale, lacerazioni sociali, disordini violenti o comunque (nell'ottica della cosiddetta "strategia della tensione") predisporre il terreno adatto per interventi traumatici della normale, fisiologica e pacifica evoluzione della vita politica del Paese».**

A sua volta la sentenza di appello ribadì come la strage fosse stata opera di un'organizzazione eversiva di estrema destra impegnata al fianco dei progetti elaborati da movimenti golpisti: "L'escalation del terrore era potenzialmente idonea a suscitare nel corpo sociale un'emozione tale da predisporlo ad accettare, se non ad auspicare, un intervento normalizzatore da parte delle forze armate".

Questo fu l'obiettivo dei gruppi eversivi operanti in Veneto, in Lombardia e in molte altre regioni, come ormai accertato nella sentenza milanese del 2015. Il 1974 fu l'anno in cui fu tentata la spallata definitiva da parte di Maggi e degli altri che volevano colpire in primo luogo Bologna come sede e "capitale" del nemico comunista. L'attacco perse consistenza man mano che nello stesso anno venivano meno i supporti esterni all'azione eversiva, dalla caduta fondamentale della presidenza Nixon, alla "rivoluzione dei garofani" del 25 aprile in Portogallo, alla caduta il 24 luglio 1974 della dittatura militare in Grecia che aveva rappresentato per anni una retrovia per neofascisti, all'ormai evidente irreversibile crisi del franchismo.

La Corte d'assise di appello affermò che la strage era stata posta in atto dalle stesse organizzazioni neofasciste che avevano commesso altri analoghi e gravissimi attentati nel medesimo arco temporale. Una serie di atti terroristici commessi nell'ambito del Fronte Nazionale Rivoluzionario fondato da Mario Tuti. Vale la pena ricordare che è sempre stata sottolineata la coincidenza di data tra la strage alla stazione e il deposito da parte del primo giudice istruttore bolognese della sentenza istruttoria contro Tuti (e gli altri).

1.14. Osservazioni conclusive

Una ricerca storica è giunta alla conclusione che i colpi di stato più volte asseritamente minacciati e/o tentati, dal punto di vista dell'effettivo pericolo di attuazione non hanno mai superato la soglia del pericolo concreto, anche se chi vi credeva o partecipava era convinto che l'ora X fosse imminente e in qualche caso addirittura in corso.

La costante, rilevata in sede storica, è che tutti i tentativi hanno subito un contrordine o un arresto prima che la situazione precipitasse. A cosa e a chi si devono queste manovre? Come mai tutti i tentativi di colpo di stato furono bloccati all'ultimo minuto? E chi e perché li bloccò? In realtà, non si trattava di attuare un colpo di stato, ma di indurre ad agire nella prospettiva della sua possibilità e rispetto a questa, valutare le azioni possibili. Si trattava di porre un limite alla crescita politica ed elettorale della sinistra, introducendo un limite implicito determinato dal livello di tollerabilità di tale crescita che spaventava larghi settori della società, ma tale limite più che in uno scontro frontale doveva consistere nel creare timore e diffondere la paura di una presa del potere da parte di una destra ancorata al fascismo e in cerca di rivincita.

In questo modo l'opinione pubblica moderata veniva posta di fronte ad un'alternativa diabolica: da un lato l'avanzata di una sinistra il cui intento democratico era contraddetto dai vincoli storici, politici e finanziari con l'Unione Sovietica e dall'altra il rischio del ritorno di una destra egemonizzata, da movimenti neo-fascisti, in ambedue i casi con corredo di una guerra civile non più latente ma effettiva, esemplificata dalle violenze di piazza e dalle stragi indiscriminate. Per questo gli unici garanti della salvaguardia della democrazia erano i partiti moderati di governo che garantivano la convivenza civile attraverso il contrasto degli opposti estremismi, contenere i quali era la sola politica praticabile per la salvaguardia dello *status quo* contro le opposte avventure.

Secondo questa tesi, coloro che nell'estrema destra volevano veramente la presa del potere e instaurare una qualche forma di dittatura – sull'esempio greco o cileno – erano una minoranza. Si trattava di gruppi estremisti, ampiamente usati e manipolati da coloro che non miravano al loro successo, ma a strumentalizzarne le iniziative per gli scopi di "stabilizzazione del sistema" di cui ha parlato Vincenzo Vinciguerra ogni volta che è stato chiamato a deporre e con le cui tesi questa ricostruzione presenta una sostanziale affinità.

Gli attentati dovevano essere praticati, realizzati anche con successo, ma tale successo doveva avere dei limiti, perché comunque non doveva rafforzare le ali estreme dello

schieramento politico. E quindi o doveva essere impedito all'ultimo istante, lasciando però l'impressione che la tragedia fosse stata sfiorata, oppure, dopo l'attentato si aprivano inchieste che portavano molto vicino agli effettivi autori, pur senza arrivare all'effettiva prova e alle condanne, con tutte le protezioni del caso, quindi, in modo da tenere sempre aperta la prospettiva. L'azione era quindi doppia: da un lato si depotenziava il messaggio delle organizzazioni terroristiche, creando confusione e incertezza sulla loro colpevolezza e/o sulla effettiva capacità d'azione (per esempio con l'alto numero di attentati falliti e con il parziale e contrastato successo investigativo delle forze dell'ordine e della magistratura); al contempo si enfatizzava la minaccia e il rischio corso o anche il danno effettivamente subito per attacchi che provenivano o potevano provenire sia dalla destra che dalla sinistra.

Lo schema proposto è dunque il seguente: inizialmente realizzare attentati da attribuire alla sinistra, facendo però filtrare l'ipotesi di una matrice di destra, curando che il rovesciamento di prospettiva e il successo della denuncia dell'azione della destra potesse giovare al prestigio della sinistra rivoluzionaria, lasciando indefinite le responsabilità e creando una situazione di emergenza, mai tradotta in consequenziali misure pure ipotizzate e minacciate. Far trapelare quindi le responsabilità della destra neofascista, i cui esponenti sono arrestati e processati già nei primi anni Settanta, con lo scopo di evitare che la destra potesse approfittare degli attacchi terroristici per far precipitare la situazione e, nel caos conseguente, andare al potere. Al contempo mantenere le coperture giudiziarie perché lo strumento fosse sempre riutilizzabile e potesse continuare a svolgere la sua funzione.

La domanda senza risposta è dunque non tanto sugli autori, alcuni dei quali individuati mentre altri, pur assolti nei processi, erano comunque raggiunti da prove, insufficienti per una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, ma pur sempre tali sul piano del giudizio storico; tanto più quando, indagini postume, consentono di aggiungere tasselli che, se fossero stati acquisiti per tempo, avrebbero potuto determinare esiti processuali diversi, come nel clamoroso caso di Freda e Ventura, ritenuti dalla Cassazione in base a nuove prove, coautori della strage di piazza Fontana, dopo un'irrevocabile assoluzione, bensì sulla regìa di un'operazione così sofisticata.

Alcune ricerche storiche sono giunte oltre le indagini giudiziarie, combinando i dati giudiziari stratificati nel tempo con altri elementi autonomamente acquisiti e combinando i due insiemi in una massa di dati che i processi non sempre sono riusciti a valorizzare, per i noti vincoli che impediscono l'utilizzabilità di quelle che per gli storici sono prove, ma per i giudici non possono esserlo. Si pensi alla massa di informative prodotte dall'ispettore

Cacioppo e dal colonnello Giraudo: acquisite agli atti di questo processo, non possono essere liberamente utilizzate, pur con il via libera dell'irripetibilità, nella misura in cui si tratta di informazioni confidenziali, di dichiarazioni di imputati all'ufficiale di p.g., di testimonianze *de relato* non confluite in verbali di dichiarazioni testimoniali e così via. Tutto materiale in libera disponibilità per lo storico che il giudice deve invece usare con prudenza e nel rispetto dei vincoli legali, da considerare anche quando si è semplicemente chiamati a una ricostruzione storica nella quale tuttavia si discute di reati gravissimi attribuiti a soggetti che non sono parte del processo.

Sta di fatto che alcune indagini storiche che possono e devono essere poste a premessa dell'indagine giudiziaria, quando essa si svolge a quaranta e più anni dai fatti, è concorde nel ricordare che nel nostro Paese all'indomani della liberazione e dopo le elezioni del 1948 iniziò un gioco senza esclusione di colpi per impedire che l'assetto realizzato in quel fondamentale momento potesse essere rimesso in discussione per sostanziale sfiducia nell'affidabilità del gioco democratico. Per questa ragione tutto l'apparato poliziesco e militare dello Stato fascista e della Repubblica sociale fu reintegrato nello Stato democratico in funzione anti-sovietica e anticomunista, tanto più che la guerra partigiana, quanto meno negli ultimi mesi, servì a molti che avevano lavorato col fascismo con un'adesione convinta e spontanea, a rifarsi una patente antifascista dell'ultima ora. Più chiara la posizione di chi aveva combattuto con il fascismo fino all'ultimo minuto e si vide dopo qualche anno reintegrato in funzioni delicate ai vertici dei servizi segreti e militari. Tutto ciò avvenne con i primi governi centristi su sollecitazione degli USA e in ambito NATO con l'accordo segreto Stay Behind. La ricerca cui facciamo riferimento segnala che dal regime furono recuperati strutture e metodi di azione concreta (il "servizio informazioni" e la schedatura di decine di migliaia di militanti comunisti e socialisti e attivisti sindacali). Fu cercata e messa a punto la collaborazione di giornalisti, il cui contributo alla guerra psicologica fu determinante e la cui importanza perfettamente compresa dalla P2 di Licio Gelli che in questa direzione, come in altre, seppe guardare, molto avanti.

Un dato storicamente acclarato è che nel Convegno del Pollio si diede molta importanza all'azione di provocazione attraverso gli attentati e le stragi che avrebbe dovuto determinare una reazione violenta da parte della sinistra in modo da avere la giustificazione per la conseguente azione repressiva attraverso il colpo di Stato. È noto che tale strategia presupponeva l'infiltrazione nelle organizzazioni della sinistra per portarla su posizioni estreme. La strategia evocata al Convegno al Parco dei Principi ipotizzava che, nel caso in

cui tali reazioni non ci fossero state e la giustificazione per schiacciarla non fosse data, le masse sfiduciate avrebbero progressivamente abbandonato la sinistra. Al contrario questo rapporto causa/effetto non si realizzò. La sinistra mantenne i nervi saldi, non reagì e anzi attuò una efficace campagna di controinformazione e di denuncia delle provocazioni, riuscendo al contempo anche per questo a progredire nei consensi elettorali fino al 1976, trasformandosi progressivamente da partito antisistema, come veniva considerato, in un partito da includere necessariamente negli equilibri del sistema, secondo la strategia di Aldo Moro. Tutto questo fu considerato rischioso e incompatibile con gli interessi atlantici. I circoli oltranzisti annidati in tutti i settori dello Stato e della società italiana, di cui Edgardo Sogno nella sua autobiografia fornisce un quadro preciso ed allarmante *ex post*, tanto grande appare la volontà eversiva di queste forze, mutarono a questo punto la loro strategia. L'indebolimento doveva avvenire non attraverso l'azione eversiva della destra, ma attraverso un'azione di discredito proveniente da sinistra, infiltrando e manipolando il variegato mondo della sinistra extra-parlamentare, spingendo i gruppi più decisi ad azioni sempre più radicali.

Tutto questo non escludeva la contemporanea azione della destra. Anzi l'aggravarsi degli attacchi dall'una e dall'altra parte, in un crescendo di azioni sempre più eclatanti (la strage di Bologna viene dopo il rapimento e l'omicidio dell'on. Moro e appare in qualche modo anche una risposta a quello), costituiva la dimostrazione che la "geometrica potenza" delle *Brigate rosse* poteva essere superata dalla fredda, organizzata, determinazione stragista, proveniente dall'altra parte, sostenuta da apparati nelle mani, di fatto, di un gruppo di potere occulto, privato, a fedeltà alternativa rispetto a quella istituzionale.

Questo apparato che aveva dimostrato la sua inefficienza durante il sequestro Moro, con tutte le sue articolazioni interne di segno diverso, esprimeva una nuova capacità operativa da un lato con le stragi e gli attentati del 1979-1980, ma anche, subito dopo la fine del sequestro Moro, con le azioni repressive attuate a partire dall'autunno del 1978 nei confronti del terrorismo rosso.

Sul piano storico resta il problema di come interpretare e legare una storia che è politica e criminale al tempo stesso, in un paese a "sovranità limitata" nel quale frange di forze armate, di forze dell'ordine e del mondo politico non si sono riconosciute pienamente nella democrazia costituzionale. La vicenda della P2, le successive stragi (anche dopo il 1980), la criminalità politico-amministrativa, ci consegnano una democrazia permanente instabile.

Al di là della ricostruzione storica come prova nel processo che si tiene a oltre quaranta anni dai fatti - e in tale caso la giustizia non può che operare anche attraverso l'analisi e la

ricostruzione di vicende storiche che hanno una persistente rilevanza sul piano della prova giudiziaria - resta pur sempre da fare i conti con la giustizia come verità dovuta alle vittime come forma di riparazione per i traumi subiti (un costo enorme, senza dubbio).

Si deve ora passare al momento successivo.

Il contesto da cui il Paese uscì nel 1975 ci porta a una fase nuova in cui il disegno eversivo di destra è tuttora vivo e si affianca a quello di segno opposto che prende apparentemente il sopravvento. La trama stragista della destra permane, insieme allo scontro che si sviluppa dopo la scelta politica di mettere fuori legge *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*. Ma dopo il 1976 è oggettivo che l'avanzata della sinistra si ferma di fronte al terrorismo dell'estrema sinistra, cui corrisponde una sospensione dello stragismo di destra fino al 1978. Tra il 1979 e il 1980 si riapre una nuova stagione di stragi, tra cui la più grave di tutte quella alla stazione di Bologna, la cui lettura diventerà oggetto dell'analisi seguente e nella quale si verificheranno e anzi si accentueranno in termini di spregiudicatezza e raffinatezza, le coperture e i depistaggi verificatisi negli episodi precedenti. Si tratta di vicende che si verificano in un contesto nazionale e internazionale profondamente mutato; si raccorderanno a quelle passate secondo percorsi e modalità che saranno chiare solo dopo l'esplosione del caso della Loggia P2, un soggetto non nuovo, ma che sarà il protagonista di questa seconda parte, secondo l'ipotesi che la Procura generale di Bologna ha proposto con riferimento al contesto in cui matura la strage alla stazione, al suo senso e alle sue radici politiche e storiche.

La seconda metà degli anni Settanta è indiscutibilmente caratterizzata dalla violenza rossa, che in una certa misura occulta l'azione dell'eversione nera. In questo processo sono stati evidenziati i delitti commessi dai NAR, dagli uomini di *Terza Posizione* e da altre frange dell'eversione neofascista (testimonianze di Sordi, Aleandri, Magnetta, Napoli, verbali Calore e di altri protagonisti della stagione). Citiamo per tutti gli omicidi Occorsio, Straullu, Amato, senza dimenticare le decine di agenti delle forze dell'ordine colpiti dalla violenza delle bande neofasciste, come risulta dalle sentenze che la Procura generale ha prodotto.

Questa preponderante violenza rossa si connette all'avanzata elettorale e all'ingresso nell'area della maggioranza di governo del partito comunista che ha saputo utilizzare politicamente la matrice fascista delle stragi e al contempo la "fermezza" nei confronti del terrorismo di opposto colore.

All'aumento dell'influenza politica della sinistra e forse in vista della sua indesiderata partecipazione al governo, si avvia un processo di ricostruzione del secondo livello di potere occulto, composto da uomini inseriti in apparati di forza dello Stato, nei servizi di sicurezza,

nell'alta amministrazione, influenti uomini politici, imprenditori; una ragnatela fitta di uomini delle istituzioni che si prefiggono il compito di raggiungere, coordinandosi fuori dal gioco politico ufficiale, gli stessi obiettivi in precedenza perseguiti con le stragi e i golpe minacciati.

Si sviluppa dunque una doppia manovra: da un lato l'attacco allo Stato-istituzione attraverso il preponderante terrorismo rosso e gli attentati neri; dall'altro il suo progressivo svuotamento di potere effettivo che si disloca nell'organizzazione piduista, dove si elaborano strategie politiche alternative. Il terrorismo rosso serve a privare la sinistra ufficiale della sua immagine di forza politica moderata in grado di garantire stabilità ed equilibrio riformatore al sistema. Il terrorismo della destra serve a impedire che questa forza moderata possa realizzare le sue riforme, altro motivo del suo successo elettorale, dimostrando come l'opposizione a questo programma sia frontale e disposta a tutto.

Disponiamo a questo proposito di un testo chiave, già menzionato, il c.d. Field Manual 30/31 B attribuito al generale americano William Westmoreland del quale reca la firma. Per anni se ne è negata l'autenticità. Fonti della CIA e dei servizi americani lo hanno dichiarato un falso del KGB, costruendo una campagna (dis)informativa, alla quale molti hanno aderito.

Si comprende bene l'interesse americano a negare la paternità del documento e ad attribuirlo agli avversari come manovra di controspionaggio. Possiamo ora riconoscerlo come autentico.

La Corte ovviamente nulla può dire di definitivo, a parte altre sentenze in cui se ne è attestata l'autenticità. Dispone tuttavia di una testimonianza fondamentale della quale deve tenere conto e sulla quale il giudizio di attendibilità può ragionevolmente poggiare. Sentito il 23 ottobre 2018 dai magistrati della procura generale di Bologna, il generale **Pasquale Notarnicola** che dal 1978 fu Direttore della prima sezione del SISMI (*ex* Ufficio D del SID) ha dichiarato:

"*D: Cosa può dire del documento "WESTMORELAND?"*

"R: Il documento "*WESTMORELAND*" venne alla mia attenzione quando seppi che nel corso di una perquisizione, ordinata, credo, dal dott. Sica della Procura di Roma, venne trovato nella valigia della figlia di Gelli. Chiesi, allora, all'interno del mio ufficio riscontri d'archivio su questo documento. Il documento mi fu portato in visione - intendo dire la copia che era custodita nell'archivio del SISMI - e mi stupii che un documento del genere potesse essere nelle mani di gente come Gelli e della P2. Per noi del SISMI si trattava di un documento genuino, effettivamente proveniente dall'autorità USA. Posso con certezza dire

questo perché non c'era alcun appunto del Servizio che lo segnalasse come falso o di dubbia provenienza. Quando sorgevano dubbi di questo genere, il personale addetto, prima dell'archiviazione, vi apponeva sopra un "galleggiante" con i commenti dell'operatore addetto all'archiviazione.

D: In seguito il personale del servizio ha mai dubitato della genuinità del documento Westmoreland? In particolare lei che era al vertice del controspionaggio italiano ha mai dubitato della genuinità del documento Westmoreland?

R: Io personalmente non ho mai avuto dubbi sulla genuinità di quel documento.

D: Quando lei viene a conoscenza del documento Westmoreland ebbe modo di parlarne con Santovito?

R: No, anche perché era già scoppiato lo scandalo P2 e lui era molto preoccupato e dava risposte evasive qualora si affrontavano argomenti delicati. Santovito lasciò il SISMI, se non ricordo male, nel settembre 1981. Preciso anche che in quel periodo io ero mal visto dal gruppo piduista del servizio, ossia Santovito, Musumeci, Belmonte ed anche Pazienza. La diffidenza di questo gruppo contro di me era iniziata sin dal gennaio 1979, ovvero dal momento della mia denuncia dei responsabili della strage di Peteano alla Magistratura di Venezia. Ricordo, infatti, che prima della denuncia ne parlai con Santovito cui presentai la lettera di trasmissione con i relativi allegati. Santovito cercò di dissuadermi, dicendo che quei documenti andavano trasmessi non alla Magistratura, ma ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. Io insistetti e il direttore Santovito inoltrò la denuncia alla Magistratura con la sua firma, ma da quel momento il gruppo di cui ho parlato iniziò a farmi la "guerra". In questa "guerra" includo le notizie che evidentemente uscirono dai piduisti del servizio sui miei rapporti con il Generale Dalla Chiesa. Il giornale Repubblica, in un articolo a firma mi pare anche di Catalano, disse che il gen. Dalla Chiesa non collaborava con nessuno tranne che con il col. P. Notarnicola. Questo mi valse un'inchiesta contro di me da parte delle Brigate Rosse, come si scoprì 15 giorni dopo nel corso della perquisizione di un covo nel quale fu trovata la relazione di questa inchiesta delle BR contro di me".

Questo verbale è stato acquisito per l'impossibilità del generale (nel frattempo deceduto) a partecipare al dibattimento.

Il documento reca la data del 18 marzo 1970 ed era in possesso di Gelli, perché trovato nella borsa della figlia nel 1981 all'aeroporto di Fiumicino; Gelli ne rese evidente la disponibilità, come segnale del livello dei rapporti che manteneva con i poteri che potevano condividere quel documento; permettere che fosse dimostrato in modo così plateale detti

rapporti fu inteso come forma di minaccia e di ricatto, dopo la perquisizione di Castiglion Fibocchi.

Si legge nel documento che quando i governi del paese in cui operano i servizi dell'esercito americano mostrano riluttanza e passività nei confronti dell'eversione comunista, specie quando questa si presenta come forza democratica, debbono essere avviate operazioni speciali per convincere governi ed opinione pubblica dell'esistenza del pericolo e della necessità di azioni di contrasto. In tal caso si possono utilizzare con finalità di provocazione le organizzazioni di estrema sinistra in cui infiltrare gli agenti di tali missioni speciali per il compimento sia di azioni violente che di azioni non violente. L'infiltrazione a sinistra, con azioni violente e non violente (delegittimazione politica con accusa di tradimento) che producono il rifiuto dell'opinione pubblica per tutto ciò che è ricollegabile alla sinistra, sia in termini di incapacità di garantire la stabilità sia in termini di incapacità di garantire la missione originaria, potrebbe essere stata l'opzione per il periodo successivo al 1975 da parte di chi ancora lavorava incessantemente nel confronto globale con il blocco del patto di Varsavia.

Nello stesso tempo occorreva mantenere una formidabile minaccia da destra tale da rinsaldare la minaccia e il potere di ricatto sulle istituzioni democratiche, ove la repressione non fosse stata sufficiente a contenere il pericolo della sovversione comunista.

In definitiva, come ha ripetuto fino alla noia Vincenzo Vinciguerra, la matrice delle stragi va ricercata in quegli ambiti che strumentalizzarono e gestirono la politica degli opposti estremismi. Al loro interno le forze della conservazione del sistema erano ampiamente operative e in grado di provocare e sostenere ogni tipo di azione funzionale alla conservazione o all'evoluzione in senso autoritario, ma sempre all'interno della cornice liberaldemocratica, opzione che gli analisti del Field Manual indicavano come preferibile, a condizione che fosse in grado di contenere il pericolo comunista.

CAP. 2 - LO SCENARIO DELLA DESTRA EVERSIVA TRA 1975 e 1980

2.1. Introduzione

La fase di vita dei movimenti eversivi neofascisti dopo il 1975 e in particolare nel periodo 1978-79, è di importanza fondamentale per comprendere, secondo l'impostazione che si intende seguire in questa sentenza, come e perché maturò la decisione di colpire la stazione ferroviaria di Bologna.

Per quanto attiene alla ricostruzione storica di questa fase si dispone di un coacervo dichiarativo e documentale davvero imponente, frutto di centinaia di verbali di interrogatorio e di dichiarazioni testimoniali rese in vari procedimenti e di decine di provvedimenti giudiziari inerenti il terrorismo di destra.

La scelta della Procura generale è stata quella, molto oculata, di restringere l'area dell'analisi, per ovvie ragioni e concentrarsi in particolare sulle dichiarazioni rese da taluni *ex* militanti, pentiti o collaboratori di giustizia, che furono protagonisti di primo piano di quella stagione, come Sergio Calore, Paolo Aleandri, Walter Sordi e lo stesso Vincenzo Vinciguerra, cui si sono aggiunti Domenico Magnetta, Mauro Ansaldi e Stefano Soderini, indicati invece dai difensori delle parti civili.

Per contro, questi ultimi hanno indicato un numero superiore di testimoni, talora indicati su circostanze non strettamente pertinenti al *thema decidendum*, con un maggiore rischio di dispersione, scongiurato in parte dalla rinuncia nel corso del dibattimento ad alcuni testimoni.

Alcuni *ex* terroristi sono comparsi a testimoniare in questo dibattimento (Aleandri, Sordi, Magnetta, Ansaldi, Vinciguerra), mentre altri sono deceduti (Calore) o sono divenuti irreperibili (Soderini) e i verbali delle loro dichiarazioni sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Nei limiti di cui si è detto nella Parte II, quando corredate da altri elementi di conforto sui singoli punti trattati, saranno richiamate anche le sentenze irrevocabili emesse in processi che avevano direttamente ad oggetto la strage di Bologna e in alcuni casi anche altre sentenze irrevocabili emesse in procedimenti diversi, ma connessi.

Va premesso che il mutamento del contesto sociale, economico e politico a partire dall'anno 1975 aprì la strada anche ad un cambiamento dell'organizzazione e della strategia della destra eversiva, che sfociò nell'espressione terroristica del c.d. spontaneismo armato.

Rispetto a questo fenomeno vanno subito poste questioni con le quali occorre misurarsi: quanto lo "spontaneismo" fosse tale solo nelle enunciazioni e nelle condotte giustificative di esse, ma in realtà strumento di centri di potere occulto, come molte testimonianze dei suoi protagonisti, divenuti collaboratori lascerebbero intendere; quanto allo "spontaneismo" fu permesso di agire da parte di chi ne conosceva le mosse e avrebbe potuto prevenirle.

Se sotto il profilo politico si era registrato un progressivo avvicinamento tra DC e PCI, con ovvie implicazioni politiche, dal punto di vista economico si stava aprendo una difficile fase di recessione, con un alto tasso d'inflazione, una flessione della produzione industriale ed un forte aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile.

Il c.d. "Movimento del '77" avrebbe costituito il culmine di tale difficile contesto.

Quanto alla "stato di salute" del movimentismo di estrema destra, nel novembre 1973 era stato decretato lo scioglimento dell'organizzazione di *Ordine Nuovo*, a seguito della condanna di trenta dirigenti ON per ricostituzione del Partito Fascista. Inoltre, dopo le stragi del 1974 (piazza della Loggia a Brescia e *Italicus*), il governo Rumor assunse iniziative volte a smantellare i gruppi eversivi, che vennero vissute dagli estremisti neofascisti come una sorta di tradimento da parte delle istituzioni (e dei carabinieri, in particolare: si veda la probabile destinazione della bomba di Brescia ai carabinieri; la vicenda dell'arresto di Carlo Fumagalli, leader del M.A.R. alcuni giorni prima della strage, da parte della magistratura di Brescia; la telefonata di Giancarlo Esposti al padre due giorni dopo la strage di Brescia: "i carabinieri ci hanno tradito"). Tutto ciò indusse un radicale mutamento di prospettiva, con l'affermarsi di una strategia non più genericamente conservatrice ed anticomunista, ma orientata contro le istituzioni dello Stato democratico, considerate nemiche del "Movimento" che aveva lavorato per difendere "la Civiltà Occidentale" dal comunismo.

Si trattò di una svolta fondamentale, che avrebbe segnato l'ultima stagione del terrorismo neofascista, della quale l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio nel luglio del 1976 costituì un vero e proprio punto di inizio.[61]

Oltre alla situazione generale, altri fattori concorsero a determinare il mutamento di indirizzo dei movimenti neofascisti. Primo fra tutti, la presa d'atto che terrorismo di sinistra

[61] L'omicidio Occorsio ha peraltro una più ampia complessità come è stata più volte segnalato in istruttoria e come risulta da riscontri concordi in sede storica, perché quel magistrato stava lavorando alla scoperta dei nessi tra criminalità politica fascista, la nuova criminalità organizzata romana (banda della Magliana), l'azione della banda dei marsigliesi che nei primi anni Settanta si era dedicata ai sequestri di persona a Roma e la P2, come punto di riferimento per il coordinamento di tutte quelle attività delittuose con l'impegno a riciclarne i profitti.

si era manifestato in quegli anni in modo sempre più consistente ed agguerrito, ciò che per i militanti di estrema destra costituiva al contempo motivo di frustrazione e spunto per imitare quelle modalità.

In secondo luogo, all'interno della galassia neofascista vi era stato un forte ricambio generazionale, con l'affacciarsi ai movimenti di giovanissimi, i quali non avevano vissuto l'epoca del fascismo ed erano, per le loro idee rivoluzionarie, molto più vicini ai loro antagonisti di sinistra che alle impostazioni dei gruppi storici dell'estrema destra quali *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*.

Infine, la crisi di tali gruppi storici aveva determinato il venire meno di dogmi carattere ideologico, dando luogo ad una più feriva libertà di sperimentare espressioni organizzative nuove, essenzialmente volte a privilegiare l'azione sopra ogni altro aspetto. Azione intesa non più come mero scontro di piazza contro gli avversari politici, ma elevata ad una vera e propria attività politico-militare, il cui fine ultimo era quello di abbattere il sistema borghese.

Lo scioglimento dei più importanti movimenti politici (ON nel 1973 e AN nel 1976), dunque, avrebbe reso "orfana" una nuova generazione di neofascisti, ormai fuori controllo ed animata da un vero e proprio furore eversivo.

Occorreva, dunque, ricompattare le diverse frange in cui si era diviso l'estremismo di destra.

Molti furono i tentativi di unificazione o quanto meno di dare vita ad un coordinamento dell'attività dei vari gruppi.

Tale sforzo, sempre presente nella storia della destra eversiva, dimostra in modo efficace come le posizioni dei diversi gruppi fossero molto simili tra loro, scaturendo le divergenze esistenti più dalle logiche di potere dei loro dirigenti, che dal sentire effettivo della base.

Ordine Nuovo e *Avanguardia Nazionale* cercarono in vario modo di attuare una riunificazione, mediante alcuni incontri.

Nel settembre del 1975, dopo diversi contatti fra i plenipotenziari dei due movimenti, vi fu un incontro in una villa di Albano Laziale che avrebbe dovuto sancire l'unificazione dei due gruppi maggiormente impegnati sul fronte dell'eversione.

In merito a tale evento, si dispone delle dichiarazioni rese da **Sergio Calore** nel 1982 ed acquisite al dibattimento *ex* art. 512 c.p.p. (cfr. verbale di dichiarazioni rese il 9.12.1987, acquisite *ex* art. 512 c.p.p., nonché sentenza Assise Bologna 11.7.1988, 2.2.5.2).

Egli riferì che alla riunione di Albano Laziale parteciparono personaggi come Delle Chiaie, Tilgher, Pugliese, Concutelli, Fachini, Signorelli ed altri; che nel frangente venne

stabilito un programma politico e designato un vertice, che si articolava in una direzione politica di cui facevano parte Signorelli e Delle Chiaie e in vari settori.

La struttura si doveva articolare in zone geografiche e si sarebbe presentata nella veste di *Avanguardia Nazionale*, che in quel momento era ancora legale (sarebbe stata però sciolta con decreto del Ministero dell'Interno in data 8.6.1976).

Lo scopo del movimento - che era ben chiaro a tutti i suoi partecipanti - era di svolgere attività eversiva e di guidare la lotta armata volta a colpire gli apparati istituzionali dello Stato (cfr. verbali di dichiarazioni rese il 15.12.1982 e il 28.12.1982 al G.I. di Firenze, confermate davanti alla Corte d'Assise di Bologna nel primo processo per la strage di Bologna).

In merito a detta riunione ha riferito anche **Giorgio Cozi**, appartenente ad AN, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (cfr. verbale in data 3.1.1982 davanti al G.I. dott. R. Minna; verbale del 17.12.1983 davanti al P.M. dott. Pierluigi Vigna e verbale in data 8.2.1984 davanti al G.I. Dott. Chelazzi). Nel primo verbale, in particolare, Cozi riferì in merito ai partecipanti alla riunione ed ai temi che vennero trattati nell'occasione.

Come emerge dalla sentenza emessa nel primo processo sulla strage, resero dichiarazioni sul punto anche Stefano Delle Chiaie, (il quale riferì di essere rientrato dalla Spagna nel 1975 per partecipare alla riunione di Albano Laziale; sentenza Assise Bologna 11.7.1988, 1.11.4.11), Aldo Stefano Tisei, sentenza cit., par. 2.2.5.3) e Paolo Signorelli (udienza del 6.5.1987 nel primo processo sulla strage).

Seguì un ulteriore incontro a Nizza sempre nell'autunno 1975, del quale ha parlato lo stesso Giorgio Cozi. Tuttavia, il progetto di unificazione non ebbe seguito, probabilmente anche in ragione dell'avvenuto arresto in data 13.2.1977 di Pierluigi Concutelli, l'autore dell'omicidio del dr. Occorsio, considerato elemento fondamentale ai fini dell'unificazione, poiché costituiva un *trade d'union* per tutte le componenti neofasciste.

Dopo il fallimento del tentativo di unificazione con AN, si verificò una sorta di diaspora tra gli ex appartenenti a *Ordine Nuovo* (cfr. anche la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma in data 28.5.1990 (cfr. pagg. 250 e segg.).

Pierluigi Concutelli diede vita ai *Gruppi di Azione Ordinovista (*GAO), ma l'esperimento ebbe breve vita, posto che venne arrestato in data 13.2.1977.

In seguito, dalle ceneri del disciolto *Ordine Nuovo* nacquero una serie di formazioni, tra le quali *Costruiamo l'Azione*, *Movimento Rivoluzionario Popolare*, *Terza Posizione*, *Lotta di Popolo* e i *Nuclei Armati Rivoluzionari*. Tali formazioni, tutte in qualche modo riconducibili all'idea di *spontaneismo armato*, ebbero breve durata.

Nei pochi anni di attività questi gruppi diedero però vita a una stagione di delitti gravissimi ed efferati, contro rappresentanti delle forze dell'Ordine, cittadini comuni, avversari politici e magistrati, lasciando sul campo a loro volta alcuni morti (altri per effetto di faide interne), omicidi, rapine, traffico di armi ed esplosivo, violenze di ogni genere, riciclaggio e messa in circolazione di una massa di documenti falsi con tutto il contorno di connivenze, protezioni e collusioni che le sentenze hanno evidenziato.

Nonostante alcune diversificazioni sul piano ideologico e programmatico, le impostazioni di tali gruppi eversivi erano sostanzialmente analoghe, avendo tutte un unico denominatore comune, quello di colpire lo Stato attraverso la lotta armata.

Il movimento politico *Costruiamo l'Azione* (CLA) venne costituito nel 1977, da alcuni *ex* esponenti di spicco di ON. Esso prese le mosse dalla fondazione di una rivista, denominata appunto *Costruiamo l'Azione*, nella quale venivano pubblicati articoli di carattere politico e ideologico.

I suoi appartenenti si dotarono in un secondo momento di un proprio braccio armato, denominato *Movimento Rivoluzionario Popolare* (MRP), che si rese protagonista tra il 1978 e il 1979 di gravi attentati mediante l'uso di esplosivi.

La linea politica-eversiva del gruppo poneva in secondo piano le ideologie e metteva al primo posto l'azione; posto che l'obiettivo era colpire le istituzioni statali; la dottrina del gruppo si caratterizzava per un'apertura verso i movimenti della sinistra, che avevano analoghe finalità, auspicando una collaborazione con essi.

Gli arresti nel 1979 di Sergio Calore e di Fabio De Felice, che costituivano gli ideologi del movimento, decretò la fine di tale gruppo.

Il gruppo *Terza Posizione* (TP) nacque dalle ceneri dell'organizzazione giovanile *Lotta Studentesca* e fu costituito a Roma nel 1978 da Giuseppe Dimitri, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. La formazione aveva un'impostazione nazional-rivoluzionaria e si ispirava anche a principi della dottrina nazi-maoista, cari a *Lotta di Popolo*, un movimento eversivo studentesco sciolto nel 1973, che aveva avuto tra i suoi promotori Enzo Maria Dantini. TP si proponeva come alternativa alla destra tradizionale, considerata reazionaria ed imperialista, e si dichiarava equidistante sia dalla sinistra marxista, sia dalla destra capitalista, proponendo una terza soluzione (da cui appunto la sua denominazione). Essa catturò rapidamente le attenzioni dei giovanissimi e si diffuse in tutto il territorio italiano.

Per quanto il movimento come tale fosse restato fuori dal compimento di attentati, nel 1979 alcuni "*tippini*" decisero di passare alla lotta armata e si resero autori di attentati, anche

entrando a far parte di altri gruppi e in particolare dei NAR (è il caso di Luigi Ciavardini, di Walter Sordi, di Giorgio Vale, ecc.). La fine del movimento fu determinata dalla fuga all'estero dei suoi *leaders* Fiore e Adinolfi, colpiti da mandato di cattura emesso nei loro confronti per la strage di Bologna, nonché dall'ulteriore azione repressiva svolta dalla Procura di Roma nell'ambito di un'altra importante indagine sull'eversione romana.

Il gruppo che maggiormente incarnò il concetto di *spontaneismo armato* fu quello dei *Nuclei Armati Rivoluzionari* (NAR), forse il più atipico, essendo composto da un numero limitatissimo di elementi, che non avevano alcuna intenzione di accrescersi attraverso l'opera di proselitismo, così come era obiettivo degli altri gruppi, ma che miravano a mantenere la proprio purezza rivoluzionaria attraverso l'esemplarità dei delitti commessi e l'autofinanziamento attraverso rapine in banche, gioiellerie ed armerie.

L'ideologia posta alla base del gruppo era caratterizzata da una visione che privilegiava l'importanza dell'azione armata.

In circa tre anni di attività (che coincidono con il c.d. "triennio maledetto" 1978-1981), i NAR commisero un centinaio di attentati e numerosi omicidi.

Altra caratteristica importante ed assolutamente nuova dei NAR era il fatto che si trattasse di un'organizzazione avente tendenzialmente una struttura aperta, nel senso che qualunque neofascista avrebbe potuto commettere un attentato e poi rivendicarlo con la sigla dei NAR.

Nel trattare il periodo storico-politico 1975 - 80 non può omettersi di osservare che, di pari passo con la trasformazione della destra eversiva, si assistette ad un profondo mutamento di indirizzo anche della massoneria.

Nell'ambito della Loggia P2 restava fortissima la presenza di persone provenienti dai servizi di sicurezza e dai vertici dell'Arma dei carabinieri, che nel periodo precedente avevano in qualche modo reso possibile, vuoi con le loro collaborazioni, vuoi con le loro omissioni, l'affermarsi della c.d. *strategia della tensione*.

Basti pensare che i nomi di Gelli e di molti altri iscritti erano emersi nelle indagini relative al *golpe* Borghese e alla strage dell'*Italicus*, come si è visto nei capitoli precedenti.

Forse anche in forza degli esiti fallimentari delle precedenti esperienze golpistiche, si era generato all'interno di questo ambito un forte ripensamento critico sulle scelte effettuate nel passato e con esso la necessità di voltare pagina e di abbracciare forme nuove di "restaurazione".

Maturò così l'idea di andare oltre alla strategia del colpo di Stato o dell'"Intentona"[62] in direzione di un progetto – sia consentito, non meno subdolo – di affermazione della massoneria sugli apparati dello Stato.

Licio Gelli venne nominato *maestro venerabile* della P2 proprio nel 1975.

Risale al 1976 la redazione del "*Piano di rinascita democratica*", una sorta di documento programmatico e politico, realizzato dallo stesso Gelli, evidentemente con ausilio di terze persone, posto il non eccelso livello culturale dello stesso.

Detto documento venne rinvenuto e sequestrato soltanto nel luglio 1982 all'aeroporto di Fiumicino nel doppiofondo della valigia di sua figlia, Maria Grazia Gelli.

Il Piano proponeva un mutamento di indirizzo rispetto alla linea golpista, escludendo ogni progetto di rovesciamento del sistema e prefigurando, invece, una trasformazione dal suo interno in senso presidenzialista e autoritario, attraverso un superamento della democrazia dei partiti ed un riassetto in chiave eufemisticamente più moderata.

L'idea di fondo era quella di costituire una sorta di governo occulto di tipo massonico, parallelo a quello istituzionale, che si sostituisse agli organi ed istituzioni dello Stato nell'esercitare il potere.

Per ottenere un simile risultato, nella delinquenziale elaborazione gelliana, occorreva agire non più mediante un'azione cruenta, ma attraverso un'azione costante di infiltrazione all'interno delle istituzioni, che determinasse la progressiva assunzione di controllo su ogni ganglio ed apparato attraverso il quale si esplicava il potere statuale.

In particolare, ciò doveva avvenire attraverso il raggiungimento di determinati obiettivi, espressamente indicati nel piano, quali la rifondazione dei partiti dominanti, quali la Democrazia Cristiana, l'indebolimento dei sindacati, l'assunzione del controllo della stampa (della quale, non a caso, costituisce tangibile dimostrazione l'acquisizione strategica del gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera*, il più importante gruppo editoriale italiano), la guida dei servizi segreti ed altro ancora.

Ciò, quanto meno, sulla carta.

[62] Espressione spagnola con cui si indica la minaccia del colpo di Stato per indurre i poteri ufficiali a modifiche di indirizzo politico per assecondare i potenziali golpisti, accogliendo loro richieste o impedendo evoluzioni politiche sgradite.

2.2. L'esperienza di *Costruiamo l'Azione* e la ripresa della strategia della tensione

Un tentativo di ricompattamento della destra neofascista, sia pure in modo innovativo rispetto al passato, fu perseguito anche dagli *ex* ordinovisti Sergio Calore e Paolo Aleandri attraverso la costituzione del movimento *Costruiamo l'Azione*, che negli anni 1978 e 1979 costituì un punto di riferimento assoluto per tutta l'eversione di destra.

La storia di tale pur breve esperienza è, quindi, fondamentale per comprendere quale strategia avesse assunto la destra eversiva nel biennio precedente la strage di Bologna e perché proprio quella fase venne contrassegnata da un ritorno alla linea dello stragismo.

Essa può essere ricostruita in modo assai fedele sulla base delle dichiarazioni rese dai due *ex* militanti "pentiti" Sergio Calore e da Paolo Aleandri, sulla cui credibilità si sono espresse diffusamente la sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988, la sentenza "Cavallini" (per quest'ultima, cfr. pagg. 74 e segg.) ed anche altre sentenze.

Entrambi questi soggetti resero dichiarazioni dettagliate, equilibrate, coerenti e rivelatesi utili all'autorità giudiziaria.

Entrambi si determinarono a parlare senza che ciò potesse essere messo in relazione al perseguimento di vantaggi processuali o benefici premiali e nemmeno all'intento di accusare ingiustamente qualcuno.

Calore era stato arrestato ben prima della strage di Bologna (17.12.1979) ed anche Aleandri si era già dissociato dal movimento nel 1979, in circostanze del tutto peculiari, essendo stato vittima di ben due sequestri di persona (cfr. quanto narrato dal testimone all'udienza del 9.7.2021).

Inoltre, le loro dichiarazioni hanno trovato innumerevoli elementi di riscontro.

Sono molteplici i verbali di interrogatorio resi da **Sergio Calore** acquisiti al processo ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo lo stesso stato ucciso[63].

Egli riferì che, subito dopo la cattura di Concutelli, si attivò per cercare di ricompattare il movimentismo di estrema destra, organizzando adunanze nei pressi della metropolitana della Magliana, a cui partecipavano vari militanti. In seguito a specifiche indicazioni ricevute da Concutelli, egli contattò anche Massimiliano Fachini.

[63] Sergio Calore venne barbaramente assassinato il 6.10.2010 nella sua abitazione di Guidonia, mediante 30 colpi di piccone e con il taglio della gola. Egli pagò con la vita la scelta di avere collaborato con l'autorità giudiziaria.

Nel frangente, si cercò di stabilire delle sfere di competenza territoriale, attribuendo a Fachini il Nord Italia, a Calore stesso il Centro ed a Castori le regioni del Sud.

Il 25 aprile 1977 egli si recò a Londra con Massimiliano Fachini per incontrare Clemente Graziani, *leader* di ON espatriato al tempo della messa fuorilegge di O.N., per renderlo partecipe di tale piano di riorganizzazione (cfr. verbale di dichiarazioni rese al P.M. di Firenze il 26.2.1984).

Il progetto politico di Calore era di reperire ex ordinovisti che fossero disponibili ad intraprendere la "lotta armata".

Tuttavia, Graziani, che parlava anche a nome degli altri militanti espatriati, non appoggiò il progetto del Calore, poiché riteneva che dopo l'omicidio del giudice Occorsio, che aveva finito col disgregare *Ordine Nuovo*, occorresse riportare il movimento in un alveo di legalità. Rientrato in Italia, Calore continuò a cercare militanti che condividessero la sua linea politica e, in tempi diversi, si assicurò l'adesione al progetto di Signorelli, Fachini, Aleandri e De Felice. (cfr. verbale di interrogatorio in data 9.12.1982 avanti al G.I. V. Imposimato).

Fu così che nel corso dell'estate 1977, a Tivoli e a Roma, egli iniziò a lavorare per creare la rivista, il cui primo numero venne pubblicato poco dopo.

La rivista venne curata soprattutto da lui e da Paolo Aleandri, ma vi collaborarono in diversa misura anche Paolo Signorelli e Fabio De Felice.

Da quel momento gli incontri tra i soggetti sopra citati si intensificarono. Essi si riunivano presso l'abitazione di De Felice o presso quella di Semerari (interrogatorio del 9.12.1982 cit.).

Il movimento cercò inizialmente di creare delle sinergie con altri gruppi eversivi.

Calore riferì di una riunione avvenuta nel febbraio 1978 a Poggio Catino, presso la casa di De Felice, a cui presenziarono lui stesso, Fiore, Adinolfi, Spedicato, Pau, Fachini e Raho.

Lo scopo dell'incontro era stabilire una forma di coordinamento fra CLA e *Terza Posizione,* che era appena sorta dalle ceneri di *Lotta Studentesca* (cfr. il verbale di dichiarazioni rese al P.M. di Firenze il 1.3.1984).

Aggiunse che con Fiore e Adinolfi ebbe altri incontri finalizzati a coordinare le attività del suo gruppo con quelle di *Terza Posizione*, sia pure senza esito (cfr. verbale di interrogatorio al G.I. di Bologna il 30.8.1983).

Pertanto, nonostante la frammentazione esistente e l'apparente differenziazione delle impostazioni ideologiche, vi era un grande fermento e plurime erano le relazioni di

collaborazione tra militanti di diversa appartenenza, soprattutto al momento di assumere delle decisioni sul piano operativo.

Vi era poi una sorta di intercambiabilità tra i militanti. Calore riferì che all'interno dei diversi gruppi nati dopo lo scioglimento di *Ordine Nuovo*, come *La Fenice*, *Costruiamo l'Azione*, *Lotta Studentesca*, *Terza Posizione*, *Organizzazione Lotta di Popolo* e *Gruppi di Azione Ordinovista* spesso si trovavano le stesse persone.

Calore spiegò anche la c.d. *"strategia dell'arcipelago"*, una teoria che egli e Aleandri avevano concepito, quella cioè di sviluppare una serie di iniziative che fossero *"formalmente indipendenti l'una dall'altra, ma in realtà collegate da un discorso politico centrale, da una serie di parole d'ordine che potevano essere inviate attraverso le varie sigle a cui si poteva fare riferimento"* (cfr. verbale di dichiarazioni rese davanti alla Corte Assise Bologna, all'udienza del 9.12.1987).

Dunque, occorreva escogitare un'esperienza rivoluzionaria all'interno della quale ogni gruppo avesse libertà ed autonomia nell'azione, ma vi fosse poi un coordinamento capace di impartire direttive e stabilire linee programmatiche, in modo da assicurare una sorta di unità di intenti a ciò che invece appariva il frutto dell'attività di gruppi tra loro distinti.

In questa direzione si mosse, appunto, il neocostituito gruppo *Costruiamo l'Azione*, cercando di creare le condizioni per divenire una sorta di movimento-guida a livello nazionale, impartendo le linee di indirizzo ed in qualche modo anche operative, attraverso le seguenti rilevanti attività: a) la pubblicazione di articoli di carattere ideologico sull'omonima rivista; b) la promozione di attentati volti a sondare se nell'ambiente della destra eversiva vi fossero altri gruppi favorevoli ad intraprendere la linea della guerra contro lo Stato, come in una sorta di chiamata alle armi; c) la realizzazione dei c.d. "*Fogli d'ordine*" di *Ordine Nuovo*, che costituivano delle linee di indirizzo rivolte a tutto il movimento eversivo di destra.

L'esistenza di questi ultimi è emersa perché due copie di essi vennero sequestrate a Gianluigi Napoli in data 20.12.1978. Costui le aveva lasciate incautamente presso la sua abitazione, nonostante sui documenti stessi si ammonisse il lettore della necessità di distruggerli subito dopo averli letti.

Fu una scoperta assai importante ai fini che qui interessano.

I *Fogli* costituivano dei documenti di carattere programmatico, che dettavano le linee politiche e strategiche dell'intero movimentismo della destra eversiva, ancora una volta dando prova di quella forte unità di intenti che vi era al suo interno.

Anzi, detti documenti dimostrano come la diversificazione delle sigle fosse considerata strategica dagli stessi neofascisti.

Ciò emerge in particolare da due passaggi già segnalati nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna dell'11.7.1988 (2.4.4.1) e nella sentenza emessa nel processo contro Cavallini.

In particolare, nel documento che porta la data di marzo 1978 si trova scritto: *"A oltre quattro anni dallo scioglimento, quattro anni densi di persecuzione e di lotte, il M.P.O.N. ha dimostrato di saper portare avanti, anche nelle condizioni difficili della clandestinità, la rivoluzione culturale e politica iniziata trent'anni orsono ... Non ha importanza l'omogeneità delle sigle (che, anzi, se differenziate, consentono di battere meglio la repressione), noi cerchiamo il soldato politico... ".*

Nel secondo documento, datato maggio 1978, si legge: *"Molto è stato fatto negli ultimi mesi per dare impulso all'attività verso l'esterno. Iniziative di stampa, aggregazione di ambienti, creazione di nuovi organismi, costituzione di gruppi operativi collaterali hanno caratterizzato la nostra azione. L'articolazione della lotta è condizione di successo: è necessario colpire il sistema in tutti i suoi gangli. Ogni giorno vengono offerte possibilità d'intervento e sta all'iniziativa dei militanti esser presenti in tutte le situazioni in cui si intraveda spazio reale per l'attività rivoluzionaria. Ripetiamo che la differenziazione delle sigle è, nell'attuale momento, un'esigenza tattica e insieme il modo più efficace per sfuggire alla repressione. Organizzare nuclei rivoluzionari di lotta al sistema. Puntare alla spaccatura orizzontale del paese reale, accelerando con ogni mezzo la frattura già in atto".*

In tali passaggi è iconicamente rappresentata tutta l'essenza della destra eversiva in quel determinato momento storico; essa si avvaleva di una strategia unitaria, pure nella diversificazione dei gruppi esistenti e, anzi, sfruttava tale apparente diversificazione come stratagemma per rendere più difficile l'accertamento del disegno complessivo ed unitario perseguito.

Da detti documenti emerge, inoltre, una compenetrazione tra "vecchio" (sullo sfondo s'intravede ancora l'egemonia di *Ordine Nuovo*) e "nuovo" (quei "nuclei rivoluzionari" di cui si auspica la creazione nel sopracitato documento).

Non è un caso se alla stesura dei fogli collaborarono figure del calibro di Signorelli, De Felice e Fachini, come ammisero gli stessi Sergio Calore e Paolo Aleandri (cfr. sentenza Corte Assise Bologna 11.7.1988, 2.2.4).

Come anticipato, lo scopo inizialmente perseguito dal gruppo fu quello di ottenere consensi, attraendo nuovi giovani attraverso l'attività di proselitismo e indottrinamento, e in

particolare propugnando la necessità della lotta armata non già più rivolta contro gli avversari politici, ma piuttosto contro le istituzioni dello Stato (forze dell'ordine, magistrati, ecc.), così come avevano fatto prima di loro le *Brigate Rosse*. Il proposito era anche quello di acquisire una sorta di egemonia a livello nazionale, inaugurando il compimento di nuove azioni terroristiche.

Si arrivò così al compimento di alcuni attentati nel corso dell'anno 1978.

In merito a tale momento **Sergio Calore** ha spiegato quanto segue:

"*Nel corso del mese di giugno 1978 Fachini sollecitò la iniziativa di mettere in atto una campagna di attentati che non dovevano essere rivendicati al fine di verificare il grado di rispondenza dell'ambiente ad un eventuale discorso politico militare che egli aveva intenzione di sviluppare d'accordo anche con noi, parallelamente a Costruiamo l'Azione.*

Questi attentati avvennero nel corso del mese di luglio. Circa quanto so più specificamente di questi attentati, già ho riferito in precedenza. La mancata rivendicazione degli attentati rispondeva allo scopo di rendere possibile la diffusione delle idee politiche portate avanti da Costruiamo l'Azione anche in ambienti che le avrebbero rifiutate, ove gli attentati fossero stati con la loro rivendicazione riferiti ad un gruppo preciso (cfr. verbale di interrogatorio al P.M. di Firenze in data 1.3.1984, prodotto *ex* art. 512 c.p.p.).

E ancora: "*Più che altro si trattava di operare una verifica della disponibilità dell'ambiente neofascista romano a rispondere a delle sollecitazioni in termini di proposizione di obiettivi e di realizzazione di vari attentati. Da questo punto di vista, la cosa ebbe un notevole successo e in quel periodo, nel giro di un paio di mesi, noi come gruppo realizzammo direttamente una quindicina di attentati al massimo, ma in realtà ne furono compiuti da altri gruppi, che si accodarono alla campagna, colpendo anche obiettivi abbastanza omogenei ad essa, almeno una sessantina. Quindi, sostanzialmente, verificammo la disponibilità di un certo tipo di area di seguire delle direttive che arrivavano anche in maniera così indiretta*".

Della nascita e dell'attività terroristica compiuta da *Costruiamo L'azione* ha riferito pure **Paolo Aleandri**, anch'egli proveniente dalle fila ordinoviste, sentito come testimone assistito all'udienza del 9.7.2021.

Aleandri ha ribadito che tale movimento costituiva in sostanza una prosecuzione di *Ordine Nuovo*, dopo il suo scioglimento. Egli vi entrò nel 1977, a seguito della frequentazione di Fabio De Felice, suo professore del liceo, e di Aldo Semerari.

In seguito, partecipò a delle riunioni a Poggio Catino, nell'abitazione di De Felice, e a Poggio Mirteto, nell'abitazione di Semerari, ove conobbe Signorelli, Calore ed altri personaggi legati a tale ambiente, quali Alfredo De Felice, Carlo Alberto Guida, Peppino Pugliese ed altri.

Il teste ha riferito che alla riunione fondativa del gruppo erano presenti lui e Calore, Signorelli, Semerari, De Felice, Fachini, Raho, Incardona con altri siciliani di cui non ricordava il nome, ed anche Aldo Maria Dantini.

Inizialmente il movimento veniva identificato con il nome della rivista.

Ad esso partecipavano sostanzialmente tre gruppi di persone: quello di Ostia, non meglio specificato, quello di Tivoli, che faceva capo a Signorelli, e quello "del nord", diretto da Fachini di cui faceva parte Roberto Raho.

E' stato contestato a Aleandri un passaggio dell'interrogatorio reso il 26.10.1982 ("*Contemporaneamente, dopo questa riunione che avvenne a Sabina, si delinearono tre posizioni, la prima faceva capo a Semerari e De Felice i quali proponevano un modulo ideologico di stato di tipo peronista equidistante dal capitalismo e dal marxismo. Poi nella realtà De Felice e Semerari tendevano a costruire dei rapporti tra componenti istituzionali e non istituzionali. Poi c'era il secondo gruppo che era quello di Signorelli e Fachini i quali tendevano a rivitalizzare Ordine Nuovo con il progetto strategico di uno stato socialista, da attuare mediante la conquista violenta del potere*". Poi c'era la posizione che faceva capo a Aleandri e Calore che era più peculiare.

Il testimone ha confermato, chiarendo che le prime due posizioni non erano altro che le posizioni tradizionali dell'estrema destra in Italia dal 1948 in avanti.

Entrambe avevano l'obbiettivo di sovvertire le istituzioni statuali, con la differenza che la prima impostazione, riconducibile a De Felice, aveva una connotazione golpista, prevedendo cioè l'appoggio di settori che potevano dare luogo ad un vero e proprio colpo di stato, mentre l'impostazione propugnata da Fachini e Signorelli era più rivoluzionaria, prevedendo un progetto di lotta armata che poi producesse degli effetti politici.

Infine, la posizione sostenuta da lui e da Sergio Calore, pure condividendo l'esigenza della lotta armata, era fortemente critica su quello che era l'impianto ideologico della posizione tradizionale, perché essi consideravano "*superata l'esperienza di destra e con caratteristiche fasciste e riferimenti ideologici di quel tipo*", aprendo a temi cari alla sinistra.

Per vero, Aleandri ha anche opportunamente spiegato che il compimento di attentati era qualcosa che andava oltre alle predette posizioni, posto che nell'ambito della destra eversiva,

pure a fronte di alcune divergenze ideologiche, l'azione di tipo militare costituiva per tutti un denominatore comune e quindi un elemento unificatore (" ... *mi sembra di aver capito che nella sinistra la posizione ideologica poi rigorosamente comporta una serie di scelte, da questa parte no, si possono trovare due persone che ideologicamente sono distanti o comunque anche su posizioni opposte, che in vista di un'azione si possono facilmente coalizzare perché quello fa premio ... ")*[64]. Si tratta di un principio importante, che, come lo stesso Aleandri ha fatto intendere, non riguardava la sola esperienza di *Costruiamo l'Azione*, ma informava i rapporti tra tutte le formazioni dell'eversione neofascista.

Aleandri si è anche soffermato sulla circostanza che molto assidui erano i rapporti di CLA con gli esponenti di altri gruppi, tra cui *Lotta di Popolo*, capeggiata da Enzo Maria Dantini, e *Terza Posizione,* a favore della quale erano state finanziate delle iniziative.

Il teste ha riferito che, dopo una prima fase di impegno per lo più politico, attraverso lo svolgimento di incontri conviviali e di riunioni a carattere ideologico, attraverso la pubblicazione di articoli sulla rivista, si decise di passare all'azione.

Infatti, nell'estate del 1978, Marcello Iannilli ed Emanuele Macchi (detto *Lele*), due soggetti che facevano capo al gruppo di Enzo Maria Dantini[65], si avvicinarono al movimento e manifestarono l'intenzione di compiere degli attentati.

Il teste Aleandri ha spiegato che i due vennero assecondati e come venne reperito l'esplosivo e più in generale come si atteggiasse il loro gruppo: "*Allora, con Sergio Calore abbiamo pensato che una modalità per poter esercitare un certo tipo di influenza nel nostro ambiente era quello anche di funzionare come una sorta di punto logistico, per cui anche chi non era militante nel senso proprio del... Poteva richiedere un qualche tipo di supporto che poteva essere politico con il giornale, che poteva essere organizzativo, poteva essere appunto di reperimento di armi o esplosivo. Manifestarono l'intenzione di compiere degli attentati appunto di questo tipo e quindi noi ci attivammo con Sergio per procurare dell'esplosivo e naturalmente facemmo riferimento a Fachini. Questo esplosivo che ci faceva avere Fachini, era un esplosivo ricavato da ordigni militari e lo ricordo perché c'erano dei pezzi che facevano supporre che poi la struttura fosse quella di un toro, di un toro geometrico, che però erano stati spezzati ed era un esplosivo che veniva definito sordo cioè che aveva bisogno di un preinnesco, di un esplosivo di innesco perché il solo detonatore non era sufficiente per farlo deflagrare. Questo esplosivo fu fornito a Iannilli e a Macchi che diciamo praticamente*

[64] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pag. 36.
[65] Uno dei fondatori del gruppo *Lotta di Popolo*.

in autonomia, anzi senza praticamente, in autonomia compirono una serie di attentati che erano quelli poi di via Usodimare se non ricordo male, un altro all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia" (cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 36 e 37).

In buona sostanza, una prima serie di attentati venne materialmente realizzata da soggetti che non erano proprio intranei al gruppo, ma che poterono fruire dell'esplosivo grazie all'intermediazione degli esponenti di CLA.

Si tratta di una conclusione che è in linea con la c.d. "*strategia dell'arcipelago*", definizione coniata da Sergio Calore, in base alla quale il gruppo di CLA non aveva una vera e propria connotazione di gruppo politico organizzato, ma si proponeva di fornire dei servizi a tutti gli altri gruppi esistenti, come se si trattasse di isole che potevano essere unite da un comune supporto logistico, come ad es. la fornitura di armi, di esplosivi e di denaro.

Non a caso, confermando quanto già affermato da Calore, Aleandri ha riferito che il gruppo finanziò convegni ed iniziative di *Terza Posizione,* ritenendo che ciò avrebbe attribuito ad esso una funzione di guida.

Il testimone ha chiarito che il primo canale di approvvigionamento per gli esplosivi fu senza dubbio quello veneto, attraverso un esplosivo di origine militare che proveniva da Fachini; ad esso in seguito se ne aggiunse un altro, attraverso un certo "Rino" di Foggia, segnalato da Signorelli, e poi anche altri canali a livello locale.

Il testimone assistito nel prosieguo della sua deposizione ha poi ricordato gli attentati al Ministero della Giustizia il 22 maggio 1978, all'autoparco dei Vigili urbani il 15 giugno 1978 e alla sede della SIP il 20 giugno del 1978 e, infine, quello alla Prefettura il 20 luglio 1978, ad alcuni dei quali aveva partecipato, mentre per altri erano presenti solo Macchi e Iannilli.

Gli attentati dell'estate del 1978 non furono accompagnati da rivendicazione; il loro scopo era prettamente esplorativo e propagandistico, intendendo il gruppo verificare attraverso il loro compimento se un simile tipo di azione avrebbe potuto attrarre un certo numero di persone.

In seguito, invece, venne varato un programma degli attentati, questa volta da rivendicare con la sigla *Movimento Rivoluzionario Popolare*, che costituiva il braccio armato di CLA.

Essi vennero eseguiti nella primavera del 1979 a Roma.

Si trattò di quattro attentati, simbolicamente indirizzati verso palazzi rappresentativi di istituzioni e poteri dello Stato (presso il Campidoglio il 20.4.1979; il carcere di Regina Coeli il 14.5.1979; la sede del Ministero degli Esteri il 4.5.1979 e il CSM il 20.5.1979).

Nell'attentato al palazzo del Campidoglio, la notte del 20 aprile 1979 vennero utilizzati quattro chilogrammi e mezzo di tritolo. I danni arrecati alla struttura ed alle opere d'arte annesse furono gravi. Non furono coinvolte persone.

Aleandri all'epoca dichiarò che Iannilli dimenticò di togliere uno spessore di carta che aveva inserito fra i contatti per motivi di sicurezza, per cui fu costretto a ritornare ove aveva posato l'ordigno per rimuovere tale cartoncino, che avrebbe impedito l'esplosione (cfr. le dichiarazioni rese nel primo processo di Assise all'udienza del 15.11.1988); ciò fu confermato nel processo da Marcello Iannilli e da Bruno Mariani (sentiti rispettivamente il 15 e 16.11.1988).

La notte del 14 maggio 1979 si verificò l'esplosione di un'autobomba, posta all'ingresso del carcere di Regina Coeli, che provocò ingenti danni alla struttura del portale d'ingresso del carcere ed a 24 automobili parcheggiate sulla strada.

Il 20 maggio 1979 fu la volta dell'attentato alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura in piazza Indipendenza a Roma.

Aleandri in passato dichiarò che Bruno Mariani e Marcello Iannilli avevano ottenuto un'ingente quantità di esplosivo dal gruppo di Villalba di Guidonia e che tale esplosivo era stato impiegato per i suddetti attentati, fatta eccezione per l'attentato al Campidoglio, per il quale venne utilizzato dell'esplosivo che era stato fornito da Raho e da Fachini; che autori dei primi tre attentati erano stati lui, Iannilli e Mariani, mentre l'attentato presso il CSM era stato materialmente eseguito da Mariani e Iannilli, i quali in seguito gli fecero capire di avere regolato il timer affinché l'esplosione avvenisse in orario diurno, contrariamente a quanto era stato pattuito; che l'ordigno *non era esploso* per un difetto di funzionamento del timer (cfr. sentenza Assise Bologna 11.7.1988, 1.3.9).

Nella sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988 (pagg. 176-177) si legge:

"Il 24/2/1983, ancora una volta al Giudice Istruttore di Roma, [Aleandri] *aveva, tra l'altro, dichiarato d'aver interpellato il MARIANI e lo IANNILLI, dopo l'attentato alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura, su dette circostanze: perché l'attentato non fosse stato realizzato secondo i piani, cioè perché l'esplosione non fosse stata programmata per un'ora notturna; e, ancora, perché la bomba non fosse esplosa. Al primo quesito gli interlocutori avrebbero risposto in maniera vaga e minacciosa, al secondo non avrebbero risposto affatto. Aveva poi appreso da Rossano MONNI che costui ed il MARIANI erano*

tornati presso la sede del C.S.M. per recuperare l'esplosivo: iniziativa da cui avevano poi desistito".

Dunque, era stato concordato che l'attentato avvenisse di notte, con la previsione di danni alla sola struttura, mentre invece l'esplosivo era stato piazzato di giorno all'interno di una Fiat 127 di colore blu. Tuttavia, qualcosa non aveva funzionato.

Alle ore 19:30 del 20.5.1979 uno sconosciuto telefonò alla redazione del quotidiano "Il Tempo", rivendicando il fallito attentato a nome del *Movimento Rivoluzionario Popolare* ed asserendo che esso sarebbe dovuto avvenire alle ore 14:00 davanti alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura.

Analoga telefonata pervenne alle ore 20:25, alla redazione del quotidiano "Il Messaggero", con la quale si rivendicava, a nome del MRP l'attentato del pomeriggio, assumendo che era fallito per cause tecniche e segnalando la presenza della 128 blu parcheggiata in Piazza Indipendenza. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, rinvennero una FIAT 128 blu nel cui portabagagli era riposta una borsa contenente 94 candelotti di esplosivo innescato da due capsule detonanti elettriche collegate ad un congegno a tempo.

Nel corso della sua deposizione dibattimentale Aleandri ha confermato le predette circostanze. In sostanza, l'esplosione avrebbe potuto avvenire di giorno, ma non si verificò per un problema tecnico[66].

L'attentato venne, dunque, scongiurato. Tra l'altro, proprio in Piazza Indipendenza quel giorno si svolgeva una manifestazione degli Alpini. Una strage sfiorata.

All'udienza del 9.7.2021 Aleandri ha riferito che gli attentati organizzati dal suo gruppo nel 1978-'79 erano stati concepiti da Signorelli, Semerari e De Felice e che, all'interno del movimento si era creata una sinergia tra il gruppo romano ed il gruppo veneto, entrambi di origine ordinovista. Il gruppo veneto, che disponeva di consistenti quantità di esplosivo, era capeggiato da Fachini e di esso facevano parte Raho e Melioli; secondo Aleandri, faceva parte integrante del gruppo anche Gilberto Cavallini, sia pure per il tramite di Fachini.

Su richiesta di Fachini, egli per un determinato periodo aveva ospitato Cavallini nella propria abitazione; nel corso di tale soggiorno, un giorno a Cavallini partì involontariamente

[66] Aleandri ha riferito al riguardo: "*.... Iannilli utilizzava come sistema di sicurezza nel trasporto degli ordigni ..... (omissis) .... una intercapedine di carta per isolare i contatti per il trasporto fino al... Poi doveva essere tolto e quindi l'impianto diventava operativo ed efficiente. Mi fu detto che c'era stato un problema di questo tipo se non ricordo male cioè che era rimasto questo ....*".

un colpo dalla propria pistola, che fece un buco nel muro dell'appartamento. Aleandri fu anche processato per tale episodio, ma venne poi assolto.

Anche Sergio Calore, nel corso del primo dibattimento svolto a Bologna, riferì che Fachini aveva partecipato attivamente a tutte le attività che facevano riferimento alla sigla *Costruiamo l'Azione*, compresi gli attentati rivendicati con la sigla MRP.

Infine, Aleandri ha fatto cenno ai due sequestri di persona da lui subiti, che in qualche modo determinarono la fine della sua esperienza eversiva.

Ha riferito che alcuni appartenenti alla banda della Magliana, tra cui Marcello Colafigli, gli consegnarono delle armi da custodire. Egli, con l'approvazione di Semerari e De Felice, portò le armi in un deposito. Tuttavia, alcuni militanti utilizzarono un certo numero di armi e, quando i membri della celebre banda romana gli chiesero la restituzione, le armi non c'erano più.

Aleandri venne sequestrato davanti al Tribunale di Roma e tenuto prigioniero in un appartamento per diversi giorni. Egli contattò telefonicamente altri camerati affinché recuperassero delle armi da consegnare in luogo di quelle scomparse.

Alla sua liberazione si interessò **Massimo Carminati**.

Restituite le armi, egli fu rilasciato.

Tuttavia, in seguito venne sequestrato nuovamente dai suoi *ex* compagni Rossi, Scorza, Iannilli e Mariani, che lo accusavano di essersi appropriato di denaro appartenente al gruppo.

Durante questo sequestro venne tenuto legato ad un albero in campagna e poi venne tenuto segregato in un appartamento, legato da catene, finché non intervenne **Gilberto Cavallini** il quale si arrabbiò per come era stato trattato e lo fece liberare.

Aleandri si dovette impegnare a lasciare l'attività politica e a ritornare al suo paese natìo.

Le dichiarazioni di Paolo Aleandri hanno trovato conferma nella testimonianza di **Maurizio Abbatino**, uno storico esponente della banda della Magliana, il quale ha confermato l'episodio del sequestro, essendo anche lui stato presente ed ha poi spiegato come lo stesso venne liberato (cfr. trascrizione ud. 12.11.2021, pagg. 32 e 33).

Un'altra deposizione di estrema rilevanza probatoria è quella che ha reso **Walter Sordi** all'udienza dell'11.6.2021, poiché essa non solo ha offerto profili di conferma rispetto alle dichiarazioni rese da Calore ed Aleandri in ordine alle dinamiche stragiste del gruppo CLA, ma ha anche bene evidenziato quale fosse l'influenza esercitata al suo interno dal c.d. "Gruppo del Nord", capeggiato da Fachini. Per altro verso, come si vedrà, detta deposizione

è fondamentale per rendersi conto di come detto movimento fosse largamente indirizzato da trame occulte.

Circa la credibilità di tale testimone, è sufficiente richiamare quanto si legge nella sentenza della Corte Assise di Bologna in data 11.7.1988, pag. 993: *"La generale credibilità del SORDI, oltre che sull'interna coerenza e sulle varie conferme esterne, riposa anche - non secondariamente - sul fatto che il giovane ex militante di Terza Posizione non aveva interessi processuali da coltivare nella presente sede, essendosi egli assicurato i benefici in cui poteva sperare mediante l'atteggiamento collaborativo tenuto in altri procedimenti, nei quali – come si è – accennato - ha contribuito, in maniera diretta, e anche assumendosi la parte di responsabilità che gli competeva, alla ricostruzione di numerosissimi, e talora gravissimi fatti delittuosi. Non è dato cogliere, in atti, elementi idonei ad alimentare il sospetto che il SORDI fosse mosso da sentimenti ostili, e, comunque, dalla volontà di nuocere alle persone coinvolte dalle sue dichiarazioni"*.

Analogamente nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma in data 21.11.1986 nell'ambito del processo a *Terza Posizione*, si legge a pagg. 57-58: *"Il Sordi non si è mai contraddetto o smentito... il suo atteggiamento processuale non è mai mutato, le sue rivelazioni non sono mai state rimangiate o sostanzialmente cambiate o ritrattate o ampliate. Ha fornito ulteriori chiarimenti, spiegazioni, integrazioni, dettagli, ma non ha mai dovuto ammettere di avere mentito o calunniato o scagionato falsamente e neppure di avere sbagliato in buona o mala fede. Di tutti i pentiti del terrorismo rosso e nero, Walter Sordi è certamente uno dei più coerenti, dei più lineari, dei più seri, e perciò dei più veritieri... Quando taluno degli imputati, come Cristiano Fioravanti e Soderini, hanno deciso di confessare davvero e di collaborare con la giustizia, hanno confermato o riscontrato pienamente le dichiarazioni del Sordi; altrettanto dicasi per quegli imputati i quali hanno effettuato confessioni o ammissioni parziali"*.

Analoghe considerazioni si rinvengono nella sentenza Cavallini.

La Corte, nel fare proprie tali osservazioni, per quanto ascoltato direttamente all'udienza del 11.6.2021, può aggiungere che le risposte fornite da Sordi, al di là del generale problema dell'affievolimento dei ricordi dopo tanto tempo trascorso, sono state sempre esaustive, razionali e coerenti.

Sordi ha in sostanza riferito di essere entrato in *Terza Posizione* nel 1978 -'79.

Conobbe i soggetti al vertice del gruppo (Adinolfi, Fiore, Dimitri). Nistri si occupava degli aspetti operativi.

Dopo la strage di Bologna ed i primi mandati di cattura emessi nei confronti di numerosi neofascisti, egli si diede alla latitanza ed espatriò in Libano con Alessandro Alibrandi, Stefano Procopio e Giorgio Belsito, recandosi in un campo gestito dalla Falange cristiano-maronita, che combatteva contro i palestinesi, secondo le indicazioni che gli erano state date dai fratelli Lai, che vi erano già stati in precedenza (cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pagg. 75 e 76).

Quando rientrò, si unì ai NAR, come altri di *Terza Posizio*ne (Pasquale, Belsito, Luigi Ciavardini e Giorgio Vale). Anche Stefano Soderini proveniva da TP, ma era anche molto legato al gruppo di Signorelli, di *Costruiamo l'Azione*, e pure non rivestendo un ruolo dirigenziale, conosceva molte persone dell'ambiente di Vigna Clara, che faceva capo a Paolo Signorelli.

Sordi tornò in Italia nell'autunno del 1981 e conobbe Gilberto Cavallini, con il quale si instaurò un profondo rapporto di amicizia e anche di convivenza, che lo legò a lui fino al suo arresto, avvenuto nel 1982.

Il testimone apprese da Cavallini che l'attentato al CSM nella primavera del 1979 era stato concepito dai dirigenti di *Costruiamo l'Azione;* Cavallini gli disse anche di essere stato egli stesso in contatto con il gruppo di Signorelli[67].

A seguito di contestazione di una dichiarazione contenuta nel verbale del 7.5.1983 ("*Alla mia domanda a Cavallini di ulteriori spiegazioni, mi disse Cavallini che l'ordine di fare una strage poteva provenire solo da Fabio De Felice, infatti egli era il vertice del Movimento Rivoluzionario Popolare da cui prendevano ordini Calore, Signorelli e tutti gli altri tra cui anche un ruolo importante lo aveva Paolo Aleandri*"), il testimone ha confermato.

Il teste ha riferito, altresì, che Cavallini gli parlò anche delle relazioni tra i vertici di CLA, e in particolare di Fabio De Felice, con Licio Gelli; tale profilo sarà meglio sviluppato nel paragrafo finale di questo capitolo.

Il teste ha ricordato come Cavallini riuscì a fuggire in Bolivia, tramite l'aiuto prestato dagli avanguardisti Magnetta e Ballan, aggiungendo che la Bolivia era reputata un approdo sicuro per via della presenza di Stefano Delle Chiaie, pronto a dare assistenza ai latitanti dell'estrema destra (trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 90).

Sordi ha narrato che venne avvicinato tra il febbraio e il marzo del 1980 dal referente romano di *Avanguardia Nazionale*, Giorgio Tilgher, il quale gli propose anche a nome di

[67] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 79).

Dimitri, che in quel momento era in carcere, di entrare a far parte di AN. L'accordo prevedeva che lui e il suo gruppo avrebbero dovuto consegnare tutte le armi in loro possesso e che avrebbero dovuto dare l'intero ricavato delle rapine commesse ad AN. Egli non accettò tale proposta.

Passando a parlare dei rapporti tra Cavallini e Fachini, li ha definiti "molto stretti".

A dimostrazione di ciò ha riferito che, quando Cavallini evase durante una traduzione da un carcere ad un altro, si rivolse quasi immediatamente per ottenere aiuto al Gruppo veneto, che era capeggiato da Fachini. Nonostante Cavallini fosse piuttosto reticente a parlare di quell'ambiente, tuttavia avevano trascorso insieme quasi un anno di latitanza e si era creato un rapporto confidenziale, per cui gli aveva parlato spesso di Fachini. Sordi sospettava che quando Cavallini si assentava per certi periodi, si recasse in Veneto da Fachini.

Al testimone è stata contestata una frase riferita nel verbale del 4.11.1989, davanti al P.M. Mancuso: "*So che in Veneto Cavallini disponeva di una persona in grado di modificare i MAB sostituendo il calcio in legno con un calcio metallico che serviva a rendere il mitra più maneggevole, capii che questa persona era Fachini*".

Il testimone ha confermato, aggiungendo che molto probabilmente glielo disse Cavallini.

Nel 1982 Cavallini si interessò per acquistare una partita di armi da un gruppo di ordinovisti di Venezia.

A seguito di contestazione di un passaggio del verbale di interrogatorio al G.I. dott. Salvini in data 26.8.1995 ("*Devo premettere che il trascorrere del tempo ha inevitabilmente reso meno nitidi i miei ricordi, comunque per quanto posso ricordare si tratta di un collegamento di Cavallini proprio con un elemento di Venezia e se non sbaglio con una persona legata in qualche modo al poligono di tiro di quella città. Questa persona doveva fornire a Gilberto armi di notevole pregio e per l'acquisto Cavallini aveva stanziato una somma che se ben ricordo doveva essere di quaranta milioni e cioè una somma notevole per quei tempi*").

Il testimone ha confermato, aggiungendo che tale trattativa si collocava nel periodo di maggio -giugno 1982 e che Cavallini gli disse che l'acquisto non si era perfezionato perché la persona che doveva vendergli le armi era stata arrestata[68] (trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 96).

Il soggetto con cui si era rapportato Cavallini era Carlo Digilio, noto ordinovista veneto, che è stato ritenuto responsabile per la strage di Brescia, sia pure in via incidentale dopo la

[68] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 96.

sua morte (cfr. la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 22.7.2015, irrevocabile il 20.6.2017), e allo stesso modo responsabile della strage di piazza Fontana con la sentenza della Corte d'assise di Milano del 30 giugno 2001 (si tratta del solo condannato per quella strage; nel processo aveva reso dichiarazioni etero ed auto accusatorie e non aveva impugnato la sentenza di condanna).

L'episodio dell'acquisto delle armi trova riscontro nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Venezia in data 9.12.1988 denominata "Poligono di tiro", versata in atti, dalla quale si può trarre quindi la prova che *Ordine Nuovo* fosse ancora operativo come associazione sovversiva ancora nell'anno 1982.

Il testimone, a seguito di contestazione, ha confermato, infine, che Gilberto Cavallini disponeva di un conto corrente bancario in Svizzera (gli è stato contestato un passaggio del verbale del 3.11.1982: "*Cavallini mi aveva detto che aveva un deposito in banca in Svizzera, non mi precisò in quale banca e in quale città. Non so se si trattasse di un conto in dollari, era comunque un conto cifrato il cui numero doveva conoscere solo lui, Cavallini mi aveva detto che aveva anche tolto i soldi da quel conto*").

Il testimone ha anche confermato che Cavallini aveva l'incarico di distribuire somme di denaro ai terroristi neri che erano detenuti in carcere e necessitavano di aiuti economici, asserendo di essersene occupato a sua volta. Venivano fatti dei vaglia postali da 100.000 lire e se ne facevano parecchi.

Sono stati mostrati al testimone alcuni documenti[69] che vennero sequestrati a Gilberto Cavallini nel settembre 1983 al momento del suo arresto, tra i quali figura il documento denominato "*averi*". Nella sua prima pagina compare appunto la dicitura "*averi*", a cui poi segue l'indicazione di somme di denaro anche consistenti (si leggono le cifre di 35.000 dollari, di 22.300 dollari, poi si parla di 3.500.000 franchi svizzeri).

Sul modo con cui Cavallini se le fosse procurate, il teste ha riferito che solo una piccola parte poteva costituire il bottino di rapine da loro perpetrate, mentre non ha saputo dire la provenienza di altre somme, chiarendo, però, che Cavallini non glielo avrebbe mai rivelato.

Il teste ha poi decifrato alcuni dei nomi di copertura che si trovano scritti sul documento: "topone" ad es. era Calore, "Bue" era Piccari, "Chiara" era la Mambro, "Bologna" era De Orazi.

[69] Detti documenti, unitamente al verbale di sequestro, sono stati prodotti all'inizio del processo e sono stati comunque riprodotti all'udienza del 11.6.2021.

Il testimone ha riferito che anche lui aiutava ad inviare il denaro in carcere ai militanti e che ciò corrispondeva ad una consuetudine diciamo, anche per assicurarsi i detenuti non collaborassero con le autorità e per mantenere intatto il vincolo associativo.

Al teste è stata esibita anche l'agenda sequestrata a Cavallini, contenente una sorta di elenco di tutti gli estremisti di destra, appartenenti a diverse formazioni; il teste però non ha ricordato di averla mai vista. Ha poi aggiunto di non sapere perché vi fosse annotato il nome di un certo Giorgio Bellini, che egli non conosceva.

Alla precisa domanda circa la posizione assunta dalla destra eversiva rispetto allo stragismo, Sordi ha reso dichiarazioni che meritano di essere riportate: *"Allora, diciamo i NAR erano sicuramente nati sull'onda dello spontaneismo eccezion fatta per Fioravanti e Mambro ma che però non avrebbero mai detto agli altri membri dei NAR che loro erano favorevoli alle stragi. Sì, è tutta l'area dei NAR, mi viene da dire Belsito, Soderini, Vale, questi qui ..."*.

"È secondo me abbastanza importante. Nessuno avrebbe potuto dire apertamente di essere d'accordo con le stragi, proprio nessuno perché altroché due croci voglio dire, era una condanna a morte ma era... Era impossibile".

E ancora: *"In qualsiasi ambito dell'estrema destra in quel momento lì, nessuno, anche quelli di Costruiamo l'Azione non avrebbero mai detto esplicitamente, faccio per dire, "sì, abbiamo messo noi la bomba al CSM", nessuno perché l'ipotesi di uccidere civili, persone che non c'entravano nulla eccetera eccetera, era ... Ma da un retaggio precedente ripeto, da Brescia, dall'Italicus, non c'era bisogno di arrivare alla strage di Bologna, già da prima nessuno avrebbe in quel contesto lì ..."*.

Dunque, il testimone ha professato l'estraneità e anche la contrarietà, sua e degli altri elementi, poi confluiti nei NAR, rispetto alla scelta di intraprendere una linea stragista, prospettando apertamente che Mambro e Fioravanti avessero taciuto agli altri i loro propositi criminali.

Sordi ha riferito che, quando si verificarono gli attentati del 1978 -'79, egli e coloro che gli stavano vicino non sapevano specificamente a chi fossero attribuibili, ma ci arrivarono per deduzione, sapendo che esisteva un'altra area di neofascisti che compiva azioni militari, che in quel momento era raggruppata attorno a *Costruiamo l'Azione*.

Al testimone è stato poi chiesto chiarimento di una sua precedente dichiarazione in cui fece cenno ad un attentato che eseguirono i suoi sodali ed amici Cristiano Fioravanti con Alessandro Alibrandi nel 1976 ai danni della CEA di Roma.

Il testimone ha dichiarato di non ricordare l'episodio, ma ha riferito che, se ne aveva parlato in passato, non poteva che trattarsi di una confidenza che i due gli avevano fatto, che comunque confermava. Egli ha chiarito, però, che all'epoca i due amici avevano 16 anni, escludendo che essi avessero usato degli esplosivi e che avessero agito allo scopo di uccidere delle persone.

Alla specifica domanda se in qualche modo all'interno del movimento eversivo qualcuno proponesse di compiere delle stragi, egli ha risposto: *"No, un attimo. Noi con quelli lì non ci parlavamo. C'erano alcuni che facevano da tramite quindi... No da tramite no. C'erano alcuni che facevano il doppio gioco cioè che stavano sia con gli uni che con gli altri ma a noi non ci dicevano che stavano con gli altri".*

Nella parte finale della deposizione, dopo avere parlato dei covi, il testimone per spiegare il motivo per cui tante cose non le sapesse, ha osservato: "*Posso anche spiegare il perché, perché sicuramente ero uno dei meno indicati ai quali dire, non lo so, io sono amico dei servizi segreti, sono amico di sta' gente qua perché era gente che io e pochi altri a sto' punto mi vien da dire, vedevamo come il fumo negli occhi. Siccome purtroppo oltre ad essere delle bestie, c'avevamo anche una parvenza di idealismo e questo cozzava ancor di più col... Cioè molto di più che piuttosto che contro, non lo so, le forze dell'ordine, la magistratura perché era una metastasi che avevamo dentro di noi quindi per come ero fatto io, ero l'ultima persona alla quale l'avrebbero detto. Lo stesso identico discorso per l'esplosivo, io sapevo maneggiare l'esplosivo, ho fatto dei corsi in Libano quindi... Anche a un certo livello ma a me non mi hanno mai detto "guarda che c'è l'esplosivo, i detonatori". Addirittura io scoprii che quando venne trovato il covo di via Nemea, c'erano dei detonatori".*

Il testimone ha poi spiegato che cadde dalle nuvole quando, mentre si trovava in Francia, apprese che nel covo di via Nemea nel 1982 erano stati sequestrati dei detonatori ("*... Cioè il mio percorso è abbastanza chiaro per quanto vomitevole possa essere però io con tutte quelle cose lì non c'ho mai avuto a che fare e siccome sapevano che ero molto rabbioso nei confronti di quelle cose lì, ero sicuramente l'ultima persona alla quale l'avrebbero detto").*

In conclusione, dopo che per diversi anni le azioni "militari" dei terroristi neri erano state eseguite per il mezzo di armi da fuoco ed avevano avuto come obiettivo per lo più persone determinate, a partire dal 1978 si verificò una serie di attentati compiuti mediante l'uso di esplosivi, tutti aventi una matrice comune e tendenti a colpire obiettivi in qualche modo rappresentativi delle istituzioni statuali.

Detti attentati costituiscono la prova tangibile di ciò che si intende qui sostenere, ovvero che quella stagione segnò un ritorno in grande stile da parte della destra eversiva alla strategia della tensione, con il deliberato e sistematico impiego di esplosivi di origine militare al fine di colpire obiettivi di importanza crescente.

Il fanatismo di una nuova generazione di giovanissimi rivoluzionari, attraverso l'illusione dello *spontaneismo armato*, veniva in realtà incanalato dai rappresentanti storici della destra eversiva, a loro volta legati ai servizi segreti ed assoggettati alle direttive della loggia P2, verso un livello di lotta politico-militare più aspro ed elevato, dal quale non vi sarebbe stato ritorno.

Da lì a colpire la popolazione civile il passo sarebbe stato breve.

2.3. La linea di continuità con il passato: i "Fogli d'Ordine" di ON e l'attività di proselitismo

Vi sono poi un certo numero di testimonianze rese da *ex* militanti che confortano e al contempo consentono di sviluppare alcuni profili delle dichiarazioni rese da Calore ed Aleandri.

In particolare, la deposizione di **Gianluigi Napoli** in qualche modo attesta l'egemonia da parte di *ex* esponenti di *Ordine Nuovo* in quella determinata fase, accompagnata dall'ambizione di delineare delle linee di indirizzo all'intero movimento, e, dall'altro conforta l'idea che la destra eversiva avesse modificato la propria strategia di azione, preparandosi a compiere degli attentati dinamitardi verso obiettivi che da specifici diverranno progressivamente tali da produrre effetti indiscriminati.

Egli è stato escusso ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p. all'udienza del 16.6.2021.

Inoltre, le parti hanno prestato il consenso all'utilizzazione probatoria anche di tutti i verbali di interrogatorio che Napoli rese nel procedimento relativo alla strage di Bologna ed in altri procedimenti penali (si tratta dei verbali in data 20.12.1985; 15.1.1986 18.1.1986; 12.11.1987; 27.9.1989; 7.11.1990; 15.12.1990; 17 e 18.6.1991; 27.6.1997; 26.1.1998; per contro il verbale di interrogatorio in data 28.10.1985, utilizzato dalla P.G. per effettuare delle contestazioni, non è stato prodotto ed è utilizzabile nei limiti previsti dall'art. 500 c.p.p.).

Dal complesso della sua deposizione dibattimentale e delle precedenti dichiarazioni è emerso come Napoli - che all'epoca dei fatti apparteneva al fronte della gioventù, ma era estraneo ad altre formazioni eversive – a Rovigo, ove abitava, era entrato in contatto con Giovanni Melioli, esponente di *Ordine Nuovo* ed in seguito anche con Massimiliano Fachini.

Egli ha, anzitutto, confermato che, durante una perquisizione compiuta dalla Polizia presso la sua abitazione nel dicembre 1978 vennero reperiti in una grondaia due "*Fogli D'ordine*" di ON, che gli aveva consegnato Melioli. Per tale fatto fu processato per il reato di ricostituzione al partito fascista, ma venne assolto in primo e in secondo grado.

Napoli venne poi arrestato nell'agosto 1980, in quanto indiziato della strage di Bologna, ma nell'interrogatorio reso in data 11.9.1980 non diede alcuna chiarificazione rispetto a tali Fogli d'Ordine. Il teste ha riferito che si trattò di un atteggiamento di cautela da parte sua.

In realtà, la sua collaborazione con le autorità ebbe inizio nell'ottobre del 1985, quando venne arrestato in un procedimento relativo al traffico di sostanze stupefacenti.

È importante osservare, sotto il profilo dell'attendibilità, che egli in quel determinato momento non solo non era più indagato per la strage di Bologna (venne scarcerato in data 28.11.1981), ma aveva già preso le distanze dall'ambiente dell'estrema destra.

Dunque, si trovava in una situazione in cui poteva raccontare serenamente i suoi trascorsi.

Inoltre, le sue dichiarazioni sono sempre parse dettagliate, equilibrate e prive di risentimento contro alcuno.

Napoli non solo aveva frequentato Melioli, ma era anche stato detenuto nel carcere di Belluno insieme a Fachini e, pertanto, aveva ricevuto anche le confidenze di quest'ultimo.

Il teste assistito ha riferito che Melioli gli aveva dato i "*Fogli*" per leggerli, ma egli non gli aveva attribuito importanza, nonostante vi fosse scritto sopra "*leggere e bruciare*".

Non gli venne detto chi li avesse redatti, ma sapeva che provenivano da Fachini e dall'ambiente romano a cui questi era indissolubilmente collegato.

In seguito, quando rivide Melioli questi gli fece capire che il sequestro di tali documenti poteva costituire un problema.

Napoli ha raccontato all'udienza come ad un certo punto fosse divenuto molto critico nei confronti di quella che egli definiva la "vecchia destra" – con riferimento a personaggi della generazione di Fachini, Signorelli, Freda, De Felice e Semerari – perché, dopo la strage di Piazza Fontana si era diffuso nell'ambiente il convincimento che ad essa avessero partecipato elementi del gruppo padovano-veneto.

Ciò lo indusse a chiedere spiegazioni al Melioli ed anche a manifestare delle riserve su Fachini, che ritenevano essere legato ad ambienti dei Servizi segreti (cfr. anche Corte Assise Bologna 11.7.1988, 2.2.5.1).

Posto che egli aveva trascorso circa un anno in carcere (fino al novembre 1981), senza avere mai "tradito" i compagni militanti, la fiducia di Melioli nei suoi confronti si era

accresciuta. Non si frequentavano in modo assiduo, ma andavano insieme a vedere le partite della squadra di rugby e inoltre avevano amici comuni detenuti in carcere.

In quel periodo, chiese a Melioli ragguagli sul ruolo di Fachini e sullo stragismo.

"*Il Melioli mi disse che ormai si era voltata pagina e mi fornì i fogli d'ordine*", ha detto il testimone nell'esame reso il 28.10.1985. E ancora: "*Secondo Melioli i fogli d'ordine rappresentavano una posizione del tutto nuova dell'organizzazione rispetto a precedenti posizioni di tipo golpista e di collusione coi servizi*".

Il teste ha confermato dette dichiarazioni.

In buona sostanza, Melioli aveva cercato di rassicurarlo sul fatto che la strategia di *Ordine Nuovo* fosse ormai mutata, abbandonando l'atteggiamento golpista e stragista che aveva caratterizzato la fase dalla fine degli anni '60 al 1974.

Tuttavia, ben presto si rese conto che Melioli gli aveva mentito.

Infatti, nel gennaio 1979, nel corso della c.d. notte dei fuochi - una sequenza di attentati organizzati da formazioni terroriste di sinistra - si verificarono anche due ulteriori attentati a Rovigo, presso la Questura e presso la sede della Democrazia Cristiana.

In un primo momento Melioli gli disse che non ne sapeva nulla, come era suo solito, ma poi emerse che gli attentati erano da ascrivere alla destra nella logica di una campagna di provocazione.

Fu allora che "*Melioli sia pure in modo allusivo, ammise che la cosa ci riguardava e fece capire che l'organizzazione risaliva alla destra*". In sostanza, Melioli ammise di avere partecipato a detti attentati, che si aggiungevano a quelli progettati dagli esponenti di Autonomia Operaia, con i quali, secondo Napoli, Melioli aveva delle relazioni.

A seguito di contestazione di quanto da lui riferito nel verbale del 27 giugno 1997 ("*I suddetti attentati in un primo tempo vennero attribuiti ad Autonomia. In un secondo tempo invece Melioli rivendicò con la sigla MRP*"), il teste ha confermato.

Si tratta di un'affermazione importante, che costituisce riscontro alle dichiarazioni di Calore e Aleandri in merito non solo al ruolo assunto dal MRP in quella specifica stagione, ma anche al fatto che a tale movimento aderisse il gruppo veneto, composto da Fachini, Raho, Melioli ed anche Cavallini.

Oltre ai due attentati menzionati, ve ne fu un altro a Rovigo nel febbraio 1980 presso la Camera del Lavoro, sempre ascrivibile a Melioli.

Il teste ha ricordato che trascorse con Fachini 7 - 8 mesi nella stessa cella nel carcere di Belluno. Ha confermato quanto disse nel verbale di interrogatorio del 28.10.1985 ("*Ricordo*

che durante la mia detenzione ho avuto modo di parlare con Massimiliano Fachini. Egli mi disse che era stata una cazzata tenere in casa i fogli d'ordine ma comunque mi rassicurò dicendo che avevo fatto bene a tacere").

Quanto all'esplosivo utilizzato per compiere questi attentati, sempre nel verbale del 28.10.1985 riferì: "*Sulla provenienza dell'esplosivo usato per fare attentati, so quello che mi veniva detto da Melioli in quale mi fece capire che era Fachini a disporre di esplosivo che proveniva dal recupero di munizioni militari*".

Ha riferito che Fachini e Signorelli si frequentavano ed erano in ottimi rapporti, ed ha poi confermato una circostanza che disse anche all'epoca, ovvero che, prima di essere arrestati, durante l'estate '80 Fachini andò a trovare Signorelli sul lago; il teste ha spiegato che Fachini era solito andare in vacanza con il camper.

Il testimone ha riferito che le persone più vicine a Fachini erano Roberto Romano, Giovanni Melioli e Gilberto Cavallini.

Riguardo a **Cavalllini** ha riferito che, quando era giunto in Veneto, dopo un omicidio commesso a Milano, era un "ragazzetto", ma poi il Fachini lo aveva "costruito" a livello militare. Significativamente in un interrogatorio dell'epoca, aveva definito Cavallini come "il figlio putativo" di Fachini.

Il rapporto tra Fachini e Cavallini entrò in crisi quando rimase incinta la ragazza di Treviso che il secondo frequentava; Fachini rimproverava a Cavallini di avere creato un legame incompatibile con il suo stato di latitante e di militante rivoluzionario di destra, ma Cavallini non accettava dette critiche ed interruppe i rapporti con lui.

Ha confermato che Melioli a Rovigo distribuiva la rivista denominata *Costruiamo l'Azione*.

All'epoca Napoli riferì anche in merito ad un attentato ai danni di Tina Anselmi: "*So che nell'anno 80, prima della strage, era avvenuto a Castelfranco Veneto un attentato contro l'abitazione di Tina Anselmi, l'attentato fallì per puro caso perché la tapparella tranciò la miccia. So anche che la bomba era sufficientemente potente per uccidere la parlamentare, se non fosse accaduto che tirando giù la tapparella, la miccia fu spezzata*".

Di tale attentato gli venne riferito da Melioli prima che venisse arrestato nel 1980 ("*L'attentato fu sicuramente di destra, fu infatti Melioli a dirmelo prima del suo arresto avvenuto nell'80, usando il suo solito modo di fare allusivo <<qualcuno ha voluto festeggiare la festa della donna>>*"; l'attentato infatti, avvenne in data 8 marzo 1980.

Sempre prima del 2 agosto 1980, vi fu un attentato al Gazzettino di Venezia, del quale Melioli gli disse che era attribuibile alla destra. Si trattò di un attentato dimostrativo, ma nel corso dello stesso perse la vita un metronotte che aveva visto la pentola che conteneva l'ordigno e le aveva dato un calcio, provocandone l'esplosione.

Sempre in data 13.11.1985 egli dichiarò che Melioli gli aveva fatto delle confidenze anche sulla strage di Bologna: "*Quanto a riferimenti alla strage di Bologna Melioli mi parlò del fatto dicendomi che a Roma in un primo momento si faceva il nome di Fioravanti Valerio come di possibile autore della strage, negli ambienti di destra con cui lui era in contatto. In tali ambienti il nome di Fioravanti veniva fatto perché ritenuto un folle, capace di qualunque gesto e di sospetto di avere avuto contatti con la P2*".

Gianluigi Napoli ha reso nel tempo dichiarazioni importanti anche sul reperimento dell'esplosivo da parte del gruppo di *Ordine Nuovo* veneto, circostanze che egli apprese sia da Fachini in carcere, sia da Melioli.

Nel verbale di interrogatorio reso in data 5.12.1985 egli riferì: "*Quando con Fachini, nel periodo di comune detenzione si parlava delle tecniche da questo utilizzate per la modifica delle armi da sparo, egli portò anche il discorso sulle modalità di confezionamento degli esplosivi*".

Ha chiarito all'udienza che Fachini gli disse che gli esplosivi avevano il doppio innesco, cioè necessitavano di due detonatori per esplodere completamente.

Nell'interrogatorio reso il 27.6.1997 riferì: "*Mi spiegò altresì Fachini parlando di attentati nel Veneto e Rovigo, che era stato adoperato dell'esplosivo recuperato sott'acqua, proveniente da granate. Mi spiegò che aveva ricevuto da Digilio il consiglio di mettere un doppio innesco per favorire l'esplosione totale dell'esplosivo sordo e per evitare che lo stesso deflagrasse solo parzialmente. Quando parlo in termine di esplosivo sordo, mi riferisco proprio a quello*".

Anche Melioli gli disse che l'esplosivo necessitava di essere mischiato con doppio detonatore per avere una migliore deflagrazione, poiché, trattandosi di esplosivo sordo, senza tale accorgimento esplodeva solo in parte (cfr. sentenza Assise Bologna 11.7.1988, 2.1.2.8.2).

L'esplosivo veniva recuperato dal fondo di un lago, posto che Melioli gli parlava di "*laghetto*" o "*laghetti*".

Per il recupero di ordigni bellici dai laghi Fachini si serviva di **Roberto Romano**, detto "il Sub" o anche "il Pellicciaio". Questi e Fachini erano coadiuvati a loro volta da Dario Fignagnani.

Le indicazioni che Gianluigi Napoli fornì alle autorità, anche avvalendosi delle indicazioni fornite da Fignagnani, consentirono di rinvenire alcuni proiettili di grosse dimensioni (di mortaio o di cannone) nel fondale del forte San Nicolò di Riva (due dei quali vennero portati a riva) ed altri proiettili analoghi nell'isolotto di Malcesine, sempre nel lago di Garda (cfr. Corte Assise Bologna 11.7.1988, 2.1.2.8.2).

Giova osservare come nel verbale di interrogatorio in data 15.12.1990, Napoli disse anche che Fachini al tempo gli parlò di **Enzo Maria Dantini**, un esperto di esplosivi, che per primo gli spiegò come attivare l'esplosivo cosiddetto sordo. Dantini era un militante che faceva parte del gruppo di Tivoli ed aveva aderito all'iniziativa politica eversiva di *Costruiamo l'Azione*.

Si è già osservato come il proselitismo nei confronti dei giovanissimi costituisse un aspetto caratteristico di questo periodo, volto non solo ad assicurarsi nuovi consensi, ma anche ad impartire i precetti e a dettare le linee politiche per i giovanissimi, in modo da orientarli alla lotta armata.

Appare importante osservare come ad assumere tale importante compito furono ancora una volta gli ex esponenti di *Ordine Nuovo*, in modo da continuare ad esercitare un ruolo egemone e da porsi nella situazione di poter incanalare il fanatismo di cui erano pervase le nuove leve verso gli obiettivi desiderati.

Sull'attività di proselitismo e di iniziazione dei giovani da parte di Paolo Signorelli ha reso dichiarazioni in passato **Stefano Soderini**.

Va premesso che Stefano Soderini era stato indicato nella lista dei testimoni presentata dai difensori delle parti civili. Dopo le ricerche disposte, tuttavia, è emersa la sua irreperibilità (cfr. la nota della Digos del 5.2.2019, da cui emerge che si è potuto accertare unicamente che nel 2005 aveva lasciato l'Italia per recarsi in Guatemala).

Per tali ragioni, con istanza avanzata dalle parti civili all'udienza del 10.11.2021, era stata chiesta l'acquisizione *ex* art. 512 c.p.p. dei verbali di dichiarazioni da lui rese.

All'udienza del 12.11.2021, la Corte di Assise ha ammesso con ordinanza tra gli altri, anche i verbali predetti. La difesa Bellini ha contestato tale ammissione, osservando come per detto teste occorresse svolgere ulteriori ricerche; la Corte, pur confermando il provvedimento di ammissione dei verbali anzidetti, ha disposto che la Digos verificasse se

fosse possibile disporre ulteriori indagini per ricercare Soderini nel territorio dello stato del Guatemala o in qualunque altra parte del mondo.

La Digos di Bologna ha disposto ulteriori ricerche (cfr. la nota in data 29.11.2021); tuttavia, con la nota del 13.1.2022, ha riferito non essere emerso alcun elemento utile per rintracciarlo.

L'ordinanza di ammissione di detti verbali è stata di conseguenza confermata ed essi sono dunque pienamente utilizzabili ai fini del giudizio.

In particolare, per quanto qui interessa, appare di rilievo il verbale di interrogatorio reso da Soderini al G.I. Bologna in data 23.1.1986.

Soderini raccontò che, giovanissimo, era stato indottrinato inizialmente da Luca Signorelli, figlio di Paolo, da Mattia Denaro e Luigi Scarano; chiarì che costoro erano guidati da Paolo Signorelli. Quest'ultimo all'epoca era professore di storia e filosofia in un liceo classico di Roma. Queste persone lo istruirono sul modo di fare politica e sulle precauzioni da seguire: rinunciare ad un attivismo di tipo tradizionale, tenere un profilo basso, trovare un lavoro, per evitare di essere sospettato dalla polizia ed in attesa di futuri sviluppi rivoluzionari.

In sostanza, si propugnava un modello rivoluzionario occulto e strisciante.

In seguito, Paolo Signorelli gli disse che lui (Soderini) faceva parte della struttura di *Ordine Nuovo* e che per tale ragione gli erano state impartite delle norme di comportamento particolari, proprie di un'organizzazione segreta.

Ha narrato di avere partecipato nel dicembre 1977 alla festa del solstizio, che ebbe luogo a Tivoli, a cui presero parte diversi militanti, nel corso della quale vennero effettuati *"sacrifici rituali"* e cantati gli inni di *Ordine Nuovo*.

A Capodanno del 1978 si recò ad una festa a Poggio Catino, a casa di De Felice, alla quale presenziavano Signorelli, Semerari, Aleandri e il giornalista Salomone de *"Il Tempo"*.

In quell'occasione gli fu consentito di sparare alcuni colpi con una pistola 357 di proprietà del Semerari; si trattò per lui di una sorta di *"battesimo del fuoco"*.

Soderini ha riferito che in quel periodo Signorelli e gli altri esponenti di *Costruiamo l'Azione* cercarono di realizzare una serie di iniziative volte ad attirare l'attenzione dei giovani simpatizzanti dell'estrema destra, ma anche di sinistra (*"Si cercava cioè, anche con il proliferare delle sigle, vedi ad esempio le Comunità Organiche di Popolo, che facevano capo allo stesso gruppo che gravitava intorno a Costruiamo l'Azione, di attirare anche giovani che erano su posizioni di sinistra"*).

Appare evidente come il disegno di Signorelli fosse, da un lato, quello di ricostituire Ordine Nuovo e, dall'altro, di controllare l'ambiente giovanile romano, senza che all'esterno trapelasse il suo intento, agendo sottotraccia.

Nell'estate del 1979 si legò a Roberto Nistri e pensò di seguirne le orme, entrando a far parte di *Terza Posizione*. Egli disse della sua intenzione a Signorelli, al figlio e a Scarano, i quali lo assecondarono, dicendo che in tal modo sarebbe stato possibile per loro controllare le attività di quel gruppo (cfr. verbale di dichiarazioni rese al G.I. di Bologna il 30.8.1983).

Nell'estate del 1979, conosciuto Roberto Nistri, maturò l'idea di entrare in Terza Posizione, gruppo al quale Nistri aderiva. Ne parlò a Paolo e Luca Signorelli e a Scarano, i quali gli dissero che era *"una buona cosa"* perché così sarebbe stato possibile per loro controllare dall'interno le attività di quel movimento (verbale di dichiarazioni rese al G.I. di Bologna del 30.8.1983, confermate al primo dibattimento all'udienza del 2.11.1987).

Soderini ha riferito che in seguito Roberto Fiore, esponente di TP, gli consigliò di abbandonare l'ambiente del Signorelli, definito persona "poco pulita".

Nonostante ciò, nell'estate del 1979 vi fu un incontro fra Adinolfi (altro esponente di TP) e Signorelli, volto a verificare le possibilità di unificare CLA e TP.

Nel marzo del 1980 egli entrò in contatto con Belsito, Ciavardini e Vale – che costituivano una sorta di gruppo operativo di *Terza Posizione* – i quali si erano legati a Valerio Fioravanti.

Seppe che Ciavardini era stato ospitato in Veneto da Cavallini e che in seguito, grazie alla intermediazione di Roberto Fiore, era stato ospitato da Francesco Mangiameli.

2.4. La collaborazione tra i gruppi e l'unità nell'azione

La deposizione di Soderini costituisce prova dell'esistenza di relazioni assai strette tra gli esponenti dei NAR e di TP, appena pochi mesi prima della strage di Bologna, ed offre così uno spunto per approfondire un'ulteriore caratteristica dei gruppi eversivi sul finire degli anni '70.

Occorre prendere le mosse dalla constatazione che anche in quella fase – così come era stato in precedenza - esisteva tra le formazioni della destra eversiva una forte tendenza all'intercambiabilità; accadeva, infatti, che alcuni militanti passassero da un gruppo ad un altro ed anche che avessero una doppia appartenenza.

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, che già aveva caratterizzato situazioni del passato (ad es. Concutelli apparteneva sia a ON sia a AN) e che avrebbe caratterizzato anche la seconda parte degli anni '70.

Solo per fare alcuni esempi, Dimitri, pure militando in TP, faceva parte anche di AN (anche se, secondo alcuni, era semplicemente un "infiltrato" nella prima formazione); Giorgio Vale, Stefano Soderini, Pasquale Belsito e Luigi Ciavardini, pur militando nel nucleo operativo di TP, confluirono operativamente nei NAR di Fioravanti, commettendo con essi diverse azioni criminali. Egidio Giuliani aveva rapporti stretti con il MRP, ma poi disponeva di una propria banda autonoma. Lo stesso Gilberto Cavallini, che faceva parte del "Gruppo del Nord" di Fachini, contribuì anche alla causa di CLA e infine confluì nei NAR di Fioravanti.

La ragione di una simile tendenza va rinvenuta, oltre che nell'influenza esercitata su ciascun militante dal proprio patrimonio di conoscenze personali, anche nel fatto che la formazione politico-culturale dei militanti era sostanzialmente la stessa.

Ha inteso darne una spiegazione storica **Walter Sordi**, affermando quanto segue: "*Numericamente a Roma i neofascisti erano in proporzione forse uno a dieci rispetto all'estrema sinistra, quindi oggettivamente ci si conosceva tutti perché eravamo divisi in quartieri, ma pochi per ogni quartiere per cui ogni qualvolta c'era da difendere un quartiere, ci si trovava più o meno tutti quanti, questo al di là dell'area di provenienza*".

E ancora: "*Proprio perché comunque era tutta gente che si conosceva da prima, se così posso dire da prima di usare le pistole o comunque da prima di usare le pistole per fare le rapine o contro lo Stato, magari le prime pistole sono state usate contro l'estrema sinistra, quindi tutta quest'area qua aveva come obiettivo unico quello di difendersi e offendere l'estrema sinistra, il resto poi verrà dopo* (cfr. trascrizione ud. 11.6.2021 pagine 4 - 5).

Tali dichiarazioni appaiono decisive per comprendere come, al di là delle sigle di appartenenza, la base dei gruppi eversivi della destra fosse estremamente coesa.

La dichiarazione trova ulteriore riscontro in quanto ha riferito Paolo Aleandri, secondo il quale per gli estremisti di destra, l'azione era concepita come una sorta di "premio".

Il testimone ha spiegato che pur divisi in gruppi, quando si decideva di passare all'azione, gli estremisti di destra si ricompattavano, superando le eventuali – e per vero modeste – divergenze ideologiche.

Ciò aiuta a capire perché in molti casi le azioni terroristiche o i reati comuni (ad es. rapine) siano stati commessi da soggetti appartenenti a formazioni diverse.

Alla fine degli anni '70, infatti, si erano registrate crescenti forme di collaborazione o di assistenza tra le diverse formazioni, attraverso la condivisione dei covi e delle armi, la perpetrazione di rapine a scopo di autofinanziamento eseguite da esponenti di gruppi diversi

e l'ausilio prestato da esponenti di AN ad estremisti di altri gruppi per aiutarli ad espatriare, talvolta fornendo documenti falsi, talaltra addirittura accompagnandoli ad attraversare clandestinamente i valichi di frontiera, per rifugiarsi all'estero.

Al di là dei fenomeni osmotici di passaggio di elementi da un gruppo all'altro, più in generale, si assistette ad una sempre più decisa convergenza di elementi di varia provenienza verso la prospettiva di passare ad una più efficace azione terroristica orientata contro obiettivi rappresentativi dello Stato-Istituzione.

Domenico Magnetta, all'epoca appartenente ad *Avanguardia Nazionale*, ha riferito in merito alle plurime forme di collaborazione tra esponenti dei NAR e di AN, tra cui la partecipazione a varie rapine di componenti dei due gruppi eversivi (cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pagg. 165 e segg.).

Si tratta, in particolare, della rapina commessa ai danni dell'agenzia n. 30 del Banco di Roma in data 11.10.1979 da Alessandro Alibrandi, Massimo Carminati (NAR), Domenico Magnetta (AN) e Giuseppe Dimitri (AN e TP), nonché della rapina ai danni della Chase Manhattan Bank di Roma, commessa il 27.11.1979 da Fioravanti, Carminati, Magnetta e Dimitri (cfr. i capi d'imputazione n. 82 e 94 della sentenza emessa in data 2.5.1985, prodotta in atti, che accertò la responsabilità dei predetti).

Magnetta ha ricordato l'episodio dell'arresto in data 21.4.1981 di Massimo Carminati mentre si trovava in compagnia degli avanguardisti Domenico Magnetta e Alfredo Graniti presso il valico di Gaggiolo, a seguito di uno scontro a fuoco in cui Carminati rimase ferito[70].

Ha poi ricordato la consistente opera di mutuo soccorso prestata dagli esponenti di AN a favore di membri di altre formazioni, attraverso la fornitura di documenti falsi e l'aiuto ad espatriare mediante il superamento della frontiera con la Svizzera[71].

Egli, tra l'altro, aiutò la convivente di Gilberto Cavallini e il figlio minore ad espatriare clandestinamente in Svizzera.

Infine, il testimone ha riferito di una riunione avvenuta nello studio dell'avvocato Caponetti all'inizio del 1979, nella quale, si stabilì di rafforzare l'intera destra eversiva romana anche attraverso un'opera di reclutamento dei giovanissimi estremisti, spesso appartenenti ad altre formazioni della destra eversiva.

Si riporta quanto dichiarato al riguardo dal testimone:

[70] Si vedano anche i documenti prodotti all'udienza del 2.7.2021 dalla P.G. in merito a detto episodio.
[71] Cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pagg. 159 - 161; pagg. 176 - 177.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Va bene. Quindi siamo nella primavera '79, fine inverno, inizio primavera '79 c'è questa riunione. Lei ricorda se... Prima le è stato chiesto chi partecipò, intanto c'era Delle Chiaie?

TESTIMONE MAGNETTA – Sa che non mi ricordo se c'era Delle Chiaie? Però mi ricordo che per esempio c'era Riccardo Mancini che è colui dal quale poi parte il processo dell'Avanguardia bis, parte proprio dalle dichiarazioni di Riccardo Mancini.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Esattamente.

TESTIMONE MAGNETTA – Che poi è diventato il Presidente dell'ente EUR. In quella riunione più che parlare di Confidentielle, si parlò invece di quelli che dovevano essere eventualmente i comportamenti delle persone nel momento in cui venivano fatti oggetto di attenzioni giudiziarie o di fermi di Polizia, almeno io con le persone con cui mi sono confrontato ho parlato di quello, oltre che...

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Oltre a quell'esigenza di una sorta di non unificazione ma comunque di un raggruppamento di quei giovani.

TESTIMONE MAGNETTA – Dei giovani, sì[72].

Sempre restando sul tema del mutuo soccorso, anche **Stefano Soderini** ha raccontato (cfr. verbale di interrogatorio reso al P.M. di Milano il 3.5.1986) di una persona, intima amica di Calvi, che a Milano era in contatto con loro, chiamata *"Gigi"*, un reduce della RSI, a cui si appoggiavano Belsito, Zani e Cogolli (quindi sia "tippini", sia NAR).

Dopo l'arresto di Stroppiana e di altri, Zani e Cogolli ripresero i contatti con Calvi, il quale li indirizzò da *"Gigi"*.

Sergio Calore riferì che nell'ottobre 1979 Bruno Mariani (vicino a CLA) portò a Fachini e a Cavallini un'autovettura rubata insieme ad esponenti del gruppo di Colantoni, persona legata alle BR di Roma; detta automobile fu poi utilizzata da Fioravanti e Cavallini per l'assalto al Distretto Militare di Padova avvenuto nel marzo 1980 (verbale di interrogatorio reso al P.M. di Bologna il 14.2.1985).

In qualche modo, anche il progetto di evasione di Pierluigi Concutelli dal carcere costituì un argomento capace di unificare le diverse anime della destra eversiva, perché vi furono coinvolti esponenti di *Terza Posizione* (Fiore, Adinolfi e Mangiameli), dei NAR (come Fioravanti) e di *Costruiamo l'Azione* (Calore).

[72] Cfr. trascrizione ud. 1.10.2021 pag. 186.

Con ogni probabilità questo coinvolgimento trova la sua ragione nel fatto che Concutelli era considerato una figura di riferimento, quasi un eroe nell'ambito eversivo e la sua liberazione avrebbe rivestito una forte eco all'interno dei movimenti, fungendo da elemento unificatore e catalizzatore.

In definitiva, dal complesso delle testimonianze sopra indicate emerge un quadro della galassia della destra eversiva caratterizzato da un'integrale condivisione di intenti sotto il profilo operativo, anche a dispetto della frammentazione venutasi a creare quale logico corollario dello spontaneismo.

Tale tendenza all'"unità nell'azione", emersa negli ultimi anni '70, si manifestò attraverso il compimento di azioni a cui partecipavano soggetti appartenenti a diversi gruppi eversivi.

Quasi a significare che non importava chi fosse a colpire, quanto che si colpisse.

Si tratta di un'impostazione che, a parere della Corte di assise, assume la massima rilevanza, perché costituisce un'anticipazione di ciò che si verificò con la strage felsinea, alla quale parteciparono non già solo i componenti dei NAR, ma anche appartenenti a *Terza Posizione* come Luigi Ciavardini. Così si spiegano gli indizi che indussero la Corte d'appello a ritenere Sergio Picciafuoco coinvolto nella strage del 2 agosto, benché successivamente assolto col beneficio del dubbio, rimasto immutato e in un certo qual modo rafforzato nel corso di questo giudizio (si consideri la reticenza del Picciafuoco, i contenuti del confronto con Bellini, ricco di allusioni e di sottintesi a comuni attività criminali nell'area coperta dal segreto su indicibili rapporti con i servizi e la comprovata solida amicizia con Carlo Maria Maggi) e soggetti che, come Paolo Bellini, vantavano un passato all'interno di Avanguardia Nazionale ed assidue relazioni con i servizi segreti.

2.5. Gli attentati del 1980

Per completare il quadro, occorre evidenziare che alla striscia di attentati del 1978-'79 seguirono altri attentati di un certo rilievo, compiuti poco prima della strage di Bologna.

Gianluigi Napoli ha parlato degli attentati di Rovigo e di quello compiuto (sempre il 2.8.1980) presso la sede del Gazzettino di Venezia.

Ha parlato, inoltre, dell'attentato volto a colpire la *ex* sindacalista e parlamentare **Tina Anselmi**, che si poneva in linea di continuità con il passato, prendendo di mira un soggetto per così dire "istituzionale".

In data 8 marzo 1980, giorno della Festa della donna, un ordigno ad orologeria confezionato con due chili e mezzo di tritolo da mina anticarro venne riposto sotto la finestra di una stanza dell'abitazione della parlamentare Tina Anselmi a Castelfranco in Veneto.

La parlamentare non era in casa, ma in ogni caso l'ordigno non deflagrò per un problema tecnico.

Il testimone Napoli all'epoca raccolse le indiscrezioni da parte di Giovanni Melioli, il quale fece capire che si trattava di un'azione di matrice neofascista.

Melioli descrisse in modo piuttosto dettagliato le modalità di confezionamento dell'ordigno (una scatola da scarpe con un filo che usciva) e ciò induce ragionevolmente a ritenere che appartenesse al gruppo che aveva partecipato all'azione, oppure che dovesse conoscere molto bene qualcuno che ne faceva parte. Se ne deve trarre che l'attentato fosse riconducibile all'area di ON del Veneto, così come a quelli di Rovigo e Venezia.

Sempre in questo periodo non può essere dimenticato **l'omicidio** del magistrato **Mario Amato** il 23 giugno 1980, avvenuto mentre attendeva un autobus per recarsi al lavoro.

Il pubblico ministero romano venne raggiunto alle spalle da Gilberto Cavallini che, dopo avergli esploso un colpo di pistola alla nuca, fuggì sulla motocicletta condotta da Luigi Ciavardini. Mandanti dell'omicidio furono ritenuti Mambro e Fioravanti, che pure quel giorno si trovavano a Treviso.

Nell'ambito della Procura romana, il dott. Amato aveva ricevuto l'incarico di portare avanti le indagini avviate dal magistrato Vittorio Occorsio, che era stato ucciso nel 1976 proprio perché stava indagando sul gruppo di destra eversiva dei NAR e su Pierluigi Concutelli, ma soprattutto tra le connessioni della destra eversiva, la criminalità comune e un coagulo di interessi politico affaristici che troveremo all'interno della P2.

Come il suo predecessore, Mario Amato aveva indagato in modo incisivo sulla destra romana, rendendosi conto dei legami di essa con mondo finanziario, con i poteri occulti e con la criminalità, tanto che appena 10 giorni prima della sua morte, in una sua celebre audizione davanti al CSM, disse di essere arrivato "*alla visione di una verità d'assieme, coinvolgente responsabilità ben più gravi di quelle stesse degli esecutori materiali degli atti criminosi*".

Ben maggiore allarme sociale avrebbe potuto destare l'attentato a Milano, avvenuto soltanto 48 ore prima della strage di Bologna, dalla quale, però, fu inevitabilmente messo in ombra.

Nel corso della notte tra il 29 e il 30 luglio 1980, venne fatta esplodere un'autobomba davanti a **Palazzo Marino**, che provocò la devastazione dell'ingresso del Comune di Milano, soltanto pochi minuti dopo la fine di una seduta del consiglio.

Secondo una modalità già vista nel 1979, una vettura Fiat 132 – oggetto di furto alcuni giorni prima ad Anzio (nel Lazio) - carica di esplosivo, era stata parcheggiata davanti all'ingresso secondario del palazzo in piazza San Fedele.

L'attentato non si trasformò in una strage, perché esplosero soltanto sei chili di polvere da mina tipo "Anfo" contenuti in un tubo di piombo, mentre altri due chili di esplosivo contenuti in un altro tubo di piombo e ulteriori sei chili di esplosivo contenuti in una tanica, non deflagrarono. Restò ferito soltanto un passante.

L'attentato venne rivendicato la stessa notte, con una telefonata anonima alla redazione del Corriere della Sera, ed anche il giorno dopo, con un volantino di una sigla eversiva all'epoca sconosciuta nel panorama milanese (*"Gruppi armati per il contropotere territoriale"*).

Nelle indagini svolte nell'immediatezza non emerse nulla di interesse.

Per contro, alcune dichiarazioni, in merito all'attentato milanese furono rese nel corso procedimento relativo alla strage della stazione di Bologna.

Laura Lauricella, *ex* compagna di Egidio Giuliani – soggetto avente un proprio gruppo autonomo, ma che era stato legato al MRP e poi ai NAR – rese dichiarazioni di un certo rilievo.

Nella sentenza della Corte di Assise di Bologna emessa in data 11.7.1988 si legge quanto segue: *"Il 20 maggio 1981, nel corso di un procedimento penale pendente avanti all'A.G. di Roma, Laura Lauricella, sentimentalmente e politicamente legata a Egidio Giuliani, fra altre cose, dichiarava: "Discutendo della strage di Bologna, Egidio espresse con me un apprezzamento negativo. Espresse con me l'opinione che una cosa del genere potesse esser stata fatta solo da quel 'folle' di Valerio Fioravanti. Peraltro, mi riferì di voler chiedere spiegazioni a Benito Allatta e Silvio Pompei, ai quali poco tempo prima, nel luglio 1980 (potrebbe anche trattarsi dei primi di giugno, ma sono quasi sicura che fosse a luglio), aveva dato, su loro richiesta, un notevole quantitativo di esplosivo che doveva essere usato a Milano per un "grosso botto". Benito e Silvio lo tranquillizzarono dicendogli che l'esplosivo era servito per un attentato al Comune di Milano. Non so di che esplosivo si trattasse: ritengo che Egidio lo avesse prelevato dal deposito di lungotevere Sangallo"* (cfr. sentenza Corte Assise Bologna 11.7.1988, 1.3.6).

Anche Raffaella Furiozzi, la quale era stata compagna di Diego Macciò, un militante dei NAR che era vicino a Cavallini – ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia nel 1985 – rese dichiarazioni in data 25.3.1986 al P.M. di Bologna, riportando le confidenze che gli aveva fatto il compagno in vita: *"Diego, sempre da Cavallini, aveva saputo che la strage di Bologna era sopraggiunta dopo il fallimento politico dell'omicidio Amato. Infatti, con l'uccisione del giudice romano ci si riprometteva di sconvolgere l'ambiente di destra attraverso la esaltazione che quel gesto avrebbe prodotto e la repressione che avrebbe innescato, spingendo molti incerti alla latitanza e a un programma preciso di lotta armata... Se non che, per ragioni che non conosco, non vi fu quella reazione repressiva dello Stato, per cui gli effetti politici dell'omicidio Amato non vi furono cosi come ci si riprometteva. Vi fu allora l'episodio della carica esplosiva collocata in un furgone davanti a Palazzo Marino a Milano. L'azione fu ideata da Cavallini e da persona soprannominata "il Capro", certamente di Roma, che non so meglio precisare. L'attentato, che era diretto a realizzare un effetto più devastante rispetto all'omicidio Amato, e quindi a innescare quella repressione che l'omicidio del magistrato non era riuscito a ottenere, si dimostrò anch'esso un fallimento. Qualche giorno dopo ci fu la strage di Bologna: furono Giusva e Francesca a prendere l'iniziativa dopo il fallimento dell'azione di Cavallini"* (cfr. sentenza Corte Assise Appello Bologna 16.5.1994, pagg. 245-246).

Come osservato nella sentenza della Corte di Assise di Bologna emessa in primo grado nel processo Cavallini, appare assai poco credibile che l'iniziativa di colpire la Stazione di Bologna fosse stata assunta da Mambro e Fioravanti a causa del fallimento dell'attentato di Milano e nell'immediatezza di esso, come pare emerger dalla predetta deposizione, sussistendo plurimi elementi testimoniali e di ordine logico per affermare che invece che la strage felsinea fosse stata da tempo deliberata e, dunque, non potesse ritenersi frutto di improvvisazione e mera conseguenza del fallimento del precedente attentato.

In qualche misura la dichiarazione potrebbe risentire dell'incompleta o imprecisa spiegazione fornita all'epoca dalla fonte dell'informazione.

All'epoca non vennero acquisiti elementi di riscontro e l'indagine venne archiviata.

Nel 1990 il Giudice Istruttore milanese, Guido Salvini, riaprì le indagini, interrogando in qualità di indagato Gilberto Cavallini, ma senza ottenere alcuna dichiarazione utile al riguardo.

La vicenda si concluse con il proscioglimento dell'indagato.

Gli elementi raccolti portano a ritenere non solo la matrice "nera" della strage, ma anche la sua stretta correlazione con la strage felsinea nell'ottica di un programma unitario volto a colpire obiettivi fortemente simbolici nell'ambito di una ripresa della strategia della tensione, in un diverso contesto storico-politico.

A tale conclusione deve pervenirsi in base ai seguenti elementi obiettivi e di ordine logico:

- viene in rilievo la correlazione temporale tra i due eventi, che non può essere ritenuta una mera coincidenza;

- il tipo di esplosivo impiegato a Milano era già stato utilizzato in attentati riconducibili all'estrema destra;

- le modalità di azione richiamavano gli attentati compiuti presso il Campidoglio e presso il CSM a Roma nel 1979, attribuiti con certezza al gruppo MRP;

- la matrice di destra non è smentita dalla sigla attraverso la quale venne rivendicato l'attentato (*Gruppi Armati per il Contropotere Territoriale*), molto simile alla sigla utilizzata per rivendicare un attentato simulato, che si voleva far apparire come compiuto contro Signorelli il 5.3.1979 (*Gruppi Comunisti per il Contropotere Territoriale),* ma è assai simile anche a quella che era stata utilizzata per rivendicare i fatti avvenuti il 7.1.1978 nei pressi della sede del MSI di Acca Larenzia, ove vennero assassinati a colpi di arma da fuoco due giovani militanti missini (*Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale*); in realtà, la somiglianza a tali sigle poteva costituire un espediente volto a depistare, attribuendo l'attentato a gruppi di sinistra, come era avvenuto in altre occasioni nello stesso periodo;

- la carica esplosiva utilizzata era notevole, tanto che i periti nominati nel processo promosso contro Gilberto Cavallini ritennero trattarsi di uno dei più gravi attentati avvenuti a Milano, sia per la quantità dell'esplosivo usato, sia per le modalità di predisposizione dell'ordigno, sia per la messa in pericolo di vite umane trattandosi, di fatto, di una "*mancata strage*" (cfr. pagg. 41-42 relazione tecnica integrativa, utilizzabile ai fini della decisione in quanto prodotta dalla difesa Bellini e comunque con il consenso di tutte le parti);

- l'esplosione avvenne soltanto pochi minuti dopo che i consiglieri comunali avevano lasciato il palazzo e ciò mantiene viva l'idea che l'attentato non volesse essere incruento;

- la sede istituzionale oggetto dell'attentato e la constatazione stessa che Milano fosse governata da una giunta di sinistra appaiono dimostrativi di una scelta non casuale dell'obiettivo, ma anzi politica, elemento che certamente accomuna l'attentato con la strage di Bologna, da sempre reputata città roccaforte del PCI;

- per quanto le dichiarazioni rese dalle due donne sopra citate non ebbero riscontri sul punto, esse avevano in comune il fatto di ricondurre ad un preciso ambiente eversivo, quello dei NAR e di Gilberto Cavallini.

Come riferito da S. Calore e P. Aleandri, Egidio Giuliani, pure avendo una propria banda, si era avvicinato dapprima a *Costruiamo l'Azione*, avendo relazioni strette con Iannilli e Mariani, ma aveva intessuto strettissimi rapporti anche con Cavallini e poi con i NAR.

Calore riferì anche che il gruppo composto da Giuliani, Colantuoni e Sangue, oltre a fornire documenti falsi, disponeva da tempo di armi ed esplosivi, che metteva a disposizione di organizzazioni terroristiche sia di destra che di sinistra e che, dunque, Giuliani era a conoscenza delle azioni terroristiche compiute dai gruppi che riforniva (cfr. verbale di interrogatorio davanti al P.M. di Bologna in data 15.2.1984).

Oltretutto, Giuliani non era nuovo alla preparazione dell'esplosivo con le stesse modalità utilizzato a Palazzo Marino.

Infatti, nella sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988 si legge quanto segue: "*Orbene, Marco GUERRA ebbe a rendere al Giudice Istruttore le seguenti dichiarazioni poi confermate in giudizio davanti a questa Corte: "Egidio GIULIANI che era molto abile sul piano tecnico aveva confezionata artigianalmente già nel 1978 dei rudimentali ordigni costituiti da tubi di piombo riempiti con polvere di mina. Io vidi dei contenitori vuoti e lui mi spiegò a che cosa servivano anzi a che cosa avrebbero dovuto servire. So anche che Egidio aveva fatto dei timers,* ma *non so dove siano stati utilizzati*" (cfr. sentenza citata, pagg. 1057-1058).

Dunque, Giuliani era una figura inserita a pieno titolo in un determinato contesto terroristico ed aveva già maneggiato esplosivi e maturato una certa esperienza sul campo.

2.6. I rapporti dei gruppi eversivi con i poteri occulti e l'ipocrisia dello *spontaneismo armato*

Come si è anticipato, all'interno di *Costruiamo l'Azione* convissero anime diverse dell'eversione nera: quella collusa con i poteri occulti, egregiamente impersonificata da Fabio De Felice; quella più tradizionale paragolpista, rappresentata dagli *ex* ordinovisti Signorelli e Fachini; infine, quella per così dire più innovativa ed ideologica, rappresentata da Calore e Aleandri, la quale non aveva nulla a che vedere con l'impostazione dell'estrema destra conservatrice e legata agli ambienti istituzionali.

Nonostante una fase caratterizzata da un'apparente sintonia, il movimento era inevitabilmente destinato ad un momento di disgregazione.

Il rapporto tra Aleandri e Calore, da una parte, e De Felice e Semerari, dall'altra, entrò in crisi perché, come riferito da Aleandri, i primi due intendevano proseguire un'attività di *"propaganda armata"*, se non proprio di lotta armata, mentre De Felice e Semerari volevano strumentalizzare i vari gruppi che si dedicavano ad azioni armate, in modo da averli a propria disposizione per orientarli verso obiettivi da loro prescelti.

Come si può notare, affiora di nuovo il tema dello sfruttamento delle nuove leve pervase dal fanatismo eversivo.

Ma la vera ragione del dissidio era legata all'esistenza di strette relazioni tra i dirigenti di CLA, i servizi segreti deviati e lo stesso Gelli, relazioni che forse inizialmente erano state sottovalutate da Calore e da Aleandri, come da tutti coloro che si ispiravano ad un ideale rivoluzionario autentico.

Nel verbale di interrogatorio in data 24.11.1982 davanti al G.I. dott. Rosario Minna, **Sergio Calore** spiegò i motivi della rottura con De Felice in modo esplicito e prorompente:

"Prendo atto che mi viene data integrale lettura del mio interrogatorio del 21.09.82 nonché dell'interrogatorio del 23.09.82 di Aleandri Paolo nella parte in cui Aleandri è stato interrogato su mie precedenti dichiarazioni. ***Io ho accusato Fabio De Felice di avere contatti con ambienti della magistratura, con ambienti del potere politico parlamentare e con ambienti finanziari, ambienti tutti quanti legati alla Loggia P2. Io altresì ho accusato Fabio De Felice di cercare di rendere la strategia del gruppo che gravitava intorno a Costruiamo l'Azione strumentale alla politica della P2.*** La rottura con Fabio De Felice avvenne in casa di Semerari in assenza di Aleandri che però era d'accordo con me. La rottura con De Felice è avvenuta verso gli inizi del 1979 e comunque prima dell'uscita dell'ultimo numero di Costruiamo ***l'Azione. Io e Aleandri, infatti venimmo a conoscenza che De Felice, a causa dei suoi rapporti con la P2, si era intromesso nell'operazione di salvataggio di personaggi del mondo finanziario legati ad esponenti di primo piano della Democrazia Cristiana, salvataggio che De Felice mediava attraverso colloqui con esponenti della Magistratura. Questo salvataggio era in corso e avveniva ai primi del 1979 quando io ruppi con De Felice".***

A precisa richiesta del G.I. dichiarò che "il salvataggio non riguardava né Sindona né De Jorio. Mi riservo di chiarire ulteriormente il discorso sin qui fatto in sede processuale o comunque quando non potranno sorgere equivoci circa la strumentalità del mio discorso rispetto al conseguimento di benefici processuali.

Da Aleandri seppi che De Felice e Gelli avevano rapporti da diverso tempo perché Aleandri mi disse che De Felice lo mandava a portare dei pacchi al Gelli il quale si trovava in un albergo che mi pare fosse il Gran Hotel di Roma".

Ancora, nel verbale di interrogatorio del 9.12.1982 davanti al G.I. dott. Vittorio Imposimato, Calore riferì quanto segue:

"Alla fine del 1978, dopo che i rapporti fra De Felice e Aleandri iniziarono a deteriorarsi, ***quest'ultimo mi riferì, esprimendo un giudizio negativo sul conto di Fabio De Felice, che costui aveva intrattenuto rapporti con Licio Gelli per lungo tempo ed anche per suo tramite.***

In particolare, Aleandri mi disse che il De Felice gli aveva affidato dei pacchetti perché venissero consegnati a Gelli all'Hotel Excelsior o al Gran Hotel. Aleandri mi disse che aveva consegnato questi pacchetti a Gelli, senza dirmi quale fosse il contenuto dei pacchi.

Aleandri mi confidò che i contatti tra Fabio De Felice e Gelli risalivano al tempo della creazione della rivista: "Politica e Strategia". Mi riferì anche che i contatti con Gelli erano finalizzati anche alla creazione di una agenzia giornalistica internazionale (si parlava di una redazione negli Stati Uniti) agenzia nella quale avrebbero dovuto partecipare anche vari giornalisti italiani, fra cui Franco Salamone.

All'epoca Alcandri mi parlava di Gelli come di un esponente della massoneria senza fare alcun riferimento alla P2. Egli mi disse che per essere ammesso nell'appartamento di Gelli, si serviva di un nome convenzionale, che non ricordo.

A seguito della rottura tra me e Aleandri da una parte e Fabio De Felice dall'altra e considerati in una diversa ottica i rapporti che De Felice aveva mantenuto con Licio Gelli, io ed Aleandri prendemmo in considerazione la possibilità di far fuori Gelli, entrando nel suo appartamento con il nome convenzionale solitamente usato da Aleandri ma poi non se ne fece più niente, nemmeno come preparazione di un piano diretto a eliminare Gelli.

A.D.R.: La nostra ostilità nei confronti di Gelli nasceva dalla convinzione che costui avesse tentato attraverso Fabio De Felice, di controllare la nostra attività politica e di indirizzarla verso obiettivi a lui graditi".

La ricostruzione di Calore appare lineare e logica.

De Felice era in rapporti di assidua frequentazione con Gelli ed aveva probabilmente contattato Gelli, o da questi era stato contattato, al fine di porre in essere un'operazione di "salvataggio" di un personaggio del mondo finanziario legato ad esponenti di primo piano della Democrazia Cristiana.

Nel verbale di interrogatorio del 24.5.1983, utilizzabile ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p.p. in quanto Calore è deceduto, quest'ultimo chiarì quanto segue: "In particolare mi disse che tramite Gelli e De Felice aveva saputo che era in corso un tentativo di salvataggio di tale Genghini, costruttore romano, dalla tempesta giudiziaria che si stava abbattendo su di lui tramite opportuni interventi presso la magistratura romana che stava istruendo il relativo processo. Aggiunse nell'occasione che tale salvataggio era un'operazione che in un certo qual modo mirava ad ottenere 'riconoscenza' da parte dell'onorevole Giulio Andreotti senza peraltro specificarmi né le modalità del salvataggio né gli eventuali collegamenti che legavano il Genghini alla persona di Andreotti".

Mario Genghini era un costruttore edile assai noto nella Capitale, iscritto alla loggia P2 e legato ad un determinato gruppo di potere politico-economico, il cui nominativo è emerso anche in questo processo come legato a quello di Giorgio Di Nunzio.

Come si vedrà, l'intervento di salvataggio era stato propugnato da **Filippo De Jorio**, avvocato ed appartenente alla DC, ma con simpatie monarchiche ed in strettissimi rapporti con Giulio Andreotti, risultato anch'egli iscritto alla Loggia P2.

È evidente, allora, che due soggetti intrisi di ideali rivoluzionari come Aleandri e Calore non potessero condividere l'azione di De Felice, volta a salvare dal fallimento un "palazzinaro" romano, protetto dalla massoneria e legato politicamente al partito dominante nel Paese.

Per la verità, si arrivò ad una rottura anche con Signorelli, soggetto fortemente legato ad un modello di destra eversiva di tipo tradizionale, la quale in passato aveva appoggiato la linea golpista.

Sergio Calore, infatti, nel novembre del 1979 incontrò Signorelli e gli disse che non intendeva più collaborare con lui, in quanto egli e Aleandri erano fautori di una linea politica che, ipotizzando una possibile convergenza con gruppi di sinistra, si poneva in contrasto con quella di tipo tradizionale auspicata da Signorelli (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.12.1987 alla Corte d'Assise di Bologna; sentenza Assise Bologna 11.7.1988, 2.2.5.3).

Calore propose addirittura di emarginare Signorelli, ma trovò l'opposizione di Fachini, il quale poneva l'accento sull'importanza del personaggio e sulla sua notoria capacità nel fare proselitismo (cfr. verbale di interrogatorio reso al G.I. di Roma in data 15.2.1984; cfr. sentenza Corte Assise Roma, 28.5.1990, pag. 337).

In termini analoghi si è espresso **Paolo Aleandri** all'udienza del 9.7.2021.

Egli ha raccontato, anzitutto, come nacque la sua relazione con Licio Gelli: "*Dunque, la conoscenza con Gelli nasce dall'esigenza di Filippo De Jorio che era ancora latitante per il Golpe Borghese, di sollecitare un intervento a suo favore, di Gelli. Quindi si stabilisce che i De Felice non possono assumere quel ruolo per moltissimi motivi che credo siano evidenti, quindi vengo incaricato io di presentarmi all'hotel Excelsior dove Gelli aveva una suite a sua disposizione e nella quale soggiornava per alcuni giorni alla settimana, io dovevo presentarmi come l'incaricato di Marcelli ...* ".[73]

Aleandri, dunque, per incontrare Gelli si recava all'hotel Excelsior, dove aveva il quartiere generale; alla reception si presentava come "l'incaricato di Marcelli", il nome utilizzato per indicare De Jorio.

Era la parola d'ordine per accedere agli appartamenti di Gelli.

Tra l'altro, dalla motivazione della sentenza della Corte di Assise di Bologna con cui è stato condannato Cavallini è emerso che in quel processo Aleandri aveva riferito che all'hotel Excelsior gli capitò di incontrare personaggi importanti, come il generale Vito Miceli, il ministro Gaetano Stammati ed Umberto Ortolani, che vi si recavano ad incontrare Gelli.

In questo processo, Aleandri ha riferito che in un'occasione si recò all'Excelsior e nella *hall* vide Umberto Ortolani, che voleva parlare con Gelli in merito al rapimento di suo figlio.

Su tale sequestro, ad opera del clan dei marsigliesi, sarebbero state rese successivamente delle dichiarazioni da alcuni appartenenti alla banda, in base alle quali si sarebbe trattato di un sequestro di persona simulato ed organizzato da Ortolani ad altri scopi.

Anche questo frangente offre una dimostrazione di quali trame oscure legassero nella Capitale potentati economici, poteri occulti ed ambiti malavitosi comuni.

L'episodio potrebbe fornire indicazioni circa la collocazione temporale degli incontri di Aleandri con Gelli, posto che il figlio di U. Ortolani venne rapito il 10 giugno 1975.

Ciò potrebbe indurre a collocare quell'incontro alla fine del 1975 o all'inizio del 1976.

In realtà, il testimone ha fatto intendere che incontrò Gelli almeno una decina di volte ("Mi potrei sbagliare perché poi magari ho dato altre valutazioni ma adesso quello che mi sembra è che comunque almeno una decina di volte ci sarò andato"; cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pag. 86) e ciò induce a ritenere che gli incontri si procrastinarono in un arco temporale più lungo.

[73] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pag. 54.

Infatti, si vedrà di seguito come gli incontri di Aleandri con Gelli avvennero anche in epoche successive e in particolare nell'anno 1978.

Aleandri ha chiarito che il motivo principale delle sue visite a Gelli era di dovere chiedere un intervento da parte del Venerabile in favore di Filippo De Jorio, un intervento a livello giudiziario, forse nel senso di dare vita ad un'azione di tipo corruttivo da parte del potente massone.

Va osservato che Aleandri ha anche confermato quanto Calore disse all'epoca circa l'operazione di "salvataggio" del costruttore Genghini[74].

Si deve, però, ritenere che tale operazione fosse cosa distinta rispetto all'intervento effettuato a favore del De Jorio. A conferma di ciò, Calore ha collocato la "vicenda" Genghini nel 1979, mentre Aleandri in passato aveva collocato la "vicenda" De Jorio nella primavera del 1978.

Al riguardo, nel verbale del 10.5.1984 di confronto tra Calore e Aleandri, quest'ultimo disse: "Riprendendo il discorso relativo ai contatti con Gelli Licio, la cui parte finale ho già ricostruito ieri ***sotto il profilo cronologico posso dire che gli inizi di questi contatti avvennero dopo che era cessata la latitanza dei fratelli Alfredo e Fabio De Felice, mentre era ancora latitante il De Jorio e in prossimità del tempo in cui Alfredo De Felice si trasferì definitivamente in Sud Africa, dopo esserci stato una prima volta. Prendo atto che dalla consultazione di atti risulta che i De Felice furono latitanti dal 30 giugno 1975 al novembre del medesimo anno mentre la latitanza del DE JORIO si prolungò fino al 14 luglio 1978 data nella quale la Corte di Assise di Roma revocò il mandato di cattura nei suoi confronti. Tenendo presenti queste circostanze di fatto posso collocare l'inizio dei rapporti diretti con Gelli nei primi mesi del 1977.*** La occasione perché io allacciassi i rapporti con Gelli va trovata nel fatto che, partendo De Felice Alfredo per il Sud Africa, egli volle lasciarmi alcuni rapporti politici in senso ampio e cioè alcuni rapporti che andavano visti in prospettiva non solo di un discorso politico, ma anche della soluzione di personali problemi del De Felice. Fu dunque in questa prospettiva che Alfredo De Felice mi presentò da un lato *SALOMONE* e dall'altra il *GELLI* Licio: questo ben si spiega perché il *FABIO DE FELICE* non aveva, a quanto ritengo, rapporti diretti con *GELLI* e quindi era necessario un contatto diretto fra me e lo stesso *GELLI*. Per quanto riguarda il Salomone il discorso è analogo. Alfredo De Felice, quando partì definitivamente per il Sud Africa, mi disse che non vedeva più la possibilità di

[74] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 61 e 62.

realizzazione di progetti politici in Italia, mentre *FABIO DE FELICE* prospettava la possibilità di organizzare un centro politico che gestisse rapporti organici con vari ambienti differenziati fra loro garantendo in primo luogo la propria sopravvivenza politica e in secondo luogo gettare le basi del livello politico per di una organizzazione più ampia. Quando *DE FELICE* Alfredo mi presentò *GELLI* mi dette l'incarico, in presenza di questi, di mantenere i rapporti tra *DE FELICE* e *DE JORIO,* che era sempre latitante a *MONTECARLO,* e il *GELLI.* Avveniva così che *DE JORIO* telefonava a casa mia usando il nome di *MARCELLI,* per chiedermi o darmi notizie e io, sia per l'uno che per l'altro verso, riferivo a *GELLI* andando all'Hotel Excelsior e presentandomi come l'incaricato di *MARCELLI.* Sempre su incarico di *Alfredo De Felice* facevo da tramite fra il *De Jorio* e il *Salomone*. Il contenuto essenziale dei discorsi che mi faceva il De Jorio per telefono era relativo alla richiesta di informazioni sull'andamento del processo e alla sua futura sistemazione economica, una volta che la situazione processuale si fosse risolta. Gelli mi diceva in sostanza di tranquillizzare *De Jorio*, poiché lui ...".

Sempre ai fini della datazione degli incontri con Gelli, nel verbale di confronto (tra Calore e Aleandri) del giorno precedente (**9.5.1984**), il secondo disse quanto segue: "Venendo ora a precisare circa i miei rapporti diretti con Gelli, cerco di localizzarli, anzitutto, temporalmente. È pacifico che uno degli incontri che io ebbi con Gelli presso l'*EXCELSIOR*, in presenza anche di *FRANCO SALOMONE*, avvenne mentre era in corso il sequestro dell'On.le Moro e quindi in epoca compresa fra il 16 marzo 1978 e il maggio di quello stesso anno. Ricordo anche che questo incontro avvenne verso la fine del periodo dei miei contatti con Gelli che possono essere proseguiti, dopo quell'incontro, per un paio di mesi circa, e comunque per pochi mesi ancora".

Il testimone assistito ha ben spiegato che nei suoi rapporti con Gelli egli agiva in rappresentanza di un determinato gruppo, composto dai fratelli De Felice, da Semerari e da due giornalisti: "... Sì, ero conosciuto sicuramente perché comunque i De Felice erano collaboratori o il contrario, adesso le gerarchie... di Filippo De Jorio quindi erano intimi di Filippo De Jorio, non erano conoscenze... Quindi è chiaro che cioè tutto il circuito era noto. In più lo esplicito nei miei incontri con Gelli perché mi veniva chiesto dai miei diciamo così ... Ah, bisogna tenere presente che a De Felice e Semerari si uniscono e dico si uniscono perché condividono comunque le loro posizioni e le loro cose, due giornalisti che sono Franco Salomone e Claudio Lanti".

E ancora: "***Mi viene chiesto di far presente a Gelli che comunque noi avevamo una piccola organizzazione, avevamo anche persone operative che quindi potevano essere utili in qualche circostanza e in particolare mi viene chiesto di proporre soprattutto su regia di Salomone e Lanti, di creare un coordinamento che si occupasse di ... Si era a conoscenza che allora Gelli stava mettendo le mani su organi di stampa, il Corriere della Sera, tutta la questione eccetera e quindi di creare un organismo di gestione e raccordo tra tutte queste varie iniziative editoriali sulle quali Gelli aveva un'influenza e un potere".***

La conclusione in breve è che non mi viene data alcuna risposta né segno di interesse per quanto riguarda l'eventuale disponibilità di militanti per azioni di qualche tipo, mi viene detto in modo abbastanza esplicito che non aveva nessun bisogno di avere un coordinamento perché già aveva tutto il coordinamento immaginabile e gestiva ... Mentre mi dimostra un notevole interesse nel conoscere personalmente Salomone e Lanti e praticamente così si chiude, poi posso aggiungere un particolare, in qualche modo... Si chiudono questi miei contatti perché io presento Salomone e Lanti a Gelli e poi dopo non ne so più nulla perché oltretutto interrompo per altri motivi i rapporti con Salomone e Lanti eccetera. L'unica cosa da aggiungere è che in quel momento in cui già anche all'interno del nostro gruppo c'era una polemica montante su questo vecchio modo della destra di essere collusa con il potere, con ambienti di potere, veniva vista questa collusione palpabilmente evidenziata in questo rapporto con Gelli e quindi io e Sergio Calore per un po' vagheggiammo l'idea e proponemmo l'idea di compiere un attentato contro Gelli per dare una dimostrazione ... Questa è un pò una cosa che si ripete in questo periodo cioè da molte parti si tentano di dare dimostrazioni di avere interrotto i rapporti anche molto prima, per esempio Vinciguerra è una rappresentazione di questa volontà di tagliare i ponti con la destra collusa, con i servizi, ecco, questa è un pò la cosa"[75].

Quanto alla posizione di Signorelli e di Semerari, Aleandri si è diffuso in una lunga dichiarazione, che appare utile riportare, in quanto di importanza esiziale:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Semerari e De Felice avevano la stessa posizione o erano in posizioni diverse?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Assolutamente, erano nella posizione che ho spiegato prima ***cioè loro invece intendevano utilizzare le (inc.) e comunque le forze presenti in grado di eseguire azioni illegali proprio per favorire altri tipi di operazioni che erano***

[75] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 55 - 56

sostanzialmente sempre quelle di carattere golpista, quindi è chiaro che avevano bisogno di Gelli, avevano bisogno degli ufficiali nell'esercito, avevano bisogno degli ufficiali dei Carabinieri cioè avevano bisogno... Per la realizzazione c'era bisogno di una connessione se si vuole ancora più forte con tutti questi gangli di potere perché la prospettiva era quella tutto sommato golpista.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Esatto, lei lo riferisce nell'interrogatorio del 28 giugno 2018 in cui dice: "Semerari e De Felice privilegiavano la visione di avere piccoli gruppi armati da poter mettere a disposizione di personaggi come appunto Gelli per poterne ricavare dei favori" quindi addirittura ci si spinge a ...

PRESIDENTE – Di disporre di gruppi armati da mettere a disposizione di Gelli?

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Per mettere a disposizione di personaggi come appunto Gelli, per poterne poi ricavare dei favori, questa è la posizione di Semerari e De Felice che si contrappone alla sua.

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – ***Questa è la posizione di Semerari e De Felice nei riguardi dell'utilizzo della parte operativa, della parte armata quindi, non per attentati con una finalità quella, non per...***

Il Sostituto procuratore generale ha poi dato lettura al teste di una dichiarazione da lui resa nel corso della sua escussione dibattimentale nel processo celebrato nei confronti di Cavallini e il teste la ha sostanzialmente confermata ("Da una parte di queste posizioni non perfettamente sovrapponibili, era proprio il tipo di prospettiva politica che si doveva avere. E Semerari e De Felice privilegiavano la visione di avere dei piccoli gruppi armati da poter mettere a disposizione di personaggi come appunto Gelli, per poterne poi ricavare dei favori").

A domanda specifica del Presidente della Corte di Assise, circa il modo in cui Gelli avrebbe potuto ricavare dei vantaggi dai gruppi operativi messi a sua disposizione, Aleandri ha risposto: "Posso immaginare che poteva trattarsi di uccidere qualcuno che poteva dare fastidio per altri motivi o di cose di questo tipo, questa è l'interpretazione che io ho dato quindi di agire come un reparto operativo per raggiungere finalità di tipo diverso, di tipo politico, economico. Come ripeto, Gelli non... Ovviamente questa proposta fu esposta nei termini più vaghi possibili perché insomma non sapevo...".

Il teste ha detto che Gelli non era ad esplicita conoscenza dell'attività terroristica svolta dal loro gruppo, ma poteva agevolmente ricondurre la stessa al loro movimento.

Ha aggiunto che "Semerari e De Felice avevano all'epoca come obiettivo quello di creare una struttura armata, che potesse mettersi a disposizione di altre forze per aumentare il proprio potere". E ancora: "***Questo è sicuro cioè la loro idea fin dall'inizio della cosa era quella di avere i reparti armati, questi gruppetti armati funzionali a questo tipo di strategia, tra l'altro dimostrato anche poi per esempio dai contatti con la Magliana cioè c'è sempre questo tipo di logica***"[76].

Con riguardo a tale dichiarazione e all'esigenza di creare una sorta di "braccio armato", occorre osservare come, con grande disinvoltura, Semerari, Signorelli e De Felice si rivolgessero per realizzare tale fine, oltre che alla destra eversiva, indifferentemente anche alla criminalità organizzata ed alla criminalità comune e in particolare con esponenti del Clan dei Marsigliesi e della Banda della Magliana.

Paolo Aleandri ha riferito che Semerari e De Felice avevano all'epoca come obiettivo quello di creare delle strutture armate, sia attraverso piccoli gruppi di neofascisti, sia utilizzando bande di criminali comuni, che potessero mettersi a disposizione di altre forze per aumentare il loro potere.

Fulvio Lucioli, all'epoca appartenente alla Banda della Magliana e meglio conosciuto con il nomignolo "Er Sorcio", ha riferito che Semerari aveva assidue relazioni con la Banda della Magliana ed era arrivato addirittura ad utilizzare la propria attività professionale di psichiatra accreditato in ambito forense, rendendosi autore di perizie o di certificazioni compiacenti a favore degli appartenenti alla banda (lo aveva fatto con D'Ortenzi e con Selis), in modo da ottenere la loro scarcerazione o di evitarne la condanna.

Il teste ha confermato che in una determinata fase, in cambio dei suoi servigi, Semerari propose a lui ed altri membri della banda di collocare degli ordigni esplosivi presso obiettivi da lui stesso indicati o di compiere dei sequestri di persona; tuttavia, la proposta non fu accettata perché ritenuta non consona con gli scopi della banda, la quale mirava unicamente a finalità di profitto, attraverso la commissione di altri tipi di reati[77].

Il testimone **Maurizio Abbatino**, storico esponente della banda della Magliana (con il nomignolo di "*Crispino*", per via dei capelli ricci), divenuto in seguito collaboratore di giustizia, ha spiegato i rapporti intercorrenti tra la banda e il gruppo dei NAR, affermando che Massimo Carminati era il neofascista che teneva i rapporti tra i due gruppi.

[76] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 56-60.
[77] Cfr. trascrizione ud. 15.10.2021, pagg. 33 - 36.

Il testimone assistito ha confermato sostanzialmente quanto riferito da Lucioli, aggiungendo che egli e i suoi complici si erano recati due o tre volte a casa di De Felice ed una volta a casa di Semerari e che fu proprio in quel periodo che si parlò di una sorta di collaborazione, consistente nel compimento di sequestri di persone i cui nominativi sarebbero stati loro indicati dai predetti.

È stato contestato al testimone un passaggio dell'interrogatorio da lui reso in data 8.1.1993 al G.I. dott. Lupacchini; il brano appare significativo per comprendere come fosse sorta la collaborazione tra la banda romana e Semerari e quali fini si proponesse il criminologo attraverso la collaborazione con essa ("Come ho già avuto modo di dichiarare in precedenti interrogatori già prima che si cementasse l'unione fra il nostro gruppo, cioè quella che si potrebbe definire Banda della Magliana e quello di Nicolino Selis, fra questi e il Professor Semerari esistevano rapporti abbastanza stretti, avendo il primo, unitamente ad Alessandro D'Ortenzi, fruito di consulenze e comunque di perizie psichiatriche di favore da parte dello stesso Semerari. Non so se e quanto fossero costati in termini di denaro quelle prestazioni professionali, so tuttavia che rientrava nel più complessivo disegno politico del Professor Semerari intrattenere rapporti operativi con gruppi della criminalità comune, e fu proprio il D'Ortenzi legato al gruppo di Nicolino Selis a sollecitare gli incontri dei quali ho già parlato fra noi e il Semerari. In proposito dal tenore dei colloqui avuti col Semerari potei capire che preesistevano rapporti fra i neofascisti, e in particolare il gruppo facente capo a Massimo Carminati, Alessandro Alibrandi e i fratelli Bracci e il gruppo di Selis, come pure mi risulta che i predetti neofascisti avevano già stretti contatti con Franco Giuseppucci, in forza dei quali si spiega sia perché venne accolta la mediazione di Carminati in ordine al rilascio di Paolo Aleandri, sia la libertà dello stesso Carminati di accedere al deposito di armi del Ministero della Sanità").

Il testimone ha confermato quanto riferito (cfr. trascrizione ud. 12.11.2021, pagg. 30 e segg.).

Il quadro offerto dal testimone aiuta oggi a comprendere come la destra neofascista romana si trovasse implicata in una fitta rete di rapporti con il mondo imprenditoriale e politico, con i poteri occulti e, altresì, con la criminalità comune, in un intreccio di relazioni personali e di cointeressenze davvero complesso.

Tornando a quanto qui strettamente interessa, tali deposizioni (Lucioli e Abatino) confortano quanto riferito da Aleandri circa l'idea di fondo che caratterizzava l'agire dei vertici di CLA, ovvero quella di creare una sorta di "braccio armato" per compiere delle

azioni di carattere eversivo, attraverso la ricerca di un tipo di manovalanza che fosse idonea allo scopo.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Napoli, anche Signorelli ebbe relazioni analoghe con la criminalità organizzata.

Tornando al suo rapporto con il Venerabile, il testimone ha spiegato che di tali sue relazioni erano a conoscenza non solo i vertici, ma anche i militanti di base di CLA:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE – Lei ne ha citati altri. il 26 ottobre dell'82 lei dice che: "Dei miei incontri con Gelli erano informati non solo Fabio De Felice, Semerari e Signorelli ma anche militanti di base tra i quali Calore, Mariani e Cavallini".

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Sì, sì, sì. [78].

Fu proprio l'impostazione perseguita da Semerari e De Felice che determinò il distacco di De Felice e Aleandri dal movimento eversivo:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – *In questo caso specifico lei usa questi termini che sono di una forza dirompente. Dice: "**Anche questa forma di pressione era da me e Calore respinta in quanto noi - cioè lei e Calore - non ci ritenevamo una agenzia del crimine a pagamento".***

Il testimone ha confermato tali affermazioni[79].

Il testimone assistito ha anche reso dichiarazioni su quanto aveva appreso dai fratelli De Felice circa ciò che determinò l'insuccesso del Golpe Borghese. Le dichiarazioni appaiono significative anche per dare l'idea della qualità del rapporto esistente tra i fratelli De Felice, Filippo De Jorio e Licio Gelli:

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Allora, quello che mi fu riferito è in una qualche fase di questa attività golpistica, intanto mi fu detto che in realtà l'ultima parola sul fallimento del Golpe Borghese vero e proprio era stata di Gelli che aveva ritirato i Carabinieri.

PRESIDENTE – Questa la fonte è?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Come?

PRESIDENTE – La fonte di queste informazioni?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – La fonte sono i De Felice e sono fonti anche varie, in generale sono tutte cose che vengono raccontate, emergono da cose, di pranzi alle cene, i momenti conviviali, per questo proprio per le modalità con le quali avvenivano sono

[78] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pag. 56.
[79] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pag. 58 - 60.

assolutamente certo della loro veridicità perché insomma sarebbe assurdo che avessero combinato tutta una messa in scena a mio favore per raccontarmi le varie cose. D'altra parte, faccio fatica se non ricorrendo a documentazioni storiche, faccio fatica a sistemarli tutti con coerenza proprio perché mi sono stati restituiti con la frammentarietà di dialoghi conviviali però sulle cose sono certo. Quindi una doppia cosa: veniva ritenuto responsabile dell'aver bloccato oltre al mancato assenso americano in attraverso Fenwick che non sarebbe arrivato quindi avrebbe bloccato questa operazione. E poi mi fu detto che nel proseguire questa attività, i De Felice creano questa rivista che si chiama Politica e Strategia, che poi tra parentesi il direttore è Salomone quindi diciamo riunisce... *E che ha sede, almeno per quello che ho visto io materialmente, che aveva sede nello studio legale di Filippo De Jorio e che era seguita in particolare da Alfredo De Felice, questa rivista doveva servire per avvicinare alti ufficiali delle varie armi, anche dei Carabinieri e per cercare di portarli all'interno sempre di un progetto golpista. Nell'avvicinare alti ufficiali dei Carabinieri, Alfredo De Felice si trova di fronte Gelli, questo mi viene riferito, che dice "no, questa cosa la gestisco io" cioè sono io l'interlocutore e poi casomai sono io a gestire questa cosa per quanto riguarda i Carabinieri, quindi questo è ...*" (cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 61 e 62).

Quanto riferito da Calore e Aleandri trova ancora una volta esplicito riscontro nelle dichiarazioni rese da **Walter Sordi**, che aveva appreso dette circostanze da Gilberto Cavallini.

Sordi ha riferito, a seguito di contestazione di quanto da lui dichiarato nel verbale del 7.5.1983, che Cavallini gli disse che **Fabio De Felice, esponente di spicco di CLA, apparteneva alla Loggia P2 e che intratteneva stabili relazioni con Licio Gelli, attraverso la mediazione di Paolo Aleandri.**

Ha riferito ancora che, secondo Cavallini, l'affiliazione di De Felice alla Loggia P2 costituiva un aspetto fondamentale per spiegare il perché il *Movimento Rivoluzionario Popolare* avesse optato per una linea stragista[80].

Il teste ha aggiunto che, sempre secondo lo stesso Cavallini, la strage della stazione ferroviaria di Bologna era da imputare alla loggia P2.

Infatti, il testimone, ancora una volta confermando le dichiarazioni rese nel verbale del 7.5.1983, ha riferito quanto segue: "Posso tuttavia riferire che tra me e Cavallini, analizzando tale fatto, fu detto che il movente non poteva essere individuato in nient'altro che un potere

[80] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 81.

occulto. ***Ricordo che si parlò esplicitamente della P2, ipotizzando che tale organizzazione massonica avesse cercato di destabilizzare qualche modo il paese nel momento in cui si rendeva conto che stava perdendo il proprio potere".***

Il teste ha ulteriormente commentato, asserendo: "Che poi è un po' il filo logico di tutto lo stragismo in realtà"[81].

Occorre osservare come Sordi abbia riportato anche l'opinione abbastanza esplicita da parte di Cavallini circa la responsabilità di Fioravanti e dei NAR nella strage di Bologna, assumendo che lo stesso gli chiese retoricamente: "Che credi che il giorno della strage del 2 agosto Valerio fosse veramente a Treviso con me e la Flavia?".

Come a dire, che l'alibi utilizzato da Fioravanti - che chiamava in causa proprio Cavallini per discolparsi - fosse palesemente falso.

In realtà, l'affermazione di responsabilità di Fioravanti non si pone affatto in contrasto con il fatto di attribuire la strage ai poteri occulti, trattandosi di due circostanze che non si escludono tra di loro e che, anzi, devono ritenere compresenti.

Tale conclusione appare autorizzata dal fatto che sono entrate in questo processo plurime dichiarazioni che inducono a ritenere che, proprio nel periodo precedente alla strage di Bologna, vi fosse stata una frequentazione tra Licio Gelli e *Giusva* Fioravanti.

Detta conclusione non deve affatto stupire.

Si è visto come Gelli avesse incontrato più volte Paolo Aleandri.

Di cosa discutevano un ideologo della destra eversiva, che per giunta propugnava un'apertura a temi cari ad *Autonomia Operaia,* con il potente capo della loggia P2?

Non certo di alta finanza, ma piuttosto di azioni concrete da intraprendere, azioni di natura criminale, come Aleandri ha fatto intendere.

Infatti, Aleandri, anche a nome del suo gruppo, aveva offerto al *Venerabile* le prestazioni per così dire "militari" del suo movimento.

Così come Gelli aveva avuto incontri con Paolo Aleandri, allo stesso modo – e per le stesse ragioni – poteva avere avuto rapporti con un altro terrorista nero come Fioravanti, che era in quel momento una figura di spicco nel suo ambito, per sapere ad esempio cosa si muovesse tra le fila della destra eversiva o per reperire soggetti "operativi" a cui affidare compiti inconfessabili.

Quanto al legame tra Signorelli e Fioravanti, **Walter Sordi** ha dichiarato quanto segue:

[81] Cfr. ibidem, pag. 83.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE - .... Le volevo chiedere questo, le risulta che Fioravanti ebbe dei rapporti anche con Signorelli sempre nella seconda metà del '79? Fioravanti Valerio ovviamente.

TESTIMONE ASSISTITO SORDI - Penso proprio di sì.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE - Si ricorda qualche particolare oppure ...

TESTIMONE ASSISTITO SORDI - Dettagli no.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE - Non se lo ricorda. Allora le leggo il verbale del 14 dicembre del 1984 reso al dottor Mancuso. Lei così si esprime: "***Mi risulta che già nella seconda metà del '79 Fioravanti allacciò strettissimi contatti con Signorelli, non sono in grado di dire se tali rapporti esistessero già in precedenza, so anche che tra il gennaio e il marzo del 1980 Fioravanti frequentò spessissimo Signorelli, ciò mi veniva detto da molte persone tra le quali tutto l'ambiente di Vigna Clara dove il Signorelli era il capo e mi venne confermato successivamente da Cavallini e Mambro".*** Conferma queste dichiarazioni?

TESTIMONE ASSISTITO SORDI – ***Sì, sì, confermo. Sì.***[82]

Va osservato che, con riguardo agli asseriti esponenti di Villa Clara, si tratta di una testimonianza indiretta, la quale, in assenza di indicazione specifica delle fonti de relato, appare inutilizzabile in radice ai sensi dell'art. 195 c.p.p., divenendo una sorta di voce corrente nel pubblico.

Per contro, appare ben diverso il riferimento quali fonti di apprendimento dei fatti a Mambro e Cavallini, trattandosi di dichiarazioni etero-accusatorie da parte di coimputati di Fioravanti, rese prima dell'instaurazione del procedimento e veicolate in quest'ultimo attraverso la testimonianza di Sordi.

Dette dichiarazioni non possono ritenersi regolamentate dalla disciplina della testimonianza indiretta, anche se impongono certamente un vaglio rigoroso di attendibilità sia sulla fonte dell'informazione, sia sul testimone, sia sui contenuti della confidenza.

Di Walter Sordi si è già detto che si tratta di un testimone che garantisce la massima attendibilità dichiarativa.

Inoltre, Sordi aveva condiviso con Gilberto Cavallini un periodo assai lungo di comune latitanza (circa un anno) e si era instaurato tra i due un senso di reciproca fiducia, che poteva davvero indurre il secondo a fare delle confidenze importanti, anche perché entrambi avevano

[82] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pagg. 93 - 94.

partecipato insieme a eclatanti azioni criminali quale, ad esempio, l'efferato omicidio del capitano di polizia Francesco Straullu nel 1981.

Non si conoscono bene i rapporti tra Sordi e Mambro, ma si deve essere portati a ritenere che il primo non abbia mentito su tale racconto, non avendo alcun interesse a farlo. Del resto anche la Mambro aveva partecipato con Sordi al delitto di cui sopra.

Il fatto che Mambro e Cavallini non abbiano mai confermato una simile circostanza in una sede processuale appare banalmente comprensibile, nel senso che si tratta di soggetti che, pure a distanza di 40 anni, non hanno mai inteso collaborare con le autorità e non avrebbero mai riferito una circostanza così rilevante per la tesi accusatoria e tale da indurre non solo ad incolpare genericamente un proprio sodale, ma anche ad individuare più elevati livelli con i quali i NAR erano connessi nelle loro iniziative pseudospontaneistiche.

Basti prendere atto delle plurime dichiarazioni incongruenti e non credibili rese da tali soggetti nel corso dei vari procedimenti che li hanno interessati, sia riguardo alla propria posizione, sia riguardo a quella dei complici.

Sempre sotto il profilo della credibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazione, si deve aggiungere che Sordi riferì le medesime circostanze nel primo dibattimento relativo alla strage (cfr. sentenza Corte Assise Bologna 11.7.1988, 2.2.5.3) ove affermò, all'udienza del 20.1.1988 che era risaputo che Fioravanti fosse *"un noto frequentatore di Signorelli Paolo"*.

Egli ha ribadito tali dichiarazioni nel processo svoltosi contro Gilberto Cavallini, affermando non solo che Fioravanti aveva rapporti personali con Signorelli e Calore, ma anche che Fioravanti fosse in contatto con la P2 e che il tramite fra Valerio e Gelli era stato De Felice, come più volte gli era stato detto da Cavallini.

Inoltre, come si vedrà, le sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle rese da Gianluigi Napoli, il quale ricevette le confidenze fattegli in carcere da Pierluigi Scarano, secondo le quali Signorelli aveva partecipato a varie cene con Gelli e uomini della P2, ad una delle quali era presente anche Fioravanti.

Nel primo procedimento penale per la strage, Fioravanti e Signorelli non negarono di conoscersi ed ammisero alcune frequentazioni, sia pure tendendo a limitarle nel tempo ed a ricondurle ad un ambito di meri rapporti di convivialità.

Tali dichiarazioni devono reputarsi inattendibili, trovando palese smentita nella deposizione di Sordi, che ha fatto, invece, cenno ad una stretta relazione esistente tra il professore e il fanatico terrorista in un periodo nevralgico, pochi mesi prima della strage di Bologna.

Ciò non può costituire una mera coincidenza, se solo si pensa che l'ideologo nero professava la necessità di una guerra armata contro lo Stato e che Fioravanti non solo condivideva tale progetto, ma se ne era già rivelato uno spietato quanto scrupoloso esecutore, avendo già commesso un numero rilevante di attentati e di omicidi politici.

Si tratta, dunque, di dichiarazioni di comodo, volte evidentemente a celare quale fosse il reale tenore di quel rapporto.

Anche **Gianluigi Napoli** ha reso importanti dichiarazioni sulle figure di Paolo Signorelli e di Aldo Semerari e dei loro rapporti con i poteri occulti, come sulla frequentazione tra Gelli e Fioravanti.

Ha riferito che, quando venne arrestato alla fine di agosto 1980, venne condotto nel carcere di Mantova, ove venne posto in isolamento insieme a **Pierluigi Scarano**, altro ex ordinovista, che aveva come proprio punto di riferimento Paolo Signorelli.

Il testimone ha confermato le rivelazioni che all'epoca Scarano gli fece in merito a Signorelli e che egli aveva già a suo tempo riferito nel verbale di interrogatorio del 28.10.1985: "La batosta più grave Scarano la ricevette quando si diffuse la notizia che Signorelli aveva partecipato ad una cena, anzi a varie cene con Gelli e uomini della P2. Si diceva anche che a una di queste cene avesse partecipato come uomo di fiducia di Signorelli, Fioravanti Valerio".

E ancora: "A seguito di ciò, Scarano mi disse che la cosa che lo sconvolgeva ma che avrebbe dovuto aprire gli occhi fin da prima perché lui stesso sapeva che Semerari a casa sua faceva riunioni riservate cui partecipavano uomini dei servizi segreti".

Egli ha anche confermato quanto disse in merito alla figura di Semerari nell'interrogatorio del 15.1.1986 e cioè che "nell'ambito della destra era ritenuto un maiale per i suoi rapporti con i servizi", assumendo che il modo stesso in cui era finito, era legato a questo[83].

Egli maturò tale giudizio su Semerari durante gli anni della sua carcerazione, non prima.

Napoli ha poi confermato un altro giudizio che espresse nel più volte citato verbale di interrogatorio: "Attraverso questi elementi, mi sono formato il convincimento che nell'ambito della destra abbia operato una struttura occulta rispetto anche alla maggior parte

[83] Il teste ha inteso far riferimento all'omicidio di Semerari, da parte probabilmente della camorra; la testa di Semerari venne ritrovata in una busta di plastica sul sedile anteriore di una Fiat 128 rossa parcheggiata in viale Elena ad Ottaviano, proprio di fronte all'abitazione di Vincenzo Casillo, braccio operativo di Raffaele Cutolo.

dei militanti e dotata di una progettualità politica oscura oltre che legata ad ambienti dei servizi segreti e della Massoneria".

Si tratta di un'opinione di natura personale, ma il testimone ha anche riferito gli elementi obiettivi attraverso i quali egli era pervenuto a quel convincimento.

Dal complesso di queste deposizioni emerge che non solo Fabio De Felice, ma un po' tutti i coloro che erano ai vertici di Costruiamo l'Azione avevano relazioni stabili con la loggia massonica e con i servizi informativi.

Occorre osservare come nell'ambito della nuova generazione della destra eversiva, animata da un autentico sentimento rivoluzionario, personaggi della "vecchia guardia" come Signorelli e De Felice fossero malvisti, perché ritenuti collusi con la massoneria e i servizi segreti.

È un punto di vista che è emerso un po' in tutte le deposizioni dei testimoni citati in questo capitolo e che, quantomeno in linea teorica, era sicuramente condiviso da Fioravanti, che dello *spontaneismo* e dell'autonomia aveva fatto la bandiera del proprio gruppo.

Dunque, il fatto stesso di avvicinarsi ad una figura come Signorelli costituiva un tradimento di quegli ideali rivoluzionari e ciò non può spiegarsi se non ritenendo che Fioravanti, animato anche da motivi di prestigio personale e da ambizioni egemoniche, volesse spingersi oltre, entrando a far parte di un ambito di gestione del potere governato da logiche oscure al fine di trarne vantaggio.

Sui rapporti di Fioravanti e di Signorelli con i poteri occulti ha riferito all'udienza del 1.10.2021 anche **Mauro Ansaldi**, ex appartenente a Terza Posizione.

Al testimone, anzitutto, è stata contestata una dichiarazione riportata nel verbale di interrogatorio del 21.4.1983: "Il Signorelli veniva considerato un simbolo di ideologie stragistico-golpiste per opinione diffusa nell'ambito di Terza Posizione, tale è anche il mio convincimento, convincimento suffragato dalla circostanza riferitami da Zani che il Signorelli aveva avuto incontri con Delle Chiaie e attraverso Semerari con Gelli").

Egli ha confermato tutto questo[84].

Ha poi confermato quanto riferì nel verbale in data 28.12.1984, ovvero che "Adinolfi e Spedicato, che con Fiore e Mangiameli facevano parte dei vertici di T.P. nel cui movimento io mi riconoscevo, mi dissero che sicuramente dietro l'omicidio Mangiameli si nascondeva una causale ben più consistente, Mangiameli cioè si era reso conto nel suo peregrinare tra

[84] Cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pag. 62.

Taranto e Roma ***che Fioravanti Valerio operava in una doppia posizione, da una parte militava all'interno dei NAR, gruppo "spontaneista" e dall'altra usando appunto come paravento la sua militanza nei NAR aveva stretto rapporti diretti con Signorelli ed attraverso di lui con Gelli, Semerari e la P2"*** (cfr. pagg. 67 e 68).

Il teste ha poi aggiunto che Adinolfi e Spedicato gli parlarono di almeno tre incontri al ristorante fra Gelli, Signorelli, Semerari e Fioravanti.

Ha precisato che Fiore e Adinolfi all'epoca avevano espresso l'opinione che Fioravanti volesse cogliere l'occasione della situazione caotica venutasi a creare dopo la strage di Bologna per assumere una posizione egemone anche su Terza Posizione e "fare fuori" così i suoi vertici.

Il teste ha confermato quanto da lui riferito sempre nel citato verbale del 28.12.1984, ovvero che "Nella mia casa di Torino in più occasioni anche in presenza di Cogolli, Zani mi disse che Fioravanti per ordine di Signorelli aveva ucciso il giornalista Pecorelli ed aveva accettato di divenire il killer della P2. Tale convincimento me lo ribadì a Parigi in presenza di Sordi, tanto che quando restammo soli Walter mi disse 'potevo credere tutto tranne che Valerio fosse il killer della P2'" (cfr. pag. 76).

Infine, ha riferito: "Fiore mi riferì di essersi accorto chi fosse veramente Valerio dopo l'omicidio di Ciccio Mangiameli, Valerio cioè era coinvolto in trame occulte che erano le stesse che stavano dietro alla P2 ***e che quello stesso omicidio era legato a tali coinvolgimenti di Valerio poiché il Mangiameli era ormai venuto a conoscenza dei rapporti oscuri del Valerio con ambienti piduisti ed era in grado di screditarlo***" (cfr. pag. 82).

Ciò significa che, pure continuando a celarsi dietro uno *spontaneismo* di "facciata", Fioravanti non solo ambiva a conquistare una situazione di egemonia sull'intero movimentismo di estrema destra, ma era venuto in contatto - e successivamente, si deve ritenere, anche a patti - con i poteri occulti e con la Loggia massonica P2.

Dichiarazioni non dissimili sono state rese da **Stefano Alberto Volo** (deceduto) alla Procura generale in data 26.6.2019, nel verbale acquisito ex art. 512 c.p.p.

In particolare, Volo ha riferito che egli e Mangiameli all'epoca erano convinti che Fioravanti e i NAR fossero realmente gli autori della strage di Bologna (sul punto, cfr. Parte II, Cap. 3 "Le anticipazioni", cui si rimanda).

Ancora a dimostrazione dei legami esistenti tra Signorelli e i NAR, **Sergio Calore** riferì al G.I. di Palermo (cfr. verbale di interrogatorio in data 29.4.1986) che nel 1977 Signorelli gli chiese se potesse procurare un nascondiglio per Cristiano Fioravanti ed Alibrandi e, preso

atto della sua risposta negativa, disse che avrebbe provveduto egli stesso a nasconderli presso un suo conoscente.

Quanto alle relazioni con i servizi segreti da parte dei vertici di CLA, ancora una volta è stata illuminante la deposizione di **Aleandri**, il quale ha fatto cenno anche alla figura di Federico Umberto D'Amato.

Al testimone è stata contestata una affermazione fatta nel verbale di interrogatorio davanti al dott. Imposimato in data 16 ottobre 1982: *"Nell'ambito del Ministero dell'Interno tra le persone che secondo Fabio e Alfredo De Felice avevano dato la loro adesione al Golpe Borghese, c'era Federico D'Amato legato da vincoli di amicizia ad Alfredo De Felice che ne parlava in termini confidenziali"*.

Il testimone ha confermato la prima parte della dichiarazione, affermando di non ricordare la circostanza che D'Amato fosse amico personale di Alfredo De Felice.

A seguito dell'ulteriore contestazione di un passo dello stesso interrogatorio ("***Ricordo che Fabio e Alfredo De Felice ed altri in circostanze che non sono in grado di precisare dato il tempo trascorso, mi dissero che durante le manifestazioni di Porta San Paolo a Roma contro il Governo Tambroni, lo stesso Fabio De Felice era al Viminale in grado di controllare la situazione assieme a D'Amato***"), il teste ha confermato ed ha poi dovuto convenire sul fatto che una simile situazione indicasse come tra De Felice e D'Amato vi fosse una conoscenza importante.

All'epoca Aleandri fece riferimento anche ad un'altra figura, quella della influente **Maria Francini**, una donna residente a Forano nella Bassa Sabina, che era molto amica di Fabio De Felice e che aveva connessioni con l'ingegnere americano **Hugh Fenwick,** formalmente responsabile della Selenia, una società che si occupava di elettronica militare, ma che, secondo quanto riferitogli da De Felice, apparteneva alla CIA. Fenwick fu la persona che curò il collegamento tra i servizi e gli americani in relazione alla realizzazione del c.d. Golpe Borghese. Aveva una villa nello stesso paese di Forano e, dunque, Maria Francini era in contatto con lui.

Lo stesso De Felice trascorse una parte della sua latitanza a Londra ospite di alcuni ebrei amici della Francini.

Aleandri conobbe anche la moglie e la figlia di Fenwick ad una cena a casa della Francini.

Il testimone assistito ha poi confermato che egli ed altri membri del suo gruppo ebbero incontri con il colonnello **Michele Santoro** in occasioni di pranzi e cene presso la villa di Semerari, che era in località vicina al paese in cui egli risiedeva.

Ha ricordato un episodio specifico, in cui il colonnello Santoro raccontò in sua presenza la circostanza dell'arresto del terrorista Loi[85], affermando che aveva telefonato al padre per consigliargli di far costituire il figlio, ma in realtà con l'intento di farlo scappare. Invece, il padre, noto pugile dell'epoca e persona integerrima, portò il figlio in caserma e il colonnello si ritirò nei suoi appartamenti, chiedendo alla moglie cosa dovesse fare. Aleandri restò colpito dal fatto che un uomo così autoritario e risoluto chiedesse consiglio della moglie.

Ciò che interessa è il fatto che Santoro, in presenza di noti neofascisti, si rammaricò del fatto di avere dovuto arrestare l'estremista di destra.

Il colonnello Michele Santoro era un alto funzionario del SISMI, strettamente collegato a Giancarlo D'Ovidio e a Pietro Musumeci e, come si legge nella sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988 (cfr. pagg. 1662 – 1781), si rese protagonista di "gravissimi episodi di deviazione" istituzionale, in particolare con riguardo alla strage di Peteano.

A conforto della dichiarazione di Aleandri sulla frequentazione tra il piduista Aldo Semerari e il col. Santoro, occorre osservare che nell'agenda telefonica di Semerari venne rinvenuto il recapito telefonico del militare (cfr. la cartella contenente gli estratti delle agende sequestrate a Semerari Aldo, Vol. 113, 114, 115 Atti Strage Bologna, prodotta all'udienza del 16.6.2021).

Nella stessa agenda risulta annotato un appuntamento di Semerari con Licio Gelli, avvenuto il giorno 12 giugno 1980.

Anche Semerari era legato alla formazione eversiva di Ordine Nuovo, per la quale svolgeva un ruolo di tramite con i servizi segreti deviati (cfr. al riguardo, quanto osservato nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988, da pag. 1678 a pag.1685).

Dalla costante collaborazione con i servizi non era rimasto estraneo nemmeno Massimiliano Fachini. Nel verbale di dichiarazioni rese il 27.6.1997 davanti al P.M. di Brescia, utilizzabile in quanto acquisito con il consenso delle parti, **Napoli Gianluigi**, dopo avere messo in rilievo le ambiguità di Giovanni Melioli, fece riferimenti specifici riguardo a questo tema:

"A.D.R. Nell'ambito dei miei rapporti con MELIOLI, ho avuto occasione di affrontare con lui il discorso delle stragi nell' 81, dopo che eravamo stati entrambi scarcerati: io già da

[85] Vittorio Loi e Maurizio Murelli furono i due militanti dell'estrema destra milanese che nel corso della manifestazione di piazza del 12 aprile 1973, uccisero l'agente di polizia Antonio Marino per effetto di una bomba a mano che i due avevano scagliato verso un reparto della polizia.

tempo gli contestavo che non era stata fatta chiarezza su tali fatti e sulle relative responsabilità, nel senso che non era giusto che venisse coinvolto nella responsabilità politica delle stragi l'intero ambiente della destra rivoluzionaria, laddove erano concretamente pochi gli effettivi responsabili. La destra rivoluzionaria, infatti, non era "stragista", ma aveva come obiettivo quello di colpire dei bersagli specifici, dei nemici politici precisi, senza ricorrere ad azioni indiscriminate. Anche MELIOLI disse che era opportuno "fare chiarezza", ma di fatto assunse un comportamento contrastante con tale finalità. ***Io contestavo altresì al Melioli i rapporti di collaborazione reciproca che c'erano stati in quegli anni con i Servizi. Io disponevo dei seguenti elementi di conoscenza in ordine ai suddetti presunti rapporti: avevo appreso da Melioli che Fachini aveva contatti sia con Giannettini che con Labruna. Peraltro in carcere, quando ero stato detenuto con Fachini nel 1981, come meglio spiegherò, Fachini stesso mi aveva confermato i suoi rapporti con Giannettini, pur negando di aver mai collaborato con i Servizi.*** Fachini in particolare mi raccontò che GIANNETTINI passò dalla madre del predetto chiedendole di salutarlo e di rassicurarlo. Non escludo che ci possano essere stati rapporti tra Melioli e Giannettini: il primo, infatti, parlava del secondo come di una persona a lui familiare. A1 di là di questi episodi particolari ricordo in generale che persone come Roberto RAHO o Roberto Romano, che pure si diceva fossero in contatto con i servizi, spesso non venivano arrestate, o comunque perquisite, in situazioni in cui, invece, altri militanti come me erano oggetto di continue perquisizioni".

La circostanza che Fachini avesse collaborato con il SID (il servizio militare dell'epoca), attraverso l'agente Guido Giannettini e il capitano Antonio Labruna emerge con estrema chiarezza nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988[86], nonché nella sentenza emessa il 18.3.1995 dal G.I. del Tribunale di Milano nel procedimento penale contro Nico Azzi + 23.

Essa trova ulteriore conferma nel verbale di interrogatorio reso il 9.10.1992 davanti al G.I. del Tribunale di Milano, ove lo stesso Labruna ammise la sua collaborazione con lui e nel verbale di dichiarazioni rese da Antonio Viezzer, iscritto alla loggia P2, e da Guido Giannettini[87].

Anche Vincenzo Vinciguerra ha confermato questa circostanza nel corso della sua deposizione in dibattimento.

[86] Si vedano le pagine 1661 e segg.
[87] Tutti i verbali sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Infine, alcuni testimoni escussi hanno narrato alcuni aneddoti che denotano l'esistenza di protezioni da parte dei servizi segreti di personaggi come Signorelli o di relazioni assidue di alcuni terroristi di Ordine Nuovo con la più volte citata loggia massonica.

Roberto Incardona ha riferito in merito ad un episodio avvenuto a Palermo, in seguito al quale Paolo Aleandri venne arrestato.

Aleandri colpì con un pugno un funzionario della DIGOS in borghese, pensando che stesse aggredendo Roberto Miranda, un altro militante palermitano, e ciò provocò l'intervento delle forze dell'ordine, che arrestarono Aleandri.

Il teste ha aggiunto che il giorno seguente un esponente dei servizi segreti si presentò a Trabia presso la casa di Incardona, che in quel periodo ospitava Signorelli e Miranda, asserendo di essere un vecchio amico di Signorelli e di avere letto ciò che era accaduto.

Signorelli non era presente, in quanto era stato accompagnato all'ospedale.

Quando rientrò nell'abitazione, disse ad Incardona che quell'uomo era un funzionario dei servizi che aveva conosciuto anni prima e che aveva aiutato sua moglie quando egli era detenuto in carcere, facendole ottenere l'autorizzazione a visitare il marito in carcere[88].

L'episodio è stato ripercorso anche **da Paolo Aleandri**:

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – *Dunque, noi eravamo in una vacanza mista tra il ludico e il politico, con Signorelli, eravamo a ospiti a casa di Roberto Incardona a Trabia. Accade che ci rechiamo a Palermo, abbiamo un appuntamento con altre persone in un grosso bar di Palermo che mi sembra si chiamasse l'Extra Bar. Le cose per come le ricordo io, quelle che mi riguardano personalmente, è che ci avviciniamo quindi con me c'era Signorelli sicuramente e altri, ci avviciniamo, c'era trambusto, un gruppo di persone, macchine della Polizia e vedo una macchina della Polizia che transita e nel transitare qualcuno a bordo che si volta e riconosco mi sembra si chiamasse Miranda, Roberto Miranda, mi sembra Miranda, comunque uno dei militanti palermitani, evidentemente arrestato. Quindi penetro in questo gruppo di persone cercando di informarmi, insomma di capire che cosa succede, facendomi strada, mi sento afferrare alle spalle in modo piuttosto energico, mi volto e do un pugno, colpisco questa persona e....*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE – *E viene arrestato.*

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – *E vengo arrestato perché si trattava di un poliziotto. Ora, la questione diventa subito strana perché in realtà questo poliziotto era...*

[88] Cfr. trascrizione ud. 16.7.2021, pag. 27.

Allora, c'erano dei poliziotti della mobile, in realtà non mi ricordo se invece chiamato o era lì per caso e grazie tra virgolette anche all'intervento di Signorelli, insomma in sostanza vengo portato alla Digos. Bisogna tenere presente che io in quel momento ero uno sconosciuto. Vengo portato alla Digos e non bastando questo, si presenta Signorelli per perorare la mia causa cioè come dire, per garantire per me, quindi di fronte al funzionario della Digos io vengo garantito da Signorelli, è chiaro che la mia invisibilità politica in quel momento era annullata. Comunque ho colpito un poliziotto e quindi vengo poi arrestato nonostante gli interventi e portato all'Ucciardone dove sto due giorni o tre. Uscito dall'Ucciardone, torno a Trabia, nella mattinata sono solo perché Signorelli con la moglie è uscito per qualche cosa, bussano alla porta, suonano alla porta, io vado ad aprire e mi trovo davanti un... L'ho descritto, insomma un quarantenne piuttosto ben messo, che mi chiede se ci fosse Signorelli, mi fa (inc.), mi chiede se può entrare. Fa riferimento al mio arresto, allora io rimango meravigliato e quindi dice "ma no, io sono un amico di Signorelli". Rientra Paolo Signorelli con la moglie e nel vederlo vedo che proprio sbianca e si allontanano... Si allontanano insieme diciamo, io non...

PRESIDENTE – *Con questo signore?*

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – *Con questo signore. Mi riferisce, poi il Signorelli stesso mi riferisce essere questa persona dei servizi, mi dà una versione stravagante insomma del come si erano conosciuti perché la moglie doveva fare un colloquio tanti anni prima, non riusciva a entrare... Insomma mi dà una giustificazione di questa conoscenza e diciamo la cosa finisce lì,* per lui. Però a me sembrò molto curiosa, molto strana, poi si aveva una certa sensibilità come l'argomento stesso che stiamo trattando dice. E quindi poi di questo ne riferii, ne parlammo insomma varie altre persone del mio gruppo, così, insomma manifestarono qualche perplessità, qualche sospetto diciamo sulla possibilità ..." [89].

Aleandri ha narrato subito dopo un altro episodio, riferitogli da Sergio Calore, il quale su segnalazione di Signorelli fu avvicinato da un ufficiale dei Carabinieri, che propose a Calore di partecipare, insieme ad altri sodali, ad azioni congiunte contro le Brigate Rosse, quali la ricerca dei covi o delle azioni armate.

Il testimone poi, dopo avere detto di non ricordare che Signorelli svolgesse un'attività di "schedatura" di ufficiali dell'esercito per conto del SID, ha però ricordato che Signorelli si

[89] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 64 e 65.

occupava della "schedatura" di elementi di sinistra nell'ambito del territorio di Tivoli, per poi passare le informazioni ai Carabinieri od ai servizi segreti.

Ha spiegato che Sergio Calore rifiutò di fare questa attività, perché appunto era uno degli aspetti ambigui dell'attività di Signorelli[90].

Walter Sordi ha anche ricordato l'episodio dello scherzo che egli e Pasquale Belsito fecero a Gilberto Cavallini, nel periodo in cui emerse l'elenco degli iscritti alla loggia P2.

Nel gennaio 1982, mentre egli si trovava in Francia con Belsito, entrambi latitanti, telefonarono a Cavallini in Italia e gli dissero per scherzo che avevamo appreso da un agente dei servizi segreti francesi che lui avesse dei rapporti con un certo Sambuco.

Cavallini, invece, prese la cosa seriamente, dicendo che avrebbe potuto spiegare tutto.

Si noti che Sambuco era il nome del segretario del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Lino Salvini. Quando essi rientrarono a Milano, Cavallini si giustificò con loro, affermando che vi era stato un periodo in cui aveva avuto rapporti con la loggia P2 ("*Infatti quando ci incontrammo disse più o meno le seguenti parole: 'È vero che ho agito alle dipendenze di Signorelli e De Felice ma non sapevo che fossero massoni e che organizzassero stragi per fini occulti, appena ne ho avuto la consapevolezza mi sono allontanato'*").

Infine, merita di essere richiamato un passo della deposizione resa dall'avanguardista **Domenico Magnetta** all'udienza del 1.10.2021, dal quale emerge una sorta di dipendenza economica degli estremisti di AN e ON nei confronti di Licio Gelli.

Il teste ha riferito: "*In quell'ambito lì in cui appunto in quel momento, in quel breve periodo in cui appunto praticamente Avanguardia e Ordine Nuovo si erano unificati, io fui mandato a un appuntamento in stazione centrale da Marco Ballan, dove incontrai Marco Affatigato e appunto questo lo racconto anche nel libro, questo mi mostrò una busta e mi disse "qua ci sono dei soldi, prendili, ve li dà il Maestro". Dissi: "Che Maestro?", cioè non mi spiegò, non specificò che maestro fosse, questo lo capii dopo a che maestro si riferiva (...). Io ho pensato che il maestro a cui si riferiva Affatigato fosse Gelli perché altri maestri non ne conosco*[91]».

[90] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 66 e 67.
[91] Cfr. trascrizione, ud. 1.10.2021, pag. 163.

2.7. "*Perché tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi*"[92] (conclusioni)

Il materiale acquisito nei processi celebrati in passato e nel presente processo consente oggi di trarre delle conclusioni che vanno ben oltre il dato storico-politico.

Le deposizioni rese da *ex* terroristi, pentiti o collaboratori di giustizia, evidenziano un elevatissimo numero di profili comuni, che vale a rafforzare la credibilità dei singoli.

La convergenza di tali testimonianze con riferimento al tema della collusione tra destra eversiva, servizi segreti e poteri occulti non può essere posta in discussione, nel senso che sarebbe irragionevole ritenere che detti testimoni abbiano potuto ideare fraudolentemente una simile linea, rendendo dichiarazioni in epoche diverse, in procedimenti diversi e talvolta nemmeno conoscendosi tra loro.

Dette dichiarazioni, inoltre, trovano conforto nelle sentenze passate in giudicato.

Si è visto come all'interno dell'esperienza di *Costruiamo L'Azione* si possano ravvisare tutte le innovazioni, ma anche tutte le contraddizioni del movimentismo eversivo di destra in quel determinato contesto storico-politico.

L'urgenza che contrassegnò la fase 1975-80 fu quella di promuovere una linea strategica nuova che, attraverso un'opera di aggregazione dei giovani neofascisti e sfruttando la spinta rivoluzionaria di questi ultimi, si proponesse come obiettivo una lotta armata senza quartiere contro le istituzioni dello Stato.

Si verificò in questo modo una massiccia opera di proselitismo e di indottrinamento volta ad attrarre i giovanissimi, i quali, pure privi di un progetto politico strutturato, erano protesi ad effettuare delle azioni militari, non più contro gli avversari politici, ma contro lo Stato Istituzione, reputato nemico della rivoluzione.

L'idea di fondo era lasciare che le diverse sigle eversive agissero autonomamente, sia pure indirizzate e coordinate da CLA, attraverso la pubblicazione di articoli di carattere ideologico, l'individuazione di linee direttive ("*Fogli D'Ordine*"), la sponsorizzazione di convegni e il reperimento di armi ed esplosivi.

Tuttavia, pure apparentemente abbracciando i nuovi ideali che si erano diffusi nella destra rivoluzionaria, coloro che dettavano le linee di indirizzo politico e che promuovevano l'opera di indottrinamento erano uomini appartenenti al passato, provenienti dalle fila ordinoviste, come Paolo Signorelli, Fabio De Felice, Massimiliano Fachini e lo stesso criminologo Aldo

[92] E' la celebre frase pronunciata dal personaggio Tancredi nel romanzo "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa.

Semerari, i quali continuavano ad esercitare verso i più giovani il proprio fascino, e con esso, il proprio ruolo dominante.

Non è azzardato affermare che nel 1978-79 le linee politiche e strategiche dell'intero movimento eversivo di destra fossero elaborate presso la villa del prof. Semerari o presso quella dei fratelli De Felice a Poggio Mirteto o nell'abitazione di Paolo Signorelli.

Dunque, dietro ad un'apparente trasformazione, con *gattopardesca* efficacia operavano e continuavano a far sentire il loro peso politico personaggi appartenenti ad una generazione di neofascisti che non aveva mai rinunciato al progetto del colpo di Stato e alle modalità stragistiche e sanguinarie con cui intendeva attuarlo, e che non aveva mai abbandonato le relazioni simbiotiche con gli apparati deviati dello Stato, che avevano talvolta fomentato, talvolta coadiuvato, ma, comunque, sempre protetto i neofascisti.

Come si è osservato, tutti i soggetti posti in posizione apicale di tale gruppo avevano relazioni stabili con i servizi segreti ed alcuni di essi, addirittura, avevano canali di comunicazione diretta con Licio Gelli.

Non deve dimenticarsi che Semerari era la stessa persona che aveva già proposto ad appartenenti della banda della Magliana di collocare delle bombe o effettuare dei sequestri di persona.

Dunque, lo *spontaneismo armato* - o a dirlo con un'altra analoga espressione, la *teoria dell'arcipelago*[93] - per quanto concetto nuovo e sorto in contrapposizione all'impostazione golpista e collusa con i poteri occulti, non riuscì a soppiantare un rigurgito di stragismo, divenendo in realtà una definizione di facciata e un *escamotage* strategico sfruttato strumentalmente da un gruppo di oligarchi della destra eversiva per fare apparire all'esterno l'idea della frammentazione dei vari gruppi esistenti, celando invece il disegno unitario di indirizzare tutte le forze contro il potere statuale.

Le direttive imposte da tale gruppo in quel periodo storico erano quelle di riprendere la strategia della tensione, proponendosi di colpire non più soltanto singoli soggetti istituzionali (ad es. magistrati o appartenenti alle forze dell'ordine), ma direttamente luoghi che fossero rappresentativi delle istituzioni dello Stato, attraverso l'impiego di esplosivi.

Detto movimento, utilizzando la sigla Movimento Rivoluzionario Popolare, si rese autore dei molteplici attentati commessi nel 1978 e 1979.

---

[93] La teoria dell'arcipelago non è altro che la spiegazione del fenomeno spontaneistico analizzato da un altro angolo di visuale, con un'accezione, però, in cui è più forte la natura strumentale dello stesso.

Non vi furono vittime civili, nemmeno come effetti collaterali, ma l'episodio dell'attentato al CSM, fortunatamente non riuscito, induce a ritenere che fosse stato accettato il rischio di compiere una strage da parte di coloro che avevano piazzato l'ordigno in orario pomeridiano, anziché notturno (Iannilli e Macchi), come Aleandri ha fatto notare.

Aleandri disse che solo in seguito – in particolare in occasione dell'episodio del suo rapimento da parte dei suoi ex compagni – si rese conto che Iannilli e Macchi assumevano ordini direttamente da Fachini e non da lui e da Calore.

Se questa era la situazione alla fine dell'anno 1979, quando si sciolse detto movimento, non è pensabile che personaggi dello spessore di Signorelli, Semerari, De Felice e Fachini potessero cessare di esercitare la loro egemonia a livello nazionale e dismettere il loro proposito stragista.

Ne costituiscono riprova l'attentato fallito a casa di Tina Anselmi – che, in base a quanto riferito dal teste Napoli, è stato ritenuto attribuibile ad ordinovisti veneti – e l'attentato compiuto a Palazzo Marino a Milano - che per l'obiettivo prescelto, per le modalità di azione e l'esplosivo utilizzato, appare riconducibile all'ideazione dei medesimi soggetti, pur privati dell'apporto di Aleandri e di Calore. In questo caso, l'esplosione attinse un passante, ma avrebbe potuto comportare morti e feriti in numero ben maggiore.

Tali attentati costituirono il preludio, logico ancora prima che cronologico, alla strage di Bologna, perché il passaggio dai primi al secondo fu estremamente breve.

In conclusione, le nuove formazioni neofasciste degli anni 1978-1980 altro non erano che l'espressione e la continuazione del progetto eversivo sorto nella stagione precedente ed evidentemente mai sopito, con riferimenti politici peraltro diversi da quelli che avevano indirizzato il periodo della prima parte della strategia della tensione nel 1969-1974, ma con obiettivi che miravano pur sempre ad un rafforzamento autoritario dello Stato, stretto nella morsa degli opposti terrorismi di destra e di sinistra. Storicamente era il momento dei progetti di riforme costituzionali e al "Piano di Rinascita" di Gelli che si accompagnavano ad una stagione nella quale le azioni del terrorismo di destra e di sinistra si legavano nel creare uno stato di crisi e di tensione che rendevano le proposte di trasformazione del regime sempre più inevitabili. In tale contesto i gruppi terroristici erano a disposizione di chiunque riuscisse a dare loro una prospettiva politica.

Probabilmente, non tutti i militanti neofascisti se ne resero conto, perché non erano al corrente di ciò che avveniva alle loro spalle, nella segretezza delle relazioni con i servizi

deviati o con elementi della massoneria, riservate probabilmente soltanto a coloro che occupavano posizioni di vertice.

Anche un terrorista della nuova generazione come Fioravanti, nella sua smania di protagonismo, si avvicinò progressivamente ad elementi di spicco del neocostituito gruppo Costruiamo l'Azione, come Paolo Signorelli e Fabio De Felice, i quali a loro volta erano strettamente legati ai servizi segreti e a Licio Gelli.

Il fatto stesso di avvicinarsi ad una figura come Signorelli costituiva un tradimento di quegli ideali rivoluzionari e ciò non può spiegarsi se non ritenendo che Fioravanti, animato anche da motivi di prestigio personale o da ambizioni egemoniche, volesse spingersi oltre, entrando a far parte di un ambito governato da logiche oscure al fine di trarne vantaggio o semplicemente spinto da sete di potere.

Tutto ciò induce a ritenere assolutamente plausibile quanto osservato dal testimone assistito Walter Sordi, ovvero che Fioravanti, pure manifestando ai suoi sodali una contrarietà allo stragismo, tramasse segretamente con i poteri occulti.

La prossimità di Fioravanti ai soggetti sopra menzionati, così come i suoi accertati rapporti diretti con Licio Gelli, inducono a ritenere che l'idea di colpire Bologna nacque in quello stesso contesto e fu coordinata da un livello superiore, avvalendosi anche dell'opera dei servizi deviati.

Non si deve dimenticare che Fioravanti in quel momento era considerato sul piano operativo il soggetto più determinato ed incontenibile e, dunque, di fronte all'invito a partecipare ad un'impresa così eclatante, si poteva prevedere che non si sarebbe tirato indietro.

Altri esecutori materiali della strage furono scelti - probabilmente da figure di vertice dell'eversione nera o forse da esponenti dei servizi - tra personaggi che offrivano garanzie assolute di riserbo, per la loro appartenenza politica o per la loro condizione di latitanza.

Dietro a tale macchinazione si muoveva, sulla base di consistenti indizi, Licio Gelli, il quale, dopo essersi assicurato la fedeltà e l'obbedienza di altissimi ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, nonché dei vertici dei servizi segreti, coltivava relazioni privilegiate con influenti personaggi politici ed attraeva con ogni mezzo imprenditori, funzionari e anche magistrati, dimostrandosi disposto a finanziare chiunque si dimostrasse funzionale alla realizzazione del suo *"Piano di rinascita democratica"*.

Oltre a poter movimentare enormi somme di denaro a scopo di finanziamento ed a fruire dell'apporto dei servizi segreti militarie e civili, Gelli seppe cavalcare il diffuso sentimento

di intolleranza verso il comunismo – che accomunava soggetti di età, di classe sociale e di impostazione politica assai divergenti tra loro – e ad utilizzarlo in chiave unificatrice.

Ciò era tanto più vero in un'epoca in cui il terrorismo rosso stava energicamente lavorando per creare una reazione di rigetto verso tutto ciò che potesse essere avvicinato a quell'esperienza, consentendo da un lato di unificare l'intera storia del movimento operaio rivoluzionario nell'estrema opzione terroristica (c.d. album di famiglia) e dall'altro inducendo la parte storica di quel movimento sulla difensiva senza per questo ottenere alcun riconoscimento politico.

Per altro verso, come si vedrà, inoltre, la leadership di Gelli in ambito massonico proprio in quel periodo era stata sottoposta a severa critica ed occorreva organizzare un espediente per rilanciarla.

Si può obiettare che lo stragismo degli anni 80' non avesse la medesima fisionomia di quello manifestatosi fino al 1974-'75, poiché esso non si accompagnava ad un vero e proprio progetto di colpo di Stato, come in passato, ma piuttosto ad una linea che prevedeva un'occupazione incruenta, ma non meno subdola, delle posizioni nevralgiche delle Istituzioni statuali.

Probabilmente ciò era dipeso dal fatto che i precedenti tentativi golpistici si erano rivelati fallimentari, oppure che erano entrati in gioco fattori nuovi, come il citato "*Piano di rinascita democratica*"; nonostante ciò, appare certo che la finalità perseguita con la strage fosse quella di ottenere una destabilizzazione dell'ordinamento democratico, diffondendo di nuovo nella società civile un senso di insicurezza, che avrebbe poi contribuito a condurre il Paese in un caos istituzionale e favorito una svolta autoritaria.

In definitiva, nel 1980, al di là di un'apparente stabilità politico-istituzionale raggiunta nel comune intento di reagire alle azioni eversive di ogni provenienza, si erano in realtà venute a ricreare condizioni politiche e sociali per rigettare il Paese nel terrore.

CAP. 3 - LE PREMONIZIONI

3.1. Cronache di una strage annunciata

Il tema delle "premonizioni" della strage del 2 agosto 1980 è stato diffusamente trattato in tutte le sentenze che si sono occupate del grave delitto.

Gli elementi raccolti in merito a questo aspetto hanno consentito di mettere in luce come prima dell'attentato fossero circolate voci secondo le quali la destra eversiva avesse in progetto di colpire il Capoluogo petroniano e come tali notizie avessero raggiunto un numero rilevante di persone, appartenenti alla destra eversiva e, secondo la tesi dell'Accusa, anche esponenti dei servizi informativi.

Il tema di prova assume rilievo, dunque, al fine di attestare la pregressa conoscenza da parte dei servizi informativi dell'imminenza di una strage di vasta risonanza e con essa l'omissione di iniziative volte a prevenirla o ad evitarla.

Alcune anticipazioni sull'imminenza dell'attentato emersero soltanto nel corso dello svolgimento delle indagini sulla strage o nel corso di altri procedimenti penali (si tratta delle dichiarazioni rese da Aldo Del Re, Mauro Ansaldi, Paolo Stroppiana, Maurizio Tramonte e da Mirella Robbio, che verrà in rilievo nel capitolo inerente la responsabilità dell'imputato Piergiorgio Segatel).

In particolare, **Jeanne Cogolli**, simpatizzante di Terza posizione – che insieme al bolognese Mario Guido Naldi curava la pubblicazione della rivista «Quex», redatta da detenuti politici di destra, tra cui Fabrizio Zani, Mario Tuti e Angelo Izzo – alla fine di luglio del 1980 ricevette dall'amico Massimiliano Fachini la raccomandazione di allontanarsi da Bologna, ove sarebbe accaduto "qualcosa di grosso", con ciò facendo riferimento ad un'azione criminosa di enorme risonanza mediatica, che avrebbe evidentemente esposto ad approfondimenti investigativi gli esponenti della destra eversiva[94], quale Jeanne Cogolli era.

Ella era in ottimi rapporti con Fachini, per conto del quale distribuiva la rivista «Costruiamo l'azione». I collaboratori Mauro Ansaldi e Paolo Stroppiana, entrambi di Terza posizione, testimoniarono che Fabrizio Zani disse loro che la Cogolli aveva lasciato Bologna poco prima della strage, su consiglio del Fachini, il quale l'aveva preavvertita dell'imminente attentato.

[94] Cfr. la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna emessa in data 16.5.1994 (pag. 57 e 316).

È poi un fatto che ella si recò in Corsica con Mario Guido Naldi poco prima della strage.

Cecilia Loreti, amica di Luigi Ciavardini, il 1° agosto 1980 si trovava a Roma e il giorno successivo intendeva recarsi a Venezia con il predetto.

Quest'ultimo, che si trovava a Padova con Fioravanti, Mambro e Cavallini, le telefonò e le disse di non partire "perché vi erano gravi problemi".

Il contenuto della telefonata è stato oggetto di successivi aggiustamenti e di smentite da parte della Loreti, di Ciavardini e della sua fidanzata Elena Venditti, che avrebbe dovuto accompagnare la Loreti a Venezia.

In particolare, Ciavardini sostenne che il differimento del viaggio era stato dettato dalla sopravvenuta necessità per lui di reperire un documento di identità falso.

Per contro, si accertò che il 3.8.1980 Ciavardini disponeva di un documento falso, che egli aveva esibito subito dopo un incidente stradale nel quale era restato coinvolto pochi giorni dopo.

Emerse, poi, per voce di Cristiano Fioravanti, in veste di collaborante, che il fratello Valerio era adirato con Ciavardini, a cui imputava di avere imperdonabilmente riferito alla fidanzata alcuni particolari sulla strage, tanto che per un periodo era emerso anche il proposito del gruppo di "eliminare" Ciavardini.

Altre anticipazioni si palesarono addirittura prima della strage e, per forza di cose, sono quelle che hanno incentrato su di sé le maggiori attenzioni.

È il caso delle rivelazioni fatte da **Vettore Presilio Luigi** al magistrato di sorveglianza di Padova in data 10.7.1980, cui è intrinsecamente connessa anche l'informativa indirizzata al Centro controspionaggio di Bolzano redatta da Amos Spiazzi del 28.7.1980.

Vettore, un "camerata" di Padova appartenente alla cellula di Arcella, nel carcere padovano aveva ricevuto le confidenze di un altro detenuto, Roberto Rinani, soggetto legato al gruppo di Ordine Nuovo di quella città. di cui era leader Massimiliano Fachini.

Dette rivelazioni vennero poi riferite dal Vettore al dott. Giovanni Tamburino, giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Padova, il quale a sua volta ne mise a conoscenza l'allora colonnello **Quintino Spella**, ufficiale dei carabinieri e capo del centro SISDE di Padova

All'udienza del 28.4.2021 il dott. **Tamburino** ha ricordato come tra il 7 e il 10 luglio 1980 ricevette la notizia dal collega Pietro Calogero che il detenuto Luigi Vettore Presilio voleva parlare con lui oppure con il magistrato di sorveglianza, avendo notizie importanti da riferire. Tamburino ha premesso che non conosceva tale detenuto, ma concordò con il collega che lo avrebbe sentito.

L'incontro avvenne il **10 luglio 1980** alle ore 16,00 presso il suo ufficio, in presenza dell'avvocato del detenuto, Franco Tosello. Il Vettore gli chiese di non verbalizzare le sue dichiarazioni; ciononostante egli prese alcuni appunti su foglietti che poi conservò e che sono stati poi acquisiti al processo in originale, insieme ad una copia della sua agenda dell'epoca.

L'*ex* magistrato, dopo avere premesso che Vettore gravitava intorno a gruppi di estrema destra di Padova, ha riferito che parlò con lui di un imminente attentato progettato per assassinare il giudice Stiz di Treviso, il quale si era occupato del processo di Piazza Fontana.

Vettore chiarì al riguardo che esisteva un gruppo di estremisti di destra, con cui egli era in contatto, che era in possesso di divise da carabiniere e di un'Alfetta, che sarebbero state utilizzate per organizzare detto attentato.

Disse di essere legato a tale gruppo di estremisti di destra, in quanto egli spesso partecipava alle manifestazioni di piazza, nel corso delle quali era avvezzo a *menare le mani*; disse che aveva avuto tale confidenza in quanto i componenti del gruppo si fidavano di lui.

Aggiunse che l'attentato era in fase di avanzata preparazione, nel senso che doveva essere compiuto nel mese di settembre 1980, e che sarebbe stato preceduto da un altro fatto di enorme gravità, «un botto la cui eco avrebbe riempito le prime pagine di tutti i giornali del mondo».

La cosa lasciò perplesso il magistrato, che rivolse altre domande al detenuto al fine di sondarne la credibilità. Vettore ci tenne ad accreditarsi, affermando di avere avuto in passato rapporti di confidenza con alcuni carabinieri, in particolare con tale Sibilia o Scibilia, del quale il detenuto diede indicazioni molto specifiche, e con un altro maresciallo dei carabinieri, tale Norbiato, che egli conosceva.

Tamburino ha chiarito che le dichiarazioni del Vettore relative all'attentato al Giudice Stiz gli parvero estremamente circostanziate, mentre quelle relative all'evento ulteriore più generiche, ma tali da richiedere comunque un intervento immediato.

Alcuni giorni dopo, infatti, egli sentì per telefono il comandante dei Carabinieri di Padova, il tenente colonnello **Azzolin**, per informarlo di tali confidenze. Poi informò la Procura.

Azzolin gli suggerì che sarebbe stato opportuno rivolgersi ai servizi e gli fece il nome di **Quintino Spella**, capo del centro SISDE di Padova, che si occupava di attività di prevenzione. Il teste ha osservato che, anche per le questioni emerse, gli parve logica l'indicazione dei servizi segreti da parte di Azzolin.

Il primo incontro con Azzolin si ebbe il giorno **12.7.1980**; poi Azzolin si fece di nuovo vivo con lui martedì **15.7.1980**, giorno in cui parlò per la prima volta con Spella, ritenendo

possibile che Azzolin si fosse presentato nel suo ufficio insieme a Spella. Il teste ha chiarito che in un primo incontro egli riportò a Spella il contenuto delle rivelazioni fattegli da Vettore.

Il giorno 16.7.1980 conferì con il mar. Norbiato, circostanza che non ricordava, ma ricavava dagli appunti contenuti sulla sua agenda.

Il sabato **19.7.1980** vi fu un altro incontro con Spella. Dai suoi appunti il testimone ha desunto che quel giorno Spella lo informò che Vettore era elemento di "attendibilità non verificata" e, peraltro, con rapporti di familiarità, da venticinque anni, con tale Sibilia o Scibilia, appartenente ai Carabinieri; riferì, inoltre, che Vettore aveva collaborato fornendo informazioni sul terrorista Franco Freda e che era stato perso di vista da due mesi (forse perché era stato detenuto).

Il **22.7.1980** vi fu un ulteriore incontro con Spella. Sempre dai suoi appunti il testimone ha constatato che in tale occasione appuntò le parole "Spella propone ...", con un successivo asterisco che richiama l'annotazione posteriore sulla collaborazione. Probabilmente, ha riferito, si trattava di una proposta per favorire Vettore sul piano giudiziario. Vettore aveva espresso il desiderio, per esigenze personali, che il suo processo di appello fosse rapido.

Dopo la strage, il 6 agosto 1980, il teste ha ricordato che i magistrati di Bologna si recarono a Padova e lui ebbe modo di incontrarli; seppe in seguito che Vettore aveva confermato loro ciò che aveva riferito a lui.

Lo stesso giorno **6 agosto** alle 12,35 rivide Spella. Il teste ha spiegato che probabilmente fu Spella a recarsi presso il suo ufficio, anche perché lui non aveva un suo recapito telefonico.

Dai suoi appunti emergono le seguenti notazioni: "fatto Bologna"; "sfruttare quel soggetto (cioè Vettore Presilio) per le indagini in corso.... Abbiamo sempre (sic) collaborato... adesso conosciuto quel soggetto... se vuole con me altrimenti mi metto da parte".

Come spiegato dal teste, dopo l'accaduto, Spella si presentò da lui per commentare i gravi fatti di Bologna, mettendoli in relazione alle dichiarazioni di Vettore Presilio.

L'intento manifestato da Spella fu quello di avvalersi della fonte Vettore Presilio nel corso delle indagini sulla strage. Tuttavia, l'affermazione che Spella fece ("abbiamo sempre collaborato") lasciò perplesso il giudice, perché venne detta dopo la strage e non prima che avvenisse ("In qualche modo quasi mi sconcertò. Dico: ma come, se avete avuto, lei ha avuto queste informazioni prima, insomma, e adesso viene a dire che abbiamo sempre collaborato? Insomma, mi sembrò una contraddizione rispetto a ciò che era accaduto, posto che, appunto, io ritenevo che ci fosse un legame tra quello che aveva detto il Vettore e l'enorme fatto che poi si era realizzato qui a Bologna").

Tutti i dubbi del magistrato trovano significativa conferma nell'avverbio latino "sic", annotato sui suoi appunti.

Nonostante nella propria relazione diretta ai magistrati di Bologna avesse riferito di essere a disposizione per ogni chiarimento, il dott. Tamburino non venne mai interrogato dall'A.G. per tale episodio; ciò all'epoca non lo sorprese, posto che Vettore aveva parlato con gli inquirenti e ciò rendeva superfluo che venisse sentito anche lui.

L'esame del magistrato è poi passato alla figura di Amos Spiazzi.

Il dott. Tamburino, infatti, all'epoca in veste di Giudice istruttore, a partire dal 1973 si era occupato di un procedimento diventato noto come "Rosa dei Venti", nei confronti di un gruppo di estremisti di destra che faceva capo a un personaggio padovano di nome Eugenio Rizzato, elemento di spicco nella Repubblica Sociale Italiana nell'ultima fase del conflitto.

Amos Spiazzi fu uno degli imputati più importanti di tale processo. Se ne è detto in precedenza in altro contesto (cfr. Parte II).

Nell'ambito di quel procedimento venne sequestrata documentazione che evidenziava la presenza di cospicue somme di denaro atte a finanziare la ricostituzione di gruppo fascisti; venne rinvenuto anche un documento militare che conteneva un codice segreto, il quale conduceva al Reparto di Artiglieria nella Caserma di Montorio Veronese, integrato nel dispositivo di Difesa della NATO di Verona. Il reparto era comandato da Amos Spiazzi, il cui nome corrispondeva a quello di un percettore di una somma di denaro di una certa consistenza, proveniente dai fondi di una società immobiliare di Andrea Maria Piaggio, all'epoca uno degli uomini più ricchi di Italia.

Dunque, nell'ambito di tale processo emerse la figura del col. Amos Spiazzi, quale elemento di raccordo tra i gruppi di estrema destra e un certo ambiente militare, a sua volta collegato con il mondo industriale.

Il testimone ha anche confermato che tra Amos Spiazzi ed Elio Massagrande, numero uno di Ordine Nuovo veronese e figura di spicco anche a livello nazionale, vi era un rapporto molto assiduo e profondo, come lo stesso Spiazzi aveva ammesso. Il testimone ha aggiunto che Spiazzi era in contatto anche con Clemente Graziani, fondatore di Ordine Nuovo.

Ha aggiunto che, quando venne effettuata la perquisizione a casa di Spiazzi vennero trovate armi ed anche un'ascia bipenne (il simbolo di ON) ed un quadro che raffigurava un cavaliere medievale con l'ascia bipenne in mano.

Nel procedimento penale denominato "Rosa dei venti" emerse quale indagato anche il Gen. Nardella, il quale, però, si rese latitante. Egli era stato il Responsabile dell'Ufficio di

Guerra Psicologica della NATO, un ufficio molto importante di Verona, ed era anche il responsabile del Movimento Nazionale di Opinione Pubblica.

Tale movimento era, in realtà, una copertura di una diversa realtà, ed era analogo alla Maggioranza Silenziosa di Milano; entrambi detti movimenti erano stati organizzati dal Principe Alliata di Montereale, un grande capo massone, il quale s'incontrava con Spiazzi e con Nardella presso il circolo ufficiali di Verona. Tamburino ha, tuttavia, escluso che il nome di Mario Tedeschi fosse emerso in collegamento al citato movimento.

Infine, il testimone ha spiegato che nel procedimento penale suddetto venne contestata l'ipotesi delittuosa di associazione sovversiva, e ciò anche nei confronti del capo dell'allora SID (Servizio Informazione e Difesa) Vito Miceli, nei confronti del quale il Giudice emise un mandato di cattura. In seguito il delitto venne derubricato in favoreggiamento, ma poi in giudizio Miceli fu assolto.

Per contro, il giudizio a carico degli altri imputati culminò nella loro condanna, ma in appello furono poi tutti assolti.

La P.G. ha prodotto nella stessa udienza del 28.4.2021 le sentenze definitive relative al c.d. "Golpe Borghese" e quella relativa al procedimento "Rosa dei Venti".

Tamburino, a seguito di contestazione, ha confermato che Vettore gli disse di percepire all'epoca la somma di un milione al mese per il suo ruolo di picchiatore da soggetti legati all'eversione di destra e tale circostanza lo sorprese, perché all'epoca era una somma rilevante.

Il testimone ha riferito che, in sede di confronto con Quintino Spella nell'anno 2019, egli riconobbe con certezza il Generale, il quale aveva un volto molto caratteristico ed inconfondibile. Egli rimase perplesso quando Spella disse di non averlo mai incontrato.

Rispondendo alle domande di un difensore delle parti civili, il teste ha confermato che all'epoca Vettore gli disse di appartenere alla Sezione di Arcella del M.S.I., una sezione del partito notoriamente molto radicalizzata e posta su posizioni estreme. Non ha saputo dire se militassero in tale cellula anche Roberto Rinani e Maurizio Contin, nomi che però gli erano noti, sia pure escludendo che glieli avesse fatti Vettore nelle sue confidenze.

Il testimone è poi tornato sull'arresto del gen. Miceli ed ha parlato di altri ufficiali che erano stati ai vertici del SISDE.

Ha riferito che **Marcello Soffiati**, importante esponente di gruppi estremisti nazifascisti di Verona, era legato a Spiazzi ed aveva delle relazioni con militari statunitensi; quando egli lo interrogò, gli disse anche di avere ricevuto forniture di armi.

Va ricordato che, sul punto sono state prodotte tre sentenze relative alla figura di Marcello Soffiati e alla vicenda del processo del c.d. Poligono di Tiro a segno del Lido di Venezia (si tratta della sentenza Corte Assise Venezia del 9.12.1988; Corte Assise Appello di Venezia del 8.11.1981; Corte di Cassazione, sez. I, del 12.10.1993), nonché ulteriori sentenze (sentenza del Tribunale di Verona del 29.1.1975; sentenza della Corte d'Appello di Venezia III Sezione del 17.11.1976; Suprema Corte del 31.3.1976), relative ad un precedente episodio di sequestro di armi ed esplosivi nei confronti dello stesso Soffiati.

Sono state, altresì, prodotte una tessera dell'affiliazione del Soffiati alla Massoneria di Rito Scozzese e, infine, una piantina relativa alla struttura militare di Camp Derby (documenti che furono trovati in possesso del predetto nell'ambito del processo sopra citato).

A specifica domanda, Tamburino ha riferito che la struttura fondamentale del SID, centrale e periferica, era formata da Carabinieri, anche se vi erano altri generali delle forze armate. L'organizzazione oggetto della sua indagine era, invece, un'organizzazione mista: a fianco dei militari, vi erano dei civili e condividevano un comune programma eversivo. All'interno di tale struttura, vi era come una sorta di organizzazione parallela, che non corrispondeva totalmente alla gerarchia ufficiale, i cui componenti erano uniti dalla condivisione di una precisa finalità di ottenere determinati obiettivi politici. Si trattava di un mondo composito e complesso, in cui vi era tra le varie componenti un minimo comune denominatore molto stretto, anche se ciò non impediva vi fossero delle divergenze.

Quanto alle modalità con cui aveva appreso le informazioni che aveva fornito, Vettore gli disse che aveva ricevuto una o due lettere, cosa che lo lasciò perplesso, perché appare difficile pensare che certe informazioni venissero fornite attraverso una lettera spedita in carcere. Il giudice ha aggiunto che ebbe l'impressione che si trattasse di un modo ulteriore per essere ritenuto attendibile, come a dire che avesse a disposizione anche una prova scritta.

Egli chiese anche a Vettore perché avessero riferito a lui determinate cose ed egli rispose che di lui si fidavano, in quanto aveva fatto molte cose con il gruppo *Ordine Nuovo*.

Infine, il testimone ha riferito che in seguito il Vettore venne accoltellato in carcere e che si trattò di un'aggressione in cui rischiò la vita; egli pensò che avessero voluto ucciderlo per le rivelazioni che aveva fatto.

Come emerge dalla sentenza della Corte di Assise di Bologna del 1988, gli aggressori furono quattro uomini incappucciati, che non vennero mai identificati.

Quintino Spella, ufficiale del corpo dei Carabinieri, fu il capo centro del SISDE di Padova dal 15 agosto del 1979 al 28 febbraio 1994.

Egli è deceduto prima dell'emissione del D.D.G. in questo processo, ove era imputato per il delitto di cui all'art. 375, commi 1, lett. b, 3 e 7 c.p.

Sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il **verbale di s.i.t.** rese dallo stesso in data **25.1.2019** e il **verbale di confronto** con il dott. Tamburino eseguito il **14.5.2019**.

Inoltre, è stato acquisito ai sensi dell'art. 238, co. 3, c.p.p. il verbale di s.i.t. rese dallo stesso Spella in data 24.2.2003 nell'ambito delle indagini sulla strage di Brescia (in particolare, egli venne interrogato sulla figura di Nessenzia).

Nel corso del confronto svolto in data 14.5.2019 Spella ha addirittura negato di avere incontrato Tamburino nel luglio e nell'agosto 1980 e comunque di avere mai parlato di questioni professionali con detto giudice. Ha affermato essere impossibile che il giudice lo avesse contattato telefonicamente, perché all'epoca vi era un protocollo di sicurezza rigido, per cui il suo numero di telefono era segreto.

Per vero una simile affermazione è superabile, non avendo il giudice mai riferito di avere telefonato all'ufficiale, bensì che fece da tramite tra loro il ten. colonnello Azzolin, potendo essere che fosse stato quest'ultimo a contattare Spella; d'altra parte, gli ulteriori incontri tra il giudice e l'ufficiale avvennero di persona e fu sempre Spella a recarsi presso l'ufficio del primo.

Quelle di Quintino Spella furono dichiarazioni inattendibili, dovendo, invece, attribuirsi alla deposizione del dott. Tamburino la massima credibilità, essendosi la stessa dimostrata lucida, equilibrata e trovando ulteriori riscontri nelle annotazioni rinvenute negli appunti e nell'agenda del Giudice dell'epoca, che riguardarono proprio gli incontri con l'ufficiale. Si noti come il giudice Tamburino abbia rigorosamente conservato negli anni questi documenti, apparentemente inutili, quasi mosso da premonizione che un giorno sarebbero diventati decisivi elementi di prova.

Vettore Presilio Luigi fu interrogato più volte dagli inquirenti fornendo dettagli sulle confidenze ricevute in carcere circa l'attività ed i propositi di un gruppo di estrema destra riconducibile ad Ordine Nuovo (Vettore Presilio venne sentito sia dalla Procura della Repubblica di Bologna, sia dal Giudice Istruttore).

Egli è deceduto e sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento relativo alla strage del 2 agosto 1980.

Non fu assunta, invece, la testimonianza del dott. Tamburino, il quale tuttavia, inviò ai magistrati della Procura di Bologna una **relazione datata 6 agosto 1980**, nella quale riportò quanto Vettore gli aveva confidato in quell'incontro.

È stato acquisito al processo il verbale delle dichiarazioni rese in data 27.8.1980 davanti al G.I. Claudio Nunziata da **Franco Tosello**, all'epoca avvocato di Vettore Presilio, ora deceduto.

Il teste confermò che, nel corso di un colloquio in carcere nel giugno 1980, Vettore Presilio gli disse che doveva parlargli di una cosa molto importante, un attentato di natura terroristica di cui aveva avuto conoscenza, che sarebbe avvenuto ai danni del giudice Calogero o Stiz. Subito non diede peso alla cosa e invitò il detenuto a scrivergli. Nei giorni successivi gli telefonò in studio una persona, che non si qualificò, dicendogli che avrebbe versato un fondo spese di lire 1.000.000 per il processo del Vettore, senza chiarire la ragione di ciò. Il 20.6.1980 si recò presso il suo studio la figlia di Vettore Presilio, la quale versò la somma di £. 500.000 e disse all'avvocato che suo padre aveva urgenza di parlargli.

Egli si recò in carcere all'inizio di luglio 1980 e Vettore gli confermò di essere a conoscenza di gravi fatti di terrorismo. Parlò dapprima di un attentato ai giudici Calogero o Stiz ma, alle sue domande di chiarimento, parlò del giudice Stiz, affermando che Calogero, finché seguiva il processo contro gli autonomi, non aveva nulla da temere, mentre per quanto riguardava Stiz, l'attentato era stato programmato in modo tale che non potesse vivere la soddisfazione per l'imminente conferma della condanna di Freda e Ventura in appello.

Precisò che era già in corso la predisposizione di un'Alfetta che apparisse un'automobile in uso ai carabinieri. Non volle dare ulteriori precisazioni e precisò soltanto che aveva avuto tali informazioni per lettera e, alla sua richiesta di vederla, Vettore disse di averla distrutta.

L'avvocato partecipò poi all'incontro tra Vettore e Giovanni Tamburino presso lo studio di quest'ultimo. Nell'occasione sostanzialmente Vettore Presilio disse le cose riferite dal dott. Tamburino, ribadendo che era in atto la preparazione di un attentato contro il giudice Stiz ed aggiungendo che si sarebbe verificato anche un altro fatto eclatante, di cui avrebbero parlato televisione e giornali. Specificò che si trattava di un attentato e che sarebbe stato compiuto dalle stesse persone che lui conosceva. Nell'occasione Vettore chiese di potere fruire della libertà provvisoria facendo anche intendere che in tale condizione avrebbe potuto far acquisire ulteriori informazioni, in virtù dei suoi contatti.

Come osservato, Vettore rese dichiarazioni nel corso delle indagini relative al primo procedimento sulla strage, confermando sostanzialmente quanto aveva riferito al Giudice Tamburino.

Tuttavia, come anticipato, subito dopo si verificò il grave episodio di intimidazione ai suoi danni nel carcere di Padova, quando venne accoltellato.

Sta di fatto che nel corso dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Bologna Vettore ritrattò le proprie precedenti dichiarazioni (cfr. Ass. Bologna 11.7.1988, 2.1.2.3.1).

Roberto Rinani rese dichiarazioni davanti alla Corte d'Assise all'udienza del 7.4.1987.

Riferì di avere iniziato a frequentare nel 1975 il MSI, divenendo in seguito segretario della sezione Arcella" dall'autunno del 1976 al dicembre del 1977. Negò di conoscere Fachini, Napoli, Aleandri, Affatigato, Semerari, Concutelli ed anche Vettore, escludendo di avergli fatto alcuna rivelazione e di essere depositario di alcun segreto.

Interrogato nuovamente dalla Corte di Asse in data 24.2.1988, Rinani negò di avere mai visto del materiale che era stato invece pacificamente sequestrato nella sua abitazione in data 20.5.1978 nel corso di una perquisizione (si trattava di copie di un manifesto, riconducibile a Costruiamo l'Azione, raffigurante una mano che impugnava un mitra, dentro un semicerchio bianco su fondo rosso).

Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Vettore Presilio, appare opportuno rimandare alle convincenti motivazioni della **sentenza n. 4/88 della Corte d'Assise di Bologna** (prima sentenza sulla Strage, c.d. Albiani), nella quale si metteva in evidenza come l'insuperabile forza probatoria delle rivelazioni del Vettore derivasse dal fatto che esse erano anteriori alla strage e non frutto di costruzioni a posteriori.

Inoltre, si dava per assodato che dette notizie provenissero dal Rinani, agli occhi del quale Vettore non costituiva un detenuto qualunque, ma un interlocutore privilegiato, essendo come lui padovano e per giunta appartenente alla sezione del M.S.I. di Arcella a Padova

Quanto alle possibilità che i due avessero di incontrarsi nel carcere, per scambiarsi tali confidenze, nella sentenza si osservava: «Il Rinani si costituì l'ultimo giorno di maggio; venuto meno, dopo sei giorni, il regime di isolamento, ebbe occasione - sabato 7.06 - di incontrare una prima volta il Vettore, con il quale si manifestò fiducioso, essendo imminente la concessione della libertà provvisoria, prevista, al più tardi, per il mercoledì successivo; il sabato seguente, trascorsi 15 giorni dalla sua costituzione, al Rinani, deluso nelle aspettative, cedettero i nervi; nei primi giorni della settimana successiva, mentre l'avv. Tosello era a colloquio con i suoi clienti, irruppe nella sala colloquio il Vettore, pronto a giocarsi la formidabile carta di cui era insperatamente entrato in possesso. (...) il giorno 23 veniva assassinato a Roma il dott. AMATO, il che ben può aver ravvivato l'interesse del Vettore e averlo indotto a riprendere l'argomento (con Rinani), sperando di trarre ulteriori utili informazioni». (...)

Non vi è dubbio, poi, che la premonizione di Vettore Presilio Luigi fondi la sua credibilità sul fatto che almeno uno degli episodi da lui preannunciati trovò purtroppo esplicita verificazione e che dell'altro venne comunque accertata l'ideazione da parte di Fioravanti, come alcuni ex esponenti di ON rivelarono (ad es. Sergio Calore).

Vi sono poi ulteriori riscontri che hanno confermato la credibilità del testimone.

3.2. I riscontri alle dichiarazioni rese da Vettore Presilio

Che le confidenze di Vettore Presilio avessero un fondamento di verosimiglianza – e che la sua fonte fosse Rinani – fu confermato da quanto riferì **Aldo Del Re**, deceduto recentemente, nel verbale di s.i.t. rese in data 15.12.1990 davanti al dott. Priore, che stava indagando sul disastro di Ustica. Del Re disse di avere appreso del progetto di un attentato molti mesi prima che si verificasse per voce di Rinani, ovvero la stessa fonte del Vettore.

Riferì che un giorno, nell'estate 1979, incontrò Rinani con la moglie in un bar. Rinani gli disse che avrebbe partecipato ad un'azione dimostrativa a Bologna, un'azione molto importante che sarebbe avvenuta di lì a qualche mese a Bologna, utilizzando dell'esplosivo.

La moglie di Rinani fu così colpita da tale terribile affermazione, che si alzò dal tavolo e si mise a gridare, manifestando la sua contrarietà rispetto ad un'azione che avrebbe portato alla morte di donne e bambini.

Del Re si disse abbastanza convinto della datazione del fatto, perché in seguito non vide più Rinani, anche perché nel 1980 litigò con lui e non lo frequentò più.

Stando a tale deposizione, dunque, la deliberazione di compiere una strage era stata assunta addirittura l'anno precedente alla sua commissione; l'obbiettivo deliberato era il capoluogo Petroniano, roccaforte del PCI.

Anche **Maurizio Tramonte** affermò durante le indagini per la strage di Brescia di avere avuto notizie preventive sulla strage da Roberto Rinani e da Giovanni Melioli, entrambi militanti di ON e legati a Massimiliano Fachini. Si tratta della stessa fonte indicata dal Vettore.

Oltre a ciò, sono state acquisite alcune testimonianze volte a confermare l'idea che l'attentato al giudice Stiz fosse un progetto concepito da alcuni componenti dei NAR

Gianni Barbacetto, giornalista e scrittore, è anche autore del libro "Il Grande Vecchio", prima ed. 1993. Il testimone ha premesso di avere incontrato dodici magistrati che avevano indagato sulle stragi italiane, su Gladio e sulla P2 e, sulla base di tali interviste e degli atti giudiziari acquisiti, realizzò il libro.

L'autore intervistò anche il Giudice Stiz, che fu il primo ad indagare sull'eversione nera e in particolare sulla strage di Piazza Fontana, recandosi da lui a Treviso più volte.

L'importanza di tale deposizione è connessa al fatto che il Giudice gli riferì di un episodio peculiare avvenuto durante la celebrazione di un processo, che riguardava i delitti di rapina e sequestro di persona ai danni di un gioielliere di Treviso. Come emerge dai verbali di udienza e dalla sentenza prodotta dalla P.G., per tali reati vennero giudicati e condannati Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed altri.

Barbacetto ha premesso che, come metodologia, egli era solito riportare nel testo virgolettate alcune frasi più significative riferitegli dagli intervistati. In genere, l'autore prendeva appunti e stendeva poi una versione che inviava prima al magistrato intervistato, il quale apportava eventuali correzioni o modifiche, anche con riguardo alle parti in corsivo e virgolettate.

Orbene, il testimone ha confermato quanto già emerge da un passo dell'intervista al giudice Stiz, ovvero che il difensore di Fioravanti durante l'udienza disse al Giudice che egli era stato l'obiettivo di un attentato congegnato anche dal suo assistito ("Lo sa il Giudice Stiz che è stato obiettivo di un attentato progettato dal mio patrocinato?"). Il giudice rispose con un laconico: "Lo so lo so". Il teste ha proseguito osservando che, poi, all'udienza cui il processo venne rinviato Stiz non faceva più parte del collegio giudicante e lo sostituiva un altro collega.

Il teste ha riferito che Stiz gli aveva riferito di avere appreso di essere divenuto il possibile oggetto di un attentato nel corso del processo, forse addirittura in aula, e che in seguito egli si dovette astenere. Nel libro l'autore aveva rappresentato questo accadimento come una "certa rivendicazione di paternità" da parte del gruppo eversivo; poi, una volta inviata al giudice la bozza della sua intervista, questi non aveva apportato modifiche su tale passaggio.

Il testimone Barbacetto si è poi soffermato su come prese avvio l'indagine a Treviso sulla strage di Piazza Fontana, riferendo che un tale Guido Lorenzon si recò dal giudice istruttore Stiz e gli riferì che aveva ricevuto delle confidenze da Ventura circa la preparazione di attentati a cui inizialmente non aveva dato peso, ma poi, dopo la notizia della strage di Piazza Fontana, aveva sentito il bisogno di raccontare. Il teste ha ricordato anche che nello stesso periodo un commissario di P. S. di Padova, Pasquale Juliano, aveva intrapreso un'indagine sul gruppo eversivo veneto ed era stato sostanzialmente rimosso da tale incarico, per intervento dei suoi superiori e degli ambienti del Ministero dell'Interno, nell'ambito del quale spiccava la figura particolarmente influente del prefetto Federico Umberto D'Amato.

Il testimone è poi passato a trattare dei singolari rapporti personali esistenti tra il prefetto Federico Umberto D'Amato e Delfo Zorzi, il quale era stato imputato nel processo per la strage di piazza Fontana, poi prosciolto.

Il giudice Stiz gli parlò di tali aspetti, ma soprattutto il dott. Mastelloni – che era stato Giudice istruttore a Venezia – gli raccontò dei rapporti molto intensi tra Federico Umberto D'Amato e Zorzi, facendogliene notare la peculiarità. Lo stesso Federico Umberto D'Amato raccontò in seguito che nell'ufficio del prefetto Sampaoli, suo sottoposto, aveva conosciuto un giovane di nome Delfo Zorzi, con il quale aveva avuto una sorta di colloquio "culturale".

Il magistrato sottolineò la singolarità della circostanza che un giovanissimo personaggio della galassia "nera", militante di Ordine Nuovo ed appartenente allo stesso gruppo di Carlo Maria Maggi (Ordine Nuovo Triveneto), avesse avuto rapporti con funzionari del Viminale, con i quali intratteneva amabili conversazioni di carattere culturale.

Infine, Barbacetto ha parlato dell'intervista da lui fatta al dott. Mastelloni e, in particolare della lettera che questi aveva inviato alla Commissione sulle Stragi, in cui invitava la stessa "a valutare la configurazione a carico di Federico Umberto D'Amato dei delitti di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e formazione e partecipazione a banda armata contro lo Stato" (si tratta di un passo di detta lettera).

Seguiva il commento del magistrato, riportato fedelmente nel libro: "Ma nessuno ha mai proceduto contro l'ineffabile Prefetto, né ha tirato fuori le carte su Delle Chiaie".

Il teste ha aggiunto che il dott. Mastelloni aveva scoperto dell'esistenza di un fascicolo dell'Ufficio Affari Riservati relativo a Delfo Zorzi, mai consegnato ai magistrati, nonostante fosse denso di profili interessanti.

Al riguardo, nel libro di Barbacetto si legge: "Conteneva per esempio un'ampia raccolta di documenti e corrispondenze anche in telex, tra la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, servizio di sicurezza, e vari organi di Polizia, anche stranieri, tutti relativi allo Zorzi, definito dal Capo della Polizia ancora l'11 luglio 1969 soggetto che interessa questo Servizio Centrale per la sicurezza dello Stato e nei cui confronti è opportuna riservata vigilanza, perseguirne l'attività e contatti, segnalando per tempo ogni emergenza di rilievo" (il testimone ha chiarito che detto passo era stato estrapolato da un provvedimento giudiziario scritto dal dott. Mastelloni).

Domenico Labozzetta, magistrato oggi in pensione, ha riferito di avere svolto la funzione di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Egli presenziava alla prima udienza davanti al Tribunale di Treviso nel maggio 1981 al processo per la rapina ai danni del gioielliere Giraldo[95].

Il teste ha riferito che il processo venne rinviato per un difetto di notifica ad un imputato e, all'esito dell'udienza, uno degli avvocati di Fioravanti comunicò al Giudice Stiz che il suo assistito aveva in passato progettato un attentato nei suoi confronti ("... Ripensando mi ricordai esattamente di quello che era successo durante quell'udienza. L'udienza si era svolta in forma interlocutoria, nel senso che a un certo punto si chiuse per una mancata notifica ad uno degli Imputati. E quando il verbale era già stato chiuso sentii questa frase, dire da uno degli avvocati di Fioravanti, rivolta al Giudice Stiz, che mi pare presiedeva quel collegio, che appunto lo stesso era stato oggetto di un proposito, un progetto di attentato, e che era opportuno che prendesse le sue decisioni." [...] "io ne presi atto, naturalmente informai il mio capo, che all'epoca era il Dottor Palminteri, riferendo questa circostanza. E in maniera che si facesse, si prendessero le opportune decisioni in relazione a questa vicenda. E il Dottor Palminteri mi disse che erano già al corrente, che era già stato informato il Dottor Stiz di questa rivelazione che era stata fatta da un detenuto, e che quindi la questione era già sotto controllo, sotto attenzione da parte delle autorità competenti").

La cosa non fu formalizzata nel verbale, perché pronunciata o durante una pausa o dopo la chiusura del verbale, al termine. Essa non fu una generica manifestazione di iattanza, ma un indiretto invito al giudice ad astenersi ("prenda le sue decisioni"), anche se non è chiaro per quale motivo il giudice avrebbe dovuto farlo dopo l'annuncio (perché minacciato o perché non sereno a casa della minaccia). Sta di fatto che Labozzetta colse immediatamente quell'anomala interlocuzione, avvisò il procuratore il quale confermò che dopo le rivelazioni di Presilio erano state adottate misure per tenere la situazione sotto controllo. Già allora era chiaro che il progetto di attentato a Stiz era collegato alle rivelazioni di Presilio e quindi alla strage di Bologna.

Fioravanti ascoltava e non era affatto preoccupato da quella rivelazione che sembrava non lo riguardasse.

E' una circostanza di decisiva importanza, mai richiamata nei processi per la strage di Bologna ed emersa nel corso dell'ultima indagine, come ha chiarito Labozzetta che ha dichiarato di averla rimossa, salvo ricordarsene quando fu sentito dalla Procura generale di Bologna nel maggio del 2018.

[95] Per il quale era imputato, oltre a Valerio Fioravanti, anche Gilberto Cavallini.

Successivamente non vi fu una vera e propria dichiarazione di astensione del Giudice, ma di fatto avvenne che il dott. Stiz alla seconda udienza non faceva più parte del collegio giudicante, essendo sostituito da un altro magistrato addetto al settore civile.

Purtroppo "*la cosa non destò particolare attenzione, anche perché il Dottor Stiz era persona molto riservata e quindi faceva fatica a comunicare i suoi sentimenti. D'altra parte che era stato già sottoposto ad attenta vigilanza da parte degli organi di Polizia, e quindi non mi meravigliai di vedere che fosse cambiata la composizione del Collegio.*"

Insomma con la sua minaccia Fioravanti si era liberato del suo giudice naturale, che sapeva essere inflessibile e coraggioso, ma che fu costretto a lasciare il collegio, avendo già pagato un alto prezzo per le sue indagini su piazza Fontana: lo stress e tutto il resto avevano provocato una grave malattia (ictus) alla moglie.

Si trattava di un processo grave, una rapina dalle modalità particolarmente feroci che incidevano sull'andamento dell'udienza. Dal verbale d'udienza risulta che il clima era piuttosto infuocato, in ragione della pretesa dell'imputato all'autodifesa, malgrado disponesse di due avvocati di fiducia, che lamentava di non avere avuto tempo per predisporre linea di difesa e chiedevano addirittura il trasferimento del processo.

Su tale episodio è stato prodotto, ai sensi degli artt. 238 co. 3 e 511 bis c.p.p., anche il verbale di s.i.t. a suo tempo rese dall'avvocato **Giovanni Cipollone**, all'epoca difensore di Fioravanti, il quale però disse di non ricordare l'episodio, pure senza escluderlo, asserendo che certamente era avvenuto per volere di Fioravanti.

I due eventi criminosi preannunciati da Vettore Presilio Luigi erano stati rappresentati come concepiti dal medesimo gruppo eversivo e da realizzare in stretta sequenza.

Il collegamento attribuito ai due eventi impone di ritenere che il secondo evento palesato (sia pure primo, in ordine cronologico, cioè la strage) debba essere attribuito allo stesso gruppo eversivo che curò la preparazione dell'attentato al giudice Stiz.

Si vedrà poi come l'attribuzione dell'ideazione dell'attentato al giudice Stiz ai NAR si risolva in un'implicita ulteriore conferma della responsabilità di V. Fioravanti e F. Mambro per la strage della stazione[96].

[96]Su tale aspetto si veda più diffusamente la Parte IV, Cap. 18, par. 18.2.

3.3. Il centro Sisde di Padova e le relazioni tra Spella ed i suoi sottoposti

Le dichiarazioni rese dal dott. Tamburino hanno indotto la P.G. a svolgere ulteriori indagini.

Di particolare rilievo sono state le testimonianze assunte da coloro che all'epoca erano in servizio come funzionari presso il neocostituito centro SISDE di Padova, i quali hanno riferito sulla natura dei loro rapporti con il col. Quintino Spella ma anche sulla totale carenza di informazioni in merito alle dichiarazioni rese dal Vettore ed agli incontri tra il dott. Tamburino e il col. Spella.

Iadanza Massimo, generale dei Carabinieri in riserva, ha esordito inquadrando le tappe principali della propria carriera, ponendo in particolare attenzione sui propri rapporti con il Centro SISDE di Padova, al quale venne destinato nel 1979.

Al riguardo, ha descritto, anzitutto, le modalità con le quali avvennero i primi contatti con il generale Giulio Grassini, nominato nel 1978 dall'allora Presidente del Consiglio primo direttore del Servizio Informazioni Sicurezza Democratica.

Il teste ha ricordato la necessità, avvertita in quegli anni, da parte del Grassini, di costituire centri periferici del SISDE nelle città più importanti. Per la sede di Padova, egli aveva individuato quale possibile referente il ten. col. Selleri – all'epoca superiore diretto di Iadanza – per il quale nutriva particolare stima (avevano intrattenuto, infatti, precedentemente positivi rapporti lavorativi in Sardegna). Quest'ultimo a causa di problemi familiari venne, tuttavia, indirizzato ad altra sede, ma indicò, quale persona di fiducia da destinare a tale ruolo, il proprio subordinato cap. Iadanza. Il gen. Grassini – avendo conosciuto lo stesso quando era comandante della Scuola Sottufficiali a Firenze e, successivamente, di Brigata a Padova – raccolse l'invito del col. Selleri. Infatti, nel febbraio del 1979 Iadanza entrò a far parte, insieme ai colleghi Carrella e Benedetti, del nucleo logistico-amministrativo del nascente gruppo SISDE di Padova. Si trattava, secondo il teste, di una realtà all'epoca priva di una qualsiasi organizzazione e, dunque, ancora in via di progressiva costituzione.

La testimonianza si è concentrata, in seguito, sulla figura del tenente colonnello Quintino Spella, il quale nella seconda metà del 1979 venne nominato capo centro del Servizio Informazioni Sicurezza Democratica[97].

In merito ai rapporti con i funzionari, Iadanza ha riportato un'espressione, presumibilmente pronunciata da Spella, che risulta emblematica della modalità di gestione e

[97] Tra le esperienze in comune del ten. col. Spella con il gen. Grassini rilevano Padova, Rovereto e Bolzano (cfr. trascrizione del 7.5.2019).

di organizzazione da parte dello stesso dell'ufficio da egli gestito: *"Io sono il sole e voi* [ovvero tutto il personale] *dovete fare tutti riferimento a me, senza passare per I funzionari"*. Secondo quanto affermato dal teste, la circostanza che il capo centro avesse accentrato su di sé tutti i poteri e, in particolare, la ricezione di tutte le informazioni, senza delegare nulla ai funzionari addetti agli specifici settori, aveva determinato l'assenza di un'organica e proficua organizzazione degli uffici[98].

La sfiducia nutrita dal Colonnello Spella nei confronti dei funzionari fu recepita dal vicequestore, il dott. Giorgio Criscuolo. Il funzionario – inviato quale ispettore presso il Centro di Padova –dovette prendere atto del clima di particolare tensione tra gli uffici, forse a causa della riscontrata scarsa produttività degli stessi. Egli si decise a redigere una relazione al gen. Grassini, avanzando una richiesta di trasferimento del Colonnello Spella. Tuttavia, Nel frattempo, a Roma era stato arrestato il vicedirettore del Sisde Silvano Russomano[99], il che causò nei servizi un vero e proprio "terremoto". Egli venne sostituito dal dott. Vincenzo Parisi, che sarebbe in seguito divenuto direttore del SISDE, il quale sostenne col gen. Grassini l'inopportunità, in ragione del pericoloso precedente che si sarebbe altrimenti venuto a creare, di un trasferimento del colonnello Spella.

In merito all'eventuale circolazione nell'ambiente del SISDE di Padova, nel luglio del 1980, della notizia dell'imminenza di un attentato di portata eccezionale, il teste ha riferito di non averne mai avuto conoscenza.

Ha anche riferito che il SISDE di Padova non svolse alcuna indagine sull'omicidio di Giuseppe Torresin, avvenuto il giorno prima della strage. Ha ricordato, in via generale, che all'epoca le notizie acquisite dall'ufficio venivano visionate dal capocentro, battute a macchina e inviate alla Direzione Generale. Allo stesso modo, il testimone ha riferito di non avere all'epoca saputo nulla delle confidenze fatte da Vettore Presilio al giudice Tamburino, né tanto meno di incontri tra quest'ultimo e il dott. Spella[100].

Il teste ha ricordato di avere incontrato Vettore per strada, evidentemente in quel momento non detenuto, unitamente al dott. Carella e all'appuntato Scibilia (conoscente di Vettore

---

[98] Il teste ha riferito: *"Noi non avevamo notizie, per esempio anche degli accadimenti facevamo riferimento a delle segnalazioni che arrivavano due – tre giorni dopo, e molte notizie le apprendevamo dall'ANSA, non mi vergogno di dire, dalla stampa, e io per telefonicamente qualche collega"; "le fonti di informazioni, come uomini del SISDE, le avevano in parte dalla Questura padovana, in parte dal Centro SISMI di Padova e in parte dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza"*.

[99] Venne arrestato poiché forniva delle relazioni riservate del Servizio alla stampa.

[100] Il teste ha riferito altresì di non aver mai conosciuto il colonnello Spiazzi e di avere, invece, intravisto il sig. Benfari (in particolare, *"quando il Maggiore Rizzuti, che era Capo Divisione, aveva seguito il Generale Grassini, c'era Benfari lo usava lui e il Colonnello Saraceno come autista al gruppo di Verona"*).

Presilio), i quali evidentemente volevano "tastare un po' il terreno" sull'ambiente eversivo di Padova. Vettore gli diede l'impressione di una persona che cercava di accreditarsi, ma di scarsissimo interesse.

Il teste ha riferito infine che nel gennaio del 1981 si decise a lasciare il proprio ruolo di funzionario del SISDE, tornando a svolgere funzioni all'interno dell'Arma dei Carabinieri.

Sostanzialmente conformi sono state le deposizioni rese dagli altri due funzionari che erano stati incaricati nella sede del Side di Padova.

Enrico Carella ha riferito di essere arrivato al costituendo Centro SISDE di Padova nell'ottobre del 1978 e che fu il primo funzionario ad insediarvisi.

Ha ricordato che le funzioni operative facevano capo all'epoca a tre funzionari (lui stesso, il col. Spella e il dott. Benedetti), ognuno dei quali si occupava di specifiche province del territorio veneto. In merito ai rapporti con il col. Spella, ha affermato che non era dei migliori a causa di problemi sia caratteriali che inerenti a scelte operative dello stesso. Egli e i colleghi lamentavano, in particolare, la mancanza di un'organizzazione che consentisse di prendere decisioni più giuste.

Carella ha definito il col. Spella quale "deux ex machina" del Centro, in quanto tutto faceva capo a lui. Ha riferito che l'ambiente era "formale" e "burocratico", nel senso che il capo centro gestiva le informazioni con una certa dose di riservatezza, motivo per cui era difficile creare una rete tra funzionari o, comunque, un interscambio informativo tra gli stessi.

Mancava, quindi, una circolarità nelle notizie. Anche i rapporti tra il Centro di Padova e la Direzione SISDE di Roma erano gestiti in esclusività dal Dott. Spella.

Nel caso in cui, in ipotesi, vi dovessero essere relazioni con l'autorità giudiziaria, l'unico ad occuparsene sarebbe stato, ad avviso del Sig. Carella, sempre il capo centro.

Il testimone ha riferito di aver sentito parlare, per ragioni di servizio, solo in seguito di Vettore Presilio. Ha ricordato che il cap. Iadanza gli chiese supporto per quanto riguardava un abboccamento che avrebbe dovuto avere con l'appuntato Scibilia con il Vettore, al fine di reperire notizie riguardanti latitanti dell'estrema destra (nello specifico, Freda o Ventura).

Il testimone ha affermato di non aver mai avuto conoscenza di un progetto di attentato al dott. Stiz, giudice istruttore di Treviso, o di un altro grave fatto che si sarebbe dovuto verificare nell'estate del 1980; né sapeva vi fossero stati contatti tra il dott. Tamburino, magistrato di sorveglianza di Padova, e il dott. Spella.

Il testimone ha riferito che il gen. Grassini conosceva sicuramente il col. Spella, con il quale vi era probabilmente un rapporto di fiducia; conosceva altresì Scibilia, il quale svolgeva

per lui mansioni esecutive ("quando Grassini veniva in zona lo accompagnava come autista").

Infine, ha riferito sul regime delle fonti del Sisde e, in particolare, sulla differenza tra fonti occasionali e fonti stabili.

Tale distinzione è da collegarsi, anzitutto, alle modalità con le quali veniva erogata la "ricompensa": la fonte occasionale, infatti, veniva ripagata a cachet (si faceva cioè una valutazione obiettiva, eseguita sulle informative, ed una proposta, avallata dal Capo Centro, sulla quale si pronunciava in ultimo sempre la Direzione); le fonti stabili, invece, potevano avere anche un compenso fisso.

Inoltre, mentre l'identità della fonte occasionale poteva non essere conosciuta alla Direzione, qualora si fosse deciso di farla divenire fissa, sarebbe stato necessario fornire le generalità dell'informatore[101].

Liberato Benedetti ha riferito di essere arrivato al costituendo Centro SISDE di Padova nel febbraio del 1979. Al suo arrivo, trovò i colleghi Massimo Iadanza, capitano dei Carabinieri, ed Enrico Carrella, capitano del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Ha confermato quanto detto dagli altri testi relativamente alla condizione nella quali si trovava all'epoca il Centro di Padova: i funzionari non avevano mezzi, non avevano archivi, ed era tutto "in allestimento"[102]. Tra tutti, Benedetti era quello che seguiva maggiormente l'attività informativa da inviare alla Direzione di Roma, sia pure – ha ricordato – le possibilità operative fossero scarsissime. Il teste ha spiegato che l'attività del Centro era prevalentemente orientata al terrorismo di sinistra; egli si occupò, ad esempio, di redigere un appunto sulla famosa operazione contro Autonomia operaia del Giudice Calogero

Il testimone ha poi riferito circa i rapporti dei funzionari con il ten. col. Spella, il quale arrivò al Centro SISDE nel 1979. Ha osservato che lui e i suoi colleghi non riuscirono ad instaurare un rapporto di adeguata collaborazione, di intesa e di empatia con lo stesso e che non vi erano molte possibilità di contatto, in quanto il dott. Spella passava la maggior parte del tempo chiuso nel suo ufficio.

Benedetti ha ricordato di essersi recato, insieme ai colleghi, a trovare il Gen. Grassini, e che in tale occasione si parlò, tra le altre cose, dell'andamento del Centro di Padova. Quest'ultimo, percependo la mancanza di entusiasmo, mandò in ispezione presso lo stesso il

[101] Cfr. trascrizione udienza del 8.5.2019.

[102] Nel frattempo, si appoggiavano spesso al Sismi, i cui referenti erano il Sig. Bottallo e Traverso.

dott. Criscuolo. Nonostante ciò, il dott. Spella non venne trasferito. Nel frattempo, nell'agosto del 1980, il dott. Benedetti decise di andare via.

Il testimone ha riferito che né lui, né i suoi colleghi vennero mai a conoscenza di "qualcosa di grosso" che stava per accadere, nell'estate del 1980, ad opera della destra eversiva. In particolare, ha affermato che, quando giunse la notizia della strage di Bologna (nella mattinata, alle ore 11:00 circa, del 2 agosto 1980) si trovava nell'ufficio del dott. Spella, del quale non ricordava alcuna reazione particolare ("Era un tipo molto chiuso, non lasciava trasparire sensazioni"). In seguito, tutto il Centro si allarmò ed ognuno cercò di reperire dalle proprie fonti informazioni utili.

Il testimone ha poi inquadrato i rapporti con la Direzione, affermando che le notizie raccolte dal Centro venivano da lui stesso appuntate e inviate, con firma del capo centro, a Roma. Il flusso comunicativo, ha aggiunto, poteva altresì esplicarsi con altre modalità, per esempio tramite contatti telefonici (è il caso delle notizie confidenziali di fonte informativa, le quali non passavano per il tramite del dott. Benedetti, ma venivano ricevute direttamente dal dott. Spella e passate "a chi di dovere").

Ha ricordato che il SISDE di Padova aveva come copertura delle società, ad esempio la GUS e la GATTEL, allo scopo di celare l'identità degli operatori e tutelarne la sicurezza[103].

Ha riferito, altresì, che l'appuntato dei carabinieri Scibilia era al servizio del Direttore del SISDE, Grassini, per il quale svolgeva essenzialmente funzioni di autista.

Infine, ha riferito di non aver mai conosciuto il col. Spiazzi, né il maresciallo Benfari[104], e di non aver mai conosciuto o sentito parlare di Vettore Presilio.

A conferma dei rapporti esistenti tra il mar. Scibilia e Vettore Presilio un difensore delle parti civili ha prodotto il **verbale in data 17.10.1984** davanti al Giudice Ledonne del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento penale relativo alla strage di Piazza Fontana, ove lo stesso Vettore Presili confermava la sua conoscenza con l'appuntato Scibilia, del quale era amico di famiglia, nonché della richiesta da parte dello stesso di informazioni relative ai latitanti Freda e Ventura.

A completamento delle suddette testimonianze, va richiamata **la richiesta** del **27.5.1999** da parte del dott. Massimiliano Serpi (sostituto procuratore che condusse le indagini relative

[103] Il maggiore Pasquale De Rosa era colui che "contabilizzava".

[104] In merito ai rapporti tra il Centro Sisde di Padova e l'Agenzia di Verona, dove operava Benfari, il teste ha ricordato che il centro Sisde di Padova era competente su tutto il territorio del Veneto, ad eccezione di Verona, che faceva invece parte del Centro di Bolzano. Successivamente, anche quest'ultima fu però acquisita al Centro Sisde di Padova.

a Luigi Ciavardini) diretta al Direttore del SISDE di Roma, con la quale si chiedevano tutte le informazioni inerenti i rapporti tra il Centro SISDE di Padova e la Direzione Centrale di Roma.

È stata prodotta anche la **nota** "riservata" inviata dal SISDE **in data 18.6.1999** in risposta alla predetta richiesta (documento prodotto all'udienza del 30.4.2021), in cui veniva riferito al magistrato che non vi era alcuna documentazione agli atti relativa ad informazioni provenienti da Luigi Vettore Presilio.

Inoltre, si affermava quanto segue: "In merito al rapporto VETTORE - SCIBILIA, risulta, da documentazione in atti, che lo SCIBILIA, il quale, all'epoca, conosceva già da molti anni il VETTORE, ha intrattenuto contatti con quest'ultimo, nell'estate del 1979, volti all'acquisizione di notizie che il VETTORE si era reso disponibile a fornire, dietro compenso, per la cattura del latitante di destra Franco FREDA, a suo dire nascosto nel Veneto. In realtà nessuna notizia utile per i fini istituzionali fu mai fornita. Pertanto, lo SCIBILIA diradò, e poi interruppe, i rapporti con il VETTORE, dopo l'arresto del FREDA (20 agosto 1979) in Costarica, circostanza che rendeva inattendibili le asserzioni dello stesso in merito alla presenza del latitante nel Veneto".

Dunque, si sminuiva la collaborazione prestata dal Vettore quale fonte informativa, attribuendo ad essa scarsa rilevanza in merito ad elementi per rintracciare Freda; tuttavia, emerge confermato da detto documento che un contatto del Vettore con il carabiniere vi era stato e ciò conforta le dichiarazioni del predetto.

Si deve cogliere l'occasione per osservare che quanto il car. Giacomo Scibilia, originariamente indicato nelle liste testimoniale delle PP.CC., non comparso all'udienza del 30.4.2021 per motivi di salute e i difensori delle PP.CC. vi abbiano rinunciato, senza opposizione delle altre parti. All'udienza del 10.12.2021 l'avv. Colubriale ha chiesto di sentire il mar. Scibilia ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma la Corte ha disatteso l'istanza, osservando come il ruolo del Vettore nella vicenda non fosse stato rimesso in discussione nel corso dell'istruttoria dibattimentale e sullo stesso si fossero pronunciate diverse sentenze irrevocabili, anche sulla base delle dichiarazioni rese a suo tempo dallo stesso Scibilia.

Tale decisione deve essere qui confermata, osservando come l'esistenza di un rapporto di natura confidenziale tra Vettore e Scibilia sia storicamente accertato ed emerga, oltre che da diverse sentenze, anche dalla citata nota SISDE del 18.6.1999.

Dalle suddette testimonianze si discosta solo in parte quella resa da **Domenico Cartisano,** forse anche per il fatto che non ha fatto mistero di essere stato all'epoca in sintonia con il col.

Spella. Il testimone ha riferito di essere stato dal 1978 in servizio al Centro SISDE di Padova in qualità di Segretario Capo di Polizia, la cui funzione era quella di investigare sui compiti assegnati dal capocentro.

L'attività di investigazione veniva svolta da Cartisano per mezzo di fonti appartenenti principalmente a gruppi studenteschi, categoricamente estranee a movimenti della destra padovana, organizzazioni, partiti o movimenti politici.

In relazione alla strage del 2 agosto 1980, il teste ha riferito di essere stato in ferie in quel periodo e di non sapere se il Centro Sisde si fosse attivato per raccogliere informazioni.

Non ha escluso, tuttavia, che potesse essere stato fatto qualcosa dai capi di cui lui non era a conoscenza, "perché non tutto veniva riferito".

In merito alla definizione di "braccio destro" di Spella – definizione che egli stesso si era dato nel corso dell'escussione davanti alla Procura – l'ha giustificata asserendo che Spella si serviva di lui anche per avere informazioni sugli altri colleghi.

Ha aggiunto che era il capocentro ad occuparsi della classificazione e valutazione delle fonti, nonché dell'invio di comunicazioni al Centro di Roma.

Ha ricordato, inoltre, di avere avuto come collega il car. Giacomo Scibilia, ma di non conoscere le sue fonti, dal momento che tra colleghi non venivano condivise queste informazioni, ma erano riferite esclusivamente al capocentro Spella.

Il teste ha successivamente riconosciuto un documento, firmato da Spella e indirizzato alla sede centrale romana del SISDE, attestante il periodo di ferie del Cartisano (dal 1.7.1980 al 5.8.1980; cfr. doc. prodotto all'udienza del 30.4.2021).

Il difensore di parte civile ha domandato al teste: "Parlò con qualcuno al SISDE di informazioni precedenti su un attentato al Giudice Stiz e su un grave attentato in preparazione?". Egli ha risposto sulle prime: "No, assolutamente no".

L'avvocato gli ha contestato che nel verbale di dichiarazioni a s.i.t. rese in data 8.5.2019, dichiarò: "Ricordo che in ufficio tra noi colleghi avevamo avuto l'informazione sia dell'attentato al Giudice Stiz che di un grave attentato in preparazione".

Il testimone ha confermato, sia pure osservando: "Se ne parlava tra di noi, ma io non me ne sono mai occupato direttamente". Ha però chiarito che di ciò si parlò dopo il 6 agosto 1980, ovvero quando rientrò dalle ferie.

Ha poi dichiarato di non sapere se il SISDE in quel periodo si fosse attivato per raccogliere informazioni su questi fatti; in ogni caso, ha fatto intendere di non sapere se fossero trapelate informazioni in qualche modo anticipatorie della strage.

Dubbie sono parse le successive risposte del testimone Cartisano in merito a Maurizio Contin, esponente dell'estrema destra padovana. L'incongruenza nella dichiarazione del teste è emersa in particolare a seguito dell'esibizione di una nota informativa, firmata dallo stesso Cartisano, relativa all'uccisione di un metronotte, una guardia della CIVIS, assassinato in data 1.8.1980, tale Giuseppe Torresin, anch'egli esponente dell'estrema destra[105]. Il teste ha, infatti, riferito di avere indagato sul predetto omicidio a seguito di un "input del Dottor Spella", senza tuttavia sapere nulla in merito alla finalità specifica dell'indagine.

Il teste ha riferito di avere appreso le notizie circa il coinvolgimento del Torresin nella scena eversiva padovana da propri contatti nel mondo studentesco, quello stesso mondo studentesco che poco prima aveva affermato essere totalmente estraneo alla politica. In ogni caso, il teste ha riferito di non sapere se Spella avesse poi trasmesso l'informativa all'Arma dei Carabinieri.

Dal complesso delle prove acquisite è emerso che Quintino Spella, capo del centro SISDE di Padova, era venuto a conoscenza del fatto che fosse imminente l'esecuzione di un attentato da parte della destra eversiva.

Per quanto il col. Spella all'epoca avesse cercato di svalutarne l'attendibilità, le informazioni provenivano da un soggetto che era già noto al servizio, avendo avuto precedenti contatti informativi con il mar. Scibilia.

Posto che il giudice Tamburino informò Quintino Spella di quanto appreso da Vettore Presilio Luigi tra il 10 e il 15 luglio 1980, appare del tutto logico ritenere che, a seguito di una rivelazione di simile rilievo, il col. Spella avesse tempestivamente informato anche la Direzione del SISDE, non solo perché ciò corrispondeva alla prassi dell'ufficio[106], ma anche perché egli era personalmente legato al direttore del SISDE, il generale Grassini, il quale ne aveva "sponsorizzato" la nomina quale capo centro di Padova.

[105] Cfr. le produzioni effettuate dai difensori delle parti civili all'udienza del 30.4.2021 inerenti l'omicidio di Giuseppe Torresin. Si tratta degli articoli pubblicati su "Il Mattino di Padova" del 20.8.1980" e su "Il Carlino di Padova" in data 12.9.1980 e 20.9.1980, nonché dell'articolo pubblicato su "Paese Sera" il 19.9.1980 dal titolo *"Un metronotte ucciso a Padova conosceva i piani della strage?"*

[106] Sul punto, ha riferito da Quintino Spella nel verbale di dichiarazioni rese alla P.G. in data 25.1.2019.

3.4. La missione del colonnello Amos Spiazzi e l'omicidio Mangiameli.

Si deve ragionevolmente ritenere che tra tutte le più efficaci iniziative operative che potevano essere adottate per risalire ai luoghi in cui l'evento drammatico "di cui avrebbe parlato tutto il mondo" si sarebbe concretizzato e alle persone che lo stavano organizzando, fu proprio tale accadimento che indusse la scelta della Direzione del SISDE di inviare Amos Spiazzi il successivo **17 luglio 1980** a Roma per incontrare Francesco Mangiameli presso la stazione Termini[107].

Una scelta il cui senso evidente fu di non prendere sul serio la allarmatissima segnalazione di Vettore Presilio, ricca di elementi per procedere a riscontri e a iniziative di contenimento. Che Spella fosse strettamente legato a Grassini, uomo della P2, è un ennesimo indizio del ruolo che uomini al vertice di quella Loggia svolsero in quel frangente della nostra storia. Anche con riferimento all'individuazione di Mangiameli come soggetto da coinvolgere per la particolare esposizione di quest'ultimo nei confronti del Fioravanti e per la conoscenza da parte di Mangiameli dei rapporti di quest'ultimo con Gelli e i poteri occulti.

Ma si proceda con ordine.

E' un fatto storicamente e giudiziariamente accertato che Francesco Mangiameli, detto "Ciccio", venne assassinato a Roma il 9 settembre 1980 da Valerio e Cristiano Fioravanti, da Francesca Mambro, Giorgio Vale e Dario Mariani.

Mangiameli era una figura importante nello scenario della destra eversiva, essendo uno dei massimi esponenti di Terza Posizione in campo nazionale.

In quello specifico momento, come emerge dalla sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna in sede di rinvio in data 16.5.1994 (sulla strage di Bologna), "da molti mesi egli agiva in stretta collaborazione con il Fioravanti per mettere a punto e realizzare il progetto di evasione dal carcere di Pier Luigi Concutelli, l'omicida del giudice Occorsio ...".

Probabilmente detta collaborazione costituì il motivo per cui G.V. Fioravanti e F. Mambro vennero ospitati a Tre Fontane (PA) presso l'abitazione di Mangiameli dal 15 luglio al 30 luglio 1980; un'epoca sospetta, di pochi giorni precedente la strage.

Ospite del Mangiameli nell'occasione era anche Gaspare Cannizzo, un funzionario regionale appartenente, come lo stesso Mangiameli, all'Ordine Martinista, un ente contiguo

[107] Nel verbale di dichiarazioni rese in data 15.4.1985 da **Francesco Benfari**, Capo Centro SISDE di Verona, da cui dipendeva Amos Spiazzi, ai giudici istruttori Zincani e Castaldo del Tribunale di Bologna si legge: "*Quando nel luglio 1980 lo Spiazzi tornò da Roma, mi riferì di essersi incontrato con il Ciccio" alla stazione Termini".*

alle logge massoniche siciliane, nonché in rapporti stretti con Claudio Mutti, corrispondente editoriale di Franco Freda. Cannizzo, inoltre, era affiliato alla Gran loggia d'Italia degli Alam.

Che cosa era cambiato nei rapporti tra Fioravanti e Mangiameli nell'arco di poco più di un mese, tanto da indurre il primo ad uccidere colui che lo aveva ospitato così a lungo?

Tornando al 9 settembre 1980, Mangiameli venne attirato con uno stratagemma nella pineta di Castel Fusano, ove fu "giustiziato" con più colpi esplosi dalla stessa pistola, che passò dalle mani prima di Giusva Fioravanti, poi del fratello Cristiano e, infine, di Giorgio Vale. Il suo corpo, impacchettato e zavorrato con pesi, venne gettato nel laghetto artificiale di Tor de' Cenci.

L'intenzione dei terroristi era, dunque, quella di impedire che il corpo del Mangiameli venisse mai trovato e che di conseguenza nulla trapelasse dell'omicidio. Sarebbe emerso in seguito che il disegno di G.V. Fioravanti era di recarsi in Sicilia per eliminare anche la moglie e la figlia di nove anni del Mangiameli, che evidentemente sapevano troppo.

Tuttavia, come accadrebbe in un copione cinematografico di genere, il cadavere di Mangiameli, liberatosi dalle zavorre, riemerse e venne trovato dalle forze dell'ordine il giorno 11.9.1980; ciò impedì ai NAR di portare a termine l'orribile intento.

Nell motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma il 16.7.1986, relativa a detto omicidio, non si individua uno specifico movente (cfr. pagg. 178 e segg.).

In quel processo gli imputati sostennero che l'omicidio era stato imposto dal fatto che Ciccio avesse sottratto loro il denaro necessario per organizzare l'evasione dal carcere di Palermo di Pier Luigi Concutelli, leader carismatico di Ordine Nuovo; accusarono, inoltre, variamente il siciliano di altre malefatte, le quali si trovano efficacemente elencate nella motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 16.5.1994:

"Valerio Fioravanti, che aveva voluto la eliminazione del Mangiameli, e la sua compagna Francesca Mambro hanno dato giustificazioni del delitto che nel tempo sono variate, ovvero che si sono sommate tra loro. Così, essi hanno addebitato al Mangiameli di essersi dimostrato un codardo e un inetto nelle imprese organizzate per rapinare armi necessarie per far evadere Concutelli; di essere pericoloso perché in grado di rivelare i progetti di evasione del Concutelli medesimo; di essersi appropriato di denaro che apparteneva al movimento di T.P. di essersi fatto dare due volte, una da loro e una da Giorgio Vale, il denaro per acquistare delle armi o per pagare la caparra dell'appartamento di Gandoli (Taranto); di avere strumentalizzato i giovani del movimento; di avere espresso giudizi negativi su Giorgio Vale

per il solo fatto che costui era mulatto. Essi hanno anche sostenuto di avere voluto impedire che il Mangiameli, che aveva dimostrato di avere bassissime qualità morali, raccogliesse la guida di T.P. dopo la fuga di Fiore e di Adinolfi".

Si noti come i diversi imputati resero versioni tra loro difformi riguardo ai motivi dell'uccisione e ciò appare già significativo della non veridicità di esse, anche perché talune spiegazioni appaiono *prima facie* logicamente incompatibili con altre.

Ad es. Cavallini parlò di una sorta di incontro di chiarimento con Mangiameli finito male, nel senso che venne mal gestito e sfociò nell'omicidio; per contro, Fioravanti descrisse un omicidio pianificato "a tavolino" e determinato da motivi essenzialmente "politici".

In ogni caso, nessuna di queste spiegazioni è in grado di reggere ad un vaglio critico.

Se Mangiameli si fosse appropriato del denaro appartenente al gruppo, certamente tale fatto sarebbe stato riferito con chiarezza e pubblicamente nell'ambiente di riferimento e sarebbe stata chiarita anche l'entità della somma distratta, mentre i NAR fornirono spiegazioni confuse e generiche, che non convinsero mai gli aderenti a Terza Posizione.

Inoltre, Mangiameli era legato a Concutelli, il quale si era formato politicamente proprio a Palermo, e si deve ritenere che egli tenesse alla riuscita della sua evasione, con la conseguenza che non avrebbe mai commesso un'azione che potesse ostacolarla. Per le stesse ragioni, non avrebbe mai fatto rivelazioni sul progetto di evasione di Concutelli.

Né si può essere disposti a credere che i NAR uccisero il siciliano per le altre ragioni addotte, alcune delle quali appaiono del tutto sproporzionate alla gravità della reazione (ad es. il fatto che questi non gradisse il colore della pelle di Giorgio Vale) o addirittura perché legate ad eventi pregressi, che non spiegherebbero perché l'omicidio venne perpetrato con quella tempistica, posto che Mambro, Fioravanti e Ciavardini avrebbero potuto sbarazzarsi di Ciccio già nel luglio 1980, durante la loro permanenza a Tre Fontane.

Né appaiono persuadere le motivazioni di carattere "politico" addotte.

Fioravanti voleva certamente essere considerato un punto di riferimento per tutto l'ambiente dell'estrema destra onde affermare la sua strategia sanguinaria, ma non aveva alcuna intenzione di appropriarsi del movimento di *Terza Posizione* o di divenirne il leader, cosa che non fece nemmeno in seguito.

Quanto, poi, all'asserito timore che Mangiameli, persona considerata moralmente inaffidabile, assumesse il comando di Terza Posizione in seguito alla fuga all'estero da parte di dei due leaders Fiore e Adinolfi, si tratta di un'affermazione assai banale, perché se avesse

un minimo di fondamento allora i NAR avrebbero dovuto "giustiziare" anche Enrico Tomaselli, che si trovava in una posizione analoga a quella di Mangiameli.

E, d'altra parte, quand'anche si volesse accreditare un movente di tipo politico, non si riuscirebbe a spiegare perché Fioravanti avrebbe voluto "eliminare" anche la moglie di Mangiameli e la figlia in tenera età.

Appare logico ritenere, che le famigliari di Ciccio durante il soggiorno di Mambro e Fioravanti a Tre Fontane era divenute testimoni di qualcosa di sconveniente.

A riprova di tali conclusioni giova ricordare che in una lettera sequestrata a Gilberto Cavallini, **Rosaria Amico** veniva definita significativamente "scomodo testimone" dallo stesso Cavallini.

D'altra parte, nessuna delle sopradescritte causali spiegherebbero perché l'omicidio venne commesso con modalità assimilabili a quelle di tipo "mafioso", con un espediente volto ad occultare il cadavere della vittima in modo che non venisse mai ritrovato.

Sono circostanze queste che si coniugano, invece, con una spiegazione diversa, legata ad un fatto grave e sopravvenuto al periodo di permanenza di Mambro e Fioravanti in Sicilia, nel corso del quale i due terroristi, evidentemente, consideravano ancora Mangiameli come una persona fidata.

Un fatto sopravvenuto che richiedeva di agire con estrema rapidità.

Cosa altro successe quell'estate?

Occorre premettere che tra la strage di Bologna e l'uccisione di Mangiameli si verificarono due eventi di particolare importanza: a) l'incontro tra il colonnello Amos Spiazzi e Francesco Mangiameli in data 17 luglio 1980 a Roma; b) la singolare intervista concessa dallo stesso Spiazzi al giornalista Pino Nicotri della rivista "L'Espresso", pubblicata in data 18 agosto 1980.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna in data 16.5.1994, operando una ricostruzione razionale e condivisibile del movente dell'omicidio, ha ritenuto che la morte di Mangiameli fosse stata determinata da una concatenazione di eventi che prese le mosse proprio dalle rivelazioni di Vettore Presilio Luigi e si dipanò nei due eventi sopra descritti.

La vicenda può essere raccontata attraverso le parole della sentenza ed appare opportuno riportarne un lungo passo:

"Per quello che qui che interessa della vicenda Spiazzi, è sufficiente ricordare che nel mese di luglio del 1980 il colonnello Amos Spiazzi, incaricato da un dipendente del Centro SISDE di Bolzano, si era recato a Roma e vi aveva condotto una inchiesta sui gruppi

terroristici di estrema destra; le sue informazioni - che, fra l'altro, riguardavano anche iniziative assunte tale "Ciccio"- erano state trasfuse in un "appunto" riservato datato 28 luglio che il Centro di Bolzano aveva inviato al direttore del SISDE a Roma.

Nel mese di agosto il settimanale "L'Espresso", a corredo dei servizi sulla strage di Bologna, aveva pubblicato una intervista al col. Spiazzi in cui questi, passando in rassegna le formazioni terroristiche di estrema destra attive sul territorio nazionale ed indicando il ruolo egemone che si apprestava a ricoprire Terza Posizione, aveva menzionato il "Ciccio" come personaggio intento a "mettere d'accordo" i "quattro gruppi" in cui a Roma si erano "divisi" i NAR "in gran disaccordo tra loro".

L'intervista era pubblicata sul numero dell'Espresso datato 24 agosto e già in edicola il 18. ***Questa intervista dimostrava inequivocabilmente che "Ciccio" era pericolosamente disponibile a parlare di cose concernenti il terrorismo di cui era a conoscenza.***

Oggi, poi, si sa che l'intervista pubblicata dall'Espresso rifletteva conoscenze acquisite dallo Spiazzi nel luglio, ***ma chi la leggeva sull'Espresso del 24 agosto nell'ambito dei servizi strage del 2 agosto poteva ricavarne una cosa sola, e cioè che Spiazzi avesse riferito di contatti avuti con "Ciccio" in conseguenza della strage e, quindi, necessariamente dopo la strage medesima. Il comportamento di "Ciccio" si presentava, quindi, come doppiamente pericoloso.***

È certo, ancora, che il Mangiameli si riconobbe subito nel "Ciccio" dell'intervista. Rosaria Amico, la moglie, ha dichiarato al G.I. di Bologna il 21.12.83: "Ricordo con sicurezza che mio marito si identificò nel 'Ciccio di cui all'intervista sull'Espresso dell'agosto 80 di Amos Spiazzi ... Mio marito, dopo la lettura dell'intervista aveva detto: 'Questi mi vogliono incastrare ...".

Francesco Mangiameli era tanto consapevole del pericolo a cui lo aveva esposto l'intervista dello Spiazzi che, non appena letto quel numero dell'Espresso si era affrettato a sloggiare Ciavardini, per l'evidente timore che potesse essere trovato un terrorista di quel calibro nei locali procurati da lui.

A *conferma di quella consapevolezza, inoltre, va ricordato che di lì a pochi giorni sarebbe stata spedita (il timbro postale reca la data del 30 agosto) una lettera anonima alla Squadra politica della Questura di Palermo che si accerterà scritta da Alberto Volo, amico strettissimo e sodale politico del Mangiameli; lettera che conteneva un testuale riferimento ("... non sopporto i travestiti") al titolo dell'intervista a Spiazzi ("'neri, rossi e travestiti") ed una esplicita incolpazione per la strage di Bologna di alcuni esponenti di Terza Posizione di*

Palermo tra i quali Mangiameli e Volo; lettera che è stata interpretata – con ineccepibile logica – come l'espressione della volontà degli stessi Mangiameli e Volo di provocare l'accertamento della loro presenza a Palermo in quei giorni e della conseguente loro estraneità alla strage.

D'altra parte, che Mangiameli avesse percepito correttamente l'intenzione di Spiazzi di "incastrarlo" è stato confermato da un documento sequestrato presso l'abitazione dello stesso colonnello. In tale documento (che s' inizia con le parole "Il dottor Prati" e in cui il militare parla di sé in terza persona) ***espressamente lo Spiazzi afferma che si servì dell'intervista all'Espresso per far convergere le indagini proprio sul "Ciccio",*** dopo avere visto che le informazioni che aveva fatto pervenire al SISDE con la sua relazione del 22 luglio erano state, secondo il suo assunto, volutamente equivocate ed indirizzate, così, su Chicco Furlotti.

Il col. Spiazzi, dal canto suo, era conosciuto per i suoi trascorsi come aderente al movimento golpista "Rosa dei venti "; ancora, per essere un personaggio bene introdotto negli ambienti della destra e, nello stesso tempo, vicino ai Servizi di informazione.

Egli era, dunque, un soggetto cui si poteva fare tranquillamente credito di avere effettivamente raccolto di prima mano quelle informazioni.

Fatte queste premesse, occorre por mente alla circostanza che le implicazioni dell'intervista e, specificamente, ***la pericolosità delle "chiacchiere" di Mangiameli sarebbero state inevitabilmente avvertite anche da altri, in particolare da chi aveva avuto diretti coinvolgimenti nella strage.***

Al fine di verificare la fondatezza della tesi accusatoria secondo cui Fioravanti e Mambro avrebbero messo a tacere un testimone della loro responsabilità per la strage, ci si deve porre una domanda: quali notizie avrebbe potuto propalare "Ciccio" circa la strage tanto da ingenerare in Fioravanti e Mambro il timore per quelle divulgazioni?

Per rispondere a questa domanda è necessario stabilire, preliminarmente, di che ordine fosse stato il coinvolgimento di "Ciccio" nella strage.

Al riguardo vanno formulate due ipotesi, nel novero delle quali - va osservato - si esaurisce l'ambito delle possibili, concrete evenienze.

La prima, è che il Mangiameli fosse semplicemente venuto a conoscenza di quanto si stava per commettere. Qui basterà ricordare che Fioravanti, Mambro e Mangiameli vissero nella stessa casa per due settimane nella seconda metà di luglio e si separarono solo tre giorni prima della strage (il 30). Sarebbe stato del tutto naturale che Mangiameli fosse stato messo a parte del progetto o che avesse colto segni inequivocabili dei preparativi.

La seconda, è che "Ciccio" avesse avuto un ruolo attivo nell'approntamento di taluni strumenti necessari per la esecuzione del crimine, provvedendo al reclutamento dei gregari di cui avevano bisogno i due imputati .....(omissis).

Le conclusioni sono obbligate. Mangiameli era nelle condizioni di conoscere fatti e circostanze estremamente importanti in relazione alla strage.

La vicenda Spiazzi aveva rivelato che egli era un inaffidabile depositario di quelle conoscenze. Gli imputati, conseguentemente, avevano fondati motivi di preoccuparsene e di volere la eliminazione del pericolo".

Dunque, Spiazzi venne inviato dal centro SISDE di Bolzano a Roma in data 17.7.1980 per svolgere una attività informativa su cosa stesse succedendo nell'ambito del terrorismo di destra.

Secondo quanto lo stesso Spiazzi riferì al suo superiore, che venne trasfuso nella nota del 28.7.1980 (denominata informativa Spiazzi), egli incontrò un noto esponente della destra eversiva di nome "Ciccio", dal quale con ogni probabilità raccolse delle indiscrezioni.

Poche settimane dopo la strage, il 18 agosto 1980 venne pubblicata un'intervista di Spiazzi su "L'Espresso", ove, nel parlare della strage di Bologna, menzionava un tale "Ciccio" come colui che stava cercando di mettere d'accordo alcuni gruppi divisi dei NAR, facendolo così apparire una figura importante in tale ambito eversivo.

Nell'impostazione seguita dalla citata sentenza, l'invio di Amos Spiazzi a Roma e la successiva intervista costituirono i profili di una manovra architettata surrettiziamente al fine di acquisire prima informazioni su quanto fosse in procinto di accadere - con modalità che non rivelavano certo la volontà di prevenire - e poi di ingenerare in Fioravanti e nei suoi sodali il timore che Mangiameli si accingesse a rendere dichiarazioni in merito a verità scomode sulla strage, delle quali poteva essere venuto a conoscenza durante il periodo in cui ospitava Mambro e Fioravanti.

Appare, infatti, fuori di dubbio che il messaggio "cifrato" contenuto nell'intervista di Amos Spiazzi, rivolto in tutta evidenza ad una determinata cerchia di persone, fosse quello di mettere in evidenza il pericolo rappresentato dalle possibili delazioni da parte di un certo "Ciccio".

Non a caso, anche sulla base delle prove raccolte, emerse che Mangiameli capì di essere in pericolo proprio dopo la pubblicazione di tale intervista.

Pure le dichiarazioni rese all'epoca da Cristiano Fioravanti e di Stefano Soderini volgono in questa direzione, posto che entrambi dissero che l'intenzione di assassinare Mangiameli

venne manifestata da Giusva Fioravanti nella seconda metà di agosto 1980, cioè in concomitanza con la pubblicazione dell'articolo di cui si è detto.

È anche vero che Valerio Fioravanti disse al fratello che la ragione per cui intendeva uccidere anche la moglie e la figlia di Mangiameli risiedeva nel fatto che avevano assistito a una riunione nella loro abitazione in cui si era deciso di uccidere un noto politico siciliano (Piersanti Mattarella, alla luce dell'ipotesi che fu in seguito formulata dalla Procura, dalla quale peraltro Fioravanti è stato assolto con sentenza che lascia molti interrogativi insoluti).

Per vero, è possibile che si trattasse di un pretesto da parte di Fioravanti, riferito al fratello per non essere costretto a dovere ammettere la propria responsabilità per la strage della stazione, della quale mai disse nulla allo stesso.

Ma anche se quanto detto da *Giusva* Fioravanti fosse realistico, ciò non inficerebbe la tesi della connessione tra l'omicidio Mangiameli e le premonizioni di Luigi Vettore Presilio.

In altre parole, dalla predetta affermazione potrebbe inferirsi che anche il movente dell'uccisione di Mangiameli fosse legato a quanto egli sapeva dell'omicidio Mattarella.

La Corte di assise di appello di Bologna ha escluso tale profilo, ritenendo che il movente scaturisse unicamente da quanto Mangiameli sapeva circa il coinvolgimento dei NAR nella strage della stazione, dovendo ritenersi che egli non potesse non avere avvertito i preparativi della stessa durante il periodo in cui i due avevano soggiornato a casa sua nella seconda decade di luglio (cfr. la sentenza, pagg. 174 e segg.).

Si tratta di una valutazione condivisibile, perché legata ad una situazione di convivenza durata ben quindici giorni; inoltre, come si vedrà nel prosieguo, sono numerosi gli elementi di ordine logico, scaturenti dai comportamenti tenuti dai protagonisti della vicenda, come dai documenti prodotti (ad es. la relazione rinvenuta a casa di Amos Spiazzi), che inducono a ritenere un legame preciso tra tutta la vicenda Mangiameli e la strage di Bologna.

In realtà, a parere della Corte, è possibile che i NAR temessero che Mangiameli potesse rilevare particolari che li coinvolgevano sia in relazione all'omicidio Mattarella, sia in relazione alla strage di Bologna,

Come già osservato, Fioravanti si determinò ad assassinare Mangiameli, dopo che venne pubblicata l'intervista di Spiazzi, perché essa dipingeva l'insegnante di filosofia siciliano come un "infame", capace di tradire i "camerati". E questo poteva avvenire per entrambi i profili, che evidentemente non si escludevano tra loro.

Questa Corte, dunque, condivide il punto di approdo cui pervenne la sentenza della Corte di Assise di Bologna emessa il 16.5.1994 sia per la congruenza della motivazione, sia perché le conclusioni assunte sono in sintonia con altre emergenze processuali.

In particolare, la madre di Mangiameli, **Felicia La Mantia**, nella sua audizione da parte del P.M. di Roma in data 18.9.1980, acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p., pure non essendo in grado di riferire circostanze specifiche, riferì quanto segue: "Penso che mio figlio sia stato eliminato perché ha rifiutato di fare qualche azione poco pulita e quindi lo hanno ucciso perché ormai sapeva troppo".

Inoltre, sono stati prodotti **due volantini** che vennero realizzati da appartenenti a Terza Posizione nei giorni immediatamente seguenti la sua morte.

In un primo volantino, che porta la data dell'11.9.1980, si legge: "L'ignobile strage di Bologna ... ha forse fatto la sua 85^ vittima? ..... Poi, qualche giorno prima del blitz, Amos Spiazzi - uomo dei servizi segreti ... in una puerile e provocatoria intervista al settimanale L'Espresso allude a un certo "Ciccio" coinvolto, a suo dire, in faccende relative ai NAR. É forse, l'ultimo avviso lanciato in "chiave", come sempre. ... Hanno ucciso Francesco perché aveva avuto, come sempre, il coraggio di dire no ad ogni losco affare."

Nel secondo volantino, scritto a mano e distribuito durante il funerale di Mangiameli, si legge: "Hanno fermato la sua marcia verso l'assoluto; lo hanno ucciso perché non lo potevano comprare".

Enrico Tomaselli, esponente palermitano di Terza Posizione, le cui dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti[108], ha ammesso che il secondo volantino venne redatto da lui, ma non ha potuto – o voluto – chiarire il significato della frase "Lo hanno ucciso perché non lo potevano comprare.

Detto silenzio non deve stupire, se si pensa Tomaselli già nel 1982 risultava legato a Gilberto Cavallini, e dunque ai NAR, tanto che venne condannato insieme a lui e ad altri per il delitto di banda armata (art. 306 c.p.) per fatti avvenuti in tale periodo con sentenza della Corte di Assise di Roma in data 17.6.1988.

Il contenuto della frase del volantino, però, appare di per sé abbastanza chiaro.

Nel senso che, ferma l'attribuzione dell'iniziativa stragista a Fioravanti e soci – già ipotizzabile all'epoca da parte degli appartenenti a Terza Posizione – ciò che si intendeva rendere manifesto con entrambi i volantini era che alla base dell'uccisione vi fosse un "losco

[108] Si tratta dei verbali davanti alla P.G. in data 1.7.2019 e 1.10.2019.

affare", al quale evidentemente il professore siciliano era restato estraneo, mentre il riferimento al verbo "comprare" lasciava sottintendere ad un tentativo di far desistere Mangiameli dai propri ideali e di indurlo a concordare su una determinata linea eversiva, rispetto al quale però egli non aveva ceduto.

Un tentativo compatibile con l'avvicinamento a lui da parte di esponenti dei servizi "deviati" o di inviati della loggia P2, che potevano avergli promesso denari o altri vantaggi, in cambio di collaborazione e, al contrario, seppure non espressamente enunciato, che di tale mercimonio Mangiameli fosse al corrente proprio con riferimento al Fioravanti che è la tesi portante dell'accusa in questo processo.

In questo senso appaiono estremamente significative le dichiarazioni che **Stefano Alberto Volo** ha reso alla Procura generale, prima della sua recente morte, che sono state trasfuse nei verbali del 26.6.2019 e del 27.6.2019; detti verbali sono stati acquisiti all'udienza del 14.7.2022 ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Nel primo verbale, Volo, dopo avere definito Mangiameli il suo migliore amico, riguardo al significato della frase "lo hanno ucciso perché non lo potevano comprare", ha risposto:

"Noi, ossia Mangiameli ed io, ***eravamo convinti che Fioravanti, Cavallini e compagni, ossia i N.A.R., fossero in qualche modo responsabili quanto meno della progettazione della strage di Bologna, oltre che dell'omicidio Amato***, che loro hanno confessato successivamente, nonché di altri omicidi come quello di Serpico. Questo convincimento si basava sulle risposte che io e Mangiameli avevamo ottenuto da loro, quando avevamo progettato l'evasione di Concutelli. Io e Mangiameli volevamo far evadere Concutelli in modo assolutamente incruento, mentre loro volevano fare una vera e propria strage, ammazzando tutti quelli della scorta. Erano dei pazzi. Quando dico "loro" intendo riferirmi a Mambro e Fioravanti, con i quali io parlai personalmente, nonché a Cavallini ed altri con i quali F. Mangiameli ebbe colloqui non in mia presenza. Durante uno di questi incontri venne fuori, come riferitomi da Mangiameli, che loro avevano ucciso il Giudice Amato. Per Terza Posizione l'omicidio Amato fu un errore politico gravissimo. In particolare, la gente cominciava a comprendere che Terza Posizione non era un'ideologia fascista né stragista e per tal motivo l'omicidio Amato li danneggiava".

Alla domanda relativa a quando Mangiameli avesse appreso da Mambro e Fioravanti dell'omicidio del giudice Amato, il testimone ha chiarito che ciò avvenne durante la loro permanenza a Tre Fontane nel luglio 1980.

Tornando al significato del volantino suddetto, il testimone riferì quanto segue:

"***Era opinione mia e di Ciccio Mangiameli che fosse necessario prendere le distanze ufficialmente dai N.A.R. e dalla loro linea stragista. Noi temevano seriamente che costoro fossero coinvolti nella strage di Bologna.*** Questi timori furono rappresentati da Mangiameli ai vertici di Terza Posizione negli incontri che Mangiameli ebbe con loro nel settembre del 1980 prima di essere ammazzato. Questi incontri avvennero a Roma dove io accompagnavo Mangiameli da Cannara. Io non ero presente agli incontri con i vertici di Terza Posizione, ma Francesco mi riferiva sempre tutto. In questi incontri partecipavano anche personaggi dei N.A.R. Credo che mi abbia parlato dei fratelli Fioravanti e della Mambro. Fu in questi incontri che nacquero contrasti. Anche in Terza Posizione, infatti, non tutti erano d'accordo nel prendere le distanze dai N.A.R. come intendevamo fare io e Ciccio Mangiameli".

Dunque, era emerso un contrasto sulle linee politico-eversive da seguire, quella propugnata dai NAR, definita "stragista" da Alberto Volo, e quella più morbida propugnata da Mangiameli e da una parte di *Terza Posizione*.

Volo e Mangiameli erano fermamente convinti che i NAR fossero coinvolti nella strage di Bologna e ciò probabilmente era conseguente al fatto che Mangiameli avesse udito di persona qualcosa al riguardo.

Quanto osservato, induce ragionevolmente a ritenere che Mangiameli fosse venuto a conoscenza del proposito di compiere l'attentato alla stazione di Bologna e che in qualche modo avesse rifiutato di offrire il proprio contributo o anche soltanto manifestato le proprie riserve sull'iniziativa, forse anche nel corso dell'incontro con Spiazzi, così da divenire un testimone scomodo.

In linea con le dichiarazioni rese da Volo si pone anche la testimonianza resa all'udienza del 1.10.2021 da **Mauro Ansaldi,** ex appartenente a Terza Posizione, il quale, nel confermare quanto dichiarato nel verbale del 28.12.1984, ha riferito che Adinolfi e Spedicato, due leaders di T.P., gli dissero che dietro l'omicidio Mangiameli si nascondeva una motivazione più consistente e che Fioravanti da un lato militava nei NAR, gruppo "spontaneista", ma dall'altro intratteneva rapporti diretti con Signorelli ed attraverso di lui con Gelli, Semerari e la P2 (cfr. pagg. 67 e 68, trascrizione ud. 1.10.2021); che in più occasioni, anche in presenza della Cogolli, Zani gli disse che Fioravanti per ordine di Signorelli aveva ucciso il giornalista Pecorelli ed aveva accettato di divenire il **killer della P2**; che, infine, Fiore gli disse che si era accorto, dopo l'omicidio Mangiameli, che Fioravanti era coinvolto in trame occulte che lo legavano alla loggia P2 e che quell'omicidio era connesso a tali scenari (cfr. pag. 82

trascrizione ud. 1.10.2021; per una più approfondita trattazione di questa deposizione, si veda Parta IV, Cap. 19, par. 19.3.).

Ciò posto, rispetto alla motivazione della sentenza della Corte di Assise di Bologna sopra citata, occorre oggi aggiungere un elemento ulteriore nella sequenza causale che portò all'omicidio di Mangiameli, ovvero che esso prese le mosse proprio dalle rivelazioni di Vettore.

A tale conclusione si deve pervenire sia in ragione della tempistica - posto che l'incontro tra Mangiameli e Spiazzi ebbe luogo il 17 luglio 1980, appena due giorni dopo l'ultimo incontro tra il dott. Tamburino e Quintino Spella - sia in ragioni delle modalità non convenzionali dell'intera operazione, che vedeva come protagonista un personaggio avente stretti legami con gli ambienti della destra eversiva ed insurrezionale.

Si deve ritenere, anzitutto, che l'incontro del 17 luglio 1980 fosse stato autorizzato direttamente dalla Direzione centrale del SISDE.

Come si è anticipato attraverso la testimonianza del dott. Tamburino, il col. Spiazzi era stato al tempo condannato in primo grado alla pena di cinque anni di reclusione per il delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ed altri reati connessi, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 14.7.1978 in qualità di componente di un gruppo eversivo denominato "*Rosa dei Venti*".

La Procura generale e i difensori delle parti civili hanno osservato che Spiazzi non avrebbe potuto essere assunto o utilizzato dal SISDE neanche come fonte occasionale, posto che l'art. 8 della Legge 24/10/1977 n. 801 ne faceva espresso divieto: "*Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'art. 3 ed ai servizi di cui agli articoli 4 e 6 persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista*".

Solo dopo alcuni anni, nel 1984, Spiazzi sarebbe stato assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma dal reato ascrittogli; ma ciò che rileva era la sua situazione all'epoca dei fatti, cioè quella di condannato in primo grado per cospirazione politica.

Tra l'altro, anche a prescindere da detta condanna, per attestare la violazione di tale norma sarebbe sufficiente osservare che Spiazzi era comunque un soggetto pienamente integrato all'interno del gruppo di Ordine Nuovo, come ha ricordato il teste Vincenzo Vinciguerra, ed aveva rapporti costanti con l'ambiente veronese dell'estrema destra e con soggetti del calibro

di Marcello Soffiati, situazione che lo poneva eufemisticamente ai margini della Costituzione repubblicana.

Per contro, nell'occasione Spiazzi operò in piena autonomia, quasi come fosse un vero e proprio agente del servizio civile, e non come un semplice informatore.

Perché fu utilizzato proprio il colonnello monarchico e "rosaventista" Amos Spiazzi e quale era lo scopo della sua missione?

La scelta di inviare un simile personaggio scaturiva dalla necessità di agire con urgenza e soprattutto con metodi non ortodossi, una volta appreso che le voci relative all'attentato si stavano diffondendo.

Tali rilievi inducono a ritenere che la missione di Spiazzi non potesse essere stata deliberata da un mero organo periferico, quale era il Centro di Bolzano.

Del resto, è importante osservare che era stata proprio la Direzione Generale a segnalare al Centro di Bolzano l'opportunità di avvalersi di Amos Spiazzi come fonte occasionale[109].

Ciò appare indicativo dell'alto gradimento da parte del SISDE - diretto dall'associato alla P2 e intimo frequentatore di Gelli, Giulio Grassini (si vedano gli atti della Commissione Parlamentare P2, acquisiti) - verso il colonnello appartenente ad un'organizzazione che era stata ritenuta eversiva da una sentenza emessa in Nome del Popolo Italiano.

Quanto alla ragione dell'incarico a Spiazzi, si possono azzardare plurime ipotesi: quella che avesse carattere meramente informativo; quella che fosse mirato a precostituirsi una prova di avere effettuato tutte le verifiche del caso sulle voci correnti circa il compimento di un grave attentato; oppure, un mero *escamotage* attuato per creare confusione e distogliere l'attenzione dalle dichiarazioni rese dal Vettore.

Di cosa esattamente avessero parlato Spiazzi e Mangiameli il 17.7.1980 non si saprà mai con certezza, ma in base a quanto avvenne dopo, appare assai probabile che dal colloquio emersero conferme circa il fatto che una strage fosse in procinto di essere eseguita e anche che Mangiameli non fosse favorevole a detto progetto, in tal modo potendo cogliere Spiazzi che il suo interlocutore potesse in futuro rilasciare delle dichiarazioni su quanto sapeva.

---

[109] Si veda il verbale delle dichiarazioni rese in data 22.4.1985 da **Luciano Salerno**, Capo Centro di Bolzano, al giudice istruttore del Tribunale di Bologna: "*Fu proprio la Direzione a dirmi che potevo utilizzare lo Spiazzi come fonte occasionale*".

Probabilmente, anche Spiazzi si rese subito conto che anch'egli, dopo quell'incontro avvenuto due settimane prima della strage, avrebbe potuto essere in pericolo per le rivelazioni ricevute, tanto più visti i suoi pregressi in chiave eversiva.

Doveva di conseguenza agire in fretta per prendere le distanze da quanto accaduto e così fece rapporto al suo superiore Benfari sull'attività svolta, così che quanto da lui riferito venisse trasfuso in un'informativa, quella del 28.7.1980 appunto, in modo da ovviare ad ogni possibile sospetto circa un suo coinvolgimento nella strage.

In tale sede si premurò di fornire una descrizione dei tratti somatici del proprio confidente "Ciccio" che non corrispondeva in alcun modo a Mangiameli ("Il ruolo di certo "Ciccio", "romanaccio", tarchiato, alto mt.1.75, capelli neri lunghi e tirati all'indietro, di anni 40-45, dalla voce cavernosa e dalla traspirazione sgradevole ..."), in modo tale da non consentire l'esatta individuazione di "Ciccio" e che la pratica fosse in futuro archiviata.

Infine, l'autentico *coup de théâtre* di Spiazzi, l'intervista pubblicata su "L'Espresso", fu concepito per rappresentare Mangiameli come un pericoloso delatore e provocare così la sua morte, prima ancora che potesse rilasciare altre dichiarazioni.

Per ciò che qui interessa, né Spiazzi, né altri esponenti del SISDE cercarono di impedire il verificarsi dell'attentato e ciò appare estremamente significativo.

Ad ulteriore conforto dell'idea che l'incarico a Spiazzi fosse caratterizzato da tinte torbide, vi è l'ulteriore constatazione che la missione del colonnello, pure compiuta in epoca sospetta, venne celata inizialmente ai magistrati inquirenti bolognesi ed emerse solo in seguito.

Quanto al comportamento di Spella, dall'analisi degli atti acquisiti dalla P.G. presso il SISDE[110] emerge che questi non informò la Direzione centrale attraverso un atto formale in merito a quanto aveva appreso dal dott. Tamburino; tuttavia, appare logico ritenere che Spella, dopo avere ricevuto dette informazioni, abbia contattato personalmente il generale Grassini, e ciò non solo perché era il direttore del Sisde ed un simile frangente lo giustificava, ma anche perché era legato a lui da un rapporto di fiducia, insorto in pregresse esperienze nell'Arma dei Carabinieri[111].

Pertanto, non essendovi atti ufficiali sulla vicenda e, come si è visto sopra, conducendo il centro padovano in modo accentrato e accentratore, Spella ebbe buon gioco a negare l'incontro con il dott. Tamburino, mentendo peraltro spudoratamente, non solo a fronte della

[110] Sono stati acquisiti gli atti relativi al Centro SISDE di Padova aventi possibili connessioni con l'eversione di destra e con la strage del 2 agosto 1980.

[111] Cfr. il verbale delle dichiarazioni rese da Quintino Spella il 25.1.2019.

parola del magistrato, ma dei riscontri documentali dallo stesso esibiti. Segno che a quaranta anni dai fatti, il legame omertoso che ha avvinto in tutti questi anni i protagonisti di questa storia buia, si mantiene saldo fino alla morte, a conferma dell'enormità del segreto che essi portano con sé.

Un rilievo che dovremo riprendere esaminando la posizione dell'imputato Segatel.

Spella, dunque, si limitò a redigere la nota del 7.8.1980 - emessa subito dopo il dispaccio con cui in data 4.8.1980 la Direzione Centrale chiedeva di svolgere delle attività informative sulla strage - con la quale segnalava alla Direzione stessa che il dott. Tamburino aveva indicato ai magistrati di Bologna incaricati delle indagini Vettore Presilio quale soggetto in grado di fornire notizie importanti. Si noti che la circostanza dell'incontro tra Vettore e i magistrati bolognesi, Spella non poteva che averla appresa dal dott. Tamburino durante il colloquio del 6.8.1980, che egli però si ostinava a negare.

Nella nota da lui redatta, poi, Spella si diffuse in un giudizio assai sfavorevole in ordine all'attendibilità di Vettore Presilio Luigi, in ragione dei precedenti penali per delitti contro il patrimonio, in modo da svalutare la predetta fonte.

Inoltre, appare significativo il fatto che Spella si guardò bene dal fare menzione del collegamento esistente tra il progetto di attentato al giudice Stiz e l'altro evento eclatante preannunciato dal Vettore, aspetto invece centrale delle dichiarazioni del Vettore, in modo che non potessero operarsi connessioni.

Se Spella avesse ammesso di avere parlato con il dott. Tamburino, egli avrebbe implicitamente riconosciuto che le circostanze narrate dal Vettore erano note al servizio da prima del 2 agosto 1980 e ciò era letteralmente inenarrabile, perché avrebbe coinvolto i vertici del SISDE.

Non furono lineari e collaborative nemmeno le dichiarazioni rese all'epoca da **Luciano Salerno**, capo del centro SISDE di Bolzano, e **Francesco Benfari**, capo del centro SISDE di Verona (dipendente dal primo).

Quest'ultimo, in contrasto con il suo superiore Salerno, negò di avere inviato lo Spiazzi a Roma per la missione del luglio del 1980, assumendo che Spiazzi si era recato a Roma per motivi legati alle sue vicende giudiziarie[112].

Salerno riferì che era stato Benfari a proporre Spiazzi come soggetto in grado di compiere missioni informative a Roma, compresa quella del luglio 1980.

[112] Cfr. il verbale di dichiarazioni rese dal Benfari al Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna in data 15.4.1985, prodotto all'udienza del 28.5.2021.

Escluse poi che tale ordine fosse stato emesso dalla Direzione centrale del SISDE per una situazione di particolare allarme venuta a conoscenza dalla stessa[113].

In realtà dalla stessa nota del 28.7.1980 (la c.d. informativa Spiazzi) – realizzata dal Benfari ed autorizzata dal Salerno sulla base del rapporto orale che gli fece Spiazzi – emergeva che la missione a Roma era stata disposta proprio perché l'intermediario incontrasse l'esponente della destra eversiva di nome "Ciccio".

Probabilmente posto davanti a tale constatazione, Salerno cercò di giustificare tutto ciò, arrivando ad affermare che l'accenno al fatto che si trattasse di una missione ordinata dal servizio aveva costituito un espediente escogitato soltanto per coprire le spese di viaggio sostenute da Spiazzi per recarsi a Roma[114].

Si tratta, evidentemente, di una dichiarazione volta a salvaguardare la struttura per cui egli lavorava, che non può essere seriamente presa in considerazione, anche perché appare evidente che Spiazzi si fosse recato a Roma per svolgere un'attività tipica del servizio di intelligence, attività che per di più essa era stata trasfusa nell'informativa del 28.7.1980, inviata dal centro SISDE di Bolzano ed inviata poi alla Direzione centrale di Roma.

Ancora una volta una dichiarazione depistante, talmente insensata da confermare quanto si è detto circa la consegna di tenere il silenzio ad ogni costo.

Tra l'altro, da detta informativa emerge un'altra circostanza che non solo smentisce quanto riferito da Salerno, ma dimostra l'esistenza di una stretta correlazione tra la missione e le premonizioni del Vettore.

Vi si legge che i NAR avevano "deciso di procedere, dopo il periodo estivo, alla eliminazione fisica di altro magistrato" (cfr. pag. 5), richiamando un'informazione che era stata fornita all'epoca soltanto da Luigi Vettore Presilio, trattandosi di una circostanza sulla quale altri estremisti non avevano ancora testimoniato, posto che le dichiarazioni relative al progetto di attentato del giudice Stiz da parte di Sergio Calore e di Stefano Soderini sarebbero state rese negli anni successivi, tra il 1985 e il 1987.

---

[113] *"A.D.R.: Escludo che l'andata di Spiazzi a Roma nel luglio '80 sia stata provocata da un particolare allertamento da me ricevuto da parte della Direzione in ragione di una supposta situazione di pericolo molto grave ed imminente; escludo altresì che il viaggio di Spiazzi sia stato da me sollecitato allo scopo di avere ulteriori notizie su Stefano Delle Chiaie e su suoi supposti progetti eversivi. Ribadisco ancora una volta che il, comportamento dell'Ufficio è stato del tutto lineare e che noi ci siamo limitati a sunteggiare nella nota del 28.7.80")*; cfr. il verbale delle dichiarazioni rese da Luciano Salerno in data 22.4.1985 al Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna, prodotto all'udienza del 28.5.2021.

[114] *"Quando a pag.6 riferisco che la fonte si è recata appositamente a Roma., in effetti si tratta di un espediente per giustificare con la Direzione del Servizio le spese di viaggio dello Spiazzi. Ciò perché il compenso mensile che veniva dato al predetto era esiguo, mi sembra centomila lire, e non sarebbe bastato a coprire le spese del viaggio a Roma".*

Inoltre, nella stessa informativa Spiazzi volle attribuire a "Ciccio" un ruolo di egemonia nell'ambiente della destra eversiva, anche in questo caso non fedele alla realtà: "... quale coordinatore, per conto di Stefano Delle Chiaie, delle attività terroristiche dei gruppi dei N.A.R. operanti nella Capitale e promotore di attività organizzative finalizzate ad un programma nel quale si era inserito l'omicidio del Giudice Amato (Roma 23.6.1980)".

Si tratta delle consuete tecniche di depistaggio, realizzate attraverso la narrazione di circostanze veritiere e connesse con la questione da trattare, abbinate ad altre invece palesemente false. In questo caso, l'intenzione era di far ricadere sullo stesso Mangiameli tutto ciò che la destra eversiva stava progettando in quel momento.

Nel procedimento penale relativo all'omicidio, Spiazzi negò addirittura di avere incontrato "Ciccio", perché aveva ritenuto pericoloso tale incontro, asserendo in sostanza di avere mentito al SISDE nel suo rapporto.

Egli sostenne di avere mentito per attribuire maggiore credibilità al suo rapporto, nel senso che, dichiarando di avere visto "Ciccio", le informazioni che egli invece aveva attinto dall'ambiente eversivo romano sarebbero state ritenute più credibili.

La credibilità di Spiazzi è pari a zero.

In un appunto rinvenuto in possesso di quest'ultimo in sede di perquisizione, risultava annotato una sorta di riassunto dell'attività da lui svolta nel luglio 1980, riferita però ad un soggetto terzo, tale "dott. Prati".

Nell'appunto si affermava che l'incontro con "Ciccio" era da mettere in relazione anche ai "morti dei giudici di Bologna", con espressione di evidente richiamo alla strage felsinea. Un simile collegamento non era invece stato evidenziato nell'informativa ufficiale del 28.7.1980.

Con ogni probabilità, l'appunto conservato nell'abitazione di Spiazzi aveva lo scopo di tutelale lo smaliziato colonnello, nel malaugurato caso che i servizi lo avessero "scaricato".

Essa costituiva in qualche modo una prova scritta che il mandato ricevuto dal servizio civile atteneva anche al tema della strage di Bologna

Giova osservare che l'articolo pubblicato su "L'Espresso", per chi lo aveva ideato, era rivolto ad una specifica platea di lettori, ovvero coloro che erano coinvolti nella strage di Bologna. In questo caso, Spiazzi non offrì una descrizione falsa di "Ciccio", come aveva fatto in occasione della redazione dell'informativa del 28.7.1980, e ciò rese facilmente individuabile in tale personaggio Francesco Mangiameli, quanto meno nell'ambiente della destra eversiva.

Egli presentò subdolamente Mangiameli come un "confidente" dei servizi segreti, capace di rivelare progetti di attentati terroristici.

Concedendo l'intervista e facendola pubblicare con il corredo anche di una propria fotografia, Spiazzi pose in essere un comportamento inqualificabile per un soggetto incaricato dai servizi segreti, nel senso che operò in spregio alle più elementari regole di riservatezza, facendo in modo che Mangiameli, a ragione o a torto, venisse individuato quale soggetto in procinto di fornire informazioni sulla strage di Bologna, in tal modo sancendo la sua condanna a morte.

Proprio per questi motivi, i funzionari del SISDE tentarono di prendere le distanze dall'operato di Spiazzi, assumendo, in modo assai poco credibile, che egli si fosse recato a Roma di propria iniziativa e che la successiva pubblicazione della sua intervista aveva irritato la dirigenza del SISDE ("Fu quindi dopo e solo dopo il 24.11.80 che io chiami il Benfari e gli dissi di esprimere a Spiazzi la mia irritazione, per il fatto che avesse rilasciato l'intervista all'Espresso"; cfr. le dichiarazioni rese da Luciano Salerno nel verbale del 22.4.1980).

Che tale versione ufficiale avesse scarsa aderenza alla realtà e fosse sostanzialmente di comodo è dimostrato dal fatto che nessuna conseguenza negativa subì il col. Spiazzi per avere tenuto un simile comportamento, ma addirittura in seguito la sua collaborazione con il SISDE venne tramutata da quella di mera fonte occasionale a quella di fonte stabile[115], con tutte le conseguenze del caso.

Ciò a dimostrazione ulteriore del fatto che nel frangente, evidentemente, la linea di condotta tenuta dal collaboratore era stata condivisa dai vertici del SISDE.

D'altra parte, i funzionari del servizio civile non potevano certo ammettere di avere avallato una simile spregiudicata condotta, né di averla affidata ad un soggetto come Amos Spiazzi.

Tutto questo non deve stupire, se si considera ancora una volta che ai vertici del SISDE vi fossero soggetti appartenenti alla loggia massonica P2.

Il gen. Giulio Grassini vi era iscritto, figurando il suo nome nelle liste degli iscritti sequestrate a Castiglion Fibocchi. La sua tessera era la n. 515, come risulta dall'elenco degli affiliati e dalle dichiarazioni rese dal Gen. Siro Rosetti alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia P2, documenti entrambi prodotti dall'Avvocatura dello Stato. Grassini

[115]Come ha riferito all'udienza del 30.4.2021 il testimone Enrico Carella, si trattava di una qualifica che richiedeva l'approvazione della Direzione centrale.

era abituale frequentatore della tenuta di caccia di Gelli, ove era solito incontrare i personaggi più potenti della Loggia.

Anche Elio Cioppa, all'epoca funzionario del SISDE, era iscritto alla loggia.

Il tema dei rapporti tra il Venerabile Maestro e i vertici del SISDE è stato ampiamente trattato nella sentenza della Corte di Assise di Bologna nel primo processo relativo alla strage (c.d. Albiani), ove viene narrato l'episodio in cui Gelli incontrò Elio Cioppa all'hotel Excelsior di Roma ed insistette sull'opportunità di abbandonare la "pista nera" seguita dagli inquirenti in merio alla strage, caldeggiando le "piste internazionali".

Si trattò di un primo approccio al tema, dal quale prese il via la lunga sequela di azioni di depistaggio verificatosi nel corso delle indagini.

Tali interferenze sono state approfondite anche dalla già citata Commissione Parlamentare di inchiesta che interrogò Elio Cioppa e Giulio Grassini.

Il gen. Grassini ammise di avere conosciuto Gelli nei primi anni '70 e di essere entrato nella massoneria. Ammise anche l'esistenza di relazioni fra Gelli e il SISDE da lui diretto, asserendo che si era rivolto a lui per stabilire un contatto con i servizi segreti argentini, sui quali il Venerabile esercitava una notevole influenza.

Elio Cioppa riferì che, quando nel 1978 entrò a far parte del SISDE, i suoi colleghi gli dissero che Gelli era una fonte, anzi "più di una fonte".

Quanto ai funzionari che si muovevano a livello locale, come Quintino Spella, appare utile ricordare le dichiarazioni che l'allora ministro Taviani rilasciò nel corso dell'audizione resa in data 7.9.2000[116], nella quale venne interrogato sui depistaggi compiuti in relazione alle indagini sulla strage di Piazza Fontana.

L'ex ministro asserì che vi erano state per così dire "deviazioni" in alcuni settori del SID e dell'Arma dei Carabinieri di Milano e di Padova. Ha scritto nelle sue memorie:" Quando rientrai al ministero dell'Interno seppi dal questore Santillo che, nei giorni immediatamente successivi alla strage, un ufficiale del SID si mosse da Padova a Milano per sostenere il depistaggio sulla sinistra".

In particolare, si parlò del colonnello Manlio Del Gaudio, comandante dei carabinieri di Padova ed iscritto alla loggia P2.

In conclusione, deve ritenersi che l'incarico al col. Spiazzi di recarsi a Roma il 17 luglio 1980 fosse stato conferito dalla Direzione del SISDE e che ciò fosse avvenuto in

[116] Il verbale è stato prodotto dalla P.G.

diretta conseguenza delle rivelazioni rese dal Vettore al dott. Tamburino, delle quali la Direzione aveva ricevuto notizia per il tramite di Quintino Spella tra il 10 e il 15 luglio 1980.

Non solo, dunque, il SISDE era venuto a conoscenza del progetto di un imminente gravissimo attentato, ma addirittura utilizzò le informazioni ricevute non per cercare di prevenire o di sventare l'attentato, quanto più per ingenerare confusione nell'ambiente dell'estrema destra, creando le condizioni perché venisse eliminato Francesco Mangiameli, che, in quanto oppositore rispetto ad un modello rivoluzionario di tipo stragista ed orientato dai poteri occulti, avrebbe potuto rendere dichiarazioni atte non solo ad ostacolare il progetto di strage ormai inesorabilmente avviato, ma soprattutto a fornire elementi in grado di connettere gli esecutori della strage a finanziatori e committenti.

CAP. 4 - I DEPISTAGGI

La collocazione di questo capitolo nell'ambito della Parte II - nella quale sono stati trattati gli antecedenti remoti (l'evoluzione dei rapporti tra la destra eversiva, i servizi segreti e la massoneria) e anche quelli più prossimi (le premonizioni della strage alla stazione felsinea) - può apparire distonica, perché gli episodi qui trattati sono avvenuti tutti dopo la consumazione della strage.

Tuttavia, si tratta di una pagina importante, perché la ormai indiscutibile riconducibilità dei depistaggi ai servizi segreti deviati, o a soggetti comunque a questi legati, costituisce una prova indiziaria di straordinaria efficacia del coinvolgimento dei servizi stessi nella strage, in base alla massima di esperienza secondo la quale nessuno pone in essere condotte da cui possa derivare una condanna a dieci anni di galera, se non ha anche un interesse proprio da difendere.

Tutta la fase delle indagini relative alla strage della stazione, a partire dai mesi immediatamente successivi, fu caratterizzata da una rilevante opera di depistaggio, sapientemente orchestrata dai vertici massonici e da "uomini dello Stato".

Il tema è di notevole vastità e ci si ripropone qui unicamente di enunciarlo per sommi capi, da un lato, per rendere più chiari i richiami che in seguito saranno operati alle condotte di depistaggio, dall'altro, per dimostrare come sia possibile stabilire una diretta correlazione tra coloro che nella ragionevole tesi d'accusa idearono la strage e coloro che concepirono queste azioni ostative.

Plurimi furono i tentativi di indirizzare deliberatamente le indagini verso false piste investigative, al fine di impedire l'accertamento della verità o comunque di rendere più arduo il compito dei magistrati di destreggiarsi all'interno di un coacervo di informazioni.

Non si trattò di un'attività estemporanea, bensì di un'opera organizzata, reiterata e convinta, che coinvolse molte persone e che fu realizzata in momenti diversi, anche nei momenti immediatamente successivi alla strage.

Ciò induce ragionevolmente a ritenere che si trattò di un'opera architettata prima ancora dell'esecuzione dell'attentato, concepita anticipatamente per sviare le indagini.

In pratica l'organizzazione e l'esecuzione della strage contemplava anche le azioni complementari per occultarne matrice, scopi e forze coinvolte. La convergenza tra azioni di depistaggio da lungo tempo acclarate e quanto accertato con le indagini della Procura

Generale di Bologna in ordine a coloro che plausibilmente la strage finanziarono istigarono e coprirono consente di affermare che il depistaggio programmato è esso stesso una componente del concorso, posto che gli esecutori materiali sapevano di poter contare su tali coperture.

Le operazioni di depistaggio avvenute nel corso delle indagini per la strage di Bologna hanno assunto una natura diversa rispetto a quelle praticate nel corso di indagini relative ad altre stragi, le quali furono spesso costruite per colpire avversari politici (si pensi alla pista anarchica per la strage di piazza Fontana, alla pista che conduceva a studenti comunisti per la strage dell'*Italicus*, secondo i dettami della c.d. strategia della tensione).

In occasione della strage di Bologna la strategia mutò, palesandosi attraverso meccanismi più articolati e sofisticati ed aventi plurime finalità, non solo quella di ostacolare le indagini, ma anche di screditare la magistratura inquirente o addirittura di inviare messaggi minatori cifrati ad altri soggetti coinvolti nella strage, affinché tacessero o si comportassero di conseguenza.

I depistaggi relativi alla strage di Bologna, dunque, non vennero ideati per incolpare gli avversari politici, ma, quando non si risolsero nell'attribuire la strage a qualche nemico internazionale, in realtà inesistente, addirittura consistettero nell'indicare tra i responsabili della strage anche esponenti della destra estremistica (ad es. Marco Affatigato, Giorgio Vale, Elio Ciolini, Stefano Delle Chiaie); in tal modo furono abilmente mescolati tra loro aspetti di finzione con aspetti di verità, in modo da rendere più credibili determinati fatti, il cui scopo era tuttavia quello di allontanare dalla verità.

Il fine ultimo delle rivelazioni e delle manovre fuorvianti era impedire l'accertamento del coinvolgimento nella strage di determinati soggetti ed evitare che venisse alla luce l'esistenza di una struttura organizzata, diretta da un livello superiore, che, attraverso l'intermediazione di apparati dello Stato, si avvaleva della collaborazione di terroristi neri, o in subordine della malavita organizzata o comune, per raggiungere i suoi obiettivi eversivi.

Dalle motivazioni delle sentenze irrevocabili emergono elementi che inducono oggi idealmente a distinguere diverse fasi del depistaggio, caratterizzati da modalità di azione tra loro diverse, ma che hanno come comune denominatore la presenza dei servizi segreti.

Un primissimo tentativo di depistaggio si propose di indirizzare le indagini nei confronti di **Marco Affatigato**, un *ex* ordinovista resosi già autore di attentati e che collaborava con i servizi segreti. La vicenda è strettamente connessa a quella della strage di Ustica.

Infatti, subito dopo Ustica, comparve sul «Corriere della Sera» la notizia che il DC -9 era esploso in volo a causa di un ordigno collocato da Marco Affatigato, che si asseriva deceduto nel corso dell'azione. In realtà, Affatigato era vivo e dimorava in Francia e la notizia venne immediatamente smentita.

Dopo la strage di Bologna, Marco Affatigato venne nuovamente indicato come responsabile dell'attentato, dopo che un dipendente della questura di Lucca affermò di riconoscerlo nell'identikit di una persona che era stata vista alla stazione di Bologna poco prima dell'esplosione. In realtà, Affatigato quel giorno si trovava a Nizza, dove venne arrestato il 6 agosto per ricettazione di documenti falsi ed estradato in Italia.

Dunque, anche tale operazione, orchestrata dal Sismi, venne smascherata.

Le ragioni di tale "chiamata" sono rimaste ignote.

Certo, all'interno della destra eversiva Affatigato era stato additato come un traditore nella rivista «Quex», perché era stato tacciato di avere favorito l'arresto di Mario Tuti.

Affatigato aveva una relazione assai stretta con Marcello Soffiati, in seguito ritenuto responsabile della strage di Brescia ed esponente di vertice di ON Veneto, che vantava a sua volta relazioni con Gilberto Cavallini. Orbene, come riconobbe anche Affatigato in un interrogatorio successivo (il 23 aprile 1992), solo Soffiati poteva conoscere alcuni dettagli e circostanze utilizzate per coinvolgerlo nelle vicende di Ustica e di Bologna (ad es. il possesso di un orologio Baume Mercier, la sua residenza a Nizza, ecc.).

Evidentemente il Sismi aveva imbastito con Marcello Soffiati, con il quale collaborava da tempo, e probabilmente con l'onnipresente Amos Spiazzi, che faceva parte dello stesso gruppo, la falsa tesi del coinvolgimento di Affatigato.

Ciò che attesta ulteriormente, se ne fosse bisogno, il rapporto di contiguità tra ON Veneto e i servizi segreti militari.

Nel mese di settembre 1980 venne poi realizzata una campagna giornalistica, attuata mediante la maliziosa diffusione da parte di giornalisti, compiacenti o al soldo dei servizi e della P2, di notizie di stampa fuorvianti (si tratta ad es. della pubblicazione di un articolo da parte dell'agenzia "Repubblica" di Lando dell'Amico in data 1.9.1980, del servizio realizzato dal giornalista Barberi del periodico "Panorama" in data 15.9.1980, su false propalazioni di Francesco Pazienza, "consulente" del generale Santovito , capo del SISMI, e infine di una serie di articoli da parte del periodico "Il Borghese", diretto da Mario Tedeschi, come si vedrà a libro paga di Gelli.

Gli ispiratori di questa campagna furono Licio Gelli e alcuni esponenti di vertice dei servizi segreti, tra cui Francesco Pazienza e il gen. Santovito, i quali cercarono di indirizzare le indagini verso una falsa pista investigativa (la c.d. "pista internazionale").

In particolare, la c.d. "pista libanese" - ritenuta del tutto artificiosa nella prima sentenza relativa alla strage - era sorta in seguito ad un'intervista pubblicata su "Il Corriere del Ticino" il 18.9.1980 della giornalista **Rita Porena** ad Abu Ayad, un esponente dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, il quale rilasciò dichiarazioni specifiche in merito ad un campo di addestramento di terroristi in Libano, asserendo che la strage della stazione di Bologna era stata compiuta da estremisti neri italiani insieme ad estremisti tedeschi del gruppo Hoffman.

La vicenda è interamente narrata nei suoi sviluppi nella Parte IV, Cap. 14, par. 14.5., cui si rimanda integralmente.

La tesi aveva il suo punto di forza nella considerazione che alcuni estremisti di destra italiani, tra cui anche alcuni NAR (ad es. Sordi, Carminati, i fratelli Lai, ecc.) erano realmente stati in Libano poco tempo prima della strage, dove avevano frequentato campi militari allestiti dai falangisti, un gruppo dell'estrema destra cristiana maronita.

Dopo questo accadimento, il depistaggio venne amplificato tramite alcune note informative, che confermavano la validità delle notizie pubblicate dalla Porena, realizzate dal SISDE (in particolare dal Gen. Grassini del 9.10.1980[117]) e dal SISMI (la nota del 14.10.1980 a firma del Gen. Santovito, che ipotizzava addirittura 22 diverse piste investigative, seguita da un'altra nota del 2.11.1980; cfr. sentenza Albiani, pagg. 79 e 80 e pag. 85).

Un'ulteriore fase di depistaggio fu caratterizzata dalla più complessa e subdola operazione denominata "terrore sui treni", che venne attuata il 13.1.1981, quando, per il tramite di alcune informative, il SISMI fece posizionare e poi trovare sul treno Taranto-Milano, in sosta ancora una volta a Bologna, una valigia contenente dell'esplosivo simile a quello usato per la strage di Bologna, un mitra Mab modificato e vari documenti, che riconducevano ad alcuni terroristi stranieri coinvolti in un furto di esplosivi ed in altri attentati (alla sinagoga di Parigi e all'Oktoberfest di Monaco) e anche a terroristi italiani, fra cui lo stesso Marco Affatigato ed altri appartenenti a Terza posizione quali Giorgio Vale, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi.

[117] L'informativa del Sisde del 9.10.1980 è stata prodotta all'udienza del 23.7.2021 come doc. 10.

L'iniziativa aveva lo scopo di indirizzare le indagini verso un'ulteriore "pista internazionale".

Tale operazione fu scoperta anche grazie alla confessione resa al pubblico ministero di Roma da Francesco Sanapo, un maresciallo dei carabinieri che aveva partecipato alla messa in scena; dopo tale confessione, anche gli autori del depistaggio, ovvero il gen. Musumeci e il col. Belmonte, entrambi appartenenti al SISMI, confessarono di avere organizzato il depistaggio.

Le sentenze passate in giudicato hanno acclarato che l'attività di depistaggio fu opera dei servizi segreti "deviati", ovvero quella parte dei servizi composta da alti ufficiali asserviti a Licio Gelli e alla loggia massonica P2, alla quale erano anche affiliati (in seguito venne coniata anche l'espressione "Supersismi", utilizzata da Francesco Pazienza in un interrogatorio; il gen. Notarnicola, con temine più efficace, ha definito questa parte dei servizi la "banda Musumeci").

Sono state così accertate le responsabilità per il delitto di calunnia di Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte, Francesco Pazienza e dello stesso Licio Gelli (si veda la ricostruzione nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna in data 11.7.1988, pagg. 1203 e ss., nonché sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna in data 16.5.1994, della quale è stato prodotto dalla P.G. anche un estratto che tratta la parte specifica).

Ad un certo punto entrò in scena uno stravagante personaggio, **Elio Ciolini**, all'epoca detenuto in un carcere elvetico per il reato di truffa, il quale fece pervenire al console italiano uno scritto in cui attribuiva l'attentato ad un'organizzazione terroristica denominata OT, collegata con una fazione dell'OLP.

In seguito Ciolini venne interrogato dai giudici istruttori di Bologna e in tale frangente fornì una versione molto più articolata dei fatti, imputando l'ideazione della strage ad un'organizzazione massonica avente base a Montecarlo denominata «Trilaterale», della quale facevano parte personaggi di spicco del mondo politico ed imprenditoriale (ad es. Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, Roberto Calvi, Attilio Monti, Umberto Ortolani, Licio Gelli e Angelo Rizzoli senior) ed adducendo che scopo della strage era quello di far passare inosservata l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della Montedison.

Secondo Ciolini, l'attentato, deciso da Licio Gelli ed accettato dagli altri componenti dell'organizzazione, era stato poi affidato a Stefano Delle Chiaie, che a sua volta ne aveva affidato l'esecuzione materiale a Joachim Fiebelkorn, un cittadino tedesco emigrato in

Bolivia, Olivier Danet, un mercenario francese, che si erano avvalsi di un complice residente a San Giovanni in Persiceto.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Ciolini vennero emessi dei mandati di cattura e prese origine un procedimento penale; ma poi lo stesso ritrattò ogni sua dichiarazione, poi di nuovo le convalidò, e infine ammise che si era trattato di una macchinazione e venne in seguito condannato per calunnia.

Si noti come in questo tentativo di depistaggio, sia emerso l'utilizzo di una tecnica in uso ai servizi segreti, mediante la quale venivano intessuti elementi manifestamente falsi su una trama che però comprendeva anche circostanze vere o comunque obiettivamente credibili.

Va anche detto che nel 1991, dopo un lungo periodo di latitanza in Sudamerica, Ciolini rientrò in Italia sotto falso nome e venne arrestato a Firenze.

Dopo essere stato interrogato dal giudice istruttore di Bologna, davanti al quale non riferì circostanze utili, nel marzo 1992 egli inviò al giudice una lettera, nella quale preannunciava che nel marzo-luglio 1992 si sarebbero verificati una serie di fatti volti a destabilizzare l'ordine pubblico, definendoli come espressione di una nuova strategia tensione in Italia, condotta da associazioni di stampo mafioso, in accordo con la massoneria e i servizi segreti deviati.

Ciolini non venne ascoltato, in quanto, dopo le rivelazioni fatte nel passato, aveva acquisito la fama di persona inaffidabile; dunque, non vennero svolte indagini.

Provoca, però, inquietudine la constatazione che, poco dopo le sue propalazioni, si verificarono in una terribile sequenza i seguenti rilevanti eventi: l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima il 12.3.1992, la strage di Capaci il 23.5.1992, la strage di via D'Amelio il 19.7.1992, l'attentato a Maurizio Costanzo il 14.5.1993, la strage dei Georgofili a Firenze il 27.5.1993 e gli attentati di Milano e di Roma dell'estate del 1993.

Con tali eventi si apriva, come profetizzato da Ciolini, una nuova fase della strategia della tensione, condotta dalla Mafia, ma verosimilmente non solo, come dimostrano recentissime indagini che hanno portato all'acquisizione di elementi che provano collusioni della cui complessa rete si continua a ricercare nessi e soggetti.

Per vero, accanto a condotte di vero e proprio depistaggio, durante le indagini si registrarono ulteriori condotte, non meno esecrabili, volte ad "addomesticare" le indagini e a delegittimare la magistratura bolognese da parte di alti funzionari o di altri soggetti aventi ruoli apicali.

E' il caso ad es. di **Federigo Mannucci Benincasa**, all'epoca capo del Centro Sismi di Firenze, il quale cercò di condizionare in tutti i modi l'operato dei magistrati di Bologna, intrattenendo rapporti con il giudice istruttore Gentile al di fuori di ogni canale istituzionale e partecipando con lui a riunioni relative alla strage con il falso nome di "capitano Manfredi", nonché entrando in contatto diretto con il capitano dei carabinieri Pandolfi, uno dei principali artefici delle indagini sulla strage, e, infine, riuscendo ad ottenere atti del procedimento.

Egli si rese, altresì, autore di una lettera anonima al Giudice in cui si adombravano responsabilità di Gelli per fatti commessi nel periodo della guerra partigiana, descrivendolo ingannevolmente come un agente dei regimi comunisti e in tale modo accreditandogli il ruolo di doppiogiochista, al fine di celare in realtà quanto di più importante vi fosse, ovvero i suoi rapporti strettissimi con la destra eversiva.

Emerse, poi, una gestione del tutto anomala da parte del predetto dei fascicoli custoditi presso il Centro di Firenze, in particolare di quelli relativi a Ciolini, Gelli ed Affatigato; né deve essere considerato un caso che Mannucci Benincasa avesse segnalato falsamente la presenza di Affatigato sul DC-9 di Ustica.

Va ricordato che Mannucci Benincasa si era anche reso responsabile del favoreggiamento della latitanza dell'estremista toscano Augusto Cauchi, sospettato della strage dell'*Italicus* e, inoltre, in un appartamento di Firenze a lui riferibile era stato rinvenuto un deposito di armi illegali, delitto in ordine al quale venne sorprendentemente assolto.

Tali elementi emergono dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 13 febbraio 2001 n. 844/01 e dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna (con la quale Mannucci Benincasa venne assolto dal delitto di calunnia pluriaggravata), entrambe prodotte dalla Procura generale.

Quella di Mannucci Benincasa costituì un'indebita interferenza nelle indagini sulla strage, concretizzatasi nel porre in essere una serie di artifici volti ad introdurre circostanze inesistenti o ad ingenerare manipolazioni della realtà.

Anche **Mario Tedeschi** proseguì imperterrito nella sua compagna di disinformazione, posto che ancora in data 15.10.1989, poco prima che si celebrasse il processo di appello per la strage, sulla sua rivista "Il Borghese", fu pubblicato insieme ad un fascicolo speciale dedicato all'attentato di Bologna, un articolo dal titolo "Le mani sulla strage", nel quale avanzava pesanti illazioni contro i magistrati di Bologna, accusandoli di errori e depistaggi.

Anche in questo caso gli stretti rapporti tra Tedeschi e Gelli fanno pensare ad un accordo strategico di lungo periodo, risalente a prima della strage e che si è prolungato successivamente, tenuto insieme dal denaro che risulta versato dal secondo al primo.

In un certo modo, tra tali condotte di fiancheggiamento all'attività depistante si inserisce a pieno titolo il comportamento assunto dal Procuratore della Repubblica di Bologna **Ugo Sisti**, come meglio si vedrà nel capitolo che lo riguarda (cfr. Parte IV, Cap. 14, par. 14.5.).

Si vedrà come il comportamento di questo magistrato, che, sia pure per breve tempo (poiché poi venne assegnato ad un altro incarico), avrebbe dovuto dirigere le indagini sulla strage del 2 agosto ed assicurare dei risultati, sia stato inqualificabile, avendo in tutti i modi cercato di mettere in cattiva luce gli spunti sulla "pista nera" e al contempo legittimato indebitamente l'ingresso dei servizi segreti nelle indagini.

Parte terza – I mandanti

CAP. 1 - IL DILEMMA DELLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980: UNA STRAGE SENZA STRATEGIA?

1.1. Dalla prima fase della strategia della tensione alla strage del 2 agosto. I risultati della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e il terrorismo.

Sul piano della storia giudiziaria, al di là degli esiti dei giudizi sulle responsabilità individuali, in taluni casi per esplicita affermazione della Suprema Corte, frutto di errori giudiziari per l'assoluzione dall'accusa di strage di soggetti le cui responsabilità sono emerse *ex post* o nei confronti dei quali sussistevano prove non valutate e altre mal valutate, anche per la mancanza delle sopravvenute, a conferma di difficoltà, talvolta di insufficienze o inadeguatezze dell'apparato giudiziario, si ritiene comunemente acquisita la consapevolezza che le stragi del periodo 1969-'74 furono di natura politica e da attribuire a gruppi dell'estrema destra eversiva nazional-rivoluzionaria. Mimetizzati dietro diverse sigle politiche, si riconoscevano in un comune progetto di rovesciamento violento degli equilibri politico-costituzionali affermatisi nel dopoguerra e consolidatisi agli inizi degli anni '60.

Tali gruppi facevano capo alla *leadership* militare del gruppo *Movimento Politico Ordine Nuovo* veneto, collegato con la struttura nazionale e con diramazioni in altri territori. Le indagini degli anni '90 a Milano, Venezia, Bologna, Firenze hanno messo in luce i rapporti tra i capi operativi del gruppo veneto di *Ordine Nuovo* e le strutture clandestine dei servizi informativi delle forze armate, identificate nei c.d. Nuclei di difesa dello Stato, ma anche in strutture diverse, la cui operatività è stata esaminata ed è comunque riscontrabile nelle indagini e nelle sentenze sui vari tentativi eversivi progettati, implementati e in qualche caso tentati tra il 1969 e il 1974.

Dietro i personaggi con i quali indagini e sentenze si sono misurati emergono reti di relazioni che riconducono ad un soggetto politico occulto, "non formalizzato né istituzionalizzato che era costituito da strutture antinsorgenza di fede atlantica, massoneria, uffici del Vaticano, mafia, ordini cavallereschi e templari. Tutte organizzazioni che in forza della propria dimensione sovranazionale e di un forte radicalismo ideologico erano in grado di contrapporsi, legandosi tra loro, a qualsiasi controllo democratico e di legalità posto in essere dalle istituzioni nazionali".

In breve, nessuna delle stragi, degli attentati, delle vicende eversive della prima metà degli anni Settanta è priva di una spiegazione politica. Mancano però nella maggior parte dei casi

le verità giudiziarie. Ma questi vuoti di conoscenza sono in molti casi coperti da prove e indizi emersi nel corso di indagini successive, sia pure - va detto - con giudizi conclusivi caratterizzati da sentenze in gran parte di assoluzione dei rispettivi imputati, salvo che per la strage di Peteano, le cui caratteristiche sono difformi dalle altre: sentenze ordinanze dei giudici istruttori Salvini, Mastelloni, Grassi ma anche, sia pure con una diversa interpretazione del ruolo della struttura Gladio, Casson.

La sentenza della Corte di appello di Milano del 2015, pur relativa a un ridotto segmento della strage di piazza della Loggia, finisce col ricostruire in modo appagante, sia pure quarantasei anni dopo il fatidico 1969, le vicende dell'intero quinquennio, fornendo anche per i fondamentali episodi non oggetto di quel giudizio ma inevitabilmente connessi, a partire dalla strage di piazza Fontana, una spiegazione sufficientemente leggibile di quegli avvenimenti e del periodo storicamente sintetizzato come quello della "strategia della tensione".

Può affermarsi che il lavoro congiunto delle diverse autorità giudiziarie, della Commissione parlamentare sul terrorismo e stragi, operante per tutti gli anni Novanta e fino al 2001, degli storici e dei giornalisti d'inchiesta, sulle sentenze, sui nuovi documenti e su nuove fonti, delinea allo stato un quadro abbastanza comprensibile delle cause, degli scopi, degli intrecci e delle responsabilità, quanto meno sul piano storico-politico, di quei lontani avvenimenti, tuttora fondamentali per l'attualità, essendo il presente conformato anche dagli esiti di quei avvenimenti.

Sono agli atti del processo alcune delle relazioni dei gruppi dei componenti la **Commissione parlamentare sulle stragi** che, come è noto, non è giunta a conclusioni definitive. Un punto di equilibrio tra le diverse posizioni dei gruppi parlamentari è rappresentato dal documento denominato "*Appunti per una relazione conclusiva*" del presidente di quella Commissione, senatore Pellegrino, prodotto in questo processo dalla Procura Generale. Possiamo fare riferimento ad esso, come base di partenza per la nostra riflessione, perché la testimonianza del Presidente della Commissione è stata richiesta dalla difesa del Bellini con specifico riferimento ai successivi interventi del presidente nei due volumi richiamati dalla difesa, "*Segreto di Stato*" e "*Guerra civile*", pubblicati negli anni successivi.

Tra gli specifici obiettivi che la Commissione parlamentare si è posta, oltre a quello di carattere storico-politico, sulle peculiarità della situazione politica italiana vi sono i due

interrogativi di fondo che sono posti a questa Corte con riferimento alla strage del 2 agosto1980:

- perché le stragi (la strage) sono avvenute;
- ragioni che hanno reso a lungo difficile individuarne gli autori, intesi non solo come esecutori materiali ma anche come decisori, organizzatori, finanziatori posto che la ricerca delle ragioni, della causale, del movente interpella immediatamente autori diversi dai meri esecutori.

Un quadro siffatto emerge in qualche modo dagli "Appunti" che tuttavia non affrontano il tema della spiegazione della strage del 2 agosto, a conferma di una lacuna, di un vuoto che non può lasciare indifferenti, visto che per tutte le altre stragi (compresa quella del treno *Italicus*, priva di responsabili giudiziariamente accertati ma rispetto alla quale vi è una plausibile e ragionevole ricostruzione storico-giudiziaria che soddisfa quanto meno l'esigenza di verità, se non quella di giustizia) abbiamo una lettura plausibile non solo in termini storici ma anche in termini di responsabilità dirette per le azioni, le complicità, i depistaggi e le deviazioni, le menzogne, i livelli superiori di concorso nel reato in termini di istigazione, appoggio, copertura preventiva, sollecitazione ideologica. Tutti elementi che le indagini e in minor misura gli esiti giudiziari hanno appurato e di cui abbiamo dato conto.

Preme sottolineare che anche a seguito della sentenza non definitiva della Corte di assise di Bologna del 2020, si è pervenuti a un grado più avanzato di conoscenza, degli autori materiali (anche con riferimento al contesto in cui hanno agito e alle prove complessivamente raccolte sull'ambiente di provenienza degli stessi, mentre l'individuazione delle causali, del movente e delle ragioni è rimasta sepolta nell'indistinto; da qui il contrasto nel corso dell'ultimo processo tra la Procura della Repubblica e la Corte giudicante a proposito di una pretesa mancata esaustiva indicazione nel capo d'accusa del movente politico della strage.

Questa carenza di approfondimento sul tema delle ragioni e dei mandanti stride con l'ampiezza degli approfondimenti raggiunti sulla prima fase della strategia della tensione per ciò che concerne il terrorismo di destra, senza dimenticare quello di sinistra che è però giunto dopo e secondo alcune interpretazioni storico-politiche, **anche in conseguenza del primo**[118].

[118] Va segnalato a questo proposito l'opinione del Presidente Pellegrino , secondo cui l'opzione per gli smaccati depistaggi che furono operati dal SID e in genere dai servizi per ciò che concerne gli autori delle stragi da piazza Fontana in avanti fu anche determinata dalla considerazione che la nostra democrazia avrebbe difficilmente retto il peso della scoperta che le stragi erano opera di organizzazioni neofasciste, colluse con settori dei servizi segreti e del potere atlantico, operanti quale braccio armato di organizzazioni politiche golpiste, in un periodo considerato di preinsorgenza per ciò che concerne l'attività di organizzazioni di estrema sinistra e in cui andavano formandosi le organizzazioni armate del terrorismo di sinistra.

Conviene riportare alcune delle tesi e delle conclusioni più importanti degli "Appunti", sia per l'obiettività ed equidistanza dell'analisi, del tutto congruente con le prove acquisite nelle sentenze, sia perché in linea con le valutazioni dei consulenti acquisite nel processo, sia per l'efficace sintesi del significato delle scoperte storiche relative al periodo, sia perché forniscono spunti di metodo per la risposta alle domande poste all'inizio, sia pure non in termini di certezza, ma nei termini probabilistici e indiziari, indirettamente rilevanti per i (limitati) giudizi di responsabilità che vanno pronunciati in questo processo.

Dirimente è il richiamo alla sovranità limitata del nostro Paese nel periodo della guerra fredda e della divisione in blocchi del mondo, con l'arruolamento dei reduci del fascismo nelle strutture dello Stato, amministrazione, forze armate, polizia e la sostanziale doppia fedeltà delle forze armate: alla Costituzione ma soprattutto all'alleanza atlantica. In questo senso il gioco democratico finiva col contraddire il dovere di fedeltà atlantica e nel nome di tale superiore dovere si potevano consumare clamorose violazioni della legalità costituzionale come di quella comune. Nei lavori della Commissione parlamentare viene riportata la dichiarazione di un alto ufficiale secondo cui per le forze armate una parte importante dei parlamentari eletti dal popolo costituivano "il nemico" perché legata a ideologie e alleanze internazionali incompatibili con le scelte di politica internazionale e con gli stessi valori della Costituzione, nonostante questa minoranza esercitasse la funzione di opposizione democratica sulla base di un forte radicamento popolare e avendo concorso a scrivere e approvare una carta costituzionale in cui il potere politico era concentrato nel Parlamento eletto, erano garantiti diritti individuali e lo stato di diritto.

Doppio Stato, doppio livello, doppia fedeltà finalizzati al contenimento degli effetti della costituzione formale per il mantenimento degli equilibri della costituzione materiale che prevedeva l'allontanamento dal potere della sinistra, disposta dal suo canto a tollerare tale *conventio ad excludendum*, a condizione che l'espressione politica della destra ne fosse a sua volta esclusa, senza considerare peraltro che l'arruolamento all'interno della Stato di chi era stato fascista avveniva attraverso il reclutamento da parte dei servizi segreti e la militanza all'interno dei partiti abilitati al governo.

Interi settori dell'amministrazione statale e dei c.d. "apparati di forza" (forze armate, carabinieri, polizia ecc.) operarono ad un doppio livello, l'uno conoscibile, l'altro destinato a restare segreto anche al Parlamento e alla autorità giudiziaria. Una tale consegna non fu solo dei vertici bensì una linea di condotta seguita a tutti i livelli. Basta seguire le inchieste con le incredibili attività di depistaggio e di protezione degli ordinovisti veneti che risulteranno

implicati nella strage di piazza Fontana, la soppressione delle prove (l'eliminazione della bomba inesplosa alla banca Commerciale il 12 dicembre, l'eliminazione fortunatamente solo morale del commissario Iuliano, il rifiuto di raccogliere prove fondamentale a carico degli ordinovisti), l'inquinamento delle fonti, le azioni illegali commesse nel corso delle indagini per le quali nessuno è stato chiamato a rispondere (ad eccezione per una minima parte dei sacrificati Maletti e Labruna).

La vicenda della morte dell'anarchico Pinelli è emblematica; al di là della mancata individuazione di un'azione dolosa da parte dei poliziotti che l'avevano in carico, non vi è dubbio che l'esperienza giuridica attuale, non diversa sul piano normativo da quella del tempo, avrebbe imposto l'incriminazione degli stessi quanto meno per negligenza, imprudenza e violazione di leggi, per non avere impedito che il "malore attivo" di un soggetto detenuto illegalmente da tre giorni, sottoposto a incessanti interrogatori e privo di riposo e sostegno, producesse l'evento della caduta dalla finestra. Non c'era bisogno dell'elaborazione della teoria della posizione di garanzia per comprendere che quella morte era causalmente legata allo stato di detenzione illegale e agli atti compiuti dalla polizia, se non dolosi, quantomeno gravemente colposi.

Il doppio Stato e il doppio livello su cui si articolavano i suoi poteri si traduceva in un'estensione abnorme dell'area del segreto, come s'è visto nell'emblematica vicenda richiamata. A questo proposito gli "*Appunti*" segnalano una singolare vicenda che attiene a uno dei personaggi di cui si tratterà e serve a far capire di quale spregiudicatezza fosse dotato[119].

Scorriamo ancora gli appunti per comprendere se le conclusioni cui la Commissione giunge per individuare le cause delle stragi della prima metà degli anni '70 e le ragioni della mancata individuazione dei responsabili siano utilizzabili rispetto ai medesimi quesiti che ci siamo posti per la strage di cui ci occupiamo.

[119] "Di tale patologia valga un esempio per tutti: la lettera con cui **Federico Umberto D'Amato** provò a giustificare al Ministro dell'interno Rognoni la propria iscrizione alla P2. La lettera risulta inviata in fotocopia e alla magistratura e alla Commissione Anselmi. Ma l'acquisizione dell'originale direttamente operata dalla Commissione consente di qualificare le fotocopie trasmesse come veri e propri fotomontaggi e quindi falsi materiali, nei quali interi brani dell'originale non risultano riportati. Le ragioni della falsificazione non sono agevolmente percepibili; tuttavia la falsificazione attesta la tendenza di rami della amministrazione a decidere discrezionalmente, al di fuori di ogni intervento formale della autorità politica, ciò che era conoscibile dal Parlamento e dalla magistratura; e ciò che invece era opportuno restasse sottratto ad ogni forma di controllo democratico".

Non sembra possano trarsi elementi utili dalla constatazione dei rapporti esistenti tra i servizi segreti, militari e civili e i gruppi di *Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale*, intorno alla metà degli anni Sessanta, come elementi che avrebbero dovuto fomentare attività di destabilizzazione dell'ordine pubblico per giustificare irrigidimenti del sistema politico in senso autoritario, se non per una vera e propria presa del potere da parte dei militari, secondo il modello del colpo di Stato in Grecia del 1967, preceduto proprio da una campagna di bombe e attentati che avevano permesso l'azione dell'esercito e la fine della democrazia. È ormai acclarato (si vedranno le esplicite ammissioni) che alla metà degli anni '60 si fosse verificato un "innervamento con elementi della destra radicale di strutture clandestine distinte dalla Gladio e aventi riferimento istituzionale nel vertice delle Forze Armate e/o nel servizio segreto militare e/o nel Viminale." Il riferimento è agli atti del noto Convegno organizzato in Roma dall'Istituto Pollio nel maggio del 1965 e al pamphlet "*Le mani rosse sulle forze armate*", scritto dai noti Guido Giannettini e Pino Rauti per sollecitare una ristrutturazione anticomunista dell'esercito. Questi testi evidenziano le tendenze ad affidare a metodi diversi da quello democratico il contrasto alla penetrazione di una ideologia, sentita come nemica, nei gangli della società italiana. Abbiamo già visto come questa strategia si dissolva, quanto al metodo, per diverse ragioni politiche e internazionali alla metà degli anni Settanta.

E, tuttavia, quel clima culturale diffuso in ampi strati della società italiana, le pulsioni antidemocratiche che avevano attraversato i vertici delle Forze Armate nel dopoguerra, acuendosi man mano che le spinte sociali e culturali spostavano verso sinistra gli equilibri politici, imponendo comunque riforme fortemente avversate in ambienti conservatori, non poteva venir meno da un momento all'altro. Soprattutto non veniva affatto meno l'obiettivo strategico di controllare, contenere, porre un argine definitivo al mutamento in atto. La stretta collateralità tra apparati istituzionali di sicurezza ed esponenti della destra radicale restava un patrimonio da gestire. Come ciò sia avvenuto è il tema che ci impegna, perché non si può credere che tutto ciò che le indagini degli anni Novanta hanno portato alla luce sulle stragi milanesi (piazza Fontana e via Fatebenefratelli) e su quella di Brescia, sui legami tra destra eversiva, apparati di sicurezza e connessione mediata con l'*intelligence* statunitense operante nel nord-est, si dissolvesse senza dare luogo a un'azione diversa, posto che non vi è alcuna traccia ed alcuna prova che gli obiettivi del "contenimento" e della "stabilizzazione" fossero stati abbandonati, essendo anzi tanto più forti dopo i successi elettorali della sinistra nel '74 -'76.

Come sappiamo il coinvolgimento di apparati militari, dei servizi di sicurezza, di esponenti del controspionaggio americano nella strage di piazza Fontana, la madre e l'archetipo di tutte le altre, non è più solo l'esito delle indagini giudiziarie o la ricostruzione indiziaria della controinformazione, ma quanto emerge con sicurezza (e semmai con omissioni e attenuazioni) dalle dichiarazioni del più volte ministro dell'interno del tempo **sen. Taviani**, sia alla Commissione parlamentare che nelle sue successive memorie, e da quelle del generale Maletti alla stessa Commissione e nel suo ultimo libro-intervista, così come del resto si evince dalle memorie postume di Edgardo Sogno, le quali hanno il pregio di raccontare senza ipocrisie le azioni criminali maturate in quel tempo e gli attentati con esplosivi (senza la volontà di fare vittime, si dice, ma qui è probabile l'intenzione di ridurre l'impatto della rivendicazione, rilievo che vale anche per il racconto di Taviani), funzionali alla creazione di un clima di paura che arrestasse le spinte politiche in atto. Addirittura, gli "*Appunti*" considerano tali ultime dichiarazioni come una sorta di riscontro del giudizio sulla strategia della tensione (e relative indulgenze e connivenze del suo partito) enunciato nel suo memoriale da Aldo Moro, prigioniero delle BR. Non è il caso qui di esporre le ragioni per cui quel giudizio viene ritenuto attendibile e non condizionato dallo stato di prigionia. Non discutiamo, per ovvie ragioni di pertinenza, la tesi (cui sembra si dia credito) secondo cui l'esito letale dell'attentato fu non previsto e non voluto dalle menti che avevano puntato a quel tipo di provocazione[120].

La lettura degli altri eventi stragisti fino all'*Italicus* è nel senso che essi non abbiano la medesima valenza strategica della strage di piazza Fontana, anche per ciò che concerne le responsabilità istituzionali e politiche. Si disattende l'opinione diffusa che ritiene ciascuna delle stragi successive a piazza Fontana una sostanziale ripetizione di questa, riconducibile ad un medesimo disegno strategico. Quegli eventi vengono, tuttavia, pur sempre ricondotti ad un disegno complesso in qualche modo guidato dall'alto, consistente in una serie di

[120] "Il rilievo da ultimo effettuato pone in luce la possibilità di individuare diversi livelli intenzionali nella programmazione ed esecuzione dell'attentato, apparendo ragionevole ritenere che fine soltanto dei suoi esecutori materiali fosse quello di determinare condizioni di allarme sociale funzionali ad un pronunciamento militare e quindi tesi ad una sovversione in senso autoritario dell'ordine democratico, del tutto coerente con i presupposti ideologici dai quali muovevano. Altrettanto ragionevole e, peraltro, pensare che ad un livello di mandanti immediati non solo l'esito tragico dell'attentato non fosse voluto, ma che lo stesso risultato auspicato fosse diverso: influire sulla vicenda politica nazionale, determinando attraverso una diffusa richiesta d'ordine uno spostamento a destra dell'asse politico di governo. Così come non può escludersi che ad un terzo livello, coinvolgente l'azione d'intelligence di apparati esteri, il fine fosse ancora diverso: e cioè semplicemente quello di costringere l'Italia ad una permanente situazione di instabilità politico-sociale, al fine di contrastarne scelte autonome nel quadro della politica estera e in particolare nello scacchiere del Mediterraneo" (Commissione parlamentare, pag. 11).

condotte che da un lato tendono a proteggere i personaggi coinvolti nelle vicende del 1969-1972 e dall'altro a promuovere il progressivo distacco dei vertici dai progetti eversivi delle frange estreme del fronte reazionario. Le cause storiche e politiche di questo "sganciamento" sono state illustrate dal consulente Giannuli, a sua volta consulente della Commissione.

Le stragi di questo periodo intervengono dunque in una fase in cui gli elementi della destra radicale utilizzati nella fase anteriore vengono da una parte protetti, mediante una complessa attività di depistaggio dalle indagini della magistratura, addirittura sottratti ad essa attraverso operazioni di vera e propria esfiltrazione (Giannettini a Parigi, Delle Chiaie prima in Spagna, poi in Sud America); dall'altra, a gruppi con i quali non era stato evidentemente stipulato il patto di silenzio e protezione, fu consentito temporaneamente di agire, "salvo poi colpirli e metterli di conseguenza fuori gioco". Gli "*Appunti*" richiamano come esempio di questo diverso approccio la repressione del MAR di Fumagalli e la vicenda individuale di Giancarlo Esposti, "l'una e l'altra attentamente condotte in modo da evitare l'emersione di coinvolgimenti istituzionali anteriori, che oggi lo stato delle acquisizioni consente ragionevolmente di affermare come esistenti".

Quest'ambivalenza di condotte alimentano "contestuali ed interagenti iniziative eversive di elementi della destra radicale, che tentano di rilanciare il progetto eversivo mediante nuovi attentati, riconducendolo ad una purezza rivoluzionaria; insieme a colpire l'abbandono del progetto medesimo da parte degli apparati istituzionali, sanzionandone l'anteriore attività di strumentalizzazione".

Questa diversa reazione all'evoluzione dei rapporti tra la destra eversiva e i livelli istituzionali connota da un lato la strage di Peteano e le sue motivazioni riferite dall'autore Vincenzo Vincigerra e, dal lato opposto, la strage di via Fatebenefratelli che, al di là degli esiti processuali assolutori a livello di specifici mandanti, è considerata anche processualmente, sulla base di testimonianze e di forti elementi indiziari oltre che per l'univoca ricostruzione che ne ha dato Vinciguerra, come tesa a colpire l'on. Mariano Rumor, in quanto *ex* Presidente del Consiglio che, subito dopo la strage di piazza Fontana, non aveva ritenuto di proclamare lo stato d'emergenza. Allo stesso modo, secondo gli "*Appunti*", gli eventi di strage nella piazza bresciana e nel treno *Italicus*, vanno considerati quali atti di reazione all'attività istituzionale di sganciamento da parte del sistema, culminata nello scioglimento di ON. In questo senso troviamo negli "*Appunti*" un puntuale richiamo ad uno degli ultimi documenti, prodotto dalle parti civili, una pagina della raccolta di scritti di Pier Paolo Pasolini "Lettere luterane": "La comprensione del carattere "*anticomunista*" degli

attentati del '69 e del carattere "*antifascista*" degli attentati del '74; così chiaramente ponendo in rilievo come responsabilità istituzionali caratterizzassero sia i primi sia i secondi ma fossero in questi, rispetto a quelli di segno diverso e sostanzialmente opposto e cioè non più di istigazione ma di tolleranza mirata ad una successiva attività di repressione. Il che non toglie che si sia trattato sempre della stessa mano, cambiando soltanto la prospettiva dal punto di vista delle collusioni e delle agevolazioni".

Fin qui dunque la ricostruzione storico-politica della Commissione ci consegna un quadro delle vicende della strategia della tensione, in cui sono indicati specificamente "*mandanti*", "*progetti*", "*strategie*". Quelle vicende hanno un preciso inquadramento storico che agevola la comprensione e indirizza le indagini sulle responsabilità, salvo il giudizio finale sui singoli, sovradeterminato dalle variabili processuali che rendono il verdetto processuale altro rispetto al giudizio dello storico, quest'ultimo ancorato a canoni di probabilità, il primo vincolato al canone della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, ove la ragionevolezza del dubbio rimanda a fattori tecnici complessi e mutevoli.

La Commissione tuttavia per ciò che concerne il quinquennio successivo fino al 2 agosto 1980, non sviluppa una specifica analisi che dia spiegazione dei fattori causali e delle motivazioni che conducono alla strage di Bologna. La Commissione mostra perplessità e incidentalmente sposa la teoria dello spontaneismo armato dell'ultradestra eversiva, emulatrice con i suoi valori e i suoi metodi del terrorismo rosso. Tuttavia fornisce un elemento che dovremo invece valorizzare nel tentativo di riscontrare la tesi della Procura generale e delle parti civili dentro la quale la responsabilità di Bellini si colloca in modo coerente e consequenziale.

La Commissione afferma che fino alla fine del decennio vi furono "forti tensioni istituzionali, che animarono progetti di modificazione traumatica della Costituzione repubblicana ... Si trattò probabilmente di disegni di riforma delle istituzioni repubblicane in senso presidenziale o semipresidenziale, con riduzione dei poteri del Parlamento in favore dell'esecutivo". A prescindere dalla valutazione del significato costituzionale e democratico della trasformazione del regime da parlamentare a presidenziale, sta di fatto che per gli "*Appunti*" - sta qui lo spunto di interesse - quei progetti "avevano una potenzialità eversiva, poiché il contesto politico dell'epoca ne escludeva una realizzabilità secondo l'ordinario procedimento di revisione costituzionale; sicché quanti li concepirono ponevano in conto di realizzarli anche attraverso l'utilizzazione della forza, a tal fine coinvolgendovi o tentando di coinvolgervi vertici dei vari apparati. Sull'esistenza di simili pulsioni e sulla ampiezza (sia

pur relativa) dei coinvolgimenti politici ed istituzionali non possono più sussistere margini di dubbio, una volta che gli indizi già rilevanti emersi in diverse indagini giudiziarie (e che la proposta di relazione del 1995 attentamente analizzava), hanno trovato ora una recente clamorosa conferma nelle memorie postume di Edgardo Sogno".

Gli *Appunti* si limitano a richiamare quei progetti, tra cui il più pericoloso quello legato al "golpe" Borghese". Ma essi non si limitano negli anni a cavallo dei '70 a quelli citati. Il 1975 è infatti l'anno in cui viene elaborato il Piano di Rinascita democratico promosso dalla Loggia massonica P2 e l'attuazione di quel Piano è l'autentico filo rosso dei nuovi progetti eversivi che caratterizzano la nuova stagione dopo la prima fase della strategia della tensione. La seconda fase, affatto considerata dalla Commissione stragi, ma di cui si era attentamente occupata la Commissione parlamentare sulla Loggia P2, ha al centro proprio quel Piano che costituisce il collante dell'azione dei protagonisti della nuova fase di doppia fedeltà che caratterizza gli elementi posti ai vertici delle istituzioni dello Stato, al contempo associati in quella potente loggia massonica con la sua rete capillare di complicità.

Esamineremo oltre il Piano di Rinascita, come manifesto strategico della P2

L'anno 1974, come ha illustrato il consulente Giannuli, è dunque un anno di svolta. Secondo gli "Appunti", terrorismo di destra, terrorismo di sinistra, deviazioni degli apparati, pur nella loro indubbia continuità, assumevano caratteri nuovi e connotazioni in parte diverse. In particolare, le due metà non sono sovrapponibili e le differenze devono essere comprese per capire le spinte e i meccanismi che portano agli attentati di fine decennio e alla strage del 2 agosto.

Il quadro storico e politico interno e internazionale è noto.

Per mettersi in linea col mutato quadro internazionale, il Presidente del Consiglio Andreotti effettuò un'opera di ripulitura dei vertici del SID che fino a quel momento, secondo lo stesso Andreotti, avevano ritenuto di avere mano libera nell'azione di contrasto al "pericolo comunista". Egli chiarì ai servizi che occorreva cambiare registro, spiegando ai suoi uomini che loro compito era difendere la Costituzione. L'indagine sul golpe Borghese affidata a Maletti ne fu corollario, sia pure con tutti i limiti, le contraddizioni e la conferma in ultima istanza della logica del segreto e il mantenimento di sfere di intoccabilità, con riferimento in particolare a Licio Gelli e agli uomini della P2, il solo gruppo *extra ordinem* che transitava senza modifiche strutturali dalla prima alla seconda fase.

Interessi istituzionali e politici impedirono nondimeno che fosse fatta luce sulle trame del periodo e sugli eventi stragisti che l'avevano costellata. Secondo gli "*Appunti*" la scelta di

"tenere tutto coperto" per evitare i contraccolpi sul potere in carica che si sarebbero avuti in quella fase storica, se si fosse conosciuta la verità, inspirò "l'insieme dei depistaggi, che, anche a valle del 1974, impedirono alla magistratura, anche per effetto di scelte discutibili di questa, di scoprire l'alleanza operativa tra apparati di sicurezza e destra radicale e, a livello più alto, le indulgenze e connivenze politiche, riconosciute da Aldo Moro nel suo memoriale".

D'altra parte è noto che le inchieste avviate da una parte della magistratura nel 1974, che sembravano in grado di giungere ai vertici del SID e agli alti ufficiali che avevano tramato nell'ambito dei golpe Borghese, Rosa dei venti (e legami NATO) e Sogno, furono deviate da interventi della magistratura stessa: "Nel giro di due mesi successive pronunce della Corte di cassazione sottrassero, con motivazioni discutibili, le istruttorie ai loro giudici naturali. L'indagine di Tamburino fu trasferita alla procura di Roma e unificata con quella sul «golpe Borghese», affidata a Claudio Vitalone[121]. Il quadro cospirativo delineato da Tamburino fu disintegrato in mille episodi distinti, tra i quali non si individuarono più le connessioni. Fu aperta una separata istruttoria sul cosiddetto «SID parallelo» ma, dopo stanche indagini, essa si concluse con un nulla di fatto. Anche l'istruttoria di Violante su Sogno e Cavallo (le memorie del primo hanno ora definitivamente confermato la validità dell'ipotesi di indagine) fu trasferita a Roma, dove i magistrati non proseguirono nella richiesta di rimozione del segreto di Stato, per la quale Violante aveva ormai aperto la strada. L'inchiesta milanese su piazza Fontana fu addirittura trasferita a Catanzaro, dove peraltro i giudici operarono al meglio delle loro possibilità (valutazione che Taviani ha dimostrato di condividere in sede di sua audizione da parte della Commissione) ma non proseguirono sulla pista dell'Aginter Press, che il sostituto procuratore Alessandrini si apprestava a percorrere e che sarebbe stata ripresa, dopo vent'anni, dal giudice Salvini. Con questi provvedimenti, al di là della motivazione addotta, la Corte di cassazione vanificò obiettivamente tutte le promettenti prospettive che si erano delineate nell'autunno del 1974. A riprova di quanto fosse diffusa non soltanto nel mondo politico ma in vasti settori del ceto dirigente italiano, la cultura che nutriva di sé il patto di silenzio e di indicibilità, fondato sulla valutazione dell'inopportunità di un disvelamento di difficili verità, verosimilmente nel timore che un quadro democratico già reso fragile dalle tensioni sociali del periodo, potesse non reggere al peso del disvelamento".

[121] Diventerà parlamentare della corrente andreottiana.

Si tratta di considerazioni condivisibili ma che trascurano i contesti di potere in essere al tempo e soprattutto il consolidamento della diversa strategia legata alla Loggia P2, la quale teneva insieme una parte importante di quei gruppi eversivi, disponendo della forza per imporre il silenzio in vista della nuova trama occulta che essa veniva costruendo, non più fondata su arcaiche ideologie e sul militarismo golpista ma sul potere concreto del denaro e della corruzione, senza rifuggire da azioni di destabilizzazione, come sembrano indicare i tanti indizi segnalati.

Sulla seconda fase degli anni Settanta la Commissione parlamentare formula una valutazione articolata che in qualche modo conferma il ruolo centrale della P2 nelle vicende che si susseguono, pur concentrando il proprio impegno sul terrorismo "rosso" e sulla vicenda Moro, preoccupandosi di escludere un legame diretto tra i vertici dei servizi segreti del tempo, tutti membri attivi della loggia e il sequestro Moro e i suoi esiti. Si può ragionevolmente concordare sul fatto che la nuova fase che si aprì fu per certi aspetti "ancora più terribile e sanguinaria" e che "terrorismi di opposto colore continuarono ad infierire su un paese già duramente provato dalle stragi indiscriminate del periodo anteriore; terrorismi che acquisirono, soprattutto quello di sinistra, un'aggressività ed una pericolosità fino ad allora sconosciute". Su questo terrorismo "rosso" culminato, ma non concluso, nel sequestro e nell'uccisione dell'on. Moro, la Commissione in persona del Presidente afferma di essersi voluta concentrare ed in effetti al sequestro Moro è dedicata tutta la seconda parte degli "*Appunti*".

Sta di fatto che l'azione del terrorismo di destra in questi anni non riceve un'approfondita spiegazione, il che lascia campo aperto alle ipotesi che sono fin qui prevalse, di azioni prive di collegamenti con istanze di vertice, alla teoria dello spontaneismo armato, alla concorrenza-convergenza ognuno con i propri metodi di terrorismi di opposto colore, uno dei quali quello rosso, particolarmente insidioso perché pur non collegato con apparati dello Stato, affondava le sue radici in un *humus* sociale e culturale assai più vasto e diffuso di quanto potesse apparire dal pur elevatissimo numero di azioni di guerriglia compiute, sicché l'interesse che ha mosso la Commissione è stato in gran parte nella direzione di scoprire le complicità, i sostegni e le collusioni di quel tipo di terrorismo, capace di destabilizzare la società, di spingerla verso reazioni d'ordine, di "bruciare" le aspirazioni di riformismo radicale, chiamando a raccolta tutte le forze politiche intorno a inevitabili politiche di legge e ordine, sia pure in raffinatissime forme di offerta di patti e di premi ai terroristi, in cambio del disarmo e del via libera alla sanzione dell'immutabilità dei rapporti sociali.

Le indagini della Commissione escludono che le pur acclarate insufficienze nelle indagini contro le diverse forme di terrorismo, comprese le varie forme di quello di destra, siano state dovute alla deliberata volontà istituzionale di mantenere alta la tensione all'interno del paese.

Né che siano fondate ipotesi relative all'esistenza in Italia e/o all'estero di centrali di eterodirezione o di servizi stranieri.

E, in definitiva, le azioni del terrorismo di destra vengono piuttosto sbrigativamente liquidate come frutto di uno scenario che aveva profondamente diviso la coscienza nazionale, "determinando la coesistenza di due realtà politiche, quasi due patrie, in cui sovversione di sinistra ed eversione di destra si inquadrano come varianti estreme delle due opzioni e delle due realtà, nel contesto dello scenario interno e internazionale". Da qui la semplice spiegazione che nella seconda metà degli anni '70 l'azione del terrorismo di destra sia stata animata dal c.d. "spontaneismo armato da uno spirito di opposizione-emulazione per i moduli organizzativi e le capacità operative che la sfida sempre più alta lanciata dal terrorismo di sinistra mettevano in luce, attraverso azioni eclatanti e rivendicate apertamente, tese in modo politicamente pagante ad aggregare intorno a sé tutte le forze rivoluzionarie".

Questa conclusione copre anche la strage del 2 agosto 1980 ma è evidentemente inappagante rispetto ai quesiti fondamentali che abbiamo posto all'inizio.

Eppure, si tratta di una posizione condivisa da molti osservatori che si acquietano all'idea della assenza di certezza sui mandanti o sul movente, dell'inspiegabilità della strage in un panorama internazionale nel 1980 diverso da quello del 1969 e del 1974. Ci si spinge all'azione autoreferenziale: il terrorismo indiscriminato come forma di propaganda e di mobilitazione, sulla linea del documento rinvenuto a Mario Tuti nel 1975, carcere di Nuoro. Anche questo movente non convincente, al limite irrazionalismo puro.

Se una Commissione Parlamentare che ha operato con dovizia di mezzi per diverse legislature con il compito di scoprire le cause delle stragi e le ragioni per cui non sono stati individuati la gran parte degli autori, opta per una conclusione minimalista rispetto alla strage più grave del periodo esaminato, è comprensibile la ragione per cui anzitutto le vittime e le loro associazioni ma anche espressioni di società civile, operatori dell'informazione, studiosi e ricercatori in questi quaranta anni si siano fatti carico di indagini e ricerche private, portandole poi al vaglio dell'unica istanza tenuta a dare risposte convincenti e soddisfacenti, l'autorità giudiziaria.

Questa Corte è perfettamente consapevole dei propri limiti ma è anche cosciente che lo Stato democratico deve dare risposte, fino a quando sarà possibile e non tanto per

l'affermazione del principio di giustizia che ha limiti legati alla vita umana, quanto per quello di verità, sicché è ragionevole supporre che le stesse vittime sarebbero soddisfatte se, alla ricostruzione della verità, all'ammissione delle responsabilità e delle colpe, alla completa ricostruzione dei fatti e delle condotte, seguisse un'astensione dall'irrogazione della pena per soggetti per i quali non avrebbe più alcuna funzione utile. Fino a quando questa esigenza, imprescindibile per ottenere soddisfazione dei danni morali subiti non si realizzerà, è del tutto evidente come si dovrà proseguire nelle forme ordinarie dei processi e dei giudizi. Ma anche su questo va ribadito che questa Corte avrebbe apprezzato nella più ampia misura consentita dalla legge posizioni sincere degli imputati che avessero consentito progressi significativi se non la completa acquisizione della verità. Ma gli organismi di riconciliazione, che in altre situazioni hanno rinunciato all'applicazione della pena per delitti di straordinaria gravità, hanno dovuto legare strettamente tale concessione alla confessione, all'ammissione di responsabilità e alla ricostruzione completa del quadro in cui si sono inserite le azioni dei responsabili. Ciò che non è ancora possibile nel nostro Paese, a conferma che quella divisione di cui hanno parlato in tanti non è ricomposta neppure oggi.

Proseguire con le forme ordinarie del processo penale ha ovviamente dei limiti strutturali, cui abbiamo più volte accennato e che si colgono essenzialmente in due punti, apparentemente contraddittori: da un lato la perdita e la consunzione della prova, determinata dal tempo e dall'affastellarsi e stratificazione dei pezzi di memoria, non sempre attendibili; dall'altra la ridondanza degli elementi acquisiti, dai quali si cerca di filtrare gocce di verità da immettere in un contenitore che esige di essere riempito fino all'orlo, dall'eccesso di elementi che si ritiene di portare in giudizio per una combinazione finale che trasformi un'enorme massa di materiale grezzo e di natura e qualità diverse, in una costruzione coerente. I limiti del compito assegnato alla Corte in questo processo costituiscono un'agevolazione nel senso più volte accennato: mentre per gli imputati, il giudizio risponde alla classica regola garantistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per il giudizio sul contesto e sulla causale che fungono da quadro indiziario esterno, il giudizio può essere formulato in termini meramente probabilistici, e di corroborazione e raccordo rispetto al quadro probatorio principale, proprio perché non riferita ad imputati ma a soggetti le cui condotte debbono essere valutate non per l'affermazione di una responsabilità penale propria- pur potendosi trarre conclusioni parziali da dette condotte per valutare la consistenza degli indizi nel giudizio in senso stretto- ma appunto quali indizi della responsabilità altrui.

Questa realtà consente oggi di oltrepassare i vincoli derivati posti all'accertamento della verità, imputabili per ciò che riguarda la strage di Bologna al fatto che chi avrebbe dovuto indagare su di essa era coinvolto in un vincolo di fedeltà verso soggetti nei confronti dei quali avrebbero dovuto essere svolte indagini, a loro volta legati indissolubilmente a persone nei cui confronti sussistevano elementi indizianti meritevoli di approfondimento.

In sostanza l'ambiente degli indagabili e quello dei potenziali informatori erano almeno in parte sovrapponibili. E la storia dei depistaggi è in questo senso eloquente ma al contempo fortemente indiziante.

È significativo come il Presidente della Commissione parlamentare sulle stragi, che la Difesa avrebbe voluto convocare e le cui opere abbiamo richiamato, sia giunto alla conclusione che, ancora nel 1980, per tutte le forze armate italiane, i servizi segreti e le forze dell'ordine e i carabinieri vigeva il patto del silenzio e un vincolo di segreto nei confronti delle istituzioni ufficiali, per la ragione icasticamente espressa alla Commissione dal generale Arpino, già capo di stato maggiore della difesa: "*Caro Presidente, è inutile nasconderci dietro un dito. Per noi, ancora nel 1980, un terzo del Parlamento italiano era il nemico*".

La dichiarazione è formulata in rapporto alle omissioni informative sulla possibilità che il DC9 caduto a Ustica fosse stato colpito da aerei statunitensi ma resta valida anche per la strage di Bologna, a prescindere dal fatto che la stessa sia connessa con quella di Ustica, ipotesi che non stride con la tesi principale dell'accusa, posto che vi era un evidente interesse della P2 a realizzare la strage di Bologna con la sua manovalanza fascista, per occultare le responsabilità NATO, in un momento delicatissimo per la politica internazionale del paese, in una fase in cui, dopo l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione sovietica, la politica americana stava cambiando e si avviava con l'avvento di Reagan (di cui Gelli era una sorta di "grande elettore") al potenziamento delle basi NATO in Italia con l'installazione di missili nucleari, contro cui fortissima fu l'opposizione della sinistra, la quale sarebbe stata insuperabile se si fossero scoperte le responsabilità NATO per Ustica.

Tutto ciò non esclude che la causale, anche la principale, sia stata altra, ovvero che la decisione di compiere la strage sia stata frutto di un complesso di convergenze.

In definitiva depistaggi, segreti e occultamenti ancora una volta come necessità di occultare la verità per impedire che potesse essere strumentalizzata politicamente dalla sinistra.

Una conclusione che legittima l'azione incessante dell'Associazione delle vittime e delle Parti civili che non hanno smesso di chiedere allo Stato verità e giustizia, organizzandosi con i propri consulenti nella ricerca di prove, elementi, documenti, in un'opera di pressione politica per interventi legislativi sul segreto di Stato e per l'emersione di documenti contenuti negli archivi dei servizi segreti, avvalendosi a questo scopo di giornalisti d'inchiesta impegnati in vere e proprie investigazioni private in un'attività che non deve essere letta come richiesta di vendetta, volontà di punizione e annientamento di un presunto nemico, ma appunto come necessità per una democrazia di fare luce sui lati oscuri della propria storia, per evitare il ripetersi di eventi analoghi e per imporre uno stile che ricongiunga lo iato tra costituzione materiale e formale, tra verità ufficiale e verità nascosta, eliminando definitivamente le doppie fedeltà, i doppi livelli, i doppi Stati.

È grazie a chi ha lavorato in questa prospettiva che le indagini hanno raggiunto i risultati che si esamineranno più avanti e che ufficiali come il Colonnello dei carabinieri Giraudo, il colonnello della Guardia di Finanza Sgarangella, il compianto ispettore di polizia Cacioppo, che non è stato possibile ascoltare per la prematura scomparsa in incidente stradale, come del resto la polizia giudiziaria bolognese, hanno contribuito a rovesciare la coltre di menzogne opposte da loro predecessori all'autorità giudiziaria. Il che non toglie che anche in questo processo siano emersi indizi del persistere di atteggiamenti omologhi a quelli del passato, dal che resta confermato il giudizio negativo sulla possibilità che alla verità possa pervenirsi in uno slancio di ricerca concorde, libera da pregiudizi e da appartenenze.

1.2. Ricerca storica e investigazioni private. Il ruolo della associazione delle vittime della strage e la testimonianza di Paolo Bolognesi

L'ex parlamentare **Paolo Bolognesi** è l'attuale presidente dell'Associazione delle vittime della strage del 2 agosto, costituita nel 1981.

Il ruolo dell'Associazione in rappresentanza delle parti civili è stato di incessante ricerca di prove e documenti da sottoporre alla magistratura al fine identificare il maggior numero di responsabili della strage.

È tuttora quello di vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia.

Su questa funzione le opinioni sono differenziate. Sta di fatto che nel rispetto di opinioni che a volte strumentalmente prediligono una giustizia asettica, macchina ben funzionante quando conclude per l'inconoscibilità dei fatti e delle responsabilità, ma sospetta quando formula giudizi di verità, sembra ragionevole il quadro d'azione propugnato

dall'Associazione. Si tratta di una posizione di parte ma nell'ambito della funzione dialettica del processo va considerata con attenzione perché è una posizione strutturalmente "debole" nell'arena di un processo come questo, nel quale la verità è stata deviata, occultata e nascosta da poteri devianti per le tante ragioni note e confermate dalle conclusioni del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e come risulta con assoluta evidenza e vigore dall'elenco dei depistaggi di cui hanno trattato le sentenze fin qui pronunciate (da ultimo la sentenza Cavallini, dalle cui valutazioni questa Corte non ha ragione di discostarsi).

E la funzione della giurisdizione è fondamentalmente quella di dare giustizia, consentendo anche alle posizioni "deboli" di far valere le proprie ragioni, siano esse quelle dell'imputato, ma anche quella della persona offesa che nel sistema penale, doverosamente garantista, parte oggettivamente svantaggiata.

Come ricorda Paolo Bolognesi, nei processi per le stragi politiche che scandiscono la storia repubblicana, le vittime hanno dovuto misurarsi non tanto o non solo con le difese ma soprattutto con la diffidenza istituzionale che in molti modi, a volte illegali, non ha consentito una ricerca indipendente della giustizia e della verità.

L'Associazione nasce dall'esperienza dei processi per piazza Fontana.

È un dato che non può essere trascurato o considerato con fatalistica rassegnazione. Lo Stato deve rendere giustizia alle vittime e queste hanno il diritto di organizzarsi e confrontarsi con le forze che tendono a intralciarne il corso, una volta che si ha prova certe che queste forze esistono, operano e sono annidate nei gangli dello Sato.

Ricorda Bolognesi che l'esperienza delle sentenze per piazza Fontana, con le loro oscillazioni e l'esito complessivo deludente per le parti civili, fecero comprendere come fosse necessario organizzare la difesa in modo che le vittime potessero seguire da vicino l'azione della giustizia e in primo luogo quella della difesa di parte civile, determinata ad arrivare alla verità. Quest'impegno richiese che fossero gli stessi interessati a studiare e leggere carte e documenti. A partire da un dato momento fu chiaro che la mole diventava tale da imporre il ricorso all'informatizzazione che in quell'epoca decollava. Le sentenze sugli esecutori materiali divennero definitive nel 2007 (ultima la sentenza Ciavardini) ma per l'Associazione l'idea dominante, già da prima, era la mancanza di indagini o di risultati sul capitolo "esecutori, mandanti e ispiratori politici", capitolo sul quale l'Associazione ha lavorato incessantemente.

La convinzione che mandanti dovessero esservi derivava dall'illogicità della tesi di un eccidio frutto dell'azione estemporanea di un pugno di estremisti che agivano senza sostegni

e coperture: "*Non è possibile che una strage di questo tipo due personaggi vengono lì con la bomba la mattina perché hanno deciso, così all'improvviso di fare una strage di questo tipo. Chi crede a una cosa del genere non vuole assolutamente arrivare alla verità, ecco, questo è un punto chiave*".

Si tratta effettivamente di un "punto chiave", posto che lo stesso argomento usato da Bolognesi viene speso da chi sostiene che le condanne degli "spontaneisti armati" siano frutto di errori giudiziari. All'argomento Bolognesi replica ricordando le prove raccolte per dimostrare come tutti i tentativi di introdurre piste alternative agli eversori neri siano stati frutto di depistaggi e anzi siano parte della stessa strategia che ha impedito fino ad oggi di giungere alla verità sui "mandanti". È l'esperienza dei depistaggi, da piazza Fontana all'*Italicus*, sulla quale da tempo si è consolidata la verità giudiziaria, così come i tanti tentativi definitivamente acclarati di depistare le indagini e deviare i processi agli imputati per la strage di Bologna, di cui danno atto le sentenze irrevocabili, a rendere logicamente obbligato il passaggio ai "mandanti". La mancanza di un collegamento di questo tipo renderà sempre monca la verità su Bologna e manterrà aperta la strada per depistaggi postumi, come la c.d. pista palestinese, di cui si rese assertore persino il presidente della Repubblica Cossiga, che Bolognesi indica come uno dei principali depistatori, oltre che responsabile per la mancata protezione, da ministro dell'Interno, della sicurezza dei viaggiatori alla stazione di Bologna.

È un fatto che in questo processo sia emerso come l'imputato Bellini sia stato un convinto sostenitore del senatore Cossiga, tanto da inviare il telegramma di cui ha parlato la moglie di Bellini: "*Sarai sempre il mio presidente*". Non sembra che il fatto possa essere archiviato come una mera coincidenza.

"*Altro dato ancora è il Prefetto Parisi, che con il discorso di voler collegare Ustica con Bologna ha portato avanti quantomeno un grosso depistaggio mediatico... E poi noi dobbiamo anche tenere presente un'altra cosa, nel 1978, cioè due anni prima della Strage, il Consiglio dei Ministri nominò i vertici dei Servizi Segreti, tutti iscritti alla Loggia Massonica P2, e questi hanno gestito il Caso Moro, il Caso Mattarella e il Caso Amato e la Strage di Bologna, come minimo questi qui e poi tutti gli altri omicidi che ci sono stati all'interno. Tutte situazioni che hanno dato un'idea, come dire, a noi, una idea estremamente concreta del fatto che ci fossero dei collegamenti ad altissimo livello in tutte queste operazioni. Questi sono, a nostro parere, dei punti chiave, e poi dopo, chiaro, si va nel dettaglio.*" Così Bolognesi, durante il suo esame.

È un questione nevralgica, anche questa non archiviabile come mera casualità e che non può essere elusa richiamando la sentenza della Corte d'assise di Roma del 16.4.1994, che descrisse in modo assolutamente riduttivo la natura e le attività della P2, assolvendo gli imputati dai reati associativi contestati; questa sentenza, benché passata in giudicato, ricevette numerose e puntuali critiche che la rendono di fatto inutilizzabile in questa sede, perché si limita a dare una lettura "frammentaria e superficiale" dei fatti, ignorando le specifiche contestazioni mosse a Gelli in altri processi nonostante finisca per condannare Gelli per il reato di possesso di notizie coperte dal segreto di Stato, condanna che verrà annullata per l'accertamento successivo della mancata concessione dell'estradizione dalla Svizzera per detto reato.

In realtà le sentenze che consentono di inquadrare la figura di Gelli nel ruolo attribuitogli in questo processo sono quelle che lo condannano per il depistaggio delle indagini per la strage di Bologna, per la bancarotta del Banco Ambrosiano, per il finanziamento della cellula eversiva neofascista toscana negli anni '73 - '75 (sentenza annullata anch'essa per mancata concessione dell'estradizione). Come è stato opportunamente segnalato, la ricostruzione delle attività di Gelli si traggono da molte altre indagini e sentenze che lo vedono protagonista - non imputato e nelle quali si accertano fatti di estrema rilevanza per comprenderne il ruolo svolto nella vicenda che ci occupa (tutti elementi in gran parte ignorati dalla Corte di assise di Roma)[122].

Il punto di partenza dell'Associazione nell'organizzazione della sua linea di difesa è rendersi parte attiva nel controllo delle indagini, nel perseguimento delle deviazioni ad ogni livello, muovendo dall'esperienza delle indagini di piazza Fontana e dalla ricostruzione

[122] Sul punto si è scritto: "Per ricostruire la rete di potere gestito dalla sua loggia si dovrebbero infatti esaminare anche le carte di quelle inchieste in cui sono stati condannati i suoi affiliati (da quello delle tangenti alla GdF che ha visto i due comandanti del corpo, Raffaele Giudice e Donato Lo Prete, sanzionati con vari anni di reclusione dalla sentenza 30.04.1987 del Tribunale di Torino a quella promossa a carico di Sindona, condannato all'ergastolo il 18.03.1986 dal Tribunale di Milano per l'omicidio dell'avv. Ambrosoli, nell'ambito di una complessa ragnatela criminosa tessuta da Gelli, Calvi, Marcinkus e Miceli Crimi), nonché di quelle in cui, dopo essere stati arrestati da altre autorità giudiziarie, gli imputati sono stati giudicati a Roma per il "solito" intervento della Cassazione e qui via via prosciolti da ogni accusa (è il caso del generale piduista Vito Miceli, arrestato a Padova per «La Rosa dei Venti», processato a Roma anche per il «Golpe Borghese», incriminato inizialmente per cospirazione politica, derubricata dal P.M. Vitalone a semplice favoreggiamento e quindi assolto con formula piena anche da tale accusa il 14.07.1978 dalla Corte d'assise di Roma); come pure illuminanti sono le carte del processo per l'omicidio Pecorelli (che registrano i contrasti tra i "fratelli" Miceli e Maletti all'interno dei Servizi, i citati rapporti di Vitalone e Testi con i piduisti Pecorelli e Lo Prete, gli asseriti comportamenti processuali ed extraprocessuali del predetto Vitalone, ecc.) e quelle relative alla tangente di 17 milioni di dollari pagata ai sauditi, con prospettato "ritorno" di una percentuale in Italia, nel caso «Eni-Petromin», una trattativa avvenuta nel 1979 con l'attiva partecipazione di numerosi affiliati alla loggia (dal ministro Stammati a Danesi, da Bisignani a Di Donna, da Firrao a Mazzanti, ecc.)".

storico-giudiziaria di quella vicenda nella quale le deviazioni istituzionali, i depistaggi e la costruzione di false piste costituiscono un dato acclarato. Il teste ha più volte ribadito come il compito dell'Associazione sia anche stato di controllare e indirizzare l'azione dei difensori, in modo che fossero le vittime direttamente a scegliere la linea difensiva, sull'accordo dei professionisti stessi[123]. A questo proposito un fugace cenno il teste ha fatto alle turbolente vicende, influenti sull'andamento dei processi anche per la delegittimazione che ne seguì della magistratura inquirente, che hanno caratterizzato il rapporto dell'Associazione con alcuni difensori. Una vicenda che si aggiunge ai tanti ostacoli frapposti all'aspirazione di verità e giustizia. E a questo proposito il teste ha riferito di un'incredibile vicenda che riguardò uno dei difensori di parte civile nel primo processo[124].

Per tali scopi la difesa si è munita di consulenti esperti, tra cui gli *ex* magistrati bolognesi Nunziata e Grassi, che hanno rivisto le carte dei processi con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche; i nuovi strumenti hanno permesso di recuperare e mettere in fila un complesso di dati, prima sepolti all'interno della documentazione processuale. Questa attività non poteva sostituirsi a quella dell'autorità giudiziaria, ma è evidente come anni di ricerche e di ricostruzioni, di pubblicazioni librarie, di memorie, di suggestioni investigative non potevano

---

[123] "*Gli Avvocati debbono fare in modo che i familiari comprendano quello che si deve fare, non si deve fare. È chiaro che io non diventerò mai, non sono un Avvocato, non diventerò mai un Avvocato, non è che divento Avvocato perché ho seguito un processo, mi spiego? No. Però capire che se si fa una mossa così vuol dire che c'è dietro questo, se ci fa una memoria c'è dietro questa. E via di questo passo. Avere un'idea di tutto quanto la situazione*" (trascrizione ud. 19.1.2022, pag. 36).

[124] TESTIMONE BOLOGNESI –.... *Ecco, tenete presente anche un'altra cosa, noi, sempre a livello degli Avvocati, abbiamo avuto il cosiddetto Caso Montorsi, che è un Avvocato di Parte Civile che a un certo punto andò a incontrare Gelli e passò dall'altra parte, ecco, tanto per essere molto chiari. E anche quello fu un Avvocato che noi allontanammo dalla .. Insomma voglio dire, noi abbiamo proprio avuto una serie di situazioni in cui degli avvocati, almeno proprio in maniera abbastanza plateale hanno fatto altro, tanto per intenderci.*

PRESIDENTE – *E avete accertato le ragioni, le cause, cosa c'era dietro? Questo è depistaggio o no?*

TESTIMONE BOLOGNESI – *C'è un rapporto di fiducia, giusto? E allora un avvocato che a un certo punto va a incontrare Gelli e a un certo punto, dopo avere incontrato Gelli comincia a sparare a zero contro la sentenza, perché era appena uscita la sentenza di Primo Grado, beh, insomma, se mi permetti, la mia fiducia nei confronti di questo individuo non c'è più.*

PRESIDENTE – *È qualcosa di più che mancanza di fiducia, cioè, non so, vi siete limitati a revocare l'incarico o avete fatto delle azioni giudiziarie nei confronti di questo Avvocato?*

TESTIMONE BOLOGNESI – *No, allora, noi abbiamo revocato l'incarico, fu l'ordine degli Avvocati di Bologna che fece una specie, una sorta di processo, una cosa del genere, in cui abbiamo partecipato noi, in cui, dopo lui, l'avvocato fu sospeso, non so, per un certo periodo, proprio per il suo comportamento che non fu considerato neanche dall'Ordine corretto, e via, ecco, tanto per intenderci. Però mi ha fatto piacere che l'Ordine degli Avvocati abbia considerato anche lui che non era un'operazione corretta quella che aveva fatto l'avvocato, però c'era un discorso di fiducia che al di là di quello che è stato poi il giudizio dell'Ordine, noi avevamo già sospeso, ecco.* "*P. 37-38 L'episodio, apparentemente marginale, è non solo di inaudita gravità ma testimonia la capacità inquinatrice del Gelli e in definitiva costituisce un indizio ulteriore a suo carico perché attesta come il Gelli sia stato anche nel corso del processo e dopo lo scioglimento della P2 in grado di muovere uomini e modificare stati di fatto, contando su un sostanziale privilegio d'impunità che può spiegare molte delle sue azioni tra cui quella che gli viene qui attribuita.*

non trovare risposta, sia pure nei modi complessi esaminati in altra parte. È stata la Procura generale di Bologna a raccogliere le sollecitazioni e a svilupparle in maniera analitica, in anni di indagini serrate i cui risultati sono stati portati avanti alla Corte giudicante.

Il teste ha ricordato il suo impegno da parlamentare per smentire e confutare le tesi "depistanti", relative a presunte piste alternative rispetto a quella consolidata nelle sentenze e ribadita nel capo d'imputazione. A dire del testimone, non smentito in questo processo ma neppure nel dibattito pubblico, a quanto consta, negli anni del silenzio investigativo intercorso tra la sentenza Ciavardini e l'avvio del processo Cavallini, sono state sventate "tutta una serie di operazioni che andavano a depistare, a creare problemi alle nuove indagini, sempre sollecitate". Per sottolineare l'esistenza di oggettive spinte politiche a deviare e far morire le indagini in direzioni che per l'Associazione dissolvono le responsabilità interne, giudiziarie, politiche e storiche di quanti hanno costituito, operato, protetto, occultato ed ereditato le attività della Loggia P2, si è ricordato la Costituzione di una Commissione parlamentare per indagare sulla c.d. pista palestinese nel tentativo di rappresentarla con una qualche concretezza, tale – sembra di capire – da introdurre elementi di dubbio effettivo in grado di portare alla revisione delle condanne dei neofascisti. Una manovra che se ne fosse appurato il carattere strumentale e politicamente mirato a cancellare le responsabilità di uomini della destra eversiva accertate con le sentenze, avrebbe un significato nuovo e preoccupante negli equilibri complessivi, meritevole di attenzione e attenta vigilanza istituzionale.

Le indagini di questa Commissione sembrano allo stato del tutto fallite.

Bolognesi la racconta così:

TESTIMONE BOLOGNESI – Ma sì, ad esempio per la pista palestinese che nella migliore delle ipotesi era un carico di esplosivo che passando per la stazione, a un certo punto, questo è stato il primo a tirarla fuori è stato Gelli, no? Un carico di esplosivo passava per la stazione e un sigaro è stato buttato lì, è esploso tutto quanto, eccetera. Allora il fatto che dalla perizia balistica, questo dal primo processo, nelle perizie balistiche si parlava di un materiale inerte come esplosivo e se non era innestato non poteva esplodere, ecco, questa tesi dell'esplosione così, accidentale, falliva, allora dopo hanno fatto tutti i tentativi vari e ogni volta c'era o la bomba, addirittura il Mossad che aveva innestato la bomba di straforo e via di questo passo. Cioè tutta una serie di invenzioni e connessioni che hanno fatto svilire molto anche nell'opinione pubblica questa tesi, tanto per intendersi. Ci sono ancora quelli che la sostengono eh, per carità, però, voglio dire è questo.

.....

Tenga anche presente che nel momento in cui si dice è stata una reazione al Lodo Moro, no? Tutta la questione del Lodo Moro, che non esiste, tanto per intenderci il Lodo Moro, perché doveva essere un Lodo scritto e nessuno ha mai trovato questo Lodo scritto. Io quando ero parlamentare ho partecipato anche alla Commissione Moro, è stato interrogato

un collaboratore di Arafat il quale dice: "No, no, c'ho io la lettera, c'ho la lettera", non mi ricordo il nome, nome... "c'ho io la lettera che...", dico "Va benissimo", "La prossima volta la porto". Mai portato niente. Non esiste assolutamente niente da questo punto di vista. L'altra cosa, i 200 – 250 documenti che proverebbero che sono, erano segretissimi, con l'operazione di secretazione fatta dal Governo Renzi nel 2014, da segretissimo sono passati a segreto e allora abbiamo potuto leggerli come membri della Commissione. Io li ho letti e anche lì non c'è assolutamente niente che possa mettere in collegati, tanto per intenderci, quegli avvenimenti, gli avvenimenti che succedevano in Libano, eccetera, con la Strage di Bologna o la Strage di Ustica. Anche questa è un'altra operazione che siccome sono segreti non possono essere almeno al momento ancora fatti leggere in giro, su questi si pompa per vedere e dire "con quelli risolvi tutto". Attualmente in Parlamento c'è una corrente di pensiero con una serie di firmatari che hanno fatto un intergruppo proprio per liberare questi documenti, ma la verità non è assolutamente quella che si sta discutendo qui, sono altre di...

PRESIDENTE – Comunque lei li ha letti quei documenti come parlamentare?

TESTIMONE BOLOGNESI – Certo, io li ho letti, posso garantire che non c'è assolutamente nulla che possa mettere in relazione Ustica, Bologna, con la pista palestinese o cose di questo tipo".

E sul persistente ritorno di correnti di pensiero alternative alla pista del terrorismo "nero", nonostante le continue smentite, il teste ha ricordato che *"anche l'andamento di questo processo abbia fatto comprendere come molti personaggi dei Servizi quando vengono qui ci sono quelli che hanno detto qualche cosa ma solitamente sono estremamente abbottonati e cercano di palleggiarsi la palla senza andare oltre determinate situazioni"*. In sostanza sul silenzio, sui segreti, sulla disinformazione si alimentano dubbi da proporre all'opinione pubblica per alimentare una polemica e un confronto, sostanzialmente disinformato, il cui scopo è interrompere il percorso verso una verità ragionata e documentata.

In conclusione, l'azione informativa e investigativa che l'Associazione ha svolto da quaranta anni a questa parte è stata imponente e ha permesso di setacciare in assoluto tutto ciò che di rilevante è stato accertato e scritto sulla strage. La moderazione del Presidente che giustamente riconosce il valore delle indagini della Procura generale, non a caso frutto di un gesto inconsueto, quale è l'avocazione di un'indagine, giungendo all'esito di una scommessa vinta, all'acquisizione di prove originali e decisive per formulare un'accusa meritevole di essere sostenuta nel giudizio, non rende trascurabile il fatto che a ciò si è pervenuti anche attraverso memorie dei difensori, frutto di una ricerca documentale potenziata dalla tecnologia informatica, che ha permesso agli stessi e ai consulenti di incrociare i dati e le prove digitalizzate.

Non possono esservi dubbi che l'investigazione privata, nei termini anzidetti, abbia costituito non solo uno stimolo, ma anche una fonte di conoscenza.

Ad essa si può solo obiettare quanto si è osservato in precedenza a proposito della ridondanza e dispersività di alcuni spunti, intrinsecamente di grande interesse ma in alcuni casi, specie a dibattimento, divaganti, distanti dal cuore dell'argomento, imprecisi e in apparenza privi di connessione leggibile agli obiettivi dell'indagine, con evidente realizzazione di suggestioni intorno ai tanti spunti pertinenti e decisivi offerti, come tali nocivi all'interesse perseguito.

Le acquisizioni conoscitive sono state compendiate in alcune pubblicazioni promosse dall'Associazione e acquisite dalla Corte dopo l'esame di coloro che hanno contribuito a redigerle ma anche d'ufficio, in quanto documentazione pertinente e rilevante.

Tra queste il volume "Alto Tradimento" curato dal dott. Claudio Nunziata, con il contributo dei giornalisti d'inchiesta che la Corte ha esaminato e delle cui dichiarazioni si darà conto.

Va peraltro dato atto che per ammissione dello stesso Bolognesi alcune delle informazioni raccolte dai consulenti delle parti civile sono state arricchite, integrate e in alcuni casi corrette o smentite dalle indagini della Procura generale, sicché laddove le acquisizioni della Procura sono andate oltre, saranno trascurate le indicazioni provenienti dalle parti civili. È il caso della lettura e interpretazione del "*Documento Bologna*" che deve essere fatta alla luce di quanto emerso a dibattimento, trattandosi di ricostruzione delicatissima dal punto di vista investigativo che riguarda non solo il Documento in sé, ma le sue connessioni con altri fondamentali documenti ("*Documento Artigli*" e "*Documento Memoria*") e con le acquisizioni frutto di accurata ricerca e sollecitazione delle fonti testimoniali, le risultanze della sentenza del Banco Ambrosiano e gli atti di quel processo, accuratamente confrontati sul piano contabile con i dati risultanti dal Documento, la verifica dei dati di altre sentenze.

Sulla base di tutto questo la Procura ha costruito una complessa tesi esplicativa, non raggiunta né raggiungibile dall'investigazione privata. Questa resta tuttavia importante perché agevola la ricerca di informazioni basate sulla mole di prove acquisite, verificate nel dibattimento quali elementi di riscontro. Si realizza in tal modo la catena indiziaria che consente di accogliere, nei termini generali di cui si è detto, la ricostruzione della vicenda proposta dalla Procura generale.

Sulle domande della difesa, infine, il testimone ha confermato il persistente approccio negativo alle indagini da parte anche degli attuali vertici dei servizi segreti, riferendo di uno scontro durante la carica parlamentare con i vertici dell'AISE, che mantenevano il

tradizionale atteggiamento reticente e omissivo, tanto da indurre una denuncia per depistaggio.

E sempre a domanda della difesa, il teste ha chiarito il significato delle pubblicazioni che l'Associazione ha promosso nel corso degli anni, da cui abbiamo appreso che oltre a quelle acquisite, ne sono state realizzate altre che condensano il contenuto delle memorie e delle produzioni difensive, presentate all'autorità giudiziaria:

TESTIMONE BOLOGNESI – Allora, tutti i libri, i libri che sono usciti, sono usciti fondamentalmente per fare in modo che le memorie che avevamo presentato diventassero il più possibile di dominio pubblico. Cioè, per intenderci, non puoi presentare la memoria di più di mille pagine per dire e fare in modo che diventi di dominio pubblico un volumone di questo tipo che è difficilissimo sia leggerlo che rimanere... Ecco, allora abbiamo radunato in vari libri, perché c'è prima "Strage e Mandanti", poi "Italicus", poi "Alto Tradimento". Ecco, questi tre volumi sono serviti fondamentalmente per fare in modo che ci fosse una divulgazione di queste memorie fatte, e che l'opinione pubblica, almeno anno avuto tutti una discreta vendita, ecco, per intenderci, però parliamo di diecimila, quattordicimila libri, ecco.

DIFESA, AVV. FIORMONTI – Va beh, che ne deriva l'attenzione e la divulgazione del problema.

TESTIMONE BOLOGNESI – Esatto, anche perché poi dopo si andavano a presentare, si facevano queste cose, con l'intenzione di fare in modo, di far comprendere che dietro gli esecutori della Strage, ci potevano essere quantomeno anche tutta un'altra serie di personaggi che prima dei mandanti, per poi arrivare ai mandanti, e agli ispiratori politici.

In conclusione dall'esame del Presidente dell'Associazione per le vittime risulta che la ricerca e le indagini che l'Associazione ha sviluppato perché fosse dato un nome a chi la strage la progettò, la organizzò e la finanziò, utilizzando la manovalanza eversiva del terrorismo neofascista, controllata ancora una volta da elementi degli apparati di forza, significa ricercare la complessità causale di una strage politica poiché è questa complessità che rafforza il senso all'azione degli esecutori materiali accertati, altrimenti esposto alla costante messa in discussione per la sproporzione tra enormità del fatto e dimensione e natura del movente accertato, l'opposizione ribelle di un gruppo di terroristi di destra fuori controllo a qualsivoglia disciplina strategica nell'attacco violento allo Stato democratico costituzionale, alle sue figure e ai suoi simboli. È noto che la prova del movente non è necessaria per l'affermazione della responsabilità penale, come emerge dalle sentenze passate in giudicato. Tanto meno incide sul giudizio la qualità, natura e intensità del movente, specie in un fatto di strage politica in cui l'ideologia e le scelte politiche non possono essere valutate con criteri oggettivi. La ricerca dei mandanti a decenni dal fatto, nella prospettiva delle parti civili, ha lo scopo non solo di ottenere giustizia anche mediante il risarcimento morale legato alla scoperta della verità e alla conoscenza del perché il danno è stato subito

ma anche di chiudere la periodica rimessa in discussione, secondo il ciclo politico, dei risultati acquisiti con le sentenze irrevocabili. Contrariamente a quanto si è sostenuto nell'ambito della Commissione parlamentare stragi, l'azione delle vittime non è pregiudiziale e mossa da desiderio di vendetta o rancore ma dall'esigenza di verità nel solco delle ricerche che in questi oltre quaranta anni hanno prodotto un quadro probatorio robusto, di anno in anno confermato da nuove indagini, mentre la periodica riproposizione di piste alternative, costantemente smentite e pur tuttavia riedite con insistenza e, a questo punto della storia, strumentalmente, visti gli esiti di tutti i precedenti tentativi, significa infliggere ferite alla memoria, soffocandola nella nebbia del "non si capisce".

Anche la strage del 2 agosto 1980 richiede di essere collocata in un contesto di strategia politica stragista di ampiezza corrispondente alla sua gravità. Anche quelle vittime vanno collocate nella storia della grande criminalità politica. Se le stragi della prima metà degli anni Settanta furono l'effetto della complessità causale connessa alla strategia della tensione o della paura che dir si voglia, occorre coniare e sostenere con prove un concetto, affiancato a un'espressione, che sintetizzi il significato politico-criminale di quel fatto. Possiamo in prima approssimazione ricorrere al concetto di strategia dell'eversione stragista a mezzo corruzione.

1.3. I consulenti dell'Associazione delle vittime

Il compito di enorme portata che l'Associazione si è assunto nel corso degli anni è stato sostenuto dalle ricerche sui documenti, negli archivi e nelle cancellerie, di volenterosi esperti che per senso civico si sono messi a disposizione dell'Associazione.

Il giornalista in pensione **Roberto Scardova** è uno di questi.

Sentito alla stessa udienza del 21.2022 ha raccontato di avere contribuito alla pubblicazione di volumi per il largo pubblico che riassumevano le memorie investigative che l'Associazione periodicamente produceva e depositava alla Procura della Repubblica di Bologna, chiedendo supplementi d'indagine per la ricerca dei "mandanti"; tra questi, il volume "Stragi e mandanti", che rispecchia la memoria prodotta nel 2012 per la riapertura delle indagini e "Alto Tradimento" di qualche anno successivo, il cui contenuto nasce dalla sollecitazione a valorizzare sul piano investigativo il c.d. *Documento Bologna*, che apriva uno squarcio inedito e decisivo per connettere tutta una serie di indizi. Il teste ha ricordato un terzo volume, pubblicato con il sostegno dell'Associazione, "*Italicus*"; questa pubblicazione, a dire del testimone, sortiva da un autentico moto d'indignazione per gli esiti

dei processi relativi a questa strage, per la quale nessuno è mai stato giudicato responsabile: "La Strage dell'*Italicus* è veramente una delle vergogne, le sentenze assolutorie sono inaccettabili, intollerabili, alla presenza dei tanti elementi di accusa. E poi la Strage dell'*Italicus*, me lo lasci dire, Presidente, porta a considerare come esistessero o potesse esistere, meglio, un unico disegno stragista in questo Paese, a partire dagli anni, da Piazza Fontana, fino appunto alla Strage di Bologna. Poi abbiamo, ultimamente, il quarto volume è dedicato alla Strage di Bologna e si intitola I Soldi di Gelli, "L'Oro di Gelli", scusi, "L'oro di Gelli", perché? Perché fin dall'inizio, fin dal primo volume, nel 2012, ci capitò di lavorare su quel famoso *Documento Bologna*".

Il teste ha ricordato come il consulente dell'Associazione **Claudio Nunziata** si fosse accorto per primo dell'importanza del *Documento Bologna*. Il gruppo di lavoro costituito attorno all'Associazione aveva cercato di approfondire il suo significato senza peraltro disporre dei mezzi investigativi della Procura, per cui erano state formulate delle ipotesi rispetto a un documento sicuramente di Gelli, che rappresentava passaggi di denaro importanti che potevano essere utilizzati per le indagini in vista di un collegamento di tali erogazioni con "terroristi neri", anche per la concomitanza temporale con la data della strage. Nel corso dell'esame è peraltro emerso come l'ipotesi iniziale del libro, a proposito di talune erogazioni risultanti dal documento contabile di Gelli che si assumeva destinati a militari, sia stata falsificata dall'indagine della Procura generale basata sulla condanna riportata da Gelli nel 1994 per millantato credito in danno di Roberto Calvi. Se ne tratterà a momento opportuno.

Il controesame delle parti ha messo in evidenza alcune imprecisioni contenute nell'ultimo libro citato.

Fermo restando che l'analisi del *Documento Bologna* va riservata alla più sofisticata indagine svolta dalla Procura generale, come è ovvio che sia, resta il fatto che il contributo di Scardova ribadisce la rilevanza centrale di un atto processuale della cui importanza i consulenti dell'Associazione si erano per primi accorti; tale importanza è stata colta in pieno, anche in questo caso in esclusiva nel panorama giudiziario dal 1983 in avanti, dalla Procura generale di Bologna che è riuscita a recuperare l'originale e ad utilizzarlo sul piano investigativo, incrociando i dati in esso riportati con una serie di altri riscontri, attraverso i quali si è riusciti a dare un significato del tutto plausibile e stringente a quei movimenti di denaro e alle ragioni di essi.

Posto tutto questo, lo scritto di Scardova costituisce una ricostruzione nitida dei collegamenti di Gelli con tutta una serie di figure di cui dovremo occuparci, che rappresentano una rete di riscontri alla tesi principale d'accusa.

Un contributo interessante alla lettura dei documenti e degli atti dei diversi processi per strage riversati in questo processo proviene da **Antonella Beccaria**, giornalista *free lance* che da anni per diverse testate studia gli atti e tenta di fornire spunti di analisi e riflessione. La base di partenza sono gli atti dei processi di Bologna, per piazza Fontana e soprattutto l'indagine ultima per piazza della Loggia che, come abbiamo visto, costituisce un punto di svolta, nella comprensione degli eventi e delle responsabilità per gli avvenimenti della prima metà degli anni Settanta. A pag. 72 del verbale la teste ha elencato le principali fonti probatorie documentali, tutte acquisite agli atti del processo, con l'eccezione degli atti delle indagini sull' "incidente" di Ustica. La citazione delle fonti è tratta da un volume di analisi pubblicato in occasione dell'anniversario della strage nel 2020 dal titolo "Dossier Bologna".

Secondo l'analista, dallo studio degli atti e dal confronto delle prove emergerebbe una discontinuità rispetto al periodo stragista inaugurato con Piazza Fontana. Tale discontinuità è legata alla diversa situazione politica e sociale a undici anni da piazza Fontana; vi sarebbe tuttavia continuità all'interno di un progetto eversivo autoritario che fino al 1974 aveva come modello la minaccia, ma non la reale attivazione, di una soluzione alla greca, e nel quinquennio successivo si presenta invece attraverso l'azione della Loggia P2, in termini di trasformazione del regime politico dall'interno, sospinta dalla compromissione dello stato dell'ordine pubblico, per la compresenza di gravi episodi di terrorismo di diverso colore, tesi al sovvertimento dell'ordine democratico.

Una specifica analisi è dedicata agli esiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e alle vicende del banco Ambrosiano.

La consulente ha ricordato la vicenda del falso sequestro Sindona del 2 agosto del 1979, un anno prima della strage del 2 agosto. Quest'episodio viene letto in base alla documentazione disponibile in termini di tentativo di "golpe massonico mafioso", legato ai progetti separatisti della fine degli anni Settanta. Il contributo al libro "Alto tradimento" della dott.ssa Beccaria si intitola "sistemi criminali" e rappresenta dall'interno le nuove spinte eversive in atto alla fine degli anni '70 i nuovi protagonisti che si aggirano nello scenario eversivo al cui centro è posto Licio Gelli con la sua Loggia. Il contributo trae spunto dall'incerta causa della morte di Michele Sindona (omicidio/suicidio), due giorni dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio Ambrosoli, di cui Sindona fu ritenuto il mandante.

Michele Sindona era stato già condannato a venticinque anni di reclusione per il fallimento dell'americana Franklin National Bank e un altro paio d'anni gli erano stati inflitti per il finto rapimento che inscenò tra il 2 agosto 1979 e il 13 ottobre successivo, quando si era recato invece in Sicilia per incontrare i capi mafia e studiare le mosse da attuare a seguito delle disavventure finanziarie; Sindona aveva la responsabilità dei capitali mafiosi che gli erano stati affidati. Sta di fatto che per la bancarotta della Banca Privata era stato condannato a quindici anni di reclusione in primo grado e la venuta in Sicilia aveva uno scopo di rendiconto nei confronti delle famiglie mafiose. Sindona si presentava come vittima di una vendetta ordita per il suo anticomunismo e per avere sfidato Enrico Cuccia sullo scacchiere della finanza italiana e internazionale. Era iscritto alla P2 e fino al 1973 era stato artefice con Gelli di una espansione finanziaria che aveva destato stupore ed apprensione per i modi avventurosi in cui si era realizzata. La morte di Sindona in carcere sarà un altro mistero aperto ad ogni speculazione, anche perché le prescrizioni dettate per garantire sicurezza e incolumità del detenuto erano ferree. Il testo della Beccaria ricostruisce la storia del personaggio, della sua ascesa, declino e caduta. Alcuni passaggi sono di particolare interesse. Le vicende finanziarie di Sindona furono caratterizzate da alcuni notevoli successi che però gli procurarono molti nemici nella finanza laica; ne seguì collasso con il fallimento della Banca Privata Italiana e il successivo fallimento in America, dove si era rifugiato per curare la sua Franklin bank. In quel momento iniziarono le manovre politiche per il suo salvataggio che non ebbero esito. Il liquidatore della Banca Privata, avvocato Ambrosoli, fu assassinato per non avere ceduto alle pressioni sindoniane. E fu per l'accusa relativa a questo omicidio che Sindona fu estradato in Italia dagli USA nel 1983.

Il ritorno in Italia di Sindona era molto temuto da coloro, alcune centinaia di persone, la lista dei 500 si disse, che gli avevano affidato i capitali da trasferire all'estero. La ricerca di quelle persone era oggetto di indagine della Procura di Milano che era sul punto di acquisire prove per l'identificazione, nonostante reticenze e false testimonianze. La lista comprendeva politici, dirigenti d'azienda, banchieri, manager pubblici. Tra i referenti di Sindona, secondo l'ipotesi investigativa, non c'era solo il piduista Licio Gelli; c'erano anche mafiosi siciliani. Ciò che qui interessa è il collegamento tra Gelli e Sindona per comprendere poi come il primo abbia utilizzato il secondo e i suoi disperati tentativi di sottrarsi alle sue responsabilità tentando un estremo rivolgimento istituzionale che per parte sua Gelli aveva interesse a strumentalizzare. D'altra parte, il mancato salvataggio di Sindona potrebbe avere influito sull'indebolimento della posizione di Gelli e sull'affievolimento dell'intesa tra i due.

Racconta l'analista in una nota della parte del libro da lei curata "che la conoscenza tra Michele Sindona e Licio Gelli risale al 1974 e avvenne per il tramite di Vito Miceli, capo del Sid, la denominazione dei servizi segreti di allora. Incontrarsi in quell'anno non deve essere stato casuale perché proprio allora iniziano i guai che porteranno il bancarottiere in carcere. Gelli, dal canto suo, era sempre alla ricerca di informazioni utili alla gestione dei suoi rapporti con i politici. Il legame tra i due crebbe attraverso due episodi. Il primo era una tessera della P2 che l'*ex* procuratore generale di Roma Carmelo Spagnuolo consegnò a Sindona, il quale ebbe tuttavia l'acume di non riconsegnarla mai firmata. Inoltre ci fu la presentazione di Calvi al banchiere siciliano, favorita da Gelli nel 1975, quando venne fatta la proposta al presidente del Banco Ambrosiano di estendere i suoi interessi all'America Latina, prodromica alla costituzione di una serie di società dietro cui c'erano i due uomini della finanza nera.

Come è ormai noto, indagando su Sindona e sui suoi frequenti rapporti con Gelli, i magistrati di Milano Gherardo Colombo, Gianni Galati e Giuliano Turone erano risaliti al Gelli, decidendo di effettuare la fatidica perquisizione di Castiglion Fibocchi, "suggerita" da Joseph Miceli Crimi.

Sul punto esamineremo la ricostruzione di Giuliano Turone. Vedremo pure il documento prodotto dall'avvocatura dello Stato all'udienza del 19 maggio relativo ai rapporti fra Licio Gelli e la Massoneria americana nel 1979, "verbale stenotipico della audizione del 19.4.1983 in Commissione P2 di Joseph Miceli Crimi (vol. 2 ter/11, pagine 36 e ss e 126 e ss.) e verbale di audizione in pari data di Francesca Paola Longo (vol. 2 ter/ 11 pagine 3 e ss e 126 e ss.)", nel quale si riferisce del falso rapimento di Sindona, organizzato dal Miceli Crimi e della sua permanenza a Palermo presso l'abitazione della Longo.

I rapporti di Sindona con i capi di Cosa nostra, nel frattempo trasformatisi in autentici imprenditori mafiosi sono richiamati nel testo. Il punto è che tramite Sindona queste relazioni si trasferiscono a Gelli, secondo numerose altre fonti. Si riferisce ancora dei rapporti di Sindona col cardinale Marcinkus, del suo ruolo nel riassetto delle finanze vaticane, consolidato con l'acquisto da parte dello IOR di quasi il 25% delle azioni della Banca Privata.

Il racconto delle circostanze in cui si svolse il finto rapimento Sindona, il suo viaggio verso la Sicilia, le complicità, i contatti e le relazioni instaurate in quelle settimane, gli esiti e le successive ricadute nei rapporti con Gelli sono di notevole interesse per capire a quali livelli di potere si svolgessero quel tipo di relazioni, al di là di qualsivoglia controllo.

La descrizione di avvenimenti sostanzialmente acclarati in sentenze e documenti ufficiali ci permette di offrire uno sfondo interconnesso di tutte le vicende che marciano nella

direzione del 2 agosto. Miceli Crimi, personaggio fondamentale in questa storia, uomo di Sindona e fonte informativa da cui consegue la perquisizione di Castiglion Fibocchi, era un personaggio dalle molte ed eccentriche relazioni tra la Sicilia e l'America. È questo il personaggio che incontra Sindona nel 1977. Affiliato alla massoneria di piazza del Gesù, si sarebbe "messo in sonno" per dedicarsi a un tentativo di riunificazione tra le diverse comunioni italiane. È a questo punto che Sindona presenta Miceli Crimi a Licio Gelli, con successivi frequenti incontri ad Arezzo.

Il Miceli nel frattempo era entrato in contatto con il Gotha di Cosa nostra rappresentato da Stefano Bontate. Malgrado un'iniziale diffidenza, si sostiene che Miceli fosse presente a un'altra misteriosa riunione avvenuta nell'estate del 1978, poco distante dall'isola di Ustica, sul panfilo *Trident*. Si trattò di una riunione massonica internazionale alla quale prese parte il potente politico statunitense John Connally, già governatore del Texas e segretario al Tesoro tra il 11 febbraio 1971 e il 12 giugno 1972, con Nixon. Secondo la Beccaria, i parlamentari della commissione Sindona erano convinti che al centro dell'incontro vi fosse una nuova ipotesi separatista per la Sicilia. E a quest'incontro si connette la decisione di un mese dopo, da parte di un giudice americano, che revocò l'estradizione di Sindona verso l'Italia e lo svincolo dei beni di famiglia offerti come cauzione per ottenere la libertà. Mentre Sindona si preparava a deporre il 10 settembre 1979 davanti all'autorità giudiziaria statunitense per il fallimento della Franklin, il 2 agosto di quell'anno, scomparve. Seguono le vicende del viaggio in Sicilia e del finto rapimento orchestrato dallo stesso Sindona con la complicità di Miceli Crimi, in cui compaiono diversi personaggi legati alla massoneria e a Cosa nostra, con spostamenti dall'America all'Austria, alla Grecia, alla Puglia e alla Sicilia. Finalmente a Palermo, Sindona vi rimase fino al 6 settembre 1979, spostandosi poi in un'area sotto il controllo della famiglia Spatola-Gambino.

La dott.ssa Beccaria ricorda a questo punto come il tribunale di Palermo accertò nel 1983 (e la cassazione confermò a fine 1984) che durante la permanenza di Sindona in Sicilia fu ideata un'organizzazione che si sarebbe occupata su scala internazionale di narcotraffico e riciclaggio.

Che il sequestro Sindona fosse una messinscena fu chiaro nel giro di breve tempo. Il finto rapimento fu gestito interamente dalla mafia, come accertò l'istruttoria condotta a Palermo. Di tutto questo Gelli era perfettamente al corrente, informato da Miceli Crimi che perorò col Gelli la causa di Sindona, considerato "vittima di un vero e proprio linciaggio morale in conseguenza degli ideali visceralmente ostili all'ateismo e al comunismo, che condivideva

col maestro venerabile". Ricordando l'accurata preparazione del finto rapimento in collaborazione con le famiglie siculo-americane, la testimone sostiene che "intorno al finto rapimento ruotarono dunque potentati economici, affiliazioni massoniche all'apparenza contrapposte dopo i pregressi tentativi di unificazione (la P2 di Gelli, nata all'interno del Grande Oriente d'Italia e le obbedienze legate a piazza del Gesù), esponenti dell'oltranzismo atlantico e mafiosi italo-americani". Ciò che interessa ai nostri fini è lo scopo di un'operazione così apertamente provocatoria e minacciosa.

Sindona nelle sue scelte finanziarie non aveva solo l'arricchimento personale. Il suo progetto separatista della Sicilia si collegava ad ideali massonici, antiateisti e anticomunisti, e puntava ad estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia. Sull'anticomunismo viscerale di Sindona la ricerca richiama fonti storiche e fogli dattiloscritti dello stesso nel carcere di Voghera. Si tratta di posizioni che richiamano quelle che abbiamo visto egemoni all'interno degli apparati di forza nei primi anni Settanta e in uomini quali Sogno o all'interno dell'ordinovismo veneto, a conferma dell'irriducibilità di posizioni radicalmente eversive e disponibili ad attuare con ogni mezzo programmi di radicale rivolgimento dell'assetto politico del paese, dalla secessione alla strage.

Esistono altri riscontri che confermano l'esistenza di posizioni come queste che scorrono carsicamente nel panorama politico degli anni Settanta. "Nella sua audizione del 10 dicembre 1982 lo stesso Sindona aveva detto di aver patrocinato un incontro tra l'ex gran maestro della comunione di piazza del Gesù, il siciliano Francesco Bellantonio, e il commendatore Henry Clausen, sovrano della Gran Loggia Madre del Mondo, che si era proposto l'obiettivo di una «azione per arginare il fenomeno comunista in Italia». Nel corso dell'incontro si stabilì che il punto di riferimento in Italia sarebbe stato Licio Gelli",

"Miceli Crimi, dal canto suo, disse di essere stato poi posto in contatto con Philip Guarino, che rappresentava l'American Committee for Democratic Italy (un'espressione del Partito Repubblicano americano) e con altre personalità militari e politiche oltranziste, tra le quali Sindona che, nella sua intervista a Nick Tosches, indicò anche il generale Alexander Haig, l'ammiraglio Stansfield Turner e lo stesso Presidente Ronald Reagan. Guarino e Paul Raho il 23 agosto 1976 partirono dagli Stati Uniti per Roma. Il loro viaggio venne preceduto da una telefonata di Sindona: essi dovevano incontrare, presso il Centro Studi di piazza Montecitorio, Giulio Andreotti. Ad attenderli trovarono Licio Gelli e il difensore di Sindona, l'avvocato Rodolfo Guzzi. A conferma dello stretto intreccio di relazioni attraverso l'Atlantico, il sequestro, avvenuto a Castiglion Fibocchi negli uffici di Gelli, di una cartellina

intestata "generale Alexander Haig". Dentro c'erano lettere tra il capo della P2 e Guarino. Del resto Haig, nel corso di un'intervista a «Newsweek» del febbraio 1976, si era schierato apertamente contro la partecipazione dei comunisti al governo di un Paese dell'Europa occidentale.

"Il Venerabile, nelle lettere del 28 agosto 1979 e 10 ottobre 1979, aveva a propria volta garantito a Philip Guarino la disponibilità a sostenere la campagna elettorale di Haig, allora in competizione con Reagan. Tra il 1979 e il 1980, Haig venne nominato comandante supremo della Nato in Europa e, dopo l'esito delle elezioni dell'ottobre 1980, segretario di Stato dal nuovo Presidente Ronald Reagan".

In sostanza le attività attraverso le quali Sindona cercava disperatamente di salvarsi erano connotate ideologicamente dallo stesso spirito di rivalsa politica contro la sinistra che aveva caratterizzato gli eversori stragisti dei primi anni Settanta. Sindona prefigurava l'ipotesi di un rivolgimento politico che avrebbe avuto ancora una volta il beneplacito delle forze armate statunitensi, attraverso il presunto appoggio di ufficiali del Pentagono e probabilmente la collaborazione degli apparati di sicurezza italiani. Il testo della Beccaria riporta quindi una dichiarazione di Giuliano Turone di alcuni anni dopo: "«Se per "golpe massonico-mafioso" si intendesse, in un senso rigorosamente non letterale, un progetto volto a rafforzare il potere mafioso e il potere delle logge clandestine paramafiose (grazie al ricorso a metodi ben più insidiosi di quelli propri del golpismo tradizionale: si pensi ai delitti di terrorismo mafioso che nel 1979 hanno funestato la Sicilia[125]) allora anche il finto rapimento di Sindona e il suo "grande ricatto" avrebbero potuto, in siffatto progetto, trovare la loro spiegazione e lo spazio di manovra necessario per sortire l'effetto voluto dal finanziere di Patti»".

Un progetto eversivo da realizzare non con la presa del potere da parte dei militari, ma con la creazione di una situazione politica che attraverso i metodi corruttivi descritti nel Piano di Rinascita democratica avrebbe dovuto portare all'instaurazione di un nuovo regime attraverso modifiche alla Costituzione di stampo autoritario, governata da *elites* politico-criminali in grado di ottenere assoluta impunità, in una logica di arricchimento senza limiti nell'apparente mantenimento di una forma democratica, previa eliminazione dalla scena politica delle forze della sinistra e di una destra non più necessaria.

L'esistenza di un'aggregazione destinata a realizzare gli interessi politici di Sindona emerge da altre fonti citate nel testo. D'altra parte, Sindona doveva restituire alla mafia i soldi

[125] Omicidi Francese, Reina, Giuliano, Terranova, Mancuso.

che le aveva fatto perdere ed è comprensibile che rilanciasse con progetti di più ampia portata, dietro ai quali si muovono altri soggetti. La presenza di un personaggio come Francesco Pazienza, in quel periodo al vertice del SISMI, dimostra che a quelle forze tutto potesse sembrare possibile.

La seconda parte del saggio della Beccaria è dedicata all'analisi storica dei "legami" di Sindona con la P2.

Sono citate plurime fonti che attestano come il finto rapimento Sindona fosse al centro di un groviglio di interessi e di relazioni che mettevano insieme eversione, mafia e massoneria deviata. Dietro c'erano circoli americani e progetti eversivi legati al separatismo siciliano che avrebbe fatto dell'isola una base americana e una centrale dello smercio di stupefacenti, una sorta di Cuba anni Cinquanta. Progetti velleitari? *Ex post*, sicuramente; ma l'instabilità politica italiana era tale da lasciare spazio a progetti eversivi senza limite, come attestano le fonti citate dalla studiosa, tra cui alcuni grandi pentiti di mafia come Siino, Marino Mannoia e dall'altra parte lo stesso Miceli Crimi.

Nelle vicende connesse al declino di Sindona, Gelli è onnipresente. La Beccaria ricorda che le fonti accreditano i loro rapporti dal 1974; si incontrano nella casa di campagna di Gelli ad Arezzo; funse da tramite il generale Miceli, iscritto alla P2 e al vertice del SID fino al 1974, sostituito perché coinvolto nelle inchieste "*Golpe Borghese*" e "*Rosa dei Venti*", da cui sarà infine prosciolto.

I rapporti tra Gelli e Sindona si consolidarono e quando il banchiere ebbe problemi con la giustizia americana, Gelli scrisse un *affidavit*, una dichiarazione giurata, in suo favore, richiamando la comune militanza anticomunista e affermando che Sindona era vittima dell'odio dei comunisti perché aveva sempre appoggiato la libera impresa in un'Italia democratica.

Tornando all'estate del 1978, all'incontro sul panfilo panamense *Trident* al largo delle coste di Ustica, secondo la consulente fu in quell'occasione che Miceli Crimi espose l'idea di cui aveva parlato con Gelli di creare in Sicilia una serie di "club" anticomunisti e filoseparatisti. Lo schema di tale programma viene ricondotto dalla studiosa a quello contenuto nel Piano di rinascita democratica, essenziale in questa ricostruzione perché a quel piano Gelli lavorava nella consapevolezza che per la sua attuazione non sarebbe bastati i normali procedimenti di revisione costituzionale, sempre che quel disegno di nuova Costituzione potesse considerarsi compatibile con i principi immodificabili della

Costituzione del 1948, traducendosi la sua realizzazione in un mutamento di regime che avrebbe richiesto più di una normale dialettica parlamentare.

Per costruire alleanze intorno a questo progetto furono presi contatti con le forze eversive siciliane che operavano sull'asse mafia-separatismo-massoneria. Si afferma che tutto ciò fosse accaduto quando erano in corso altre "trattative" che avrebbero portato esponenti di Cosa nostra all'interno di logge massoniche coperte, secondo quanto affermato dal collaboratore Marino Mannoia.

Gelli negò di essersi mai recato in Sicilia dopo il 1958 ma sono indicati elementi che sembrerebbero smentirlo.

Tra i tanti suggestivi collegamenti che vogliono la presenza di Gelli in Sicilia, uno appare assai significativo e dovrà essere oggetto di specifico approfondimento. Si tratterebbe, nella ricostruzione in esame, di appunti sequestrati a **Nara Lazzerini**, segretaria privata di Gelli in cui si annotano telefonate in Sicilia, addirittura con Salvo Lima e Giovanni Gioia e si richiamano viaggi di Gelli in Sicilia per incontrare esponenti della mafia. È opportuno in questo contesto riportare alcune informazioni contenute nello scritto che stiamo esaminando: *Nara Lazzerini aggiunse: «Gelli mi diceva che gli amici palermitani proteggevano lui e Sindona. Mi diceva: "Se vado in Sicilia gli amici mi proteggono". Mi disse anche che in Sicilia aveva fatto nascondere, affidandolo a questi amici, il generale López Rega, "uomo" della terza moglie di Perón, Isabelita. Quando parlava di protezione era molto preoccupato per Sindona»* (dichiarazioni all'autorità giudiziaria palermitana). Che non si tratti di fatti emersi nell'ultimo periodo risulta da denunce nei confronti di Gelli provenienti dall'interno della massoneria per segnalarne le manovre torbide e illecite. Il riferimento è al movimento dei c.d. "massoni democratici" e alla denuncia del noto ingegnere Francesco Siniscalchi all'a. g. fiorentina che indagava sull'omicidio Occorsio. Dall'iniziativa Siniscalchi emersero nomi che si riveleranno pesanti e importanti. Tra questi quello di Giuseppe Mandalari, consulente commerciale di Riina e il principe Giovanni Alliata di Montereale, di cui ha riferito in questo processo il giudice Tamburino come personaggio alla base delle iniziative dei gruppi riuniti nel progetto eversivo "Rosa dei Venti".

Le connessioni che vengono sviluppate sono numerose. Non interessano qui specificamente, se non perché offrono un quadro di una complessiva attività politico criminale di inaudita portata, in grado di destabilizzare il Paese e di abbracciare prospettive eversive che non avrebbero rifiutato anche l'attivazione di attentati violenti e destabilizzanti.

I riferimenti alle cosche massoniche siciliane e ai rapporti di queste con Gelli sono, nel testo della Beccaria, plurime, documentate e precise, con richiamo a testimonianze di collaboratori di giustizia. Assai pertinente al nostro tema è la parabola del Mandalari, massone, professionista di primo livello a Palermo e a Trapani, condannato per associazione mafiosa. Nell'ambito delle indagini per l'omicidio del presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, fu indicato dal collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia quale uomo di collegamento tra Cosa Nostra e il banchiere impiccato a Londra.

La teste-consulente richiama quindi opportunamente la sentenza del 29 luglio 1985 della Corte di assise di Roma in atti, nei confronti di Santovito, Pazienza, Musumeci e Belmonte, il c.d. Supersismi, struttura parallela e non ufficiale costituita all'interno del SISMI e diretta dal Pazienza con l'avallo del capo del SISMI, generale Santovito. Una delle vicende più oscure ed eclatanti nella storia del servizio segreto militare, comandato da ufficiali iscritti alla P2 e direttamente collegati con Gelli dai quali ricevevano suggestioni e indicazioni. La teste ricorda come dalla sentenza emerga che il c.d. Supersismi, nella sostanza il gruppo Santovito-Pazienza- Musumeci e parzialmente Belmonte, resosi responsabile di una serie di attività illecite, secondo il giudizio conclusivo della Corte d'appello di Roma del 14 marzo 1986, che escluse l'esistenza di una associazione per delinquere ma ammise l'esistenza di specifici delitti in concorso da parte del gruppo, si avvaleva di una serie di agenti occulti denominati agenti "Z" che la sentenza identifica nominativamente, raccontandone alcune vicende che hanno fatto la storia di quegli anni. Seguendo lo scritto della Beccaria risulta che uno degli agenti "Z" fu il repubblicano statunitense Michael Ledeen, identificato come "agente Z3". Altro agente "Z" era l'avvocato catanese Michele Papa, presentato a Francesco Pazienza dal generale Santovito. Il Papa era accreditato di rapporti con il colonnello Gheddafi. In questo contesto questo gruppo di persone contribuirono alla cosiddetta "Operazione Billygate": *All'inizio dell'autunno 1978* - scrive Beccaria - *una delegazione di uomini d'affari americani - alla cui testa c'era Billy Carter, fratello di Jimmy, il Presidente democratico degli Stati Uniti - arrivò a Tripoli dopo aver accettato un invito di Gheddafi. Qualche mese dopo Ledeen, si fece portavoce di una richiesta dei repubblicani rivolta al Sismi: scoprire che tipo di affari Billy Carter concludeva con il dittatore libico, acerrimo nemico degli Stati Uniti. Ufficialmente il servizio italiano rifiutò di collaborare ma il generale Santovito nel settembre 1980 incaricò Francesco Pazienza di occuparsene. Pazienza contattò Michele Papa e lo incontrò all'hotel Excelsior di Catania. Da una catena di contatti scaturì la registrazione di una conversazione dai contenuti imbarazzanti per il*

fratello del Presidente Usa. La cassetta, in base agli accertamenti della magistratura, fu consegnata poi a Ledeen e al generale Alexander Haig e finì per essere usata contro Carter nella campagna elettorale del 1980, determinando la sua sconfitta a favore di Ronald Reagan.

L'episodio è qui rilevante perché consente attraverso Ledeen di comprendere quali fossero le valutazioni degli ambienti repubblicani e conservatori che contribuivano agli indirizzi dell'amministrazione americana nei confronti del nostro Paese alla svolta degli anni Ottanta.

Le informazioni della Beccaria a proposito del ruolo svolto da Ledeen quale esperto per i problemi italiani dell'istituto di Studi Strategici della Georgetown University e quello strumentale svolto da Francesco Pazienza nell'ambito di quella struttura, sono molto interessanti perché attestano addirittura un rinnovato interesse per il primo fascismo con alcune pubblicazioni, tra cui nel 1975 l'*Intervista sul fascismo a Renzo De Felice.*

Ma gli scritti di Ledeen sui quali soffermarsi, perché pertinenti col nostro tema, sono successivi.

Scrive la Beccaria che "nel suo *Il complesso di Nerone*, edito sempre da Laterza nel 1977, egli anticipava lo stesso allarmante quadro che sarà poi espresso negli interventi di Henry Kissinger: «L'Italia costituisce una grossa preoccupazione politica strategica per l'Alleanza Atlantica [...] sembra incamminarsi lungo una propria e inesplorata strada [...]. La cultura politica degli italiani è di gran lunga maggiormente disponibile verso i comunisti che verso i democristiani [...] sono molti di più gli intellettuali schierati sul fronte comunista [...] I gruppi intermedi continuano a indebolirsi [...]. Il Pci continua a sostenere la politica estera dell'Unione Sovietica e insiste nel limitare l'influenza degli Usa e della Germania nel Mediterraneo [...] favorisce lo sviluppo dei rapporti commerciali del Comecon e delle zone sottosviluppate del mondo [...] sebbene Germania e Usa siano i Paesi che si sono dimostrati più sensibili nei confronti delle posizioni strategiche dell'Italia nel Mediterraneo [...] **Gli italiani devono oramai agire risolutamente** se vogliono evitare di essere esclusi dagli ininterrotti legami con gli Stati Uniti [...]. Il Pci è il solo partito politico realmente moderno del Paese [...]. Il Pci è stato favorito da eccezionali leader politici quali Lama e Berlinguer [...] ha impedito l'esplosione della violenza sindacale ed è stato costretto ad appoggiare programmi che in precedenza aveva condannato [...] il Pci pur non essendo al governo esercita già un grande potere, gli manca solo la legittimazione [...]. L'informazione è condizionata dai sindacati e dai comitati di redazione a favore del Pci [...] il Pci è a favore del monopolio della Rai [...] ed esercita un vero e proprio potere di interdizione [...]. Lo

statuto dei lavoratori ha eliminato molte delle ingiustizie precedenti, ma ha favorito una libertà generalizzata anti-industriale [...] con l'effetto dell'inizio di una crisi a partire dal 1969-70 [...]. È una tragedia politica [...]. **La crisi richiede interventi radicali** [...]. Con questa situazione si dovranno fare i conti [...]. Esiste una materiale irritazione internazionale contro l'Italia in particolare tra tedeschi e americani, ai quali è stato chiesto di salvare una economia insolvente [...]. Se non si riuscirà ad affrontare a fondo il problema della produzione e del costo del lavoro, **la crisi italiana potrebbe arrivare a dimensioni rivoluzionarie in un periodo di tempo relativamente breve** [...] uno scenario da giorno del giudizio [...]. **Esiste un vasto settore della società italiana che è favorevole alla prospettiva di una imminente distruzione del sistema** [...] La soluzione più probabile per uscire da questa emergenza consiste nella **imposizione di un regime autoritario o di destra o di sinistra [...].** Una destra radicale potrebbe scaturire dalla Dc, così come dal Pci una sinistra rivoluzionaria [...]. La sconfitta di Andreotti alle prossime elezioni potrebbe senz'altro dare l'avvio alla trasformazione della Dc in un partito di destra radicale [in conseguenza dello] scontento per l'accordo con il Pci»." Le enfatizzazioni in corsivo sono degli estensori che vogliono richiamare l'attenzione sul fatto che nel 1977 negli ambienti dell'oltranzismo atlantico che si andavano ricomponendo dopo la crisi del 1974, il prevalere culturale e politico del PCI nella società italiana non era visto come una normale evoluzione di quel partito verso un'integrazione nel sistema occidentale ma ancora come un pericolo mortale per tanti interessi e per la politica di controllo USA sui paesi della NATO. Si deve ammettere che quel giudizio era in qualche modo spiegabile per quanto osservato da molti storici sulla lentezza dell'evoluzione della politica estera del PCI ma soprattutto per ciò che è emerso in sede di analisi da parte della Commissione stragi sul c.d. album di famiglia che avrebbe legato le formazioni terroriste di sinistra alla sua matrice comunista e soprattutto sull'ampiezza delle simpatie, giustificazioni e talvolta protezioni che nell'area influenzata dal partito comunista ricevevano i gruppi costituenti il c.d. partito armato.

Ciò ovviamente nulla toglie alle oggettive cause politiche, legate all'inadeguatezza e all'immoralità delle classi dirigenti che spingevano una parte del Paese verso la sinistra e di cui la P2 con le sue trame e il suo progetto universalmente corruttivo era l'emblema, secondo il giudizio di una parte della storiografia.

Su questo punto la Beccaria considera significativa l'evocazione nei testi di Ledeen di due personaggi che condivisero la strategia di Gelli e Sindona; da una parte Eugenio Cefis, indicato in un appunto dei servizi come il fondatore della loggia P2 e dall'altra Massimo De

Carolis, "che fece da ponte per i contatti tra Andreotti e Sindona". Viene riportato un altro brano di Ledeen: «La Dc è tra lobby e gruppi di interessi [...]. Un nuovo corso è rappresentato da Cefis, presidente della Montedison sino al 1977 [...] Egli fu una stella all'orizzonte dell'industria italiana con una concezione nuova del modo di conduzione economico finanziario [...] Massimo De Carolis, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze a Milano, è impegnato a insistere nella vocazione anticomunista della Dc».

Tutto ciò pone il problema del legame tra Licio Gelli e Francesco Pazienza che i due negano ma che l'autrice sostiene sulla base di testimonianze di ufficiali del Sismi e di documenti (atti dei processi per la strage di Bologna e del Banco Ambrosiano, non specificamente indicati) secondo cui Pazienza era alle dipendenze di Gelli fin dal 1978, quando mise piede al Sismi. Si sostiene che anche Federico Umberto D'Amato avrebbe parlato dei rapporti tra Gelli e Pazienza a partire almeno dal luglio 1980. Il rapporto viene sostenuto anche sulla base di un appunto sequestrato ad Elio Ciolini, in cui si afferma che Pazienza e Gelli erano reperibili allo stesso numero telefonico di Roma appartenente al Sismi, il 475934752, che sarebbe lo stesso numero, contrassegnato come «sede», annotato nella documentazione sequestrata a Gelli a Castiglion Fibocchi. Si è accertato che si trattava effettivamente di un'utenza Sismi del 1978.

Vi è una seconda parte dell'esame della testimone svolta dalla difesa di parte civile che si concentra sulle ricerche della giornalista riguardanti le indagini del dott. Occorsio. I risultati di tali ricerche sono confluiti in un volume di più autori, intitolato "*I soldi della P2*". Questa indagine intende provare che negli ultimi giorni della sua vita il dott. Occorsio era impegnato in un'inchiesta che partiva dai sequestri di persona compiuti a Roma dalla c.d. banda dei marsigliesi e dal riciclaggio dei proventi di cui si sarebbe occupato Gelli con l'acquisizione di società che gestivano dei casinò in Costa Azzurra. La teste riporta dichiarazioni di Elio Cioppa, funzionario di polizia transitato al Sisde ed iscritto alla P2, secondo cui un certo casinò Le Ruhl serviva per il riciclaggio dei proventi dei sequestri ma soprattutto che Gelli era stato visto tra il 1975 e il 1976 nell'anticamera se non addirittura entrare nello studio di Occorsio. La teste ha ricordato che il magistrato aveva emesso un ordine di cattura nei confronti dell'avvocato Gian Antonio Minghelli, massone ed esponente della P2, figlio di un generale della polizia. Il reato era quello di riciclaggio del denaro dei sequestri. L'uomo fu poi assolto. La difesa ha prodotto la sentenza relativa al Minghelli, perché ne siano valutate le motivazioni e quindi i fatti che risultano accertati in relazione all'accusa. Osvaldo Minghelli, il padre dell'avvocato, era nelle liste degli iscritti alla P2.

Conviene riportare sul punto un frammento del contraddittorio dibattimentale che introduce un tema rilevante per capire l'agire di Gelli e della sua Loggia segreta ma anche gruppo di pressione scoperto che interagisce nel dibattito pubblico che avanza messaggi di natura politica. Esso sarà ripreso con la testimonianza della dott.ssa Amendola:

TESTIMONE BECCARIA – Sul numero degli affiliati, quando l'indagine sul delitto del Dottor Occorsio viene trasmessa a Firenze, sia Licio Gelli che Lino Salvini, ai tempi Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, vengono sentiti. E Licio Gelli dichiara di avere una lista di affiliati e ammette l'esistenza della P2, fornisce un numero che era molto superiore poi a quello del... Cioè dichiara questa, cioè un numero di affiliati superiori a quelli che poi sono stati trovati, i magistrati di Firenze chiedono di poter vedere alcune liste e gli vengono trasmessi quattrocento nomi di, insomma, affiliati di peso, poiché lì dentro c'era anche il nome di Vito Miceli.

PRESIDENTE – Questo quando?

TESTIMONE BECCARIA – Questo siamo dopo l'omicidio Occorsio, quando l'indagine... Siamo tra la fine del '76 e l'inizio del '77.

PRESIDENTE – Quindi già in quegli anni c'era una, circolavano i nomi?

TESTIMONE BECCARIA – Sì.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Allora, il nome della P2, lo dico, è una produzione anche questa fatta, oltre all'articolo di Pier Vittorio Buffa, articolo – intervista, de L'Espresso del luglio '76, ci sono vari articoli del periodo luglio '76, fine '77, su quotidiani e settimanali italiani, che parlano di questa loggia massonica, quindi la Commissione Frossel, ecco. Cioè quindi sfatiamo un momentino questo mito, cioè la Loggia P2 dal '74 al '75 non se ne coglie la portata, evidentemente.

PRESIDENTE – Ma non è segretissima insomma.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Non se ne coglie l'esatta dimensione, ma come realtà che ha uomini nelle istituzioni dello Stato, non si sa in che misura, come e come organizzati, perché...

PRESIDENTE – C'è una parte coperta e una coperta scoperta.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Esiste. Cioè Occorsio tira fuori questi elementi e viene assassinato da Pierluigi Concutelli. Ecco, veniamo, invece, passiamo dal '76, questa carrellata '76 – '78 alle indagini del Dottor Mario Amato. Ecco, le chiedo, se ricorda, il contrasto che ebbe il Dottor Amato all'interno della Procura della Repubblica di Roma e chi era all'epoca al vertice come Vice Presidente del CSM che si occupò anche delle grida d'allarme del Dottor Mario Amato.

La parte civile introduce il tema dell'omicidio di Mario Amato, del suo operare in solitudine, del suo estremo tentativo di spiegare al CSM ma soprattutto a chi avrebbe dovuto approntare i mezzi di risposta l'enorme rafforzamento delle bande armate dell'estrema destra eversiva e la progressione della sua azione terroristica. La Corte dispone dei testi delle audizioni di Amato ma lascia volentieri la parola alla studiosa:

"TESTIMONE BECCARIA – Il Vice Presidente del CSM era il Professor Zilletti, e Mario Amato aveva sostanzialmente raccolto dalla metà del '77 quando si insedia in Procura a Roma le indagini del Dottor Occorsio, che comunque aveva lavorato parecchio nel mondo dell'eversione di destra. E da quei due interventi, quelle due audizioni che il Dottor Amato

fa prima di essere assassinato nella primavera dell'80 di fronte al CSM dice delle cose estremamente importanti. Innanzitutto parla di ragazzini armati o che vengono armati e che la situazione era talmente esplosiva da utilizzare testualmente l'espressione "Siamo sulla soglia di una guerra civile". Facendo questa affermazione immediatamente si mette, denuncia il fatto di lavorare da solo, perché era l'unico all'interno della Procura di Roma che si occupava di procedimenti sull'estrema destra, con forze di Polizia che ero coadiuvassero e veramente esigue, denuncia il fatto di non avere strutture e di non avere la possibilità di avere archivi, di non avere possibilità di avere persone che collaborino con lui, anche tra gli stessi altri magistrati. *Lui cita un esempio specifico, dice che al ritorno dalle ferie non era ancora stato trasmesso per competenza un fascicolo per una rapina che era avvenuta sul litorale laziale, non ricordo esattamente la località. E nota all'interno, e attraverso degli appunti che aveva preso nota che le armi utilizzate in quel contesto erano le stesse utilizzate in altri fatti criminali che erano avvenuti a Roma. E dichiara, appunto, che non è possibile lavorare così, con una tale quantità di informazione e di dati che viene data, che viene affidata solo alla memoria di un inquirente. Dice proprio di essere stato trasformato in un bersaglio in questo modo, per altro il Dottor Amato aveva avuto notizie circostanziate che era in preparazione un attentato contro di lui. Nelle sue denunce dichiara anche di essere lasciato da solo da parte del Procuratore Capo. Nel momento in cui presenta delle denunce e risponde a degli attacchi che aveva subito, ne saggia il disinteresse. E c'è da dire che anche a livello di protezione fisica del Dottor Amato in Procura a Roma c'era una sola auto blindata, che il Dottor Amato lasciava preferenzialmente ai Magistrati che si occupavano di terrorismo di estrema sinistra, perché li riteneva più esposti di quanto fosse esposto lui. La chiese un'unica volta il 23 giugno dell'80, però alle otto del mattino era troppo presto, sarebbe stata disponibile alle nove, lui comunque esce e alla fermata dell'autobus di Viale Ionio viene assassinato.*

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Da chi?

TESTIMONE BECCARIA – Da Gilberto Cavallini, che spara mentre Luigi Ciavardini guida la moto.

Le sottolineature sono della Corte.

Il magistrato, ucciso poche settimane prima della strage di Bologna, avverte che si va verso una resa dei conti rispetto a quella guerra civile a bassa intensità che in realtà non si è mai interrotta; intuisce che sono in arrivo eventi terribili, di cui sarà la prima vittima, coglie un contesto omertoso e silente e perciò di fatto complice che lo rafforza nell'opinione che dietro le azioni dei terroristi esiste un'area di complicità consapevoli sulle quali cerca vanamente di richiamare l'attenzione.

Altro consulente dell'Associazione è il giornalista **Giorgio Gazzotti**, esaminato all'udienza del 21 gennaio 2022.[126] Nel volume "*Alto tradimento*", Gazzotti ha scritto il

[126] Come tutti gli altri testimoni tecnici, nel senso di studiosi ed esperti di ricerche storiche e giudiziarie sui fatti connessi alla strage del 2 agosto, il Gazzotti è stato sentito sulle sue ricerche e sulle valutazioni che a seguito di esse è stato in grado di formulare nella ricostruzione storica di una serie di eventi, basata sul metodo storico-scientifico della ricerca, consultazione ed esposizione critica delle fonti e dei documenti di archivio. Trattandosi di teste, come gli altri ammesso d'ufficio, la Corte ha inteso preliminarmente formulare le coordinate tecnico-giuridiche che presiedono all'ammissione e valutazione di queste prove. Ha ritenuto pertanto

capitolo intitolato "*Quelli che mettevano le bombe*". Tale pubblicazione è l'esito di un percorso professionale, oltre che di autonoma ricerca quale giornalista professionista per il Resto del Carlino di Bologna, impegnato professionalmente sui temi delle stragi politiche, a partire dalla fine degli anni '90. Il testimone afferma di avere svolto uno studio approfondito delle sentenze sulle stragi pronunciate a partire dalla metà degli anni '60 fino ad arrivare agli anni '80; e non solo stragi ma attentati, golpe, tentati golpe, trame varie. Un lavoro di molti anni che ha comportato la lettura e lo studio di "migliaia e migliaia di pagine". La dimensione della ricerca è stata tale che il prodotto è diventato incompatibile con il mercato editoriale, per cui il progetto di pubblicazione venne abbandonato.

Il contributo incluso nel volume promosso dalla Associazione (di 40 pagine) è una sintesi "compressa" delle 500 pagine dell'originaria ricerca e quindi con i limiti di approfondimento e di richiamo alle fonti che l'esame orale ha cercato di integrare.

Questa premessa giova a comprendere l'esigenza assoluta per la Corte, al termine dell'istruttoria dibattimentale, di disporre del contributo di chi aveva letto la massa delle carte riversate nel processo come materiale storico-documentale.

Nell'introduzione il testimone ha chiarito come il lavoro che con altri studiosi è stato svolto è esattamente ciò serve alla Corte d'assise per adempiere all'inusuale compito che le è stato assegnato, disporre di un organico inquadramento storico della vicenda specifica da cui nasce il libro, la strage di Bologna, partendo dal fatto nuovo della rivalutazione del *Documento Bologna*, reperito nelle carte del processo per la bancarotta del banco Ambrosiano ma mai utilizzato prima che la Procura generale ne cogliesse tutte le potenzialità euristiche, a partire dalla mai spiegata intestazione alla città di Bologna, per provare a risalire a una causale più ampia e coerente con la gravità del fatto.

---

che sulla base di una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di testimonianza tecnica, riscontrata da sentenze del 2019, 2007, 2004, 2007, 2005, 1998 e così risalendo nel tempo, sulle testimonianze tecniche il principio di diritto è che il divieto di apprezzamenti personali non vige quando il testimone è persona particolarmente qualificata, riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale che nel caso dello studioso o del ricercatore consistono nell'esame delle fonti storiche e nelle attività ordinarie inerenti alla sua abituale e specifica professione. In tal caso, riferendo sulle proprie ricerche, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, cioè dall'esame critico della fonte e delle conoscenze che essa induce. In un autorevole arresto giurisprudenziale, si è sostenuto che "in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività giacché l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il filtro delle conoscenze tecniche e professionali del teste". Su tale premessa, nella previsione che l'esame del teste anche con riferimento a ricerche svolte avrebbe implicato apprezzamenti e valutazioni consequenziali alle verifiche fattuali, agli studi, alle ricerche e così via, a ciascun teste è stato chiesto di accreditarsi attraverso l'esposizione sintetica del percorso professionale, delle esperienze e delle competenze acquisite, risultanti peraltro dalle pubblicazioni contestualmente acquisite o richiamate.

Il gruppo di lavoro dell'Associazione ha preso quindi le mosse da tutte le nuove acquisizioni offerte dai nuovi processi per le stragi svoltisi negli anni '90 e 2000, i nuovi processi su Piazza Fontana, per la strage della Questura di Milano e di Piazza della Loggia. Le prove emerse in questi processi avevano avuto modesta risonanza a livello di opinione pubblica per la distanza temporale dagli avvenimenti che rendeva l'interesse non più vivo. Erano stati acquisiti "contributi fondamentali, importantissimi, estremamente ricchi" per cui l'obiettivo del lavoro era di recuperare e utilizzare tutto questo materiale e quindi, altrettanto e forse più importante scopo nell'opinione di questa Corte, offrire "un resoconto organico e unitario, perché tutta la pubblicistica ma anche le sentenze inevitabilmente sono quasi sempre puntate su singoli episodi, su singoli fatti, fornendo quindi un quadro abbastanza frammentato di queste vicende, mentre invece la cosa fondamentale che da un lavoro di questo tipo ne esce è che c'è una continuità assoluta dall'inizio, dai primi fatti, possiamo assumere come data simbolo il '65, fino all'80 noi troviamo più di un filo, un qualcosa di più grosso che percorre e collega tutte queste vicende. Per esempio troviamo nei primi anni e fino agli ultimi emergere quasi sempre le stesse figure, gli stessi personaggi con ruoli a volte un po' diversi ma è un ricomparire costante delle stesse persone a più livelli, quindi lo scopo mio era fornire questo quadro d'assieme all'interno del quale inserire appunto poi la vicenda della strage di Bologna."

Si tratta del programma di lavoro cui la Corte si è attenuta, così come comune sono le fonti (giudiziarie, compresi i documenti e le testimonianze entrati nei processi) consultate e che sorreggono l'analisi; non può che confermarsi che la figura di Gelli, D'Amato e Tedeschi sono le sole presenti ininterrottamente dall'inizio alla fine di questo filo rosso che va dal 1965 alla strage di Bologna.

Il teste espone in modo sintetico ed efficace il senso della vicenda Vinciguerra - stretta correlazione e intesa tra apparati dei servizi, dei carabinieri e militari con l'estrema destra eversiva che porta alla protezione non richiesta e al depistaggio dal gruppo ordinovista capeggiato dallo stesso Vinciguerra - da cui dobbiamo prendere le mosse per capire se le protezioni del 1972 siano ancora presenti ad altro titolo e in diversa prospettiva nel 1980. La storia dei depistaggi e delle interferenze nella strage di Bologna non solo conferma il permanere di un metodo che tende ad allontanare le indagini dai suoi autori dell'estrema destra ma espone un quadro indiziario che deve necessariamente ricondurre a una progettazione funzionale a scopi di ribaltamento degli esistenti equilibri istituzionali. Per il teste "*tutto questo si replica nelle indagini successive, basta per esempio ricordare per la*

strage di Bologna l'attività svolta dal Sismi, in particolar modo da due personaggi ... il Generale Musumeci e il Colonnello Mannucci Benincasa. Il Colonnello Mannucci Benincasa arriva in stazione poche ore o pochi minuti, adesso non so esattamente, di Bologna pur non avendo nessun ruolo da svolgervi, tanto che il capocentro del Sismi di Bologna si sorprende della sua presenza e gli chiede cosa ci faccia a Bologna e lui è lì per cercare di procurarsi un po' di esplosivo e cerca di convincere il capocentro di Bologna a indurre i Magistrati ad affidare a un suo esperto, a un suo tecnico le perizie sull'esplosivo, questo almeno è quello che racconta il capocentro di Bologna di cui non ricordo il nome. Quindi, voglio dire i fatti sono innumerevoli, confermano sia una trasversalità tra le varie organizzazioni di estrema destra coinvolte in questi episodi, sia le collusioni, le protezioni ricevute dagli apparati dello Stato. Io ho provato a fare un elenco di tutti gli esponenti di estrema destra che in un modo o nell'altro si è certificato che avevano rapporti con i servizi segreti oppure con i Carabinieri ed è un elenco che è arrivato a superare i venti, venticinque nomi quindi non è un personaggio che per qualche strano motivo aveva contatti e rapporti con questi apparati".

Una conferma di fatti acclarati (compresa la reiterata azione del colonnello Mannucci Benincasa, di lavoro ai fianchi del giudice istruttore) mentre è interessante l'elenco degli estremisti collegati con gli apparati ancora al tempo della strage del 2 agosto.

Nel corso della deposizione sono riferiti una serie di esempi di depistaggi per piazza Fontana[127].

Il dato più rilevante è che anche per questo testimone, per ammissione dello stesso D'Amato, Delle Chiaie frequentava abitualmente gli uffici della Divisione Affari Riservati oltre ad essere finanziato attraverso Mario Tedeschi. Sarebbe emerso come Mario Tedeschi avesse un ruolo di contatto tra D'Amato e le organizzazioni neofasciste; D'Amato, a sua volta scriveva sulla rivista di Tedeschi "Il Borghese" sotto lo pseudonimo di Abbate Faria. Per il testimone le prove dei collegamenti tra uomini dei servizi e uomini dell'estrema destra

[127] *"Il fatto che uno dei reperti più importali degli attentati sui treni che era un pezzo di sveglia utilizzato per le bombe, era stato prelevato e nascosto dall'ufficio Affari Riservati, viene ritrovato dopo molti anni nel deposito di via Appia... nel corso delle indagini il Capitano Labruna incontra più volte Fachini e Fachini rivela che l'unico punto debole nella posizione di Freda è la presenza di una parte metallica particolare all'interno del timer, cosa che era assolutamente segreta ancora perché era stato appena scoperto da D'Ambrosio il fatto che nei timer c'era una boccoletta di rame che rivelava le caratteristiche del timer e Fachini ne era già informato. Il fatto stesso che Fachini prende Pozzan, lo porta a Roma e lo consegna a Labruna che lo nasconde in un ufficio riservato del Sid e poi lo fanno espatriare in Spagna cioè gli elementi sono talmente palesi che ne basterebbe uno solo per evidenziare come appunto questi contatti e questi rapporti fossero ..."* (trascrizione ud. 21.1.2022, pag. 17 e segg.).

sarebbero "infinite". Essi costituirebbero un "modello" valido per operazioni successive a piazza Fontana:

"*Vorrei citare un episodio che non ha a che fare con una strage ma che è comunque estremamente significativo. Non vorrei sbagliare la citazione, mi pare Amos Spiazzi rivela che in questi incontri delle legioni dei Nuclei di difesa dello Stato, questi incontri anche di addestramento, dice lui arrivarono i Carabinieri e portarono con sé Carlo Digilio perchè tenesse una lezione sugli esplosivi, presentandolo come elemento degli apparati di sicurezza. Ora Carlo Digilio è quello che secondo la sentenza di Brescia ha preparato la bomba di Piazza della Loggia, molto probabilmente ha preparato quella di Piazza Fontana, ha preparato per sua stessa ammissione tutte le bombe degli attentati precedenti e veniva portato dai Carabinieri a istruire i nuclei difesa dello Stato, insomma emergono degli intrecci, dei collegamenti che sono... Lo stesso poi Digilio quando deve scappare viene aiutato da Amos Spiazzi, ... Emergono sicuramente anche nelle altre stragi, basti pensare alla strage della Questura, al fatto che Bertoli era una fonte informativa del Sid, Bertoli viene mandato in Israele d'accordo con i servizi segreti israeliani, dove in Israele collabora in alcune azioni antipalestinesi, poi viene prelevato e riportato in Italia e la bomba gli viene fornita, c'è una testimonianza importante, non ricordo di chi, importante nel senso di un personaggio istituzionale che dice la bomba gliel'hanno fornita gli americani, insomma voglio dire... Poi per Brescia basti semplicemente ricordare che tutte le veline di Tramonte che erano fondamentali, vennero fatte sparire, furono ritrovate solo dopo molti anni, veline del Sid intendo; Tramonte era una fonte informativa del Sid sotto lo pseudonimo Tritone. Insomma voglio dire gli episodi sono.... Per non dire di quelli più banali tipo il lavaggio della piazza. Non dimentichiamo per esempio che un funzionario, un commissario, non ricordo il grado, della Questura di Brescia, che si chiamava Purificato era un personaggio molto in contatti, in rapporti con elementi neofascisti tanto che il suo nome adesso non ricordo bene ma fu trovato nell'agenda, nelle carte di alcuni di questi personaggi, tanto che poi fu immediatamente trasferito da Brescia subito dopo la strage. Tutto ciò spiega per esempio il fatto che a Brescia non si è riusciti a trovare nessun frammento e nessun reperto riguardo all'innesco della bomba e anche sul tipo di esplosivo sono sempre rimasti molti dubbi e così via insomma, Italicus pure insomma*".

Ci accontentiamo per esigenze di sintesi di quest'affastellata serie di esempi meglio riferiti e descritti nel testo del libro ed altrettanto bene analizzati nel capitolo curato da Claudio Nunziata per porre la domanda se davvero vi sia stata discontinuità tra il modello di relazioni fra uomini dei servizi e attentatori della prima parte degli anni '70 e quelle accertate per la strage di Bologna.

Ciò che possiamo affermare è che le relazioni si mantennero ma con una differenza fondamentale. I vertici della piramide dei servizi e degli apparati che potevano guidare ed interferire con le azioni degli estremisti di destra non erano più autoreferenziali e semmai avevano collegamenti con personaggi marginali della politica atlantica italiana e con uomini dei servizi segreti americani ma facevano riferimento a Gelli, o di costui si avvalevano e a

quel conglomerato misterioso e variegato di elementi della più diversa estrazione, accomunati dal patto associativo nella Loggia P2.

Superiamo le interessanti informazioni fornite dal teste sulle emergenze processuali degli episodi dei primi anni '70 e sui tanti depistaggi e deviazioni delle indagini di cui ci siamo già occupati, anche se la ricostruzione che ne fanno Gazzotti e Nunziata nel libro andrebbe ripresa ed è comunque una delle migliori basi ricostruttive alle quali si può ricorrere per avere il quadro sintetico di quelle vicende, per chi non potesse andare a leggere direttamente tutte le sentenze e gli atti processuali (ovviamente ne esistono anche molte altre, mentre di altre ricerche si dirà avanti). Occupiamoci della ricostruzione dell'evoluzione dell'estremismo di destra nella seconda metà dei Settanta.

Quando gli eversori di destra credono di essere abbandonati al loro destino dagli apparati dello Stato (processi ad *Ordine Nuovo* e ad *Avanguardia Nazionale*) cercano di rompere con la tradizione precedente di collateralità e contiguità con gli apparati stessi. Ma si tratterebbe solo "di un'operazione di facciata". Il *focus* va sulla nascita negli anni fra il '78 e il '79, in modo particolare a Roma di gruppi armati, tra i quali si distingue la sigla dei *Nuclei Armati Rivoluzionari*. Costoro non sono una vera e propria organizzazione coesa, unitaria, con un capo, un comando, un direttivo ma una sigla utilizzata da più gruppi di quartiere, Monteverde, EUR, Prati e così via; agiscono anche autonomamente tra loro e in altre circostanze anche in maniera coordinata e integrata.

Lo spontaneismo armato si colloca su un terreno politico, terroristico, diverso dal precedente; si potrebbe definire "rivoluzionario", nel senso che il suo obiettivo e le sue azioni non sono più tese a produrre un rivolgimento istituzionale, un colpo di stato o comunque in generale a colpire la sinistra ma sono rivolte contro le istituzioni e lo stato democratico in quanto tale. A parte Vinciguerra, che lo fece per sue specifiche ragioni di opposizione alla collusione di *Ordine Nuovo* con i servizi dello Stato che egli riteneva di combattere, non era mai successo che organizzazioni della destra attaccassero militari e forze di polizia. Mentre lo "spontaneismo armato" si pone come gruppo disponibile per qualsiasi avventura, con un bagaglio ideologico raffazzonato, in cui viene esaltato il mito dell'azione, le organizzazioni precedenti come ON e AN continuano ad essere operative. *Ordine Nuovo* si camuffa ed assume altri nomi; quello che s'impone è *Costruiamo l'Azione* con una rivista omonima. *Avanguardia Nazionale* si nasconde dietro ad alcune sigle, dietro il paravento di attività commerciali come la "Odal" o a riviste come "Confidentiel".

L'obiettivo delle vecchie formazioni con le nuove denominazioni ma capeggiate dagli stessi personaggi della fase precedente - Fachini al nord e Signorelli a Roma, con altri più nell'ombra come Fabio De Felice, che aveva già partecipato al tentato golpe Borghese, o come Semerari, il criminologo di cui è nota la cruenta fine e di cui si è vista la strategia di convogliare nell'azione politica la criminalità comune romana - era "di riuscire in qualche maniera a pilotare, manovrare, comunque in qualche modo guidare politicamente le formazioni dello spontaneismo armato, secondo la *teoria dell'arcipelago*, in base alla quale non serviva un'organizzazione rigida ma si poteva agire attraverso una pluralità di gruppi operativi coordinati da un'unica mente anche all'insaputa degli stessi operativi, infiltrandoli con elementi controllabili. A questo proposito il testimone richiama la vicenda di Soderini, appartenente a *Terza posizione* ma coinvolto in *Costruiamo l'azione*. In questo frangente nel contesto romano compare la figura di Cavallini, la cui fuga appare pilotata, per quanto fu banale. Cavallini era considerato una "creatura" di Fachini, che lo nascose in Veneto. Da qui i contatti con Fioravanti e il suo successivo ingresso nei NAR. Cavallini è di fondo un ordinovista inserito nei NAR ma anche Fioravanti in quel momento conosce Signorelli e Sergio Calore, braccio destro di Signorelli all'interno di *Costruiamo l'Azione* e ne diventa un collaboratore, con un rapporto ed una frequentazione che continuano nei mesi successivi. In sostanza ciò che il consulente spiega è l'ambivalenza dei principali esponenti dei NAR. Entrambi hanno contatti con Signorelli; lo spontaneismo armato resta il filo conduttore della loro azione così come ricorrente è la parola d'ordine di "tenersi alla larga dagli stragisti" (evidentemente quelli di *Ordine Nuovo*); addirittura dichiarano di volere "ammazzarne alcuni" senza che il progetto sia mai attuato e quindi - chiosa il consulente - "non so se erano progetti". A casa di Signorelli, dove va volte a cena, Fioravanti mette in piedi "una sorta di gruppo armato con alcuni elementi di *Costruiamo l'Azione*, in particolar modo Sergio Calore e poi mi pare di ricordare che c'era un certo Mariani". Questo gruppo misto, NAR e CLA, compie alcune rapine, il tentato omicidio dell'avvocato Arcangeli e per errore nell'esecuzione del primo, l'omicidio Leandri; consumano poi la rapina alla Chase Manhattan Bank e così via. Sta di fatto che non esistono barriere e distinzioni apprezzabili. Fioravanti è a disposizione di Signorelli.

Il consulente ribadisce un dato che va considerato un punto fermo a conferma di come lo "spontaneismo" fosse un'immagine di facciata; tra l'autunno - inverno '79 e i primi mesi dell'80 si strinse un rapporto fra Fioravanti, Signorelli e Sergio Calore. Quest'ultimo tuttavia cominciava ad assumere una posizione critica nei confronti dello stesso Signorelli. Calore e

Aleandri, come si è già visto, sono due testimoni fondamentali, perché con la loro collaborazione spiegano che i loro ripensamenti derivano proprio dalla scoperta dei rapporti molto stretti che i loro dirigenti mantenevano con la P2 (cfr. Parte II, cap. 2). Vale solo ricordare che Aleandri ne era testimone oculare perché andava ad incontrare Gelli all'hotel Excelsior, addirittura per sostenere con Gelli per conto di De Felice la posizione dell'immobiliarista Genghini.

Niente di tutto questo emerge con riguardo a Fioravanti e agli altri NAR

Il dissenso nei confronti dei vecchi "tramoni" esisteva certamente, il consulente ricorda l'accoltellamento in carcere di Fachini[128] ma era un atteggiamento verbale che non escludeva altre relazioni.

In sintesi per Gazzotti "*lo spontaneismo armato esiste nel senso che esiste in questa chiave di contrapposizione ai vecchi, quelli che loro li chiamavano i vecchi tramoni cioè quelli che tramavano assieme agli apparati dello stato. Quindi esiste lo spontaneismo armato, esiste un filone diciamo critico nei confronti delle vecchie contiguità con gli apparati dello stato. Allo stesso tempo però sia Ordine Nuovo che Avanguardia Nazionale continuano ad operare all'interno dello spontaneismo armato, non possiamo dimenticare per esempio che due esponenti di Terza Posizione, anzi del Nucleo Armato di Terza Posizione che erano Dimitri e Nistri, entrambi erano assolutamente in contatto con Delle Chiaie e anzi buona parte dei proventi delle rapine venivano consegnati a Delle Chiaie. Uno dei due, non ricordo se ... Penso Dimitri nella sua agendina aveva il numero di telefono personale di Musumeci*".

Tutte tracce a conferma che la purezza spontaneista era soltanto declamata.

Sull'ultimo quesito, infine, relativo alla prova dell'unificazione di elementi spontaneisti e di elementi stragisti il testimone ha dato questa risposta (pag. 36):

"*La banda Fioravanti è difficile anche da definire perché è una banda ad assetto variabile nel senso che Fioravanti compie una serie di azioni assieme a quelli di Costruiamo l'Azione cioè Sergio Calore, Mariani, gli altri, Iannilli e così via. Contemporaneamente poi insieme*

[128]Nel testo troviamo questo passo: "Al di sopra del gruppo veneto, come detto, c'erano i vertici romani. Edgardo Bonazzi: «Ritenevo Signorelli uno collegato coi servizi, golpista e stragista». Mauro Ansaldi: «Zani odiava Signorelli in quanto lo considerava collegato con i servizi segreti e responsabile di stragi». Marco Affatigato: «Clemente Graziani individuava Freda come iniziatore e Signorelli come continuatore della strategia delle stragi». Pure Nico Azzi, che di stragi se ne intendeva, ha definito Signorelli uno stragista, tutt'uno con Rauti. Va precisato che Rauti è uscito indenne dai procedimenti a suo carico" (pag. 170). E più avanti: "«Signorelli», ha scritto il giudice Vito Zincani, «aveva legami con ufficiali dell'esercito e con i servizi segreti, con i quali istaurò un rapporto di collaborazione durato ininterrottamente per tutto l'arco degli anni Settanta». Bonazzi ha rivelato che «il livello d'intimità era tale che goliardicamente Signorelli, in divisa da carabiniere, fu fatto partecipare alla perquisizione di un estremista di sinistra». E infatti a casa sua fu trovato un appunto cifrato che, decrittato, rivelò i nomi e gli indirizzi di alcuni ufficiali dei carabinieri" (pag. 171).

a Cavallini, Ciavardini, Vale e gli altri fa altre cose. Però per esempio la banda Fioravanti, chiamiamola così, uccide Mario Amato, personalmente Cavallini lo uccide. Ora, a voler uccidere Mario Amato era Signorelli che, come sappiamo, in una riunione praticamente commissiona l'omicidio Amato[129]*, quindi, come dire, gli elementi sono continui di intreccio e di contatto. Poi ovviamente..., lei mi ha detto prima della strage, prima della strage sono questi, c'è la bomba che viene fatta esplodere a Milano, davanti a Palazzo... Cioè non dimentichiamoci che Costruiamo l'Azione esegue tra il '78 e il '79 almeno dieci o dodici attentati a Roma e uno a Milano, alcuni di chiave assolutamente stragista come quello davanti al CSM. A Milano è emerso che l'esplosivo... ci sono delle testimonianze che l'esplosivo per la bomba di Milano era stato fornito da Egidio Giuliani che comunque non faceva parte in modo organico della banda Fioravanti ma era comunque in contatto sicuramente con Fioravanti. Quindi, come dire, è difficile delineare in maniera con dei confini precisi, c'era sicuramente un'osmosi e un intreccio tra queste organizzazioni evidente e soprattutto in modo particolare Fioravanti frequentava Signorelli, frequentava Calore e Fioravanti era ormai noto nell'ambiente, questo ovviamente vale quel che vale però più di un teste cioè più di un appartenente a quelle organizzazioni dice, sostiene che è ormai noto che Fioravanti era diventato il braccio armato della P2, dicono alcuni, di Signorelli dicono altri. Poi chiaramente queste erano voci che giravano nell'ambiente, che hanno un valore di prova che possono avere".*

Si tratta in realtà di elementi concreti che nel libro trovano precisi riscontri: "*Anche Signorelli aveva contatti con Gelli: «Signorelli», racconta Napoli, «aveva partecipato a varie cene con Gelli e uomini della P2 [...] Semerari a casa sua faceva riunioni riservate cui partecipavano uomini dei servizi segreti, il procuratore capo di Roma De Matteo e personaggi della massoneria [...]. Signorelli interveniva saltuariamente». Senza contare che molti uomini dello Stato, che coltivavano rapporti con l'eversione nera, erano piduisti: D'Amato, Miceli, Maletti, Del Gaudio, Santovito, Musumeci e così via*" (pag. 193).

L'esame del teste Gazzotti rende meno di quanto emerge dal suo contributo pubblicato. Le ultime dieci pagine sono in realtà essenziali per la nostra ricostruzione dell'integrazione del vecchio stragismo con i nuovi nuclei terroristi della fine degli anni '70.

Spiega Gazzotti che:

"*Tra il '76 e il '77 si affacciò sulla scena, soprattutto romana, una nuova generazione di fascisti. Molto giovani, con la pistola in tasca, slegati dalle vecchie organizzazioni, poco sensibili alla retorica nostalgica e al fascino delle divise. Subivano piuttosto l'influenza del sovversivismo settantasettino. Era il cosiddetto "spontaneismo armato" che poi avrebbe utilizzato la sigla Nar. Dietro la quale si mossero gruppi diversi e mutevoli, che trovarono in Giusva Fioravanti un punto di riferimento carismatico sotto il profilo militare. Per i vecchi capi di On e di An si pose il problema di esercitare la loro influenza e guidare politicamente questi giovani. Signorelli, fiutata l'aria, prese a teorizzare una sintesi di tutte le forze antagoniste, anche di sinistra, in funzione di una lotta antisistema. Non era una gran novità, Freda ci aveva scritto un libello dieci anni prima. Qualcuno, come ad esempio Calore,*

[129] Signorelli è stato comunque assolto dall'omicidio Amato. La valutazione del teste ha carattere storico-politico e tiene conto degli elementi emersi a carico del Signorelli nel corso del processo. L'assoluzione, come è noto, avverrà in sede di rinvio dalla Cassazione

credette davvero alla possibilità di un superamento delle contrapposizioni ideologiche. Ma nei fatti la nuova linea politica era funzionale alla strategia piduista interna ai servizi, tesa ad alimentare e sfruttare politicamente anche il terrorismo di sinistra. Non fu un caso che i guerriglieri neri godettero a lungo di «un trattamento spesso indulgente, a volte addirittura compiacente» e di una sostanziale impunità[130]*. Come ai vecchi tempi della strategia della tensione. Per migliorare l'immagine del vecchio Ordine Nuovo, in crisi dopo l'arresto di Concutelli, nacquero nuove sigle: dapprima Lotta Popolare e poi Costruiamo l'azione. Nella villa di Aldo Semerari a fine '77 si svolse il summit di fondazione di Cla. C'erano Signorelli, Fabio De Felice, Aldo Semerari, Dantini, Aleandri, Incardona, Calore e i veneti Fachini e Raho*[131]*. A Fachini fu affidato il settore militare. Del gruppo veneto facevano parte anche Raho, Melioli, Rinani, Napoli. De Felice era il vertice segreto, sconosciuto ai militanti, teorizzatore della strategia dell'arcipelago, che mirava ad essere la regia occulta dello spontaneismo*[132]*. Le nuove parole d'ordine celavano la sostanziale continuità della nuova formazione con il vecchio On. In particolare con «l'area stragista di Signorelli e Fachini»*[133]*. Come rivelano le biografie dei suoi capi e le loro relazioni poco "presentabili". Fabio De Felice, assieme al fratello Alfredo, aveva fatto parte del vertice golpista sin dal '70. Era in contatto con l'ingegnere Hugh Fenwich, agente Cia, ed era l'uomo-cerniera tra l'entourage andreottiano e On. Faceva parte infatti dell'istituto di Studi strategici per la Difesa, copertura delle attività golpiste, diretto da Filippo De Jorio, consigliere di Palazzo Chigi nel 1972 con il governo Andreotti, nonché uno dei capi della Rosa dei Venti. Diverse riunioni di golpisti si tennero in casa sua. I due fratelli De Felice avevano rapporti consolidati anche con D'Amato e con Gelli e fu proprio uno dei giovani di Cla, Paolo Aleandri, ex allievo del professor De Felice, a tenere i contatti col Venerabile, recandosi più volte all'hotel Excelsior. Anche i rapporti con Andreotti erano ancora attivi nel '79: in una riunione De Felice spiegò che dovevano fare un favore ad Andreotti*[134]*. Semerari, criminologo con svastica al collo, era intimo amico del colonnello Santoro, aveva buoni contatti sia col Sismi che col Sisde, nella sua agenda c'erano i numeri del generale Mei (vicedirettore Sismi) e i nomi di D'Amato, Marzollo e del generale Inzerilli, capo di Gladio. Pure lui frequentava Gelli: un incontro col capo della P2 era appuntato nella sua agenda in data 12 giugno 1980. Teneva i rapporti, per conto di Cla, con la Banda della Magliana e col giro dei gangster piduisti (Bergamelli e Berenguer), ai quali, per conto della P2, dispensava perizie fasulle che ne garantivano la scarcerazione."*

Il testo prosegue con una serie di altre informazioni su Signorelli, Dantini, De Felice e Delle Chiaie, fondatori insieme del movimento *Lotta di Popolo* e afferma che un *"Un solido filo nero si dipana dal '68 fino a Costruiamo l'azione"*.

---

[130] Non si tratta di un'affermazione gratuita, essendo tratta dalla già citata relazione del Presidente della Commissione Stragi.

[131] Calore e Aleandri ne hanno riferito nel processo. E se ne dirà. Il consulente cita peraltro altre fonti.

[132] In nota si riporta un'importantissima testimonianza: "Strategia così ben sintetizzata da Marcello Soffiati, come riferito da Sergio Latini «Perciò i capi della destra eversiva devono collegarsi con apparati di potere economico e militare dello Stato al fine di utilizzare efficacemente quegli atti di terrorismo realizzati dai "ragazzini"» (Interrogatorio del 6 aprile 1983 al giudice istruttore Grassi).

[133] Si tratta di citazione dalla relazione del presidente Pellegrino del 1995.

[134] Si tratta della vicenda della vicenda dell'aiuto al costruttore Genghini,già ricordata.

Interessante la citazione da un provvedimento giudiziario del g.i. bolognese Vito Zincani (si tratta della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio per la strage): «Nei confronti di Signorelli, De Felice, Semerari e Fachini le indicazioni di contatti, collusioni e collegamenti coi servizi segreti sono così numerose da permettere di considerare tutti loro inseriti a pieno titolo nei servizi come agenti».

Soprattutto alla metà degli anni '70 erano sopraggiunti legami strutturali con la P2. I rapporti con la loggia di Gelli erano così forti che Aleandri affermerà: **«Capii che Gelli non era strumentale rispetto ai fini della nostra organizzazione, ma noi eravamo strumentali rispetto ai fini di Gelli e De Felice».** E quando lui e Calore ipotizzarono di colpire Gelli, furono bloccati «trattandosi di persona che non andava toccata». Si tratta di dichiarazioni verbalizzate, entrate nel nostro processo che spiegano come poche il senso della contestazione formulata in questo processo.

La continuità con il vecchio ON è rivelata anche dai "Fogli d'Ordine" del marzo 1978, documento in atti. Era stato distribuito ai militanti più fidati con severe consegne di riservatezza ma una sbadataggine di Gianluigi Napoli ne permise il sequestro.

Nella sintesi di Gazzotti vi *"era scritto che occorreva «nascondere la propria militanza in On attraverso la differenziazione delle sigle». Ne erano autori Signorelli, De Felice, Fachini, Calore e Aleandri. Vi si leggeva che l'azione: «mira alla distruzione delle strutture del potere [...]. Con una serie di assassinii [...] si colpiscono soprattutto i mezzi di comunicazione [...]. Il terrorismo è un'arma di distruzione e dominio». Identica la strategia del mimetismo e della provocazione, come corollario dello stragismo, messa in atto nel biennio '68-'69. Condita con un linguaggio nuovo: «L'attacco alle strutture del potere».*

Chiosa peraltro l'autore che è "difficile pensare ad attacchi al potere da parte di chi frequentava con assiduità Gelli e gli spioni del Sismi". Il giudizio può essere integrato dicendo che l'attacco era al potere democratico da parte del contropotere occulto concentrato nella P2.

I motivi d'interesse di questo testo non finiscono qui.

Ricorda l'autore che *"anche An, che di fatto non esisteva più come organizzazione politica, ma operava in maniera sostanzialmente occulta, dietro la copertura di società come la Odal, si adoperava per affermare la propria egemonia sulle nuove leve. Delle Chiaie convocò a Parigi, dove aveva un ufficio, il giovane Alibrandi, presentandosi come il capo del fascismo mondiale per invitarlo a collaborare con lui. Ma è soprattutto verso Terza Posizione, organizzazione relativamente di massa nata all'inizio del '78, che An esercitò la*

propria influenza. Peppe Dimitri era uno dei capi di Tp, ma prendeva ordini da Delle Chiaie. Legato ad An era a anche Nistri, capo del nucleo militare. Infatti parte dei proventi delle rapine finivano a Delle Chiaie. Dimitri e Nistri furono sorpresi a trasbordare casse di bombe e armi nello scantinato di uno stabile dove aveva sede la redazione di «Confidentiel», rivista vicina ad An, diretta da Adriano Tilgher. E Dimitri in tasca aveva il numero di telefono riservato del generale Musumeci, piduista, numero due del Sismi. Anche Ciccio Mangiameli, altro leader di Tp, nonché massone, era legato a Delle Chiaie e anche a Signorelli. Nell'aprile del 1979 Delle Chiaie giunse a Roma e convocò un vertice di An per discutere su come assumere il controllo di Tp e della lotta armata in generale. Ballan e Mimmo Magnetta contattarono Fioravanti, offrendo assistenza logistica e legale[135]*. Nonostante l'unificazione tra On e An fosse ormai fallita, Delle Chiaie e Signorelli continuarono a intrattenere stretti e costanti rapporti. I due – secondo quanto riferito da Aleandri e Calore – si incontrarono più volte, mantenendo dunque vivo un coordinamento tra le due organizzazioni, o meglio, tra i vertici delle stesse che non era mai venuto meno. E che al momento veniva rafforzato dai solidissimi legami di tutti costoro con la P2. Significativo che la Odal avesse come unico cliente la Sofint, che faceva capo a Flavio Carboni ed Ernesto Diotallevi, a sua volta controllata dalla Ascofin di Francesco Pazienza".*

Si tratta di una ricostruzione che rispecchia il materiale probatorio stratificatosi nel tempo, introdotto nel processo in forma documentale, per l'impossibilità nella maggior parte dei casi di ripetere la prova, spesso assunta in altri dibattimenti. Consente di rilevare sulla base di dati probatori incontestabili che le azioni dello spontaneismo armato erano controllate da un nucleo di vertice del neofascismo tradizionale, da tempo in campo con i medesimi obiettivi di mutamento del sistema politico, non più al servizio di apparati militari nazionali ed esteri ma di un progetto eversivo del tutto diverso, che puntava alla disgregazione del regime democratico dall'interno non tanto e non solo con la violenza terroristica ma anche con l'acquisizione del consenso. Un progetto che, come vedremo, disponeva di ingenti mezzi finanziari.

Osserva ancora Gazzotti che in quel periodo il gruppo di *Costruiamo l'azione*, secondo la vecchia tradizione ordinovista, decise di avviare una campagna di attentati. Buona parte dell'esplosivo fu procurato da Fachini, che fornì anche istruzioni tecniche. Al ritiro in Veneto provvide Aleandri, che ne ha parlato anche in questo processo. Gli attentati della

[135] Si ricorda in nota come la rapina alla Chase Manhattan bank era stata realizzata da una sorta di intergruppo con Fioravanti, Magnetta, Dimitri, Carminati ed altri.

primavera/estate del 1978 ebbero carattere dimostrativo e non furono rivendicati. Interessante la spiegazione che ne dà il consulente, citando un'affermazione di De Felice che riporta una dichiarazione di Aleandri nel primo processo per la strage di Bologna (in atti): "Come spiegò De Felice «le bombe sono merce di scambio per condizionare le scelte».

In questo punto dell'esposizione il teste riporta ciò che abbiamo acquisito dalla voce del Lucioli. Va opportunamente richiamato in un'esposizione che mette insieme con cura tutti i pezzi disponibili per un quadro che si presenta univoco e coerente: *"Semerari contattò anche la Banda della Magliana: «Un giorno venne da noi D'Ortenzi», ha raccontato Fulvio Lucioli, uno della banda, «per dirci che Semerari ci proponeva di collocare delle bombe, credo a Roma, e di effettuare alcuni sequestri di persona [dividendo il riscatto, nda], dandoci un elenco di nomi»180. Ma Giuseppucci, il capo della Banda della Magliana, respinse l'offerta"*.

Segue il richiamo della fuga di Freda e Ventura da Catanzaro con il determinante aiuto della 'ndrangheta, a conferma della integrazione tra fascisti e mafiosi con una significativa presenza di massoni. Il quadro si presenta, quindi, tutt'altro che egemonizzato dalla presenza dello spontaneismo armato, bensì caratterizzato da una direzione articolata ma unitaria, che mette a segno una serie di operazioni strategiche che potenziano le forze che vanno attuando una strategia di logoramento e di sostituzione delle relazioni democratiche con quelle frutto delle segrete intese tra piduisti.

La campagna di attentati proseguì aumentando d'intensità nel 1979. Anche qui Aleandri ha riferito con dovizia di dettagli. Questi attentati rivendicati dalla sigla *Movimento Rivoluzionario Popolare* erano camuffati con sigle e slogan tipici della sinistra, in linea con le istituzioni dei Fogli d'Ordine. L'attentato al CSM, come sappiamo, fu una strage miracolosamente mancata. Il teste ricorda che mancavano 13 giorni alle elezioni anticipate del 1979.

Segue l'elenco degli attentati del 1980 fino al 2 agosto: "*quello a Tina Anselmi dell'8 marzo, fallito, secondo Napoli organizzato dai veneti: "La strage è ancora l'obiettivo. Di nuovo le finte rivendicazioni di sinistra. I buoni rapporti coi servizi segreti rimasti intatti e i legami ancor più solidi con la P2. Erano trascorsi dieci anni da piazza Fontana, ma nulla era cambiato. La scelta di fare molti morti era in sintonia con l'emergere all'interno del dibattito carcerario di posizioni stragiste. Il "Documento sulla progressione rivoluzionaria", dell'estate del '79, una sorta di risoluzione strategica di cui uno degli autori era Mario Tuti, abbandonò l'esaltazione del «guerriero antipolitico» per il quale «non*

contava l'obiettivo, ma il gesto in sé», che era la base teorica dello spontaneismo. Affermava invece che «lo scopo generale della lotta rivoluzionaria è la presa del potere [...] l'azione dei gruppuscoli deve essere coordinata da una organizzazione», e indicava come strumento anche «il terrorismo indiscriminato». L'esaltazione della strage come arma politica comparve poi in altri documenti" (pag. 205).

La cronologia degli eventi vede nel corso del 1979 il rafforzarsi dei rapporti tra Fioravanti e Signorelli. Il primo si reca più volte a cena da Signorelli, si unisce a Calore e sul finire del 1979 al gruppo si unisce Cavallini "una creatura di Fachini", "inviato a Roma dal suo padre putativo", cioè da colui che lo proteggeva e nascondeva in Veneto dopo la sua fuga. Osserva Gazzotti "*che in quel periodo sul finire del 1979 tutti cercavano Fioravanti, che era diventato il punto di riferimento militare di Signorelli e Fachini. E di lì a poco divenne il capo del nucleo operativo di Tp, sotto la sigla Nar*".

È un quadro diverso dalla prospettiva dello spontaneismo armato. Gli elementi di prova messi in fila dimostrano che Fioravanti è tutt'altro che un soggetto isolato ma è inserito in un progetto ampio e diretto da vecchi esperti della strategia della tensione.

Ed è questo sodalizio con Fioravanti, Calore ed altri che decide di uccidere l'avvocato Giorgio Arcangeli, un fascista, *ex* legale di Delle Chiaie, accusato di essere la spia che aveva fatto arrestare Concutelli. Per errore fu ucciso un altro, Antonio Leandri. Si trattava di un obiettivo che poteva aggregare tutto l'ambiente, visto il mito che circondava la figura di Concutelli, per la cui evasione Fioravanti si sarebbe poi impegnato, inutilmente. La vicenda è nota e non vi si indugia oltre. Calore arrestato, Fioravanti fugge in Veneto. Ricorda Gazzotti la testimonianza di Marco Mario Massimi il quale raccontò che "*la decisione era stata presa durante una cena a casa di Signorelli, presenti Semerari, Calore, Fioravanti e lui stesso. Al processo non fu creduto, perché Calore lo smentì, dicendo che aveva deciso tutto lui. Lo stesso Calore tempo dopo ammise di aver mentito per salvare Signorelli*".

Puntuale, infine, la ricostruzione della vicenda relativa a **Mario Amato**, ancora una volta importante perché spiega il livello delle forze che si mossero contro il magistrato, malgrado gli esiti giudiziari dei processi per il suo omicidio siano stati ancora una volta dubbi con assoluzioni per insufficienza di prove. Dopo tormentati processi in cui il Signorelli è stato condannato due volte, una prima volta in primo grado e una seconda volta in appello, egli è stato poi definitivamente assolto dall'accusa di essere stato l'istigatore del delitto. Amato aveva ereditato le indagini di Occorsio. Era solo e isolato, fuori e dentro al palazzo di giustizia. Il capo della Procura era Giovanni De Matteo, frequentatore di riunioni a casa di

Semerari. Che d'altra parte lavorava con gli Uffici giudiziari, nei modi che abbiamo appreso da diverse fonti. Amato aveva acquisito elementi di prova che lo avevano convinto che tutti i gruppi dell'eversione nera rispondessero a un'unica regia e che uno dei registi fosse Signorelli, che aveva fatto arrestare. Abbiamo agli atti i verbali delle audizioni di Amato al CSM, di cui era presidente il piduista Ugo Zilletti. Rispecchiano una situazione drammatica. Contro il magistrato si era scatenata una campagna di accuse da parte di "certa stampa" e la contestazione violenta dell'Ordine degli avvocati. Signorelli apparve ad Amato un uomo molto protetto. Di fronte al CSM[136] denunciò la solitudine nella quale era stato lasciato e l'inspiegabile sottovalutazione del terrorismo nero. Disponeva delle informazioni di Marco Mario Massimi, un fascista che frequentava il giro di Signorelli. Fu proprio Massimi a spiegare che Fioravanti prendeva ordini da Signorelli e Semerari e che costoro erano gli strateghi dei NAR. e che l'uccisione di Arcangeli era stata decisa in una cena a casa di Signorelli: «Lo stesso gruppo», aggiunse «ha in programma l'uccisione di poliziotti e anche di un giudice, e cioè proprio di lei, dottor Amato». Il Massimi successivamente ritrattò. Resta la sua affermazione originaria - si trova nella sentenza di primo grado - che dopo quaranta anni di indagini ed eventi appare decisamente attendibile e tale da consolidare il giudizio che i NAR fossero inseriti in un contesto eversivo ben più strutturato di quanto non si sia ritenuto.

Conclude a questo proposito il testimone: *"Appare evidente come Fioravanti fosse sempre più sotto l'influenza di Signorelli e Fachini. Questo non significa che tutta l'attività del cosiddetto "spontaneismo armato" fosse governata dal vertice ordinovista: ma che alcuni suoi esponenti furono utilizzati per compiere determinate operazioni. Evidenza coerente anche con i rapporti di collaborazione che una parte dei Nar aveva con la Banda della Magliana. Che a sua volta operava anche come braccio armato di quell'intreccio di interessi che accomunavano P2, vertici dei servizi e mafia. Come non ricordare, anche se i processi si sono conclusi con sentenze assolutorie, i delitti Pecorelli e Mattarella, che nascono proprio da quel milieu politico-criminale e piduistico? Omicidi per i quali diverse testimonianze hanno indicato tra i responsabili Fioravanti e Carminati"* (peraltro assolti).

"Al processo per l'assassinio di Amato, Cavallini e Fioravanti ammisero le proprie responsabilità, ma Signorelli negò di aver ordinato l'uccisione: «Non ho mai teorizzato la lotta armata, le trame nere sono invenzioni del potere». Cavallini e Fioravanti lo difesero, dissero di aver deciso tutto da soli. Contro Signorelli, oltre alle accuse di Massimi,

[136] Tutti i verbali e i documenti di questa amara vicenda sono stati prodotti dalle difese delle parti civili

solidissime poiché precedenti al delitto, c'erano quelle di altri pentiti, come Luigi Fratini: «Ricordo che il professore diceva che Amato doveva fare la stessa fine di Occorsio». Lo stesso Semerari (in carcere per la strage di Bologna), con l'intenzione più di lanciare un avvertimento che un'accusa, indicò in De Felice uno dei mandanti. Il processo si concluse con quattro ergastoli a Cavallini, Fioravanti, Mambro e Signorelli. In appello vennero confermati gli ergastoli ai tre Nar, ma Signorelli venne assolto per insufficienza di prove. Poco prima il tribunale della libertà aveva ribadito: «Esistono prove che Signorelli e Fachini avevano la direzione politica strategica dell'organizzazione terroristica». La Cassazione annullò l'assoluzione. Signorelli venne di nuovo condannato all'ergastolo. La Cassazione riannullò con l'acrobatica motivazione che aveva sicuramente istigato Fioravanti all'omicidio, ma forse il ragazzo avrebbe ucciso anche da solo. Nel nuovo processo d'appello Signorelli fu finalmente assolto. Due mesi dopo venne assolto anche per l'omicidio Occorsio e poi anche per la strage di Bologna. Lui era un vecchio professore, capace solo di predicare, ma innocuo. Questo è quello che la giustizia italiana ha stabilito".

Ci limitiamo a riportare questa parte del testo, oggettiva e rilevante per la nostra analisi. Omettiamo le considerazioni dell'autore sul perché di tali esiti giudiziari.

Altra assoluzione di cui occorre fare menzione, in conclusione, è quella di Gilberto Cavallini per l'attentato con autobomba del 30 luglio 1980 a pochi metri dall'ingresso del municipio di Milano. Senza vittime. È l'ultimo attentato prima della strage del 2 agosto.

In sede di controesame delle parti civili, il teste ha ribadito la tesi che alla data del 2 agosto 1980 i gruppi dell'estrema destra costituivano tutti un'unica area, in grado di rispondere ad una strategia unitaria.

La teoria dell'arcipelago implicava contatti frequentissimi, scambi di mezzi e risorse, la distribuzione di compiti e iniziative ora all'una, ora all'altra organizzazione. Il vecchio gruppo ordinovista con quella formula organizzativa cercava di dettare una linea politica a gruppi fuori dall'organizzazione principale, di esercitare un'egemonia politico-strategica in modo da pianificare gli attentati. È del tutto evidente come un approfondimento della situazione politica sul finire del decennio mostra le forze eversive di destra attive e determinate nello svolgimento di attività terroristiche, il cui livello si alza di mese in mese in corrispondenza con il crescere della sfida portata dal terrorismo "rosso". Anzi si potrebbe dire che proprio il concentrarsi dopo il caso Moro in una seria attività di repressione e contrasto delle formazioni del c.d. "partito armato" permise una maggiore libertà d'azione ai neri.

Tutta la vicenda dell'omicidio Amato dimostra come nell'imminenza del 2 agosto non vi fosse alcuna seria attività di contrasto dell'eversione di destra, la quale godeva, anzi, di protezioni e di collusioni a livelli altissimi. E tutto ciò non può essere solo frutto di errore di valutazione o di negligenze, visti i veri e propri "tradimenti" che furono consumati ai danni di Amato, secondo quanto emerge dal processo. Le denunce di Amato al CSM poco giorni prima di morire sono eloquenti nell'indicare il pericolo di una connessione e di un'unificazione dei nuovi giovani terroristi con gli esponenti delle vecchie organizzazioni che avevano lavorato per il colpo di Stato militare, ora riciclatisi in una nuova forma operativa. Amato aveva capito sulla propria pelle che gli "spontaneisti" non erano degli sprovveduti esaltati ma pedine di un gioco assai più grande di loro stessi. Fu anzi questa scoperta che ne determinò la morte. Contrariamente alle oltraggiose affermazioni degli autori del delitto, Amato fu ucciso perché lasciato solo e indifeso nel momento in cui aveva scoperto connessioni per quel tempo indicibili e quindi perché dimostrava un'"intelligenza" della situazione che fu subito compresa da tutti coloro che l'avversarono e da coloro che lasciarono cadere le sue disperate ma chiare richieste di sostegno e di cambio di marcia nella gestione delle indagini.

Tanto i verbali dell'audizione di Amato al CSM, quanto la sentenza per il suo omicidio e il compendio documentale prodotto dalle parti civili all'udienza del 1.9.2021 sono elementi probatori decisivi per provare la connessione tra "spontaneismo armato", forze eversive di matrice ordinovista e avanguardista che avevano operato nei primi anni Settanta, elementi di collegamento e vertici della stessa P2. Ne tratteremo a tempo debito, non senza ricordare che tale connessione emerge anche dalla prima sentenza per la strage di Bologna e da altri provvedimenti giudiziari, per cui deve dirsi che la trama descritta dalle indagini della Procura generale e dalle tesi dei consulenti delle parti civili era già tutta scritta nelle sentenze, alle quali mancavano soltanto elementi decisivi di riscontro, quali sono i nuovi materiali documentali messi in primo piano nell'attuale processo. L'attuale richiamo serve solo a sottolineare l'importanza dello scritto di Gazzotti sulla vicenda dell'omicidio di Mario Amato, che va posto come fondamentale elemento di collegamento e spiegazione della strage e della sua causale.

L'ultimo dei testimoni/consulenti esaminato all'udienza del 21 gennaio 2021 è il giornalista **Luigi Marcucci,** anch'egli giornalista d'inchiesta e studioso della storia di cui ci occupiamo.

Anche per questo studioso i dati probatori, a partire da un'intervista a Vincenzo Vinciguerra, portano ad uno stretto collegamento tra Fioravanti, il gruppo ordinovista veneto e quello romano egemonizzato da Signorelli che, come sappiamo, porta a Gelli. Il teste è tornato sulle vicende dell'omicidio Mattarella, come sappiamo attribuito a Fioravanti e Cavallini, successivamente assolti. Va detto che nel corso del dibattimento, in una prima fase, si è puntato su possibili novità da un supplemento di indagini palermitane sulla questione dei frammenti delle targhe trovate nel covo di via Asolone a Torino, occupato da elementi dei NAR e di Terza Posizione. Si trattava di provare che i frammenti di via Asolone si combinassero perfettamente con i frammenti di targhe rubate, con i quali era stata costruita la targa del veicolo utilizzato dagli assassini di Mattarella. A quanto pare questa prova che sarebbe stata decisiva per riaprire il contesto dell'omicidio Mattarella è mancata (dalla cronaca si legge che i presunti spezzoni di via Asolone sarebbero un'unica targa con gli stessi numeri dei due spezzoni appartenuti a quelli applicati sulla 127 del delitto Mattarella ma in diversa posizione, tuttavia un'unica targa, una coincidenza davvero straordinaria verrebbe da dire). In effetti sul punto non si è più insistito, posto che, come riferisce Marcucci, si sarebbe andati verso l'archiviazione della nuova indagine palermitana (cfr. esame, pag. 57). Tuttavia, fermo restando che sul piano penale i due esponenti NAR non sono gli autori del delitto Mattarella, sembra evidente come gli elementi all'epoca raccolti a loro carico siano ancora oggi obiettivi elementi utilizzabili per la ricostruzione probatoria in un altro giudizio, sia sulla base di nuovi elementi, che persino sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove.

In definitiva il proscioglimento dei due NAR dal delitto Mattarella deriva dall'affermazione di collaboratori di giustizia che avrebbero asserito con certezza che i killer erano mafiosi e che mai (Buscetta) la mafia avrebbe fatto commettere un delitto politico ad "estranei". Sta di fatto che quegli stessi collaboratori sono stati smentiti in relazione alle accuse ad Andreotti per l'omicidio Pecorelli che, come sappiamo, secondo fonti interne agli stessi NAR, sarebbe stato commesso ancora una volta da Fioravanti, senza che tale suggestione si sia mai tradotta in una formale accusa. Tuttavia, che fonti individuate del mondo NAR sostenessero siffatte tesi, la dice lunga sull'insufficienza della posizione "spontaneista".

Alla base della sua ricostruzione il teste pone un fondamentale capitolo della sentenza-ordinanza del giudice palermitano Natoli che sviluppa nel 1991 delle intuizioni del dott. Giovanni Falcone. I contenuti di quella sentenza sono di notevole importanza per la nostra ricostruzione, basati come sono su atti e prove già valorizzati nel primo processo per il 2

agosto, ora ampiamente ripresi nella sentenza Cavallini. Il tema centrale è il collegamento tra Cosa nostra, l'eversione terroristica di destra e i collegamenti con il gruppo di potere coagulatosi intorno alla P2 e a Licio Gelli.

Nel suo lavoro Marcucci sviluppa, al di là del vicolo cieco (allo stato degli atti) delle targhe di via Asolone, una serie di collegamenti che dimostrano che tra i NAR e Cosa nostra vi fossero scambi operativi, evidentemente mediati da altri soggetti.

La tesi di fondo dello scambio immediato avrebbe dovuto essere il contributo della mafia all'azione per la liberazione di Concutelli che l'organizzazione neofascista, come risulta ampiamente dalle fonti e dalle sentenze, stava sviluppando nel 1980 (una delle risibili motivazioni di Fioravanti per l'omicidio Mangiameli era la mancata collaborazione per l'evasione Concutelli e addirittura l'appropriazione di fondi che dovevano servire all'organizzazione dell'evasione)[137].

La frammentarietà dell'esame dovuta alla quantità di dati, circostanze e riflessioni, costituenti l'oggetto della testimonianza e alla mancata preventiva elaborazione di una sintesi esaustiva, impone di trarre la sintesi direttamente dal testo che reca come titolo del capitolo quello di "*Generazione senza rimorso*", un'affermazione dal teste attribuita a Francesca Mambro e che assume un significato sinistro per persone che, pur condannate innumerevoli volte all'ergastolo per efferati omicidi, si trovano ora libere, lontane dall'aver fornito quel contributo di verità che qualsiasi operazione di riconciliazione dovrebbe presupporre.

L'analisi parte dalla premessa difensiva degli imputati Mambro e Fioravanti al processo per il 2 agosto, secondo cui le azioni dei NAR non avevano pretese rivoluzionarie per cui la strage non poteva rientrare nel loro programma violento, che si rivolgeva a soggetti singoli per ragioni di vendetta politica o simbolica, senza riferimento a progettualità di sistema. Da qui l'assenza di un movente per la strage, come elemento di dubbio.

Ciò detto, il testo richiama le conclamate rivendicazioni di Fioravanti sui rapporti sempre mantenuti con la criminalità più o meno organizzata a Roma e a Milano, anche in questo caso per dire che i delitti compiuti in questi ambiti sono stati confessati, quando effettivamente commessi (così non è per Mattarella e Pecorelli). Con la banda della Magliana esistevano in effetti lucrosi rapporti, perché i proventi delle rapine dei NAR venivano affidati a quelli della Magliana per essere riciclati e remunerati.

[137] Cfr. specificamente Parte II, cap. 3.

Viene quindi svolto un interessante paragone tra la posizione di Vincenzo Vinciguerra e quella degli esponenti dei NAR, condannati come il primo. Il confronto è utile ai fini ricostruttivi. La posizione di Vinciguerra è nota ed è stata ripetuta anche in questo processo. Vinciguerra appartiene agli sconfitti del 1945 e non ha mai accettato il nuovo regime uscito dalla guerra civile del 1943-1945 e da fascista, quale continua a dichiararsi, combatte il regime uscito da quella vicenda. Nessun contatto, nessun compromesso con uno Stato che ritiene ad oggi di dovere combattere. In questa condizione il problema principale della sua battaglia diventa scoprire le collusioni, la strumentalizzazione e l'assorbimento nei ranghi dello Stato, addirittura per compiere il lavoro sporco di servizi occulti, clandestini e illegali, di coloro che nelle organizzazioni neofasciste, egli riteneva compagni di lotta e scopre invece essere a loro volta uomini dello stato, "parastatali" come li definisce sprezzantemente.

In questo enorme magma di collusioni e reintegrazioni nelle articolazioni dello Stato democratico, Vinciguerra colloca tutti i vertici di *Ordine Nuovo* e di *Avanguardia Nazionale* e li denuncia come tali, raccontando tutto ciò che sa delle loro azioni criminali al servizio e coperte dagli apparati statali ufficiali. **Da qui la sua posizione di rottura, la confessione della strage commessa "contro lo Stato" e non "per conto dello Stato", come ritiene essere tutte le altre perché compiute d'intesa, sotto la protezione o nell'interesse della politica di regime e di suoi uomini, come considera tutti quegli ufficiali e altri esponenti dell'apparato statale, che tentarono di sottrarlo con depistaggi alla condanna perché non emergesse di fronte all'opinione pubblica che erano stati dei fascisti ad attaccare le forze dell'ordine per finalità di guerra allo Stato, lo stesso Stato che li aveva invece arruolati.**

Da qui il "muro invalicabile" tra Vinciguerra e quella che egli definisce "la banda Fioravanti-Cavallini", un muro che è dato dalla connessione che lo stesso postula tra la banda stessa e *Ordine Nuovo*, espressa dall'alibi fallito dei tre NAR, quando dissero che il 2 agosto erano a Padova perché dovevano incontrare Carlo Digilio, il "tecnico delle stragi" di ON (sappiamo che è l'unico responsabile ufficiale per piazza Fontana), che Vinciguerra considera un collaboratore reticente. Non avrebbe avuto senso farsi dare l'alibi da Digilio, quando costui non era "pentito" perché avrebbe significato aprire un filone pericolosissimo per le indagini, data la sua figura e il suo ruolo nelle azioni precedenti; aveva invece molto senso farsi coprire da quello che era diventato un collaboratore ma che limitava cronologicamente le informazioni che forniva all'a.g. all'anno 1975. Da qui l'assunto di

Vinciguerra della strumentalità del ricorso ad un alibi proveniente da Digilio (ugualmente comunque fallito).

Nel testo si legge un collegamento al 2 agosto dei risultati delle indagini e del processo a Fioravanti e Cavallini per l'omicidio Mattarella, nel quale i due sono stati nel 1999 definitivamente assolti dall'accusa.

Al di là dell'assoluzione, è corretto recuperare in questo processo gli elementi (plurimi e gravi) che esistevano a carico degli imputati perché è del tutto evidente che, nella prospettiva della strage commessa nel contesto politico che vede l'azione della P2 per una trasformazione autoritaria del regime senza golpe militare ma di fatto con tecniche da colpo di Stato (modalità di attuazione del Piano di rinascita democratica), l'eliminazione di Mattarella dopo quella di Moro, al quale si apprestava a succedere, secondo ragionevoli interpretazioni della fase storica, era indispensabile per eliminare un irriducibile ostacolo ai piani della P2 e al contempo a quelli di Cosa nostra, convergenti sull'obiettivo data l'azione che Mattarella aveva avviato in Sicilia per sottrarre il suo partito all'alleanza con la mafia.

Sappiamo che i killer di Mattarella non hanno un nome, mentre è stata condannata come mandante del delitto la cupola mafiosa (sopravvissuta) del tempo.

Marcucci ricorda le principali evidenze di quel delitto. Diamo per note quelle oggettive e neutre rispetto alla ricerca degli esecutori (giorno, ora, luogo, mezzi, contesto storico).

Sorprende una prima tipica rivendicazione da comunicato NAR che il teste dichiara conforme ad analoga rivendicazione di un attentato NAR (assalto a caserma padovana): "Qui Nuclei Fascisti Rivoluzionari, rivendichiamo l'uccisione dell'onorevole Mattarella in onore ai caduti di Acca Larentia". Seguita da immediati comunicati di rivendicazione di BR e Prima Linea ritenuti certamente depistanti, quasi a correggere quella prima incauta rivendicazione.

L'assoluzione in primo grado nel 1995 scaturisce da deposizioni di due pentiti del calibro di Buscetta e Marino Mannoia, la cui attendibilità generale era conclamata, i quali assicuravano che i killer erano stati uomini di Cosa nostra, senza tuttavia saperli identificare.

Tuttavia gli indizi a carico di Fioravanti e Cavallini, fondamentalmente tre, erano gravi e concordanti: a) le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio; b) l'identificazione di Valerio Fioravanti da parte di Irma Chiazzese, vedova Mattarella, che vide in faccia il killer; c) la presenza di Valerio Fioravanti a Palermo nei giorni in cui Mattarella fu ucciso. Difettavano di precisione, secondo la Corte che li assolse. Varie voci dall'interno indicavano pure Fioravanti come uno degli autori dell'omicidio Pecorelli.

Il testo riporta le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti: «*Prendo atto che in base alle dichiarazioni rese da Walter Sordi, a commettere l'omicidio di Mino Pecorelli sarebbe stato mio fratello su commissione di Gelli. In proposito posso dire che non mi risulta nulla, ma posso rappresentare all'ufficio quella che fu la mia istintiva percezione una volta appresa dai giornali la notizia del delitto. Per il tipo di arma usata, che fu una 7,65 silenziata e per il fatto che erano da noi presi di mira giornalisti e singole redazioni, ebbi la convinzione, che ho tuttora, che a uccidere Pecorelli fosse stato Valerio [...]. Un altro episodio delittuoso che istintivamente ricollego a mio fratello è stato l'omicidio di un uomo politico siciliano [...]. Nel vedere gli identikit, convenni con mio padre che effettivamente sembravano assomigliare moltissimo sia a Valerio che a Gigi*».

Le dichiarazioni furono rese mentre si indagava sul delitto Mangiameli e sappiamo come alla fine questo delitto rappresentò una dei principali indizi a carico dei NAR per Bologna[138].

Rimandiamo per questo alle sentenze irrevocabili. Ma ciò che conta è che persino per Cristiano l'omicidio di Mangiameli appariva legato a moventi ben più consistenti che la punizione per avere rubato denaro del gruppo destinato all'evasione di Concutelli. Perché tanto accanimento? Perché uccidere in fretta la moglie e perfino la figlia, addirittura più importante della donna, prima della scoperta del cadavere? E poi uccidere i capi di *Terza Posizione*, evidentemente anch'essi informati di qualcosa che doveva morire con loro.

Cristiano comincia a sospettare che questa determinazione avesse una base più forte, ottenendone in risposta che in effetti aveva ucciso il politico siciliano in cambio di favori promessi dal Mangiameli. Moglie e figlia erano in qualche modo coinvolte in quanto presenti a casa quando fu assegnato il mandato in presenza di un esponente della regione siciliana, poi identificato nel massone Gaspare Cannizzo. La spiegazione era anch'essa implausibile perché Mangiameli non poteva denunciare Valerio di un delitto cui aveva concorso, secondo il rilievo svolto da tutti i giudici che si sono pronunciati sul punto. Per questo la versione fu apprezzata solo per l'oggettiva confessione del delitto. Sta di fatto che per Cristiano Fioravanti, ormai pentito e collaborante, andare fino in fondo a quell'ammissione significava capire cosa fosse effettivamente stata l'esperienza dei NAR, posto che egli stesso era roso dal dubbio che il fratello avesse compiuto la strage di Bologna. Per Cristiano Fioravanti se il fratello avesse ammesso pubblicamente l'omicidio Mattarella, omicidio grave ed estraneo alla logica dei NAR, si sarebbe convinto dell'estraneità di Valerio alla strage; in caso

[138] Sul punto diffusa ed esauriente la memoria dell'Avvocatura dello Stato

contrario l'altra convinzione si sarebbe rafforzata. Per questo Cristiano riporta al dott. Falcone la confidenza del fratello.

Seguono mancate conferme rivelatrici di pressioni subite per ottenere la ritrattazione; dubbie per il modo in cui intervengono, anche perché seguono incontri col fratello e col padre, che si schiera dalla parte del fratello. Adduce "seri motivi di famiglia" che non gli consentono di confermare. Tuttavia non ritratta. Poi non risponde ma conferma i verbali. Ovvio che venga considerato inattendibile, benché non venga trovato alcun ragionevole motivo per le iniziali accuse nei confronti del fratello. Era "disinteressato", riconoscono i giudici.

La testimonianza di Cristiano Fioravanti era stata riscontrata dalla vedova Mattarella che aveva dato una descrizione del killer in termini che molti successivi collaboratori dissero conforme al modo di essere di Fioravanti (in particolare la caratteristica descrizione dell'andatura). Seguì una ricognizione in termini di probabilità ("più che possibile"). Il documento riporta la dichiarazione in istruttoria di Irma Chiazzese: «Quando dico che è probabile che nel Fioravanti si identifichi l'assassino ho inteso dire che è più che possibile che lo stesso sia autore dell'omicidio, ma che non sono in grado di formulare un giudizio di certezza». L'autore ricorda che nel luglio del 1986 la vedova aggiunse un particolare: raccontò di aver incrociato il killer poco prima che aprisse il fuoco e di aver notato, tra l'altro, il suo strano modo di camminare, che definisce «un'andatura ballonzolante». Che Valerio Fioravanti si muovesse così lo raccontò anche un *ex* camerata, Stefano Soderini (verbale in atti n.d.e.), che rivelò anche un soprannome affibbiato al leader dei NAR proprio per quella sua caratteristica: "l'orso": «Il Fioravanti si muoveva così in ogni circostanza, anche quando era in azione. Anzi, questo suo modo di comportarsi, quasi giocherellone, spiazzava le persone contro cui agiva che non si accorgevano delle sue reali intenzioni se non quando era troppo tardi» (verbale di int. G.I. di Palermo, 11 luglio 1986).

Come accennato, dichiarazioni di collaboratori del calibro di Buscetta e Marino Mannoia resero questo quadro indiziario insufficiente, pur non smentendolo in termini fattuali, ma solo mettendo in campo una loro intima convinzione (non possono essere stati loro altrimenti l'avremmo saputo). Nell'aprile del 1993, nell'ambito dell'indagine su Giulio Andreotti per concorso esterno in associazione mafiosa, Mannoia rettificò quanto aveva in precedenza dichiarato, sostenendo che Bontate non era in realtà contrario al delitto Mattarella. Il teste ricorda il dato, ormai di comune conoscenza, che nel corso di un incontro nel 1979 a Catania il capomafia avrebbe avvertito la sua controparte istituzionale che, se Piersanti Mattarella

avesse proseguito nella sua politica, avrebbe fatto una brutta fine. Nell'occasione il collaboratore fece anche i nomi dei presunti esecutori materiali del delitto, tutti uomini d'onore, nomi che non fece a dibattimento, esponendosi a giudizio di inattendibilità. Marcucci riporta un giudizio, molto significativo: *"Bisogna, secondo lo scrittore Giovanni Grasso, fare attenzione alle date: la sentenza che, sulle basi delle dichiarazioni di Mannoia mandò assolti Cavallini e Fioravanti era dell'aprile 1995; quella che dichiarò prescritti i reati commessi da Giulio Andreotti fino al 1980 e smontò parte delle nuove dichiarazioni dello stesso Mannoia era del 1996. Quindi la sentenza di primo grado per il delitto Mattarella si basava su dichiarazioni in seguito definite inattendibili".*

Come si è detto, anche Tommaso Buscetta, chiamando in causa l'intera cupola palermitana, spiegò che era impossibile che per un delitto del genere Cosa Nostra utilizzasse manovalanza esterna. Ma si trattava solo di un giudizio fondato su una delle classiche "regole" di Cosa nostra che, come si è appurato nel tempo, l'organizzazione derogava ogni qualvolta vi avesse interesse. Buscetta, data la sua autorevolezza, contribuì a demolire le fondamenta del castello accusatorio costruito da Giovanni Falcone, cioè la necessità per i corleonesi di ricorrere a killer esterni a Cosa Nostra. Necessità che nasceva, secondo la ricostruzione originaria dell'accusa, dall'esigenza di evitare dissensi al vertice dell'organizzazione mafiosa e assicurare un'inviolabile segretezza delle motivazioni e dei mandanti dell'omicidio. Tuttavia proprio Buscetta non aveva fatto altro che denunciare nel maxi-processo la violazione di tutte le regole dell'organizzazione che egli attribuiva ai corleonesi, ma che riguardavano, una volta acquisito il consenso dei vertici, tutta l'organizzazione. Oltre tutto quale mezzo più efficace per rendere impenetrabile il mandato dell'organizzazione che prestare acquiescenza a un delitto che fosse anche nell'interesse di altre forze ed eseguito da soggetti esterni all'organizzazione?

Cosa nostra è un'organizzazione pratica; i principi valgono se servono, altrimenti si deroga.

E quel delitto sarebbe rimasto perfetto, come lo è per ciò che concerne gli esecutori, se i collaboratori non avessero detto plausibilmente che quel delitto era voluto dalla Cupola che non avrebbe consentito deroghe alla regola, questa sì funzionale all'interesse dell'organizzazione, che un delitto politico di quella portata non era realizzabile senza il consenso di Cosa nostra.

È quindi fondata l'ipotesi che il delitto Mattarella sia frutto di una pluralità di interessi e quindi di mandanti convergenti e che Cosa nostra abbia strumentalizzato altre figure, a livello di esecutori materiali, per realizzare l'obiettivo col minimo costo.

Da qui la persistente validità su piano indiziario degli elementi che avevano condotto i giudici palermitani a rinviare a giudizio Fioravanti e Cavallini, descrivendo il grumo di interessi che legavano Fioravanti e Cavallini ai vertici della P2 per il tramite dei vecchi ordinovisti.

Proseguendo sul percorso di un omicidio a pluralità di mandanti, l'analisi del teste/consulente si misura con gli interessi extrasiciliani che potevamo avere un fortissimo interesse ad eliminare Mattarella, dopo che la morte di Moro sembrava avesse posto fine alle politiche tese a legittimare progressivamente il partito comunista come forza di governo o quanto meno di maggioranza. Scrive Marcucci che "*a giudizio di storici, giornalisti, magistrati, Piersanti Mattarella fu il protagonista di una breve ma intensissima stagione di rinnovamento della politica e della vita pubblica non solo siciliana. Stretto collaboratore di Aldo Moro e uomo politico di grande levatura (come hanno riconosciuto, si vedrà più avanti, anche suoi acerrimi avversari), Mattarella aveva un campo d'azione che andava oltre l'ambito regionale. Grazie a iniziative come la legge urbanistica, gli interessi affaristico-mafiosi erano stati messi in discussione. L'apertura alla collaborazione con il Pci, in sintonia con quanto Aldo Moro aveva tentato di fare a livello nazionale, ne aveva accresciuto l'importanza e il prestigio. Tanto che, secondo il fratello Sergio, oggi Presidente della Repubblica, il suo ruolo sarebbe stato destinato ad accrescersi se il congresso nazionale della Dc, in programma per il febbraio 1980, si fosse concluso, secondo le generali previsioni (e come non avvenne per un capovolgimento delle alleanze tra correnti) con il successo di una linea di centrosinistra di rinnovata disponibilità al confronto, anche in sede locale, con il Pci. Probabilmente, secondo quanto ha affermato il fratello, fu il complesso delle attività condotte da Piersanti Mattarella «e degli interessi che venivano pregiudicati a costituire causale unica complessiva della sua morte*».

Se così stanno le cose, si spiegano - secondo l'autore - "depistaggi e inspiegabili anomalie investigative che rallentarono le indagini, rischiando di ingolfarle" che il testo descrive accuratamente mettendole in relazione con l'iscrizione alla P2 del questore e del capo della mobile dell'epoca.

Tra gli elementi indizianti che indagini, ancora una volta elusive, trascurarono, prescindendo dalla questione delle targhe sulle quali nulla può al momento effettivamente

dirsi, ve ne sarebbe stata un'altra che riguarda un'autovettura BMW modello 735 già nella disponibilità di Gilberto Cavallini, che viene trovata nelle mani di tale Francesco Buffa, indicato dalla procura di Palermo come legato a famiglie mafiose. L'auto era stata rubata nel 1980 a Salsomaggiore (Parma); al suo interno fu trovato un certificato di conformità intestato a Giovanni Bottacin, nome falso di cui si serviva Cavallini. Di più, il documento risultava battuto con una macchina da scrivere che fu sequestrata a Milano, nella carrozzeria Luki di Cosimo Simone, dove il 26 novembre 1980 fu assassinato da Cavallini e Soderini il brig. Ezio Lucarelli. Su questo omicidio la Procura generale ha prodotto sentenze e verbali di prove irripetibili. Invitato dai magistrati palermitani sul percorso da Milano a Palermo compiuto da quella BMW, avrebbe risposto: «Sono ansioso di capire come mai una BMW (serie 7) di cui Cavallini aveva la disponibilità a Milano (nel 1981) e che doveva servire per il sequestro del figlio di Benetton, è stata poi trovata a Palermo».

Francesco Buffa, il cui nome, per comune appartenenza mafiosa, veniva associato a quello di Salvatore Davì, presunto appartenente a Cosa Nostra dal quale, pochi giorni prima di essere assassinato, si recò Francesco Mangiameli, era dunque in possesso a Palermo di un'auto che a Milano era stata di Cavallini. Il collegamento tra i due NAR e Cosa nostra scaturisce *de plano* dal comune legame con Mangiameli, quale elemento di raccordo.

È appurato, dunque, che i NAR avevano stretti rapporti non solo con la criminalità organizzata comune della banda della Magliana, circostanza pacifica e da essi stessi rivendicata, ma anche con la criminalità mafiosa.

Inoltre, dalla deposizione in aula del magistrato **Domenico Labozzetta** all'udienza del 12.5.2021 è emerso che Fioravanti e i NAR, dopo la strage di Bologna, erano in Veneto per assassinare il magistrato Giancarlo Stiz, il quale nel 1971 per primo aveva individuato la cellula veneta di Freda e Ventura come responsabile della strage di piazza Fontana, interrogando Guido Lorenzon, conquistandone la fiducia ed acquisendo una fondamentale testimonianza delle rivelazioni che Ventura aveva fatto a Lorenzon sulle azioni terroristiche del gruppo ordinovista padovano. L'indagine di Stiz aveva portato all'arresto di Freda, Ventura e persino di Pino Rauti, cominciando l'opera di ribaltamento delle verità precostituite e dei depistaggi per piazza Fontana. L'azione omicidiaria era stata preannunciata da Vettore Presilio al giudice Tamburino circa un mese prima della strage. Vettore soggiunse che la sua fonte, l'ordinovista padovano Rinani, gli aveva pure annunciato che, un mese dopo la strage ("evento di cui avrebbero parlato tutto il mondo"), lo stesso gruppo aveva in programma di uccidere un magistrato.

La testimonianza dell'allora sostituto procuratore di Treviso ha permesso di avere conferma e puntuale riscontro dell'annuncio di Vettore Presilio, ma ancor più che autori dell'omicidio di Giancarlo Stiz avrebbero dovuto essere proprio Fioravanti e i NAR.

Questa acquisizione è di straordinaria importanza non solo perché conferma l'attendibilità di Vettore Presilio, ma soprattutto perché costituisce *ex post* un ulteriore riscontro contro Fioravanti, per giunta questa volta assolutamente indiscutibile perché proveniente da lui stesso. Presilio, infatti, aveva detto che le stesse persone che avrebbe compiuto la strage avrebbero ucciso il magistrato.

Sul punto si rimanda alla deposizione di Domenico Labozzetta, della quale si è trattato diffusamente nella Parte II, Cap. 3, par. 3.2., pagg. 257 e segg. e alle osservazioni sul medesimo episodio nella parte IV, Cap. 18, par. 18.2.

In un rilevante passaggio Marcucci coglie il filo nero che collega Fioravanti a Freda e Concutelli, esponenti e leader di *Ordine Nuovo* (tale in senso politico va considerato anche Freda), gruppo cui si attribuiscono con sicurezza le stragi di Milano e di Brescia e che è fortemente implicato anche in altri episodi di eversione a suon di attentati stragisti. Dunque lo "spontaneista armato" interveniva per vendicare Freda contro il giudice che aveva avviato le indagini che portarono all'incriminazione per piazza Fontana e per liberare l'autore dell'omicidio Occorsio, prendendo espressamente posizione rispetto ad alcuni dei delitti più politicamente contrassegnati in senso eversivo e di presa del potere da parte dell'eversione neofascista dei primi anni Settanta.

Osserva l'autore come queste vicende mettano in evidenza *un piano che raccordava eversione vecchia e nuova, i cosiddetti "vecchi tramoni" di ON e gli spontaneisti dei NAR e di Terza Posizione. Fioravanti si appropriò del progetto "Concutelli" cercando di acquisire «una posizione egemonica e unificante nell'area dell'ultradestra». Le tappe della strategia in cui i NAR si erano inseriti erano, appunto, la fuga di Freda dal soggiorno obbligato di Catanzaro (5 ottobre 1978) e l'eliminazione di Giorgio Arcangeli, l'avvocato sospettato di aver favorito l'arresto di Concutelli (al suo posto, per un errore dei killer, morì un giovanissimo studente romano). Da un lato quindi il rapporto con i vecchi "tramoni" dell'eversione golpista legati ai servizi segreti e agli apparati militari e dall'altra "l'alleanza con la criminalità funzionale al perseguimento di obiettivi politici che metteva in conto la possibilità di un fitto scambio di favori tra organizzazioni che, almeno sulla carta, avrebbero dovuto essere distinte.*

Esisteva quindi una sorta di doppio binario nelle relazioni dei gruppi c.d. "spontaneisti".

Da una parte, la mai interrotta continuità (emergerà da tutta una serie di altre circostanze e testimonianze) con i progetti politici di organizzazioni come ON e AN, a parole ripudiate "in nome dell'azione per l'azione e di una nuova soggettività rivoluzionaria"; dall'altra, intensi rapporti con la criminalità organizzata romana, siciliana, milanese con la disponibilità a sottoscrivere accordi che nelle intenzioni degli eversori erano finalizzati al buon esito delle loro iniziative, mentre le organizzazioni criminali dal canto loro finivano con l'incidere sulle scelte più propriamente terroristiche.

La teoria del doppio binario è fondamentale per risalire dalle bande armate dei terroristi neri a gruppi di potere di alto livello, al cui servizio costoro dimostravano di sapersi mettere.

La tesi di Marcucci è con tutta evidenza di estrema importanza per la lettura integrata della massa di informazioni di cui ora la Corte dispone.

L'autore sottolinea i rapporti che, in questa logica di scambio di favori, il gruppo Fioravanti aveva sviluppato con la banda della Magliana, pacificamente accertati in base a più fonti e rivendicati, come sappiamo, da Fioravanti.

Oltretutto questi rapporti finivano col coinvolgere i neofascisti nelle iniziative di riciclaggio e reinvestimento dei profitti delle loro azioni che permettevano loro di entrare nell'orbita di personaggi della finanza d'assalto. Il riferimento immediato è alla società ODAL, schermo del gruppo di AN, il cui unico cliente era la SOFINT dei fratelli Carboni. A pag.228 del libro sono riportate una serie di circostanze che conclamano i collegamenti tra destra eversiva, criminalità comune, finanza di prossimità che riconduce alla P2 e ai servizi segreti. In questo senso, fondati erano i dubbi di personaggi come Calore e Aleandri che, come vedremo meglio in dettaglio, si rendono conto che gli attentati promossi dal *Movimento Rivoluzionario Popolare*, braccio armato di *Costruiamo l'azione*, da un lato rischiano di sfociare in stragi indiscriminate, come nel caso dell'autobomba posta avanti al CSM nella primavera del 1979 e che sarebbe dovuta esplodere, mentre sfilava accanto ad essa una manifestazione di alpini; al contempo, i vertici tramano con la politica, la finanza e la P2: "Quando Calore scoprì che Semerari si stava dando da fare per insabbiare un procedimento a carico del costruttore romano Genghini, chiese spiegazioni a De Felice. La risposta del vecchio repubblichino fu sprezzante. Contestò a Calore e successivamente ad Aleandri di essere a digiuno dei fondamentali della "vera politica". Lui stava solo cercando la benevolenza degli ambienti andreottiani, a cui il piduista Genghini era legato, gli indocili ragazzini che si trastullavano col giornale «Costruiamo l'azione» avrebbero dovuto piuttosto prendere esempio da professionisti come Franco Salomone, che aveva rischiato il posto

facendo pubblicare sul quotidiano per cui lavorava, «Il Tempo», gli articoli di Aldo Semerari".

D'altra parte, i rapporti di Cavallini con *Ordine Nuovo* sono pacifici ed accertati non solo nella prima metà degli anni '70, ma anche successivamente. Cavallini riceve sostegno dopo l'evasione dai veneti e giunge a Roma sul finire dei Settanta come emissario di Massimiliano Fachini di cui era considerato una creatura.

La descrizione della figura di Cavallini (processato e condannato in primo grado come responsabile della strage di Bologna sulla base di un'approfondita ed analitica motivazione) che Marcucci presenta è sicuramente degna di nota:

"Quando Gilberto Cavallini, dopo l'evasione, arrivò a Padova, era in grado di presentare al gruppo veneto credenziali importanti, tali da garantirgli una buona accoglienza da parte del gruppo ordinovista veneto. A parte le sue capacità militari, c'era la disinvoltura con cui si muoveva in ambienti criminali eterogenei. La fiducia che suscitava era tale da garantirgli stretti contatti con la parte più occulta dell'organizzazione eversiva, quella in cui si muoveva Carlo Digilio – «il tecnico delle stragi», secondo Vincenzo Vinciguerra – l'uomo che lavorava per i servizi segreti americani e ha confessato di aver preparato la bomba di piazza Fontana. Fu Cavallini a gestire la prima fase della latitanza di Digilio in Sud America, verosimilmente su indicazione di Fachini. Sempre eseguendo gli ordini del capo e accompagnato da Roberto Raho, Cavallini prese parte al movimento Costruiamo l'azione, entrando in contatto con Sergio Calore, Paolo Aleandri e, successivamente, con Valerio Fioravanti. Le strategie dei gruppi venivano concordate dai leader ordinovisti romani e veneti, cioè Semerari, Signorelli e Carlo Maria Maggi. Le loro attività, dicono gli atti dei processi per le stragi di piazza Fontana e Brescia, erano discretamente monitorate dal Sios (servizio informazioni esercito) e cioè dal colonnello Amos Spiazzi, che disponeva di una rete a cui appartenevano personaggi come Marcello Soffiati, Claudio Bressan e Giampaolo Stimamiglio".

Si tratta di una ricostruzione attendibile, fondata sugli atti dei processi e sulle stesse risultanze dei processi per la strage di Bologna (si consideri il già richiamato tentativo di ottenere da Digilio un alibi da parte di tutti i NAR imputati).

Ciò che la Corte considera rilevante rispetto alla tesi principale dell'accusa, che vuole dimostrare la compatibilità e il necessario collegamento tra gli autori accertati della strage e gli indicati organizzatori e finanziatori, è la diagnosi della figura di Cavallini.

Scrive in proposito Marcucci: "*Che ne fossero consapevoli o meno, era questo il contesto in cui i ragazzi dei Nar iniziarono e completarono la loro sanguinosa traiettoria. Era molto difficile immergere le mani nel fango senza sporcarsele, intrattenere relazioni con gruppi criminali e vecchie avanguardie eversive che sul rapporto sotterraneo con gli apparati dello Stato costruivano le loro strategie, senza finire in un dilemma quasi shakespeariano,*

praticamente una strada senza uscita: aderire ai loro programmi o diventarne strumento inconsapevole. In questo contesto, la purezza rivoluzionaria diventava un puntino che svaniva all'orizzonte e lasciava il posto a macerie materiali ed esistenziali".

Si tratta di suggestione che aiuta a comprendere i passaggi logici che legano i finanziatori agli esecutori della strage, da ricercare all'interno di chi, con la stagione dello stragismo, ebbe direttamente o indirettamente rapporti.

La stessa lettura viene data della parabola di Fioravanti. Ed è proprio dall'incrocio con gli uomini di CLA che probabilmente questi rapporti tra vecchio e nuovo si rafforzano.

La disponibilità alla violenza indiscriminata di Valerio Fioravanti che, in una comune esperienza carceraria tra giugno e ottobre del '79, stringe rapporti con Sergio Calore e Paolo Signorelli, cioè con i vertici di *Ordine Nuovo*, trasformato in *Costruiamo l'azione* e nel suo braccio armato, il *Movimento Rivoluzionario Popolare*, trarrebbe origine dai suoi rapporti con Signorelli e con Fachini, tramite Cavallini. E quindi dai rapporti di costoro a livello di apparati e con uomini della P2, si comprende la congruità dei passaggi postulati tra mandanti ed esecutori.

Per comprendere come avvenisse il «controllo a tenaglia» sulle nuove formazioni eversive è considerata centrale la figura di Mangiameli e i percorsi che portarono Fioravanti e gli altri ad assassinarlo. Marcucci definisce Francesco Mangiameli "*dirigente di Terza Posizione legato da un filo diretto alle centrali eversive di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, in teoria disciolte ma di fatto operative*". La ricostituzione di ON risulta dalle fonti citate nel libro e le modalità operative della nuova organizzazione, che strizzano l'occhio allo spontaneismo, sono quelle descritte nei Fogli d'ordine, la cui paternità, abbiamo appreso da Napoli, risale a Fachini e Melioli. Sappiamo che da costoro si scende a Cavallini, Fioravanti, Zani, Cogolli, Raho, Signorelli e Calore, tutti in quel momento vicinissimi a Franco Freda, in nome del quale Fioravanti progettò di uccidere Stiz. Tutto il saggio di Marcucci è costituito da argomenti di prova che dimostrano questa connessione.

Nei Fogli d'Ordine dell'organizzazione ordinovista si afferma che occorre uscire dalla logica del gruppo per agire come minoranza "etnica e religiosa". S'invoca la necessità di un "blocco storico" contro il compromesso storico. Ci si rivolge alle masse degli emarginati "castrate dal marxismo, dall'antifascismo, dal missinismo". Si afferma che la lotta armata è la sola forma di garanzia contro la repressione. Si suggerisce di differenziare le sigle attive per sfuggire all'identificazione e di osteggiare qualsivoglia tipo di stabilizzazione da destra ma all'interno delle coordinate dello Stato democratico. Un insieme di postulati e di regole

di comportamento e di sicurezza onnicomprensivo e con un corredo ideologico ambiguo e confuso, valido per qualsiasi scelta vitalistica e azionista. Del tutto conforme agli umori della destra antiistituzionale del periodo desiderosa di cimentarsi e confrontarsi con la "rivoluzione" propugnata dall'altra parte politica, in forme altrettanto sfidanti ma da una prospettiva di destra e quindi gerarchica, organicistica, autoritaria, con il nemico interno chiaramente indicato in alcune forze della destra tradizionale e della destra extraparlamentare collusa con la prima.

Il ruolo che assume l'omicidio Mangiameli nell'ambito della ricostruzione delle responsabilità per la strage del 2 agosto è puntualmente spiegato nelle sentenze irrevocabili a partire da quella del 1988 ed è ora ripreso con precisione nella memoria conclusiva dell'Avvocatura dello Stato.

Marcucci insite sulla pretestuosità dei motivi addotti per la sua soppressione ma si tratta di un motivo ricorrente

Sappiamo che il vero movente dell'omicidio Mangiameli, individuato dalle Corti, è uno degli elementi fondamentali a carico di coloro che sono stati condannati per la strage di Bologna. Il collegamento tra Fioravanti e Cavallini con l'asse ordinovista veneto romano è considerato assolutamente significativo, se si considera che fu proprio dall'asse Fachini-Rinani che emersero indicazioni univoche sull'imminenza della strage.

Ma quest'asse, sempre considerato quello di riferimento fondamentale per risalire ai responsabili della strage, è considerato dai consulenti delle parti civili solo una parte della prospettiva che ne lascia in ombra un'altra, facilmente recuperabile analizzando a fondo la figura di Francesco Mangiameli, presso cui Fioravanti e Mambro trascorsero le settimane precedenti la strage, le circostanze della sua uccisione e soprattutto i suoi collegamenti con elementi della massoneria. Nei giorni della permanenza di Fioravanti e Mambro nella casa del Mangiameli a Tre Fontane, la stessa era frequentata da Gaspare Cannizzo, funzionario della regione siciliana. Il punto aiuta a comprendere come Fioravanti nella sua permanenza a Palermo, nell'imminenza della strage, fosse venuto in contatto con un esponente della massoneria, appartenente ad una Loggia assai particolare. La pregnanza del dato induce ad approfondirlo con una testimonianza diretta del processo, quello della **prof.ssa Amendola**, consulente delle parti civili, alla quale sono stati posti specifici quesiti su questo rapporto.

All'udienza del 12 novembre 2021 procede all'esame l'avv. dello Stato Cecchieri che pone direttamente il tema dei rapporti tra Mangiameli, la massoneria e Gaspare Cannizzo

anch'egli ospitato con la famiglia a casa di Mangiameli nel luglio del 1980, mentre erano altresì suoi ospiti Fioravanti e Mambro a partire dal 14 luglio.

La consulente inizia a segnalare un dato significativo:

CONSULENTE AMENDOLA – Allora, la cosa infatti che mi sembra importante sottolineare, è che quando Mambro e Fioravanti sono ospitati dalla famiglia Mangiameli, Francesco Mangiameli, la moglie Rosaria Amico e anche la bambina, addirittura Mangiameli li presenta alla moglie come Marta e Riccardo.

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI – Sì, è corretto.

CONSULENTE AMENDOLA – Quindi tace alla moglie l'identità di costoro, che appunto uno era latitante, l'altra ... e va beh, poi c'era stato da poco il delitto Amato, eccetera. Quindi fa riflettere pensare che in quello stesso periodo, per due o tre giorni, in quell'abitazione, è ospitato Gaspare Cannizzo con la moglie e con i figli. Allora, se l'identità di Mambro e Fioravanti addirittura è taciuta alla moglie, evidentemente non si temeva da parte di Gaspare Cannizzo che potesse, stando lì, insomma, è giocoforza pensare che di fronte a un'imprudenza di questo tipo, che dovremmo pensare? Che Gaspare Cannizzo non rappresentava nessun pericolo per Mambro e Fioravanti. Chi era Gaspare Cannizzo? Gaspare Cannizzo, nel momento in cui è ospitato in quell'abitazione ricopriva importanti cariche massoniche. Innanzitutto era al vertice dell'Ordine Martinista, uno dei rami dell'Ordine Martinista".

La riflessione della consulente è pertinente. Significa che Fioravanti, Mambro e Cannizzo si conoscevano reciprocamente da prima, l'uno sapeva dell'altro e il loro incontro nel luglio del 1980 non fu casuale ma preordinato e significa anche che Fioravanti sapeva della posizione di Cannizzo nella massoneria e in quell'Ordine.

La consulente spiega quindi cos'era l'Ordine Martinista con riferimento al ruolo in esso di Cannizzo ma fornisce anche informazioni di assoluta pertinenza al tema:

CONSULENTE AMENDOLA – Era ai vertici dell'Ordine Martinista, di un Ordine Templare e del Rito di Memphis e di Misraïm. Quindi era un personaggio di una grande caratura massonica. Aveva nel '71 fondato una rivista, Le Vie della Tradizione, fin dai primi numeri della rivista ebbe come collaboratori Evola, Adriano Romualdi, Massimo Scaligero, che era uno dei firmatari del Manifesto della Razza, Pio Filippani Ronconi, uno dei relatori all'Istituto Pollio. Insomma, diciamo era una rivista che aveva delle collaborazioni eccellenti nel campo della destra eversiva. Mangiameli, aveva aderito stando a quanto dichiarato dall'Amico[139] al Dottor Falcone e quanto poi ricostruito anche da Stefano Volo, un suo amico, all'Ordine Martinista. L'ordine Martinista presieduto da Gaspare Cannizzo. Questa cosa, però, che sicuramente è vera, deve essere ben interpretata, perché quando poi il Dottor Falcone chiede alla vedova Mangiameli qualcosa in più sull'argomento, e questo Loris D'Ambrosio nella relazione fatta sul delitto Mattarella, per l'Alto Commissario Antimafia lo mette molto bene in evidenza, e la signora dice che quando partecipava alle riunioni Mangiameli indossava un manto bianco con una specie di croce rossa sul braccio sinistro. Quindi la signora sta descrivendo i paramenti dei Templari, non quelli dei Martinisti, che sono delle tuniche avvolte con cappuccio, come ha detto giustamente

[139] Rosaria Amico, moglie del Mangiameli.

Incardona. Ecco. Quindi in realtà Mangiameli aveva aderito soltanto all'Ordine Martinista o anche all'Ordine Templare? Questo è importante, perché non dimentichiamo che i Templari avevano base a Trapani, il Circolo Scontrino, quindi questo ci proietta su un'altra vicenda e potrebbe essere la chiave di lettura per cui De Bellis, sentito dal Dottor Grassi, dice: "Mangiameli era un massone operativo legato alle logge trapanesi". Il collegamento non può che passare per l'Ordine Templare. In più nell'Ordine Martinista, e questo è molto chiaro nei pochi libri che è stato possibile leggere, perché gli ordini martinisti sono tanti, ma in linea di massima per entrare nell'Ordine Martinista occorre essere affiliati a una loggia massonica. Allora a quale loggia massonica era affiliato Mangiameli? Pensi che a un certo punto, nell'Ordine Martinista di Ventura, scattano delle disposizioni tali per cui dicono almeno uno nei gruppi martinisti non sia massone, oppure se è massone che sia della comunione diversa da quegli altri. Quindi si entra nell'Ordine Martinista se si è massoni, e non sappiamo in quale loggia fosse Mangiameli. L'Ordine Martinista è legato all'Ordine Templare, perché Cannizzo ricopriva entrambe queste cariche, era anche appunto ai vertici dell'Ordine del Rito, perché l'Ordine Martinista è un ordine iniziatico, invece il Rito di Memphis e Misraïm è un rito massonico, che va dal primo al novantacinquesimo grado, quindi è una catena iniziatica che ha in sé logge, camere, capitoli, a differenza del Grande Oriente che, dicevamo, ha una giurisdizione sulle logge e poi sui capitoli, le camere e l'Europa che ha giurisdizione il Supremo Consiglio del Rito. E c'è una cosa, però, molto importante, secondo me, da evidenziare, che nella deposizione dibattimentale di Gioacchino Pennino, di cui forse poi parleremo, perché lui e Angelo Siino hanno raccontato delle cose di grande rilevanza in merito ai rapporti di Gelli con Stefano Bontade, nella deposizione dibattimentale, nel ricordare la Loggia dei 300, che è la loggia voluta da Stefano Bontade che ne era il Gran Maestro, lui dice di quella loggia faceva parte Gaspare Cannizzo. Allora il quadro diventa che nel momento in cui Cannizzo arriva a Tre Fontane, rappresenta sicuramente la Massoneria, probabilmente veniva da una loggia di Piazza del Gesù, l'Ordine Martinista, l'Ordine Templare, il Rito di Memphis e Misraïm, rappresentava anche la Loggia dei 300 di Bontade.

Alla domanda su possibili legami di queste associazioni con *Ordine Nuovo*, la consulente conferma la presenza di esponenti della destra eversiva

Ma il punto essenziale ed "inquietante" che si coglie con evidenza di questa comune presenza a Tre Fontane è nel fatto che "in quel momento Mambro e Fioravanti si trovavano davanti un uomo che poteva anche essere venuto per conto di Bontate a questo punto".

In sostanza, richiamando le dichiarazioni nei processi dei mafiosi pentiti che sono stati anelli di collegamento tra la Cupola di Cosa nostra con ambienti politici affaristici e massonici, il medico Gioacchino Pennino e il brillante imprenditore Angelo Siino, la tesi di un incontro tra Gelli e Stefano Bontate[140], di cui avrebbe riferito Alberto Volo, appare alla consulente del tutto plausibile, essendo Mangiameli uno dei possibili intermediari.

L'esame dell'Avvocato dello Stato porta ad approfondire:

[140]Il cognome corretto del mafioso siciliano è Bontate, sebbene in talune fonti venga chiamato Bontade; anche la consulente lo ha chiamato così.

PARTE CIVILE, AVV. CECCHIERI – E, senta, ma a questo punto la domanda diventa inevitabile, ci sono rapporti documentati e accertati fra la Loggia P2 e la massoneria deviata siciliana?

CONSULENTE AMENDOLA – Certamente sì, certo che ci sono. Allora, vediamo come cominciare per rendere il... Il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, nel procedimento Sistemi Criminali, è stato più volte sentito dai magistrati palermitani. Gioacchino Pennino apparteneva a una loggia del Grande Oriente, poi ne era uscito, si è assonnato, era un mafioso riservato, cioè iniziato sul filo della spada, perché poi nel connubio mafia – massoneria si sono scambiati le procedure. Cioè i massoni trapanesi erano affiliati con il rituale mafioso, i mafiosi erano anche affilati alla memoria, cioè c'era un gruppo riservato che non doveva essere conosciuto dagli altri. E rilascia delle dichiarazioni di straordinario interesse, perché lui parla del ruolo massonico di Stefano Bontade, che sicuramente era entrato in massoneria nel '77, quando vi è l'accordo fra le logge massoniche e Cosa Nostra, per fare entrare i rappresentanti di tutte le famiglie mafiose nelle logge segrete, quindi dal '77 il Bontade sicuramente. Poi a un certo punto decide di farsi una sua organizzazione massonica, di cui era ovviamente il capo. Questa organizzazione massonica era chiamata la Loggia dei 300 perché circa 300 ne erano gli affiliati. Si tenga conto che Izzo, Angelo Izzo, aveva detto sempre al... Non so se a Mancuso o a Grassi, in un verbale che comunque possiamo rintracciare, di avere appreso da Concutelli dell'importanza massonica di Bontade, anzi, probabilmente il ruolo massonico era superiora quello mafioso. Concutelli gli disse di avere appreso queste notizie da Mangiameli, che anche sapeva che era stato concesso a Bontade, che si trovava poi, ovviamente, doveva nascondersi, di organizzare le sue riunioni massoniche nella villa bunker, quella di Villa Grazia. Gioacchino Pennino dice che il legame fra Gelli e Bontade derivava dai rapporti che si erano instaurati fra la Loggia P2 e la Loggia dei 300. Arriva a dire che la Loggia dei 300 era diventata quasi un'appendice della P2 in Sicilia, e che in Sicilia, Gelli, oltre al gruppo ... coperto pure quello, capitanato da Salvatore Bellassai, il gruppo siciliano dei piduisti, aveva creato altri nuclei di iscritti alla P2 che tutti gravitavano intorno a Bontade. Si era stabilito un rapporto massonico, probabilmente anche di altra natura, perché poi c'è il riciclaggio di Gelli dei soldi dei mafiosi, quindi c'è tutto quest'altro capitolo da affrontare. Gelli si recava spesso in Sicilia per incontrare Stefano Bontade, e questo tutto sommato l'aveva scritto anche la Nara Lazzerini nel suo famoso diario. Si ricorda? Quando dice: "Gelli si reca spesso in Sicilia, incontra vari politici mafiosi, eccetera", e si ricorda che quando ci fu la vicenda della subordinazione di teste, l'inchiesta di Leonardo Grassi, la Lazzerini era stata indotta da Gelli a ritrattare le sue dichiarazioni proprio in merito ai viaggi in Sicilia e alla conoscenza di Delle Chiaie? I due nervi scoperti, destra eversiva e mafia.

Apprendiamo dall'esame che anche Freda aveva a suo tempo fondato una Loggia massonica, confermandosi l'ambiente massonico il luogo più idoneo per scambi, trattative, accordi indicibili e senza limiti. Freda sarebbe stato massone prima della latitanza ma è indiscutibile che durante la latitanza fu aiutato da massoni di estrema destra. Durante il processo aveva l'obbligo di dimora in Calabria, una misura che sarebbe stata insostenibile per un padovano senza radici al Sud, se non fosse stato invece "preso in mano" da esponenti della 'ndrangheta che ne organizzarono la fuga. Il numero di riscontri della connessione mafia-destra eversiva-massoneria diventa tale da superare la soglia del dubbio ragionevole

per ciò che concerne tutta una serie di specifici episodi. Freda fu ospitato dal boss Filippo Barreca e fu aiutato da importanti 'ndrine, quale quella dei De Stefano. Tutta la sua permanenza in Calabria fu finanziata dalle cosche. I testimoni di questa vicenda sono molteplici. Non possiamo eccedere in dettagli che sono peraltro noti e documentati nei processi (la consulente cita l'Operazione Olimpia del 1994 e il procedimento Condello). Durante la latitanza a casa di Barreca incontra esponenti 'ndranghetisti del calibro di Giorgio De Stefano e Paolo Romeo e fonda una loggia massonica. La consulente cita la testimonianza di Barreca secondo cui Freda in quel momento era già massone. Nella nuova loggia entrano esponenti della 'ndrangheta che possedevano una caratteristica speciale, quella della contemporanea appartenenza a formazioni della destra eversiva come *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*. Sappiamo che organizzazioni della destra eversiva calabrese sono state coinvolte nelle vicende eversive dei primi anni '70: dai moti di Reggio, al golpe Borghese, dagli attentati sui treni del 1972, alla strage di Gioia Tauro. L'importanza di questa loggia, secondo la consulente, è dovuta al fatto che Bontate, non pago di aver costituito una sua organizzazione massonica, cercò di "*mettere in piedi una holding di logge massoniche coperte e la prima loggia contattata fu proprio quella di Franco Freda*", a chiusura del cerchio mafia-destra-massoneria, che risulterà una costante fino al 2 agosto 1980. Se ne trae la conclusione che quando Franco Freda si incontra in carcere con Concutelli, a Trani, secondo una deposizione di Sergio Latini nel processo *Italicus*, Freda già aveva costituito la sua loggia, mentre Concutelli, sulla cui appartenenza massonica si è discusso, aveva certamente notizie del ruolo massonico di Bontate e dei suoi collegamenti con Gelli.

Un altro collegamento tra gli uomini del gruppo palermitano di *Terza posizione* e ambienti dell'esoterismo paramassonico, si ricava, secondo la consulente, dal legame tra Roberto Incardona e Gaspare Cannizzo. Incardona, dopo il suo esame dibattimentale, ha messo a disposizione della consulente una serie di documenti sul conto di Gaspare Cannizzo e dell'ordine Martinista di cui fu Gran Maestro.

Alle domande la consulente ha così risposto:

CONSULENTE AMENDOLA – No, noi abbiamo notizie del rito di Memphis e Misraïm, di cui appunto Cannizzo era il Gran Maestro, il vertice in Sicilia, e la signora Rosaria Amico ci ha detto che si riunivano in via Macheda, mi sembra che Incardona abbia parlato...No, in via Roma, Incardona ha detto via Macheda, ma insomma lì c'è un triangolo pieno di logge e organizzazioni massoniche a Palermo. Quali sono le logge? Dove si riuniscono? Chi sono gli iscritti? Questo non lo sappiamo. Noi sappiamo soltanto che nel '73 Luigi Savona, ospitava nella sede delle sue logge coperte torinesi le riunioni di Ordine Nuovo, risuscita il rito di Memphis e Misraïm chiamandolo "Rito filosofico italiano". E questo personaggio poi

ha un ruolo fondamentale anche nel fare incontrare i capi di Cosa Nostra con le logge segrete. Quindi c'è un legame, anche lì, che riporta alla destra eversiva, a Ordine Nuovo, perché lui proprio ospitava le riunioni presso la sua sede massonica, e lui è un altro esponente di questo rito. Poi c'è Cannizzo, che è un altro esponente di questo rito, che ha appunto una storia politica di un certo tipo, e sappiamo che sono importanti le logge martiniste, sia a Messina che a Catania. Però non sono state individuate, nessuno ci ha lavorato per cercare di individuare proprio quali fossero.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Quindi c'è un tema di segretezza che copre sostanzialmente questa realtà massonica?

CONSULENTE AMENDOLA – E ma certo, queste sono associazioni segrete. Non sono riti o ordini che operano alla luce del sole, assolutamente.

Va segnalato uno specifico riferimento alla deposizione di Incardona, colto dalla consulente:

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Solo la signora Mangiameli ha riferito, nel processo Cavallini, alla presenza del marito in quell'Ordine, e solo Incardona ha in qualche modo fatto una sintesi ragionata di questa realtà, fornendo dei documenti che dal nostro punto di vista sono rilevanti, perché entrano per la prima volta in un patrimonio conoscitivo di una Corte. CONSULENTE AMENDOLA – Io, scusi se la interrompo, la cosa che ho potuto notare, perché ho letto la trascrizione di Incardona, limitatamente ai passaggi di interesse massonico, che mentre all'inizio lui dice di aver conosciuto Cannizzo attraverso Mangiameli, andando avanti nel corso della sua deposizione, dice che ha conosciuto Cannizzo dopo la morte di Mangiameli presentatogli da Rosaria Amico.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Cambia versione, sì.

CONSULENTE AMENDOLA – Allora, è un escamotage per allontanarsi da Mangiameli, dalla sua morte, per non dire qual è la loggia, perché chiaramente sarà stata la stessa di Mangiameli.

La deposizione di Incardona va quindi affrontata con questa riserva.

Egli ricorda il suo passato di militante nell'estrema destra, MSI ma anche in organizzazioni collaterali (MSI-*Lotta popolare*) in conflitto con la linea politica ufficiale del partito. In quest'ambito estremo si colloca il suo incontro con Paolo Signorelli e con *Terza posizione* (Fiore e Adinolfi), mediato dall'azione di Signorelli all'interno del gruppo palermitano di cui è esponente Mangiameli. L'esperienza per Incardona si concluderebbe alla fine del 1979. Incardona con Mangiameli e un gruppo di fuoriusciti dal MSI fonda *Terza Posizione* a Palermo. E lavora in Sicilia e a Roma.

La sua testimonianza è fondamentale per i rapporti con Paolo Signorelli e per la prova del rapporto che quest'ultimo aveva con appartenenti ai servizi segreti.

D'altra parte il rapporto politico con Signorelli si basava sulla base politica contenuta nel documento con il quale la frazione *Lotta Popolare*, di cui facevano parte entrambi, partecipò al Congresso dell'MSI del gennaio 1977. Il documento, acquisito agli atti, contiene un'analisi

politica e un programma che dimostrano come nell'area dell'estrema destra ci si preparasse a un'azione di contrapposizione politica totale all'avvicinamento del PCI all'area di governo, favorita - si diceva - dall'azione degli altri partiti e della DC in particolare. La lettura del documento rivela quanto fosse forte e viscerale l'opposizione di questa area al sistema politico nel suo complesso, di cui era considerato parte l'area moderata dell'MSI. Si fa riferimento a un "rivoluzione nazionale" e, benché non si invochi esplicitamente l'azione violenta, tanto il programma politico che l'azione per realizzarlo hanno carattere di radicale, inconciliabile rottura di sistema, rendendo questa area oggettivamente disponibile per ogni avventura.

La conoscenza con Paolo Signorelli avviene in questo contesto, nel coagulo di forze per sostenere la mozione di *Lotta Popolare* al Congresso del MSI.

TESTIMONE INCARDONA – Sì. Ripeto, è il primo contatto, la prima occasione di incontro è stata a Catania, durante la presentazione di questo documento, che fra l'altro ho qua, è un documento politico in cui si preannunciava diciamo questa corrente interna, che era MSI Lotta Popolare, e lui era venuto a Catania per esporre un po' quali erano le indicazioni di questo gruppo. E ci siamo conosciuti in quell'occasione e poi ci siamo reincontrati, io sono stato a Roma ospite a casa sua, e a mia volta l'ho ospitato, lui e la famiglia, due volte a Trabia per due estati successive.

In questi incontri conosce Aleandri e ragionevolmente Calore, benché non serbi ricordo.

La deposizione serve a lumeggiare la presumibile relazione con il già noto episodio dell'arresto di Aleandri nell'agosto del 1977, quando erano tutti suoi ospiti a Trabia[141].

Viene raccontato così:

TESTIMONE INCARDONA – Praticamente successe questo fatto, erano, ripeto, ospiti a casa mia, quindi a Trabia, quindi che dista da Palermo una trentina di chilometri. Il pomeriggio siamo scesi in città perché avevamo appuntamento con degli altri amici, Roberto Miranda purtroppo non... è scomparso qualche anno fa. E con Roberto Miranda, e normalmente noi ci davamo appuntamento a Piazza Politeama, un po' che era il punto di riferimento dell'area chiamiamola di destra. Quando siamo arrivati, Roberto Miranda ha avuto un alterco con una persona che non avevamo neanche capito, in cui poi si inserì un funzionario della DIGOS in borghese, e Aleandri, pensando che stessero aggredendo Roberto Miranda, diciamo diede un pugno a questa gente. Fu ovviamente portato in Questura e sui giornali venne fuori che loro appunto erano ospiti miei a Trabia. L'indomani, a casa mia, e fra l'altro durante la notte Paolo Signorelli ebbe un malore e mio padre lo accompagnò al Pronto Soccorso di Termini Imerese, che dista cinque chilometri da Trabia. E io ero rimasto in casa. E bussò alla porta un signore sconosciuto che mi si presentò

[141] L'episodio è stato trattato anche nella Parte II, pag. 236 e segg., attraverso la deposizione di Aleandri e anche più avanti.

dicendo: "Sono un vecchio amico di Paolo, so che è qui da lei perché ho letto sul giornale di Sicilia il fatto che è accaduto ieri. Cioè mi farebbe piacere salutarlo". Ho detto: "Guardi...", gli ho raccontato appunto che lui era in quel momento al Pronto Soccorso di Termini, ho detto: "Quando rientra riferisco", "E allora dica che potete venirmi a trovare in, io ho un villino dove sono in villeggiatura con la famiglia", mi diede più o meno le indicazioni, dice "Venitemi a trovare lì, avrei piacere, appunto, di salutare Paolo". E così fu. Quando lui rientrò ho riferito l'episodio e Paolo Signorelli mi spiegò che questa persona, ripeto, a me sconosciuta, non l'avevo mai vista prima di allora, era un funzionario dei servizi, che lui aveva conosciuto tanti anni prima per un'altra vicenda particolare in Tribunale, perché allora fidanzato, con quella che poi diventerà la moglie, diciamo la fidanzata era andata in Tribunale a chiedere l'autorizzazione di una visita, in quel momento Paolo era stato arrestato, non le saprei dire per quale vicenda, e il Giudice aveva negato questo colloquio. E lei si era messa in un sedile del corridoio e stava piangendo. Quindi le si avvicinò questo signore, che le chiese insomma qual era il problema, se la poteva aiutare, lei gli spiegò la cosa, disse: "Non si preoccupi, ci penso io", e fece ottenere, diciamo, il colloquio che era stato invece negato dal Giudice, dal Magistrato. E quindi da lì poi, quando lui era uscito, si erano incontrati, insomma era nato questo rapporto diciamo di amicizia, di tanto in tanto mi raccontava Paolo, si erano incontrati, e quindi lui per primo si meravigliò del fatto che questo signore era proprio a Trabia, mentre lui era ospite a casa mia, anche perché diciamo dell'invito a Paolo lo sapevo diciamo io e lui, ovviamente. Quindi era del tutto casuale, almeno lui diceva, questa contemporaneità di presenza a Trabia. Quando poi andammo comunque a trovarlo nel pomeriggio, effettivamente c'era una signora, immagino era la moglie, e due bambini piccoli. E lui diceva che era stato già l'anno precedente ancora a Trabia, in villeggiatura, sempre in quell'immobile, casuale, almeno lui diceva, questa contemporaneità di presenza a Trabia. Quando poi andammo comunque a trovarlo nel pomeriggio, effettivamente c'era una signora.

PARTE CIVILE, AVV. NASCI – Senta, e qual è stata la relazione vostra, sua e di Francesco Mangiameli a questo incontro? Apparentemente casuale.

TESTIMONE INCARDONA – Francesco Mangiameli intanto non c'era, cioè in quel momento...

PARTE CIVILE, AVV. NASCI – No, nel senso quando ne avete parlato tra di voi?

TESTIMONE INCARDONA – Sì, sì, sì, e successivamente Francesco, diciamo a prescindere da questo episodio, Francesco aveva, come dire, delle riserve nei confronti di Paolo, e in generale diciamo di tutta quell'area anagraficamente precedente, quindi più grandi di età, perché nei nostri ambienti insomma c'era sempre stata questa, diciamo si sussurrava sempre di questa contiguità che non era chiara fra ambienti, come dire, dei Servizi, ambienti politici; e quindi, ripeto, noi a Palermo per fortuna non avevamo mai avuto problemi del genere. Quindi c'era una particolare diffidenza, ecco, nei confronti di Paolo.

PARTE CIVILE, AVV. NASCI – E sa se Francesco Mangiameli è stato mai avvicinato da soggetti dei servizi?

TESTIMONE INCARDONA – No, no, che io sappia no.

PARTE CIVILE, AVV. NASCI – Non le è stato mai riferito?

TESTIMONE INCARDONA – Assolutamente no.

PARTE CIVILE, AVV. NASCI – Da nessuno.

TESTIMONE INCARDONA – Che io sappia assolutamente no.

Tale ultima affermazione è peraltro smentita dalla testimonianza di **Alberto Volo**, altro elemento di spicco di *Terza Posizione* a Palermo e accompagnatore di Mangiameli all'ultimo appuntamento (nel frattempo deceduto).

L'interrogatorio di Volo avanti agli inquirenti che ne hanno depositato i verbali è del 26-27 giugno 2019:

D: "L'Ufficio fa presente che fu sequestrato un biglietto indirizzato alla moglie, in cui Volo intima alla moglie stessa di "non parlare dei Servizi Segreti". Cosa ha da dire su tale circostanza? R: Mia moglie non doveva parlare della mia appartenenza ai Servizi. Fui reclutato nel 1968 da Sandro Saccucci, che era un ufficiale all'epoca delle Folgore. Successivamente diventerà parlamentare. Fui reclutato per lavorare nel SID. Feci il corso di addestramento alle Canarie per apprendere le tecniche paramilitari e le lingue straniere. Venivo pagato in dollari consegnati dentro una busta sigillata. La consegna avveniva in via Alessandria 10 a Roma dove c'era una sede dei Servizi. Tra i miei referenti vi era il Giudice Trapani che lavorava in Tribunale a Palermo. Io facevo parte di una cellula chiamata "Universal Legion" che faceva riferimento al SID ed a "Stay behind". Aggiungo che feci un corso anche a Bad'e Carros in Sardegna. Feci parte di questa struttura fino al 1978. Altro mio referente era il Generale Viviana. Uscii nel 1978 perché mi ero stancato e "non ci credevo più". Intendo precisare che, quando Andreotti rese pubblica l'esistenza di Stay Behind, ci fu una trasmissione da Santoro (Samarcanda) in cui eravamo presenti, non nella stanza ma in video collegamento, sia Andreotti sia io. Quando Andreotti disse di aver scoperto solo di recente l'esistenza di "Stay Behind" io mi misi a ridere e gli feci presente che diverso tempo prima, nel campo di Bad'e Carros (rectius: Capo Marrargiu), dove tenevamo le esercitazioni di "Stay Behind" c'era un biliardo con una targhetta che diceva trattarsi di un dono di Andreotti. Quando scoppiò lo "scandalo Gladio" ci fu un balletto di Presidenti della Repubblica: Cossiga ci voleva premiare in quanto gladiatori, mentre Scalfaro ci voleva mettere in galera".

Al di là del dubbio abbandono del servizio, dalla deposizione emerge anche una spiegazione del comune possesso da parte sua e di Sergio Picciafuoco di un falso documento intestato al nome "Vailati" che induce a ritenere la comune appartenenza ai servizi, così come ai servizi si afferma esplicitamente appartenesse Guelfo Osmani, colui che procurò i moduli in bianco per la realizzazione di detti falsi documenti.

Si tratta di dichiarazioni di notevole importanza perché inducono a comprendere quanta presenza di servizi segreti ci fosse introno a quanti, in un modo o nell'altro, sono collegati alla strage del 2 agosto. Il riferimento vale per Picciafuoco, oltre che per i palermitani e Signorelli, e vale evidentemente anche per Bellini.

E vale anche per Mangiameli:

D: Lei ha riferito di aver saputo da Mangiameli che costui era stato avvicinato dai Servizi per attività di collaborazione con l'Intelligence. Lei si ricorda questa circostanza?

R: Confermo questa circostanza e la proposta di un sottoufficiale dei CC rivolta a Mangiameli affinché collaborasse con i Servizi. La cosa mi fu riferita da Mangiameli che mi

riferì, altresì, che la proposta di collaborazione con i Servizi fu accompagnata da promesse di denaro e, in caso di rifiuto, minacce di azioni ritorsive.

Vi è motivo di credere che Spiazzi non scelse a caso il nome di "Francesco", come suo informatore, nella sua intervista all'Espresso.

1.4. Altri testimoni esperti

All'udienza del 26 gennaio 2021 sono stati sentiti magistrati, ora fuori dall'Ordine giudiziario, che dopo avere svolto importanti attività sui temi di cui ci occupiamo, hanno proseguito privatamente indagini e ricerche, applicando il loro metodo di lavoro professionale allo studio degli atti di tutti i processi connessi alla strage del 2 agosto, che, come abbiamo detto dall'inizio, si intreccia con i più gravi fenomeni di criminalità politica, finanziaria e di sistema, a partire dai primi anni Sessanta. Essi hanno contribuito alla ricerca delle connessioni tra fatti e personaggi, separati nei processi, ma collegati sul piano probatorio in modi e forme che solo una ricerca esterna al singolo episodio processuale poteva mettere in evidenza, anche perché la storia processuale delle stragi e della criminalità è stato un *work in progress*, promosso da quanti non hanno rinunciato a scoprire fatti occultati o distorti. Questo lavoro è continuato in parallelo ai processi e ha permesso di acquisire elementi di volta in volta nuovi rispetto ai precedenti risultati; e proprio perché in tesi tutti i fatti analizzati sono legati da unico progetto eversivo, sia pure modificatosi nel corso degli anni, l'integrazione di vecchie e nuove acquisizioni ha permesso di formare un quadro di straordinaria complessità e contraddittorietà in grado di apportare nuove conoscenza ma anche nuovi temi da approfondire.

Il dott. **Claudio Nunziata,** per decenni magistrato a Bologna è stato il coordinatore della ricerca sulla quale ci stiamo basando per ricostruire un ragionamento di sintesi. E' autore del saggio storico "La democrazia violentata", che inquadra le vicende stragiste, gli attentati e i movimenti eversivi del dopoguerra all'interno di un programma eversivo mai abbandonato, almeno fino agli anni Novanta, programma eversivo che avrebbe dovuto attuarsi o con un vero e proprio colpo di Stato o, più realisticamente, nella messa a disposizione delle forze dell'estrema destra per reagire all'azione della controparte politica e al pericolo di affermazione di quest'ultima.

Secondo Nunziata, *"la sequenza di stragi dal 12 dicembre 1969 al 2 agosto 1980 è stata sempre posta in atto da persone legate allo stesso gruppo ordinovista veneto: il suo capo Carlo Maria Maggi e i suoi più stretti collaboratori Marcello Soffiati, Carlo Digilio,*

Giovanni Melioli, nonché Franco Freda, Giovanni Ventura, Gianfranco Bertoli, tutti indicati a vario titolo, nelle più recenti sentenze, come responsabili delle stragi commesse tra il 1969 e il 1974. Anche Valerio Fioravanti sin dal 1979 si mise al servizio di Ordine Nuovo fruendo della vasta rete di supporto che faceva da contorno all'organizzazione. Nel gruppo rivestì un ruolo particolare Gilberto Cavallini, considerato il figlio putativo del capo militare degli ordinovisti veneti Massimiliano Fachini".

È la tesi che emerge, ma solo nel lungo periodo, dai processi fin qui celebrati, sia pure il più delle volte senza condanne per quel fenomeno, cui si è prima accennato, della scoperta postuma di nuove prove o dell'intervenuto inquinamento delle prove nei giudizi di merito, appurato solo dopo irrevocabili assoluzioni. Il che rende necessaria l'apertura di nuovi fronti giudiziari per rivalutare prove, introdurne di nuove e dare atto dei depistaggi intervenuti in precedenza.

D'altra parte, l'obiettivo del saggio di Nunziata non è ribadire la responsabilità di chi materialmente consumò i delitti, ma di dimostrare l'unicità della regia e la presenza in tutte le fasi degli stessi personaggi, elemento questo fortemente indiziante di un contributo determinante di costoro.

È un fatto che solo coloro che vengono individuati come mandanti nel capo d'imputazione di questo processo sono stati presenti, loro e solo loro, in tutti gli snodi cruciali della stagione delle stragi politiche, fino al punto di svolta del 1989. Dopo il 1975 vi è un formidabile ricambio ai vertici dei servizi e degli apparati militari, delle logge massoniche e degli uomini del potere politico, ma a parte pochissimi uomini politici di lungo corso, Gelli, Ortolani, D'Amato e Tedeschi sono sempre presenti e con ruoli incisivi sulla scena pubblica e su quella riservata che vi accede dal 1969 al 1980 e oltre. E, dunque, il saggio è una puntuale ricostruzione dei personaggi e delle azioni di costoro all'interno dei contesti in cui si sviluppano gli eventi legati alle stragi politiche, oltre che un'analisi storica degli sviluppi politici italiani legati alla sovranità limitata di cui ha goduto per decenni il nostro paese che si è tradotta nell'esistenza di una storia occulta, per molti aspetti illegale, i cui episodi fondamentali sono stati accertati in minima parte.

In ogni caso per l'attuale lavoro rileva la tesi della "discontinuità solo apparente" tra le stragi consumate fino al 1974 e quella del 1980.

Essa si fonda su una serie di considerazioni che esporremo di seguito.

Va peraltro ribadito che non esiste uno studio specifico che spieghi questo apparente vuoto. Ci confronteremo con alcune tesi alternative a quelle di Nunziata, ma è un fatto che

l'assenza di indagini e sentenze sul cruciale tema dei "mandanti" ha come paralizzato la ricerca storica, ed è quindi plausibile che questo vuoto sia riempito da figure di studiosi come gli *ex* magistrati. **Paradossalmente la strage di Bologna per la quale esistono condanne per quattro esecutori materiali (la quarta non definitiva) presenta larghissime zone d'ombra su domande cruciali. Mentre gli altri episodi stragisti si inseriscono nel contesto di strategia della tensione o della paura che ha precisi riferimenti in ben individuate matrici politiche, fatti determinati, personaggi individuati, progetti eversivi sufficientemente delineati, per Bologna si continua a non avanzare ipotesi, il che consente periodicamente di rimettere in discussione la matrice fascista della strage.**

La tesi di Nunziata si avvale soltanto del materiale investigativo e processuale antecedente alle nuove indagini della Procura generale di Bologna.

Va detto che i nuovi elementi sottoposti a questa Corte coprono un indubbio iato tra le ipotesi esplicative, formulate allo stato degli atti alla data della pubblicazione del saggio di Nunziata. Permettono di rivalutare tutto ciò che conosciamo dalla lettura delle sentenze all'interno di un modello esplicativo che sul piano indiziario si presenta grave e concordante.

Conviene ripetere. Un'indagine senza imputati ha dei limiti strutturali e non può portare ad affermazioni di merito sul piano processuale, per cui tutto ciò che si è detto e si dirà ha il valore di definizione di un contesto congruo con quanto si è accertato in punto di responsabilità effettive, illumina queste ultime ma esse soltanto, oltre ad essere esposta alla prova contraria di cui peraltro non vi è traccia nel processo e nella ricerca storica mentre le ipotesi alternative sono state fin qui inesorabilmente smentite nei procedimenti avviati.

La discontinuità tra la fase di criminalità politica dei primi anni Settanta e la ripresa della campagna di attentati volti a commettere stragi nel 1979-'80 secondo la lettura cui facciamo riferimento, fu solo di metodo ma non di sostanza.

L'affermazione si basa su alcuni punti fermi:

1. La temporaneità e non la definitività dello scioglimento dei Nuclei di difesa dello Stato. Come sappiamo, i Nuclei di difesa dello Stato sono raggruppamenti occulti comprensivi di forze eversive di destra e di elementi appartenenti agli apparati di forza dello Stato, infedeli alla Costituzione e aperti a modifiche in senso autoritario del regime politico.

2. In linea con gli spunti precedenti, lo spontaneismo armato dei NAR, discretamente sollecitato dall'interno delle carceri dai capi storici Franco Freda e Mario Tuti, ma sostenuto anche dal Delle Chiaie, si trasformò progressivamente in un collegamento organico con la vecchia struttura di *Ordine Nuovo*, rimasta coinvolta in tutte le stragi precedenti e con le sue

figure rimaste al vertice (Fachini, Melioli, Signorelli, De Felice, Semerari). La lettura dei Fogli d'Ordine conferma questa assunto.

3. L'irruzione sulla scena del terrorismo rosso – peraltro preannunziata dal generale Vito Miceli, direttore del Sid, in un interrogatorio reso alla fine del 1974 al giudice istruttore padovano Giovanni Tamburino – fu influenzata anche da casi di infiltrazione da parte dei servizi e accompagnata da episodi di provocazione, di disseminazione di false prove e di ricorso a false rivendicazioni. Il punto è di estrema importanza perché il terrorismo rosso finisce col produrre emulazione ma anche maggiore convinzione della debolezza dello Stato cui l'eversione di destra può pensare di sopperire o sfruttare nella sempre valida teoria della stabilizzazione al centro, una stabilizzazione che insieme ai terroristi prevede il dissolvimento del sistema politico che aveva permesso l'esistenza di partiti "antisistema".

4. La tesi secondo a cavallo degli anni Ottanta sarebbe venuta meno la spinta golpista è contraddetta dalle progressive ammissioni di Licio Gelli nelle interviste degli anni Duemila e dalle prove delle relazioni ancora coltivate tra il livello degli esecutori e quello strategico, finanziario, organizzativo, di supporto logistico e di sostegno esterno. In sostanza è la prova delle connessioni tra Gelli e gli uomini della P2 con i terroristi neri a dimostrare che costoro, al di là delle convinzioni e delle conoscenze, sono inseriti nelle coerenti strategie della organizzazione occulta facenti capo al Venerabile e al suo gruppo di potere, in grado di superare rafforzandosi contingenti momenti di crisi, e per questo stabilmente continua nel tempo.

Riscontrata sul piano dell'evidenza storica è la ricostruzione dei rapporti con i referenti americani dopo la vicenda delle dimissioni di Nixon. I progetti sindoniani e il loro recupero ne sono l'indizio, insieme all'avvento al vertice dei servizi di uomini iscritti alla P2, in grado di sviluppare nuovi rapporti con i servizi americani, mentre l'immanente presenza al vertice di un uomo come D'Amato è garanzia di continuità.

I collaboratori di giustizia che hanno partecipato alle attività eversive di questa fase (per citarne alcuni, Calore, Aleandri, Napoli, Nistri, Soderini) spiegano bene le connessioni. Dovremo analizzare su questo punto i documenti prodotti dalle parti civili all'udienza del primo settembre sulla vicenda Amato, il magistrato che tutto questo aveva compreso e inutilmente denunciato. Le fonti sull'esistenza dopo il 1976 di un nuovo fermento che sfociava nell'esplicita richiesta di attentati ad elementi della criminalità organizzata sono molteplici. Basterà in questo momento pensare alle richieste di Semerari a uomini della banda della Magliana.

È stata acquisita con la testimonianza di Incardona un documento prodotto da una corrente della destra dell'MSI, *Lotta Popolare,* finalizzato al Congresso del partito del 1977 in cui il gruppo che aveva al vertice Signorelli proponeva un'azione politica radicale dopo le elezioni del 1976 e il successo elettorale del partito comunista; questo gruppo si proponeva di bloccare ad ogni costo gli sviluppi della situazione politica nel senso dei governi di solidarietà nazionale. Il contesto che porta alla strage di Bologna di produce da questa esasperata opposizione a una evoluzione del quadro politico che portava l'estremismo di destra a convergere su posizioni antisistema col radicalismo di opposto colore. Si richiamano le vicende del 1977 a Roma (contestazione a Lama all'Università e uccisione di Giorgiana Masi) e a Bologna (movimento degli studenti) come vicende destabilizzanti, che riproponevano la necessità di risposta e reazioni in grado di ristabilire un ordine rispetto alle tante cause di degrado e alla deriva della situazione dell'ordine pubblico. In questa vicenda le forze eversive dell'estrema destra, contingentemente coalizzate con le forze di opposta declinazione, nell'opporsi a qualsiasi misura normativa di recupero di rigore nella tutela dell'ordine pubblico, operano per rendere ancora più eclatante la richiesta moderata di superamento dell'assetto costituzionale, come solo rimedio al disordine e all'eversione.

La linea di rendere insicure e pericolose le stazioni ferroviarie, rendendole destinatarie di attentati era un motivo ricorrente nelle pubblicazioni dei gruppi di destra. Nel testo vengono riportati alcuni esempi.

A pag. 117 il dr. Nunziata scrive:

"Il perseguimento di questo obiettivo («Far saltare una stazione») proposto a Vallanzasca sin dal febbraio del 1977 era tornato con insistenza in molti documenti programmatici elaborati in quegli anni («Si colpiscono soprattutto[...] ferrovie»), e in particolare nei Fogli d'Ordine di Ordine Nuovo sequestrati nel 1978 a Rovigo nel sottotetto dell'abitazione dell'ordinovista veneto Gianluigi Napoli e nel documento Formazione Elementare rinvenuto nello stesso periodo in casa dell'ex avanguardista Marco Ballan.[142] *I "Fogli d'Ordine" erano stati redatti dal gruppo che faceva capo a Massimiliano Fachini, con il quale nel 1979 aveva stretto rapporti il gruppo stragista di Valerio Fioravanti....L'obiettivo del terrorismo indiscriminato fu ancora ribadito nel documento redatto nel carcere di Nuoro nel 1979 da Mario Tuti, Guido Giannettini, Marco Fumagalli e altri detenuti politici di estrema destra: «Il terrorismo sia indiscriminato che contro obiettivi ben individuati, e il suo potenziale offensivo (è stato definito «l'aereo da bombardamento del popolo») [...] può essere indicato per scatenare l'offensiva contro le forze del regime contando sull'impressione prodotta sia sul nemico che sulle forze almeno*

[142] Nel "Foglio d'Ordine" in atti si legge che la guerra che il "soldato" politico attua è una guerra "totale". Non si pone problemi di tempo, spazio, metodi, scopi; "tutto ciò che serve deve essere utilizzato". La guerra rivoluzionaria comprende in sé ogni altro tipo di guerra. Sul significato storico-politico del Foglio d'ordini, e la sua funzione di riportare sotto comuni norme disciplinari tutti i militanti della "destra rivoluzionari", si vedano i molteplici riferimenti contenuti nella sentenza del 1988.

in parte a noi favorevoli [...] è indubbio che si avrà quasi automaticamente un estendersi della lotta armata, favorita anche dalla prevedibile recrudescenza della repressione [...] la massa della popolazione sarà portata a temerci e ammirarci, disprezzando nel contempo lo Stato per la sua incapacità [...] non è da escludere [...] un'alleanza temporanea con altre forze politiche e militari del Paese [...] è bene tener presente che determinati gruppi sociali e certe categorie di persone, come ad esempio alcuni settori della borghesia o certi cattolici [...] possono vedere di buon occhio la nostra lotta rivoluzionaria». Questo documento, sia pur da una prospettiva diversa, descriveva uno schema delle possibili alleanze che avrebbero dovuto costituirne il necessario retroterra, esattamente sovrapponibile a quello del Piano di rinascita democratica predisposto da Licio Gelli. Ed entrambi traevano le loro radici dal dibattito che si era svolto nel corso del convegno sulla Guerra Rivoluzionaria tenutosi nel 1965 all'hotel Parco dei Principi di Roma. Gli accertamenti relativi ai "Fogli d'Ordine" hanno dimostrato che essi, dopo essere stati redatti dal leader militare di Ordine Nuovo, Massimiliano Fachini, erano pervenuti a Gianluigi Napoli tramite l'altro ordinovista Giovanni Melioli (che la sentenza dei giudici bresciani ha considerato come coinvolto nella strage di Brescia), anche lui a suo tempo definitosi, come Valerio Fioravanti, spontaneista. E furono proprio il Fachini e il Melioli nel 1979-80 a fornire esplosivi a Valerio Fioravanti, sollecitandolo a compiere attentati. E fu sempre lo stesso Fioravanti a farsi carico di eseguire il 17 dicembre 1979 un attentato rivolto a quell'avvocato Giorgio Arcangeli79 che era stato sospettato di avere rivelato agli inquirenti particolari di quell'accordo criminale sancito nel febbraio 1977 e di avere indirizzato la polizia sulle tracce del latitante Concutelli.... Dopo questo episodio Valerio Fioravanti prese anche simbolicamente il posto di Dimitri a capo della componente militare del gruppo neofascista operativo su Roma, assumendo titolo a stringere accordi ancora più stretti con gli ordinovisti veneti e il loro capo militare Massimiliano Fachini, di cui il Nar Gilberto Cavallini era considerato il figlioccio e il rappresentante nella capitale".

Molteplici sono quindi gli elementi logici e fattuali che militano contro la "discontinuità" e permettono di ritenere che sul finire degli anni '70 l'eversione nera si era riorganizzata ed era disposta a colpire ancora nel modo più cruento. E tuttavia ciò sarebbe avvenuto non in un quadro di individualismo esasperato ma nel contesto di una programmazione che si era assunta il compito di guidare e indirizzare politicamente le spinte estreme.

Lo scritto indica una serie di altri indizi a sostegno della tesi, tra questi il sequestro nelle mani di tale Pietro Gunnella, che si assume legato ad Amos Spiazzi, di un documento intitolato *Proposta per l'Operazione Continuità*. Da tale documento, e da altri sequestrati al Gunnella, si evincerebbe la persistente attività dei Nuclei per la difesa dello Stato e soprattutto il persistente protagonismo di Amos Spiazzi dopo la sua scarcerazione a fine '77, che si sarebbe riproposto di rimettere in funzione la vecchia struttura, inserita in un contesto di trame che sappiamo essere state egemonizzate in quegli anni da Gelli e dagli uomini della Loggia, da cui l'inferenza di un collegamento tra gli uomini della vecchia struttura e i nuovi riferimenti all'interno degli apparati coordinati dal Maestro Venerabile.

L'autore indica una serie di dati per descrivere la situazione politica dopo il 1975.

Il quadro stava rapidamente mutando; vi era un profondo spostamento sul piano elettorale a sinistra, mentre le politiche di Berlinguer avevano convinto molti elettori che la sinistra avesse accettato definitivamente i principi socialdemocratici. L'on. Moro, interloquendo con i governi americani e inglesi, aveva cercato di spiegare che questa eventualità era da considerare positivamente, ricevendone un netto rigetto e l'assicurazione dell'incompatibilità della presenza dell'Italia nella Nato, ove quei rivolgimenti politici si fossero verificati. Ancora una volta, riprendono a circolare ipotesi di "putsch militare per l'ordine pubblico", pur non essendo questa l'unica opzione contemplata (viene citato un passo delle memorie del senatore Taviani secondo cui l'FBI e i servizi segreti della Marina militare fossero di diversa opinione).

In sintesi, *"si determinò, di conseguenza, una disponibilità ad adottare una qualche iniziativa in Italia per ostacolare l'ascesa del Pci. Ma la soluzione prefigurata non fu più quella del golpe militare, bensì quella di un deterioramento dell'ordine pubblico che potesse aggregare consensi su una soluzione politica autoritaria. Una determinazione che sembra avesse tenuto conto delle perplessità di alcuni governi europei che avevano considerato l'idea del colpo di Stato «irrealistica [...] perché [...] può condurre a sviluppi imprevedibili». Dunque, benché risulti ufficialmente che il governo Usa avesse respinto la soluzione militare, sembra che questa contrarietà riguardasse solo l'opzione più dura (il golpe diretto), non quella che si riteneva potesse avere altrettanta efficacia se gestita su un piano politico: tale era il sostegno esterno ad "una azione sovversiva". E questa era esattamente la soluzione suggerita nel Piano di rinascita democratica di Licio Gelli. E in effetti a partire dagli anni 1976-77 cominciarono a mettersi in moto, ai vari livelli e con modalità diverse, lobby massoniche, paramassoniche e mafiose, con l'obiettivo concreto di determinare aggregazioni e condizioni tali da favorire un rivolgimento istituzionale. Con una tecnica diversa, meno rozza rispetto a un golpe militare, ma comunque gestita nella medesima ottica".*

Come si vede la tesi dell'*ex* magistrato configura un quadro in cui la strage di Bologna del 2 agosto ha una spiegazione causale ben individuata: anzitutto sul piano storico-politico[143] e

[143] Sono interessanti le citazioni da discorsi di Henry Kissinger che dimostrano l'assoluta avversione, ancora nel 1980, dei circoli americani a qualsiasi ipotesi di avvento dei comunisti al governo a e l'esplicito impegno di detti ambienti che all'ex segretario di Stato facevano capo a impedire nelle più opportune forme l'evoluzione del processo politico in atto in Italia. In questo contesto gli omicidi Reina e Mattarella sono letti come

quindi su quello indiziario specifico, documentato e riscontrato dal complesso delle evidenze acquisite nei processi e nelle sentenze irrevocabili, oltre che nei materiali delle indagini sulla P2 (giudiziarie, parlamentari, archivistiche), sul caso Sindona, sul caso Calvi, dai quali emergono elementi convergenti rispetto alla tesi di fondo, tutti elementi che la nuova istruttoria conferma.

I contributi contenuti nel volume curato dalla Associazione delle vittime della strage, sulla base di un'analitica documentazione, portano a disporre di elementi che permettono per la prima volta agli autori - benché gran parte delle prove e rilievi d'interesse si trovino già nelle sentenze che si sono occupate degli esecutori materiali e dei "contigui" del primo livello - di formulare ipotesi concrete, sorrette da un quadro indiziario che avrebbe giustificato una verifica dibattimentale sulle ragioni storico-politiche alla base della strage e sulle figure di coloro che se ne resero interpreti e protagonisti.

L'*ex* magistrato **Leonardo Grassi** è stato sentito alla stessa udienza nella sua veste di studioso della storia giudiziaria della strage, di cui si era occupato in precedenza da giudice istruttore e quindi in possesso di competenze per approfondire da osservatore esterno gli stessi temi. Gli studi compiuti sono confluiti in un breve volume, "La strage alla stazione in quaranta brevi capitoli" che il teste ha messo a disposizione ed è stato acquisito agli atti del processo.

Anche in questo caso il punto centrale della testimonianza consiste nella ricostruzione degli elementi che consentono di definire la causale della strage. Si sostiene esservi un filo che connette tutte le stragi, da Piazza Fontana in avanti. Talo filo consiste nella logica che è alla base di tutti gli attentati, rivolti in epoca moderna a provocare una reazione popolare contro le istituzioni della democrazia per instaurare un regime in grado di limitare i diritti e la stessa sovranità del popolo[144]. Bologna andrebbe letta come il momento può cruento, più volte ricercato, di quei tentativi condizionamento della vita politica civile iniziati a piazza Fontana, la cosiddetta strategia della tensione. Anche Bologna sta dentro questo modello, "*stressare il sistema attraverso un atto terroristico estremamente violento in modo da orientare l'opinione pubblica*". Il condizionamento dell'opinione pubblica è l'obiettivo di

espressione di scelte politiche atlantiche mentre l'irrisolta, sul piano storico e giudiziario, questione degli effettivi esecutori materiali del delitto Mattarella, lascia aperta sul piano storico l'ipotesi, giudiziariamente disattesa ai sensi dell'art 530, 2 co. c.p.p., di un mandato a Fioravanti.

[144] Sul piano storico il paradigma di questa strategia, più volte ripetuta nelle epoche successive, è l'incendio del Reichstag di Berlino che diede il pretesto al partito nazionalsocialista per abbattere la Costituzione di Weimar e instaurare la dittatura.

tutte le stragi politiche, un condizionamento che consiste nella prova concreta dell'inadeguatezza dello Stato democratico ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica. Senza un'opinione pubblica da influenzare le stragi sarebbero inutili anche perché non sarebbero comunicate. Tra l'*Italicus* e Bologna ci sono stati una serie di episodi funzionali a tenere elevato il livello della tensione nel Paese: l'omicidio Moro, una serie di attentati e di omicidi nei confronti di agenti di polizia, magistrati, militanti politici negli anni '79 - '80; l'omicidio Pecorelli, lo stesso omicidio Mattarella il cui significato pratico e simbolico è stato più volte sottolineato. Un crescendo della tensione destabilizzante, che doveva essere portata a compimento con una azione eclatante e finalmente capace di sostenere quel programma politico che si stava occultamente concretizzando, come dirà lo stesso Gelli molti anni dopo. Dietro tutto questo, vi sarebbe l'azione della compagine piduista, secondo la prospettiva delineata dalla Procura generale di Bologna, che si sarebbe avvalsa dei NAR, che avevano le loro ragioni specifiche, ed erano in qualche modo collegati con altri personaggi e gruppi eversivi. Un atto stragista come quello di Bologna può avere **plurime composite motivazioni** che trovano ognuna un riscontro in fonti o elementi di prova. Dagli autori dei depistaggi accertati si può poi risalire agli autori. E il capitolo sui depistaggi è certamente il più corposo nella ricerca di Grassi ed è anche il più interessante perché **ogni depistaggio su Bologna è collegato con la figura di Licio Gelli.**

Alla stessa udienza veniva sentito un altro ex magistrato, **Giuliano Turone**, noto per avere disposto la perquisizione nei confronti di Licio Gelli che consentì il ritrovamento della lista (parziale) degli associati alla P2. Anche il dr. Turone dopo avere lasciato l'ordine giudiziario si è dedicato ad attività di ricerca sulla storia giudiziaria del Paese, parte della storia dell'Italia contemporanea, analizzata a partire dalle inchieste e dai processi che ne hanno costellato gli sviluppi, in relazione ai fatti (di criminalità politica) che l'hanno indirizzata e condizionata e alle circostanze storiche nel cui ambito fatti e processi si sono inseriti.

Le ricerche hanno prodotto un libro di analisi storica sulle fonti giudiziarie che concorrono a formare la base probatoria di questo processo, dal titolo "Italia Occulta". Il primo e gli ultimi tre capitoli del libro sono di particolare interesse per ciò che concerne i nostri temi.

La tesi centrale, esposta nel corso dell'esame dibattimentale, è che "*Ordine Nuovo e Alleanza Nazionale, hanno agito in modo tale da far sì che i cosiddetti giovani terroristi spontaneisti diventassero, di fatto, una sorta di esercito giovanile al servizio del sistema P2 ... Questo è successo dopo la metà degli anni '70, ... i NAR e Terza Posizione, che sono poi due gruppi estremamente intrecciati tra loro, entrambi fondati tra la fine del '77 e il '78, e*

noi troviamo un personaggio chiave, Cavallini, che appunto è un trait d'union fra Ordine Nuovo, i NAR, e Terza Posizione. Cavallini si fa assistere da Fachini che è Ordine Nuovo, per trovare una sua collocazione a Treviso e da qui parte alla ricerca di una costruzione di questo piccolo esercito armato, di giovani, al servizio del sistema P2. Tutto questo poi l'aveva capito perfettamente Mario Amato, che ha parlato .... di questi terroristi ragazzini, da cui poi lui stesso è stato ucciso..." È una tesi apparsa ed esposta più volte in questo processo. Il riferimento all'intuizione di Mario Amato può dirsi un punto fermo nella ricostruzione.

Il controesame della Procura generale ha introdotto nuovi fondamentali elementi, a partire da un'intervista rilasciata dal magistrato il 2 agosto 2021 al giornalista Concetto Vecchio, i cui contenuti sono stati ripresi e illustrati in aula.

Il tema è l'interesse di Gelli a finanziare la Strage. La risposta è concludente: "*Lei non deve pensare a un interesse strettamente personale. Gelli era parte di un sistema di potere occulto che attraverso la P2 perseguiva un progetto più ampio, e di cui la bomba alla stazione è stato uno dei cardini ma non l'unico. Bisogna sempre tenere presente il Piano di rinascita democratica scritto all'inizio del '76, il quale ha funzionato da costituzione materiale di un colpo di Stato strisciante. I colpi di Stato tradizionali da noi non sono mai riusciti perché siamo un Paese troppo ricco di contraddizioni, dove convivono cose, le più diverse, basti considerare la DC, nella quale coabitavano Giulio Andreotti e Tina Anselmi. Il sistema di potere occulto è quello che ha portato avanti la strategia della tensione, una sorta di guerra civile condotta dagli ambienti che intendevano ostacolare qualsiasi alternanza di potere, si trattava del cosiddetto fattore K*".

E alla successiva domanda sulla prova del finanziamento di Gelli ai NAR che compiono la Strage, la risposta dell'ex magistrato è stato un puntuale riferimento al "Documento Bologna", un avallo al lavoro e all'analisi della Procura generale di Bologna:

"*Fu trovato addosso a Gelli dalle autorità svizzere dopo il suo arresto a Ginevra, e soltanto nel 1986 arrivò nelle mani dei Magistrati milanesi che indagavano sulla bancarotta del Banco Ambrosiano, i quali chiesero alla Guardia di Finanza di redigere una relazione che arrivò l'anno successivo. Già nelle prime pagine si metteva in evidenza la particolare importanza dell'appunto, che recava la scritta Bologna, con accanto il numero di un conto corrente, 525779 XS, conteneva nomi e date di una fitta serie di transazioni. I finanzieri sottolinearono che allo stato non era ben chiaro il significata della parola <<Bologna>> lasciando intendere che era un punto da approfondire*",

E alla domanda se già al tempo non potesse ipotizzarsi dal possesso di quel documento un collegamento con la strage la risposta è che *"A rigore si sarebbe anche potuto, perché Gelli era già imputato al processo che si teneva a Bologna"*. La risposta sottende la riflessione sul depistaggio che gli uomini della P2 avevano perpetrato con l'operazione "Terrore sui treni" e quindi sull'interesse che Gelli aveva manifestato a tenere lontani gli inquirenti dall'eversione nera, a partire dalla quale si sarebbe risaliti alla P2.

Alla domanda sulle possibili ragioni di una tale disattenzione nel non chiarire il significato dell'indicazione "Bologna" sulla prima facciata del documento, la risposta è stata disarmante: *"Non lo so, certo è una mancanza singolare"*. Il teste non esclude un legame tra tale omissione e ciò che risulta da un documento che sarà esaminato approfonditamente più avanti, il c.d. documento Artigli: *"L'Avvocato di Gelli si rivolse al Governo affermando che il suo cliente avrebbe tirato fuori gli artigli se gli fossero state fatte delle domande sull'Appunto di Bologna. Come lo spiega?"*, *"Evidentemente l'Avvocato Di Gelli aveva delle entrature negli ambienti di Governo che gli consentivano di permettersi un'iniziativa di questo genere"*,

Alla successiva domanda sul finanziamento della strage, il dr. Turone ha risposto: *"I soldi per finanziare la Strage provenivano dal Banco Ambrosiano, come arrivarono a Gelli?"*, *"Attraverso una serie di complesse operazioni condotte da un coacervo di figure legate anche ai Servizi Segreti controllati dalla P2. Vi ebbe un ruolo centrale l'imprenditore Marco Ceruti, considerato il cassiere di Gelli, che è riparato negli Stati Uniti in Florida"*, *"Gelli versa cinque milioni di dollari a Ceruti che era iscritto alla P2, cosa rivela tutto ciò?"*, *"È la riprova del ruolo che vi ebbe la P2, anche se fino a questo punto non era mai stato scoperto. Consideri il contesto storico nel quale opera la Loggia, l'alternanza di potere al governo era invisa a un certo di atlantismo esasperato, Aldo Moro venne minacciato da Kissinger se avesse portato a termine il progetto del compromesso storico e allo stesso tempo, nel '73, a Sofia, Enrico Berlinguer fu vittima di un attentato fatto passare per un incidente stradale"*.

Perché quando fu interrogato Gelli non gli si chiese il significato della parola "Bologna", posta in testa a un documento che riproducevano dei flussi finanziari con indicazioni di persone ben definite, sebbene richiamate in modo allusivo? La stranezza dell'omissione è tanto più intensa in quanto nella relazione della Guardia di Finanza del 15 luglio 1987 si faceva espressamente richiamo a questa singolare intestazione.

Il giudice Bricchetti in aula ha risposto, come sappiamo, di avere avuto una copia del documento che riproduceva soltanto la parte con i flussi finanziari, la parte frontale della copia. Secondo Turone, nella relazione della Guardia di Finanza di Milano per ben tre volte si richiama l'attenzione sul fatto che il documento ha questo strano titolo "Bologna", affiancato ad un numero di conto corrente presso la UBS di Milano, che si dice essere un conto corrente di Gelli presso la Banca di Ginevra. La relazione precede l'interrogatorio di otto mesi e in essa gli estensori dell'informativa spiegano che questo riferimento a Bologna era c importante e da approfondire, come premessa all'interrogatorio di Gelli. Il punto è di assoluta delicatezza, come è evidente e come osserva il sostituto procuratore generale Proto. Ancora una volta la giustizia, posta di fronte a una svolta cruciale in un'indagine che riguarda una strage, devìa, oggettivamente, senza responsabilità specifica di alcuno; ma troppe volte da piazza Fontana in avanti e, anzi, ancor prima, dagli attentati ai treni del 1969, la giustizia manca al suo compito. L'ex magistrato Turone ha un'idea precisa sul punto: *"Il fatto che tutto questo ci fosse nella relazione della Guardia di Finanza implica che colui che doveva fare la domanda non aveva letto questa relazione"*. Ci sono spiegazioni anche a questo. L'indagine sull'Ambrosiano verteva su altro; nella relazione si parlava di approfondire e quindi la questione era rimasta in sospeso ma otto mesi dopo la questione non fu più neppure sfiorata, anche perché chi collaborava col magistrato aveva portato una fotocopia nella quale il retro del foglio con l'intestazione "Bologna" non c'era. E anche questa circostanza diventa un depistaggio.

Giuliano Turone ha sostenuto nell'intervista a Vecchio e in aula che causale della Strage di Bologna era "tenere l'Italia ingessata" ... "per evitare che il Partito Comunista andasse al potere". Alla richiesta di chiarire se il concetto di paese "ingessato", corrispondesse alla formula ripetuta in aula da Vincenzo Vinciguerra sul significato della strategia della tensione e correlativi depistaggi ("destabilizzare per stabilizzare") il teste ha confermato la validità del concetto sia per la prima fase della strategia della tensione, sia per la seconda culminata nella strage alla stazione.

Quest'accostamento richiede un successivo approfondimento rispetto a opinioni che negano invece che nel 1980 vi fosse un concreto pericolo di avvicinamento del partito comunista al potere che imponesse l'azione destabilizzante. Basta, intanto, richiamare l'analisi di Nunziata.

L'ultima domanda dei magistrati della Procura generale riguarda l'affermazione del teste secondo cui "*Un sistema di potere occulto è quello che ha portato avanti la strategia della*

tensione, una sorta di guerra civile condotta dagli ambienti che intendevano ostacolare qualsiasi alternanza di potere". L'affermazione riguarda anche la strage di Bologna.

Su tale premessa il teste aveva pure affermato *"Si trattava del cosiddetto Fattore K"*, che gli viene chiesto di esplicitare. La risposta merita di essere ripresa perché non é meramente riproduttiva di una nota formula giornalistica, ma permette di allargare lo sguardo all'ampiezza delle forze che operavano per la destabilizzazione:

TESTIMONE TURONE – Sì, nel libro spiego cos'è il Fattore K, K come Kommunismus, la parola russa, no? Il Fattore K era, perché poi è un'espressione che è stata coniata da un grande giornalista che adesso non ricordo bene quale sia.

PRESIDENTE – Ronchey.

TESTIMONE TURONE – Ecco, esattamente, esattamente. Il Fattore K significava semplicemente questo, l'oltranzismo esasperato non voleva assolutamente che il Partito Comunista si avvicinasse al potere neanche dopo la Primavera di Praga, perché è questo il punto da dire, qui il problema è che il nostro Partito Comunista negli anni '40 e ancora negli anni '50, guardava con simpatia a Mosca. Solo che in realtà poi c'è stata un'evoluzione e abbiamo visto come si è sviluppata questa evoluzione, e a partire dalla primavera di Praga, l'atteggiamento del Partito Comunista a poco a poco è cambiato fino ad arrivare appunto al Berlinguer che era visto come fumo negli occhi sia dagli uni che dagli altri, sia dal Ponomariov, che era il Kissinger sovietico, sia da Kissinger che era il Ponomariov atlantico, ma questo Fattore K quindi era proprio la assoluta paranoica ricerca di qualsiasi marchingegno che potesse servire a tenere lontano dal potere anche il partito comunista di Berlinguer, che poi ha cambiato anche nome, ovviamente anche per questo i sovietici lo vedevano come il fumo negli occhi. Ecco perché il Fattore K. Fattore K perché ingessare la situazione politica italiana era possibile soltanto ingessando anche quel partito che era il partito di Berlinguer. E quindi la tendenza che c'era nell'Italia di allora di coniugare insieme il modo di sentire di Aldo Moro col modo di sentire di Enrico Berlinguer.

La ricerca di Turone prende quindi in esame l'incombente presenza della Loggia P2 e del suo capo Licio Gelli nell'Italia del triennio 1978-1980. L'esempio più clamoroso di tale presenza e del potere che ne promanava, capace di annullare qualsiasi regola istituzionale, è nel raccolto degli ostacoli frapposti alla perquisizione di Castiglion Fibocchi e all'apprensione delle carte di Gelli di cui era stato disposto il sequestro. Una storia di spionaggio delle più complesse e fantastiche non raggiunge la laboriosità dell'operazione raccontata dal magistrato che ne fu protagonista insieme al collega Colombo. Complicità e omertà ad ogni livello; fu impresa storica essere riusciti a penetrare nel santuario di Gelli e a mettere le mani su alcuni dei suoi più reconditi segreti, a partire dalla famosa lista degli affiliati, che pure tante prove indicano come acquisizione parziale.

In quel triennio e fino alla scoperta e alla pubblicazione delle liste, con l'emersione del potere occulto nel 1981 e con la rivelazione dei piani dell'associazione, seguita al sequestro

del documento intitolato "Piano di Rinascita democratica", ritrovato in possesso di Maria Grazia Gelli, il 4 luglio 1981, il sistema politico italiano fu dominato dalla presenza della Loggia segreta i cui scopi ultimi erano stati elaborati nel 1976 con la stesura del Piano.

Il Piano esplicita il mutamento di prospettiva intervenuto dopo i progetti golpisti della prima metà degli anni Settanta. Il sistema non deve più essere "rovesciato", ma "rivitalizzato" con una radicale revisione della Costituzione nel senso di una democrazia autoritaria. Il Piano parla di "ritocchi alla Costituzione" ma dalla sua lettura ne esce un regime radicalmente diverso in cui di democratico rimane assai poco. Il Piano ha quindi natura decisamente eversiva. Le felpate parole del testo non nascondono il reale obiettivo di svuotamento del sistema costituzionale dall'interno mediante la concentrazione del potere nelle mani di pochi attraverso un sistema di selezione dei leader fondato sulla manipolazione mediatica, attraverso l'impossessamento e la concentrazione dei principali mezzi di comunicazione, la riduzione e la selezione dei partiti, l'irreggimentazione dei sindacati, la selezione dei leader attraverso la corruzione, il controllo della magistratura e di tutti i centri del pluralismo istituzionale, con l'introduzione di una forma di governo presidenziale che elimina la distinzione tra legislativo ed esecutivo. Il ruolo della corruzione emerge subito nel primo obiettivo del "Piano".

L'importanza assegnata alla leva finanziaria per l'attuazione del Piano è sinistramente convergente con la tesi d'accusa, che vuole la strage di Bologna frutto di una gigantesca erogazione finanziaria verso i terminali esecutivi. Si legge nel documento che «Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico-finanziario. La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi [di lire] sembra sufficiente a permettere a uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo».

I politici italiani del tempo si potevano comprare con poco, chioserà la relazione Anselmi.

Vi è poi una ben precisa selezione dei partiti politici *da controllare* attraverso il finanziamento degli *uomini di buona fede:* "I partiti politici democratici, dal Psi al Pri, dal Psdi alla Dc al Pli (con riserva di verificare la Destra nazionale)". Mancano alcuni partiti da quest'elenco ed è segno che essi avrebbero dovuto essere eliminati dalla scena politica attraverso le sofisticate misure che il Piano prevede e comprendono un accerchiamento economico finanziario, una martellante campagna pubblicitaria avversa mediante la conquista della maggior parte dei mezzi di comunicazione, i più influenti, compresa l'emergente liberalizzazione delle trasmissioni televisive via etere, la realizzazione,

l'acquisizione a pagamento di scissioni e defezioni, nell'ambito di un progressivo isolamento delle ali estreme dello schieramento politico, accomunate nella considerazione della incompatibilità col sistema anche per essere causa di azioni destabilizzanti di stampo terroristico.

Si afferma nel documento che «indispensabile presupposto dell'operazione è la costituzione di un club [...] ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori, imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati nonché pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di trenta o quaranta unità». Le prospettate dimensioni ridotte di questo «club» dimostrano che non si sta parlando dell'intera loggia P2, ma di un organismo ben più ristretto costituente lo stato maggiore occulto e trasversale dell'operazione progettata. Fondamentale è che tale ristretto organismo deve "stabilire subito un collegamento valido con la massoneria internazionale». Si tratta quindi di operare all'interno di ciascun partito perché si affermino gli uomini legati al Piano; il che dimostra come la democrazia dei partiti sia destinata ad essere solo apparente, a realizzare una sorta di fiction democratica, sotto la cui rappresentazione la decisione finale spetterà a un Comitato occulto non diviso dalle differenti appartenenze. E questa sarebbe "la rivitalizzazione di ciascuna parte politica" per permettere ai "prescelti" di "acquisire il predominio nei rispettivi partiti". Tale genericità non esclude quindi che operazioni corruttive siano destinate anche ai partiti teoricamente esclusi dalla partecipazione al sistema.

Anche stampa e giornalisti sono oggetto di analoghe attenzioni.

Nel Piano si legge che "occorrerà redigere un elenco di almeno due o tre elementi, per ciascun quotidiano o periodico, in modo tale che nessuno sappia dell'altro. L'azione dovrà essere condotta a macchia d'olio, o, meglio, a catena, da non più di tre o quattro elementi che conoscono l'ambiente". Ovviamente il controllo della stampa è funzionale a indirizzare l'azione dei politici arruolati nel sistema: "Ai giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito di "simpatizzare" per gli esponenti politici come sopra prescelti".

A parte le acquisizioni e i controlli sulla carta stampata, di cui quello del Corriere della sera e del gruppo Rizzoli è storicamente l'operazione più evidente e clamorosa, non sorprende che obiettivo strategico fondamentale fosse "dissolvere la Rai in nome della libertà di antenna".

Nel medio e lungo termine, infine, il «Piano» prevede riforme radicali in materia di ordinamento giudiziario, tali da eliminare l'incontrollabilità della magistratura e di escluderne il suo operare come variabile indipendente di un sistema che deve operare in modo

compatto, unitario e senza il rischio di azioni destabilizzanti, sia pure in nome del rispetto della legge.

I punti del piano riguardano il CSM, la responsabilità dei magistrati e il pubblico ministero e rispecchiano le note riforme attuate e perseguite nei successivi anni.

La ricostruzione di Turone espone in modo analitico i diversi passaggi storici che portano Gelli a imporre la sua voce nell'ambito dei media, con la vicenda Rizzoli-Corriere della sera nella massima evidenza. La riproduzione dell'azione della P2 per entrare in possesso del gruppo Rizzoli, depredando le casse del banco Ambrosiano, si ritrova nella sentenza del Tribunale di Milano del 1992 in atti: "*Il gruppo Rizzoli si trasforma ben presto in un feudo della loggia P2. Il presidente del gruppo editoriale, Angelo Rizzoli, e il direttore generale Bruno Tassan Din sono entrambi affiliati alla loggia. Il «Corriere della Sera» viene letteralmente occupato: il 30 ottobre del 1977 diventa direttore del quotidiano Franco Di Bella, tessera P2 numero 1887*".

A questo proposito è stato acquisito al processo il **memoriale di Angelo Rizzoli** nel quale si dà conto delle manovre attuate nei suoi confronti da Gelli, Calvi, Ortolani e Tassan Din. Disponiamo pure della testimonianza di **Melania Rizzoli** all'udienza del 19.5.2021 e di una serie di **articoli di stampa di Stefano Lorenzetto.**

In estrema sintesi la sig. Rizzoli ha confermato che Angelo Rizzoli aveva vissuto la perdita della Rizzoli e la sua acquisizione nell'area del Banco Ambrosiano, dominato dal trio Gelli-Ortolani-Calvi "come uno scippo diciamo, una perdita inconsolabile". Il memoriale di Angelo Rizzoli esplicita i passaggi finanziari di tale espropriazione. Le assoluzioni in sede penale di cui Rizzoli ha beneficiato e gli articoli di stampa sembrano confermare l'attendibilità di questa posizione. In sostanza non solo Rizzoli cedette al terzetto la società che riuniva alcune delle più importanti testate giornalistiche nazionali (Gruppo Rizzoli-Corriere della sera) ad un prezzo nettamente inferiore al reale, ma non ricevette neppure il corrispettivo pattuito, deviato su conti correnti esteri nella disponibilità del trio, individuati con nominativi esotici tra cui il n conto "Recioto", dal noto vino veneto. I conti esteri sui quali finì il corrispettivo della vendita non erano riferibili al Rizzoli, che avrebbe dovuto riscuoterlo. Rizzoli si considerava truffato e la distrazione dei capitali in questione contribuirono al dissesto della società che gestiva il gruppo.

La vedova Rizzoli ha confermato tali circostanze.

La circostanza è rilevante per capire come i denari distratti dall'operazione Rizzoli, abbiano finanziato in parte le operazioni descritte nel Documento Bologna, secondo la tesi dei pubblici ministeri:

"Nel grafico del Capitano Sgarangella, illustrato in relazione all'Appunto Bologna, si vede che una tranche di questi soldi, tre milioni e mezzo, finiscono al conto Bugada di Marco Ceruti, quindi l'Operazione Bologna si congiunge con questa operazione oggetto della nostra attenzione. Noi porteremo ai capi di imputazione la sentenza del Banco Ambrosiano. Che cosa succede? Nel frattempo, secondo la nostra accusa, ma anche secondo la sentenza sulla P2, Calvi si accorge di essere stato, fra virgolette truffato, da Gelli e Ortolani, anche in relazione al millantato credito del cosiddetto aiuto giudiziario, aiuto che era stato richiesto sottoforma di finanziamento anche a Rizzoli e proporremo il memoriale di Rizzoli, e si accorge che ha pagato, aveva investito 15.000.000 di dollari per corrompere apparati giudiziari, e sono quelli dell'Appunto Bologna. E si accorge che questo aiuto in realtà è stato una millanteria, perché è finito in galera e viene arrestato dai magistrati di Milano, e dopo qualche mese, dopo qualche settimana, quando esce di prigione viene contattato da Federico Umberto D'Amato, questo dice l'articolo di Lorenzetto, che Rizzoli viene contattato da Federico Umberto D'Amato e entrambi si recano a casa di Francesco Pazienza, dove trovano Calvi. E Calvi fa una ricostruzione della sua vita, in particolare della vicenda Rizzoli in cui anche lui si sente truffato da Gelli, della vicenda giudiziaria per il quale aveva pagato ed è finito in galera, e riceve Rizzoli e che viene condotto da Federico Umberto D'Amato che non manca mai in quest'operazione. E questo articolo che lei ha sottomano, a un certo punto fotografa la lamentela di Calvi che dice a Rizzoli, perché Calvi in quel momento teme che anche Rizzoli lo abbia derubato, dice: "Dove sono finiti i miei soldi?".

La signora Rizzoli ha ribadito la veridicità di tutte le circostanze che si traggono dagli articoli di Lorenzetto, per le parti attribuite ad Angelo Rizzoli nell'intervista pubblicata dal giornalista che la testimone asserisce attendibile; ha confermato anche l'incontro che Rizzoli ebbe nel 1981 a casa di Pazienza, mediato da Federico Umberto D'Amato, a conferma dell'ingerenza di quest'ultimo negli affari ad alto tasso di interferenza con la politica occulta, nonostante il suo distacco formale dall'azione della polizia politica.

Ha ricordato che erano stati deviati capitali di spettanza del marito.

Tutta la documentazione afferente era stata consegnata dal marito al difensore che l'aveva assistito nella causa postuma; peraltro disastrosamente perduta. Attratto nell'area del banco Ambrosiano, ne uscì "derubato". La vedova ha suffragato che il marito era stato avvicinato da uomini dei servizi segreti e di questa presenza, culminata nell'appuntamento procurato da D'Amato, aveva riferito al Presidente Cossiga che mostrava apparente comprensione, ma che, a quanto è dato capire, non assunse alcuna iniziativa.

La vedova ha ribadito che nella distrazione dei fondi spettanti al Rizzoli un ruolo primario era stato giocato dal trio B.L.U. dai rispettivi nomi propri: Bruno Tassan Din, Licio Gelli,

Umberto Ortolani. Ha confermato l'esistenza di influenze dirette sulla redazione del giornale da parte di Gelli.

Abbiamo riportato questa testimonianza per provare come Gelli e Ortolani potessero tranquillamente disporre, tramite il banco Ambrosiano che manovrava centinaia di milioni di dollari, dei miliardi necessari per la realizzazione dei programmi del Piano di Rinascita.

Turone ricorda ancora la singolare concomitanza tra l'affermazione del PCI alle elezioni del marzo 1976 e il colpo di stato in Argentina realizzato da ufficiali amici di Gelli iscritti alla P2.

La violenza e l'intensità della repressione in quel paese sono documentate dalle sentenze acquisite. La P2 è parte comune in quel periodo della vita politica in Argentina, così come in Italia. "Il versante italiano del Sistema P2 comincia a dare una mano al suo omologo argentino proprio mettendo il bavaglio al corrispondente da Buenos Aires del «Corriere della Sera», Giangiacomo Foà, che a partire dall'autunno 1976 viene invitato a non scrivere più dall'Argentina" (Turone).

Nelle liste della P2 compariranno i maggiori membri della giunta militare – tra cui Massera, López Rega, Suárez Mason e altri. Gelli è dal 1974 consigliere economico dell'ambasciata argentina in Italia, e secondo l'autore avrebbe partecipato a una riunione preparatoria del colpo di Stato. Dopo il golpe Gelli avrebbe scritto a Suárez Mason e Massera complimentandosi per il buon esito dell'operazione e perché tutto si era svolto «secondo i piani prestabiliti». L'affiatamento tra Gelli e la giunta militare piduista si riscontra nell'acquisto attraverso una società facente capo a uomini della P2 di numerose importanti testate giornalistiche argentine. In Italia il Corriere della sera avrebbe contribuito ad occultare la violazione dei diritti umani in Argentina, culminato nell'allontanamento del giornalista che avrebbe voluto scriverne.

Opportunamente l'autore ricorda le circostanze di fatto che riscontrano gli ottimi rapporti esistenti sul finire degli anni Settanta tra il nostro governo e la Giunta argentina, incuranti della tragedia dei desaparecidos. Viene citato un brano dei Diari di Andreotti nel quale il presidente annota soddisfatto di avere incontrato Massera "che è sulla via di fondare un movimento politico tale da fare pacificamente superare il regime militare". E' ragionevole pensare che quel superamento andasse nel senso di un modello riconducibile al Piano di Rinascita.

Il ragionamento sulla immanente presenza e sull'agire occulto della P2 in tutte le vicende del nostro Paese sul finire degli anni Settanta è completato dalla citazione di un passo della

relazione Anselmi che segnala il ruolo delle vicende finanziarie di Sindona e Calvi che sappiamo essere state le fonti dell'enorme approvvigionamento finanziario di Gelli e della sua organizzazione per la realizzazione del Piano, a partire dal controllo della libera informazione;

"Abbiamo [...] riscontrato che la loggia P2 entra come elemento di peso decisivo in vicende finanziarie, quella Sindona e quella Calvi, che hanno interessato il mondo economico italiano in modo determinante. Non si è trattato in tali casi soltanto del tracollo di due istituti di credito privati di interesse nazionale, ma di due situazioni finanziariamente rilevanti in un contesto internazionale, che hanno sollevato, con particolare riferimento al gruppo Ambrosiano, serie difficoltà di ordine politico non meno che economico allo Stato italiano. [...] In questo contesto finanziario la loggia P2 ha altresì acquisito il controllo del maggiore gruppo editoriale italiano mettendo in atto, nel settore di primaria importanza della stampa quotidiana, una operazione di concentrazione di testate non confrontabile ad altre analoghe situazioni pur riconducibili a preminenti centri di potere economico. Queste operazioni [...] si sono accompagnate a una ragionata e massiccia infiltrazione nei centri decisionali di maggior rilievo sia civili che militari e a una costante pressione sulle forze politiche [...]. Va infine ricordato che la loggia P2 è entrata in contatto con ambienti protagonisti di vicende che hanno segnato in modo tragico momenti determinanti della storia del paese."

Alla strage alla stazione di Bologna il libro di Turone dedica gli ultimi cinque capitoli, dal tredicesimo al diciassettesimo.

L'autore offre un contributo di analisi importante all'individuazione della causale della strage del 2 agosto. Sin dall'inizio afferma:

"Un evento terribile, che sarebbe tuttavia riduttivo e semplicistico attribuire soltanto alla destra eversiva, la quale è invece solo *una delle componenti* di quello che abbiamo definito *antistato*: quest'ultimo ha infatti gestito tutti gli eventi della *strategia della tensione*, compresi i progetti – per fortuna non realizzati – che erano previsti per i mesi successivi all'estate 1980" (pag. 257, ediz. 2021, in atti).

E' un programma di lavoro che interessa direttamente i temi di questo processo. In particolare, investe la strategia della tensione, come emergente dalla testimonianza di Vincenzo Vinciguerra: membro di *Ordine Nuovo* e di *Avanguardia Nazionale* ne conosce i segreti direttamente fino al settembre 1979, quando andò a costituirsi per non essere più parte dei complotti e delle alleanze della destra eversiva con gli apparati dello Stato e con le entità occulte che con questi tramavano. Il testo riporta la ormai nota sintesi del Vinciguerra:

"Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia a partire dal 1969 appartengono a un'unica matrice organizzativa [...]. Le direttive partono da apparati inseriti nelle istituzioni [...]. Si tratta del gruppo che dette vita o aderì successivamente al centro studi Ordine nuovo di Pino Rauti. Tale gruppo ha il suo baricentro nel Veneto, ma naturalmente ha agito anche a Roma e a Milano".

Sappiamo che *Ordine Nuovo* era attivo a Roma e nel Veneto nel 1980 e che nella sua area d'influenza erano stati attratti il gruppo dei NAR, coinvolti e condannati per la strage.

"Le parole di Vinciguerra non sono isolate ma risultano confermate da quelle di altri numerosi collaboratori dal che la conclusione: "tutti gli elementi acquisiti indicano che da diversi decenni ha operato in Italia un'organizzazione eversiva e terroristica trasversale, la quale ha accomunato i gruppi dell'estrema destra al di là delle loro diverse denominazioni. Di questa organizzazione trasversale, «Ordine Nuovo, in particolar modo il gruppo veneto, era il fulcro operativo». Questa organizzazione era inoltre «al centro di una rete di rapporti articolati, solidi e duraturi [...] con apparati istituzionali italiani e stranieri, che le fornivano protezione, supporto e direttive». Come dire, una sorta di antistato annidatosi nello Stato. Tutte le stragi, realizzate o tentate, «sono state opera di questa organizzazione e, nella loro fase più esecutiva, di un numero molto ristretto di persone, che hanno continuato a operare indisturbate o quasi». Infine, risulta ormai chiaramente, come si vedrà tra breve, che tutte le stragi «erano inserite in piani più vasti con finalità golpistiche o di condizionamento antidemocratico del quadro politico» (pag. 259).

Come vedremo, di questi aspetti la Corte ha chiesto espressamente conto a Vinciguerra. Se ne esamineranno più avanti le risposte.

Sul ruolo di *Ordine Nuovo* nella strategia della tensione, abbiamo già detto e altro diremo.

Interessa invece cogliere l'osservazione precipua che costituirà il filo conduttore dell'analisi della figura di Federico Umberto D'Amato e che riguarda l'altra organizzazione, *Avanguardia nazionale*. In pratica, come confermeranno Vinciguerra e il consulente Giannuli, i servizi segreti italiani militari e civili avevano a rispettivo punto di riferimento le due organizzazioni eversive della destra: ON lavorava con i militari; AN con il l'Ufficio Affari riservati.

Questa divisione dei compiti apparirà evidente nella vicenda di piazza Fontana nella quale l'azione fu realizzata da ON con i suoi agganci tra i militari, mentre il depistaggio verso gli anarchici fu organizzato, diretto e gestito, come ormai le fonti storiche danno per certo (anche sulla base delle fonti giudiziarie pur nella loro contraddittorietà, inadeguatezza e

insufficienza, dimostrate da successive indagini storiche e di altre autorità giudiziarie) dall'Ufficio affari riservati che si avvalse dell'opera dell'organizzazione di Stefano Delle Chiaie.

Sul punto Turone è esplicito:

"L'altro gruppo neofascista, Avanguardia nazionale (An), fu particolarmente efficiente nell'infiltrazione di suoi militanti nei gruppi dell'estrema sinistra (Mario Merlino, infiltrato tra gli anarchici, fu il più noto). Questo gruppo, fondato e capeggiato da Stefano Delle Chiaie, allacciò rapporti stretti con l'ufficio affari riservati (Uar), il «servizio segreto» del ministero dell'Interno, diretto dal potente Federico Umberto D'Amato, da cui ebbe aiuti finanziari e protezione. «Delle Chiaie era di casa negli uffici dell'Uar, come ha ammesso lo stesso Federico Umberto D'Amato, [...] eminenza grigia della guerra segreta al comunismo in Italia» e «intoccabile tessitore di trame per oltre vent'anni». Numerose le testimonianze in proposito, tra cui quella del generale Gianadelio Maletti, già capo del reparto D (controspionaggio) del Sid: «La protezione era assicurata a Delle Chiaie [...] dall'ufficio affari riservati e specie dal suo capo, dottor D'Amato».7 Ordine nuovo, in particolare, era in stretto contatto con i servizi informativi americani e con l'intelligence delle basi Nato. Lo stesso Pino Rauti, nelle dichiarazioni rese nel dibattimento del processo per piazza Fontana del 2000, lo ha ammesso: «È possibile che in Ordine nuovo si siano verificati episodi di contiguità e collaborazione con gli americani della Cia». E sul punto vi sono anche le deposizioni di alcuni alti ufficiali delle nostre forze armate, come il generale Emanuele Borsi: «Ordine nuovo era una struttura sorretta dai servizi di sicurezza della Nato con compiti di guerriglia e informazione»; e il generale Umberto Nardini: «Noi sapevamo dell'esistenza di una organizzazione paramilitare, Ordine nuovo, sorretta dai servizi di sicurezza della Nato».

Merita di essere qui riprodotta la citazione dell'intervista al generale Maletti, rilasciata nel 2000 al quotidiano "la Repubblica":

"Generale, avrà saputo della relazione di minoranza della Commissione stragi. Si afferma che la strategia della tensione fu di stampo atlantista. Lei cosa ne pensa?

Era una necessità della Nato raccogliere notizie ed elaborarne il più possibile [...]. Avevo personalmente rapporti con la Cia. Eravamo in contatto per motivi di controspionaggio. La Cia voleva creare, attraverso la rinascita di un nazionalismo esasperato e con il contributo dell'estrema destra, Ordine nuovo in particolare, l'arresto di questo scivolamento verso sinistra. Questo è il presupposto di base della strategia della tensione [...].

E i nostri servizi ne erano consapevoli o addirittura complici?

Non c'era piena consapevolezza. Ma esisteva un orientamento nei servizi favorevole a questo progetto.

In che modo la Cia utilizzò Ordine nuovo?

Con i suoi infiltrati e con i suoi collaboratori. In varie città italiane e in alcune basi della Nato: Aviano, Napoli. La Cia aveva funzioni di collegamento tra diversi gruppi di estrema destra italiani e tedeschi e dettava le regole di comportamento. Fornendo anche il materiale.

Esplosivi, armi?

Numerosi carichi di esplosivo arrivavano dalla Germania via Gottardo direttamente in Friuli e in Veneto. [...] Lo segnalammo a livelli più alti.

E cosa accadde?

Niente. Ma scoprimmo e segnalammo anche che l'esplosivo usato a piazza Fontana proveniva da uno di questi carichi.

Quindi è logico sostenere che il mandante di piazza Fontana sia la Cia?

Non ci sono le prove dirette, ma è così.

Ma come poteva continuare ad avere i contatti con la Cia, generale, pur sapendo cosa tramava?

Non si può dire che la Cia avesse un ruolo attivo e diretto nelle stragi. Ma che sapessero e conoscessero obiettivi e autori è vero.

La loro strategia, che puntava a fronteggiare il pericolo comunista, era talmente cinica da passare sopra centinaia di morti innocenti?

La Cia ha cercato di fare ciò che aveva fatto in Grecia nel '67 quando il golpe mise fuori gioco Papandreu. In Italia, le è sfuggita di mano la situazione" (pag. 261).

I depistaggi acclarati sono le circostanze che fin qui hanno avvicinato di più Gelli e uomini iscritti alla P2 alla strage del 2 agosto:

"I depistaggi non sono consistiti nell'individuazione di falsi colpevoli e nella produzione di più o meno credibili false prove per indirizzare la giustizia verso degli innocenti ma, come ha scritto Leonardo Grassi in "varie e complesse operazioni di sviamento e condizionamento delle indagini ... costruzioni fuorvianti ma effimere, volte a confondere gli inquirenti, a sovraccaricare le istruttorie di attività inutili, specie nei momenti cruciali della vicenda processuale, e a gettare discredito sui magistrati che le avessero seguite, sino al punto di far perdere credibilità alle prove «genuine» altrimenti conseguite.... nel caso della strage di Bologna, lo scopo dei vari soggetti che hanno cercato di deviare o, meglio, di inquinare le indagini, non era tanto quello di addebitare l'attentato agli avversari politici – anche se non è mancata una rivendicazione sotto la sigla Br –, quanto quello ben diverso di lasciar l'atto terroristico circonfuso dal mistero, nel filone di tutta quella retorica dei così detti «misteri d'Italia» e, ovviamente, di garantire l'impunità agli effettivi autori del fatto o comunque di alleggerirne la posizione, onde evitare lo svelamento di tutta la struttura stragista anche nelle sue componenti più elevate, nei suoi collegamenti con la criminalità comune e con la mafia e nelle sue strutture ancora operative, cui nel 1992 farà cenno Elio Ciolini con un ambiguo preavvertimento nel quale si prefigurano le stragi degli anni Novanta".

Appare chiaro, quindi, che chi lavora per depistare, persegue degli scopi coerenti e allineati a quelli di chi la strage commise, perché i depistatori cercano di usare il depistaggio in modo che la strage possa essere funzionale al progetto politico che gli esecutori perseguono.

Il depistaggio più clamoroso è quello dell'operazione "Terrore sui treni" per la quale Gelli, Musumeci, Belmonte e Pazienza sono stati condannati. La vicenda è puntualmente ricostruita nella sentenza della **Corte d'appello di Bologna del 16 maggio 1994**. Il depistaggio è possibile perché Gelli esercita un controllo assoluto sui servizi segreti civili e militari, diretti da suoi uomini, i generali Santovito e Grassini, secondo quanto appurato dalla

Commissione parlamentare P2. Gelli aveva, inoltre, un'influenza determinante su Elio Cioppa, che nell'estate del 1980 era il capo del centro Sisde II di Roma, anch'egli affiliato alla P2.

Come sappiamo dalla sentenza, Gelli tramite Cioppa ordinò ai servizi di cercare i colpevoli in ambito internazionale. Questa perentoria indicazione è sufficiente per fare abbandonare le prime promettenti indagini derivanti dalla fonte Farina, che aveva parlato di una richiesta da parte di Dario Pedretti in presenza di Sergio Calore di esplosivo per una bomba da collocare a Bologna il sabato precedente l'anniversario dell'*Italicus* e dallo stesso appunto Spiazzi, che parlava della ricerca di armi ed esplosivo da parte dei NAR, per perseguire la balorda pista internazionale che culminerà nell'altrettanto grottesca simulazione del presunto attentato del 13 gennaio 1981 su un treno, col ritrovamento a Bologna di armi ed esplosivo su una carrozza ferroviaria, fatto che una sentenza attribuirà in modo irrevocabile a Musumeci e Belmonte, concorrenti con Gelli e Pazienza nel concorrente reato di calunnia. Erano piste promettenti che furono svuotate di significato. A questo primo clamoroso depistaggio, se ne affiancarono altri come la c.d. pista libanese avallata dal generale Grassini (cittadini italiani addestrati nei relativi campi da cui sarebbero pervenuti gli attentatori, senza la minima specificazione).

La sentenza della Corte d'appello richiamata sottolinea che il colloquio tra Cioppa e Gelli nel quale questi dirama i suoi ordini è irrituale e che il suo risultato e l'avvelenamento dell'indagine.

Turone cita opportunamente la stessa sentenza ove si legge: "Del resto, lo stesso Cioppa ha testimoniato nel processo che «era prassi del Sisde che il generale Grassini ricevesse da Gelli [...] sia direttive circa i temi di indagine da sviluppare (nel caso citato dal teste, certi settori delle Brigate rosse), che valutazioni su determinati eventi (il sequestro Moro)».

Sembra evidente come Gelli potesse contare su assoluta impunità e sul pieno dominio sui servizi e su gran parte degli organi dello Stato, fattori che potevano rendere ai suoi occhi realizzabile qualsiasi progetto eversivo. La vicenda dei depistaggi orchestrati dalla P2 e dai servizi da lui dipendenti legittima la domanda sul loro movente.

E si tratta di una domanda pertinente proprio per l'ambiguità e le oscillazioni nei percorsi depistanti che non risparmiano alcuna possibile pista. Esattamente il testimone esperto sottolinea, richiamando altri analisti, che certamente "il "Sistema P2" *voleva* depistare gli inquirenti, *voleva* allontanare la verità sulla strage di Bologna", mentre non sarebbe altrettanto chiaro quale fosse lo scopo ultimo del depistaggio, se allontanare i sospetti da una

certa direzione o se indirizzare le indagini verso altre direzioni. A cosa puntassero Grassini e Santovito, che avevano il compito di trovare gli autori e che invece lavoravano perché la verità non fosse scoperta, è un tema al momento ancora aperto. La conclusione è interessante e va nel senso della volontà del Gelli di lasciare ambigua, incerta e variabile in funzione del concreto interesse del momento, la matrice della strage, per poterla strumentalizzare in relazione ai progetti che nello stesso tempo sta provando a realizzare.

A questo proposito si legge: *"È molto probabile, quindi, che il fine ultimo dell'impegno, davvero impressionante, profuso dal Sistema P2 nelle sue accanite attività di depistaggio, sia stato qualcosa di ben diverso dalla semplice volontà di giovare oppure di nuocere ai Nar di Fioravanti, Mambro e Ciavardini. E non è escluso che la risposta al dilemma la si possa anche trovare, esaminando con attenzione i messaggi cifrati che Licio Gelli ci ha trasmesso, negli ultimi anni della sua vita, grazie alla sua irresistibile voglia di parlare, di rilasciare interviste e di diramare, appunto, informazioni cifrate."* P. 310.

La lettura dell'azione della P2 tra la strage di Bologna e la perquisizione di Castiglion Fibocchi è di evidente interesse per ogni tesi che voglia collegare la strage all'organizzazione piduista. E' evidente che la prospettiva di un contributo causale della P2, e di Gelli in particolare, nelle forme prospettate nella descrizione del fatto articolata nell'accusa a carico di Bellini, dovrebbe trovare riscontri anche nel post fatto cioè nel modo in cui Gelli governò gli effetti della strage in vista dei suoi obiettivi politici.

Di questo si occupa la ricerca di Giuliano Turone, che ricorda e coordina una serie di elementi e dati che fanno parte del compendio probatorio del processo.

Appare evidente l'importanza dell'intervista a Licio Gelli del 5 ottobre 1980 da parte di Maurizio Costanzo, affiliato alla Loggia come il direttore del Corriere della sera del momento, giornale sul quale l'intervista appare. Turone segnala come l'intervista contenga una serie di messaggi in codice. Sono diretti a quanti sono organici o contigui al Sistema P2 e quindi in grado di comprenderli, perché sanno che la Loggia opera per l'attuazione del Piano di Rinascita che verrà scoperto solo dopo la perquisizione. A parte questi messaggi occulti l'intervista viene definita un proclama attraverso cui la Loggia "si presenta e si qualifica come sistema di «potere nascosto» (espressione testuale contenuta nel titolo dell'intervista), ma lo fa attraverso circonlocuzioni volutamente e marcatamente ambigue". Ed infatti da un lato Gelli nega di essere a capo di un potere occulto, ma dall'altro afferma di non potere impedire che si pensi che tale potere egli abbia, affermazione che è una indiretta conferma della portata del potere, tanto da non escludere il fondamento di verità di

un'affermazione che collega a un'impalpabile simpatia e stima di molti. Che Gelli sia uomo del potere occulto si comprende poi dalla enunciazione del suo programma politico (apparirà esplicitamente nel Piano), un programma eversivo, di ribaltamento degli equilibri costituzionali, che per essere attuato richiederebbe una gigantesca forza politica. Orbene che Gelli, privato cittadino, formalmente Maestro Venerabile di una Loggia massonica, possa enunciare sul primo quotidiano d'Italia un progetto politico-costituzionale per l'attuazione del quale si imporrebbe un confronto di forza equiparabile per i suoi effetti alla strage appena realizzata non può non fare pensare alla disponibilità di appoggi e sostegni impensabili, occulti e sottratti ai controlli e alle regole democratiche. Gelli enuncia il suo interesse per una Repubblica presidenziale. E alla domanda su cosa farebbe se fosse nominato Presidente della Repubblica, risponde che il suo primo atto sarebbe una completa revisione della Costituzione. Ancora una volta una risposta provocatoria che rimanda al potere occulto di Licio Gelli, perché formalmente egli non ha alcuna possibilità di diventare presidente della Repubblica, non essendo ufficialmente un politico impegnato in un partito o una personalità in possesso dei requisiti, e dall'altra nessun presidente della Repubblica può taumaturgicamente procedere alla "completa revisione" della Costituzione", che anzi deve proteggere e garantire. Entrambi gli assunti hanno chiaro carattere eversivo, per il solo fatto che possano essere enunciati nel contesto e nelle forme anzidette. Nella stessa intervista si allude alla partecipazione alla P2 di "alti esponenti", circostanza che Gelli non nega, ma ambiguamente conferma.

Altro messaggio in codice, ma assolutamente significativo, il richiamo al mestiere di "burattinaio", come il più ambito. Ancora una volta una chiara indicazione del ruolo che l'uomo si è dato di potente manovratore invisibile delle forze visibili. Altri segnali provengono dall'esaltazione del regime militare argentino e del suo presidente Videla in alcuni articoli di quel periodo. Altrettanto significativi la serie di articoli apparsi sul giornale, favorevoli alla liberalizzazione delle trasmissioni televisive, precedute da interviste a Silvio Berlusconi, le cui iniziative sono fortemente sostenute dal giornale, con interviste encomiastiche e articoli dell'imprenditore ospitati sul quotidiano controllato da Gelli. Il monopolio RAI è fortemente avversato dalla linea ufficiale. L'imprenditore Berlusconi, come è noto, risulta nelle liste di Castiglion Fibocchi. Nella fase politica che segue la strage di Bologna si verificò, quindi, un'accelerazione potente di un processo politico volto all'affermazione di una democrazia autoritaria ed elitaria. E sembra ragionevole ritenere che quella instabilità prodotta con l'ennesima strage sia giocata dalla P2 come condizione

favorevole allo sviluppo della sua offensiva politica occulta, sostenuta da un imponente apparato mediatico e dal sostegno delle forze raggruppate nella Loggia. Ancora una volta la strage funziona come elementi di spinta per un mutamento istituzionale, non sotto forma di colpo di Stato ma come creazione del bisogno di un diverso assetto di potere e dell'ineluttabilità della richiesta di mutamento radicale dall'interno del regime politico.

Il libro di Turone si conclude con un'ultima parte che descrive le vicende della P2 dopo Castiglion Fibocchi. Il testo descrive una situazione di duro confronto tra quanti intendono andare fino in fondo anche con l'azione penale per accertare tutte le illegalità consumate nel contesto P2 e dall'altro lato le spinte a riabilitare la P2 e a chiudere il relativo capitolo senza conseguenze di alcun genere per chi vi fu coinvolto. Il conflitto si protrarrà negli anni seguenti, ma non impedirà agli uomini della P2 di imporsi nella nuova fase politica. E il potere di ricatto di Gelli sembra essere rimasto indenne, secondo quanto risulta dalla vicenda che porta alla realizzazione del c.d. documento Artigli, di cui dovremo trattare oltre.

Nel libro di Turone, infine - il rilievo è assolutamente pertinente - si ricorda come, a partire da un'intervista del 31 ottobre 2008, Gelli abbia iniziato a manifestare un'inedita loquacità e a vantarsi sempre più apertamente di quanto lui e la loggia P2 fossero potenti e proiettati ineluttabilmente verso il governo del paese: *"L'effettivo capo della P2 ero io. Il generale Miceli, il generale Santovito, l'ammiraglio Martini, tutti i capi dei servizi segreti che si sono succeduti si nominavano noi. Si suggerivano i nomi e dovevano esser quelli [...]. Il capo di stato maggiore dell'esercito si nominava noi, il comandante generale dei carabinieri si nominava noi, il generale della guardia di finanza si nominava noi, il capo della squadra della marina si nominava noi [...]. Perché la P2 doveva avere i migliori di tutti i settori. Perché se avevamo i migliori di tutti i settori potevamo eventualmente governare bene il paese."*

Il significato non può essere più evidente, e non sembra esagerato.

La comunicazione di Gelli era un modo per tenere sulla corda ancora una volta il sistema politico e prosegue anche negli anni successivi:

"Gelli si vanta in un'intervista piuttosto importante del 2011,[145] *di quanto fosse legato a Giulio Andreotti e a Francesco Cossiga, non soltanto da stima e amicizia, ma anche da*

[145] L'intervista verrà poi parzialmente trasmessa nella trasmissione televisiva Bersaglio Mobile sull'emittente televisiva La7 del 18.12.2015 Il documento contenenti pezzi dell'intervista di Gelli del 2011 è stato prodotto dalla Procura generale e proiettato in aula all'udienza del 21 maggio 2021. Si tratta peraltro di spezzoni dell'intervista inclusi in un diverso programma dell'emittente La7 andato in onda il 15 marzo del 2021, corredato da interviste e commenti dei fatti cui Gelli si riferisce, in un contesto in cui viene ricostruita

rapporti di collaborazione, che sino a qualche anno prima avrebbe considerato decisamente inconfessabili. Inoltre, in questa stessa intervista (come già in quella del 2008), vanta di nuovo l'assoluta genialità del suo «Piano di rinascita democratica», ma in questa occasione ci fornisce anche un'informazione grossolanamente falsa, con l'intento di trarci in inganno e di fuorviare l'opinione pubblica circa il fine ultimo che stava perseguendo il Sistema P2 alla vigilia della perquisizione di Castiglion Fibocchi. Ecco il brano dell'intervista rilevante a questo proposito: La P2 è davvero scomparsa o ci sono ancora uomini che stanno portando avanti il vostro «Piano di rinascita»? Il «Piano di rinascita» [...] lo avremmo attuato noi se avessimo avuto quattro mesi. A noi sono mancati quattro mesi, perché c'erano da fare dei movimenti di ufficiali, trasferimenti. Se avessimo avuto quattro mesi ancora di tempo lo avremmo attuato. In base a un colpo di Stato? Un colpo di Stato, ma senza colpo ferire [...]. Venivano eliminate delle persone, che già sapevamo di destinare giù in Sardegna, dove ci sono seicento villette che appartengono al servizio. Erano stati destinati lì. Avevamo trecento taxi per potere andare a prendere le persone a casa la sera. Si portavano a Ciampino e da Ciampino, con un aereo [...], venivano concentrati tutti in Sardegna [...]. Ma no! Quattro mesi a noi ci mancava! Era previsto nell'81. Ah, nell'81? Eh... dunque, per quattro mesi, la scoperta delle liste ha impedito questa soluzione? Sì. Lei dice che volevate portarli in Sardegna, ma non ho ben capito A chi si riferisce? Questi funzionari, che erano al governo, anche dei ministri, che venivano eliminati. Dico eliminati non fisicamente, ma moralmente, dai loro incarichi. Venivano appoggiati lì, per il momento. E tenuti in custodia. Quindi se mancavano quattro mesi, c'è stato tutto un lasso di tempo in cui siete riusciti... Quattro mesi. In quanto eravamo già pronti. [...] Cioè, chi potrebbe essere portato in Sardegna oltre a questi funzionari e ministri? C'erano anche pericolosi comunisti, immagino. Eh, certamente. Lì c'era la Gladio, che era comandata da Cossiga, l'Anello, che era diretto da Andreotti, e la P2 che era diretta da me. E tutti alleati, dunque...Può darsi".

Giuliano Turone considera il racconto del golpe classico fantasioso e del tutto inverosimile. E' un giudizio condivisibile, per ciò che abbiamo detto più volte a proposito dell'abbandono a partire dal 1975 dell'opzione golpista da parte di tutti coloro che l'avevano in qualche modo contemplata negli anni precedenti, sia pure a volte con qualche ripensamento. La P2 si era dotata proprio per questo del «Piano di rinascita democratica» – ben più sofisticato ed efficace, per conquistare in forme paralegali e comunque occulte, con il supporto di forze politiche controllate e finanziate, il controllo totale del Paese Tanto più che la P2 aveva già abbondantemente esteso i suoi tentacoli e controllava gangli vitali e molte istituzioni, seguendo le indicazioni del piano: controllo di importanti e influenti testate giornalistiche, penetrazione all'interno dei partiti, disponibilità di uomini inseriti negli apparati dello Stato. Il «Piano» prevedeva modalità di conquista del potere ben più sottili, diverse dai metodi sudamericani, pure apprezzati ma opportunamente abbandonati nel

l'intera biografia di Gelli. I brani dell'intervista a Gelli sono ridotti a pochi minuti rispetto alle tre ore di discorsi del Venerabile. Dalla visione del filmato in possesso della Corte le dichiarazioni di Gelli sull'attuazione di un golpe in Italia sembrano riferite al Golpe Borghese. Va dato peraltro atto che il testo di Turone richiama l'intervista in originale mentre i riferimenti del giornalista Mentana che si ascoltano nel video sono soltanto frammenti. Con questa precisazione va detto che il riferimento all'attuazione di un golpe nel 1981, bloccato dalla scoperta delle liste, appare inverosimile per le condivisibili ragion i indicate dall'autore.

contesto italiano. Dall'analisi del Piano si comprende la diversità della strategia approvata nel 1976; essa si sarebbe attuata con il metodo della penetrazione all'interno di partiti e sindacati, acquisendo consensi per cambiare collocazioni e scelte, promuovendo scissioni, la formazione di nuovi raggruppamenti attraverso l'impiego di consistenti somme di denaro che a Gelli non mancavano, data l'opera di depauperamento del Banco Ambrosiano contemporaneamente in corso.

E' ragionevole ammettere che la realizzazione del Piano avesse bisogno di momenti di tensione e di drammatizzazione della situazione per rendere accettabile un così profondo rivolgimento in senso autoritario della Costituzione. La ragione di quell'invenzione postuma era di suscitare indignazione verso un obiettivo inesistente, il colpo di Stato con le deportazioni, per nascondere ancora una volta il vero obiettivo perseguito, l'attuazione del Piano di rinascita.

Gelli dichiarando imminente il colpo di Stato voleva in realtà dire che la realizzazione del Piano era davvero avviata e in avanzato stato di realizzazione. Infatti, tra le rivelazioni contenute nell'intervista di cui la Corte ha preso visione in aula, ci sono notizie oggettivamente rilevanti. Il testimone sottolinea tra queste ultime quelle dove Gelli accenna ai suoi stretti rapporti con Andreotti e Cossiga e quelle relative al legame di questi ultimi con le propaggini più clandestine dei servizi di sicurezza controllati dalla P2, oltre al legame di Cossiga con Gladio e dell'Anello con Andreotti[146]. A Gelli si attribuisce la frase: «*C'era la Gladio, che era comandata da Cossiga, l'Anello, che era diretto da Andreotti, e la P2 che era diretta da me*».

1.5. Una prima conclusione

Abbiamo appreso che l'elenco dei piduisti impiegati dal ministro dell'Interno Cossiga, - e dei quali Gelli nelle sue ultime interviste assumeva di essere stato frequentatore e commensale - in qualità di consiglieri e collaboratori nei Comitati costituiti al Viminale per dirigere le operazioni seguite alla strage di via Fani, è impressionante: Federico D'Amato,

[146] Per Anello o Noto servizio, secondo quanto riferito dal consulente Giannuli e secondo quanto si legge nel testo si intende un'organizzazione segreta e parallela che univa sin dal dopoguerra e attraverso collegamenti che gli storici vanno decifrando, elementi del mondo politico, economico dei servizi, ma anche della criminalità organizzata con lo scopo di creare una camera di compensazione per operazioni clandestine e illegali non permesse ai servizi ufficiali, una sorta di servizio segreto parallelo e non ufficiale, ma in grado di fungere da elemento di congiunzione tra gerarchie politiche e civili e gerarchie militari unite nella lotta al comunismo. Esso viene dagli storici attribuito alla disponibilità di Giulio Andreotti. E' operativo in molte situazioni oscure ma in maniera evidente opera nei casi Kappler, Cirillo, Moro. Effettuava lavori "sporchi" che non dovevano coinvolgere direttamente uomini dei servizi.

Giuseppe Santovito, Giulio Grassini, Walter Pelosi, Raffaele Giudice, Domenico Lo Prete, Giovanni Torrisi, Franco Ferracuti, Antonio Cornacchia ed altri. Gran parte di costoro dirigevano i servizi segreti al tempo della strage del 2 agosto.

Gelli afferma che nel 1980 lavorava per l'attuazione del Piano di Rinascita democratica come alternativa al compromesso storico, che egli e gli ufficiali riuniti nella P2 avversavano profondamente per come si evince dall'ultima intervista del 2011, nella quale si dice che il "popolo fascista" aveva il diritto di opporsi a quella ipotesi.

Scartata l'ipotesi golpista l'attuazione del Piano doveva avvenire attraverso modifiche costituzionali, tali da limitare le libertà costituzionalmente garantite. A tal fine doveva attuarsi un'azione occulta di «infiltrazione, corruzione e controllo di tutte le principali articolazioni dello Stato (parlamento, magistratura, governo, partiti politici, organizzazioni sindacali, stampa e Rai-Tv), se non di «rovesciamento»; come è stato osservato, si tratta di un letale stravolgimento del sistema democratico e della stessa costituzione repubblicana per mano di una setta segreta. Un progetto che non può evidentemente essere attuato consensualmente per il suo contenuto e per l'espressa indicazione che la sua attuazione doveva servire ad eliminare dalla scena politica due dei partiti più importanti, il Partito comunista e il Movimento sociale. L'attuazione del Piano di Rinascita esige uno stato di emergenza che acceleri l'attuazione delle prime misure. Tra i piani di Gelli esisteva uno schema per l'attuazione di misure d'urgenza per la trasformazione della repubblica parlamentare in repubblica presidenziale; la proclamazione dello stato di armistizio sociale con limitazioni alle libertà politiche (manifestazioni, convegni), al diritto di sciopero (per i dipendenti pubblici e gli studenti) ed alla stampa; il conferimento di maggiori poteri ai Prefetti ed all'Esercito; l'aggravamento generalizzato delle pene per i reati connessi alla manifestazione del pensiero politico. In sostanza uno strumentario per procedere forzosamente verso profonde riforme costituzionali, non certamente indolori.

Si può pensare che la strage di Bologna sia stata organizzata per destabilizzare la situazione al punto che l'intervista di Gelli al Corriere altro non fosse che il preannuncio della svolta autoritaria? L'analisi dello sviluppo della vicenda politica, secondo alcuni, lo escluderebbe. Ma non certo perché nel 1980 i circoli atlantici contrari al "compromesso storico" potessero davvero pensare che il rischio di avvento del PCI al governo fosse definitivamente evaporato dopo le elezioni del 1979 con il suo ritorno all'opposizione e la formazione di un governo di centro-sinistra, di stretta osservanza atlantica, sostenuto dai liberali. Provocare una strage da attribuire alla destra in tale situazione, si sostiene, sarebbe

stato inutile e controproducente e non funzionale a una svolta autoritaria che era comunque attuabile, secondo il naturale sviluppo della fase politica. Tanto più che in quel momento Gelli era in difficoltà all'interno della Massoneria.

In realtà, si tratta, come spesso capita, di un giudizio *ex post* che interpreta la vicenda storica non sulla base delle effettive potenzialità alternative, ma sulla base di ciò che è poi effettivamente avvenuto. Gelli e i suoi piani subirono un arresto ed un'azione di contrasto formidabile per effetto della scoperta delle liste a Castiglion Fibocchi. Fino a qualche mese prima, tuttavia, il SISMI organizzava depistaggi sulla strage e la P2 continuava ad essere ciò che era stata fino a quel momento. La strategia di impossessamento di banche, giornali, partiti e sindacati era in pieno corso. E il compromesso storico era tutt'altro che una prospettiva chiusa, se si considera che Mattarella era considerato l'erede di Moro e che quella prospettiva, interrotta dall'omicidio Moro e dalla conseguente necessità di un'azione di contrasto forte al terrorismo non poteva ritenersi abbandonata. Nuove esigenze sul piano internazionale si prospettavano con l'attesa candidatura di Reagan e della sua presidenza per cui la P2 lavorò tramite Pazienza; la politica estera reaganiana, che doveva portare alla fase finale di confronto con l'impero sovietico, richiedeva la massima compattezza dei paesi occidentali e l'anomalia italiana e l'ambiguità del suo quadro politico non potevano più essere tollerate nel momento in cui l'Occidente puntava al confronto definitivo per ottenere il collasso del nemico storico.

L'esigenza di un'accelerazione verso un'ulteriore destabilizzazione funzionale a un progetto quale quello piduista, poteva certamente apparire utile all'intera strategia atlantica. Insomma la realizzazione di una nuova strage non era incompatibile con un programma politico quale quello piduista, che richiedeva di mantenere la drammatizzazione delle situazione politica e dell'ordine pubblico - nel momento stesso in cui lo Stato dimostrava di reagire al terrorismo rosso - con una strage di colore da lasciare indistinto e che si poteva strumentalizzare, indirizzando le indagini, secondo le convenienze della guerra psicologica, tuttora in corso nella mutata situazione storica. Una strage di quel tipo poteva essere letta e interpretata in molti modi e avrebbe potuto indirizzare gli eventi in una delle direzioni gradite alla P2 ma anche, secondo talune plausibili prospettazioni, volute dalla parte superiore della piramide, che sovrastava lo stesso Gelli e la piramide inferiore, secondo l'acuta metafora adottata dalla Relazione Anselmi, di cui lo stesso era solo un punto di riferimento.

CAP. 2 – VOCI CONVERGENTI

2.1. Introduzione: testimonianze dall'interno

In questo capitolo passeremo in rassegna le testimonianze che forniscono elementi utili per spiegare il contesto della strage, la causale, gli interessi e da comprendere da dove possano essere giunti agli autori materiali gli impulsi ad agire.

Tanto il pubblico ministero che le parti civili hanno lavorato per offrire alla Corte il quadro più ampio possibile dal quale trarre indicazioni per valutare la plausibilità e il grado di credibilità della tesi d'accusa sulla sussistenza di una causale strategica alla base dell'evento, in grado di orientare l'attivismo dei NAR per scopi diversi e altri rispetto agli irrilevanti deliri ideologici di quei militanti, tanto moralmente disponibili ad essere arruolati per ogni specie di efferato delitto, quanto privi di prospettiva politica diversa dalla conferma della loro alterità per la capacità di sfidare ogni convenzione nell'arena della lotta politica, nella pretesa di far coincidere un linguaggio incendiario e distruttivo con azioni che l'inverassero nei comportamenti pratici.

2.2. La sentenza per l'omicidio di Mario Amato, il magistrato che "aveva capito"

Gli elementi posti a base della sentenza di primo grado del 1984 per l'omicidio del giudice Mario Amato, nella loro oggettività confermati nei successivi gradi, fa comprendere come all'interno della destra estrema differenti segmenti operativi fossero tenuti insieme da dirigenti in grado di raccordarsi a loro volta con livelli in grado di imprimere un indirizzo politico al ribellismo dell'estremismo neofascista.

Si legge in sentenza che per i dirigenti di ON (quelli non espatriati dopo il 1973) c'era una situazione favorevole per coagulare su scala nazionale militanti da inserire in un comune percorso politico-militare. Attraverso la facciata pubblica della nuova corrente *Lotta Popolare* era possibile aggregare persone di diversa provenienza da inserire nei programmi politici del gruppo. La sentenza cita la testimonianza giudicata attendibile di Aldo Tisei, a dire del quale *Lotta Popolare* era il momento palese di una sottostante attività terroristico-eversiva. La costruzione di questo momento aggregativo per azioni antisistema del gruppo militare raccoltosi intorno ad un programma di rivolta antistituzionale derivava dalla constatazione della mancanza di spazio per azioni di gruppi autonomi, autogestiti e raccordati solo a livello strategico. È questa la stagione dei *Gruppi di Azione Ordinovista* nei quali

dovevano confluire vecchi ordinovisti e nuovi elementi, guidati da Concutelli che ne era divenuto il capo militare dopo l'omicidio Occorsio. Signorelli si sarebbe occupato del lavoro politico ma l'organizzazione sfumò subito per l'arresto di Concutelli, con la necessità di ripensare tattiche e strategie. Sul finire del 1977 con il gruppo di Costruiamo l'azione si registra un'inversione di tendenza, delineata con le testimonianze di Sergio Calore e Paolo Aleandri.

Secondo Calore fu quella una fase in cui vennero emarginati i capi storici di ON all'estero, per il loro immobilismo ideologico. Calore soggiunge la disistima da cui costoro erano circondati per il fatto di vivere all'estero alle spalle dell'organizzazione. Alle riunioni organizzative partecipava Fabio De Felice e a volte anche Aldo Semerari. La nuova struttura doveva avere carattere clandestino. Ad essa partecipava anche Massimiliano Fachini dal Veneto. A De Felice era stato attribuito il compito di coltivare l'area dei contatti "che potevano tornare comodi". Aleandri sarebbe stato l'anello di collegamento tra il settore operativo, De Felice e la sua area di riferimento. Il giornale "Costruiamo l'azione" avrebbe dovuto costituire l'elemento unificante mentre i Fogli d'ordine non erano riusciti ad essere un codice effettivamente seguito da tutti. Calore e Aleandri sono considerati tra loro concordi e attendibili.

Cade il mito dell'organizzazione monolitica dogmatica, improponibile in una strategia antisistema in relazione ai fermenti che caratterizzavano la società del tempo. Si gettano le basi per un progetto eversivo che muova dal basso con elementi di collegamento non strutturali ma politici. E' la strategia dell'arcipelago: i gruppi non perdono autonomia e identità ma si raccordano in funzione di una politica comune. Nessuno deve abbandonare il proprio passato, ciascuno può operare nel modo più congeniale, ogni iniziativa, anche spontanea, riceverà ingresso in un'area a confini indistinti che funge da voce politica. "Aggregazioni nei fatti e per i fatti" producono spontaneismo armato. Si attua un poliedrico circuito tra il momento politico e quello militare, attraverso la voluta parcellizzazione dei gruppi, delle iniziative e delle componenti ideologiche. Frutto di questa logica sono gli attentati della primavera del 1979 che ricevono una rivendicazione non travisante e non velleitaria, quella dell'M.R.P. che riconduceva a Costruiamo l'azione. L'esperienza di Costruiamo l'azione termina con l'arresto di Calore e il sequestro di Aleandri da parte di altri componenti del gruppo.

La successiva ricomposizione su basi marcatamente stereotipe e radicali, a differenza dell'apertura che Calore e Aleandri avevano cercato di imprimere, si realizza con l'omicidio

Leandri, per errore rispetto al voluto omicidio Arcangeli (ritenuto un confidente, causa dell'arresto di Concutelli).

Gli sviluppi dell'eversione di destra erano chiari ad Amato che nei suoi provvedimenti aveva sviluppato un'acuta indagine sui movimenti dell'estrema destra e sulla loro tendenza a ricongiungersi con i movimenti dell'Autonomia in una comune lotta antisistema. Sta di fatto che le differenze di posizione politica non impedivano contatti personali fra elementi dei gruppi di destra, tutti orbitanti nel medesimo comune ambiente.

L'omicidio nasce dalla generale avversione dell'ambiente nei confronti del magistrato che si ostinava a leggerne i movimenti e a studiarne le mosse per anticiparle e prevenirle.

Qui l'elemento significativo della sentenza di primo grado della Corte d'assise di Bologna, perché al di là della successiva assoluzione di Paolo Signorelli per il delitto, la sentenza mette in luce la capacità di costui di porsi come punto di riferimento del movimento eversivo giovanile di estrema destra, pur restando fino al 1977 interno al MSI.

La sentenza definisce Signorelli uomo-ombra, nel panorama eversivo dell'estrema destra, punto di riferimento delle frange movimentiste in ragione della notorietà e dell'ascendente. D'altra parte, la sentenza sottolinea i suoi rapporti con Calore e la partecipazione a *Costruiamo l'azione* nel 1978, alle azioni di questo gruppo e alla sua linea politica, cui aderirono altri elementi che lo avevano come riferimento (*Comunità organiche di popolo*). La diagnosi della Corte, che esclude che i dissensi tra Calore e Signorelli portassero all'autoemarginazione dello stesso, è sorretta da una serie di conferme e riscontri. Dopodiché la posizione centrale di questo personaggio nel panorama della destra eversiva romana, al quale fanno riferimento anche i NAR, è descritta da pregnanti analisi di Paolo Aleandri.

Per la Corte bolognese "la realtà che emerge dagli atti processuali... consente di affermare – al di là di ogni ragionevole dubbio - che Paolo Signorelli è stato, nel tempo, il garante della continuità del disegno eversivo che fu proprio del M.P.O.N.; dall'altro smentisce categoricamente la netta separazione che si vuol far credere esistesse tra lui e gli autori degli omicidi Leandri prima e Amato poi." E a seguito di una lunga disamina sul presunto movente di Signorelli all'omicidio di Mario Amato, la Corte d'assise afferma il provato ruolo di Signorelli quale dirigente e capo carismatico ordinovista, "punto di riferimento per i giovani terroristi "neri" romani," titolare di "canali personali", "attraverso i quali decisioni e strategie del gruppo dirigente storico di O.N. potessero passare ai gruppi spontanei". E sempre nell'ambito della prova dell'imputazione a carico di Signorelli, la Corte afferma l'esistenza di stretti rapporti di Signorelli con il duo Cavallini - Fioravanti.

Tale affermazione è sostenuta da una serie di prove e riscontri alle pagine 288 e seguenti della sentenza: secondo Aleandri, egli aveva frequenti contatti con i militanti di base dell'eversione terroristica di destra che invitava a casa sua (riferimento esplicito a Cavallini, implicito a Fioravanti); Aldo Tisei conosce Cavallini a casa di Signorelli; vi si reca con Calore, che gli ricorda che in quell'occasione gli sarebbe stato presentato come persona da inserire nel settore militare dell'organizzazione E riferisce che Fachini aveva introdotto Cavallini nella organizzazione MRP che firma gli attentati del 1979. La Corte ricorda ancora che Fachini e Raho campeggiano come quadri operativi nell'organizzazione di *Costruiamo l'azione*, di cui Signorelli era vertice. Tutta una serie di altri elementi dimostrano l'intreccio strettissimo tra Cavallini, Fachini, Raho e l'organizzazione romana. Dice la Corte: "Non sfugge come l'inserimento di Gilberto Cavallini è la naturale conseguenza di una scelta comune della componente maggioritaria (Fachini, Signorelli, Calore) di Costruiamo l'azione. Ove poi si tenga conto del fatto che Massimiliano Fachini e Paolo Signorelli erano accomunati dalla intenzione di rivitalizzare, attraverso CLA, il vecchio Ordine Nuovo con il progetto strategico di uno stato nazionalsocialista da attuare mediante la conquista violenta del potere e che, nell'ambiente, essi tendevano a porsi come mediatori tra la posizione di De Felice-Semerari e la linea Aleandri-Calore, è del tutto credibile che Signorelli fosse il referente primario di Fachini a Roma e che, conseguentemente, fu Signorelli a presentare a Calore e Tisei Gilberto Cavallini".

Secondo la Corte, inoltre, dagli atti emerge la prova della conoscenza tra Paolo Signorelli e Giuseppe Valerio Fioravanti. L'affermazione si basa sulla testimonianza di Aldo Stefano Tisei che pone Fioravanti in stretto contatto con Calore e perciò operativo sotto le direttive di Signorelli, con il quale successivamente entrò direttamente in rapporto, tanto che fu proprio Signorelli a indicare Fioravanti come punto di riferimento per operazioni militari da eseguirsi a Roma; secondo questa ricostruzione, Fioravanti fu indicato come colui che poteva fornire appoggio operativo per azioni di autofinanziamento o comunque per attività operative portate avanti dal settore militare di ON; un riferimento, quest'ultimo, da intendere alla luce di quanto la sentenza ha in molti casi precisato e cioè che le sigle hanno avuto nel tempo solo una funzione strumentale e di copertura. Sicuramente Gilberto Cavallini e Giuseppe Valerio Fioravanti furono messi in contatto nel dicembre 79 con Signorelli da Sergio Calore. E tali rapporti stretti portano la Corte di primo grado a ritenere Signorelli il mandante dell'omicidio Amato, eseguito materialmente da Cavallini e Fioravanti. La pronuncia, come detto, non rileva per l'esito processuale, per cui alla fine il quadro probatorio

a carico di Signorelli fu giudicato "insufficiente", ma per la ricostruzione credibile dei rapporti tra il gruppo dei NAR e Signorelli, tali da escludere che i primi fossero estranei a inserire le proprie azioni terroristiche in un contesto organizzato e strategico, definito dai personaggi della vecchia dirigenza ordinovista e avanguardista, tutto il contrario di ciò che si è negli anni affermato a proposito del loro "spontaneismo".

Se dunque, l'uccisione di Mario Amato fu tutt'altro che casuale, ma rappresentò, come dice la sentenza, "l'unica soluzione praticabile per neutralizzare quel magistrato che, nella sua forzata solitudine, aveva finalmente in mano gli elementi idonei a consentirgli di giungere alla verità sul ruolo di Paolo Signorelli dietro e dentro l'eversione di destra per 10 anni", ne resta confermato che negli anni 79-80 l'azione eversiva dei diversi gruppi che operavano sulla piazza romana, al di là della configurabilità del concorso nell'omicidio Amato (al termine del giudizio esclusa), non era né casuale, né spontanea ma rispondeva alla logica di politiche occulte che indirizzavano le iniziative più eclatanti, comprese quelle stragiste. In questo senso la sentenza affronta e confuta il significato che Fioravanti e gli altri hanno inteso attribuire al volantino di rivendicazione, spiegando come lo stesso fosse rivolto ai vertici di *Terza Posizione* e non ad altre sovrastrutture della galassia terroristica romana. E significativamente ricorda come la visione spontaneista della lotta armata propria di Fioravanti e quella che accomunava le tre componenti di *Costruiamo l'azione* supportano la tesi un'ulteriore dichiarazione di Paolo Aleandri, secondo cui tutti i partecipanti al progetto di CLA, inclusi Fabio De felice, Aldo Semerari, Paolo Signorelli, Sergio Calore, Massimiliano Fachini e Giorgio Rao, tendevano a promuovere il fenomeno dello spontaneismo armato all'interno di una nuova strategia che comportava l'unificazione delle diverse azioni all'interno di un progetto che rivitalizzata le vecchie posizioni ideologiche ordinoviste che non si limitavano all'ammirazione simbolica ma puntavano ad obiettivi più ampi, propri di una generazione che da sempre aveva mirato al rovesciamento dell'assetto costituzionale.

2.3. Vincenzo Vinciguerra, parte prima

Come abbiamo visto in precedenti momenti, Vinciguerra è un teste fondamentale su varie fasi della strategia della tensione; un osservatore che in 44 anni di carcere è stato in grado di acquisire informazioni rilevanti sul rapporto tra l'eversione di destra e gli apparati di Stato, sui meccanismi occulti che stanno dietro le vicende eversive degli anni Settanta e Ottanta, quando maturava la sua posizione di denuncia sulle collusioni delle organizzazioni della

destra con apparati statali di forza ma anche delle inadeguatezze degli apparati di Stato e giudiziari nell'indagare e pervenire ad esiti di verità nei processi. Ha deposto centinaia di volte, ha scritto volumi interessanti e su di lui sono stati scritti, articoli, libri, inchieste giornalistiche. Nel nostro processo ha deposto in tre diverse occasioni. Si è guadagnato in 44 anni di dignitosa carcerazione il diritto ad essere ascoltato e sostanzialmente creduto nei limiti delle sue effettive conoscenze, mentre le opinioni che esprime da esperto conoscitore e ricostruttore di fatti ormai della storia possono essere valutate come ogni altra opinione che si nutre di esperienza fattuale.

E' comparso per la prima volta all'udienza del 26.5.2021. Ci limiteremo alle risposte più pertinenti ai temi del processo, dando per nota la conoscenza di una serie di altri fatti di cui Vinciguerra è stato protagonista con riferimento alla strage di Peteano, di cui si è autoaccusato, e al dirottamento aereo di Ronchi dei legionari, episodi da cui muove la sua decisione prima di lasciare ON e di seguire Stefano Delle Chiaie in Spagna, in Cile, in Argentina e in altri Paesi dell'America latina, poi di rientrare in Italia, di costituirsi e di ammettere le proprie responsabilità, ammissione necessaria per denunciare la collusione tra i vertici dei carabinieri e dei servizi e la dirigenza di *Ordine Nuovo*. Ma anche, per quanto qui interessa, di *Avanguardia Nazionale* e del suo gruppo dirigente.

Sulla composizione e la dislocazione dei gruppi di ON e AN, nulla da aggiungere a quanto detto incidentalmente in altri momenti dell'esposizione. E interessante sottolineare come il teste collochi il "superattivo" Signorelli al vertice di ON a Roma "dopo" Pino Rauti. Ciò significa che, a prescindere dalla formale iscrizione all'MSI, Signorelli è sempre stato il vertice di ON a Roma, dopo il 1969 e dopo il 1973, confermando la tesi della sentenza Amato. Sulla presa di distanze da ON, il teste ribadisce che nei primi anni '70 ON era una struttura di servizio dei servizi di sicurezza (episodio della proposta di assassinare Rumor con la complicità dei servizi). Ricorda una serie di episodi che rivelano il volto stragista di Carlo Maria Maggi (cessione al suo gruppo di esplosivo di inusitata potenza e proposta di strage all'area di servizio Cantagallo, per punire i responsabili dell'affronto commesso ai danni dell'on. Almirante, che non era stato servito per i suoi trascorsi fascisti).

Importante per il processo è invece quanto Vinciguerra riferisce a proposito della conoscenza di Delfo Zorzi, ordinovista, leader carismatico a Venezia, imputato e condannato in primo grado per Piazza Fontana, assolto negli altri gradi di giudizio, con il prefetto Sanpaoli Pignocchi e con Federico Umberto D'Amato.

Vinciguerra ricorda che Cesare Turco era un militante di ON di Udine. Per anni con lo stesso aveva svolto normale attività politica. Turco va via da Udine e prima conosce Delfo Zorzi il quale gli confida di essere in contatto con un altissimo funzionario del Ministero dell'Interno. A Roma Turco conosce Signorelli; Vinciguerra lo rincontra a Roma, mentre sta espatriando per la Spagna (aiutato dal vertice di ON) il primo aprile del 1974. Restano a parlare amichevolmente. Lo rivede quindi nel '76 (epoca di un momentaneo rientro in Italia) in piazza Indipendenza, vicino a Palazzo dei Marescialli, mentre faceva la scorta al Ministro della giustizia Bonifacio (sic!). Sostiene Vinciguerra che Turco, a sua totale insaputa, "*ma tramite Zorzi, Fachini, Signorelli, si era arruolato, io dico con i Servizi Segreti, perché non ho mai saputo il Corpo di Polizia attraverso quale lui è passato, se era Pubblica Sicurezza, se era Arma dei Carabinieri. Ma certo praticamente nel servizio di sicurezza*".

Il collegamento tra la presenza di Turco nei servizi e la precedente confidenza di Zorzi di essere in stretto contatto col vertice dell'Uar è immediata anche perché quella confidenza fu resa in presenza dello stesso Zorzi: "*Fu Cesare Turco a indicarmi Delfo Zorzi, dicendomi: "Sai, lui è amico di un altissimo funzionario del Ministero degli Interni", al che risposi: "Mi fa piacere per lui"*. Chiuso il discorso. Il funzionario in questione – precisa Vinciguerra- era il Vice Prefetto Antonio Sampaoli Pignocchi, dato in precedenza confermato dal consulente Giannuli, che lo ha indicato come presente al Convegno del Parco dei Principi. Ma Vinciguerra afferma di più: "*Zorzi era in contatto con Federico Umberto D'Amato.*" In una precedente dichiarazione al giudice Salvini, che il teste conferma, aveva detto che Turco aveva ricordato che l'anello di collegamento tra Zorzi e i servizi civili era stato l'ex questore di Venezia Elvio Catenacci, poi al vertice degli Affari riservati. La questione viene approfondita e i dati che ne emergono sono molto interessanti.

L'arruolamento di Zorzi – sostiene Vinciguerra - avviene in seguito al suo arresto per detenzione di armi ed esplosivi[147]. "A seguito di questo arresto da parte della Polizia, Zorzi rende un verbale non soltanto confessorio, ma facendo anche dei nomi, raccontando determinati fatti e circostanze. E quello è il momento che risulta a me, che è cooptato in questa struttura col ruolo all'inizio evidentemente di informatore, garantendo (l'immunità –

[147] La vicenda è interamente documentata con i relativi verbali in atti.

fonetico)". Tutto ciò accade nel 1967. Zorzi per questa storia se la caverà con pochi mesi, ma questa è l'occasione per instaurare il rapporto con Elvio Catenacci[148].

E prosegue: "*Io so soltanto che quello che li è stato detto da Cesare, chi ha arruolato Delfo Zorzi è Elvio Catenacci, questo Elvio Catenacci. Poi anni, molti anni dopo ho letto che Elvio Catenacci era addirittura amico di famiglia di Delfo Zorzi, era amico di famiglia, intimo amico del padre di Delfo Zorzi. Non lo so se risponde al vero. Comunque per quanto ne so io, fu lui ad arruolare Delfo Zorzi*".

Per Vinciguerra deve considerarsi assodato che "Delfo Zorzi pur restando ufficialmente un militante neonazista si inserì nell'apparato informativo del Ministero dell'Interno", ancor prima di piazza Fontana. "E ricordo la sua conoscenza col Vice Prefetto Sampaoli e ricordo la conoscenza che di lui ha dimostrato di possedere il Prefetto Federico Umberto D'Amato". Quest'ultimo rapporto emergerà successivamente. Vinciguerra racconta che il dato emergerà durante il processo in Corte d'assise a Venezia per la strage di Peteano: "*Per quanto riguarda il Prefetto Umberto Federico D'Amato, ripeto, questo è emerso già anche nell'alveo del processo di Venezia quando Umberto Federico D'Amato dichiarò di ricordarsi di Delfo Zorzi, di averlo conosciuto nell'ufficio del Prefetto Sampaoli Pignocchi Antonio, sedici anni prima. Un po' strano che un personaggio del calibro del Prefetto si ricordi di uno studente universitario conosciuto sedici anni prima nell'ufficio del Vice Prefetto Sampaoli Pignocchi Antonio .... Poi c'è anche il fatto che i racconti che mi fece Cesare Turco su questo personaggio di cui non mi diceva il nome, io poi ho trovato conferma addirittura nel libro*

[148] Chi è Elvio Catenacci? Tra tutte le fonti riprendiamogli appunti del Presidente della Commissione parlamentare stragi a pag. 254.:

"In sede giudiziaria ato osservato come le indagini - non appena indirizzate sul gruppo padovano - incontrarono difficoltà ed ostacoli "caratterizzati da un segno comune: quello di occultare o disperdere gli elementi di prova che avrebbero potuto essere utilizzati a carico dei componenti la cellula eversiva veneta". Vanno ricordate: la campagna che andò ben al di là di un tentativo di delegittimazione, di cui fu vittima il commissario di Polizia Juliano, che per primo aveva sospettato la responsabilità del gruppo padovano negli attentati della primavera del 1969; il tentativo della Polizia di Treviso di screditare la pista indagata appena imboccata, insinuando che Giovanni Ventura fosse un mitomane e Guido Lorenzon persona non qualificata a riceverne le confidenze; i ritardi e le incompletezze con cui furono portati a conoscenza dei magistrati inquirenti elementi indiziari utili, relativi alle borse che contenevano gli esplosivi; la distruzione dell'esplosivo, non soltanto di una delle bombe di Milano ritrovata inesplosa, ma anche di quello, ritrovato in possesso di Giovanni Ventura e di suo fratello, che fu fatto esplodere alla presenza di Franco Freda senza che ne fosse stato preavvisato il magistrato che aveva già disposto perizia e senza che ne fosse prelevato neppure un campione (ciò per il pretestuoso motivo che, essendo deteriorato, esso era pericoloso, compromettendo così la possibilità di compararlo con gli attentati del 12.dicembre 1969); la frequente vanteria di Ventura secondo cui il suo gruppo era saldamente protetto dietro "catene e catenacci", possibile allusione al dottor **Elvio Catenacci**, capo dell'ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno, che aveva condotto con le modalità descritte le indagini sulle borse ed aveva svolto l'ispezione amministrativa che condusse alla sospensione del commissario Juliano." Non possiamo stupirci che fosse amico di Freda e troviamo qui un aggancio importante alle protezione di cui godettero gli ordinovisti che misero le bombe in piazza Fontana.

autobiografico che ha scritto Federico D'Amato "Menù Dossier". Quindi è chiaro che in realtà c'era sicuramente un rapporto col Prefetto Sampaoli Pignocchi Antonio, ma soprattutto era con Umberto Federico D'Amato. Faccio anche presente che il Ministro degli Interni mentì alla Corte d'Assise di Venezia sul conto del Prefetto Sampaoli Pignocchi Antonio, omise di dire che costui era abilitato, all'epoca, a trattare due fonti informative. Si limitò a dire che era a capo dell'ufficio stampa. Basta. In realtà no, era abilitato a trattare all'epoca due fonti informative".

Vinciguerra quindi spiega che ritenendo imminente l'emissione di un mandato di cattura per Ronchi dei Legionari, fugge in Spagna dove già era espatriato il correo Carlo Cicuttini, anticipando il mandato.

E' bene fermarsi a questo punto per due osservazioni.

La prima. E' stato contestato a Vinciguerra di avere approfittato dei servigi di *Ordine Nuovo* che giudicava collusa con gli apparati di Stato; il che renderebbe poco coerente la sua posizione. E' un'osservazione che non coglie nel segno. Vinciguerra approfittò dell'organizzazione di cui era stato responsabile per ottenere un vantaggio che dal suo punto di vista gli spettava e che non era in contrasto con i suoi principi, perché in cambio non si mise a disposizione di coloro che lo avevano favorito, anzi con l'espatrio, nelle sue intenzioni, li abbandonava; il mantenimento della libertà giustificava di approfittare dell'opportunità.

La seconda. L'intera vicenda conferma che ancora nel 1976 *Ordine Nuovo* clandestina fruiva dei vantaggi della collusione con i servizi che avevano arruolato un militante come Turco per farne la scorta del ministro della giustizia. **Siamo nella seconda fase della strategia della tensione, quella post '74, dopo la svolta che determinò l'abbandono delle protezioni, ma i servizi identificano e continuano ad avvalersi degli uomini dell'estrema destra per operazioni riservate. Dunque, gli apparati della destra eversiva mantengono legami forti con i servizi di sicurezza che in quel momento cominciano ad essere al completo servizio di Gelli e della P2, nella quale è inserito più di un uomo della destra eversiva, che può ben diventare al momento opportuno il tramite di impulsi provenienti dal vertice della cupola massonica, eventualmente attraverso l'erogazione di importanti somme di denaro.**

La conferma di questi rapporti oscuri emerge dal racconto di una resa dei conti in Spagna tra Delle Chiaie e Maggi. Durante una cena a Barcellona, in Plaça de Catalunya, Delle Chiaie chiese a Maggi spiegazioni di ciò che si diceva sul suo conto, e cioè che era un confidente

del Ministero dell'Interno. Maggi rispose: "Ho obbedito agli ordini di Rauti e di Signorelli", fu la risposta. La rivelazione fu per Vinciguerra un buon motivo per entrare in AN, perché la considerava calunniosa e strumentale, avendo saputo da Turco della manipolazione di ON anche da parte del servizio del ministero. Per Vinciguerra in quella fase l'accusa a Delle Chiaie di essere un confidente del Ministero degli Interni proveniva da Rauti e da Signorelli e Maggi la diffondeva per conto loro.

Vinciguerra poi enuncia la linea ideologica sulla quale ha regolato negli anni la sua battaglia politica attraverso le testimonianze giudiziarie compatibili con detta posizione.

Confessa la strage di Peteano per distinguerla dalle altre, che imputa alla collusione fra ON e lo Stato: "*Lo stragismo, il massacro dei civili appartiene allo Stato. Io sì, ho ucciso, ma uomini, militari, in un posto isolatissimo. Io non ho mai tentato, ho sempre disprezzato chi ha ucciso nelle stazioni ferroviarie, nelle piazze e sui treni. Mai fatto, e mai nemmeno ho ipotizzato un fatto del genere, quindi la distinzione è netta, chi ha operato per lo Stato ha colpito nel mucchio, anche perché gli intendimenti erano ben diversi. Io ho colpito lo Stato nelle persone i suoi rappresentanti in divisa. Quindi la divaricazione è totale*". E' un discorso chiaro. Interessa cogliere che anche la strage di Bologna col richiamo ai massacri nelle stazioni ferroviarie, viene inclusa in questa prospettiva.

"*Chi ha operato per lo Stato, è questo anche che mi interessava osservare, ha usato le stragi come metodo di lotta politica per favorire i governi, per favorire centri di potere, che volevano la proclamazione dello stato di emergenza. La strage è uno dei momenti in cui un governo può adottare misure severe, ottenendo ovviamente il consenso della popolazione, perché le persone accettano di perdere determinate libertà o avere minore libertà e maggiore sicurezza. E la destra contemporanea che collude con lo Stato per instaurare un regime autoritario e filoatlantico è l'antitesi del fascismo*". La destra contro cui Vinciguerra si batte "si è schierata con lo Stato per lottare contro il Comunismo, si è posta alle dipendenze dello Stato, ha favorito lo Stato, per creare praticamente le condizioni per una democrazia diversa, non uno stato fascista, una democrazia autoritaria, sullo stile tedesco, non greco e non spagnolo, sullo stile tedesco. Perché gli Stati Uniti non hanno mai permesso all'Italia di diventare una Grecia, e né mai in questo Paese ci sono stati militari in grado di fare un colpo di Stato, a prescindere da questo. Quindi non c'è mai stato nessun tentativo di fare un regime più o meno fascista ...Era una battaglia anticomunista, allo stato era anticomunista". Mentre per Vinciguerra "il nemico principale non erano i comunisti, i nemici principali erano quei partiti e quelle forze che si erano asserviti agli Stati Uniti d'America, perché è questa potenza

quella che comanda l'Italia, non è il Partito Comunista o l'Unione Sovietica. Se noi siamo ancora oggi una nazione priva di sovranità, priva di indipendenza nazionale, e mi consenta, di dignità nazionale, è perché siamo agli ordini degli Stati Uniti d'America".

Su questa base ideologica Vinciguerra ha condotto la sua indiretta battaglia giudiziaria che ha lo scopo di scoprire le collusioni che hanno generato le stragi.

E tra queste ci sono anche quelle di Stefano Delle Chiaie che il testimone non risparmia e che ancora nel 1976 e oltre sarà coinvolto nelle iniziative per riorganizzare le forze della destra eversiva per l'attacco armato allo Stato democratico.

A partire dall'87, già da tempo in carcere, comincia a sospettare che anche AN facesse parte del medesimo sistema.

La scoperta deriva dalla consapevolezza che la sua strategia processuale di chiarezza per Peteano non viene condivisa dal nuovo gruppo di cui fa parte. Ma i dubbi diventano certezza quando si rende conto che Delle Chiaie, nel frattempo arrestato in Venezuela ed estradato, viene usato dai servizi per smentire al processo le rivelazioni di Vinciguerra. A questo punto ha la certezza che le due organizzazioni svolgevano, da diverse sponde, lo stesso lavoro di supporto ai servizi. In aula il teste conferma il contenuto di una sua lettera del 2 agosto 1988 in cui contesta al Delle Chiaie alcune sue posizioni e i dubbi, che oggi sono per lui certezze, sulla sua linearità politica. Dalla corrispondenza, nel corso della quale Delle Chiaie sfugge maldestramente all'accusa di essere stato al servizio del SID italiano di Miceli e della CIA di Angleton, trae la definitiva conferma del doppio gioco dell'ex amico.

Vengono ricordati episodi che col senno di poi acquistano un significato nuovo rispetto al reale ruolo di Delle Chiaie nel 1970. Nell'estate del 1974 il Borghese è a Madrid, a colloquio con colui che fu il capo della milizia civile del golpe. Al colloquio è presente Vinciguerra: "*E Junio Valerio Borghese venne nel nostro appartamento... a Madrid, venne a trovarci. E... iniziò una conversazione relativa al Golpe... A quello che stava accadendo in Italia, alle indagini sul Golpe Borghese. E a un certo punto Stefano Delle Chiaie rivolgendosi al Principe gli dice che se è necessario lui vuole attaccare facendo il nome di Giulio Andreotti, come responsabile del Golpe, più o meno, non ha detto così esplicitamente, ma il significato era quello. Junio Valerio Borghese se lo guarda con un sorriso e gli dice: "**Nino, perché vuoi morire solo e dimenticato da tutti in un lettuccio d'ospedale?**":* di fronte alle indagini sul 1974 con arresti e latitanze, Delle Chiaie propone un'offensiva mediatica, coinvolgendo nel golpe quello stesso Andreotti che aveva sostenuto "la manovra giudiziaria" contro i

golpisti. Delle Chiaie crede di potere ricorrere al ricatto verso Andreotti ma viene deluso dalla gelida risposta del "principe". Borghese.

"In pratica Andreotti conosceva tutto e conosceva tutti quelli che erano a un certo livello, stava gestendo un'operazione giudiziaria contro quelli che avevano creduto in lui, o che in lui avevano fatto affidamento. Non a caso Filippo De Iorio, democristiano, farà l'articolo scrivendo "Un Giuda fra noi". Poi gli spareranno alle gambe...".

Vinciguerra ricorda le vicende del processo: "*Le condanne ci furono e anche pesanti, piuttosto pesanti. Poi in Appello vennero assolti pure i rei confessi, però noi stiamo parlando del 1987 – '88, se ben ricordo. Più o meno quello è il periodo delle assoluzioni*". Tutto secondo le attese anche se "*queste persone non poterono guardare Andreotti nella speranza che li avrebbe fatti assolvere, ci guardavano come un traditore, questa è la verità*".

Con Delle Chiaie si instaura inizialmente un rapporto d'amicizia: "*Quando lo incontro è ostile per l'attentato di Peteano. Delle Chiaie ritiene l'attentato una provocazione, così come Giorgio Almirante, così come Pino Rauti. Tant'è che non aveva trattato bene bene Carlo Cicuttini, lo trattava piuttosto male, umanamente parlando. Le cose cambiano quando arrivo io, parlo con Delle Chiaie, ci spieghiamo e a quel punto comincia a nascere un'amicizia e divento io il responsabile di Avanguardia Nazionale in Spagna in quel periodo, e così nasce anche un rapporto di fiducia*".

Questa fiducia cessa quando emergono i rapporti di Delle Chiaie (e Maggi) con i servizi segreti. E in generale i rapporti delle organizzazioni neofasciste con gli apparati di forza di cui abbiamo già trattato.

Su Spiazzi (considerato un camerata): "*E' l'ufficiale dell'Esercito, del cui operato, della cui attività avrebbe dovuto rispondere allo Stato Maggiore dell'Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa*". È la prova che le forze armate hanno operato in Italia, per sovvertire l'ordine pubblico; non solo i Servizi Segreti ma anche le forze armate.

Su Federico Umberto D'Amato e l'operazione "Manifesti cinesi" e quindi su una delle trame più indicative dell'eterodirezione dell'estremismo neofascista ad opera degli apparati di sicurezza, Vinciguerra riferisce, citando una fonte assolutamente sicura: *"Ne sono venuto a conoscenza da Stefano Delle Chiaie, parlando di quella che fu un'affissione di manifesti marxisti e leninisti, cosiddetti "Manifesti Cinesi", è ai primi di gennaio del 1966. È un'opera di provocazione (inc.) da Mario Tedeschi, per conto del Ministero dell'Interno. Quelli di Avanguardia andarono in giro in varie città d'Italia ad affiggere questi manifesti, e da lì, fermato diciamo dal Capo dell'Ufficio Politico di Roma, Dottor D'Agostino, questi chiese a*

Delle Chiaie, incuriosito del perché questi manifesti di estrema sinistra, della sinistra ultra, affisse da loro di Avanguardia Nazionale, a un certo punto gli chiese se conosceva Umberto Federico D'Amato. A me Delle Chiaie disse: "Quella fu la prima volta che ho sentito il nome di Umberto Federico D'Amato". Perché l'operazione era stata diciamo gestita, sovvenzionata, patrocinata, da Mario Tesdeschi".

Il complessivo senso dell'operazione è noto: una provocazione nei confronti del partito comunista per il doppio scopo che abbiamo già analizzato: spostarlo su posizioni estreme o indurlo a rompere con l'ala sinistra per indebolirsi ed essere sfiduciato dalla base. Una manovra spregiudicata che il duo D'Amato/Tedeschi avvia e che rivela la consonanza tra i due in operazioni occulte, un rapporto che si protrarrà per molti anni. Se ne evince che già dal 1966 D'Amato e Tedeschi sviluppavano operazioni di provocazione politica, con la tecnica delle false bandiere.

Delle Chiaie commentò con Vinciguerra che l'operazione "Manifesti cinesi" segnò l'avvio della strategia della tensione.

Per il testimone, Mario Tedeschi non fu solo il direttore della rivista "Il Borghese", ma principalmente il protagonista della scissione di Democrazia Nazionale dal Movimento Sociale Italiano, *"scissione patrocinata dalla P2, perché è un'operazione piduista. Ed è stato anche il beneficiario della riapertura dell'inchiesta sull'Attentato di Peteano. Un'operazione piduista..."*. Ricordiamo che nel Piano di Rinascita, Democrazia Nazionale, era considerato uno dei partiti del sistema P2. Il programma prevedeva lo svuotamento dei partiti estremi. Il PCI doveva essere dissanguato dal PSI di Craxi; il MSI dalla Democrazia Nazionale di Tedeschi. Ridotti al minimo i due partiti fuori sistema, si sarebbe proceduto ad articolare il sistema in due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, sostanzialmente omogenee e dirette entrambe dal burattinaio di Castiglion Fibocchi, che avrebbe inserito in entrambi propri uomini, dotati di un argomento formidabile per acquisire consenso interno, le occulte erogazioni di denaro procurate del Maestro con le sue iniezioni finanziarie.

Vinciguerra spiega la vicenda, partendo ancora una volta da sé stesso. Almirante sapeva perché riferitogli da Rauti che la strage di Peteano aveva matrice di destra, nel gruppo di Vinciguerra:

"Sapeva della responsabilità di Carlo Cicuttini come telefonista. Carlo Cicuttini era segretario del Movimento Sociale Italiano di Manzano del Friuli. A quel punto, dato che il Movimento Sociale Italiano all'epoca, e per tanti anni, ha raccolto i voti di gran parte degli appartenenti ai corpi di Polizia, se c'è un partito che raccoglieva i voti di agenti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, insomma i corpi diciamo così, era il Movimento Sociale

*Italiano. Almirante manda 35.000 euro a Carlo Cicuttini per operarsi alle corde vocali. Quelle 35.000... cioè 35.000.000, mi confondo ora con l'euro. Questi 35.000.000 però non arrivano a Carlo Cicuttini perché se li ruba il suo avvocato difensore che era un esponente del Movimento Sociale Italiano di Gorizia ..... Ma attenzione, questa faccenda diventa un elemento di ricatto, nei confronti di Almirante....*diviene *un elemento di discredito nei confronti di Giorgio Almirante, cioè Democrazia Nazionale pensa che screditando Almirante e indicandolo pubblicamente sul piano giudiziario come finanziatore di Carlo Cicuttini, che aveva partecipato all'attentato nel quale erano morti tre Carabinieri, il Movimento Sociale Italiano avrebbe potuto perdere migliaia di voti che sarebbero confluiti su Democrazia Nazionale. Questa operazione porta la firma del Generale Giuseppe Santovito, direttore del SISMI, iscritto alla Loggia P2, di Mario Tedeschi, perché il fatto è che il Generale Santovito nel novembre del '78 passa all'Amministrazione veneziana le note informative e la lista dei testimoni. Sono tutti di Democrazia Nazionale. E soprattutto c'è l'ordine, il consenso preventivo del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Quindi Andreotti, Santovito, Mario Tedeschi, un'operazione politica, la riapertura dell'inchiesta delle indagini non ha niente a che vedere con giustizia, è una missione politica che deve favorire il fratello Mario Tedeschi... Tant'è che il Servizio Segreto Militare, per una volta agisce come un organismo di Polizia Giudiziaria.... trasmette alla Magistratura note informative e nomi dei testimoni. Cosa mai fatta, perché il Servizio Segreto Militare si avvale dell'Arma dei Carabinieri per questo tipo di operazioni, non compare mai in prima persona".*

La Corte non può approfondire più di tanto, ma i riscontri che sono emersi nel corso del processo sono numerosi e le fonti storiche sono concordi con la ricostruzione di Vinciguerra.

Mario Tedeschi lavora per la P2 e per la costruzione di un regime che elimini i comunisti dal gioco politico. Ciò si può fare rimettendo in circolo i voti della destra, eliminando ogni riferimento al passato regime, posto che l'interesse della destra è realizzare un nuovo regime "neoautoritario" e non riesumare il regime fascista; per questo "*chiede a Giorgio Almirante, questo è la realtà, di rinunciare alla simbologia fascista che immise i suoi militanti, i suoi dirigenti, slogan, camice nere, saluti romani. Tedeschi dice: "Ora basta, dobbiamo fare... Siamo destra, dobbiamo fare una destra priva da questi riferimenti nostalgici al passato regime...*". Tedeschi lavora con Gelli per trasformare il vecchio partito neofascista e lo sfida alle elezioni del 1979, fondando e candidando Democrazia Nazionale con i finanziamenti che, secondo Vinciguerra, sono "*anche del piduista Silvio Berlusconi*".

Vinciguerra ribadisce che la riapertura dell'indagine per Peteano indirizzata verso i veri autori è una manovra piduista per svuotare il MSI in vista delle elezioni del 1979, "*infatti la prima nota informativa accusa Carlo Cicuttini, come telefonista, due mesi dopo la nota informativa accusa Almirante di averlo finanziato. Badi bene che all'operazione si rifiuta di partecipare l'Arma dei Carabinieri. Badi bene che il Generale Giuseppe Santovito è l'uomo di Giulio Andreotti. Il tutto per favorire Mario Tedeschi e la sua formazione politica. Mi*

dispiace che Giuseppe Parlato lo storico italiano che ha scritto il libro sulla Democrazia Nazionale, non abbia avuto il coraggio di parlare di questa responsabilità piduista e di Giulio Andreotti".

La testimonianza di Vinciguerra fornisce un quadro nitido del modo di agire della P2, come gruppo che interviene per orientare la politica nazionale verso progetti concordati a livello atlantico e con chi al tempo era considerato l'uomo forte dell'atlantismo in Italia, l'onorevole Andreotti.

Secondo Vinciguerra, che cita Adriano Tilgher, Tedeschi finanziava sin dagli anni '60 con 300.000 lire al mese *Avanguardia Nazionale*. Non sembra a questo punto un caso che in Democrazia Nazionale confluiscano i deputati del MSI, difensori di Delle Chiaie, come l'avvocato Menicacci.

Un'altra vicenda segnala il grado di compromissione di D'Amato con l'estrema destra, le sue occulte relazioni, la sua capacità di ottenere servigi, assicurando impunità e protezione.

L'episodio esemplare è la fuga di Sandro Saccucci dall'Italia. Saccucci era un ex parà che in campagna elettorale aveva ucciso un ragazzo. Afferma Vinciguerra che Saccucci fu aiutato da D'Amato a fuggire e a sottrarsi al mandato di cattura. Saccucci in agenda aveva il numero di telefono di D'Amato e costui era il Direttore generale della Polizia di Frontiera.

L'informazione è attendibile perché Delle Chiaie e Vinciguerra gestiscono la fase successiva della fuga:

"*Quando Saccucci deve passare la frontiera franco-spagnola succede un fatto: qualcuno gli ha dato un passaporto, il passaporto di una persona ricercata per rapina, addirittura forse per omicidio. Fatto sta che alla frontiera franco-spagnola Saccucci viene arrestato dalla Polizia francese. Noi siamo avvertiti perché insieme a lui in un altro scompartimento avevamo fatto viaggiare per accompagnarlo Mario Ricci, un elemento di Avanguardia, che ci avverte immediatamente. A quel punto Stefano chiama due persone: Ugo Sisto di Borbone-Parma, che garantisce che andrà a parlare col Prefetto di Parigi per scarcerare Saccucci, e Jaques Susini. È Susini che ottiene la scarcerazione di Saccucci. Susini ottiene che Saccucci venga scarcerato prima che la Polizia trasmetta alla Magistratura francese la notizia dell'arresto. E lo possiamo quindi accompagnare in Spagna, lui viene rilasciato, lo portiamo in Spagna, dove rimane con noi. Ma l'intervento è di Jaques Susini, di Jean-Jaques Susini* (capo dell'OAS).

Il possesso del numero di telefono di D'Amato nell'agenda di Saccucci è stato verificato personalmente dal testimone.

Ma è sul conto di Paolo Signorelli e sulla sua figura al confine tra destra eversiva ed apparati deviati e progressivamente controllati dalla P2 che Vinciguerra fornisce importanti

informazioni. Quali fossero i legami di costui con il SID, Vinciguerra lo scopre, a suo dire, nella primavera del '73, quando gli viene riferito quanto segue:

"Paolo Signorelli aveva avuto la brillante idea di eliminare fisicamente Carlo Cicuttini per cancellare la prova che era stato lui il telefonista di Peteano. Quindi a quel punto vado a Roma a parlare con Paolo Signorelli. Per dire: "Beh, che vuol dire uccidere Carlo Cicuttini?", e parliamo un po'. Si rimangia la decisione, dice: "No, ma io veramente, però sai, è pericoloso, vuole tornare in Italia", ho detto: "Va beh, quello poi è un problema che eventualmente me la sbrigo io". E poi mi racconta un episodio. Un Capitano dei Carabinieri della Divisione Mantova aveva cercato il rapporto tramite un confidente con Cesare Turco. Io lo dico a Paolo Signorelli, racconto l'episodio e dico: "Non ricordo in questo momento il nome di questo ufficiale", lui me ne fa una dozzina (ride), una dozzina di... Una dozzina di nomi di ufficiali del SID operanti in Friuli Venezia Giulia ... che agivano, svolgevano la loro attività in Friuli Venezia Giulia. Praticamente Signorelli conosceva una dozzina di nomi di ufficiali del SID, che agivano in Friuli Venezia Giulia. Ora sinceramente io credo che neanche un informatore possa conoscere i nomi di una dozzina di ufficiali che operano in Friuli Venezia Giulia, e quindi quell'episodio lì già bastò ad allertarmi sul conto di Paolo Signorelli, e dei suoi rapporti con l'Arma dei Carabinieri in cui si sarebbe inserito".

La testimonianza costituisce un riscontro importante. L'intuizione di Mario Amato sulla strumentalizzazione in un contesto di guerra civile dei giovani estremisti da parte di un'organizzazione unitaria inserita in un contesto strategico ne viene confermata.

Vinciguerra, purtroppo, arriverà tardi per le inchieste di Amato.

Signorelli - dice - dimostra di conoscere almeno dodici ufficiali del SID nel solo Veneto, nel momento in cui Vinciguerra cerca di capire chi fosse l'ufficiale che chiedeva di avvicinare Cesare Turco, il cui nome al momento egli non ricordava. L'apparentemente innocua vicenda apre un mondo alla mente di Vinciguerra: come poteva costui conoscere un così gran numero di alti ufficiali del SID, un fatto inimmaginabile per un Vinciguerra che pure faceva politica dallo stesso numero di anni?

Racconta ancora come l'organizzazione ordinovista, con la partecipazione attiva di Fachini e Signorelli, organizzò l'espatrio di Cicuttini dopo avere saputo la ragione della fuga, dopo l'episodio di Ronchi dei legionari, in seguito al quale gli indizi a carico di Cicuttini erano divenuti consistenti, perché la pistola usata da Boccaccio era la stessa che era stata usata per gli spari sulla vettura imbottita di esplosivo lasciata a Peteano.

Ritorna quindi a delineare in base alle sue ricche conoscenze le figure di D'Amato e di Tedeschi. Giornalista il secondo, direttore de "Il Borghese", parlamentare; lo definisce un "agente di influenza", raccoglieva informazioni delicate e le trasmetteva ai suoi referenti: "un personaggio che forse è stato sottovalutato fino ad oggi".

Tedeschi era "un uomo della Divisione Affari Riservati di D'Amato", e questo non era mai stato un mistero. Nell'ambiente frequentato da Vinciguerra, D'Amato "*era definito il direttore dell'Ufficio Bombe*". Ma Vinciguerra, pur ripetendo quella che era una battuta, esorta a tenere conto che nell'ambiente di destra, tante cose vere si dicevano sotto forma di battuta.

Vinciguerra precisa poi che l'appellativo "Ufficio Bombe" era riferito all'Ufficio di D'Amato, ma lo stretto rapporto e la collaborazione tra i due uomini, Tedeschi e D'Amato, li rendeva entrambi parte di quell'Ufficio.

Quanto ai rapporti tra Delle Chiaie e D'Amato, il teste afferma di non averne prova diretta, pur affermando che questi rapporti esistevano, fondandosi sui due riferiti episodi dei "Manifesti cinesi" e dell'espatrio di Saccucci. Quanto a quest'ultimo *"evidentemente non faceva scandalo che Saccucci o altri avessero rapporti con ambienti e uomini dei Servizi Segreti militari o civili, non faceva alcuno scandalo nell'ambiente della destra, che ancora oggi viene considerata eversiva, viene considerata... No, no, era normale. Per gli altri era normale. Per me non lo era, ma per gli altri purtroppo era normale"*.

La sola anomalia in questo consolidato rapporto era stato l'attentato di Peteano per cui *"Francesco Cossiga in Commissione Parlamentare d'inchiesta, ebbe a definirmi "folle", perché, disse, l'Attentato di Peteano aveva provocato la prima incrinatura, la prima incrinatura, siamo nel 1972, fra estrema destra, Carabinieri e SID. È chiaro che negli ambienti dello Stato militare... di sicurezza, l'attentato viene recepito come un attacco. Nell'ambiente dell'estrema destra viene recepito come una provocazione"*.

Il contributo rilevante di Vinciguerra è, dunque, nel fornire pieno riscontro allo schema della strategia della tensione che sentenze e ricostruzione storica hanno definito in modo chiaro, come prodotto della sovranità limitata del nostro Paese; una condizione ostativa a modifiche del quadro politico, contrarie agli orientamenti dell'Alleanza. Rispetto a questo obiettivo i gruppi dell'estrema destra erano "utilizzati" da strateghi collocati negli apparati di forza dello Stato. Ovviamente la soggettività di questi individui e gruppi poteva entrare in relazione dialettica con decisioni prese altrove. Vinciguerra sostiene e dimostra il ruolo limitato giocato da questa soggettività per far rifulgere a contrario la non trasparenza e la non classificabilità in termini di scelte ideali dell'alternativa terroristica praticata nell'ambiente da cui egli ha voluto fieramente marcare la distanza. Ed è appunto il tema di questo processo nel quale si è cercato di esaminare e comporre in un quadro unitario tutti gli elementi che collegano l'azione della manovalanza neofascista eversiva a programmi di restaurazione

autoritaria, sostenuti da circoli reazionari occulti, ampiamente presenti nei partiti e nel sistema politico ufficiale.

Anche le vicende della prima parte della strategia della tensione, alle quali Vinciguerra accenna, sono rivalutate alla luce della continuità che si coglie tra la metodologia eversiva della prima metà degli anni Settanta e quella diversa della seconda parte quando, accantonato il modello greco-cileno, la strategia diventa più raffinata e muove da una progressiva erosione dall'interno del modello costituzionale, stressato da scandali e dall'impossibilità di ricambio del ceto politico. In questo nuovo contesto un'opzione lo strumento del terrorismo, dell'attacco allo Stato e della strage indiscriminata. La differenza rispetto all'attacco che Vinciguerra esemplificò con l'azione di Peteano, nella sua analisi sta nel fatto che quella strategia non appartiene a un gruppo di fascisti "puri", come quelli riuniti nel circolo ordinovista di Udine, ma in una rete che lega gli operativi, agli strateghi della destra eversiva fino agli uomini e al programma della P2.

Al livello degli strateghi della destra deve porsi Massimiliano Fachini; secondo il testimone, costui è figura presente nelle vicende della seconda metà degli anni Settanta, processato e assolto per la strage di Bologna, dopo la condanna in primo grado e l'annullamento della prima sentenza di assoluzione in appello.

I dati di fatto relativi a questa come ad altre figure sono largamente riportati nelle sentenze del 1988 e del 1994 delle Corti d'assise bolognesi di primo grado e di appello.

Questa Corte non può ignorare ovviamente gli esiti di quei processi ma è indubbio che si tratta di esiti che, pur disponendo di un vastissimo materiale probatorio, dovettero fare i conti con la "maledizione" dei processi per strage ed eversione che si sono sviluppati negli anni, consistente nella progressiva acquisizione di prove di fatto inutilizzabili per la progressiva formazione di giudicati di segno contrario, pronunciati in fasi in cui gli accertamenti erano a loro volta parziali. In sostanza tutti gli esiti processuali, la maggioranza, che hanno dato luogo ad assoluzioni, sono processi a prova contratta, parziale e spesso inquinata. La rivalutazione di quel compendio probatorio potrebbe portare oggi ad esiti diversi, non consentiti dal vincolo del giudicato. Ciò non esclude la rivalutabilità a fini argomentativi in un diverso e successivo ambito processuale di quelle stesse valutazioni, ferma la piena utilizzabilità delle prove raccolte in quei processi, sebbene giudicate insufficienti per giudizi di condanna, e fermo sul piano giuridico il giudizio di non colpevolezza (diverso è il profilo storico e il suo rilievo incidentale in altro processo).

Questo inciso di merito vale ovviamente per ogni altra posizioni analoga.

Ritorniamo a Vinciguerra e ai rapporti tra Labruna e Fachini, cioè tra quest'ultimo e il SID.

Vinciguerra ribadisce che il rapporto effettivamente esisteva e lo collega alla più volte ricordata circostanza, secondo cui il Labruna, dopo le azioni del gruppo udinese, in particolare il dirottamento di Ronchi dei Legionari che seguiva la strage di Peteano, avesse detto a Fachini: "Ora basta fare fesserie". Il SID quindi sapeva ed era in grado di rivolgersi ad uno dei massimi dirigenti di ON, per indirizzare il gruppo responsabile di quelle tremende azioni criminali.

Vinciguerra attribuisce l'informazione allo stesso Fachini. Essa gli diede piena conferma del grado di compromissione di *Ordine Nuovo* con i servizi segreti, ricavabile da altre circostanze:

"Testimone Vinciguerra – Per carità, Labruna, era, sì, è persona... Altri mi hanno parlato poi di Labruna, non soltanto Fachini, eh! A me Romano Coltellacci in Spagna mi disse che Labruna l'aveva cercato per avere, recuperare il mitra sottratto al Ministero degli Interni la notte del 7 – 8 dicembre. Remo Orlandini mi disse: "Per me Tonino...", e si i riferiva a Labruna, "Per me Tonino era come un figlio". Per spiegare perché aveva registrato tanti colloqui col registratore con Labruna. Quindi ormai era un fatto notorio insomma, non... Labruna e l'estrema destra non... Anche se poi lui è diventato il prezzemolo a mio avviso, e in maniera eccessiva".

Il capitano Labruna non aveva rapporti solo con *Ordine Nuovo*, bensì anche con *Avanguardia Nazionale*. Giorgi era un suo confidente e tramite Guido Paglia ebbe un incontro con Delle Chiaie, latitante in Spagna. A tale proposito riferisce: *"Guardi, tutti e due l'hanno sempre occultato. Non si è mai saputo il motivo vero e quello che si sono detti non l'hanno rivelato né Stefano Delle Chiaie e neanche Labruna. Secondo me da quello diciamo che ho voluto comprendere c'è stato un tentativo, un accordo di collaborazione fra Avanguardia Nazionale e SID, che poi è naufragato. Ma nessuno dei due l'ha mai detto esplicitamente. "*

E su Guido Paglia:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Guido Paglia è stato Presidente di Avanguardia Nazionale, ma mi consta essere figlio di un ammiraglio, Dario Paglia; un altro coinvolto, il cui nome venne depennato dalla lista degli ufficiali che parteciparono al Golpe Borghese, e che a un certo punto passò, si mise al servizio del SID. E fece una relazione dettagliata su Avanguardia Nazionale e sul ruolo di Avanguardia Nazionale nel Golpe Borghese. Quindi è

da anni che anche negli ambienti di Avanguardia si indica Guido Paglia come elemento che aveva in un certo senso tradito l'organizzazione, mettendosi a disposizione del SID.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Ecco, senta, fino a quando rimase Paglia il responsabile, il Presidente di AN? Di Avanguardia Nazionale?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Guardi, io so che nel 1970 già era Adriano Tilgher il Presidente, quindi Paglia si allontanò alla fine del '69.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – E consegnò questo dossier sul Golpe Borghese al SID?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Nel '71 o '72 lui passò questo dossier al SID. E divenne un collaboratore del SID e un giornalista sul libro paga del SID.

TESTIMONE VINCIGUERRA – Sì, ma io le dico, secondo me ci fu, dato che Avanguardia Nazionale, va bene, era considerata dal SID, evidentemente non a torto, una struttura che faceva capo alla Divisione Affari Riservati, credo che il SID abbia cercato in questo contatto con Labruna, di stabilire con l'organizzazione di Stefano Delle Chiaie una collaborazione. Ma poi ovviamente né Delle Chiaie né Labruna hanno mai ammesso questa volontà di collaborazione. Quindi chi ha detto una cosa, chi ha detto una mezza cosa e chi ha detto un'altra. Sicuramente hanno parlato dell'aiuto da dare a Franco Freda e Giovanni Ventura, sicuramente.

Vinciguerra espone altri esempi di collusione tra apparati militari e dei servizi ed esponenti del neofascismo ordinovista. Trattandosi di dati ormai acclarati e riferiti alla prima parte della strategia della tensione li omettiamo. Dal suo punto di osservazione in Spagna con Delle Chiaie poteva osservare i movimenti dei fuoriusciti più o meno protetti dai servizi che si presentavano a Delle Chiaie per riceverne sostegno logistico e sistemazione. Da qui la massa di informazioni che ha arricchito il suo patrimonio informativo.

Ribadisce quindi che le sue posizioni e l'azione commessa a Peteano gli avevano procurato l'avversione di tutto il gruppo Dirigente di ON e che fu il SISMI di Santovito a coinvolgerlo nel giudizio ma senza la sua confessione non sarebbe stato condannato, da cui il valore politico della sua scelta e del suo contegno processuale e non, nei successivi anni fino ad oggi.

Riteniamo di potere trascurare tutta la vicenda dell'interrogatorio di Gaetano Orlando e del golpe preparato dal MAR di Carlo Fumagalli di cui Orlando era braccio destro. Vinciguerra ne parla diffusamente ma sono dati storicamente acclarati. Di Gaetano Orlando è opportuno segnalare che Vinciguerra lo colloca negli anni successivi in Paraguay con un

altro importante fuoruscito, Elio Massagrande. Importante è invece ricordare, perché si tratta di personaggio che conduce a Paolo Bellini, il rapporto con un altro fuoruscito di AN, Piero Carmassi di Massa. Conosciuto in Spagna, era diventato guardia del corpo di Sisto di Borbone Parma, principe fascista che aspirava al trono di Spagna, sostenuto dal franchismo. Aveva buoni rapporti con Delle Chiaie, che seguì in Costarica dove parteciparono ad azioni antiguerriglia.

Sui rapporti con esponenti toscani di ON, ha confermato che tali rapporti esistevano ma erano a livelli più alti che quelli noti con Augusto Cauchi. Ma che essi fossero forti emerge dal racconto del colloquio che ebbe con Giuseppe Pugliese, quadro coperto di ON, coperto perché ufficialmente era un esponente del MSI, ma anche uno dei massimi dirigenti di ON, in contatto anche con Paolo Signorelli:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Ecco, chi è Giuseppe Pugliese e in che termini parla di Gelli con il Pugliese?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Era un esponente del Movimento Sociale Italiano, passato poi a Ordine Nuovo. Dirigente di Ordine Nuovo. E negli anni è divenuto diciamo un quadro occulto di Ordine Nuovo, che aveva responsabilità anche in Toscana.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Quindi era un quadro occulto di Ordine Nuovo ha detto?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Esatto. Un quadro coperto di Ordine Nuovo.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Quadro coperto cosa significa? Che era ai vertici? Questo significa?

....

TESTIMONE VINCIGUERRA – Era, diciamo, era ad alto livello, diciamo che era il braccio destro di Clemente Graziani, a cui era molto legato. ***E Pugliese potrebbe avere avuto rapporti proprio con Licio Gelli. Perché quando a Viterbo abbiamo avuto una discussione amichevole sui fascisti e i Servizi, ho ricordato a Pugliese che il Gelli aveva tradito, Gelli collaborava con i Servizi Segreti Inglesi e Americani, e la risposta un po' risentita di Pugliese fu: "E se l'avesse fatto per ordine personale del Duce?", frase che insomma che mi ha fatto intendere che Pugliese a Gelli ci tenesse un po'. Secondo me. Secondo me chi poteva essere il tramite, il tramite non era un Cauchi, era Giuseppe Pugliese.***

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Pugliese aveva dei rapporti con Paolo Signorelli? Sì?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Sì.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Le risulta questo?

...

TESTIMONE VINCIGUERRA – Sì, sì, sì.

...

TESTIMONE VINCIGUERRA – (Ride) No, no, no, Pugliese aveva rapporto ovviamente anche con Paolo Signorelli, come con tanti altri militanti e dirigenti ordinovisti.

Altro capitolo delicato sul quale Vinciguerra riferisce è l'arruolamento degli esponenti dell'estrema destra latitanti e fuorusciti nei servizi segreti di vari Stati dell'America latina.

Il dato è assai più rilevante di quanto non possa sembrare a prima vista, se teniamo conto del ruolo rivestito da Gelli nei servizi segreti sudamericani degli anni Settanta, gli anni delle più dure e crude dittature militari. Secondo alcune voci Gelli era addirittura il capo dei servizi argentini, come vedremo.

Conoscendo il ruolo che Gelli ha avuto in paesi come l'Argentina e l'Uruguay, questi arruolamenti, che presuppongono presentazioni e affidamenti incontestabili, acquistano un valore indiscutibile nella ricostruzione della trama complessiva. Anche per Vinciguerra si tratta di un "tasto delicato", certamente contavano i rapporti reciproci tra i diversi servizi e sappiamo la qualità dei nostri servizi e i loro rapporti con la P2 e per altro verso la posizione di Gelli nei servizi di molti paesi del Sudamerica.

Vinciguerra riporta informazioni importanti sul ruolo di Delle Chiaie in Sudamerica e sui suoi rapporti con i diversi servizi segreti.

L'esame torna quindi su vicende interne. Si affronta il tema dell'irruzione dei carabinieri nel covo di via Sartorio a Roma il 2 dicembre 1975, in seguito alla quale Vinciguerra fu arrestato per la prima volta. Fu detto che si trattava di un'operazione nei confronti di AN, ma Vinciguerra ne dà un'altra interpretazione. Ricorda intanto come il giorno prima vi fosse stata una riunione importantissima con la partecipazione esponenti di AN e ON che in quel periodo avevano avviato la fase della riunificazione:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Beh, il primo dicembre a sera c'erano un po' tanti, c'era un bel numero di persone, compreso Massimiliano Fachini, che venne pedinato da noi, Paolo Signorelli e altre persone. L'appartamento era sotto controllo dei Carabinieri, che non sono intervenuti, ecco perché le dico poi l'operazione non è come sembra. L'appartamento, io direi che l'appartamento era sorvegliato, me n'ero accorto tre o quattro giorni prima, e ne avevo parlato con Tilgher, gli ho detto: "Guarda, Adriano, che l'appartamento è sotto controllo", e gli ho anche indicato più o meno dove stavano, no? Lui mi ha detto: "No, non credo, non è possibile", ho detto: "Adriano, guarda che non mi sbaglio, ti dico che l'appartamento è sotto controllo", disse: "Va beh, comunque tanto fra un giorno o due ce ne andiamo". E invece poi scattò l'operazione.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Ecco, quindi l'1 dicembre c'erano personaggi sia di Ordine Nuovo che di Avanguardia Nazionale all'interno dell'appartamento?

TESTIMONE VINCIGUERRA – C'era di Ordine Nuovo che di Avanguardia Nazionale, è chiaro, perché in quel momento, in quel momento – va bene? – si era creata una collaborazione fra i due gruppi, quindi ormai le riunioni erano miste.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Siamo nel '75?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Siamo nel '75, siamo alla fine del '75. Il punto di riferimento per tutti, per un certo periodo, è stato Paolo Signorelli.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Che l'1dicembre era presente ...

TESTIMONE VINCIGUERRA – *È chiaro.*

L'irruzione viene invece fatta il giorno dopo e gli arrestati sono, insieme al Vinciguerra, Giulio Crescente, Bruno Di Luia, Adriano Tilgher e Graziano Gubbini di Ordine Nuovo. Erano tutti latitanti, eccetto Di Luia. Vinciguerra fu arrestato per favoreggiamento. L'appartamento era frequentato anche dall'avv. Menicacci, storico difensore di Delle Chiaie, sentito anche in questo processo e partecipe del gruppo di deputati che seguirono Tedeschi in Democrazia nazionale.

Vinciguerra diffidava di Menicacci. In seguito lo considererà un delatore manovrato dal generale Santovito. Altra figura rilevante che frequentava il covo di via Sartorio, ove Vinciguerra abitava, è l'avvocato Minghelli. Riferisce Vinciguerra che Stefano Delle Chiaie, approssimandosi il processo di appello per il dirottamento aereo, chiese a Minghelli se poteva darsi da fare per indirizzare l'esito del processo. Minghelli avrebbe risposto che a Udine era facile perché tra i giudici c'erano "due fratelli della nostra loggia, ci basta una telefonata". Dove si comprende quale fosse il peso e la natura delle relazioni tra i membri della Loggia. Minghelli era "il segretario della Loggia P2". L'aiuto promesso non si concretizzò perché il processo d'appello si sarebbe tenuto a Trieste e si disse che lì non vi erano massoni affiliati alla P2. Nel processo per Ronchi Vinciguerra era stato assolto in primo grado mentre fu condannato in appello. E' ragionevole ritenere che la presa di distanze successiva da parte di Minghelli fosse legata a una opzione della massoneria di lasciare al loro destino quel gruppo di outsider. Dal covo passava pure l'avvocato Arcangeli. E nello stesso covo fu preparato l'attentato al presidente della democrazia cristiana cilena in esilio Bernardo Leighton e alla moglie, omicidio commissionato direttamente da Pinochet che ringraziò personalmente per il servizio reso Stefano Delle Chiaie. Opportuno segnalare che l'azione contro Leighton fu portata a compimento da Concutelli e Townley, uomo dei servizi cileni. Vinciguerra afferma che si trattò di un'operazione concordata fra la DINA e il SID. L'attentato fu compiuto nell'ottobre del '75 per le strade di Roma ma le vittime designate non morirono. Il piano era stato concordato con il SID che avrebbe cercato di attribuire il delitto a un gruppo di sinistra[149].

[149] A seguito di contestazione ha confermato che "*qualche giorno dopo erano state rinvenute o fatte rinvenire a Roma alcune armi in un appartamento in zona portuense, e all'interno della roulotte vari documenti, tra cui uno che rivendicava l'attentato a Leighton, materiale tutto attribuito ai NAP, ai Nuclei*

La vicenda del covo di via Sartorio propone un quadro di profonde relazioni già sul finire del 1975 fra strutturate organizzazioni della destra eversiva, operanti a Roma nonostante i provvedimenti repressivi adottati negli anni precedenti o ancora in corso di attuazione, collegati al SID per la realizzazione di operazioni eclatanti come il tentato duplice omicidio Leighton, e con ambienti della politica e della massoneria o con professionisti di raccordo, come dimostra il fatto che il covo fosse frequentato da Minghelli, Menicacci, Arcangeli e altri avvocati nella doppia veste di difensori e militanti. E' la fase della riorganizzazione e di cambio di paradigma nelle relazioni pericolose tra le componenti dell'eversione fascista e settori politici e degli apparati di forza che vedevano in quei gruppi di militanti disposti a tutto uno strumento indispensabile per l'attuazione di azioni clandestine, inserite in programma politici di più ampio respiro. Vinciguerra osserva e annota e ci fa comprendere la sostanza di rapporti indicibili, clandestini ma destinati a produrre effetti nella politica visibile.

2.4. Vincenzo Vinciguerra, parte seconda

L'esame di Vinciguerra riprende all'udienza del 4.5.2021. Il tema comune a tutte le questioni affrontate è il rapporto tra le organizzazioni della destra eversiva e in particolare dei suoi leader, Signorelli, Delle Chiaie, Fachini e altri, con i servizi, gli apparati di Stato, a loro volta inseriti nella Loggia piduista. Il filo rosso delle indagini è questo, e Vinciguerra è una fonte che dall'interno fornisce una miriade di dettagli che consentono di ricostruire queste connessioni.

Dopo l'incontro dei vertici di AN e ON in via Sartorio del primo dicembre 1975, al termine della riunione, alcuni dei presenti decisero di pedinare Massimiliano Fachini, che lasciava la riunione. Egli in effetti si incontrò con Cesare Turco, l'ordinovista di Udine che Fachini e Signorelli avevano fatto arruolare nei servizi, come abbiamo appreso dall'episodio del 1976 quando Vinciguerra lo incontrerà al seguito del ministro Bonifacio. Secondo Vinciguerra, Turco era nei servizi da prima del 1974.

Il vertice del gruppo unificato in quel periodo era Signorelli, quando mancava Delle Chiaie. Vinciguerra, rientrato dalla Spagna ai primi di settembre, prima di essere arrestato il

Armati Proletari. È proprio il rinvenimento di questo biglietto che a lei fa scattare la preparazione all'interno di via Sartorio, perché quel biglietto era stato sequestrato in via Sartorio e c'era la mappa di dove c'era questa roulotte, furono fatte rinvenire delle armi falsamente attribuite nella disponibilità dei NAP".

2 dicembre, segue da vicino per qualche mese le vicende della stipulata unità d'azione, guidata dal Signorelli in Italia, un'unità vissuta con scarsa partecipazione da parte di AN.

Anche *Avanguardia Nazionale* come *Ordine Nuovo* e altre analoghe organizzazioni, aveva una doppia struttura: la struttura politico ufficiale e una struttura non ufficiale, una struttura clandestina. AN inoltre *"era predisposta come organizzazione con compiti informativi. Avanguardia Nazionale svolgeva un compito anche di infiltrazione in altri partiti, in altri gruppi, per recepire informazioni. Poi chiaramente aveva anche l'elemento operativo, che però era tenuto diciamo occultato. Non erano posti alla luce del sole"*.

Gli operativi clandestini agivano di volta in volta. I vertici evitavano di farsi coinvolgere in azioni criminali dirette. Al vertice di AN Vinciguerra colloca Stefano Delle Chiaie, Cesare Perri, Giulio Crescenzi, Fausto Fabruzzi, Carmine Palladino Adriano Tilgher che sostituiva il capo, Delle Chiaie. Al di là della pratica politica che l'organizzazione svolgeva, A.N. per Vinciguerra era essenzialmente una **"struttura spionistica nei confronti della sinistra mediante infiltrati per conto del Ministero degli Interni"**. La scoperta di tale ruolo non fu immediata ma progressiva. Ad un certo momento dovette constatare che Stefano Delle Chiaie disponeva di *"una mole di informazioni impressionante, che non potevano provenire solo da Avanguardia, dovevano provenire anche da fonte del Ministero degli Interni"*. Ovvero dagli infiltrati che collocava ovunque potesse, d'intesa con il Ministero. Anche questa è un'informazione di grande rilievo, se si pensa che Paolo Bellini fu certamente un militante di AN, fino alla partenza per il Brasile e, dopo il rientro in Umbria con le false generalità di Roberto Da Silva, fu ricevuto e assistito per conto dell'on. Mariani nello studio dell'avv. Menicacci.

Il fallimento dell'unificazione tra i due gruppi consegue alla decisione unilaterale di ON, all'insaputa di AN e di Stefano Delle Chiaie, di uccidere il Giudice Vittorio Occorsio. Proprio per questo egli dubita del movente politico: *"Se fossero stati motivi politici avrebbe cercato almeno un contatto con Avanguardia, e non l'ha mai fatto. Hanno tenuto la cosa totalmente, totalmente segreta"*.

L'avvocato Minghelli in quel periodo, e prima del suo arresto nell'ambito delle indagini del p.m. Occorsio per il riciclaggio del denaro proveniente dai sequestri di persona, era persona inserita in quel contesto, ma era anche affiliato alla Loggia P2, in posizione di rilievo. Abbiamo già visto come discuteva liberamente con Delle Chiaie di aggiustare il processo d'appello per il dirottamento di Ronchi dei Legionari. Solo dopo la pubblicazione delle liste Vinciguerra scoprì che in *Avanguardia Nazionale* vi erano altri affiliati alla loggia P2: Felice

Genoese Zerbi a Reggio Calabria, il padre di Adriano Tilgher, Mario. Anche Sandro Saccucci era iscritto alla massoneria.

I fratelli Fabio e Alfredo De Felice erano divenuti un polo di attrazione negli ambienti della destra giovanile; militanti da lunga data del MSI, erano molto legati agli Stati Uniti, che teneva come punto di riferimento. Considerati agli antipodi della visione politica di Vinciguerra; esplicitamente vicini a uomini dei servizi segreti. Durante il processo per Peteano a Venezia *"il Colonnello Michele Santoro disse esplicitamente che lui a casa dei De Felice ci andava a pranzo e pure a cena, quindi non stiamo parlando di un personaggio da niente eh. Il Tenente Colonnello Michele Santoro ha la sua storia"*.

I De Felice furono coinvolti nel golpe Borghese; *"erano in contatto con Giuseppe Pugliese, dirigente di Ordine Nuovo, legatissimo a Clementi Graziani, e aveva responsabilità per Ordine Nuovo su Umbria e Toscana. Legatissimo, in stretto contatto, coi De Felice"*. In pratica Pugliese manteneva il contatto tra il gruppo toscano di *Ordine Nuovo* e i fratelli De Felice.

L'individuazione di Pugliese come esponente di ON in Toscana introduce il tema dei rapporti con Gelli, tema affrontato nel carcere di Viterbo dopo gli arresti di via Sartorio.

Abbiamo visto come per Pugliese Gelli fosse persona da trattare con riguardo.

A sua volta Pugliese aveva forti legami con Signorelli e con tutti gli ordinovisti i cui rapporti non si erano mai interrotti.

Sul depistaggio per Peteano, Vinciguerra afferma che prima che dai carabinieri fu orchestrato dal Ministero dell'interno e da D'Amato. E a proposito del colonnello Santoro ricorda afferma con certezza che quest'ufficiale, legato alla destra eversiva, già dal 7 ottobre 1972 sapeva che Vinciguerra e il suo gruppo erano stati gli autori della strage di Peteano. Ovviamente tacque e depistò, come orami è noto.

A specifiche domande conferma le collusioni tra SID e uomini di *Avanguardia Nazionale*. Possiamo dare queste relazioni come assolutamente certe, anche per ciò che risulta dalle sentenze. Tutte le vicende della prima metà degli anni Settanta, il colonnello Santoro e i suoi rapporti con De Eccher e poi a Milano alla Pastrengo, sui quali l'esame si è a lungo soffermato, possiamo considerarle provate. Confermato anche quanto risulta dai documenti giudiziari che abbiamo richiamato: la fuga di Cauchi in Spagna, consentita dall'avviso dell'emissione del mandato di cattura da parte di un maresciallo dei carabinieri. A proposito di soffiate che agevolano i militanti di destra a sottrarsi agli arresti, Vinciguerra rivela che fu un'anticipazione del quotidiano Repubblica a mettere sull'avviso nel settembre del 1975

dell'esistenza di mandati di cattura per 64 uomini di AN. Per questo l'operazione fu ritardata di qualche mese.

La successiva parte dell'esame introduce un tema molto rilevante e di diretta attinenza con la strage. Si tratta di una valutazione di Vinciguerra da esaminare per quella che è, ma che si connette ai dati oggettivi di cui disponiamo e a un contesto storico indiscutibile. La tesi di Vinciguerra fornisce non contraddice quanto fin qui emerso, anzi rende plausibile il collegamento della strage con i supremi interessi atlantici, rappresentati in Italia dalla Loggia P2, definita dalla stessa relazione Pellegrino come il crocevia dell'oltranzismo atlantico nel nostro paese.

Se la strage è stata c finanziata da Gelli e Ortolani, come è scritto nel capo d'imputazione, per rendere realizzabili i progetti che in quel momento l'organizzazione si rappresentava, non si può escludere a priori che una delle concorrenti motivazioni potesse essere stata quell'azione di camuffamento e distrazione di cui parla Vinciguerra.

Ovviamente le motivazioni della manovalanza stragista sono quelle proprie, individuate nelle sentenze. Ma se si sostiene che gli esecutori sono stati indotti all'azione e finanziati da soggetti esterni con causali autonome, ma convergenti con quelle del gruppo Fioravanti-Cavallini, può ammettersi che anche quella indicata da Vinciguerra possa essere una ragione meritevole di considerazione.

Vinciguerra viene chiamato a rispondere dal magistrato che lo esamina sui rapporti tra i noti Soffiati, Maggi con Amos Spiazzi, ma la domanda è posta "in relazione al depistaggio sulla vicenda di Ustica", sostanzialmente attuato con la falsa rivendicazione dei NAR di un attentato come conseguenza di una bomba portata a bordo da un loro uomo, che doveva essere riconosciuto in Marco Affatigato. Vinciguerra afferma di non avere mai conosciuto personalmente Affatigato. Ciò nonostante lo definisce un truffatore di professione, perché vendette il memoriale di Mario Tutti alla rivista l'Europeo, intascò alcuni milioni di lire senza restituire nulla all'autore. Fu per questo considerato infame e traditore. Detto questo, Vinciguerra introduce le riflessioni maturate sulla strage di Ustica[150] come premessa di quella di Bologna. Si tratta certo di "opinioni", ma di un'opinione qualificata perché deriva da uno dei protagonisti della strategia della tensione che da anni depone nei processi, seguendo un percorso ricostruttivo animato da intenti di verità, sia pure nei limiti che egli stesso si è dato

[150] Parliamo a ragion veduta di strage, perché muoviamo dalle notorie conclusioni della sentenza-ordinanza del 1999 del giudice Priore e dalle conclusione della Cassazione civile sulle responsabilità civili per l'evento del 27 giugno 1980 sui cieli di Ustica.

esplicitamente, e al quale viene riconosciuta generale patente di attendibilità, benché la lettura dei fatti che Vinciguerra riferisce possa ritenersi in certa misura influenzata dalla sua visione della storia del periodo.

Secondo Vinciguerra *"nel giugno del 1980 il Governo Italiano stanziò, aumentò il bilancio delle forze armate, in particolare la Marina e l'Aeronautica, che dovevano essere di supporto alla VI Flotta Americana. Cioè il Governo Italiano diede il via a una campagna per sostenere l'impegno militare americano nel Mediterraneo. Quando è la Strage di Ustica il Governo Italiano ha due problemi da risolvere, uno è la costruzione della base di Comiso, ma l'altro, fondamentale in quel momento, è l'installazione dei missili Cruise e Pershing in Italia, in funzione antisovietica; se la Strage di Ustica, se la verità sulla Strage di Ustica si fosse saputa, se si fosse conosciuto una partecipazione anche indiretta di caccia americani in quel cielo, nell'abbattimento del nostro aereo, tutto questo il Governo Italiano come avrebbe potuto farlo? Per questo io affermo che la Strage di Bologna è fatta da quelli che io chiamo traditori, traditori di questo Paese, a difesa degli interessi degli Stati Uniti e della NATO, a difesa degli interessi degli Stati Uniti e della NATO, perché senza l'installazione dei missili Cruise e Pershing la strategia americana, militare e politica sarebbe andata in imbarazzo, in difficoltà".*

Vinciguerra non dice da chi e perché fu abbattuto l'aereo civile né se quella vicenda abbia interferito con la strage di Bologna, che in tesi d'accusa ma anche in base a plurime fonti era in preparazione da prima del 27 giugno. La vicenda non è stata neppure sfiorata dall'istruzione dibattimentale ma il tema incombe.

Si è chiesto su quali basi probatorie Vinciguerra fondi tali affermazioni, o se si tratti di analisi fondata su quelle note e documentate delle inchieste e dei processi.

Vinciguerra ha risposto che il suo patrimonio conoscitivo e le sue ricerche storiche da quando è in carcere gli consentivano di sostenere la tesi, senza entrare nel dettaglio.

Ha quindi proseguito:

"Io dico semplicemente una cosa, nel 1980, l'estate del 1980, cosa che non è stata mai rilevata, c'erano in gioco questi interessi, convergenti fra il Governo Italiano, Stati Uniti e NATO. Marcello Soffiati è un agente operante della CIA, era un confidente del SISDE, è stato praticamente lui a prendere contatto con Marco Affatigato che cercò di passare agli americani, so che Affatigato ebbe un colloquio con l'agente americano, ma poi quando Marcello Soffiati si accorse che Affatigato era un bluff, non era quell'informatore che poteva infiltrarsi fra gli iraniani, questo e quello, lo bruciò, in maniera semplice. Diede i dati del suo orologio, parlò dell'orologio Baume&Mercier di Marco Affatigato, in quella

telefonata[151] *e in quella della sera, i particolari di quell'orologio li poteva sapere solo Marcello Soffiati, perché un mese prima, nel maggio del 1980 lui aveva incontrato Marco Affatigato a Nizza, gli aveva visto l'orologio Baume&Mercier e gli aveva chiesto se glielo regalava, e Affatigato ha detto di no. Quindi Marcello Soffiati quell'orologio lo sapeva, non poteva sbagliare, perché ha bruciato Affatigato, perché era un informatore che si poteva bruciare. E attenzione, attenzione che noi stiamo parlando di una persona e di un gruppo, quello del Veneto, che è stato da sempre al servizio delle basi americane, degli Stati Uniti della NATO. Non stiamo parlando di un fatto, di una persona che all'improvviso, per questo fatto ovviamente, fermo restando che quello che ho detto prima è un'analisi che ho fatto, Presidente. Però vorrei che almeno ci fosse un attimo di riflessione: erano interessi che in quel momento erano vitali, vitali, per la politica americana... ...e l'impegno militare americano nel Mediterraneo e in funzione antisovietica".*

Si tratta di un depistaggio – sostiene Vinciguerra - perché si avanza subito l'ipotesi della bomba a bordo. Un depistaggio non certamente ideato da Marcello Soffiati, ma al quale Soffiati ha contributo fornendo il dettaglio sull'orologio.

Il tema – si ripete – rimane estraneo al nostro processo ma la connessione è plausibile e non scalfisce la tesi principale, considerando che il piano stragista era un piano volto a destabilizzare e a richiamare all'ordine da molti punti di vista il sistema politico italiano. La manovalanza fascista poteva essere strumentalizzata sotto qualsiasi motivazione apparente o anche solo nella prospettiva dell'attacco allo Stato democratico

Proseguendo nell'esame, il testimone fornisce un'informazione interessante sulla situazione politica che aveva portato al golpe dei generali (alcuni dei quali iscritti alla P2) in Argentina e in generale sulla logica politica che aveva guidato le stragi tra il 1969 e il 1980.

Nel ribadire che *Avanguardia Nazionale* aveva il compito di infiltrarsi e raccogliere informazioni su altre organizzazioni dell'estrema destra (ma anche della estrema sinistra, secondo quanto emerge dai processi), senza specificare peraltro a chi andassero queste informazioni, circostanza desumibile da altri dichiarazioni ove si mettono in luce i rapporti del leader Delle Chiaie con Federico Umberto D'Amato e altri uomini dei servizi, Vinciguerra sostiene che Giuseppe Dimitri era un infiltrato di AN in *Terza Posizione*, secondo una confidenza ricevuta dal Presidente di AN Adriano Tilgher.

Come sappiamo TP ha avuto un ruolo importante nella vicenda del 2 agosto. Contro i suoi leaders Fiore e Adinolfi si scagliarono Fioravanti e il suo gruppo che invece mantenevano

[151] Il riferimento è alla telefonata di falsa in cui si diceva che a bordo con una bomba vi fosse Marco Affatigato, diretto a Palermo per compiere un attentato. Per rendersi attendibile la telefonata descrisse l'orologio che Affatigato portava effettivamente al polso. Secondo Vinciguerra la telefonata del 28 giugno al Corriere della sera non la fece personalmente Soffiati il cui spiccato accenno veneto non si coglie nel telefonista. Ma l'informazione sul Baume&Mercier al polso la poteva darla solo il Soffiati perché era il solo a conoscerla.

rapporti di stretta collaborazione con Signorelli, Fachini e ON. E di *Terza Posizione* era leader Francesco Mangiameli. Alla morte di Mangiameli, "ottantacinquesima vittima dell'infame strage di Bologna", secondo il volantino di TP, quest'ultima lasciò intendere vi fosse un legame tra l'omicidio Mangiameli e la strage. E' scritto nelle sentenze e l'hanno detto i testi di questo processo. A TP appartenevano alcuni NAR come Ciavardini. Ecco perché è importante il controllo di *Terza Posizione* da parte della centrale informativa *Avanguardia Nazionale*.

Qui Vinciguerra introduce un dato importante

Le sue informazioni risalgono al 1979, al rientro a Roma prima di costituirsi.

In quel momento Terza Posizione era uno dei gruppi egemoni sulla piazza e sosteneva una posizione di incontro in funzione antisistema con l'area dell'autonomia, ispirandosi addirittura al gruppo estremista argentino dei Montoneros. Ma Vinciguerra, che è stata a lungo in Argentina in contatto con i servizi segreti del paese negli anni precedenti, ha una diversa opinione dei Montoneros. La spiega alla Corte in una prospettiva che va oltre il dato immediato: *"Ora, io, proveniente dall'Argentina e per un fatto specifico sapevo che Eduardo Firmenich era un uomo del Servizio Segreto dell'Argentina, il capo dei Montoneros. È stato sempre un uomo dei Servizi Segreti dell'Argentina. Quindi arrivato a Roma, visto che questi avevano una posizione filo Montoneros, per il quale secondo loro quella era la linea politica da seguire, quelli erano gli uomini da seguire, compreso Firmenich, che poi hanno incontrato, non mi ricordo se in quel periodo o dopo, feci sapere tramite Giuseppe Dimitri che stavano sbagliando. Perché il capo dei Montoneros era sempre stato un uomo dei Servizi Segreti Argentini. È vero che migliaia di ragazzi Montoneros sono morti, ma la realtà è questa, il loro capo era un uomo del Servizio Segreto Argentino. E questo feci sapere a quelli di Terza Posizione, tramite Giuseppe Dimitri"*.

Al di là delle ideologie, quel gruppo era manovrato dai servizi tramite il suo capo.

Racconta Vinciguerra che i Montoneros erano stati creati dai Servizi Segreti Argentini, per compiere azioni terroristiche al fine di destabilizzare il paese e addirittura, nella fase finale della preparazione del golpe del 1976, la polizia e i servizi argentini lasciarono mano libera ai militanti del gruppo per dare corso al caos, produrre disordine e giustificare il successivo intervento dei militari con il consenso della popolazione. E i Montoneros seguirono proprio questa linea che faceva il gioco di chi preparava il golpe: *"I Servizi Segreti Argentini ricevettero l'ordine di non agire più contro i Montoneros, di limitarsi a raccogliere informazioni, perché ovviamente per giustificare il Golpe il caos, il disordine, dovevano*

crescere. E questo me l'ha detto un ufficiale dei Servizi Segreti Argentini, e questo non è un'opinione, mi disse lui: "Abbiamo ricevuto l'ordine di non compiere più azioni operative contro i Montoneros".

Le azioni, come sappiamo, furono poi compiute dopo il Golpe ma non colpirono Firmenich, a quanto risulta. Sta di fatto che Vinciguerra dà questa indicazione che andrebbe ovviamente riscontrata, ma a questo livello di approssimazione appare coerente e piuttosto logica perché è sufficientemente riscontrata l'analogia che Vinciguerra opera tra la situazione italiana e quella Argentina, benché gli esiti siano stati diversi; l'analogia non è solo teorica, visti i rapporti di Gelli e della P2 con i generali Argentini e l'intreccio che, grazie a Gelli, si crea tra governo italiano e giunta Argentina.

Secondo Vinciguerra, i Montoneros ebbero in Argentina la stessa funzione che ebbero l'estrema destra in Italia, e in una certa misura anche le *Brigate Rosse*. Le definisce (con riferimento alle organizzazioni della destra) organizzazioni dirette dallo Stato che dicono di voler combattere, o che comunque affermano di voler contrastare. *"Quello che hanno fatto i Montoneros lì l'ha fatto l'estrema destra qui. E certo non è un caso. Non è un caso che componenti della giunta militare era l'ammiraglio Emilio Massera), affiliato alla Loggia P2, e che Licio Gelli era di casa in Argentina. Perché c'è la stessa strategia".*

Vinciguerra ricorda che al tempo mise in guardia dal rischio di infiltrazioni nella destra terrorista e, tramite Enzo Maria Dantini, incontra Fiore e Adinolfi, ai quali spiega la natura dei Montoneros. Peraltro, Dantini era a sua volta un esperto di esplosivi, secondo quanto riferitogli da Cesare Turco. Il suo gruppo *Lotta di Popolo* era stato creato per *"confondere un po' le acque, ecco perché prese il nome prescelto, nonostante fosse un gruppo di destra, cambia il nome ma l'humus è quello"*. E a proposito dell'estrema destra riferisce: *"Hanno marciato divisi ma per colpire uniti. Non c'è una destra extraparlamentare e una destra parlamentare, Presidente. No. C'è un'estrema destra, che si divide strumentalmente."* E più avanti: *"Per quello che ho potuto constatare io, l'ispiratore di queste formazioni di estrema destra, quelli che sono sempre stati i loro punti di riferimento effettivi, sono sempre stati interni al Movimento Sociale Italiano".*

Ad esplicita domanda seguono i nomi che chiariscono tale continuità: *"Guardi, parlando di Avanguardia Nazionale mi riferisco a Pino Romualdi ... Poi col centro di Rauti nel Movimento Sociale Italiano, tutto Ordine Nuovo ha fatto capo a Rauti, tutto, nessuno escluso, e ne faccio due di nomi. Poi c'è Franco Maria Servello a Milano, "Frank", chiedo scusa, è italoamericano, Frank Maria Servello a Milano, che con Giancarlo Rognoni aveva un*

rapporto diciamo un po'... contrasto... ma Rognoni è sempre stato iscritto al Movimento Sociale Italiano, Servello non l'ha mai espulso e con lui Ignazio La Russa, dal Movimento Sociale Italiano, a Giancarlo Rognoni. Così, proprio tre nomi, giusto per rispondere alla sua domanda".

Nel panorama della destra eversiva nella seconda metà degli anni '70 si inserisce la vicenda della c.d. "provocazione di Camerino", di cui ci siamo già occupati e sulla quale Vinciguerra riferisce dal suo punto di osservazione.

Racconta che fu una manovra collegata al dirottamento di Ronchi dei Legionari. Addirittura l'arsenale doveva essere scoperto il giorno dopo il 7 ottobre. Fu quindi attuata circa un mese dopo. Diamo per nota la vicenda; in estrema sintesi, si trattò di un deposito di armi e di documenti falsi, forniti dal falsario Guelfo Osmani, che fu attribuito a elementi di sinistra, per questo arrestati; l'operazione secondo il testimone era stata predisposta da Fachini e dal capitano di Camerino Giancarlo D'Ovidio, d'intesa col SID. Per D'Ovidio fu un biglietto di presentazione per entrare nel servizio. "*La finalità era attribuire alla sinistra il possesso delle armi, delle munizioni, dei codici cifrati, cosa che riuscì i primi tempi, tanto che mi ricordo che alcuni militanti di sinistra erano anche stati inquisiti*".

Che l'operazione fosse dei servizi fu rivelato pubblicamente in un'intervista da Delle Chiaie. D'Ovidio risultò poi iscritto alla P2. Come esattamente osservato dalla Procura generale, l'aspetto rilevante della vicenda è che il documento falso in possesso del Picciafuoco il 2 agosto alla stazione di Bologna proviene dallo stesso stock fornito a D'Ovidio dal falsario Osmani. Vi è quindi una evidente connessione tra Picciafuoco, Bologna e i servizi. Delle Chiaie, che gli raccontò in Spagna dell'episodio, definiva D'Ovidio un "camerata". Ancora un riscontro quindi della compenetrazione tra eversione e servizi, ma soprattutto della penetrazione in quegli anni delle ideologie eversive all'interno degli apparati di forza.

Ma Vinciguerra dice di più: "A*nche il Capitano Delfino era considerato un camerata. Anche il Colonnello Santoro*". Praticamente l'estrema destra era dentro l'Arma dei Carabinieri, della Polizia, dei Servizi Segreti". Si trattava di "camerati", ma al contempo di iscritti alla P2, a conferma che la Loggia raccoglieva un gran numero di militari di esplicita preferenza politica di estrema destra, disponibili a perseguire i progetti che maturavano all' interno della Loggia. E la preferenza di Gelli per le giunte militari sudamericane era un esplicito segnale per tutti costoro.

Un ulteriore tema è il traffico di armi tra il gruppo ordinovista romano facente capo a Signorelli e quello veneto facente capo a Fachini:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Ricordo che Delfo Zorzi disse che portava valigie, con munizioni con proiettili per MG 42, quindi c'è una mitragliatrice pesante, ora in questo momento ricordo il fatto della valigia molto pesante contenente le munizioni che si portò Delfo Zorzi, come si portarono altro, c'è sempre stato questo traffico d'armi, fra Ordine Nuovo Veneto e quello romano. Era Paolo Signorelli il referente, il referente, quando facemmo una riunione nel 1970 chi venne da Roma a dirigere la riunione fu Paolo Signorelli, io lo conobbi in quell'occasione.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Ecco, questo lei l'ha già detto diverse volte. Era proprio questo passaggio di armi, anche di esplosivo, che lei sappia?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Sì, sì. Sì, sì, andavano insieme armi ed esplosivi insieme.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Il gruppo romano, quindi il gruppo facente capo a Signorelli, diciamo così, si riforniva dal gruppo veneto?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Veniva approvvigionato dal gruppo veneto.

Nel febbraio '79 Vinciguerra rientra in Italia per dare una mano a Delle Chiaie a riorganizzare AN, che era in uno stato di disfacimento, e per riunire le diverse anime della destra eversiva che andavano ciascuna per proprio conto. Ciò conferma la pressante esigenza dei supervertici di tenere unita e coordinata la base operativa.

In questo periodo Vinciguerra conosce un esponente di AN di Milano, Domenico Magnetta. Costui sarà arrestato nell'aprile del 1981 con due complici, Carminati e Graniti, mentre cercavano di passare clandestinamente in Svizzera. Ci fu anche un conflitto a fuoco.

Nel 1982 Vinciguerra si trova al carcere di Rebibbia in cella con Tilgher, Giulio Crescenzi e altri militanti. Fu Tilgher a raccontare ai compagni di detenzione che Magnetta stava cercando di ricattare l'organizzazione nel senso che questa avrebbe dovuto impegnarsi a farlo uscire dal carcere, anche avvicinando i magistrati, minacciando in caso contrario, di fare trovare le armi dell'organizzazione e tra queste "la pistola con cui era stato ucciso Mino Pecorelli".

L'informazione è del massimo interesse. Come mai la pistola dell'omicidio era nell'arsenale di Avanguardia Nazionale? La risposta è piuttosto involuta ma alla fine pare comprensibile e conferma gli scenari collusivi che stiamo cercando di ricostruire, coperti tuttora da un pesante silenzio omertoso perché è solo Vinciguerra che ne parla, disponendo di informazioni diffuse e approfondite: "*E' un po' la stessa logica del mitra MAB sottratto al Ministero degli Interni. Quella pistola è una salvaguardia e una garanzia per chi ha commesso l'omicidio, è data praticamente in mani sicure come quelle di Domenico Magnetta – va bene? –, mai portata nell'insieme nel deposito della Banda della Magliana alla Sanità...*

Può essere, può averlo fatto qualche amico di Domenico Magnetta, che in Domenico Magnetta aveva la più assoluta fiducia, qualche amico che comunque aveva la stessa logica del ricatto – va bene? – che aveva ispirato.... "

Anche Vinciguerra sembra essere qui reticente. Dice soltanto che l'assassino di Pecorelli era un intimo amico di Magnetta, al quale aveva consegnato l'arma anziché rimetterla nell'arsenale di *Avanguardia Nazionale*. Magnetta disponeva di quest'arma di ricatto verso i vertici di AN.

Dopodichè Vinciguerra perde i contatti con l'ambiente di AN, con i cui militanti manteneva ancora nel 1982 rapporti personali, nonostante la detenzione, e della vicenda non sa altro.

Sta di fatto che Valerio Fioravanti e Massimo Carminati furono inquisiti, sulla base di testimonianze, quali autori del delitto Pecorelli. Carminati fu anche rinviato a giudizio con uomini di Cosa nostra quale esecutore materiale del delitto, ma venne assolto.

Carminati fu arrestato con Magnetta al valico di confino con la Svizzera nel 1981 dopo una sparatoria nella quale entrambi rischiarono di essere colpiti. Carminati e Magnetta erano quindi molto amici e ben potevano condividere importanti segreti. Magnetta a Milano era un uomo di Marco Ballan e i rapporti tra Tilgher e Ballan in quel momento erano ancora "solidissimi".

Vinciguerra fornisce quindi un ulteriore sostegno alle fondamenta sulle quali è costruita la ricostruzione giudiziaria della strage del 2 agosto. E' un dato rilevante perché Vinciguerra non è sprovveduto, né è supino e/o acquiescente rispetto alle posizioni cui perviene l'autorità giudiziaria. Più volte ha preso posizioni di contrasto e rivendica, nella sua posizione di **non** collaboratore di giustizia, il diritto di rivelare - attraverso le sue originarie conoscenze, e le acquisizioni di informazioni in carcere e le successive ricerche sugli atti -, le malefatte di Stato tra le quali include eventualmente anche quelle della magistratura, ove tali le ritenga.

L'informazione che riporta in aula non sembra risulti dalle sentenze irrevocabili di condanna per Bologna.

Vinciguerra ricorda di essere stato detenuto a Volterra dall'82 al gennaio '84. In cella entra in rapporto con un detenuto svizzero, **Johannes Hirsch**: *"Entriamo in un rapporto cordiale, come con altri detenuti, veniva in cella nostra, beveva il caffè, insomma, si chiacchierava. E mi ricordo come è caduto il discorso sui Fioravanti, Cavallini, insomma questa gente qui, e lì ha detto, parlando della Strage di Bologna ha detto: "**Sono stati loro, io lo so**". Purtroppo non ho potuto avere un seguito. Anche perché poi è arrivato il mandato*

di cattura per Peteano, poi è arrivato qualcosa di molto strano a Volterra, che mi ha visto mettere i calabresi contro, comunque è inutile che stiamo qui a parlare di queste cose. La frase di Hirsch è stata questa: "Sono stati loro, io lo so". Perentorio."

Alla fine emerge la fonte: **Dragutin Petrovic**, esponente della malavita, che sappiamo essere stato in stretto contatto con Cavallini e depositario di segreti pesanti e decisivi per questo processo, tra cui i rapporti di Cavallini con Gelli e i conti svizzeri intestati a Cavallini[152].

Altri temi trattati nell'esame di Vinciguerra sono al momento di minor rilievo, anche perché trattati altrove. Ci riferiamo ai rapporti di Delle Chiaie con Guerin Serac in Spagna e al ruolo dell'Aginter press, all'Oas e Susini e alle attività di quest'ultimo nell'ambito dei servizi di sicurezza e della Gladio francese dopo essere stato amnistiato nel '68. Agli attentati compiuti dagli italiani per conto dell'Aginter press contro ambasciate algerine. Alla premeditata mancata riuscita dell'attentato a Bonn di cui fu protagonista Piero Carmassi e alle conseguenti rimostranze di Serac. All'attività degli avanguardisti in Spagna contro l'ETA; all'interpretazione ancora in termini di provocazione politica da parte della destra francese e dell'Aginter press dei moti francesi del '68, il cui solo risultato fu di imporre a De Gaulle di chiedere l'appoggio dell'esercito che gli fu concesso a condizione che tutti gli esiliati dell'OAS avessero l'amnistia, con conseguenti dimissioni di De Gaulle. Alla conferma dell'azione dell'OAS in Italia negli anni '60, a supporto della formazione militare dei militanti di ON e AN. Al riconoscimento di Calzona Cauchi e Delle Chiaie in una foto de 1976 dopo i fatti di Monteiura in Spagna. Calzona era un ragazzo calabrese che aveva ucciso un uomo e che era stato affidato a Delle Chiaie dai "calabresi", intesi come militanti della destra (Felice, Genoesi, Zerbi) per conto della 'ndrangheta, con la quale AN aveva avuto sempre stretti rapporti. A proposito dei rapporti tra 'ndrangheta e AN, il teste ha ricordato i moti di Reggio del 1970, l'intesa al tempo del Golpe Borghese e il collegamento tra i moti di Reggio e il golpe.

[152] Il capitolo Hirsch/Petrovic/Cavallini è di assoluta importanza anche in questo processo. Esso è stato approfondito soprattutto nella sentenza "Cavallini" sulla base di materiale probatorio sostanzialmente comune e può essere quindi qui ripresa. Nella ricostruzione della Corte d'assise che ha giudicato Cavallini, Hirsch e Petrovic complici dei NAR in altre imprese criminali, avevano saputo del loro coinvolgimento nella strage di Bologna. La ricostruzione della Corte è assolutamente stringente e perspicua e va considerata come una delle prove sopravvenute più forti, tanto più che la Corte dimostra come Hirsch e Petrovic erano nel mirino dei NAR, come lo furono tali Todaro e Paxou che Cavallini assassinò il 30 ottobre 1980 a Milano senza un effettivo movente, se non la necessità di liberarsi di potenziali fonti scomode, esattamente come Mangiameli. Sul punto si tornerà ma la sentenza sul punto va richiamata in toto.

Nell'ultima parte dell'esame è stato affrontato il tema dei rapporti tra Della Chiaie e la polizia cilena a partire dal '77, quando gli avanguardisti lasciano la Spagna per rifugiarsi nel paese governato dal generale Pinochet, al servizio del capo dei servizi segreti cileni generale Contreras. Dopodiché con le vicende interne del Cile, lo scioglimento della DINA e la costituzione per ordine degli americani di un nuovo servizio segreto, meno compromesso con i delitti dei primi anni del governo golpista, è costretto ad abbandonare il Cile e a rifugiarsi in Argentina. La stessa sorte subiscono tutti i rifugiati e latitanti della destra.

L'Argentina, malgrado il regime militare non sia un posto sicuro per un neofascista come Vinciguerra. Racconta un episodio inedito che mette in evidenza l'influenza della P2 ai massimi vertici del potere argentino. Il racconto è ancora una volta senza riscontri, ma è pur sempre un indizio significativo, se consideriamo come si deve Vinciguerra un teste attendibile che riferisce fatti veri, salvo il valore che si ritiene di dare ai fatti che racconta.

Apprendiamo, dunque, che nel 1978 si trasferisce in Argentina, senza passaporto e con la sola carta d'identità. Dopo una decina di giorni, si presentano due persone in borghese, si qualificano come Polizia di Dogana e chiedono i passaporti. E' in compagnia di Maurizio Giorgi; Giorgi dispone del passaporto, mentre Vinciguerra esibisce la carta di identità; ciononostante passa indenne al controllo. Secondo Vinciguerra si trattava di uomini dei servizi segreti perché altrimenti sarebbe stato accompagnato a un posto di polizia. Svolge accertamenti tramite le sue conoscenze, ma non emerge uno specifico interesse nei suoi confronti di alcuno dei servizi segreti. Secondo Il teste quell'episodio, come un precedente tentativo di sequestro di persona che ritiene sia stato preparato, si collegherebbe all'operazione Democrazia Nazionale sostenuta dalla Loggia P2. A quel punto decide di allontanarsi di fretta dall'Argentina in tutta segretezza, recuperando il passaporto. Era riuscito ad eludere la squadra che lo seguiva discretamente, sul presupposto che senza passaporto non potesse lasciare il paese. A quel punto la squadretta si mette a pedinare Maurizio Giorgi, il quale li porta sotto l'ufficio di un capitano del Servizio Segreto dell'Esercito, ubicato a trenta metri dal Comando del Servizio. L'Ufficiale interviene e ferma i quattro uomini che pedinavano Giorgi. Li portano al comando e in quel momento si scopre che si tratta di una squadra speciale direttamente al servizio dell'Ammiraglio Massera, ignota ai servizi ufficiali. Nessuno sapeva dell'esistenza di questa squadra speciale. Trattandosi di personale alle dirette dipendenze di Massera, essi stavano operando per rendere un favore a Gelli. Qual era l'interesse di Gelli a controllare Vinciguerra, ad arrestarlo per riportarlo in Italia?

Vinciguerra dà questa risposta: *"Se mi avessero arrestato, diciamo così, in Argentina, avrebbero avuto la mia confessione, e poi credo che magari mi sarebbe venuto un infarto, da lì vivo non si tornava. Andò male quella volta, si misero ad attendere, ma questo, i nomi sono due: Gelli e Massera. E quindi a questo punto all'operazione per favorire Mario Tedeschi aggiungiamo Massera e Licio Gelli, Giulio Andreotti, Santovito e Mario Tedeschi. "*

Era un'operazione rivolta a screditare Almirante per favorire Mario Tedeschi e il nuovo gruppo di Democrazia nazionale. Cicuttini, non poteva essere arrestato perché non aveva eseguito l'operazione alle corde vocali e non si poteva compromettere l'Arma dei Carabinieri, che in quel momento aveva tre ufficiali sotto processo per depistaggio. Catturare Vinciguerra in Argentina e farlo confessare sarebbe stata l'operazione più semplice. Avrebbe dovuto dire che Almirante aveva dato 35.000.000 di lire a Cicuttini per l'operazione, screditandolo e favorendo Tedeschi e Gelli. Screditando Giorgio Almirante e il suo partito, le migliaia di elettori appartenenti ai vari corpi di Polizia, all'arma dei Carabinieri in particolare, sarebbero confluiti in Democrazia Nazionale. Questa, secondo il teste, era l'operazione di polizia organizzata in Argentina dalla P2 nei suoi confronti:

"Viene fatta la scissione fra Democrazia Nazionale e il Movimento Sociale Italiano, a quel punto quando ormai era evidente che ci sarebbero state elezioni politiche anticipate il 5 del '79, parte questa operazione che deve screditare Giorgio Almirante. Il Segretario del Partito dell'Ordine, il Segretario di un partito che ha i voti della gran parte delle forze di Polizia italiana, ha aiutato Carlo Cicuttini, che aveva concorso a uccidere tre Carabinieri. E infatti le note informative del SISMI del novembre '78, la prima indica Cicuttini come telefonista, i testimoni sono tutti di Democrazia Nazionale, Presidente, tutti; e prima di gennaio del '79 arriva praticamente l'accusa a Giorgio Almirante di averlo finanziato con 35.000 dollari. Se ci fosse stata anche la mia dichiarazione – va bene? – la cosa sarebbe stata ancora più ... Perché lì erano informazioni de relato, se le avessi fatte io divenivano consistenti. Arrestato in Argentina, se andava bene...".

In effetti Vinciguerra poteva essere arrestato per il dirottamento di Ronchi dei Legionari, per il quale era stato condannato, e a quel punto si trattava di usare ciò che si sapeva sull'attentato di Peteano per ottenere l'arresto e la confessione che sarebbe rimasta peraltro incontrollata perché "questa squadra speciale dell'Ammiraglio Massera non faceva arresti", come spiega Vinciguerra rievocando un altro episodio di soppressione di un teste scomodo, pur se assolutamente innocente perché aveva solo assistito a un colloquio di Massera con Firmenich a Parigi, secondo quanto riferitogli da un ufficiale del Servizio Segreto Argentino.

Vinciguerra non conosce Paolo Bellini e neppure gli altri elementi del gruppo di Parma.

Ha confermato invece di conoscere Piero Carmassi il leader al quale Bellini, Firomini, Caggetti e il gruppo emiliano facevano riferimento. Tale non conoscenza è congruente con la struttura del gruppo, organizzato in compartimenti che rendevano invisibili gli uni agli altri, i diversi gruppi operativi a livello locale. Vinciguerra definisce questa compartimentazione un "metodo di difesa", *"nel senso che in caso di necessità, se una persona viene arrestata, non può chiamare chi non conosce"*, applicandosi in tal modo il metodo delle cellule, tipico delle organizzazioni clandestine o semiclandestine.

L'esame di Vinciguerra si conclude mettendosi in evidenza le ragioni dell'attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni, ragioni più volte affermate in molteplici sentenze. Inserite nel contesto della sua visione della storia politica contemporanea del Paese, Vincigiuerra è obiettivamente un ergastolano che sconta da 43 anni la pena, il cui comportamento in carcere è irreprensibile, ha studiato, scritto, partecipato ai processi fornendo tutto quanto a sua conoscenza per denunciare il contributo degli apparati dello Stato alla consumazione delle stragi politiche. Vinciguerra non nega le responsabilità degli esecutori materiali, tutti appartenenti ad organizzazioni neofasciste e praticanti formalmente le sue stesse convinzioni politiche.

Tuttavia, da un lato Vinciguerra nega dignità politica ai militanti che si sono messi a disposizione delle trame stragiste, concorrendo nella loro consumazione e, dall'altro lato si rifiuta di denunciare e fornire prove a carico di persone di cui ritiene sia stata carpita la buona fede, distinguendo accuratamente tra quanti hanno utilizzato il sostegno degli apparati e della politica per difendersi e quanti sono stati invece lasciati a loro stessi, anche per le minori conoscenze e il minore peso politico. All'interno di tali coordinate e con le sue convinzioni ideologiche di fondo, Vinciguerra è l'unico ergastolano cui non sono stati attribuiti benefici, il solo che non li ha chiesti e si è dovuto battere per farsi condannare e per provare il suo delitto.

Un modo per denunciare indirettamente la compromissione con il potere politico dominante della sua stessa parte politica, nonostante si fosse costituita per combatterlo, accettando le conseguenze di una tale scelta. Il solo ergastolano per il quale associazioni, circoli, liberi pensatori, abolizionisti del carcere non hanno speso una parola per verificare se nei suoi confronti il carcere abbia senso, quando tutti gli altri terroristi e stragisti sono ormai liberi. Vinciguerra non è libero, non chiede e non ottiene benefici, ma non è neppure un irriducibile nei comportamenti criminali, semmai è un irriducibile di un'ideologia per la quale è consapevole di essere il solo a battersi. Non parla per interesse, non cerca di rendersi

credibile per conseguire vantaggi sostiene una sua personale battaglia di verità, nella quale una certa reticenza, apertamente motivata e spiegata, è il solo diaframma alla verità, a parte la naturale fallacia dei ricordi e della mente e quella determinata dall'azione dell'ideologia sulla memoria e sull'interpretazione dei fatti e dei ricordi, un fenomeno umano che affetta inevitabilmente il ricordo di tutti e rende la testimonianza una prova intrinsecamente incerta, da usare con delicatezza, corroborandola di riscontri. Questa valutazione sarà confermata dai controesami e dalla terza fase di risposte che Vinciguerra darà alla Corte, dopo essere stato richiamato, mesi dopo questa prima testimonianza.

Successive domande approfondiscono la situazione del covo di via Sartorio nell'ultimo scorcio del '75. Ivi Delle Chiaie aveva istituito il suo quartier generale da latitante, nonostante il covo stesso fosse frequentato dai vertici di AN e ON (Fachini e Signorelli) e persino dall'avvocato Minghelli, segretario della P2, e da tale Luigi Falica, che Delle Chiaie considerava un informatore dei carabinieri. Un crocevia di personaggi che plasticamente mettono in luce l'intreccio tra eversione, criminalità organizzata e P2, stante anche l'incombente presenza dei rappresentanti dei marsigliesi, difensori che erano anche militanti politici. Delle Chiaie teneva i rapporti con Minghelli ed era sicuramente al corrente delle indagini di Occorsio sui rapporti tra la P2 e la banda dei marsigliesi. D'altra parte, dati i rapporti con Minghelli, Delle Chiaie secondo Vinciguerra era informato dell'azione del P.M. Occorsio. Tuttavia sia Delle Chiaie che Giorgi avevano accuratamente evitato di parlargli dei loro rapporti con la P2, tenendo rigorosamente tutto nascosto al "puro" Vinciguerra: *"Penso che se c'era un rapporto, e secondo me c'era, era tenuto totalmente all'oscuro"." Era un segreto che non si poteva rivelare"*.

Ribadisce che dell'omicidio Occorsio Delle Chiaie non sapeva nulla. I suoi rapporti con Concutelli ai tempi di via Sartorio erano buoni, ma poi si guastarono sul piano personale. Fu la ragione per cui gli ordinovisti espatriati nel 1975 insieme a Delle Chiaie rientrarono in Italia.

Un'altra informazione importante riguarda le relazioni che Fioravanti aveva con *Avanguardia Nazionale*. Secondo Vinciguerra tali rapporti esistevano ed erano mediati da Giuseppe Dimitri. Dimitri teneva i contatti con la generazione dei militanti più giovani che a loro volta erano inseriti nelle organizzazioni ufficiali della destra:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Le ricordo che erano militanti del Movimento Sociale Italiano, cioè troppe volte si dimentica che Valerio Fioravanti, la Mambro e altri, erano militanti del Movimento Sociale Italiano, non erano extraparlamentari.

E' un altro tassello di sostegno alla tesi che vuole i NAR elementi politicamente inquadrati a dispetto del rivendicato spontaneismo. E del resto abbiamo visto come Fioravanti abbia sempre osteggiato *Terza Posizione*, ma non abbia mai rotto con Signorelli e Fachini e tanto meno con Dimitri e gli avanguardisti romani.

Infine le informazioni rese sui rapporti con la polizia segreta cilena, con Pinochet e con altri esponenti del regime, l'attività di consulenza svolta per quel regime e il supporto ai killer come Townley, che davano la caccia per assassinarli agli esuli cileni, descrivono un mondo di personaggi che gestiscono l'eversione nera a livelli di inaudita complessità, col sostegno di apparati e con una operatività che rende plausibile l'attribuzione di una capacità di interlocuzione con i vertici del potere ufficiale e ufficioso come quello gestito dalla P2.

In Spagna i rapporti con Labruna e il SID erano intensi e continui. Ha ricordato l'operazione di esfiltrazione di Marco Pozzan (*"Marco Pozzan è venuto in Spagna portato da quelli del SID, è stato aiutato da Stefano Delle Chiaie, ogni tanto, abbastanza spesso, veniva a mangiare da noi, non abitava lontano e faceva una vita diciamo abbastanza inquieta, ci è risultato che è andato a trovarlo Fachini, ma Fachini da noi non si è fatto vedere. L'abbiamo saputo dopo che si era incontrato Fachini e Pozzan, ma l'abbiamo saputo dopo"*). E ha voluto precisare che Pozzan era un militante del Movimento sociale e non un extraparlamentare, ancora una volta per ribadire l'intreccio tra le due aree. Labruna, inoltre, a Madrid intrecciava buone relazioni con tutti gli espatriati di AN, anche allo scopo di recuperare il mitra MAB prelevato dal Ministero dell'interno in occasione del golpe Borghese.

Su domande poste dalla difesa, sono emersi i rapporti di Delle Chaie con il SID.

Vinciguerra colloca un incontro tra Labruna e Delle Chiaie, latitante, nell' ottobre-novembre del '72. Raggiungono evidentemente un accordo di collaborazione perché *"Maurizio Giorgi dopo l'incontro andò a lavorare come correttore di bozza al Giornale d'Italia. Ora, il Giornale d'Italia è specchio del Borghese, era un giornale sul libro paga del SID, ovvero disposto a fare qualsiasi favore. Se dopo l'incontro con Delle Chiaie, Maurizio Giorgi va a lavorare come correttore di bozza, vuol dire che contrariamente a quello che ha detto Delle Chiaie e quello che ha detto Labruna, un accordo fra Stefano Delle Chiaie e il SID si è raggiunto, e l'hanno sempre negato"*.

Ha quindi ribadito che Saccucci possedeva il numero di telefono privato del prefetto D'Amato e *"dopo essere stato respinto alla frontiera riuscì miracolosamente a passare, col numero telefonico privato di Federico Umberto D'Amato, che era Capo della Polizia di*

Frontiera". Saccucci, a sua volta, informò Tilgher degli imminenti arresti degli avanguardisti nell'autunno del 1975. Tilgher si rifugiò in via Sartorio, sfuggendo alla cattura e qui fu poi arrestato dai carabinieri il 2 dicembre. Saccucci aveva saputo dell'imminente operazione contro AN del novembre '75 da uomini della polizia. L'irruzione in via Sartorio, che aveva altre finalità, fu invece eseguita dai carabinieri

Ha ribadito che Avanguardia era una organizzazione verticistica a doppia struttura; il vertice politico non necessariamente deve sapere chi sono i membri e gli appartenenti alle cellule operative. E sempre sulle domande della difesa ha ricordato: "*Se lei chiede a un militante operativo di andare a sparare alle gambe di una persona, quel nome non è che lo possono sapere tutti. .... Perché una volta si chiede di sparare alle gambe, e una volta si può chiedere di sparare alla testa. Quindi un'organizzazione seria, se ha dei killer o degli aspiranti killer, quei nomi lì li tutela, li tutela attentamente ... Un trait d'union, Presidente, un trait d'union ci deve essere, il problema è sapere chi è il trait d'union*". Che non era noto. E naturalmente il gruppo operativo non poteva agire in modo autonomo, senza l'assenso del vertice politico.

C'è ancora un passaggio nella deposizione di Vinciguerra che chiama in causa D'Amato in relazione alla strage *Italicus*. Non possiamo trascurarlo, specie in ragione di ciò che sappiamo dalla Commissione P2 su questa strage.

Dice Vinciguerra:

"*... è stata l'unica strage preannunciata in Italia. In maniera autorevole, perché Giorgio Almirante era il segretario nazionale del partito, non era un informatore di questure di periferia ...., nel '74 l'obiettivo politico da eliminare era Paolo Emilio Taviani per l'estrema destra. Dopo la destituzione di D'Amato, l'ambiente che faceva riferimento a D'Amato, organizza quella che praticamente è un'operazione che deve portare in un Paese normale alle dimissioni del Ministro del Capo della Polizia. Taviani destituisce Federico D'Amato perché non ha evitato la Strage di Brescia, e allora questi mandano, prendendolo in giro eh, parliamoci chiaro, Giorgio Almirante non era e non poteva essere complice di un'azione del genere, mandano Giorgio Almirante ad annunciare una strage, un attentato ai treni. È chiaro che Almirante dice di sinistra, non avrebbe mai detto di destra, ma i vertici della Polizia dell'antiterrorismo, attentati ai treni di sinistra non li hanno mai visti. Quindi! Il primo annuncio è fatto con quindici giorni di anticipo, ma la strage avviene ugualmente. A quel punto il Ministro degli Interni e il Capo della Polizia, almeno il Ministro degli Interni avrebbe dovuto dare le dimissioni. E ricordo alla Corte che nel mese di dicembre del 1974 due persone scompaiono dalla vita politica italiana, con il governo di Aldo Moro: Paolo Emilio Taviani, democristiano, e Mario Tanassi che è socialdemocratico. E le dirò di più, Presidente, la Strage dell'Italicus – va bene? – fa riferimento a un ambiente che faceva capo al Ministero degli Interni. Federico D'Amato va a dirigere la Polizia di Frontiera, e la Polizia di Frontiera ha fra i suoi compiti non solo il controllo dei porti e degli aeroporti, ma*

anche quello delle stazioni ferroviarie. Credo che sia stato D'Amato a revocare l'ordine di vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie, il primo e il 2 agosto".

Ancora una volta indiscutibile è la matrice dell'attentato, anche in base alle acquisizioni successive alle sentenze. Ma l'aspetto dei mandanti resta ancora una volta insoluto.

E Vinciguerra fornisce una chiave interpretativa importante; fa comprendere come il prefetto D'Amato possa essere considerato un uomo dalle molteplici sfaccettature. E se consideriamo che Taviani ne tesse le lodi nelle sue memorie, comprendiamo come potrebbe essere sfuggite persino ai suoi diretti vertici politici le effettive e profonde relazioni anche criminali che a D'Amato potevano fare capo. Ciò che dice Vinciguerra è storia.

L'esame da parte della Corte si concentra su poche questioni strettamente attinenti ai temi del processo. In carcere dal settembre del 1979, da dove provengono le informazioni del testimone utili per la ricostruzione delle responsabilità ovvero per l'inquadramento del contesto e della causale della strage del 2 agosto? Abbiamo visto le informazioni indirette, rilevanti, acquisite nel circuito carcerario da Hirsch. Il giorno della strage era a Porto Azzurro. Vinciguerra ha già una conoscenza dell'universo eversivo e stragista al livello di chi è stato a sua volta un terrorista e un dirigente di organizzazioni eversive dell'estrema destra. E, da solo, riflette sulle cause, l'origine, la provenienza della mano. Non è un *quisque de populo*, ma un esperto di quel mondo, delle distinzioni che si devono fare, dei segnali che in quel contesto si possono cogliere: "*Il pensiero fu rivolto a destra, non a sinistra. Però sul momento, sul momento, guardi, la prima ... il primo sospetto venne dal volantino di Terza Posizione a Palermo. Volantino che accusò esplicitamente Valerio Fioravanti della Strage di Bologna, quando scrissero che Francesco Mangiameli era l'ottantacinquesima vittima della Strage di Bologna. Allora, da quel mese di settembre del 1980, da quel volantino, è chiaro che nell'ambiente di destra, della responsabilità di Fioravanti e altri, e dei suoi amici, se ne parla*".

E quindi si può già puntare sui NAR, per chi conosce il significato implicito delle parole.

Ma Vinciguerra è preciso, puntuale e sorprende:

"PRESIDENTE – Senta, lei di Fioravanti e del suo gruppo, quand'è che ha avuto notizia per la prima volta, dei NAR?

*TESTIMONE VINCIGUERRA – **No, guardi, i NAR non sono mai esistiti, Presidente, i NAR sono come il fronte nazionale rivoluzionario di Mario Tuti, cioè è una sigla, e le dirò di più, è una sigla che riporta ai fratelli Fabio e Alfredo De Felice, e forse a (inc.), le spiego il perché.** I NAR erano una delle cellule di base dei fasci di Azione Rivoluzionaria, i NAR*

erano un Nucleo di Azione Rivoluzionaria. Quindi chi ha resuscitato questa sigla – va bene? – conosceva bene ... e questo non potevano essere Fioravanti e gli altri, potevano essere i fratelli De Felice che ci avevano fatto parte, con lo stesso ...., quindi i NAR non sono mai esistiti come... "

E alla domanda su eventuali rapporti tra il gruppo Fioravanti e i servizi segreti offre una conferma perentoria alla tesi che la Corte ritiene di avere tratto dal processo e dalle prove esistenti:

PRESIDENTE – Quindi non sa se anche questi qui avessero i collegamenti di cui ha parlato con esponenti dei Servizi, delle... Non ha mai avuto...?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Cioè i collegamenti diretti fra chi? Fra Fioravanti e quelli dei Servizi?

PRESIDENTE – Sì.

TESTIMONE VINCIGUERRA – A me bastava che li avesse con Paolo Signorelli.

PRESIDENTE – E li aveva con Paolo Signorelli?

*TESTIMONE VINCIGUERRA – **E li aveva con Paolo Signorelli.***

La risposta illumina il compendio probatorio sin qui gradualmente esposto che riconduce all'organizzazione della strage attraverso una serie di passaggi intermedi, che fungono da collegamento tra chi finanzia e organizza e chi esegue.

Vinciguerra sostiene il suo apporto con il suo lavoro di ricerca e di studio in questi ultimi quaranta anni da cui i volumi che ha scritto sulla strategia della tensione e le stragi

PRESIDENTE – Va bene. Senta lei, quindi tutta la sua, i suoi quarant'anni insomma, ha fatto frutto delle sue informazione precedenti, ma dopo lei ha scritto due libri ho letto insomma.

La domanda è obbligata: cosa c'è nei suoi libri su Bologna. E sembra che Vinciguerra abbia delle informazioni aggiuntive, ma non le dice, perché questo è il limite del suo impegno:

TESTIMONE VINCIGUERRA – Io ho avuto, ho parlato con due persone di cui non faccio i nomi, Presidente, non ho mai fatto i nomi e non li faccio. Non ho fatto i nomi, con due persone io ho parlato, in carcere, ma sono persone di cui non ho mai fatto i nomi.

PRESIDENTE – E ha parlato dell'episodio?

*TESTIMONE VINCIGUERRA – **E continuo a non farlo, parlammo della Strage di Bologna. Io ho la certezza sulla responsabilità di Fioravanti e non ci sono andato per logica o perché me l'aveva detto Hirsch, o per i volantini di Terza Posizione, ci sono andato***

diciamo con una certa sicurezza anche in base a certe conversazioni avute all'interno del carcere.

Queste informazioni, queste confidenze non stanno sui libri e non stanno nei processi, ma sarebbe bene che Vinciguerra si decidesse a fornirle, per tanti motivi che non è il caso di esplicitare qui.

Si tratta di informazioni che riguardano esecutori materiali, ma da costoro si risale evidentemente sempre più in alto, anche perché la logica indiziaria è stringente e si applica anche alle stragi politiche, come dimostra lo stesso Vinciguerra:

TESTIMONE VINCIGUERRA – No, Presidente, io le informazioni le ho avute sulla responsabilità degli autori materiali. Poi io ho fatto un'analisi storica, un'analisi politica, per cui sono arrivato ad esempio alle conclusioni, che non era in previsione un colpo di Stato, c'era la difesa disperata in quel momento, perché se si parla del caso di Ustica e scoppiava un pandemonio – va bene? – di difendere l'interesse degli Stati Uniti e della NATO. Ma consideri il Partito Comunista aveva, diciamo, allentato, non rotto, i rapporti con l'Unione Sovietica dopo l'invasione dell'Afganistan, parliamo del dicembre del '79. Se si fosse saputo che aerei americani, aerei NATO, avessero abbattuto un aereo nostro, nel nostro cielo, il riavvicinamento PC – Mosca contro la NATO sarebbe stato immediato. È una sola delle conseguenze, una sola delle conseguenze che potevano esserci. Quindi io faccio le analisi storiche.

PRESIDENTE – Quindi la Strage diventa un modo per eludere questo tipo di...?

TESTIMONE VINCIGUERRA – Presidente, dopo la Strage di Bologna, di Ustica se ne ricominciò a parlare nel 1986, sei anni dopo. La Strage di Bologna ha offuscato, ha offuscato tutto ciò che riguardava Ustica.

Ci ricorda Vinciguerra che la guerra fredda non è finita, la logica dei blocchi neppure, l'oltranzismo atlantico è attivo e si prepara, a livello di politica internazionale, il processo che porterà al 1989. Nel 1980 non si sa ancora la facilità con la quale l'altro blocco si sgretolerà. D'altra parte il pretesto dell'anticomunismo serve a realizzare un sistema di potere in cui non si debbano più temere gruppi, persone, forze politiche che possano impugnare la questione morale per intralciare gli affari, le frodi, le tangenti e la corruzione sistemica: già imperante in quell'anno, riceverà un'accelerazione col terremoto in Irpinia di fine anno e annesse ruberie e con l'avvento al potere di una certa concezione del rapporto tra politica e denaro, in parallelo alla fine della paura del comunismo, una fine che spegne il bisogno di

stragi politiche per innescare il capitolo delle stragi mafiose, a loro volta politiche ma di diversa matrice.

2.5. Vincenzo Vinciguerra, parte terza

All'udienza del 28 gennaio 2022 Vinciguerra è stato ascoltato una terza volta ad iniziativa della Corte. Occorreva approfondire il tema che percorre tutte le deposizioni del testimone, da quando ha autonomamente deciso di contribuire alla verità sulle stragi e la strategia della tensione, per denunciare, nei limiti delle sue conoscenze, collusioni, connivenze, veri e propri azioni di concorso di componenti dell'apparato dello Stato nell'eversione neofascista che per Vinciguerra tale non è perché il risultato finale è stato il rafforzamento dello Stato nella sue componenti filoatlantiche e reazionarie.

Lo spunto per il nuovo esame nuovo esame proviene dall'affermazione che compendia la sua esperienza di militante, di ON prima e di AN dopo, che aveva creduto di lavorare per un'autentica rivoluzione di stampo nazionalpopolare: "*Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia a partire dal '69 appartengono a un'unica matrice organizzativa... Le direttive partono da apparati inseriti nelle istituzioni... Si tratta del gruppo che dette vita o aderì successivamente al centro studio Ordine Nuovo di Pino Rauti, tale gruppo ha il suo baricentro nel Veneto ma naturalmente ha agito anche a Roma e a Milano*".

Un motivo conduttore ricorrente che la Corte ha ritenuto di dovere coniugare in riferimento alla strage del 2 agosto, stante l'onnicomprensività dell'asserzione e i molteplici collegamenti emersi tra elementi di quello specifico gruppo, l'insieme dell'universo neofascista, i servizi di sicurezza, gli apparati di potere come la Loggia P2 in relazione ai molteplici fili mossi dal "burattinaio" Gelli. **Vinciguerra ha confermato che anche la strage di Bologna rientra nel quadro generale più volte descritto.**

L'aggiornamento e l'approfondimento dell'analisi riguarda il ruolo di *Avanguardia Nazionale*, non menzionata nell'interrogatorio del 1984. A quel tempo non considerava ancora Stefano Delle Chiaie e AN compromessi con lo stragismo e con gli apparati dello Stato **cioè con la Direzione Affari Riservati**. In quel momento, pur detenuto da cinque anni, la sua attenzione e le sue informazioni riguardavano ON e i suoi rapporti con gli apparati dello Stato.

Il patrimonio conoscitivo nuovo nasce dalle informazioni acquisite all'interno del circuito carcerario, combinate con dati di personale esperienza. Questo patrimonio è frutto di informazioni acquisite all'interno, ma anche fatte filtrare dall'esterno, da colloqui con Leda

Minetti, compagna di Delle Chiaie e con altri militanti arrestati successivamente. A ciò si aggiunge la lettura di atti e fonti storiche. Nelle sue pubblicazioni ha sostenuto che l'estrema destra italiana, formatasi a partire dal 1948- 1949, è stata arruolata nei servizi di sicurezza dello Stato per la sua volontà e capacità di combattere il comunismo: "*La coincidenza di propositi e di fini fra lo Stato, i suoi partiti politici anticomunisti, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, il Partito Monarchico, e i suoi apparati militari di sicurezza hanno fatto sì che si creasse un rapporto simbiotico, continuato fino a tutti gli anni '70; per questa ragione io nego che sia mai esistita una eversione nera, non c'è stato mai nessun attacco allo Stato da parte dell'estrema destra, mai. C'è stato l'intervento dell'estrema destra in operazioni clandestine, in operazioni occulte, in operazioni che comunque dovevano favorire l'avvento in Italia di una democrazia autoritaria, quindi a favore dello Stato, non contro di esso*".

E ancora più avanti: "***Non c'è episodio in Italia di strage in cui non siano coinvolti ... (i servizi) ... La logica delle stragi è una sola. I collegamenti di tutti gli imputati per strage con i servizi segreti credo che siano provati, da Piazza Fontana in avanti***".

Alla Corte interessa stabilire cosa significhi in concreto tale asserzione, che ha ricevuto conferma consolidata sul piano probatorio in sentenze e ricerche storiche anche con riguardo al 2 agosto. La riposta fornisce una chiave di lettura importante per la lettura del quadro probatorio di questo processo, rispetto ai temi in discussione: "***Io parlo della strage del 2 agosto come appunto un evento che prosegue i precedenti, non è un caso a parte, non è un caso a parte. Io collego gli attentati, c'è stata diciamo una ripresa della strategia della tensione a partire dal 1977, '78. I metodi sono quelli, infiltrazione a sinistra, attentati rivendicati con sigle e volantini con linguaggio di sinistra, c'è una ripresa di attentati che dovevano concludersi con una strage a Roma nella primavera del '79 in Piazza Indipendenza e c'è una ripresa di attentati stragisti nel luglio del 1980, perché io non ritengo che la mancata strage di Milano del 30 luglio 1980 non abbia nulla a che fare con la strage di Bologna, io affermo che le due sono collegate; unica la matrice, unici i gruppi, non a caso a Milano vengono da Roma, a Bologna vengono da Roma, non credo che sia una coincidenza. Quindi una ripresa di attentati stragisti in cui però per quanto riguarda Bologna subentra una variabile che è Ustica***".

Non si vuole certo lasciare a Vinciguerra il privilegio di scrivere la sentenza, ma il giudice deve umilmente ascoltare chi è stato dentro l'azione e dentro la storia delle stragi politiche, pagando - a differenza di quanti mantengono la consegna dell'omertà, del silenzio e del

depistaggio, ricavandone oggettivamente il beneficio di un concordato reinserimento, come dimostrano le decisioni della Corte del processo Cavallini su asseriti falsi testimoni - un prezzo altissimo che Vinciguerra sintetizza nella formula dell' "ergastolo per la libertà", quella di pensiero, di racconto, di denuncia, di ricostruzione e sostegno persino a quelle parti dello Stato che egli non riconosce (errando) come "lo Stato". Fissando a se stesso dei limiti, fondati su autonoma scelta di valore.

Vinciguerra è fisicamente libero quando inizia la seconda fase della strategia della tensione.

Nel febbraio del 1979 è tornato in Italia e vi ha circolato fino al 12 settembre 1979. Fino a quella data dispone di fonti dirette. La realtà che verifica e le azioni cui assiste fino a quella data sono tali da consentirgli di ricostruire ciò che accade nei mesi successivi, almeno fino al 2 agosto. In quei mesi del 1979 si costruiscono le premesse della strage di Bologna, dopo la mancata strage di piazza Indipendenza. Era a Roma quando ci furono gli attentati del 1979. E sa che provenivano da un ambiente di destra "che usava volantini di sinistra, un linguaggio di sinistra, tipico della strategia della tensione". E' esattamente la riproduzione di risalente strategia: creare caos, paura, disordine, per spingere la pubblica opinione verso il riflesso condizionato della richiesta di ordine e di riduzione delle libertà.

Questa strategia riprende nell'estate del 1980.

E' possibile qui tralasciare altre specifiche parti della testimonianza sulle quali ci siamo soffermati in altre parti del testo (il ruolo di Carlo Maria Maggi; la proposta di assassinare Rumor nel 1971 da parte del Maggi, con la garanzia dell'impunità, come sanzione per la mancata proclamazione dello stato d'emergenza dopo piazza Fontana e il divieto di manifestare dopo il 12 dicembre che impedì l'esplosione dei disordini che gli eversori avevano programmato per indurre e giustificare la proclamazione dello stato di emergenza; l'impunità giudiziaria non garantita dagli apparati "ai personaggi che hanno partecipato alla strage di Piazza Fontana"). Tutto ciò rinviava ad accordi ed impegni forniti ai livelli più alti del potere politico e militare.

Ma chi era Maggi? Tornano due nomi: "Maggi era un subalterno di Pino Rauti nel quale credeva fermamente".

Dell'altro capo ordinovista veneto, Delfo Zorzi, interessa l'approfondimento del rapporto con Federico Umberto D'Amato

Vinciguerra ha già detto che Zorzi fu arruolato nei servizi segreti a partire dal '67, quando fu arrestato per detenzione di esplosivi. E abbiamo già visto come Vinciguerra viene a

conoscere da Cesare Turco dei rapporti di Zorzi con una altissima figura del ministero dell'Interno.

Vinciguerra aggiunge dettagli: *"Mi descrisse anche il funzionario, diciamo la figura di questo funzionario del Ministero degli Interni, raccontandomi anche l'episodio che una volta si era dimesso dalla Polizia, aveva fatto lo sceneggiatore di film, che era una personalità diciamo eccezionale. Io questo episodio l'ho ritrovato pari pari in "Menù e dossier", il libro scritto da Umberto Federico D'Amato. Quindi l'altissimo funzionario del Ministero degli Interni non era tanto il Prefetto Sampaoli Pagnocchi Antonio come accertato dall'indagine fatta a Venezia, ma era proprio Umberto Federico D'Amato il quale a sua volta ... Cioè l'episodio che mi diceva Turco, me l'ha raccontato Turco nel '72 - '73, nel '73, coincideva con quello che scriveva di sé stesso, di sé medesimo Umberto Federico D'Amato*[153]".

---

[153] Sui rapporti tra Zorzi e D'Amato e in generale sull'ambigua figura di Zorzi disponiamo di annotazioni dell'ispettore Cacioppo. Appaiono utili per capire le relazioni dell'Ufficio Affari Riservati (si veda il file prodotto dalla Procura generale, contenente tutte le informative del Cacioppo per l'autorità giudiziaria bresciana):

"Delfo Zorzi, secondo numerose testimonianze, risulta legato - al pari di Stefano Delle Chiaie - all'ufficio Affari Riservati del ministero dell'Interno. Ecco cosa ha riferito l 'ex ordinovista Martino Siciliano: "In merito alla conoscenza di Delfo Zorzi con funzionari del Ministero dell'Interno, confermo innanzitutto quanto ho già dichiarato in data 5.8.1996 in relazione alle notizie che appresi dallo stesso Zorzi circa il fatto che eravamo 'coperti' da funzionari del Ministero dell'Interno in occasione del nostro viaggio a Trieste per essere interrogati dal Giudice sull'attentato alla Scuola Slovena. Poiché l'Ufficio mi fa il nome del Viceprefetto Sampaoli Pignocchi quale contatto di Delfo Zorzi al Ministero, accertato giudizialmente anche attraverso le dichiarazioni di Federico Umberto D'Amato dinanzi alla Corte d'Assise di Venezia nel 1987, rispondo che effettivamente ricordo il nome Sampaoli come quello di un funzionario del Ministero dell'Interno in contatto con Delfo Zorzi; questo nome mi fu fatto nell'ambiente mestrino di Ordine Nuovo non dallo stesso Zorzi, bensì da Maggi, Molin e da Bobo Lagna.

"In particolare quest'ultimo mi fece cenno al nome Sampaoli come una delle persone che lui e Zorzi frequentavano a Roma allorchè anche Bobo Lagna si era iscritto all'Università. Nello stesso contesto Lagna mi disse che sempre a Roma frequentavano il professar Pio Filippani Ronconi, esperto di dottrine esoteriche e orientali e di cui Delfo Zorzi mi regalò due dispense appena pubblicate sulla filosofia induista .... ".

"Di particolare rilievo è, tuttavia, la dichiarazione sui rapporti tra Zorzi e il Ministero dell'interno, emersi a proposito della tranquillità con la quale Zorzi si era presentato ai giudici di Trieste che avrebbero dovuto interrogarlo sugli attentati di Gorizia e Trieste, da lui realizzati con Martino Siciliano e Giancarlo Vianello: "Io gli chiesi perché ne era tanto sicuro (che l'interrogatorio sarebbe stato una formalità, nda) ed egli mi rispose tranquillamente che ne aveva avuto la conferma a Roma nell' ambiente dell 'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno con cui era in ... contatto e presso cui aveva ottime entrature".

"Come s'è visto, una prima ammissione - o forse allusione - ai rapporti tra Zorzi e un alto funzionario del Viminale, era stata formulata dallo stesso Federico Umberto D'Amato, nel 1987, davanti alla corte d'Assise di Venezia: "[...J Una volta ero andato nell'ufficio di Sampaoli, Vice Prefetto, capo dell 'Ufficio Stampa della Direzione Generale di Polizia, e questi mi presentò un signore che era nel suo ufficio, relativamente giovane, come amico di origine veneziane, me lo presentò come Zorzi. Poi successivamente a questo incontro mi ricordai che esisteva nella mia memoria questo nome collegato ad una qualche attività ideologica di destra e per accertarmi della sua esatta collocazione chiesi se ci fosse qualche fascicolo a nome Zorzi, e debbo aver trovato una qualche conferma di un'attività che all'epoca era allo stato iniziale. Colloco l'incontro al Ministero nel settantuno o primi anni Settanta. Dagli atti risultava che lo Zorzi avrebbe fatto parte di O.N [...].

"Preciso che Sampaoli non ha mai avuto un rapporto funzionale e di collaborazione col mio ufficio. Escludo però che fino a quando io fui Capo del Sigsi lo Zorzi abbia potuto svolgere una qualche attività informativa in

Come si vede Vinciguerra è costante nella sua deposizione e ampiamente riscontrato.

Ciò che afferma sulla struttura di *Ordine Nuovo*, sui suoi vertici e sul ruolo ricoperto da questa organizzazione nella strategia occulta alla quale si deve la consumazione delle stragi, non è mai stata confutato negli anni.

Vinciguerra torna sulle ammissioni di D'Amato in Corte d'assise a Venezia:

"Non si è accorto di quello che sta dicendo, non l'ha valutato bene, si è ricordato perfettamente di uno studente conosciuto nel 1971 cioè sedici anni prima, di nome Delfo Zorzi nell'ufficio di Sampaoli Pignocchi Antonio. Sai, una personalità come D'Amato che si ricordi di uno studente conosciuto sedici anni prima in maniera così nitida è alquanto singolare. Inoltre quello che il Ministero degli Interni aveva taciuto alla Corte d'Assise di Venezia era che il prefetto Sampaoli Pignocchi Antonio in realtà era ancora abilitato a trattare fonti informative, non solo aveva fatto parte della sezione affari riservati ma anche

---

favore del mio ufficio. Quando poi io fui interrogato dal G.I. e mi fu chiesto se mi ricordassi di un qualche tipo di rapporto che ci fosse stato tra Zorzi ed il Ministero io gli riferii l'episodio di cui ho già detto. Poi chiesi notizie ai miei ex colleghi e appresi che lo Zorzi era latitante ed emigrato all' estero. Date le funzioni che Sampaoli allora svolgeva (Capo Ufficio Stampa) il suo ufficio era un "salotto culturale" frequentato da giornalisti, scrittori, intellettuali, e Sampaoli era appunto un uomo di particolare cultura(sic!)"

"Sampaoli e Zorzi parlavano di qualche cosa di culturale ed in quella occasione appresi, mi sembra, che Zorzi studiava a Napoli. Quindi escluderei che tra Zorzi e Sampaoli ci potesse essere un rapporto che fosse di natura diversa da quella culturale. Jo ignoravo quale fosse all'epoca l'attività dello Zorzi".

Nel 1971 - al di là della sua presunta partecipazione alla strage di piazza Fontana ~ Zorzi aveva già realizzato gli attentati alla Scuola slovena di Trieste e al cippo di confine italo-jugoslavo a Gorizia.

Ma nello stesso tempo frequentava il Viminale per "scambi culturali".

Altre testimonianze riguardano il ruolo di Zorzi quale elemento di contatto con ambienti istituzionali favorevoli al dispiegarsi della strategia della tensione.

Una prima, generica, viene da Carlo Digilio, il quale ha riferito di alcune confidenze ricevute da Giovanni Ventura: "Diceva (Ventura) di avere avuto dei finanziamenti per queste attività dei Servizi da Roma. Mi disse che lo stesso ruolo di agente dei Servizi era anche di Delfo Zorzi.

"Oltre a questo c'è la lucida testimonianza di Vincenzo Vinciguerra il quale, molto tempo prima che le nuove istruttorie sulla strategia della tensione fossero avviate, aveva scritto cose assai significative sul punto (e su molte altre cose) dell'ambiguo ruolo di Zorzi.

"In particolare, Vinciguerra ha riferito della proposta, a lui fatta da Maggi e Zorzi, di assassinare Mariano Rumor: "La proposta di Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi di liquidare Rumor con la garanzia che non avrei avuto problemi con la scorta,oltre a rivelare una grossolana mancanza di psicologia, dimostrò l'esistenza di legami insospettati con funzionari di polizia che dovevano trovarsi a ben alto livello per poter disporre dell'omicidio di un personaggio politico come Rumor, assicurando la neutralizzazione o la complicità della scorta.

"La conferma venne qualche anno più tardi, quando Cesare Turco, arruolato a mia insaputa nelle forze di polizia dello stato democratico e antifascista, mi rivelò che Delfo Zorzi era amico di un altissimo funzionario del ministro degli Interni. Seduto davanti a me, con aria compiaciuta, Delfo Zorzi valutò la reazione, che fu di gelo [...]"

Per quanto riguarda il progettato attentato contro Rumor, la testimonianza di Vinciguerra è stata considerata del tutto attendibile nel corso del processo per la strage di via Fatebenefratelli a Milano. Naturalmente, la credibilità complessiva di Vinciguerra non è mai stata – né avrebbe potuto esserla ~messa in discussione da alcuna autorità giudiziaria."

come capoufficio stampa del Viminale era autorizzato a trattare fonti informative. Questo il Ministero degli Interni alla Corte d'Assise di Venezia l'ha taciuto".

Vinciguerra accenna ad una strategia del discredito reciproco tra ON (Rauti e Signorelli) e AN (Delle Chiaie) ed esclude il conflitto tra i vertici dei servizi segreti, ognuno dei quali avente come riferimento una delle due organizzazioni: *"Guardi, è un conflitto solo apparente perché in realtà a livello di vertici sono sempre andati d'accordo. Nonostante questa affermazione di Maggi fatta in mia presenza a Stefano Delle Chiaie, Stefano ha mantenuto sempre un buon rapporto con Paolo Signorelli quindi evidentemente avevano una ragione per diffondere questa voce, che poi non so a quale ... Io penso che c'erano dei contrasti per quanto si riferiva il dicembre 1969".*

L'intreccio tra eversione nera, organizzazioni neofasciste e centri di potere al vertice dello Stato nel dopoguerra emerge dalla seguente riflessione, in base alla quale vi è un *continuum* tra la base delle organizzazioni nere (sedicenti tali, secondo Vinciguerra, o meglio anticomuniste) e il vertice del potere nazionale di cui la P2 è l'apice: *"In Italia non è mai esistita una eversione nera, chiamiamola come volete ma non è un'eversione ideologicamente definibile perché se ideologicamente è definibile, è definibile come anticomunista ma in realtà l'estrema destra in Italia ha lavorato per lo Stato, convinta ovviamente poi alla fine nelle figure dei suoi rappresentanti di avere una gratifica, chiaro. Non si aspettavano certo di essere emarginati, lavoravano con la strategia dettata da Pino Romualdi nel luglio del 1946 per favorire la borghesia italiana. Come si favorisce la borghesia italiana, diceva Romualdi, bisogna mettersi al servizio della borghesia per riconquistarne i favori, distinguendo fino la battaglia contro il comunismo, questo hanno detto nel luglio del 1946 Pino Romualdi che allora era la figura diciamo più prestigiosa, rimasta fra gli eredi della repubblica sociale italiana e questo hanno fatto per tutto il dopoguerra .... Quando Stefano Delle Chiaie mi dice, si vanta che Fanfani si opponeva allo scioglimento di Avanguardia Nazionale, qualcosa significherà".*

E più avanti, sulle ragioni che gli fanno dire che anche AN era strumento dei servizi segreti:

"Su questa organizzazione e i suoi uomini la Magistratura italiana, milanese, romana e calabrese non è mai riuscita a fare indagini approfondite. Io le dico una sola cosa, l'ho scritto nei miei libri, l'ho scritto nei miei articoli. Per quanto riguarda Piazza Fontana c'è l'episodio semplicemente a mio avviso incredibile dei fratelli Bruno e Serafino Di Luia. Bruno e Serafino Di Luia dopo gli attentati del 12 dicembre scappano in Germania, va be',

scappano in Germania. Dopo uno di loro fa un'intervista, Serafino Di Luia fa un'intervista al Corriere della Sera, che viene pubblicato il 5 febbraio, dove dice che Merlino era stato mandato fra gli anarchici ***dallo stesso che aveva richiesto l'affissione dei manifesti cinesi,*** *cade nel dimenticatoio. Nel marzo del 1970 però i due fratelli Bruno e Serafino Di Luia tramite un amico rimasto ignoto, contattano il Questore di Bolzano e gli dicono di voler parlare con un funzionario degli affari riservati degli attentati dell'agosto, 8-9 agosto 1969 e degli attentati del 12 dicembre a Milano e a Roma, in cambio chiedono garanzie per il loro rientro in Italia, che non verranno perseguiti. Il Questore informa la direzione affari riservati. Li incontra nell'aprile del 1970 Silvano Russomanno. Di cosa hanno parlato ovviamente non c'è mai stata traccia però io dico semplicemente questo: è mai possibile che non ci sia stato mai un Magistrato italiano che abbia sentito il bisogno di ascoltare come testimoni Bruno e Serafino Di Luia per farsi dire quello che hanno detto a Russomanno sugli attentati ai treni e su quelli del 12 dicembre a Milano e Roma? Presidente, nessuno li ha mai interrogati. Nessuno li ha mai interrogati".*

Si tratta di un'informazione acquisita da fonti storiche e giornalistiche. Avrebbe meritato comunque a tempo debito un approfondimento. L'indicazione per trovare l'intervista ai Di Luia è precisa e recuperabile. Mentre non è noto il contenuto del colloquio fra Russomanno e i fratelli Di Luia e la stessa fonte da cui la notizia promana. Un elemento significativo è che i Di Luia siano rientrati in Italia, "*dove nessuno li ha più disturbati, questo era quello che loro chiedevano agli affari riservati e questo hanno ottenuto ma nonostante le ripeto che siano fatti noti, nessun Magistrato li ha mai interrogati. Io ho chiesto esplicitamente nei miei articoli che fossero ascoltati come testimoni, per me al momento sono testimoni. Ma qualcuno li poteva ascoltare? No".*

Le sentenze su *Avanguardia Nazionale* sarebbero quindi viziate dal fatto che indagini approfondite sull'organizzazione non ve ne sarebbero mai state.

Tornando alle indagini su Peteano:

PRESIDENTE – Va bene. Lei attribuisce la riapertura delle indagini su Peteano a una manovra piduista per screditare Almirante. Chi riguardava quell'indagine e come si concluse la riapertura delle indagini come manovra piduista? Ecco, questa è una cosa importante.

Vinciguerra insiste sulla manovra piduista (Santovito, Tedeschi) che sarebbe stata alla base della riapertura delle indagini su Peteano, volte in ultima istanza a screditare Almirante e il suo partito che avevano finanziato gli attentatori e in particolare Cicuttini per l'intervento,

mancato, alle corde vocali. La considerazione serve a provare la presenza e le manovre della Loggia P2 per orientare la politica nazionale, attraverso un'azione di discredito sul versante della destra. La manovra evidentemente non riuscì per il fallimento dell'operazione Democrazia nazionale alle elezioni del 1979. Il che pone il problema della reazione e delle successive mosse di Gelli e del gruppo dei suoi affiliati più stretti.

Che la manovra fosse targata P2, Vinciguerra lo desume anche dal fatto che l'informativa su Cicuttini telefonista e sui suoi complici la fa al magistrato il servizio segreto militare - che di regola non interloquisce con la Procura, ma opera tramite i Carabinieri - operando in prima persona come organismo di Polizia giudiziaria. Afferma inoltre Vinciguerra che "*Santovito non accusa il segretario nazionale di un partito come il Movimento Sociale Italiano, Ordine e Legalità senza il consenso del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti*".

La vicenda non è certamente minore, ma segnala il grande attivismo politico della P2 nei mesi che precedono la strage.

Vinciguerra afferma e ribadisce che Tedeschi finanziava *Avanguardia Nazionale*; la fonte è direttamente Stefano Delle Chiaie. Quest'accordo sarebbe stato basato sull'oggettiva necessità di finanziare un'attività politica orientabile dalle esigenze degli Affari Riservati. Nella ricerca dei finanziatori si definisce la fisionomia del gruppo politico. Per Vinciguerra AN aveva la specifica caratteristica di essere presentata come un'organizzazione estremista, essendo sempre stata, viceversa, "*al servizio di personaggi moderati della destra, Ernesto De Marzio, Mario Tedeschi, Junio Valerio Borghese, questi personaggi non sono mai stati degli estremisti, questi sono sempre stati dei moderati. Avanguardia Nazionale è stata sempre da questa parte qua. E il rapporto con Mario Tedeschi è perché in quel periodo l'attività politica che faceva Avanguardia Nazionale incontrava il favore di (inc.) che finanziava l'organizzazione con trecento milioni al mese*".

Nella trascrizione è purtroppo sfuggito il nome della fonte del finanziamento.

L'affermazione del presunto moderatismo dei personaggi indicati va letta con cautela, nel senso che si trattava di personaggi che non si esponevano con proclami incendiari, ma come il vertice della P2 camuffavano i propositi eversivi dietro una piattaforma politica di estrema destra che escludeva l'ipotesi militarista (nella seconda metà dei Settanta). Ciò non toglie che si trattasse di personaggi decisi a stabilizzare la situazione nel senso della più rigorosa conservazione degli assetti sociali, come apprendiamo dallo stesso Vinciguerra, che a proposito di Mario Tedeschi afferma: "*Mario Tedeschi è stato sempre un uomo di apparato, Mario Tedeschi è stato confidente della Questura di Roma fin dall'inizio... Dall'inizio del*

dopoguerra. Io ricordo che quando venne coinvolto marginalmente in un'inchiesta sulle Far, a Torino, lui venne difeso personalmente dal Questore di Roma Saverio Polito, Saverio Polito personalmente scagionò Mario Tedeschi di ogni responsabilità, è un uomo che ha sempre lavorato per apparati dello Stato", secondo la logica più volte illustrata da Vinciguerra di un centro moderato autoritario, che non disdegna l'azione eversiva violenta secondo la tradizionale logica dello squilibrare per riequilibrare su posizioni di restrizione della democrazia. La conclusione del testimone segue la classica citazione "machiavelliana": *"Ci sono ambienti che sono giunti alla conclusione che magari cinquecento, seicento morti potevano risparmiarne molte di più"*.

E ancora più crudamente, fare una strage per evitare un colpo di stato: *"Evitare uno scontro armato ad esempio con i militanti del Partito Comunista, un'insurrezione, una rivolta. La logica è una logica difensiva, non è una logica offensiva. E nello stesso tempo prendiamo ad esempio non la Spagna o la Grecia come purtroppo ancora oggi i giornalisti e qualche storico insistono, l'esempio era la Germania federale, una democrazia autoritaria che aveva posto fuori legge il Partito Comunista. In fondo questo chiedevano, i cosiddetti estremisti questo chiedevano, una democrazia autoritaria in grado di sciogliere e mettere fuori legge il Partito Comunista"* (pag. 71).

Funzionale a questa strategia era il c,d. Ufficio bombe collocato nell'Ufficio Affari Riservati. Vinciguerra dice che si tratta di una battuta dietro la quale sta però la conferma diretta da parte del testimone *"Dell'arruolamento di molti militanti di destra a servizio della Divisione Affari Riservati o di gruppi collegati alla Divisione Affari Riservati. Le faccio l'esempio del MAR di Fumagalli. Il MAR di Fumagalli aveva come referente un alto funzionario del Ministero degli Interni, questo me l'ha detto Gaetano Orlando nel carcere di Parma nel 1990, quando ci siamo rincontrati, lui stava scontando la pena per il sequestro Cannavale, ci siamo rincontrati dopo gli anni della Spagna, abbiamo parlato un po' e Gaetano Orlando a un certo punto mi fa: "Non c'era solo un Motta nel MAR, c'era anche un altro Motta al Ministero degli Interni". Nel corso di un colloquio non investigativo perché non ho mai fatto colloqui investigativi con il capitano Giraudo che ho incontrato con l'autorizzazione della Magistratura di Brescia, gli ho fatto presente questo fatto, Giraudo ha fatto il suo accertamento ed è risultato che in effetti al Ministero degli Interni in quegli anni c'era non uno, due Motta, un Prefetto e un Questore. Un Prefetto e un Questore, quale dei due fosse stato il referente del MAR di Carlo Fumagalli non è stato possibile accertarlo. Quindi l'ufficio bombe e il signor Federico D'Amato e i suoi funzionari usavano militanti di*

destra per compiere attentati dimostrativi, che poi (inc.) comunque attentati non dimostrativi (non sono, nde) però diciamo lo scopo era questo, gli attentati alle sedi del Movimento Sociale Italiano, cento attentati, avevano praticamente questo scopo.... Ed era lo scopo di creare lo stato di disordine, di tensione nel paese, una contrapposizione fra gli estremismi che tanto favoriva poi la politica di centro e Democrazia Cristiana. ***Guardi che Umberto Federico D'Amato non è stato solo un funzionario di Polizia, è stato anche una mente politica".***

A proposito dei suoi rapporti con questa destra al servizio dell'Ufficio Affari Riservati o del SISMI, Vinciguerra ha chiarito di essere stato sempre piuttosto defilato dal cuore dei gruppi dopo Peteano; di non avere mai subito un "processo" interno, ma di avere evitato alcuni non dichiarati tentativi di farlo fuori: "*... Ero molto agile, ho evitato una macchina che è partita di scatto, con le targhe oscurate, comunque poi questo è un episodio comunque al quale io non do (importanza, nde) ... Ha una sua logica, ha una sua logica ma non do tanta importanza, poi non so da che parte veniva. Andando in Spagna io trovo che Stefano Delle Chiaie aveva sempre trattato piuttosto male sul piano umano Carlo Cicuttini perché praticamente gli rimproverava proprio l'attentato di Peteano. Quando arrivo io ne parliamo con Stefano Delle Chiaie e ricordo allora a questo punto una affermazione che non era sorprendente per un uomo di destra come era Delle Chiaie, quando mi disse "ma non hai pensato che qualcuno di quei Carabinieri è un camerata?".*

La risposta fu congruente con l'ideologia che ha più volte esposto: "*No, chi si pone dalla parte dello Stato non può essere un camerata". Comunque ci siamo chiariti poi con Delle Chiaie".*

La Corte ha tentato di ottenere altre risposte e di convincere Vinciguerra a fare un passo avanti per l'accertamento di tutte le responsabilità, portando l'esame sulla posizione personale del teste, evidentemente unica nel panorama dei terroristi condannati per le vicende degli anni '70. Un terrorista che si dichiara non pentito ma tiene, senza interesse a benefici o sconti di pena, a contribuire alla piena assegnazione di ruoli e responsabilità per quegli eventi, allo scopo di impedire l'affermarsi di una storia minima, che ignori le grandi colpe, accontentandosi di quelle delle pedine in un gioco minore.

Vinciguerra afferma: "*Ritengo questo Stato responsabile di tutto questo. Mi sono assunto la responsabilità di ciò che ho fatto io, è vero, ho ucciso, l'ho detto, mi sono preso questa responsabilità, mi sono preso ... Mi sono preso un ergastolo senza fare appello, senza fare*

richiesta le Corte, me lo sto facendo ma allo Stato io imputo centinaia di morti, migliaia di feriti, la perdita della sovranità nazionale, dell'indipendenza nazionale e così via".

E per ragioni di elementare coerenza rifiuta di chiedere i benefici premiali previsti dalla legislazione. Tutto ciò indiscutibilmente accredita la narrazione, le conferisce un crisma di credibilità generale, che dopo 43 anni di carcere sarebbe eccessivo negare per assegnare alla narrazione una funzione di destabilizzazione attraverso il racconto. E' evidente come Vinciguerra non sia in condizione di creare turbamenti al potere politico con le sue dichiarazioni, misurate e legate a conoscenze dirette e a indagini documentrali. Egli può solo contribuire alla ricerca e alla affermazione della verità giudiziaria, una verità che non produce rivoluzioni, ma consente di soddisfare fondamentali esigenze che ristabiliscono l'equilibrio e la coesione sociale, minacciate dalla mancata conoscenze dei meccanismi profondi e delle trame che si annidano nelle strutture occulte dello Stato. Se ne è avuta prova nell'ambito delle indagini e dei processi per le stragi politiche. L'obiettivo è riuscire a penetrare nei segreti tuttora ferrei che proteggono apparati che hanno operato al di fuori delle regole della Costituzione formale, per ristabilirne l'efficacia cogente.

A questo proposito è opportuno sottolineare una frase del testimone che ritiene di operare contro lo Stato con l'arma della verità, come è stato per tutti i grandi oppositori non violenti: *"Guardi, le dirò una cosa, e glielo dico proprio in maniera schietta. Quando si fanno certe scelte non si è sicuri fuori ma si è ancor meno sicuri in carcere. Presidente, quello Stato italiano è uno Stato che uccide e uccide fuori, suicida fuori e suicida dentro. Non è una questione di sicurezza personale, questo glielo posso garantire".*

Attestata con questa digressione la credibilità del testimone, il suo esame volge al termine con poche ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda i rapporti del SID con *Avanguardia Nazionale*, Vinciguerra riferisce che nel 1972 a novembre vi fu a Barcellona un incontro fra Delle Chiaie e il capitano Labruna, accompagnato da Maurizio Giorgi, che definì un rapporto di collaborazione fra AN e il SID. La prova fu, come già detto l'assunzione di Giorgi dal Giornale d'Italia come correttore di bozze; Giorgi fu il tramite fra AN e Labruna: *"È chiaro che il SID aveva interesse a mettere un po' sotto controllo Avanguardia Nazionale che dipendeva dalla Divisione Affari Riservati. Le infiltrazioni che ci sono state, ad esempio Cesare Turco cercò di infiltrarsi in Avanguardia Nazionale, c'è questo discorso qui per cui a un certo punto il SID non controlla Avanguardia Nazionale, la vorrebbe controllare, stabilisce un patto di collaborazione con*

Stefano Delle Chiaie affidato al capitano Labruna, che credo non abbia avuto una lunga durata".

Non è dunque il servizio segreto militare che si avvale dei servizi di Stefano Delle Chiaie e della sua organizzazione dopo i primi anni '70. La vicenda che racconta Vinciguerra è tutta interna alla prima fase, legata al ruolo di Delle Chiaie nel 1969 con le bombe a Roma, che il testimone attribuisce materialmente a soggetti diversi dagli ordinovisti veneti, richiamando l'infiltrazione degli avanguardisti tra gli anarchici con funzioni di provocazione e un coordinamento di vertice con ON in quella fase. Il dissenso tra i due gruppi si manifesta invece l'anno successivo in occasione del golpe Borghese: "*Pino Rauti non partecipa, Ordine Nuovo non partecipa perché non si è messo d'accordo con Junio Valerio Borghese sui finanziamenti. Non avendo i finanziamenti che pretendeva, Rauti e Ordine Nuovo non prendono parte all'operazione del 7-8 dicembre 1970".*

Altro indizio che dietro le iniziative eversive si muovono anche potenti interessi economici e finanziamenti estesi.

Il ragionamento diventa pertinente e chiarificatore dove affronta il tema della ricomposizione dei gruppi neofascisti alla fine della prima fase della strategia della tensione:

"*Quando nel 1974 cambia la strategia americana, finisce l'epoca dei colpi di stato. La strategia americana vede la fine della dittatura greca, vede la fine della dittatura portoghese, vede lo scontro all'interno degli estremisti, scontro che si concluderà con la posta in congedo di James Jesus Angleton. Tramontata la possibilità dei cosiddetti colpi di stato, questi gruppi di destra si trovano praticamente spaesati, non hanno un programma politico, non hanno un fine politico, fino a quel momento hanno perseguito in sostegno alle forze militari di Polizia per giungere a una scorta autoritaria o con una proclamazione dello stato di emergenza o col colpo di stato. Finito questo, non sanno più cosa fare. A quel punto nasce l'esigenza di rifondare in un certo senso un'organizzazione unendo quelle esistenti, Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo. Questo era diciamo lo scopo".*

E' un ragionamento importante perché da questa frustrazione, dai processi, dai decreti di scioglimento può nascere la necessità di trovare nuove opportunità e contingenti alleanze per un'azione che superi le angustie di gruppi, che nel loro isolamento avvertono l'esigenza di uscire dai confini che in cui li costringe la politica democratica. Senza accordi, protezioni, compromessi, l'azione in quanto tale non può portare ad alcun risultato. E questo è ben presente tra i vertici delle organizzazioni, i soli che mantengono collegamenti con la politica ufficiale e che con questa possono sviluppare strategie di reciproco interesse. Le rivalità, i

contrasti, i rancori personali in questa fase vengono superati dalla constatazione della necessità di disporre di un progetto e di un'azione comune, con tutte le riserve cui il teste accenna.

Dopo lo scioglimento di AN *"tutto è rimasto come prima, chi era di Avanguardia è rimasto di Avanguardia e chi perseguiva un fine di Avanguardia continuava a perseguirlo. L'organizzazione ha continuato ad esistere ma non è riuscita a darsi più una fisionomia politica. Io nel 1979 sono stato richiesto da Stefano Delle Chiaie, invitato pressantemente di tornare in Italia perché non esisteva un'organizzazione, lui me l'ha chiesto per andare a parlare, precedente a quello che poi sarebbe stato anche il suo rientro, con Tilgher, Perri, Crescenzo ed altri, per rivitalizzare l'organizzazione che ormai era immobile ma esisteva, non è vero che non esistesse".*

Ancora nel 1979 *Avanguardia Nazionale* era dunque costituita da un nucleo di attivisti disponibili a mettersi a disposizione per qualsiasi iniziativa che potesse rivitalizzarla.

Una riserva di uomini a disposizione di chi in passato con l'organizzazione aveva avuto rapporti e concordato specifiche iniziative e azioni di provocazione, infiltrazione, spionaggio. Quegli uomini erano disponibili a qualsiasi avventura e il gruppo dirigente era in condizione di avvicinarli e integrarli in progetti gestiti da uomini appartenenti a gruppi di potere non ufficiali.

La domanda ora è obbligata e cruciale. Ad essa Vinciguerra risponde in modo articolato, mettendo l'accento più che su fatti specifici, sul modo con cui è opportuno affrontare la questione.

Considerando che l'imputato Paolo Bellini, come dichiarato da lui stesso, fino all'epoca del delitto Campanile era un militante di Avanguardia Nazionale e che nell'ambito di decisioni interne alla cellula parmense, di cui faceva parte, eseguì il delitto Campanile, sempre secondo sue affermazioni, si è chiesto quali fossero i canali attraverso cui dall'interno dei servizi deviati del Ministero dell'Interno e quindi in primo luogo dagli ex Affari Riservati, che in qualche modo avevano la possibilità di interagire con Avanguardia Nazionale e che verosimilmente tutelavano la falsa identità e la latitanza di Bellini, fosse possibile un eventuale reclutamento di elementi da coinvolgere nella strage del 2 agosto.

Vinciguerra risponde precisando che quello di AN era un ambiente in cui il rapporto con i servizi segreti non era limitato a una sola o a due persone. Gli elementi giovanili inseriti nell'organizzazione avevano diversi riferimenti. Il riferimento di Dimitri era Adriano Tilgher.

Ognuno inoltre e aveva come referente una persona che aveva fatto parte del passato:

"Giuseppe Dimitri si rapportava con Adriano Tilgher, altri si rapportavano con i fratelli Fabio e Alfredo De Felice che hanno avuto un ruolo che forse è stato sottaciuto, è passato un po' inosservato. Io mi ricordo di aver letto una rivista edita nel '78, Tabula Rasa era il titolo. Tabula Rasa è la testata di una rivista che i fratelli Fabio e Alfredo De Felice e Giano Accame avevano editato a metà degli anni '50, sarà un caso, è come la (inc.) sarà un caso. E poi ci sono le persone di Ordine Nuovo, in particolare c'è Paolo Signorelli, il capo di Maggi, il superiore gerarchico di Maggi, il superiore gerarchico di Roglione (?), il superiore gerarchico di Concutelli, è un comandante che a quanto pare non ha mai comandato, anzi peggio, non ha mai saputo quello che facevano i subalterni. PRESIDENTE – Questo chi? TESTIMONE ASSISTITO VINCIGUERRA – Paolo Signorelli. PRESIDENTE – Così, è ironico in questo... TESTIMONE ASSISTITO VINCIGUERRA – (sorride) Sì Presidente, è evidente che lo dico in maniera ironica perché una persona che dirige non è che poi può venire a dire che non ha mai saputo niente di quello che facevano i sottoposi eh! PRESIDENTE – Quindi l'eventuale collegamento è dai vertici dei servizi a questi... TESTIMONE ASSISTITO VINCIGUERRA – Passava attraverso personaggi che coi servizi erano in contatto da anni. PRESIDENTE – E da qui l'eventuale trasmissione dell'ordine, del collegamento alla manovalanza.

TESTIMONE ASSISTITO VINCIGUERRA – Se c'era un'operazione da fare, tramite potevano essere soltanto questi. Io Presidente le ricordo un fatto che mi ha lasciato perplesso. L'attentato del 30 luglio 1980 a Milano, il volantino di rivendicazione porta la sigla di un altro attentato, quello fatto a Paolo Signorelli. Noi non abbiamo mai saputo che qualcuno abbia attentato alla vita di Paolo Signorelli e poi da quello che ho letto, due pentiti fra quelli più credibili hanno detto che era un finto attentato, un falso attentato. Come mai la stessa sigla? Come mai la stessa sigla? Riporta indirettamente sempre a Paolo Signorelli e se a Milano c'è la mano di romani, a Bologna c'è la mano dei romani? C'è da chiedersi perché invece di fare un attentato con un numero contenuto di morti e di feriti hanno fatto un massacro, questa è la domanda, per quale motivo. A Milano hanno cercato di colpire un obiettivo politico istituzionale, il Comune di Milano, consiglieri comunale, assessori, qualcuno del pubblico, perché a Bologna alla stazione ferroviaria? Ripetendo un gesto che era stato fatto una sola volta in Italia il 28 agosto 1970 però quel giorno qualcuno ha posto una valigia pieno di esplosivo in una sala di secondo aspetto, una sala d'aspetto di seconda classe alla stazione di Verona. Dato che c'era il periodo degli attentati altoatesini, la Polizia ha sospettato qualcosa, ha trasportato la valigia fuori e poi l'ha disinnescata. Per carità, Verona, sarà un caso pure questo? L'idea di mettere una valigia piena di esplosivo alla stazione ferroviaria viene ripresa dieci anni dopo, il 2 agosto 1980. Se mi posso consentire un'opinione, chi ha organizzato l'attentato di Milano ha organizzato anche quello di Bologna, questa è la mia opinione".

Si tratta di una risposta complessa, articolata, ricca di osservazioni utili per comprendere come la connessione tra gli autori della strage, accertati con le sentenze passate in giudicato, potevano tranquillamente essere collegati agli Affari Riservati per un'azione di comune interesse per il tramite di personaggi che erano i punti di riferimento dell'eversione romana.

Ed è un fatto che tra la strage mancata di piazza Indipendenza del maggio 1979, quella mancata del Comune di Milano e quella del 2 agosto si possa cogliere un filo unico che

consente di legare l'attentato del 1979, la cui matrice è indiscutibilmente accertata, a quella del 2 agosto, a matrice ugualmente accertata, e quindi tutte a quella della stazione di Verona dell'agosto 1970, una strage piuttosto dimenticata ma ben presente nella mente del testimone che la collega a quella del 2 agosto anche per l'identità di obiettivo, una valigia piena di esplosivo in una sala d'aspetto di seconda classe di una stazione ferroviaria, in questo caso fortunatamente rimossa da un agente di polizia, con modalità ancora una volte dubbie.

Ancora sull'attività di Avanguardia nazionale come gruppo spionistico, ricorda che aveva avviato infiltrazioni in vari movimenti politici avversari e l'infiltrazione non serviva solo a fare provocazioni; serviva a raccogliere informazioni anche dall'interno dei gruppi dell'estrema destra. A chi andava questa massa di informazioni? La risposta è di carattere logico: "*Tutte queste informazioni raccolte da Avanguardia Nazionale non potevano confluire al solo Stefano Delle Chiaie o ad Adriano Tilgher in sua vece, non credo proprio, non se ne sono mai fatti niente né l'uno né l'altro...andavano evidentemente al servizio di riferimento, in questo caso alla Direzione Affari Riservati*".[154]

Ma questo valeva anche per *Ordine Nuovo* sicché entrambe le organizzazioni svolgevano costantemente questa attività in forma più o meno palese.

Ne ricaviamo che i vertici e gli uomini di queste organizzazioni avevano di fatto costituito un *continuum* con gli apparati di sicurezza, un intreccio e una condivisione di scopi che aveva non più solo lo scopo informativo, ma anche quello esecutivo.

La spiegazione di quest'intreccio informativo/esecutivo è piuttosto chiara e persuasiva:

"*Gli agenti dei servizi non potevano certo operare in prima persona, no? Invece questi che poi venivano... Un po', vede, il gioco della Aginter Press. La Aginter Press è un servizio segreto parallelo. Ma se un uomo della Aginter Press ed è accaduto a Salve in Algeria, viene arrestato, non si può accusare la Francia o gli Stati Uniti di avere organizzato gli attentati in Algeria, perché è un servizio che non esiste, è un gruppo che poi è stato tacciato in estrema destra tanto per cambiare e via di seguito ma non coinvolge la responsabilità del governo. Con gli attentati in Algeria, che poi sono stati fatti anche in Italia e in Spagna, comunque Salve viene arrestato, non soltanto lui, viene arrestato lui, viene arrestato un francese, vengono arrestati anche uno o due algerini che poi sono stati fucilati, ma gli algerini non*

[154] Si tratterebbe peraltro del motivo ufficiale dietro il quale D'Amato ha giustificato le sue relazioni pericolose, dimenticando che relazioni, di quel tipo slegate da qualsivoglia regola, principio, criterio di verifica e quindi per le loro modalità aperte a qualsiasi risultato, sono inconciliabili con il servizio di sicurezza di uno stato democratico.

possono accusare né gli Stati Uniti e neanche la Francia perché i due risultano appartenenti ad un'organizzazione che non ha definizione, non può essere definito un organismo nazionale di qualche stato, è a sé. E così anche in Italia se un ordinovista viene arrestato mentre fa un attentato, nessuno può chiamare in causa i servizi, nessuno" (pag. 82).

A chiarimento di queste modalità dell'azione esecutiva, che servivano a porre un diaframma insuperabile fra ideatori e esecutori, il teste riporta a riscontro uno specifico episodio che conferma il ruolo dei vertici e il tentativo degli uomini della base nel corso degli anni di liberarsi di una parte del proprio fardello di responsabilità, cercando di coinvolgere vanamente i vertici.

L'episodio riguarda Carlo Maria Maggi, imputato nel processo dei primi anni duemila per Piazza Fontana, non a caso uno degli uomini che fu sul punto di iniziare una collaborazione che sarebbe stata decisiva per la verità sulle stragi, se non fosse stata impedita da un intervento energico, raccontato nella sentenza di primo grado della Corte d'assise di Milano del 30 giugno 2001.

Dalla sentenza emerge che Maggi fu sul punto di iniziare una collaborazione: sarebbe stata di importanza storica. Il colonnello Giraudo ha raccontato come tutto fosse pronto per raccogliere le dichiarazioni di Maggi, quando improvvisamente, dopo un colloquio in Questura a Venezia di maggi con Carlo Digilio, avvenne un cambiamento e Maggi tacque per sempre. Molto ci sarebbe da raccontare su questa vicenda ma non è il luogo.

Racconta Vinciguerra: *"Guardi, Maggi cercò durante la mia audizione a Milano, al processo di Piazza Fontana, Maggi mi fece fare una domanda dal suo Avvocato, l'avevo così, di fronte quindi ho visto che è stato Maggi a suggerire la domanda. "Per quanto è a sua conoscenza, Maggi ha sempre obbedito agli ordini di Rauti?", ovviamente ho risposto sì, per quanto è a mia conoscenza sì. Vede, è una tacita, implicita chiamiamola così, chiamata di correità nei confronti di Pino Rauti però Maggi non va oltre,* ***non va oltre perché la regola è una sola Presidente, chi protegge viene protetto.*** *Poi, sa, per accusare persone a un certo livello, ecco, scatta il discorso processuale, dove sono le prove, vogliamo le prove e non sempre le prove si trovano eh. Quindi una persona è anche obbligata a tacere, Maggi vuol chiamare in correità Rauti ma quali prove può portare? Certo non ci sono ordini scritti. Ed è un po' (inc.) parlo di Maggi e Rauti, posso parlare anche di altri, di altri personaggi che avrebbero potuto essere chiamati in causa ma il problema è sempre quello e allora a quel punto conviene stare zitti, almeno uno non perde la propria credibilità sennò poi passa pure per qualcuno che accusa senza avere elementi di prova eccetera eccetera".*

Si tratta di una spiegazione perfetta del meccanismo dell'omertà e del silenzio che grava sulle stragi e del fallimento dei processi.

PRESIDENTE – Bene. Senta, nella sua deposizione lei introduce elementi di sospetto sulla causale dell'omicidio Occorsio, ufficialmente era perché era uno che indagava contro la destra, in realtà cosa c'è che lei sappia?

TESTIMONE ASSISTITO VINCIGUERRA – Guardi, l'estrema destra non ce l'ha con Occorsio, l'estrema destra ce l'ha con Taviani. Il Ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani scioglie il movimento politico Ordine Nuovo senza averne in realtà l'autorità perché la sentenza di condanna di Graziani e degli altri doveva prima passare in giudicato, quando passava in giudicato Ordine Nuovo poteva essere sciolto. Invece Paolo Emilio Taviani la scioglie dopo il primo grado e avendo preso oltretutto una posizione, avendo affiancato quella di Moro, avendo denunciato il pericolo fascista e via di seguito, Taviani entra nel mirino degli ordinovisti, non il Giudice Occorsio. Se la motivazione fosse stata vera, quella che hanno praticamente dato, il Giudice Occorsio sarebbe stato ucciso nel 1974, non nel 1976. Nel 1974.

Incidentalmente ha riferito come la causale dell'omicidio Occorsio sia diversa da quella ufficiale della vendetta di Ordine Nuovo. Il collaboratore non aggiunge dettagli, ma la sua tesi coincide con quella delle parti civili, le quali hanno più volte indicato un possibile movente nelle indagini di Occorsio sul riciclaggio di denaro da parte di uomini della P2, provento dei sequestri di persona.

L'azione di depistaggio dei servizi segreti rispetto alle stragi trova nel racconto un riscontro integrale nella vicenda personale nella strage di Peteano. La matrice politica della strage di Peteano doveva essere coperta perché non si sapesse che era da ascrivere a militanti di Ordine nuovo e del MSI: *"Da qui, da qui sono scattati i depistaggi e poi c'era diciamo il sospetto totalmente infondato ma il generale Serravalle e i suoi uomini l'hanno avuto, che potesse essere in collegamento con elementi di Ordine Nuovo inseriti nella struttura Gladio, quella che operava proprio in quelle zone lì perché c'era una struttura... C'erano ordinovisti, un Ordine Nuovo occulta inserita nella struttura Gladio, questo è il fatto. Il timore di questo collegamento ha fatto scattare le coperture.*

A proposito dell'infiltrazione dei gruppi di destra da parte degli uomini di Avanguardia, Vinciguerra insiste nell'affermare che si trattava di seguirne e se possibile condizionarne le attività. Era questo il ruolo di Peppe Dimitri.

Vinciguerra è chiamato a precisare le confidenze ricevute in carcere da Johannes Hirsch.

Lo descrive come "*Un uomo di malavita, un austriaco, trattava droga, trattava armi e io l'ho incontrato a Volterra, nel carcere di Volterra. Abbiamo parlato, non abbiamo stretto chissà quale rapporto d'amicizia eh però c'era diciamo un buon rapporto di conoscenza. E proprio con Hirsch, una volta che è caduto il discorso sulla strage di Bologna, su Fioravanti, Mambro, Hirsch dice "sono stati loro, io lo so". "Sono stati loro, io lo so" però non... Non continua. Io poi mi trovo in una certa posizione un po' difficile all'interno del carcere e quindi il contatto con Hirsch lo perdo però segnalo, lo dico ai Giudici di Bologna che vanno a interrogarlo in Austria, Hirsch non nega di averlo detto, semplicemente Hirsch pone delle condizioni tali per collaborare con la Magistratura che non possono essere accolte, questo almeno mi ha detto il dottor Castaldi, nel 1984 -85, disse l'abbiamo interrogato ma ci chiede cose che noi non... È impossibile dargliele. Però Hirsch non ha smentito di aver detto questa frase, in pratica l'ha confermata*".

Tutto ciò Vinciguerra lo ha detto anche al processo Cavallini. La sentenza spiega bene come dai rapporti di cui abbiamo già detto e dalla causale del duplice omicidio Todaro-Paxou emerga una conferma decisiva che gli esecutori della strage sono stati Fioravanti e Cavallini.

Va richiamato un passo della sentenza, qui utilizzabile come illustrazione degli stessi elementi di prova esistenti in questo processo:

"*Considerato quindi che Hirsch era un trafficante internazionale di armi, e che pure Cavallini era un trafficante di armi, e altresì un terrorista, è ancora più legittimo credere che fra i due si fosse da tempo stabilito un rapporto consolidato, che rende più che verosimili le dichiarazioni fatte dal Vinciguerra circa le confidenze da lui ricevute dall'Hirsch*" (pag. 631). Il capitolo della sentenza Cavallini che qui interessa è l'11.13 intitolato al duplice omicidio di Carmelo Todaro e Marie Paxou da parte di Cavallini a pag. 623 e seguenti.

Estremamente significativa l'affermazione contenuta in sentenza dell'analogia tra questo duplice omicidio e quello di Francesco Mangiameli e del mancato omicidio della moglie di quest'ultimo Rosaria Amico, entrambi funzionali a mettere a tacere potenziali testimoni della responsabilità dei NAR per il 2 agosto.

Un altro passaggio chiave che rimanda a quanto abbiamo detto sopra è a pag. 1028:

"*Hirsch, abbiamo visto, era legato al* ***Dragutin Petrovic*** *con cui Cavallini, Addis e soci avevano rapporti per estendere la loro attività criminale dei NAR anche in Svizzera (a Lugano ed eventualmente altrove), in tale sentenza-ordinanza si dà atto che lo stesso Petrovic descriveva Hirsch in maniera assai vaga: un trafficante d'armi su vasta scala, in possesso di somme di denaro assai elevate, di cui poi non si conosceva la destinazione. Le*

dichiarazioni di Petrovic hanno avuto dei riscontri: Hirsch aveva effettivamente commesso una truffa internazionale avente ad oggetto biglietti aerei, che gli aveva consentito profitti ingentissimi.

Hirsch aveva contatti anche con un tale Natter di Bregenz, nella cui casa erano stati trovati armi ed esplosivi; aveva viaggiato moltissimo, in Africa (in Nigeria aveva avuto contatti con ***Danilo Abbruciati****, componente della banda della Magliana); aveva condotto una trattativa con* ***Gilberto Cavallini*** *per la cessione di armi.*

Una cosa significativa che si afferma nella suddetta sentenza-ordinanza, è che i rapporti fra Cavallini e Hirsch erano preesistenti alla intermediazione che fra i due si era instaurata tramite Todaro, e poi Petrovic, per quanto concerne possibili affari in Svizzera (p. 66). Inoltre vi si legge anche che, due o tre settimane dopo l'omicidio di Todaro e Paxou, Hirsch ebbe contatti con il Cavallini tramite il Petrovic, il quale gli aveva confidato della sua intenzione di non partecipare più all'attività della banda (di Cavallini e soci), al che Hirsch aveva ammonito il Petrovic a stare attento perché avrebbe potuto "fare la fine del Todaro" (pag. 115).

"Tutto ciò significa, molto verosimilmente, che Hirsch era a conoscenza delle ragioni per le quali Todaro (e Paxou) erano stati uccisi, e aveva una conoscenza privilegiata di ciò che riguardava ***Gilberto Cavallini*** *e del suo spessore criminale.*

Peraltro, la trattativa fra Cavallini e Hirsch per la cessione di armi si ha buon motivo di ritenere che vi sia stata veramente.

Petrovic riferì che Hirsch era abituale fornitore di armi per il Cavallini e che la trattativa in questione aveva ad oggetto la cessione di 10 mitra al prezzo di 23 milioni di lire, e ciò fu confermato espressamente da ***Cristiano Fioravanti*** *(che però non sapeva se poi fu seguita dalla consegna dei mitra)* (pag. 35)[155].

"Considerato quindi che Hirsch era un trafficante internazionale di armi, e che pure Cavallini era un trafficante di armi, e altresì un terrorista, è ancora più legittimo credere che fra i due si fosse da tempo stabilito un rapporto consolidato, che rende più che verosimili le dichiarazioni fatte dal Vinciguerra circa le confidenze da lui ricevute dall'Hirsch".

[155] **Cristiano Fioravanti** riferì anche che Todaro aveva propiziato contatti stabili dell'intera banda con Petrovic, il quale poteva offrire basi per rapine e collegamenti con ambienti malavitosi di Lugano, e soprattutto con Hirsch, *"persona dalle mille risorse soprattutto per la fornitura di armi"* (pag. 41).

E con riguardo ai regimi del Sud America, e in particolare di quegli stati nei quali aveva trovato rifugio dopo la fuga dalla Spagna, il giudizio è netto e senza appello. E proprio per questo è notevole il rapporto che Vinciguerra attesta tra Stefano Delle Chiaie e i servizi segreti di questi paesi.

L'Argentina era *"un regime reazionario e conservatore, questo era quello argentino come lo era praticamente quello cileno, questi erano due regimi con i quali noi siamo entrati in contatto con Stefano Delle Chiaie, che una cosa che inoltre i servizi non hanno mai spiegato ma dovrebbero alla fine spiegare è come mai Delle Chiaie era in contatto... Va be', coi servizi segreti cileni è stato Borghese che l'ha introdotto, l'ha introdotto Pinochet e Pinochet l'ha passato al generale Manuel Contreras, al colonnello Manuel Contreras. Coi servizi segreti argentini, coi servizi segreti boliviani, infine coi servizi segreti libici. Queste, vede, sono cose che io non posso spiegare perché ovviamente Stefano a me non le ha certo raccontate ma qualcuno nei servizi c'è che potrebbe dire come mai Stefano Delle Chiaie ovunque andasse aveva sempre il rapporto coi servizi segreti di quel paese. Era un plenipotenziario dei nostri servizi? Aveva praticamente una qualifica, un accredito da parte dei nostri servizi presso questi paesi e questi servizi? Il sospetto è legittimo, Presidente. Io sono stato in Spagna, sono stato in Cile, sono stato in Argentina. Quando dal Cile sono passato in Argentina Stefano aveva i suoi ottimi rapporti con il servizio segreto militare, come li avevi avuti io non l'ho chiesto e lui ovviamente a me non lo veniva a raccontare"*.

Si tratta di un passaggio fondamentale nell'economia di questo processo perché consente da un lato di collegare Delle Chiaie ai servizi segreti argentini, cileni e libici e dall'altro di ricordare che su quei servizi Gelli aveva una fondamentale influenza oltre ad un ruolo attivo.

Infine, a proposito della "reticenza" che viene rimproverata a Vinciguerra anche dai giudici della sentenza Cavallini, la risposta insiste sulla necessità di preservare figure che in qualche misura sarebbero state strumentalizzate e in buona fede. Un dato resta inconfutabile e su questo può reggersi tutta la ricostruzione che si è fatta in questo processo e nel parallelo a carico di Cavallini: *"Guardi, su Bologna come ho detto l'altra volta, ho sempre saputo con certezza matematica della responsabilità di Fioravanti, Mambro e Ciavardini"* (pag. 90).

A riscontro dell'attendibilità di Vinciguerra la difesa di parte civile ha prodotto il certificato di morte di Johannes Hirsch e il verbale delle dichiarazioni da questi rese, confermative di quanto riferito da Vinciguerra. Peraltro, anche nella sentenza Cavallini la ricostruzione dei rapporti di Hirsch con Fioravanti e Cavallini è diffusamente sviluppata, a riscontro delle dichiarazioni di Vinciguerra.

Sulla presenza dell'avvocato Minghelli, segretario organizzativo della P2, nel covo di via Sartorio, il teste ha dovuto ammettere che AN era riuscita a mantenere segreto il suo rapporto con la Loggia P2 sia in Italia, sia in Argentina. Né egli aveva saputo che il padre di Tilgher fosse iscritto alla P2. Il covo di via Sartorio era abitualmente frequentato da Signorelli che si portava dietro Luigi Fallica, suscitando la reazione di Delle Chiaie, secondo cui anche Fallica lavorava per i carabinieri. Tuttavia la precisazione di Vinciguerra è più sottile: "*Stefano si è irritato perché mi ha detto "Paolo sa benissimo che Fallica lavora per i Carabinieri", però come vede, il fatto di conoscere che quello lavora per i Carabinieri non ha modificato nulla, si è irritato perché l'ha portato in via Sartorio ma evidentemente l'ha ritenuto un militante affidabile sotto altri punti di vista, benché fosse a conoscenza di tutti che lavorava per i Carabinieri qui a Bologna. Poi comunque Fachini, va be' c'è stato Concutelli, c'è stato... Ora mi viene un po' difficile ricordare un poco tutti i nomi perché sono passate di là parecchie persone*".

Sembra di capire che l'atteggiamento fosse solo di facciata.

La difesa di parte civile ricorda infine a Vinciguerra la posizione di Pierpaolo Pasolini sulla strage di piazza Fontana come espressione di una strategia anticomunista e quelle del 1974 come espressione di una strategia antifascista. Peraltro, se le due strategie sono opposte dal punto di vista di chi le gestisce, il punto di vista degli esecutori materiali può essere stato diverso.

Si tratta di un chiarimento opportuno sul quale il testimone fornisce una risposta che distingue tra le ragioni di chi esegue e quelle di chi gestisce: "*Se noi per anni e purtroppo ancora oggi parliamo, si sente parlare di terrorismo nero e di terrorismo rosso, di due terrorismi che hanno attaccato lo Stato, hanno attaccato il potere democristiano, il potere dei partiti, è dovuto proprio a questo tipo di strategia. Perché rivendicare ... la strage di Brescia non è che qualcuno poteva pensare che era di sinistra, no? ... Le stragi sui treni. Io ho letto certi volantini aberranti, aberranti! Così li definisco. Con noi i mitra, porte di ebrei cioè tutte cose che per me non hanno un significato ma in quel momento qualificavano il tipo di attentato, il tipo di azione e quindi a quale fine? Persone che si dicevano facenti parte di organizzazioni fasciste, rivendicavano con questo linguaggio, con questi simboli, attentati che ovviamente ponevano contro giustamente, logicamente la popolazione nei confronti di qualsiasi movimento si dichiarasse fascista*".

E qui si conferma quanto sostenuto dal difensore, secondo cui bisogna distinguere in il punto di vista di un esecutore come Carlo Maria Maggi, sicuramente militante di

un'organizzazione neofascista per il manifesto ideologico che la sostiene, dal punto di vista di chi utilizza quella strategia di cui Maggi è consapevole, a diversi scopi di potere. Vinciguerra ricorda che Maggi è un esecutore di ordini, una persona schierata con l'occidente; tutto ciò che fa non è nel suo interesse non lo fa per interesse personale, ma perché ritiene di perseguire uno scopo politico che va oltre la vita delle persone. In questo senso *"Maggi per come l'ho conosciuto io non era un mostro sanguinario, non aveva il gusto del sangue, era una persona che evidentemente riteneva che purtroppo era necessario compiere determinate azioni, far pagare un prezzo di vita per raggiungere quello che era l'obiettivo preminente. Quello che non si rendeva conto Maggi e con lui tanti altri, che appunto chi gestiva tutta l'operazione non aveva i suoi stessi fini, non erano le medesime finalità, quello creava due contrapposizioni che in realtà non esistevano perché erano state artificialmente create dagli stessi organismi, dagli stessi personaggi. Come vi dicevo, una volta Delle Chiaie a Livorno, nel '66-'67, qui lo dico e qui lo nego, testuale, è stato creato il gruppo marxista-leninista dalla CIA. Credo che nessuno abbia mai cercato di capire quale è questo gruppo anche se forse non sarebbe difficile. Ecco, quindi questo organismo e questi apparati hanno la capacità di creare gruppi contrapposti e di dirigerli, di fargli eseguire quello che esattamente fa a loro comodo ed è quello che è accaduto in Italia, ecco perché io parlo di sinistra militante e di sinistra armata ideologicamente definita ma non accetto più che si parli di eversione nera... Di terrorismo fascista. Di terrorismo fascista, di eversione nera, no. No. Quando si rivendicano stragi come Brescia come fascisti, che tipo di fascista ... Che fascisti sono? Di cosa stiamo parlando?"*.

Al di là della estremizzazione dei termini, il senso del discorso è chiaro. Sia il terrorismo di destra che quello di sinistra sono stati creati ed utilizzati da chi aveva interesse a stabilizzare gli assetti di potere affermatisi nel dopoguerra e i militanti che credevano di partecipare a uno scontro politico, anche attraverso il terrorismo sanguinario, non solo agivano con mezzi moralmente incompatibili con qualsiasi ideale politico e per ideologie condannate dalla storia, ma molto più banalmente facevano il gioco di un potere senza ideali.

L'ultima parte di Vincenzo Vinciguerra si conclude qui.

Si tratta di una prova fondamentale per la tesi che è stata proposta dall'accusa e che si va qui ricostruendo. La valutazione si fonda anche sulla ricca e ordinata esposizione degli elementi acquisiti nel capitolo 20 della sentenza "Cavallini", relativa alle dichiarazioni rese dal Vinciguerra in quello e in altri processi, dichiarazioni che il testimone ha rivendicato come vere nel corso dell'esame avanti a questa Corte.

Il capitolo 20 citato va dalla pag. 996 alla pag.1031. Interessa a questa Corte riportare un brano dell'ultima pagina di quel capitolo, che dà conto dell'esistenza di una forte connessione per la strage di Bologna tra gli esecutori e i "mandanti". Una connessione che i risultati delle indagini della Procura generale possono portare a ritenere essere stata rafforzata da una consistente erogazione di denaro:

"Si è anche detto che il "gruppo di Madrid" sorse in linea di continuità con l'"Aginter Press", il quale si mise a disposizione delle strutture di sicurezza spagnole nella guerra contro i militanti dell'E.T.A.

In una lettera dal carcere, data 22.11.1982, ***Valerio Fioravanti*** *ha scritto a* ***Mario Tuti****:*

"Per quel che riguarda Freda, avevamo ormai chiara la sua posizione per quel che riguarda la Banca dell'Agricoltura e i suoi legami col Caccola (Delle Chiaie), mentre per Piero (Concutelli) ci stavano sul gozzo Leighton e soprattutto ***i baschi****. Dalle tue lettere ho ricavato che alcune di queste storie tu non le conosci bene (quelle di Piero le sanno tutti, ma le altre sono state custodite più efficacemente) ... ".*

Dunque, Fioravanti rievocava Freda e la strategia da lui adottata dopo piazza Fontana, i legami fra Freda e Delle Chaie, e i baschi, ossia le azioni contro L'E.T.A., tutte cose bene a conoscenza di Tuti, di entrambi, tutti segreti che andavano "custoditi efficacemente".

Egli non poteva avere una visione così chiara e consapevole di come andavano (da molto tempo andavano) le cose in Italia. Non avrebbe potuto avere un simile "polso della situazione" se fosse stato uno "spontaneista" isolato nella sua microcellula autonoma (e assai controproducente per i disegni complessivi che governavano l'eversione).

Fioravanti era tutt'altro che uno "spontaneista", e gli stessi ragionamenti vanno ovviamente fatti de plano anche per il suo alter ego di quel periodo, ***Gilberto Cavallini****".*

2.6. Le dichiarazioni di Paolo Aleandri e gli elementi di giudizio che se ne ricavano.

a) la sentenza della Corte di assise di Bologna dell'11 luglio 1988

Paolo Aleandri è un testimone di fondamentale importanza sia per le dichiarazioni rese in questo processo, sia per quelle rese in altri giudizi e qui confermate.

La prima collaborazione di Aleandri risale a oltre quaranta anni fa. È ragionevole partire dalle dichiarazioni rese all'inizio, quando i ricordi erano recenti e forte la tensione al controllo rigoroso di attendibilità, tutta ancora da definire. Per questo è opportuno riportare la sintesi delle dichiarazioni rese ai giudici del primo processo per la strage di Bologna. I giudici

colsero in modo puntuale quella parte della testimonianza che è di valore assoluto ora in questo processo.

Scrisse il giudice estensore di quella storica sentenza che il contributo di Paolo Aleandri era fuori discussione e che era appurata la sua credibilità. Una conclusione supportata dalla decisione di collaborare dissociandosi, intervenuta prima della cattura, e dal peculiare movente della scelta collaborativa, dettata dagli sviluppi dell'attività eversiva del gruppo di appartenenza, sfociata in un sequestro ai suoi danni, nel quale rischiò di essere ucciso per motivi che rivelavano il fanatismo di chi aveva dato corso all' azione. Il giudice attestava la genuinità e spontaneità della collaborazione che segue a un autentico ravvedimento. La Corte dava atto che i verbali del collaboratore non si arricchiscono negli interrogatori successivi, continuando a riferire esattamente quanto ricordato nei primi, senza sospetti ampliamenti del ricordo.

La sentenza si diffonde in molteplici attestati di attendibilità, esponendone brillantemente le ragioni, costituite anche dalla costanza nel corso di ripetuti interrogatori da parte di diverse autorità giudiziarie.

Afferma la sentenza: "*E' oggi provato che della strage furono responsabili, tra gli altri, Massimiliano Fachini e Valerio Fioravanti, ed è altresì provato che costoro facevano parte di una banda armata in cui un ruolo eminente era ricoperto da Paolo Signorelli. Lo stesso Signorelli è raggiunto da pesanti prove di coinvolgimento nell'attentato del 2 agosto, ancorché esse siano insufficienti per la condanna*"[156].

Corrette furono dunque le indagini sin dall'inizio orientate verso i poli romano e veneto dell'eversione neofascista, come confermeranno tutte le fonti più accreditate. Oltre al Signorelli, il primo ordine di cattura, alla fine di agosto 1980 raggiungeva anche Fabio De Felice e Semerari. Orbene sono questi i nomi che rendono preziosa la testimonianza di Aleandri.

Prosegue la sentenza assumendo essere dimostrato che De Felice, tramite Paolo Aleandri, e Semerari, anche direttamente, avevano rapporti con Licio Gelli. Aldo Semerari era addirittura uomo legato a doppio filo all'ambiente dei servizi segreti, di cui Gelli era all'epoca

[156] Il giudizio in ordine alla gravità del quadro indiziario esistente nei confronti di Fachini e Signorelli non è inficiato dalle successive assoluzioni riportate dagli stessi rispetto alle conclusioni del primo giudice bolognese. Valgono le considerazioni sulla posizione Signorelli rispetto all'assoluzione già in primo dall'accusa di strage.Il concetto di prova insufficiente, bandito dalla lettera della legge per esigenze formali, rimane un dato incomprimibile nell'economia della valutazione della prova. D'altra parte, la legge stessa non esclude la situazione logico-formale dell'insufficienza di prova. Si limita ad equiparare per imposizione normativa ("de albo facit nigrum") l'insufficienza alla mancanza di prove, ai fini della formula assolutoria.

il padrone occulto. E secondo la Corte sono ampiamente dimostrati gli stretti legami tra De Felice, Semerari, Signorelli e Fachini. E quindi, possiamo desumerne il legame di tutti con il Gelli.

Vi è addirittura la prova, secondo la Corte, che Licio Gelli avesse mostrato interesse ad orientare le scelte processuali del Fioravanti in relazione all'accusa per l'omicidio Pecorelli che risale alla primavera del '79. Si tratta di un'affermazione della Corte allo stato degli atti, ma che ha comunque il suo peso. Ne riparleremo.

La Corte ricorda che la pista Gelli-eversione neofascista, che emergeva nitidamente dalle dichiarazioni di Aleandri, fosse stata rapidamente abbandonata. E a questo proposito formula delle indicazioni che solo 35 anni dopo si connettono alle indagini di questo processo.

Ricorda che le indagini più significative furono condotte dall'Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI, in aperta violazione delle competenze interne del Servizio, come ben spiega la sentenza e come ha spiegato anche a questa Corte il generale Notarnicola, appartenente all'Ufficio ma esautorato dalle indagini che in teoria gli sarebbero spettate. La Corte d'assise del 1988 ha affermato che la violazione delle competenze trovava unica spiegazione nel fatto che a capo dell'Ufficio Controllo e Sicurezza vi fosse un 'fratello' della Loggia P2 il quale, "ossequiente al vincolo massonico e in spregio dei vincoli istituzionali, attraverso il filtro del 'confratello' direttore del Servizio, si rivelò fedele interprete delle indicazioni del Maestro Venerabile. La prassi della collaborazione diretta, che includeva la consegna 'brevi manu' di appunti al Giudice Istruttore altro non era che un modo per stabilire con il titolare dell'indagine un contatto senza mediazioni, al di fuori dei canali ufficiali, così da sottrarre vieppiù la manovra depistante al controllo della parte non deviata del Servizio".

Connettere la ricostruzione che quella Corte fece in termini di depistaggio con i nuovi elementi acquisiti dall'indagine della Procura generale trasforma tutto ciò che la prima Corte aveva rilevato e ricostruito già al tempo in termini di clamoroso e mostruoso depistaggio in un'azione che appartiene ex ante alla programmazione della strage.

Scrive la Corte d'assise di Bologna che "l'azione intossicante ebbe una progressione, le cui tappe furono scandite dall'acuirsi, di momento in momento, dell'esigenza di venire in soccorso dei vari De Felice, Semerari, Signorelli e degli altri neofascisti coinvolti nell'inchiesta. La prima fase, che potrebbe dirsi 'giornalistica', non aveva sortito risultati significativi sull'inchiesta. D'altra parte, tale fase aveva carattere preparatorio. Ma già nell'ottobre l'offensiva si era venuta intensificando e l'azione intossicante - sotto forma di false informative - era stata indirizzata direttamente verso la Polizia Giudiziaria, attraverso

la quale, immancabilmente, avrebbe raggiunto l'Istruttore. Il contatto stabilito poi fra i vertici deviati del SISMI e il Giudice Istruttore consentì in seguito ai primi di svolgere l'attività inquinante senza filtri in danno del titolare dell'inchiesta".

Rileggendo queste pagine si può ora dire che la pista che aveva segnalato Aleandri avrebbe consentito di cogliere il bandolo per risalire ai mandanti della strage e alle sue causali di fondo, connettendo l'area esecutiva con quella direttiva, la cui esistenza emergeva dalle operazioni di depistaggio.

Alla Corte non sfuggì che la qualità delle relazioni intessute dal Gelli e divenute notorie costituiva la dimostrazione eloquente del livello di potere reale raggiunto dal personaggio Gelli. E ricorda come "alla corte dell''Hotel Excelsior' di Roma, ove il prevenuto dimorava e 'dava udienza', il terrorista 'nero' Paolo Aleandri, quando veniva ricevuto dall'imputato, avesse avuto occasione di trovarsi a fianco di personaggi del calibro del Gen. Miceli e di Umberto Ortolani, a loro volta ammessi a colloquio con il Gelli, nonché di vedere un ministro della Repubblica far anticamera, in attesa di essere ricevuto dal Venerabile, per sottoporgli le bozze di un decreto economico".

E non è una osservazione di colore, perché come Aleandri vedeva i ministri e i capi dei servizi, costoro non potevano non notare il giovane terrorista alle prese con lo stesso Gelli. E Aleandri, come vedremo, era già a quei tempi inserito in un'organizzazione che pianificava attentati con esplosivi. La presenza di quel giovane non poteva sfuggire, le sue qualità e i precedenti neppure e nondimeno tutti consideravano normale che Gelli ricevesse un terrorista e che un terrorista vedesse i capi dei servizi alla corte di Gelli.

Tra gli elementi di questa connessione la sentenza richiama la figura di Fabio De Felice, esponente di *Ordine Nuovo*, dirigente storico dell'organizzazione, uno dei redattori dei Fogli d'ordini di ON. La Corte segnala l'elemento di continuità che caratterizza l'attività di De Felice lungo tutta la sua "multiforme carriera". Citando il pubblico ministero di quel processo la Corte ne delinea la figura: "De Felice golpista è diverso da De Felice esponente di ordine nuovo e ancora diverso da De Felice quadro coperto di Costruiamo l'azione: ma stranamente è sempre se stesso nella ricerca dei moduli più funzionali alla conquista del potere. Ed è in funzione di potere che il De Felice tende, tramite l'Aleandri, a porsi in rapporto di collaborazione col Gelli".

I rapporti tra Gelli e Aleandri sono puntualmente descritti nella sentenza. Sono assidui e abbracciano diverse finalità. Nel richiamare le pagine della sentenza sul punto (1577 e seguenti), ci riserviamo di riprendere il punto, esaminando la testimonianza diretta di

Aleandri a questa Corte. Aleandri nei verbali ricorda di avere patrocinato con Gelli, notoriamente in rapporti con il presidente paraguiano Stroessner, l'asilo in quel paese del latitante capo di ON Clemente Graziani. Inoltre fu Aleandri a mettere in contatto Gelli con i giornalisti Salomone e Lanti, stante l'esigenza manifestata da Gelli di disporre di contatti con operatori dell'informazione, un'esigenza centrale nella strategia gelliana. Fu lo stesso gran maestro ad informare il giovane estremista nero delle sue strategie volte al controllo dell'informazione e per quanto riguarda Salomone e Lante di disporre di voci per orientare la cronaca giudiziaria, esercitare un certo controllo sulle notizie e sugli ambienti giudiziari. Con Gelli Salomone trattò un progetto di agenzia giornalistica internazionale. Gelli non ebbe scrupoli ad informare l'interlocutore dell'intenzione sin dal 1978 di impossessarsi del Messaggero e del Corriere della Sera. La sentenza espone bene il racconto di Aleandri sui piani reciprocamente vantaggiosi che portarono Gelli ad interagire con i neofascisti di *Costruiamo l'azione*, già *Ordine Nuovo*.

L'iniziativa di presentare Aleandri a Gelli fu di Alfredo De Felice, poi fuggito in Sudafrica. Fu stabilito che fosse il giovane a mantenere i contatti con Gelli perché egli era a sua volta il punto di contatto di tutta una serie di ambienti; contarono pure motivi di opportunità, creare un filtro tra De Felice, Semerari e Gelli, essendo i primi due molto esposti e noti, prima di avviare il rapporto diretto.

Aleandri per conto dell'organizzazione trattò con Gelli.

Ed è di grande rilievo quanto si legge nelle successive pag. 1579-1580 a proposito della strategia di Fabio De Felice rispetto alla sua organizzazione, ma soprattutto al ruolo che essa avrebbe avuto alleandosi con Gelli e mettendosi al servizio dell'organizzazione gelliana. Sono parole che quella Corte utilizzò rispetto alla prospettiva dell'associazione sovversiva di cui si discuteva in quel processo, ma che appare di immediata e diretta rilevanza rispetto ai temi di questo processo. Infatti, le indicazioni che De Felice forniva ad Aleandri delineavano una funzionalità dell'organizzazione a una strategia di presa del potere diversa da quella "ingenua" dei giovani militanti. Si trattava di sfruttare le possibilità che offriva il rapporto con Gelli in una prospettiva assai più ampia e complessa, perché De Felice "da una parte era contrario alla lotta armata contro il potere, che riteneva velleitaria", e, "dall'altra, agiva su due strade: l'uso del terrorismo come strumento che incuteva paura e creava consenso; ma anche un uso, strettamente finalizzato alla conquista mantenimento e stabilizzazione, di quelle fette di potere reale a cui De Felice tentava di accedere. A tal fine egli curava anche una serie di rapporti personali con ambienti giornalistici e politici". Nella

stessa luce si spiega la contrarietà di De Felice alla rivendicazione degli attentati: "Egli mi fece comprendere" - ha riferito l'Aleandri - che l'aspetto della banda armata era soltanto uno, forse il meno importante, di un più vasto ed articolato disegno politico che si muoveva in un livello molto superiore al nostro. Per questa ragione gli attentati potevano costituire una merce di scambio per ottenere altri agganci o per condizionare delle scelte. Non occorreva allora nessuna rivendicazione perché il messaggio sarebbe apparso fin troppo eloquente".

Lette queste pagine alla luce delle indagini successive e dopo 35 anni di ulteriori ricerche e indagini private, sembra evidente come i giudici avessero ben individuato ed anticipato la causale e la strategia sottostante la strage del 2 agosto, inserita in un disegno di potere occulto emerso con chiarezza e che per ragioni solo processuali doveva essere indirizzato verso un'associazione che aveva peraltro tra le sue finalità anche quella di compiere attentati dinamitardi che non escludevano effetti come quelli registrati il 2 agosto 1980.

Ciò che Aleandri e il suo amico e socio Sergio Calore apprendono da queste relazioni e da questi ragionamenti strategici è ai loro occhi di una gravità inaudita. Aleandri ne parlerà anche a questa Corte, ma già la sentenza del 1988 coglie il punto. I due giovani terroristi, convinti di partecipare a un progetto rivoluzionario rispetto allo stato di cose esistente, colgono di essere divenuti pedine di un gioco grande nelle mani di personaggi del potere costituito, massoni, grande borghesia affaristica, imprenditori e uomini politici che intendono rafforzare e rendere intangibile e libera la gestione del potere di cui già dispongono. Si sentono traditi e addirittura prendono in considerazione l'ipotesi didi eliminare Licio Gelli, che correttamente individuano come colui che muove questa ragnatela di relazioni e di iniziative che passano dal terrorismo dei militanti della destra estrema, inquinata e strumentalizzata, ai programmi di acquisizione del potere nell'informazione e nelle istituzioni riformate e manipolate anche con l'ausilio dei denari della P2. Una scoperta che cambia le carte in tavola e li induce al gran rifiuto, non condiviso tuttavia da altre componenti dell'estremismo nero, che aderirono alla strategia di De Felice e degli altri vecchi leader che provavano a dare sbocco concreto al lavorio di un trentennio di azioni eversive, finalizzate a cambiare il regime costituzionale.

La sentenza del 1988 riporta il punto di svolta che schiera Aleandri contro i suoi mentori e rischia di portarlo a fare anticipatamente la fine di Mangiameli. Dice Aleandri nel processo del 1988: "Nel frattempo si erano incrinati i rapporti fra me e De Felice; ricordo poi che vi fu addirittura un diverbio molto duro tra me e De Felice a casa di quest'ultimo. Era presente Claudio Lanti. In quella occasione De Felice criticò apertamente il mio operato, chiese di

gestire direttamente i proventi delle rapine e pretese che facessi autocritica. Gli risposi duramente e andai via". Aleandri riferirà a questa Corte che fu a questo punto che i due giovani eversori svilupparono una riflessione seria sui rapporti tra loro e il gruppo di De Felice e tra questo e, Gelli, formulando un'ipotesi di inconsapevole strumentalizzazione. Ma doveva essere più di un'ipotesi, se giunsero a progettare di assassinare Gelli. Che era un progetto di inaudita gravità e dal valore non solo simbolico, ma storico e che avrebbe cambiato la storia del Paese. Un tale progetto non poteva che scaturire da una consapevolezza approfondita della deriva che aveva assunto l'azione rivoluzionaria delle bande della destra eversiva.

Le conseguenze che la sentenza ne trae sono puntuali: verso la fine del '78 viene a cessare il rapporto di intermediazione fra Gelli e De Felice da parte di ALEANDRI, un rapporto sostanzialmente sterile, posto che l'Aleandri, per motivi ideologici, non si fece latore delle istanze, provenienti dal De Felice, volte ad ottenere contatti "con ambienti economici ed affaristici", né della proposta di porre la loro organizzazione a disposizione del GELLI.

Con la cessazione dei pellegrinaggi all' Excelsior dell'Aleandri, che aveva avuto il tempo di presentare al Gelli i giornalisti Lanti e Salomone, entrambi nell'orbita di De Felice, il cordone ombelicale fra l'organizzazione neofascista che aveva l'ambizione di coordinare e guidare tutte le bande dell'eversione organizzata e "spontaneista, non solo non si estingueranno ma si rinsalderanno. Entrerà personalmente in contatto col Gelli Aldo Semerari. Costui era presente, come Signorelli e Fachini alla riunione che segna il definitivo distacco di Aleandri e di Calore da De Felice. E ognuno dei presenti sa di dovere prendere posizione; è la strategia di De Felice a prevalere; si accodano tutti gli altri. E' una strategia formulata nel corso della riunione, dalla quale emerge che l'organizzazione punta alla conquista del potere non con la rivoluzione raccontata ai militanti, ma attraverso l'alleanza con pezzi del potere costituito, disponibili a strumentalizzare il terrorismo per un'azione di conquista del potere, dall'interno. A quella riunione non è presente per caso Aldo Semerari un personaggio che, come ricorda la sentenza, già aveva proposto ad esponenti della 'banda della Magliana' di collocare bombe ed effettuare sequestri di persona.

Importante è ancora quanto si osserva in sentenza circa l'unicità del vertice strategico ispiratore delle tre campagne di attentati del 1978, del 1979 e del 1980, quest'ultima attribuita alla banda armata giudicata in quel processo e di cui facevano parte in tesi d'accusa elementi come Fachini e Signorelli. Assume inoltre la sentenza che a quel vertice strategico Semerari è indissolubilmente collegato, per aver partecipato all'esperienza di *Costruiamo l'Azione* e

per i rapporti che lo legano a De Felice, Signorelli e Fachini. Inoltre, il rapporto fra Gelli e Semerari, che per la Corte è "individuo certamente non limitato dalle remore psicologiche che avevano reso l'Aleandri un pessimo 'trait d'union', si viene a consolidare in un imprecisato momento intermedio del crescendo terroristico rappresentato dalle campagne di attentati di quel periodo.

Si tratta di dati oggettivi che quella Corte valorizza, pur escludendo potersene desumere un'associazione sovversiva come ipotizzato dall'accusa. Ma al di là di questa conclusione sono tutti dati che rilevano ai nostri fini, quella Corte li mise evidenza, pur giungendo alla conclusione negativa rispetto all'ipotesi associativa, il che evidenzia quanto prossimo fosse il quadro probatorio ad integrare la prova necessaria. Sta di fatto che è la stessa Corte ad evidenziare come, nel momento in cui le indagini del 2 agosto sembravano avessero preso l'indirizzo che portava dai neofascisti al vertice piduista, intervenga la "macchinazione sconvolgente" e i depistaggi riconducibili allo stesso vertice.

Una considerazione della sentenza è importante sottolineare, per valutare la rilevanza dei depistaggi e in particolare di quella attuata col ritrovamento pilotato dell'esplosivo sul treno a Bologna il 13 gennaio 1981: "La considerazione del gravissimo e multiforme rischio che una simile operazione necessariamente comportava è in grado di orientare la complessiva valutazione elle circostanze sopraindicate in una direzione decisamente accusatoria perché il livello del rischio assunto è direttamente proporzionale al grado della compenetrazione di interessi fra chi ha depistato e chi del depistaggio doveva beneficiare. Più in generale, la complessità, la pervicacia e la pericolosità delle deviazioni tendono a confortare l'assunto dell'"alleanza" tra servizi deviati gelliani e vertici dell'eversione neofascista".

Non si tratta di una prova ma di un argomento che tuttavia serve a costruire il fondamento di una tesi che si arricchisce ora di elementi al tempo non ancora esistenti.

b) le dichiarazioni all'udienza del 9 luglio 2021

Su queste premesse deve essere ora affrontato l'esame che Paolo Aleandri ha reso a questa Corte il 9 luglio 2021 nell'aula del tribunale di Roma, ove l'esame si è svolto.

Aleandri inizialmente ricorda la sua storia politica. A partire dall'infatuazione giovanile per le idee della destra, avendo come insegnante Fabio De Felice. Il progressivo inserimento nell'ambiente dopo la fuga dei De Felice per il coinvolgimento nel golpe Borghese e la conoscenza con Semerari al quale chiede soccorso finanziario per conto dei De Felice. Da

qui il successivo approfondimento di queste relazioni in contesti conviviali, organizzati dai De Felice dopo la latitanza per ringraziare dell'aiuto ricevuto.

A questi incontri partecipavano sempre più persone che facevano parte del vecchio ambiente di *Ordine Nuovo* e in generale della destra, eversiva e non eversiva.

Da qui inizia un'intensa attività politica, finalizzata, insieme a Paolo Signorelli, alla ricostruzione di *Ordine Nuovo*. Di fatto era semplicemente la continuazione di ON.ù

Il giornale *Costruiamo l'Azione,* che Aleandri dirigeva insieme a Calore, era il riferimento ufficiale e formale di un gruppo che era sempre quell'ON di cui abbiamo sentito parlare nei termini cheù conosciamo. Questo nuovo gruppo comprendeva il gruppo storico di ON veneto-romano.

L'organigramma del gruppo e i suoi rapporti con le altre aree del neofascismo ci fa comprendere quale fosse la realtà e da quali forze fosse effettivamente diretta, al di là della vulgata sullo "spontaneismo", in realtà mai esistito.

L'organizzazione che definiremo neordinovista per non dimenticare la precisazione di Aleandri, si articolava in tre sottogruppi: il gruppo di Tivoli, il gruppo di Ostia e il gruppo del Nord. Il gruppo di Tivoli era e rimaneva legato a Paolo Signorelli, anche se ne faceva parte Sergio Calore su posizioni via via resesi autonome e diversificate; vi facevano capo altri personaggi, tra i quali ha ricordato Italo Iannilli.

Sui componenti del gruppo di Ostia viene letto il verbale del 7 agosto 1981, giorno dell'arresto e di contestuale inizio della collaborazione, dopo che dal 1979 aveva cessato l'impegno politico a seguito della vicenda del sequestro di persona, di cui diremo: "Vi era poi il gruppo di Ostia composto da Stefano Colicchia, Antonio Fiore, Roberto Femia ed altre persone". Si tratta di figure di nessun rilievo per le successive vicende. Il gruppo del nord era invece quello che faceva capo a Massimiliano Fachini, Roberto Raho, Vittorio Penna che parteciparono alla riunione fondativa. Vi era "l'esigenza di coloro che avevano partecipato al movimento politico *Ordine Nuovo*, di riprendere l'attività dopo una serie di eventi che ne avevano scompaginato la struttura, Graziani era già latitante..., poi c'era stato l'arresto di Concutelli, proprio recente (13 febbraio 1977)".

Gli incontri con Signorelli erano iniziati subito dopo l'arresto di Concutelli, lo scopo era riorganizzare il gruppo.

La deposizione è assistita dalla lettura di verbali risalenti ai primi anni '80, "in aiuto alla memoria", nel gergo. In quello del 4 ottobre 1982 descrive nel dettaglio la riunione fondativa.

Tra i partecipanti menziona Sergio Calore, con il gruppo di Signorelli, Semerari, De Felice, Fachini, Raho; c'era poi un gruppo di siciliani tra cui Roberto Incardona; ricorda Aldo Maria Dantini. Una riunione sicuramente ad alto livello, protrattasi per un paio di giorni. Si discusse di creare una struttura clandestina e della linea politica. Ognuno dei partecipanti assunse una specifica funzione e un nome di copertura. Era un'organizzazione che doveva fare ricorso, dati i suoi obiettivi e la sua natura, alla violenza. Fachini assunse il ruolo di guida dell'apparato militare perché il ricorso alla forza nei gruppi di destra si articola per definizione nella costituzione di un vero e proprio apparato militare con le sue tipiche regole, esemplificate nei Fogli d'Ordine, coevi alla riunione. Ma apparato militare significava anche logistica, costituzione di un fornito magazzino di armi, di esplosivi, di tutto ciò che poteva servire per **attività illegali, intese come attentati e azioni comunque armate**. Non si trattava solo di parole, ma di una realtà che produsse immediatamente almeno otto attentati dinamitardi, alcuni dei quali a carattere stragista. Le compartimentazioni e le divisioni dei ruoli erano piuttosto labili, nel senso che all'organizzazione delle violenze e degli attentati partecipavano tutti.

Il compito specifico di Aleandri era di occuparsi del giornale e di tenere i collegamenti tra il settore operativo e il De Felice al quale era assegnato il compito, nevralgico e centrale per la nostra ricostruzione, di mantenere i contatti che potevano tornare comodi per la nuova struttura in via di organizzazione. In quest'assetto Signorelli "manifestò la propria propensione a ricoprire un incarico di rilievo, la responsabilità del settore militare o di quello della stampa". Il che significava, ha aggiunto, che Signorelli *"non aveva intenzione di avere ruoli che considerava minori quindi premeva perché almeno nel centro-sud fosse invece lui il referente, c'era già stata una polemica sulla direzione di Ordine Nuovo che aveva riguardato lui, Calore ... con Graziani per chi dovesse assumere il titolo, chiamiamolo così, di reggente in assenza di Graziani, quindi c'erano delle situazioni che erano anche dinamiche"*.

In sostanza Signorelli aspirava ad essere di fatto se non di diritto il vertice assoluto dell'organizzazione, nonostante non fosse formalmente messo in discussione il ruolo dell'espatriato Graziani che manteneva rapporti di stretta amicizia con Fabio De Felice. Ci furono altre riunioni successive, ma quella fondativa fu la più partecipata e importante per la contemporanea presenza di tutte le componenti

L'organizzazione era in realtà divisa in tre distinte posizioni che il testimone descrive così, in qualche modo correggendo la formulazione di un precedente verbale: "*In realtà le*

posizioni posso chiarirle un po' meglio adesso. Le prime due non sono altro che le posizioni che si sono manifestate dal '48 in poi in Italia quindi l'idea di sovvertire comunque le istituzioni però da una parte c'era un'idea golpista quindi l'appoggio di settori che potevano poi effettuare un colpo di stato vero e proprio, dall'altro c'era... Questa è l'ipotesi De Felice ...., che è la vecchia ipotesi del Golpe Borghese, la Rosa dei Venti, insomma non ha nulla di particolarmente diverso. Quella invece di Fachini e Signorelli era più, come dire, rivoluzionaria cioè era un progetto di lotta armata che poi producesse degli effetti politici ...e per quanto riguarda me e *Calore c'è una posizione molto eccentrica perché al di là del primissimo periodo per Calore perché era la conclusione di un suo itinerario di vita e politico e di pensiero, ... Quindi sono arrivate le prime riflessioni. In realtà noi diciamo eravamo un po' una anomalia, non la chiamerei neanche una posizione perché poi in realtà a parte me e il Calore, non è che fosse condivisa da molti altri se non così, talvolta in modo un po' strumentale, quindi diciamo che queste erano le posizioni. ...per me e Sergio Calore era la stessa posizione di Lotta Armata, se vogliamo ridurla ai minimi termini, semplicemente che noi criticavamo fortemente l'impianto ideologico, per dirla in una parola noi stavamo aprendo a dei temi di sinistra, consideravamo superata l'esperienza di destra e con caratteristiche fasciste e riferimenti ideologici di quel tipo. ...dal punto di vista teorico eravamo al confine, diciamo che tendevamo a interessarci molto dell'autonomia operaia, di movimenti di questo tipo di sinistra".*

E tuttavia la posizione di Aleandri e Calore si distingueva da quella di *Terza Posizione* e dei NAR perché era orientata a superare la distinzione destra/sinistra. Apparentemente anche i NAR erano su questa posizione ma poi, come in occasione dell'attentato a Radio città futura, si fece ricorso a un attentato sanguinoso che dimostrasse l'insuperabilità della "vecchia e acerrima rivalità" con la sinistra.

Ciò che si comprende è che l'opzione golpista era superata e si trattava di procedere a una azione armata diretta che, per produrre effetti politici, doveva trovare collegamenti con chi quella rivoluzione sosteneva.

Le posizioni di Calore e Aleandri erano in questo senso velleitarie e senza sbocco mentre quelle di Signorelli e Fachini rispecchiavano la situazione del momento.

Terza posizione e i NAR erano in quel momento fuori da questo dibattito.

La realizzazione di attentati faceva però parte del dibattito di questo gruppo. Veniva affrontato da due punti di vista "*o come una vera e propria campagna armata quindi come propaganda armata che faceva parte di un progetto diciamo così tra virgolette*

rivoluzionario oppure come strumento... nell'ambito di una strategia che... considerava possibile soltanto una soluzione golpista quindi vedeva gli attentati e le azioni armate funzionali a un'azione di quel tipo".

Alla discussione generale sulla pratica degli attentati partecipava Signorelli che manifestava esplicitamente adesione alla politica degli attentati, anche se nel corso dell'esame il testimone attenua le affermazioni rese nei primi interrogatori risalenti al 1981, quando parlava di un Signorelli come un uomo che esibiva platealmente la sua adesione ad azioni sanguinose. Quelle dichiarazioni il teste le conferma ma il tempo trascorso e il cambiamento di stagione gli fanno dire che "*era un atteggiamento di Signorelli estremamente teatrale e che probabilmente è stato l'atteggiamento che ha portato al fatto che è sempre stato giudicato in maniera più severa di quelle che erano le sue responsabilità. Io chiarisco che per me nel corso della vicenda Signorelli è stato un personaggio fondamentale dal punto di vista umano, delle sue caratteristiche personali, dell'accoglienza, di tutta una serie di cose ma dal punto di vista politico assolutamente marginale cioè Signorelli non aveva alcun peso per quello che riguarda la storia che io ho vissuto.*" L'attenuazione di giudizio è evidente, ma c'è un dato che rende attendibili le dichiarazioni del 1981: "*...come ho sempre detto, poi non si riescono a capire le cose se non si capisce che nella destra, almeno quella che ho conosciuto io, poi l'azione, l'azione violenta fa premio quindi a volte... Posso dire una cosa per tutte, Sergio Calore, il mio povero amico Sergio Calore fu arrestato insieme a Fioravanti, se mi avessero chiesto se era possibile che lui fosse arrestato insieme a Fioravanti avrei detto assolutamente no... Invece è successo perché comunque l'azione mentre mi sembra di capire, mi sembra di aver capito che nella sinistra la posizione ideologica poi rigorosamente comporta una serie di scelte, da questa parte no, si possono trovare due persone che ideologicamente sono distanti o comunque anche su posizioni opposte, che in vista di un'azione si possono facilmente coalizzare perché quello fa premio e quello è...*".

Si tratta di una puntualizzazione importante. Per la destra, dice Aleandri, l'azione diretta, violenta per la realizzazione di obiettivi politici fa parte del corredo ideologico e della strumentazione politica. Non è questione di temperamento o di valori personali. Carlo Maria Maggi viene descritto da molti testimoni come una persona dai tratti umani e caratterizzato da bonomia. Ciò non ha impedito a Maggi di concorrere alla strage di Brescia e di essere storicamente se non giudiziariamente tra i principali indiziati della strage di piazza Fontana e di via Fatebenefralli. E abbiamo visto dalle informative della fonte Tramonte come le sue determinazioni stragiste erano espresse col massimo vigore in diverse riunioni. Eppure era

un medico compassionevole. Sappiamo che fa parte di un certo corredo ideologico questa scissione tra aspetto umano e personale ed adesione ad azioni, per cui l'omicidio e la strage indiscriminate sono semplicemente parte di un progetto politico.

Di questo Aleandri dà conferma. Nell'azione violenta si ricomponevano le differenze ideologiche: "si unificava tutto", ha detto. E ancora: "*Come del resto saprete meglio di me, molto meglio di me, quando c'era l'idea di un golpe si univano spessori che poi dal punto di vista proprio delle posizioni, a volte erano anche proprio non dico in opposizione ma insomma quasi*" per cui nella stessa operazione si ritrovavano, personaggi di gruppi diversi, apparentemente inconciliabili., in una sorta di osmosi operativa.

La disponibilità e l'impiego di esplosivo erano, dunque, una componente del bagaglio ideologico di questi "intellettuali", così come per gli anarchici lo era l'omicidio politico.

Aleandri racconta che per il gruppo la disponibilità di esplosivo era legata al lavoro e al ruolo di tale Marcello Iannilli, un operativo in sé, non integrato nel gruppo. La sua idea era che si dovesse operare per la dissoluzione del sistema, compito che imponeva di realizzare attentati, che fosse provocato disordine senza alcuna rivendicazione, soltanto per provocare uno stato di caos che poi avrebbe favorito l'ascesa al potere della destra. L'ideologia ridotta all'osso.

In sostanza, Marcello Iannilli ed Emanuele Macchi si rendono disponibili a compiere azioni dinamitarde e il gruppo di *Costruiamo L'azione* funge da centro logistico, ha detto Aleandri, reperendo l'esplosivo (cfr. sul punto quanto osservato nella Parte II, pagg. 191,192).

Siamo agli attentati della primavera estate del 1978. C'è l'esplosivo fornito da Fachini e c'è chi non esita a collocarlo, il gruppo degli indipendenti di Iannilli, che pretendeva la fornitura di esplosivo, ma che non voleva dare conto delle azioni compiute.

Soffermiamoci al momento sui fornitori dell'esplosivo che in questo momento sono i veneti Fachini e Raho. Lo stesso Aleandri aveva curato in alcune occasioni il trasporto. Ma il teste conferma l'esistenza di altro canale di approvvigionamento e indica tale Rino da Foggia, un fornitore procurato da Signorelli.

Viene data lettura di un verbale del 12 novembre 1981, sufficientemente lontano da giustificare l'opacità del ricordo: "In ordine alla posizione di Paolo ho rammentato di recente un episodio che si verificò in epoca imprecisabile ma comunque credo di poterlo collocare nell'estate del '78. Accadde infatti che su suggerimento di Signorelli il quale era in rapporto con un certo Rino dimorante in un paese all'interno, in prossimità di Foggia, credo fosse San

Severo, mi recai insieme a Iannilli e a Arnaldo", non meglio specificato... "Rammento che il viaggio verso la Puglia venne fatto in treno e che si era d'accordo che in una stazione prima di Foggia Rino ci avrebbe dovuto prelevare in auto, mentre invece (inc.)... fummo noi a raggiungerlo nel paese in corriera .....Poi Rino ci consegnò l'esplosivo costituito da una valigia colma di gelatina, parte della quale in seguito scoprimmo essere...degradata". In cambio dell'esplosivo a Rino furono cedute delle pistole. Il contatto era stato procurato indiscutibilmente da Signorelli. Il che legittima la lieve ironia dell'esaminatore, Nicola Proto: "Quindi Paolo Signorelli oltre a cantare canzoni, probabilmente aveva anche questi contatti che non erano proprio leggeri, ecco. Se vi manda a prendere dell'esplosivo... ".

Non sa dire se Rino fosse legato alla criminalità organizzata, ma conferma che non avevano alcuna preclusione ad agire d'intesa con qualsiasi gruppo criminale. Interessante la spiegazione di questa normale propensione verso il crimine organizzato da parte di questa destra:

PRESIDENTE – Quindi nemici dello Stato quindi identità di obiettivi comuni insomma?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Sì e poi c'è sempre quello che comunque non lo... Cioè bisogna sempre tenere presente che questa immagine, comunque questo dato esistenziale rimane permeato in tutti i livelli, comunque è un malavitoso, è una persona che usa la forza, che spara, che si impone in un certo modo, che ha un certo stile di vita, che almeno a quel tipo di destra che io ho conosciuto...

PRESIDENTE – E questi sono valori.

*TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – **Sono valori,** sì.*

In una successiva fase dell'esame spiega che il rapporto con Rino era comunque determinato dalla comunanza ideologica. Una precisazione che non cambia il senso di quanto detto prima e anzi lo conferma, in quanto il comune ambito ideologico si coniuga con una concomitante scelta per un certo modello criminale, compatibile e anzi orientato dai medesimi valori ideologici.

Iannilli e Macchi disponevano a loro volta di propri canali di approvvigionamento.

E l'esplosivo fu effettivamente utilizzato per una serie di attentati nel corso del 1978, alcuni dei quali commessi da Iannilli e Macchi in modo autonomo, il che impose un intervento disciplinare che produsse l'allontanamento dal gruppo di Macchi. Vi fu un attentato alla SIP nel giugno del 1978 e un altro attentato al Ministero della Giustizia del 22 maggio del 1978, sempre eseguito per conto del gruppo dal duo Iannilli e Macchi. All'attentato in Prefettura del luglio 1978, Aleandri era invece presente con Iannilli. Ai due

si era aggiunto Bruno Mariani, mentre Macchi veniva arrestato. Con Bruno Mariani che faceva parte integrante del gruppo *Costruiamo l'azione,* anche Iannilli fu inserito nella struttura organizzata.

Si trattava di soggetti fortemente orientati all'azione militare che sostenevano l'azione soprassedendo alle discussioni ideologiche. Sempre disponibili comunque quando il gruppo stabiliva di passare all'azione

Aleandri racconta pure dei suoi sforzi con Calore per portare su posizioni meno rigide di destra tradizionale quelle fasce del sottoproletariato delle periferie romane, molto orientato verso la destra; il teste ha spiegato come dal suo punto di vista l'orientamento rigorosamente "fascista" di quelle persone fosse contrario alla loro linea "sociale". Il Circolo Drieu La Rochelle di Tivoli era il luogo dove si sperimentavano queste istanze di destra sociale.

Un altro circolo era invece ubicato in una zona centrale di Roma ed era controllato da Signorelli. Era un gruppo consolidato da cui promanavano i referenti che si dedicavano al proselitismo.

Confermava quindi che Signorelli aveva più volte accennato al fatto di disporre di un'emittente radiofonica a Osimo. Si tratta della nota radio Mantakas che nel processo si collega alla figura di Sergio Picciafuoco.

Dagli attentati del 1978 si passa a quelli del 1979, attentati del gruppo nel quale Iannilli si è ora integrato, ne è l'esecutore, e al quale vengono indicati gli obiettivi e fornito l'esplosivo, cui seguono comunicati con la sigla *Movimento Rivoluzionario Popolare.*

Il punto di svolta è l'attentato alla sede del CSM in piazza Indipendenza che avrebbe potuto provocare una strage gravissima. Qui Aleandri chiarisce che fu un'azione le cui modalità esecutive furono diverse da quelle che egli aveva concordato. E questa circostanza resta per lui un enigma. Chiede spiegazioni che gli furono date con ritrosia. Le chiese a Mariani e Iannilli che erano stati gli esecutori materiali. Aleandri tende ad attribuire l'episodio ad un'iniziativa di Mariani e Iannilli. Spiega così la vicenda: *"quello che mi fu detto era a proposito di un... Iannilli utilizzava come sistema di sicurezza nel trasporto degli ordigni, quando questi dovessero essere innescati in precedenza, sto parlando di ordigni con un temporizzatore, non quelli con la miccia, utilizzava una intercapedine di carta per isolare i contatti per il trasporto fino al... Poi doveva essere tolto e quindi l'impianto diventava operativo ed efficiente. Mi fu detto che c'era stato un problema di questo tipo se non ricordo male cioè che era rimasto questo, che quindi non era loro intenzione farlo esplodere in orari*

che avrebbero provocato la strage. Le modalità della spiegazione, la ritrosia mi crearono qualche disagio però non ho mai saputo dare un contenuto diverso a questo episodio."

La spiegazione non convince neppure Aleandri ed è quindi legittimo cercarne altre.

Sta di fatto che l'ordigno doveva esplodere di notte e, invece, per fortunato quanto accidentale contrattempo, non esplose di giorno, durante il raduno degli alpini in piazza Indipendenza.

Il teste tende a sottolineare l'azione sua e di Calore per controllare e contenere le spinte stragiste all'interno del gruppo che si esprimevano nell'azione spregiudicata di Iannilli. E proprio per questo l'attentato di piazza Indipendenza fu dal suo punto di vista un evento inspiegabile. Ragionevolmente la sua influenza nel 1979 era già pregiudicata, come dimostreranno gli eventi di quell'anno che lo porteranno fuori dall'organizzazione. E' lo stesso Aleandri tuttavia ad ammettere che quando si mettono bombe il rischio di vittime è connaturato all'azione e che in alcuni attentati come quello a Regina Coeli la quantità di esplosivo era notevole, circa 50 chili. Aleandri aveva partecipato personalmente a tutti gli attentati più significativi (Campidoglio, Regina Coeli, Farnesina), ad eccezione di quello di piazza Indipendenza, il che conferma che quell'attentato aveva una matrice parzialmente diversa. Tutto il vertice del gruppo, Signorelli, Semerari, De Felice erano consapevoli delle azioni dinamitarde realizzate dagli operativi. Si verificarono anche dei contrasti sulla strategia, sugli obiettivi, sull'impiego degli operativi. Una significativa influenza su Iannilli e Macchi la esercitava Enzo Maria Dantini, esperto in esplosivi e istruttore degli operativi, che pure non era organico a *Costruiamo l'azione*. Dantini era stato il fondatore di Lotta di Popolo, di ispirazione avanguardista. Anche in questo caso la distinzione era effimera, in quanto tutti gli appartenenti all'area erano accomunati da comuni intenti e concordia di fondo sui mezzi, indipendentemente dalle sigle.

Il teste ha precisato che Gilberto Cavallini faceva parte del gruppo di *Costruiamo l'azione* per via dei suoi rapporti con Fachini, un rapporto stringente e organico che esclude di per sé che Cavallini possa essere considerato uno "spontaneista".

Il nucleo centrale della deposizione attiene ai rapporti con Licio Gelli. Ciò presuppone che Gelli avesse rapporti con i personaggi implicati nelle indagini per il golpe Borghese. Tanto è vero che Gelli sa a cosa ci si riferisce quando il giovane si presenta per conto di "Marcelli", cioè di De Iorio, la parola che gli dava accesso al Gelli per prospettargli "le angosce e le trepidazioni di De Iorio e chiedere un suo intervento in favore" dello stesso, a livello giudiziario.

Da questo spunto si avvia la conoscenza reciproca che si traduce in inviti a colazione e scambio di informazioni e opinioni. Gelli conosceva il circuito che Aleandri rappresentava, i De Felice, Semerari e quindi i giornalisti Salomone e Lanti che dei De Felice e Semerari condividono le posizioni del vecchio filone golpista. Mettono a disposizione di Gelli la loro struttura operativa, ma l'uomo non si mostra interessato. E' invece molto interessato a conoscere i due giornalisti con i quali instaurerà un rapporto diretto. Il rapporto si interrompe per dissensi politici sul mantenimento di rapporti con uomini del potere, tipico della vecchia destra; all'interno del gruppo esisteva questo tipo di conflitto, di cui Aleandri segnala il carattere endemico, ricordando il caso di Vincenzo Vinciguerra. Da qui l'idea dell'attentato a Gelli, poi di fatto abbandonata.

Di questi contatti con Gelli era informato tutto il gruppo di dirigente di CLA, Signorelli compreso, ma anche militanti di base come Calore, Mariani e Cavallini. I legami che la destra aveva con personaggi legati ai servizi o a centri di potere occulti, come la P2 di Licio Gelli dovevano servire a coordinare le azioni illegali con i programmi golpisti. In questo senso il riferimento a personaggi come Gelli o agli apparati militari era una costante nella strategia. Per la realizzazione dei piani "c'era bisogno di una connessione se si vuole ancora più forte con tutti questi gangli di potere perché la prospettiva era quella tutto sommato golpista".

In un interrogatorio aveva detto: "*Semerari e De Felice privilegiavano la visione di avere piccoli gruppi armati da poter mettere a disposizione di personaggi come appunto Gelli per poterne ricavare dei favori*".

Si tratta di un punto fondamentale perché è la tesi centrale di questo processo, la possibilità di Gelli o, se si vuole, la sua consapevolezza di potere disporre di uomini in grado di assecondare ogni tipo di piano d'azione. Alla domanda su quali azioni il Gelli potesse contare e per quali scopi, la risposta è: "*Posso immaginare che poteva trattarsi di uccidere qualcuno che poteva dare fastidio per altri motivi o di cose di questo tipo, questa è l'interpretazione che io ho dato, quindi di agire come un reparto operativo per raggiungere finalità di tipo diverso, di tipo politico, economico. Come ripeto, Gelli non... Ovviamente questa proposta fu esposta nei termini più vaghi possibili perché insomma non sapevo...*" (pag. 58).

La risposta è approfondita attraverso le incisive contestazioni: "*Semerari e De Felice avevano all'epoca come obiettivo quello di creare una struttura armata, che potesse mettersi a disposizione di altre forze per aumentare il proprio potere, reparti armati, gruppetti armati funzionali a questo tipo di strategia, tra l'altro dimostrato anche poi per esempio dai contatti con la Magliana cioè c'è sempre questo tipo di logica*".

Aleandri e Calore resistettero a questo tipo di sollecitazioni, rifiutando di costituire una sorta di "agenzia del crimine a pagamento".

Gelli era considerato dal gruppo il vertice della prospettiva golpista e, come per il golpe Borghese, anche per i piani successivi era necessario mettere a disposizione del progetto rivoluzionario una forza politica attiva in grado di assecondarne sul piano militare l'azione.

Per i vertici del gruppo la rivoluzione di popolo era una prospettiva non realistica, mentre rimaneva attuale quella dell'eversione dall'alto. Di una cosa Aleandri è certo, anche in relazione alle informazioni acquisite direttamente, cioè del ruolo eminente di Gelli nel golpe Borghese, il che lascia fondatamente ritenere che le azioni del Maestro Venerabile nella seconda metà degli anni '70 fossero diretta derivazione, con gli adattamenti necessari, di quella primordiale pianificazione.

Aleandri lo conferma dall'interno della sua organizzazione direttamente collegata a Gelli, come si è visto: *"La fonte sono i De Felice e sono fonti anche varie, in generale sono tutte cose che vengono raccontate, emergono da cose, dai pranzi alle cene, i momenti conviviali, per questo proprio per le modalità con le quali avvenivano sono assolutamente certo della loro veridicità perché insomma sarebbe assurdo che avessero combinato tutta una messa in scena a mio favore per raccontarmi le varie cose. D'altra parte faccio fatica se non ricorrendo a documentazioni storiche, faccio fatica a sistemarli tutti con coerenza proprio perché mi sono stati restituiti con la frammentarietà di dialoghi conviviali però sulle cose sono certo. Quindi una doppia cosa: veniva ritenuto responsabile dell'aver bloccato oltre al mancato assenso americano attraverso Fenwick che non sarebbe arrivato quindi avrebbe bloccato questa operazione. E poi mi fu detto che nel proseguire questa attività, i De Felice creano questa rivista che si chiama Politica e Strategia, che poi tra parentesi il direttore è Salomone quindi diciamo riunisce... E che ha sede, almeno per quello che ho visto io materialmente, che aveva sede nello studio legale di Filippo De Iorio e che era seguita in particolare da Alfredo De Felice, questa rivista doveva servire per avvicinare alti ufficiali delle varie armi, anche dei Carabinieri e per cercare di portarli all'interno sempre di un progetto golpista. Nell'avvicinare alti ufficiali dei Carabinieri, Alfredo De Felice si trova di fronte Gelli, questo mi viene riferito, che dice "no, questa cosa la gestisco io" cioè sono io...".* Gelli quindi assume in proprio il compito di inserire dentro il progetto eversivo gli alti ufficiali delle forze armate e dei carabinieri; compito puntualmente assolto, osservando i nomi degli iscritti alla sua Loggia.

L'attività di Semerari e De Felice di costituire gruppi armati disponibili a sostenere le iniziative eversive comprendeva non solo gruppi dell'estrema destra, ma anche della criminalità organizzata, della camorra e la banda della Magliana alla quale furono passate armi e informazioni per compiere sequestri di persona a scopo di autofinanziamento.

La rottura sua e di Calore nasce dalla consapevolezza che non si trattava di strumentalizzare, ma di essersi messo a disposizione di Gelli e dei suoi fini che è esattamente il punto che qui interessa. E Semerari era appunto iscritto alla P2 ed incontrava regolarmente Gelli, come risulta dall'agenda di Gelli, richiamata nel corso dell'esame.

Sui rapporti dei quadri di *Costruiamo l'azione* con uomini dei servizi segreti ha confermato la specifica esperienza palermitana che aveva visto protagonista Signorelli[157].

Più in generale si trattava di *"una storia costante all'interno della destra eversiva, con un rimpallo di responsabilità nel senso che quelli di Avanguardia hanno sempre detto che i rapporti ce li avevano quelli di Ordine Nuovo, quelli di Ordine Nuovo hanno sempre detto che i rapporti li avevano quelli di Avanguardia, poi cambiavano i riferimenti, da Federico Umberto D'Amato. È un motivo di fondo diciamo"*.

Ancor più rilevante per provare la promiscuità delle relazione tra gli esponenti della destra eversiva e frange degli apparti di forza dello Stato, soccorre un altro episodio narrato da Aleandri, riferitogli da Sergio Calore: era stato avvicinato su segnalazione di Signorelli da un ufficiale dei Carabinieri per partecipare con altri sodali ad azioni congiunte contro le *Brigate Rosse* quindi alla ricerca di covi, ad azioni armate congiunte insieme con elementi... dei carabinieri. Il generico riferimento consente solo di descrivere un contesto, un clima, ampiamente riscontrato da una miriade di altri fatti muniti di supporto probatorio. Così come va registrata l'attività di schedatura compiuta da Signorelli di ufficiali dell'esercito per conto del SID, di cui ha riferito il testimone sulla base di informazioni ricevute da Sergio Calore. Inoltre, operazioni di schedatura di elementi di sinistra venivano passate ai carabinieri, un'attività svolta da Signorelli, un altro dei motivi della rottura tra Calore e Signorelli. Uno degli aspetti ambigui dell'attività di quest'ultimo che Calore non condivideva.

Sui rapporti di Federico Umberto D'Amato con l'estrema destra viene contestato un interessante verbale del 1982 nel quale afferma: *"Nell'ambito del Ministero dell'Interno tra*

[157] L'episodio attiene al periodo in cui Aleandri era ospite a casa di Roberto Incardona a Trabia. L'episodio è già stato riportato nella Parte II, Cap. 2, pagg. 237, 238, cui si rimanda.

le persone che secondo Fabio e Alfredo De Felice avevano dato la loro adesione al Golpe Borghese, c'era Federico D'Amato legato da vincoli di amicizia ad Alfredo De Felice che ne parlava in termini confidenziali".

E un successivo verbale nel quale riferisce quali fossero stati nel passato questi rapporti: "*Ricordo che Fabio e Alfredo De Felice ed altri in circostanze che non sono in grado di precisare, dato il tempo trascorso, mi dissero che durante le manifestazioni di Porta San Paolo a Roma contro il Governo Tambroni, lo stesso Fabio De Felice era al Viminale in grado di controllare la situazione assieme a D'Amato*".

Le posizioni divergenti da quelle degli esponenti del gruppo portano Aleandri all'emarginazione e all'abbandono dell'attività politica nella seconda parte del 1979.

La conclusione dell'esperienza è drammaticamente scandita dai sequestri di persona che subì prima ad opera di uomini della banda della Magliana per una faccenda di armi sparite e poi dagli stessi uomini della sua area. Aveva manifestato un forte dissenso sulle degenerazioni delle attività criminali di autofinanziamento come le rapine che col pretesto dell'autofinanziamento avevano prodotto fenomeni di arricchimento individuali privi di logica politica. Tali critiche condussero un gruppo di persone, come Bruno Magliani, Marcello Iannilli, Rossi, Pancrazio Scorza, a sequestrarlo conducendo in una zona di campagna. Le accuse erano vaghe ma la decisione era di sopprimerlo. Riesce a stento a convincere i sequestratori della sua buona fede e alla fine viene liberato, anche grazie all'intervento di Cavallini.

Rispondendo alla parte civile, sostiene che la struttura organizzativa che si erano dati non prevedeva che l'area della destra fosse inquadrata in un'organizzazione compatta e gerarchica.

Al contrario. Era l'attuazione della c.d. "teoria dell'arcipelago"; prevedeva che *Costruiamo l'azione* si ponesse al centro di una serie di gruppi indipendenti, cercando di collegarli e di dare loro supporto strategico, un'isola collegata alle altre che doveva coordinare l'azione di tutte. Era un'organizzazione clandestina, con una compartimentazione approssimativa. Le riviste svolgevano questo ruolo di coordinamento, mobilitazione, proselitismo e istigazione all'azione.

Le domande della parte civile, volte ad ottenere conferma di una capacità di direzione e controllo delle forme di espressione spontanea dell'azione politico militare della destra estrema da parte delle organizzazioni classiche strutturate, portano il teste a dare questa risposta: "*nella destra eversiva lei trova una enorme unitarietà di comportamenti, di cose*

ma trova anche nello stesso tempo una frammentazione, una continua lotta tra bande tanto che diventava patrimonio tale per cui non era neanche più messo in discussione cioè per noi di derivazione, poi io ero arrivato lì per caso ma insomma di derivazione ordinovista, dire che Avanguardia Nazionale ha i rapporti coi servizi, con D'Amato e cose era... Non servivano approfondimenti, era il sapere generalizzato che c'era stato messo a disposizione da quelli che erano lì prima di noi, se vogliamo usare una frase quasi biblica.

Il senso di questa risposta è che al di là delle divisioni esisteva un sapere comune, piuttosto una vulgata di sapere che orientava l'azione di tutti in determinate direzioni. Ma queste convinzioni basate su luoghi comuni non formavano convinzioni forti, potendo essere superate in qualunque momento da formulazioni provenienti da fonti qualificate o da richiami irresistibili di qualsiasi natura. Un senso comune in cui si dava per scontato che le azioni eversive, decise e attuate, ricevessero assenso, approvazione, agevolazione dei vertici degli apparati che tramano all'interno dello Stato, autonomizzandosi in ragione delle proprie "menti politiche".

Ha ricordato che dell'omicidio di Mario Amato, considerato un nemico della destra, si cominciò di parlare già nel 1978. Ed erano discorsi condivisi da tutte le componenti dell'arcipelago, a proposito delle quali ha voluto ribadire la generale propensione per la violenza e l'omicidio: "*Nel mondo nel quale mi sono mosso non c'erano militanti o persone proprio interne all'organizzazione che si opponessero all'uso della violenza in questo modo o fino a questo punto, nessuno si opponeva. Potevano esserci ragioni diverse per cui strategicamente si opponevano oppure avevano delle richieste per altri motivi o giudicavano inappropriato ma nessuno si opponeva a questo. Non c'era opposizione*".

Il c.d. spontaneismo era un fenomeno controllato, all'interno di una strategia comunque condivisa dai gruppi organizzati, che utilizzavano le azioni individuali nel contesto della strategia eversiva legata a progetti più ampi. Un modello omeostatico, lo definisce, il sistema che tiene sotto controllo le varie componenti che fluiscono al suo interno. Poi possono esservi varianti tattiche ma sulla base di valori comuni, rispetto l'azione che fa premio su tutto sicché chi promuoveva un'azione all'interno del quadro comune avrebbe trovato un buon ascolto.

Una domanda basilare rispetto agli obiettivi di conoscenza cui l'esame è rivolto, al di là di molteplici digressioni, cui segue una risposta articolata ma a chiarificatrice:

PRESIDENTE – Nella sua esperienza c'erano alcune cose che non si potevano fare o alla fine diventava possibile tutto?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – No, per quanto ne so io, una cosa e qui non apriamo anche questa perché diventa complessa, una cosa che poteva fare la differenza era

la questione della strage ma la questione della strage è complicato, è un altro argomento complicato perché direi che tutti sono contro lo stragismo cioè nessuno, è un mio giudizio, dalla mia esperienza nessuno ammetterebbe di essere uno stragista perché comunque nessuno si sentirebbe uno stragista. Se la strage avviene, avviene con una serie di meccanismi che sono appunto complessi, che sono a un certo livello di accettazione e a un altro livello di rifiuto ma che possono coesistere anche nella stessa persona. Cioè io ho detto credo qualche volta che uno che avesse compiuto, uno di destra che avesse compiuto una strage non si sentirebbe uno stragista quindi in tutta buonafede rifiuterebbe l'etichetta di stragista.

PRESIDENTE – Ad esempio la strage a Bologna fatta in una città rossa, forse non è una strage come fatta in un altro posto?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Non so dare delle risposte però comunque ripeto... È come l'atteggiamento che si aveva su certe cose cioè io ricordo per esempio sulla strage di piazza Fontana c'era un atteggiamento... È difficile da definire, dovrei descriverlo cinematograficamente nel senso che da un certo punto di vista era di negazione, dall'altro di compiacimento per quello che si era fatto.

PRESIDENTE – Lo spieghi bene questo.

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – È questa sensazione per cui quella cosa ti appartiene, poi non avresti neanche voglia di rivendicarla fino in fondo perché in fondo dire uccido degli innocenti, forse non lo vuoi rivendicare però senti che ti appartiene e in qualche modo la rivendichi anche come...

PRESIDENTE – Ti appartiene perché?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Perché è espressione della tua natura, del tuo pensiero, della tua...

PRESIDENTE – O anche della tua strategia?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Della tua strategia, sì, sì, sì.

PRESIDENTE – Della scelta...

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Anche della considerazione che...

PRESIDENTE – Della scelta di fare certe cose per arrivare all'obiettivo?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Sì, poi diciamo comunque... Adesso non voglio banalizzare ma insomma almeno ***in una certa destra comunque la gente comune non è che abbia importanza, no, nel pensiero gerarchico di una certa destra non è che la gente comune abbia una certa importanza.*** *Poi confrontarsi col fatto, personalmente ci si arriva per confronti ma questo su tante cose, io ricordo che per esempio tutti ridevano, adesso questa non è una strage ma insomma tutti si si rideva sul fatto che Fachini avesse buttato dalle scale il portiere e l'avesse ammazzato, poi lui si (inc.) si rifiutava però un po'... Insomma c'era... Di fronte a certe cose c'era un atteggiamento misto di...*

PRESIDENTE – Quindi Fachini negava ma...

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – ...di "non sono stato" però sì, però comunque noi siamo...

PRESIDENTE – Comunque possiamo fare, anche questo lo sappiamo fare.

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Sì, ecco, insomma... È una cosa molto complessa da spiegare in termini semplici però forse si può capire come... Molto spesso più che la politica, è questo fatto esistenziale, c'è una fortissima connotazione esistenziale tanto è che poi è molto più difficile che delle persone ne escano proprio perché è più la connotazione esistenziale che un'ideologia che poi può essere tolta, cancellata o superata ma il modo di essere è più difficile da modificare, da cancellare. Questo è quello che io ritengo ovviamente.

Ritiene la Corte si tratti di puntualizzazioni di estremo interesse che spazzano via qualsivoglia contestazione della matrice della strage basata su considerazioni di principio, di incompatibilità, di distinzioni tra obiettivi specifici e azioni indiscriminate e quanto altro e che aprono la porta alla ricostruzione conclusiva che il processo consente di assumere sulla connessione tra gli esecutori acclarati, i mandanti e il tipo di collegamento che si può intravedere tra gli uni e gli altri.

Al termine dell'esame il teste ha fornito informazioni che provano lo stretto intreccio tra esponenti della destra eversiva, uomini dei servizi e vertici delle forze di sicurezza. Ha raccontato con la massima naturalezza da una parte i rapporti di Semerari con i servizi, giustificandoli con il suo lavoro di psichiatra e di criminologo che, per la verità, non si vede come possa giustificare quest'intreccio ma soprattutto ha raccontato momenti significativi di tali rapporti. E' emerso che nel corso di incontri e cene conviviali fu presente il criminologo Ferracuti iscritto alla P2 e anch'egli nel comitato di crisi per il sequestro Moro. Orbene alla presenza di militanti che presumibilmente non nascondevano le loro idee e soprattutto le loro azioni, il Ferracuti riferì cosa si dissero in quei drammatici frangenti i piduisti che componevano quel comitato alla presenza dell'agente CIA Steve Pieczenik.

Nel corso di questi incontri amicali, alla presenza di personaggi di alto livello della destra il Ferracuti rivelò vari particolari sulla gestione del caso Moro da parte dell'apposito organismo del Viminale di cui faceva parte. Si può dire che i segreti del caso Moro, visti dall'interno del Comitato di crisi, furono messi in condivisione con il gruppo dirigente di Costruiamo l'azione, alla presenza di uomini come il colonnello Santoro e addirittura "la figlia di Mussolini" (dovrebbe essere Edda Ciano) che sembrerebbe abituale frequentatrice degli eventi conviviali organizzati nella villa di Semerari, alla presenza di ospiti d'onore e dei dirigenti del gruppo ordinovista, una mescolanza di eversori, piduisti, fascisti della prima ora alcuni dei quali complottano per rovesciare il regime costituzionale, senza escludere attentati e bombe.

Confermato pure il passo del verbale gli venne riferito da Calore dell'interesse di Gelli e di De Felice per il salvataggio del costruttore Genghini: "*In particolare mi disse che tramite Gelli e De Felice aveva saputo che era in corso un tentativo di salvataggio di tale Genghini, costruttore romano, dalla tempesta giudiziaria che si stava abbattendo su di lui tramite opportuni interventi presso la Magistratura romana che stava istruendo il relativo processo. Aggiunse nell'occasione che tale salvataggio era un'operazione che in un certo qual modo mirava ad ottenere 'riconoscenza' da parte dell'onorevole Giulio Andreotti senza peraltro*

specificarmi né le modalità del salvataggio né gli eventuali collegamenti che legavano il Genghini alla persona di Andreotti".

Che Gelli fosse un punto di riferimento emerge dalle informazioni circolanti all'interno del gruppo sulla disponibilità da parte di Gelli di importanti uomini degli apparati determinati al mutamento istituzionale e della sua capacità di giungere a quel mutamento istituzionale, non realizzato e impedito al tempo del golpe Borghese, mediante una nuova diversa strategia che comprendeva il Piano di Rinascita. La testimonianza su questo punto è rilevante perché fa comprendere come l'eversione neofascista conoscesse esattamente i piani di Gelli e li supportasse.

Sulla domanda di un difensore di parte civile risponde:

PARTE CIVILE, AVV. FORTI – Si ricorda, faccio riferimento alle sue dichiarazioni del 9 maggio dell'84 davanti al PM Procura della Repubblica di Firenze, che cosa, che rappresentava questo contrordine rispetto anche alla posizione di Gelli?

TESTIMONE ASSISTITO ALEANDRI – Be' sì, non so se ho capito bene ma quello diciamo... L'opinione che ci fu e non la mia opinione ma l'opinione ovviamente di chi l'aveva vissuta questa cosa ovvero di De Felice, era che in realtà Gelli avesse in questo modo creato una sorta di enorme arma di ricatto perché comunque si erano esposte tutta una serie di persone che potevano essere ricattate. Fondamentalmente Gelli il potere ce l'aveva già, diciamo il suo progetto di piano, il piano rinascita eccetera doveva essere un modo per manifestare anche politicamente in modo istituzionale quel potere che in quel momento aveva soltanto in modo occulto o comunque non completamente palese. Quindi la valutazione di De Felice e così la nostra era quella che oltre al mancato intervento, mancato assenso americano, Gelli avesse ritirato il suo consenso perché così era in possesso di una enorme arma di ricatto e nello stesso tempo, come dire, forse era il meno interessato ad un colpo di Stato nel senso che già lui in questo Stato aveva un enorme potere, che in quel momento pensava addirittura di istituzionalizzare cioè con una riforma che proponeva quindi col piano rinascita dello Stato e anche con il possesso di organi di informazione, quindi con tutti i gangli... No? Quindi aveva... Come dire? In qualche modo ritenevamo che avesse una sua posizione autonoma rispetto ai progetti di cambiamenti.

In conclusione, dell'esame resta accertato che Aleandri aveva preso contatti con Gelli e gli aveva esposto l'esistenza della sua organizzazione e dei principi che la muovevano; aveva sondato il Maestro Venerabile sulla possibilità di concordare un'azione politica, ricevendone un rifiuto.

Al contempo Gelli si mostrò interessato a conoscere le figure che Aleandri proponeva come Semerari, Salomone e Lanti. Ne segue che Gelli era perfettamente in grado di conoscere esistenza, collegamenti, attività, vertici ed iniziative del gruppo eversivo, per ogni evenienza. Aleandri precisa poi che egli personalmente, con Calore e pochi altri era del tutto

contrario a venire a patti con Gelli, da qui l'ipotesi di attentato ai suoi danni. Il gruppo dirigente era peraltro di opinione opposta.

Gli incontri con Gelli vengono collocati temporalmente, grazie ad alcuni riferimenti temporali confermati dal testimone tra il 1977 e il 1978. Non ha potuto escludere che Gelli finanziasse l'organizzazione anche se, data la sua posizione ideologica sui rapporti con la massoneria, non ne sarebbe stato messo a parte.

Il testimone, come abbiamo visto, nel corso dell'esame recente ha mostrato limiti di memoria e la tendenza a reinterpretare il ricordo in modo sfumato e mitigato dal decorso del tempo con l'inevitabile relativismo effetto dell'appannamento del ricordo e dallo stemperarsi del valore dell'esperienza per l'offuscarsi dei ricordi. Per rendere la reale dimensione delle cose è perciò necessario riportare un brano del confronto tra Sergio Calore (deceduto) e Aleandri, svoltosi il 19 dicembre 1983, avanti al pubblico ministero di Firenze, Vigna.

Disse in quell'occasione Calore: *"ritengo che sussistano una serie di convergenze di interessi e di strategie verificatesi nel corso degli anni 70 che hanno visto confluire in un medesimo disegno attività di tipo terroristico e iniziative di tipo politico militare. Tutto ciò dall'esterno non è percepibile se non nei momenti culminanti ma dato che tali culminazioni si sono ripetute nel tempo, deve esistere una chiave di lettura in grado di cogliere più sostanziali connessioni di interessi tra i due ambienti che ho indicato. Con questo non voglio affermare che sempre in ogni circostanza vi sia stata la materiale strumentazione dell'azione terroristica con la iniziativa politico militare, ma che più in generale la iniziativa politico militare si è avvalsa della preesistenza di una mentalità terroristica e ha creato le condizioni materiali (in qualche caso anche attraverso la messa a disposizione di mezzi materiali o connivenze) per il manifestarsi dell'attività terroristica.* ***A mio avviso una possibile chiave di lettura può essere rappresentata dall'esame delle convergenze di interessi tra ambienti neofascisti e gli ambienti legati al Licio Gelli che trovano un momento di saldature e connessione nella persona di Fabio De Felice."***

Tale chiara e felice enunciazione del rapporto fra gli ambienti neofascisti orientati all'azione terroristica e gli ambienti legati a Licio Gelli è confermata nel confronto da Aleandri, il quale afferma: "*Ritengo corretta la interpretazione di Calore*", aggiungendo di riportarsi a sue conformi dichiarazioni a proposito di Gelli, De Jorio, De Felice e altri, rese al giudice Imposimato, più volte lette e contestate nel corso dell'esame.

Va rilevato ancora che nella relazione Anselmi si legge:

"Recentemente alcune deposizioni di appartenenti agli ambienti dell'eversione nera consentono di indirizzare l'attenzione, direttamente su Licio Gelli in relazione al contrordine operativo, che paralizzò l'azione insurrezionale. Si hanno infatti testimonianze secondo le quali il Venerabile era ritenuto elemento, determinante nel "contrordine": tale il convincimento di Fabio De Felice, il quale ne fece parte ad un giovane adepto, Paolo Aleandri, che poi provvide a mettere in contatto con Licio Gelli. L'incarico era quello di tenere i contatti tra questi e l'avvocato De Jorio, allora latitante a Montecarlo; e in tale veste l'Aleandri ebbe numerosi incontri con Licio Gelli, che si sarebbe prodigato per alleggerire la posizione processuale degli imputati. Le deposizioni dell'Aleandri - che trovano conferma in quelle di altri elementi quali Calore, Sordi, Primicino - hanno il pregio di fornire la prova del contatto diretto tra Licio Gelli e quegli ambienti, aggiungendo un riscontro preciso alle considerazioni generali già espresse".

2.7. Le dichiarazioni di Walter Sordi

Si tratta di un collaboratore di giustizia, sentito all'udienza dell'11 giugno 2021.

Era già stato sentito nel processo principale per la strage di Bologna, ritenuto credibile perché disinteressato, riscontrato e coerente.

Militante di Terza posizione dal 1978 fino alla strage di Bologna, dopo quest'avvenimento da latitante fugge in Libano, dove rimane per un anno. Al rientro nel 1981 è nei NAR, gruppo nel quale stava per entrare quando si verificò la strage di Bologna.

Riferisce della sua militanza in Terza Posizione e del progressivo passaggio nei NAR di molti appartenenti al gruppo operativo militare di Terza posizione (Nistri, Belsito, Ciavardini, Vale, Soderini, quest'ultimo legato anche a Signorelli e a Costruiamo l'azione, in ossequio alla regola della plurima militanza in gruppi diversi). Descrive il fermento dell'area fino al 2 agosto 1980, un humus comune nel quale le diverse sigle contavano relativamente; la necessità poi di fare fronte sul piano della violenza agli avversari rendeva evanescenti le distinzioni sul campo, per cui anche con le organizzazioni della destra ufficiale si mantenevano rapporti solidali. Tutta l'area "aveva come obiettivo unico quello di difendersi e offendere l'estrema sinistra, il resto poi verrà dopo. "

A proposito dei quattro attentati del 1979 riferisce di avere informazioni de relato da parte di Cavallini. In premessa dice che la posizione ideologica di *Terza Posizione* era contraria alle stragi indiscriminate. Solo dopo comprese che tale enunciato di principio non era vero per alcuni, tanto da arrivare quasi a compiere una strage a Piazza Indipendenza. La

conoscenza con Cavallini di cui gli aveva parlato Belsito in Libano, è successiva al ritorno in Italia. La fuga in Libano fu determinata dalla latitanza susseguente alla strage di Bologna; lo portò a entrare nell'esercito cristiano-maronita.

Al rientro a Roma conosce Gilberto Cavallini, la cui presenza nell'ambiente era una novità. Frequenta Cavallini per un anno, fino al momento dell'arresto nel 1982. Ciò gli consente di averne confidenze.

La prima delle quali riguardava proprio l'attentato al Consiglio Superiore della magistratura che Cavallini attribuiva a *Costruiamo l'azione*, al gruppo di Signorelli e alle varie sigle che lo denotavano. La confidenza aveva lo scopo di manifestare dissenso rispetto alla strategia della strage indiscriminata che il Signorelli, a dire di Cavallini, non disdegnava; e in quel caso erano rimasti colpiti dalla gravità delle conseguenze che sarebbero potuto derivarne. Di Signorelli aveva sentito parlare nella zona di Vigna Clara, quella dove operava prima della partenza. Il *Movimento Rivoluzionario Popolare* era la sigla dietro cui agivano i militanti di *Costruiamo l'azione*. Al vertice, oltre Signorelli, De Felice, Fachini, Calore e Aleandri. Cavallini attribuiva l'azione di Piazza Indipendenza direttamente a Fabio De Felice. Cavallini gli disse pure che De Felice apparteneva alla P2 e che l'Aleandri teneva i contatti tra De Felice e Gelli. Addirittura, Cavallini attribuiva all'appartenenza alla P2 di De Felice la linea stragista del MRP.

Sordi entra nei NAR nel tardo 1981 e rivendica che sarebbe stato contrario a commettere stragi, pur realizzando gravissimi delitti. Ma appunto siamo nel tardo 1981. Ed infatti Il Sordi ammette che i fatti accertati smentiranno questa sua convinzione.

Interessanti le confidenze di Cavallini sulla strage di Bologna, tratte da un verbale confermato: "*Posso tuttavia riferire che tra me e Cavallini, analizzando tale fatto (la strage di Bologna), fu detto che il movente non poteva essere individuato in nient'altro che in un potere occulto. Ricordo che si parlò esplicitamente della P2, ipotizzando che tale organizzazione massonica avesse cercato di destabilizzare qualche modo il paese nel momento in cui si rendeva conto che stava perdendo il proprio potere*".

Dopodiché Sordi stesso soggiunge correttamente: "*Che poi è un po' il filo logico di tutto lo stragismo (di destra) in realtà. Allora, era un giudizio che si dava perché era così fondamentalmente*".

Queste conclusioni appaiono straordinariamente vicine alla verità e ciò che colpisce è che si tratta di ragionamenti fatti nel 1981 ad un anno dalla strage e che ad essi partecipa proprio

Cavallini, la cui personalità criminale è tale da consentire di attribuirgli un giudizio negativo sulla strage che in base alla sentenza non definitiva avrebbe commesso egli stesso.

Cavallini attribuisce alla P2 la strage come manovra destabilizzante? Chi gli dava quest'informazione? E l'estrema destra non lavorava proprio per la destabilizzazione? E i programmi della P2 non erano forse straordinariamente vicini a quelli di *Ordine Nuovo* del suo mentore Fachini?

Quest'informazione è certamente un elemento indiziante a carico di Cavallini ma per quanto ci riguarda del contesto piduista in cui si assume la strage sia stata realizzata.

Quest'elemento indiziante si rafforza se consideriamo che è sempre Cavallini a sollevare il dubbio su Fioravanti come esecutore. Dopo avere alluso alla P2 come mandante della strage, Cavallini, proseguendo il suo ragionamento, ricorda (verbale contestato e confermato): "*Nel corso di tale conversazione Cavallini disse 'per esempio, che credi che il giorno della strage del 2 agosto Valerio fosse veramente a Treviso con me e la Flavia?* '".

In tal modo da un lato si tira fuori, unica posizione possibile di fronte al suo interlocutore e dall'altra insinua un formidabile dubbio su Fioravanti.

Ci si può chiedere perché instillare questi dubbi sul Fioravanti, se Cavallini ne era complice.

E' possibile ipotizzare che nel momento in cui i militanti "puri" come Sordi si domandavano chi dall'interno potesse avere realizzato la strage, Cavallini cercasse di allontanare da sé ogni sospetto, tenuto conto che Fioravanti era ormai in carcere e la sua linea difensiva tendeva inevitabilmente a coinvolgerlo.

In questo tentativo di difesa preventiva e non richiesta che produce l'effetto contrario, Cavallini cade in un altro fraintendimento cruciale e grave. Infatti, Sordi racconta che, trovandosi a Parigi con Belsito e avendo letto delle indagini sulla P2, non si sa se per celia o per un dubbio reale, telefonarono a Cavallini, dicendogli che sapevano che aveva lavorato per i massoni. Al che Cavallini, anziché cogliere lo "scherzo", apparve in grave imbarazzo e addirittura disse che sarebbe venuto subito a Parigi per spiegare ogni cosa e, dissuaso, promise ai due che avrebbe chiarito tutto alla prima occasione. Ora, "chiarire" non significa negare e d'altra parte a Sordi che racconta l'episodio quell'atteggiamento rimase dubbio, tanto da riferirlo proprio come un elemento indiziante. D'altra parte, ora Sordi parla di "scherzo" ma non si capisce che "scherzo" potesse essere telefonare da Parigi per formulare un'accusa così grave dal loro punto di vista, scaturente dalla lettura su un quotidiano delle indagini sulla P2 sul finire del 1981. L'argomento fu immediatamente ripreso quando i tre

s'incontrarono. E il chiarimento di Cavallini fu parzialmente ammissivo e, diciamo noi, per nulla idoneo a dissipare dubbi. Disse, infatti, più o meno le seguenti parole: 'È vero che ho agito alle dipendenze di Signorelli e De Felice ma non sapevo che fossero massoni e che organizzassero stragi per fini occulti, appena ne ho avuto la consapevolezza mi sono allontanato".

Da una piccola provocazione, innocua nelle intenzioni, si ricava un'ammissione, segno che per Cavallini quella era una verità indicibile che temeva potesse essere scoperta da un momento all'altro, per cui si preparava a difendersi, senza accorgersi che un'accusa esplicita non c'era e non poteva esserci e che solo la sua coscienza infelice riportava ai suoi occhi quel dato come visibile e riconoscibile. E' in questo ambito giustificativo che Sordi ottiene da Cavallini confidenze più pregnanti sui rapporti tra Fioravanti, Signorelli e la P2. Mentre conferma l'appartenenza di Fioravanti anche al nucleo operativo di *Costruiamo l'azione*, a domanda della parte civile, alla successiva udienza del 18 giugno, dichiara:

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – Perfetto. Grazie. Ora, riguardo all'MRP, lei alla scorsa udienza ha individuato abbastanza bene i ruoli e un organigramma diciamo. All'interno del livello diciamo militare, oltre a Sergio Calore, Gilberto Cavallini, vi faceva parte anche Valerio Fioravanti?

TESTIMONE SORDI – Non credo.

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – Allora, lei nell'interrogatorio – in ausilio alla memoria – del 17 ottobre del 1982 a pagina 3 dichiara: "Con funzioni militari vi erano Sergio Calore, con ruoli rilevanti; Mariani Bruno; Iannilli Marcello; Cavallini Gilberto e Valerio Fioravanti". Quindi lo inquadra.

TESTIMONE SORDI – E allora (inc.).

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – Paolo Signorelli, lei ha mai avuto notizia o conoscenza del fatto che Paolo Signorelli avesse dei rapporti, dei legami diretti con Licio Gelli?

TESTIMONE SORDI – Guardi, non lo so. Se l'ho dichiarato lo confermo. Adesso io non me lo ricordo.

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – Perfetto, quindi le contesto che la dichiarazione che lei ha detto di confermare del 17 ottobre, sempre del 1982 a pagina 5, nella quale dichiarazione lei afferma che: "In seguito il Cavallini ebbe a confidarmi più volte questi legami, senza però spiegarmi l'origine della notizia. Non avevo motivo di dubitare della fondatezza e delle affermazioni del Cavallini, il quale mi aveva sempre detto cose vere. Lo stesso Cavallini mi disse anche che lo stesso Signorelli era legato a Licio Gelli. Mi parlò anche di un pranzo o di una cena alla quale avevano partecipato il Gelli e il Signorelli".

TESTIMONE SORDI – Lo confermo.

E immediatamente dopo in questa stessa fase dell'esame della parte civile viene fornita un'informazione di eccezionale importanza nell'economia del processo, la cui attendibilità emerge dallo stesso contesto dell'esame:

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – Nell'interrogatorio del 14 dicembre del 1984 a pagina 3, lei dichiarò: "Cavallini mi riferì anche del falso attentato a Signorelli, in tale occasione fu suo figlio Luca a spararagli dei colpi di pistola nel febbraio – marzo '79, e fu messa in giro la voce che era l'autonomia a volere la morte di Signorelli". Ora, riguardo invece alla figura di Valerio Fioravanti, lei ha mai avuto, o nell'ambiente insomma le hanno mai riferito, di rapporti diretti tra Valerio Fioravanti e Licio Gelli?

TESTIMONE SORDI – No, non me lo ricordo.

*PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – **Nell'interrogatorio del 15 ottobre dell'82, a pagina 5, lei dichiarò: "Erano invece noti, almeno a un certo livello, i rapporti tra Gelli e Valerio Fioravanti, che si erano attuati probabilmente tramite De Felice, già arrestato per la Strage di Bologna. Dei legami tra Gelli e Fioravanti me ne hanno parlato in più riprese e in termini di certezza Nistri, Zani, Belsito e Gilberto Cavallini, che Fioravanti Valerio fosse in contatto con la P2 mi è stato riferito ripetutamente da Cavallini, il quale mi disse anche che il tramite tra Valerio e Gelli era stato appunto De Felice". Lo conferma?***

*TESTIMONE SORDI – **Sì, sì.***

PRESIDENTE – Sì, però questa è un'informazione molto importante, sulla quale lei dovrebbe fare uno sforzo di memoria per non limitarsi a dire "Sì, confermo".

TESTIMONE SORDI – Guardi, sinceramente, io mi rendo conto che la mia posizione è strana, perché tante cose... Però sono passati quarant'anni.

PRESIDENTE – Sì, questo...

TESTIMONE SORDI – Io grazie a Dio nel frattempo ho fatto altro, e probabilmente ho fatto anche un po' di rimozione, credo sia abbastanza naturale insomma. Per cui io quello che posso dire...

PRESIDENTE – Non riesce a, così, a pensare a qualche elemento, a qualche dettaglio di questa cosa?

TESTIMONE SORDI – No, perché, e le spiego perché, altrimenti l'avrei detto...

PRESIDENTE – Cioè si parla di incontri fra Gelli e Fioravanti, detti da più persone, quindi ci saranno stati dettagli diversi, ogni volta che uno riferiva.

TESTIMONE SORDI – Allora, qualsiasi...

PRESIDENTE – O è una mera affermazione, di chi glielo riferiva?

TESTIMONE SORDI – Qualsiasi dettaglio io l'avrei, l'ho riferito a mente fresca, quindi quarant'anni fa. Se dicessi adesso "mi viene in mente un dettaglio" sarei un fanfarone, ecco, tutto lì.

PRESIDENTE – Giusto.

TESTIMONE SORDI – Io quello che posso dire è che quello che sapevo l'ho detto, tutto, dall'inizio della mia collaborazione. Da un mese dopo la mia collaborazione. Tutto quanto. Naturale che poi, adesso, a distanza di tutto questo tempo qua tante cose non me le ricordo, però so benissimo, cioè io lo so con me stesso, e quello mi serve, che quello che ho detto era vero, bugie non ne ho dette, grazie a Dio processualmente...

....

*TESTIMONE SORDI – No, guardi, **era talmente tanto grande il tutto che non avevo bisogno di ingigantirlo,** siccome, va beh, chiaramente chi collabora con la giustizia può essere, come dire, inquadrato in tanti modi, no? Quindi anche l'opportunista o quel che sia, ma sapevo talmente tante cose che non avevo bisogno di inventarmi o ingigantire o quant'altro.*

Si riporta quest'ulteriore passaggio del controesame che definisce un quadro ormai leggibile:

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – Le chiedo: lei ha mai saputo di eventuali legami tra Valerio Fioravanti e l'omicidio di Mino Pecorelli?

TESTIMONE SORDI – Sicuramente qualcosa ho detto, adesso non me lo ricordo.

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – ***Sempre nel verbale del 15 ottobre del 1982 a pagina 5 lei dichiarò: "Sentii parlare per la prima volta dell'omicidio di Mino Pecorelli come di un fatto collegabile al nostro ambiente. Il Belsito mi disse in particolare che Valerio Fioravanti non era quel personaggio pulito che tutti credevamo, ma una persona coinvolta in giri loschi e oscuri, tra i quali l'omicidio Pecorelli.*** *Tra l'altro, proseguì il Belsito, il Fioravanti aveva contatti con Gelli con il quale si era visto in Francia". Ulteriori informazioni o confidenze riguardo questo incontro in Francia tra...?*

TESTIMONE SORDI – No. Le ripeto, l'avrei detto quarant'anni fa.

PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – No, certo, lo capisco. Però lei conferma questa dichiarazione?

TESTIMONE SORDI – Sì, sì, confermo tutto.

E sull'intensificazione dei rapporti con Signorelli in epoca prossima alla strage ha dichiarato, escludendo la mitologia del Fioravanti "spontaneista":

*PARTE CIVILE, AVV. MERLUZZI – E allora le contesto in ausilio alla memoria, e le chiedo se conferma, l'interrogatorio del 14 dicembre dell'84 alle pagine 2 e 3, lei dichiarò: "****Mi risulta che già nella seconda metà del '79 Fioravanti allacciò strettissimi rapporti con Signorelli. So anche che tra il gennaio e il marzo dell'80 Fioravanti frequentò spessissimo Signorelli****". Questa era la dichiarazione e le chiedo se la conferma.*

TESTIMONE SORDI – Sì.

Questa testimonianza consente di considerare provato il continuum Fioravanti-Signorelli-Gelli. E' una testimonianza che appare seria e controllata; i riferimenti e le condizioni dell'informazione sia pure de relato appaiono credibili e riscontrati.

E' interessante notare come in un verbale del 17 ottobre del 1982 avanti al giudice Imposimato Sordi ricostruisca l'organigramma di CLA, inserendo nel gruppo romano, tra gli operativi guidati da Sergio Calore, Iannilli, Mariani, Fioravanti e Cavallini stesso, e tra gli ideologi De Felice, Signorelli e Semerari. Di quest'ultimo sa che era uno psichiatra al servizio della banda della Magliana che aveva favorito con false perizie.

Sordi ricorda l'amicizia tra Carminati e Domenico Magnetta, avanguardista milanese in contatto con Dimitri a Roma ((i due furono arrestati insieme al confine svizzero) e i rapporti amicali tra Magnetta e Cavallini, tanto che fu proposto a quest'ultimo di espatriare in Bolivia con l'aiuto di Delle Chiaie a conferma dell'esistenza di un'intesa di fondo tra tutti i gruppi neofascisti, nonostante gli stretti rapporti che Delle Chiaie manteneva in Sudamerica con i militari e i servizi di quei paesi fossero per certi versi criticati tra i militanti più giovani, il che non impediva di pensare a Delle Chiaie come possibile aiuto in situazioni di necessità.

In diversi presero in considerazione l'idea di espatriare in Bolivia, paese dove Delle Chiaie e AN assicuravano una buona vita. E d'altra parte Sordi ha riferito dell'ascendente che esercitava su di lui il Dimitri, tanto da spingerlo, tramite Tilgher, a sollecitarlo ad entrare in AN, richiesta respinta perché non gradiva l'organizzazione verticistica, formale e gerarchica del gruppo che pretendeva la consegna delle armi e la consegna dei proventi delle rapine. Ha ricordato i viaggi di Cavallini in Bolivia nel corso del 1982.

Sui rapporti tra Fioravanti e Signorelli ha dichiarato (su contestazione): *"Mi risulta che già nella seconda metà del '79 Fioravanti allacciò strettissimi contatti con Signorelli, non sono in grado di dire se tali rapporti esistessero già in precedenza,* ***so anche che tra il gennaio e il marzo del 1980 Fioravanti frequentò spessissimo Signorelli, ciò mi veniva detto da molte persone tra le quali tutto l'ambiente di Vigna Clara dove il Signorelli era il capo e mi venne confermato successivamente da Cavallini e Mambro****"*.

E' una testimonianza importante; contrasta nettamente con l'idea dello "spontaneismo armato" e del rifiuto da parte dei cosiddetti NAR della politica condotta dal vecchio *Ordine Nuovo*. Tanto più considerando i rapporti tra Fachini e Cavallini e l'influenza che anche per questa via il primo esercitava sull'ambiente romano.

I rapporti tra Fachini e Cavallini agli occhi di un militante di base come Sordi erano "molto stretti". Di essi dice: *"Io sapevo dell'esistenza di questo Fachini, non l'ho mai visto però sapevo che Cavallini ..... Perché Cavallini evase durante una traduzione da un carcere a un altro e credo che si rivolse quasi immediatamente all'area veneta che era comunque capeggiata da Fachini. ...Da quello che so io Fachini era il personaggio più di spicco di quell'area lì ed è vero che Cavallini era molto geloso di tutto quell'ambiente, di tutte quelle persone lì nel senso sì, siccome io praticamente ho fatto quasi un anno di latitanza quasi ininterrottamente con lui, c'era un rapporto particolarmente stretto quindi probabilmente si è spinto un po' di più nel parlarmi di qualche altra persona che appunto io non conoscevo e di Fachini me ne aveva parlato. Io sapevo che lui ogni tanto andava in Veneto o comunque andava via. Se andava per esempio a Milano, sapevo che andava a Milano. Ogni tanto andava via e avevo la chiara impressione, adesso non mi ricordo esattamente proprio nel dettaglio però avevo la chiara impressione che lui andava via per andare in Veneto, questo era.... Io credo però adesso veramente non me lo ricordo, credo perché comunque lui si era appoggiato all'area veneta, del neofascismo veneto in prossimità della sua evasione"*.

La ragione dei viaggi in Veneto l'apprendiamo da un verbale del 1989: *"So che in Veneto Cavallini disponeva di una persona in grado di modificare i MAB sostituendo il calcio in*

legno con un calcio metallico che serviva a rendere il mitra più maneggevole, capii che questa persona era Fachini". In sostanza, andava anche per approvvigionarsi di armi. In un successivo verbale afferma che Cavallini aveva stanziato quaranta milioni per acquisto di armi al poligono di tiro di Venzia, confermando che Cavallini aveva disponibilità finanziarie illimitate e "notevole per quei tempi". Il fornitore delle armi era il Maggi e questa circostanza è segnalata dalla Procura generale come prova dell'esistenza di *Ordine Nuovo* in Veneto fino al 1982, conclusione che si trova nelle sentenze. E, soprattutto, che le ingenti disponibilità finanziarie di Cavallini erano successive al 2 agosto 1980.

Un altro capitolo importante della deposizione di Sorgi riguarda la presenza e le attività di Cavallini in Svizzera negli anni '81-82.

Purtroppo, Sordi ha rimosso i ricordi (*"eravamo delle bestie"* dice di sé e degli altri e di vergognarsi di ciò che aveva fatto): ciò comporta che l'esame si traduce nella lettura di frammenti di verbali risalenti a quaranta anni prima.

Comunque, ha confermato che in Svizzera Cavallini commetteva rapine e disponeva di conti correnti (uno dal quale tolse il denaro, se ne evince ne avesse almeno un altro). Con quel denaro veniva anche sostenuta la popolazione carceraria dei militanti.

Al teste viene mostrata l'agenda/contabilità di Cavallini nella quale risultano annotate le sue consistenze finanziarie per decine di migliaia di dollari oltre a un deposito di tre milioni e mezzo di franchi svizzeri.

Sordi ammette trattarsi di consistenze incompatibili col solo provento delle rapine, ma esclude che Cavallini potesse ammettere la provenienza da altre fonti: "non lo so per un motivo semplice, che non me l'avrebbe mai detto".

La somma è davvero ingente ed è chiaro che la sua origine può ragionevolmente connettersi alle ingenti somme che appaiono finalizzate a un fatto che riguarda Bologna nel "Documento Bologna". L'indizio si rafforza se teniamo conto della risposta che Sordi ha dato all'avvocato dello Stato nella successiva udienza del 18 giugno: non risulta a Sordi, che di Cavallini è stato intimo nel suo periodo Svizzero, che lo stesso abbia commesso rapine che abbiano fruttato franchi svizzeri.

L'elenco dei beneficati da Cavallini è lunghissimo, il teste li identifica e conferma l'elargizione di denaro a tutti costoro, da Calore, ai fratelli Lai alla Mambro e ad altri.

In conclusione dell'esame, per quanto qui interessa – vedremo altrove la rilevanza dell'agenda Cavallini contenente l'archivio nominativo degli estremisti di destra da lui

compilato –, il testimone viene sentito sul rapporto degli aderenti ai NAR con la strategia stragista.

Ne viene smentita la tesi di un rifiuto ideologico da parte di tutti gli appartenenti e sicuramente non del duo Fioravanti-Mambro,

Sordi ricorda che i NAR erano nati sull'onda dello spontaneismo, ma esclude espressamente da questa corrente proprio Fioravanti e Mambro che a lungo se ne sono fatti scudo. Costoro non avrebbero certamente mai detto agli altri membri dei NAR che loro erano favorevoli alle stragi. Ma tutti coloro che erano nell'area d'influenza di *Costruiamo l'azione*, come Cavallini e Fioravanti, non potevano considerarsi estranei all'uso politico della strage.

Certo "nessuno avrebbe potuto dire apertamente di essere d'accordo con le stragi", avrebbe significato una condanna a morte.

Neppure quelli di *Costruiamo l'azione* avrebbero potuto rivendicare l'attentato al CSM come azione dolosa finalizzata alla strage. I giovanissimi della sua generazione – sostiene Sordi- sarebbero cresciuti con l'avversione per le stragi. E tuttavia per il testimone è indubbio che nel suo ambiente vi fosse una doppia morale anche perché gli autori delle stragi, definitivamente attribuite alla destra, non erano mai stati condannati e nessuno aveva affrontato apertamente in senso autocritico quell'esperienza, perché ognuno avrebbe poi dovuto confessare la propria responsabilità. Ed è proprio questo che fa dire a Sordi che i condannati per Bologna *"non sono innocenti"*.

D'altra parte, Sordi concorda che *Costruiamo l'Azione* non era altro che il vecchio *Ordine Nuovo* implicato in tutte le stragi, anche se il cambiamento di nome voleva indicare un'apparente presa di distanze; che gli attentati del 1978-79, per deduzione a contrario, non potevano che essere attribuiti a quel gruppo (CLA, MRP); che alcuni suoi intimi amici, come Alibrandi e Cristiano Fioravanti, si erano resi responsabili di attentati come quello all'ACEA di Roma nel 1976-77, benché il teste tenda a minimizzare quest'episodio.

Da quel che è possibile capire dalle risposte date, all'interno dei NAR vi erano posizioni come quella di Sordi ed altri risolutamente contrari alle stragi, altre che ***"facevano il doppio gioco cioè che stavano sia con gli uni che con gli altri ma a noi non ci dicevano che stavano con gli altri****.... E comunque questi altri non dicevano esplicitamente "abbiamo fatto attentati con l'intento di uccidere civili inermi" perché è tanto diverso il discorso"*.

Il testimone sostiene quindi una netta divaricazione all'interno dell'area che comprende anche i NAR fra partecipanti ad azioni violente ma non stragiste e altri invece disponibili ad

assecondare una strategia politica che comprendeva anche la strage indiscriminata con il che la teoria dell'innocenza dello "spontaneismo armato" è liquidata.

Sul covo di via Gradoli, ove andarono a nascondersi Vale e la Mambro dopo l'omicidio del capitano Straullu, afferma essere stato, perché considerato luogo assolutamente sicuro. E tuttavia si deve dire che questa sicurezza dipendeva da altro, perché i requisiti tipici di sicurezza di un covo per terroristi latitanti non li possedeva affatto, a partire dalle qualità dell'affittuario.

Al termine dell'esame ha voluto spiegare la ragione per cui non disponeva di informazioni più sensibili sull'attività stragista del suo gruppo. Sordi spiega di essere stato sì un assassino, ma pur sempre mosso da qualche idealità, che portava altri a tenerlo fuori dalle attività più oscure e indicibili del gruppo. Da qui una considerazione finale che assume un significato chiaro, benché correttamente il teste si astenga dal formulare opinioni non basate su dati probanti.

La considerazione muove dal non avere dato peso alla reazione di Cavallini di fronte allo "scherzo" sulla appartenenza alla massoneria che col senno di poi anche a Sordi appare indicativa:

TESTIMONE ASSISTITO SORDI – No, appunto, appunto quindi non era... Però è naturale che in quei momenti lì, uno ha vent'anni, è ferito... Gli è morto l'amico e tutto quanto, non è che mi sono messo a fare i collegamenti ma come mai mi viene a spiegare, perché non era quello il momento. Dopo tante cose, a posteriori, che non hanno alcuna validità giudiziaria per cui non le dirò certamente qua però a posteriori mi son fatto... Cioè mi sono sentito ancora più deficiente di quanto sono stato però il fatto che a me non abbiano detto un sacco di cose è quasi un punto d'onore, lo so che sto dicendo una follia però perlomeno mi lascia un briciolo di...

Una conferma la fornisce richiamando le armi ritrovate nel covo di via Nemea. Un ingente stock acquistato da Cavallini e da lui custodito e nel quale vennero trovati, a sua insaputa, dei detonatori.

Sui collegamenti massonici di *Avanguardia Nazionale* e Delle Chiaie ha spiegato essere la ragione per cui giovani militanti "ingenui" come lui diffidavano di questa organizzazione, considerata anche collusa con i servizi di sicurezza dello Stato. La prova principe di questa opacità del gruppo era data dal fatto che tutti sapevano dove fosse Delle Chiaie ma nessuno lo arrestava, dimostrandosi così che godeva di protezioni.

2.8. Le dichiarazioni di Sergio Calore

Sul solco delle precedenti testimonianze si pongono le dichiarazioni di Sergio Calore, uno dei più importanti collaboratori della destra eversiva che, con la sua testimonianza, ha contribuito a chiarire il contesto della strage, nel senso della ininterrotta linea di continuità tra il gruppo Fioravanti/Mambro, *Costruiamo l'azione*, i vertici piduisti dell'organizzazione, i servizi deviati e Licio Gelli.

Calore è scomparso nel 2010, vittima di un'atroce aggressione.

Vi sono forti elementi che inducono a ritenere sia stato ucciso per motivi legati alla sua collaborazione. Attualmente non ci sono colpevoli.

Era una delle principali fonti d'accusa nei processi alla destra eversiva. Non è stato tuttavia trovato un collegamento tra l'omicidio e le deposizioni che aveva reso a diverse autorità giudiziarie.

La Corte ha dovuto raccogliere il suo contributo dalla lettura dei plurimi verbali prodotti in giudizio.

Come per Aleandri, è necessario richiamare i passi della sentenza del 1988 che espongono con chiarezza i contributi resi dal Calore in quel processo.

Dopo avere esposto quel contributo, valuteremo i verbali per quelle parti che concorrono alla tesi sostenuta in questo processo, nel senso di una linea di continuità tra l'azione degli esecutori materiali e il denaro della P2.

Nella sentenza dell'11 luglio 1988, il contributo di Calore serve ad individuare i legami tra i soggetti che concorrono alla banda armata inserita in un contesto che riconduce al ruolo di un'associazione sovversiva, giudiziariamente non provata al cui vertice in tesi d'accusa era Licio Gelli. Era quindi necessario provare i rapporti tra l'organizzazione della destra eversiva erede di Ordine nuovo e il vertice piduista.

Come Aleandri, Calore abbandonerà l'organizzazione qualche mese prima della strage, diventando un osservatore esterno. L'ultimo suo atto coincide con l'omicidio Leandri, in seguito al quale sarà arrestato nel dicembre del 1979. Nella primavera precedente si era reso responsabile dei quattro attentati, tra cui la strage mancata di piazza Indipendenza, nella cui vicenda il suo ruolo è equivalente a quello di Aleandri.

Di una banda armata, da cui era scaturita quella oggetto della contestazione nel processo del 1988, anch'essa costituita nell'ambiente di *Costruiamo l'azione*, Calore aveva fatto parte. Dopo la trasformazione di quella preesistente, di cui Calore era al vertice, il comandante militare era diventato, secondo la sentenza del 1988, Valerio Fioravanti. Si legge

nella sentenza che la cooptazione di Valerio Fioravanti nel gruppo facente capo a Sergio Calore, costituito dagli operativi dell'ambiente di CLA sopravvissuti alla crisi dell'organizzazione dopo gli arresti del 1979, era avvenuta dopo lo sfaldamento dell'originario gruppo e l'unificazione con il gruppo facente capo ad Egidio Giuliani.

La sentenza riporta un verbale del febbraio 1985 nel quale Calore afferma: "*Venni arrestato nel maggio del 1979 su ordine di cattura della Procura della Repubblica di Rieti che mi accusava di ricostituzione del disciolto partito fascista. Nel luglio di quell'anno nel carcere di Rebibbia conobbi Valerio Fioravanti, arrestato per porto di pistola al valico di Ponte Chiasso. Stringemmo subito amicizia. In quello stesso periodo erano detenuti con me a Rebibbia Paolo Signorelli Claudio Mutti e Renato Allodi. Venni prosciolto in istruttoria e scarcerato il 13 novembre 1979. Ripresi immediatamente i contatti con esponenti del gruppo di 'Costruiamo l'Azione', che si era praticamente dissolto come struttura durante la mia detenzione. In particolare rivedo Bruno Mariani e con lui mi reco in un cascinale sulla via Prenestina dove erano custodite le armi del nostro gruppo; mescolate con esse vi erano le armi del gruppo Giuliani-Colantoni. Vi erano non meno di cento pistole, una quindicina di mitra, bombe a mano SRCM ed ananas, lanciarazzi americani M72 ed esplosivo vario. Vi era questa comunione di armi tra il nostro gruppo e quello di Egidio Giuliani poiché tra i due gruppi si erano stretti rapporti durante la mia detenzione; in particolare, tra Bruno Mariani ed Egidio Giuliani. Circa sette giorni dopo la mia scarcerazione, venne a casa mia Paolo Signorelli con tutta la famiglia*".

La sentenza precisa che nel corso della riunione Calore comunicò a Signorelli la fine della collaborazione politica per insanabile contrasto sulla collocazione di CLA nell'area dell'estrema destra extraparlamentare, mentre egli era alla ricerca di una collocazione politica autonoma per favorire l'incontro tra forze eversive di destra e di sinistra.

Prosegue la sentenza: "Alcuni giorni dopo rividi Valerio Fioravanti, scarcerato alla fine di ottobre ... . Gli feci presente. Che volendo poteva entrare a far parte del nostro gruppo, che aveva in programma iniziative politico-militari. Valerio mi rispose che preferiva per il momento restare nel suo ambiente, gravitante attorno al FUAN di Roma ...".

Nel giro di poco tempo, tuttavia, Fioravanti muta orientamento.

Ancora Calore nel medesimo verbale: " *...Tornando al periodo compreso tra la mia scarcerazione ed il successivo arresto (13 novembre- 17 dicembre 1979) appresi da Valerio, che intendeva passare nel nostro gruppo, anche in considerazione della sottrazione di armi che aveva Subito ad opera di Dimitri". "Dunque, a far tempo dal 6-7 dicembre, Valerio entra*

a far parte del gruppo che faceva capo a me. Il giorno 10 ed 11 dicembre, Valerio partecipò ad una rapina ai danni di un orefice di Tivoli insieme a Bruno Mariani, Mario Rossi, Gilberto Cavallini ed un 'comune' amico del Mariani di Mariani di cui non so il nome...Fu in questa occasione che presentai Fioravanti a Cavallini...".

I riscontri all'ingresso di Fioravanti nel gruppo di Calore si desumono dalle sentenze sulla rapina di Tivoli e per il successivo omicidio Leandri di appena sei giorni dopo. La sentenza cita altri elementi di conferma.

In questa fase si stabilisce uno stretto legame tra Egidio Giuliani e Cavallini. Tale legame, secondo Calore, fu rinsaldato dall'attività che Cavallini svolse in quel periodo di fine 1979 per riciclare in Veneto da Fachini l'oro che Giuliani aveva rapinato a un libico dell'ingentissimo valore di circa tre miliardi.

Secondo la sentenza, la presentazione del Cavallini al Giuliani ad opera di Bruno Mariani fu di fondamentale importanza in relazione agli sviluppi della banda e rappresentò il momento conclusivo della fusione operativa tra gli operativi di *Costruiamo l'azione* e la banda Giuliani, un gruppo congiunto che già in agosto mette a segno delle rapine.

Ciò che ora qui conta è il giudizio di quella Corte di assise su Calore.

Vi si legge che si tratta di dichiarazioni rilevanti e suffragate che consentono di provare l'esistenza di una nuova banda alla cui attività nel corso del 1980 Calore e Mariani furono sottratti per via dell'arresto in relazione all'omicidio Leandri.

Il retroterra politico di tale gruppo è nella precedente esperienza terroristico-eversiva di CLA, cui si aggiunse Egidio Giuliani, personaggio che secondo la sentenza apporta un formidabile sostegno logistico. All'interno di tale gruppo sarebbe entrato Fioravanti, che instaura un immediato rapporto operativo con Gilberto Cavallini. I due diventeranno l'asse portante della banda sotto il profilo militare.

E' in questo punto che la sentenza ricompone i pezzi dei rapporti tra tutti questi personaggi che rilevano ai nostri fini al di là del giudizio sull'esistenza e la composizione della banda armata di cui si discuteva in quel processo.

Ed infatti dati i rapporti intensi tra Cavallini e Fachini, per la protezione e il sostegno ricevuti da Cavallini durante la latitanza, al di là della retorica figura della "creatura di" e dato lo stretto collegamento che anche la sentenza dà per appurato tra Fioravanti e Signorelli, attraverso il rapporto di collaborazione Fioravanti-Cavallini si ricomporrà la convergenza sul piano strategico dei gruppi romano-veneti e i vertici politici Fachini e Signorelli riporteranno

all'interno del nuovo gruppo, o banda che sia, tutte le precedenti entrature politiche di cui i due vertici potevano fruire attraverso i loro contatti nell'ambito di *Costruiamo l'azione*.

Secondo la sentenza, i rapporti fra Cavallini e Fachini, solidi e profondi, portarono all'inserimento anche di Cavallini in *Costruiamo l'azione*.

Un singolare processo per cui l'allontanamento di Calore da CLA aveva finito col riportare in quel gruppo una forza militare ben più potente e organizzata rispetto alla precedente.

Ed infatti, come puntualmente scrive la sentenza, grazie al collegamento stabilitosi fra Cavallini e Fioravanti furono propiziati contatti diretti fra quest'ultimo e Fachini.

La sentenza mette in evidenza il complesso di prove che rivelano l'agire integrato dei due gruppi nei primi mesi del 1980.

Calore che aveva cercato di mettere in guardia Cavallini dall'ambiguità di Fachini (come pure, dal suo punto di vista, di Signorelli, De Felice e Semerari), tratto in arresto il 17 dicembre non può che prendere atto dell'evolversi della situazione e del ricompattamento del gruppo da cui era fuoruscito.

La sentenza riporta questa dichiarazione di Calore: "*Il 17 dicembre io fui arrestato e quindi non ho più potuto seguire le vicende dei rapporti tra Fioravanti, Cavallini e Fachini che però so essere continuati... Cavallini ha continuato a mantenere stretti legami con Fachini anche durante la detenzione*".

Degli stretti rapporti tra Fachini e Cavallini aveva parlato anche Sordi in una dichiarazione riportata in sentenza. E dagli stessi rapporti oltre che da dichiarazioni, sia pure de relato, di Calore la Corte d'assise trae prova dell'esistenza dei rapporti tra Fioravanti e Fachini che si aggiungono a quelli tra Fioravanti e CLA nella componente di Signorelli, De Felice, Semerari, dopo l'allontanamento di Calore e Aleandri.

La Procura generale ha prodotto una serie di verbali di dichiarazioni di Calore. Si tratta di verbali antecedenti alla testimonianza che Calore rese alla Corte di assise di Bologna il 9 dicembre 1987. Fa eccezione quello reso il 5 aprile 2000 nel processo per piazza della Loggia.

Esamineremo nell'ordine queste due deposizioni nelle parti essenziali per il nostro giudizio.

Le origini del circolo Drieu de LaRochelle di Tivoli con Signorelli e la posizione intermedia tra l'MSI e gli extraparlamentari di destra che assunse con riferimento a *Ordine Nuovo* di Pino Rauti, rientrato nel MSI.

Aderisce poi a ON fino allo scioglimento e all'abbandono dell'Italia da parte di Graziani. Mantiene i contatti con Signorelli e Pugliese intorno alla rivista Anno Zero dal 1974. Rievoca la riunione di Albano laziale del 1975; in detta unica occasione incontrò Delle Chiaie.

Dal 1976 frequenta Concutelli, con il quale coabita fino all'arresto di quest'ultimo.

Dal 1977 cerca di riorganizzare ON d'intesa con Fachini.

Tra i gruppi neofascisti non vi era un effettivo contrasto ideologico; i conflitti erano di natura personale tra i dirigenti. Alla base l'interscambio era continuo, nel senso dell'agire in comune nei singoli casi. I collegamenti tra gli ordinovisti dell'area si mantennero per tutti gli anni '70 nonostante le reciproche scomuniche. Da qui sul finire del 1977 l'iniziativa del gruppo di CLA constatata l'impossibilità di ricomporre *Ordine Nuovo* in tutte le sue componenti, con Aleandri e De Felice. Le riunioni si svolgevano anche nella villa di Semerari nel reatino.

Costruiamo l'azione fu anche un gruppo politico organizzato con una componente clandestina che agiva nell'illegalità, in funzione dell'autofinanziamento.

L'esperienza è breve e si conclude con l'arresto del Calore sul finire del 1979 e il sequestro di Paolo Aleandri.

Segue la disgregazione dell'organizzazione. L'ipotesi stragista veniva discussa ma abbandonata perché considerata (almeno in quella fase, e dal solo punto di vista dell'organizzazione) controproducente. Furono nondimeno realizzati una serie di attentati sia nel 1978 che nel 1979, questi ultimi rivendicati dalla sigla MRP. L'esplosivo utilizzato era di provenienza sia civile che militare, quest'ultimo procurato da Fachini in Veneto, prelevato dagli ordigni bellici. Molti attentati non riuscirono per difetti nei detonatori elettrici. Fachini mostrava competenza in fatto di esplosivi e detonatori, dava consigli sulla realizzazione degli ordigni, forniva l'esplosivo che veniva trasportato a Roma da Raho e Fachini. Fu lo stesso Calore a discutere la campagna di attentati da realizzare in quei due anni. Fachini forniva anche armi, in particolare ricorda un mitra modificato nell'impugnatura.

Sul finire del 1977 conobbe e frequentò Cavallini, latitante per omicidio; fu affidato al gruppo romano da Fachini; lo segnalò come disponibile per diverse operazioni, non avendo nulla da perdere in quanto già responsabile di omicidio. Cavallini fu addestrato alle rapine di autofinanziamento. Frequentò Cavallini insieme a Signorelli anche in Veneto, dove quest'ultimo era tornato per mancato reperimento di idonea sistemazione a Roma.

La campagna di attentati fu legata a parole d'ordine politiche. Cavallini vi partecipò con la fornitura dell'esplosivo.

Gli obiettivi specifici erano individuati dagli operativi, Iannilli e Mariani.

L'attentato a Città futura compiuto dai NAR fu, peraltro, criticato dal gruppo di *Costruiamo l'azione* in un articolo di Aleandri. Questo articolo fu a sua volta criticato dai veneti, che apprezzavano le rapine di armi compiute nello stesso periodo dai NAR.

Il discorso di Fachini e Melioli, solidale con le azioni dei NAR, sorprese Calore, la cui linea insieme ad Aleandri andava verso una convergenza con l'estremismo di sinistra.

Si apre la via per la rottura di cui ha parlato Aleandri, ma al contempo si conferma la convergenza tra gli ex ordinovisti romano-veneti e il gruppo dei NAR, che si identificava nel Fioravanti mentre Cavallini era del tutto interno all'area rappresentata da Fachini e allo stragismo ordinovista.

Conviene citare per esteso per la chiarezza del detto: "*Questo discorso di Fachini e di Melioli è divenuto un po' più chiaro in seguito, quando poi sono venuto a conoscenza dei contatti esistenti fra loro e l'ambiente dei NAR già da quell'epoca e di conseguenza era ovvio che loro non volessero alienarsi determinati tipi di contatti che avevano e determinati tipi di discorsi che sviluppavano su un doppio binario rispetto a quella che era la linea di Costruiamo l'azione*".

Si tratta di un concetto di notevole importanza.

Conferma l'assorbimento dei NAR nella logica stragista che fu di *Ordine Nuovo* con tutti i collegamenti che quella logica presupponeva con apparati di forza e poteri occulti, animati da comuni opzioni politico-ideologiche.

Rilevante su questa posizione l'equiparazione di Fachini e Melioli, quest'ultimo in contatto con Fioravanti, che ne aveva parlato al Calore.

Ha quindi spiegato come Fachini mantenesse un'assoluta chiusura rispetto al gruppo veneto, rendendolo impermeabile a flussi di opinione esterni; ciò impediva la realizzazione del progetto politico di Aleandri e Calore che presupponeva un dibattito ampio e aperto.

In questo modo il discorso "nuovo" non passava e l'apparato rimaneva di stretta fede ordinovista. "Il discorso politico che si voleva sviluppare con Costruiamo l'azione risultava sostanzialmente inibito da questa provenienza, classificata da tutti i dirigenti".

Si tratta di un'altra conferma dell'egemonia che sul movimento romano e sui NAR fu esercitata da *Ordine Nuovo*.

La giustificazione di Fachini era la necessità della compartimentazione di un'organizzazione che voleva essere impermeabile alle infiltrazioni e alle denunce. Esigenza

che poteva valere per un'organizzazione clandestina quale Fachini la prefigurava, ma che impediva lo sviluppo di una discussione politica.

In un altro passaggio della deposizione, Calore svolge una considerazione generale importante, prendendo spunto da un atteggiamento di Rauti nei primi anni Settanta, compiaciuto per il rispetto che gli si dimostrava, ma pronto a prendere le distanze quando dalle parole si passava ai fatti da parte di persone che si dichiaravano disposte all'uso di armi e al compimento di attentati. Oltretutto il gruppo ordinovista continuava a svolgere servizi per Rauti, in particolare il furto di documenti in una casa privata legata ad ambienti massonici, furto che era stato disposto da Signorelli:

> solito problema: all'interno di questi gruppi c'erano persone che a livello teorico e di promozione si mostravano sempre estremamente favorevoli all'impiego di armi, alla realizzazione di attentati e cose del genere, poi al dunque, nel momento in cui qualcuno avesse seguito le loro direttive loro erano pronti a dimostrare di non entrarci per niente o a sconfessare le persone che avessero seguito le loro stesse direttive. Questa era una pratica abituale ormai.
> Il P.M.: in questo caso fa riferimento all'on. Rauti?
> Calore: Rauti, esattamente. Perchè i corsi di preparazione politica che si svolgevano nel corso dell'estate, ossia nel corso dell'anno presso l'Edizione Europa, e che sviluppavano un discorso che partiva dalle tecniche di provocazione politica, alle tecniche di infiltrazione, alla teoria politica generale e tutto il resto..... alcune lezioni sono state tenute dallo stesso Rauti, quindi non è che fosse all'oscuro dell'esistenza di un gruppo che si organizzava in questo modo.

Calore ha ricordato di avere avuto rapporti in carcere con Franco Giorgio Freda e che questi gli disse che il Signorelli era particolarmente apprezzato nell'ambiente del servizio segreto militare perché negli anni tra il 1974 e il 1975 aveva effettuato una schedatura politica degli ufficiali affidabili dal punto di vista politico (in quanto orientati a destra, nde). Nel 1974 Signorelli gli aveva parlato degli ufficiali di stanza nel nord -est, intenzionati a tentare un golpe. Si tratta di elementi che consentono di affermare la costante adesione di Signorelli e del gruppo ordinovista al modello eversivo vigente nella prima metà degli anni '70 ma rispetto al quale nell'ambiente non vi fu mai abiura o cambio di strategia.

La fonte di Freda era verosimilmente Giannettini, sia pure con margini di incertezza.

A proposito del coinvolgimento di Signorelli in ambienti deviati dei servizi segreti e dei carabinieri ha riferito un episodio che può certamente dirsi eclatante, ma che ai tempi era invece "normale". Nel 1974 estremisti di sinistra che poi avrebbero fatto parte dell'autonomia romana avevano partecipato ad un'azione contro il circolo Dieu de la Rochelle di Tivoli che era stato fatto saltare in aria. Svilupparono con Tisei un'inchiesta per scoprire gli autori e presentarono una relazione al Signorelli nella prospettiva di una ritorsione violenta ma sullo stesso piano. Grande fu la sorpresa quando furono convocati da due ufficiali dei carabinieri in un bar di Tivoli, il tenente Spagnoli e il capitano Marzacchera, che salutandoli con il saluto nazista esibirono la relazione di Signorelli, dicendo che venivano per suo conto e preparandosi ad un'azione istituzionale sulla base della stessa contro i nominativi indicati, proposero loro di unirsi in quanto avevano il potere di "militarizzare" i civili per azioni repressive. Proposta non accolta. Episodio di evidente significatività.

Per Signorelli, oltretutto, il rapporto con i carabinieri era abbastanza normale. E all'epoca, per quella che era la mentalità dell'ambiente, secondo Calore non era "una cosa scandalosa al di là di un certo limite". Nel momento in cui si lavorava per partecipare ad operazioni di tipo golpista, i contatti con ufficiali dei carabinieri erano considerati nella norma. Signorelli insistette perché il gruppo sostenesse i carabinieri nella loro indagine sugli autori dell'attentato.

Ed in effetti, dopo questo colloquio con Signorelli, accompagnarono quegli stessi ufficiali in un'ispezione alla ricerca di armi.

Ancora è importante ricordare che in conclusione dell'esame davanti alla Corte d'assise di Bologna, Calore riferì di avere saputo che l'ordigno di piazza Fontana era stato materialmente preparato da Massimiliano Fachini (il che non escluderebbe il concorso con Digilio), lo stesso Fachini che la Corte d'assise bolognese condannerà per Bologna e che sarà poi assolto nei gradi successivi. Quel Fachini che è stato un punto di riferimento per Cavallini e Fioravanti; Cavallini era nell'area di *Costruiamo l'azione*, come del resto Fioravanti, ed entrò nei NAR grazie alla presentazione a Fioravanti propiziata Calore.

2.9. Conferme dai verbali

La Procura generale ha prodotto un gran numero di verbali di dichiarazioni rese da Calore a partire dal 1982. Ne vanno richiamati alcuni passi.

In uno dei primi, Calore sostiene con vigore che Fabio De Felice aveva solidissimi rapporti con esponenti del potere politico, finanziario, della magistratura e strettissimi legami con la

P2: *"Io ho accusato De Felice di cercare di rendere la strategia del gruppo che gravitava intorno a Costruiamo l'azione strumentale alla politica della P2."*

L'uscita sua e di Aleandri dal gruppo nel 1979 fu determinata proprio a causa di questi rapporti con la P2 e dell'intromissione di De Felice nei tentativi di salvataggio di Genghini ("esponenti di primo piano del mondo finanziario legati alla Democrazia cristiana"), attraverso "colloqui con esponenti della magistratura".

Da Aleandri seppe dei rapporti che De Felice aveva con Gelli e del ruolo di tramite di Aleandri nel riportare a Gelli plichi inviati da De Felice e di misteriosa origine. Su tali rapporti insisteva anche il Semerari. Quando si verificò la rottura con De Felice, Signorelli rimase in una posizione di neutralità, non prese posizione. Successivamente venne a conoscenza di rapporti diretti di Signorelli e Gelli (verbale del 24 maggio 1983).

Il 5 gennaio del 1984 riferisce di essere stato detenuto con Freda per quasi un anno tra il 1981 e il 1982. Con lui discusse delle stragi e della posizione politica del loro ambiente su quegli avvenimenti. Freda sosteneva che lo scoppio di piazza Fontana non avrebbe dovuto provocare vittime e dava spiegazioni poco convincenti sul perché si fosse invece verificata la strage. Egli attribuiva la preparazione delle bombe a Fachini e dalle modalità dell'esecuzione dell'attentato traeva la conseguenza che si fossero lasciate artatamente prove per risalire a lui come organizzatore.

Il primo dicembre del 1984 torna sui legami di Signorelli con alti ufficiali dei carabinieri e dell'esercito che, a metà degli anni '70, preparavano un colpo do Stato al quale, a suo dire, le forze della destra dovevano rimanere estranee perché sostenuto da alcune forze politiche governative presente all'interno della DC e del PSDI. Fece i nomi di taluni di costoro. Collegò queste informazioni con i successivi rapporti di Aleandri con Gelli, alle manovre orchestrate intorno alla rivista Politica e Strategia di Filippo De Jorio, per la cui posizione Gelli doveva adoperarsi. In sostanza la rivista doveva coinvolgere quegli stessi ufficiali cui si riferivano le notizie sulla partecipazione a tentativi di colpo di Stato e quindi gli ambienti della democrazia cristiana cui si riferiva Signorelli erano quelli legati a De Jorio e di conseguenza anche a Gelli, in un continuum che si va apprezzando in modo sempre più nitido.

Nell'interrogatorio del 25 febbraio 1984 fa riferimento a due circostanze inedite. La prima riguarda un viaggio in Spagna di Marco Castori nel 1977 per ricevere da Mario Tedeschi cento milioni stanziati all'epoca della rapina del Ministero del lavoro per l'acquisto di armi.

La somma fu consegnata solo in parte nella misura di 15 milioni, Tedeschi si giustificò dicendo che la somma restante serviva a lui e a Massagrande.

L'altra circostanza concerne i dissidi sulla guida di *Ordine Nuovo* tra i diversi personaggi operanti intorni al giornale *Costruiamo l'azione*, con Signorelli che pretendeva di dirigere il gruppo sostituendosi agli espatriati che si erano tirati fuori (Graziani) e Calore che invece riteneva che gli accordi del 1975 e seguenti gli avevano conferito questo ruolo. Nel conflitto Calore avrebbe voluto emarginare Signorelli, ma Fachini si oppose tenacemente a questa soluzione perché se emarginato Signorelli, "con le sue amicizie", avrebbe potuto procurare molti fastidi. Fachini non precisò, ma Signorelli rimase al suo posto nel gruppo.

Nell'interrogatorio del primo marzo viene riferita la vicenda della sua rottura con De Felice per i suoi legami con la P2 in modo chiaro e dettagliato. De Felice voleva impegnarsi per il salvataggio Genghini; costui aveva distratto centinaia di miliardi, approfittava delle entrature di Semerari nella magistratura romana per guadagnarsi il favore di Andreotti. Calore che in quel periodo con Aleandri sviluppava un percorso politico di opposizione al sistema, per effetto del quale aveva già fatto scricchiolare gli equilibri nella redazione di CLA, era evidentemente contrario a quella posizione. Il conflitto con De Felice non poteva essere più aspro. De Felice diceva che l'orizzonte politico entro cui Aleandri e Calore si muovevano era "estremamente ristretto"; viceversa le loro tematiche avrebbero dovuto essere strumentali "ai suoi disegni più vasti".

È agevole pensare che tali disegni più vasti fossero quelli di Gelli e della P2.

Nel conflitto Signorelli e Semerari rimasero silenti.

In quel periodo si consumò anche la rottura con *Terza Posizione*, che si era costituita in partito strutturato e diffondeva la voce che il gruppo di CLA era il vecchio *Ordine Nuovo* riciclato, sul quale incombeva la fama dell'essere il gruppo stragista della fine degli anni Sessanta. In effetti nella primavera del 1979, il gruppo di CLA si rese responsabile degli attentati rivendicati con la sigla M.R.P. Calore e Aleandri volevano però liberarsi dell'accusa di avere voluto commettere una strage, volontà attribuita dalla stampa con riferimento alla mancata strage di piazza Indipendenza. Nell'interrogatorio precisava che la strategia dell'attentato diffuso, di cui era fautore, non equivaleva ad attuare una strategia stragista, ma semplicemente a prendere atto del carattere diffuso e non accentrato dell'apparato burocratico che doveva essere colpito non "al cuore", ma nelle sue molteplici articolazioni anche minute. Dopo la scarcerazione del novembre 1979 fu confermato il definitivo distacco

del suo percorso politico da quello di Signorelli. Nei primi giorni di dicembre Fioravanti confluisce nel gruppo.

Nel confronto del 9 maggio 1994 con Aleandri ne esce rafforzata la presenza nell'area della destra eversiva di quelle posizioni incarnate da Fabio De Felice ma sulle quali vi era confluenza di altri esponenti di lungo corso quali Semerari e Signorelli.

Sin dagli anni Sessanta e in occasione dei diversi tentativi golpisti, De Felice aveva svolto "*funzioni di raccordo tra due ambienti che dovevano adempiere a funzioni tra loro complementari per la realizzazione del piano golpista: un ambiente era composto da rappresentanti diretti delle istituzioni, coinvolti nel progetto golpista; costoro con la loro azione avrebbero dovuto consentire l'accesso al potere politico da parte di coloro che formavano il secondo ambiente estraneo alle leve del potere. Nella visione di De Felice i gruppi della destra extraparlamentare assumevano la funzione di una variabile strategica che volta a volta poteva essere utilizzata per l'acquisizione del potere reale*".

Si tratta di una linea che in base agli elementi disponibili raggiunge il suo culmine nel biennio 1979-1980.

Nel corso del confronto Aleandri ricorda di come De Felice avesse collocato sé stesso, il fratello Alfredo e Filippo De Jorio al centro di una ragnatela di accordi e contatti per la realizzazione di iniziative golpiste nella prima metà degli anni Settanta. Tali contatti riguardavano alti ufficiali dell'esercito e dei carabinieri, ma è di grande rilievo che De Felice avesse riferito che per tali contatti con gli ufficiali dei carabinieri fosse dovuto passare per la mediazione di Licio Gelli, che pretendeva di partecipare a tutti gli incontri. Il fratello Alfredo si trovò a dover mediare questi contatti con il Gelli.

Dopo il fallimento del golpe Borghese la rivista Politica e Strategia di De Jorio era stato il luogo di coagulo del tentativo di golpe bianco previsto per il 1974. E' interessante la similitudine tra la strategia che si sviluppa in questi anni e quello che sarà il Piano di Rinascita di qualche anno dopo.

La summa teorica di questa strategia è nelle grandi linee rappresentata da un articolo redatto da Fabio De Felice concernente Gramsci e nel quale si enucleavano come aspetti essenziali della nuova linea, l'esigenza della conquista dei centri intellettuali e politici dall'interno (cioè attraverso la omologazione culturale) e il controllo soprattutto ideologico delle aspirazioni della base sociale del potere. In sostanza, si trattava della riproposizione da destra della strategia gramsciana.

Durante questa terza fase intervennero i mandati di cattura per il golpe Borghese, che De Felice interpretò come l'abbandono della copertura politica e per l'altro come un fatto decisamente nuovo, quale quello di utilizzare una manovra repressiva nei confronti della destra per aprire degli spazi di dialogo con la sinistra.

I fratelli De Felice, opportunamente avvertiti da un Ufficiale della Guardia di Finanza, si resero latitanti prima a Roma, ospiti di una contessa, poi in Svizzera, quindi in Inghilterra presso la abitazione del Fenwick o della moglie. Anche Di Iorio si rese irreperibile. Revocati i mandati di cattura, Aleandri pone a questo punto della storia l'inizio dei suoi rapporti con De Felice e quindi con Gelli, che diventa l'alternativa a quello sviluppo politico che i golpisti avevano percepito con l'azione repressiva (poi risoltasi in nulla) per il Golpe Borghese.

De Felice riprende i suoi contatti con Signorelli e Graziani (cena dei tre a Londra), ai quali i giovani Aleandri e Calore rimangono estranei e di cui non conoscono l'esatta natura.

Spiegano tuttavia che lo scopo fondamentale dei contatti cui De Felice dava corso erano finalizzati a realizzare introiti finanziari e a creare attraverso conoscenze personali di soggetti collocati in vari ambienti e in varie attività, disponibilità da utilizzare al momento opportuno per la realizzazione dei fini ultimi relativi a un vero e proprio progetto politico, oltre a interessi più squisitatamente personali dello stesso De Felice, ugualmente situati all'interno della sua visione ideologica. Si afferma che tratto saliente di questo tipo di contatti era la personalizzazione della relativa gestione, anche questo fenomeno spiegabile in termini ideologici. Se consideriamo che in questo frangente De Felice avvia Aleandri alla corte di Gelli, si capisce quale potesse essere la natura di questi contatti personali orientati nella visione di un progetto politico legato da una ideologia che corrisponde al modello di unione massonica.

L'inizio dei rapporti diretti di Aleandri con Gelli datano dai primi mesi del 1977 fino all'estate del 1978.

La ragione remota dei rapporti con Gelli viene chiarita e puntualizzata da Aleandri nel corso di questo confronto con Calore. Egli perciò ricorda che, dopo la partenza di Alfredo De Felice per il Sudafrica, occorreva riprendere alcuni dei più importanti rapporti politici che lo stesso abbandonava. In questa prospettiva Alfredo De Felice stesso effettuò la presentazione in quanto Fabio De Felice non aveva rapporti diretti con Gelli. Alfredo De Felice, lasciando l'Italia, disse che non vedeva più la possibilità di realizzazione di progetti politici come quelli cui aveva lavorato negli anni precedenti. Il fratello Fabio viceversa prospettava la possibilità di gettare con Gelli le basi per un'organizzazione e un progetto

politico più ampi. Facendo il tramite tra Gelli e De Jorio, che fu latitante fino al 1978, Aleandri portava e riferiva i messaggi che riceveva dal De Jorio per telefono. Allo stesso modo teneva i contatti tra De Jorio e Salomone.

Il contenuto dei messaggi riguardava l'assicurazione sul buon andamento del processo e le garanzie per la sistemazione economica di De Jorio quando il processo si fosse risolto.

De Felice veniva a sua volta informato di ciò che diceva Gelli. E dopo l'arresto di Graziani in Inghilterra aveva pensato di raccomandarlo a Gelli per un espatrio in Paraguay. Erano noti i rapporti di Gelli col dittatore Stroessner oltre che con Peron. Aleandri di sua iniziativa fece tuttavia cadere la proposta per non coinvolgere Gelli direttamente nelle minute vicende dell'organizzazione terroristica; dato il livello dei rapporti con Gelli, ritenne preferibile presentargli persone del loro ambiente che avessero un elevato potere contrattuale. D'accordo con De Felice propose a Gelli di conoscere Salomone e Semerari. Gelli fu interessato a Salomone ma fu meno interessato a Semerari. A Gelli fu presentato anche il giornalista Lanti, che aveva scritto un articolo sul caso Moro su CLA. Gelli era più interessato a conoscere persone, nella specie i due giornalisti, che ad assecondare le proposte che Aleandri avanzava per conto di De Felice sull'apertura di un'agenzia giornalistica. Gelli aveva ben altri progetti e l'instaurazione dei rapporti con Salomone, segnò la fine dei rapporti con Aleandri.

In realtà la fine di questi rapporti non significò la fine del collegamento tra Gelli e la destra eversiva che si può desumere da quanto Aleandri, non contraddetto da Calore, espone nel corso del confronto.

A partire dal 1977 Fabio De Felice sviluppa un progetto che tiene conto del complesso di contatti che lo stesso aveva iniziato a gestire sul piano personale. Si trattava di una nuova visione politico-strategica che doveva portare alla convergenza tra i vari "gruppuscoli della destra" e tra le persone che le rappresentavano e con le quali aveva avviato relazioni finalizzate a "un piano strategico fondato sulla convinzione della prevalenza del momento pragmatico utilitaristico rispetto a quello politico ideologico". De Felice si proponeva di riconvertire e rendere omogenee alla sua visione politica le diverse iniziative ed istanze dei vari gruppi e degli stessi ambienti cui egli era legato. In questo ambito s'incontra con Signorelli al fine di stabilire relazioni dirette con la base ordinovista nelle varie parti in cui operava operante in Italia.

Ciò era possibile perché De Felice era stato l'ispiratore della linea politica di ON, CLA e Anno Zero. L'incontro fondamentale in cui De Felice espose tale programma a Paolo Signorelli avvenne in casa di Semerari, lo stesso giorno in cui ebbe notizia dell'arresto di

Concutelli. In questa stessa prospettiva De Felice prese contatti con Delle Chiaie per *Avanguardia Nazionale* e con Enzo Maria Dantini per *Lotta di Popolo*. L'obiettivo era quello che De Felice rivendicava di avere svolto anche in passato, il tentativo di unificazione tra ON e AN.

Allo stesso tempo, e dall'altro lato, De Felice tentava di allargare i contatti con l'altro livello, quello politico, aperto della conservazione autoritaria, attivando tutte le sue vecchie conoscenze politiche e professionali da Guido Paglia a Melchionda, indicato come giornalista della confindustria, a Giano Accame. L'ampliamento di questi rapporti era favorito dalle ampie e importanti conoscenze di cui disponeva il Semerari. Allo stesso modo operavano i contatti già avviati tramite Salomone e Lante. Proprio queste persone, che come abbiamo visto essere passate nella cerchia di Gelli, costituivano il canale più diretto per attivare un'area di attenzione dei media nei riguardi delle iniziative politiche future. L'asse portante di questa azione era dunque costituita da Semerari, Signorelli e Salomone.

Calore ha fornito dettagli a sua conoscenza che avallano questa ricostruzione.

Nell'estate del 1977 si allargarono i contatti per coinvolgere e inserire a pieno titolo nel programma il gruppo di *Lotta studentesca* e quello di *Terza Posizione*. Aleandri ricorda una pluralità di incontri suoi con Fiore e Adinolfi mediati da Signorelli e aventi questo scopo.

De Felice li aveva invece incontrati prima dell'estate del 1977. Calore conferma, ricordando con esattezza di avere incontrato per la prima volta Fiore e Adinolfi, prima mai frequentati, proprio in casa di De Felice, nei primi mesi del 1977. In quell'occasione conobbe lo stesso De Felice il cui ruolo in *Ordine Nuovo* aveva ignorato fino a quel momento. Nello stesso periodo si strinsero i legami tra Calore e Aleandri (giugno 1977); essi diedero luogo alla cooperazione in CLA. Quanto allo scioglimento di ON, ricorda che erano stati programmati due attentati con esplosivo, il primo al bar della Questura centrale di Roma, l'altro all'Ufficio di polizia del Vaticano, entrambi fortunatamente non riusciti.

La conclusione del confronto è altrettanto importante. Aleandri ricorda che rispetto alle iniziative di lotta armata avviate, compresi gli attentati con esplosivi non rivendicati del 1978, De Felice si poneva in posizione defilata ed esterna, ma anche come utilizzatore di questi fatti, nel senso che essi attestavano la crescita dell'organizzazione e gli davano peso politico nei confronti delle persone con le quali manteneva rapporti di diverso contenuto. Ancora nella visione di De Felice, anche il giornale *Costruiamo l'Azione* serviva per avere peso politico nei rapporti con "l'altro livello", dei propugnatori dell'eversione all'interno delle posizioni istituzionali e di potere esistenti, di fronte alle quali si poneva non più come persona

singola, ma come punto di riferimento di un'area eversiva ampia e disponibile a ogni azione. In tal modo, da un lato le azioni dei gruppi entravano nel suo patrimonio di influenza e dall'altra, agiva direttamente su taluni fronti come quello finanziario attraverso canali fiduciari di cui era esponente il Pugliese, persona che De Felice proteggeva vigorosamente e che per Aleandri era lo stereotipo del tipo umano di cui De Felice avrebbe voluto circondarsi, ad onta di qualsivoglia distinzione politica. Secondo Calore, Pugliese era il capo del settore operativo della struttura diretta da Signorelli.

Quest'illustrazione dell'azione di De Felice e degli altri che con lui operavano dimostra come la distanza tra gli operativi della destra eversiva e terrorista e la P2 sono accorciate e annullate grazie all'intensa attività di tali importanti figure cerniera, al contempo interne alle organizzazioni eversive ma anche collegate alla ragnatela piduista.

Il confronto tra i due prosegue avanti all'autorità giudiziari bolognese il 13.12.1984. Il tema centrale qui è costituito proprio dai rapporti tra eversione di destra ed ambienti della massoneria coperta. Esporremo solo le circostanze non riferite in atri verbali e di particolare interesse.

Il primo argomento riferito da Calore è il furto di documenti commissionatogli da Signorelli, nella disponibilità di ambienti massonici e compromettenti rispetto alla partecipazione al golpe Borghese. I documenti riguardavano uomini politici e ad essi era interessata anche AN. La documentazione in realtà serviva a Rauti, come forma di ricatto, per conquistare la direzione dell'MSI. Rauti gli confermò personalmente di essere entrato in possesso dei documenti.

I fratelli De Felice costituivano un centro di Direzione politica di ON parallelo e occulto, ignoto ai militanti. Costoro assicuravano i collegamenti tra settori militari e politici ufficiali e organizzazioni eversive di destra. Entrambi confermano questa circostanza come una improvvisa rivelazione per loro. Freda in carcere confermò a Calore che Signorelli aveva per conto del SID provveduto alla schedatura di ufficiali dell'esercito del nord. Calore come abbiamo visto ha collegato questa schedatura a un progetto di colpo di Stato per ciò che gli aveva riferito Signorelli. Signorelli definiva quegli ufficiali come "nazionalsocialisti" e affermava che il golpe sarebbe stato provocato o incentivato da una campagna di attentati. Il golpe era stato preparato per l'estate del 1974. Calore sarebbe stato reclutato da ufficiali del servizio e avrebbe dovuto svolgere per i golpisti insieme ad altri compiti di polizia politica (arresti ed eliminazioni di avversari). Calore ritiene di potere affermare che tutta la campagna

di attentati del periodo tra il 1974 e il 1975 era collegata a tale progetto di colpo di Stato. Interessante osservare come, secondo il collaboratore, venivano gestiti questi attentati sul piano politico e mediatico. Di regola erano attribuiti ai gruppi di destra, ma se ne parlava pure come di una provocazione. In ON in quel periodo vi era la convinzione che ogni attentato, anche se avesse provocato una strage, sarebbe stato comunque utile rispetto alla strategia golpista, sempre che provenisse dall'interno dell'ambiente. Ogni volta che si verificava un attentato, partiva il gioco delle parti nel senso che si doveva stabilire se "accettarlo" o ricusarlo, a seconda degli effetti che aveva prodotto sull'opinione pubblica, delle ripercussioni sugli ambienti militari e politici e dell'efficacia repressiva che finiva per innescare. Ancora in quel tempo si usava indirizzare l'attenzione degli inquirenti verso gruppi minori per alleggerire la pressione su O.N. Uno di questi depistaggi era quello che indirizzò verso il gruppo di *Ordine nero* di Fabrizio Zani.

A proposito dell'episodio di Tivoli e dell'incontro con i due ufficiali dei carabinieri che professavano idee fasciste, Calore ha precisato che partecipò con loro attivamente alla ricerca di armi da attribuire alle organizzazioni di sinistra e che alla fine si scambiarono i recapiti. I due dissero che facevano parte del gruppo comandato dal colonnello Cornacchia. Non seppero più nulla dei due, ma Tisei aveva conservato i rapporti e nel 1977 li avvertì per conto dei carabinieri che potevano essere arrestati e di conseguenza di prendere precauzioni. Il comando carabinieri di Tivoli per tutto il periodo li riforniva di informazioni utili.

Aleandri ha poi confermato con ulteriori dettagli l'incontro a Palermo di Signorelli con un ufficiale dei servizi e l'imbarazzo provato da Signorelli di fronte alla rivelazione di quel contatto.

Calore ha ribadito le notizie in suo possesso in ordine alle coperture dei servizi segreti che ON e AN godevano a livello internazionale al momento dell'unificazione nel 1975 (Spagna, America latina, Francia, i latitanti del gruppo erano protetti e coperti). I servizi che i terroristi neri resero in quegli anni a livello internazionale furono notevoli, a partire dagli omicidi nei confronti di avvocati e militanti dell'ETA in Spagna o il tentato omicidio Leighton in Italia o altri attentati ad esuli cileni. E' altresì noto come vi fossero contatti con i servizi segreti libici per l'eliminazione di avversari del regime. Le testimonianze di Calore e Aleandri convergono pressoché alla lettera con la deposizione di Vinciguerra. Concutelli in carcere si vantava del fatto che i suoi crimini per conto dei servizi non sarebbero mai stati rivelati.

Va segnalato come nel corso del confronto avanti al pubblico ministero Mancuso, Calore consegnò le tre parti di un memoriale di Eliodo Pomar con notizie inedite sulla strage di

Piazza Fontana. Alcuni passi del memoriale convergevano con le confidenze di Freda. Come aveva detto Freda, i timers non utilizzati per le stragi del 12 dicembre erano finiti a Trento nelle mani dell'avanguardista De Eccher. E tuttavia nel memoriale si fornisce un'altra informazione che caratterizza ancora una volta i rapporti tra servizi e apparati di Stato deviati ed eversione nera. Dice Calore: "Nel memoriale vi è l'affermazione che io ritengo interessante secondo la quale i timers utilizzati negli attentati a Trento nel 1971, attribuiti al col. Santoro, al col. Pignatelli e al dr. Molino dell'Ufficio politico della Questura di Trento, fossero identici a quelli utilizzati nell'attentato di piazza Fontana e della banca Commerciale".

Al tempo dell'unificazione del 1975 vennero rievocate le comuni origini politiche di Signorelli Delle Chiaie, De Felice. Graziani, Dantini, Freda. In occasione degli attentati del 1969 vi era stato l'accordo tra Freda e Delle Chiaie per operare il primo al Nord e il secondo a Roma.

Il significato di quella storica divisione fu in realtà uno strumento per perseguire i comuni obiettivi.

Le divisioni e le polemiche riguardavano essenzialmente la base dei due gruppi il che consentiva ad essi un maggior reclutamento da una parte e dall'altra, di cooperare entrambi all'insaputa l'uno dell'altro nella preparazione e nel raggiungimento di fini golpisti.

Nell'interrogatorio del 14 e 15 febbraio, ancora di fronte al p.m. bolognese, oltre alla conferma di precedenti dichiarazioni più volte ripetute, sono precisate alcune questioni di speciale rilievo.

La disponibilità di un'ingente quantità di armi e bombe comuni al gruppo Giuliani e la comunanza di idee e programmi politici con Fioravanti. Quest'ultimo gli aveva riferito di avere ricevuto dal gruppo veneto di Fachini e Melioli la proposta di commettere l'omicidio di un magistrato veneto. L'informazione è interessante perché evidenzia l'assenza di barriere ideologiche alle iniziative comuni delle diverse "correnti" dell'area, come sottolinea lo stesso Calore. Sono interessanti le informazioni che Calore fornisce qui tra gli intrecci tra l'area dell'estrema destra e quella dell'estrema sinistra, tra provocazioni, scambio di informazioni e azioni di comune interesse.

Nel mese intercorso a fine 1979, tra la scarcerazione e il nuovo arresto del 17 dicembre dello stesso anno, Calore ricevette da Fioravanti la richiesta di rientrare nel gruppo di *Costruiamo l'azione*. A fine 1979 Fioravanti commette una rapina con uomini che facevano capo a Calore. Il legame di Cavallini e Fioravanti con Calore in quel momento era tale che

permise al collaboratore di denunciare ai due l'ambiguità della condotta di Fachini ,che intenedeva avvalersi dei NAR per commettere l'omicidio del magistrato. Cavallini in quel periodo era legato a Fachini; tra l'altro trasportava in Veneto l'oro provento di rapina che il gruppo veneto riciclava. L'arresto di Calore interruppe le iniziative in corso.

Interessante sottolineare invece ciò che il collaboratore dice a proposito di Delle Chiaie e cioè che lo stesso tornava tranquillamente in Italia e a Roma in particolare per tre o quattro volte ogni anno per regolare i rapporti interni alla sua organizzazione.

Ancora più interessante il seguente dato: quando Delle Chiaie era in Italia, dava appuntamenti a persone estranee ad *Avanguardia nazionale*, fissava questi appuntamenti addirittura fuori dall'Italia e quindi **entrava ed usciva liberamente dal paese, avendo piena e incondizionata libertà di movimento, garantita dalla polizia di frontiera, diretta al tempo dal D'Amato.**

In quel periodo Delle Chiaie incontrò Dimitri e Alibrandi a Parigi e quindi singifica che era in Italia. Se avesse incontrato solo Dimitri sarebbe rimasto in Italia.

Ha ribadito come l'attentato al CSM era stato effettivamente programmato dagli esecutori Iannilli e Mariani perché l'ordigno scoppiasse di giorno provocando una strage. Gli accordi con Aleandri erano stati diversi, come è noto. Alla richiesta di spiegazioni da parte di Aleandri non solo non ne furono date ma addirittura Aleandri fu minacciato dai due. Iannilli e Mariani avevano legami con Dantini e col gruppo Giuliani, anch'esso inserito nell'area di *Costruiamo l'azione.*

Interessante per comprendere il clima e lo stato d'animo degli ambienti dell'eversione neofascista legati alla P2 in quegli anni (seconda metà Settanta) il seguente passaggio dell'interrogatorio a pag. 12:

A d.r. "Conobbi Aldo Semerari nel 1977 in casa di Fabio De Felice. Lo rividi poi, a casa del De Felice o nella sua casa di Castel S. Pietro, una ventina di volte. L'ultima volta che ci siamo incontrati, è stato nell'agosto '80 nel carcere' di Rebibbia; io mi recavo al colloquio con il mio avvocato, lui era lì per ragioni professionali. Era in uno stato di grande euforia, mi abbracciò e mi disse 'non ti preoccupare che presto uscirai di prigione'. Ero stato arrestato sei mesi prima per l'omicidio Leandri per cui interpretai quella frase come un augurio. Era già avvenuta, sia pure da pochi giorni, la strage del la stazione di Bologna."

Si può invece inferire dall'episodio che in certi ambienti vi fosse la convinzione che dopo la strage di Bologna potesse esservi un rivolgimento politico in grado di produrre la liberazione degli estremisti di destra, incriminati per gravi episodi.

La ricostruzione dei rapporti con De Felice e la natura dell'attività di uomini cerniera come De Felice e Semerari, collocati tra centri di potere occulti ed eversione nera, altre volte riportati, è riformulata con maggiore chiarezza in questa parte del verbale, per cui è preferibile rileggere la versione definitiva direttamente dalle parole del collaboratore:

"Nel marzo 1979, mi incontrai a casa di Semerari, con De Felice, Signorelli, Fachini e lo stesso Semerari. Attaccai De Felice, tra l'altro, perchè ero venuto a sapere da Aleandri che il De Felice, attraverso Semerari, stava operando per ottenere l'insabbiamento di un procedimento giudiziario a carico del costrut tore romano Genghini. Quando chiesi al De Felice che cosa volesse ottenere attraverso tale operazione, egli mi rispose che eravamo una banda di ragazzini, che non capiva neinte della 'vera politica' e che lui si prefiggeva di'ottenere la riconoscenza di Andreotti. Nella discussione, Semerari non intervenne; Signorelli tentò di farmi riappacificare con De Felice , mentre Fachini appoggiò la mia posizione. Quel giorno ebbero finirono i miei rapporti con De Felice. Sempre nel corso di quella discussione, De Felice disse che, mentre noi ci trastullavamo con il nostro giornale 'Costruiamo l'azione', c'erano persone come Franco Salomone, che avevano rischiato il licenziamento per aver fatto pubblicare una serie di articoli di Semerari sul quotidiano romano il Tempo. Gli articoli di Semerari cui faceva riferimento, esponevano, valutandole come positive, le conseguenze che avrebbe avuto l'irrompere del terrore nel campo della politica; in particolare parlavano della possibilità di un collegamento tra organizzazioni criminali e formazioni politi- che.L'ultimo di tali articoli era apparso subito dopo l'atten-tato brigatista a Publio Fiori, esponente democristiano, per cui, a detta di De Felice, l'on. Andreotti aveva telefonato al direttore del 'Ttempo' Gianni Letta chiedendogli di prendere provvedimenti contro chi aveva consentito la pubblicazione di quegli articoli".

In un successico confronto sempre tra Calore e Aleandri, avanti a Libero Mancuso, il pubblico ministero che indagava sulla strage di Bologna, Aleandri fornisce puntualizzazioni utili sulla svolta della metà degli anni '70 quando fu abbandonata la prospettiva golpista (cruenta e incruenta) per una nuova politica della conservazione autoritaria (non diversa quanto agli effetti dagli esiti propugnati dai fautori del golpe) che unificava l'estrema destra con i centri di potere decisi a impedire qualsivoglia evoluzione della situazione politca in direzioni sgradite a detti centri che non rinunciavano comunque a ogni altro strumento di azione illegale per raggiungere i propri scopi. Da un lato l'esito delle elezioni del 1976 indusse molti ad emigrare all'estero (ad es. Alfredo De Felice); dall'altro si diffusero voci di misure ostili all'area della destra. Signorelli per ben due volte aveva accennato a questa

evenienza, indicando cautele da adottare. In realtà come sostengono entrambi, il meccanismo del golpe e della sua minaccia aveva sempre la funzione di rafforzare gli equilibri esistenti, tagliando le ali estremi di entrambi gli schieramenti, rafforzando il potere degli apparati che lo avevano sempre gestito. L'esito del golpe Borghese era stato di rafforzare il potere di Gelli. Ne aveva tratto un notevole potere di ricatto nei confronti di chi vi aveva aderito. Queste erano dunque le valutazioni che circolavano nell'ambiente di quest'area della destra. Confermando la natura e il contenuto dei rapporti con Gelli, Aleandri ha soggiunto che avendo conservato, dopo la rottura con De Felice, i rapporti con Gelli, seppe che il giornalista era entrato nella P2, continuando ad adoperarsi per il salvataggio di Genghini.

Per concludere è opportuno fare menzione di due ultimi interrogatori del Calore avanti al giudice istruttore di Firenze e davanti ai giudici istruttori di Bologna.

I due interrogatori sono dello stesso giorno, 3 ottobre 1985.

Le dichiarazioni al giudice fiorentino sono di notevole rilievo perché descrivono il modus operandi della organizzazioni di destra rispetto ai progetti eversivi facenti capo a forze istituzionalizzate, interne al sistema.

Il dato che viene confermato e rafforzato da queste ulteriori dichiarazioni è l'assoluta mancanza di autonomia dei gruppi della destra, costantemente seguite, manipolate, guidate e indirizzate rispetto a singoli obiettivi da forze ad esse esterne. Ciò non esclude che taluno potesse ritenere di agire in autonomia ma ciò che emerge con nettezza dalle dichiarazioni di Calore è che nessuna azione fu realizzata senza l'avallo diretto o indiretto di chi quelle forze utilizzava attraverso gli uomini cerniera di cui si è già detto.

La testimonianza di Calore al giudice istruttore di Firenze riguarda il periodo 1973-1974 ma vi è la descrizione di un metodo che ritroviamo anche nelle fasi successive.

Il racconto muove dal ruolo che Rauti e Signorelli, ufficialmente rientrati nel MSI, svolgono nell'area ordinovista ed eversiva rimasta all'esterno. Vero che il MPON guidato da Graziani si pone in netto contrasto politico con la strategia "entrista" e che la polemica continua dopo il 1969 ma l'influenza del Rauti rimane invariata e si trasmette per il tramite di Signorelli, al contempo esponente del MSI e dirigente del Movimento Politico Ordine Nuovo. I rapporti personali sono costanti: da un lato rauti viene aggredito da un ordinovista ma dall'altro, quando viene arrestato, tutto ON è a sua disposizione. Nei primi anni Settanta i due gruppi A.N. e O.N. si organizzano per intercettare consenso all'interno delle lotte studentesche di quesgli anni. Nasce anche il movimento Lotta di Popolo il cui manifesto politico è firmato da uomini delle altre organizzazioni; Delle Chiaie, Signorelli, DeFelice,

Dantini, Graziani. Varie sigle sorgono e si intrecciano alle altre più note. Il senso di tutto ciò è chiarisssimo, come vedremo. In quel periodo, in vista di un possibile golpe, è Signorelli che dall'interno del MSI dà le direttive organizzative ai gruppi esterni, d'intesa con Graziani e Pugliese. E' interessante notare che il gruppo ordinovista rientrato nel M.S.I in quel periodo teneva corsi di formazione per quadri di cui era parte essenziale la capaità di inserirsi in altre prganizzazioni per indirizzarle. Tali corsi erano tenuti, tra altri, da Rauti, Signorelli, Romualdi. Un gruppo come Lotta di Popolo manteneva intensi rapporti con Randolfo Pacciardi e il suo gruppo, indicato come riferimento per le iniziative del c.d. Golpe bianco. L'attivismo di *Lotta di Popolo* e *Avanguardia Nazionale* era assai intenso, anche sul piano dello scontro di piazza.

La struttura di AN era stata sempre impermeabile e sconosciuta. Il che la rendeva da un lato sospetta ma dall'altro utile per qualsiasi azione occulta. Era una struttura gerarchizzata che attribuiva grande valore alle norme di sicurezza. *Terza Posizione* derivò da questa struttura interna di AN, conservandone le caratteristiche.

La proliferazione di gruppi che facevano riferimento ai più importanti era analoga nelle altre città più importanti (Milano, Genova, Napoli).

In una tale situazione qual era il progetto politico sottostante, come enunciato da Signorelli?

"Creare una situazione insurrezionale in grado di provocare l'intervento di reparti militari regolari che di loro iniziativa avrebbero effettuato un colpo di stato entro il quale i nostri gruppi avrebbero avuto la funzione di Guardia della Rivoluzione. Prima però di passare dal progetto al programma, devo avvertire che vi sono alcuni nodi di svincolo che hanno anche una autonomia propria....".

In particolare doveva esservi una differenziazione tra il piano pubblico e il sottostante clandestino. Al primo livello occorreva produrre spinte politiche congrue e quindi operare per azioni che avessero un adeguato livello di copertura, esteso al piano giudiziario per garantirsi l'impunità, grazie anche alla capacità di elidere i collegamenti tra queste azioni sul piano oggettivo e su quello soggettivo. Una comune regia pubblica utilizzava secondo opportunità ciascuna di queste azioni.

Il passo seguente è invece fondamentale e descrive un piano che sarà ripetuto negli anni successivi: *"Quasi mai c'è il pilotaggio delle azioni specifiche di cui invece si creano le condizioni generali. Dall'altra parte c'è il progetto di rafforzare nelle istituzioni ilproposito di coagularsi e di reagire a forze disgregatrici del sistema. Quindi si darà l'impressione di*

un movimento molto vasto, molto articolato e molto autonomo, ma in realtà c'è un uso politico generale che prefigura il contesto in cui si realizzeranno le· azioni specifiche. Allora appariranno varie sigle e alcune sigle si specializzeranno in alcuni tipi di attentati ma tutto questo non vuol dire che le persone siano diverse".

Difficile non cogliere il nesso dialettico che unisce criminalità eversiva di base ai diversi livelli superiori, che la guidano in funzione di obiettivi strategici di modifica degli equilibri di potere in vista di una trasformazione dell'assetto dello Stato. E' una strategia che si riproduce sempre uguale negli anni e che sul finire degli anni '70 viene ereditata e assorbita all'interno dei programmi della P2, il cui maestro Vnerabile è così interessato alle vicende di questi gruppi da incontrarne per quasi due anni regolarmente un giovane esponente che fungeva da anello di collegamento, esattamente come incontrava ministri, alti ufficiali e uomini di potere nonché lo stesso Delle Chiaie nei modi di cui riferirà Nara Lazzerini. Ovvio che non si formalizzi l'esplicita proposta di "messa a disposizione dell'organizzazione". Un patto di quel genere non si poteva stipulare né con Aleandri e neppure con Signorelli, visti gli anelli intermedi di cui Gelli disponeva, che avrebbero realizzato l'obiettivo tenendo molto lontano il vertice piduista dall'esplosivo di cui disponeva in abbondanza Fioravanti, secondo quanto riferito da entrambi i collaboratori. E non sarà un caso che la connessione potrà configurarsi seguendo la traccia del denaro di cui dovremo presto occuparci.

Infine, alcune osservazioni tratte dall'ultimo dei verbali di Calore esaminati dalla Corte, quello avanti ai giudici istruttori bolognesi sul finire del 1985.

Abbiamo già detto come *Lotta di Popolo* fosse un'organizzazione che fungeva da stanza di compensazione dei dissidi tra AN e ON e riunendo al suo interno i principali dirigenti dei due gruppi ne permetteva il coordinamento. Ricorda qui Calore (ne abbiamo già scritto) che nel dicembre del 1977 si tenne una riunione nella villa di Semerari alla presenza di Signorelli, De Felice, Dantini e Pugliese. Nell'occasione seppe i particolari della fondazione di *Lotta di Popolo*. Questa sigla più di ogni altra esprimeva la sostanziale unità dei vari raggruppamenti. La sigla che teneva insieme queste persone era per l'esattezza OLP, *Organizzazione Lotta di Popolo*. I fondatori furono Signorelli, De Felice, Dantini, Delle Chiaie, Graziani. La fondazione nel 1970 coincide con il rientro di Rauti nel MSI, la fondazione del MPON da parte di Graziani e Massagrande e la riedizione della vecchia *Avanguardia Nazionale*, in concomitanza con le lotte studentesche all'Università, con alla guida Tilgher.

Di assoluto rilievo il passaggio successivo.

Nel corso della riunione in casa Semerariil discorso su *Lotta di popolo* fu fatto come esempio della possibilità di superare tutte le polemiche esistenti fra i vari ambienti di destra in quanto dovuti a fatti trascurabili, quando non fittizi, creati ad arte proprio in funzione di esigenze di compartimentazione. Appunto *Lotta di Popolo* era uno degli esempi da ricondurre quando necessario ad unità con le varie componenti della destra. Calore dichiara di non volere esprimere opinioni soggettive sul perché nel 1970 e poi nel 1975 le varie componenti della destra si ricompongano in una unica organizzazione e perchè ciò avvenga periodicamente, subito dopo la commissione di attentati stragistici indiscriminati.

Ma ciò detto prosegue: "*Posso peraltro riferire quello che mi disse Clemente Graziani ... non dovevamo considerare Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo in contrasto tra loro, ma formazioni parallele, aventi l'una – Avanguardia Nazionale – una finalità tattica, l'altra - O,N - una finalità strategica Con tale frase intendeva la maggiore duttilità rispetto a fini contingenti di Avanguardia rispetto ad Ordine Nuovo. Lo stesso discorso veniva svolto da De Felice il quale diceva che bisognava superare contrasti di poco conto e ribadiva il concetto di grande famiglia, termine che lui usava di preferenza. Io stesso ho potuto constatare per mia esperienza diretta come alcune presunte divergenze o accuse di ambiguità e delazione fatte nei confronti di uno o l'altro erano spesso del tutto strumentali. Ad esempio in qualche caso tali voci avevano la funzione di isolare completamente la persona nei cui confronti venivano fatte circolare, determinando in realtà il passaggio della persona suddetta in una funzione coperta*".

Segue esplicito esempio con riferimento al gruppo di Mario Tedeschi.

L'ultimo passaggio rilevante di questa posizione riguarda la posizione di Fioravanti.

Calore ricorda di essere stato amico di Fioravanti e di averne avuto considerazione. Amicizia e considerazione annullate dalla vicenda di cui ha parlato più volte, relativa al percorso che insieme a Fioravanti avevano avviato per una riconsiderazione critica delle vicende stragiste che avevano interessato le organizzazioni della destra. L'intendimento di Calore era di ammettere le responsabilità e di chiarire la verità di fronte ai magistrati, per cercare di comprendere come si fosse giunti a quel punto. Fioravanti pareva intenzionato a procedere su quel percorso che, secondo Calore, lo riguardava personalmente. I colloqui tra i due si erano svolti a Sollicciano e ad Ascoli. Fioravanti aveva detto che condivideva l'esigenza di Calore di fare chiarezza sulle stragi e che tuttavia prima di ogni apertura nei confronti degli inquirenti sentiva il dovere di parlare con la Mambro e con Cavallini, ma principalmente con la Mambro perché sosteneva di non poter intraprendere una strada, se

non insieme alle persone che con lui avevano condiviso le esperienze fino allora vissute e l'atteggiamento tenuto nei confronti della magistratura. Senonché una volta rientrato da Bologna dopo l'incontro con la Mambro e Cavallini, Valerio Fioravanti interruppe la disponibilità precedentemente manifestata.

Diversamente da quanto aveva prima ammesso, Fioravanti si trincerò dietro la non condivisione della sostanza storica e politica del discorso che aveva in precedenza condiviso e cioè la riferibilità delle stragi all'ambiente neofascista e la necessità per chi fosse a conoscenza di fatti rilevanti di rivelarli. Tale *revirement* di Fioravanti è stato processualmente inteso, in modo condivisibile, come ricompattamento dei tre intorno alla indicibilità di una confessione di responsabilità per la strage di Bologna.

2.10. Le dichiarazioni di Stefano Soderini

Non è stato possibile averlo in aula. Ha collaborato con gli inquirenti per tutti gli anni '80, deponendo nel processo per il 2 agosto nell'autunno del 2007. Si è poi reso irreperibile, probabilmente è emigrato in Sudamerica senza lasciare possibilità di rintraccio.

Le parti civili hanno insistito per averne la presenza in aula e, quando è apparsa evidente la sua irreperibilità, hanno chiesto di produrre una trentina di verbali di dichiarazioni rese nel corso degli anni, per alcune centinaia di pagine e senza alcun ordine di priorità.

La Corte ha dovuto, quindi, cercare le parti di rilievo delle deposizioni rese, tenendo conto che fino al 1986 Soderini non era un collaboratore di giustizia, ma un mero dissociato, il quale ammetteva le proprie responsabilità, ma escludeva dichiarazioni etero-accusatorie, il che gli ha consentito di continuare ad avere in carcere rapporti e informazioni dai compagni di prigionia.

Fu arrestato il 12 settembre 1983 insieme al Cavallini.

La base delle dichiarazioni proficuamente utilizzabili è stata resa all'udienza avanti alla Corte d'assise di Bologna del 2 novembre 1987.

Va peraltro ricordato che il Soderini ha depositato un lungo memoriale da lui redatto; ha deposto a lungo avanti alla Corte d'assise di Milano per i delitti dei NAR dei primi anni Ottanta in quel territorio e ha reso una fondamentale testimonianza nel 1987 avanti al dott. Giovanni Falcone, che indagava sul delitto Mattarella. È su questa parte che si apprezza il contributo di Soderini che darà perciò lo spunto di riesaminare gli elementi concernenti l'omicidio Mattarella rispetto al quale resta fondamentale la sentenza ordinanza istruttoria del giudice istruttore di Palermo, dott. Natoli del 9 giugno 1991. Fermo l'esito assolutorio

del processo a carico di Fioravanti e Cavallini, da questa vicenda si traggono elementi che costituiscono un caposaldo della ricostruzione in corso.

Soderini entra in contatto con Fioravanti dopo il 2 agosto.

Nei mesi precedenti i contatti erano stati indiretti: Soderini nei primi mesi del 1980 aveva fatto parte del gruppo operativo di *Terza Posizione*, diretto da Giorgio Vale, componente del gruppo di fuoco dei NAR guidato da Valerio Fioravanti (il c.d. gruppo autodefinitosi dei "sette magnifici pazzi"). Vale svolgeva un doppio lavoro con i NAR, con i quali si scambiava le armi e con TP.

Soderini attribuisce il suo passaggio da *Costruiamo l'azione*, in cui aveva militato fino alla fine del 1979, inizi ottanta e dove aveva conosciuto Signorelli e tutti gli altri capi del gruppo, come una scelta esistenziale in favore dell'azione contro lo Stato e i suoi simboli, contro la società capitalista e le sue istituzioni, da un punto di vista di destra che privilegiava l'azione, il gesto simbolico di rottura ed eversione, contro i compromessi e le lungaggini della politica tradizionale, anche di estrema destra. Da questo punto di vista il passaggio da *Ordine Nuovo/Costruiamo l'azione/Comunità organiche di Popolo* a *Terza Posizione* prima e, quindi, al suo nucleo operativo che si stava nel frattempo del tutto autonomizzando col compimento di una serie di azioni per l'autofinanziamento e il procacciamento di armi e quindi ai NAR, come un'evoluzione del tutto consapevole verso il c.d. "spontaneismo". In tutto questo, peraltro Soderini è e resta un gregario, affascinato da parole d'ordine gestite da altri, il cui opportunismo, doppiogiochismo, gli oscuri legami verranno scoprendosi un poco alla volta, diventando l'elemento che lo induce prima ad abbandonare il gruppo e poi a considerare finita e sbagliata tutta l'esperienza eversiva, con la conseguente scelta collaborativa. Entra in *Terza Posizione* per la conoscenza di Roberto Nistri e dopo il suo arresto, fine 1979, si mette a disposizione di Vale.

Soderini colloca la successiva partecipazione nei NAR, uniformandosi all'atteggiamento di Volo e quindi assumendo la doppia collocazione, con la rapina del 5 agosto all'armeria di piazza Menenio Agrippa, la cui motivazione formale - dimostrazione che i NAR erano estranei alla strage di Bologna, proprio perché appena tre giorni dopo si manifestavano nelle loro attività consuete, come le rapine – gli era stata illustrata da Fioravanti, Mambro e Cavallini, tutti compartecipi. È peraltro lo stesso Soderini che in più luoghi delle sue deposizioni spiega come quel tipo di azioni fossero estemporanee e non richiedevano speciale preparazione.

Tralasciamo la posizione politica di Vale rispetto al gruppo dirigente di TP, una delle ragioni dell'asserita avversione di Fioravanti e Mambro per i leader di TP (sfruttavano i ragazzi che commettevano rapine per mantenere il movimento senza esporsi in prima persona). Osserviamo come tale posizione, Fioravanti non abbia mai espresso invece nei confronti dei dirigenti di ON e di AN, lavorando anzi attivamente per l'evasione di Concutelli.

Soderini fornisce una serie di informazioni sull'organizzazione dell'omicidio di Mario Amato che risultano di grande interesse, perché sembrerebbe che a quel delitto, indiscutibilmente realizzato dai NAR, senza una sua effettiva partecipazione, pare puntasse anche un altro gruppo all'interno di *Ordine Nuovo* e tra i due gruppi che miravano allo stesso obiettivo si era sviluppata un'autentica competizione, vinta ovviamente dai NAR e senza plausibilmente grande dispiacere dell'altro gruppo.

Vogliamo incidentalmente qui osservare, a confronto di questa documentata, esplicita, notoria (infiltrati e confidenti) corsa all'omicidio del magistrato da parte di coloro nei confronti dei quali svolgeva il suo lavoro, rivelatosi *ex post* profondamente corretto, tanto da rendere fondata l'affermazione di molti che senza l'omicidio di Amato non vi sarebbe stata la strage del 2 agosto, quanta responsabilità istituzionale vi sia in quel delitto. Non averlo prevenuto e, anzi, averlo oggettivamente favorito (si vedano su tutto questo le memorie delle parti civili), deve essere ricordato come una delle cause della strage di Bologna.

I risultati investigativi cui quel magistrato era pervenuto, la riunificazione delle sigle della destra, al servizio del potere occulto, per azioni destabilizzanti che comprendevano stragi indiscriminate, costituiscono il nucleo conduttore di questo processo.

Così Soderini descrive il programma e le intenzioni di Fioravanti: "*L'intento di Valerio e del suo gruppo era di restare occulto anche a coloro che facevano parte dell'ambiente di destra ed era motivato dalla volontà di compiere un gran numero di fatti criminosi di notevole gravità, ma di assai difficile riferibilità personale ciò avrebbe creato grosse difficoltà di indagare e avrebbe preoccupato sempre di più perché, come era nei programmi di Valerio, la escalation militare sarebbe stata micidiale*".

Il che significa mettere in campo un gruppo disponibile ad ogni avventura, caratterizzato dal segreto e dalla mimetizzazione, incluso il depistaggio verso false piste, in grado di compiere fatti di illimitata gravità.

Soderini ricorda il suo ruolo di quadro occulto in *Ordine Nuovo*, l'addestramento pratico e ideologico ricevuto in quell'ambiente da parte di Signorelli e dei suoi più stretti

collaboratori, le norme di comportamento e la partecipazione a feste (quella del solstizio d'inverno e di Capodanno del 1978 con decine di persone, nella quale gli fu concesso di sparare con la pistola di Semerari) e riunioni con elementi di spicco della destra eversiva tradizionale.

Su Signorelli ha ricordato che la nuova struttura di *Ordine Nuovo,* raccoltasi intorno alla rivista *Costruiamo l'azione,* predicava la clandestinità e l'invisibilità, secondo le indicazioni fornite nei Fogli d'ordine (per questi non partecipò ai primi scontri per i fatti di Acca Larenzia), ma poi progressivamente l'organizzazione cominciò ad uscire allo scoperto. Quando comunicò a Signorelli l'intenzione di entrare in *Terza Posizione*, il vecchio professore non solo fu d'accordo, ma gli assegnò il compito specifico di controllare, registrare e riferire: la considerò una sorta di infiltrazione. La doppia appartenenza fu peraltro respinta dai dirigenti di TP. Questo modo di essere trattato dai dirigenti dei gruppi come una mera pedina per i loro giochi, lo fece sentire estraneo alle concezioni dei vecchi dirigenti come Signorelli; scelse così di rimanere in *Terza Posizione*, dove trovava giovani coetanei, a differenza di ciò che vedeva in ON.

Viene chiesto al teste in cosa consistessero le differenze tra i due gruppi entrambi operanti in semiclandestinità, con strutture armate e l'inclinazione al compimento di attentati con esplosivi (in *Ordine Nuovo* si indirizzavano i militanti a svolgere il servizio militare in settori che avessero a che fare con gli esplosivi) e la risposta è sostanzialmente connessa alla differenza generazionale, ferma restando l'egemonia sul piano culturale e dei programmi politici che gli ordinovisti di fatto continuavano ad esercitare sui giovani, le cui imprese criminali venivano sostenute ed approvate: "*In quel periodo Signorelli e tutto il gruppo che gravitava intorno a Costruiamo l'azione portava avanti la linea di incoraggiare il più possibile iniziative atte a polarizzare l'interesse dell'ambiente giovanile, non più limitato ai soli giovani di destra, ma con ambizioni maggiori. Si cercava cioè attraverso il proliferare di sigle... che facevano capo allo stesso gruppo che gravitava intorno a Costruiamo l'azione di attirare anche giovani che erano supposizioni di sinistra*".

Quanto prima detto è confermato da quanto riferito sull'omicidio del dott. Amato:

"*Io ho saputo informalmente da Ciavardini che mi confidò che anche il gruppo di Signorelli, Scarano stavano svolgendo un'inchiesta per acquisire delle informazioni sul giudice Mario Amato però non so spiegare se ci fossero dei collegamenti rispetto a questo fatto... ho saputo che Fioravanti ha avuto dei rapporti con Signorelli, mi sembra forse che si sono conosciuti in carcere... in seguito mai ho visto che avessero dei rapporti con*

Signorelli. Una cosa che mi colpì nel periodo immediatamente successivo la mia conoscenza con Fioravanti fu una sua frase, che poi nel tempo magari analizzai diversamente e cioè lui sosteneva che il suo gruppo doveva risultare incontrollabile, lo definiva una variabile non controllabile. Questo lasciava presupporre che in precedenza era stato controllato da qualcuno".

La conoscenza di Soderini con Fioravanti è successiva al 2 agosto; se la riflessione di Soderini è corretta, deve ritenersi che il controllo sul gruppo di Fioravanti era precedente alla data (5 agosto) a partire dalla quale il Fioravanti si propose di divenire "incontrollabile".

Sembra quindi evidente che alla data dell'omicidio Amato i NAR avessero una connessione con il gruppo di *Ordine Nuovo*. Soderini collega l'inchiesta che secondo Ciavardini i NAR stavano compiendo sulle abitudini di Amato ad analoga inchiesta operata all'interno di Ordine nuovo rispetto alla quale Ciavardini disse: "Arriveremo prima noi".

E prosegue su domande di quella Corte, in modo inequivocabile:

"Il giudice a latere: queste affermazioni gliele fece nello stesso contesto in cui le parlo dell'inchiesta in corso da parte del gruppo Signorelli?

Soderini: no, lui mi disse queste parole <<che saremmo arrivati prima noi>>come gruppo quindi....

Il giudice a latere: lei ha fatto due affermazioni una relativa ad una inchiesta in corso sul giudice amato da parte del gruppo Signorelli

Soderini interviene: come se loro stessero aspettando delle informazioni che potevano anche arrivargli da quel gruppo in quanto quel gruppo ... perlomeno questa potrebbe essere una spiegazione, io non so se esistevano dei contatti specifici, non mi risulta.

Il giudice a latere: questa che lei ha definito battuta: <<arriveremo prima noi>> è stata fatta nello stesso contesto in cui lei si disse dell'inchiesta?

Soderini: si".

Viene chiesto conto a questo punto di un passaggio del memoriale di Soderini nel quale si fa riferimento ad una pistola Beretta 70 che a dire di Fioravanti era "sporchissima", nel senso che con essa erano stati commessi molto delitti. Nel momento in cui Soderini era un mero dissociato, Fioravanti lo aveva avvertito che da quell'arma si sarebbe potuti risalire a molti gravi delitti, di cui era a conoscenza anche il Vale, dalle cui mani era passata per finire in quelle di Sortino dopo la sua morte. Fioravanti gli aveva detto che si trattava di arma "sporchissima" nel senso che con essa erano stati commessi "omicidi particolarmente compromettenti non semplicemente riferibili al nostro ambiente".

E da qui si passa alla domanda *clou* dell'esame di Soderini:

"il PM: se conferma che il Nistri ebbe a parlargli dei due omicidi Pecorelli e Mattarella facendo riferimento al Fioravanti.

Soderini: sì. Questo avvenne nell'estate del 1981 e mi ricordo che stavo in macchina in viale Regina Margherita e Nistri fece... con particolare certezza ricordo il riferimento all'omicidio Pecorelli.

Il Presidente: e invece Fioravanti non ha mai fatto riferimento a questo?

Soderini: no, anzi quando si parlava di questo argomento lui sosteneva la totale estraneità. Ehi anniversari fu detto da Vale in quanto i rapporti tra Vale e Nistri erano ottimi perché collaboravano da tantissimi anni e a sua volta i rapporti fra Vale e Fioravanti erano molto buoni. Sì annessi fu riferito da Vale.

Il P.M.: per quanto riguarda Pecorelli gli riferì elementi precisi?

Soderini: non ricordo.

Il P.M: afferma tra l'altro: <<devo ricordare anche di come l'avvocato di Pietropaolo si sia presentato dal Fioravanti nel corso di una udienza a "sondare" se vi fossero problemi emergenti e poi a raccomandarsi con lo stesso in merito alla vicenda che implicava il suo assistito Gelli>>.

Soderini: lo confermo. Furono parole di Fioravanti nel corso di un incontro che va avvenne a Roma tra lui e questo difensore.

Il Presidente: quindi lei non fu presente a questo incontro.

Soderini: Lo confermo. Furono parole di Fioravanti nel corso di un incontro che avvenne a Roma tra lui e questo difensore.

Il Presidente: Glielo riferì il Fioravanti?

Soderini: sì.

Il Presidente: Quindi lei non fu presente a questo incontro.

Soderini: Ehi non l'ho sentiti personalmente ma me lo disse lui immediatamente dopo perché stavamo nell'aula d'udienza insieme". ...

Il Presidente: cosa le riferì il Fioravanti?

Soderini: disse che questo avvocato era venuto a raccomandarsi a sondare la situazione che non ci fossero problemi emergenti, però lo disse con un'aria come per...

il Presidente: quali erano questi problemi emergenti?

Soderini: non lo so. Erano fatti che io non sapevo però mi disse "è venuto a ...sollecitare sempre in riguardo a questi omicidi cui lui si diceva essere l'esecutore... penso che lui

volesse controllare che Fioravanti mantenesse riserbo su queste vicende... in particolare su quella di Pecorelli... ne abbiamo parlato in seguito nel senso che lui sapeva di essere quantomeno indiziato, sospettato dell'omicidio Pecorelli quindi il riferimento era questo.

Il P.M.: si parlò anche dell'omicidio Mattarella?

Soderini: non mi ricordo adesso se in quell'occasione. comunque lui di entrambi faceva riferimento sapendo di essere indiziato".

Si tratta di uno dei passi più importanti di quella deposizione, per ciò che concerne questo processo. **Una prova incontestabile che unisce Fioravanti a Gelli.**

Il riferimento è all'omicidio Pecorelli. Altre questioni comuni sarebbero state indicibili in quel contesto e di esse Fioravanti non avrebbe mai parlato. Ma è una prova e al contempo un indizio rispetto ad una prova più ampia. È la prova di un legame che diventa molto più intenso e significativo, se lo leghiamo alle acquisizioni raggiunte sull'omicidio Mattarella e di cui dovremo dare conto ancora, avendo acquisito le dichiarazioni di due testimoni, Calore e Soderini, che su quel fatto si sono pronunciati in modo non trascurabile. Ne tratteremo, riportando la deposizione di Soderini al giudice istruttore Falcone e richiamando la sentenza Natoli attraverso il resoconto che ne dà il testimone Turone, che sul delitto Mattarella ha scritto un capitolo del suo libro aggiornato al 2022, oltre alla relazione D'Ambrosio. Non possiamo fare riferimento diretto alla sentenza Natoli che non risulta prodotta, pur trattandosi di documento notorio e agevolmente recuperabile. Le cui conclusioni vanno comunque aggiornate.

La testimonianza del 1987 si diffonde a lungo sull'impegno dei NAR dopo la strage di Bologna nei progetti per l'evasione di Concutelli e quindi della sua partecipazione precedente ai gruppi legati a ON e CLA, con Signorelli, Calore e altri dello stesso ambiente. Con Calore in particolare collaborò alla distribuzione della rivista e discusse del differente modo di fare politica di *Terza Posizione*, che disponeva di una struttura clandestina armata, ignota alla maggior parte dei militanti, ma conosciuta solo dai dirigenti e dai quadri intermedi. Il gruppo operativo invece era clandestino, formato da poche persone e progressivamente andò autonomizzandosi, fino a congiungersi con i NAR. Seppe che Cavallini aveva come referente principale in Veneto, Massimiliano Fachini, che nel gruppo dei NAR era considerato uno stragista, circostanza che non impediva il mantenimento e lo sviluppo di rapporti politici, operativi, di affari. Fachini in particolare era considerato da Fioravanti responsabile della strage di Brescia. Soderini ammette peraltro di essere disinformato su quelle vicende.

Vale e Fioravanti dissentivano sull'atteggiamento da tenere verso i dirigenti di *Terza Posizione*, che Fioravanti disprezzava profondamente e che si rifiutava di aiutare come faceva invece Vale, il quale forniva loro documenti falsi.

Nel momento in cui Vale assunse il controllo del nucleo operativo di *Terza Posizione* e si avvicinò ai NAR, produsse una sostanziale unificazione dei due gruppi che si concretizzò nella consegna a Fioravanti delle armi e nell'unificazione dell'arsenale e delle auto. Entrambi condivisero la logica della lotta armata che andò imponendosi in quella stagione (1980), alzando il tiro nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti. Vale e Fioravanti concordavano insieme gli obiettivi da colpire.

Soderini ha confermato che dopo l'omicidio Mangiameli, Fioravanti e i suoi volevano uccidere Fiore e Adinolfi di *Terza Posizione* per quella pregiudiziale avversione politica legata alla strumentalizzazione del nucleo operativo dell'organizzazione. Questo era il motivo ufficiale, ma Soderini lascia intendere potesse esservene qualche altro. Vale fu avvicinato da un esponente di AN, probabilmente Tilgher che avrebbe voluto far espatriare Vale. Costui rifiutò e tre giorni dopo venne ucciso.

Anche Soderini ricorda che i NAR avevano programmato l'omicidio del giudice Stiz dopo la strage di Bologna, portando un riscontro alla sentenza del 1988.

Nella sentenza della Corte d'assise di Bologna la testimonianza di Soderini è apprezzata con queste parole: "*Le dichiarazioni di Stefano Soderini sono particolarmente attendibili in quanto provengono da uno dei protagonisti della lotta armata in Italia da una persona legata da vincoli di solidarietà a Cavallini e Fioravanti. Inoltre hanno il pregio di essere dirette, immediatamente legate al ricordo, scevre di mediazioni di carattere politico o di successive meditazioni. Soderini è un semplice, coinvolto perché trascinato da altri intellettualmente superiori a lui in vicende di terrorismo sanguinario*".

Su tale premessa vanno esaminate le dichiarazioni rese dal Soderini il 29 giugno e l'11 novembre 1986 al G.I. del Tribunale di Palermo che indagava sull'omicidio Mattarella.

Soderini compare avanti al giudice come indiziato del reato.

Sono dichiarazioni rilevanti per la costruzione di un quadro indiziario che condusse al rinvio a giudizio per quel delitto sia Fioravanti che Cavallini. Abbiamo visto come il processo si sia concluso con l'assoluzione degli imputati, ma anche come quel giudizio si presti a legittimi dubbi postumi alla luce degli elementi emersi nei successivi processi. Nel presente contesto gli elementi riferiti dal Soderini al giudice istruttore di Palermo sono di notevole

interesse e valgono a riempire il quadro degli indizi che collegano Licio Gelli a Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini.

Si parte dalla conferma della descrizione fisica dell'andatura di Fioravanti che la vedova Mattarella attribuisce a uno dei killer del marito. Si afferma quindi che nell'ambiente dei NAR/*Terza posizione* nei primi mesi del 1982 alcune voci indicavano Valerio Fioravanti come autore di quel delitto: *"Ne ho sentito parlare, in particolare, da Roberto Nistri che mentre era con me in macchina ... nel discutere polemicamente di Valerio Fioravanti, da lui ritenuto un "infame" e comunque una persona ambigua. Soggiunse di aver appreso da Giorgio Vale che Fioravanti era anche l'autore degli omicidi Pecorelli e Mattarella. Sono sicuro anzi, che mi parlò dell'omicidio Pecorelli e quasi sicuro di quello Mattarella. Il richiamo da parte del Nistri a tali omicidi serviva infatti a convalidare il suo punto di vista polemico nei confronti del Fioravanti poiché gli omicidi in questione certamente non rientravano nel nostro disegno politico ed erano, a nostro avviso, ricollegabili ad oscure causali. Preciso che circa la causale, oggi sono convinto di ciò, mentre allora non avevo alcun convincimento al riguardo anche perché non si trattava di fatti che mi interessassero".*

La deposizione, al di là del merito, consente di rilevare come nel suo stesso ambiente Fioravanti non era più ritenuto il campione dell'ideologia dello "spontaneismo armato".

Chi l'aveva conosciuto e l'aveva visto operare lo riteneva capace di aderire a progetti oscuri e occulti, tali da tradire la fiducia di chi aveva creduto nell'azione del NAR come incorruttibili fautori di una lotta disinteressata e ideale contro lo Stato e le sue istituzioni.

Nella sostanza, al di là della adeguatezza della prova sul delitto Mattarella e su quello Pecorelli, Soderini afferma che Fioravanti nel 1982 era giudicato da persone come Nistri e il defunto Vale, in grado di scendere a patti con i poteri occulti, come quello rappresentato da Gelli e dalla P2, il che spiana la strada alle successive valutazioni sulla direzione dei flussi di denaro registrati nel Documento Bologna.

Soderini si sofferma sull'attendibilità di quella rivelazione di Nistri, proveniente a sua volta da un soggetto molto affidabile, perché intimo di Fioravanti e perché in quel periodo si incontrava per ragioni di sicurezza solo col Nistri. A sua volta Nistri era una persona che non sapeva mantenersi riservata; non era tuttavia solito travisare i fatti o raccontare bugie o semplici convinzioni personali. Soderini sostiene pure che Fioravanti, fino ad epoca prossima al suo arresto, aveva rapporti con uomini della banda della Magliana, il che rende plausibile il suo contatto con la criminalità organizzata, anche eventualmente per la commissione di delitti eccellenti. D'altra parte, Fioravanti gli aveva raccontato di avere avuto offerta di

appoggio durante la latitanza dalla banda, sebbene egli avesse tenuto questo appoggio come un sostegno di riserva, perché non voleva diventare debitore della banda stessa. Il che consente di ipotizzare che in realtà un qualche debito l'avesse effettivamente contratto, anche perché aveva mantenuto i rapporti con Massimo Carminati "elemento di sicuro rilievo della banda", nei confronti del quale aveva manifestato stima e ammirazione. Tali informazioni le aveva avute direttamente dal Fioravanti durante la comune detenzione a Rebibbia.

Quanto a Fioravanti "convinto assertore dello spontaneismo armato", è lo stesso Soderini a porla in dubbio, con la riflessione di cui abbiamo già dato conto sull'affermazione di Fioravanti di agosto-settembre 1980, secondo cui da quel momento in avanti (e solo da quel momento, chiosa Soderini), i NAR avrebbero dovuto essere (o diventare) "incontrollabili".

Sia Cavallini che Fioravanti erano stati in stretto contatto con Paolo Signorelli sul finire del 1979 e nel gennaio 1980. Fioravanti era stato detenuto con Signorelli nei mesi precedenti e Cavallini era emissario di Fachini a Roma. I due si erano immediatamente sintonizzati, apprezzando le rispettive qualità operative.

Nel seguito Soderini espone i plurimi progetti per fare evadere Concutelli, elaborati sul finire del 1979 e nei primi mesi del 1980. Uno di tali progetti prevedeva che Concutelli evadesse dall'ospedale di Palermo, in occasione di un ricovero, ovvero a seguito di assalto, sempre a Palermo, a un furgone blindato. Ad alcune azioni volte all'evasione aveva partecipato Mangiameli, ma costui aveva contribuito al fallimento delle operazioni.

Fioravanti aveva conosciuto Mangiameli a Roma perché costui, nella qualità di dirigente siciliano di TP, vi si recava di frequente; Vale a sua volta faceva da elemento di collegamento tra i NAR e TP.

Nell'ipotesi investigativa del giudice istruttore l'appoggio dei siciliani (mafia, massoneria) all'evasione di Concutelli doveva essere la ricompensa per l'intervento dei NAR quali esecutori dell'omicidio Mattarella. Per questo collegamento Soderini tende ad escludere Mangiameli, anche se le ragioni che porta a sostegno dell'esclusione appaiono deboli (mancanza di buoni rapporti tra i due). Viceversa, Soderini non esclude che il tramite possa essere individuato in Signorelli "poiché quest'ultimo andava non di rado a Palermo", "per consegnare a personaggi a lui legati i giornali di *Costruiamo l'azione*".

Altro elemento indiziante nei confronti di Fioravanti e Cavallini per l'omicidio Mattarella derivava dalla disponibilità di alloggi a Palermo da parte di Gabriele De Francisci, uno dei quali vicino alla casa di Mattarella. Fioravanti attribuiva le indagini sulla destra per

l'omicidio Mattarella alle propalazioni di Nistri, che a sua volta definiva le proteste di innocenza di Fioravanti "scuse difensive".

2.11. Il contributo dei collaboratori di giustizia alla pista nera per l'omicidio Mattarella

La pista nera sull'omicidio Mattarella è stata perseguita dal giudice Falcone negli anni 1986-1987 e nell'ambito dell'attività dell'Alto Commissariato per la delinquenza mafiosa da Loris D'Ambrosio, magistrato autore della relazione dell'8 settembre 1989 sull'omicidio Mattarella, documento depositato agli atti del processo dalle parti civili il 29 settembre 2022.

I risultati delle indagini e dei processi sono stati sintetizzati nel capitolo aggiornato del volume di Giuliano Turone, Italia Occulta in cui la vicenda è accuratamente riportata con l'insieme delle testimonianze e dei riscontri. Ne abbiamo trattato a suo tempo. Va qui ribadito che l'elemento indiziario forte, che andrebbe nella direzione dell'individuazione dei neofascisti come esecutori dell'omicidio su mandato di Cosa nostra, è il ritrovamento degli spezzoni di targa rinvenuti nel covo di via Asolone, che si sarebbero combinati con quelli apposti sull'autovettura dei killer. Tale elemento non ha al momento trovato conferma.

Ai nostri fini, tuttavia, è sufficiente richiamare il complesso degli altri indizi, significativi nel collegare i NAR alle trame occulte del Paese all'inizio degli anni '80.

Ed infatti ciò che rileva in questa sede è l'individuazione della causale del delitto Mattarella, strettamente legata alla situazione politica del momento, la stessa che è stata messa a fuoco nella ricerca della causale "politica" della strage del 2 agosto.

La fitta relazione di Loris D'Ambrosio e la sentenza ordinanza del giudice Natoli del 1991 sono alla base della sintesi della vicenda riportata nel volume di Turone, che si fa anche carico delle ragioni della sentenza di assoluzione e dei motivi di dubbio su quella decisione che risultano, tra l'altro, condivisi nella sentenza Cavallini. È da tenere in conto come la mancata chiusura del cerchio rispetto alla prova della corrispondenza dei pezzi della targa dell'autovettura utilizzata dai killer con quelli ritrovati in via Monte Asolone a Torino, su cui in gran parte si fonda la ricostruzione di Turone, rende le sue conclusioni suscettibili di ulteriore approfondimento.

Osserva anzitutto Turone, citando la Relazione D'Ambrosio, che nessun elemento concreto porti a indicare gli esecutori materiali del delitto negli uomini di famiglie di Cosa nostra, nonostante i tanti pentiti appartenuti a famiglie che avrebbero avuto titolo per eseguire il delitto sul relativo territorio. Nessuno dei collaboratori ha fornito indicazioni sugli

esecutori materiali e la teste oculare Irma Chiazzese (moglie del presidente Mattarella) non ha riconosciuto alcuni dei possibili killer di Cosa nostra. Che un delitto di quell'importanza e rilievo politico, commesso a Palermo, non potesse che essere deciso e voluto dal vertice di Cosa nostra è fuori discussione.

La causale locale nella Relazione è individuata nelle iniziative di Mattarella per porre un freno all'influenza e ai legami di Cosa nostra con la politica, l'amministrazione e gli affari della Regione, sulla sua volontà di disporre di un controllo complessivo sugli appalti e sul governo della Regione.

Allo stesso tempo, però, la Relazione mette in evidenza una serie di anomalie, che qualificano il delitto come legato al pericolo paventato dallo stesso Mattarella di un'espansione al sud del terrorismo politico e di un'alleanza tra Cosa nostra e terrorismo di destra.

La relazione riporta la testimonianza dell'on. D'Acquisto, depositario di confidenze da parte di Mattarella, secondo il quale il presidente era molto preoccupato dell'espansione del terrorismo al sud e di una sua alleanza con la mafia con uno scambio reciproco di sostegni e favori.

Ma l'analisi del delitto in termini di omicidio politico-mafioso è nettamente più fine. L'omicidio Mattarella sarebbe maturato in quel composito ambiente umano e politico che, al fine di accrescere il proprio potere economico, affaristico e istituzionale o nel timore di perderlo, si presta a gestire gli interessi pubblici secondo schemi e principi tipicamente delinquenziali, basati sulla corruzione e sul ricatto, accettando l'accordo delle organizzazioni mafiose.

Non si si tratta, quindi solo di un omicidio di mafia, ma di un omicidio di politica-mafiosa. La mafia è solo una delle componenti dell'antistato che partecipa e ha interesse al delitto; vi partecipano quelle altre componenti dell'antistato, che si trovano di fronte ad una variabile incontrollabile e in grado di ostacolare il mantenimento dello *status quo* ed eventuali altri programmi verso cui convergono i portatori di interessi confliggenti a quelli della rinascita e della ripresa dei valori costituzionali. Questa confluenza di interessi verso il delitto Mattarella spiega perché esso non fu affidato a killer di Cosa nostra, un accorgimento che servì anche a sviare le indagini ed a disorientare l'opinione pubblica.

In questa ricostruzione generale della complessità della causale del delitto Mattarella, disegnata nella Relazione, possono certamente rientrare come interesse dell'"antistato", le

intenzioni e i programmi di chi il "pericolo Mattarella" poteva avvertirlo anche in proiezione nazionale e non solo siciliana.

La complessiva ricostruzione del delitto muove da questo presupposto, che legittima la serie di indizi e prove che riconducono nell'area della destra la ricerca degli esecutori.

Spiega Turone che tra il 1982 e il 1983 cominciano ad arrivare alla magistratura inquirente dichiarazioni di collaboratori di giustizia provenienti dalla destra eversiva, che indicano in Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini gli autori materiali dell'omicidio Mattarella.

Il primo a fare questa rivelazione, sia pure in termini incerti ma tormentati e indicativi della sofferenza nell'accusare e perciò stesso espressione di intima sincerità, è **Cristiano Fioravanti**, fratello minore di Valerio, anch'egli militante dei NAR, ma dal 1981 collaboratore di giustizia. In un verbale dell'ottobre 1982, non prodotto in giudizio e ricavabile dal volume acquisito, Cristiano Fioravanti collega l'omicidio di Piersanti Mattarella al fratello Valerio. È Cristiano a dare l'indicazione precisa che, nei giorni in cui fu commesso l'omicidio, Valerio si trovava a Palermo ospite di Francesco Mangiameli che, come abbiamo visto, frequentava l'ambiente romano in quanto Dirigente di TP. Cristiano aggiunge che anche prima di quel delitto il fratello aveva fatto «frequenti viaggi in Sicilia insieme a Gilberto Cavallini» e che lì entrambi erano da tempo in contatto con Mangiameli. Tali viaggi in Sicilia saranno ripetuti come sappiamo anche nell'imminenza della strage del 2 agosto.

Cristiano Fioravanti inizia a fare le sue rivelazioni agli inquirenti, quando già erano note le circostanze che avevano portato gli stessi fratelli Fioravanti, con la complicità di altri, ad uccidere il Matterella, con tutte le implicazioni che tale omicidio possiede a partire dalla conoscenza da parte di Mangiameli degli inconfessabili segreti di Fioravanti, compresi quelli relativi alla strage di Bologna.

Osserva Turone, in conformità alle risultanze processuali, che le assidue frequentazioni tra Valerio Fioravanti e Ciccio Mangiameli si collocano tra il 1979 e l'estate 1980, quando NAR e TP si concentrano su un comune progetto «eroico», quello cioè di organizzare l'evasione dal carcere di Pierluigi Concutelli, il killer neofascista che sta scontando l'ergastolo per avere assassinato il magistrato Vittorio Occorsio nel 1976.

In un interrogatorio del 22 marzo 1985, Cristiano Fioravanti dichiara con maggior precisione che gli autori materiali dell'omicidio Mattarella sono suo fratello Valerio e Gilberto Cavallini, «coinvolti in ciò dai rapporti equivoci che Mangiameli stringeva in Sicilia». Cristiano osserva che la stessa uccisione di Mangiameli «richiama quei

collegamenti» e precisa che in quei giorni, intorno all'Epifania del 1980, c'era a Palermo presso Mangiameli, con Valerio e Gilberto, anche Francesca Mambro.

Le dichiarazioni in cui Cristiano Fioravanti accusa suo fratello Valerio dell'omicidio Mattarella sono sempre piuttosto sofferte, ma in quelle rese tra marzo e dicembre del 1986 al dott. Giovanni Falcone e agli altri giudici istruttori del pool di Palermo, egli appare sempre meno combattuto. Nel testo le dichiarazioni sono fedelmente riportate, essendo tratte dalla Relazione D'Ambrosio:

"Della partecipazione di mio fratello all'omicidio Mattarella appresi da lui stesso dopo l'omicidio del Mangiameli [9 settembre 1980] e precisamente il giorno successivo, di mattina. Io infatti avevo partecipato a quell'omicidio senza conoscerne, né previamente chiederne, i motivi. Successivamente, specie perché mio fratello insisteva che era necessario uccidere anche la moglie e la figlia del Mangiameli, chiesi spiegazioni sul perché di tali delitti. Eravamo in auto in giro per Roma e credo fosse presente anche Francesca Mambro. Mio fratello mi disse che il Mangiameli aveva fatto delle promesse circa aiuti e appoggi che doveva ricevere in Sicilia e che queste promesse non erano state mantenute. In particolare aveva promesso che, grazie a determinati appoggi che si era procurato, sarebbe riuscito a propiziare l'evasione di Concutelli, previo trasferimento di costui in un ospedale o in un carcere meno sorvegliato di quello ove si trovava. Quanto a questi appoggi e aiuti, sarebbero venuti al Mangiameli e al nostro gruppo, come mi disse mio fratello, in cambio di un favore fatto a imprecisati ambienti che avevano interesse all'uccisione del presidente della Regione siciliana. All'uopo era stata fatta una riunione a Palermo in casa del Mangiameli, in periodo che non so di quanto antecedente all'omicidio del Mattarella, e nel corso di essa erano intervenuti, oltre al Mangiameli, mio fratello Valerio, la moglie del Mangiameli, e una persona della Regione (non so se funzionario o politico). Quest'ultimo avrebbe dato «la dritta», cioè le necessarie indicazioni per poter programmare l'omicidio. Aggiunse mio fratello che l'omicidio era stato poi effettivamente commesso da lui e dal Cavallini, mentre una collaborazione era stata prestata da Gabriele De Francisci [altro membro dei Nar], il quale aveva procurato una casa di appoggio, sempre necessaria allorché si procede ad azioni armate [...].

Faccio ancora presente che l'episodio dell'uccisione del Mattarella narratomi da mio fratello non mi meravigliò, nonostante fossi certo che l'uccisione di un politico siciliano era estranea ai fini politici delle nostre azioni. Infatti rientrava nella nostra filosofia di azione procedere anche ad azioni criminose per procurarci favori, a condizione però che ciò non

comportasse un legame stabile con diversi ambienti e gruppi. Invero azioni criminose siffatte furono commesse anche a Milano e a Roma".

La testimonianza è puntuale e si lega alle indicazioni di Soderini e in particolare all'interessamento dell'Avvocato di Gelli nei confronti del Fioravanti per ciò che concerne l'omicidio Pecorelli, altro delitto che si connette logicamente alla filosofia dei NAR descritta da Cristiano Fioravanti.

Prosegue Turone, ricordando che il movente dell'omicidio di Mangiameli, Cristiano lo ricollega al timore, esternato da Valerio Fioravanti, che il predetto potesse rivelare ciò che sapeva sull'uccisione di Mattarella e sulla riunione che ne aveva preceduto l'assassinio. Il che non esclude il timore per ciò che avrebbe potuto dire sulla strage. Anzi, ne raddoppia l'interesse alla soppressione. Per Cristiano il silenzio del fratello su Mattarella è conferma della responsabilità per la strage.

Poiché a quella riunione avevano assistito anche la moglie di Mangiameli e la sua bambina, Valerio avrebbe voluto uccidere anche queste ultime prima che venisse ritrovato il cadavere di Mangiameli, che era stato affondato in un laghetto. E questa sembra all'evidenza un apprezzabile movente di quel delitto, altrimenti privo di ogni consistenza.

Un'ultima puntualizzazione di Cristiano completa il quadro: "*Sono sicuro che Valerio mi abbia detto la verità nel confidarmi le sue responsabilità nell'omicidio dell'uomo politico siciliano. Egli doveva convincermi dell'utilità, dopo l'uccisione di Mangiameli, anche dell'uccisione della moglie e della figlia di quest'ultimo e, pertanto, doveva presentarmi una reale esigenza; e mi disse che la moglie aveva partecipato alla riunione in cui si era decisa l'uccisione ed era ancora più pericolosa del marito".*

Dopodiché sappiamo che il movente fondamentale dell'omicidio Mangiameli sia da collegare al timore che quest'ultimo potesse rivelare ciò che certamente sapeva sulla strage della stazione di Bologna. Ma questo motivo fondamentale non esclude il primo e soprattutto, posto che Mangiameli era informato di tutte le azioni criminali di Fioravanti, rivelare al fratello un motivo serio, fondato e plausibile, diverso da quello principale, poteva servire a soddisfare l'ansia di conoscenza di Cristiano senza dovergli svelare il segreto indicibile.

La relazione riporta una serie di altre voci del tutto concordanti e di notevole rilievo.

Paolo Bianchi in un verbale del 12.12.1984 ricorda la propalazione di Sordi di cui abbiamo detto, a proposito del coinvolgimento di Fioravanti negli omicidi Mattarella e Pecorelli di origine e matrice piduista

Ancora Cristiano Fioravanti il 22 marzo1985 riferisce di avere partecipato ad un attentato a un mezzo pubblico dell'ATAC di Roma, che fu rivendicato con la sigla Nuclei fascisti rivoluzionari, stessa sigla adoperata per rivendicare l'omicidio Mattarella. Ribadisce la sua convinzione che l'omicidio fosse stato opera del fratello e di Cavallini e collegato agli equivoci rapporti che Mangiameli manteneva in Sicilia. Ricorda che quando furono pubblicati gli identikit dei killer, il padre riconobbe in essi il figlio e il Cavallini, riconoscimento che era stato anche di Cristiano. Il padre esclamò: "Hanno fatto anche questo!".

Angelo Izzo il 25 marzo1986 affermava che Giusva Fioravanti, ancor prima di confidargli di essere l'autore dell'omicidio Pecorelli, gli aveva rivelato di avere commesso l'omicidio del presidente Mattarella con il Cavallini. Fornisce peraltro un dettaglio, che modificherà in una versione di alcuni giorni dopo. Dice anche che i due disponevano nella zona del delitto di un appartamento nella disponibilità di Gabriele De Francisci, altro appartenente ai NAR. Secondo Izzo, Valerio Fioravanti era al corrente dei rapporti esistenti tra fascisti romani, mafia siciliana e massoneria palermitana. E ancora di aver saputo sia da Concutelli che dal Fioravanti dei rapporti esistenti a Palermo tra mafia e imprenditoria. Fioravanti ritenne opportuno allacciare rapporti con questi ambienti, poiché il carcere dell'Ucciardone era controllato dalla mafia e in tal modo era sicuro di ottenere il trasferimento del Concutelli nella cella dell'infermeria, ciò che avrebbe favorito l'evasione, anche con la complicità di un medico del giro di Signorelli, massone e mafioso e probabilmente anche legato ai servizi.

Seppe ancora, sia da Valerio che da Concutelli, che dietro l'omicidio Mattarella c'erano sia la mafia che gli ambienti imprenditoriali legati alla massoneria, nonché ambienti della Democrazia Cristiana avversari di Mattarella. Tutti costoro volevano la morte del presidente. Seppe sempre da Valerio che i mandanti dell'omicidio si erano fidati di lui perché sulla sua persona vi era direttamente la garanzia degli ambienti della banda della Magliana di Roma. L'omicidio Mangiameli era stato determinato dal fatto di non fidarsi più dello stesso, essendo egli al corrente del suo coinvolgimento nell'omicidio Mattarella.

Ancora Cristiano Fioravanti il 27 marzo 1986 riferisce di avere saputo del coinvolgimento del fratello nell'omicidio direttamente dallo stesso. Gliene parlò subito dopo avere compiuto l'omicidio Mangiameli. Il giorno dopo riparlando dell'omicidio del Mangiameli gli chiese la ragione per cui bisognava uccidere anche la moglie e la figlia, ottenendone in risposta che la moglie era persino più pericolosa, perché "sapeva" più del Mangiameli stesso. Valerio disse che tutto il gruppo familiare del Mangiameli si era approfittato di lui, inducendolo a

commettere il delitto, assumendo di essere in grado di procurare appoggi logistici per organizzare l'evasione di un simbolo della destra quale era Concutelli. La riunione in cui fu decisa l'eliminazione del Mattarella e la contropartita offerta per l'omicidio era stata precedente a quella in cui furono presi gli accordi esecutivi tra Mangiameli, da una parte e i due esecutori, dall'altra. Nella riunione in cui furono prese le decisioni era presente anche la moglie del Mangiameli e un suo amico, indicato come dipendente della regione siciliana. Ribadisce che De Francisci aveva messo a disposizione una casa come base logistica.

Il successivo 29 marzo Cristiano Fioravanti ribadisce di avere esternato sin dal 1982 la convinzione che il fratello avesse ucciso un politico siciliano. Tale esternazione si fondava sulla precisa rivelazione da parte del fratello di essere stato l'esecutore del delitto. Al momento, tuttavia, si limitò a dare la notizia in termini di mera opinione e/o di supposizione per saggiare le reazioni del fratello. Afferma di avere molto amato il fratello e di avergli dedicato la vita, perché convinto che agisse per ragioni esclusivamente ideali; tale convincimento aveva cominciato a vacillare a seguito delle accuse per la strage di Bologna. In quel momento aveva cominciato a dubitare che il fratello fosse inserito in un giro diverso e che le motivazioni delle sue azioni fossero più oscure. Decise pertanto di metterlo alla prova e, avendogli egli stesso rivelato di essere coinvolto nell'omicidio Mattarella, riteneva che, se avesse ammesso tale partecipazione, continuando tuttavia a negare il coinvolgimento nella strage di Bologna, l'avrebbe considerato estraneo a quest'ultima. Se invece avesse negato l'omicidio Mattarella, della cui commissione da parte di Valerio si diceva certo, ne avrebbe dedotto un suo possibile effettivo coinvolgimento nella strage di Bologna.

Si tratta di una testimonianza di assoluta rilevanza; essa comporta l'esito logico della ragionevole regola che Cristiano Fioravanti si era dato, avendo il fratello continuato a negare sia l'uno che l'altro delitto e, anzi, inducendo il dichiarante stesso alla ritrattazione o alla non conferma dibattimentale.

I rapporti di Fioravanti con Mangiameli risalivano al 1979, secondo quanto riferito da Sergio Calore.

Ancora Angelo Izzo l'8 aprile 1986 ribadisce di aver saputo direttamente dal Fioravanti di essere stato l'autore dell'omicidio Mattarella insieme a Gilberto Cavallini. Gli descrisse particolari dell'azione, riportandosi a quanto riferito nel verbale del 25 marzo 1986 al pubblico ministero. Ricorda che Valerio gli disse di aver temuto che la donna in compagnia di Mattarella potesse finire sulla traiettoria dei colpi, il che gli avrebbe dato fastidio, perché avrebbe gettato una luce di particolare efferatezza sul fatto. Fioravanti spiegò di non essere

stato al corrente che il mandante ultimo fosse stato Stefano Bontate, come riferito all'Izzo dal Concutelli. Fioravanti diceva di aver ricevuto l'incarico direttamente a Roma, da una persona di cui non gli fece il nome. Precisa che Valerio Fioravanti aveva conosciuto in modo significativo Mangiameli nel febbraio del 1980 e quindi dopo l'omicidio Mattarella; ciò non escludeva che Mangiameli fosse a conoscenza dell'organizzazione del delitto, ma soltanto che non era il contatto di Valerio. Fioravanti era stato presentato in Sicilia agli ambienti che volevano l'eliminazione di Mattarella, mafia ed imprenditoria palermitana, dal giro romano con il quale era in relazione. In ordine al momento iniziale dei rapporti tra Fioravanti e Mangiameli, gli risultava che quest'ultimo per il suo passato di avanguardista, fosse in stretti rapporti con Peppe Dimitri. Proprio attraverso Dimitri, in modo diretto o indiretto, era sorta la conoscenza tra Valerio e Mangiameli. L'appartenenza di Mangiameli al gruppo di *Avanguardia Nazionale* gli era stata riferita dallo stesso Fioravanti ed era assolutamente pacifica nell'ambiente di destra. Inoltre, Mangiameli conosceva e frequentava Gabriele De Francisci, a sua volta molto amico di Valerio Fioravanti.

Tale ricostruzione non appare incompatibile con quella di Cristiano Fioravanti.

In effetti la conoscenza di Mangiameli e Fioravanti risale alle ultime settimane del 1979, secondo Sergio Calore. Un periodo in cui era possibile organizzare il delitto, come aveva ricordato Cristiano Fioravanti, per i primi giorni del 1980.

Ancora Angelo Izzo il 17 aprile del 1986 avanti al dott. Giovanni Falcone spiega le difficoltà nell'accusare degli amici come i fratelli Fioravanti; aveva sperato che fossero loro a confessare spontaneamente le loro responsabilità, ma alla fine si era convinto a parlare. Cristiano Fioravanti era un ragazzo buono, indotto a commettere gravi delitti per l'ascendente esercitato su di lui dal fratello. La ritrattazione di Cristiano nel frattempo era intervenuta ed era l'effetto di tale influenza. Ed in effetti ricorda come nel successivo confronto con lo stesso Izzo aveva finito col confermare tutte le sue accuse, ribadendo la responsabilità del fratello e del Carminati per Pecorelli e ipotizzando che lo stesso sarebbe accaduto rispetto al delitto Mattarella, se avessero esteso il confronto. Rispetto a tale delitto conferma quanto già dichiarato, indicando come sue fonti il Concutelli e lo stesso Valerio Fioravanti. Secondo quanto riferitogli da quest'ultimo, la causale del delitto non era semplicisticamente e riduttivamente la promessa di aiuto nell'evasione di Concutelli.

Interviene qui una puntualizzazione di estremo rilievo ai nostri fini.

Afferma Izzo, infatti, che il proposito del Fioravanti era di agganciarsi con gli ambienti mafioso-massonici collegati alla loggia P2, che egli riduttivamente indicava, come banda

della Magliana. Egli riteneva che, mettendo la sua professionalità di killer a disposizione, avrebbe potuto ottenere sostanziose contropartite e favori, da utilizzare nella lotta politica. In sostanza sarebbe cresciuto politicamente, utilizzando gli ambienti della Magliana e i rapporti con *Avanguardia Nazionale*. Con l'omicidio Mattarella egli avrebbe dimostrato l'efficienza del suo gruppo, che metteva a disposizione per progetti più ampi. In quel contesto riferì che Mattarella era inviso al suo stesso partito, in particolare ai referenti del partito palermitani, cui aveva creato problemi, avendo tentato di mettere ordine nel settore degli appalti pubblici. Gli ambienti politici ed imprenditoriali toccati dal Mattarella erano a loro volta legati al gruppo mafioso massonico che egli indicava come ruotante attorno alla banda della Magliana.

Il nome di Stefano Bontate fu fatto solo dal Concutelli mentre, quando ne chiese conferma al Fioravanti, egli sorridendo gli disse di non avere elementi di alcun genere in proposito anche se il nome di Bontate gli era stato fatto da Mangiameli.

A questo punto è opportuno ricordare come Mangiameli, fuggendo da Palermo dopo la lettura dell'intervista di Spiazzi sull'Espresso, si era andato a rifugiare in Umbria nella casa di un mafioso sorvegliato speciale con soggiorno obbligato, a conferma delle relazioni che Mangiameli manteneva con l'area massonico-mafiosa, di cui parla Izzo che ne viene riscontrato.

Izzo manifesta qualche dubbio sul diretto coinvolgimento di Mangiameli nell'omicidio Mattarella. In ogni caso Mangiameli avrebbe dovuto gestire la contropartita promessa dagli ambienti che avevano commissionato l'omicidio a Fioravanti, mantenendo i necessari rapporti con gli elementi palermitani che avevano commissionato, a quelli della Magliana, il reclutamento dei killers. Quando apprese poi dal Valerio dell'uccisione di Mangiameli e dell'intenzione di uccidere anche moglie e figlia, ritenne che ciò fosse da ascrivere alla loro conoscenza dell'omicidio Mattarella, non escludendo che costoro fossero a conoscenza di notizie compromettenti ancora più gravi. L'uccisione della bambina si rendeva necessaria perché il padre le raccontava notizie riservatissime com'è egli stesso aveva avuto modo di constatare personalmente.

Izzo ricorda pure di aver saputo da Fioravanti dell'esistenza della base costituita dalla casa nella disponibilità di De Francisci.

Fioravanti fece pure delle rivelazioni sulle modalità operative, sul fatto che Cavallini fosse armato fino ai denti, mentre Fioravanti aveva commesso l'omicidio con una pistola calibro 38 portando indosso un'arma più potente. Quanto all'abbigliamento di Fioravanti, conferma

che gli fu detto che indossava un piumino di color azzurro o celeste e in testa un berretto di lana, ma spiega che si trattava di altro piumino azzurro, rispetto a quello di cui aveva parlato in altra occasione. Riporta quindi altri particolari sull'esecuzione del delitto.

Concutelli seppe degli stretti rapporti che la mafia intratteneva con la destra sin dagli anni del *Fronte Nazionale* e del golpe borghese. La mafia non aveva preclusioni ad avvalersi di killers qualificati esterni e la collaborazione tra i due ambienti si era verificata anche in altre occasioni, in cui i fascisti avevano eseguito omicidi su ordine della mafia.

Altre dichiarazioni confermative Angelo Izzo le rende in data 8 maggio 1986, in un contesto di incontri e rapporti tra Izzo e Fioravanti, dialoganti sulle rispettive dichiarazioni che, in assenza di precise regole, possono avere contribuito a considerare incerta l'attendibilità di entrambi sotto un profilo puramente formale.

In precedenza, Cristiano Fioravanti il 24 maggio 1986 aveva confermato le dichiarazioni del 29 maggio 1986 e cioè di avere appreso dal fratello Valerio che con Cavallini avevano commesso l'omicidio Mattarella e che la decisione era stata preceduta da una riunione alla quale avevano partecipato Mangiameli, la moglie e un funzionario o politico della regione siciliana, che aveva dato le dritte sulle abitudini della vittima. Sempre da Valerio aveva appreso della disponibilità di una casa nei pressi del luogo del delitto, fornita da Gabriele De Francisci. Non gli fornì molti altri dettagli. I soli rapporti che Valerio aveva in Sicilia al tempo erano con Mangiameli, il solo a sua conoscenza che avrebbe potuto fare da tramite con i mandanti. Per amore del fratello aveva sostanzialmente ritrattato le accuse avanti al giudice istruttore di Roma e il giorno dopo avanti alla Corte di assise di Roma nel processo per l'omicidio Mangiameli.

In questo verbale dichiara testualmente: *"Trattasi, lo ribadisco di un mio comportamento processuale motivato soltanto da ragioni di affetto nei confronti di Valerio, essendo emotivamente sconvolto dalla sua reazione alle mie accuse; peraltro, in quel confronto io e mio fratello non avevamo toccato l'argomento dell'omicidio Mattarella... se ho riferito all'autorità giudiziaria quanto sapevo sugli omicidi Pecorelli e Mattarella non è stato certamente per trarne vantaggi sotto il profilo personale; io sono stato arrestato nell'aprile 1981, prima che venisse approvata la legge a favore dei pentiti politici e ho subito iniziato a collaborare con la giustizia in misura veramente notevole... ho inteso soltanto, con la mia presa di posizione, far comprendere a Valerio che ha raggiunto anche per lui il momento di chiarire le sue responsabilità anche per comprendere io stesso chi sia veramente mio fratello"*.

Quanto alle dichiarazioni di Izzo sostiene di non essere in grado di confermare né di escludere che Valerio possa avergli confidato qualcosa sugli omicidi Pecorelli e Mattarella. Esprime peraltro talune riserve sulle dichiarazioni di Izzo stesso.

Nella Relazione vengono quindi riportate le dichiarazioni di Soderini, di cui si è detto.

Sono riportate altre dichiarazioni di Izzo del 9 luglio 1986, nelle quali il collaborante attribuisce la sua iniziale reticenza sugli omicidi Pecorelli e Mattarella al bisogno di coprire i fratelli Fioravanti, oltre al rapporto di "complicità" esistente con Valerio. Si diffonde ancora sui rapporti epistolari con Valerio Fioravanti e su quelli personali con il fratello Cristiano nel carcere di Paliano.

Ancora il 19.12.1986 Cristiano Fioravanti rende dichiarazioni di straordinaria importanza ed efficacia:

"Ricevo lettura di quanto dichiarato da Valerio Fioravanti il 07/06/1986 e, al riguardo, dichiaro quanto segue. Anzitutto, ribadisco le mie precedenti dichiarazioni, di cui ricordo perfettamente il contenuto, in ordine a quanto mi risulta circa la partecipazione di mio fratello all'omicidio Mattarella. Vorrei ancora una volta sottolineare, da un lato, che accusare mio fratello di un omicidio così "sporco" e a me è costato e costa tutt'ora grandissima fatica per l'affetto che mi lega Valerio inoltre i miei familiari mi hanno aspramente criticato mossi da evidente affetto per Valerio. Dall'altro, non vedo proprio quale concreto interesse processuale potrei ricavare da queste mie accuse contro mio fratello. In tutti i processi a mio carico ho lealmente ammesso le mie responsabilità e quelli più gravi sono già definiti o sono sul punto di esserlo con riconoscimento della mia "qualità di pentito". Solo in tempi recenti ho deciso di riferire quanto mi ha conoscenza sull'omicidio Mattarella, volendo giungere ad un chiarimento con me stesso e sulla reale personalità di mio fratello. Noto con stupore che mio fratello ha riferito fatti molto controproducenti per lui stesso come la sua presenza a Palermo nel gennaio 1980; circostanza, questa che non aveva mai ammesso finora e della quale io nulla sapevo ricordo che, nell'ultimo confronto con Valerio, quest'ultimo si dichiarava del tutto tranquillo sull'omicidio Mattarella poiché, a suo dire, aveva conosciuto Mangiameli soltanto nel Marzo-Aprile 1980; e nessuno all'infuori di lui era a conoscenza di questa circostanza che non era altrimenti dimostrabile se egli non l'avesse riferita... sono sicuro che Valerio mi abbia detto la verità nel confidarmi le sue responsabilità nell'omicidio dell'uomo politico siciliano egli doveva convincermi dell'utilità, dopo l'uccisione di Mangiameli, anche dell'uccisione della moglie e della figlia di quest'ultimo e, pertanto doveva presentarmi una reale esigenza; e mi disse, pertanto che

la moglie aveva partecipato alla riunione in cui si era decisa l'uccisione ed era ancora più pericolosa del marito".

In una dichiarazione del 22.8.1987 il pentito di mafia calabrese, Filippo Lo Puzzo, racconta che l'omicidio Mattarella fu deciso da Stefano Bontate, su sollecitazione dell'imprenditore catanese Carmelo Costanzo, pregiudicato dalle nuove politiche del Mattarella in materia di appalti pubblici che gli arrecava grosse perdite. L'omicidio fu effettuato all'insaputa della Commissione di Cosa nostra, che non avrebbe dato il suo assenso. Per questo motivo Bontate si rivolse a Pippo Calò a Roma affinché gli mettesse a disposizione dei killers. Lo Puzzo racconta che uno di costoro si chiamava proprio Cavallini, nome che ricordava bene, dicendosi amante dei cavalli. Lo Puzzo racconta ancora le modalità del delitto, riferitogli da tale Turi Palermo che esaltava l'incredibile freddezza dimostrata dal killer. Sempre il Palermo gli aveva riferito che i killers disponevano di una base a Palermo per commettere l'omicidio "presso una zia di uno dei complici". In tal modo era stato sistemato il problema del cavaliere Costanzo. Lo sgarbo commesso da Bontate agli altri componenti della cupola ne aveva determinato la morte.

Angelo Izzo il 25.11. 1987 viene sentito sullo stesso tema dalla Corte di assise di Bologna nel primo processo per la strage.

Racconta che Valerio Fioravanti aveva dato una serie di giustificazioni insostenibili dell'omicidio Mangiameli e solo dopo gli disse che aveva dovuto eliminarlo, poiché sapeva che il Fioravanti era implicato nell'omicidio Mattarella e "sapeva dei suoi rapporti con ambienti mafiosi e massonici legati a questo tipo di cosa, perciò aveva paura che un domani questo gli facesse qualche...". Va detto che Izzo manifesta alla Corte dubbi su questa versione, pur confermando la diretta provenienza dal Fioravanti.

Per ciò che qui interessa è di assoluto interesse ciò che Izzo riferisce alla Corte bolognese in questo verbale.

Alla domanda se Valerio Fioravanti avesse davvero detto di avere rapporti con ambienti della massoneria, risponde testualmente: "... *Lui mi diceva che, siccome questo era un gruppo di potere esistente e chiunque volesse fare politica rivoluzionaria doveva fare i conti... uno non può fare finta di vivere in un altro mondo, cioè in un mondo in cui queste cose non ci sono punto lui diceva proprio così: <<Non si può fare la frittata senza rompere le uova>>".*

Anche davanti alla Corte bolognese Izzo accenna al fatto che Mangiameli era a conoscenza del fatto e "manteneva dei rapporti" ... Tali rapporti in sostanza erano con

ambienti romani, che egli riconduceva alla banda della Magliana, con i quali era entrato in contatto per ricevere il mandato per il tramite di Mangiameli; quest'ultimo doveva essere ucciso, in modo che questa verità non uscisse mai fuori.

È appena il caso di sottolineare lo straordinario collegamento di questa indicazione, così come di tutte le altre che riportano alla banda della Magliana, con quanto dichiarato dal Lo Puzzo a proposito dell'incarico affidato da Stefano Bontate a Pippo Calò per la ricerca dei killers a Roma nell'ambito della banda della Magliana con la quale il Calò era notoriamente in rapporto di lavoro e di affari.

La relazione riporta quindi due fondamentali deposizioni di Alberto Volo rispettivamente del 28.3.1989 e dell'1.4.1989.

Sono deposizioni di indiscutibile importanza per la tesi di cui ci stiamo occupando.

Nel libro di Turone questa deposizione è espressamente richiamata con questa premessa: "oltre a essere il più autorevole militante di Terza posizione in Sicilia, Francesco «Ciccio» Mangiameli era anche professore di Lettere in un liceo di Palermo ed era ovviamente in contatto con altri esponenti del mondo della scuola. Tra questi vi era Alberto Volo, che gestiva una scuola privata nel capoluogo siciliano – l'istituto Manara Valgimigli – ed era anch'egli vicino a *Terza posizione*. I due si erano conosciuti un paio di mesi prima dell'omicidio Mattarella e tra loro era nata una grande amicizia e confidenza, su cui Volo si sofferma nelle dichiarazioni rese ai giudici istruttori del pool di Palermo tra marzo e aprile 1989." E tuttavia ciò che Volo dice ai giudici istruttori, riportato in sintesi nel libro, va ripreso nel dettaglio dai verbali riportati nella relazione D'Ambrosio.

Sappiamo che Volo ha accompagnato Mangiameli, insieme alla moglie nell'ultimo fatale viaggio in Umbria, dove fu ospitato dal soggiornante speciale Davì, indiziato di appartenenza alla mafia, prima di recarsi a Roma, pare in compagnia di Volo, all'appuntamento da cui non tornerà più.

Le indagini sull'omicidio Mangiameli, legato alla strage del 2 agosto, indagini connesse alla ricerca degli autori materiali della strage, hanno finito col lasciare in secondo piano le informazioni di cui Volo disponeva a proposito dell'omicidio Mattarella, il cui collegamento con i mandanti della strage di Bologna non poteva essere al tempo adeguatamente colto.

La rilevanza di queste informazioni fu, invece, colta dai giudici palermitani e da Loris D'Ambrosio. Disse dunque a quel tempo il Volo:

"Per quanto attiene all'omicidio di Piersanti Mattarella, posso riferire quanto mi è stato confidato dal Mangiameli in occasione del nostro viaggio a Cannara (PG), quel viaggio cioè

che precedette la sua uccisione. In quel periodo, il Mangiameli ed io facemmo un'analisi critica sulla gravità della situazione e sulle cause che l'avevano provocata. In questo contesto, il Mangiameli, senza esitazioni, mi confidò che ad uccidere Piersanti Mattarella erano stati Riccardo e il prete e cioè Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, della cui appartenenza ai NAR egli mi rese edotto.

"Circa la causale di tale omicidio, facemmo delle ipotesi, di cui ho parlato nei nastri da me registrati. Ricordo peraltro che il Mangiameli si diceva certo che ad uccidere Mattarella era stata la massoneria che si era avvalsa dei due suddetti. Il Mangiameli non mi disse che vi erano altri correi nell'esecuzione materiale del Mattarella. Io ritengo che egli non fosse al corrente fin dall'inizio che i due dovevano uccidere il Presidente della Regione. Anzi, tutto ciò mi fu esplicitamente detto dal Mangiameli, il quale mi confidò che egli sapeva soltanto inizialmente che egli doveva dare appoggio logistico ai due per una azione importante e che egli credeva si trattasse di una grossa rapina. Mi riferì anche che i due, prima e dopo l'omicidio, avevano trovato rifugio nella sua villa di Tre Fontane che, specialmente allora, e in quella stagione, costituiva rifugio ideale per chi volesse nascondersi, essendo molto isolata. Debbo ricordare, perché ciò mi risulta personalmente, che in occasione delle vacanze natalizie del 1979, io mi recai con la mia attuale moglie e con la moglie del Davì a Cannara, prendendo alloggio nella villa del Davì medesimo. Il Mangiameli, prima che io partissi, volle sapere con precisione quando io avrei fatto ritorno a Palermo e poi mi disse che lo aveva fatto perché, essendo a conoscenza che stava maturando qualcosa di grave a Palermo in quel periodo, voleva evitare che, data la mia notorietà come estremista di destra, potessi essere in qualche modo coinvolto in tale episodio, per le inevitabili indagini che ne sarebbero seguite. Io feci ritorno da Cannara con la mia attuale moglie a Palermo la mattina del 7 gennaio, utilizzando la nave Napoli-Palermo".

Volo ricorda quindi che allo sbarco fu fermato dalla Digos e trattenuto alcune ore proprio in relazione alle indagini sull'omicidio del giorno precedente. Fu peraltro rilasciato poche ore dopo perché ritenuto estraneo.

Nel successivo verbale introduce elementi se possibile ancora più pregnanti per il tema di cui ci occupiamo:

"Il Mangiameli oltre a riferirmi sull'omicidio Mattarella dei fatti specifici di cui ho già detto, mi espresse il suo punto di vista sulla causale dell'omicidio medesimo.... Ritengo che non si trattasse di sue mere deduzioni logiche bensì di una analisi fondata su dati sicuri. In proposito, a mia precisa domanda, il Mangiameli mi disse testualmente che l'omicidio era

stato deciso a casa di Licio Gelli, persona questa di cui sentii fare il nome per la prima volta in quella occasione. Ricordo benissimo che quando gli chiesi chi fosse quest'ultimo, il Mangiameli rispose che si trattava di uno dei capi della massoneria, senza aggiungere altro mi precisò però che l'omicidio era stato provocato dalle aperture al PCI che in quel periodo stavano maturando in Sicilia e di cui il Mattarella era il principale sostenitore. Sempre secondo il Mangiameli, anche l'omicidio di Michele Reina che aveva preceduto quello di Mattarella, era da ascrivere alla medesima causale ed era stato deciso l'omicidio di Mattarella perché quello di Reina non aveva sortito l'effetto sperato.... Scopo di quella ricostruzione degli eventi e delle cause che li avevano prodotti era di stabilire che Valerio Fioravanti e il suo gruppo dei NAR erano manovrati da centri occulti di potere, per cui era bene che Terza Posizione non avesse alcun rapporto con costoro... Mangiameli, nel riferirmi queste deduzioni, mi chiarì che il suo scopo non era soltanto quello di tenersi alla larga da Fioravanti e dal suo gruppo bensì di fare in modo che questa tremenda realtà venisse a galla per merito di Terza Posizione e con conseguente alleggerimento della pressione repressiva che in quel momento soprattutto dopo la strage di Bologna era in corso nei confronti di Terza Posizione medesima."

Alla Corte queste dichiarazioni sembrano di assoluta importanza. Esse delineano il quadro di un Mangiameli il quale mentre si avvicina alla morte che avverrà a distanza di qualche giorno e mentre si rende conto che è in corso nei suoi confronti una manovra volta ad esporlo rispetto alla strage di Bologna con l'intervista rilasciata all'Espresso dal colonnello Spiazzi, comincia ad avere chiarissima nella mente la posizione di Fioravanti di agente dei poteri occulti che, dopo avere realizzato l'omicidio Mattarella, sempre per conto dei medesimi poteri, aveva realizzato la strage di Bologna. Nulla confida a Volo su Bologna, ma nel dichiarare la sua assoluta contrarietà a quell'avvenimento e del coinvolgimento che stava avvenendo delle formazioni della destra in quella azione terroristica, ha come principale preoccupazione quella di prendere le distanze dal Fioravanti, esplicitando le sue conoscenze sull'omicidio Mattarella e lasciando in qualche modo capire che quella presa di distanza doveva servire ad allontanare *Terza Posizione* dalla strage, proprio perché prendere le distanze da Fioravanti e dal suo gruppo, significava allontanare Terza Posizione dai sospetti e indirizzarli tutti semmai verso Fioravanti e il suo gruppo. È comprensibile che non espliciti questi terrificanti dubbi su Fioravanti ma, come si vedrà dopo la sua morte, era del tutto evidente che Mangiameli disponeva di forti elementi per ritenerne Fioravanti e gli altri del suo gruppo, responsabili; ma agli occhi di Mangiameli, Fioravanti non era un terrorista

estemporaneo; egli non poteva connettere Fioravanti all'omicidio Mattarella, eseguito per conto di Gelli, senza fare altrettanto per la strage; questa connessione, di cui gli mancavano i riscontri, era tuttavia quella che si affacciava prepotentemente nella sua mente, nel momento in cui informa l'amico di ciò che gli risulta con certezza sull'omicidio Mattarella.

Mangiameli doveva perciò morire e così è stato, portando con sé i suoi segreti.

Anche Alberto Volo non ha potuto testimoniare in questo processo, essendo mancato recentemente.

Egli è stato, peraltro, nella fase delle indagini ascoltato dai Procuratori generali i quali hanno concentrato la sua attenzione sui nessi tra la soppressione di Mangiameli e la commissione della strage da parte dei NAR. I verbali citati nella relazione dell'Alto Commissario non sono stati tuttavia ripresi, a quanto risulta.

Sono stati prodotti i verbali d'interrogatorio di Volo alla Procura generale di Bologna e vecchi precedenti verbali d'interrogatorio nell'immediatezza delle indagini sull'omicidio Mangiameli.

Volo è stato sentito a domicilio il 26 e il 27 giugno 2019 dalla Procura generale di Bologna. La malattia era già tale da impedirgli di lasciare l'abitazione e probabilmente anche questo ha influito sui contenuti dell'interrogatorio che è stato limitato a domande dirette sulla strage. Parla di Mangiameli come del suo migliore amico. Riferisce di avere saputo solo sei mesi dopo del volantino di *Terza Posizione*, quello in cui il gruppo indicava esplicitamente che Mangiameli era l'ottantaseiesima vittima della strage di Bologna, dal che le sentenze hanno tratto che il vertice del gruppo di *Terza Posizione* sapeva che gli autori del delitto Mangiameli erano gli stessi che avevano attuato la strage. La moglie di Mangiameli attribuiva peraltro a detto vertice delle colpe per la morte del marito, per non averlo protetto. Ribadisce che con Mangiameli erano convinti che i NAR fossero responsabili, con un qualche ruolo esecutivo, della strage di Bologna. È ragionevole ritenere che Mangiameli ne sapesse però di più, visto che l'inferenza di Volo si basa su elementi esterni: *"Questo convincimento si basava sulle risposte che io e Mangiameli avevamo ottenuto da loro, quando avevamo progettato l'evasione di Concutelli. Io e Mangiameli volevamo far evadere Concutelli in modo assolutamente incruento, mentre loro volevano fare una vera e propria strage, ammazzando tutti quelli della scorta. Erano dei pazzi. Quando dico "loro" intendo riferirmi a Mambro e Fioravanti, con i quali io parlai personalmente, nonché a Cavallini ed altri con i quali F. Mangiameli ebbe colloqui non in mia presenza. Durante uno di questi incontri venne fuori, come riferitomi da Mangiameli, che loro avevano ucciso il Giudice Amato. Per*

Terza Posizione l'omicidio Amato fu un errore politico gravissimo. In particolare, la gente cominciava a comprendere che Terza Posizione non era un'ideologia fascista né stragista e per tal motivo l'omicidio Amato ci danneggiava".

Questa convinzione era maturata durante il periodo in cui Mambro e Fioravanti erano stati ospiti a Tre Fontane nel luglio 1980. Ma Volo li conosceva da prima.

La convinzione che fossero coinvolti nella strage di Bologna indusse Mangiameli a una serrata iniziativa con i vertici del gruppo, perché si prendessero le distanze dai NAR. Alle riunioni cui partecipava il solo Mangiameli erano presenti alcuni dei NAR, da qui forti scontri anche con alcuni di TP, contrari ad allontanare i NAR. Il "NO" di Mangiameli ai NAR significava il rifiuto della loro linea stragista e dell'omicidio Amato.

Nel verbale si legge un'altra indicazione importante sull'infiltrazione dei NAR da parte di uomini dei servizi:

D: L'Ufficio dà lettura dei verbali 15/9/80 e 19/11/80 nonché delle dichiarazioni rese il 30/3/89 davanti alla A. G. di Palermo relativa all'infiltrazione degli esponenti dei servizi deviati nell'estrema destra. Cosa può dirci?

R: Confermo punto per punto le dichiarazioni che mi sono state lette, che corrispondono alla verità. Si tratta di circostanze che io ho appreso da Francesco Mangiameli. Non ho dubbi che queste circostanze fossero assolutamente vere, perché Mangiameli aveva contatti con tutti i vertici della destra italiana e attingeva, quindi, notizie certamente affidabili. Lui stesso aveva cercato di ricompattare le forze di destra su posizioni meno estreme e che escludessero le violenze proprie dei NAR".

È in qualche modo una conferma dei verbali del 1989 anche se indiretta.

Volo riferisce quindi di avere fatto parte del SID fin dal 1968 e di essere stato inserito nella struttura *Stay behind.* A questo proposito riporta un aneddoto, interessante[158].

---

[158] D: L'Ufficio fa presente che fu sequestrato un biglietto indirizzato alla moglie, in cui Volo intima alla moglie stessa di "non parlare dei Servizi Segreti". Cosa ha da dire su tale circostanza? R: Mia moglie non doveva parlare della mia passata appartenenza ai Servizi. Fui reclutato nel 1968 da Sandro Saccucci che era un ufficiale all'epoca della Folgore. Successivamente diventerà parlamentare. Fui reclutato per lavorare nel SID. Feci il corso di addestramento alle Canarie per apprendere le tecniche paramilitari e le lingue straniere. Venivo pagato in dollari consegnati dentro una busta sigillata. La consegna avveniva in via Alessandria 10 a Roma dove c'era una sede dei Servizi. Tra i miei referenti vi era il Giudice Trapani che lavorava in Tribunale a Palermo. Io facevo parte di una cellula chiamata "Universal Legion" che faceva riferimento al SID ed a "Stay behind". Aggiungo che feci un corso anche a Capo Marrargiu (indicazione precisata nel verbale del giorno seguente) in Sardegna. Feci parte di questa struttura fino al 1978. Altro mio referente era il Generale Viviani. Uscii nel 1978 perché mi ero stancato e "non ci credevo più". Intendo precisare che, quando Andreotti rese pubblica l'esistenza di Stay behind, ci fu una trasmissione da Santoro (Samarcanda) in cui eravamo presenti, non nella stanza ma in video collegamento, sia Andreotti sia io. Quando Andreotti disse di aver scoperto solo

Anche Mangiameli aveva ricevuto proposte di lavoro per conto dei servizi, i quali minacciarono ritorsioni nel caso di rifiuto.

È stato prodotto un verbale del 15 settembre 1980, sottoposto al teste e da lui confermato. Si tratta del racconto dei giorni trascorsi con Mangiameli tra Palermo, Cannara e Roma, giorni che precedettero la scomparsa e poi la morte di Mangiameli e del racconto dei giorni successivi fino alla scoperta del corpo. Ai P.G. di Bologna, Volo ha precisato che Mangiameli considerava un errore politico l'omicidio Amato anche se in qualche misura l'aveva giustificato.

La sentenza della Corte d'assise di Bologna riporta le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti nelle quali lo stesso attribuisce la causale dell'omicidio Mangiameli al fatto che lo stesso sapesse della responsabilità di Valerio per l'omicidio Mattarella. La Corte mostra di dare scarso credito a questa possibile causale della soppressione del Mangiameli e illustra perspicuamente come il Mangiameli fu soppresso in quanto teste scomodo per gli autori della strage.

La relazione D'Ambrosio è successiva alla sentenza del 1988 e mette in fila ben altri elementi probatori che spiegano il ruolo di Fioravanti come killer al servizio della P2 e di Cosa nostra. In realtà che Fioravanti non potesse temere la denuncia di Mangiameli, in quanto correo, è un argomento che prova troppo, perché Mangiameli si era limitato a fare da tramite con altri personaggi che intendevano interpellarlo per il compimento dell'azione eclatante i cui termini specifici Mangiameli non conosceva, anche se poteva ipotizzarli. Ed in effetti come abbiamo detto Fioravanti non temeva tanto la denuncia dell'omicidio Mattarella, ma la sua individuazione come elemento al servizio dei poteri occulti, per conto dei quali aveva realizzato anche la strage di Bologna, collegamento che Mangiameli aveva sicuramente colto.

Elementi di ulteriore riscontro all'indagine dell'Alto Commissariato e di conferma di alcuni degli elementi di prova raccolti dall'interno, furono portati dal pentito Giuseppe Pellegriti. Le vicende di questo collaboratore sono note e la sua attendibilità più volte messa in dubbio. Sta di fatto che l'8 settembre 1989 fece mettere a verbale che Cosa nostra decise di non eseguire direttamente l'omicidio Mattarella e di dare incarico a Pippo Calò di reclutare

---

di recente l'esistenza di "stay behind" io mi misi a ridere e gli feci presente che diverso tempo prima, nel campo di Badu 'e Carros, dove tenevamo le esercitazioni di "Stay behind" c'era un biliardo con una targhetta che diceva trattarsi di un dono di Andreotti. Quando scoppiò lo "scandalo Gladio" ci fu un balletto di Presidenti della Repubblica: Cossiga ci voleva premiare in quanto gladiatori, mentre Scalfaro ci voleva mettere in galera".

due killers neri a Roma che effettivamente eseguirono. Pellegriti fa espressamente il nome di Fioravanti, ma poi dice che il secondo killer fu ucciso, facendo probabilmente confusione con Mangiameli.

Ai paragrafi 6 e 7 della relazione, per ben 13 fitte pagine, il dott. D'Ambrosio spiega l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti sia dall'area dell'estremismo di destra, che di quelle di fonte mafiosa. È una spiegazione di esemplare chiarezza, convincente e lineare. Ha il difetto di essere una relazione "inquisitoria", ma il successivo contraddittorio dibattimentale sull'omicidio Mattarella, pur pervenendo a conclusioni assolutorie, non scalfisce la intrinseca linearità della ricostruzione, ora supportata dalla sopravvenienza di elementi che permettono di superare con un balzo, i dubbi della Corte palermitana; come sappiamo la vicenda è tornata alla ribalta di recente, nel momento in cui le basi della sentenza della Corte d'assise di Palermo sono state rimesse in discussione.

Per quanto concerne le testimonianze a carico, si afferma nella relazione che "a tutte le dichiarazioni accusatorie raccolte, va dunque attribuito un qualche pregio probatorio ed esse presentano un'attendibilità generica poiché logicamente ed obiettivamente non contrastata da alcun significativo elemento".

In conclusione, non si tratta di rifare il processo a Fioravanti e Cavallini per l'omicidio Mattarella. Quel processo è stato fatto ed ha avuto l'esito che conosciamo. Certamente la partita storica è tuttora aperta e la recente riapertura delle indagini lo dimostra.

Per il lavoro che la Corte sta svolgendo, è sufficiente rilevare come la tesi di una connessione tra Fioravanti e i poteri occulti, la massoneria e Gelli è tutt'altro che fantasioso o campato per aria, ma trae fondamento anche dalla vicenda processuale Mattarella e dal compendio di deposizioni raccolte in quell'ambito, giudicate oggettivamente attendibili e non smentite.

Quelle dichiarazioni possono di conseguenza essere utilizzate fuori dal contesto processuale Mattarella per definire un quadro di relazioni, positivamente posto da più fonti attendibili, tra l'eversione di destra responsabile della strage di Bologna e contesti che, alla luce di quanto si dirà tra poco, possono essere individuati come finanziatori e organizzatori della strage e che con gli esecutori hanno intrattenuto, sempre secondo plurime fonti, relazioni criminose, quali quelle esposte in relazione al delitto Mattarella.

Insufficienti per il giudizio di responsabilità in quel processo, ma funzionali rispetto al ragionamento probatorio che si va svolgendo.

CAPITOLO 3 - IL "DOCUMENTO BOLOGNA". LA SVOLTA NELLE INDAGINI E LA CONFERMA GIUDIZIALE

3.1. Il foglio (e l'intestazione) dimenticati

Capita che ci si ponga a lungo una domanda, senza trovare una risposta; la si cerca disperatamente, senza rendersi conto di averla avuta sotto gli occhi per tutto il tempo.

La riapertura delle indagini per la strage del 2 agosto, le "nuove prove" che alcuni hanno guardato senza vedere, trova giustificazione nella riscoperta di un documento, poi significativamente denominato "*appunto Bologna*" o anche "*documento Bologna*" (d'ora in poi, denominazioni equivalenti).

Un documento a suo tempo sequestrato a Licio Gelli il 13 settembre 1982 all'atto del suo arresto a Ginevra[159], contenuto nel portafoglio del "Venerabile". Mal riprodotto nella relazione del 1987 della Guardia di Finanza di Milano, indirizzata ai giudici Pizzi e Bricchetti che indagavano sulla bancarotta del banco Ambrosiano; è fotocopiato fronte/retro su un solo lato nel testo integrale, facendosene perdere la peculiarità che sarà trascurata e abbandonata: l'intestazione alla città di Bologna. L'intestazione significa che tutto ciò che è contenuto nel documento riguarda Bologna.

Cosa di così importante per Gelli nel 1981, quando il documento fu compilato, poteva riguardare la città di Bologna, se non la strage avvenuta un anno prima? Con ragionamento a contrario nient'altro può connettere un luogo, un territorio, rispetto al quale Gelli non ha specifici interessi, con flussi finanziari di un certo tipo.

A fianco del nome, il numero di un conto corrente e denari certamente pagati a personaggi che alla strage potevano certamente essere abbinati. E comunque la denominazione geografica, affiancata a una certa contabilità, ai motivi dei movimenti, ai titoli delle cifre, ai nomi dei titolari dei conti, alla provenienza dei fondi, nel gioco logico dei riferimenti, ha una sola ragionevole soluzione: la strage del 2 agosto.

La Relazione della Guardia di Finanza consegnata ai giudici istruttori milanesi nel 1987 svolge considerazioni sui flussi finanziari contenuti all'interno, ma per ciò che concerne l'intestazione si limita a dire:

a. L'intestazione del documento è:

[159] Si veda l'allegato 1 prodotto all'udienza del 12.5.2021.

BOLOGNA - 525779 - X.S.

Al riguardo è da rilevare che:

il nr. 525779 - X.S. corrisponde a quello di un conto corrente acceso, presso la U.B.S. di Ginevra, da Licio Gelli; all'indicativo "BOLOGNA", non si riesce allo stato a dare un significato ben preciso.

Sorprendente conclusione. A Bologna nello stesso periodo iniziava il processo per la strage del 2 agosto. Era troppo perfino formulare un'ipotesi da consegnare a chi avrebbe potuto e dovuto coltivarla?

Il documento fu dunque esaminato dall'autorità giudiziaria milanese nell'ambito del procedimento relativo al *crack* del Banco Ambrosiano, con specifico riferimento ai reati di bancarotta per cui si procedeva nei confronti di Roberto Calvi ed altri, ma a nessuno venne in mente in quel momento che potesse assumere rilievo al di fuori di quell'ambito. Per dare un "significato ben preciso all'indicativo Bologna", occorrerà attendere più di quarant'anni.

Non solo.

È un fatto che, nonostante la sua intestazione, il documento non fu trasmesso ai magistrati che si occupavano delle indagini relative alla strage del 2 agosto 1980.

Il documento riemerse quando una sua copia venne esaminata dal giornalista americano Charles Raw, il quale stava raccogliendo documenti e materiale per scrivere un libro su Michele Sindona e il Banco Ambrosiano, che sarebbe stato poi stato pubblicato nel 1992 con il titolo "*La Grande Truffa*", edito da Mondadori[160].

---

[160] Del libro di Charles Raw ha parlato in udienza il teste **Roberto di Nunzio**, segnalandone alla Corte l'estrema rilevanza, anche per i temi del processo. Non risulta sia stato prodotto in giudizio ma il suo contenuto dovrebbe essere considerato notorio, nonostante sia un testo di difficile reperibilità.

Riportiamo il passo dell'esame del testimone Di Nunzio all' udienza del 7 maggio 2021.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Ecco, senta, lei in questo verbale, sempre parlando di Pazienza, verbale 20 marzo 2018, sono pochissime battute, riferisce quest'episodio: "Scrissi una lettera a Pazienza – aggiungo io – con cui cercavo un abboccamento per capire qualcosa di più su mio padre".

TESTIMONE DI NUNZIO – Sì.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Questo è quello che...

TESTIMONE DI NUNZIO – Esattamente. Cioè per cercare di disegnare un attimo meglio la figura di mio padre, fino poi al '92 – '93, dove grazie a un libro, l'unico scritto da un importantissimo giornalista economico inglese di Guardian Time the Observer, che è Charles Raw che mi lasciò trasecolato perché tutti i punti che io avevo, lui li unì con una narrazione, perfetta. E mettendo al centro di un paio di capitoli di questo libro proprio mio padre. Erano tutti vivi, il libro è stato editato in Inghilterra alla fine del '92, prima edizione, uscito per Mondadori alla fine di gennaio del '93, un libro che era un'inchiesta direi giudiziaria, che riportava anche una documentazione, aveva delle fonti assolutamente straordinarie, e forse anche per il valore dello scrittore, un libro totalmente ignorato in Italia, un libro... che ce l'ho con me, un libro poderoso che disegnava e metteva in fila come quel vecchio gioco "unisci i puntini", metteva in fila tutte le persone che frequentavano mio padre, con mio padre, creando una narrazione vagamente inquietante ma perfetta, tanto che mi stupii...

PRESIDENTE – *Perfette rispetto a quello che era la sua esperienza?*

Tale documento è stato poi "riesumato" molti anni dopo e messo a disposizione della Procura generale grazie all'interessamento dell'Associazione tra i famigliari delle Vittime e dei loro difensori, che a tale documento avevano fatto riferimento in memorie indirizzate alla Procura della Repubblica di Bologna. In seguito, la Procura Generale ha reperito l'originale del documento (cfr. il verbale di acquisizione in data 18.2.2019), che giaceva in sequestro in un portacarte sequestrato a Licio Gelli al momento del suo arresto, rinvenuto tra i corpi di reato custoditi presso l'Archivio di Stato di Milano.

Si è trattato di un momento centrale dell'indagine della Procura Generale e di un indiscutibile merito degli inquirenti, perché malgrado ve ne fossero un paio di trascrizioni, il documento in originale è il fondamento solido dal quale ha potuto dipanarsi l'indagine, senza altre incertezze.

Il "Documento" è stato analizzato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna nel 2019, anche alla luce delle nuove acquisizioni probatorie conseguenti a richieste di assistenza giudiziaria inviate in Francia ed in Svizzera, nonché in base ad altri elementi acquisiti in corso di indagine. Il frutto di tale lavoro è confluito nell'informativa del 25.11.2019 del predetto Nucleo.

Alle risultanze di detto documento e alle indagini connesse, gli inquirenti si sono affidati per inferire la prova dell'esistenza di un consistente flusso di denaro, generato dalle consociate estere del Banco Ambrosiano, indirizzato da Licio Gelli su canali volti a finanziare l'operazione criminale.

Sul contenuto di questo documento e degli altri logicamente ad esso collegati, ha reso testimonianza il cap. **Cataldo Sgarangella**[161] della G.d.F. di Bologna, il quale ha corredato le proprie dichiarazioni con una plastica illustrazione dei dati attraverso l'esibizione di schemi e grafici, che appare opportuno riproporre, per una migliore comprensione[162].

TESTIMONE DI NUNZIO – Conoscenza, cioè mi tornava tutto, assolutamente mi tornava tutto. Mi tornava tutto perché mio padre forse una persona facoltosa, mi tornava tutto e le relazioni che mio padre aveva con queste persone, e per cosa. Era come vedere un negativo, cioè vedevo un backstage, vedevo dietro. Ecco. Un libro che è rimasto totalmente ignorato in Italia e che a tutt'oggi è la ricostruzione, erano tutti vivi poi i personaggi di questo tipo, che...

[161] Il cap. Sgarangella è stato sentito alle udienze del 7 e 12 maggio 2021 (cfr. le trascrizioni di tali udienze).

[162] È necessario sottolineare la complessità e l'ampiezza del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza di Bologna a sostegno della Procura Generale. Sono state riprese tutte le vecchie indagini a partire da quella del Banco Ambrosiano. Sono stati riaperti i faldoni archiviati e la documentazione presente negli archivi del Corpo. Un'indagine minuziosa e completa che ha cercato, nei limiti del possibile, di fare fronte a lacune e incompletezze delle indagini del passato, causa prima della perdita di fondamentali elementi di prova che avrebbero consentito, se adeguatamente svolte come avvenuto nell'occasione della presente indagine, di dare risposte più consistenti alla domanda su chi ha voluto e finanziato la strage, stroncando alla radice l'obiezione

Il punto di partenza è la relazione del 15 luglio 987 che fu inviata ai giudici istruttori milanesi. Presenta la particolarità di essere il primo riscontro sulle carte sequestrate al Gelli che gli inquirenti fornirono ai magistrati che indagavano sull'Ambrosiano, a conferma dell'importanza che fu subito attribuita al documento, benché dall'inizio ne fosse stata trascurata l'indicazione fondamentale, consistente nell'intestazione al capoluogo emiliano.

L'indagine milanese aveva certi obiettivi, assai diversi da quelli perseguiti da chi indagava per la strage alla stazione, ma quell'esclusione programmatica del significato dell'intestazione non fu innocua anche rispetto a ciò che i milanesi cercavano.

Le finalità dell'indagine bolognese, sulla premessa che una distrazione c'era stata, punta a scoprire a chi e perché i soldi erano stati dati. Da qui la necessità di controllare ogni singola scrittura e documento abbinabile per stabilire da dove partiva e dove arrivava ogni singola somma. Ricostruire *ex novo* i flussi sulla base di ogni elemento documentale disponibile.

Dalla deposizione e dall'esame del documento è quindi emerso che dal *Banco Ambrosiano Andino* - istituto consociato estero del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi - furono movimentati 20.000.000 di dollari americani (di seguito USD), inviati in Europa a partire dal 22 agosto 1980 e pervenuti in un istituto di credito svizzero (la U.B.S. di Ginevra).

Il "*documento Bologna*" attesta l'esistenza di un movimento di denaro derivante da quella provvista per complessivi 15.000.000 di USD, con un'operazione composita, che si è dipanata in tre *tranches*:

a) 9.600.000 di USD vennero fatti confluire, tra i primi giorni di settembre del 1980 e il 16 febbraio 1981, su due conti correnti, denominati "*Tortuga*" e "*Bukada*", accesi presso la U.B.S. di Ginevra, formalmente intestati a **Marco Ceruti**;

b) 3.500.000 di USD furono incassati dal Gelli e dal suo socio Umberto Ortolani, a titolo di provvigione (l'operazione fu compiuta apparentemente a favore di Roberto Calvi);

---

sull'incompatibilità dell'evento con l'azione e l'ideologia dello "spontaneismo armato". Le connessioni raccolte in questo processo e l'entrata in campo prepotente della P2, non solo come organismo che ha prodotto il depistaggio ma soprattutto come centrale di coordinamento e finanziamento della strage, sulla base di elementi indiziari di evidente gravità e concordanza, sono le condivisibili conclusioni dell'indagine. L'elemento della precisione non è attualmente valutabile perché tecnicamente non ci sono imputati e non è stato possibile svolgere il passo in avanti che sarebbe stato necessario e possibile (a tempo debito) , in presenza di formali imputazioni. Va anche ribadito per onestà intellettuale che il valore probatorio degli indizi raccolti a carico di persone non imputate, e che quindi non hanno esercitato il diritto di difesa, è quello che abbiamo più volte enunciato: descrizione di un quadro probabilistico, tale da giustificare la formulazione di una tesi d'accusa funzionale a un contesto rilevante rispetto alla posizione degli odierni effettivi imputati.

c) 1.900.000 di USD furono trattenuti da Licio Gelli e depositati presso una filiale della U.B.S. di Ginevra sul c/c **n. 525779 X.S.**, per recuperare le somme dallo stesso Gelli anticipate in epoca anteriore all'invio dei fondi dal Banco Ambrosiano Andino.

Giova osservare, quanto al punto sub a), che dalla lettura degli atti del procedimento relativo al *crack* del Banco Ambrosiano emerge come Marco Ceruti, un antiquario fiorentino in stretti rapporti con Gelli, figurasse quale prestanome e cassiere di Licio Gelli. Tale ruolo di cassiere è confermato dal contenuto **dell'intercettazione ambientale** di cui al prog. **79** del 15/02/2018, intercorsa tra la *ex* moglie, Piera Montelatici e il figlio, Gian Marco Ceruti[163].

Quest'ultimo, ad un tratto, definiva significativamente il padre come "*cassiere*" di Licio Gelli; inoltre, nella conversazione si faceva cenno del fatto che Ceruti avesse derubato lo stesso Gelli, scappando con del denaro; ciò si era verificato dopo che era "*scoppiata la bomba*", espressione che deve ragionevolmente ritenersi riferita allo scandalo ingeneratosi dopo la perquisizione del 17.3.1981 nello stabilimento di Castiglion Fibocchi, nel corso della quale vennero rinvenute le liste degli iscritti alla Loggia massonica Propaganda 2.

Va detto che interrogato dalla Procura Generale di Bologna, prima di rendersi irreperibile, Ceruti è rimasto interdetto e incapace di dare spiegazioni di fronte alle parole del figlio e della *ex* moglie, che evidentemente hanno rivelato confidenze e informazioni ricevute dallo stesso Ceruti.

A conforto di tale conclusione deve richiamarsi anche la testimonianza resa da **Michèle Agnolini**, dipendente della banca U.B.S. di Ginevra, la quale è stata sentita mediante videoconferenza con la Svizzera all'udienza del 22.09.2021.

A seguito delle plurime contestazioni operate dalla P.G. sulla base del verbale di dichiarazioni rese in data 30.1.1984 davanti al giudice di Ginevra e di quelle rese a Berna il 5.12.2018 nella rogatoria svolta dalla Procura generale, la testimone, pure affermando di non

---

163. "M. Sì ma .. quando è successo sotto questo, Nadine mi diceva sempre che era tanto impaurito ..
C. Quando successe?
M. Che lui andò in Brasile, eccetera ..
C. A un certo punto .. che aveva rubato 20 milioni delle lire ..inc.. dell'epoca .. aveva paura l'ammazzassero. Aveva rubato. Oh ..
M. Ma a chi gli aveva rubato .. a Gelli, Marco?
C. Eh certo. Ma che ti frega? Ma il babbo era il banchie .. era il cassiere ..
M. Ho detto .. ho sempre capito ..
C. Eh, allora .. il cassiere a un certo punto, se scoppiava la bomba ……". (cfr. pag. 12).

ricordare bene, ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, assumendo di avere riferito sempre la verità (cfr. pagg. 25-27 trascrizione ud. 22.9.2021)[164].

In tal modo la testimone ha confermato che Marco Ceruti divenne cliente dell'istituto per cui ella lavorava a seguito della sua presentazione da parte di Licio Gelli; che i conti collegati intestati a Ceruti (denominati appunto "*Tortuga*" e "*Bukada*") vennero alimentati con fondi che provenivano da Gelli e vennero mantenuti soltanto per alcuni mesi; che, infine, Ceruti prelevò il denaro da quei conti quando seppe che erano state fatte delle domande su di lui. In sostanza quando si rese conto che stava venendo alla luce il suo ruolo di prestanome di Gelli rispetto a quei conti e che il denaro che vi era versato stava per essere sequestrato.

Quanto al punto c), la Guardia di Finanza ha accertato che il c/c n. 525779 X.S., indicato sul "*documento Bologna*", era collegato al c/c n. 525779.60R, sul quale venivano registrati gli investimenti in depositi fiduciari. Il conto n. 525779 X.S. era "ordinario" ed era quindi l'unico che veniva utilizzato per operazioni con l'esterno.

Va anche detto che la somma di 1.900.000 dollari costituì la risultante di due distinte operazioni: a) la prima in data 23.10.1980, mediante la quale Gelli indirizzò sul c/c 525779 X.S. l'importo di 2.400.000 di USD provenienti dal Banco Ambrosiano Andino; b) la seconda, eseguita in data 6.11.1980, con cui accreditò una parte di detta somma, pari a 500.000 USD, sul conto "*Bukada*" intestato a Marco Ceruti.

Dette operazioni sono state descritte dal teste Sgarangella (pag. 21, trascrizione ud. 7.05.2021) e sono visibili nella seguente raffigurazione grafica:

[164] Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che "*Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese* dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, c.p.p. concerne il solo *caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni*" (Cass. Sez. 2, 8/5/2018, n. 35428).

I CONTI CORRENTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DEL «DOCUMENTO BOLOGNA»

- IL CONTO 525779 X.S. «BOLOGNA» -

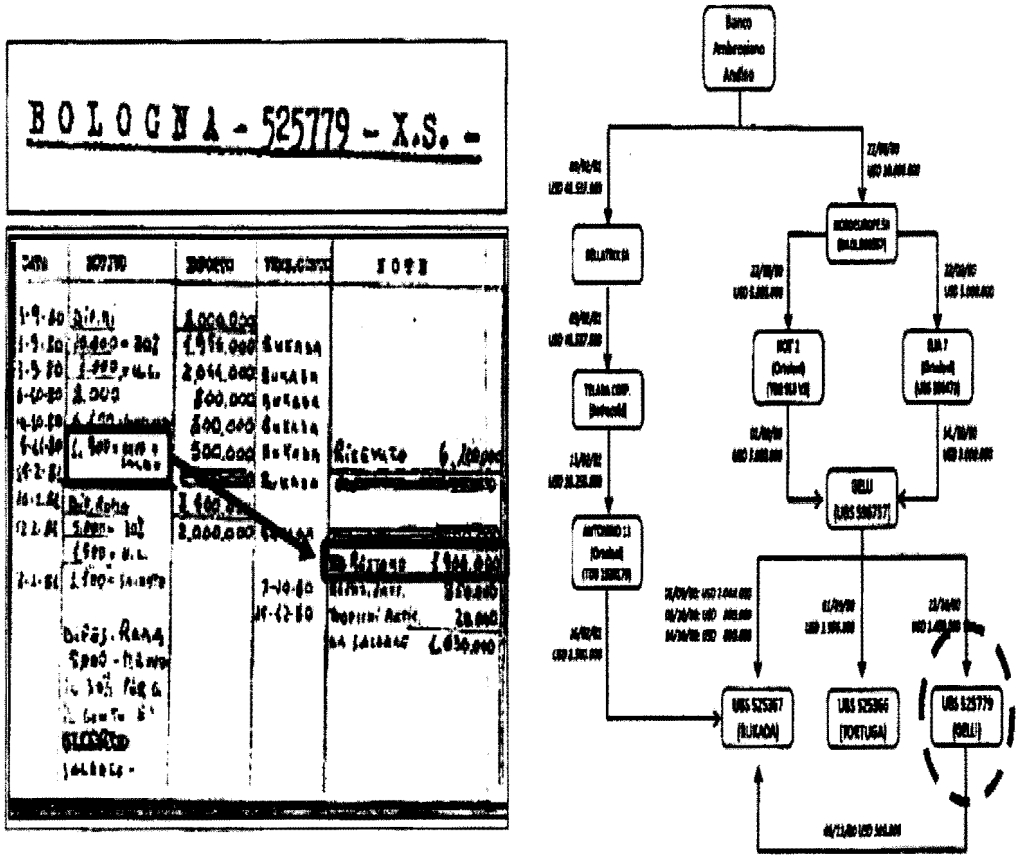

12

All'udienza del 7.5.2021 il cap. Sgarangella ha illustrato il percorso dei predetti flussi di denaro con l'ausilio degli specchietti consultabili alle pagine 11 e 12 delle *slides* acquisite dalla Corte, cui si rimanda [165].

È fatto giudizialmente accertato che per le operazioni di distrazione dei predetti fondi, Gelli, Ortolani e Ceruti siano stati condannati per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel processo relativo al *crack* del Banco Ambrosiano[166].

Come osservato, in detto procedimento venne acquisita una fotocopia del "*documento Bologna*" (contenuta nel vol. 123, pagg. 165-166, del relativo procedimento).

[165] Nella seconda parte di questo capitolo si approfondirà la testimonianza del capitano Sgarangella.

[166] Cfr. sentenza n. 1390/92 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.4.1992 nei confronti di Annibaldi Fausto + 32 (c.d. crack del Banco Ambrosiano)

Tuttavia, l'originale del documento acquisito presso l'archivio di Stato presenta caratteristiche diverse dalla fotocopia, in quanto è costituito da un foglio composto da quattro scomparti, piegato come se fosse un *depliant*, in cui nella facciata esterna spicca immediatamente la parola "*Bologna*", scritta a stampatello con lettere maiuscole, affiancata al numero di c/c "525779 X.S.". Per contro, il documento in fotocopia che pervenne ai magistrati milanesi non contemplava la facciata contenente tale dicitura.

Di fatto i magistrati milanesi non poterono cogliere l'importanza del documento, nel quale l'indicazione Bologna fungeva come titolo riassuntivo del contenuto dell'intero documento. Viceversa, disponendo del documento nella sua conformazione originale, si comprende come il riferimento a "Bologna" e al numero del conto presente nell'intestazione della prima facciata suggerisca che i flussi finanziari interni sono tutti relativi ad eventi che riconducono a "Bologna", nome che campeggia nella prima facciata esterna del foglio piegato in formato *depliant*. Il nome della città emiliana non sta dentro una qualsiasi delle facciate come appare dalla relazione della Guardia di Finanza del 1987, ma è termine riassuntivo di tutti i contenuti del documento stesso.

All'epoca dei fatti **Licio Gelli** fu interrogato riguardo a tale documento e, mentre inizialmente si avvalse della facoltà di non rispondere (cfr. verbale di interrogatorio in data 19.02.1988, vol. 129, pag. 55), in un secondo momento riferì che si trattava di prestiti effettuati a favore di Marco Ceruti (interrogatorio del 2.5.1988, vol. 129, pagg. 430-431). Gelli in quel suo interrogatorio fu evidentemente reticente. Si consideri che quando gli fu presentato il documento per la prima volta, chiese un termine per riflettere; dopodiché, quando parlò, diede una risposta generica che avrebbe potuto dare già la prima volta, a conferma che sul significato del documento non volle chiarire nulla. Vedremo come questa reticenza sia stata negoziata con i massimi livelli del potere politico.

È evidente come la "spiegazione" non spieghi nulla, neppure sulla base della lettera del documento in cui vi è l'esplicita indicazione che una consistente parte della somma è assegnata a U. ed L., cioè ad Umberto e a Licio ed appare come una sorta di provvigione di 3.500.000 di USD percepita da Gelli e da Umberto Ortolani, mentre è indicato il successivo trasferimento di fondi da parte di Marco Ceruti a terzi soggetti, tale da indurre ad escludere in radice la causale del prestito.

Gelli non spiegò nemmeno il significato delle annotazioni "*DIF. MI*" e "*DIF. Roma*" contenute nel "*documento Bologna*"; infine, quanto al significato del nominativo di "*ZAFF.*",

cui era diretta secondo il documento la somma di **850.000 dollari**, disse di non essere in grado di rispondere.

Marco Ceruti è stato localizzato negli USA, dopo ricerche accurate, ma è emerso che le sue condizioni di salute sono tali da non consentirgli di venire in Italia a rendere testimonianza, essendo affetto da demenza senile (cfr. la certificazione medica acquisita di cui si dà atto all'udienza del 3.12.2021). Di conseguenza i verbali delle dichiarazioni da lui rese in data 13.2.2018 e 19.2.2018 alla Procura generale in sede di indagini avocate, sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Ceruti smentì Gelli e giustificò dette erogazioni in modo diverso, ma pur sempre ugualmente inattendibile, dichiarando, contraddittoriamente, dapprima che le somme furono destinate all'acquisto di opere d'arte, poi ad una non meglio precisata attività e, infine, a transazioni relative a prodotti petroliferi. Si tratta di dichiarazioni palesemente non credibili, in quanto prive di qualsiasi riscontro nei documenti esaminati.

Occorre a questo punto soffermarsi sull'analisi che venne fatta del c.d. "documento Bologna" nell'ambito del procedimento sul *crack* del Banco Ambrosiano, ove il giudice dott. Bricchetti svolgeva la funzione di giudice istruttore.

Sostiene la Procura generale che un'attenta analisi dell'attività investigativa svolta nel corso delle indagini relative al Banco Ambrosiano evidenzia più di un'anomalia, imputabile alla Guardia di Finanza delegata, con particolare riguardo ai documenti inoltrati dall'autorità svizzera in esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria.

Tale anomalia emerge da una specifica indagine svolta nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria che in quella fase assistevano l'autorità giudiziaria milanese. **Gaetano De Gennaro** e **Francesco Carluccio**[167], all'epoca rispettivamente maresciallo e tenente della G. di F. di Milano; essi sono stati indagati per i reati di favoreggiamento e falso ideologico, per avere omesso di segnalare all'autorità giudiziaria la peculiarità dell'intestazione del "Documento Bologna", posta in epigrafe al documento stesso a segnare un legame tra la città di Bologna e i flussi finanziari riportato nel seguito, nell'ignorare dolosamente il collegamento necessario, affermando quindi l'impossibilità di trarre qualsiasi conclusione dall'analisi dei flussi, senza l'individuazione del collegamento o quantomeno senza rilevare come ogni conclusione era condizionata e falsificabile dal significato attribuibile

[167] Cfr. docc. n. 53 e n. 54 (richiesta e decreto di archiviazione per De Gennaro Gaetano e Carluccio Francesco e certificato penale di De Gennaro Gaetano) prodotti dalla Procura Generale all'udienza del 12.05.2021.

all'intestazione. Il procedimento fu in seguito archiviato per intervenuta prescrizione. Ma la contestazione ha consentito di svolgere un'opportuna indagine per comprendere quale intento avesse mosso i due ufficiali di p.g. indicati come i principali collaboratori del capitano Magistro firmatario della "Relazione".

Appare legittima la condotta della Procura generale di sentire nell'indicata prospettiva i due uomini, all'epoca ufficiali di p.g. come indiziati di reato, nonostante fosse evidente la prescrizione del reato stesso. Ovviamente tale corretta scelta ha comportato che i due si siano potuti avvalere della facoltà di non rispondere.

Al contempo, tuttavia, era stata avviata attività di intercettazione proprio per verificare se quell'iniziale ipotesi di reato si fosse concretata e dalla consumazione di quei reati fosse derivata ulteriore attività delittuosa connessa al reato di strage. Ed in effetti le intercettazioni hanno permesso di acquisire importanti elementi che confermano che quell'indagine del 1987 sui documenti di Gelli non fu limpida e che ragionevolmente dalle sue modalità potevano prospettarsi indizi di reato a carico dei due finanzieri. Una prospettiva che, dato il tempo trascorso, non si è potuta sviluppare, ma che ha comunque permesso di riversare nell'indagine principale i contenuti dell'indagine secondaria per la fondamentale incidenza di quest'ultima sulla prima.

In seguito ad attività di captazione ambientale (dec. int. 50/19), si documenta una conversazione tra i due ufficiali, che rivela un loro disorientamento nel momento in cui cercano di capire le ragioni dell'indagine nei loro confronti in relazione al depistaggio (in senso atecnico) per la strage di Bologna.

Conviene riportare un passaggio della conversazione, a pag. 227 e seg. della relazione del perito trascrittore Benedetti, progressivo 9 del 19.5.2019, ove i due commentano quanto è stato appena loro contestato dalla polizia giudiziaria bolognese:

C. Io .. tu .. tu hai detto praticamente, hai detto "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere".

D. Punto e basta.

C. Se .. ma prima di mostrarti le carte o dopo?

D. No, ma no lui prima dice: "Vedi, qui ci sta questo ..", mi ha fatto vedere quel documento ..

C. Sì ..

D. Dove c'è scritto "Fontana".

C. Sì.

D. Io dico "Guardi, io questo non l'ho mai visto!". Ma veramente non l'avevo mai visto!

C. No, dove c'è scritto "Bologna"!

D. "Bologna", "Bologna"!

C. Non "Fontana"! Ride

D. No, Bologna, Bologna.

C. Non è .. non è che tu non lo hai mai visto perché noi abbiamo fatto la relazione su quello.

D. Sì, ho capito, ma questo ..

Si sovrappongono le voci

C. Ma come fai a ricordarti!

D. A ricordarti, trent'anni fa, con tutti i documenti che sono passati sotto i nostri occhi!

C. Eh!

D. Ma poi può darsi pure che quel documento, io non so da chi sia stato fotocopiato, no?

C. Eh certo!

D. Che sia stato fotocopiato il contenuto, con tutte le cifre, importi eccetera eccetera, perché era piegato in quattro e c'era scritto sopra "Bologna". Tu quando lo aprivi ti preoccupavi di fotocopiare gli importi ..

Si sovrappongono le voci

C. Certo ..

D. . ***inc..*** *di Bologna, che cazzo .. Magari .. chi l'avrà fotocopiato, ma onestamente ma come fai a ricordarti?!*

C. Certo certo.

D. Gli anni sono .. 31 anni eh!

C. Comu.. certo .. comunque anche l'avvocato d'ufficio ha detto di non rispondere no?

D. Sì sì sì sì, certo certo.

C. Va bene, allora ..

Può concludersi da questa conversazione che i dialoganti non volessero ostacolare le indagini. Ciò non esclude che potesse averlo fatto soltanto uno, all'insaputa dell'altro.

Al di là di questo, deve convenirsi come sia interessante la frase pronunciata da Carluccio, secondo il quale l'iniziativa degli investigatori di dubitare della loro buona fede, allo stato degli atti, era giustificata: "*hanno ragione*"; e, ancora, "*se io fossi loro, avrei fatto la stessa*

cosa"[168]. Il che significa, dal punto di vista di chi è stato un investigatore, cogliere l'anomalia oggettiva di quell'indagine e del mancato approfondimento di un dettaglio decisivo del documento; tutto ciò sembra non confermare il coinvolgimento di chi parla, ma semmai, al contrario, il suo sforzo di porsi nell'ottica degli inquirenti, condividendo i loro sospetti, con un atteggiamento che, a parere della Corte, evidenzia un contegno di assoluta buona fede del Carluccio.

Né la circostanza che Carluccio si sia avvalso della facoltà di non rispondere appare concludente. Premesso che da una simile situazione in linea generale non si può trarre alcun elemento di colpevolezza, nel caso specifico dalla stessa intercettazione si può cogliere come l'*ex* ufficiale di p.g. si sia limitato a seguire il consiglio dell'avvocato, probabilmente dettato dalla delicatezza e gravità dei temi di accusa.

Resta, invece, più problematica la posizione dell'allora maresciallo De Gennaro, essendo emerso dalle deposizioni e dai documenti prodotti che egli materialmente collaborò con i magistrati milanesi nell'ambito dell'indagine per il banco Ambrosiano. Tuttavia, la constatazione che egli risulti essere stato condannato per otto reati di corruzione, un reato di concussione ed undici reati di collusione dal 1988 in avanti (cfr. certificato del casellario) non può ritenersi sufficiente per azzardare qualsivoglia conclusione.

Ci si deve limitare a prendere atto del decreto di archiviazione anche della posizione di quest'ultimo per intervenuta prescrizione del reato.

Non può nemmeno escludersi che l'omessa fotocopiatura della pagina contenente la menzione alla città di Bologna abbia costituito una mera negligenza da parte di chi se ne occupò.

Vi sono, peraltro, ulteriori elementi di anomalia che tradirebbero la mancanza di trasparenza dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza.

Il primo attiene all'individuazione del titolare del c/c n. 3700 RC acceso presso la Trade Development Bank di Ginevra, accreditato in data 3.9.1980 della somma di 240.000 USD, che costituisce il primo movimento nel "*documento Bologna*". Infatti, a pag. 21 del rapporto della G. di F. in data 15.7.1987 si legge che il beneficiario della somma (denominato "*Nunzio*") "*potrebbe identificarsi in Giancarlo Di Nunzio, nato ad Anghiari il 18.12.1948*"[169]. Si trattò di un accertamento parziale, poiché in data 20.6.1983 la Trade

[168] Si veda la trascrizione dell'intercettazione del 24/5/2019, ore 16,07.

[169] Si veda il documento contenente il resoconto delle uscite dei fondi dai conti Tortuga e Bukada intestati a Marco Ceruti, prodotto dalla P.G.

Development Bank di Ginevra comunicò agli inquirenti che, unitamente al nipote Giancarlo Di Nunzio, risultava contitolare del c/c anche **Giorgio Di Nunzio**[170].

L'avere omesso di rilevare il nome Giorgio Di Nunzio, che sarebbe in tesi d'accusa il vero titolare del conto, ebbe la conseguenza di distogliere l'attenzione da una figura centrale nella vicenda, quale era quella del predetto uomo di affari. Di ciò oltre.

Infatti, **Roberto Di Nunzio**, figlio di Giorgio (quest'ultimo deceduto il 24.10.1981) all'udienza del 7.5.2021, ha riferito in merito agli stretti rapporti intrattenuti dal padre con l'esponente di *Ordine Nuovo,* Aldo Semerari e, soprattutto, delle sue relazioni con Mario Tedeschi, Federico Umberto D'Amato, Marco Ceruti, Francesco Pazienza, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, personaggi di sicuro rilievo nell'ambito della vicenda relativa alla strage del 2 agosto 1980.

Il testimone ha riferito dell'amicizia tra il padre e il cardinale **Egidio Vagnozzi**, *ex* rappresentante della Santa Sede presso il governo U.S.A. ed in seguito implicato nella gestione delle finanze vaticane. Al riguardo, occorre osservare come il cardinale fosse legato, a sua volta, da stretta amicizia con Federico Umberto D'Amato, come emerge dalla deposizione del prof. Aldo Sabino Giannuli (pag. 52, trascrizione ud. 9.6.2021), il quale ha anche fatto riferimento ad un'operazione di speculazione edilizia compiuta da Vagnozzi con l'aiuto di D'Amato.

Infine, il col. **Massimo Giraudo** ha ricordato come il cardinale Vagnozzi avesse un forte legame personale con John J. Tumpane, presidente della Tumpane Company (TUMCO), una società dell'*intelligence* militare statunitense che curava la gestione di una rete di sistemi radar in Italia (cfr. trascrizione ud. 16.06.2021). È emerso che nell'anno 1978 Vagnozzi e Tumpane abitavano entrambi a Roma in via Massimi n. 91, in un edificio dello IOR, nel quale è stato accertato che trovò rifugio, sempre nel 1978, il noto esponente delle *Brigate Rosse* e latitante Prospero Gallinari, complice dell'assassinio dell'On. Aldo Moro.

Tali profili, al di là di mere suggestioni, appaiono importanti per comprendere che l'indicazione del nominativo di Giorgio Di Nunzio avrebbe potuto fare emergere già all'epoca tutta una serie di relazioni personali utili ai fini delle indagini sulla strage.

A ciò si aggiunga che, nel momento in cui venne depositata l'informativa riguardante i movimenti dei fondi provenienti dal Banco Ambrosiano (15.7.1987), il mar. De Gennaro doveva ben conoscere la figura di Giorgio Di Nunzio e i suoi rapporti con Calvi e Pazienza,

[170] Si veda la raccomandata del 20.6.1983 prodotta dalla P.G.

il quale all'epoca era imputato con Licio Gelli nel processo per la strage del 2.8.1980, che ebbe una forte eco mediatica[171].

È stato poi accertato che De Gennaro, durante le indagini sul *crack* del Banco Ambrosiano, coadiuvò l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano e partecipò anche agli interrogatori del 24.6.1986 e del 10.7.1986 di Francesco Pazienza, nell'ambito dei quali questi accusò Giorgio Di Nunzio di avere ricattato Roberto Calvi[172].

Una seconda anomalia attiene alla relazione in data 2.10.1985, sottoscritta sempre da Gaetano De Gennaro, avente ad oggetto l'esame della documentazione relativa ai conti di Francesco Pazienza presso la FINANZCO Est. di Vaduz.

Dalla pagina 10 in avanti della relazione, vengono analizzati i movimenti in dare e in avere sui conti della FINANZCO, società off-shore messa a disposizione di **Francesco Pazienza** da Alain Aboudaram SA. Orbene, tra gli accrediti non figura un versamento di 190.000,00 USD effettuato il 22.4.1981 sul conto n. 5002968, che la Finanzco deteneva presso la National Bank Chicago di Ginevra. Tale versamento, per contro, emerge dalla relazione c.d. Pelli[173] trasmessa ai Commissari Liquidatori del Banco Ambrosiano in data 10.6.1986, nella quale venne evidenziato anche tale accredito, sfuggito invece al mar. De Gennaro nel riepilogo anzidetto.

Anche in questo caso l'omissione è rilevante, se si considera che presso la Chicago City Bank di Ginevra aveva la disponibilità di un c/c anche **Gilberto Cavallini**, il quale nel gennaio 2020 è stato condannato quale concorrente nella strage del 2 agosto 1980 dalla Corte di Assise di Bologna.

Tale circostanza trova conferma nell'interrogatorio reso da **Petrovic Dragutin** ai Giudici di Lugano in data 17.06.1983, ove a pag. 99 riferiva: *"Non è esatto che Cavallini si sia recato alla Chicago City Bank di Ginevra l'8 e il 9 di novembre 1982. Cavallini si è recato presso la suddetta banca i giorni di 14 e 15 novembre 1982. Lo posso affermare con certezza perché c'ero anch'io assieme a lui"*[174].

Per la verità, la più significativa anomalia attiene all'interrogatorio di Licio Gelli del 2.5.1988 innanzi alla A.G. di Milano, in cui risulta, tra l'altro, che l'assistenza ai magistrati

---

[171] Il processo iniziò nel marzo 1987.

[172] I verbali degli interrogatori di Francesco Pazienza del 24.6.1986 e 10.7.1986 sono stati prodotti alle udienze del 28.5.2021 e 4.6.2021; si tratta di atti relativi al processo relativo a DUFT.

[173] La relazione è stata redatta dall'avv. Fulvio Pelli di Lugano, che assistette i commissari liquidatori del Banco Ambrosiano nella ricostruzione delle operazioni distrattive.

[174] Cfr. il verbale di interrogatorio del 27.06.1983 prodotto dalla P.G. all'udienza del 12.5.2021

fosse fornita proprio dal mar. De Gennaro. Nell'occasione all'imputato fu chiesto di spiegare le annotazioni del "*documento Bologna*", ma gli venne esibita solo una parte del documento, quella dedicata alle somme di denaro, mentre non gli fu mostrata l'intestazione del documento, indicante la dicitura "*BOLOGNA - 525779 - X-S.*"[175], elemento che avrebbe potuto costituire oggetto di domande o di chiarificazioni e far così emergere un collegamento con il capoluogo emiliano.

A conferma di quanto sopra, dalla lettura dei verbali di interrogatorio emerge che a Gelli non venne chiesto nulla circa l'intestazione "BOLOGNA" del documento da lui stesso redatto.

In merito a tali circostanze è stato escusso all'udienza del 12.5.2021 il dott. **Renato Giuseppe Bricchetti,** il quale svolse le funzioni di giudice istruttore nel procedimento relativo al *crack* del Banco Ambrosiano. Nell'ambito della relativa inchiesta, egli fu il primo ad interrogare l'*ex* capo della loggia P2, in data 2 maggio 1988[176].

L'interrogatorio, secondo quanto riferito dal dott. Bricchetti, si tenne presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria probabilmente per ragioni "organizzative". L'ultimo atto di indagine rilevante realizzato dalla G.d.F. era infatti una relazione redatta nel settembre del 1987[177] contenente dei diagrammi molto complessi – essendo coinvolti una molteplicità di conti correnti e società – relativi ai trasferimenti di fondi tra Gelli, Ortolani e Calvi. Il testimone ha confermato che nel corso del suddetto interrogatorio non venne posta alcuna domanda all'indagato in relazione alla città di Bologna, la quale risultava tuttavia menzionata (*"non si sa per quale motivo Bologna è citata"*) nella relazione della G.d.F. del luglio del 1987.

Il dott. Bricchetti ha riferito di avere visto il documento per la prima volta nella sua forma originale – a forma di "libretto", che si apre in quattro scomparti – solo quando, nel febbraio del 2019, gli venne mostrato dalla Procura generale di Bologna (*"Confermo di non aver mai*

---

[175] cfr. il verbale d'interrogatorio di Licio Gelli in data 2.5.1988, prodotto all'udienza del 12.5.2021, al quale fu allegata la copia del documento priva dell'intestazione.

[176] Il secondo interrogatorio avvenne sempre presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, il giorno successivo, il 3.5.1988. In particolare, il teste ha riferito: *"Ci fu un primo interrogatorio in cui secondo me, permettetemi questa, mi permetta, Presidente, questa opinione personale, venne a sondare il terreno, con il suo avvocato, a capire che tipo di domande gli potessero essere fatte, e poi ci fu un secondo interrogatorio; ma nessuno di questi interrogatori sortì, ai fini della nostra indagine, alcun tipo di risultato."* Cfr. doc. 11, prodotto dalla P.G. all'udienza del 12.05.2021.

[177] Tale relazione faceva seguito a quella del luglio 1987 (oggetto della testimonianza del Capitano Sgarangella).

visto quella parte del documento e che nell'ordinanza di rinvio a giudizio di Gelli non c'era alcun riferimento a Bologna"[178]).

Ha ricordato, infatti, che nel corso dell'interrogatorio, l'appunto venne mostrato a Gelli, ma in una versione priva del frontespizio, nel quale era presente il riferimento alla città di Bologna. Le stesse domande poste in tale circostanza dal teste furono frutto di una disamina non dell'atto in originale, bensì della relazione trasmessa allo stesso dalla G.d.F.

Il dott. Bricchetti ha inoltre riferito di essere stato assistito nella redazione del verbale del suddetto interrogatorio e nella predisposizione dei documenti da allegare allo stesso, dal personale della Guardia di Finanza, tra cui vi era il mar. Gaetano De Gennaro, il quale, anche per la sua rapidità come dattilografo, era il sottufficiale più giovane che assisteva i magistrati interroganti e redigeva i verbali.

Riguardo alla condotta del suddetto sottufficiale, il teste ha dichiarato di non aver nutrito, sino a che lavorò con lui, alcun sospetto e che fu coinvolto invece nelle indagini dell'inchiesta "*Mani Pulite*" per condotte verificatesi in seguito.

3.2. L'interpretazione del "documento Bologna" alla luce di altri documenti coevi

Occorre interrogarsi sul significato da attribuire al "*documento Bologna*".

Si possono prendere le mosse da alcuni elementi obiettivi di valutazione.

Anzitutto, nonostante la sua forma di bigliettino, si deve trattare di un documento ritenuto di estrema importanza dal suo possessore, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per la quale, anche a distanza di due anni dalle movimentazioni di denaro in esso descritti, Licio Gelli lo abbia gelosamente conservato all'interno del suo portafogli sino al momento del suo arresto.

Occorre ricordare che i flussi di denaro utilizzati per compiere le operazioni descritte nel documento furono distratti dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, ma il capoluogo Bologna trascritto da Gelli nell'intestazione del documento, non ha alcuna relazione nemmeno indiretta con detta vicenda di bancarotta.

Gelli non volle, o forse sarebbe più corretto dire non poté, fornire agli inquirenti alcuna spiegazione razionale né sul motivo dell'associazione tra la città di Bologna e le movimentazioni di denaro annotate in detto documento, né tanto meno sulla destinazione delle somme di denaro in esso riportate.

[178] Il teste ha riferito altresì di non aver mai preso visione del cosiddetto Documento Artigli.

Il legame tra Licio Gelli e la vicenda del Banco Ambrosiano non può essere messo in dubbio, vuoi per le relazioni esistenti tra lo stesso e Roberto Calvi, vuoi soprattutto per il fatto storicamente accertato che Licio Gelli (con Francesco Pazienza) venne condannato in via definitiva per concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nell'ambito del procedimento relativo al Banco Ambrosiano. Per contro, l'unica circostanza che lega il *Venerabile* alla città felsinea è la condanna definitiva[179], riportata dallo stesso (e da Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza) per il reato di calunnia in relazione all'opera di depistaggio delle indagini sulla strage. Nell'articolata motivazione della sentenza si è posto l'accento sul fatto che l'attività di depistaggio venne condotta dai servizi segreti "deviati", di fatto diretti dalla Loggia P2.

Ma perché mai Licio Gelli - uomo di potere, posto al vertice di detta loggia - avrebbe dovuto rischiare di riportare una grave condanna nel tentativo di aiutare, attraverso l'opera di depistaggio da lui diretta, alcuni terroristi apparentemente isolati e comunque estranei al suo *entourage*? E, per altro verso, esaminando la vicenda dal punto di vista dei suoi esecutori materiali, com'era possibile che un piccolo gruppo di giovanissimi terroristi potesse commettere un attentato di simili proporzioni, senza godere di alcun supporto organizzativo, logistico o economico e senza contare su alcun tipo di protezione?

E quale avrebbe dovuto essere lo stupore, peraltro mai manifestato, di "ingenui terroristi", in lotta contro la società borghese, nell'apprendere che il capo della Loggia P2, ufficiali posti ai vertici del SISMI (Santovito, Musumeci, Belmonte) e anche l' "agente a contratto" Pazienza, avevano spontaneamente e disinteressatamente reso dichiarazioni volte a distogliere l'attenzione degli inquirenti da loro? Come è possibile che nel processo in cui Fioravanti e gli altri esponenti della destra eversiva erano imputati insieme a Gelli, questi non si siano mossi e non si siano chiesti per quale ragione fosse stato attivato il depistaggio che inevitabilmente, ove fossero stati innocenti, avrebbe loro nuociuto?

Approfondiremo avanti tutti questi temi, cercando di dare risposte.

Sta di fatto che con l'operazione "Terrore sui Treni" Gelli e complici giocarono per l'oscuramento della verità e quindi a protezione degli imputati neri, una protezione che non fu mai né rifiutata né contestata in modo che ne venisse svelata una strumentalità nociva ai loro interessi se fossero stati innocenti.

179 Cfr. sentenza in data 11.7.1988 della Corte d'Assise di Bologna, est. Albiani, pagg. 1203 e segg.

Si era in passato congetturato che i trasferimenti di somme consistenti di danaro indicate dal documento e definite come "*Dif. MI*" e "*Dif. Roma*" costituissero una sorta di destinazione di fondi per una effettiva difesa in giudizio di Roberto Calvi nei processi penali pendenti a suo carico negli anni 1980-'81 presso gli uffici giudiziari milanesi e romani.

Ma una simile prospettiva va disattesa non solo in considerazione dell'importo assolutamente esorbitante, se posto in relazione al pagamento di una parcella difensiva (circa 15 miliardi), ma soprattutto per la previsione di provvigioni di mediazione indicate (tra il 20 ed il 30%) a favore di Gelli ed Ortolani, circostanza che appare incompatibile con la tesi prospettata.

Si può, allora, ipotizzare che lo stanziamento delle somme fosse stato disposto da Calvi, su indicazione di Gelli, al fine corrompere gli uffici giudiziari deputati ad occuparsi di quei procedimenti, ipotesi che trova conferma nelle risultanze dei processi relativi al *crack* del Banco Ambrosiano ed alla Loggia massonica P2.

Infatti, nel primo processo (cfr. sentenza in data 16.4.1992 del Tribunale di Milano, pag. 3329; cfr. anche le dichiarazioni rese da **Angelo Rizzoli** nel memoriale prodotto in giudizio[180] e di **Bruno Tassan Din**[181]) si è accertato che Calvi, dietro indicazione di Gelli, aveva stanziato la somma di circa 20.000.000 di dollari per fronteggiare illecitamente i processi penali a suo carico. Gelli si sarebbe poi impegnato per "pilotare" l'andamento del processo in senso favorevole al banchiere, dietro la corresponsione di un lauto compenso.

La coniuge di Calvi, Clara Canetti, riferì all'A.G. di Perugia[182] che il marito all'epoca dei fatti era afflitto da due distinte vicende giudiziarie, una, ritenuta dalla teste più grave, riguardante un procedimento incardinato a Milano per reati valutari e l'altra, di minore gravità, per l'accusa di bancarotta preferenziale ad opera della Procura di Roma.

Secondo la tesi dell'accusa, tale dichiarazione troverebbe una conferma anche nel "*documento Bologna*", laddove appunto si evidenzia un netto divario tra le cifre stanziate, cioè 10.000.000 dollari per la "*DIF. MI*" e solo 5.000.000 dollari per la "*DIF. Roma*".

---

[180] Nel suo memoriale Rizzoli riferì (file in atti B.A.; Vol. 58, pag. 57) che Pazienza gli chiese "*10.000.000 di dollari*" e che ciò avvenne "*su disposizione di Calvi, per sistemare le pendenze giudiziarie relative alle carte di Gelli*".

[181] Nel verbale di interrogatorio del 8.6.1983, Bruno Tassan Din (in atti B.A.; Vol. 58, pag. 98 del file) riferì che per sistemare le varie pendenze giudiziarie a Calvi occorrevano somme consistenti e, per tale motivo, fece chiedere ad Angelo Rizzoli, attraverso Francesco Pazienza, la somma di 10 milioni di dollari.

[182] Detta testimonianza venne assunta nel procedimento innanzi all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Perugia a carico del dott. Luciano Infelisi, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, accusato di aver ricevuto una tangente di 15 milioni di lire al fine di favorire Roberto Calvi nell'ambito del processo in cui quest'ultimo era accusato del reato di bancarotta preferenziale in relazione al fallimento dell'imprenditore Mario Genghini. E' stata prodotta la sentenza con cui il magistrato venne assolto.

In realtà, la pronuncia della Corte di Assise di Roma in data 16.4.1994, emessa nel procedimento sulla Loggia massonica P2, ritenne responsabile Gelli del reato di millantato credito (art. 346 c.p.) ai danni di Roberto Calvi, commesso nell'arco di alcuni mesi tra il 1980 e il 1981, presso l'autorità giudiziaria di Milano.

Nella vicenda si inserisce anche l'episodio riferito dal cap. Sgarangella relativo al ritrovamento, nel corso della perquisizione del 17.3.1981 a Castiglion Fibocchi, di una distinta bancaria manipolata da Licio Gelli, dalla quale risultava un'operazione di 800.000 dollari eseguita in data 14.10.1980, con annotazione dei nomi di Marco CERUTI e Ugo ZILLETTI, il quale ultimo rivestiva all'epoca la carica di vicepresidente del CSM.

Detta operazione è indicata anche nel *"documento Bologna"*, come una parte del flusso di 10.000.000 aventi la causale "*DIF. MI*".

Da un altro documento sequestrato a Gelli nella stessa circostanza emergeva che una copia di detta distinta era stata consegnata a Calvi alle ore 15:00 del 17.10.1980.

Si appurò poi che i nominativi di Ceruti e Zilletti erano stati scritti dopo sulla distinta, perché non erano, invece, presenti nell'originale della stessa, acquisita presso la banca UBS di Ginevra e che, inoltre, la somma di 800.000 USD era stata convogliata sul c/c "*Bukada*", intestato a Marco Ceruti[183]. Appare ragionevole ritenere che l'alterazione della distinta avesse la finalità di trarre in inganno Roberto Calvi, inducendolo a credere che Gelli stesse tentando di corrompere il vicepresidente del CSM per condizionare l'esito dei processi a suo carico.

Dalla sentenza, in data 16.4.1994 della Corte di Assise di Roma sopra citata, prodotta in atti dalla P.G., emerge che Ugo Zilletti era stato prosciolto dall'accusa con sentenza emessa in data 17.3.1983 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma e ciò avvalora il convincimento che tutta la vicenda costituisse solo una messa in scena per trarre in inganno Calvi ed indurlo a stanziare una somma consistente.

Tale plausibile ricostruzione spiega come la somma di 15.000.000 USD fu maliziosamente carpita a Calvi.

Come si è avuto modo di osservare, della somma complessiva di 15.000.000 USD trasferiti dal Banco Ambrosiano Andino (di cui Gelli e Ortolani si ritagliarono percentuali per 3.5000.000 USD), Gelli trattenne la somma di 1.900.000 USD, che aveva anticipato insieme al socio Umberto Ortolani. Dalle informative della G.d.F. già citate emerge che da

[183] Cfr. la deposizione del teste Sgarangella, pag. 18-19 trascrizione ud. 7.5.2021, nonché le *slides* esplicative prodotte alla medesima udienza; pag. 8 e 9 del file in all. n. 32 bis cap. 3). Se ne dirà in dettaglio.

questa somma sono tratti i seguenti versamenti: a) 1.000.000 USD in contanti consegnati a Marco Ceruti dal 20 al 30 luglio 1980; b) 850.000 USD versati ad un soggetto denominato "*ZAFF.*"; c) 20.000 USD versati a tale "TEDESCHI".

La prima somma trova corrispondenza appunto nel **documento** che venne sequestrato in data 17.3.1981 a Castiglion Fibocchi, che è il seguente:

A. M. C.

CONSEGNATO CONTANTI
5.000.000 – 1.000.000 –
– RELATIVO AL 20%
DAL 20-7-80 AL 30-7-80

ACCREDITATO $ 4.000.000
U.B. DI GINEVRA – DALLA SIGNOR.
AGNOLINI
1-9-80 ORE 11.30

Dall'analisi del contenuto documento possono avanzarsi alcune riflessioni:

- la persona ricevente la somma di un 1.000.000 di USD in contanti ("*A M.C.*") può essere individuata senza eccessiva difficoltà in Marco Ceruti, tenuto conto non solo delle iniziali utilizzate, ma anche del fatto che la sua figura è già emersa in seno al "*documento Bologna*";

- di seguito si indica il periodo in cui avvenne il versamento in contante del denaro, ovvero dal 20 al 30 luglio del 1980, periodo che deve considerarsi sospetto, se posto in relazione alla strage di Bologna;

- il documento precisa che la somma di un milione di USD corrisponde al 20% della maggior somma di 5.000.000 USD e menziona anche il successivo, ma connesso, accredito a favore di Ceruti di 4.000.000 USD (pari quindi al residuo 80%) da parte di Gelli, per il tramite della signora Agnolini, dipendente della U.B.S. di Ginevra, presso detto istituto di credito in data 1.9.1980.

Detto ultimo trasferimento trova riscontro sia nel "*documento Bologna*", che ne fa espressa menzione, sia nella documentazione acquisita dalla P.G. presso la U.B.S. di

Ginevra[184], da cui risulta che ai primi di settembre del 1980 la somma di 4.000.000 di USD proveniente dal Banco Ambrosiano Andino fu trasferita sui c/c *Bukada* e *Tortuga*, intestati a Marco Ceruti, con due distinti movimenti rispettivamente di 2.044.000 USD e di 1.960.000 USD.

Secondo la tesi dell'Accusa, asseverata in tal senso dalla deposizione del cap. Sgarangella, la somma di 1.000.000 USD consegnata a titolo di percentuale del 20% - rispetto al maggior importo di 5.000.000 USD, pattuito per l'operazione finanziata dal Gelli - doveva costituire una sorta di anticipo in contanti, in attesa dell'esecuzione finale della stessa, dopodiché avrebbe dovuto essere effettuato il saldo del residuo 80%, pari a 4.000.000 USD.

Posto che detta somma fu trasferita in data 22.8.1980 (con i fondi inviati dal Banco Ambrosiano Andino), ciò indurrebbe a ritenere che l'operazione, a cui il finanziamento di Gelli era diretto, sia avvenuta tra la data di versamento degli anticipi (20-30.7.1980) e la data del 22.8.1980.

Una simile conclusione orienterebbe il trasferimento della somma in un momento prossimo o immediatamente successivo alla strage del 2.8.1980, avvenuta in un periodo di tempo compatibile con i movimenti di denaro indicati nel "documento Bologna" e nei documenti ad esso connessi.

Vi è poi un **ulteriore documento**[185], denominato "*Memoria*", anch'esso sequestrato il 17.3.1981 a Castiglion Fibocchi, che è intimamente connesso al "*documento Bologna*".

Esso attiene al trasferimento della somma di 850.000 USD ad un soggetto denominato con l'abbreviazione "ZAF.".

M E M O R I A

13.2.79- Consegnato a ZAF "C" 294.117 (250 x 850) - Ginevra e Italia

4.4.79- Consegnato a M. 500 - S.B.S.

4.4.79- Consegnato a Rocco per L. 700 - S.B.S.

19/9.6.79- Consegnato a ZAF "C", a mezzo Messaggero Arezzo 506-(506x850)

[184] Si veda l'informativa del 15.7.1987 (pag. 12), che è stata in merito a detta circostanza oggetto di conferma da parte del cap. Sgarangella.

[185] Il documento "MEMORIA".

Il documento è stato commentato dal teste Sgarangella (cfr. trascrizione ud. 7.5.2021). Esso documenta al primo rigo la consegna di una somma pari a 294.117[186] (si immagina, ancora, dollari americani) a tale *"ZAF"*, ciò a partire dal febbraio 1979 e all'ultimo rigo la consegna di un'ulteriore somma non indicata nell'ammontare.

Si osservi che entrambi i righi contengono delle cifre tra parentesi (nel primo rigo "250 × 850"; nel quarto "506 × 850") le quali trovano delle sorprendenti corrispondenze nel "*documento Bologna*", non solo quanto al nome del ricevente (nel documento "*Memoria*" indicato come "*ZAF*", nel "*Bologna*" come "*ZAFF.*"), ma anche nell'identità della cifra corrisposta al soggetto destinatario che si riscontra nei due documenti ("*850*" del documento "*Memoria*" corrisponde a "*850.000*" del "documento *Bologna*").

Va a questo riguardo osservato che esiste un'annotazione in un altro appunto proveniente da Gelli, in cui risultano le seguenti parole e cifre: "*Da CETO - CONTROLLO 81 - U-50 L-50 ZAFFER-50 500 ZAFFERANO*"[187].

Ciò induce ragionevolmente a ritenere che si tratta dello stesso soggetto soprannominato "*Zafferano*", per il quale Gelli ha impiegato abbreviazioni analoghe, ma con alcune leggere differenze (*ZAF*, *ZAFF.*, *ZAFFER*), comunque riferibili alla stessa persona.

Si tratta di un soggetto che risulta beneficiario di somme da parte di Licio Gelli ed Umberto Ortolani anche nel "*documento Bologna*", ove tali soggetti sono indicati rispettivamente con le iniziali "L" ed "U", cioè Licio e Umberto).

Questo, dunque, sarebbe il soggetto destinatario della somma di 850.000 USD in epoca precedente all'invio (22.8.1980) dei 15.000.000 USD dal Banco Ambrosiano Andino.

Le due annotazioni lasciano intendere che le somme indicate nel "*documento Memoria*" rappresentino delle quote (appunto di 250.000 e di 506.000 USD) della maggiore somma di 850.000 dollari destinata a ZAF.

Nel "*documento Memoria*", dopo le parole "*consegnato a ZAF*", viene indicata la lettera "C", che si riferisce probabilmente alla consegna della somma in contanti, come avvenuto il 30.7.1980 in occasione dell'episodio documentato nell'appunto sequestrato il 17.3.1981, che vede protagonisti Gelli e Ceruti.

---

[186] Appare coerente con il contenuto degli altri documenti esaminati ritenere che si tratti di dollari americani.

[187] Cfr. il documento presente tra gli allegati al verbale di interrogatorio di Licio Gelli in data 2/5/1988 (si rinvia all'allegato n. 11, pag. 14 del file).

Appare utile ricordare che **Nara Lazzerini** (cfr. verbale di dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di Bologna il 2.4.1985, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), segretaria di Licio Gelli, riferì della disponibilità da parte di questo di ingenti somme di denaro contante, talora occultate all'interno di intercapedini di valigie.

Quanto alla prima annotazione (250 × 850), la Guardia di Finanza ha rilevato l'esistenza di un bonifico di importo sostanzialmente corrispondente (USD 294.000) effettuato nel medesimo periodo (16.2.1979) e nella stessa città di Ginevra (presso la banca U.B.S.) dal c/c n. 520008 AJ di Umberto Ortolani, socio di Gelli, a favore del c/c n. 586932 F.D. intestato ad un intermediario finanziario, il cambiavalute romano **Arrigo Lugli**[188].

Dopo la strage del 2 agosto 1980, Lugli è stato beneficiario di altri due versamenti presso la medesima banca, rispettivamente di 90.000 e 100.000 USD, riferibili anch'essi al "*documento Bologna*", eseguiti da Ceruti per conto di Gelli, in data 23.12.1980 e 16.1.1981[189].

Quanto alla seconda annotazione (506 × 850), va evidenziata la corrispondenza dell'importo di "*506*" - da intendersi USD 506.000 - alla somma dei quattro versamenti di seguito indicati e partiti da conti intestati ad Ortolani: 1) USD 100.000, dal conto SORA di c/o U.B.S. di Ginevra, valuta 13.11.1979, "*a favore del conto Federico*"; 2) USD 200.000, dal conto 910 VS c/o U.B.S. di Ginevra, valuta 9.6.1980, "*beneficiario Federico*"; 3) USD 60.000, dal conto 910 VS c/o UBS di Ginevra, valuta 17.7.1980, "*beneficiario Federico*"; 4) USD 146.541 (ovvero $ 146.341), dal conto 910 VS c/o U.B.S. di Ginevra, valuta 29.7.1980, "*a favore* di *Federico*" (operazione finale effettuata in data **30.7.1980**).

Il beneficiario di tali fondi, secondo quanto risulta nelle contabili bancarie acquisite per rogatoria nell'ambito del procedimento del banco Ambrosiano, risulta essere stato tale "*Federico*".

La teste **Michéle Agnolini**, quando fu sentita dalla Procura Generale nella fase delle indagini, non ricordò a chi si riferisse il nominativo in codice. Tuttavia, all'udienza del

[188] In merito alla figura di Arrigo Lugli e al ruolo di intermediazione svolto a favore di Licio Gelli nell'ambito dell'operazione "Bologna" si rinvia alla deposizione del capitano Sgarangella all'udienza del 7.5.2021, pag. 34. Il teste ha riferito, tra l'altro, che l'ufficio romano del cambiavalute Arrigo Lugli era situato in via Ludovisi n. 43, nel medesimo stabile ove era ubicata la sede della loggia massonica P2 di Licio Gelli, a favore del quale operava in veste di segretario il dott. Giovanni Fanelli (anch'egli piduista), ex funzionario di polizia e stretto collaboratore di Federico Umberto D'Amato.

[189] I due versamenti sono evidenziati nel rapporto in data 15/7/1987 della Guardia di Finanza di Milano (acquisito al fascicolo del dibattimento), nella parte relativa alle uscite dai conti U.B.S. di Marco Ceruti.

22.9.2021, dopo che le è stato contestato il verbale della sua precedente audizione del 5.12.2018, ha ricordato che vi era un collegamento tra detto Federico ed Arrigo Lugli[190].

Il suddetto verbale del 5.12.2018 è comunque utilizzabile autonomamente, essendo stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso di tutte delle parti. Da esso emerge che Lugli era legato alla coppia Gelli-Ortolani, ma non era un cliente importante della banca.

L'affermazione della teste sul nome in codice "Federico", per quanto avvenuta solo in dibattimento, appare del tutto attendibile, posto che la signora Agnolini non ha oggi più alcun rapporto con la U.B.S. di Ginevra, essendo andata in pensione, né con Licio Gelli, Umberto Ortolani ed Arrigo Lugli, tutti da tempo deceduti.

Non si ravvisa dunque alcun interesse della testimone a mentire.

Va osservato come i quattro bonifici da 506.000 dollari costituissero parti di un'unica complessiva operazione attraverso la quale venivano trasferiti in diversi momenti USD 850.000 ad un soggetto denominato "*ZAF*", come risulta anche dal "*documento Memoria*".

Dunque, beneficiario effettivo di tali somme non era il titolare formale del c/c, ma era il soprammenzionato "*ZAF*", mentre Arrigo Lugli ebbe unicamente un ruolo da intermediario nell'ambito dell'operazione. Tale conclusione è confortata dal fatto che, in occasione del primo versamento di fondi eseguito dalla coppia Gelli-Ortolani tramite il conto UBS n. 586932 in data 16.2.1979 per l'importo di USD 294.000, la somma di USD 250.000 fu destinata a "*ZAF*"; si può congetturare che il residuo di 44.000 dollari abbia costituito il compenso dovuto al Lugli per le sue prestazioni di intermediazione.

In definitiva, secondo questa ricostruzione, fondata sul contenuto del "*documento Bologna*" e sugli altri documenti ad esso collegati, al soggetto denominato "Zafferano" dal febbraio 1979 al luglio 1980 furono corrisposti complessivamente USD 850.000, attraverso più pagamenti e in particolare la somma di USD 800.000 (USD 294.000 + 506.000) fu versata sul c/c intestato a Lugli presso la Banca U.B.S. di Ginevra.

Come osservato, tale somma fu anticipata da Licio Gelli, attraverso Umberto Ortolani e poi recuperata da Gelli nell'operazione compiuta ai danni di Roberto Calvi, come documentato nel "documento Bologna" in funzione di rendiconto.

Si vedrà poi come dietro il nome "Zafferano" si celasse uno dei personaggi al contempo più rilevanti e più sconcertanti del panorama spionistico dell'epoca, Federico Umberto D'Amato, capo dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, anch'egli piduista ed

[190] Cfr. trascrizione dell'udienza del 22/9/2021, pag. 45.

intimo amico del Venerabile Maestro. Era stato proprio quest'ultimo ad affibbiargli il predetto nomignolo, in base alla passione del funzionario per un piatto della tradizione culinaria francese, del quale era indispensabile ingrediente lo zafferano.

Si deve sottolineare il fondamentale ruolo giocato da Federico Umberto D'Amato, avendo ritenuto la P.G. che il flusso dei finanziamenti a favore delle cellule terroristiche scaturente dal "*documento Bologna*" sia giunto a queste per il tramite di D'Amato, il quale coordinò questa fase precedente l'attentato, in sintonia con i vertici delle strutture paramilitari e neofasciste coinvolte.

3.3. Quando Gelli mostrò gli "Artigli" (la rilevanza dell'omonimo documento)

Che il "*documento Bologna*" faccia riferimento alla strage del 2 agosto 1980 è confermato da un documento rinvenuto presso la DCPP (Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione, *ex* UCIGOS), avente data 15 ottobre 1987 e recante nell'intestazione il timbro "Riservatissimo", firmato dall'allora Capo della Polizia, Vincenzo Parisi (cfr. documento 12 prodotto dalla P.G. all'udienza del 12.5.2021).

Si riportano le tre pagine di cui si compone il documento per comodità di lettura.

Si tratta di un appunto indirizzato al Ministro dell'Interno, che scaturiva da un'iniziativa del difensore di Licio Gelli, il noto avvocato Fabio Dean, il quale, nei giorni successivi al secondo arresto del Gelli in Svizzera, avvenuto il 13 settembre 1987, fu ricevuto, per conto del capo della Polizia, dal dott. Umberto Pierantoni, dirigente della DCPP.

In tale sede l'avvocato sollecitò un intervento del Ministro a tutela del proprio assistito.

I passaggi dell'interlocuzione furono poi trascritti dal dott. Pierantoni e inoltrati al Ministro dell'Interno mediante un atto che porta la sottoscrizione del capo della Polizia.

Sulle vicende relative a detto documento, ha riferito il testimone **Eugenio Rodolfo Spina**, che riveste dall'ottobre 2017 il ruolo di responsabile del Servizio per il Contrasto per l'Estremismo e il Terrorismo Interno nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione[191].

Egli ha riferito che nel luglio 2018 la Procura Generale di Bologna si rivolse a lui richiedendo l'acquisizione di una serie di documenti presumibilmente contenuti nell'archivio della Direzione Centrale, tra i quali, il cosiddetto "*Documento Artigli*": un appunto datato 15 ottobre 1987, firmato dall'allora capo della polizia, Vincenzo Parisi ed indirizzato al Ministro

[191] La Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione è il corrispondente attuale di quello che un tempo era chiamato Ufficio Affari Riservati.

dell'Interno, Amintore Fanfani nel quale si raccontava dell'incontro, avvenuto il 14 ottobre 1987, tra l'allora direttore centrale della Polizia di Prevenzione, Umberto Pierantoni e il legale dell'*ex* capo della P2 Licio Gelli, l'avvocato Fabio Dean.

Il teste ha riferito che quest'ultimo nell'occasione avanzò una sorta di azione ricattatoria affermando, con riferimento alla strage di Bologna, che se la vicenda fosse stata *"esasperata"*, costringendo Gelli *"a tirare fuori gli artigli"*, allora *"quei pochi che ha li tirerà fuori tutti"*, che l'ufficio Affari Riservati poteva *"fare molto"* per *"ridimensionare il tutto"* ed infine che *"tra i documenti sequestrati a Gelli nel 1982 vi sono degli appunti con notizie riservate, che spetterà poi a Gelli avallare o meno, sulla base di come gli verranno poste le domande stesse"*[192]).

Tale ultimo documento venne classificato al momento della sua formazione come "riservatissimo", pur non potendo essere considerato di fatto tale, in quanto privo del numero di protocollo necessario per una regolare registrazione. Questo particolare – secondo quanto riferito dal teste – venne alla luce nell'aprile del 1997, quando il "*documento Artigli*", insieme ad altri faldoni presenti nell'archivio dei Servizi di Sicurezza di Via Appia a Roma[193], venne sequestrato e sottoposto a perizia[194] dalla Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito di un'indagine volta a vagliare la regolarità delle modalità di archiviazione degli atti ivi contenuti.

Nel novembre del 1997, esso venne dissequestrato con l'obbligo di custodia al fine di garantirne la conservazione per il caso di eventuali future richieste di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria; richiesta che, come anticipato, venne avanzata dalla Procura Generale di Bologna nel luglio del 2018[195].

Al riguardo, il teste ha dichiarato di avere dato seguito alla richiesta, effettuando opportune operazioni di ricerca nell'ambito dell'archivio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ove trovò – tra l'ampia documentazione presente – un fascicoletto contenente l'originale del "*documento Artigli*" (firmato dal Prefetto Vincenzo Parisi) e una copia dello stesso (senza sigle, presumibilmente redatta dal Direttore Centrale della Polizia

---

[192] Cfr. doc. n. 12 *"Documento riservatissimo a firma Parisi (documento Artigli)"* prodotto dalla Procura Generale all'udienza di data 12.05.2021.

[193] In particolare, il documento venne rinvenuto nella Segreteria del Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione.

[194] Si tratta della c.d. perizia Carelli (cfr. all. *"Acquisizione documentale P.G."* prodotto dalla Procura Generale in data 12.05.2021). L'incarico conferito al *team* di consulenti era quello di verificare la corretta conservazione sotto il profilo archivistico di questi documenti. Dalla lettura della perizia, secondo quanto riferito dal teste, si desume che molto materiale non veniva protocollato e quindi era complicato trovarlo.

di Prevenzione, Umberto Pierantoni); sul frontespizio del faldone era inoltre apposta l'annotazione *"visita dell'avvocato Dean, 14 ottobre 1987"* e allegato un biglietto da visita del legale dell'*ex* capo della P2.

Il teste Spina ha riferito che, al fine di rendere l'indagine esaustiva – comprendendo, dunque, quale attività di comunicazione fosse stata svolta in relazione al "*documento Artigli*" – estese la ricerca anche ad altri uffici, quali la Questura di Roma e il Ministero dell'Interno (cfr. doc. denominato "Richiesta Ministero Interno 6.11.2018", prodotto dalla P.G. all'udienza del 12.05.2021).

All'esito delle ricerche si accertò che il suddetto appunto non era mai stato trasmesso ad alcuna autorità, dovendosi in conseguenza desumere che era rimasto presso l'Archivio della Direzione Centrale sino a che nel 1997 era stato trovato e sottoposto a sequestro.

Mentre la DIGOS di Roma e la Segreteria di Sicurezza del Dipartimento risposero in maniera negativa, la Segreteria Speciale del Ministro dell'Interno trasmise un ampio carteggio ritenuto connesso al documento in questione.

In particolare, vennero trasmessi tre appunti (datati rispettivamente 3 ottobre 1987; 12 ottobre 1987 e 13 ottobre 1987[196]) tutti a firma dell'allora Capo della Polizia, Parisi ed indirizzati al Ministro dell'Interno e una nota datata 10 giugno 1987 avente ad oggetto Licio Gelli[197], sempre a firma dell'allora Capo della Polizia ed indirizzata alla Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministro.

Di particolare interesse, per ciò che rileva in questa sede, è l'appunto datato 12 ottobre 1987[198], dal quale emerge una richiesta di appuntamento da parte dell'avvocato Dean nei confronti del Direttore Centrale; incontro che, di fatto, avvenne in data 14 ottobre 1987, divenendo poi oggetto dell'appunto, successivamente denominato "*documento Artigli*", datato 15 ottobre 1987.

---

[196] Riguardo a detti documenti il teste ha precisato: *"È una sintesi di quello che stava succedendo in Svizzera perché evidentemente vi era un processo in corso finalizzato all'estradizione verso l'Italia di Licio Gelli. Il Giudice che si occupava di questa cosa era questo Giudice Istruttore Tremblay, che all'epoca era evidentemente argomento di una polemica con un periodico che si chiama l'Hebdo, perché questo periodico riferiva che il Giudice Tremblay si fosse incontrato in Brasile con Gelli ... "*.

[197] Si tratta di una nota "indirizzata al Gabinetto del Ministro Servizio Speciale, dove si *comunica che il latitante Licio Gelli si troverebbe in Francia, in località Saint-Jean-Cap-Ferrat.*

[198] Il quale, testualmente, reca la seguente dicitura *"Appunto per l'Onorevole Signor Ministro [...] A seguito di sua richiesta alle ore 19:00 del 13 corrente l'Avvocato Fabio Dean sarà ricevuto dal Direttore Centrale Polizia di Prevenzione nell'ufficio ministeriale. Sembra che, fra l'altro, il legale desideri sollecitare la emissione del passaporto in favore del figlio di Gelli, Raffaello, che ha a carico alcune pendenze penali in sedi diverse. Per notizia della Signoria Vostra Onorevole con riserva di ulteriore riferimento"*.

A riscontro della testimonianza resa da Spina, la Procura generale ha prodotto i seguenti documenti: la documentazione acquisita dalla P.G. il 13.7.2018, che comprende il fascicoletto con la minuta del documento Artigli, il biglietto da visita dall'Avvocato Dean e la perizia Carelli sulla documentazione di via Appia; la nota di trasmissione del 6.11.2018 con cui il dott. Spina trasmetteva alla Procura Generale la documentazione rinvenuta presso la Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministro.

Il dott. **Umberto Pierantoni**, escusso all'udienza del 8 luglio 2021 svoltasi a Roma, ha premesso che dopo avere lavorato molti anni presso l'Ufficio Affari Riservati sotto la direzione del dott. Russomanno, nel 1978 entrò a far parte del neocostituito SISDE e in seguito andò a lavorare presso la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione alle dipendenze di Parisi.

Il teste ha riferito che il dott. Parisi lo chiamò e gli disse: "*Guarda, devi ricevere l'Avvocato Dean, l'Avvocato di Licio Gelli, vedi che vuole questo", questo me lo ricordo, "Vedi che vuole questo, raccogli, senti, non dà retta, non ti arrabbiare, non promettere niente e poi se ne parla...".*

Egli, dunque, ha confermato che l'incontro avvenne e che il contenuto del documento coincideva con quanto l'avv. Dean gli disse nel frangente.

Tuttavia, il teste ha negato di avere redatto la minuta del documento firmato del prefetto Parisi, affermando di non avere mai visto il "*documento Artigli*" prima di questo processo penale ("*Ma io sto dicendo, sulla mia parola d'onore, posso essere non creduto, questo appunto l'ho visto qua, da voi, in Questura, non lo conoscevo proprio").*

Inoltre, ha riferito - in contrasto con quanto aveva dichiarato davanti ai sostituti della Procura generale nel corso dell'indagine - che nel corso del colloquio tenutosi con l'avv. Dean, era stata eseguita a sua insaputa una registrazione, con l'autorizzazione del capo della Polizia Parisi, installando un registratore nella stanza posta a fianco del suo ufficio, ciò gli era stato comunicato solo in seguito.

Il fatto che, una simile circostanza non sia stata da lui riferita agli inquirenti nel corso della sua audizione predibattimentale, lascia sussistere fondati dubbi sulla sua verosimiglianza, potendo apparire come un *escamotage* volto a far cadere su altri la responsabilità dell'accaduto.

D'altra parte, le affermazioni del teste trovano smentita in un documento acquisito nel corso del processo. Infatti, come ha confermato anche il testimone Eugenio Spina, venne

ritrovata negli stessi uffici della DCPP una minuta identica all'originale del documento, corredata dal biglietto da visita dell'avv. Dean e priva della firma del prefetto Parisi.

Ciò in qualche modo dimostra che la minuta venne predisposta o dal dirigente Pierantoni o, comunque, da un altro funzionario da lui incaricato, apparendo invece non plausibile che un fatto di tale rilevanza potesse restare estraneo ad un soggetto, come Pierantoni, posto in posizione apicale in quell'ufficio.

È possibile che simili affermazioni siano state dettate dal timore del testimone di essere ritenuto complice di coloro che avevano taciuto un episodio ricattatorio ai danni dei vertici del Ministero dell'Interno.

Tuttavia, occorre osservare che Pierantoni ha pienamente confermato le circostanze dell'incontro; quanto al documento, non può escludersi che egli non ricordasse bene chi ne curò la redazione del documento e, per altro verso, potrebbe essere vero anche che venne registrata la conversazione.

Ne consegue che non si ritiene provato che Pierantoni abbia riferito scientemente il falso.

Tornando al "*documento Artigli*", il suo contenuto evidenzia profili inquietanti.

In sostanza, nell'incontro l'avvocato Dean mise in risalto in modo estremamente critico la presunta persecuzione operata nei confronti di Licio Gelli, definendo anche "*tragicamente ridicola*" la sua imputazione per la strage di Bologna.

Inoltre, l'Avvocato fece espressamente presente che l'ufficio in cui si trovava, cioè la Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione (*ex* UCIGOS, *ex* Ufficio Affari Riservati, a suo tempo diretto da F.U. D'Amato), aveva la possibilità di ridimensionare tutto.

Invitava poi il Ministro ad assumere personalmente la gestione dell'affare ed avanzava una minaccia nemmeno così velata, avendo riguardo alla possibile reazione del proprio assistito (***"Se la vicenda viene esasperata e lo costringono necessariamente a tirare fuori gli artigli, allora quei pochi che ha li tirerà fuori tutti"***).

Affermava, infine, che "***tra i documenti sequestrati al Gelli nel 1982, vi sono degli appunti con notizie riservate, che spetterà, poi, al Gelli avallare o meno, sulla base del come gli verranno poste le domande stesse***".

Secondo la tesi dell'accusa, quest'ultima affermazione conferma che il documento ha una diretta attinenza alla strage del 2 agosto 1980.

Infatti, posto che l'interlocuzione tra il legale di Gelli e il dott. Pierantoni aveva ad oggetto appunto la strage di Bologna ed avendo il medesimo Avvocato prospettato, in assenza di un tempestivo intervento a tutela da parte dello Stato, il possibile rilascio di dichiarazioni da

parte di Gelli su detto documento, se ne deve inferire che il "*documento Bologna*" deve giocoforza riferirsi alla strage del 2 agosto 1980.

Non deve dimenticarsi che tale documento fu trovato sulla persona di Licio Gelli e sequestrato il 13.9.1982 in occasione del suo arresto in Svizzera; ciò dimostra come anche da parte del suo possessore, esso fosse ritenuto di estrema importanza e valesse la pena custodirlo sulla propria persona. Probabilmente esso costituiva per Gelli anche una sorta di garanzia, potendo essere utilizzato come mezzo di ricatto verso tutti i possibili soggetti implicati nelle sue trame.

Come emerso dalla deposizione di Eugenio Spina, il documento in oggetto, non protocollato, finì nei depositi di Circonvallazione Appia degli archivi del Viminale ove fu sottoposto a sequestro, insieme ad una molteplicità di altri documenti, dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito di un procedimento (n. 15111/96 r.g.n.r.) relativo ad un'indagine sulle modalità di gestione degli archivi del Ministero dell'Interno, in cui non venne mai effettuata una specifica analisi del contenuto dei singoli documenti. Se ne è detto in altra parte di questa motivazione.

Appare sorprendente ma neppure troppo, se consideriamo il calibro dei personaggi implicati nella vicenda, che all'epoca non sia stata inviata alcuna informativa all'autorità giudiziaria di Bologna circa il contenuto del colloquio tra il difensore di Licio Gelli ed il dott. Umberto Pierantoni. Fu oggettivamente un'azione omissiva a carattere depistante.

L'omessa segnalazione alla Procura della Repubblica di Bologna di tale episodio, avvenuto nell'ottobre del 1987, ha sicuramente costituito un *vulnus* per le indagini sulla strage del 2 agosto 1980, posto che il richiamo da parte del documento in oggetto ai documenti sequestrati a Licio Gelli nel 1982 in Svizzera all'atto del suo arresto, avrebbero sicuramente acceso i riflettori su tali documenti.

3.4. L'insussistenza di elementi di prova diretta circa un effettivo passaggio di denaro a favore degli esecutori materiali della strage e la sussistenza di gravi indizi

Si è visto come la somma di euro 1.000.000 di USD in contanti a titolo di anticipo sia stata versata a Marco Ceruti in epoca di poco precedente alla strage di Bologna.

A questo punto, per fornire la prova che, prima della strage di Bologna, Marco Ceruti, *factotum* di Licio Gelli, abbia avuto contatti con alcuni degli esecutori materiali del grave crimine o con un loro emissario per consegnare loro il compenso in denaro, la Procura

generale si affida alla constatazione che in un determinato periodo NAR e Ceruti si trovassero a Roma.

In quel momento Giuseppe Valerio Fioravanti, dopo avere trascorso con l'inseparabile Francesca Mambro un soggiorno in Sicilia, ove era stato ospite di Francesco Mangiameli, aveva stabilito la sua base nella provincia di Treviso per preparare in rapida successione l'attentato alla stazione di Bologna e al giudice Stiz del Tribunale di Treviso.

Tuttavia, è provato che la mattina del 30 luglio 1980, sempre con la Mambro, si trovava a Roma, ove era giunto con il volo Alitalia, partito alle ore 11:10 da Palermo.

Secondo quanto emerso nel procedimento a carico di Luigi Ciavardini, egli ripartì da Roma la sera del 31 luglio 1980 con un volo diretto a Venezia[199].

Dagli atti del procedimento relativo al *crack* del Banco Ambrosiano emerge che Marco Ceruti, all'epoca residente a Firenze, risulta avere soggiornato presso l'Hotel Ambasciatori Palace di Roma nei giorni 21, 22 e 23 luglio 1980 e presso il Grand Hotel di Roma nei giorni 29, 30 e 31 luglio 1980[200].

Anche Licio Gelli alla fine luglio del 1980 risultava avere dimorato all'Hotel Excelsior di Roma, che era poi la sua dimora abituale, avendosi soggiornato nei giorni dal 20 al 24 e dal 28 al 30 luglio 1980[201].

Secondo la Procura generale, dunque, si sarebbe verificata questa straordinaria concomitanza, per la quale i NAR, Marco Ceruti e il *dominus* sarebbero stati tutti a Roma nei giorni immediatamente precedenti la strage di Bologna, in modo che poteva essere consegnato ai primi il denaro anticipato dal Gelli.

Ancora, secondo la Procura generale, Marco Ceruti, interrogato nel 2018 in fase di indagini, pure ammettendo di avere incassato i 4.000.000 di dollari documentati nel citato appunto sequestrato in data 17.3.1981, ha negato di avere ricevuto la somma di un milione di dollari in contanti, operazione che era strettamente connessa alla dazione dei 4.000.000 di USD[202].

Ciò ovviamente appare inattendibile, posto che se li avesse ricevuti non poteva che negare di averlo fatto.

---

[199] Cfr. la sentenza di appello emessa il 13.12.2004 a carico di Luigi Ciavardini, irrevocabile, pagg. 47 e segg.

[200] Cfr. il Vol. 171 del procedimento relativo al *crack* del Banco Ambrosiano, ove da pag. 499 a pag. 502 si tratta del soggiorno del Ceruti presso l'albergo Ambasciatori Palace) e da pag. 426 a pag. del soggiorno presso il Grand Hotel.

[201] Anche questa circostanza emerge dal Vol. 171 del proc. relativo al Banco Ambrosiano, pagg. 492-495.

[202] Cfr. il verbale del 13.2.2018, acquisito all'udienza del 3.12.2021.

Infine, la Procura generale riporta un passo (pagg. 208-211) della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 16.5.1994 sulla strage, che attiene all'alibi fornito all'epoca da Fioravanti, dalla quale emerge che lo stesso, durante il dibattimento di appello, nel novembre 1989, sostenne per la prima volta che il 31 luglio 1980 si era recato a Taranto in treno per incontrare Mauro Addis, attorno alle 16, davanti all'edificio della SIP, per andare con lui a visitare la casa di Gandoli.

Poi si fece accompagnare da Addis all'aeroporto di Fiumicino e prese l'ultimo aereo per Venezia.

Dalla motivazione emerge anche che Addis, interrogato nel corso dell'istruttoria, aveva sempre collocato l'episodio dell'appuntamento davanti alla SIP di Taranto in epoca successiva al 5 agosto. Poi, nel dibattimento di primo grado, Addis aveva mutato improvvisamente la versione dei fatti, proponendo la versione che sarebbe poi stata adottata dal Fioravanti nel citato interrogatorio in grado di appello.

Anche Francesca Mambro, la quale aveva prima di allora sempre dichiarato che da Palermo, egli e Fioravanti si erano recati direttamente a Treviso; per contro nel dibattimento di appello aveva modificato versione, asserendo che invece in data 31.7.1980 si erano recati insieme a Taranto a trovare Addis, così confortando del tutto il racconto di quest'ultimo.

Nel ritenere totalmente inattendibili le due testimonianze e con esse le dichiarazioni rese da Fioravanti sul punto, la Corte osservava quanto segue: "*Riepilogando in ordine ai due giorni della fine di luglio esaminati, si può osservare che la tardività della presentazione dell'ultima versione, l'aperto contrasto di questa con i dettagli circa la collocazione dell'incontro di Taranto a dopo il 5 agosto forniti a suo tempo da Addis e dalla stessa Mambro, nonché le altre perplessità indicate rendono assolutamente non credibile la versione medesima e segnalano il totale buio che avvolge la giornata del 30 luglio (dal momento in cui i coniugi Mangiameli lasciarono i due imputati), la notte fra il 30 e il 31 (di cui non è mai stata fatta nemmeno menzione) e la intera giornata del 31*".

Se i silenzi, le contraddizioni e i repentini mutamenti di versione di Fioravanti e Mambro lasciano intendere che essi avessero sicuramente qualcosa da nascondere in relazione ai loro spostamenti nelle giornate del 30 e 31 luglio 1980 – e ciò, come si vedrà nel Cap. 19 della Parte IV, avvalora la tesi della loro responsabilità per la strage – **tuttavia, un simile contegno non può ritenersi sufficiente a provare anche la ricezione della predetta somma di denaro da parte dei terroristi, in ordine alla quale non consta la sussistenza di prove dirette.**

Né, d'altra parte, ci si può accontentare dalla mera constatazione di una concomitante presenza a Roma di alcuni personaggi, in assenza di ulteriori elementi a dimostrazione di un incontro avvenuto.

Il fatto che siano mancate specifiche dichiarazioni in ordine al profilo del finanziamento della strage non deve stupire.

Infatti, se la compartecipazione all'evento stragistico è stata ritenuta nelle precedenti sentenze che si sono occupate del tema come qualcosa di "inconfessabile", per le ovvie implicazioni, allora anche il fatto che l'orribile azione fosse stata remunerata economicamente e per di più da parte di soggetti che raccoglievano attorno a loro un *parterre* di uomini delle istituzioni, appare a maggior ragione inconfessabile o riferibile anche da chi ne fosse soltanto a conoscenza.

Non senza osservare che chi avesse riferito una simile circostanza avrebbe assunto la gravosa responsabilità di coinvolgere numerosi soggetti posti in posizione egemone nell'ambito della loggia e non solo.

Una specifica prova dichiarativa è, dunque, mancata.

D'altra parte, nessuno ha mai sostenuto che il cerchio su questo punto si sia chiuso.

Resta, tuttavia, come dato indiziante grave, la considerazione che a partire da un certo momento nella loro difesa, Mambro e Fioravanti hanno cercato di trovare un modo per spostarsi lontano proprio nella giornata del 31 luglio, che è quella in cui ragionevolmente potrebbe essere stata loro consegnata una somma di denaro in contanti. Un tentativo tardivo, abborracciato e fallimentare secondo quanto dimostra anche la sentenza Cavallini, che pure sviluppa le assunzioni più favorevoli alle tesi di Mambro e Fioravanti. E si tratta di un indizio equivalente ad un alibi fallito che si associa alla grande disponibilità di dollari e di un conto corrente in una banca svizzera da parte di Cavallini di cui si è già e di cui ha parlato Dragutin Petrovic nell'interrogatorio acquisito.

Esclusa l'esistenza di una prova diretta, a questo punto conviene anticipare un tema di prova che sarà trattato nella parte relativa a Paolo Bellini, ovvero l'intercettazione ambientale svolta nell'abitazione di Carlo Maria Maggi nel 1996. Nel corso di una conversazione con il figlio il *leader* carismatico di *Ordine Nuovo* riferiva della partecipazione di Mambro e Fioravanti a Bologna e attribuiva a quest'ultimo di avere trattenuto una somma di denaro (cfr. Parte IV, Cap. 3).

Maggi è deceduto e non può confermare di persona quanto sostenne, ma si tratta di un elemento indiziario di sicuro significato, osservandosi come Maggi nel frangente non avesse alcuna volontà di mentire al proprio figlio.

D'altra parte, anche tralasciando questo elemento e pur prendendo atto della mancanza di prove dirette, **si deve essere portati a ritenere plausibile che Fioravanti e gli altri soggetti che parteciparono alla strage del 2 agosto 1980 siano stati finanziati e coordinati da un livello strategico superiore, nel quale operavano esponenti della loggia massonica P2 e soggetti appartenenti ai servizi segreti.**

Si tratta di un'affermazione nulla affatto azzardata e, invece, calata concretamente su una serie di circostanze di varia natura, soprattutto di natura storico-politico, quali le vicende afferenti Licio Gelli in ambito massonico, il potere acquisito da Federico Umberto D'Amato nei servizi segreti, nonché le ricchezze da questi accumulate, le molteplici relazioni esistenti all'epoca tra i gruppi eversivi "neri" ed i servizi stessi e la sinergia che si venne a creare tra le diverse forze eversive nel periodo immediatamente antecedente la strage.

Temi tutti questi che costituiranno oggetto dei paragrafi seguenti.

3.5. Giallo "Zafferano"

Ci si è interrogati, dunque, sull'identità del soggetto o dell'ente identificato nel documento Bologna e negli altri documenti manoscritti da Gelli in "ZAFF", "ZAF" o "ZAFFERANO".

Il testimone Sgarangella (cfr. trascrizione udienza 7.5.2021, pag. 32) ha riferito che inizialmente si era stati indotti ad accostare il colore dello zafferano alla *Guardia di Finanza* (le Fiamme gialle appunto), ma tale accostamento fu poi accantonato nel corso delle indagini sul *crack* del Banco Ambrosiano. È del resto questa la tesi menzognera sostenuta dal Ceruti nel suo interrogatorio avanti ai magistrati della Procura generale.

Si osservò che nella documentazione sequestrata a Licio Gelli vi erano altri riferimenti alla Guardia di Finanza per possibili episodi di corruzione e, in ogni caso, Gelli era solito indicare i nominativi (ad es. Gallo, D'Aloia, De Marco) dei soggetti che potevano essere coinvolti in atti corruttivi e non il corpo di appartenenza.

Invece, le indagini svolte per identificare la persona indicata nei documenti bancari aveva il nome in codice "*Federico*" ed era appellato da Licio Gelli con l'abbreviativo "*Zaf*" o anche "*Zafferano*" – persona a cui lo stesso Gelli fece pervenire la somma di 850.000 USD tra febbraio 1979 e luglio 1980 – inducono a ritenere che il predetto soprannome si riferisca a **Federico Umberto D'Amato**.

D'Amato, nato a Marsiglia nel 1919 e deceduto nel 1996, alto funzionario della Polizia di Stato, ricoprì l'incarico di direttore dell'Ufficio Affari Riservati (UAR) del Ministero dell'interno dal 1971 al 1974 e fu poi nominato capo della Polizia di Frontiera, anche se rimase sempre in qualche modo legato ai servizi segreti civili a livello di vertice, in ragione dell'influenza che vi aveva sempre esercitato.

Il D'Amato, come vedremo meglio in seguito, rappresentò i servizi segreti civili italiani nel c.d. club di Berna, un centro di coordinamento informale dei servizi dei principali paesi europei, ben oltre il suo allontanamento dall'Ufficio Affari Riservati con l'assunzione dell'incarico di capo della polizia di frontiera

Si tratta, secondo la tesi dell'Accusa, di una figura centrale nell'ideazione della strage del 2 agosto 1980.

Dai documenti prodotti e dalle testimonianze acquisite, deve inferirsi oggi che egli fosse legato a Licio Gelli da un rapporto assai stretto, non solo in virtù della comune appartenenza alla loggia P2 - essendo emerso nel 1981 che egli era iscritto alla Loggia P2 con la tessera n. 1643 - ma anche da un'assidua frequentazione di carattere personale.

Una connessione che s'impone logicamente, considerando i ruoli da essi rivestiti e la necessità di un coordinamento delle rispettive azioni, che altrimenti avrebbero dovuto essere in violenta, radicale rotta di collisione. Collisione che l'adesione di D'Amato alla P2 permette di escludere, avendo viceversa il valore di un'integrazione al massimo livello, non essendo certamente egli un personaggio bisognoso dei servizi di Gelli per fare carriera o, ancor più, per elaborare un'autonoma strategia, in forza dell'enorme potere informativo acquisito.

Vi è piuttosto da dire che l'accordo e l'alleanza tra i due producevano un effetto di crescita esponenziale sul potere di controllo esercitabile nei confronti della politica, dell'economia e della finanza, oltre che dei servizi informativi e di sicurezza. A questo riguardo non è casuale l'immanente presenza di D'Amato nell'ultima fase della vicenda Calvi.

A dimostrazione di questi rapporti, tra i plurimi elementi che si possono addurre, si segnala che nell'agenda sequestrata a Gelli all'atto del suo arresto in Svizzera nel 1982, risultava annotato il numero di telefono di D'Amato ed anche il resoconto di un suo incontro con lui il precedente 7 agosto 1982, ovvero in un momento in cui Gelli era latitante[203].

L'ipotesi investigativa che riconduce *Zaf/Zaff/Zafferano* al D'Amato ha preso spunto da una memoria dei legali delle parti civili, i quali hanno segnalato l'esistenza di un libro, scritto

[203] Cfr. Vol. 123 atti Banco Ambrosiano, pagg. 550 e 560.

da D'Amato quando ancora era ai vertici della polizia di sicurezza, in cui si menziona un episodio autobiografico che riguarda un piatto di pesce condito con lo *zafferano*.

La c.d. "rivelazione di Marsiglia".

Dalle indagini svolte, sulle quali ha testimoniato il capitano Sgarangella, è emerso che Federico Umberto D'Amato era noto per la sua passione per la gastronomia e che egli fu autore del libro "*Menù e dossier*" (pubblicato nel 1984), nel quale raccontò che ebbe una sorta di illuminazione quando, in un pranzo avvenuto a Marsiglia, degustò una zuppa di pesce allo zafferano, la c.d. "*buoillabaisse*".

Il noto gastronomo **Edoardo Raspelli**, escusso come teste all'udienza del 21.5.2021, ha confermato che la bouillabaisse è il piatto tipico della città di Marsiglia ed è costituita da una zuppa di pesce caratterizzata dall'impiego, come ingrediente, dello zafferano.

È emersa in questo processo la prova che Federico D'Amato e Licio Gelli si conoscevano bene e si deve ritenere che la loro frequentazione non andasse esente da appuntamenti di natura culinaria, come può trarsi dal fatto che a pagina 126 del proprio libro D'Amato ironizzava proprio sulle abitudini alimentari di Lico Gelli, che definiva come "*negato alla buona tavola*" e dedito a mangiare "*omelette, fracoste e verdure*"; D'Amato, in particolare, ricordava un episodio in cui Licio Gelli "*si intossicò quasi mortalmente con una sogliola avariata in un ristorante vicino all'Excelsior*".

Non c'è dubbio, pertanto, che i due, oltre che piduisti, fossero compagni di tavola, sicché a Gelli non poteva essere sfuggita la passione del poliziotto-*gourmet* per lo zafferano, già prima della pubblicazione del libro "*Menù e Dossier*" e di cui non faceva mistero, seguendo l'esaltazione che nel libro viene fatta delle qualità della zuppa di pesce allo zafferano e delle sperticate lodi che lo steso D'Amato sviluppa nel libro sulla commistione tra spionaggio, buona tavola e ingredienti culinari, considerando il momento conviviale come quello più idoneo per carpire rivelazioni e segreti.

D'Amato era talmente noto per la sua passione culinaria, che Giannantonio Stella su "Il Corriere della Sera" del 27.4.1997 gli dedicò un articolo dal titolo "*D'Amato lo sbirro grand-gourmet*" e Fulvio Pierangelini una menzione, anch'essa riferita allo zafferano, a pag. 46 del suo testo "*Il grande solista della cucina italiana*" (cfr. entrambi i documenti, prodotti in atti).

Giannantonio Stella all'udienza del 21.5.2021 ha riferito che per scrivere l'articolo e documentarsi consultò le fonti dell'archivio del Corriere della Sera ed ebbe anche un colloquio con il giudice istruttore dott. Mastelloni, che gli parlò dell'indagine denominata "ARGO 16" svolta a Venezia, riguardante appunto anche Federico Umberto D'Amato.

Vi furono altri articoli di stampa da cui emergeva la passione di D'Amato per il citato ingrediente, che egli evidentemente celebrava nella cerchia delle sue conoscenze.

In un articolo di commento di una nota trasmissione televisiva (rinvenibile sul web nel seguente link: http://audiofilofinehighendproduct.blogspot.com/2013/07/ufficio-affaririservati), D'Amato veniva definito "*lo sbirro gourmet che abbinava la passione per lo spionaggio alla gastronomia e non si fece mai beccare*".

Nell'articolo si metteva in luce "*il disprezzo che* [D'Amato] *riservava agli chef che dimenticavano di mettere lo zafferano nella bouillabaisse*".

In un articolo dell'agenzia di stampa "*Repubblica*" di Lando Dell'Amico del 4.11.1982 - quindi anteriore alla pubblicazione del libro "*Menù e Dossier*" – il predetto Dell'Amico, nel commentare l'audizione di Federico Umberto D'Amato da parte della commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, definiva la stessa come "*una pietanza scritta dedicata al giallo zafferano in salsa 007*", ancora una volta a sottolineare il dualismo che contraddistingueva la sua figura, tra *gourmet* ed appartenente ai servizi segreti, indicandosi quell'ingrediente come capace di distinguere univocamente lo "spione".

È stato dimostrato in questo processo come negli anni '70 Lando Dell'Amico percepisse il compenso di £. 70.000 al mese come informatore fiduciario di D'Amato ed avesse anche il nominativo in codice di fonte "*Carrara*"[204].

Lando Dell'Amico, dunque, era una fonte estremamente qualificata, posto che non solo era legato da un rapporto di amicizia con D'Amato, ma ne era anche un informatore personale e deve quindi reputarsi assolutamente credibile nel connettere D'Amato e lo zafferano.

Occorre, infine, osservare che D'Amato era nato a Marsiglia, città in cui la predetta zuppa di pesce costituisce un piatto tipico e ciò, oltre a spiegare il rigore culinario di D'Amato nella realizzazione di tale ricetta, disvela un ulteriore correlazione di tipo personale tra l'ingrediente sopraddetto e la sua persona, tale da giustificare che, con l'espressione "Zafferano", Gelli intendesse riferirsi proprio a lui.

Va infine ricordato che in Uruguay, nella sua residenza di Montevideo, vennero sequestrati a Licio Gelli numerosi documenti, tra i quali emergeva un plico, denominato "*fascicolo concernente Federico Umberto D'Amato*", in cui Gelli aveva scritto di pugno

[204] Cfr. i prospetti sugli informatori dell'Ufficio Affari Riservati acquisito dagli atti del procedimento sulla strage di Brescia: G –A - 104 pag. 371 e segg.

quanto segue: "*La posizione economica di D'A, in Svizzera e presso la Banca Morin di Parigi (versamenti americani) è rilevantissima*"[205].

Secondo la Procura generale il fatto che Gelli conoscesse le rilevanti risorse economiche del funzionario si può spiegare con il fatto che fosse stato proprio lui ad alimentarle, attraverso versamenti di denaro e ciò conforta la tesi secondo la quale il beneficiario della somma di 850.000 USD – versata tra **febbraio 1979 e luglio 1980** ed indicata nel "*documento Bologna*" – fosse Federico Umberto D'Amato.

In definitiva, appare assolutamente ragionevole la tesi secondo la quale il nomignolo "*Zafferano*" o i suoi abbreviativi "ZAFF" e "ZAF", utilizzato da Gelli nel "*documento Bologna*" e in altri coevi manoscritti, contraddistinguesse il predetto personaggio.

Si consideri che una simile intuizione è già di per sé capace di autorizzare le conclusioni più ardite, poiché si avrebbe prova del trasferimento di ingentissime somme di denaro da parte di Licio Gelli - capo della Loggia P2 e personaggio che non aveva mai celato i propri disegni di carattere golpistico - ad un alto funzionario che era stato a capo dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno e che, anche dopo essere passato ad un altro incarico, aveva mantenuto una forte influenza nell'ambito dei servizi di *intelligence* nazionali, e, come si dirà, anche internazionali e che per giunta era iscritto alla loggia massonica P2, nella quale erano coinvolti altri soggetti appartenenti ai servi deviati, come il generale Santovito, Francesco Pazienza o il colonello Musumeci. Un personaggio che aveva mantenuto sin dagli anni Sessanta stretti rapporti con Stefano Delle Chiaie e altri esponenti dell'eversione nera, come si vedrà avanti.

L'affiliazione di D'Amato alla P2 non è sfuggita alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, che esaminò la sua posizione.

A pag. 109 della relazione della Presidente Tina Anselmi si legge quanto segue: "*Una particolare menzione richiede la figura di Federico Umberto D'Amato, iscritto alla Loggia P2, la cui presenza emerge in tante vicende della vita italiana in questi anni e che figura in rapporti stretti e costanti con molti degli uomini in qualche modo coinvolti nella storia e nell'attività della loggia, da Roberto Calvi a Francesco Pazienza, da Angelo Rizzoli a Mino Pecorelli, oltre che con Licio Gelli. Informazioni su D'Amato o raccolte dal D'Amato si rinvengono anche presso l'archivio di Gelli di provenienza uruguaiana. Sugli stretti rapporti*

[205] Cfr. il documento prodotto, tratto dagli atti della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, reperibile nel volume G-a-101 del processo relativo alla strage di Brescia, pagg. 402-407.

tra D'Amato e Calvi, fino agli ultimi giorni di vita di quest'ultimo, riferiscono ampiamente i familiari di Calvi".

A cosa dovevano servire quelle ingenti somme di denaro?

Per cercare di dare una risposta, si rende indispensabile cercare di trarre elementi dalla situazione economico-finanziaria di D'Amato all'epoca dei fatti, dalla sua vicenda personale e dal suo *cursus honorum.*

3.6. La situazione finanziaria di F.U. D'Amato all'epoca dei fatti

Si è visto come, secondo Gelli, D'Amato avesse delle rilevanti disponibilità finanziarie.

La Procura generale ha svolto indagini sulle condizioni economiche di Federico Umberto D'Amato, mediante l'espletamento di rogatorie in Francia e in Svizzera.

I documenti così acquisiti[206] sono stati poi oggetto di accurata disamina da parte del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna. Le risultanze di tali indagini sono state illustrate dal capitano Sgarangella all'udienza del 19.5.2021

Le indagini sono state integrate dall'acquisizione di documentazione attinente al reddito di D'Amato, acquisita dalla DIGOS di Bologna presso il Ministero dell'Interno, sulla quale ha testimoniato Antonio Marotta.

Le indagini hanno consentito di appurare che parte delle risorse finanziarie pervenute a D'Amato attraverso i finanziamenti di Licio Gelli furono dallo stesso impiegate per un investimento immobiliare a Parigi.

Due giorni dopo la morte di D'Amato, nel 1996, venne disposta una perquisizione della sua abitazione dalla G.di F. su mandato del giudice istruttore di Venezia nell'ambito delle indagini per la vicenda del disastro aereo del velivolo "*Argo 16*", nome in codice

---

[206] Gli atti e documenti allegati alla rogatoria svizzera del 7.10.2019 sono i seguenti:

- copia della convenzione sottoscritta a Ginevra in data 8.12.1982 tra D'Amato e l'avv. De Gorsky avente ad oggetto la gestione della Posset Trading INC;
- copia del contratto di apertura del canto corrente Posset Trading INC presso Credit Suisse in data 22.10.1984;
- copia della nota del 22.10.1984 inviata dall'avv. De Gorky a Credit Suisse nell'interesse di Posset Trading;
- copia dell'estratto del conto Posset Trading INC presso Credit Suisse alla data del 31.12.1984, da cui risulta un investimento in titoli in dollari dell'importo di 101.556,48 USD;
- copia dell'estratto del conto Posset Trading INC presso il Credit Suisse alla data del 30.9.1985, da cui risulta un investimento in titoli in dollari USD dell'importo di 28.122;
- copia dell'estratto del conto Posset Trading INC presso il Credit Suisse alla data del 30.05.1986 da cui risulta una giacenza di FRS 64.407 pari a lire 53.000.000 circa;
- copia del contratto di apertura del conto da parte di Posset Trading presso Financial Trust C.G.P. SA in data 20.07.1987;
- copia della nota Financial Trust C.G.P. SA in data 21.07.1988 recante operazione su titoli in dollari per l'importo di € 45.000.

dell'aeromobile Douglas C-47 Dakota dell'Aeronautica Militare, usato dai servizi segreti italiani, precipitato a Marghera il 23.11.1973, causando la morte dei quattro membri dell'equipaggio. In quel frangente venne sequestrato un appunto dattiloscritto, che atteneva ad informazioni che D'Amato intendeva fornire agli inquirenti, sia inerenti la sua carriera, sia inerenti le sue possidenze.

Orbene, dal documento emergeva che egli aveva la disponibilità di un appartamento posto in Rue d'Argenteuil n. 9 a Parigi e che esso era stato acquistato tramite una società di diritto svizzero, denominata "*Oggicane*", all'uopo costituita il **28.9.1979**, della quale furono nominati amministratori, in successione, l'avvocato **Michael De Gorski** e **Alix Francotte Conus**.

Secondo la Procura generale il pagamento del prezzo dell'appartamento (300.000 franchi francesi, pari all'epoca a circa 57 milioni di vecchie lire) ha coinciso temporalmente con il primo versamento effettuato a favore di D'Amato da Gelli e Ortolani (si tratta, giova ripetere, della somma di 294.000 USD con valuta 16.2.1979, della quale, secondo il citato appunto "*Memoria*", 250.000 USD costituivano un acconto della maggior somma di 850.000 USD destinata a "ZAF", richiamata anche nel "*documento Bologna*").

Inoltre, è emerso che D'Amato dovette sostenere in quel periodo ulteriori ingenti spese relative alla ristrutturazione dell'appartamento di Parigi, pari a 100 milioni di vecchie lire, alla costituzione e gestione della società ***Oggicane***, all'acquisto di oggetti di antiquariato da destinare ad arredo dell'appartamento stesso.

D'Amato consegnò la somma di 100.000 USD all'avvocato De Gorski per far fronte alle spese di gestione della società *Oggicane*. Tali spese furono sostenute da una società panamense (la ***Posset Trading***[207]), come risultava da una convenzione stipulata tra D'Amato e la società in data **2.3.1982**; lo stesso giorno la *Posset Trading* impiegò i 100.000 dollari ricevuti da D'Amato in un investimento obbligazionario di pari importo[208].

Si osservi che l'effettiva titolarità in capo a D'Amato della società *Posset Trading* emerge anche da un documento sequestrato dalla G. di F. nel corso delle perquisizioni che vennero eseguite nei confronti dei familiari di **Antonella Gallo**, colei che era stata una sorta di segretaria personale privata di D'Amato.

[207] Per la costituzione di tale società D'Amato versò ulteriori 10.000 USD, destinati anche ai compensi dei componenti del C.d.A., composto da tre persone e presieduto sempre dall'avv. De Gorski (cfr. testimone Sgarangella, trascrizione udienza 19.5.2021, pag. 138).

[208] Cfr. la documentazione ricevuta per rogatoria dall'autorità svizzera e al relativo estratto di sintesi.

Si tratta di una sorta di "testamento" indirizzato all'avv. De Gorski, mediante il quale D'Amato disponeva che, alla sua morte, le azioni della *Oggicane* ed il capitale della *Posset Trading* venissero trasferiti alla sua erede, Antonella Gallo.

Le testimonianze assunte hanno avuto a riguardo anche il tenore di vita tenuto da D'Amato, il quale doveva ritenersi estremamente elevato, anche in relazione a quelle che erano le sue capacità reddituali dell'epoca.

La testimone **Elena Guidi**, sentita all'udienza dell'8.7.2021, ha confermato puntualmente tale assunto.

Ella ha premesso che, dopo diversi anni di convivenza, a partire dal 1979, si era sposata con D'Amato il 3.5.1984, ma poi si era separata consensualmente un anno e mezzo dopo.

Ha asserito che D'Amato le aveva regalato, quando non erano ancora sposati, un'autovettura Porsche 924 ed una tenuta agricola di circa 10 ettari in Toscana nei pressi di Cecina, composta da una casa piccola abitabile, da una casa antica da ristrutturare, da un frutteto e da un uliveto; ella rivendette l'intero compendio nel 1995 al prezzo di 700 milioni di lire.

Inoltre, il marito le regalò gioielli "*mediamente importanti*".

Non si indica il valore, ma "mediamente importanti" significa sicuramente nell'ordine di diversi milioni di lire con pagamenti reiterati.

Il valore dell'autovettura oscillava tra i 30 e i 50 milioni.

La coppia andò a vivere in una casa presa in locazione, per la quale il canone era versato dal marito; per le pulizie domestiche si avvalevano di una coppia di origine filippina.

La teste ha dichiarato che all'epoca suo marito guadagnava circa tre milioni di lire al mese, più quello che percepiva come curatore e redattore della guida gastronomica de L'Espresso.

Con la separazione consensuale i coniugi concordarono che D'Amato versasse la somma di 2 milioni di lire al mese alla coniuge, pagamento che aveva poi onorato.

Ha riferito che D'Amato aveva una passione per l'arte e l'oggettistica e si recava spesso a Parigi anche per girare per mercatini e piccoli negozi.

La donna ha confermato che D'Amato le disse di conoscere Gelli e di essere iscritto alla loggia P2; che egli conosceva anche Francesco Cossiga; che alla celebrazione del loro matrimonio erano presenti il direttore de "Il Borghese" Tedeschi e l'imprenditore Ciarrapico.

Deve escludersi che le rilevanti capacità economico-finanziarie dimostrate a quell'epoca da D'Amato trovassero rispondenza unicamente nel suo stipendio e nelle attività di lavoro autonomo come critico gastronomico.

Quanto alla determinazione del reddito lavorativo percepito, dalla documentazione acquisita dalla Digos di Bologna, emerge quanto segue:

- con l'assunzione in data **22.12.1977** della qualifica di Dirigente Generale conseguì lo stipendio lordo annuale di £ 10.200.000, oltre le indennità e gli assegni;

- con la successiva nomina a Dirigente Generale-Prefetto percepì l'importo lordo di £ 21.077.280, oltre ad assegni e indennità complessive di £ 2.477.710, a partire dal **5.2.1982** (ma con decorrenza effettiva dal 25.4.1981)[209].

Se pure l'appartamento parigino non aveva un valore elevatissimo, in ogni caso il prezzo versato per il suo acquisto (57 milioni di lire all'epoca erano una somma importante) appare rilevante in relazione al reddito effettivamente percepito all'epoca dal funzionario, il quale oltretutto aveva per l'intera operazione sostenuto rilevantissime spese.

Si aggiungano le spese per arredarlo, consistite nell' acquisto di mobili di antiquariato e di quadri acquistati all'asta. Si vedano le deposizioni dei familiari della Gallo, che svendettero il patrimonio loro lasciato dal D'Amato, ricavandone comunque utili per centinaia di milioni di vecchie lire.

Giova osservare come la stessa circostanza che egli abbia cercato di dissimulare la titolarità di parte delle sue proprietà attraverso lo schermo di due società prestanome – significativa poi la scelta di una società di diritto svizzero e l'altra di diritto panamense – ed attraverso l'incarico fiduciario conferito all'avvocato De Gorski, tradisce l'intento di occultare ingenti disponibilità finanziarie illecitamente accumulate, in modo da rendere difficoltoso risalire a lui.

Per contrastare queste risultanze, la Difesa Bellini all'udienza del 14.5.2021 ha depositato una nota ed ha allegato a suo corredo vari documenti per integrare il tema della situazione reddituale di D'Amato.

Tra le produzioni, spicca un'ispezione ipotecaria avente ad oggetto le trascrizioni a favore e contro il dott. D'Amato. Da essa risultano due trascrizioni a favore e cinque trascrizioni contro. Le trascrizioni a favore riguardano due successioni ereditarie, quella della moglie, Ida Melani e quella del padre, Federico D'Amato.

Nella successione della moglie, trascritta in data 7.5.1984, erano caduti due appartamenti e la quota di 1/2 di un altro appartamento in comproprietà con il marito.

[209] Si veda l'allegato n. 71 cap. 3.

Si tratta dei seguenti appartamenti: a) appartamento sito a Roma via Grossi Gondi n. 46 di vani 4, cat. A/2; b) appartamento sito a Roma viale Tirreno n. 132 di vani 7, cat. A/2; c) appartamento sito a Roma via Rodolfo Lanciani n. 67 di vani 4, cat. C/2.

Nella successione del padre, trascritta nel 1987, era caduto un appartamento (sito in Roma, via Cimarosa n. 12 di vani 5, cat. A/2).

Da una seconda ispezione ipotecaria risultano quattro trascrizioni contro D'Amato: a) atto di vendita in data 10.4.1984 dell'appartamento sito a Roma, in viale Tirreno n. 132 (pervenuto a titolo di eredità come sopra); b) atto di vendita del 19.12.1985 dell'appartamento sito a Roma, in via Rodolfo Lanciani n. 67 (pervenuto a titolo di eredità per la quota di 1/2 di cui sopra); c) atto di vendita in data 22.12.1986 dell'appartamento in via Lanciani al n. 69 piano androne (pervenuto sempre dall'eredità della moglie); d) atto di vendita in data 23.3.1995 della nuda proprietà dell'appartamento sito a Roma, in via Cimarosa n. 18 a Esterina Antonella Gallo.

Secondo i difensori, dunque, l'acquisizione di detti immobili ereditati dalla moglie Melani e la successiva loro vendita, delle quali non si è tenuto conto, spiegherebbero le disponibilità finanziarie del dott. D'Amato.

In realtà, si tratta di elementi che non incidono sul giudizio di una situazione patrimoniale complessiva incompatibile con le entrate e le disponibilità lecite del D'Amato, intorno al 1980 se solo si considerano l'epoca di acquisizione in proprietà degli appartamenti (anno **1984**) e soprattutto le date delle rispettive vendite.

Infatti, il primo appartamento fu venduto il **10.4.1984** per l'importo £ 76.000.000; il secondo fu venduto il **19.12.1985** per l'importo di £ 120.000.000 e l'ultimo fu venduto il **22.12.1985** per l'importo di £ 64.600.000.

Pertanto, le disponibilità scaturenti dalle compravendite si concretizzarono in un'epoca successiva a quella in cui D'Amato sostenne le rilevanti spese sopra riferite, collocabili tra il 1979 e i primi mesi del 1982.

Tale collocazione temporale degli esborsi conforta l'idea che la provvista necessaria provenisse dai finanziamenti da parte della coppia Ortolani-Gelli, che si sono dipanati tra febbraio 1979 e settembre 1980.

In definitiva, il raffronto tra il reddito percepito all'epoca da Federico Umberto D'Amato e l'acquisto dell'appartamento parigino e degli elementi di arredo, con il carico di spese che ne conseguirono, segnala un contrasto abbastanza stridente.

Il fatto stesso di investire a Parigi e non ad esempio acquistare un'abitazione a Roma, appare anomalo, così come peculiare deve ritenersi la sofisticata attività volta ad attribuire all'appartamento l'apparenza di una diversa titolarità.

Tali argomentazioni costituiscono ulteriori elementi di conforto alla tesi dell'Accusa.

3.7. L'appunto Bologna come chiave di lettura della strage: un coacervo di indizi concordanti rispetto a tempi, luoghi, persone

Occorre ora tirare le fila di quanto si è sopra esposto, seguendo le evidenze acquisite e soppesandole criticamente. L'importanza del "*Documento Bologna*" e delle conseguenze che se ne traggono con riferimento alle indicazioni, alle deduzioni e alle conclusioni che l'accusa intende trarne è tale da meritare un ulteriore autonomo percorso da parte della Corte, per analizzare in dettaglio il significato delle scritturazioni contenute nel "documento", le inferenze probatorie che se ne traggono, la coerenza interna e la convergenza di tutte le indicazioni contenute nei documenti di Gelli rispetto alle conclusioni che se ne possono trarre (in via indiziaria).

Stiamo ai fatti.

L'*appunto Bologna* descrive erogazioni finanziarie a soggetti che risultano ragionevolmente identificati in Federico Umberto D'Amato e in Mario Tedeschi, non solo iscritti entrambi alla P2, ma uomini collocati sul finire degli anni '70 al vertice del potere pubblico.

Esamineremo in un successivo capitolo il potere, l'influenza e il ruolo esercitati da questi personaggi nella sfera pubblica occulta e nelle attività eversive che si collegano storicamente alle vicende della strategia della tensione e alle azioni eversive di una data area politica, che dal 1965 in avanti hanno contrassegnato la storia nazionale.

L'*appunto* riporta, inoltre, erogazioni di denaro che non hanno fin qui trovato alcuna spiegazione ragionevole, soprattutto dal Gelli, dal Ceruti, dall'Ortolani, i soli che avrebbero potuto offrirla e che invece hanno palesemente mentito o sono rimasti silenti.

L' "*appunto*" va tenuto distinto dal "*Documento*" Bologna: di questo fanno parte altri documenti da leggere in modo integrato, come il c.d. *Documento Artigli*, il *Documento Memoria*, il documento "*A M.C.*", che nel loro insieme formano il "*Documento Bologna*" contrassegnato dall'indicazione iniziale Bologna -525769- X.S. – posta come "titolo" dell'appunto, cioè del foglio ripiegato a "libretto" trovato nel settembre 1982 sulla persona di Gelli, accuratamente riposto nel suo portacarte personalissimo, che deve ritenersi per

esclusione riferito alla strage del 2 agosto a Bologna.

Questa la tesi dell'accusa. Una tesi che la Corte considera fondata, plausibile e allo stato senza smentita sul piano logico.

Bisogna, infatti, chiedersi se si tratta di assunzione arbitraria, di illazione, di pregiudizio o di un postulato valido, ammissibile per procedere sul piano dell'argomentazione razionale alla formulazione della conclusione (non in termini di giudizio di responsabilità, in questa sede non consentito, ma di inquadramento storico del contesto dell'accusa) che i flussi finanziari desumibili dal "*Documento Bologna*" attengano al finanziamento della strage di Bologna, a pagarne gli esecutori, i collaboratori, i depistatori.

Come è noto, il postulato non è una verità evidente come un assioma o una massima di esperienza. Viene posto all'inizio di un procedimento dimostrativo, sulla base di un insieme di esperienze ovvero una verità ammessa provvisoriamente, in vista delle conseguenze che ne derivano. Se un postulato consente di svolgere una dimostrazione e di dare una collocazione logicamente plausibile a un compendio di elementi sparsi, altrimenti non collegabili e di difficile spiegazione, al punto da fornire una ricomposizione congrua e coerente all'insieme dei frammenti intrinsecamente insignificanti, quel postulato può essere posto a fondamento della dimostrazione.

Il postulato non è arbitrio. Né ragionamento circolare. Viene posto per la sua intrinseca ragionevolezza. Che nel nostro caso si ricava da dati di fatto ineludibili.

Che l'intestazione "Bologna" del *Documento* possa ragionevolmente porsi in connessione con la strage del 2 agosto e che i flussi finanziari ivi riportati, si riferiscano alla tragica vicenda, nel senso di un nesso causa/effetto fra flussi ed erogazioni finali del denaro ed evento strage, richiamato dall'indicazione "Bologna" e che correttamente si ponga quell'assunzione come premessa della destinazione dei movimenti finanziari illustrati nel documento a soggetti che all'esecuzione della strage possono aver concorso in diversa posizione, si desume dai seguenti dati certi:

a) Licio Gelli è stato definitivamente condannato per avere promosso e istigato la gigantesca operazione di depistaggio "terrore sui treni";

b) Ligio Gelli, in quanto *dominus* di ultima istanza dei vertici dei servizi segreti del tempo, tutti iscritti alla sua associazione massonica segreta P2, è stato regista e istigatore di molteplici tentativi di depistaggio, consistiti nell'attribuzione della responsabilità della strage alla c.d. "pista estera", allo scopo di escludere la responsabilità di coloro che sono stati riconosciuti responsabili: che l'insieme di questi tentativi devianti e intossicanti della strage

siano imputabili al Gelli è scritto in modo definitivo nella sentenza della Corte di assise di Bologna dell' 11 luglio 1988; in quella della Corte di appello di Bologna del 16 maggio 1994; nella sentenza della Corte di appello di Bologna, sez. min, del 13 dicembre 2004, tutte irrevocabili; nonché nella sentenza del 9 gennaio 2020 della Corte di assise di Bologna, non definitiva. La prima e forse più completa esposizione di tale azione di inquinamento, intossicazione e depistaggio delle indagini, per allontanarle dalla base del neofascismo eversivo autore della strage, è nella requisitoria dei pubblici ministeri (Mancuso e Dardani) del primo processo per la strage, pubblicata in volume e liberamente consultabile[210].

---

[210] Ha scritto la Procura generale nella sua memoria, *"Per quanto accertato nei processi che hanno preceduto la presente indagine, l'attività di depistaggio compiuta dopo la strage del 2/8/1980 si articolò in quattro fasi:*

- la prima, di natura giornalistica, con l'ispirazione di notizie di stampa devianti pubblicate dall'agenzia "Repubblica" di Lando dell'Amico (in data 1/9/1980), dal periodico "Panorama" (il 15/9/1980) mediante un servizio ad hoc del giornalista Barberi, indotto da Francesco Pazienza[210], nonché dal periodico "Il Borghese" diretto da Mario Tedeschi, con una serie di articoli che meglio verranno analizzati in seguito;

- la seconda, attraverso apposite informative del SISDE (in data 9/10/1980) e del SISMI (in data 14/10/1980, seguita nell'anno 1980 da altra informativa del 2 novembre);

- la terza, che ne rappresentò il culmine, mediante la cosiddetta operazione "terrore sui treni" che determinò, in data 13 gennaio 1981, il sequestro sul treno Taranto-Milano di una valigia contenente armi, una sostanza esplosiva dello stesso tipo utilizzato per la strage del 2 agosto e documenti vari che indirizzarono le indagini verso la falsa "pista internazionale";

- la quarta, con una serie di informative del SISMI a corredo del sequestro del materiale indicato al capo precedente.

Le indagini compiute in merito alla strage del 2/8/1980 hanno accertato che l'attività di depistaggio fu opera dei servizi segreti "deviati" posti alle dipendenze, di fatto, di Licio Gelli e della loggia massonica P2 dal medesimo diretta, trovando conferma nelle condanne definitive di Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte, Francesco Pazienza e dello stesso Licio Gelli[210].

L'appunto "Bologna", esaminato dalla magistratura milanese per valutare i reati connessi al fallimento del Banco Ambrosiano, va ora analizzato in un'ottica diversa, collegabile alle indagini sulla strage di Bologna anche alla luce delle nuove conoscenze investigative.

In tale inedita visione processuale occorre tener conto, in primo luogo, delle seguenti circostanze:

- è stato accertato che i fondi utilizzati per le operazioni descritte nel documento "Bologna" furono distratti dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi;

- Francesco Pazienza, al pari di Licio Gelli, è stato condannato in via definitiva sia per il depistaggio delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna, sia per concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nell'ambito del procedimento per il crack del Banco Ambrosiano;

- la città di Bologna, menzionata dal Gelli nell'intestazione del documento, non ha alcuna attinenza con le vicende del Banco Ambrosiano;

- Licio Gelli, come si è visto, non fornì alcuna plausibile spiegazione circa la destinazione delle somme che compaiono nell'appunto Bologna, movimentate su e da conti correnti di banche elvetiche, né indicò le ragioni per cui le consistenti movimentazioni di denaro annotate in detto documento fossero state da lui associate alla città di Bologna;

- non è credibile che Licio Gelli sia stato promotore e regista dell'azione di depistaggio della strage di Bologna, per effetto della quale ha riportato una grave condanna, al fine di favorire tre terroristi giovanissimi e isolati (Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva per tale delitto), e un meno giovane, ma a lui ufficialmente estraneo, Gilberto Cavallini, condannato ora in primo grado, i quali avrebbero compiuto il più grave attentato eversivo della storia della Repubblica italiana (con le conseguenti complesse implicazioni dal punto di vista organizzativo, oltre che esecutivo) agendo in modo del tutto svincolato da direttive, finanziamenti e coperture altrui, trovando poi per caso, nel corso delle indagini, insperata alleanza nel capo della loggia massonica P2 e nei vertici dei servizi segreti deviati".

c) Gelli non ha mai dato né voluto dare alcuna spiegazione del significato del documento e soprattutto della sua intestazione;

d) Licio Gelli in tutte le occasioni in cui gli è stata posta una domanda su quell'indicazione, in particolare nelle frequenti interviste rilasciate negli ultimi anni della sua vita, una delle quali proiettate in aula, non ha mai voluto soffermarvisi, neppure quando provocato dall'intervistatore;

e) come ha sostenuto la Procura generale, a prescindere dalle ragioni di sospetto dallo stesso Ufficio avanzate, confermate nella deposizione del giudice Bricchetti, nei confronti di chi partecipò all'interrogatorio di Gelli del 1988 e redasse la relazione del 15 luglio 1987, che di fatto eludeva le domande sul punto, è ragionevole sostenere che la onorevole sepoltura praticata a quell'intestazione e al suo collegamento con la strage per oltre quaranta anni, non abbia altra spiegazione nel ricatto gelliano contenuto nel c.d. *documento Artigli.*

Possiamo dunque fissare, come base del ragionamento probatorio che il foglio piegato in quattro, trovato nel portafoglio di Gelli al momento del suo arresto a Ginevra nel settembre del 1982, rechi in epigrafe l'intestazione Bologna, con a fianco un numero di conto corrente, perché il contenuto di quel documento ha a che fare con qualcosa di rilevante connesso con la città di Bologna. Per Gelli la città di Bologna è indissolubilmente legata alla strage che vi fu consumata il 2 agosto 1980, nei termini e nei modi espressi nella sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti l'11 luglio 1988.

Se dunque l'intestazione "Bologna" del documento fa riferimento alla strage del 2 agosto, è giusto chiedersi cosa connette quel richiamo al numero di un conto corrente, ai flussi finanziari riportati, alle motivazioni di essi, cui si allude con relative date, alle persone beneficate e relativi importi. Ma soprattutto ed è la parte più difficile ma anche meglio risolta dalle successive indagini, occorre chiedersi se le indicazioni contabili del suo contenuto siano reali e consentano di individuare fonti, motivi e scopi delle singole erogazioni, in una coerente e logica attribuzione di senso ad una successione di cifre, date e soggetti occultati.

Il punto di partenza dell'analisi è dunque il foglio ripiegato in quattro, sequestrato a Gelli il 13 settembre 1982, nel quale l'intestazione Bologna si trova isolata nel primo riquadro del libretto con a fianco il numero del conto. Esso era già stato analizzato dal gruppo investigativo della Guardia di Finanza che si occupava del fallimento del banco Ambrosiano e proprio su quel documento aveva avviato il lacunoso rapporto del 15 luglio 1987, da cui ha origine l'indagine del capitano Sgarangella.

Il documento è stato indiscutibilmente predisposto dal Gelli, che nell'interrogatorio del 2 maggio 1988 lo ha riconosciuto come proprio ("*L'appunto che mi è stato mostrato è effettivamente da me manoscritto*", pag. 7).

Il numero indicato vicino all'indicazione "Bologna", il 525779XS, era relativo a un conto corrente acceso presso la UBS di Ginevra, intestato personalmente a Licio Gelli.

Abbiamo quindi l'associazione della città al numero di conto corrente di Gelli.

Tra i due termini esiste un rapporto. Sono soltanto i flussi diretti su quel conto che hanno una specifica attinenza con la località; tutti gli altri servono a spiegare ciò che va su quel conto perché ci va e ciò che va invece altrove. Sono flussi, parte di un movimento più ampio dal quale scaturisce quel movimento minore che tuttavia spiega anche operazioni collegate, registrate in altri appunti, con riscontri nel principale che ha quindi una doppia valenza, di specificazione di ciò che appartiene personalmente a Gelli per le "anticipazioni" di cui diremo e di contabilità generale di un'intera operazione.

I finanzieri nel 1987 avevano notato come rispetto a tutte le movimentazioni annotate nel documento si trovava un solo movimento direttamente collegabile al conto personale di Gelli.

Il documento è suddiviso in cinque colonne basilari. La prima colonna indica delle date; la seconda il "motivo" delle operazioni sottostanti.

I motivi portanti sono due con le indicazioni "*Dif. Mi*" e "*Dif. Roma*". Dall'interpretazione di queste indicazioni consegue la lettura di tutte le altre.

A fianco alla colonna "motivo" vi è poi la colonna "importo"; quindi, la colonna "versamento conto". Per poi trovare la colonna "note". Le successive tre sono cancellate e non rilevano. Rimane un'ultima colonna con un'indicazione di sintesi.

Nella colonna di sinistra delle note (la sola rilevante, l'altra presenta solo cancellature e quindi non fa parte del contenuto) ci sono le indicazioni: "*Ricevuto sei e cento, restano uno e nove*", "*Relaz Zaf 850.000*", "*Tedeschi Artic 20.000*"; "*da saldare 1.030.000*" (deposizione Sgarangella, pacificamente si tratta centinaia di migliaia di dollari).

I flussi fondamentali sono quindi due: uno relativo a "Dif Mi" e l'altro a "Dif Roma".

I due flussi sono sulla stessa colonna e sono separati da una linea orizzontale. Sia nel 1987 che nel 2019, le due espressioni e i connessi flussi di denaro vennero attribuite ai problemi giudiziari di Roberto Calvi, a Roma per bancarotta preferenziale a Milano per esportazione illecita di capitali.

Calvi, come detto, temeva molto questi processi, come si appurerà dalle dichiarazioni della moglie, temeva di finire in carcere come era già accaduto e temeva altre misure cautelari

devastanti, come il ritiro del passaporto; cercava di venirne fuori a suo modo e nel modo che gli aveva suggerito Gelli, pagando magistrati ed avvocati.

Se ne pentirà, troppo tardi. Vedi l'appunto all'on. Corona.

Per questi scopi aveva stanziato ingenti somme, messe a disposizione del duo Gelli-Ortolani. Come sarà appurato successivamente, con le sentenze irrevocabili - in particolare quella della Corte di assise di Roma che condannerà Gelli per millantato credito - l'urgenza dei processi costituì l'occasione per spillare a Calvi la somma di quindici milioni di dollari, che Gelli destinerà alle attività desumibili dal documento Bologna.

Come scrive la Procura generale nella sua memoria:

*"**La storia giudiziaria di Licio Gelli dimostra, tuttavia, che l'iniziativa assunta nei confronti del Calvi fu essenzialmente un bluff,** come evidenziato dall'autorità giudiziaria di Roma nel procedimento sulla loggia massonica P2 con la sentenza del 16/4/1994 che ritenne responsabile il Gelli del delitto di cui all'art. 346 c.p. per aver **millantato credito** presso l'autorità giudiziaria di Milano ai danni di Roberto Calvi (reato commesso, secondo la contestazione, dall'estate del 1980 alla primavera del 1981)*[211].

*Le indicazioni "DIF MI e DIF. Roma" sul documento Bologna svelano dunque la **ragione** per cui Roberto Calvi fu indotto a versare 15.000.000 di dollari al Gelli ed al suo cassiere e prestanome Marco Ceruti; svelano, inoltre, che la **reale destinazione dei fondi** (o, quanto meno, di una significativa parte di questi) non va ricercata nella loro apparante causale, ma nella **intestazione del documento** con cui il Gelli **espressamente** collegò quei movimenti finanziari alla città di **Bologna** e ciò fece, presumibilmente, per farne rendiconto ad Umberto Ortolani, suo socio nell'operazione, per memoria personale, nonché come strumento di ricatto, come tra poco vedremo".*

Va ricordato che il flusso di venti milioni di dollari dalle filiali sudamericane del banco Ambrosiano ai conti svizzeri di Ortolani e oltre, di cui quindici son quelli la cui destinazione si desume dal Documento, è documentato negli atti e nella sentenza del processo ambrosiano.

"*Dif Mi*" e "*Dif Roma*" sono dunque causali apparenti, due espressioni in codice per indicare l'origine convenzionale del flusso.

La prova della truffa orchestrata da Gelli a Calvi si desume dalla slide n. 8 nella quale il capitano Sgarangella segnala che uno dei flussi del Documento, quello da 800.000 dollari

[211] Si vedano i paragrafa 87 e seguenti della sentenza e in particolare quelli da 91 in avanti.

finito sul conto "Bukada", intestato al prestanome di Gelli, Marco Ceruti, presenta una doppia distinta; quella originale presso la banca e altra analoga, ma con sovrascritta l'annotazione "Marco Ceruti e Ugo Zilletti", esibita a Calvi per simulare l'operazione corruttiva nei confronti del vicepresidente del C.S.M., documenti rinvenuti a Castiglion Fibocchi. Non solo è stata rinvenuta e sequestrata la falsa distinta bancaria attestante la destinazione della somma a Ugo Zilletti tramite Marco Ceruti, ma anche un ulteriore appunto (slide n. 9), nel quale si annota che la falsa distinta è stata "mostrata a Calvi" il 17 ottobre 1980. La somma resterà sul conto "Bukada" del prestanome.

Ciò detto, il cap. Sgarangella dimostra come tutte le operazioni indicate nel documento corrispondono ad effettive operazioni finanziarie, nell'ambito delle quali è ragionevole assumere che almeno 1.900.000 dollari sono stati destinati a finanziare la strage; di questi un milione circa agli esecutori materiali e il resto a due personaggi coinvolti in specifiche attività connesse alla strage, come Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi.

Il quadro è costituito da indizi, ma consente la formulazione della tesi che Tedeschi e D'Amato siano coinvolti in modi che non possono essere approfonditi nella realizzazione della strage, in termini probabilistici e allo stato degli atti (la tesi non è falsa ed è sostenuta da ragionevoli indizi). La più volte richiamata situazione processuale[212] non consente di spingere l'attività probatoria oltre questa "*prima facie*", pure di notevole importanza, in grado di offrire una spiegazione plausibile dei meccanismi che hanno prodotto l'evento e i soggetti che in vari modi vi furono coinvolti, anche in ragione della percezione di ingenti somme di denaro all'interno di un complesso indiziario convergente.

Su questa premessa possiamo riprendere la spiegazione delle scritturazioni dell' "*appunto*", secondo l'acuta analisi del cap. Sgarangella, di cui è opportuno riportare la premessa:

TESTIMONE SGARANGELLA - "Come dicevo, non è un bluff, non sono un bluff le operazioni annotate sul Documento Bologna, corrispondono a effettive movimentazioni, l'abbiamo già visto qui per 800.000 dollari, io stesso ho ricostruito dai documenti... sulla base di quelli che arrivarono, i documenti bancari che arrivarono all'epoca nell'ambito del crack Ambrosiano. E con riferimento al "Documento Bologna" i conti interessati dai movimenti del conto Bologna li ho riepilogati in questa slide dove vediamo, troviamo il Tortuga e Bugada, abbiamo parlato prima di Ceruti Marco, troviamo un conto Antonino 13 riconducibile a Ortolani Umberto.

[212] La circostanza che i soggetti che si assumono come mandanti sono deceduti, sono quindi non imputabili, nei loro confronti non è possibile elevare alcuna imputazione formale, pur essendo possibile richiamarne il ruolo nel contesto di un'imputazione riguardante altri, in quanto la posizione semplicemente "storica" rilevi nella ricostruzione e nell'accertamento delle responsabilità dei giudicabili, valutazione incidentale e indiretta, "storica", esclusa ogni valutazione di responsabilità giuridica.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Scusi se la interrompo, dica alla Corte, Capitano, cosa sono Tortuga e Bugada. Che conti sono?

TESTIMONE SGARANGELLA – Sono nomi in codice attribuiti, conti cifrati, attribuiti a dei conti, dove la banca poi sa qual è l'effettivo beneficiario. All'epoca furono fatti degli accertamenti e su Tortuga e Bugada aveva firma il beneficiario effettivo era Ceruti Marco, come anche Antonino 13 era Ortolani Umberto. Invece 596757 quello intestato a Licio Gelli. E poi, come ho già preannunciato prima, ci sono movimentazioni che hanno interessato, seppure in minima parte il conto 525779XS intestato a Gelli Licio, che è quello che lui inserisce nel documento, nell'intestazione del documento, noi l'abbiamo visto come impiegato, la prima cosa che appare è Bologna, e c'è il numero di questo conto: 525779XS. Come ho già un po' anticipato il documento si occupa di due flussi, il primo da 10.000.000 di dollari che si svolge nel 1980, e un secondo flusso quello di 5.000.000 che si svolge non... che parte il 9 febbraio '81 e arriva nel conto Bugada il 16 febbraio '81.

Base di partenza la slide n.10

I CONTI CORRENTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DEL «DOCUMENTO BOLOGNA»

Le movimentazioni annotate nel «documento Bologna» effettivamente avvenute sui seguenti rapporti bancari (presso U.B.S. di Ginevra):

- n. 596757 K.J. 60T, intestato a GELLI Licio;
- n. 525366 B.W. 60A (denominato «*Tortuga*»), riconducibile a CERUTI Marco;
- n. 525367 B.X. 60D (denominato «*Bukada*»), riconducibile a CERUTI Marco;
- n. 1838179 (denominato «*Antonino 13*»), riconducibile a ORTOLANI Umberto;
- **n. 525779 X.S., intestato a GELLI Licio** (al quale si collegava il n. 525779.60R, conto sul quale venivano annotati gli investimenti delle somme del primo conto)

B O L O G N A – 525779 – X.S. –

10

Ma la slide fondamentale per comprendere il senso dell'operazione è la numero 11, cui accede la successiva n. 12. Riproduciamo entrambe perché solo così è possibile comprendere il ragionamento sviluppato dall'inquirente e che questa Corte condivide per la coerenza e logicità della ricostruzione, in base ai dati da ricomporre.

I CONTI CORRENTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DEL «DOCUMENTO BOLOGNA»

DATA	MOTIVO	DEPOSITO	VERS. CONTO
3-9-80	Dif. Ri	8.000.000	
3-9-80	10.000 - 20%	1.956.000	BUKADA
3-9-80	2.000 - u.c.	2.044.000	BUKADA
6-10-80	8.000	800.000	BUKADA
14-10-80	6.100 - [illegible]	800.000	BUKADA
5-11-80	1.900 - [illegible] saldo	500.000	BUKADA
15-2-81		[illegible]	BUKADA
16-2-81	Dif. Roma	8.500.000	
18-2-81	5.000 - 30%	2.000.000	BUKADA
	1.500 - u.c.		
2-3-81	3.500 - [illegible]		7-10-80
			15-12-80
	Diffes. Roma		
	5000 - Milano		
	il 30% [illegible]		
	il conto di		
	[illegible]		
	Saldato -		

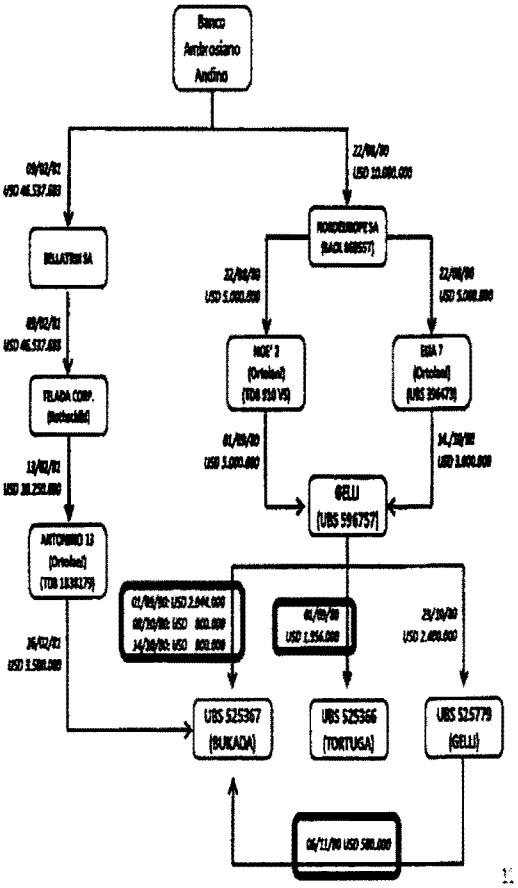

I CONTI CORRENTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DEL «DOCUMENTO BOLOGNA»

- IL CONTO 525779 X.S. «BOLOGNA» -

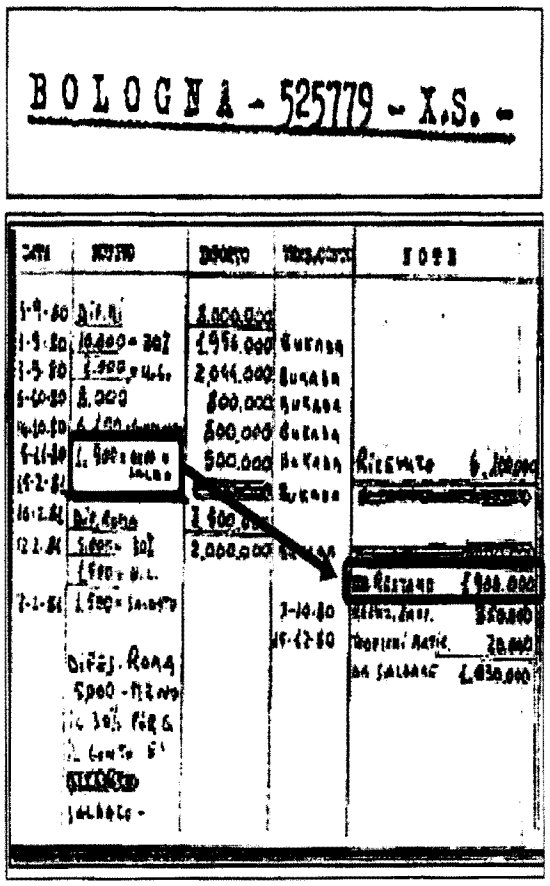

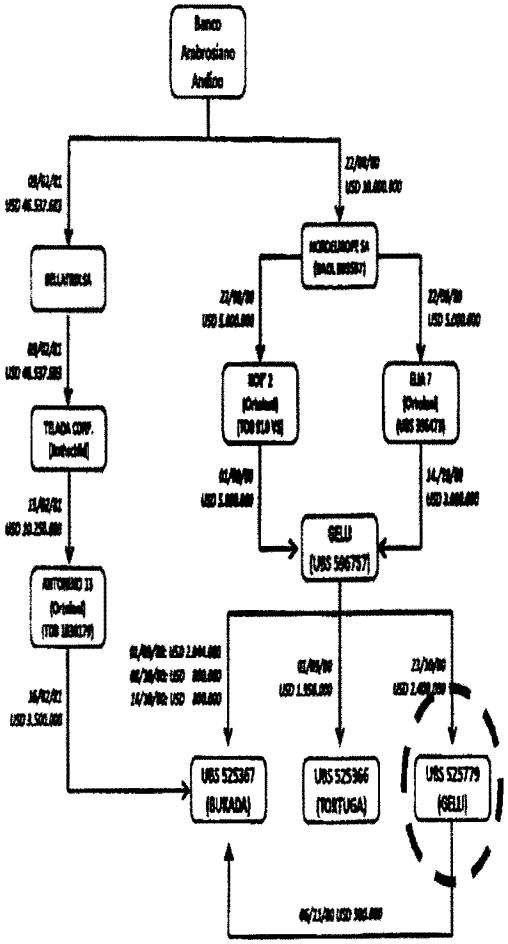

12

La qualità della riproduzione è modesta per cui è consigliabile fare riferimento agli originali.

Le riportiamo per sicurezza di riferimento.

Riteniamo, inoltre, necessario riprodurre, sia pure approssimativamente, i documenti per seguire un ragionamento che senza un supporto visivo può diventare complicato.

I conti indicati nelle slide 11 e 12 sono esattamente quelli evidenziati nella slide 10: "Conti correnti interessati dalle operazioni del Documento Bologna". Si raccomanda la visione degli originali cartacei delle slide a colori, perché la differenziazione cromatica mette in evidenza le distinzioni e le differenze.

Consideriamo per primo il flusso di 10.000.000 di dollari che dal banco Ambrosiano Andino il 22 agosto 1980 passa attraverso il conto Nord Europe e va ai conti di Ortolani, Noè 2 ed Elia 7, per poi arrivare sul conto di Gelli 596757.

È il circuito che si nota nella parte destra in alto delle due slide.

Questo flusso si sdoppia e va a interessare i conti Bukada - Tortuga e poi il conto Gelli. L'altro flusso è 5.000.000 dollari; esso parte il 9 febbraio '81 con importi inizialmente più consistenti, e arriva sul conto Bukada il 16 febbraio '81 per un importo di 3.500.000 dollari.

I due flussi vanno collegati a quelli indicati in "Dif. Mi" e "Dif. Roma" del Documento Bologna perché vi è indicata una percentuale rispettivamente del 20 e del 30% sottratta dagli importi di dieci e cinque milioni di dollari che rimane nelle casse del duo Ortolani/Gelli, come appropriazione personale e di cui vi è precisa menzione nella parte sinistra del Documento, nella colonna importi. Le percentuali sono attribuite espressamente a U.L., cioè ad Umberto e Licio, in entrambi i casi, una sorta di provvigione che i due si autoattribuivano e rimaneva su conti a monte, non indicati.

Le somme che partecipano alle operazioni successive sono rispettivamente di 8 e 3,5 milioni di dollari. Otto milioni finiscono sul conto Gelli UBS 596757. L'altro importo si confonde con maggior importo sul conto Antonino 3 di Ortolani, ma ne esce pulito, 3,5 milioni, il 16 febbraio 1981, finendo sul conto Bukada, come indica l'Appunto Bologna.

Ci sono quindi i "i pagamenti" per 6.100.000 dollari, somma indicata a sinistra dell'Appunto con a fianco la parola "consegnato". Ed in effetti questa somma, suddivisa in cinque flussi distinti, rispettivamente di 2.044.000 e di 1.956.000 milioni di dollari, di 800.000 per due volte e di 500 mila si riscontra nelle uscite dai conti Ortolani e Gelli verso i conti Bukada e Tortuga. Rimane un milione e 900.000, indicato come "dare a saldo" o "saldato".

Questo saldo viene accreditato sul conto 525779XS di Gelli, quello dell'*Appunto Bologna*, interessato da un'entrata di 2.400.000 dollari e da una uscita di 500. Se ne desume che il

conto che Gelli intesta a Bologna nel documento, 525779-XS, è quello che riceve il saldo indicato sempre nell'Appunto Bologna di 1.900.000.

Il flusso registrato nell'appunto è quindi perfettamente riscontrato nelle registrazioni bancarie. I quindici milioni che dal Banco Ambrosiano Andino partono per Dif. MI e Dif. Roma sono decurtati di 3.500.000 dollari di cui si impossessano Gelli e Ortolani in proprio[213]. Sui conti Tortuga, Bukada e sul conto 525779-XS intestato alla città di Bologna finiscono otto milioni di dollari che è appunto la somma di 6.100.000 dollari sui conti Tortuga e Bukada, più 1.900.000 sul conto "speciale" Gelli. Ed è il significato dell'accantonamento su questo conto che avvicina questa contabilità alle esigenze legate a "Bologna" (che lì non è altro che la città della strage, come si confermerà da altri indizi che riprenderemo).

Esaminando l'*Appunto* nella colonna "Nota" si legge un'informazione ulteriore. Gelli precisa che la somma "ricevuta" è di 6.100.000 e quella da dare a saldo è data dalla differenza di 8 milioni meno 6 milioni e cento, pari a 1.900.000; vediamo confluire gli otto milioni nei tre conti (Tortuga, Bukada e 779). Dall'ultima cifra si evince che due *tranches* siano andate ad una misteriosa entità indicata come "Zaff", per imprecisate "Relaz" per 850.000 e a "Tedeschi" per "artic.", per cui il residuo da saldare ammonterebbe a 1.030.000.

Come spiegare queste indicazioni? E soprattutto come legarle alla strage bolognese del 2 agosto, richiamata (ragionevolmente e sia pure a livello di ipotesi più probabile) nell'intestazione del *Documento* o *Appunto Bologna*?

L'indagine della Guardia di Finanza e della Procura generale forniscono una risposta.

Sgarangella afferma di essere andato "a vedere" il conto 525779; lo stesso aveva fatto nel 1987 il gruppo della Guardia di Finanza che lavorava sulle distrazioni del banco Ambrosiano. Il conto era stato aperto il 23.10.1980 e nella slide 13 Sgarangella riporta le movimentazioni che vi si leggono fino alla chiusura del conto, avvenuta il 27 maggio 1981. Il conto fu aperto con il versamento di due milioni e quattrocento mila dollari. Un paio di settimane dopo ne escono 500.000 dollari, che finiscono sul conto Bukada, dove erano già andate quote della somma di 8 milioni; in tal modo si forma il fondamentale saldo di un milione e nove.

Il conto registra quindi un'altra serie di movimenti in entrata e in uscita. Nessuna delle operazioni scritturate, come già riferirono al tempo gli investigatori milanesi, è associabile, a "Difesa Milano", nessuna operazione è associabile a "Zaf" e a Tedeschi, e soprattutto

[213] Ricordiamo che l'indicazione Dif. Mi e Dif. Roma è puramente convenzionale; serve solo a ricordare il pretesto addotto da Gelli per giustificare con Calvi il movimento di quel denaro, come spiega la sentenza della Corte d'assise di Roma.

nessuna operazione della movimentazione sembra riconducibile a Bologna.

Bisogna peraltro ricordare che l'*Appunto Bologna* non è un estratto conto bancario, che spiega tutti i movimenti del conto associato a Bologna. Sarebbe stata un'imprudenza non da Gelli. È un promemoria nel quale si associano la città e il conto, in modo da sapere dove si trovano i movimenti (una parte del tutto) che si riferiscono al finanziamento dell'operazione associata a Bologna.

Il dato ineludibile è che il conto 525779-XS è riferito da Gelli a Bologna; gli importi segnati nell'Appunto sono imputati al conto, ma non vi è corrispondenza tra gli importi e le singole operazioni bancarie. Non c'è, ma è ovvio che sia così, un pagamento a "Zaff" di 850 mila dollari, né un pagamento a Tedeschi di 20.000.

Qual è allora il collegamento tra gli importi del *Documento/Appunto* e le somme che girano sul conto?

La risposta che gli inquirenti propongono era già stata data dai milanesi nel 1987 ed è una risposta del tutto legittima, plausibile e che trova importanti conferme e riscontri nell'indagine. Il saldo di un milione e nove del *Documento/Appunto Bologna* trova capienza nel conto (ricordiamo aperto con 2.400.000 e subito decurtato di 500.000 mila dollari, in modo da fissare al 6.11.1980 un deposito di 1.900.000 dollari); esso "altro non era che il rimborso di una anticipazione che Gelli aveva fatto in precedenza" a Zaff e ad altri soggetti da identificare. Un saldo di proprie precedenti anticipazioni in contanti di cui Gelli **si rimborsa** aprendo il conto e facendovi entrare **una parte** della provvista destinata all'operazione "Bologna".

Sul conto 525779, che Gelli collega a Bologna, affinché non vi siano equivoci sul perché il "saldo" di 1.900.000 (ragionevolmente attribuibile a precedenti erogazioni in contanti) venga versato su quel conto intestato alla città di Bologna, rifluiscono somme la cui erogazione viene prima e non è tracciata; la traccia emerge nel momento in cui, a partire da un momento successivo alle effettive elargizioni, Gelli rientra in possesso dell'esatto importo delle anticipazioni personali, corrisposte agli stessi fini, per cui viene aperto *ex post* un conto destinato al recupero delle precedenti spese.

Il collegamento tra questa destinazione e le anticipazioni era già stato trovato dal gruppo della Guardia di Finanza di Milano; le indagini bolognesi confermano l'inferenza sulla base di tracce documentali. Nella perquisizione di Castiglion Fibocchi del 17 marzo 1981 fu sequestrato un documento riprodotto nella slide 14. È il documento che abbiamo già riprodotto e di cui si è già detto. Lo riprendiamo per chiarezza di esposizione:

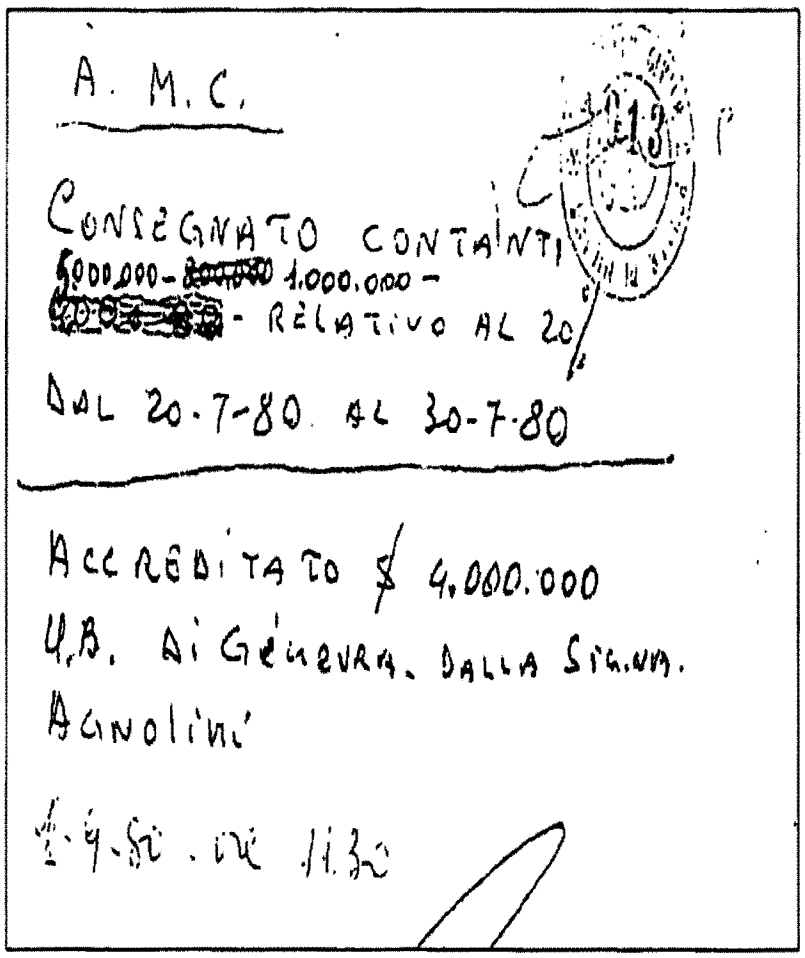

A. M. C.

CONSEGNATO CONTANTI
1.000.000 -
- RELATIVO AL 20
DAL 20-7-80 AL 30-7-80

ACCREDITATO $ 4.000.000
U.B. DI GENEVRA. DALLA SIGNA.
AGNOLINI

Documento sequestrato a Castiglion Fibocchi il 17.03.1981

L'interpretazione del testo può apparire difficoltosa, ma alla fine si deve convenire con la lettura che ne danno Procura generale e Guardia di Finanza.

È un documento rivelatore.

Attesta che tra il 20 e il 30 luglio 1980 è stata erogata **in contanti** a M.C. - soggetto che

una univoca e non smentita interpretazione logica degli elementi di giudizio consente di identificare in Marco Ceruti, prestanome finanziario di Gelli e suo fiduciario – la somma di un milione di dollari, pari al 20% di una complessiva somma di 5.000.000, che sarà accreditata dalla funzionaria Agnolini (la quale in questo giudizio ha confermato la relativa operazione), sui conti USB riconducibili a Gelli. Che l'operazione di consegna si riferisca a un milione di dollari in contanti, si desume dal fatto che è appunto la differenza di quattro milioni che risulterà accreditata in favore di Ceruti sui conti USB. Quindi l'indicazione "consegnati a MC cinque milioni meno un milione pari al 20%", seguita dalla precisazione che la differenza di quattro milioni è stata accreditata il primo settembre alle 11:30 tramite la signora Agnolini, non può che significare che l'importo in contanti consegnato a "M.C." è di un milione. Gelli ci tiene a precisare che si tratta del 20% di un importo che sarà recuperato con i flussi di settembre e ottobre. E l'indicazione del *Documento/Appunto* troverà precisi riscontri bancari.

Il documento "A M.C." si collega alle operazioni del "*Documento/Appunto Bologna*"; il riscontro consiste nell'accredito di 4.000.000 all'UBS di Ginevra eseguito dalla signora Agnolini, dipendente dell'UBS di Ginevra l'01.09.80. Il relativo flusso di 5.000.000 si suddivide in due accrediti da 2.044.000 e 1.956.000 sul conto Bukada e sul conto Tortuga. Qui deve ritenersi che Gelli non abbia precisato bene nel *Documento Bologna*, perché indica che entrambi i flussi, per importi esattamente corrispondenti a quelli bancari, sono destinati al conto Bukada. È una differenza che non cambia niente, un semplice equivoco: il Tortuga come il Bukada era uno dei conti occulti intestati al prestanome M.C.

La tracciabilità dell'andamento dei cinque milioni dell'appunto "A M.C." è piena: il flusso dei 5.000.000 parte il 22 agosto '80 e l'accredito è del primo settembre (3 settembre la data della distinta). **Ma l'esigenza di Gelli era antecedente al 2 agosto; per questo non ha potuto attendere la partenza del flusso distrattivo. Il pagamento doveva essere fatto di corsa tra il 20 luglio e il 30 luglio 1980. Per questo effettua un'anticipazione personale** e, quando **arriva l'erogazione dei 5.000.000, preleva il milione anticipato, ricompreso nella complessiva somma di 1.900.000,** inclusa l'ulteriore somma di 900.000 dollari, per le altre anticipazioni a Zaff e Tedeschi (870.000 in base al Documento, con una differenza di 30.000 non registrata sul Documento) e le fa confluire sul c/c 525779XS Bologna nonché sull'*Appunto*, a futura memoria.

A parte queste modeste differenze, tutte le indicazioni del *Documento/Appunto Bologna* trovano preciso riscontro nella documentazione bancaria. Quando Gelli nel documento *A*

M.C. dice che la somma di 4 milioni è accreditata il primo settembre 1980 dall'Agnolini e poi nel *Documento Bologna* riporta le due *tranches* di questo accredito (da 1.956.000 e da 2.044.000) al 3 settembre 1980 dice la stessa cosa, perché Gelli nel momento in cui ha redatto il documento, indica la data delle due distinte, recuperate e prodotte in giudizio, che recano la data del 3, mentre la valuta è del 1° settembre '80. La corrispondenza tra i 4.000.000 versati a UBS/ Agnolini, che secondo il documento "*A M.C.*" vanno sui conti intestati a Marco Ceruti e i conti bancari, è completa.

Resta quel milione versato in contanti fra il 20 luglio e il 30 luglio 1980 che rientra nel conto "*Bologna*" come rimborso di una anticipazione in contanti di cui è traccia in "*A M.C.*".

Il punto è quindi stabilire con un ragionamento indiziario, in mancanza di prova diretta, a chi siano state date le somme precipitosamente consegnate da Gelli a Ceruti alcuni giorni prima della strage.

Ciò che bisogna riconoscere è che tutte le somme richiamate nel *Documento/Appunto* stanno sotto l'intestazione "Bologna" e che anche i conti Tortuga e Bukada sono in realtà di Gelli. Meglio, dell'organizzazione che fa capo a Gelli. Ceruti, come è noto, è iscritto alla P2 ed è uno stretto collaboratore di Gelli. Il versamento nello specifico conto "personale" di Gelli, 525779XS, a carattere temporaneo, significa allora che Gelli ha avuto l'esigenza di dimostrare ad altri che quel denaro era suo proprio e non dell'organizzazione e per questo se lo era accantonato in un suo conto personale. E, infatti, posto che i conti dell'organizzazione sono interessati da un duplice flusso per complessivi 8 milioni e mezzo di dollari, otto milioni dei quali sono perfettamente documentati nell'*Appunto Bologna*, sul conto personale Gelli da quel flusso arrivano solo 1.900.00 dollari, pari alle sue anticipazioni, perché 500 mila del flusso di 2.400.000 del primo settembre, finiscono anch'essi il 23 ottobre sul conto Bukada, come puntualmente registrato nel *Documento/Appunto Bologna*. Il dato incontestabile è che dal flusso di 5 milioni proveniente dal conto Noè2 di Ortolani, un milione è distratto in favore di Gelli personalmente, in modo congruo all'indicazione del documento "*A M.C.*". Nel *Documento/Appunto Bologna* sono esattamente indicate le diverse *tranches* dei fondi pervenute per l'operazione Bologna che ammontano a 8.000.000 di dollari, 6.100.000 dei quali "ricevuti" sui conti Bukada e 1.900.000 da ricevere: 870.000 per relaz. Zaff, 20 per articoli Tedeschi (870.000 in tutto, saldati con precedenti diverse erogazioni) e 1.030.000 da saldare, in corrispondenza con l'anticipazione in contanti fatta a Ceruti.

La corrispondenza dei flussi si trova nella slide 15.

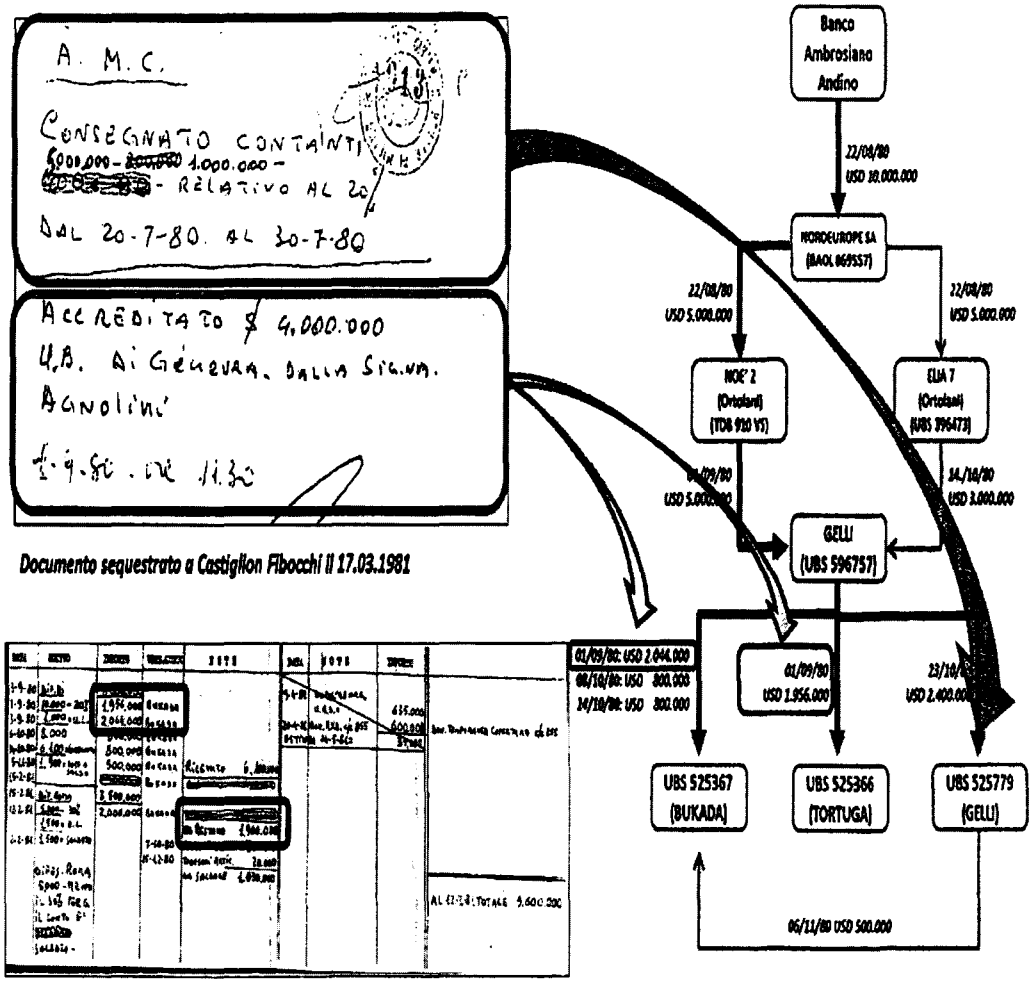

15

Ne desumiamo che l'operazione Bologna consta di un investimento di 8.500.000 dollari confluiti nei conti Bukada e Tortuga.

Di questi 8.000.000 sono acquisiti in diverse *tranches*, la cui destinazione non è precisata, tranne che per 1.900.000, somma per la quale sul documento esistono indicazioni che

permettono di riferire l'attribuzione dell'intera contabilità alla strage di Bologna, sulla base di indizi generici e specifici, essendo il primo fondamentale indizio costituito proprio da quel nome, che nessun significato diverso può avere se non il rinvio all'evento del 2 agosto.

Sappiamo, infatti, che un milione degli otto registrati fu dato a M.C. tra il 20 e il 30 luglio, in tempo cioè per remunerare alcuni o tutti gli esecutori materiali della strage, come anticipazione recuperata nel successivo mese di settembre, secondo quanto puntualmente indica il *Documento/Appunto*. Dopodiché, vale la pena ripetere, il *Documento* era "*gelosamente custodito nel portafogli di Gelli ... piegato,* trovato *al momento del suo arresto in Svizzera nel settembre '82*", quasi due anni dopo le ultime date delle annotazioni, l'ultima delle quali è del 15 febbraio 1981.

Vi è poi l'ulteriore elemento che si collega a un indizio di straordinaria gravità, di cui si deve ora ribadire l'importanza, un elemento nuovo e forse decisivo emerso nell'indagine della Procura generale.

Abbiamo già detto degli elementi di sospetto cui si presta l'uso che la Guardia di Finanza milanese ne fece sul piano della prova del significato dei suoi contenuti. Tutti erano consapevoli dell'importanza del documento, tanto da farne oggetto di un'indagine e di una relazione anticipata e specifica, quella del 15 luglio 1987.

Gelli in quel periodo era imputato a Bologna per l'operazione di depistaggio, nota come "Terrori sui treni". Nonostante ciò, non venne fatto alcun collegamento, anche solo per ipotesi, tra l'intestazione del *Documento* e i fatti di Bologna.

Nell'interrogatorio di Gelli del 2 maggio '88, si contesta a Gelli la perfetta corrispondenza tra alcuni movimenti bancari e gli appunti del *Documento Bologna* e si chiede di dare spiegazioni sul contenuto. Gelli elude la domanda e fornisce risposte vaghe e inconcludenti. Richiesto di rispondere sul significato del prospetto se ne esce dicendo: "*Mi riservo di pensarci prima di rispondere*". Nessuno farà altre domande e Gelli non darà altre risposte.

Se Gelli avesse dato risposte plausibili e riscontrabili e nulla gli impediva di farlo, non staremmo a discutere del suo silenzio. Ma non le diede. È un indizio, come il non saper dire dove ci si trovava al momento del delitto.

L'interrogante Bricchetti dirà che Gelli era molto chiuso e quella connessione con Bologna che non era evidenziata nella relazione non fu colta in alcun modo, per cui non fu fatta alcuna domanda. Il solo che poteva coglierla era Gelli, ma non diede risposta.

Il silenzio di Gelli non era puramente difensivo, ma aveva un significato specifico che ha trovato spiegazione in questo processo nel c.d. "*Documento Artigli*".

Si tratta di un "documento riservatissimo" che risale al 15 ottobre '87 e di cui si è già detto nel precedente paragrafo 3.3.

Gelli era stato appena arrestato e sta per essere estradato. Al contempo era in corso il processo per la strage a Bologna.

Il documento e la visita del difensore di Gelli al capo della polizia e per lui al Direttore della polizia di prevenzione, Pierantoni, non furono mai comunicati ad alcuna Autorità giudiziaria e dovevano essere eliminati nella distruzione che attendeva i documenti disordinatamente ammassati in via Appia.

È tutto ciò ragionevole, normale, possibile? Non è questo il muro ormai evidente frapposto di continuo negli anni all'emergere della verità da parte di istituzioni che hanno lavorato contro la Giustizia? Ragion di Stato, per tutelare un privato cittadino, o altro?

Il documento è stato rintracciato dalla P.G. di Bologna tra gli atti della strage di Brescia.

La visita e l'incontro preludono all'imminente interrogatorio di Gelli.

Il documento è stato letto in aula; il suo contenuto è riprodotto in due slide consecutive (18 e 19), che riportiamo attingendo alla diretta produzione della Procura generale.

Sul suo contenuto, come detto, ha disposto in modo scarsamente affidabile colui che deve ritenersi l'estensore che ne ha comunque confermato l'autenticità, il Capo della Direzione della divisione di prevenzione e controllo prefetto Umberto Pierantoni.

RISERVATISSIMO

MODULARIO INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

APPUNTO PER L'ON.LE SIG. MINISTRO

Alle ore 20.15 di ieri sera, il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione ha ricevuto nel suo ufficio l'avv. Fabio DEAN, come da richiesta avanzata dallo stesso.

In apertura, l'avv. ha ringraziato per "l'invito ricevuto", soggiungendo di "essere a completa disposizione".

Chiarito, piuttosto, che l'incontro era stato sollecitato da un collaboratore del legale stesso, il colloquio è poi proseguito su tono molto guardinghi e generici.

L'avv. Dean, dopo aver accennato alle precarie condizioni di salute del Gelli ("ha una severa cardiopatia"), ha polemizzato con la deposizione resa dal Col. Bozzo dell'Arma CC. nel processo per la strage di Bologna (a proposito dell'affermazione riguardante Pazienza, indicato come il successore designato da Gelli al vertice della P2) ed ha commentato, con ironia, l'episodio dell'incursione notturna nello studio svizzero del Giudice Tremblej (nel dossier del magistrato, a suo dire, non vi sono documenti o carte compromettenti).

Ha, altresì, ironizzato sulle eccezionali misure di sicurezza adottate nel carcere di Champ-Dollon (doppi reticolati e agenti armati di mitra).

..//..

RISERVATISSIMO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SCOLARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A proposito della Nara Lazzerini, l'avv. Dean l'ha definita una saltuaria collaboratrice del Gelli e non sua segretaria. Ha soggiunto, poi, che la predetta ha inviato alla Corte d'Assise di Bologna una lettera, con cui fa presente che una sua eventuale morte è da addebitare a Raffaello Gelli per conto del padre oppure a Costanzo per tramite di Berlusconi.

Dopo queste considerazioni buttate qua e là, l'avv. Dean ha, dapprima con cautela e, poi, con maggiore incisività, fatto conoscere il reale intendimento dell'incontro.

In particolare, ha:

- stigmatizzato il sistema persecutorio nei confronti del Gelli;
- definito "tragicamente ridicola" l'imputazione per la strage di Bologna;
- fatto presente che l'Ufficio in cui si trovava "può fare molto" per ridimensionare il tutto, tenuto conto che il Gelli desidera soltanto "morire nella sua terra e nella sua villa", con la concessione degli arresti domiciliari;
- riferito di aver contattato il Ministro di Grazia e Giustizia, il Vice Segretario del P.S.I. Martelli ed esponenti della D.C. e di altri partiti;

..//..

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.

CODULARIO INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- invitato <<il Ministro a prendere in mano la gestione complessiva dell'affare, nel senso di fare trasparenza effettiva. Non si chiede di resuscitare dal punto di vista pubblico o politico un soggetto che chiede solo di morire in pace>>. E poi, ancora: <<Se la vicenda viene esasperata e lo costringono necessariamente a tirare fuori gli artigli, allora quei pochi che ha li tirerà fuori tutti>>.

Al termine, l'avv. Dean ha espressamente chiesto che le considerazioni di cui sopra fossero rappresentate nella giusta sede, soggiungendo, poi, che tra i documenti sequestrati al Gelli nel 1982, vi sono degli appunti con notizie riservate, che spetterà, poi, al Gelli avallare o meno, sulla base del come gli verranno poste le domande stesse.

Il legale ha concluso, dicendo di attendere di essere chiamato se il discorso fatto avrà un seguito positivo.

Roma, 15 ottobre 1987

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

"Il passaggio centrale del Documento è laddove si legge che "Al termine l'Avvocato Dean ha espressamente chiesto che le considerazioni di cui sopra fossero rappresentate nella giusta sede, soggiungendo poi che: "Tra i documenti sequestrati a Gelli, nel 1982, vi sono degli appunti con notizie riservate che spetterà poi al Gelli avallare o meno sulla base del come gli verranno poste le domande stesse". Il legale ha concluso dicendo di attendere di essere chiamato se il discorso fatto avrà un seguito positivo".

Si tratta di un autentico ricatto che al contempo conferma la delicatezza e l'indicibilità dei contenuti del *Documento/Appunto Bologna*, al quale il difensore manifestamente si riferisce quando nel capoverso precedente ricorda che **"se la vicenda viene esasperata e lo costringono necessariamente a tirare fuori gli artigli, allora quei pochi che ha li tirerà fuori tutti".**

Sul punto si può condividere ciò che ha scritto la Procura Generale con riferimento al *Documento Artigli*, sull'uso strategico del ricatto, come arma della P2 per asservire i vertici dello Stato, dopo averli compromessi in attività inconfessabili. La vicenda del ricatto di Gelli, cui si è più volte accennato, nei confronti dei partecipanti al Golpe Borghese è stata già illustrata. Dovremo parlare dei dossier che Gelli deteneva nella sua residenza in Uruguay, una minima parte dei quali è stata recuperata, mentre la maggior parte verrà requisita dai servizi segreti americani, d'intesa con quelli uruguaiani, come emerge dalla testimonianza del generale Grillandini:

"Vi è motivo di ritenere, invece, che la minuta sia stata predisposta dallo stesso Pierantoni ovvero, indirettamente, tramite un funzionario subordinato da lui delegato. A conferma di ciò vi è il ritrovamento, negli stessi uffici della DCPP, di tale minuta del tutto identica all'originale, accompagnata dal biglietto da visita dell'avv. Dean e priva della firma del prefetto Parisi.

L'omessa segnalazione alla Procura della Repubblica di Bologna dell'episodio avvenuto nell'ottobre del 1987 ha provocato non lieve nocumento alle indagini sulla strage del 2 agosto 1980. Il contenuto del colloquio intervenuto tra l'avv. Dean ed il Pierantoni ed i chiari riferimenti, conditi da espressioni ricattatorie, ad una documentazione sequestrata a Licio Gelli all'atto del suo arresto in Svizzera avrebbero dovuto imporre un'immediata informativa all'autorità giudiziaria di Bologna per renderla edotta del grave fatto ed accendere i riflettori sui documenti sequestrati a Licio Gelli nel 1982 in Svizzera (tra cui l'appunto Bologna) che sono stati, invece, esaminati con oltre 30 anni di ritardo.

Il ***ricatto*** *compiuto da Licio Gelli nei confronti dei vertici del Ministero dell'Interno andò*

dunque perfettamente a segno.

Giova evidenziare, al riguardo, che la logica del ricatto non era affatto estranea alle strategie di Licio Gelli. Ne è plastico esempio l'episodio del sequestro di un borsone/valigia della figlia Maria Grazia in concomitanza con il suo rientro in Italia all'aeroporto di Fiumicino il 4/7/1981 (all'epoca Licio Gelli era in grave difficoltà a seguito della perquisizione eseguita a Castiglion Fibocchi il 17/3/1981 in cui furono scoperte le liste della loggia massonica P2). Si trattava di un borsone con un doppio fondo molto appariscente, creato apposta per stimolare un controllo. Nel doppio fondo vi era una serie di documenti. Tra questi, il più interessante ai fini della nostra indagine: una copia della ***direttiva del capo di Stato Maggiore dell'esercito USA William C. Westmoreland****, dal titolo* ***Stability Operations Intelligence – Special Fields****, un documento strategico top secret dei servizi statunitensi risalente al 18/3/1970 riguardante le iniziative da condurre, anche mediante azioni di c.d. guerra non ortodossa (non convenzionale o psicologica), nei paesi dell'Alleanza atlantica al fine di garantire la* ***stabilità*** *dei rispettivi governi a fronte del pericolo di avvento al potere del partito comunista".*

Il passaggio successivo dell'indagine concerne l'identificazione dei beneficiari delle due erogazioni, rispettivamente da 850 e da 20 mila dollari, menzionate nel Documento Bologna.

Ne abbiamo già detto ampiamente, ma occorre aggiungere qualche altra osservazione.

Fa parte della ricerca la verifica documentale che riscontra quanto risulta dal *Documento/Appunto Bologna.*

Nel "*Documento Bologna*" le somme da saldare sul numero di conto affiancato a "Bologna" ammontano a 1.900.000 dollari e abbiamo visto che questa somma corrisponde al milione anticipato in contanti a Marco Ceruti, più i due importi di 850.000 dollari con causale "Relaz Zaf" e 20.000 con causale "Tedeschi Artic". Vi è una differenza di 30 mila euro arrotondata al milione nell'appunto a M.C., ovvero con specifica destinazione non indicata ed evidentemente non rilevante.

Sul destinatario dei 20.000 dollari nessuna incertezza. Già la Guardia di Finanza di Milano lo identificava in Mario Tedeschi, *ex* parlamentare del Movimento Sociale Italiano, giornalista.

Lo abbiamo conosciuto dalle dichiarazioni di Vinciguerra e in altri luoghi del processo. Iscritto alla P2, sappiamo che faceva parte della ristretta cerchia dei collaboratori alla strategia eversiva di Gelli. Direttore della rivista "Il Borghese", molto amico di Federico Umberto D'Amato, figura in cui dovrà riconoscersi "Zaff", da cui la coerenza indiziaria

dell'accostamento.

Tedeschi e D'Amato tramano insieme da trent'anni. D'Amato fornisce notizie e Tedeschi le rielabora nella comune causa anticomunista. Tedeschi finanzia Delle Chiaie e gestisce l'operazione "manifesti cinesi" per conto di D'Amato, tanto per dire un solo fondamentale elemento di collegamento.

Sgarangella segnala che, quando Tedeschi intervistava D'Amato, ne parlava come di "un vecchio mio amico da trent'anni", mentre, come abbiamo visto, fu tra i pochi invitati alle sue seconde nozze.

Come si giunge all'identificazione di "Zaff" in D'Amato abbiamo già detto prima ed è spiegato bene nella memoria della Procura generale. Richiamiamo per comodità argomentativa le testimonianze di Giannantonio Stella, di Edoardo Raspelli, di Lando Dell'Amico, l'articolo di Fulvio Pierangelini, la "Rivelazione di Marsiglia", capitolo del libro autobiografico dello stesso D'Amato, convergono univocamente nell'identificare "Zaff" con D'Amato, la cui passione per lo Zafferano era notissima a Gelli che era suo frequente commensale.

Va integralmente richiamato e convalidato qui quanto si legge nella memoria finale della Procura generale, basata su inequivoci dati probatori acquisiti al processo. Si veda il paragrafo 3b da pag. 38 in avanti, "L'identificazione di Zafferano", in precedenza sintetizzato.

Abbiamo già detto che l'iniziale ipotesi di un segno in codice per identificare elargizioni corruttive alla Guardia di Finanza (il colore giallo zafferano identifica notoriamente il corpo) fu scartata per assenza di riscontri, ma soprattutto perché erano i documenti di Gelli che smentivano l'ipotesi, visto che in altre carte sequestrate a Castiglion Fibocchi vi sono specifici riferimenti a pagamenti effettuati a favore di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, nominativamente indicati; ciò esclude la possibilità di una generica erogazione al Corpo.

Se poi il documento deve essere un promemoria, un'indicazione generica non servirebbe a nulla, visto che tali pagamenti sono annotati altrove e con riferimento ad occasioni diverse.

Le annotazioni riportate sul "*Documento/Appunto Bologna*" riferite a "Zaf" sono da mettere in relazione ad un altro documento sequestrato a Castiglion Fibocchi, denominato "*Memoria*". Anche qui compare l'indicazione "Zaf", in operazioni in cui si richiama proprio la cifra di 850.000 dollari. D'altra parte, Gelli conosceva perfettamente i finanzieri che si occupavano delle sue cose, perché alcuni di loro si interessavano al suo cambia valute Arrigo

Lugli (D'Aloia, Gallo, De Marco). La conclusione è che, se si fosse trattato dei finanzieri, li avrebbe espressamente menzionati, come aveva fatto in altri documenti pure essi sequestrati.

Tutto questo è ben illustrato in sintesi nella slide 21.

La slide d'interesse è qui la 22 nella quale è riportato un documento, denominato convenzionalmente "*Memoria*", nel quale si fa riferimento al versamento in più occasioni di somme in conto degli 850 mila dollari destinati a Zaff.

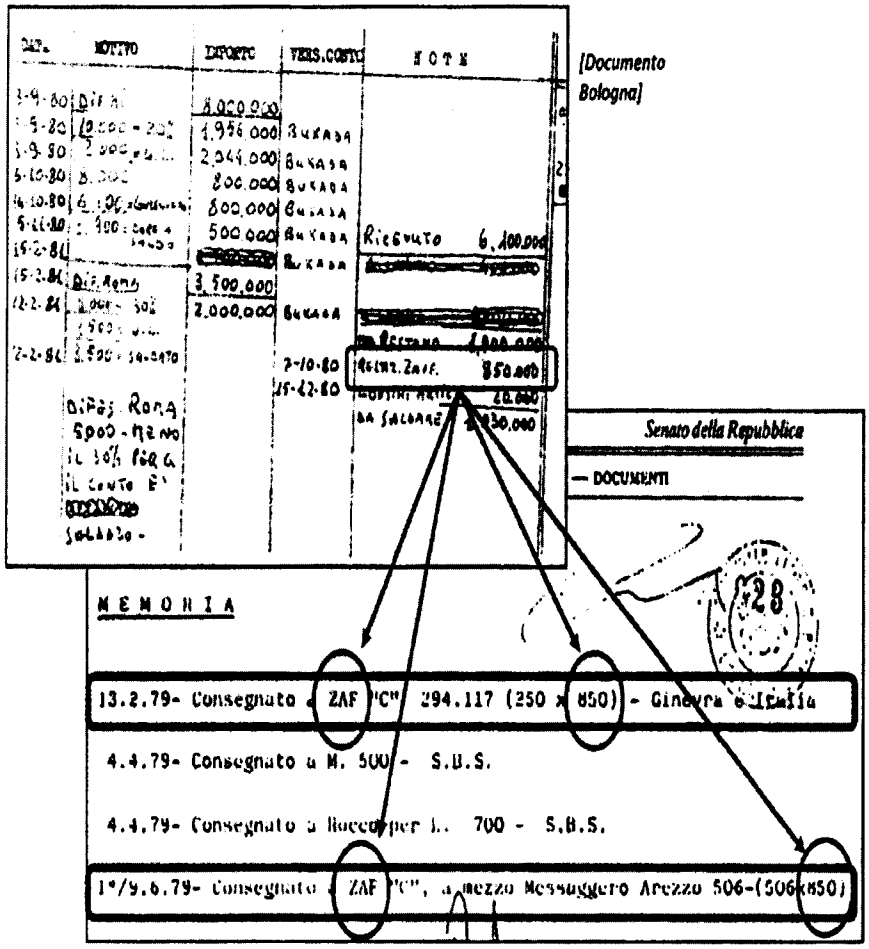

[Atti Ambrosiano, vol. 8 pag. 716]

In questo documento sono annotati pagamenti, avvenuti nel 1979 a favore di "ZAF"; dove ricorre il termine "ZAF" compare il numero "850". Anche negli altri pagamenti "ZAF" e "850" sono associati. Nel primo rigo si legge "consegnato" ZAF "C" 294.000 dollari (250X850).

Si dice dunque che è stata versata somma corrispondente ad una quota di 850 mila dollari, pari a 250 mila.

Non v'è dubbio che si tratta di pagamenti avvenuti prima del flusso del 1980, registrato nei conti e nel *Documento*, di cui ci siamo occupati prima. Si tratta anche in questo caso di anticipazioni, come spiega Sgarangella; somma anticipata più di un anno prima che Gelli si auto rimborsa sul conto personale (quello associato a "Bologna"), quando arriverà la somma distratta dall'Ambrosiano; e di questo rimborso che associa a Bologna, si dà conto nell'*Appunto*. La somma del documento *Memoria* è perciò un'anticipazione, saldata successivamente sul conto "Bologna", così come viene saldato il milione in contanti "consegnato" a Marco Ceruti dal 20 al 30 luglio 1980. Questi furono dati in contanti, quelli attraverso l'immissione su un conto denominato non a caso "Federico", a disposizione di Arrigo Lugli.

È il caso di osservare che i fondi confluiti sul conto "Bologna" Gelli li utilizzerà per sé, a parte.

Il flusso del 13 febbraio del '79, annotato sul documento *Memoria* è riferito a un bonifico di 294.000 dollari in favore di un altro conto corrente. La somma esce da un conto, "Rubrica 61V", un conto in dollari intestato ad Ortolani. La valuta è addebitata il 16 febbraio 1979: 294.00 dollari in favore del conto 586932FD - UBS. FD non sta per Federico D'Amato, le due lettere si limitano a contrassegnare il conto, come i numeri, tuttavia, la somma sarà alla fine recapitata proprio al D'Amato; si tratta di un conto corrente che ha un codice in parte numerica e in parte letterale. La cosa sorprendente è che il conto è intestato ad Arrigo Lugli e proprio questa figura, come altre, possono agevolmente fungere da interfaccia nell'interesse di D'Amato per esportare all'estero la somma anticipata da Gelli a D'Amato per sostenerlo nel suo contributo ad iniziative eversive, tra cui la futura strage.

Lugli, guarda caso, come si è detto, aveva il suo studio proprio in via Ludovisi 43, a Roma. Allo stesso indirizzo della sede romana della P2, ove operava come segretario Giovanni Fanelli, uno dei principali collaboratori di Gelli, iscritto alla P2, vice di Federico Umberto D'Amato e suo stretto collaboratore. Insomma, l'intreccio è talmente stretto, che è come se Gelli avesse dato i soldi a D'Amato a mani proprie.

Riprendiamo il documento Memoria con i suoi riscontri contabili.

MEMORIA

13.2.79- Consegnato a ZAF "C" 294.117 (250 x 850) - Ginevra e Italia

4.4.79- Consegnato a M. 500 - S.B.S.

4.4.79- Consegnato a Rocco per L. 700 - S.B.S.

1°/9.6.79- Consegnato a ZAF "C", a mezzo Messaggero Arezzo 506-(506x850)

Doc. «Memoria» sequestrato a Castiglion Fibocchi 17.03.1981

RUBR. 61V : US $

Data	Valuta	Natura	Debito	Credito	Provenienza / Destinazione
16.02.79	16.02.79	Bonif.	294.000		586932 FD UBS
19.02.79	19.02.79	"		723.000	z Giro da Rubr. 60A
26.02.79	26.02.79	"	300.000		↓ UBS Zur. BADALAN
26.02.79	28.02.79	"	135.980,38		↓ BNL ROMA GOTEL SA

Stralcio estratto c/c n. 61 V intestato a ORTOLANI Umberto.

24

Il conto da dove le somme provengono è il conto di Ortolani 61V. Si legge in alto a sinistra dell'estratto conto. Il conto di destinazione è quello di Lugli sotto la voce Provenienza/Destinazione. Il capitano Sgarangella ha precisato che, benché scritto sotto la parola "Provenienza", il flusso è in realtà in uscita, come si comprende dal contesto, anche se la freccia sulla slide andava per maggiore chiarezza apposta sopra la parola "Destinazione".

Il teste ha comunque chiarito, senza lasciare dubbi.

Lugli Arrigo, come detto, era un cambia valute. Svolgeva un'attività che al tempo agevolava l'esportazione e l'importazione illecita di capitali.

Il traffico di valuta tramite cambiavalute funzionava nel modo esposto da Sgarangella:

"C'è un soggetto A italiano che ha della valuta e vuole esportare della valuta illecitamente all'estero. E poi c'è un soggetto B che ha disponibilità all'estero di valuta ma che vuole fare rientrare in Italia. Le due posizioni, si rivolgono a un intermediario, che in

questo caso è il mediatore Lugli Arrigo, e cosa fa? Il soggetto A che vuole esportare i soldi all'estero in lire, li dà al cambia valute. Il cambia valute prende questi soldi e li consegna al soggetto B che intende far rientrare in Italia una corrispondente somma. Questo è un movimento che avviene tutto in Italia dove il soggetto A ha acquisito un credito in valuta estera, consegnando al cambia valute l'equivalente importo in lire. A sua volta il soggetto B ha consegnato valuta detenuta all'estero e ha acquisito un credito in lire. Il cambia valuta adempirà ai suoi debiti, accreditando i conti dei suoi clienti in Italia e all'estero. All'estero, infatti, esiste il conto già intestato al soggetto B da cui deve rientrare in Italia la somma in valuta estera che non può passare dai canali ufficiali. Ma esiste anche o viene costituito dal cambia valute un conto nel quale versare la valuta estera scambiata con quella italiana consegnata al cambia valute. In pratica il denaro non si muove dall' Italia e neppure dall'estero; attraverso l'intermediazione dei propri conti in Italia e all'estero il cambia valute provvede agli addebiti e agli accrediti e il gioco è fatto".

Il denaro a D'Amato deve essere consegnato all'estero, o quanto meno parte all'estero e parte in Italia come si desume dall'indicazione "13.2.79 Consegnato a Zaf "C" 294.117 (250x850) - Ginevra e Italia", per cui è necessaria l'intermediazione di un cambiavalute, in questo caso Arrigo Lugli, con il suo conto che viene accreditato di 294.000 euro il 16.2.1979. Evidentemente ancora nel febbraio del 1979 D'Amato non aveva un conto in Svizzera.

Diversa la situazione per ciò che riguarda l'invio degli altri 506 mila dollari su 850, risultanti dal quarto rigo del documento *Memoria*. Qui si legge letteralmente:

1°.9.6.79- Consegnato a Zaf "C", a mezzo Messaggero Arezzo 506- (506x850).

Né Scarangella né i magistrati della Procura generale, per la verità, spiegano il significato delle prime cifre. Esse sembrano fare riferimento a una data compresa tra il primo e il 6 giugno 1979 che però non ha corrispondenza con i bonifici. Questi vanno dalla fine del 1979 ancora una volta al 30 luglio 1980.

La somma di tali bonifici fa appunto 506 mila dollari. Ed è una coincidenza che non può considerarsi casuale per cui, ferma la mancata spiegazione del perché sul documento Memoria il versamento a Zaf dei 506 mila dollari sia legato a quella possibile data dei primi di giugno 1979, mentre i bonifici sono successivi e fermo che nel *Documento* si parla di consegna "a mezzo Messaggero Arezzo" che fa pensare a un'indicazione in codice, sta di fatto che da uno specifico conto intestato ad Ortolani sono giunti su un conto cifrato svizzero presso la UBS denominato "Federico", nel giro di alcuni mesi 506 mila dollari in quattro rate, secondo quanto risulta dalle slide che sono state proiettate in udienza:

Gli altri USD 506.000 (DEGLI USD 850.000)

08.11.1979

bonifico di
USD 100.000
dal conto SORA
(ORTOLANI Umberto)
in favore del conto
«Federico»
(*«Secondo le vostre istruzioni telefoniche»*)

S O R A

USF

AVVISO DI ADDEBITO - DEBIT ADVICE I726260
Vi informiamo di aver addebitato il vostro conto di:
We hereby inform you that we have debited your account with:
Vs.rif. Ns.rif.
Data: 08.II.79 JEP/jm

Ammonto - Amount

Bonifico a mezzo telex a Union de Banques Suisses Genève
a favore del conto Federico
Secondo le vostre istruzioni telefoniche del 07/II/79

USF.100.000.—

Spese di telex " 3.30 USF 100.003,30

(Atti Ambrosiano, vol. 298, aff. 257)

Gli altri USD 506.000 (DEGLI USD 850.000)

09.06.1980

bonifico di
USD 200.000
dal conto 910 VS
(ORTOLANI Umberto)
in favore di ***«Federico»***

17661 677
Vol. D/B1 - Cert. "P"
130 054

AVVISO DI ADDEBITO

COMMITTENTE
9 1 0 VS

BANCA INCARICATA DELL'ORDINE
UNION DE BANQUES SUISSES
DI GINEVRA

BENEFICIARIO
FEDERICO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DATA: 09/06/80 RIF.: JP/IL/453341
COME DA VS. ISTRUZIONI DEL: 09/06/80
ABBIAMO INCARICATO LA NOSTRA CORRISPONDENTE A PIANCO SEGNATA DI BONIFICARE

LA SOMMA DI $US 200.000,00
CHE ADDEBITIAMO AL VOSTRO CONTO IN CONTROPARTITA, OSSIA

SPESE TELEX $US 3,30
NETTO A VS. DEBITO $US 200.003,30
VALUTA 09/06/80

(Atti Ambrosiano, vol. 298, aff. 354 e 1101).

Gli altri USD 506.000 (DEGLI USD 850.000)

17.07.1980

bonifico di
USD 60.000
dal c/c n. 910 VS
(ORTOLANI Umberto)
in favore di ***"Federico"***

17664 680
Vol. D/81 - Cart. "F"

130 054

AVVISO DI ADDEBITO

COMMITTENTE
9 1 0 VS

BANCA INCARICATA DELL'ORDINE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE
GINEVRA

BENEFICIARIO
FEDERICO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DATA: 17/07/80 RIF.: JP/MB/569549

COME DA VS. ISTRUZIONI DEL 15/07/80 ABBIAMO INCARICATO LA NOSTRA CORRISPONDENTE A FIANCO SEGNATA DI BONIFICARE

LA SOMMA DI $US 60.000,00

CHE ADDEBITIAMO AL VOSTRO CONTO IN CONTROPARTITA, OSSIA

SPESE TELEX $US 3,30

NETTO A VS. DEBITO $US 60.003,30

VALORE 17/07/80

(Atti Ambrosiano, vol. 298, aff. 357)

Gli altri USD 506.000 (DEGLI USD 850.000)

30.07.1980

bonifico di
USD 146.541
dal conto 910 VS
(ORTOLANI Umberto)
«a favore di Federico»

Riferimento : 910 VS (?)
US$

AVVISO DI ADDEBITO - DEBIT ADVICE

1459371

Vi informiamo di aver addebitato il Vostro conto di:
We hereby inform you that we have debited your account with:

VS.RIF./YOUR REF.: NS.RIF./OUR REF.
DATA: 30.7.80 JLP/jm

Rimessa via telex alla Union de Banques Suisses di Ginevra. A favore di Federico.
Come da Vostre istruzioni telefoniche del 29.7.80.

US$ 146.541,--
Spese telex US$ 3,30

Ammontare - Amount
US$ 146.344,30

Valuta - Value
29.07.80

(Atti Ambrosiano, vol. 298, aff. 359).

Le slide sono chiare; la somma dei quattro bonifici fa appunto 506; le date vanno dall'8.11.1979 al 30 luglio 1980; i versamenti intermedi giugno e sempre luglio 1980; il conto addebitato, il conto SORA 910 VS di Ortolani, il conto accreditato presso U.B.S. senza

numero, identificato semplicemente come "Federico"; sul conto "Federico" sono accreditati 506 mila dollari, corrispondenti al "consegnato 506x850 a Zaf" del documento *Memoria*. Sulle distinte dei bonifici c'è solo il nome "Federico", non c'è indicazione conto beneficiario.

Sgarangella precisa essere quello il classico sistema delle banche svizzere per rendere anonimo il conto. Attraverso un nome in codice veniva accreditato un conto il cui effettivo titolare restava coperto dal segreto bancario. Il nome vero era conosciuto esclusivamente dai vertici della banca, attraverso puntuali istruzioni interne, che permettevano di arrivare al conto da accreditare. All'esterno questo conto era inesistente, secondo gli specifici accordi presi con il cliente. "Federico" era pertanto un nome in codice, che l'impiegata Agnolini passava ad altro ufficio che aveva la corrispondenza del conto sul quale accreditarlo, in modo che non vi fosse tuttavia collegamento tra il numero del conto e il titolare.

Ovviamente la situazione è oggi cambiata da quella che era all'inizio degli anni '80 del secolo scorso. Ma l'indagine diretta condotta nel 2018 non poteva avere esiti diversi perché venne addotta l'impossibilità di risalire comunque dato il tempo trascorso.

L'obiettivo era dunque stabilire se Federico Umberto D'Amato potesse avere un conto; la risposta fu che i documenti dopo dieci anni non si potevano esibire e comunque - dice Sgarangella - "anche se l'avessero fatto all'epoca non risultava che avesse un conto, perché lui aveva un fiduciario".

La mancanza di riscontri dalla banca sull'attribuzione del nome in codice "Federico", fruitore dei quattro bonifici per 506 mila euro, l'assenza di conferme dalla precedente indagine per stabilire a chi fossero andati gli 850 mila dollari consegnati a Zaff, malgrado l'indicazione fosse ben evidenziata nel *Documento/Appunto Bologna*, l'evidente efficacia del *documento Artigli* nello spegnere iniziative di approfondimento sull'*Appunto* al tempo, hanno determinato, spiega il testimone, un mutamento di prospettiva, da una indagine di tipo analitico-quantitativa ad una ricerca di tipo qualitativo patrimoniale per stabilire se effettivamente D'Amato fosse titolare di disponibilità estere compatibili con i trasferimenti finanziari attestati dal *Documento Bologna*.

I risultati sono registrati nella seconda parte dell'esame del teste Sgarangella; la memoria della Procura generale li riassume nelle pagg. 29-38 e nel successivo paragrafo 3b.

Ne abbiamo trattato diffusamente nella prima parte di questo capitolo. L'indagine qualitativa e patrimoniale sviluppata dal capitano Sgarangella e dalla Procura generale non consente perciò alcun dubbio sull'identificazione di Zaf, o Zaff, o Zafferano per Federico Umberto D'Amato nella carte Gelli e sull'importante ingiustificata ricchezza dallo stesso

accumulata a partire dal 1979, con bonifici effettuati sul conto "Federico" fino a poco prima della strage, 30.6.1979, che fanno il paio con le anticipazioni in contanti che D'Amato effettuò tra il 20 e il 30 luglio 1980.

Quanto già esposto in precedenza si basa sulle efficaci e sintetiche slide proiettate da Sgarangella. La tesi è: **Gelli era in stretti rapporti operativi con Federico Umberto D'Amato; hanno tramato insieme contro la legge, la democrazia e le istituzioni italiane; D'Amato ha tratto dalla collaborazione con Gelli utili personali.**

Questi i fatti provati che fondano le conclusioni.

1. Gelli e D'Amato si conoscevano; D'Amato era iscritto alla P2; intrattenevano intensi rapporti personali. Nel libro di D'Amato, pubblicato nel momento in cui quest'ultimo si considerava all'apice del successo e sostanzialmente un intoccabile, a differenza del Maestro Venerabile, apparentemente (ma non sostanzialmente) caduto in disgrazia, come gli altri capi dei servizi che disprezzava (vedi oltre), D'Amato si lascia andare alle confidenze dell'uomo di potere che, se esaminate con oggettività e non con la tolleranza e il relativismo amorale che connota il giudizio pubblico sugli uomini di potere, quasi che a costoro fosse consentito un più lasco rapporto con la legalità e l'etica, rivelano un sodalizio illegale, consolidato e ostentato. La slide 37 è la prova base dell'identificazione di D'Amato con lo Zafferano dei documenti di Gelli.

D'AMATO: "Zafferano"

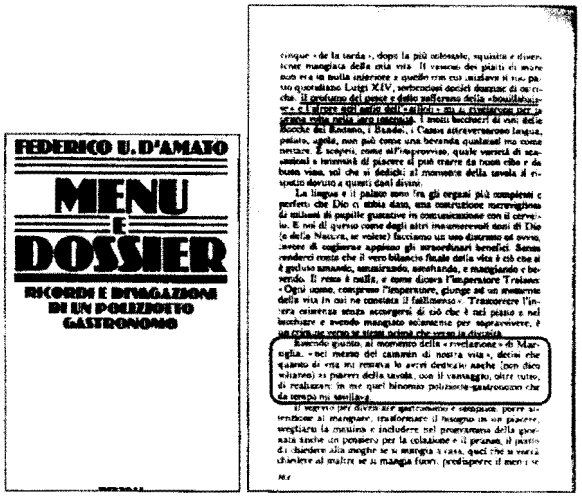

Nel suo libro, *"Menù e Dossier"* (Rizzoli Ed. 1984), nel capitolo *"come si diventa gastronomi (e critici gastronomici)"*, D'AMATO parla del momento della sua trasformazione, che definisce come ***"rivelazione di Marsiglia"***.

Poche righe prima, D'AMATO racconta il momento in cui si era disvelata la "rivelazione": *"il profumo del pesce allo **zafferano** della bouillabaisse e l'afrore dell'aglio dell'alloili mi si rivelarono per la prima volta nella loro intensità"*.

D'AMATO si trovava presso il ristorante "Chez Michel" (in rue des Catalans) tuttora indicato come ristorante tipico della bouillabaisse.

37

2. L'articolo scritto da Gianantonio Stella nel 1997 dopo la morte di D'Amato è la consacrazione di questa apparente tolleranza. Con bonomia ed elegante ironia il giornalista, da un lato, conferma che D'Amato si identifica con "Zafferano"; dall'altro ne mette in evidenza ambiguità e misteri. Nondimeno, il capo dei servizi segreti non può essere "due passi dentro e uno fuori dalla legalità". Se sta fuori dalla "legalità" per ragioni istituzionali è giustificato e quindi in realtà in quel contesto non lo è. Se ci sta per altre ragioni è un criminale. *Tertium non datur.* L'esaltazione degli "spioni che non si fanno mai beccare" e la citazione di Henke, Miceli e Maletti è la conferma che D'Amato, come gli altri, è stato un uomo che ha vissuto fuori dalla legalità e se ne è pure vantato, suscitando l'ammirazione di tutti gli uomini di potere. Se D'Amato poteva vantarsi, in vita, di non essersi fatto mai beccare, se le parole hanno un senso e si abbandona per un attimo la relatività del giudizio storico e la levità del linguaggio giornalistico, significa che dentro quel sistema di potere illegale e occulto, costituito dai servizi segreti italiani, ci stava comodamente e vi ha operato contro lo Stato e contro la Costituzione.

D'AMATO: "Zafferano"

STELLA-corsera-1997-04-27 (004).txt
27/04/1997
Autore: Stella Gian Antonio
Pag. 4
Argomento: spionaggio, servizi segreti
Personaggi: D' Amato Federico Umberto
Localita': Italia

IL RETROSCENA
D' Amato, lo "sbirro grand gourmet" che tirava le fila dell' esercito di infiltrati

Nella struttura dei servizi una piramide parallela i cui vertici sono ancora tutti da definire

Articolo
«D'Amato lo sbirro grand-gourmet»,
Gianantonio Stella
Corriere della Sera, 27.04.97

IL RETROSCENA
D'Amato, lo "sbirro grand - gourmet" che tirava le fila dell'esercito di infiltrati
Nella struttura dei servizi una piramide parallela i cui vertici sono ancora tutti da definire

ROMA - "Un piede dentro la legalita', tre fuori". Poi dava avidamente una tirata alla milionesima sigaretta della giornata e rideva: "Ma i bravi spioni non si fanno mai beccare". Per questo parlava di Henke, Miceli, Maletti e degli altri capi dei servizi segreti militari, finiti tutti nei guai, con lo stesso disprezzo che riservava agli chef che dimenticavano di mettere lo zafferano nella bouillabaisse. Un insulto, per uno come lui, figlio di un piemontese e di una napoletana ma nato a Marsiglia, la patria della celeberrima zuppa di pesce.

Lui no, lo "sbirro grand gourmet" che abbinava la passione per lo spionaggio a quella per la gastronomia, non si fece mai beccare.

D'AMATO: "Zafferano"

È IL GELLI E L'ANDREOTTI DEL VIMINALE

CHI È IL SUPERPREFETTO FEDERICO D'AMATO?

Il prefetto Federico D'Amato è il Gelli o l'Andreotti del Viminale? La sua deposizione bis a Palazzo San Macuto è stata oggi una vera e propria lezione, di stile, di metodo e soprattutto di contenuti, per i commissari parlamentari della P2. Direttore di tutte le polizie speciali (da quella di frontiera alla stradale) e soprattutto consulente speciale per gli affari politici riservati dei ministri dell'Interno che si sono succeduti negli ultimi dieci anni. D'Amato ha saputo cucinare da par suo, quale egli fosse: uno schenziato gastronomo alla Godio, il variopinto manò che gli era richiesto. Ha detto tutto senza dire un bel nulla. Su di una pietanza scritta, dedicata al piatto zafferano in salsa 007, il maître d'hotel, cioè il ministro Rognoni, aveva poi steso gli omissis di rito.

Chi è Federico D'Amato, «Umberto» per gli amici, «il gastronomo» per gl'intenditori? Secondo il commissario democristiano Calarco, egli «è il Gelli del Viminale», in senso positivo, naturalmente. «Ha certamente servito lo Stato con grande professionalità, ed è così stimato che la sua collaborazione è richiesta da tutti anche dopo il suo nuovo incarico». Ed infine sottolinea che D'Amato è stato nominato prefetto, quando era già ispettore generale capo della polizia di Stato, dal governo Spadolini, che ha fatto dell'emergenza morale uno dei suoi capisaldi. Il socialista Andò, dopo avere lamentato come D'Amato, addentro di tante cose, non abbia fornito alla Commissione le «rivelazioni che era lecito attendersi», avrebbe maliziosamente paragonato il «superprefetto» al «superministro» per antonomasia. «Sembra Andreotti, bravissimo, suadente, inattaccabile». È, soprattutto, insostituibile.

2 REPUBBLICA — 4.11.1982

Articolo
«Chi è il superprefetto Federico D'Amato»
Lando Dell'Amico
Repubblica, 04.11.1982

35

D'AMATO: "Zafferano"

Il primo di una lunga serie di riconoscimenti arriva con la Guida dell'Espresso dell'82 con un 15 di punteggio. A scoprire il Gambero Rosso e a inserirlo nella Guida era stato probabilmente Federico Umberto D'Amato, il potente critico gastronomico, allora capo dell'ufficio Affari riservati del Viminale, ovvero dei Servizi Segreti dell'epoca, il più famoso collaboratore della Guida. Della sua presenza in sala si accorse Alessandra, la sorella. C'era qualcosa di strano in quell'uomo che era le tante bottiglie disponibili in una rastrelliera aveva scelto proprio la più cara. Nella recensione che seguì alla visita, D'Amato esaltò in particolare una "stupefacente zuppa di vongole veraci in crosta con zafferano e pistacchio". Veniva servita in un tegamino di coccio ed era una sorta di sauté molto concentrato e però liquido. La crosta di pane era impalpabile, quasi evanescente. "Sì, la crosta era davvero eccezionale", commenta Emanuela. Il primo servizio importante sul ristorante esce sul mensile della Rizzoli Capital. È il luglio dell'83. Lo sfogliamo. Fulvio è ritratto in un prato: «Sono nel prato della tenuta San Guido, quella del Sassicaia, per l'appunto».

Collana i Quaderni di repubblica
Fulvio Ferrangelli
Il grande sottofondo della cucina italiana

34

3. È provato che D'Amato mentì avanti alla Commissione parlamentare P2 sul numero e i tempi delle sue frequentazioni con Gelli. Il capitano Sgarangella spiega come, sulla base delle stesse indicazioni fornite da D'Amato, furono ben più delle cinque/sette volte ammesse da D'Amato, tra cui le due volte all'Excelsior in cui si erano riuniti "per parlare di

politica" e Gelli ricevette un tal numero di telefonate da non consentire un proficuo colloquio, come ironizzerà lo stesso D'Amato nel libro. Ma soprattutto rilevante è la menzogna grave, indicativa della volontà di nascondere i rapporti intercorsi nel 1980 e fino a dopo la strage, nel dichiarare che i rapporti si interruppero nel settembre/ottobre 1979 e cioè prima degli ultimi bonifici a "Federico" del 1979 e del 1980. Non c'era alcun motivo perché i rapporti si interrompessero nel momento in cui più forte appariva l'egemonia del potere di Gelli sulla vita pubblica italiana, culminata nell'intervista a Costanzo per il Corriere della sera dell'ottobre 1980.

Il riferimento a un incontro del 1979 come ultimo incontro è una furbizia, perché si tratta di incontro al Ministero che D'Amato sa essere stato registrato. E quindi non occultabile. Risulta invece che gli incontri si protrassero negli anni seguenti. Tra i documenti sequestrati al momento dell'arresto in Svizzera nel 1982, vi è una agenda con annotati documenti.

Tutto l'atteggiamento di D'Amato avanti alla Commissione P2 è un esempio di arroganza e di protervia. Come si permettevano di contestargli l'iscrizione alla P2 in un lavoro che richiedeva di necessità l'infiltrazione a scopi informativi. D'Amato quasi pretende le scuse da parte dell'ingenua presidente che non si rende conto che il suo lavoro significa spregiudicate e pericolose relazioni con i peggiori criminali con i quali fraternizzare, se del caso, in modo che crimine e potere si confondono inevitabilmente, rendendosi indistinguibili. È una certa concezione dello Stato di tipo prussiano che fa della forza la sua legge[214].

---

[214] In una recente e fondamentale ricerca storica su D'Amato e l'UAR, acquisita al processo, si può leggere (p. 10 e ss.): "Ma chi era Federico Umberto D'Amato? Come poteva rivolgersi con quella sfrontatezza al ministro dell'Interno senza subire alcuna conseguenza? E quale funzione aveva quell'Ufficio Affari Riservati che affermava di aver per anni diretto? Solo in anni recenti ci si è cominciati a rendere pienamente conto di quanto rilevante sia stato il ruolo giocato dall'Uar durante gli anni della guerra fredda in Italia, disponendo finalmente di sufficienti elementi documentali per comprendere come esso sia stato l'organismo responsabile di una delle più spregiudicate e capillari opere di infiltrazione all'interno di partiti politici, sindacati e movimenti extraparlamentari. Fondamentale è stata la data del 22 aprile 1997, quando il magistrato Carlo Mastelloni fece sequestrare presso la segreteria della Direzione centrale della polizia di prevenzione (Dcpp) il cosiddetto registro delle fonti dell'Uar, documento contenente i nomi di copertura (e in qualche caso anche l'effettiva identità) di numerosi confidenti dell'Ufficio, nonché i compensi che venivano loro versati tramite fondi riservati a disposizione del Viminale. Tutto questo, peraltro, faceva seguito a quanto avvenuto alcuni mesi prima allorché lo storico Aldo Giannuli, nella sua attività di consulente tecnico del giudice istruttore milanese Guido Salvini, aveva rinvenuto in un deposito di materiale del ministero dell'Interno sito in via Appia Antica a Roma un'altra serie di carte mai venute alla luce (la maggior parte in pessimo stato di conservazione) tra cui un corposo numero di documenti privi di protocollo e catalogazione, alcuni dei quali facenti parte di una sorta di archivio personale per anni gestito dal questore Silvano Russomanno (il cui nome incontreremo più volte), ex dirigente dell'Uar e già stretto collaboratore di D'Amato. L'insieme di questa documentazione ha dimostrato che per decenni all'Uar aveva fatto capo una sorta di polizia parallela che agiva in modo del tutto autonomo dalle canoniche forze di pubblica sicurezza e che era in grado di gestire e tenere a libro paga centinaia di informatori sparsi in gran parte del territorio italiano. «Squadre periferiche composte da sottoufficiali di Pubblica Sicurezza, – ha scritto Mastelloni, – andavano recependo continuativamente da fonti inserite nelle aree più varie (partiti politici,

Nella slide 40, che riproduce due pagine dell'informativa del tempo, vi è una lettura della Guardia di Finanza delle annotazioni di tale informativa.

DOCUMENTO RIFERITO AL PERIODO 01.05.1982/21 SETTEMBRE 1982, SEQUESTRATO AL GELLI AL MOMENTO DEL SUO ARRESTO IL 13.09.1982 (gli accertamenti a suo tempo eseguiti sulle annotazioni)

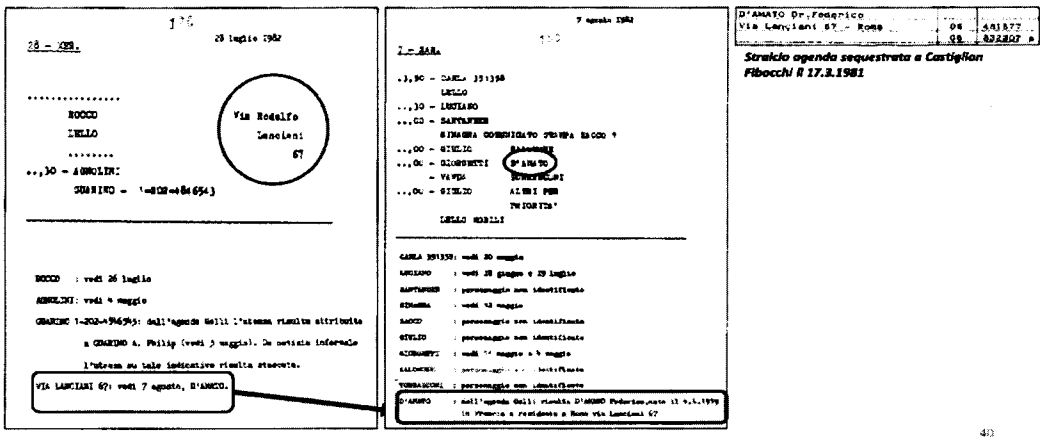

affermati quotidiani, sindacati, nonché in gruppi eversivi) informative che trasfondevano in appunti scritti, inviati alla sede centrale dell'Ufficio sita al Viminale». L'Uar, in sostanza, operava come un vero e proprio servizio segreto, pur non essendo riconosciuto giuridicamente come tale; se un servizio segreto «civile», in Italia, è ufficialmente nato solo a fine 1977 (quando venne creato il Sisde), tale organismo, pur non avendo alcuna legittimazione giuridica, è di fatto esistito fin dall'immediato dopoguerra, senza che il suo operato abbia mai suscitato un particolare interesse da parte della stampa, delle forze d'opposizione e della magistratura. La stessa figura di Federico Umberto D'Amato, d'altronde, è ancora oggi molto poco conosciuta, sebbene egli sia certamente stato il piú importante e influente dirigente dell'Uar, per anni detentore di un potere talmente vasto da permettergli di condizionare perfino le scelte politiche dei vari ministri dell'Interno in carica. Stimato e rispettato anche a livello internazionale, dopo la sua morte (avvenuta il 1o agosto 1996), dentro al quartier generale della Nato di Bruxelles gli è stata intitolata, alla memoria, una delle sale piú prestigiose; «onorificenza» postuma mai ottenuta da alcun membro dell'intelligence italiana. Capo dell'Uar nei drammatici anni della cosiddetta strategia della tensione, è ancora oggi oscuro il ruolo che egli ebbe in quelle vicende e in particolare nei depistaggi successivi alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Sotto la sua direzione, infatti, l'Uar fu organizzato come una vera e propria struttura piramidale (di cui lui era il vertice) in grado di filtrare i risultati di ogni indagine e di far giungere alla magistratura solo quello che voleva. Nelle mani di D'Amato, come vedremo, finivano sistematicamente tutte le informative prodotte dai confidenti del Viminale e a quel punto era a sua totale discrezione decidere cosa rendere noto e cosa, eventualmente, tenere nascosto. Se sarebbe fuorviante fare di D'Amato una sorta di immaginifico «Grande Vecchio» capace di indirizzare a suo piacimento ogni indagine, disponiamo ormai di tangibili riscontri che dimostrano come, all'epoca, l'Uar avesse raccolto rilevanti informazioni che, se fornite tempestivamente alla magistratura, avrebbero potuto consentire di fare maggiore e piú rapida chiarezza su alcune delle principali vicende della storia Repubblicana (da piazza Fontana al golpe Borghese, alla strage di piazza della Loggia)".

La ricerca, come è evidente, deve essere aggiornata ai risultati di questo processo.

Pacini, Giacomo. La spia intoccabile: Federico Umberto D'Amato e l'Ufficio Affari Riservati (Einaudi. Storia), (pp.10-13). EINAUDI.

Nella parte alta ci sono le indicazioni riportate in questi appunti. Alla data del 28 luglio 1982, quando Gelli era latitante, c'è un'indicazione da parte dello stesso Gelli di via Rodolfo Lanciani n. 67. A questo indirizzo i finanzieri accertarono esservi l'abitazione di Federico Umberto D'Amato. Un indirizzo che peraltro risultava anche nell'agenda, sequestrata a Castiglion Fibocchi, dove Gelli annotava "D'Amato Federico Via Lanciani 67, Roma", con i numeri dell'abitazione e dell'ufficio. Un'altra indicazione di Gelli su D'Amato è in data 7 agosto 1982, prima dell'arresto. Ciò consente di dire, con il capitano Sgarangella, non potendosi dubitare della veridicità delle annotazioni sulle carte di Gelli, che le frequentazioni furono assai più di quelle ammesse e si protrassero nel periodo sensibile del pre e post strage, persino quando Gelli fu latitante. Gelli era vicino a D'Amato, si incontravano e comunicavano ("parlavano di politica") a tavola, dove si realizzano momenti particolari che nel libro D'Amato indica come le situazioni più favorevoli per discutere affari importanti, adottate le opportune precauzioni sui luoghi da frequentare. Gelli sapeva della passione di Federico Umberto D'Amato, per la *bouillebasse* e soprattutto per lo zafferano, di cui discutevano evidentemente nel corso di questi incontri spionistico-gastronomici, davanti a un piatto. L'identificazione di D'Amato con Zaf, Zafferano dei documenti Gelli è pertanto completa e indiscutibile.

4. Resta da verificare se davvero D'Amato abbia ricevuto la somma di 850.000 dollari che risulta essergli stata consegnata, in base al *Documento Bologna*, dal duo Gelli-Ortolani, prima della strage di Bologna. Anche qui abbiamo già visto quanto di confermativo sia emerso dall'indagine patrimoniale con l'esatta ricostruzione che può leggersi nella memoria dei pubblici ministeri, illustrata in precedenza. Chiari riscontri dalla testimonianza del capitano Sgarangella e dalle sue slide che analizzeremo velocemente, avendo già trattato l'argomento.

Il punto di partenza, come detto, la mancanza di riscontri da parte della Svizzera sui conti correnti attribuibili a D'Amato. Da qui l'indagine induttiva.

4.1. Punto di partenza l'archivio uruguaiano di Gelli. Gelli scrive: "La posizione economica di D'Amato in Svizzera e presso la Banca Morin di Parigi, versamenti americani", è rilevantissima.

La slide è la 42

PRIMO RISCONTRO SULLE DISPONIBILITA' DI D'AMATO IN SVIZZERA

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

Doc. IX DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME TERZO

Documenti citati nella relazione

TOMO V

PARTE SECONDA

ROMA 1981

Fascicolo di F. U. D'Amato conservato nell'archivio di Gelli sequestrato dalle autorità uruguayane: PAG. 109 REL. DELLA COMMISSIONE.

La posizione economica di D'A, in Svizzera e presso la Banca Morin di Parigi (versamenti americani), è rilevantissima.

4.2. È dunque Gelli ad affermare, con cognizione di causa, che Federico Umberto D'Amato aveva somme di denaro ("posizione economica") in Svizzera, dove confluiscono i bonifici indirizzati al conto "Federico"[215]. Dall'altra chi lo scrive è colui che può saperlo meglio, perché è colui che effettua le rimesse in Svizzera per somme importanti quali gli 850.000 dollari di cui si discute.

4.3. Il passo successivo è consistito nella verifica di cosa fu trasmesso agli eredi. Il testamento olografo consentiva di risalire solo ai beni italiani, la casa di via Cimarosa più i soldi sul conto corrente e nessuna traccia di conti o disponibilità estere. Le indagini si sono

[215] È il caso di ribadire in nota la testimonianza di **Michèle Agnolini**, in videoconferenza dalla Svizzera, secondo la Convenzione in vigore. Michele Agnolini era la funzionaria che gestiva i conti di Gelli e trattava con il cambiavalute Arrigo Lugli. Nel corso dell'esame per la prima volta ma in modo attendibile, data anche l'assistenza all'esame di un magistrato svizzero che ha garantito la genuinità dell'esame a distanza, ha dichiarato che a seguito degli stimoli provocati dalle domande postegli nel corso dell'esame e della lettura dei temi dell'esame rilevabili dalla commissione rogatoria notificatagli, si era ricordata che il conto "Federico" era da collegare alla persona di Arrigo Lugli. E siccome, come abbiamo visto, Arrigo Lugli fu il destinatario del primo bonifico indirizzato a D'Amato nel febbraio del 1979 per 294.000 dollari, ne esce riscontrato che anche gli altri quattro bonifici indirizzati al conto Federico erano in realtà collegati al Lugli e quindi al D'Amato. Conforme sul punto la memoria della Procura Generale alla quale si rinvia per la condivisibilità delle osservazioni.

quindi sviluppate sui rientri in Italia da parte degli eredi di Antonella Gallo, segretaria ed erede universale di D'Amato, premorta ai suoi eredi che sono stati sentiti in udienza, confermando sia pure in modo riduttivo quanto emerso dalle indagini della guardia di Finanza sul patrimonio e le spese di D'Amato all'estero.

4.4. Detti rientri sono riscontrati. Dalle indagini emergeva che Federico Umberto D'Amato, aveva disponibilità all'estero e soprattutto in Svizzera, risultanti in primo luogo dal testamento svizzero di D'Amato a favore di Antonella Gallo. A costei vanno le azioni della società Oggicane proprietaria dell'appartamento di Parigi al n. 9 di rue d'Argenteuil e il capitale della Posset Trading. Il testamento è del 1986. In sostanza sono lasciati alla Gallo l'appartamento di Parigi con tutti i mobili e i quadri e i pezzi di antiquariato di cui i Gallo hanno riferito in udienza e una società finanziaria.

4.5. Il testamento è rilasciato all'avv. De Gorski che è un fiduciario di D'Amato. Risulta dalle indagini (dichiarazioni dello stesso D'Amato a un giudice svizzero nell'ambito di indagini del 1991 nei confronti del De Gorski) che l'avvocato era un fiduciario che gestiva, su un conto intestato al suo studio, le entrate e le uscite per conto di D'Amato, il quale dal suo canto, faceva tutto il possibile per eliminare riferimenti alla sua persona, quali conti correnti e intestazioni immobiliari. D'Amato, pertanto, si avvaleva dei conti del De Gorski sul quale confluivano le sue rimesse, poi regolate riservatamente nella contabilità dello stesso De Gorski. Quando quest'ultimo ritenne che tale sistema potesse creargli problemi con il fisco svizzero, aprì un conto corrente intestato a una società anonima panamense, la Posset, sul quale confluiva il denaro di D'Amato, all'inizio almeno 80.000 dollari.

4.6. Il dato patrimoniale più importante, a conferma della florida situazione patrimoniale di D'Amato nel 1979-1980 è costituito dall'acquisito, dalla ristrutturazione e dal ricco ed elegante arredamento dell'appartamento parigino con quadri e mobili d'antiquariato. Spiega Sgarangella che il modesto prezzo di acquisto dovette essere integrato da una ristrutturazione integrale dell'interno, dell'esterno e delle parti comuni. Le informazioni provengono dallo stesso D'Amato in una dichiarazione rilasciata al Ministero dell'Interno, dopo la scoperta della sua iscrizione alla P2, rintracciata tra gli atti del processo di Brescia. Tutti i successivi accertamenti sono riscontrati e documentati.

4.7. Per evitare di comparire come titolare dell'immobile e delle connesse spese D'Amato si accordò con De Gorski; costituì in Svizzera la società Oggicane delle cui azioni era titolare e aveva come unico scopo sociale l'amministrazione dell'immobile. De Gorski fu l'amministratore della società. È ragionevole ritenere che la costituzione della società a

Ginevra fu lo strumento per potere utilizzare i fondi che erano stati costituiti in Svizzera sul conto riservato a D'Amato e che passarono alla società per la parte necessaria all'acquisto, alla ristrutturazione e all'arredamento degli immobili, alle spese per la gestione societaria. La Oggicane dispone delle somme in dollari che passano dal conto segreto di D'Amato/Lugli al conto "Etude" di De Gorski e da qui alle casse della Oggicane per la sua gestione dell'appartamento. Tutto molto complesso e opaco, come si addice a denari di illecita origine.

4.8. Esiste corrispondenza cronologica tra l'invio del denaro in Svizzera da parte del Gelli tramite Arrigo Lugli (febbraio 1979), costituzione della società (agosto del 1979) e acquisto dell'immobile intestato alla società nel successivo mese di settembre, ad un anno dal preliminare. Per ammissione dello stesso De Gorski (verbale in atti reso alla Procura Generale prima della morte) l'incontro con D'Amato avvenne alcuni mesi prima della costituzione della società e quindi in concomitanza con l'arrivo della prima *tranche* degli 850 mila dollari.

4.9. La deposizione di Sgarangella spiega come il denaro inviato a D'Amato in Svizzera passi alla Oggicane e quindi a De Gorski che investe il denaro nell'acquisto dell'appartamento e nelle altre spese relative.

La costituzione della società avviene in un'epoca coerente col primo pagamento del febbraio del '79. Il pagamento arriva di fatto a De Gorski attraverso la banca che riceve disposizioni da Lugli sul cui conto arriva il denaro. È, dunque, Lugli a dare disposizioni per accreditare il conto di De Gorski per costituire la società Oggicane

L'acquisto dell'immobile doveva avvenire entro giugno. Il ritardo nella stipula si spiega con la necessità di costituire la società che deve acquistare l'immobile e provvedere quindi alla ristrutturazione.

Nelle slide 52, 53 e 54 Sgarangella espone il procedimento d'acquisto, pubblicando le azioni Oggicane trovate in possesso della famiglia Gallo e le successive operazioni di acquisto e ristrutturazione, interna ed esterna, stimate in 125.000 dollari. Sono spese che affronta non D'Amato come persona, perché a quel punto l'immobile è gestito dalla società.

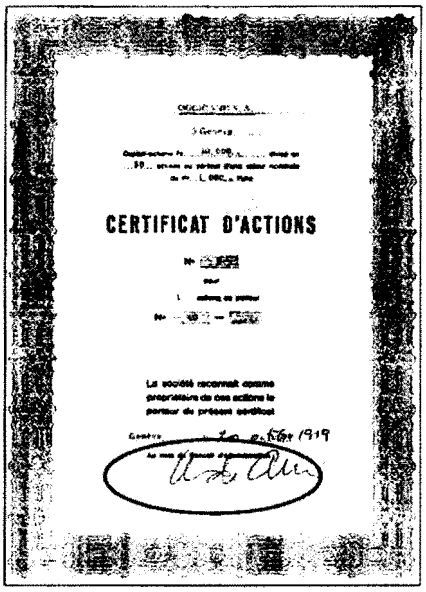

CERTIFICAT D'ACTIONS

La société reconnaît comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat

29.08.1979

Costituita in Svizzera la società OGGICANE SA

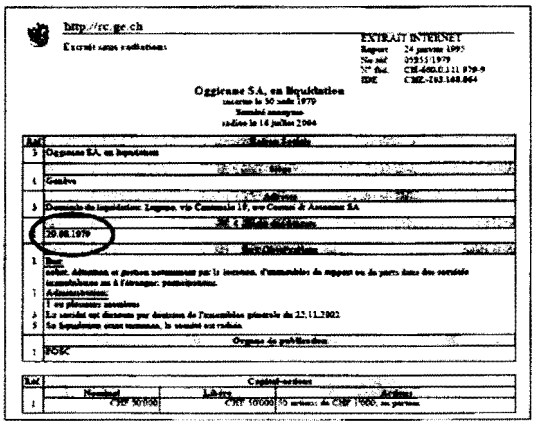

http://rc.ge.ch

EXTRAIT INTERNET

Oggicane S.A. en liquidation

29.08.1979

Titoli azionari originali sequestrati presso l'abitazione di GALLO Claudio (fratello di Esterina), riportanti la firma dell'avv. DE GORSKY

28.09.1979

OGGICANE SA (De Gorsky, con delega a favore di tale Leuy) acquista l'appartamento di Parigi)

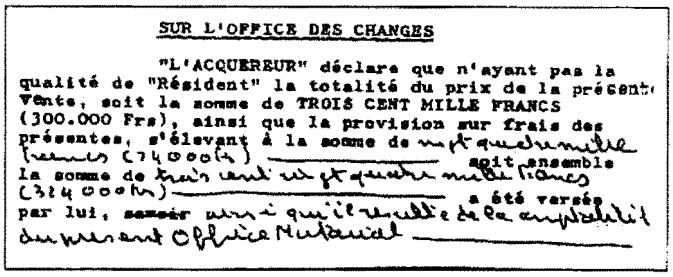

SUR L'OFFICE DES CHANGES

"L'ACQUEREUR" déclare que n'ayant pas la qualité de "Résident" la totalité du prix de la présente vente, soit la somme de TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 Frs), ainsi que la provision sur frais des présentes, s'élevant à la somme de vingt quatre mille francs (24000 fr) soit ensemble la somme de trois cent vingt quatre mille francs (324000 fr) a été versée par lui, ~~comme~~ ainsi qu'il résulte de la comptabilité du présent Office Notarial

Prezzo:
FRF 300.000,
più ulteriori
FRF 24.000 (spese),
per un totale di
FRF 324.000

L'atto prevedeva che l'acquirente si facesse carico della quota parte delle spese di ristrutturazione condominiali (rifacimento tetto e ascensore) già deliberate dall'assemblea dei comproprietari il 25.10.1978 (FRF 4.000) e il 09.06.1979 (FRF 34.200), per un totale di **FRF 38.200** (poi quantificate da D'AMATO in complessive ITL 100 mln)

TOTALE: FRF 362.200 (pari a circa USD 88.000)

ULTERIORI SPESE COLLEGATE ALL'APPARTAMENTO DI PARIGI DI PROPRIETA' DI OGGICANE SA

Spese per la ristrutturazione dell'immobile circa ITL 100 mln (ca. 125.000 USD)

Il modesto prezzo di acquisto dovette dopo essere integrato da un rifacimento ultra centenario e poi dalle spese straordinarie (dei quattro condomini) per il rifacimento dell'ingresso, l'istallazione dell'ascensore, il rifacimento dell'intera facciata dello stabile. La spesa sopportata fu, quindi, di oltre 100 milioni ed il valore attuale si aggira sui 500-550 milioni.

[documento allegato alla «nota testimoniale»]

4.10. In dollari l'investimento è di 88 mila dollari al cambio del tempo, mentre per la ristrutturazione si può considerare un investimento di 125 mila euro. Queste spese non le paga D'Amato, ma la società sulla quale confluiscono i dollari inviati in Svizzera da Gelli nel corso del 1979, fino al 30 luglio 1980.

Ma questo ancora non basta, perché l'appartamento ristrutturato era vuoto e risulta, anche dalla testimonianza dei Gallo (madre e fratello di Antonella Gallo), che fu ben arredato, con mobili e oggetti antichi. Nel corso della perquisizione effettuata presso gli eredi della Gallo, tra i vari documenti esaminati fu rinvenuta una perizia estimativa che D'Amato richiese per i mobili e gli arredi dell'appartamento parigino.

Il risultato è riportato nella slide 55:

ULTERIORI SPESE COLLEGATE ALL'APPARTAMENTO DI PARIGI DI PROPRIETA' DI OGGICANE SA

Acquisti di arredamento e oggetti di antiquariato

ETAT DESCRIPTIF ET ESTIMATIF

D'OBJETS D'ART, MEUBLES, TABLEAUX

établi à la requête de

MONSIEUR D'AMATO
9, rue d'Argenteuil 75001 Paris

Ledit état dressé par

Mes ADER TAJAN
Commissaires-Priseurs Associés
12, rue Favart 75002 Paris

***

RECAPITULATION

- Meubles et objets d'art	————	378.000/470.600
- Tableaux anciens	————	195.000/246.000
- Tableaux modernes	————	195.000/218.000
- Automates - Eventails	————	202.500/246.000
- Extrême-Orient	————	101.400/123.000
- Souvenirs historiques	————	124.000/157.000
- Céramiques	————	56.900/75.200
- Divers	————	104.700/124.200
- Orfèvrerie	————	385.000/451.100
		1.742.500/2.111.100

Perizia descrittiva ed estimativa degli oggetti d'arte, mobili e tavoli, fatta eseguire da D'AMATO

Pari a USD 330.000/400.000

Né la perizia riprodotta, né la testimonianza dicono a quando risale l'indagine. Si tratta comunque di un risultato che per quanto indicativo appare attendibile per ciò che concerne l'ordine di grandezza delle spese affrontate dal D'Amato, tenuto conto dell'oscillazione di valore dei beni, secondo quanto riferito dai Gallo che hanno provveduto a rivenderli.

4.11. Per comprendere fino in fondo le effettive disponibilità economiche del D'Amato occorre tenere conto delle spese di gestione della società e quindi di manutenzione dell'immobile nel corso degli anni e dei compensi dovuti al De Gorski e alla sua organizzazione.

Tali spese sono state quantificate in circa dodicimila euro l'anno fino al 1984 quando De Gorski decide di trasferire la gestione del denaro di D'Amato, dal suo conto Etude in quello di un'altra società di diritto panamense, la Posset, nella quale confluiscono ben ottanta mila dollari. Apprendiamo così che malgrado tutte le spese precedenti, D'Amato disponeva ancora di una congrua somma in dollari.

4.12. La quantità di dollari di cui D'Amato ha avuto disponibilità in Svizzera tra il 1979 e i primi anni Ottanta, risulta dal seguente prospetto di sintesi:

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE DA FEDERICO UMBERTO D'AMATO CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' OGGICANE SA DI GINEVRA
(in relazione all'acquisto e alla ristrutturazione di un appartamento a Parigi)

DATA	OPERAZIONE	FRF	CHF	ITL	= USD
29.08.1979	Costituzione OGGICANE S.A.		50.000		30.100
28.09.1979	Acquisto appartamento Parigi	324.000			79.150
1979/1980	Spese ristrutturazione immobile			100.000.000	125.000
1979/____	Acquisto mobili e oggetti d'epoca	1.742.500 2.111.100			330.000 400.000
Sub-totale					564.250 634.250
Spese annue mantenimento immobile e società fino al 1984 [CHF 20.000 (USD 12.000) * 5]					60.000
Somma residua versata da DE GORSKY il 22.10.1984 con l'apertura del conto POSSET SA					80.000
TOTALE					704.250 774.250

Ricostruzione che non tiene conto dei compensi dell'avv. DE GORSKY.

57

4.13. L'ultima conferma che si tratti di denari di illecita provenienza scaturisce dal confronto con le disponibilità finanziarie di denaro imputabili al suo lavoro e alle altre entrate dichiarate, comprese quelle dovute alla sua attività di critico gastronomico. Il divario mette in evidenza come D'Amato non poteva in alcun modo giustificare quelle disponibilità in Svizzera con i suoi proventi leciti, tenuto conto dell'elevatissimo tenore di vita che egli manteneva in Italia e di cui alla testimonianza di Elena Guidi, sua *ex* moglie. Il risultato è evidenziato in alcune slide che danno risultati definitivi. Esse si riferiscono all'anno 1985, quello con lo stipendio più alto, quando D'Amato è al vertice della notorietà e rilascia interviste. È l'anno successivo alla pubblicazione del libro e risente quindi dei relativi diritti così come dei corrispettivi per le recensioni ai ristoranti, che peraltro Sgarangella dimostra apportare utili minimi per i costi che comportavano, le spese per le collaborazioni e in definitiva si concretizzavano nella possibilità di andare a cena in ristoranti di alto livello col rimborso del conto. In conclusioni non più di sessanta milioni di lire annue al netto.

La posizione reddituale di D'AMATO FEDERICO

COLLEGAMENTO ANAGRAFE TRIBUTARIA RICHIESTA DATI II.DD.
REPARTO: B0124E70
CODICE FISCALE: DMTFRC19H04Z110G
COGNOME E NOME: D AMATO FEDERICO UMBERTO
MODELLO: 740
ANNO IMP.: 1985 UFFICIO: ROMA

REDDITI IMPONIBILI IRPEF		IRPEF	
DOMINICALI/AGRARI:	0	IMPONIBILE:	94.654
ALLEVAMENTO:	0		
FABBRICATI:	2.327	IMPOSTA NETTA:	35.524
LAV.DIP.(QUADRO C):	48.614	RITENUTE E CREDITI:	23.479
LAV.AUT.(QUADRO E):	46.360	IMPOSTA DOVUTA:	12.045
IMPRESA (QUADRI GF):	0	VERSAMENTI:	12.045
PARTECIPAZIONE:	0	RIMBORSO RICHIESTO:	0
CAPITALE(QUADRO I):	0	CREDITO DA RIPORTARE:	0
DIVERSI:	0	ILOR	
IMPOSTE RIMBORSATE:	0	IMPONIBILE:	2.327
		IMPOSTA DOVUTA:	349
		VERSAMENTI:	349
TOTALE:	97.301		

*** - CICLO DI INTERROGAZIONE ULTIMATO

Disponibilità nette:

ITL 59.130.000

Importi in ITL/000

58

A tutto questo va aggiunto il tenore di vita di D'Amato in Italia, di cui abbiamo già detto, richiamando la testimonianza di Elena Guidi.

La conclusione è che Federico Umberto D'Amato, nome in codice "Zafferano", "nello stesso periodo in cui Gelli e Ortolani effettuavano i pagamenti in favore di "Zaf", cioè di "Zafferano", presso il conto UBS di Ginevra, collegato dal Gelli alla città di Bologna nell'omonimo documento e nel *documento Artigli* riferito alla strage, aveva disponibilità finanziarie a Ginevra presso l'UBS, a nome del fiduciario De Gorski, nella stessa banca dove arrivavano i bonifici per "Zaf", a "Zaf", per un importo complessivo congruo a quello dei bonifici di "Zaf", che arrivavano a "Zaf" nella stessa valuta dei bonifici fatti a "Zaf". Disponibilità finanziarie certamente non giustificabili con i suoi redditi ufficiali e dal suo alto tenore di vita." Per il resto si rimanda a quanto illustrato nella prima parte di questo capitolo.

Conclusione che si legge con maggiore chiarezza nell'ultima slide:

In definitiva:

FEDERICO UMBERTO D'AMATO
(detto anche «***ZAFFERANO***»)

nello stesso periodo in cui GELLI/ORTOLANI effettuavano pagamenti in favore di «Zaff» presso la UBS di Ginevra (collegati dal GELLI alla città di Bologna nell'omonimo documento):

aveva disponibilità finanziarie

→ a Ginevra, presso UBS (a nome dell'avv. DE GORSKY, fiduciario), stessa banca dove arrivavano i bonifici a «Zaff»;

→ per un importo complessivo congruo a quello dei bonifici a «Zaff»;

→ nella stessa valuta dei bonifici a «Zaff»

Disponibilità finanziarie non giustificabili dai suoi redditi ufficiali e dal suo alto tenore di vita

59

3.8. Gelli, D'Amato, Di Nunzio, Pazienza

La testimonianza di **Roberto di Nunzio**, figlio di Giorgio Di Nunzio ha aperto uno squarcio sulla realtà dei poteri occulti che egemonizzavano la vita politica del paese nel 1980, sottomettendo la politica ufficiale, costruendo un intreccio di relazioni oscure, miranti a modificare attraverso azioni clandestine ed eversive i destini del paese.

Una rete di relazioni politico-affaristiche tendenti ad assumere il controllo delle istituzioni, della finanza, dei mezzi di comunicazione per rovesciare dall'interno l'assetto istituzionale secondo le linee del Piano di Rinascita che per Gelli costituiva la Costituzione materiale della nuova Repubblica per cui lavorava e nella quale lui stesso, i più stretti collaboratori e coloro che ne avevano condiviso i piani, iscrivendosi alla P2, avrebbero assunto ruoli istituzionali rilevanti nella politica, nella finanza, nei media.

Nel 1980 la situazione politica era in grande movimento. Il partito comunista si era indebolito e pareva isolato con l'avvento negli altri partiti di gruppi dirigenti concordi sulla necessità di risolvere l'anomalia italiana, dissolvendo definitivamente la minaccia del comunismo, dopo il fallimento del compromesso storico, rompendo ogni forma di collaborazione con quel partito e la sua capacità di influire dall'opposizione sulle scelte di governo e su quelle delle parti sociali, prevenendo ogni rischio di ritorno di quella politica (l'omicidio Mattarella era un fatto che andava in quella direzione)

Emergeva, come camuffamento della volontà di rivolgimento autoritario, se non peggio, il bisogno di una politica forte, costruita sui partiti di sistema, coalizzati e compatti nella volontà di escludere definitivamente dal gioco democratico quelli considerati antisistema.

Ricordiamo Vinciguerra e la prospettiva di un modello nello stile tedesco della messa fuori legge dell'estrema destra e dell'estrema sinistra, che in Italia era rappresentato da uno dei principali partiti dell'Assemblea Costituente.

Il rischio di una ripresa di quel partito, tuttavia, non si poteva escludere, la sua forza era intatta e sarebbe stata spesa in modo energico dopo la fine della politica del "compromesso storico", coincidente con l'omicidio di Mattarella; tutto questo era fortemente in contrasto con la politica della nuova amministrazione americana in arrivo. Si pone in questo contesto la vicenda/strage di Ustica: chi conosce la verità e i misteri intorno ad essa, sa che sono tali da lasciare intravedere una forte possibilità di strumentalizzazione in chiave antiamericana e anti-riarmo, nel momento della sfida decisiva dell'alleanza atlantica al blocco dell'est, con l'installazione dei missili in nuove basi americane e l'aumento dei rischi per la popolazione civile, esemplificati dall'aereo abbattuto sul mare di Ustica. Le motivazioni volte ad

accelerare ed attuare un colpo pensato e accarezzato da tempo sono molteplici.

L'estrema destra dal 1977 è in piena ripresa. La politica dell'arcipelago dà i suoi frutti, gruppi e sigle violente si muovono guidate da un cervello che coordina e punta a destabilizzare, per produrre un intervento militare come alla fine degli anni Sessanta.

Il disordine e la violenza fanno sempre il gioco degli apparati militari e di sicurezza che chiedono misure di limitazione dei diritti come in America Latina, modello ineguagliabile di destabilizzazione promossa dai poteri occulti, attribuita ad un terrorismo multicolore e risolta con il colpo di Stato, la repressione, la perdita di democrazia e diritti.

Dietro lo spontaneismo armato, *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale* continuano a tirare le fila del terrorismo nero. Le voci di attentati rimbalzano da un gruppo a un altro. La disponibilità di "ragazzini" per compiere attentati e stragi è nota; le voci di un prossimo attentato a Bologna nell'estate del 1980 si rincorrono.

Dietro questa volontà revanscista e di scontro finale si muovono le forze occulte che provano a forzare per l'ennesima volta la mano secondo il sistema del disordine destabilizzante che richiama l'esigenza di una soluzione radicale al problema dell'ordine pubblico, fortemente compromesso dalla violenza, dalle provocazioni e dalla determinazione della destra eversiva di rientrare in gioco, mettendosi a disposizione ancora una volta dei circoli legati all'atlantismo più radicale, in ripresa in vista dell'avvento imminente di Reagan e della sua politica muscolare, per il quale lavorano forze eterogenee. Si tratta di gestire lo "spontaneismo", di indirizzarlo e guidarlo, rendendolo uno strumento utile e professionale. Per questo serve denaro, molto denaro. E per questo negli ambienti che lavorano in questa prospettiva compaiono personaggi in grado di recuperare dai nascondigli bancari e finanziari capitali occulti importanti.

Nell'intervista che è stata trasmessa in aula, Gelli dichiara che quando furono scoperte le liste della P2 nel marzo 1981, il colpo di Stato era prossimo e che mancarono appena quattro mesi per consentire quei movimenti di ufficiali che avrebbe consentito la realizzazione di un "colpo di Stato", senza spargimento di sangue, con l'attuazione del Piano di Rinascita democratica.

L'influenza di Gelli sui servizi di sicurezza e su buona parte dei vertici delle forze armate, come su altri centri di potere, è noto, risulta dalla Relazione della Commissione parlamentare sulla P2, di cui si dirà.

C'erano d'altra parte delle contraddizioni e dei contrasti affrontati senza esclusione di colpi.

Il quadro delle trame che traspaiono dalle relazioni impensabili e pericolose descritte da Roberto Di Nunzio nel corso della sua deposizione, delineano dall'interno l'organizzazione che va costituendosi all'ombra del potere di Gelli.

Come avevano ben visto i pubblici ministeri del primo processo per la strage del 2 agosto, si erano venute costituendo stratificazioni organizzative che, dall'alto verso il basso e viceversa, si scambiavano segnali e impulsi, in grado di giungere al punto di rottura con strumenti come le bombe collocate nei luoghi pubblici. Il 30 luglio a Milano e il 2 agosto a Bologna sono il culmine di questa montante spinta eversiva.

Nell'ultima parte della deposizione del cap. Sgarangella emerge un approfondimento dei dati e degli elementi che risultano dal *Documento Bologna*.

I conti correnti Tortuga e Bukada, accesi al nome del prestanome Marco Ceruti (secondo quanto emerso dalle indagini sul banco Ambrosiano), ricevono nel periodo dal 1° settembre 1980 (data di apertura dei conti) al 30 aprile 1981 (dati di chiusura dell'ultimo di essi) 9.600.000 dollari. Esattamente la somma indicata in basso a destra del *Documento Bologna* ove si legge: "Al 12.2.81 TOTALE 9.600.000".

All'interno dei conteggi del *Documento Bologna* abbiamo visto come Gelli metta in evidenza la parte del denaro, confluita sui conti a "Titolo Dif. MI" e "Dif. Roma", che egli ha distratto per le anticipazioni effettuate fino al 30 luglio 1980, per le anticipazioni in contanti a Ceruti, per finanziare le "relazioni" di Zafferano, per gli articoli di Tedeschi. Come si è visto, detratte le provvigioni di U. ed L. (Umberto Ortolani e Licio Gelli), rispettivamente del 20% per i dieci milioni di Dif. Milano e del 30% sui cinque milioni di Dif. Roma, i quindici milioni di flusso dal Banco Ambrosiano Andino ai conti Tortuga e Bukada, si sono ridotti a undici milioni e cinquecento. Gelli preleva 1.900.000 per le sue precedenti anticipazioni, per cui sui conti Tortuga e Bukada restano 9.600.000 dollari, come indicato nella parte a destra e in basso, dell'appunto Bologna.

Il lavoro d'indagine a questo punto è consistito nello stabilire se vi fosse possibilità di ricavare ulteriori riscontri alla destinazione di questi fondi o di parte di essi verso attività eversive connesse alla strage di Bologna, cui l'indicazione geografica in epigrafe del documento impone di rinviare. Mentre i riferimenti a Zaff e Tedeschi sono palesi, indicativi e riscontrano la tesi principale, su altri movimenti dai due conti, Tortuga e Bukada, si aprono altri spiragli investigativi. Meglio: si sarebbero potuti aprire altri collegamenti investigativi se le indagini svolte in passato non si esponessero a interrogativi di dolosa deviazione, espressamente adombrati dalla Procura generale.

Su questo punto si concentra l'ultima parte dell'esame del capitano Sgarangella.

Nella relazione del 15 luglio 1987 della Guardia di Finanza milanese che esamina le cifre dell'*Appunto Bologna* e cerca di interpretarle, a pag. 20 si apre un paragrafo intitolato "L'utilizzo dei fondi da parte del Ceruti". Conviene ripetere: si tratta dei fondi pari a 9.600.000 dollari registrati sul *Documento/Appunto Bologna* come confluiti sui conti Bukada e Tortuga del prestanome Ceruti.

Il primo movimento in uscita del conto Tortuga richiama l'attenzione degli inquirenti.

Si tratta di un bonifico in favore di tale "Nunzio", sulla TDB, banca di Ginevra, su conto 3700, per l'importo 240.000 dollari in data 3 settembre 1980

A chi e perché viene effettuata questa erogazione?

Sappiamo che Ceruti nel suo interrogatorio alla Procura generale, prima di rendersi irreperibile, ha fornito risposte assolutamente inattendibili, perché già smentite dalla sentenza Ambrosiano, contraddittorie e incongrue (cfr. i verbali di interrogatorio del 13 e del 19 febbraio 2018, conclusi con formale contestazione del reato di cui all'art 371 *bis* c.p.).

Gli inquirenti trovano negli atti del processo Ambrosiano una risposta più completa e pregnante di quella depistante della relazione dei finanzieri. Infatti la risposta pervenuta dalla Trade Development Bank di Ginevra il 20 giugno 1983, indicava con precisione che titolari del conto erano Giorgio Di Nunzio e Giancarlo Di Nunzio. Nella relazione tale informazione è omessa, si dice semplicemente che il "Nunzio" beneficiario "potrebbe identificarsi in Giancarlo Di Nunzio, nato ad Anghiari il 18/12/48 e residente a Roma, Largo Ignazio Jacometti numero 14."

In sostanza si omette il nome di Giorgio Di Nunzio, il personaggio di cui parlerà il figlio Roberto, attribuendogli un ruolo centrale nelle relazioni tra poteri occulti a Roma sul finire degli anni '70, primi anni '80.

Per i magistrati della P.G. si tratta di un'omissione particolarmente significativa.

In effetti si deve concordare con tale valutazione, avendo riguardo sempre al ruolo di Giorgio Di Nunzio quale emergerà da successive indagini. Risulterà, dall'incrocio digitalizzato di tutti gli atti dei processi per la strage, che Giorgio Di Nunzio aveva mantenuto contatti telefonici con Francesco Pazienza, tali rapporti sono emersi dagli atti della Commissione P2. Risaliti al numero telefonico del tempo di Giorgio Di Nunzio, si appurava che lo stesso aveva preso alloggio al Grand Hotel di Roma; aveva ricevuto delle comunicazioni telefoniche dal Grand Hotel di Roma, nel periodo in cui ivi dimorava Marco Ceruti, il cassiere di Gelli, indicato nel documento "*A M.C.*" come destinatario di una

elargizione in contanti nei giorni immediatamente precedenti la strage.

Già nel 1983 la Guardia di Finanza aveva conosciuto i rapporti tra Di Nunzio e Ceruti ed appurato che tra i due vi erano stati due contatti telefonici il 24 settembre 1980. Anche questa circostanza risultava omessa nella relazione del 1987. Da qui l'indagine che aveva portato la Procura generale a scoprire il ruolo di Di Nunzio nel milieu dei poteri occulti ed eversivi dell'epoca.

Il passaggio successivo riguarda un assegno emesso sul conto Bukada con valuta 8 gennaio '81, assegno NY, senza il nominativo del beneficiario, dell'importo di 3.000.000 di dollari.

Sgarangella riferisce di avere trovato l'assegno tra il materiale del processo del banco Ambrosiano e ne ha esibito una copia.

Per la Procura generale si tratta ancora una volta di un documento che presenta una data sensibile, perché fu emesso il 5 gennaio 1981, nel momento in cui il depistaggio dell'operazione "Terrore sui treni" era in pieno svolgimento. Era un assegno circolare emesso da UBS all'ordine di altra banca, il Credit Suisse di Ginevra. Lo riportiamo sotto:

3807

GENEVE, LE 5 JANVIER 1981 CDME/7983/EH $.3.000.000.--

UNION BANK OF SWITZERLAND

Manufacturers Hanover Trust Co.
International Division
4, New York Plaza NEW YORK, N.Y. 10015

SOUCHE

Pay against this Check to CREDIT SUISSE, GENEVE /////////////////// or order

US Dollars TROIS MILLIONS 00/00 ////////////////////////////////

28.120.82 E (100)
UNION BANK OF SWITZERLAND

№ 225254

1.7550

5265.000.--

525.367.8 X.

GENEVE

CDME/7983/EH

5.1.81
FGC1/MA/6502

25254 $.3.000.000.-- NEW Y

3.98

$.3.000.001.98 5.1.81

Osserva Sgarangella: "*La cosa strana di questo assegno è che c'è un timbro sopra di "Manufactures Hanover Trust CO", dove i colleghi prendono la sigla della città di New York, evidentemente dall'assegno, e che potrebbe essere il beneficiario finale di questo assegno. Quindi non vengono indicati questi ulteriori elementi dell'assegno, ma viene riportato... nessuna indicazione anche sulla banca beneficiaria, nessuna indicazione anche del Manufacturers Hanover Trust, della quale viene riportato soltanto la sigla della città di New York*".

In effetti, leggendo la relazione del 1987, si comprende come gran parte delle indicazioni specifiche dell'assegno rilevanti per comprendere chi fosse il beneficiario, vengano omesse.

Non si indicano né il possibile beneficiario Manufactures Hanover Trust CO, né la banca trattaria della provvista.

Dall'assegno si rileva che, al momento dell'incasso, la somma in dollari è stata convertita in franchi svizzeri al cambio del tempo di 1,755, pari a 5.265.000 franchi svizzeri.

La rilevanza dell'omissione starebbe nel fatto che la Hanover aveva relazioni con la Finanzco, gestita da Pazienza, uomo vicino a D'Amato e Tedeschi.

Ancora una volta si perdono fondamentali connessioni, necessarie per comprendere la rete di complicità che si muove dietro la strage e il giro di denaro che progressivamente emerge dietro i suoi esecutori materiali e che si collega a soggetti profondamente interessati alla sua consumazione.

3.9. La misteriosa presenza nel reticolo dei personaggi che compongono la trama stragista della figura del mediatore di affari Giorgio di Nunzio

Dall'analisi del "*Documento Bologna*" e delle "carte" ad esso collegate è emerso il nome di Giorgio Di Nunzio, titolare o contitolare del conto corrente n. 3700, che ricevette la somma di 240 mila euro dal conto Tortuga nel quale erano confluite somme destinate all'operazione Bologna, richiamata nell'intitolazione del Documento.

Efficace nel tratteggiare l'importanza di tale figura è stato il figlio di Giorgio Di Nunzio, **Roberto Di Nunzio**, il quale ha subito chiarito che il padre era un mediatore d'affari, di altissimo livello e collegato con i centri di potere più esclusivi.

Ha premesso che i suoi genitori erano divorziati e che egli abitava con la madre; frequentava tuttavia assiduamente il padre, con il quale era in buoni rapporti. Durante gli anni del ginnasio, si recava regolarmente a pranzo dai nonni paterni, in Largo Jacometti 4 a Roma, dove il padre quotidianamente si fermava alla stessa ora anche per stare con il figlio, senza

pranzare.

In quei momenti capitava che la nonna rispondesse al telefono, avvisando il padre delle persone che lo cercavano. Gli capitava di sentire nomi di persone note, letti quotidianamente sui giornali. Aveva sentito parlare di Federico Umberto D'Amato, persona che telefonava quotidianamente al padre, con il quale aveva intensi rapporti. Una volta aveva incontrato D'Amato con suo padre in un ristorante, circostanza che egli ricordava bene per due ordini di motivi: detta persona aveva una rubrica gastronomica sul settimanale L'Espresso, per il quale aveva lavorato anche sua madre; in secondo luogo, ricordava tale signore che in piena estate mangiava in un rinomato ristorante dei Parioli dell'epoca ("*Gigetto er Pescatore*"), seduto all'aperto, con un trench e un cappello in testa. Ha precisato che il padre gli parlava, anche se non pranzava.

Le telefonate di D'Amato a casa della nonna erano quotidiane; in quel periodo aveva 15 anni e si muoveva con la vespa. Sua nonna gli diceva che D'Amato apparteneva ai Servizi Segreti, mentre il padre lo chiamava ironicamente il cuoco.

Una volta vide D'Amato a casa dei nonni chiudersi nello studio con suo padre. Non è informazione di breve momento conoscere dell'intensità e segretezza dei rapporti tra Giorgio Di Nunzio e D'Amato, potente capo dei servizi segreti italiani.

Non sapeva fornire informazioni sui temi dei colloqui telefonici, come è del resto ovvio. Sovente, nel corso della telefonata, si capiva che si davano appuntamento presso un ufficio del padre, sito in via Bruxelles a Roma. Ancora una volta rapporti intensi e rilevanti, dato il lavoro e il giro delle relazioni di Di Nunzio, in ipotesi un eccellente elemento di collegamento.

Dalle conversazioni tra suo padre e D'Amato, aveva tratto una sensazione che avvenissero in un "contesto di potere". Notazione più che interessante a riscontro della sensazione del figlio: il padre all'epoca girava con una scorta, all'interno di un'Alfetta marrone blindata, talora seguita da un'altra macchina. Non è poco se pensiamo che nessuno aveva pensato di dare una scorta ad Occorsio e ad Amato. Perché e chi aveva fornito la scorta a Di Nunzio?

Intorno alle tre e mezzo del pomeriggio saliva in casa un uomo di nome Caronia, con il quale il padre andava poi via; il padre montava su un'automobile, oppure una persona della scorta montava sull'auto di suo padre. La nonna gli disse, con orgoglio, che la scorta era stata concessa direttamente dal capo della Polizia, Giovanni Coronas, anch'egli molto amico di suo padre.

Ve ne è a sufficienza per collocare Di Nunzio al centro di una rete i cui obiettivi si

evincono dalla qualità dei personaggi coinvolti.

Per dare l'idea delle frequentazioni del padre e chiarire meglio perché fosse "un uomo di potere", ha ricordato che in un'occasione lo incontrò in Piazza del Popolo a Roma con l'*ex* ministro Claudio Signorile, con il quale si dava del "Tu", con grande affetto.

Il padre aveva un ufficio in via Bruxelles 53 a Roma; vi si recava verso le 16:00 dopo essere stato a casa dei genitori. Lo studio era in una palazzina molto elegante.

L'ufficio era munito di un numero telefonico "riservato", non presente sull'elenco del telefono. Il teste ha indicato i numeri del telefono dell'ufficio e di casa della nonna.

Giorgio Pisanò era un noto giornalista e uomo politico, molto amico del padre, con il quale quest'ultimo ebbe incontri in via Bruxelles relativi ad affari che gli apparvero molto torbidi.

Infine, il testimone si è intrattenuto su quanto accadde il giorno del funerale del padre, presso la camera ardente dell'Ospedale San Giacomo. Ha premesso che egli non ha ad oggi certezze sulle cause della morte del padre, essendo circolata anche una versione secondo la quale sarebbe stato ucciso. A lui venne detto che si era sentito male in macchina sotto casa di sua nonna, aveva reclinato il capo sul volante e il suono del clacson aveva allarmato il portiere.

Il giorno successivo al decesso, si recò all'ospedale San Giacomo e poté vedere la salma nella camera ardente. Chi aveva organizzato tutto era il braccio destro di suo padre, suo cugino Giancarlo Di Nunzio. La camera ardente durò un'ora, perché poi venne rapidamente chiuso tutto ed egli non seppe nemmeno dove fosse stato tumulato suo padre; lo aveva scoperto solo di recente.

Durante la camera ardente, sentì parlare del tema dell'archivio dell'ufficio di via Bruxelles. In particolare, suo cugino Giancarlo ed altri, erano agitati per l'arrivo degli "svizzeri"; dicevano che occorreva portare via gli archivi dall'ufficio di via Bruxelles in fretta; l'atmosfera gli parve inconciliabile con una camera ardente. Torna alla mente la frase di Gelli, secondo cui i migliori archivi sono quelli inceneriti, dopo che i documenti hanno svolto il loro compito.

Evidentemente il *Documento Bologna*, quando fu trovato, non aveva ancora finito di svolgere la sua funzione ricattatoria. E del resto era un'epoca in cui la direttiva centrale per i militanti di *Ordine Nuovo* era leggere e distruggere immediatamente i Fogli d'Ordine.

Riferisce un altro fondamentale dettaglio: emerse la necessità di avvisare con urgenza D'Amato, che tuttavia non si riusciva a rintracciare.

Poi qualcosa provocò la chiusura della camera ardente, in fretta e furia.

Ha riferito di non sapere se gli archivi di cui si parlava nel frangente appartenessero a suo padre o ad altre persone.

A seguito di contestazione, è stata data lettura del verbale di s.i.t. rese il 9.5.2018 davanti alla P.G..: "***Dicevano nella sede della camera ardente che si doveva svuotare l'ufficio e avvisare D'Amato prima che accadesse qualcosa di spiacevole. Quando bisognava svuotare l'ufficio di via Bruxelles si doveva avvisare D'Amato e Mazzotta, prima che si muovessero, non saprei dire perché, i magistrati veneziani***".

Il testimone ha confermato ogni profilo, compreso quello relativo al problema dei magistrati veneziani; ha aggiunto che Mazzotta ad un certo punto arrivò nella camera ardente. Egli non sapeva all'epoca chi fosse; solo in seguito avrebbe scoperto che si trattava del braccio destro di Francesco Pazienza. Ha chiarito che i discorsi che facevano i presenti erano assolutamente percepibili, posto che si trattava di un ambiente di 30 metri quadrati.

Mario Tedeschi, direttore de "Il Borghese", era uno dei migliori amici del padre, il quale frequentava anche il giornalista Pisanò e Spartaco Vannoni, proprietario dell'hotel Raphael di Roma.

Abbiamo quindi una prima connessione inquietante e allarmante: Pazienza, D'Amato, Tedeschi, Di Nunzio.

Di Nunzio e Tedeschi erano legati da un'ideologia comune.

Roberto Di Nunzio preferiva pensare che quella di suo padre fosse solo strumentale al raggiungimento di altri fini, mentre quella di Tedeschi era certamente integra e consapevole.

Un passaggio accennato, ma fondamentale. Il padre era un uomo della destra, associato agli uomini di Gelli.

Anche con Tedeschi il padre era solito incontrarsi nell'ufficio di via Bruxelles; ne era informato direttamente da lui. I due erano anche molto amici e uscivano a cena al di fuori da un contesto affaristico o di ufficio.

Francesco Pazienza d'abitudine telefonava a casa di sua nonna ed era uno degli interlocutori del padre. In una fase della sua vita, dopo la morte del padre, aveva cercato di sapere di più sulla sua figura. Aveva letto sui giornali che Pazienza era stato arrestato negli Stati Uniti e decise di inoltrargli una lettera presso il Manhattan Correctional Center di New York, provando a carpirne la confidenza e firmandosi col proprio nome. Pazienza gli rispose in tempi rapidissimi, chiedendogli se fosse figlio di Giorgio Di Nunzio. Lui gli rispose positivamente e non ebbe più alcuna risposta da lui. Scrisse a Pazienza perché sapeva essere stato molto vicino al padre, cercando di ottenere da lui informazioni.

Poi negli anni 1992-'93 lesse il noto libro di Charles Raw che dedicava due capitoli a suo padre; gli servì per mettere in ordine le idee sulla vita e sulle frequentazioni del padre.

Quanto a Peter Duft, il teste ha riferito che scoprì in seguito essere un avvocato in rapporti "spigolosi" con il padre: dalle conversazioni telefoniche intrattenute con tale avvocato emergevano rapporti non esattamente amichevoli.

Il teste ha supposto che Duft potesse essere uno degli svizzeri o una delle persone presenti nella camera ardente di suo padre.

Il teste ha confermato di avere ascoltato più colloqui telefonici tra suo padre e l'avvocato Duft.

Scrisse una lettera anche a Peter Duft, assumendo la parte di colui che non aveva avuto soddisfazione da un punto di vista ereditario; che lo conosceva come il curatore dei fondi di suo padre. Chiariva di essere l'unico figlio e lo invitava a mettersi in contatto con i suoi avvocati. In realtà non aveva alcun avvocato, ma intendeva suscitare una reazione, che non si fece attendere. Dopo una settimana, gli telefonò suo cugino Giancarlo Di Nunzio, il quale, pur negando di conoscere Peter Duft, lo invitò a tacere e a non muoversi; le sue erano tutte fantasie. Era chiaro che Giancarlo lo aveva contattato in seguito alla lettera a Peter Duft. Ciononostante, Giancarlo, improvvisamente, malgrado fossero passati 12 anni dalla morte di suo padre, gli disse che erano stati fatti dei conteggi e che, in effetti, gli spettava qualcosa del patrimonio del padre.

Il teste ha premesso che nonostante si potesse percepire che il padre era una persona molto facoltosa, il giorno dopo la sua morte egli venne liquidato da un notaio, con la somma di 40 o 70 milioni di lire; tra l'altro era il giorno di domenica, cosa inconsueta per il lavoro di un notaio.

Dopo l'inoltro della lettera a Peter Duft, suo cugino Giancarlo gli consegnò a mani la somma di 120.000.000 di lire, contenuta all'interno di un sacchetto di plastica e legata con dello spago, gesto che egli percepì come un fatto al contempo inquietante e sprezzante (Roberto Di Nunzio: "*Sì, una cosa impressionante*").

Ha riferito che Sergio Vaccari era in contatto con suo padre, il quale ironizzava sul fatto che fosse un antiquario a Londra, col solito simpatico cinismo, assumendo che era un cialtrone, ma anche simpatico e che sapeva vivere. Suo padre si recava con una certa frequenza a Londra, dove veniva ospitato da un amico che si chiamava Ross.

Una volta udì il padre al telefono parlare con Vaccari di opere d'arte e la cosa lo colpì tantissimo, proprio perché suo padre gli aveva sempre detto che Vaccari era "un simpatico

cialtrone" e anche perché suo padre non era un conoscitore di opere d'arte da poter parlare con mercanti d'arte; gli parve una conversazione surreale e pensò che fosse una conversazione in codice.

Ha aggiunto che alcuni giornali definivano suo padre come vaticanista del Borghese, definizione non vera. Al più era stato un "vaticanista" per favorire Mario Genghini, grande costruttore romano, con il quale e per il quale suo padre aveva lavorato, anche tenendo relazioni con gli ambienti vaticani. Anche questo collegamento è evidentemente significativo

Aveva sentito il nome di Semerari e forse l'aveva anche visto all'epoca. Si trattava di un criminologo o di uno psichiatra. Il padre aveva ritrosia a parlare con Semerari, quasi fosse una persona che potesse creare problemi.

Si trattava di un'altra persona che telefonava al padre, sia pure con minore frequenza. Una volta lo incontrarono in un ristorante adiacente casa della nonna; suo padre non gradì.

Quanto a Marco Ceruti, si trattava di una persona di cui sentiva parlare dal cugino Giancarlo. Secondo il testimone suo padre "*faceva gestire Ceruti da Giancarlo Di Nunzio*".

Qui il collegamento con Gelli e la finanza gelliana è diretto.

Ed infatti il teste ha confermato che Ceruti frequentava suo padre, sia telefonandogli, sia recandosi negli uffici di via Bruxelles. Il padre aveva certamente rapporti economici con Ceruti, ne ignorava però la causa. Il Cardinale Vagnozzi era un amico, indipendentemente dal fatto che fosse un cardinale; talvolta era venuto a casa di sua nonna. A sua volta il padre frequentava l'appartamento del Cardinale Vagnozzi e quello del Cardinale Angelini.

Tale Diotallevi telefonava a casa e il padre a volte si era infastidito; egli non sapeva chi fosse all'epoca tale soggetto; in seguito apprese che apparteneva alla Banda della Magliana e ciò gli fece "gelare" il sangue.

Infine, Hans Kuntz (il cui nome corretto il teste ha riferito essere Albert Kuntz) era uno di quegli uomini che lui definiva "dominanti", cioè coloro che dicevano a suo padre cosa dovesse fare. Il nominativo di tale personaggio, si noti, emerge nella vicenda relativa all'ultimo periodo di vita di Roberto Calvi.

Ha confermato che suo padre frequentava un locale in via Flaminia denominato "I sorci verdi", locale che notoriamente aveva preso il nome da un gruppo di fascisti che, operando con piccoli sommergibili, effettuavano operazioni di sabotaggio. Uno di questi sabotatori era appunto il pasticcere che aveva aperto il locale, un conoscente del padre. All'epoca si sapeva bene che era un luogo frequentato da appartenenti ad *Ordine Nuovo* e ad *Avanguardia Nazionale*. Suo padre frequentava molto questo posto, ma è anche vero che era situato a 50

metri dalla casa di sua nonna. Resta un dato di notevole importanza per dimostrare il collegamento e la compatibilità tra gli ambienti dell'estremismo eversivo nero ed una certa finanza che può a sua volta definirsi "nera".

Il testimone si è poi soffermato sul tema delle ricchezze del padre, assumendo che la di lui moglie gli disse che era un uomo molto facoltoso, titolare di conti correnti, denaro ed altro.

Tuttavia, in seguito non ebbe più contatti con la donna.

Ha riferito che telefonò a suo cugino Giancarlo in via Bertoloni 56, ove operava con una società che organizzava eventi per istituzioni e ambasciate, dicendogli che era uscito il libro del giornalista Charles Raw di cui si è detto e gliene parlò. Poi trovò le bozze integrali del libro in italiano e le portò a suo cugino, il quale reagì dicendo che era spazzatura.

Ha ricordato che suo cugino gli diede appuntamento a piazza San Silvestro 29, nel pieno centro di Roma, all'interno del palazzo della Camera dei deputati, dove vi sono gli uffici dei deputati, nonostante non vi lavorasse.

Passati i controlli, lo fece accomodare in un salottino, dove molti, passando, salutavano il cugino, a dimostrazione dell'estrema familiarità con l'ambiente; in quel frangente Giancarlo gli disse, con una certa animosità, che non voleva più sentir parlare della storia del padre, dicendogli anche che era stato interrogato dai magistrati, forse di Milano, che avevano minacciato di arrestarlo; per la sua eredità non c'era niente da fare.

Egli prese tale affermazione come un atto vagamente intimidatorio.

Ha riferito che il cugino Giancarlo abitava con i propri genitori nello stesso edificio in cui abitava la nonna paterna (Via Largo Jacometti), al piano di sotto.

Spesso Giancarlo raggiungeva suo padre a casa della nonna, passando poi tutta la giornata con lui. Sapeva che il cugino fungeva anche da procuratore per il padre, ma non conosceva l'ampiezza di tali poteri.

Rispondendo alle domande delle parti civili, il testimone ha riferito che il padre aveva interloquito per telefono anche con Musumeci, Belmonte e Labruna - tre persone all'epoca appartenenti ai servizi segreti - aggiungendo di avere anche visto di persona il Belmonte.

In definitiva, il testimone ha messo in luce come il padre intrattenesse rapporti stretti sia con l'esponente di *Ordine Nuovo,* Aldo Semerari, sia con Federico Umberto D'Amato, Francesco Pazienza e Mario Tedeschi, oltre ad avere contatti con i vertici del SISMI. Era con evidenza un personaggio al centro di giochi di potere straordinariamente prossimi a quelli che portano alla strage di Bologna. Non dimentichiamo da dove parte quest'indagine e la

susseguente analisi. Da un bonifico di 240.000 dollari dal conto Tortuga di Ceruti/Gelli al conto dei Di Nunzio; ennesimo riscontro che dietro personaggi, che a loro volta ruotavano intorno ai protagonisti della strage, si stagliavano la potenza di Gelli e i soldi della P2.

Si tratta nell'insieme di una testimonianza che ha fornito elementi importanti e che non si ha motivo per disattendere. Di Nunzio ha conservato negli anni i ricordi del padre e dei misteri che portava con sé. Ha trovato nel processo una chiave di lettura di quel coacervo di ricordi e di interrogativi che si è portato dietro negli anni e non li ha taciuti, perché chi ha fatto esperienze come quelle raccontate, sa di essere stato vicino a segreti che devono essere svelati, finché è possibile e che è dovere di chi sa, riferire ogni dettaglio utile. Il cittadino Di Nunzio lo ha fatto meritevolmente, entro i limiti delle sue conoscenze, rigorosamente rispettati.

Diverso il caso del cugino Giancarlo Di Nunzio che, avendo condiviso con lo zio gran parte dei suoi segreti, è stato reticente e falso.

Ai fini della ricostruzione della situazione economica dell'entourage gelliano, fondamentale è stata anche la deposizione di **Giancarlo Di Nunzio**, figlio di Emilio Di Nunzio e nipote di Giorgio Di Nunzio, cambiavalute, mediatore d'affari, titolare di conti correnti svizzeri su cui venivano fatti transitare, secondo la tesi d'accusa, soldi della Loggia P2 di Licio Gelli per poi farli rientrare in Italia.

Emilio e Giorgio Di Nunzio erano consulenti finanziari; svolgevano attività di intermediazione internazionale: il primo lavorava in Spagna per conto dell'Agip, il secondo in Portogallo per conto della società italiana Technipetrol, che all'epoca costruiva raffinerie, nonché per il Gruppo Genghini. In particolare, i due fratelli avevano concluso insieme un progetto per la Technipetrol per il raddoppio dell'estensione di una raffineria di petrolio in Portogallo, con l'aiuto di esponenti del Partito Socialista italiano, di cui si dirà.

La deposizione del teste ha avuto ad oggetto i rapporti esistenti con lo zio Giorgio, il quale, dopo il fallimento del Gruppo Genghini per cui lavorava, fu ospitato nell'ufficio del nipote Giancarlo a partire dalla fine del 1979. Secondo il testimone, nonostante la condivisione degli spazi, essi portavano avanti attività diverse e separate, limitandosi il nipote ad assistere lo zio nell'interesse della famiglia, in funzione del fatto che, attraverso lo zio, la famiglia riceveva i benefici degli affari conclusi con il padre, deceduto nel 1973. Il teste ha poi aggiunto che, nell'ambito di questo rapporto "assistenziale", non essendo lo zio in buone condizioni di salute, lo accompagnava agli appuntamenti con i clienti, in alcuni viaggi all'estero; conseguenza indiretta e fortuita di questa attività sarebbe stata dunque la presenza di

Giancarlo Di Nunzio agli incontri dello zio con personaggi di spicco dell'epoca, legati al mondo politico, economico e finanziario italiano. Invero, a causa di questi incontri, lo stesso Di Nunzio instaurò rapporti di profonda amicizia, che giustificherebbero i contatti con determinati soggetti anche successivamente alla morte dello zio.

Il testimone ha riferito di non essersi mai trovato nella condizione di dover custodire o trasportare rilevanti somme di denaro, a causa dell'attività lavorativa svolta dallo zio.

Contribuisce a smentire quest'ultima affermazione un documento, acquisito nel corso della deposizione del teste, allegato a una domanda di rilascio di porto d'armi, presentata dallo stesso Di Nunzio; tale documento, datato 27 aprile 1978, consiste in una dichiarazione firmata dallo zio Giorgio, in cui quest'ultimo attestava la necessità del nipote di ottenere il porto d'armi in quanto, nel coadiuvarlo nell'attività di consulente commerciale, "si viene a trovare spesso nella condizione di dover custodire o trasportare rilevanti somme di denaro contante per conto di terzi"[216]. In merito a tale incongruenza, il teste ha affermato di non ricordare di aver presentato domanda per ottenere il porto d'armi e che, in ogni caso, la dichiarazione dello zio possa essere stata allegata come scusa valida per fargli ottenere l'autorizzazione.

Appare opportuno sottolineare come solo in sede dibattimentale il teste abbia riconosciuto non solo la foto posta sulla domanda per il rilascio del porto d'armi, ma anche la firma, cosa che non aveva invece fatto in sede di assunzione di s.i.t. davanti alla Procura Generale[217].

Nella medesima sede, era stato mostrato al teste anche un documento bancario, nel quale si attestava che Giorgio Di Nunzio era titolare nel 1978 di un conto corrente (n. 599425) acceso presso la UBS di Ginevra, conto sul quale Giancarlo Di Nunzio aveva la delega disgiunta ad operare. Anche in questo caso, la firma apposta sul documento postogli in

---

[216] Doc. n. 11, acquisito all'udienza 19.05.2021

[217] Cft. Trascrizione udienza del 19.05.2021, pag. 26 ss.:

Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*Interrogato da noi il 29 maggio dice: "Riconosco la foto come mia, ma non riconosco la mia firma su quel documento. Preciso che non ho mai svolto attività presso lo Studio Lo Masto". Adesso ce l'ha di nuovo davanti*».

Testimone Di Nunzio: «*Sì è evidente che dissi una cosa inesatta, in quanto diciamo quell'interrogatorio, quel confronto, non so comunque*».

Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*No, quello non è un interrogatorio, è un'audizione testimoniale*».

Testimone Di Nunzio: «*No, quell'audizione, quell'audizione testimoniale...*».

Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «Gliel'abbiamo fatto vedere e lei...».

Testimone Di Nunzio: «*Esattamente, esattamente. Era stata preceduta da una serie di domande che mi avevano diciamo così messo in una condizione di confusione, ecco, se vogliamo dire così*».

visione veniva in quell'occasione disconosciuta dal teste[218].

Per contro, all'udienza ha riconosciuto entrambe le firme come proprie.

Si deve fin d'ora osservare la rilevante naturalezza con la quale il testimone ha reso una dichiarazione falsa, a seconda dell'interesse del momento, per poi smentirla con la stessa naturalezza.

Ritornando ai **conti correnti svizzeri**, Giancarlo Di Nunzio è risultato essere titolare insieme allo zio Giorgio di un conto corrente (n. 3700) presso la TDB di Ginevra ed anche delegato ad operare sul conto corrente n. 599425 sempre intestato allo zio presso la UBS di Ginevra.

In merito alle diverse modalità di "accesso" riconosciutegli rispetto ai conti, il teste ha spiegato che, all'epoca di apertura dei conti, lo zio aveva deciso di farsi operare in Svizzera, pertanto «*l'unica persona, diciamo così, dalla quale ha ritenuto di poter essere assistito ero io, diciamo ha preferito che lo facessi io piuttosto che la moglie*»[219].

Il testimone ha poi riferito cosa successe dopo la morte dello zio, avvenuta il 24.10.1981.

Pur essendo egli contitolare del conto TDB 3700, Di Nunzio ha raccontato che alla morte dello zio, avvenuta il 24 ottobre 1981, i suoi poteri d'azione furono "congelati" ed egli si limitò a operare su indicazione di sua madre e della moglie dello zio, nella gestione del patrimonio finanziario ereditato; questo in realtà fu poi subito affidato dalla zia, necessariamente con il consenso del nipote Giancarlo, in gestione fiduciaria a tale Branko Pavlinovic.

Già in sede di s.i.t., la P.G. aveva esposto a Di Nunzio un'ulteriore differenza che emergeva tra quanto dichiarato in quella sede e quanto detto precedentemente all'autorità giudiziaria da cui era stato sentito: come confermato in udienza, dai conti di Giorgio Di Nunzio, di cui il nipote era cointestatario delegato, erano state prelevate somme di denaro, sia prima della morte dello zio che successivamente.

Tale circostanza non era mai emersa precedentemente e il teste ha riferito di non aver ammesso prima di aver effettuato tali prelievi dal momento che secondo il teste «... *all'epoca*

---

[218] Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*Ecco qua, guardi, siamo nel verbale del 29 maggio 2018, pagina 2, inizio pagina 3.* L'Ufficio contesta che nel corso del dibattimento del processo Duft, poi si parlerà, lei ha dichiarato di *"Non essere mai stato titolare di alcun conto corrente in Svizzera, né mai delegato ad operare su altri conti"*. L'Ufficio contesta che il teste aveva delega ad operare su altro conto, precisamente il n. 599425, quello presso la UBS, la cui documentazione viene posta in visione al Di Nunzio. "*Cosa ha da dire sul potere di firma disgiunta a suddetto conto?", "Non riconosco la firma sul documento postomi in visione. Probabilmente si tratta di altro conto di mio zio per i suoi affari all'estero".*

[219] Cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2021, pag. 29, teste Di Nunzio

dei fatti ammettere di aver avuto la titolarità di un conto, anche la delega, di aver preso denaro da quei conti costituiva un reato»[220].

Emerge, dunque, come Di Nunzio si fosse occupato dei conti dello zio anche successivamente alla morte di quest'ultimo, come tra l'altro ammesso sempre nel corso delle dichiarazioni rese a s.i.t. in data 29 maggio 2018: «*Mi sono occupato del conto dopo la morte di mio zio. Il conto si è esaurito nel corso di vent'anni, il denaro è stato prelevato e usato sia dalla moglie di Giorgio Di Nunzio sia da me. I soldi sono stati utilizzati annualmente da me e da Iside Basta nel corso di venti anni per esigenze di vita quotidiana*».

Di fronte alla palese incompatibilità delle dichiarazioni, Di Nunzio affermava: «*La verità è che durante la gestione fiduciaria, attraverso la signora Iside Basta mia madre ha continuato a ricevere i soldi che derivavano dalla conclusione dell'affare con la Technipetrol*»[221].

Secondo quanto riferito dal teste Di Nunzio, dunque, nel 1981 non era stato ancora completamente corrisposto a suo padre il corrispettivo per l'affare della Technipetrol, in cui i fratelli Di Nunzio avevano sostanzialmente svolto una mera attività di mediazione nell'assegnazione dell'appalto alla società italiana[222]. Si tratta di una tesi assai poco plausibile.

Il teste ha dunque negato con forza di avere mai avuto un "contatto diretto" con il patrimonio ereditario lasciato da Giorgio Di Nunzio.

Ha riferito di essere stato indagato e poi prosciolto per aver fatto rientrare in Italia la somma di 484.700 dollari, pari a £. 851.000.000.

Ha dichiarato che non aveva mai avuto disponibilità di ingenti somme in contanti; che l'acquisto di un appartamento a Roma (del valore di 270.000.000 lire, versati in contanti), unica sua proprietà immobiliare, sarebbe stato finanziato dalla madre e dalla famiglia della moglie; che egli e la moglie, all'epoca privi di reddito, furono dunque aiutati nell'acquisto della casa dalle rispettive famiglie; che la disponibilità delle somme in contanti per il pagamento dell'appartamento e il contestato rientro di capitali dalla Svizzera sarebbero una

---

[220] Cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2021, pag. 44, teste Di Nunzio

[221] Cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2021, pag. 44-45, testimone Di Nunzio

[222] Cfr. Trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 83:

PRESIDENTE: "*Perché se i pagamenti vanno dal '76 all'81, cinque anni, stiamo alla fine quando muore suo zio, non dovete prendere più quasi nulla insomma. Un anno ancora, al massimo. Quindi...*"

PARTE CIVILE, AVV. MICELE: "*Considerato che suo zio è morto nel 1981. Lei ci sta dicendo che a quella data i pagamenti per l'affare, chiamiamolo Technipetrol, non erano ancora pervenuti? Non erano ancora completamente stati erogati?*"

TESTIMONE DI NUNZIO: "Si, non erano finiti."

mera coincidenza, non essendo i due fatti tra loro collegati.

In merito alla vendita di un appartamento a Monte Carlo, relativo a Maria Luisa Miliardi, moglie di Di Nunzio, il teste ha riferito che esso fu venduto dalla moglie per pagare le spese di cura del fratello e della madre. Su contestazione della difesa, Di Nunzio confermava che «*l'appartamento fu messo in vendita alla fine degli anni '80 e venduto all'inizio degli anni '90. Il denaro sul conto fu sempre gestito da Pavlinovic e l'importo della vendita era di circa 300.000.000 di lire*»[223] .

Secondo il teste assolutamente falsa sarebbe poi la circostanza riferita dal cugino Roberto Di Nunzio, secondo cui Giancarlo gli avrebbe consegnato, in due momenti distinti, 190.000.000 di vecchie lire in contanti:

Sostituto Procuratore Generale: «*Lei non ha dato 190.000.000 in contanti*?».

Testimone Di Nunzio: «*No. Dove li avrei potuti prendere*?».

Ancora una volta il teste si contraddiceva rispetto a quanto riferito in sede di s.i.t. rese alla Procura generale il 29 maggio 2018: in quell'occasione, Di Nunzio aveva confermato la veridicità di quanto dichiarato dal cugino Giorgio («*Gli furono dati £. 70.000.000 dopo la morte del padre e 120.000.000 circa una decina di anni dopo (...) Non ricordo le modalità di consegna, ossia se le somme furono consegnate in contanti, preciso che probabilmente la consegna della seconda somma di denaro fu fatta da me su incarico di Iside Basta. Non ricordo e si trattò di assegno o in contanti. Non so nulla della provenienza dei soldi. Mia zia disse che era stata contattata da Roberto Di Nunzio in un momento particolarmente difficile della sua vita, aveva deciso di aiutarlo mediante consegna dei soldi. Incaricò me della materiale consegna. Io presi 120.000.000 da Iside Basta. Non ricordo dove costei me li diede. Quindi io li consegnai a Roberto nel mio ufficio di via Bruxelles o di via Bertoloni*»)[224].

A seguito di tale contestazione e minacciato di formale ammonizione, Giancarlo Di Nunzio ha continuato ad affermare di non ricordare questo avvenimento, né tanto meno di aver detto al cugino, in occasione della consegna dei soldi, di "*voler chiudere la questione anche perché aveva rischiato di essere arrestato dall'autorità giudiziaria di Milano*".

Dato certo è che il 22 ottobre 1986 Giancarlo Di Nunzio fu sentito come testimone dal Giudice Istruttore, dott. Renato Bricchetti e dal dott. Antonio Pizzi, i quali, essendovi fondati motivi per ritenere che Di Nunzio stesse tacendo su ciò che sapeva intorno ai fatti oggetto

[223] Verbale di s.i.t. 29 maggio 2018

[224] Verbale del 29 maggio 2018, pag. 6. Appare opportuno aggiungere che tale Iside Basta, a cui Giancarlo Di Nunzio fa riferimento nella sua deposizione indicandola come zia, non è la madre di Roberto Di Nunzio.

d'esame, lo ammonirono circa la responsabilità penale alla quale si esponeva e sospesero l'esame testimoniale per circa quindici minuti[225].

È dunque probabile che il cugino Roberto, sentito nell'ambito di questo processo all'udienza del 7 maggio 2019, riferendo di un potenziale arresto di Giancarlo, abbia fatto riferimento al predetto episodio in cui Di Nunzio, sentito come testimone dai magistrati di Milano, rischiò di essere tratto in arresto per il reato di falsa testimonianza.

In sede dibattimentale Giancarlo Di Nunzio ha riferito di non ricordare l'episodio intercorso con i giudici milanesi, né di averne mai parlato con il cugino.

Infine, ha dichiarato di non avere mai conosciuto e nemmeno mai sentito parlare di Marco Ceruti, nonostante quest'ultimo, come si è visto, risultasse aver versato in data 1° settembre 1980 la somma di 240.000 dollari sul c/c 3700 TDB, del quale il testimone era cointestatario.

«*Ritengo siano per quell'attività di affiancamento e di difesa e di sostegno al Banco Ambrosiano che svolgeva mio zio*»[226], ha dichiarato il teste.

Eppure, sull'agenda di Marco Ceruti, che è stata prodotta in copia, compare annotato due volte il numero di telefono dell'abitazione di Giorgio Di Nunzio, a riprova, insieme al versamento della predetta somma di denaro, dell'esistenza di rapporti qualificati tra i due.

Inoltre, Ceruti riceveva delle telefonate da un certo "*Giancarlo*" e da "*Giorgio da Roma*" che restano annotate nei brogliacci della segreteria della società di Ceruti, nei giorni del 3 e 6 aprile 1981, cioè subito dopo lo scandalo mediatico ingenerato della perquisizione ai danni di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi e la fuga di Ceruti con i soldi che erano rimasti sui conti riconducibili alla Loggia P2.

3.10. L'avvocato Duft e l'attività di sostegno al Banco Ambrosiano

Il testimone è passato poi a parlare della figura di Peter Duft, un avvocato svizzero, «un *ex* deputato della Democrazia Cristiana del Cantone di Zurigo, Presidente dell'Associazione della Proprietà Immobiliare di Zurigo»[227].

Il legale svizzero era il gestore di un "conto clienti" per conto di Giorgio Di Nunzio.

In particolare, sul conto intestato a Giorgio di Nunzio (n. 599425 presso la USB) e sul conto cointestato con il nipote Giancarlo (n. 3700 presso la TDB), secondo l'accusa, sarebbero stati depositati, tra il settembre 1980 e il 31 maggio 1981, complessivamente $

[225] Verbale del 22 ottobre 1986
[226] Cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2021, pag. 47, teste Di Nunzio
[227] Cfr. trascrizioni ud. 19.05.2021, pag. 30, teste Di Nunzio

1.373.000 dollari.

Secondo il testimone, l'avvocato Duft e lo zio Giorgio svolgevano una attività di difesa e di sostegno degli interessi del Banco Ambrosiano; in particolare, «*l'Avvocato Duft era la persona che doveva cercare dei finanziamenti attraverso il sistema delle banche svizzere. Mio zio invece era la persona che per i rapporti che aveva con il Partito Socialista Italiano, come dire, sosteneva gli interessi del Gruppo del Banco Ambrosiano insomma*»[228].

Il legame di Giorgio Di Nunzio con il partito socialista aveva avuto origine nel 1974, quando alcuni esponenti politici avevano aiutato i fratelli Di Nunzio a concludere per la Technipetrol un affare relativo a una raffineria di petrolio in Portogallo con il governo socialista portoghese, grazie alla vicinanza di onorevoli come Vincenzo Balzamo e Rino Formica[229].

Proporzionata a tale strategia di supporto sarebbe dunque la "parcella" corrisposta dal Banco all'avvocato Duft (pari a $ 800.000), nonché quella percepita dallo zio Giorgio, visto «*il tipo di rapporti e di relazioni che aveva messo a disposizione di questa strategia*»[230]. Su domanda della Procura, il teste ha specificato che l'attività di supporto fornita dal team Duft-Di Nunzio al Banco Ambrosiano consisteva fondamentalmente nel trovare finanziamenti attraverso Duft e appoggio politico attraverso Di Nunzio.

È logico affermare che l'attività svolta dai fratelli Di Nunzio, promotori di affari, prevedesse un coinvolgimento di "sponsor" politici: sicuramente vicini al Partito Socialista dell'epoca, i due avevano contatti anche con esponenti della Democrazia Cristiana, in particolare con Flaminio Piccoli[231]. Tra i soggetti appartenenti all'entourage di Piccoli, il teste ha nominato anche il senatore Mario Tedeschi: «*Io lo colloco nell'area del centrodestra ma molto vicino anche alle tesi politiche, diciamo così, di Piccoli e di Andreotti*».

In relazione a quest'ultimo aspetto, Giancarlo Di Nunzio ha ammesso il coinvolgimento

---

[228] Cfr. trascrizioni ud. 19.05.2021, p. 30-31, teste Di Nunzio

[229] Il teste Di Nunzio ha dichiarato infatti che l'attività in Portogallo ottenuta per la Technipetrol da Giorgio e Emilio Di Nunzio, consistente nel raddoppiamento di una raffineria di petrolio, fu congelata «*dal passaggio tra il primo regime (il Regime di Salazar) e la Rivoluzione dei Garofani e fu riattivato attraverso i buoni uffici del Partito Socialista Italiano*» (cfr. trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 75).

[230] *Ivi*, pag. 34

[231] È da segnalare che in questo sottobosco di faccendieri, affaristi, mediatori, procacciatori d'affari, prestanomi, si dissolvono le distinzioni politiche. Giorgio Di Nunzio è ideologicamente un fascista, come chiarisce il figlio, frequenta "I sorci verdi", tra i suoi migliori amici Tedeschi, D'Amato il Cardinale Vagnozzi. Ciò non toglie che fa affari tramite e per i socialisti o la DC di Piccoli; che dagli stessi è spinto e ad essi ricambia favori: con il senno si potrebbe pensare a riciclaggio di tangenti e a esportazione di capitali. Non esiste il linguaggio della politica, del diritto, dell'istituzione ma solo quello del potere, dello scambio, dell'interesse e della volontà di arricchirsi, combattendo con ogni mezzo ciò che può frapporsi.

del sen. Mario Tedeschi anche nelle dinamiche di sostegno al Banco Ambrosiano ideate dallo zio Giorgio Di Nunzio.

Mario Tedeschi, direttore del settimanale "Il Borghese", avrebbe poi coadiuvato Giorgio Di Nunzio nell'attività di sostegno al Banco Ambrosiano, pubblicando articoli di giornale favorevoli alle strategie o alle politiche di supporto al Banco.

La conoscenza tra il senatore e il consulente risaliva ai tempi in cui Di Nunzio lavorava presso il Gruppo Genghini; nello specifico, galeotta fu la scrittura da parte di Tedeschi di articoli di giornale su due affari procurati al gruppo italiano da Di Nunzio (uno su un cementificio nell'isola di Capoverde, un altro su un centro finanziario nelle Isole Azzorre).

Mario Tedeschi è sicuramente uno di quei personaggi che da mero "cliente" di Giorgio Di Nunzio, incontrato in occasione di lavoro nel quale accompagnava lo zio[232], divenne stretto conoscente anche di Giancarlo Di Nunzio, che lo ha definito «un amico»[233].

«C'era un rapporto di simpatia, l'ho conosciuto attraverso mio zio, l'ho continuato a frequentare. L'ho aiutato a tenere in piedi il giornale»[234] ha riferito il teste Di Nunzio, tramite la ricerca di sponsorizzazioni. Tuttavia, di fronte a una richiesta di chiarimenti sul punto, ha riferito che in realtà non aveva mai trovato sponsorizzazioni per il giornale "Il Borghese".

Proprio avvalendosi dell'intermediazione dell'amico Tedeschi, Giancarlo Di Nunzio, incontrò Francesco Pazienza, dopo la morte dello zio Giorgio, fra novembre e dicembre 1981, proprio a casa del senatore. Il testimone ha chiarito di avere incontrato Pazienza soltanto due volte: il primo incontro, avvenuto nell'ufficio in via Bruxelles, sarebbe stato voluto dallo zio Giorgio, interessato alla figura del "faccendiere" che all'epoca i giornali esaltavano, anche per le conoscenze che aveva nell'amministrazione americana. La riunione è stata infatti collocata temporalmente dal teste, dopo qualche incertezza, tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, sicuramente dopo il viaggio di Pazienza in America con l'Onorevole Flaminio Piccoli.

Invero, è probabile che Giorgio Di Nunzio e Francesco Pazienza si conoscessero da prima di questo incontro, dal momento che anche Pazienza lavorava per il gruppo Genghini.

Tuttavia, il teste ha riferito di non essere a conoscenza di questa evenienza.

---

[232] Trascrizioni ud. 19.05.2021, Testimone Di Nunzio, pag. 72: «*ho accompagnato spesse volte mio zio a casa di Tedeschi o alla redazione del Borghese. Spesse volte vuol dire due, tre, quattro, cinque volte, nel 1980 e anche nell'81. Sono stato con Tedeschi anche a colazione a casa sua con mio zio. Sono ristato a casa di Tedeschi durante la preparazione della difesa dell'Avvocato Duft, coinvolto nel processo del Banco Ambrosiano, per aiutare Duft a difendersi nell'ambito di quel processo*».

[233] Trascrizioni ud. 19.05.2021, testimone Di Nunzio, pag. 102.

[234] *Ibid.*

Inoltre, sentito dal Giudice Istruttore del Tribunale di Perugia, dott. Sergio Materia, Giancarlo Di Nunzio aveva ipotizzato che l'interesse dello zio per Pazienza potesse essere giustificato dal fatto che anche il primo aveva conoscenze nell'amministrazione americana («*Mio zio era amico di Dick Allen, già membro dell'amministrazione americana*»)[235].

In merito alle "incertezze" del teste circa la data precisa dell'incontro, queste si sono risolte nella conferma di quanto dichiarato in data 6 ottobre 1986, davanti al dott. Materia del Tribunale di Perugia: «*Mio zio conobbe Francesco Pazienza nella primavera del 1981 nel mio ufficio*». Circostanza, questa, ribadita anche davanti ai dottori Pizzi e Bricchetti nel verbale del 22 ottobre 1986: «*Verso marzo - aprile 1981 mio zio rimase colpito da una serie di articoli giornalistici che parlavano di Pazienza*».

In merito al secondo incontro con Pazienza, va osservato come Giancarlo Di Nunzio abbia ammesso tale avvenimento soltanto in questo processo.

Infatti, interrogato dai giudici istruttori Pizzi e Bricchetti nel 1986, egli aveva negato di aver incontrato Pazienza (cfr. la contestazione operata dalla P.G. all'udienza: «*Dopo la morte di mio zio io cercai di ricreare un contatto con tutte le persone da lui conosciute, che pensavo potessero rivelarsi utili per la mia attività. Tra esse appunto Pazienza al quale telefonai un'infinità di volte per chiedergli un incontro, riuscii al fine a farmi fissare un appuntamento, ma la mattina del giorno fissato mi fece telefonare da una segretaria che rinviò l'incontro, scusandosi per il fatto che Pazienza era dovuto partire. Da quel momento non cercai più di mettermi in contatto con lui, né più lo vidi*»[236].

Il motivo di tale reticenza di fronte ai giudici milanesi si spiega, secondo il teste, nella posizione di Francesco Pazienza, che all'epoca era già «molto compromessa»[237].

Si deve anche ritenere che, per quanto si osserverà, Di Nunzio fosse ben a conoscenza della posizione anche "politica" di Francesco Pazienza.

Occorre premettere che nel maggio 2018 Giancarlo Di Nunzio subì una perquisizione nella sua abitazione in via Tortolini 23 e nell'ufficio della società Euro Forum S.r.l. in via Bertoloni 55 a Roma. Risultato di questa attività di indagine fu il rinvenimento di rilevanti documenti nella cassaforte della sua abitazione, tra cui delle schede molto dettagliate su vari personaggi.

---

[235] Cfr. verbale di interrogatorio del 6.10.1986 davanti al giudice Materia del Tribunale di Perugia. È verosimile che si tratti di Richard Vincent Allen, Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Ronald Reagan; tale circostanza non è però stata confermata dal teste, il quale ha dichiarato di non sapere a quale Allen si riferisse.

[236] Verbale di interrogatorio di Giancarlo Di Nunzio del 22 ottobre 1986

[237] Cfr. Trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 85, TESTIMONE DI NUNZIO

Una di queste riguardava proprio Francesco Pazienza[238].

Annotate sulla scheda vi sono le informazioni più rilevanti della vita di Pazienza: "*Dall'80 alla fine dell'81 Pazienza svolge l'incarico di consulente per le strategie a medio e lungo termine del SISMI, comandato dal Generale Giuseppe Santovito. Si racconta che per entrare nel SISMI Francesco Pazienza abbia abilmente sfruttato alcune informazioni riservate. (...) Durante la sua permanenza al SISMI Pazienza diventò di fatto il numero 1 del servizio, costituendo al suo interno insieme ad altri ufficiali una struttura occulta, il Super S, vero e proprio servizio nel servizio. (...) Nel marzo 81 è nominato consulente del Presidente amministratore del Banco Ambrosiano Roberto Calvi*".

C'è un virgolettato in cui dovrebbe essere Pazienza a parlare in prima persona: "*Ho lavorato per i Servizi Segreti, ho ottime entrature presso la segreteria in Vaticano, fui io nell'80 a presentare il Monsignor Silvestrini al Generale Santovito*".

C'è poi una dichiarazione di Federico Umberto D'Amato: "*La sua filosofia, di Pazienza, era quella di voler realizzare affari e guadagnare molto, basandosi sul fatto che i grandi affari possono essere perfezionati solo attraverso i rapporti politici e i Servizi Segreti*".

È poi citata anche la sentenza della Corte d'Assise di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980.

«*Non escludo di averlo redatto per mio zio*» ha dichiarato Giancarlo Di Nunzio. «*Probabilmente è in relazione al procedimento a cui fu sottoposto Duft, diciamo così. (...) Sono tutte informazioni di stampa, non so, forse ho redatto io quel promemoria per mio zio, non me lo ricordo il motivo*»[239].

Avendo interesse per Pazienza, grande consulente e uomo d'affari, Giorgio Di Nunzio avrebbe dunque chiesto al nipote di preparargli una sorta di *report* sul faccendiere, non si sa bene quando, né si capisce bene perché. Unico dato certo è che tale scheda era conservata nella cassaforte dell'appartamento dove, come ha dovuto convenire il teste, vanno conservate «*cose delicate*»[240].

A differenza di quanto riferito dal cugino Roberto all'udienza del 7 maggio 2021, secondo cui aveva visto il padre Giorgio per due volte con Federico Umberto D'Amato, Giancarlo Di Nunzio ha escluso che lo zio abbia mai avuto frequentazioni con D'Amato, nonostante entrambi fossero molto amici del senatore Mario Tedeschi.

[238] Allegato 10 del verbale di perquisizione e sequestro, maggio 2018.
[239] Trascrizioni ud. 19.05.2021, testimone Di Nunzio, pag. 61.
[240] *Ivi*, pag. 58.

Il teste, infatti, ha confermato quanto riferito alla P.G. nel corso dell'escussione a s.i.t. del 29 maggio 2018 («*E' notorio che mio zio aveva rapporti con Mario Tedeschi e che costui era in stretti rapporti con Federico Umberto D'Amato*»).

D'altra parte, il teste ha aggiunto che «*qualsiasi persona informata dei rapporti di Tedeschi sapeva che molte notizie riservate, che pubblicava sul suo giornale, provenivano da quell'ambiente*»[241], con specifico riferimento alla realtà dei Servizi Segreti. Ne possiamo desumere la conferma che la campagna di depistaggio de "Il Borghese" sulla strage del 2 agosto trae diretta ispirazione da D'Amato oltre che, ovviamente, da Gelli.

Il teste ha specificato, in questo caso con coerenza, che «*era opinione comune nel mondo dei giornalisti che si occupavano di economia, finanza, questioni bancarie, questioni così, che Tedeschi ricevesse informazioni da quelli che lei* [riferendosi all'avvocato di parte civile] *ha definito ambienti dei Servizi Segreti*».

Ha poi aggiunto di non averne mai avuto conferma da Mario Tedeschi, ma «*era evidente che certe notizie che apparivano, erano strumentali. In alcune campagne di stampa del Borghese, ma così come di tanti giornali, era evidente che erano strumentali per favorire o sfavorire determinate forze economiche*»[242]. Risposta su questo punto riduttiva e reticente, come si comprende.

Su domanda della difesa, il teste ha spiegato che probabilmente aveva appreso di questi come di altri contatti dei più noti esponenti "politici" dell'epoca dalle conversazioni che intratteneva con suo zio Giorgio, stimolato dalla lettura degli articoli di giornale: «*Ogni tanto cadeva il discorso su questi personaggi, uscivano degli articoli sui giornali. La lettura di questi articoli stimolava considerazioni personali da parte di mio zio, tutto qui*»[243]. Non ce le dice ma si può presumere da ciò che ha detto prima. Lo zio viveva in quel mondo, vi era inserito, lo sosteneva e collaborava, ricavandone i vantaggi attesi. Il sostegno era all'evidenza totale, perché quello era un gioco assoluto e senza regole.

Appare legittimo interrogarsi sul perché Giorgio Di Nunzio riferisse dell'esistenza di rapporti tra personaggi di spicco dell'epoca al nipote Giancarlo, dal momento che quest'ultimo, come da lui stesso sottolineato varie volte, era un semplice accompagnatore che condivideva con lo zio l'abitudine di leggere i giornali ogni giorno, quasi

---

[241] Trascrizione ud. 19.05.2021, testimone Di Nunzio, pag. 96.

[242] (cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2021, pag. 120).

Parte Civile, Avv. Speranzoni: «O Equilibri Anche All'interno Dei Servizi Stessi?» testimone Di Nunzio: «No quello non lo so. Voglio dire, può darsi».

[243] *Ivi*, pag. 98.

sistematicamente, benché soltanto a titolo di informazione e non per il loro lavoro.

Il persistente interesse per determinati articoli di giornale, tale da portare Di Nunzio a conservarne alcuni in cassaforte, era determinato dal fatto che, tramite questi, riusciva a *«ricollegare quelle che sono state le attività di mio padre e di mio zio in quell'epoca, anche attraverso delle notizie che interessano delle terze persone, magari che non hanno avuto rapporti diretti con loro, ma che inquadrano quel periodo».*[244]

In particolare, al teste è stato chiesto di visionare la fotografia sotto riportata e di descrivere le persone ivi ritratte[245].

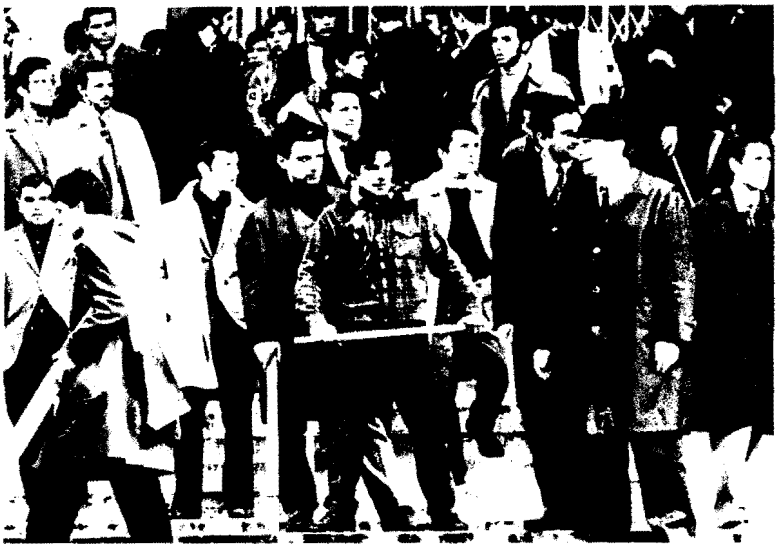

Ha riconosciuto sé stesso e Filippo Pepe nella foto che ritrae delle persone armate di bastone davanti alla facoltà di giurisprudenza, a fianco dell'allora segretario del MSI, Giorgio Almirante. Ancora una volta, una conferma e tutto sommato un riscontro alla tesi centrale di questo processo: dagli squadristi, ai vertici dei servizi, ai piduisti, un unico legame che ha attraversato la storia del Paese nei suoi momenti peggiori, quelli legati alle stragi politiche.

Il teste ha dichiarato di essere molto amico di Filippo Pepe, anche da prima dell'epoca della militanza nel MSI. Proprio questo rapporto di amicizia dovrebbe giustificare, perché tra i documenti sequestrati, oltre alla predetta fotografia, sia stata ritrovata anche una scheda, probabilmente redatta dallo stesso Di Nunzio, in cui si ripercorrono gli anni della vita di Pepe

[244] *Ivi*, pag. 100.

[245] Si tratta di una parte della documentazione sequestrata in occasione della perquisizione effettuata nel maggio del 2018 presso l'ufficio di Giancarlo Di Nunzio in via Bertoloni 55 (sede della Euro Forum) e nel suo appartamento in via Tortolini 23, allegata alla memoria della Procura Generale.

dalla militanza fino agli anni '90, periodo in cui assunse degli incarichi politici piuttosto rilevanti[246]: «*Gli volevamo fare un regalo, siamo tutt'ora molto amici, volevamo fargli una specie di lapide, non so come dire*»[247].

Tra i documenti rinvenuti nella cassaforte spicca un articolo del Corriere della Sera, a firma di Sabelli Fioretti, intitolato "*Questi paroloni erano fascisti*?", con una fotografia in cui sono ritratte varie persone. Di Nunzio ha affermato di non riconoscere nessuno in quella foto.

Sull'articolo, in fondo, sono rappresentati tre volti noti: si tratta dei responsabili del c.d. massacro del Circeo. Riconosciuti dal teste, quest'ultimo ha con forza sottolineato di non aver conosciuto i tre all'epoca della militanza, rivendicando il fatto di non aver mai fatto parte del mondo dell'eversione di destra: «*Una cosa è essere iscritti al Movimento Sociale e alla Giovane Italia e una cosa è il mondo dell'eversione di destra. E io non ho mai appartenuto al mondo dell'eversione di destra*».

Di Nunzio ha ribadito, dunque, di non aver mai fatto parte della realtà della destra extraparlamentare coinvolta in episodi di violenza anche politica. E se, militando nell'ambito della realtà parlamentare a cui apparteneva, aveva conosciuto delle persone che avevano fatto scelte diverse dalle sue, era stato prima che queste fossero in deriva verso attività ben più gravi.

Le prove di questo e di altri processi sono invece nel senso di una osmosi tra destra eversiva e destra istituzionale, pur dovendosi ovviamente escludere qualsivoglia sovrapposizione tra i due ambienti: la vicenda di *Ordine Nuovo*, ma anche di altre formazioni, ne è conferma.

La doppia militanza di cui ha parlato Vinciguerra disattende l'affermazione del Di Nunzio.

Va anche detto che tutta l'indagine della Procura generale muove dal presupposto che la destra eversiva sia stata collegata e strumentalizzata da centri di potere di cui facevano parte elementi della destra istituzionale; addirittura Mario Tedeschi, fondatore di Democrazia Nazionale è nominato in questo processo nel ruolo che abbiamo più volte incontrato.

Il teste ha dichiarato che le foto e gli articoli erano stati conservati per avere memoria di quel periodo, della realtà romana in quegli anni. Ha aggiunto che, dopo gli anni del liceo, non aveva mantenuto rapporti con gli appartenenti alla *Giovane Italia*, ma aveva continuato

[246] Filippo Pepe, oltre a essere giornalista, è stato capo ufficio stampa di quattro Ministri dell'Economia di diversi partiti.

[247] Cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2021, Testimone Di Nunzio, pag. 57.

la militanza politica in altre forme, «*non essendo più iscritto a nessun tipo di partito o associazione che faceva politica. Ci si può anche occupare di politica da soli, seguendo l'attività politica, andando a qualche comizio*».

Ma anche in questo caso i nomi degli amici con cui Di Nunzio si recava ai comizi di chiusura delle campagne elettorali del MSI, che si tenevano a Roma a Piazza del Popolo, sfuggono alla memoria.

Gli unici sono stati quello di Tedeschi, *ex* senatore del MSI e Urso, Ministro del Commercio con l'Estero, per cui organizzò negli anni 2000 un convegno con la sua società Euro Forum.

Ancor più reticente è parso il teste nel rispondere alle domande sulla sua appartenenza a una loggia massonica. Egli era stato iscritto alla Loggia Ricciotti - Lazzaro, nella seconda metà degli anni '80, molti anni dopo la morte dello zio. «Dopo aver letto libri storici, dopo aver seguito gli avvenimenti di quegli anni che di Massoneria parlavano molto, molto spesso, a un certo punto ho voluto fare questa esperienza e ho chiesto di essere iscritto, di entrare in Massoneria. Senza essere presentato da nessuno», si è limitato a dire Di Nunzio.

La sua attività, durata 4/5/6 anni, era consistita nel partecipare, una volta a settimana, alle riunioni, cui seguivano delle cene.

Ma Di Nunzio non ricorda il nome di nessun appartenente alla Loggia, né tanto meno sa dire chi fosse il Gran Maestro in quegli anni.

In riferimento alla sua attività lavorativa, Giancarlo Di Nunzio ha confermato di avere avuto in affitto uno studio in via Bruxelles 53, dove svolgeva la sua attività di consulente di piccole e medie aziende italiane: «*Assistevo medie e piccole aziende italiane ad ottenere i finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto del Ministero del Commercio con l'Estero, e del Ministero degli Esteri. Preparare i progetti di queste aziende e presentarle al Ministero degli Esteri e al Ministero del Commercio con l'Estero, i quali poi valutavano questi progetti e concedevano a queste aziende finanziamenti a tasso agevolato*»[248].

Nulla di anomalo, dunque, se non fosse per il fatto che questo ufficio aveva un'utenza riservata (n. 8119696), ricordata anche dal cugino Roberto Di Nunzio nella sua deposizione.

Per spiegare questa particolare circostanza, il teste ha riferito prima di non aver mai fatto domanda per tale utenza, poi che aveva preferito che l'azienda non comparisse sull'elenco telefonico, ma solo sulle Pagine Gialle, trattandosi di una società di consulenza «che non

[248] *Ivi*, pag. 42.

aveva rapporti con il pubblico»[249].

Reinterrogato sul punto, ha ammesso che nessuna delle persone facenti parte del Consiglio di Amministrazione della Trade Interconsult Italia aveva il potere di decidere se attivare o meno tale linea; pertanto, la scelta di attivarla era stata sua; tuttavia, ha specificato che, nonostante generalmente per l'attivazione di una linea riservata debbano essere soddisfatti determinati requisiti, a lui non fu richiesto nulla[250].

Giancarlo Di Nunzio ha poi riferito di avere avuto un ufficio in Piazza San Silvestro, nel palazzo degli uffici parlamentari, nel 2001 e nel 2002, nello specifico in un ufficio che l'Onorevole Antonio Capuano, un deputato di Forza Italia, aveva messo a sua disposizione dopo che si era occupato della campagna elettorale del politico campano. Nonostante occupasse quell'ufficio, Di Nunzio ha riferito di non aver mai svolto attività di assistente parlamentare, sebbene il suo accesso al palazzo fosse così giustificato. Invero, utilizzava l'ufficio a lui riservato per svolgere attività attinenti alla sua società Euro Forum, una s.r.l. che si occupa di mostre e attività "culturali" in senso lato, che hanno attinenza con il contesto politico e istituzionale della Repubblica Italiana[251].

Proprio in Piazza San Silvestro 29 sarebbe avvenuto il contestato incontro con il cugino Roberto Di Nunzio.

Al riguardo, il teste ha mostrato una *mail* ricevuta il 12 dicembre 2001 dal cugino in cui quest'ultimo gli chiedeva un appuntamento. «*Dopodiché l'ho visto probabilmente a gennaio 2002 in questo ufficio, in Piazza San Silvestro 29. L'eredità di Giorgio Di Nunzio non c'entrava niente. In quell'occasione io gli ho dato 1.500 forse euro, un milione e mezzo (...) per poter partire e andare a Miami dove si sarebbe trasferito definitivamente. Avrebbe perso una grande occasione di lavoro se non fosse potuto partire e gli ho dato 1.500 euro*»[252].

Tra la documentazione ritrovata nella cassaforte vi erano anche diversi fogli con la dicitura "Riservatissimo", legati alle attività di Giorgio Di Nunzio in merito alle questioni portoghesi del 1971, 1974 e 1975 (pag. 74). In particolare, rileva una lettera scritta dall'ingegnere Cavanna, uno degli amministratori delegati della Technipetrol, datata 8 marzo 1973, in cui si legge:

---

[249] In questi termini si era espresso Di Nunzio all'interrogatorio del 29.05.2018 e allo stesso modo ha fatto in sede di testimonianza del 19.05.2021.

[250] Cfr. Trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 112-113.

[251] Il teste ha riferito di aver iniziato a svolgere questo tipo di attività nel 1993, organizzando il G7 di Napoli nel 1994 (cfr. Trascrizioni, ud. 19.05.2021, pag. 71, testimone Di Nunzio).

[252] Cfr. Trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 68-67, testimone Di Nunzio.

«Egregio Dottor Di Nunzio, mi pregio accompagnare alla presente assegno Banca Commerciale Italiana lire 500.000 che vorrà cortesemente far ritenere a sua Eminenza Cardinale Antonio Ribeira, primate del Portogallo, in segno di omaggio per le sue opere di beneficienza».

Ancora, in una lettera del 1975, la stessa persona scriveva a Giorgio Di Nunzio: «Ho appreso con piacere quanto da lei comunicatomi circa il prossimo viaggio che farà in Portogallo, accompagnato da alcuni autorevoli esponenti del Partito Socialista Italiano. Poiché, come lei sa, siamo interessati a proseguire la collaborazione, il nostro gruppo...». Orbene il teste ha dichiarato che parte della documentazione proveniva dal suo ufficio in via Bruxelles, da casa di sua nonna in Largo Jacometti, dove suo zio passava gran parte della giornata, altra parte gli era stata consegnata invece dalla moglie dello zio dopo la morte di quest'ultimo e proveniva probabilmente dalla loro abitazione.

In merito al suo rapporto con Paolo Silvestro, Giancarlo Di Nunzio ha raccontato di conoscere il notaio per aver diviso con lui l'ufficio in via Lima. Inoltre, il notaio si occupò della compravendita dell'attico ai Parioli in data 27 luglio, per cui Di Nunzio versò la somma, data dalla madre e dalla nonna, trasformata in assegni circolari.

Invero, il contratto di compravendita fu sequestrato dalla polizia giudiziaria il 29 maggio 2018; si legge "ricevuto dalla parte acquirente a saldo l'intera somma".

Tra la documentazione sequestrata nell'ufficio di Giancarlo Di Nunzio sono stati trovati documenti riguardanti il Gruppo Genghini. Il costruttore Mario Genghini era iscritto alla Loggia P2. Il teste ha riferito di non sapere se nel contesto legato all'eversione nera romana, negli anni tra il 1978 e il 1980, qualcuno si fosse attivato, sia a livello politico sia giornalistico, per tentare un salvataggio del Gruppo.

In merito alla documentazione riguardante Dick Allen, sono stati sequestrati articoli di giornale, nonché lettere scritte da Giorgio Di Nunzio al segretario americano. Si tratta di documentazione proveniente in parte dall'appartamento in Largo Jacometti, in parte dall'ufficio in via Bruxelles, conservata per ricordare le attività lavorative svolte. Il 2 agosto 1980 Giancarlo Di Nunzio era all'Argentario, a Porto Ercole con suo zio. Certamente avranno commentato l'episodio anche se non ricorda nulla di particolare.

Al contrario, non entrò mai nell'argomento con Mario Tedeschi. Non ha mai saputo se suo zio abbia avuto rapporti con gruppi di destra, né se li abbia mai finanziati.

Il salvataggio Genghini, come sappiamo, era al centro degli interessi del gruppo degli

ordinovisti in contatto con Gelli tramite Aleandri.

Nel 1994 Giancarlo Di Nunzio collaborò con i Servizi di Sicurezza in occasione dell'organizzazione del G7: «*Un funzionario della Presidenza del Consiglio, lei direbbe un funzionario dei Servizi, mi avvicinò, ci avvicinò, eravamo lì a lavorare in parecchie persone, chiese dopo uno del Ministero degli Esteri chi fosse il responsabile di questo servizio, e chiese esplicitamente se potevamo consegnargli tutte le copie dei badge della delegazione russa*»[253].

Il teste ha negato che la sua attività lavorativa principale fosse di collaborazione con suo zio Giorgio; al contrario, si limitava ad aiutarlo quando poteva, nell'interesse suo e della madre, per ricevere i benefici degli affari posti in essere dal padre Enrico, con il fratello Giorgio.

A Largo Jacometti non erano mai avvenuti incontri con personaggi importanti, non c'era mai stato nessuno. In via Bruxelles non c'era alcun archivio. Era conservata solo la documentazione poi sequestrata dalla polizia dalla cassaforte.

Dal fascicolo della Questura di Roma risultava che Giancarlo Di Nunzio era schedato da *Lotta Continua* come oppositore politico, in data 6 febbraio 1980.

Le ragioni per cui si è ritenuto di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in merito alla reticenza e falsità del testimone sono indicate nella Parte IV, Cap. 24.

3.11. La testimonianza di Melania Rizzoli

Come abbiamo più volte detto, secondo la ricostruzione della Procura Generale la strage è stata finanziata con denaro del Banco Ambrosiano, sottratto a Roberto Calvi, col pretesto della necessità di pagare per la difesa nei processi di Roma e Milano. Il contesto in cui era inserito Calvi e quindi una lettura d'insieme del milieu descritto dalle testimonianze sopra riportate può essere tratta dalla testimonianza della moglie di Angelo Rizzoli.

Peraltro il "contesto" è illustrato anche dal biglietto che Calvi scrisse all'on. Corona, in cui denuncia il pericolo rappresentato da Francesco Pazienza, "pericoloso individuo" che gli estorceva denaro in favore di politici (Piccoli, Andreotti, Santovito). Il pericolo era rappresentato dall'elezione di Pazienza a Gran Maestro della Massoneria, essendo legato "al carro" di Gelli e Ortolani

[253] Cfr. Trascrizioni ud. 19 maggio 2021, pag. 120.

Melania De Nichilo Rizzoli ha premesso di essere stata sposata con Angelo Rizzoli dal 1989 al 2013, giorno della morte dell'editore. Nei 25 anni di matrimonio è venuta a conoscenza delle vicende che hanno riguardato la "vita precedente" del marito, in particolare di quella relativa al Corriere della Sera e alla scalata di Gelli e Ortolani al giornale. La teste ha infatti riferito che, nonostante si trattasse di vicende avvenute precedentemente al loro incontro, era inevitabile vedere il marito e parlare della vicenda del Corriere, trattandosi di una *«spina nel cuore, una perdita inconsolabile»*[254] per lui. Va premesso che la figura di Angelo Rizzoli è strettamente collegata al processo del crack del Banco Ambrosiano, tra i cui capi di imputazione era contestata anche un'operazione di 43.000.000 di dollari finalizzata all'acquisto di 189.000 azioni, pari al 40%, del Corriere della Sera, di proprietà di Angelo Rizzoli, avvenuta nel 1979[255].

Utili alla ricostruzione della vicenda sono gli articoli scritti da Stefano Lorenzetto, giornalista che intervistò diverse volte Angelo Rizzoli, come confermato dalla moglie in sede di deposizione, nonché il Memoriale scritto dallo stesso Rizzoli.

La teste ha dichiarato di essere stata lei stessa a fornire il Memoriale del marito all'avvocato difensore Romano Vaccarella e successivamente alla Procura di Milano, confermandone così l'autenticità e permettendone l'utilizzabilità ai fini della ricostruzione dei fatti.

Parimenti, è avvenuto per gli articoli scritti da Lorenzetto, che la Rizzoli ha confermato essere senz'altro fedeli a quanto veniva riferito al giornalista dal marito Rizzoli, il quale

---

[254] cfr. Melania De Nichilo Rizzoli, trascrizione ud. 19.05.2021, p. 12

[255] «12) TASSAN DIN Bruno, GELLI Licio, ORTOLANI Umberto, LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi, BOTTA Giacomo, imputati, del reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 e 3 - 118 c.p. - 195 - 202- 203 - 216, co. 1, n. 1 - 219, co. 1 - 223 co. 1 e 2, n. 2 R.D. 16.03.1942 n. 267, *per aver, in concorso tra di loro e con il defunto Calvi Roberto, presidente ed amministratore delegato del Banco Ambrosiano SpA - istituto posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del Tesoro in data 06.08.1982 e dichiarato in istato di insolvenza con sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Milano in data 25.08.1982 - occultato e comunque distratto beni ed in particolare fondi liquidi in danno della citata azienda di credito, fondi fatti erogare da banca costituente effettiva e sostanziale emanazione gestita dall'istituto stesso ed operante all'estero come sua filiale di fatto, per la somma complessiva di 46.537.683,28 dollari USA, che il citato Calvi Roberto, nella sua duplice qualità di presidente del Banco Ambrosiano SpA e del Banco Ambrosiano Holding del Lussemburgo, rispettivamente società controllante e controllata con maggioranza assoluta, disponeva, facendo contestualmente fornire ad opera del Banco Ambrosiano SpA rilevante liquidità all'uopo, venissero accreditati dolosamente - determinando nell'esercizio della sua autorità, direzione e vigilanza a concorrere nel reato persone a lui soggette (...) simulato trattarsi di un prestito per l'acquisto di n. 189.000 azioni Rizzoli Editore SpA, di costo e valore peraltro microscopicamente inferiori, e con il deliberato intento di ometterne ogni restituzione, a favore della società Bellatrix S.A. di Panama, che era nella disponibilità di Calvi, società che a sua volta trasferiva la somma sul conto n. 97821601 presso la Rothschild Bank di Zurigo intestato alla Telada Corporation, la quale a propria volta la redistribuiva su conti facenti capo ai compartecipi della dolosa operazione (...) contribuendo con tale dolosa operazione e cagionare lo stato di insolvenza del Banco Ambrosiano SpA».* p. 23-24 sentenza n. 1390/92 Trib. di Milano.

rileggeva tutto prima che venisse pubblicato[256].

In relazione alla truffa subita per la vendita delle azioni del Corriere della Sera, la testimone ha riferito: «*Mio marito mi raccontò che il provento della vendita delle azioni era sparito, avrebbe dovuto ricevere molto di più ma gran parte del prezzo finì su conti esteri a lui non riferibili*» ha confermato la Rizzoli su contestazione della Procura. « *Il mancato introito aprì la falla economica del Corriere e Angelo subì sostanzialmente una truffa*».

Nonostante abbia affermato di non conoscere nel dettaglio la vicenda economica, essendo complessa e risalente negli anni rispetto all'incontro con il marito, la teste era a conoscenza non solo di quanto scritto nel Memoriale, ma anche di nomi, fatti, incontri, riferitele direttamente dal marito: «*A me rimasero in mente i nomi dei conti correnti che poi non so se furono mai trovati, però insomma mio marito si sentiva derubato. Si sentiva vittima di una cosa più grande di lui. Lui si era rivolto al Banco Ambrosiano perché le altre banche non gli facevano credito e finì in questa tragedia*».

Viene in rilievo in particolare un incontro avvenuto nel 1981 tra i protagonisti della vicenda.

Dopo qualche settimana dall'uscita di prigione, Calvi incontrò Federico Umberto D'Amato e Angelo Rizzoli a casa di Francesco Pazienza. L'incontro è riferito da Rizzoli: "*Il 16 agosto 1981 scrissi a Calvi, da poco uscito dal carcere, una lettera in cui gli chiedevo un appuntamento riservato. Non ebbi risposta, ma qualche settimana dopo attraverso il Dottor D'Amato, di cui ho già parlato, mi venne fissato un appuntamento a un indirizzo a me sconosciuto, via del Governo Vecchio 3, a Roma*"[257].

Dalla lettura dell'articolo-intervista fatta dal giornalista Lorenzetto ad Angelo Rizzoli,[258] si apprende come in quell'occasione Calvi fosse convinto che anche Rizzoli fosse coinvolto nella "truffa" commessa a suo danno da Gelli e Ortolani: «*Il padrone del Corriere fu condotto dallo 007 gourmet in una casa di via del Governo Vecchio, dove tale Francesco Pazienza, che in seguito sarebbe stato gratificato dalle cronache giudiziarie con l'appellativo di "faccendiere", conviveva con la sorella del produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. Lì in effetti trovo ad attenderlo Calvi, tornato libero da poche settimane dopo*

[256] Alla domanda del Sostituto Procuratore Generale dott. Palma ("Riportavano una realtà effettivamente accaduta oppure non erano corrispondenti?") la teste Rizzoli ha risposto: "Riportavano quello che lui gli aveva riferito. In maniera fedele. Cioè se ci fosse stato qualcosa di non corretto mio marito avrebbe replicato direttamente sul giornale". Trascrizione 19.05.2021 pag. 17.

[257] Memoriale Angelo Rizzoli, prodotto e acquisito all'ud. del 19.05.2021, doc. n. 8, pag. 51.

[258] Doc. n. 9, ultimo articolo di Stefano Lorenzetto, intervista a Rizzoli.

quasi tre mesi passati in galera per evasione valutaria. Il banchiere lo aggredì con la bava alla bocca: "Dove sono finiti i soldi della Rizzoli? Non vorrà farmi credere che lei non sa nulla del vino veronese!". Angelo junior (...) rimase interdetto. Si stava parlando dei soldi suoi, di Rizzoli, che Calvi avrebbe dovuto versargli almeno quattro mesi prima. In seguito tutto gli sarebbe stato tragicamente chiaro: attraverso complicate triangolazioni fra banche compiacenti e società di comodo (...) ordite dallo stesso Calvi, in combutta con i piduisti Licio Gelli, Umberto Ortolani e Bruno Tassan Din, il malloppo era stato dirottato su vari conti correnti, uno dei quali battezzato pittorescamente Recioto, come il famoso vino della Valpolicella. Poiché Calvi non si fidava neanche di sé stesso, voleva solo sincerarsi che l'ignaro Rizzoli non si fosse accordato con il famigerato trio Blu (Bruno, Licio, Umberto) per fregarglielo».

Da un confronto con le pagine del Memoriale si scopre in realtà come, a seguito della scarcerazione di Calvi, quest'ultimo incontrò diverse volte Rizzoli, sempre alla presenza di Pazienza, a cui il banchiere voleva che Rizzoli affidasse *«la responsabilità dei rapporti politici»* suoi e della Rizzoli, *«come d'altronde egli aveva già fatto per il Banco Ambrosiano»*.

In particolare, emerge dalla lettura di quanto riportato da Rizzoli, come Calvi fosse teso, infastidito e arrabbiato per le faccende che lo vedevano protagonista in quel periodo. Essenzialmente, si sentiva "tradito" dall'intero *entourage* di Gelli e condivideva la sua preoccupazione con Rizzoli.

Si legge a pagina 54, relativamente all'incontro "privato" tra Rizzoli, Calvi e Pazienza: *«Pazienza mi chiese allora se avevo mai sentito parlare di un'operazione "vino veronese". Risposi di no e Calvi aggiunse che sapeva che io non c'entravo e che la cosa riguardava "quelli là" alludendo evidentemente a Ortolani, Gelli e Tassan Din, con cui aveva parlato il giorno prima. (...) "Lei finirà con l'essere il capro espiatorio di tutta questa vicenda!" ricordo che mi disse in quell'occasione»*.

Le circostanze relative agli incontri del Rizzoli con i predetti personaggi e in particolare della "sparizione" dei soldi destinati al pagamento del Corriere della Sera, trovano conferma nelle parole di Bruno Tassan Din, in occasione di un interrogatorio eseguito nel 1983[259]. In tale occasione, prima di narrare la storia dei fatti, Tassan Din ha dichiarato di essere a

[259] Si tratta di un interrogatorio a cui Tassan Din fu sottoposto in qualità di imputato in data 08.06.1983, davanti ai dottori Antonio Pizzi e Renato Bricchetti; cfr. doc. n. 8, acquisito all'udienza del 19.05.2021, come atto irripetibile per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (artt. 238, co. 3, c.p.p.).

conoscenza del c.d. "accordo Gelli" del 18 settembre 1980, riguardante le operazioni di cessione di azioni della Rizzoli, ma di aver agito sempre come mandatario di Angelo Rizzoli.

Orbene, Melania Rizzoli ha successivamente confermato di aver sentito nominare il conto c.d. "Recioto" e il conto "BLU"[260], nonché altri di cui ha ammesso di aver dimenticato i nomi.

Ma i contatti di Angelo Rizzoli non finivano qui. La moglie dell'editore ha raccontato, infatti, di una frequentazione abituale tra il marito e il Presidente Cossiga, amico di famiglia; in occasione degli incontri, Rizzoli domandava al Presidente se nella vicenda Banco Ambrosiano - CDS fossero coinvolti anche i Servizi Segreti.

Nello specifico, la teste ha riferito che suo marito le disse che fu avvicinato da personaggi dei Servizi; tuttavia, *«non specificò nomi o se me li ha specificati io non me lo ricordo, però me lo disse e mi ricordo anche che ne parlava e glielo chiedeva anche il Presidente Cossiga»*[261].

Ha aggiunto che il Presidente Cossiga, quando suo marito lo interpellava, gli diceva che aveva ragione e che era una vittima.

In merito alla figura di Francesco Pazienza, la teste ha riferito che il marito, quando ella gli chiese cosa facesse, lo definì "un faccendiere".

Su domanda di un avvocato di parte civile, la Rizzoli ha così descritto il clima che caratterizzava la redazione del Corriere della Sera nel quinquennio 1975-1980, in particolare durante la direzione di Ottone e poi di Di Bella: *«C'era un brutto clima a Milano, erano anche gli anni del terrorismo, durante la sua presidenza all'RCS ci furono anche diversi delitti (...) Erano gli anni di Walter Tobagi*[262]*, quelli lì»*[263].

---

[260] "Blu è un altro dei conti, erano le iniziali dei nomi dei protagonisti: Bruno Tassan Din, Licio Gelli e Umberto Ortolani" così Melania De Nichilo Rizzoli, trascrizioni 19.05.2021, pag. 18-19.

[261] Cfr. trascrizione 19.05.2021, pag. 20.

[262] Giornalista del Corriere della Sera dal 1972, Walter Tobagi seguì sistematicamente tutte le vicende relative agli "anni di piombo". Fu ucciso il 28.05.1980 da un "commando" di terroristi di sinistra facenti capo alla Brigata XXVIII marzo, composta da Marco Barbone, Paolo Morandini, Mario Marano, Manfredi De Stefano, Daniele Laus e Francesco Giordano. In merito cfr. sentenza del 28 novembre 1983.

[263] Cfr. trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 22.

CAP. 4 – LA CONVERGENZA. I RISULTATI DI UNA RICERCA QUARANTENNALE

4.1. Sintesi dei risultati di un'indagine mai interrotta

Questo processo è frutto anche dell'ininterrotta ricerca dell'Associazione che riunisce le vittime della strage e i loro eredi, dei loro legali, dei loro consulenti che non hanno mai smesso di scavare sulle carte dei processi celebrati a Bologna e altrove, a partire dal processo Amato, per passare ai processi per l'*Italicus* e a quelli per la strage del 2 agosto. Alle sentenze dibattimentali si aggiungono quelle istruttorie, anch'esse frutto di atti di indagine. Fanno parte del materiale istruttorio le carte di tutti i processi che hanno affrontato la strategia della tensione dal 1969 in avanti. Un materiale sterminato che solo l'intelligenza artificiale può ora dominare. La digitalizzazione dei fascicoli processuali e l'applicazione di programmi adeguati per cogliere in automatico collegamenti indotti da parole chiave e inferenze intelligenti hanno fatto il resto, contribuendo all'elaborazione di analisi e ricostruzioni, producendo connessioni e piste di indagine che hanno arricchito il panorama conoscitivo, portando sempre più in alto l'asticella delle verifiche e dei riscontri probatori.

Innumerevoli le "memorie" con le quali l'Associazione ha sollecitato le autorità inquirenti a sviluppare i percorsi investigativi individuati. Una ricerca continua, tenace, ininterrotta. Ne è traccia nei numerosi volumi pubblicati negli ultimi anni, nei quali si è progressivamente fatto il punto dello stato delle acquisizioni processuali e investigative.

La volontà di sapere si è diffusa agli ambienti accademici e del giornalismo d'inchiesta. Giovani studiosi si sono cimentati con la storia recente del Paese, nella giusta convinzione che la conoscenza sia lo strumento per prevenire e impedire l'eterno ritorno dello stragismo e del fascismo e che la memoria si mantiene e si alimenta dipanando oscurità, ombre e menzogne.

La memoria richiede chiarezza e passaggi limpidi.

Non tutte le strade e le conclusioni provvisorie hanno retto alla verifica, al controllo e al riscontro. In questa dialettica il tempo è trascorso inesorabile.

La tenacia dell'Associazione, dei suoi consulenti e dei suoi avvocati è stata raccolta dalla decisione della Procura generale di Bologna di utilizzare il lavoro sedimentato della magistratura, compiendo il suo dovere istituzionale di andare a "vedere" carte e suggestioni

offerte dall'Associazione, superando lo scetticismo, l'incomprensione e credendo nella possibilità di un ulteriore impegno e di un salto di qualità nel percorso cognitivo.

Per la magistratura bolognese è stato necessario investire tra le migliori risorse investigative per affrontare una sfida che si protraeva da quaranta anni.

Fa parte della memoria di questa magistratura la storia dei processi per il 2 agosto, di ciò che hanno significato, dello straordinario sforzo profuso in questo, come in altri casi, per la ricerca della verità. Ne fa parte anche la storia dei depistaggi e degli ostacoli frapposti alle indagini tanto più incisivi quanto più prossimi agli avvenimenti.

Appartiene ai doveri dello Stato democratico interrogarsi e rispondere ai cittadini che chiedono giustizia, senza calcoli di opportunità e di rapporto costi/benefici rispetto ad una attività che non è meccanica, ma richiede intelligenza e studio proporzionati al caso, in una dimensione spirituale la cui variabilità è per sua natura non regolabile dalla norma giuridica. Da qui la pretestuosità della discussione sull'obbligatorietà dell'azione penale, un istituto che non ha nulla di meccanico o di oggettivo, ma si affida semplicemente alla coscienza di uomini, considerandoli intellettualmente onesti, in modo da garantire l'inestimabile valore della parità e dell'uguaglianza, senza alcuna pretesa di risultato pratico, effetto di decisionismo e imposizione, alla sola condizione della critica pubblica, professionale, deontologica.

Le indagini della Procura generale hanno finalmente potuto contare su forze di polizia giudiziaria, cresciute in parallelo ai cambiamenti culturali e istituzionali del Paese e agli esempi offerti da uomini dello Stato, che hanno dimostrato di sapersi schierare dalla parte della legge (e della Costituzione) e non da quella del potere, a costo della vita.

Appena il caso di ricordare quanto abbiamo detto sulla differenza tra l'indagine giudiziaria e indagine storica e giornalistica. Differenza di fini e di mezzi, ma accordo sul vincolo al rispetto delle regole dell'arte.

Il colonnello **Massimo Giraudo** lavora dal 1987 sulla strage del 2 agosto; è stato uno dei protagonisti delle indagini per la strage di Brescia, sulla quale è tuttora impegnato; incarna la memoria di quasi quaranta anni di indagini sulla strategia della tensione e l'eversione neofascista e filoatlantica nel nostro Paese, nel fatidico ventennio tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli ottanta. È uno specialista delle indagini sulle stragi e interpreta un sapiente metodo investigativo che fece la sua comparsa nei primi anni Ottanta: il coordinamento investigativo e l'incrocio dei dati e delle informazioni, avendo cura di

considerare tutti gli elementi di collegamento tra episodi apparentemente diversi, sulla base della capacità di cogliere snodi e punti di contatto.

Per questo la sua deposizione va considerata nel suo insieme e sarebbe un errore, un classico errore, non avere la pazienza di trovare le connessioni e di studiare le radici occulte e comuni di fenomeni ed eventi apparentemente distanti.

Giraudo è oggi uno dei maggiori esperti del terrorismo di estrema destra, ha saputo comprendere l'ambiente, i legami che questo terrorismo ha avuto con le deviazioni istituzionali e con i poteri occulti. Operando secondo il paradigma del doppio Stato, incarna la capacità dello Stato di conoscere e reprimere le deviazioni dei suoi stessi uomini, un'attività affidata a uomini fedeli che hanno il compito di smascherare gli infedeli per i quali e con i quali l'eversione nera ha lavorato.

Lavorando inizialmente sulla strage del 2 agosto e su quella dell'*Italicus* diventa il principale collaboratore delle procure e degli uffici giudiziari italiani che lavorano sulle stragi. I nuovi processi per piazza Fontana e per Brescia traggono alimento dalla sua capacità investigativa.

Il suo nome è legato alla collaborazione di Carlo Digilio, una collaborazione importante, determinante, da parte di uno dei coautori, reo confesso, delle stragi di piazza Fontana a Milano e di piazza della Loggia a Brescia.

L'esame del colonnello Giraudo serve a ricordare quale fosse il panorama politico-militare, entro cui si colloca anche la strage di Bologna, costituito dalla rete militare e di *intelligence* degli Stati Uniti con la quale Digilio aveva collaborato fino al 1978 insieme a Marcello Soffiati e Sergio Minetto, personaggi che compaiono nella nostra ricostruzione storica.

Con realismo Giraudo spiega che gli agenti dell'*intelligence* americana in Italia non agivano da soli; godevano dell'appoggio degli apparati istituzionali, forze di polizia che ritenevano di operare, fino a un certo momento e sia pure anche per connivenza ideologica, nell'interesse del Paese, minacciato nella divisione del mondo dal Patto di Varsavia. Non si credevano delinquenti, ma pensavano di agire con spirito patriottico. Il che non aiuta le investigazioni di chi deve far emergere il delitto e il tradimento, al di là delle convinzioni soggettive, che tuttavia sono talmente radicate da imporre, quasi come dovere di fedeltà, il silenzio, l'omertà, la bugia a chi è poi chiamato a deporre. Come è accaduto fino a oggi anche nel nostro processo, fino all'ultimo.

E Giraudo spiega bene questa cultura dell'omertà e della connivenza nell'ambito di chi ha lavorato o si è impegnato negli ideali di principio dei servizi segreti, impermeabili a qualsiasi rielaborazione, in forza di un vincolo che appare nettamente più forte della stessa omertà tradizionale. "*Hanno subito un addestramento*" efficace in questo senso, spiega Giraudo con opportuni esempi, tratti dalle regole della famigerata Aginter press. Digilio apparteneva a questa scuola e la sua testimonianza è andata in parte, più o meno grande, dispersa, dall'influenza esercitata sulla sua psiche dal tipo di addestramento ricevuto nel rispondere ad un interrogatorio e quindi dalle sue fluttuanti scelte su cosa dire e cosa non dire, che lo hanno reso inattendibile agli occhi di chi non ha avuto la pazienza di discernere e comprendere questa condizione, conseguenza del rigoroso addestramento al silenzio ricevuto.

Digilio aveva avuto contatti con la rete dell'*intelligence* NATO come **Joseph Luongo**, **Leo Pagnotta**, **David Carret** e poi **Teddy Richard** dal 1974, nonostante pensasse si trattasse di agenti CIA, erano uomini dell'*intelligence* militare camuffati da agenti civili.

La storia dei rapporti della nostra *intelligence* con quella degli americani in Italia è interessante, ma non può essere riesposta in dettaglio. La diamo per nota rimandando alla prima parte della deposizione. Così come il racconto di come Digilio divenne un informatore dei servizi di *intelligence* americani dislocati nel Veneto e nelle basi NATO e la struttura stessa dell'apparato spionistico in Italia, diffusamente illustrata anche con riferimento al modo in cui erano state acquisite da parte nostra le informazioni sul modo di operare degli americani. Dal che si comprende la duplicità del ruolo svolto negli anni dal colonnello Giraudo: investigatore per l'autorità giudiziaria e al contempo agente del nostro controspionaggio, a conferma che c'è stato un momento in cui il nostro Paese ha rivendicato ed attuato in certe sue strutture una sua autonoma politica di controinformazione. È singolare come l'azione dell'autorità giudiziaria abbia finito con l'essere controinformazione, stimolando una rinnovata indipendenza di taluni nostri servizi a garanzia della sovranità. D'altra parte, racconta Giraudo, un simile approccio divideva anche al suo interno le posizioni della destra, tra chi si muoveva in senso radicalmente filoamericano nella temperie politica internazionale e chi rivendicava posizioni di autonomia nazionalistica (certe correnti dell'area dell'estrema destra con interessate convergenze con l'estrema sinistra).

Trascuriamo il racconto da cui si apprende come gli americani stessi finiscano col comunicare al SISMI che già dagli anni '50 Joseph Peter Luongo, è uno degli agenti del

servizio[264]. In questo contesto Luongo, come gli altri, si occupa in modo particolare del reclutamento delle fonti di informazioni interne. In questa illustrazione Giraudo giunge a una prima sorprendente informazione. Tra i collaboratori del colonnello Hass, l'ufficiale delle SS corresponsabile dell'eccidio delle forze Ardeatine e arruolato nel dopoguerra nel servizio segreto americano, responsabile per l'Austria e l'Italia, vi era un giornalista, Mario Tedeschi, che lavorava quindi indirettamente, tramite un personaggio del calibro di Hass, reclutatore di spie per gli americani tra gli uomini dei servizi segreti tedeschi e italiani, con il servizio di *intelligence* americano. La rete di Hass era ovviamente ampia e formata da italiani e tedeschi, ma il nome di Tedeschi all'interno di questa rete, qualifica il personaggio come al centro delle operazioni più oscure del periodo e lo rende del tutto idoneo a svolgere azioni della massima segretezza.

La formazione della rete informativa americana costituita da *ex* fascisti ed *ex* nazisti era particolarmente facilitata dall'assoluta mancanza in Italia di qualsiasi politica di resa dei conti con gli esponenti del vecchio regime, tutti in qualche modo riciclati.

Giraudo riferisce di come si giunse all'identificazione della rete informativa americana che si avvaleva dell'apporto di ordinovisti veneti, dell'arresto (casuale, un "fuor d'opera", si è detto) di Soffiati, Besutti, Massagrande, Morin, per traffico e detenzione di armi ed esplosivi forniti dagli stessi carabinieri, della liberazione di Soffiati e degli altri dopo essere stato trovato con armi che lo stesso disse essergli state date dai carabinieri. Ridescrive il quadro, noto in base alle sentenze sull'eversione nera sostenuta dai servizi italiano e americani. Questa volta otteniamo da un teste qualificato la certezza dell'esistenza di quest'universo occulto, di trame golpiste ed eversive: direttamente da un ufficiale dell'arma stessa dei carabinieri.

Non è compito della Corte formulare giudizi, ma stare ai fatti. E i fatti dicono che questa era la situazione negli anni Settanta, intorno alla metà degli anni Settanta, nel momento in cui dal controllo diretto dell'*intelligence* americana sui nostri servizi e sulle organizzazioni eversive di destra si passa a quello di Licio Gelli, i cui progetti e il cui strumentario d'azione non era affatto diverso: alla base operativa provvedeva la manovalanza eversiva, al vertice un organismo filoatlantico. E Gelli non era certamente estraneo all'*intelligence* atlantica.

---

[264] *"Tenete presente che la maggior parte degli americani che operavano in Italia, che sono mandati a operare in Italia, erano americani che avevano un'origine italiana e quindi conoscevano la lingua, erano quasi tutti italo americani, e d'altronde Luongo è un cognome tipico della Puglia, della ...*
Sostituto Procuratore Generale, Dott. Palma- "Pagnotta".
testimone Giraudo - "Pagnotta", non ne parliamo! E che avevano poi combattuto, in Italia" pag. 87.

Sull'azione di Digilio si riferì che l'esito era stato agevolato da Richard, colui che aveva contribuito a procurare le armi. Gli episodi da riferire sono a detta del testimone moltissimi; ne vengono fatti esempi sparsi, sempre più allarmanti come la presenza nei depositi delle caserme di esplosivo israeliano gelatinizzato, non inventariato, con le risposte negative alle domande dell'investigatore dai vertici militari: "*Attenzione, io feci poi, molti anni dopo, la richiesta alle nostre forze armate, altro Stato Maggiore, a quello che aveva sostituito il SIOS, quindi chiedendo, Ufficio Generale di Sicurezza, chiedendo se l'Italia aveva mai avuto a disposizione esplosivo gelatinizzante israeliano, ottenendo risposta negativa. La cosa che lascia sconcertati, Presidente, è che anche chi non fa l'investigatore capisce che su quell'esplosivo bisognava lavorare, è un esplosivo talmente particolare che il fatto che non si sia svolta un'attività di inchiesta estremamente approfondita lascia veramente esterrefatti*" (pag. 20, trascrizione).

In questa vicenda spariscono pure i verbali di sequestro, in qualche modo recuperati dall'autorità giudiziaria, anni dopo. Conferma pratica del contesto in cui si è trovato chi ha voluto sapere e dei muri che sono stati opposti. Riportare questa storia in una sentenza è un modo per sgretolarli e ridurli in ruderi.

Il colonnello Giraudo richiama quindi la testimonianza del generale Borsi di Parma, negli anni Settanta comandante della Guardia di Finanza, dopo essere stato un comandante dell'esercito; l'interlocutore è il giudice veneziano Mastelloni. In questa testimonianza abbiamo la più plastica rappresentazione del doppio Stato e del ruolo svolto da *Ordine Nuovo* come gruppo di cellule eversive, al servizio delle "trame atlantiche".

Si legge nel documento agli atti, richiamato da Giraudo:

"Un autorevole riscontro della gestione della struttura Ordine Nuovo da parte dei Servizi di Sicurezza Militare americani — spesso in competizione con quelli civili facenti invece riferimento all'Ambasciata americana — proviene da alcune dichiarazioni rese dal generale di Corpo d'Armata Vittorio Emanuele BORSI Dl PARMA il giorno prima della fine dell'istruttoria (cfr. dep. 30.12.1997, f. 16920):

"Quando ero Capo di Stato Maggiore della III^ Armata con sede a Padova, retta dal Generale BIZZARRI Ugo, che aveva alle dipendenze il V^ e il IV^ Corpo di Armata del Triveneto, noi sapevamo — siamo dal novembre 1961 al settembre 1965 — dal SIFAR della esistenza di una organizzazione paramilitare di estrema destra, probabilmente chiamato "Ordine Nuovo", sorretta dai servizi di sicurezza della NATO e che aveva compiti di Guerriglia e di Informazione in caso di invasione: si trattava di civili e di militari che,

all'emergenza, doveva comunicare alla nostra Armata i movimenti del nemico. Si trattava di una Organizzazione tipicamente americana munita di armamento e attrezzature radio. Sapevamo noi della III^ Armata dell'esistenza di questa organizzazione ma noi non avevamo rapporti con la stessa. In realtà gli Appunti ci pervenivano dallo SME, SIOS, che li riceveva dal SIFAR. Ritengo che l'addestramento fosse fatto alla struttura predetta dagli americani e credo che essa dipendesse dal Comando FTASE (NATO) con sede a Verona".

È un dato di straordinaria importanza. Attesta una realtà che non finisce nel 1974 ma che, riconvertendosi, confluisce in piani aggiornati al cui vertice stanno i servizi segreti e i comandi militari, coordinati da Gelli.

A questa realtà operativa si associa, come detto, la rete informativa costituita da *ex* fascisti che Karl Hass aveva inizialmente reclutato per mettere in piedi una rete di resistenza nazista dopo l'occupazione americana e che gli americani in seguito annettono al proprio servizio. Tra questa rete e *Ordine Nuovo* si sviluppa un'osmosi che i servizi americani pongono sotto (relativo) controllo. Per massima chiarezza riportiamo un passaggio di questa fondamentale testimonianza:

PRESIDENTE-E com'è che questa rete diventa Ordine Nuovo? C'è un passaggio di questa rete che diventa Ordine Nuovo? Mi pareva di aver capito così.

TESTIMONE GIRAUDO - Allora, no. No, no.

PRESIDENTE - Non è così?

TESTIMONE GIRAUDO - No, no, ha capito bene. E noi non abbiamo atti che documentano la decisione di avvalersi di Ordine Nuovo, noi abbiamo un'evoluzione delle strutture di estrema destra, per cui i Fasci di Azione Rivoluzionaria che lasciano il campo a Ordine Nuovo. Tenga presente che lei potrà dirmi: "Sì, ma esisteva anche un'altra struttura che era Avanguardia Nazionale", certo, però nell'ottica americana Avanguardia Nazionale, gli avanguardisti sono gli sfonda porte; gli ordinovisti sono le persone di cultura, di intelligenza, quelle che sono sfruttabili. Quando lei pensa alla Stay-behind, purtroppo è mancata nelle indagini l'ottica militare, la Stay-behind viene tradotta in "organizzazione Gladio", non è un'organizzazione, quei 622 non avrebbero fatto paura neanche all'Esercito delle Maldive, e non erano combattenti, la Stay-behind è una operazione che serve a coprire la struttura reale. E la struttura reale è quella che Borsi Di Parma ci dice dipende dalla FTASE a Verona, è Ordine Nuovo, perché quelli erano i combattenti, erano persone che ... tanto è vero che, ad esempio, il Digilio ci dice che il Maggi cercò di entrare nella rete, ma gli venne impedito, gli venne impedito perché ormai era un soggetto noto, e la sua ... il suo

... non era il problema, non faceva paura l'ideologia, faceva paura il fatto che la sua ideologia, i suoi comportamenti fossero noti alla Forze di Polizia e ovviamente una rete operativa di quel genere deve rimanere nell'ombra, quindi un personaggio così di spicco avrebbe ...

PRESIDENTE - Quindi abbiamo due livelli. Un livello riservato, occulto, questo Ordine Nuovo che lavora con gli americani, e un livello poi esteriore, politico, che è quello di Maggi e tutti gli altri?

TESTIMONE GIRAUDO - Esatto, esatto, esatto. Una delle affermazioni forse poco note di Digilio è che le riunioni con Carret, e alcune riunioni con Carret avvenivano al secondo piano della palazzina FTASE di via Roma, un piano il cui accesso era consentito solo agli americani. Queste affermazioni noi all'epoca non abbiamo potuto riscontrarle, perché è la FTASE, quindi non abbiamo potuto effettuare una ispezione di luoghi, portare il soggetto sul posto e individuare da quale porta salisse ed effettuare gli accertamenti conseguenti. Perché la FTASE godeva di extraterritorialità. Abbiamo tentato con il Dottor Salvini di fare un accesso alle basi FTASE, alle basi americane, ovviamente siamo stati fermati all'ingresso e al corpo di guardia, e là siamo rimasti. Quindi non abbiamo potuto verificare".

Si tratta di informazioni di estrema importanza. La deposizione di Borsi Di Parma è contenuta nel testo della sentenza-ordinanza del giudice istruttore di Venezia, Mastelloni.

Nella massa delle carte prodotte dalla Procura generale, la Corte ha recuperato un documento intitolato: **La missiva 26.7.54 di Edgardo SOGNO al Ministro degli Affari Esteri: dalla Guerra Psicologica auspicata nel 1952 dal Consiglio Atlantico alla Guerra Psicologica del generale MAGI BRASCHI, uomo della CIA nel Mediterraneo e referente del movimento eversivo Ordine Nuovo. Ordine Nuovo come struttura gestita da FTASE ed esasperato corollario delle direttive sancite in sede di Patto Atlantico: la III Armata e Ordine Nuovo.**

Un documento che riproduce con la massima ricchezza di dettagli la testimonianza del colonnello Giraudo e che per comodità del lettore riportiamo in nota perché rispecchia i rapporti tra attività eversiva e livelli di governo istituzionali. Una dialettica che, come sappiamo, alla fine ha premiato la fedeltà alle istituzioni di chi con gli eversori era entrato in relazione dialettica, avendo la responsabilità delle nomine degli ufficiali superiori. Da questi passaggi comprendiamo come il vero mutamento tra gli anni '60 e '70 e l'ultimo periodo dell'egemonia P2 è consistito nell'assunzione da parte della loggia del ruolo di organizzazione, controllo e direzione dell'eversione con l'esautoramento degli inaffidabili

vertici politici che si caratterizzeranno poi negli anni '80 per l'implacabile atto d'accusa a Gelli della Relazione Anselmi, dopo l'azione di rottura del 17 marzo 81 con il sequestro e la pubblicazione delle liste[265].

---

[265] *"Il 26 luglio 1954, Edgardo SOGNO (Ministero SCELBA: 10.2.1954 ~ 2.7.1955) scrive al Ministro degli Affari Esteri PICCIONI, dimissionario il 19.9.1954) in relazione a quanto "Ella mi ha comunicato verbalmente circa l'attività da me svolta nel settore della guerra psicologica anticominformista. Ella ritiene che tale attività sia incompatibile con la mia posizione di funzionario in servizio e mi ha pertanto invitato a sospenderla oppure ad assumere nei confronti dell'Amministrazione una posizione che mi consenta di svolgere tale attività senza compromettere il Ministero".*

SOGNO dunque con questa missiva vuole rimarcare e lasciare sancito per iscritto uno degli aspetti più delicati di quella strategia che percorse il Paese negli anni del dopoguerra riepilogandone la eziologia.

E continua: *"fin dal 1952 in sede di Consiglio Atlantico il Presidente DE GASPERI ha per primo attirato l'attenzione dei rappresentanti dei Paesi Nato sulla necessità di costituire un centro motore e coordinatore della contropropaganda che consentirebbe di passare alla controffensiva nel settore psicologico. Nella seduta del Consiglio Atlantico del dicembre 1953. ritornando sul medesimo argomento, il Presidente PELLA dichiarava testualmente che il Governo italiano avrebbe "avanzato proposte concrete in vista di quello sforzo di cooperazione nel settore della guerra psicologica da esso auspicato"".*

"Il 18 gennaio del 1954 (Ministero FANFANI operante fino all'8.2.1954) la nostra rappresentanza presso la NATO chiedeva al Ministero degli Affari Esteri di fargli pervenire "al più presto indicazioni circa le nostre idee sul seguito da dare alla risoluzione del Consiglio" e attirava l'attenzione sulla "necessità che le eventuali nuovi proposte riguardino iniziative concrete".

"Il 13 febbraio successivo la citata rappresentanza rinnovava la richiesta di provvedere a fornire gli elementi richiesti, ciò che ribadiva il 16 marzo successivo dopo aver dato notizia delle decisioni e delle iniziative prese in questo campo dagli altri Paesi, rinnovando "per la quarta volta, la richiesta di precisazioni sul "nostro atteggiamento in merito alla costituzione dell'organo di coordinamento ed il potenziamento sul piano statale e di affidare l'attività "di punta ad organismi privati".

Il destinatario formale della lettera di SOGNO è il diplomatico COPPINI: sull'Appunto classificato segreto e datato "Roma, 26 luglio 1954", risultano apposte, manoscritte, alcune annotazioni ossessivamente ripetitive: "vero" "vero" "vero" in corrispondenza dei vari passi.

Risulta dunque inoppugnabile che nel 1952 furono diramate dal Consiglio Atlantico direttive ai Paesi membri di elaborare, evidentemente sotto la supervisione del grande alleato, delle forme di lotta al comunismo elegantemente chiamate "guerra psicologica". Riferimenti alla stessa nel corso degli anni sono stati rinvenuti in taluni processi riguardanti organizzazioni eversive e di carattere paramilitare, quali "La Rosa dei Venti" o "Nuclei di Difesa dello Stato", misteriosamente quanto mediatamente collegate ad omologhe microstrutture regolarmente inquadrate e allocate in organismi militari americani di stanza in particolare a Vicenza e a Verona, dunque in località ritenute sensibili, a causa anche della operatività colà di aeroporti assegnati alla NATO o di Basi ove erano incardinate anche postazioni missilistiche, depositi atomici o particolari strutture di intelligence.

Il militante di *Ordine Nuovo* Marcello Soffiati, già nel lontano 10.12.1974 così riferiva al G.I. di Padova nell'ambito del processo Rosa dei Venti, in un contesto in cui era in contatto con Amos SPIAZZI: *"la mia adesione a Ordine Nuovo venne meno quando vi fu il rientro di RAUTI nel partito...fin dagli anni intorno al 1966, avevo notato strani movimenti intorno ad un gruppo di persone che si incontravano nella villetta di un certo Ted Richard, un americano collezionista d'armi che abitava al Chievo o al San Massimo di Verona. Nella abitazione di questo americano, che a dire di BESUTTI disponeva d; 400 pezzi da collezione, mi accadeva di incontrare non soltanto elementi di estrema destra come BESUTTI ed altri, ma anche ex partigiani e persone che, sia pure in borghese, io ritenevo essere Carabinieri o comunque Forze di Polizia. Preciso meglio che ciò avveniva nel 1964 circa, epoca dei tentativi del Generale DE LORENZO e le persone che secondo me erano carabinieri o della polizia, stimolarono talvolta certe nostre iniziative di carattere politico, ma di una politica attiva che implicava il contrasto e la reazione anche violenti contro i rossi. Inoltre, le armi che ci vennero sequestrate ad un certo punto, ci erano state date in parte dai carabinieri, ciò malmeno a detta del BESUTTI. Quando fummo arrestati, non appena BESUTTI disse al Magistrato del P.M. che in parte le armi erano state date dai CC non passarono due giorni che ci trovammo liberi, anche perché passammo per collezionisti, ...".*

"L'americano citato da SOFFIATI è risultato, dalle plurime dichiarazioni rese da DIGILIO Carlo al G.I. di Milano, essere uno dei due elementi dei Servizi di Sicurezza Militari americani di FTASE che reclutarono lo stesso DIGILIO, infiltrandolo nella struttura eversiva di Ordine Nuovo.

Risale al 1° gennaio 1957 la costituzione in Verona, Caserma "Passalacqua", del Battaglione Guerra Psicologica che assunse la denominazione di Reparto Guerra Psicologica posto alla dipendenza del Comando Forze Terrestri Alleate del Sud Europa.

"In data 1.5.1996 il Reparto risulta soppresso, come ha riferito il 5.11.1997, con la Nota Prot. 4597/091~079, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Nella stessa Nota sono stati indicati, come da richiesta 27.10.97, i periodi di permanenza negli Stati Uniti, al fine dello svolgimento dei corsi di guerra psicologica presso la Scuola di Guerra Speciale di FORTE BRAGG (Nord Carolina), degli Ufficiali....

"Uno dei massimi esperti di guerra psicologica fu Adriano Giulio Cesare MAGI BRASCHI divenuto Generale di Corpo d'Armata del ruolo d'onore.

"Il nominativo dello stesso (cfr. annotazione 8.5.96 del Reparto Eversione del R.O.S. dei CC di Roma) emerse dalle dichiarazioni rese nell'ottobre del 1995 all'A.G. di Milano da Ettore MALCANGI il quale, riferendo degli stretti rapporti coltivati con Carlo DIGILIO, infiltrato nella struttura eversiva di destra Ordine Nuovo dai Servizi di Sicurezza Militari di FTASE, si diffuse sulla conoscenza di un Generale, responsabile della sicurezza della Base NATO di Verona nonché fiduciario CIA di alto livello per il Mediterraneo. MAGI BRASCHI era conosciuto di persona dal DIGILIO; assieme a lui avevano partecipato ad una riunione tenutasi a Verona nel 1973 anche Carlo Maria MAGGI, il noto Amos SPIAZZI nonché i fratelli FERRARI e Carlo FUMAGALLI.

"MAGI BRASCHI aveva fatto ingresso al SIFAR in data 1.7.60 operando in particolare dall'1.5.61 al 29.3.65. Nel semestre invernale 1960 - 1961 aveva frequentato il corso di Psicologia Sociale presso l'Università di Bonn. Il 30.6.1971 fu trasferito al SIOS Esercito e fu poi nominato Generale di Brigata il 28.1.1974. Nel 1963 risulta che il "maggiore MAGI BRASCHI ebbe a ricevere un compiacimento in ambito SIFAR proprio per l'attività del Nucleo "Guerra non ortodossa". "

"Al 1980 l'Ufficio Informazioni del Comando NATO era retto dal generale GIANNATIEMPO e Capo ufficio Operazioni era il colonnello INNECCO. "

Il Battaglione era composto da circa settanta elementi di cui otto ufficiali e altrettanti sottufficiali la cui attività *"era volta ad incoraggiare il morale delle truppe e dico solo quello delle truppe perché sostengo che non era prevista attività di sostegno per i civili, attività che ritengo fosse demandata al Comando Regione" e, quanto alle aree oggetto del supporto, esse erano la "famiglia del soldato", "la Patria", "l'integrità Nazionale".*

"Anche il CARTECHINI ha risposto di non aver mai conosciuto né il BANDOLI né Sergio MINETT, legati a Carlo DIGILIO ed operanti per i Servizi di Sicurezza di FTASE (cfr. parag. precitato supra). "

"Uno squarcio sull'attività eversiva di SPIAZZI, proprio in quel periodo Capo Ufficio "I" del Gruppo di Artiglieria dipendente dal Reggimento allocato a Cremona, proviene dalle dichiarazioni rese dal generale di Corpo d'Armata Umberto Nardini (cfr. dep. 17.9.96' f. 13167) riferentisi al tempo in cui questi reggeva la Divisione Fanteria Legnano di Bergamo, incarico cessato il 26.10.1974 e in un contesto in cui questa Divisione, con la Divisione CENTAURO di stanza a Novara, era incardinata nel III° Corpo d'Armata, operante sul territorio con il IV° ed il V° Corpo d'Armata.

"Durante il rapporto Ufficiali si presentò un Magistrato che cercava un documento classificato "segreto" che atteneva ad un frasario in codice fatto in occasione di una esercitazione di artiglieria svoltasi nell'anno ma in periodo precedente il mio Comando: Generale STEFANI. L'ordine criptico aveva interessato diverse Divisioni e la circostanza interessava le indagini sulla Rosa dei Venti. Il cifrario sarebbe servito, poi seppi, allo SPIAZZI che sembra lo avesse impiegato per la struttura Rosa dei Venti. Il documento fu da me rinvenuto e consegnato al Magistrato: io evidenziai che il cifrario serviva scopi addestrativi e che peraltro avrebbe dovuto essere distrutto all'esito della esercitazione.

"Preciso che Io SPIAZZI prestava servizio al Gruppo di Artiglieria sito a Montorio veronese, gruppo dipendente dalla "Legnano" per il tramite del Reggimento operante a Cremona ... mi pare che il Comandante del Gruppo di Artiglieria e quindi referente gerarchico di Spiazzi fosse il tenente Colonnello Berlenghi. Il cifrario di cui al documento sequestrato si riferiva ad una esercitazione di Artiglieria che aveva interessato più Reggimenti di Artiglieria e quindi forse i due Corpi d'Armata. Ricordo che Io SPIAZZI, da detenuto, mi mandò una lettera ove chiedeva assistenza e qualcosa di più. Io gli risposi che, per quanto riguardava la famiglia lo avremmo aiutato: ne parlai con il Capo di SME VIGLIONE il quale alla famiglia fece avere dei soldi per il tramite del Cappellano Militare. Io comunque scrissi a SPIAZZI di comportarsi da "Ufficiale" ma nulla sapevo della vicenda Rosa dei Venti che lo aveva coinvolto, tant'è che chiesi notizie al mio Com.te di Corpo d'Armata Gen.le CRISTAUDO che, ricoverato in clinica, non ebbi modo di vedere.

"Ricordo che il verbale di distruzione del cifrario fu rinvenuto nel Gruppo e risultò firmato anche dal Com.te del Gruppo BERLENGHI: in sostanza una copia, due o tre fogli dattiloscritti, del cifrario fu rinvenuta al Comando Divisione - copia che non doveva essere distrutta. Capo di Stato Maggiore di CRISTAUDO presso

Dalla nota traiamo conferma di molte delle considerazioni fin qui svolte. In particolare, sembra confermato quanto Gelli dirà molti anni dopo in una delle sue interviste sull'esistenza di tre gruppi disponibili ad azioni eversive. Uno facente capo a Cossiga, Gladio; l'altro facente capo ad Andreotti (non citato ma riconoscibile), il servizio segreto clandestino denominato Anello; infine la P2 di Gelli cui facevano in ultima istanza riferimento i militari e i civili, facenti capo e/o controllati, di *Ordine Nuovo*. Il quadro diventa sempre più chiaro. Borsi di Parma è sicuramente un teste fondamentale, come scrive l'estensore del documento e ribadisce Giraudo. Trattandosi di teste deceduto occorre far ricorso alla testimonianza riportata nella sentenza Mastelloni, di cui abbiamo trascritto alcuni passi salienti.

---

il 3° Corpo d'Armata era CONIGLIO, che pure interpellai sulla vicenda SPIAZZI ma che non fu in grado di dirmi nulla come VIGLIONE. SPIAZZI era Capo Ufficio Tiro del Gruppo nonché Capo Ufficio I di esso".

"Il NARDINI fu Capo Ufficio Operazioni in ambito SME dal 29.9.1966 al 22.3.1970. In tale qualità successe al colonnello PARISIO. Riferiva egli al Capo del 3° Reparto e aveva alle sue dipendenze la Seconda Sezione "Piani e Operazioni" in un contesto in cui Capo del SIOS Esercito era il generale MICELI:

"Nel mio periodo all'Ufficio Operazioni i Piani operativi pervenivano da Verona, Comando FTASE, e noi ci limitavamo a esaminarli e, in caso di diversità di vedute, si perveniva a delle riunioni. Dalla pianificazione di FTASE ogni Corpo d'Armata e poi ogni Divisione attuava il proprio Piano operativo. Le pianificazioni di guerra non ortodossa in ambito SME, Ufficio Operazioni, non venivano trattate Da Capo Ufficio Operazioni in FTASE avevo come mio referente il mio omologo, Col. APOLLONIO. Indi divenuto Capo Reparto in FTASE. Si parlava della Pianificazione Operativa che essi ci inviavano e che attuavano su direttive di SHAPE... L'esercitazione di cui al cifrario citato nel presente verbale ricordo che era collegata al nome del Generale VEDOVATO, che all'epoca comandava il 3° Corpo d'Armata con sede a Milano e quindi ora non confermo che l'esercitazione riguardava due Corpi d'Armata",

Un autorevole riscontro della gestione della struttura Ordine Nuovo da parte dei Servizi di Sicurezza Militare americani - spesso in competizione con quelli civili facenti invece riferimento all'Ambasciata americana - proviene da alcune dichiarazioni rese dal generale di Corpo d'Armata Vittorio Emanuele BORSI DI PARMA... "

Seguono qui le dichiarazioni riportate nel testo.

Interessanti le conclusioni:

Il cerchio, nelle grandi linee, può dirsi chiuso e che il Generale non abbia fatto confusione con la struttura *Stay Behind* si evince dal fatto che egli ha risposto subito dopo: *"quando è esploso il caso GLADIO non ho pensato alla identità tra la struttura sopra descritta e la struttura della GLADIO".*

Si tratta di dichiarazioni dirompenti che orientano verso la configurazione della sussistenza di una pregressa e continuativa coesistenza di strutture paramilitari, anche di carattere operativo, attive sul nostro territorio: la Gladio, gestita dai nostri Servizi di Sicurezza militari e composta da elementi civili, comunque orientati a destra ed inserita in una pianificazione di più ampio raggio, e la struttura di *Ordine Nuovo* caratterizzata, va ribadito, anche operativamente ma gestita direttamente dai Servizi militari di FTASE e ritualmente notificata alla III^ Armata, allocata in zona sensibile e deputata, all'atto dell'Emergenza NATO, a sovrintendere l'attività dei tre Corpi d'Armata. Si tratterebbe dunque di due strutture sovrapponibili, anche territorialmente, coordinate a livello superiore e munite di identico obiettivo strategico, quello anticomunista, entrambe volte al controllo e al blocco dell'avanzata delle forze democratiche all'interno del Paese; la componente stragista di *Ordine Nuovo*, in particolare, eterodiretta in guisa spregiudicata da quadri delle Forze armate americane, già reduci dalle esperienze di guerriglia maturate in COREA e altrove. La III^ Armata fu sciolta il 31 marzo 1972: il 21 marzo precedente il G.I. del Tribunale di Treviso aveva appena dichiarato la propria incompetenza per territorio ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla richiesta del P.M. di procedere a carico di Pino RAUTI, di FREDA e di VENTURA anche per i reati di strage commessi a Roma e Milano il 12 dicembre 1969.

Sia pure con una certa reticenza, dovuta al testo del documento, Giraudo segnala che analoghe considerazioni sul ruolo di *Ordine Nuovo,* come forza a disposizione di piani eversivi che la sovrastavano, si rinviene nelle memorie dell'*ex* Ministro dell'interno Taviani che la Corte ha potuto riscontrare e che fu sentito ben tre volte da Giraudo, nell'ambito delle indagini per Brescia. I verbali di Taviani sono agli atti, così come il verbale dell'audizione dello stesso *ex* Ministro avanti alla Commissione stragi.

Sono anche questi documenti di notevole importanza, benché il Ministro non sembra abbia detto tutto ciò che avrebbe potuto dire. Ne è riscontro nell'esplicito rifiuto di rispondere ad alcune domande nel verbale del 7.9.2000, dove pure si dà un immotivato giudizio riduttivo e minimalista su D'Amato. Sta di fatto che, come dice Giraudo "ovviamente era estremamente in imbarazzo a parlare di determinate cose." "Ma su Ordine Nuovo non ha avuto esitazioni al punto da porsi il dubbio se le stragi di Brescia e dell'Italicus ci sarebbero state compiute egualmente, se Ordine Nuovo non fosse stato da lui sciolto". Si tratta di un dubbio che sul piano storico non ha ragione di porsi, perché il ruolo eversivo di Ordine Nuovo che ne aveva portato allo scioglimento preesisteva e continuerà anche dopo, come abbiamo riscontrato in numerosi passaggi di questa ricostruzione, manifestandosi in diverse iniziative stragiste come quelle già viste.

Sta di fatto che c'è un particolare molto importante che Taviani riferisce nel libro di memorie, compresa una leggera differenza tra lo scritto consegnato alla casa editrice e lo scritto pubblicato. Nel testo si riscontra un'affermazione che conferma il racconto del Digilio, in relazione agli attentati *"prima di Piazza Fontana, ai treni, al Palazzo di Giustizia di Milano, alla Fiera di Milano. Anche per Taviani l'esplosivo venne portato in Italia da un americano, ma precisa subito non un americano della CIA, un americano di quelli che stavano in Germania. Perfetto. Perché? Perché il 66° Military Intelligence Group stava proprio in Germania, a Oberursel, vicino a Francoforte. Quindi l'americano del quale sta parlando Taviani è un americano dei Servizi di Intelligence Militari Statunitensi, non è CIA, e Taviani ci tiene a dirlo, non era CIA".* E quindi il discorso torna ai servizi dell'*intelligence* militare a Luongo, in particolare, sul quale Giraudo ha predisposto una scheda di tre pagine nel 1997 per conto del giudice Salvini, nella quale si dà conto di una ininterrotta sua presenza in Italia e nel Veneto soprattutto, in contatto non solo con Hass ma anche con la rete spionistica che comincia a organizzarsi intorno all'Ufficio affari Riservati di Caputo, Uffreduzzi, Barletta (se ne dirà a proposito di D'Amato).

Interessante l'espulsione del Luongo dall'Italia ottenuta nel 1962 dal generale De Lorenzo.

Sulla rilevanza di questa vicenda, Giraudo si diffonde per spiegare come l'intraprendenza e le iniziative di Luongo finissero con l'interferire con quelle dei nostri servizi,

L'espulsione di Luongo fu una vicenda estremamente delicata, nell'Italia del '62. L'espulsione di un agente del servizio americano è fatto straordinario. La ragione non è nota, ma lo stesso servizio militare in occasione di una nuova domanda di accreditamento di Luongo dirà che *"deve essere stato ben grave per espellere un americano, per espellerlo nel '62", "non solo, ma fanno notare che gli americani non fanno le richieste di gradimento: si presentano. E quindi il fatto che abbiano fatto la richiesta di gradimento vuol dire che gli americani ben sapevano che stavano toccando un tasto estremamente delicato.... La risposta che viene data alla domanda di accreditamento, di gradimento di Lungo è negativa, quindi gli italiani a distanza di tempo ribadiranno che Luongo non può mettere piede. Che cosa succede? In una seconda riunione, diretta da un altro agente a nome Caps, il Luongo si presenta. Tanto è vero che ci sarà la reazione scomposta, istintiva, emotiva, del capo sezione R, dell'Ufficio R, R sta per Ricerca Informativa, che si alzerà e abbandonerà la riunione, Claudiano Pavese. E le assicuro nella storia dell'Intelligence italiano è veramente raro, è veramente raro che ci sia un comportamento così plateale di protesta nei confronti dell'alleato americano."*

PRESIDENTE - Vuole ribadire in sintesi le ragioni di questo atteggiamento?

TESTIMONE GIRAUDO - La ragione specifica non la sappiamo. La ragione generale sono le interferenze del Servizio di Intelligence Militare americano in Italia. Sono tutte attività che, come le ho detto prima, necessitavano di accreditamento, di operatività congiunta, tutte cose che gli americani si sono guardati bene dal fare.

PRESIDENTE - Però io ritorno all'argomento prima di Ordine Nuovo, fin qui ci hanno spiegato che Ordine Nuovo era in qualche modo legato ai Servizi Militari. Quindi questo Luongo che ha organizzato questo apparato paramilitare denominato Ordine Nuovo, in qualche modo, visto che Ordine Nuovo lavora anche con i Servizi Militari, diciamo che fa pensare che ci fosse un'intesa, un coordinamento, un qualcosa?

TESTIMONE GIRAUDO - E sì, difatti il Digilio riconosce il Luongo. Allora, Luongo non era di stanza in Italia, Presidente, era di stanza in Austria e poi in Germania, quindi le sue presenze in Italia erano temporanee. Quello che dava la continuità alla manipolazione e coltivazione degli agenti erano le basi americane e atlantiche in Italia, erano siti innanzitutto

nei quali lei non poteva entrare. Le faccio un esempio, che vi dà, vi rende perfettamente l'idea. Ogni base NATO, ogni base americana ha un corpo di guardia e una vigilanza che spetta all' Arma dei Carabinieri, perché noi siamo Polizia Militare. Bene. Noi abbiamo tentato di acquisire quelli che noi chiamiamo i brogliacci, cioè i memoriali del Servizio, quindi la registrazione dei militari e dei compiti loro affidati nella vigilanza giorno per giorno, il brogliaccio è mensile e giornalmente viene scritto: "Appuntato Mario Rossi, vigilanza a Garitta 5", faccio per dire. Bene. Questo documento, documento che è Arma Carabinieri, questo documento non è acquisibile, perché i memoriali del Servizio vengono consegnati alla NATO e vengono spediti a Bruxelles. Sono nostri ma non sono di pertinenza dell'Arma dei Carabinieri.

Malgrado l'espulsione, Luongo opera più o meno clandestinamente in Italia e incontra Digilio. Nel 1972 partecipa al matrimonio del figlio di Ulderico Caputo. Nel 1984 immigra formalmente in Italia fino a lasciarla definitivamente nel 1996. Per quaranta anni Luongo stende i suoi tentacoli sulle reti informative italiane e sulla destra eversiva.

Quindi la rete dell'*intelligence* militare statunitense aveva rapporti con *Ordine Nuovo* attraverso Sergio Minetto e Carlo Digilio. Dopo Luongo i collegamenti vengono tenuti da Ted Richard. La scoperta del ruolo di Minetto, di agente di collegamento tra americani e ON, è illustrata da Giraudo a pag. 111 della trascrizione. Si tratta di un quadro indiziario, ma piuttosto convincente. Minetto era il *trade union* tra Digilio, ON e gli americani.

Luongo viene riconosciuto da Digilio, come anche Pagnotta, nella foto che lo ritrae al matrimonio di Caputo. Il solo errore della sua vita di spia, commenta Giraudo. Quest'errore ha consentito di verificare l'attendibilità di Digilio.

Altra figura di rilievo menzionata dal colonnello Giraudo per definire i rapporti tra la rete militare d'intelligence americana e gli ordinovisti italiani è quella di Leo Pagnotta, sulla quale si è soffermato Carlo Digilio. Giraudo riferisce su questi rapporti e sui riscontri alle dichiarazioni di Digilio.

Pagnotta è un ebreo italoamericano; il suo nome emerge nel corso delle indagini per piazza Fontana. Attraverso una serie di passaggi investigativi si accerta che Pagnotta lavorava per l'*intelligence* militare statunitense, un elemento importante. Era stato a capo del CIC a Trieste. Inutile spendere parole per riferire il ruolo di Trieste all'inizio degli anni Cinquanta nelle relazioni est-ovest e come la città fosse un nido di spie, in piena guerra fredda, in contatto con Giorgio Veselinoff, fonte del servizio segreto italiano.

Digilio coinvolse il Pagnotta in un'attività metallurgica di sostegno all'apparato militare statunitense nel senso che il Pagnotta aveva un'industria, che fu riconvertita per le esigenze dell'industria aeronautica. Pagnotta in questa attività aveva clandestinamente aiutato Israele nel corso della seconda guerra arabo-israeliana del 1956.

I contatti tra Digilio e Pagnotta si protraggono fino al 1978. Sulla figura dell'ebreo Pagnotta in rapporto ai servizi segreti israeliani, Giraudo fornisce una serie di utili informazioni che descrivono il personaggio come spia a più facce, collocato in settore delicato dell'industria aeronavale e non a caso indiziato con riferimento all'abbattimento di Argo 16. Al di là delle etichette resta confermata la posizione di Pagnotta come uomo dell'*intelligence* militare USA, collegato alle basi NATO.

Giraudo riferisce quindi della rischiosità dell'indagine rivolta ad appurare procedure dello spionaggio USA in Italia e delle speciali accortezze che fu costretto ad adoperare per assecondare le richieste dell'autorità giudiziaria milanese che intendeva penetrare nei santuari dei servizi segreti americani in Italia, con tutta la corte dei loro amici italiani. Tra questi soggetti ha indicato Carlo Rocchi, la cui storia dobbiamo considerare nota, ragion per cui non ci soffermeremo in dettaglio sul racconto di Giraudo. Possiamo solo dire che si tratta di figura talmente amica degli americani da avere rivelato agli stessi l'indagine di Salvini e Giraudo con conseguenti minacce, oltre a tentativi di inquinamento probatorio[266]. Del gruppo dei manipolatori americani di Rocchi, un ruolo fondamentale venne svolto da Charles Siragusa, noto agente dell'antinarcotici americana; avendo lavorato sia lui che il Rocchi per l'Intelligence militare, tale imprinting non era venuto mai meno, anche quando i due passarono alla DEA. Spiega comunque Giraudo che una delle massime dei servizi di sicurezza è di depistare gli interlocutori indicando servizi diversi da quelli per cui si lavora effettivamente.

---

[266]*SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Esatto. E quindi Rocchi è quello che fece quel tentativo di inquinamento probatorio nelle indagini del dottor Salvini a cui ha fatto cenno alla scorsa udienza.*

TESTIMONE GIRAUDO – Esattamente, esattamente perché io andavo a interrogare in carcere inizialmente come colloquio investigativo, all'epoca, poco dopo la morte di Falcone venne introdotto questo sistema e quindi io andai come colloquio investigativo a trovare questo detenuto, un detenuto di piccolo cabotaggio eversivo, era stato vicino alla Fenice che era la struttura di Ordine Nuovo di Rognoni a Milano, struttura molto importante, il soggetto era di piccolo cabotaggio. E quindi andai per fare delle domande, ciò che conosceva delle attività del Rognoni e credo arrivato al terzo interrogatorio, il Pitarresi mi disse che tutto quanto io gli chiedevo, lui lo trasmetteva ad un agente americano con il quale era in contatto da anni e che era appunto il Rocchi tant'è vero che noi cercammo poi di coglierlo in flagranza facendo tutta un'attività di intercettazione" (pag. 8 ud. 16.6.21).

Pagnotta venne riconosciuto come uomo dell'*Intelligence* anche da Maurizio Tramonte, la fonte Tritone, condannato per la strage di Brescia.

Sia pure, nell'ambito di un esame troppo ricco di notizie per essere organico, non possiamo non cogliere subito l'occasione, che viene da una risposta di Giraudo, di enorme interesse per l'attuale disamina in cui la strage di Bologna è analizzata non dal lato di chi l'ha materialmente provocata, ma nell'ambito della logica politico-militare che la sovrasta, proprio perché si tratta di comprendere chi la sovradetermina all'interno di una strategia di largo raggio e lungo periodo e si raccorda con apparati di potere che agiscono a Bologna, come hanno operato in precedenza in diverse contingenze e con diversi assetti organizzativi.

E che l'episodio debba essere inserito in un contesto di lungo periodo, il colonnello Giraudo lo spiega in questo modo: *"Non voglio offendere né la Corte né voi. Voi lavorate sulla strage di Bologna. Ok, la strage di Bologna è un attentato, questo è il vostro punto di vista. Il punto di vista di chi l'ha fatta è: è un'operazione di guerra psicologica cioè è un'azione tattica all'interno di un'operazione di guerra psicologica che non ha visto solo Bologna, c'è Marino, la Notte dei Fuochi a Rovigo, l'Italicus cioè sono attività di guerra psicologica che ha un piano operazionale. Voi lo vedete come attentato, non è così".*

E che non sia così lo attesta l'intera storia di questo processo.

Il punto è se questo momento tattico in un'operazione di guerra psicologica abbia avuto una continuità nel tempo. E la risposta non può che essere affermativa dopo tutto quello che abbiamo visto nell'analisi dei capitoli precedenti, della logica di guerra fredda e della posizione italiana nello scacchiere internazionale. Gelli da questo punto di vista non è uno stragista qualunque, è uno stratega che opera in Italia per conto dei circoli americani, come è stato appurato nei processi e nelle indagini della Commissione parlamentare, con forti sostegni in America latina, oltre che nella massoneria internazionale, nei modi che si vedranno. La continuità, dice Giraudo, la fanno le motivazioni e gli uomini. Ed infatti gli uomini di *Ordine Nuovo*, i generali della P2 e Gelli stesso sono in campo dagli anni '60 fino ad arrivare al 1980:

testimone Giraudo: ... determinati uomini continuano e perseguono nelle loro finalità e addirittura vengono spostati, per cui a volte lei trova un agente americano in Italia che opera, poi serve nell'House e ritrova lo stesso soggetto perché ovviamente le persone che sono poi disponibili a violare la Legge e a fare delle attività violente e estremamente sofisticate, sono poi pochi e quindi quegli uomini, deve andare ... Purtroppo è mancato quell'approccio cioè tutto questo lavoro che io le sto dicendo, Procuratore, c'era il servizio segreto militare che doveva farlo e non l'ha fatto.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Palma – La stessa sentenza della strage di Brescia che condanna Tramonte, parla di un filo conduttore che conduce da Piazza Fontana a Bologna, quindi è la stessa...

Presidente – Sì, sì. E detto questo, posto questo che ha detto adesso il Procuratore, questa linea unitaria che si trascina come l'ha esposta lei, ha un riflesso, un rispecchiamento costante con le investigazioni e gli inquinamenti, gli impedimenti all'investigazione nei vari processi?

testimone Giraudo – Caspita Presidente! Come vede il Procuratore mi fa domande su soggetti sui quali io ho lavorato su Piazza Fontana. Lei vede la permanenza dei soggetti. Adesso io parlo di Piazza Fontana perché con quelli abbiamo iniziato ma Piazza della Loggia è la medesima cosa.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Palma – Quindi Colonnello, i diversi Magistrati che hanno investigato in questi processi in questi lunghi anni, hanno tutti avvertito questa presenza ostile di servizi che in qualche modo interferivano con le indagini?

testimone Giraudo – Sì, grazie anche al fatto che alcuni testi hanno aperto uno spiraglio parlando di contatti con i servizi di determinati appartenenti a Ordine Nuovo. Poi noi abbiamo la in ciliegina sulla torta che è la deposizione di Borsi di Parma, quindi ci sono delle conferme, ovviamente non possiamo sperare in una superfetazione, in una ridondanza, è un ambiente... Cioè ancora grazie quello che abbiamo trovato, bastava che invece dell'agenda del '56 a Pagnotta avessimo trovato l'agenda del '63 e avremmo perso un mondo, quindi siamo stati... E probabilmente quell'agenda è stata conservata proprio perché per lo stesso tenutario era un'agenda estremamente particolare. Poi per quanto lei mi chiede, Presidente, della continuità, faccio ovviamente solo un cenno perché poi è argomento di non pertinenza però lei tenga presente che io ho avuto la fortuna in di lavorare con un Magistrato a Roma, il dottor Monteleone che mi chiese un'annotazione, non so se ricordate che per quanto riguarda la Falange Armata ad un certo punto l'ambasciatore Fulci consegnò una lettera all'interno della quale individuava i supposti membri della Falange Armata in persone che apparteneva agli Ossi cioè a degli operatori speciali del servizio segreto militare e in testa che non c'entrava nulla con la struttura degli Ossi, venne posto Masina. Io ho trovato il signor Magistrato che mi ha chiesto: "Per cortesia mi fa un'annotazione, mi spiega se questa è una vendetta americana per l'aiuto dato da Masina a Piazza Fontana?". C'è tutto un mondo di inquinamento.

Presidente – E così era?

testimone Giraudo – E sì, temporalmente ci stava perfettamente e purtroppo l'attività del dottor Monteleone è poco conosciuta ma fece un'attività notevole, in parallelo con altri Magistrati che a dir la verità approfondirono ben poco, un'attività notevole e arrivò al contatto, al suggeritore americano del Fulci, quindi questa attività di inquinamento è arrivata fino agli anni '90, di inquinamento e di vendetta perché su certe cose non si transige, i legami non si rescindono e gli alleati sono alleati e noi stiamo sotto quell'alleato tant'è vero che quel poco che voi sapete, lo sapete perché avete trovato dei capicentro CS che hanno trovato un sentimento di rivolta verso attività di Intelligence di un alleato non concordato e quindi si sono posti... Ma la stragrande maggioranza ha fatto finta di non vedere, non ha fatto ciò per cui era pagato. Quelli sono centri CS, controspionaggio e il Codice non dice "i russi sono cattivi e gli americani sono buoni", questo non c'è scritto.

È una testimonianza molto chiara; chiarisce lo stato delle cose, la difficoltà e la necessità di continuare ad indagare per scalfire i muri ancora in piedi. D'altra parte, abbiamo qui la

prova logica e il movente dei silenzi e dei depistaggi che ancora oggi operano contro l'azione giudiziaria, esemplificati nell'azione degli altri imputati di questo processo, oltre che clamorosamente in quello attuato dal deceduto generale Spella.

Abbiamo in precedenza accennato all'Anello o Noto Servizio, come servizio segreto non ufficiale della Repubblica negli anni della strategia della tensione. Gelli lo attribuisce a una personalità ancora in vita al tempo in cui vi allude. Il riferimento conduce univocamente alla figura di Giulio Andreotti[267].

Dell'organizzazione spionistica denominata Anello si trovano riscontri nelle indagini bresciane del colonnello Giraudo e dell'ispettore Cacioppo.

L'Anello era un gruppo che coordinava gli apparati di sicurezza deviati. Nelle attività clandestine dell'Anello gli inquirenti bresciani si sono imbattuti più volte. L'espressione «noto servizio» era stata cripticamente adoperata da Mino Pecorelli. Esso originava da uomini del servizio segreto fascista diretto negli ultimi mesi della guerra dal generale Mario Roatta, considerato tra i criminali di guerra, fuggito poi in Spagna. Era un gruppo di uomini senza scrupoli, che avevano fatto pratica anche infiltrandosi nelle formazioni partigiane. Nel dopoguerra il gruppo rimase in attività: cambiò nome, assumendo quello di Anello e mettendosi a disposizione dell'on. Andreotti, manifestando disponibilità alle operazioni "sporche".

Per la precisione va osservato che ad espressa domanda sull'esistenza di un qualche atto formale, una sentenza o qualche altro documento che ne attesti direttamente o indirettamente l'esistenza, Giraudo ne ha escluso l'esistenza dichiarando che "ufficialmente la struttura non esiste", ma ne è riscontrato l'impiego ufficiale in specifiche operazioni come il caso Cirillo ed è citata nella sentenza relativa. In generale viene richiamata in modo frammentario in altri episodi delittuosi che la vedono all'opera. La sentenza "Albiani" richiama il Titta come collaboratore del SISMI, facendo riferimento al caso Cirillo. L'organizzazione era informale, lavorava ad "operazioni sporche", non poteva avere alcun riconoscimento ufficiale, benché la sua esistenza fosse nota.

---

[267] Dal verbale del 16.6.2021, p. 74:

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Le chiedo un'ultima cosa sull'Anello, se dalle investigazioni che avete svolto, da analisi documentali fatte sull'agenda di Adalberto Titta per esempio, vi risultava un contatto o comunque un'abitualità di contatti con dei numeri 06 che facevano capo alla presidenza del Consiglio all'epoca e all'onorevole Giulio Andreotti.

TESTIMONE GIRAUDO – Guardi Avvocato, ci sono numerose testimonianze che indicano il contatto tra i due e indicano l'uomo politico come referente della struttura e che avrebbe dovuto garantirne il passaggio. La presenza di un numero riconducibile all'onorevole Andreotti questo non lo ricordo.

Giraudo descrive la figura di vertice del Noto Servizio, **Adalberto Titta**, le attività e il ruolo, oltre che le circostanze della scoperta di questo raggruppamento, nonché le "operazioni sporche" che gli vengono attribuite (sequestro Cirillo, evasione Kappler, caso Moro).

Diamo per nota la vicenda sulla quale esistono recenti, accurate ricerche storiche.

Titta era ufficialmente un collaboratore esterno del SISMI. Sui rapporti con la struttura e su come si sia instaurato il contatto, Giraudo riferisce di contrastanti dichiarazioni, *more solito*, dei vertici dei servizi.

Una delle informazioni più interessanti su questo versante consiste nella disponibilità da parte di Titta di utenze telefoniche riservate, a livello di basi militari e di basi NATO.

Per comprendere la mentalità degli ordinovisti e in generale quella degli apparati militari e dei servizi negli anni della guerra fredda, compresi gli anni 80 fino al 1991, il colonnello Giraudo descrive l'organizzazione e l'attività dell'Aginter press. La testimonianza lascia comprendere da dove nasca la determinazione anticomunista di questa organizzazione e delle corrispondenti italiane come Ordine nuovo, che con l'Aginter press aveva rapporti sin da prima di piazza Fontana. Il fanatismo da un lato e la concezione sfrenata della c.d. guerra psicologica, nella quale ogni mezzo era ammesso. Chi ha indagato per decenni sulle stragi e sui suoi protagonisti non ha esitazioni nel descrivere l'ambiente ordinovista in cui maturano le stragi e nel fornire un quadro di personalità dei soggetti coinvolti che li rende disponibili ad ogni azione considerata liberatoria contro il comunismo (ricordiamo le parole di Mario Tuti che parlava della strage come dell'areo da combattimento del "popolo").

È una digressione, ma è utile per comprendere l'approccio che occorre avere nell'affrontare i nostri temi.

Testimone Giraudo: *"Faccio un piccolo intermezzo perché voi a Bologna avete un atto eccezionale. Il dottor Nunziata nel 1981 perquisisce Romano Coltellacci*[268]*, un esponente di Ordine Nuovo della capitale importante. Nella casa che ha a L'Aquila, di famiglia romana facoltosa, ufficialmente fa il commercialista, nella casa che ha a L'Aquila, credo la squadra politica o la... No, la Digos, c'erano già le Digos, la Digos di Roma sequestra una cartellina, siamo nel 1981. Su questa cartellina c'è scritto, attenzione: "ON, Ordine Nuovo, guerra psicologica". Siamo nel 1966. Perché posso dirvi che è il '66? Perché questa cartellina all'interno contiene due atti, una lettera in velina e una copia di originale, quindi Coltellacci scrive ad un Maresciallo, vi dico Maresciallo perché scrive "caro Maresciallo" e gli dice*

[268] E' un personaggio importante nella nostra storia. Lo incontriamo con riferimento all'agenzia di viaggi brasiliana VARIG che procura biglietti aerei per Bellini e la sua famiglia. Coltellacci ne è un consulente.

guarda che noi abbiamo preparato un libretto che si chiama "mani rosse sulle forze armate", per contrastare le infiltrazioni marxiste all'interno delle forze armate. Ma c'erano infiltrazioni... No ma questi... Stiamo parlando di gente malata, questi i rossi li vedevano dappertutto cioè tenete conto che questo apparato è quello che pedina Charlie Chaplin quando va in visita negli Stati Uniti perché faceva i film dove rappresentava la povera gente. Quindi, quando recepite quello che io vi dico, stiamo parlando di persone che sono malate, vivono in un loro mondo che è il mondo della guerra fredda che è iniziata, non è una guerra che non esiste, no, è una guerra fredda guerreggiata cioè esiste, per quello poi adotteremo negli anni '90 un altro termine che è quello di guerra asimmetrica perché non è più rispondente. E cosa gli scrive Coltellacci al caro Maresciallo? Gli dice: guarda, abbiamo fatto questo libello stampato in centomila copie, centomila copie nel 1966, da pazzi! Gliene manda cinque con plico separato e gli chiede guarda, distribuiscilo ad ufficiali di provata fede e non ti dimenticare la base Nato, anche agli americani deve arrivare. Quell'altro gli risponde e gli dice guarda, ho ricevuto in ritardo perché stavo facendo delle attività in Sardegna, dei lanci missilistici in Sardegna quindi devo stare molto attento, il compito che tu mi chiedi è arduo perché devo evitare persone che fanno il doppio gioco ma non perché l'esercito pullulasse di marxisti ma perché c'era gente, c'era una catena I, c'era gente che poteva riferire perché l'informazione è un dato neutrale, io ti riferisco quello che accade poi tu fai la valutazione politica ma il dato è neutrale quindi io devo stare attento a chi li do, due copie le ho già date. Per quanto riguarda gli americani, tranquillo, l'ho dato a un Colonnello della base di Vicenza. Nella lettera, è bellissima perché nella lettera il supposto Maresciallo, a meno che non sia un termine per nascondere qualcos'altro anche perché nella lettera Coltellacci gli dice "dallo" e quindi il soggetto ha già ricevuto, "dallo anche ad altri ufficiali", quali altri? Stai scrivendo a un sottoufficiale! Quindi evidentemente c'è una copertura nello scrivere. Il soggetto arrivato alla fine della lettera si rende conto che gli ha garantito dei due ufficiali italiani ma non gli ha detto niente dell'americano, quindi gli dice: "Guarda, il Colonnello è dei nostri, è della cucaracha". La cucaracha sono la squadriglia aerea degli italiani che vanno a combattere nella guerra civile spagnola, quindi gli sta dicendo guarda che questo qua è nero come noi quindi stai tranquillo" (pag. 26).

La franchezza di Giraudo è disarmante e così non possiamo tralasciare di riportare una sua descrizione/valutazione di Aginter press, per comprendere i pensieri "profondi" che agitavano la volontà dell'estrema destra tra gli anni Sessanta e Settanta, una determinazione trasmessa dopo il 1975 a quelle organizzazioni come la P2 che ne avevano raccolto

programmi, obiettivi e apparati preposti alla guerra psicologica, con l'unica variante della sostituzione del colpo di Stato con la conquista dello Stato dall'interno.

Sui Fogli d'Ordine, trovati in possesso di Gianluigi Napoli, il teste fornisce un'indicazione rilevante su ciò che le forze eversive dell'epoca, di destra e di sinistra, consideravano un nemico mortale da combattere senza esclusione di colpi: "il compromesso storico". I fogli d'Ordine sono un documento che prepara gli uomini di *Ordine Nuovo* alla guerra, ma trova puntuale riscontro in un documento trovato nelle mani di Marco Ballan, dirigente di AN, a conferma che le due organizzazioni marciano compatte, verso obiettivi comuni.

Il tema di quest'ultima parte della deposizione di Giraudo è nella continuità tra le regole e gli obiettivi del manuale di guerra rivoluzionaria di Aginter press, i fogli d'Ordine di Ordine Nuovo del 1978, a conferma dell'attualità di metodi e obiettivi.

Le risposte di Giraudo confermano come la strategia di *Ordine Nuovo* a fini anni '70 non sia cambiata, ma si sia anzi arricchita di esperienza e punti agli stessi obiettivi:

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Quello che volevo far emergere per la Corte è proprio questa continuità temporale tra il '74, epoca in cui vengono rinvenuti i manuali di Aginter Press e i fogli d'ordine del '78 che hanno lo stesso contenuto, c'è una continuità temporale che appare evidente proprio dal contenuto dei due manuali.

Testimone Giraudo – Certo, il '78 è un anno in particolarissimo. Lei non deve vedere una casualità nel fatto che i due fogli d'ordine sono marzo e maggio. In Italia stava avvenendo qualcosa di molto particolare e la destra... Guardate che nelle... Se voi leggete il documento della Aginter Press, nel documento c'è scritto: "Attenzione, non va mai persa di vista la connotazione psicologica". A loro non importa il numero dei morti, se sono settanta, ottantadue, non gli interessa, quello che conta è l'effetto psicologico di quell'azione. E non dovete... Mi perdoni eh, stiamo (inc.) loro. Non va pensato nel mille novecento... Io mi ricordo i discorsi col dottor Grassi, "eh ma caspita, un colpo di stato nel 1980". No! Andate a vedervi il '92 - '93 quello che dichiarano i pentiti di mafia, alcuni pentiti di mafia, guardate che il progetto era di creare una Sicilia offshore, indipendente. Siamo nel 1992. I pazzi fanno cose da pazzi. Non importa quello che crede lei razionalmente, conta quello che credono loro.

Un passaggio importante, forse trascurato in dibattimento ma segnala, con l'urgenza dell'investigatore che è penetrato nei recessi profondi dell'eversione, come la nostra storia non sia una stratificazione di eventi diversi, legata a epoche storiche diverse, ma presenta una continuità ininterrotta di un progetto che va modificandosi, ma non è stato mai abbandonato, quello di trasformare l'Italia in un paese a democrazia limitata.

Il tema è dunque la continuità tra gli anni '60 e '70 fino al 1980 e dopo, fino ai nostri tempi. Giraudo lo spiega bene:

<u>Testimone Giraudo</u> – Quello che voi dovete cogliere, pensate a quella gente lì, quindi un Fachini, un Freda, un Ventura nel '69 e pensate il carabinierino per la maggior parte del sud, il poliziotto del sud nel '69 che deve lavorare contro delle forze che dietro non solo hanno un'Intelligence ma hanno una nazione che è nostra alleata cioè il piano era assolutamente... C'era una differenza abissale tra le potenzialità offensive messe in atto dal nostro alleato e le potenzialità difensive delle nostre Forze di Polizia e della nostra Intelligence. Ma ancora negli anni '90 le assicuro che leggere il documento della Aginter Press che risale a trent'anni prima, io stavo al ROS, avevo altri colleghi ma quello era un mondo completamente... Cioè non riuscivano a capire quello che c'era scritto, è un mondo diverso, stiamo parlando di Intelligence e il reclutamento guardate che era fatto bene cioè come vi ho detto l'altra volta, il Fachini è figlio di cotanto padre, il Digilio è figlio di cotanto padre cioè c'era tutto un modus operandi, un protocollo di lavoro che era nettamente superiore al nostro. Altro che lottizzazione, posto di lavoro per i dipendenti, i figli dei dipendenti pubblici, e noi quello facciamo e quegli altri fanno la guerra.

Presidente – Comunque Colonnello, il progetto della destra in due parole non me l'ha ancora detto.

Testimone Giraudo – Il progetto della destra, vista l'attività della sinistra, era... Siccome la guerra non è... Perché non è un problema di affinità ideologica cioè alcuni Carabinieri, alcuni appartenenti all'esercito erano vicini a quelli di destra per affinità ideologica, no, questo vuol dire non avere capito nulla. Esiste proprio una struttura occulta, non è un'affinità ideologica perché l'affinità ideologica non ti porta a una tale sistematicità e organizzazione. Le Brigate Rosse hanno dato un colpo al cuore dello Stato? Perfetto. È lo stesso Stato che combattiamo noi, difatti scrivono nel foglio d'ordine 1, "tregua armata con la sinistra", quindi la guerra è contro lo Stato, smettiamola di farci la guerra tra di noi.

La tesi di Giraudo è suggestiva e dà una lettura nuova delle evidenze processuali e della storia. Dietro la strage vi è un progetto di lungo periodo che vede coinvolte forze apparentemente avverse, ma accomunate dall'avversione per la democrazia e la Costituzione Repubblicana.

Dietro le azioni degli operativi una "struttura occulta" che strumentalizza le diverse forze per un obiettivo unico. Tale struttura occulta nel 1980 è la P2.

Sui Fogli d'Ordine, cioè sul manuale di condotta del militante di *Ordine Nuovo* ha deposto **Gianluigi Napoli**. Ha precisato che aveva frequentato Giovanni Melioli di Ferrara, legato all'organizzazione veneta e romana di ON che egli considerava coinvolta nelle stragi a partire da piazza Fontana. Il sequestro avvenne nel 1978 e la sua convinzione che la vecchia destra fosse coinvolta nelle stragi riguardava Freda, Fachini, Signorelli, De Felice e Semerari. Ha ricordato che gli erano stati presentati come un mutamento di linea rispetto alla fase stragista dei primi anni Settanta; in realtà l'azione stragista continuò nel 1979 –'80 con la notte dei Fuochi di Rovigo, gli attentati alle sedi della DC e della Questura, quello alla Camera del lavoro. I primi due avevano puntuale carattere di provocazione perché si inserivano nel contesto di attentati dell'Autonomia padovana, con la quale Melioli aveva stipulato un patto

tacito d'azione, tant'è che alcuni attentati furono rivendicati dalla sigla ambigua di *Movimento Rivoluzionario Popolare*, che era in realtà, come sappiamo, la sigla con la quale erano rivendicati gli attentati di *Costruiamo l'azione*. Altro attentato progettato era quello ai danni di Tina Anselmi nella sua casa di Castelfranco Veneto, prima del 2 agosto.

Arrestato in agosto per la strage, fu detenuto con Pierluigi Scarano, fedelissimo di Signorelli, che era in gravissima crisi di coscienza, avendo saputo che Signorelli aveva partecipato a diverse cene con Gelli e con uomini della P2. Addirittura, a una di queste cene aveva partecipato un uomo di fiducia di Signorelli, Valerio Fioravanti[269]. Le rivelazioni di Scarano comprendevano anche frequenti incontri di Semerari a casa sua con uomini dei servizi segreti, circostanza della quale Scarano si doleva perché avrebbe "dovuto aprirgli gli occhi". Il quadro delle complicità di cui parlava Scarano a proposito di Signorelli era amplissimo e comprendevano il Procuratore della Repubblica di Roma e uomini della massoneria. Nell'ambiente giovanile della destra Semerari era considerato in rapporti con i servizi. I giudizi su Semerari circolavano durante la detenzione.

Napoli è quindi un collaboratore molto particolare perché dall'interno dell'universo della destra, raccogliendo confidenze in carcere dai diversi protagonisti delle vicende stragiste degli anni '70 e dopo avere acquisito la fiducia e la confidenza per il suo silenzio, nonostante non fosse stato un militante ma un semplice simpatizzante, una persona semplice, un operaio, giunge alle conclusioni del principale investigatore sulle stragi, il colonnello Giraudo.

---

[269] *TESTIMONE ASSISTITO NAPOLI – Più di tanto, più di tanto no. Cioè questi fanno riferimento, dicevano le mezze parole, mezze frasi e della seccatura, di problemi, di cose che... Perché ho capito ma qua le cose non... Ci sono delle cose che non tornano perché c'era anche... Giravano voci all'interno del carcere che a casa di Signorelli bazzicavano ufficiali di Carabinieri. Era il periodo poi che venne fuori il discorso che tentarono di ammazzare Fachini a Rebibbia e tentarono di eliminare Freda o di sfregiarlo o l'hanno sfregiato, insomma cose... Che dopo il signor Concutelli fermò tutto, visto che era rivoluzionario. E quindi c'era tutto questo, quindi le mezze parole, mezze frasi ma questo è quanto riferito.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Esatto.

PRESIDENTE – Quindi vuole ripetere la citazione?

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – La citazione è: "La batosta più grave Scarano la ricevette quando si diffuse la notizia che Signorelli aveva partecipato ad una cena, anzi a varie cene con Gelli e uomini della P2. ***Si diceva anche che a una di queste cene avesse partecipato come uomo di fiducia di Signorelli, Fioravanti Valerio".***

PRESIDENTE – Quindi a una delle cene con Gelli e uomini della P2.

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Ci fosse anche Valerio Fioravanti, questo è quello che lei ha dichiarato per averlo appreso in carcere da Scarano per quello che si stava diffondendo in carcere dopo...

PRESIDENTE – E siamo in che periodo? Quand'è che lei fa questo colloquio? Nel periodo della detenzione?

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – Nel periodo della detenzione, della primissima detenzione.

PRESIDENTE – Fra l'80 e l'81?

TESTIMONE ASSISTITO NAPOLI – ***Esatto.***

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Dopo aver appreso questi fatti, lei arriva ad un giudizio sullo stragismo particolarmente pesante. Si ricorda che cosa lei ha avuto modo di dichiarare, poi dopo le volevo chiedere se questo era un suo giudizio personale oppure se era legato...

Testimone Assistito Napoli – No. No perché ne ho dati tanti e durissimi, quindi non vorrei...

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Lei dice questo: "Attraverso questi elementi, mi sono formato il convincimento che nell'ambito della destra abbia operato una struttura occulta rispetto anche alla maggior parte dei militanti e dotata di una progettualità politica oscura oltre che legata ad ambienti dei servizi segreti e della Massoneria", questo dice su quegli anni in cui lei è stato vicino seppur non organico.

Testimone Assistito Napoli – Sì, sì, no ma questo...

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Questo giudizio da dove arriva?

Testimone Assistito Napoli – Ma glielo dico, è semplicissimo. Lei deve considerare che Fachini è arrivato a dirmi in carcere a Belluno, detto da Fachini quindi non per altre cose, che era passato Giannettini a salutarlo a casa di sua madre.

Le conferme di Napoli sono plurime e importanti, dall'omicidio Muraro effettivamente attribuito a Fachini[270], ad altre oscure vicende richiamate per accenni:

Testimone Assistito Napoli – Poi per il discorso di quello che praticamente l'ha suicidato lui, quello dalla tromba delle scale perché l'ha buttato giù lui di sicuro e che fu coperto tutto...

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Dove?

Testimone Assistito Napoli – A Padova, nel suo palazzo.

Presidente – Il portiere?

Testimone Assistito Napoli – Esatto, il portiere. Doveva andare a testimoniare, è volato giù.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Sì, sì, un po' mi...

Testimone Assistito Napoli – Perché nella destra è tutta una serie di episodi del genere eh, tutta una serie di episodi, tutti incidenti strani, cadute.

Presidente – A chi sti a riferendo?

Testimone Assistito Napoli – Io sto parlando di Fachini, Fachini e tutto l'entourage che frequentava.

Presidente – Come si chiamava il portiere?

Parte Civile, Avv. Speranzoni – Alberto Muraro.

Testimone Assistito Napoli – Esatto.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Fachini le ha mai parlato dei suoi rapporti con Signorelli?

Testimone Assistito Napoli – Sì, sì, assolutamente però adesso non mi ricordo i dettagli.

Un dettaglio importante è la frequentazione tra Fachini e Signorelli e l'incontro tra i due nell'estate del 1980 prima di essere arrestati.

Il ribollire delle tendenze stragiste nell'ambiente veneto di *Ordine Nuovo* prima del 2 agosto trova conferma nell'attentato a Tina Anselmi, mancato anche in questo caso per un puro caso non previsto.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Lei ha fatto altre dichiarazioni sullo stragismo e sugli attentati in particolare, ricorda l'attentato a Tina Anselmi?

[270] Alberto Muraro è portiere di uno stabile, precipitato dalla tromba delle scale dell'edifico dove lavorava, poco prima di rendere testimonianza che avrebbe nociuto a Fachini.

Testimone Assistito Napoli – No, non... Sì, mi ricordo perché ne ha parlato Melioli addirittura parlando della scatola da scarpe dov'era collocata però bisogna che faccia riferimento...

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Ai verbali.

Testimone Assistito Napoli – Ai verbali.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Allora, 13 novembre 1985. "So che nell'anno 80, prima della strage, era avvenuto a Castelfranco Veneto un attentato contro l'abitazione di Tina Anselmi, l'attentato fallì per puro caso perché la tapparella tranciò la miccia".

Testimone Assistito Napoli – Così diceva lui.

sostituto procuratore generale, dott. proto – Questo gliel'ha raccontato sempre Melioli?

Testimone Assistito Napoli – Sì, sì.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – "So anche che la bomba era sufficientemente potente per uccidere la parlamentare, se non fosse accaduto che tirando giù la tapparella, la miccia fu spezzata". Chi è che progettò questo attentato? Siamo in prossimità della strage.

Testimone Assistito Napoli – Non, non... Devo fare riferimento... Non mi ricordo.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – "L'attentato fu sicuramente di destra, fu infatti Melioli a dirmelo prima del suo arresto avvenuto nell'80, usando il suo solito modo di fare allusivo 'qualcuno ha voluto festeggiare la festa della donna'". Si ricorda?

Testimone Assistito Napoli – Confermo.

Presidente – Quindi l'8 marzo '80?

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – E sì. Questo attentato ricorda se doveva essere in qualche maniera rivendicato oppure se era meglio non rivendicarlo?

Testimone Assistito Napoli – Non mi ricordo.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Il 13 novembre 1985 lei dice: "L'attentato si inseriva in un contesto ambiguo perché Fachini aveva detto che gli attentati non vanno rivendicati o vanno rivendicati con sigle fuorvianti. Per essere precisi, non è vero che Fachini abbia mai detto ciò esplicitamente ma questa era la teoria esposta nei fogli d'ordine alla cui stesura egli ha certamente contribuito". Questo è quello che dice, conferma questa dichiarazione?

*Testimone Assistito Napoli – **Confermo. Confermo.***

Altro attentato con esplosivo prima del 2 agosto fu alla sede del Gazzettino di Venezia e in quel caso morì un "metronotte" che si era avvicinato alla "pentola".

Direttamente su Bologna apprese da Melioli che a Roma nell'ambiente si diceva che l'attentato era stato commesso da Fioravanti per la sua personalità e per i rapporti che aveva avuto con la P2. Un'indicazione da cui si evince come la P2 negli ambienti della destra fosse vista con un ruolo equivalente a quelli degli apparati segreti che avevano sviluppato la strategia della tensione (gli stati maggiori del golpe Borghese, della Rosa dei Venti, dell'organizzazione di Sogno e in generale gli apparati dei servizi in contatto con gli americani). Nell seconda parte degli anni '70 ancora una volta, la strategia stragista fa capo, nella mente dei protagonisti e di quanti vi erano coinvolti, **sempre e unicamente alla P2.**

Perché non vi siano incertezze riportiamo quanto riferisce Napoli, per averlo saputo dal diretto interessato, delle competenze tecniche di Fachini in materia di esplosivo:

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Andiamo a un altro argomento. La gestione delle armi e dell'esplosivo, Fachini le disse qualcosa sulla sua attività, sulla sua abilità e sui suoi collegamenti, in carcere?

Testimone Assistito Napoli – Disse parecchie cose, parecchie cose, solo che debbo far riferimento all'interrogatorio perché nei dettagli non mi ricordo.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Allora, 5 dicembre '85, conferma i precedenti interrogatori, dice: "Quando con Fachini, nel periodo di comune detenzione si parlava delle tecniche da questo utilizzate per la modifica delle armi da sparo, egli portò anche il discorso sulle modalità di confezionamento degli esplosivi".

Testimone Assistito Napoli – Col doppio innesco.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Esatto. Riferisca allora visto che se lo ricorda. Cos'è questo doppio innesco?

Testimone Assistito Napoli – Lui parlava di doppio innesco perché essendo esplosivo sordo, aveva bisogno di due detonatori per farlo esplodere completamente.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Quindi questo fatto è un fatto che lei apprese da Fachini direttamente?

Testimone Assistito Napoli – Da Fachini direttamente.

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Proto – Si ricorda anche se Fachini le disse dove veniva recuperato questo esplosivo?

Testimone Assistito Napoli – Lui parlava di laghetti. ... "Mi spiegò altresì Fachini parlando di attentati nel Veneto e Rovigo, che era stato adoperato dell'esplosivo recuperato sott'acqua, proveniente da granate. Mi spiegò che aveva ricevuto da Digilio il consiglio di mettere un doppio innesco per favorire l'esplosione totale dell'esplosivo sordo e per evitare che lo stesso deflagrasse solo parzialmente. Quando parlo in termine di esplosivo sordo, mi riferisco proprio a quello che è poco adatto a un'esplosione totale". Conferma queste dichiarazioni?

Testimone Assistito Napoli – Confermo.

Napoli conferma di avere dato precise indicazioni su come recuperare esplosivo in queste località.

La testimonianza di Napoli conferma molte delle indicazioni fornite dal colonnello Giraudo sulla situazione vissuta nell'area della destra eversiva all'alba del 1980, come abbiamo visto.

Un ulteriore contributo del colonnello Giraudo concerne il documento c.d. direttiva Westmoreland, che gli uomini di ON conoscevano, oltre ad esserne in possesso.

Interessante notare che la diffusione della direttiva tra i militati di ON equivaleva a una sorta di investitura istituzionale degli appartenenti come forze ufficialmente reclutate per combattere il comunismo. È un fatto che un documento segreto, come la direttiva, fosse nelle mani dei dirigenti e dei militanti dell'organizzazione, ma anche nel sottofondo della borsa della figlia di Gelli.

Giraudo spiega che la direttiva, risalente al 1970, era valida agli inizi degli anni '80. Ma la questione è più complessa e Giraudo la spiega così:

Testimone Giraudo – Fino all'inizio degli anni '80 dopodiché ci sono documenti dei quali noi non conosciamo l'esistenza, sono solo per riferimenti indiretti quindi sappiamo che la problematica è rimasta, gestita in altro modo perché ovviamente chi scrive la dottrina Westmoreland nel 1970 è convinto che si riuscirà a sconfiggere la sovversione, così non è stato. Tenete presente che Aginter Press ha in due figli che sono Ordine e Tradizione, Ordre et Tradition e poi ha l'OACI. Il significato della parola OACI è Organizzazione di azione contro il comunismo internazionale, il problema è planetario, il problema è globale. Lei mi chiede fino a quando è andata avanti...

Presidente – No lo dico sa perché? Perché il professor Giannuli su questo punto è stato un po' ambiguo nel senso che lui pone nel '75 come un rovesciamento di prospettiva, di strategia.

Testimone Giraudo – Allora Presidente, guardi, noi abbiamo una data. Tenendo presente che ovviamente non siamo negli archivi e quindi non possiamo esporre delle verità galileiane, io vi posso dire che nel 1976 quindi siamo due anni dopo il Watergate, tenete presente che il Watergate rappresenta una cesura quindi nel 1974 tutto cessa e per la strage successiva bisognerà arrivare all'80 con i preparativi di guerra psicologica del '79, bisognerà arrivare all'80 perché cambia qualcosa, cambia qualcosa negli Stati Uniti e quindi l'establishment politico-militare repubblicano ha un grosso colpo tant'è vero che coloro che... Se lei guarda i verbali dei pentiti importanti tipo Calore, dicevano "il '74 per noi era l'anno buono perché varie volte avevamo provato a fare il colpo di Stato, questa volta l'avremmo fatto coi Carabinieri, gente seria, ci saremmo riusciti" e fallisce anche lì perché viene a mancare la copertura internazionale. L'America in quel momento lì ha una débâcle nella lotta al comunismo e che cosa succede nel '76? Viene creato il Safari Club, fu chiamato così perché nasce in una località del Kenya, in un hotel appunto che si chiamava Safari, dove alcune potenze e tra l'altro i francesi e quindi deve pensare al retroterra che potevano mettere in campo i francesi, le nazioni si impegnano nella lotta senza quartiere al comunismo e lì quindi possiamo dire che... Io non ho sentito la testimonianza del professor Giannuli, lui parla di una cesura nel '75, io vi dico il documento nel 1976 parte, poi ovviamente non è che vanno al minuto quindi c'è un periodo di inerzia della Westmoreland e un periodo di rodaggio delle nuove... (strategie)".

È una risposta coerente con tutti i dati acquisiti al processo. Ancora una volta si tratta di delineare questa nuova strategia e i suoi protagonisti. Ciò che restava invariata era la presenza di infiltrazioni nella sinistra con funzione di provocazione e di gruppi di destra deputati a momenti di rottura, ad azioni anche violente e idonee a creare quegli effetti della guerra psicologica di cui parla il manuale.

L'affidabilità di Digilio e degli altri agenti "americani" in *Ordine Nuovo* era elevatissima. Digilio era un agente della rete americana e il disvelamento, sia pure parziale della rete, fu considerato per gli americani un'operazione gravissima e produsse reazioni.

Digilio, dunque, quadro di *Ordine Nuovo* e al contempo agente della rete informativa e operativa della NATO. Di questa rete fanno parte tutte le figure menzionate: Bandoli,

Marcello Soffiati e al suo fianco David Carrett, Teddy Richard. Cosa rappresenta tutto questo? Esattamente ciò che ha detto Borsi di Parma: si tratta di una struttura della Nato, una vera struttura *Stay behind*, distinta dall'altra, ma organizzata in modo analogo, per cui Gelli può vantarsi di fruire come P2 di un'organizzazione equivalente alla *Stay behind* di Cossiga e all'Anello di Andreotti. E che sia allocata nel Veneto e a Verona, in particolare, non sembra casuale:

Testimone Giraudo - Perché tutto nasce a Verona? Perché tutto... Vi sarete chiesti ma perché non è nato a Padova? Perché non è nato a Vicenza? Perché non è nato a Belluno? Perché a Verona dove va a piazzare l'esercito italiano il reparto di guerra psicologica, dipendente dalla Nato, dove lo va a piazzare? A Verona. C'è una ragione perché tutto accade a Verona, perché Verona è il cuore ***perché ripeto voi parlate di attentati, per loro è guerra psicologica e l'organismo di gestione è a Verona,*** *per quello tutto parte da Verona. Poi non dimenticate le Pasque Veronesi cioè c'è un sottofondo tradizionalista cattolico che è un humus formidabile per la nascita di queste reti perché il coinvolgimento è anche in fluttuare, dovete ritornare a quegli anni..., c'è una componente ... Ma un'organizzazione di Ordine Nuovo a Verona prende il nome di Guerriglieri di Cristo Re. Nell'utilizzare diverse sigle, no...Si ricorda quello che c'è scritto nel foglio d'ordine di Ordine Nuovo numero 1, "creare più sigle" cioè il nuovo movimento politico Ordine Nuovo... Deve sfuggire alle forze della repressione quindi non deve apparire come... Sono loro stessi che lo dicono, ci sciolgono nel novembre del '73, abbiamo vissuto quattro anni in clandestinità. Difatti, quando lei sentiva qualcuno che cooperava di Ordine Nuovo, nell'interrogatorio, mi diceva Capitano... Perché ormai è una vita che... "Capitano, Ordine Nuovo non è mai morto". E certo, difatti il foglio d'ordine nuovo lo dimostra, abbiamo continuato a vivere in clandestinità. Adesso si tratta di passare ad una fase successiva, dicono.... Usano un termine che per chi si occupa di terrorismo è tipico o della sinistra o degli anarchici, alla "fase di Azione Rivoluzionaria", guarda un po' sono le stesse identiche parole che lei trova nella documentazione Aginter, Azione Rivoluzionaria ....*

Testimone Giraudo – Veramente studiatevi quel materiale. Quando loro scrivono la Polizia... Cioè l'importanza della copertura che troverà anche in Ordine Nuovo quindi su questo piano Aginter Press e Ordine Nuovo si muovono in parallelo perché il materiale da là proviene. La copertura. Quindi la copertura è la saldatura tra la vita presente e la vita passata. Quando un soggetto viene interrogato, deve raccontare delle bugie plausibili tant'è vero che nella... La Aginter Press è precisissima, dice: attenzione, nella fase in cui siete semplici agenti di superficie o agenti di sorveglianza, dovete rimanere neutri quindi - sembra ridicolo - rispettate gli stop, non urinate in città, attraversate la strada sulle strisce pedonali, non dovete fare niente, niente che desti l'attenzione. E cosa dice? Fate attenzione. La Polizia quando vi interroga è sempre interessata alla vostra storia attuale, a quello pensa. Difatti Avvocato, lei vada a prendersi i miei verbali...

Parte Civile, Avv. Speranzoni – Li ho ben presenti.

Testimone Giraudo – Ecco. Allora io comincio: "Dove hai fatto le elementari? Dove hai fatto le medie? Chi era il tuo padrino di battesimo? La cresima? Conoscevate qualcuno nel clero? Conoscevate qualche massone a parte tutte le forze di Polizia?". È lì che li frega, è il passato perché lì... Il problema della copertura sta nella saldatura, quello è il momento delicato, difatti la Aginter glielo dice, attenzione. Quando lei parlava del Digilio prima e ha detto "quindi possiamo considerarlo"... Guardi che Digilio ha un altro aspetto importantissimo che non deve sottovalutare cioè delle capacità tecniche. Gli americani quelli

li andavano a cercare in maniera certosina e perché è importante la capacità tecnica? Perché l'aiuta nella storia di copertura. Digilio per quanto tempo è stato l'omino del poligono di Venezia Lido? Quello che era esperto delle armi, delle munizioni ma c'è tutto un mondo sotto quello, difatti... Ma perché noi in questo campo siamo all'ABC, oggi Avvocato le dico... Io le parlo con l'esperienza di cinque anni nel servizio segreto.

Continuità, dunque, di uomini e di riferimenti, di tecniche tra il 1970 (Westmoreland) e il 1980 (stesso documento e i successivi). Il solo dubbio sta in quella frase lanciata dal colonnello, nel corso di un ragionamento che tocca contemporaneamente molteplici punti, per cui Digilio avrebbe detto solo il 5% di ciò che sa.

Un accenno Giraudo svolge alla funzione del Poligono di tiro di Venezia che funzionava come buca delle lettere viva, un luogo dove ci si può incontrare senza destare sospetto.

Altre considerazioni sono svolte sull'attività spionistica e operazionale in Italia e nel mondo, le provocazioni, le infiltrazioni, gli omicidi. Nell'esame del colonnello Giraudo emerge un florilegio di tutte le azioni di guerra psicologica e clandestina attuate nel nostro Paese nel corso di quegli anni. Così come i tentativi dei servizi americani, attraverso il fiduciario Carlo Rocchi di intercettare le inchieste milanesi dei primi anni '90 e la stessa attività dell'investigatore. Oltretutto si scopre che gli americani gestivano liberamente alcune utenze telefoniche messe liberamente a disposizione dall'azienda SIP e ovviamente fuori da ogni controllo. Il teste parla di un lavoro fatto con il fiato sul collo da parte degli americani (ambasciata) e di ambienti loro vicini che rivelavano agli interessati le mosse riservate degli investigatori italiani, considerati anche da ambienti interni come invadenti e infedeli rispetto alla solidarietà atlantica ("campo minato"). Il che conferma quanto emerso in tutto il corso del processo sugli ostacoli frapposti dall' "amico americano" a tutte le inchieste sulle stragi, aventi il culmine in quella su Ustica.

La deposizione del colonnello Giraudo non risponde a tutti gli interrogativi, anche per esigenze di tempo che vietano l'espansione illimitata di tutte le connessioni emergenti da indagini che per la prima volta hanno cercato di portare alla luce le operazioni coperte in Italia dei servizi segreti americani, legati ai servizi nazionali deviati, alla rete di informatori e agenti di cui gli stessi hanno goduto. È una realtà che è stata portata alla luce parzialmente, grazie all'opera dei servizi italiani fedeli, quelli legata alle istituzioni e in particolare alla magistratura, come potere indipendente, nella misura in cui l'indipendenza è praticata. Ovvio che tutto è legato alla contingenza politica: anche le indagini di Giraudo sono state consentite

dai ministri competenti del tempo. Resta l'esistenza di forze che hanno saputo contrapporsi alle trame e allo Stato occulto costruito intorno alla P2.

Uno dei principali rappresentanti dello Stato che già al tempo operava in controtendenza rispetto alle deviazioni è il generale Notarnicola, il cui contributo alla ricostruzione dell'esistenza intorno alla P2 di un grumo di potere deviato, disponibile ad azioni criminali è stato essenziale. Purtroppo il teste è deceduto durante il processo e si era già preso atto delle impossibilità a comparire. Restano i verbali prodotti.

Il generale **Pasquale Notarnicola** dal primo ottobre 1978 comanda la prima divisione del SISMI che si occupa di controspionaggio. La sua fu una nomina eccentrica rispetto a quella dei dirigenti dei nuovi servizi segreti, i cui vertici come sappiamo, furono nominati su sollecitazione di Gelli ed erano uomini della P2.

Ne parla lo stesso generale che rimase al servizio fino al 1983, segno evidente dalla sua estraneità al giro di Santovito. Al suo arrivo il generale Santovito era al vertice del SISMI.

Di Federico Umberto D'Amato riferisce di averlo conosciuto fra il 1979 ed il 1980. Benché non amante dei pettegolezzi, sin dall'inizio dovette fare i conti con quanto gli veniva riferito dagli ufficiali del suo servizio che ne parlavano come di soggetto che manovrava segretamente, nel senso evidente di segreti diversi da quelli istituzionali. Perché l'affermazione non sia considerata una dicerìa l'ufficiale indica correttamente la fonte, Ten. Col. Evangelisti, con il quale aveva quotidianamente a che fare. Ricorda puntualmente che il più delle volte D'Amato saliva a piedi e non in ascensore per recarsi nell'Ufficio di Santovito, in Via XX Settembre a Roma. Ricordava che in occasioni di questi incroci, abbassava lo sguardo facendo finta di essere distratto. Potrebbe anche interpretarsi il gesto come volontà di non farsi notare mentre la scelta delle scale in luogo dell'ascensore si può spiegare in vari modi. Siamo temporalmente nel biennio cruciale tra il 1979 e il 1980.

Contrariamente a quanto si è cercato di far credere, i rapporti tra i due erano intensi: si frequentavano e si sentivano telefonicamente, come verificato di persona dal nostro generale che frequentava l'Ufficio di Santovito quotidianamente.

Nell'Ufficio di Santovito aveva conosciuto Francesco Pazienza, la cui presenza era a sua volta giornaliera. La presenza di Pazienza è collocata sin dai primi mesi del 1979.

Lo descrive così: *"Mi diede fin da subito l'impressione essere un "faccendiere" perché non era appartenente al servizio, intendo dire da un punto di vista dell'organico, ma trattava il Generale Santovito con una confidenza eccessiva. Io ero stupito da questa confidenza tanto che chiesi ai Segretari del Servizio ed ottenni la risposta che si trattava di un nipote del*

Generale Santovito. Nonostante ciò la mia idea di Pazienza non cambiò ed essendo venuto a sapere dagli ambienti del servizio che Pazienza percepiva un compenso dal SISMI di 70 milioni al mese scrissi un appunto informale che consegnai al direttore del servizio, chiedendo di valutare tale situazione anche per il buon nome del servizio stesso. Santovito lesse il mio appunto ed in mia presenza disse "E' vero", come se fosse una cosa normale. Il sottointeso della risposta di Santovito era quello di non interessarmi di questa faccenda. Ricordo ulteriormente che Pazienza si muoveva tra Italia e Stati Uniti utilizzando quasi sempre il CONCORDE, pagato dal Servizio. Questo lo so per certo perché tutto quello che faceva, lo faceva a spese del servizio".

Era evidente la forte influenza che Pazienza esercitava su Santovito e quindi sulle attività del Servizio. Ricorda il comportamento da "padrone di casa" e i motivi di preoccupazione che ciò generava anche perché "molti Ufficiali del Servizio lo trattavano con deferenza e cercavano di guadagnare i suoi favori. Io pensavo che ciò accadeva per la vicinanza di Francesco Pazienza al Generale Santovito".

Pazienza utilizzava con disinvoltura tutti gli aerei del servizio.

Non esclude che Pazienza fosse un agente c.d. "Z", classifica attribuita ad atti e persone particolarmente segreti, tanto che i relativi documenti non erano neppure protocollati.

Il ruolo e la considerazione di D'Amato nell'ambito dei servizi di informazione e spionaggio per il terrorismo in ambito europeo era altissimo, come poté constatare di persona, frequentando i medesimi ambienti. D'Amato, nonostante fosse privo di competenza diretta e specifica, in quanto ormai "solo" direttore della polizia di frontiera continuava grazie a Santovito a occuparsi e a frequentare i servizi. Svolse attività per i servizi, avvalendosi dei suoi rapporti con Santovito (e quindi, desumiamo, con la P2), mantenendo la frequentazione con gli organismi internazionali dell'*intelligence* europea presso cui godeva di stima e fiducia. Ciononostante, questa presenza gli parve anomala, trattandosi di un esponente della Polizia privo di formali competenze, operante tuttavia nell'ambito dei Servizi e come tale partecipando ai consessi internazionali, composti da operatori organici ai Servizi. Tutto ciò fa comprendere come il potere di D'Amato in Italia e all'estero fosse frutto di un'investitura che proveniva proprio da quel livello internazionale che lo ammetteva ai suoi consessi.

A proposito di Ledeen ha dichiarato che si trattava di personaggio in stretti rapporti con Santovito e Pazienza. Un "agente di influenza" presentatogli come consulente del SISMI. Si definiva "uno storico che lavorava per l'ambasciata americana". La sua influenza su Santovito era notevole; lo vedeva continuamente nel suo ufficio. Si trovava spesso insieme

con Pazienza negli uffici del Servizio ed altrove. Importante la presenza di Ledeen in occasione dell'operazione "Terrore sui treni", allorquando vide scendere dall'aereo dei servizi, alcuni giorni prima della concretizzazione dell'azione, Francesco Pazienza, il gen. Santovito e Michael Ledeen, che tornavano dall'estero. Loro dicevano dalla Francia, ma Notarnicola afferma di aver compreso che erano stati negli USA. Il teste ha affermato di avere visto in mano sia a Ledeen che a Pazienza alcune riviste straniere ed ebbe l'impressione che si trattasse delle stesse riviste trovate all'interno della famosa valigia del treno "Taranto-Milano" del 13 gennaio 1981, su cui fu compiuto il depistaggio.

Ribadisce di avere avuto immediate perplessità sulla genuinità delle operazioni, perché venivano fornite notizie troppo dettagliate per provenire da una fonte e non dai diretti attentatori. Le perplessità furono condivise dal dott. Gaspare De Francisci direttore dell'Ucigos, come a tempo debito riferito agli inquirenti.

Dell'operazione "Terrore sui treni", dal suo qualificato angolo visuale, ha riferito di essersi formato la convinzione che l'operazione di depistaggio "***fu compiuta perché così volle la P2.*** *Non è possibile, infatti, che una persona dell'intelligenza di Santovito potesse credere in una informazione e operazione del genere, così poco plausibile. Quando scoppiò lo scandalo P2 ho fatto i collegamenti, posto che Santovito ed altri erano della P2. Per gli altri intendo Musumeci e Belmonte*[271] ".

Si tratta di un'informazione importante fornita da un alto Ufficiale dei Servizi Segreti che consente di ritenere quale fosse la capacità di comando della P2 sui suoi affiliati, pur di altissimo rango.

Sulle ragioni di depistaggio ha confermato la valutazione della strumentalizzazione dei NAR da parte della P2 per operazioni di destabilizzazione e di successivo contraccolpo istituzionale, una strumentalizzazione che esigeva quindi la massima protezione degli esecutori materiali.

Abbiamo già detto come il generale Notarnicola considerasse il documento Westmoreland, rinvenuto nella valigia di Maria Grazia Gelli, assolutamente genuino.

Ha quindi riferito dei conflittuali rapporti con il gruppo piduista all'interno del SISMI; per eliminarlo fecero trapelare ai giornali che era l'uomo di Dalla Chiesa all'interno dei servizi, allo scopo di provocare un'azione delle BR contro di lui. Fu scoperta, infatti, un'inchiesta preliminare ad un attentato da parte delle BR.

[271] La posizione di quest'ultimo non è chiara. Non era nelle liste di Castiglion Fibocchi ma apparteneva alla Massoneria.

Aveva conosciuto ufficialmente D'Amato nel periodo di permanenza al SISMI, in occasione delle riunioni organizzate dal Ministero dell'interno in funzione antiterrorismo.

Ha raccontato in generale che la parte "deviata" (letterale) del SISMI e del Centro di coordinamento dei Centri di Controspionaggio fino alla scoperta della P2 l'avevano emarginato, privandolo di informazioni sul terrorismo di destra e di sinistra: "in sostanza nella specifica materia dell'antiterrorismo cercavano *"di togliermi fuori dai contesti informati"*.

Si tratta di una testimonianza che fornisce dall'interno dei servizi segreti conferme a tutte le linee ricostruttive emerse nel corso di questo e dei tanti processi svolti in questi anni.

4.2. Le ricostruzioni alla luce del materiale acquisito. Analisi delle conclusioni della Procura generale di Bologna

A conclusione del dibattimento, la Procura generale di Bologna ha sintetizzato le evidenze acquisite, condensandole in una memoria corredata da un importante richiamo ai documenti acquisiti, che la Corte ha avuto modo di esaminare, in combinazione con quanto risulta delle sentenze passate in giudicato, sia di condanna che di assoluzione, tutte autonomamente rivalutate, alla stregua delle regole processuali, secondo cui le sentenze irrevocabili, costituiscono prova nei limiti del riscontro che ricevono per ciò che concerne quelle di condanna e della plausibilità argomentativa e dei fatti comunque accertati per ciò che riguarda le sentenze di assoluzione.

È del tutto evidente come per tutte le sentenze valga il principio che l'accertamento è allo stato degli atti, salvo revisione per quelle di condanna. Per quelle di assoluzione il principio di irrevocabilità vale per la posizione giuridica del prosciolto, ma nulla impedisce alla libera rivalutazione del giudice di un altro processo a carico di altri imputati, di riconsiderare le posizioni alla luce del medesimo materiale probatorio e ancor più alla stregua del materiale probatorio sopravvenuto a seguito di altre, successive indagini nei confronti di altri imputati. Per questo motivo la Corte può permettersi giudizi e valutazioni sul conto di soggetti destinatari di pronunce di proscioglimento, pur nella formale, irretrattabile condizione di soggetti assolti. La presenza di nuove prove e di nuove valutazioni, necessarie in un contesto giudiziario rinnovato e arricchito, legittima ogni più ampia considerazione da parte del successivo collegio giudicante.

A questa regola si è attenuta la Procura generale, che ha offerto un'ampia panoramica delle prove acquisite e messe a disposizione della Corte che deve valutarle per dire se esse

sostengono e confermano le conclusioni cui quei magistrati sono pervenuti al termine di un'indagine completa, per certi aspetti raffinata, di alto rigore professionale, in adesione ai principi e valori di una magistratura professionale e indipendente.

La memoria depositata dalla P.G. tratta tutti passaggi cruciali del processo, rinviando per ciascuna asserzione al sostegno probatorio richiamato e che si propone di valutare.

Seguiremo questo percorso, utilizzando le fonti probatorie proposte anche alla luce delle convinzioni che la Corte si è formata dalla lettura delle sentenze, dei verbali, delle consulenze e degli studi storici acquisiti e conosciuti.

4.3. Il processo "mandanti": raccordo con i giudicati e con il contesto storico e processuale

La Procura muove correttamente sotto il profilo del metodo dalle condanne irrevocabili pronunciate per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980: come sappiamo tali condanne irrevocabili riguardano tre esecutori materiali dell'azione terroristica (Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, rispettivamente di ventidue e ventuno anni ed il diciassettenne Luigi Ciavardini). Costoro giudicati responsabili dei delitti di strage (art. 285 c.p.), omicidio doloso plurimo aggravato (artt. 575, 577 c.p.), costituzione e partecipazione ad una banda armata (art. 306 c.p.), inoltre Licio Gelli, Francesco Pazienza, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte furono condannati per il delitto di calunnia aggravata (art. 368 c.p.) compiuto mediante una condotta di depistaggio diretta a sviare gli accertamenti giudiziari (fu costruita, allo scopo, una falsa pista investigativa).

Licio Gelli era il capo della loggia massonica P2 nella quale erano inseriti all'epoca dei fatti, i vertici dei servizi segreti civile e militare. Il Pazienza, il Musumeci ed il Belmonte, dal canto loro, rivestivano negli anni 1980-1981 ruoli di responsabilità in seno al servizio segreto militare italiano (SISMI).

Come si è progressivamente osservato, sia pure in modo sparso, nell'esposizione del materiale probatorio rilevante per il giudizio sul contesto in cui è maturata la strage e quindi sugli interessi e la causale sottese che rinviano ai soggetti indicati come "mandanti" nel capo d'imputazione (non un formale atto di accusa nei confronti dei "mandanti" ma descrizione di un contesto e di un panorama di riferimento entro cui collocare l'azione dell'unico accusato di strage oltre che degli altri imputati connessi, per definirne puntualmente il ruolo), l'indicazione nel senso storico anzidetto di soggetti indicati come "mandanti" non solo non smentisce, ma rafforza le prove sul conto degli esecutori. È anzi l'accertamento e la

definizione dei rapporti tra i due ambiti (esecutivi ed organizzativi) che sostiene indiziariamente la tesi sui mandanti, ma al contempo restituisce senso e pregnanza alle prove che avevano portato alle condanne irrevocabili che assumono ora una luce ancora più intensa. Il quadro probatorio acquisito nei giudicati compone armonicamente il complesso degli elementi di prova nuovi e con ciò da un lato conferma la sua solidità e dall'altra costituisce la piattaforma di una ricostruzione che inquadra una narrazione complessa.

Il giudizio sulla tenuta dei giudicati alla luce dell'istruttoria dibattimentale è quindi assolutamente condivisa da questa Corte che ne trae ragione per rafforzare la propria ricostruzione, alla cui base si pongono gli accertamenti delle sentenze passate in giudicato con le loro ricostruzioni probatorie asse di questo processo per tutto ciò che non riguarda gli specifici temi di questo processo, con i quali si integrano perfettamente. Si può aggiungere, a giudizio di questa Corte, che in alcuni casi il quadro di insufficienza di prove che portò correttamente sul piano tecnico, ad alcune assoluzioni, potrebbe essere rivalutato, sul mero piano storico e critico alla stregua delle nuove acquisizioni probatorie, susseguenti alle indagini degli anni Novanta del colonnello Giraudo e delle autorità giudiziarie milanesi, bresciane e della stessa indagine bolognese *Italicus bis.*

Le ricerche storiche indirizzano in questa direzione.

Fermi pertanto i noti consolidati principi tecnico-giuridici sul valore probatorio delle sentenze irrevocabili, come illustrati nella memoria della Procura Generale, il quadro storico e delle responsabilità desunto dalle sentenze di merito e di legittimità (sentenze delle Sezioni Unite emesse il 12.02.1992 ed il 23.11.1995 e Corte di Cassazione 11.04.2007) nei confronti di Fioravanti, Mambro e Ciavardini non solo trova conferma nel presente processo, ma si arricchisce di ulteriori elementi non valutati nei procedimenti originari, acquisiti al fascicolo del dibattimento[272] sui quali si tornerà nel prosieguo della presente trattazione.

Non solo. Pure l'accertamento delle condotte di depistaggio delle indagini sulla strage del 2 agosto 1980 attribuite a Pietro Musumeci, a Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza in concorso con Licio Gelli ha trovato puntuale riscontro sia nella sentenza emessa dalla Corte

[272] Si tratta: 1) dell'intercettazione ambientale del 18/1/1996 nella quale Carlo Maria Maggi, capo di *Ordine Nuovo* in Veneto ed autore della strage di Brescia, attribuisce espressamente alla coppia Fioravanti-Mambro il compimento dell'attentato terroristico del 2 agosto 1980; 2) delle dichiarazioni rese, tramite il difensore, da Giuseppe Valerio Fioravanti nel corso di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria di Treviso, con le quali il Fioravanti sollecitò l'astensione dal processo del giudice STIZ, in quanto, in precedenza, tale magistrato era stato obiettivo di un attentato progettato dallo stesso imputato; 3) di altre indicazioni sparse, richiamate nella precedente esposizione, non richiamate nelle sentenze di merito, perché successive.

di Assise di Roma il 29.07.1985[273]con la quale il Musumeci ed il Belmonte furono condannati per i reati di detenzione e porto illegale delle armi e degli esplosivi utilizzati nella operazione denominata "terrore sui treni" del gennaio 1981 che diede corpo allo sviamento delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna, sia nelle dichiarazioni rese dal maresciallo dei carabinieri Francesco Sanapo, acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito del decesso del testimone[274].

A seguito dell'esame di Sergio Picciafuoco e del suo confronto con l'imputato Bellini, la posizione di questo personaggio viene riesaminata e rianalizzata per i contributi che da essa possono derivare a questa nuova fase dell'indagine processuale.

La Procura ricorda che nella vicenda del 2 agosto 1980 Sergio Picciafuoco venne implicato per la sua presenza ingiustificata alla stazione nel momento in cui si verificava l'attentato.

Nei processi di merito svolti innanzi all'autorità giudiziaria di Bologna il Picciafuoco fu condannato all'ergastolo. Tuttavia, il processo si concluse il 18.06.1996 con una sentenza assolutoria (con motivazione di insufficienza della prova[275]) emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, a seguito di giudizio di rinvio per l'annullamento della condanna da parte della Corte di Cassazione.

La pronuncia assolutoria di Sergio Picciafuoco si fondò sul rilievo che non era stata dimostrata l'adesione alle tesi della destra eversiva che avevano ispirato Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, esponenti di spicco dei NAR per i quali era stata accertata la partecipazione all'atto terroristico; ciò benché l'imputato avesse frequentato nel 1979 personaggi vicini alla formazione eversiva di *Terza Posizione* dalla quale provenivano gli stessi Mambro e Fioravanti. In sostanza, si escluse che esistesse prova di un legame politico tra Picciafuoco e l'area dei c.d. NAR che avevano realizzato l'azione.

---

[273] Sentenza definitiva il 10/3/1987. L'imputazione concernente il depistaggio delle indagini sulla strage del 2 agosto 1980 è enunciata al capo G. La Procura generale ha prodotte tutte le sentenze relative al c.d. SUPERSISMI che si pronunciano sulla vicenda.

[274] Come si legge nella memoria, "Le notizie trasfuse da Musumeci e Belmonte nelle false informative sulla strage del 2 agosto 1980 e la connessa operazione della valigia con armi ed esplosivi collocata sul treno Taranto-Milano furono attribuite ad un'unica "fonte", indicata, in un primo tempo, nel pregiudicato pugliese Giuseppe Monna, reclutato attraverso il maresciallo Sanapo e, in un secondo tempo, nello stesso Sanapo. La testimonianza di Francesco Sanapo (verbali del 22/11/1984 e 28/3/1985 – all. n. 3 cap. 1-2) ha consentito di accertare che detta fonte non era in realtà mai esistita ed era stata inventata dal Belmonte (di concerto col Musumeci). Lo stesso Sanapo partecipò in un primo momento alla trama depistante, salvo poi desistere ritrattando le originarie dichiarazioni ed ammettendo di averle rese su insistenza del Belmonte."

[275] Tutte le sentenze sono allegate agli atti.

Le indagini compiute negli anni successivi dai consulenti e dai difensori delle parti civili per recuperare tutti gli elementi dispersi nelle carte dei processi e sistematicamente recuperate e riavviate direttamente dalla Procura generale con i suoi autonomi accertamenti hanno permesso al pubblico ministero di riformulare un giudizio storico sul Picciafuoco, ferma la sua condizione formale e processuale di "prosciolto".

È una conclusione conforme a quella a cui è pervenuta questa Corte alla stregua delle emergenze processuali, di cui si tratta anche in altra parte di questo documento[276].

Il giudizio nei confronti di Picciafuoco può essere qui riesaminato nella misura in cui giova alla ricostruzione qui in corso e in conformità ai principi giurisprudenziali più volte richiamati che consentono di riesaminare i fatti posti a base di sentenze irrevocabili, associandoli a nuove emergenze probatorie che consentono di modificare le valutazioni anche nei confronti di soggetti in passato assolti ma raggiunti da nuove combinazioni probatorie.

La memoria richiama "nuove e significative acquisizioni probatorie" ed è un giudizio che corrisponde ai dati di cui si dispone, e di cui si è dato in parte conto in precedenza; esse proiettano la strage di Bologna nel contesto di un'organizzazione complessa per la quale furono stanziate importanti somme di denaro "di matrice piduistica, al cospetto del quale evaporano del tutto le tesi eversive dei cosiddetti spontaneisti armati dei NAR, che furono, invece, meri strumenti esecutivi prezzolati di strategie altrui di ben più alto livello".

Tra gli elementi che impattano contro il proscioglimento di Picciafuoco è la condanna di Luigi Ciavardini (pronunciata nell'anno 2004, irrevocabile nel 2007) per concorso in strage con Fioravanti e Mambro.

È acclarato che Luigi Ciavardini, pur partecipando ad alcune azioni terroristiche firmate dal gruppo NAR di Fioravanti ed altri (tra cui gli omicidi dell'appuntato della polizia di Stato Franco Evangelista, commesso il 28.05.1980, nonché del magistrato Mario Amato consumato il 23.06.1980), era un esponente del gruppo eversivo *Terza Posizione*, al quale aveva aderito prima della strage del 2 agosto 1980 ed in seno al quale mantenne intatto il suo ruolo di intraneo anche in seguito, soprattutto in considerazione del suo stretto legame con Roberto Fiore, mai rinnegato, e dal quale ottenne sostegno e protezione nel momento della

[276] Si veda più approfonditamente la Parte IV, Cap. 15 dedicato ai rapporti Sergio Picciafuoco e Paolo Bellini. Inoltre, Parte IV - pagg. 471 e 472., ove si connettono i contributi degli altri partecipanti, compreso in tesi Picciafuoco, a Bellini.

rottura con Fioravanti e con gli altri correi. È questa la posizione della sentenza di condanna, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, sez. Minorenni, il 13.12.2004, irrevocabile in data 11.04.2017 , al capitolo VI, da pag. 32; in particolare, pag. 54 - all. n. 4 cap. 1-2).

La presenza nella compagine stragista di un militante di *Terza Posizione* apre una prospettiva diversa sull'area dei partecipanti all'esecuzione della strage, che appare ben più ampia del ristretto nucleo che alla fine ha superato il vaglio della Cassazione dopo il primo processo.

Sergio Picciafuoco era nato ad Osimo ed era ritenuto un simpatizzante di *Terza Posizione*; il processo a suo carico ha dimostrato che egli aveva rapporti con il concittadino Leonardo Giovagnini e che frequentava la sede di Radio Mantakas, emittente legata a tale gruppo eversivo, come dichiarò all'epoca Massimo Buscarini, uno degli speaker della radio [277].

Il collegamento con *Terza posizione* e con Ciavardini rende la presenza di Picciafuoco alla stazione di Bologna tutt'altro che isolata e non connessa con la strage proprio per l'accertata presenza attiva del Ciavardini, di cui la Corte fiorentina che assolse, non poté tenere conto

Sergio Picciafuoco era latitante dall'anno 1970. E questa è già una stranezza, perché Picciafuoco ha vissuto piuttosto comodamente la sua latitanza, mostrando per ciò che si evince dal processo principale, un'ampia disponibilità economica.

Egli subito dopo la strage, recatosi in ospedale a Bologna per farsi medicare perché lievemente ferito, declinò le false generalità di Enrico Vailati, senza tuttavia esibire alcun documento. È accertato che all'epoca, si avvaleva di una carta d'identità falsificata intestata a Eraclio Vailati, nominativo simile a quello di Adelfio Vailati (per il cognome e la comune origine greca del nome), risultante dalla patente falsa utilizzata da un altro militante di Terza Posizione, Alberto Volo, amico e braccio destro del *leader* palermitano di T.P. Francesco Mangiameli (cfr. sul punto le sentenze e la testimonianza di Alberto Volo, raccolta prima della sua morte dalla Procura generale).

Come è noto, nel settembre del 1980 il Mangiameli fu assassinato dallo stesso Fioravanti.

La vicenda e il suo valore probatorio rispetto all'accertamento delle responsabilità è diffusamente ricostruita nella sentenza di primo grado e in modo particolarmente chiaro in quella della Corte di assise d'appello del 1994.

[277] Sul punto si veda Parte IV, Cap. 11, par. 11.5., pag. 273 e segg.

Altro dato fermo che si ricava dalle sentenze è che la carta d'identità a nome Eraclio Vailati fu utilizzata dal Picciafuoco per coprire la sua latitanza negli anni 1979–1980 in soggiorni alberghieri effettuati a Modena e Sondrio[278], in epoca prossima alla strage e successiva all'utilizzo del documento analogo da parte di Alberto Volo (a partire dall'anno 1975)[279] come emerge dal verbale - pag. 13 - d'interrogatorio del Volo in data 13.09.1980, secondo il quale fu lui stesso a falsificare in modo artigianale il proprio documento del quale era stato disposto il ritiro all'epoca della sua detenzione in carcere, cessata nell'anno 1975[280]. Tutto ciò emerge dalle dichiarazioni rese dal Volo ai magistrati della Procura generale nel verbale già richiamato e nel quale si conferma che la falsa identità Vailati, da lui coniata, fu replicata nel documento poi usato da Picciafuoco da qualcuno che sapeva della falsificazione della patente del Volo con l'identità Vailati, essendo il documento falso del Picciafuoco successivo a quello altrettanto falso del Volo.

Dunque, un elemento decisivo collega Picciafuoco all'area politica dell'estrema destra, collusa con servizi deviati; si tratta del falso documento Vailati di Sergio Picciafuoco proveniva da una partita di moduli di carte d'identità ricettate in bianco da Guelfo Osmani, del servizio segreto militare e falsario di ottima qualità. Nel rapporto della Questura di Bologna del 14.03.1994, acquisita agli atti si conferma che la carta d'identità utilizzata da Sergio Picciafuoco proveniva da una partita di moduli sottratti in bianco nell'anno 1972 dal comune di Roma e ricettati da Guelfo Osmani (tra questi era compreso il modulo n. 03291452 usato dal Picciafuoco). Questa partita era stata consegnata al capitano dei carabinieri Giancarlo D'Ovidio, protagonista della c.d. "provocazione" di Camerino. Di D'Ovidio, l'Osmani era collaboratore, come si evince dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, di cui si è detto in altra parte di questo documento.

L'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il falsario-ricettatore Guelfo Osmani ed il servizio segreto militare è dimostrato dai verbali di interrogatorio dell'Osmani, reso al

---

[278] Si veda l'informativa della Questura di Bologna in data 14 marzo 1994, in vol. 244 del procedimento *Italicus bis* – all. n. 8 cap. 1-2, pag. 5 del file (documento prodotto all'udienza del 21/7/2021).

[279] La circostanza che il documento Vailati deriva dalla falsificazione manuale di un precedente documento intestato allo stesso Alberto Volo risulta dall'informativa in data 26.10.1986 della Questura di Palermo (vol. 16, atti istruttoria 2 agosto 1980 pag. 380 e seguenti), in cui si attesta: "senza ombra di dubbio si può affermare che la patente n. 3698 in possesso di Vailati Adelfio non è altro che la patente n. 3680 appartenente a Volo Alberto e falsificata". L'informativa (all. n. 10 cap. 1-2) è stata prodotta all'udienza del 21.07.2021

[280] La circostanza che il documento Vailati deriva dalla falsificazione manuale di un precedente documento intestato allo stesso Alberto Volo risulta dall'informativa in data 26.10.1986 della Questura di Palermo (vol. 16, atti istruttoria 2 agosto 1980 pag. 380 e seguenti), in cui si attesta: "senza ombra di dubbio si può affermare che la patente n. 3698 in possesso di Vailati Adelfio non è altro che la patente n. 3680 appartenente a Volo Alberto e falsificata". L'informativa (all. n. 10 cap. 1-2) è stata prodotta all'udienza del 21.07.2021.

giudice Salvini il 7 aprile 1993, nel quale Osmani riferisce della consegna al capitano D'Ovidio di 600 moduli per carta d'identità, rubati al Comune di Roma e di confronto tra lo stesso Osmani e Federigo Mannucci Benincasa, nel quale Osmani contesta al colonnello la consegna di documenti d'identità falsi di ogni genere, formulando al contempo pesanti accuse di detenzione di esplosivo e cocaina, a conferma delle relazioni pericolose mantenute da esponenti dei servizi, contando sulla presunzione di impunità. In detto verbale è evidente l'imbarazzo dell'Ufficiale che non ha potuto negare la relazione con l'Osmani, non spiegata né giustificabile in modo diverso, né ha in alcun modo saputo contrastare le accuse dell'interlocutore, basate su racconti dettagliati e circostanze specifiche. Specifico riscontro alle dichiarazioni di Osmani è costituito dall'acquisizione dell'agenda di quest'ultimo (in atti) nella quale compaiono le annotazioni dei recapiti telefonici di Giancarlo D'Ovidio (pag. 34) e di Antonio Labruna (pag. 183), indicato con il soprannome "Tonino" dallo stesso Osmani che ne era diventato confidente.

Si osserva ed è possibile riscontrare che gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati sui numeri in questione, rinvenibili negli atti del procedimento relativo alla strage di Brescia, ne hanno confermato l'attribuzione a soggetti facenti parte dei servizi segreti: in merito al D'Ovidio, si rinvia al rapporto della Questura Chieti in data 17.10.1987 in atti nel quale a pag. 12, sono riportati 4 recapiti telefonici: 381941, corrispondente a quello segnato in agenda dall'Osmani, nonché i numeri, 4735/4251, 386055 e 589244[281] formalmente associati al tenente colonnello Giancarlo D'Ovidio, di fatto operativo al servizio segreto militare, come risulta dall'annotazione dell'Ispettore Cacioppo del 5.12.2002, pag. 1462, in cui si menzionano come appartenenti al medesimo servizio il noto Antonio Labruna ed il Mannucci Benincasa; quanto al Labruna, nell'annotazione di servizio del 7.10.1993 della DIGOS di

[281] Ordine Nuovo, per la quale svolgeva il ruolo di anello di congiunzione con i servizi segreti deviati (si rinvia, al riguardo, alle osservazioni formulate nella sentenza "Albiani", da pag. 1678 a pag.1685).

Il recapito telefonico 5892441 risulta condiviso dal D'Ovidio con altro esponente del SISMI, il colonnello Michele Santoro, soggetto strettamente collegato a Pietro Musumeci e coinvolto in "gravissimi episodi di deviazione" istituzionale (ad es. in merito alla strage di Peteano), come indicato nella sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 11/7/1988 (estensore "Albiani", pag. 1662 – 1781). Il Santoro è risultato strettamente legato anche a Cristiano De Eccher, dirigente trentino di Avanguardia Nazionale (teste Vinciguerra, verb. ud. 4/6/2021, pag. 33 e seg.); era, inoltre, in stretto contatto con il piduista Aldo Semerari; ne aveva infatti annotato il recapito telefonico nella propria agenda (vol. 115 atti 2ago pag. 149 – all. n. 16 cap. 1-2 prod. ud. 25/6/2021) e, soprattutto, ne frequentava disinvoltamente l'abitazione, non dissimulando la sua qualità di "camerata" in occasione di pranzi conviviali con esponenti di Ordine Nuovo (teste Paolo Aleandri – verb. ud. 9/7/2021, pag. 70). Anche il Semerari era legato alla formazione eversiva di Ordine Nuovo per la quale svolgeva il ruolo di anello di congiunzione con i servizi segreti deviati (si rinvia, al riguardo, alle osservazioni formulate nella sentenza "Albiani", da pag. 1678 a pag.1685).

Bologna, si analizzano i diversi numeri di telefono dell'agenda dell'Osmani e tra i vari numeri intestati nell'agenda a Tonino Labruna che formalmente non riconducono al noto personaggio, se ne riscontro almeno una in effettiva disponibilità dello stesso, per cui può ritenersi accertato il collegamento di Osmani col noto esponente del servizio segreto militare.

Le stesse annotazioni confermano che sia il D'Ovidio, sia il Labruna, con il quale cooperavava stabilmente Guelfo Osmani, erano iscritti alla loggia massonica P2.

Le nuove emergenze probatorie si innestano sui giudicati e possono essere così sintetizzate:

1. Sergio Picciafuoco era indirettamente collegato, attraverso Leonardo Giovagnini alla formazione terroristica *Terza Posizione*, di cui frequentava l'ambiente marchigiano, in quel luogo ove convergevano i romani che era radio Mantakas;

2. Attraverso questo centro di collegamento entrò in contatto con gli esecutori della strage del 2 agosto 1980;

3. Picciafuoco non era un militante qualsiasi della destra; la sua era una latitanza "conosciuta", perché poteva giovarsi della copertura di un documento proveniente da un collaboratore di quel servizio segreto militare eterodiretto da Licio Gelli e massicciamente infiltrato da esponenti della P2;

4. in questo ambito era agevolmente reclutabile come elemento di supporto all'esecuzione della strage, possedendo tutte le caratteristiche di anonimato e clandestinità per essere presente sul luogo del delitto e sparire come vi era apparso;

5. l'adesione di Sergio Picciafuoco a *Terza Posizione* risulta conclamata dalla nota 2 ottobre 1989, acquisita dalla Procura generale e versata in atti, con la quale il SISDE (Servizio Informazioni per la Sicurezza Democratica) informava il CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza) sulla situazione della popolazione carceraria, documento poi inoltrato alla Commissione parlamentare d'inchiesta per il rapimento e la morte dell'Onorevole Aldo Moro. In detto documento a pag. 209 si legge: PICCIAFUOCO SERGIO, NATO AD OSIMO (AN) L'11.11.1945 ED IVI RESIDENTE IN VIA S. LUCIA N. 32. DISOCCUPATO. TERZA POSIZIONE. IRRIDUCIBILE;

6. si deve escludere - osserva la Procura generale - che Picciafuoco sia stato estraneo a *Terza Posizione* fino all'agosto 1980 e sia entrato in tale gruppo eversivo in epoca successiva, fino a diventarne esponente irriducibile; d'altra parte, l'irriducibilità non era collegabile al gruppo, che dopo il 2 agosto si era andato frantumando e disperdendo, con i leader Fiore e Adinolfi fuggiti all'estero e latitanti e Francesco Mangiameli assassinato nel

settembre 1980 da Fioravanti ed altri (sentenza Corte d'assise di Roma del 16.7.1986, tra le sentenze in atti).

La combinazione di tali nuovi elementi con i preesistenti produce un quadro probatorio che è mancato secondo la Corte d'assise d'appello di Firenze quando mandò assolto Picciafuoco; tale nuova prospettazione conferma viceversa *ex post* il ragionamento della Corte d'assise di Bologna del 1994 secondo cui Sergio Picciafuoco aveva frequentato l'ambiente di Radio Mantakas [282] in epoca di poco antecedente alla strage e *"tale frequentazione aveva comportato che l'imputato avesse contatti, anzitutto, con il Giovagnini, che conosceva fin dall'infanzia, ma anche con altri esponenti di Terza Posizione che gravitavano attorno alla emittente. L'imputato, poi, aveva mostrato concreta attenzione per le idee di T.P., essendo stato sentito discuterne con il Giovagnini ed avendo assistito ai lavori di un convegno del movimento tenutosi ad Osimo. Il risultato delle suddette frequentazioni va necessariamente individuato, da un lato, nei rapporti intrecciati dal Picciafuoco con esponenti di T.P. e, dall'altro, nel fatto che esso imputato si era accreditato presso di loro come uno dell'ambiente e, dunque, come un elemento affidabile per il movimento. Tutto ciò dimostra una oggettiva contiguità del Picciafuoco con il movimento di T.P. in epoca antecedente alla strage"* (pagina 282 della sentenza).

Va ricordato che Sergio Picciafuoco è incluso nella famosa lista dei militanti delle formazioni eversive di estrema destra, annotati nell'agenda del 1983 di Gilberto Cavallini, a sua volta condannato e in attesa di appello da altra Corte d'assise per la strage di Bologna. L'agenda di Cavallini che include anche Bellini (univocamente benché con errore sul nome di battesimo) è un documento fondamentale, perché vi è contenuta rispetto a ciascun militante una precisa collocazione politica e soprattutto un giudizio di fedeltà e infedeltà alla causa dura e pura, tanto che alcuni nomi sono segnati con un segno di croce in quanto collaboratori.

Orbene l'indicazione di Picciafuco è altrettanto inequivoca, mentre è certamente significativo quanto si legge in memoria e cioè che Cavallini nel suo processo si è rifiutato di dare indicazioni su dette annotazioni. Picciafuoco era quindi conosciuto e inserito nei ranghi della destra eversiva coordinata dal Cavallini; in tal modo il quadro indiziario a suo carico assume un rilievo ben più consistente. E non è un caso che Picciafuoco abbia cercato

[282] La sede di Radio Mantakas, di cui era titolare Leonardo Giovagnini, era notoriamente un punto di ritrovo, ad Osimo, di militanti e simpatizzanti di estrema destra e, in particolare, di esponenti di terza Posizione (pag. 275 della citata sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna); era inoltre frequentata anche da Paolo Signorelli, leader di Ordine Nuovo (teste Paolo Aleandri, verb. ud. 9/7/2021, pag. 44).

in tutti i modi di sottrarsi a comparire avanti a questa Corte, assumendo un atteggiamento reticente e sfuggente come di chi l'ha fatta franca e non vuole correre alcun rischio, nonostante l'assicurazione dell'intangibilità dell'assoluzione. La paura di Picciafuoco era evidente, così come è apparso evidente il suo imbarazzo e l'imperativo categorico di tacere e mentire. Si rinvia a questo proposito alle pagine dedicate al Picciafuoco nella Parte IV.

Si deve, pertanto, condividere l'idea che il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna non fossero presenti soltanto due terroristi dei NAR (Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro), ma anche due esponenti di *Terza Posizione*, Sergio Picciafuoco e Luigi Ciavardini.

Quest'ultimo nel periodo immediatamente successivo, grazie all'intervento di Roberto Fiore, suo diretto superiore di riferimento in TP, ottenne rifugio e ospitalità da altro aderente alla medesima formazione eversiva, Leonardo Giovagnini, concittadino e conoscente sin dall'infanzia del Picciafuoco.

Sergio Picciafuoco si avvaleva nel 1980 di una carta d'identità apocrifa, della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza, riconducibile al ricettatore Guelfo Osmani, collaboratore di esponenti del SISMI deviato poi risultati iscritti alla loggia massonica P2; un documento riportante generalità simili a quelle utilizzate da Alberto Volo, militante anch'egli di *Terza Posizione*, mediante una patente falsa in suo possesso da alcuni anni.

4.4. La destinazione dei fondi per l'operazione "Bologna"

A un soggetto indicato come "Zaff" nell'Appunto Bologna sono destinati 850.000 dollari. L'identificazione di Zaff con Federico Umberto D'Amato è stata argomentata nel III Capitolo di questa parte. La Procura generale nella sua memoria aveva anticipato in gran parte i temi che sono stati sviluppati, a partire dalla deposizione del capitano Sgarangella. L'esposizione dei pubblici Ministeri è chiara e completa e si può rinviare alla sua lettura. La corte ha sviluppato il proprio convincimento non dissimile nel luogo indicato e ad esso si riporta.

Vi è, tuttavia, un ulteriore punto affrontato nella requisitoria che merita di essere qui considerato perché allarga l'area dell'impiego dei fondi registrati nel *Documento Bologna*. Abbiamo accertato che D'Amato fu destinatario della somma di 850.000 dollari annotata da Licio Gelli nell'*Appunto Bologna*: un'operazione di finanziamento che coinvolse un soggetto investito di importanti funzioni pubbliche, quale alto esponente della polizia di Stato e dei servizi di *intelligence*; un soggetto appartenente alla P2, in ottimi e riservati rapporti con Gelli anche durante la latitanza di quest'ultimo, strettamente legato non solo al Gelli ed a

Roberto Calvi, come attestato dalla stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2[283], ma anche ai servizi segreti deviati, in particolare al generale Santovito[284], direttore del SISMI (anch'egli iscritto alla loggia massonica P2) e al suo braccio destro Francesco Pazienza, entrambi responsabili dell'azione di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, per quanto definitivamente accertato nell'originario processo sulla strage del 2.8.1980.

Ciò che viene invece segnalato in aggiunta sono gli intensi rapporti intercorsi, in epoca immediatamente successiva alla strage, tra Federico D'Amato e Francesco Pazienza, nonché tra i suddetti e Mario Tedeschi, il cui nominativo, come si è già visto per l'esplicita indicazione contenuta nel testo, risulta abbinato da Licio Gelli a quello di ZAFF nell'*Appunto Bologna.*

Si legge nella memoria che *"nell'agenda del Pazienza, allegata agli atti del procedimento di I° grado per il banco Ambrosiano, (vol. 177, pag. 593 e seg. - all. n. 72 cap. 3), sono annotati infatti gli appuntamenti (diretti o telefonici) con Federico Umberto D'Amato, spesso associati anche al nominativo del Tedeschi, sì da formare una triade di soggetti in contatto proprio nel periodo in cui si verificano gli accadimenti più significativi riguardanti sia il flusso finanziario documentato nell'appunto Bologna, sia la gestazione e realizzazione del depistaggio ad opera dei vertici del SISMI, ove Francesco Pazienza agiva al fianco del generale Santovito.*

Gli appuntamenti in questione sono annotati, in particolare, nelle seguenti date del 1980: 28/8, 5/9, 23/9, 11/10, 14/10, 16/10, 21/10, 11/11,12/11, 24/11, 2/12; nonché il 5/1/1981".

Ciò posto, secondo l'Ufficio, "*i primi due e l'ultimo sono direttamente afferenti al flusso finanziario documentato nell'appunto Bologna in quanto, come si è visto nel paragrafo precedente ed ha correttamente illustrato la citata indagine compiuta dalla Guardia di Finanza di Bologna, la somma di 240.000 dollari costituente il primo versamento di fondi sottratti a Roberto Calvi fu inviata in Italia dal Banco Ambrosiano Andino in data 22/8/1980 e pervenne in Svizzera il 3/9/1980, tramite Marco Ceruti (prestanome di Licio Gelli), al conto*

---

[283] A proposito di D'Amato nella relazione della Presidente Anselmi a pag.109 si legge: "Una particolare menzione richiede la figura di Federico Umberto D'Amato, iscritto alla Loggia P2, la cui presenza emerge in tante vicende della vita italiana in questi anni e che figura in rapporti stretti e costanti con molti degli uomini in qualche modo coinvolti nella storia e nell'attività della loggia, da Roberto Calvi a Francesco Pazienza, da Angelo Rizzoli a Mino Pecorelli, oltre che con Licio Gelli. Informazioni su D'Amato o raccolte dal D'Amato si rinvengono anche presso l'archivio di Gelli di provenienza uruguaiana. Sugli stretti rapporti tra D'Amato e Calvi, fino agli ultimi giorni di vita di quest'ultimo, riferiscono ampiamente i familiari di Calvi".

[284] Abbiamo ampiamente riferito la testimonianza sul punto del generale Notarnicola e non resta che rinviare. Si può aggiungere che gli stretti rapporti tra Federico Umberto D'Amato e Giuseppe Santovito sono menzionati anche nel libro "la leggenda del giornalista spia" di Lando Dell'Amico a pag.170-171 che può leggersi come allegato 74 al capitolo 3 della Memoria dei p.m.

corrente di Giorgio Di Nunzio, soggetto strettamente legato a Mario Tedeschi (del quale era intimo amico[285]) e risultato personalmente in contatto con Federico Umberto D'Amato, con gli esponenti del SISMI Musumeci, Belmonte e Pazienza, nonché con il piduista Aldo Semerari, uomo di collegamento tra la formazione eversiva Ordine Nuovo ed i servizi deviati".

Ecco dunque il ruolo centrale nella vicenda giocato da Giorgio Di Nunzio, occultato nel 1987. Si tratta di quel personaggio misterioso al centro di relazioni occulte tra massoneria, servizi deviati, finanza vaticana contigua, estrema destra. L'uomo la cui morte improvvisa scatenò il panico tra personaggi di quell'ambiente, descritto dal figlio nella sua deposizione.

Da qui lo sviluppo degli indizi. Sostiene la Procura generale, con base negli atti, che gli appuntamenti di Francesco Pazienza con il D'Amato del 28.8.1980 e del 5 settembre di quell'anno si collocano nel periodo in cui il Di Nunzio era in attesa di incassare i 240.000 dollari, già inviatigli dal Banco Ambrosiano Andino e subito dopo l'accredito del relativo ingente bonifico sul proprio conto bancario in Svizzera. Mentre per quanto concerne il contatto del 5.011981, vi è perfetta coincidenza e la data in cui Marco Ceruti emise un assegno di 3.000.000 di dollari con la provvista fornitagli da Licio Gelli proveniente dai fondi del Banco Ambrosiano. È un fatto che si tratta di una data prossima ad uno degli episodi salienti dell'operazione di depistaggio "terrore sui treni": quella in cui avviene la consegna dell'appunto Musumeci (19.01.1981)[286] per la quale risultano condannati i vertici del SISMI deviato diretto dal piduista Giuseppe Santovito.

Ulteriore elemento indiziario è considerato il fatto che nella stessa data del 5.01.1981 nell'agenda di Francesco Pazienza risultano annotati, oltre che l'appuntamento con Federico Umberto D'Amato, il nominativo Doney, evocativo dell'omonimo ristorante di proprietà di Marco Ceruti[287], ossia il cassiere-prestanome di Licio Gelli emittente del citato assegno da 3.000.000 di dollari, nonché i nominativi di Tedeschi e di Berarducci. Quest'ultimo è individuabile in **Luciano Berarducci**, ossia nel nipote del generale Santovito che favorì l'ingresso di Francesco Pazienza nel SISMI (fonte il verbale delle dichiarazioni rese da

---

[285] Si veda la citata deposizione di Roberto Di Nunzio all'udienza del 7.5.2021 (pag. 103).

[286] Ricordano gli inquirenti che il 9/1/1981 è la data in cui fu formalizzato l'appunto Musumeci, documento che annunciava un piano eversivo da attuare con imminenti attentati dinamitardi in danno delle strutture ferroviarie italiane da parte di terroristi anche internazionali. E si rinvia, in proposito, alle pagine 101 e seguenti della citata sentenza della Corte di Assise di Bologna (estensore Albiani), emessa in data 11/7/1988.

287 Si precisa opportunamente che tale circostanza emerge dalla sentenza del Tribunale di Milano sul crack del Banco Ambrosiano (a questo proposito si rinvia alle pagine 3263, 3308 e 3315 del documento cartaceo, corrispondenti alle pagine 1265, 1310 e 1317 del file), sia dalla nota 21/1/1983 del gen. dei carabinieri Giuseppe Richero (allegati 76 e 77 del cap. 3).

Giuseppe Santovito il 4.01.1982 alla Procura della Repubblica di Roma, f. 1 - all. n. 78 cap. 3).

Anche la sequenza degli altri contatti Tra Pazienza e D'Amato (e Tedeschi) del 1980 nelle date del 23.9, 11.10, 14.10, 16.10, 21.10 corrispondono ad altri momenti della strategia di depistaggio attuata dal SISMI. Seguiamone la sequenza in rapporto alle singole vicende della manovra depistante: "*il primo, avviene pochi giorni dopo la pubblicazione (19/9/1980) sul Corriere del Ticino dell'intervista all'esponente della resistenza palestinese Abu Ayad che fu avallata dal SISDE il 9/10/1980 e coltivata dal SISMI con una serie di informative iniziata il 14/10/1980 e corredata da vari atti allegati che diedero alimento all'azione di depistaggio denominata "Terrore sui treni" ad opera del servizio segreto militare Gli altri quattro incontri avvengono proprio in costanza di tale azione di depistaggio informativo del SISMI, il cui atto di nascita è proprio del giorno 14/10/1980, al quale fece seguito nel medesimo anno un'ulteriore informativa consegnata il 2 novembre*"[288].

Non si può quindi che prendere atto delle pertinenti osservazioni concernenti un convergente quadro indiziario sui rapporti tra Pazienza, D'Amato e Tedeschi in coincidenza con le fasi salienti delle operazioni di depistaggio che si svolsero tra il settembre 1980 e i primi mesi del 1981, date che corrispondono con quelle che si leggono nelle linee del promemoria degli stanziamenti dell'appunto Bologna. È quindi un dato inoppugnabile cui deve essere attribuita una valenza indiziaria "*che nell'agenda di Francesco Pazienza figuri una presenza contestuale di appuntamenti con Federico Umberto D'Amato e Mario*

[288] La Procura generale rinvia per il dettaglio alle sentenze di primo grado e d'appello nel processo a carico di Fioravanti ed altri. Precisa che si tratta dell'episodio che diede innesco alla falsa pista internazionale per ostacolare l'accertamento delle responsabilità per la strage del 2/8/1980; Gelli in numerosi interventi pubblici aveva sostenuto che andava seguita la c.d. pista internazionale e l'indicazione era stata raccolta dai suoi uomini al vertice dei servizi Le sentenze irrevocabili di primo e di secondo grado contengono una sintesi dei fatti in cui è menzionata l'intervista ad Abu Ayad. Inoltre alla data del 19/9/1980, giorno di pubblicazione sul Corriere del Ticino dell'intervista di Rita Porena ad Abu Ayad, nell'agenda di Francesco Pazienza sono indicati, congiuntamente, i nominativi "TED" (alias Mario Tedeschi) e "AYAD" (l'allegato è il n. 81 del cap. 3). Si legge un chiaro riferimento all'operazione di depistaggio in atto, posta in collegamento, mediante il segno grafico di una freccia, alle parole "Giovanni PO", apposte nella medesima agenda del Pazienza in corrispondenza del giorno precedente (18/9/1980). Tale annotazione rimanda necessariamente al binomio "Giovannone – Porena", co-protagonisti dell'intervista ad Abu Ayad. Il colonnello del SISMI Stefano Giovannone, operante in Libano, fu infatti uno dei registi dell'azione depistante unitamente alla giornalista Rita Porena, che raccolse materialmente le dichiarazioni di Abu Ayad e risultò essere una collaboratrice dei servizi di intelligence italiani, destinataria di finanziamenti sia da parte del Ministero dell'Interno (gestione Cossiga), sia da parte del SISMI (sul punto, la memoria rinvia all'annotazione dell'ispettore Cacioppo della Polizia di Stato, consultabile negli atti del procedimento relativo alla strage di Brescia - all. n. 82 cap. 3 pag. 712. . La fonte di Cacioppo è il generale Sportelli, capo della seconda Divisione-Ricerche del SISMI ai tempi della gestione Santovito).

Tedeschi, oltre che il 5/1/1981, nei giorni 23/9/1980, 11/10/1980 e 14/10/1980. Non appare, infine, una coincidenza neppure il fatto che Francesco Pazienza, tornato in Italia da un viaggio in Venezuela, Panama e U.S.A. (iniziato il 24/10/1980 e concluso con partenza da New York del 9/11/1980, come da annotazioni in agenda), si sia affrettato a contattare il Tedeschi ed il D'Amato, che risultano menzionati nella stessa agenda (in data 11/11/1980) tra i suoi primi appuntamenti una volta rientrato in Italia. Pochi giorni prima (ossia il 2/11/1980), mentre il Pazienza era all'estero, fu infatti inviata dal SISMI la seconda informativa deviante. Ulteriore caratteristica significativa dei menzionati appuntamenti è che per tutto l'anno 1980 (fino alla data del 28/8, giorno in cui compare per la prima volta Federico Umberto D'Amato)[289] *e per l'anno 1981 le agende di Francesco Pazienza sono del tutto silenti riguardo ad altri appuntamenti con il D'Amato. Ciò conferma che la frequentazione tra i due si concentrava soprattutto sull'affare documentato nell'appunto Bologna, ossia sul depistaggio delle indagini concernenti la strage del 2/8/1980, per il quale la responsabilità di Francesco Pazienza è stata accertata con sentenza definitiva."*

Il ragionamento è sufficientemente lineare: Pazienza è stato un protagonista del depistaggio sulla strage del 2 agosto, commissionato da Gelli al SISMI di Santovito e culminato nell'operazione terrore sui treni, attività per cui Pazienza è stato condannato. "Umbertino" D'Amato è beneficiario al 30 luglio 1980 di consistenti somme di denaro registrate nel *Documento Bologna*. D'Amato è in contatto con Pazienza nei momenti cruciali delle operazioni di depistaggio. D'Amato e Santovito erano in stretti rapporti operativi. Entrambi appartenevano alla P2. I rapporti tra D'Amato e Pazienza cessano quando l'operazione di depistaggio si conclude. In concomitanza con le azioni di depistaggio, sul *Documento Bologna* si registrano flussi di denaro che trovano corrispondenze nell'emissione di un assegno di tre milioni di euro il 5 gennaio 1981.

4.5. La figura di Federico Umberto D'Amato nell'analisi della Procura generale

Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi sono figure che ricorrono appaiate nella vicenda che stiamo esaminando. Sono figure che con Gelli attraversano tutta la vicenda della P2. Ricordiamo, in particolare, la testimonianza di Vinciguerra e tutte le ricostruzioni storiche che abbiamo esaminato.

[289] Nell'occasione, Federico Umberto D'Amato è indicato in agenda con il nominativo "Umberto". Era il modo usuale in cui Pazienza si rivolgeva a D'Amato, secondo la testimonianza resa il 19/11/1982 alla Procura della Repubblica di Roma da Marina De Laurentis, *ex* compagna di Francesco Pazienza, in atti.

La tesi della Procura generale è che del progetto stragista di Licio Gelli subentrò il binomio Federico Umberto D'Amato - Mario Tedeschi, menzionati nel *Documento/Appunto Bologna* come destinatari di finanziamenti da parte di Gelli. I due uomini erano uniti non solo da amicizia, ma da una risalente cooperazione nei servizi d'*intelligence*, di cui si trova riscontro nel libro di Dell'Amico "La leggenda del giornalista spia", acquisito agli atti del processo. Lando Dell'Amico scrive, infatti che "*collaborava strettamente*" con Federico Umberto D'Amato (pag. 164 in all. n. 84 cap. 3) un tale TED, menzionato come "*giornalista direttore di un importante organo di stampa, poi eletto senatore nelle liste del Msi*" e quindi agevolmente individuabile in Mario Tedeschi. Più avanti il Dell'Amico dice pure che "l'identità autentica di quel «Ted» mi sarebbe stata confermata nel 1996 quando questo giornalista-senatore era ormai scomparso, dallo stesso Gastronomo (termine col quale l'Autore si riferisce al D'Amato, n.d.e.) il quale l'aveva sempre saputo, senza mai avvertirmi, trattandosi di **persona la quale collaborava, strettamente, anche con lui".**

Scopo dell'analisi della Procura generale è verificare la "compatibilità" di queste figure con il programma piduistico stragista gelliano. In termini diversi la plausibilità degli elementi che indicano un contributo dei predetti al programma gelliano, comprensivo di azioni produttive di fatti di grave turbamento dell'ordine pubblico, come la collocazione di bombe, capaci di esplodere in luoghi pubblici frequentati.

Secondo l'Ufficio requirente "gli atti di causa forniscono una risposta ampiamente positiva in tal senso".

La prima a venire in considerazione è proprio la figura di Federico Umberto D'Amato.

Ne tratteremo per ciò che non è già stato detto nella parte riguardante la situazione patrimoniale dello stesso e la prova che la sua ricca posizione patrimoniale sia stata determinata dai contributi ricevuti dal Gelli in una prospettiva di medio periodo e in concreto nell'immediatezza del 2 agosto.

Riprenderemo la posizione nell'ultimo capitolo di questo lavoro.

Si è già detto che Federico Umberto D'Amato era affiliato alla loggia massonica P2 ed in contatto personale con il "capo" Licio Gelli anche durante la latitanza di costui in Svizzera.

Secondo la relazione del consulente prof. Giannuli, D'Amato, si avvalse negli anni del favore del ministro Tambroni che gli affidò il prestigioso incarico di rappresentante del Ministro dell'Interno nel Comitato di Sicurezza della Nato, e soprattutto dei ministri Taviani e Cossiga, che divennero suoi "politici di riferimento"; il secondo fu anche amico personale

dello stesso D'Amato, i loro incontri si protrassero durante il mandato presidenziale di Cossiga.

Il consulente ha evidenziato anche la protezione dell'autorità statunitense accordata a Federico Umberto D'Amato. Si tratta di un dato indiscutibile, enfatizzato dallo stesso D'Amato in uno scritto autobiografico sequestrato dall'autorità giudiziaria di Venezia nell'ambito dell'istruttoria relativa al citato procedimento "Argo 16". Il documento, prelevato dagli atti del processo per la strage di Brescia è stato prodotto in giudizio e allegato alla Memoria al n. 86 del cap. 3 In tale breve documento, che la Corte ha esaminato, Federico Umberto D'Amato riassume il suo *curriculum*, esprimendosi in terza persona[290]:

"Federico Umberto d'Amato partecipò alla Seconda Guerra Mondiale collaborando in giovanissima età con l'OSS, conoscendo anche i suoi fondatori il Gen. Donovan ed Allen Dulles. Fu insignito della massima onoreficenza la Medal of freedom e, nei successivi 40 anni, è stato collaboratore della Cia. In particolare, fu in fraterna amicizia con James Angleton il mitico capo del controspionaggio americano. Nell '84 ebbe riconoscimento finale come l'uomo la cui opera in difesa della libertà non sia mai dimenticata. Nello stesso periodo, fu prima addetto e poi Capo dei Servizi di Sicurezza Italiani, reggendo l'incarico nei cosiddetti anni di piombo del terrorismo italiano ed internazionale".

Il dato è puntualmente riportato da Lando Dell'Amico nel suo libro "La leggenda del giornalista spia", laddove scrive (pag. 262 - all. n. 84 cap. 3) che il D'Amato, "dopo aver lavorato sino al 1944 nell'OSS, l'Agency poi trasformata da Foster Dulles in Cia, e nella Military Police americana ben oltre la Liberazione di Roma, aveva come primo referente la NATO e come collegamento stabile la CIA"[291].

Nel periodo 1979 - 1980, nel quale nasce e si sviluppa l'azione strategica-terroristica documentata nell'*Appunto Bologna*, Federico Umberto D'Amato, dopo aver guidato per anni

---

[290] Informazioni analoghe fornisce nel libro Menù e Dossier, pubblicato nel 1984, anch'esso compreso tra i documenti rilevanti che la Corte ha avuto modo di esaminare. Lettura di indiscutibile interesse per comprendere il personaggio, benché in una luce autopromozionale, diversa da quella che emerge nei documenti sequestrati nella sua abitazione, nella quale emerge una disponibilità di informazioni che lo rendono invulnerabile, collocandolo al di là del bene e del male. Sarebbe interessante una ricerca sul personaggio anche in relazione ai suoi rapporti con gruppi giornalistici di primaria importanza per i quali lo stesso lavorava, come critico gastronomico.

[291] I rapporti con la CIA, come quelli con l'OSS, sono rivendicati da Federico Umberto D'Amato nell'intervista a "Il Borghese" del 1987, firmata dal Tedeschi, dal titolo: "Il favoloso Angleton". Nell'intervista il funzionario riferisce, oltre che del "salvataggio" del principe Borghese eseguito insieme ad Angleton, anche della svolta operata nel 1946 dall'Intelligence statunitense, il cui obiettivo divenne la lotta al comunismo, e delle richieste di informazioni ricevute da Angleton, sulla spia del KGB Giorgio Conforto, personaggio rilevante in vicende relative all'affaire Moro.

l'Ufficio Affari Riservati, ossia il servizio segreto civile dell'epoca (direzione di fatto, secondo Giannuli, dal 1966; formale dal 1971 al 1974, data di soppressione di detto Ufficio per effetto delle accuse mosse dagli organi di stampa, in relazione alle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, sempre secondo Giannuli), collabora con i Servizi di intelligence italiani e con la CIA; è, inoltre, il più autorevole esponente europeo del Club di Berna (comitato di coordinamento internazionale tra i principali servizi di polizia e di intelligence europei, al quale aderì anche la C.I.A. dall'anno 1973), del quale egli stesso è considerato una sorta di "Presidente non dichiarato", essendone stato il fondatore-ispiratore.

Federico Umberto D'Amato è, infine, il Dirigente della Polizia di Frontiera in Italia, ossia il capo di un servizio strategico che gli consentiva di controllare i transiti con la Svizzera, da lui eletta come paradiso fiscale e ricettacolo di ingenti fondi illecitamente acquisiti e occultati all'estero[292].

In tale contesto storico non va trascurato il particolare rapporto di amicizia intercorrente con Francesco Cossiga, menzionato da Armida Cardinali e Claudio Gallo, rispettivamente madre e fratello di Antonella Gallo, *ex* segretaria di Federico Umberto D'Amato, divenuta poi sua erede e convivente nell'ultimo periodo di vita. Per il D'Amato Claudio Gallo svolse funzioni di collaboratore - autista per circa un quinquennio (dal 1989 al 1994), avendo occasione di conoscerne abitudini e frequentazioni; sentito come teste all'udienza del 28/5/2021 ha ricordato che il D'Amato e l'onorevole Cossiga erano "molto amici" e le reciproche visite nelle rispettive abitazioni private.

Si tratta di informazioni pacifiche.

Ciò che rileva invece è un'altra osservazione del documento che stiamo esaminando.

All'udienza del 28/5/2021il teste Gallo ha rievocato anche il rapporto di "*fraterna amicizia*" (pag. 61 del verbale) tra Federico Umberto D'Amato e **Vincenzo Parisi**, all'epoca capo della Polizia, e le visite di quest'ultimo nell'abitazione romana del D'Amato in via Cimarosa.

Il legame tra Vincenzo Parisi e Federico Umberto D'Amato è confermato da Lando Dell'Amico con l'aggiunta di un particolare inedito e di assoluto rilievo: Parisi sarebbe stato

[292] Interessante sul punto la nota che si legge nella memoria e che qui riproduciamo: "In merito allo svolgimento di tale compito istituzionale giova ricordare il favoritismo accordato a Francesco Pazienza, rimarcato dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2, secondo cui il D'Amato "spesso faceva passare a Pazienza, liberamente, la frontiera". Si veda, sul punto, lo stralcio della relazione di detta commissione, rinvenibile nel volume 6 degli atti del procedimento relativo al crack del Banco Ambrosiano; pag. 400 dell'allegato 88 al cap.3

nominato direttore del Sisde proprio su segnalazione di D'Amato (pag. 260 del libro "*La leggenda del giornalista spia*"; allegato 90. Tale circostanza – suggerisce la Memoria – "può contribuire a spiegare il motivo per il quale fu omessa la doverosa segnalazione alla Procura della Repubblica di Bologna in merito all'episodio delle minacce effettuate ai vertici della Polizia di Stato (all'epoca retta proprio dal Prefetto Parisi) dall'avv. Dean a nome e per conto di Licio Gelli in riferimento sia all'imputazione di calunnia contestata nel procedimento relativo alla strage del 2.8.1980, sia ai documenti sequestrati (tra cui l'*appunto Bologna*) al suo cliente all'atto dell'arresto in Svizzera".

Non si tratta di un'osservazione marginale, ma di dato assolutamente centrale.

Se è vero che i rapporti tra D'Amato e Parisi erano quelli descritti da tutti coloro che ne hanno parlato, sopra tutti Claudio Gallo che ha descritto una sorta di dipendenza del Parisi dal D'Amato fino alla sua morte e oltre (tanto che la moglie del Parisi, alcuni anni dopo partecipò ai funerali di sua sorella, Antonella Gallo, la segretaria tutto fare di D'Amato negli ultimi quindici anni di vita, che i Parisi avevano conosciuto nel corso delle visite al D'Amato, quando Parisi andava in compagnia della moglie) è evidente come la visita dell'avvocato Dean al Ministero dell'Interno non fu una visita al capo della Polizia, ma una visita direttamente chiesta al D'Amato, perché Gelli e Dean sapevano perfettamente che Parisi era legato a D'Amato e che ragionevolmente le richieste di Gelli sarebbero state riportate a D'Amato che avrebbe saputo dare gli opportuni suggerimenti. È ragionevole pensare che tutto ciò che accade dopo non è frutto di autonome scelte di Parisi o del Ministro, ma ragionevolmente conseguenza dell'inevitabile coinvolgimento di D'Amato che Gelli rimise in movimento nel momento in cui intese inviare il messaggio contenuto nel *documento Artigli* che D'Amato fu in grado di spiegare a chi di dovere, adottando le giuste conseguenti misure.

Si tratta quindi di un passaggio importante e chiarificatore.

Risulta ancora dalle testimonianze dei familiari di Antonella Gallo (Claudio Gallo e Cardinali Armida) che l'onorevole Cossiga visitò Federico Umberto D'Amato nel corso della degenza ospedaliera dell'inverno 1995/1996 e si presentò ad onorarne la salma in casa, in occasione del decesso avvenuto nell'agosto del 1996.

La relazione di amicizia tra Francesco Cossiga e Federico Umberto D'Amato è menzionata anche nel libro "La leggenda del giornalista spia" di Lando Dell'Amico, secondo il quale "Cossiga pendeva dalle labbra" del D'Amato, "così come Taviani". La citazione è tratta dalla pag. 161 del libro nel quale testualmente si legge: "Gran Consigliere di tutti i

ministri, e non solo di Paolo Emilio Taviani e di Francesco Cossiga, i quali pendevano dalle sue labbra, avvicendatisi al Viminale per l'intero arco della Prima Repubblica."

Si può perciò condividere questa affermazione "*Si deve, pertanto, ragionevolmente ritenere che l'amicizia con Francesco Cossiga*[293] *(Ministro dell'Interno nell'anno 1978 e Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1979 e 1980) abbia accentuato quell'aura di potere e di influenza che circondava la figura di Federico Umberto D'Amato, quale esponente di assoluto rilievo del mondo dell'intelligence.*

Anche le conclusioni possono essere qui riportate e condivise:

"Federico Umberto D'Amato era la persona più adatta ed affidabile, agli occhi di Licio Gelli, per mettere a frutto l'oneroso investimento strategico di 850.000 dollari effettuato dal capo della loggia massonica P2 in vista del progetto "Bologna", finanziariamente documentato nell'omonimo appunto. Tale progetto prevedeva ab origine, necessariamente, anche l'appoggio di apparati infedeli dei servizi segreti dell'epoca, in seno ai quali l'esponente più influente, qualificato e di maggior potere era, senza dubbio, il piduista Federico Umberto D'Amato[294]*, che si avvaleva di relazioni amministrative, politiche, massoniche e di intelligence (anche sul versante atlantico) di altissimo livello e poteva*

---

[293] Va riportata la nota che si trova nella memoria perché descrive puntualmente il contesto in cui si muove il D'Amato in questi anni e il livello dei suoi rapporti politici che lo rendevano di fatto invulnerabile e onnipotente, anche in virtù della "pendenza dalle su labbra" di un uomo del calibro di Cossiga, vero dominus degli equilibri sistemici, garante grazie al suo anticomunismo assoluto del controllo esercitato sugli stessi comunisti dal potere politico dominante. L'elezione di Cossiga alla Presidenza della Repubblica, grazie al voto dei comunisti potrebbe essere stato un segnale inviato agli americani dai comunisti stessi:

"Cossiga era considerato dagli americani, a differenza di altri membri della DC, un vero anticomunista. Nel suo libro *Mission Italy*, allegato 93, l'ambasciatore Gardner ricorda la visita effettuata dal Primo Ministro negli USA alla fine di gennaio del 1980. Fu lo stesso Cossiga, senza essere sollecitato dal proprio interlocutore, ad introdurre con il capo della CIA Stansfield Turner, la questione della eventuale entrata dei comunisti al governo. "*Cossiga disse che avrebbe continuato a ricercare la collaborazione del PCI su materie come l'economia, ma «che ciò non ci porterà mai a volerli al governo»*". Anche queste affermazioni meritarono a Cossiga, durante la cena di gala, l'apprezzamento rivoltogli in dialetto sardo dal Presidente Carter (su suggerimento di un italiano presente): «*Su veru amigu si connoschet in sas adversidades*» (libro cit. pagg. 340 ss.). Dopo quella visita, come ricorda ancora Gardner, si tenne il nuovo congresso della DC (15-21 febbraio 1980), dove la contesa "*tra la corrente di Piccoli-Fanfani, che voleva portare i socialisti al governo, e quella di Andreotti-Zaccagnini, favorevole a intese con i comunisti, fu vinta in modo netto dalla prima delle due (...).* ***Flaminio Piccoli*** *fu eletto segretario del partito ... Si era finalmente aperta la strada per un governo di centrosinistra con l'inclusione dei socialisti*" (*Mission Italy*, cit., pag. 348). Con la partecipazione dei socialisti, il 4 aprile 1980 sarebbe nato il secondo governo Cossiga. **Nel febbraio 1981 Piccoli sarebbe volato a Washington per incontrare Haig, il segretario di Stato della neoeletta amministrazione Reagan.** Nell'occasione, a fianco di Piccoli, ***Francesco Pazienza***, uno degli organizzatori del viaggio (v. sul punto le dichiarazioni dello stesso Pazienza davanti alla commissione P2 in data 11.2.1982, pag. 213), già regista del *Billygate* insieme a Michael Ledeen.

[294] Interessante l'osservazione dei p.m. secondo cui "Non è un caso che Federico Umberto D'Amato fu presentato come capo dei servizi segreti italiani a Michael De Gorski, l'avvocato fiduciario che gestì i fondi di D'Amato nelle operazioni all'estero che si è citato (vi veda il verbale di audizione del De Gorski a Berna il 4/12/2018; pag. 4, all. 94).

contare sull'appoggio dei "colleghi" piduisti Grassini e Santovito[295]*, posti ai vertici, rispettivamente, del servizio segreto civile e militare. Lo sviluppo della condotta deviante attuata dal SISDE e dal SISMI con le citate informative del 9/10/1980 (SISDE) e del 14/10/1980 (SISMI) spiega, infine, la ragione per cui nell'appunto Bologna, a fianco del nominativo ZAFF. e della cifra di ingaggio di 850.000 (dollari), figurino la data del 7/10/1980, coeva all'avvio delle informative depistanti, e la menzione RELAZ., riferibile alle influenti relazioni personali e di potere che il D'Amato era in grado di attivare per garantire la messa in pratica della condotta di depistaggio, ovvero alle stesse relazioni informative prodotte dai Servizi per depistare; condotta che fu effettivamente realizzata, come risulta acclarato dalle già citate sentenze definitive di condanna. A ciò si aggiunga che la data del 7/10/1980 non corrisponde ad alcuna operazione riferibile al citato conto N. 525779 di Licio Gelli, il cui sviluppo integrale risulta documentato nell'allegato n. 1 (pag. 28 e seguenti) dell'informativa in data 15/7/1987 della Guardia di Finanza".*

4.6. La figura di Mario Tedeschi e la campagna di stampa del Borghese

La memoria ricorda che nell'*Appunto Bologna* il nome Tedeschi viene associato all'abbreviazione "artic.", ad una data (15.12.1980) e ad una somma (20.000, da intendersi dollari). La data non ha riscontro con alcuna specifica operazione contabile documentata; lo stesso per quella apposta prima dell'annotazione "RELAZ ZAFF".

L'identificazione del Mario Tedeschi, nel senatore della Destra Nazionale e prima del MSI, direttore del settimanale "Il Borghese", si desume da alcuni indizi univoci: il riferimento all'attività giornalistica ("artic."), gli stretti provati rapporti tra Gelli, estensore dell'appunto, e il direttore del settimanale. Mario Tedeschi viene "iniziato" alla Loggia P2 il 28.3.1980, per quanto risulta dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 che si basa sull'inserimento nella lista e sulla ricevuta di versamento della quota di iscrizione. Lo stesso Tedeschi nel corso del confronto con il Pazienza avanti al giudice istruttore di Milano Pizzi del 17 luglio 1986 conviene con l'interlocutore di avere ricevuto una telefonata da Gelli che lo sollecitava a favorire un incontro del Gelli con il Pazienza, dal che si possono desumere stretti rapporti personali che tra Gelli e il direttore de "Il Borghese".

[295] Ancora una volta pertinente l'osservazione secondo cui In merito allo stretto legame tra Federico Umberto D'Amato ed il generale Giuseppe Santovito, si richiamano la deposizione del generale Pasquale Notarnicola e le informazioni fornite da Lando Dell'Amico nel libro di memorie "la leggenda del giornalista spia".

Altrettanto provati sono gli ottimi rapporti tra Mario Tedeschi e Federico Umberto D'Amato[296], tra Tedeschi e Lando Dell'Amico, direttore dell'Agenzia Repubblica[297], personaggio quest'ultimo indicato dalla Procura generale come a libro paga del SISMI e del

---

[296] Gli indicatori offerti a sostegno sono i seguenti, tutti verificati dalla Corte: "Nell'intervista rilasciata da Federico D'Amato a Mario Tedeschi, pubblicata su "Il Borghese" del 23/9/1984, il giornalista ricorda di essere amico dell'alto funzionario di polizia "*da trent'anni*". Tedeschi ricorda che D'Amato apprezza il suo periodico perché è capace di scrivere, secondo le parole dell'intervistato, "*ciò che altri non dicono*", all. 97 cap. 3). Sentito il 4/11/1982 in sede di Commissione parlamentare sulla loggia P2, D'Amato risponde così alla domanda se intrattenga rapporti con "Il Borghese": "*Conosco il direttore Mario Tedeschi da molto tempo, lo conosco per averlo arrestato. Sono cose che risalgono a un lontano passato, quando io ero capo della squadra politica, e mi capitò di arrestarlo una o due volte, dopodiché si è realizzata una forma di amicizia che ho come con tanti altri giornalisti e che perdura tuttora*" (Doc. XXII n.2-ter Vol. VI, all. alla Relaz. Concl. pag. 567 (V. all.98, cap. 3 pag. 583 del file).

In "*Menu e dossier*", D'Amato chiosa con bonaria ironia le abitudini alimentari di Tedeschi; di lui scrive: "*giornalista: bada più alla quantità che alla qualità (deve pur provvedere a nutrire il proprio quintale e oltre). La joie de vivre di fronte al cibo*" (pag. 140, copia acquisita agli atti il 30/8/201 (all. 98 capitolo 3 pag. 132 del file).

Nel 1965, D'Amato e Tedeschi sono gli artefici dell'operazione "manifesti cinesi", dalla quale alcuni fanno iniziare la c.d. "strategia della tensione". In sostanza, fu un'operazione di *provocazione* attuata tramite l'attacchinaggio di manifesti filomaoisti e antisovietici da parte di alcuni militanti di Avanguardia Nazionale. Dell'operazione ha riferito in dibattimento anche il teste Vinciguerra (ud. 26/5/2021; allegato 100, cap. 3 pag. 111 e segg.) ricordando che l'operazione fu patrocinata da Mario Tedeschi in collaborazione con Federico Umberto D'Amato e fu compiuta da militanti di Avanguardia Nazionale con lo scopo di fare apparire un'area di contestazione alla sinistra del partito comunista (sull'operazione *manifesti cinesi* si veda anche la perizia De Lutiis, in proc. strage BS, H – 2 (all. 101 cap. 3, pag. 7 del file).

Ricorda, inoltre, il Prof. Giannuli che Adriano Tilgher, prima dello scioglimento di *Avanguardia Nazionale*, accusò Tedeschi di essere arrivato ad attaccare pesantemente l'organizzazione, benché l'avesse così apprezzata, negli anni '64 – '65, da finanziarla con contributi di 300.000 lire al mese (cfr. CT Giannuli sul quesito del 21/9/2018 concernente F.U. D'Amato, II parte, pag. 131. In merito agli stretti rapporti di D'Amato con Delle Chiaie ha deposto il funzionario di P.S. Dr. Carlucci davanti al G.I. di Venezia in data 15/5/1997 (v. Relazione commissione stragi, in Atti Brescia F-2, pag. 429 ss. (all. 102 cap. 3), nonché CT Giannuli, cit. II, pag. 133, nota 115 (Parte 2, pag. 14 del file).

[297] Le conferme di tali rapporti sono dati dai seguenti riscontrati elementi: "Nel suo libro "*La leggenda del giornalista spia*", Dell'Amico afferma di aver collaborato alle pagine economiche de "Il Borghese" e che l'amicizia con Tedeschi risaliva alla comune militanza nel battaglione "Barbarigo" della X^ MAS del comandante Junio Valerio Borghese, ai tempi della Repubblica di Salò (v. le copie del libro in atti, p. 269 All. 87 bis sub L). Negli articoli de "Il Borghese" acquisiti agli atti, l'Agenzia "Repubblica" di Dell'Amico è citata sovente e viene descritta come un'"*agenzia riservata che a Roma va sul tavolo di tutte le personalità «che contano»*" (cfr. l'articolo sul "Billygate" del 2/11/1980 (allegato 103, cap.3 pag. 21 del file).

([297]) Il nome di Dell'Amico non solo figura, come si è visto, nell'elenco delle persone beneficiarie di "contributi" da parte dell'U.AA.RR. di D'Amato nei primi anni '70, con un versamento periodico di 70.000 lire (nome in codice "Carrara"), ma anche, in epoca successiva, nell'elenco dei collaboratori del SISDE acquisito dall'Ufficio a Roma, in data 27/11/2019, insieme ad altri atti del procedimento della Procura capitolina contro Agrò ed altri. Ivi si legge: "*Collaboratori esterni da novembre 1991, Dott. Dell'Amico, Lit. 1.000.000*" (allegato 104 cap.3, pag. 8 del file). Lando Dell'Amico, infine, figura anche tra i soggetti finanziati dal SISMI di Santovito; circostanza riferita dal generale Lugaresi in Commissione P2 (all.105, cap. 3 pag. 2 – prodotto all'udienza del 25/06/2021 riferimento udienza del 18/06/2021).

SISDE[298] e ancor prima tra le fonti di D'Amato, che gli erogava una somma mensile[299], del quale era amico, come già detto, nonché tra Tedeschi e Francesco Pazienza [300].

Tutte queste persone si conoscono bene tra di loro e condividono interessi comuni: informazioni e attività di spionaggio.

L'erogazione di ventimila dollari a "Tedeschi", indicata nell'*Appunto Bologna* è correlata ad articoli; benché l'espressione sia generica, la Memoria ritiene di individuare tali articoli, in alcuni testi pubblicati su "Il Borghese", funzionali alla campagna di depistaggio orchestrata da Gelli.

Riportiamo qui di seguito l'insieme degli articoli del Borghese, e un breve sunto di ciascuno, che secondo gli inquirenti furono ispirati da Gelli, a sostegno della sua campagna per sviare le indagini verso la "pista internazionale". La coerenza e la convergenza di tali articoli con la strategia di Gelli sono evidenti.

1. 6/7/1980. Titolo "Carlos sconfitto da Santillo". L'articolista celebra la buona riuscita del summit del G7 a Venezia affermando che, se tutto è andato liscio, lo si deve principalmente alla polizia italiana, grazie alla quale si è potuto sventare un attentato cui avrebbe dovuto partecipare "quasi sicuramente" Carlos, "il terrorista al soldo di Gheddafi". "Il terrorismo internazionale", prosegue l'articolo, "... è soltanto la parte visibile dell'iceberg della guerra

---

[298] Le conferme di tali rapporti sono dati dai seguenti riscontrati elementi: "Nel suo libro "*La leggenda del giornalista spia*", Dell'Amico afferma di aver collaborato alle pagine economiche de "Il Borghese" e che l'amicizia con Tedeschi risaliva alla comune militanza nel battaglione "Barbarigo" della X^ MAS del comandante Junio Valerio Borghese, ai tempi della Repubblica di Salò (v. le copie del libro in atti, p. 269 All. 87 bis sub L). Negli articoli de "Il Borghese" acquisiti agli atti, l'Agenzia "Repubblica" di Dell'Amico è citata sovente e viene descritta come un'"*agenzia riservata che a Roma va sul tavolo di tutte le personalità «che contano»*" (cfr. l'articolo sul "Billygate" del 2/11/1980 (allegato 103, cap.3 pag. 21 del file).

[299] Questi i riscontri: "Il nome di Dell'Amico non solo figura, come si è visto, nell'elenco delle persone beneficiarie di "contributi" da parte dell'U.AA.RR. di D'Amato nei primi anni '70, con un versamento periodico di 70.000 lire (nome in codice "Carrara"), ma anche, in epoca successiva, nell'elenco dei collaboratori del SISDE acquisito dall'Ufficio a Roma, in data 27/11/2019, insieme ad altri atti del procedimento della Procura capitolina contro Agrò ed altri. Ivi si legge: "*Collaboratori esterni da novembre 1991, Dott. Dell'Amico, Lit. 1.000.000*" (allegato 104, cap.3, pag. 8 del file). Lando Dell'Amico, infine, figura anche tra i soggetti finanziati dal SISMI di Santovito; circostanza riferita dal generale Lugaresi in Commissione P2 (all 105, cap. 3 pag. 2 – prodotto all'udienza del 25/06/2021 riferimento udienza del 18/06/2021).

[300] La relativa nota riporta i seguenti dati riscontrati: Nell'interrogatorio reso il 17/7/1986 al G.I. Pizzi (v. atti Banco Ambrosiano - allegato n. 106 cap. 3), Tedeschi ricorda che nel 1979 andarono a trovarlo, a casa, Francesco Pazienza e Michael Ledeen che "seguivano la campagna elettorale di Reagan" (Ledeen diventerà poi assistente del generale Haig, segretario di Stato al tempo della presidenza Reagan n.d.r.). I due erano interessati a materiale relativo ai rapporti tra Billy Carter e il colonnello Gheddafi. Tedeschi fornì loro due interviste dell'Avv. Papa, persona vicina al colonnello Gheddafi ed, in seguito, esplose lo scandalo contro il fratello del presidente statunitense. Negli atti della commissione P2, si legge di un finanziamento di 60.000.000 di lire procurato a "Il Borghese" da Francesco Pazienza con denaro proveniente dal SISMI (Atti Commissione P2, V.3 Tomo 17 - all. n. 107 cap. 3, pag. 4 del file: "Pazienza si mette in contatto con il sen. TEDESCHI in relazione alle difficoltà de "Il Borghese" e gli versa 60 milioni di lire a lui date dal SISMI (doc. 664, pago 112 Imp.).

ideologica, ispirata, alimentata e sostenuta nel mondo dall'Unione Sovietica" (all. n. 108 cap. 3 pag. 15 del file).

2. Nelle date 14.09 e 28.093.1980 seguono due articoli sulla strage di Bologna. Il primo, uscito un giorno prima del noto articolo di Barberi ispirato da Pazienza e Santovito[301], critica l'indagine della Procura bolognese, i cui magistrati corrono dietro a ipotesi investigative assurde. Il secondo, a firma Mario Tedeschi, rimprovera al Presidente del consiglio Francesco Cossiga di tacere davanti a chi insinua connivenze tra "pezzi dello Stato ed aree del terrorismo". Il Presidente deve rispondere a questi attacchi: essendo lui il responsabile dei Servizi, se la strage fosse di Stato, lui ne sarebbe il primo responsabile (allegati nn. 110 e 111 cap. 3).

3. Nell'articolo del 5.10.1980, dal titolo "Quel gentiluomo di Abu Ayad", si parla dell'intervista rilasciata il 19.9.1980 al Corriere del Ticino dal braccio destro di Arafat. Si afferma che il vero centro del terrorismo internazionale si trova a Beirut-Ovest dove, nel campo di addestramento "alimentato dal KGB", pullulano membri del terrorismo d'ogni Paese, dalle BR alla Banda Baader, dall'ETA all'IRA, fino al terrorista Carlos, che è "uno degli uomini di Hadad" (all. n. 112 cap. 3 pag. 17 del file elettronico).

4. Il 1.2.1981 "Il Borghese" accoglie l'articolo di Vittorfranco S. Pisano, "professore incaricato al Department of Government dell'università di Georgetown ...(e) maggiore della Polizia, fa(cente) parte della riserva dell'Esercito americano", dal titolo: "Terrorismo all'italiana" (all. n. 113 cap. 3 pag. 25 del file). La tesi è che non ci sono prove di collegamenti tra l'estremismo di destra e i Servizi segreti. La pista di destra è sbagliata, la vera pista è il terrorismo internazionale: "Non è nostro compito trarre una conclusione definitiva (per, n.d.r.) quanto accaduto a Bologna, ma l'ipotesi che l'esplosione sia avvenuta mentre il carico di materiale esplosivo era in transito, mentre cioè era diretto verso un altro obiettivo, può essere valida ... Se così fosse ..., è ovvio che la assegnazione della responsabilità dell'attentato diventerebbe ancora più problematica" [302].

---

[301] Il riferimento è all'articolo "La grande ragnatela" pubblicato su "Panorama" in data 15/9/1980. Su di esso e sul suo significato di cassa di risonanza per la "pista internazionale" sostenuta dal duo Santovito – Pazienza si diffonde ampiamente la citata sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna in data 16/5/1994 c. Fioravanti e a. (v. pagg. 391 ss. – allegato n. 109 cap. 3, pag. 348 ss. del file).

[302] "Non si può fare a meno di osservare – si legge nella memoria - che gli "specialisti strategici" dell'Università di Georgetown compaiono anche nell'appunto sull'attività di F. Pazienza trasmesso il 24/11/1981 dalla Guardia di Finanza al nuovo dirigente del SISMI, gen. Lugaresi. Vi si legge che Pazienza: "Sarebbe inoltre divenuto consulente per l'Italia di Bob Koopperman, oggi nello staff di Reagan ed in quel tempo direttore del «Centro Internazionale di Studi Strategici» della Georgetown University" (Atti

5. La tesi è ripresa, con toni leggermente diversi, negli articoli del 15 e 22 febbraio 1981, sempre a firma Vittorfranco S. Pisano. In essi si accreditano le tesi del terrorismo "di passaggio" e della "pista internazionale «rosso-nera»". Nel secondo, a proposito dell'attentato alla stazione di Bologna, si dice che: "(...) i terroristi italiani, sia di destra che di sinistra, vengono addestrati in Libia, sotto la protezione del colonnello Gheddafi, con lo scopo di destabilizzare l'Italia. Tali notizie hanno portato a livelli internazionali l'ipotesi di una cooperazione terroristica «rosso-nera»". Altri articoli si susseguono, di simile tenore, il 15.03, il 22.03, il 5.04 e il 17.05.1981 (all. n. 115 cap. 3: v. in particolare per l'articolo 15.02.81, pag. 7; per l'articolo 22.02.81, pag. 7; per l'articolo 15.03.81, pag. 6; per l'articolo 22.03.81, pag. 24; per l'articolo 5.04.81, pag. 5 trafiletto; per l'articolo 17.05.81, pag. 17).

L'indagine dei pubblici ministeri non si limita a verificare la campagna di stampa "successiva". Segnala anche un'azione di **depistaggio anticipato** che da un lato attesta l'ennesima capacità previsionale di ambienti in cui operavano coloro che più volte mostrarono di sapere che stava per accadere un evento clamoroso e dall'altro predispone l'opinione pubblica ad attendersi un attentato che ha già un ben definito colore.

Leggiamo, dunque: "*appare significativo il pezzo, dal sapore "premonitore", del 6/7/1980 (allegato n. 116 cap. 3, pag. 15 del file): Carlos è il terrorista al centro di tutte le trame eversive internazionali. In nuce, c'è già l'indicazione della pista che, dopo la strage del 2 agosto, verrà periodicamente riproposta, senza mai elementi concreti di sostegno, per attaccare i risultati raggiunti dai giudici di Bologna. Vale, poi, soffermarsi sugli articoli successivi al 13/9/1980. Infatti, il 1°/9/1980 l'agenzia "Repubblica" di Lando Dell'Amico è già uscita con l'articolo "Aureola provvisoria per il SISDE" ispirato da Francesco Pazienza ed incentrato sulla critica alle indagini della Procura bolognese indirizzate verso la destra*

---

commissione Loggia P2, doc. XXII n.2 -quater, Vol. III, tomo XIX; all. n. 114 cap. 3 pag. 36 del file)." L'articolo appare commissionato con una funzione precisa di contrastare l'iniziativa della magistratura e gli indirizzi assunti dalle indagini che avevano portato agli arresti di personaggi della destra eversiva fortemente implicati nella strage. Al di là del testo, a pag. 283 è pubblicata una foto di Marco Affatigato con in calce questa didascalia: "Dopo la strage di Bologna, del 2 agosto 1980, strage subito classificata come "fascista", il potere politico e quello giudiziario si sono trovati subito d'accordo nel ricercare i colpevoli soltanto all'estrema destra. Sono stati effettuati, con grande clamore, alcuni arresti: come quello di Marco Affatigato (nella foto) catturato a Nizza, dove era rifugiato. Altre persone sono state arrestate, fra cui il professor Semerari e alcuni avvocati romani, e si trovano tuttora in prigione, ma sulla strage del 2 agosto 1980, fino ad oggi, non si è saputo nulla: i giudici brancolano nel buio, né è da escludere che la frettolosa classificazione «a destra» della strage, abbia in realtà favorito i responsabili autentici, agevolando la loro fuga. L'apparente autorevolezza dell'articolo asseconda l'intento gelliano di sostenere la causa di personaggi, fortemente coinvolti nelle indagini sulla strage per una serie di fondati indizi che volgevano nella direzione di un attentato costruito da una centrale di destabilizzazione interna. Con l'arresto di Semerari gli inquirenti erano evidentemente giunti vicini al cuore di chi aveva organizzato la strage. Lo sforzo per inquinare e screditare le indagini è del tutto evidente, tenuto conto dell'assoluta carenza di qualsivoglia seria pista alternativa, come sarà sempre.

eversiva[303]*. Orbene, sulla medesima onda denigratoria, "Il Borghese" dal 14/9/1980 (all. n. 118 cap. 3 pag. 5 del file) inizia ad attaccare l'indagine felsinea, nel palese intento di smontare il collegamento tra la strage, l'eversione nera e le coperture istituzionali che quest'ultima riceve*[304]*. Il giorno dopo, ovvero il 15/9/1980, anche Barberi su "Panorama" pubblicherà l'articolo dettatogli da Pazienza e Santovito con la critica*[305] *all'indagine in corso. La parola d'ordine è sempre la stessa: demolire la pista percorsa dai giudici di Bologna.*

Ricomponiamo i pezzi del ragionamento.

Il giudicato dice che Gelli ha orchestrato un'imponente campagna di depistaggio attraverso il SISMI e ha bloccato l'azione del SISDE, che fino ad agosto aveva lavorato sulla pista dell'eversione di destra. Si veda la vicenda dell'ordine impartito da Gelli a Elio Cioppa e di conseguenza a Grassini, su cui si diffonde la sentenza "Albiani". Abbiamo la prova che Gelli in tempi coerenti e compatibili eroga una somma non irrilevante a Tedeschi per imprecisati articoli (sappiamo che il SISMI erogherà a Tedeschi altro denaro, 60mila dollari). Sappiamo che gli articoli effettivamente furono pubblicati in tempi utili e compatibili con le esigenze di depistaggio di Gelli. Possiamo concludere che Gelli e Tedeschi concordarono la campagna volta a bloccare le indagini verso la destra stragista che in effetti, come sappiamo, aveva eseguito la strage. Anche qui vale lo stesso quesito: a chi giova? Agli esecutori effettivi o ai loro mandanti? O a entrambi?

Secondo la memoria *"gli "anticipi" di Gelli a Tedeschi di cui al documento "Bologna" e all'altro appunto rinvenuto addosso al gran maestro trovano, dunque, precisi riscontri nella campagna di stampa del giornale "Il Borghese" testé esaminata. Non deve, inoltre, stupire se gli articoli ispirati da Gelli a Tedeschi e da Pazienza a Dell'Amico e Barberi siano, tra loro, in perfetta sintonia anche temporale. L'armonia delle strategie, anche mediatiche, di Gelli e Pazienza si spiega non solo e non tanto con la loro comune appartenenza al medesimo ambiente massonico e con l'intraneità di Pazienza al SISMI diretto da un piduista*

[303] Cfr. sul punto la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 16/5/1994, pag. 390. (all. 117 cap. 3 pag. 347 del file).

[304] Giova ricordare che, sempre in quei giorni (rectius, nella prima decade di settembre), Gelli si muoveva anche per far cambiare rotta alle informative del SISDE e, incontrando il Dr. Cioppa, provvedeva a "rimetterlo in carreggiata" facendogli capire che il Servizio civile doveva battere la pista internazionale e smettere di percorre quella, sbagliata, suggerita sin lì ai giudici di Bologna (cfr. sentenza della Corte d'Assise di Bologna 11/7/1988, pp. 1307-1308 del cartaceo (all. n. 119 cap. 3, pp. 1400 – 1401 del file elettronico).

[305] Cfr. la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna 16/5/1994, pag. 391 (allegato n. 120 cap. 3, pag. 348 del file elettronico).

controllato dal "venerabile maestro", quanto con i precisi legami di entrambi i personaggi con gli ambienti politici dell'amministrazione USA[306].

Le reciproche cointeressenze di Gelli e Tedeschi nell'azione depistante, attraverso intossicazione dell'opinione pubblica, trova un seguito in un momento molto delicato e cioè nell'imminenza del primo processo d'appello contro la sentenza del 1988 che aveva condannato con misura e rigore alcuni degli imputati per la strage oltre a Gelli e agli uomini del SISMI per il depistaggio, assolvendo molti altri imputati e così facendo aveva costruito una verità monca.

Il 15.10.1989, nell'imminenza del processo di appello per la strage del 2 agosto 1980, il Borghese esce con un fascicolo speciale dedicato all'attentato alla stazione di Bologna, dal titolo "le mani sulla strage" (allegato n. 123 cap. 3) contenente pesanti accuse ed invettive contro i magistrati di Bologna, accusati di "errori, falsificazioni e depistaggi". Per la Procura Generale si tratta di "un dossier che si ha motivo di ritenere sia stato visionato in anteprima da Federico Umberto D'Amato e inviato via fax al capo della Polizia, Prefetto Parisi, secondo l'abituale triangolazione degli articoli di stampa prodotti dal giornale del Tedeschi, immediatamente trasmessi al D'Amato e da quest'ultimo girati al Parisi"[307].

Nella Memoria dei pubblici ministeri si affronta a questo punto un tema che è stato marginalmente trattato nel corso del dibattimento, nonostante trovi riscontro nella produzione dibattimentale. Ne trattiamo per sommi capi perché non sembra argomento determinante rispetto alla tesi centrale che ci sta occupando, anche se si tratta pur sempre di analisi basata strettamente su argomenti tratti da dati oggettivi, in grado di fornire delle oggettive suggestioni a conferma della tesi principale ma, in quanto frutto di inferenze su

---

[306] La nota che segue è di notevole importanza per i collegamenti che sviluppa e che illustrano come dietro tutte le operazioni descritte vi sia un evidente coordinamento da parte di agenti americani. Ed è proprio sul sostegno che Pazienza può autonomamente vantare presso i circoli americani ai quali fa capo che può mantenere un rapporto di non subordinazione nei confronti di Gelli, di cui ha parlato Tedeschi nel suo interrogatorio del 1986 avanti al giudice istruttore Pizzi: "Cfr., per una analoga spiegazione della sintonia tra le condotte di Gelli e Pazienza, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna in data 16/5/1994 pagg. 439-443 (allegato n. 121 cap. 3, pagg. 396 – 400 del file elettronico). I legami di Gelli con gli ambienti governativi USA sono attestati dalla notoria presenza del venerabile alla cerimonia di insediamento di Reagan come Presidente. D'altro canto, la sponsorizzazione di Pazienza da parte degli USA emerge dalla presenza al suo fianco, ai vertici deviati del SISMI, di Michael Ledeen "agente d'influenza" legato agli ambienti politici repubblicani, il quale sarà ricompensato, per il "Billygate", con l'incarico di assistente del generale Haig, allorché questi diventerà segretario di Stato sotto la presidenza Reagan (cfr. R. Gardner, Mission Italy, pag. 384, acquis. il 21/11/2019, all. n. 122 cap. 3). Significativo il ricordo del generale Notarnicola nella citata deposizione: quando Pazienza e Santovito arrivano a Ciampino facendogli recapitare, tramite Musumeci, la velina informativa sull'operazione "terrore sui treni", al loro fianco, dallo stesso aereo del SISMI, scende anche Michael Ledeen (s.i. 23/10/2018, pag. 9, all. n. 73 cap. 3). Nello stesso verbale Notarnicola conferma l'elevata influenza di Ledeen anche su Santovito."

[307] Sul punto conforme il teste Claudio Gallo all'udienza del 28/5/2021 (pag. 55 del verbale).

inferenze perdono in termini di peso probatorio, per quanto non se ne possa discutere la connessione con il tema principale, il finanziamento della strage attraverso gli stanziamenti indicati nel documento Bologna.

Il punto di partenza sono due versamenti, rispettivamente di 330 e 600 mila dollari, in complesso 933 mila che Francesco Pazienza eseguì nei confronti di Giorgio Di Nunzio e del suo fiduciario svizzero avv. Duft. Il trasferimento avvenne tramite la FINANZCO con fondi dell'Ambrosiano. Le operazioni sono del rispettivamente del 26 marzo e del 25 maggio 1981.

Pazienza giustificò quei versamenti asserendo che erano il prezzo di un'operazione di ricatto avviata ai danni di Roberto Calvi verso la fine del 1980. Gli erano stati esibiti documenti compromettenti per rapporti relativi ai rapporti del Banco Ambrosiano con ambienti finanziari del Vaticano. La coppia Di Nunzio-Duft minacciava di consegna i documenti alla procura capitolina. Di conseguenza Calvi autorizzò il pagamento di 1.200.000; la differenza fu data in contanti in Italia.

Secondo il racconto del Pazienza, nell'operazione intervenne anche Mario Tedeschi nella veste di intermediario. Tedeschi tuttavia smentì il racconto di Pazienza ed escluse che i documenti che pure aveva visto erano stati esibiti con l'intento estorsivo indicato da Pazienza. È vero che Di Nunzio li vendeva ma a prezzo assai più basso e con scopi solo informativi.

Le dichiarazioni rese da Francesco Pazienza ai magistrati istruttori del processo sul crack del Banco Ambrosiano (verbale del 10/7/1986) diedero innesco ad un procedimento penale a carico di Peter Duft, al quale fu attribuito il reato di estorsione ai danni di Roberto Calvi in concorso con Giorgio Di Nunzio.

Il processo fu celebrato solo a carico di Duft per il decesso di Di Nunzio e dello stesso Calvi. A dibattimento Pazienza si avvalse della facoltà di non rispondere ma fu ritenuto più credibile di Tedeschi con conseguente condanna di Duft, seguita da prescrizione.

Svolte queste premesse, occorre in questa sede formulare alcune osservazioni riguardo agli aspetti del fatto che si collegano alla presente indagine.

Nel processo a carico di Peter Duft fu esaminato solo un frammento degli atti del processo relativo al crack del Banco Ambrosiano; non si tenne conto, infatti, dell'Appunto Bologna (di cui, come si è visto, si persero le tracce anche nel procedimento relativo al crack del Banco Ambrosiano), dei suoi contenuti e degli accertamenti ad esso collegati e collegabili. Non si tenne conto, soprattutto, della figura di Francesco Pazienza, quale era emersa nel processo di

Bologna relativo alla strage del 2/8/1980, per il quale nell'anno 1988 aveva riportato condanna in primo grado per il delitto di calunnia.

Ciò detto, la tesi è che Francesco Pazienza abbia mentito in ordine ai rapporti con Di Nunzio e che i soldi versati tramite la FINANZCO altro non fossero che la prosecuzione dei pagamenti dalla provvista proveniente dall'Ambrosiano per le finalità indicate nel Documento Bologna.

La somma di 1.200.000 dollari (di cui 933.000 in versamenti bancari ed il resto in contanti, consegnati al Di Nunzio) non era il prezzo del ricatto nei confronti di Calvi. Le risultanze contabili, attestano un flusso di denaro da Calvi alla coppia Di Nunzio – Duft (mediante i conti di Licio Gelli, Umberto Ortolani e Marco Ceruti) di ulteriori 440.000 dollari (rispetto al 1.200.000 dichiarato da Francesco Pazienza), di cui 200.000 pervenuti al DUFT il 19/2/1981, presso il conto corrente 7768 B.E.A. c/o Handelsbank di Zurigo, secondo quanto emerge dall'informativa della Guardia di Finanza del 15.7.1987 e 240.000 bonificati al Di Nunzio il 3/9/1980, in epoca anteriore alle prime richieste di denaro estorsive al Calvi, avvenute, secondo Francesco Pazienza, sei mesi dopo, ossia nel marzo del 1981.

Il bonifico di 240.000 al Di Nunzio da Gelli-Ortolani tramite il prestanome Marco Ceruti, avvenuta alcuni mesi prima che Calvi potesse conoscere l'esistenza dei documenti compromettenti posti a fondamento dell'asserita azione estorsiva, esibiti, a dire del Pazienza, alla fine del 1980, dimostrerebbe che le erogazioni in favore di Di Nunzio e del suo fiduciario Duft erano precedenti alla vicenda accampata da Pazienza.

La spiegazione di questo versamenti tramite Pazienza consegue alla caduta di Gelli alla fine di marzo del 1981, per effetto della perquisizione di Castiglion Fibocchi (17.03.1981) e allo svuotamento dei conti di Gelli da parte di Marco Ceruti, incaricato di effettuare quei pagamenti; con l'impossessamento del denaro da parte di Ceruti si "interruppe la catena di pagamenti documentata nell'*Appunto Bologna*, città che non aveva attinenza alcuna con le vicende personali e bancarie di Roberto Calvi".

Fu a quel punto Pazienza, già complice di Gelli nelle operazioni di depistaggio per la strage, che si diede da fare per eseguire i pagamenti che erano stati promessi, proseguendo nell'azione di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna; azione che ebbe la sua origine finanziaria nel febbraio del 1979 con l'ingaggio di Federico Umberto D'Amato e si sviluppò con i movimenti bancari documentati nell'Appunto "Bologna", che compresero anche i bonifici del 3.09.1980 e del 19.02.1981 nei confronti di Giorgio Di Nunzio e Peter Duft, fiduciario del Di Nunzio.

Da qui la presenza di Tedeschi nell'operazione di trasferimento del denaro a Di Nunzio, essendo stato costui beneficiario con Giorgio Di Nunzio e Federico Umberto D'Amato, dei fondi provenienti dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, come indicato nel documento Bologna. La versione del ricatto ai danni di Calvi fu un ulteriore depistaggio su quello principale delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna, definitivamente accertato nelle pronunce giudiziarie.

A tale proposito si segnala che tra il materiale sequestrato a Licio Gelli vi è un'altra annotazione che figura nel quadro R del secondo allegato all'interrogatorio del Gelli del 2.5. 1988 avanti ai giudici milanesi. Sotto la voce anticipi ci sono una serie di nominativi il primo dei quali è "Tedeschi" al quale alla data del 15.12.1980 va la somma di "100.000", da intendere ragionevolmente come cento milioni di lire[308]. La data di riferimento (15/12/1980) è la stessa apposta in relazione all'erogazione di 20.000 dollari indicata nell'appunto Bologna con causale "artic." Nell'annotazione "lire 100.000" si precisa che si tratta di un'anticipazione di denaro ("anticipi").

La conclusione è che le somme destinate da Licio Gelli a Mario Tedeschi costituiscano il corrispettivo per la redazione di articoli a supporto mediatico delle strategie piduiste del Gelli, del quale il Tedeschi era a libro paga, al pari del suo amico e collega piduista Federico Umberto D'Amato.

Indiscutibilmente "il Borghese" fu autore di una campagna di stampa a favore del SISMI, volta a demolire le indagini dell'autorità giudiziaria di Bologna che si erano orientate sulla pista della strage neofascista. Insistette fortemente sulla c.d. pista internazionale sulla quale Gelli aveva orientato il SISMI, le cui iniziative il giornale finiva per sostenere. È corretto quindi sostenere che "Mario Tedeschi fosse a libro paga non solo di Licio Gelli, ma anche del SISMI". Circostanza confermata dagli atti della commissione P2 che indicano l'esistenza di un versamento di 60.000.000 di lire a beneficio del giornalista da parte del servizio (si veda il già richiamato allegato 128). Tali pagamenti sostenevano una campagna di stampa aggressiva a sostegno della strategia di inquinamento delle indagini e di contestuale copertura

[308] Condivisibile il criterio interpretativo: "Tale interpretazione è plausibile in quanto nel già menzionato documento "Memoria", sequestrato a Licio Gelli il 17/3/1981 a Castiglion Fibocchi, nel quale sono annotate alcune operazioni finanziarie riferibili anche all'appunto "Bologna", il Gelli indicò gli importi di 250.000, 850.000 e 506.000 dollari, effettivamente accertati (sul punto, si rimanda al già citato rapporto della Guardia di Finanza del 15/7/1987 ed alla deposizione del teste Sgarangella), senza i tre zero finali relativi alle unità di migliaia. In alternativa, dovrebbe opinarsi che Licio Gelli abbia annotato tra i suoi appunti un versamento di Lire 100.000 a favore di Mario Tedeschi, a titolo di "anticipazione" per un ignoto rapporto contrattuale tra i due che, vista la caratura dei personaggi in questione e l'irrisoria cifra (in lire) annotata, appare francamente poco credibile".

del gruppo stragista neofascista autore dell'eccidio di Bologna, accertata nel giudicato di condanna emesso nei confronti dei vertici del SISMI.

Sul punto infine l'analisi dei requirenti, muovendo dalla confidenza fatta al tenente Carluccio della Guardia di Finanza da Carlo Calvi (figlio di Roberto), di cui è traccia nell'intercettazione telefonica del 24.5.2019 (pag. 5), secondo la quale il padre aveva "pagato ai giornalisti della destra un sacco di soldi" affinché "scrivessero a favore" dello stesso Calvi[309], conclude che l'orientamento di Tedeschi in favore di Calvi è successivo al 15.12.1980. Fino a quella data Tedeschi aveva attaccato pesantemente Calvi, come emerge da un articolo pubblicato il **21.9.1980,** con il quale Roberto Calvi era accusato di essere in "*combine*" con Carlo Pesenti (definito finanziere con "*l'acqua alla gola*" che doveva "*salvarsi da un indebitamento progressivo ed inarrestabile*") in un contesto in cui lo stesso Calvi veniva additato come il "*boss*" del Banco Ambrosiano che "*giocava con il codice*" e come un soggetto "*già incriminato per i capitali del Banco Ambrosiano spediti disinvoltamente oltre frontiera*", "*dentro fino al collo nel crack Genghini e nella situazione di insolvenza della Ghione International di Torino*"[310].

Ne segue che i versamenti in favore di Tedeschi fino a tutto il 1980 erano finalizzati alle attività connesse all'operazione Bologna di cui all'Appunto e quindi alla campagna di stampa orchestrata da "il Borghese" a sostegno della pista del terrorismo internazionale, annunciata già alla vigilia della strage del 2 agosto con il citato articolo del 6.7.1980;

Viceversa "*le somme corrisposte a Giorgio Di Nunzio da Roberto Calvi, tramite Francesco Pazienza, con i citati versamenti del 26-31/3/1981 e del 26/5/1981, estranee e successive ai movimenti contabili riportati nell'appunto "Bologna", sono poste a ridosso (poco prima e subito dopo) dell'articolo apparso su "il Borghese" del 17/5/1981 a sostegno di Roberto Calvi e del Banco Ambrosiano e si innestano lungo il tracciato di una serie di operazioni mediatiche prezzolate che vedono protagonista Mario Tedeschi sin dal settembre del 1980 (in parallelo a Giorgio Di Nunzio, suo intimo amico), con interventi giornalistici riguardanti il depistaggio della strage di Bologna, la tutela del SISMI che ne fu il suo principale protagonista e, da ultimo, l'appoggio politico-mediatico all'attività finanziaria di Roberto Calvi e del Banco Ambrosiano, fornito a dispetto di un atteggiamento pesantemente denigratorio assunto dal medesimo organo di stampa nei confronti degli stessi soggetti con l'articolo del 21/9/1980.*

[309] Si veda la perizia di trascrizione dell'intercettazione a pag. 51.
[310] Si veda il documento in allegato n. 131 cap. 3 prodotto all'udienza del 28/05/2021.

"Il Borghese" di Mario Tedeschi si rese così autore di una vera e propria inversione di rotta giornalistica; un radicale cambiamento di orientamento nei rapporti con il Banco Ambrosiano che richiama inevitabilmente le confidenze effettuate da Carlo Calvi al tenente Carluccio in merito all'appoggio ottenuto dal padre Roberto pagando "un sacco di soldi ai giornalisti di destra".

"Considerato il tenore di tali confidenze, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare perché provenienti da una fonte familiare molto vicina a Roberto Calvi, il radicale mutamento di atteggiamento giornalistico di Mario Tedeschi nel maggio del 1981 nei confronti del Calvi e la cronologia dei versamenti effettuati da quest'ultimo (tramite Francesco Pazienza) all'avv. Duft ed a Giorgio Di Nunzio, tra la fine di marzo del 1981 ed il 26 maggio 1981 (per complessivi 933.000 dollari), inducono a ritenere che una parte di quel denaro sia stata destinata a finanziare anche l'appoggio giornalistico fornito nella primavera di quell'anno da Mario Tedeschi al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi.

Questa ambiguità e duplicità di funzioni che avrebbero avuto i versamenti della primavera del 1981, pure analiticamente ricostruiti nei loro meccanismi dall'analisi dei pubblici ministeri, per quanto attendibili non possono essere considerati particolarmente probanti ai nostri fini, per cui rimane fermo quanto detto sul significato del documento Bologna, dovendo limitare l'analisi al suo stretto contenuto e a quello dei documenti univocamente ad esso riferibili.

4.7. La manipolazione della destra eversiva coinvolta nello stragismo da parte dei servizi segreti e il ruolo della P2

Giungiamo così al punto centrale dell'analisi.

Abbiamo fin qui esaminato una serie di premesse che spiegano in una diversa prospettiva la causale della strage, legandola a prospettive politico-strategiche per le quali erano state stanziate imponenti somme di denaro. Abbiamo visto pure nella parte descrittiva delle fonti probatorie orali e documentali come gli intrecci tra destra stragista, servizi e centri di potere occulto siano una costante nella storia della strategia della tensione che continua fino al 1980, sia pure in una diversa prospettiva strategica rispetto a quella del golpe militare.

È ora il momento di approfondire queste relazioni che si assumono contrassegnate anche da un autentico patto economico, da finanziamenti provenienti dalle centrali del potere occulto, che, dopo le indagini della Procura generale, appare più che manifesto.

La premessa secondo cui "*l'esistenza di intensi rapporti di collaborazione tra esponenti della destra eversiva ed i servizi di intelligence non costituisce una novità di questo procedimento; può affermarsi, invece, che rappresenti un dato di fatto non controverso, ammesso anche da autorevolissime fonti istituzionali*" costituisce la conferma di un'evidenza irremovibile.

Abbiamo richiamato l'emblematica testimonianza del senatore Taviani sia nel libro di memorie, che come teste nel corso delle indagini relative alla strage di Brescia. Una testimonianza che molti di quanti se ne sono occupati, ritengono incompleta, sicuramente per questa Corte errata nel giudizio su D'Amato. Sta di fatto che questa fonte primaria conferma la penetrazione della destra eversiva nei servizi di sicurezza.

La testimonianza del generale Borsi di Parma è stata considerata non solo attendibile, ma fondamentale.

Il colonnello Giraudo ha chiarito come tale situazione si sia protratta fino al 1980 e anzi le deviazioni di alcuni settori dei servizi segreti italiani si accentuarono negli anni successivi, come è dimostrato dall'accertato depistaggio delle indagini sulla strage del 2 agosto 1980.

Sul ruolo di Carlo Digilio e della rete informativa americana si è detto in varie parti della motivazione. Sull'attendibilità di Digilio si è espressa la Corte d'assise di Milano nella sentenza del 30.6.2001, benché Giraudo abbia affermato nel nostro processo che Digilio ha taciuto molte informazioni.

La Memoria dei pubblici ministeri ricorda il depistaggio cui Digilio si prestò nell'ambito del processo Ciavardini per sostenere in un momento processuale delicatissimo (prima della sentenza della Corte di Cassazione), il falso alibi di Fioravanti e degli altri esecutori materiali.

Si legge nel documento che in quell'occasione "*si realizzò una forma di abbraccio processuale coinvolgente, in un comune intento liberatorio, l'autore riconosciuto delle stragi Di Piazza Fontana e Brescia (tale è il Digilio) e gli autori sia della strage del 2 agosto 1980 (il trio Fioravanti-Mambro-Ciavardini), sia della strage Brescia (il Maggi)*".

Sui depistaggi ascrivibili a uomini dei servizi per le stragi fasciste degli anni Settanta si è detto in altre parti di questa sentenza. Anche per la strage di Bologna l'intervento depistante fu imponente. In questa occasione tuttavia intervengono direttamente i vertici del SISMI, i generali Santovito e Musumeci, iscritti alla P2. Allo stesso modo massoni legati a Gelli erano gli altri condannati per il depistaggio, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza. Costoro in base a un documento redatto dal Gran Maestro Battelli, successivamente trasmesso dal Gran Maestro Corona alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, erano censiti in

qualità di "massoni alla memoria", espressione indicante l'inclusione in un gruppo riservato di massoni che non doveva essere conosciuto dagli altri. La dr.ssa Piera Amendola, consulente tecnico delle parti civili, ha chiarito in udienza che i fratelli "massoni alla memoria" sin dall'anno 1977 erano affidati a Licio Gelli nella veste di Maestro Venerabile della loggia massonica P2 in quanto investito sul punto da apposita delega del Gran Maestro, Lino Salvini, vertice del Grande Oriente d'Italia.

Secondo i pubblici ministeri, quindi, all'epoca dei fatti di causa, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza dipendevano anch'essi da Licio Gelli nella gerarchia massonica, al pari del Santovito e del Musumeci.

Sul tema probatorio dei legami tra servizi segreti ed esponenti della destra eversiva si è detto in svariati altri luoghi.

La requisitoria dei pubblici ministeri sviluppa una puntuale sintesi delle emergenze dibattimentali, anzitutto con riferimento a quattro figure che abbiamo più volte incontrato, Maurizio Tramonte, Marcello Soffiati, Aldo Semerari e Massimiliano Fachini, anch'essi coinvolti in fatti di stragismo, come Digilio e Maggi.

Su Tramonte e Soffiati appare superfluo soffermarsi ancora. La loro posizione è definita nelle sentenze, più volte citate. Entrambi sono stati ritenuti responsabili della strage di Brescia, come Digilio lo è per quella di piazza Fontana

Di Aldo Semerari si ricorda che era legato ad *Ordine Nuovo*, formazione terroristica per la quale svolse il ruolo di anello di congiunzione con i servizi segreti deviati; era inoltre in contatto con Giorgio Di Nunzio, il primo beneficiario delle rimesse finanziarie indicate nell'appunto Bologna (un bonifico di 240.000 dollari nel settembre del 1980 ed un versamento di 200.000 dollari il 19 febbraio 1981, tramite l'avvocato Peter Duft, fiduciario del Di Nunzio).

A proposito di Fachini, figura che opera fino all'epoca della strage, tanto da esserne imputato e poi assolto, si ricorda come dato accertato che era "braccio destro" di Franco Freda; che aveva collaborato con il servizio segreto militare italiano e in particolare, con l'agente del SID Guido Giannettini e, soprattutto, con Antonio Labruna (ufficiale del SID) e, indirettamente, con il suo superiore Gianadelio Maletti (entrambi piduisti).

L'esistenza di un rapporto di collaborazione di Massimiliano Fachini con l'organismo d'*intelligence* militare è dimostrata nella motivazione della sentenza emessa l'11.07.1988 dalla Corte di Assise di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980 alle pagine 1601-1607. Successivamente fu ammessa dal capitano Labruna il 9/10/1992 innanzi al giudice istruttore

del Tribunale di Milano. L'ammissione del Labruna trova riscontro nelle dichiarazioni rese dall'*ex* colonnello dei carabinieri Antonio Viezzer, risultato iscritto alla loggia P2, e in quelle dello stesso Guido Giannettini.

Sono tutti dati ormai pacifici come pure la relazione Fachini-Labruna fu esaminata e ritenuta provata anche nella sentenza emessa il 18/3/1995 dal giudice istruttore di Milano (proc. contro Nico Azzi + 23) per gli aspetti connessi al delitto di favoreggiamento personale contestato a Guido Giannettini (capo d'imputazione n. 8), in relazione al quale fu tuttavia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (si rinvia, in particolare, alle pagine 271-272 della sentenza - allegato n. 19 cap. 4).

Su Fachini e sul ruolo di Ordine Nuovo nei rapporti con gli apparati di sicurezza dello Stato abbiamo diffusamente riportato i contributi definitivi di Vincenzo Vinciguerra secondo cui le strutture di *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale* erano "organiche agli apparati dello Stato".

Le dichiarazioni di Vinciguerra, incrociate con quelle del generale Borsi, assumono particolare attendibilità quando i nominativi degli esponenti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale collusi con gli apparati dello Stato, tra i quali gli ordinovisti Massimiliano Fachini, Romano Coltellacci, Carlo Maria Maggi, Paolo Signorelli, Delfo Zorzi e Cesare Turco, nonché Gaetano Orlando ed il *leader* di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie (rinviamo quanto ai rapporti tra Vinciguerra e Delle Chiaie al racconto di Vinciguerra).

Ricordiamo che Massimiliano Fachini riferì a Vincenzo Vinciguerra la doglianza del capitano Antonio Labruna per il dirottamento aereo compiuto a Ronchi dei Legionari il 6/10/1972, prima ancora che Vinciguerra fosse individuato quale corresponsabile del fatto. L'intervento di Antonio Labruna, che si rivolse a Massimiliano Fachini con il monito "ora basta fare fesserie!", indispettì il Vinciguerra che ha spiegato in udienza la ragione del disappunto: all'epoca, era già un fatto "notorio" l'inserimento del Labruna negli ambienti dell'estrema destra e il teste non voleva apparire come una persona posta ai suoi ordini

Nel racconto di Vinciguerra, l'ordinovista Romano Coltellacci fu colui al quale il Labruna chiese di recuperare il mitra sottratto nella notte tra il 7 e l'8.12.1970 negli uffici del Ministero dell'Interno, in occasione del tentativo del "Golpe Borghese".

Al Vinciguerra la Corte ha dedicato innumerevoli pagine, considerandolo un teste fondamentale e attendibile.

Massimiliano Fachini, capo della cellula padovana di *Ordine Nuovo*, subordinata al Maggi nella sua veste di vertice di tale organizzazione nel Triveneto, fu imputato per concorso in strage per l'attentato del 2.8.1980, condannato in primo grado e definitivamente assolto in appello.

Il pronunciamento assolutorio diede atto del "gravissimo indizio" costituito dalla "accertata conoscenza della imminente strage" da parte del Fachini, a dispetto della "segretezza con cui Valerio Fioravanti aveva circondato questa impresa persino di fronte ai sodali più fedeli"; valutò, tuttavia, a sfavore dell'accusa la circostanza che "i legami tra Fachini e Valerio Fioravanti non erano stati provati in termini di apprezzabile e significativa consistenza".

Ciò posto, secondo la Procura, i nuovi elementi di prova acquisiti sul coinvolgimento del SISMI deviato nell'attentato del 2 agosto 1980, consentono di affermare che la preventiva conoscenza della strage in capo a Massimiliano Fachini non fosse casuale, dati i suoi legami con i piduisti Antonio Labruna e Gian Adelio Maletti, già condannati per il depistaggio delle indagini sulla strage di Piazza Fontana.

Inoltre, la figura di Massimiliano Fachini rinvia necessariamente alla persona di Gilberto Cavallini, che all'epoca della sentenza assolutoria del Fachini non era stato ancora imputato di concorso in strage con Fioravanti e soci.

Come sappiamo, nell'ambiente dell'eversione nera il Cavallini era definito "figlio putativo" di Massimiliano Fachini. La definizione, è noto, è di Gianluigi Napoli che l'ha confermata nel corso del suo esame in aula.

Dalla citata sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano in data 22.07.2015 (pag. 64) emerge che il Cavallini riferì di avere conosciuto Carlo Digilio tramite il Fachini e di avere acquistato più volte armi dal suddetto.

A tutto questo si aggiunge che il Cavallini, al pari del Fachini, al quale era strettamente legato, risulta avere intrattenuto rapporti con i servizi di *intelligence*; in particolare con Adalberto Titta, il collaboratore del SISMI di cui ha fatto menzione il colonnello Giraudo a proposito dell'Anello, quella sorta di servizio segreto, costola di quelli ufficiali per il compimento di operazioni "sporche" di cui si è detto.

Riguardo all'anzidetto organismo del SISMI ("Anello", ovvero "Noto Servizio") con cui collaborò Adalberto Titta, si assume che costui agì da operatore esterno del servizio segreto militare per le operazioni che non potevano essere ricondotte al servizio ufficiale" (in proposito deposizioni Giannuli e Giraudo).

Come emerso dalla deposizione del colonnello Giraudo, nell'ambito della sua attività di intelligence Adalberto Titta si serviva della sottostazione "Sempione" della SIP di Milano (situata in via Mantegna, nelle vicinanze della sua abitazione privata), ove si recava giornalmente e dove poteva avvalersi di linee riservate dell'azienda, non intercettabili e non tracciabili, per effettuare telefonate in prevalenza tra Milano e Roma. Il dato emerge anche da una nota informativa del giornalista Alberto Grisolia dell'8/5/1979 giudicata attendibile alla luce delle indicazioni di Giraudo. Titta poteva quindi telefonare liberamente senza alcuna possibilità di controllo, disponendo sia di linee riservate sia della possibilità di accedere liberamente alle sottostazioni della SIP e di connettersi ai servizi di intelligenze diretti da Claudiano Pavese, alto funzionario del servizio segreto militare.

Tutto ciò ha rilievo nel nostro contesto in quanto dalla verifica compiuta su un'agenda di Gilberto Cavallini (oggetto di sequestro da parte dei carabinieri di Milano il 12.9.1983) si è rilevato che, tra i pochi recapiti telefonici dallo stesso annotati, figurano i numeri 342111 e 342121.

La peculiarità di tali numeri sta nel fatto che il primo risulta trascritto nell'agenda (a pagina 18) e poi ripetuto in un foglio di appunti sullo stesso rigo in cui compare l'altro, annotati insieme in specifica evidenza come si vede, esaminando l'agenda (allegato 23, cap. 4)[311].

Le indagini compiute dalla Guardia di Finanza di Bologna e la testimonianza di Simone Carelli (*ex* dipendente SIP ed attualmente dirigente del settore tecnico della Telecom a Milano) hanno consentito di accertare che sia Titta che Cavallini disponevano di utenze riservate SIP, non conosciute all'esterno dell'azienda, analoghe a quelle normali ma destinate ad uso esclusivo di servizio e come tali riservate solo agli addetti al servizio. Esse consentivano di effettuare telefonate in entrate e in uscita dalla sottosezione SIP "Sempione" di via Mantegna a Milano, ubicata nei pressi dell'abitazione del Titta.

Gilberto Cavallini, comparso innanzi alla Corte di Assise di Bologna all'udienza del 21.5.2021 per essere sentito a norma dell'art. 210 c.p.p., si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In sostanza Titta e Cavallini erano in condizione di potere comunicare liberamente attraverso le due linee riservate direttamente dalla sottosezione SIP di Milano via Mantegna

[311] Si veda il file relativo ai documenti sequestrati il 12/9/1983 a Gilberto Cavallini; in particolare, alle pagine 18 e 41 (allegato n. 23 cap. 4).

nella quale Titta si recava giornalmente per telefonare, seconda la nota riservata di Grisolìa. Cavallini non ha spiegato perché deteneva i numeri delle linee interne, riservate SIP

Se questo è vero la circostanza che il Fachini, padre putativo di Cavallini fosse colluso col SISMI consente di trarre l'inferenza che quei suoi contatti Fachini avesse trasferito al "figlio" putativo. E rimasero pur dopo l'asserita rottura tra i due (ne parla Gianluigi Napoli), a causa della sua relazione con la Sbrojavacca che non impedì a Cavallini di partecipare alla strage, secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado a suo carico.

Una parte importante dell'istruttoria condotta dalla Procura Generale ha riguardato la prova che i covi dei NAR in via Washington a Milano e in via Gradoli a Roma erano conosciuti dai servizi con ciò che ne consegue in termini di mano libera lasciata agli eversori.

Il punto critico è se si sia trattato di coincidenze, casualità, negatività astrali, congenita inefficienza. Certo ci si può rifugiare in questa conclusione in mancanza della "pistola fumante" o di una confessione con consegna del corpo del reato. Anche perché formulare un'alternativa non è semplice e costringe ad approfondire l'analisi e la ricerca. I pubblici ministeri non hanno dubbi: le scelte dei covi di Via Washington e di via Gradoli sono state effettuate a ragion veduta da chi li abitava, facendo affidamento sulla sicurezza di quei luoghi; una sicurezza che, in effetti, consentì di fronteggiare situazioni di pericolo nelle quali doverosi interventi delle forze di polizia furono, invece, omessi.

L' "affidamento sulla sicurezza di quei luoghi" è un 'inferenza logica, desunta tuttavia da una serie di precedenti che attingono il valore di massima, formulabile come segue: quanto più alta è la "coincidenza relazionale" tra covi eversivi e luoghi dell'intelligence, tanto più alta è la probabilità che quei covi non siano scoperti, perché in realtà ben conosciuti dai servizi e funzionali ai propri fini

Questa massima di esperienza si riempie di contenuti fattuali e investigativi con le parole del colonnello Giraudo che ha parlato "copresenza" dei servizi segreti in contesti ambientali (ad esempio, covi) caratterizzati da attività eversive. I pubblici ministeri, a tale proposito, ricordano l'esempio del covo di Prospero Gallinari in via Massimi 91 a Roma, situato in uno stabile sede della TUMCO (Tumpaine Company), società di copertura dell'intelligence militare statunitense, su cui ha riferito il teste Giraudo nella medesima udienza.

Altra rilevante coincidenza è il covo utilizzato da Mambro e correi per l'omicidio Straullu, ubicato nella medesima palazzina (la numero 1 di via Gradoli 96) in cui vi erano altri 24 appartamenti di proprietà di società di consulenza del SISDE o comunque riconducibili a persone legate al Ministero dell'Interno, come evidenziato nello scritto di Sergio Flamigni,

acquisito agli atti (allegato n. 6 cap. 5; pag. n. 153 del cartaceo): *un edificio che nel 76-77 era amministrato da Domenico Catracchia (cfr. le citate dichiarazioni di costui in data 2/10/2019 e test. Palmieri ud. 23/6/2021, pag. 19, allegato n. 18 cap. 5) il quale, anche in seguito, continuò a riscuotere affitti e/o spese di riscaldamento di appartamenti del condominio e ad affittarne delle unità fino all'autunno del 1981. Secondo le sue stesse parole (dich. 2/10/2019 p. 3), l'immobiliarista era uomo di fiducia (e "amico") di Vincenzo Parisi, vice capo del servizio segreto civile, che "si serviva dell'agenzia del Catracchia per i suoi impicci" (intercettazione ambientale del 3/10/2019).*

Ulteriore conferma, in un altro episodio di segno contrario, l'arresto dei brigatisti Faranda e Morucci, reduci dal covo di via Gradoli 96, nell'appartamento messo a loro disposizione da Giuliana Conforto, figlio del noto Giorgio Conforto.

È un episodio noto alla storia e alla politica ed oggetto di dibattito nelle commissioni parlamentari. I P.M. riportano uno stralcio dell'esame presso la commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare "Mitrokhin" del senatore Francesco Cossiga, interessante perché l'ex presidente della Repubblica teorizza la libertà dei servizi di delinquere per i loro indeterminati fini.

Giorgio Conforto era agente "doppio". Agiva per il KGB e per il SISMI. Anche ai tempi del fascismo era un infiltrato nell'OVRA. Ma non interessa questa storia né la vicenda dell'arresto di Morucci e Faranda, grazie alla delazione di Conforto o l'assoluzione di Giuliana Conforto dai reati a lei contestati per l'ospitalità data ai latitanti e alle loro armi. L'opinione di Cossiga è che vi fu uno scambio: la delazione contro la protezione della figlia. Ragionevolmente si poté sostenere che non ci fosse dolo da parte della donna, che cioè ignorasse chi fossero i due e dell'esistenza delle armi.

Per i pubblici ministeri un dato attesta le molte facce e i molti giochi (ne vedremo di altri clamorosi) dell'Ufficio Affari Riservati di D'Amato; consiste nella circostanza che Giuliana Conforto nominò come difensore di fiducia l'avvocato Alfonso Cascone (allegato n. 30 cap. 5), il quale, sin dagli anni Sessanta era stato una fonte dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno. Tale circostanza è menzionata nell'informativa Cacioppo del 7/3/2006 dalla quale emerge che l'avv. Cascone era "un avvocato di sinistra che risultava aver difeso vari appartenenti a formazioni eversive di sinistra" e risultava essere stato anche una fonte dell'Ufficio Affari Riservati: si trattava, pertanto un "fiduciario manipolato direttamente da Federico Umberto D'Amato" (allegato n. 31 cap. 5, pag. 680 del file).

Per i P.M. il silenzio e l'oblio calato sulla vicenda di Giorgio Conforto, agente del KGB cancellato per anni dalle cronache, per effetto di una scelta degli organi dello Stato che trattarono il caso dell'arresto di Giuliana Conforto, nonostante l'eccezionale gravità della vicenda, che riguardava addirittura il coinvolgimento di una spia dell'Unione Sovietica nel "caso Moro", si spiega ancora una volta con l'intervento occulto di D'Amato; egli operò affinché la difesa fosse assunta da un avvocato noto come difensore di estremisti di sinistra, ma che in realtà era anche un suo fiduciario occulto.

La presenza di Dario Mariani nel covo di Via Washington 27 a Milano conferma, la collaborazione e la compenetrazione tra le due formazioni eversive (NAR e *Terza Posizione*), già emerso con riguardo alla figura di Luigi Ciavardini, confermato da Walter Sordi (aderente di TP, confluito nei NAR), che ne ha motivato la causa nella comune matrice estremista di destra e nell'inserimento del medesimo ambiente ristretto in cui operavano varie compagini.

Tutto ciò vale a riscontrare la non occasionalità della presenza di Sergio Picciafuoco (irriducibile di *Terza Posizione* come il Mariani) alla stazione di Bologna. Essa si spiega per la condivisione di attività operative tra i NAR e *Terza Posizione* e per la presenza di moventi comuni sui quali potevano far leva chi avesse voluto indirizzare le azioni dei terroristi; costoro non disdegnavano dal loro canto di mettersi a disposizione di chi avesse saputo motivarli e orientarli, come emerso in varie testimonianze di collaboratori.

Da questa articolata e puntigliosa disamina degli elementi di prova che collegano i servizi al gruppo dei NAR, la requisitoria dei pubblici ministeri trae la conclusione che è ragionevole *"pensare a una strumentalizzazione o manipolazione di quel gruppo ancorata a puntuali dati di fatto. Si tratta di quel concetto esplicitamente enunciato dai vertici di Costruiamo l'azione di cui hanno parlato diversi collaboratori provenienti dalle file dell'eversione nera. Disponiamo ora di riscontri fondati su precisi contesti probatori, faticosamente ma con successo ricostruiti, nonostante ostacoli, reticente e parziali collaborazioni, che dimostrano come quei programmi furono effettivamente realizzati, per cui a partire da un determinato momento della storia e certamente prima del 2 agosto, così come nei primi anni Settanta chi avesse voluto progettare azioni stragisti disponeva della compagine di Ordine nuovo, la cui funzione abbiamo esaminato a lungo".*

4.8. La rivendicazione dell'attentato al giudice Stiz come riscontro alla responsabilità dei NAR e conferma dell'attendibilità di Presilio e del significato dell'inerzia del SISDE

Abbiamo già visto come l'attentato al giudice Stiz, anticipato da Vettore Presilio. non fosse una *boutade* ma un fatto vero, concreto, e pericolosamente prossimo alla sua attuazione da parte di Fioravanti e degli altri del suo gruppo. Ne abbiamo già introdotto il significato di riscontro alla responsabilità di Fioravanti per la strage. È un episodio anche ideologicamente importante perché evidenzia come Fioravanti, lungi dall'essere lo "spontaneista" che ha detto di essere, in realtà agiva come capo dell'esercito di Ordine nuovo verso obiettivi propri della strategia del gruppo: l'evasione di Concutelli, la punizione del giudice che aveva arrestato Freda e avviato la scoperta delle responsabilità del gruppo per la strage di Milano, l'omicidio dell'avvocato Arcangeli per le sue soffiate, l'omicidio Amato, ecc.

La Procura generale tratta diffusamente l'argomento a partire dal libro del giornalista Barbacetto, "Il grande vecchio", la cui testimonianza è stata assunta all'udienza del 28 aprile 2021, che l'aveva per primo reso noto al pubblico, senza destare eccessiva attenzione.

Il libro è agli atti del processo e alla pagina 34 si racconta come nel luglio 1980 il giudice Giovanni Tamburino fosse informato dal detenuto Vettore Presilio in merito al progetto di un imminente attentato organizzato ai danni del giudice Stiz, colpevole di avere indagato sulla destra e di avere colto il collegamento di Freda e Ventura con Piazza Fontana.

Si racconta poi come Stiz fosse di fatto costretto ad astenersi dal giudicare a Treviso il carnefice designato, Valerio Fioravanti, quando comparve come imputato di rapina l'anno successivo. Stiz fu sollecitato ad astenersi proprio dal difensore dell'imputato che proferì la frase: "*Lo sa il giudice Stiz che è stato obiettivo di un attentato progettato da un mio patrocinato?*". Avendone la risposta: "*Lo so, avvocato, lo so*", *accettando di fatto la "richiesta di astensione"* che gli venne contestualmente rivolta.

Da quel momento si ebbe conferma che Presilio aveva detto la verità e che l'omicidio di Stiz doveva essere attuato dalle stesse persone che avrebbero commesso anche l'evento eclatante di cui tutti avrebbero parlato, preannunciato dallo stesso Presilio nella stessa occasione del colloquio con Tamburino.

Sentito come teste all'udienza del 28.04.2021, Giovambattista Barbacetto ha confermato la veridicità dell'episodio descritto, frutto di un'intervista con il magistrato che ne fu protagonista; ha inoltre precisato che le frasi riportate tra virgolette riflettevano il pronunciato dal dott. Stiz, in base agli appunti presi durante i colloqui con l'intervistato, e che

quest'ultimo, comunque, dopo la stesura del testo, approvò la descrizione del fatto che fu sottoposta alla sua attenzione, prima della pubblicazione del libro.

La vicenda è sostanzialmente confermata oltre che dalla testimonianza del giornalista che riporta le parole di Stiz, nel frattempo deceduto, dai riscontri documentali sugli atti del processo.

Abbiamo in precedenza richiamato le dichiarazioni confermative del p.m. d'udienza Labozzetta e non insistiamo, pur ricordando come il difensore del tempo di Fioravanti, pur non ricordando i dettagli, non abbia smentito l'episodio.

Andiamo alle conclusioni.

Si deve convenire che l'"astensione" del giudice Stiz nel processo a carico di Fioravanti sia stata l'effetto di una sorta di "rivendicazione" del progetto di attentato nei confronti del magistrato ad opera del Fioravanti, come riferito anni dopo dallo stesso Stiz al giornalista Barbacetto, secondo quello che fu detto in aula dal difensore del tempo.

Stiz non si astenne preventivamente dall'udienza – osservano i magistrati della Procura Generale - solo perché, all'epoca, pur essendo stato informato per motivi di sicurezza e tutela personale delle propalazioni di Vettore Presilio, non era stato ancora accertato da chi provenisse la gravissima minaccia. Vettore Presilio, infatti, si era limitato a indicare l'esistenza del progetto di attentato come proveniente in modo generico dall'area dell'estremismo di destra. Quando Fioravanti rivendicò la paternità del progetto di attentato non era a conoscenza delle dichiarazioni rese nel luglio del 1980 al dott. Tamburino da Vettore Presilio con le quali, prima della strage di Bologna, aveva informato l'autorità giudiziaria che un gruppo di terroristi neri stava progettando un imminente attentato di enorme gravità, che sarebbe stato seguito, ad opera dello stesso gruppo, da un attentato nei confronti del dottor Giancarlo Stiz.

Giuseppe Valerio Fioravanti non era dunque a conoscenza che gli inquirenti avevano già elementi per stabilire il legame esistente tra il progetto di attentato a Stiz e la strage di Bologna, nel senso di legare i due eventi sotto una comune identità degli autori.

E di ciò nulla sapeva ancora Fioravanti.

L'accusa sarà invece formulata, quattro anni dopo, con il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna il 10.12.1985, comprendente le imputazioni concernenti sia la strage del 2 agosto 1980, sia la costituzione di una banda armata (art. 306 c.p.) avente tra i suoi obiettivi anche il "progetto di uccisione di un magistrato di sede giudiziaria veneta fra la fine del 1979 e l'agosto-settembre 1980" (all. n. 34, cap. 6, pag. 4).

Per tale imputazione Giuseppe Valerio Fioravanti è stato definitivamente condannato nel processo per la strage del 2 agosto.

La previsione di Vettore Presilio, puntualmente, verificata quanto al primo dei due episodi annunciati (la strage di Bologna), rende inevitabile la riconducibilità dell'attentato alla stazione allo stesso gruppo di persone. E quindi la rivendicazione del progetto di attentato al magistrato porta un'altra prova postuma a carico dei già condannati: "*la rivendicazione del progetto di uccisione del giudice Stiz da parte di Giuseppe Valerio Fioravanti comportò, di conseguenza, l'implicita, inconsapevole attribuzione alla sua persona anche dell'episodio delittuoso che ne costituì l'antefatto nell'ambito di un medesimo disegno criminoso sviluppato nell'estate del 1980: la strage del 2 agosto alla stazione di Bologna; il che costituisce un ulteriore elemento confermativo della responsabilità del Fioravanti per tale delitto, come anticipato nel primo capitolo di questa memoria (a pag. 2, nota 3)*".

4.9. Il collegamento tra mandanti ed esecutori nell'impostazione della Procura generale all'esito dell'indagine su Paolo Bellini e i mandanti

Nella parte conclusiva della requisitoria era necessario per la pubblica accusa chiudere il cerchio delle nuove acquisizioni probatorie sull'origine e la causale della strage e quindi sul ruolo di Gelli, della P2 e dei suoi fiduciari, con la fase esecutiva che ora si presenta ben più ricca e articolata di protagonismi, emersi in modo probabilmente incompleto, solo dopo oltre quaranta anni dal Fatto. Non basta ricostruire l'origine della strage politica consumata il 2 agosto nell'ambito del progetto eversivo realizzato all'interno della P2, senza connettere le nuove acquisizioni con la fase esecutiva e i protagonisti di essa, individuati nelle sentenze irrevocabili e nel nuovo personaggio Paolo Bellini, presente alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto al momento dell'esplosione della bomba, a sua volta legato ai servizi segreti e a centrali occulte di potere operanti nell'ambito della Loggia gelliana.

La tesi propugnata dall'accusa esige di stabilire le connessioni operative in termini di concorso nel reato tra Gelli, i servizi l'eversione nera e poi in particolare, le connessioni tra gli stessi "mandanti" e il gruppo di Fioravanti, Mambro, Ciavardini, Cavallini ma anche quelli tra i medesimi vertici dell'organizzazione e il Bellini e se si vuole, ma qui non è più necessario se non in termini di scenario di fondo anche con Picciafuoco e con altri soggetti non identificati.

Non è invece necessario trovare connessioni e collegamenti rilevanti in termini di precisa prova giudiziaria tra il gruppo Fioravanti e Bellini, così come non fu necessario alla Corte

d'appello di Bologna individuare una specifica connessione con divisione concordata dei compiti tra Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini e il Picciafuoco. Come si desume anche dalle sentenze irrevocabili, un'operazione come quella del 2 agosto 1980 esige un'organizzazione a compartimenti non comunicanti tra loro, secondo le tecniche sperimentate da organizzazioni terroristiche di diversa natura, agite da istanze superiori a loro volta compartimentate e raccordate al vertice, in grado di muovere sincronicamente le pedine, senza necessità di incontro tra le stesse. La prima indagine aveva per questo motivo postulato l'esistenza di diversi contenitori concentrici che partivano da un vertice operativo associativo che dava luogo a una o più bande armate, all'interno di una delle quali si raggruppavano gli esecutori materiali del delitto. Mancò in quei processi la prova di una connessione più intensa tra i diversi livelli o cerchi e la stessa ipotesi associativa, pur evidente per certi versi, fu priva di conferme decisive, progressivamente ma tardivamente raggiunte con le sentenze Ciavardini e Cavallini e con l'indagine sul Documento Bologna e sulla stessa figura di Paolo Bellini.

È proprio questa figura a rimettere in tema il ruolo dell'organizzazione *Avanguardia Nazionale*, cui Bellini apparteneva. Indagando su Bellini è stato necessario ricostruire i suoi rapporti con la struttura di *Avanguardia Nazionale* che a sua volta rimanda ai rapporti tra Stefano Delle Chiaie e Federico Umberto D'Amato, un rapporto, a questo punto della vicenda, non più virtuale e teorico ma che assume una precisa pregnanza operativa.

Alla dimostrazione di questo rapporto e alla ricostruzione del contributo che dall'interno di questa organizzazione, strettamente legata ai servizi segreti, come appurò infine Vincenzo Vinciguerra, fu dato alla strage è dedicata l'ultima parte della Memoria dei pubblici ministeri che ora ripercorreremo, valutandone analiticamente tutti i passaggi, in funzione delle evidenze acquisite.

Partiamo dalla rivalutazione della presenza e del ruolo di Sergio Picciafuoco alla stazione di Bologna il 2 agosto, com'era stato ricostruito nella sentenza della Corte di appello di Bologna del 1994 oltre che dalla successiva condanna di Ciavardini, pronunciata ad oltre dieci anni dalla prima.

Se ne è tratta la ragionevole conclusione che nella strage del 2.08.1980 furono coinvolti personaggi di almeno tre formazioni della destra eversiva: i *Nuclei Armati Rivoluzionari*, *Terza Posizione* e *Ordine Nuovo*. Le prime due furono presenti anche sulla scena del crimine, attraverso loro esponenti. *Ordine Nuovo* fu coinvolto, quanto meno, a livello di preventiva conoscenza del progetto stragista, secondo le notizie fornite nel luglio 1980 al dott.

Tamburino da Vettore Presilio sull'imminente grave attentato che, a sua volta, aveva avuto le relative informazioni da Roberto Rinani, appartenente alla componente veneta-padovana di *Ordine Nuovo*. Sulla posizione di Rinani e sulla sua attendibilità nelle confidenze fatte a Presilio, sussiste il giudicato.

Vi è ovviamente di più perché nel medesimo ambiente ordinovista di Padova, alla fine di luglio del 1980, anche Massimiliano Fachini era a conoscenza dell'imminente esecuzione della strage, tanto è vero che raccomandò alla sua amica Jeanne Cogolli di allontanarsi da Bologna in quanto ivi sarebbe accaduto "qualcosa di grosso", con ciò intendendo un'azione delittuosa che avrebbe avuto notevole risonanza e che avrebbe potuto portare ad una repressione nei confronti dei rappresentanti della destra eversiva. La sentenza della Corte d'assise d'appello del 16.5.1994 (nella Memoria sono indicate le precise pagine) sottolineò come quella di Jeanne Cogolli fosse l'ennesima situazione di promiscuità nell'appartenenza, tipica della galassia dell'eversione di destra, perché la donna era inserita non solo in *Ordine Nuovo*, ma anche nel movimento di *Terza Posizione*. Ciò si desume anche dalla messa a disposizione nel settembre 1979 e nell'agosto 1980 da parte della Cogolli della propria casa di Passignano sul Trasimeno per raduni di militanti della formazione guidata da Roberto Fiore.

Sappiamo peraltro come nel panorama dei movimenti di estrema destra dell'epoca vi era un'altra forza attiva, *Avanguardia Nazionale*, il cui *leader* Stefano Delle Chiaie era stato coinvolto nel primo processo come componente dell'associazione sovversiva, configurata tra uomini di *Ordine Nuovo*, di *Avanguardia nazionale* e dei servizi segreti con al vertice Licio Gelli.

Sin dal primo processo emergeva il ruolo rilevante di quella organizzazione nel panorama eversivo nel quale comparivano formalmente i servizi segreti e la P2. Vedremo come e perché quell'ipotesi non ebbe conferma dibattimentale nonostante le evidenze ponessero in grande rilievo le connessioni tra gli imputati, tutti in qualche modo coinvolti nelle attività eversive che portano alla strage di Bologna. Probabilmente era difficile dare corpo a un'ipotesi associativa stabile di una realtà che era in realtà un insieme di collegamenti che si coagulavano intorno a specifici obiettivi criminosi, per poi riprendere propri autonomi percorsi nei quali il centro gelliano fungeva da collegamento esterno ed occulto.

Avanguardia Nazionale era rimasta fuori dall'accusa di strage nel primo processo, in cui erano stati invece coinvolti i maggiori esponenti di *Ordine nuovo* come Fachini e Signorelli, oltre ai NAR, Picciafuoco e poi Ciavardini, inseriti in *Terza Posizione*. L'assenza di

Avanguardia nazionale dal contesto della strage creava un vuoto rispetto al Servizio segreto civile, gli Affari Riservati, rimasto in effetti fuori dalle indagini. Ed era una stranezza, visto il ruolo da questo giocato in piazza Fontana.

Vedremo come Avanguardia nazionale sia stata storicamente connessa al servizio segreto civile per le attività di provocazione e nelle azioni ricomprese nella c.d. "guerra psicologica". In questo processo A.N. riassume un ruolo fondamentale nella vicenda in quanto rappresenta l'anello di congiunzione tra il vertice finanziario-organizzativo della strage di Bologna, costituito dal binomio piduista Licio Gelli - Federico Umberto D'Amato e la figura di Paolo Bellini, il quale, come si vedrà, fu un militante operativo di Avanguardia Nazionale, dalla metà degli anni Settanta.

Questa tesi che la Corte assume come del tutto plausibile e ragionevole è sviluppata con specifico riferimento ai dati probatori nella requisitoria dell'accusa.

Il leader assoluto di A.N., abbiamo detto, era Stefano Delle Chiaie.

Abbiamo già parlato - e ne diremo tratteggiando specificamente la figura di D'Amato - dell'operazione "manifesti cinesi". I pubblici ministeri la definiscono *"immagine plastica del legame triangolare esistito tra la coppia D'Amato - Tedeschi (protagonisti dell'appunto Bologna) e Stefano Delle Chiaie nell'ambito di una condotta di terrorismo psicologico, tipica della cosiddetta strategia della tensione: nel caso di specie, esponenti di Avanguardia Nazionale svolsero un'attività di propaganda fittizia proveniente, in apparenza, da militanti comunisti filocinesi con un duplice scopo: alimentare il clima di preoccupazione rivolto all'estremismo politico e, soprattutto, indebolire il partito comunista inscenando una sacca di contestazione alla sua sinistra; il tutto sotto la regia di Federico Umberto D'Amato."*

Una tipica operazione *ante litteram*, suggerita come tipica nel manuale Westmoreland.

Vincenzo Vinciguerra ha narrato la storia di Delle Chiaie, uomo legato ai servizi segreti di Spagna, Portogallo, America latina, ovunque fosse necessario sostenere azioni golpiste repressive e di sostegno ai regimi militari fascisti in Europa e in Sudamerica. E naturalmente con i servizi italiani e americani in Italia impegnati nell'azione di guerra non ortodossa contro il comunismo. Un uomo non inquadrato in una specifica organizzazione: non risulta che fosse in Gladio né nell'Anello o nel Supersismi; egli metteva tuttavia la sua organizzazione al servizio di tutte le operazioni sporche che neppure quelle organizzazioni in qualche modo legate a vertici istituzionali potevano compiere. Abbiamo visto gli esempi citati da Vinciguerra.

Costui è la fonte più importante del legame di Stefano Delle Chiaie con gli apparati di intelligence dello Stato. Vinciguerra è il solo a dare notizie di prima mano sulle attività illecite del Delle Chiaie, rivelando aspetti della sua attività altrimenti inconoscibili. Vinciguerra ha testimoniato come anche l'organizzazione di Delle Chiaie fosse uno strumento degli apparati deviati dello Stato, con ciò che ne è conseguito dal lato della rivisitazione della sua posizione.

Come si è visto, in varie altre parti di questo scritto, nel corso dell'esame del 26.05.2021, Vinciguerra ha illustrato e confermato il significato delle lettere dal carcere scritte negli anni Ottanta a Stefano Delle Chiaie; un significato esplicito, nonostante la consapevolezza della sua condizione di sottoposto a censura epistolare. È in atti la missiva del 2/8/1988 (all. n. 2 cap. 7) nella quale il Vinciguerra si rivolge al Delle Chiaie da *ex* amico e camerata esprimendo disappunto ed inquietudine per "l'inserimento di A.N. e tuo in una strategia complessiva che mi appare sempre più manovrata dai servizi e, in particolare, da James Angleton e da Vito Miceli".

In dibattimento (ud. 26.05.2021) Vincenzo Vinciguerra ha definito *Avanguardia Nazionale* organica agli apparati dello Stato.

Il quadro probatorio non è più quindi saltuario e occasionale ma fondato su una testimonianza diretta che riporta le parole di Delle Chiaie e ne spiega il significato.

Sappiamo ora che il rapporto esistente tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie, suggerito da più fonti, è descritto nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, di cui abbiamo lungamente parlato e di cui viene riportato uno stralcio nella Memoria dei pubblici ministeri:

"*La testimonianza di Vinciguerra sulle collusioni tra D'Amato e Delle Chiaie - e quindi tra A.N. e Affari Riservati - ha trovato una straordinaria e autorevole conferma in quella di Guglielmo Carlucci, ex dirigente degli Affari Riservati, nonché stretto collaboratore di D'Amato, recentemente scomparso. E' utile riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni di Carlucci citando ampi brani della sentenza-ordinanza del GI di Venezia, Carlo Mastelloni: "Sulla gestione di fonti interne o infiltrati coltivati dai funzionari del Ministero dell'Interno in servizio alla Div. AA.RR. nel corso della deposizione del 15 maggio 1997 il dr. Carlucci ha ricordato che il Delle Chiaie era solito frequentare il dr. D' Amato sia quando il funzionario era vice direttore che nei tempi successivi in cui era assurto alla carica di direttore della Divisione, trattenendosi con il prefetto nei locali dell'ufficio. In alcune occasioni lo stesso Carlucci aveva assistito ai colloqui intercorsi tra i due.*

Secondo le percezioni del Carlucci, a cui il Delle Chiaie era stato presentato, D'Amato e la Divisione Affari Riservati agevolavano il capo indiscusso di Avanguardia Nazionale per il rilascio di passaporti, per concessioni del porto d'armi e di quant'altro, interessando in discesa gli organi competenti della Questura di Roma ed estendendo questo tipo di intervento anche a qualche amico dell'estremista. Nel corso degli incontri il Delle Chiaie forniva notizie che il D'Amato, dopo essersi fatto descrivere le singole personalità degli appartenenti al gruppo di A.N., trasfondeva in appunti che poi inoltrava, per lo sviluppo, alla Sezione competente al fine di stimolare i conseguenti controlli da espletare in direzione dei militanti attraverso la Squadra centrale o Ufficio politico o direttamente al Capo della Polizia che, ove del caso, a sua volta li inoltrava al Ministro.

Era dunque Delle Chiaie un suo confidente, nonché infiltrato nella struttura di estrema destra. Si trattava di un rapporto personale ed esclusivo di D'Amato: "un contatto rischioso", ma ritenuto dallo stesso D'Amato e dal Carlucci "indispensabile".

Anche se il teste ha risposto di non aver mai sviluppato appunti provenienti dal Delle Chiaie all'esito di ogni commiato, cui egli aveva modo di assistere, il commento seguito alla visita espresso dal prefetto era sempre nel senso che il contatto con Delle Chiaie "poteva essere utile per noi".

E non v'è dubbio come debbano essere apprezzate le conclusioni dei pubblici ministeri secondo cui quello appena indicato è "*un riscontro diretto fornito dal dr. Carlucci pertinente a un rapporto di cui si è eternamente sussurrato, ma anche dibattuto spesso nelle aule di Giustizia e che nel corso di questa istruttoria ha avuto un'autorevole conferma processuale caratterizzata da una ricchezza di particolari e ben inquadrata nello spazio e nel tempo: "Nel 1966 allorché io pervenni al Viminale il rapporto tra D'Amato e Delle Chiaie era già in corso", nonché logicamente articolata: "il predetto, anche se si diceva che era un violento, non è mai stato arrestato, anche se inquisito".*

Sono tutte considerazioni che sono state già sviluppate, sull'imprendibilità di Delle Chiaie e sui suoi rapporti coi servizi, di cui quello con D'Amato era solo la punta: in precedenza abbiamo visto i rapporti col SID di Labruna, le connessioni con i servizi spagnoli, francesi, con l'Aginter press, che ora vanno portate a sistema nel momento in cui D'Amato e Delle Chiaie operano sullo stesso piano, un piano sul quale si colloca anche Gelli, ricordando gli incontri e i contatti dello stesso Gelli con Delle Chiaie secondo quanto risulta dal racconto di Nara Lazzerini, sul quale avanti.

A proposito del rapporto manipolatorio tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie è richiamata la perizia De Lutiis elaborata nell'ambito del processo *Italicus bis*, trasmigrata negli atti delle indagini su Brescia, acquisita agli atti del nostro processo.

La memoria ne riporta un passo ma tutta la relazione De Lutiis è di estrema importanza ai nostri fini. Lo facciamo nostro:

"A questo proposito è da rilevare quanto affermato dal capitano Antonio Labruna dinanzi al giudice Mastelloni: «Mi accorsi già nel corso dell'istruttoria che non erano stati documentati alla A.G. i soggetti denunciati (per il Golpe c.d. Borghese, n.d.r.): per esempio, i componenti di Avanguardia Nazionale, Delle Chiaie e Maurizio Giorgi; aggiungo che tutti i componenti di Avanguardia Nazionale non furono denunciati per il golpe, benché ne fosse stata evidenziata una struttura palese ed una occulta e operativa in funzione del golpe».

In questa testimonianza, Labruna conferma l'esistenza della doppia struttura, la finalizza al golpe ed evidenzia le protezioni di cui gli aderenti ad Avanguardia Nazionale avrebbero goduto. Il nodo principale, per quanto riguarda questa organizzazione, concerne infatti i rapporti, sempre negati da ambedue le parti, con l'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno. Esistono peraltro varie testimonianze che invece sostengono l'esistenza di questo rapporto. Lo stesso Labruna, dinanzi allo stesso giudice, aggiunge alcuni particolari: «So che la struttura di Avanguardia Nazionale, non denunciata per i fatti del Golpe Borghese, era pilotata dall'Ufficio Affari Riservati retto dal D'Amato. Tanto mi risulta per avermelo detto sia Guido Paglia, attuale Vice Direttore del "Giornale" - presentatomi dal generale Maletti - che stilò anche una relazione scritta, - che Guido Giannettini, con cui ebbi più contatti a far data dal settembre 1972: il Giannettini mi riferì che Avanguardia Nazionale collaborava con l'Ufficio Affari Riservati e, all'uopo, mi fece una relazione scritta che io consegnai a Maletti (.....).

Capo di Avanguardia Nazionale era Stefano Delle Chiaie, che, ripeto, era una fonte dell'Ufficio Affari Riservati».

Guido Giannettini conferma questa voce e afferma: «Circa i rapporti diretti tra il capo dell'Ufficio Affari Riservati dr. D'Amato ed il Delle Chiaie, di tanto ebbe a parlarmene il giornalista, collaboratore de Il Tempo e di altri giornali, Edgardo Beltrametti, deceduto, così come anche altri colleghi. Ricordo che anche il capitano Labruna mi addusse che il D'Amato era in rapporto con Delle Chiaie, "manovrato" dal predetto e dal suo ufficio, ritengo attraverso finanziamenti. Dagli anni sessanta in poi era arcinoto, negli ambienti

politici e giornalistici, che il D'Amato manipolava Delle Chiaie e la struttura di Avanguardia Nazionale di cui il Delle Chiaie era il dirigente».

Pur tra lievi contraddizioni, Giannettini e Labruna si attribuiscono vicendevolmente il ruolo di fonte della notizia...

Labruna confermò il fatto dinanzi a vari magistrati. Citiamo per tutti la sua deposizione dinanzi al giudice Salvini: «Ritornando alla posizione di Delle Chiaie, ripeto ciò che ho detto più volte, cioè affermo formalmente che era un agente dell'Ufficio Affari Riservati. Non sono il solo a dirlo. Lo afferma anche il Paglia nella sua relazione, il Giannettini in una sua relazione, l'Orlandini nelle registrazioni che ho consegnato al G.I. di Milano. Lo diceva anche il Niccoli, probabilmente anche nelle registrazioni».

Non deve trarre in inganno il fatto che Labruna e Giannettini in parte si attribuiscano la stessa notizia. A parte che entrambi citano altre fonti, si tratta in realtà del possesso di quelle informazioni che sono patrimonio conoscitivo comune di persone che operano in un medesimo contesto nel quale le notizie che circolano devono essere necessariamente vere perché le medesime persone devono agire con medesimi scopi, per cui necessitano di informazioni comuni attendibili.

Vedremo come anche le fonti aperte consultate da questa Corte confermano questa tesi (in particolare il recente volume di Giacomo Pacini, 2012 "La spia intoccabile" di cui la Corte aveva disposto l'acquisizione, ma che non risulta in concreto agli atti del processo.

Trattasi comunque di libro scientifico in libera circolazione che utilizza per la parte pertinente anche il materiale acquisito agli atti.

Questo materiale in ultima istanza documenta la relazione, personale e diretta - si potrebbe dire di reciproca strumentalizzazione, visti i favori che Delle Chiaie riceveva secondo la testimonianza di Carlucci - tra l'eversore e il poliziotto: la pluralità e la convergenza delle varie fonti di prova e, soprattutto, il contributo dichiarativo offerto dal dott. **Gabriele Carlucci**, funzionario che lavorava a stretto contatto con il D'Amato, non lasciano spazio a ricostruzioni del fatto alternative. Avanti al giudice Mastelloni, Carlucci ha sostenuto la necessità di quel rapporto, "utile per noi" e per la possibilità di tenere sotto controllo un'organizzazione all'interno della quale potevano esserci degli esaltati. Ma non si può negare che D'Amato fosse elemento spregiudicato e non avrebbe esitato un attimo a usare i suoi crediti con Delle Chiaie per chiedergli servizi di qualsiasi natura quale quello di mettergli a disposizione un uomo che in un dato momento di un certo giorno fosse a sua volta

disposto a compiere una certa azione, come cooperare a una strage o a un frammento della relativa condotta.

In questo contesto i riscontri sono forniti, cercando all'interno della immensa mole di dati contenuti nel maxi *file* di oltre due mila pagine nel quale sono riversate le informative dell'ispettore Cacioppo per l'autorità giudiziaria bresciana, autentica miniera di informazioni tratte dai fascicoli delle principali indagini e dei processi per le vicende stragiste e golpiste degli anni Settanta.

Ne tratteremo nell'ultimo capitolo con maggiori dettagli.

Qui va detto che l'informativa riportata è dell'11 gennaio 2005 e riguarda l'audizione di **Vincenzo Santillo** e di **Renato Nespoli**, ex ispettori di P.S. in servizio presso l'Ufficio Politico della Questura di Roma, che dichiararono quanto segue, in merito al tema di prova in esame:

Santillo: Per noi dell'Ufficio Politico il Delle Chiaie "cantava" sia con qualcuno del nostro ufficio che con il Dr. D'Amato del Ministero dell'Interno... Era notorio che Delle Chiaie era in contatto con il Ministero dell'Interno ed in particolare con D'Amato (allegato 7 cap. 7).

Nespoli:

Di Delle Chiaie posso dire che, allorché giunsi all'Ufficio Politico – siamo nel 1965- ebbi l'impressione che questi transitava per gli uffici come fosse la casa sua. Più di una volta lo invitai a lasciare l'ufficio. Anzi una volta lo cacciai proprio dalla mia stanza. Ricordo che aprì la porta senza chiedere alcun permesso. Capii che l'interlocutore di Delle Chiaie era il dirigente - cioè D'Agostino... Devo dire che l'impressione che ebbi sulla presenza di Delle Chiaie all'Ufficio Politico mi portava a pensare che Delle Chiaie fosse in organico all'Ufficio Politico. Ricordo che anche all'interno della Direzione Nazionale del MSI era voce diffusa che Delle Chiaie fosse pagato dall'Ufficio Affari Riservati (allegato 8, cap. 7).

Abbiamo già visto come l'idea che gli ex funzionari dell'Ufficio Affari Riservati abbiamo voluto far passare a proposito di questa relazione tra D'Amato e Delle Chiaie sia inattendibile. Delle Chiaie era tutt'altro che un infiltrato di D'Amato in quella che era a tutti gli effetti la sua organizzazione. Non era subordinato a D'Amato; la strumentalizzazione era reciproca; i due operavano all'interno dello stesso campo, quello filoatlantico e della difesa ad oltranza dell'Occidente contro il comunismo. Vinciguerra ci ha spiegato come questa scelta della destra extraparlamentare di mettersi al servizio delle componenti estreme del regime politico che avrebbero volentieri ristretto gli spazi della democrazia, pur di escludere

qualsiasi alternativa a un regime di assoluta fedeltà all'amico americano, aveva snaturato la carica antisistema di quella forza che era a tutti gli effetti una forza di complemento, sia pure del tutto autonoma. Tale autonomia era necessaria per coinvolgere nuove leve, disponibili ad agire nell'interesse di un progetto, essenzialmente di conservazione dello stato di cose esistente, sia pure con l'uso della violenza e del terrore come forza di bilanciamento e di intimidazione, rispetto a prospettive di cambiamento.

Corretto pare pertanto il giudizio formulato dalla Procura generale, secondo cui l'attività svolta in Avanguardia Nazionale dal Delle Chiaie per conto del D'Amato non può essere paragonata a quella di un mero informatore che, dall'esterno, si infiltra in un'organizzazione criminale per carpirne i segreti e svelarli alla pubblica autorità, in modo che questa possa svolgere il suo compito istituzionale di prevenzione e contrasto dell'attività delittuosa. Stefano Delle Chiaie era effettivamente, *"a differenza di un qualsiasi informatore o infiltrato, il capo assoluto ed indiscusso di A.N. ed incarnava il vertice politico-decisionale-strategico dell'attività riferibile a tale formazione eversiva. In altre parole, Stefano Delle Chiaie era la personificazione di Avanguardia Nazionale."*. Dirigeva l'organizzazione secondo suoi piani che prevedevano anche l'alleanza tattica ma di lungo periodo con il Ministero degli interni. *Avanguardia* era stata costruita da Delle Chiaie in anni lontani, in concomitanza con la nascita della strategia della tensione nei primi anni Sessanta, in ossequio a quelle esigenze di mobilitazione efficace contro il "pericolo comunista" che era, secondo ciò che ha raccontato l'ex Ministro Taviani, l'ossessione dei circoli oltranzisti del nostro paese e di cui fu espressione principale il presidente della Repubblica Antonio Segni.

A questo proposito conviene ricordare ciò che disse Paolo Emilio Taviani al colonnello Giraudo il 7 settembre 2000:

R.: *Nella mia precedente audizione alla Commissione Stragi del 01 luglio 1997, di cui consegno copia, avevo lasciato intendere che alcune cose riguardanti i precedenti lontani e vicini della strage di Milano quella del 12 dicembre 1969, la madre delle stragi, non le avrei dette. Le dico adesso. in sintesi quelle che non hanno rilevanza penale e, analiticamente, quelle che ritengo possano avere rilevanza penale.*

In sintesi: la chiave di lettura della storia italiana, dalla primavera del 1947 al 1989, sta nella doppia politica estera, non mi soffermo a spiegare questo concetto. In un quadro di tale gravità, perché la politica estera è l'essenza prioritaria della vita di uno Stato, sono esplose tre drammatiche crisi: 1964, 1969-70, 1973-75.

Sulle vicende della primavera del 1964 parlai nella testimonianza del luglio del 1997. Dissi allora e ripeto oggi che io conservo una grande stima di Antonio Segni, non intendo insistere su questo punto dato che ho già insistito tre anni fa.

I miei contrasti - ero Ministro dell'Interno - con il Presidente della Repubblica Segni, hanno avuto una data precisa di inizio: 22 febbraio 1964, suo ritorno da un viaggio in Francia. Era rimasto fortemente impressionato dall'organizzazione antistalinista dei francesi. Il Presidente Segni mi chiese più volte che cosa avessimo previsto in caso di insurrezione armata comunista. Gli ho sempre risposto che dopo la sconfitta interna dei secchiani, né io né Vicari, capo della Polizia, né l'Arma dei Carabinieri, avevamo preoccupazioni di tal genere. Segni mi disse più di una volta: ". . . andando avanti di questo passo tra un anno sarò costretto a dare il mandato ad un comunista...". Qui si inseriscono cose non dette, e ora le dico con dispiacere perché devo fare nomi di persone che stimo, alcune moltissimo.

So con certezza, e me lo confidava lo stesso Segni, che alimentavano quelle preoccupazioni, il Presidente del Senalo Merzagora, il Presidente della Camera Bucciarelli Ducci, il Segretario del Consiglio Supremo della Difesa Edoardo Martino, Randolfo Pacciardi, Eugenio Reale, Renato Angiolillo. Non ho fatto che alcuni nomi, quelli dei quali so con certezza incontravano il Presidente. Accanto e attorno ai nomi citati, stava un cospicuo mondo politico trasversale, non legato da interessi né da sigle associative. Erano parlamentari, alti funzionari, Magistrati, alti Ufficiali, che in buona fede vedevano un pericolo nella nostra apertura a sinistra iniziata negli anni Sessanta. C'erano dei democristiani, ma non tutti erano democristiani; dei massoni, ma non. erano tutti massoni. Erano sobillati dalla CIA? A dire il vero era accaduto il contrario: qualcuno dei personaggi citati, chiacchierando con personaggi di Paesi a noi alleati, aveva espresso, lui le sue preoccupazioni.

E' del tutto evidente che se questo era il clima, le preoccupazioni, lo stato di diffidenza all'interno delle istituzioni, la considerazione in cui veniva tenuto un ministro dell'Interno solidamente anticomunista ma leale come Taviani (debole era il minimo appellativo che gli veniva rivolto), dare mano libera alla costituzione in ambito sociale di gruppi, organizzazioni, militanza che di quello spirito si facevano portatori, senza gli impacci dei ruoli istituzionali, era il minimo che potesse accadere. Ed infatti, il Convegno del Pollio al quale partecipa Delle Chiaie non è altro che il coagulo tra teoria, pezzi di Stato e truppe dell'eversione nera che si fa interprete di quell'esigenza, rappresentata persino dal Presidente della Repubblica in

carica, fino a pochi mesi prima (nell'interregno sostituito dal presidente del Senato Merzagora, appartenente anch'egli, secondo il giudizio storico, all'oltranzismo atlantico).

Non può dunque affermarsi che il Delle Chiaie possa essersi infiltrato nel movimento politico da lui stesso guidato ed incarnato, per poi allearsi con l'organo dello Stato che avrebbe dovuto combatterlo.

Vi fu, nei fatti, una forma di alleanza tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie (come dimostra anche l'operazione "manifesti cinesi") che non scaturì da un fenomeno di infiltrazione, ma fu dettata da interessi comuni e convergenti nell'ambito di quella strategia della tensione condivisa dal vertice di Avanguardia Nazionale e da organi deviati dello Stato, della quale ebbe contezza lo stesso Vincenzo Vinciguerra agendo all'interno della destra eversiva ed al fianco del "camerata-amico" Stefano Delle Chiaie.

Le anzidette deviazioni sono state ancora una volta riferite da una fonte assolutamente attendibile come l'ex ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani. Le sue dichiarazioni tardive rispecchiano una realtà alla quale lo stesso fu l'unico che cercò di reagire con provvedimenti energici come lo scioglimento di Ordine nuovo. Quella realtà era però radicata e trovò un nuovo referente nella Loggia P2, ben più determinata dell'incerta e ondivaga direzione dei vertici democristiani. D'altra parte Taviani nelle dichiarazioni successive del 2001 descrive l'esistenza del servizio segreto ufficioso dell'Anello, di cui peraltro mostra di avere scarsa contezza. Ed invece si trattava di un gruppo di eversori ampiamente disponibili per qualsivoglia azione di supporto ad iniziative di modifica dall'interno dell'assetto istituzionale. Dall'incertezza che dimostra uno dei politici di maggior polso, come ministro dell'Interno, si comprende come D'Amato possa essere stato per oltre venti anni il dominus del Ministero dell'interno, avendo trovato piena sintonia con un altro Ministro che lo spionaggio e le azioni *extra ordinem* le teorizzava, Francesco Cossiga.

Disse Taviani ai P.M. di Brescia il 9 marzo 2001

ADR quando, nel corso delle dichiarazioni da me rese ai carabinieri del ROS delegati dal PM di Milano in data 07.09.2000, ho dichiarato che "nel periodo dello sfascio del SIFAR e della confusione del SID , erano stati assunti come agenti di complemento parecchi confidenti, veri e propri servizi paralleli, come vennero definiti , spesso equivocati con la Gladio, mentre con essa non avevano nulla a che vedere" intendevo dire che nel periodo successivo al 1966 ma intensamente soltanto successivo al 1968 e fino al1973 (mio decreto di scioglimento di Ordine Nuovo) erano entrati al servizio continuativo o saltuario sia del SID sia di talune Questure uomini di. Chiara provenienza di destra, taluni anche provenienti

dalla destra eversiva. Quando rientrai al Ministero dell'Interno nel 1973 trovai che il pericolo eversivo dell'estrema destra si era moltiplicato e che la direttiva ministeriale era stata per molto tempo attenta soltanto al pericolo che proveniva dalla sinistra. Un qualche rimedio a questo andazzo si era realizzato in quei pochi mesi in cui Rumor sostituì Restivo al Ministero dell'Interno ma non era stato certamente sufficiente. Quando ho usato il termine servizi paralleli sarei stato linguisticamente più esatto se avessi usato il temine di elementi di ruolo e di elementi di complemento, in particolare intendevo alludere alla presenza di singoli soggetti o gruppi di soggetti in qualche modo collegati e utilizzati dai servizi Istituzionali.

ADR Prendo atto del contenuto delle note acquisite, nell'ambito di questo e di altri procedimenti collegati, presso gli archivi del Ministero dell'Interno, documenti che vengono allegati al presente verbale e che mi vengono integralmente lette (all. 1 nota Milano 4 aprile 1972, all. 2 nota Milano 14. 6.1974, all. 3 Milano 10 settembre 1974, all. 4 Milano 18 luglio 1975, all. 5 Milano 18 maggio 1979). Prendo altresì atto che la fonte delle notizie riportate nelle note allegate è stata individuata nel giornalista del Corriere della Sera, Alberto Grisolia. Ho ascoltato con vivo interesse la lettura delle note sopra indicate, il loro contenuto non mi ha sorpreso è il tipico contenuto delle veline che ricevevo al Ministero dell'Interno ogni mattina e che provenivano dal Capo della polizia. L'Ufficio della Direzione generale della polizia che raccoglieva o elaborava queste veline fino a11974, era l'Ufficio Affari Riservati. Dalle note lettemi mi è stato chiarito un problema che era per me ancora non risolto cioè in qual modo Fumagalli e il suo gruppo si trovassero associati a giovani già ordinovisti o futuri ordinovisti. <u>Invece mi hanno molto sorpreso le caratteristiche di istituzionalità del servizio che verrebbero rivelate dai documenti</u>

ADR ovviamente atteso il tempo trascorso non sono in grado di dire se ho avuto occasione di leggere le note sopra indicate durante il periodo in cui ho svolto le mansioni di Ministro dell'Interno, tuttavia posso dire che molte delle cose lette non mi giungono nuove. In particolare il nome di Otimski mi dice qualcosa che non riesco a focalizzare così come la situazione di pericolo in cui si è trovato l'on. Aniasi nei primi anni settanta. Ricordo che io stesso, a suo tempo, ebbi ad avvisare Aniasi, allora sindaco di Milano, circa i rischi che stava correndo da parte degli ambienti della destra eversiva. Recentemente ho avuto occasione di scambiare qualche battuta con Aniasi dopo che sui giornali, se ben ricordo nel dicembre scorso, è emerso il nome di Battaini.

...

ADR.: Nel periodo che va dal 1953 al 1958 nei quali ho svolto le funzioni di Ministro della difesa, escludo che una struttura del tipo di quella che traspare dalle note sopra indicate avesse fatto capo al gabinetto del Ministero della Difesa.

ADR Prendo atto che il servizio di informazioni di cui stiamo parlando avrebbe assunto quantomeno negli anni Settanta il nome di "ANELLO". Questo nome l'ho già sentito fare, mi pare come anello tra il SID e la direzione generale della Polizia, tra la fine del 1973 e il 1974. Credo di poter collocare questi discorsi nel contesto degli attriti che si erano creati ai tempi della strage di Fiumicino tra detti Enti.

La conclusione dei pubblici ministeri trova fondamento negli elementi indicati che fanno di D'Amato l'autentico *dominus* in continuità venti anni dei servizi segreti civili, prescindendo dal contingente ministro in carica, incontrando la connivenza o l'incapacità di controllo dei mutevoli vertici politici. In tale posizione poteva certamente dare il suo contributo a un piano decisivo di stabilizzazione autoritaria dell'Ordine politico in una fase in cui fortissima si fece la spinta alla sfida decisiva sul piano internazionale (la politica estera di cui parla Taviani), alla resa dei conti con il blocco sovietico, il cui felice esito alla fine degli anni ottanta si interseca con l'azione interna degli uomini della P2, sciamati dopo il 1981 nelle file dei diversi partiti nei quali s'imposero, agitando le politiche del Piano di Rinascita, di cui Gelli negli anni successivi rivendicò il copyright rispetto a politici di successo:

"Gli atti di causa indicano oggi che il piduista Federico Umberto D'Amato fu l'organizzatore - attuatore di un progetto criminale finanziato dal binomio piduista Licio Gelli-Umberto Ortolani e culminato con la strage di Bologna; indicano anche, nei termini e con le modalità descritte, che in tale progetto entrarono personaggi delle tre formazioni eversive dei Nuclei Armati Rivoluzionari, di Terza Posizione e di Ordine Nuovo. Considerato il contesto operativo ed economico in cui maturò la strage del 2/8/1980, nonché il ruolo di spicco assunto da Federico Umberto D'Amato a livello di raccordo tra i soggetti finanziatori ed i servizi segreti deviati che assicurarono copertura agli esecutori materiali del crimine, logica vuole che al lucroso progetto prendessero parte anche persone facenti capo ad A.N., formazione strettamente legata a D'Amato attraverso Stefano Delle Chiaie; ed è questo che accadde, come meglio vedremo esaminando la posizione di Paolo Bellini" (Memoria dei P.M.).

Una nota conclusiva a margine dei rapporti tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie riguarda la vicenda della società "ODAL Prima" (ditta di import-export e consulenza con sede in Roma).

La vicenda è rilevante perché dimostra l'intreccio tra servizi, attività di copertura e gruppi della destra eversiva e spiega la difficoltà di penetrare all'interno di azione eversive abilmente camuffate per rendersi invisibili.

Essa è stata ricostruita dal maggiore **Giorgio Tesser** del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bologna, sentito all'udienza del 25/6/2021.

L'esatta ragione sociale della ditta, costituita il 28.2.1979 era ODAL C.S.A. - società in accomandita semplice. I soci erano i fratelli Roberto e Carmine Palladino; socio accomandatario Pietro Citti.

E' altresì emerso che la società era stata costituita il 28/2/1979 ed aveva la sede in via Satrico 7, Roma; la compagine sociale era formata dai fratelli Roberto e Carmine Palladino (rispettivamente, socio accomandatario e accomandante), nonché da Pietro Citti, stretto collaboratore di Flavio Carboni. Tutti costoro erano militanti di *Avanguardia Nazionale*.

La sede della ODAL era frequentata da altri esponenti di AN (Adriano Tilgher, Maurizio Giorgi ed Emanuele Pintus). Era emerso dalle indagini che la società svolgeva funzioni di copertura dell'attività di Avanguardia Nazionale, nel frattempo disciolta. Era punto di riferimento per soggetti che facevano capo al Delle Chiaie. Tra costoro Luigi Sortino e la compagna del Delle Chiaie Leda Pagliuca. La sua funzione era anche di tenere i contatti con il latitante Delle Chiaie. Nel corso di un servizio di osservazione del 4 marzo 1982 i carabinieri notarono presso la sede i noti Giorgio Vale, Gilberto Cavallini e Francesca Mambro, a conferma della persistente promiscuità delle due organizzazioni.

Riguardo a quest'ultima circostanza sono stati sentiti in dibattimento (udienza del 25/6/2021) i militari dell'Arma dei Carabinieri **Mario Satta** e **Angelo Fiasca**, che effettuarono una serie di servizi di osservazione in via Satrico n. 7 tra il febbraio e l'aprile del 1982.

L'identificazione dei tre terroristi fu compiuta in base a materiale fotografico consultato dopo il servizio di appostamento e dopo che gli stessi, latitanti si erano allontanati.

Il teste Satta si è detto certo" delle individuazioni (pag. 18 del verbale) anche se, all'epoca nell'informativa si era mantenuto su una valutazione probabilistica o di quasi certezza.

Per i requirenti il riconoscimento deve ritenersi attendibile *vista la contestuale presenza di tre soggetti riconosciuti come appartenenti ai N.A.R. in un luogo di riferimento per*

l'eversione nera (tale era, come vedremo, l'ufficio della ODAL di via Satrico), dovrebbe ipotizzarsi, in alternativa, che ivi siano venuti a trovarsi per pura coincidenza, contemporaneamente ed insieme, tre sosia del Vale, della Mambro e del Cavallini, o comunque tre persone così somiglianti ai suddetti, da indurre in errore un militare che osservava i loro movimenti al solo scopo di individuarli; il che appare logicamente da escludere, considerato anche il ristretto ambito ambientale in cui operavano le organizzazioni di estrema destra a Roma e, in particolare, coloro che intrattenevano relazioni con gli esponenti di Avanguardia Nazionale e con la sua sede simbolo ubicata presso la società ODAL.

All'udienza del 22/12/2021 è stata data lettura delle dichiarazioni rese da **Piero Citti** nel corso delle indagini, acquisite dalla Corte al fascicolo del dibattimento con ordinanza del 17/12/2021 per sopravvenuta impossibilità di ripetizione determinata dalle gravissime condizioni di salute del teste.

E' opportuno evidenziare che dal verbale di audizione del 21/7/2020 innanzi alla Procura generale di Bologna del Citti, acquisito stante l'irreperibilità, risulta che il Citti fu socio accomandatario della ODAL, società di contabilità che serviva clienti caratterizzati dalla comunione ideologica con i soci e al contempo che il cliente principale che garantiva "il flusso finanziario decisivo" era il gruppo di società facenti capo alla finanziaria SOFINT del noto Flavio Carboni e del fratello. Citti dopo qualche mese di lavoro alla ODAL passò direttamente alla SOFINT ma riuscì ad apprezzare la clientela della SOFINT e della ODAL, tra cui diversi personaggi legati alla banda della Magliana.

Dalla ricca testimonianza di Citti, che ha confermato un verbale del 1984, reso avanti al p.m. di Bologna, pieno di dettagli, i requirenti traggono una serie di inferenze che è necessario riportare per la loro concludenza rispetto alla prova della presenza di *Avanguardia Nazionale* nel contesto romano, al suo camuffamento, ai suoi rapporti sia con i servizi e sia con la criminalità organizzata romana, alla qualità e numerosità dei contatti con l'eversione nera, rispetto alla quale la società e la sua sede era un punto di riferimento sufficientemente sicuro, visto che il primo servizio di osservazione e controllo di cui si ha notizia è del 1982.

Le considerazioni che si traggono dai verbali e dai documenti allegati (all. 10, cap. 7) sono le seguenti.

Anzitutto che ODAL PRIMA fosse una società riferibile ad *Avanguardia Nazionale*, compagine guidata da Stefano Delle Chiaie; la stessa denominazione "ODAL", evocativa dell'omonima lettera dell'alfabeto runico, riconduce al simbolo di detta formazione eversiva,

al cui interno operava una pluralità di soggetti risultati soci o frequentatori della sede della società, considerata in gergo giornalistico, desunto dagli atti delle indagini pubblicati "la cassaforte di Avanguardia Nazionale"

Il fatto che la ODAL abbia tratto linfa vitale dalla SO.FI. INT. di Flavio Carboni e la data di costituzione della società (28/2/1979) appaiono ai pubblici ministeri coincidenze non fortuite. Entrambe le circostanze, secondo la tesi dei P.M., richiamano, eventi relativi al crack del Banco Ambrosiano.

Flavio Carboni fu condannato (tutte le sentenze milanesi e della Cassazione sono agli atti) per il delitto di bancarotta fraudolenta ai danni del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi per avere compiuto, in concorso con Francesco Pazienza ed altri, un'operazione distrattiva (tramite la società Prato Verde) avente ad oggetto un finanziamento di 6 miliardi di lire che fu utilizzato per scopi personali. Nello stesso processo furono condannati, come sappiamo anche Licio Gelli e Umberto Ortolani, per analoghe condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, tra cui la distrazione dei fondi indicati nel documento "Bologna", "*utilizzati per finanziare e organizzare la strage del 2/8/1980 anche in vista della conseguente attività di depistaggio delle indagini a cui, secondo le sentenze definitive di condanna, partecipò Francesco Pazienza*".

La cricca di soggetti che depredarono Roberto Calvi, finanziatore involontario della strage di Bologna, la vediamo comparire, pertanto, indirettamente nell'ambito delle indagini per la strage del 2 agosto.

Inoltre "*la costituzione della ODAL segue, inoltre, di pochi giorni la prima erogazione di denaro a favore di Federico Umberto D'Amato (avvenuta il 16/2/1979)*[312], *in vista dell'operazione documentata nell'appunto Bologna, ossia il finanziamento della strage del 2/8/1980, effettuata (come si è visto al capitolo 3) con fondi anticipati da Licio Gelli e dal medesimo recuperati attraverso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi mentre la contestuale presenza di Flavio Carboni*[313] *quale fonte di sostegno della società ODAL e lo stretto rapporto di collaborazione eversiva esistente tra il D'Amato ed il Delle Chiaie, vero*

[312] Si tratta del bonifico di 294.000 dollari menzionato nel capitolo precedente.

[313] I pubblici ministeri annotano qui a riscontro che "quanto esposto da Citti sul legame tra la ODAL e la SO.F.INT. trova conferma nelle annotazioni dell'agenda di Flavio Carboni dell'anno 1979 ove, alla data del 3 marzo, ossia dopo soli tre giorni dalla fondazione della ODAL, è annotato un incontro tra il Carboni e gli esponenti di Avanguardia Nazionale Citti e Palladino (non è specificato quale dei due fratelli), ossia le persone direttamente riconducibili alla gestione della società ODAL (allegato n. 14 cap. 7, pag. 11). L'agenda di Flavio Carboni è tra i reperti del procedimento relativo al crack del Banco Ambrosiano (cartella del materiale sequestrato presso il notaio LOLLO-scatola n.1).

terminale di riferimento della ODAL, non rendono tale coincidenza di date priva di significato indiziario.

I collegamenti sono presto fatti.

L'accertata frequentazione tra terroristi dei NAR, quali Francesca Mambro, Giorgio Vale e Gilberto Cavallini, ed esponenti di *Avanguardia Nazionale* (episodio del 4/3/1982) richiama quanto emerso nella citata deposizione resa l'11/6/2021 dal teste Walter Sordi in ordine all'assenza di steccati operativi tra i gruppi eversivi di estrema destra. Tale circostanza, del resto, è confermata dall'arresto in data 21/4/1981 di Massimo Carminati (estremista di destra di area N.A.R. legato a Giuseppe Valerio Fioravanti, secondo quanto riferito dal Lucioli) insieme agli avanguardisti Domenico Magnetta e Alfredo Graniti presso il valico di Gaggiolo (Varese) durante un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine (allegato 17, capo 7).

Ma di episodi analoghi ne sono emersi molteplici nel corso delle deposizioni di altri collaboratori ex militanti dei gruppi della destra eversiva.

Del resto, l'unificazione tra *Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale* benché ufficialmente fallita, fu nella sostanza un modo per ricomporre e unificare tutti i mondi dell'eversione nera, come abbiamo visto in più luoghi della precedente esposizione, considerando in modo particolare i legami tra Fioravanti e Signorelli

La collaborazione operativa tra AN e NAR è attestata, secondo la Procura Generale.

Si richiamano in particolare i seguenti elementi:

- l'assistenza logistica prestata da *Avanguardia Nazionale* alle altre compagini (tra cui i NAR) attraverso la fornitura di documenti falsi e l'agevolazione di espatri clandestini compiuti mediante superamento della frontiera con la Svizzera[314];

- la compartecipazione a varie rapine[315] di componenti dei due gruppi eversivi (in particolare, Domenico Magnetta, Giuseppe Valerio Fioravanti e Massimo Carminati) ammessa e menzionata dal Magnetta all'udienza dell'1/10/2021 (pagine 165 e seg. del verbale), risultante anche dalla sentenza emessa il 2/5/2021 dalla Corte di Assise di Roma;

---

[314] Si richiama in nota la testimonianza di Domenico Magnetta, sentito all'udienza dell'1.10.2021, cfr. trascrizione, pagg. 159-161;176-177).

[315] La memoria richiama, in particolare, le rapine indicate ai capi d'imputazione nr. 82 e 94 della citata sentenza 2/5/1985, consultabile in allegato n. 19 cap. 7: in danno dell'agenzia n. 30 del Banco di Roma, commessa in data 11/10/1979 da Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati per i N.A.R., Domenico Magnetta (A.N.) e Giuseppe Dimitri, esponente di Terza Posizione e di Avanguardia Nazionale; ai danni della Chase Manhattan Bank di Roma, compiuta il 27/11/1979, alla quale parteciparono Giuseppe Valerio Fioravanti (N.A.R.), il Carminati, il Magnetta ed il Dimitri.

- la gestione di un comune deposito-arsenale di armi, condiviso anche da Giuseppe Dimitri (di *Terza Posizione*), situato in uno scantinato di via Alessandria n. 129, Roma, di pertinenza degli uffici dell'agenzia assicurativa di Adriano Tilgher (figura di spicco in AN), ove era ubicata anche la redazione (oltre alla direzione-amministrazione) del periodico Confidentiel, fra i cui redattori figurava lo stesso Tilgher. Direttore del giornale era Mario Tilgher, iscritto alla loggia massonica P2 e padre di Adriano[316].

L'analisi della Procura generale propone in definitiva un quadro di riferimento della realtà eversiva romana e veneta, nel quale si individuano gli esecutori accertati della strage, nella quale spiccano figure di vertice in grado di rispondere a sollecitazioni provenienti dai vertici dei servizi, in particolare dal quel grumo di potere piduista di cui faceva parte l'ex capo degli Affari riservati, che alla data del 1980 continuava ad essere punto di riferimento dei servizi di sicurezza in contatto con i vertici del SISMI e del SISDE, come vedremo nell'ultimo capitolo di questa parte. L'azione a Bologna fu frutto di una convergenza di contributi non necessariamente al corrente l'uno dell'altro, così come delle persone che vi intervennero; fu però un'azione corale, guidata e coordinata nella quale i servizi ebbero il supporto di soggetti che verosimilmente senza conoscersi tra loro e con un diverso background di esperienze politiche vi apportarono un apporto derivante da una collaudata capacità di mimetizzazione e interlocuzione con agenti segreti di ogni livello e di ogni nazionalità. Dipanare la medaglia nel dettaglio non è evidentemente possibile, ma non è neppure qui necessario.

Ciò che è importante è avere assodato, da un lato, che il gruppo più vicino al D'Amato, quello di *Avanguardia Nazionale*, era certamente in grado di sostenere e intervenire in un'azione affidata a Fioravanti e a uomini di *Terza Posizione*, gruppi rispetto ai quali gli uomini dello stato maggiore di Delle Chiaie mantenevano una forte capacità di infiltrazione ed influenza, mentre, per altro verso, Fioravanti e gli altri, come sappiamo, mantenevano contatti e legami con l'area dell'ex *Ordine Nuovo* e quindi con i servizi segreti militari direttamente guidati da Gelli. D'Amato e Gelli erano quindi in grado di reclutare elementi per un'azione eclatante proveniente dall'intera frastagliata (apparentemente) gamma dei gruppi dell'eversione nera, essendo in grado di individuare all'interno di ciascuna di essi soggetti da impiegare in diversi ruoli e

[316] Si ricorda in proposito la figura di Adriano Tilgher ed il deposito-arsenale di armi di via Alessandria, condiviso da Avanguardia Nazionale con i N.A.R. e Terza Posizione, si rinvia alla citata sentenza emessa in data 11/7/1988 dalla Corte di Assise di Bologna (allegato n. 20 cap. 7); in particolare, alle pagine 542, 543, 1740, 1760 e 1761 del relativo file.

diversi momenti dell'azione esecutiva, disponendo al loro interno di diverse competenze e attitudini.

Di certo non solo non sorprende trovare nell'azione soggetti di diversa formale provenienza.

A chi ha promosso l'azione non interessavano certamente le sigle.

I riferimenti di costoro erano tali da potere organizzare un'azione alla quale prendessero parte soggetti di diversa origine e storia, che tra loro non si conoscevano ma che agivano, rispondendo a referenti distinti ma a loro volta facenti capo a Gelli e al servizio di D'Amato per quanto al momento è possibile ammettere.

Va ripetuto ancora una volta.

Ciò che si vuole disegnare è uno scenario nel quale Gelli e D'Amato assumono un ruolo di fondo, che non significa un'affermazione di responsabilità, tema estraneo a questo giudizio.

Un ruolo che rende compatibile, spiega e inquadra la presenza e l'affermazione di responsabilità nei confronti di Paolo Bellini che, come si vedrà, nell'area dei servizi segreti e delle operazioni sporche al servizio di mandanti di ogni genere, era compenetrato e attivo, come agente disponibile per ogni avventura al servizio degli obiettivi degli apparati schierati con progetti di destra autoritaria e per ogni operazione che richiedesse una elevata professionalità, oltre ad un elevato compenso.

CAPITOLO 5 - MANDANTI, FINANZIATORI, ORGANIZZATORI

5.1. Premessa

Le indagini che hanno prodotto questo processo sono state indirizzate ad accertare chi dall'esterno del gruppo degli esecutori materiali del delitto abbia determinato, istigato, agevolato, suggerito, attivamente contribuito anche col silenzio e l'omissione di condotte doverose, finanziariamente, alla realizzazione del fatto.

Indagando sui "mandanti" è stato individuato in Paolo Bellini il quinto uomo del gruppo che partecipò all'esecuzione della strage del 2 agosto 1980[317]. A sua volta l'indagine e gli accertamenti su Bellini consentono di risalire verso l'alto nella catena della programmazione ed organizzazione della strage. Bellini, agente al servizio della destra eversiva, quadro coperto di *Avanguardia Nazionale*, organizzazione che i dati del processo consentono di mettere in relazione con segmenti degli apparati di Stato e in particolare con Federico Umberto D'Amato, a sua volta iscritto alla P2, coinvolto nei progetti dell'organizzazione gelliana, punto di riferimento ed elemento di fiducia dei servizi segreti occidentali, come tale in grado di sviluppare un'autonoma azione nell'ambito dei piani NATO per assicurare la stabilità politica in Italia, secondo i metodi enunciati nel noto Field Manuale del generale Westmoreland, posizione che lo portava ad interagire con Gelli, a sua volta vertice di una serie di trame, appurate dopo il sequestro delle liste degli affiliati a Castiglione Fibocchi.

L'identificazione nominativa delle figure che hanno agevolato l'azione dei quadri operativi della destra eversiva e terrorista è resa possibile anche dalla connessione di costoro con il Bellini, elemento di collegamento tra "mandanti" ed esecutori materiali.

La ricostruzione dello scenario occulto che si è mosso dietro l'azione degli esecutori materiali deve in qualche modo riconnettere questi ultimi, e i diversi contesti associativi in cui si sono mossi, con coloro che i fatti di strage hanno favorevolmente considerato come funzionali a progetti politici.

---

317 Sul piano della ricostruzione storica, tenuto conto di ciò che si è detto sulla posizione di Sergio Picciafuoco, e tenuto conto della non irrevocabilità della sentenza nei confronti del Cavallini, si può considerare Bellini sesto concorrente nella strage. Ovviamente parliamo di Picciafuoco nella misura in cui si può formulare un giudizio incidentale e funzionale al ragionamento probatorio e al giudizio nei confronti di Bellini che non rimette in discussione il giudicato allo stesso favorevole con l'effetto che detta posizione non può essere considerata in relazione all'aggravante di cui all'art 112/1 n. 1 cp., neppure aderendo alla risalente giurisprudenza che include tra i coimputabili, ai fini dell'aggravante, i prosciolti con formula non liberatoria sul fatto.

Nelle pagine precedenti queste connessioni sono ampiamente emerse nelle dichiarazioni dei collaboratori, nelle indagini dei magistrati Occorsio ed Amato, nella serie di indizi che tendono a costruire una matrice unitaria tra azione della destra eversiva e strategia della tensione ad impronta piduista.

5.2. Il ruolo della P2 nella strategia eversiva. Alcuni dati storici tratti dall'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta

Ci limitiamo agli elementi fondamentali perché si tratta di argomento che sul piano storico ha impegnato in lungo e in largo studiosi e ricercatori. Fermiamoci a ciò che serve per spiegare l'interesse di Gelli a finanziare la strage di Bologna, la tesi principale sostenuta in questo processo.

Diamo per letta la relazione Anselmi.

Soffermiamoci su alcuni passaggi rilevanti ai nostri scopi.

La Loggia massonica Propaganda 2 era una loggia riservata, coperta, affidata dal Gran Maestro Salvini alle cure del Maestro Venerabile Gelli. Al suo interno uomini di potere: alti Ufficiali delle forze armate, dei servizi segreti, delle forze di polizia, politici, imprenditori, dirigenti pubblici. Qual era il suo programma?

La loggia si occupava certamente dei tradizionali compiti di una Loggia Massonica, coi suoi rituali e obiettivi di solidarietà e sostegno reciproco degli affiliati. Tuttavia, in contrasto con l'asserita estraneità al diretto intervento in politica della massoneria in quanto tale, la Loggia sviluppava un'intensa attività di indirizzo politico, intervenendo su fondamentali scelte del Governo e del Parlamento. Opportunamente occultata all'esterno, la P2 camuffava gli incontri tra il Maestro Venerabile e gli affiliati come ordinarie riunioni a carattere amicale, al più lobbistico, tenute a Roma in un Hotel di lusso, l'Excelsior, uno dei tanti luoghi per trattative d'affari in un universo, mondano o profano, nel quale potevano realizzarsi incontri riservati tra politici, uomini d'affari, mediatori, lobbisti ecc.

Il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, l'insieme delle Logge che si riconosce nella sede storica di Palazzo Giustiniani, Lino Salvini eleva nel 1975 Licio Gelli alla dignità di Maestro Venerabile. Le vicende che determinano quest'incarico sono puntualmente descritte

nella relazione Anselmi e le diamo per note. Salvini da ciò che si legge è nelle mani di Gelli che lo ricatta e sostiene di disporre di elementi per "distruggerlo in qualsiasi momento".[318]

La Loggia P2 è strettamente legata alla figura di Gelli per il quale prima s'inventa nel 1971 la figura di "segretario organizzativo della Loggia P2" e successivamente si ridenomina la stessa come "Raggruppamento Gelli-P2". Tutto ciò giustifica la sostanziale identificazione degli affiliati con il Maestro che li reclutava e dirigeva, sia pure non senza conflitti, come spiega la Memoria dell'Avvocatura dello Stato.

Già al tempo, il Gran Maestro Salvini aveva esternato le sue preoccupazioni alla Giunta esecutiva del Grande Oriente per l'inarrestabile espansione della Loggia P2 nella quale veniva affiliato un gran numero di generali e colonnelli, affidati a un personaggio come Gelli che stava preparando un "colpo di Stato".

Il programma di Gelli è quindi noto ed accettato da chi pure non può fare a meno di affidargli un Raggruppamento segreto in grado di influire sugli "apparati di forza" dello Stato e sui servizi di sicurezza.

Gelli con questi propositi penetra "in armi" nel cuore più riposto dell'istituzione e dà avvio a un processo di appropriazione personale della più efficiente struttura massonica per la espansione nel mondo "profano".

Gelli riorganizza la struttura in modalità di segretezza e copertura. Al contempo intensifica le riunioni settoriali per discutere di politica e dei suoi piani.

Dai verbali di una di queste riunioni di cui la Commissione d'inchiesta dispone si comprende che si tratta esplicitamente di programmi eversivi.

Il testo riprodotto nella Relazione è esemplificativo e chiaro: «La situazione politica ed economica dell'Italia, la minaccia del Partito comunista italiano, in accordo con il clericalismo, volta alla conquista del potere, la carenza di potere delle forze dell'ordine, il dilagare del malcostume, della sregolatezza e di tutti i più deteriori aspetti della moralità e

[318] " In questa cornice di rapporti, che si svolgono sotto il segno della prevaricazione e della compromissione reciproche, vanno inquadrate la carriera massonica di Licio Gelli e lo sviluppo della Loggia Propaganda Due, l'una e l'altra strettamente connesse, poiché vedremo che non solo la presenza e l'opera di, Licio Gelli nella massoneria si risolvono sostanzialmente nella sua gestione della Loggia P2, ma altresì che l'organizzazione e la consistenza di questa seguono di pari passo la storia personale, del suo Venerabile Maestro e le vicende che lo vedono protagonista, al di dentro come al di fuori della istituzione. La costante relazione, tra il personaggio e l'organismo a lui affiliato che viene alla fine a risolversi in una sostanziale identificazione, costituisce non solo, un valido strumento interpretativo ma si pone altresì come fonte di preziose, considerazioni in sede conclusiva", Rel. Anselmi pag. 14 della versione ufficiale.

del civismo, la nostra posizione in caso di ascesa al potere, dei clerico-comunisti, i rapporti con lo Stato italiano».

I temi sono quelli tipici di un programma golpista sudamericano, come quelli che andavano maturando negli anni '70. Nella nota di accompagnamento del programma agli iscritti che non avevano preso parte alla riunione Gelli scriveva: «Come potrai osservare, la filosofia è stata messa, al bando ma abbiamo ritenuto, come riteniamo, di dover affrontare solo argomenti solidi e concreti che interessano la vita nazionale...Molti hanno chiesto - e non ci è stato possibile dar loro nessuna risposta perché non ne avevamo- come dovremmo comportarci se un mattino, al risveglio, trovassimo i clerico-comunisti che si fossero impadroniti del potere; se chiuderci dentro una passiva acquiescenza; oppure assumere determinate posizioni ed, in base a quali piani di emergenza».

Il tema è perfettamente posto di fronte agli interlocutori. È il tema di una reazione emergenziale di fronte ad una situazione che si dà per ineluttabile e funesta per gli interessi e le posizioni politiche degli affiliati. Siamo nel 1973, alla riunione nella villa di Gelli ad Arezzo con il Procuratore generale Spagnuolo, ma soprattutto con i generali Palumbo, Picchiotti, Bittoni, Musumeci, tutti comandanti di vertice dei carabinieri. Il tema della riunione era l'intervento nella politica nazionale per mantenerla stabile al centro.

La connotazione che la Loggia comincia ad assumere, apertamente reazionaria e interventista nella politica nazionale sbrigativamente associata all'idea di un dominio clerico-comunista da sventare con riforme radicali, produce reazioni interne alla massoneria, inizialmente prive di sostanziali effetti rispetto alla scalata di Gelli. Una presa di distanze del Grande Oriente si verifica nel 1974, anno di stragi consumate e mancate quando Salvini apprende da Gelli, ancora una volta, di possibili soluzioni autoritarie. È al termine di un anno denso di eventi eccezionali, quale fu il 1974, che i vertici della Massoneria decidono di liberarsi di Gelli, salvo essere costretti a disattendere nella sostanza la decisione di scioglimento. Già in quell'anno la presenza di Gelli era avvertita come ingombrante, proprio per le voci che lo volevano partecipe del golpe Borghese. La relazione edulcora questo dato e parla di "rapporti equivoci di Gelli e della sua Loggia con ambienti e situazioni fuori della legalità politica", avvertiti come pericolosi per l'intera comunione massonica.

La seconda fase di vita della P2 dal 1975 al 1981 è cruciale per la sua storia e per i fini che qui interessano.

Le premesse alla ricognizione del quadro storico sono l'enorme espansione della Loggia che raggruppa una importante fetta dell'associazionismo massonico (dal 10 al 20%), frutto

della frenetica attività di proselitismo di Gelli, un aspetto quantitativo che contrasta con la sua riservatezza (esigenza che doveva valere per pochi casi di coscienza) che si associa al qualitativo, poiché la massiccia attività di affiliazione riguarda i vertici dell'amministrazione dello Stato civile e militare, esponenti della politica, dell'editoria, della finanza. Una situazione che comincia ad allarmare e produce inchieste giornalistiche su Gelli e la sua Loggia. Questa espansione di una segreta Loggia che unisce in un'organizzazione privata soggetti dotati di potere pubblico e privato interviene in una fase politica, quella del 1976, in cui la sinistra e il partito comunista raggiungono il massimo di espansione elettorale.

A seguito della Gran Loggia di Napoli del 1974, il Gran Maestro Salvini decreta la "demolizione" della Loggia P2. Lo scopo reale è mantenere l'associazione segreta, ma espellerne Gelli.

Quest'ultimo reagisce e il 12 maggio 1975 la Loggia viene ricostituita. Gelli assurge alla carica di Maestro Venerabile.

Il voto dei Maestri Venerabili che puntavano all'eliminazione dal corpo massonico della Loggia P2 ottiene il risultato di una sua ristrutturazione che la rende ancor più riservata, con un piè di lista ufficiale di appena sette nomi, ma con una "giurisdizione nazionale" e il divieto, per la situazione personale dei "fratelli", di essere immessi nell'anagrafe del Grande Oriente.

Nel frattempo Gelli e la Loggia Propaganda 2 venivano a trovarsi al centro di campagne di stampa che mettevano in evidenza come ambienti della Loggia fossero in contatto con la malavita comune, il famoso clan dei marsigliesi, la c.d. "anonima sequestri", coinvolti nei sequestri di persona a Roma, sui quali indagava Vittorio Occorsio che era arrivato, come emerso nel corso del giudizio, a prospettare una connessione criminale tra P2, criminalità organizzata dedita ai sequestri e destra eversiva. Un'indagine ed una connessione cancellate dall'omicidio del magistrato, ma che con l'arresto dell'avvocato Minghelli, uno dei sette affiliati compresi nel piè di lista, per il riciclaggio dei proventi dei sequestri, espose Gelli che dovette munirsi dell'ennesimo certificato di benemerenza partigiana.

La presenza di Gelli diventa ingombrante per la massoneria anche perché il suo nome e quello della sua organizzazione sono al centro del dibattito pubblico. La Gran Maestranza del Grande Oriente sospende a questo punto Gelli dall'attività massonica per tre anni.

Il processo a Gelli fu tuttavia un processo farsa, conclusosi con una banale censura per questioni interne, mentre il silenzio calò sulla questione più grave dei rapporti con l'eversione e la criminalità comune; viceversa, chi aveva denunciato Gelli, i c.d. "massoni democratici",

furono espulsi dall'organizzazione. Gelli fu del resto segretamente graziato, subito dopo. La sospensione viene di fatto disattesa e Gelli continua la sua iniziativa sotto la copertura della Massoneria Ufficiale, secondo quanto ricostruito dalla Commissione parlamentare. Soprattutto gli affiliati alla P2 rimarranno riservati e conosciuti solo dal Gelli con l'assenso della Gran Maestranza. La cura dei quali è formalmente affidata al Gelli ("Per effetto di tale delega, risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo, promuovendo e sollecitando quelle realtà che Tu stesso reputerai di interesse e di utilità per la Massoneria", così Salvini a Gelli il 15 aprile 1977).[319]

Nella seconda metà degli anni '70 Gelli acquisisce il controllo completo di una Loggia che viene definita "segreta" tanto rispetto all'ordinamento generale che rispetto a quello massonico. Il che non esclude che della sua storia delle sue vicende e della sua conformazione furono responsabili alcuni dei vertici dell'organizzazione, in sostanza complici di Gelli nella nascita e nel costituirsi di un siffatto grumo di potere anticostituzionale[320].

Secondo la Relazione, Gelli si infiltra dall'esterno nella Massoneria con l'obiettivo diretto e originario di strumentalizzarla ai propri fini, per condurre tramite la P2 e al suo riparo "le operazioni che costituirono l'autentico nucleo di interessi e di attività che la Loggia P2 venne a rappresentare".

Le liste rinvenute a Castiglion Fibocchi sono autentiche e documentano l'esistenza della Loggia P2 come "organismo operante nei più svariati e qualificati settori della vita nazionale". La documentazione acquisita dimostra l'esistenza di legami tra gruppi di individui inseriti in rilevanti posizioni che hanno operato in sintonia di intenti e di azioni durante un ragguardevole arco temporale". L'elenco è inoltre attendibile quanto ai nomi dei

---

[319] "Sembra invece più ragionevole ritenere che la sospensione decretata nel 1976 rappresentò una più sofisticata forma di copertura alla quale fu giocoforza ricorrere perché Gelli e la sua loggia costituivano un ingombro non più tollerabile per l'istituzione. Si pervenne così al duplice risultato di salvaguardare nella forma la posizione del Grande Oriente, consentendo nel contempo al Gelli di continuare ad operare in una posizione di segretezza che lo poneva . al di fuori di ogni controllo proveniente non .solo dall'esterno dell'organizzazione ma altresì da elementi interni. A· tal proposito si ricordi che non ultimo vantaggio acquisito era quello di avere eliminato dall'organizzazione il gruppo dei cosiddetti "massoni democratici", avversari di lunga data del Gelli e dei suoi protettori" (Rel., pag. 25).

[320] "La Loggia Propaganda è una loggia massonica inserita a pieno titolo nella comunione massonica di più antica tradizione e di più vasta affiliazione di aderenti. La realtà dei fatti è incontestabilmente quella di un organismo presente nella comunione di appartenenza come entità integrata secondo peculiari prerogative che ad essa venivano ,riconosciute dagli statuti e dalla pratica stessa di vita dell'associazione: la connotazione della Loggia P2, secondo l'ordinamento massonico, era quella di essere una loggia coperta. Come poi questa copertura sia stata gestita dai' dirigenti responsabili, anche in violazione degli statuti dell'associazione, evolvendo verso forme di vera e propria segretezza, è argomento che nulla inferisce nel nostro discorso, poiché è palese che quanto viene stabilito nello specifico ordinamento massonico e quanto in esso viene operato, anche in sua violazione, nessuna influenza esplica nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale ...". (Rel., pag. 26).

soggetti inseriti mentre sussisterebbero notevoli indizi che essi siano solo una parte degli effettivi aderenti alla Loggia, per cui la lista sarebbe "veritiera ma incompleta".

L'organizzazione e il modo di funzionamento della Loggia, pur facente capo alla sola figura di Gelli, consentiva tuttavia un interscambio di conoscenze, informazioni e contatti tra affiliati. Gelli gestiva il tutto in via ordinaria dalla sua *suite* all'Excelsior; e tuttavia le anomale modalità di gestione della Loggia non escludono che tra Gelli e alcuni qualificati associati, da soli o in presenza di Gelli, avvenissero momenti, a volte assolutamente riservati, in cui potevano essere stipulati accordi e prese decisioni operative. Ciò che deve escludersi in base alla parcellizzazione delle conoscenze tra affiliati che questi potessero riunirsi e intraprendere azioni all'insaputa di Gelli, dal quale passavano tutti i momenti associativi intermedi, relativi a piccoli gruppi di affiliati, esclusa qualsivoglia assemblea plenaria, posto che il dato base era che i soci non conoscessero tutti gli altri, ma solo alcuni. In sostanza tutto faceva capo e dipendeva da Gelli; l'organizzazione era verticistica, Gelli ne era il *dominus* assoluto e non ammetteva mediazioni non autorizzate: "una struttura parametrata al modello descritto può avere possibilità di concreto funzionamento solo postulando una direzione di vertici che, superando la parzialità delle relazioni sociali ed in sé assumendole, consenta all'organizzazione di estrinsecare propri contenuti. L'assenza infatti di un fondamentale momento di vita associativa quale l'assemblea comporta di necessità l'esistenza. di un modello funzionale nel quale il vertice provveda a quanto non realizzato dalla base: determinare, cioè, le linee, generali di azione della organizzazione" (Rel., pag. 49).

Si parla quindi di struttura piramidale dell'organizzazione, cui accede la famosa metafora della piramide rovesciata per indicare un vertice occulto, sulla cui identificazione si può speculare, ma che concettualmente va individuato nei portatori di interessi e strategie d'azione **eccedenti il piano nazionale**.

La P2 era una struttura dedita ad attività indebita, se non illecita; esercitava pressione ed ingerenza sui più delicati ed importanti settori, ai fini sia di arricchimento personale, sia di incremento di potere, tanto personale quanto della loggia stessa, con effetto perturbatore su apparati e istituzioni. Chi vi aderiva accettava queste funzioni e scopi: "Dalla tradizionale solidarietà, funzionale ad operazioni di piccolo cabotaggio, si arriva alla dimensione affatto nuova di una operazione generalizzata di interferenza nella vita del Paese" (Rel., pag. 51).

Per l'ampiezza degli obiettivi, tale interferenza non incontrava limiti di modi, mezzi, alleanze. La struttura, il livello delle adesioni, la profonda cultura antidemocratica e la convinzione di appartenere ad una *elite* superiore rendeva ordinario ciò che al cittadino

ordinario può sembrare impensabile: **il rivolgimento delle istituzioni attraverso un sagace uso del potere e della forza**, ben oltre il ritenuto scopo ultimo, indicato nel "condizionamento politico del sistema".

Tale obiettivo finale, costituente la connotazione generale del fenomeno piduista, era formulato in modo implicito e non come obiettivo dichiarato all'insieme degli affiliati; l'adesione di costoro era del resto calibrata sul ruolo in concreto rivestito (diversa la consapevolezza di un capo del servizio segreto, rispetto al subordinato).

In definitiva, il modello organizzativo della Loggia a livello di fini ultimi presupponeva che il possesso completo della lista degli affiliati e la loro conoscenza risalisse alla figura cui tutti facevano capo e quindi al *Venerabile Maestro*. Il che spiega perché si potesse porre direttamente al Gelli come motore dei fatti di cui ci stiamo occupando, pur nella consapevolezza dell'esistenza di (limitate) figure intermedie destinatarie di input decisionali. Per effetto della struttura organizzativa e della regola di segretezza e riservatezza interna, tali figure e il loro modo di manifestarsi, sfumato, implicito, allusivo seppure univoco e chiaro, rimanda al modo di comunicazione di associazioni di tipo mafioso.

La Relazione si sofferma quindi sulla figura di Gelli, divenuto uomo dei Servizi di altissimo rango, pienamente tutelato dagli stessi nel corso degli anni Settanta, sia dal reparto D del SID (come ampiamente visto in altra parte di questo documento) che dal generale Santovito divenuto piduista, ma al contempo da tutti costoro ricattabile per la presenza nel suo fascicolo personale in mano ai servizi stessi della famosa Informativa Comintern del 1950 che lo descriveva come agente al servizio dei paesi dell'Est.

Qui la Relazione introduce la vicenda del 1979, quando dall'interno dei Servizi l'informativa Comintern fu passata a Mino Pecorelli che ne annunciò la pubblicazione sulla sua rivista, una pubblicazione che sarebbe stata devastante per Gelli, i cui contenuti e provenienza il giornalista annunciò con sapiente dosimetria, ma che non fu mai poi pubblicata perché egli venne ucciso proprio mentre si accingeva alla pubblicazione. C'è quindi un momento, al culmine del potere di Gelli, in cui l'informativa Comintern, costruita e conservata come strumento di permanente ricatto nei suoi confronti, viene messa in campo con finalità che attengono alla sua posizione e alle sue iniziative del momento. Si legge nella Relazione "chi aveva conservato per quasi trenta anni l'informativa negli archivi poteva gestire il documento, poiché essa era lo strumento attraverso il quale gestire la persona, come durante quei trenta anni era accaduto" (Rel., pag. 75).

Va ricordato qui che su questa vicenda e su altre l'Avvocatura dello Stato nella sua memoria ricostruisce una convergente causale che avrebbe portato Gelli a finanziare il terrorismo, in risposta alle minacce e agli attacchi al suo potere.

Che il gioco fosse palesemente truccato si evince dalla considerazione che si legge nella Relazione quando ricorda la risposta che il SID aveva dato pochi mesi prima alla richiesta di notizie sulla P2 da parte dei giudici bolognesi che indagavano sull'*Italicus*.

Le considerazioni della Commissione sono per noi di estremo interesse:

Si vuole infine ricordare, nel quadro di riferimento che siamo venuti tracciando, un altro episodio che sembra inquadrarsi in modo univoco nell'esposizione sinora condotta. Citiamo in proposito la risposta che il direttore del SID, ammiraglio Casardi, firmò in data 4 luglio 1977, rispondendo ai giudici di Bologna che indagavano sulla strage dell'Italicus. Essa va trascritta per esteso: «Il SID non dispone di notizie particolari sulla loggia P2 di Palazzo Giustiniani ... non si dispone di notizie sul conto di Licio Gelli per quanto concerne la sua appartenenza alla Loggia P2 oltre quanto diffusamente riportato dalla stampa».

Non può non risaltare agli occhi, se non altro per questioni di stile, l'incredibile rinvio che un capo dei Servizi segreti fa alle notizie apparse sulla stampa, alla quale egli non esita di riportare il proprio patrimonio di conoscenze. Per valutare del resto il tasso di segretezza di queste notizie si pensi che siamo, a parte ogni considerazione, a due anni di distanza dalla delibera di demolizione della Loggia P2, decisa dalla Gran Loggia di Napoli, quando i Maestri Venerabili delle logge di Palazzo Giustiniani avevano ritenuto Licio Gelli e la sua loggia un peso troppo compromettente per la comunione. Come già detto, l'ipotesi dell'inefficienza sarebbe troppo macroscopica per venire nemmeno presa in considerazione.

Ma il vero punto di interesse è che nel rispondere in tal modo, il direttore dei Servizi negava al giudice inquirente la conoscenza delle notizie contenute nell'informativa, che, come sappiamo, era agli atti. Ciò avveniva non solo e non tanto per proteggere il Gelli ma per la più sottile ragione che il patrimonio di conoscenze contenuto dal documento veniva considerato dai Servizi come lo strumento in loro mano per controllare l'individuo: in quanto tale essi non potevano che essere gli unici arbitri sul come e sul quando farne uso, cosa che, per l'appunto, si sarebbe verificata dopo poco più di un anno.

La protezione di Gelli si accompagna quindi a un potere di controllo, ricatto e manipolazione dell'uomo da parte dei Servizi. L'uomo a questo punto ben poteva essere costretto a munirsi, ad ogni costo, di strumenti di controricatto come ben illustrato nell'argomentazione dell'Avvocatura dello Stato. Solo in questo modo si può pensare alla

strage come al modo per Gelli di liberarsi del potere dei Servizi che, secondo la Commissione, nel 1979 erano non solo controllati, ma anche controllori di Gelli, in un gioco di reciproco condizionamento e ricatto.

Fuori dai rapporti con i servizi segreti, la Relazione si diffonde sulla cura e l'interesse assiduo di Gelli per gli apparati militari, dei carabinieri soprattutto. Ricorda i suoi appelli eversivi del 1972 e del 1973 ai militari per un loro intervento per sanare il presunto disfacimento del Paese e la sua influenza sugli alti ranghi dei carabinieri a partire dal controllo per tutti gli anni Settanta della Divisione Pastrengo di Milano, cui si riferisce la testimonianza del generale Bozzo sull'esistenza di un gruppo di potere "al di fuori della gerarchia" che poteva gestire la forza secondo orientamenti interni del gruppo.

Analoghe indicazioni vengono offerte per ciò che riguarda altre componenti delle forze armate e di polizia; per la nomina dei vertici di queste forze, in particolare per quello della Guardia di Finanza, dei Carabinieri Gelli, fu attivissimo come si desume dagli elementi richiamati nella Relazione.

L'analisi del rapporto ambivalente tra Gelli e i Servizi e tra Gelli e i vertici militari, tenuto conto del controllo che pure queste forze potevano esercitare sul personaggio, porta la Commissione a formulare un'interessante interpretazione di tale rapporto.

Nel contesto militare e dei servizi, partire dall'assunto che Gelli è pertinenza dei servizi da lunga data consente alla Commissione di mutare la prospettiva del rapporto, assumendo che non tanto Gelli abbia inquinato i servizi, quanto questi ultimi si siano avvalsi di Gelli per attività di inquinamento e interferenza sulla politica.

I collegamenti di Gelli con l'eversione nera e, in particolare, con la parte responsabile della strategia e con la loro esecuzione costituiscono la parte del lavoro della Commissione più attinente al nostro lavoro.

I rapporti di Gelli con l'eversione nera nella prima parte degli anni Settanta e la sua partecipazione ai progetti golpisti di quel periodo sono stati esaminati, frammentariamente, nelle parti e nei capitolo precedenti.

La relazione Anselmi e il lavoro di ricerca e investigazione che essa rispecchia è una delle fonti più accreditate, insieme ad alcune sentenze e a lavori di ricerca, cui si può fare ricorso per stabilire un legame definitivo, effettivo, giuridicamente significativo tra esecuzione dei delitti legati alla strategia della tensione e piani politici che li hanno resi possibili sul terreno del finanziamento e dell'induzione.

A pagina 87 della Relazione si leggono alcune frasi che costituiscono la chiave lettura della nostra indagine: *"Da materiale in possesso della Commissione si trae infatti la ragionata convinzione, condivisa peraltro da organi giudiziari, che la Loggia P2 attraverso il suo capo o suoi esponenti (le cui iniziative non possono considerarsi sempre: soltanto a titolo personale) si collega più volte con gruppi ed organizzazioni eversive, incitandoli c favorendoli nei loro propositi criminosi, con una azione che mirava ad inserirsi in quelle aree secondo un disegno politico proprio, da non identificare con le finalità più o meno esplicite, che quelle forze e quei gruppi ponevano al loro operato".*

Nel giudizio della Commissione si conferma come la pista che collega Gelli al 2 agosto non è solo un'ipotesi investigativa, ma una chiave esplicativa fondata su prove, oggi arricchite dal riscontro decisivo del *Documento Bologna* e delle corroborazioni che ne fanno una chiave di lettura plausibile del movente e del contesto in cui il fatto si è consumato.

La sintesi che ne fa la Relazione è esattamente quella che occorre in questa fase della ricostruzione:

1. Ruolo di Gelli nel Golpe Borghese, esaminato in precedenza, per gli aspetti documentati e provati nelle indagini che se ne sono occupati.

2. Appartenenza alla P2 dei principali attori di quella vicenda, tra costoro quel Filippo de Jorio che rappresentava l'oggetto delle preoccupazioni del gruppo ordinovista confluito in *Costruiamo l'azione*, di cui abbiamo visto i legami con Fioravanti, nei suoi contatti con Gelli, tramite Aleandri,

3. Il ruolo di Fabio De Felice nel mantenere un contatto costante del gruppo estremista nero con il Maestro Venerabile tramite Aleandri, riscontrato dalle testimonianze di Calore, Sordi e altri.

4. La considerazione di Gelli quale elemento di riferimento per le azioni della destra eversiva da parte della nuova generazione di estremisti di *CLA* e di *Terza Posizione*, al punto che alcuni di essi se ne sentirono strumentalizzati e pensarono di eliminarlo.

5. Ruolo di Gelli nella nomina al vertice del SID del generale Miceli, ampiamente coinvolto nel golpe Borghese, insabbiatore delle successive indagini sul Golpe condotte da Maletti e Labruna. A questo proposito nella Relazione si legge: *"Come si vede, anche muovendo da questa situazione l'analisi ci conduce alla figura di Licio Gelli, al suo ruolo di elemento intrinseco ai Servizi, come del resto riteneva il De Felice, ma soprattutto alla individuazione della Loggia P2 come, struttura nella quale ed attraverso la quale si*

intrecciano rapporti e si stabiliscono collegamenti la· cui ortodossia lascia ampi margini di dubbio, anche accedendo alla più benevola delle valutazioni".

6. Presenza all'interno della congiura "Rosa dei venti" di uomini appartenenti al "Raggruppamento Gelli".

7. Dichiarazioni del generale Rossetti, uscito nel 1974 dalla P2 per contrasti con Gelli, il quale a proposito dell'esistenza di un c.d. SID parallelo, oggetto di indagine poi archiviata del giudice Tamburino disse: *"La mia esperienza mi consente di affermare che sarebbe assurdo che ciò non esistesse ... a mio avviso l'organizzazione è talmente vasta da avere capacità operative nel campo politico, militare, della finanza, dell'alta delinquenza organizzata".* Chiosa la Commissione che *"questa descrizione letta oggi sulla base delle conoscenze acquisite in ordine alla Loggia P2, non può non porsi per noi quale motivo di seria riflessione, soprattutto quando si ponga mente alla sua provenienza da parte di un elemento che conosceva la Loggia direttamente dall'interno e che professionalmente si occupava di servizi di informazione".*

8. Correlazione tra l'insufficienza delle indagini sugli attentati ai treni tra la Toscana e l'Umbria negli anni tra il 1969 e il 1974 da parte dei carabinieri e della Questura di Arezzo e la presenza in questi Uffici di uomini della P2[321].

9. Conclusioni della Commissione sulla strage del 4 agosto 1974 sul treno *Italicus*, basate sulle risultanze del primo processo, conclusosi con assoluzione per insufficienza di prove, che per la Commissione sono però sufficienti per un giudizio morale e politico, come abbiamo già visto[322]. Per la Commissione parlamentare "la Loggia svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana" e deve ritenersi quindi gravemente coinvolta nella strage dell'*Italicus*, potendosene ritenere responsabile in termini storico-politici, quale essenziale retroterra economico,

---

[321] *"Anche in tal caso appare legittimo mettere in rapporto di causa ed effetto, il fenomeno di infiltrazione piduista con disfunzioni "mirate"; così, ad esempio, nel caso della informativa su Gelli e Marsili e sui rapporti del primo con il gruppo Sogno e Carmelo Spagnuolo, richiesta dal giudice istruttore di Torino alla questura di Arezzo e mai ottenuta. Fu rinvenuta, però, tra le Carte di Castiglion Fibocchi copia dello scritto anonimo che aveva sollecitato alla richiesta i giudici torinesi: il Venerabile era stato quindi tempestivamente informato ed aveva potuto predisporre le sue difese. In definitiva, sembra potersi concludere sul punto che le infiltrazioni piduistiche ad Arezzo nella Polizia e nei Carabinieri (ed il sospetto di infiltrazione anche nella magistratura, come si vedrà in seguito) servirono in quegli anni a conferire al· Gelli un'aura di intangibilità, lasciandogli mano libera per tutte le proprie - non certo lecite – attività".*

[322] Secondo investigazioni private degli ultimi anni, anche il giudizio penale è oggetto di "revisione in peius", ovviamente solo sul piano storico, ma si tratta di elementi rilevanti e rivalutabili, in un diverso processo penale ancora in corso come l'attuale. V. a cura di Roberto Scardova e Paolo Bolognesi, Italicus: 1974, l'anno delle quattro stragi, 2017.

organizzativo, morale. Si tratta di un giudizio che si attaglia alla strage di Bologna nel quale in più disponiamo di tutto il quadro indiziario connesso al *Documento Bologna* e successive vicende. Si veda in particolare il richiamo ai punti essenziali e indizianti della sentenza della Corte d'assise del 1983, riportati in sintesi e per punti alle pagine 93 e 94 della Relazione.

10. Ancora con riferimento alle indagini *Italicus*, la già nota risposta del SID, inquinato dalla P2, alla richiesta di informazioni da parte dei giudici che investigavano sulla strage. In generale il cordone sanitario informativo opposto alle indagini anche in ambito giudiziario che preclusero lo sviluppo delle investigazioni al solo organismo estraneo all'epoca alle trame piduiste, indicato nell'Ispettorato antiterrorismo di Emilio Santillo, non a caso escluso successivamente dalla Direzione del SISDE, assegnata al piduista Grassini.

11. Partecipazione alla P2 del c.d. gruppo Sogno le cui iniziative golpiste ed eversive sono state alla fine ammesse dallo stesso Sogno, sia pure giustificandole con l'emergenza comunista e con scopi di "resistenza democratica". Sta di fatto che alla Commissione non sfugge che le istanze di revisione costituzionale che animavano le iniziative non ortodosse di Sogno e dei suoi adepti, coincidevano con il Piano di Rinascita democratica di Gelli.

12. Infine, il comprovato accostamento tra le indagini di Vittorio Occorsio e Gelli, che appena due giorni prima dell'omicidio era stato convocato dal magistrato, nell'ambito delle indagini che stava svolgendo, sui possibili collegamenti tra Anonima sequestri e ambienti dell'eversione. La Relazione ha cura di osservare come non siano emersi collegamenti tra la P2 e il delitto Occorsio. E tuttavia quella di Occorsio era una pista investigativa, plausibilmente interrotta dal delitto.

Le considerazioni conclusive della Commissione sono in linea con quanto abbiamo in precedenza indicato e sono ancora attuali nell'economia della ricostruzione del ruolo di Gelli rispetto all'evento del 2 agosto 1980.

a) Nella prima fase della strategia della tensione caratterizzata da attentati finalizzati a indurre un intervento dei militari per ripristinare un "nuovo ordine politico" vi fu sostanziale consonanza tra i discorsi che si svolgevano nell'ambiente piduista e quelli che attraversavano la destra eversiva, gli ambienti militari, i settori della destra oltranzista e conservatrice ossessionata dal "pericolo comunista". Ognuno di questi gruppi lavorò per una soluzione estrema della crisi, che si tradusse per i gruppi eversivi estremi nell'azione stragista ("parallelismo del tono dei discorsi che si tengono nella loggia con questo contesto politico esterno di propositi ed azioni").

b) Il 1974 segna la "demolizione" apparente della P2 in concomitanza alla reazione che si verifica in quell'anno alla prima fase della strategia della tensione. La denuncia del legame tra le attività eversive di quegli anni e la P2 è alla base dell'azione della comunione massonica nei confronti di Gelli e della P2, culminata nella votazione della Gran Loggia di Napoli.

c) Tale denuncia tuttavia comportò da un lato la riconversione della P2 in una organizzazione ancora più segreta, ma anche l'espulsione dei c.d. "massoni democratici".

d) Nella mutata fase politica Gelli dismette "i panni del fascista", di cui non vi è più necessità, in ragione del mutamento dei tempi. Resta invariato l'obiettivo di fondo, il contrasto radicale al "clerico-comunismo".

e) La continuità è rappresentata dal significato del golpe Borghese e dal ruolo che in essi giocò Gelli. Il golpe non come effettivo tentativo di azione di sovvertimento delle istituzioni ma come segnale in grado di per sé di produrre un effetto politico "in termini di reazione presso l'opinione pubblica e la classe politica". Pose sul tappeto, come realtà l'esistenza di forze disponibili a un simile passo.

f) Da qui la conclusione che Gelli e gli ambienti dei quali era espressione non si ponessero l'obiettivo del ribaltamento del sistema ma quello di un suo orientamento verso forme conservatrici più radicali.

g) La seconda fase dell'azione della Loggia consente di leggere la prima alla luce di questo unico filo conduttore, in sostanziale continuità, secondo la logica, che abbiamo imparato a conoscere, della destabilizzazione finalizzata al riequilibrio in senso regressivo.

h) Pur assodata l'esistenza di forze operanti per la destabilizzazione *tout court*, la P2 si poneva in un rapporto di strumentalizzazione rispetto a chi aveva l'obiettivo di rovesciare il sistema, in una logica di condizionamento del sistema, manipolando chi pensava di agire per la sua eversione in senso stretto.

i) Paradosso della politica clandestina è di essere usata più o meno consapevolmente da altre strutture clandestine, in adesione al pensiero secondo cui dove c'è potere segreto c'è come suo naturale prodotto l'antipotere segreto, in termini di congiure, complotti, cospirazioni.

j) Se la loggia P2 era compenetrata ma non si identificava con ambienti eversivi, essa doveva necessariamente adottare "nuove e più sofisticate strategie" nella fase politica aperta dal successo elettorale della sinistra negli anni 74-76 e dalla contestuale reazione dello Stato alla prima fase della strategia della tensione con lo scioglimento dell'Ufficio Affari Riservati,

lo scioglimento di *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*, l'avvicendamento ai vertici dei servizi segreti.

k) Sta di fatto che se questi eventi segnarono un momento di crisi per l'organizzazione di Gelli, già dai primi mesi del 1976 egli disponeva di una rinnovata organizzazione, formidabile strumento per affrontare la nuova fase con immutati obiettivi, continuando a disporre di immutata influenza sulle strutture eversive che andavano ricomponendosi.

Nel trattare dei rapporti di Gelli con gli apparati della pubblica amministrazione attraverso i più importanti personaggi di vertice affiliati alla P2, la Relazione segnala i rapporti di Gelli con Federico Umberto D'Amato, iscritto alla P2, descritto come "presenza che emerge in tante vicende della vita italiana" in rapporti stretti e costanti "*con molti degli uomini coinvolti nella storia e nell'attività della loggia, da Roberto Calvi a Francesco Pazienza, da Angelo Rizzoli a Mino Pecorelli, oltre che con Licio Gelli. Informazioni su D'Amato o raccolte dal D'Amato si rinvengono anche presso l'archivio di Gelli di provenienza uruguaiana. Sugli stretti rapporti tra D'Amato e Calvi, fino agli ultimi giorni di vita di quest'ultimo, riferiscono ampiamente i familiari di Calvi*" (pag. 109).

Tra i tanti personaggi che ruotano attorno a Gelli, la Relazione indica in D'Amato una figura che si colloca sostanzialmente su un piede di parità con lo stesso Gelli, un uomo che si stacca, il solo che Gelli finanzia e menziona, come abbiamo visto, nel *Documento Bologna*, dove si indicano movimenti finanziari all'estero, essendo D'Amato un personaggio il cui livello si colloca ben oltre quello nazionale, come si evince dallo stesso rapporto con Calvi.

Dagli atti in possesso della Commissione si apprende che la penetrazione di Gelli nella pubblica amministrazione non era casuale poiché l'organizzazione prevedeva un "organigramma" dei "punti di interesse", "*denotando un reclutamento ragionato che mira prima ancora che all'acquisizione di individui all'occupazione di centri di potere amministrativo determinati*".

La penetrazione gelliana nella finanza, nelle banche e nelle relazioni finanziarie, oltre che nell'editoria, con l'asservimento ai programmi della P2 del gruppo Rizzoli-Corriere della sera, è nota ed è stata incidentalmente trattata nell'illustrazione del *Documento Bologna*[323].

---

[323] "*In effetti proprio mentre Sindona viene estromesso definitivamente dall'Italia, e poi arrestato, si estende e si afforza la rete P2 nel settore degli affari e Calvi diventa il principale braccio operativo nel settore finanziario per tutte le necessità previste dai programmi della Loggia. Il << gruppo Ambrosiano>> assume così una struttura particolarmente funzionale per far da tramite ad ogni tipo di transazione, articolandosi in Italia ed all'estero in una serie di società bancarie e finanziarie i cui principali affari erano ordinati e seguiti da un univoco centro ma parcellizzati in diversi segmenti operativi in modo da impedire spesso agli stessi esecutori materiali la percezione del quadro complessivo*" (Pag. 118).

Analoga importanza va data a quanto accertato dalla Commissione sulle relazioni internazionali di Gelli, soprattutto il suo incredibile ruolo nell'ambito delle giunte militari che negli anni '70 prendono il potere in Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay. Gelli è il principale rappresentante di questi Paese in Italia e costruisce una fortuna personale in tali Stati.

È il consigliere economico presso l'ambasciata Argentina in Italia, traffica in armamenti e influenze. Alla P2 sono iscritti diversi esponenti di questi governi, tra cui l'Ammiraglio Massera. La testimonianza di Grassini sulla capacità di Gelli di porre i servizi segreti argentini a disposizione del SISDE è semplicemente incredibile, così come la testimonianza di Giancarlo Elia Valori sullo stupore dell'*ex* presidente argentino Frondizi, sull'influenza e il potere di Gelli sui generali sudamericani e soprattutto sui servizi segreti di questi Stati, che lo ricompensano donandogli ville (la residenza di Montevideo), appartamenti e altri benefit[324].

Per ciò che concerne l'influenza diretta sulla politica interna la Relazione evidenzia la capacità corruttiva che Gelli e la sua potente organizzazione esercitavano sulla vita interna dei partiti, condizionandola per ottenere orientamenti favorevoli ai suoi piani, anche attraverso il sostegno finanziario a singole personalità. Lo stesso dicasi per il sostegno diretto di singoli candidati e correnti in varie elezioni. Del resto, era un obiettivo esplicito del Piano di Rinascita democratica la conquista ai programmi dell'organizzazione di intere strutture di partito, attraverso l'investimento di una certa quantità di denaro.

La Commissione ribadisce quale fu il ruolo della Loggia e di Gelli fino al 1975, quando egli privilegiò la strategia dell'acquisizione del maggior numero di militari. È una segnalazione importante perché pone un punto fermo sull'attitudine del Gelli all'eversione che non esclude la strumentalizzazione degli attentati, sia pure in una logica ben più sofisticata e complessa di quella propria dei militanti delle organizzazioni neofasciste o di qualche ufficiale nostalgico dei regimi militari.

Scrive la Commissione: *"Come abbiamo già osservato se è certo che Gelli ed ambienti della Loggia P2 hanno tramato con l'eversione nera, sarebbe peraltro giudizio politicamente*

---

[324] Così in sintesi conclusiva, la Relazione: *"Gli elementi esposti, pur nella loro sommarietà, consentono alla Commissione di affermare che la dimensione del personaggio Gelli, sotto il profilo indagato, è certamente di peso non minore rispetto a quello pure rilevante già documentato con riferimento al nostro Paese. Se l'articolazione dei rapporti e delle conoscenze è necessariamente conosciuta, allo stato degli atti, in modo sommario, quello che appare sicuro in questo contesto è non solo il rilievo assunto dal Venerabile della Loggia P2, ma soprattutto, oltre la dimensione affaristica più rilevante, il valore politico indubitabile che le relazioni intrattenute denunciano"* (Pag. 132).

incauto identificarli con essa, risolvendo così in modo semplicistico un più complesso rapporto, con fenomeni ed ambienti che appaiono piuttosto strumentalizzati, secondo una accorta strategia di inserimento che punta ad incentivarli, salvo poi a disinnescarli al momento opportuno. Traspare piuttosto dalla trama degli eventi un disegno che sollecita iniziative di valore eversivo, puntando al vantaggio politico di eventuali contraccolpi sul sistema, più che ad un reale suo impossessamento nel segno della restaurazione".

Si tratta di un punto di partenza che spiega la successiva fase, il ruolo della Loggia in questa nuova stagione; giustifica la persistente plausibilità in questo contesto dell'impiego ("strumentalizzare") dell'azione dell'eversione, tenuta come forza di riserva, disponibile per ogni necessità, anche contingente.

Il Piano di rinascita democratica segna l'inizio di una fase in cui il sistema viene "aggredito" dall'interno per disinnescare il successo che proprio in quegli anni, tra il 1975 e il 1976, la sinistra sembra acquisire nell'area dei ceti medi cui si rivolge l'azione del gruppo gelliano. Esso punta a due strumenti fondamentali: l'acquisizione dei mezzi di comunicazione e informazione influenti su quell'area e l'immissione nella Loggia di figure di primo piano (militari e della pubblica amministrazione). Entrambe le mosse sono rivolte a preparare il Paese a una svolta autoritaria, in grado di disinnescare l'apparente apertura politica di quegli anni, il tutto senza una contrapposizione formale, ma puntando su un mutamento del clima di opinione e sull'appoggio alla riforma da parte dei centri di potere reale, in modo da costituire una sorta di meccanismo di garanzia contro quella timida evoluzione politica, non contrastata apertamente ma sottoposta a controllo da parte di quel meccanismo di garanzia, riunito introno alla P2. Dimostrazione della valenza politica della Loggia, attuata in forma occulta con il controllo "anonimo e surrettizio" dell'azione di governo. Violenza eversiva dall'esterno e sottile eversione dall'interno rappresentano diverse tattiche di forzatura violenta nei confronti delle istituzioni. Il tutto all'insegna dell'ambiguità e dell'ambivalenza dei segnali e delle azioni inviati dall'interno dell'organizzazione attraverso gli strumenti di cui dispone, dal Corriere della sera alla manovalanza terrorista che, come sappiamo, è certamente nell'area di influenza di Gelli.

Segue nella Relazione una precisa descrizione e commento del progetto politico sotteso al Piano di Rinascita, cui si è fatto cenno in altra parte di questo lavoro, comunque inteso come programma di opposizione radicale al sistema, mediante la disarticolazione corruttiva dall'interno che non disdegna alcun mezzo, sempre in una logica di controllo e condizionamento e di non di esplicita responsabile proposta alternativa.

Rispetto all'analisi e alla ricerca della matrice e degli interessi che si sono coagulati per rendere possibile la strage del 2 agosto, è pregnante la nota conclusione della Commissione P2 sul ruolo della Loggia e di Gelli, snodo rispetto a strategie costruite altrove e di cui Gelli è stato il tramite.

Fondamentale il passo della Relazione a pag.154 sul ruolo di Gelli all'apice della sua influenza politica: *"Questi è infatti il punto di collegamento tra le forze ed i gruppi che nella piramide superiore identificano le finalità ultime, e quella inferiore, ove esse trovano pratica attuazione, ed attraverso le quali viene orientata, dando ad essa di volta in volta un segno determinato, la neutralità dello strumento. Che questa funzione di travaso tra le due strutture non sia eccessiva per un personaggio quale Licio Gelli ci sembra indubbio: non solo egli viene a trovare una logica e concretamente accettabile collocazione, ma il fenomeno stesso nel suo intero appare non improbabile nella sua struttura complessiva e nelle sue finalità ultime. Questa interpretazione del fenomeno può essere feconda di risultati in sede analitica qualora non venga intesa in modo meccanico, come delimitazione netta di zone o aree di collocazione di ambienti e personaggi, ma piuttosto come esemplificazione illustrativa del ruolo di punto di snodo che il personaggio Gelli ha rivestito ponendosi come elemento di raccordo tra forze di varia matrice e di diseguale rilievo, che tutte hanno concorso alla creazione come alla gestione della Loggia Propaganda".*

È una formulazione che può essere pedissequamente riportata alla prospettiva qui in esame, per comprendere quale complesso di forze ha lavorato per portare la manovalanza stragista alla stazione di Bologna. Così come resta valido il successivo passo, sempre letto nella prospettiva messa in campo dall'indagine della Procura generale della riscrittura del contesto in cui la strage è stata realizzata, per la prova delle residue positive responsabilità penali:

"Quali forze si agitino nella struttura a noi ignota questo non ci è dato conoscere, sia pure in termini sommari, al di là dell'identificazione del rapporto che lega Licio Gelli ai Servizi segreti; ma, riportandoci a quanto detto in proposito, certo è che la Loggia P2 ci esorta ad una visione della realtà nella sua variegata e spesso inafferrabile consistenza. Ne viene anche un invito ad interpretazioni non ristrette ad angusti orizzonti domestici, ma che sappiano realisticamente guardare ai problemi della nostra epoca, ed al ruolo che in essa il nastro Paese viene a ricoprire" (pag. 154).

5.3. La testimonianza della consulente della Commissione Piera Amendola

La dr.ssa **Piera Amendola** è stata sentita all'udienza del 12 novembre 2021 quale consulente dell'Avvocatura dello Stato e delle altre parti civili. Ha presentato le sue credenziali, avendo lavorato a lungo con l'on. Tina Anselmi, Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2. Ha coordinato l'archivio della Commissione P2 e di altre fondamentali Commissioni d'inchiesta, acquisendo conoscenze storico-archivistiche di assoluto e primario rilievo, tanto da essere stata consulente in materia di Massoneria deviata per diverse autorità giudiziarie. Componente del Direttivo dell'archivio Flamigni.

Ha tenuto a precisare in premessa alla sua deposizione di volersi strettamente attenere alle sue conoscenze documentarie e di volere evitare dichiarazioni fondate su congetture e dati *de relato*.

Abbiamo esposto considerazioni su tale corretta posizioni di principio, in rapporto peraltro alla necessità di una Corte di giustizia di agire per coprire vuoti di conoscenza mediante il procedimento indiziario nella ricostruzione di uno scenario storico e di un contesto nel quale collegare l'azione degli imputati.

Stante l'ampio risalto dato alla Relazione Anselmi, limiteremo i riferimenti alla testimonianza a ciò che rappresenta un salto di qualità informativo rispetto a quel testo, dovuto alle successive ricerche e acquisizioni di cui la consulente ha potuto dare conto.

Sulla storia della P2 come antica storica loggia, appartenente al Grande Oriente d'Italia e alla sua peculiarità organizzativa che la pone alle dirette dipendenze del Gran Maestro, realizzandone la segretezza, si è già detto e rinviamo ai chiarimenti offerti dalla consulente. La riservatezza, se non segretezza, era dovuta alle qualità rivestite dai membri, politici, magistrati, militari, alti funzionari dello Stato, e così via. Con l'avvento di Gelli nel 1971, il numero degli affiliati cresce esponenzialmente. Anche la consulente sottolinea la necessità di distinguere le due fasi della Loggia negli anni Settanta e fino a Castiglion Fibocchi.

Al momento in cui negli anni 1975-'76 Gelli ottiene dal Gran Maestro Salvini il governo assoluto della Loggia con un "piè di lista" ufficiale di appena sette elementi, gli iscritti sono già centinaia e le iscrizioni proseguono a ritmo incalzante. Anche secondo la consulente gli iscritti erano nettamente più di quelli delle liste ritrovate; si trattava di iniziazioni mirate, nel senso di riguardare persone che occupavano posizioni nevralgiche nei rispettivi settori di appartenenza pubblici e privati.

Interessante il rilievo per cui la domanda di ingresso di Gelli nella Massoneria del 1963 viene tenuta in sospeso per due anni e accolta nel 1965 in concomitanza col Convegno dell'Istituto Pollio che segna l'inizio della strategia della tensione.

La consulente illustra poi le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto le liste di Castiglion Fibocchi "attendibili ma non complete". Del resto, Gelli nell'intervista all'Espresso del 1975 aveva indicato un numero di 2500 aderenti. Altre fonti indicano il numero di tremila persone.

Le prove di questo maggior numero sono diverse, la consulente le elenca e le fonti sono state prodotte dall'Avvocatura dello Stato (testimonianze Rosseti, Miceli Crimi, lettera Gelli a Battelli in cui si assume l'adesione di soggetti non compresi nelle liste, testimonianza Valenza).

La consulente spiega quindi le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto attendibili, come visto, i nomi contenuti negli elenchi.

Viene ricordato il rinvenimento degli elenchi e dell'altra documentazione "scottante" contenuta non nella cassaforte dell'Ufficio di Gelli ma in una valigia presso la ditta "Giovanni Lebole". A proposito della valigia viene ricordata una frase che Elio Cioppa, già numero due del SISDE, sentiva ripetere a Gelli: "Se apro quella faccio saltare l'Italia".

La consulente richiama quindi gli argomenti che possono indurre a ritenere che il ritrovamento dei documenti gelliani sia stata in qualche modo pilotata da ambienti massonici ostili a Gelli che si siano voluti liberare dello stesso. È la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato con riferimento alla testimonianza, agli inquirenti milanesi, di Joseph Miceli Crimi.

Afferma la consulente: "*Gelli ha voluto far trovare perché aveva già portato a Montecarlo la parte più oscura della P2? Ci si può ragionare e ci sono dei documenti che possono anche spiegarci cosa sia accaduto nella Loggia di Montecarlo, ma un po'alla volta*".

A questo punto della deposizione sono introdotti gli elementi più interessanti a sostegno di quella che l'Avvocatura dello Stato ha definito la "causale della strage di Bologna".

La consulente ha spiegato che la giurisdizione Nord della massoneria americana aveva sede a New York, mentre la circoscrizione Sud aveva sede a Washington. Il Supremo Consiglio di quest'ultima, che era sempre stato favorevole a Gelli e lo aveva protetto, nella seconda metà degli anni '70 avviò un processo massonico contro Salvini, per le vicende che riguardavano la massoneria italiana, in realtà la loggia di Gelli. L'imputato era Salvini, ma di fatto era Gelli per i suoi rapporti con l'eversione e la vicenda Occorsio. L'inchiesta fu condotta dal giudice federale Charles Frossel, Gran Maestro della Loggia di New York.

La Commissione svolse l'istruttoria nel biennio 1977-1978 e la concluse nel 1979. Era in gioco il riconoscimento internazionale della massoneria italiana da parte della circoscrizione Nord. Per evitare questa conseguenza il Gran Maestro Salvini si dimette, ma per la consulente effettivamente il 1979 segna un momento di debolezza personale di Gelli proprio mentre la Loggia P2 raggiunge il suo massimo splendore: "Ha conquistato il Corriere della Sera, ha in mano banche, capi dei Servizi, partiti politici, tutto". Nelle prime settimane accade anche un altro avvenimento. La rivista O.P. di Mino Pecorelli, iscritto alla P2, che nella stagione precedente il '79 aveva sempre coperto Gelli, comincia a inviare segnali da cui si evince che dispone di documenti riservati che potrebbero screditare Gelli. In effetti, Pecorelli disponeva della c.d. Informativa Comintern del 1950, nella quale Gelli era indicato quale agente dei servizi segreti dell'Est, un documento segreto poi non seguito negli anni da altre informazioni che però, come abbiamo visto, serviva ai servizi per ricattare e tenere in pugno Gelli.

La manovra minacciosa di Pecorelli viene letta come intenzione dei servizi di scaricare Gelli. In effetti il documento Cominform era stato consegnato a Pecorelli dal colonnello Viezzer, uomo del SID nell'ultima fase di Miceli e Maletti. Altro elemento che mette in crisi il rapporto di Gelli con la massoneria americana, questa volta con la potente circoscrizione sud, è ciò che accade in Sicilia, di cui abbiamo già riferito con riferimento all'azione di Miceli Crimi di tentare l'unificazione in quegli anni fra le varie obbedienze della Massoneria Italiana.

Si tratta del summit massonico di rilevanza internazionale di cui ha parlato la dr.ssa Beccaria che si svolse nel '77 al largo di Ustica sul panfilo Trident. Ne accennò Miceli Crimi in sede di Commissione Sindon, ma non volle riferire più di tanto, adducendo il segreto massonico. Fu invece la sua compagna Francesca Paola Longo, anch'ella massone a parlarne. Raccontò del tentativo di unificazione massonica attuato fino al 1979 dal Miceli Crimi per conto della giurisdizione Sudamericana, il cui vertice all'epoca era tale Clausen, che, per conto di alcuni esponenti dell'Amministrazione Americana, aveva sostenuto il progetto di unificazione massonica in chiave anticomunista. Ancora una volta nella logica di dare vita non soltanto a un soggetto massonico ma anche ad un soggetto politico in grado di opporsi all'avanzata del Partito Comunista. In questo progetto, come sappiamo, Miceli Crimi, con Sindona a Palermo, cerca di coinvolgere Stefano Bontate. La consulente sostiene che il capo mafia sostenne Miceli Crimi nel suo girovagare per la Sicilia e l'Italia ed incontrò più volte Gelli che, secondo la testimonianza della Lazzerini, si era recato in Sicilia più volte. Dopodiché incontri si erano avuti sia a Roma, che a Castiglion Fibocchi, ripetute volte. A

quanto pare Gelli non aderisce a questo tentativo di unificazione massonica, perché avrebbe avuto in animo un altro piano; nel 1979 Gelli, dopo avere elaborato il Piano di Rinascita democratica, pensa che occorra impegnare altri strumenti per condizionare le vicende politiche italiane. Quest'opposizione fu considerata uno sgarbo non solo a Miceli Crimi, ma soprattutto a coloro che egli rappresentava, la potente massoneria americana. Il dissociarsi di Gelli dai piani americani porta Francesco Pazienza a sostituire Gelli nel rapporto con i Servizi segreti. Pazienza dal 1979 diventa l'uomo di Santovito nel Super SISMI e nei rapporti con Calvi.

Nel momento in cui la P2 sta raggiungendo obiettivi straordinari, il suo *Maestro Venerabile* subisce un gravissimo attacco e una delegittimazione. Se Gelli abbia reagito aggiornando la strategia del sistema criminale quale si era delineato dopo il 1974 secondo l'indicazione del generale Miceli al giudice Tamburino ("D'ora in poi non sentirete più parlare di terrorismo di destra") e la conseguente staffetta con il terrorismo rosso e quindi con una ripresa dell'azione eversiva della destra con gli attentati del '79, la consulente non lo dice, ma si tratta di interpretazione plausibile e supportata da prove. Nelle parole della dr.ssa Amendola: *"... nasce la Banda della Magliana, nel '77 nascono i NAR, insomma ci sono tante novità che mutano proprio il sistema criminale italiano, e lui deve fare conto con nuovi soggetti di questo sistema criminale. Quindi aggiornare le sue strategie, i suoi programmi. Se ha deciso che poteva in tutto questo essere utile qualcosa io non lo so, e ovviamente non lo posso dire, certo che accade un altro fatto di straordinario interesse, di cui forse avremo modo di parlare, e cioè l'incontro fra Gelli e Bontate, i loro rapporti, i rapporti della Loggia dei 300 con la P2, e quindi un nuovo scenario che si apre, che si apre in Sicilia"*. E sappiamo quanto sia impegnativa e significativa la pista siciliana legata al delitto Mattarella.

Per ciò che riguarda la partecipazione di uomini della P2 ai tentativi golpisti dei primi anni '70 e sulla posizione di Gelli in quegli anni, abbiamo riferito più volte, in particolare esponendo quanto illustrato nella Relazione Anselmi, il cui contenuto la consulente riprende con precisione. Il punto è ormai probatoriamente definito.

Per quanto concerne la strategia di Gelli nella seconda metà degli anni '70, la consulente non si discosta dalla Relazione Anselmi.

Per ciò che concerne la documentazione nascosta e sequestrata nel doppio fondo della valigia della figlia Maria Grazia, la consulente conferma l'interpretazione in termini di ricatto

del rinvenimento della segretissima direttiva Westmoreland. Un ricatto nei confronti degli ambienti che avevano con lui tramato nei primi anni '70.

La consulente si è soffermata invece sui risalenti rapporti di Gelli con il generale Grassini, capo del SISDE al tempo della strage e principale responsabile, per come hanno ben spiegato le parti civili, del sostanziale insabbiamento della informazione raccolta da Vettore Presilio. L'affiliazione di Grassini alla Loggia era anteriore al 1977. La sua nomina fu sponsorizzata da Gelli, che riuscì a impedire che al SISDE andasse il funzionario Santillo, il solo funzionario di polizia che aveva bene inteso la natura della P2, riferendone in ben tre relazioni al Ministro. Grassini era nella P2 dai primi anni '70, come riferito alla Commissione dal generale Rosseti, il quale avrebbe partecipato all'iniziazione del Grassini.

Il dottor Elio Cioppa, capocentro del SISDE a Roma2, riferì in Commissione che era notorio nell'ambiente che Gelli fosse un informatore del SISDE. Egli stesso aveva sviluppato per conto di Grassini tutta una serie di piste e di informazioni che provenivano da Gelli e fu per questo che alcuni giorni dopo si rivolse al Gelli per avere informazioni sulla strage, ricevendone indicazioni sulla pista internazionale, che escludevano quella interna. Fu dopo la testimonianza Cioppa che il generale Grassini ammise di essersi iscritto alla massoneria, circostanza prima negata, pur ignorando a suo dire che si trattasse della P2. Grassini confermò poi alla Commissione di avere incontrato molte volte Gelli sul finire degli anni Settanta, tessendone le lodi, la caratura nazionale e internazionale, le conoscenze di cui disponeva.

Sui rapporti tra P2 e mafia siciliana, la consulente richiama fondamentali testimonianze di collaboratori di giustizia. Ne abbiamo trattato in altra parte e non ritorneremo sul punto.

Basta ribadire che Gelli aveva creato diversi nuclei piduisti in Sicilia, tutti gravitavano intorno a Bontate. Gelli si recava spesso in Sicilia per incontrare Stefano Bontate, confermando quanto risulta dalla testimonianza di Nara Lazzerini, testimonianza quest'ultima di fondamentale importanza, perché parla sia dei viaggi di Gelli in Sicilia, sia dei contatti con Delle Chiaie, componendo il triangolo Gelli-mafia-eversione nera. Anche Concutelli aveva notizie sul ruolo massonico di Bontate e dei suoi collegamenti con Licio Gelli.

La consulente si diffonde quindi sugli archivi di Gelli in Uruguay, mai inviati in Italia e attribuisce a queste carte sulle quali le autorità italiane non sono riuscite a mettere le mani, una delle ragioni principali della mancata risposta a molte domande sulla P2. Sulle operazioni per il recupero dei fascicoli di Gelli in Uruguay ha deposto il generale Grillandini.

Resta confermato che della P2 facevano parte Lopez Rega, il generale Massera e il torturatore argentino Suarez Mason, condannato dalla Corte d'Assise di Roma con sentenza irrevocabile per crimini contro l'umanità e a capo della Escuela de Mecanica de l'Armada di Buenos Aires. I tre nomi erano nelle liste di Castiglion Fibocchi e la Commissione ne ha accertato l'autenticità, così come risultano confermati i rapporti di Gelli con l'Argentina.

Interessante l'osservazione concernente Franco Salomone, il giornalista del tempo in stretti rapporti col vertice ordinovista. La consulente ricorda i rapporti stretti del Salomone col Gelli, la sua assidua presenza all'Excelsior e il rammarico del Salomone stesso che ha ammesso la sua iscrizione alla P2, perché Gelli aveva inserito il suo nome nelle liste ritrovate. La doglianza era di non essere stato trattato con la riservatezza assicurata ad altri, ad ulteriore conferma della non completezza degli elenchi ritrovati.

Uno degli appartenenti alla Loggia, non presente nelle liste, era Aldo Semerari, il cui ruolo nel vertice dell'eversione nera è stato più volte esaminato. La consulente elenca gli elementi di prova che hanno indotto la Commissione a ritenere provata l'appartenenza alla P2 del Semerari, così come l'altro criminologo Ferracuti.

Altro spunto interessante della deposizione consiste nell'indicazione degli elementi che consentono di ritenere Paolo Bellini, interno alla massoneria.

Sia Mario Tedeschi che Federo Umberto D'Amato appartenevano alla P2. Quest'ultimo è considerato addirittura un "vecchio piduista" perché la sua data di iscrizione è formalmente: quella del primo gennaio 1977; una data che accomuna tutti coloro che erano iscritti da prima della rifondazione nel 1976. È un dato importante rispetto ai rapporti tra Gelli e D'Amato, intensi e risalenti.

La consulente ha ricordato che alla Commissione non fu permesso, se non in minima parte, di esaminare l'archivio di Gelli in Uruguay ma ha sorprendentemente chiarito che nessuno aveva mai informato la Commissione che i fascicoli "caldi" erano stati prelevati dalla CIA, come emerso in questo processo dalla deposizione del generale Grillandini. Addirittura il Ministro degli esteri Colombo comunicò alla commissione che non si aveva notizia di sequestri di documenti, mentre le voci che arrivavano da diverse fonti della Digos e dell'Interpol riferivano il contrario: dell'esistenza di documenti sequestrati, fotocopiati e restituiti. Nessun fascicolo era arrivato su Cossiga, mentre quello sul presidente Leone fu segretato perché era risalente allo spionaggio del SIFAR ed era illegalmente scampato alla distruzione del 1974.

A Castiglion Fibocchi fu poi trovato il carteggio tra Gelli e Philip Guarino, emissario della massoneria americana in Italia ed elemento di collegamento di Gelli con ben tre presidenti americani al cui insediamento Gelli aveva partecipato, in particolare a quello di Reagan.

Guarino rappresentava la massoneria americana del Sud, considerata quella più influente perché a Washington ha sede il Supremo Consiglio Madre del Mondo, cioè il Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico e Accettato, il più prestigioso e autorevole e potente del mondo. Chi ha i riconoscimenti di questo Supremo Consiglio può considerarsi legittimamente un massone. Poi conta anche il riconoscimento della giurisdizione nord, ma l'altro – dice la dr.ssa Amendola- è considerato importantissimo.

Ricorda la consulente come di quel Supremo Consiglio erano membri *ad honorem* sia il principe Alliata, protagonista delle indagini sulla Rosa dei Venti (per Gaspare Pisciotta mandante di Portella delle Ginestre) che Elvio Sciubba. Costui era personaggio legatissimo a Gelli; lo stesso Gelli lo indica come appartenente alla P2, benché non figuri negli elenchi di Castiglion Fibocchi; considerato un'eminenza grigia, l'ambasciatore del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico e Accettato presso Palazzo Giustiniani, direttore della rivista "l'Incontro delle Genti" nel cui comitato di redazione vi erano esponenti della destra eversiva (Facchinetti, Europa Civiltà).

La consulente ha confermato che Gelli aveva allentato i suoi rapporti anche con la circoscrizione sud, il cui emissario era Joseph Crimi, non avendo aderito al progetto di unificazione della massoneria italiana in funziona anticomunista che rispecchiava la vecchia concezione golpista dei primi anni '70. Il piano di Gelli, come abbiamo più volte osservato e viene ancora una volta confermato dalla consulente, puntava a un diverso tipo di eversione, quello caratterizzato dalle iniziative per una riforma costituzionale, sulla linea del Piano di Rinascita, di fatto non meno eversiva ma attuata con una diversa strategia. L'obiettivo era sempre interdire l'accesso dei comunisti al governo, come dimostra la celebre frase che avrebbe pronunciato dopo il delitto Moro ("il più è fatto"), percepita dalla sua segretaria Lazzerini.

A proposito del depistaggio sulla strage di Bologna attuato dal SISMI, la consulente ha precisato che Santovito e Musumeci erano iscritti alla P2, mentre Pazienza e Belmonte erano "fratelli alla memoria", sorta di aderenti inattivi, anch'essi gestiti tuttavia da Gelli ma inseriti in un elenco diverso.

In conclusione, il rinvenimento dei documenti nella borsa della figlia di Gelli, avvenuta nel 1981 a Fiumicino aveva lo scopo di ricordare a quanti avevano avuto modo di collaborare

con lui, in particolare gli esperti che avevano contribuito a redigere il piano di Rinascita democratica, che non potevano sottrarsi al dovere di aiutarlo.

5.4. I fascicoli uruguaiani di Gelli e la testimonianza del generale Grillandini

Il generale Grillandini all'udienza del 16 giugno 2021 ha fornito un interessante compendio informativo su come le autorità italiane e quella giudiziaria in particolare, siano state private delle informazioni contenute nell'archivio Gelli che il *Venerabile* aveva opportunamente trasferito all'estero. Ennesima conferma delle protezioni di cui godeva e della sua posizione di sovraordinazione rispetto alle legittime istituzioni dello Stato.

Nell'ultima fase di lavoro al SISMI alla seconda divisione, si occupava di ricerche all'estero, alle dipendenze di Armando Sportelli.

L'ufficiale ha ricordato che qualche giorno dopo il 10 dicembre 1985, quando l'ufficio istruzione del Tribunale di Bologna emise numerosi mandati di cattura in relazione alla strage del 2 agosto, anche nei confronti di esponenti del SISMI, di Licio Gelli e di altri presunti autori materiali della strage, esattamente il 20 dicembre, con procedure anomala, furono distrutti una massa di documenti il cui contenuto è rimasto imprecisato. L'anomalia si ricava dal verbale di distruzione, che non conteneva alcun elenco analitico dei documenti in distruzione. Non vi era alcuna necessità di un'eliminazione straordinaria di documenti. La pulizia degli archivi si faceva ogni quattro, cinque anni e i verbali normalmente contenevano un paio di pagine di documenti ben individuati, ben specificati. Una procedura singolare per il tempo e le modalità in cui avveniva e la coincidenza temporale con l'accelerazione delle indagini sulla strage.

Ha quindi ricordato che da una segnalazione dell'agenzia CIA di Roma si apprese che nella villa di Gelli a Montevideo erano stati sequestrati dei fascicoli, un archivio che poteva essere di interesse per la sicurezza nazionale. Il sequestro era stato eseguito dalla polizia uruguagia su segnalazione della CIA stessa. Fu inviato dal servizio guidato dal generale Lugaresi a recuperare il materiale.

La missione fu del tutto fallimentare. Il racconto di Grillandini ne evidenzia i particolari e soprattutto la scarsa considerazione in cui quella richiesta fu tenuta. Grillandini fece ovviamente del suo meglio per arrivare a parlare col Ministro degli interni. Riuscì ad instaurare una trattativa per la consegna della documentazione. Gli uruguaiani avevano pretese che non potevano essere esaudite. In realtà agli uruguaiani erano rimasti solo trecento fascicoli, poiché tutto il resto era già stato prelevato dalla CIA in quanto attinente alla loro

sicurezza nazionale. Alla fine ne furono recuperati una settantina di modesta rilevanza e incompleti. Tra questi ce n'era uno su Cossiga ma "tanto rumore per nulla".

Viene chiesto al generale di una sua dichiarazione manoscritta agli atti, rilasciata sul finire del 1985, quando il generale aveva già abbandonato il servizio. Gli fu chiesta dal servizio e non ebbe difficoltà a rilasciarla. Il testo è il seguente:

"In merito all'operazione fascicoli Gelli acquisiti in Uruguay, dichiaro che ne erano a conoscenza il direttore del servizio, il caporeparto Notari Nicola, il direttore della divisione Sportelli, il direttore del servizio Lugaresi nonché il sottoscritto ed il capocentro a Rio. Per quanto concerne i due fascicoli mancanti, Belluscio e Cossiga (quelli che poi sono stati restituiti) non ricordo di averli mai visti anche in considerazione che erano custoditi nell'ambito della segreteria della seconda divisione e non negli archivi della prima divisione". In realtà quello di Cossiga l'aveva visto ma solo esteriormente.

La dichiarazione gli fu richiesta da un amico e collega divenuto comandante della seconda divisione, tale Luca Raiola. La firmò ignorandone le ragioni, anche per i rapporti personali con il richiedente.

Fu al SISMI nel momento in cui vi "imperversava" Francesco Pazienza, uomo di Santovito. Ricorda che costui fruiva in modo incontrollato degli strumenti del servizio e degli aerei: "*Dovevo andare ad Ankara d'urgenza e l'aereo non c'era, dovevo andare ad Ankara per un'operazione intelligence occulta con i servizi turchi e sono dovuto rimanere a piedi perché l'aereo l'aveva preso il dottor Pazienza.*" Altro personaggio che aveva libero accesso e movimento al SISMI in quel periodo era Michael Ledeen, uomo del generale Haig, tutti costoro erano considerati massoni. Né per Ledeen che per Pazienza era chiaro a che titolo e per conto di chi agissero.

Anche Grillandini ha riferito dell'esistenza nei primi anni '80 all'interno del servizio di un gruppo di potere, la c.d. banda Musumeci di cui faceva parte il colonnello Giovannone, distintosi poi in uno dei depistaggi, quello relativo alla c.d. "pista palestinese": "*Musumeci, Delfino, Giovannone, personaggi con i quali io per anni ho avuto solo scontri. Li ritenevo millantatori, inattendibili, poco fedeli al servizio quindi ho sempre cercato di mettergli i bastoni fra le ruote e al momento opportuno loro hanno trovato il modo di eliminarmi*".

A causa di questa opposizione a tempo debito gli venne tesa una trappola (l'accertamento di una relazione con una fonte) che lo costrinse a lasciare il servizio e l'amministrazione.

A proposito delle millanterie di Giovannone, ha riferito di una vicenda che riguardava l'asserita liberazione dei giornalisti Toni e De Palo, annunciata dal Giovannone e sulla cui

inattendibilità aveva scommesso, vincendo regolarmente. Giovannone con i suoi metodi si era peraltro guadagnato l'amicizia di Cossiga e ancora oggi Giovannone viene considerato una figura di grande rilievo nell'azione del controspionaggio del tempo. Grillandini ne ridimensiona notevolmente il ruolo, già inquadrato negativamente negli atti giudiziari.

Nel corso di questa deposizione si coglie un punto essenziale delle difficoltà che si attraversano in un'indagine che intende appurare verità in qualche modo relative o coperte dai servizi segreti.

Il generale Grillandini nel corso della sua deposizione è apparso corretto e affidabile. Ha raccontato di essere stato leale alle istituzioni e nonostante comandasse, a metà degli anni '70, un'unità meccanizzata a Firenze in una posizione strategica per eventuali mosse golpiste, visto che con i suoi carri armati disposti sull'autostrada avrebbe potuto tagliare in due il Paese, non solo non si era iscritto alla P2 ma non gli era stato neppure proposto, nonostante attorno a lui, nel suo ambiente, Gelli facesse proseliti. E tuttavia alla domanda per conoscere l'organizzazione del servizio all'estero in quei lontani anni, finalizzata a capire se fosse stato fatto il necessario per ottenere quei famosi documenti gelliani, nonostante l'avesse lasciato perché sostanzialmente estraneo a talune logiche interne, è rimasto perplesso nel timore di mancare di lealtà e al segreto nei confronti degli interna corpora. La risposta è stata quindi ampiamente generica.

5.5. Il ruolo di Gelli nella strage secondo la sentenza "Albiani" e il raccordo con le nuove evidenze raccolte in questo processo

La prospettazione accusatoria si raccorda esplicitamente con le imputazioni e i giudizi formulati nei processi conclusi con le condanne definitive di Fioravanti, Mambro e Ciavardini e quella provvisoria di Cavallini. Le indagini dei decenni successivi hanno progressivamente arricchito e confermato gli elementi di prova, consolidatisi nel corso di quei processi. Ma le nuove evidenze devono necessariamente raccordarsi agli elementi noti da tempo.

Nei processi del passato erano già stati acquisiti gran parte degli elementi che sono all'esame di questa Corte. Si tratta ora di ripercorrere le valutazioni di quelle Corte, mettendo alla prova dati e giudizi col nuovo materiale probatorio che sostiene l'odierna più ampia ricostruzione del contesto e delle responsabilità, connettendo gli uni all'altro, in modo che l'integrazione dei fatti accertati assegni a ciascun elemento della serie un significato probatorio che consente di fare un passo in avanti nella valutazione della posizione di Gelli

nel primo processo, quando era accusato "solo" di calunnia e di associazione sovversiva, rispetto all'attuale attribuzione di un ruolo diretto nel fatto.

Gelli agì nelle settimane successive alla strage per deviare le indagini verso piste vaghe, indeterminate, senza elementi riscontrabili (da qui la necessità di un'operazione materialmente depistante come quella del ritrovamento di esplosivo ed altro materiale sul treno Taranto-Bologna). Disse a Elio Cioppa che le indagini nella direzione dell'eversione neofascista romano-veneta era sbagliata e ordinò pertanto al SISDE di abbandonarla e di perseguire la pista internazionale, allo scopo non solo di spostare l'attenzione investigativa dai maggiori indiziati, ma soprattutto di evitare un eccessivo avvicinamento dell'investigazione ai rapporti che egli stesso aveva per anni intrattenuto proprio con quell'area, sia nella prima che nella seconda fase di vita della sua organizzazione, come si è più volte rilevato.

Alla Direttiva al SISDE seguì quella assegnata al SISMI con la messa a disposizione del giornalista Barbieri di documenti asseritamente riservati, costruiti appositamente per lo scopo del depistaggio, e quindi per la produzione di articoli ancora una volta diretti a indirizzare l'opinione pubblica e gli investigatori nella direzione più distante dalla verità. Il 15.9.1980 fu pubblicato l'articolo "La Grande Ragnatela" contenente notizie che, a prescindere dalla loro sostanziale falsità, rispecchiano un modo di lavorare del Servizio tutto teso a condizionare l'opinione pubblica e a influenzare gli investigatori, senza offrire alcuna reale collaborazione, addirittura mettendo a libro paga i giornalisti, offrendo denaro, disponibile in misura illimitata secondo le dichiarazioni di Pazienza al Barbieri. Tale affermazione che al tempo poteva considerarsi una *boutade* appare ora ben più realistica, se consideriamo i milioni di dollari che risultano investiti da Gelli, verosimilmente d'intesa col socio Ortolani, secondo le risultanze del Documento Bologna.

L'impegno del SISMI per la pubblicazione di notizie depistanti e costruite per l'occasione continua, come risulta dalla sentenza, con l'intervento a fianco di Santovito e Pazienza del colonnello Giovannone che, in base alla deposizione del generale Grillandini, era assai versato nella costruzione di false notizie e nel millantare successi.

Pazienza insisteva col giornalista nell'affermare la matrice di sinistra dell'attentato, con relativi legami internazionali, rivelando ancora una volta l'attitudine alla guerra psicologica affatto scomparsa negli ambienti dei servizi cui faceva riferimento il Pazienza, verosimilmente diversa da quella di Gelli per il quale la pista internazionale doveva portare

semplicemente al rafforzamento di apparati, servizi di sicurezza, intelligence segrete nella logica tecnocratica del Piano di Rinascita.

Nel nuovo contesto assumono più intenso rilievo le dichiarazioni di **Nara Lazzerini** sui rapporti e le telefonate con Delle Chiaie. La presenza tra gli autori della strage di Paolo Bellini finisce col dare un senso precipuo ai contatti persistenti di Gelli col Delle Chiaie, tanto più se, come vedremo più avanti, Delle Chiaie era a sua volta in rapporti con Federico Umberto D'Amato e tutti costoro sono in qualche misura interessati da quell'illimitata quantità di denaro disponibile di cui parlava Pazienza e che risulta ora definitivamente uscita dai conti di Gelli per arrivare a quelli di D'Amato che trattava con Delle Chiaie, che a sua volta trattava con Gelli, secondo il racconto della Lazzerini.

I passaggi della sentenza sulle lunghe e importanti dichiarazioni di Lazzerini concernenti i rapporti tra Gelli e Delle Chiaie sono molteplici. In generale tutte le dichiarazioni della Lazzerini vanno qui richiamate per gli elementi che offrono sull'attività di Gelli, elementi tutti da rileggere alla luce delle nuove acquisizioni probatorie.

La sentenza riporta le dichiarazioni delle Lazzerini: anzitutto le frequentazioni tra Pazienza e Gelli. Le lunghe attese di Pazienza nel salottino antistante l'appartamento di Gelli, in attesa di essere ricevuto. Tali incontri si connettono ai depistaggi del SISMI di cui Pazienza fu protagonista, evidentemente agli ordini di Gelli.

La donna si diffondeva quindi sui favori e sul denaro che Gelli elargiva, assoggettando così un enorme numero di persone. L'elenco dei 953 era solo una parte degli affiliati alla Loggia, quelli meno influenti o vicini alla pensione, lasciando intendere che ve ne erano di più importanti.

La sentenza riporta le telefonate ricevute da Sindona alle quali la Lazzerini fu presente fra il '76 e il '77. Gelli rassicurava Sindona, garantendogli che non lo avrebbero mai estradato dall'America a che a ciò avrebbe pensato lui. Anche perché, a suo dire, nelle carceri italiane Sindona sarebbe stato sicuramente ammazzato.

I passi su Delle Chiaie sono però i seguenti: "*Ricordo anche di essere stata presente a due telefonate ricevute nei primi tempi, precisamente nel 1977, dal GELLI, fattegli dal noto neofascista, così viene definito sui giornali, Stefano DELLE CHIAIE. Fu GELLI a confermarmi quel nome ed a confermarmi che era in contatto con DELLE CHIAIE...GELLI vive di ricatti e di vendette e tiene sotto ricatto tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in vicende di un certo rilievo. Ecco perché non lo vogliono agli arresti domiciliari*".

E ancora: *"Ricordo in questo momento che le telefonate provenienti da DELLE CHIAIE pervenivano a GELLI sul telefono diretto con numero riservato. Peraltro, ciò avveniva per tutte le persone di un certo rilievo che si mettevano in contatto telefonico con GELLI e non intendevano fare il loro nome al centralino dell'albergo. Ricordo con precisione che si trattasse del DELLE CHIAIE...annotai questo nome sul taccuino, anche perché avevo conosciuto il DELLE CHIAIE nel 1967...in occasione di una cena avvenuta in una villa di Tirrenia..."*

...Posso dire che mi risultano rapporti telefonici con il DELLE CHIAIE almeno fino alla fine del '79 inizio '80...Fu GELLI a dirmi che DELLE CHIAIE lo chiamava sul suo numero riservato dalla Spagna. Ciò almeno all'epoca in cui redassi la lettera 2.12.1977. Se la trovo, le farò avere la parte strappata della missiva che dovrei custodire in casa mia ...".

In un altro luogo del verbale afferma che le telefonate di Delle Chiaie a Gelli pervenivano sul telefono diretto con numero riservato. Ricorda con precisione che si trattava proprio del Delle Chiaie, poiché commentò questo rapporto con Gelli stesso. Lazzerini annota questo nome sul taccuino, poiché aveva conosciuto Delle Chiaie nel 1967 in occasione di una cena a Tirrenia. Vi era stato portato da un amico del padrone di casa, tale Giulio Conforti. La persona che portò Delle Chiaie disse di essere proprietario di una villa nella campagna senese.

Queste dichiarazioni assumono ora un significato mirato e concludente. Non tanto e non solo un contatto "politico con un eversore di destra", ma un canale diretto con un uomo che lavorava con una molteplicità di servizi segreti stranieri, soprattutto sudamericani, perfettamente in grado di rivolgersi a un finto brasiliano, appartenente alla sua organizzazione, dalla stessa protetta, fatto espatriare, fatto rientrare e sistemato in un'area d'Italia dove molto influenti erano gli uomini di Delle Chiaie, tra cui il suo avvocato Menicacci[325].

---

[325] Dalla deposizione dell'avv. Menicacci all'udienza del 6 ottobre 2021:

TESTIMONE MENICACCI – In quella circostanza il Mariani potrebbe avermi chiesto di ospitare, di aiutare l'alloggio di Paolo Bellini, che io non conoscevo, anzi era un brasiliano, se non sbaglio, Paolo Roberto Da Silva, a Foligno. E io gli avrò detto di sì. Un parlamentare, autorevole, mi dice: "Mi raccomando, viene a Foligno per prendere il brevetto uesto giovanotto brasiliani, vedi di presentarlo a qualcuno". E io, questo non me lo ricordo, ma lo deduco da quello che ho letto, probabilmente allo studio mio, io avevo lo studio legale...

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Quindi sarebbe, le chiedo scusa, sarebbe stato quindi Cremisini a sollecitare Mariani di prendere contatto con lei, ecco.

TESTIMONE MENICACCI – Credo, no di prendere contatto con me, a Mariani dissi: "Vedi di sistemarlo a Foligno".

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Ecco, esatto, cioè...

TESTIMONE MENICACCI – Mariani, sapendo che io ero di Foligno mi ha detto...

La connessione è quindi strettissima. Il contatto tra Gelli e Bellini può ritenersi non vago, ma ravvicinato, se non proprio diretto[326].

La deposizione Lazzerini ai pubblici ministeri di Bologna, utilizzata in vari momenti della sentenza madre, è, come sappiamo di enorme importanza.

Ne tratteggiamo alcuni sparsi passaggi che servono a inquadrare la figura di Gelli nella prospettiva nuova dell'attuale capo d'imputazione.

Il potere di Gelli derivava dal fatto che le persone che passavano dalla stanza del suo appartamento al primo piano dell'Excelsior venivano tutte filmate e le conversazioni registrate. Gelli riferiva alla Lazzerini che considerava questa la sua forza. Non sappiamo se la cosa sia vera, ma appare assai verosimile. Sta di fatto che la Lazzerini dal suo acquartieramento era in grado di vedere chi passava a trattare con Gelli e probabilmente questo faceva parte delle cautele di Gelli.

Lazzerini parla dell'avvicendarsi di centinaia di persone, al ritmo di una ogni 15 minuti, tutte portatrici di richieste. Era presente in molti casi alle telefonate che Gelli riceveva da due linee, l'esterna alla quale rispondeva sempre, e della quale non ha mai dato il numero alla donna; l'altra, passante dal centralino, disattivata nei momenti di relax. Questa situazione è riscontrata dalla fonte più attendibile, lo stesso D'Amato che riferì alla Commissione parlamentare di essersi recato a trovare Gelli all'Excelsior e di avere trovato una situazione quale quella descritta da Nara Lazzerini.

Gelli pranzava sempre nel suo appartamento ed era servito sempre dal medesimo *maitre* di sala. Lo stesso *maitre* che lo serviva quando riceveva nel suo appartamento il presidente Peron e la sua seconda moglie Isabelita.

Gelli raccontò alla Lazzerini in quel periodo che proteggeva e nascondeva Lopes Rega, in un paese diverso dall'Italia di cui non fece il nome.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Ma, aspetti, ma sarebbe stato Cremisini ad andare da Mariani a dire: "Aiuta questo qui".

TESTIMONE MENICACCI – Certo, certo.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – E Mariani è venuto da lei. È questo il passaggio?

TESTIMONE MENICACCI – Certo, perché quel Cremisini, da quanto ho letto, aveva degli interessi in Brasile.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Aspetti, aspetti, un passo alla volta, un passo alla volta.

TESTIMONE MENICACCI – Prego.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Questo intanto è il passaggio. Cioè Cremisini, Cremisini – Mariani, Mariani – Menicacci.

TESTIMONE MENICACCI – Mariani – Menicacci.

[326] Sull'avvocato Menicacci è stata prodotta una scheda di polizia contenente informazioni sul suo ruolo nella vicenda Bellini-Da Silva.

Gelli le aveva detto spesso di avere contatti con l'onorevole Andreotti; la teste ha parlato di "continui contatti". Nel corso di alcune conversazioni telefoniche intercorse con Andreotti coglieva espressioni di ringraziamento per favori ricevuti o addirittura scambi concernenti inserimenti di somme di denaro in atti che possiamo pensare essere atti di governo. La donna ha cura di precisare che, quando parlava con Andreotti in sua presenza, avvertiva l'interlocutore della presenza di una persona, ricorrendo al termine massonico "piove".

Andreotti non frequentava l'Excelsior. A trattare con Andreotti per conto di Gelli fino al Marzo 1981 era stato il noto Ezio Giunchiglia.

La Lazzerini ha pure riferito di essere stata minacciata da Giunchiglia e Rosati se avesse rivelato i nomi delle persone che aveva visto all'Excelsior.

I rapporti di Andreotti con Gelli erano molto stretti. La donna afferma di essersi sentita ribollire quando udì in televisione Andreotti dire di avere conosciuto Gelli in una sola circostanza in Argentina in un ricevimento all'ambasciata d'Italia.

Ottenne l'assunzione del figlio alla Rizzoli, grazie ad una telefonata di Gelli a Tassan Din. Dopo la caduta in disgrazia di Gelli, mantenne in un primo momento quel posto di lavoro per il figlio, minacciando che avrebbe raccontato tutto.

In una occasione Gelli la condusse a Montecarlo ove all'ultimo piano di un grattacielo era la sede della relativa loggia di cui facevano parte, a suo dire, Vittorio Emanuele di Savoia e il principe Ranieri

Gelli frequentava il Quirinale ed era spesso a cena con l'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone.

Vi è poi la conferma dei frequentissimi viaggi in Sicilia, addirittura almeno una volta a settimana, quando non era in Argentina, dove risiedeva a volte anche per un mese. Non le disse mai cosa andasse a fare a Palermo, né l'avvertiva quando andava. Fu così che l'incontrò una volta a Palermo, quando la donna vi si trovava per ragioni personali.

Gelli le riferì di frequentare assiduamente la casa dell'onorevole Fanfani e che spesso era a cena a casa sua. Una sera stette male dopo essere stato a cena a Roma in casa Fanfani. Si tratta di una circostanza riscontrata nel libro di D'Amato, a conferma dell'attendibilità di questa testimonianza[327].

Affermò ancora che Gelli "*Vive di ricatti e di vendette e tiene sotto ricatto tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in vicende di un certo rilievo. Ecco perché non lo vogliono*

[327] Ricordiamo che l'on Fanfani era il Ministro dell'Interno al tempo della visita dell'avv. Dean alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del 1987, da cui scaturì il documento Artigli.

agli arresti domiciliari. Tutti andavano a chiedergli favori e denaro. E con una telefonata Gelli riusciva ad accontentarli. Era chiamato signor Licio e alla Giole andava solo per firmare assegni".

Affermava che gli elenchi erano tutti autentici e corredati da tessere e che era stato lui stesso a farli trovare. A suo dire non era credibile che il generale Floriani, che comandava la Guardia di finanza (fino a febbraio 1980, seguito peraltro dal generale Giannini, altro iscritto alla P2 al momento della perquisizione, n.d.e.) ed era creatura di Gelli, avesse potuto consentire una operazione del genere senza avvertirlo in precedenza.

Già nel febbraio del 1981 Gelli le disse che voleva lasciare Roma e rifugiarsi all'estero. Le disse testualmente: "*Sono salito a cavallo di una tigre, non pensavo che corresse così forte*".

Sentendo di essere stato scaricato da qualcuno che ricattava, aveva voluto lanciare un avvertimento intimidatorio, facendo ritrovare il materiale a Castiglion Fibocchi.

È una tesi accreditata da molte, ma sostanzialmente congetturale. È un fatto, invece, che nessuno chiese conto a Gelli del Documento Bologna, come abbiamo visto più volte.

Anche quel Documento aveva una formidabile valenza ricattatoria, come si è detto.

Si potrebbe dire che avendo Gelli dimostrato la sua potenza di fuoco facendo trovare le liste, ottenne che nessuno andasse a vedere il suo gioco col Documento Bologna.

A chi gli stava vicino era chiaro che Gelli mirava ad appropriarsi delle istituzioni dello Stato. Tra coloro che erano nella sala d'attesa, la Lazzerini vide almeno due volte l'onorevole Pietro Longo. Longo menti spudoratamente sulla sua conoscenza con Gelli.

Il Gran Maestro Corona era tutt'uno con Gelli; durante la latitanza sapeva dove si nascondesse. Gelli, anche fuori d'Italia e fino al suo arresto in Svizzera, continuava a svolgere la sua attività ed era in stretto contatto con Corona.

La Lazzerini ha riferito pure su come Gelli tenesse asservito l'*ex* Gran Maestro Salvini, suo debitore e quindi ricattato. A sua volta Salvini avrebbe voluto usare contro Gelli i documenti riservati sulla Loggia di Montecarlo, ma non fece in tempo perché morì nel luglio 1981.

Gelli era terrorizzato all'idea di finire in un carcere italiano. Quando sulla stampa fu associato come mandante dell'omicidio Occorsio, ne fu preoccupatissimo. Un dato informativo molto interessante. Gelli non s'indignò, né la prese a ridere: si preoccupò.

Parlando dell'avvocato Ambrosoli col G.M. Salvini, gli udì pronunciare queste parole: "*Se quello continua ad indagare su certe cose, avrà vita breve*". Avendo ascoltato quelle parole aveva preannunciato al colonnello Alecci, suo compagno, l'omicidio Ambrosoli.

Gelli affermava di avere rapporti sia con la CIA che con i servizi segreti italiani. Affermava di essere in costante contatto con generali: Mino, Ferrara, Santovito.

Riferiva ancora che Gelli si muoveva con una borsa carica di documenti e di avere visto molti nomi annotati su fogli che poneva accanto al telefono con l'elenco delle persone da ricevere giorno per giorno. Gli venivano recapitate valigie grandi, piene di denaro in pacchi da 100.000 lire ma non sapeva dire chi gli recapitasse tali valigie.

Gelli puntava molto ad avere della propria parte stampa televisione politici e militari. Nel primo anno dopo la fuga di Gelli riceveva continue minacce per telefono.

Abbiamo ritenuto di riportare questi lunghi stralci delle dichiarazioni di Nara Lazzerini perché esse nella nuova prospettiva accusatoria, integrate con le prove emerse nell'indagine della Procura generale, assumono un valore e un peso ben diverso rispetto a una 'precedente considerazione come mere notizie sul Gelli al vertice della P2, organizzazione che si annida nelle istituzioni dello Stato con i metodi descritti dalla donna e tematizzati dalla Relazione della Commissione.

Se Gelli fosse stato imputato della strage a tempo debito e con gli elementi di prova tempestivamente messi in campo, queste dichiarazioni sarebbero state raccolte, lette e analizzate in una luce diversa, propedeutiche ad altri mirati accertamenti, oltre che indizianti di una condizione che rende plausibile una ricostruzione storica sul suo ruolo nella strage come quella proposta sullo sfondo dell'attuale processo.

Se abbiamo ben chiaro per un insieme di indizi convergenti come una certa catena di comando nelle vicende connesse alla strage potesse risalire fino al vertice della P2 anche nel processo nel quale Gelli era solo imputato di calunnia e associazione sovversiva, dall'altro lato va dato il giusto rilievo a quel paragrafo della sentenza della Corte di assise di Bologna del 1988 nella quale si descrive la matrice ideologica della strage legata all'eversione della destra, tesi supportata dall'analisi della documentazione proveniente dai nuclei dell'eversione di destra, detenuti e in libertà, nella quale si proclama apertamente la necessità di ricorrere ad attentati e stragi per i più vari scopi politici, connessi ai programmi dei terroristi.

La sentenza richiama il documento denominato "da Mario Tuti a Mario Guido Naldi", non a caso trovato a Bologna proprio il 31 agosto 1980, con la famosa definizione del

terrorismo come "aereo da bombardamento del popolo" e l'istigazione all'esecuzione di atti di terrorismo indiscriminato come mezzo per mettere in crisi le istituzioni. Il documento "Linea Politica" sequestrato a tale Carlo Battaglia, nel quale si afferma la necessità di rendere insicuri i mezzi di trasporto, i treni in primo luogo, per "ripristinare il terrore", paralizzare la circolazione, provocare la disintegrazione del sistema con "un'esplosione da cui non escano che fantasmi"; la lettera di Carluccio Ferraresi a Roberto Frigato del 28 febbraio 1980, sequestrata a quest'ultimo, in cui si esalta la "guerra civile"; un documento sequestrato a Edgardo Bonazzi (attribuito ad Angelo Izzo) proprio il 2 agosto 1980 nel quale si inneggia al terrorismo indiscriminato, il memoriale di Eliodoro Pomar "la disintegrazione del sistema", i Fogli d'Ordine e così via. Un'esemplificazione di una massa di documenti cui i giudici della sentenza chiedono di prestare attenzione per comprendere quale fossero gli umori, le determinazioni, le idee compatte che circolavano nell'ambiente in quelle settimane, una progettualità nella quale la strage è considerata inevitabile e neppure troppo deprecabile, comunque un problema minore, un costo accettabile rispetto agli obiettivi. Idee, costantemente accompagnate da azioni coerenti.

Un *humus* ben noto che non poteva essere ignorato dai servizi con i loro infiltrati e le loro fonti informative e di cui era certamente al corrente Gelli, dati i suoi legami con i vertici dell'ex Ordine Nuovo, tramite la rete delle persone che lo circondavano e lo informavano oltre ad assumere da lui direttive e suggestioni.

Ciò che questo processo ha dimostrato è che la distanza tra i vertici piduisti e il terrorismo eversivo di questa destra era davvero minimo; i due mondi si conoscevano, erano in diretto contatto e potevano parlarsi ed accordarsi con poche mediazioni, avendo ovviamente riguardo ai contesti strategici nei quali i tempi, i modi, le contingenze e le opportunità erano decisi dalle istanze al vertice e oltre. Ovviamente gli scopi ultimi non erano le velleità antistituzionali dei terroristi dei gruppetti della destra; costoro erano pedine manovrate e alimentate dai veleni stupefacenti dell'ideologia, sapientemente inoculata per mantenere alta la disponibilità all'azione.

Su Gelli la sentenza della Corte di Assise di Bologna del 1988 ha scritto pagine ancora attuali, con riferimento alle imputazioni del tempo:

I fatti su cui la Corte basa il suo ragionamento sono ben scanditi dalla pag. 1394, in avanti:

- *"Licio GELLI, a partire dalla metà degli anni '70, si pose al centro di una strategia - cosiddetta "del controllo" - tendente a sottrarre il potere alla comunità nazionale, politicamente intesa, ed a vanificare i contenuti sostanziali della Costituzione, mediante un*

processo di infiltrazione nei gangli vitali delle Istituzioni e di strumentalizzazione delle sedi sulle quali riposa l'assetto democratico del Paese;

o *servendosi, come strumento principe, della Loggia P2, sulla quale era venuto acquistando un potere incondizionato, il GELLI fece oggetto privilegiato d'infiltrazione gli apparati militari, nonché, precipuamente, gli apparati di sicurezza;*

o *degli apparati di sicurezza, l'imputato, dopo avervi assunto, pur senza alcuna veste ufficiale, una posizione di assoluto rilievo nella prima metà degli anni Settanta, finì poi per divenire, in epoca più recente, l'occulto dominus;*

o *a partire da epoca oramai remota, all'interno degli ambienti militari e degli apparati di sicurezza nei quali il ruolo dell'imputato veniva assumendo importanza via via crescente, e segnatamente da parte di personaggi che sono poi risultati direttamente collegati al GELLI attraverso il vincolo di affiliazione alla P2, sono state poste in essere condotte deviate di favoreggiamento di esponenti dell'estremismo "nero" e di sviamento e intossicazione delle indagini relative a gravissimi delitti commessi da eversori neofascisti;*

o *nel quadro di quelle deviazioni si colloca il depistaggio delle indagini relative alla strage del 2 agosto 1980;*

o *la reiterazione delle protezioni attesta la strumentalità dell'azione eversiva o dell'impunità dell'azione eversiva di coloro cui le protezioni venivano accordate rispetto agli interessi degli ambienti resisi di volta in volta responsabili delle coperture e dei favoreggiamenti: interessi ed ambienti deviati riconducibili ad unità proprio nel gruppo di potere coagulatosi attorno al GELLI;*

o *d'altronde, la strumentalità dell'azione eversiva neofascista rispetto alla strategia gelliana è dimostrata anche, in modo più diretto, dal fatto che il GELLI ebbe a finanziare la banda armata di Augusto CAUCHI;*

o *in seguito, il prevenuto, per il tramite di Paolo ALEANDRI prima, e di Franco SALOMONE poi, fu in contatto con Fabio DE FELICE;*

o *l'imputato ancora nel 1980, era in contatto personale con Aldo SEMERARI;*

o *vi sono inoltre "cointeressenze" processuali fra il GELLI e Valerio FIORAVANTI;*

o *la manovra di intossicazione delle indagini relative alla strage di Bologna è stata gestita, all'interno del SISMI, da uno "staff" che può ben definirsi emanazione diretta del GELLI: tanto il Gen. SANTOVITO, direttore del Servizio, che il Gen. MUSUMECI, capo dell'Ufficio Controllo e Sicurezza, erano piduisti ed in rapporto di stretta frequentazione col "Venerabile"; Francesco PAZIENZA, in contatto personale col GELLI e destinato ad*

affiancarlo od a succedergli alla testa di un impero, frequentatore dei medesimi ambienti interni ed internazionali, ancora alla fine del marzo 1981 si renderà protagonista del salvataggio massonico del GELLI;

o *è escluso che MUSUMECI e sodali abbiano potuto agire per mero fine di lucro o semplicemente per ragioni di rivalità rispetto al SISDE o per corrispondere alle aspettative dell'autorità giudiziaria bolognese; essi agirono certamente con finalità o, quantomeno, anche con finalità di intossicazione delle indagini;*

o *da Licio GELLI partì, con straordinaria tempestività, l' "input" della "pista internazionale";*

o *sul versante del SISDE, diretto dal piduista Gen. Giulio GRASSINI, l'indicazione fu raccolta dal piduista dott. Elio CIOPPA;*

o *dopo la "preziosa" indicazione del GELLI, si inaridì presso il SISDE la promettente pista del terrorismo interno neofascista, sulla quale lavorava il CIOPPA.*

Tirando le fila, si deve affermare che:

- le manovre di intossicazione delle indagini esaminate nel presente capitolo relativo al delitto di calunnia pluriaggravata, che si pongono lungo una linea di continuità rispetto a precedenti condotte deviate di spezzoni di apparati statuali legati al GELLI, ebbero carattere di strumentalità rispetto agli interessi dell'imputato: e sul piano della 'strategia' generale, e su quello della necessità di assicurare impunità a personaggi cui il prevenuto era a vario titolo collegato (sottolineatura nostra);

- il GELLI, in capo al quale è dunque individuabile uno specifico movente, si trovava altresì in posizione di manovra intossicante scaturì: ed aveva pertanto titolo per assumere, in nome di un interesse proprio e comune, la veste di committente della manovra stessa (idem);

- v'è la prova che dal prevenuto partì un tempestivo e specifico input per l'attivazione della pista internazionale: input trasmesso in direzione di un apparato di sicurezza a mezzo di un funzionario piduista;

- la lunga ed articolata manovra posta in essere dallo 'staff' deviato del SISMI, volta a creare ed alimentare la fantomatica 'pista internazionale', ha rappresentato la puntuale e fedele esecuzione della direttiva del GELLI, evidentemente trasmessa anche a quell'ambiente, proprio in quanto in esso si annidavano gli uomini più fidati, fra i quali quel Gen. MUSUMECI che era un uomo del GELLI almeno dal lontano 1973: individui che non

erano portatori di un disegno politico e di potere diverso ed autonomo rispetto a quello impersonato da Licio Gelli e che al Gelli li subordinava;

- l'inaridimento della pista del terrorismo interno neofascista presso il SISDE dei GRASSINI e dei CIOPPA, nella misura in cui attesta l'autorevolezza delle direttive del 'Venerabile' in quel settore degli apparati, funge da controprova della non casualità della perfetta corrispondenza fra la 'pista' di cui il GELLI era fautore e quella che di fatto batté, con pervicacia pari soltanto alla falsità della pista stessa, quel SISMI deviato nel quale più profonda era la penetrazione e sul quale più intenso e diretto era il controllo da parte del prevenuto.

- Licio GELLI è il mandante della calunnia che qui si giudica.

Come si può notare, sono conclusioni che non hanno perso validità nel tempo e hanno ottenuto ampia conferma nella reiterazione dell'istruttoria dibattimentale. I passi sottolineati della sentenza "Albiani" introducono un concetto di "interesse dell'imputato" e di altri interessi "comuni" a diversi soggetti, che rivelano come l'orizzonte dei giudici del tempo era necessariamente ridotto dall'impensabilità di un diverso ruolo di Gelli nella strage. La strategia che sta alla base del depistaggio messo a carico di Gelli, appare effettivamente di breve momento se la si compara con l'enormità delle prove e degli accertamenti emersi a carico del "Maestro Venerabile" negli anni successivi, a partire dalle indagini e dal processo Ambrosiano la cui istruttoria era in corso durante il processo di Bologna e soprattutto negli anni novanta, con l'accertamento del suo ruolo nel golpe Borghese e l'emersione di una strategia eversiva della P2 collegata alla strategia della tensione, poi mutata in strategia globale per il mutamento dell'assetto istituzionale del Paese in collaborazione con ambienti atlantici e internazionali, mafia, massoneria, criminalità organizzata, in un ambito di conflittualità interna ed esterna che danno alla strage di Bologna un significato di portata strategica e ben più ampia rispetto al mero episodio terroristico interno, materiali cui l'istruttoria degli anni ottanta non era riuscita ad attingere, soprattutto per l'esito non soddisfacente del giudizio sull'associazione sovversiva contestata a Gelli e ai neofascisti di *Ordine Nuovo* e *Avanguardia Nazionale*, oltre che ai vertici dei servizi sulla quale avevano puntati i pubblici ministeri per dare una causale alla strage, a causa della limitatezza degli elementi disponibili, emersi nei successivi anni di indagini mai interrotte.

Nondimeno già nel 1988 era emerso, quanto meno nell'ipotesi dell'accusa, un ruolo del Gelli ben più ampio di quello limitato di un'accusa per calunnia sia riferita al pur gigantesco depistaggio dell'operazione "terrore sui treni".

La Corte d'assise dà puntualmente conto in sentenza degli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria che indicavano Gelli al centro di un'alleanza di militari e civili, *"volta al condizionamento degli equilibri politici del Paese ed al consolidamento di forze ostili alla democrazia, anche attraverso la gestione della violenza armata neofascista"*. Di questa alleanza Gelli era il fulcro e il contitolare della strategia politica di fondo. Con lo strumento della Loggia di cui era dominatore incontrastato, avrebbe coordinato, da dietro le quinte, il processo di progressiva infiltrazione nei gangli vitali delle Istituzioni e attraverso quei pezzi di apparati di cui si era appropriato poteva porsi in collegamento, con esponenti di quegli ambienti terroristici la cui azione armata riusciva strumentale agli obiettivi politici dell'organizzazione. La Corte d'assise aveva quindi colto già in quel momento il rapporto di strumentalità con l'eversione nera che abbiamo a lungo esaminato e costituiva uno dei mezzi cui si poteva ricorrere per attuare la complessa azione.

I programmi politici di Gelli sono dunque nel 1980 quelli che si desumono dal Piano di Rinascita democratica e nell'allegato Memorandum politico ritrovato nella borsa da viaggio della figlia a Fiumicino. Essi saranno enunciati nell'intervista al Corriere della sera del 5 ottobre 1980, nella quale Gelli preannuncia un espresso e diretto attacco alla Costituzione, proponendosi per una revisione dall'alto integrale e sostanzialmente eversiva del vigente regime repubblicano.

Qual fosse il potere di Gelli a livello di penetrazione negli apparati istituzionali è descritto nella Relazione della Commissione parlamentare. Certo sorprende sempre un passo come quello che si trova a p. 1492 della sentenza in cui si legge:

"La qualità delle relazioni intessute dal GELLI - che hanno in gran parte attinto la notorietà- è di per sé inequivocamente eloquente in ordine al livello di potere reale raggiunto da questo personaggio. Non è questa la sede, per ripercorrere, analiticamente, il vivace spaccato offerto nel 6° capitolo, 3° paragrafo, della requisitoria del PUBBLICO MINISTERO. Basterà, emblematicamente, ricordare come, alla corte dello "Hotel Excelsior" di Roma, ove il prevenuto dimorava e "dava udienza", il terrorista "nero" Paolo ALEANDRI, quando veniva ricevuto dall'imputato, abbia avuto occasione di trovarsi a fianco di personaggi del calibro del Gen. MICELI e di Umberto ORTOLANI, a loro volta ammessi a colloquio con il GELLI, nonché di vedere un ministro della Repubblica far anticamera, in attesa di essere ricevuto dal Venerabile, per sottoporgli le bozze di un decreto economico".

Il livello di penetrazione della P2 negli apparati dello Stato con le centinaia di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, tutti di grado elevato, che il Gelli aveva reclutato insieme a tutti gli altri, lo rendevano per molti versi invulnerabile, anche se, come abbiamo visto, non mancava chi all'interno della Loggia con supporto internazionale tramava contro Gelli, essendo la P2 luogo di compensazione delle tensione esistenti in quegli ambiti di potere cui fa riferimento la metafora della priamide rovesciata.

La sentenza del 1988 porta elementi a sostegno del controllo che Gelli esercitò sui servizi di sicurezza nel corso degli anni Settanta fino ad averne il pieno controllo dal 1977 in avanti.

La tesi della Corte d'assise è parzialmente diversa da quella Commissione parlamentare P2 che ha affrontato il tema della ricattabilità di Gelli in forza dell'informativa Cominform. Secondo la sentenza il controllo che Gelli finì con l'avere sui servizi e sul SISMI gli consentiva di tenere il dominio su quella sua debolezza, ma si trattava comunque di un punto debole che fu oggettivamente risolto con l'omicidio di Pecorelli. Un "dettaglio" da non trascurare nel complesso gioco in cui gli attori sono molteplici e non tutti noti o non nominabili sulla base di mere ipotesi.

La sentenza affronta il tema del controllo degli apparati dal lato della protezione che avrebbero offerto agli autori della strage.

Si tratta di un dato ineludibile. Ma l'approfondimento investigativo dell'ultima indagine ci porta a dire che il controllo poteva realizzarsi anche per sostenere, agevolare, finanziare, istigare, indurre le "autonome" determinazioni degli stragisti, specie se riforniti di importanti risorse finanziarie.

Gelli non era certamente il millantatore di cui parlò in un'intervista del 1986 il generale Viviani, capo del controspionaggio militare tra il 1970 e il 1974. Su questo la Corte d'assise ha buon gioco nell'elencare tutti i momenti in cui si afferma il predominio di Gelli sui servizi e di cui tratta la Relazione della Commissione, laddove mette in evidenza come tutti i tentativi esterni ai servizi di indagare su Gelli e di metterne in evidenza i lati oscuri, equivoci e criminali, provenienti dall'Ispettorato antiterrorismo di Santillo (che pagò con l'esclusione dalla Direzione del SISDE) fossero rapidamente stroncati ad opera dei vertici dei servizi, a partire dal generale Maletti col suo ordine perentorio di non svolgere alcuna attività informativa su Gelli, uomo utile ai servizi, con relative minacce per chi avesse trasgredito. Si tratta dell'episodio narrato dal capitano Labruna. La sentenza mette in fila tutti gli altri elementi che mettono in evidenza il cordone sanitario costruito intorno a Gelli dai servizi

segreti e di cui parla la Relazione, comprese soprattutto le barriere opposte alle richieste d'informazione avanzate dall'autorità giudiziaria.

Secondo la sentenza, si registra *"rispetto alle iniziative d'indagine adottate da altri organi sul conto del GELLI una perfetta impermeabilità, operante nei due sensi: quello della non collaborazione; e quello della non utilizzazione degli spunti dalle altrui indagini emergenti"*

Tale situazione si protrae nella seconda metà degli anni Settanta e se ne danno diversi esempi, in parte già visti. In particolare, i servizi rispondono ad interrogazioni parlamentari volte a conoscere le iniziative di Gelli e della sua organizzazione, assumendo trattarsi di speculazione e azioni di discredito della sinistra contro le logge massoniche perché in grado di intralciare le iniziative politiche ed economiche del partito comunista, il discredito consistente nell'accennare a un ben modesto "inquinamento fascista" della Loggia; modesta influenza sulle forze armate e così via. Un atteggiamento colto e denunciato nella Relazione parlamentare, come si è visto.

La sentenza, al contrario non coglie il conflitto in atto con l'inoltro nelle mani di Pecorelli dell'informativa Cominform e sostiene che il cordone sanitario verrà allentato solo dopo Castiglion Fibocchi, quando si fanno trapelare i contenuti di quel documento. Non prima. Secondo la sentenza l'informativa Cominform era una montatura ma ciò non toglie che essa fosse in grado di nuocere al Gelli[328].

Dopo avere dimostrato come anche il SISDE abbia profondamente alterato e omesso indagini sulla strage, in relazione alla dipendenza di Grassini e Cioppa dalle indicazioni e dagli appunti tutti finalizzati ad allontanare le indagini da piste interne, circostanza che assume a questo punto un diverso significato visto che in tesi d'accusa si trattava in realtà di allontanare le indagini dall'intervento che rispetto al fatto avevano avuto Gelli e le altre figure richiamate nel capo d'imputazione e quindi dalle occulte causali che l'avevano determinata, la sentenza conclude mettendo in evidenza l'ampiezza delle disponibilità sulle quali poteva contare Gelli nell'ambito dei servizi di sicurezza. Si dice, infatti, che Gelli non fosse persona semplicemente legata in qualche modo agli apparati di sicurezza; non era una modesta fonte informativa; neppure una "persona influente ed utile al Servizio", come ebbe a definirlo nel '74 il gen. Maletti. Gelli aveva plasmato la composizione dei servizi, vi si era infiltrato, agendo perché ai vertici fossero nominati uomini in sintonia con i suoi programmi,

[328] Sul dato certo del ruolo di doppiogiochista svolto da Gelli durante la Resistenza si innesta l'ipotesi che vuole il GELLI agente dei Servizi segreti dell'Est.

aggregandovi personaggi sensibili alle lusinghe del potere occulto e delle trame costruite all'interno dei servizi stessi, come Federico Umberto D'Amato.

La conclusione delle sentenza è perentoria: "*Non soltanto GELLI è colui sul quale all'interno del Servizio, fin da anni lontani, era tabù indagare; egli comandava attraverso i suoi affiliati; ne condizionava le carriere; indicava l'oggetto delle indagini e le piste da seguire; si serviva di suoi uomini di fiducia, all'interno degli apparati, utilizzandoli come un'agenzia privata: ciò fino ad ispirare, a spezzoni deviati dell'apparato, quella mostruosa macchinazione che è stata il depistaggio delle indagini relative alla strage di Bologna*".

Resta pienamente confermata l'assunto accusatorio secondo cui il Gelli era il vero "dominus" occulto dei servizi segreti.

Ma un tale potere non poteva limitarsi al depistaggio e alla protezione dei terroristi neri, il cui agire non sfuggiva e non era ignorato da Gelli, che aveva occhi e orecchie in quel mondo, come abbiamo visto in altri luoghi della motivazione. E ciò sia con riferimento ai personaggi formalmente iscritti alla P2 (Franco Salomone, Mario Tilgher, Filippo De Iorio), sia con riguardo a quell'universo di relazioni che intratteneva con esponenti di quel mondo, risalenti al tempo del golpe Borghese e dei finanziamenti in favore della cellula eversiva toscana attraverso Augusto Cauchi, successivamente coinvolta nella strage *Italicus* con pregnanti elementi di prova a carico e con indicazioni incidentali sulla strumentalizzazione dell'azione di quella cellula da parte della massoneria gelliana, di cui dà atto la stessa Commissione parlamentare.

Ricorda la Corte come nella sentenza del 15/12/1987 della Corte d'Assise di Firenze "*i rapporti di finanziamento da parte del GELLI in favore del terrorista neofascista Augusto Cauchi costituivano uno specifico 'thema decidendum', essendo stato il GELLI in quella sede imputato del delitto di cui all'art. 306 ultimo comma del Codice penale, quale sovventore della banda armata che al Cauchi e ad altri faceva capo*".

I temi e gli argomenti di quella sentenza vengono richiamati analiticamente per dimostrare, al di là degli esisti giudiziari, l'effettività dei finanziamenti inviati da Gelli alla cellula toscana: e siamo di nuovo al punto che interessa direttamente il nostro processo. Un'analogia evidente, la strumentalizzazione attraverso il finanziamento di terroristi neri per progetti politici variabili in funzione delle epoche storiche. Un modello, un'attitudine, una soluzione già sperimentata alcuni anni prima, riproducibile con riferimento a iniziative strutturalmente analoghe.

Le due sentenze che si sostengono reciprocamente convergono nel dimostrare come Gelli abbia finanziato in quell'occasione una banda armata, che sapeva si sarebbe organizzata per compiere azioni di guerriglia, che implicavano l'uso di armi e di esplosivo. Anche in quel caso il finanziamento avvenne con la mediazione di un uomo "con le stellette".

Per la Corte d'assise questa vicenda può essere considerata il prologo di ciò che accadrà su scala ben più ampia alcuni anni dopo.

Leggiamo la sentenza della Corte di assise di Bologna a pag. 1543 e ss.:

"Con ampia, articolata, puntuale motivazione, la Corte fiorentina torna più volte sul tema dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del BROGI, che, in quel procedimento, costituisce il perno dell'accusa non soltanto in relazione alla posizione GELLI. Per quanto attiene alla credibilità delle accuse del BROGI nei confronti del GELLI, quella Corte osserva innanzitutto che il primo, dimostratosi veritiero in ordine a tutti gli altri episodi che hanno formato oggetto di quel giudizio, non avrebbe avuto motivo di mentire proprio nei riguardi di quel particolare coimputato. E -con argomenti che questo Collegio non può non condividere- rileva: "Perché mai avrebbe dovuto accusare falsamente e fra i tanti scegliere quest'uno per l'appunto in GELLI? Dove le ragioni che possono averlo indotto a calunniare questo suo coimputato? Per la verità gli atti di causa non ne evidenziano, laddove argomenti logici di immediata evidenza provano esattamente il contrario; dimostrano, cioè, che BROGI (anche e soprattutto) nel caso di GELLI non ha mentito. Sono argomenti che discendono in maniera diretta dalla personalità dell'accusato perché GELLI, nel momento in cui BROGI ne parla, è ed è visto da questi come personaggio potentissimo, capace delle più spregiudicate e tenebrose macchinazioni, in grado ben più che di schiacciarlo. Se questo è vero, perché BROGI, del quale tutto potrà dirsi non che è uno stupido oppure una persona che non è capace di valutare la portata delle sue affermazioni, avrebbe dovuto scagliarsi contro un uomo così potente come GELLI, accusandolo per di più di fatti mai commessi? Perché avrebbe dovuto calunniare e nel decidere di farlo rivolgersi proprio e soltanto a lui? Non ad un CIOLLI, non ad un RINALDINI, non ad un DANIELETTI qualsiasi, ma a GELLI? Al capo della P2, all'uomo dalle mille ed imprevedibili risorse?!".

Dopo aver esposto siffatti argomenti di ordine logico, in sé già difficilmente superabili, la Corte fiorentina passa ad enumerare le numerose conferme di carattere estrinseco che le dichiarazioni del BROGI hanno ricevuto con riferimento specifico al finanziamento oppure ai contatti del GELLI con elementi dell'eversione toscana. Si tratta di dichiarazioni

provenienti da una molteplicità di soggetti, cui occorre in questa sede fare semplice rinvio, limitandosi a ricordare come la sentenza dia atto anche di quanto riferito dal LUONGO e dal BALDINI, rispettivamente funzionario e maresciallo dell'UCIGOS di Arezzo, i quali "concordemente hanno dichiarato di aver appreso da GALLASTRONI, subito dopo la strage della stazione di Bologna dell'agosto 1980, che CAUCHI nel 1974 aveva avuto contatti con GELLI per finanziamenti".

Come si vede l'analogia nella condotta di Gelli tra il 1974 e il 1980 è colta anche da altri e viene riferita in rapporto alle indagini per la strage di Bologna.

La sentenza prosegue:

"Riconosciuto colpevole d'aver sovvenzionato la banda armata del CAUCHI, il GELLI è stato condannato dalla Corte d'Assise di Firenze alla pena di anni 8 di reclusione. Il CAUCHI chiese finanziamenti al GELLI, e costui, dimostratosi interessato, pretese tuttavia l'intervento di un militare che garantisse la serietà dell'operazione. Il militare fu scelto nella persona del Maggiore Salvatore PECORELLA. Dopo un incontro a quattro, a `Villa Wanda', fra il GELLI, il PECORELLA, il CAUCHI ed il MENNUCCI (il BROGI rimase ad attendere all'esterno), finalmente il CAUCHI poté recarsi in un palazzo di Arezzo a ritirare il denaro, diviso in mazzette, per un ammontare di circa 18 milioni di lire. Tale denaro fu da CAUCHI e sodali, di lì a pochi giorni, impiegato nell'acquisto di un camion di armi ed esplosivo.

Andrea BROGI è stato sentito ex art. 450 bis del Codice di rito anche da questo Collegio. Dalle dichiarazioni da lui rese in questo procedimento e nel procedimento fiorentino emerge che il GELLI non fu messo al corrente del fatto che la somma, di lì a breve, sarebbe stata impiegata nell'acquisto di armi e di esplosivo di cui si è detto. Peraltro, il BROGI, invitato a chiarire cosa il CAUCHI ebbe a dire al GELLI sulla destinazione del denaro, ha, fra l'altro, dichiarato): "... Il discorso fu impostato che c'erano dei gruppi al di fuori del MSI, che in previsione di una presa al potere delle sinistre avrebbe fatto un certo tipo di reazione, in quanto a quell'epoca circolava all'interno dei nostri gruppi questa convinzione, cioè che la sconfitta nel referendum avrebbe portato molto facilmente a un cambiamento radicale politico in Italia e quindi con una certa emarginazione per quella che era la nostra vita nel lavoro e quindi il modo di fare i partigiani alla rovescia. Cioè in caso di una presa di potere da parte delle sinistre con una presa di piazza, una scesa di piazza del Partito comunista e una nostra emarginazione, di avere delle scorte, delle armi, dell'esplosivo per poter fare una controrivoluzione oppure una difesa individuale..." E ancora: "... io rispondo, dicendo questo, che se mi volete chiedere cosa capì il GELLI di che cosa gli chiedevamo, il GELLI

capì questo: che un gruppo o dei gruppi al di fuori del MSI si stavano organizzando in previsione di un mutamento storico, come lo è stato infatti qualche anno dopo, del cambiamento politico del Paese, e quindi chiaramente creare un serbatoio di materiale, sia di strutture logistiche, operanti e anche di finanziamento di uomini, in caso di una presa di potere da parte delle sinistre e in caso di una limitazione di quelle che erano le iniziative private, le imprese private ripeto, che era una ghettizzazione di un certo mondo. In particolare modo al GELLI non fu parlato esplicitamente né di attentati né di quello che noi avremmo fatto...l'uso del materiale che il GELLI al massimo avrebbe potuto concepire era di fare questi piccoli addestramenti di preparazione a quello che ho detto, doveva essere un utilizzo, non però per un discorso destabilizzante, cioè per un discorso di preparazione a qualcosa che, diciamo così, doveva accadere; in quel momento lì tutti ne eravamo convinti. Quindi questa realtà operativa e militare doveva essere su piccolissime basi addestrativa. Certo, ribadisco che il GELLI non avrebbe mai pensato che i soldi fossero stati poi investiti in un grossissimo quantitativo quasi tutto di armi ed esplosivo, e non chiaramente anche in librerie o iniziative di questo tipo e che poi a sua volta questo esplosivo andasse a finire nelle mani dei gruppi più estremizzati in quell'epoca...Certo che il GELLI non avrebbe mai pensato che i 18 milioni sarebbero andati tutti spesi soltanto per le armi e l'esplosivo..."

Davanti alla Corte fiorentina, il BROGI ebbe a chiarire come egli ed il CAUCHI avessero concordato che quest'ultimo, per introdurre la richiesta di finanziamenti a fini di autodifesa, avrebbe dovuto segnalare al GELLI che "come conseguenza della vittoria delle sinistre, sarebbe stata compromessa la libera iniziativa con conseguente perdita di potere di determinati ceti e di determinati interessi". Ed ha in quella sede riferito: "Ricordo che per memorizzare il succo dei propositi espressi da CAUCHI al GELLI io riassunsi il tutto nell'espressione `fare i partigiani alla rovescia', nel senso cioè che noi dell'estrema destra non avremmo accettato passivamente un rovesciamento della situazione politica e saremmo andati in montagna per fare un certo tipo di opposizione armata ... Dopo un'altra telefonata, CAUCHI tornò da GELLI e mi riferì di un colloquio brevissimo in cui GELLI non aveva posto ostacoli a soddisfare la richiesta purché fosse partecipe della cosa un uomo `con le stellette' che facesse da garante. Ricordo che, secondo quanto mi riferì CAUCHI, GELLI gli aveva detto di avere la possibilità di certi contatti e rapporti con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito e che riteneva opportuno che fosse un esponente dell'Arma o dell'Esercito a farsi garante presso entrambe le parti e che le armi e gli esplosivi acquistati con il denaro che egli procurava fossero custoditi in depositi ed usati esclusivamente per le

finalità che CAUCHI gli aveva prospettato già dal primo colloquio". "Al GELLI era stato precisato che molti erano i gruppi che si erano venuti formando in diverse città, come il nostro in Arezzo, molti restavano all'interno del M.S.I., per impedire uno spostamento di quel partito verso sinistra. Torno a ripetere che su chi avrebbe dovuto usare quel materiale, cioè armi ed esplosivo, CAUCHI disse chiaramente a GELLI che sarebbero state usate da un'ala più dura del M.S.I.". "Sullo scopo o i fini per cui quelle armi ed esplosivi venivano acquistati CAUCHI precisò che avrebbero dovuto servire, come ho già detto, per una resistenza armata, una sorta di `partigiani alla rovescia'". Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente confermative di quelle già rese nell'istruttoria di quel procedimento, dove il BROGI aveva, tra l'altro, dichiarato: "...Siccome il GELLI sapeva che Augusto veniva da O. Nuovo e che O. Nuovo aveva cercato e cercava di arare nel campo del M.S.I. per fare nuovi adepti, Augusto avrebbe dovuto dire al GELLI che i soldi sarebbero serviti per iniziative tutte volte allo scopo di dare maggior forza a queste forze di destra alternative al M.S.I. (gli avrebbe parlato anche di una libreria da aprire ad Arezzo dove vendere libri di edizioni come Ar), e, in particolare compiere un'azione di addestramento e di preparazione, sul piano militare e cioè con armi ed esplosivi, a persone che avrebbero potuto e dovuto, nel dopo-referendum, assumere iniziative. Augusto avrebbe dovuto dire al GELLI che per addestrare questi giovani si trattava di fargli fare delle azioni non di grossa entità in vista di una loro preparazione. Augusto andò da GELLI e dopo mi riferì che gli aveva puntualmente detto quello che avevamo concordato...Disse che il GELLI era rimasto d'accordo sulla proposta..." Nel pervenire all'affermazione della penale responsabilità del GELLI, la Corte d'Assise di Firenze -con argomenti che questo Collegio fa propri- ha rilevato che "reato scopo della banda armata può essere il delitto di `attentato contro la costituzione dello Stato', consistente, secondo quanto prevede l'art. 283 C.P., nella commissione di un `fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato'...Orbene, se si tiene presente che GELLI ha finanziato consapevolmente, attraverso CAUCHI, un'associazione che si proponeva l'addestramento e la preparazione `sul piano militare, e cioè con armi ed esplosivi', di persone che avrebbero dovuto assumere `iniziative' -ovviamente illegali, dati il tipo di addestramento e la natura dei mezzi a disposizione- dopo il referendum, per controbilanciarne gli effetti ed impedire che l'asse politico del paese si spostasse irreparabilmente a sinistra...GELLI ha finanziato nient'altro che una banda armata, giacché quest'imputato, nel momento di porsi come sovventore, ben sapeva che i denari erano

destinati all'addestramento ed alla preparazione (con armi ed esplosivo)...perché l'assetto politico dello Stato assumesse una forma diversa da quella che, a seguito della consultazione referendaria, avrebbe potuto legittimamente determinarsi; non ignorava, insomma, che con i milioni offerti sarebbero stati acquistati armi ed esplosivo" (anche se non proprio quelli che furono di fatto acquistati) "con i quali il gruppo di CAUCHI, agendo in collegamento con altri, avrebbe dato vita ad una vera e propria resistenza armata avente lo scopo di controbilanciare a destra l'asse politico del Paese che, all'esito del referendum di imminente attuazione, si fosse orientato a sinistra.

Dunque, agli effetti della penale responsabilità per il delitto di sovvenzione di banda armata, "a nulla rileva che GELLI non sia stato informato che con l'esplosivo che ci si sarebbe procurato con i suoi milioni avrebbe avuto inizio una campagna di attentati a beni pubblici". Peraltro, il GELLI "non poteva non rendersi conto che dar la disponibilità (non di volantini pubblicitari o di opuscoli ideologici ma) di armi e soprattutto di esplosivo a ragazzi a dir poco spregiudicati, come CAUCHI, equivaleva a consentire che gli stessi, garante o non garante, si dessero alla commissione di azioni terroristiche con lo scopo di suscitare nella popolazione richiesta d'ordine e favorire un governo forte di destra. GELLI, del quale tutto si potrà dire ma non che sia uno sprovveduto o un ingenuo, non poteva non prevedere che i ragazzi ai quali rendeva possibile di munirsi di esplosivo se ne servissero per attentati terroristici che frenassero lo spostamento a sinistra dell'assetto politico; non poteva non rendersene conto perché questa era anche la sua aspirazione e perché in quegli anni l'attentato terroristico non era un evento eccezionale né un fatto assolutamente improbabile;...nella prospettazione di GELLI, nel momento di consegnare i denari a CAUCHI, non è stata estranea l'eventualità di attentati, e di quel genere (a treni) che era il pezzo forte della destra, di talché già con la consegna dei milioni a CAUCHI per l'acquisto di armi e di esplosivo GELLI ha accettato che di questi potesse farsene uso per attentare alla sicurezza dello Stato e mettere in pericolo l'incolumità altrui." Conclude la Corte fiorentina: "...a GELLI occorre rimproverare di aver sovvenzionato una banda armata, ben sapendo che questa si proponeva di mutare con mezzi non consentiti la Costituzione dello Stato o la sua forma di Governo (reato di cui all'art. 283 C.P.) e ben dovendosi prospettare che la stessa si proponeva anche di commettere atti `diretti a portare...la strage', `allo scopo di attentare alla Sicurezza dello Stato' (reato di cui all'art. 285 C.P.)".

La citazione è indiscutibilmente lunga, ma i fatti accertati e gli argomenti utilizzati dalle due Corti sono eccezionalmente pertinenti con il nostro tema. Quelle prove e quegli

argomenti rendono del tutto plausibile che in un contesto radicalmente mutato, in relazione a una situazione politica del tutto nuova, di fronte ad emergenze radicali, quali quelle che caratterizzano il 1980, si sia ripetuta su scala enormemente più grande e con protagonisti ben più attrezzati, con compartecipazioni di altissimo livello, lo stesso procedimento di alcuni anni prima, eventualmente con l'aggiunta di una strategia direttamente studiata all'interno del vertice piduista e di coloro con cui Gelli intratteneva rapporti fiduciari per incidere sugli equilibri di sistema e con una disponibilità di mezzi finanziari di gran lunga maggiore, tale da permettere il finanziamento non solo di un'ampia rete di esecutori materiali, ma anche di una rete di copertura e depistaggio. In questo senso la vicenda ricostruita dalla Corte bolognese nel 1988 si riconnette e si integra con il quadro probatorio emerso in questo dibattimento.

Bisogna a questo punto riprendere e verificare se sia possibile connettere con la tesi di fondo di questo processo gli elementi accertati e definiti nel primo processo, con riferimento alla associazione *ex* art 270 *bis* c.p. che fu contestata in quel processo, ma dalla quale tutti gli imputati furono definitivamente prosciolti con ampia formula nel corso dei tre gradi di giudizio.

Nella sintesi che ne fa la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 1994, tra Gelli e gli uomini del SISMI deviato (Pazienza, Musumeci, Belmonte) e i vertici delle organizzazioni eversive di *Ordine Nuovo* (Signorelli, Fachini, De Felice, Semerari) ed *Avanguardia Nazionale* (Delle Chiaie, Tilgher, Ballan, Giorgi) si assumeva fosse stata costituita una associazione sovversiva con fine di eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 270 bis c.p. "mediante la realizzazione di attentati o, comunque, mediante il loro controllo e la loro gestione politica nell'ambito di un progetto teso a sovvertire gli equilibri politici espressi nelle forme previste dalla Costituzione ed al consolidamento al potere di forze ostili alla democrazia".

Non interessa qui entrare nel merito della decisione di assoluzione che fu già adottata in primo grado, sia pure con l'allora vigente formula della insufficienza di prove, nei confronti degli imputati di associazione sovversiva, fondata su una valutazione tecnica concernente la configurabilità dell'associazione sovversiva sulla base del materiale probatorio raccolto. Sta di fatto che il quadro probatorio raccolto ed esaminato, pur insufficiente a fondare la prova dell'esistenza dell'associazione, aveva messo in luce una serie di relazioni, contatti, intese, reciproche strumentalizzazioni tra Gelli, gli uomini dei servizi e gli esponenti delle due organizzazioni eversive, che possono essere ora recuperate nel quadro proposto nell'attuale

procedimento per qualificare la posizione di Gelli e degli altri soggetti nel contesto della strage del 2 agosto.

La rivalutabilità delle acquisizioni probatorie analiticamente esposte nella sentenza di primo grado del 1988 non vuole contraddire il giudizio di assoluzione con ampia formula pronunciato dalla prima sentenza della Corte di appello di Bologna il 18.7.1990, perché quel giudizio, a prescindere dalle censure che furono mosse sulla valutazione delle prove in sede di ricorso per cassazione, non metteva in discussione il valore probatorio intrinseco degli elementi esaminati e valutati dal primo giudice, ma si limitava a giudicarli inidonei prima ancora che insufficienti ad integrare la fattispecie. Disse la Corte d'appello che "*la continuità nell'azione e la comunanza di interessi episodicamente espressasi nelle vicende succedutesi in un considerevole arco di tempo, seppur può dar luogo a inferenze su convergenze di ordine politico, non ancora porta al conseguimento della prova logica dell'accordo sodale tra gli esponenti della organizzazione P/2istica e dei servizi (il cui obiettivo era quello del controllo e del governo del sistema vigente) e gli esponenti dei movimenti eversivi, proteso viceversa a uno scardinamento rivoluzionario del sistema stesso*".

Le sezioni Unite della Cassazione respinsero i ricorsi della Procura generale e delle parti civili, assumendo come fosse più attendibile il giudizio del primo giudice rispetto a quello della Corte di appello ma che comunque su un piano formale i ricorsi non potevano essere accolti. Disse a questo proposito la Suprema Corte che il giudice di appello aveva ritenuto più elementi del complesso quadro probatorio, di attendibilità meno affidabile rispetto a quanto aveva considerato la Corte di primo grado ma che, prescindendo da questo giudizio (che evidentemente la Corte non condivideva), non si potesse disconoscere come, attraverso un ben più rigoroso percorso, i giudici di 1° grado fossero pervenuti alla sostanzialmente identica conclusione dei giudici di appello, e cioè che il tessuto dei rapporti, aventi come punto alto di riferimento il Gelli e quei ricorrenti collegamenti tra uomini dei servizi ed esponenti diversi delle componenti, niente affatto omogenee, dell'area del terrorismo, rimanevano pur sempre inadeguati a fondare l'obiettivo convincimento che tra gli imputati di quel giudizio si fosse potuto concretizzare un accordo associativo del tipo di quello contestato.

Tutto ciò permette a questa Corte di rivalutare sul piano degli oggettivi accertamenti le puntuali osservazioni della Corte di assise del 1988, nella prospettiva non tanto di provare una pretesa intesa associativa di lungo periodo, quanto di tenere conto di un quadro indiziario che si raccorda con i nuovi elementi acquisiti dalla Procura generale per

configurare a livello di definizione del contesto storico un ruolo diretto di Gelli, di D'Amato e degli altri soggetti indicati nel capo d'imputazione, nella misura in cui ciò possa dirsi rilevante rispetto ai giudizi di responsabilità dei soli imputati di questo processo.

E proprio a questo esclusivo fine, è opportuno richiamare qui ciò che fu acquisito nella sentenza del 1988 a carico di Stefano Delle Chiaie, mentre per ciò che riguarda gli imputati del gruppo ordinovista (Signorelli, Fachini, De Felice, Semerari) sono state ampiamente richiamate in precedenza le prove che segnano i momenti di collegamento con il Gelli.

Su Delle Chiaie ha lungamente riferito Vinciguerra; ma nel capitolo allo stesso riservato nella sentenza del 1988, che richiama fonti apprese anche in questo processo, si trova una ricca elencazione dei punti di collegamento con il Gelli che è opportuno richiamare per la connessione che tali elementi hanno rispetto alla posizione di Bellini.

Va, anzitutto, segnalato il rapporto di Delle Chiaie con Valerio Borghese e la sua accreditata partecipazione al tentato golpe dell'8 dicembre 1970, alla guida di un manipolo di avanguardisti penetrati al Viminale. La sentenza non prende posizione sulla verità di tale partecipazione. Viene invece sottolineata la profondità e la preesistenza dei rapporti politici di Delle Chiaie con il Borghese, "nei cui confronti l'imputato fa mostra di profondissima stima".

La partecipazione all'iniziativa di Borghese pone, per quanto detto sul ruolo di Gelli, Delle Chiaie in una posizione di contiguità eversiva con il Gelli stesso.

La sentenza richiama l'intervista rilasciata da Delle Chiaie sul finire del 1982 al giornalista Chiodi del settimanale l'Espresso. Ne viene riportato un passo in cui Delle Chiaie, pur asserendo di essersi trovato a Barcellona in attesa di ordini la notte dell'8 dicembre, conferma la fattiva partecipazione della sua organizzazione all'operazione, difende Borghese e conclude: "Se quella notte ci fu un tentativo di golpe, io ne fui corresponsabile".

Nella stessa intervista si legge dell'approvazione dell'omicidio del magistrato Occorsio da parte di Concutelli e pur negando di esserne stato il mandante, ne rivendica il significato, creando un collegamento giustificativo con le azioni dei NAR che considera vittima di violenze degli avversari politici e non tutelati dallo Stato e anzi repressi per motivi politici, da qui la loro "testimonianza".

La sentenza ha buon gioco nel rilevare la "pretestuosità della giustificazione con la quale si vuole legittimare la lotta armata dei NAR", attraverso le stesse parole pronunciate dal Fioravanti in quel dibattimento nel rivendicare l'omicidio di Mario Amato: "... noi scegliemmo Amato come simbolo dello Stato per addivenire ad una rottura con quelle forze

dello Stato stesso a cui eravamo `simpatici' fino a quel momento, poiché ci consideravano `figli della borghesia' lasciandoci fare e scorrazzare liberamente per tutta Roma ... per 'simpatia' degli organi di polizia intendevo dire tolleranza, che prescindeva da qualunque rapporto con noi, noi abbiamo agito per far finire questo stato di tolleranza".

Sta di fatto che in entrambi i casi Delle Chiaie giustificava l'omicidio politico e il terrorismo e con riguardo ad Occorsio, stante le pretestuosità della motivazione, non possono non richiamarsi ancora una volta gli elementi che sul piano investigativo furono e sono tuttora richiamati per collegare Gelli a quel delitto.

La piena copertura politica che Delle Chiaie rende ai terroristi dei NAR nel corso di quell'intervista è riscontrata da queste parole riportate in sentenza: *"... Riteniamo pertanto che tutti i militanti dei NAR possano costituire un potenziale positivo per la lotta rivoluzionaria. L'intero movimento nazional-rivoluzionario deve ritenersi corresponsabile del sacrificio" (sic) "subito dai camerati dei NAR ..."*.

Si ricorda, ancora, come Delle Chiaie all'estero divenne "*sicuro punto di riferimento degli autori di attentati stragisti; verso il DELLE CHIAIE, con moto inesorabilmente centripeto, confluiscono: Augusto CAUCHI, reduce, fra l'altro, dall'attentato commesso il 21/4/1974 sulla tratta ferroviaria Bologna-Firenze, per il quale ha riportato condanna nella recente sentenza 15/12/1987 della Corte d'Assise di Firenze; Giancarlo ROGNONI, reduce dall'attentato del 7/4/1973 al treno Torino-Roma, per il quale è stato poi condannato in via definitiva; Vincenzo VINCIGUERRA, che aveva commesso la "strage di Peteano", per la quale è stato poi condannato in via definitiva; Carlo CICUTTINI, a sua volta allontanatosi dall'Italia dopo aver commesso la `strage di Peteano per la quale è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Venezia"*.

Sono circostanze già richiamate in vari luoghi di questa sentenza, ma che elencate insieme delineano in modo esemplare quale fosse il ruolo di Delle Chiaie nel gestire gli uomini dell'eversione nera, la cui vita, sopravvivenza, collocazione politica e sociale dipendevano solo da lui e dalle sue enormi relazioni in tutti i paesi dell'America Latina, circostanza evidentemente rilevante per ciò che concerne Paolo Bellini e di cui si dirà *ex* professo.

Sulla vicenda di Peteano e i rapporti con Vinciguerra abbiamo a lungo raccolto i racconti e i punti di vista del Vinciguerra.

La Corte del 1988 raccoglie il punto di vista dello stesso Vinciguerra e lo annota in modo del tutto condivisibile:

"Di Peteano ne venni a conoscenza in Spagna dallo stesso VINCIGUERRA che lo definiva un gesto di lotta armata che si sottraeva al contesto della strategia della tensione. Io gli avevo fatto presente allora che lo stesso Peteano poteva essere strumentalizzato e di questo lui successivamente se ne rese conto attraverso il suo atteggiamento e modo di essere". Mentre il VINCIGUERRA veniva così messo in guardia, in Italia, alcuni innocenti, dopo esser stati inquisiti ed aver conosciuto il carcere grazie ad opportuni interventi depistanti in favore dei veri responsabili neofascisti, solo a distanza di anni otterranno una pronuncia irrevocabile di accertamento della loro estraneità alla strage. Stefano DELLE CHIAIE, dal canto suo, aveva saputo magnanimamente "comprendere": "...Venendo al VINCIGUERRA, mi disse quello che aveva fatto; ma ciò che mi interessava di lui era che, nel momento stesso in cui parlava di quello che aveva fatto, non lo accettava più. Non capisco perché esista un pentitismo che lo Stato perdona e premia e perché io non dovrei comprendere chi, avendo le mie idee, ha commesso qualcosa che non condividevo e non condivido ancora oggi ...".

La Corte ha quindi cura di ricordare il numero e il peso dei personaggi che ruotarono intorno a Delle Chiaie durante la sua latitanza in Spagna, al servizio e con la protezione dei servizi di sicurezza franchisti: tra questi, Signorelli, Fachini, Concutelli.[329]

La sentenza ripercorre quindi l'attivismo di Delle Chiaie nel quadro del progetto di riunificazione fra *Avanguardia Nazionale* ed *Ordine Nuovo*, la sua partecipazione alla riunione di Albano Laziale, e poi, nel dicembre, a quella di Nizza. Nella primavera del 1979 è in Italia, ove prende parte alla riunione nello studio dell'avv. Caponnetti per la ricostruzione clandestina di *Avanguardia Nazionale*. Si parla anche di riunioni a Parigi con Alibrandi, Carminati e Dimitri, dove è quest'ultimo a fare da tramite con personaggi gravitanti tra i NAR, un collegamento che appare conferma della sostanziale omogeneità dell'area e la partecipazione di elementi appartenenti a sigle diverse ad azioni comuni, di cui si è detto più volte.

A quest'ultimo proposito la sentenza riporta una valutazione interessante, tratta da altro procedimento penale: *"Le modalità con le quali avvenne l'incontro a Parigi tra DELLE CHIAIE e ALIBRANDI, patrocinato da DIMITRI, sono importanti perché fanno comprendere quale rilievo assumesse per AN la capacità di egemonizzare l'area dello*

[329] Sulle attività dei neofascisti rifugiatisi in Spagna e sulla gestione egemonica che degli stessi ne fece il Delle Chiaie, proteggendoli (o lasciandoli al loro destino in caso di non collaborazione alle sue attività), assicurando sbocchi logistici, risorse economiche, contatti per nascondersi, cambiare generalità, entrare in rapporti con servizi segreti, vi sono ampi riferimenti nella sentenza ordinanza del giudice Salvini e nella sentenza della Corte di assise di Venezia su Peteano n. 5/87. Tutto questo fino al 1976. Dopo in America latina.

spontaneismo armato. Già il solo fatto dell'intervento diretto di Stefano DELLE CHIAIE - capo indiscusso di Avanguardia Nazionale sin dalla fondazione del movimento - è indice di intenso interesse".

Segue nello stesso brano la descrizione della scenografia militaresca (e armata) degli uomini di *Avanguardia* per colpire e impressionare con l'ostentazione di potenza del gruppo che agevolava il proselitismo mediante uno spiegamento di forze e mezzi.

L'incontro di Parigi è della fine del 1979.

Nel luglio dell'80, Delle Chiaie è di nuovo in Europa, e dalla Francia controlla la situazione.

A questo punto nell'analisi della sentenza si inserisce l'episodio dell'informativa Spiazzi, nella quale costui afferma che sulla piazza di Roma opera Francesco Mangiameli che agisce per conto di Delle Chiaie, quale sua `longa manus', nell'opera di ricompattamento dell'eversione giovanile neofascista, tentando di convogliarne i rivoli dispersi attorno ad un programma terroristico unitario. La sentenza ripercorre qui la vicenda Delle Chiaie, Mangiameli, Spiazzi.

Tornando al punto *clou* dei collegamenti del Delle Chiaie con gli apparati di sicurezza e con Gelli, dato atto della posizione dell'allora imputato che attribuiva a calunnie nei suoi confronti le voci su detti suoi rapporti, la sentenza ha buon gioco nel richiamare dichiarazioni di Sergio Calore, Angelo Izzo e Marco Affatigato ma anche l'incontro, pacifico, con il capitano Labruna del novembre 1972 a Barcellona, protrattosi per tre giorni, secondo le dichiarazioni del Labruna stesso, al tempo non ancora collaborante. Sappiamo che quel colloquio era funzionale ai piani del SID di fare espatriare Freda e Ventura e quindi Pozzan in relazione a Piazza Fontana, di cui Labruna parlerà negli anni successivi. Del resto, della collusione tra Delle Chiaie e i servizi sui quali la Corte sviluppa una serrata argomentazione, disponendo di materiale istruttorio precario, abbiamo avuto ampia conferma nelle indagini degli anni successivi, per cui ci limitiamo a ricordare il convincimento che se ne era fatto al tempo la Corte, lavorando su indizi e mezze ammissioni che pure riscontrano come il Delle Chiaie dialogasse con Labruna di fatti di eversione e di vicende di provocazione, orchestrate dal SID contro la sinistra, come la ormai nota vicenda dell' "arsenale di Camerino"

Sui rapporti di Delle Chiaie con i servizi segreti spagnoli le prove sono indiscutibili, a partire dalle dichiarazioni di Vinciguerra e non occorre insistere. La sentenza svolge un'analisi accurata ma le sopravvenienze probatorie non lasciano dubbi. Così come per ciò

che riguarda le azioni anti-Eta e il successivo collegamento con servizi segreti sudamericani, previo accreditamento da parte dei servizi italiani.

Anche su questo Vinciguerra è la fonte principale nel descrivere il Delle Chiaie in contatto con i vertici dei servizi segreti cileni, argentini, boliviani.

Ma qui il ragionamento della Corte bolognese si fa più sottile e va oltre le informazioni che provengono da Vinciguerra. Andiamo infatti al cuore del nostro tema, seguendo il ragionamento della Corte che diventa di fondamentale importanza per stabilire quello che ora deve ritenersi un legame di complicità tra Gelli e Delle Chiaie e, per altro verso, come vedremo, Federico Umberto D'Amato, l'altro dioscuro nei rapporti con Delle Chiaie, quasi un triangolo che solo oggi sembra chiudersi.

Si legge, dunque, in sentenza:

"Stefano DELLE CHIAIE si muove invece con grande disinvoltura nell'Argentina dominata dall'occhiuto regime militare; da latitante qual è, frequenta liberamente vari ambienti e compare a cena a fianco del console italiano; reduce dall'esperienza cilena, dopo un primo momento di difficoltà, comincia a prosperare, raggiungendo l'apice della sua fortuna nel periodo in cui le forze governative argentine -il che, tenuto conto di quella realtà, equivale a dire gli apparati militari- appoggiano, assieme a quelle cilene, il colpo di Stato militare boliviano; proprio nel periodo prodromico del `golpe' intensifica la frequentazione della Bolivia; e, dopo la realizzazione del `golpe', ottiene addirittura una collocazione stabile ed ufficiale presso lo Stato Maggiore dell'Esercito boliviano, quale `assessore' del VII Dipartimento: carica di tale importanza, che gli dava l' opportunità di incontri diretti con il Capo dello Stato".

"Occorre a questo punto soffermare l'attenzione su alcuni dati che attengono all'epoca in cui, da un lato, il VINCIGUERRA è oggetto di pressanti `attenzioni' da parte dei servizi della marina argentina e preferisce lasciare quel Paese piuttosto che divenire un mercenario dei servizi, e, dall'altro, il DELLE CHIAIE comincia a prender quota in quello Stato, dove la polizia militare imperversa. Capo di Stato Maggiore della Marina è l'Amm. MASSERA, piduista e addirittura visitatore dello stabilimento industriale del GELLI in Castiglion Fibocchi. Licio GELLI ha stretti rapporti con i servizi argentini: ciò non solo è stato oggetto di una confidenza fatta a Giancarlo Elia VALORI dal Presidente FRONDIZI, ma può essere constatato per esperienza diretta dal Gen. GRASSINI. Dell'argomento si è già fatto cenno, citando le dichiarazioni rese sul punto dal Gen. GRASSINI nel presente procedimento. Converrà qui riportare, perché ancora più eloquenti, quelle rese alla Commissione

parlamentare d'Inchiesta: "... Non avevamo nessun rapporto con i Servizi dell'America latina...Sapendo bene che GELLI aveva grandissime possibilità per quanto riguarda l'Argentina, gli chiesi se mi poteva mettere in contatto con gli argentini. Egli aderì a questa richiesta e l'indomani mattina puntualmente il Capo del Servizio argentino in Italia, all'ambasciata argentina in Italia, si presentò nel mio ufficio dicendosi pronto a collaborare per qualsiasi cosa..." Dunque, basta una parola del GELLI e il Capo del Servizio argentino in Italia corre a mettersi a disposizione del Direttore piduista del SISDE, stabilendo rapporti di proficua collaborazione. Basterebbe questo per attestare il potere raggiunto dal GELLI in quello Stato latino-americano. Ma si deve ricordare ancora che egli entra in relazione con PERON e con il suo "entourage", dove spicca un personaggio come LOPEZ REGA; ha rapporti col Gen. VIOLA; affilia alla P2 anche VIGNES, già ministro degli Esteri, dal quale ottiene la nomina a console onorario di Argentina in Roma. La "penetrazione" del potere gelliano in Argentina, tende dunque ad assumere le medesime caratteristiche e ad attingere livelli non inferiori a quelli dell'analoga 'penetrazione' nella realtà italiana".

È ragionevole ritenere che la posizione di Delle Chiaie all'interno dei servizi segreti argentini, di cui parla la stessa sentenza e sulla quale si è ampiamente soffermato il Vinciguerra, non sia estranea all'influenza di Gelli al vertice dello Stato argentino, dei suoi generali golpisti. È ragionevole supporre che nel corso delle sue frequenti visite in Argentina e dei relativi contatti, egli abbia incontrato Delle Chiaie, largamente al riparo di occhi e orecchie indiscrete, concordando operazioni oscure e coperte, d'interesse per entrambi.

La testimonianza di Nara Lazzerini, nella parte in cui riferisce di contatti telefonici fra Licio Gelli e Stefano Delle Chiaie costituisce un puntuale riscontro di tale ipotesi.

La sentenza si diffonde quindi sull'attendibilità delle dichiarazioni della Lazzerini, conclusioni che questa Corte condivide, rinviando per le ragioni a quelle esposte nella sentenza.

Al di là dell'attendibilità estrinseca della testimonianza Lazzerini, nel caso delle indicazioni sui contatti tra Gelli e Delle Chiaie sussistono alcuni riscontri, che confermano i contenuti delle sue dichiarazioni.

Su questi riscontri non resta che rinviare alla sentenza.

Per la Corte è quindi possibile stabilire alcune connessioni che rendono possibile stabilire un rapporto costante, prolungato nel tempo e profondo tra Gelli e Delle Chiaie.

Tali connessioni derivano da una molteplicità di circostanze che stanno insieme e si sostengono vicendevolmente. In primo luogo il finanziamento della banda armata del Cauchi

ad opera del Gelli; l'indifferenza del SID per la latitanza del Cauchi, nel momento in cui Gelli entra in rapporti con quest'ultimo, ed era già "potentissimo" nell'ambiente dei servizi; il confluire del Cauchi al servizio del Delle Chiaie in Spagna (ricordiamo la foto che ritrae lo stesso Cauchi, destinatario del finanziamento gelliano, presente con Delle Chiaie ai fatti di Montejurra, dove i fascisti di Sisto di Borbone provocarono due morti e numerosi feriti, in una ricorrente logica stragista, spararono di nascosto su una folla di avversari politici, i sostenitori dei democratici di Carlos Hugo di Borbone con una mitragliatrice); l'essersi successivamente Delle Chiaie trasferito dalla Spagna in Argentina, paese ove Gelli era altrettanto potente che in Italia ed aveva un'enorme influenza negli ambienti militari e dei servizi di sicurezza; l'aver Delle Chiaie prosperato in Argentina, mentre Vincenzo Vinciguerra fu costretto ad allontanarsene, con la successiva decisione di costituirsi, deluso per ciò che aveva appreso in termini di collusioni e complicità col potere da parte del Delle Chiaie, essendo rimasta la fuga l'unica seria alternativa all'arruolamento nei servizi segreti di quello Stato; *"l'aver il DELLE CHIAIE raggiunto l'apice delle sue fortune, fino ad assicurarsi poi un ruolo eminente presso lo Stato Maggiore dell'Esercito boliviano, in un periodo in cui quegli ambienti militari argentini coi quali GELLI intratteneva strettissimi e qualificati rapporti prestavano il loro appoggio esterno per la realizzazione del colpo di Stato in Bolivia."*

In definitiva le dirette indicazioni provenienti da Lazzerini non cadono dall'alto in un contesto vuoto ma si inseriscono organicamente in un tessuto indiziario; il collegamento Gelli/Delle Chiaie *"non si presenta come una possibilità, più o meno plausibile, ma costituisce una necessità logica,* alla quale si aggiunge un corollario pertinente e persuasivo: *"Il fatto stesso che la donna scriva "DELLE GHIAIE" anziché DELLE CHIAIE conforta l'assunto della genuinità della testimonianza: perché la lieve storpiatura, se dimostra, da un lato, che quel nome non fu maliziosamente ricopiato da organi di stampa, dall'altro appare come il probabile frutto dello specifico contesto, assolutamente informale, in cui quel nome poté essere raccolto dalla viva voce di Licio GELLI".*

Su questa base la Corte ricostruisce la complessa rete di relazione tra Gelli e i suoi coimputati di associazione sovversiva. Tali relazioni non saranno integrate nella fattispecie associative per ragioni tecniche che la Corte spiega ma ciò che interessa qui è il dato oggettivo della complessa ricostruzione di relazioni di "strumentalità" o di "contiguità" tra tutti costoro e Gelli (e D'Amato) idonee a dimostrare la piena disponibilità da parte di Gelli di una serie di soggetti pronti ad assecondarne piani e strategie, affermazione supportata

proprio da quel complesso di relazioni che l'indagine della Corte nel 1988 riuscì a mettere pazientemente ed acutamente in fila, a comporre un mosaico, a lungo trascurato in una prospettiva associativa che era la sola entro la quale quei fatti erano vagliati (a parte la calunnia per il depistaggio, dal movente tutto sommato scarsamente pregnante per l'enormità del fatto), fondamentali invece per avvicinare Gelli direttamente alla strage. Questo complesso di dati ed elementi funge, nel nuovo scenario, da quadro di riferimento indiziario, da trame che viene progressivamente riempendosi, convergente rispetto alla tesi sostenuta dall'accusa in questo processo.

Come abbiamo accennato, al termine delle prime indagini a sei anni dalla strage, la Procura della Repubblica di Bologna aveva ritenuto che fra Gelli e il SISMI deviato e i vertici dei gruppi di *Ordine Nuovo* e *Alleanza Nazionale* si era stretta un'alleanza stabile e duratura che aveva come programma la destabilizzazione delle istituzioni con attentati finalizzati a una trasformazione autoritaria e repressiva delle istituzioni. All'interno di quest'associazione era stata promossa una banda armata al cui interno era emerso il nucleo degli attentatori di Bologna.

Tra i primi e gli ultimi non erano intercorsi rapporti qualificabili come concorso nel reato di strage, ma in tesi i primi lasciavano fare e si preparavano a cogliere i frutti delle autonome determinazioni di questi ultimi, ideologicamente insufflati. Uno schema reso necessario dalla mancanza di prova di un diretto rapporto causale tra vertici associativi e banda attiva, specificamente rivolto all'azione delittuosa, che tuttavia portava quei vertici a ridosso dell'area attiva. Da qui la contestazione del reato associativo per qualificare un complesso di relazioni concrete ed effettive tra area piduista ed eversori neri, che ne traevano alimento per programmi ed azioni eversive.

La contestazione, al di là della sua mancata concretizzazione tecnico-giuridica, ha consentito di appurare e provare un contesto di relazioni e di rapporti tra Gelli e il nucleo di elementi dei servizi deviati, l'area politico ideologica dell'eversione nera e la banda armata all'interno della quale hanno operato alcuni degli autori della strage, solo alcuni, peraltro, poiché si ha motivo di ritenere che l'azione eversiva a Bologna abbia visto in azione una pluralità di agenti compartimentati con compiti diversi, coordinati dall'esterno.

Le riflessioni della sentenza "Albiani", dal nome dell'estensore, dimostrano come seppur non fosse provata l'ipotesi associativa contestata - non necessaria ai fini della prova del concorso nella strage di eventuali mandati - quel tipo di relazioni che la sentenza accerta, non tale da configurare un accordo idoneo a vincolare stabilmente gli imputati alla

realizzazione di un programma comune, sia tuttavia di fondamentale importanza per connettere causalmente il gruppo in azione con una matrice eversiva costruita intorno al Gelli.

La convergenza di interessi "politici" senza un accordo stabile e definito è in sé irrilevante per la configurazione di un reato associativo, in mancanza di un accordo stabile rispetto ad un programma delittuoso ma l'assenza dell'accordo programmatico non esclude che contatti contingenti e ideologicamente qualificati possano trasmodare concretamente in concorso rispetto ad uno specifico fatto, tanto più se la sua complessità esige una pluralità intrecciata di contributi e di atti omissivi per attuare il concorso. La rete preliminare di intese, accordi, contatti, scambi mediati, diventa in tal modo un elemento indiziante rispetto alla tesi del concorso nel reato che, come si sa, non esige un preventivo accordo, il "previo concerto" ma la concorrente confluenza delle condotte dei singoli verso la consumazione di un evento da tutti previsto e voluto o accettato come realisticamente probabile

Dobbiamo quindi rivalutare l'attenta analisi della sentenza del 1988 sulle prove ritenute insufficienti a configurare l'accordo associativo stabile per un programma di attentati, in quanto tuttavia funzionali a dare conto dell'esistenza di rapporti tra gli esecutori e la centrale gelliana, tale da fondare l'ipotesi di un ruolo attivo di quest'ultima nella strage.

Ogni frammento di prova rispetto alla tesi dell'associazione, di qualsiasi specie e natura, è influente in tale prospettiva. Ed è sicuramente influente ciò che la Corte bolognese definisce *"prova della strumentalizzazione reciproca"* una volta appurato *"il passaggio intermedio della convergenza o anche sovrapponibilità di interessi "politici" fra determinati ambienti"*. Questo insieme di prove, insufficienti rispetto alla prova dell'accordo associativo intorno a un programma delittuoso, si traduce in quadro indiziario rilevante rispetto all'accordo (nel senso della convergenza consapevole) criminoso per l'evento stragista.

La Corte bolognese va oltre il concetto di "reciproca strumentalizzazione" o di *"convergenza d'interessi politici"*, che è già un quadro che restringe e avvicina molto tra loro gli ipotetici concorrenti nel reato, ma sostiene esservi prova *"di contiguità -con punti di raccordo a livello di rapporti personali- fra ambienti deviati di apparati statuali gravitanti attorno a Licio GELLI, ed esponenti di vertice delle tradizionali formazioni neofasciste"*. Ora, che quella "contiguità" non abbia trovato, a partire da un certo momento, *"stabile espressione organizzativa, in virtù di uno "storico contratto", nell'associazione eversiva ipotizzata dall'accusa"*, sulla base di prove certe atte a definire un quadro di certezza anziché

di probabilità, come ritiene la Corte, non esclude e anzi consente di riconoscere la plausibilità di un concorso nel reato che quella contiguità sicuramente presuppone.

E poiché si afferma, con l'avallo della Cassazione, che *"la fondatezza dell'indagine ricostruttiva condotta dall'accusa, con riferimento ad un lungo arco di tempo, circa l'inerzia di spezzoni di apparati statuali deviati nei confronti di attività eversive neofasciste, azioni di copertura di atti di terrorismo, o, ancora, aiuti materiali offerti ad esponenti di spicco dell'estremismo `nero*" non resta che commisurare tale attività ricostruttiva non col tema della *"saldatura operativa fondata su uno stabile vincolo di natura consensuale"* ma con quello ben più rilevante e teoricamente meno complesso dell' "accordo" rispetto alla singola azione criminosa che tutte le altre trascende e assorbe, appunto quella del 2 agosto, mai prima formulabile, perché mai prima erano emersi elementi in grado di connettere quei primi indizi con quelli successivamente emersi.

E quindi, ripercorrendo sinteticamente i risultati importanti conseguiti dalle indagini e dai processi della fine degli anni ottanta (poi perfezionati e integrati negli anni successivi fino ai primi anni duemila), la Corte d'assise ricorda che Licio Gelli, a partire dalla metà degli anni '70, "*si pose al centro di una strategia -cosiddetta "del controllo"- tendente a sottrarre il potere alla comunità nazionale, politicamente intesa, ed a svuotare i contenuti sostanziali della Costituzione, mediante un processo di infiltrazione nei gangli vitali delle Istituzioni".*

A tale scopo si avvalse dello strumento delle Loggia "P2", sulla quale venne ad esercitare progressivamente un potere, se non incondizionato, egemone e prevalente perché basato sul reciproco ricatto, nei termini fissati dalla relazione della Commissione parlamentare.

L'influenza e il condizionamento gelliani si esercitarono attraverso l'infiltrazione negli apparati militari e nei servizi di sicurezza. All'interno di tali apparati la penetrazione fu progressiva fino a rendere Gelli sul finire degli anni Settanta, dopo le nomine del 77, l'occulto *dominus.*

Golpe Borghese, frequentazione e coinvolgimento nei sussulti "golpistici" dei primi anni '70 e del 74, la riunione con i generali a Villa Wanda del 1973, la transizione da propensioni più schiettamente "golpistiche" verso ipotesi di involuzione autoritaria, sostenuta da ambienti militari e quindi il lavorìo di incontri, riunioni, contatti per rafforzare questo "partito" occulto, attività affiancate al finanziamento della banda armata neofascista di Augusto Cauchi, rinforzano la presenza e la posizione di Gelli nell'area dell'eversione nera.

La Corte richiama una specifica prova del rapporto diretto di Gelli con Valerio Fioravanti. Un elemento sicuramente grave a supporto degli inconfessabili rapporti tra i due, riferiti da molteplici testimonianze dell'area più vicina a Fioravanti[330].

Pacificamente acclarato sin dagli anni '60 il favoreggiamento dell'eversione neofascista da parte di ambienti militari e di sicurezza, con conseguente intossicazione delle indagini su questa area, apparati nei quali Gelli finì con l'assumere ruolo e importanza via via crescenti con l'affiliazione di costoro alla P2.[331]

Ciò posto la sentenza passa a delineare, in sintesi, i rapporti di Gelli con i principali esponenti di *Ordine Nuovo* e di *Avanguardia Nazionale*.

Paolo Signorelli, indicato come fautore di una linea politica che prevedeva l'appoggio dei militari" e "favorevolissimo ad un intervento militare...creato da cause destabilizzanti", è considerato da data remota in rapporto di collaborazione con ambienti dell'Arma risultati poi collegati al Gelli (tramite il piduista Col. Cornacchia) e con apparati di sicurezza, per conto dei quali ebbe ad effettuare apprezzati lavori di schedatura. Ne abbiamo visto alcuni esempi nelle dichiarazioni degli *ex* ordinovisti che hanno scelto la via della confessione.

Massimiliano Fachini viene considerato *"personaggio la cui vocazione dinamitarda ed eversiva risale ad anni lontani e trova da ultimo espressione nella strage del 2 agosto 1980, è entrato a sua volta in contatto, sempre in anni lontani, con ambienti del S.I.D., e segnatamente con Guido GIANNETTINI e con quell'onnipresente Cap. LABRUNA che, assieme al suo diretto superiore Gen. MALETTI, risulterà poi iscritto nelle liste di Castiglion Fibocchi"*.

---

[330] A pag. 1667 si legge (ma la circostanza è riportata in modo più analitico anche alle pagine 473-475): *"Vi sono 'cointeressenze' processuali fra Licio GELLI e Valerio FIORAVANTI. Non sono in discussione, naturalmente le responsabilità per l'omicidio di Mino PECORELLI, che dovranno essere accertate in altra sede dal giudice naturale. Qui occorre semplicemente rilevare come sia provato che, per conto del GELLI, l'Avv. DI PIETROPAOLO, per interposta persona e anche direttamente, intervenne presso Valerio FIORAVANTI, per raccomandargli di tenere, in ordine alla vicenda dell'omicidio PECORELLI, un contegno processuale tale che consentisse al GELLI di stare tranquillo e, per trasmettergli, quale contropartita, le profferte d'aiuto del GELLI stesso. Le vicende in esame sono ricostruibili attraverso i contributi processuali complessivamente offerti da Angelo IZZO (384), Sergio CALORE (385) e Stefano SODERINI."*

[331] Sull'intossicazione, le deviazioni, la costruzione della falsa pista anarchica, su Pinelli e Valpreda, nonché sull'attribuzione agli anarchici delle bombe sui treni del 1969 da parte del Dirigente UAR Russomanno alle strette dipendenze di D'Amato, le indagini giudiziarie degli ultimi anni hanno fatto ampia luce, sia con le sentenze-ordinanze Salvini, sia con la sentenza di primo grado della Corte d'assise di Milano, sia con le connesse indagini bresciane. Una sintesi efficacissima nelle più recenti pubblicazioni. Si veda, G. Pacini, "Il Cuore Occulto del potere. Storia dell'Ufficio Affari riservati del Viminale (1919-1984)", 2021, fonte aperta, utilizzabile che si avvale comunque di fonti di prova interamente prodotte in questo processo. Il richiamo vale pertanto per la sintesi utile ed efficace di detto materiale probatorio che la Corte ha controllato, non come elemento di prova.

Fabio De Felice, è indicato quale "*elemento di raccordo fra ambienti militari ed eversione di destra, tese a porsi, tramite l'ALEANDRI, in rapporto di collaborazione col GELLI; contrario alla lotta armata contro il sistema, teorizzava invece un uso del terrorismo inteso da un lato come strumento per incutere paura e creare consenso, e finalizzato, dall'altro, alla stabilizzazione di quel potere reale al quale si proponeva di accedere ed al quale la sua attenzione era costantemente rivolta; faceva comprendere all'ALEANDRI come la banda armata fosse soltanto uno degli aspetti di un più vasto ed articolato disegno, nell'ambito del quale gli attentati potevano fungere da merce di scambio per ottenere altri agganci o condizionare delle scelte*". Anche questa condivisibile connotazione di sintesi è ampiamente riscontrata dalle testimonianze riportate in precedenza.

Lo stesso dicasi per Aldo Semerari, indicato come personaggio contiguo alla componente ordinovista, ma soprattutto "*all'incrocio fra formazioni dell'eversione di destra, ambienti della criminalità organizzata e frange degli apparati di sicurezza, entrò direttamente in contatto con Licio GELLI;*"

La sentenza ricorda la partecipazione di Signorelli, Fachini, De Felice, Semerari all'esperienza di *Costruiamo l'Azione* negli anni a ridosso della strage di Bologna e come nel progetto del gruppo rientrassero anche azioni terroristiche e ricorda opportunamente le testimonianze di Aleandri e Calore sul ruolo di braccio esecutivo terrorista per conto di Gelli che il gruppo aveva cominciato ad assumere, al punto che anche su questo si consumò la loro rottura con De Felice, al punto da ipotizzare l'omicidio di Gelli.

Sul conto di Stefano Delle Chiaie abbiamo già riferito il pensiero della sentenza, che questa Corte condivide. A loro volta la Corte giudica, sulla base di evidenze emerse anche in questo processo, Adriano Tilgher e Maurizio Ballan come personaggi legati a doppio filo a Delle Chiaie dall'inizio dell'avventura di *Avanguardia Nazionale* e non solo per indicazioni provenienti dal leader ma in base ad altri riscontri, in rapporti con Gelli. A partire dall'appartenenza alla P2 del padre del Tilgher. I due sono indicati come persone al centro della campagna di arruolamenti promossa dai vertici avanguardisti, diretta nei confronti di ambienti giovanili dell'estremismo neofascista, indirizzati anche all'azione armata. Non è casuale quindi che il nome di Gelli figurasse nell'indirizzario di Confidentiel, destinatario come abbonato della rivista diretta da Mario Tilgher.

Osserva ancora la sentenza come i vertici di *Avanguardia* non abbiano raccolto la proposta di Vinciguerra di un'analisi postuma del ruolo dell'organizzazione nelle stragi e nel fare

chiarezza sulle stesse, segno, come sostiene il Vinciguerra, della complicità e dell'inconfessabilità di azioni provenienti dall'interno.

Inoltre, dopo il fallimento della riunificazione fra le due tradizionali formazioni neofasciste non vengono meno, a livello di vertice, i collegamenti fra "Avanguardisti" ed "Ordinovisti", così come non vengono meno gli intrecci e le promiscuità tra gli appartenenti alle diverse sigle, come è emerso dalle accertate azioni criminali comuni, dai depositi di armi in comune, dai viaggi e dagli espatri gestiti da nuclei comuni (vedi su questo le dichiarazioni di Domenico Magnetta e l'elenco preciso che se ne fa nella memoria delle parti civili).

Vi è inoltre un ampio travaso di contenuti, in relazione a profili operativi, tra documenti prodotti da *Ordine Nuovo* (Foglio d'Ordine) e quelli prodotti da *Avanguardia Nazionale* (Formazione Elementare).

È stato documentato come a cavallo degli anni Ottanta Signorelli, Fachini Delle Chiaie, Tilgher e Ballan concentrano le loro attenzioni a fini di egemonizzazione e strumentalizzazione sui medesimi ambienti dell'eversione giovanile neofascista, Terza Posizione e NAR.

Dall'altro lato, vi è l'azione di Santovito, Pazienza e Musumeci volta a deviare le indagini sul 2 agosto, indirizzandole verso la fantomatica pista internazionale, per distoglierle proprio dai vari Semerari, Fachini, De Felice, Signorelli e Fioravanti, i cui legami con Gelli risultano provati (incontri, cene, contatti, trasmissione di direttive) e ciò, in perfetta sintonia con l'indicazione promanante da Licio Gelli, con il quale il Pazienza era in rapporti personali, ed al quale è risultato collegato non solo all'interno dei servizi, ma anche in ambiente massonico, attraverso la conoscenza o frequentazione di personaggi di elevatissimo livello, operanti in settori diversi, ma accomunati dall'affiliazione alla Loggia P2.

Pietro Musumeci, massone e piduista della prima ora, inserito nel gruppo della divisione Pastrengo, responsabile di gravi deviazioni accertate, legato personalmente al Gelli fin dalla riunione di Villa Wanda, dirige personalmente il depistaggio delle indagini per la strage di Bologna. Insieme a lui il colonnello Belmonte, entrato al SISMI al seguito di Musumeci, inserito nel nell'organico dell'Ufficio Controllo e Sicurezza, base operativa del Pazienza, totalmente dedito ad assecondare il Musumeci.

Da non dimenticare il controllo del SISDE tramite Grassini e Cioppa.

Portatore di questo complesso di relazioni politiche con l'estremismo nero e di un programma di rivolgimento dall'interno delle istituzioni repubblicane, dopo i depistaggi, i favoreggiamenti e le coperture che piduisti della prima ora come Miceli, Maletti e Labruna

ma anche D'Amato avevano attuato nella prima metà degli anni Settanta, Gelli all'indomani della strage del 2 agosto 1980, pose in essere la complessa e pervicace manovra di intossicazione processuale in favore degli ambienti dell'eversione neofascista, raggiunti dalle prime indagini. In detti ambienti furono individuati alcuni degli esecutori della strage, nonostante l'azione depistante realizzata nei mesi successivi da uomini legati a Gelli.

Secondo la sentenza *"nella protezione accordata all'eversione neofascista è individuabile una linea di continuità, che non risente dell'adeguamento della strategia gelliana ai tempi nuovi: che si perpetua, cioè, anche dopo l'evoluzione di propensioni più marcatamente "golpistiche" verso il nuovo obiettivo dell'occupazione delle Istituzioni dall'interno"*.

La sentenza giunge in tal modo a fissare un preciso rapporto di strumentalità tra l'azione eversiva e i piani di Gelli che per questa ragione ne garantisce l'impunità mediante gli "spezzoni deviati degli apparati resisi di volta in volta responsabili delle coperture e dei favoreggiamenti", riuniti intorno ai piani di Gelli. È evidente come la distanza tra il semplice favoreggiamento e il concorso è già a questo punto residuale, manca un collegamento, un sostegno preventivo, del tutto plausibile in ragion della gravità e ampiezza dei depistaggi. Il *Documento Bologna* chiude il cerchio con un'azione di finanziamento che non è nuova, né eccezionale o stravagante ma rientra nell'ordinario *modus agendi*, riscontrato nella vicenda Cauchi, come ricostruita dalla Corte d'assise di Firenze.

Gelli aveva canali rodati per attingere al gruppo stragista, attesa la fitta trama di rapporti che lo legava ai vertici delle organizzazioni dell'eversione nera e i collegamenti che costoro a loro colta avevano con i servizi e gli apparati di sicurezza, secondo ciò che emerso sul conto di Signorelli, De Felice, Fachini e quanto si dirà a proposito di Delle Chiaie, tramite D'Amato. Per tutti costoro la sentenza accerta una posizione di contiguità politica con Gelli e i vertici del SISMI deviato (cui si aggiungerà la posizione del D'Amato che fa storia a parte), *"malgrado le ostentazioni di indignazione e le rivendicazioni di purezza ideologica"*.

Ai fini che qui interessano è sufficiente l'acclarata contiguità.

Alla Corte, che cercava la prova di un'associazione, la "contiguità" evidentemente non bastava, ma nella sua ricerca, non coronata da successo, finiva col fornire altre indicazioni utili.

Anzitutto, la fine dell'azione di mediazione e collegamento tra l'universo dell'eversione e il mondo P2, inizialmente affidata ad Aleandri, che aveva permesso al Gelli di entrare in contatto con i giornalisti Lante e Salomone in rappresentanza di quell'universo, rende quella connessione più solida, perché subentrano figure di maggiore spessore, determinazione e

convinzione, necessari per coltivare quei legami. Nel momento del conflitto con Aleandri e Calore, subentrerà nei rapporti personali con Gelli, Aldo Semerari, *"lo stesso personaggio che già aveva proposto ad esponenti della 'banda della Magliana' di collocare bombe ed effettuare sequestri di persona;"* una coincidenza al contempo significativa e che rafforza il quadro se si considera che Semerari appartiene a *quel vertice strategico ispiratore delle tre campagne di attentati del 1978, del 1979 e del 1980 (quest'ultima riferibile alla banda armata oggetto di giudizio),* avendo *partecipato all'esperienza di "Costruiamo l'Azione" e per i rapporti che lo legano al De Felice, al Signorelli e al Fachini".*

Si tratta di rilievi di notevole valenza indiziante; sembrano chiudere il cerchio della connessione tra i due vertici e i due mondi, tanto più se si tiene conto che è proprio nel '79, quando Aleandri e Calore escono dal giro, che, in base ai movimenti di denaro registrati sul Documento Bologna, cominciano a essere messi in circolazione i soldi che si assume abbiano finanziato la strage.

D'altra parte, è pertinente l'osservazione secondo cui *"il rapporto fra il Gelli ed il Semerari -individuo certamente non limitato dalle remore psicologiche che avevano reso l'Aleandri un pessimo 'trait d'union'- si viene a consolidare in un imprecisato momento intermedio del crescendo terroristico rappresentato dalle campagne di attentati testé richiamate".*

E qui, altra specifica coincidenza o prevedibile reazione in base al contesto: *dopo la strage del 2 agosto 1980, acme dell'"escalation" terroristica, le indagini si orientano in direzione dell'ambiente dei Semerari, dei Signorelli, dei De Felice, dei Fachini, dei Fioravanti, ed i primi quattro vengono catturati, scatta, da parte del SISMI gelliano e contro l'inchiesta, una macchinazione per la quale, a giusta ragione, è stato speso l'aggettivo "sconvolgente".*

Per la Corte bolognese le manovre depistanti sfociate nelle condanne per calunnia di Gelli e dei vertici del SISMI orientano in senso accusatorio rispetto alla contestata associazione. E tuttavia la Corte del 1988 spiega perché ciò non basta.

Ai fini dell'indagine di questa Corte, lo stesso quadro agisce nel senso della conferma del contesto che fa da sfondo al capo d'imputazione. Ed infatti le contiguità *"ampiamente dimostrata fra le due principali componenti della contestata associazione"* seppure *"non implicano, in termini di stretta necessità, la conclusione del "pactum sceleris"*, seppure non rientrano in un previo accordo, necessario per l'associazione ma non per il concorso, dimostrano tuttavia l'esistenza di tutte le condizioni per il collegamento ideologico tra i due

gruppi, cementato dalla circolazione dei finanziamenti sebbene non dalla partecipazione ad un comune sodalizio, trattandosi di gruppi differenziati, portatori di interessi solo parzialmente e temporaneamente convergenti, anche se l'interesse di Gelli è più complesso di quello degli eversori della destra.

Nel momento in cui gli interessi furono convergenti si ebbe una *"situazione di permanente contiguità fra ambienti differenziati, e di reciproca strumentalizzazione delle rispettive azioni"*, con solidi punti di raccordo sul piano delle relazioni interpersonali, il che apre la strada alla tesi del concorso.

Osserva la Corte con argomento che rispecchia anche le evidenze di questo processo che il quadro probatorio del tempo attesta un grado di "*compenetrazione fra gli interessi riferibili a quelle che sono state individuate - nello schema più semplificato - come le due componenti della contestata associazione,* (che) *era comunque tale da giustificare - anche in assenza del vincolo associativo - lo spiegamento, da parte dell'una, di attività impegnative e -fino ad un certo livello di rischio- anche compromettenti, in favore dell'altra".*

Un ultimo argomento sembra rilevante rispetto alla ricostruzione accolta da questa Corte.

Sappiamo che il nome di Delle Chiaie ricorre nelle informative depistanti dell'operazione "terrore sui treni". Da qui si sviluppò nel processo concluso nel 1988 la tesi di un Delle Chiaie vittima di un complotto ordito da Gelli. La Corte sostenne non solo che tale tesi è improponibile, ma che quella chiamata in causa fece parte dell'azione d'inquinamento delle indagini che finì col giovare allo stesso Delle Chiaie.

La falsa pista alternativa costruita dagli attentatori doveva avere un minimo di plausibilità. Il depistaggio si compie mescolando vero e falso e condendo il tutto con il verosimile. Certamente la falsa pista costruita dal SISMI non teneva conto dei rapporti che in ipotesi Gelli intratteneva con D'Amato a cui risalirebbe il coinvolgimento di Delle Chiaie attraverso Bellini, in forme e modalità che non presuppongono il concorso del Delle Chiaie, non menzionato nell'attuale capo d'imputazione. Per altro verso Delle Chiaie, espatriato in Sudamerica non correva alcun concreto rischio giudiziario Egli - dice la Corte - *"doveva semplicemente attendere che la pista internazionale - come inevitabilmente doveva accadere - si sgonfiasse, per uscire a testa alta e rivendicare ancora una volta, come non ha mancato di fare, il ruolo di calunniato, di vittima designata, di capro espiatorio degli apparati. In definitiva, nelle intenzioni dei vertici deviati del SISMI, la "pista internazionale", una volta raggiunto lo scopo, avrebbe dovuto esser lasciata andare alla deriva; né avrebbe mai potuto essere rivitalizzata, portando allo scoperto l'inesistente "fonte". Certo non è mancato chi -*

come il VALE, il FIORE e l'ADINOLFI - si è trovato a subire pesanti iniziative giudiziarie. Ma non è questo il caso del DELLE CHIAIE, a carico del quale non si provvide certo a precostituire elementi di apparente riscontro".

Lo stesso argomento la Corte spende per il coinvolgimento del Delle Chiaie nell'ambito del depistaggio Ciolini: *"In buona sostanza, a prescindere - lo si ripete - da ogni diversa valutazione, che non compete a questa Corte, è tutt'altro che dimostrato, allo stato degli atti, che, da parte di ambienti degli apparati, nel contesto della vicenda CIOLINI, ci si sia mossi con il proposito di "incastrare" o, comunque, con intenti gravatori, nei confronti del DELLE CHIAIE. Sul piano dell'obiettività, resta il fatto che entrambi i mandati di cattura emessi a carico del DELLE CHIAIE nel contesto della "pista CIOLINI" hanno finito per essere revocati e che l'imputato, dopo la sua espulsione dal Venezuela, è stato detenuto nel presente procedimento soltanto in forza di un titolo recante l'ipotesi accusatoria che vuole il DELLE CHIAIE associato con esponenti di spezzoni deviati dei servizi: ipotesi che, se non ha trovato sufficiente suffragio probatorio in ordine all'elemento costitutivo del reato consistente nello stabile vincolo associativo su base consensuale, non è certamente stata smentita nella parte in cui attiene ai collegamenti del DELLE CHIAIE con ambienti deviati dei servizi facenti capo al GELLI, ed ai contatti diretti con lo stesso GELLI.*

Per la Corte del primo processo, in conclusione, esclusa la prova di un'associazione sovversiva era emersa con certezza una situazione di contiguità fra determinati ambienti, e di reciproca strumentalizzazione delle rispettive attività. La Corte ne esclude la riferibilità ad alcuna fattispecie penale, non pensando come non poteva, che quel quadro indiziario sarebbe diventato rilevantissimo 35 anni per formulare un concorso di Gelli nella strage con la prova del finanziamento di essa, secondo un meccanismo analogo a quello che aveva portato al finanziamento di Cauchi che in sede di analisi della Commissione parlamentare d'indagine lo rese moralmente responsabile della strage Italicus come nel caso di Bologna ha reso possibile la formulazione di un'imputazione per concorso in strage.

5.6. La figura di Federico Umberto D'Amato

Federico Umberto D'Amato, come si è visto nel terzo capitolo di questa parte, è risultato destinatario di erogazione di ingenti fondi, provenienti dalle casse del banco Ambrosiano, da parte di Gelli e del socio Umberto Ortolani.

Su questa base se ne profila una partecipazione ai fatti del 2 agosto. Le concrete modalità di tale partecipazione sono legate al ruolo che ha avuto nell'azione esecutiva Paolo Bellini,

militante di *Avanguardia Nazionale*, legato a Stefano Delle Chiaie, a sua volta considerato in questo processo e in generale dalle fonti storiche e dalle indagini sugli eventi della "strategia della tensione" come "uomo di D'Amato".

La tesi di fondo della Procura generale, sulla base di un quadro indiziario tanto vasto quanto di complessa descrizione, è che D'Amato sia stato il cuore occulto ma onnipresente, in tutte le vicende che hanno segnato i rapporti tra eversione interna e servizi segreti, oltre ad essere l'uomo di riferimento in Italia dei servizi segreti della NATO, coinvolto nella strategia della tensione e nelle vicende sviluppatesi dalla metà degli anni Sessanta fino al 2 agosto e oltre.

La tesi della pubblica accusa si sintetizza nella seguente proposizione, a p. 50 della memoria:

"Federico Umberto D'Amato era la persona più adatta ed affidabile, agli occhi di Licio Gelli, per mettere a frutto l'oneroso investimento strategico di 850.000 dollari effettuato dal capo della loggia massonica P2 in vista del progetto "Bologna", finanziariamente documentato nell'omonimo appunto. Tale progetto prevedeva ab origine, necessariamente, anche l'appoggio di apparati infedeli dei servizi segreti dell'epoca, in seno ai quali l'esponente più influente, qualificato e di maggior potere era, senza dubbio, il piduista Federico Umberto D'Amato, che si avvaleva di ***relazioni*** *amministrative, politiche, massoniche e di intelligence (anche sul versante atlantico) di altissimo livello e poteva contare sull'appoggio dei "colleghi" piduisti Grassini e Santovito posti ai vertici, rispettivamente, del servizio segreto civile e militare. Lo sviluppo della condotta deviante attuata dal SISDE e dal SISMI con le citate informative del* ***9/10/1980*** *(SISDE) e del* ***14/10/1980*** *(SISMI) spiega, infine, la ragione per cui nell'appunto Bologna, a fianco del nominativo* ***ZAFF.*** *e della cifra di ingaggio di* ***850.000*** *(dollari), figurino la data del* ***7/10/1980,*** *coeva all'avvio delle informative depistanti, e la menzione* ***RELAZ.,*** *riferibile alle influenti relazioni personali e di potere che il D'Amato era in grado di attivare per garantire la messa in pratica della condotta di depistaggio, ovvero alle stesse relazioni informative prodotte dai Servizi per depistare; condotta che fu effettivamente realizzata, come risulta acclarato dalle già citate sentenze definitive di condanna. A ciò si aggiunga che la data del 7/10/1980 non corrisponde ad alcuna operazione riferibile al citato conto N. 525779 di Licio Gelli, il cui sviluppo integrale risulta documentato nell'allegato n. 1 (pag. 28 e seguenti) dell'informativa in data 15/7/1987 della Guardia di Finanza".*

D'Amato, in questa prospettiva, partecipa alla strage in forme non definite, ma ragionevolmente riconducibili alla messa a disposizione, nella protezione del commando operativo da interferenze impeditive dell'azione, in una sorta di studiato *lassaiz faire* che attraverso non definite mediazioni hanno permesso il coordinamento dei diversi partecipanti e l'assunzione di ruoli precisi nella fase esecutiva. Vi partecipa poi *ex post*, lavorando ai depistaggi.

Bisogna chiedersi: poteva D'Amato svolgere questo ruolo? Aveva la disponibilità di mezzi relazioni, conoscenze per fornire impulsi e svolgere una silente azione di coordinamento in favore del gruppo che aveva assunto l'iniziativa e di coloro che agli stessi prestarono man forte?

D'Amato nell'ultima fase della sua vita si vantava di essere stato il solo uomo dei vertici dei servizi segreti, estraneo alle inchieste per le stragi e la cui attività era rimasta sostanzialmente occulta.

L'incidente di percorso della scoperta della sua iscrizione alla P2 era stato brillantemente superato e non sono pochi coloro che rilevano come il suo interrogatorio avanti alla Commissione sia un esempio di arroganza, disprezzo e di capacità di ricatto.

La documentazione che la Procura generale ha prodotto in giudizio conferma la potenza del personaggio, la sua invulnerabilità, sancita dal successo del suo lavoro, dopo l'uscita dal servizio, di critico gastronomico al servizio di uno dei più potenti gruppi editoriali del Paese, attività svolta in parallelo a quella di consulente esterno di capi della polizia e potenti uomini politici, secondo il racconto di Claudio Gallo, una sorta di segretario *factotum* degli ultimi anni di vita.

Una capacità di ricatto che si evidenzia in alcuni dei documenti sequestrati dall'autorità giudiziaria di Venezia e in definitiva dalla mancanza di inchieste penali a suo carico, non diversamente da Gelli, a proposito del quale – non può essere dimenticato - l'Avvocatura dello Stato nella sua memoria ha scritto: *"Nonostante le sentenze di condanna, Gelli non ha mai scontato in Italia un sol giorno di detenzione ed è rientrato nel nostro Paese in sicurezza, mediante l' "Operazione Artigli", incentrata sulla efficacia ricattatoria del "Documento Bologna", ed è stato posto al riparo da ogni pericolosa attenzione della magistratura italiana".*

Solo negli ultimi anni, indagini giudiziarie e storiche aprono squarci di luce sul personaggio, ai quali accenneremo per dimostrare come dietro l'apparenza, il ruolo che la

Procura Generale assegna al D'Amato rispetto alla strage del 2 agosto è tutt'altro che implausibile oltre che fondato sulle massicce evidenze del Documento Bologna.

5.7. La deposizione del prof. Aldo Giannuli

Il prof. Giannuli è stato incaricato di svolgere una consulenza di carattere storico sulla figura di Federico Umberto D'Amato. È stato esaminato sui risultati dell'indagine nelle udienze del 26 maggio e del 9 giugno 2021: vita, opere, relazioni pericolose, collegamenti con Gelli e l'eversione neofascista.

Giannuli racconta le vicende della ricostituzione della polizia politica alla caduta del fascismo, per cui tutti i vecchi funzionari di tale polizia, in particolare di quel nucleo specificamente addetto alle indagini sui militanti politici antifascisti, cui si aggiunsero poi i gerarchi di regime, l'OVRA, vennero riassorbiti nell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno. D'Amato emerge sin dagli inizi come funzionario di polizia non apertamente fascista, che si mette a disposizione degli americani nel momento in cui questi occupano Roma; si distinse raccogliendo informazioni che portarono allo smantellamento della rete spionistica allestita dai nazisti nell'imminenza dell'occupazione.

Questo il quadro di sintesi che emerge dalla ricerca del consulente e dalla sua deposizione a pag. 14 del verbale.

"*...mentre il padre era liberale, anche se ha servito dei fascisti, D'Amato non è mai stato né liberale né niente. D'Amato è sempre stato un uomo geniale, ma assolutamente amorale e privo di principi di qualsiasi sorta, non si può dire, come dimostra la sua biografia, che abbia mai avuto un particolare senso dello Stato, ha sempre giocato una partita molto personale, in accordo con chi gli conveniva, momento per momento. Non si può dire che sia stato fascista, come vedremo dopo anche delle vicende della Strategia della Tensione, lui ha sempre mantenuto un piede verso l'eversione di destra, un po' per controllarla, un po' perché non si sa mai, dovesse riuscire il colpo di Stato, nel caso Borghese lui ha questa posizione ambigua, però in realtà l'uomo non è lai stato organico, ha sempre giocato un ruolo totalmente personale, arrivando addirittura a contrastarsi con il Ministero dell'Interno, al quale giocò uno scherzo poco simpatico, perché indagò sulla sua amante che era una nota attrice del tempo.*"

Questa vicenda è per il consulente emblematica di ciò che sarà l'atteggiamento costante di D'Amato, di giocare una partita in proprio e non al servizio di altri, strumentalizzando i

rapporti con i politici, manipolando le informazioni, filtrandole sia rispetto ai superiori nell'Amministrazione, sia rispetto ai capi politici[332].

Anche nel caso del conflitto con il ministro Tambroni fu sì provvisoriamente allontanato da Roma ma collocato in un altro Ufficio strategico, l'Ufficio Vigilanza Stranieri di Firenze, preposto al controllo delle spie dell'est, da dove rientrò appena ritenne fosse giunto il momento e cioè alla caduta di Tambroni nel 1960.

L'indagine sull'amante del ministro aveva lo scopo di disporre di informazioni a fini di ricatto dei politici del tempo.

In sostanza D'Amato raccoglieva dossier sui politici e li teneva in scacco.

La sua cultura "francesizzante" lo portò ad avere come modello di riferimento il Ministro dell'Interno di Napoleone Bonaparte Fouchè e il capo della polizia fascista Bocchini. Da entrambi trasse l'ispirazione a sostenere il proprio potere con la costituzione di un archivio di dossier su tutti i principali esponenti politici di governo e di opposizione, costituendo così un'autentica "polveriera".

Sostiene il consulente che la polizia politica italiana si sia formata nel c.d. territorio libero di Trieste occupato dagli americani, dove i nostri funzionari appresero dalla CIA le tecniche dello spionaggio a tutto campo nei confronti di tutti gli uomini di interesse pubblico.

"*Non è solo una questione di imitazione* - sostiene il consulente - *è che la CIA vuole ricevere informazioni e quindi in qualche modo ... cerchi di procurarti informazioni appetibili che poi magari ti ricambieranno con qualche informazione, con qualche azione, magari anche aiutandoti nel finanziamento. E sono cose che in qualche modo trovano la loro spiegazione nella convenienza, ecco perché la Polizia di periodo repubblicano cambia pelle*" (pag. 18).

Il consulente ha spiegato come nel sistema italiano gli apparati di sicurezza avessero una fondamentale fedeltà ai politici di riferimento, per cui all'interno del servizio si delineavano cordate di funzionari identificati attraverso i loro legami con il protettore politico.

---

[332] Appena il caso di ricordare come in questa prospettiva la magistratura fu costantemente privata delle principali informazioni, persino di reperti fondamentali, l'inquinamento delle indagini fu sistematico e in sostanza D'Amato la indirizzò per dove voleva, dando una plastica idea di quanto effimere siano le regole del gioco costituzionale, quando non sostenute da lealtà e impegno verso le istituzioni repubblicane. D'altra parte, è proprio questa costante divaricazione che si rinviene nelle varie epoche della storia costituzionale recente e che si è pensato di volta in volta di chiudere, adeguando alla realtà il quadro dei principi e delle regole e non viceversa. I documenti rinvenuti nell'archivio Russomanno di via Appia, gli altri emersi in forza di indagini più di carattere storico che giudiziario, tutta la vicenda di piazza Fontana confermano tale conclusione.

A questo proposito sono interessanti le Memorie del sen. Taviani e i risultanti dell'indagine della Commissione Pellegrino.

D'Amato finì con l'appartenere a diverse cordate e, a differenza di molti, seppe emergere e mettersi in proprio. Sta di fatto che alla metà degli anni '60 nel periodo del c.d. scandalo SIFAR, il servizio segreto militare diretto dal generale De Lorenzo, D'Amato si trovò dalla parte del Ministro dell'Interno Taviani. Mentre De Lorenzo divenne, come comandante dei carabinieri, pedina del Presidente della Repubblica Segni. Il consulente si diffonde sul conflitto tra servizio segreto civile e militare che in qualche modo è stato un antidoto alle trame e alle propensioni golpiste, di quegli anni. E a proposito dello scandalo SIFAR scoppiato con articoli apparsi sul settimanale l'Espresso, il consulente avanza l'ipotesi che le notizie fossero pervenute dal D'Amato che già nel 1968 era il consulente gastronomico del giornale, a conferma della vastità delle relazioni che il D'Amato riusciva a gestire. Dopodiché il *"servizio militare ricambierà la cortesia passando a Paese Sera una serie di informazioni sull'Ufficio Affari Riservati, e inizierà questa guerra di dossier reciproci che è una delle cose per cui noi capiamo qualcosa di quello che è successo in quegli anni"* (pag. 22).

In questa fase, il politico di riferimento di D'Amato è Paolo Emilio Taviani che nelle sue memorie ne tesse l'elogio. D'Amato, pur non essendo all'inizio il vertice dell'UAR, con Taviani va progressivamente affermandosi dietro le sbiadite figure dei dirigenti del tempo.

L'affermazione di D'Amato viene così descritta:

"Il suo vice, D'Amato, che rappresenta una generazione in qualche modo successiva, insieme al suo sodale Russomanno, diventano il nucleo dell'Ufficio Affari Riservati. Diventano quelli che nei fatti hanno il potere, e perché hanno il potere? Torno sulla questione delle cordate di D'Amato. D'Amato non ha avuto solo la cordata dei suoi colleghi, per altro in uffici non tutti della Polizia Politica, perché per esempio D'Amato a un certo punto andrà a dirigere la Polizia di Frontiera, e dovunque è stato ha piazzato uomini suoi che gli sono rimasti fedeli. Ma D'Amato ha avuto anche una cordata di giornalisti molto vicina, a cominciare da Mario Tedeschi, però con qualche frequentazione anche di un giornale di sinistra come L'Espresso. Ha avuto una cordata anche di uomini d'affari, ha avuto una serie di rapporti privilegiati con la Polizia, con la CIA, con i Servizi americani e con i Servizi francesi. Questo è un pezzo di solito poco considerato, e invece è molto importante, perché è quello che porta alla vicenda, l'istituzione del club di Berna".

Di fatto, D'Amato è il capo dell'Ufficio Affari Riservati sin dal 1966, data importante per ciò che riguarda i rapporti con Delle Chiaie.

Nello scontro con i servizi segreti militari deve affrontare un'accusa di essere al servizio dell'est; ne esce con qualche difficoltà, trattandosi di accusa del tutto "immeritata". La

ragione di tale attacco è legata alla costituzione del club di Berna tra le polizie politiche europee che era stata realizzata escludendo la CIA e i servizi militari, i quali reagirono con questo colpo di coda anche perché nel club di Berna era stato ammesso il servizio segreto rumeno. Tutto ciò ritardò l'arrivo formale al vertice dell'Ufficio Affari riservati.

Il metodo di lavoro di D'Amato prevedeva la suddivisione dei suoi uomini in squadre separate sia per territorio che per ambiente di penetrazione, la più famosa delle quali la famigerata squadra 54 del maresciallo Alduzzi in azione dopo piazza Fontana.[333]

Questo metodo viene così descritto a comprova della capacità di penetrazione, della vastità delle informazioni raccolte da ambienti insospettabili, del conseguente potere di ricatto di cui a partire da un certo momento ha potuto disporre:

"D'Amato è un uomo moderno perché? Perché capisce che in una città, in un ambiente della metà del '900, anzi, della seconda metà del '900, la Polizia non può essere estranea alla società civile. Questo è molto importante. Quindi per esempio il reclutamento sia di informatori, sia di parainformatori, negli ambienti accademici, negli ambienti per esempio ci sono sociologi, a un certo punto nell'elenco delle sue fonti troveremo come Capecelatro, ci sono anche... . E ci saranno altri, e questo perché? Perché l'uomo cerca di capire, giustamente, le trasformazioni della società. E qui c'è una spaccatura diretta fra l'Ufficio Affari Riservati di D'Amato, e i Servizi Militari".

I militari sono pervasi dalle teorie della guerra rivoluzionaria in tutta Europa, pensano ai colpi di Stato, attraverso azioni destabilizzanti; tutto per costoro era "guerra rivoluzionaria diretta dai sovietici".

Ed invece D'Amato capisce che la prospettiva deve essere diversa, e convince di questo il Club di Berna. Capisce che ci sono differenze, contrasti, rivalità autonomie e logiche differenti che aprono spazi alla penetrazione dei servizi. Un modo più acuto di servire il sistema di cui era parte, fermo restando, dice Giannuli per descrivere meglio il personaggio, che "*se in Italia avessero preso il potere i sovietici lui avrebbe fatto il capo della Polizia lo stesso*", essendo sostanzialmente privo di visione ideologica, il che significa – riteniamo - privilegiare il potere per il potere: "*In quel momento giocava un ruolo per la parte del Governo. Il governo era anticomunista e lui era anticomunista*". Così come era stato fascista

[333] Molto importante nel citato volume di Pacini, la descrizione e la strumentalizzazione da parte di Alduzzi e D'Amato della fonte "Anna Bolena", al secolo il manager musicale Enrico Rovelli, da cui gli uomini dell'UAR trassero gli elementi per accusare gli anarchici per la strage di piazza Fontana.

e poi al servizio degli americani e poi in conflitto con questi ma anche in relazioni cordiali con gli stessi nel 1969.

Il momento *clou* della deposizione del prof. Giannuli è nella descrizione dei rapporti di D'Amato con *Avanguardia Nazionale*.

Giannuli spiega che D'Amato è in ascesa già nella prima metà degli anni '60; ha influenza, potere, nell'apparato dell'UAR e in genere della polizia, anche se non è il capo; è il "numero uno negli operativi". L'aggancio di Avanguardia risale ai primi anni Sessanta.

"*Avanguardia Nazionale è un gruppo diverso nel firmamento, si fa per dire, dell'estrema destra, diverso da Ordine Nuovo. Ordine Nuovo è anche socialmente diverso, è fatto da avvocati e giornalisti, tendenzialmente da gente socialmente su. È legato organicamente al servizio militare che gli procura finanziamenti, rapporti politici, tutto. Avanguardia Nazionale è invece un gruppo essenzialmente di ceto medio e piccoli sottoproletari. Ecco, lo stesso capo, e Rauti era giornalista al Tempo, collaborava col Servizio Militare, e Delle Chiaie era il responsabile di zona di un ufficio assicurativo di scarsa affluenza, e quindi non è che poi avesse tanti soldi. E quindi tenta di fare un suo gruppo, anche c'era rivalità personale fra i due leader. Per la verità soldi niente. Quello che mentre Ordine Nuovo aveva un ruolo nella elaborazione della cultura politica, nelle operazioni di tipo militare, addestrava i suoi uomini anche ad operazioni in terreno di guerra*".

Sostengono i portoghesi in Africa. A differenza di *Ordine Nuovo*, "*Avanguardia Nazionale è un gruppo di squadristi e da usare in piazza*". La prima occasione in cui si coglie "*un rapporto cordiale fra gli squadristi di Avanguardia Nazionale e la Polizia*" è nel 1962 quando ci sarà una manifestazione contro il presidente del Congo di Ciombe, "*capo della controrivoluzione contro Lumumba*". Le saranno manifestazioni di protesta delle organizzazioni giovanili di sinistra, "*che verranno caricate dagli uomini di Avanguardia Nazionale*".

A partire dal 1963-'64, secondo il consulente, inizia uno stabile finanziamento di 300.000 lire, una cifra non modesta per il tempo, che darà disponibilità di una sede in pieno centro a Roma in via Arco della Ciambella.

Qui si apprende un particolare interessante che si lega a tutto il contesto. Non solo il finanziamento arriva dagli Affari Riservati, ma interessa anche il tramite, "*il giornalista di destra direttore del Borghese Mario Tedeschi*". La persona di cui si tratta in questo processo, "uomo della P2", senatore del MSI. È Tedeschi, secondo il consulente, a passare le 300.000 lire al mese degli Affari Riservati ad *Avanguardia Nazionale*, tra il '64 e il '66, all'incirca.

Non ci sono dubbi: "*È Tedeschi che riceve questi soldi dall'Ufficio Affari Riservati, e li gira ad Avanguardia Nazionale*". E affinché sia chiaro: "*Mentre Ordine Nuovo era organicamente un pezzo del servizio segreto militare*" .... "*Avanguardia Nazionale è sempre stata piuttosto una banda di corsari, che facevano la loro personale guerra da corsa contro i nemici individuati*".

Il consulente richiama le sue ricerche nelle quali indica i rapporti degli esponenti di ciascun gruppo con questo o quel servizio, ma sostanzialmente emerge che mentre *Ordine Nuovo* aveva dei rapporti in qualche modo istituzionali, *Avanguardia Nazionale* era utilizzata secondo le contingenti necessità.

Due gli episodi sui quali si sofferma il consulente: lo scioglimento di *Avanguardia Nazionale* e la vicenda dei c.d. "manifesti Cinesi". La storia dei manifesti è molto significativa: per la città di Roma appaiono manifesti di un movimento di ispirazione filocinese, che punta a una scissione nel partito comunista. Un'operazione che dieci anni dopo si ripeterà con la DC (tentativo del Nuovo partito Popolare) e con il MSI (operazione Destra nazionale di cui sarà protagonista lo stesso Tedeschi), a conferma di un progetto costante nel tempo. Il consulente fornisce dettagli interessanti su questo tentativo di scissione stalinista e filocinese, da parte di una mente che appare ben a conoscenza delle dinamiche interne del partito e agisce con azioni di grande valenza simbolica per fomentare la scissione stessa (ad esempio, il luogo prescelto il teatro Goldoni di Livorno). Ciò che qui interessa è il fatto che le affissioni saranno effettuate da uomini di *Avanguardia Nazionale*: falsi manifesti commissionati dall'UAR e affissi da manovalanza di AN.

Come si scoprì questa vicenda? In un modo singolare che merita di essere ripreso:

"La cosa si scoprì dopo e venne detta, diciamo a livello di opinione pubblica la cosa scoppiò nel marzo del '70 quando uno dei personaggi indagati per la Strage, uno dei due fratelli Di Luia, in un'intervista al Corriere della Sera dirà: "E no, chi ha mandato Merlino", Merlino è uno degli indagati per la Strage insieme a Valpreda, però solo che Merlino era un fascista infiltrato fra gli anarchici, "chi ha mandato Merlino – uomo di Avanguardia Nazionale – fra gli anarchici, è stato lo stesso uomo che diresse l'operazione dei Manifesti Cinesi". E lì scoppiò lo scandalo e dopo un po' si seppe di questa cosa, anche perché nel frattempo il gruppo dei giornalisti della Strage di Stato aveva iniziato a pubblicare roba sui rapporti fra la Polizia Politica e Avanguardia Nazionale. Molti anni dopo lo stesso Delle Chiaie, ascoltato dalla prima Commissione Stragi, tenterà di dare una sua spiegazione, nella quale ammetteva che l'operazione veniva dal Ministero dell'Interno, ma loro non erano

consapevoli, erano stati utilizzati e strumentalizzati, devo dire, non è affatto convincente quella spiegazione, però diciamo contiene l'ammissione che effettivamente era stata un'operazione voluta dall'Ufficio Affari Riservati e in particolare dal Dottor D'Amato, e dal Dottor Russomanno".

Mario Tedeschi ne fu il tramite, un elemento indispensabile per permettere alla polizia di non avere o quantomeno di ridurre al minimo i rapporti diretti col gruppo di Delle Chiaie: *"Ha sempre avuto abilità nel non avere rapporti diretti con Avanguardia Nazionale, soprattutto nei casi più preoccupanti, dove ci si poteva bruciare le dita".*

Il rapporto Tedeschi-D'Amato-Gelli è dunque strettissimo, da sempre, tutt'altro che casuale.

In questo contesto s'inserisce la vicenda dello scioglimento fittizio di *Avanguardia Nazionale* che avverrà nella seconda metà degli anni Sessanta.

Il consulente la racconta analiticamente: *"Il 10 aprile del '66 durante scontri piuttosto violenti nell'Università di Roma, lo studente socialista Paolo Rossi viene buttato giù nella tromba delle scale e muore. Ci sarà il tentativo di dire che è stato un suo capogiro, no, in realtà viene scaraventato giù da gente di Avanguardia Nazionale. Il caso rimarrà giudiziariamente insoluto, ma... E si scatena una campagna stampa furibonda, in particolare di Paese Sera, ma anche di altri giornali, su questo gruppo fascista particolarmente violento, che si era permesso addirittura di impedire una lezione, in occasione del 25 aprile, di Ferruccio Parri. Quindi, insomma, una cosa che ebbe una risonanza nazionale. A questo punto iniziò un'indagine per applicare la Legge Scelba, che proibisce la ricostituzione del partito fascista ad Avanguardia Nazionale. Ci sarà un tentativo di... Ma evidentemente gli avvocati spiegarono che era causa persa. Per cui prima Avanguardia Nazionale viene ufficialmente sciolta. Siamo nel '67, no, siamo più o meno, sì..."* (Pag. 32 e segg.).

C'è incertezza sulla data di questo scioglimento fittizio. Ciò che si comprende è che a metà anni Sessanta il gruppo entra in un cono di luce a causa di alcune vicende dai contorni non definiti.

Tali manovre dal carattere indefinito e sempre al limite della provocazione, diretta o indiretta erano caratteristiche del gruppo, la sua precipua missione:

"Bisogna tenere presente una cosa: il maestro di Delle Chiaie, e quindi Avanguardia Nazionale, è un vecchio personaggio fascista legato all'OVRA e alle Polizie Politiche durante la Repubblica Sociale, Alfredo Di Chiappari, se la memoria non mi inganna, che era specializzato in una cosa, in operazioni di infiltrazioni. E infatti Avanguardia Nazionale

sarà specializzata in infiltrare suoi uomini in varie direzioni, fra gli anarchici, ma anche nel PCI... Quindi in realtà sono le tecniche di sopravvivenza clandestina che erano quelle che gli aveva insegnato Di Chiappari, e infatti, citavo questo episodio, per l'episodio di Rossi, che porterà a una nuova fiammata, questo volevo dire, perché si dirà: "No, un momento, questi sono formalmente sciolti, ma in realtà operano e sono un gruppo". Poi ci sarà il caso di Aleotti, e quindi continuamente. Il gruppo però resta ufficialmente sciolto, paradossalmente fino al gennaio del '70, cioè dopo la Strage di Piazza Fontana quando comincia a venir fuori il ruolo di questo strano personaggio, Mario Merlino, anarchico, frequentatore di Valpreda, ma che fino al giorno prima aveva incontrato Delle Chiaie, viene fuori questa cosa. A quel punto si preferisce ricostituire ufficialmente Avanguardia Nazionale, in un primo momento con la sigla di Avanguardia Rivoluzionaria, poi Avanguardia Nazionale per evitare che scatti un'ulteriore fattispecie di reato con ulteriori problemi. E Avanguardia Nazionale continuerà ad andare avanti fino allo scioglimento ufficiale che sarà nel '75, però già allora era iniziata una confluenza in ordine nero con i rimasugli di Ordine Nuovo, eccetera. Quindi, ecco, questo è un'altra caratteristica, e questo è stato possibile grazie al fatto che la Polizia Politica che sapeva perfettamente dell'esistenza del gruppo, erano stati allontanati i personaggi più, diciamo, marginali e poco importanti, ma il gruppo in quanto tale era rimasto in piedi. E le note informative, per esempio di Aristo, del grande personaggio Aristo, una delle più grandi spie dell'Ufficio Affari Riservati sull'estrema destra, lo certificano abbondantemente. La Polizia Sapeva" (pag. 34).

Questi, dunque, i rapporti continui, ininterrotti, del gruppo di *Avanguardia Nazionale* con l'Ufficio Affari Riservati, che troveranno precise conferme e riscontri nelle indagini successive della polizia giudiziaria.

Sempre a proposito dei Manifesti cinesi, il consulente ricorda come era proprio il Movimento Sociale, il partito ufficiale della destra, cui AN si contrapponeva, a denunciare i rapporti di questa con l'UAR: *"Avanguardia Nazionale non confluì mai nel Movimento Sociale ed era normalmente accusata di essere un'organizzazione di spie del Ministero dell'Interno. Almirante in particolare accusò sempre Avanguardia Nazionale di questo, e anche il Senatore Pisanò che era un po' la controinformazione del Movimento Sociale, identificava Delle Chiaie come uomo del Ministero che in fondo era un'interpretazione della Strategia della Tensione, che però che aveva come obiettivo il Movimento Sociale al posto delle sinistre, ma sostanzialmente il meccanismo era lo stesso".*

È un chiarimento molto importante; spiega la differenza dell'azione dell'UAR rispetto al SID ed ai servizi militari. E anche il diverso ruolo di *Ordine Nuovo* in questo panorama frastagliato.

Il consulente racconta ancora che, quando poi intervenne l'effettivo scioglimento del gruppo per azione della magistratura nella seconda metà degli anni Settanta, Adriano Tilgher, il capo del gruppo in Italia mentre Delle Chiaie era fuggito in Spagna, fece *"una conferenza stampa al momento dello scioglimento, in cui si parla dello scioglimento, lanciando una serie di avvertimenti, dicendo: "Ma guardate che però se siamo trascinati sul banco degli Imputati faremo il nome di deputati e di Ministri che ci hanno ricercato, sollecitato, in qualche caso protetto, diremo di operazioni come quella dei Manifesti Cinesi", e lascia intendere che è ben altro su cui potrebbero parlare....E disse: "Diremo di chi ci ha dato 300.000 al mese", il bello è che le 300.000 lire... Le 300.000 lire al mese sono già menzionate dal libro "La Strage di Stato", che esce nel '70. Quindi probabilmente lì c'è un canale del SIFAR, poi denominato SID..."* (pag. 35).

Mario Tedeschi, malgrado fosse un parlamentare dell'MSI, svolgeva per la destra anche estrema un ruolo simmetrico a quello del "soccorso rosso dei gruppi dell'estrema sinistra", *"fu il Soccorso Tricolore, fra ambienti del Movimento Sociale, in cui aveva un ruolo importante Tedeschi e la sua compagna che era la Preda, la giornalista Gianna Preda".*

Anche questo è un dettaglio che rivela non solo la contiguità, ma anche la permeabilità dei gruppi della destra estrema con gli ambienti dei servizi. Opportunamente la Procura generale sottolinea come Tedeschi e Preda siano gli stessi personaggi che rientrano nelle dichiarazioni di Roberto Di Nunzio, come appartenenti a quei circoli di finanza e borghesia nera che osservava girare intorno al padre e al cugino

Il consulente cita a questo punto le fonti delle sue informazioni che possono essere quindi considerate attendibili: *"Guardi, c'è sia la conferenza stampa di Tilgher che gli atti della audizione di Stefano Delle Chiaie davanti alla prima Commissione Stragi, cioè è storia pacifica, non contestata neanche dai dirigenti di Avanguardia Nazionale".*

È noto come Delle Chiaie e per altro verso D'Amato abbiano recisamente negato quel tipo di collusione che da più parti veniva rilanciata. Inoltre, la sentenza del 1989 che assolse definitivamente Delle Chiaie dall'accusa per piazza Fontana si afferma non esservi prova concreta dell'esistenza di un suo legame con l'Uar ma, come vedremo, altre prove emergeranno con le indagini dei giudici istruttori di Milano e Venezia.

Ed infatti è alla sentenza-ordinanza Salvini del 18.03.1995 che il consulente rinvia più volte.

Se da un lato, dunque l'Ufficio Affari Riservati attingeva ad *Avanguardia Nazionale* per tutta una serie di finalità e per "operazioni sporche", i servizi segreti militari erano intrecciati ad *Ordine Nuovo*, come si è potuto appurare da varie fonti.

Il consulente data l'avvio di quest'ultima collaborazione organica al Convegno del Parco dei Principi, Istituto Pollio 1965. Il rapporto fra *Ordine Nuovo* e il Servizio Segreto Militare era molto più organico di quello fra *Avanguardia Nazionale* e l'Ufficio Affari Riservati, come si evince dal Convegno del Pollio, pianificato, organizzato, finanziato e diretto da civili e militari, con la partecipazione degli ordinovisti come relatori e come forza di riferimento delle soluzioni politico-militari che vi venivano avanzate. I finanziamenti arrivavano mediante abbonamenti sollecitati, nonché attraverso l'azione dell'Ufficio REI del SIFAR, che teneva i rapporti col mondo industriale per via del suo compito relativo al controspionaggio industriale. Di questo Convegno, del suo scopo e dei partecipanti si è già detto più volte. Qui basti ricordare che per qualità dei partecipanti, degli interventi e delle soluzioni risultava nitida quell'alleanza tra ordinovismo, ambienti militari e dei servizi, settori della politica e del Vaticano disponibili all'azione di forza. Abbiamo visto i nomi dei relatori (Giannettini ed altri), ma è necessario ricordare anche la presenza al Convegno del Delle Chiaie. L'operazione mirava infatti a inglobare tutte le organizzazioni dell'estrema destra. Il consulente espone come attraverso la diffusione di volantini di diverso contenuto, uno dei quali direttamente riconducibile a *Ordine Nuovo*, tutta l'estrema destra fu coinvolta in un'operazione di assimilazione e amalgama delle forze che la destra aveva in campo in quel momento. Come ha spiegato Vinciguerra – sostiene il consulente – i Nuclei per la Difesa dello Stato furono il prodotto di quella discussione: essa non fu altro che il "*tentativo di incorporare nell'apparato difensivo dello Stato contro l'eversione di sinistra, le organizzazioni della destra già esistenti: Ordine Nuovo, anche Avanguardia Nazionale, perché Avanguardia Nazionale in realtà partecipa anche al Convegno Parco dei Principi, tra gli invitati c'è anche Delle Chiaie, quindi all'inizio, nonostante la contrapposizione, per altro c'è anche un rappresentante dell'Ufficio Affari Riservati che partecipa, un funzionario di secondo piano rispetto a D'Amato, però ci sta*".

Ordine Nuovo è collaterale ai servizi militari. *Avanguardia* ha una posizione molto meno spiccata ed avrà come Ufficio di riferimento l'Ufficio Affari Riservati.

La logica è esattamente quella della *"reazione preventiva alla guerriglia, di controguerriglia preventiva, e lo stato maggiore dell'Aeronautica, poco avvezza a queste finezze, chiedeva: "Ma come si fa a fare una cosa preventiva a una cosa che non c'è? Una reazione preventiva a una cosa che ancora deve manifestarsi"*, gli rispondono: *"Lascia stare, lo spieghiamo"*.

Per questo è considerato il momento in cui nasce la strategia della tensione in Italia.

Il rappresentante dell'Ufficio Affari Riservati al Convegno era Sampaoli Pignocchi, referente dell'Ufficio per i rapporti con Delfo Zorzi. D'Amato non avrebbe rinunciato ad avere occhi ed orecchi anche dentro *Ordine Nuovo*. Plurime fonti indicano Zorzi come figura in diretto contatto con l'UAR. Quello di Zorzi è considerato un altro esempio di neofascista legato alle istituzioni di quello Stato, di cui a parole si professava irriducibile nemico.

È lo stesso D'Amato che nel corso di una deposizione al processo avanti alla Corte d'Assise di Venezia la cui sentenza è stata richiamata che confermò i legami esistenti tra il suo ufficio e Delfo Zorzi, pur assumendo che tali rapporti non nascondevano nulla di illecito. Chi conosce la storia e la figura di Delfo Zorzi è rimasto sorpreso dalla giustificazione che D'Amato diede di quei rapporti, spiegando come l'ufficio di Sampaoli Pignocchi era una sorta di salotto culturale frequentato da intellettuali scrittori, giornalisti e studiosi, categoria alla quale assegnava Zorzi. D'Amato disse in quella deposizione che, dato il clima allora esistente in Italia, la presenza di Zorzi al vertice del ministero dell'Interno non poteva dirsi cosa di così eccezionale gravità. Una tale affermazione convalida l'ipotesi che il D'Amato non abbia avuto il minimo scrupolo a trattare e condividere rapporti con personaggi come Zorzi, un estremista di destra già arrestato per detenzione di esplosivi e schedato dalla polizia come potenziale eversore dell'ordine costituzionale, che nonostante tutto questo frequentava amabilmente l'anticamera del Viminale.

Si tratta di una circostanza storicamente acclarata (si rinvia per altri importanti dettagli al citato volume di Pacini) che nel nostro contesto rileva perché dimostra come l'Ufficio Affari Riservati in ragione delle sue relazioni non si sarebbe fatto scrupolo ad agire nelle direzioni rese e nei modi resi possibili dalla qualità dei suoi interlocutori. Tutte le dichiarazioni rese da D'Amato in quel processo per giustificare la presenza abituale di Zorzi negli uffici dell'UAR vengono considerate sorprendenti e incredibile e tali da "offendere non solo il buon senso ma l'intelligenza dello stesso Damato". D'altra parte, non poteva sfuggire al D'Amato ciò che fu accertato alcuni anni dopo in ordine alle strette vicinanze del Sampaoli all'estrema destra e al gruppo protagonista dell'iniziativa del Pollio. Sampaoli non era un dirigente

marginale dell'UAR come sostenne D'Amato avanti alla Corte d'assise di Venezia ma un funzionario operativo. Le parole di d'amato sono quindi una delle prove di maggior rilievo sull'esistenza di legami fra Zorzi e l'UAR, legami sono stati confermati da altri attendibili testi a partire da Vincenzo Vinciguerra con specifico riferimento alla proposta che gli fu fatta da Zorzi e Maggi di assassinare l'on. Rumor con la complicità di ambienti del ministero dell'Interno. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda quanto Vinciguerra ha riferito con riferimento all'arruolamento nelle forze di polizia di Cesare Turco, estremista del suo gruppo, da cui Vinciguerra apprese che Delfo Zorzi era amico di un altissimo funzionario del ministero dell'Interno, affermazione fatta alla presenza dello stesso Zorzi che non la contraddisse e anzi se ne dimostrò compiaciuto. Su tutti i dettagli di questa vicenda rimandiamo alle dichiarazioni di Vinciguerra, dalle quali si evince che Zorzi fu inserito nelle file dell'UAR da Elvio Catenacci, che sul finire degli anni 60 era stato questore di Venezia e divenne poi dirigente dell'UAR. Vinciguerra ha spiegato che l'offerta di Catenacci, anch'egli rigorosamente allineato nella strategia anticomunista dell'UAR, fu fatta per allettare Zorzi in una battaglia anticomunista più efficace, operando alle dipendenze del Viminale, rispetto a quella condotta quale semplice militante di un gruppo come *Ordine nuovo*. Non risulta che le gravissime accuse di Vinciguerra siano mai state ufficialmente smentite e risultano anzi riscontrate nell'ambito delle indagini su Zorzi. Sulla figura di Catenacci e il suo essere apertamente schierato con l'estrema destra, le fonti aperte risultano univoche. Ricordiamo soltanto il suo ruolo nei confronti del commissario Pasquale Juliano che ne fu vittima e in generale la sua azione nelle prime indagini su piazza Fontana. Sul punto ancora il citato volume.

La digressione ci permette di comprendere il ruolo che in questo processo viene attribuito a D'Amato non solo attraverso importanti riscontri probatori, ma all'interno di una storia che ha visto più volte lo stesso personaggio agire con modalità ricorrenti, per cui alla stregua dei precedenti un suo ruolo nella strage di Bologna non sarebbe né sorprendente e neppure *prima facie* incredibile.

Ed infatti, quale fu il ruolo di D'Amato nella strage di piazza Fontana?

Le informazioni e le ormai consolidate ricostruzioni aprono squarci di conoscenza e di luce sul coinvolgimento diretto dell'UAR, che vi attuò non tanto e non solo un depistaggio, ma un'autentica azione di guerra psicologica, strumentalizzando l'iniziativa degli ordinovisti al servizio della rete atlantica, per regolare i conti con una certa area politica, c.d. pista anarchica e al contempo occultare la trama neofascista, da cui provenivano gli esecutori

materiali incistati nell'organizzazione ordinovista veneta, i cui rapporti con gli apparati militari golpisti non dovevano emergere.

Tutto ciò in piena autonomia e perseguendo un proprio progetto politico.

Il prof. Giannuli invita a considerare che dietro la strage di piazza Fontana si è sempre pensato vi fosse una regia unica, diretta dal Ministero dell'Interno, che comprendeva il Servizio Segreto Militare, *Ordine Nuovo*, *Avanguardia Nazionale*, tutti coalizzati in funzione di un possibile colpo di Stato. Solo nei primi anni '90, con l'inchiesta del Giudice Salvini, si comprese che non era così; al contrario c'era una rivalità forte fra i corpi e i gruppi dell'estrema destra con i rispettivi referenti. Si comprende che "*Avanguardia Nazionale porta sempre alla Polizia, e Ordine Nuovo porta sempre ai Carabinieri e al Servizio Militare*".

Da quel momento si comprende che ci sono diverse strategie.

Di tutto questo abbiamo già trattato in altra parte.

Ai nostri fini è sufficiente però questo dato definitivo. Sin dagli anni '70 i rapporti tra Delle Chiaie e l'Ufficio Affari Riservati sono stretti e riguardano l'infiltrazione e la disponibilità del primo ad assecondare i piani del secondo, in relazione alle mutevoli vicende politiche del momento. Ciò non toglie che l'UAR sia stato attivo in ogni ambito in cui maturavano progetti eversivi non per prevenirli e denunciarli ma per indirizzarli e guidarli al fine di mantenere gli equilibri di lungo periodo del sistema, anche a costo di momentanee azioni destabilizzanti.

5.8. La relazione del Consulente tecnico: il ruolo degli apparati, il doppio Stato e l'azione dell'UAR e di D'Amato nella costruzione e attuazione della strategia della tensione fino agli anni Ottanta

È necessario ora approfondire pochi altri elementi su D'Amato, tratti dalla relazione scritta sulla quale non è stato approfondito il contraddittorio orale.

La ricerca del consulente sulle fonti dirette è illustrata nelle prime pagine del testo scritto.

Il compito assegnato al Consulente era di ampio respiro. Era stato incaricato di riportare il maggior numero di elementi utili a rendere compatibile sul piano indiziario l'ipotesi di un contributo del D'Amato alla strage del 2 agosto[334]. Peraltro, il Consulente rivela di non avere

[334] Vale la pena riportare i quesiti che la Procura generale aveva formulato: "Riferisca il CT, sulla base della sua esperienza storica (quale ricercatore universitario) e giudiziaria (nella veste di componente di commissioni

potuto esaminare tutti i fascicoli disponibili negli archivi con esponente la Loggia P2, per ragioni di tempo, trattandosi di materiale vastissimo.

L'analisi pone in premessa la nozione teorica di Stato profondo o doppio Stato, una categoria analitica che caratterizza gli Stati democratici, intesa tale nozione come la presenza di soggetti dell'apparato statale in grado di resistere all'autorità politica e di sostenere un proprio indirizzo politico divergente, in grado di modificare o deviare gli indirizzi dello Stato ufficiale. È una nozione che legittima indagini e ricerche che scrivono storie diverse da quella ufficiale, tacciate di "complottismo", spesso sgradite, ma per questo di obbligata verifica e riscontro, quantomeno in ambito giudiziario.

Scrive il consulente che "Federico Umberto D'Amato è stato uno dei personaggi di maggiore spicco del "Doppio Stato italiano". E, pertanto, sarà utile partire collocando il personaggio nel contesto del suo apparato, la polizia politica italiana.

Interessante segnalare che per il consulente Arturo Bocchini, già capo dell'OVRA, "fu sempre il modello, umano, prima ancora che professionale, di Federico Umberto D'Amato, oltre che di molti giovani commissari del tempo, anche se nessuno di essi, compreso D'Amato, raggiunse mai la classe del loro modello".

Per spiegare quale fosse l'ideologia e la concezione del partito comunista che si aveva nel ricostituito apparato di polizia politica che aveva assorbito in sé le tre divisioni dell'Ufficio Affari Generali e Riservati del vecchio regime, il consulente riporta un documento del S.I.S. (Sevizi Informativi Speciali) risalente al 1946-47:

<... Il Pc, nella sua sostanza, se non nella sua apparenza, è un organismo rigorosamente militare per educazione, gerarchia, metodi ed armamento... praticamente esso non è che un settore dell'Armata Rossa a disposizione dell'oligarchia sovietica... I suoi gruppi costituiscono bande armate ai sensi dell'art. 306 cp, ed i suoi gregari non sono semplici consociati politici, bensì soldati di specializzazioni varie e grado vario di istruzione...un organismo di aggressione ai danni degli Stati ospitanti (e) alle dipendenze dello straniero>.

---

parlamentari d'inchiesta, consulente e perito di varie autorità giudiziarie), in merito alla figura di Federico Umberto D'Amato; in particolare sulla carriera, sulle relazioni (anche internazionali), sulle referenze e sui rapporti con personaggi della loggia P2 e della politica (tra cui Francesco Cossiga), nonché, in tale ambito, su ogni altro elemento utile ai fini delle indagini svolte da quest'ufficio sulla strage del 2 agosto 1980 e, comunque, suscettibile di valutazione in sede di analisi del periodo della "strategia della tensione" che caratterizzò la storia d'Italia dalla strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) in poi. Riferisca, infine, il CT le proprie valutazioni in ordine al capitolo Servizi segreti di fatto" della memoria presentata dai legali delle parti lese e ne valorizzi gli elementi, ritenuti storicamente attendibili, significativi ai fini delle indagini in corso".

È una visione che percorrerà i nostri apparati per tutti gli anni Sessanta e Settanta, a prescindere dalle diverse valutazioni del governo e della politica ufficiale, anche perché l'opinione era radicata tra gli alleati americani. Sta di fatto che nel 1950 con semplice circolare amministrativa del Ministro della difesa, Pacciardi, fu disposto l'impiego delle forze armate in servizio di ordine pubblico. E per poco non venne approvata una legge promossa dal Ministro Scelba per la costituzione di un servizio di difesa civile, che sarebbe stato utilizzato come forza di sostegno paramilitare nelle manifestazioni politiche e sindacali.

"In questo quadro – scrive Giannuli - *venne ricostituito l'Ufficio Affari Generali e riservati (Uaaggrr) poi sdoppiato (1949) fra Divisione Affari Generali -Daagg, competente per l'ordine pubblico e gli stranieri, e la Divisione Affari Riservati -Daarr con compiti esclusivi di raccolta informative, che di fatto assorbiva le competenze del Sis, ma con l'importante differenza che nella Daarr i funzionari erano in gran parte provenienti dal'Ovra".*

Il Consulente fornisce informazioni dettagliate sulla riorganizzazione dei vertici degli Affari Riservati con uomini che avevano diretto la polizia fascista fino agli ultimi giorni di Salò.

La vicenda dell'affermazione dell'UAR come autentico servizio segreto civile su modello CIA è illustrata attraverso le figure degli uomini che vi lavorarono e vi si affermarono: Domenico De Nozza, Walter Beneforti, Ilio Corti, Angelo Mangano. L'esperienza che vi venne trasfusa fu quella della polizia del Territorio Libero di Trieste, territorio che fino al 1955 e quindi all'assegnazione provvisoria di Trieste all'Italia era stato luogo in cui si erano incrociati e misurati i servizi segreti dei principali paesi dell'est e dell'ovest.

Fu il ministro Tambroni a promuovere la ristrutturazione. In un preoccupato documento del Sifar di Bologna del 1959, si legge che *«i nuovi uffici avranno carattere del tutto occulto, saranno completamente indipendenti dalle Questure, avranno sede in tutte le città capoluogo di regione e funzioneranno in maniera simile alla disciolta Ovra».*

Tutto ciò provocò una forte opposizione del Sifar, che si vide privato del monopolio informativo da parte delle Questure e delle iniziative spionistiche.

La rivalità tra i due Servizi fu immediata e la novità fu dal SIFAR attribuita all'azione della CIA in Italia. Il Sifar era preoccupato della concorrenza dell'UAR sul "mercato informativo internazionale". Scrive Giannuli: *"Tuttavia l'estensore sifarita non aveva tutti i torti: effettivamente il nuovo Uaarr era un innesto di intelligence di marca Americana su un tronco di origine ovrista" (pag. 41).*

In linea con il modello americano, *"l'ambizioso progetto di De Nozza e Beneforti prevedeva anche un intreccio con soggetti della società civile esterni alla Ps e, anche in questo, ripeteva l'esperienza triestina ed imitava il modello Americano, nel quale il servizio interagisce quasi alla luce del sole con università, imprese multinazionali, associazioni patriottiche eccetera" (pag. 42).*

Il Consulente accenna a documenti Sifar in cui si indica Bologna come luogo nel quale uomini del nuovo servizio di spionaggio politico della polizia, interagivano con importanti elementi della società civile per acquisire informazioni sul PCI, disponendo di una rete di informatori prezzolati. In realtà lo spionaggio dell'UAR si estese anche all'interno della DC e si rivolse agli avversari del Ministro Tambroni, ciò che allarmò il Sifar e altri ambienti della polizia.

Un "incidente sul lavoro", di cui il consulente dà conto, determinò il Ministro a disfarsi dell'organizzazione di De Nozza. La causa più probabile si ritrova in un appunto Sifar che fa riferimento a conflitti interni e a incaute azioni del De Nozza verso il Ministro.

Il breve periodo di gestione dell'UAR da parte dell'ex OVRA fu sufficiente e la sua fine, provocata dai tanti nemici che si era fatto dal Sifar a settori della polizia, non impedì che l'UAR si consolidasse secondo il modello triestino, per il tramite di nuovi funzionari che non avevano, come D'Amato, vissuto l'esperienza OVRA. De Nozza reduce da quell'esperienza si era adattato alla nuova realtà repubblicana, comprendendo la complessità del gioco politico nel nuovo sistema[335].

L'esperienza triestina aveva insegnato tutto ciò che l'UAR avrebbe fatto nel pieno della strategia della tensione: il finanziamento di associazioni eversive strumentalizzate dal potere

---

[335] Leggiamo a pag. 51 e ss.: *"Al contrario, l'Italia Repubblicana era una società pluralista, nella quale lo stesso potere non aveva un carattere unitario ma profondamente variegato e la definitiva distruzione dell'avversario appariva problematica e, dopo il 1958, abbastanza remota. Dunque, occorreva convivere con un avversario da contenere e contrastare ma che non era possibile abbattere. Per di più, il carattere pluralistico del sistema politico e dello stesso blocco dominante, offriva all'avversario la possibilità di trovare alleati, introdurre elementi di divisione, ottenere successi parziali ecc. Dunque, bisognava attrezzarsi a contrastarlo su un terreno che non era più quello delle indagini e degli arresti, ma della contromobilitazione delle forze sociali, dei mezzi di informazione ecc. L'Ovra aveva sì il problema di penetrare ogni angolo della società e di raccogliere quante più notizie possibile, ma il suo scopo non era quello di mobilitare le forze sociali, semmai, al contrario, quello di renderle passive e, per il resto, bastavano le liturgie del partito. Al contrario, la lotta al comunismo esigeva la partecipazione attiva dei cittadini, non solo come delatori. Circoli culturali, giornali, organismi ecclesiali, sindacati: tutto doveva essere mobilitato per sottrarre consensi al comunismo e procurarne al "mondo libero. In questo l'in telligence doveva agire -copertamente- da stimolo e indirizzo: finanziare gruppi o giornali, procurare materiale informativo e propagandistico, creare sinergie fra istituzioni e gruppi sociali, raccogliere informazioni e tutto questo senza comparire mai. Questi erano compiti cui la nuova polizia politica doveva dedicarsi e chi fosse riuscito a farlo* ***avrebbe conquistato il controllo della lotta anticomunista, vale a dire la parte centrale della scacchiera".***

politico cui la polizia guardava, l'organizzazione occulta della mobilitazione di piazza, l'intossicazione informativa dell'avversario e dei suoi sostenitori, lo scambio di informazioni con la stampa, la penetrazione nelle organizzazioni avversarie, non per arrestare, ma per spingere alla provocazione e quindi alla commissione di delitti, in generale al comportamento politico desiderato, con lo scambio di informazioni con i servizi internazionali, come base di lavoro. La capacità di procurarsi informazioni e scambiarle a buon prezzo, non solo economico, divenne essenziale.

Giannuli segnala il ricorso, già al tempo, alla tecnologia e a un sofisticato e **incontrollato** sistema di **intercettazioni per lo spionaggio**. Il mutamento del modello organizzativo comportò che la polizia politica si autonomizzasse dal potere politico, mettendo sotto osservazione spionistica persino la classe politica di governo. I servizi cominciarono a sentirsi **"protagonisti e non solo esecutori"**. Tuttavia, in questa fase la sconfitta dei triestini si tradusse in un forte rafforzamento del Sifar e dei carabinieri, sotto la guida unificata del generale De Lorenzo.

Con la successiva gestione di Ulderico Caputo, anch'egli fascista della prima ora, a tempo debito passato dall'altra parte, il servizio si mette a disposizione del Sifar che prevale nettamente: "Resa incondizionata al servizio militare e la rinuncia a svolgere una attività concorrenziale ad esso".

La novità è che in vista del centrosinistra, cessano le indagini spionistiche ufficiali sugli esponenti del partito socialista i cui fascicoli personali vanno rinchiusi in cassaforte.

Lo spionaggio tuttavia continua e si avvale ancora una volta, come strumento principale, di Mario Tedeschi.

In quel periodo l'UAR subì uno smaccò perché furono epurati circa 45 infiltrati della polizia dentro il PCI. La fase "grigia" prosegue fino a tutto il 1963.

Nei primi anni Sessanta inizia a formarsi il gruppo dirigente che si ritroverà con e intorno a D'Amato, dando nuovo impulso all'Ufficio.

Lo scenario vede due questioni critiche che l'UAR affronta con due nuovi dirigenti: il terrorismo altoatesino, gestito da Silvano Russomanno (va ricordato l'allusivo accenno di Bellini alla militanza di Picciafuoco in questo ambito, una serie di corsi e ricorsi altamente significativi) e quello dell'OAS, l'organizzazione terrorista francese che si era opposta in armi all'azione di decolonizzazione in Algeria, affidata al francofono Federico Umberto D'Amato.

"Queste due emergenze contribuiranno anche a riconquistare terreno nei confronti dei rivali del Sifar che, peraltro, presto dovranno fare i conti con il devastante scandalo per i fatti del luglio 1964".

La ripresa dell'UAR fu infatti agevolata dalla preoccupazione per la prassi attuata dal generale De Lorenzo di riconoscere su tutte l'autorità del Presidente della Repubblica, in quanto capo delle forze armate, scavalcando i ministri e costruendo un assetto di potere sovra costituzionale, che andava dal Quirinale ai carabinieri, a loro volta dominanti sui servizi segreti militari.

L'UAR fu rinnovato con l'avvento del Ministro Taviani e del centrosinistra dopo il 1963. L'Ufficio fu riorganizzato per essere un servizio di fiducia del partito di maggioranza in grado di esercitare un contrappeso sul servizio segreto militare. Il nuovo capo fu Savino Figurati, stretto collaboratore di Taviani dai tempi della resistenza.

A Federico Umberto D'Amato *"venne affidata la VI sezione che assommava competenze come le informazioni generali, la squadra investigativa, i contatti con l'estero e con gli altri servizi italiani e stranieri, l'Ufficio Sicurezza Patto Atlantico e i servizi tecnici (si comprende che questa sezione era un po' il motore dell'intero Uaarr)"* (pag. 69).

L'organizzazione informativa fu capillare e completa, con costante attenzione all'evoluzione tecnologica (intercettazioni, radio, televisione). Fu ampliato il parco confidenti[336].

Il riequilibrio con il Sifar-SID fu rapidamente ottenuto in quegli anni, approfittando della lotta tra i generali De Lorenzo e D'Aloia.

La relazione sviluppa un'accurata scheda biografica della carriera folgorante di D'Amato nella polizia, protetto sin dall'inizio dagli apparati americani, ai quali nel giugno del 1944 aveva consegnato la lista completa della rete di agenti del servizio di spionaggio tedesco destinata ad operare nella Capitale e nell'Italia del Sud dopo la liberazione. La rete fu completamente sgominata ma non è chiaro come fosse riuscito a procurarsi la lista.

---

[336] *"Le maggiori novità del modo di porsi dello Uaarr avvennero sul piano internazionale. La prima riguardò l'inserimento di un rappresentante del Ministero dell'Interno nel Comitato di Sicurezza della Nato (venne designato D'Amato), non si trattò di una conquista da poco nè di una operazione semplice. Infatti, quella immissione significava che la qualifica di Autorità per la Sicurezza Nazionale non apparteneva più in esclusiva al servizio militare e che anche il Ministero dell'Interno acquisiva la capacità autonoma di concedere il Nos (Nulla Osta di Sicurezza) per quanto di sua competenza. Inoltre significava portare il servizio di polizia sulla ribalta dei rapporti internazionali. E, come si comprende, non fu cosa semplice: «(D'Amato) fu l'unico "borghese" nel Comitato di Sicurezza Nato.", p. 78*

Dal 1960 D'Amato era all'UAR. Dal 1966 ne fu il capo di fatto, dal 1971 assunse l'incarico formale.

Nel 1974, a seguito della strage di Brescia, fu trasferito alla direzione della polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, ma continuò a collaborare informalmente con il servizio di polizia politica. Nel 1982 raggiungeva il grado di prefetto. Nel 1984 era collocato a riposo.

La relazione illustra gli "*incidenti di percorso*" in carriera dai quali uscì sempre illeso. L'ultimo fu la strage di Brescia che ne comportò l'allontanamento dall'Ufficio con il quale continuò segretamente a collaborare, da posizione estremamente influente anche per l'importanza del nuovo incarico di direttore della Polizia di frontiera.

La carriera di D'Amato fu sostanzialmente immune da veri cedimenti, tant'è che il consulente ritiene che, anche dopo il pensionamento, continuò a svolgere un ruolo fondamentale. E qui vale la testimonianza di **Claudio Gallo** che fornisce informazioni relative ai rapporti ai più alti livelli con il capo della polizia Parisi e con il Presidente della Repubblica Cossiga. D'altra parte, la pubblicazione del libro di memorie "Menu e Dossier" nel 1984, all'atto del pensionamento, rivela un personaggio che può permettersi di alludere bonariamente ai vezzi gastronomici di tutti i personaggi del potere dell'epoca, lasciando intendere l'ampiezza delle informazioni disponibili su ciascuno di essi.

Il consulente spiega le ragioni per cui D'Amato dovesse reputarsi il capo di fatto dell'UAR dalla metà degli anni '60, in coincidenza con l'avvio della strategia della tensione. La sua direzione si protrasse per otto anni, periodo *"durante il quale lo Uaarr conobbe accentuato sviluppo organizzativo: la qualità e la quantità del flusso informativo crebbero in modo vistoso"* (pagg. 91-92). Il consulente illustra accuratamente il sistema delle informazioni e delle note raccolte dagli informatori, alcune delle quali "non utilizzate", cioè non inoltrate al Capo della Polizia e trattenute nei suoi uffici. Le informazioni erano al livello delle Direzioni nazionali dei partiti. Tra i fiduciari più importanti e noti il maresciallo Ermanno Alduzzi di Milano: *"abilissimo in queste relazioni era il maresciallo Ermanno Alduzzi, che fu il responsabile della "squadra 54" dello Uaarr a Milano dal 1966 al 1978 e poi, continuò a fare lo stesso lavoro per il Sisde, sino alla fine degli anni Ottanta. Leggendo i rapporti della squadra 54 e quelli personali di Alduzzi, c'è di che scrivere la storia della città di Milano in quei venti anni: dalla Borsa Affari al 'corriere della Sera", dall'Università Statale alla Curia, dalla Federazione del Pci all'Ospedale Niguarda, dal Comune, all'estrema destra, dalla Dc alla stessa Questura. Un talento non comune"* (pag. 93).

"Al gettito dei fiduciari si aggiungeva quello – rilevantissimo - dei servizi paralleli, frutto della personale abilità diplomatica e del prestigio di D'Amato" (pag. 94).

Un'osservazione interessante riguarda la modestia dei fondi attribuiti al servizio negli anni della direzione D'Amato. A tale carenza il D'Amato rimediava con sue tecniche personali per procurarsi risorse informative (scambiando notizie o offrendo favori di vario genere)[337].

Una grande quantità di informazioni proveniva a D'Amato dai suoi rapporti con le polizie occidentali, oltre che dai suoi rapporti con il Vaticano, in particolare con la singolare Università cattolica che fu la Pro Deo di Felix Morlion: *"Il nuovo capo dello Uaarr seppe costruirsi un fitto giro di pubbliche relazioni che lo poneva al centro di numerosi flussi informativi e questo fu alla base della sua principale intuizione: le informazioni non hanno solo un valore di uso ma anche e soprattutto un valore di scambio"* (pag. 97). L'Uaarr con D'Amato divenne un vero e proprio servizio di *intelligence*, con una cultura politica, del tutto divergente da quella dei servizi militari.

Da notare che *"I militari avevano fatto della dottrina sulla guerra rivoluzionaria la propria cosmogonia. Ed erano rimasti estranei all'evoluzione del quadro politico europeo che, fra i Cinquanta ed i Sessanta, aveva visto tramontare le formule centriste a vantaggio di una crescente consociazione al potere delle socialdemocrazie. Diverso il percorso delle polizie che, per la loro maggiore aderenza al potere politico, avevano mantenuto il contatto con le evoluzioni sociopolitiche in atto. E, per quanto riguarda il caso italiano in particolare, occorre ricordare che la DC non aveva mai fatto sua la teoria della "guerra rivoluzionaria", come dimostrano gli atti della II Conferenza Internazionale della Lega della Libertà (Roma 21-22 novembre 1961) e la totale assenza di esponenti democristiani al convegno dell'Istituto Pollio a Parco dei Principi (Roma 3-5 maggio 1965). Questa evoluzione della cultura politica dei servizi di polizia si coglie con particolare evidenza leggendo i carteggi del Club di Berna che ebbe in D'Amato il suo principale promotore ed ispiratore"* (pagg. 98-99).

D'Amato aveva, in particolare, capito che le divisioni nel fronte della sinistra, a livello nazionale e internazionale, erano reali e che su di esse si poteva lavorare nella prospettiva

---

[337] *"D'Amato coltivò sistematicamente i rapporti con la stampa e collaborò in prima persona (sotto pseudonimo) con diverse testate, in particolare con il Borghese di Mario Tedeschi (pseudonimo Abate Faria) e con l'Espresso (per il quale curava la rubrica gastronomica con il nome de plume Gault et Millau).Tale rubrica, fra le prime dedicate alle segnalazioni di ristoranti e trattorie di particolare pregio, ebbe grande successo e comportava spesso un vistoso aumento di clientele per i locali segnalati" e conseguenti riconoscenze. Si segnala l'interessante collaborazione a testate di opposto orientamento politico, a conferma della capacità di D'Amato di barcamenarsi in contesti diversi, a prescindere dalle apparenze"* (pag. 95).

della stabilizzazione del sistema. In gioco non era il maggiore o minore anticomunismo rispetto ai militari, ma la sua diversa e più aggiornata lettura della situazione politica.

La contrapposizione alla CIA dei funzionari di polizia europea rispetto al problema del contenimento dei comunisti fu compensata da una maggioranza vicinanza ai governi nazionali. Nel 1966 la CIA aveva varato il piano Chaos per infiltrare uomini nei gruppi di sinistra, fomentare provocazioni e attentati e fruire dei contraccolpi politici di tali azioni. Le polizie politiche europee si difesero dall'invadenza americana, mantenendo uno stabile rapporto fiduciario dei capi della polizia con elementi forti del potere politico. In Italia D'Amato ebbe come propri referenti prima Taviani e poi Cossiga[338].

Il sistema delle "cordate" aveva caratterizzato il servizio segreto civile nel corso del tempo.

Tale sistema serviva a garantire le attività illegali del servizio nella raccolta di informazioni e nell'esecuzione di operazioni che, proprio in ragione dei mezzi e modi adoperati, esigeva che l'intera filiera di commando fosse gestita da persone del tutto fedeli alla scala gerarchica da cui proveniva in ultima istanza l'*input*.

Si tratta di un modello molto interessante per le valutazioni da svolgere in questa sede.

La cordata facente capo a D'Amato è stata la più importante del servizio e questo spiega la sua influenza anche dopo il collocamento a riposo.

Uno dei maggiori risultati professionali del D'Amato fu la costituzione del c.d. club di Berna, un comitato informale che riuniva i capi dei servizi di sicurezza civili dei maggiori paesi europei, inclusa la Svizzera, esclusa la CIA e i servizi militari. Tale comitato di coordinamento e scambio di informazioni aveva precisi scopi di sviluppo delle relazioni tra i servizi di sicurezza; vi erano compresi i problemi del terrorismo e della sicurezza, in maniera diversa dalla "fede" dei militari e della NATO nella "guerra rivoluzionaria", di cui il manuale Westmoreland era la summa.

Tutto ciò procurò al D'Amato un incidente di percorso senza conseguenze.

È un fatto che la sua iniziativa e la sua preminenza all'interno del Comitato gli creò nemici tra i militari, tanto da essere indagato nel 1972 dal SID come spia dell'Est, in ragione dei suoi

[338] Il "politico di riferimento" era necessario al direttore dei servizi, non solo per le intuibili ragioni di carriera, ma anche perché esso rappresentava il tramite attraverso il quale penetrare nelle alte sfere del potere politico. D'Amato stabilì un rapporto particolare con i diversi ministri dell'interno: di piena sintonia con Taviani, del quale fu più di un braccio destro, di aggiramento informativo (come vedremo) con Franco Restivo ed in parte con Rumor, più freddo con Rognoni, di nuovo in piena sintonia con Cossiga, cui aprì molte strade, quando ancora questi era un personaggio di seconda fila (se non terza) nella Dc, che aveva avuto qualche fama solo per la difesa del ministro Trabucchi in Parlamento e per la gestione degli omissis sul Piano Solo".

rapporti con funzionari di polizia rumeni, sin dagli anni Cinquanta. L'azione del SID si ferma nel 1973.

Quest'azione contro D'Amato si pone in concomitanza con l'emergere di un altro club nel quale sono presenti sia D'Amato che i vertici dei servizi militari e la P2 di Gelli.

La situazione è così descritta: *"Altra coincidenza, siamo nel periodo di grande ascesa di un altro Club, quello di Licio Gelli denominato Loggia P2, cui, come si ricorderà, appartenevano tanto D'Amato quanto diversi dirigenti del Sìd (Miceli, Maletti fra gli altri). E c'è un altro punto di contatto fra P2 e Club di Berna: come si sa, Gelli era stato in contatto con i servizi rumeni sin dagli anni Cinquanta (quando il Sifar lo sottopose ad indagine sospettandolo agente dei sovietici) e con la Romania aveva continuato a fare lucrosi affari, ancora negli anni Sessanta e Settanta, peraltro vicinissimo alla sua Loggia era l'addetto culturale dell'Ambasciata rumena a Roma dottor Ciobanu. E, sul finire degli anni Settanta troviamo in una riunione del Club di Berna un rappresentante dei servizi rumeni"* (pagg. 125-126).

La partecipazione di quel personaggio non trova una spiegazione sicura, ma si profila già in quegli anni il ruolo della P2 come camera di compensazione dei conflitti tra i servizi.

Sui rapporti con il Delle Chiaie troviamo altre interessanti osservazioni.

Anzitutto, per i vertici del MSI (Almirante, Pisanò, Nencioni) Delle Chiaie sarebbe stato "un agente consapevole" dell'UAR (e successive denominazioni). Gli uomini di AN, messi sotto accusa, minacciarono l'UAR di diffondere la notizia di essere stati finanziati dal servizio e di essere stati corteggiati da molte figure istituzionali.

Viene citato un documento ufficiale dell'organizzazione del 1975.

Ricorda il consulente come *"le veementi smentite di Delle Chiaie trovavano il controcanto negli altrettanto sdegnati dinieghi dei responsabili dello Uaarr, ma, né le prime né le seconde convincono"* (pag. 133). Che AN abbia avuto rapporti con lo Uaarr è considerato pacifico, nonostante le interessate smentite: troppi gli elementi indizianti che escludono la casualità. Per Giannuli quei rapporti hanno attraversato fasi alterne ed hanno avuto una complessità ben maggiore di un mero rapporto confidenziale. L'interpretazione proposta vede Delle Chiaie e lo UAR soci occasionali in reciproco rapporto di strumentalizzazione, con una progressiva evoluzione nel tempo.

L'UAR si serviva dell'organizzazione di Delle Chiaie per infiltrare la sinistra. A Delle Chiaie interessava, invece, una sponda nel mondo dei servizi per ottenere finanziamenti nel giro dei finanziatori dell'eversione e disporre di una protezione.

Quel rapporto creò tuttavia a D'Amato problemi dopo piazza Fontana.

Gli attentati ai treni e al Palazzo di giustizia di Milano del 1969 furono attribuiti da D'Amato agli anarchici perché - errando, dato che quelle bombe furono collocate dal gruppo di Freda e Ventura - ritenne che il terrorismo non avesse la capacità tecnica di realizzare quegli ordigni. Da qui la scelta della pista anarchica per il 12 dicembre[339].

Che si trattasse di "errore" suscita motivati dubbi che vengono puntualmente enunciati.

Va dato atto che la lettura del prof. Giannuli è su questi e su molti altri punti è condivisa dallo storico che ha dedicato all'UAR e a D'Amato ben due studi recenti, il prof. Giacomo Pacini il quale tuttavia sostiene che D'Amato per lunghi mesi omise di riferire ai colleghi europei sulla strage di piazza Fontana.

I punti deboli e dolenti per l'UAR furono le bombe di Roma, nelle quali fu inizialmente coinvolta AN. In generale, per i depistaggi che gli uffici della polizia svolsero sulle bombe del 12 dicembre, contribuendo a coprire l'azione dei responsabili e di quanti vi avevano concorso (si segnala il contributo dell'Aginter press di Guerin Serac). Oltretutto i servizi militari che avevano coperto gli ordinovisti si distinsero nel fornire prove dell'azione dall'UAR per l'individuazione della falsa pista anarchica.

Sta di fatto che Delle Chiaie e AN sono risultati estranei agli attentati milanesi; a carico della stessa organizzazione stanno, invece, sul piano indiziario gli attentati contemporanei a Roma.

A questo proposito il consulente si chiede il senso della coincidenza temporale tra i diversi attentati, pur oggettivamente diversi tra loro in termini di gravità.

Ne abbiamo questa risposta: *"Resta la straordinaria coincidenza di tempo (che non è credibile sia stata casuale) e che occorre spiegare in qualche modo. Peraltro, non si capisce che senso possano aver avuto degli attentati di effetto così limitato e con cariche così deboli, quando, nello stesso momento si procedeva con un attentato incomparabilmente più grave: cosa avrebbero aggiunto alla gravita della giornata i deboli botti romani? Forse c'è un altro modo di spiegare questa coincidenza che non sia quella della partecipazione cosciente all'eccidio. An potrebbe essere stata indotta a quegli attentati dimostrativi allo scopo di creare una pista di diversione e, nello stesso tempo, coinvolgere lo Uaarr in modo da neutralizzarne l'azione investigativa e renderlo sodale nell'opera di depistaggio. Di fatto fu*

[339] Secondo il consulente *"di tanto ci informa una relazione al Club di Berna del settembre 1970 fatta da Federico Umberto D'Amato. Questa relazione era il rifacimento di altre relazioni (di cui furono rinvenute più stesure da questo stesso Ctu iniziate nell'agosto 1969" (pag. 135).*

esattamente quel che accadde: lo UAR si impuntò sulla pista anarchica, che aveva già iniziato a costruire dagli attentati della primavera-estate, probabilmente per una diversa operazione. E, di conseguenza, dovette partecipare attivamente ai depistaggi sulla pista nera".

Si tratta di ipotesi. Il dato certo è la partecipazione dell'UAR alla costruzione della falsa pista anarchica. Certamente i rapporti dell'UAR con Delle Chiaie esistevano ed erano attivi. E Delle Chiaie aveva infiltrato propri uomini nei gruppi anarchici romani.

Altro momento di collegamento tra l'Ufficio diretto da D'Amato e il Delle Chiaie è il c.d. "golpe Borghese", al quale ragionevolmente il gruppo di Delle Chiaie partecipò.

Come sappiamo, gli uomini di Delle Chiaie erano riusciti a penetrare nel Ministero dell'interno, ritirandosi dopo avere trafugato un'arma come prova dell'accesso. Chi aveva fatto entrare i congiurati all'interno del palazzo si ritiene fosse un uomo molto vicino a D'Amato, tale Salvatore Drago, iscritto alla P2 come D'Amato, medico fiscale del Ministero.

Secondo il prof. Giannuli è da escludere che D'Amato non sapesse nulla del tentativo di Borghese, se non altro per la sua dimestichezza con gli uomini di AN che furono proprio quelli che occuparono il Viminale. Un'azione di quella portata non poteva avvenire a sua insaputa.

Perché dunque l'aveva assecondata non avendo alcun interesse alla sua riuscita, visto che la gestione era tutta nelle mani di militari? Le ipotesi sono diverse. O intendeva farla andare avanti, sapendo che sarebbe fallita e da ciò avrebbe tratto vantaggio. Ovvero "*dietro il golpe (o preteso tale) c'era un gioco più sottile, una manovra avvolgente cui il golpe serviva solo come pretesto e D'Amato era parte di questa seconda e più raffinata operazione? Questa ci pare l'ipotesi più razionale e credibile, ma dovremmo saperne di più e i documenti a disposizione non ci consentono di andare oltre*".

Sta di fatto che l'UAR finì sotto i riflettori dell'opinione pubblica, con una sempre maggiore esposizione, *"la cosa peggiore che possa capitare a un servizio segreto"*.

Un capitolo della relazione è dedicato all'azione di spionaggio dell'Ufficio nei confronti del partito comunista e del successo conseguito con l'arruolamento tra i propri informatori di un'importante giornalista aderente a quel partito, in stretti rapporti con i vertici. In realtà, secondo ciò che sostiene D'Amato, l'arruolamento fu un modo che astutamente il partito accettò per trasmettere alla polizia segreta informazioni che dimostrassero la sua accettazione delle regole democratiche. Qui il consulente attribuisce a D'Amato un ruolo importante nel mutamento di percezione del partito comunista e per l'acquisto della "cittadinanza di

sistema" da parte di quel partito, neutralizzando la possibilità di un'alternativa antisistema. Ma la situazione era ancora più complessa. In primo luogo, per l'esigenza di capire il ruolo dei gruppi extraparlamentari di sinistra in rapporto all'azione del principale partito di sinistra. Da qui l'esigenza di ottenere anche informazioni riservate, con infiltrati e confidenti. L'illustrazione dei metodi e criteri di assunzione degli infiltrati è molto interessante, ma esula dai nostri scopi. Lo stesso dicasi per la vicenda Feltrinelli.

L'avere contribuito ad avvicinare la DC e il PCI, portò il PCI a considerare D'Amato un intoccabile. Nondimeno la strage di Brescia ne determinò la caduta, di cui sono illustrate le causali di fondo. I suoi protettori, anche nella sinistra, nulla poterono per impedire una rimozione richiesta da molte parti in modo trasversale.

È questo un punto di snodo fondamentale. Se il sostegno a D'Amato arrivava fino al PCI è impensabile che lo stesso potesse essere chiamato in causa per la strage di Bologna.

Una "confortevole caduta" la definisce infatti il consulente, visto che D'Amato continua a collaborare con l'UAR, e poi con il SISDE, in modi vari che il consulente descrive e che lo vedono al servizio del SISDE (retribuito) fino a qualche anno prima della morte. Ma le riunioni con Parisi e Cossiga sono ancora più recenti. Ed in generale anche sulla base delle stesse parole di D'Amato, il consulente individua una sua frenetica attività fino agli anni Novanta, mentre è da escludere anche per Giannuli che le attività giornalistiche e di scrittore possano avere procurato i guadagni che lo stesso D'Amato dichiara di avere acquisito con le pubblicazioni, le recensioni gastronomiche e l'attività giornalistica in genere. Il sospetto (ma solo tale) per Giannuli è che il personaggio abbia svolte attività occulte nell'ambito dell'intelligence. Certamente le relazioni intrecciate in trent'anni di polizia politica al vertice, non potevano estinguersi da un giorno all'altro.

In conclusione, la relazione Giannuli conferma che D'Amato era assolutamente in grado di svolgere con personaggi come Gelli e Delle Chiaie qualsiasi tipo di operazione richiesta, in una fase nella quale esigenze di qualsiasi tipo avrebbero reso necessario assecondare iniziative volte a provocare un trauma necessario a mantenere un certo assetto di sistema. D'Amato non si è mai nascosto dietro scrupoli legalitari o etici; è stato un uomo di potere, ha mantenuto un tenore di vita altissimo ed ha potuto utilizzare il potere deterrente delle informazioni riservate di cui disponeva nei confronti dei possibili avversari; le vicende che aveva superato e il potere di ricatto accumulato lo rendevano nella sostanza invulnerabile e potevano procurargli una certa sensazione di onnipotenza e impunità.

5.9. Riscontri investigativi sulla figura di D'Amato

In questo processo è mancata la testimonianza dell'ispettore **Michele Cacioppo**, deceduto in un banale incidente stradale nel dicembre del 2016. Un investigatore che ha riscattato l'onore della polizia italiana, collaborando con diverse autorità giudiziarie (Milano, Brescia, Venezia, Palermo), per risolvere alcuni dei più importanti casi di strage del nostro Paese (da piazza Fontana a Ustica). Le verità giudiziarie su piazza Fontana e piazza della Loggia debbono molto al suo certosino lavoro, di paziente ricercatore negli archivi della polizia, dei servizi segreti e sugli atti dei processi. All'ispettore dedica un doveroso riconoscimento il prof. Giannuli nella sua Relazione.

La Procura ha depositato agli atti un file che consta di 2227 pagine elettroniche, nel quale sono contenute le informative e le annotazioni che l'ispettore Cacioppo ha prodotto per le autorità giudiziarie committenti. Un'autentica miniera di dati, informazioni, riscontri, testimonianze, acquisiti negli archivi visitati e dalla lettura di una miriade di carte e documenti, intelligentemente analizzati e raccordati per formulare ipotesi, piste investigative, ricostruzioni su tutti i principali fatti di eversione dagli anni '60 in avanti.

Nell'"annotazione Cacioppo" si trovano un'enormità di spunti attinenti ai temi che attengono a questo processo.

Abbiamo dovuto restringere l'analisi del file che accorpa le indagini dell'ispettore a ciò emerge sul conto dell'Ufficio Affari Riservati e su D'Amato, sul quale ha a lungo indagato in relazione a piazza Fontana e a piazza della Loggia. L'interesse delle indagini di Cacioppo consiste nel fatto che lo stesso è riuscito a raccogliere informazioni provenienti anche da fonti del servizio segreto militare. Tra queste, la prova documentale delle indagini cui fu sottoposto D'Amato da parte del SID, per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale.

Nel file il nome di D'Amato ricorre ben centinaia di volte.

In un'informativa per conto dell'autorità giudiziaria bresciana del 26.10.2002 concernente l'individuazione della documentazione relativa all'Ufficio Vigilanza Stranieri, una divisione dell'UAR, l'ispettore Cacioppo riferisce sulle indagini svolte sul conto del D'Amato e dei suoi stretti collaboratori Guglielmo Carlucci e Antonio Carlino da parte dei servizi segreti militari in relazione a contatti con agenti dell'ambasciata sovietica. Furono approntate misure spionistiche per conoscere i contenuti dei colloqui. Ci si avvide che D'Amato e i suoi formulavano giudizi e valutazioni sulla situazione politica italiana:

"D'AMATO dava la crisi politica di governo scontata verso la metà di marzo 1978 soffermandosi particolarmente sull'accordo tra i due grandi partiti, la DC e il PCI, come unica formula idonea per salvare l'Italia dai gravi problemi politici, di economia, di criminalità e di ordine pubblico che gravavano pesantemente sul Paese. Formula che, invece, i funzionari sovietici ritenevano improbabile così come la ritenevano allo stesso modo improbabile gli americani (cfr. 1113) .... In un successivo incontro del 20 dicembre 1977 al ristorante "papà Giovanni", D' AMATO dissertava sulla riorganizzazione dei servizi di sicurezza italiani e, tra l'altro, ***sul terrorismo nero, che riteneva non destare preoccupazione****".*

Dell'indagine e delle sue ragioni i servizi informarono il Ministro Cossiga. Costui si rivolgeva a Santovito, direttore del SISMI per eventuali responsabilità penali, amministrative o disciplinari nei confronti del D'Amato e dei funzionari colti in amichevoli e confidenziali rapporti con agenti del KGB. Santovito escludeva ve ne fossero, ribadendo che l'indagine riguardava i sovietici, ma proponeva che ai tre non fossero affidati incarichi delicati in ambito NATO e nazionale. In un appunto del febbraio 1978 del Vice Capo della Polizia, Emilio Santillo si dà atto che dei rapporti di D'Amato, Carlucci e Carlino con i sovietici era stata avvisata la CIA e l'FBI.

Nel fascicolo su D'Amato presso il servizio segreto militare si raccoglievano altre informazioni personali su di lui a volte abbastanza compromettenti. Si sottolinea come i numeri di telefono di D'Amato si trovassero nell'agenda di tale Alberto Caprotti, industriale, militante e finanziatore di Lotta Continua, denunciato nel 1969 per avere fornito alloggio nel 1969 al latitante Marco Pisetta.

Annota l'ispettore Cacioppo che "*Nel fascicolo non si rileva nessun commento, nessun appunto, al fatto che nell'agenda di Caprotti, dirigente di Lotta Continua, fossero annotati i telefoni dell'abitazione e verosimilmente dell'ufficio, dell'alto funzionario del Ministero dell'Interno. Come altrettanto singolare appare il fatto che D' AMATO, in un documento rinvenuto dall'A.G. presso la sua abitazione, in relazione a Sofri, cioè all'uomo sospettato di essere il mandante dell'omicidio del funzionario di polizia Calabresi, scrivesse "Adriano Sofri (con il quale ci siamo fatti paurose e notturne bottiglie di Cognac)" (allegato n. 31 bis)*"[340].

[340] Necessario qui segnalare i due articoli del 26 e 28 maggio 2007 scritti su un quotidiano nazionale dallo stesso Sofri nei quali, prendendo spunto dalle parole di D'Amato sulle bevute notturne, che Sofri nettamente

In altra annotazione del 2003, l'ispettore Cacioppo riferisce delle dichiarazioni di Vinciguerra a proposito dell'arruolamento degli ordinovisti Delfo Zorzi e Cesare Turco.

Vinciguerra ne ha ampiamente parlato. E abbiamo richiamato quelle dichiarazioni. Vale la pena ripetere come Zorzi fosse stato arruolato nei servizi di sicurezza dello Stato dal già Questore di Venezia Elvio Catenacci, che fu direttore dell'UAR con D'Amato vice. Vinciguerra ha dichiarato che D'Amato aveva piena conoscenza dell'identità di Zorzi e che con tutto il fardello dei suoi precedenti collaborava tranquillamente con l'UAR. Il riscontro proveniente dalle indagini dell'ispettore Cacioppo è di assoluta importanza.

In altra informativa del 2003, Cacioppo dà atto della veridicità dell'operazione realizzata dal D'Amato, conclusasi con la denuncia e l'arresto della rete spionistica realizzata dai tedeschi a Roma prima dell'abbandono della capitale nel 1944. Una vicenda cui D' Amato ha più volte fatto riferimento nel corso di interviste, audizioni e testimonianze. L'aspetto interessante di quest'indagine condotta presso gli archivi della Questura di Roma consiste nel fatto che la dritta per impossessarsi della lista della rete spionistica fu offerta a D'Amato da Danese Marino Luigi, persona a cui D'Amato, dopo circa 35 anni, consegnerà per la custodia il suo archivio riservato.

Com'è noto il 30 gennaio 1995, il D'Amato subì, su mandato della Procura della Repubblica di Roma, una perquisizione ad opera della Digos. Fu rinvenuto materiale interessante ma non la "polveriera" in termini di documenti riservati di cui lo stesso dichiarava di essere in possesso.

Nello studio fu trovato un documento, una sorta di panegirico del noto Giorgio Conforto (se ne parlerà a proposito dell'arresto dei brigatisti Morucci e Faranda nell'appartamento della figlia Giuliana), considerato uno dei comunisti più abili nella raccolta di informazioni e nel mimetizzarsi durante il ventennio.

---

smentiva, raccontava un'altra vicenda che all'epoca provocò notevole scalpore. Nei primi mesi del 1975 D'Amato aveva chiesto di essere ricevuto dall'esponente di Lotta Continua e gli propose un patto scellerato: l'eliminazione fisica dei principali esponenti dei Nuclei Armati Proletari, da parte dell'organizzazione diretta da Sofri, stante il comune interesse alla loro soppressione che sarebbe avvenuta con mutua collaborazione e con garanzia dell'impunità. Sofri afferma di avere immediatamente messo alla porta il personaggio, senza neppure fargli finire di concludere l'ignobile proposta. Il tema è ripreso da Pacini che svolge alcune considerazioni su questa vicenda. Il tema non è stato neppure sfiorato nell'istruttoria dibattimentale. Nessun accenno dal prof. Giannuli. Ci limitiamo a trattarne qui in nota per completezza informativa. Lo citiamo perché negli atti del processo è stato acquisito uno dei volumi del prof. Pacini che trattano l'episodio. E' del tutto evidente come il tema sarebbe stato d'interesse in un processo in cui si attribuisce a D'Amato il ruolo di mandante della strage di Bologna.

L'appunto sul Conforto, di otto pagine, gelosamente custodito nello studio di D'Amato, secondo l'ispettore Cacioppo deve essere posto in relazione all'articolo pubblicato sul settimanale "Il BORGHESE" del 12 luglio 1987 dal titolo "Il favoloso Angleton".

Si tratta di un'intervista rilasciata da D'Amato a Mario Tedeschi.

Nell'intervista D'Amato, dopo aver tratteggiato la figura di Angleton, racconta alcuni episodi sulla propria attività in collaborazione con l'OSS americana.

La citazione è molto interessante per capire la logica politica nella quale D'Amato si inserì docilmente: "*E poi", tutto cambiò. Alla fine del '46, una sera, Jim mi invitò a cena. Era un fatto raro, perché Jim era un inappetente, non amava mangiare. Lungo e magro come un chiodo, traeva le sue energie quasi esclusivamente da cioccolatini e whisky. Prese il discorso alla larga, poi arrivò alla sostanza: fino a quel momento ci eravamo occupati di fascisti; ma adesso il fascismo era finito sconfitto, mentre il vero pericolo era il comunismo. Bisogna cambiare obiettivo... Quella sera stessa, quando si fu accertato della mia convinta adesione alla nuova direttiva, Jim mi disse che gli interessavano notizie su un certo Conforto. Un uomo, precisò, che negli anni fra il '30 e il '45 era stato uno straordinario agente sovietico in Vaticano. Era un funzionario del Ministero dell'Agricoltura. Trasmisi la richiesta al Ministero dell'Interno (per inciso: tutti i miei rapporti con l'OSS e poi con la CIA, sono stati da me sempre rigorosamente riferiti al mio Ufficio centrale) e scoprii che sul Conforto esisteva un enorme dossier: conferma del fatto che l'OVRA lavorava bene (allegato n. 5)".*

A provocare la perquisizione a D 'Amato era stato senza volerlo lo stesso Danese, colui che lo aveva aiutato a smantellare la rete spionistica tedesca a Roma. A Danese D'Amato aveva affidato agli inizi degli anni '80 una valigia contenente documentazione riservata. Negli anni successivi il Danese contattò un funzionario di polizia, tale Cristini, al quale offrì la possibilità di acquisire la documentazione di D'Amato. Cristini si rivolse al SISDE che questa volta fece trapelare la notizia alla magistratura romana, che dispose la perquisizione. Cristini, appurato che i vertici del servizio avevano interessato la magistratura, avvertì sia Danese che D'Amato sicché la documentazione effettivamente recuperata fu solo una parte. Non furono trovate molte altre carte importanti, come ad esempio una lista di appartenenti alla Loggia P2, diversa da quella nota. Il materiale rinvenuto era eterogeneo e riguardava in parte i rapporti di D'Amato con diversi servizi stranieri e le sue attività informative sin dagli anni della guerra, protrattesi oltre il ritiro dal servizio attivo. Vi era materiale riguardante Francesco Pazienza. Si appurò che D'Amato aveva avuto accesso a documenti riservati anche dopo il suo pensionamento e aveva continuato a svolgere attività informativa anche negli

anni '90. Osserva Cacioppo che il materiale rinvenuto costituiva un "*formidabile riscontro alla sussistenza di copioso materiale documentale relativo ad attività informativa di cui non è rimasta traccia negli Archivi*". Vi erano e furono sequestrate note confidenziali su noti politici con riferimenti anche alla vita privata (Andreotti, Fanfani, Cossiga, Scalfaro, Jervolino ed altri). Si ritenne che non solo ve ne fossero altre, ma che la documentazione originaria fosse assai più ricca. Si trattava di materiale informativo ricchissimo su politici, giornalisti, esponenti del mondo finanziario, frutto di una stabile attività informativa della Divisione; un archivio che non fu versato nell' Archivio Generale e che è andato quindi perduto, soppresso o occultato. Di quello rinvenuto si è dato conto, riferendo della consulenza Carucci.

Dell'esistenza dell'archivio D'Amato si era discusso in Commissione P2, perché a sua volta Gelli disponeva di un fascicolo su D'Amato, tra le carte in Uruguay. Nel documento contenuto nel fascicolo D'Amato in possesso di Gelli si legge: "*Oltre alle reti ufficiali ed ufficiose, il D'Amato ha avuto l'accortezza di approntare un "ufficio riservato personale", che ha affidato ad alcuni suoi intimissimi e fedelissimi collaboratori, che non fanno parte dell'Amministrazione, tra cui il sig. Danese. La copertura è perfetta e la massa dei documenti, molti dei quali microfilmati, è di una importanza esclusiva. Non per nulla egli suole, fra i suoi intimi definire tale ufficio "la mia polveriera". In queste ultime settimane molto materiale è stato portato in questa sicura "base operativa*" (vedi allegato n. 8)".

Come si vede Gelli è perfettamente informato e non mente persino nei dettagli.

Le informazioni di Gelli su D'Amato erano assai precise a conferma di una posizione sovraordinata del Gelli, al quale D'Amato fece sicuramente torto definendolo spregiativamente, a scandalo scoppiato, "un cretino". **Gelli sapeva su D'Amato assai più di quanto quest'ultimo sapesse sul primo.**

In una successiva informativa sempre del 2003, Cacioppo riporta la testimonianza del funzionario Giuseppe Mango sulle fonti fiduciarie di cui l'UAR si avvaleva, sulle forme di retribuzione, gestione e conservazione degli Appunti basati sulle informazioni acquisite.

Riferisce che quando D'Amato lasciò la direzione degli Affari Riservati, trasferito a dirigere la Divisione di polizia di Frontiera e Trasporti, continuò a gestire le proprie fonti e i propri infiltrati nei partiti politici quali il PCI, il PSI e la DC. Di informazioni preventive su attentati terroristici doveva occuparsi, il Russomanno in via quasi esclusiva. Russomanno riferiva prima a D'Amato e poi al direttore dell'ufficio antiterrorismo Santillo. Per quanto riguarda la destra, D'Amato era intimo amico dell'on. Almirante; l'Ufficio garantiva il

servizio d'ordine durante le campagne elettorali del segretario dell'MSI; è da ritenere che gli agenti al seguito fossero anche acuti osservatori e informatori per D'Amato. I vari responsabili delle Squadre potevano gestire una propria rete informativa realizzata sul luogo ove operavano: ai loro informatori corrispondevano direttamente i compensi. Da questa deposizione si ha l'idea di una ramificazione fitta e diffusa di fonti d'informazione che sembrerebbe non consentire l'assoluta copertura di azioni terroristiche che la polizia volesse davvero impedire.

Tralasciando la serie di interessanti testimonianze riassunte in questa informativa (tra cui quella di Armando Mortilla, fonte "Aristo" infiltrata in *Ordine Nuovo* negli anni '60 e primi '70 a Roma), a pag. 25, 436 del file, si apre un paragrafo intestato a Delle Chiaie, come "confidente". Si tratta di una definizione assai riduttiva, come si è già osservato, posto che Delle Chiaie avrebbe dovuto rendere confidenze su stesso. Si tratta invece d'altro.

L'informativa sul punto inizia così *"E' diffusa da molto tempo la "voce" che indica il Capo di "Avanguardia Nazionale", Stefano Delle Chiaie, come legato all'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno".*

Seguono una serie di testimonianze raccolte dall'A.G. veneziana.

Il maresciallo **Di Maio** agli AA.RR. dal 1965, proveniente dall'Ufficio Politico della Questura di Roma, dichiarava di aver visto Delle Chiaie circa tre volte nei corridoi dell'Ufficio Politico conversare con i funzionari Lori e Zecca e intrattenersi con il maresciallo Pizzichemi.

Il Di Maio ne dedusse che fosse un confidente dell'Ufficio politico di Roma. Siamo agli inizi degli anni Sessanta, epoca poi retrodatata di qualche anno.

Altra importante testimonianza giunge da **Guglielmo Carlucci**, funzionario degli AA.RR. dal 1966 e per un periodo vice di D'Amato. Secondo Carlucci, Delle Chiaie "*veniva sempre da D'Amato sia quando questi aveva l'incarico di Vice Direttore che anche nei tempi successivi. Si tratteneva nell'Ufficio di D'Amato e qualche volta ho assistito anch'io ai colloqui. Lo agevolavamo per passaporti, porto d'armi e quant'altro di competenza della Questura. D'Amato nel corso dei colloqui prendeva appunti e poi li passava a chi di competenza per lo sviluppo. Nel 1966 allorché pervenni al Viminale il rapporto tra D'Amato e Delle Chiaie era già in corso. Il predetto, anche se si diceva che era un violento, non è mai stato arrestato anche se inquisito. Si faceva il D'Amato descrivere da Delle Chiaie le singole personalità del gruppo di Avanguardia Nazionale, i militanti venivano poi messi sotto controllo dalla Squadra o dagli Uffici Politici competenti. Il Delle Chiaie fu presentato*

nell'Ufficio di D'Amato da quest'ultimo il quale mi riferì che quegli era un suo confidente nonché infiltrato nella struttura di Avanguardia Nazionale. Il D'Amato fruiva di un rapporto esclusivo con Delle Chiaie e forse lo contattava anche il Mango che era il segretario di D'Amato, persona valente. Io non ho mai sviluppato gli appunti di Delle Chiaie e concordo con la S.V. che era un contatto rischioso. Io e D'Amato tuttavia lo ritenevamo indispensabile. Delle Chiaie veniva agevolato anche per qualche suo amico che chiedeva passaporti o porto d'armi. In tal modo riuscivamo a sapere tutto di Avanguardia Nazionale ***che poteva avere nelle sue file degli esaltati****. Io posso addurre dei contatti Delle Chiaie e D'Amato fino a che quest'ultimo resse gli Affari Riservati. Sempre, dopo che andava via il Delle Chiaie dalla stanza di D'Amato, questi commentava che quello poteva essere "utile a noi". Io non posso sapere se Delle Chiaie fosse pagato o meno: era il MANGO che gestiva il fondo degli Affari Riservati".*

Questa deposizione al giudice Mastelloni risale al 15 maggio 1997 ed è in atti.

Carlucci in un successivo esame oltre a confermare queste dichiarazioni, aggiungerà di aver visto Delle Chiaie, riconosciuto in foto, un paio di volte nella stanza di D'Amato.

La deposizione del vice di D'Amato appare precisa, dettagliata, puntuale e del tutto attendibile. Quella di Mango, che invece esclude di avere visto il Delle Chiaie quando lavorava negli anni '60 all'Ufficio politico di Roma, appare invece inattendibile. Anche perché a parte la testimonianza diretta relativa agli anni '60, l'assunto negativo è basato su una dichiarazione di D'Amato che asseriva di non avere avuto rapporti con Delle Chiaie. Il che conferma la consapevolezza della pericolosità di detti rapporti e contrasta con la filosofia di D'Amato, che ha sempre giustificato e rivendicato le sue relazioni pericolose con le esigenze del suo lavoro di spia.

Per altro verso Mango dichiarava al giudice Mastelloni che un uomo in stretti rapporti con Delle Chiaie, Mario Merlino, era una fonte dell'Ufficio Politico di Roma e tanto aveva appreso direttamente da D'Amato.

Numerose sono le fonti che nulla sanno riferire sui rapporti tra D'Amato e Delle Chiaie, altri forniscono notizie vaghe.

Chi nega o ignora in qualche caso adduce una spiegazione al non sapere, altre volte esclude. Va detto che è plausibile che la conoscenza fosse limitata a pochi.

Una presenza come quella negli uffici ministeriali, doveva essere necessariamente circondata da riservatezze, né l'informazione poteva estendersi *ad libitum*. È già tanto che le fonti siano comunque plurime e le informazioni provengano da chi per posizione e livello

nella gerarchia era nelle condizioni di conoscere. Le fonti sono dunque plurime e a dispetto di chi dice di non avere mai saputo o di non avere mai visto né di essere stato informato, coloro che sanno e confermano costituiscono un blocco articolato al quale è lecito prestar fede.

Né può escludersi in qualche caso un silenzio strategico, una reticenza a basso costo, dato il tempo trascorso e l'assenza di rischi di smentita.

Esistono comunque altre fonti testimoniali secondo cui Delle Chiaie operava all'interno dei servizi di polizia ed era considerato fonte d'informazione del D'Amato (concetto, come detto, minimalista).

Pasquale Schiavone, funzionario dell'Ispettorato Antiterrorismo di Emilio Santillo, dichiara sempre al giudice veneziano di avere appreso dai sottoposti più anziani che Delle Chiaie "era stato fiduciario della Questura di Roma, al punto di essere in grado di riconoscerlo se lo avesse visto in giro, anche per un caratteristico difetto di deambulazione.

Leonardo Scarlino, sottufficiale in servizio dagli anni '50 all'Ufficio Politico di Roma e dalla fine degli anni Settanta all'UCIGOS è fonte citata a sostegno nella sentenza-ordinanza Mastelloni. Nel passo riportato nell'informativa si legge: "*anche il maresciallo Scarlino - già in servizio presso l'Ufficio Politico predetto e successivamente collocato all'Ispettorato di Santillo (cfr. dep. 13.11.1997) anche se colà inserito nella "squadretta di sinistra" - sapeva che il Pizzichemi aveva rapporti con Delle Chiaie che egli vedeva "sempre in ufficio parlare con il predetto: circolava Delle Chiaie sempre in ufficio"*, significativamente poi rispondendo *"si sapeva che il Delle Chiaie veniva a dare qualche cosa ... ma non so se il Pizzichemi lo accompagnava anche dal D'Agostino"*. Nella stessa deposizione Scarlino ha aggiunto: "quando arrivava Delle Chiaie entrava nella stanza di Pizzichemi, ove lavorava mio fratello e un altro sottufficiale e la porta veniva chiusa". In una successiva deposizione (cfr. dep. 25.11.1997), confermando quanto già detto, lo Scarlino ha precisato: "Delle Chiaie frequentava l'ufficio politico e andava a parlare con il defunto maresciallo Pizzichemi".

Quest'ultima deposizione è confermata da Augusto Noce, dal 1959 al febbraio 1973 all'Ufficio Politico della Questura di Roma, e quindi all'ispettorato antiterrorismo.

Altra vicenda addotta dall'ispettore Cacioppo a prova dei rapporti tra D'Amato e Delle Chiaie e delle manovre attuate per tenerli occultati è relativa alla perquisizione della sede clandestina di Avanguardia Nazionale di via Tronto, avvenuta il 3 dicembre 1975. Protagonista ne fu il funzionario dell'Ufficio politico della Questura di Roma il quale giunse a localizzare la sede grazie all'informazione di un confidente, militante dell'organizzazione.

Il giudice Mastelloni, dopo questo sequestro, sviluppando l'indagine sui rapporti D'Amato/Delle Chiaie ipotizzava l'esistenza di materiale raccolto nell'operazione di polizia e di altri elementi utili occultati; dispose pertanto l'esibizione di appunti, relazioni nonché di ogni carteggio riferentesi a Delle Chiaie *"giacente, tra l'altro, presso il Gabinetto del Ministro dell'Interno, la Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministro dell'Interno, l'archivio della Segreteria del Capo della Polizia"*.

Furono trasmesse cartelle di documenti una delle quali intestata "Ministero dell'Interno Direzione Generale della Pubblica Sicurezza" e recante la dicitura "dott. D' Amato e processo Catanzaro". Tutta la documentazione acquisita è riprodotta nella sentenza del Giudice Mastelloni.

Dalla lettura della sentenza si evince che il materiale sequestrato nella sede di *Avanguardia Nazionale* destò notevole preoccupazione ai vertici del Ministero e che D'Amato si adoperò perché di esso non si desse temporaneamente notizia. Malgrado il dr. Simone, autore del sequestro, avesse detto di avere fatto regolare rapporto all'A.G. il giudice istruttore appurò che quel materiale non fu mai portato a conoscenza dei superiori di Simone, il dr Milioni direttore della Divisione dell'ispettorato antiterrorismo che si occupava della destra, né del dr. Improta dell'ufficio politico della Questura di Roma, entrambi superiori del Simone.

In realtà, dalla sentenza non si evince cosa ci fosse di compromettente nel materiale in questione. Si apprende soltanto che quel materiale era scottante e determinò notevole preoccupazione nel D'Amato quando a Catanzaro si ebbe la esplosiva deposizione di Pozzan, che coinvolgeva i servizi segreti nell'attività di favoreggiamento degli ordinovisti della cellula Freda/Ventura e dello stesso Pozzan, fatto espatriare all'estero dal SID nel 1973 con falso documento procurato dal servizio per sottrarlo alle indagini della magistratura.

La preoccupazione di D'Amato era giustificata perché in Spagna Pozzan si era messo nelle mani degli uomini di Delle Chiaie e Guerin Serac che gestivano i latitanti neofascisti. Ancora una volta il problema era nei rapporti tra neofascisti latitanti e servizi segreti. Altro spunto che rafforza la tesi di occulti collegamenti tra D'Amato e Delle Chiaie.

Proseguendo nelle sue indagini, l'autorità giudiziaria veneziana dispose la perquisizione dell'abitazione romana di Federico Umberto D'Amato, effettuata il 3 agosto 1996, il giorno della morte di D'Amato. I documenti sequestrati e pertinenti ai nostri temi sono stati acquisiti in questo processo e in parte già esaminati.

Rivalutiamoli seguendo le indicazioni dell'informativa Cacioppo, che a sua volta fa riferimento alle considerazioni del giudice Mastelloni, il cui provvedimento è agli atti di questo processo ed esamineremo più avanti.

Il giudice istruttore motivava la decisione di effettuare la perquisizione, basandosi su "*precise e qualificate dichiarazioni di Ambrogio Viviani e visto il tenore e la portata delle dichiarazioni di Antonio La Bruna* (*rectius* Labruna) *sullo spregiudicato ruolo di Federico Umberto D'Amato in relazione alla gestione dei compiti a lui attribuiti nell'ambito della Divisione Affari Riservati*".

Cacioppo nell'informativa elenca, descrive e riassume i contenuti di molti di tali documenti.

La lettura di essi conferma l'assunto del giudice veneziano e definisce una personalità dai risvolti assai più che inquietanti, molto preoccupante per la storia del nostro Paese, la cui sicurezza risulta essere stata affidata a personaggi che hanno lavorato nell'ombra, costruendo sulla base di trame e ricatti posizioni di potere personale che hanno finito col condizionare deviare e mutare i percorsi politici del Paese, anche per le reazioni che tali condotte hanno prodotto nel corpo della società. Traspare da questi documenti la vita vera del *deep State* in cui nulla è come appare, tutto e tutti sfumano in un colore grigiastro e indistinto, la logica del burattinaio guida le azioni dei vertici, le parole perdono di significato, sfociando nella metalingua di un potere le cui parole occultano corruzione, ricatto, crimini indicibili, macroscopiche ingiustizie, come quelle che denuncia ormai da tempo in carcere Vincenzo Vinciguerra, uno dei pochi personaggi che dalla sua condizione di ergastolano sembra possa effettivamente godere di una condizione di "libertà" e di larga credibilità.

Ci soffermiamo solo su alcuni.

Anzitutto, un appunto dattiloscritto nel quale il D'Amato racconta alcuni momenti della sua carriera ed espone la sua filosofia "ufficiale". Quella autentica sembra ben altra alla luce dei documenti recuperati.

Racconta di avere avuto un'infinità di antagonisti contro i quali doveva operare. Ovviamente in primo luogo nazisti e fascisti, quindi i sovietici, i cubani, l'OAS e gli algerini; terrorismo palestinese e via di seguito. L'elenco è lungo e i riferimenti sono ovvi per uno che si è occupato di spionaggio interno e internazionale dal 1943 in avanti, compreso terrorismo rosso e nero.

Rivendica il suo "modus operandi: *"osservare l 'avversario dalle posizioni a lui più vicine per meglio conoscerlo e contestarlo e talvolta introducendomi tra le sue file"*.

Dichiara rapporti amichevoli con personaggi come Giulio Caradonna, *"il più agitato degli agitatori missini (del quale sono oggi ottimo amico), come Jacques Soustille, capo dell'OAS in Italia o FEZIZ (nome di battaglia della rivolta algerina) come Adriano Sofri (con il quale ci siamo fatti paurose e notturne bottiglie di Cognac) con politici di medio ed alto livello tanto missini quanto comunisti (dei quali evito di fare i nomi) o, infine, con personaggi come Licio Gelli".*

In sostanza tutta una serie di relazioni clamorose (in quanto riferite *ex post*) e pericolose i cui reali contenuti non sono noti, tutte giustificate da ragioni di servizio, i cui scopi non sono definiti, né dichiarati. Certamente sembra di capire che il tutto sarebbe stato fatto "a fine di bene", ma quale sia il bene perseguito non è dato comprendere, visto che le illegalità e i crimini commessi dai servizi di sicurezza in questo Paese contro l'unico bene meritevole di tutela con gli strumenti consentiti, la Costituzione repubblicana, sono ora certezza giudiziaria e le stragi ed i delitti consumati in danno della collettività restano ferite aperte a decenni di distanza.

Per cui il trionfalismo nella descrizione della carriera di questa "spia occulta" appaiono fuori luogo, così come non può essere motivo di vanto essere stato *"accusato talvolta di essere nazista e fascista, altre volte di essere comunista ed altra ancora protettore delle attività terroristiche degli arabi o degli israeliani, o in collusione con il terrorismo"*, perché ciò in realtà significa l'autonomizzazione completa del funzionario, ammettere di avere giocato una partita personale, indossando segni distintivi diversi, volta per volta, in luogo dell'unica indossabile, quella di servitore dello Stato democratico e della Costituzione repubblicana.

La più sconcertante dimostrazione di questa conclusione, si trae da una lettera "segreta", recuperata nel corso della perquisizione, sul cui contenuto e sul cui commento ci rimettiamo a quanto riporta l'ispettore Cacioppo.

Si tratta di una lettera privata indirizzata al giornalista Andrea Barbato:

"Missiva datata 19 gennaio 1994 a firma D' AMATO e diretta al giornalista Andrea BARBATO", sulla quale il giudice di Venezia così scrive nella sentenza-ordinanza: *"Nella casa di D'AMATO di via Cimarosa nr. 18 veniva altresì rinvenuta la copia di una lettera diretta al noto giornalista, militante della sinistra, Andrea Barbato. Dal contenuto di essa poteva evincersi anche che il prefetto aveva anni prima avuto come fonte un certo a "Gegé" - individuato attraverso la lettura del residuo carteggio nonché in virtù della deposizione del*

teste MANGO, che fu segretario per anni di D 'AMATO - per il parlamentare ex comunista Eugenio Reale.

"Questi era già stato membro del Cominform e dopo i fatti di Ungheria era sortito dall'intransigenza dell'ideologia stalinista. Reale in particolare era stato Sottosegretario di Stato durante il Ministero Bonomi e il Ministero Parri. Nell'Appunto 25.8.1954 inviato dalla 3^ sezione del SIFAR in visione al Capo servizio - e di cui al foglio 18 dell'allegato 5, SISMI, carteggio Sogno - risulta che Edgardo Sogno, nel luglio precedente, aveva segnalato al MAE che il proprio collaboratore Luigi Cavallo gli aveva riferito che nel 1946 - trovandosi a Parigi assieme ai senatori del PCI Eugenio Reale e Celeste Negarville - aveva accompagnato i predetti presso Molotov, che in quel periodo si trovava in quella città, cui il Reale "avrebbe consegnato un certo numero di rapporti (o documenti) del MAE". Eugenio Reale era poi divenuto amico del prefetto, consentendogli di incamerare informazioni sul meccanismo asseritamente atipico di finanziamenti in direzione del PCI provenienti dall'Unione Sovietica".

Fin qui il Giudice.

L'ispettore Cacioppo a questo punto riporta l'intero contenuto della lettera "per la sua straordinaria prosa ricattatoria".

La Corte ha letto il documento in originale, prima dell'informativa, e deve apprezzare l'icasticità delle tre parole con le quali Cacioppo descrive il documento, conformi all'idea che se ne era già fatta. Il documento descrive non solo l'epoca ma soprattutto il personaggio, collegandolo al Documento Bologna perché ciò che si ipotizza sul suo conto, trova evidente conferma indiziaria in un quadro di contesto in cui tutto è realmente possibile e consentito quando si disponga del potere di ricatto di cui godevano D'Amato e Gelli.

Questo il testo: *"Caro Barbato, secondo quanto mi consta Lei è professionalmente giornalista e politicamente comunista o, se più gradisce, progressista. Come giornalista non attira molto il mio interesse (anche se si dà il caso che ambedue abbiamo settimanalmente una rubrica fissa su uno stesso periodico tant'è che non avevo ascoltato la sua "Cartolina" di lunedì sera e ho dovuto poi richiederne una copia. Ma se posso sbagliarmi col mio giudizio dal punto di vista professionale credo di non sbagliarmi se mi per metto di dirLe che, dal punto di vista politico, Lei é proprio una frana! Infatti, nell'intervista a " Il Corriere della Sera" io, come sempre peraltro, ho trattato il partito comunista (nonché le sue successive trasformazioni e scissioni) con il garbo dovuto ad un movimento politico che grande ruolo ha ed ha avuto nella politica italiana in coerenza con la mia lunga vita nel servizio allo Stato,*

e sopra tutto in questo periodo di campagna elettorale, me la sono presa un po' con tutti e mi sono rigorosamente astenuto dall'attaccare il popolo comunista. Tuttavia Ella mi accusa di parlare soltanto adesso chiedendomi perché ho taciuto prima. Le rispondo innanzi tutto, che prima ero in servizio ed ora sono pensionato. E poiché questa mia riservatezza non ha avvantaggiato soltanto una parte politica ma anche, e forse ancor di più, quella che oggi si presenta alle elezioni come nuova alternativa di governo. ***Gli scheletri nell'armadio ce l'hanno tutti****, caro Barbato, i partiti e le persone, forse anche io e Lei, ma non é questa una ragione per andarli a spifferare a sproposito e quando non sia richiesto da ragioni di giustizia soltanto le quali sovrastano certe regole di convivenza, convenienza e di rispetto. I fini scandalistici o puramente di cassetta giornalistica sono altra cosa. Per questo, e tanto per fare alcuni esempi,* ***io ho sempre evitato ed intendo evitare di divulgare ciò che il mio incarico mi ha permesso di conoscere su tante cose****. Ad esempio: le prove della totale subordinazione del gruppo dirigente del PCI; dal momento dello sbarco di Ercole Ercoli a Salerno; il Comintern ed il Kominform; la valanga straripante di dollari che provenivano dall'URSS al PCI mentre questo chiedeva ai compagni di dissanguarsi sino all'ultima lira e fino all'ultima ora di fatica per il partito; l'iter di questi soldi da Mosca a Via Gaeta, da qui alle Botteghe Oscure, a Via di Propaganda per il cambio in lire, da Via di Propaganda alle casseforti Parlamentari del Partito e da qui alle Federazioni; la costituzione dell'immenso patrimonio immobiliare del partito (secondo soltanto a quello dello Stato); le attività di Matteo Secchia e del suo segretissimo gruppo Vigilanza; le scuole paramilitari a Mosca per italiani; l'appropriazione di mezzo miliardo (20 miliardi di oggi) in una notte del '53 da parte di un certo Giulio, uomo di fiducia di Secchia e titolare delle chiavi delle casseforti, uomo forse stravagante ma di alto livello morale, che dal primo momento mi raccontò tutto; i trucchi delle società commerciali che mi spiegò l'ineffabile e compianto "Gege"; i figli di altissima personalità del partito trovati a svolgere un 'attività quanto meno sconcertante. E tanto altro ancora; e poiché parliamo di scheletri nell'armadio, uno scheletrino di neonato morto e sepolto clandestinamente in "terra rossa" al quale potrei, come Oriana Fallaci, scrivere la "lettera ad un bimbo mai nato. A questo punto, caro Barbato, e avendo consultato i suoi capi politici decida se piantarla nei miei confronti e fare, come non le mancherà mezzo, dovuta ammenda oppure pubblicare questa mia lettera (che io lascerò del tutto segreta) e rinnovarmi l'invito ad essere più esplicito. Io, sia pur con rammarico, sarò a Sua disposizione e per accontentarLa non mi mancheranno in questo periodo efficaci tribune! Come Lei può immaginare! Con saluti da (Federico Umberto d'Amato) Roma, 19 Gennaio '94.*

Cacioppo riporta il commento del giudice Mastelloni:

"Emergeva dunque il riscontro di diversi e ulteriori meccanismi di infiltrazione azionati da tempo dal D 'Amato nei confronti dei partiti della Sinistra, apparendo contestualmente evidenti i toni aggressivi impiegati dallo stesso nel rapportarsi agli ambienti della stampa allorché si riteneva attaccato. La lettera al compianto Barbato ne costituisce, appunto, uno squallido esempio. Il D 'Amato non è stato certamente una figura contraddittoria (cfr. reperto n. 23)".

Vi è un altro documento tra quelli sequestrati e prodotti in giudizio, importante per comprendere la figura di D'Amato e soprattutto per allontanare una certa aureola cui sembra indulgere lo stesso consulente Giannuli, incompatibile con le acquisizioni di cui abbiamo trattato nella parte concernente il patrimonio di D'Amato e il suo tenore di vita e la sua ricchezza, descritti da Claudio Gallo, avallati dal consulente quando mostra di non credere all'esistenza di sole fonti di reddito lecito a sostegno dello status patrimoniale del D'Amato.

Si tratta di una missiva del 20 maggio 1995 diretta ad un "Egregio Avvocato" a firma del D'Amato, in cui questi ricorda all'interlocutore vicende passate in cui lo aveva aiutato, evocando, con numerosi sottintesi, vicende ad entrambi note. Vicende peraltro interessanti dal punto di vista del senso dello Stato che ne emerge. D'Amato ricorda infatti l'aiuto che fornì all'interlocutore a seguito dell'intervento di un certo "Mario Imperia", che su richiesta del suo partito gli chiese di organizzare la protezione fisica dell'"avvocato", minacciato da una massa di operai della società RAINBOW". D'Amato ricorda di avere assegnato una scorta e ricorda che degli agenti erano ancora vivi e potevano testimoniare e tra essi una poliziotta, distolta dai suoi compiti istituzionali per fare da scorta all'avvocato.

Ricorda altre circostanze tra cui la copertura di uno scandalo che sarebbe finito altrimenti "nella bufera tangentopolesca" e ricorda l'aiuto che diede a questo "Avvocato" nel trarlo d'impiccio da una situazione finanziaria di estrema gravità.

Tutto questo si spiega in base all'ultimo punto, banale e venale: gli ricorda la vendita di un lussuoso appartamento londinese che l'"Avvocato", grazie a D'Amato vendette ad un principe saudita amico di quest'ultimo e quindi la promessa mai mantenuta di un compenso di mediazione per D'Amato di centomila dollari.

Un ulteriore indizio a sostegno delle erogazioni gelliane e del gradimento che le accompagnava.

Altri documenti segnalano il carattere del personaggio, tra cui le note per un romanzo storico o una sceneggiatura sulla sua esperienza di spia nel passaggio dalla fase finale del

nazifascismo alla guerra fredda e nel quale avrebbe voluto inserire i riferimenti a tutti i personaggi che aveva incrociato nella sua vita e che invece finisce col menzionare soltanto nel libro Menù e Dossier in cui si limita, sempre in modo allusivo e mostrando di possedere informazioni riservate, a riferirne i gusti gastronomici.

Altra fonte richiamata in una delle informative di Cacioppo sui rapporti tra Delle Chiaie e D'Amato è l'ispettore Vincenzo Santillo, secondo cui Delle Chiaie - prima dei fatti di Piazza Fontana - si recava spesso all'Ufficio Politico, intrattenendosi con il dirigente Dr. Zecca; egli sospettava che fosse un confidente: secondo Santillo Delle Chiaie "cantava" sia con qualcuno del loro ufficio che con "il dr. D'Amato del Ministero dell'Interno".

Secondo Santillo inoltre era *"notorio che Delle Chiaie fosse in contatto con il Ministero dell'Interno ed in particolare con D'Amato. Con me Improta non ha mai commentato i rapporti tra Delle Chiaie e D'Amato. Non bisogna dimenticarsi che D'Amato era un funzionario di alto livello ed io un sottufficiale. anche se di fiducia del dr. Improta" (file p. 544).*

Può essere interessante segnalare che l'ispettore Cacioppo, in un'informativa in cui riassume la puntuale diagnosi svolta sui faldoni dell'indagine dell'Ufficio istruzione bolognese "Italicus bis", dà atto della presenza nel faldone 60 di un appunto sequestrato al Delle Chiaie nel quale quest'ultimo accusa gli ordinovisti di avere trescato col D'Amato, rivoltando le accuse a lui rivolte. Questo tipo di difesa sembra indirettamente avallare l'accusa principale. E riscontra quanto si è detto a proposito dei rapporti tra l'UAR e Zorzi.

A pag. 1118 del file si legge:

È stato acquisito un documento sequestrato a Stefano DELLE CHIAIE, in occasione dell'arresto in Venezuela, in cui vengono ripercorse le vicende che lo avevano visto coinvolto e nel quale lancia accuse ad alcuni elementi della destra e della estrema destra italiana. Gli argomenti trattati sono la riunificazione di ON e AN, il Golpe Borghese, la vicenda CIOLINI, le stragi ed altro. Alla pagina 4 del documento, nella parte intitolata "PROFILI" lettera "B) FREDA", dopo aver precisato che "il suo [di FREDA] lancio pubblicitario lo deve ad un'inutile strage. Se l'abbia o no commessa è un problema suo" scrive che "Freda deve rispondere al Movimento Rivoluzionario di molte cose: - quali sono stati i suoi legami con il SID diretti e attraverso Giannettini e Facchin; - quali le sue complicità con il ministero degli interni (D'Amato-Russomanno) stabilite attraverso il figlio di un magistrato di Padova?" Accanto a quest'ultima frase si leggono i seguenti nomi scritti a mano "Delfo ZORZI e Giovanni Biondo".

5.10. I rapporti tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie nella ordinanza-sentenza dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Venezia

Nella vicenda dell'abbattimento dell'aereo del SID Argo 16, verificatosi il 23.11.1973, sul finire del 1998 fu emesso un monumentale provvedimento giudiziario redatto dal giudice istruttore Carlo Mastelloni che, traendo spunto da quella ennesima strage, attribuita ai servizi segreti israeliani e ai connessi depistaggi e occultamento/soppressione di piste e documenti, trattava incidentalmente ma lungamente l'azione e la storia dei servizi segreti e d'informazione ed in particolare quello dell'Ufficio Affari Riservati e successive denominazioni fino a tutti gli anni Ottanta.

Nel paragrafo precedente si è visto come l'ispettore Cacioppo abbia ampiamente attinto all'ordinanza in questione nelle sue informative/annotazioni per l'autorità giudiziaria bresciana; in quel provvedimento si rinvengono infatti informazioni e prove di notevole interesse e importanza, avendo quel giudice sottoposto a serrate indagini tutto l'universo dei servizi segreti del tempo, raccogliendo testimonianze, acquisendo documenti, incrociandoli tra loro e con gli elementi emersi nei processi per le strage degli anni precedenti, tutti caratterizzati da pesanti e devianti interventi di questo o quel servizio.

Abbiamo visto come il dr. Mastelloni non si fermò neppure di fronte a D'Amato, disponendo la perquisizione della sua abitazione, appena informato dell'intervenuto decesso dello stesso.

Il provvedimento consta di 3110 pagine e una ricerca nel file con esponente di ricerca D'Amato rinvia ad alcune centinaia di pagine.

Alcuni paragrafi sono dedicati all'azione degli uomini che furono dell'Ufficio Affari Riservati che D'Amato continuava a controllare di fatto.

Ci limitiamo a riportare i risultati dell'investigazione concernenti i rapporti tra Delle Chiaie e D'Amato quali emergono dalle pagine dell'ordinanza in termini inequivocabili, aggiungendosi alle importanti acquisizioni fornite dall'ispettore Cacioppo. Limiteremo l'esame alle questioni più rilevanti, omettendo i dati già emersi dall'esame precedente.

Conviene ricordare come in limine alle osservazioni sulle attività del D'Amato, anche il giudice istruttore sviluppa un'accurata indagine sulla storia e la struttura dell'Ufficio Affari riservati e successive denominazioni, fino alla sua confluenza nel SISDE (1978).

L'interesse per l'UAR nell'indagine veneziana era dato dal coinvolgimento nelle attività devianti e di occultamento della verità sull'azione dei servizi segreti israeliani di alti funzionari dell'Ufficio, tra cui Silvano Russomanno.

Nel corso delle indagini emergevano prove di contatti e scambi informativi tra il capo dell'Ufficio D del SID Maletti e il D'Amato, al tempo già formalmente al vertice dell'UAR.

Per esigenze di sintesi le riportiamo per punti.

1. Nell'affrontare il tema, si dava conto di due testimonianze del capitano Labruna che nel 1990 affermava che Maletti e D'Amato interloquivano per motivi di ufficio e *che "la struttura di Avanguardia Nazionale non denunciata per i fatti del Golpe Borghese, era pilotata dall'Ufficio Affari Riservati retto da D'Amato."* Maletti indicava come propria fonte, Guido Paglia ex ordinovista, al tempo vicedirettore del Giornale, Guido Giannettini, che, come sappiamo, ebbe con Labruna rapporti fiduciari a partire dal 1972. Giannettini che doveva a Labruna l'espatrio per sottrarsi alla cattura per piazza Fontana, gli riferì che *Avanguardia Nazionale* collaborava con l'Ufficio Affari Riservati. Gli predispose su questo una relazione scritta, passata a Maletti. Anche Paglia aveva fornito una relazione dettagliata. Delle Chiaie era una fonte dell'UAR e conferme importanti erano venuti dalle figure con le quali Labruna aveva condotto importanti azioni investigative per il golpe Borghese: l'avv. Degli Innocenti, Torquato Nicoli e Remo Orlandini. Tutti noti. La fonte in questione è di primaria importanza e i "de relato" sono plurimi ma attendibili.

2. È questa la prima attestazione dell'esistenza di un continuativo e funzionale quanto atipico rapporto tra la Divisione Affari Riservati e *Avanguardia Nazionale*.

3. Umberto Pierantoni (teste che abbiamo già conosciuto per il Documento Artigli) in una testimonianza del 1990 conferma i rapporti tra Maletti e D'Amato quando entrambi dirigevano i rispettivi uffici. Sempre Pierantoni ha spiegato che D'Amato anche dopo il pensionamento rimase in carico al servizio, venendone retribuito, formalmente per mantenere l'abbonamento alle notizie fornite dall'Agenzia di Lando Dell'Amico. Commenta il giudice che "conoscendo le non lusinghiere qualità dell'Agenzia di stampa può agevolmente comprendersi la qualità reale della mediazione impiegata da D'Amato volta ad arginare attacchi di stampa maliziosamente preannunciati". In sostanza il pagamento di un'estorsione ovvero il pagamento di una fonte giornalistica. Al tempo dello scandalo dei fondi neri del SISDE, D'Amato fu costretto ad ammettere di essere a libro paga del servizio. Lo stesso nuovo segretario del direttore dell'UCIGOS, Lucani, confermava ciò che abbiamo appreso da Ciccioni: *"Quando ho preso servizio alla segreteria dell'UCIGOS al posto di Mango già*

ho trovato la prassi secondo cui al D'Amato veniva recapitata al domicilio una somma di danaro, che non so quantificare, dal Ciccioni, somma che perveniva al Pierantoni dai fondi del Capo della Polizia Parisi. Anche io, talvolta, sono andato, e sempre a mezzogiorno, da solo, presso la casa di D'Amato a recapitare buste chiuse con soldi liquidi e ad attingere - questo tutti i giorni ~ buste chiuse consegnate dal D'Amato contenenti al massimo un foglio. Le buste erano recapitate presso D'Amato, da me o prevalentemente dal Ciccioni. Io queste le consegnavo direttamente al prefetto Pierantoni come da dicitura sulla busta: "PIERANTONI" ..."

4. Indagando sulla vicenda "Argo 16" e dovendo svolgere accertamenti su due alti funzionari del servizio, già UAR, indagati per occultamento e sottrazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato, tra i quali uno dei capi del servizio, il Russomanno, il magistrato dovette sentire un elevatissimo numero di funzionari e dirigenti di polizia e dovette indagare su D'Amato, anche se deceduto. Ne trasse la seguente conclusione, dopo avere sentito il Pierantoni, della cui insoddisfacente disponibilità a testimoniare, abbiamo avuto esperienza anche in questo processo (sia pure con la possibile spiegazione dell'età e del tempo trascorso):

5. "*Questo è il massimo risultato conseguito dall'escussione di uno dei funzionari più vicini nel corso degli anni, ed anche affettivamente, a Federico Umberto D'Amato. Non ha dunque il teste voluto o potuto riferire i termini di quelle presunte intese o gli autori e i protagonisti delle stesse, così fornendo una versione analoga a quella porta, in veste di imputato, dal Russomanno.* ***Rilevano, quanto ad una mentalità diffusa e propria di funzionari cessati ma già di rango elevato, le palesi enormi resistenze dall'Ufficio riscontrate in capo agli stessi nel riferire fatti e circostanze in grado anche solo di lambire negativamente la gestione, o le caratteristiche della stessa, dei vari Ministri dell'Interno succedutisi nel tempo. Sono atteggiamenti, questi, del tutto omologhi a quelli mantenuti dagli Ufficiali del Servizio di Sicurezza militare rispetto ai loro vertici e rispetto alle varie gestioni del Ministero della Difesa, da cui il SID dipendeva. Uno dei punti su cui questo Ufficio ha incontrato, quanto alla gestione del prefetto D'Amato, o a quelle successive, maggiori resistenze concerne i rapporti coltivati nel corso degli anni tra la Divisione Affari Riservati ed il Delle Chiaie e la sua struttura***". La sola eccezione è quindi costituita dalle già esaminate dichiarazioni di Labruna e di Carlucci.

6. Osserva peraltro il giudice che a tale chiusura sul piano delle testimonianze era riuscito a fare fronte attraverso l'acquisizione di documenti da cui era possibile desumere la

"gestione della struttura di Delle Chiaie da parte di altra o di altre (strutture), inquadrate nell'Ordinamento statuale". Si tratta di affermazione di notevole importanza ai nostri fini. Anche per il giudice veneziano Delle Chiaie e i suoi uomini erano gestiti, certamente fino al 1980, da D'Amato, ancora nel pieno dei suoi poteri. I riscontri ai quali il magistrato si riferisce "sono stati formalmente rinvenuti negli Archivi del Ministero dell'Interno" e acquisiti a seguito di accurata autonoma ricerca del suo Ufficio, avvalendosi di personale DIGOS di livello non dirigenziale. Le tracce rinvenute riguardavano non l'attività del Delle Chiaie come singolo "**ma addirittura di tutto il gruppo egemonizzato da quest'ultimo**". Il giudice, fatta questa premessa, così conclude: "*E' più che plausibile ritenere che, nel corso degli anni, una sorta di direttiva sia rimasta operante, trasmessa di generazione in generazione in discesa a tutti i funzionari, anche periferici, all'uopo delegati dall'A.G. a tale tipo di ricerca documentale presso la sede centrale dell'UCIGOS: salvaguardare il sistema informativo originato dal D'Amato e dai suoi predecessori e, con esso, salvaguardare gli stessi funzionari già incardinati nella Divisione AA.RR. Conseguentemente, determinati e delicatissimi rapporti afferenti a quella perdurante strategia immanente alla natura degli AA. RR. sono stati coperti in nome di un malinteso senso di subalternità alla autorevolezza di alti funzionari, e che poi autorevoli non erano, se non addirittura a causa di motivi molto più volgari, riconducibili ad avanzamenti di carriera o all'acquisizione di altre utilità. Si tratta di osservazioni scaturite a seguito dell'esperienza maturata all'esito delle ricerche condotte presso il Viminale e che possono estendersi anche al personale in sottordine: molti sottufficiali cessati, già operanti all'Ufficio Politico di Roma, hanno mantenuto analogo atteggiamento reticente; alcuni di essi, solo dopo sollecitazioni ovviamente formulate a seguito di rituali contestazioni, hanno fatto cenno a punti nevralgici relativi non tanto al presunto rapporto fra Delle Chiaie e funzionari del Ministero dell'Interno, quale il D'Amato stesso, ma anche alle singole gestioni dei vari funzionari, a livello ministeriale o a livello dirigenza degli Uffici Politici, segnatamente quello di Roma che era in realtà eterodiretto dagli AA. RR. quanto a un indirizzo informativo per così dire bloccato*".

7. Il senatore Taviani (più volte ministro dell'interno fino a novembre 1974) nel corso di diversi interrogatori istruttori, a partire dal 1990 aveva dichiarato di avere saputo dal D'Amato che gli Affari Riservati mantenevano rapporti diretti con elementi dell'estrema destra "a fini difensivi". L'aspetto più interessante di questa deposizione è l'inconsistenza della giustificazione (quale difesa? da chi? per cosa? ecc.) che evidentemente scherma una diversa realtà. Perché non dire difesa da attentati e delitti e perché non approfondire il fatto

che l'opera di prevenzione non ha mai avuto successo, malgrado la miriade di infiltrati, confidenti, informatori? Più ragionevole pensare che la presunta difesa si sia tradotta in lasciapassare e agevolazione programmatica.

8. L'indagine veneziana si segnala per la decisione di "profanare" diversi santuari dei servizi di sicurezza. Tra questi la cassaforte della segreteria della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, contenente il registro delle fonti del servizio, già UAR, di cui fu disposto il sequestro nell'aprile del 1997. Il materiale sequestrato disvela una parte della complessa attività spionistica svolta dall'UAR nel corso degli anni con i diversi direttori che si erano succeduti. Ne derivava *"lo scenario della vigenza in Italia, a far data dall'immediato dopoguerra, di un Servizio di sicurezza civile non istituzionalmente configurato né sancito legislativamente e tuttavia ritenuto e riconosciuto come tale nei consessi internazionali ove aveva avuto accesso anche D'AMATO, accreditato all'uopo dai Ministri dell'Interno nel tempo succedutisi."* Era quindi noto ai Ministri dell'Interno e al ceto politico che *"la struttura spregiudicata degli Affari Riservati andava impiegando le c.d. fonti interne, gli infiltrati, nelle formazioni eversive della destra senza stroncarle" (pag. 2154).*

9. Merita considerazione un'osservazione del giudice a pag. 2343 concernente la gestione delle fonti: *"è emersa, quasi unanime, da parte dei numerosi funzionari e sottufficiali già impiegati nelle articolazioni della Divisione o nelle Squadre ed escussi a lungo dopo il sequestro del materiale documentale custodito nella cassaforte della segreteria della D.C.P.P., la ammissione della loro preconoscenza quanto al sistema delle fonti, sia che esse fossero alimentate in periferia che gestite direttamente dalla Centrale, in Roma o da Roma. Resistenze, tuttavia, a volta tenui e a volta di spessore, si sono ravvisate in capo ad alcuni qualificati testi nel momento in cui le domande si incentravano sull'attività di infiltrazione delle fonti da loro stessi gestite o da altri colleghi; atteggiamento mantenuto anche a causa di un convincimento radicato culturalmente secondo cui l'obiettivo del Servizio, dai medesimi sposato, era quello di ottenere, comunque, notizie. Nessuna persona esaminata, funzionario o sottufficiale, ha dimostrato di essere in grado di vagliare criticamente la grossolanità e la pericolosità di siffatta metodologia investigativa. Questa concorde prospettazione oltre a non risultare convincente si è rivelata invero pericolosa tenuto conto del blocco storico informativo che tutti gli appartenenti agli Affari Riservati hanno consapevolmente concorso a costituire nel corso degli anni senza che nessuno di essi abbia mostrato dissidi o dubbi o attuato defezioni: segno di una coesione anche di tipo affettivo alle strutture di vertice che essi stessi hanno espresso riconoscendo, ancora alla*

fine degli anni Novanta, caratteristiche di mito alla figura di Federico Umberto D'AMATO e agli altri veterani della Divisione. Tutto questo con gravissimo pregiudizio per gli esiti delle indagini sui fatti di strage consumati in Italia a causa dei riflessi processuali di simili atteggiamenti.

10. Il segretario di D'Amato **Giuseppe Mango** ha riferito che quando D'Amato lasciò la direzione dell'UAR, continuò a gestire le proprie fonti e i propri infiltrati nei partiti politici quali P.C.I. P.S.I. e D.C, inviando i suoi appunti direttamente a Santillo. Ciò significa che il D'Amato nel 1980 era perfettamente in condizione di disporre delle informazioni e dei collegamenti che aveva sviluppato negli anni precedenti, compresi quelli concernenti le informazioni su attentati terroristici che gli pervenivano dal Russomanno e che proseguirono con il Santillo; quest'ultimo ragionevolmente non tralasciava di informare D'Amato dopo che formalmente non era più il direttore del servizio, considerato che D'Amato proseguiva la sua attività con le sue fonti, alcune delle quali assai importanti per l'infiltrazione realizzata nei partiti e di cui Santillo era messo a parte. Mango ha ribadito con fermezza che tutte le fonti degli Affari Riservati non transitarono al SISDE, ma rimasero di competenza degli "Affari Riservati", come se questo ufficio non fosse mai stato sciolto. I rapporti tra D'Amato e Santillo erano ottimi. Santillo era grato a D'Amato del modo in cui gestiva le fonti e delle informazioni che ne traeva e che trasmetteva al Santillo, consentendogli di avere positivi riscontri dai ministri. Alcune fonti di D'Amato passarono poi a Santillo.

11. Mango precisava che tra le più importanti fonti informative di D'Amato ci fossero il parlamentare del Movimento sociale Giulio Caradonna che inviava periodicamente delle buste informative al D'Amato oltre a Mario Tedeschi con il quale si incontrava regolarmente, in determinati locali. Mango conosceva quindi alcune delle fonti di D'Amato, inserite nell'estrema destra, compresa la fonte Aristo, il giornalista Armando Mortilla, inserita in *Ordine Nuovo*.

12. Le fonti trattate dal D'Amato all'interno dei partiti di sinistra furono anch'esse molteplici e di grande rilievo. Non interessa trattarle in questa sede. L'ordinanza Mastelloni si diffonde in profondità e ciò consente di apprendere come D'Amato non avesse difficoltà a percorrere ogni via, anche la più tortuosa e impensabile, per realizzare scopi d'Ufficio, ma anche personali per la costruzione di quel grumo di potere occulto di cui si era dotato.

13. Tornando ai riscontri sui rapporti tra D'Amato e Delle Chiaie, fondamentale, come detto, la testimonianza di Guglielmo Carlucci, vice e strettissimo collaboratore di D'Amato all'Uar. Il giudice analizza attentamente e scrupolosamente la testimonianza sul

punto, sapendo della reticenza di altri funzionari dell'Ufficio, a partire da Mango. Di questa testimonianza abbiamo già detto. La valutazione che se ne fa nell'ordinanza è assolutamente positiva: Delle Chiaie "era solito frequentare il dr. D'Amato sia quando il funzionario era vice direttore che nei tempi successivi in cui era assurto alla carica di direttore" della Divisione, trattenendosi con il prefetto nei locali dell'ufficio. In alcune occasioni lo stesso Carlucci aveva assistito ai colloqui intercorsi. tra i due." Il Delle Chiaie era stato presentato al Carlucci che, come abbiamo già visto, godeva di favori in cambio della sua opera informativa (passaporti, porti d'arma e quant'altro di interesse, estendo tali "favori" (non certi minori, o irrilevanti) ad altri estremisti di destra.

14. Ovviamente D'Amato trasformava in investigazioni le informazioni che riceveva, ma nessuno può escludere che l'uso che potesse fare di quel rapporto fosse anche altro, visto che non c'era alcuna possibilità di oggettivarlo. Delle Chiaie era dunque *"un suo confidente nonché infiltrato"* nella struttura di estrema destra. Un rapporto personale ed esclusivo del D'Amato. Un "contatto rischioso", ma indispensabile, come si è detto. Purtroppo, non ha impedito la strage, nonostante Delle Chiaie avesse occhi e orecchie dentro i NAR (Dimitri, Magnetta, lo stesso Mangiameli, Palladino, guarda caso soppresso proprio mentre si avviava a collaborare). Non è dato quindi comprendere in che modo quella frase che seguiva ogni incontro, per cui *"poteva essere utile per noi",* si sia concretizzata. La testimonianza del Carlucci è certamente un *riscontro "pertinente a un rapporto di cui si è eternamente sussurrato ma anche dibattuto spesso nelle aule di Giustizia"* che per il giudice veneziano ha avuto conferma processuale, *"caratterizzata da una ricchezza di particolari ben inquadrata nello spazio e nel tempo".*

15. Il 28 maggio 1997 Carlucci confermava le precedenti dichiarazioni, riconoscendo il Delle Chiaie in una vecchia foto degli anni Sessanta.

16. Abbiamo già riferito delle dichiarazioni del capitano Labruna che la sentenza riporta ancora diffusamente a pag, 2546 e seguenti; è il Labruna ad avere convintamente sostenuto che la ragione della mancata denuncia di Delle Chiaie per il golpe Borghese stava nei rapporti che lo stesso intratteneva con i servizi. Il collegamento di D'Amato con Delle Chiaie, al tempo del golpe Borghese, era stato il medico del Viminale dr. Drago, uno dei protagonisti di quella vicenda. La stessa sentenza offre ulteriori riscontri dalle dichiarazioni di Giannettini e Paglia (queste ultime incerte).

17. A fronte delle incertezze postume del Paglia, la sentenza riporta un brano della testimonianza del dirigente del MSI Romolo Baldoni, che fornisce, invece, un importante

riscontro. Baldoni, già consigliere provinciale del partito a Roma, afferma di avere avuto rapporti con la dirigenza del partito e di avere conosciuto Guido Paglia. Sapeva che quest'ultimo era amico del Delle Chiaie, circostanza non nascosta dal Paglia. Nel corso di un pranzo lo mise sull'avviso, in quanto Delle Chiaie era considerato pericoloso dai vertici del partito, perché sospettato di essere coinvolto nei fatti di piazza Fontana. Dopo qualche giorno Delle Chiaie fuggì all'estero. Aveva riferito inoltre al Paglia che Almirante, Romualdi e De Marzio consideravano Delle Chiaie in rapporti con D'Amato. Fu per questo avvicinato di sera da un gruppo di cinque o sei persone, oltre Delle Chiaie e Paglia, che chiesero spiegazioni su quanto riferito. In realtà fu un vero e proprio agguato. Fu minacciato e gli venne chiesto di riferire le sue fonti, ma si rifiutò. Almirante aveva in più occasioni detto che Delle Chiaie era un provocatore al servizio del Ministero dell'interno ed in particolare del Prefetto D'Amato. Almirante diceva di essere in possesso di fotografie che riprendevano Delle Chiaie all'uscita dal Ministero dell'Interno.

18. Inoltre, Delle Chiaie faceva attaccare manifesti del candidato della DC Petrucci in zona Tuscolana da alcuni suoi uomini. Di questo aveva riferito a Paglia oltre alle notizie sul coinvolgimento in piazza Fontana, confidategli da Almirante. Proseguiva affermando che il compito di Delle Chiaie, sin dal 1965, per conto del Ministero dell'Interno e della Democrazia Cristiana era quello di alzare i livelli di scontro nelle manifestazioni. Aveva cercato di sottrarre Paglia all'influenza di Delle Chiaie ma fu aggredito dal gruppo che voleva conoscere le fonti delle sue informazioni. Almirante sosteneva esplicitamente che Delle Chiaie era finanziato dal Ministero dell'interno e nel partito ciò costituiva notizia corrente da anni, per cui le sedi del MSI erano interdette agli aderenti ad AN. D'altra parte, nel partito si sapeva che vi erano rapporti diretti tra Almirante e Delle Chiaie. Costui si recava nell' abitazione del parlamentare, secondo quanto riferitogli dallo stesso. La polizia che sorvegliava la casa di Almirante l'aveva riconosciuto ma non l'aveva arrestato, perché questo era l'accordo con D'Amato, altrimenti Delle Chiaie avrebbe potuto parlare.

19. Disposta l'acquisizione di ogni documento utile ad appurare i rapporti di Delle Chiaie con l'UAR presso gli archivi del Ministero dell'Interno, veniva trasmesso un fascicolo intestato al D'Amato in connessione con il processo di Catanzaro. La documentazione comprende molti documenti sequestrati in via Tronto. Ci sono articoli di stampa, giornalistici e comunicati stampa in cui Delle Chiaie, Almirante e il Ministero smentiscono ogni rapporto anomalo tra il primo e l'ultimo. La documentazione è molto interessante perché da un "appunto per il Capo" si comprende che è lo stesso D'Amato che detta la linea al Ministro.

Come osserva il giudice, dalla documentazione acquisita si ha conferma *della "piena sponsorizzazione della linea informativa di D'AMATO, e della Divisione, sempre accordata da cessati Presidenti del Consiglio e cessati Ministri dell'Interni."*

20. Ulteriori riscontri emergono da altre dichiarazioni raccolte dall'interno degli Uffici di polizia. Il maresciallo Di Maio aveva prestato servizio all'ufficio politico di Roma e successivamente transitato alla Squadra centrale degli Affari Riservati; sentito il 17 giugno 1997 ricordava che, nei primi anni Sessanta aveva avuto modo di vedere "tre volte" Delle Chiaie nei locali dell'ufficio. Parlava con i funzionari Lori e Zecca ma s'intratteneva soprattutto con il maresciallo Pizzichemi. Costui si occupava della destra eversiva e del Movimento Sociale. Proprio queste percezioni dirette e quindi non la sola presenza ma evidentemente la familiarità, la confidenza, la natura del rapporto l'avevano indotto a ritenere che *"fungesse da collaboratore, da confidente dell'ufficio politico di Roma ..."*. Questi contatti erano stati poi confermati dal funzionario Noce.

21. Il maresciallo Scarlino, già in servizio presso l'ufficio politico predetto e successivamente collocato all'Ispettorato di Santillo (dep. 13.11.1997), riferiva che Delle Chiaie entrava nella stanza con Pizzichemi, chiudevano la porta e i colloqui erano riservati. Scarlino confermava più volte fornendo dettagli. Viceversa, smentiva Vinciguerra sull'operazione "manifesti cinesi", peraltro conclamata sul piano storico e ammessa dallo stesso Delle Chiaie. Il dr. D'Agostino dal gennaio 1965 al febbraio 1967 fu a capo dell'ufficio politico. Commenta il giudice: *"Non ci si aspettava di più dal D'Agostino. Infatti dall'istruttoria condotta sulle fonti della Divisione AA.RR. egli figura tra i funzionari più intranei alla strategia di D'Amato quanto all'impiego spregiudicato delle fonti della Divisione, struttura ove transitò nel 1967 in un contesto ove spesso le fonti più rilevanti dell'ufficio politico, già suo, passavano a essere coltivate dai funzionari della struttura ministeriale e ove i rapporti diretti con questi stessi erano tenuti proprio dal capo dell'ufficio politico. Né può sottacersi che il più volte citato Pizzichemi era tenuto proprio a riferire al D'AGOSTINO "competente per la destra" (cfr. De Maio ibidem)."*

22. A pagina 2678 una serie di riscontri confermativi della testimonianza di Vinciguerra sull'operazione "manifesti cinesi" e altri riscontri sui rapporti tra Tedeschi e D'Amato, in particolare sul fatto che dietro lo pseudonimo di "Abate Faria" il giornale di Tedeschi ospitava interventi di D'Amato recanti valutazioni sulle stragi e sulle deviazioni nelle indagini.

23. La documentazione raccolta e l'analisi delle testimonianze inducono, infine, il magistrato ad a riscontrare l'ipotesi più volte, formulata secondo cui il ruolo del dr Drago al Ministero dell'Interno fu in realtà un modo per coprire il D'Amato che avrebbe indotto e condotto i "congiurati" all'azione, fino alla notte di TORA TORA, avvalendosi del medico del Viminale così attuando un'operazione idonea a condizionare in seguito gli ambienti militari e politici coinvolti in virtù degli elementi di responsabilità già acquisiti dal D'Amato per il tramite di Drago.

Può dirsi, in conclusione, che tra D'Amato e Delle Chiaie per almeno un ventennio si è sviluppata una collaborazione clandestina che ha consentito ad entrambi di muoversi agevolmente nei rispettivi ruoli e di avvalersi l'uno dell'altro nella realizzazione di obiettivi comuni. Esistono plurime evidenze che consentono di dire che Delle Chiaie è stato uomo a disposizione di D'Amato e con lui è stato protagonista di azioni funzionali ai fini perseguiti, in modo autonomo, da entrambi, di volta in volta raccordandosi contingentemente, azioni che hanno comunque dato successo, visibilità, potere e anche ricchezza a D'Amato, inserendo al vertice del potere occulto uno degli uomini più potenti della Repubblica che ne hanno determinato e diretto la storia nera.

5.11. D'Amato, Delle Chiaie e Gaetano Orlando

Come si vedrà in modo più approfondito nella parte IV, nel par. 13.6., appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese nel passato da **Gaetano Orlando**, una figura di particolare interesse per i suoi trascorsi nella formazione eversiva denominate MAR.

Sono stati prodotti in giudizio i verbali d'interrogatorio resi da Gaetano Orlando davanti G.I. del Tribunale di Bologna in data 13.02.1991 (davanti al G.I. dott. Grassi) e 15.07.1991 (davanti al dott. Zincani), nonchè altri verbali di interrogatorio, in un periodo in cui egli collaborò con la magistratura, rendendo dichiarazioni sui legami esistenti tra il MAR ed apparati dello Stato e, in particolare, con il Ministero degli Interni.

Nell'interrogatorio del **13.02.1991**, Orlando dichiarò sostanzialmente di appartenere ad un'organizzazione anticomunista, che aveva addentellati nell'esercito e che le dichiarazioni rese in precedenza da Vinciguerra al riguardo erano veritiere. Aggiunse che a suo parere Fumagalli, capo del MAR, era un agente della CIA. Riferì anche di essere stato vittima di un sequestro di persona in Spagna ad opera di Delle Chiaie, Vinciguerra e Ricci e che lo scopo dei tre rapitori era interrogarlo per avere da lui informazioni sull'attività di Giancarlo Esposti, un esponente di AN che si era infiltrato nel MAR, e in particolare sulla sua collaborazione

con i servizi. Orlando venne minacciato di morte, ma venne salvato dall'intervento di Delle Chiaie. Non nascose che, a suo parere, Delle Chiaie lavorava per i servizi segreti.

Nell'interrogatorio del **15.07.1991** ribadì la sua appartenenza ad un'organizzazione parallela anticomunista, che aveva a disposizioni armi e godeva dell'appoggio di esponenti delle forze armate; chiarì che essa si avvaleva di gruppi e di militanti della destra eversiva, ai quali venivano date armi. Disse che Vinciguerra aveva capito solo con il passare del tempo le relazioni strette esistenti tra la destra eversiva e apparati dello Stato ed aveva per questo subìto un profondo turbamento

Infine, nell'interrogatorio del **19.03.1997** , anche quest'ultimo prodotto in atti, Orlando affermò che tra il 1975 e il 1976 a Madrid aveva partecipato ad una riunione organizzata da Covisa, alla quale presenziava anche un personaggio del calibro di Yves Guérin-Sérac e nel corso della quale Stefano delle Chiaie gli presentò Federico Umberto D'Amato.

Il fatto stesso che D'Amato si recasse all'estero per incontrare noti estremisti di destra, gravati da mandati di cattura o ricercati in Italia, e personaggi posti al vertice di organismi eversivi aventi vocazione internazionale e fautori della strategia della tensione appare estremamente indicative. Orlando aggiunse significativamente: "*Al di là della presentazione del Dottor D'Amato io avevo sempre supposto che Delle Chiaie fosse vicino al Ministero degli Interni poiché la stragrande maggioranza delle domande postemi durante il mio sequestro erano dirette a conoscere quali fossero gli agganci del MAR presso l'Ufficio D. Io non avevo contatti di questo tipo ma è mia opinione che il Fumagalli, sempre bene informato, li avesse, forse tramite un ufficio a Milano*".

Nell'interrogatorio del **12.10.1991**, riferì che in Spagna Delle Chiaie incontrò anche il senatore Mario Tedeschi, che egli stesso aveva conosciuto.

Si tratta di dichiarazioni che, oltre a riscontrare ancora una volta le dichiarazioni rese da Vinciguerra, confortano l'idea dell'esistenza di relazioni privilegiate tra D'Amato e Delle Chiaie ed il coinvolgimento del primo, in funzione di indirizzo, nelle decisioni assunte da organizzazioni della destra eversiva.

5.12. Considerazioni conclusive

Gli elementi di giudizio esposti in questo e nei precedenti capitoli e in generale in tutte le parti di questa sentenza consentono alcune rapide conclusioni.

Si è finalmente giunti a porre un punto fermo che considera la strage del 2 agosto 1980 a Bologna come il momento conclusivo, sia pure *sui generis* ed atipico rispetto ai momenti precedenti della c.d. "strategia della tensione".

È ormai appurato, grazie alle indagini sul quinto terrorista, l'ex militante di *Avanguardia Nazionale* Paolo Bellini, e grazie alle nuove acquisizioni su Sergio Picciafuoco, che la compagine degli esecutori materiali non agiva nel vuoto di strategia e fuori da contesti politici nazionali e probabilmente internazionali. Gli esecutori erano strettamente collegati a chi la strage aveva deciso, agevolato e finanziato, attraverso un fitta rete di legami e di mediazioni, di cui tuttavia si intravede ora il vertice, come è stato per le stragi politiche dei primi anni Settanta, la cui funzione fu tutta interna alle strategie atlantiche di prevenzione dell'espansione del comunismo in Europa, mediante operazioni connesse al contrasto alla "guerra rivoluzionaria" con l'impiego della controguerriglia psicologica che prevedeva anche il ricorso a stragi e provocazioni nelle varie forme delineate nell'operazione *Chaos*.

La strage di Bologna rispecchia questa strategia in un modo *sui generis*, in un mondo che è diventato molto più complesso e vede in atto il consueto tentativo, questa volta riuscito definitivamente, di influire sulla politica nazionale attraverso la strage indiscriminata per chiudere definitivamente con il passato resistenziale del nostro Paese, di cui l'omicidio dell'onorevole Moro e poi del presidente Mattarella furono precisi momenti attuativi.

L'inserimento della strage in un contesto assai più ampio della semplice azione dello "spontaneismo armato" finisce con l'aggiungere senso a quell'azione e al ricorso anch'esso strumentale alla manovalanza fornita dall'estremismo nero, come il terrorismo rosso aveva contribuito con l'operazione Moro.

Possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all'attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo.

L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la "strategia della tensione" si realizza nella strage di Bologna, come suo ultimo stadio, partendo da Portella delle Ginestre.

È una prospettiva suggestiva sul piano storico-politico-giudiziario.

L'analogia è importante perché consente di cogliere, come è ormai pacifico per quel lontano evento del 1947, un filo nero, che giunge a Bologna, di azioni coordinate e connesse per interferire sul libero e autonomo sviluppo della politica nazionale da parte di forze esterne, generalmente legate agli esiti del secondo conflitto mondiale.

Il punto d'arrivo è importante, ma è solo un "campo base" per riprendere la salita.

Ciò che si può dire, all'esito dell'indagine della Procura generale e del dibattimento, è che l'ipotesi sui "mandanti" non è un'esigenza di tipo logico-investigativo, ma un punto fermo. La strage di Bologna ha avuto dei "mandanti" tra i soggetti indicati nel capo d'imputazione, non una generica indicazione concettuale, ma nomi e cognomi nei confronti dei quali il quadro indiziario è talmente corposo da giustificare l'assunzione di uno scenario politico, caratterizzato dalle attività e dai ruoli svolti nella politica interna e internazionale da quelle figure, quale contesto operativo della strage di Bologna. Anche la causale plurima affonda radici nella situazione politico-internazionale del paese e nei rapporti tra estremisti neri e centrali operative della strategia della tensione sul finire degli anni Settanta. È nella complessa realtà politica di quegli anni che vanno trovate le causali della strage, una causale la cui individuazione va compresa allargando ancora di più il campo di osservazione cui ci si è dovuti necessariamente contenere in questo processo.

Qui abbiamo accertato che Gelli, la P2, i servizi segreti e quel centro occulto di potere coagulatosi intorno all'ex capo dell'Ufficio affari riservato avevano gestito e destinato ingenti somme di denaro all'esecuzione di un fatto che gravi convergenti indizi indicano nella strage di Bologna. Le complesse e intrecciate causali che portarono quel gruppo di potere, al cui servizio operavano le diverse squadre di eversori neri sempre a disposizione per manovre di attacco alla democrazia e alla Costituzione, sono tuttora questioni aperte e hanno solo parzialmente formato oggetto di analisi in questo processo.

Uno dei moventi emersi è consistito nella necessità di impedire ogni prospettiva di accesso della sinistra al potere in Italia, in una fase di ripresa formidabile della guerra fredda sul finire degli anni '70 e all'inizio degli '80, con l'invasione sovietica dell'Afghanistan e il dispiegamento dei missili Cruise in Sicilia.

Poi ancora l'attuazione del Piano di Rinascita democratica attraverso l'impiego misurato della strategia delle bombe in una prospettiva di guerra psicologica, di provocazione e di preparazione dell'opinione pubblica al taglio delle ali estremi del sistema politico.

Vi è poi il tema della connessione tra la strage del 2 agosto e la strage di Ustica.

Ad una tale prospettiva ha accennato Vincenzo Vinciguerra, senza approfondire.

Non è peraltro chiaro se la strage del 2 agosto possa essere stato un modo per spostare l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto a un attacco militare francese-americano all'aereo civile o se questo sia intervenuto deviando un percorso già predisposto per il 2 agosto, rendendo necessarie nuove forme di depistaggio, provocando al contempo disfunzioni nel piano già ordinato. E' noto che Maurizio Tramonte, alcune settimane prima di Ustica, aveva rivelato in confessione a don Mario Bisaglia di avere saputo dal Melioli che la destra ordinovista (alla quale era strettamente legato il gruppo dei NAR, come risulta dai rapporti Fachini/Cavallini e Signorelli/Fioravanti) stava preparando un gravissimo attentato alla stazione di Bologna per la fine di luglio 1980 e che il sacerdote ne aveva verosimilmente riferito al fratello, il quale avrebbe informato i servizi, senza riuscire a prevenire l'attentato. Sta di fatto che i fratelli Bisaglia morirono in circostanze che legano la loro morte alla strage (il ministro annegato in circostanze dubbie e misteriose nel 1984, il fratello prete quasi certamente assassinato qualche anno dopo).

Le due stragi sono poi legate da un comune depistaggio legato alla figura dell'ex ordinovista Marco Affatigato. Sono temi che non hanno trovato spazio nell'istruttoria e ci limitiamo semplicemente a enunciarli per segnalare la complessità dei moventi che chiamano pur sempre in causa Gelli e la loggia P2.

L'Avvocatura dello Stato propone un'interessante lettura degli avvenimenti all'interno delle logiche di potere atlantiche e dei rapporti di conflitto radicale all'interno stesso della P2, tra Gelli e i suoi riferimenti d'oltreoceano.

Nel triennio 1978-1981 Gelli subisce un attacco dall'interno della massoneria e della stessa sua organizzazione. Tale attacco viene scandito in varie fasi. Dapprima il processo al Grande Oriente d'Italia per le iniziative golpiste di Gelli nel quinquennio 1969-1974, iniziato dalla Gran Loggia di New York, con la costituzione della Commissione Frossel, che provoca le dimissioni del Gran maestro Salvini. Nello stesso momento in cui il Grande Oriente d'Italia rischiava di essere espulso dalla massoneria internazionale, dall'interno della P2 inizia un sorprendente, quanto singolare, attacco a Licio Gelli e alla Loggia P2, proprio da parte di personaggi chiave della Loggia occulta, vicini al Gelli. È la vicenda degli attacchi rivoltigli dalla rivista di Pecorelli, che entra in possesso del famoso memoriale Cominform, con il quale si vuole dimostrare che il Gelli è stato agente dei servizi dell'est e ne annuncia la pubblicazione poco prima di essere ucciso.

Si tratterebbe del ricatto dei servizi segreti, che disponevano del vecchio fascicolo degli anni Cinquanta mai più ripreso e aggiornato per costringere Gelli a lasciare la direzione della

P2. Il documento viene passato a Pecorelli dal colonnello Viezzer, in forza al SID, che detiene il documento.

Scrive l'Avvocatura che "Pecorelli fa presente a Gelli che le "potenti e fraterne amicizie" del Viezzer (*rectius* dell'apparato che è in grado di by-passarlo nei rapporti con il vertice del Servizio di informazione italiano, ndr) hanno deciso di invitare il venerabile maestro della loggia P2 a farsi da parte e che per questi "oscuri disegni" è stato incaricato Viezzer di consegnare al fratello Pecorelli il documento Com-in-form, che era stato predisposto per salvare l'organizzazione nel caso in cui l'agente Gelli fosse stato bruciato. Dopo l'omicidio Pecorelli, la manovra non viene meno; nel ruolo rivestito dal giornalista ucciso, subentra il Col. Federico Mannucci Benincasa, Capo Centro SISMI di Firenze". Costui, insieme al colonnello Nobili, avvia una campagna di discredito anonima del Gelli, accusato di essere l'autore dell'omicidio Pecorelli. La campagna si sviluppa con lettere e telefonate anonime alla procura di Roma. La manovra è attribuita al vertice dei Servizio segreto composto da piduisti che avevano alimentato le campagne di Pecorelli contro Andreotti (e quindi contro Gelli), fornendogli documenti riservatissimi trovati in redazione dopo la sua morte, come il fascicolo convenzionalmente denominato Mi.Fo.Biali (Miceli-Foligni-Libia) dal quale Pecorelli stava per trarre un articolo, mai pubblicato, in cui si attribuiva al potente uomo politico la percezione di tangenti su vendite di petrolio libico. L'azione è attribuita all'intero vertice di comando del Servizio, con tessera P2, che intendeva con ciò cercare di sbarazzarsi del suo vero capo "occulto".

Scrive l'Avvocatura che "è l'apparato più fidato di Gelli e, nel contempo, il suo più efficace strumento di controllo della vita politica ed economica italiana, che all'improvviso si ribella al suo capo, al quale manda messaggi intimidatori per indurlo a mettersi da parte. Ma se Gelli è il vero capo dei Servizi Segreti italiani, oltre che di quelli argentini (come ebbe modo di dichiarare il Presidente dell'Argentina Arturo Ercole Frondizi e se nello stesso tempo è anche a capo della loggia massonica più potente del Grande Oriente, come è possibile che il vertice del Servizio, che era alla sua "doppia obbedienza", abbia ritenuto di dover tramare contro il suo capo?"

La risposta è legata "all'eventuale esistenza di un soggetto, o di un organismo sovrastante Licio Gelli, in grado di by-passare quest'ultimo e chiedere al Servizio di informazioni italiano di disfarsi del venerabile maestro, divenuto scomodo e pericoloso".

Gelli resiste all'attacco della massoneria americana del nord, mantenendo la protezione di quella del sud, grazie al ruolo che riesce ad avere nella gestione del caso Moro. Fu anche

grazie a Gelli e ai suoi uomini che si riuscì a realizzare l'obiettivo di impedire la liberazione di Moro, secondo quanto risulta dalle memorie di Steve Pieczenik.

Secondo la memoria "quel che è comunque certo è che, nella gestione dell' affaire Moro, si sono rinsaldati i legami tra i servizi piduisti italiani, l'intelligence americana e, in particolare, l'ambiente del partito repubblicano americano, di cui esponente di rilevo era Philip Guarino, assai vicino a Richard Nixon e a George Bush, che da un lato fruiva di importanti finanziamenti, che d'altro lato elargiva con generosità perché venissero compiute attività, spesso illecite, necessarie per destabilizzare allo scopo di stabilizzare la situazione politica italiana. Fiduciario italiano di questo sistema, che ha rivestito il ruolo di coordinatore di tutta la variegata attività compiuta durante il periodo della strategia della tensione, era proprio Licio Gelli. Questo spiega il perché il personaggio sia stato - al momento - risparmiato, dalle indagini e dalle conclusioni della Commissione presieduta da Charles Frossel".

In sostanza, il programma di ascesa al potere della destra americana che aveva operato con Nixon fino al 1974 riemergeva per preparare il terreno all'elezione di Reagan (con Bush, capo della CIA, vicepresidente) e questo progetto reintegrava Gelli nel suo ruolo di principale burattinaio delle vicende politiche italiane.

Vi sarebbe stata quindi "la ripresa della strategia varata fin dal 1969 per tenere sotto controllo la situazione politica italiana, per prevenire il pericolo comunista". Tale strategia "viene rivitalizzata da Gelli in occasione del sequestro Moro, la cui gestione - quanto meno - (non importa ai fini che ne occupano, risalire a possibili ulteriori e maggiori responsabilità per il rapimento dello statista italiano) imponeva che dell'insuccesso segnato dalla morte del sequestrato, non ne fruisse politicamente il partito comunista.

"Il sistema di controllo politico, assicurato dal compimento di attentati terroristici in Italia, per il quale il soggetto fiduciario era Licio Gelli, è necessariamente attivo anche nel 1978-1979 (attentati MRP) e nel 1980 (campagna stragista varata da Fioravanti e soci) come l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato. L'escalation di violenza sempre più brutale e micidiale, di cui massimo protagonista è Valerio Fioravanti e la banda dei NAR, culmina con la strage di Bologna, le cui mostruose conseguenze inorridiscono anche i partner d'oltre oceano".

A questo punto, anche gli americani capiscono che bisogna liberarsi di Gelli, ormai sovraesposto anche sul piano giudiziario, e questo porta alla perquisizione e alla scoperta

delle liste di Castiglion Fibocchi, attraverso pianificati *input* informativi agli inquirenti (testimonianza di Joseph Crimi e anonimi sui documenti tenuti a Castiglion Fibocchi).

Gelli, consapevole dell'imminente caduta, porta con sé i documenti esplosivi che potrebbero trascinare nella caduta un intero mondo politico di governo, realizzando quel discredito universale che avrebbe riaperto la partita con il partito comunista. In particolare, porta con sé l'elenco riservatissimo degli appartenenti alla P2, non inseriti nelle liste di Castiglion Fibocchi, nomi evidentemente assai più potenti e determinanti di quelli identificati.

Il potere di ricatto di Gelli prevale su ogni tentativo dei piduisti ormai bruciati, come Santovito ed altri, di resistere rimanendo al loro posto, giocando la vecchia carta del Gelli doppiogiochista e legato ai servizi dell'est e dell'uso delle liste da parte sua come estremo gioco delle spie russe per destabilizzare i servizi segreti e gli apparati italiani. La scoperta dei documenti nascosti nella valigia della figlia di Gelli, tra cui il segretissimo manuale Westmoreland, è il segnale, che il governo recepisce, pubblicando infine le liste e facendo fuori i piduisti che avevano fatto a loro volta il doppio gioco con Gelli e salvando il gran maestro. Il documento Cominform era sostanzialmente falso, come viene spiegato con elementi documentali certi dall'avvocatura. Gelli era stato fascista e poi si era autonomamente inserito nel sistema, per svolgervi un ruolo occulto finalizzato alla restaurazione di un sistema autoritario.

Le conclusioni sono coerenti con quanto fin qui emerso: "La storia che è seguita agli avvenimenti che hanno costretto Licio Gelli ad abbandonare il suo ruolo di tessitore occulto delle operazioni politiche e di intelligence, nonché di attività criminali funzionali a tenere sotto controllo la politica italiana, che sono state poste in essere proprio dal medesimo apparato che vedeva in lui il suo vertice, in ragione di un doppio legame di dipendenza e di ubbidienza, attesta come quest'ultimo, dopo che era stato bruciato e destituito dal ruolo, è stato in grado di costringere chi lo aveva allontanato a proteggerlo e ad assicurargli l'impunità sostanziale. Gli attacchi a Gelli vengono a cessare dopo che, il 4 luglio del 1981, il gran maestro fa ritrovare una valigia, mentre viene portata dalla figlia Maria Grazia, nel cui ampio doppiofondo sono presenti documenti originali la cui capacità ricattatoria non è dubitabile: il piano di rinascita democratica, il memorandum sulla situazione politica italiana e, soprattutto, la Direttiva Westmoreland un documento statunitense segretissimo, formato negli anni '70, che costituiva il Field manual della guerra non convenzionale e della strategia delle tensione da attuare, in caso di necessità, anche nei paesi alleati. Viene in tal modo realizzato quel

"venerabile ricatto in arrivo in jet" che il giorno prima era stato annunciato a mezzo stampa, su "Agenzia Repubblica", dal giornalista Lando Dell'Amico. **Nonostante le sentenze di condanna, Gelli non ha mai scontato in Italia un sol giorno di detenzione ed è rientrato nel nostro Paese in sicurezza, mediante l'"*Operazione Artigli*", incentrata sulla efficacia ricattatoria del "*Documento Bologna*", ed è stato posto al riparo da ogni pericolosa attenzione della magistratura italiana".**

Alla luce degli elementi addotti, quella sviluppata dall'Avvocatura è una ricostruzione plausibile, che specifica nel modo anzidetto l'interesse di Gelli alla realizzazione della strage, della quale era oltretutto espressamente accusato da un lungo esposto anonimo inviato alla magistratura bolognese dopo il 2 agosto.

Neppure questo profilo è stato particolarmente approfondito nel corso dell'istruttoria.

Non era né possibile, né necessario, perché nel processo, come ripetuto più volte, Gelli non era imputato. La semplice prospettazione di uno dei tanti possibili interessi "politici" di Gelli all'azione destabilizzante si lega sul piano indiziario agli altri elementi che ne hanno lasciato emergere un ruolo di finanziatore, del tutto compatibile con l'accusa rivolta al Bellini e in grado di rendere credibile lo scenario all'interno del quale si colloca l'azione di quest'ultimo e degli altri esecutori accertati della strage.

Parte quarta – Le responsabilità

CAP. 1 - IL RITORNO IN SCENA DI PAOLO BELLINI

1.1. Introduzione

La vicenda personale e processuale di Paolo Bellini è assai intricata, non solo perché riguarda una molteplicità di accadimenti e coinvolge un numero altrettanto elevato di persone, ma soprattutto perché si tratta di un personaggio poliedrico, la cui figura è riemersa per oltre trent'anni nell'ambito delle vicende più opache della storia italiana, presentandosi ogni volta in vesti diverse e sempre con nuovi punti di riferimento, rivelando così doti di eclettismo e di camaleontismo degne del protagonista di un romanzo.

Così, senza pretese di esaustività, Bellini passò dalla fase dei primi contatti con la destra eversiva a quella della sua fuga in Brasile a seguito dell'emissione di un mandato di cattura per tentato omicidio; dalla fase del suo rientro in Italia con un passaporto brasiliano - autentico, ma al contempo ideologicamente falso - a quella dell'inizio della fruttuosa attività di furti di mobili antichi nel centro Italia fino al suo ritorno in Sudamerica; dalla fase della detenzione in carcere, periodo in cui venne anche indagato per la strage del 2 agosto 1980, fino all'emersione della sua vera identità; dalla fase della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria in altri procedimenti penali a quella del suo coinvolgimento in omicidi commissionati dalla 'ndrangheta.

Tutto ciò impone una continua opera di richiamo, di coordinamento tra le varie epoche, e soprattutto di rivalutazione di elementi emersi in passato anche alla luce degli elementi di prova sopravvenuti in fasi successive, con la conseguenza di dovere operare spesso su piani temporali distinti e sovrapposti.

Si poteva narrare tale vicenda seguendo un'impostazione cronologica dei fatti, ma una simile opzione, sicuramente più consona ad una realtà letteraria, sarebbe risultata oltre che più laboriosa, anche di più faticosa lettura.

Si è preferito, invece, trattare anticipatamente il tema della presenza di Paolo Bellini alla stazione felsinea il mattino del 2 agosto 1980 e, conseguentemente, tutti i temi di prova che ineriscono a detta circostanza (quali la deposizione di Maurizia Bonini e la consulenza tecnica fisionomica svolta dalla Procura generale), per poi passare a riesaminare, in una sorta di *flash-back*, l'intera vicenda umana e criminale di Paolo Bellini, onde approfondire ulteriori elementi (come la non casuale appartenenza alla destra eversiva, la costante protezione da parte di persone facoltose ed influenti, la costante presenza dei servizi segreti nella sua vita,

un'innata predisposizione al crimine) capaci di condurre verso un'ineluttabile conclusione, ovvero che Paolo Bellini fosse un predestinato a partecipare alla strage della stazione.

Pertanto, in questa seconda parte verranno trattati i singoli temi, indicando gli elementi di prova emersi per ciascuno di essi, talora anche anticipando alcune valutazioni e conclusioni, che saranno poi riprese nella parte finale, afferente al giudizio sulla responsabilità dell'imputato.

Del resto, si tratta dello stesso ordine logico che è stato seguito dalle parti nelle difese conclusive, orali e scritte, come pure nel corso dell'istruttoria, che ha teso a privilegiare l'escussione di testimoni-chiave (ad es. Maurizia Bonini), per poi passare ad esaminare altri aspetti relativi al contesto complessivo.

1.2. La riapertura delle indagini e i primi atti compiuti

Paolo Bellini era già stato interessato dalle indagini relative alla strage della stazione ferroviaria di Bologna negli anni '80. Egli poi venne prosciolto dall'accusa di avere concorso nella strage con sentenza del Giudice Istruttore, dott.ssa Magagnoli, in data 28.4.1992.

Si vedrà, poi, in un capitolo dedicato, quali fossero gli elementi di prova a suo carico all'epoca dei fatti, così come i motivi per cui essi vennero reputati non sufficientemente probanti o non adeguatamente riscontrati; si vedrà, ancora, come quegli stessi elementi oggi siano suscettibili di essere rivalutati alla luce delle nuove emergenze probatorie.

Nell'ambito delle nuove indagini volte ad accertare l'esistenza di mandanti o di eventuali ulteriori esecutori materiali della strage del 2 agosto 1980, in data **19 febbraio 2019** venne richiesta dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Bologna la riapertura delle indagini nei confronti di Paolo Bellini.

Con provvedimento del **28 maggio 2019**, il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna dispose la revoca della predetta sentenza, autorizzando la riapertura delle indagini nei confronti del Bellini.

Come si è avuto modo di osservare in apertura, uno dei temi di prova che aveva indotto a svolgere un supplemento di indagine era costituito dal contenuto di un **filmato amatoriale** girato dal turista svizzero **Harald Polzer** girato alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980, mentre il treno su cui viaggiava, vi faceva sosta.

In una sequenza del filmato, girata pochi minuti dopo l'esplosione, si intravedeva camminare sul primo binario un soggetto che presentava una notevole somiglianza con Paolo Bellini.

Considerando la sequenza di depistaggi che hanno caratterizzato le indagini sulla strage e i silenzi serbati da tutti coloro che vi hanno partecipato o che comunque sapevano, la circostanza che un elemento di prova così rilevante emerga 40 anni dopo e sia costituito da una ripresa "super 8" effettuata casualmente da un turista, può apparire grottesca; ma spesso la realtà supera la fantasia.

Dalla copia del filmato i familiari delle vittime estrapolarono alcuni fotogrammi che raffiguravano detto soggetto.

Dopo il deposito degli atti posti a corredo della richiesta di riapertura delle indagini, vennero pubblicati sulla stampa, su internet e in televisione i fotogrammi raffiguranti il soggetto che, secondo la tesi dell'accusa pubblica e privata, assomigliava a Paolo Bellini.

In data **8 luglio 2019** la Procura generale dispose di procedere a **perquisizioni domiciliari**[341] nei confronti di Paolo Bellini e dei suoi familiari, dirette alla ricerca di immagini fotografiche o video, nonché di ogni altro documento od oggetto (tra cui un crocefisso) riferibile al Bellini, ritenuto utile ai fini investigativi. Infatti, dalle immagini si poteva vedere che il soggetto sopra descritto portava al collo una catenina con un piccolo crocefisso.

Venne disposta, inoltre, un'attività **d'intercettazione telefonica ed ambientale** nei confronti di Maurizia Bonini, *ex* coniuge divorziata di Paolo Bellini, la quale all'epoca della prima indagine aveva reso dichiarazioni che suggellavano l'alibi addotto da Bellini per il giorno del 2 agosto 1980, affermando che ella e il marito si erano recati in viaggio in automobile, partendo alle ore 9,00 - 9,15 da Rimini, con direzione Passo del Tonale, per trascorrere una settimana di vacanza.

Si tratta di orari e luoghi inconciliabili con la presenza del Bellini alla stazione di Bologna in concomitanza con l'orario della strage (alle ore 10,25).

Sempre secondo l'alibi all'epoca dedotto, unitamente alla coppia, vi sarebbero stati i figli Guido e Silvia, nati rispettivamente nel 1979 e nel 1971 e la nipote Daniela, nata nel 1970.

Come meglio si vedrà nei capitoli a seguire, Paolo Bellini era stato latitante dal 1976 e si era rifugiato in Brasile, dove aveva assunto una falsa identità.

Era rientrato in Italia nel 1979, sotto il falso nome di Roberto Da Silva, stabilendosi a Foligno.

[341] Cfr. decreti di perquisizioni delle case dei famigliari di Paolo Bellini, emessi in data 9.7.2019, nonché i verbali di perquisizioni e sequestro in data 10.7.2019, prodotti in atti.

Poi era stato arrestato nel marzo 1981 a Pontassieve nell'ambito di una vicenda relativa al furto di mobili; egli era poi stato detenuto in varie carceri italiane, sino a che nel 1983 era emerso che era in realtà Paolo Bellini.

Appare importante osservare come Maurizia Bonini, durante tutto l'anno 1982 e in particolare nelle deposizioni rese in data 29.1.1982, 23.2.1982, 24.2.1982, 9.4.1982 e 12.6.1982, perseverò nell'affermare che non vedeva il marito da quando era divenuto latitante (1976) e che aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale Roberto Da Silva, somigliante al marito Paolo, con il quale aveva concepito nel 1979 il figlio Guido.

Ella fornì anche una serie di dettagli della sua relazione con Da Silva, per rendere credibile la sua versione; mantenne poi tale versione nelle successive deposizioni.

Addirittura, la Bonini accettò di promuovere una causa di separazione simulata nei confronti del marito Paolo, che doveva servire a rendere credibile la descritta situazione ed a fornire ulteriore copertura alla falsa identità assunta dall'imputato.

La ragione di tali dichiarazioni evidentemente menzognere era unicamente quella di confortare le dichiarazioni rese dal marito, il quale, interrogato in data **3 marzo 1982** dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, continuò a sostenere di chiamarsi Roberto Da Silva[342].

Per la verità, la rete di protezione costruita attorno a Paolo Bellini era più vasta, dal momento che Maurizia Bonini si era coordinata con l'onnipresente suocero Aldo e con il cognato Guido.

Anche Aldo e Guido Bellini mentirono in modo spudorato, dichiarando che Roberto Da Silva era una persona diversa da Paolo Bellini e che essi non vedevano da anni il proprio parente.

Aldo Bellini (cfr. verbale di dichiarazioni rese il **28 gennaio 1982**) giunse addirittura ad affermare di avere seguito un processo a carico del Da Silva davanti alla Corte di Appello di Firenze in data 25.1.1982, sostenendo di avere in quel frangente egli stesso appurato che l'imputato non era il figlio Paolo. È sufficiente osservare, per smascherare la falsità di tali dichiarazioni, che Aldo Bellini era evidentemente molto interessato alle sorti del brasiliano, non solo per avere partecipato al predetto processo, ma anche avendo chiesto ed ottenuto un permesso di colloquio con il detenuto Roberto Da Silva in data 16.11.1981, in una visita che avvenne pochi mesi prima che l'uomo fosse sentito dagli inquirenti.

[342] Sull'ostinazione a negare la reale identità, si veda anche la deposizione di Raffaele Ponzetta (trascrizione ud. 1.9.2021).

Guido Bellini (cfr. verbale di dichiarazioni rese il **17 gennaio 1982**) sostenne di avere visto soltanto due volte il fratello, dopo che era divenuto latitante a seguito del ferimento di Relucenti e sempre in Francia; aggiunse che alcuni tratti del suo viso, come il naso e le mandibole, erano cambiati in quanto il fratello si era sottoposto ad interventi di chirurgia plastica.

Disse che non conosceva Roberto Da Silva e che non lo aveva mai visto, ma aveva letto di lui sulla stampa; aveva visto la sua fotografia sul giornale e somigliava a suo fratello. Sostenne, addirittura, che non sapeva che il nipote Guido, figlio di Maurizia Bonini, portasse il cognome Da Silva e che aveva appreso fosse nato in Brasile soltanto da articoli di giornale.

Ovviamente anche Guido Bellini mentiva, essendo provato in questo processo che sua figlia Daniela venne affidata il giorno 2.8.1980 al fratello Paolo, sempre sotto il falso nome di Roberto Da Silva, per una vacanza di alcuni giorni al Passo del Tonale.

Guido Bellini sapeva anche che il fratello Paolo Bellini era stato ospite insieme a Luciano Ugoletti – con il quale aveva commesso dei furti – presso un affittacamere in via del Borgo San Pietro n. 27 a Bologna, tanto che Guido vi si era recato più volte ed era stato riconosciuto fotograficamente da Triestina Tommasi.

Come si vedrà, nel 1982 si verificarono una serie di eventi che misero seriamente in crisi la falsa identità dell'imputato e vennero in seguito promosse indagini mirate ad accertare che Roberto Da Silva era in realtà Paolo Bellini. I tempi, quindi, erano divenuti ormai maturi per rivelarsi e, infatti, nell'interrogatorio svoltosi in data **9 marzo 1983** davanti al giudice istruttore del Tribunale di Bologna, Bellini dichiarò il suo vero nome.

Si osservi che, una volta caduta la falsa identità e posto che nei confronti di Paolo Bellini si stava concentrando l'interesse di coloro che indagavano per la strage di Bologna, occorreva correre ai ripari. Fu, allora, nello stesso interrogatorio del 9.3.1983, che Bellini giocò la carta dell'alibi del viaggio effettuato la mattina del 2.8.1980 da Rimini verso il Passo del Tonale, insieme alla moglie Maurizia, ai due figli Guido e Silvia e alla nipote Daniela.

Immancabilmente, Maurizia Bonini, dismessa la parte della compagna dell'avventuriero brasiliano e rientrata immediatamente in quella della moglie del bandito reggiano, confermò che il viaggio verso il Passo del Tonale era avvenuto in un orario incompatibile con la presenza del marito a Bologna in concomitanza dell'attentato alla stazione ferroviaria (cfr. le deposizioni del **14.3.1983** ai carabinieri di Bologna e del **5.5.1983** innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Bologna).

La madre della Bonini, **Eglia Rinaldi**, fece altrettanto, consolidando la versione dell'imputato.

Nonostante nel frattempo fossero state eseguite indagini sul conto di Paolo Bellini e fossero emersi a suo carico elementi di sicuro interesse[343], sulla base dell'alibi fornito e delle deposizioni conformi della moglie e della suocera, Bellini venne prosciolto.

Va detto che durante le indagini riaperte, prima ancora che venisse sentita la signora Bonini ed altri parenti, sono state disposte intercettazioni telefoniche nei confronti della stessa e di altri componenti del suo nucleo famigliare.

Le intercettazioni sono state trascritte nel corso del dibattimento con la nomina di un perito.

Tra le predette riveste estrema importanza **l'intercettazione ambientale del 11.7.2019** alle ore 15:35, che riguarda una conversazione intercorsa tra Maurizia Bonini e il figlio Guido all'interno della loro abitazione, inerente il tema della riapertura delle indagini a carico di Bellini, nonché dell'incidenza delle indagini svolte (perquisizioni, sommarie informazioni) sulla serenità del nucleo familiare stesso. Madre e figlio s'interrogavano sulla somiglianza dell'uomo raffigurato nelle immagini pubblicate e il secondo ad un certo punto si dimostrava molto contrariato ad accettare l'idea che il padre potesse essere davvero tale soggetto.

Appare opportuno riportare il testo di una parte della conversazione (facendo presente che in grassetto sono riportate le frasi pronunciate in dialetto reggiano tradotte dall'ausiliario):

Prog. 30 dell'11/07/2019 ore 15:35

M.= Maurizia Bonini

G.= Guido Bonini

G. Dio can, ma come si fa .. come si fa a confonderlo con lui? Ma guarda che non è lui .. l'abbiam visto anche ieri dalla Lucia dalla Lucia nella **..inc..** la foto, la Lucia ha detto che lei fa **la Lucia l'ha detto anche lei,** ma non è assolutamente lui. È che stanno cercando di muovere qualche cosa si vede per altre cose, che sono molto ..

M. Per me è lui.

G. Eh?

M. Per me è lui.

G. Per me assolutamente no.

[343] Si rimanda sul punto al complesso delle deposizioni rese da Tommasi Triestina, Gianfranco Maggi, Dino Bartoli, Sereno Vezzani e Cristina Borghini, oggetto di capitoli successivi.

M. Per me è lui .. io me lo ricordo da giovane, oh **..inc..**

G. Ma .. ma non è detto un caz .. ma ha una fisionomia diversa!

M. **..inc..** ha la fossetta qui sotto .. ha la fossetta qui sotto .. **lui ce l'ha ..**

G. Ma te te ne rendi conto che ha .. ha .. ha .. una faccia diversa .. completamente qua, non è lui. Ma sei fuori? Ma te sei fuori .. ma te sei malata.

M. Lui era magro eh.

G. Ma è lo stesso! Ma non è mica la sua faccia questa qua. Non è lui! È la faccia di un altro .. ma te non sei normale. Ma te sei malata. Fatti ricoverare. Non riconosci neanche tuo marito, cogliona!

M. C'ha una catena al collo? C'ha una catena al collo? Perché lui ..

G. Qua non si vede la catena ..

M. Quando mi ha preso la foto mi fa: "Che .. questo .. cos'è?". Una catena. Lì cosa c'è? Un **..inc..** della catena .. **..inc..** e sotto? Sotto è una .. è una medaglietta.

G. Qua non si vede nessuna catena. Ma al di là di quello .. non è la sua faccia. Non è la sua faccia. Se te confronti anche quelle due qua .. si somigliano, ma non è la sua faccia. Ma sai quante persone si possono assomigliare? Ma non è uguale, non è lui.

M. Eh ma con lo scanner .. con quel metodo che hanno adesso .. lo sanno se sono ..

G. Eh .. sì. Lo riescono a prendere. Infatti stanno cercando delle foto per capire se è lui o non è lui. Ma non è lui. E quello .. la Lucia .. la Lucia secondo me era abbastanza grande anche lei per ricordarselo, suo fratello. Eh .. quando ha visto la foto, ha detto: "Ma non è assolutamente lui. Ma non scherziamo". Ha detto: "Questa è un'altra persona".

M. Boh ..

G. Io sono molto fisionomista. Anche se mio padre non l'ho visto quando era più giovane .. ho visto le foto, così .. eccetera. Ma non è quella lì la persona. Ma dio can .. ma lo vedo .. ma lo vedo a pelle che non è **quella lì.** Quello lì è un'altra persona. Poi .. se lui ci fosse o meno, quello non lo so. Se lui è stato lì .. non lo so. Se lui c'entra qualcosa .. non lo so. Se lui sa qualcosa .. e non è difficile che lui sapesse qualcosa in quegli anni lì, perché .. faceva un lavoro che .. lo faceva. E lavorava per lo Stato, ok? E può darsi che lo sapesse. **Ma non che sia stato** lui. Comunque magari girasse lì per altre cose. Che magari lui .. ha girato lì per altre cose.

M. Infatti, gliel'ho detto. Ma lui era a Bologna, perché è dimostrato che era a Bologna.

G. Sì. Ha dormito a Bologna due giorni in stazione, o tre.

M. **..inc..** andato a dormire in albergo ..

G. Eh.

M. Eccetera. Lui era a Bologna, ma era perché aveva delle faccende di mobili antichi. Comprava dei mobili, faceva delle .. quella roba lì .. con degli altri. È saltato fuori.

G. **..inc..** acceso la radio, dicevi, no? Sì sì sì .. zitti zitti zitti zitti .. **..inc..** .. mi frega un cazzo che ci **..inc..**

M. **..inc..**

G. .. dio can .. frega. **Che non me ne frega un cazzo ..inc..** poi loro .. però quello **lì non è la sua faccia.** Punto. Quello lì non gli assomiglia. Poi se anche l'avessero ripreso .. lui alla stazione di Bologna .. no? Ma che cosa c'è di male? Niente. Una persona può essere in giro per altri cazzi, eh? Non è che .. voglio dire .. se l'avessero ripreso con .. alla stazione di Bologna .. a mettere la bomba, è un altro discorso. Ma che cazzo c'entra se lui era alla stazione di Bologna? Lui poteva esser lì per .. tutt'altra cosa .. tutt'altra. Io voglio credere alla buona fede, nel senso del fatto che .. che lui non sia stato. Ma, al di là di quello, sono obiettivo, quella lì non è la sua faccia. E mi meraviglio che te, che ci sei stata insieme, anche se ... magari .. non so mica **altri discorsi o meno .. ma .. eh, non riconosci tuo marito? Non è tuo marito, non è lui, non c'è dubbio. Cioè quella foto lì non è lui. Poi se ce n'è un'altra che dice che è lui ..**

M. Basta basta stai calmo!

G. No no **.. perché non è mica possibile. Che te non riconosci tuo marito.**

M. .. inc.. .. mi sembra lui perché aveva la fossetta qui.

G. Ma la fossetta ..inc.. ce l'ho anche io, ma la fossetta ce l'hanno altri, è ..inc.. persone ..inc.. la persona ..

M. Eh Guido, sto mandando un messaggio che ..

G. Eh, boh .. però non è mica lui.

M. **..inc..** dacci ben un taglio.

G. Però non è mica lui. Cioè, dacci un taglio te. Vergognati. Che non riconosci tuo marito.

M. ride A me non interessa ..

G. Quindi quando ti chiamano, digli: "Secondo me è lui". Diglielo. Non è nemmeno capace .. no .. non ci riesco mica più, perché .. devo fare un sacco di cose oggi, e domani mi serve. Devo andare a prendere mio figlio **..inc..** .. magari ci becchiamo domani, **che vado a Puianello e** .. la prossima settimana magari passo a salutarti, dai.

M. **Sbadiglia**

G. Cazzo fai? No, ma figurati .. **..inc.. ti ripeto, io domani vado a fare un salto su verso .. verso Montecavolo, poi passo a Puianello e ti vengo a trovare, dai.** Poi ci sentiamo domani comunque. Un abbraccio, ciao Dani. Salutami **..inc..**, un bacio.

M. **..inc..** il tuo ventilatore lì.

G. Sì sì **..inc..** qualcosa .. **..inc..**

M. **..inc..** questo ventilatore.

Detta intercettazione assume particolare efficacia probatoria, perché eseguita in un contesto privato, scevro da ogni condizionamento e caratterizzato, dunque, dalla massima attendibilità.

Di fronte alla comprensibile riluttanza del figlio Guido ad accettare che si trattasse del padre, invece, Maurizia Bonini per due volte affermava che l'uomo ripreso sul primo binario della Stazione di Bologna era l'ex marito ("*Per me è lui*").

Ella forniva anche una spiegazione plausibile di ciò, riconoscendo una sua specifica caratteristica fisica *("... mi sembra lui perché aveva la fossetta qui")*.

Si osservi che la stessa circostanza è stata ripetuta dalla Bonini durante l'udienza dibattimentale.

In secondo luogo, entrambi gli interlocutori dimostravano di sapere che in quei giorni Paolo Bellini era a Bologna ("*infatti lui ... lui era a Bologna perché è dimostrato che era a Bologna*").

Va poi osservato che Guido Bellini, nato nel 1979, non può certamente avere piena contezza dell'aspetto fisico del padre dell'epoca, come la madre gli ha ricordato ad un certo punto nel corso della predetta conversazione.

Tuttavia, quando Maurizia Bonini fu sentita a s.i.t. dalla P.G. in data **2.8.2019** e le venne esibita l'immagine estratta dal filmato girato alla stazione di Bologna dal turista Harald Polzer, ella si limitò a riferire che quell'uomo poteva somigliare a Paolo Bellini, assumendo che non era in grado di affermare con certezza che fosse lui, anche perché ricordava che Paolo portava sempre al collo una catenina e quando aveva visto l'immagine pubblicata, non ne aveva notato la presenza ed era stato per lei un sollievo in quanto, pur essendo la persona ritratta somigliante a Paolo, l'assenza della catenina l'aveva tranquillizzata.

In tale sede la donna ribadì sostanzialmente l'alibi fornito in passato all'ex marito, sia pure affermando di non ricordare quale fu l'orario di arrivo di lui a Rimini.

Il contrasto tra detto mancato riconoscimento in sede di s.i.t. e il riconoscimento effettuato dalla donna nella predetta conversazione ambientale determinò l'emissione a carico della Bonini di un invito a comparire quale indagata del delitto di false informazioni al P.M. di cui agli artt. 371 *bis* e 384 *ter*, co. 1, c.p.

In tale veste venne interrogata in data **12.11.2019** e non si avvalse della facoltà di non rispondere. In quella sede dichiarò che nella fotografia che vide pubblicata da "Canale 5" (la stessa che le era stata mostrata il giorno 2.8.2019, durante l'esame testimoniale) riconobbe con certezza Paolo Bellini quale persona ivi ritratta ("*Purtroppo è lui*").

Aggiunse che si era "aggrappata" al fatto della mancanza della catenina al collo dell'uomo raffigurato, perché non voleva ammettere a sé stessa che Paolo fosse la persona ritratta nella fotografia. Disse di ricordare la conversazione ambientale in data 11.7.2019 intercorsa tra lei e il figlio Guido e aggiunse che il particolare della "fossetta" nel mento l'aveva notato nella fotografia, seppure sfuocata, e ciò le aveva consentito di riconoscere l'ex marito.

Poi le venne mostrato il video ripreso dal turista tedesco Polzer e la donna affermò, senza mezzi termini, che la persona ritratta nel fermo immagine vicino ad una colonna era il suo ex marito.

Le venne mostrato, infine, il medesimo filmato nella versione più chiara, oggetto di una prima elaborazione da parte della polizia scientifica di Roma e la donna confermò che si trattava di suo marito, anche perché si vedeva che portava al collo una catenina cui era attaccato un crocefisso.

Può sorgere il dubbio che tali dichiarazioni non siano utilizzabili in questo processo, dovendo probabilmente il verbale che le contiene essere assoggettato alla stringente disciplina di cui all'art. 238 *bis* c.p.p., trattandosi di dichiarazioni rese in un diverso procedimento, sia pure collegato, con la conseguenza che, in assenza del consenso prestato dall'imputato, non dovrebbero ritenersi utilizzabili.

Per vero, si può anche prescindere da tali dichiarazioni, prendendo atto, in ogni caso, che tale ritrattazione rispetto alle dichiarazioni rese negli anni '80 è stata poi confermata nel corso del dibattimento dalla testimone (udienze del 21.7.2021 e 10.12.2021), la quale significativamente non si è avvalsa della facoltà di astenersi, pure avendone piena facoltà.

1.3. La testimonianza di Maurizia Bonini e la caduta dell'alibi

Appare opportuno riportare le risultanze dell'intera deposizione di **Maurizia Bonini**, che ha riguardato non solo la giornata del 2 agosto 1980 e la visione di un frammento del filmato

denominato Polzer, ma anche tanti preziosi particolari relativi al proprio vissuto ed a quello dell'imputato.

La testimone ha esordito dicendo che si era coniugata con Paolo Bellini il 12.10.1970 e che inizialmente aveva vissuto con lui a Puianello, nella residenza della famiglia dell'imputato, che gestiva anche un albergo. Avevano avuto due figli, Silvia, nata il 30.3.1971 e Guido, nato il 22.4.1979, che portava lo stesso nome del fratello di Bellini, deceduto nel 1981. Ha riferito che Guido era nato in Brasile, ove si era recata con la figlia, perché in quel periodo Paolo era latitante in tale luogo, in quanto in Italia aveva ferito un uomo, un amante di sua sorella, tale Paolo Relucenti.

Ella era partita quando era già incinta di Guido ed era restata circa sei mesi in Brasile.

La donna non aveva soldi ed era stata ospitata presso la Casa Azzurra, una comunità gestita da un sacerdote (Don Braglia); in quel periodo vedeva Paolo di rado.

Ha confermato che durante la latitanza, Paolo aveva assunto una falsa identità di copertura, con il nome di Roberto Da Silva; non aveva visto se avesse dei documenti relativi a tale falsa identità, ma presumeva che li avesse.

Ha riferito che nel 1979 promosse una causa di separazione consensuale nei confronti del marito, chiarendo che si trattava di una causa fittizia, perché lei e Paolo non avevano intenzione realmente di separarsi. Probabilmente, il motivo dell'iniziativa era quello di consentire alla donna di recarsi in Brasile insieme alla figlia minore Silvia, per la quale altrimenti sarebbe stato necessario ottenere l'assenso del padre, all'epoca latitante.

L'iniziativa fu assunta da Aldo Bellini, il quale convinse la donna, spiegandole che era una decisione opportuna anche per i figli; a tale fine si fece rilasciare dal figlio una procura speciale a partecipare alla separazione consensuale[344], che fu poi patrocinata dall'Avv. Luigi Corradi che, come si dirà, era nipote del Senatore Mariani appartenente all' MSI.

La teste ha confermato che Luigi Corradi di Reggio Emilia era l'avvocato della famiglia Bellini, ma non ha ricordato se fosse stato lui ad occuparsi della separazione; detta circostanza emerge dall'esame dei documenti prodotti dalla P.G.

La testimone ha riferito che all'epoca non sapeva che l'avvocato Corradi fosse amico del Procuratore della Repubblica di Bologna, Ugo Sisti; apprese detta circostanza soltanto in seguito, quando vi fu la perquisizione presso l'albergo di Aldo Bellini. Ella non sapeva neanche che Luigi Corradi fosse nipote dell'avv. Franco Mariani, *ex* senatore del MSI,

[344] Cfr. verbale di separazione consensuale con omologa, doc. 2; procura speciale rilasciata da Paolo Bellini a favore del padre, doc. 3, entrambi prodotti all'udienza del 28.7.2021.

anch'egli amico di Ugo Sisti; tuttavia, in un'occasione, aveva sentito Aldo Bellini dire che il figlio avrebbe potuto fare l'autista del senatore Mariani, se fosse stato ancora in vita. La teste ha ricordato che, nel periodo in cui era latitante, Paolo effettuò un viaggio con un velivolo privato a bordo del quale vi erano il sen. Mariani e il dott. Ugo Sisti, anche se non fu suo marito a riferirglielo, ma apprese la circostanza in seguito, nel corso dei processi che seguirono. Ha poi affermato di avere visto più volte il dott. Sisti presso l'albergo "La Mucciatella", avendolo servito a tavola, mentre era in compagnia con suo suocero.

Lo vide almeno due o tre volte, prima della strage, perché dopo non vi si era più recato.

Ha riferito che l'idea della separazione simulata era stata del padre di Paolo, una persona molto influente nella loro vita. Quanto alla personalità di Aldo Bellini, ha aggiunto che tutti dovevano lavorare nell'albergo ed obbedirgli. Si trattava di una famiglia di tipo patriarcale e verso Aldo Bellini c'era un certo timore ("*sembrava il padre eterno in casa*").

La testimone ha riferito di non sapere che rapporti vi fossero tra il Procuratore Sisti, da una parte, e Aldo e Paolo Bellini, dall'altra; ha ricordato soltanto di averli sentiti parlare di una compravendita di una abitazione ad Ancona.

A questo punto, è stata presa visione in aula di una parte del filmato girato dal turista straniero Harald Polzer, che mostra l'immagine di un giovane uomo camminare sul primo binario della Stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980, alcuni minuti dopo l'esplosione.

Il filmato è stato fermato più volte per consentire alla testimone di prendere visione del fotogramma che mostra l'uomo suddetto.

Alla domanda se riconoscesse l'uomo con i baffi e con la catena al collo ivi raffigurato, la donna ha risposto:

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - ***Sembra mio marito, è Paolo. È Paolo perché ha qua la... qua, questa fossetta qua*** *e qua, comunque si vede, avrà i capelli più indietro, ma comunque è lui. Anche nella foto immagine che è stata passata nel telegiornale, lo riconosco ancora meglio che nel movimento.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Senta, le chiedo scusa signora, abbiamo sentito male. Se può...*

TESTIMONE BONINI MAURIZIA – *Ho detto che è Paolo ed è riconoscibile da parte mia molto la parte inferiore del viso perché in alto qui ha i capelli indietro, che di solito li aveva avanti, mentre nella foto dei giornali dove c'è l'immagine, ha i capelli più naturali, più suoi.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Quando lei fu interrogata il 12 novembre 2019, lei disse: "Purtroppo è lui". Può spiegare quel purtroppo?*

TESTIMONE BONINI MAURIZIA – *Purtroppo è lui perché non credevo che avesse fatto una cosa del genere in quanto l'orario non combacia con quello che ho detto io, che l'ho visto dopo, l'avevo visto dopo in un articolo su internet e l'orario non è vero perché Paolo è arrivato più tardi ma siccome che c'era la Daniela in macchina, lo vedeva la Daniela, la Daniela c'era quindi non potevo immaginare in quanto... Poi dovevamo andare a fare una vacanza e... Ed era a Bologna per altre cose perché sapevo che era a Bologna, aveva i mobili antichi con Ugoletti, tutto un insieme di circostanze che non...* ***Ho detto una bugia****".*

La testimone, quindi, ha riconosciuto nelle immagini il marito, fornendo anche delle considerazioni sul suo aspetto fisico.

Ella, inoltre, ha ammesso che in passato aveva mentito sull'orario di arrivo del marito a Rimini per fornirgli un alibi e ciò lo aveva fatto perché all'epoca non credeva che potesse avere partecipato ad una simile impresa criminale.

La testimone ha proseguito affermando:

TESTIMONE BONINI MAURIZIA – *E quindi ha ingannato tutti, io per prima sono rimasta ingannata perché... Avevo venticinque anni, non potevo immaginare che facesse una cosa del genere o che fosse lì comunque in quella situazione. E la Daniela c'era, dovete chiederlo a lui dove ha messo la bambina perché mia cognata gliel'ha portata alle sei del mattino e anche se è arrivato in ritardo era il 2 di agosto e comunque lui aveva sempre... Cioè se devo guardare col senno di poi la vita che ha fatto dopo perché qui era ancora giovane, aveva venticinque anni, non aveva fatto tutta la sua carriera criminale che ha avuto dopo...".*

La Corte ha fatto allora notare alla testimone che all'epoca Paolo Bellini aveva già ucciso una persona, come avrebbe in seguito confessato (si tratta dell'omicidio di Alceste Campanile del 1975). La testimone ha risposto che all'epoca sapeva solo che Paolo aveva ferito una persona (si tratta del reato di tentato omicidio ai danni di un amante della sorella) ed aveva saputo solo molto tempo dopo dell'omicidio. L'affermazione è assolutamente ragionevole, se si pensa che detto omicidio venne confessato dal Bellini oltre vent'anni dopo, nel corso del processo instaurato presso il Tribunale di Reggio Emilia, che culminò nella sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, a seguito della concessione delle attenuanti generiche all'imputato.

D'altra parte, appare anche comprensibile che all'epoca Bellini non fosse avvezzo a confidare alla coniuge le proprie imprese criminali.

La donna ha anche spiegato che all'epoca e anche in seguito, non poteva immaginare i crimini che il marito avrebbe commesso e ha ricordato efficacemente che in seguito, durante un processo che riguardava vicende di mafia, aveva appreso che Paolo dopo aver ucciso una persona, era rincasato per mangiare, comportandosi come se non fosse accaduto niente (mi ha detto "*devo andare nel camion perché ho un problema col camion*"); ella aveva saputo solo in seguito che aveva commesso un omicidio poco prima.

Il Sostituto Procuratore Generale ha contestato alla teste che, interrogata dai Carabinieri il 14 marzo 1983, riferì di avere incontrato la mattina del 2 agosto 1980 verso le 9:00 – 9:30 il marito.

La teste ha ribadito di avere all'epoca mentito e di avere fatto ciò perché non poteva immaginare che il marito avesse fatto una cosa come una strage, anche perché vi erano diversi argomenti a suo favore, quali il fatto che il 2.8.1980 avesse con sé la nipote Daniela Bellini di nove anni; il fatto che egli in quel periodo frequentasse Bologna per altri affari, ove anch'ella lo aveva incontrato, e, infine, il fatto che quando nel 1983 le indagini si rivolsero verso il marito, era emersa in qualche modo l'idea che si fosse trattato di una soffiata da parte di qualcuno che voleva incastrarlo.

La teste ha ribadito: "*Mi dispiace, io ho sbagliato*".

Il magistrato ha poi domandato se ricordava che il **9 marzo 1983**, ovvero cinque giorni prima di rilasciare le dichiarazioni ai Carabinieri relative all'orario di incontro con Bellini a Rimini (verbale del **14 marzo 1983**), di avere avuto un colloquio in carcere a Parma con il marito.

La teste ha riferito di non ricordare tale specifico colloquio, né se lo stesso giorno Paolo ebbe anche un colloquio con il padre Aldo, sia pure ammettendo di avere effettuato diverse visite al marito in carcere; ha ritenuto comunque che fosse probabile che si fosse recata a fare visita a Paolo, accompagnata dal padre di lui.

Dai documenti prodotti dalla P.G. emerge che, nel corso dei due anni monitorati dalla Digos su ordine del Giudice istruttore, in sole due occasioni vi furono due colloqui nello stesso giorno fra Maurizia Bonini e Paolo Bellini e fra Aldo Bellini e Paolo Bellini e cioè il 9 marzo 1983 e il 6 aprile 1983.

Appare importante osservare che il giorno 9 marzo 1983 – appunto cinque giorni prima della deposizione falsa della Bonini – l'imputato Bellini esplicitò per la prima volta agli inquirenti l'alibi della partenza per il passo del Tonale; si osservi che nello stesso interrogatorio egli affermò per la prima volta di essere Paolo Bellini.

Occorre soffermarsi sulla sequenza cronologica degli accadimenti (colloquio in carcere con moglie e padre del 9.3.1983; interrogatorio dello stesso 9.3.1983; deposizione di Maurizia Bonini del 14.3.1983), perché essa appare indicativa di come venne ordita la trama dell'alibi falso.

Quanto all'esigenza di fornire l'alibi falso, la testimone ha riferito che fu Aldo Bellini a suggerirle tale soluzione, dicendole che, per "*stare nel sicuro*", doveva dire agli inquirenti di avere incontrato Paolo alle 9:00 – 9:30 a Rimini (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 48).

La testimone subito non ha ricordato precisamente a che ora il marito quella mattina giunse a Rimini, **ma non ha esitato a dire che era "*tardi*"** (cfr. trascrizione, pag. 49), **ma poi ha aggiunto che aspettò per molte ore Paolo e, quando giunse, potevano essere le ore 11:30.**

È importante osservare che la signora Bonini fu sentita in ben cinque occasioni all'epoca (il 29.1.1982; il 23.2.1982; il 24.2.1982; il 9.4.1982 e il 12.6.1982) ed ogni volta dichiarò di non vedere Paolo da parecchi anni, da quando si era dato alla latitanza, arrivando addirittura a sostenere che aveva avuto un figlio di nome Guido da un signore brasiliano di nome Roberto Da Silva, che somigliava a suo marito.

Nello stesso periodo dette dichiarazioni menzognere furono accompagnate dalle dichiarazioni altrettanto mendaci e reticenti di Guido e di Aldo Bellini.

La testimone ha riferito che rilasciò le predette dichiarazioni false per coprire la falsa identità del marito, il quale, come osservato, era detenuto in carcere sotto il nome di Roberto Da Silva.

Fu il suocero Aldo Bellini a suggerirle cosa riferire agli inquirenti, anche perché da sola non poteva certamente escogitare tutto ciò.

La testimone ha poi riferito che il 2.8.1980 fu sua madre, **Eglia Rinaldi,** ad accompagnarla in automobile dall'albergo Mosè fino a Rimini all'appuntamento con il marito; ella apprese in seguito da suo fratello che la madre giunse in albergo piuttosto tardi, quando i familiari avevano quasi finito di pranzare, tanto che essi erano stati in forte preoccupazione per la sua assenza.

Ha precisato che presso l'albergo i suoi familiari erano soliti recarsi a pranzo verso le ore 13:00; dunque, la madre rincasò dopo questo orario.

La madre l'aveva accompagnata - insieme ai due figli - dall'albergo di Torre Pedrera a Rimini, ove si trova il delfinario, vicino al porto (si tratta di un tragitto di circa 7 chilometri).

Non ha ricordato in che modo fosse stato concordato con Paolo tale appuntamento, ma solo che questi arrivò tardi rispetto all'appuntamento stabilito ed anche che sua madre giunse tardi a pranzo.

A seguito di specifica contestazione della P.G. sull'orario di rientro della madre, ha confermato che il fratello o il padre le riferirono in seguito tale circostanza e che suo padre si era preoccupato per il ritardo dalla moglie, perché in quel periodo Paolo era ancora latitante.

La teste ha riferito che in Brasile Paolo era stato sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica, con il quale si era fatto "accorciare" il naso e togliere un neo in una guancia, che erano per lui possibili segni di identificazione.

Pure non conservando una memoria fotografica dell'evento, ha ricordato che con Paolo c'era la nipote Daniela, in quanto la stessa si recò in vacanza con loro (la circostanza è confermata dalla copia dei registri dell'hotel prodotta in atti).

Rispondendo alle domande dei difensori di P.C., la donna ha ricordato un episodio in cui Paolo incontrò sotto i portici di San Pietro a Reggio Emilia il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, dott. Bevilacqua; i due si salutarono con un abbraccio, come se fossero due vecchi amici, ciò che la sorprese non poco. Paolo le disse che Bevilacqua era in pensione ed aveva aperto uno studio legale ed anche che era massone.

Bellini ha sostenuto (dichiarazioni spontanee ed esame) che nel frangente sussurrò nell'orecchio dell'*ex* Procuratore una frase tutt'altro che amichevole ("*Ti porto i saluti del fratello Calvi*").

La testimone ha anche riferito che, quando Francesco Cossiga cessò la carica di Presidente della Repubblica, il marito gli inviò un telegramma in cui scrisse le parole "*Sarai sempre il mio Presidente*".

Ha riferito di essere stata in viaggio in Spagna con il marito, ma non ne ha ricordato il periodo, in particolare a Barcellona, Saragozza e Madrid. Ha ricordato che Paolo in Brasile doveva pilotare aerei, ma ciò non era stato possibile, perché non si poteva convertire il brevetto italiano che aveva. Ha ricordato che Paolo si era recato in Paraguay per ottenere il brevetto terzo livello, ma non ne conosceva i motivi.

Rispondendo alle domande della difesa, ha detto di non ricordare esattamente quando uscì dall'albergo a Torre Pedrera per recarsi a Rimini all'appuntamento con il marito.

Ella sapeva soltanto che sua cognata doveva portare la figlia Daniela alle 6:00 a Scandiano, per affidarla a Paolo e che questi doveva arrivare a Rimini, ma non giunse nell'orario stabilito, arrivando "*veramente tardi*". Alla nipote Daniela lei stessa aveva

domandato più volte se ricordasse di essere passata da Bologna con lo zio quel giorno, ma le aveva sempre risposto di non ricordare nulla, in quanto all'epoca aveva nove anni.

È stato contestato alla testimone che il giorno **31.8.2019** aveva avuto una lunga conversazione con Daniela (cfr. **intercettazione ambientale** in pari data), nel corso della quale suggeriva alla nipote di dire che non ricordava nulla. La testimone ha risposto che effettivamente la ragazza non ricordava niente e che nel corso di tale conversazione le aveva semplicemente consigliato di dire tale circostanza, che corrispondeva alla verità.

Ha ribadito di avere più volte interrogato la nipote circa la vacanza al Tonale ed anche sua figlia, ma entrambe non ricordavano nulla.

È stato contestato alla testimone il contenuto di un'ulteriore conversazione ambientale intercettata in auto, subito dopo gli interrogatori dell'agosto del 2019.

Nel frangente, la signora Bonini e la nipote Daniela si chiedevano dove l'imputato avesse potuto lasciare una bambina in macchina da sola vicino alla stazione. La teste ha precisato che si tratta di una domanda a cui ad oggi, né lei né i parenti hanno saputo dare risposta; ha avanzato l'ipotesi che Paolo potesse avere un amico a Bologna, a cui lasciare temporaneamente la bambina.

Ha poi riferito di non ricordare a che ora quel giorno essi arrivarono a Verona e nemmeno se in tale città si fermarono a pranzare, anche se probabilmente andò così; che al Passo del Tonale giunsero molto tardi, ma non ha ricordato l'ora precisa; probabilmente cenarono in albergo.

Il difensore di Bellini ha contestato alla testimone che durante l'audizione del 2.8.2019 non riconobbe l'*ex* marito nel fotogramma mostratole, limitandosi a dire: "*Assomiglia a mio marito, ma non è lui*". La testimone ha risposto efficacemente: "*L'avevo già riconosciuto ma non ho avuto il coraggio di dirlo perché dire che è Paolo era per me un ... l'avevo già riconosciuto ma avevo tenuto un margine per la catenina perché volevo che non fosse lui*".

Quanto al fatto di avere modificato la sua originaria versione, riconoscendo in dibattimento il marito, la donna ha commentato significativamente: "***Perché bisogna arrivare a una verità, perché non si può sempre vivere così***".

Ha riferito che in quegli anni il marito aveva i capelli piuttosto scuri e ricci; ha chiarito che nella foto mostratale, secondo lei, il marito aveva i capelli ricci; in effetti, si tratta di una capigliatura folta e mossa.

Rispondendo in merito al dialogo con il figlio oggetto della già citata intercettazione ambientale, la teste ha riferito di essere sicura che il marito in quel periodo era stato a

Bologna, alloggiando all'albergo Regina. Probabilmente, la testimone ricorda male questo particolare, perché un hotel così denominato si trovava a Fidenza.

Infine, ha riferito che, quando fu arrestato suo marito, andò a trovarlo in carcere e lui le disse che non c'entrava con la strage; all'epoca ella disse una bugia per proteggerlo, essendo convinta della sua innocenza, mentre i dubbi sul coinvolgimento del marito nella strage cominciarono a venirle in seguito. Era giovane e ha chiesto perdono per ciò che aveva fatto.

Quanto agli elementi posti a base dell'individuazione nel video, ha riferito che aveva riconosciuto l'*ex* marito sia perché ricordava ancora bene il suo viso da giovane, sia perché aveva riscontrato quella caratteristica fossetta che aveva nel mento, che si evidenziava anche in alcune foto di epoche precedenti. Ha precisato che all'epoca il marito portava i capelli in avanti, mentre nell'immagine mostratale parevano pettinati più all'indietro, ma ciò non impediva di riconoscerlo.

La testimone ha riferito di non sapere se il marito in passato avesse lavorato per i servizi segreti; le disse soltanto che aveva collaborato con i carabinieri per il recupero di opere d'arte.

Tornando al precedente mancato riconoscimento del marito, ha ribadito che nel fotogramma che aveva esaminato all'epoca non si vedeva se l'uomo ivi raffigurato avesse al collo una catenina d'oro. Ella si era aggrappata a tale particolare per negare a sé stessa che si trattasse del marito. Ha spiegato che Bellini all'epoca portava una catenina d'oro cui teneva appesa una "madonnina" e, in seguito, un "crocefisso", probabilmente lo stesso che era stato trovato a casa sua in sede di perquisizione.

Ritornando sull'ora dell'appuntamento con il marito il giorno 2.8.1980, ha riferito che egli probabilmente giunse a Rimini verso le ore **11:30-12:00** (si osservi che nel prosieguo della deposizione si è limitata a dire che arrivò "*tardi*", facendo così intendere che era anche più tardi) e che lei, i bambini e sua madre aspettarono alcune ore in un bar; probabilmente, nell'attesa fecero colazione. Ha ribadito che fu Paolo a dirle che gli avrebbero portato la nipotina Daniela alle sei del mattino, ma poi non sapeva se fosse andato lui effettivamente a prelevarla.

Nel verbale di s.i.t. rese in data **14.3.1983** da **Eglia Rinaldi**, madre della Bonini, disse:

"La sera prima di partire, cioè la sera del 1° agosto 1980, mia figlia salutò suo fratello e sua cognata, dicendo che sarebbe andata in montagna, senza peraltro precisare il luogo. Nella stessa occasione mi chiese se la potevo accompagnare a Rimini, dove doveva incontrare BELLINI Paolo e così avrei avuto l'occasione di vederlo poiché era da tempo che non avevo avuto modo di incontrarlo. Al mattino successivo partimmo io e mia figlia verso

le ore otto dall'Hotel Mosè alla volta di Rimini, dove ci fermammo nei pressi dell'acquario, dove ci sono i delfini, vicino a un piccolo bar. Giunti nei pressi del bar abbiamo aspettato per circa una mezzora in macchina, anzi preciso per circa cinque minuti in macchina, poi, visto che Paolo non si faceva ancora vedere, siamo andate al bar dove abbiamo aspettato per altri 20 o 25 minuti. Verso le ore 9,10 circa Paolo è arrivato, ha preso qualcosa al bar, mi sembra una pasta o cappuccino, non ricordo e poi mia figlia e lui sono partiti subito alla volta della montagna. Paolo è arrivato portando con sé la figlia di suo fratello Guido di nome Daniela.

"Sono sicura che Paolo BELLINI è arrivato in auto anche se non ricordo di che tipo di auto si trattasse essendo io non molto esperta e io l'ho aiutato a mettere le valige in macchina. Sono poi partiti e mia figlia mi disse che mi avrebbe telefonato o mi avrebbe scritto, ma io non ricordo se poi lo fece veramente".

A.D.R.: "Sinceramente non ricordo né come era vestito, né se avesse i baffi oppure no. Io ero consapevole del fatto che lui era all'epoca latitante ed avevo una gran paura, non vedevo l'ora che se ne fossero andati".

Dunque, all'epoca la madre fornì agli inquirenti una versione speculare a quella della figlia ed evidentemente volta a confermare l'alibi di Bellini.

Maurizia Bonini, rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, ha riferito che sua madre all'epoca mentì e ciò avvenne su sua indicazione:

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Sì, se l'ha detto con ... Ha detto quello che ho detto io perché mia madre mi seguiva ... Cioè ...*

DIFESA, AVV. FIORMONTI - *Ma gliel'avrà detto lei a sua madre di dire quella versione ai Carabinieri?*

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Immagino di sì, penso proprio di sì perché mia madre ..*

DIFESA, A VV. FIORMONTI - *No, immagina o lo ricorda?*

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Allora le dico di sì. Ho detto una bugia, abbiamo detto una bugia, mia madre però era una donna che ...*

DIFESA, AVV. FIORMONTI - *Che ha detto una bugia lo sta dicendo oggi eh, perché io non sto dicendo che sua madre ha detto una bugia. Io ritengo che sua madre abbia detto la verità, comunque questa è un'altra posizione quindi sotto questo aspetto lasciamo perdere.*

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Va be', allora bisogna chiamare mia madre, è morta, vedete un po' voi.* (cfr. trascrizione ud. 21 luglio 2021 pag. 80).

Nella sua seconda deposizione, resa all'udienza del **10.12.2021** in esito all'ordinanza in data 3.12.2021, **Bonini Maurizia** ha risposto a domande più specifiche relative alla giornata del 2.8.1980 e al viaggio al Passo del Tonale, rivoltele in primo luogo dal Presidente della Corte.

La donna ha premesso che dall'agosto 1979, al suo rientro dal Brasile, non conviveva più con l'imputato e si era recata a vivere dai suoi genitori. In quel periodo frequentava lo stesso Bellini, che incontrava di nascosto. La teste ha riferito con fermezza che la decisione di fare la vacanza al Passo del Tonale fu presa prima che lei partisse per il soggiorno a Torre Pedrera, probabilmente nella prima metà di luglio, posto che la sua famiglia era solita trascorrere un periodo di villeggiatura al mare nella seconda quindicina di luglio e fino ai primi giorni di agosto. Ella, prima di partire per il mare, sapeva già che doveva recarsi in montagna, tanto che aveva preso con sé gli indumenti idonei per sé e per i figli.

La decisione di partire per la montagna l'aveva presa il marito, il quale aveva prenotato il viaggio presso un'agenzia.

Quanto ai motivi della vacanza con il marito, ancora latitante, la donna ha riferito che l'idea era quella di stare un po' con i bambini.

Nei giorni precedenti al 2 agosto 1980 ella aveva trascorso le vacanze al mare, senza fare nulla di particolare. Probabilmente il giorno 31 luglio c'era stata una telefonata con il marito, dove sicuramente Paolo le aveva detto che si dovevano incontrare al Delfinario di Rimini, ma tale dettaglio, secondo la donna, era stato deciso già in precedenza, anche se non aveva un ricordo certo.

Tornando al tema della decisione di fare tale vacanza, la testimone ha confermato che era stata un'idea del marito e che aveva insistito per farla ed ella aveva accettato di buon grado, perché era un'occasione per vederlo. Aveva detto della vacanza alla madre, ma non al fratello, a cui lo disse solo in seguito, perché era una cosa un po' segreta, essendo il marito latitante.

Probabilmente la decisione venne presa con Paolo quando erano insieme; in quel periodo Paolo stava a Foligno, ma a volte si vedevano e una volta si recò a trovarlo e andarono al Lago Trasimeno con i genitori di lui.

Poi la teste ha negato di essere mai stata l'amante del fratello di Paolo e che il figlio Guido era suo; che era impossibile che l'avesse vista in atteggiamenti intimi con il fratello in Brasile; che era una menzogna, ideata da Paolo per procurarsi un alibi.

Durante la vacanza al Tonale, Bellini stette con lei e i figli, non ricordava che avesse incontrato persone o fatto telefonate.

Quanto all'idea di portare la nipotina Daniela con loro, la teste ha detto che, quando il marito decise di fare la vacanza, contestualmente le disse anche di prendere con loro Daniela e di dirlo alla sorella. Ha aggiunto, senza mezzi termini, che era menzognero quanto detto da Bellini nel corso dell'esame, ovvero che tale decisione era stata presa la notte tra l'uno e il due agosto all'ospedale.

La Bonini ha negato che la ragione di ciò fosse quella di dare un aiuto alla cognata Marina, sollevandola dalla cura della figlia per consentirle di seguire il marito ricoverato all'ospedale. Ha spiegato che le due famiglie abitavano vicino, le due case erano separate da una siepe e che Daniela giocava sempre con sua figlia Silvia, alla quale era legata.

Dunque, il motivo di prendere la nipotina era legato a tali profili.

La decisione venne presa sempre verso la metà di luglio 1980, quando si accordò con Paolo per fare la vacanza, pure non ricordando se si fosse trattato di una conversazione telefonica o di un incontro di persona con Bellini. Tale idea, invece, non poteva essere maturata il 30 o 31 luglio o il 1° agosto 1980, perché la testimone ha ricordato che si recò al mare già sapendo che Daniela sarebbe andata in vacanza con loro.

Quanto al modo in cui venne prelevata la bambina, Paolo le disse che doveva esserle consegnata a Scandiano, non sapendo però spiegare la ragione per la quale fosse stato prescelto tale posto.

La testimone ha confermato che le sue iniziali dichiarazioni agli inquirenti furono concordate con Aldo Bellini.

Posto che vi erano stati degli articoli di stampa che paventavano il presunto coinvolgimento di Paolo nella strage, Aldo Bellini le disse che occorreva "stare nel sicuro" quanto all'orario dell'arrivo del predetto a Rimini.

Secondo la teste, l'appuntamento era stato stabilito al Delfinario essendo un luogo conosciuto da entrambi. Probabilmente Paolo non si recò all'albergo di Torre Pedrera perché era latitante e si sentiva più sicuro al Delfinario, o anche perché non doveva essere visto dai suoi parenti o dal titolare dell'albergo, che lo conosceva.

Quanto, infine, all'asserito colloquio notturno tra i fratelli Paolo e Guido Bellini, la testimone ha risposto di non averne mai avuto notizia e di non averne mai parlato all'epoca, né con Guido, né con Marina. La stessa storia della presunta relazione con Guido Bellini era "nuova", nel senso che non era mai emersa all'epoca.

Non solo Paolo non le aveva mai svelato questa scoperta, ma nemmeno le aveva contestato la circostanza – come sarebbe stato lecito attendersi – durante la vacanza al Passo del Tonale.

Per contro, la donna ha ammesso che in passato aveva avuto una relazione amorosa con tale Lanzoni nei primi anni '70 ed era stata poi lei a riferirlo al marito.

Ha aggiunto che non aveva mai sentito dire che la sera del 1.8.1980, Marina Bonini fosse stata sostituita dall'imputato nell'accudire il degente Guido Bellini.

Tornando al tema della nipote Daniela, la testimone ha riferito di non avere idea dove potesse essere stata condotta da Bellini la mattina del 2 agosto 1980.

Con la cognata Marina, cui era ed è molto legata, avevano avanzato delle supposizioni, ipotizzando che l'imputato l'avesse addormentata, oppure l'avesse affidata al padre Aldo, precisando che era una bambina che difficilmente andava con estranei, mentre con il nonno aveva confidenza.

Non avevano, invece, pensato ad un ruolo di Don Artoni.

Marina le confermò di avere lei stessa accompagnato Daniela a Scandiano al mattino presto.

Paolo Bellini all'epoca non le disse doveva avesse trascorso la notte tra l'uno e il due agosto e lei non glielo chiese, perché non gli domandava mai niente, non sapeva dove fosse e cosa facesse, anche perché lui le dava risposte evasive. Aveva capito, però, che lui conduceva una vita parallela.

Ella non sapeva da dove provenisse Paolo la mattina del 2.8.1980 e di ciò non parlarono durante il viaggio verso il Passo del Tonale.

La testimone ha ipotizzato, come già aveva fatto nella precedente deposizione, che quel giorno il marito fosse in compagnia di Luciano Ugoletti a Bologna. Aldo Bellini le disse che gli inquirenti avevano sostenuto che Paolo avesse pernottato da una affittacamere, ma ciò non era vero, Paolo con quegli avvenimenti non c'entrava, tanto che l'affittacamere non l'aveva poi riconosciuto.

È stato poi fatto presente alla testimone che aveva sempre saputo che il marito era giunto a Rimini verso le 13:00, e non alle 9:00 e che la piccola Daniela era rimasta con lui.

Non si era mai interrogata su cosa avesse fatto l'imputato dalle 7:00 alle 13:00 con la bambina.

La testimone ha riferito di avere pensato che si fosse fermato a svolgere attività che lo riguardavano e che comunque era stata rassicurata dal fatto che la bambina alla fine era arrivata a Rimini con lui.

La Bonini ha ancora narrato che nel 2010, in coincidenza con un suo percorso spirituale, ebbe una crisi di coscienza ed iniziò ad avere dei dubbi su ciò che poteva aver fatto il marito.

Ripensò al fatto che quel giorno egli era arrivato in ritardo a Rimini e le tornò anche in mente che lo stesso giorno, durante il viaggio in auto, Paolo accese la radio con l'idea di ascoltare un po' di musica, ma poi, udita la notizia della strage della stazione, assunse uno sguardo particolare, tutt'altro che di stupore: non poté mai dimenticarlo.

Quanto all'orario di arrivo all'albergo al Passo del Tonale, ha premesso di non ricordare l'orario con precisione, ma era più o meno l'ora di cena.

Il padre Tullio il 2 agosto era al mare con tutta la sua famiglia presso l'albergo Mosè, ove aveva trascorso tutta la settimana. Ha esibito delle fotografie tratte dall'album di suo fratello, poste in una parte in cui vi era la scritta "*Festa hotel Mosè 1980*".

Nelle fotografie vi sono tutti i familiari, compresi i bambini e il padre. La teste ha confermato che le fotografie riguardavano proprio la vacanza balneare del luglio-agosto1980. Suo padre dormiva con loro in albergo e il 2 agosto 1980 era in vacanza con la famiglia a Torre Pedrera, trattandosi di un *week end* e non avendo impegni a Reggio Emilia, posto che il ristorante che gestiva era chiuso.

Poteva accadere che si recasse a Reggio Emilia durante la settimana per effettuare pagamenti in banca od altro, ma non certamente il sabato e la domenica.

La testimone ha esibito anche una fotografia che raffigura il giorno del compleanno del figlio Guido, trascorso alla Mucciatella, osservando che quanto riferito da Bellini circa il fatto che ella non si recava mai presso l'abitazione dei suoi genitori non era vero.

Sono state acquisite dalla Corte le fotocopie delle fotografie esibite dalla testimone.

La deposizione di Maurizia Bonini segna **due profili decisivi** di questo processo.

Da un lato, la donna con le sue dichiarazioni ha demolito l'alibi che all'epoca permise di scagionare Bellini, affermando che la mattina del 2.8.1980 questi arrivò a Rimini non alle 9:00, ma molto più tardi, verso l'ora di pranzo.

Dall'altro, ella ha riconosciuto l'*ex* marito nel filmato Polzer, girato alla stazione di Bologna la mattina del 2.8.1980, mentre camminava sul binario 1 (uno), subito dopo l'esplosione.

1.4. La deposizione di Michele Bonini

Un primo elemento di riscontro alle dichiarazioni rese dalla predetta testimone proviene dalla testimonianza resa dal fratello **Michele Bonini**, sentito all'udienza del 21.7.2021.

Il testimone non si è avvalso della facoltà di astenersi.

Egli ha fornito una conferma di quanto riferito dalla sorella, essendo stato presente il giorno 2.8.1980 a Torre Pedrera con la sorella e le rispettive famiglie a trascorrere le vacanze presso l'hotel. Ha ricordato che quel giorno apprese la notizia della strage alla stazione per radio, mentre si trovava in spiaggia. Non vide la sorella a pranzo, perché era partita quel giorno e non si presentò a pranzo nemmeno sua madre, che giunse molto più tardi rispetto all'ora prevista per il pranzo

In seguito, seppe che aveva accompagnato la sorella e i suoi figli a Rimini.

Suo padre a tavola si arrabbiò per il ritardo della moglie.

Il testimone ha precisato che generalmente la sua famiglia si recava a pranzo nell'albergo tra le ore 12:30 e le ore 13:00 e sua madre quel giorno giunse dopo le ore 13:30. A seguito di contestazione mossagli sulla base delle dichiarazioni rese a s.i.t. alla P.G. in data 2.8.2019, il teste ha confermato che sua madre, quando rientrò, si giustificò dicendo che aveva accompagnato Maurizia con i figli a Rimini e che questa era partita con il marito Paolo.

Ha aggiunto che la madre non aveva pacchetti relativi ad acquisti fatti.

Il teste non ha ricordato se fosse stato lui in seguito a raccontare alla sorella Maurizia del ritardo di sua madre, non escludendo che potesse essere stato il padre a farlo.

È stato chiesto al testimone di parlare del dialogo tra lui e la sorella Maurizia di cui all'intercettazione ambientale delle ore 11:54 del 2.8.2019 (trascrizioni intercettazione ambientale pag. 211), ove la seconda gli diceva che gli inquirenti gli avrebbero chiesto a che ora era arrivata sua madre a pranzo quel giorno ed egli rispondeva: "*Sarà a un'ora*" (espressione dialettale che significa all'una). Il teste ha confermato, asserendo che la sorella non lo aveva affatto influenzato su detto orario. Quanto all'orario, ha chiarito che poteva anche essere più tardi delle ore 13:00, forse anche le ore 13:30.

Egli sapeva all'epoca che Paolo Bellini era latitante. Aveva sentito per la prima volta il cognome Da Silva durante il battesimo di suo nipote Guido.

Ha confermato di non avere più visto l'imputato dal 1976, dopo che aveva provocato lesioni d'arma da fuoco a Paolo Relucenti, un commerciante di auto che frequentava una delle sue sorelle, posto che subito dopo si diede alla latitanza.

Il difensore di Bellini ha contestato al teste una dichiarazione resa in data 5.5.1983 dinanzi al G.I. dott. Luzza ("*Seppi che mia sorella sarebbe partita prima del tempo a mezzogiorno o la sera del giorno 1, mi venne detto che insieme col marito avrebbero trascorso un periodo in montagna, non domandai particolari perché sapevo che mio cognato era da tempo in*

latitanza e che mia sorella era molto riservata. A domanda ha risposto: salutai mia sorella la sera e il giorno successivo seppi da mia madre che era stata lei ad accompagnarla a Rimini perché incontrasse Paolo Bellini").

Il testimone ha risposto di non ricordare di avere reso tale dichiarazione; non ha però saputo dire quale fosse delle due la versione corretta, affermando di non ricordare bene.

A domanda della Corte, il teste ha chiarito che, quando venne convocato il 5.5.1983 a rendere dichiarazioni, non sapeva che vi era un'indagine che riguardava anche Paolo Bellini.

Ha aggiunto che probabilmente fu qualcuno dell'albergo a dire a lui ed agli altri familiari che la madre se ne era andata al mattino presto.

Il testimone non ha sciolto il dubbio relativo al momento in cui apprese che la sorella Maurizia dovesse partire per recarsi in montagna, se il giorno 1.8.1980 o lo stesso giorno 2.8.1980.

Si tratta, per la verità, di una circostanza di secondaria importanza, essendo invece rilevante che il teste abbia ricordato del ritardo con cui la madre si presentò a pranzo, ciò che conforta ulteriormente l'idea – se ve ne fosse bisogno – che l'incontro tra Bonini Maurizia e l'imputato avvenne verso le ore 12:30-13:00

La deposizione suddetta assume rilievo decisivo per determinare l'arrivo di Eglia Rinaldi presso l'hotel, ovvero verso le ore 13:00 o anche 13:30.

La credibilità e genuinità della deposizione è assicurata, in primo luogo, dal contenuto della già citata **intercettazione** ambientale eseguita il **2.8.2019** ore **11:54** nella sala di aspetto della polizia stradale di Modena, prima che Michele Bonini venisse interrogato dagli inquirenti, già sopra citata.

Del resto, anche **Maurizia Bonini** ha confermato che sua madre giunse in ritardo a pranzo e che apprese ciò in seguito dal fratello[345].

Un'ulteriore conferma alla testimonianza della *ex* coniuge di Bellini potrebbe provenire dalla deposizione della vice ispettrice **Dalla Gasperina Catiuscia**, ufficiale di P.G. che presenziò alle operazioni di perquisizione presso l'abitazione di Bonini Maurizia nel luglio 2019.

La testimone ha riferito a questo riguardo: "*Sì, innanzitutto la signora è rientrata alle 8:35 circa, alla stessa sono stati spiegati i motivi per i quali ci trovavamo nella sua abitazione,*

[345]Cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 50.

abbiamo proseguito la perquisizione che, appunto, era iniziata un'oretta circa prima, come anche da decreto di perquisizione abbiamo spiegato i motivi e quello che cercavamo, la signora si è resa subito collaborativa e ci ha ... sì, si è resa collaborativa e ci ha ... ci ha, appunto, anche spontaneamente, dato sia i crocefissi che le fotografie e nel darci le fotografie ci ha spiegato che ... le ha prese praticamente quasi subito perché quelle fotografie che ci ha dato ce le aveva tutte assieme poiché ha detto che qualche giorno prima, ora ... non ha specificato esattamente il periodo, il marito ... l'ex marito ed una delle sorelle di Bellini Paolo l'avrebbe contattata telefonicamente chiedendogli appunto queste fotografie riferendo che sarebbero servite a lui in quanto le avrebbe dovute dare al suo Legale".

Ha soggiunto che la Bonini si confidò con lei, asserendo spontaneamente che il 2 agosto 1980 Bellini giunse a Rimini verso le 12:30 e non prima ("*... parlando poi delle vacanze, ha detto che era solita andare in vacanza al mare e proprio nella circostanza del 2 agosto 1980 il marito si era recato a prenderla al mare dove lei si trovava in una località nei pressi di Rimini e la era andata a prendere a Rimini arrivando all'incirca all'ora di pranzo ed ivi il marito era giunto con la nipote* (cfr. trascrizione ud. 1.9.2021, pagg. 15 e 16).

Tuttavia, detta deposizione non è utilizzabile, essendo stata resa in violazione del divieto di cui all'art. 195, co. 4, c.p.p.

Non può attribuirsi rilievo alle dichiarazioni rese il 14.3.1983 da Eglia Rinaldi, per smentire la deposizione della Bonini, avendo quest'ultima spiegato come l'anziana madre fosse stata indotta da lei a mentire agli inquirenti, affermando che Bellini giunse a Rimini verso le ore 9:00 – 9:10.

All'udienza del 1.10.2021 i difensori dell'imputato hanno prodotto i **registri dell'Hotel Mosè** di Torre Pedrera attestanti le presenze in albergo nel periodo dal 25 luglio al 4 agosto 1980, per dimostrare che Tullio Bonini, padre di Maurizia, il giorno 2.8.1980 non fosse con la propria famiglia, in quanto il suo nominativo non risulta registrato.

Tutto ciò, secondo i difensori di Bellini, determinerebbe l'inattendibilità del testimone.

In realtà, la tesi è smentita da plurime prove, posto che la presenza di Tullio Bonini a Torre Pedrera è stata affermata sia dal figlio Michele – che gli attribuiva un'arrabbiatura nei confronti della moglie, giunta in ritardo - sia da Eglia Rinaldi, la quale disse espressamente all'epoca che era presente in vacanza anche il marito Tullio (cfr. verbale di dichiarazioni rese il 14.3.1983).

Anche nel rapporto redatto dai Carabinieri in data 19.3.1983 si dava atto che era stata accertata la presenza, presso l'albergo Mosè di Torre Pedrera, di Tullio Bonini.

Infine, all'udienza del 10.12.2021 Maurizia e Michele Bonini hanno prodotto le fotografie della vacanza trascorsa dalla famiglia all'Hotel Mosè di Torre Pedrera del luglio/agosto 1980, da cui emerge anche la presenza di Tullio.

Nella stessa udienza entrambi i testimoni hanno chiarito che loro padre probabilmente non era stato sempre presente a Rimini per tutti i giorni della vacanza, ma in qualche giornata era rientrato a Reggio Emilia, per ritirare la posta ed occuparsi del ristorante che gestiva.

È possibile, dunque, che l'omessa annotazione nel registro sia spiegabile con il fatto che la notte tra l'1 e il 2 agosto egli non fosse presente in albergo, essendo rientrato a Reggio Emilia e poi ritornato il mattino del 2 agosto (visto che all'ora di pranzo era presente nell'albergo).

Tuttavia, appare improbabile che l'uomo fosse partito proprio il venerdì per recarsi a Reggio Emilia, per ritornare al mare il sabato, come ha rilevato criticamente la stressa Maurizia Bonini.

Si deve congetturare, allora, che possa essere stato il frutto di un errore da parte della direzione dell'albergo. Sta di fatto che, comunque, tutti i testimoni hanno ricordato la presenza di Tullio Bonini presso l'albergo Mosè quel giorno, e tanto basta.

1.5. Le deposizioni degli altri parenti ed affini dell'imputato

Appare opportuno riferire in ordine al contenuto delle testimonianze rese da altri soggetti legati da rapporti di parentela o di affinità con l'imputato, allo scopo di approfondire la natura dei rapporti esistenti all'epoca ed attualmente con l'imputato, nonché di introdurre il tema della presenza della nipote Daniela con Paolo Bellini il giorno 2 agosto 1980.

Si vedrà come in ordine a tale ultimo argomento siano emerse dalla deposizione di Marina Bonini diversi elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni di Maurizia Bonini.

Silvia Bonini, figlia di Paolo Bellini, non si è avvalsa della facoltà di astenersi; ha premesso di avere cambiato cognome per prendere le distanze dal padre, posto che quel cognome le aveva procurato enormi difficoltà esistenziali.

Ha precisato di avere troncato ogni rapporto con il padre per tutto ciò che le aveva fatto passare; ha riferito che considera il suo vero padre non Paolo Bellini, ma il proprio nonno Tullio Bonini, che gestisce il ristorante Al Capriolo.

Ha riferito che da molti anni sono marginali i suoi rapporti con il padre.

L'imputato le telefonò quando ella nel 2002 si sposò.

Nel 1980 aveva 9 anni e non conservava molti ricordi; più in generale non aveva ricordi di momenti passati con il padre, se non in epoca successiva. Non ricordava nulla nemmeno dell'estate del 1980 e della vacanza al Passo del Tonale, sia pure precisando, significativamente, che quella fu l'unica volta che andò in vacanza con il padre.

Si tratta, dunque, di una deposizione non particolarmente incisiva, se non per fornire un quadro circa la personalità del padre.

Daniela Bellini si è avvalsa della facoltà di astenersi dalla deposizione.

Del resto, come riferito da Maurizia Bonini e da Marina Bonini, Daniela ha riferito loro più volte di non ricordare assolutamente cosa avvenne la giornata del 2.8.1980 e ciò appare verosimile, osservando che si trattava di una bambina di 9 anni.

Si deve osservare come la circostanza che Daniela Bellini giunse insieme a Paolo Bellini e alla sua famiglia all'albergo del passo del Tonale la sera del 2.8.1980 sia pacifica per tutte le parti, sia stata confermata da Maurizia Bonin e trovi conforto nel fatto che il nome della bambina sia annotato anche nei registri dell'albergo *Top Residence*, con la relativa data di nascita.

Marina Bonini - pur avendo il medesimo cognome non è parente in linea diretta con Maurizia, ma sua cognata, essendo stata coniuge di Guido Bellini, fratello di Paolo - ha premesso che anche lei e suo marito Guido, così come Maurizia e Paolo, avevano lavorato all'albergo della Mucciatella, fino a che Paolo si rese latitante nel 1976, momento a partire dal quale non lo aveva più visto.

Ha precisato che lei e Maurizia erano praticamente delle "sguattere" e lavoravano senza percepire uno stipendio.

Dopo il periodo trascorso alla "Mucciatella", era tornata a casa dai suoi genitori.

Ha ricordato che in quel periodo suo marito Guido era ricoverato in ospedale a Parma, dove era stato sottoposto ad un intervento per una recidiva tumorale.

Ella si recava a Parma al mattino presto, verso le ore 6:00, per essere presente alla colazione del marito, restava poi tutto il giorno in ospedale ad accudirlo e rientrava a casa prima che facesse buio. Le loro figlie stavano a casa dei suoi genitori a Canali.

Ella vi si recava in auto ed era solita prendere la strada per Codemondo -Montecchio.

Ha riferito che la mattina del 2 agosto 1980 accompagnò la figlia Daniela di nove anni dal cognato, ma non ha ricordato esattamente dove, se a Scandiano oppure a Pratissolo.

Le pareva di ricordare che suo marito Guido le avesse detto che Paolo sarebbe passato a prendere la nipote in un determinato posto, perché lei non voleva che venisse a prenderla a casa, essendo Paolo ricercato.

Poi l'esame si è inerpicato in una lunga - e non proficua - disquisizione della testimone, la quale ha messo in evidenza come durante la sua audizione da parte della Procura generale in data 2.8.2019 si era sentita come "inquisita".

La testimone ha riferito di sapere all'epoca che Bellini era latitante e utilizzava un nome di copertura. Ha negato di essersi recata in carcere ad un colloquio con lui, ma poi, emerso che vi era andata in data 15.12.1982, ha ammesso di non ricordare la circostanza.

Infine, la testimone ha riferito che fu Maurizia Bonini a convincerla a mandare in montagna la figlia Daniela, perché con Paolo Bellini non aveva contatti.

Alla testimone è stato riferito il contenuto di un'intercettazione ambientale tra lei stessa, sua figlia e Mauriza Bonini, nella quale aveva detto che effettivamente per consegnare Daniela si era accordata con Maurizia Bonini e non con Bellini.

Ha ammesso di essere stata "disgraziata", perché si era lasciata convincere a far partire la figlia, pur non essendo del tutto d'accordo. Ha ribadito che aveva paura perché Paolo era latitante e non voleva che venisse a casa dei suoi genitori a Canali.

Nella sua **seconda deposizione**, **all'udienza del 10.12.2021**, avvenuta a seguito dell'ordinanza resa il 3.12.2021, Marina Bonini ha risposto in maniera più serena, più completa e più ordinata.

Ha riferito, anzitutto, che suo marito era stato ricoverato all'ospedale a Parma qualche giorno prima del 2.8.1980, in quanto doveva sostenere un secondo intervento di chirurgia ad un polpaccio già in precedenza operato. Non si trattò di un intervento di urgenza, ma programmato, perché Guido si recava spesso a Parma per i controlli.

Ha confermato che, quando venne ricoverato il marito, ella già sapeva che la piccola Daniela sarebbe dovuta andare in vacanza con la famiglia di Bellini ed ha ribadito che era stata sua cognata e cugina Maurizia a convincerla. Ha spiegato che in quel periodo abitava con i propri genitori, i quali le davano una mano a tenere i figli.

La testimone ha riferito che non vi era alcuna relazione tra il ricovero del marito e il viaggio di Daniela.

Ella aveva remore a mandare la figlia in vacanza con Bellini, perché sapeva che Paolo era latitante ed aveva una identità di copertura, ma poi Maurizia riuscì a convincerla.

A tranquillizzarla ed a convincerla fu anche il marito Guido; le disse che la bambina non correva rischi con il fratello.

Sapeva quindi che il 2 agosto Daniela doveva recarsi con Bellini prima a Torre Pedrera, a prelevare la famiglia e poi al passo del Tonale.

Alla domanda su quanti giorni prima della partenza fosse stato preso l'accordo per mandare Daniela, ha riferito di non potere essere precisa, limitandosi a dire che era avvenuto "*un po' prima*".

Quanto alla previsione dell'appuntamento a Scandiano per consegnare la bambina a Bellini, la testimone ha premesso che parlò dell'argomento con il marito Guido e disse che non era d'accordo che Paolo si recasse a prelevarla presso la sua abitazione, in quanto non voleva che i vicini di casa vedessero il cognato.

Propose anche al marito di fare accompagnare la bambina dal padre Aldo, ma Guido le fece notare che era rischioso, perché il padre portava il cognome Bellini e Paolo il cognome Da Silva, elemento che poteva destare sospetti nel caso di eventuali controlli, con il pericolo di compromettere la sua copertura.

La testimone ha riferito che comunque la bambina sarebbe andata volentieri col nonno.

L'appuntamento era a Scandiano in fondo alla strada che porta ad Albinea, ma non ha ricordato un punto preciso per l'incontro.

Ha comunque confermato che quel giorno consegnò la bambina a Paolo Bellini. Ciò avvenne verso le ore 6:30-7:00, prima che si recasse all'ospedale di Parma, ove in genere cercava di arrivare per l'ora di colazione, che si svolgeva alle 7:00 o forse alle 7:30.

Ha precisato, inoltre, che dal luogo dell'appuntamento con Bellini a Parma vi era circa una mezz'ora di viaggio in automobile.

Il giorno prima della partenza della figlia si era recata ad accudire il marito presso il nosocomio di Parma; giunse al mattino e vi restò fino a prima di cena o subito dopo cena, che veniva servita verso le 18:00 – 18:30, perché Guido non voleva che lei stesse in ospedale la sera. Alla domanda se quel giorno Paolo fosse venuto in ospedale a fare visita al fratello, ha risposto negativamente, aggiungendo che Guido in seguito non le disse di avere ricevuto la sua visita. Nemmeno Maurizia le aveva mai detto che Paolo avesse passato la notte tra il 1° e il 2 agosto in ospedale con Guido.

Ha negato che Paolo si fosse recato da Guido per parlare di un problema ed ha riferito di non avere mai sentito parlare di un'asserita relazione tra Maurizia Bonini e suo marito e di non avere neanche mai avuto sospetti al riguardo.

Alla domanda se l'ospedale consentisse la presenza dei parenti di degenti durante la notte, ha risposto che riteneva di no, aggiungendo che Guido aveva una gamba immobilizzata – ciò probabilmente per significare che era in una situazione tale da richiedere un'assistenza continua e di tipo qualificato – e che comunque nella stanza in cui era ricoverato vi era anche un'altra persona, un giovane.

Marina Bonini ha anche riferito che tra lei e il marito vi erano discussioni legate alla figura di Paolo Bellini.

Il Presidente della Corte ha fatto osservare alla testimone che dal contenuto di una conversazione ambientale intercettata, avvenuta in automobile, sembrava che la testimone non ricordasse più di avere accompagnato la bambina a Scandiano.

La teste ha risposto che probabilmente lo aveva detto perché sua figlia si stava agitando in quel frangente (si trovavano in automobile) e quindi per calmarla.

Ha riferito che sua figlia non le aveva mai parlato di quel viaggio e lei non le aveva mai chiesto niente. Non sapeva nemmeno come si era svolto il viaggio nelle sue varie tappe, perché si era fidata totalmente di sua cognata, che tra l'altro non le aveva mai detto nulla su come erano andate le cose. Evidentemente, la Bonini era stata "istruita" di non riferire ad alcuno determinati particolari.

Ella aveva capito che qualcosa era successo soltanto quando si svolsero gli interrogatori da parte della P.G. nell'agosto 2019, perché prima di allora Maurizia non le aveva mai detto nulla; invece, quel giorno sentì Maurizia parlare con il fratello di orari e capì che si era verificato un ritardo.

Secondo Marina, il giorno 2 agosto 1980 Bellini aveva addormentato sua figlia, oppure l'aveva consegnata a qualcuno che conosceva bene. La figlia le aveva detto che non ricordava cosa fosse accaduto ed ella non aveva mai insistito.

La testimone ha poi chiarito che non era stata sentita come testimone negli anni 1982- '83.

Ha riferito che Lucia Bellini, sorella di Paolo, l'aveva contattata sul telefono di casa prima che venissero eseguite le perquisizioni; le chiese se ricordava i particolari del ricovero di suo marito, senza però dirle che le informazioni servivano a Paolo, anche se ella capì che la richiesta potesse riguardare Paolo Bellini.

1.6. La vacanza al Passo del Tonale

Riguardo al tema della vacanza, vi sono state numerose produzioni documentali e sono state altresì sentite due testimoni che all'epoca lavoravano presso l'hotel *Top Residence*.

Dal complesso delle prove acquisite, emergono ulteriori conferme rispetto alla deposizione resa da Maurizia Bonini, perché la sua narrazione dei fatti trova significativi riscontri in alcuni elementi obiettivi.

La Difesa Bellini ha prodotto all'udienza del 21.7.2021 copia della nota senza firma allegata al rapporto n. 373/13 -"P" del 30.4.1983, nonché uno stralcio del **rapporto 373/13"P"** in data **19.3.1983** redatto dal capitano Pandolfi della Legione Carabinieri di Bologna e indirizzato all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, nelle cui pagine 2 e 3 vengono stimati, sulla base di viaggi effettuati da personale dipendente, quali siano i tempi di percorrenza in automobile tra Fidenza e Torre Pedrera (2 ore alla velocità di 120 Km orari) e tra Torre Pedrera e il Passo del Tonale (parte in autostrada e parte su strade provinciali e comunali, 7 ore).

Si tratta di una conclusione che attinge ad una valutazione di comune esperienza, tenuto conto, evidentemente, delle condizioni stradali e di traffico dell'epoca.

Occorre, però, considerare che Bellini era un guidatore esperto, nel senso che affrontava sovente viaggi di lunga percorrenza, recandosi spesso in Svizzera. In quel periodo, egli disponeva di una Wolksvagen Golf, noleggiata in Svizzera[346], automobile sportiva.

Si può immaginare che Bellini avesse un guida spedita e che le 7 ore stimate potessero diventare 6 e mezzo.

Nel rapporto, inoltre, si riferiva all'A.G. degli accertamenti effettuati presso l'hotel *Mosè* di Torre Pedrera, per accertare chi vi avesse alloggiato nei giorni precedenti il 2.8.1980, ma anche gli accertamenti eseguiti presso l'hotel *Due Spade* di Fidenza, ove Bellini risultava avesse alloggiato dal 23.7.1980 al 1.8.1980; dal 9.8.1980 all'11.8.1980 e dal 30.9.1980 al 1.10.1980.

Si accertava che in tale ultima circostanza Bellini aveva presentato come documento di identità il passaporto n. CA-379945, rilasciato il 10.5.1979 dalle autorità brasiliane; il rapporto dava atto che era stato sentito il gestore dell'hotel, **William Furlotti**, il quale aveva ricordato che una volta aveva dato a Da Silva le chiavi della porta di servizio perché doveva uscire al mattino molto presto, sia pure affermando di non ricordare se l'episodio coincidesse con la mattina del 1° agosto 1980. La circostanza emerge anche dal verbale di dichiarazioni rese da Furlotti il 10.3.1983 ai Carabinieri di Bologna.

[346] Lo ha riferito l'imputato nel corso dell'esame e vi ha fatto cenno anche Raffaele Ponzetta nella sua deposizione.

La Difesa ha altresì prodotto il registro delle presenze dei clienti dell'albergo *Top Residence* di Passo del Tonale, da cui risultano annotate al foglio 254/1 al n. 747 Maurizia Bonini, al n. 748 Daniela Bellini, al n. 7649 Silvia Bellini e al n. 7509 Roberto Da Silva, tutti indicati come giunti il giorno 2.8.1980.

All'epoca venne sentito il portiere dell'albergo, **Slobodan Gavrilovic**, il quale pure ricordando bene il signor Da Silva per via dei suoi baffi, non riferì nulla di utile per le indagini, affermando di non avere notato nulla di particolare su tale cliente e che nessuno in quel periodo venne presso l'albergo per incontrarlo[347].

Va osservato che il portiere riferì che nel frangente il Da Silva era accompagnato dalla moglie e da due bambini. In realtà, al seguito della coppia vi erano tre bambini, ovvero i due figli dell'imputato e la nipote Daniela.

Si deve reputare che il testimone incorse in un errore mnemonico, non ricordando la presenza di un terzo bambino, oppure che più semplicemente vide la famiglia in un momento in cui uno dei tre bambini non era momentaneamente presente.

Anche dalla copia estratta dai registri dell'albergo *Top Residence*, relative alla data del 2 agosto 1980, mentre si rinviene l'annotazione relativa alla figlia Silvia Bellini ed alla nipote Daniela Bellini, con le relative date di nascita apposte a fianco, manca invece l'annotazione relativa al piccolo Guido.

Con ogni probabilità, ciò si spiega con il fatto che non si era soliti annotare la presenza di bambini in tenera età (Guido era nato il 22.4.1979 e aveva poco più di un anno).

Del resto, Maurizia Bonini ha detto di essere certa che con loro vi fosse anche Guido; a conforto di tale affermazione, si deve osservare che il bambino era stato in vacanza nella località marittima insieme alla madre ed appare da escludere che la donna potesse averlo affidato alla madre o al fratello, posta la sua tenera età.

Astrid Rudolf, *ex* dipendente dell'albergo *Top Residence* all'epoca dei fatti, con mansioni di segreteria e di *reception*, nell'ambito delle quali provvedeva alla registrazione dei clienti sui registri, ha riconosciuto la sua calligrafia nelle annotazioni apposte sui registri dell'albergo *Top Residence*, relative alla data del 2 agosto 1980.

La teste ha confermato che i nominativi dei componenti della famiglia Bellini costituivano gli ultimi quattro nominativi annotati nella pagina del registro relativo alla data del 2 agosto

[347] Cfr. verbale di s.i.t. rese il 24.4.1983 ai carabinieri di Bologna.

1980; ha riferito che una simile collocazione del registro doveva dipendere dall'orario di arrivo dei clienti, nel senso che si trattava di clienti arrivati per ultimi quella giornata.

Ella però non ha ricordato fino a che ora le stanze venissero messe a disposizione dei clienti ed ha supposto che si cenasse alle ore 19:30. La teste ha poi comprensibilmente affermato di non ricordare le persone che si presentarono in albergo.

Alle domande della Difesa di Bellini, la testimone ha chiarito che l'attività di registrazione dei clienti poteva anche essere fatta da altre colleghe; più in generale ha confermato che chi lavorava in segreteria non stava anche nella hall dell'albergo.

Ha spiegato che il suo orario di lavoro all'epoca era dalle 8:30 del mattino fino a mezzogiorno e dalle 14:00 fino alle 18:30 o al massimo alle 19:00, se arrivavano molti clienti e che anche le registrazioni dei clienti venivano fatte in quell'arco temporale.

Il difensore ha poi domandato alla teste se quel giorno, posto che erano giunti soltanto 9 (nove) clienti, numero modesto rispetto alle ordinarie giornate dell'hotel, l'attività di registrazione fosse finita presto. La teste ha confermato.

A questo punto, è stato domandato alla teste come si sarebbe comportata, nel caso in cui avesse avuto una prenotazione di quattro persone che però la sera non fossero ancora arrivate, se cioè le avesse aspettate o meno. La teste ha risposto che, nel caso di arrivo di clienti a tarda sera, poteva capitare che venissero raccolti i loro documenti e l'annotazione sui registri fosse invece effettuata il giorno seguente. La testimone ha spiegato che, quando cessava il lavoro la sera, ad occuparsi di ricevere i clienti era un signore che svolgeva mansioni da portiere oppure la sig. Casagrande; nel caso un cliente arrivasse alle 9:00 di sera, il portiere si faceva dare i documenti ed ella provvedeva il giorno dopo ad annotare sul registro l'arrivo.

Savina Casagrande, anch'essa dipendente fino al 1982 dell'hotel *Top Residence* di Passo del Tonale, avente mansioni di segreteria e di direttrice, ha premesso che era la signora Rudolf che si occupava della registrazione dei clienti, ma qualche volta poteva capitare anche a lei.

La teste ha riferito che gli arrivi dei clienti si verificavano in genere nel pomeriggio, dopo le ore 15:00, ma potevano avvenire anche dopo, fino ad ora di cena, la sera o in qualunque momento; ella era anche presente in albergo il sabato e qualche volta anche la domenica, ma al massimo fino alle 18:30-19:00; quando non c'era, era il portiere ad occuparsi di eventuali arrivi di persone in ritardo, ma in tal caso non c'erano problemi da risolvere, perché le persone che arrivano in ritardo avevano già l'appartamento assegnato. Capitava che qualche cliente arrivasse in ritardo, durante l'ora di cena o anche dopo; in tali casi i clienti venivano

accompagnati nell'appartamento dal portiere, che si faceva consegnare i documenti e la registrazione veniva fatta o dal portiere o dalla sig. Rudolf il giorno dopo.

Alla testimone è stato contestato un passaggio delle dichiarazioni da lei rese alla P.G. in data 24.4.1983 ("*È previsto che la consegna delle chiavi degli appartamenti deve avvenire dopo le ore 17 del primo giorno di arrivo del cliente*").

La teste non ha però confermato del tutto detta dichiarazione ("*Adesso io l'orario preciso sinceramente non me lo ricordo in questo momento*"), limitandosi a dire che al mattino si facevano le pulizie e gli appartamenti venivano consegnati successivamente.

Ha riferito che la cena in albergo veniva servita alle 19:30-20:00.

Secondo la testimone, le registrazioni non seguivano un ordine di arrivo dei clienti, potendo anche accadere che tutti i documenti dei clienti venissero ammassati al loro arrivo dietro al bancone della *reception* e la registrazione avvenisse in seguito, senza rispettare l'ordine di arrivo.

È stato allora contestato alla teste un ulteriore passaggio delle sue dichiarazioni del 1983, in cui riferì circostanze diverse: "*In linea di massima la registrazione dei clienti avveniva in ordine cronologico di arrivo*". La testimone ha dovuto convenire che tale risposta era più realistica, nel senso che all'epoca aveva certamente migliore memoria dei fatti.

Ha aggiunto che, nel limite del possibile, le registrazioni venivano fatte subito, anche perché poi i documenti, quando era ora di cena, dovevano essere riconsegnati.

Le è stata contestata questa ulteriore risposta resa nel 1983: "*Poiché dai registri dell'albergo risulta che il Da Silva è stato registrato per ultimo negli arrivi del 2 agosto 1980 potrebbe essere arrivato anche verso le ore 20 ed anche più tardi*".

La testimone ha sostanzialmente confermato.

La teste ha poi riferito che generalmente l'albergo dal 20 luglio al 20 agosto era esaurito.

Alla domanda della Difesa dell'imputato su come venivano gestite le registrazioni in una giornata come quella del 2.8.1980, in cui erano giunti soltanto 9 (nove) nuovi clienti, la teste ha risposto: "*Nove persone venivano fatte senz'altro subito*"; aggiungendo poi: "*Cioè, potevano esserci dei ritardi quando le persone erano di più, perché allora non c'era magari il tempo materiale, ma al massimo per la mattina dopo la cosa era sempre fatta*".

La teste ha comunque ribadito che i clienti potevano anche arrivare al pomeriggio tardi o verso l'ora di cena. Talvolta, qualche cliente le telefonava e diceva di essere in ritardo, chiedendo di mettere da parte qualcosa da mangiare.

Ha affermato infine, che "*le stanze erano tutte prenotate*".

1.7. Considerazioni conclusive

Dal complesso delle deposizioni anzidette deve dirsi provato che il 2 agosto 1980 la famiglia Bellini giunse intorno all'ora di cena presso l'albergo *Top Residence*, o addirittura poco dopo, e tale circostanza appare del tutto in linea con gli orari di viaggio descritti da Maurizia Bonini nelle due deposizioni rese in questo processo.

Nonostante quest'ultima non abbia, comprensibilmente, ricordato alcuni particolari del viaggio (ad es. il luogo dove si fermarono a mangiare all'altezza di Verona), ha comunque riferito che la famiglia partì da Rimini poco prima dell'ora di pranzo.

Tale indicazione temporale è confortata dal fatto che Eglia Rinaldi rientrò all'hotel quando la famiglia era ormai alla fine del pranzo, quindi dopo le ore 13:00 (forse verso le 13:15-13:20), orario in cui generalmente la famiglia pranzava nel ristorante dell'albergo.

Considerando la distanza tra il delfinario di Rimini e l'hotel *Mosè* di Torre Pedrera (circa sette chilometri), ma tenendo in debito conto il traffico caotico di una località balneare nel giorno di sabato (soprattutto sulle strade del lungomare, ove era situato l'hotel), si può postulare che all'anziana donna sia occorso per rientrare in albergo un tempo di circa 30-40 minuti. Tenuto anche conto di alcuni minuti per i convenevoli con la suocera, come ha riferito lo stesso imputato, si deve presumibilmente ritenere che la partenza da Rimini della famiglia avvenne intorno alle ore 12:30 – 12:45. Ne consegue anche che, considerando circa 6 ore e mezza -7 di viaggio in automobile e, altresì, la necessità di una sosta per far mangiare i bambini e fare eventualmente rifornimento di carburante (almeno 30 minuti), la famiglia raggiunse il Passo del Tonale non prima delle ore 20,00 e molto probabilmente anche dopo.

Appare evidente come tale orario di arrivo a tarda sera si pone in assoluto contrasto con la versione resa dall'imputato, secondo la quale egli sarebbe arrivato a Rimini alle ore 9:00 del mattino, perché in tal caso non si riuscirebbe a spiegare – e comunque l'imputato non lo ha spiegato - che cosa avrebbe fatto tutto il giorno la famiglia Bellini, con tre bambini al seguito, per giungere in albergo così tardi. Non solo. Se si ritenesse credibile quanto riferito da Maurizia Bonini sugli orari, allora risulterebbe che nella mattinata del 2 agosto 1980 vi sarebbe un "buco" di diverse ore, in ordine al quale Bellini non avrebbe mai spiegato come lo aveva occupato.

Infatti, assumendo che prelevò la nipote verso le 6:30-7:00 del mattino, si può congetturare che alle 8:00 fosse giunto a Bologna, restando dunque un mistero come impiegò il tempo tra le ore 8:00 e le ore 11:30 circa, quando ripartì alla volta di Rimini.

CAP. 2 - IL VIDEO RITROVATO E IL "QUINTO UOMO"

2.1. Harald Polzer

Uno dei principali elementi di prova che ha consentito la riapertura delle indagini nei confronti di Paolo Bellini è rappresentato dal filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer alla stazione ferroviaria di Bologna in concomitanza con l'attentato del 2 agosto 1980.

Sia consentito osservare come nella più assoluta carenza di prove dichiarative dirette sugli accadimenti di cui è processo e nel ripetersi di subdoli tentativi di deviazioni di ogni sorta del corso delle indagini, il fatto di "costruire" un processo su un filmato girato da un turista straniero e rinvenuto quaranta anni dopo può sembrare azzardato e fantasioso, ma, in realtà, non è così, poiché si tratta di un "documento" munito della massima attendibilità.

La vicenda del filmato è stata ricostruita attraverso la produzione della documentazione relativa alla ricezione della pellicola originaria, consegnata spontaneamente dall'autore, un cittadino elvetico di nome Harald Polzer, alle autorità della città di Lucerna, ed alla successiva trasmissione alle autorità italiane.

Dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti[348] emerge quanto segue:

- In data **10.1.1985** il Ministero di Grazia e Giustizia ricevette dal Ministero degli Esteri una bobina: «*La bobina qui inviata dalla nostra Ambasciata a Berna, contenete la pellicola che il cittadino tedesco Harald Polzer, residente in Horw (cantone Lucerna) Schoneggstrasse 9, girò alla stazione di Bologna il giorno dell'attentato del 1980. Nel consegnare la predetta bobina, il Sig. Polzer ha dichiarato che la sua tardiva offerta di consegnare il materiale è motivata dalla impressione in lui suscitata dal recente attentato sul treno Napoli-Milano, e dal conseguente sentimento di rimorso. Il predetto, il quale acconsente a che venga prodotta copia della pellicola, ne chiederebbe la restituzione appena possibile, trattandosi di un ricordo di vacanze trascorse in Italia*»[349].

- In data **12.1.1985** la Direzione Generale degli Affari Penali inoltrò la predetta pellicola, per quanto di competenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ove pervenne il successivo 15.1.1985[350].

---

[348] Tutti gli atti e documenti utilizzati nella ricostruzione sono stati prodotti dalla Procura generale all'udienza del 28.7.2021.

[349] Cfr. la lettera firmata dal Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali, Ministero degli Affari Esteri, inviata al Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia.

[350] Cfr. lettera di trasmissione n. 74.1.4556/80 a firma del Direttore Generale degli Affari Penali, O. Conti, diretta al Procuratore della Repubblica.

- In data **16.1.1985**, avanti al Consigliere istruttore, dott. Luzza e al Procuratore della Repubblica, dott. Marino, si procedette all'apertura della busta, su richiesta del Procuratore della Repubblica che aveva rimesso il tutto all'Ufficio Istruzione per l'allegazione al procedimento originario n. 344/A/80 R.G.G.I. [351].

Nel verbale delle operazioni compiute si legge:

«*Si dà atto* [che] *nella busta viene rinvenuta rinchiusa in un contenitore rigido, di plastica, una bobina di circa 70 m. di pellicola Processed by Kodak.*

Dopodiché riconvoca il dr. E. Marino Direttore del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica avvertendolo della necessità di portare con sé un proiettore e un dipendente che sia in grado di azionarlo, allo scopo di proiettare subito la pellicola su una parete dell'Ufficio nel quale ci si trova e cioè dell'Ufficio del Consigliere Istruttore di Bologna dr. Luzza.

Avuta la presenza del Dr. E. Marino e dell'Agente Giuseppe Di Benedetto che avrà il compito di operatore, si procede alla proiezione.

Si dà atto che la maggior parte della pellicola riguarda scene di vita balneare e di vacanze relative al soggiorno sulla riviera Adriatica di una famiglia. Che si presume sia quella del Polzer Harald. Le scene finali riguardano l'arrivo in stazione di Bologna di un treno proveniente da Rimini. Si dà atto che uno dei primi fotogrammi indica l'orologio della stazione di Bologna alle ore 10:13 e mostra altresì il marciapiede del primo binario.

I fotogrammi successivi sono stati effettuati subito dopo lo scoppio. Alcuni all'interno e gli altri all'esterno della Stazione. Dei fotogrammi anzidetti è necessario ottenere una <u>*duplicazione*</u> *ed eventualmente delle diapositive dei singoli fotogrammi con il maggiore ingrandimento possibile. Tale compito viene assegnato al Dr. E. Marino il quale si avvarrà della collaborazione di laboratori di cinematografia pubblici o privati*»[352].

In tale occasione, dunque, fu disposta una duplicazione del filmato e l'estrazione di alcune diapositive di singoli fotogrammi a cura dello stesso personale di Polizia Scientifica.

- In data **4.2.1985** venne restituita al Consigliere Istruttore, dott. Vincenzo Luzza «*la pellicola Super 8 a colori, unitamente ad un* <u>*duplicato*</u> *della stessa e ad alcune copie*

[351] Si tratta del procedimento che si è concluso con la sentenza n. 4/88 emessa il 11.7.1988 a carico di Ballan +20.

[352] Doc. prodotto dalla P.G. all'udienza del 28.7.2021.

fotografiche su carta di fotogrammi tratti, dopo le opportune manipolazioni di laboratorio, dalle scene finali della pellicola suddetta»[353].

- In data **10.6.1987** il Presidente della Corte d'Assise di Bologna, dott. Antonacci, dispose la restituzione dell'originale della pellicola all'ambasciata italiana di Berna.

- In data **4.11.1988** la Questura di Bologna, in risposta alla nota n. 12/86 13/86 2/87 R.G. riuniti p.p. c/ Ballan Marco e altri del 3.10.1988, restituì il filmato originale al sig. Polzer[354], che fu recapitato in Svizzera in data 18.11.1988.

Appare singolare la circostanza che, una volta eseguiti i duplicati dell'analogico, quest'ultimo fu restituito al proprietario, ma ciò che lascia più perplessi è il fatto che il video sia rimasto quasi dimenticato all'interno dei fascicoli relativi al procedimento sulla Strage di Bologna almeno fino al 2005, quando l'Associazione dei familiari delle vittime ne richiese una copia e ne dispose poi una prima digitalizzazione (cosiddetta MASI_S8, di cui si dirà meglio in seguito).

Preliminarmente, occorre fugare ogni dubbio circa la corrispondenza all'originale del contenuto del video acquisito al presente procedimento.

Va detto, infatti, che il video sul quale i consulenti della Procura generale, così come quelli della difesa, hanno avuto la possibilità di condurre le proprie analisi, costituisce la **prima copia del** filmato "super 8" girato dal signor Polzer, che venne fatta fare nel 1985 dall'autorità giudiziaria e poi conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna, posto che il supporto originale venne riconsegnato al proprietario nel 1988. Nel corso di questo dibattimento detta copia è stata acquisita dall'Archivio di Stato in Bologna e, con la sentenza, ne è stata disposta la restituzione allo stesso.

Non vi è ragione di dubitare, dunque, della piena corrispondenza tra il contenuto del video Polzer originale e della copia effettuata nel 1985, posto che:

- si trattò di un atto formale disposto dai giudici istruttori del Tribunale di Bologna, i quali presero visione del filmato, stilarono una relazione ed estrassero dal "super 8" una copia analogica, quella cioè ritrovata anni dopo e sulla quale si sono svolti gli accertamenti tecnici di cui si tratterà nel prosieguo;

[353] Cfr. nota n. 198/80 pol. sc. in risposta alla nota n. 344/A/80 R.G.G.I. del 16.1.1985 a firma del Vice Questore Primo Dirigente Errico Marino.

[354] Cfr. nota n. 1000/88 div. Criminalpol in cui si da atto della restituzione al proprietario Harold Polzer del filmato originale.

- la descrizione delle immagini del video, contenuta nel verbale di attività del 16.1.1985, corrisponde pienamente al contenuto nella copia realizzata su disposizione dei Giudici istruttori di Bologna, vista integralmente dalla Corte e dalle parti[355];

- ciò è stato anche confermato dal consulente della P.G. ing. Tessitore, il quale ha riferito che il contenuto di tutti i video (copia 1985, Masi_S8, video istituto luce, Masi 35 mm) è identico.

Per vero, occorre osservare che nemmeno è stata posta in dubbio dai difensori di Bellini la corrispondenza all'originale del video esaminato in questo processo.

2.2. La genuinità del video Polzer

Per contro, è stata posta in discussione la stessa genuinità del video "super 8" originale.

All'udienza del 2.2.2022 i difensori di Bellini hanno depositato una memoria con la quale hanno illustrato l'intero contenuto del video, mettendo in rilievo alcune incongruenze ed anomalie che, a loro parere, impedirebbero di rispondere ai tre quesiti fondamentali della rappresentazione visiva (e cioè il luogo, il giorno e l'orario esatto ove è stato realizzato), con ciò mettendo in seria discussione quello che rappresenta il primo anello della "catena indiziaria" su cui si regge la tesi dell'Accusa.

Come osservato dai difensori nella memoria - e constatato dalla sua visione integrale - il video ha una durata di 20 minuti e 20 secondi e si suddivide sostanzialmente in tre parti.

Una prima parte mostra delle riprese effettuate a Bellaria, ove la famiglia Polzer trascorreva le vacanze nell'estate del 1980; dalle immagini emerge la presenza dei due coniugi, di una ragazzina e di un bambino, presumibilmente figli della coppia.

Dal minuto 9:13 le riprese si spostano a Rimini, ove i Polzer si recano a fare visita ad amici (le immagini sono precedute dal tiolo "*Besuch aus Rimini*").

Le scene di vita familiare proseguono fino al minuto 14:32, quando compare un treno che entra nella stazione di Rimini. Dal minuto 14:32 al minuto 15:52 le riprese mostrano il treno in viaggio verso Bologna. L'ultima immagine mostra il treno che fa ingresso nella stazione di Bologna sul terzo binario. Al minuto 15:52 l'immagine del treno si interrompe e compare la scritta "*Die Bombe von Bologna*". Seguono le immagini delle pagine di un quotidiano

[355] All'udienza del 2.2.2022 la Corte ha disposto procedersi alla visione in aula del filmato nella sua versione integrale.

tedesco nel quale vi è un articolo che riguarda l'attentato; l'immagine si protrae sino al minuto 16:18.

Dal minuto 16:18 riprendono, per un solo secondo, le immagini del treno che entra in stazione dal terzo binario.

Dal minuto 16:19 s'intravede il treno, che viaggia sul primo binario per alcuni secondi e si può notare l'orologio sul binario che segna le ore 10:13.

Le immagini si interrompono al minuto 16:32.

Dal minuto 16:32 in avanti le immagini mostrano momenti che devono ritenersi essere immediatamente successivi all'esplosione nella sala di aspetto.

Al minuto 16:59 appare il soggetto anonimo, il quale resta inquadrato mentre cammina insieme ad un altro uomo sul primo binario per 7 secondi, fino al minuto 17:06.

Dal minuto 17:06 al minuto 19:02 vi sono riprese girate dall'esterno della stazione di Bologna.

Dal minuto 19:02 il treno riparte dalla stazione di Bologna e l'operatore riprende luoghi e paesaggi dal treno in movimento.

Infine, dal minuto 19:20 al minuto 20:20 le riprese riguardano scene di vita familiare all'interno presumibilmente dell'abitazione dei Polzer.

I difensori di Bellini, sia nella memoria depositata, sia nella discussione finale, hanno osservato come il video costituisca il frutto di un montaggio di immagini realizzato in momenti diversi, perché diversamente non si spiegherebbe la successione cronologica di alcune scene.

Non si spiegherebbe, ad esempio, la sequenza del saluto agli amici che precede il treno che entra nella stazione di Rimini.

In realtà, in ciò non si ravvisa nulla di anomalo, essendo ben possibile che il saluto sia avvenuto prima della partenza della famiglia Polzer da Rimini.

Inoltre, secondo i Difensori, la scritta "*Die Bombe von Bologna*", che compare al minuto 15:52, a cui segue l'inquadratura delle pagine di un giornale tedesco che porta la data del 3 agosto 1980, ove si riporta la notizia dell'attentato, dimostrerebbe che nel video sono stati assemblati pezzi di pellicola di diversa provenienza ed anche immagini estranee al filmato originariamente girato il 2 agosto 1980.

In realtà, anche tali immagini non mostrano nulla di misterioso.

Infatti, all'epoca era ben possibile assemblare tra loro varie riprese, rivolgendosi ad un tecnico, e allo stesso modo era possibile apporre titoli o immagini tra una ripresa e l'altra;

ognuno di noi ha un riscontro di ciò, conservando ad esempio filmati di quell'epoca, girati da propri parenti.

Ma se anche così fosse avvenuto nel caso di specie, non si vede quale sia il motivo della doglianza, posto che tutte le parti del "*film*" dimostrano comunque la loro piena inerenza alla vacanza della famiglia Polzer. Una vacanza spensierata trascorsa nei lidi riminesi e terminata tragicamente il giorno della partenza.

Non vi è alcuna immagine che evidenzi anomalie o incongruenze in relazione alle riprese girate mentre la famiglia si trovava a Bellaria.

Nemmeno in relazione allo stato dei luoghi raffigurati immediatamente dopo l'esplosione si ravvisano anomalie.

A quest'ultimo riguardo, i Difensori hanno prodotto all'udienza del 2.2.2022 diversi documenti, quali articoli e fotografie pubblicate su quotidiani, fotogrammi estratti dal video girato da Harald Polzer e fotografie estratte dal sito dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage, che raffigurano il primo binario della stazione centrale, un'edicola e il piazzale antistante pochi minuti dopo l'esplosione.

Dal raffronto di tali fotografie con le immagini del video Polzer, essi hanno tratto elementi per sostenere che il video presenterebbe delle incongruenze e potrebbe essere stato alterato.

Nel video Polzer al minuto 15:43 si assiste all'ingresso del treno nella stazione di Bologna al terzo binario e dalle immagini si può cogliere che il vagone su cui viaggiava Polzer era in coda al treno; dal minuto 16:19 al minuto 16:32 si vede il treno transitare sul primo binario sino a fermarsi con il vagone su cui viaggiava Polzer in prossimità all'edicola posta sul primo binario.

Secondo i difensori, dalle fotografie che raffigurano il piazzale antistante la stazione centrale emerge, anzitutto, che il fumo aveva invaso l'ingresso della stazione dopo l'esplosione.

Per contro, le immagini del soggetto anonimo e delle altre persone presenti sul marciapiede dimostrano come non ci fosse fumo, né polvere, dovendosi così ritenere che dal momento dell'esplosione fosse trascorso un congruo lasso di tempo, necessario perché il fumo e la polvere si diradassero.

Inoltre, nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988 (c.d. sentenza Albiani[356]) si legge che l'esplosione investì "*anche due vetture del treno*

[356] Già citata, prodotta dalla P.G. all'udienza del 16.4.2021.

straordinario Ancona-Chiasso, che nella circostanza si trovava in sosta al primo binario, immediatamente antistante i locali della sala d'attesa"[357] in cui la valigia contenente la bomba era stata posizionata. Secondo i Difensori, è probabile che proprio il vagone su cui si trovava Polzer fosse stato investito dall'esplosione e ciò induce a domandarsi come abbia potuto continuare le riprese dopo l'esplosione.

Entrambe le asserzioni sono destituite di fondamento.

Invero, esaminando le fotografie prodotte dalla Difesa e leggendo le testimonianze riportate negli articoli giornalistici, emerge che il fumo si era diffuso nel piazzale davanti alla stazione, ma non all'interno della stazione e, in particolare, al primo binario.

In uno degli articoli prodotti, tratto da "24Emilia" e avente data 22.5.2020, si legge: "*...mentre sullo sfondo il fumo ha invaso l'ingresso della stazione e si è propagato all'esterno, più alto del tetto*"[358]. Dunque, il fumo si era formato all'esterno ed era andato verso l'ingresso, non sui binari e in ogni caso era salito subito verso l'alto.

Ciò significa che, quand'anche una cortina di fumo si fosse formata all'interno della stazione, essa si era dissolta nel volgere di alcuni minuti.

Ne consegue che non può ritenersi scalfito dalle osservazioni difensive l'assunto secondo il quale la ripresa venne effettuata da Polzer davvero pochi minuti dopo il terribile scoppio.

D'altra parte, una simile conclusione appare autorizzata dalla considerazione che le riprese effettuate da Polzer nel piazzale antistante la stazione mostrano l'assenza dei soccorritori (sanitari, vigili del fuoco, forse dell'ordine, volontari), che diversi minuti dopo avrebbero invece letteralmente invaso l'intero piazzale.

E, d'altra parte, quand'anche non fossero trascorsi cinque minuti dallo scoppio, ma dieci o quindici minuti, non cambierebbe nulla, posto che la presenza di quell'uomo sul luogo della strage resterebbe comunque fortemente indiziante.

Non appare plausibile, poi, che Polzer si trovasse in uno dei vagoni danneggiati dallo scoppio (quelli che si evidenziano nelle fotografie nn. 9, 10 e 11 prodotte dalla difesa), posto che, come già osservato, egli si trovava in un vagone posto più lontano rispetto alla sala d'attesa, il quale infatti si era arrestato in prossimità dell'edicola, sicuramente lontana qualche decina di metri dal luogo dello scoppio.

In ogni caso, le riprese successive all'esplosione costituiscono la miglior prova per attestare come egli fosse restato illeso. Al riguardo è bene precisare come dalla stessa

[357] *Ivi*, pag. 23.
[358] Documento prodotto dalle P.C. all'udienza del 2.2.2022.

fotografia prodotta emerga che i danni non avevano interessato parti strutturali delle carrozze, ma soltanto i finestrini, con la conseguenza che si poteva essere ferito chi si trovasse a contatto con essi.

L'attenzione della Difesa si è incentrata poi sulle fotografie nn. 5, 6, 7 e 8, che raffigurerebbero un'edicola sul primo binario prima e dopo l'esplosione e il soggetto anonimo mentre passa a fianco all'edicola stessa. Dalla foto n. 7 si evidenzierebbe che l'edicola, a causa dell'esplosione, è stata in parte divelta dal basamento su cui poggiava e si è inclinata con la parte superiore verso il muro della stazione.

Per contro, tale inclinazione non comparirebbe nel *frame* estrapolato dal video Polzer (fotografia n. 8) quando il soggetto anonimo passa in prossimità di detta edicola.

Orbene, anche detta asserzione appare inconcludente per due fondamentali ragioni.

Anzitutto, non vi è certezza che quella raffigurata nella fotografia n. 6 sia la stessa edicola di cui alle fotografie nn. 5 e 8, non vedendosi distintamente il manufatto.

Infatti, l'edicola doveva essere molto più spostata verso est rispetto alla sala di aspetto colpita dallo scoppio. Ciò è confermato da due circostanze obiettive:

- il fatto che dietro l'edicola, nel *frame* ricavato dal video Polzer, le strutture murarie sono del tutto intatte, non si vedono macerie e, anzi, si scorgono persone accedere ad un ingresso posto al suo fianco, dovendo quindi concludersi che quella parte non era stata colpita dallo scoppio;

- nella foto n. 6 s'intravede vicino all'edicola il sottopassaggio che conduce ai binari (riconoscibile per la grata che lo circonda) e a suo fianco vi sono le macerie; per contro, nelle fotografie 5 e 8, che raffigurano l'edicola, non è presente il sottopassaggio.

Ciò induce a ritenere che quello ritratto nella foto n. 6 sia un punto diverso, più lontano rispetto all'edicola e che il manufatto che si intravede non sia la stessa edicola, oppure sia la stessa edicola che però era stata spostata molto più verso la sala di aspetto, cioè verso ovest.

Ma anche prescindendo da tali rilievi, appare evidente dalla foto n. 6 come siano presenti sul primo binario una serie di strutture deputate alla messa in sicurezza dei luoghi (vi è una impalcatura intorno ad una colonna ed un'altra da cui parte una sbarra che va ad appoggiarsi contro il muro, probabilmente allo scopo di sorreggerlo), che sicuramente sono state poste in opera diversi giorni dopo la strage, quando lo stato dei luoghi era già stato modificato rispetto al *post* esplosione.

Tra l'altro, dall'esame attento dell'immagine sembra che sia la stessa ad essere stata scattata obliquamente e ciò può far sembrare che sia l'edicola ad essere obliqua rispetto al suolo.

Infine, la Difesa si è soffermata su due ulteriori anomalie: a) dal video emerge che, poco prima di entrare alla stazione, il treno a bordo del quale viaggiava Polzer corre sul terzo binario, essendovi altri due binari alla sua sinistra, ma quando si ferma davanti all'edificio principale della stazione è posto sul primo binario; b) mentre il treno si dirige verso la stazione incrocia una pensilina che corre alla sua sinistra.

Entrambi gli arcani sono stati disvelati dalla produzione di due piani schematici della stazione di Bologna (del 1977 e del 1981) e dalla testimonianza dell'ing. Emanuele Lolli, responsabile della Struttura Operativa Ingegneria dell'Emilia-Romagna di Rete Ferroviaria Italiana, sentito all'udienza del 9.2.2022.

Il teste ha riferito che i piani schematici predetti illustrano una mappa della stazione di Bologna negli anni 1977 e 1981, chiarendo tuttavia che la collocazione dei binari non è mai cambiata da quell'epoca ed è oggi la stessa. Ha spiegato che, quanto alla direttrice Ancona-Bologna, vi sono due binari paralleli e per andare in direzione di Bologna si utilizza quello di sinistra; a fianco corrono altri due binari della direttrice di Firenze; quando il treno si avvicina alla stazione, vi sono due possibili deviatoi (rappresentati con una specie di triangolino), che spostano il treno proveniente da Ancona dal suo binario a quello di Firenze.

Per un certo tratto il binario si affianca ad altri binari, posti alla sua sinistra, ma poi tali binari terminano la loro corsa a Bologna Centrale, trattandosi di binari "di testa"; l'unico binario che continua è quello del Piazzale est, che però confluisce sul primo binario.

Tutto ciò spiega perché ad un tratto nel video Polzer si vedono due binari che corrono alla sinistra del treno Ancona-Chiasso. Si tratta dei binari che poi si arresteranno e il treno apparirà correre sul primo binario, non avendo più i binari alla sua sinistra.

Detta conclusione, del resto, si può cogliere anche soltanto esaminando i due piani schematici prodotti, da cui emerge (cfr. in basso verso destra) che alcuni binari non proseguono, mentre il binario uno prosegue fino alla stazione, avendo alla propria sinistra soltanto la pensilina.

Rispondendo alle domande della Difesa, il teste ha poi spiegato che è conforme alla realtà quanto si evidenzia nel video, ovvero che il treno proveniente da Ancona, entrando nella stazione ferroviaria di Bologna, ad un tratto incrocia una pensilina alla sua sinistra (si tratta della pensilina ove è posto anche un orologio).

Ha spiegato che ciò avviene sia quando il treno imbocchi il deviatoio che porta a destra, sia quando imbocchi l'altro deviatoio.

Tale affermazione trova conforto nell'esame dei piani schematici prodotti, in cui si può constatare che ad un tratto sul binario primo (cioè quello di Firenze sul quale il treno viene deviato) si incrocia una pensilina posta sulla sinistra.

Risultano, quindi, smentiti i dubbi affacciati circa le asserite anomalie del video Polzer e resta confermata la genuinità del filmato stesso, girato da un turista svizzero con la passione per le videoriprese, il quale per una fatale coincidenza si venne a trovare quel giorno a Bologna.

Avendo in seguito capito che si era trattato di un attentato terroristico, per motivi di coscienza, si determinò a mettere il video a disposizione delle autorità italiane e ciò lo fece per il tramite delle autorità del suo Paese.

L'interessamento delle autorità, dapprima svizzere e poi italiane, vale ad attribuire ulteriore credibilità all'intera vicenda; come si è detto, il video estratto dall'originale è stato in seguito custodito per anni presso l'Archivio di Stato, situazione che vale a fornire ulteriori garanzie di una sua corretta conservazione.

In questo quadro, non vi era necessità di svolgere ulteriori accertamenti - dovendo poi prendere atto dell'avvenuto decesso di Harald Polzer (cfr. gli atti relativi alle richieste inoltrate all'autorità svizzera[359]) - posto che la stessa visione del filmato induce serenamente ad affermare la sua genuinità.

Come osservato, sulle scene di vita vacanziera della famiglia non si possono avanzare dubbi, posta l'indiscutibile spontaneità delle riprese.

Quanto alle riprese operate alla stazione felsinea, esse appaiono caratterizzate da grande realismo, se solo si osserva che, mentre il soggetto di interesse cammina in prossimità del primo binario, si intravede alle sue spalle un uomo gravemente ferito al capo, con perdita copiosa di sangue, prova evidente che lo scoppio era avvenuto poco prima.

In un'altra sequenza, che raffigura il terzo binario, si può vedere un uomo in piedi, che poi si accascia al suolo, per non muoversi più.

Se ne deve ragionevolmente inferire che il filmato riprenda un momento di vita alla stazione pochi minuti dopo l'esplosione, vuoi perché si vedono diverse persone ferite, vuoi

[359] Cfr. documenti allegati alla nota di deposito in data 9.2.2022 della Difesa Bellini.

perché nelle riprese effettuate in Piazza Medaglie D'Oro non si nota la presenza dei soccorritori, che avrebbero poi riempito il piazzale.

D'altra parte, la circostanza stessa che tale video sia rimasto ignoto per così tanto tempo e sia emerso quasi casualmente durante l'attività di ricerca svolta dai legali dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime vale, secondo la Corte, a fornire un'ulteriore garanzia in merito alla sua genuinità. Diversamente, qualora si fosse trattato di qualcosa di artefatto, appare ragionevole ritenere che sarebbe emerso prima e con modalità diverse.

In definitiva, si tratta di un filmato che, oltre alla grande suggestione emotiva, dimostra che l'uomo che cammina sul primo binario - con un'espressione quasi baldanzosa, che si pone in stridente contrasto con il quadro che si appalesa alle sue spalle - era presente alla stazione di Bologna subito dopo l'attentato.

2.3. La consulenza tecnica fisionomica della Procura generale

Sulla base dello spunto offerto dal filmato, la Procura generale ha disposto una consulenza tecnica fisionomica per accertare se vi fosse compatibilità tra l'uomo ivi raffigurato ed altre fotografie acquisite di Paolo Bellini. In seguito, la Difesa Bellini ha nominato i propri consulenti.

Le attività di indagine tecnica svolte dalle parti per il tramite dei rispettivi consulenti sono confluite nelle relazioni depositate rispettivamente in data 17.11.2021 dalla P.G., con successiva integrazione in data 19.12.2021 e in data 14.1.2022 dalla Difesa.

A seguito dell'audizione dei consulenti della Difesa, la P.G. ha prodotto una memoria, *ex* art. 121 c.p.p., per rispondere alle osservazioni formulate dai consulenti dell'imputato Bellini.

In data 9.2.2022, anche i difensori di Bellini hanno depositato note tecniche integrative.

Valutato l'intero compendio probatorio, composto dalle predette relazioni, ma anche dalle deposizioni dei consulenti e dal contraddittorio tecnico sviluppatosi in seguito, la Corte di Assise ha ritenuto non necessario disporre una perizia fisionomica d'ufficio *ex* art. 220 c.p.p.

Come osservato nell'ordinanza emessa in data 2.2.2022, i consulenti delle parti contrapposte hanno condiviso il metodo fisionomico posto a base delle loro valutazioni (salvo quanto si dirà sul metodo antropometrico); essi, inoltre, si sono dimostrati d'accordo sia sulla constatazione che è impossibile, nel caso di specie, pervenire a conclusioni in termini di certezza scientifica, potendosi solo raggiungere un giudizio di "similitudine" più o meno

forte e non di "reale identificazione", sia sulla considerazione che vi è un'ineliminabile componente soggettiva nelle valutazioni in tema di comparazione fisionomica.

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha ritenuto che l'attività di un perito nominato dal Collegio giudicante avrebbe finito "*con l'occupare lo spazio di giudizio che deve essere riservato alla Corte, consistente nella valutazione degli argomenti sviluppati nel contraddittorio tra le parti attraverso i rispettivi consulenti, le cui conclusioni sono riversate negli scritti difensivi. In sostanza, si tratta di questione in cui massima è la discrezionalità valutativa del giudice sugli argomenti tecnici addotti tra le parti, non potendo nessuna perizia giungere a conclusioni di maggiore attendibilità rispetto agli argomenti sviluppati egregiamente dai consulenti di tutte le parti. Il responso rispetto al valore di tali argomenti non può che spettare al giudice e non può essere delegato a terzi*"[360].

Per tali motivi è stata rigettata l'istanza avanzata dalla difesa Bellini di disporre una perizia relativa alla riconducibilità della persona ripresa nel filmato Polzer all'imputato.

In ordine a detta decisione, si richiama la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale "*in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti*" (*ex multis*, Cass., sez. IV, 13.2.2015, n. 8527).

Con l'ordinanza resa in data 12.11.2021, la Corte rigettava anche la richiesta di disporre un'ispezione sulla persona di Bellini, posto che le linee guida sul confronto fisionomico elaborate dall'ENFSI, nell'ambito della componente "collo", non contemplano nemmeno la fossetta giugulare come sotto-componente, la quale dunque non è considerata un elemento distintivo utile per il giudizio, probabilmente anche perché si tratta di una caratteristica che varia sensibilmente nelle diverse fotografie.

All'udienza del 21.7.2021, il consulente della Procura generale, ing. Giovanni Tessitore, direttore della Sezione Indagini Elettroniche del Servizio Polizia Scientifica, laureato in Informatica presso l'Università Federico II di Napoli, ha reso una prima deposizione circa l'incarico peritale a lui conferito. Dai verbali di conferimento di incarico prodotti dalla P.G., emerge che, oltre alla richiesta di digitalizzazione e ottimizzazione del video Polzer, al

[360] In questi termini, cfr. l'ordinanza della Corte già citata.

consulente Tessitore nel 2019 vennero richieste due attività di identificazione, perché due erano le persone indicate dalla Procura come potenziali soggetti di interesse.

In data 11.3.2019 venne conferito ai consulenti l'incarico di "*riferire, previo esame ed ottimizzazione dei filmati attraverso operazioni tecniche ripetibili, se il soggetto effigiato nel fotogramma di cui si consegna copia (allegata al presente verbale)* [cfr. **Fotogramma a)**] *sia riferibile alle persone di LAI Livio, LAI Ciro e GRILZ Amerigo, nonché ad altre persone che saranno specificamente indicate da quest'Ufficio nel corso degli accertamenti delegati*"[361]; successivamente, l'incarico venne integrato con un ulteriore nominativo di soggetto noto da confrontare (si trattava di Orlando Gaetano).

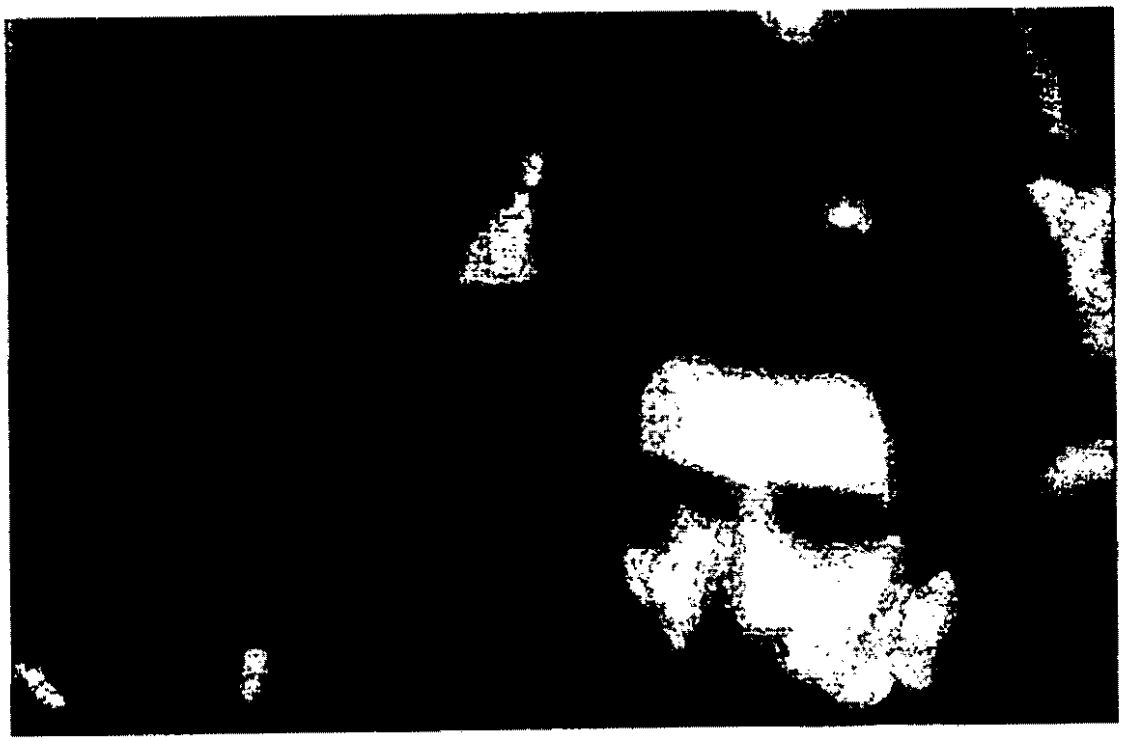

Fotogramma a) - Soggetto di interesse n. 1 ripreso nel video Polzer

In data 30.5.2019, l'incarico venne ampliato con i seguenti quesiti: «*1) riferiscano i consulenti, previo esame ed ottimizzazione dei filmati attraverso operazioni tecniche ripetibili, se il soggetto ripreso nel fotogramma indicato in occasione del precedente incarico sia riferibile a una persona presente nelle banche dati in dotazione della Polizia di Stato. La*

[361] Verbale di conferimento di incarico di accertamenti ripetibili prodotto dalla P.G. all'udienza del 10.11.2021 (doc.

ricerca e la comparazione sarà effettuata attraverso il S.A.R.I. (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagine) e con l'ausilio di qualsiasi altra metodologia ritenuta idonea dal Servizio Centrale di Polizia Scientifica; 2) riferiscano, inoltre, i consulenti se il soggetto **[Fotogramma b)]** *ripreso nelle vicinanze dell'individuo sopraindicato* **[Fotogramma a)]** *e che pare allontanarsi in compagnia del suddetto sia riferibile alla persona di Bellini Paolo o a qualsiasi altra persona eventualmente selezionata dal S.A.R.I.»*[362].

Fotogramma b) - Soggetto di interesse n. 2

Orbene, il consulente Tessitore ha spiegato che, dal momento che il Servizio di Polizia scientifica non disponeva di un lettore per effettuare la digitalizzazione del materiale, venne chiesto ausilio all'Istituto LUCE, che aveva a disposizione uno *scanner* adatto per poter procedere alla lettura dei supporti analogici.

Pertanto, si procedette a digitalizzare questi supporti e, una volta ottenuto il dato in un formato che potesse essere processato dai comuni *software* di miglioramento di immagine e

[362] Verbale di conferimento di incarico di accertamenti ripetibili prodotto dalla P.G. all'udienza del 10.11.2021.

video, venne scelto come strumento di analisi e miglioramento il *software Amped Five*[363], così da procedere ai confronti richiesti dalla Procura.

Il consulente Tessitore ha precisato che, pur trattandosi di un'operazione certamente ripetibile (*«questo processo di lettura può essere certamente ripetuto ottenendo dei risultati assolutamente paragonabili»*[364]), nel caso di passaggio dal formato analogico a quello digitale è formalmente più corretto definire il risultato come "copia fedele" dal momento che l'eventuale ripetizione del meccanismo di lettura darebbe luogo a risultati paragonabili, ma non del tutto identici *«in termini di hash»*[365]. Resta ferma però, come ha confermato il consulente, l'assoluta coincidenza tra il contenuto del video digitalizzato e il contenuto dell'analogico.

Presente durate l'esame del consulente era anche Montanucci Ermanno, tecnico dell'Istituto LUCE, che ha collaborato con la Polizia Scientifica alla digitalizzazione del filmato.

In allegato alla relazione di consulenza vi è il verbale delle operazioni tecniche inerenti alla digitalizzazione, da cui emerge confermata la regolarità delle operazioni, così come risulta l'autorizzazione conferita dalla Procura generale alla Direzione Centrale di P.S. ad avvalersi dell'opera di ausiliari.

Il consulente Tessitore ha chiarito che l'attività di digitalizzazione e miglioramento ha avuto ad oggetto non l'intero filmato "Polzer", bensì soltanto la parte riprendente i momenti immediatamente precedenti e successivi all'esplosione della bomba del 2 agosto 1980 presso la stazione di Bologna.

---

[363] *Amped FIVE* è il software più completo per l'analisi e il miglioramento di immagini e video in ambito forense, riconosciuto per la sua affidabilità, completezza ed efficienza. È stato sviluppato per rispondere all'esigenza di realizzare analisi e miglioramenti di immagini e video su basi scientifiche in ambito forense, per supportare i sistemi legali di tutto il mondo. Analisti forensi internazionali hanno contribuito allo sviluppo del software facendo sì che tutti gli aspetti del processo investigativo potessero essere affrontati e completati utilizzando una singola applicazione. Progettato appositamente per l'uso in ambito forense e per la pubblica sicurezza, Amped FIVE costituisce una soluzione "tutto in uno" contenente più di 140 filtri e strumenti in grado di convertire, elaborare, analizzare, presentare e documentare immagini e filmati https://ampedsoftware.com/it/five.

[364] cfr. Trascrizioni ud. 21.7.2021, pag. 15

[365] *Ibidem. «Siccome si tratta di un dato però analogico, non è possibile ottenere esattamente ogni volta la stessa cosa, come succede ad esempio con un dato digitale, il dato digitale può essere replicato ottenendo esattamente l'identica copia che può essere verificata ad esempio con un codice hash. Nel caso del passaggio dall'analogico al digitale parliamo di copia fedele e quindi usiamo questo termine perché se io faccio dieci volte, per dire, la digitalizzazione, otterrò un dato digitale che non è esattamente e quindi in termine di codice hash uguale ma è certamente fedele se correttamente impostato, all'originale».* Si tratta dunque di una non identificabilità in termini di hash, ma, come ha confermato il consulente, il contenuto del file digitale estratto è sicuramente coincidente con quello dell'analogico.

Ha aggiunto che, insieme alla c.d. "pizza", dovendo con questa intendersi il materiale analogico originale in formato "super 8", la Procura generale aveva consegnato anche due files video che costituivano una prima digitalizzazione del video *Polzer*, denominati "MASI_S8.mpeg" e "MASI-35mm.mpeg"[366].

L'ing. Tessitore ha confermato la corrispondenza dei contenuti di questi con l'originale nonché con il video risultato dell'opera di digitalizzazione condotta dalla P.G. con l'Istituto Luce, attività che ha permesso di ottenere un video dotato di una qualità sensibilmente più elevata rispetto agli altri tre video. Egli ha poi descritto le fasi di ottimizzazione del video estratto a seguito della digitalizzazione: «*Allora, sono stati fatti dei miglioramenti rispetto alle luci, in particolar modo con una tecnica che si chiama bilanciamento del bianco, fondamentalmente serve per fare in modo che i colori che vengono mostrati dal video siano effettivamente corrispondenti a un colore naturale. È stata poi fatta una attività di stabilizzazione delle immagini perché al tempo questo tipo di fotocamera prima di tutto venivano tenute in mano e quindi si muovevano e i soggetti inquadrati è come se si muovessero all'interno dell'immagine, quindi abbiamo stabilizzato i fotogrammi affinché il contenuto fosse tra virgolette fermo e più facile da interpretare. Detto in termini pratici, lei vedrà queste persone in maniera più ferma all'interno dell'immagine e l'ultima cosa che abbiamo fatto è di migliorarne il contrasto sempre per fare in modo che il contenuto del video fosse il più possibile fruibile da parte di un osservatore*»[367].

Il risultato della descritta operazione è confluito in un CD, allegato alla Relazione a firma dell'ing. Tessitore prodotta e acquisita nel fascicolo processuale a seguito della sua audizione, nel quale sono contenuti quattro video raffiguranti i medesimi momenti, ma con delle velocità diverse, con e senza applicazione del contrasto, così da dare la possibilità di concentrarsi meglio sui soggetti inquadrati. Tra questi, secondo il consulente, il video migliore per apprezzare la ripresa è quello denominato "video_istituto_luce_contrasto_10fps.avi". Il consulente ha ribadito che il contenuto del video è assolutamente fedele a quanto è contenuto nella "pizza" Polzer.

[366] Si tratta del video denominato "MASI_S8" che fu depositato alla Procura generale dal difensore di parte civile il 4.1.2019. Esso è una prima digitalizzazione del filmato "Polzer" fatta, in via informale, dalla "Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980" nel 2005.

[367] Cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 18.

La seconda audizione dell'ing. Tessitore, all'udienza del **17.11.2021**, ha avuto ad oggetto l'attività di comparazione delegata dalla Procura generale al fine di valutare la compatibilità tra il soggetto di interesse n. 2 e l'imputato Bellini.

L'ing. Tessitore ha preliminarmente esposto le metodologie scientifiche che possono essere utilizzate per effettuare la comparazione dei volti rappresentati in immagini; essi sono il confronto olistico, la foto-antropometria, la sovrapposizione e l'analisi morfologica.

Il **confronto olistico** si basa sulle capacità di riconoscimento insite in ogni osservatore. Comparare con il metodo olistico due volti significa sfruttare quel processo naturale con il quale il cervello umano identifica le persone ed in cui tutte le caratteristiche del volto sono valutate simultaneamente. Ha una valenza significativa in termini di attendibilità del risultato soprattutto nel riconoscimento di volti familiari all'osservatore.

La **foto-antropometria** consiste nell'effettuare un confronto di immagini del volto con approccio metrico: sul volto vengono individuati dei punti di riferimento e le distanze tra i diversi punti di riferimento sono confrontate tra le immagini facciali in esame al fine di determinare il livello di similarità o dissimilarità dei volti.

La **sovrapposizione** consiste nella combinazione di due immagini facciali per evidenziarne similarità o dissimilarità.

L'**analisi morfologica** consiste nell'osservare e comparare singolarmente determinate caratteristiche facciali, evidenziandone differenze o similitudini. Tipicamente, è usata una lista predeterminata di caratteristiche in modo da strutturare e documentare la comparazione.

Ci sono due approcci alla comparazione morfologica: la **classificazione delle caratteristiche**, che consente di classificare appunto ogni caratteristica del volto in una predefinita categorizzazione, e la **comparazione delle caratteristiche**, in cui le immagini del volto sono comparate caratteristica per caratteristica, metodicamente utilizzando una check-list. Come nel caso della classificazione, anche in questo non vi è un elenco delle caratteristiche rigido ed esaustivo, ma è stata adottata convenzionalmente una check-list, abbastanza dettagliata da permettere agli esaminatori di ottenere risultati condivisibili per gli istituti forensi e uniformità tra le loro decisioni.

In merito alla scelta della metodologia da preferire in termini di affidabilità del risultato, l'ing. Tessitore ha spiegato che sono state seguite le linee guida internazionali compendiate nel Best Practice Manual dell'Istituto ENFSI (*The European Network of Forensic Science*

Institute - Rete Europea degli Istituti di Scienze Forensi)[368]: pubblicato nel gennaio 2018, tale manuale si pone l'obiettivo di aiutare gli esperti di scienza forense nella scelta del metodo migliore da utilizzare per la comparazione di volti riprodotti in immagini, al fine «*fornire risultati affidabili, massimizzare la qualità delle informazioni ottenute e produrre prove solide*»[369], giungendo a suggerire **l'analisi morfologica con comparazione delle caratteristiche** per l'attività da svolgere. Ad analoghe conclusioni è pervenuto il FISWG (*Facial Identification Scientific Working Group*), gruppo di lavoro del SWGDE (*Scientific Working Group on Digital Evidence*), che, tra i vari documenti, ha pubblicato nel 2018 il "*Facial Image Comparison Feature List for Morphological Analysis*"[370], ovvero una guida che fornisce una lista di componenti facciali (**Table 1**) e sottocomponenti del volto che devono essere prese in considerazione ai fini della comparazione tra volti, così che vi sia una standardizzazione dei parametri usati dai laboratori.

ID	Facial Components
1	Skin
2	Face/Head Outline
3	Face/Head Composition
4	Hairline/Baldness Pattern
5	Forehead
6	Eyebrows
7	Eyes
8	Cheeks
9	Nose
10	Ears
11	Mouth
12	Chin/Jawline
13	Neck
14	Facial Hair
15	Facial Lines
16	Scars
17	Facial Marks
18	Alterations
19	Other

Table 1 - Facial components of the FISWG Facial Feature List

Component Characteristics	9-Nose Characteristic Descriptors
9.1 Nasal Outline (Profile and Front view)	• Overall Shape • Length and/or width • Prominence • Symmetry
9.2 Nasal Root (Bridge)	• *Front View:* width, length, shape, depth • *Profile View:* length, depth, angle
9.3 Nasal Body	• *Front View:* width, length, shape, angle • *Profile View:* length, angle, contour
9.4 Nasal Tip	• Shape (in front and profile view) • Angle (e.g. up, down) • Symmetry
9.5 Nasal Base	• Width • Height • Deviation to the right or left
9.6 Nasal Base: Alae (Wings of Nose)	• Thickness • Symmetry • Shape
9.7 Nasal Base: Nostrils (Nasal Openings)	• Shape and size of opening • Symmetry • Hair
9.8 Nasal Base: Columella (Soft Tissue between Nostrils)	• Width and length • Relative position • Symmetry

Figure 1 - Sub-class characteristics of the nose (9) from the FISWG facial feature list

[368] L'ENFSI è un ente istituito il 20.10.1995 "*con lo scopo di migliorare lo scambio reciproco di informazioni nel campo della scienza forense. (...) Oltre al lavoro generale nei settori di gestione della qualità e della competenza, della ricerca e sviluppo e dell'istruzione e formazione, diverse competenze forensi sono trattate da 17 differenti gruppi di lavoro di esperti. ENFSI quindi è stata riconosciuta come l'organizzazione di monopolio nel campo della scienza forense dalla Commissione Europea*" (https://enfsi.eu). Si tratta pertanto di un organismo altamente qualificato e accreditato dalla totalità delle Polizie europee. Nel caso specifico, il gruppo di riferimento per l'attività da svolgere è stato il DWG (*Digital Imaging Working Group*), che si occupa primariamente della analisi delle immagini, ricostruzioni tridimensionali e comparazione dei volti rappresentati in immagini.

[369] ENFSI, *Best Practice Manual*, 2018, pag. 4 (https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2017/06/ENFSI-BPM-DI-01.pdf).

[370] https://fiswg.org/FISWG_Morph_Analysis_Feature_List_v2.0_20180911.pdf

Sulla scorta di predetta letteratura scientifica, sono state adottate le Linee Guida nazionali della Polizia Scientifica che prevedono l'utilizzo di 19 componenti (18 specifiche e 1 generale) al fine di effettuare la comparazione morfologica dei volti[371].

Ogni componente è a sua volta formata da ulteriori sotto-componenti che vanno confrontate tra le immagini dei soggetti di riferimento. Dunque, dopo aver effettuato la digitalizzazione del video, con le modalità sopra descritte, la prima operazione effettuata dai consulenti è consistita nella valutazione delle immagini del soggetto di interesse n. 2 da porre a confronto con le fotografie di Paolo Bellini fornite dalla Procura.

I fotogrammi sono stati quindi sottoposti a un giudizio di "*idoneità alla comparazione*", risultando adeguati 5 parametri su 6.

	PARAMETRO	VALUTAZIONE		
1	Risoluzione effettiva	*40 pixel*	*30 pixel*	*30 pixel*
		adeguata	*limitata*	*non adeguata*
2	Compressione rumore	*adeguata*	*limitata*	*non adeguata*
3	Luminosità	*adeguata*	*limitata*	*non adeguata*
4	Sfocatura	*adeguata*	*limitata*	*non adeguata*
5	Posa	*adeguata*	*limitata*	*non adeguata*
6	Presenza di travisamento	*adeguata*	*limitata*	*non adeguata*

Tab. 10: Elenco dei parametri da valutare per stabilire l'idoneità al confronto fisionomico delle immagini in analisi.

Ritenuti i fotogrammi idonei, si è proceduto a effettuare una prima ricerca nel S.A.R.I. (*Sistema Automatico Riconoscimento Immagini*), una piattaforma che consente di effettuare ricerche nella banca dati A.F.I.S. attraverso l'inserimento di un'immagine del volto di soggetto ignoto che, elaborato da due algoritmi di riconoscimento facciale, fornisce un elenco di immagini ordinato secondo un grado decrescente di similarità (valore di *score* %).

L'elenco fornito è limitato al massimo a 50 candidati. Il risultato della ricerca deve essere valutato manualmente dall'operatore alla ricerca di possibili candidati da sottoporre a confronto.

Nel caso di specie, le liste dei candidati ottenute non hanno evidenziato la presenza di soggetti riconducibili ai sospettati. Per tale ragione, si è proceduto al confronto tra il soggetto di interesse n. 2 e i soggetti sospettati indicati dalla Procura generale nella delega, quali:

Sospettato 1. BELLINI Paolo, nato a Reggio Emilia il 22.6.1953

[371] Linee Guida al confronto fisionomico redatte dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica con valenza nazionale, documento prodotto all'udienza del 19.11.2021.

Sospettato 2. TARTANELLI Arnaldo nato a Milan il 2.8.1952

Sospettato 3. TOMASELLI Enrico nato a Palermo il 11.10.1953.

Il confronto con il sospettato 2 e il sospettato 3 ha prodotto un risultato di "non comparabilità" rispetto al soggetto di interesse n. 2, per cui le posizioni di questi sono state archiviate.

In relazione al sospettato 1, Bellini Paolo, odierno imputato, sono state utilizzate ai fini della comparazione delle caratteristiche tutte le immagini messe a disposizione dalla Procura generale[372], prestando particolare attenzione a quelle cronologicamente più vicine al 2 agosto 1980: la foto apposta sulla patente di tipo D rilasciata a Roberto Da Silva dal Comune di Perugia in data 24.1.1980 nonché sul permesso internazionale di condurre rilasciato a Roberto Da Silva dal Comune di Perugia il 13.1.1980 (**Figura 1**); il fotosegnalamento effettuato in data 2.2.1982 a Modena (**Figura 2**); il fotosegnalamento effettuato in data 15.2.1981 a Pontassieve (**Figura 3**).

Figura 1 - Patente tipo D 24.1.1980

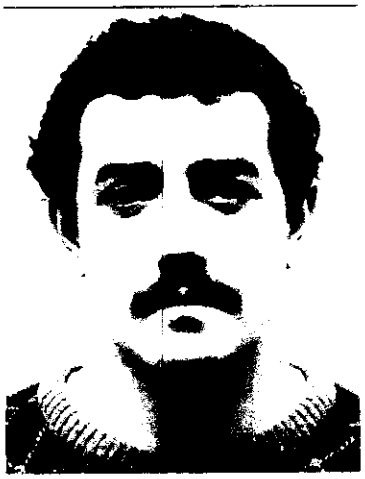

Figura 2 - Fotosegnalamento 2.2.1982

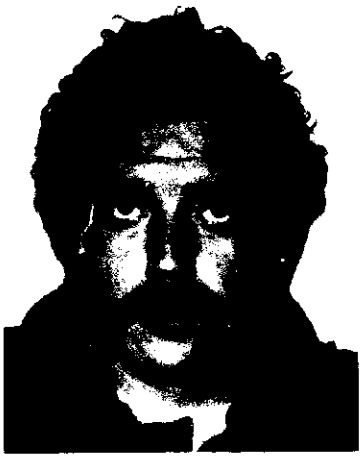

Figura 3 - Fotosegnalamento 15.2.1981

Il teste Tessitore ha spiegato che, ai fini della comparazione, le singole componenti e sotto-componenti vengono valutate in termini di *somiglianza, dissomiglianza, somiglianza rilevante, dissomiglianza rilevante, dissomiglianza spiegabile, non comparabilità.*

[372] Si tratta di 16 fotografie riportate da pag. 10 a pag. 14 della Consulenza tecnica dell'ing. Tessitore, prodotta a seguito della sua audizione all'udienza del 17.11.2021.

Nel caso specifico, tra il soggetto di interesse n. 2 e Paolo Bellini sono state trovate **9 componenti non comparabili, 1 componente dissimile spiegabile e 9 componenti simili**, quali:1. la carnagione chiara; 2. le sopracciglia simmetriche e a forma spezzata; 3. le proporzioni delle caratteristiche del volto; 4. la direzione orizzontale degli occhi con una leggera obliquità esterna e una distanza interorbitale simile; 5. il mento tondo e convesso risultante dalla immagine frontale; 6. la grandezza media della bocca, con direzione rettilinea e il labbro inferiore leggermente carnoso; 7. il dorso del naso rettilineo, visto frontalmente; 8. i baffi di lunghezza media folti e di tonalità scusa, con acconciatura accurata; 9. alcune linee facciali (nello specifico, in termini di sottocomponenti: rughe adiacenti l'occhio sinistro, pieghe sulla zona infraorbitale destra, pieghe sulla zona infraorbitale sinistra; solco mentolabiale; pieghe nasolabiali lato sinistro).

Figura 4 - Scala piramidale

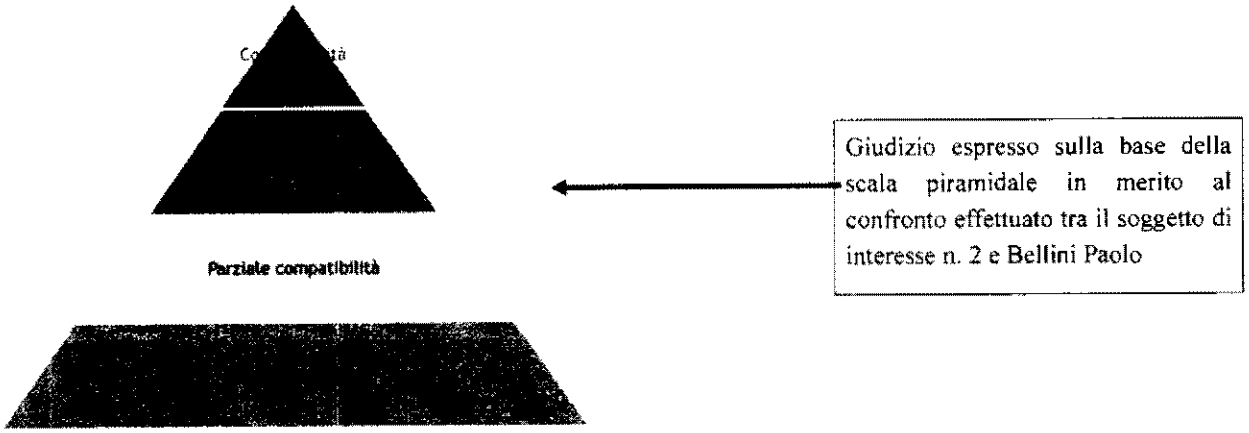

Questi elementi hanno fatto propendere per un giudizio complessivo finale di "**compatibilità**", poi riformulato, per i motivi che si diranno, in termini di "**sostegno forte**" all'ipotesi accusatoria che l'uomo ripreso sul binario 1 il 2 agosto 1980 da Harold Polzer sia Paolo Bellini.

Tessitore ha spiegato che la valutazione conclusiva dei risultati ottenuti dall'analisi morfologica dei volti è stata condotta sulla base di una **rappresentazione piramidale (Figura 4)** che permette di esprimere il giudizio finale in termini di *compatibilità totale*, *compatibilità parziale* o *non compatibilità*.

Tuttavia, tale modalità di rappresentazione delle componenti e valutazione finale, utilizzata dalla Polizia Scientifica dal 1997 al 2019, è stata sostituita nel 2020, quando tramite l'ordinanza interna n. 167 del 29.9.2020 è stata promossa l'adozione a livello nazionale di nuove Linee guida che prevedono un diverso metodo di rappresentazione e valutazione delle risultanze. È necessario sottolineare che la modifica introdotta con la citata ordinanza ha avuto ad oggetto non la procedura da utilizzare per l'analisi e la comparazione di volti, bensì esclusivamente il metodo di rappresentazione e i termini di valutazione dei dati ottenuti.

Pertanto, nel caso di specie, restava valida la procedura metodologica seguita dai consulenti della Procura generale per comparare le caratteristiche facciali, ma si rendeva necessario operare una rilettura delle conclusioni, alla luce di una rappresentazione non più piramidale di compatibilità e incompatibilità, bensì **scalare (Figura 6)**.

Dal momento che all'epoca del deposito della consulenza (novembre 2019), la rappresentazione delle conclusioni dell'analisi secondo il sistema scalare [-3; +3] non era stata ancora formalmente approvata, tale rappresentazione è stata fornita direttamente in sede dibattimentale dall'ing. Tessitore.

Le Linee Guida ENFSI hanno disposto la predisposizione di una nuova scala valutativa dei risultati che abbia le seguenti caratteristiche: «*devono essere simmetriche*», laddove per simmetriche si intende che «*devono avere lo stesso numero di giudizi positivi e negativi*».

Pertanto, mentre «*nella versione a piramide avevamo tre giudizi positivi e un giudizio negativo, adesso abbiamo tre giudizi positivi* [+1, +2, +3] *e tre giudizi negativi* [-1, -2, -3], *in più ci deve esser un giudizio di inconcludenza o di nessun sostegno* [0]»[373] alle sole due ipotesi possibili, ovvero che i soggetti posti a confronto siano o meno gli stessi.

Ad ulteriore chiarimento, il consulente Tessitore ha osservato: «*L'impostazione è la seguente: se io sto analizzando delle foto di due soggetti, posso avere due sole possibilità, due sole ipotesi. O queste foto fanno riferimento allo stesso soggetto, ipotesi stesso soggetto, oppure posso avere l'ipotesi alternativa che queste foto appartengono a soggetti differenti, non posso avere altre possibilità. Lo scopo dell'accertamento è di definire attraverso la quantità di similitudini rilevate un sostegno con un certo livello di forza verso una di queste due ipotesi. Ecco perché, come vedete, nella scala sia in positivo che in negativo si parla di sostegno ma è sostegno all'ipotesi, quindi nel positivo c'è sostegno motivato all'ipotesi di stesso soggetto, sostegno forte e sostegno estremamente forte. Equivalentemente, nel lato*

[373] Trascrizione ud. 17.11.2021, pag. 99.

negativo c'è sostegno moderato all'ipotesi di soggetti diversi, sostegno forte all'ipotesi di soggetti diversi e sostegno estremamente forte»[374].

Seguendo il metodo piramidale, il giudizio tra i volti dei due soggetti interessati è stato espresso in termini di **compatibilità**: "*Tale valutazione deriva dal riscontro di numerosi elementi fisionomici di similarità (in nove componenti del volto, tra cui occhi, naso e bocca) e dall'assenza di elementi di esclusione. In tal senso giova evidenziare che la cicatrice presente tra mento e labbro inferiore del Bellini, che avrebbe potuto portare ad un giudizio di non compatibilità o totale compatibilità non è rilevabile nell'immagine del soggetto di interesse a causa della qualità dell'immagine*"[375].

A seguito dell'ordinanza del 2020, la piramide è stata dunque sostituita con una scala comparativa, che sottopone l'operatore a condizioni più stringenti per assegnare giudizi conclusivi, riducendone sensibilmente la discrezionalità.

Nel caso di specie, la nuova scala valutativa ha permesso di ottenere un risultato di "**sostegno forte**" all'ipotesi accusatoria che il soggetto in stazione sia il medesimo raffigurato nella fotografia di raffronto, cioè Paolo Bellini.

L'ing. Tessitore ha spiegato che il sostegno forte all'analisi dei dati si ottiene in presenza delle seguenti condizioni:

- effettiva adeguata risoluzione delle immagini;
- nessun dissimile che non possa essere spiegato;
- *almeno* due componenti simili tra le quattro componenti del volto (occhi, naso, orecchie e bocca).

Nel caso analizzato, oltre ad essere soddisfatte le prime due condizioni, sono emerse, tra quelle richieste, tre componenti simili, quali occhi, naso e bocca.

Orbene, in presenza delle predette condizioni, secondo la scala di valutazione [+3; -3], il giudizio finale va inquadrato nell'ipotesi **+2**, ossia di **sostegno forte** all'ipotesi che si tratti del medesimo soggetto (**Figura 6**).

[374] *Ibidem.*
[375] Cfr. Relazione Servizio Polizia Scientifica - Divisione IV - Sezione Indagini Elettroniche, pag. 55.

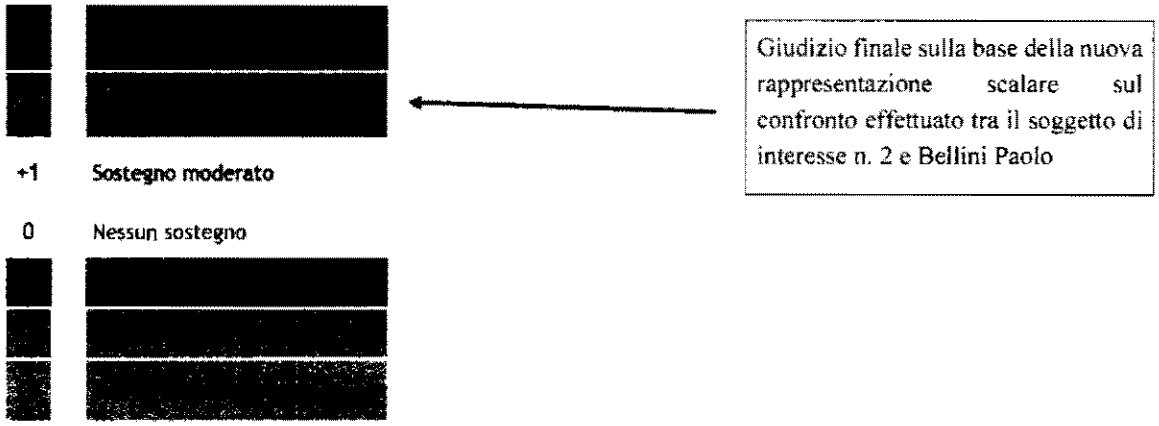

Figura 6 - Rappresentazione scalare

All'udienza del 17.12.2021, l'ing. Tessitore ha descritto analiticamente la valutazione condotta sulle singole **sotto-componenti**, lavoro confluito in una relazione integrativa depositata a seguito di tale nuova audizione.

Il teste ha premesso che le valutazioni sulle sotto-componenti non influenzano la valutazione finale sull'intera componente di appartenenza in termini quantitativi (non essendovi un numero minimo di elementi simili o dissimili necessario a fondare il giudizio in senso positivo o negativo), bensì qualitativi. Ha spiegato che, prima di tutto, non ci devono essere dissimilarità non spiegabili tra le sotto-componenti, dal momento che anche un solo dissimile non spiegabile, a fronte, per esempio, di dieci sotto-componenti simili, da protocollo traduce la valutazione dell'intera componente in termini di non compatibilità[376].

Successivamente, si valuta la rilevanza delle somiglianze riscontrate, ovvero quanto sia comune rintracciare le sotto-componenti individuate come simili tra i due soggetti posti a confronto nel resto della popolazione, circostanza questa che evidentemente diminuisce il peso specifico della similarità tra le sotto-componenti.

Inoltre, la *check-list* delle sotto-componenti prevede tutte le caratteristiche *solo potenzialmente* riconducibili alle componenti del volto di un soggetto, motivo per cui non

[376] Sul punto, cfr. trascrizione ud. 17.12.2021, pag. 36:
CONSULENTE TESSITORE - *No, allora, il discorso è questo: nella valutazione della componente, cioè, nella valutazione dei sottoc-omponenti che dà un giudizio poi sulla componente, non è possibile fare un discorso meramente quantitativo e numerico, perché in realtà c'è da tenere in considerazione vari fattori. E, allora, prima di tutto quello che cerchiamo di capire è se ci sono delle sotto-componenti dissimili, questo è il primo dato, quindi sicuramente se c'è una componente dissimile, evidente, allora questo è un dato che inficia la valutazione direttamente di tutta la componente, anche se vi fossero, per dire, una dissimile e dieci simili. Quindi prima di tutto non ci devono essere dissimilarità non spiegabili.*

avrebbe senso imporre un limite quantitativo per fondare un giudizio di compatibilità tra i soggetti comparati.

Nel caso in esame, non sono state riscontrate tra i volti dei soggetti posti a confronto similarità rilevanti, dovendo con esse intendersi quelle caratteristiche che, essendo veramente poco frequenti nella popolazione (ad es. cicatrici, labbro leporino, prognatismo), sono dirimenti ai fini della valutazione, e che, nel caso in cui fossero state riscontrate, avrebbero permesso di ottenere un giudizio di sostegno estremamente forte all'ipotesi accusatoria, passando da +2 a +3.

Per vero, non vi sono nemmeno dissimilarità rilevanti che avrebbero permesso di formulare un giudizio di sostegno estremamente forte all'ipotesi opposta (-3), che si tratti cioè di soggetti diversi.

Interrogato sul punto, il consulente Tessitore ha poi chiarito il significato della valutazione in termini di "**non presenza**", assegnata ad alcune sotto-componenti; tale giudizio è stato formulato in un'accezione quasi cautelativa nei casi in cui la caratteristica è in entrambi i soggetti non presente, ma sarebbe stato fuorviante valutarla come simile: ad es. nel caso della sotto-componente 11.8 (prognatismo) si vede «*questa caratteristica in entrambi, ma in entrambi è non presente. Abbiamo scelto di mettere in entrambi "non presente" perché l'altra possibilità sarebbe stata quella di dire "simile", ma simile ci sembrava fuorviate come situazione, perché in effetti questa è una caratteristica che* [similmente] *non è presente in entrambi*»[377].

Limitando l'attenzione alle componenti più significative per ottenere un giudizio di sostegno forte (naso, occhi e bocca), si evince che per il **naso** sono state individuate 6 sotto-componenti simili su 8, per gli **occhi** 11 su 18 e per la **bocca** 3 su 10.

Ciò ha determinato un giudizio di similitudine tra le rispettive componenti e, di conseguenza, una valutazione in termini di **sostegno forte** all'ipotesi accusatoria, per cui si richiede che *almeno* due componenti su quattro del volto siano valutate come simili. L'accertamento integrativo è stato esteso anche alle altre sotto-componenti previste dalla *check-list*.

Nessuna sotto-componente (e, di conseguenza, componente) è stata evidenziata dal consulente della Procura generale come dissimile rilevante; viceversa, in molte altre

[377] *Ibidem*, pag. 38

componenti sono state individuate somiglianze tra le sotto-componenti che rafforzano il giudizio di sostegno forte all'ipotesi che si tratti del medesimo soggetto.

In particolare:

- componente 6 (**sopracciglia**): "in entrambi i soggetti le sopracciglia sono simmetriche e a forma spezzata" (**Figura 7**);

- componente 7 (**occhi**): "in entrambe i soggetti la direzione degli occhi appare orizzontale con una leggera obliquità esterna e distanza interorbitale simile (**Figura 8**);

- componente 9 (**naso**): "nel complesso, in entrambi i soggetti il dorso del naso, visto frontalmente, appare rettilineo" (**Figura 9**);

- componente 11 (**bocca**): "nel complesso, in entrambi i soggetti la grandezza della bocca appare media, con direzione rettilinea e il labbro inferiore leggermente carnoso" (**Figura 10**);

- componente 12 (**mento**): "in entrambe i soggetti il mento visto frontalmente appare tondo e di profilo convesso" (**Figura 11**);

- componente 15 (**linee facciali**): "in entrambe i soggetti si notano: rughe adiacenti l'occhio sinistro (zampe di gallina), pieghe sulla zona infraorbitale destra, pieghe sulla zona infraorbitale sinistra (al di sotto dell'occhio sinistro), **solco mentolabiale**, pieghe (solchi) nasolabiali lato sinistro" (**Figura 12**);

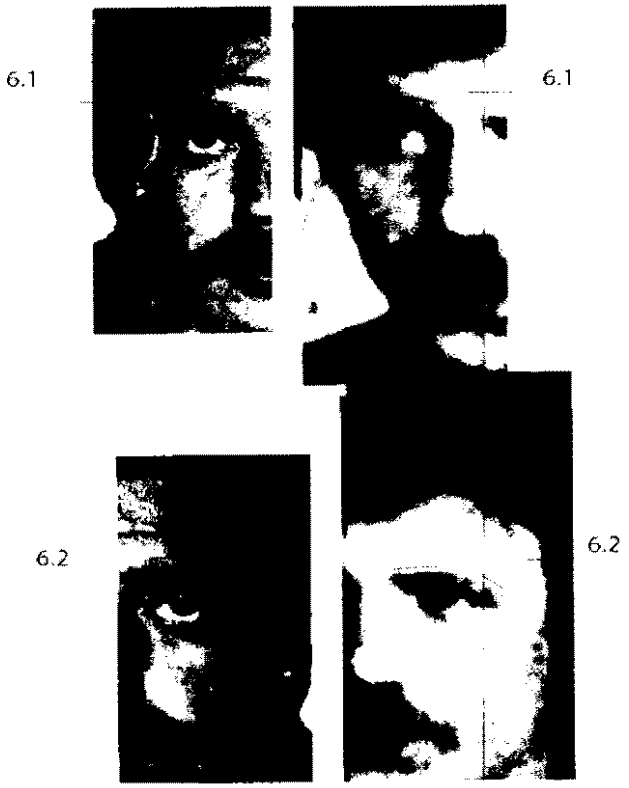

Figura 7 – Sotto-componenti 6.1 e 6.2 della componente 6 valutate come simili

Figura 8 – Sotto-componenti da 7.2 a 7.7 della componente 7 valutate come simili

Figura 9 – Sotto-componenti da 9.2 a 9.6 della componente 9 valutate come simili

Figura 10 – Sotto-componenti 11.4 e 11.5 della componente 11 valutate come simili

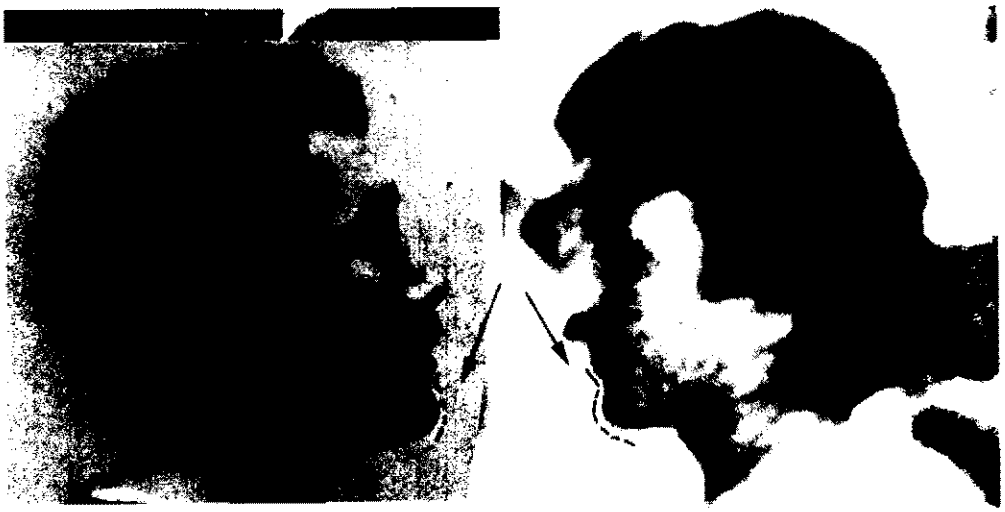

Figura 11 – Sotto-componenti della componente 12 valutate come simili

Figura 12 – Sotto-componenti della componente 15 valutate come simili

2.4. La consulenza tecnica della Difesa dell'imputato

Sostanzialmente concorde nel metodo, ma divergente nella valutazione finale è la relazione di consulenza tecnica prodotta dalla Difesa dell'imputato Paolo Bellini.

All'udienza del 14.1.2022 sono stati escussi i consulenti di parte prof. Saverio Potenza e ing. Alessandro Perri, la cui attività di analisi è stata condotta sullo stesso materiale utilizzato dai consulenti della Procura (fotogrammi del video Polzer, nella versione migliorata dall'Istituto LUCE e immagini del sospettato Bellini).

Per questo incarico, confluito in una relazione a loro firma, depositata a seguito dell'escussione dei predetti, i consulenti hanno utilizzato una doppia metodologia, ossia l'**indagine fisionomica** e quella **antropometrica**, giungendo in entrambi i casi alla valutazione conclusiva di "*non compatibilità*" tra il soggetto di interesse n. 2 ripreso nel filmato Polzer e Bellini Paolo.

Si legge infatti nel paragrafo conclusivo della relazione che "*se da una parte la valutazione di elementi generici può suggerire eventuale affinità, l'assenza di elementi distintivi come la* ***cicatrice*** *non possono non essere tenuti in considerazione nella valutazione della effettiva compatibilità tra i soggetti posti a confronto. Così come la* ***fossa*** *(o fossetta)*

***giugulare** e la **fossetta mentoniera** dimostrano un ulteriore elemento di esclusione determinante relativo a una caratteristica, questa volta presente sul soggetto inquadrato nel video ed assente sul sospettato Bellini. (...) Si può dunque affermare che i risultati di tale accertamento hanno escluso una compatibilità tra i fotogrammi estrapolati dal video e quelle relative a Paolo Bellini*"[378].

Il consulente Perri ha premesso che l'attività di comparazione tra i volti dei soggetti è stata preceduta da una primaria analisi relativa alle caratteristiche di ciascun video: ricevuti infatti i quattro video (video_istituto_luce_contrasto_10_fps.avi, Masi_S8, Masi_35mm e M4V_DVD), i consulenti hanno determinato che il video Masi_S8 ha una risoluzione del tipo 352x288 (larghezza x altezza), mentre il video dell'Istituto Luce ha una dimensione di 2336x1752 (larghezza x altezza)[379]. Il miglioramento della qualità del video avrebbe comportato, secondo i consulenti della difesa, un «*leggero allargamento dell'immagine*», nonché della «*silhouette del volto*»[380], passando dalla proporzione di 1,2 del video originale a quella standard di 4:3 del video migliorato dall'Istituto Luce.

"*Se da una parte le proporzioni del "video_istituto_luce_contrasto_10_fps.avi" sono quelle tipiche dello standard cosiddetto 4/3, dall'altra non si può non tenere conto del fatto che la fisionomia del volto ha necessariamente subito un'alterazione*"[381].

Poste queste premesse, i consulenti hanno riferito di aver effettuato un'analisi fisionomica ed un'analisi metrica sui volti: «*L'analisi iniziale è stata effettuata sulle caratteristiche morfologiche del video e del materiale posto a confronto. Successivamente è stata effettuata una valutazione dei principali caratteri morfologici utilizzati per i confronti e infine è stata effettuata una valutazione metrica oggettiva, basata sulle proporzioni dei volti posti a confronto, per supportare quanto emerso in sede di analisi fisionomica*»[382].

L'attività di analisi morfologica, condotta sulla base delle medesime Linee Guida seguite dal *team* di consulenti della Procura generale[383], ha ottenuto i seguenti risultati conclusivi: «*Tenuto conto della presenza di 75 elementi non comparabili, 23 simili di cui la maggior parte relativi a valutazioni generiche e non distintive (baffi, bocca in generale, palpebra*

[378] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 71 e ss.
[379] *Ibidem*, pag. 37.
[380] In questi termini, trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 8.
[381] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 37.
[382] Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 36.
[383] Il consulente Potenza ha confermato di aver sviluppato l'indagine facendo infatti riferimento alla check-list del F.I.W.G. (*Facial Identification Working Group*), «*utilizzata dallo stesso consulente tecnico* [della Procura]» (cfr. trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 9).

*inferiore sinistra, ciglia, ecc.), 9 dissimili e **2 dissimili rilevanti** (cicatrice e fossa giugulare) si ritiene di poter propendere per un risultato di **non compatibilità**»*[384].

In sede di audizione il dott. Potenza si è concentrato sui punti della consulenza che divergono rispetto alle valutazioni dei consulenti della Procura generale, consapevole del fatto che, pur avendo condiviso molti dei punti di somiglianza identificati dal consulente tecnico dott. Tessitore, essi hanno invece posto l'accento su alcune caratteristiche che conducono, a loro avviso, ad un giudizio conclusivo di incompatibilità tra i soggetti posti a confronto.

Sulla componente 3 (**composizione del volto testa**), "*tenendo oltretutto conto dell'immagine che è stata in qualche modo, nella trasformazione da un formato all'altro, leggermente schiacciata, facendo riferimento al filmato originale in particolare si nota un allungamento del viso e del volto dell'anonimo che non corrisponde invece alle immagini di Bellini*"[385]; pertanto il giudizio è da esprimersi in termini di dissomiglianza.

Difforme rispetto alle conclusioni della Procura è anche l'analisi della componente 4 (**attaccatura dei capelli/calvizie**): mentre il dott. Tessitore è giunto a una valutazione di non comparabilità (date 3 sotto-componenti non comparabili e 1, quale la calvizie, in entrambi i soggetti non presente), i consulenti Potenza e Perri si sono espressi in termini di dissomiglianza valutando come dissimili le sotto-componenti 4.1 e 4.3 (attaccatura dei capelli frontale e lato sinistro), non comparabile la sotto-componente 4.2 (attaccatura dei capelli lato destro), assente in entrambi i soggetti la sotto-componente 4.4 (calvizie).

I consulenti della difesa hanno poi valutato come dissimile un'ulteriore sotto-componente, quale la "**capigliatura: consistenza e tipologia**" (4.5); per la verità, questa sotto-componente risulta assente non solo nella relazione dell'ing. Tessitore, ma anche nelle Linee Guida interne della Polizia Scientifica.

Sulla componente 6 (**sopracciglia**), i consulenti della difesa sono giunti a una valutazione complessiva di dissomiglianza: oltre a due sotto-componenti non comparabili ("asimmetria tra sopracciglio destro e sinistro", "sopracciglio destro"), è possibile evidenziare una differenza tra il sopracciglio sinistro del sospettato Bellini, classificato da entrambe le parti processuali come "sopracciglio spezzato", e le sopracciglia del soggetto di interesse n. 2 che,

[384] Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 53.
[385] Trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 10.

pur essendo in fotografia poco nitide e pur con i limiti legati alla scarsa risoluzione della foto, sarebbero invece da considerare "curve"[386].

Sulla componente 7 (**occhi**), a fronte di una valutazione dei consulenti della Procura di similarità, la difesa ha concluso in termini di non comparabilità, poiché "*la foto del soggetto di interesse è ricavata dal filmato ripreso da un cineamatore posto ad un livello superiore rispetto al soggetto stesso, quindi con una significativa inclinazione dall'alto verso il basso, mentre la foto del sospettato è scattata frontalmente sullo stesso piano. Non si può fare una valutazione sull'orientamento/posizione degli occhi tra due immagini il cui contenuto informativo è fortemente viziato da aspetti tecnici tra loro divergenti. Altresì si ribadisce che i simili rilevati nei punti da 7.2 a 7.7 e da 7.14 a 7.17 non hanno rilevanza identificativa perché valutazioni comuni alla maggior parte della popolazione*"[387].

Nonostante i concordi giudizi sulle 4 sotto-componenti, valutate da entrambe le parti come non presenti, mentre i consulenti della Procura hanno concluso per un giudizio cautelativo di non comparabilità, la componente 8 (**guance**) è stata valutata dai consulenti della difesa come dissimile, dal momento che "*anche se non rilevate particolari differenze, si segnala che le guance del sospettato Bellini appaiono più carnose (paffute) rispetto a quelle del soggetto anonimo*"[388].

Tale valutazione è stata confermata anche in dibattimento dal consulente Potenza, il quale ha riferito che «*un'incompatibilità, un elemento di dissimilitudine è legato alla carnosità delle guance del Bellini che è molto meno apprezzabile nell'anonimo*»[389].

Ulteriore divergenza si riscontra tra le valutazioni complessive della componente 11 (**bocca**), laddove la consulenza della Procura ha concluso con un giudizio di similitudine ("*nel complesso, in entrambi i soggetti la grandezza della bocca appare media, con direzione rettilinea e il labbro inferiore leggermente carnoso*"[390]), mentre quella della difesa ha valutato le componenti come non comparabili, ritenendo le similitudini individuate dalla Polizia Scientifica nelle sotto-componenti 11.2 e 11.4 non dirimenti: "*anche accettando le similitudini proposte nell'elaborato della Polizia Scientifica, appare poco probabile come di fronte a una percentuale maggiore di non comparabile, il risultato finale sia quello di simile.*

[386] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 43-44.
[387] *Ivi*, pag. 44.
[388] *Ivi*, pag. 45.
[389] Trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 12.
[390] Cfr. Relazione di C.T. Procura generale, pag. 44, nonché Integrazione, pag. 18.

Altresì le similitudini anche in questo caso non riguardano elementi fortemente caratterizzanti"[391].

Ulteriore elemento di rilievo è la ritenuta dissomiglianza tra il **mento** (componente 12) del soggetto di interesse e il mento di Paolo Bellini: "*nella foto dell'individuo anonimo non si apprezza il profilo mandibolare e tantomeno l'angolo goniale. Al contrario, si rileva nel soggetto, presente all'interno del fotogramma estrapolato dal video, la **fossetta mentoniera** assente nelle immagini relative al BELLINI. Seppur con le dovute limitazioni, relative alla scarsa qualità dell'immagine del profilo del soggetto anonimo, si rilevano delle differenze anche nella regione sopraioidea che nelle immagini di profilo del BELLINI si dimostra più paffuta rispetto a quella dell'anonimo*"[392].

Le difformità tra le sotto-componenti 12.1.1 (mento-visione frontale) e 12.1.2 (mento-visione di profilo frontale), nonché le non comparabilità tra le sotto-componenti 12.2 (linea del mento) e 12.3 (angolo goniaco) hanno fatto concludere i consulenti della Difesa per un giudizio di dissomiglianza delle componenti.

Ulteriore difformità rilevante secondo i consulenti della difesa, che farebbe propendere per un giudizio di totale incompatibilità tra i soggetti confrontati, riguarda la componente 13 (**collo**), e in particolare la sotto-componente 13.1 (**collo nel suo complesso**).

Orbene, il consulente Potenza ha riferito che «*in corrispondenza del collo noi notiamo la presenza sull'anonimo della cosiddetta **fossetta giugulare**, particolarmente pronunciata. Cioè quella fossetta che sta alla base del collo e che diciamo viene definita fossa giugulare o giugulo, che invece dalla foto, l'unica disponibile di Bellini in costume da bagno, non si apprezza*»[393].

Da ultimo, ma non meno importante, la componente 16 (**cicatrici**) è stata valutata in termini di **dissimile rilevante** dai consulenti della Difesa, a fronte di una valutazione di dissomiglianza spiegabile da parte dei consulenti della Procura.

Il consulente Potenza ha spiegato che se da un lato sicuramente la qualità del video non è ottimale, necessitando pertanto di un miglioramento – di cui si è certamente dovuto tenere conto nell'analisi delle componenti del volto –, dall'altro non è ipotizzabile, come sostenuto

[391] Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 48.

[392] *Ivi*, pag. 49. In udienza il teste Potenza ha confermato che «*elementi di grande rilievo sono quelli legati al mento, per l'*assenza della fossetta mentoniera del Bellini *che sembra invece apprezzarsi nei fotogrammi e con l'ingrandimento della pagina 50 in corrispondenza della regione centrale del mento per quanto riguarda l'anonimo*». (cfr. trascrizioni ud. 14.1.2022, pag. 12).

[393] Cfr. trascrizioni ud. 14.1.2022, pag. 12.

dai consulenti della Procura generale, che il miglioramento effettuato abbia ridotto la cicatrice al punto tale da eliminarla totalmente, considerando inoltre che lo stesso effetto non si è avuto su altri elementi che, come la cicatrice, avrebbero dovuto subire un affievolimento di visibilità.

Sul punto il consulente Potenza ha osservato: «*Se questa modifica, questo miglioramento ha azzerato la presenza della cicatrice per forza di cose avrebbe dovuto azzerare anche la presenza delle zampe di gallina. Allora la conclusione è che sicuramente c'è stato un miglioramento, sicuramente c'è stato un affievolimento di alcuni tratti però non tale da cancellare la cicatrice sul mento che se fosse stato tale avrebbe dovuto cancellare anche le zampe di galline*»[394].

I consulenti della Difesa hanno sottolineato come la circostanza che la cicatrice, da cui il volto di Paolo Bellini è certamente caratterizzato, non appaia su altre foto dell'imputato, anche qualitativamente migliori, non sia, come invece sostenuto dalla Procura generale, un argomento dirimente a giustificare la valutazione in termini di difformità spiegabile, dovendo ricondurre l'assenza del segno caratteristico alla scarsa qualità dell'immagine. Essi hanno osservato: «*I sottoscritti CC.TT. non sono stati chiamati a dare un giudizio sulla qualità di stampa fotografia di una particolare stampante o sulla qualità di ripresa di una specifica macchina fotografica, ma sono stati chiamati ad esprimere un giudizio del confronto tra alcune fotografie rese disponibili ed il soggetto anonimo presente all'interno del video. Pertanto, non dovrebbe essere peculiare il fatto che in alcune stampe non risulti ben visibile la cicatrice, quanto piuttosto il fatto che il soggetto ripreso nel video, con diversi fotogrammi relativi anche a movimenti del volto, non abbia la cicatrice!*»[395].

2.5. Analisi delle difformità tra le valutazioni della Procura e della Difesa

Ai fini di una valutazione conclusiva sui risultati raggiunti dalle due consulenze, si ritiene opportuno riportare una tabella riassuntiva dei giudizi sulle componenti analizzate dai consulenti di entrambe le parti processuali, così da poter poi agevolmente prendere posizione sulle divergenze, in particolare su quelle più significative (cicatrice, collo e linee facciali).

[394] Cfr. trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 15

[395] Note tecniche suppletive alla Consulenza Tecnica Difesa Bellini, depositate all'udienza del 9.2.2022, pag. 2-3.

Componente	Valutazione Procura	Valutazione Difesa
1. Pelle	simile	Simile
2. Contorno del volto/testa	non comparabile	non comparabile
3. **Composizione del volto/testa**	simile	Dissimile
4. **Attaccatura dei capelli/calvizie**	non comparabile	Dissimile
5. Fronte	non comparabile	non comparabile
6. **Sopracciglia**	simile	Dissimile
7. **Occhi**	simile	non comparabile
8. **Guance**	non comparabile	Dissimile
9. Naso	simile	Simile
10. Orecchie	non comparabile	non comparabile
11. **Bocca**	simile	non comparabile
12. **Mento**	simile	Dissimile
13. **Collo**	non comparabile	**dissimile rilevante**
14. Peli del viso	simile	Simile
15. **Linee facciali**	simile	simile[1]
16. **Cicatrici**		**dissimile rilevante**
17. Segni particolari	non comparabile	non comparabile
18. Alterazioni	non comparabile	non comparabile

19. Altro	non comparabile	/
Valutazione finale	**Sostegno forte**	**Non compatibilità**

Sulla composizione del volto testa (componente 3)

A fronte del giudizio di dissomiglianza fornito dai consulenti della Difesa, questa Corte ritiene di dover propendere per la valutazione di similitudine cui sono pervenuti i consulenti della Procura generale, dal momento che la valutazione operata della Difesa appare destituita di fondamento e contraddittoria. Si legge infatti nella relazione dei CC.TT. della Difesa che "*le proporzioni del volto sono coerenti con una delle immagini che raffigura il sospettato (Foto segnaletica BELLINI 2)* [cfr. **Figura 2**, pag. X della sentenza]. *Ma analizzando le foto segnaletiche BELLINI 1 e BELLINI 3 si rilevano delle difformità*".

La contraddizione appare evidente, posto che, seguendo l'argomentazione dei consulenti della Difesa, si arriverebbe alla conclusione che anche il confronto tra la foto Bellini 1 e le foto Bellini 2 e Bellini 3 porterebbe ad un giudizio di non somiglianza tra i soggetti, pur trattandosi sicuramente della medesima persona.

Conclusione questa che appare ovviamente paradossale e che mina l'attendibilità della valutazione sulla componente 3 fornita dai consulenti della Difesa, a favore della diversa valutazione di **similitudine** fornita dalla Procura generale.

Sull'attaccatura dei capelli/calvizie (componente 4)

Preliminarmente, occorre osservare che i consulenti della difesa hanno fornito una valutazione della componente basandosi su un giudizio di dissomiglianza di una sotto-componente, quale "capigliatura: consistenza e tipologia", che è invece assente sia nella Relazione dei consulenti della Procura che nelle Linee guida nazionali e internazionali.

Si ritiene che tale difformità della sotto-componente, descritta come "folta e ondulata" nel soggetto del video e "folta e crespa" in Bellini, non sia da un lato apprezzabile in termini di certezza, né tanto meno così evidente, posto che tale diversa percezione dell'andamento dei capelli potrebbe anche dipendere dalla evidente diversa lunghezza degli stessi.

In ogni caso, ciò che la Corte ritiene abbia valore pregnante ai fini della comparazione è l'evidente differenza di lunghezza tra i capelli del soggetto ripreso nel filmato e quelli di tutte

le altre fotografie di Bellini prodotte, caratteristica questa che impone di propendere per un giudizio, di carattere maggiormente cautelativo, di **non comparabilità** piuttosto che di difformità.

Sulle sopracciglia (componente 6)

Nel caso della componente 6, i consulenti della Procura generale hanno espresso un giudizio di somiglianza, essendo le sopracciglia di entrambi i soggetti comparati, definibili come spezzate; al contrario, i consulenti della Difesa hanno dato un giudizio di dissomiglianza basato sul presupposto che le sopracciglia del soggetto di interesse siano "curve".

Sul punto si ritiene di dover concordare con quanto affermato dai consulenti della difesa circa la scarsa nitidezza dei fotogrammi e la rotazione del capo del soggetto; tuttavia, proprio questa scarsa risoluzione delle foto avrebbe dovuto far propendere i consulenti per un più affidabile giudizio di non comparabilità, piuttosto che per una sicura valutazione in termini di difformità.

In ogni caso, l'assenza di peli visibili dovuta alla bassa qualità dell'immagine, non inficia la possibilità di percepire la formazione e l'andamento del sopracciglio - che è l'effettiva caratteristica da valutare - come spezzato anche nel soggetto di interesse. Pertanto, la Corte concorda con i consulenti della Procura per un giudizio conclusivo di **somiglianza** tra le componenti.

Sugli occhi (componente 7)

Preliminarmente occorre sottolineare la scarsissima qualità del fotogramma del soggetto di interesse allegato nella tabella valutativa dei consulenti della Difesa, che risulta ben peggiore di quello utilizzato dagli stessi consulenti in altre circostanze.

Ciò posto, la valutazione di non comparabilità fornita dai CC.TT. della Difesa si basa sul dato di fatto che chi ha ripreso l'uomo sul binario 1 è collocato "*ad un livello superiore rispetto al soggetto stesso, quindi con una significativa inclinazione dall'alto verso il basso, mentre la foto del sospettato è scattata frontalmente sullo stesso piano*"[396]. Il contenuto informativo delle immagini da confrontare sarebbe dunque "*fortemente viziato da aspetti tecnici tra loro divergenti*"[397], tali da non consentirne la comparazione.

[396] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 44.
[397] *Ibidem.*

Orbene, la circostanza del diverso livello di ripresa tra i due volti, seppur vera, è resa ininfluente dal fatto che i fotogrammi estratti dal video Polzer hanno superato necessariamente per i consulenti di entrambe le parti processuali il giudizio di "idoneità alla comparazione", che prevede tra i parametri di valutazione la "*posa*"[398] dei volti da confrontare, parametro risultato nel caso specifico idoneo alla comparazione.

Nel merito, il consulente Tessitore è stato più volte sollecitato dai difensori dell'imputato su detta componente, in particolare sul commento descrittivo offerto nella relazione, secondo il quale "*in entrambi i soggetti la direzione degli occhi appare orizzontale con una leggera obliquità esterna e distanza interorbitale simile*"[399].

Occorre premettere che i giudizi delle parti sulle sotto-componenti sono stati perfettamente concordi in 17 casi su 18, esprimendo entrambi 10 valutazioni di similitudine (sotto-componenti da 7.2 a 7.8 e da 7.14 a 7.17), 5 giudizi di non comparabilità (da 7.10 a 7.13, 7.18) e 2 di non presenza (7.8 e 7.9).

Unica valutazione difforme ha dunque riguardato la sotto-componente 7.1 ("distanza tra gli occhi, qualitativamente") che è stata giudicata come non comparabile dai consulenti tecnici della Difesa, con conseguente valutazione di non comparabilità sull'intera componente, e come simile dai consulenti della Procura, con valutazione finale di somiglianza tra gli occhi dei soggetti confrontati.

Interrogato dalla Difesa sul punto, l'ing. Tessitore ha riferito che, in merito alla sotto-componente 7.18 ("asimmetria tra occhio destro e occhio sinistro") sarebbe stato più corretto valutare la caratteristica come non presente in entrambi i soggetti[400].

In ogni caso, la valutazione circa l'asimmetria (assente o non comparabile) non inficia il giudizio finale sull'intera componente, che è da esprimere in termini di somiglianza, dal momento che sono state individuate 11 componenti simili su 18 e che la valutazione delle sotto-componenti, come si è detto, non incide in termini quantitativi e numerici sulla componente, bensì in termini esclusivamente qualitativi.

[398] Cfr. Linee Guida di P.S., pag. 10 e 19.

[399] Relazione di C.T. Procura generale, pag. 43 e Integrazione, pag. 15.

[400] Cfr. trascrizioni ud. 17.12.2021, pag. 43-44: CONSULENTE TESSITORE - "*Io non rilevo asimmetrie, dai fotogrammi analizzati tra occhio destro e occhio sinistro. E quindi in qualche modo più che non comparabile, perché in realtà sono sufficientemente visibili gli occhi nel soggetto di interesse, sarebbe stato più corretto classificarli come entrambi non presenti*".

Nel caso della componente occhi, le 11 sotto-componenti simili valorizzate dall'ing. Tessitore rilevano in misura qualitativamente significativa, motivo per cui deve convenirsi con il giudizio finale di **somiglianza** formulato dai consulenti dell'Accusa.

Non è al contrario condivisibile l'osservazione avanzata dai consulenti della Difesa secondo cui "*i simili rilevati nei punti da 7.2 a 7.7 e da 7.14 a 7.17 non hanno rilevanza identificativa perché valutazioni comuni alla maggior parte della popolazione*"[401]. Si tratta, infatti, di una valutazione priva di dimostrato fondamento scientifico, la quale, se fosse vera, inficerebbe l'intera *check-list* predisposta e utilizzata dalle principali polizie europee e mondiali.

Sulle guance (componente 8)

La difformità dei giudizi in merito alle guance è, altresì, da ritenersi superabile, dovendo attribuirsi preferenza al giudizio di **non comparabilità** fornito dai consulenti della Procura generale.

La conclusione appare in tal senso dovuta, se si considera che gli stessi consulenti della Difesa Bellini hanno valutato le quattro sotto-componenti (zigomo destro, zigomo sinistro, forma dello zigomo destro e forma dello zigomo sinistro) come non presenti[402].

Anzi, si apprezza il carattere cautelativo di tale valutazione dal momento che la non presenza delle sotto-componenti ben si sarebbe potuta tradurre in un giudizio di somiglianza, essendo dette caratteristiche "similmente non presenti" in entrambi i volti analizzati.

Tuttavia, si legge nella relazione dei consulenti della Procura generale che "*sebbene le guance nel complesso risultino simili, non rilevando la presenza di elementi caratterizzati (prominenza, presenza di fossette), è stata attribuita una valutazione cautelativa di non comparabile*"[403].

Al contrario, i consulenti della Difesa forniscono un giudizio di dissomiglianza della componente sulla base della maggiore "carnosità" delle guance di Bellini rispetto a quelle del soggetto anonimo, "*anche tenendo conto dello schiacciamento delle proporzioni del video migliorato analizzato*"[404].

[401] In questi termini, Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 44.
[402] *Ibidem*, pag. 47.
[403] Integrazione alla Relazione di C.T. Procura generale, pag. 16.
[404] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 45.

Si rileva, innanzitutto, che tra le sotto-componenti da prendere in considerazione per valutare la componente 8 manca il parametro della "carnosità" delle guance, e ciò già indica che detto parametro appare di per sé privo di valore identificativo.

Inoltre, il riferimento allo "schiacciamento" del video causato dal miglioramento della qualità dell'immagine non è pertinente, posto che tale profilo è stato dedotto dai consulenti della Difesa in relazione al confronto tra il video dell'Istituto Luce - quello cioè utilizzato da tutti i consulenti per l'analisi fisionomica - e i video cc.dd. "Masi", che non sono stati utilizzati in questa indagine[405].

Appare del tutto assorbente la considerazione che lo stesso consulente Potenza ha specificato durante il suo esame che la formulazione del suo giudizio di dissomiglianza è da ritenersi in parte inficiata dal fatto che il capo del soggetto ripreso è rotato verso destra[406].

Per tali motivi, appare da condividere il giudizio di **non comparabilità** espresso dal consulente dell'Accusa.

Sulla bocca (componente 11)

La difformità tra le valutazioni conclusive date sulla componente "bocca" (simile per i consulenti della Procura, non comparabile per quelli della Difesa) è dovuta principalmente al differente giudizio sulle sotto-componenti 11.2 (bocca nel suo insieme), 11.4 (labbro inferiore) e 11.5 (rima della bocca - apertura delle labbra tra le labbra).

L'ing. Tessitore ha valutato le componenti come simili, specificando che "*nel complesso, in entrambi i soggetti la grandezza della bocca appare media, con direzione rettilinea e il labbro inferiore leggermente carnoso*"[407].

Al contrario, i consulenti della Difesa hanno criticato tale conclusione, affermando che "*la similitudine rilevata ai punti 11.2 e 11.4 non è dirimente per poter parlare di similitudine*", non riguardando "*elementi fortemente caratterizzanti*"[408]; dirimente sarebbe invece la dissomiglianza riscontrata dai consulenti della Difesa sulla sotto-componente 11.4 per cui "*il labbro del soggetto anonimo risulta più estroflesso, più prominente rispetto a*

[405] Sul punto, cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 36 e 37.

[406] Trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 12: CONSULENTE POTENZA - "*Sebbene diciamo da un lato il fotogramma sia stato leggermente schiacciato, dall'altro il limite di questo giudizio, bisogna essere onesti, è legato anche al fatto che c'è una certa rotazione del capo verso la destra e quindi diciamo consente di formulare questa dissimiglianza, se mi è consentito, questo aspetto dissimile in... Diciamo lo poniamo all'attenzione del nostro consesso anche se diciamo ci sono dei limiti*".

[407] Integrazione consulenza tecnica Procura generale, pag. 18.

[408] Relazione di consulenza tecnica difesa Bellini, pag. 48-49.

quello del BELLINI. (...) Nella foto 2 delle segnaletiche di Bellini il labbro inferiore appare notevolmente meno estroflesso"[409].

Orbene, si deve primariamente sottolineare che le immagini allegate nella tabella valutativa della Difesa appaiono inidonee a qualsiasi tipo di comparazione. Infatti, pur essendo le stesse di quelle utilizzate dai consulenti della Procura generale, esse appaiono nella relazione della Difesa di qualità molto inferiore; inoltre si tratta solo di alcune delle fotografie messe a disposizione dalla Procura, per cui si deve ritenere che i consulenti della Difesa abbiano anche mancato di effettuare l'esame complessivo delle fotografie dell'imputato presenti in atti.

Diversamente, il giudizio di somiglianza della bocca espresso dall'ing. Tessitore è confortato da tre fondamentali sotto-componenti simili, apprezzabili anche dal confronto con altre fotografie del Bellini, in cui la caratteristica della marcata estroflessione del labbro inferiore è ben evidente e assolutamente paragonabile a quella del soggetto del filmato.

Pertanto, si deve concludere per un giudizio di **somiglianza** su tale componente.

Sul mento (componente 12)

Il giudizio di dissomiglianza tra la componente dei due volti fornito dai consulenti della Difesa è dovuto alla presenza sul mento del soggetto ripreso nel video della c.d. "fossetta mentoniera", che sarebbe invece assente nelle immagini di Bellini.

Secondo l'ing. Tessitore, invece, la linea scura che si intravede nel *frame* preso in esame non corrisponde ad una fossetta mentoniera, ma ad una linea scura (striatura) dell'immagine, tipica della riproduzione della pellicola analogica originale[410].

Su questa affermazione hanno replicato i consulenti della Difesa che nel video elaborato dall'Istituto Luce non sono presenti, per effetto degli algoritmi di miglioramento, le striature che caratterizzavano i video "Masi"[411].

Tuttavia, anche in questo caso i consulenti della Difesa si sono richiamati ai video "Masi", che non ha però costituito oggetto di analisi.

---

[409] *Ivi*, pag. 49.

[410] Sul punto, cfr. trascrizioni ud. 17.12.2021, pag. 49: CONSULENTE TESSITORE – *Perché quello che diciamo può confondere è questa zona più scura sulla parte diciamo più giù del mento, ma bisogna tener conto che qui comunque c'è la qualità dell'immagine e quindi se ci fosse stata una fossetta, ci sarebbe dovuto essere un qualcosa di più evidente sulla parte del mento.*

[411] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 10.

In secondo luogo, appare inspiegabile la contraddizione in cui essi sono incorsi: dopo avere riscontrato l'asserita presenza della fossetta mentoniera sul mento dell'anonimo, incredibilmente hanno espresso un giudizio sulla sotto-componente **15.20**, ovvero proprio la fossetta mentoniera, classificandola come non presente in entrambi i soggetti[412].

La discordanza tra i due giudizi sulla medesima sotto-componente lascia davvero perplessi, apparendo però difficile sostenere che su un profilo, ritenuto così rilevante dagli stessi consulenti della Difesa, si possa essere casualmente incorsi in un errore tanto grossolano.

Sul collo (componente 13)

Nell'esaminare il collo, i consulenti della Difesa hanno espresso un giudizio di dissomiglianza rilevante, posta la mancanza della fossa giugulare, ben evidente, invece, nel soggetto ripreso nel fotogramma, e la non comparabilità della sotto-componente 13.2 (prominenza laringea, c.d. pomo d'Adamo). Al contrario, nella relazione dei consulenti della Procura si legge che "*sebbene il collo nel complesso risulti simile, non rilevando la presenza di elementi caratterizzanti (pomo d'Adamo), è stata attribuita una valutazione cautelativa di non comparabile*"[413].

Orbene, appare lecito chiedersi se nel caso di questa componente, di fronte ad affermazioni di somiglianza poco rilevanti (come hanno ben sottolineato anche i consulenti della Difesa, infatti, la riscontrata mancanza del pomo di Adamo non rappresenterebbe un elemento distintivo, bensì "*dati comuni al 70% circa della popolazione*"[414]), qualora non si possa propendere per un giudizio di similarità, si può forse giungere a un giudizio di rilevante dissomiglianza?

In particolare, la rilevanza della divergenza tra le componenti dei soggetti posti a confronto deriverebbe dall'assenza della fossetta giugulare.

Tuttavia, tale conclusione è posta in serio dubbio dalla sussistenza di fotografie ritraenti Paolo Bellini nelle quali, per contro, la fossetta giugulare risulta visibile. Tali fotografie erano nel patrimonio conoscitivo delle parti, in quanto depositate nel fascicolo processuale e sicuramente maggiormente idonee per effettuare un confronto in relazione a detta sotto-componente.

[412] *Ivi*, pag. 52.
[413] cfr. Integrazione di Relazione di C.T. della Procura generale, pag. 19.
[414] Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 50.

Al contrario, le fotografie utilizzate a tal fine ed allegate nella tabella dei consulenti della Difesa ne contengono una che ritrae Bellini con un maglione a collo alto ed un'altra con il collo coperto dall'ombra, situazioni queste che evidentemente nascondono la predetta fossetta.

Inoltre, una fotografia in cui appare immediatamente apprezzabile la contestata sotto-componente è stata pretermessa dai consulenti nella valutazione di tale caratteristica ed è stata, invece, ampiamente utilizzata per supportare altre valutazioni, favorevoli alla Difesa: tra l'altro, emerge *ictu oculi* che, quando è stata allegata per valutare la componente 13, la fotografia è stata tagliata, eliminando proprio la regione del collo, in cui si intravede la fossetta giugulare.

D'altra parte, appare importante sottolineare che non vi è alcun riferimento nelle Linee Guida nazionali o internazionali alla sotto-componente "fossetta giugulare", dovendo intendersi questa caratteristica fisica come troppo variabile – legata com'è a fattori esterni quali luce, inquadratura, posizione, ecc. - per poter assurgere ad elemento di valutazione in sede di confronto tra volti, operazione che, si ricorda, deve essere quanto più oggettiva possibile.

Non può condividersi la tesi difensiva, espressa durante la discussione, secondo la quale le linee guida avrebbero una valenza meramente interna e sarebbero prive di una vincolatività giuridica. Diversamente, le linee guida in un determinato ambito di materia scientifica, pur non avendo un carattere esaustivo, prescrivono dei canoni di comportamento che discendono da consolidate massime di esperienza e che, per ciò stesso, rappresentano in un determinato momento la miglior scienza ed esperienza di quel settore.

Sulle linee facciali (componente 15)

E' necessario premettere che i consulenti della Difesa sembrano essere incorsi in un errore materiale nella compilazione della tabella valutativa delle componenti.

A pag. 52 della Relazione essi valutano la componente 15 (linee facciali) come *simile*: tuttavia, nella descrizione sintetica delle caratteristiche scrivono che "*anche se condivisi i risultati rilevanti nella consulenza della Polizia Scientifica, si ritiene che la presenza di 13 punti non comparabili rispetto ai soli 5 simili* <u>*non consentano di poter dare una valutazione complessiva di similitudine*</u>".

A fronte di ciò, si ritiene che i consulenti abbiano voluto valutare le componenti come tra loro dissimili. In ogni caso, sul punto preme fare chiarezza circa le sotto-componenti 15.15

(**Figura 13**) e 15.20 (**Figura 14**), sia perché esse sono state oggetto di notevole (e forse deliberata) confusione durante l'esame dibattimentale dei consulenti, sia perché una delle due ha costituito un elemento fondamentale per il riconoscimento (identificazione olistica) operato dall'*ex* moglie di Bellini, Maurizia Bonini.

Figura 13 - Sotto-componenti della componente 15 valutate come simili dai consulenti della Procura Generale, in particolare la 15.15 (solco mentolabiale).

Figura 14 - Le frecce indicano la posizione della sotto-componente 15.20 (fossetta mentoniera), assente in entrambi

La sotto-componente 15.15 indica il c.d. **solco mentolabiale**, il quale è stato valutato dai consulenti di entrambe le parti processuali come simile[415].

La sotto-componente 15.20 è, invece, la c.d. **fossetta mentoniera**, che è stata classificata nelle relazioni dei consulenti di entrambe le parti processuali come non presente[416]. Invero, su questa specifica sotto-componente, come si è già anticipato analizzando la componente del mento, i consulenti della Difesa hanno fornito versioni discordanti, valutandola come non presente nella relazione scritta, come dissimile in riferimento alla componente del mento (componente 12)[417]; infine, durante il dibattimento, il consulente Potenza ha annoverato tra gli elementi di «*grande rilievo*» ai fini di un giudizio conclusivo di non compatibilità tra i soggetti confrontati anche «*l'assenza della fossetta mentoniera del Bellini che sembra invece apprezzarsi in corrispondenza della regione centrale del mento per quanto riguarda l'anonimo*»[418]. **Non vi è chi non veda come sia stata ingenerata una grande confusione terminologica e concettuale tra le due sotto-componenti.**

Nonostante la confusione creata sul punto anche nel corso del controesame dell'ing. Tessitore[419], è possibile eliminare ogni dubbio circa le valutazioni delle sotto-componenti, nel senso che la caratteristica **15.15** (solco mentolabiale) è da ritenersi certamente presente in entrambi i soggetti e, come si dirà, tra le caratteristiche fondamentali riconosciute da Maurizia Bonini per identificare il soggetto nel video nella persona dell'*ex* marito Paolo Bellini; la caratteristica **15.20** (fossetta mentoniera), al contrario, è assente in entrambi i soggetti, posto che la zona più scura sulla parte inferiore del mento che si ha modo di apprezzare sul volto del soggetto di interesse è, in realtà, una linea scura (striatura) dell'immagine tipica della riproduzione della pellicola analogica originale[420].

---

[415] Integrazione Relazione di C.T. Procura generale, pag. 20 e relazione C.T. Difesa Bellini, pag. 52.

Si tenga presente che è questa la caratteristica che la testimone Maurizia Bonini ha definito in termini atecnici "fossetta", riconoscendo l'ex marito nel soggetto ripreso nel video Polzer (cfr. Trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45: SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE - *Senta, signora Bonini, vede quel signore con i baffi e con la catena, a destra nell'immagine? Si può esprimere su questa persona?* TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Sembra mio marito. È Paolo. È Paolo perché ha qua la ... qua questa fossetta qua.* Nonché a pag. 82, rispondendo a domanda della difesa, «*c'è un particolare del mento, questa fossetta che ha che ce l'ha in tutte le foto, anche precedenti*»).

[416] Cfr. pag. 52 consulenza dif e pag. 20 integrazione consulenza PG.

[417] Si riportano le valutazioni date dai consulenti della Difesa in cui scrivono: "*si rileva nel soggetto, presente all'interno del fotogramma estrapolato dal video, la fossetta mentoniera assente nelle immagini relative a Bellini*" (cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 49).

[418] Trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 12.

[419] In particolare, trascrizione ud. 17.12.2021, da pag. 46 a 49.

[420] Sul punto, vedi anche deposizione di Tessitore che ha confermato che «*quello che probabilmente diciamo può confondere è questa zona più scura sulla parte più giù del mento, ma bisogna tener conto che qui comunque c'è la qualità dell'immagine e quindi, se ci fosse stata una fossetta, ci sarebbe dovuto essere un qualcosa di più evidente sulla parte del mento*» (cfr. trascrizione ud. 17.12.2021, pag. 49).

Sulla cicatrice (componente 16)

Al fine di valutare i risultati delle consulenze tecniche delle parti occorre, infine, prendere posizione sulla componente che nella consulenza della Procura generale è stata classificata come **dissimile spiegabile**, mentre in quella della difesa come **dissimile rilevante**.

La componente fisica oggetto di divergenza tra le parti è una **cicatrice** tra il labbro inferiore e il mento che, mentre è ben evidente sul volto di Bellini ancora oggi, non emerge dall'analisi del volto del soggetto ripreso alla stazione.

Orbene, se entrambe le relazioni sono concordi nel non rilevare la cicatrice sul viso del soggetto di interesse, diverse sono state le valutazioni conclusive.

L'assenza della cicatrice è stata valutata dai consulenti della Difesa come una dissomiglianza rilevante che, unita alle valutazioni sulle altre componenti, in particolare la riscontrata dissomiglianza sulla fossetta giugulare, porta a concludere per un giudizio di *assoluta incompatibilità* tra il soggetto di interesse e l'odierno imputato[421]. Al contrario, la consulenza della Procura generale ha definito la difformità come spiegabile affermando che è possibile che nel fotogramma del soggetto di interesse la cicatrice ci sia, ma non sia visibile, anche a causa della qualità del video. Per confermare questa ipotesi, l'ing. Tessitore ha spiegato che durante l'attività di comparazione delle immagini sono state analizzate altre fotografie di Bellini, in particolare tre foto-segnalamenti (**Figura 15**, **Figura 16** e **Figura 17**).

Dalla visione di queste fotografie è emersa la peculiare circostanza che, pur queste raffigurando certamente Bellini ed essendo certo che egli, all'epoca come oggi, avesse la cicatrice, in nessuna di queste la cicatrice è visibile, pur essendo tra l'altro le fotografie di qualità superiore al video raffigurante il soggetto in stazione.

Si riporta il passaggio dell'esame del consulente Tessitore che affronta questo profilo:
CONSULENTE TESSITORE – *Sì. Intanto che cosa significa dissimile e spiegabile e perché è stato introdotto? Come dicevo prima, l'accertamento di confronto del volto è fatto su immagini, questo significa che alcune volte degli elementi pur essendoci sul soggetto non sono magari visibili nell'immagine per una serie di motivi. Nel caso specifico, noi sapevamo che Bellini Paolo aveva una cicatrice vicino al labbro come per esempio si vede abbastanza evidentemente nella fotografia sulla destra e quindi quello che ci siamo chiesti quando abbiamo fatto questo tipo di accertamento è: siccome non veniva rilevata questa cicatrice*

[421] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 53 e 71.

nei fotogrammi analizzati, se questo potesse essere il frutto del fatto che noi non stavamo analizzando il Bellini in vivo ma stavamo guardando un'immagine di un soggetto. E allora per fare questo abbiamo intanto notato che per esempio già tra la foto che vede al centro [**Figura 3,** Fotosegnalamento 15.2.1981], *signor Presidente, che è più vicina temporalmente al fotogramma del soggetto d'interesse perché è dell'81 e lì, da foto-segnalamento già risulta che lui avesse una cicatrice, rispetto a quella a destra* [**Figura 2,** Fotosegnalamento 2.2.1982] *è del tutto evidente che la cicatrice si vede molto, molto di più a destra piuttosto che in quella a sinistra.*

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – *Che è al centro diciamo.*

CONSULENTE TESSITORE – *Che è al centro.*

SOSTITUTO PROC. GENERALE - *In queste tre fotografie, quella al centro...*

CONSULENTE TESSITORE – *È quella temporalmente più vicina e quindi ...*

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – *Dove la ...*

CONSULENTE TESSITORE – *Dove la cicatrice c'è.*

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – *C'è ma non si vede?*

CONSULENTE TESSITORE – *E non si vede praticamente. In più ...*

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – *Almeno io non la vedo, poi se c'è qualcuno che ha la vista più acuta...*

CONSULENTE TESSITORE – *Allora, diciamo che questo discorso poi è stato approfondito attraverso la visione di ulteriori foto-segnaletiche del Bellini. E se andiamo alla slide 13* [**Figura 15, Figura 16, Figura 17**], *qui è ... Come vede, il Presidente, qui è del tutto evidente che queste immagini hanno una ottima qualità anche rispetto a quella del filmato che stiamo analizzando. Qui sappiamo che Bellini in tutti e tre questi foto-segnalamenti ha la cicatrice ma in nessuno di queste è praticamente questo segno.*

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – *Un segno particolare.*

CONSULENTE TESSITORE – *Quindi, signor Presidente, quel che abbiamo concluso è che è possibile che quella cicatrice nel fotogramma analizzato ci sia ma non sia visibile. Quindi noi abbiamo rilevato in maniera oggettiva che c'è una difformità quindi perciò diciamo dissimile però poi lo classifichiamo come spiegabile perché dall'analisi del materiale a disposizione, c'è una spiegazione del perché non sia visibile quella cicatrice. Questo è un po' il flusso logico che abbiamo seguito nell'analisi. (...) Dove per qualità si intendono molte cose. Abbiamo usato il termine qualità perché qui significa per esempio anche banalmente*

la luce o piuttosto...insomma qualità in senso complessivo perché come vede ci sono immagini di ottima qualità e non si vede questa cicatrice[422].

Figura 15 - Fotosegnalamento effettuato in data 10.1.1988 a Reggio Emilia

Figura 16 - Fotosegnalamento effettuato in data 11.1.1988 a Firenze

[422] cfr. Trascrizioni ud. 17.11.2021, pag. 95-96.

Pertanto, secondo il consulente dell'Accusa, più che di assenza sicura della cicatrice sul volto del soggetto di interesse e conseguente rilevante difformità tra i due volti comparati, sarebbe più opportuno parlare di non rilevabilità dell'elemento distintivo e conseguente impossibilità di fornire un giudizio di compatibilità totale, potendo però concludersi per un giudizio di **compatibilità o sostegno forte (+2)** all'ipotesi accusatoria che si tratti del medesimo soggetto, atteso che la circostanza dell'assenza o meglio non visibilità della cicatrice non inficia la possibilità di concludere in tal senso.

La Corte di Assise, sulla base di tali congrue ed ineccepibili osservazioni, ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuto l'ing. Tessitore, apparendo incongruo pervenire ad una valutazione di dissomiglianza rilevante di fronte ad un dato di partenza così inaffidabile, in quanto estremamente variabile sulla base delle diverse fotografie fruibili.

Né appare dirimente la tesi difensiva secondo la quale, il miglioramento del video avrebbe dovuto eliminare le zampe di gallina, così come era avvenuto per la cicatrice.

Tale accostamento, infatti, appare erroneo, posto che si tratta di due componenti del volto diverse ed anche diversamente influenzate dalla luminosità e dalla qualità dell'immagine. Ne consegue che non necessariamente la presenza di una nell'immagine deve comportare anche la presenza dell'altra, come dimostrano le altre fotografie prodotte di Bellini, che evidenziano le zampe di gallina e non la cicatrice).

Figura 17 - Fotosegnalamento effettuato in data 21.5.1991 a Albinea

2.6. Il metodo antropometrico

Come già sopra osservato, i consulenti della Difesa hanno condiviso il metodo di indagine seguito dall'ing. Tessitore (analisi fisionomica) e su questo si sono confrontati.

Per vero, all'udienza del 14.1.2022, il consulente della Difesa Alessandro Perri ha riferito di aver svolto un secondo tipo di indagine per il confronto fisionomico, i cui risultati supportano quanto emerso in sede di analisi fisionomica.

Questa metodologia, c.d. **fotoantropometria**, consiste nell'individuare sui volti dei punti di riferimento (in genere riferiti a punti di *repere*); le distanze (o i rapporti tra le distanze) tra i diversi punti di riferimento sono poi confrontate tra le immagini facciali in esame al fine di determinare il livello di similarità o dissimilarità dei volti[423].

Nel caso specifico, Perri ha spiegato di non essersi limitato ad effettuare un confronto tra le misure dirette, ma di aver ragionato sulle proporzioni del volto, così da cercare di minimizzare l'eventuale errore dovuto all'inquadratura.

Il calcolo metrico è stato dunque effettuato come "*rapporti relativi tra le grandezze, misurate tra i punti, al fine di evitare fenomeni di variazione di scala o di dimensione dell'immagine*"[424].

Come l'indagine fisionomica, l'analisi antropometrica ha permesso ai consulenti della difesa di giungere a un giudizio di incompatibilità tra Bellini e il soggetto nel filmato.

Orbene, come da definizione, "*l'antropometria fotografica è un approccio metrico al confronto delle immagini facciali. Vari punti di riferimento dei tessuti molli sono identificati sul viso e le linee sono sovrapposte alle immagini nella posizione determinata dei punti di riferimento. Le distanze tra i vari punti di riferimento vengono quindi confrontate tra le due immagini facciali per determinare il livello di somiglianza o dissomiglianza. Questo può essere determinato semplicemente dall'ispezione visiva o confrontando i rapporti delle distanze tra i punti di riferimento*"[425].

---

[423] In questi termini, Linee Guida Confronto Fisionomico - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica, pag. 7; analogamente, nel Best Practice Manual for Facial Imagine Comparison redatto dall'ENFSI, a pag. 48, si legge "*photo anthropometry is a metric approach to facial image comparison. Various soft tissue landmarks are identified on the face and lines are overlaid onto the images at the determined location of the landmarks. The distances between the various landmarks are then compared between the two facial images to determine the level of similarity or dissimilarity. This may be determined simply by visual inspection or the ratios of the distances between the landmarks may be compared*".

[424] Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 55.

[425] Traduzione di quanto riportato nel Best Manual Practice redatto da ENFSI (pag. 48), che qui si riporta nella sua versione originale: "*Photo anthropometry is a metric approach to facial image comparison. Various soft tissue landmarks are identified on the face and lines are overlaid onto the images at the determined location*

Ciò posto, continuando sul Best Manual Practice, "*sebbene la foto-antropometria sia descritta come una tecnica metrica, è di natura soggettiva. I punti di riferimento sono spesso localizzati a occhio, il che può causare problemi quando le immagini sono limitate in termini di risoluzione e illuminazione e possono avere una scarsa ripetibilità tra individui diversi. Anche la soglia per ciò che costituisce una misurazione simile o dissimile è arbitraria poiché altri fattori come l'angolo della telecamera, la risoluzione, l'espressione e la posa possono introdurre differenze nelle proporzioni facciali dello stesso individuo. Studi empirici hanno dimostrato che questa tecnica è inaffidabile con scarsa ripetibilità. La foto-antropometria non è consigliata per FIC quando si utilizzano immagini incontrollate*"[426].

Come spiegato anche dall'ing. Tessitore[427], l'elevata caratterizzazione della foto-antropometria come strumento soggettivo è dovuta principalmente al fatto che il metodo presuppone l'individuazione di punti specifici (c.d. punti di repere) sul volto da analizzare, individuazione che, essendo fatta manualmente dall'operatore, comporta un rilevante margine di errore nella misurazione delle distanze tra i punti individuati, specialmente nelle immagini di scarsa qualità.

Inoltre, è di ostacolo all'ottenimento di un risultato attendibile anche l'angolazione della macchina di ripresa che, essendo di volta in volta diversa, influenza le differenze tra le misurazioni tra una immagine e l'altra.

Infine, una volta ottenute le due misurazioni, nel caso in cui queste dovessero, anche per i predetti motivi, risultare non uguali, si pone il problema di decidere *quando* la differenza tra le due misurazioni è rilevante in termini di difformità.

CONSULENTE TESSITORE - «*Una volta che ho ottenuto le due misurazioni, diciamo 0,8 da una parte e 0,82 dall'altra, questa differenza, perché verranno sempre diversi, ogni volta che io faccio una misurazione viene diversa, come faccio a capire se quello 0,02 è significativo cioè è dettato dal fatto che non sono gli stessi soggetti o è semplicemente dettato dal fatto che è una piccola differenza di misurazione? Cioè è sufficientemente diverso quello 0,02? Ora, esistono dei metodi per provare a capire quale dovrebbe essere una soglia* [di rilevanza dello scarto] *ma per capire quale dovrebbe essere una soglia bisognerebbe avere una popolazione di riferimento cioè un certo numero abbastanza grosso di altri confronti*

---

of the landmarks. The distances between the various landmarks are then compared between the two facial images to determine the level of similarity or dissimilarity. This may be determined simply by visual inspection or the ratios of the distances between the landmarks may be compared".

[426] *Best Manual Practice*, ENFSI, pag. 48.

[427] cfr. Trascrizioni ud. 17.11.2021, pag. 108.

presi nelle stesse condizioni, di tutti dover fare le misurazioni e i confronti, da questo stimare statisticamente quale dovrebbe essere una soglia, insomma una cosa molto complicata»[428].

Questi elementi rendono il metodo antropometrico uno strumento di comparazione soggettivo, a differenza del metodo morfologico che, tramite la scomposizione dei volti in componenti e sotto-componenti, riesce a fornire risultati più affidabili, essendo l'operatore guidato nell'analisi degli elementi evidenziati sulla base della *check-list* predisposta da comitati scientifici.

A differenza di quanto sostenuto dai consulenti della Difesa, tale metodo non sarebbe dunque indicato per la comparazione fisionomica, nemmeno quando associato ad altri metodi di attività.

Ciò posto in via generale, si osserva che l'analisi antropometrica dei consulenti della Difesa appare non supportata da riferimenti scientifici per i seguenti motivi.

Un primo profilo di criticità è rappresentato dalla scelta dei punti di repere che, stando a quanto riportato nella relazione dei consulenti, sono stati individuati sulla base di "*quelli che in letteratura sono distintivi per l'accertamento*"; tuttavia, non è poi stato riportato alcun riferimento bibliografico, ma si è rimandato ad un'immagine ritraente un volto sintetico in cui sono evidenziati dei punti (**Figura 18**).

La stessa immagine è stata reperita su Internet, tramite una semplice ricerca sul motore *Google* e scaricata da una fonte aperta, un articolo di una rivista *web*.

In ogni caso, nell'immagine trovata sul *web*, nella sua versione originale e non tagliata come quella allegata nella Relazione della Difesa, sono riportati 33 punti per il profilo frontale e 19 punti per quello laterale.

I consulenti della Difesa hanno invece individuato solo 15 punti per il profilo frontale e 11 per quello laterale. Orbene, questa prima attività di selezione dei punti lascia emergere il carattere soggettivo e discrezionale di questo tipo di analisi.

[428] *Ivi*, pag. 109.

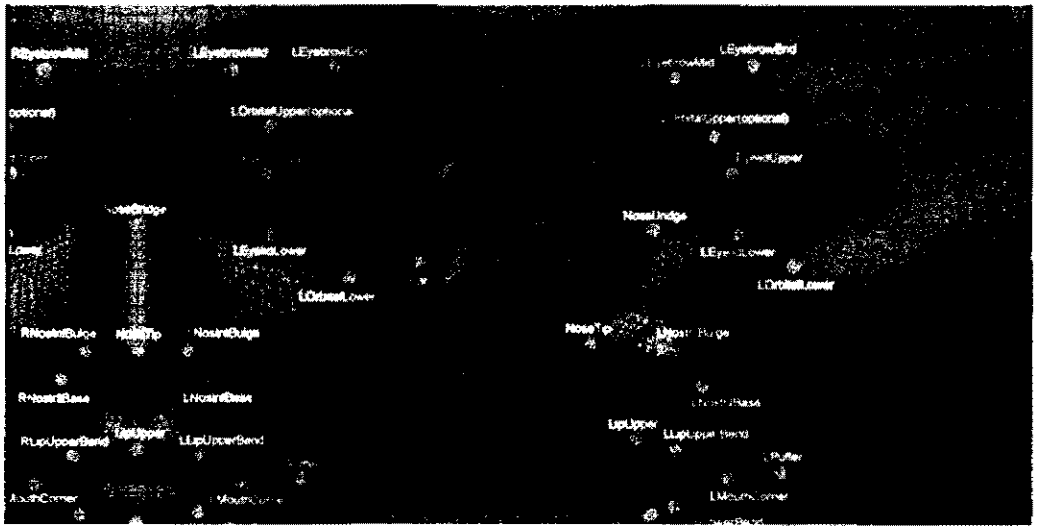

Figura 18 - "Punti ideali da identificare per il riconoscimento facciale"

Altro profilo di criticità è costituito dal riferimento (unico) ad una pubblicazione a riprova dell'affidabilità del metodo: la pubblicazione citata ("*A New Experimental Approach to Computer-Aided Face/Skull Identification in Forensic Anthropology* - Ricci Alessio, Marella Gian Luca, MD, and Apostol Mario ALexandru, MD - The American Journal of Forensic Medicine and Pathology - vol. 27, Number I, March 2006"[429]), oltre ad essere piuttosto risalente nel tempo, non ha in realtà come oggetto l'uso della foto-antropometria per il confronto forense di volti rappresentati in immagini, bensì un "*nuovo approccio alla comparazione volto-cranio, assistita da computer, ai fini di identificazione personale nell'antropologia forense*"[430] di persone sospettate di essere scomparse.

In questo scenario, le due immagini poste a confronto (volto e radiografia del cranio) presentano caratteristiche evidentemente differenti rispetto alle immagini oggetto dell'attività di consulenza richiesta nel presente procedimento, soprattutto per la qualità e la posizione.

2.7. Considerazioni finali

Alla luce della precedente analisi, la Corte di Assise ritiene condivisibili le congrue e motivate conclusioni cui è pervenuto il consulente della Procura generale, ing. Tessitore, le

[429] Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 54.

[430] Nell'*abstract* dell'articolo citato si legge infatti: "*The present study introduces a new approach to computer-assisted face/skull matching used for personal identification purposes in forensic anthropology*" https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16501348/.

quali si dimostrano corrette alla luce della migliore scienza ed esperienza del settore di riferimento al momento della decisione.

Per contro, sono state esposte le ragioni per le quali non sono condivisibili le osservazioni dei consulenti della Difesa, il cui elaborato non va esente da alcune contraddizioni e incongruenze, che sono state via via evidenziate.

In particolare, sono state spiegate le motivazioni che inficiano il giudizio di sussistenza di due componenti dissimili rilevanti, operato dai consulenti della Difesa (la cicatrice e la fossetta giugulare) e impongono, invece, di convalidare la tesi del consulente dell'Accusa.

Dunque, si deve ribadire quanto già osservato in premessa con l'ordinanza che ha respinto la richiesta di espletamento di una perizia *ex officio*, dovendo ritenersi che la Corte di Assise, attraverso l'accurato ed esaustivo contraddittorio tecnico, avesse a propria disposizione tutti gli elementi per assumere una decisione quale *peritus peritorum*.

In definitiva, la tesi espressa dal consulente della Procura generale fonda il giudizio di sostegno forte alla tesi accusatoria sul riscontro di ben **9 componenti simili** (e sia pure con 9 elementi non comparabili ed una componente reputata dissimile spiegabile), tre delle quali afferiscono alle componenti del volto (si consideri che, al riguardo, sono reputate sufficienti 2 sole corrispondenze).

Occorre ricordare che non si è pervenuti ad un giudizio di sostegno molto forte all'ipotesi che si tratti del medesimo soggetto - che costituisce il grado più elevato di riconoscimento positivo -, mancando elementi di carattere spiccatamente distintivo, ma di un giudizio di **sostegno forte**, il quale comunque si traduce in una valutazione di compatibilità tra l'uomo raffigurato sul binario 1 (uno) della stazione di Bologna e la persona di Paolo Bellini.

Dunque, non si è pervenuti ad una conclusione in termini di certezza, anche perché la qualità delle immagini non lo permetteva, ma comunque si tratta di un giudizio di elevata verosimiglianza della corrispondenza.

In altre parole, è altamente probabile che l'uomo raffigurato al binario 1 (uno) della stazione di Bologna il 2 agosto 1980 fosse Paolo Bellini.

Si tratta, allora, di un rilevante indizio a carico dell'imputato, che deve essere necessariamente combinato con gli altri elementi indiziari di segno analogo, primi fra tutti quello costituito dalla caduta dell'alibi e la prova della sua falsità a seguito della deposizione della *ex* coniuge.

2.8. La rilevanza del c.d. confronto olistico: il riconoscimento di Maurizia Bonini.

Un altro elemento di primaria importanza si aggiunge alle risultanze della consulenza fisionomica della Procura Generale; scaturisce anch'esso dalla deposizione di Maurizia Bonini.

Si tratta del riconoscimento effettuato dalla testimone dell'*ex* marito nel video più volte citato.

Come sottolineato dal consulente tecnico della Procura generale, il c.d. riconoscimento olistico nella letteratura scientifica è considerato come strumento avente un elevato grado di attendibilità laddove esso provenga da un familiare, come avvenuto nel caso di specie.

Il C.T. Tessitore ha osservato in ordine a tale metodologia quanto segue: "*Comparare con il metodo olistico due volti significa sfruttare quel processo naturale con il quale il cervello umano identifica le persone ed in cui tutte le caratteristiche del volto sono valutate simultaneamente. Tale processo è estremamente accurato quando il volto è familiare (ad esempio amici, colleghi, celebrità), ma può essere estremamente inaccurato quando il volto appartiene a una persona non familiare [Bruce et al. 2001]*"[431].

Nella memoria tecnica della Procura generale, depositata a seguito dell'audizione dei consulenti di parte, sono stati citati alcuni studi effettuati sul riconoscimento di soggetti da parte di familiari e non familiari, il cui esito avrebbe confermato l'elevato grado di attendibilità del riconoscimento ove effettuato da persone familiari e ciò anche in ipotesi di carente risoluzione delle immagini[432].

La ragione di ciò è facilmente intuibile, posto che il familiare o la persona che ha (o che ha avuto) con l'interessato un rapporto di assidua frequentazione non solo conserva il ricordo dei tratti somatici dello stesso in modo più nitido, ma è in grado di riconoscere la predetta persona sulla base di un esame globale delle sue caratteristiche somatiche, come delle sue movenze, dei suoi atteggiamenti e di altri aspetti talora ad altri impercettibili.

Al riconoscimento effettuato dalla Bonini occorre attribuire massima attendibilità per diversi ordini di motivi.

Occorre premettere che Maurizia Bonini conosceva fin da giovane Paolo Bellini, con il quale aveva convissuto per un rilevante periodo; lo ha frequentato assiduamente anche quando era latitante, avendo trascorso con lui un periodo in Brasile ed anche diversi periodi

[431] Relazione C.T. Procura generale, pag. 58.

[432] Nella memoria tecnica si riportano i seguenti testi: Bruce - Henderson e a. 2001; Johnston - Edmonds 2009; Roark - O'Tool 2003.

in Italia, una volta che vi rientrò sotto mentite spoglie.

In secondo luogo, nel corso della sua deposizione la signora Bonini ha fatto cenno ad alcuni particolari e caratteristiche del volto dell'imputato (ad es. la presenza di una cicatrice nella parte sinistra del mento; le modalità con cui portava i capelli; la più volte citata fossetta mento-labiale), denotando un'approfondita conoscenza dei tratti somatici dell'*ex* marito, oltre che una conservata capacità mnemonica.

Più in particolare, ella ha posto a base del riconoscimento del volto dell'*ex* marito uno specifico tratto fisico ed un ulteriore oggetto tipizzante, quali la conformazione della fossetta mento-labiale e il fatto che l'uomo raffigurato indossasse un crocefisso appeso alla catenina d'oro.

In modo ancora più efficace, la donna ha fatto esplicito riferimento alle movenze dell'uomo che cammina sul primo binario:

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Sembra mio marito, è **Paolo**. È Paolo perché ha qua la ... Qua, questa **fossetta qua** e qua, comunque si vede, avrà i capelli più indietro **ma comunque è lui**. Anche nella foto immagine che è stata passata nel telegiornale, lo riconosco ancora meglio che **nel movimento** (...) Ho detto che è Paolo ed è riconoscibile da parte mia molto la parte inferiore del viso perché in alto qui ha i capelli indietro, che di solito li aveva avanti, mentre nella foto dei giornali dove c'è l'immagine, ha i capelli più naturali, più suoi*[433].

Si tratta di profili tutti che avvalorano il giudizio di attendibilità del riconoscimento, ancorandolo a parametri obiettivi.

Quanto alla credibilità della Bonini, si rimanda alle osservazioni di cui al Cap. 5.

In definitiva, il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della *ex* coniuge, oltre a rivestire di per sé una forte valenza probatoria e persuasiva, avvalora per altro verso anche le conclusioni assunte nella consulenza fisionomica della Procura generale; il solo intreccio di tali fattori probanti, induce già a ritenere altamente probabile che l'uomo ritratto sul binario primo della stazione ferroviaria di Bologna, il mattino del 2 agosto 1980, fosse Paolo Bellini.

Vedremo che questo nucleo centrale di prove si arricchisce di molti altri elementi probatori convergenti fino all'univocità del giudizio finale.

[433] Trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45.

2.9. Il crocefisso

Secondo la tesi dell'Accusa a rafforzare le conclusioni della consulenza fisionomica e del riconoscimento da parte di Maurizia Benini concorrerebbe un ulteriore elemento di giudizio, costituito dal fatto che l'uomo ritratto sul primo binario della stazione felsinea portava al collo una catenina d'oro cui era legato un crocefisso.

Proprio per tale motivo in data 10.7.2019, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Maurizia Bonini, vennero sequestrati due crocefissi[434], ritenendo che uno di essi potesse essere quello indossato dall'uomo del video.

È stato quindi conferito uno specifico incarico tecnico ai consulenti del Servizio Centrale della Polizia Scientifica in ordine ai crocefissi.

Anche la Difesa di Bellini ha incaricato i propri consulenti tecnici e fornito una propria consulenza.

Prima di passare all'esame delle risultanze di tali accertamenti, appare importante evidenziare come le tesi delle parti divergano su un tema preliminare, ovvero quello della prova dell'appartenenza dei due crocefissi sequestrati a Paolo Bellini.

I difensori dell'imputato hanno osservato che l'attuale abitazione di Maurizia Bonini non è la stessa ove risiedeva ai tempi con Paolo Bellini; che, inoltre, in un passaggio di un'intercettazione ambientale, Maurizia Bonini affermava di ricordare che, dopo il divorzio, Paolo Bellini si fosse recato a prelevare i propri effetti personali dall'abitazione.

In realtà, una simile asserzione non appare capace di escludere che Bellini potesse avere lasciato nella vecchia residenza qualcosa che gli apparteneva e che poi la Bonini abbia portato con sé quando ha traslocato nella nuova abitazione.

Infine, i difensori hanno posto l'accento sul fatto che Maurizia Bonini aveva affermato, nel corso di un'altra conversazione intercettata, che Paolo non aveva mai indossato un crocefisso e ciò era stato confermato anche dalla nipote Daniela Bellini.

Si tratta, per vero, di una lettura un po' affrettata e parziale del contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali, invece, emergono anche degli elementi di segno contrario.

In particolare, nell'intercettazione ambientale eseguita poco dopo la descritta perquisizione del 10.7.2019, Maurizia Bonini discuteva con i propri interlocutori - dapprima la nipote Daniela e poi il figlio Guido - proprio dei due crocefissi:

[434] La perquisizione fu eseguita dalle ore 7,15 alle 9,45 del giorno 10.7.2019; cfr. i verbali in atti

D. Bene, mamma ... ti volevo dire che ... il mio crocefisso, che secondo me era del papà, sottilino, giallo ... con una punta di ... di rubino. E allora ... cosa gli hai detto direttamente a lui? Io gli ho detto che ***...inc..*** *... oro giallo piatto, maschile ...*

M. Cioè ... quello che han portato via ... quella croce lì secondo me ... ***non so di chi era. Se era sua o se era di ...***

D. Ma cos'era? Oro bianco? O giallo?

M. Oro giallo.

D. Oro giallo, ma ...

M. Cioè una è di Ma ... una è del battesimo ... o della comunione di Matteo. Quello ho detto ... quello... quello era di mio nipote, son sicura, perché gliel'ho regalata io. Non so ... o battesimo, o comunione ... però di Matteo. Che adesso ha vent'anni. L'altro non lo so che crocifisso è.

D. Mamma, ma che cazzo ...

M. Però Paolo ... perché Paolo c'ha una catena no?

D. Ma Paolo non l'ha portato mai il crocefisso ...

M. C'ha una catena al collo e una medaglietta ... c'ha una medaglietta ...

D. Sì però ... eh.

M. m'ha detto che ... perché si vede in una foto. ***Dopo, quella lì la portava sempre Paolo ... ce l'aveva sempre al collo.***

D. Però ... in quell'Ottanta lì ... che andavano di moda quelle catene grosse, con uomini con crocifissi .. ***lui portava ... io non l'ho mai visto Paolo con un crocifisso.***

M. No ..

D. Chissà ..

M. ... crocifisso no.

D. Mai portato infatti.

M. Aveva però quella catenina lì che dev'essere ..inc.. vecchia.

D. Però ... che tu sappia ..

M. Eh.

D. Non ha mai portato in vita sua un crocifisso al collo?

M. No no. No.

D. Se cercano un crocifisso vuol dire che questa persona qua, fotografata a Bologna aveva ...

M. Sì.

D. ... un crocifisso al collo.

M. Secondo me sì. Eh ... non lo so. Io non lo so poi ... perché quella foto che c'ha Paolo ... nella foto c'ha sempre avuto quella ... quella catenina, di queste qua ... di quelle proprio di una volta ... ***con un nodo e c'era la medaglietta. Che non so che medaglietta sia. Dev'essere una medaglietta della Madonna, però.*** *E l'ha sempre portata quella lì ... non se l'è mai tolto ...* ***però ... forse ha portato anche un crocefisso.*** *Forse ... sennò ... quello lì che han portato via.* ***Non vorrei che fosse uno di quelli ...***

D. Dei tuoi amici?

M. Sì ... quel ... non quello di Matteo ... l'altro. Che ne han portati via due, guarda...[435].

Nell'intercettazione di cui al progr. 2, sempre in data 10.7.2019, la nipote Daniela torna sul tema:

D. Sì, però io non mi ricordo Paolo quando ero bambina di averlo mai visto con un crocefisso al *collo ... inc..*

M. No, c'ha una catenina. Ce l'ha nella foto, si vede bene ...

D. Sì ..

M. È una catenina che c'ha un nodo qui, proprio un nodo per ... per accorciarla, sai ... e poi ..

D. Ma voglio vedere quella foto lì ... come si chiama? Incriminante, quindi ...

M. Ma non ce l'ha quello lì. Quella ... della foto lì del giornale, ... inc ... senza catenina.

D. E allora perché cercano una catenina?

M. Può darsi che si veda ... nelle foto che hanno loro ... di quel tipo lì. Quella che era sul giornale, ***sembra senza catenina. Poi io ho detto: beh, non è lui, perché non ha la catenina. C'ha sempre la catenina al collo***[436].

Inoltre, il tema riemerge poco dopo; si riporta il seguente passo:

G. Perché alla Silvia le han portato via i crocefissi di Medjugorje?

M. Tutti. Tutti ...

G. Anche a te?

M. Sì. Due.

G. Ma perché?

M. A Matteo ... anche a Giuliano. Anche la catena del collo ... tutto.

---

[435] Cfr. progr. 1 del 10.7.2019, trascrizioni pagg. 102, 103 e 104.

[436] Cfr. trascrizione, pagg. 112.

G. Ma perché?

M. ***Cercano un crocifisso. Ma sai che quello che han preso che secondo me è di Paolo? Dei due che mi hanno preso a me ... uno dei due ...***

G. Ecco perché mi han chiesto se avevo delle catene ... delle catenine ...

M. ***Uno dei due, secondo me è di Paolo.***

G. ... inc ... mi ha detto ... no no, questo qua è proprio ...inc.. ... assolutamente.

M. ***Uno dei due ... secondo me è di Paolo.***

G. Ah, i crocefissi dici?

M. Perché lui c'ha una catenina al collo. Nelle foto. E secondo me quello là è un crocefisso. E fa: "Che cos'è signora questo qua?". Secondo me ***.. inc ...*** *perché lui l'ha sem ...* ***quella catenina lì l'ha sempre portata. Qui c'ha un nodo ... c'ha un nodo*** *... infatti si vede il nodo. Era ... sai quei nodi perché era lunga? Ha fatto un nodino lì per accorciarla. "E quella lì che cos'è?". È una medaglietta. È una medaglietta. Si vede, che è rotonda ... si vede che non ha il crocefisso. È una medaglietta, è rotonda ...*

G. Eh ...

M. Però può darsi che il filmino ... a Giuliano han portato via tutti i filmini ... c'era quel filmino là? A Giuliano hanno preso tutti i filmini del mare, dove c'è anche Paolo ...

G. Cioè, quindi c'ha più roba Giuliano che noi? Immagino ...

M. Sì ... sì ... [437]

Va premesso che l'opinione di Daniela Bellini non pare potersi valorizzare, perché la donna, così come non ha ricordato la vacanza al Passo del Tonale, non può ricordare un particolare così specifico, ovvero ciò che portava lo zio al collo nel 1980, quando aveva 9 anni appena.

Quanto a Maurizia Bonini, i passi della conversazione sopra riportati ne attestano ancora una volta l'assoluta buona fede, perché nelle immagini che gli inquirenti le avevano mostrato la donna non aveva notato che l'uomo raffigurato portasse al collo una catenina - che, invece, vi era, come si evidenza nel video e nei *frame* da esso estrapolati-, così ella si era illusa che quell'uomo non fosse Paolo, perché lui invece portava sempre la catenina al collo.

In ogni caso, emerge una prima indicazione importante, proveniente da una persona assolutamente deputata a rispondere su tale profilo, è cioè che Bellini indossasse sempre una catenina d'oro al collo e l'uomo raffigurato nel video ne porta una.

[437] Cfr. trascrizione, pagg. 115 e 116.

Nelle conversazioni sopra riportate, all'inizio la Bonini pareva escludere che Bellini avesse mai avuto un crocefisso, dopodiché, in uno sforzo di memoria, nella donna iniziava ad affiorare il ricordo che Bellini in passato avesse portato, oltre ad una medaglia, anche un crocefisso.

Emergeva in lei, subito dopo, il dubbio che addirittura uno dei due crocefissi sequestrati dalla Polizia nella sua casa appartenesse proprio a Bellini; nel proseguimento della conversazione la donna pareva quasi convinta di ricordare ciò, posto che ripeteva spontaneamente per ben tre volte al figlio Guido che uno dei crocefissi poteva essere di Paolo.

In realtà, la Bonini non ha dissipato del tutto questo dubbio, perché l'espressione da ella utilizzata (*"uno dei due, secondo me è di Paolo"*), con l'uso dell'espressione "secondo me", lascia intravedere ancora delle incertezze.

Anche nel corso della sua deposizione in dibattimento Maurizia Bonini ha confermato la predetta circostanza, aggiungendo dei particolari ulteriori, ad es. che Paolo aveva iniziato a portare il crocefisso nella catenina subito dopo il matrimonio con lei:

AVV. FIORMONTI - Senta ma perché suo marito normalmente portava una catenina, aveva una catenina al collo?

*BONINI MAURIZIA - **Sì, portava una catenina.** Aveva un nodo allora, sì però quando ce l'ha ...La catenina Avvocato, è una catenina.*

AVV. FIORMONTI - Sì, questo l'abbiamo capito. BONINI MAURIZIA- Non è un viso. Vorrei che non fosse quel viso.

*AVV. FIORMONTI - Ha detto che portava un nodo. Che c'era, alla catenina c'era qualcosa oltre alla catenina o era senza ... Diciamo così, né crocifissi né madonnine né altri oggetti sacri attaccati? BONINI MAURIZIA - Ne aveva ... Delle volte c'era subito una ... **Negli anni '70 aveva una madonnina, poi ha avuto anche il crocifisso dopo, appena sposati.***

*AVV. FIORMONTI - Questi crocifissi a cui lei si riferisce, chi è che li ha tenuti durante questi anni? BONINI MAURIZIA - Guardi, di quelli che hanno trovato ... Se si riferisce a quello che hanno trovato in casa mia, **mi sembra che fosse quello il suo perché era fatto un po' a scooby-doo però ... Mi pare che fosse quello*** (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 85).

Si riporta un altro passo della stessa testimonianza:

SOST. PROC. GENERALE, DOTT. PROTO - Ho capito. Perché lei ne parla con suo figlio di questa cosa qui, G. è Guido. L'ultima cosa che le chiedo io, poi le fa una domanda il mio collega, il dottor Palma, è questa: sempre un'intercettazione, a pagina 115, siamo nel giorno

*10 luglio quindi il giorno della perquisizione, lei commenta con suo figlio Guido il sequestro di un crocifisso e dice: "**Uno dei due secondo me è di Paolo**, mi ha detto no, questo proprio qua assolutamente", uno dei due - ribadisce lei - secondo me è di Paolo". Lei può confermare questa affermazione che fece con suo figlio nel corso di questa intercettazione?*

*TESTIMONE BONINI MAURIZIA - **Sì, sì, la confermo perché l'altro mi sembra era del battesimo di mio nipote o di un** ... **Sì, era piccolino l'altro sì.***

SOST. PROC. GENERALE, DOTT. PROTO - Esatto perché poi glielo abbiamo chiesto anche noi, contestandole questa conversazione, dice: "Confermo che uno dei due crocifissi era di Paolo" (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 95).

Si noti, però, come anche in queste ultime dichiarazioni, quanto all'attribuzione di appartenenza di un crocefisso all'imputato, permanga l'impiego di espressioni palesanti profili di dubbio ("*mi sembra*", "*mi pare che*", ecc.).

Secondo la consulenza tecnica eseguita dal Servizio Centrale della Polizia Scientifica, i crocefissi sequestrati nell'abitazione di Maurizia Bonini, che presentano una lunghezza rispettivamente di 30 mm. e 25 mm., sono entrambi compatibili con la lunghezza del crocefisso portato dal soggetto ripreso nel filmato girato Polzer, che è stata stimata oscillare tra un minimo di 19,44 mm. e un massimo di 30,57 mm. (cfr. relazione, pagg. 53, 54).

I consulenti tecnici della difesa di Paolo Bellini hanno sostanzialmente affermato di condividere il metodo di stima usato dall'ing. Tessitore e i risultati conseguiti nell'analisi del crocefisso indossato dal soggetto ripreso nel filmato Polzer e nella stima delle loro dimensioni.

Nonostante ciò, i CCTT della difesa si sono poi soffermati diffusamente sull'asserito margine di errore in cui la stima del consulente dell'Accusa poteva essere incorso, producendo una serie di calcoli, fortemente censurati nella metodologia da parte della Procura generale.

In realtà, il profilo anzidetto appare superfluo, non apparendo necessario prendere posizione su esso, perché, come osservato, non può esservi certezza che uno dei due crocefissi in sequestro appartenesse all'imputato.

Ciò che, però, si deve sottolineare è il fatto che nelle riflessioni espresse ad alta voce subito dopo la perquisizione, ma anche nelle dichiarazioni pubbliche rese dopo avere meditato su tale circostanza, **Maurizia Bonini ha ricordato in modo chiaro non solo che Paolo in passato indossava una catenina d'oro, senza mai toglierla, ma anche che per un certo periodo di tempo aveva applicato ad essa un crocefisso.**

Si tratta di due aspetti che ancora una volta accomunano Paolo Bellini all'uomo raffigurato nel video Polzer, il quale indossa entrambi i monili.

Allora, vi è un ulteriore rilevante e convergente indizio, che si aggiunge al profilo dell'acclarata compatibilità fisionomica tra Bellini e tale uomo e al riconoscimento operato dalla *ex* coniuge, arricchendo il quadro complessivo con l'introduzione di un elemento caratteristico della persona di Paolo Bellini.

CAP. 3 - L'INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NELL'ABITAZIONE DI CARLO MARIA MAGGI

3.1. Un'indicazione provvidenziale

Come anticipato, tra gli elementi di prova per così dire "nuovi" a carico di Paolo Bellini, si annoverano un'intercettazione ambientale disposta presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi e l'episodio dell'incontro avvenuto il 12 ottobre 1990 tra l'imputato e Sergio Picciafuoco.

Appare opportuno trattare l'intercettazione ambientale in questa fase, perché essa si risolve, anzitutto, in una conferma della presenza di Bellini alla Stazione il giorno 2 agosto 1980, salvo poi aggiungere anche profili ulteriori.

Per contro, appare opportuno trattare il tema dell'incontro con Picciafuoco nella parte finale, poiché esso presuppone una più approfondita conoscenza della storia personale dell'imputato.

La predetta intercettazione ambientale venne disposta in un altro procedimento.

Nel corso delle indagini preliminari sono stati acquisiti tutti gli atti del procedimento penale relativo alla strage di Piazza della Loggia (Brescia, 28 maggio 1974).

In quest'ultimo procedimento erano stati acquisiti gli atti relativi alla più recente indagine sulla strage di Piazza Fontana, tra i quali vi erano alcune intercettazioni ambientali disposte dalla autorità giudiziaria di Milano nell'abitazione di Carlo Maria Maggi.

Nel presente processo assume particolare rilievo un'intercettazione ambientale eseguita presso l'abitazione del dott. Carlo Maria Maggi il 18 gennaio 1996.

La Procura generale ha acquisito il reperto contenente l'audio e la trascrizione già disposta nel diverso procedimento penale; ha poi disposto una nuova trascrizione, nominando C.T. il dott. Michele Ferrazzano, che perveniva a risultati sostanzialmente analoghi, salvo alcune lievi divergenze.

La Procura generale ha prodotto i decreti autorizzativi dell'intercettazione ambientale.

Quanto all'utilizzabilità in questo diverso procedimento, sono sicuramente soddisfatti i presupposti dell'art. 267 c.p., posta la natura e la gravità dei reati per cui si procede.

Si tratta di un dialogo intercorso nell'abitazione privata di Carlo Maria Maggi all'ora di cena, tra lo stesso Maggi, la moglie Imelda e il figlio Marco in orario serale.

Appare opportuno riportarla integralmente, anche per consentirne una più agevole comprensione di insieme.

soggetto A: Voce Femminile Imelda
soggetto B: Voce Maschile Marco Maggi
soggetto C: Voce Maschile Carlo Maria
soggetto D: Voce Maschile Lorenzo

A: mangiamo?

B: mangiamo...

C: ... (inc.) ... sai com'è..., che Ustica è stato... un episodio di guerra fredda come ha detto questo

la strage di Bologna è stato un tentativo di confondere le acque capisci?! Per fare dimenticare

A: Si ... Dove c'è scritto Che ... Su tutti i giornali ben pensanti...

B: E i tuoi cosa dicono?

A: Eh?

B: E tu quello che sai?

A: Eh...?

B: (inc.)

C: Lo so perché... è così eh... **Ma in pratica già qua nei nostri ambienti... erano in contatto con il padre di sto' aviere... e dicono che portava una bomba, ecco! lo pensavo che (inc.) duecento... era alla stazione...**

SOGGETTO A: Ma tanto non...

SOGGETTO C: non so, sono andato a parlare a Bologna.

SOGGETTO A: è stato Zorzi, ma mi sa che ci sia ...

SOGGETTO C: Volevo dirtelo oggi ...

SOGGETTO A: va bene.

SOGGETTO A: Cosa è successo in appello?

Voci sovrapposte

B: Ora c'è l'appello... (Inc.)

A: Eh?

C: La cassazione ha ... l'ha ... l'ha rimandato e in appello .., e in appello l'hanno....assolto...

A: E tu niente?

C: Si... E quindi è definitiva è venuto fuori che l'hanno assolto, insomma... in primo

A: Ci sarà la cassazione, adesso...

C: La cassazione...no, non fa l'appello...

A: E poi ha...

B: è venuto fuori ..., in primo grado l'ergastolo, in secondo grado...

C: È stato assolto! Poi... hanno ricorso in cassazione ... e allora ... e lo hanno assolto di nuovo!

B: si è così...

A: ah ecco ecco...

B: sí, sí, si la televisione (inc.)

C: non credo secondo me l'hanno condannato...

A: (Mah... no, mah... è finita adesso...)

C: (Una volta, così...)

A: adesso ultimamente adesso, ha detto che è stato assolto... (inc.)

C: e adesso non lo so mah... (inc.) ... la Mambro e il Fioravanti...

A: Marco...Marco...

B: **... quindi sta dicendo che la Mambro e Fioravanti hanno fatto (inc.) a Bologna?**

C: **Si, sicuramente... Sono stati loro...**

A: ascoltami...

C: **Eh... intanto lui dei soldi...**

A: Taci, perché...

Pausa

C: neanche che lo comprino i genitori del Silvano perché scrive anche la Braghetti, che lo adora...

B: ma i genitori del Silvano non sono impegnati, cioè...

C: strano... io ero convinto

B: (inc.)...

C: No...

B: più che altro.. , cioè lei dovrebbe (inc.) (la scuola, la roba, le cose)...

C: Mah uno fa sempre quel che gli dice...ma...

B: (inc.) ste robe qua...

SOGGETTO C: Non è finita.., può sempre...sempre lei...infatti...

B: (inc.) finita... (inc.)

C: Ecco...appunto...

B: (inc.) ...notte...

Pausa- voci sovrapposte

Nel sottofondo del dialogo si può udire una televisione accesa, mentre sta andando in onda un servizio del telegiornale in cui parla della nota vicenda di Ustica.

Maggi prendeva spunto da tali notizie per affermare: «... *Sai com'è..., che Ustica è stato... un episodio di guerra fredda come ha detto questo qua; perché la strage di Bologna è stato un tentativo di confondere le acque, capisci? Per fare dimenticare Ustica*".

A quel punto il figlio Marco dimostrava interesse ad approfondire l'argomento della strage di Bologna, avanzando degli interrogativi (*MARCO: E i tuoi cosa dicono? MAGGI: Eh? MARCO: E tu quello che sai*?). Maggi rispondeva, fornendo alcuni dati di estremo interesse per il presente processo: "*Lo so perché ... è così eh ... Ma in pratica già qua nei nostri ambienti... erano in contatto con* ***il padre di sto' aviere ... e dicono che portava una bomba, ecco!*** *Io pensavo che ...(inc.) duecento ... era alla stazione, c'era perfino ...*".

La trascrizione peritale disposta nel procedimento milanese diverge da quella operata dal consulente tecnico nominato dalla P. G. per il solo fatto che al posto della parola "duecento" vi è quella "cento".

Infine, sempre sollecitato dal figlio che lo interrogava sugli autori della strage della stazione di Bologna, Maggi affermava di essere sicuro del coinvolgimento di Fioravanti e Mambro *(MAGGI:* ***Sì sicuramente*** *.... IMELDA: Marco! Ascoltami... MAGGI: "****Sono stati loro****...*").

Egli probabilmente stava commentando la decisione della Corte di Cassazione[438] che aveva confermato la condanna dei predetti.

Subito dopo, aggiungeva un dettaglio di natura economica: "*Eh ...intanto lui ha i soldi*»[439].

La consecuzione stessa del discorso e l'uso del pronome maschile non lasciano margine a dubbi sul fatto che quest'ultima asserzione fosse da porre in correlazione con la figura di Fioravanti.

Interveniva poi la moglie di Maggi e zittiva quest'ultimo, probabilmente per impedire che rivelasse al giovane figlio ulteriori particolari sulla strage.

[438] Era stata da poco emessa la sentenza della Cassazione del 23.11.1995, che aveva confermato le condanne di Mambro e Fioravanti irrogate con la nota sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna del 16.5.1994.
[439] Il dott. Ferrazzano ha invece trascritto "*Eh... intanto lui ... dei soldi*", precisando che tra le parole "*intanto lui*" e "*dei soldi*", si percepisce un *fonema monosillabico*".

Si tratta di un elemento di ulteriore riscontro al giudicato di condanna per la strage di Bologna formatosi nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro, posto che le parole utilizzate da Maggi non solo non lasciano spazio a dubbi circa il coinvolgimento dei predetti esponenti dei NAR, ma confermano ulteriormente che gli artefici della strage agirono anche per una finalità di natura economica, posto che l'accostamento dei "*soldi*" alla strage non appare interpretabile in altro senso se non in quello di ritenere che Fioravanti avesse ricevuto un compenso in denaro per l'orribile compito svolto.

Appare opportuno osservare che si tratta di un'intercettazione carpita in un ambito domestico e perciò stesso riservato, ciò che induce ad attribuire alla dichiarazione la massima genuinità, dovendo escludersi che in una simile situazione Maggi potesse mentire al figlio.

In secondo luogo, le predette asserzioni provengono da un soggetto particolarmente qualificato a riferire su dette circostanze.

Occorre ricordare che Carlo Maria Maggi, deceduto il 26.12.2018, è stato un componente di primo piano del gruppo neofascista eversivo *Ordine Nuovo*, nell'ambito del quale, oltre ad essere un ideologo, era stato il responsabile della cellula veneta.

Come si è osservato nella parte II, egli è stato condannato in via definitiva quale mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974, insieme a Maurizio Tramonte[440].

Nel presente processo il suo nome è emerso in diverse circostanze; in particolare, il teste **Vincenzo Vinciguerra** all'udienza del 26.5.2021 ha riferito in merito ai suoi contatti con esponenti dei servizi segreti, al progetto di uccisione di Mariano Rumor elaborato dallo stesso Maggi e all'incontro avvenuto a Barcellona tra Delle Chiaie e Maggi.

Tale radicato coinvolgimento nell'ambito del panorama del terrorismo di estrema destra, storicamente e giudiziariamente accertato, fa di Maggi una persona altamente qualificata a riferire su determinati fatti, in quanto conoscitore privilegiato delle trame eversive di quell'epoca.

Come si è avuto modo di vedere nella prima parte della presente trattazione, gli esponenti di *Ordine Nuovo* erano a conoscenza del progetto della strage di Bologna, non solo per quanto attiene alla componente veneta - come emerso dalla testimonianza di Giovanni Tamburino e dalle deposizioni all'epoca rese da Vettore Presilio e Aldo Del Re – ma anche attraverso la compagine romana, poste le relazioni strette esistenti tra Fioravanti, Signorelli e Semerari, emerse in questo, come in altri processi.

[440] Cfr. sentenza Corte d'Assise di Appello di Milano del 22/7/2015, 39/15, irrevocabile il 20/6/2017

Dunque, Maggi ha offerto in detta conversazione alcuni formidabili elementi che a parere della Corte alludono alla figura di Paolo Bellini, accostandolo in modo inequivocabile alla strage.

Il primo tra essi è l'avere riferito della presenza tra gli autori della strage di un "*aviere*", al quale addirittura ha attribuito il ruolo di trasportatore della bomba; il secondo, è di avere anche fatto cenno al "padre" di tale aviere (*"Ma in pratica già qua nei nostri ambienti ... erano in contatto con il padre di sto' aviere... e dicono che portava una bomba, ecco!"*).

I due profili, anche attraverso la loro combinazione, richiamano alla mente la figura di Paolo Bellini, perché, da un lato, questi era appassionato di volo ed aveva ottenuto il brevetto per pilotare, e, dall'altro, il padre di lui, *ex* paracadutista della Folgore, era sicuramente collegato ad ambienti della destra eversiva e dei servizi, come poi si avrà modo di osservare, nel commentare alcune importanti dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame e nel trattare la relazione esistente tra Aldo Bellini ed Ugo Sisti.

È improbabile che all'epoca vi fossero altri personaggi esponenti della destra eversiva che pilotassero aerei, perché una simile circostanza sarebbe senz'altro emersa; in ogni caso, è certamente da escludere che vi fosse qualcuno, oltre a Bellini, ad avere al contempo il brevetto da pilota ed anche un padre in costante contatto con la destra eversiva o con i servizi segreti.

Appare anche importante sottolineare come Maggi, nello spiegare al figlio le cause della strage di Bologna, abbia posto in diretta correlazione la strage con il disastro di Ustica (... "*Sai com'è ..., che Ustica è stato... un episodio di guerra fredda come ha detto questo qua; perché la strage di Bologna è stato un tentativo di confondere le acque, capisci? Per fare dimenticare Ustica*").

Tale correlazione non è affatto nuova ed è emersa anche in questo processo per voce di Vincenzo Vinciguerra, il quale, all'udienza del 4.6.2021 (cfr. trascrizione, pag. 134), dopo avere parlato della falsa pista creata ad arte nell'ambito dell'inchiesta afferente Ustica per far convergere le attenzioni degli inquirenti su Marco Affatigato, ha poi riferito quanto segue:
TESTIMONE VINCIGUERRA - No, Presidente, io le informazioni le ho avute sulla responsabilità degli autori materiali. Poi io ho fatto un'analisi storica, un'analisi politica, per cui sono arrivato ad esempio alle conclusioni, che non era in previsione un colpo di Stato, c'era la difesa disperata in quel momento, perché se si parla del caso di Ustica e scoppiava un pandemonio - va bene? - di difendere l'interesse degli Stati Uniti e della NATO. Ma consideri il Partito Comunista aveva, diciamo, allentato, non rotto, i rapporti con

l'Unione Sovietica dopo l'invasione dell'Afghanistan, parliamo del dicembre del '79. Se si fosse saputo che aerei americani, aerei NATO, avessero abbattuto un aereo nostro, nel nostro cielo, il riavvicinamento PC - Mosca contro la NATO sarebbe stato immediato. È una sola delle conseguenze, una sola delle conseguenze che potevano esserci. Quindi io faccio le analisi storiche.

PRESIDENTE - Quindi la Strage diventa un modo per eludere questo tipo di ...?

TESTIMONE VINCIGUERRA - Presidente, dopo la Strage di Bologna, di Ustica se ne ricominciò a parlare nel 1986, sei anni dopo. La Strage di Bologna ha offuscato, ha offuscato tutto ciò che riguardava Ustica.

Un analogo accostamento tra le vicende di Bologna e di Ustica è emerso nel corso dell'esame di Paolo Bellini.

Questi non ha inizialmente ricordato una frase che il padre gli disse poco tempo prima di morire, ovvero che la strage di Bologna era stata concepita per "coprire" la vicenda di Ustica. La Procura generale allora gli ha contestato quanto aveva riferito nel verbale di interrogatorio reso il 18.11.1999 davanti alla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, verbale poi acquisito agli atti del dibattimento a seguito della contestazione ai sensi dell'art. 503 c.p.p. L'imputato ha allora ricordato e confermato l'episodio (cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 72).

Secondo l'Accusa, nella conversazione ambientale anzidetta Maggi lasciava intendere ai propri familiari che la fonte della sua conoscenza sulla strage fosse costituita proprio dal padre del citato "aviere". Dunque, non può costituire una mera coincidenza il fatto che anche il padre di Bellini avesse collegato il disastro aereo di Ustica del giugno 1980 alla strage della stazione, avvenuta soltanto poco più di un mese dopo, attribuendo alla seconda lo scopo di distogliere l'attenzione dal primo dal punto di vista mediatico.

Un simile accostamento con la tragedia di Ustica potrebbe essere ritenuto in contraddizione rispetto al fatto che l'attentato terroristico fosse stato concepito molti mesi prima rispetto alla sua attuazione concreta, tema che ha permeato anche questo processo, così come i precedenti.

Infatti, come già ricordato nel capitolo che attiene alle premonizioni della strage (cfr. Parte II, Cap. 3), vi furono diverse anticipazioni in questo senso[441].

Il tema attiene al movente della strage, il quale, per quanto si è avuto modo di osservare

[441] Il riferimento corre alle dichiarazioni rese da Vettore Presilio al giudice Tamburino e alle dichiarazioni rese da Aldo Del Re.

nella Parte III, che attiene al tema dei mandanti della stessa, non pare possa esaurirsi nella mera affermazione di un'esigenza di distogliere i riflettori dalla vicenda di Ustica, dovendo invece ricercarsi nella sfortunata combinazione tra diverse concause, quali la volontà di riprendere la c.d. strategia della tensione in un momento di apparente stabilizzazione della politica italiana, l'idea di provocare un attentato terroristico di vaste proporzioni al fine di dimostrare una pericolosità superiore a quella dei brigatisti rossi, la necessità di Licio Gelli di riaffermare una sua posizione di supremazia all'interno dell'ambiente massonico, ecc.

Appare, allora, plausibile ritenere che, sia pure dopo che una decisione di compiere la strage era stata assunta, gli avvenimenti di Ustica possano avere contribuito ad accelerare l'organizzazione della strage, già deliberata nelle sue linee essenziali, determinandone un'anticipazione oppure a confermare e rafforzare il proposito criminoso, aggiungendo una fortissima causale ulteriore a una azione divenuta improcrastinabile.

Come affermato dal teste Vinciguerra, infatti, se fosse stato reso di dominio pubblico che si era verificato un errore durante un'esercitazione militare da parte di forze della NATO o addirittura un'azione dolosa nell'ambito del territorio sottoposto alla sovranità dello Stato italiano, ciò avrebbe potuto avere delle ripercussioni politiche molto rilevanti nella politica interna.

Secondo l'Accusa potrebbe confortare una simile ricostruzione anche la constatazione che la prima erogazione del denaro volto a finanziare la strage sarebbe avvenuta nel mese di febbraio del 1979 (pari a 250.000 dollari) a favore di Federico Umberto D'Amato e, poi, vi sarebbe stata un'accelerazione nel mese di luglio del 1980, proprio in seguito alla strage di Ustica, con gli ulteriori versamenti a favore di Marco Ceruti (complessivamente un milione di dollari tra il 20 ed il 30 luglio) e l'ultima *tranche* di pagamento (146.000 dollari)[442] a Federico Umberto D'Amato, erogata con bonifico del 30.7.1980, a conguaglio dell'anticipo di 850.000 dollari annotato nell'appunto Bologna.

Su questo punto, pur restando l'asserzione plausibile, non vi sono però sufficienti riscontri probatori per delineare un percorso causale lineare. Il contesto storico-politico delineato è tuttavia in grado di comprendere, contemperare e assumere come tra loro compatibili queste molteplici indicazioni.

[442] Bonifico a favore di "Federico".

3.2. L'operazione di filtraggio del file audio da parte della polizia scientifica di Roma

All'udienza del 29.10.2021 il consulente della Procura Generale, Ing. Ferrazzano, ha deposto sulla trascrizione della conversazione ambientale di cui si è detto sopra.

All'esito è stata prodotta anche la relazione di consulenza in data 22.11.2019.

Va detto che l'analisi tecnica sul contenuto dell'audiocassetta è stata complicata da un'emergenza, verificatasi durante la fase delle indagini preliminari, ma che ha avuto riflessi anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Infatti, la Procura Generale consegnò alla Polizia Scientifica di Roma la cassetta contenente la predetta intercettazione ambientale, incaricandola di duplicare e filtrare l'audio della cassetta in cui era incisa la conversazione ambientale (cfr. il verbale in data 12.6.2020).

Scopo dell'incarico era di ottenere l'eliminazione o la riduzione dei rumori che si udivano nel sottofondo e che in qualche modo interferivano con la conversazione in corso, così da consentire di "decifrare" alcune parole non riportate nelle trascrizioni in quanto risultate incomprensibili.

Tra queste, desta grande rammarico la circostanza che non si sia potuto acclarare il nominativo che Carlo Maria Maggi ha riferito in seguito alla frase *"Era alla stazione, c'era anche ..."*; l'impiego stesso della congiunzione "anche", subito dopo avere ammesso la presenza di Fioravanti, Mambro e dell'aviere, lascia sussistere fondatamente il dubbio che il narratore intendesse fare ai propri famigliari un nome eclatante, di un soggetto di primo piano dell'eversione nera.

Dunque, l'incarico si limitava all'espletamento di un'attività di natura squisitamente tecnica, senza alcun margine di valutazione da parte della polizia scientifica, la quale nella fattispecie concreta assurgeva al ruolo di mero ausiliario dell'autorità giudiziaria e non di consulente tecnico di parte ai sensi dell'art. 359 c.p.p., come era avvenuto invece in altre circostanze nella stessa indagine.

Con la relazione del 12.10.2020 integrata, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, da due ulteriori note del 16.10.2020 e 22.10.2020, la polizia scientifica partecipava che dalle operazioni tecniche compiute si era manifestata una difformità rispetto alla trascrizione della conversazione, posto che, all'esito del filtraggio audio, la parola in precedenza intesa e trascritta come "*aviere*", doveva essere invece intesa come "*corriere*".

Si tratta, anzitutto, di una conclusione assolutamente distonica rispetto a quelle assunte dal perito nominato dall'autorità giudiziaria milanese nel procedimento *a quo* e dal consulente nominato in questo processo dalla Procura generale, i quali tutti avevano

concordato sul termine "*aviere*".

Ma ciò che appare ancora più sorprendente è il fatto che la conclusione della Polizia Scientifica trovi secca smentita alla luce dell'esperienza diretta dei componenti di questa Corte di Assise, posto che all'udienza del 29.10.2021 la predetta conversazione audio è stata ascoltata dapprima in aula, con ausilio di personale della polizia scientifica di Bologna e, subito dopo, dai soli membri della Corte in camera di consiglio, per un ulteriore ascolto effettuato tramite l'ausilio di cuffie.

Orbene, in tale ultimo frangente, tenuto anche conto che in quel passaggio specifico del dialogo il disturbo arrecato dal rumore di fondo è quasi inesistente, i giudici hanno potuto distintamente udire, anche in assenza di accorgimenti tecnici, che la parola pronunciata da Maggi era pacificamente "*aviere*" e non "*corriere*".

Nonostante ciò, la predetta divergenza ha spinto la Procura generale a conferire in data 19.10.2020 l'ulteriore incarico di consulenza all'ing. Michele Ferrazzano, al fine di accertare se le operazioni di filtraggio dell'audio originario potessero provocare distorsioni delle vocali o delle parole pronunciate dai soggetti intercettati e se i *files* trasmessi contenessero la riproduzione integrale dell'audio registrato nella cassetta originaria, indicando eventuali difformità.

Al consulente veniva anche chiesto di procedere alla trascrizione del *file* audio relativo al telegiornale delle ore 20:00 andato in onda il 18.1.1996, nella parte contenuta nell'intercettazione originaria.

La descritta iniziativa della polizia scientifica romana, assunta senza esserne stata in alcun modo richiesta, ha provocato dal punto di vista processuale un rilevante appesantimento istruttorio.

Infatti, il CT della Procura generale, già escusso all'udienza del 29.10.2021 sul contenuto dell'incarico espletato, è stato risentito all'udienza del 3.11.2021 con specifico riguardo alla divergenza sopra descritta.

Inoltre, all'udienza del 22.12.2021 sono stati escussi i testimoni **Fabio Giampà**, **Stefano Delfino** e **Giacomo Rogliero**, ammessi dalla Corte *ex* art. 506 c.p.p. e, all'esito delle predette deposizioni, è stato risentito l'ing. Ferrazzano.

I testimoni Giampà, Rogliero e Delfino, tutti commissari in servizio presso la Direzione Centrale della polizia scientifica, sono coloro che si resero autori delle operazioni di filtraggio dell'audio della registrazione ambientale del 18.1.1996 e della diversa interpretazione della parola originariamente intesa come "*aviere*", nonché firmatari delle tre relazioni in data 12,

16 e 22 ottobre 2020 indirizzate alla Procura generale.

Ci si deve domandare, anzitutto, perché – e per ordine di chi – tali funzionari della polizia scientifica, senza esserne onerati e richiesti abbiano assunto una simile iniziativa.

Appare singolare e forse anche paradossale, che i predetti tecnici della polizia scientifica, delegati unicamente dell'operazione di filtraggio volta a svelare quei vocaboli risultati incomprensibili nelle precedenti trascrizioni, abbiano, senza esserne richiesti, esaminato di iniziativa il contenuto della conversazione ambientale, arrivando addirittura a contraddire quello che era il fine investigativo dell'autorità delegante che mirava a rendere comprensibili altre parole ma non di riascoltare e trascrivere di propria libera iniziativa, strumentalizzando l'incarico, quelle il cui significato era ed è pacifico.

Nel fare ciò, inoltre, essi si concentrarono unicamente su un passaggio del dialogo - appunto quello relativo alla parola "*aviere*" - tralasciando tutto il resto.

Il passaggio interessato dall'analisi dei tre ufficiali di p.g. costituiva un importante elemento scaturito dall'indagine svolta dalla Procura generale, posto che l'accezione "*aviere*" era stato ritenuto un elemento fortemente evocativo per identificare la figura di Paolo Bellini.

In secondo luogo, l'intervento dei predetti non era giustificato dall'opportunità di risolvere un punto controverso, posto che nessuno di coloro che aveva trascritto in precedenza l'intercettazione si era mai azzardato a porre in dubbio che la parola pronunciata da Maggi fosse stata "*aviere*".

I testimoni Giampà, Rogliero e Delfino, pure riconoscendo di non avere ricevuto alcun incarico sul punto, hanno riferito concordemente che, avendo appreso da **fonti aperte** che la frase "*il padre di stò aviere*" era quella più importante nell'ambito del discorso reso da Maggi, così avevano ritenuto opportuno esaminarla ed evidenziare così la difformità da loro riscontrata.

Ma tutto ciò appare tutt'altro che "ingenuo" o "casuale".

Secondo la Procura generale, nel corso dell'estate 2020, con l'approssimarsi dell'udienza preliminare del presente procedimento, sulla stampa era stato dato ampio risalto ad articoli che avevano riproposto la validità della tesi c.d. della "pista palestinese", la stessa alimentata negli articoli apparsi sul quotidiano "Il Borghese" a firma di Tedeschi (cfr. la prima parte della trattazione) e in qualche modo "sponsorizzata" anche da Licio Gelli e da Francesco Cossiga.

È sufficiente osservare che quella offerta dai testimoni escussi è una spiegazione assai poco appagante di quanto accaduto, se solo si considera che nell'ambito del dialogo intercettato emergevano in realtà anche altri profili di estremo interesse investigativo, quale ad es. quello relativo alla responsabilità di Fioravanti - Mambro o quello dell'asserita correlazione tra gli accadimenti di Ustica e di Bologna.

Né i testimoni paiono avere profuso le loro energie per analizzare parti della conversazione restate incomprensibili, opera che, questa sì, avrebbe potuto essere ritenuta in qualche modo consequenziale al lavoro di filtraggio e depurazione svolto.

Appare, poi, inverosimile che gli ufficiali di p.g. – senza tra l'altro ricevere l'ordine di un superiore gerarchico in tal senso – abbiano attribuito maggiore importanza a quanto appreso genericamente da "fonti aperte" in ordine agli sviluppi della nuova indagine sulla strage della stazione, piuttosto che alla precisa delega conferita dalla Procura generale.

Come deve reputarsi insolito che gli ufficiali non abbiano ritenuto di anticipare all'autorità delegante le conclusioni cui sarebbero pervenuti nella loro relazione, come sovente si verifica, agendo invece in totale autonomia, sottraendosi al vincolo di dipendenza funzionale dai magistrati inquirenti.

Ma ciò che, a parere della Corte, induce gli interrogativi più inquietanti è il contenuto stesso della frase che i tre tecnici hanno estrapolato, eseguite le operazioni di filtraggio e depurazione: non più "*il padre di sto' aviere*", ma "*lo sbaglio di un corriere*".

Occorre ricordare, infatti, che nell'ambito delle diverse varianti che caratterizzarono la c.d. pista palestinese (o teutonico-palestinese), si giunse da parte di alcuno ad ipotizzare che la strage fosse stata determinata dall'esplosione involontaria nella sala di aspetto ("*lo sbaglio*", appunto) di un ordigno detenuto da un incaricato dei Palestinesi diretto altrove e solo in transito a Bologna ("*un corriere*" appunto).

La citata frase, senza alcun dubbio, evoca quella suggestione.

Anche tralasciando i predetti dubbi sull'iniziativa dei tecnici della Polizia scientifica, si deve evidenziare come lo stesso procedimento da essi seguito debba ritenersi scarsamente affidabile.

Come osservato, l'operazione delegata ai predetti tecnici aveva il precipuo scopo di "depurare" l'audio dell'intercettazione ambientale dal disturbo di sottofondo, cagionato dal rumore della televisione, che in quel momento stava trasmettendo il TG1 delle ore 20:00, in modo da consentire la percezione delle parole risultate incomprensibili.

I tre funzionari della polizia scientifica hanno dapprima acquistato uno specifico *software*, non nella disponibilità dell'Ufficio, pagando per esso un prezzo di circa 7.000,00 euro e ciò hanno fatto, secondo la loro testimonianza, proprio per espletare tale incarico.

Tramite detto *software* hanno poi generato il file c.d. *adaptive*.

In sostanza, come emerge dalle tre citate relazioni del 12.10.2020, 16.10.2020 e 22.10.2020 e dalle dichiarazioni dei testimoni all'udienza del 22.12.2021, nell'ambito di tale complessiva operazione, gli operanti hanno dapprima digitalizzato la registrazione ambientale del 18.1.1996, originariamente contenuta in una cassetta in forma analogica; hanno acquisito la registrazione del TG1 andato in onda alle ore 20:00 dello stesso giorno, digitalizzando anche questa; hanno posto su due canali diversi i due *files* così ottenuti; poi hanno ridotto il rumore sulla registrazione del TG1, per rendere ottimale l'ascolto dell'intercettazione ambientale; infine, hanno generato il *file* denominato *adaptive,* eliminando il rumore dovuto alla voce della conducente del TG.

Al termine di tali operazioni, all'ascolto del *file* così generato si ode distintamente Maggi pronunciare la parola "*corriere*" in luogo di quella "*aviere*", che era invece distintamente udibile nel *file* originale.

I tecnici hanno proceduto poi a confrontare le vocali della parola ottenuta nel *file adaptive* con le vocali contenute in un *data base* in uso alla stessa polizia scientifica e formato da migliaia di vocaboli, pronunciati da soggetti appartenenti ad aree geografiche diverse dell'Italia, estrapolati da trasmissioni radiofoniche, in particolar modo da Radio Radicale.

Secondo i predetti tecnici, l'operazione di misurazione avrebbe confermato la validità dell'operazione di filtraggio, in quanto le sole vocali "o" "e" ed "i" erano risultate compatibili con il confronto effettuato con le vocali contenute nel *data base*; per contro, la vocale "a" non era risultata compatibile, se non in percentuale minima. A ciò conseguirebbe che la presenza della vocale "o", al posto della "a", indurrebbe a ritenere compatibile con il termine "*corriere*", non con quello di "*aviere*", la parola pronunciata da Carlo Maria Maggi.

Secondo l'accusa, il metodo adottato dai tecnici della polizia scientifica sarebbe inaffidabile, per diversi ordini di motivi.

Anzitutto, nell'ambito delle operazioni sopra descritte, si rese necessario effettuare l'allineamento dei due *files* audio, posto che essi erano caratterizzati da una diversa ampiezza all'esito del processo di digitalizzazione. Come riferito dal teste Giampà, che eseguì l'operazione, la riduzione di ampiezza del *file* relativo al TG1 avvenne in modo manuale,

realizzando dei frammenti di 4 secondi, in modo da creare una corretta sovrapposizione con il *file* della conversazione ambientale.

Orbene, detta operazione compiuta manualmente non offre sufficienti garanzie per escludere che siano state erroneamente eliminate o modificate delle parti del *file* su cui si operava.

Inoltre, il testimone non ha saputo spiegare in modo preciso quale metodologia fu seguita per compiere l'operazione descritta, limitandosi ad affermare che l'allineamento manuale del pezzo del TG1 con la traccia dell'intercettazione originaria era stato realizzato su spazi calcolabili in millesimi di secondo, con ciò lasciandosi spazio alla massima discrezionalità dell'operatore ed incrementando la probabilità di errori.

Per isolare la conversazione di Maggi dal rumore di fondo è stato utilizzato un determinato *software* (*Smartsubstracts* ver.1.2.0.869, che utilizza il *plug-ins* Acon Digital Reference Canceller, fornito dall'azienda Oxford Wave Research).

Tuttavia, detto programma è stato utilizzato in modo uniforme su tutta l'estensione del *file* audio, senza tenere conto del fatto che alcune parti dell'intercettazione non erano caratterizzate da una sovrapposizione del rumore di fondo cagionato dal telegiornale, in modo da essere chiaramente udibile il dialogo tra gli interlocutori.

In altre parole, non per tutta la registrazione era necessario ridurre il rumore sottostante e, in particolare, per quanto attiene allo specifico passaggio in contestazione, la frase pronunciata non era per niente disturbata dal rumore, tanto che il semplice ascolto dell'audio originale ha permesso a tutti i giudici, togati e popolari, di percepire, senza alcun dubbio, che la frase pronunciata da Maggi fu "*il padre di stò aviere*".

Dunque, si affaccia in modo prepotente il dubbio che sia stata proprio l'intensità dell'operazione di filtraggio a comportare una modificazione della parola "*aviere*" in quella di "*corriere*".

Secondo il teste Fabio Giampà l'allineamento dei due *files* aveva evidenziato che, quando Maggi aveva pronunciato la parola "*aviere*", la conduttrice del telegiornale aveva pronunciato le parole "*ricongiungimento familiare*"; quindi, la vocale "a" di "familiare" si era assommata alla vocale "a" contenuta in "aviere", amplificandone l'effetto; una volta eliminata la parola "familiare", con l'operazione descritta, era stato possibile far risaltare la reale vocale riferita da Maggi, ovvero la "o", coniugabile quindi con la parola "corriere".

Il consulente della Procura generale ha osservato al riguardo come non sia stata data alcuna spiegazione circa la sorte della consonante "v", contenuta nella parola "*aviere*", dal

momento che all'interno delle parole "*ricongiungimento familiare*" essa non è presente, con la conseguenza che la percezione della stessa sarebbe dovuta emergere, non potendo risultare coperta.

Tuttalpiù, se fosse fonda quanto riferito dagli agenti della polizia scientifica, la risultante di tale allineamento avrebbe dovuto portare alla parola "*aviere*".

Invece, nel file *adaptive* la parola è divenuta addirittura "*corriere*", parola al cui interno vi sono la "c" e la doppia "r", risultato che non può affatto essere scaturito dall'asserita sovrapposizione tra le parole "familiare" ed "aviere". Si tratta di una considerazione quasi ovvia, che mette in luce i limiti della tesi illustrata dai tre tecnici, con le conseguenti perplessità su tutto il loro operato.

Ma nemmeno la parola "*sbaglio*" - che si ode dall'ascolto del file *adaptive* (l'intera frase sembra essere appunto "*lo sbaglio di un corriere*") - trova corrispondenza nell'eventuale sovrapposizione dei due termini ("*padre*" e "*sbaglio*").

Anche in questo caso, poi, se fosse vero che la frase pronunciata da Maggi è quella ritenuta dalla polizia scientifica, non si riuscirebbe a spiegare una divergenza così rilevante tra le due serie di vocali contenute nelle due frasi contrapposte.

Infatti, confrontando le due frasi si succedono le seguenti vocali:

"*lo sbaglio d'un corriere*": **o**, a, **i**, o, **u**, **o**, **i**, e, e;

"*il padre di sto' aviere*": **i**, a, **e**, i, **o**, **a**, i, e, e.

Si riscontrano, quindi, divergenze (quelle evidenziate in neretto) per quanto attiene alla prima vocale, alla terza, alla quarta, alla quinta ed alla sesta.

Né le relazioni, né le testimonianze dei tre tecnici hanno saputo spiegare il motivo di tali rilevanti divergenze, limitandosi a trattare solo quella relativa alla quart'ultima vocale ("a"), come se fosse l'unica divergenza presente, mentre così non è.

Tale conclusione, da un lato, mette in risalto l'irragionevole silenzio serbato dagli autori dell'iniziativa su un profilo così importante, dall'altro, accredita la tesi della Procura generale, secondo la quale le operazioni di filtraggio potrebbero avere provocato delle modificazioni incontrollate su tutto il file audio originale.

Del resto, corrisponde ad una notazione di comune buon senso che l'incidenza del rumore di fondo non avrebbe potuto stravolgere completamente il senso del discorso, come invece è avvenuto, trasformando la frase "*lo sbaglio d'un corriere*" in quella "*il padre di sto' aviere*".

Anche le diverse trascrizioni alternative ipotizzabili prospettate dai tecnici della scientifica (si tratta delle frasi: "*erano in contatto con il padre di corriere*"; "*erano in*

contatto con il padre di sto' corriere") appaiono inappaganti, vuoi per gli stessi motivi già esaminati, vuoi per il fatto che nella prima frase manca del tutto il suono corrispondente ad una particella ("sto'") e che nella seconda si evidenzierebbe una sequenza di due "o" consecutive, che non solo non si ode nella conversazione, ma nemmeno è stata rilevata dai tecnici.

Quanto al confronto delle vocali contenute nella parola "*corriere*" con quelle contenute nel *data base* utilizzato dalla polizia scientifica, il comm. Delfino, che eseguì l'operazione, ha riferito che l'analisi interessò unicamente una porzione di audio in corrispondenza della pronuncia della parola "*corriere*", della durata di meno di un secondo.

La misurazione ha confermato quanto si percepisce dall'audio del file *adaptive*, laddove la vocale "o" è stata individuata con percentuale pari al 99% (cfr. relazione del 16.10.2002, pag. 9).

Tuttavia, resta oscuro il motivo per cui l'analisi non sia stata condotta anche su altre parti del *file* audio di maggiore durata, posto che sul punto i testimoni non sono stati in grado di dare una spiegazione plausibile.

L'Accusa ha anche osservato che la frase che è scaturita dal lavoro della polizia scientifica si pone addirittura in insanabile contrasto con il resto del discorso pronunciato da Maggi, nell'ambito del quale non si accreditava affatto l'ipotesi di un errore da parte di qualcuno, bensì si faceva cenno a delle precise responsabilità in capo a Mambro e Fioravanti per la strage.

In effetti, un simile esito avrebbe dovuto suggerire di estendere la "misurazione" eseguita anche ad altre parti del *file* audio, come del resto ha ritenuto l'ing. Ferrazzano, osservando che da ciò dipendeva l'affidabilità scientifica dell'analisi (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.12.2021).

I testimoni Rogliero e Delfino hanno riferito all'udienza di avere sottoposto alla citata analisi acustica anche il frammento di audio originale ove è ben udibile il termine "*aviere*", asserendo di avere effettivamente constatato che la vocale pronunciata da Maggi era la "a", ma ciò non era stato scritto nella relazione, in quanto si trattava di una misurazione eseguita sul *file* non ancora filtrato e, dunque, secondo loro non poteva ritenersi un dato attendibile.

Infine, non può escludersi la possibilità del verificarsi di un errore, che può avere occasionato la diversa percezione del contenuto del file "*adaptive*", come lo stesso teste Delfino ha affermato nella sua deposizione, quando ha detto che ogni misurazione porta con sé un margine di errore che si riflette sulla bontà del risultato finale.

Si tratta di un passo indietro dei funzionari che tuttavia non elide i fatti accertati sulla loro condotta.

Detto margine di errore può essere stato reso più rilevante dall'operazione di riduzione del rumore di fondo, che ha modificato la traccia audio come si evidenzia nel grafico contenuto nella relazione dell'ing. Ferrazzano del 5.11.2020, che si mostra:

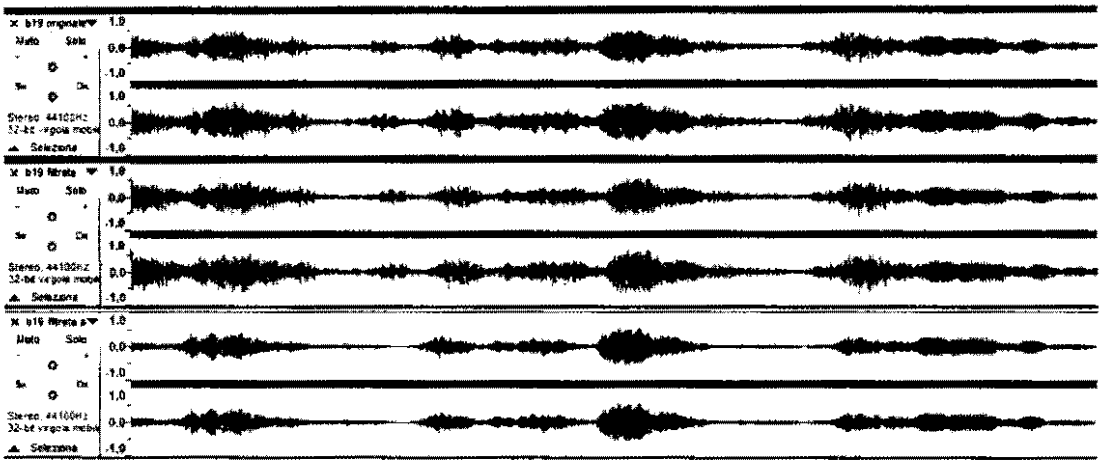

Orbene, esaminando la terza versione (cioè quella corrispondente al file *adaptive*) si può notare che presenta delle importanti alterazioni della frequenza, che possono avere determinato la perdita di alcuni suoni.

Le osservazioni che precedono inducono a ritenere che il contenuto del *file adaptive* sia diverso da quello originale e che il dialogo abbia subìto una rilevante modificazione, non essendo stato utilizzato un metodo tecnicamente adeguato e capace di escludere errori.

Il CT ing. Ferrazzano, nell'ambito dell'ulteriore incarico a lui conferito[443], ha osservato che si era verificata una distorsione della parola percepibile nella versione del *file adaptive*, ottenuto dalla Polizia Scientifica a seguito dei diversi filtraggi dell'originale e che, inoltre, il ripetersi delle operazioni di filtraggio con il *sofwtare* descritto aveva comportato pure la cancellazione della vocale "a" contenuta nella parola "aviere".

Il CT, inoltre, ha rimarcato che si tratta di un'operazione non verificabile, posto che la stessa è stata eseguita per il tramite di un *database* a disposizione della sola polizia scientifica (cfr. relazione tecnica del 15.10.2020, pag. 7).

Si riporta il passaggio più significativo della sua relazione:

[443] Cfr. la relazione tecnica del 5.11.2020, prodotta all'udienza del 19.10.2021.

"In altri termini, è assolutamente ragionevole che l'applicazione del filtro utilizzato abbia avuto lo scopo di rimuovere il rumore di fondo del TG1, come riportato nella relazione tecnica della Polizia Scientifica, ma nei fatti ha avuto un impatto anche nell'audio complessivo e in modo particolare sulla porzione di parlato del soggetto intercettato nell'intervallo temporale descritto. Usando una metafora, è come se per pulire il piano di una cucina si facesse uso di un detergente troppo aggressivo che finisce per intaccare anche il materiale del rivestimento.

Fatte queste doverose premesse, si rileva infatti che nella prospettazione di trascrizione realizzata dallo scrivente (e da altri due periti in epoche precedenti) risultava la trascrizione "STO AVIERE". Si noti che la sequenza di vocali di "STO AVIERE" è la seguente:

"O A I E E"

mentre la sequenza di vocali della parola "CORRIERE" è:

"O _ I E E"

***Si nota dunque che ciò che a seguito dell'applicazione del filtro "adaptive" risulta mancante** (rectius, non rilevato dal sistema di machine learning utilizzato dalla Polizia Scientifica) è **il suono della vocale "A" che invece è udibile a "orecchio nudo" sin dalla versione originale prima dell'applicazione di qualsiasi filtro migliorativo.** Come si dimostrerà nel seguito, anche a seguito della sovrapposizione dell'audio del TG1, in corrispondenza della lettera "A" non vi è alcun suono di fondo e l'unico suono ha origine dalla bocca del soggetto intercettato, da cui deriva che l'algoritmo applicato potrebbe aver avuto una significativa influenza nella "distruzione", ovvero nella "alterazione", della frequenza della vocale A tanto da farla rendere non udibile nella versione del file b19 filtrata adaptive.wav: in altri termini, non essendoci altri suoni, il filtro utilizzato poteva impattare unicamente sulla voce del soggetto intercettato.*

A sostegno di tale argomentazione, si evidenzia che il lavoro di riconoscimento vocale da parte della Polizia Scientifica nulla dice rispetto alle consonanti, derivando che la parola "CORRIERE" è compatibile rispetto alle vocali individuate, ma non offre alcuna garanzia rispetto alla parola udita, non essendoci alcuna analisi delle consonanti e rendendo dunque compatibili molte altre parole quali, ad esempio, limitandosi solo a delle professioni, "pompiere" o "portiere" (cfr. relazione citata, pagg. 8, 9, 10).

Dunque, non può condividersi quanto affermato dalla Difesa Bellini in fase di discussione, ovvero che si è di fronte a due impostazioni tecniche aventi pari dignità,

delle quali, anzi, si dovrebbe essere indotti a preferire quella seguita dai tecnici appartenenti alle Forze di Polizia, per la maggiore affidabilità dei suoi autori.

In realtà, l'impostazione seguita da tali tecnici impone doverose fondate conclusioni in ordine alla sua stessa affidabilità scientifica, posto che i tecnici non hanno spiegato alcuni passaggi fondamentali attraverso i quali sono pervenuti ad una determinata conclusione e, in ogni caso, sono state omesse in modo abbastanza sorprendente ulteriori verifiche che avrebbero potuto essere eseguite.

Né può ritenersi condivisibile l'ulteriore argomentazione difensiva, secondo la quale un procedimento tecnicamente corretto avrebbe dovuto prendere le mosse dall'effettuazione delle operazioni di filtraggio e solo dopo si sarebbe dovuta effettuare la trascrizione della conversazione, diversamente da come ha operato l'ing. Ferrazzano. A tale critica deve replicarsi che, in realtà, il rumore presente nel sottofondo non aveva impedito né all'ing. Ferrazzano, né prima di lui al consulente nominato dall'A.G. di Milano, di percepire e di trascrivere correttamente le parole pronunciate da Maggi, fatta eccezione per le poche parole che erano risultate incomprensibili e che si era in seguito cercato di decifrare, disponendo appunto il filtraggio.

Ne consegue che non vi era alcuna necessità di operare il filtraggio, se non per queste ultime parole.

In definitiva, non deve tenersi conto in alcun modo delle conclusioni cui sono pervenuti i tecnici della polizia scientifica di Roma.

Preme, invece, ribadire quanto già osservato in premessa, ovvero che dall'attento ascolto, per così dire "ad orecchio nudo", dell'originale del file audio emerge con estrema nitidezza che la frase controversa in realtà non è affatto disturbata dal rumore di fondo arrecato dal telegiornale, che in quel momento è quasi assente e comunque irrilevante. Pertanto, chiunque potrà constatare che le parole pronunciate da Maggi furono le seguenti: "*Ma in pratica già qua nei nostri ambienti ... erano in contatto con **il padre di sto' aviere ... e dicono che portava una bomba, ecco**".* Si tratta di una costatazione che consente da sé sola di superare ogni dubbio sul contenuto della conversazione. Non sull'operato dei commissari della Polizia Scientifica.

3.3. Considerazioni conclusive

Posta la rilevante interferenza ingenerata da tale attività svolta di iniziativa da parte del personale della Polizia Scientifica di Roma, appare doveroso trasmettere alla Procura della

Repubblica in sede sia le relazioni tecniche del 12.10.2020; 16.10.2020 e 22.10.2020, sia le trascrizioni delle deposizioni rese Fabio Giampà, Stefano Delfino e Giacomo Rogliero all'udienza del 22.12.2021, non potendo escludersi a la perpetrazione del delitto di frode nel processo penale di cui all'art. 375, co. 1, lett. a), c.p., eventualmente aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 della stessa norma, stante la qualifica dei predetti tecnici, nonché del delitto di cui all'art. 372 c.p. per le affermazioni rese in qualità di testimoni. Per il resto, **l'intercettazione ambientale sopra esaminata costituisce un ulteriore e formidabile elemento indiziario a carico di Paolo Bellini, la cui persona risulta identificata per il tramite di un doppio riferimento personale, l'uno di tipo professionale (l'aviere) e l'altro di tipo familiare (il padre).** Detta prova non solo colloca l'imputato alla stazione ferroviaria felsinea quel giorno, ma gli attribuisce anche un ruolo di primo piano nella fase preparatoria e, in particolare, nel trasporto dell'esplosivo. Carlo Maria Maggi è deceduto nel 2018 e non può più confermare quanto all'epoca disse, né quale fosse la sua fonte informativa, anche se si deve fortemente dubitare che lo avrebbe mai fatto. Tuttavia, resta questa frase di estremo rilievo, pronunciata tra le mura domestiche, in un frangente un cui non vi era motivo di mentire. Si possono formulare delle ipotesi plausibili su come il dichiarante potesse avere appreso di tale partecipazione, come si avrà modo di osservare nel capitolo relativo alla figura di Sergio Picciafuoco, che con lui condivise la stessa cella per un significativo periodo di detenzione. Non senza dimenticare che Maggi, oltre ad essere un *leader* indiscusso della destra eversiva, è stato additato da alcuni testimoni come soggetto che vantava relazioni qualificate con esponenti dei servizi di *Intelligence*[444]. Dunque, era un uomo che aveva molte possibilità di apprendere notizie riservate su eventi coinvolgenti l'eversione di destra e che può indurre a ritenere che Maggi sapesse della strage ancor prima che si verificasse. Infine, il contenuto della intercettazione trova importanti elementi di riscontro in tutte le altre prove dirette o indirette che collocano Bellini alla stazione il giorno 2 agosto 1980 e, in modo particolare, nella testimonianza che un altro Maggi, di nome Gianfranco, rese nel 1983, quando narrò di avere appreso dal fratello dell'imputato che questi aveva materialmente trasportato l'ordigno a Bologna dalla Toscana.

[444] Si richiama al riguardo la deposizione resa da Vincenzo Vinciguerra all'udienza del 26 maggio 2021 che ha riferito ad es. sui rapporti tra Maggi e Amos Spiazzi, soggetto operante per i servizi segreti, sull'incontro avvenuto a Barcellona tra Maggi e Delle Chiaie, sulla proposta avanzata da Maggi di assassinare Mariano Rumor, avvalendosi dell'infiltrazione di Cesare Turco, un ordinovista di Udine, tra gli uomini della scorta del predetto Ministro.

CAP. 4 - GLI SPOSTAMENTI DELL'IMPUTATO NEI GIORNI 1 E 2 AGOSTO 1980

4.1. La versione alternativa offerta da Bellini

Prima di passare a valutare la credibilità di Bonini Maurizia, occorre esaminare la versione offerta dall'imputato circa i suoi spostamenti il giorno 1 e 2 agosto 1980 ed altri aspetti ad essi collegati. Sebbene il tema delle dichiarazioni rese dall'imputato sui vari temi di interesse sarà trattato nella in un paragrafo dedicato, appare invece opportuno anticipare in questa sede i predetti aspetti, perché posti in stretta connessione con le risultanze delle prove sino a qui esaminate.

Nel corso dell'esame, protrattosi nelle udienze del 24.11.2021; 26.11.2021; 1.12.2021 e 3.12.2021, Bellini ha, anzitutto, negato ogni responsabilità per i gravi delitti a lui contestati, confermando le precedenti versioni dei fatti rese negli interrogatori degli anni '80 e sia pure aggiungendo alcune significative circostanze mai emerse prima.

Egli ha riferito di avere soggiornato presso l'Hotel *Due Spade* di Fidenza fino al giorno 1.8.1980 e di avere trascorso il pomeriggio dello stesso giorno presso l'ospedale di Parma, ove era ricoverato il fratello Guido, il quale era stato appena sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore dall'arto inferiore.

Secondo l'imputato, in tale occasione si accordò con il fratello Guido e la cognata Marina Bonini per portare con sé la nipote Daniela in vacanza per una settimana presso il passo del Tonale.

Tale decisone era stata assunta soprattutto per sollevare Marina Bonini dalla cura della minore, in modo che potesse accudire il marito in tale difficile momento. In base agli accordi assunti, la bambina doveva essere consegnata a Paolo Bellini il giorno 2 agosto 1980 verso le ore 6:00 del mattino nei pressi della stazione di Scandiano.

Bellini ha proseguito la narrazione, assumendo che trascorse la notte in ospedale con il fratello, giustificando tale scelta non tanto con il suo amore fraterno, quanto più per l'esigenza di risolvere una questione di carattere personale con il fratello.

Si trattava, secondo l'imputato, del tradimento da parte della moglie con suo fratello, anche questo è profilo emerso per la prima volta dopo che sono trascorsi 42 anni.

Egli si sarebbe allontanato soltanto la mattina presto verso le 3:00 per recarsi all'hotel *Due Spade* di Fidenza, del quale aveva le chiavi, per concessione dell'albergatore; poi, dopo un

breve (brevissimo) riposo e una doccia, ripartì per recarsi a Scandiano, ove giunse alla stazione verso le ore 6:00.

L'imputato ha riferito che il luogo dell'incontro non era affatto singolare, posto che, per andare a Rimini, avrebbe dovuto andare in quella direzione e la cognata dalla propria abitazione avrebbe percorso solo cinque chilometri in più.

Bellini ha anche ripercorso tutto il tragitto seguito da Fidenza a Scandiano: percorse la via Emilia, che attraversa prima Traversetolo, poi Quattro Castella, Puianello, Albinea e, infine, Scandiano.

Giunto alla stazione di Scandiano intorno alle 6:00-6:30, dopo avere atteso per alcuni minuti, decise di dirigersi verso la frazione di Canali di Reggio Emilia per andare incontro alla cognata, che infatti incrociò lungo il tragitto tra Scandiano e Canali, avendo poi preso in consegna in tale luogo la nipotina.

L'imputato imboccò quindi l'autostrada dal casello di Modena Nord con direzione Rimini, ove giunse verso le ore 9:00. Uscì al casello di Rimini Nord per recarsi al delfinario, luogo nel quale aveva appuntamento con la moglie ed i figli. Ripartì con questi ultimi verso la meta della vacanza, effettuando durante il tragitto una sosta a Verona per il pranzo.

La famiglia giunse al Passo del Tonale prima dell'ora di cena.

Bellini ha esplicitato che Maurizia Bonini in questo processo non ha confermato la versione che rese all'epoca a causa del rancore che porta nei suoi confronti.

Non ha saputo indicare un motivo specifico che abbia generato tale rancore, limitandosi a ricordare il suo **tradimento con il fratello Guido,** evento che determinò il suo allontanamento dalla moglie, che fu, infatti "*riconsegnata*" a suo suocero"[445].

Bellini ha poi lucidamente osservato che l'astio provato dalla donna non era tale da impedirle di consegnargli la documentazione che le chiese prima del processo per dare la prova della sua innocenza, dopo la riapertura delle indagini.

Aveva, infatti, effettivamente chiesto a Maurizia Bonini di reperire delle fotografie che documentassero che aveva sempre indossato una medaglietta con l'immagine della Madonna ed una catenina legata con due nodi, a dimostrazione che lui i crocifissi non li aveva mai indossati. Ha ricordato che la medaglietta e la collanina erano andate perdute in un'estate, mente aiutava una donna in difficoltà.

[445] Cfr trascrizioni ud. 26.11.21, pag.136

Bellini ha sottolineato che la necessità di confutare la tesi accusatoria era il motivo per cui aveva cercato di recuperare alcuni documenti: la copia della documentazione medica inerente il ricovero del fratello Guido; la raccolta di documenti nella cartella "Palestian Libian" presente nel suo p.c.; la copia della pagina dell'agenda Cavallini.

Ha chiarito che non gli bastava affermare che lui il 2 agosto 1980 era al Passo del Tonale, ma voleva anche smontare, con le sue prove, la tesi dell'accusa.

Quanto ai giorni precedenti la strage, dal 27 luglio 1980 al 2 agosto 1980, ha ricordato di essere stato in Svizzera; in Italia, fra Fidenza, Parma e anche Foligno, forse anche a Bologna presso l'albergo Regina, dove era solito pernottare.

Secondo l'imputato, il viaggio al Passo del Tonale era stato concordato tempo prima, ma non ha ricordato esattamente quando.

Venne prenotato tramite un'agenzia di viaggi, ma non ha ricordato quale.

La moglie l'aveva vista poco dopo il loro rientro dal Brasile (1979); infatti la stessa fu portata da Bellini al Capriolo presso la sua famiglia di origine. Dopo che scoprì il tradimento della moglie con il fratello, non affrontò l'argomento fino a quando vi fu il chiarimento con lo stesso, che avvenne la notte fra l'1 e il 2 agosto 1980 presso l'ospedale di Parma.

Quanto al motivo per cui tutta la sua famiglia lo aveva coperto fino all'interrogatorio del 9.3.1983, asserendo che Roberto Da Silva era persona diversa rispetto a Bellini, si è limitato a commentare che lo avevano fatto per fargli un favore.

L'imputato ha ricordato che **Luciano Ugoletti** gli fu presentato dal fratello con il cognome di *Stefani*; egli era il "compare" di Guido, nel periodo in cui commettevano le "spaccate" in Svizzera. La prima "spaccata" vi fu il 9.9.1979, data in cui gli uomini dormirono a Zurigo all'hotel *Leoneck*; seguirono i pernottamenti del 18.12.1979 al *Leoneck*; del 16.5.1980 al *Leonard*; del 4.7.1980 al *Leoneck* ed infine quella del 21.7.1980 sempre al *Leoneck*.

Ha ricordato che Ugoletti (da lui ancora conosciuto come Stefani) si recò anche a Foligno con Guido Bellini per effettuare dei sopralluoghi in vista della perpetrazione di furti.

Il vero cognome di Ugoletti lo apprese in seguito, *"dopo che è scoppiato quel bubbone di Reggio Emilia, l'83 in pratica"*[446].

Bellini ha ricordato che Ugoletti-Stefani fu coinvolto anche nell'attentato nei confronti dell'avvocato Cataliotti il 10.6.1980.

[446] Cfr. trascrizione ud. 1.12.2021, pag. 8.

Bellini, nel ripercorrere i propri interrogatori, fra cui quello del 1983, nel quale aveva negato di conoscere Ugoletti, perché così gli era stato chiesto di procedere dal padre e dal fratello, ha affermato che, se gli avessero mostrato una fotografia dell'uomo, avrebbe ammesso tranquillamente di conoscerlo.

Ha detto di non sapere dove Ugoletti dormisse a Bologna[447] e di non conoscere **Triestina Tommasi**.

Ha altresì negato che Ugoletti potesse far parte del trio di Reggio Emilia evocato dal maresciallo Balugani (insieme a lui e Roberto Leoni), atteso che Luciano Ugoletti, dopo un lungo periodo di detenzione, fu liberato solo nel novembre 1976, quando egli era già latitante in Brasile.

Quanto alle rivelazioni di Gianfranco Maggi, l'imputato ha fermamente negato che Ugoletti avesse rivelato la sua vera identità e anche che Ugoletti fosse in carcere con lui a Reggio Emilia.

Pertanto, quanto affermato da Maggi non era credibile.

Egli non aveva mai sospettato che il fratello a sua volta avesse dei sospetti su Ugoletti e Bompani perché avevano fatto rivelazioni sul fatto che non fosse Roberto Da Silva. Nel periodo, tra l'altro, in cui il fratello avrebbe maturato tali sospetti, egli era in carcere (dal febbraio 1981 al 1986), pertanto non aveva più avuto contatti con lo stesso, deceduto nel 1982.

Ha riferito, infine, di non aver mai visto degli assegni a firma di Ugoletti nell'anno 1980.

Infine, ha confermato la conoscenza di **Cristina Borghini**, facendola risalire alla fine del 1975, inizio del 1976.

4.2. Confutazione

Come si è già avuto modo di osservare, la tempistica della ricostruzione offerta dall'imputato è stata sconfessata dalla *ex* coniuge, la quale ha collocato l'arrivo dell'imputato presso il delfinario di Rimini molto più tardi, verso l'ora di pranzo del 2 agosto.

Ciò, evidentemente, rende plausibile la presenza di Paolo Bellini alla stazione felsinea prima del fatidico orario (10,25), tenuto conto che per raggiungere Rimini alle ore 12,30-

[447] Non conferma quanto dichiarato in sede di interrogatorio del 18.11.99, spiegando che la dichiarazione letta in aula andrebbe intesa nel senso che, essendo un dato a lui non noto, probabilmente sono stati gli organi inquirenti ad averglielo fornito (dove dormisse il fratello con Ugoletti a Bologna), perché, ribadisce, egli non c'è mai stato.

12,45, sarebbe stato sufficiente per ad un abile pilota come Bellini partire da Bologna poco più di un'ora prima.

All'udienza del 20.12.2021 la difesa di Bellini ha prodotto degli articoli di stampa[448], da cui risulta che, dopo la strage, si verificò un rallentamento del traffico stradale, con il formarsi di "code" in entrata e in uscita da Bologna.

Ciò non esclude che Bellini sia partito per tempo da Bologna, evitando così il formarsi di tale traffico intenso.

Infatti, appare ragionevole ritenere che il rallentamento del traffico non si sia verificato subito dopo le 10:25, ma dopo che era stata messa in moto la macchina dei soccorsi e, quindi, dopo un significativo lasso di tempo dal verificarsi dello scoppio dell'ordigno.

Pertanto, Bellini avrebbe avuto tutto il tempo per andarsene indisturbato da tale luogo, recuperare la nipote e partire alla volta di Rimini.

Nel filmato realizzato da Polzer, l'uomo ripreso sul primo binario e riconosciuto dalla Bonini come l'odierno imputato, pare gesticolare in direzione di qualcuno.

Secondo l'Accusa si sarebbe trattato di segnali verso altri complici per sollecitarli ad abbandonare in fretta il luogo dell'attentato. In realtà, non vi sono sufficienti elementi in tali immagini per comprendere se ciò possa essere realistico.

Tuttavia, appare assolutamente plausibile ritenere che tutti coloro che facevano parte delle cellule coinvolte nell'attentato si siano allontanati prontamente dal luogo per non essere notati o riconosciuti da qualcuno.

Nondimeno, all'esito dell'istruttoria, appaiono inattendibili anche le altre circostanze riferite dall'imputato.

In particolare, è irragionevole l'affermazione secondo la quale egli avrebbe trascorso la notte tra l'uno e il due agosto 1980 presso l'ospedale di Parma per fare compagnia al fratello, per poi andare a riposarsi alcune ore nell'albergo di Fidenza, il cui titolare gli aveva lasciato le chiavi.

Si osservi, anzitutto, che questa circostanza è stata riferita per la prima volta nel dibattimento, posto che, invece, nell'interrogatorio reso in data **9.3.1983**, Bellini riferì all'A.G. di non ricordare ove trascorse la notte tra l'1 e il 2 agosto 1980, mentre ricordò assai bene di essere partito la mattina alle ore 6:00 circa da Scandiano, dove la cognata gli aveva consegnato la figlia.

[448] Si tratta dell'Unità" del 3 agosto 1980

A seguito di contestazione sulla divergenza tra quanto riferito in sede di esame innanzi alla Corte d'Assise e quanto in precedenza sostenuto[449], l'imputato ha risposto di non avere riferito nell'interrogatorio del 9.3.1983 che aveva pernottato presso l'ospedale di Parma, perché non voleva rivelare v il motivo che lo aveva spinto a tanto.

Infatti, egli intendeva chiarirsi con il fratello circa i dubbi sulla paternità del figlio, anch'egli chiamato significativamente con il nome Guido, avendo motivo di ritenere che tra l'*ex* moglie e il fratello vi fosse una relazione, che egli aveva scoperto nell'estate del 1979 in Brasile, quando i due vennero sorpresi da lui mentre si baciavano.

Si tratta di una versione inattendibile sotto più punti di vista.

Anzitutto, non vi è alcun plausibile motivo per cui Bellini nell'interrogatorio del 9.3.1983 avrebbe dovuto tacere una circostanza che non aveva alcuna apparente importanza. Anzi, in quella sede egli avrebbe potuto sostenere tranquillamente di avere trascorso la notte in ospedale per dare assistenza al fratello per semplici motivi di assistenza, senza dovere aggiungere altro.

In secondo luogo, appare irragionevole ritenere che, dato anche il periodo di tempo trascorso dalla "scoperta" della tresca, egli avesse atteso così tanto per avere un "faccia a faccia" con il fratello, tanto più che quest'ultimo era stato sottoposto ad un grave intervento chirurgico e non era sicuramente nelle condizioni ottimali per affrontare un tema così impegnativo.

Sia consentito aggiungere che il descritto contegno, caratterizzato da una pacata conversazione tra fratelli, appare poco confacente a Bellini, il quale pochi anni prima, alla notizia - questa volta sicuramente attendibile (cfr. deposizione Bonini) - del tradimento da parte della moglie con un certo Lanzoni, aveva reagito in modo meno colloquiale, colpendo con raffiche di mitra il ristorante *Il Capriolo*.

In altre parole, qualora l'imputato avesse avuto il dubbio di una simile relazione, si deve essere portati a credere che la sua rabbia non avrebbe tardato ad esplodere.

Inoltre, per voce di Marina Bonini, è emerso che nella stanza di ospedale occupata dal marito era ospitato anche un altro degente, un giovane, dovendo quindi essere portati a ritenere che non potessero esservi all'intero della stanza le necessarie condizioni di riservatezza per potere affrontare una vicenda così imbarazzante.

Difficilmente, Guido avrebbe potuto essere condotto fuori dalla stanza, posto che era stato

[449] Cfr. trascrizione ud. 1.12.2021, pagg. 117-118

appena operato ad una gamba e non poteva ritenersi in condizioni di deambulare.

Appare poi in stridente contraddizione con tali premesse l'idea stessa di trascorrere una serena vacanza di una settimana con la famiglia, senza che vi fosse stato un previo acceso confronto dialettico tra i coniugi in merito alla scoperta dell'asserita relazione e, in particolare, su quanto il fratello Guido avesse eventualmente ammesso la notte precedente alla partenza.

Secondo lo stesso Bellini, invece, la partenza per il viaggio fu del tutto tranquilla.

Se sul piano logico le affermazioni dell'imputato appaiono irragionevoli e frutto di un ripensamento postumo dettato da evidenti ragioni di convenienza processuale, sul piano delle risultanze istruttorie esse appaiono addirittura smentite dalle deposizioni dell'*ex* coniuge e della cognata dell'imputato.

Infatti, Marina Bonini nella sua seconda deposizione (cfr. trascrizione ud. 10.12.2021), sicuramente più lucida della prima, ha riferito di non avere visto Paolo Bellini in ospedale quel giorno, il 1° agosto 1980 e che ella s'intrattenne fino a tardo pomeriggio con il marito; né apprese nei giorni successivi che Paolo si fosse recato dal fratello, non senza osservare che una simile circostanza le sarebbe stata senz'altro riferita dal marito.

Maurizia Bonini ha implicitamente confermato questa affermazione nella sua seconda audizione (10.12.2021), riferendo che l'imputato, giunto a Rimini con colpevole ritardo, non le disse di avere trascorso la notte in ospedale con il fratello. Si trattava di una circostanza che, qualora veritiera, Bellini non avrebbe mancato di riferire alla moglie.

Si deve ritenere assolutamente non corrispondente al vero che la decisione di portare con sé la nipote Daniela in vacanza fosse stata assunta con i genitori della bambina proprio durante il pomeriggio del primo agosto presso l'ospedale di Parma.

Ancora una volta l'asserzione è stata smentita da Maurizia e Marina Bonini, le quali hanno affermato che la decisione di portare Daniela in vacanza era già stata assunta in un momento precedente; in particolare, secondo la prima testimone, prima che ella si recasse in vacanza al mare a Torre Pedrera.

Dal canto suo, Marina ha ricordato di essere stata molto contrariata ad affidare la figlia al cognato, in quel momento ancora latitante e che era stata poi convinta dal marito Guido, prima che questi venisse ricoverato in ospedale. Ella aveva riferito tale circostanza anche nella sua prima deposizione (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pagg. 126 e 129).

Secondo Maurizia Bonini, l'*ex* marito aveva prenotato la vacanza al Passo del Tonale presso un'agenzia di viaggi in epoca risalente alla seconda metà del mese di luglio 1980 (cfr.

trascrizione ud. 10.12.2021, pagg. 8-9). Nel corso della stessa deposizione, la Bonini, confortando le dichiarazioni della cognata Marina, ha chiarito che Paolo, all'atto della prenotazione della vacanza, aveva manifestato all'agenzia la necessità che la stanza dell'albergo fosse munita di tre lettini, di cui evidentemente uno destinato alla nipote Daniela (cfr. trascrizione ud. 10.12.2021, pagg. 32-33).

Dunque, già dalla metà del mese di luglio era stata deliberato che la nipotina sarebbe partita in vacanza con la famiglia dell'imputato.

Infine, come si è visto, l'imputato ha riferito che dopo avere lasciato il fratello in ospedale a Parma si recò a Fidenza presso l'albergo *Due Spade* per una breve sosta, prima di ripartire e andare a recuperare la nipote.

In realtà, detta affermazione lascia perplessi, perché mentre sarebbe risultato congruo recarsi direttamente da Parma a Scandiano, per contro Fidenza si trova nella direzione opposta rispetto al senso di marcia Parma - Scandiano e ciò avrebbe costretto Bellini ad effettuare un faticoso viaggio per andare e poi tornare da Fidenza, impiegando così diverse decine di minuti in più e con una complicazione, che non si addice ad un pianificatore meticoloso come Bellini.

Né appare credibile che egli avesse ancora con sé le chiavi della stanza dell'albergo, posto che dall'**annotazione** della Questura di Reggio Emilia del **19.3.1983** risulta che l'imputato lasciò la struttura il giorno 1.8.1980 e, dunque, quella notte non aveva più la disponibilità della stanza e certamente dormì altrove. Se, come afferma Bellini, egli avesse avuto ancora a disposizione le chiavi della camera, sarebbe risultato dal registro dell'albergo che aveva abbandonato la stanza il giorno successivo.

Marina Bonini ha riferito che la mattina del 2 agosto 1980 si recò all'ospedale di Parma, dopo avere accompagnato la figlia all'appuntamento a Scandiano. Tuttavia, detta località si trova in una direzione opposta rispetto a Parma e ciò avrebbe allungato di alcune decine di minuti il tempo di percorrenza del tragitto da Canali (ove la donna abitava) all'ospedale di Parma.

Tra l'altro, la teste ha chiarito di non essere una guidatrice provetta.

Nella memoria conclusiva, la Procura generale ha osservato che sarebbe stato certamente più congeniale che l'imputato stabilisse con la cognata un appuntamento lungo il tragitto tra Canali e Parma, senza costringerla a percorrere dei chilometri in più, senza averne egli alcun vantaggio.

Si deve osservare, però, che Marina Bonini, pure mostrando qualche incertezza, ha

ribadito più volte che l'incontro con Bellini avvenne a Scandiano e ciò ha confermato di ricordare anche Maurizia Bonini, a cui evidentemente lo aveva detto la prima.

Ciò che appare, invece, evidente è il tentativo da parte dell'imputato di far collimare la sua nuova versione circa la notte trascorsa a Parma con il ricordo della cognata di un appuntamento a Scandiano. In realtà, proprio la circostanza di avere fissato l'appuntamento a Scandiano, in una posizione così anomala e defilata rispetto alla strada per Parma, posta a sud-ovest rispetto all'abitazione della donna, induce a ritenere che Bellini non provenisse da nord, come ha inteso far credere, bensì da sud, cioè da Bologna, essendo tale posizione più congeniale per chi provenisse da quella parte.

Di scarso rilievo appare poi stabilire se Bellini fosse uscito dal casello di Rimini Nord o dal casello di Rimini Sud dell'autostrada A-14, pure osservando che per arrivare al delfinario era più comoda la seconda uscita.

Per contro, appare importante osservare che la scelta del delfinario di Rimini quale luogo di appuntamento con la moglie e la suocera era strategica.

Bellini ha riferito che non poteva recarsi presso l'albergo per il rischio che il personale dell'albergo o qualche cliente lo riconoscesse, essendo all'epoca ancora latitante.

In realtà, oltre al fatto che Bellini deliberatamente non preavvertì la coniuge del proprio ritardo, dovuto al fatto di avere partecipato alla strage, egli diede l'appuntamento in un luogo distante dall'albergo al fine di fare uscire la moglie e i due figli la mattina presto dall'albergo ed evitare poi che essi per la lunga attesa potessero ritornare indietro, così facendo capire agli altri parenti che vi era stato un ritardo della partenza per la montagna ed ingenerando dei sospetti.

D'altra parte, la presenza con l'imputato della piccola Daniela valse ad impedire alla coniuge ed alla suocera anche soltanto di immaginare un suo coinvolgimento nell'attentato, fugando ogni possibile dubbio.

CAP. 5 - LA CREDIBILITÀ DI MAURIZIA BONINI

5.1. La testimonianza

Enucleati tutti gli elementi di prova emersi in relazione a tale fase fondamentale del processo, si impone una valutazione sulla credibilità di Bonini Maurizia, la quale, con la sua deposizione, ha scardinato l'alibi a suo tempo concepito e, con il suo riconoscimento, collocato l'imputato alla stazione di Bologna nel giorno tragico.

Per quanto attiene al profilo della credibilità della dichiarante, è doveroso premettere che Maurizia Bonini ha manifestato in passato di avere una discreta attitudine a mentire.

Infatti, negli anni 1982 - '83 testimoniò più volte il falso davanti alle autorità, per proteggere il marito e la sua falsa identità, assumendo che non lo aveva più visto dopo che si era reso latitante e, addirittura che aveva avuto il figlio Guido da tale Roberto Da Silva, a cui tra l'altro il marito assomigliava.

Tale contegno merita di essere spiegato.

Si deve ritenere che la donna, all'epoca giovanissima, fosse in una situazione di totale assoggettamento al marito e, in sua assenza, alla ingombrante figura del suocero, il quale, come è stato più volte sottolineato, aveva il piglio del comando e un carattere autoritario e dominante. Si trattava di una famiglia di stampo patriarcale, dove anche le mogli dei figli dovevano fornire il loro apporto lavorativo gratuito in casa e nella gestione dell'albergo (sul punto, si ricorda la deposizione di Marina Bonini, che ha definito il suo lavoro con un'accezione quasi servile).

Lo dimostra il fatto stesso che la Bonini accettò supinamente di instaurare una fittizia causa di separazione, e di recarsi in Brasile per partorire il secondogenito, accettando tra l'altro di vivere per un certo periodo una vita non particolarmente agiata, presso una comunità religiosa, priva di denaro e di ogni riferimento.

Quando poi la copertura di Bellini venne smascherata, occorreva ideare qualcosa per mettere al riparo Bellini da possibili accuse di coinvolgimento nella strage.

Così, dopo alcuni colloqui in carcere con l'interessato, sotto la direzione illuminata di Aldo Bellini, si stabilì che Maurizia riferisse agli inquirenti che Paolo il 2 agosto 1980 era giunto a Rimini verso le ore 9:30 del mattino, *"per stare nel sicuro"*.

Si deve ritenere che la donna abbia obbedito alle richieste del suocero, senza porsi troppe domande e senza sapere esattamente perché dovesse mentire su quel ritardo; ella ebbe dei

forti dubbi, ma escluse in cuor suo che Paolo potesse avere partecipato ad un eccidio di quella portata.

In definitiva, le dichiarazioni false della Bonini devono essere spiegate alla luce della relazione matrimoniale con Paolo Bellini ed alla particolare situazione che si era venuta a creare con la sua latitanza, dovendo ritenersi che la donna avesse mentito per aiutare Bellini e anche la propria famiglia.

Si deve osservare che la Bonini è stata risentita quaranta anni dopo, quando la sua situazione era ormai radicalmente mutata, essendo la sua relazione con Bellini cessata da tempo e non avendo più gli stessi motivi di un tempo per proteggerlo.

Certo, alla testimone è stato necessario un certo periodo di tempo per aprirsi del tutto alla verità, come si è osservato in precedenza, ma ciò deve attribuirsi più che ad un intento di aiutare ancora l'*ex* marito, a quello di salvaguardare i componenti della propria famiglia dalle conseguenze negative che avrebbero potuto derivare da questo processo.

Va messo in conto anche la paura che Bellini incuteva e tuttora incute, in relazione ai suoi precedenti.

Appare importante osservare come la testimone versasse nelle condizioni di cui all'art. 199 c.p.p. - posto che all'epoca della strage era coniuge convivente con l'imputato - e, nonostante ciò abbia voluto testimoniare. A parere della Corte tale opzione dimostra l'assoluta buona fede della donna.

Quanto ai rapporti con l'imputato, va osservato come non vi siano mai state vertenze di natura economica tra le stesse, che nemmeno l'imputato ha dedotto.

Tuttavia, secondo Bellini, la *ex* coniuge non è credibile per altro verso, essendo animata da un profondo risentimento nei suoi confronti a cagione delle sue nuove nozze.

Detta asserzione trova secca smentita, oltre che nella constatazione che i coniugi sono ormai da lungo tempo separati e che la Bonini non ha avuto più alcun rapporto con lui, in alcuni elementi obiettivi emersi nel corso del processo.

Infatti, dopo la riapertura delle indagini nei suoi confronti, l'imputato contattò i familiari attraverso alcuni messaggi *whatsapp*, allo scopo di acquisire degli elementi utili per imbastire la propria difesa in giudizio[450].

In data 18.5.2019 Bellini scrisse a Maurizia Bonini, invitandola a chiedere a Marina Bonini di trovare documenti riguardanti la malattia del fratello Guido; in data 20.5.2019

[450] Cfr. documenti prodotti all'udienza del 3.11.2021.

scrisse un messaggio anche alla cognata Marina con le stesse richieste; infine, in data 24.5.2019 chiese alla sorella Lucia se vi fossero novità da parte di Marina e Maurizia, così da sollecitare indirettamente queste ultime.

Nell'occasione, Bellini chiese alle parenti di inviargli delle proprie fotografie risalenti agli anni '80 e documentazione sanitaria inerente al fratello Guido, al fine di preparare la propria difesa in giudizio.

Orbene, dai messaggi scambiati con la Bonini emerge come tra gli *ex* coniugi intercorressero ottimi rapporti, come si trae dalle espressioni di cortesia utilizzate nella conversazione (tanto che l'imputato chiuse la conversazione con la frase: "*Comunque grazie tutto sommato bei ricordi*"), ma anche dal fatto stesso che la Bonini si mostrasse pronta ad aiutare l'*ex* coniuge, disponibilità contrastante con un atteggiamento di risentimento.

Ciò vale a disattendere quanto riferito da Bellini.

Per screditare sotto il profilo morale l'*ex* moglie, Bellini ha poi inscenato un abile *coup de théâtre*, che dimostra ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, la straordinaria abilità di Bellini a dissimulare il vero per ottenere questo o quel risultato, dettata da uno innato spirito di autoconservazione.

Egli ha fatto leva sull'asserito tradimento da parte della moglie, avanzando il dubbio addirittura circa la paternità del figlio.

Sia sufficiente osservare come la presunta relazione intrattenuta con il fratello Guido sia stata negata fermamente dalla stessa Bonini, la quale, invece, ha ammesso la sua precedente relazione sentimentale con il Lanzoni, con ciò, a parere della Corte, dimostrando di non avere remore ad ammettere simili circostanze.

Appare poi ragionevole ritenere che l'esistenza di una simile relazione adulterina, dopo oltre 40 anni, sarebbe in qualche modo emersa all'interno del nucleo famigliare; per contro, Marina Bonini ha riferito di non avere mai avuto sospetti di una relazione tra il proprio marito e la cognata ed ha, anzi, sempre manifestato un legame affettivo molto stretto con quest'ultima.

In definitiva, deve ritenersi che l'imputato abbia mentito in ordine alla circostanza di avere trascorso la notte prima della strage con il fratello Guido.

Tale iniziativa era funzionale:

- a fornire una spiegazione plausibile riguardo a cosa avesse fatto quella notte, non avendolo mai detto prima, escludendo in tal modo di essere stato in preparativi di qualche tipo prima della strage (ad es. accogliere altri componenti del commando terroristico e farli

alloggiare in un'abitazione all'uopo acquisita);

- a consolidare il proprio alibi in merito alle condotte avvenute il giorno successivo, fornendo una versione completa dei suoi spostamenti;

- ad evidenziare una certa improvvisazione nella decisione di portare con sé la nipote Daniela in vacanza, in modo da escludere un qualsivoglia elemento di preordinazione che potesse indurre a ritenere che, invece, anche tale decisione rispondesse ad un alibi precostituito.

Piuttosto, Maurizia Bonini ha manifestato più volte nel corso della sua deposizione, come nelle conversazioni ambientali intercettate, una comprensibile esigenza di recidere definitivamente ogni legame con l'*ex* marito ed ha sentito il bisogno di chiedere più volte perdono durante l'udienza per averlo coperto in passato, con un contegno che è parso alla Corte estremamente spontaneo e sincero.

La testimone ha spiegato in modo convincente le ragioni per cui in passato, anche in seguito alle istruzioni impartite dal suocero, aveva mentito alle autorità, sia perché all'epoca non poteva immaginare che l'*ex* marito avesse partecipato ad un crimine di tale gravità, sia perché arrivò a Rimini con la nipotina Daniela[451].

Così, pure avendo riconosciuto l'*ex* marito, si era "aggrappata" ad un dettaglio - quello della catenina d'oro, che non si vedeva nella prima fotografia da ella vista sui media - perché non voleva ammettere a se stessa la terribile verità[452].

Tale versione appare del tutto attendibile, poiché evidenzia il comprensibile timore per il possibile coinvolgimento dell'ex marito in un crimine ignobile, che avrebbe avuto ripercussioni disonorevoli su tutti i componenti del proprio nucleo familiare, additati come parenti di un assassino di vittime innocenti ed inermi.

---

[451] SOST. PROCURATORE GENERALE - *Quando lei fu interrogata il 12.112019, lei disse: "Purtroppo è lui". Può spiegare quel purtroppo?* TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Purtroppo è lui perché non credevo che avesse fatto una cosa del genere in quanto l'orario non combacia con quello che ho detto io, che l'ho visto dopo, l'avevo visto dopo in un articolo su internet e l'orario non è vero perché Paolo è arrivato più tardi ma siccome che c'era la Daniela in macchina, lo vedeva la Daniela, la Daniela c'era quindi non potevo immaginare in quanto... Poi dovevamo andare a fare una vacanza e... ed era a Bologna per altre cose perché sapevo che era a Bologna, aveva i mobili antichi con Ugoletti, tutto un insieme di circostanze che non...* ***Ho detto una bugia***" (trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45).

[452] *SOST. PROCURATORE GENERALE - .. Nell'interrogatorio 12 novembre 2019 lei dice: "Nel corso dell'esame del 2 agosto mi sono attaccata 'ad una catenina' per non voler riconoscere Paolo nella persona ritratta nella fotografia". TESTIMONE BONINI MAURIZIA -* ***Perché è un dolore eh.*** *..... (omissis).... SOST. PROCURATORE GENERALE - Questo lei lo dice ed è questo che volevo far risaltare. "****Questo in quanto il mio cuore rifiutava la possibilità che la persona ritratta fosse mio marito Paolo"****, la persona ritratta in quella fotografia. Conferma quello che ci ha detto il 12 novembre?*
TESTIMONE BONINI MAURIZIA - ***Confermo.*** (trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 92).

Si tratta di un timore che è stato ben rappresentato nella testimonianza della figlia dell'imputato e che è forse anche alla base del silenzio serbato dalla nipote Daniela.

Appare importante osservare, inoltre, come il riconoscimento effettuato in privato durante la sua conversazione con il figlio, nella più volte citata intercettazione ambientale, rafforzi la genuinità della deposizione, avendo la testimone mantenuto la propria affermazione anche a dispetto della reazione rabbiosa da parte del figlio Guido e ciò attesta il convincimento della Bonini.

In definitiva, la testimonianza della Bonini non è sembrata animata da rancore, né da motivi di rivalsa verso l'imputato, dovendo escludersi la possibilità che abbia potuto imbastire un'accusa calunniosa nei suoi confronti.

Anzi, la testimone ha manifestato in certi momenti un senso di umana pietà verso Bellini e, oltretutto, lo ha concretamente aiutato nella fase precedente al processo, cercando per lui documenti e fotografie.

Pure manifestando nella fase delle indagini una certa titubanza, dettata dal timore che ella e i propri familiari fossero coinvolti in una vicenda così eclatante, nel corso del dibattimento Maurizia Bonini ha evidenziato una forte esigenza di volersi liberare dal peso che gravava sulla sua coscienza.

Quanto all'**attendibilità intrinseca**, le dichiarazioni dalla testimone sono state nel loro complesso caratterizzate da sufficiente precisione, tenuto anche conto della collocazione nel tempo dei fatti, da verosimiglianza, coerenza logica, ragionevolezza e spontaneità.

Non si ritiene che abbia inciso sulla sua spontaneità il fatto che nel corso delle indagini preliminari ella venne iscritta nel registro degli indagati per le affermazioni dubbie rese nel corso della sua prima audizione davanti alla Procura generale.

Anzi, si deve ritenere che la complessiva vicenda consolidi l'idea della credibilità della Bonini. Infatti, come si è detto, in veste di indagata ella ritrattò quanto detto in precedenza ed ammise che quello raffigurato nei fotogrammi poteva essere l'imputato.

Dunque, l'accusa nei suoi confronti era già stata archiviata.

A questo punto, per evitare guai con la giustizia e mettersi al riparo da ogni pericolo, ella avrebbe potuto presentarsi all'udienza dibattimentale ed avvalersi della facoltà di non rendere testimonianza, come era suo diritto. Invece, ella ha voluto testimoniare.

In merito alla divergenza tra le dichiarazioni rese dalla testimone all'epoca dei fatti e quelle rese in dibattimento, si richiama quanto già osservato sopra, essendo risultato evidente

che all'epoca mentì, sostenendo l'alibi dell'imputato, in quanto era ancora innamorata di lui, oltre ad essere spinta dai suoi famigliari.

Vi è, infine, un ulteriore persuasivo aspetto che convalida la credibilità della testimone in merito all'orario di arrivo di Bellini a Rimini il giorno 2.8.1980.

Se fosse stato vero che Bellini era giunto a Rimini alle ore 9:30 quel mattino, non vi sarebbe nemmeno stato motivo per la donna di essere in dubbio sul fatto che il suo *ex* marito potesse essere la persona raffigurata al binario uno alla stazione di Bologna dopo le ore 10:25, perché allora avrebbe dovuto escludere aprioristicamente la sua presenza in tale luogo e non avrebbe nemmeno avuto senso interrogarsi se quell'uomo fosse Bellini o meno.

Per vero, ogni argomento resta assorbito nel fatto dell'avvenuto riconoscimento da parte della Bonini dell'imputato nel video di cui si è detto.

Tale dato smentisce in radice quanto riferito dalla donna in passato in ordine agli orari dell'incontro a Rimini e del successivo viaggio verso il passo del Tonale, posto che, se Bellini si trovava alla stazione ferroviaria di Bologna pochi minuti dopo le ore 10:25, è evidente che non poteva essere in viaggio per il passo del Tonale, come originariamente riferito.

Nel corso del dibattimento sono emersi poi ulteriori rilevanti elementi per confermare che si trattò di una consapevole menzogna, avendo la stessa testimone ammesso che attese diverse ore presso un bar di Rimini e che Bellini giunse "*molto tardi*" (prima ha parlato delle 11:30, poi addirittura delle 12:00, ma poi, avendo utilizzato detta espressione, si deve ritenere che fosse ancora più tardi), tanto che la madre, la quale l'aveva accompagnata, fece rientro alla pensione piuttosto tardi, mentre i famigliari stavano per terminare il pranzo, quindi verso le ore 13:15-13:20, posto che il pranzo si consumava verso le ore 13:00.

Tenuto conto che da Torre Pedrera al delfinario di Rimini vi era una distanza di circa sette chilometri, e considerato il consueto traffico che caratterizza la città balneare nella giornata di sabato durante le ferie estive, si deve ritenere che la madre della Bonini possa avere impiegato circa 30-40 minuti a rientrare all'albergo.

Si deve, pertanto, ritenere che Paolo Bellini giunse all'appuntamento al delfinario di Rimini verso le ore 12:30-12:45 e poco dopo ripartì alla volta della montagna.

Se si considera che occorreva circa un'ora per recarsi da Bologna a Rimini in autostrada, si deve concludere che, quand'anche si fosse trovato alla stazione del Capoluogo Petroniano alle ore 10:30, Bellini avrebbe avuto tutto il tempo di allontanarsi dalla stazione, porre in essere ulteriori operazioni di accompagnamento dei complici nel luogo stabilito o disporre che Ugoletti le ponesse in essere, recuperare la nipote ove l'aveva lasciata e ripartire alla

volta di Rimini verso le 11:30 con la propria Volkwagen Golf (stando a quanto riferito dalla Bonini).

La sopradescritta tempistica è ulteriormente suffragata dall'orario di arrivo presso l'albergo, ovvero la sera, occorrendo circa 7 ore di viaggio in auto per andare da Rimini al Passo del Tonale. Ne consegue che, considerata una sosta per mangiare, appare altamente probabile che Bellini giunse al Passo del Tonale intorno alle ore 20:00 o forse addirittura dopo.

Quanto, infine, ai **riscontri obiettivi** della deposizione di Maurizia Bonini, si è già detto sopra come vengano in rilievo dal punto di vista generale l'intercettazione ambientale in data 11 luglio 2019 ore 15:35, le risultanze della consulenza fisionomica, ma anche, per aspetti più specifici, le testimonianze rese da Michele Bonini e Marina Bonini, il registro dell'hotel del Passo del Tonale e le deposizioni delle due *ex* dipendenti.

Per la verità, trattandosi di due versioni contrapposte, anche le numerose incongruenze in cui è incorso l'imputato nel corso del suo esame assumono un peso rilevante per accreditare la veridicità delle dichiarazioni della testimone, la quale, nella sua seconda deposizione, non ha mancato di censurare quelle che erano mere invenzioni di Bellini.

5.2. L'individuazione fotografica

Il tema della credibilità di Maurizia Bonini coinvolge anche l'individuazione che ella ha compiuto nel corso dell'udienza dibattimentale.

La giurisprudenza di legittimità insegna che l'individuazione-ricognizione fotografica è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una modalità di estrinsecazione della dichiarazione ("*L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 c.p.p. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice*"; Cass., Sez. 5, 10.07.2020, n. 23090).

Essa costituisce una prova c.d. atipica, sebbene accostata per diversi profili alla testimonianza, che può essere liberamente apprezzata dal Giudice.

In tal caso, la sua affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia - o come in questo caso il filmato - si dica certo della sua identificazione (cfr. Cass., Sez. 5, 24.11.2015, n. 9505; Cass., Sez. 5, 10.2.2009, n. 22612).

Si è già detto sopra della credibilità della testimone.

Quanto all'intrinseca attendibilità dell'individuazione, va osservato come essa possa dipendere da una serie di circostanze obbiettive, quali ad es. la durata del contatto tra il testimone e la persona da riconoscere, le condizioni di visibilità, la presenza di caratteristiche peculiari del soggetto da riconoscere, l'esistenza di ragioni che abbiano impresso nella memoria del ricognitore alcuni particolari ed altro. Per la verità, il primo elemento è destinato ad assumere rilievo quando il soggetto sottoposto all'individuazione non conosca il reo, mentre nel caso di specie si tratta di una persona estremamente qualificata ad effettuare l'individuazione, avendo avuto la stessa un rapporto di convivenza con la persona dell'imputato negli anni immediatamente precedenti ed anche in seguito.

Si è detto come il filmato ritraente il soggetto di interesse fosse dotato di una scarsa qualità dell'immagine e ciò può avere reso più difficile l'individuazione.

Occorre, tuttavia, osservare come la teste abbia riconosciuto con certezza l'*ex* marito durante il dibattimento e ciò ha fatto, tra l'altro, dopo avere effettuato un riconoscimento in privato della stessa immagine, resa pubblica dalla stampa e dalla TV.

In secondo luogo, il riconoscimento è stato dalla donna motivato sulla base di alcune caratteristiche esteriori (quali la fossetta nel mento, il crocefisso portato al collo, la pettinatura), come sulla base dell'analisi delle complessive movenze dell'individuo raffigurato[453].

Ne consegue che all'individuazione cinematografica di Paolo Bellini da parte di Maurizia Bonini deve attribuirsi la massima attendibilità.

[453] Si rimanda al riguardo, onde non ripetersi, a quanto già osservato al riguardo nel par. 2.8., relativo al c.d. riconoscimento olistico.

CAP. 6 - ALIBI FALSO ED ALIBI PRECOSTITUITO

La ritenuta attendibilità della testimone Bonini Maurizia consente di pervenire ad alcune significative conclusioni.

In questo processo, forse anche perché enfatizzati dai *mass media*, hanno assunto un ruolo di primo piano i temi relativi al video *Polzer* ed alla consulenza tecnica fisionomica svolta, rispetto ai quali tutte le parti hanno profuso un rilevante impegno istruttorio, indicando testimoni, producendo documenti e scritti difensivi. Non a caso i difensori di Paolo Bellini hanno affermato che il video anzidetto costituisce, in tesi di accusa, il primo anello della "catena indiziaria" concepita a carico dell'imputato. A bene vedere, invece, vi è un altro elemento indiziario caratterizzato da estrema efficacia, che precede logicamente ogni altro e che è di facile ed immediata constatazione. Si tratta della definitiva caduta dell'alibi che Bellini imbastì all'epoca, sapendo anche di potere contare sulla complicità del *clan* familiare.

Secondo la costante giurisprudenza "*L'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità*" (fattispecie in tema di omicidio, nella quale aveva trovato smentita l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato per giustificare la sua accertata presenza sulla strada che conduceva al luogo del delitto, nell'ora in cui questo era stato commesso; Cass., Sez. 5, 14.06.2019, n. 37317; in senso analogo, Cass., Sez. 1, 11.02.2014, n. 18118, che fa riferimento al momento in cui è fornita la mendace dichiarazione). La giurisprudenza di legittimità ha anche osservato che "*In un processo indiziario, la "causale" e l'alibi falso possono rivestire natura di indizio; la prima, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi chiari, precisi e convergenti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente, il secondo, in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità*"; Cass., Sez. 5, 03.06.2015, n. 42576; *idem*, Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 51223). La Suprema Corte (Cass., Sez. 6, 19.02.2020, n. 15255) ha confermato che, a differenza dell'alibi "fallito", può avere una valenza indiziante l'alibi "costruito", indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva, salvo restando che lo stesso va pur sempre valutato in relazione alla situazione processuale concreta ed in correlazione con gli altri elementi indiziari.

Orbene, venendo al caso di specie si è di fronte ad un alibi sicuramente precostituito rispetto al delitto da commettere, studiato nel dettaglio ed indicativo di una malizia non comune, perché organizzato su due distinti livelli.

A ben vedere quello del crollo dell'alibi costituisce un elemento diverso rispetto a quello dell'accertata presenza di Bellini alla stazione il giorno 2 agosto 1980, nel senso che il primo potrebbe conservare una propria autonoma rilevanza, anche se non fosse stata provata la seconda. Certo la caduta dell'alibi è stata determinata anche dalle prove che collocano oggi Bellini alla stazione di Bologna, ma in primo luogo essa è conseguita ad una ritrattazione di Maurizia Bonini, la quale ha ammesso di avere mentito all'epoca per coprire l'ex marito, affermando che questi era giunto a Rimini in un orario incompatibile con la sua partecipazione alla strage.

Per dare concreta esplicazione al proprio alibi Bellini, con la regia dell'onnipresente padre, nell'interrogatorio davanti al G.I. di Bologna del 9.3.1983 sostenne di essersi recato a Rimini nelle prime ore del mattino del 2 agosto 1980 e di avere poi proseguito il viaggio con tutta la famiglia e la nipote Daniela verso il Passo del Tonale, rappresentando una situazione di tempo e di luogo incompatibile con la sua presenza alla stazione di Bologna nel fatidico momento. Egli fece in modo che le sue dichiarazioni fossero sorrette anche dalle dichiarazioni provenienti da persone del suo nucleo familiare (Maurizia Bonini e Rinaldi Eglia).

Come si è anticipato, nell'ideazione di Bellini vi era un duplice livello.

Il primo era costituito dalla programmazione di una vacanza in montagna di una settimana, a partire proprio dal 2 agosto, quindi in concomitanza con l'evento terroristico, in modo da potere raccontare, falsando gli orari e contando sull'appoggio dei famigliari, che il giorno della partenza non poteva essere a Bologna, essendo in viaggio.

Che si trattasse di una decisione assunta proprio in vista della strage è in qualche modo dimostrato dal fatto che Bellini non avesse mai assunto in precedenza un'analoga iniziativa di fare una vacanza con la propria famiglia[454].

Si deve, poi, essere portati a ritenere che l'imputato, per garantire una migliore riuscita del suo piano e non destare sospetti nemmeno in ambito familiare, abbia taciuto alla coniuge che sarebbe giunto non nell'orario prestabilito (verso le ore 9:30), ma molto più tardi.

[454] Cfr. la deposizione della figlia all'udienza del 21.7.2021.

Se la Bonini avesse saputo anticipatamente del ritardo, infatti, non si sarebbe recata al delfinario per aspettare per circa 2-3 ore con i bambini e con la propria madre. È possibile che la donna all'epoca abbia chiesto spiegazioni a Bellini, il quale però era soggetto piuttosto evasivo, come la stessa teste ha riferito; si può ipotizzare allora che egli abbia accampato una scusa e che la coniuge si sia accontentata di questo. Come osservato, Bellini nascose alla coniuge che sarebbe giunto in ritardo a Rimini e la face andare in un posto lontano dall'albergo, anche per evitare che i familiari potessero capire che era giunto in ritardo e così avere dei sospetti su di lui.

Il secondo profilo dell'alibi era addirittura geniale, perché, attraverso un'opera di convincimento dei propri parenti, Bellini riuscì ad assicurarsi la partecipazione alla vacanza della nipote, accordandosi perché gli venisse consegnata al mattino presto del 2 agosto 1980.

Ciò costituiva per lui un'ulteriore garanzia, perché il fatto di avere con sé una bambina di nove anni, avrebbe impedito a chiunque di ipotizzare ragionevolmente che, mentre egli la teneva con sé, avrebbe potuto contribuire a compiere uno dei più gravi fatti di sangue della storia Repubblicana italiana. In tal modo, nemmeno i familiari avrebbero potuto mai sospettare che cosa l'imputato avesse fatto quella mattina. Si può ipotizzare che Guido Bellini sapesse che la presenza di sua figlia era strumentale al piano del fratello, ma probabilmente acconsentì ugualmente a mandarla, perché ebbe sufficienti rassicurazioni sul fatto che Daniela sarebbe stata affidata a qualcuno, mentre il fratello era impegnato altrove. Certo, la sola Maurizia Bonini avrebbe potuto avere qualche dubbio sull'entità di quel ritardo, ma probabilmente scartò aprioristicamente l'idea che Bellini potesse avere compiuto un atto di simile gravità, forse anche facendosi convincere dalla presenza con lui della bambina. Non avrebbe poi avuto alcun senso raccontare alla madre di Daniela del ritardo occorso da Bellini, posto che a quel punto tutto era andato bene e si poteva partire per la montagna; raccontare alla madre in seguito del ritardo avrebbe ingenerato inutili preoccupazioni e forse anche screzi, posto che Marina Bonini era stata in dubbio ad affidare la figlia a Bellini ed era stata necessaria un'opera di persuasione da parte di Maurizia Bonini. In conclusione, la caduta dell'alibi dell'imputato costituisce un indizio estremamente importante, capace da sé solo di autorizzare determinate conclusioni, se solo si pensa che, di fronte al suo manifestarsi in questo processo, l'imputato ha ribadito inutilmente le stesse circostanze ormai sconfessate dalle acquisizioni testimoniali, senza cercare di rendere una versione alternativa.

CAP. 7 - IL ROMPICAPO DELLA NIPOTINA DANIELA

A questo punto, si deve prendere posizione anche sul dibattuto tema della presenza con l'imputato della nipotina di nove anni.

Daniela non ha voluto testimoniare, ma dalle deposizioni della madre e della zia è emerso che ella non ricorda nulla. Non è una conclusione irragionevole, se si pensa che Silvia Bellini, di appena qualche mese più piccola della cugina (1971), ha detto di non ricordare nulla di tale vacanza.

Per contro, Maurizia e Marina Bonini hanno dimostrato di non ricordare così bene gli accadimenti, pure essendo pacifico che la mattina presto del 2 agosto 1980 la bambina venne consegnata a Bellini e rimase con lui finché non giunsero a Rimini.

A confermare tale *deficit* mnemonico milita il contenuto di un'intercettazione ambientale, nella quale Maurizia, Michela e la stessa Daniela, subito dopo la loro deposizione nel corso dell'indagine, discutono animatamente su questi temi.

Si riportano i passi della conversazione n. **219** del **2 agosto 2019** alle ore 15:35:

M. ..inc.... e cosa ti hanno domandato allora?

D. Se mi ricordavo di una vacanza da bambina e gli ho detto che non mi ricordo.

M. E poi?

D. E se voi mi avete chiesto se mi ricordavo e io gli ho detto no, sì me lo hanno chiesto ma io non mi ricordavo, come neanche loro si ricordavano. Tu non ti ricordi neanche uscendo da una porta se vai a destra o a sinistra .....

D. Poi gli ho fatto , mi hanno ... gli ho fatto ristampare il foglio perché avevano scritto .. mi fa : " Si ricorda di essere stata al Passo del Tonale?", gli ho detto : "No guardi , non mi ricordo" e in questo momento mi viene anche da chiedere , non mi ricordo dov' è, non so dov' è il Passo del Tonale , ti giuro, dov'è, in Trentino? Non mi ricordo...

D. loro mi hanno detto Passo del Tonale, no, io non mi ricordo il Passo del Tonale e di essere stata in montagna...

Le tre donne proseguono la conversazione, chiedendosi come Paolo Bellini potesse avere fatto ciò di cui è accusato, pure portando con sé una bambina di nove anni:

D. *Come cazzo faceva alle nove ad essere a Rimini?*

M. *A Rimini ci è arrivato semmai a mezzogiorno, undici, undici e mezza.*

D. *Beh, scusami eh, allora io dov'ero alle dieci? In macchina da sola mentre lui era in stazione?* (cfr. trascrizione intercettazione cit., pag. 11).

Nelle intercettazioni ambientali prodotte, Maurizia, Marina e la stessa Daniela discutono animatamente di come ciò possa essere stato possibile - ed a parere della Corte tale interrogarsi appare confermare l'assoluta buona fede delle stesse testimoni - che Paolo Bellini potesse avere fatto ciò di cui era accusato, pure portando con sé una bambina di nove anni.

Si deve essere portati a ritenere che Bellini, partendo molto presto da Scandiano o da altro posto vicino, si recò a Bologna con la nipotina in tempo utile per affidarla temporaneamente a qualcuno, così come congetturato anche da Maurizia Bonini, mentre egli si recava a svolgere il suo orribile compito.

Come già osservato, sulla base della testimonianza di Maurizia Bonini, quando l'imputato giunse a Rimini presso il Delfinario verso l'ora di pranzo, con lui vi era la nipotina Daniela; la bambina poi proseguì il viaggio e trascorse con la famiglia dell'imputato l'intera settimana di vacanza al Passo del Tonale, come emerge anche dai registri dell'albergo *Top Residence*.

Bonini Maurizia ha dovuto ammettere che Bellini era arrivato verso l'ora di pranzo: "*Paolo è arrivato più tardi ma siccome che c'era la Daniela in macchina, lo vedeva la Daniela, la Daniela c'era quindi non potevo immaginare in quanto... dovete chiederlo a lui dove ha messo la bambina perché mia cognata gliel'ha portata alle sei del mattino*" (trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45).

Al contempo, risulta provato che Bellini prelevò Daniela a Scandiano, come riferito da Marina Bonini, la quale accompagnò la bambina all'appuntamento con Bellini verso le ore 6:00 del mattino, prima di recarsi a trovare il marito Guido, ricoverato all'ospedale di Fidenza.

Ciò è stato confermato da Maurizia Bonini, la quale non era presente, ma ha riferito che questi erano gli accordi, tra essa, il marito e Marina Bonini.

Secondo la versione dell'imputato, egli si recò direttamente da Scandiano a Rimini, ma si tratta di una prospettiva smentita dalla deposizione della *ex* coniuge, in base alla quale Bellini arrivò a Rimini intorno all'ora di pranzo.

E, d'altra parte, il fatto dell'arrivo di Bellini a Rimini verso le ore 8:30 è ulteriormente smentito da due fondamentali risultanze dibattimentali: le risultanze della consulenza disposta dalla P.G. e l'individuazione dell'imputato da parte della *ex* coniuge nel filmato Polzer.

Ne consegue che l'imputato era sul luogo del crimine immediatamente dopo l'esplosione e non poteva essere a Rimini.

Ciò posto resta da spiegare perché la nipote venne condotta in montagna con la famiglia.

Ha riferito Maurizia Bonini che Daniela era molto legata a sua figlia Silvia, con la quale era cresciuta, ma questa era in realtà la motivazione che diede Paolo Bellini, il quale fu il vero artefice di questa idea, come riferito dalla stessa Bonini.

Detta opzione non è nemmeno da mettersi in relazione all'intento di sollevare Marina Bonini nel periodo in cui suo marito era ricoverato, come riferito dall'imputato, perché la donna non ne aveva bisogno. Ella aveva anche un altro figlio e, in ogni caso, in quel periodo viveva con i propri genitori che la aiutavano nella gestione dei figli.

In definitiva, fu l'imputato ad escogitare tale espediente e ciò avvenne verso la metà di luglio, quando venne prenotata la stanza presso l'hotel *Top Residence*, come riferito dalla *ex* moglie. In quel momento, egli già sapeva che avrebbe dovuto recarsi alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980 e cosa avrebbe dovuto fare.

Ne consegue che lo scopo perseguito dall'imputato era di procurarsi un ulteriore alibi, perché l'avere con sé la bambina avrebbe potuto costituire ulteriore ostacolo a ritenere che potesse essersi recato alla stazione.

Resta un solo interrogativo: dove venne condotta Daniela mentre Bellini si recò alla stazione?

Si tratta di un dubbio non così stringente, potendo avanzarsi più ipotesi egualmente plausibili, così come ha fatto la Procura generale nella propria memoria.

Non si vuole pensare, anzitutto, che Bellini abbia lasciato la bambina nell'auto parcheggiata per il tempo strettamente necessario per recarsi in stazione. Per quanto una simile sciagurata ipotesi possa apparire in linea con la personalità dell'imputato - uomo privo di ogni scrupolo pur di raggiungere i suoi obiettivi - essa apparirebbe troppo rischiosa, non tanto per l'incolumità della bambina, quanto piuttosto per la buona riuscita dell'impresa criminale.

Residuano, tuttavia, una serie di ulteriori ipotesi.

Bellini, partito molto presto da Scandiano, si recò a Bologna con la nipotina in tempo per affidarla a qualcuno, così come ipotizzato dalla stessa Maurizia Bonini, mentre si recava a svolgere il suo orribile compito. Avrebbe potuto essere un parente, un amico o un'amica, più adatta forse a stare in compagnia di una bambina.

Avrebbe potuto trattarsi di Aldo Bellini, padre dell'imputato e nonno della bambina, come ha ipotizzato Maurizia Bonini, la quale ha riferito di avere avanzato con la cognata Marina delle ipotesi (cfr. trascrizione ud. 10.12.2021, pag. 18; Bonini Maurizia: "*Che l'avesse addormentata, non so, che ci fosse stato suo padre da un'altra parte, perché non è per niente improbabile che suo padre fosse da un'altra parte a fare un cambio o uno scambio, non so*"), affermando che la bambina era cresciuta alla Mucciatella ed aveva quindi un buon rapporto con il nonno (trascrizione, pag. 45).

Una simile ipotesi appare plausibile se solo si tiene conto della costante - e a volte ingombrante - presenza nella vita dell'imputato del padre Aldo, come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo.

Né si deve dimenticare che Aldo Bellini aveva concorso a consolidare l'alibi costruito a favore del figlio per la giornata del 2 agosto 1980, inducendo la Bonini a confermare davanti agli inquirenti la versione dell'*ex* marito circa l'orario di arrivo a Rimini. Inoltre, sulla base di alcuni accadimenti successivi – in particolare, la visita del Procuratore Sisti alla Mucciatella del 3.8.1980 e l'organizzazione di un incontro tra l'imputato e personale dei Servizi che doveva avvenire poco più di una settimana dopo la strage (cfr. esame di Paolo Bellini) – si deve ragionevolmente ipotizzare che il padre dell'imputato fosse a conoscenza della partecipazione all'azione criminosa.

In questo senso, Aldo Bellini poteva costituire la persona ideale a cui affidare temporaneamente la nipotina, vuoi perché la bambina si sarebbe trovata a suo agio, vuoi perché con lui l'imputato non avrebbe dovuto ricorrere a sotterfugi o a menzogne per spiegare la sua necessità.

Secondo la P.G., Bellini avrebbe potuto consegnare temporaneamente la bambina anche a persone di fiducia, quali Luciano Ugoletti o Cristina Borghini.

Quanto a quest'ultima, mentre era sicuramente a Bologna la notte del 2.8.1980, non vi sono elementi per ritenere che ella vi fosse anche al mattino; inoltre, incaricare la donna dell'affidamento della minore avrebbe comportato il rischio che ella ne capisse il motivo, così divenendo una testimone scomoda.

Per contro, come si vedrà nei capitoli successivi, in base alle testimonianze rese all'epoca da Gianfranco Maggi, Dino Bartoli e Triestina Tommasi, Ugoletti era sicuramente presente a Bologna quel mattino, avendo dormito in loco.

In particolare, Triestina Tommasi nel verbale del 23 marzo 1982 disse con certezza che nella notte tra l'1 e 2 agosto 1980 Ugoletti aveva dormito nella sua pensione ed aggiunse di

avere ricevuto il mattino dopo una telefonata intorno alle ore 09:00 da un soggetto, successivamente identificato in Guido Bellini, che le disse di svegliare Ugoletti, probabilmente con la motivazione che doveva recarsi a Reggio Emilia a lavorare, anche se su questa la testimone non parve del tutto sicura.

Si trattò di una sorta di segnale convenzionale, che doveva avvertire Ugoletti di qualcosa?

Forse Guido assunse l'incarico di avvertire Ugoletti che sarebbe arrivata da Scandiano sua figlia accompagnata da Paolo, in modo che lui andasse a prenderla, magari nei pressi del parco della Montagnola, in prossimità del quale la Tommasi, quella mattina, lo perse di vista.

Ugoletti era una persona fidata per Bellini e, stando alla chiamata in reità di Gianfranco Maggi, addirittura partecipò con lo stesso alla strage della stazione, ricevendo un compenso di 100 milioni di lire; si può ragionevolmente supporre che l'ingaggio fosse stato rivolto a Bellini, posto che Ugoletti non vantava le stesse entrature, e che fosse stato lui a coinvolgere il deuteragonista.

Ma, tornando all'affidamento della nipotina, ci si deve fermare qui, trattandosi di una ricostruzione non suffragata da ulteriori elementi di conferma.

Per quanto interessa, si deve osservare che tutte quelle sopra prospettate sono ipotesi logicamente plausibili, in particolare quella coinvolgente Ugoletti e tanto basta per superare quella che appare un'*impasse* non irresistibile.

Sia consentito osservare che per un uomo come Bellini, sopravvissuto a difficoltà di ben altro spessore, quella di affidare una bambina per un'ora ad un conoscente costituiva una pura formalità.

CAP. 8 - LE INDAGINI SVOLTE NEI CONFRONTI DI BELLINI NEGLI ANNI '80

8.1. Le voci relative al coinvolgimento di Paolo Bellini nella strage e la stampa

L'emergenza di alcuni elementi nuovi, quali la caduta dell'alibi procurato a Bellini dalla sua cerchia familiare e gli altri che collocano l'imputato alla stazione di Bologna al mattino del 2 agosto 1980, consente oggi di riesaminare, in una luce davvero rinnovata, taluni spunti investigativi emersi nell'ambito del primo procedimento relativo alla strage.

Tali elementi, per lo più di natura dichiarativa, pure essendo fortemente suggestivi, furono ritenuti all'epoca non sufficientemente probanti, perché privi di riscontri, o addirittura inattendibili.

Si tratta quindi di riesaminare le testimonianze rese negli anni 1982-'83 da Triestina Tommasi, Elena Borghini, Sergio Vezzani, Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, in alcuni casi attraverso i verbali acquisiti *ex* art. 512 c.p.p., in altri attraverso le deposizioni raccolte in dibattimento, sia pure con tutti i limiti conseguenti all'assunzione di prove orali a distanza di oltre 40 anni dagli accadimenti.

Prima di riesaminare i predetti atti di indagine, appare doveroso ricordare che, subito dopo la strage, il nominativo di Bellini divenne oggetto di voci sempre più insistenti, secondo le quali era coinvolto nella strage stessa, tanto che si scatenò uno spasmodico interessamento da parte della stampa reggiana, come emerge dagli articoli prodotti dalla difesa di Bellini.

Va detto che, all'indomani del gravissimo attentato, il nome di Bellini era circolato come soggetto aderente a movimenti della destra eversiva la cui posizione doveva essere oggetto di approfondimenti investigativi (cfr. sul punto la nota del Questore di Bologna in data 6.8.1980).

Già nei primi giorni successivi alla strage, era stata segnalata dagli investigatori la rilevante somiglianza fra il latitate Paolo Bellini e l'effigie ritratta in un *identikit* relativo ad un giovane visto allontanarsi dalla sala d'aspetto della stazione di Bologna pochi minuti prima dello scoppio della bomba; inoltre, serpeggiava in modo sempre più insistente la notizia, ripresa dalle cronache giornalistiche di Reggio Emilia nel marzo del 1982, che l'imputato avesse alloggiato presso un affittacamere vicino alla stazione ferroviaria di Bologna la notte prima della strage.

Quanto all'*identikit*, sono stati prodotti dalla Procura generale e dalla Difesa Bellini diversi documenti che lo riguardano[455].

Di esso ha parlato anche il mar. Bocchino[456] chiarendo che era stato ricostruito, attraverso la descrizione fornita dal testimone **Emilio Vettori** e riguardava un giovane che era stato visto allontanarsi pochi minuti prima dell'esplosione della bomba.

Il teste Bocchino ha ricordato che, quando gli pervenne la nota della Questura di Sciacca nel dicembre 1981, vi era allegata anche una fotografia di Da Silva; egli fu colpito dalla somiglianza della persona ivi raffigurata a quell'*identikit* fatto nell'agosto 1980.

La UIGOS di Reggio Emilia comunicò alla Questura di Bologna tale spunto investigativo e la Questura bolognese ne informò l'ufficio Istruzione di Bologna con nota del 15.9.1981; ad essa erano allegati l'*identikit* e la fotografia di Bellini.

In realtà, si trattava di piste investigative inconcludenti.

Infatti, l'*identikit* non condusse a risultati utili per le indagini, perché la ricognizione di persona effettuata in data 27.4.1983 da parte del teste Vettori non ebbe alcun esito.

Inoltre, nella descrizione apposta in calce all'*identikit*, si legge che il giovane visto allontanarsi dalla stazione indossava una maglietta a righe grigie e rosse, mentre l'uomo che è stato riconosciuto come Paolo Bellini nel video Polzer indossava una t-shirt azzurra.

Bellini ha riferito nel corso del suo esame che all'epoca fu vittima di una *combine* orchestrata ai suoi danni per incastrarlo.

Anche Maurizia Bonini ha riferito qualcosa di simile, facendo cenno al fatto che all'epoca Paolo fu vittima di una "soffiata" priva di fondamento, o almeno così credette.

Secondo Bellini, artefice della sua persecuzione investigativa fu il maresciallo **Rolando Balugani**, un poliziotto dai metodi non convenzionali, quanto efficaci, il cui padre era stato ucciso assieme ai fratelli dai nazifascisti nell'eccidio di Ciano e che si era messo alle costole di Bellini fin dal tempo delle sue prime scaramucce giovanili.

Appare importante osservare come Balugani, sentito anni dopo in qualità di testimone – cfr. **verbale di s.i.t. reso il 22.6.2004**[457] davanti al P.M. dott. Melillo a Firenze – avrebbe spiegato che il suo interessamento verso Bellini era stato determinato dal fatto che a Reggio Emilia si erano verificati numerosi episodi violenti in un breve arco temporale (l'attentato all'avv. Vezzosi e ad un operaio di nome Pio Belli, altre sparatorie, ecc.), che apparivano

[455] Cfr. i documenti prodotti alle udienze del 30.7.2021 e del 1.9.2021.
[456] Cfr. trascrizione, ud. 28.7.2021.
[457] Prodotto dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 8.10.2021 a corredo della nota datata 6.10.2021.

inspiegabili nell'ambito della tranquilla realtà reggiana e che vedevano come principali sospettati Paolo Bellini ed altri componenti della sua famiglia.

Balugani aveva indagato in ordine a tali fatti e non aveva mai perso la speranza di trovare Bellini, nemmeno dopo che era divenuto latitante.

Egli continuò a svolgere delle indagini personali, perché era convinto che Bellini fosse stato a Bologna per un determinato periodo.

Giovanni Vignali, autore del libro dal titolo "*L'uomo nero e le stragi*", ha evocato nella sua deposizione la figura del mar. Rolando Balugani.

Il teste ha premesso che per le sue inchieste giornalistiche si avvalse come fonte del mar. Balugani, il quale, oltre ad avere una memoria eccellente in ordine alle indagini da lui stesso svolte, vantava un consistente archivio di rapporti di Polizia, di atti di indagine e di provvedimenti giudiziari di interesse su Bellini.

Si riporta quanto riferito dal testimone riguardo alle rivelazioni che Balugani gli fece all'epoca, limitandosi ad osservare che, allorquando sia impossibile sentire la fonte dichiarativa perché deceduta, la testimonianza *de relato* è sempre utilizzabile.

PRESIDENTE – ...(omissis)... Allora, veniamo a Balugani. Bellini considera Balugani un suo persecutore e quindi sostiene che Balugani fosse fazioso, ci fossero problemi di donne, di concorrenze in fatto di donne. Ecco, lei cosa ha verificato su Balugani? Chi è Balugani? Se le sue attività fossero basate su riscontri, dati oggettivi o se ci fosse un pregiudizio? Come gliel'ha raccontato il suo rapporto con Balugani, cioè perché Balugani indagava su Bellini? Perché ce l'aveva con lui? Perché si contendevano la donna? O per altre ragioni?

TESTIMONE VIGNALI – No, non credo ... No, non me l'ha raccontata così. Mi ha raccontato di essere stato per un lungo periodo impegnato a inseguire la figura di Paolo Bellini per provarne un suo coinvolgimento in atti, in reati, in atti delittuosi, sino alla famosa vicenda della notte prima della Strage alla Stazione di Bologna, in cui Balugani mi disse di avere avuto una informazione di tipo confidenziale, non mi ha detto da parte di chi, secondo cui questo brasiliano, Roberto Da Silva, in realtà Paolo Bellini, avrebbe dormito presso, la notte fra l'1 e il 2 di agosto, presso un affittacamere di nome Triestina Tommasi. Questa segnalazione che Balugani sostiene di avere dato, sosteneva di avere dato ai suoi superiori, lui diceva, lo diceva Balugani questo, avrebbe dato il "La" alla famosa perquisizione alla Mucciatella in cui due giorni dopo viene trovato di notte, di mattina presto, il Procuratore Capo di Bologna, Ugo Sisti, a casa del padre, nell'hotel del padre di Paolo Bellini, Balugani è stato processato per questa vicenda perché ha detto qualcosa a un giornalista, il quale ha

scritto un articolo, poi è stato assolto, per fuga di notizie, se non ricordo male. Balugani nei suoi racconti era molto, come dire, convinto che quello fosse stato il momento in cui gli era stato fatto un grande torto, in cui era stato...

PRESIDENTE – Ecco, ce lo racconti. Ce lo spieghi. Noi Balugani non lo possiamo sentire, e avremmo avuto molto interesse a sentirlo.

TESTIMONE VIGNALI – Sì, Balugani era convinto di avere trovato una pista che meritasse di essere seguita con maggiore attenzione, questa pista non ha esitato nulla, perché nel libro io cito anche la sentenza del Giudice Parmegiani, in cui si cita il riconoscimento della Triestina Tommasi in cui non riconosce Paolo Bellini, e però Balugani rimaneva convinto del fatto che quella sua intuizione meritasse un approfondimento maggiore, perché lui rimaneva convinto che la fonte che gli aveva dato questa informazione fosse una fonte affidabile. Io lì mi sono fermato, perché poi quando ho visto la sentenza e non conoscendo la fonte di Balugani non sapevo dove altro andare a cercare.

PRESIDENTE – Balugani era convinto che in qualche modo qualcuno, qualche circostanza o situazione l'avessero in qualche modo bloccato o gli avessero impedito di sviluppare questa sua intuizione investigativa? Che ci fossero stati interventi esterni?

TESTIMONE VIGNALI – Sì. Balugani era convinto intimamente di questo, ma non mi dava elementi, pezze d'appoggio di questo, non mi dava prove. Sembrava un...

PRESIDENTE – Non ha citato persone?

TESTIMONE VIGNALI – No. Sosteneva genericamente di essere stato danneggiato nella sua indagine, ma era... Poteva essere uno sfogo, io non avendo davanti nulla che mi dimostrasse che aveva ragione non ho riportato questo dato nel libro [458].

Di fatto avvenne che Balugani aveva appreso da un'intercettazione telefonica tra Luciano Ugoletti e la sua *ex* convivente Marina Grassi che il primo, amico intimo di Bellini, alloggiava in quel periodo a Bologna ed individuò l'affittacamere presso cui dimorava.

Tuttavia, commise la leggerezza di fare alcune anticipazioni delle indagini in corso ad un giornalista della "Gazzetta di Reggio", tale Fanticini, a cui rivelò dell'affittacamere presso il quale dimorava Ugoletti; gli disse anche che sapeva che Paolo Bellini si recava spesso a trovare un alto ufficiale dell'esercito che era di stanza a Bologna.

Ciò provocò l'arresto del poliziotto per il delitto di rivelazione del segreto di ufficio e la vicenda non mancò di provocare una certa eco sulla stampa locale e nazionale.

[458] Cfr. trascrizione ud. 17.12.2021, pagg. 62 e 63.

All'esito del processo, Balugani venne però assolto.

Si osservi, tuttavia, che proprio in seguito a tale rivelazione di Balugani e nell'ambito del procedimento in cui egli era imputato, i carabinieri individuarono ed interrogarono a Bologna l'affittacamere Triestina Tommasi, la quale in seguito venne risentita dai giudici bolognesi nel procedimento relativo alla strage.

Dunque, tutta la parte di indagine relativa all'audizione di Triestina Tommasi, di Sereno Vezzani e di Cristina Borghini, di cui si tratterà nei prossimi paragrafi, nacque dallo spunto investigativo del maresciallo Balugani.

Dall'**interrogatorio** reso il **13.3.1982**[459] da Balugani – appunto in qualità di indagato – emersero circostanze assai poco note, ma comunque utili alla ricostruzione della verità.

In particolare, il poliziotto riferì che Aldo Bellini gli aveva parlato della sua frequentazione con un certo ufficiale dell'esercito, che era stato suo *ex* comandante durante la guerra.

Egli aveva poi appreso che anche il figlio Paolo si recava a trovare tale ufficiale, che era di stanza a Bologna, anche con gli amici e che aveva con questi rapporti stretti.

Balugani disse di avere appreso ciò da **Maria Giuseppina Niro**, detta *Giusy*, una prostituta con la quale Paolo intratteneva una relazione sentimentale.

Stando a quanto riferito dall'imputato, anche il maresciallo di Polizia frequentava la donna, secondo uno schema caro alla tradizione del genere *gangster story*[460].

Se *Giusy* era la confidente del maresciallo, allora è anche possibile che gli avesse raccontato altri particolari della vita di Bellini e che il poliziotto si fosse convinto, sulla base di tali rivelazioni, del suo coinvolgimento nella strage della stazione.

Sempre nel verbale di s.i.t. reso il 22.6.2004 davanti al P.M. dott. Melillo, Balugani definì Paolo Bellini come "*una persona fredda, cinica e sprezzante, ma anche dotata di grande carisma all'interno di un gruppo di giovani estremisti di destra o almeno simpatizzanti per l'estrema destra, del quale facevano parte anche Roberto Leoni e Luciano Ugoletti*".

Si noti come tale credibile affermazione smentisca quanto asserito dall'imputato nel corso dell'esame circa l'estraneità di Ugoletti e di Leoni da vicende politiche.

Prendendo anche spunto dagli elementi emersi in questo processo, si può concedere che i due complici-amici di Paolo Bellini non fossero formalmente affiliati ad *Avanguardia*

[459] Prodotto dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 8.10.2021 a corredo della nota datata 6.10.2021.

[460] Si vedano gli articoli di stampa, (tratti da "Il Resto del Carlino" e dalla "Gazzetta di Reggio") prodotti dai Difensori dell'imputato all'udienza del 8.10.2021 a corredo della nota datata 6.10.2021.

Nazionale, ma certamente essi avevano in comune con l'imputato, oltre ad una spiccata predisposizione al crimine, anche un determinato orientamento politico verso la destra eversiva.

Non a caso il primo, all'epoca della strage della stazione, era l'angelo custode di Bellini e il secondo era sicuramente presente quando venne assassinato Alceste Campanile e, anzi, Bellini in epoca postuma affermò che uno dei due colpi mortali venne esploso proprio da lui.

È consapevole la Corte che le voci correnti nel pubblico non hanno e non devono avere diritto di cittadinanza nel processo penale, ove devono accantonarsi suggestioni di ogni tipo.

Sta di fatto, però, che c'era una volta un poliziotto ostinato e vecchia maniera che si era convinto della partecipazione di Bellini nella strage della stazione e al quale oggi si deve rendere onore.

8.2. A due passi dalla stazione di Bologna

Anche grazie all'iniziativa del mar. Balugani, nel corso delle indagini relative alla strage emerse che Paolo Bellini e Luciano Ugoletti avevano dimorato a Bologna, in vari periodi dell'anno 1980, presso un'affittacamere gestito da **Triestina Tommasi**, sito in via Borgo San Pietro n. 27, nelle immediate vicinanze della stazione di Bologna.

Sono stati prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese in data **18, 19 e 23 marzo 1982** da Triestina Tommasi, da tempo deceduta. Il verbale del 23.3.1982 in realtà contiene anche le dichiarazioni di Cristina Borghini, in una sorta di confronto dialettico tra le due testimoni; esso, pertanto, deve ritenersi utilizzabile per la sola parte relativa alle dichiarazioni della signora Tommasi, posto che, invece, Cristina Borghini non è deceduta ed ha testimoniato nel processo.

In sostanza, la Tommasi dichiarò di conoscere Luciano Ugoletti, al quale sin dall'anno 1979 aveva affittato una camera del suo esercizio, aggiungendo che poi Ugoletti le aveva presentato un amico, qualificatosi come un "pilota" di voli internazionali, di origine brasiliana che aveva alloggiato presso la sua struttura in tre distinte occasioni, per più giorni.

Si riporta per esteso la prima deposizione resa dalla Tommasi ai carabinieri il **18 marzo 1982**:

"L'anno 1982, il giorno 18 del mese di marzo, in Bologna presso l'abitazione della signora Tommasi, alle ore 14,10 davanti a noi Brigadiere MURRU Giovanni appartenente al citato Nucleo è presente la citata signora meglio generalizzata in rubrica, la quale viene

sentita a sommarie informazioni testimoniali in riferimento ad alcuni nominativi - suoi clienti - che la signora avrebbe avuto in precedenza e che non risultano nell'apposito registro.

Alla domanda circa la mancata registrazione di UGOLETTI Luciano indicato su di una ricevuta datata 22.11.1979 rilasciata dalla Questura di Bologna per l'avvenuta registrazione in quelli Uffici, la Tommasi così risponde: "Premetto che ho iniziato l'attività di affittacamere verso la fine dell'anno 1979 - inizio dell'ottanta. In quel periodo ero coadiuvata da mio marito nella mia attività ma, nel mese di aprile 1980 lui è deceduto pertanto, mi sono trovata da sola ad affrontare tutte le difficoltà inerenti l'attività di cui è cenno.

Il nominativo indicato nella ricevuta prima detta l'ho conosciuto personalmente in quanto mi era stato mandato dalla signora MANDRIOLI che gestisce la pensione omonima di questa città sita in via Irnerio. Preciso che la Mandrioli era solita mandarmi clienti quando da lei era completa. Ritengo che lei non lo conoscesse e che sia stato un atto come tanti altri simili. In detto periodo era ancora in vita mio marito e mi sono meravigliata della mancata registrazione in quanto lui era preciso nelle sue cose. Anzi ora ricordo che l'Ugoletti non venne registrato perché, essendo stato riferito il suo nome alla Questura, consigliai a mio marito di non trascriverlo perché non lo ritenni opportuno.

Ugoletti Luciano è rimasto per circa un anno da me tenendomi impegnata una camera matrimoniale. Non sono in grado di riferire la data precisa della sua permanenza non essendo stato registrato.

Si assentava in prevalenza il Sabato e la Domenica. Due volte venne in compagnia di una giovane donna, bionda, alta, capelli lunghi e lisci, accento toscano, mi disse che era di Carrara. Anzi sono certa che la donna era di Carrara perché vidi i suoi documenti. Detta donna, alcune volte venne cercata telefonicamente da un uomo che si qualificò come suo marito. Le telefonate pervenivano sempre nelle ore notturne. In altre tre occasioni l'Ugoletti venne accompagnato da un'altra donna, che lui mi disse trattarsi della sua "preferita". Anche quest'ultima era bionda, dell'apparente età di anni 30 appena più anziana della prima. Questa doveva essere di Reggio Emilia, almeno così mi dissero loro entrambi. Le due donne di cui, parlo le riconoscerei certamente anche in fotografia. Non sono a conoscenza se Ugoletti disponesse di automezzi. Si era presentato come "INDUSTRIALE" del settore ceramico. Non aveva mai fatto uso del mio apparecchio telefonico. Veniva spesso un uomo sui 35 anni a trovare Luciano e mi disse che veniva da Reggio Emilia, per lavoro. L'uomo aveva le seguenti caratteristiche: basso di statura, robusto, capelli un po' sul biondo con

taglio regolare. Lo riconoscerei anche in foto. Questo telefonava da me per informare poi a Luciano del suo lavoro. Ricordo che venne anche l'ultimo giorno che andò via Luciano per aiutarlo a trasportare le valigie.

A.D.R.- Circa la presenza di un brasiliano in casa mia posso dire che Luciano, dopo diversi mesi che io gli avevo già affittato la camera, mi presentò un suo amico come nuovo cliente asserendo che si sarebbe trattenuto per una quindicina di giorni circa. L'amico di Luciano si presentò come "PILOTA" addetto alle linee internazionali. Dall'esame dei suoi documenti (passaporto) ricordo che era straniero e che venne trascritto nell'apposito registro qui presente. Non sono in grado di riferire il suo nome e, non ricordandolo, non posso nemmeno trovarlo registrato.

Circa il nominativo Da Silva nulla ricordo ma, dato che nel registro non figura detto nome, potrebbe aver fornito generalità non vere. Lo riconoscerei tuttavia se mi venisse presentato oppure vedendo le sue immagini fotografiche.

A questo punto l'Ufficio esibisce-mostra diverse foto alla signora tra le quali anche quella del presunto brasiliano e, dopo averle osservate attentamente, la Tommasi così si esprime: "Non sono certa ma trovo molta rassomiglianza con la figura del mio cliente, la foto che ritrae un giovane sui 28-30 anni, capelli neri e ricci e con baffetti (nella circostanza mi sembra che non avesse baffi). Il predetto restò quindici giorni circa in una cameretta con due letti a castello nello stesso stabile e stesso piano dove c'era l'Ugoletti. Entravano dallo stesso ingresso. Il presunto brasiliano aveva occupato una camera da solo. Non usciva mai o quasi, era riservatissimo e non riceveva visite da alcuno. Doveva uscire solamente per mangiare. Trascorreva il tempo leggendo giornalini e sport. Ricordo che mi parlava della sua donna ma non ricordo se mi disse che era sposato. Penso proprio che non me lo disse. In una occasione mi disse che era contento perché doveva andare a casa sua e il viaggio coincideva col noto carnevale di "Rio", almeno così mi disse. Non era mai uscito insieme a Luciano. Non aveva mai effettuato o ricevuto telefonate. La seconda volta che venne si trattenne per dieci giorni circa poi, la terza volta penso solo sette giorni. L'intervallo dalla prima volta, alla seconda e poi alla terza, penso che siano passati pochi mesi. Quando ormai non era più mio ospite venne per trovare Luciano dopo avermi preannunciato la visita telefonicamente. Mi disse che il motivo per il quale non si era fatto più vedere, mi disse che era stato trasferito da Bologna per lavoro. Uno dei periodi in cui fu mio ospite era certamente nel periodo estivo in quanto lo ricordo sempre in canottiera o maglietta.

A.D.R. - Il presunto brasiliano parlava abbastanza bene l'italiano.

A.D.R.- Nessuna persona venne a trovarlo qua.

A.D.R. - Ho altre stanze in affitto in Bologna-San Donato-Via Ricci 4 che ho sempre degli studenti ospiti. Vi consegno spontaneamente, in fotocopia, il registro dei clienti unitamente ad una ricevuta ove si rileva il nominativo di Ugoletti Luciano".

Il giorno seguente, **19 marzo 1982** alle ore 19:10 la donna venne risentita, questa volta alla presenza del Sostituto procuratore di Reggio Emilia, dott. Giovanni Tarquini.

In tale occasione la donna confermò quanto riferito il giorno prima; chiarì che le camere in cui esercitava l'attività di affittacamere erano tre. Confermò che Ugoletti era stato alloggiato presso di lei continuativamente per circa un anno e che denunciò il suo nominativo, come da ricevuta acquisita dalla Questura in data 22.11.1979.

Qualche tempo dopo, in inverno, Ugoletti le chiese se poteva affittare una camera ad un amico; ella rispose positivamente. Lo straniero poi alloggiò presso di lei altri due periodi, di cui certamente uno nel periodo estivo, ricordando di averlo visto in maniche corte all'interno della sua attività.

Anche quando non alloggiava da lei, egli veniva a trovare Ugoletti.

La Tommasi aggiunse che lo straniero era stato registrato solo la prima volta, ma poi non era stato più registrato e di ciò era certa.

Disse poi di non ricordare se il brasiliano fosse alloggiato presso di lei la notte tra il 1° agosto e il 2 agosto 1980; disse che Ugoletti era ancora alloggiato presso di lei, ma poi si corresse, dicendo che non ricordava bene.

Nell'occasione vennero esibite alla testimone alcune fotografie raffiguranti vari soggetti, ma anche quattro fotografie ritraenti Paolo Bellini; ella disse che lo straniero di cui aveva parlato era molto somigliante alla persona raffigurata in due fotografie, che ritraevano appunto Bellini.

Nel verbale del **23 marzo 1982** la testimone confermò con certezza che nella notte tra l'1 e 2 agosto 1980 Ugoletti aveva dormito nella sua pensione.

Aggiunse un particolare estremamente importante circa gli accadimenti della giornata del 2 agosto 1980, ovvero che ricevette una telefonata tra le ore 9:00 e le ore 10:00 da un soggetto, il quale le chiese di svegliare Ugoletti in quanto doveva partire per Reggio Emilia, ove dovevano trovarsi, non ricordava se per lavoro o altro. Secondo la testimone, si trattava dello stesso uomo di cui aveva già in precedenza parlato, di piccola statura, dal fisico tarchiato e dai capelli chiari, che talora telefonava da Reggio Emilia cercando Ugoletti.

Detto uomo venne in seguito identificato dalla stessa Tommasi in Guido Bellini[461].

Ella allora svegliò Ugoletti, il quale si preparò in fretta ed uscì, dirigendosi verso la stazione di Bologna. La Tommasi lo vide perché uscì dopo di lui, senza essere vista, in quanto intendeva recarsi alla stazione al fine di reperire clienti per la propria attività, cosa per la quale si vergognava di essere vista dal cliente. Ad un certo punto perse di vista Ugoletti nei pressi del parco della Montagnola; poi si recò alla stazione, ove restò, intrattenendosi a parlare con alcuni facchini e con un addetto all'ufficio del turismo.

Mentre si trovava in stazione l'ordigno esplose e fu un'esperienza terribile per lei.

Verso sera, all'ora di cena, ricevette diverse telefonate da una donna che chiedeva insistentemente notizie di Ugoletti, affermando che aveva appuntamento con lui a Reggio Emilia e che non si era presentato, motivo per cui era molto preoccupata per lui, in ragione di ciò che era successo a Bologna. La donna ritelefonò più volte e lei cercò di consolarla.

Come si vedrà la donna era Cristina Borghini.

Più tardi, verso l'ora di cena, rientrò Ugoletti e la Tommasi lo rimproverò per non avere chiamato la sua donna, che lo aveva insistentemente cercato nel pomeriggio, ma l'uomo non parve dare importanza al problema.

La testimone venne messa al corrente dagli inquirenti che Ugoletti aveva dichiarato che il 2 agosto non era a Bologna e che, anzi, dal mese di luglio non aveva più affittato la stanza presso il suo affittacamere. La testimone rispose che erano false entrambe le dichiarazioni di Ugoletti.

Negò anche quanto sostenuto da Ugoletti, ovvero che lei avesse mostrato un interessamento di natura sessuale verso di lui.

Triestina Tommasi venne risentita dal dr. Luzza circa un anno dopo, in data **7 marzo 1983** e in quella sede ribadì le proprie precedenti dichiarazioni, aggiungendo alcuni importanti dettagli.

In particolare, disse che c'era un uomo che spesso telefonava per parlare con Ugoletti, il quale si recò presso il suo esercizio due o tre volte e in tali occasioni pagò il suo conto.

Una volta pagò lire 70.000, pari al costo dell'alloggio per un'intera settimana ed altre volte pagò per tre giorni. Si presentò come un collega di lavoro di Ugoletti; era un uomo di statura bassa, con i capelli castani un po' ondulati e molto tarchiato. Alla teste venne allora mostrata

[461] Cfr. il verbale di dichiarazioni del 7.3.1983.

una foto-segnaletica che raffigurava Guido Bellini ed ella lo riconobbe con certezza come l'uomo che andava a trovare Ugoletti e che gli aveva in alcune occasioni pagato il conto.

In definitiva, dal complesso delle dichiarazioni rese dalla Tommasi emerge che Luciano Ugoletti, persona strettamente legata a Guido Bellini, alloggiò per quasi un anno presso l'affittacamere di Bologna e che nello stesso luogo venne alloggiato per tre volte anche un suo amico straniero, per periodi variabili, di quindici giorni o di una settimana.

L'uomo si qualificò come brasiliano, pilota di linea, pur parlando un ottimo italiano.

La testimone ha riferito che gli pareva di ricordare che Ugoletti lo chiamasse "*Roberto*".

Grazie all'intermediazione di Ugoletti, divenuto ormai cliente abituale della Tommasi, lo straniero poté dimorare in quella pensione senza fornire le proprie generalità e senza che gli venissero rivolte domande imbarazzanti.

Come osservato, in sede di individuazione fotografica eseguita nel corso della sua escussione, la Tommasi riconobbe il soggetto in questione in Paolo Bellini, ma successivamente, nel corso di una ricognizione formale, non confermò detto riconoscimento.

Non si ha prova certa che la donna abbia subito pressioni, ma non è irragionevole crederlo, posto che Bellini era uno degli indagati per la strage e le dichiarazioni della Tommasi lo collocavano a Bologna per quindici giorni nell'estate del 1980 in un alloggio situato proprio vicino alla stazione.

Pure in assenza di una ricognizione personale da parte della Tommasi e senza necessità di valorizzare la sua prima individuazione del Bellini[462], appare evidente come l'uomo straniero descritto dalla testimone fosse Roberto Da Silva, *alias* Paolo Bellini, potendo ciò trarsi da plurimi e convergenti elementi di giudizio, quali: a) la descrizione dei tratti somatici offerta dalla testimone ben si adattava alla persona di Bellini; b) il fatto che lo straniero avesse lo stesso nome di battesimo e nazionalità del Da Silva e svolgesse la stessa professione; c) l'uomo frequentava persone vicine a Paolo Bellini, quali il fratello Guido ed Ugoletti e che risiedevano a Reggio Emilia.

Si tratta di osservazioni che vennero in passato già formulate dalla Corte d'assise d'appello di Bologna nella sentenza emessa in data 2 luglio 1985[463], a conclusione del procedimento in cui Ugoletti era imputato per il delitto di favoreggiamento della latitanza di

[462] Cfr. verbale del 19.3.1982, in cui la testimone non si espresse in termini di certezza, ma parlò di forte somiglianza.

[463] Si osservi che Ugoletti fu assolto in primo grado, condannato nel secondo grado ed assolto dalla Corte di Cassazione.

Roberto Da Silva, di cui conosceva la vera identità, per avergli reperito l'alloggio presso la signora Tommasi.

Si riporta un passaggio della sentenza: "*Né certo può omettersi di rilevare come l'assunto di Ugoletti di non avere conosciuto Paolo Bellini urti non solo contro l'accertata frequentazione, all'epoca in cui si trovava a Bologna presso la Tommasi, col di lui fratello Guido, ma soprattutto contro la constatazione del pernottamento a Foligno presso l'albergo Nunziatella, proprio nel periodo in cui vi dimorava, con il nome di Da Silva, anche Paolo Bellini. Laddove è significativo che l'Ugoletti si dedicasse con Bellini Guido ad attività illecita del commercio di mobili rubati, così come faceva Bellini Paolo. A questo punto supporre una separazione di questa attività è illogico quanto arbitrario, ed il viaggio a Foligno di Ugoletti si colora di contenuti che conducono a respingere anche la semplice supposizione che il soggiorno presso l'albergo Nunziatella sia stato casuale e che non conoscesse Bellini Paolo*".

Dunque, nella sentenza era emerso tra i temi di prova che Ugoletti era stato ospite a Foligno presso lo stesso albergo in cui dimorava all'epoca Da Silva, dovendo condividersi con la Corte l'idea che non potesse trattarsi di una mera coincidenza.

La testimonianza di Triestina Tommasi assume rilievo decisivo proprio per confermare la presenza di Ugoletti a Bologna la mattina del 2.8.1980, oltre che per evidenziare che tra Ugoletti e Bellini vi fosse una relazione tanto stretta, tale da giustificare che il fratello del secondo si occupasse del pagamento della stanza occupata dal primo, quasi che la sua permanenza a Bologna costituisse un vantaggio per l'intera famiglia Bellini.

La deposizione della Tommasi appare munita dei necessari crismi di attendibilità soggettiva ed oggettiva, vuoi perché il suo racconto appare lineare, razionale e scevro da incongruenze, vuoi perché non sono emersi motivi di qualche natura per ritenere che la donna potesse avere motivi di risentimento verso Ugoletti o Bellini, ai quali, anzi, doveva essere grata per avere occupato, per lungo tempo, le stanze della sua attività.

L'idea che la Tommasi potesse avere un'attrazione di natura sessuale per Ugoletti appare più il frutto di una strategia ideata da quest'ultimo per screditarla, che un dato aderente alla realtà, posto che nel 1980 aveva 60 anni. Ella ben sapeva delle (plurime e ben più giovani) frequentazioni femminili dell'Ugoletti, perché vedeva le donne andare e venire nella sua pensione.

Che se poi anche avesse avuto un debole per Ugoletti, nulla cambierebbe, posto che la donna non riferì agli inquirenti alcun elemento indiziante nei confronti di Ugoletti o di

Bellini, ma unicamente che avevano alloggiato presso l'affittacamere e quali fossero le loro quotidiane abitudini.

In altre parole, non li accusò di alcun crimine, dovendo così escludersi in radice un suo intento meramente calunniatorio.

D'altra parte, la deposizione della Tommasi trova una significativa conferma nelle dichiarazioni rese in data 15.3.1983 da Gianfranco Maggi, il quale apprese dallo stesso Ugoletti che il 2 agosto si trovava alla stazione di Bologna insieme al suo amico brasiliano e in compagnia di altri (MAGGI: *<<Dissi: "Ti credevo morto dopo quello che è successo a Bologna". Lui mi rispose: "c'è poco da scherzare perché al momento dello scoppio io ero proprio di fronte alla stazione insieme al mio amico brasiliano e di altre due persone">>).*

Come emerge dalla meticolosa produzione documentale dell'Accusa, la presenza di Ugoletti a Bologna trova ulteriore conferma nella sentenza di proscioglimento in data 28.4.1992 resa dal Giudice Istruttore di Bologna nell'ambito del procedimento n. 1161/89 R.G.P.M., in cui si procedeva contro Ugoletti per il delitto di falsa testimonianza.

Infatti, Ugoletti venne sentito come testimone nei giorni 1 e 2 marzo 1983 e negò di avere alloggiato nella notte tra l'1 e il 2 agosto 1980 presso l'affittacamere della Tommasi, così come negò di conoscere Paolo Bellini.

Nei suoi confronti, quindi, venne emesso un mandato di cattura per il delitto di falsa testimonianza.

Tuttavia, il provvedimento restrittivo fu revocato dal Tribunale del Riesame in data 9.3.1983, sul presupposto che Ugoletti non potesse essere sentito come testimone, in quanto nei suoi confronti era pendente un procedimento penale per il reato di favoreggiamento della latitanza di Paolo Bellini, instaurato dalla Procura di Reggio Emilia nel 1982, la connessione con il quale imponeva l'applicazione dell'art. 348 *bis* c.p.p. all'epoca vigente.

Per lo stesso motivo, il Giudice Istruttore in seguito prosciolse Ugoletti.

Ciò che, tuttavia, viene qui in rilievo è che, nella motivazione della sentenza, che è stata prodotta in questo processo, **il Giudice diede contezza del fatto che, sulla base della deposizione della Tommasi, doveva ritenersi certa la presenza di Ugoletti a Bologna la mattina del 2.8.1980**.

Anche Paolo Bellini all'epoca (1983) negò di conoscere Ugoletti.

Per contro, in questo processo l'imputato ha dichiarato, assai poco credibilmente, che all'epoca lo conosceva con il diverso cognome di *Stefani*; soltanto in seguito, dopo avere con lui ed altri eseguito dei furti in Svizzera (le "spaccate"), apprese la sua vera identità.

Si tratta di una dichiarazione priva di senso logico e smentita dalle risultanze dell'istruttoria.

Come riferito da Gianfranco Maggi (cfr. par. successivo), Ugoletti era strettamente legato a Guido Bellini e faceva parte di una banda che si occupava del furto di mobilia antica (in alcuni atti essa è denominata "banda Baroncini", dal nome di uno dei partecipi).

Appare, dunque, conseguente ritenere che egli ben conoscesse Paolo Bellini ed anche sapesse che le generalità di Roberto Da Silva erano di copertura.

Proprio a questo riguardo occorre osservare che, nella sua deposizione del 21.4.1983, Maggi riferì che Guido Bellini gli raccontò, tra le altre cose, che il fratello Paolo era adirato con Ugoletti, in quanto attribuiva a lui la leggerezza di avere riferito a Giorgio Bompani, altro componente della banda, la sua vera identità, così facendogli cadere la copertura: tutto era avvenuto dopo che, nel corso di un alterco in carcere durante una partita a pallavolo svolta all'esterno, Bompani aveva colpito con uno schiaffo Roberto Da Silva (si rimanda alla deposizione suddetta).

Pertanto, si deve ritenere che Luciano Ugoletti ben conoscesse l'identità dell'imputato, per il quale, anzi, in quel periodo di latitanza costituiva un punto di riferimento, occupandosi di procurargli un luogo ove dimorare e chissà cos'altro.

La circostanza che Guido Bellini di tanto in tanto si recasse a Bologna presso Ugoletti e si preoccupasse a volte di pagare la sua stanza lascia ragionevolmente supporre che vi fossero più persone che si occupavano della costosa latitanza di Paolo Bellini, per procurargli vitto, alloggio e denaro, anche tramite la perpetrazione di reati.

Infine, la testimone Tommasi conosceva Ugoletti con il suo vero cognome, che ella annotò in una ricevuta acquisita dalla Questura in data 22.11.1979.

E si deve ritenere che ella appellasse detta persona con il predetto cognome anche in presenza di Paolo Bellini, nei diversi periodi in cui era stato ospite presso l'affittacamere ed anche dopo quando era tornato a trovare Ugoletti.

Non si dimentichi che Ugoletti, pur di qualche anno più grande, era di origine reggiana (era nato a Baiso, ma aveva vissuto a Reggio Emilia) come i fratelli Bellini.

In definitiva, Bellini ha mentito su questo aspetto.

Egli non poteva più sostenere di non conoscere Ugoletti, perché i testimoni Tommasi e Maggi lo smentivano categoricamente, ma ha cercato di ideare un *escamotage*, quello dal falso cognome, per offrire una giustificazione al fatto di avere negato all'epoca di conoscere Ugoletti.

Più in generale, la negazione di avere alloggiato presso l'affittacamere e di conoscersi da parte dell'imputato e di Ugoletti, sia pure di fronte all'evidenza contraria, non può spiegarsi in altro modo se non come un'iniziativa volta a prendere le distanze da una situazione per loro fortemente indiziante, essendosi trovati a dimorare per lungo tempo, ed Ugolini sino al giorno precedente, in un luogo distante circa 200 metri dalla stazione ferroviaria bolognese.

D'altra parte, essi non hanno mai, né all'epoca né oggi, saputo fornire una spiegazione per giustificare la propria presenza *in loco*.

Anche di questo peculiare contegno occorre tenere conto.

8.3. L'alibi fornito da Cristina Borghini a Luciano Ugoletti

Sul medesimo tema di prova si innesta la testimonianza resa da **Cristina Borghini**, la quale all'epoca riferì – e ha sostanzialmente ribadito in questo processo – che Ugoletti la notte tra l'1 e il 2 agosto 1980 aveva dormito a Reggio Emilia e che la sera del 2 agosto lo incontrò a Reggio Emilia, per poi recarsi con lui a Bologna.

Occorre premettere che all'epoca Cristina Borghini intratteneva una relazione sentimentale con Sereno Vezzani, soggetto di origine reggiana in qualche modo legato alla banda che si occupava dei furti di mobili antichi e che era stato in carcere con Guido Bellini e con altri.

Tuttavia, ella aveva intenzione di troncare tale relazione, perché nello stesso periodo frequentava anche Luciano Ugoletti, che sarebbe in seguito divenuto suo marito.

Come si è già osservato, non è utilizzabile la deposizione che la Borghini rese in data **23.3.1982**, perché la testimone è stata sentita nel dibattimento e non è stato prestato il consenso della Difesa di Bellini ad utilizzare tale verbale.

Nel corso della sua deposizione del 3.9.2021 la testimone ha dimostrato di non ricordare gran parte degli accadimenti e, soltanto in seguito alle plurime contestazioni effettuate sulla base delle sue precedenti dichiarazioni del 23.3.1983, ha ricordato e sostanzialmente confermato la sua precedente versione dei fatti, assumendo che ciò che dichiarò all'epoca dei fatti corrispondeva a quanto era effettivamente avvenuto.

Dunque, attraverso il meccanismo delle contestazioni e delle conferme, la testimone ha confermato quanto disse all'epoca, che si può ricostruire nel modo che segue.

Ella si era recata in compagnia di Luciano Ugoletti per alcuni giorni in vacanza a Viareggio ed aveva fatto rientro a Reggio Emilia venerdì 1° agosto 1980, accompagnando

Ugoletti a casa della madre a Reggio Emilia, con l'accordo di rivedersi la sera del giorno successivo.

Posto che Ugoletti le aveva detto che si sarebbe recato a Bologna, il 2 agosto la donna telefonò più volte presso l'affittacamere di Triestina Tommasi, ove la teste sapeva che Ugoletti era solito alloggiare, ma non riuscì a rintracciarlo ed apprese, anzi, dalla signora Tommasi che il suo letto non era stato disfatto, traendo da ciò l'idea che non avesse dormito lì.

La testimone non ha ricordato se Ugoletti le disse qualcosa per spiegarle perché non fosse presente nella sua stanza a Bologna quel giorno. Allora, il Sostituto procuratore generale ha operato una contestazione alla testimone. Si riporta il passaggio della deposizione [464]:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA - *non ricorda neanche cosa le disse in sostanza? Perché è un tema importante, stiamo parlando dell'alibi del 2 agosto.*

TESTIMONE BORGHINI – *Immagino cioè stiamo parlando di una cosa grave.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Lei sta parlando di una cosa che per l'Ugoletti rappresenta l'alibi. Disse: "*Dopo l'ultima telefonata che feci a Bologna, l'Ugoletti a sua volta mi telefonò spiegandomi che non mi aveva telefonato prima perché aveva dormito a casa di sua madre. Successivamente, quella stessa sera ci incontrammo a Piazzale Fiume e insieme partimmo con l'auto di Ugoletti da me guidata, per Bologna. A Bologna andammo a dormire presso l'affittacamere Tommasi che vedemmo e che mi domandò se ero Marina*". Quindi secondo il suo racconto Luciano riferisce che ha dormito a Reggio Emilia, da sua madre.

TESTIMONE BORGHINI – *Sì.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Si mette ovviamente in contatto con lei per dirle questa cosa e poi insieme da Reggio Emilia andate a Bologna e dove incontrare la Tommasi perché andate a dormire lì sostanzialmente?*

TESTIMONE BORGHINI – *Sì.*

Allo stesso modo è stato richiesto alla testimone se fosse vero che aveva incontrato Ugoletti a Reggio Emilia la sera del 2 agosto:

PRESIDENTE – *Giusto per chiarezza, lei però parte da Reggio Emilia con Luciano pomeriggio-sera del 2 agosto?*

[464] Cfr. trascrizione udienza 3.9.2021, pagg. 59, 60.

TESTIMONE BORGHINI – *Sì, so che ci siamo mossi da Reggio Emilia per dirigerci verso Bologna.*

In definitiva, la testimone ha confermato che:

- Ugoletti le telefonò subito dopo l'ultima telefonata alla Tommasi e le disse che aveva dormito a casa della madre a Reggio Emilia.

- la sera del 2 agosto rivide Ugoletti in Piazzale Fiume a Reggio Emilia e insieme si recarono a Bologna a dormire presso l'affittacamere Tommasi.

La testimone, rispondendo ad altre domande, ha riferito di non sapere da quanto tempo Ugoletti dimorasse presso la Tommasi e di non avergli mai chiesto, neanche in seguito, perché il sabato 2 agosto si dovesse recare a Bologna, invece che recarsi in vacanza, come gran parte degli italiani.

Ha ricordato che lei e Ugoletti si sistemarono in seguito presso la comunità Papà Giovanni XXIII, gestita da Don Ercole Artoni, in cui il marito svolse per alcuni anni il ruolo di direttore nell'attività di recupero di tossicodipendenti di Reggio Emilia.

Alcune circostanze raccontate dalla Borghini trovarono diretta conferma nelle dichiarazioni rese lo stesso giorno dalla sig. Tommasi[465], la quale confermò che la Borghini effettuò diverse telefonate il giorno 2 agosto presso l'affittacamere e che la sera Ugoletti rientrò in compagnia della Borghini.

Inoltre, la gestrice dell'attività offrì un chiarimento, asserendo che poteva avere detto alla Borghini che il letto del cliente era intatto, ma che con ciò non intendeva dire che Ugoletti non avesse dormito in camera la notte precedente, ma solo che quel giorno non era ancora rientrato.

Dunque, la sig. Tommasi confermò che l'uomo aveva dormito a Bologna quella notte.

Confermò, poi, di avere ricevuto al mattino del 2 agosto la telefonata da parte del conoscente di Ugoletti (Guido Bellini) e di essere andata di persona a svegliare Ugoletti nella propria camera.

Risulta, dunque, smentita l'asserzione da parte della Borghini secondo la quale Ugoletti aveva dormito presso casa della madre a Reggio Emilia.

Quella della Tommasi non è la sola voce che contrasta la versione della Borghini, posto che anche **Sereno Vezzani** ha reso una deposizione inconciliabile con quella della donna.

[465] Si veda il già citato verbale di dichiarazioni del 23.3.1982.

Il testimone ha premesso di avere avuto una relazione sentimentale con la Borghini dal 1976 fino all'estate del 1980, poi la donna si era innamorata di Ugoletti.

Il 31 luglio 1980 la Borghini era partita dicendo che si recava a Carrara, ma in seguito apprese che era andata a Viareggio con la sorella in campeggio. Il venerdì mattina (1° agosto), per telefono le manifestò il suo disappunto e le disse di rientrare immediatamente.

La Borghini rientrò a Reggio Emilia verso le ore 17:00 e vi fu tra loro un'accesa lite, avendo Vezzani appurato del tradimento da parte della donna. Il teste ha aggiunto che in seguito la stessa Borghini gli aveva detto che, al suo rientro da Viareggio, aveva accompagnato Ugoletti a Parma per evitare che le vedesse insieme a lui.

Egli trascorse la notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1980 con la Borghini.

Non ha ricordato subito cosa successe sabato 2 agosto, ipotizzando che potesse essersi recato a Peschiera sul Lago di Garda la notte prima con la compagna, poiché in tale luogo erano soliti trascorrere il *week-end*, in un campeggio in cui era parcheggiata la sua *roulotte*.

A seguito di contestazioni fondate sulle sue precedenti dichiarazioni, il teste ha invece confermato che essi partirono da Reggio Emilia alle ore 12:00 del sabato 2 agosto per recarsi in automobile a Peschiera sul lago di Garda; che, durante il pomeriggio, la Borghini telefonò più volte ad Ugoletti presso l'affittacamere di Bologna ove alloggiava, senza trovarlo, come aveva appreso in seguito da Angela Azzoni, un'amica che si trovava con loro a Peschiera; che la sera del 2 agosto rientrò con la Borghini a Reggio Emilia verso le ore 21:00 – 22:00; che la stessa sera seguì in auto la Borghini per vedere dove si recasse, ma ad un tratto la perse di vista; che apprese in seguito dalla sorella della Borghini che quest'ultima, quella sera si era recata a Bologna per vedere Ugoletti. Quest'ultima circostanza gli è stata contestata sulla base delle dichiarazioni rese all'epoca ("*Quando la Borghini la sera del 2 agosto mi lasciò, seppi che raggiunse Ugoletti a Bologna, lo seppi dalla sorella della Borghini*") e il teste ha risposto in modo un po' incerto: "*Ah può darsi*" (cfr. trascrizione ud. 3.9.2021, pag. 97); e poi: "*Io credo, credo*" (pagg. 100 e 101).

Tuttavia, è certo che quella notte la Borghini si recò a Bologna, perché anche la teste Tommasi lo ha confermato; resta dubbio se ella sia andata da sola o meno.

Vezzani ha chiarito che in seguito aveva ripreso a frequentare saltuariamente la Borghini e che ciò avveniva quando Ugoletti era assente e si recava a vedere la partita di calcio a Bologna.

Il testimone ha poi detto che aveva conosciuto Bellini, in quanto accompagnava sua figlia con un furgone a nuotare alla Mucciatella. Non aveva mai parlato di politica con lui. Aveva

conosciuto Gianfranco Maggi nel 1980-'81, con il quale aveva commesso dei reati, aggiungendo che "*non aveva il cervello a posto ... gli mancava qualche lunedì*".

Lui e gli altri lo prendevano con loro per fargli guadagnare qualcosa.

Era trasandato, parlava da solo, ma ha aggiunto che si potevano fidare di lui, nel senso che era uno che non andava poi a denunciare o a fare confidenze ai carabinieri. Guido Bellini lo aveva conosciuto nel 1981-'82.

Il teste ha negato di avere parlato mai con Gianfranco Maggi della strage di Bologna e in particolare del coinvolgimento di Bellini e Ugoletti, di cui però aveva sentito parlare all'epoca.

Tornando su Gianfranco Maggi, ha riferito che talvolta raccontava qualche storia priva di fondamento. Quando lui e gli altri erano stati arrestati[466], aveva riferito circostanze che nel complesso erano da ritenere vere, ma non del tutto.

Le dichiarazioni del teste Vezzani devono reputarsi credibili perché sono riscontrate da quelle di Tommasi Triestina (quanto meno in ordine alla presenza di Ugoletti a Bologna la notte tra il 1 e il 2 agosto e dell'arrivo della Borghini a Bologna la notte del 2 agosto).

Esse, invece, inficiano alcune dichiarazioni rese da Cristina Borghini, la quale, nel convalidare in dibattimento le sue precedenti dichiarazioni, ha sostanzialmente ribadito che Ugoletti il giorno 2 agosto 1980 le disse che la notte precedente aveva pernottato a casa della madre a Reggio Emilia e che aveva incontrato Ugoletti a Reggio Emilia la sera del 2 agosto, prima di recarsi con lui a Bologna. Si tratta di accorgimenti potenzialmente volti a negare la presenza di Ugoletti presso l'affittacamere la notte tra il primo ed il due agosto del 1980 ed il giorno successivo.

È possibile che la Borghini abbia all'epoca mentito per salvaguardare il compagno.

Non può escludersi, tuttavia, che Ugoletti abbia telefonato alla ragazza la sera del 2 agosto dicendole falsamente di avere dormito a casa della madre, al fine di procurarsi un alibi anche nei suoi confronti e così non insospettirla. Una simile cautela nella prospettiva di partecipare ad un'impresa criminale così spaventosa, come quello di commettere un grave attentato in una stazione ferroviaria, non può ritenersi affatto irragionevole, come dimostra il comportamento tenuto da Bellini con i propri famigliari nella medesima occasione. Appare, invece, illogica l'affermazione che Ugoletti, dopo avere trascorso la mattina del 2 agosto a

[466] Si tratta dell'arresto avvenuto per l'omicidio del custode nel corso di un furto, di cui si è già detto.

Bologna, ove venne visto dalla Tommasi, si sia recato la sera a Reggio Emilia ed abbia incontrato la Borghini, per poi tornare con lei a Bologna presso l'affittacamere.

Tuttavia, anche in questo caso vi è un elemento che lascia margine per ritenere che la Borghini possa anche non avere mentito sul punto, ovvero il fatto che nell'interrogatorio del 23 marzo 1982 la Tommasi ricordò che la notte del 2 agosto Ugoletti e la Borghini arrivarono presso l'affittacamere insieme.

Dunque, potrebbe essere accaduto che Ugoletti, dopo essere stato a Bologna al mattino, si fosse recato a Reggio Emilia verso sera, per poi tornare a Bologna più tardi in automobile con la Borghini.

Le precedenti osservazioni inducono a ritenere che non vi sia prova certa che Cristina Borghini abbia reso una testimonianza falsa al fine di fornirgli un alibi, essendo possibile che ella abbia reso determinate dichiarazioni perché indotta in errore da Ugoletti.

Per quanto qui interessa, però, appare assolutamente evidente come le predette circostanze, anche incolpevolmente narrate dalla Borghini - ma in tal caso subdolamente riferitele - non possano comunque smentire quanto è emerso dalla lucida testimonianza della Tommasi, la quale ha confermato che Ugoletti la notte tra il 1 e il 2 agosto dormì presso l'affittacamere e al mattino venne da lei svegliato e lo vide addirittura recarsi verso la stazione, perdendolo di vista all'altezza del Parco della Montagnola. Solo pochi minuti dopo, mentre era in stazione, l'orribile scoppio.

La presenza a Bologna di Ugoletti, che in quel periodo era l'*alter ego* di Paolo Bellini, è un dato di estrema rilevanza, che vale ad attribuire credibilità alle narrazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, di cui subito dopo si tratterà. Inoltre, la permanenza di Ugoletti e per alcuni periodi anche di Bellini, presso un affittacamere distante circa 200 metri dalla stazione vale a conferire l'idea di una scelta strategica, sia dal punto di vista dei viaggi in treno da e per Bologna, sia dal punto di vista logistico, potendo raggiungersi la stazione in pochi minuti.

8.4. La testimonianza di Gianfranco Maggi e il "memoriale" Bartoli

In data **15 marzo 1983** davanti al G.I. dott. Luzza, nel corso dell'istruttoria sommaria nel primo procedimento relativo alla strage, venne sentito **Gianfranco Maggi**, un criminale comune originario della provincia piacentina, che aveva compiuto alcuni furti insieme a Guido Bellini, fratello di Paolo. La P.G. in data 21.9.2021 ha estratto presso l'Archivio di Stato di Bologna copia del predetto verbale, che è stato acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p.,

essendo Maggi deceduto (cfr. la nota di accompagnamento, prodotta all'udienza del 1.9.2021).

Si riporta il verbale per comodità:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA

16

VERBALE

di istruzione sommaria

(art. 33 e segg. Cod. proc. pen.)

L'anno millanovecantottanta tre il giorno quindici ore 17,00

del mese di Marzo in REGGIO EMILIA Casa Circondariale.

Avanti di Noi Dr. Vincenzo Luzza - Consigliere Istruttore con l'intervento del P.M. in persona del Dr. Guido Marino - Proc. della Rep. di Bologna

assistito dal ufficiale di p.g. del Nucleo Operativo di Bologna.

E' presente MAGGI GIANFRANCO, nato a Bettola (PC) il 12.2.1950, in atto detenuto per omicidio nella Casa Circondariale di Reggio Emilia.

Si da atto che il Consigliere Istruttore e il Procuratore della Repubblica di Bologna sono venuti ad esaminare il MAGGI su segnalazione telefonica del Dr. Elio BEVILACQUA, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, il quale ha comunicato stamane al Dr. Marino che il MAGGI intendeva fare delle rivelazioni circa BELLINI Paolo, UGOLETTI Luciano, e la strage di Bologna.

A.D.R.- Ho chiesto di essere sentito da Loro perchè intendo rivelare tutto ciò che è di mia conoscenza intorno a fatti e persone che possono interessare la Giustizia con riferimento alla strage di Bologna.

Sono detenuto dal gennaio del 1983 e precisamente dal giorno 22 per concorso morale in omicidio insieme con VEZZANI Geremo e VEZZANI Luigi, SCIANTI Ivano, LORI Graziano e un francese di nome Cristian, nonchè un certo Silvano. Mi sono deciso a chiedere di essere esaminato da lor signori perchè l'omicidio mi fa orrore. Mi ritengo capace di commettere furti ma ho sempre avuto ribrez-

zo. Il fatto di essere stato coinvolto in un omicidio da me non voluto, mi ha determinato a fare le seguenti rivelazioni: ho subito tre periodi di detenzione in questo carcere. L'ufficio dà atto che prende visione delle cartelle biografiche intestate al MAGGI e così ricostruisce detti periodi: il primo dal 30.4.1979 all'8.5.1980; il secondo dal 25.4.1981 al 27.4.1981; il terzo dal 7 al 29 novembre 1982. Conobbi GUIDO BELLINI nei primi mesi del 1979 attraverso SCIANTI Ivano il quale faceva già parte di una banda capeggiata dal BELLINI Guido che si dedicava ai furti di mobili antichi. Della banda faceva parte anche UGOLETTI Luciano e fù proprio l'UGOLETTI che mi chiese di ricoverare in casa mia in Via Viazza n. 4 di San Giovanni di Novellara, alcuni mobili che loro avevano già rubato. Feci io stesso il trasporto e venni tratto in arresto, subendo un primo periodo di carcerazione, perchè la Polizia trovò in casa mia i mobili rubati. In carcere strinsi amicizia con BOMPANI Giorgio, che già conoscevo, e che era stato arrestato per porto indebito di arma da fuoco. Ebbi dal BOMPANI diverse confidenze relative al fratello di BELLINI Guido, a nome Paolo, che io non avevo mai conosciuto e che sapevo essere latitante all'estero per tentato omicidio; anzi sapevo allora che BELLINI Guido aveva un fratello latitante, senza sapere dove fosse. Il BOMPANI mi disse che il BELLINI Paolo era stato accompagnato, travestito da frate, da Don ARTONI fino in Spagna e qui era stato sistemato in un aereo in partenza per la Colombia. Il discorso cadde sul BELLINI casualmente perchè si parlava di Don ARTONI, cappellano del carcere, che, secondo alcuni detenuti, faceva il doppio gioco. Appunto a tale proposito il Bompani mi disse che non era vero perchè Don ARTONI aveva aiutato il latitante BELLINI ad espatriare nel modo che ho detto. Secondo altre confidenze avute successivamente dal

Maggi Gianfranco

BOMPANI, sempre in questo carcere di Reggio Emilia, il BELLINI Paolo aveva avuto contatti in Sud-America con DELLE CHIAIE Stefano e con un criminale nazista ricercato dagli ebrei per strage nei campi di sterminio tedeschi. Ricordo a tale proposito che il BOMPANI mi disse che il nazista di cui parlava si nascondeva in Paraguay.

A.D.R.- Conobbi BELLINI Paolo come Roberto DA SILVA qualche mese prima che egli venisse arrestato in Toscana; mi era stato presentato da BELLINI Guido come di un di lui amico brasiliano che viveva in Toscana, almeno mi sembra. Tale periodo risale, se non erro, al mese di dicembre del 1980 nell'occasione di un tentato furto a Pisa.

Spontaneamente aggiungo:

Altre confidenze su BELLINI Paolo, che ripeto io ancora non conoscevo, io le abbi da BELLINI Guido e da UGOLETTI Luciano. Il BELLINI Guido fin da quando io mi unii alla sua banda di ladri, mi parlò del fratello PAOLO latitante in sud-America. E ricordo che egli mi disse di essere andato a trovarlo in Brasile nel 1979 e di avere partecipato alla festa di battesimo di un di lui bambino. Il BELLINI Guido mi disse che il fratello aveva avuto aiuti considerevoli da DELLE CHIAIE Stefano e da un certo ORLANDO.

Nel maggio del 1980 poi, uscito dal carcere, incontrai UGOLETTI a Reggio Emilia e con lui vi era una donna, tale Marina GRASSI che a quel tempo viveva con lui. L'UGOLETTI mi disse che aveva litigato con gli altri componenti della banda per questioni di donne e che non voleva sapere più niente di loro. Ricordo che mi risentii con lui perchè non aveva voluto riconoscere la mia omertà quando ero stato arrestato per ricettazione. Chiarisco meglio: l'UGOLETTI, richiesto da me di darmi del denaro che mi ripagasse per la deten-

zione subita anche per causa sua, mi rispose che a lui non gliene importava più niente perchè era stato eliminato dal "giro" a causa di un fatto di donne. Rividi l'UGOLETTI il 1° agosto del 1980 in un bar dietro all'Hotel Europa di Reggio Emilia. Mi chiese scusa per le parole poco amichevoli che mia aveva rivolto in occasione dell'incontro del maggio precedente e mi disse che stava andando a Bologna per trovare un suo amico brasiliano col quale aveva appuntamento alla stazione ferroviaria.

A.D.R.- Fù questa la prima volta che io sentii parlare del "brasiliano". Rividi l'UGOLETTI circa una settimana dopo nei pressi del bar Marconi di fronte alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia ed io, rivoltomi a lui con tono scherzoso, gli dissi: " Ti credevo morto dopo quello che è successo a Bologna". Lui mi rispose: "C'è poco da scherzare perchè al momento dello scoppio io ero proprio di fronte alla stazione in compagnia del mio amico brasiliano e di altre due persone.". Non mi disse altro fuorchè che aveva assistito a un vero e proprio macello.

Altre confidenze sull'episodio io le abbi da VEZZANI Sereno mio coimputato nel delitto di omicidio, attualmente detenuto a Modena e amico di BELLINI Paolo, nonchè già amante di BORGHINI Cristina che allora, come oggi, convive con UGOLETTI. Quando nel 1982 UGOLETTI venne arrestato per favoreggiamento di BELLINI Paolo a Reggio Emilia, il VEZZANI mi disse che secondo lui nella strage c'entravano tanto l'UGOLETTI che il BELLINI Paolo. A Mia specifica domanda disse che aveva ricevuto delle confidenze in proposito ma non mi disse da chi. Pensai che a dirglielo potesse essere stata la BORGHINI perchè il VEZZANI continuava ad avere saltuari rapporti con lei nonostante che ella convivesse con UGOLETTI.

L.C.S. Maggi Gianfranco

Va osservato che nel momento in cui rese le dichiarazioni, egli era detenuto in carcerazione preventiva, essendo accusato in concorso con altri dell'omicidio di un custode durante un furto in presso un'abitazione. Dunque, Gianfranco Maggi era detenuto per concorso in omicidio insieme ad altri criminali, tra cui Sereno Vezzani, Ivano Scianti, Giorgio Bompani e Graziano Iori.

Maggi riferì di essersi determinato a riferire alle autorità circostanze di cui era venuto a conoscenza sulla strage di Bologna per motivi di coscienza, sia pure osservando che in quel momento era nel suo interesse mostrarsi collaborativo.

Egli ha poi raccontato come venne in contatto in carcere con Scianti, Ugoletti e Guido Bellini, i quali facevano parte di una banda specializzata nei furti di mobili antichi; la circostanza è vera, in quanto ampiamente documentata ed oggetto anche di una sentenza prodotta in giudizio (cfr. la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.2.1984 e la successiva sentenza della Corte di Appello di Bologna).

Giorgio Bompani gli fece rivelazioni circa il fratello di Guido Bellini, che era latitante all'estero.

Il particolare del viaggio in Spagna, con Bellini travestito da frate, appare talmente peculiare che non può essere ritenuto frutto di invenzione. Esso vale a conferire credibilità al narrante ed alla fonte da cui proveniva l'informazione.

Anche la circostanza dei contatti tra Bellini e Stefano Delle Chiaie in Sudamerica e dei successivi aiuti che il Bellini aveva ricevuto dal Delle Chiaie risulta corroborata da altri elementi, quali le dichiarazioni rese dallo stesso imputato in ordine alla sua permanenza in Paraguay.

Estremamente rilevante appare la parte finale della deposizione, quando Maggi raccontò di avere incontrato Ugoletti Luciano in un bar a Reggio Emilia il 1° agosto 1980, il quale gli disse che si stava per recare a Bologna, ove doveva vedere il suo amico brasiliano. Una settimana dopo lo rivide e Ugoletti gli disse di essersi trovato proprio di fronte alla stazione al momento dello scoppio, in compagnia dell'amico brasiliano e di altre due persone e che si era trattato di un vero e proprio "macello". Il tono di gravità, assunto improvvisamente da Ugoletti e ben descritto dal testimone, appare coerente con la situazione di chi fosse stato realmente presente all'accaduto.

Anche Sereno Vezzani gli riferì di avere ricevuto delle confidenze in base alle quali Paolo Bellini e Luciano Ugoletti avevano partecipato alla strage della stazione, ma non gli rivelò

da chi provenissero; egli fu portato a pensare che fosse stata Cristina Borghini, la quale, nonostante fosse convivente dell'Ugoletti, frequentava anche Vezzani.

Tuttavia, il contenuto della deposizione non convinse del tutto gli inquirenti, secondo i quali il testimone non aveva raccontato tutto ciò che sapeva in merito alla strage di Bologna.

È in questa fase che entrò in scena **Dino Bartoli**, anch'egli detenuto per la stessa imputazione per la quale era indagato Gianfranco Maggi insieme ad altri e cioè l'omicidio del custode di una villa di Pavullo avvenuto durante l'esecuzione di un furto di mobili antichi.

Bartoli in precedenza era stato detenuto nel carcere di Is Arenas in Sardegna, ove ricevette una lettera della moglie, nella quale gli partecipava di essere venuta a conoscenza di alcune circostanze relative all'omicidio di Pavullo, di cui le avevano parlato Antonio Villa e Riccardo Mazzone (cfr. trascrizione ud. 3.9.2021, pag. 45).

Bartoli, allora, scrisse al Procuratore Bevilacqua, facendo presente che voleva essere interrogato in merito al predetto omicidio, per rendere delle dichiarazioni utili alle indagini, in tal modo ottenendo il trasferimento presso il carcere di Reggio Emilia.

Il testimone Bartoli ha confermato questa cronologia dei fatti e anche il fatto che egli scrisse spontaneamente al dott. Bevilacqua (trascrizione ud. 3.9.2021, pag. 46).

Nel carcere di Reggio Emilia ricevette una lettera della moglie in data 18.4.1983, che è stata prodotta in giudizio, nella quale lo sconsigliava di procedere nell'attività di collaborazione, perché aveva parlato con il Procuratore Bevilacqua e questi le aveva fatto capire che, da un lato, le sue propalazioni erano inutili, poiché vi erano già stati sviluppi delle indagini, dall'altro, erano addirittura pericolose per lui, posto la caratura criminale degli altri coindagati.

Sta di fatto che, giunto nel carcere di Reggio Emilia, Bartoli venne collocato in cella insieme a Gianfranco Maggi, nella speranza che ricevesse da questi delle confidenze.

Ciò avvenne quasi subito e Bartoli trasfuse le rivelazioni di Maggi in un **memoriale** che porta la data del 14.4.1983[467], ove si legge quanto segue:

"Ieri sera alle diciotto ho cambiato cella e sono andato assieme a Maggi Gianfranco. Con mio grande stupore, durante la cena, alle ventuno circa, il Maggi ***mi ha confidato di avere rivelato alle autorità che lui sapeva chi fossero gli autori della strage di Bologna*** *avvenuta nell'agosto dell'80. Delle Chiaie, Orlando, Massagrande ed un tedesco. Le persone nominate*

[467] Il documento è stato prodotto all'udienza del 3.9.2021 ed è stato riconosciuto da Bartoli nella stessa udienza.

a dire del Maggi sarebbero state accompagnare alla stazione di Bologna da tale Ugoletti e Bellini, il Bellini era allora latitante, compenso per l'Ugoletti e Bellini cento milioni a testa. L'esplosivo sarebbe stato fornito dalla Toscana e preparato in una casa di Bologna, dove gli autori del fatto si sarebbero rifugiati dopo l'attentato.

Il Maggi avrebbe avuto queste confidenze da un fratello di Paolo Bellini, due mesi prima che morisse.

Il Maggi, dopo essere stato interrogato dai Magistrati di Bologna, fu in seguito interrogato anche dal dottor Bevilacqua e da un Maresciallo dei Carabinieri di Reggio Emilia, dicendo che Vezzani Sereno era al corrente dei fatti sopra riportati, avendo il Vezzani una relazione con una donna di nome Cristina, amante e convivente dell'Ugoletti. Tale Cristina avrebbe riferito i fatti al Vezzani.

Il Vezzani il giorno della strage si trovava assieme a Cristina, ma Cristina fornì l'alibi all'Ugoletti dicendo che essa si trovava assieme a lui.

Il Maggi mi ha anche raccontato un particolare che dice di avere nascosto alle autorità: il fatto avvenne nel cortile del carcere durante una partita di pallone, Bompani Giorgio e Ugoletti vennero a diverbio con Bellini Paolo alias Roberto da Silva, il Bellini capì di essere stato tradito da Ugoletti nella sua identità, e lo minacciò dicendo che se lui avesse rivelato a chiunque la sua vera identità, a costo di pagare con l'ergastolo, avrebbe rivelato lui stesso alle autorità la sua identità e la partecipazione sua e di Ugoletti alla strage di Bologna.

Il Bellini Paolo, sempre a dire del Maggi, avrebbe poi fatto sapere dell'episodio accaduto al fratello morto, il Maggi però non mi ha saputo spiegare come il Bellini avvisò il fratello.

Il Maggi mi ha poi confidato che non può dimostrare i fatti rivelati alle autorità, benché pienamente convinto della partecipazione alla strage di Bologna dell'Ugoletti e del Bellini, ***non firmerà mai un verbale di confessione, perché teme per la propria vita, già oltre modo minacciata*** *per i fatti per cui è detenuto. Dice però che se Vezzani Sereno fosse disposto a confessare che il giorno della strage la Cristina si trovava con lui e non con Ugoletti, sarebbe disposto a firmare qualsiasi verbale.*

Per l'omicidio di Pavullo il Maggi mi ha confidato che i compari implicati sono: Iori, Vezzani Sereno, Vezzani Luigi, Sianti, Baroncini Mauro e un francese di cui non so il nome, questo Francese amico di Sianti avrebbe partecipato con lo stesso Sianti ad altre 3 imprese banditesche.

Il Maggi ha negato alle autorità la partecipazione del Baroncini perché gli è molto amico e con lui si è sempre comportato bene, tuttora dice che gli fa avere soldi tramite altra persona.

Il Maggi mi ha anche detto che intende tenere "fuori" il Francese perché ad esso le indagini non potranno mai arrivare, per questo ha dato descrizione del Francese tutte al contrario della verità.

Sianti [rectius Scianti] *e Iori sarebbero latitanti in Calabria.*

Il Maggi intende ritrattare su Vezzani Luigi.

Visto che il Maggi "parlava molto", io gli ho detto che ero al corrente che vi fossero implicati anche Villa Antonio e Mazzoni Riccardo soprannominato Paganello; esso mi ha guardato ed è rimasto molto sorpreso, chiedendomi come facevo a sapere ciò, io per non dargli sospetti, ho detto che erano voci di carcere, comunque esso non si è "sbottonato", però non ha negato, e nemmeno o affermato, la partecipazione dei due".

Dunque, secondo Bartoli, Maggi aveva appreso le circostanze sulla strage da Guido Bellini, incontrato due mesi prima della morte di quest'ultimo.

Il memoriale venne poi consegnato al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Bevilacqua in data 20 aprile 1983.

Il giorno successivo, **21 aprile 1983**, il Cons. Istruttore Luzza del Tribunale di Bologna sentì Bartoli e subito dopo risentì Maggi, il quale, come si vedrà, rese dichiarazioni ulteriori e più circostanziate. Bartoli confermò quanto aveva scritto nel memoriale, aggiungendo che Ugoletti in passato gli aveva detto di avere ricevuto cento milioni di lire per una impresa compiuta a Bologna, non meglio specificata e che anche Maggi gli aveva riferito che sia Bellini che Ugoletti avevano ricevuto cento milioni ciascuno.

Nel corso della sua deposizione in questo processo (udienza del 3.9.2021), **Dino Bartoli** ha confermato nuovamente il tenore delle confidenze che Maggi gli fece in cella.

Ha riferito che, subito dopo, chiese un colloquio con il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, nel corso del quale chiese di essere interrogato dai Magistrati di Bologna.

Il giorno dopo, il 21 aprile 1983, venne condotto a Bologna, dove venne sentito.

Quanto al motivo per cui si sentì in dovere di scrivere il memoriale, ha riferito: "*Io ho fatto un documento scritto perché mi sembrava inammissibile cioè una cosa fuori dal normale che una o più persone avessero causato una strage simile, mi restò impressa questa faccenda nonostante la mia vita un po' travagliata però far scorrere del sangue non mi sembra una cosa giusta, soprattutto sangue innocente*".

Ad un tratto della deposizione (trascrizione, pag. 14), Bartoli ha introdotto un elemento di perplessità, assumendo che aveva scritto tutto ciò, ma che vi era "*molta perplessità nel dire che il Bellini abbia commesso questo atroce fatto*" e "*io non lo posso giudicare*".

Posto che né in data 21.4.1983, né quando fu sentito nel corso delle indagini preliminari nel 2019, egli aveva mai manifestato alcuna perplessità, è stato mostrato al testimone un documento.

Si tratta della lettera che in data 31.8.1983 Bartoli indirizzò al direttore del quotidiano "La Gazzetta di Reggio", Umberto Bonafini, in cui egli sostanzialmente confermava le proprie precedenti dichiarazioni del 21.4.1983, assumendosi ogni responsabilità per gli addebiti attribuiti a Luciano Ugoletti e Paolo Bellini per la strage.

Il documento è stato prodotto all'udienza del 3.9.2021 ed ha il seguente tenore:

"Egregio signor direttore della Gazzetta di Reggio, Bonafini Umberto, chi le scrive è uno dei due detenuti comuni che accusano Bellini Paolo e Ugoletti Luciano quali esecutori della strage di Bologna avvenuta il 2 agosto '80. Per motivi di sicurezza personale mia, del mio compagno e delle rispettive famiglie sono costretto a mantenerle l'anonimato. Lo scopo di questa mia è una risposta alla lettera del signor Bellini Aldo, pubblicata sulla Gazzetta in data 30 agosto, inoltre una risposta agli articoli pubblicati dalla Repubblica e dal cui giornale in data 9 e 10 agosto. Tengo innanzitutto a precisare che sia io che il mio compagno per le informazioni date alla Magistratura non abbiamo chiesto e tanto meno ottenuto benefici di nessun genere, le nostre dichiarazioni sono di carattere puramente umanitarie in quanto ottantacinque vittime innocenti ed altrettanti famiglie attendono che sia fatta finalmente giustizia. Dalla lettera del Signor Aldo Bellini mi sembra di capire che esso stia giocando molto d'azzardo beffandosi delle Istituzioni dello Stato e degli stessi Giudici Bolognesi e Reggiani che stanno cercando con paziente lavoro di sbrogliare l'intricata vicenda. Evidentemente il Signor Aldo Bellini si sente le spalle ben coperte. Beato lui. Si guardi bene però il signor Aldo dal rilasciare interviste, sono certo che un domani ne rimarrebbe molto amareggiato perché prima o poi i Giudici che conducono l'inchiesta arriveranno alla verità, è solo questione di tempo. Vorrei aggiungere tante altre cose ma l'inchiesta è coperta da segreto istruttorio e da teste rischierei di passare ad imputato. Ribadisco e riaffermo come nei verbali firmati davanti ai Giudici Bolognesi che Ugoletti e Bellini hanno messo la bomba alla stazione di Bologna in cambio di 200 milioni. Che la Guardia di Finanza non abbia trovato tracce di quei soldi a tre anni di distanza non mi stupisce, cento milioni in mano ad Ugolotti agguerrito uomo da night possano essere durati

non più di sei mesi e cento milioni in mano ad un latitante quale era Bellini Paolo, valevano meno di uno stipendio di un onesto operaio. Mi assumo ogni responsabilità se lei vorrà e terrà opportuno pubblicare questa mia lettera. Cordiali saluti".

Si trattava, dunque, di una risposta che manifestava una profonda convinzione da parte del Bartoli nell'accusare i due uomini.

L'iniziativa di scrivere al quotidiano venne assunta da Bartoli dopo che era stata pubblicata una lettera firmata da Aldo Bellini, che dava risposta ad un precedente articolo pubblicato in data 30.8.1983 ed avente ad oggetto le indagini che si stavano svolgendo sulla persona di Bellini.

Alla domanda circa il motivo del suo mutamento di opinione, dopo avere per circa 40 anni sostenuto il contrario, Bartoli ha osservato che non aveva prove e si era limitato a riferire ciò che aveva saputo da altri. Ha chiarito, però, che si era trattato di una mera affermazione di principio, non accompagnata anche da motivi di dubbio circa l'attendibilità di Maggi o di altri.

Ha subito dopo aggiunto un particolare, ovvero che all'epoca aveva saputo da tale Villa Antonio, che faceva parte della banda dei furti di mobili antichi, che Bellini voleva ucciderlo.

Villa si era recato a casa sua e gli aveva detto di stare in guardia, nonostante avesse cercato di dissuadere Bellini. In seguito, non successe nulla.

Alla domanda quale collegamento vi fosse tra la diversa opinione espressa all'udienza e la minaccia ricevuta all'epoca, ha risposto: *"Che c'è il collegamento che io ero convinto che Maggi avesse detto la verità, ecco. Maggi conosceva bene Villa Antonio, è questo che le voglio dire".*

Posto che la risposta appariva ancora una volta confermare l'originaria opinione del Bartoli, è stato domandato nuovamente al testimone da cosa derivasse allora l'incertezza espressa poco prima; egli ha risposto: *"Ma la mia incertezza di oggi deriva che dopo tanto tempo siamo ancora in alto mare con questo processo, ancora non ci sono colpevoli"*. Ha chiarito che, non essendovi stati sviluppi, quell'informazione che ricevette nel 1983 potesse essere divenuta instabile.

Il difensore dell'imputato Bellini è tornato sul contenuto del colloquio tra Bartoli e il Procuratore Bevilacqua e, posto che il teste non ricordava bene, gli ha contestato un passo delle sue dichiarazioni del 21.4.1983: *"Mi trovavo nel carcere di Reggio Emilia e in tale mia qualità ebbi motivo di avere contatti con il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, dottor Bevilacqua, al quale ho riferito notizie in mio possesso su un omicidio avvenuto in*

Pavullo e per il quale pende procedimento penale a Modena, anche a carico di Gianfranco Maggi, detenuto insieme a me a Reggio Emilia. Non nego che in cambio della mia collaborazione avevo chiesto al dottor Bevilacqua un benevolo interessamento per il mio caso. Il dottor Bevilacqua mi fece notare che quanto io avevo rivelato sull'omicidio suddetto era già a conoscenza dell'ufficio, che pertanto non aveva grande valore. Egli tuttavia avendo io fatto delle rivelazioni in base alle confidenze ricevute in carcere da Maggi, mi chiese che avrei potuto cercare di apprendere da Maggi cose ben più importanti. Alla mia domanda di sapere di che cosa trattasse, il dottor Bevilacqua disse che a suo giudizio Maggi poteva essere a conoscenza di notizie che riguardavano la strage di Bologna. Rimasi meravigliato da ciò e comunque dissi che avrei riferito quello che eventualmente fosse venuto a mia conoscenza. Se non ricordo male, ma potrei sbagliare il giorno, il 13 o 14 di aprile nella mattinata si svolse il colloquio col dottor Bevilacqua, anzi mi correggo, nel pomeriggio, e su mia richiesta la sera fui trasferito in cella insieme a Maggi. Preciso che chiesi io stesso al dottor Bevilacqua di essere messo insieme in cella al Maggi, onde potergli stare vicino".

Il testimone ha confermato.

Alla domanda sui motivi che all'epoca lo spinsero a rendere le predette dichiarazioni accusatorie, Bartoli ha osservato: "*Non mi aspettavo niente perché io non ho mai avuto benefici. Io i miei sbagli li ho pagati, non ho chiesto e non ho avuto benefici. Ho avuto quei benefici che rientravano per legge, niente altro di più*". L'unico beneficio che ebbe fu un interessamento da parte del Procuratore Bevilacqua, dopo due anni che era uscito dal carcere, il quale intervenne e chiese in Questura se potesse essergli rilasciata la patente in tempi ragionevoli.

Il sostituto procuratore generale ha domandato al teste un chiarimento circa il fatto che nel memoriale egli aveva scritto che Maggi gli aveva parlato della presenza a Bologna anche di Elio Massagrande, noto ordinovista veneto, mentre nelle successive dichiarazioni rese al Giudice istruttore aveva dichiarato essersi trattato di un malinteso.

Il teste sulle prime non ha ricordato e quindi gli è stata mossa una contestazione sulla base del verbale delle dichiarazioni rese all'epoca ("*Devo aggiungere che dopo qualche giorno il Maggi mi disse che il Massagrande non faceva parte del gruppo e che in effetti le persone che erano andate alla stazione erano cinque, naturalmente compresi l'Ugoletti e il Bellini*").

Alla domanda del Presidente della Corte, il teste ha risposto che Maggi si sentiva minacciato dai componenti della banda dei mobili antichi e, in particolare, dai fratelli

Vezzani, forse perché aveva fatto il nome di chi aveva sparato e ucciso il custode (si trattava di Ivano Scianti), mentre egli era presente al furto, ma non aveva sparato.

Infine, il testimone ha riferito che nessuno gli suggerì di scrivere il memoriale e che egli si limitò a riferire ciò che gli venne detto.

Le dichiarazioni di Bartoli ebbero anche l'effetto di indurre **Gianfranco Maggi** a riferire tutto ciò che sapeva e che sulle prime aveva taciuto.

Egli venne risentito dai giudici istruttori dott. Castaldo e dott. Zincani sempre il **21 aprile 1983** e in tale occasione fornì delle dichiarazioni molto più ampie, rivelando che la fonte della sua conoscenza degli sviluppi della strage era Guido Bellini.

Si riporta per esteso il verbale di dichiarazioni, anch'esso acquisito al processo:

"Dichiaro subito che immagino il motivo per cui sono stato convocato dalla SS.LL. e spontaneamente intendo dire quello che so poiché la volta in cui sono stato interrogato a Reggio Emilia non ho detto tutto. Pertanto senza che Voi Me lo chiediate vi dico che in effetti sono a conoscenza di alcune circostanze che riguardano la strage di Bologna ed ho deciso di rivelarle, facendo però presente che io posso solo riferirvi quanto ho appreso da un'altra persona.

La persona in questione è BELLINI Guido, fratello di BELLINI Paolo.

Con BELLINI Guido avevo rapporti di intima amicizia risalente da molti anni addietro.

Qualche tempo fa, non ricordo la data, ma ricordo con esattezza che era circa un mese o un mese e mezzo prima che Guido morisse, incontrai lo stesso alla stazione di Reggio Emilia. Mi disse che era da poco uscito di galera per motivi di salute e cominciammo a parlare del più e del meno.

Poiché nei giorni precedenti i giornali si erano occupati del fratello Paolo BELLINI, di cui era stata rivelata l'identità e del quale si parlava come di sospetto autore della strage alla stazione di Bologna, il discorso cadde appunto su di lui, ed io chiesi a Guido cosa ci fosse di vero in quello che dicevano i giornali. A questo punto GUIDO BELLINI, ritengo perché ormai vicino alla morte e anche perché sapeva che in tanti anni nessuna parola era mai uscita dalla mia bocca su qualunque episodio di cui io avevo avuto notizia, mi rivelò che il fratello era in effetti implicato in tale fatto.

Egli mi disse: "MIO FRATELLO C'ENTRA CON LA STRAGE DI BOLOGNA. EGLI INSIEME CON L'UGOLETTI HA PORTATO A BOLOGNA DALLA TOSCANA IL MATERIALE UTILIZZATO PER L'ATTENTATO. CON L'AUTOVETTURA CON LA QUALE ERA STATO TRASPORTATO IL MATERIALE SONO ANDATI A PRENDERE IL DELLE

CHIAIE, L'ORLANDO, E IL TEDESCO E LI HANNO ACCOMPAGNATI ALLA STAZIONE. DALL'AUTO SONO SCESI IL DELLE CHIAIE, L'ORLANDO ED IL TEDESCO CHE SI SONO RECATI NELLA STAZIONE, MENTRE MIO FRATELLO E L'UGOLETTI LI ASPETTAVA IN AUTO; QUINDI SONO TORNATI DOPO AVER DEPOSTO NELLA STAZIONE IL "MATERIALE" SISTEMATO FORSE IN UNA VALIGIA O IN UNA SACCA DA GINNASTICA. QUINDI LI HANNO ACCOMPAGNATI VIA".

Il Bellini Guido non mi disse altro e non mi specificò neanche, come lei mi chiede, se mio (ndr suo) fratello e l'Ugoletti, avessero avuto con gli altri un appuntamento alla stazione o in un altro posto da dove poi si fossero recati nel luogo del l'attentato.

Ora che mi ricordo, non so se sia importante, ma il Bellini Guido ***mi disse anche che il fratello e l'Ugoletti avevano accompagnato gli attentatori in una casa posta sui colli di Bologna.*** *A proposito dei colli egli parlò dei colli che si incontrano andando verso la Toscana.*

A.D.R. Il colloquio con GUIDO BELLINI al quale ho fatto testé riferimento, ***si è verificato un mese - un mese e mezzo prima della sua morte, fatto che ben ricordo, avendo partecipato ai suoi funerali****. Ricordo che BELLINI Guido era esacerbato per quanto era accaduto. Si lamentava che a causa del fratello, per poterne sostenere le spese della latitanza, aveva dovuto commettere degli illeciti ed era andato a finire in prigione essendo entrato nel giro dei furti. Lamentava ancora che* ***la scoperta della falsa identità del fratello era sicuramente dovuta ad una imprudenza dell'UGOLETTI, il quale, secondo lui, aveva rivelato a BOMPANI Giorgio la verità sul presunto DA SILVA*** *(l'episodio va ricollegato alla partita di pallavolo avvenuta in carcere a Reggio Emilia nel corso della quale BOMPANI aveva dato una sberla al presunto DA SILVA; in quella occasione l'UGOLETTI avrebbe detto al BOMPANI che lui aveva colpito BELLINI Paolo e non DA SILVA. Questo episodio mi è stato riferito non solo da GUIDO BELLINI nell'occasione del colloquio alla stazione, ma anche da altri detenuti di Reggio Emilia con i quali ho avuto modo di parlare in epoca successiva). Debbo precisare che quando si verificò l'incidente della partita di pallavolo io non ero detenuto. È certo però che il fatto mi è stato riferito in seguito da compagni di carcere.*

A.D.R. Uno di costoro è BUSSI PELLEGRINO, che lavora in un ristorante in San Martino in Rio di Correggio; un altro è tale FABBRI detenuto al tempo della partita di pallavolo. Si tratta di un toscano. A parere di Guido BELLINI dalle parole imprudentemente dette dall'UGOLETTI al BOMPANI circa del presunto Da Silva sarebbe nata tutta l'intricata vicenda che poi portò alla identificazione del BELLINI Paolo. Il BELLINI Guido era

esacerbato verso l'UGOLETTI ed il BOMPANI, tanto è vero che diceva che se fosse vissuto (egli era al corrente della sua malattia tanto è vero che mi disse che quella era l'ultima volta che ci saremmo visti), si sarebbe vendicato dell'uno e dell'altro. Disse testualmente: " SE NON MUOIO E RIESCO A TIRARMI SU PER UN MESE O UN MESE E MEZZO CON DELLE CURE, ANZI, SE NON MUOIO ENTRO UN MESE *O UN MESE E MEZZO, E RIESCO A TIRARMI SU CON DELLE CURE, IO QUELLI LI AMMAZZO TUTTI E DUE". Il Bellini Guido non mi specificò come ebbe dal Bompani la notizia della falsa identità del Da Silva fosse arrivata alla polizia o ai carabinieri. Io gli obiettai: "Ma sei sicuro che l'Ugoletti di fronte alle tue minacce si sta fermo?".* ***Egli mi rispose che l'Ugoletti doveva solo stare zitto in quanto se a causa sua il PAOLO fosse stato incastrato per la strage della stazione, egli lo avrebbe "tirato dentro", chiamandolo in correità. Il BELLINI Guido mi disse solo che aveva delle prove sicure per incastrare l'UGOLETTI, ma non mi riferì quali fossero queste prove.*** *Io non immagino neanche ora quali fossero le prove in possesso del BELLINI Guido per compromettere con la strage alla stazione l 'UGOLETTI.*

Richiesto di precisare in modo più chiaro ed esplicito il senso del colloquio tra lui MAGGI e BELLINI Guido, il teste dichiara: "Io dissi al BELLINI Guido che se egli andava a parlare con l'UGOLETTI per minacciarlo, poteva correre il rischio che proprio l'UGOLETTI non si stesse fermo e reagisse in qualche modo pregiudicando ulteriormente con altre dichiarazioni la posizione del fratello PAOLO. Il Guido mi rispose: "SONO GIA' D'ACCORDO CON PAOLO CHE SE LUI VIENE INCASTRATO PER LA STRAGE DA UGOLETTI, REAGIRA' CHIAMANDOLO IN CORREITA'".

Aggiunse che il fratello PAOLO aveva le prove per incastrare a sua volta l'UGOLETTI. ***Aggiunse ancora che se PAOLO non si fosse comportato in tal modo nei confronti dell'UGOLETTI a "sistemare" costui ci avrebbero pensato "gli altri".*** *Egli non mi specificò, chi fossero questi "altri" ma io immaginai che si trattasse degli altri correi nella strage della stazione di Bologna.*

A domanda del P.M.: Fece il BELLINI Guido il nome del MASSAGRANDE?

Risposta: Il BELLINI Guido fece il nome del MASSAGRANDE ma per escluderne la presenza fra gli autori della strage. ***Mi disse solo che il MASSAGRANDE aveva aiutato il fratello durante la sua latitanza in Sud-America.*** *Aggiunse che MASSAGRANDE tiene le fila di tutti gli estremisti di destra latitanti in Sud-America.*

A.D.R. Del tedesco il BELLINI Guido parlò poco e non mi disse né il suo nome, né da dove veniva. Quando io gli chiesi precisazioni sull'identità del tedesco, il GUIDO mi disse

che il fratello non sempre gli diceva l'intera verità e che spesso lui doveva carpire la realtà dei fatti dalle parole non sempre completamente sincere di PAOLO.

A domanda del P.M.: Quando ho parlato con BELLINI Guido alla stazione di Reggio Emilia e cioè l'ultima volta che l'ho visto prima che morisse, io non sapevo ancora che quel "brasiliano" che egli mi aveva presentato nel dicembre '80 a Parma in occasione di un tentato furto (di cui ho già parlato nel mio precedente interrogatorio) fosse proprio BELLINI Paolo cui faceva riferimento GUIDO. A domanda del P.M.: Quando lei ha saputo che il brasiliano era PAOLO BELLINI? Risposta: L'ho saputo in occasione del colloquio avuto con Guido BELLINI alla stazione di Reggio Emilia, terminato il colloquio con GUIDO BELLINI e dopo che mi fui allontanato da lui mi venne di riflettere che il brasiliano con cui avevo tentato il furto a Parma era in realtà PAOLO BELLINI.

Ad altra domanda del P.M.: ribadisco che in occasione del colloquio anzidetto io domandai a GUIDO BELLINI cosa c'era di vero sulla vicenda del brasiliano che i giornali presentavano come Paolo BELLINI e Guido mi spiegò, dopo un momento di silenzio, che "era vero tutto e niente" ma che il brasiliano era suo fratello PAOLO. Da questo punto ebbero inizio le rivelazioni fattemi da GUIDO BELLINI del quale colloquio ho sopra riferito i termini.

A.D.R. Delle cose che ho riferito stasera alle SS.LL. ho parlato esclusivamente a due persone: al Dr. Bevilacqua Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia ed ad un certo Bartoli mio compagno di cella, il quale mi ha detto che aveva altre rivelazione da fare su confidenze fattegli da Ugoletti delle quali non mi diede alcuna indicazione. Preciso anzi che quanto ho detto a voi stasera ho parlato soltanto con il mio compagno di detenzione Bartoli, mentre al Dr. Bevilacqua avevo detto in precedenza soltanto qualcosa di più vago e per l'esattezza quello che più o meno ebbi a dichiarare a voi magistrati di Bologna nel mio precedente esame. Al Bartoli dissi quello che mi aveva rivelato Guido ed aggiungo che quando io gli parlai della presenza dell'Ugoletti egli mi disse che era a sua volta in possesso di una notizia su Ugoletti. Notizia che collegata a quanto io gli avevo detto poteva definitivamente incastrarlo. Egli tuttavia non mi rivelò quale fosse la notizia in questione. Ribadisco quando parlai con Guido Bellini negli ambienti reggiani già circolava la voce che Paolo Bellini fosse implicato nella strage e ritengo che ne avessero già parlato i giornali.

A D.R. In occasione di una visita al carcere il Procuratore Bevilacqua mi fece chiamare e mi disse che io ero immerso fino al collo per l'omicidio di Pavullo e soggiunse che se mi volevo salvare, evitando una pena che poteva essere di 20-25 anni dovevo dimostrare di

volere collaborare con la giustizia. E poi mi domandò: "CHE NE SAI TU DELLA STRAGE DI BOLOGNA"? questa domanda mi lasciò meravigliato e fra me e me pensai" come mai questa domanda"? Dopodiché riferii i particolari relativi a Don Ercole Artoni che aveva aiutato Paolo Bellini latitante a emigrare clandestinamente in Spagna e poi in Sud America.

A D.R. Spesso la sera assumo dei tranquillanti per dormire, si tratta del farmaco "EN".

A D.R. Già conoscevo da libero il Bartoli, che provenendo dalla Sardegna è stato messo con me in cella a Reggio Emilia da circa una decina di giorni.

Spontaneamente voglio dichiarare che mi sono anche deciso a parlare in quanto ritengo di essere profondamente legato al mio Paese, di essere italiano fino in fondo nonostante i miei trascorsi, e di avere in odio tutte quelle forme di violenze e di estremismo di destra e di sinistra che hanno rovinato l'Italia".

Si tratta, anzitutto, di una deposizione fedele al contenuto del memoriale di Bartoli, il quale costituisce un primo fondamentale elemento di riscontro alle dichiarazioni rese da Maggi.

In secondo luogo, si tratta di una deposizione piuttosto dettagliata, sia con riguardo ai temi della strage, sia con riguardo ad altri elementi di contorno, quali le modalità in cui emerse la falsa identità di Bellini, gli aiuti a lui prestati da Don Ercole Artoni ed altro.

Maggi, a differenza che nella prima dichiarazione, si decise nella seconda a riferire che la principale fonte della sua conoscenza era Guido Bellini, il quale sosteneva che la mattina del 2 agosto 1980 il fratello Paolo fosse alla stazione a Bologna assieme a Luciano Ugoletti.

Sempre secondo Guido, Ugoletti e il fratello avrebbero ricevuto un compenso di 100 milioni di lire a testa per partecipare all'attentato. L'esplosivo utilizzato per la strage sarebbe pervenuto dalla Toscana e la preparazione dell'ordigno sarebbe avvenuta a Bologna all'interno di un'abitazione posta sui Colli, la stessa dove, dopo la strage, sarebbero stati accompagnati gli esecutori.

Maggi spiegò bene anche che Guido Bellini aveva escluso la presenza alla stazione di Elio Massagrande, limitandosi a dirgli che costui aveva aiutato suo fratello durante la sua latitanza in Sud-America. Invece, quel giorno a Bologna erano presenti Stefano Delle Chiaie, Gaetano Orlando ed un tedesco di cui non conosceva l'identità.

8.5. L'efficacia probatoria della chiamata in reità di Maggi e Bartoli

Le rivelazioni di Gianfranco Maggi all'epoca non furono ritenute degne di fede.

Nella sentenza di proscioglimento istruttorio di Paolo Bellini, emessa in data 28.4.1992, dopo avere dato atto del fallimento dell'individuazione fotografica effettuata da parte di Emilio Vettori [468], il giudice istruttore prendeva in esame le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli ritenendole *"prive di valore probatorio in quanto indirette o de relato e senza riscontri o non riscontrabili"*, probabilmente intendendo dire che oltre ad essere sfornite di riscontri obiettivi, non vi era la possibilità di escutere il teste di riferimento[469].

Il G.I., poi, metteva in rilievo anche alcune incongruenze, che a suo parere minavano la credibilità di Maggi.

In particolare, ritenne incongruente il racconto di Bartoli nella parte in cui aveva riferito di avere appreso da Maggi che la mattina del 2 agosto Bellini e Ugoletti avevano accompagnato in auto alla stazione quattro persone (cioè Delle Chiaie, Orlando, Massagrande e un tedesco), osservando che non potevano entrare tutte insieme nella stessa vettura.

Inoltre, in ordine all'episodio del diverbio tra Bellini e Bompani in carcere, che Maggi aveva riferito essere avvenuto in presenza dell'Ugoletti, dagli esiti degli accertamenti svolti emerse invece che in quel periodo Ugoletti non era detenuto presso il carcere di Reggio Emilia.

Dopo avere esaminato l'insufficienza degli elementi di prova a carico del Bellini, il G.I. osservò come l'asserita sussistenza di contatti tra Bellini e Sergio Picciafuoco, soggetto condannato in primo grado per la strage della stazione ed i cui rapporti con elementi gravitanti negli ambienti della destra erano accertati, all'esito dell'istruttoria, non avevano trovato alcun riscontro probatorio, né erano emersi ulteriori rapporti di Bellini con elementi gravitanti negli ambienti della destra eversiva.

Per tali motivi il giudice ritenne di prosciogliere Bellini, ritenendo ininfluente l'alibi fornito dallo stesso, pure ravvisandone una certa fragilità, in quanto sorretto sostanzialmente dalle deposizioni dei familiari, sulla cui attendibilità era lecito avanzare dubbi *"atteso l'atteggiamento di totale solidarietà e copertura dagli stessi sempre mostrato nei confronti del congiunto nelle sue varie vicende note alle cronache giudiziarie"*.

---

[468] L'*incipit* della motivazione della sentenza emessa dal G.I. è il seguente:
"Gli elementi indizianti a carico del Bellini per la strage di Bologna sono risultati inconsistenti sia intrinsecamente che alla verifica oggettiva: va innanzitutto menzionato il fatto che il téste Vettori, che determinò la predisposizione di un identikit della persona che aveva dichiarato di aver visto alla stazione di Bologna in atto di scappare in concomitanza con l'attentato e che successivamente aveva ritenuto somigliante ad un giovane ritratto in un disegno o identikit a suo dire affisso nell'atrio della Questura di Bari (peraltro mai reperito), convocato per effettuare una ricognizione formale sul Bellini affermava di non riconoscere fra le persone mostrategli quella che aveva visto alla stazione ed anzi si dichiarava assolutamente certo che tra le stesse non vi fosse la persona suddetta, che precisava di ricordare in maniera molto vivida. Tale dato processuale conclude senza possibilità di ulteriori margini di indagini la vicenda generata dalle informazioni fornite dal Vettori, vicenda che probabilmente ha sofferto originariamente di una certa sopravvalutazione, sia pur comprensibile tenuto conto della gravità del fatto.... ".

[469] Si consideri che all'epoca, diversamente da quanto è avvenuto in questo processo, non vi era alcun elemento di prova (quali il video Polzer, l'intercettazione ambientale di Carlo Mara Maggi) della presenza di Paolo Bellini a Bologna il giorno 2 agosto 1980,

Per la verità, occorre osservare come il complesso degli elementi a disposizione di quel giudice non fosse minimamente paragonabile al materiale probatorio acquisito in questo processo, posto che all'epoca non vi erano elementi di prova, anche soltanto di natura indiziaria, capaci di collocare Paolo Bellini alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980 (quali la ritrattazione testimoniale di Maurizia Bonini, il video Polzer, l'intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi), elementi capaci da sé soli di scalfire il predetto alibi.

Né si fruiva all'epoca di quegli ulteriori apporti dimostrativi, dotati comunque di straordinaria efficacia persuasiva circa la sussistenza di rapporti qualificati dell'imputato sia con apparati dello Stato, sia con *Avanguardia Nazionale*, quali le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento relativo ad Ugo Sisti, le dichiarazioni rese da Bellini negli anni successivi quale collaboratore di giustizia, contenenti alcune parziali ammissioni, la circostanza dell'incontro tra Sergio Picciafuoco e l'imputato il 12 ottobre 1990 e la confessione dell'omicidio Campanile, che proiettava inevitabilmente l'imputato al di fuori di una logica di mera criminalità comune.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, quella resa da Gianfranco Maggi è una dichiarazione avente natura composita.

Da un lato, essa richiama la figura della *testimonianza indiretta*, perché il testimone ha fatto riferimento a quanto a lui riferito da Guido Bellini.

D'altro canto, i contenuti della testimonianza sono caratterizzati da un'ulteriore peculiarità, posto che a sua volta Guido Bellini aveva ricevuto le informazioni dal fratello Paolo; dunque, si tratta di una testimonianza indiretta di secondo grado, che prende spunto da dichiarazioni di presumibile valenza confessoria dell'imputato.

In altre parole, le dichiarazioni dell'imputato sono state veicolate nel processo attraverso lo strumento della testimonianza indiretta.

Si è ritenuto, anzitutto, che "*È ammissibile la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, anche di natura confessoria, rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale*" (Cass., Sez. 2, 13.3.2009, n. 17437).

Secondo alcune pronunce "*La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni "contra se", tali da pregiudicare la propria posizione*" (Cass., sez. 5, 8.10.2009, n. 4977[470]).

Dunque, in tali ipotesi non si richiede, per ovvie ragioni, di dovere sentire la fonte primaria, salvo adottare criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori.

[470] In senso analogo, si veda Cass., Sez. 5, 25.11.2014, n. 29821, in tema di dichiarazione *de relato* rese dai collaboranti, che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati.

Per vero, la fonte primaria (ovvero Paolo Bellini) è stata sentita nel processo e ha negato ogni addebito e, dunque, ha implicitamente sconfessato anche di avere raccontato al fratello determinati fatti, salvo poi valutare l'attendibilità di tali dichiarazioni.

Tuttavia, la disciplina della testimonianza indiretta viene in rilievo in relazione al passaggio di informazioni tra Guido Bellini e Gianfranco Maggi. A tale riguardo deve prendersi atto che il primo è deceduto nel 1982 e che non si è più in grado di vagliarne la testimonianza.

Detto accadimento non impedisce l'utilizzabilità anche della dichiarazione del teste per così dire mediato, posto che, secondo la giurisprudenza, "*La testimonianza c.d. de relato è sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti*" (cfr. Cass., Sez. 4, 12.06.2003, n. 37434; *idem*, Cass., Sez. 1, 30.06.1999, n. 4582), come del resto stabilito dall'art. 195, co. 3, c.p.p.

Si è sostenuto inoltre che "*La testimonianza "de relato", nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 195, commi 3 e 7, c.p.p., assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone*" (fattispecie relativa a testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte; Cass., Sez. 2, 17.01.1997, n. 4976).

Dunque, la testimonianza indiretta, anche nel caso di impossibilità di escutere il teste di riferimento, è in linea di principio utilizzabile e costituisce un elemento di prova come ogni altro, sia pure onerando il Giudice ad un adeguato, specifico e rigoroso onere motivazionale.

Secondo un'altra pronuncia, le dichiarazioni *de relato* di secondo grado, come quelle rese nel caso di specie, assumerebbero una mera valenza di indizio ("*In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente "de relato" (perché acquisite al procedimento attraverso un terzo soggetto) hanno valenza di meri indizi e richiedono una verifica particolarmente rigorosa dell'attendibilità di tutti i soggetti coinvolti, anche qualora il giudizio si svolga con le forme del rito abbreviato, potendo il giudice eventualmente compiere i dovuti approfondimenti attraverso l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 441, co. 5, c.p.p.*"; Cass., Sez. 3, 22.09.2015, n. 41835).

In ogni caso, tutte le pronunce sono concordi nell'affermare che una simile dichiarazione debba essere valutata in modo rigoroso e, in particolare, siano sottoposti ad un vaglio di attendibilità tutti i soggetti coinvolti.

La Corte ha anche osservato che in linea generale la testimonianza indiretta, pure richiedendo una particolare cautela nella sua valutazione, non necessita di elementi di riscontro a fini probatori (Cass., Sez. 2, 11/10/2016 n. 46332; *idem*, Cass., Sez. 3, 13/11/2007, n. 2001, secondo la quale "*In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha l'obbligo di valutarla con speciale cautela, atteso il carattere*

"mediato" che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori").

Per la verità, la necessità di riscontri emerge quando la testimonianza indiretta costituisca il mezzo per operare una chiamata in reità, come è avvenuto nel caso di specie.

La chiamata in reità o in correità *de relato* ha la stessa valenza di una normale chiamata, ma necessita di maggiore rigore nel vaglio della sua attendibilità, dovendo essere verificata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria.

Va anche osservato che la costante giurisprudenza tende ad assimilare la chiamata in reità dal punto di vista probatorio alla chiamata in correità, disciplinata dall'art. 192, co. 3 e 4, c.p.p.; tuttavia, occorre osservare che vi è una significativa divergenza, perché mentre nel secondo caso a rendere dichiarazioni è un correo, nel primo caso è un soggetto che non è coinvolto nel reato.

Secondo la costante giurisprudenza, dalla disciplina dell'art. 192 c.p.p. emerge che le dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in procedimenti connessi o collegati non acquisiscono di per sé piena efficacia probatoria, essendo necessario che sussistano tre requisiti: l'attendibilità del dichiarante; l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni.

In particolare, per quanto attiene all'accertamento dell'attendibilità del dichiarante, la giurisprudenza ha affermato come lo stesso debba essere effettuato sulla base di elementi che ineriscono alla persona quali: il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, le condizioni socio-economiche, la genesi ed i motivi della chiamata in correità.

Una volta superato positivamente il vaglio sulla credibilità del dichiarante, il giudice può procedere all'accertamento del requisito dell'attendibilità intrinseca della chiamata.

Tale accertamento va condotto mediante un'analisi stringente degli elementi contenutistici delle dichiarazioni rese dal correo. In particolare, devono essere presi in considerazione elementi quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la coerenza logica e ragionevolezza, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi e altre dello stesso tenore. Eventuali imprecisioni o discrasie tra plurime dichiarazioni vanno adeguatamente apprezzate anche in riferimento all'ampiezza ed alla molteplicità dei fatti narrati, nonché alla loro collocazione più o meno lontana nel tempo.

Occorre, altresì, accertare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, profilo che si sostanzia nella ricerca di elementi obiettivi estranei alla dichiarazione, che possono

confermare ulteriormente la sua attendibilità. Tali elementi di riscontro esterno, non devono avere il carattere di piena prova processuale, ma possono essere di qualsiasi natura.

Si è ritenuto che, tra gli elementi idonei a corroborare le dichiarazioni, possono essere utilizzate anche altre chiamate in correità purché tutte le dichiarazioni accusatorie siano caratterizzate da convergenza, indipendenza e specificità.

Ciò posto, occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni di **Paolo Bellini**.

Come osservato, il fatto che egli non abbia asseverato nel processo quanto riferito da Gianfranco Maggi, non assume alcun rilievo, posto che egli era nella veste di imputato ed aveva dunque pieno diritto di non ammettere fatti che potevano portare ad un pronunciamento sfavorevole.

Ciò che invece qui rileva è rispondere all'interrogativo se sia verosimile che l'imputato all'epoca abbia rivelato al fratello un evento così eclatante come quello di avere partecipato ad un gravissimo attentato.

La risposta deve essere positiva.

Infatti, si è visto in più punti di come la famiglia di Bellini costituisse una sorta di *clan*, governato dal padre Aldo, all'interno del quale si condivideva tutto, come dimostrano le scorribande compiute dai figli per colpire i nemici del padre.

Quando Paolo fuggì in Brasile e diventò latitante, venne aiutato in tutti i modi dal padre e dal fratello. In particolare, quest'ultimo lo raggiunse anche in Brasile e condivise con lui il viaggio in Paraguay nel 1979 dove conobbe Gaetano Orlando ed anche altri neofascisti, essendo ben consapevole che il fratello era molto grato a loro per gli aiuti ricevuti.

Quando Paolo rientrò in Italia, si occupò addirittura del suo mantenimento, commettendo reati contro il patrimonio per fare fronte alle esorbitanti spese che la latitanza del fratello comportava.

Non si dimentichi che la mattina del 2 agosto, Guido telefonò presso l'affittacamere della signora Tommasi per avvertire Ugoletti di qualcosa, attraverso un segnale convenzionale prestabilito.

Dunque, Guido Bellini sapeva tutto del proprio fratello, dei crimini commessi nel passato come nel presente, della latitanza, della falsa identità assunta, delle protezioni che vantava, come dei legami avuti in Sudamerica con estremisti di destra.

Ne conosceva le vicende più compromettenti e ciò rende assolutamente credibile che Paolo potesse avergli fatto una rivelazione del genere.

Venendo a Maggi, occorre osservare sotto il profilo **dell'attendibilità del dichiarante** che egli (come Bartoli) era un soggetto dedito a commettere reati di modesto spessore e probabilmente non era persona dotata di grande intelletto (così lo ha descritto Sereno Vezzani).

Egli si trovava in carcere un quanto indagato per l'omicidio di un custode nel corso di un furto.

Sicuramente versava in una situazione nella quale la sua eventuale collaborazione con gli inquirenti avrebbe potuto essere vista come un elemento idoneo ad arrecargli dei benefici.

Tuttavia, detta situazione non può essere ritenuta fonte di inattendibilità del testimone per due ordini di motivi: a) anzitutto, Paolo Bellini non era coinvolto nel predetto omicidio e, dunque, la sua chiamata in reità appare del tutto avulsa da detto contesto, dovendosi escludere la sussistenza di secondi fini perseguiti da Maggi in tale ambito; b) in secondo luogo, Maggi aveva visto una sola volta nella sua vita Paolo Bellini, senza neanche sapere che fosse lui e dunque non poteva avere alcun interesse ad accusarlo ingiustamente di qualcosa e tanto meno di un fatto così infamante.

Quand'anche si ritenesse che egli volesse a tutti i costi mostrarsi collaborante con gli inquirenti per altri motivi, comunque non si ravviserebbe alcuna proporzione tra tale intento ed il gravissimo episodio di cui egli accusava Bellini, esponendosi così anche ad un notevole pericolo personale.

Del timore manifestatogli da Maggi ha testimoniato anche Dino Bartoli.

Del resto, proprio perché temeva per la propria incolumità, Maggi in un primo momento non aveva riferito agli inquirenti quanto sapeva.

Pertanto, nulla di anomalo si coglie sul piano dei pregressi rapporti tra il dichiarante e l'accusato.

Né l'imputato è stato in grado di evidenziare delle specifiche ragioni che potessero spingere Maggi ad accusarlo ingiustamente, ammettendo invece di non conoscerlo.

Quanto ai motivi della chiamata in reità, si deve ritenere che Maggi fosse rimasto impressionato rispetto alla strage e che davvero sentisse la necessità di rivelare qualcosa che attenesse all'uccisione di tante persone innocenti.

La stessa conclusione vale per Bartoli, il quale non conosceva nemmeno Bellini.

Vezzani Sereno ha teso a dipingere Maggi come un personaggio che "*non aveva il cervello a posto*" e che parlava da solo, ma ha anche osservato che era per la banda una persona fidata, nel senso che non era considerato capace di tradire i componenti della banda, facendo

confidenze alla polizia. Anche quando tali componenti erano stati arrestati, Maggi si era limitato a riferire qualche storia priva di fondamento, ma nel complesso, ha concluso Vezzani, aveva narrato circostanze vere.

Quanto all'attendibilità della fonte, vale a dire **Guido Bellini**, ci si deve domandare se egli potesse conoscere le circostanze narrate a Maggi e, soprattutto, se possa ritenersi verosimile che egli si fosse abbandonato ad una confidenza di tale natura proprio a Maggi.

Sotto il primo profilo, Guido Bellini doveva sapere della partecipazione del fratello a detta impresa criminale, per i motivi già sopra esposti.

Quanto al secondo profilo, è provato che Maggi avesse commesso alcuni "colpi" con Guido Bellini e fosse quindi considerato da quest'ultimo una persona affidabile e capace di "tenere la bocca chiusa".

Il motivo per cui Guido rivelò a Maggi una notizia così eclatante non era certo quello di mettere in difficoltà il fratello, trattandosi invece di una mera confidenza, fatta probabilmente in un momento di sconforto, in cui era consapevole della gravità della sua malattia recidivante, che ne avrebbe comportato la morte.

Non si tratta affatto di una prospettiva irragionevole.

In questo processo – così come in un precedente interrogatorio[471] – Bellini ha avanzato dubbi sulla credibilità della chiamata in reità da parte di Maggi e Bartoli, asserendo essere inverosimile che Maggi avesse incontrato suo fratello alla stazione di Reggio Emilia un mese e mezzo prima della sua morte, posto che Guido ebbe una lunga fase di malattia, a cagione di un melanoma ad una gamba, nel corso della quale venne operato e venne ricoverato in ospedale e, quando tornò a casa, non era più in grado di deambulare. Poco tempo dopo morì.

Bartoli ha collocato la data del colloquio tra Maggi e Guido Bellini circa due mesi prima della morte del Bellini, avvenuta il 29.4.1982, quindi verso la fine di febbraio 1982; per contro, Maggi nella deposizione del 21.4.1983, ha datato tale incontro ad un mese e mezzo prima del decesso, quindi all'inizio di marzo 1982.

Quale che sia la datazione corretta - ma alla Corte pare preferibile quella offerta dal colui che per primo ebbe la notizia, ovvero Maggi - la data dell'incontro non appare assolutamente in contrasto con la degenza di Guido Bellini presso il nosocomio, ove fu ricoverato prima di morire.

Va osservato che Guido Bellini fu ricoverato in ospedale dal 26.3.1982 fino al 6.4.1982[472].

[471] Si tratta dell'interrogatorio reso in data 18.11.1999 davanti alla Procura della Repubblica di Bologna.
[472] Cfr. gli atti acquisiti presso la clinica San Marco di Zingonia.

Inoltre, egli era stato in carcere sino al 6.2.1982 e in seguito, in data **18.2.1982** propose un'istanza al giudice istruttore del Tribunale di Reggio Emilia per ottenere la revoca del provvedimento emesso in tale data (libertà provvisoria con obblighi), affinché potesse svolgere un'attività di lavoro ad Ancona, quale tecnico della società BEL-CO.

L'istanza fu parzialmente accolta e il giudice istruttore autorizzò Bellini a recarsi ad Ancona per lavoro nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, mantenendo gli obblighi residui.

Dunque, dal contenuto dell'istanza emerge che alla data del 18.2.1982 Guido Bellini era in condizioni di salute tali da consentirgli di recarsi ad Ancona per svolgere attività di lavoro.

Appare allora conseguente ritenere che un paio di settimane dopo egli fosse anche nelle condizioni di recarsi alla stazione della città in cui risiedeva e di intrattenersi a parlare con Maggi.

Dunque, l'osservazione difensiva di Bellini sul punto appare priva di pregio.

Venendo a **Gianfranco Maggi**, sotto il profilo relativo all'**attendibilità intrinseca** del dichiarante, si deve osservare, anzitutto, come le sue dichiarazioni, soprattutto quelle rese in data 21 aprile 1983, debbano ritenersi caratterizzate, oltre che da spontaneità, da specificità e completezza, con la precisazione che tale ultimo requisito, in questo caso, debba essere valutato tenendo conto che si tratta di informazioni provenienti da un terzo e che, dunque, il carattere dettagliato va inteso in senso relativo.

Va anche osservato che molti dei profili narrati non possono costituire frutto di mera immaginazione del Maggi, ma per la loro peculiarità e specificità non possono che essergli stati narrati soltanto da una persona molto vicina a Paolo Bellini, come poteva essere il fratello (ci si riferisce ad es., quanto alla prima deposizione, all'episodio del travestimento di Bellini da frate, ideato da Don Artoni; quanto alla seconda, allo schiaffo dato da Bompani a Paolo Bellini ed al connesso tema del logoramento dei rapporti con Ugoletti; ai particolari logistici sulla strage; alla conoscenza di personaggi che vivevano in Sudamerica, ecc.).

Anche il particolare della doglianza da parte di Guido Bellini di avere dovuto intraprendere un percorso criminale per far fronte alle ingenti spese che la latitanza del fratello comportava, appare un aspetto molto realistico, che acuisce la credibilità sia di Maggi, sia del suo interlocutore.

Quanto ai profili di non credibilità del testimone evidenziati dal giudice istruttore nella citata sentenza di proscioglimento di Paolo Bellini, la prima affermazione era ovviabile esaminando attentamente la deposizione resa da Maggi in data 21.4.1983, da cui già

emergeva che le persone coinvolte nell'attentato erano soltanto cinque, perché Massagrande non faceva parte del gruppo.

In ogni caso, ciò è stato confermato anche da Bartoli in questo processo, essendo emerso che con ogni probabilità era stato lui a riferire erroneamente della presenza di Massagrande nel gruppo degli attentatori, mentre in seguito riconobbe che Maggi gliene aveva parlato soltanto per dirgli che l'ordinovista veneto aveva aiutato Bellini durante la sua latitanza in Sud America.

L'aver riferito Maggi che Ugoletti era presente (e detenuto) quando si verificò l'episodio dell'alterco tra Bompani e Bellini, potrebbe anche costituire il frutto di un malinteso da parte del dichiarante, ricordando male quanto appreso da Guido Bellini o da altri, essendo emerso che Ugoletti non era detenuto a Reggio Emilia nel 1981.

Tuttavia, la versione resa potrebbe conservare parte della sua veridicità, nel senso che l'errore potrebbe riguardare unicamente la presenza di Ugoletti al momento dell'episodio, non anche la circostanza che Ugoletti avesse rivelato la reale identità di Da Silva a Bompani, ciò che poteva avere fatto anche tempo prima dell'internamento in carcere di Bompani.

Tra l'altro, quest'ultimo confermò all'epoca che vi fu la lite con Bellini (il particolare emerge dalla sentenza del G.I. di Bologna, che lo sentì come testimone).

Si deve ritenere che Maggi abbia riferito il vero anche in relazione all'alibi fornito da Cristina Borghini all'Ugoletti.

Si è detto, al riguardo, che non vi è certezza che la donna abbia consapevolmente mentito sul fatto che Ugoletti avesse dormito dalla madre a Reggio Emilia la notte del 1° agosto 1980; tuttavia, dal suo punto di vista, Sereno Vezzani poteva ragionevolmente essere indotto a ritenere che la donna avesse mentito per salvaguardare colui che nel frattempo era diventato suo marito.

Devono, poi, ritenersi credibili le rivelazioni di Maggi Gianfranco in ordine a Delle Chiaie, Orlando e Massagrande, persone delle quali è lecito ritenere che egli non sapesse nulla.

Al riguardo va detto che, dopo avere ricevuto dette dichiarazioni, gli inquirenti interpellarono i vari servizi di sicurezza (SISMI, SISDE, UCIGOS), apprendendo che Delle Chiaie ed Orlando si erano stabiliti da anni in Sud America e che non erano emersi eventuali loro spostamenti in Italia in epoca anteriore al 2 agosto 1980.

Sia consentito replicare che non poteva ritenersi un problema per personaggi del calibro di Delle Chiaie ed Orlando - in ragione dei mezzi a loro disposizione e delle conoscenze

privilegiate con gli ambienti dell'*Intelligence* - raggiungere il nostro Paese muniti di documenti falsi, così come prima di loro avevano fatto efficacemente molti altri terroristi neri e, per stare più vicino ai fatti narrati, lo stesso Paolo Bellini.

Dunque, una simile asserzione non può essere ritenuta di per sé irragionevole.

Orbene, l'accostamento di Paolo Bellini a Stefano Delle Chiaie costituisce un profilo credibile, vista la pregressa militanza del primo nel movimento di *Avanguardia Nazionale*, facente capo al predetto e il legame con altri soggetti aventi con Delle Chiaie un rapporto privilegiato (come Piero Carmassi; Franco Mariani, difensore di Delle Chiaie; Stefano Menicacci, anch'egli divenuto in seguito avvocato di Delle Chiaie e socio di quest'ultimo in un'attività commerciale tramite la società Intercontinental Export Company s.r.l.)[473].

Va detto che proprio l'accostamento di Bellini a Delle Chiaie da parte di Maggi costituisce conferma e riscontro assolutamente univoco al criterio di giudizio adottato in precedenza e che vuole il collegamento di Bellini alla strage proprio attraverso il Delle Chiaie e attraverso i servizi che con quest'ultimo erano collegati. Tutto in questa ricostruzione si tiene senza incoerenze e contraddizioni.

Alla stessa valutazione di credibilità deve pervenirsi quanto all'indicazione del nominativo di Orlando, il quale deve ritenersi riferibile, pur in assenza di indicazione del nome, al noto Gaetano Orlando, estremista di destra appartenente al MAR (*Movimento Armato Rivoluzionario*), che Bellini aveva conosciuto quando si era recato in Paraguay e con cui aveva intrapreso addirittura un'attività commerciale, nella quale aveva preferito fare figurare il fratello Guido.

Si osservi che nella prima dichiarazione resa ai magistrati in data 15.3.1983, Maggi si soffermò sul fatto che, secondo quando a lui riferito da Guido Bellini, così come Stefano Delle Chiaie, anche Gaetano Orlando aveva dato a suo fratello degli "*aiuti considerevoli*".

Ulteriore garanzia dell'attendibilità del testimone discende dal fatto che Gianfranco Maggi, soggetto estraneo a determinati ambienti, non poteva disporre di informazioni così precise su personaggi come Delle Chiaie, Massagrande ed Orlando e sulle loro relazioni con Paolo Bellini, se non per averle ricevute ad una persona prossima a quest'ultimo.

Nel suo complesso, la deposizione di Maggi va esente da vizi logici e da incongruenze.

[473] Cfr. la deposizione dell'isp. Peroni, trascrizione ud. 1.7.2021, pagg. 35 e 36; deposizione dell'avv. Menicacci trascrizione ud. 6.10.2021.

Occorre poi osservare che alcune incertezze del testimone possono essere spiegate, se si tiene conto che parlava di cose che gli erano state riferire da una persona, circa due anni prima.

L'unico profilo per il quale si può avanzare qualche dubbio è costituito dal fatto che, mentre la seconda deposizione è lunga e dettagliata, la prima deposizione è stata di diverso tenore e il coinvolgimento di Guido Bellini quale fonte del racconto era stato limitato soltanto ad alcuni aspetti (i rapporti in Sudamerica con i citati neofascisti).

In realtà, tale divergenza può essere spiegata.

Nella prima dichiarazione Maggi non se la sentì di raccontare tutto ciò che sapeva, probabilmente perché ebbe paura delle conseguenze che avrebbe avuto nell'accusare Bellini.

Bartoli ha, infatti, credibilmente riferito che Maggi gli disse che non avrebbe mai sottoscritto determinate dichiarazioni.

Di ciò si rese ben conto il Procuratore Bevilacqua, il quale pensò di fare collocare nella sua cella Bartoli. Maggi, probabilmente rassicurato da tale presenza, si abbandonò a delle confidenze.

Posto che Bartoli mise per iscritto quanto gli aveva riferito il compagno di cella, Maggi si sentì spronato e, in qualche modo anche tenuto, a rivelare tutto ciò che sapeva.

D'altra parte, si deve osservare come le dichiarazioni rese nell'una e nell'altra deposizione non siano tra loro in contrasto, ma, anzi, si completino reciprocamente.

Non si deve dimenticare che Bartoli all'epoca riferì di avere anch'egli ricevuto le confidenze di Ugoletti circa il guadagno, all'epoca eclatante, di 100 milioni di lire, pure senza che l'interessato gli avesse riferito la controprestazione richiesta.

Quanto, infine, all'**attendibilità estrinseca,** le dichiarazioni di Maggi (e di riflesso quelle di Bartoli) sono supportate da riscontri obiettivi numericamente e qualitativamente importanti, scaturenti per lo più da dichiarazioni di altri testimoni, con i quali tra l'altro egli non aveva alcuna relazione, quali:

- l'accertata presenza di Paolo Bellini presso la stazione felsinea in concomitanza con l'esplosione, avvalorata dalla caduta del suo alibi per opera della testimone Maurizia Bonini e consolidata dal riconoscimento operato dalla stessa e dalle risultanze della consulenza tecnica fisionomica;

- la presenza di Ugoletti a Bologna la mattina del 2 agosto (e durante la notte tra l'1 ed il 2 agosto), riferita da Maggi, è stata confermata da Tommasi Triestina, la quale svegliò l'uomo e lo avvisò di una telefonata da parte di Guido Bellini;

- detta presenza è ulteriormente corroborata da una confidenza che Maggi ricevette direttamente da Ugoletti alcuni giorni dopo la strage, quando disse che aveva assistito ad un "macello"; si tratta, dunque, di un'ulteriore testimonianza *de relato* alla quale non vi è ragione di non attribuire credibilità;

- l'accostamento tra Paolo Bellini e **Luciano Ugoletti** appare calzante, posto che in quel periodo i due erano inseparabili, sia personalmente, come dimostra la deposizione della Tommasi, sia "professionalmente", avendo lo stesso imputato ammesso di avere compiuto furti insieme a lui in Svizzera; anche la documentata permanenza di Ugoletti a Foligno, nello stesso albergo in cui dimorava Roberto Da Silva, appare legata ad imprese criminose;

- l'avere accertato, anche tramite la deposizione di Sereno Vezzani, che Ugoletti la notte del 1° agosto non dormì dalla madre a Reggio Emilia, come aveva detto Cristina Borghini;

- la prospettiva che l'azione criminosa fosse stata commessa da Bellini e Ugoletti dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro, che ben si coniuga con la prospettiva di una etero-direzione dell'attentato terroristico, come si è sostenuto nella prima parte di questa trattazione;

- il conforto documentale e testimoniale (cfr. la deposizione di Antonio Marotta e Raffaele Ponzetta, nonché l'annotazione redatta nel 1982 da quest'ultimo) dell'esistenza di relazioni privilegiate nell'anno 1979 di Paolo Bellini con Delle Chiaie ed Orlando, nei confronti dei quali egli aveva certamente anche un debito di riconoscenza per gli aiuti ricevuti;

- il fatto che Elio Massagrande, *ex* esponente di vertice di *Ordine Nuovo*, costituisse un punto di riferimento per tutti gli estremisti di destra rifugiati in Sudamerica, conseguenza questa del prestigio acquisito in seno a quel regime dittatoriale, in ragione della vicinanza al generale Stroessner e dell'amicizia vantata con il capo della polizia paraguayana, tanto che egli era divenuto istruttore dei paracadutisti[474]; dall'altro lato, viene in rilievo il fatto che Bellini, per fuggire in Sudamerica, utilizzò un passaporto falso a nome Lamberto Barberio, lo stesso che anni prima aveva utilizzato proprio Massagrande;

- la relazione tra Elio Massagrande e Gaetano Orlando, sottolineata da Maggi, trova conferma nelle dichiarazioni rese in data 13.11.1992 dallo stesso Orlando, che confermò la loro frequentazione ad Assunciòn;

- l'attribuzione a Bellini del ruolo di conducente dell'automobile con cui erano stati accompagnati alla stazione i terroristi e poi portati via nonché di organizzatore di una casa

[474] Sul punto si veda la deposizione resa da Paolo Marchetti all'udienza del 10.11.2021)

per nascondersi appare congeniale per chi avesse abitato per lunghi periodi a Bologna, come aveva fatto Ugoletti e in parte anche Bellini, e conoscesse il territorio;

- infine, l'asserzione che l'imputato avesse reperito in Toscana l'ordigno e lo avesse condotto a Bologna, trova parziale, ma significativo, riscontro nell'intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi, il quale attribuì analoga azione al più volte citato "*aviere*", che si deve logicamente identificare in Paolo Bellini, e ciò non solo in ragione dei brevetti di volo conseguiti dall'imputato, ma anche per il preciso riferimento al contatto con il padre, figura che, per la sua innegabile prossimità ai gruppi di estrema destra ed a organizzazioni occulte, si attaglia straordinariamente alla figura di Aldo Bellini.

Circa tale ultimo profilo, si deve osservare che Carlo Maria Maggi fece riferimento ad una notizia appresa "*nei nostri ambienti*" e ciò potrebbe indurre a ritenere a quelli da lui generalmente frequentati, ovvero quelli di *Ordine Nuovo* veneto.

Occorre, però, considerare che Maggi era stato detenuto per diversi mesi insieme a Sergio Picciafuoco (cfr. il capitolo dedicato a quest'ultimo), con il quale aveva instaurato un rapporto di profonda amicizia, come emerge anche dalla corrispondenza che è stata prodotta nel giudizio.

Si deve, pertanto, ritenere che se, come si è indotti a credere, Picciafuoco avesse fatto parte del commando terroristico, potrebbe essere stato proprio lui a riferire a Maggi della compartecipazione di Paolo Bellini.

L'unico aspetto che non ha trovato una diretta conferma è la circostanza che Sereno Vezzani fosse al corrente dei fatti relativi alla strage e che li avesse appresi dalla Borghini, posto che Vezzani ha negato tutto ciò, sia all'epoca sia oggi.

Tuttavia, rileggendo in modo attento la prima deposizione di Maggi (cfr. parte finale) appare chiaro come Vezzani si fosse limitato ad esternargli non un fatto obiettivo appreso da qualcuno, ma una propria opinione personale sulla partecipazione di Bellini alla strage (*"Vezzani mi disse che secondo lui nella strage c'entravano tanto l'Ugoletti che il Bellini..."*), che forse non si è sentito di replicare durante il suo esame dibattimentale, sia pure assumendo che all'epoca erano circolate voci sul coinvolgimento di Bellini nella strage.

Non può mancare di osservarsi che il fratello del testimone (Luigi Vezzani) venne assassinato nel 1992 dall'imputato; è possibile che il testimone abbia avvertito l'effetto intimidatorio di tale gesto e che abbia temuto di dire quanto sapeva.

Quanto alla figura di Bartoli, egli ha confermato in questo processo quanto scrisse e dichiarò all'epoca e il fatto di *"avere qualche incertezza, ora, sulla veridicità di quelle*

informazioni, visto che dopo tanto tempo siamo ancora in alto mare con questo processo" non cambia il quadro delle sue accuse, delle quali egli a suo tempo si dimostrò fermamente convinto (cfr. la missiva inviata alla Gazzetta di Reggio).

Occorre osservare che il memoriale e la sua deposizione valgono unicamente per confermare il fatto che Maggi gli disse le stesse cose che poi riferì nella sua seconda deposizione nell'aprile 1983.

Nonostante l'enfasi che è stata attribuita al ruolo di Bartoli, non si tratta di un elemento di riscontro contenutistico della dichiarazione di Maggi, perché ovviamente la fonte del primo era sempre il secondo, ma certamente si tratta di una deposizione che acuisce in qualche modo la credibilità del Maggi.

8.6. Considerazioni conclusive

Nei messaggi *WhatsApp* scambiati con la *ex* moglie ed altri parenti nel maggio 2019, una volta appresa la notizia della riapertura delle indagini, Bellini chiese alla donna di reperire per lui dei documenti ritenuti utili per apprestare le proprie difese in questo processo.

Appare significativo il fatto che nel frangente inviò alla coniuge il verbale contenente le dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi nell'aprile 1983.

L'interesse di Bellini era quello di trovare elementi per mettere in evidenza la non credibilità di quanto Maggi sosteneva essergli stato riferito dal fratello Guido.

Egli era giustamente preoccupato per il contenuto di quelle dichiarazioni.

Perché nel loro complesso le dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi (e Dino Bartoli) si risolvono in un'ulteriore elemento indiziario a carico di Paolo Bellini, posto che in ragione di esse egli è stato ancora una volta collocato alla stazione di Bologna il mattino del 2 agosto 1980, in piena convergenza con gli elementi indiziari e logici in precedenza esaminati, ed inoltre è stato inquadrato come soggetto che prese parte al commando terroristico e che assunse un preciso ruolo di natura logistica, consistente nel trasporto dell'ordigno da un luogo ad un altro e nel servizio di "accompagnamento" degli altri componenti del commando per e dalla stazione di Bologna.

I nominativi degli altri componenti del nucleo sono in piena sintonia non solo con l'ideologia abbracciata in gioventù da Bellini, e peraltro mai abbandonata, essendo presente il *leader* carismatico di *Avanguardia Nazionale*, ma anche con il senso di riconoscenza che egli, per forza di cose, nutriva verso coloro che lo avevano aiutato, materialmente ed economicamente, come Gaetano Orlando.

Quanto alla figura del non meglio precisato uomo tedesco, si tratta di un'affermazione così peculiare da non potere che essere ritenuta realistica, dovendo escludere che Maggi potesse avere un'immaginazione così fervida.

Per la verità, la partecipazione di uno straniero non deve stupire più di tanto.

Infatti, è noto che il *buen retiro* paraguaiano dei neofascisti italiani fosse condiviso da numerosi ex criminali nazisti, come da altri estremisti di destra o *ex* legionari di diverse nazionalità.

Basti ricordare che l'*ex* amico di Bellini Piercelso Mezzadri nel 1975 emigrò in Paraguay, dove ad Asunción aprì un ristorante-pizzeria denominato "Vecchia Parma", insieme ad un *ex* ufficiale tedesco[475].

Analoghe relazioni possono essere attribuite a Delle Chiaie, Massagrande ed Orlando.

Si deve tenere a mente che all'epoca la collaborazione tra estremisti di analogo orientamento politico aventi diversa nazionalità era all'ordine del giorno, basti pensare all'attività di molti neofascisti italiani a favore dei regimi dittatoriali sudamericani o alla collaborazione tra vari estremisti europei nell'ambito della già ricordata *Aginter Press*.

Infine, emerge da tali dichiarazioni per la prima volta un profilo di natura retributiva riguardo alla partecipazione all'azione stragistica, che appare in linea non solo con l'idea di un coordinamento posto ad un livello superiore e come tale capace di farsi carico anche dal punto di vista economico di un determinato evento, ma anche con la personalità di Paolo Bellini, il quale per una consistente parte della sua vita successiva ha assassinato persone dietro il pagamento di un corrispettivo.

[475] Il dato emerge dal libro di Giovanni Vignali, "L'uomo nero e le stragi".

CAP. 9 - LA VICENDA PERSONALE E CRIMINALE DI BELLINI

9.1. Premesse

A questo punto occorre riavvolgere il nastro e ritornare indietro nel tempo, per raccontare la storia di Paolo Bellini.

Perché proprio dal suo contesto familiare e relazionale, dalle sue inclinazioni, dalla sua personalità, dalle protezioni di cui ha goduto nel corso del tempo e dalla sua vicenda criminale si traggono indicazioni di straordinaria importanza per comprendere le ragioni per le quali egli era in un certo senso un "predestinato" a partecipare alla strage della stazione felsinea.

La narrazione della storia del personaggio, inoltre, appare indispensabile per meglio comprendere gli argomenti che saranno trattati nei capitoli successivi, i quali attengono alle relazioni dell'imputato con gli ambienti della destra eversiva, con i servizi segreti, nonché con determinati personaggi di assoluto rilievo.

Paolo Bellini è stato soprannominato da certa stampa sensazionalistica "*Primula Nera*".

L'accostamento tra un fiore caratteristico della primavera e il colore nero è stridente.

Si tratta, in ogni caso, di una definizione impropria e comunque poco consona, perché, essendo tutta incentrata sulla dimensione politico-eversiva del personaggio, coglie soltanto una delle molteplici sfaccettature della sua camaleontica esistenza, incapace di coglierne altre.

Si è di fronte, infatti, di un personaggio complesso, che sfugge ad ogni intento definitorio, essendo nel corso della sua vita passato attraverso molteplici esperienze, dalle operazioni di "spionaggio" internazionale, svolte in giovane età, alla stagione degli "anni di piombo", dall'esperienza in America Latina al periodo dei furti di mobili antichi, dalla carcerazione in vari istituti penitenziari, al divenire un interlocutore privilegiato di Cosa Nostra, per arrivare, infine, al periodo in cui mise al servizio della 'ndrangheta la sua dote migliore, l'arte di uccidere[476].

[476] Nel libro di Roberto Vignali "*L'uomo nero e le stragi*", è riportata una frase significativa pronunciata dal dott. Pier Luigi Vigna, che aveva avuto contatti diretti con Bellini quale collaboratore, in un'intervista alla Gazzetta di Reggio del 21 ottobre 2009, che appare emblematica poiché in qualche modo descrive la figura dell'imputato, anticipando alcuni temi fondamentali: *«Come collaboratore ha reso un buon servizio, permettendo di far luce su ciò che accadde, dapprima nei suoi colloqui in Sicilia, poi in tutto il Paese scosso dai boati. Un uomo che ha saputo inserirsi in un ventennio di vicende criminali italiane perché ha le*

Un uomo capace di uscire indenne da ogni situazione, anche la più critica e fallimentare che potesse essere, per gettarsi a capofitto in una nuova impresa criminale, senza apparenti cali di tensione e sempre con entusiastica adesione.

Un trasformista del crimine, ma anche uno spietato mercenario, agevolato nell'esecuzione dei suoi compiti dalla lucida risolutezza e dall'assenza di ogni senso morale.

Appare opportuno ripercorrere, in modo necessariamente riassuntivo, la vita di Paolo Bellini, avendo cura di osservare come molti degli aspetti qui trattati saranno richiamati e approfonditi nei paragrafi successivi, in quanto necessari non solo per comprendere l'indole criminale di Paolo Bellini, ma anche per attingervi direttamente elementi indiziari circa la responsabilità dell'imputato per la strage della stazione ferroviaria bolognese.

Si presta particolarmente a ripercorrere la vicenda umana di Paolo Bellini l'inesauribile deposizione di **Antonio Marotta**[477], Dirigente della Digos presso la Questura di Bologna, incaricato dalla Procura generale di svolgere accertamenti a partire dal 2018 sul nuovo tema di indagine relativo ai mandanti della strage.

Egli svolse, altresì, tutte le attività successive (intercettazioni, perquisizioni e analisi di documenti) conseguenti agli esiti di tale prima delega. In particolare, tra i numerosissimi nominativi da esaminare vi era quello di Paolo Bellini.

Vennero acquisiti ed esaminati quindi tutti gli atti relativi a Bellini presenti presso la Questura di Bologna; la Questura di Reggio Emilia; la Direzione Centrale Polizia Prevenzione e, laddove vi fossero sviluppi investigativi che riguardavano altri uffici, presso le altre Digos.

Una volta eseguita l'opera di acquisizione e verifica dei documenti, vennero sviluppate ulteriori indagini sulle utenze telefoniche, sulle residenze e domicili e su tutto ciò che poteva essere collegato a Paolo Bellini.

Dunque, la deposizione del dott. Marotta è esplicativa degli accertamenti svolti su una pluralità di documenti nell'ambito delle indagini demandate al testimone e anche di ulteriori attività di indagine che verranno via via indicate.

---

caratteristiche ideali del mercenario della malavita: sangue freddo nell'uccidere, fantasia, sa pilotare gli aerei, conoscenza delle lingue, oltre al fatto che ha sempre mantenuto contatti con le fonti investigative».

[477] Il Dirigente della Digos è stato sentito a più riprese, nelle udienze del 29.9.2021, 6.10.2021 e 8.10.2021.

Ciò vale per le diverse epoche in cui si è snodata la vicenda personale di Paolo Bellini, che appare opportuno distinguere in sotto-paragrafi, seguendo un ordine cronologico degli accadimenti.

9.2. Una famiglia vendicativa e i primi approcci con la destra eversiva (1971-'74)

Nato nel 1953 da padre gestore di un albergo e da madre casalinga, Paolo Bellini era cresciuto secondo i dettami di un'educazione medio-borghese, caratterizzata però dall'autoritarismo del padre Aldo, *ex* paracadutista della Folgore che aveva combattuto nella seconda guerra.

Quest'ultimo gestiva un albergo in località Mucciatella di Quattro Castella (RE), ove in una casa adiacente abitava la famiglia.

Dopo il servizio militare, Paolo Bellini occupava il suo tempo facendo l'autista del pullman che portava i bambini delle scuole, ai corsi di nuoto organizzati nella piscina dell'albergo di famiglia (lo ha ricordato il teste Sereno Vezzani).

Sogno nel cassetto: ottenere un brevetto come pilota di aereo.

La spensieratezza di quegli anni veniva turbata, però, dall'avvento dell'eversione di sinistra, in una città che costituiva una roccaforte del PCI.

Paolo Bellini, anche in ciò seguendo le orme del padre, avvertì il problema e iniziò a frequentare la Giovane Italia, un'appendice giovanile del MSI.

Erano gli anni degli scontri di piazza, da cui non andò esente nemmeno Reggio Emilia.

Ma l'ambiente del MSI stava troppo stretto a Paolo Bellini, che giudicava evidentemente la linea del partito troppo moderata, nella profonda convinzione che una "vera destra" non esistesse più.

Proprio a questa fase di transizione si riferisce il primo episodio su cui il testimone Marotta si è soffermato. Si tratta del rapporto giudiziario della Questura di Reggio Emilia (n. 28.733) diretto alla Procura della Repubblica e relativo all'arresto di **Roberto Leoni**, in relazione al tentativo di compiere un attentato alla sede del Movimento Sociale Italiano di Reggio Emilia la notte del 14 settembre 1971.

In particolare, un vigilante notò un ragazzo con un maglione rosso – poi identificato in Roberto Leoni, all'epoca segretario della *Giovane Italia*, movimento giovanile del MSI – depositare un oggetto davanti alla sede del partito, che si accertò poi contenere dell'esplosivo. Nello stesso contesto venne avvistato anche un altro ragazzo – poi identificato in Paolo Bellini – passare a bordo di una motocicletta ed osservare verso la sede del MSI.

Roberto Leoni venne arrestato, mentre Paolo Bellini fu soltanto segnalato.

Il processo si svolse dieci giorni dopo e si concluse con una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Giova osservare come tale esito dipese anche dalla deposizione resa nel processo da Paolo Bellini, in veste di testimone, il quale riferì di avere visto passare dalla sede un ragazzo diverso da Leoni, che egli ben conosceva.

A seguito di questo episodio, sia Roberto Leoni che Paolo Bellini furono espulsi dal Movimento Sociale Italiano[478].

Il testimone è passato poi a commentare un rapporto giudiziario datato 22 marzo 1972 della Squadra Mobile di Reggio Emilia a carico di Aldo Bellini (n. 22.776), padre dell'imputato, che venne tratto in arresto per il tentato omicidio aggravato in danno di Pio Belli, suo creditore.

In particolare, Aldo Bellini tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70 era proprietario di una struttura alberghiera con annessa piscina e campi da tennis (la più volte citata Mucciatella), la quale venne in tale periodo ristrutturata e ricostruita con conseguente notevole impegno economico per lo stesso.

Pio Belli era un imprenditore che fu coinvolto nella ristrutturazione e venne incaricato di svolgere un'attività di tinteggiatura della struttura. La sera del 22 marzo 1972 egli si recò malauguratamente alla Mucciatella, pretendendo di ottenere il pagamento del suo credito.

In tale occasione si scatenò una lite, che vide Aldo Bellini accoltellare il Belli.

Intervennero le forze dell'ordine che arrestarono Aldo Bellini, il quale finì in carcere e venne poi scarcerato il successivo 9 ottobre 1972.

L'episodio è importante perché condusse ad un ulteriore aggravio della situazione economica della famiglia Bellini, la quale provocò una serie di conseguenze.

Fra i creditori che avanzarono anche in sede civile le proprie pretese vi era una cooperativa di vari imprenditori detta "Cooperativa Muratori Santa Vittoria".

In questo contesto, il legale della famiglia Bellini, l'avvocato Luigi Vezzosi, cercò di trovare una mediazione con i creditori al fine di poter soddisfare le richieste ed evitare ulteriori conseguenze processuali.

L'accordo dallo stesso trovato prevedeva la vendita di un terreno al fine di incassare una determinata somma e soddisfare una parte dei creditori. Esso fu inizialmente accettato da

[478] La figura di Roberto Leoni sarà richiamata con riferimento ai fatti relativi all'avvocato Luigi Vezzosi ed all'omicidio di Alceste Campanile, cui prese parte.

Aldo Bellini ma, successivamente alla scarcerazione, quest'ultimo vendette il terreno senza soddisfare i creditori.

Per tale motivo, l'avvocato della famiglia Bellini rinunciò all'incarico, ma commise poi la leggerezza di accettare di patrocinare uno dei creditori di Aldo Bellini. Ciò comportò il verificarsi di vari episodi di intimidazione nei confronti dell'avvocato Vezzosi, prima, e dell'avvocato della cooperativa Muratori (Dino Felisetti), poi, che furono oggetto di vari rapporti giudiziari, in cui i principali sospettati erano Aldo Bellini e i due figli Guido e Paolo.

Un primo episodio si verificò il 7 ottobre 1973 quando un **ordigno** venne collocato davanti all'abitazione dell'avvocato **Luigi Vezzosi** e scoppiò nella notte provocando il danneggiamento dell'abitazione e il ferimento della domestica.

Un altro episodio si verificò l'11 dicembre 1973 quando venne incendiato un casolare con annesso un fienile di proprietà dell'avvocato Vezzosi.

Un ultimo episodio si verificò il 19 ottobre 1974, quando venne incendiato lo studio dell'avvocato Vezzosi, e in particolare le pratiche dove erano conservati gli atti della famiglia Bellini. Qualche giorno prima del fatto, l'avvocato aveva ricevuto anche la visita di Aldo Bellini al fine di trovare una possibile conciliazione della controversia.

Di tutti questi eventi si dà conto in un rapporto del novembre del 1974 (nr. 796/9) dei Carabinieri di Reggio Emilia.

La responsabilità della famiglia Bellini per le condotte sopra descritte sarebbe poi stata confessata dallo stesso Paolo negli interrogatori resi davanti alla DDA di Firenze in data 1 e 2 febbraio 2005.

In tali occasioni egli mise in evidenza, in particolare, il ruolo del padre quale persona dal carattere estremamente forte, che impartiva direttive ai figli circa le azioni da compiere; dichiarò, inoltre, di aver provocato insieme a Roberto Leoni l'esplosione davanti all'abitazione e con il fratello Guido, l'incendio dello studio.

Appare rilevante, altresì, la circostanza – riferita sempre alla DDA di Firenze – secondo cui era stata utilizzata come tipologia di esplosivo della dinamite da cava proveniente da Massa e, nello specifico, reperita da Pietro Firomini, un militante di *Avanguardia Nazionale* in stretto legame con il *leader* del movimento in tale zona, Piero Carmassi [479].

Altri episodi ebbero come vittima l'avvocato **Dino Felisetti**, senatore del Partito socialista e legale della cooperativa Muratori Santa Vittoria, la quale vantava un credito di 47 milioni

[479] Detto esplosivo emergerà anche in altri episodi che riguardano Bellini.

nei confronti della famiglia Bellini. Il 5 ottobre 1974 vennero esplosi alcuni colpi di arma da sparo contro la finestra della camera da letto dell'abitazione dell'avv. Felisetti, cui seguirono un suono di citofono ed altri tre colpi di pistola (cfr. nota della Questura di Reggio Emilia del 25 novembre 1974 e rapporto nr. 706/09 dei Carabinieri di Reggio Emilia del 6 novembre 1976).

Anche in relazione a tale fatto, Paolo Bellini riferì dinanzi alla DDA di Firenze, confermando la circostanza della provenienza delle armi da Massa Carrara.

Il teste ha poi riferito di aver svolto delle verifiche sul fascicolo inerente il servizio militare prestato da Paolo Bellini dal 31 maggio del 1973 al luglio 1974.

In esso sono presenti gli atti, acquisiti dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nell'ambito dell'indagine sul furto di documenti presso il Distretto Miliare di Modena.

In particolare, viene in rilievo un rapporto dei Carabinieri del 13 gennaio 1982 e la nota numero 91/3. Si tratta di una nota in cui viene elencata l'acquisizione di atti presso il distretto militare di Modena. Fra questi atti si rileva il foglio matricolare e degli allegati allo stesso.

In particolare, vi è una scheda informativa, ove vengono indicati tutti i dati riferiti a Paolo Bellini, al tipo di lavoro svolto, al tipo di studi frequentati e tutte le indicazioni riguardanti la sua persona.

Al termine della prima pagina della scheda informativa, vi è un questionario, in cui viene chiesto se l'interessato ha qualche patentino, brevetto o diploma e si può constatare che vi è scritto a mano quanto segue: *"Ho frequentato corso paracadutista e pilota moto e ad elica civile senza conseguire brevetti"*.

Nella pagina successiva vi sono un'altra serie di domande, quale per esempio se l'interessato sapesse e la risposta annotata è *"sì"*, e con quale tipo di arma, e vi è scritto *"pistola"*, fino alla domanda *"Qual è il posto più lontano dove sei stato?"* e l'indicazione è *"Portogallo"*.

Il riferimento al Portogallo ha destato particolare attenzione nel teste, perché nelle dichiarazioni rese da Paolo Bellini davanti all'autorità giudiziaria di Bologna nel 1999 e a quella di Firenze nel 2005 si faceva riferimento ad un periodo trascorso in Portogallo su indicazione del padre, con riferimento ad una richiesta del Senatore del MSI Mariani (nato, come Aldo Bellini, nella città di Novellara) al fine di verificare la possibile presenza di estremisti italiani e collegamenti con eventuali estremisti operativi in Italia. Dunque, le dichiarazioni rese da Bellini in questo caso trovano riscontro documentale nella nota sopracitata.

Secondo quanto riferito dal teste, il 19 settembre 1974 – giorno in cui avvenne l'incendio presso lo studio dell'avvocato Vezzosi – Paolo Bellini fu oggetto di una perquisizione in quanto sospettato di ricettare del materiale rubato in delle ville e nella chiesa di Albinea.

La perquisizione ebbe esito negativo per quanto riguardava la ricerca di oggetti rubati, ma permise il ritrovamento di un biglietto che riguardava una specifica azione compiuta da gruppi della destra di Reggio Emilia nel maggio del 1974.

Il bigliettino ripercorreva una giornata di un gruppo di militanti, i quali si resero autori a Novellara di uno scontro fisico con giovani di sinistra, che stavano strappando dei manifesti e che vennero per tale motivo messi in fuga. Il manoscritto è firmato da un militante della *Giovane Italia* e del Movimento Giovanile di Reggio Emilia, di nome Antonio Sarzi Amadè.

Nella nota dei Carabinieri di Reggio Emilia n. 706/9 venivano riferiti altri tre episodi che si erano verificati nel circondario di Reggio Emilia.

In particolare, l'episodio del 2 gennaio del 1975 attiene al rinvenimento di **bombe di mortaio** presso una piscina a Moretto, località situata verso Mantova, dov'era in costruzione una piscina.

L'episodio venne collegato al tentativo di evitare che un imprenditore concorrente di Aldo Bellini, che gestiva una piscina presso il proprio albergo, potesse distrarre della clientela. Il teste ha aggiunto che l'episodio era stato citato da Bellini nell'interrogatorio del 2005, asserendo espressamente che nel frangente aveva agito su indicazione del padre.

Un altro episodio del 14 aprile 1975 riguarda il **danneggiamento** di una rete di recinzione di un confinante della famiglia Bellini, il signor Bonvicini.

L'ultimo episodio era costituito dall'**incendio** del 23 ottobre 1975 degli uffici della sede della cooperativa Muratori Santa Vittoria.

Entrambi gli episodi vennero collegati alla famiglia Bellini e, in relazione al primo, Paolo Bellini avrebbe poi reso dichiarazioni riferendo dell'acquisizione delle bombe di mortaio a Massa Carrara presso Pietro Firomini.

Il teste ha riferito poi su una serie di condotte, commesse dall'imputato tra la fine del 1973 ed il 1976 ai danni di **Carlo Lanzoni**, accusato dal primo di avere infastidito sua moglie nel periodo in cui svolgeva il servizio militare ed ella lavorava come cameriera nel ristorante del padre "Il Capriolo".

Tali fatti si erano sostanziati in un crescendo di azioni, a partire da alcuni tentativi di speronamento lungo le strade della provincia di Reggio Emilia e di telefonate di minaccia alla fine del 1973, fino a fatti più gravi, consistiti prima nell'esplosione di alcuni colpi di

pistola presso l'officina di Lanzoni il 30 ottobre 1975, e poi nella collocazione di un ordigno presso la stessa il 19 gennaio 1976, episodio a seguito del quale Bellini venne indagato per la detenzione e il porto dell'esplosivo. Quest'ultimo fece riferimento a tali episodi nelle dichiarazioni rese all'A.G. nel 2005, indicando Lanzoni come colui che aveva creato problemi con il corteggiamento della moglie.

Si deve osservare che negli anni successivi alla cessazione del rapporto con l'MSI (1973-74), Bellini cercò di contornarsi di altri giovani stanchi della politica sterile del partito di Almirante e indirizzati verso idee nuove e rivoluzionarie.

Si osservi che nel volgere di pochi anni, l'imputato era già in ottimi rapporti con esponenti di *Avanguardia Nazionale*, quali Piero Carmassi e Pietro Firomini, tanto da poter contare sulla fornitura di armi, esplosivi e bombe da mortaio, i quali però in una prima fase furono destinati non ad antagonisti politici, ma a persone colpevoli di essersi poste contro il volere del padre o di avere mancato di rispetto a qualche altro componente della famiglia.

9.3. Dall'omicidio Campanile al tentato omicidio Relucenti (1975-'76)

Il teste Marotta ha riferito poi in merito ad uno degli episodi più significativi della carriera criminale di Bellini, l'omicidio di **Alceste Campanile**, un giovane reggiano che, dopo avere militato nella *Giovane Italia* per un breve periodo – insieme a Paolo Bellini, del quale era anche amico – divenne esponente di Lotta Continua.

Egli venne ritrovato assassinato il 13 giugno 1975, in località Convoglio di Montecchio Emilia, in una zona isolata, lungo l'argine di un fiume, ucciso da due colpi d'arma da fuoco (calibro 7,65), uno alla nuca ed uno al torace, con modalità da vera e propria esecuzione in stile mafioso.

Le indagini non portarono ad alcun risultato, nonostante emersero diverse ipotesi investigative.

La vicenda di Alceste Campanile ritornò però di interesse investigativo nel 1999, quando Bellini venne arrestato il 4 giugno 1999 in seguito ad una sparatoria in un ristorante ed iniziò a collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni su una serie di omicidi commessi in passato, tra i quali quello di Campanile. Riferì che il giorno dell'omicidio aveva trovato Campanile casualmente per strada, mentre faceva l'autostop; lo aveva caricato in automobile e portato sul luogo del delitto e lì lo aveva freddato.

Il testimone Marotta ha ripercorso le vicende processuali, le quali trovano comunque riscontro nei verbali di interrogatorio resi dell'imputato nel 1999 e nel 2005, così come nella

sentenza del GUP di Reggio Emilia, prodotta in atti, con la quale Bellini venne giudicato per il delitto nel 2001.

Va subito osservato come nelle due dichiarazioni l'imputato rese due versioni parzialmente diverse, per quanto attiene al movente dell'omicidio.

Nel primo interrogatorio del 10 giugno 1999 vi fu una prima ammissione di responsabilità da parte di Bellini, che descrisse però un movente d'impeto per l'uccisione, quale reazione cioè ad un incendio avvenuto alla Mucciatella del quale Campanile era stato ritenuto responsabile.

Per contro, nelle dichiarazioni rese nel 2005 all'A.G. fiorentina, venne descritta una situazione affatto diversa, ovvero quella di un omicidio caratterizzato da un movente politico-eversivo, in risposta ad alcune azioni violente commesse nei confronti di esponenti dell'estrema destra che frequentavano il bar Cavour di Reggio Emilia e concepito anche in funzione dell'influenza che lo stesso avrebbe avuto sulle imminenti elezioni amministrative, in programma il 15 giugno 1975, ovvero due giorni dopo l'omicidio.

In tali dichiarazioni, l'imputato ammise di essere appartenente ad *Avanguardia Nazionale* e svelò i nominativi di altri appartenenti alla medesima organizzazione eversiva che avevano concorso con lui nell'ideazione e pianificazione dell'omicidio, cioè **Pietro Firomini, Franca Tanzi, Piercelso Mezzadri** e **Roberto Leoni**.

In particolare, l'organizzazione avvenne presso l'abitazione della coppia Tanzi-Mezzadri a Parma, i quali negli anni '70 erano titolari di un bar denominato "Bonanni", frequentato da estremisti di destra, che poi venne chiuso per problemi di ordine pubblico, collegati all'omicidio di Mariano Lupo, militante di *Lotta Continua*.

I predetti Tanzi e Mezzadri erano stati sospettati anche di eseguire volantinaggio per conto di *Avanguardia Nazionale* e comunque di essere in contatto con esponenti dell'estrema destra emiliana (in particolare, con Edgardo Bonazzi e Andrea Ringozzi, che vennero arrestati per l'omicidio di Mariano Lupo).

Inoltre, si riteneva che la Tanzi avesse rapporti con l'estremista Mario Tuti, avendo partecipato a diverse udienze del processo c.d. "Italicus", ove Tuti era imputato[480].

[480] In seguito, Tanzi e Mezzadri vennero anche indagati per il delitto di favoreggiamento di Paolo Bellini, in relazione ad un'intercettazione avvenuta nel gennaio-febbraio 1982 e ad una telefonata che Mezzadri effettuò dal Sudamerica alla moglie, in cui si raccomandava di cancellare un nominativo (quello di Roberto Leoni) da un'agenda in loro possesso.

Le armi, reperite come di consueto a Massa Carrara presso Pietro Firomini, erano tre e vennero consegnate a Bellini da Mezzadri. Bellini poi utilizzò per l'omicidio una Walter 775, la quale venne in seguito distrutta dallo stesso Firomini.

Il procedimento penale a carico di Bellini per il delitto di omicidio premeditato con finalità politica culminò con una sentenza che, pure riconoscendo la sua colpevolezza, in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche per la confessione resa, in regime di prevalenza con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, comportò una pronuncia di prescrizione del reato, conformemente alla disciplina all'epoca vigente, che attribuiva rilievo alla sussistenza di circostanze attenuanti e al conseguente giudizio di bilanciamento nella determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Evidentemente Bellini contava sul fatto di poter fruire della concessione delle attenuanti generiche, in virtù della sua confessione e scelse di rendere dichiarazioni in un momento in cui il delitto era ormai prescritto.

Il reato era stato contestato come commesso in concorso con tutti gli estremisti sopra citati (Firomini, Mezzadri, Tanzi e Leoni), ma nei loro confronti intervenne una pronuncia di archiviazione per non aver commesso il fatto; il GIP non mise in discussione la credibilità soggettiva del dichiarante Bellini, ma si limitò a rilevare l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dallo stesso rese[481].

Nella motivazione della sentenza, pure dandosi atto delle due diverse versioni rese dall'imputato, si aderiva sostanzialmente alla prospettazione di un movente di carattere politico, affermandosi che l'omicidio fu concepito ed organizzato in ragione della militanza di Campanile ad un'organizzazione politica contrapposta a quello di Bellini e dei suoi complici[482].

Si osservava anche come Bellini rivestisse a Reggio Emilia un ruolo attivo in seno ad *Avanguardia Nazionale*, occupandosi di azioni di reclutamento e selezione di giovani, per verificarne la disponibilità a commettere azioni violente.

Quanto alle ragioni della scelta di colpire proprio Alceste Campanile, il giudice reggiano osservava che lo stesso "*era ritenuto particolarmente attivo nei frequenti scontri di piazza tra giovani di destra e di sinistra; ucciderlo avrebbe dovuto in realtà produrre un altro e più*

[481] Cfr. la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia in data 18.5.2007 e il decreto emesso dal GIP in data 22.12.2008.

[482] Cfr. la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Emilia in cui si dà atto delle due diverse versioni rese da Bellini.

vasto effetto, ossia generare un clima di paura e sfiducia negli ambienti non solo giovanili della sinistra reggiana, in un momento in cui le elezioni amministrative erano alle porte e le stesse forze di sinistra apparivano in netta crescita"[483].

Si tratta della versione più credibile dei fatti, non reggendo ad un vaglio critico la tesi dell'omicidio dettato da ragioni di carattere puramente personale. D'altra parte, il movente politico ben si coniuga con l'interesse che Bellini aveva ad accreditarsi all'interno dei gruppi parmense e massese di AN e l'omicidio di un "compagno" poteva costituire per lui una svolta decisiva.

Si può congetturare che, mentre nel 1999 Bellini fosse restio a parlare della sua appartenenza ad AN, diversamente nel 2005 avesse capito di dovere offrire all'autorità giudiziaria maggiori garanzie circa la sua credibilità ed aveva deciso, quindi, di rivelare altre circostanze.

Un ulteriore episodio attiene al **sequestro di persona** a scopo di rapina avvenuto il 4 maggio 1976 ai danni di **Giuseppe Gualandri**, un commerciante frequentatore del ristorante "Il Capriolo". Le indagini svolte all'epoca portarono ad individuare **Giulio Firomini** e **Fulvio Cagetti** quali responsabili, sulla base delle indicazioni dello stesso Gualandri, che li riconobbe dalla visione delle fotografie fatte vedere all'epoca dalla Polizia Giudiziaria. Paolo Bellini venne indicato quale mandante, anche perché Gualandri frequentava e si attardava spesso presso il suddetto locale, di proprietà del suocero di Bellini.

L'episodio venne ricostruito nel rapporto della Squadra Mobile di Reggio Emilia in data 1° dicembre 1976, sulla base del quale la Procura della Repubblica di Reggio Emilia emise un ordine di cattura a carico degli estremisti di *Avanguardia Nazionale* Giulio Firomini (fratello di Pietro), Fulvio Cagetti e Paolo Bellini, a firma del Dott. Tarquini.

L'ordine non fu però eseguito, in quanto i predetti non vennero rintracciati, essendosi resi nel frattempo latitanti.

Il processo si concluse con l'assoluzione di Bellini e di Cagetti e con la condanna dei soli Giulio e Pietro Firomini a cinque mesi di reclusione per la detenzione di un proiettile per mitra.

In relazione a tale sequestro, tuttavia, Bellini confessò la propria responsabilità nelle dichiarazioni che rese alla Digos di Firenze nell'anno 2005.

Va sin d'ora osservato che Giulio Firomini e Fulvio Cagetti raggiunsero Bellini a Rio de Janeiro, ove si fermarono per un periodo. Firomini si trasferì poi in Paraguay, dove ebbe contatti con Gaetano Orlando, il quale fu poi messo in contatto con lo stesso Paolo Bellini per un'attività di import-export dal Paraguay verso l'Italia (cfr. le missive acquisite dalla Procura di Reggio Emilia dell'ottobre 1980).

Un ulteriore episodio riguarda il ristorante "**Il Capriolo**", gestito dal suocero del Bellini ed è legato a questioni familiari.

L'imputato, infatti, nel luglio del 1976 lasciò la moglie e la famiglia per andare a convivere con Giuseppina Niro, conosciuta dagli uffici di Polizia quale prostituta.

Tale evento provocò una reazione da parte della famiglia di Maurizia Bonini.

I litigi divennero sempre più frequenti, al punto che l'8 settembre 1976 vennero esplosi degli spari contro la serranda del ristorante.

L'intervento della Polizia portò poi al ritrovamento dell'arma utilizzata, identificata in un mitra di marca *Sten*, che proveniva sempre da Massa Carrara per il tramite di Pietro Firomini, il quale a sua volta lo aveva ricevuto da Piero Carmassi.

L'arma venne sequestrata, vennero disposti degli accertamenti tecnici e l'abitazione di Bellini venne perquisita. Quest'ultimo venne indagato in relazione ai reati di minaccia, danneggiamento e possesso illegale di armi.

Il difensore di Bellini fu inizialmente l'avvocato Luigi Corradi, al quale subentrò poi personalmente il senatore Mariani di Roma, a seguito di nomina del 25 novembre 1977.

Il procedimento si concluse con l'assoluzione di Bellini.

Egli, poi, riferì in merito a tali episodi nelle dichiarazioni rese all'A.G. di Firenze nel 2005.

Un ulteriore episodio riguarda la perquisizione eseguita ai danni di **Guido Boiardi** sulla base di una notizia proveniente da una fonte confidenziale, che portò al rinvenimento di 300 gr. di dinamite e delle munizioni calibro 38 e calibro 765, nonché degli inneschi da utilizzare per un'eventuale preparazione di un ordigno.

Boiardi dichiarò nell'immediatezza della perquisizione di averlo portato nella sua cantina prelevandolo da un nascondiglio posto nell'abitazione della Mucciatella di Paolo Bellini, all'epoca latitante. In relazione a tale fatto venne interpellata la Digos di Massa Carrara; la ragione è da correlarsi alla circostanza che l'episodio era successivo al deposito del rapporto sulla questione di Gualandri, che collegava Bellini a Firomini ed a Cagetti e le indagini portarono a ritenere che ci potesse essere una protezione da parte degli attivisti di Massa nei confronti di Paolo Bellini.

Il procedimento si concluse con una sentenza (n. 293 del 10 giugno 1977), con la quale Boiardi venne condannato ad un anno e sei mesi di reclusione; Bellini, essendo latitante, fu giudicato in seguito e venne ancora una volta assolto.

Dunque, fino alla fine del 1976 sostanzialmente Bellini l'aveva sempre fatta franca nei procedimenti penali che lo riguardavano.

Tuttavia, nella descritta *escalation* di violenza, Bellini era ormai fuori controllo ed i tempi erano ormai maturi perché egli commettesse un errore.

Ciò avvenne con il tentato omicidio di **Paolo Relucenti** (settembre del 1976), commesso con l'obiettivo di impedire la nascente relazione tra lo stesso e la sorella di Paolo Bellini.

Non si dispone della sentenza di condanna; il teste Marotta si è limitato a riferire che il fatto avvenne all'interno di un locale e nel frangente era presente anche Roberto Leoni[484].

La responsabilità di Bellini apparve fin da subito evidente, tanto che venne emesso nei suoi confronti un ordine di cattura dalla Procura di Reggio Emilia, che rimase però ineseguito perché da quel momento non si ebbero più notizie di Bellini sul territorio nazionale, fino al suo arresto.

9.4. Un uomo in fuga (1976 -'77)

Il predetto crimine segnò una svolta nella vita di Bellini.

In merito alla latitanza, il teste Marotta ha riferito che Bellini, dopo aver commesso il tentato omicidio di Relucenti, si spostò dapprima in Toscana dove venne ospitato da Pietro Firomini.

Quest'ultimo riuscì a procurargli un passaporto falso[485] e Bellini, dopo aver trascorso qualche settimana a Lecce, espatriò in Spagna, dove fu ospite due o tre giorni a casa di Piero Carmassi.

---

[484] Nel suo libro "L'uomo nero e le stragi" (pag. 29), l'autore R. Vignali, racconta così l'episodio:
"*La sera del 22 settembre 1976* un *ragazzo di ventitré anni sta scappando come un criminale comune: ha appena sparato alla schiena e nei testicoli a un commerciante d'auto romano, trentanovenne. Paolo Relucenti, soccorso all'ospedale di Reggio Emilia, è gravissimo. Paolo Bellini è entrato con la sua Volkswagen cabriolet fumo di Londra in un'officina per la fabbricazione di caschi per motociclette, il tettuccio nero abbassato. Non ha nemmeno salutato il titolare e gli altri due presenti, che conosce bene. Ha attirato a sé la vittima: "Ciao", poi ha estratto la pistola. Un primo colpo da tergo. Relucenti ha cercato di fuggire nel retrobottega, Bellini si è sbarazzato di uno degli amici, che cercava di fermarlo, quindi ha esploso altri tre colpi da un metro e mezzo di distanza: ha puntato alla colonna vertebrale e al bassoventre. I proiettili sono andati tutti a segno. È uscito senza dire nulla, sgommando lontano ...*".

[485] Nelle dichiarazioni rese da Bellini nel febbraio 2005 all'A.G. si fa riferimento ad un passaporto appartenente a **Barberio Alberto**. Secondo lo stesso imputato, tale passaporto sarebbe stato già usato, in ragione dei molti timbri, anche da Elio Massagrande. Il testimone ha riferito di avere effettuato delle ricerche sul

Dall'esame degli atti, secondo quanto riferito dal teste, emerge che Bellini raggiunse in seguito il Brasile, ciò quantomeno dal 22 novembre 1976, giorno in cui egli si presentò presso l'Ufficiale dello Stato Civile per il riconoscimento della sua identità come Roberto Da Silva.

Sempre dagli atti, emerge che nel medesimo periodo Bellini ebbe rapporti intensi con un cittadino italiano conoscente del padre Aldo, **Ugo Mistura**, latitante in Brasile dal 1973.

In particolare, quest'ultimo – residente, in Italia, a Fidenza – era stato indagato nell'ambito di una truffa ai danni dell'INPS di varie centinaia di milioni, a seguito della quale fece perdere le proprie tracce, trasferendosi a Rio De Janeiro.

Tale soggetto compare anche tra i testimoni che garantirono sulla sua identità, nell'atto pubblico dello Stato civile che gli riconobbe l'identità di Da Silva Roberto.

Da una nota della Digos di Massa Carrara, datata 1° luglio 1983, viene dato conto dei rapporti di Ugo Mistura con **Fulvio Cagetti**[486]. In essa si riferisce, cioè, che quest'ultimo, insieme a Firomini Giulio, all'epoca latitante, poteva aver trovato ospitalità a Fidenza nell'appartamento intestato ad un certo "Orzi Bruno", intrattenendo altresì legami con Franca Albanelli.

Gli accertamenti sviluppati successivamente dalla Digos di Parma evidenziarono che Franca Albanelli era l'*ex* moglie di Orzi, il quale, a sua volta, era in realtà un *alias* utilizzato dallo stesso Ugo Mistura. Dunque, emerse come quest'ultimo avesse, da un lato, contatti con Bellini in Brasile (essendosi "speso" per fargli acquisire le nuove generalità di Roberto Da Silva) e, dall'altro, contatti con Cagetti – noto avanguardista – in Italia.

In un'ulteriore nota del 25 settembre 1980 (A8/1980) la Questura di Parma, sviluppando le indagini su Orzi Bruno, *alias* Mistura Ugo, indicava Cagetti quale usuario sia di un appartamento a Fidenza appartenente a Mistura, sia di un'abitazione brasiliana, sempre di quest'ultimo, in cui faceva recapitare la propria corrispondenza.

Da Silva acquisì in Brasile, oltre al sopracitato documento datato 22.11.1976, un'altra serie di documenti, tra cui la carta d'identità e il passaporto.

---

nominativo di Barberio per verificare se risultassero sequestri o altre acquisizioni e veniva rilevata una nota dei Carabinieri, relativa alla denuncia fatta dal gestore di un bar di Quattro Castella a carico di Bellini Guido (in quanto aveva chiesto di fare delle telefonate urbane, ma nei fatti erano state eseguite delle telefonate intercontinentali per la somma di 400.000 lire). Dai dati della SIP si era riusciti a ricostruire i numeri telefonici chiamati che erano tutti riferiti a Rio de Janeiro. In più, sempre dai dati della SIP, emergeva l'indicazione di una telefonata avvenuta tramite la SIP con richiesta di contattare, per conto del signor Guido, un tale Lamberto Barberio, lo stesso nominativo che Bellini aveva riferito essere presente sul passaporto datogli da Pietro Fiorimini. Quindi quanto raccontato da Bellini sul passaporto intestato a Barberio Lamberto, o Alberto, trova un riscontro in questa vicenda inerente una truffa telefonica.

[486]Indagato, come visto, per il sequestro di persona di Giuseppe Gualandri insieme a Giulio Firomini e Paolo Bellini.

In particolare, il passaporto venne rilasciato il 15 giugno 1977 ed esattamente due giorni dopo, il 17 giugno 1977, venne registrato l'arrivo del Da Silva in Italia.

9.5. Un brasiliano a Foligno (da giugno 1977 in poi)

Come sarebbe emerso dagli sviluppi delle indagini successive al suo arresto nel 1982, giunto in Italia, Bellini si trasferì a Foligno, dove si iscrisse presso il locale Aeroclub in data 23 giugno 1977.

Dal giorno successivo, 24 giugno 1977, egli prese altresì una stanza all'albergo Nunziatella, dove trasferì la propria residenza fino al momento dell'arresto.

Egli ottenne in questo periodo, oltre alla residenza, la patente di guida e il permesso di soggiorno per motivi di studio, che gli sarebbe poi stato rinnovato in conseguenza della frequentazione del corso da pilota.

Dunque, secondo quanto riferito dal teste Marotta, in quel periodo l'imputato ottenne il rilascio di diversi provvedimenti autorizzativi che gli consentirono poi di ottenerne degli altri; infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio consentì allo stesso di ottenere la residenza a Foligno e quest'ultima, a sua volta, di ottenere il rilascio del permesso di guida (della patente B, D ed internazionale), nonché la licenza di porto di fucile.

Sulla rapidità e facilità con cui Bellini ottenne tali provvedimenti amministrativi favorevoli si ritornerà in un capitolo apposito, ove saranno evidenziate le protezioni di cui Roberto Da Silva poté fruire, pure risultando cittadino straniero.

Va anticipato che in questo periodo si intensificò il legame tra Aldo Bellini e il **dott. Ugo Sisti**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con il quale anche l'imputato ebbe relazioni dirette.

I rapporti con il predetto saranno trattati in un apposito capitolo.

Successivamente, dal 20 settembre 1978, Bellini ottenne il rilascio di un visto come "studente" della validità di un anno per frequentare un corso di pilotaggio ad Oakland, in California.

Come si vedrà nel capitolo successivo, nel corso del dibattimento Bellini ha confermato che si recò negli USA per frequentare tale corso, soffermandosi sulle ragioni per le quali dovette interrompere il corso e ritornare in Italia. Lascia perplessi, tuttavia, la facilità con la quale egli fece ingresso in tale paese, nonostante fosse gravato da un mandato di cattura per un grave reato e fosse munito di un passaporto di un Paese diverso da quello di provenienza.

L'anno successivo, il 2 marzo 1979, tornò in Brasile (dove ottenne nell'aprile 1979 una licenza come pilota) insieme a Maurizia Bonini, incinta all'ottavo mese e alla figlia minore, Silvia; vi rimase fino all'agosto del 1979.

Aveva necessità di rinnovare il passaporto; quello rilasciato il 15 giugno del 1977 aveva validità di soli due anni. Recatosi presso l'autorità brasiliana di Rio de Janeiro il 10 maggio 1979 ottenne, dunque, un nuovo passaporto.

Verosimilmente, il 4 giugno dello stesso anno rientrò in Italia con la sorella Marta Bellini, rimanendovi alcune settimane; ripartì per il Brasile il 27 giugno 1979 (il 21 agosto 1979 ottenne il rilascio di una carta d'identità). Sempre nel mese di agosto – presumibilmente il 2 agosto 1979, quando partì anche il fratello Guido – si recò in Paraguay, dove incontrò nuovamente Cagetti, Firomini e sviluppò i suoi contatti con Gaetano Orlando.

Il 29 settembre 1979 Bellini rientrò in Italia con Maurizia Bonini, la figlia Silvia ed il figlio Guido (nato in Brasile il 2 aprile 1979).

Il 15 novembre 1979 ottenne il porto d'armi in Italia.

Al riguardo, il teste Marotta ha riferito che Bellini acquistò complessivamente quattro armi:

- il 12 dicembre 1979 un fucile marca Itaca calibro 12 a pompa presso l'armeria Frazzoni;
- il 3 gennaio 1980 una carabina marca 270 Winchester sempre presso l'armeria Frazzoni;
- il 12 febbraio 1980 un fucile marca Berretta a pompa calibro 12 a tre colpi (contestualmente cederà il fucile marca Winchester);
- il 17 marzo 1970 una carabina marca Remington[487] calibro 30-60 (con restituzione del fucile marca Itaca).

Tutto ciò è assolutamente anomalo; non può essere negligenza e neppure frutto di stupidità burocratica. Significa solo che Bellini è uomo dei servizi.

Il giorno dell'arresto di Bellini, il 14 febbraio 1981, a seguito della perquisizione eseguita presso la sua residenza, venne trovato il fucile marca Beretta e il munizionamento per calibro 30-06. I carabinieri, in seguito a determinati episodi, recuperarono altro munizionamento del

[487] Tale arma, pur risultando denunciata, non venne ritrovata dai Carabinieri al momento della perquisizione dell'abitazione del Bellini. Essa venne, tuttavia, rinvenuta molti anni dopo, nel 1991, a seguito di un duplice omicidio, ad opera della banda dei fratelli Savi, che accadde il 2 maggio 1991 a Bologna ai danni della proprietaria e di un collaboratore dell'armeria Volturno. A tale fatto, seguirono delle perquisizioni presso l'abitazione della defunta Licia Ansaloni, proprietaria dell'armeria, dove verrà trovato il fucile, denunciato dal Da Silva, Remingotn 30.06. Attraverso le dichiarazioni dell'*ex* marito della Ansaloni, Luciano Verlicchi, si riuscì a ricostruire che l'arma era stata rilasciata molti anni prima per una riparazione, ma non venne poi più ritirata dal titolare, in quanto, secondo quanto riferitole da un legale, lo stesso si trovava in stato di detenzione.

medesimo tipo, operando successivamente delle comparazioni tecniche che evidenziarono la compatibilità dell'uso delle cartucce ritrovate a Bellini.

In particolare, i fatti cui si fa riferimento sono quelli verificatisi in data 11 giugno 1980 e 19 agosto 1980, entrambi ai danni dell'abitazione dell'avvocato Carmelo Cataliotti, nonché in data 11 ottobre 1980 ai danni del prof. Renzo Comastri.

Si accertò, pertanto, che in tutti questi episodi erano stati utilizzati munizionamenti della stessa provenienza di quelli sequestrati all'albergo della Nunziatella nel febbraio 1981 e che avevano una correlazione con Bellini, avvalorata dalla circostanza che lo stesso aveva acquistato presso l'armeria Frazzoni, in data 11 giugno e 11 ottobre 1981, venti cartucce dello stesso tipo.

In merito alle motivazioni dei suddetti episodi, occorre ricordare che Cataliotti era il legale di Carlo Lanzoni, il quale aveva subito delle azioni da parte di Bellini, motivate da questioni di gelosia nei confronti della moglie.

Per quel che riguarda Comastri, il movente era legato sempre alla famiglia di Bellini e in particolare alla madre, la quale venne condannata in una causa civile a pagare una somma di oltre sedici milioni e mezzo al professore, il quale però poi rinunciò a proseguire la controversia a seguito del citato episodio ritorsivo.

Non si registrano episodi particolari nel periodo del suo rientro in Italia nel settembre 1979 sino al dicembre 1980.

Tuttavia, si può anticipare che, sulla base di alcune testimonianze dell'epoca, che verranno in seguito esplicate, in questo periodo egli si dedicò alla vendita di mobili ed oggetti d'arte rubati e stabilì il centro dei suoi interessi a Bologna, ove in alcuni periodi dimorò, anche perché egli non poteva vivere con la propria famiglia, posto il perdurante stato di latitanza.

Nell'estate 1980 Bellini si recò alcune volte in Svizzera, come risulta da una nota della polizia del luogo, da cui emergono diversi pernottamenti alberghieri.

Nell'ottobre del 1980 l'imputato si portò in Germania e il 10 dicembre dello stesso anno, raggiunse il Paraguay insieme al fratello Guido, dove sviluppò dei rapporti di natura economica, di possibile importazione ed esportazione di beni, con Gaetano Orlando.

L'8 gennaio 1981 rientrò in Italia.

All'inizio del 1981 si rilevò la presenza di Bellini - Da Silva, documentata da alcune note dell'Interpol, in Svizzera, dove noleggiò un furgone, lo stesso che venne poi sequestrato il 14 febbraio 1981 a Pontassieve, quando fu arrestato insieme a Giuseppe Fabbri per il reato

di furto aggravato di quadri ed altri oggetti di valore e ristretto in carcere, dove sarebbe rimasto fino all'11 dicembre 1986.

Nel primo periodo di detenzione Bellini, sotto il falso nome Da Silva, venne trasferito ripetutamente da un carcere all'altro, talvolta in modo inspiegabile, proprio nel periodo in cui alla direzione del DAP era stato designato il dott. Ugo Sisti.

Per quanto qui interessa, Bellini fu detenuto a Firenze e quindi, in attesa del secondo grado di giudizio per i fatti di cui all'arresto, il 29 settembre 1981 fu trasferito alla Casa Circondariale di Sciacca "per sfollamento", ove, con un breve intermezzo presso la Casa Circondarle di Palermo, rimase fino al 13 gennaio 1982.

In questa fase si verificò un evento assai importante.

Il **31 dicembre 1981** vi fu una comunicazione da parte della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione alla DIGOS di Reggio Emilia ed al Commissariato di Sciacca (località in cui era stato detenuto Bellini da settembre a dicembre 1981), al fine di identificare se realmente, così come era stato a sua volta riferito da una nota del SISDE del **30 dicembre 1981**, il detenuto Roberto Da Silva potesse identificarsi in Paolo Bellini.

La nota datata **30 dicembre 1981**, in partenza dalla direzione SISDE e diretta al dipartimento di Pubblica Sicurezza a Roma, riporta quanto segue: "*Fonte normalmente attendibile abt riferito che estremista destra, Paolo Bellini, e di Aldo et Angiolina Bellini, nato a Reggio Emilia il 22/06/1953, latitante, perché colpito da numerosi provvedimenti restrittivi emessi da Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia, tentato omicidio, detenzione et porto abusivo armi, munizione et materia esplodente, nonché rapine ed altro, attualmente trovasi ristretto Casa Circondariale Palermo con nome et generalità diverse, predetto tratto in arresto a Firenze, unitamente a due cittadini di nazionalità straniera per traffico mobili rubati, abt fornito generalità et documenti intestato a Roberto Da Silva*". "*Documenti che sarebbero autentici sono stati forniti da cittadino brasiliano Da Silva e padre numerosi figli, alcuni dei quali non registrati ad Anagrafe. Paolo Bellini alias Roberto Da Silva, dovrebbe usufruire di imminente amnistia per reati minori, al sedicente Roberto Da Silva*".

Il dipartimento di Pubblica Sicurezza, sempre il **30 dicembre 1981**, richiamava la stessa nota e la indirizzava con firma del Direttore De Francisci alle questure di Perugia (per via di Foligno), di Palermo (dove Bellini era stato detenuto, stringendo amicizia con Antonino Gioè), di Agrigento (poiché all'epoca Bellini era in stato di detenzione a Sciacca), di Firenze (l'ultimo luogo di arresto di Bellini), di Reggio Emilia (dove Bellini era nato e ripetutamente denunciato) e, per conoscenza, al Ministero di Grazia e Giustizia.

Dunque, una fonte anonima rivelò la vera identità del "brasiliano" e la sua copertura cadde.

Sul punto è stata prodotta anche la relazione del Questore di Sciacca in data 4.1.1982, in quanto l'autore della stessa è deceduto, che ripercorre la vicenda e dalla quale emerge che vennero disposti accertamenti fotodattiloscopici ai quali Bellini, *alias* Da Silva, rifiutò di sottoporsi.

Infatti, il riscontro della veridicità della predetta rivelazione fu assai difficile, in ragione non solo dell'ostinata negazione di tale identità da parte del Bellini e dei componenti della sua famiglia, ma anche della rocambolesca sparizione del foglio matricolare riportante le impronte digitali del Bellini, custodito presso il distretto ove aveva prestato il servizio militare.

Infatti, l'indagato, rifiutandosi di fornire le proprie impronte digitali nei mesi a seguire negò ostinatamente davanti ai magistrati di essere Paolo Bellini, anche contro l'evidenza della sua somiglianza con il predetto e del fatto di avere un rapporto sentimentale e di filiazione con la moglie del Bellini. Quest'ultima, nel corso delle plurime audizioni alle quali fu sottoposta, ribadì fino a giugno 1982 che Da Silva non era suo marito, ma il suo nuovo compagno, conosciuto dopo la fine della relazione con il primo, nonché padre del piccolo Guido Da Silva.

Anche Aldo Bellini continuò a negare di fronte all'evidenza.

Nonostante fosse stato ammesso nel novembre del 1981 ad un colloquio in carcere con il Da Silva, continuò a sostenere con fermezza di non vedere da anni il figlio Paolo, che nulla c'entrava con quel brasiliano, nonostante avesse dei tratti somatici simili a suo figlio.

Preso atto, infine, che la sua identità era stata ormai accertata, nell'agosto del 1982, Paolo Bellini manifestò segni di cedimento, facendo intendere di volere collaborare ed anche di temere per la propria incolumità negli Istituti di detenzione ove era ristretto, tanto che fu trasferito "*per motivi di sicurezza personale*" dalla Casa circondariale di Modena a quella di Ferrara e, il 10.11.1982, per gli stessi motivi, da Ferrara a Parma, oramai con il vero nome di Paolo Bellini.

L'emersione dell'identità di copertura di Bellini e il fatto che avesse vissuto in Italia per diversi anni offrirono lo spunto per espletare indagini nei suoi confronti alla Procura di Reggio Emilia; se ne occupò il giovane Sostituto procuratore Giancarlo Tarquini, che iniziò ad indagare su coloro che avevano dapprima favorito la fuga dell'estremista in Brasile ed in

seguito sul suo rientro in Italia sotto falso nome, con una inspiegabile libertà di movimento per tanti anni.

Nel corso delle sue indagini, ripercorrendo a ritroso la vita di Bellini, il dott. Tarquini apprese aspetti assai importanti, primo fra tutti il fatto che Da Silva fosse stato introdotto nell'ambiente folignese dall'avvocato Stefano Menicacci, *ex* deputato missino e legale dell'estremista nero Stefano Delle Chiaie.

Si tratta di profili di cui venne costantemente tenuto informato l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna e che alimentarono poi ulteriori atti istruttori di tale ufficio.

Di conseguenza, negli anni 1982 e 1983 vennero svolte delle indagini su Paolo Bellini, con l'assunzione di diverse persone informate sui fatti; le risultanze di tali investigazioni sono state riportate nel precedente Capitolo 8.

Negli anni successivi non sono state segnalate vicende di interesse.

Tuttavia, occorre osservare che durante il non breve periodo di detenzione (fino al dicembre 1986), consapevole anche di non potere più fruire delle protezioni del padre Aldo, Bellini cercò di intessere nuove relazioni (prima fra tutte, quella con Antonino Gioè nel carcere di Sciacca) che avrebbero poi costituito le basi per futuri sviluppi della sua carriera criminale.

Si tratta di un'ulteriore dimostrazione di elevato istinto di sopravvivenza e di spirito di adattabilità da parte dell'imputato, il quale, nonostante fosse indagato per la strage di Bologna e fosse probabilmente ritenuto dai detenuti come soggetto "protetto" dai servizi segreti – come in qualche modo, ha riferito nel processo Sergio Picciafuoco -, riuscì a destreggiarsi in un ambiente ostile come quello del carcere.

9.6. La consacrazione quale killer al soldo della 'ndrangheta

L'11 dicembre 1986 Bellini venne scarcerato ed ebbe un periodo di libertà fino all' 11 gennaio 1988 quando venne sottoposto a fermo a Prato, perché sospettato dell'**omicidio di Giuseppe Fabbri**, un fiorentino che era stato arrestato insieme a lui a Pontassieve, poiché concorrente con lo stesso nel reato di furti nelle ville. Egli era noto alle autorità anche in relazione ad altri fatti e in particolare all'indagine condotta dalla Procura di Reggio Emilia sulla cosiddetta "Banda Baroncini", ritenuta responsabile di molti furti commessi nel nord Italia di beni avente valore storico, della quale facevano parte, oltre a Fabbri, Paolo e Guido Bellini, Luigi Vezzani e Agostino Vallorani (quest'ultimo in qualità di esperto di beni preziosi e mobili antichi).

Bellini venne, dunque, arrestato perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Fabbri, ma anche perché, a seguito di perquisizioni, vennero rinvenuti mobili ed altri oggetti riferibili a furti commessi nel 1988. Il processo terminò con la condanna del Bellini per ricettazione e con l'assoluzione per l'omicidio di Fabbri[488]. All'esito del processo, il 15 febbraio 1990, venne scarcerato.

Nell'ultima parte della deposizione, il teste Marotta ha trattato il periodo in cui Bellini, operando quale sicario della 'ndrangheta, commise i più efferati delitti di sangue, distinguendo due periodi: il primo che va dal 1990 al 1992, cui segue un periodo di collaborazione e il secondo che va 1998 al 1999, cui segue un secondo periodo di collaborazione con la giustizia.

Il primo episodio risale al 6 maggio del 1990 quando Bellini, insieme ad Antonio Valerio – soggetto strettamente legato a Nicola Vasapollo e alla famiglia dei Dragone - si rese responsabile del **tentato omicidio** di **Antonino D'Angelo**, un pregiudicato palermitano, attivo nello spaccio di stupefacenti e in contrasto, per tale motivo, con la famiglia dei Vasapollo - Dragone.

Il 30 settembre 1990 vi fu **l'omicidio di Cosimo Martina** a Crotone, il cui movente era una lite per questioni di viabilità tra lo stesso e Valerio Antonio.

Entrambi gli omicidi citati si legano al rapporto che Bellini aveva avviato con la 'ndrina di Vasapollo – Dragone.

Il 9 aprile 1992 vi fu l'omicidio di **Graziano Iori**, sul cui movente Bellini fornì due versioni diverse. La prima versione, fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria di Bologna del 1999, evidenziava un movente legato al mancato pagamento di una partita di droga che Bellini aveva ricevuto da Gioè Antonino.

Successivamente, nel 2005 dinanzi alla DDA di Firenze, diede un'altra versione legando il movente alla mancata indicazione da parte di Iori del luogo ove si trovasse Ivano Scianti.

All'inizio del 1992, infatti, si era verificato a Modena il furto di opere d'arte all'interno della Pinacoteca; da questo episodio era nata una attività investigativa, svolta dagli investigatori di Modena e di Reggio Emilia, nonché da parte dei Carabinieri del Nucleo Patrimonio Tutela Artistica di Roma. In tale contesto, Bellini fu contattato prima dall'Ispettore Procaccia e poi dal Maresciallo Tempesta per cercare di acquisire informazioni

[488] Successivamente, in seguito all'arresto del 1999, vi sarà la confessione di Paolo Bellini relativa al citato omicidio dinanzi all'autorità giudiziaria di Bologna. In carcere a Prato, Bellini entrerà in contatto e diventerà amico di Vasapollo Nicola, appartenente ad una 'ndrina di Reggio Emilia, detenuto per spaccio di stupefacenti.

su queste opere d'arte. Si verificarono quindi degli incontri al fine di poter stimolare l'ambiente vicino a Bellini. Quest'ultimo si decise a collaborare e si presentò da Iori, chiedendo dove si trovasse Ivano Scianti.

Il movente dell'omicidio sarebbe dunque legato alle informazioni in possesso di Scianti, il quale avrebbe dovuto avere informazioni sui possibili possessori degli oggetti rubati alla Pinacoteca, tuttavia, contattato dal Bellini, riferì di non averne conoscenza alcuna.

Da ciò nacque una lite cui seguì la decisione da parte del Bellini di ucciderlo.

Secondo l'imputato, le ragioni per le quali non indicò originariamente il vero movente sono da ricercarsi nella considerazione che l'attività investigativa non era nata per iniziativa di Bellini, ma era diretta di due ufficiali di p.g. sopraddetti, che egli volle tutelare.

Il 13 agosto 1992 a Cutro si verificò l'**omicidio** di **Paolino Lagrotteria** e il ferimento della moglie per questioni legate ad un regolamento di conti tra le famiglie di Cutro e di Reggio Emilia.

Parallelamente si svilupparono i rapporti con il maresciallo Tempesta, con il quale il Bellini si incontrò, nei pressi di Roma il 12 agosto 1992. In tale contesto vi fu uno scambio, oltre che di informazioni e di fotografie, anche di un biglietto contenente dei nominativi sui quali poter intervenire per avviare una trattativa con alcuni esponenti della mafia. Si trattava della cosiddetta "merce di scambio" per ottenere le informazioni richieste al Bellini su dove si trovassero beni oggetto di furti. Si sviluppa, dunque, un duplice rapporto collaborativo che vede l'infiltrazione del Bellini svilupparsi da un lato con la 'ndrangheta e dell'altro con Cosa Nostra. Bellini chiedeva a Gioè e quindi alla mafia, una collaborazione per acquisire informazioni sul recupero delle opere d'arte rubate alla Pinacoteca e la mafia in contropartita chiedeva a Bellini di fare da intermediario per ottenere benefici in merito al trattamento carcerario da riservare ad alcuni affiliati.

Tale attività è considerata agli albori della c.d. "trattativa Stato-mafia

Il 12 ottobre 1992 venne ritrovato il corpo senza vita di **Luigi Vezzani**, esponente della cosiddetta "Banda Baroncini", attivo sia nell'ambito dei furti in appartamento che nel mondo del traffico di stupefacenti. Vezzani, aveva fatto parte della c.d. banda del parmigiano ed era stato poi stato componente negli anni '80 insieme a Graziano Iori, della banda specializzata nel furto di opere d'arte.

Bellini se ne sarebbe assunto la paternità molti anni dopo, il 10 giugno 1999 dinanzi all'autorità giudiziaria di Bologna. Bellini disse che aveva agito su incarico di un esponente della 'ndrangheta reggiana, perché Vezzani aveva omesso di pagare ad un clan calabrese del

mantovano, una partita di stupefacenti. Riferì che l'omicidio era avvenuto pochi giorni prima dell'omicidio di Nicola Vasapollo (freddato a Brescello il 21 settembre 1992).

Ancora una volta – dopo Campanile, Fabbri e Iori – Bellini assassinava una persona che ben conosceva e con la quale aveva collaborato per alcuni furti.

Il 7 novembre 1992 si verificò il duplice omicidio di **Domenico Scida** e di **Maurizio Puca** in provincia di Mantova. In particolare, Scida era legato alla famiglia Dragone e Puca, coabitante del primo occasionalmente presente, era un testimone da eliminare.

Il testimone ha spiegato che l'omicidio di Lagrotteria aveva innescato una faida tra le famiglie calabresi Dragone e Vasapollo. In particolare, Scida era stato ritenuto colpevole di aver aiutato in qualche modo gli assassini di Giuseppe Ruggiero, un calabrese amico di Bellini, che era stato ammazzato due settimane prima a Brescello.

Mandante di tali omicidi era, dunque, Vincenzo Vasapollo.

Il 29 dicembre 1999 si verificò l'omicidio di **Domenico Lucano**, a seguito di un litigio con Giulio Bonaccio, legato alla famiglia Vasapollo.

I tre episodi Vezzani, Scida e Lucano costituirono oggetto di una serie di interrogatori che si svilupparono a partire dal 1992.

Dal novembre 1993 Bellini fu nuovamente detenuto per scontare un residuo di pena fino al giugno del 1995.

A partire dal maggio 1995 entrò in un programma di protezione come testimone, su richiesta della DDA di Firenze, nell'ambito dell'indagine relativa alla c.d. trattativa per gli attentati avvenuti nel 1993 a Firenze, Roma e Milano[489].

Il rapporto di protezione perdurò sino al 28 aprile 1997 quando Bellini con atto formale rinunciò al programma di protezione, facendo rientro a Reggio Emilia. Tale rinuncia venne capitalizzata (per un totale di euro 8.719,86 per il 1996 ed euro 3.408,60 per il 1997), ma non pagata: non venne cioè corrisposta la misura economica finalizzata al reinserimento socio-lavorativo che viene erogata quando il collaboratore giunge al termine del suo percorso. Ciò in ragione del rientro arbitrario nella località di origine nel 1997, con la conseguente revoca del programma di protezione.

[489] Il 3 maggio 1995 la Commissione Centrale, su proposta della Procura della Repubblica di Firenze, avanzata in data 24 aprile 1995 deliberava nei confronti dei collaboratori e del suo nucleo familiare lo speciale programma di protezione che veniva accettato il 2 giugno 1995.

Dal 1998 si verificano altri episodi delittuosi. Il 9 dicembre 1998 avviene l'omicidio di **Abramo Giuseppe**, sempre nell'ambito della faida tra famiglie calabresi (Bellini - Vasapollo contro la famiglia Dragone - Aracri).

Il 12 dicembre 1998 si verificò **l'attentato al Bar Pendolino** che vide Bellini lanciare una bomba a mano di origine serba all'interno del bar, frequentato prevalentemente da calabresi che si opponevano alla famiglia dei Vasapollo, causando il ferimento di dieci persone, alcune anche gravi. Si trattò di un'azione di violenza indiscriminata, poiché nel luogo bersagliato erano presenti anche soggetti estranei, che nulla avevano a che vedere con gli obiettivi per cui veniva lanciato l'ordigno esplosivo. Tale episodio è stato narrato da Bellini nella deposizione del 7 luglio 1999.

Il 16 aprile 1999 si rese autore dell'omicidio del giostraio **Oscar Truzzi** avvenuto per errore, cioè per uno scambio di persona. L'obiettivo dell'azione era, infatti, Giuseppe Sarcone, affiliato a famiglia opposta ai Vasapollo.

L'ultimo atto omicidiario di Paolo Bellini fu il tentato omicidio di **Antonio Valerio**, inizialmente appartenente alla famiglia Vasapollo e poi avvicinatosi all'opposta fazione dei Dragone. Il 1° maggio 1999 l'imputato lo sorprese sotto casa e lo centrò con diversi colpi, ma Valerio se la cavò.

Infatti, il 4 giugno del 1999 venne tratto in arresto nell'ambito delle indagini relative al tentato omicidio di Antonio Valerio.

A seguito di tale evento, iniziò un nuovo periodo di collaborazione dell'imputato, su richiesta della DDA di Bologna, durato fino al 26 febbraio 2009, quando, su conforme parere della DNA, la Commissione revocò il programma di protezione nei confronti di Bellini.

Quest'ultimo si oppose, proponendo ricorso al Tar del Lazio[490] che, in data 4 giugno 2009, respinse la domanda cautelare di sospensione dell'atto impugnato e, pertanto, venne dato corso alla delibera di revoca nei confronti di Bellini Paolo, della moglie e del figlio, i quali in data 16 luglio 2009 abbandonarono il domicilio protetto per stabilirsi in un immobile autonomamente reperito.

Dal 2009 ad oggi egli si trova in regime di esecuzione pena.

[490] Comunicazione a firma del Direttore della Divisione Diomeda, dott. Zaupo, di data 17 settembre 2021.

9.7. Considerazioni conclusive

Quella di Paolo Bellini è una figura che riaffiora più volte in un trentennio di storia italiana, sempre in correlazione a vicende criminali caratterizzate da opacità ed efferatezza, ogni volta in una veste diversa.

Bellini si rese autore di una pluralità di omicidi o di tentati omicidi, attuati con fredda determinazione ed inquietante distacco, spesso preordinati e pianificati nel dettaglio, per lo più conseguenti ad un mandato ricevuto e dietro il pagamento di un corrispettivo.

Sorprendente è anche la facilità con cui Bellini abbia accettato di eliminare persone a lui precedentemente legate da rapporti di amicizia, come nel caso di Alceste Campanile, o di affari, come nel caso di Graziano Iori, Luigi Vezzani e Giuseppe Fabbri detto *Bibi*.

Egli si rese responsabile anche del lancio di una bomba all'interno del bar Pendolino di Reggio Emilia, ferendo tredici persone, alcune anche in modo molto grave.

In quel caso non vi furono decessi, ma l'azione stessa dell'imputato presupponeva l'accettazione del rischio di togliere la vita ad un numero indeterminato di persone, così come avviene quando si compie un attentato terroristico in un luogo affollato.

La stragrande maggioranza delle condotte omicidiarie venne commessa dopo l'agosto 1980, ma in ogni caso si deve ritenere indicativa di una determinata originaria inclinazione dell'imputato, non senza osservare che all'epoca della strage, a soli 27 anni, egli poteva vantare un gentilizio di tutto rispetto, vale a dire un tentato omicidio e un omicidio volontario, che già in qualche modo potevano indurre a presagire il suo operato futuro.

Se il tentato omicidio di Relucenti era rispondente ad un'esigenza di reintegrazione dell'onore familiare violato, l'omicidio di Campanile venne commesso per conseguire un vantaggio, al fine cioè di accreditarsi all'interno di un determinato ambiente eversivo.

Quelli sopra descritti sono tratti fondamentali della personalità di Paolo Bellini, i quali inducono a comprendere quanto il suo profilo fosse adatto a renderlo partecipe di evento stragistico.

CAP. 10 - L'ESAME DI PAOLO BELLINI

Paolo Bellini ha accettato di sottoporsi all'esame, il quale ha impegnato ben quattro udienze (24 e 26 novembre, 1 e 3 dicembre 2021).

Appare opportuno trattare in modo unitario in questo capitolo le sue dichiarazioni, con l'avvertenza che resta esclusa dalla trattazione soltanto la versione che l'imputato ha fornito in ordine ai suoi spostamenti nei giorni 1 e 2 agosto 1980, che è stata trattata nel Cap. 4.

Come già osservato, Bellini ha accettato di rispondere a tutte le domande che le parti gli avrebbero posto sui fatti di cui al capo d'imputazione e sugli avvenimenti accaduti fino al 1980, escludendo tutto ciò che a suo parere non aveva diretta attinenza con il processo *de quo,* in particolare sulla c.d. trattativa Stato-mafia e sulle sue relazioni con la '*ndrangheta.*

Sull'utilizzabilità *in parte qua* dei verbali di interrogatorio acquisiti ai sensi dell'art. 503 c.p.p., in relazione ai profili per i quali Bellini si è avvalso della facoltà di non rispondere, la Corte ha pronunciato l'ordinanza in data 1.12.2021[491].

Nel corso dell'esame, quando Paolo Bellini non ha ricordato esattamente date od accadimenti, sono stati utilizzati a fini di contestazione le precedenti dichiarazioni, rese nel corso degli interrogatori a cui venne sottoposto in passato come indagato in diversi procedimenti.

Va anche detto che, posta la difficoltà mnemonica dimostrata, in particolare circa le date dei fatti, lo stesso imputato ha chiesto più volte ai rappresentanti della Procura generale di formulare contestazioni, proprio al fine di stimolarne il ricordo.

Tutti i verbali di interrogatorio resi in altri procedimenti sono stati acquisiti al processo[492].

---

[491] Si veda Parte I, Cap. 2, par. 2.6., cui si rimanda integralmente.

[492] Si tratta dei seguenti verbali: verbale di interrogatorio di imputato del **22.2.1982** davanti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, Sost. Procuratore della Repubblica dr. Tarquini; verbale di interrogatorio di imputato, detenuto presso la Casa circondariale di Parma p.a.c., del **9.3.1983** davanti a dr. Luzza, dr. Castaldo, dr. Zincani; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in stato di detenzione del **4.6.1999** dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone e dr.ssa Foiera; verbali di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in stato di detenzione dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone, in data **10.6.1999, 15.6.1999, 17.6.1999, 1.7.1999, 7.7.1999, 28.9.1999, 6.10.1999, 2.11.1999, 18.1.2000**; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in stato di detenzione del **18.11.1999** dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone, dr. Giovagnoli e dr. Fortuna; verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini in stato di detenzione del **31.5.2000** dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, dr.ssa De Simone e il Sost. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, dr. Macrì; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini preliminari del **1.2.2005** davanti alla Procura della Repubblica di Firenze, dr. Fleury, dr. Melillo, dr. Nicolosi, dr. Crini; verbali di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini davanti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dr. Materia, in data **17.3.2005, 1.10.2005 e 23.3.2006**.

Quanto alla loro utilizzabilità, si richiama qui integralmente quanto già osservato nel Cap. 2 della Parte II.

Va osservato che Paolo Bellini nel corso della sua lunga storia giudiziaria è stato ammesso per due volte al programma di protezione per i collaboratori di giustizia.

Come confermato dallo stesso Bellini nelle prime battute del suo esame e confermato dal testimone Antonio Marotta, nel 1995 la protezione fu richiesta della Procura della Repubblica di Firenze (Pubblici Ministeri dott. Vigna e dott. Chelazzi), che svolgeva indagini sulla strage di via Georgofili, nel cui ambito Bellini assunse la qualità di testimone. Egli nell'aprile-maggio 1997 rinunciò al programma di protezione volontariamente (nel 1994 e fino al 1997 non era né indagato né imputato, ma condannato in espiazione pena).

Venne poi riammesso al programma di protezione nel giugno 1999 su richiesta della DDA della Procura della Repubblica di Bologna.

In particolare, a seguito del tentato omicidio di Antonio Valerio, avvenuto a fine maggio 1999, Paolo Bellini fu arrestato il 4 giugno 1999 ed iniziò a collaborare con la A.G. (Pubblici Ministeri dott. Magrì, dott.ssa De Simone e dott. Materia), per la quale richiese ed ottenne lo speciale programma di protezione, che non fu però rinnovato nell'anno 2009.

In tale ambito Paolo Bellini rilasciò molti interrogatori in cui confessò i crimini da lui commessi (tra cui diversi omicidi) e l'inserimento nella formazione eversiva di *Avanguardia Nazionale* a partire dagli anni '70.

Ciò posto appare opportuno suddividere in aree tematiche le dichiarazioni rese dall'imputato, seguendo un'impostazione cronologica, quando possibile.

Quanto al suo **avvicinamento alla destra eversiva,** Bellini ha ricordato che nei primissimi anni '70, (1971-'72), dopo i tre anni trascorsi in collegio ("insieme ai servi del senatore Mariani", alla fine dei quali gli fu regalata la medaglietta della Madonna della Ghiara e una collanina che portò fino agli anni 1974 - 1975, in quanto andò persa a Torre Pedrera durante una vacanza), il padre, per conto del senatore Mariani, gli chiese di infiltrarsi all'interno del Movimento Sociale Giovane Italia, al fine di capire se *"c'erano persone che potessero mettere in atto cose da facinorosi o si erano collegati con l'estremismo lo zoccolo duro"*[493].

[493] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 34.

La volontà della destra di Almirante, in quel periodo storico, era di conoscere l'eventuale presenza di terroristi all'interno della destra[494].

L'imputato ha poi specificato il suo ruolo, ricordando che avrebbe dovuto "*arrivare fino a là*", cioè fino a capire se degli "*estremisti fossero arrivati al terrorismo*"[495]. La richiesta gli venne avanzata dal padre e venne da lui accettata, anche perché non avrebbe potuto fare diversamente, alla luce del carattere autoritario del genitore, *ex* sergente istruttore dei paracadutisti, con il quale non vi era modo di discutere.

Appare importante osservare come in più passi della deposizione l'imputato abbia manifestato una sorta di senso del dovere rispetto agli ordini che gli venivano impartiti dal padre, il quale si era servito dei figli sia per raggiungere i suoi scopi personali (come nell'episodio relativo alla scorribanda contro l'avv. Vezzosi), sia per raggiungere degli scopi politici (come infiltrarsi negli ambienti politici di estrema destra)[496].

Fu il suo amico d'infanzia, Alceste Campanile, ad introdurlo e fargli conoscere il Movimento Sociale **Giovane Italia** di Reggio Emilia ("*fu lui che mi portò la prima volta*"[497]).

Quanto all'episodio del **pacco esplosivo** depositato presso la sede del Movimento Sociale di Reggio Emilia da **Roberto Leoni,** Bellini ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni che rese nell'interrogatorio del 17.3.2005[498], lette dalla P.G. a fini di contestazione; tuttavia, ha ribadito che quel giorno non aveva visto Leoni, ma un altro uomo allontanarsi a piedi e andarsene per via Secchi.

Si noti che questa fu anche la versione che Bellini rese, quando fu sentito come testimone nel processo contro l'amico Leoni.

Solo in seguito Leoni gli confessò che a posizionare il pacco era stato lui.

Quanto all'origine della sua conoscenza con Roberto Leoni, ha dichiarato che, essendo questi il responsabile a Reggio Emilia del Movimento Sociale Giovane Italia, aveva avuto modo di conoscerlo in tale ambito. Le vicende processuali di Leoni furono la ragione del forte legame venutosi a creare fra i due uomini.

Guido Boiardi, Giovanni Bianchini e **Antonio Sarzi Amadé** erano tutti appartenenti all'area della destra, ha ricordato lucidamente l'imputato, e vennero da lui utilizzati per

---

[494] Cfr. trascrizione ud. 24.11.21, pag. 37, ove Bellini ha confermato le dichiarazioni già rese sul punto nel verbale di interrogatorio del 1-2 febbraio 2005, DDA FI - PM Melillo.

[495] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 36.

[496] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 66.

[497] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 35.

[498] Cfr. verbale di interrogatorio del 17.3.2005, pag. 38, utilizzato a fini di contestazione; cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pagg. 40-41.

permettergli di infiltrarsi in *Avanguardia Nazionale* di Massa Carrara. Il suo disegno all'epoca era di dimostrare ai componenti di AN di Massa Carrara che disponeva di uomini per formare un gruppo anche a Reggio Emilia. Egli ha collocato tali eventi tra il 1974 e il 1975.

L'imputato si è soffermato sull'episodio concernente il sequestro di 300 grammi di esplosivo, rinvenuti nel novembre del 1976 durante una perquisizione presso l'abitazione di **Boiardi**. Bellini è stato fermo nel negare ogni suo coinvolgimento.

Ha spiegato che il giorno dell'evento, giunti di fronte casa del Boiardi, mentre lo stesso stava per scendere dall'autovettura, si avvicinò un ragazzo che Bellini non conosceva, ma che sapeva frequentare il Movimento Sociale di Reggio Emilia - e che, insieme allo stesso Boiardi, facevano delle "scaramucce" al Bar Cavour di Reggio Emilia - il quale gli offrì dell'esplosivo, che egli rifiutò fermamente. Per avallare la tesi della sua estraneità ai fatti, ha dichiarato che non avrebbe mai preso del materiale esplosivo da uno sconosciuto, di cui non poteva fidarsi, potendo trattarsi di una trappola; che fra l'altro non avrebbe mai ricevuto l'esplosivo in presenza della confidente del Mar. Balugani, Giuseppina Niro, che era con lui quel giorno; che a lui il gruppo di Boiardi serviva per infiltrarsi ed entrare a Massa Carrara.

La sentenza che assolse Bellini per tale episodio è stata acquisita agli atti.

Alle contestazioni operate dalla Procura Generale[499] sulla base dell'interrogatorio reso in data 1-2 febbraio 2005, pag. 60 (*"Quell'esplosivo me lo ha dato quello che è stato ... di un ragazzo me lo ha dato ... che io ho detto non me lo porto a casa per il semplice fatto che temo che questo qui mi succeda qualcosa"*), Bellini ha ribadito che rifiutò l'esplosivo, per mancanza di fiducia verso una persona sconosciuta; pertanto, se il Boiardi lo avesse desiderato, avrebbe potuto prenderlo lui, ma Bellini non gli passò alcun materiale esplosivo[500].

Bellini ha rammentato l'episodio in cui fu rinvenuto nella propria giacca un biglietto autografo di **Antonio Sarzi Amadé** datato 10 maggio 1974, che descriveva come il reggente del Fronte della Gioventù M.S.I. Destra Nazionale, Filippo Silvestro, avesse ordinato ad un gruppo di ragazzi di attaccare alcuni attivisti di sinistra a Novellara.

Tale evento è stato descritto da Bellini al fine di attestare che la sua era un'infiltrazione a scopo informativo. Infatti, ha concluso dichiarando che il biglietto venne portato a

[499] Contestazione. Viene data lettura (trascrizione ud. 24.11.21, pagg. 43-44).
[500] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pagg. 42-48.

conoscenza del senatore Mariani, per informarlo che i vertici locali di partito erano i primi sobillatori e istigatori dei giovani membri.

Quanto ai **rapporti con gli avanguardisti di Massa Carrara e di Parma**, Bellini conobbe **Pietro Firomini** in quanto, su richiesta del padre e del senatore Mariani, aveva iniziato a frequentare l'ambiente politico di Massa Carrara, poiché Firomini gli era stato segnalato da qualcuno come una persona che si muoveva in ambienti politici *"in un certo modo"*[501].

Firomini Pietro è stato indicato dal Bellini come colui che a Massa Carrara prendeva le decisioni per Avanguardia Nazionale, dopo che Carmassi dovette abbandonare il paese.

Quanto a **Pietro Carmassi,** Bellini ha ricordato che nell'agosto del '76 decise di andare in vacanza in Spagna con la moglie e lo comunicò a Firomini, sapendo che in Spagna c'erano degli sfollati. Firomini in quell'occasione gli consegnò un pacco contenente dei sigari e un plico, non aperto dal Bellini, che avrebbe dovuto consegnare a Carmassi, come in effetti avvenne.

Durante il soggiorno, in compagnia di Bianchini e di Carmassi, si recò a visitare la tomba del dittatore Franco. Nel medesimo contesto Bellini ricevette i complimenti di Carmassi per aver commesso l'omicidio Campanile, tanto che lo stesso per riconoscenza gli fece dono del proprio mitra di marca STEN, dicendogli *"te lo sei meritato"*[502]. L'arma gli fu consegnata in seguito a Massa da Pietro Firomini, una volta rientrato in Italia. Quella fu la prima volta che vide Carmassi.

L'imputato ha riferito che il gruppo di AN di Massa Carrara aveva a disposizione **armi ed esplosivi** dei quali lo stesso imputato poté fruire. Ciò avvenne con la consegna da parte di Pietro Firomini di candelotti di dinamite da cava, che erano detenuti in un campetto presso la sua abitazione, nonché con la consegna da parte di Mezzadri di tre pistole Walther PPK per commettere l'omicidio Campanile.

Tali armi, ha ricordato, erano state da lui utilizzate per commettere le seguenti imprese criminali: a) per gli attentati e le intimidazioni ai danni dell'avv. Vezzani, con cui il padre aveva avuto dei dissidi, iniziati nell'ottobre del 1973 e terminati nel 1975[503];

[501] Cfr. trascrizione ud. 24.11.21, pag. 52.

[502] Pag. 34 interrog. 17.03.2005 (episodio confermato da Bellini in udienza, trascrizioni ud. 24.1.21, pag.61).

[503] L'imputato ha riferito che il primo evento, commesso in correità con Roberto Leoni, fu l'esplosione di un candelotto sul portone di casa dell'avvocato; il secondo fu costituito dall'incendio dello studio professionale; il terzo evento, fu il tentativo di incendio dello studio professionale, commesso in concorso con il fratello a seguito del quale ci fu la perquisizione, ove rinvennero il biglietto manoscritto da Sarzi).

b) per l'esplosione nel capannone di Lanzoni, con il quale aveva delle questioni personali, essendo stato l'amante della moglie;

c) per l'attentato del 31.12.1974 al concorrente del padre alla piscina di Moretto, ove, in particolare fu utilizzata una bomba da mortaio, consegnatagli da Pietro Firomini[504];

d) per l'attentato al Capriolo nel settembre 1976, per compiere il quale utilizzò il mitra STEN donatogli da Carmassi.

Bellini ha confermato che suo **padre e Pietro Firomini** si conoscevano ed ebbero modo di incontrarsi quando Firomini fu ospite per qualche giorno a casa di Bellini, ove si rifugiò dopo l'episodio della sparatoria in piazza a Massa Carrara. Il periodo è da collocare poco prima dell'attentato alla piscina di Moretto, per il quale, il padre Aldo aveva utilizzato proprio Pietro Firomini. L'imputato ha chiarito che il padre, nonostante sapesse che Firomini fosse da segnalare ad Almirante, tramite Mariani, come uno dei soggetti facinorosi, lo sfruttò nel suo tipico atteggiamento opportunistico, come sempre aveva fatto nel corso della sua vita[505].

In merito al fratello di Pietro, **Giulio Firomini,** Bellini ha ricordato di averlo conosciuto a Parma, in quanto studiava all'università di tale città, insieme a **Fulvio Cagetti.**

Egli incontrava i due ragazzi solitamente a casa di Franca Tanzi e Piercelso Mezzadri.

Il legame con i due uomini, ha spiegato il Bellini si saldò, negli anni antecedenti il '75 - '76 in quanto furono suoi complici in plurimi reati. Bellini, nel corso dell'esame, ha specificato che il suo concorrere nella commissione di delitti con i due "ragazzi di Parma" (come li denominava) aveva lo scopo di fargli acquisire maggior peso all'interno del gruppo di AN; egli mirava ad esser coinvolto da Cagetti e Firomini qualora avessero organizzato qualcosa con Tanzi e Mezzadri.

Bellini si è soffermato sulla rapina, commessa materialmente da Cagetti e Giulio Firomini, in una villa indicata dal Bellini, stanco di mantenere economicamente i due.

Ha ricordato che in quell'occasione la refurtiva fu venduta tramite Roberto Leoni.

---

[504] Per tale evento, ha specificato che la bomba fu posizionata dal padre e dal fratello; l'imputato mise in contatto i suoi familiari con l'esponente di AN di Massa Carrara.

[505] Durante la deposizione l'imputato non conferma il senso letterale delle sue parole riportate nel verbale del 01.02.2005, pagg.237-238, che gli vengono conteste: "mi ha fatto mettere un ultimo dell'anno una bomba da mortaio nella piscina di Moretto", ritenendolo un refuso e ne specifica il senso. Il padre da opportunista qual era, aveva approfittato della conoscenza del figlio con Pietro Firomini, girandola a suo vantaggio, per perseguire un fine personale, coinvolgendo il fratello Guido e non lui, che quella sera lavorava come cameriere (trascrizioni ud. 24.11.21, pagg.74-75).

Tale delitto fu la causa della fuga dei due ragazzi di Parma dall'Italia al Brasile - dove Bellini aveva già iniziato la propria latitanza - e la ragione dell'ospitalità fornita loro dal Bellini (già Roberto Da Silva).

L'imputato ha teso a spiegare il permanente legame con i fratelli Firomini, anche durante la sua latitanza, alla luce del rapporto personale che aveva con essi, che trascendeva da qualsivoglia motivazione politica.

La conoscenza di **Franca Tanzi** e **Piercelso Mezzadri** avvenne grazie a Roberto Leoni.

La casa dei coniugi a Parma era un punto di ritrovo per i membri di AN, che potevano incontrarsi e parlare di politica. Secondo l'imputato, non si trattava di riunioni politiche organizzate, ma di incontri fra persone estremiste e facinorose di destra, fra cui spiccava la Tanzi, definita dal padre di Bellini, che l'aveva conosciuta quando frequentava la loro piscina, come "la Mambro emiliana".

L'imputato ha riferito che il suo rapporto con Mezzadri era cessato prima del 1976 e in particolare quando, tra la fra fine del 1975 ed inizio del 1976, gli sparò alle ruote del furgone, in quanto aveva con lui delle questioni in sospeso, sia perché egli aveva avuto una relazione con la Tanzi, sia per una vicenda relativa alla mancata restituzione di un'arma.

Egli ha aggiunto che non sapeva nemmeno che Mezzadri si fosse stabilito in Paraguay ed avesse aperto un ristorante[506].

Quanto ai rapporti tra i gruppi di Massa Carrara, Reggio Emilia e Parma, Bellini ha evidenziato che a Reggio Emilia non vi era alcun referente per *Avanguardia Nazionale*.

Egli ricevette l'incarico da Massa Carrara di organizzare un gruppo di persone per istruirle "*su cose politiche*"[507], cosa che Bellini fece (fra il '74 e il '75, avvalendosi di Bianchini, Sarzi Amadè e Boiardi, come si è già osservato).

Ben presto si dovette prendere atto che tale progetto non si poteva realizzare, anche per le conseguenze de tentato omicidio Relucenti.

Quanto all'omicidio **Campanile**, l'imputato ha fornito un chiarimento in ordine alla ragione che lo indusse in data 10 giugno 1999 a fornire una versione assai parziale del movente di questo omicidio.

---

[506] Cfr. trascrizione ud. 24.11.21, pag. 143.

[507] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 84, ove ha confermato e chiarito quanto dichiarato nell'interrogatorio del 1.2.2005, pag. 187.

Nel 1999 Bellini aveva dato una spiegazione del fatto fondata esclusivamente su ragioni di carattere personale[508], mentre nel febbraio e nel marzo del 2005 aveva delineato anche una motivazione di natura politica, sia pure confermando le minacce ricevute da Campanile.

Secondo l'imputato si trattò di una compresenza di moventi, quello politico e quello personale *("Sono andate di pari passo perché io ho chiesto aiuto a loro, mi capisce ?)*[509].

Bellini ha riferito che nel 1999 ebbe il timore di non essere creduto, mancando qualsivoglia riscontro di ciò che diceva, aggiungendo però che voleva mantenere estranea *Avanguardia Nazionale* dall'omicidio Campanile.

Ha poi confermato la versione fornita del 2005, secondo la quale, dopo aver ricevuto delle minacce da parte di Campanile, suo vecchio amico, ma all'epoca dei fatti esponente dell'estrema sinistra, ne parlò durante un incontro a Parma con il gruppo di AN di Massa Carrara e Parma, ovvero Pietro Firomini, Franca Tanzi e Piercelso Mezzadri, descrivendo Campanile come un provocatore ed un aggressore.

In un primo momento si decise di dargli una "lezione". Tuttavia, poco dopo, Franca Tanzi si recò da lui per comunicargli il cambiamento di strategia operato da Firomini Pietro, il quale, come esponente di *Avanguardia Nazionale*, stabilì che si doveva intervenire ed alimentare il già pesante clima di tensione e ciò "*serviva per destabilizzare l'ordinamento democratico*"[510], eliminando Campanile prima delle elezioni politiche che si sarebbero tenute il 15 giugno.

Tale strategia avrebbe assicurato il raggiungimento dello scopo di destabilizzare il clima politico e di eliminare una generazione di giovani militanti dell'estrema sinistra reggiani[511].

Sarebbero stati gli uomini di Massa Carrara ad eseguire l'omicidio, perché invece Bellini poteva essere riconosciuto, in quanto era conosciuto nella zona; il suo ruolo sarebbe stato quello di individuare il luogo e il momento per eseguire l'omicidio. Le armi sarebbero state fornite da Massa, cosa che avvenne la sera stessa. Mezzadri portò a Bellini tre pistole, che vennero custodite in un'intercapedine dalla piscina della Mucciatella.

La sera dell'omicidio, Bellini, che aveva con sé una di dette armi - perché aveva timore di un agguato a suo danno da parte di Campanile alla luce delle pregresse minacce e della paura

---

[508] Cfr. contestazione fondata su verbale di interrogatorio del 10.6.1999, pag. 2, che l'imputato ha confermato.

[509] Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 103.

[510] Cfr. contestazione fondata sul verbale di interrogatorio del 17.3.2005, pag. 49, e sul verbale di interrogatorio 1-2.02.2005, pagg. 201- 208, che l'imputato ha confermato in aula.

[511] Contestazione fondata sul verbale di interrogatorio del 1-2.02.2005, pag. 201; trascrizione ud. 24.11.2021, pag. 100.

derivante dai recenti fatti di cronaca del rogo di Primavalle – mentre percorreva in macchina, in compagnia di Roberto Leoni, la strada che conduceva alla Fratta (luogo indicato dallo stesso Leoni, dove erano stati visti dei "*comò*"), incontrò casualmente Campanile.

Bellini colse l'occasione inaspettata e, una volta fatto salire l'uomo in macchina, dopo aver svoltato in un viottolo, lo fece scendere e gli sparò: il primo colpo fu esploso da Bellini, il secondo da Leoni.

Abbandonato il corpo, I due si allontanarono. Leoni fu poi accompagnato da Bellini presso il locale Pink Pussycat di Reggio Emilia, mentre egli, alla ricerca di un alibi, prima tentò di procurarselo a casa di Tanzi e Mezzadri, che erano però assenti in quel momento, poi, dopo aver rinunciato all'intento di crearsi un alibi ed avere cambiando i filtri della piscina, tornò da Leoni, il quale contrariato, lo indusse ad andare via dal locale.

L'imputato ha ricordato che gli esponenti del gruppo di AN, dopo avere saputo che nell'omicidio Campanile era coinvolto anche Leoni, il quale non faceva parte del gruppo, erano intenzionati ad eliminarlo, essendo divenuto un testimone scomodo. Tuttavia, egli rassicurò i compagni, affermando che Leoni era persona affidabile e non lo avrebbe mai tradito, avendo verso di lui un debito di riconoscenza, posto che lo aveva aiutato in diverse occasioni, sia nel processo del "pacco bomba" depositato davanti alla sede della Giovane Italia, sia quando Leoni era stato indagato per sfruttamento della prostituzione.

L'imputato ha riferito **che in quel preciso momento egli si sentiva a tutti gli effetti un membro di *Avanguardia Nazionale* e di far parte della sua organizzazione**, almeno fino a quando espatriò in Brasile ("*Lei mi vuole portare dentro ad Avanguardia Nazionale, io glielo dico apertamente, può darsi anche che in quel momento io mi sentissi di Avanguardia Nazionale, anzi diciamo ... Va bene, io ero di Avanguardia Nazionale ma Avanguardia Nazionale, dopo che io scappo per aver fatto Relucenti e nel '76 Avanguardia Nazionale è stata sciolta completamente*"[512]).

Il suo rapporto di fiducia con *Avanguardia* proseguì almeno fino al 1976, anno in cui utilizzò il mitra Sten donatogli da Carmassi per sparare contro le saracinesche del ristorante "Il Capriolo".

L'imputato ha riferito che il vincolo di fiducia che si instaurò fra i membri di AN e lui originò proprio dall'omicidio Campanile, che suggellò il suo ingresso nell'organizzazione e lo fece divenire un uomo sul quale si poteva fare affidamento, come effettivamente avvenne

[512] Cfr. trascrizione ud. 24.11.21, pag. 117.

quando effettuò il viaggio in Spagna per consegnare dei documenti a Carmassi ("*Vuol dire che si incominciavano a fidare realmente di me, tanto più c'era stato l'omicidio Campanile, era un vincolo chiaro*"[513]).

Bellini ha premesso che in quel momento storico, alla fine del 1976, data la sua situazione personale e familiare, aveva già maturato l'idea di cambiare vita, nome e di arruolarsi nella legione straniera; il programma di partire era già in atto.

In quel periodo abitava alla Mucciatella, dove la moglie continuò a vivere dopo la sua fuga.

Ad ogni buon conto, a seguito del tentato omicidio di **Paolo Relucenti**, Bellini si vide costretto a modificare i suoi piani.

Nell'immediatezza si rifugiò presso Pietro Firomini, che gli concesse aiuto in quanto "camerata". In particolare, questi si occupò di quanto necessario per ottenere un passaporto falso; a Bellini fu modificato leggermente l'aspetto e gli furono scattate delle fotografie per il passaporto.

Materialmente il documento falso gli fu consegnato dal padre, che lo raggiunse in Puglia, ove si era rifugiato a casa di amici di famiglia, estranei al contesto politico.

Il passaporto con il quale espatriò era intestato a Lamberto Barberio ed era stato utilizzato in precedenza da Elio Massagrande, come gli disse in seguito Giulio Firomini, giunto anch'egli latitante in Brasile. Il viaggio dall'Italia al Brasile, con uno scalo a Madrid, fu organizzato dai membri del gruppo di Massa Carrara, in particolare da Pietro Firomini insieme a suo padre.

Bellini, grazie al passaporto fornitogli da Firomini giunse a Madrid, dove lo attendeva Carmassi, che era stato già informato del suo arrivo, il quale gli fornì un appartamento ove alloggiò fino alla sua partenza per Rio de Janeiro. Il biglietto, secondo l'imputato, fu acquistato a Madrid.

Giunto a Rio de Janeiro trovò ad attenderlo **Ugo Mistura** (*alias* **Bruno Orzi**), latitante per reati fiscali, amico di vecchia data del padre.

L'imputato ha riferito che con Mistura non parlò mai di politica e non gli risultava che Cagetti avesse preso in locazione un immobile di cui era titolare Mistura, quando era studente a Parma[514].

[513] Cfr. trascrizione ud.24.11.21, pag. 120.
[514] Riferito all'udienza del 1.12.21, pag. 109.

Bellini ha specificato che la partenza per il Brasile nell'ottobre 1976 e l'inizio della sua latitanza segnarono uno spartiacque della sua vita, nel senso che da quel momento egli non si interessò più di politica, anche se non interruppe i contatti con i membri di *Avanguardia Nazionale*, che però restarono solo sul piano dei rapporti personali. Infatti, l'ospitalità che gli diede poco tempo dopo a Giulio Firomini e Fulvio Cagetti fu dettata solo dal legame di amicizia con loro e dalla gratitudine verso il fratello Pietro, che lo aveva aiutato a scappare dall'Italia.

Ha aggiunto che i due ragazzi gli vennero inviati dal padre o dal fratello, unici a sapere dove egli vivesse in Brasile. Quindi alla luce di ciò e del legame esistente con essi, che erano stati suoi complici, non poteva rifiutare di dare loro aiuto e così prese con loro un appartamento in affitto, lasciando l'affittacamere ove era rimasto dal suo arrivo a Rio, per circa un mese e mezzo, con Bruno Orzi[515]. Bellini ha altresì specificato che era Orzi a ricevere aiuti economici da lui e non viceversa.

Bellini ha riferito che, oltre all'ospitalità data a Firomini e Cagetti ci furono altri tre episodi in cui aveva avuto contatti con i Firomini dopo il 1976: a) quando, al suo rientro in Italia nel 1977, si recò da Pietro Firomini per aggiornarlo sule condizioni del fratello; b) quando rubò un passaporto presso l'albergo Nunziatella di Foligno per conto di Pietro Firomini, al quale serviva per il fratello; c) quando nel 1988 - 89 si recò a trovare Pietro Firomini per un saluto.

Circa un mese e mezzo dopo il suo arrivo a Rio de Janeiro, tramite una dichiarazione presso l'ufficio anagrafe, in presenza di Bruno Orzi (Mistura) e di due amiche brasiliane, che si offrirono come testimoni, riuscì ad ottenere l'identità di Roberto Da Silva, acquisendo la nazionalità brasiliana.

I relativi documenti di identità furono rilasciati il **20.11.1976** e da quel momento non utilizzò più il nome di Lamberto Barberio, con conseguente restituzione del passaporto italiano a Giulio Firomini, che forse lo rispedì in Italia. Bellini ha ricordato che ad aiutarlo a conseguire la nuova identità furono i contatti dell'amica **Sueli**, collaboratrice di Orzi, ma non sapeva se si trattasse di appartenenti alle forze armate brasiliane.

La Manzoni Editores era il luogo di lavoro di Sueli e di Orzi a Rio.

L'imputato ha poi ricostruito il periodo relativo **agli anni 1977-1980,** affermando che rientrò in Italia nel giugno 1977.

[515] Conferma sul punto quanto dichiarato all'interrogatorio del 01.10.2005

Avendo deciso di conseguire il brevetto da pilota, pensò di rivolgersi nell'immediato al senatore Mariani, con il quale andò a Rieti e successivamente a Foligno.

Al suo rientro non incontrò subito la moglie, che rivide dopo un certo tempo.

Nel 1979 rientrò in Brasile per decisione del fratello, della moglie e di Don Braglia, il quale gli aveva trovato un lavoro a Rio Branco.

L'occasione era la prossima nascita del figlio Guido, che, per questioni legate alla paternità, non era opportuno nascesse in Italia, anche perché Maurizia Bonini, su suggerimento del suocero, chiese una separazione fittizia.

Secondo l'imputato il volo Milano - Rio Branco, con scalo a Rio De Janeiro, venne preso da tutti i soggetti sopraddetti insieme, a differenza di quanto riferito dalla *ex* moglie, secondo la quale ella aveva raggiunto Bellini, che si trovava già in Brasile.

Il biglietto fu acquistato presso un'agenzia di Roma, ma Bellini ha negato di conoscere **Romano Coltellacci,** che lavorava per essa. Secondo l'imputato, fu **Don Braglia**, tramite la sua comunità, ad occuparsi dell'acquisto dei biglietti di viaggio.

In ordine a tale viaggio ha rammentato che, dopo esser stato con la moglie e la figlia maggiore a Rio Branco, si recò a San Paolo presso una comunità gestita da Don Braglia, per poi tornare a Rio Branco per recuperare i soldi lasciati come deposito per il passaporto e far rientro a San Paolo.

Nell'aprile 1979 ottenne anche i brevetti di pilotaggio.

Ha chiarito di aver ottenuto la conversione dei brevetti di pilotaggio a Rio sostenendo un esame scritto, avendo ottenuto la revisione del proprio stato salute[516].

Appresa da Bruno Orzi la notizia che Giulio Firomini e Fulvio Cagetti si erano trasferiti in Paraguay, li contattò e apprese dagli stessi che ad Asunción c'era un loro amico, munito del brevetto di pilotaggio che gli poteva offrire una prospettiva lavorativa (siamo nel 1979).

Giunto in Paraguay, conobbe gli amici di Fulvio e Guido, ovvero i figli di **Gaetano Orlando.** Si recò a casa degli Orlando, ove conobbe anche il padre, un siciliano che "a pelle" non gli piacque. Questi non gli parlò mai di politica, anche perché in quel momento ignorava chi egli fosse, ma soltanto della sua attività di import-export. Uscito dalla casa di Orlando, apprese da Firomini e Cagetti che Orlando era un latitante.

[516] Trascrizione ud. 1.12.2021, pag.101.

In ogni caso, il motivo della sua presentazione a Gaetano Orlando era l'attività di import-export da questi svolta, che gli poteva interessare, dati i cospicui profitti che essa poteva fruttare, spiegandone i motivi in termini fiscali.

Rientrato in Italia nel giugno 1979, propose al fratello Guido - il quale nello stesso mese iscrisse presso la camera di commercio una società per la torrefazione e il commercio di caffè nella quale risultava anche il nome di Ugoletti - di intraprendere un'attività di import-export, avendo avuto un contatto con Gaetano Orlando che in Paraguay gestiva detta attività.

Guido Bellini, nell'agosto 1979, ebbe un incontro in Paraguay con Orlando, all'insaputa di Paolo Bellini, il quale apprese ciò quando tornò a San Paolo ed incontrò Guido.

Tali eventi sono stati collocati verso la fine di agosto 1979, periodo in cui Guido ritornò in Italia, mentre Paolo fece rientro alcuni giorni dopo, quindi all'inizio di settembre 1979.

Sono state contestate a Bellini le dichiarazioni che aveva reso davanti al P.M. Melillo, nell'interrogatorio in data 1.2.2005, a pag. 113 della trascrizione, nelle quali aveva confermato che suo fratello gestiva un'agenzia di Import-export in società con Gaetano Orlando e che era stato lui a metterlo in contatto con il predetto, posto che lui non poteva relazionarsi direttamente ad un soggetto di tale livello, essendo latitante (*BELLINI: "C'ho messo Guido a fare l'Import-export, non ci ho mica ... Non ci sono mica andato io! Io, con mio fratello, ho fatto poi un contratto a parte, qui in Italia, fra me e mio fratello, ad esempio, per non avere contatti con quella gente eh, per non avere contatti ..."*).

Il senso complessivo della deposizione induce a ritenere che Bellini volesse attribuire al fratello un ruolo di mero prestanome, proprio perché lui non poteva esporsi, poiché era latitante.

L'imputato ha dichiarato che intendeva meglio precisare la risposta resa all'epoca, assumendo che non aveva creato lui un legame fra il fratello e Gaetano Orlando, con il quale Guido intratteneva un rapporto autonomo, e che non era affatto un intestatario fittizio.

Egli, inoltre, aveva intrapreso un'attività di commercio di pietre preziose, settore avulso da quello di interesse del fratello e di Orlando.

Inoltre, in relazione ad Orlando il padre gli palesò la volontà che si "infiltrasse"; nel rifiutare tale possibilità, indicò il fratello Guido come deputato a farlo, atteso che non voleva più esser coinvolto in tali vicende politiche[517].

[517]Cfr. trascrizione ud. 24.11.2021, pagg. 149-150.

In realtà non vi è chi non veda come, più che una chiarificazione, si tratti di una versione insanabilmente contrastante con quella resa in precedenza.

In ordine al numero di telefono appuntato da Orlando nell'agenda consegnata nel 1991, dove era appuntati i nominativi "*Lamberto*", "*Paolo*", "*Fulvio e Giulio*" e "*Rio de Janeiro*", Bellini ha negato che potesse trattarsi di lui in quanto nel 1979, anno in cui conobbe Orlando, lui era conosciuto come Da Silva; se poi, Fulvio Cagetti e Giulio Firomini lo avevano informato che non era così, non lo poteva sapere. I numeri di telefono che egli aveva a disposizione per essere contattato in Brasile dai familiari, fra l'altro, non coincidevano con il numero dell'agenda di Orlando.

In qualche modo Bellini ha teso ad allontanarsi da Orlando nella fase cruciale in cui si avvicinava la data della strage. E se ne può comprendere il motivo.

Infine, nel raccontare il suo viaggio in Paraguay, Bellini ha negato di essersi mai recato presso il ristorante di Mezzadri e di non sapere nemmeno che egli ne gestisse uno.

L'affermazione appare insostenibile, se si tiene a mente che Bellini frequentava quotidianamente l'amico Giulio Firomini, il quale lavorava nel ristorante di Mezzadri.

In merito all'**incontro** con **Sergio Picciafuoco** del 12.10.1990, Bellini ha premesso che lo aveva conosciuto in carcere, forse a Prato; lo incontrò quindi il giorno 12.10.1990, quando Picciafuoco assunse l'iniziativa di andarlo a cercare a Reggio Emilia.

In compagnia di Picciafuoco si recò ad Albinea o forse al ristorante "Il Capriolo", non ha ricordato esattamente[518]; gli offrì il pranzo.

Quest'ultimo gli chiese estemporaneamente un'arma e dei soldi il che gli apparve una "provocazione", volta ad incastrarlo. Ha raccontato Bellini di avergli intimato di andarsene. Era stato talmente infastidito dal Picciafuoco, da aver pensato, anche se solo per un istante, di farlo fuori[519].

Picciafuoco si era permesso anche di dirgli che aveva letto di lui che era stato nei servizi segreti. Gli rispose che sapeva che invece lui apparteneva al M.I.A. (Movimento Italiano Altoatesino), cosa che aveva appreso in carcere.

In questi termini, Bellini ha coinvolto Picciafuoco nelle vecchie storie dei gruppi civili arruolati per operazioni sporche dei servizi, confermandone l'esistenza, ma non esclude quanto l'altro gli rinfacciava.

[518] Nell'interrogatorio del 1.2.2005 egli riferì che l'incontro avvenne presso il ristorante dei suoceri, il Capriolo.

[519] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 17.

Il Sostituto Procuratore generale ha contestato all'imputato un passo del suo interrogatorio davanti al magistrato Melillo, in data 1.2.2005, pag. 231, ove egli disse: *"Per carità, tanto è vero che quando venne, e poi lui mi chiese una pistola e io scherzando gli dissi "Ma tu pensi che io sono nato questa mattina? Non abbiamo rapporti, io e te non abbiamo rapporti, perché vieni a trovarmi e vai a dormire all'hotel Posta e vai a dare dei documenti, se vieni, ci fosse un legame, mi vieni a inguaiare?", ed è qui il punto: "Stai cercando qualcosa da me perché tu hai ancora il processo per Strage a Bologna aperto e vuoi dare, siccome sono stato sui giornali e sono stato inquisito, vuoi portarti dietro qualcheduno?".* Il P.M. ha osservato che si trattava di un'affermazione volta ad insinuare un messaggio ricattatorio da parte di Picciafuoco; Bellini ha risposto che si trattava di una sua mera interpretazione personale.

Tuttavia, il significato della dichiarazione appare evidente e non è nemmeno molto dissimile da quanto Bellini ha riferito in udienza e cioè che egli reagì a ciò che vide come un tentativo di Picciafuoco di "provocarlo", termine che egli ha usato impropriamente attribuendogli il significato di comprometterlo con specifico riferimento alla strage di Bologna, per la quale egli era ancora formalmente "imputato".

L'imputato ha ribadito che tra lui e Picciafuoco non vi era alcun rapporto.

Ha concluso ricordando che Picciafuoco lo aveva cercato qualche tempo prima alla Mucciatella, dove prese una stanza per una notte.

In merito ai rapporti che la famiglia Bellini ebbe con i **servizi segreti** e con il **Dott. Sisti**, l'esame dell'imputato è stato lungo e approfondito. L'argomento è stato toccato da tutte le parti processuali, che hanno posto molteplici domande all'imputato.

Per organicità espositiva si procederà riportando quando dichiarato dall'imputato in merito ai diversi episodi, incontri e persone su cui è stato esaminato.

Bellini ha riferito, anzitutto, che non sapeva se il **padre Aldo** avesse o meno rapporti con i servizi segreti, tuttavia ha aggiunto che *"se ha avuto un contatto può averlo avuto tramite il Dottor Sisti quando dovevo andare a Bologna, per incontrarlo su richiesta"*[520].

Bellini si è detto certo che il padre avesse un legame stretto con il Sisti[521].

---

[520] Cfr. trascrizioni ud. 26.11.21, pag. 18.

[521] Si rimanda alla lettura del verbale reso in data 2.11.1999, in cui egli disse a pag. 5: *"Mio padre era intimo amico del Dottor Sisti e sono certo che anche lui aveva contatti con i Servizi, ma non so se abbia concretamente operato per questi ultimi"*; **ha chiarito che sapeva dei contatti perché, subito dopo la strage di Bologna, fu organizzato un incontro fra Sisti, il padre ed esponenti dei servizi, a cui volevano che partecipasse anche Paolo Bellini (trascrizione ud. 26.11.21 pagg. 18-19).**

Si è poi soffermato sull'**incarico** a lui conferito nel 1972 (all'età di diciannove anni) dal padre e dal senatore Mariani di recarsi **in Portogallo,** a Lisbona, al fine di capire se ci fossero dei legami fra gli esponenti di estrema destra di Parma e i militari portoghesi.

In particolare, ha ricordato che l'occasione nacque dall'incontro che ebbe a Parma, a casa dei coniugi Tanzi e Mezzadri[522], con due ufficiali spagnoli o portoghesi, non ricordava con esattezza la cittadinanza. Uno dei due ufficiali gli diede il proprio numero di telefono; egli non sapeva a quale reparto appartenessero, né lo apprese una volta giunto a Lisbona.

Il motivo del viaggio era costituito dall'intenzione della destra di Almirante di capire se vi fosse un sistema di copertura e di protezione che l'estrema destra italiana era in grado di offrire ai sistemi dittatoriali e viceversa se questi ultimi accogliessero e aiutassero terroristi di destra italiani in fuga.

Della questione fu informato Almirante in occasione di una visita che Aldo Bellini e il sen. Mariani gli fecero a Levico Terme. All'esito dell'incontro, Paolo Bellini ricevette l'incarico.

Giunto a Lisbona, dove incontrò l'ufficiale che gli aveva dato il numero di telefono a Parma, fu presentato dallo stesso a Luis Mario Franco, ufficiale della forza aerea portoghese.

Bellini motivò la sua presenza in Portogallo, dicendo di avere la necessità di allontanarsi dall'Italia perché aveva dei problemi con gli avversari politici, e ciò al fine di accreditarsi presso i suoi interlocutori (ricordando i legami con gli uomini di Parma).

Ebbene, l'accreditamento produsse i suoi frutti, tant'è che Franco gli offrì la possibilità di richiedere asilo politico, il che gli avrebbe consentito di andare in una delle colonie (Mozambico, Angola, o Guinea) ad addestrarsi.

A fronte di tale prospettiva, a differenza di quello che era il mandato conferitogli dal padre e dal senatore Mariani, con il placet di Almirante ("V*ai a vedere da loro, senti un po' magari ti presentano qualchedun altro, magari sappiamo qualcosa di più*"[523]) telefonò al padre, si fece fare il biglietto di ritorno e, dopo tre giorni dal suo arrivo a Lisbona, rientrò in Italia, perché non avrebbe mai voluto esser coinvolto in un radicale cambio di vita.

Ad ogni modo, in quei tre giorni, Bellini ebbe la conferma della sussistenza di contatti stretti fra gli estremisti di Parma ed i militari portoghesi, i quali riuscivano ad ospitare

---

[522] Cfr. il verbale di interrogatorio 1-2.02.2005, pag.91, ove dichiarò che tornando da Salò con delle esponenti parmensi del MSI, in quell'occasione incontrò un ufficiale che alloggiava in un albergo. Bellini all'udienza del 26.11.21 ha smentito trattarsi di Salò, assumendo che l'incontro era avvenuto a Parma, non escludendo che gli altri si fossero poi recati a Salò.

[523] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21 pag. 25

esponenti italiani che necessitavano di fuggire dal territorio nazionale. L'imputato ha specificato che non si trattò di un mandato ad infiltrarsi nell'ambito dei servizi segreti portoghesi ma solo di comprendere se gli estremisti di destra potessero contare su appoggi dei militari portoghesi.

L'imputato ha poi narrato che, quando aveva già assunto l'identità di Roberto Da Silva, sempre su incarico del padre, venne incaricato di andare in Libia per portare in Italia un uomo in possesso di documenti comprovanti i finanziamenti da parte di Gheddafi al mondo del terrorismo. La sua copertura per entrare nel paese sarebbe stata quella di un lavoro come operaio presso una ditta di condotte.

Tuttavia, l'operazione saltò a causa del mancato rilascio del visto di ingresso in Libia al cittadino brasiliano Roberto Da Silva.

L'imputato ha collocato il fatto fra il 1978 e il 1979, in quanto ha ricordato che il brevetto di secondo grado da pilota lo aveva conseguito da tempo.

Fra l'altro, Bellini ha rammentato che, quando ricevette la telefonata del padre per tale operazione, si trovava ad Oakland in California (intorno ad ottobre 1978), ove era giunto poco prima con un visto valido 12 mesi, rilasciato dall'ambasciata U.S.A., al fine di frequentare un corso di pilotaggio[524].

Da rimarcare in quest'episodio l'insolita facilità con cui Bellini, sia pure con passaporto brasiliano, ottenesse i visti per gli Stati Uniti. È noto come già al tempo ogni richiedente era attentamente analizzato dai servizi americani in Italia.

Tornato in Italia, così come richiesto dal padre, non ritornò più in California, nonostante il visto fosse ancora valido e rimase in patria a disposizione del padre e del senatore Mariani.

Appare importante osservare come, nonostante Bellini si trovasse negli Stati Uniti per svolgere un'attività alla quale teneva particolarmente, ovvero acquisire un brevetto da pilota, al comando del padre di recarsi in Libia, egli abbandonò subito gli Stati Uniti per rientrare.

In quei mesi, prima di ripartire per il Brasile (Rio Branco) nel marzo 1979, ove sarebbe nato il figlio Guido, riprese a commettere furti.

Bellini ha riferito che **Casadei Ovest** era un amico del padre, che conosceva da quando era bambino, tanto che fu anche suo testimone di nozze.

Era un dipendente del Ministero dell'Aeronautica.

[524] La vicenda è stata ricostruita dal Bellini in due momenti, all'udienza del 26.11.2021, da pag.30, e all'udienza del 1.12.2021, da pag. 96 trascrizione.

In merito alla vicinanza di Casadei ai servizi segreti, Bellini, nel confermare quanto dichiarato nell'interrogatorio del 18.11.1999[525], **ha osservato che, quando viveva in Italia da latitante, in un periodo collocabile tra il 1977 e il 1979, un giorno questi lo accompagnò in stazione e gli disse che se avesse avuto necessità di aiuto, avrebbe potuto presentargli delle persone dei Servizi Segreti.**

Casadei, alla fine della Seconda guerra mondiale, in particolare, era *"stato assorbito da qualcheduno e lo stipendiavano"*[526]. Bellini non sapeva a quale organizzazione Casadei appartenesse, di certo era di destra e per deduzione ha immaginato che si trattasse di Gladio, della massoneria o dei Servizi Segreti[527].

Bellini non ha saputo, o meglio non ha voluto, dire quali rapporti vi fossero tra il dott. Sisti e i Servizi Segreti, sia pure ammettendo egli stesso che vi era un rapporto di "vicinanza".

Allo stesso modo l'imputato ammise all'epoca che suo padre fosse amico intimo di Sisti e che anch'egli avesse contatti con i Servizi, pure non sapendo in che esatti termini.

Infine, Bellini ha ricordato un episodio, avvenuto sempre fra il 1977 e il 1979 in cui un **carabiniere di Foligno**, probabilmente mandato dall'ispettore Filipponi per indagare su di lui, gli **propose di entrare a far parte dei servizi segreti.**

L'imputato ha ripetuto più volte nel corso dell'esame che aveva sempre rifiutato le proposte che gli erano state avanzate di entrare in contatto con i servizi, avendo un'opinione negativa sul loro agire, poiché, dopo essersi avvalsi dei loro uomini, erano soliti "scaricarli".

Quanto al **rientro dal Brasile** nel giugno del 1977, con l'identità di Roberto Da Silva, Bellini ha riferito che si rivolse al senatore Mariani perché egli conosceva bene lui e la sua storia.

Bellini, che aveva intenzione di prendere i brevetti di pilotaggio il più velocemente possibile per realizzare il progetto di acquisire una linea di aerotaxi, chiese a Mariani se potesse intercedere per lui ed accorciare i tempi di iscrizione e l'istruttoria delle varie pratiche.

Mariani acconsentì alla richiesta e lo accompagnò prima a Rieti e poi a Foligno, luogo che gli venne indicato da tale Zaza, segretario dell'Aeroclub di Rieti, il quale prese contatti con il presidente dell'Aeroclub di Foligno.

---

[525] E' stata data lettura di uno stralcio di pag.2 dell'interrogatorio (trascrizione ud.26.11.21, pag. 36).
[526] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag. 37.
[527] Viene data lettura integrale dell'interrogatorio del 1-2.02.05, pagg. 86-89.

Una volta a Foligno, Mariani lo introdusse nell'ambiente per il tramite dell'avvocato **Menicacci,** il quale andò a prenderlo alla stazione su indicazione dello stesso Mariani. Menicacci a sua volta gli presentò il suo collega di studio, l'avvocato Properzi e lo aiutò a trovare l'albergo denominato la Nunziatella, ove dimorò fino al 1981, quando venne arrestato.

Non ha ricordato se in seguito rivide il senatore Mariani.

Si può ipotizzare che la scelta di sistemarsi a Foligno, tra le tante città in cui avrebbe potuto andare per acquisire il brevetto, sia stata determinata dalle protezioni sulle quali poteva contare e tra queste quelle del Menicacci, storico avvocato difensore di Stefano Delle Chiaie.

Nel periodo in cui visse nella città umbra, Bellini ha sottolineato di aver avuto una vita regolare per non dare nell'occhio; non sperperava il denaro, né utilizzava scorciatoie per ottenere permessi e autorizzazioni, così come i rinnovi del visto. In realtà non aveva alcun bisogno di accedere a scorciatoie, perché i canali ordinari erano per lui più che aperti, in virtù di una posizione di riguardo legata agli appoggi politici di cui godeva.

Il danaro con cui viveva a Foligno derivava dalla provvista guadagnata in Brasile, da ciò che la madre gli consegnava mensilmente (circa 2.500.000 di lire) quando si incrociavano a Terontola, e dal profitto dei suoi furti. Ha ricordato che in quel periodo egli aveva iniziato a rubare "*molto forte*" da solo o con **Fabbri** in Italia e anche con **Baroncini** in Svizzera, ove perpetravano le c.d. "*spaccate*" (in gergo, si tratta di furti perpetrati mandando in frantumi la vetrina di un esercizio)[528].

Quanto ai rapporti con il **dott. Ugo Sisti**, Bellini ha ricordato che, quando rientrò in Italia dal Brasile nel giugno 1977, riscontrò un forte legame di amicizia fra il predetto ed il padre[529].

Prima di allora non ne aveva mai sentito parlare.

Il padre lo aveva conosciuto fra il 1976 e il 1977, durante una cerimonia religiosa presso una struttura di Don Ercole Artoni. Ha ricordato che Ugo Sisti prese possesso dell'incarico a Bologna il 19.1.1978.

Bellini ha riferito che conobbe personalmente il dott. Sisti durante un volo organizzato dal padre e dal fratello, da Roma Urbe a Firenze, nel corso del quale le particolari condizioni metereologiche lo costrinsero ad atterrare a Foligno. Il volo venne effettuato il giorno **24 maggio 1978**.

[528] Detti ricordi sono stati ripercorsi all'udienza del 26.11.2021, pag. 49.
[529] Cfr. trascrizioni ud. del 26.11.2021, pag. 50.

Bellini decollò con l'aereo da Foligno ed atterrò a Roma Urbe dove lo raggiunsero il padre e il fratello, poi sopraggiunse il dott. Sisti. All'Aeroporto di Roma Urbe la registrazione dei passeggeri avvenne indicandone solo il numero di persone, per permettere di mantenere l'anonimato.

Si tratta di un dettaglio molto significativo. È da escludere che Sisti non sapesse a chi si affidava per un volo di quel tipo.

L'imputato ha descritto il dott. Sisti come un uomo senza paura, caratteristica che trasse dall'imperturbabilità di Sisti durante la forte turbolenza in occasione del volo.

Egli atterrò a Foligno perché era un aeroporto che conosceva.

Una volta atterrati, era presente l'istruttore Volpi, a cui non presentò nessuno, poi chiuse il piano di volo, mise in sicurezza l'aereo e finì le relative pratiche. In quel frangente qualcuno, non ha ricordato chi, li accompagnò in stazione.

L'imputato ha confermato che le persone presenti sul volo erano il dott. Sisti, Aldo e Guido Bellini, ma non il senatore Mariani, anche se gli venne detto di negare la presenza del padre e del fratello su quel volo e di dichiarare, invece, la presenza del senatore.

Tale ordine arrivò da suo padre, per il tramite della moglie, quando egli era detenuto; probabilmente anche Sisti era d'accordo con tale versione. Ha aggiunto di non sapere le ragioni per le quali dovette mentire sulla presenza del senatore Mariani.

Lo si può immaginare, considerando che in quel periodo era già emersa la presenza di Sisti alla Mucciatella il giorno 4.8.1980 e si stavano svolgendo indagini sul conto di Ugo Sisti, apparendo certamente inopportuno accostare ancora una volta la figura del Procuratore ad Aldo Bellini.

L'imputato ha precisato che detto ordine gli venne impartito successivamente al **9.3.1983,** data in cui ammise per la prima volta di essere Paolo Bellini e non Roberto Da Silva.

Appare estremamente rilevante osservare come pochi mesi dopo il dott. Sisti, nel suo primo interrogatorio del **16.8.1983**, fornì una versione speculare a quella resa da Bellini, indicando gli stessi luoghi, le stesse persone presenti sul volo, nonché la tratta percorsa; l'unico dato divergente era la data che Sisti aveva fatto coincidere con l'inizio dei campionati mondiali di calcio in Argentina (1.6.1978).

Inoltre, all'epoca Sisti riferì che non aveva visto il pilota, perché indossava un casco integrale che gli copriva il volto.

Si tratta di una dichiarazione del tutto inattendibile, essendo inverosimile che Bellini indossasse un casco integrale per pilotare un aereo da turismo monomotore.

Né d'altra parte, detta circostanza è stata avallata dallo stesso imputato.

Appare importante sottolineare il disegno, certamente concordato tra Aldo Bellini e Ugo Sisti, di non consentire agli inquirenti di collegare in alcun modo il Procuratore a lui e tanto meno al figlio latitante.

L'imputato ha poi confermato gli **incontri** che ebbe con il dott. Sisti fra il 1977 e il 1980, già da lui riferiti nell'interrogatorio reso il 18.11.1999[530], sia pure osservando che non li aveva messi in ordine cronologico.

Gli incontri furono i seguenti: a) un pranzo al ristorante Cavallino Bianco di Bologna; b) un incontro in una casa di terze persone ad Ancona; c) un incontro alla stazione ferroviaria di Roma, subito dopo l'attentato al presidente Bachelet, su invito del padre di andare a salutarlo prima che egli prendesse il treno per Bologna, essendo l'uomo "*molto abbattuto per la morte del suo amico*"[531]; d) il volo da Roma Urbe a Foligno di cui si è detto sopra.

In merito a tali incontri si tratterà diffusamente anche nel paragrafo relativo alla figura di Ugo Sisti, cui si rimanda.

L'imputato è poi ritornato sul rapporto tra il dott. Sisti e Aldo Bellini, definendolo molto stretto. Quanto all'episodio del 4.8.1980, quando Sisti fu trovato alla Mucciatella, durante una perquisizione della DIGOS, di tale circostanza fu informato nell'immediato, quasi sicuramente dal fratello, quando lo stava accompagnando all'**incontro** con Sisti a **Castel San Pietro Terme.**

Bellini ha riferito che era stato il padre a volere che egli prendesse parte ad un incontro, in presenza del dott. Sisti, con uomini dei servizi segreti (*"L'organizzatore, mio padre ha organizzato, ha organizzato per me che dovessi andare a quell'incontro che era già stato organizzato, non che mio padre sia l'organizzatore dell'incontro"*[532]).

L'episodio si verificò nell'agosto del 1980, pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale del fratello Guido, precisamente, la mattina del suo rientro dal Passo del Tonale, ove aveva trascorso una settimana di vacanza con la famiglia. Egli, mentre era in automobile con il fratello Guido, apprese che di lì a breve avrebbe preso parte ad un incontro con uomini dei servizi. Avendo lui un rifiuto verso i Servizi, con una scusa ("*Guido scusa, abbi pazienza*

[530] Cfr. detto verbale di interrogatorio, pag 3.
[531] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 60.
[532] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 65.

vengo da lontano, non ho fatto colazione ancora, ti fermi a quel bar per favore?"[533]), fece fermare l'auto e scese, affermando: "*Io con i Servizi non ci voglio avere a che fare"*[534].

Nel ricostruire il percorso fatto quel giorno, confermando anche quanto aveva dichiarato nell'interrogatorio del 18.11.1999, Bellini, ha dichiarato che dal Tonale si recò poi in Svizzera per cambiare l'auto che aveva preso a noleggio, e quindi si recò ad incontrare il fratello, probabilmente a Modena, anche se non era certo di tale luogo.

L'imputato ha poi narrato il successivo episodio avvenuto ad **Ancona**.

Ha ricordato che prese il treno da Foligno per Ancona, dove andò a prenderlo il padre in automobile, ove erano presenti anche la madre e Ugo Sisti.

Ha collocato detto evento tra il 2.8.1980 e febbraio 1981, mese in cui fu arrestato.

In quell'occasione il padre, alla presenza del dott. Sisti, insistette perché egli incontrasse e collaborasse con i servizi segreti, ma egli rifiutò fermamente.

Tale chiusura fece innervosire il padre: *"Si era incavolato perché io dovevo fare chissà che cosa insieme a ... per Sisti o chi per esso, magari chi c'era dietro, non lo so, a me non interessa, io ho sempre allontanato, ripudiato l'idea di incontri un Servizi, di Servizi"*[535].

A fronte dell'ennesimo rifiuto del figlio, il padre fermata la macchina, lo cacciò.

Nell'occasione - ha precisato l'imputato - non lo chiamò con il suo nome.

Alla conseguente domanda se Sisti conoscesse la sua vera identità, Bellini ha dichiarato di non saperlo e che comunque davanti al dott. Sisti non lo avevano mai chiamato con il suo vero nome[536]. Tuttavia, subito dopo avere affermato ciò, ha contraddittoriamente riferito che egli disse loro di proporre al fratello Guido di collaborare con i servizi segreti (<< *"Guarda, ti abbiamo chiamato perché devi cercare di capire", e io a tutti e due, mi rifeci a tutti e due e gli ho detto: "C'è Guido, mio fratello, sgobbasse lui"*>> ; e inoltre: <<*Cioè: "Ci dai una mano che ti dobbiamo ... con qualcheduno dei Servizi Segreti?" e io gli ho detto "No, non ne voglio sapere, c'è mio fratello Guido", il grande Guido, il fenomeno, va bene? E col quale io poi avevo dei problemi nostri, personali, il grande fenomeno, "usate lui"*>>.[537]

Posto il diretto riferimento al fratello Guido, figlio di Aldo che Sisti aveva conosciuto, si deve trarre la conferma certa che questi ben conoscesse Paolo Bellini, il suo passato e la sua copertura.

---

[533] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 65.
[534] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 65.
[535] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag.68.
[536] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021 pag. 70.
[537] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 70.

All'imputato è stata poi chiesta conferma di quanto dichiarò all'interrogatorio del 18.11.1999[538], in ordine all'ultimo incontro che ebbe da detenuto con il padre in fin di vita nel 1988: *"Voglio riferire che a distanza di anni, poco prima di morire nel 1988, mio padre chiese ed ottenne che io avessi un permesso di uscire dal carcere per potergli parlare in considerazione delle sue gravi condizioni di salute, io andai con la scorta a Puianello. Poco dopo il mio arrivo si irritò nuovamente e mi disse che a seguito del mio rifiuto di incontrarmi con le persone dei Servizi Segreti nel 1980 io avevo rovinato non solo la mia vita, ma anche quella della mia famiglia, perché se avessi fatto quello che lui voleva non sarei più stato arrestato e non sarebbero venute tutte le vicissitudini che avevo avuto e che avevano portato discredito alla famiglia, collegando me e loro all'eversione di destra, alla Strage e ai Servizi Segreti. Siccome io gli chiedevo in qualche maniera perché diceva queste cose, lui mi disse: <<Ma tu non hai capito nulla! Noi volevamo che tu riprendessi contatto con quella gente che tu avevi conosciuto>>, io intesi chiaramente che intendeva riferirsi a persone dell'estremismo di destra, <<la Strage di Bologna è stata commessa per coprire la Strage di Ustica>>"; "mi chiedeva come facevo a non capire, essendo io un pilota di aeroplani, che un aereo militare libico fosse arrivato fino a lassù la Sila, tenendo conto della limitata autonomia"*[539].

Nel confermare tali dichiarazioni, l'imputato ha chiarito che il collegamento operato dal padre fra la strage di Bologna e la strage di Ustica costituiva una mera considerazione di carattere personale dello stesso, che egli non intendeva fare propria.

Quanto alla circostanza che il nome di Bellini fosse emerso subito dopo la strage di Bologna, in relazione ad un *identikit* eseguito in data 6.8.1980, ma poi venne accantonato perché la cosa non ebbe sviluppo, l'imputato ha riferito di averlo appreso in seguito.

Quanto al fatto che Sisti in quel momento fosse ancora Procuratore della Repubblica di Bologna, essendo stato trasferito solo nell'ottobre 1980, l'imputato non ha commentato[540].

L'imputato non ha ricordato se, dopo l'episodio di Ancona, rivide il padre, oltre all'episodio appena narrato.

Bellini ha riferito che, per quanto a lui noto, fra settembre e dicembre del 1980 il padre aiutò la sorella di Ugo Sisti con somme di denaro per ristrutturare la sua casa danneggiata da un terremoto. Di ciò fu informato dalla madre, che inizialmente gli fece capire che la casa

[538] Cfr. pag. 3 interrogatorio.
[539] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pagg.71-72
[540] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag. 77.

era stata data al padre come pegno, fatto smentito successivamente, attesa la prova della vendita del bene. Infatti, circa due anni dopo il Tribunale assegnò ai Bellini la casa che il padre comprò dalla sorella di Sisti[541].

In seguito alla contestazione delle pagg. 100 e 101 dell'interrogatorio del 1-2 febbraio 2005, ove egli aveva riferito che il padre – descritto come un sergente, un padre padrone - per accompagnare nei vari spostamenti Ugo Sisti (dal Santuario della madonnina di Pietralba, alla montagna, a Roma), aveva speso molti soldi, così come per offrirgli pranzi, cene, ecc., egli non ha smentito le precedenti dichiarazioni e non ha preso posizione in ordine ai motivi per cui suo padre si prodigasse in tal modo per Sisti[542].

L'imputato ha ripercorso i suoi trasferimenti nelle diverse **case circondariali italiane**.

Egli venne trasferito per sfollamento a Sciacca; venne tradotto a Firenze, per partecipare al processo di appello; venne trasferito da Firenze a Modena; venne poi trasferito da Modena a Ferrara, per ragioni legate alla sua incolumità personale[543]; infine venne trasferito da Ferrara a Parma. Il suo trasferimento a Parma nel 1982 ebbe origine dall'episodio del **biglietto "Sisti",** nel quale Bellini scrisse di essere dispiaciuto per ciò che stava succedendo, in quanto il dott. Sisti era stato accusato di aver coperto la sua latitanza. Il biglietto venne consegnato a Firenze all'avv. Amodio che avrebbe dovuto darlo al padre, il quale invece lo portò al dott. Bevilacqua. Quest'ultimo autonomamente trasse la conclusione che Bellini volesse collaborare.

Tale notizia, secondo l'imputato, fece allarmare *Avanguardia Nazionale*, che, per timore di rivelazioni sull'omicidio Campanile, ne sentenziò la morte. Bellini apprese tali notizie dai colloqui in carcere con la madre, la quale poco dopo lo informò che il padre aveva risolto il problema, tranquillizzandolo sul fatto che non si sarebbe più dovuto preoccupare di AN.

Il dott. Sisti si era occupato del suo trasferimento[544]. Se lo avesse fatto consapevolmente, sapendo cioè chi stesse trasferendo, non poteva dirlo (*"non sono responsabile di quello che fanno gli altri"*).[545]

Era l'anno 1982, anno nel quale, sempre secondo le propalazioni del Bellini, era noto anche all'interno delle carceri chi fosse il detenuto Roberto Da Silva.

---

[541] Cfr. verbale di interrogatorio del 2.11.1999, pag.89.

[542] Dalle dichiarazioni rese nell'interrogatorio, Bellini aveva dato l'impressione di esser contrariato da tale atteggiamento inspiegabile del padre.

[543] Cfr. verbale di interrogatorio del 23.3.2006.

[544] Cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 92, a seguito di contestazione fondata sugli interrogatori del 1.2.2005, pagg.102 - 103 e 244; 23.3.2006, pagg.1 - 2).

[545] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag.94.

Bellini ha ricordato che svelò la sua vera identità al suo ingresso nel carcere a Parma[546], anche se poi ufficialmente lo avrebbe fatto soltanto nel corso dell'interrogatorio del 9.3.1983, giorno in cui ebbe un colloquio in carcere con il padre e con don Ercole Artoni a Palermo.

Per completezza si ricordano le date dei colloqui avuti in carcere con il padre, tutti documentati: oltre il 09.03.1983, anche il 20.01.1983; 06.04.1983; 13.04.1983; 29.04.1983.

Sono stati poi ricordati tutti i suoi periodi di carcerazione: fu arrestato una prima volta nel **febbraio 1981** e fu poi scarcerato nel 1986; fu di nuovo arrestato **nel 1988** e liberato nel 1991.

Quanto alla nomina fatta dal Bellini dal carcere di Firenze all'avv. Corradi, nipote di Mariani, egli ha dichiarato che la fece per far sapere alla sua famiglia che era stato arrestato.

L'identità dell'avv. Corradi gli era ben nota, prima della sua latitanza.

In merito alla causa di separazione fittizia fra lui e Maurizia Bonini, di cui si occupò il padre, motivata dall'imminente partenza per Rio Branco e dall'avvicinarsi della nascita del figlio, Bellini non ha ricordato se avesse firmato una procura speciale nell'interesse del padre per procedere alla separazione, ma il relativo documento è stato prodotto in giudizio. L'omologa della separazione avvenne il 7.3.1979 e tutelare le parti fu l'avv. Corradi.

L'avv. Mariani lo difese nel processo relativo all'attentato al Capriolo. Subentrò all'avv. Corradi, nel novembre del 1977. Non ha, però, ricordato di avere firmato un qualche foglio al padre avente ad oggetto la nomina fiduciaria. Egli non si interessava alle nomine dei suoi avvocati fiduciari, visto che non era lui a pagarli.

Un punto rilevante affrontato nel corso dell'esame attiene alle comunicazioni del 31.12.1981 inviate per procedere con urgenza alla corretta identificazione di Roberto da Silva, detenuto in carcere a Sciacca, che si sosteneva essere Paolo Bellini. Una prima comunicazione venne inviata alle ore 8,00 del mattino, che lo indicava erroneamente come detenuto a Palermo; la seconda alle ore 11,00, ove correttamente veniva collocato a Sciacca.

Come si vedrà, nel capitolo inerente, il capo dell'UCIGOS De Francisci chiese al funzionario Ponzetta di identificare con urgenza il detenuto Da Silva-Bellini, poiché prossimo ad essere scarcerato per scadenza termini per i furti per cui era cautelato, per procedere quindi al suo arresto per il tentato omicidio di Relucenti. L'urgenza era motivata dal fatto che si asseriva che il soggetto godesse di una protezione che gli garantiva di mantenere la falsa identità.

[546] Argomento affrontato da pag. 93 trascrizione ud. 26.11.2021.

Bellini ha negato ogni addebito, specificando che non vi era alcun bisogno di una protezione, in quanto lui, in quel momento era un detenuto brasiliano, arrestato pochi mesi prima a Firenze e trasferito a Sciacca per "sfollamento". Ha smentito l'assunto che dovesse essere allontanato da Reggio Emilia perché minacciato da AN, ove era fra l'altro rimasto in detenzione per circa 30-40 giorni, e dove fu interrogato in merito ai furti perpetrati con Fabbri[547].

Bellini ha altresì smentito categoricamente quanto dichiarato da **Agostino Vallorani**, uomo condannato per calunnia e diffamazione.

Nel momento storico in cui Vallorani aveva affermato che Bellini godeva della protezione di un alto magistrato, tale circostanza costituiva ormai un fatto diffuso nell'opinione pubblica. Pertanto, quanto dichiarato dall'uomo non era attendibile.

Ha aggiunto che, nell'ambiente dei ricettatori, Vallorani era noto per essere un informatore delle Forze dell'Ordine, dunque su di lui non si poteva fare affidamento.

Bellini, in ordine all'intercettazione di una conversazione intercorsa con Vallorani agli atti ha specificato che, quando questi lo aveva messo in contatto con il mar. **Tempesta** dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico nel 1992, accettò di buon grado trattandosi di un'attività remunerativa, seppur contemporaneamente avesse anche ricevuto l'incarico da parte dell'Isp. **Procaccia** (ispettore della polizia). Bellini intendeva mantenere entrambi i contatti e non bruciare alcuna possibilità. Ha ricordato, altresì, che tramite il mar. Tempesta l'ordine di infiltrarsi arrivò su autorizzazione del colonnello **Mori**.

Ha riferito di avere conosciuto Vallorani inizialmente in quanto tramite lui ricettava i prodotti dei propri furti; entrambi furono coimputati nel 1981 nel processo relativo alla Banda Baroncini, ove egli fu assolto, mentre Vallorani fu condannato; nel 1988 furano coimputati nel processo per l'omicidio Fabbri (Vallorani era imputato del delitto di ricettazione) e nel 1992 per gli eventi della Pinacoteca di Modena[548].

L'imputato ha riferito anche in merito all'incontro che Bellini ebbe il 12 agosto 1992 in autostrada a Roma con il mar. Tempesta, nel corso del quale l'imputato disse al carabiniere che sarebbe riuscito a recuperare altre opere d'arte, essendo infiltrato in Cosa Nostra.

Nell'occasione disse al carabiniere che provava orrore per le recenti stragi di Capaci e via d'Amelio.

[547] Trascrizione ud. 26.11.21, pag.104.
[548] Trascrizione ud. 26.11.2021 pagg. 107-116

Il P.M. gli ha contestato che il giorno dopo, il 13 agosto 1992, assassinò a Cutro Paolino Lagrotteria. L'imputato ha osservato che egli era un *killer*, ma aveva sempre fatto distinzione tra coloro che avevano scelto la via della legalità e coloro che avevano scelto quella del crimine, colpendo soltanto questi ultimi.

L'imputato ha negato di essere stato titolare di **conti correnti** bancari in **Svizzera**.

In particolare, ha negato quanto scritto in data 2.2.1981 dal Vice Questore di Foligno Di Iorio, al quale aveva dovuto raccontare di avere dei depositi in Svizzera per non destare sospetti sulle sue fonti di sostentamento.

Pertanto, Bellini ha smentito quanto dichiarò in un precedente interrogatorio nel 1982, quando disse: *"Circa i conti correnti in Svizzera dichiaro che è un problema svizzero non italiano e non ho altro da aggiungere"*[549].

Bellini ha ricordato che all'epoca l'autorità italiana non avendo poteri ispettivi in Svizzera, non avrebbe potuto investigare e pertanto omise la risposta.

Quanto al suo incontro con il Procuratore di Reggio Emilia, **dott. Bevilacqua**, sul quale ha riferito anche la testimone Maurizia Bonini, Bellini ha confermato che lo abbracciò e che gli disse le parole: "*Ti porto i saluti del fratello Calvi*"; dette parole avevano il solo scopo di fargli capire che sapeva che lui fosse un massone. La notizia la apprese dalla figlia di Calvi, che lui frequentava a Foligno, di cui chiese conferma al padre, che verificò affermativamente la notizia. Ebbene, Bellini agì in tal modo con Bevilacqua, legato a Don Ercole Artoni, perché voleva fargli sapere che lui sapeva, quindi lo avrebbe invitato a "smetterla" con la famiglia Bellini. L'episodio, avvenuto nel 1986, Bellini lo ha collegato alle indagini del 1983 sulla strage.

Venendo alle sue successive relazioni con la '*ndrina* **Vasapollo** di Reggio Emilia, è stata data lettura del verbale di interrogatorio reso in data 31.5.2000, in cui egli aveva riferito di ricevere mensilmente del denaro da Vasapollo.

Bellini ha affermato che, essendo intraneo alla '*ndrina*, egli non riceveva uno stipendio come se fosse un estraneo. Ha ricordato che, quando era detenuto, ricevette in due occasioni aiuti economici dai Vasapollo, che poi non volle più per non insospettire la moglie, all'oscuro della situazione; inoltre, ha riferito che riceveva i soldi come rimborso spese per gli spostamenti che egli affrontava, quando operava per conto dell'associazione.

[549] Si tratta delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 22.2.1982 (foglio 6), trascrizioni ud. 01.12.21, pagg. 15/16

L'imputato ha confermato di avere corretto delle caratteristiche fisiche mediante **interventi di chirurgia estetica**. Si trattò della rimozione di un neo sulla guancia destra; della rinoplastica a seguito di un incidente in jeep avvenuto in Brasile; di un *lifting* per ridurre una cicatrice, intervento non ben riuscito. Lo scopo degli interventi era ridurre o eliminare dei segni distintivi.

Rispondendo alle domande dei propri difensori, Bellini ha negato di conoscere Mambro, Fioravanti, Cavallini, Ciavardini, Stefano Delle Chiaie, Massimiliano Fachini, Roberto Rinani, Melioli, Roberto Romano, Gianluigi Napoli, Marcello Soffiati, Sergio Calore, Egidio Giuliani, Dario Mariani, Paolo Aleandri, Carlo Maria Maggi, Licio Gelli, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi. Ha riferito di non essere mai stato, fra il dicembre 1979 e la fine di luglio 1980, a Castiglion Fibocchi, Venezia, Padova, Palermo, Villorba di Treviso.

L'imputato ha ricordato i tre voli fatti in provincia di Arezzo, durante i quali atterrò sul terreno del **Duca Amedeo d'Aosta**: 1) una volta, in compagnia di Volpi Gilberto, atterrarono perché forse aveva un problema il motore; 2) una volta in compagnia del proprietario dell'albergo Nunziatella di Foligno, in occasione di una battuta di caccia organizzata nella tenuta del Duca d'Aosta, che però non si tenne; 3) un'ultima volta con un altro pilota, di cui non ha ricordato il nome, il quale voleva vedere la tenuta.

Tornando ai colpi perpetrati **in Svizzera**, ha spiegato che vi partecipavano Baroncini, Ugoletti e il fratello. Egli ha negato di avere commesso furti di mobili con Giorgio Bompani (di cui ha ricordato solo l'episodio del pugno in carcere), e con Vezzani. Il padre e il fratello lo coinvolsero in un colpo commesso invece da fratello, per tutelare quest'ultimo, posto che invece egli era latitante.

Ha riferito che **Giuseppina Niro,** che svolgeva la professione più antica del mondo, smise di frequentarla intorno all'estate 1976.

CAP. 11 - I RAPPORTI DI BELLINI CON LA DESTRA EVERSIVA

11.1. Introduzione

Paolo Bellini era figlio di un sottoufficiale dei paracadutisti ed era stato cresciuto con un'educazione di tipo tradizionale, improntata però ad un rigido autoritarismo.

Come è emerso dalle deposizioni di Antonio Marotta e di altri testimoni, il padre dell'imputato, Aldo Bellini aveva combattuto la guerra d'Africa, partecipando alla battaglia di *El Alamein*, per la quale era stato anche insignito[550].

Si è già visto anche come Aldo Bellini avesse una tendenza a farsi giustizia da sé, utilizzando abitualmente metodi minacciosi e violenti per la risoluzione dei problemi insorti nei rapporti con i terzi.

Come emerge dalle produzioni della Difesa, non corrisponde al vero che Aldo Bellini avesse partecipato alla Repubblica di Salò insieme al senatore Mariani, essendo emerso invece che in quel periodo egli era stato prigioniero degli inglesi.

Pure avendosi scarne informazioni sulla figura del padre, i suoi pregressi nel corpo dei paracadutisti della Folgore – corpo al quale, si consenta di azzardare, accedono spesso soggetti simpatizzanti per le idee di estrema destra – e soprattutto le sue frequentazioni di personaggi influenti appartenenti all'ambiente missino, valgono a chiarire quale fosse il suo orientamento politico-ideologico.

Paolo, forse anche incoraggiato dal padre, si era avvicinato al movimento giovanile di destra facente capo al MSI, la *Giovane Italia,* ma poi ne era stato espulso nel 1971.

Non si può, però, attribuire a Bellini una vera e propria "cultura eversiva".

Egli non aveva letto le opere di *Ezra Pound*, di *Julius Evola* o di *Corneliu Zelea Codreanu*, sulle quali si erano formati molti suoi coetanei, avendo assorbito quanto gli serviva per discernere il bene dal male dalla rigida educazione impartitagli dal padre.

Bellini non era un ideologo, ma un uomo d'azione, uno che sapeva destreggiarsi in ogni situazione; aveva una certa dimestichezza nel maneggiare armi, sapeva pilotare veicoli di ogni tipo e aveva la dote innata di sapere uscire indenne dalle situazioni difficili.

Di più, sapeva eseguire gli ordini impartiti con meticolosa precisione e fredda determinazione e di ciò doveva essersi accorto assai presto il padre che, mentre aveva sempre

[550] Cfr. la copia del foglio matricolare dell'esercito, prodotta dalla Difesa di Bellini.

riservato al primogenito Guido, diplomato geometra, un trattamento di maggiore riguardo, aveva affidato invece a Paolo le operazioni più pericolose e difficili.

Di una sola cosa non si era capacitato Aldo Bellini e cioè di avere contribuito in modo determinante a porre le basi affinché il figlio divenisse un criminale.

Delle doti dell'obbedienza, di fredda determinazione e di versatilità si dovettero accorgere anche tutti coloro che nel tempo entrarono in rapporti stretti con Bellini.

La personalità da vero *outsider*, enfatizzata oltremodo dalla sua latitanza e dall'assunzione di una identità di copertura, faceva di lui un soggetto ideale per compiere qualunque operazione di tipo non ortodosso.

Se le predette capacità costituirono un motivo di apprezzamento verso di lui da parte degli appartenenti ad *Avanguardia Nazionale* con cui strinse relazioni, certamente il tratto personale, caratterizzato da un forte spirito di iniziativa e da una naturale empatia, ne facilitò l'accesso in tale organizzazione estremistica.

Come già si è detto, espulso dal MSI, Bellini iniziò gradualmente ad avvicinarsi ad esponenti di *Avanguardia Nazionale*, quali Franca Tanzi e Piercelso Mezzadri, nonché i fratelli Firomini e Giulio Caggetti, partecipando ad incontri con loro.

Sui rapporti con tali soggetti, si richiama quanto già osservato nel Cap. 9.

Si deve aggiungere ora che nella fase compresa tra il 1971 e il 1974 Bellini manifestò le sue simpatie verso l'estrema destra e con esse la preoccupante tendenza a compiere azioni dimostrative.

Per quanto egli non fosse stato indagato per l'episodio del pacco esplosivo nella sede del MSI, occorre osservare come nello stesso venne coinvolto Roberto Leoni, indicato da Bellini quale coautore dell'omicidio Campanile e legato a lui da un rapporto quasi fraterno.

Tra l'altro il testimone Bellini scagionò l'amico Leoni, affermando che non lo vide passare dalla sede del partito e sostenendo di avere visto un'altra persona.

Anche non volendo giungere al punto di ritenere che Bellini fosse complice di Leoni in quel frangente – ciò che però appare plausibile – vale la pena osservare come in ogni caso Bellini fosse presente nel luogo ove l'atto dimostrativo doveva compiersi e ciò, considerato che Leoni era un suo amico stretto, non può ritenersi una mera coincidenza.

Sempre in relazione a tale periodo, occorre osservare che, cessato il rapporto con l'MSI, cercò di riunire un gruppo di giovani reggiani in disaccordo con la mite linea politica del MSI, non riuscendo tuttavia nell'intento di creare un gruppo di avanguardisti reggiani.

In ogni caso, nel volgere di pochi anni l'imputato risultò strettamente legato da un rapporto di fiducia ad esponenti di *Avanguardia Nazionale*, quali Piero Carmassi e Pietro Firomini, tanto da ottenere da essi armi, dinamite e bombe da mortaio.

Si noti, però, come in una prima fase, quanto meno sino all'omicidio Campanile, tali armi ed esplosivi vennero destinati non a compiere atti di criminalità politica, bensì a compiere azioni punitive o intimidatorie nei confronti di soggetti che erano entrati in contrasto con il padre, con lui o con altri componenti della famiglia, per ragioni economiche, di vicinato, di relazioni amorose inappropriate.

Tali azioni vennero ordinate dal padre Aldo, cui nessuno dei figli osava contrapporsi.

Esse costituiscono manifestazione dell'atteggiamento prevaricatore e violento dell'intero nucleo famigliare nei confronti di tutti coloro che entrassero in conflitto con loro.

In un caso, come narrato dallo stesso imputato, Aldo Bellini si servì anche di Pietro Firomini per compiere un'azione illecita, cioè uno di quegli estremisti facinorosi che egli si proponeva di sorvegliare, per poi invece utilizzarne le forze a fini personali.

In tale periodo nell'operato di Bellini si denota l'inesistenza di una vera e propria linea di demarcazione tra atti di criminalità comune ed atti di criminalità politica.

Ben presto Paolo si sarebbe definitivamente allontanato da quella sorta di fascismo di impostazione "casalinga" per approdare verso nuovi orizzonti ideologici.

L'imputato nel corso dell'esame ha riferito che il suo avvicinamento ad *Avanguardia Nazionale* era stato suggerito dal padre, in accordo con l'onnipresente senatore Mariani, allo scopo di infiltrarsi in tale organizzazione, per raccogliere informazioni importanti sugli affiliati più facinorosi e capire se essi avessero intrapreso un percorso di radicalizzazione.

Secondo la Procura di tratta di una versione di comodo ed insostenibile.

In effetti, una simile affermazione appare smentita dai successivi sviluppi, posto che Bellini dimostrò in seguito un'adesione incondizionata all'ideologia del gruppo.

Tuttavia, è possibile che quanto riferito dall'imputato possa avere costituito, quanto meno in una fase iniziale, uno dei motivi del suo ingresso nel gruppo eversivo, nel senso che il senatore intendesse veramente avere informazioni sugli accoliti di AN.

Ma appare evidente come Bellini abbia teso ad enfatizzare il predetto scopo di *intelligence* e che, in realtà, egli si fosse avvicinato al gruppo principalmente in ragione delle sue idee estremistiche e, solo in subordine, per acquisire informazioni utili ed accontentare il padre.

In ogni caso, si deve essere portati a ritenere che tale iniziale situazione non fosse affatto impeditiva di una successiva adesione ideologica alle finalità del gruppo eversivo da parte

dell'imputato, **come del resto ha ammesso lo stesso Bellini nel corso del suo esame, asserendo che l'omicidio Campanile segnò un momento di svolta, a seguito del quale egli si sentì a tutti gli effetti un membro di *Avanguardia Nazionale* e come anche gli altri appartenenti al sodalizio iniziarono a considerarlo tale.**

Dunque, l'imputato, per accreditarsi all'interno del gruppo commise delle azioni importanti di carattere dimostrativo, come l'omicidio di Alceste Campanile e ciò di per sé costituisce un atteggiamento estremamente convinto di adesione ad una determinata impostazione ideologica ed appare, invece, incompatibile con una logica di mera infiltrazione nel gruppo, come egli ha inteso far credere.

Sul tema dei rapporti di Bellini con la destra eversiva, oltre al dott. Antonio Marotta, ha testimoniato **Raffaele Ponzetta,** dirigente della Digos di Reggio Emilia negli anni '80[551].

Ponzetta ha riferito in merito all'**annotazione** del **9 marzo 1983**, da lui redatta, chiarendo che la stessa venne realizzata nella fase in cui si stavano svolgendo indagini per accertare se Roberto Da Silva si identificasse in Paolo Bellini.

Tale annotazione appare estremamente significativa perché riassume in qualche modo tutti quelli che saranno gli spunti di interesse in relazione al tema dei rapporti dell'imputato con i movimenti terroristici di estrema destra.

Il teste ha premesso che, dopo aver ferito il fidanzato della sorella (Paolo Relucenti) nel 1975, Bellini si sottrasse alle ricerche per il reato di tentato omicidio e circa un mese dopo si trovava già in Brasile. Nel volgere di breve tempo, egli si presentò ad un ufficio dello Stato civile di Rio de Janeiro, ove, in presenza di due testimoni ed attraverso una sorta di autodichiarazione, come previsto dalla legislazione brasiliana, poté assumere l'identità di Da Silva Roberto.

Il poliziotto ha aggiunto che Bellini non conosceva il portoghese, ma si presentò come figlio di una prostituta, asserendo di avere sempre vissuto nella foresta amazzonica e di non essere in grado di parlare. In seguito all'acquisizione della predetta nuova identità, fu immediatamente assunto nel servizio di leva brasiliano, ma successivamente venne dichiarato inabile e gli fu possibile ottenere il rilascio del passaporto quasi immediatamente e così recarsi in Italia, non essendo un soggetto sottoposto al regime del visto.

[551] Del testimone si è fatto cenno in occasione dell'episodio della perquisizione alla Mucciatella

La predetta annotazione è stata acquisita con il consenso delle parti (cfr. il verbale di udienza del 1.9.2021) ed è pertanto utilizzabile a fini di prova.

Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P.-89)

0101056

Reggio Emilia addì 10 marzo 1983

Questura di REGGIO EMILIA
Ufficio Investigazioni Generali
e Operazioni Speciali
N. Div. I^a Categ. A.8/83/UIGOS

Al Giudice Istruttore
presso il Tribunale di
BOLOGNA

Rispostaanota N. 344/A/80 R.G.G.I.
del 9 marzo 1983

OGGETTO: BELLINI Paolo, nato a Reggio Emilia il 22/6/1953.
Detenuto a Parma.-

*****

Con riferimento al fonogramma sopra distinto, si comunica che BELLINI Paolo, dopo essere stato espulso dal M.S.I. nel 1971, ha successivamente gravitato nell'estremismo di destra, anche se non si é mai esposto politicamente, ed é stato anche sospettato, insieme con alcuni estremisti di destra, come responsabile di furti e rapine.

Nel maggio del 1976, infatti, unitamente a FIROMINI Giulio, nato a Massa Carrara il 12/12/1954, ivi residente in Via Gora nr.9, ed a CAGETTI Fulvio, nato a Massa Carrara il 6/10/1955, ivi residente in Via Bagaglione nr.5, ambedue appartenenti ad Avanguardia Nazionale, fù denunziato come responsabile di sequestro a scopo di rapina e detenzione di arma da guerra.

Il 9/11/1976 fù denunziato in stato di irreperibilità insieme con BOIARDI Guido, nato a Reggio Emilia il 29/6/1954, ivi residente in Viale Umberto I° nr.14, iscritto al Fronte della Gioventù per porto e detenzione di materie esplodenti e munizioni.

Il CAGETTI ed il FIROMINI, con sentenza del 13/3/81, sono poi stati assolti per insufficienza di prove per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina e sono stati condannati alla pena della reclusione di mesi 6 con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il reato di detenzione di arma da guerra, mentre il BELLINI é stato assolto per non aver commesso il fatto.

Nel corso della latitanza dei tre, contro cui pendevano gli ordini di cattura per i fatti per i quali erano sospettati, risulta che nel 1980 la Questura di Massa Carrara segnalò il CAGETTI come sospettato di trovarsi in Brasile.

In Brasile ed in America in generale, altri estremisti di destra hanno sempre trovato ospitalità, ma, come risulta dalle dichiarazioni di due amici del BELLINI nell'inchiesta reggiana per la sua identificazione e, precisamente come riferirono i parmensi MERZADRI Piercelso e TANZI Franca, accusati di aver favorito la sua latitanza, nella loro pizzeria di Assunçion in Paraguay si riunivano molti italiani tra cui GAETANO Orlando, nato a Novara Sicilia il 2/1/1930, estremista di destra, ricercato per

154

././././.

l'omicidio del Giudice OCCORSIO.
Con il GAETANO teneva una corrispondenza d'affari il fratello BELLINI Guido, ora deceduto, come risulta dalle sue dichiarazioni esistenti agli atti processuali per l'identificazione di BELLINI Paolo, nei quali atti é anche conservato l'originale di una lettera commerciale a firma del suddetto GAETANO Orlando.
Da accertamenti di Polizia Giudiziaria é risultato, inoltre, che BELLINI Guido era in contatto telefonico con il citato GAETANO Orlando residente in Paraguaj - Assuncion - Via Casilla Correa nr.657, telefono nr.94043.
Poco si sa del padre BELLINI Aldo, che, però, é stato sospettato come il burattinaio dei figli e, quindi, a conoscenza dell'attività di importe-export del figlio Guido e dei suoi rapporti con GAETANO Orlando.
Dalle date dei timbri sui passaporti dei due fratelli risulta, infine, che i medesimi sono stati in Paraguaj negli stessi giorni e che, pertanto, se Guido vi era andato, come da lui stesso dichiarato al Sostituto Procuratore dott. TARQUINI, per contattare Gaetano Orlando, é impensabile che questi non sia stato contemporaneamente incontrato dal fratello Paolo dal quale Guido era aiutato in America Latina a causa della sua scarsa conoscenza della lingua.
Quanto sopra riferito é, in parte, ricavato dagli atti di questo ufficio ed, in parte, dal ricordo legato alla collaborazione fornita alla locale Procura della Repubblica nell'inchiesta per l'identificazione di BELLINI Paolo.-

Il Dirigente l' U.I.G.O.S.
IL COMMISSARIO CAPO DI P. S.
Dr. RAFFAELE PONZETTA

155

Da essa emerge che, dopo l'espulsione dal MSI, Bellini aveva avuto contatti con persone aderenti a movimenti della destra extraparlamentare (ad es. Giulio Firomini e Fulvio Cagetti appartenenti ad *Avanguardia Nazionale* di Parma) con i quali aveva anche commesso le condotte delittuose descritte nell'informativa.

Si fa cenno, poi, alla permanenza di Bellini in Brasile e in Paraguay e alle relazioni intrattenute con altri estremisti di destra che si erano trasferiti in tali luoghi.

L'annotazione appare più comprensibile rispetto alla trascrizione della testimonianza, in alcuni tratti un po' dispersiva ed appare utile riportare copia integrale del documento dell'epoca, che, in ogni caso, il testimone ha confermato integralmente:

Quanto alla frase "*Poco si sa del padre di Bellini... Bellini Aldo, che però è stato sospettato come il burattinaio dei figli e quindi a conoscenza dell'attività di import-export del figlio Guido e dei suoi rapporti con Gaetano Orlando*", il teste ha spiegato che il padre era conosciuto per avere una personalità molto forte e pretendeva che i figli fossero aggressivi.

Il testimone ha poi confermato che i viaggi effettuati da Bellini in Paraguay erano stati accertati tramite l'esame del passaporto a nome Roberto Da Silva, nel quale risultavano apposti diversi timbri di ingresso e di uscita in quel Paese, che tra l'altro coincidevano con quelli impressi nel passaporto del fratello Guido.

Il testimone ha riferito che i fratelli Bellini in Paraguay frequentarono una pizzeria ad Asunciòn gestita dai coniugi Piercelso Mezzadri e Franca Tanzi, due vecchie conoscenze di Bellini, che erano stati anche accusati di avere favorito la sua latitanza.

Si trattava di un luogo di ritrovo di italiani espatriati, tra i quali vi erano molti estremisti di destra, fra cui Gaetano Orlando, *ex* componente del MAR di Fumagalli, accusato dell'omicidio del Giudice Occorsio.

Orlando, tra l'altro, aveva avuto uno scambio di corrispondenza con Guido Bellini, con riguardo ad un'attività commerciale di *import-export* da svolgere in Paraguay. Il teste ha confermato il numero di telefono e l'indirizzo di Gaetano Orlando in Paraguay, indicati nella sua annotazione.

Ha poi riferito che nel corso delle indagini vennero svolti accertamenti sul passaporto di Da Silva. Al testimone è stato mostrato un appunto da lui redatto in cui sono indicati tutti i timbri di entrata ed uscita verso o dal Paraguay rinvenuti sul passaporto di Da Silva e su quello di Guido Bellini. Il teste ha confermato e aggiunto che l'ultimo ingresso in Paraguay

era datato 10 dicembre 1980, assumendo che era quello il periodo in cui erano avvenute le frequentazioni di Bellini con Orlando.

Posto che la nota suddetta menziona anche **Piercelso Mezzadri**, appare opportuno riportare l'esito della testimonianza resa dallo stesso all'udienza del 27.10.2022.

La sua avrebbe potuto essere una deposizione estremamente rilevante in merito all'esistenza di una cellula massese-parmense affiliata ad *Avanguardia Nazionale*, di cui Bellini aveva fatto parte. Per contro, la deposizione è stata caratterizzata dall'evidente reticenza del teste, avendo Mezzadri risposto alle domande sempre in modo inappagante ed essendosi trincerato numerose volte dietro l'affermazione di non ricordare i fatti.

Per tale motivo è stato più volte ammonito dal Presidente della Corte a rispondere alle domande e a dire la verità.

Va anche detto che, durante la deposizione, è più volte intervenuto in modo deciso l'imputato, accusando il testimone di raccontare "barzellette", dando quasi la sensazione di volere impedire allo stesso di riferire circostanze relative alle sue relazioni con altri appartenenti alla destra eversiva. Si tratta di un atteggiamento che l'imputato ha tenuto anche in un'altra circostanza, ovvero quando ha deposto Sergio Picciafuoco.

Le interruzioni e interferenze di Bellini hanno dato la sensazione di uno sbarramento preventivo, opposto alle deposizioni di chi poteva raccontare circostanze scomode.

L'imputato è stato per questo richiamato dalla Corte affinché non interferisse sulla testimonianza, risultato comunque raggiunto.

In linea generale, appare comprensibile che una persona abbia dimenticato i particolari di episodi accaduti in alcuni casi anche oltre quarantacinque anni or sono ma non può Mezzadri ragionevolmente sostenere di fronte a questa Corte di non ricordare, quanto meno a grandi linee, fatti per i quali è stato addirittura sottoposto ad un processo penale con la propria moglie Franca Tanzi per favoreggiamento nei confronti di Paolo Bellini.

In particolare, ingiustificabile deve ritenersi il silenzio serbato in ordine alla conversazione telefonica intercettata nel 1982 - nel corso della quale egli disse alla Tanzi di cancellare il nominativo di Don Braglia dalla propria agenda, affinché essi non rimanessero coinvolti (come poi invece avvenne) nelle indagini che riguardavano gli aiuti forniti alla latitanza di Bellini.

Mezzadri ha anche omesso di riferire tutto ciò che riguardava la sua militanza politica, limitandosi a dire che egli era un "simpatizzante" dell'estrema destra e, però, affermando più volte di non avere mai parlato di politica con alcuno.

In realtà, all'epoca dei fatti si svolgevano degli incontri presso la sua abitazione a Parma, come ha ammesso lo stesso Bellini, e si deve ritenere che essi avessero una connotazione di natura politica. A tali incontri partecipava anche Giulio Firomini ed appare inverosimile che Mezzadri si fosse dimenticato dove aveva conosciuto lo stesso, come ha invece sostenuto.

Secondo Paolo Bellini fu proprio in tale luogo che venne deliberato l'omicidio Campanile e, nonostante che tale affermazione all'epoca non sia stata ritenuta sufficientemente riscontrata, appare del tutto verosimile, dovendo ritenersi che l'imputato non avesse mentito circa il coinvolgimento nell'omicidio di altre persone, non apparendo egli soggetto incline a chiamare in causa altri, qualora non ve ne fosse un fondamento.

Va ricordato, infatti, anche per meglio chiarire la qualità delle relazioni esistenti tra Mezzadri e Bellini, che quest'ultimo venne incriminato per il concorso nell'omicidio di Alceste Campanile, con Franca Tanzi, Pietro Firomini, Roberto Leoni e lo stesso Bellini, anche se poi tutti questi soggetti vennero assolti per non avere commesso il fatto.

Il testimone ha ammesso di avere fatto visita al padre di Bellini, dopo il tentato omicidio di Paolo Relucenti, allo scopo di chiedergli se avesse bisogno di aiuto.

Per quanto il teste abbia cercato di negare un suo rapporto di amicizia con Aldo Bellini, appare indubbio quanto forte fosse il suo legame con Paolo Bellini, in ragione non solo di una assidua frequentazione, ma anche della comune fede politica.

Ancora, nulla ha riferito il teste sui rapporti che la moglie Franca Tanzi intrattenne con estremisti del calibro di Mario Tuti, pure dovendo ritenersi che egli ne fosse a conoscenza, vuoi per il fatto che era sua moglie, vuoi per il fatto che condivideva la sua stessa passione politica.

Egli ha ammesso di avere conosciuto Gaetano Orlando in Paraguay, riferendo però di avere avuto con lui unicamente rapporti di natura economica; tuttavia, anche in questo caso, ha omesso di rispondere alla domanda su chi lo avesse messo in contatto con Orlando, apparendo estremamente probabile che fosse stato proprio Paolo Bellini o Giulio Firomini, che avevano conosciuto Orlando in Paraguay.

Quanto osservato sopra, impone la trasmissione alla Procura in sede della trascrizione dell'udienza del 27.10.2021 contenente la deposizione di Piercelso Mezzadri, per le valutazioni del caso.

Non è stato possibile, invece, sentire Franca Tanzi, la quale versa in gravi condizioni di salute.

11.2. La rete di aiuti in Paraguay e i rapporti con Gaetano Orlando

Si deve osservare come anche la scelta dell'imputato di recarsi in Brasile, prima e in Paraguay, poi, non possa essere ritenuta casuale.

Infatti, negli anni '70 molti Paesi del Sudamerica erano retti da regimi dittatoriali e militari, i quali accoglievano di buon grado i neofascisti italiani.

Noto è il felice connubio che ebbe Stefano Delle Chiaie, fondatore di *Avanguardia Nazionale*, con il regime cileno, tanto da divenire il consulente della *Dirección Nacional* de *Inteligencia cilena* (DINA), il servizio segreto del dittatore Augusto Pinochet.

Licio Gelli, maestro della loggia P2, non solo venne accolto in Paraguay, ma ebbe anche rapporti strettissimi con personaggi del regime argentino, quali il generale Emilio Massera.

Si tratta soltanto di alcuni esempi, volti a dare l'idea di un fenomeno che assunse davvero vaste proporzioni.

Come ha riferito **Vincenzo Vinciguerra**, fonte inesauribile di informazioni in questo ambito, per muoversi in quegli anni nell'America Latina, occorreva avere conoscenze ed aiuti *in loco* da parte degli apparati governativi e dei servizi segreti dei vari Paesi, ma anche protezioni da parte dei servizi segreti militari e civili italiani, che con i primi avevano relazioni privilegiate.

In contropartita, diversi neofascisti si erano messi a disposizione degli apparati di sicurezza di quei paesi, come è riscontrato dalla vicenda dell'attentato in Italia all'esule cileno Bernardo Leighton da parte del gruppo che faceva capo al Concutelli.

La deposizione del teste Ponzetta e l'annotazione sopra citata hanno introdotto il tema delle frequentazioni da parte di Paolo Bellini di esponenti della destra eversiva nei suoi viaggi in America Latina. Si deve aggiungere ora che fu proprio durante questi viaggi nel periodo di latitanza che detti rapporti raggiunsero il loro culmine, come dimostra la documentata frequentazione tra Paolo Bellini e Gaetano Orlando.

Su questo tema appare di estremo interesse l'**annotazione della Questura di Reggio Emilia**, a firma del Questore Patania (deceduto il 15.3.2005) in data **1.3.1982** relativa alla presenza del sedicente Da Silva Roberto in Paraguay nel 1979 e nel dicembre 1980 e sui rapporti dello stesso con Gaetano Orlando.

Nell'annotazione si chiedeva di svolgere ulteriori indagini del seguente tenore:

"Si prega, infine, di svolgere indagini circa la presenza in Paraguay in particolare ad Assunciòn, del sedicente Da Silva Roberto alias Bellini Paolo nel 1979 e nel dicembre del 1980 (dal timbro di entrata risulta entrato in Paraguay il 10/12/80), nonché sui motivi del

viaggio effettuato dal fratello Bellini Guido, anche questi entrato in Paraguay il 10/12/80. In proposito la già menzionata Procura della Repubblica ha allegato, per le conseguenti indagini in Paraguay fotocopia delle dichiarazioni rese da Bellini Guido, fratello di Bellini Paolo, circa suoi contatti con il noto estremista di destra latitante Gaetano ORLANDO, legato al MAR di Fumagalli e probabile mandante dell'omicidio Occorsio, nonché degli accertamenti fatti e dei documenti acquisiti dai Carabinieri su richiesta della stessa. A tal fine si allega anche una recente fotografia di Bellini".

Gaetano Orlando era un esponente di rilievo del MAR (*Movimento di Azione Rivoluzionario*), un gruppo estremistico del quale facevano parte *ex* repubblichini ed altri partigiani "di destra", capeggiato dall'*ex* partigiano Carlo Fumagalli.

Orlando venne condannato ad una pena rilevante per i delitti di cospirazione politica mediante associazione ed attentato contro la Costituzione dello Stato[552], ma poi si rese latitante, riparando dapprima in Spagna e successivamente in Paraguay, come molti altri estremisti di destra in fuga.

Come si è già osservato, Paolo Bellini si recò in Sud-America nell'anno 1979, in occasione della nascita del secondogenito Guido e in tale circostanza si recò a trovare l'*ex* compagno ed avanguardista massese Giulio Firomini, che si era trasferito in Paraguay.

Giulio Firomini, con il fratello Pietro, aveva in precedenza aiutato Bellini ad espatriare nel 1976, mettendogli a disposizione il passaporto falso intestato a Barberio Lamberto, lo stesso documento che era stato utilizzato per l'espatrio da Elio Massagrande.

Ad Asunciòn si era stabilito anche Pier Celso Mezzadri, il quale gestiva un ristorante-pizzeria, ove per un periodo lavorò anche Giulio Firomini.

Mezzadri aveva anche collaborato con Gaetano Orlando in relazione ad una attività commerciale, ma l'iniziativa non decollò.

La circostanza che Bellini non sapesse che Mezzadri gestisse un ristorante in Paraguay (cfr. esame imputato) è del tutto inattendibile, sia perché l'esercizio costituiva un luogo di ritrovo per estremisti di destra espatriati, sia perché nel locale lavorò anche Giulio Firomini, amico intimo dell'imputato.

Dunque, in quel periodo Bellini non poteva non avere saputo da coloro che frequentava quotidianamente che il vecchio amico Mezzadri – si fa per dire, dopo il trattamento che

[552] Corte di Cassazione 1138 del 26/06/1981.

Bellini sostiene di avergli riservato, esplodendo colpi da sparo contro il suo furgone – fosse giunto in città.

In realtà, si deve credere, nonostante Mezzadri lo abbia negato, che Paolo Bellini abbia aiutato il primo a fuggire in Paraguay, probabilmente attraverso gli uffici di Don Renzo Braglia, mettendolo successivamente in contatto con Gaetano Orlando.

Bellini, appunto conobbe Orlando in Paraguay e la loro relazione fu così intensa che suo fratello Guido intraprese un'attività commerciale con il predetto, il quale gestiva una società di import-export.

A tale riguardo, sono state prodotte **due lettere** scritte da Orlando a Guido Bellini, che portano la data del 25 ottobre 1980, nelle quali si fa cenno a detti rapporti commerciali nel settore dell'edilizia e della partecipazione in società import-export[553].

Il rinvenimento di tali lettere fu probabilmente il motivo per cui Guido Bellini, che aveva mentito su ogni altra circostanza relativa al fratello, ammise l'esistenza di tali rapporti con Orlando.

Infatti, nel verbale di s.i.t. rese da Guido Bellini in data **17 gennaio 1982**, si legge:

A.D.R. "Sono stato in Brasile due tre volte, l'ultima volta nel dicembre '80 e in precedenza nell'agosto '79 e forse anche nel 78. Vi andai per vedere di avviare un'attività di import-export. Escludo· di essere partito con l'intenzione di comprare della terra. Escludo anche che la mia famiglia abbia pensato di trasferirsi in Brasile".

E ancora: "*Non ho mai telefonato in Brasile e non ho avuto corrispondenza con persone che si trovavano in Brasile. Ho avuto corrispondenza invece con Orlando Gaetano, ma in Paraguay: lo conobbi quando nell'agosto 1979 mi recai in Paraguay per avviare l'attività di cui ho detto di import-export, di cui egli si occupava. Il Gaetano Orlando è ricercato, come egli mi disse, per gravi reati quali l'omicidio Occorsio e il sequestro dell'ing. Cannavale. Ricordo che allora mi fece vedere un giornale nel quale si diceva che sarebbe stato il mandante dell'omicidio Occorsio".*

Nonostante le relazioni commerciali avvenissero a nome di Guido Bellini, si deve essere portati a ritenere che costui fosse un prestanome e che l'attività fosse gestita, o quanto meno cogestita, dall'imputato, il quale ammise sostanzialmente questa circostanza in sede di

[553] Cfr. le note dai Carabinieri di Reggio Emilia, indirizzata alla locale procura, in cui si dà atto della consegna da parte della moglie di Guido Bellini di due lettere, inviate a Guido Bellini e a due società da Gaetano Orlando, quale gerente dalla società Tecnimport s.r.l.

interrogatorio davanti al dott. Melillo in data 1° febbraio 2005[554] (pag. 113), evidenziando come nella sua situazione di latitanza sarebbe stato pericoloso avere relazioni con un soggetto di tale caratura criminale.

Tuttavia, come osservato nel capitolo precedente, nel corso dell'esame, a seguito della contestazione delle dichiarazioni rese nel verbale del 1.2.2005, Bellini non le ha confermate, asserendo invece che fu il fratello ad occuparsi di tale attività con Orlando, mentre lui si occupava della compravendita di pietre preziose e che suo fratello aveva incontrato Orlando nell'agosto 1979 a sua insaputa, circostanza che apprese in seguito.

Occorre notare come una simile affermazione non sia credibile, per diversi ordini di rilievi.

Anzitutto, è irragionevole ritenere che il fratello Guido potesse essersi messo in contatto da solo con un personaggio dell'importanza di Gaetano Orlando, senza l'intermediazione del fratello, non avendo egli alcuna relazione con l'ambiente degli estremisti di destra emigrati in Sudamerica, né tanto meno con il loro retroterra culturale.

Inoltre, lo stesso Paolo Bellini ha confermato il modo in cui aveva conosciuto Orlando, ovvero attraverso gli *ex* camerati di AN che aveva in passato frequentato, in tal modo autorizzando a ritenere che fosse stato lui a mettere in contatto il fratello con Orlando.

Né, d'altra parte, Bellini ha saputo spiegare perché nel 2005 aveva reso dichiarazioni assai diverse, in un momento in cui, tra l'altro, era collaboratore di giustizia e non aveva motivo di mentire su un profilo come questo.

Diversamente, nel presente processo Bellini aveva delle ragioni plausibili per mentire e sminuire così i suoi pregressi rapporti con Gaetano Orlando, indicato tra l'altro da un testimone *de relato* dell'epoca (G. Maggi) come uno degli autori della strage della stazione.

In definitiva, appare più credibile quanto dichiarato da Bellini nel febbraio 2005, considerato che in questa specifica ipotesi regolamentata dall'art. 503, co. 5, c.p.p., il verbale utilizzato per le contestazioni è acquisito al fascicolo del dibattimento ed è utilizzabile ai fini della decisione.

---

[554] *BELLINI - ...nel senso in cui, io non mi vado ad accostare a uno a quei livelli lì, in quelle cose lì, quando sono latitante.. Dr. MELILLO - Ci lascia suo fratello? BELLINI - Se c'è mio padre che ha detto di fare qualche cosa, ci lascio lui. Perché devo correre sempre io? Non ho capito! .....BELLINI - C'ho messo Guido a fare l'Import-export, non ci ho mica... Non ci sono mica andato io! Io, con mio fratello, ho fatto poi un contratto a parte, qui in Italia, fra me e mio fratello, ad esempio, per non avere contatti con quella gente eh, per non avere contatti...*

Costituisce in qualche modo una conferma delle relazioni tra Bellini e Orlando, quanto ha riferito la testimone **Cristina Borghini** all'udienza del 3.9.2021, quando ha fatto riferimento alla possibilità di intraprendere un'attività di *import-export* di caffè con l'America Latina da parte di Guido Bellini insieme a Luciano Ugoletti.

Va osservato, infine, come il rapporto dell'imputato con Gaetano Orlando trovi significativo riscontro nel contenuto di **un'agenda telefonica** che venne acquisita dalla A.G. di Bologna durante l'interrogatorio reso da Orlando in data 10.4.1991.

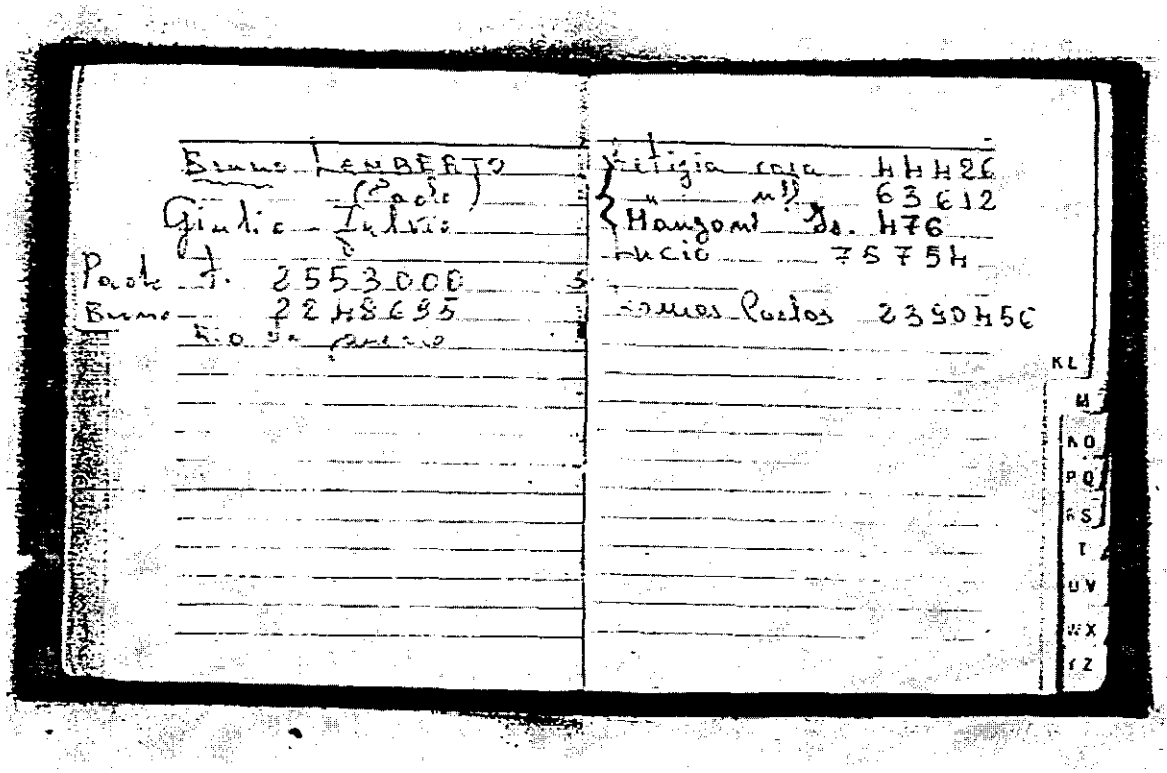

Nell'agenda vi sono alcune annotazioni di interesse, ritrovandosi un po' tutto il mondo che circondava Paolo Bellini.

In particolare, la persona indicata con il nome di "*Bruno*" corrisponde ad **Orsi Bruno,**

Si tratta della persona che assunse le funzioni di testimone nell'autodichiarazione con la quale Bellini acquisì le generalità di Roberto Da Silva.

Il teste Marotta ha riferito che la vera identità di Orsi Bruno era quella di Ugo Mistura.

L'uomo era stato interessato dall'emissione di un ordine di cattura per reati fiscali e si era in seguito rifugiato in Brasile, ove aveva assunto il nome predetto.

Si tratta della prima persona che si occupò di assistere il latitante Paolo Bellini nel 1976; secondo l'imputato Mistura era un vecchio amico del padre, del tutto estraneo a vicende di carattere politico.

E' importante osservare come il nominativo "*Lamberto*", al di sotto del quale si legge tra parentesi il nome "*Paolo*", si riferisce a Barberio Lamberto, ovvero le generalità che furono riportate nel passaporto falso consegnato a Bellini da Giulio Firomini. Nel già citato verbale di interrogatorio del 1.2.2005 Paolo Bellini ha ammesso che venne all'epoca aiutato ad espatriare dagli avanguardisti massesi, che gli fornirono materialmente detto passaporto falso.

Nella stessa pagina vi sono riportati anche i nomi di "Giulio" e "Fulvio", ovvero Giulio Firomini e Fulvio Cagetti, di cui si è già detto, soggetti che con lui avevano vissuto per un certo periodo in Brasile e che poi si erano trasferiti in Paraguay, ove erano diventati amici dei figli di Gaetano Orlando.

In conclusione, si deve ritenere che Paolo Bellini fosse stato accolto con tutti gli onori del caso presso la "comunità italiana" in Paraguay, composta di persone che condividevano con lui, oltre l'ideologia politica, anche la condizione di latitanza.

In particolare, venne aiutato da Orlando anche economicamente, creandosi così tra loro un legame forte. Tale affermazione trova un importante elemento di riscontro nelle dichiarazioni rese nella sua prima deposizione da Gianfranco Maggi, quando egli disse che Guido Bellini gli aveva parlato diffusamente degli aiuti dati da Orlando al fratello.

Del resto, Orlando non era nuovo a condotte di sostegno e di ausilio di militanti, posto che nella motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 1981, si legge che egli venne condannato anche per il delitto di favoreggiamento per l'aiuto fornito a degli estremisti di destra che erano stati colpiti da provvedimenti cautelari o che comunque dovevano sottrarsi a ricerche della polizia giudiziaria. Nella sentenza si fa cenno all'utilizzo da parte di Fumagalli e di Orlando di un appartamento a Milano, soprannominato "Chiesa Rossa", ove venivano nascosti gli estremisti in cerca di aiuto.

11.3. L'agenda Cavallini

Un altro elemento indiziario di notevole rilievo è costituito da un'annotazione contenuta nell'agenda di Gilberto Cavallini, la quale venne sequestrata in data 12.9.1983 e di cui è stata prodotta copia in giudizio.

Secondo l'Accusa, essa si riferisce all'imputato e dimostra come lo stesso fosse unanimemente riconosciuto quale estremista di destra e ciò anche dopo l'autunno 1976.

La pagina di interesse riporta un elenco di estremisti di destra, nel quale compare anche il nominativo "*Bellini Giorgio*", al cui fianco vi è la seguente indicazione: "*10/81 R.E. tent. om.*".

Si osservi che nell'agenda a fianco dei nominativi, spesso si trova indicato un dato numerico, presumibilmente una data ed una tipologia delittuosa (ad es. "T.U. armi", "rapina"), per la quale presumibilmente l'interessato era stato condannato e spesso il luogo di commissione.

Si deve ritenere che Cavallini si riproponesse di realizzare una sorta di archivio, contenente gli estremisti di un certo tipo, che avessero già commesso reati importanti e, quindi, fossero adatti alla lotta armata.

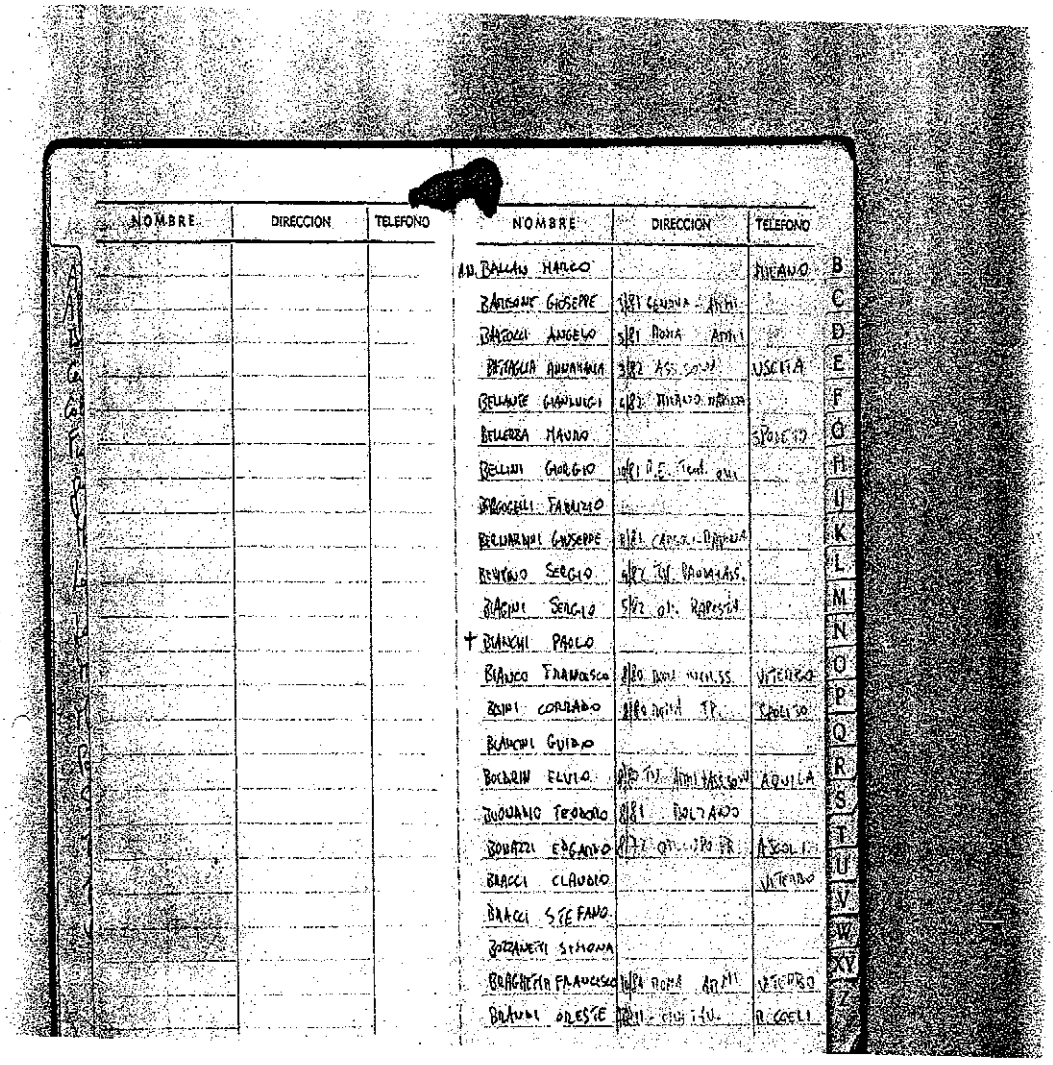

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
			AD. BALLAN MARCO		MILANO
			BARISANI GIUSEPPE	5/82 GENOVA ANNI	
			BARTOLI ANGELO	5/82 ROMA ANNI	
			BETTAGLIA ALESSANDRA	5/82 ASS. SOV.	USCITA
			BELLANTE GIANLUIGI	6/82 MILANO MINORE	
			BELLERZA MAURO		SPOLETO
			BELLINI GIORGIO	10/81 R.E. tent. om.	
			BORGHELLI FABRIZIO		
			BELLUARDINI GIUSEPPE	8/81 CARCERE-RAPINA	
			BENVENUTO SERGIO	4/82 T.U. BOMBARD.	
			BIAGINI SERGIO	5/82 ott. RAPINA	
			+ BIANCHI PAOLO		
			BIANCO FRANCESCO	1/80 DOM. MILITS.	VITERBO
			BONI CORRADO	1/80 AGITA TP.	SPOLETO
			BIANCHI GUIDO		
			BOLDRIN ELVIO	1/80 T.U. ANNI MASSONI	AQUILA
			BODDANO TEODOLO	8/81 BOLZANO	
			BONAZZI EDGARDO	8/77 ORG. PR	ASCOLI
			BRACCI CLAUDIO		VITERBO
			BRACCI STEFANO		
			BOZZANETTI SIMONA		
			BORGHETTA FRANCESCO	5/81 ROMA ANNI	VITERBO
			BRAVAR ORESTE	1981 - CIRCOLO	R. COELI

Secondo la tesi della Procura generale, il nominativo "*Giorgio*", costituirebbe o un tentativo di mascherare Paolo Bellini con l'introduzione di un nome "in codice", come in effetti è stato riscontrato per altri estremisti di destra, oppure semplicemente potrebbe trattarsi di un errore da parte di Cavallini.

La prima soluzione, per quanto plausibile, non appare suffragata da altri elementi di prova, non essendo tale circostanza stata riferita da alcun testimone, né emersa nella mole dei documenti prodotti.

La seconda è, invece, molto persuasiva.

Occorre premettere che, secondo l'unica plausibile ricostruzione, i dati "*10/81 R.E. tent. om.*" hanno un significato specifico ed ineludibile, non trattandosi di altro che della data di un determinato fatto, dell'ufficio giudiziario che ha proceduto e della tipologia di reato perseguito.

La conclusione è confermata dalle altre analoghe indicazioni contenute nell'agenda.

Non è una coincidenza, allora, se Paolo Bellini venne condannato con una sentenza, divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 1981 ("10/81"; mese ed anno), emessa dalla Corte di Assise di Reggio Emilia ("R.E."), in relazione al delitto di tentato omicidio.

La sentenza emerge dal certificato del casellario dell'imputato e si riferisce al più volte citato tentato omicidio di Paolo Relucenti, episodio importante perché, dando luogo alla latitanza di Bellini, ha costituito l'antecedente causale di tutta una serie di eventi tra loro concatenati che hanno indubbiamente portato Bellini ad essere quello che è diventato.

Quella sopradetta appare una soluzione ineccepibile, sia perché non esistevano altri appartenenti all'emisfero politico di estrema destra avente le generalità di Giorgio Bellini, sia perché il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di Paolo Bellini per il tentato omicidio di Relucenti appare coincidere in tutti i suoi elementi.

Tale corrispondenza consentirebbe di chiudere qui l'argomento.

Tuttavia, i difensori dell'imputato hanno contestato con forza detta conclusione, asserendo che detta annotazione si riferirebbe ad un "altro" Bellini, potendo associarsi a detto cognome un individuo di nome "Bellini Giorgio" e un altro di nome "Bellini Renato" [555].

Occorre, dunque, soffermarsi sulle argomentazioni utilizzate per confutare il predetto assunto.

Tra i documenti prodotti dai difensori, vi è un documento denominato "*elenco arrestati*

[555] Cfr. la memoria depositata dai difensori all'udienza del 23 giugno 2021, con i documenti allegati.

1981" contenente l'indicazione *"Bellini Giorgio – 24/2"*, che probabilmente si riferisce ad un individuo con tale nome, arrestato in data 24.2.1981.

Orbene, la Procura generale ha delegato alla Digos di Bologna di svolgere indagini per verificare chi fossero "Bellini Giorgio" e "Bellini Renato" e quali attività avessero posto in essere. Su detti temi ha testimoniato il dott. Antonio Marotta[556].

Egli ha riferito che l'elenco prodotto dai difensori non era frutto di un'attività di Polizia, bensì un documento che venne sequestrato a Vincenzo Vinciguerra dall'Autorità di Venezia nell'ambito di indagini relative all'eversione di destra e poi trasmesso all'Ufficio Istruzione di Bologna, nell'ambito di un carteggio che è stato prodotto[557].

Il plico contiene anche molti altri elenchi e anche appunti personali redatti dal Vinciguerra, che costituivano per lui una sorta di archivio, essendosi sempre dedicato durante la sua lunga carcerazione allo studio del fenomeno eversivo, pubblicando anche degli scritti.

Nella sua seconda deposizione del 28.1.2022, Vinciguerra ha confermato che gli elenchi in oggetto erano suoi appunti personali, che attenevano anche all'estremismo di sinistra.

Il dott. **Antonio Marotta** ha riferito che dalle ricerche presso gli archivi della DIGOS di Bologna e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione era emerso un solo soggetto con cognome Bellini, ovvero **Bellini Giorgio**, nato a Locarno il 25.03.1945, il quale apparteneva al gruppo terroristico *Formazioni Comuniste Combattenti* ed era stato arrestato in Germania in data 16.2.1981 in esecuzione del mandato di cattura emesso il 14.10.1980 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Roma per costituzione ed organizzazione di associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. Egli venne poi scarcerato il 6.11.1981 dall'istituto penitenziario di Monaco di Baviera, posto che la Corte Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca aveva respinto la richiesta di estradizione[558].

Tuttavia, il testimone ha correttamente osservato che: a) si trattava di un cittadino svizzero; b) apparteneva all'area eversiva di sinistra e non di destra; c) venne arrestato il 16.2.1981 e tale data non trova nell'annotazione predetta alcun riscontro.

Il teste ha proseguito, affermando che non era stata mai accertata l'esistenza di un terrorista di estrema destra avente il nome di Giorgio Bellini.

In merito alla figura di **Renato Bellini**, il testimone ha riferito che dalle ricerche svolte negli archivi della Direzione Centrale era risultato trattarsi di un appartenente al FUAN

[556] Si veda trascrizione ud. 6.10.2021, pagg. 137, nonché trascrizione ud. 8.10.2021, pagg. 46, 62 e 84 - 87).
[557] L'elenco suddetto è contenuto a pag. 61 del carteggio, prodotto all'udienza
[558] Trascrizione ud. 6.10.2021, pag. 140.

(*Fronte Universitario di Azione Nazionale)* negli anni '70, il quale era stato segnalato dai Carabinieri a seguito di un controllo.

Dunque, si trattava di un personaggio sicuramente riconducibile alla destra, ma limitatamente ad un movimento giovanile, non risultando altre connessioni con gruppi estremistici.

Inoltre, egli non risultava essere stato arrestato nel 1981.

Non appariva, pertanto, un soggetto sul quale potesse concentrarsi l'attenzione di Gilberto Cavallini, posto che da un esame dei nominativi indicati nella sua agenda emergono figure di spicco dell'eversione nera.

I difensori dell'imputato all'udienza del 20.10.2021 hanno prodotto documenti che, a loro parere, dimostra che Giorgio Bellini era un soggetto diverso dal predetto estremista di sinistra svizzero, essendo invece un esponente della destra eversiva.

I documenti prodotti, tuttavia, non provano quanto asserito.

Dal loro esame emerge che in data 3.12.2019, la Procura generale trasmise alla Direzione Centrale della Polizia Scientifica vari elenchi di nominativi, precisando che si trattava di estremisti di destra. Scopo della trasmissione degli elenchi era identificare l'uomo che nel filmato Polzer si allontanava insieme a Paolo Bellini.

Gli elenchi dei nominativi erano stati formati, ricavandoli da atti aventi diversa provenienza, e in particolare:

- un elenco era stato ricavato dall'intestazione della sentenza del Tribunale di Roma del 5.6.1976 relativa ad *Avanguardia Nazionale* e indicava appartenenti a tale gruppo eversivo;
- un elenco proveniva dalla nota della Questura di Roma in data 18.11.1982 indirizzata alla Questura di Palermo, che indicava gli affiliati a *Terza Posizione*;
- un elenco proveniva dall'intestazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma del 19.4.1986 (denominata "*NAR 1*");
- un altro elenco conteneva i nominativi degli estremisti di destra in libertà provvisoria e proveniva dalla nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 19.2.1987 indirizzata ai direttori dei Servizi di Sicurezza e alle forze di Polizia;
- infine, vi erano i diversi elenchi compilati da Vincenzo Vinciguerra di cui si è detto sopra, tra i quali ve n'è uno intitolato "*Elenco arrestati 1981*".

In quest'ultimo risulta annotato al n. 11 il nominativo "*Giorgio Bellini - 24/2*"; ma si

osservi che nello stesso elenco si trova in calce alla pagina aggiunto a penna dal Vinciguerra anche il nominativo "*Paolo Bellini*" con a fianco la data del suo arresto ovvero "*15/10*".

Appare logico inferire che, se Vinciguerra aggiunse tale nome tra gli arrestati nell'anno 1981, significa per forza che Paolo Bellini era persona diversa rispetto a Giorgio Bellini.

Tra l'altro, all'epoca non vennero fatti accertamenti sull'appartenenza dello stesso a movimenti eversivi; come si è visto, soltanto nel 2019 il dott. Marotta ha accertato che esisteva un solo Bellini Giorgio arrestato nel febbraio 1981, appartenente ad un movimento estremista di sinistra.

Si deve ritenere, pertanto, che l'introduzione negli elenchi del nome Giorgio Bellini derivi da un errore originario commesso dallo stesso Vinciguerra, il quale o ritenne erroneamente che questi appartenesse all'estrema destra, oppure dimenticò di precisare che apparteneva all'estrema sinistra.

Ciò ha ingenerato un equivoco che si è riflesso in tutti i documenti successivi della Digos e della Polizia scientifica, che hanno trascritto acriticamente detto nome, senza identificare compiutamente detta persona.

Infatti, a seguito della richiesta del 3.12.2019, la Digos di Bologna ha identificato buona parte dei soggetti contenuti negli elenchi e trasmesso alla Polizia scientifica a più riprese i nominativi stessi con le generalità complete dei soggetti identificati e, quando possibile, anche delle fotografie. All'esito, la Digos ha redatto un foglio riepilogativo *excel,* prodotto agli atti, in cui al n. 696 compare il nome di Giorgio Bellini, con la chiarificazione che non era stato identificato.

Il nome compare anche nella relazione finale in data 30.10.2020 della Polizia scientifica a pag. 54 con lo stesso n. 696, anche in questo caso senza indicazione delle generalità del predetto.

Il nome di Giorgio Bellini riportato in tali documenti corrisponde a quello inserito da Vincenzo Vinciguerra nell'elenco sequestratogli dai magistrati di Venezia, perché la provenienza da tale documento originario si coglie nell'indicazione di cui in premessa "*elenchi arrestati 1981*", la stessa cioè presente nell'elenco redatto da Vinciguerra.

A parere della Corte quello sopra esaminato costituisce un falso problema, essendo del tutto assorbente la constatazione che non esiste, e non è mai esistito, alcun estremista di destra avente il nome Giorgio Bellini, come ha confermato il dott. Marotta, attingendo direttamente dagli archivi della DCPP e della Digos.

Non vi è motivo di dubitare della credibilità della deposizione di un funzionario della

Digos su un argomento di natura informativa.

Tra l'altro, a dimostrazione del fatto che l'agenda indicasse l'odierno imputato, vi è agli atti una **nota del CESIS** del **9.11.1983** (di cui si tratterà nel par. successivo), inviata al SISDE e al SISMI, in cui nel secondo paragrafo si legge quanto segue: "*Si è appreso, da fonte autorevole, che tale notizia trova conferma nel fatto che, nell'agenda sequestrata al Cavallini, figura, tra altri nominativi di eversori di destra arrestati, anche quello del Bellini. Viene auspicato, ai fini dell'istruttoria in corso sulla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che la notizia formi oggetto di ulteriore ricerca volta ad acquisire, possibilmente, elementi di prova*".

L'oggetto della nota è descritto come segue: "*BELLINI Paolo (alias Da Silva Roberto) nata a Reggio Emilia il 22.6.1953 Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980*".

Dunque, CESIS, SISMI e SISDE davano per scontato che il Bellini annotato nell'agenda fosse Paolo Bellini, nonostante il nome indicato erroneamente.

Ne consegue che il dubbio avanzato dai difensori di Paolo Bellini appare superato, dovendo ritenersi che l'annotazione dell'agenda Cavallini riguardasse l'odierno imputato.

L'agenda tenuta da Cavallini aveva lo scopo di censire tutti gli estremisti di destra che avessero riportato condanne o fossero detenuti, al fine di avere un organigramma di coloro sui quali si poteva contare e forse anche al fine di fornire assistenza a coloro che ne avessero bisogno, quasi fosse una sorta di "mutuo soccorso nero".

Sta di fatto che Cavallini era una figura centrale dell'universo della destra eversiva e l'annotazione di un nominativo sulla sua agenda doveva sicuramente corrispondere ad una scelta ponderata, fondata su informazioni affidabili e documentate.

Sull'affidabilità dell'agenda tenuta da Cavallini si soffermò, in modo assolutamente condivisibile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel primo procedimento relativo alla strage di Bologna, osservando quanto segue: "*Se l'obiettivo era quello di avere presenti le posizioni dei singoli detenuti e la loro affidabilità, per le molteplici e intuibili conseguenze da trarne nell'interesse del movimento armato e per la sicurezza di esso e dei singoli militanti (Cavallini compreso), allora risulterebbe del tutto illogico che l'elenco fosse stato da lui formato (al di là della conoscenza strettamente personale con ciascuno dei numerosi nominativi in esso compresi) sulla base di notizie sommarie e inaffidabili, al punto da includervi un qualsiasi delinquente comune del quale fossero ignoti i trascorsi e i rapporti con il mondo dell'eversione*" (cfr. in motivazione, Cass. S.U. 4.6.1992, n. 6682).

Se così è, l'annotazione di Paolo Bellini nell'agenda predetta dimostra che egli doveva

considerarsi un soggetto inserito a pieno titolo tra i militanti della destra eversiva e che all'interno di essa, quanto meno da persone del calibro di Gilberto Cavallini, era riconosciuto come tale.

11.4. I contatti con Gilberto Cavallini

Per rimanere in tema, sono stati prodotti nel processo documenti da cui emerge che vi era stato un contatto in America Latina tra Gilberto Cavallini, *alias* Antonio e Paolo Bellini.

Con le due note dell'AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) in data 6.7.2020 e 20.10.2020 veniva, infatti, trasmesso alla Procura generale un carteggio tra il SISDE ed un servizio collegato estero contenente uno scambio di informazioni.

I documenti portano la dicitura "RISERVATO".

In particolare, la **nota** del **5.11.1983** indirizzata dal SISDE al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, così riporta: "*Fonte estera qualificata, nuovamente interessata, ha riferito testualmente: "Non siamo stati in grado di stabilire se l'estremista di destra Paolo Bellini, alias Roberto Da Silva, era in contatto con Stefano Delle Chiaie, Elio Massagrande o Gaetano Orlando, mentre si trovava in America Latina.* ***Tuttavia sappiamo che Bellini era in contatto con Gilberto Cavallini alias Antonio".***

Si noti, quanto alla prima osservazione, che i rapporti di Paolo Bellini con Gaetano Orlando sono stati provati altrimenti.

In allegato vi è una **nota** in data **14.10.1982** dalla quale emerge che tale "Antonio" – nome in codice di Cavallini - era stato individuato a Lima in Perù da una fonte estera qualificata (un agente segreto in loco).

Un ulteriore allegato è costituito da un **telex**, pervenuto al SISDE in data **29.10.1982**, proveniente sempre da un agente estero, indicato con il criptonome "Stefano", ed inviato a tale "Dino"; tale documento - in lingua inglese, ma con traduzione in italiano – fornisce informazioni sugli spostamenti di Gilberto Cavallini in Sudamerica (e in particolare in Bolivia). Dall'indicazione "S. americano" sul timbro di ricezione, si può cogliere che il colloquio è con un agente statunitense.

Segue il **telex** n. 4/Z1. 970 prot. del SISDE in data **10.11.1983**, a firma del Prefetto Parisi, inviato a "Stefano", in cui si ringrazia lo stesso per le informazioni ricevute e si chiedono ulteriori accertamenti alla fonte estera, in particolare circa i periodi in cui Bellini aveva dimorato; nel documento si afferma che "*I dati emersi da tale carteggio, ed in particolare la identificazione certa del sedicente "Antonio" in Gilberto Cavallini che, per essere stato*

anche in Bolivia, dovrebbe aver avuto contatti oltre che con il noto Pierluigi PAGLIAI, anche con Stefano DELLE CHIAIE, ***fanno ormai ritenere sicuri i contatti tra il soggetto (CAVALLINI) e l'altrettanto noto Paolo BELLINI".***

Alla **nota** n. 4/ZI . 966/141 di prot. SISDE in data **30.10.1982** vi era allegato un appunto in cui si dava atto che la fonte estera aveva identificato "Antonio" per Cavallini (il documento è stato tratto dall'allegato 39 della consulenza del Prof. Aldo Sabino Giannuli in data 28.10.2019).

Infine, è stata prodotta una **nota del CESIS** in. 2113.13.1.16/22 in data **9.11.1983**, inviata al SISDE e al SISMI, in cui si prendeva atto della nota del SISDE che riferiva dei rapporti tra Cavallini Gilberto e Bellini Paolo, comunicati da un servizio collegato. Tale atto è stato trasmesso alla Procura generale dall'AISI in data 17.10.2019.

E' stata allegata anche una versione, non omissata nel criptonome del servizio collegato, acquisita da altra autorità giudiziaria e presente anche negli atti trasmessi dall'A.G. fiorentina (procedimento DDA della Procura della Repubblica di Firenze n. 398/2004 RGNR contro Bellini Paolo). c

Dunque, dalla documentazione esaminata emerge che i servizi segreti americani dell'epoca accertarono che in Sudamerica vi era stato un contatto tra Paolo Bellini e Gilberto Cavallini.

La circostanza che la nota del 10.11.1983 porti in calce la firma del prefetto Parisi, all'epoca direttore del SISDE, rassicura in ordine all'affidabilità dei documenti stessi.

Paolo Bellini ha negato di avere conosciuto Cavallini, ma ciò è comprensibile, perché certamente sarebbe stato per lui compromettente affermare di conoscere l'ultima persona in ordine di tempo che è stata condannata in primo grado per la strage della stazione di Bologna.

11.5. Sergio Picciafuoco

Si è accertato che in data 12 ottobre 1990 vi fu tra Sergio Picciafuoco e Paolo Bellini un incontro a Reggio Emilia.

Il tema costituisce uno dei fondamentali elementi di novità di questo processo e sarà trattato in un capitolo dedicato (cfr. il successivo Cap. 15), perché, a parere della Corte, l'episodio non solo dimostra l'esistenza di una relazione stretta tra l'odierno imputato ed un soggetto appartenente ad un'altra formazione storica della destra eversiva, quale era *Terza Posizione*, ma dimostra molto di più, ovvero la sua partecipazione assieme a Sergio Picciafuoco al commando che eseguì la strage di Bologna.

Si rimanda pertanto a detto paragrafo.

Si deve qui unicamente ribadire come la militanza di Picciafuoco nella destra terroristica - messa in discussione dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, che ne pronunciò l'assoluzione - debba ritenersi oggi pienamente provata, alla luce dell'emergere di nuovi elementi probatori e delle possibilità di esaminare in un quadro di insieme anche gli atti relativi ad altri procedimenti giudiziari.

Sergio Picciafuoco era più che un simpatizzante di *Terza Posizione* ed aveva frequentato **Leonardo Giovagnini,** un esponente di detta formazione eversiva, anch'egli come lui originario di Osimo (AN).

Picciafuoco frequentava la sede di **Radio Mantakas** di Osimo, emittente radiofonica di cui era direttore lo stesso Giovagnini (cfr. la sentenza del 16/5/1994 della Corte di Assise di Bologna, par. 8, nonché il verbale delle dichiarazioni rese da **Roberto Buscarini**, acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p.).

Tra l'altro, Giovagnini, dopo la strage del 2 agosto 1980, si offrì di dare rifugio in un'abitazione a San Benedetto del Tronto a **Luigi Ciavardini**, uno dei più attivi esponenti di Terza Posizione, il quale partecipò alla strage in concorso con Fioravanti e Mambro.

In secondo luogo, Picciafuoco, latitante dall'anno 1970, si recò in ospedale a Bologna subito dopo la strage per farsi medicare e declinò le false generalità di *Enrico Vailati*, senza tuttavia esibire un documento.

All'epoca, per coprire la propria latitanza, egli si serviva di una carta d'identità falsa intestata a *Eraclio Vailati*, risultante da una patente falsa utilizzata da un altro militante di *Terza Posizione*, **Alberto Volo**, braccio destro del leader palermitano di TP Francesco Mangiameli (cfr. il verbale d'interrogatorio reso da Volo il 13.9.1980, da cui emerge che fu egli stesso a falsificare il proprio documento; si veda anche il verbale di s.i.t. reso in data 26.6.2019 dallo stesso Volo, prodotto all'udienza del 21.7.2021, da cui emerge che la falsa identità *Vailati,* da lui ideata, fu poi utilizzata anche nel documento usato da Picciafuoco).

Dunque, vi era uno stretto legame di Picciafuoco con esponenti di rilievo di Terza Posizione, già prima della strage, posto che Picciafuoco utilizzò il documento falso presso alcuni alberghi negli anni 1979 -1980.

Per la verità, l'adesione di Sergio Picciafuoco a *Terza Posizione* trova conforto anche in un atto ufficiale trasmesso dalla Direzione del SISDE al CESIS, concernente l'aggiornamento della situazione carceraria italiana al settembre 1989, dove alla pagina 209

si riviene la schedatura di Sergio Picciafuoco, che viene senza meno definito "*irriducibile di Terza Posizione*"[559].

D'altra parte, anche in questo caso, il nominativo Picciafuoco era contenuto nell'agenda contenente l'elenco dei detenuti della destra eversiva trovata in possesso di Gilberto Cavallini nel 1983. E' inverosimile che quest'ultimo avesse deciso di annotare il nome di Picciafuoco sulla scorta di notizie raccolte dalla stampa, come pure lo stesso Cavallini dichiarò all'epoca.

La già citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sul punto osservato: *"L'annotazione del nome del Picciafuoco sull'agenda del Cavallini non è una circostanza che possa essere liquidata come insignificante, prima di averne adeguatamente saggiato il senso ed eventualmente di averla esaminata in correlazione con l'indicatività delle risultanze concernenti i documenti falsi utilizzati o comunque dei quali il Picciafuoco ha avuto la disponibilità"*.

Sulla genuinità delle annotazioni contenute nell'agenda di Cavallini si è espressa anche la Corte d'Assise di Appello di Firenze del 18.6.1996, la quale ha osservato quanto segue: *"Cavallini ha sostenuto che l'elenco si alimentava oltre che attraverso conoscenze dirette, anche tramite informazioni apprese dalla stampa. Ma quanto asserito dal predetto è falso: non ogni individuo su cui in quel periodo sorgevano sospetti venne inserito nell'elenco a cominciare da Enrico Vailati. Quindi il compilatore (o i compilatori) doveva avere notizie sicure sulla responsabilità degli inquisiti e sugli orientamenti degli stessi. La riprova è che il nome di Picciafuoco non sarebbe dovuto neanche comparire nell'agenda perché si trattava di un delinquente comune, non collegato alla strage né da dagli inquirenti né dalla stampa. Ne consegue che Cavallini lo conosceva come terrorista di destra o direttamente o tramite altri appartenenti alla stessa organizzazione"* (pag. 19 della motivazione).

Infine, c'è un ulteriore importante elemento, forse non adeguatamente valutato in precedenza, che lega il nome Picciafuoco ai NAR, posto che egli venne trovato in possesso di un passaporto falso recante un numero di serie corrispondente al passaporto autentico di **Riccardo Brugia**[560], un esponente dei NAR, condannato per il delitto di banda armata (art. 306 c.p.) in concorso con Gilberto Cavallini, Francesca Mambro ed altri con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 29.7.1986, prodotta in atti.

[559] Il documento è stato prodotto dalla P.G. all'udienza del 21.7.2021.

[560] Il numero del passaporto di Riccardo Brugia fu utilizzato non solo dal Picciafuoco, ma anche da Alessandro Alibrandi, un altro elemento appartenente ai NAR.

Occorre osservare come tra i *Nuclei Armati Rivoluzionari* e *Terza Posizione*, che nel panorama della destra eversiva alla fine degli anni '70 rappresentavano un elemento di novità, vi fosse uno stretto legame dal punto di vista operativo, nel senso che nel momento di passare all'azione per commettere delitti a scopo di finanziamento o atti terroristici, i due gruppi agivano in sinergia, compiendo azioni terroristiche comuni, come meglio si vedrà nel prosieguo.

Solo per offrire un ulteriore spunto di carattere personale, si deve aggiungere che già nel primo processo sulla strage, anche a seguito di un accertamento peritale, emerse che Picciafuoco aveva sul braccio impresso un tatuaggio, in seguito ricoperto da un nuovo tatuaggio, che raffigurava la "Rosa dei Venti", simbolo che evoca quell'organizzazione eversiva ed insurrezionale di stampo neofascista, collegata con ambienti militari e smascherata nell'anno 1973, cui aderivano molti esponenti della destra eversiva dell'epoca.

Gli elementi sopra descritti consentono, allora, di affermare che il marchigiano non fosse un mero criminale comune, ma un soggetto inserito a pieno titolo nel panorama eversivo della destra, con connessioni importanti sia con elementi di *Terza Posizione*, sia con altri gruppi.

E non solo.

Come si vedrà, egli apparteneva a quella schiera di esponenti della destra terroristica che coltivava rapporti stretti con gli apparati deviati dello Stato, dai quali si deve essere portati a credere assumesse direttive e comandi (il tema sarà trattato nel successivo Cap. 15).

Dunque, l'incontro di Bellini con un simile personaggio nell'ottobre 1990 attesta, ancora una volta, le connessioni esistenti tra il primo e l'universo neofascista, tanto più che nell'occasione Picciafuoco disse all'imputato che si sarebbe rivolto anche a Giovanni Melioli e a Stefano Delle Chiaie, due soggetti estremamente noti nello stesso ambito (un ordinovista di spicco e un leader avanguardista) e che a loro volta erano stati indagati per la strage della stazione, facendo così emergere quale fosse il contesto che li legava.

11.6. L'acquisto dei biglietti aerei presso la compagnia Varig

I difensori delle Parti civili hanno prodotto all'udienza del 6.10.2021 i **verbali di sequestro** disposti dalla Procura di Reggio Emilia nei quali si dava conto dell'acquisizione di documenti avvenute il 2.2.1982 presso la sede italiana della Compagnia Aerea Varig, in

via Sardegna n. 40 a Roma, e il 4.2.1982 presso gli uffici del Movimento Laici America Latina (M.L.A.L.).

Presso la sede romana della compagnia brasiliana venivano rinvenuti **biglietti aerei** e gli avvisi di pagamento relativi ai viaggi aerei verso l'America Latina compiuti tra il 1978 e il 1980, fra gli altri, da Don Renzo Braglia, Bellini Guido, Da Silva Roberto, Bonini Maurizia, Bonini Bellini Da Silva Guido, Bellini Silvia, Bellini Marta e Iotti Marta; presso gli uffici del *M.L.A.L.* venivano sequestrate le **fatture** rilasciate dalla *Varig* ed intestate al predetto movimento[561].

Dunque, i biglietti aerei risultavano sempre essere stati acquistati presso la sede romana della compagnia Varig.

I difensori dell'imputato all'udienza del 1.10.2021 hanno prodotto il verbale di dichiarazioni rese davanti al dott. Tarquini da **don Renzo Braglia** in data **19.1.1982,** nel quale il religioso riferì del viaggio in Brasile di Maurizia Bonini, negando di conoscere la reale identità di Roberto Da Silva.

Si osservi, però, che nel successivo verbale del **23.1.1982**, prodotto dai difensori di Parte Civile, Don Braglia, riferì al contrario: "*Nel corso dell'anno 1978, venni a conoscenza, per altro non molto circostanziata, delle vicende giudiziarie della famiglia Bellini, da un lato, e venni anche a conoscenza del fatto che Roberto Da Silva era in realtà Paolo Bellini*".

Per quanto qui interessa, il religioso in data 19.1.1982 confermò i viaggi in Brasile e anche di essersi recato a Roma insieme a Marta Iotti, Maurizia Bonini e sua figlia per l'acquisto di diversi biglietti presso la sede della compagnia Varig e, infine, che in tal luogo incontrarono Da Silva Roberto.

Egli spiegò che la fattura per il pagamento venne emessa nei confronti del M.L.A.L. di Roma (Movimento Laici America Latina), anche se poi egli pagò con un proprio assegno.

---

[561] Si trattava di:

- n. 7 biglietti, riferibili, rispettivamente, 3 a Bonini Maurizia, Da Silva Roberto, Bellini Silvia (relativi alla tratta Milano-Zurigo-San Paolo-Rio Branco, effettuata fra il 2 e il 4 marzo 1979), e gli altri 4 intestati due a Bellini Marta e due a Iotti Marta (relativi alla tratta Roma-Madrid-Belém-Manaus-Rio Branco, effettuata dalle due donne fra il 22 e il 25 febbraio 1979 e ritorno), tutti corrispondenti alla fattura n. 167/79 emessa dalla *Varig* il 27.2.1979 e rinvenuta presso gli uffici del M.L.A.L.;
- n. 2 avvisi di pagamento relativi a viaggi effettuati da Bellini Guido (datato 30.7.1979), Burani Bianca Maria – Ortolani Patricia e Ferroni Elisa Maria (datato 1.8.1979), corrispondenti alla fattura n. 630/79 emessa dalla *Varig* il 9.8.1979, rinvenuta presso gli uffici del M.L.A.L;
- un avviso di pagamento relativo a viaggi effettuati da Da Silva Roberto, Bonini Maurizia, Bellini Silvia, Bonini Bellini Da Silva Guido (datato 27.8.1979), corrispondente alla fattura n. 689/79 emessa dalla *Varig* in data 4 settembre 1979, rinvenuta presso gli uffici del M.L.A.L.;
- un avviso di pagamento riconducibile a Braglia Renzo (datato 27.8.1980), corrispondente alla fattura n. 837/80 emessa dalla *Varig* in data 28.8.1980, rinvenuta presso gli uffici del *M.L.A.L.*

All'udienza del 8.10.2021 è stata escussa anche **Marta Iotti**, all'epoca collaboratrice di Don Braglia, che si occupava di tossicodipendenti in fase di recupero.

La testimone non ha ricordato, sulle prime, il viaggio in Brasile nel 1979, ma a seguito di contestazioni fondate su dichiarazioni rese da lei il 23.1.1982 ("*Il giorno della partenza, nello stesso mese di febbraio, ci incontrammo presso la sede in Roma della Varig io la Bellini Marta, don Braglia e Roberto Da Silva, non ricordo se c'era anche Bellini Aldo. Il Da Silva è stato presentato a me e a don Braglia dalla Bellini Marta*"), ha confermato l'incontro avvenuto presso la sede della compagnia Varig per acquistare i biglietti relativi al viaggio del 22.2.1979 presso, in tal modo convalidando quanto riferito all'epoca da Don Braglia.

Per inciso, va detto che è stato altresì contestato alla testimone che ella conosceva la reale identità di Roberto da Silva ("*Ritratto la parte della mia precedente deposizione del 21 affermando che io ero a conoscenza allorquando sono andata in Brasile nel febbraio del '79, del fatto che colui che si presentava come Roberto da Silva era in realtà Paolo Bellini. Alcuni giorni prima della partenza, don Braglia mi disse che sarei stata raggiunta dal Da Silva nella comunità di Rio Branco o meglio nella comunità di Rio Branco dalla famiglia Bellini. Aggiunse che Paolo Bellini era munito di un passaporto falso intestato a Roberto Da Silva. Mi disse di aiutare la Maurizia Bellini che era incinta e di non interessarmi di altro*").

La testimone ha confermato di avere detto la verità in tale frangente, aggiungendo di essere al corrente che Paolo Bellini era latitante.

Si deve ritenere che tale consapevolezza fosse quindi diffusa in tutti coloro che ebbero contatti con Bellini in quegli anni.

Ella ha anche riferito che il suo compito era in sostanza di accompagnare Maurizia Bonini in Brasile per assisterla sino a che partorisse e ciò avvenne dopo poco tempo; poi cessò di aiutare Paolo Bellini, anche perché ebbe la sensazione che questi in Brasile avesse delle amicizie e degli "*altri affari da gestire*"[562].

Tornando al tema che qui interessa, deve ritenersi provato che verso la fine di febbraio del 1979, don Braglia, Iotti Marta, Bonini Maurizia e la figlia di quest'ultima si recarono presso la sede romana della compagnia brasiliana *Varig*, dove Braglia acquistò i biglietti di viaggio aereo per il Brasile per tutti i predetti.

Si osservi come, mentre in occasione del primo viaggio in Brasile l'imputato venne aiutato da membri di *Avanguardia Nazionale*, in occasione del secondo viaggio egli si affidò, invece,

[562] Cfr. trascrizione ud. 8.10,.2021.

ad un religioso, evidentemente anch'egli in qualche misura vicino ad un determinato ambiente politico. Del resto, non è questa una novità, posto che l'imputato aveva già in passato ricevuto aiuti da Don Artoni, un religioso assai bene inserito nel mondo politico-istituzionale.

Dai documenti prodotti e dalle deposizioni, emerge poi che Da Silva-Bellini, Bonini Maurizia e Bellini Silvia si recarono in Brasile il **2 marzo 1979**, partendo da Milano, ma dopo avere acquistato i biglietti presso la sede di Roma.

Come emerge dalle dichiarazioni del Braglia e dalla deposizione di Bonini Maurizia, ella e il marito tornarono in Italia dopo la nascita del secondo figlio, tra luglio ed agosto 1979.

Secondo i difensori delle parti civili, si tratta di una prova importante delle relazioni dell'imputato con la destra eversiva, e in particolare con *Avanguardia Nazionale*, proprio perché i biglietti di viaggio furono acquistati presso la sede romana della **compagnia Varig**.

Infatti, in detta compagnia lavorava come consulente **Romano Coltellacci**[563], ex appartenente a *Ordine Nuovo*.

Su detta figura ha testimoniato Vincenzo Vinciguerra nelle udienze del 26.5.2021 e 4.6.2021, sia in merito alla sua militanza nella destra eversiva ed ai suoi contatti con i servizi segreti militari, sia in merito al fatto che egli costituisse per tutti i terroristi neri latitanti un punto di riferimento proprio in quanto consulente della predetta compagnia aerea.

Anche il **col. Giraudo** ha confermato il ruolo di Romano Coltellacci, affermando che "*Non era solo commercialista, lui era anche rappresentante ... perché lui aveva contatti con Massagrande, lui era rappresentante della compagnia, adesso non esiste più, della Varig, la famosa compagnera brasiliana e poi il fratello viveva a Caracas*". A domanda di precisazione, ha riferito che Coltellacci svolgeva attività di consulente per detta compagnia[564].

Va anche detto che nel **verbale di interrogatorio** reso da Romano Coltellacci in data 12.6.1981 davanti al dott. Claudio Nunziata del Tribunale di Bologna, questi fece riferimento alla possibilità che aveva avuto a suo tempo di acquistare con il fratello un'azienda agricola in Paraguay. Ammise che nella lettera in data 16.11.1979, da lui scritta, aveva fatto cenno al fatto che un "pilota" di aerei, da Coltellacci definito "dalle idee folli", intendeva partecipare

[563] Cfr. verbale di interrogatorio del 12.6.1981 avanti al dott. Nunziata, in cui Coltellacci ammise detta circostanza.

[564] Cfr. trascrizione ud. 16.06.2021, pagg. 50 e 51.

a detta attività agricola, mettendo anche a disposizione il suo aereo. Coltellacci disse di non ricordare chi fosse tale personaggio, escludendo che si trattasse di Massagrande.

Si tratta di una descrizione che si attaglia assai bene alla figura di Paolo Bellini, vuoi per il richiamo all'attività di pilota, vuoi per alcuni aspetti caratteriali di simpatia e bizzarria che in qualche misura possono rinvenirsi nell'imputato.

Tuttavia, di ciò non v'è certezza, anche se il riferimento appare significativo.

Tornando all'obiettività, l'acquisto dei biglietti presso la compagnia aerea Varig, in seno alla quale operava un noto ordinovista, che fungeva da punto di riferimento anche per altri terroristi di destra che volevano espatriare, non può ritenersi una mera casualità, anche perché Bellini e i suoi parenti risiedevano in Emilia-Romagna e risulta che utilizzarono l'aeroporto di Milano per recarsi in Brasile.

Dunque, l'acquisito dei biglietti nella città di Roma, con un viaggio di centinaia di chilometri, appare spiegabile solo ipotizzando che l'imputato avesse utilizzato detto canale su indicazione di altri esponenti di *Avanguardia Nazionale* ed avesse tratto da ciò dei vantaggi in termini tariffari o di modalità di prenotazione.

In definitiva, anche detta circostanza appare indicativa del permanere di forti legami con gli ambienti anzidetti e smentisce categoricamente quanto affermato dall'imputato circa la loro cessazione con l'inizio della latitanza.

11.7. Considerazioni finali e confutazione della tesi difensiva

Le argomentazioni difensive si fondano sostanzialmente sulle seguenti osservazioni:

a) il nome annotato nell'agenda Cavallini non si riferisce in realtà a Paolo Bellini, ma ad un'altra persona;

b) nessun *ex* terrorista nero ha ricordato Bellini, che è risultato sconosciuto in detto ambiente;

c) l'imputato, dopo l'approccio giovanile, non ebbe più rapporti con la destra eversiva a partire dall'autunno 1976.

È già stato confutato il profilo *sub* a).

Quanto al profilo *sub* b), alcuni *ex* estremisti neri escussi in questo processo (in particolare, si tratta di Paolo Aleandri, Vincenzo Vinciguerra e Domenico Magnetta) hanno dichiarato di non avere conosciuto Paolo Bellini per ragioni legate alla loro attività eversiva.

Detta affermazione non è però decisiva e non prova certamente l'estraneità dell'imputato ad un determinato contesto.

Non si deve dimenticare che Vinciguerra ha dichiarato di non avere mai conosciuto altri esponenti della sezione di Massa di AN, compagni di Bellini, ovvero i fratelli Firomini e Fulvio Cagetti, pure dovendo prendersi atto che in base alle testimonianze e ai documenti acquisiti la loro appartenenza all'organizzazione eversiva *Avanguardia Nazionale* debba ritenersi incontestabilmente provata.

Una simile conclusione vale anche per Bellini, non dovendo dimenticarsi che lo stesso, sia pure con qualche distinguo iniziale, ha ammesso la propria appartenenza ad *Avanguardia Nazionale* e i suoi stretti rapporti con alcuni dei suoi esponenti parmensi e massesi.

Invero, non tutti gli appartenenti ad un determinato gruppo eversivo dovevano necessariamente conoscersi tra di loro.

Ciò avveniva, anzitutto, per una ragione fisiologica, conseguente al fatto che, pure essendovi un'organizzazione di tipo verticale, la base era costituita da piccoli gruppi che si formavano a livello locale, composti da poche persone che avevano per lo più contatti tra di loro e non con altri gruppi.

Soltanto alcuni esponenti di spicco avevano contatti con esponenti di altri gruppi o con soggetti in posizione apicale.

Su questo profilo ha testimoniato **Vincenzo Vinciguerra**, osservando quanto segue:

SOST. PROCURATORE GENERALE - No, ecco. È un dato assolutamente plausibile con la struttura organizzativa di AN che ci fossero dei compartimenti stagni per cui il braccio destro non conosceva il braccio sinistro?

TESTIMONE VINCIGUERRA - Sì, poi ogni gruppo locale si strutturava in un certo modo eh.

SOST. PROCURATORE GENERALE - Ho capito. Però la non conoscenza è un dato non diciamo eccezionale.

TESTIMONE VINCIGUERRA - No, è un metodo di difesa.

SOST. PROCURATORE GENERALE - È un metodo di difesa. In che senso? Se vuole specificarlo?

*TESTIMONE VINCIGUERRA - **Eh, nel senso che in caso di necessità, se una persona viene arrestata, non può chiamare chi non conosce.***

*TESTIMONE VINCIGUERRA - **È il metodo delle cellule**[565].*

[565] Trascrizione ud. 4 giugno 2021, pag. 91.

SOST. PROCURATORE GENERALE- Quindi la compartimentazione a questo specifico ...

TESTIMONE VINCIGUERRA - La compartimentazione stagna ha ovviamente un carattere difensivo nel caso di un evento repressivo.

SOST. PROCURATORE GENERALE - Esatto, che è un dato diciamo che ricorre anche nelle B.R., ricorre in Ordine Nuovo, cioè ricorre generalmente questo dato qua.

TESTIMONE VINCIGUERRA - Un po' in tutte le organizzazioni sono strutturate in questo modo eh.

SOST. PROCURATORE GENERALE - Ho capito. Quindi questo, diciamo, può giustificare la sua non conoscenza coi nomi che le ho fatto prima?

TESTIMONE VINCIGUERRA - Come?

SOST. PROCURATORE GENERALE - Questo dato organizzativo può giustificare la non conoscenza dei nomi che le ho fatto prima? Cioè Bellini, Firomini, Gaggetti, e ...?

TESTIMONE VINCIGUERRA - È evidente, è evidente.

Dunque, le organizzazioni estremistiche neofasciste erano composte da piccoli gruppi (o "cellule"), in cui i componenti di un gruppo generalmente non conoscevano i componenti dell'altro e tale forma di cautela corrispondeva ad una logica difensiva, mettendo al riparo ogni gruppo da possibili comportamenti delatori.

Va anche osservato come, mentre in alcune informative di Polizia dell'epoca, Bellini venisse indicato come *avanguardista*, in altre, invece, il suo radicalismo di destra veniva sminuito.

L'annotazione dell'UIGOS del **4 marzo 1982**, diretta alla Procura di Reggio Emilia, così si esprimeva: "*Si comunica che non risulta a quest'Ufficio che Bellini Paolo sia mai stato legato a movimenti eversivi di destra o comunque implicato in episodi di terrorismo, pur essendo stato sempre orientato verso l'estrema destra*".

A sua volta, l'annotazione del **9 marzo 1983** redatta dal dirigente UIGOS dott. Ponzetta così si esprimeva in un passaggio: "*Bellini Paolo, dopo essere stato espulso dal MSI nel 1971, ha successivamente gravitato nell'estremismo di destra, anche se non si è mai esposto politicamente*".

Nella loro laconicità, entrambe le annotazioni meritano una digressione.

La prima, che pure conferma l'orientamento estremistico di Bellini, quanto all'estraneità a movimenti eversivi è contraddetta dalle testimonianze acquisite in questo processo (come

quelle di Antonio Marotta e di Raffaele Ponzetta), ma anche dall'esame dell'imputato, il quale ha ammesso la sua appartenenza a AN quanto meno per una fase della sua vita.

Quanto al fatto che Bellini avesse gravitato nell'estremismo di destra "*senza esporsi politicamente*", la locuzione merita davvero di essere spiegata.

Essa non significa che l'imputato non manifestasse un certo grado di adesione rispetto a determinate idee politiche, ma unicamente che la sua forte concezione individualistica, la sua tendenza affaristica e, infine, un atteggiamento sospettoso per natura gli imponevano di non abbracciare mai fino in fondo un determinato credo o un determinato gruppo, in modo da conservare sempre una certa autonomia.

Si tratta di una caratteristica della sua personalità, emersa anche in altri frangenti.

Si deve osservare, inoltre, come all'epoca della stesura delle due annotazioni, su questo tema si sapesse assai poco.

Infatti, molte informazioni relative ai rapporti giovanili di Bellini con esponenti di *Avanguardia Nazionale* sono emerse in epoca successiva, quando l'imputato iniziò a rendere dichiarazioni in veste di collaboratore di giustizia e dovette fornire chiarimenti anche su quella parte della sua vita (ad es. l'omicidio Campanile, ma anche il resoconto della sua permanenza in Spagna e in Sudamerica).

Per la verità, la Procura generale ha prodotto un documento che appare di straordinaria rilevanza per comprendere quale fosse la posizione di Bellini in seno ad *Avanguardia Nazionale* e perché la sua appartenenza al gruppo non fosse nota a tutti i componenti.

Si fa riferimento ad un documento che contiene il verbale di conferimento dell'incarico peritale conferito nel processo c.d. *Italicus* dal G.I., dott. Leonardo Grassi, ai periti Danilo Zama, Giuseppe De Lutiis e Maria Antonietta Del Duca, nonché una parte della relazione peritale che attiene alla formazione di *Avanguardia Nazionale* (da pag. 181 a pag. 187).

Dopo alcune notazioni storiche, a partire da pag. 182, si legge quanto segue:

"Per quanto riguarda la struttura e l'organizzazione del gruppo, è di notevole interesse la relazione che viene attribuita a Guido Paglia, che ne è stato per qualche tempo presidente. La relazione ha carattere riservato e fu consegnata al SID nel 1972. Vi si legge, fra l'altro: «(...) La metodologia studiata da Delle Chiaie per la battaglia politica ha fatto in modo che ***l'Avanguardia Nazionale non sia altro che la facciata "ufficiale" di un'organizzazione, che può contare soprattutto su un "apparato" clandestino di notevole capacità operativa. Questo "apparato" costituisce la vera e propria forza del gruppo di Delle Chiaie. Di esso fanno parte personaggi più o meno noti dell'estrema destra, ma anche (ed è questo un***

punto di ulteriore forza) persone assolutamente sconosciute agli archivi "politici" *(corsivo mio, ndr). Ciò permette all'organizzazione una notevole libertà di movimento.*

Il metodo di lavoro politico si basa così sui seguenti punti: 1) gli attivisti più noti e comunque tutti coloro che in qualche modo hanno avuto a che fare con la politica, i carabinieri e naturalmente la magistratura vengono inquadrati in seno all'Avanguardia, la "facciata ufficiale" dell'organizzazione; sono loro che conducono le battaglie che riguardano la "politica attiva", quella di stretta concorrenza al MSI; 2) ***gli aderenti meno noti e soprattutto coloro i quali hanno dimostrato delle capacità organizzative più adatte alla clandestinità, vengono invece destinati alla struttura "secondaria" (...);*** *di esso (segue una parola non comprensibile, che potrebbe essere "comunemente", ndr) fanno parte anche attivisti notissimi che però, almeno ufficialmente, non svolgono più attività politica;* ***a questa struttura "secondaria" appartengono proprio i componenti dei "commandos" terroristici; per garantire la loro attività sono stati studiati particolari accorgimenti, quali ad esempio il fatto di non conoscersi neppure tra membri dell'apparato, di non sapere mai chi ha compiuto una certa azione, etc.».***

È da notare che, almeno a quanto risulta dalle evidenze documentali disponibili, il servizio, all'epoca dell'acquisizione del documento o in tempi successivi, non ha preso alcuna iniziativa di verifica e di ricerca sugli elementi oggettivamente gravi e inquietanti emersi nel documento. È da rilevare poi che la presenza di due strutture, una palese e una più occulta, caratterizza non solo Avanguardia Nazionale ma anche, come vedremo, il Fronte Nazionale.

A questo proposito è da rilevare quanto affermato dal capitano Antonio Labruna dinanzi al giudice Mastelloni: «Mi accorsi già nel corso dell'istruttoria che non erano stati documentati alla A.G. i soggetti denunciati (per il Golpe c.d. Borghese, n.d.r.): per esempio i componenti di Avanguardia Nazionale: Delle Chiaie, Maurizio Giorgi; aggiungo che tutti i componenti di Avanguardia Nazionale non furono denunciati per il golpe benché ne fosse stata evidenziata una struttura palese ed una occulta e operativa in funzione del golpe». ***In questa testimonianza, Labruna conferma l'esistenza della doppia struttura, la finalizza al golpe ed evidenzia le protezioni di cui gli aderenti ad Avanguardia Nazionale avrebbero goduto...".***

In altre parole, nella relazione redatta da Guido Paglia (che era stato informatore del SID, *ex* presidente di AN e poi giornalista presso il "Il Resto del Carlino") veniva descritta l'organizzazione di AN come composta da un duplice livello: una struttura ufficiale, composta dagli attivisti politici, destinata allo svolgimento di attività lecite e visibili (della

quale facevano parte Adriano Tilgher, succeduto al Paglia quale presidente, Maurizio Giorgi, Cesare Perri, ecc.); **una struttura occulta e clandestina, in cui confluivano i soggetti operativi, adatti a compiere azioni terroristiche ed a muoversi sotto traccia.**

L'operato di questi ultimi era circondato da rigide cautele, quale quella di non conoscersi tra loro e di non sapere ad es. chi avesse compiuto una determinata azione eversiva.

Anche Vincenzo Vinciguerra ha riferito che *Avanguardia Nazionale*, proprio come *Ordine Nuovo*, aveva una doppia struttura: oltre a quella ufficiale, di carattere politico, vi era una struttura non ufficiale, "clandestina", che attraverso elementi tenuti nascosti anche agli altri camerati («*un elemento operativo che ovviamente è a conoscenza di una o due persone e non di più*») e sconosciuti anche alle forze di Polizia, svolgeva i compiti più delicati, di infiltrazione e di ricezione delle informazioni.

Ha spiegato Vinciguerra: «*Non esistevano cellule, esistevano persone. Non era una cellula che poteva attivarsi, nel caso di necessità, si attivava la persona, il c.d. operativo, e si radunava quello che poteva essere un gruppo d'azione*».

I c.d. "quadri" erano invece i gruppi direttivi che, oltre a pianificare l'attività politica ed "esposta" di AN, si occupavano di trovare e gestire gli operativi. Tra questi, oltre a Stefano Delle Chiaie, Vinciguerra ha fatto i nomi di Cesare Perri, Giulio Crescenzi[566], Fausto Fabruzzi, Carmine Palladino e, sicuramente, Adriano Tilgher che, in mancanza di Delle Chiaie, era divenuto il punto di riferimento del gruppo.

Tale approfondimento autorizza a ritenere che Paolo Bellini, anche in conseguenza del fatto di essere divenuto latitante ed essere rientrato in Italia con un'identità falsa, appartenesse proprio a questo apparato occulto di *Avanguardia* e si fosse così reso disponibile a compiere azioni terroristiche, così come era stata quella di assassinare Alceste Campanile.

Appare evidente che era interesse dello stesso gruppo eversivo che un soggetto del genere non fosse conosciuto da tutti gli accoliti; da un punto di vista operativo, era sufficiente che fosse conosciuto da persone in posizione apicale e da coloro che dovessero impartirgli le istruzioni.

[566] Per quest'ultimo Vinciguerra ha riferito che, pur facendo parte della struttura ufficiale di AN, era «*una persona d'azione. Ha partecipato al Golpe Borghese, era stato dentro il Ministero degli Interni, insomma era capace. Ecco, se c'era da trovare qualcuno, da andare a trovare qualcuno per parlare, ad esempio, Giulio Crescenzi era la persona più indicata, perché era persona di assoluta affidabilità*».

Ciò spiega il motivo per cui il suo nome non fosse conosciuto da tutti gli esponenti di *Avanguardia Nazionale* e da appartenenti ad altre formazioni neofasciste.

Resta da esaminare il profilo *sub* c).

Come si è avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, l'imputato ha riferito di avere cessato ogni tipo di rapporto con il gruppo di *Avanguardia* quando nell'ottobre 1976 partì per il Brasile.

L'affermazione era finalizzata a dimostrare che non vi era più alcun motivo per cui egli dovesse essere coinvolto in un attentato di natura politica.

Al fine di conferire credibilità ad essa, Bellini ha cercato in tutti i modi di sminuire le relazioni esistenti con taluni soggetti, evidentemente da lui stesso giudicati compromettenti in questa specifica chiave.

In particolare, ha dovuto sostenere:

- che dopo l'inizio della sua latitanza, eventuali contatti con esponenti di *Avanguardia Nazionale* non ebbero connotazione politica, ma si limitarono al piano personale (ad es. l'ospitalità che diede in Brasile a Giulio Firomini e Fulvio Cagetti fu dettata solo dal legame di amicizia con loro), come se si potesse così facilmente scindere un aspetto dall'altro;
- che il fratello nell'agosto 1979 ebbe un incontro in Paraguay a sua insaputa con Orlando, ciò che si è già osservato essere assai poco credibile;
- che non sapeva del trasferimento di Mezzadri e di Tanzi in Paraguay, ma si è già detto come anche questa dichiarazione appaia priva di fondamento;
- che Ugo Mistura era estraneo ad ideologie estremistiche, ma ciò appare smentito oltre che dalle relazioni strette con Giulio Firomini, anche da un'annotazione della Digos di Reggio Emilia dell'epoca, che indica lo stesso come simpatizzante di estrema destra;
- che anche Luciano Ugoletti non era un'estremista, mentre dalle dichiarazioni rese da Rolando Balugani in data 22.6.2004 davanti al dott. Melillo emerge che era un simpatizzante e faceva parte a tutti gli effetti del gruppo in qualche modo "capeggiato" da Bellini.

A bene vedere si innesta in questo tentativo "negazionistico" anche il fatto di avere voluto a tutti i costi accostare al movente politico per l'uccisione di Alceste Campanile, anche un movente di carattere personale, reso tra l'altro poco credibile dalla considerazione che Bellini qualche anno prima era stato amico di Campanile.

Per contro, si trattò di un omicidio di carattere politico, deliberato da Pietro Firomini e Bellini colse l'opportunità di tale omicidio per conquistare fiducia all'interno del gruppo eversivo.

Tale tentativo di sminuire la sua forte relazione con la formazione di AN è reso ancora più arduo dalla considerazione che Bellini, al fine di accreditarsi come credibile collaboratore di giustizia, aveva reso in passato delle dichiarazioni molto meno controllate di quelle dimesse in questo processo, dalle quali emergeva il suo inserimento a pieno titolo nel predetto ambiente. Attraverso le molteplici contestazioni operate dalla Procura generale nel corso dell'esame, tale discrepanza è emersa in tutta la sua chiarezza ed è stata ovviata.

L'asserita interruzione dei contatti con *Avanguardia Nazionale* appare, anzitutto, un'affermazione irragionevole dal punto di vista logico, non trattandosi di un rapporto di natura tale da potere essere risolto *ad nutum.*

Si vuol dire che Bellini aveva intrattenuto relazioni strette con diverse persone, raccogliendone le loro confidenze e aveva partecipato attivamente ad una serie di iniziative politiche e ad azioni di un certo rilievo criminale (ad es. l'omicidio di Campanile).

Egli aveva fatto ingresso in un determinato ambiente, nel quale gli era stato difficile accreditarsi e dal quale si deve ritenere fosse altrettanto difficile affrancarsi, soprattutto nel volgere di breve tempo, anche per il patrimonio di conoscenze acquisito dall'imputato in ordine a specifici soggetti e fatti.

D'altra parte, l'affermazione di Bellini è smentita da numerosi accadimenti, verificatisi sia nel periodo tra il 1976 e il 1980, sia nel periodo successivo alla strage della stazione, i quali dimostrano che egli continuò a rivolgersi a persone appartenenti ad AN o comunque a personaggi di rilievo nell'ambito del panorama eversivo di destra.

Nel 1976 Bellini transitò in Spagna, dove incontrò Piero Carmassi, *leader* di AN di Massa Carrara; venne poi aiutato ad espatriare in Brasile da esponenti di *Avanguardia*, ovvero Pietro e Giulio Firomini, che gli fornirono un passaporto falso, tra l'altro già utilizzato dall'ordinovista Elio Massagrande.

Giunto in Brasile, venne immediatamente a contatto con soggetti conosciuti in tale ambito.

Anche Ugo Mistura, benché non risultasse avere commesso delitti "politici", risultava segnalato in una nota della Digos di Parma come appartenente all'area dell'estrema destra.

Poco tempo dopo, nel 1977 Bellini ospitò in Brasile Giulio Firomini e Fulvio Cagetti, che in seguito (nel 1979-'80) ritrovò in Paraguay, ove conobbe anche Gaetano Orlando, con il

quale pose le basi per intraprendere un'attività commerciale *import-export*, e, anche se non vi sono prove dirette sul punto, molto probabilmente anche Elio Massagrande, per il semplice motivo che egli era una figura di spicco nell'ambito della comunità italiana in Paraguay.

In tale ambito temporale, per i suoi viaggi e per quelli dei suoi parenti da e per il Brasile, egli si rivolse alla Compagnia aerea VARIG con sede in Roma, ove lavorava come consulente Romano Coltellacci.

Significativa, ancora, appare la conversazione telefonica intercettata fra Franca Tanzi e Piercelso Mezzadri, subito dopo all'arresto di Bellini nel 1981, nella quale la prima disse al marito, che in quel momento si trovava in Venezuela, di cancellare dalla propria agenda "*il nome di quel prete di Reggio Emilia e di quegli altri lì*", con evidente riferimento a don Braglia e probabilmente di altre persone che avrebbero potuto ricondurli a Bellini.

I coniugi Mezzadri furono appunto accusati di avere ostacolato le indagini sull'esatta identificazione di Paolo Bellini, in quanto, nel gennaio 1982, dopo avere appreso la notizia delle indagini della Procura di Reggio Emilia su Bellini, cancellarono dalla loro agenda il nome di don Renzo Braglia, anch'egli imputato di favoreggiamento per l'espatrio in Brasile di Bellini, al fine di impedire che si risalisse a chi aveva aiutato l'imputato a fuggire[567].

Tanzi e Mezzadri, ben introdotti nell'area dell'estrema destra, avevano frequentato Bellini nei primi anni '70; poi Mezzadri si trasferì in Paraguay, dimostrando anch'egli di avere qualcosa da nascondere o qualcuno da cui scappare.

Detta intercettazione, da cui trapela la preoccupazione dei coniugi di far sparire dall'agenda il nome del religioso e di altre persone, fa intendere come tra tali personaggi e Bellini vi fosse una relazione stretta, ancora nel 1981.

Infine, l'annotazione del suo nominativo nell'agenda di Gilberto Cavallini sequestrata nel 1983 e l'incontro con Sergio Picciafuoco del 12 ottobre 1990 sono accadimenti che evidenziano un perdurante interesse verso Paolo Bellini da parte di esponenti di rilievo della destra eversiva anche negli anni '80.

In conclusione, l'imputato non solo aveva convintamente attinto in gioventù al patrimonio ideale dei movimenti eversivi neofascisti, condividendone quindi anche gli obiettivi e la strategia golpista e stragista all'epoca imperante, ma era stato anche sempre inserito in un determinato contesto e ciò anche quando era fuggito dal Paese e

[567] Si vedano la sentenza della Corte d'Assise di Reggio Emilia del 24.5.1984 e la sentenza della Corte Assise appello di Bologna del 2.7.1985).

persino dopo il 1980, continuando a relazionarsi con avanguardisti o con altri personaggi influenti in quell'ambito.

Ritiene la Corte di Assise che non sia stato questo l'unico motivo della sua partecipazione alla strage della stazione, ma certamente tale fattore ne ha facilitato l'adesione al progetto stragista, perché Bellini si venne a trovare a contatto con altri "camerati" con cui sapeva di avere una forte affinità ideale.

Egli, inoltre, aveva militato in una formazione eversiva, *Avanguardia Nazionale* appunto, che, nonostante per lungo tempo non fosse stata associata direttamente allo stragismo, così come era stato per *Ordine Nuovo*, tuttavia attraverso i suoi esponenti aveva a lungo tramato nell'ombra con gli apparati dello Stato ed era assolutamente contigua all'area degli Affari Riservati con la quale da anni manteneva collegamenti strategici.

Come si è diffusamente visto nella Parte III[568], *Avanguardia Nazionale* aveva collaborato con l'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, svolgendo per esso operazioni di infiltrazione e di spionaggio interno ed aveva, altresì, partecipato attivamente al Golpe Borghese in collaborazione con i servizi segreti militari, pur senza che i propri uomini avessero mai subìto conseguenze sul piano giudiziario.

Un gruppo eversivo che, come si è visto sopra, godeva di una doppia struttura, una palese, composta da personaggi apparentemente presentabili dal punto di vista politico, ed una occulta, della quale facevano parte coloro che erano deputati a svolgere le operazioni di natura non convenzionale e, si deve ritenere, anche di carattere "militare", che, dovendo restare segrete, venivano poste in essere da soggetti non conosciuti.

E questo ruolo, a parere della Corte, appare straordinariamente adatto alla figura di Bellini.

[568] Si rimanda al Cap. 2, alla deposizione di Vincenzo Vinciguerra; si veda altresì la deposizione del consulente prof. Giannuli, nella Parte II.

CAP. 12 – UN BRASILIANO DALL'ACCENTO REGGIANO

12.1. L'ambientamento a Foligno di Roberto Da Silva

Si è già visto in che modo Paolo Bellini si presentò in data 22.11.1976 presso all'Ufficio del Registro Civile della Sesta Circoscrizione di Rio De Janeiro e, tramite una sorta di autodichiarazione, suffragata dalla conforme dichiarazione di alcuni testimoni, riuscì ad ottenere il riconoscimento dell'identità di Roberto Da Silva.

Alle modalità con cui Bellini ottenne tale atto è stata attribuita molta importanza dall'Accusa.

Per contro, Bellini ha riferito, nel corso delle spontanee dichiarazioni e nel corso dell'esame, che era stato relativamente semplice ottenere l'atto, perché secondo la legislazione brasiliana era sufficiente un'autodichiarazione accompagnata dalla conferma di due testimoni; dunque, l'atto venne da lui ottenuto senza necessità di chissà quali aiuti a suo favore[569].

In effetti, Bellini si presentò presso l'ufficio e si limitò a dichiarare di chiamarsi **Roberto Da Silva**, nato il 29 marzo 1953 alle ore 11,00 nella città di Rio De Janeiro, di essere maschio, di essere figlio di Maria Conceição Da Silva e di N.N., di ignorare i nonni paterni ed anche quelli materni. Ciò avvenne in presenza di due signore brasiliane, **Angela Maria Da Silva Rangel** e **Sueli Leis Brasil Simões**, nonché di **Orsi Bruno**, *alias* Ugo Mistura, i quali dichiararono che il soggetto al loro cospetto era il signor Roberto Da Silva.

Secondo quanto emerge nel fascicolo di indagine acquisito presso le autorità brasiliane, le predette cittadine brasiliane, dichiararono il falso per aiutare Bellini a diventare Roberto Da Silva e al contempo resero analoga dichiarazione a favore di tale "Vitorio" al fine di farlo diventare Vitorio Ribeiro.

Non si trattò, però, di un provvedimento di tipo giurisdizionale, bensì di un atto assimilabile ad una sorta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale in sostanza il Bellini dichiarò la propria nascita, in presenza di persone che attestavano la veridicità della sua dichiarazione.

Tale conclusione si trova anche affermata nella sentenza n. 84 emessa in data 24 maggio 1984 dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia, prodotta dalla Procura generale.

---

[569] *"Beh, torno in Italia, tanto c'ho i documenti buoni, scusa, ho i documenti perfetti, c'ho i miei capelli ricci, c'ho due baffi che sembravo la pubblicità del caffè Paulista"* (dichiarazioni spontanee rese da Paolo Bellini in questo processo).

Certo, l'ottenimento di tale documento in brevissimo tempo dal suo arrivo in Brasile e la disponibilità di testimoni pronti a giurare il falso a suo favore la dicono lunga sulla scaltrezza del personaggio, debitamente informato e consigliato da chi in Brasile si trovava già da tempo, come Bruno Orsi o altri "camerati" espatriati, ma non pare che tale vicenda dimostri di per sé che l'imputato avesse ricevuto aiuti da parte di Autorità o dei servizi di sicurezza di quel Paese o di altri. Il contesto rimane peraltro ambiguo e sfuggente.

Tale riconosciuta identità gli consentì in sequenza di ottenere il certificato elettorale e poi il certificato di iscrizione alle liste di leva, seguito poi il 10.12.1976 da un certificato di esenzione alla leva. Infine, ottenne un documento di identità e un passaporto, tramite il quale poté tornare in pochi mesi in Italia. Tutto estremamente facile.

Sta di fatto che Bellini rientrò in Italia nel giro di pochi mesi e con estrema facilità, senza apparenti difficoltà e senza essere mai stato fatto oggetto di controlli.

Per quanto egli avesse una nuova identità e si fosse dotato di nuovi documenti, era un personaggio molto conosciuto quanto meno in Emilia-Romagna.

Tra l'altro, il suo portoghese è stato descritto come non particolarmente brillante e, comunque, incapace di celare quel forte e caratteristico accento reggiano.

Pur non potendo più risiedere con la famiglia a Reggio Emilia, per ovvie ragioni, egli rimase sempre in stretto contatto con il fratello e il padre, ma anche con Luciano Ugoletti ed altri criminali comuni di Reggio Emilia.

Occorre domandarsi, allora, come egli abbia potuto muoversi indisturbato per l'Italia, prendendo la residenza a Foligno, senza destare interrogativi o sospetti, a maggior ragione considerando che manteneva un tenore di vita elevato.

Al rientro dal Brasile nel giugno del 1977, Bellini - Da Silva si recò a battere cassa presso il suo nume tutelare, il senatore **Franco Mariani**, nei confronti del quale aveva evidentemente diritto ad avanzare qualche pretesa, in ragione dei servigi resi in passato. Così chiese al senatore se potesse aiutarlo ad acquisire il brevetto per pilotaggio.

Il senatore Mariani si mise prontamente a disposizione e lo accontentò, accompagnandolo personalmente prima a Rieti e poi a Foligno, luogo che gli venne indicato dal signor Zasa, il segretario dell'Aeroclub di Rieti, il quale prese contatti con il signor Rossi, presidente dell'Aeroclub di Foligno.

Una volta a Foligno, il sen. Mariani lo introdusse nell'ambiente per il tramite dell'onorevole avvocato **Stefano Menicacci,** il quale si recò a prenderlo alla stazione su indicazione dello stesso Mariani. Menicacci a sua volta gli presentò il suo collega di studio,

l'avvocato **Properzi** e lo aiutò a trovare una sistemazione presso l'albergo denominato La Nunziatella, ove dimorò fino al 1981, quando venne arrestato. A Foligno frequentò il corso per acquisire il brevetto; da settembre 1977 a dicembre 1977 quello per il primo livello; da dicembre 1977 fino a maggio del 1978 quello del secondo.

Tali indicazioni provengono, oltre che dall'esame di Bellini, anche dal complesso delle deposizioni di Antonio Marotta (si veda quanto già anticipato nel Cap. 9), Luigi Notari, Raffaele Ponzetta e Alessandro Peroni.

Luigi Notari ha premesso che dal 1978 era stato in forza alla Digos di Bologna, dapprima, fino al settembre del 1982, nella sezione che si occupava del terrorismo di sinistra, e successivamente nella costituenda sezione che si occupava del terrorismo di destra[570].

Ha confermato che svolse indagini negli anni 1982 -'83 presso varie case circondariali dell'Emilia-Romagna per verificare i registri di colloquio e l'identità dei soggetti che ebbero visite con il detenuto Paolo Bellini, *alias* Roberto Da Silva.

Gli sono state mostrate le relazioni che lui stesso fece a suo tempo, che contengono gli esiti delle sue indagini. Il testimone ha confermato che si recò presso le case circondariali dell'Emilia-Romagna (a Parma, Modena, Ferrara e Reggio Emilia), in compagnia di colleghi che sono deceduti (Serse Mazzali e Franco Zecchinelli). Con il collega Di Somma, invece, svolse le indagini relative alla permanenza di Bellini a Foligno. Il testimone compilò un elenco che parte dalla data del 11.11.1992, contenuto nella sua relazione di servizio datata 5 luglio 1982, ma si tratta di un errore di trascrizione, perché il teste stesso ha riferito trattarsi della data del 5 luglio 1983.

L'opera prestata da Notari e dai suoi collaboratori consistette nel rivolgersi alla direzione del carcere ed al maresciallo comandante delle guardie di custodia ed effettuare poi controlli sui registri. Attraverso l'esame dei registri, si prese nota dell'autorità che aveva autorizzato, della data della visita e del soggetto visitatore. Nella colonna relativa ai visitatori, sono indicati i nomi di costoro e la data della visita; il teste ha confermato che tali nominativi erano stati da lui estratti dai registri.

Ha riferito che in qualche carcere – forse quello di Modena – gli venne detto che poteva essere sfuggito qualche controllo, nel senso che poteva non essere stata annotata l'identità dei visitatori, qualora si fosse trattato di autorità particolari. Il testimone è ritornato sul punto, su domanda dell'avv. Cecchieri[571], confermando che un sottoufficiale gli disse che potevano

[570] Il testimone è stato sentito all'udienza del 28.7.2021.
[571] Cfr. trascrizione ud. 28.7.2021, pagg. 100 e 101.

essere avvenuti incontri fra i detenuti e visitatori senza che ciò venisse indicato nei registri, posto che potevano avvenire incontri, definiti "riservati", dei quali risultava un'indicazione soltanto nel fascicolo personale del detenuto o presso la segreteria del carcere.

La predetta circostanza risulta comunque indicata anche nella **relazione in data 5.7.1982 (*rectius* 1983)** redatta dal Luigi Notari insieme ad altri.

Il testimone ha poi confermato che venne delegato dall'Ufficio Digos di Bologna anche a svolgere indagini nel territorio di Foligno e Perugia. Ha spiegato che si recò a Perugia, perché risultava che Bellini era stato in quella città e quindi fece accesso in alcuni uffici pubblici (ad es. Questura) e presso l'Aeroclub di Foligno, per acquisire documenti.

Presso l'Aeroclub di Foligno incontrò i responsabili ed ebbe accesso ai registri.

Il teste ha riferito che presso l'Aeroclub si erano già in precedenza presentate diverse forze di Polizia e molto materiale era stato già prelevato da altre autorità giudiziarie, poiché l'arresto di Bellini aveva destato grande clamore.

Dai registri essi individuarono l'istruttore che era stato più vicino al Bellini, che si chiamava Volpi e poterono avere contezza dell'episodio più eclatante avvenuto all'epoca, cioè l'incontro con l'allora Procuratore della Repubblica di Bologna, Ugo Sisti.

Il teste prese visione del registro dei voli relativi agli anni '77, '78 e '79 e l'elenco dei soci, dal quale vennero assunti tutti i nominativi dei soci onorari.

Il teste ha riferito, quanto a Ugo Sisti, che era presente sul registro dei soci il nominativo "*De Sisti*", che consisteva in una storpiatura del cognome Sisti, il quale era indicato in qualità di socio onorario dal '78 insieme a due altri nomi.

Esaminando tale registro, gli inquirenti poterono constatare che il socio onorario Sisti aveva effettuato un volo il giorno 24 maggio 1978 in compagnia di Roberto Da Silva, il quale all'epoca era già pilota, anche se non sapeva dire di che livello, cioè se dovesse essere ancora accompagnato da un istruttore o meno.

Venne poi contattata una persona della Protezione civile che conosceva bene i fatti ed emerse che il Da Silva si recava spesso in volo presso un'avio-superficie posta nel Comune di San Giustino Valdarno, località Borro, nell'aretino.

Il Notari ed altri colleghi, onde verificare la credibilità del testimone, entrarono nell'azienda vinicola e verificarono la presenza della avio-superficie, accertando che il tutto era nella disponibilità del duca Amedeo D'Aosta, noto produttore di vini.

Sorprendente, allora, la facilità con la quale il bandito reggiano riusciva ad intessere rapporti privilegiati con personaggi della nobiltà centroitalica, che certamente non poteva avere incontrato senza l'intermediazione di altri personaggi altolocati.

In chiave meramente suggestiva, in assenza di ulteriori elementi, si deve anche osservare che a pochi chilometri di distanza dalle terre appartenenti al duca, a Castiglion Fibocchi, si ergeva Villa Wanda, residenza storica del *Venerabile Maestro*.

Il teste è passato a spiegare come Paolo Bellini, *alias* Roberto Da Silva si fosse inserito nel tessuto sociale di Foligno in modo così rapido.

Egli era arrivato nel giugno del 1977 e dopo pochi giorni dal suo arrivo risultavano già delle pratiche amministrative relative alla sua persona e, inoltre, venne messo in contatto con avvocati del luogo, motivo per cui si inserì rapidamente.

Ha riferito che Bellini ricevette aiuto dall'avv. Menicacci e legò molto con l'avvocato Properzi, che condivideva lo studio con il primo.

In particolare, tali avvocati trovarono a Bellini una sistemazione presso l'albergo denominato La Nunziatella; inoltre, Properzi condivideva con Bellini la passione per il volo.

Con ogni probabilità la relazione con detti avvocati costituì per Bellini una sorta di entratura nella società di Foligno, che gli permise di ottenere in breve tempo una serie di permessi e licenze, impensabili per chi non godesse di particolari conoscenze.

A conferma di ciò si deve osservare che Notari accertò che Bellini-Da Silva in quel periodo aveva ottenuto presso la Pubblica Amministrazione il rilascio di varie autorizzazioni o licenze amministrative, delle quali era stato stilato un elenco. Alcuni di detti documenti vennero trovati nella disponibilità di Roberto Da Silva.

Anzitutto, nel 1978 ottenne la residenza a Foligno come cittadino straniero, in quanto figurava come studente brasiliano iscritto all'Università degli studi di Perugia e ciò era in stridente contrasto con la circostanza che facesse il pilota.

In merito, il teste ha ricordato che vi fu un contrasto fra il Comune e la Prefettura, nel senso che il Comune rifiutò di riconoscergli la residenza, ma intervenne dopo pochissimi giorni la Prefettura, obbligando il Comune a concederla; ha precisato che si trattava di una cosa anomala, perché era giunto a Foligno nel giugno 1977 e nel mese di marzo 1978 aveva già ottenuto la residenza.

Da sottolineare il contrasto tra l'ente locale e la Prefettura, cioè il Ministero dell'Interno.

Un'altra anomalia, secondo il teste, era costituita dal fatto che Da Silva avesse ottenuto il rilascio di più patenti di guida, e in particolare la patente "D" ed anche quella per stranieri;

in sostanza, quando si detiene una patente superiore, viene ritirata quella inferiore, mentre Da Silva era in possesso sia della "B", che non gli era stata mai ritirata, sia della "D".

Raffaele Ponzetta ha ricordato che venne incaricato dal sostituto Procuratore Tarquini di sequestrare la documentazione relativa alla patente di guida internazionale rilasciata a Roberto Da Silva, ma il viceprefetto disse che non era stato possibile trovarla, posto che era stato attuato lo spostamento degli archivi a seguito dei lavori di ristrutturazione.

La giustificazione lascia perplessi.

Bellini ottenne in breve tempo anche una licenza per porto di pistola e di fucile dalla Prefettura, cosa inconsueta per uno straniero e l'iscrizione presso la Camera di Commercio nel ruolo di rappresentante di commercio.

In altre parole, lo Stato italiano rilasciava licenzia per porto d'armi ad un ricercato latitante per tentato omicidio, implicato in oscure vicende della destra eversiva. Limitarsi a pensare ad insipienza sarebbe non solo ingenuo, ma corrivo.

Infine, Da Silva presentò un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, per la quale vi era stato un nulla osta del Commissariato (cfr. la nota del 2.2.1981 del Commissariato di Foligno, che riguarda l'istruttoria della pratica amministrativa per il rilascio del permesso di soggiorno). Da Silva venne tratto in arresto poco tempo dopo e quindi la pratica non ebbe esito.

Sul permesso di soggiorno è stato sentito anche il teste **Ponzetta**, al quale il dott. Tarquini nel 1982 diede ordine di acquisire tutta la documentazione relativa.

Il teste ha riferito che il permesso era stato rinnovato al Da Silva per ben cinque anni di seguito dal Commissariato di Foligno, **cosa che ha reputato inconsueta, perché si trattava di un soggiorno di tipo turistico che poteva essere rinnovato una sola volta dopo i primi tre mesi.**

Notari ha aggiunto che Bellini all'epoca inoltrò domanda all'Enasarco e venne iscritto nel ruolo transitorio dei rappresentanti di commercio (per la vendita di gioielli) e che, per ottenere detta iscrizione, presentò dei documenti (ad es. certificato di residenza, certificato penale) **ed emerse un'anomalia, ovvero la presentazione di un attestato dell'Ambasciata brasiliana a Roma, in sostituzione del certificato penale del Tribunale di Roma, che era normalmente richiesto.**

Quanto ai brevetti come pilota, Notari ha riferito che Da Silva stava conseguendo il secondo, in lingua inglese, quindi aveva conseguito i due livelli di volo a vela, ma il brevetto più importante era quello del volo in lingua inglese, che consentiva di volare anche all'estero.

Alla domanda se avesse conseguito un brevetto a Rieti, il teste ha risposto negativamente, precisando tuttavia che a Rieti stavano i suoi istruttori, cioè Volpi e Zasa, che lo aveva introdotto a Foligno e anche un tale Romano.

Il teste ha confermato che per inserirsi nell'Aeroclub di Foligno, che era un ente privato, era necessaria la presentazione da parte di almeno due soci, ma nel caso di Da Silva tale prassi era stata ignorata, nel senso che con ogni probabilità venne inserito grazie alle conoscenze altolocate che aveva in città.

Ha confermato che il volo condotto da Dal Silva e con itinerario Foligno-Roma e poi Roma-Foligno, risultava annotato nel registro dei voli dell'Aeroclub nella data del 24.5.1978; nella stessa data venne iscritto il dott. Sisti quale socio onorario dell'Aeroclub.

Tali notizie vennero acquisite presso il sig. Rossi, che era il Presidente del Club, ma emergevano anche dai registri.

A domanda dei difensori dell'imputato, il teste ha riferito che, Zasa, non potendo far conseguire a Bellini il brevetto per il volo a vela, indirizzò Bellini all'aeroclub di Foligno. Ciò apprese dal presidente Rossi e non da Zasa, con il quale non parlò.

Ha riferito che Zasa era anche pilota dell'Aeroclub di Foligno; che Volpi era l'istruttore dell'aeroclub di Foligno e, pur essendo la persona che aveva trascorso il maggior tempo con Da Silva, di fronte alle loro domande ebbe un atteggiamento molto omertoso.

Il teste ha chiarito che i suoi dubbi nascevano dai rapidi tempi con cui Bellini era entrato in contatto con l'aeroclub. Egli, comunque, non frequentò un corso a Rieti, perché venne portato subito a Foligno, in quanto due persone lo accompagnarono all'albergo La Nunziatella.

Ha riferito che Ugo Mistura, *alias* Bruno Orsi era probabilmente legato all'organizzazione politica *Avanguardia Nazionale*, ma non ha ricordato se vennero fatti approfondimenti.

Ha riferito che assunse informazioni circa Piero Carmassi da fonti in possesso della Polizia.

La stessa cosa ha riferito quanto ai rapporti tra Ugo Mistura e i fratelli Firomini, aggiungendo che probabilmente si trattava di fonti acquisite presso gli uffici Digos locali.

Quanto al comune cammino verso il Paraguay da parte di Franca Tanzi, Piercelso Mezzadri e Paolo Bellini, il teste non ha saputo dire quando ciò fosse accaduto, limitandosi a dire che i tre si conoscevano.

Talune delle circostanze riferite dai testimoni Notari e Marotta trovano riscontro nelle dichiarazioni rese in data 29.8.1983 da **Rossi Antonio**[572], all'epoca Presidente dell'Aeroclub di Foligno, che si riportano per esteso:

"Davanti a noi ufficiali di P.G. appartenenti al citato reparto, è presente la persona indicata in rubrica la quale viene sentita a S.I.T. come disposto dal Tribunale di Reggio Emilia con nota numero 3680 dell'83 Giudice istruttore, in data 19 agosto 1983 in relazione all'iscrizione all'aeroclub per la frequenza del corso di pilota avvenuto nell'anno 1977 da Da Silva Roberto, Bellini Paolo e dalla iscrizione quale socio onorario e allo stesso sodalizio di Sisti Ugo, allora Procuratore della Repubblica di Bologna. Allo stesso Rossi viene fatto presente di precisare con dovizie di particolari le modalità dell'iscrizione per la frequenza del corso di pilota da parte del Da Silva nonché le modalità di iscrizione quale socio onorario del Sisti, cioè occorre sapere se il Da Silva sia stato o meno presentato da terze persone, citando i nomi di queste ultime al fine di accelerare le pratiche della frequenza del corso di pilota nonché la precisa circostanza della consegna della tessera di socio al Sisti, se a questi gli venne consegnata personalmente da lei e se gli sia stata consegnata il giorno stesso in cui egli venne iscritto come socio onorario; inoltre se all'atto in cui Sisti venne presentato a lei, fosse o meno in compagnia di altre persone oltre al Da Silva. Risposta: in riferimento alle domande che mi vengono poste, posso rispondere quanto appreso. Effettivamente nel periodo in cui ricoprivo la carica del Presidente dell'aeroclub di Foligno e precisamente fino al mese di ottobre 1982, ho avuto diverse occasioni di assistere alle iscrizioni di diversi aspiranti piloti. Il citato Da Silva Roberto che voi mi dite chiamarsi in effetti Bellini Paolo, mi venne raccomandato da un pilota in pensione di Rieti, certo Zasa il quale mi disse che presso di sé si era presentato un giovane straniero, mi sembra che mi disse brasiliano, il quale avrebbe piacere di frequentare la scuola di pilota. Lo stesso Zasa, essendo a Rieti chiusa da alcuni anni detta attività, si rivolse a me chiedendomi se non trovavo delle difficoltà, che mi avrebbe mandato il giovane per l'iscrizione. Difatti successivamente, non sono in grado di riferire quanti giorni dopo detta comunicazione, si presentò il Da Silva presso il nostro aeroclub ove venne informato della documentazione necessaria per l'iscrizione che egli fece subito. Preciso che è prassi da parte dei vecchi piloti ed istruttori di aiutarsi per il conseguimento dei brevetti cioè non ho approfondito informazioni in quanto mi era stato indicato da Zasa, ciò anche perché successivamente

[572] Acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. all'udienza del 28.7.2021, in quanto Rossi è deceduto.

viene fatta regolare selezione ***acquisendo informazioni anche dalle forze di Polizia****. Ritengo che il Da Silva avesse già detta documentazione.* ***In sostanza voglio affermare che prima di iniziare il corso era in possesso della relativa documentazione necessaria per l'iscrizione e successivamente ha portato la rimanenza dei documenti utili****. Sono certo che aveva tutti i requisiti necessari documentati, ciò anche perché non lo avrebbe accettato nemmeno l'aviazione civile.*

Quando venne la prima volta, io non ricordo se fossi o meno presente, tuttavia lo ricordo sempre solo. Per ricevere le iscrizioni c'era il segretario addetto che per quella circostanza doveva essere il segretario ora deceduto Trombetta Domenico, Maresciallo in pensione.

A domanda risponde: fra le foto che mi vengono mostrate non ricordo se le persone ivi effigiate le abbia viste unitamente al Da Silva ad eccezione della donna che ritengo l'abbia notata in compagnia del Da Silva nell'aeroclub alcune volte, mi venne forse anche presentata dallo stesso come sua amica. A domanda risponde: non ho mai conosciuto il Senatore Mariani né mai sentito parlare di lui né mi risulta appunto che frequentasse l'ambiente dell'aeroclub. L'ufficio dà atto che la donna nella fotografia che il Rossi afferma aver visto in compagnia del Da Silva, che si tratta della moglie del Da Silva - Bellini, Bonini Maurizia nata a Reggio Emilia il 14/11/1954 e residente a Quattro Castella, via Ugo Foscolo n. 12.

A domanda risponde: la data in cui il Sisti venne presentato a me dal Da Silva è certamente registrata nei registri dell'aeroclub dove si può rilevare con certezza, trattasi della stessa data in cui io materialmente ebbi a consegnargliela la tessera di socio onorario. ***Ricordo che il Da Silva unitamente al Sisti vennero ritengo in una mattina oppure in primo pomeriggio, tuttavia il Da Silva era partito di mattina alla volta di Bologna ove prelevò il Sisti, portandolo a Foligno e successivamente partirono alla volta di Roma.*** *Detto itinerario lo potrete rilevare dai registri di volo, comunque si svolse salvo errore nella stessa giornata.* ***In seguito, nel giro di dieci giorni il Sisti venne altre due o tre volte in Foligno, sempre insieme al Da Silva, ove si trattenevano il tempo utile per prendere un caffè per poi ripartire sempre in aereo.***

A domanda risponde: verso la fine del periodo in cui è stato da noi cioè ultimamente, ho visto il Da Silva nell'aeroporto di Foligno, alla guida dell'autovettura BMW mi sembra grigio metallizzata con targa che non ricordo nemmeno se fosse straniera. A domanda risponde: nel primo periodo in cui venne da noi il Da Silva, affermava di esercitare l'attività di import-export con sede a Bari o Taranto mentre in seguito asseriva di trattare pietre

preziose, ***è certo comunque che trattava molti liquidi in quanto volava molto. All'epoca un'ora di volo costava circa settantamila, ottantamila lire e lui viaggiava parecchio.*** *A domanda risponde: circa la presentazione di Sisti, era stato il Da Silva a dirmi che era Procuratore della Repubblica di Bologna e pertanto mi pregò affinché gli rilasciai il tesserino di socio onorario".*

La testimonianza offre riscontro circa gli indizi sulle relazioni che Bellini manteneva con ambienti del potere occulto.

Dalla **relazione di servizio** del **4.2.1982,** relativa alle indagini volte ad identificare il Da Silva come Paolo Bellini, emerge tra le altre informazioni, che il titolare dell'albergo La Nunziatella, **Franco Manini**, sentito dalla P.G., disse che la prima volta che Da Silva si presentò in albergo, era accompagnato dal deputato MSI, avv. Stefano Menicacci di Foligno.

Lo stesso Manini riconobbe Don Ercole Artoni in una fotografia esibitagli come la persona che si era recata presso l'albergo ed aveva prelevato gli effetti personali del da Silva, quando questi venne arrestato nel febbraio 1981.

Infine, è stato svolto un approfondimento su tutti i personaggi che in qualche modo aiutarono Bellini ad introdursi nell'ambiente folignese.

Il sostituto commissario **Alessandro Peroni** nel 2004, su delega della DIA di Firenze, elaborò delle schede relative ad alcuni esponenti del MSI indicati come vicini a Bellini negli anni della latitanza sotto falso nome.

Il predetto testimone ha riferito sui contenuti di tali schede, riguardanti il senatore Antonio Cremisini, il senatore Franco Mariani e l'onorevole avvocato Stefano Menicacci.

Di Franco Mariani, con un passato nel partito fascista e nella repubblica di Salò, si è già detto che era avvocato e senatore del MSI; era anche stato difensore di Stefano Delle Chiaie ed era un amico personale del Procuratore della Repubblica di Bologna, Ugo Sisti.

Stefano Menicacci, anch'egli parlamentare del MSI fino al 1979, in seguito divenne l'avvocato di Stefano Delle Chiaie ed anche socio di quest'ultimo in un'attività commerciale svolta attraverso la società Intercontinental Export Company s.r.l. come confermato dal teste Peroni[573] e dal Menicacci.

Anche Antonio Cremisini era stato senatore del MSI; aveva vissuto per un certo periodo in Brasile, ove gestiva delle attività imprenditoriali. E anche quest'ultimo non sembra un dato neutro.

[573] Cfr. trascrizione ud. 1/07/2021, pagg. 35 e 36.

12.2. La deposizione dell'avvocato Menicacci

Stefano Menicacci ha premesso di appartenere ad una famiglia di umili origini, che però gli consentì di studiare e di conseguire, oltre al diploma da perito industriale, la maturità classica e scientifica.

A ciò seguì l'assunzione, all'età di soli 24 anni, di un impegno politico, quale consigliere comunale per il Movimento Sociale italiano nella città di Foligno, che lo impegnò, fino al 1979, per quasi un quarto di secolo. Nel 1976 egli aderì alla corrente di Democrazia Nazionale, tra i cui *leader* si segnala anche l'onorevole Tedeschi. Quest'ultimo, direttore de "Il Borghese", fu utilizzato, secondo quanto riferito dal teste, quale riferimento giornalistico da Democrazia Nazionale per comunicare con i propri elettori.

Egli assunse altresì il ruolo di legale, difendendo in ben undici processi Stefano Delle Chiaie.

Su domanda di parte civile, il teste ha riferito di non ricordare di aver mai conosciuto Carlo Rocchi; è seguita una contestazione basata sul verbale di dichiarazioni rese in data 13.3.1990 dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze Dott. Mazzi, nel quale il teste riferì di avere incontrato il Rocchi in quanto presentatogli nel 1980 da due amici e clienti, **Franco Giorgi** e **Amedeo Filiberto Vecchiotti**[574]. Menicacci ha ribadito di non ricordare chi fosse il signor Rocchi, precisando tuttavia di aver senz'altro detto il vero nella deposizione resa nel 1990.

A seguito di ulteriore contestazione, confermata nel contenuto dal teste, è emerso che il signor Vecchiotti e il signor Giorgi al momento della presentazione di Rocchi gli dissero che si trattava di persona legata alla Questura di Milano, nonché ai servizi segreti italiani e stranieri (CIA, FBI e DEA), pur ritenendo il teste tale affermazione frutto di una possibile vanteria dei suoi clienti per rendere tale persona "interessante" ai suoi occhi. Riferendo in merito a Vecchiotti, il teste lo ha definito *"bugiardo millantatore"* ed *"abile truffatore di donne"*, dichiarando di dubitare dell'affermazione dallo stesso precedentemente resa circa suoi possibili rapporti di collaborazione con i servizi segreti italiani.

A seguito di altra contestazione, è emerso altresì che nel 1989 Menicacci ricevette una telefonata di Vecchiotti, il quale gli chiese di controllare la propria posizione giuridica presso la Procura della Repubblica di Roma. Egli, dopo aver accettato l'incombente, gli chiese se

[574] Come emerge dalla scheda redatta dall'isp. Peroni, egli veniva definito dalla Digos di Roma quale *"sospettato basista a Roma per la criminalità organizzata ('ndrangheta) dedita prevalentemente al sequestro di persona e traffico internazionale di stupefacenti"*.

potesse fornirgli nuovamente il contatto del Rocchi al fine di reperire dallo stesso delle informazioni, in qualità di soggetto appartenente alla CIA, circa un episodio emerso nell'ambito della strage di Bologna (nel cui processo il Menicacci era legale di Stefano Delle Chiaie).

Di quale fatto si trattasse, Menicacci ha dichiarato di non avere ricordi[575], pur essendo senz'altro probabile che egli fosse interessato ad acquisire notizie nell'ambito delle indagini difensive svolte per conto di Delle Chiaie.

Vecchiotti, nel fornire l'indirizzo di Rocchi, gli disse di approfittare del colloquio con quest'ultimo per accertare, tramite terminali della Questura, se fosse possibile fargli riottenere il passaporto per potersi poi recare nello Yemen[576]. Menicacci ha dichiarato di ricondurre le affermazioni rese nel verbale oggetto di contestazione ad un tentativo del Vecchiotti di accreditarsi come capace di acquisire notizie riservate, vantandosi di una situazione inesistente. Sul punto, è seguita una contestazione di parte civile consistita nella lettura di dichiarazioni rese da Menicacci nel 1990; il testimone all'epoca dichiarò di aver avuto un incontro con Rocchi presso un ufficio di copertura dello stesso a Milano in Piazza San Babila, durante il quale gli chiese se fosse possibile acquisire, tramite la CIA, un'informativa oggetto di interesse[577]. La domanda era volta a dimostrare che Vecchiotti, in realtà, non era un millantatore[578]. Sul punto, il teste ha riferito che era possibile detto incontro in Piazza San Babila, pure non avendone ricordo diretto.

Occorre osservare come Menicacci sia parso reticente in merito ai suoi rapporti con Vecchiotti e con Rocchi, assumendo di non ricordare alcune circostanze che difficilmente poteva avere dimenticato, riguardando argomenti delicati e di sicura rilevanza.

---

575 "In coincidenza con l'attuazione di un piano di eliminazione dello stesso Delle Chiaie." "Era risultato che la segnalazione emersa presso la dogana di Miami, era opera di Ledeen, rappresentante della CIA in Italia e amico di Francesco Pazienza, accusato assieme a Delle Chiaie di avere dato vita a un'associazione sovversiva. Di qui l'interesse di avvicinare Rocchi per il suo legame con la CIA, proprio al fine di verificare il dato di cui sopra. Il Vecchiotti, nel darmi l'indirizzo del Rocchi mi disse di approfittare del colloquio con costui per fargli accertare tramite i terminali della Questura se poteva riottenere un passaporto utile a lui, per andare nello Yemen".

576 "Credo, infatti, che il Vecchiotti abbia mandato al Rocchi un suo documento con le generalità, da cui Rocchi può avere preso gli estremi per fare il passaporto di cui ho detto sopra. Nelle trasferte che mi sono state contestate", le contestano delle telefonate col Rocchi, "il Rocchi mi aveva fatto capire che aveva il passaporto del Vecchiotti e mi diceva di passare da lui a ritirarlo o a mostrarmelo".

577 L'informativa della CIA sulla questione di Delle Chiaie, a Miami, e sulle vicende di Michael Ledeen.

578 Vecchiotti fornì infatti il contatto dello stesso a Menicacci, che riuscì a rintracciarlo, ottenendo un appuntamento presso Piazza San Babila dove egli aveva un ufficio di copertura (nel quale, tra l'altro, riuscì ad intercettare abusivamente un fax del Giudice Istruttore Salvini nelle indagini su Piazza Fontana).

Della inquietante figura di Amedeo Vecchiotti, detto *Memo*, sospettato di essere basista della 'ndrangheta a Roma, ha parlato anche il teste **Peroni** all'udienza dell'1.7.2021, assumendo che dagli accertamenti svolti nei confronti di Vecchiotti era emerso che questi, per la propria reperibilità, aveva fornito alcune utenze telefoniche, due delle quali erano intestate al Menicacci[579], a dimostrazione di quanto fosse stretto il legame esistente tra i due.

È emerso altresì che in data 25 febbraio 1982 il teste si recò, in compagnia di Vecchiotti, presso la redazione della Gazzetta di Reggio, ove ebbe un colloquio in merito alla persona di Paolo Bellini.

Tale circostanza venne riferita dal Manicacci in un verbale davanti al P.M. dott. Tarquini, nel quale dava atto di tale incontro, definendo Vecchiotti[580] un *ex* ufficiale dell'Aereonautica, circostanza quest'ultima confermata poi dal Menicacci in sede testimoniale. Anche in questo caso, come all'epoca, il teste non ha spiegato perché una figura ambigua come quella di Vecchiotti lo avesse accompagnato a Reggio Emilia e che interesse avesse rispetto alla vicenda di Paolo Bellini.

Si noti che di tale visita presso la redazione della Gazzetta di Reggio Emilia ha parlato anche **Giovanni Vignali** nel suo libro "*L'uomo nero e le stragi*", confermando la circostanza quando è stato sentito come testimone in questo processo.

Perché questo spasmodico interessamento di Menicacci per la figura di Bellini?

E perché poi *Memo* Vecchiotti lo accompagnava?

Durante la sua deposizione, Menicacci ha anche tacciato di infamia coloro che nei primi anni '80 avevano svolto indagini su Bellini - Da Silva, per avere dichiarato falsamente che "Bellini spendeva soldi a Foligno con l'onorevole Menicacci e con Ugo Sisti", trattandosi solo di falsità.

Menicacci ha proseguito affermando di non ricordare di avere conosciuto il senatore Cremisini, e di aver, invece, senz'altro intrattenuto rapporti, in qualità di avvocato, con il senatore Mariani, definito dallo stesso uno *"sprovveduto"*, in quanto commise l'errore di

---

[579] Cfr. trascrizione ud. 1.7.2021, pagg. 34 e 35.

[580] "Il Vecchiotti era – disse – casualmente con me nella redazione e allorché si è parlato del sedicente Da Silva affermò – il Vecchiotti io capisco – che era un ex ufficiale dell'Aeronautica, circostanza che io so essere vera avendo visto la sua documentazione in una causa penale che io curai per lui". "Mi riservo – lei disse in questo verbale reso al Dottor Tarquini – di far pervenire la documentazione relativa al servizio svolto dal Vecchiotti come ufficiale dell'Aeronautica. Il Vecchiotti ha", siamo nell'82, e quindi dell'epoca, "47 – 48 anni e abita a Milano Segrate in un palazzo della IIGC", lei dichiarò anche questi dettagli all'epoca, e quindi disse che era con lei a Reggio Emilia, e diciamo diede degli elementi come quelli che le ho letto, conoscitivi, che fanno capire che insomma lei lo aveva ben presente chi fosse Amedeo Vecchiotti come anche ex appartenente all'Aeronautica Militare".

presentare un enorme numero di denunce-querele contro i segretari provinciali delle sezioni del Partito Comunista, motivate dall'affissione di un manifesto in cui Giorgio Almirante veniva accusato di essere un fucilatore.

La prima querela venne presentata proprio a Reggio Emilia, città di sinistra per antonomasia, tanto che tutti i processi si risolsero a favore dei querelati.

Una di queste querele venne presentata invece a Terni, in Umbria, a 50 km da Foligno. In quell'occasione, Menicacci assistette il senatore Mariani (insieme a Giorgio Almirante), il quale aveva querelato il segretario provinciale del Partito Comunista della città.

Il teste ha riferito che fosse senz'altro probabile che proprio in quella circostanza Mariani, presumibilmente sensibilizzato sulla questione da Cremisini, gli chiese di raccomandare un certo Roberto Da Silva nell'ambiente di Foligno, città in cui quest'ultimo aveva intenzione di conseguire il brevetto di pilota presso l'Aeroclub[581].

A seguito di contestazione di parte civile, consistita nella lettura del verbale in data 25.2.1982, reso dinanzi al Sostituto procuratore di Reggio Emilia, dott. Tarquini, è emerso che nel mese di maggio/luglio del 1977, il teste ricevette nel proprio studio di Roma una visita dall'*ex* senatore del MSI, Cremisini Antonio, il quale segnalò un giovane proveniente dal Brasile, chiedendo che venisse raccomandato nell'ambiente di Foligno, dove Menicacci era residente. Al riguardo, il teste ha dichiarato che fosse probabile, pur non avendone ricordo diretto, che Cremisini avesse aggiunto, alla sollecitazione del Mariani, una sua telefonata.

Menicacci ha poi riferito di non ricordare bene come gli venne presentato Da Silva, pur essendo due le alternative: o egli arrivò direttamente a Foligno, o si incontrarono a Roma per poi recarsi insieme in treno a Foligno. Il teste – secondo quanto dichiarato in sede di audizione – lo portò poi nel proprio studio, dove gli presentò i cinque procuratori legali che vi lavoravano (tra i quali, Giampaolo Properzi, con il quale il Bellini *"si frequentò assiduamente"*).

A seguito di contestazione, il teste ha dichiarato di confermare quanto dichiarato nel 1982 dinanzi al dott. Tarquini, al quale riferì: *"Mi dichiarai senz'altro disponibile ad aiutare il Da Silva*[582] *– anche perché autorevolmente presentato da due parlamentari – e poiché stavo per*

[581] Il teste ha riferito di aver fatto, da giovane, lo speaker alle manifestazioni dell'Aeroclub di Foligno e di essersi occupato dello stesso, intrattenendo rapporti con i dirigenti, soprattutto dopo che diventò parlamentare. Tuttavia, non ricorda di aver parlato con qualcuno per raccomandarvi il Bellini.

[582] Descritto come uomo dai "*capelli ricci, colore nero, con baffi, di colore olivastro*".

partire da Roma per Foligno in treno, dissi al Cremisini[583] *di invitare il giovane a trovarsi alla stazione ferroviaria di Roma Termini, ove ci saremmo incontrati per partire insieme" [...] "mi disse che gli serviva il brevetto da pilota perché doveva in Brasile guidare una aereo per una grossa azienda agricola".*

Menicacci ha dichiarato di conoscere l'albergo La Nunziatella di Foligno, il quale risultava collocato a soli cinquanta metri dal luogo in cui era ubicato il suo studio legale e che fosse senz'altro probabile che egli conoscesse il gestore dell'epoca, il signor Manini. Come osservato sopra, Manini all'epoca riferì che era stato Menicacci ad accompagnare Bellini nel suo albergo.

Il teste ha inoltre confermato quanto dichiarato, sempre dinanzi al dott. Tarquini, sulla persona di Giuseppe Fabbri, esercente attività di antiquario in Foligno[584], del cui arresto insieme al Da Silvia ebbe notizia leggendo i giornali, notizia quest'ultima che gli provocò particolare sconcerto, avendolo sempre ritenuto persona "per bene".

Ha altresì affermato che Da Silva si comportò sempre bene a Foligno: in particolare, *"pagava, ottenne la registrazione alla Camera di Commercio come rappresentante di gioielli, ottenne il permesso di soggiorno, rinnovato di ben tre mesi in tre mesi dal sindaco comunista Raggi".*

In realtà, qui Menicacci afferma il falso, posto che il permesso di soggiorno non fu accordato dal sindaco, ma dalla Questura, mentre il Sindaco, che l'aveva rifiutata, fu poi costretto a concedere la residenza, come emerge dalla testimonianza Notari, illustrata in precedenza.

Menicacci ha riferito che, una volta presentato Da Silva all'avvocato Properzi, egli non si recò più a Foligno, poiché, essendo passato nel 1976 a Democrazia Nazionale, provava vergogna nel rivedere i vecchi amici che lo consideravano un "traditore".

Dunque, se il teste si recò con *"quel giovane"* a Foligno era solo perché doveva *"liquidare il suo Studio"*.

Egli ha dichiarato essere poi assolutamente falsa l'affermazione – riferitagli da terzi – secondo cui *"il Bellini andava spandendo e spendendo a Foligno con l'Onorevole Stefano Menicacci che gli trovò casa insieme ad Ugo Sisti".*

[583] Il teste ha dichiarato di aver recentemente appreso che Cremisini aveva interessi in Brasile, ma di non ricordare se all'epoca ne aveva o meno contezza.
[584] In realtà, si tratta di Giuseppe Fabbri di Firenze, non di Foligno.

Infatti, il teste non solo ha riferito di non aver mai girato con Da Silva a Foligno, ma ha altresì dichiarato di non aver mai conosciuto Ugo Sisti, essendo pertanto del tutto improbabile che si fosse mosso con quest'ultimo alla ricerca di una casa per il Bellini, il quale, peraltro, alloggiava a La Nunziatella.

I rapporti intrattenuti con Bellini sono stati definiti da Menicacci in termini di *"estrema fiducia, senza alcuna responsabilità, e mai in politica"*.

La Procura generale – in controesame – ha evidenziato alcune apparenti contraddizioni, emerse in sede testimoniale, del Menicacci.

In particolare, attraverso una prima contestazione è stato messo in luce che il teste dichiarò dinanzi al dott. Tarquini di conoscere da anni – contrariamente da quanto dichiarato in sede testimoniale all'udienza del 6.10.2021 – il senatore Cremisini, essendo egli originario della provincia di Rieti, dove il teste fu eletto deputato del MSI[585].

Quest'ultimo ha risposto che, essendo stato a Rieti, in qualità di senatore, è probabile che avesse avuto qualche interferenza con Cremisini, pur non avendo mai instaurato con lui rapporti personali diretti.

E' stato inoltre evidenziato come nel suddetto verbale del 1982 non risulti mai nominato – sulla questione della raccomandazione a Foligno del Bellini – il senatore Mariani, essendovi citato il solo Cremisini.

Al riguardo, il teste ha dichiarato di aver desunto, non avendone ricordo diretto, da quanto letto dai giornali che Mariani, su impulso di Cremisini, si rivolse a lui per aiutare Da Silva.

Menicacci ha inoltre dichiarato di non aver avuto alcuna particolare reazione quando nel 1982 scoprì di aver fatto da "biglietto da visita" per un latitante pluriricercato; all'epoca, infatti, non era più parlamentare e si limitò a prendere atto di tale circostanza.

---

[585] Si veda, tra le altre, pag. 69 delle trascrizioni dell'udienza del 6.10.2021:
PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Allora, volevo chiarire questo aspetto. Lei ha parlato, ha detto prima che non ha mai conosciuto il Senatore Cremisini, è stata la prima risposta che...
TESTIMONE MENICACCI – Io non lo ricordo. Ci sarebbe stata quella telefonata, ma io non la ricordo.
PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Ecco, poi in realtà lei ha detto in quel verbale che ha citato l'Avvocato Speranzoni, che ha confermato, adesso non lo so se la Corte lo vuole acquisire in toto, oppure solo per i pezzi che sono stati contestati.
PRESIDENTE – Adesso vedremo.
PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – Lei ha detto nel prosieguo di quel verbale: "L'ex Senatore Cremisini che conoscevo da anni, essendo tra l'altro egli originario della provincia di Rieti, ove io fui eletto deputato dell'MSI". Quindi io sto leggendo una frase verbalizzata il 25 febbraio. Volevo chiarire innanzitutto, no, perché questo è un punto delicato, questo aspetto, del triangolo, mi scusi, in senso geometrico, non altro, fra lei, il Senatore Cremisini e il Senatore Mariani, che entra in questa vicenda, insomma, il Senatore Cremisini lo conosceva o no? Perché qui lei ha detto questa cosa.

La difesa, infine, ha prodotto un **verbale** avente ad oggetto le dichiarazioni rese da **Antonio Cremisini** in data **20.4.1982**, quando dinanzi alla Procura di Reggio Emilia dichiarò di aver contattato telefonicamente Menicacci, il quale – in detta occasione – gli disse di aver riferito all'autorità giudiziaria di una segnalazione ricevuta da parte sua, avente ad oggetto la raccomandazione di *"un brasiliano, un tale Roberto Da Silva"*.

Cremisini negò di aver mai fatto tale segnalazione e disse di aver chiesto spiegazioni a Menicacci, il quale – in risposta – affermò di aver collegato Da Silva a Cremisini, pur potendo certamente essersi sbagliato, poiché si era parlato di un *ex* parlamentare ed egli ricordava che Cremisini lo era e che aveva "interessi" in Brasile, ove aveva vissuto per diverso tempo.

Sul punto, in sede testimoniale, Menicacci ha rilevato che Cremisini aveva evidentemente interesse a prendere le distanze dalla vicenda, pur non sapendo dire oggi, quale fosse la verità.

Dunque, in relazione ai rapporti con Bellini, per quanto il testimone possa non ricordare alcuni aspetti, appare evidente come tra Menicacci e Cremisini vi sia stato un reciproco tentativo di addossare la responsabilità l'uno all'altro. Il che induce ragionevolmente la conclusione che entrambi appaiano ugualmente implicati nella protezione accordata a Bellini.

Infine, il testimone ci ha tenuto particolarmente a dire di essere assolutamente sicuro, pur avendo sostenuto di averlo incontrato in una sola occasione, che Bellini non avesse mai fatto parte di *Avanguardia Nazionale*.

Secondo il teste tale conclusione troverebbe fondamento in due sentenze: la prima nelle quale si dava atto che Bellini aveva dichiarato di aver conosciuto il responsabile locale della sezione di Massa nel 1976, un certo Fioroni (in realtà si tratta di Firomini) e di essere stato autorizzato da questi ad assassinare Alceste Campanile; la seconda è una sentenza del 5 giugno del 1976, nella quale si assumeva che la sezione di *Avanguardia Nazionale* di Massa Carrara era stata chiusa nel 1973 e che il responsabile locale, Piero Carmassi, si rese latitante e sparì in Spagna[586].

Si tratta di un'interpretazione erronea e tendenziosa, contraddetta dai fatti, essendosi accertato in questa sede che Pietro Firomini appartenesse a pieno titolo ad *Avanguardia Nazionale* di Massa Carrara, della quale era divenuto il responsabile dopo la fuga di Piero Carmassi. In secondo luogo, va osservato che anche dopo lo scioglimento dell'organizzazione con decreto ministeriale, come si è visto nella Parte II, Cap. 2, essa

[586] Cfr. pagg. 80 e 81 trascrizione ud. 6 10.2021.

continuò ad operare clandestinamente in tutta Italia e pure nella provincia di Massa; in ogni caso, è dimostrato che Bellini entrò in contatto con Firomini fin dai primissimi anni '70.

D'altra parte, il fatto che Bellini appartenesse ad AN è un dato acquisito a questo processo, non fosse altro perché lui stesso lo ha sostanzialmente ammesso in giudizio.

Evidentemente Menicacci ha ancora a cuore le sorti di *Avanguardia* e vuole comprensibilmente evitare che, attraverso il riconoscimento di responsabilità di Paolo Bellini, tale organizzazione venga coinvolta in uno dei più gravi attentati della storia moderna europea.

Un testimone, dunque, non del tutto distaccato dai fatti per cui si procede, il quale ha risposto con grande difficoltà alle domande rivoltegli ed ha più volte sviato il discorso, cercando di portarlo dove a lui interessava che andasse.

All'esito di tale deposizione, ritiene la Corte si sia palesata la contraddittorietà in cui è incorso il testimone sul tema dei rapporti con il sen. Cremisini, nonché la sua reticenza in ordine ad diversi altri aspetti.

Appare inverosimile che il testimone a gran parte delle domande poste all'udienza del 6.10.2021 abbia dichiarato di non avere ricordo alcuno, adducendo a motivazione la circostanza che fossero trascorsi ben oltre 40 anni dai fatti, per poi riferire, a proprio piacimento, dettagli relativi ad avvenimenti di dubbio rilievo dei quali, invece, mostrava di avere un preciso ricordo[587].

Detto atteggiamento appare ancora più peculiare, allorché si consideri che lo stesso ha ricoperto per anni il ruolo di avvocato, essendo – per tale motivo – senz'altro edotto sulle regole che devono condurre l'esame testimoniale. Infatti, in corso di audizione a più riprese

---

[587] Si veda, tra le altre, pag. 65 delle trascrizioni dell'udienza di data 6/10/2021:

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Ecco, lei, diciamo, quando vide l'arresto di 'sto Giuseppe Fabbri sul giornale di Reggio Emilia.

TESTIMONE MENICACCI – Eh, mi sorprese.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Esatto.

TESTIMONE MENICACCI – Eh!

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Lei disse: "Sono rimasto stupito". Ecco, perché la sorprese?

TESTIMONE MENICACCI – E perché consideravo Fabbri una persona perbene.

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – È proprio così, lei dichiarò: "Sono rimasto stupito perché leggendo la notizia", conferma che, Menicacci, lei ha una memoria molto buona, "sono rimanifesto stupito leggendo la notizia dell'arresto del Fabbri in quanto lo ritenevo una persona perbene".

TESTIMONE MENICACCI – Vede, vede!

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Quindi lei a distanza di quarant'anni ricorda addirittura un giudizio precisissimo che diede davanti al Tarquini.

il teste è stato richiamato all'ordine[588] ed avvertito della necessità che si limitasse a rispondere alle domande poste, senza insistere nel volere condurre l'esame su tematiche non esplorate, su valutazioni non richieste[589] o su documenti non presenti agli atti del processo[590]. Si impone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede onde valutare la sussistenza del delitto di falsa o reticente testimonianza.

12.3. Considerazioni conclusive

In definitiva, l'autore di un tentato omicidio e di altre scorribande rimaste impunite nel territorio reggiano, latitante e sotto falso nome, animato da una spiccata simpatia per i regimi totalitari e con una forte vocazione per l'uso degli esplosivi, veniva aiutato da parlamentari della Repubblica Italiana ad introdursi in un nuovo ambiente e ad ottenere in tempi rapidi

---

[588] Si veda pag. 55,73,77 e 78 delle trascrizioni dell'udienza del 6/10/2021:

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Va beh, ma diciamo non è che dobbiamo fare adesso, come dire, di aprire sempre delle parentesi con giudizi.

PRESIDENTE – Avvocato, si deve fermare, perché non possiamo andare avanti così. Perché se lei prende la parola e non la lascia, mentre lei deve solo rispondere, lei deve solo rispondere.

PRESIDENTE – Non è suo compito, lei non è tenuto a saperlo, se è o non è nell'economia processuale. Questo è il problema nostro, il suo è di rispondere e basta.

[589] Si veda pag. 50-61-77 delle trascrizioni dell'udienza di data 6/10/2021:

TESTIMONE MENICACCI – Che rilevanza hanno, scusi?

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Questo sarà un problema all'interno di questo processo di chi ricopre un ruolo o ne ricopre un altro.

TESTIMONE MENICACCI – Mah.

TESTIMONE MENICACCI – Ma non è che io qui ho la veste dell'Imputato, Avvocato Speranzoni.

TESTIMONE MENICACCI – Allora, io so solo che Bellini a Foligno si è comportato in maniera irreprensibile.

DIFESA, AVV. CAPITELLA – Ma sì, ma non c'entra, ma il problema...

PRESIDENTE – Nessuno gliel'ha chiesto questo giudizio. Avvocato Menicacci...

TESTIMONE MENICACCI – Io vorrei chiedere qual è l'economia processuale.

DIFESA, AVV. CAPITELLA – E ma, Menica'!

PRESIDENTE – Non è suo compito, lei non è tenuto a saperlo, se è o non è nell'economia processuale. Questo è il problema nostro, il suo è di rispondere e basta.

[590] Si veda pag. 57-58 delle trascrizioni dell'udienza di data 6/10/2021:

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Aspetti, non consulti i documenti se no... Cosa sta consultando? Che sta consultando, Menicacci?

PRESIDENTE – Avvocato?

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Cos'è? Cosa sta consultando?

TESTIMONE MENICACCI – Come sto?

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Cosa sta consultando nei documenti.

TESTIMONE MENICACCI – Senta, io ho qui uno stralcio della sentenza della Corte d'Assise di Bologna Seconda Sezione del procedimento 19052/14...

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Aspetti, chiedo alla Corte di intervenire su questo punto qui.

PRESIDENTE – Avvocato, senta...

TESTIMONE MENICACCI – Vorrei produrre...

PRESIDENTE – Avvocato, senta, volevo, no, Avvocato, volevo dirle... Avvocato? Avvocato?

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – Le sta parlando, guardi, il Presidente.

PRESIDENTE – Sono il Presidente. La regola è che lei non possa consultare altri documenti diversi da quelli che lei ha prodotto, quindi in questa fase. Quindi al momento dovrebbe evitare di guardare essere sue carte. Cioè se sono suoi appunti oppure atti che ha prodotto lei, non senso che li ha realizzati lei.

tutto quanto gli occorresse, anche sotto il profilo amministrativo, per condurre un'esistenza agiata e svolgere agevolmente i propri traffici sotto falso nome, rimanendo legato ad un'organizzazione eversiva qual era *Avanguardia Nazionale*.

Bellini, certamente anche tramite gli uffici del padre, si rapportava a taluni soggetti che, pure avendo un trascorso nel regime fascista ed avendo fatto parte della Repubblica di Salò, erano poi riusciti ad affermarsi nel dopoguerra all'interno del MSI, ricoprendo ruoli istituzionali e professionali di tutto rispetto.

Alcuni di essi, come Menicacci, mantenevano torbidi rapporti con soggetti che collaboravano con i servizi segreti, come nel caso del sinistro *Memo* Vecchiotti.

La protezione realizzata intorno a Bellini da parte di questo ambiente elitario si manifestò in tutta la sua efficienza nel periodo di permanenza a Foligno e si deve ritenere che fu proprio grazie a questo che, nonostante fosse latitante e si celasse sotto una falsa identità, dal suo arrivo nel giugno 1977 al suo arresto nel 1981, Bellini riuscì a condurre un'esistenza privilegiata, frequentando persone altolocate e con essi gli ambienti più esclusivi della città. Egli poté, altresì, ostentare senza ritegno il suo rapporto di amicizia con il Procuratore della Repubblica di Bologna, Ugo Sisti, che riuscì personalmente a fare nominare socio onorario dell'Aeroclub di Foligno e che accompagnò in almeno due viaggi aerei tra Roma e Foligno[591].

Nello stesso periodo, poté muoversi indisturbato in Italia e all'estero[592], senza alcun vincolo.

I risultati di tale "protezione" possono cogliersi appieno nel contenuto della **nota informativa** redatta il **2.2.1981** dal vice Questore di Foligno Iorio, nella quale Roberto Da Silva veniva descritto così: *"Il Da Silva risulta persona seria e stimata da tutti e durante la sua permanenza a Foligno non ha dato mai luogo e rilievi di sorta con la sua condotta in genere. E' persona colta ed ha mezzi finanziari sufficienti per vivere in Italia come si rileva dai conti correnti e depositi bancari"*.

Per vero, già una considerazione improntata al più comune buon senso impone di domandarsi di quali protezioni altolocate godesse Bellini, se dal 1977 sino al suo arresto avvenuto nel 1981 era libero di andare e venire dall'Italia, di avere rapporti con criminali politici e comuni, di commettere impunemente delitti contro il patrimonio e

[591] Cfr. sul punto deposizione del teste Notari, trascrizione ud. 28.7.2021, pag. 80.
[592] Sulle trasferte in Svizzera e sui viaggi in Paraguay, è stato sentito il testimone Ponzetta (ud.1.9.2021).

di fruire di una falsa identità brasiliana, pure parlando con tutti in lingua italiana e, per giunta, con uno spiccato accento reggiano[593].

Come si è già anticipato, tali protezioni non cessarono in quella fase, perché anche dopo il suo arresto Da Silva-Bellini poté godere di un trattamento penitenziario particolare, che lo portò ad essere trasferito da un carcere all'altro, in modo estremamente sospetto, perché in quel preciso momento direttore del DAP era divenuto il dott. Ugo Sisti.

[593] È lo stessa interrogativo che pose Pier Luigi Vigna, sentito dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, in data 21 ottobre 2010: "*È possibile che durante la sua lunga storia criminale, che incomincia agli inizi degli anni Settanta, Bellini non sia stato monitorato da nessuno? Come poteva muoversi cambiando generalità, attività, città e creando contatti con i vertici di Cosa Nostra?*».

CAP. 13 - BELLINI, I SERVIZI SEGRETI E I SEGRETI SERVIGI

13.1. La tesi difensiva e la sua confutazione

Nel corso del processo e nella discussione finale, i difensori di Bellini hanno sottolineato l'importanza nell'ottica della tesi accusatoria della relazione tra l'imputato e i servizi segreti, perché proprio tale relazione giustifica la contestazione della sua partecipazione alla strage, quale esecutore del progetto ordito dai vertici piduisti, cui erano totalmente asserviti i servizi stessi, in concorso con esponenti della destra eversiva.

Tuttavia, secondo i difensori, la prova di tale asserito legame vacillerebbe, essendo rimesso sostanzialmente ad alcune circostanze inconcludenti riferite dal teste Agostino Vallorani o da mere suggestioni riferite dal luogotenente Tempesta, il quale ha riferito che, nella vicenda il recupero delle opere d'arte rubate a Modena, quando venne a sapere che Bellini aveva anche "altri canali", fu indotto a pensare che si trattasse dei Servizi segreti.

All'udienza del 4 giugno 2021 la Procura generale ha prodotto la corrispondenza intercorsa nel 1983 tra l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, il CESIS e la Presidenza del Consiglio.

La Procura generale ha poi svolto indagini integrative, acquisendo dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione atti e documenti relativi a richieste avanzate e risposte date dal SISDE a far data dal 1981 al 1988, depositati ai sensi dell'art. 430 c.p.p.

Secondo i difensori appare di assoluto rilievo la circostanza che il SISDE sia stato interpellato più volte tra il 1981 e il 1998 con riguardo a Paolo Bellini e non abbia mai fornito informazioni che potessero in qualche modo indurre a ritenere lo stesso fosse un agente sotto copertura o quanto meno un confidente dei servizi stessi.

La Difesa dell'imputato ha indicato a fondamento delle sue affermazioni diversi documenti che appare opportuno riportare di seguito:

- la corrispondenza intercorsa tra il CESIS e il Tribunale di Bologna Ufficio Istruzione (cfr. doc. 36 prodotto dalla P.G. all'udienza del 4.6.2021, pagg. da 1 a 16):

la prima nota in data **4.10.1983**, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, riepiloga le richieste formulate dal G.I. del Tribunale di Bologna per conoscere quali rapporti avesse intrattenuto Paolo Bellini con il SISMI;

nella nota si legge quanto segue: "... *fu risposto al Magistrato, con lettera del 28 aprile 1983, che nessuna traccia risultava agli atti circa rapporti tra Bellini e persone comunque*

legate al Sismi né erano state acquisite notizie in ordine ai contatti del medesimo con gli estremisti indicati dalla bozza" (pag. 2);

"A distanza di 5 mesi, con l'unita lettera inviata alla S.V. On.le (all.4), il Consigliere Istruttore di Bologna, nell'accusare i Servizi di un atteggiamento di netta chiusura, dichiara esplicitamente di ritenere inverosimile quanto comunicatogli in ordine ai rapporti con il Bellini, specie dopo aver accertato che il medesimo, sotto il falso nome di Da Silva, ***era stato spostato in ben sette carceri durante otto mesi ed aveva avuto, nel periodo di detenzione, contatti con persone non identificate****. Soggiunge che i Servizi cercano "la salvaguardia per i propri operatori anche a dispetto e contro la legge" e formula, nei loro confronti, oscure insinuazioni, con riferimento a non meglio precisate dichiarazioni dei Ministri dell'Interno e della Difesa e del Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2"* (sempre pag. 2);

"Con l'unita lettera (all. 5) il Sisde ha tassativamente confermato che Bellini non è mai stato, neppure occasionalmente, sua fonte informativa; che nulla esso ha a che vedere con gli spostamenti del Bellini in carcere (nei quali, secondo l'implicita insinuazione del Magistrato, vi sarebbe stato lo zampino dei Servizi); che nessun contatto ha mai avuto, direttamente o indirettamente, col Bellini né durante la sua permanenza nelle carceri né fuori di esse" (cfr. pag. 3);

- la nota del SISDE in data 14.1.1981, con la quale il SISDE, interpellato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza rispose che il servizio statunitense aveva riferito di un Roberto Da Silva fisico nucleare e di Roberto Das Dagas Silva, persona da tenere sotto controllo perché sovversivo; dunque, il servizio statunitense non fornì alcuna notizia su Paolo Bellini;

- la nota del SISDE in data 20.4.1981:

nella specie il SISDE interpellò il servizio statunitense e argentino in ordine alle circostanze riferite nella nota del Gruppo Carabinieri di Reggio Emilia dell'8.5.1980, in cui veniva riportata la denuncia di un esercente avente ad oggetto la truffa perpetrata in suo danno da un avventore, che con un solo gettone, tramite la SIP di Reggio Emilia, richiedeva comunicazioni con il Brasile. Si trattava nella specie di accertare le utenze brasiliane chiamate dall'Italia e i due soggetti, chiamante e ricevente la conversazione, individuati rispettivamente in Guido Bellini e Paolo Bellini; l'appunto trasmesso dal SISDE all'UCIGOS recita: "*I servizi statunitense ed argentino interessati hanno riferito di non possedere alcuna informazione sui nominativi e le circostanze comunicate*";

- la nota SISDE in data 11.2.1982:

in questo caso, il SISDE aveva interpellato il servizio statunitense per avere informazioni su Roberto da Silva, ma la risposta si limitava a riportare informazioni ricevute dalla polizia brasiliana, circa l'origine italiana del predetto;

- la nota della Direzione Generale Pubblica Sicurezza del 5.3.1982:

il Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, chiese al SISDE di interessare i servizi collegati per sapere se esistesse ancora in Brasile tale Da Silva Roberto, per avere notizie in ordine al motivo dei suoi viaggi in Germania, per acquisire elementi utili in ordine al noleggio di alcune vetture a Zurigo e per avere informazioni circa la presenza in Paraguay del sedicente Da Silva e di suo fratello Bellini Guido;

- la nota SISDE in data 9.4.1982:

il SISDE interessò anche il servizio della Germania Federale, ma questo rispose di non avere alcuna notizia su Paolo Bellini e Da Silva Roberto;

- la nota SISDE in data 5.5.1982, con la quale si dava atto di avere interessato il servizio svizzero, che fornì soltanto dati sui pernottamenti in alberghi, mentre in relazione ai noleggi di automobili riferì di non avere potuto accertare quanto richiesto perché i registri erano conservati soltanto per un anno;

- la nota SISDE in data 28.4.1983:

in questo caso il CESIS rispondeva alla richiesta avanzata il 16.3.1983 dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna per conoscere eventuali rapporti intrattenuti da Paolo Bellini con il SISMI e notizie acquisite sui rapporti con Elio Massagrande, Gaetano Orlando, Stefano Delle Chiaie, Maurizio Giorgi, Carmine Palladino, Pierluigi Pagliai, Piero Carmassi ed Adriano Tilgher; la risposta fu la seguente: "*Al riguardo Le comunico che i Servizi, interessati da quest'Ufficio, dopo approfondite verifiche effettuate in atti e controlli operativi svolti, hanno fornito un riscontro negativo. In particolare non risultano tracce di presunti rapporti tra il detenuto Bellini e persone legate ai Servizi né sono state acquisite notizie circa suoi contatti con gli estremisti di destra sopracitati. Soggiungo, qualora non noto, che è stato il SISDE a segnalare a suo tempo agli organi di polizia la reale identità del detenuto sedicente Roberto Da Silva, dandone comunicazione anche al Ministero di Grazia e Giustizia-Gabinetto con lettera del 30.12.1982*";

- la nota SISDE in data 29.9.1983:

il SISDE ha riferito al CESIS e al Ministro dell'Interno, richiamando la precedente nota del 22.9.1983, che né direttamente né indirettamente aveva contattato Paolo Bellini durante la sua permanenza nelle carceri italiane, né si era mai attivato per sollecitare i vari

spostamenti negli Istituti di Pena e ha precisato che Bellini aveva formato oggetto di attenzione solo per quanto attiene la sua vera identità e non era mai stato fonte neppure occasionale;

- la nota SISDE in data 9.1.1984, con la quale il SISDE informava il Dipartimento di Pubblica Sicurezza che una fonte estera qualificata aveva comunicato di non essere riuscita a venire in possesso di nessuna notizia relativa all'attività ed ai contatti di Paolo Bellini;

- la nota SISDE in data 20.2.1984, con la quale il SISDE informava il Dipartimento di Pubblica Sicurezza che una fonte estera qualificata, nuovamente sensibilizzata, aveva riferito testualmente che le loro sedi centrali e gli uffici in America latina avevano risposto di non essere in possesso di informazioni su Paolo Bellini o su Renzo Braglia;

- la nota SISDE in data 26.11.1988, con la quale il SISDE informava il CESIS e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della situazione nelle carceri di Sollicciano e di Prato in riferimento al malcontento dei detenuti per le perquisizioni subite nell'ambito del processo per l'Italicus.

Orbene, da tali richieste di informazioni, rivolte sia in Italia che all'estero, nulla è mai emerso in ordine ai rapporti tra Bellini e i servizi segreti.

Per vero, la lunga elencazione non tiene conto di alcuni documenti, provenienti dagli stessi servizi o dal CESIS, che invece assumono rilievo e sui quali ci si soffermerà in questo capitolo.

Ad ogni modo, la circostanza che il SISDE abbia costantemente negato che Bellini fosse un suo agente o una sua fonte informativa non appare decisiva in un senso o in un altro. Non si poteva, infatti, pretendere che il SISDE ammettesse la sua collaborazione con un personaggio dotato di un *curriculum* criminale già a quei tempi di tutto rispetto.

D'altra parte, non si tratta qui di stabilire se Bellini fosse un agente o una fonte confidenziale nell'accezione tradizionale del termine, nel qual caso evidentemente di tale rapporto sarebbero state rinvenute prove documentali.

Si tratta, invece, di accertare se egli abbia operato "sotto traccia", relazionandosi a quella parte dei servizi, militari o civili, che avevano relazioni strette con esponenti dell'eversione nera e di cui si è parlato nella Parte III di questa trattazione - e che sono ormai contraddistinti dal termine "deviati" - nell'ambito di un rapporto, quindi, che doveva rimanere segreto, perché Bellini non poteva considerarsi un agente tradizionale, come molti altri esponenti dei servizi dell'epoca, che provenivano dall'universo dell'Arma dei carabinieri dal corpo di Polizia di Stato o dall'Esercito.

La sua vicenda personale, i suoi trascorsi criminali, la sua lunga latitanza facevano di lui un elemento utilizzabile per svolgere compiti di natura non ortodossa - quelli che non potevano essere affidati a soggetti organici - caratterizzati da ampia autonomia di azione e senza vincoli di sorta, mai accompagnati dall'autorizzazione a spendere il nome dei propri mandanti.

Infatti, Bellini versava da anni in una situazione peculiare che lo poneva per forza di cose in balìa degli eventi, vivendo sotto falso nome e permanendo così in una costante situazione di allerta e di tensione, per paura di essere scoperto o tradito da questo o da quell'amico.

In tale situazione egli certamente costituiva il soggetto ideale a cui rivolgersi per demandare compiti sgraditi o pericolosi, anche perché non era nella condizione di opporre un rifiuto e, anzi, era sicuramente disposto ad offrire le proprie prestazioni "professionali" in cambio di protezione e denaro, considerando che la latitanza gli imponeva spese enormi.

Orbene, della relazione con un personaggio simile non poteva esservi traccia documentale negli archivi, né alcuno sarebbe stato disposto a testimoniare su questo punto, tenuto conto che persino un generale come Spella ha negato di avere mai incontrato il giudice Tamburino che gli riferì delle anticipazioni di Vettore Presilio.

Si deve poi osservare come dai documenti citati dalla difesa e sopra indicati emergono in ogni caso elementi di anomalia, che inducono a ritenere che Bellini avesse goduto di protezioni a livello superiore (si fa riferimento ad es. ai sette trasferimenti di carcere intervenuti in soli otto mesi, alla circostanza che ricevesse visite in carcere da persone non identificate).

Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, gli elementi dimostrativi di una relazione di Paolo Bellini con i servizi segreti sono davvero molteplici.

Si tratta, anche in questo caso di elementi di natura indiziaria, mai di prove dirette (fatta eccezione per alcune ammissioni dell'imputato), che però appaiono caratterizzati da gravità, specificità e convergenza verso un'univoca conclusione, quella cioè che l'imputato fin da giovane avesse avuto una relazione di familiarità e di assiduità con elementi appartenenti ai servizi di sicurezza.

A dimostrazione di tale assunto si richiama quanto si è già diffusamente osservato nel precedente capitolo sulla figura di Aldo Bellini, *ex* paracadutista della Folgore, politicamente orientato verso l'estrema destra, che manteneva rapporti assidui con esponenti missini ed alti funzionari dello Stato, per il tramite dei quali si occupava di risolvere questioni di natura politica, di rilievo nazionale o anche internazionale, esercitando poteri tipici dell'attività di

intelligence (si pensi alla missione in Portogallo, affidata al figlio Paolo, o al progetto di liberazione di un uomo vicino a Gheddafi).

In particolare, nel periodo precedente la strage della stazione, Bellini *senior* intrecciò una relazione significativa con il dott. Ugo Sisti, all'epoca Procuratore della Repubblica di Bologna, una figura peculiare che a sua volta vantava inquietanti rapporti con gli ambienti dei servizi c.d. deviati.

Occorre esaminare, allora, uno ad uno, tali profili.

13.2. Le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato

Nonostante le dichiarazioni rese da **Paolo Bellini** nel corso del suo **esame** siano state volte a negare qualsiasi attività di collaborazione con i servizi, in realtà, secondo la Corte, in alcuni casi esse si sono risolte in elementi di prova volti a dimostrare l'esatto contrario.

E si tratta, a bene vedere, di una prova dichiarativa e non meramente indiziaria, dovendo ritenersi che per molti profili del suo racconto Bellini si sia dimostrato attendibile.

Occorre, infatti, osservare che Bellini aveva reso dichiarazioni in ordine al suo passato quando assunse per ben due volte la veste di collaboratore di giustizia e in tale frangente aveva interesse a raccontare il più possibile gli aspetti della sua vita pregressa, in modo da accreditarsi come narratore affidabile e soprattutto riscontrabile.

Posto che in passato aveva raccontato tantissimo sulla militanza in *Avanguardia Nazionale*, sulla fuga in Brasile, sul rientro in Italia sotto falso nome, sui rapporti con il padre, con Sisti e Mariani, per quanto su certi aspetti abbia cercato di ridurre o attenuare la portata delle sue precedenti affermazioni, per altri versi egli non poteva più ritrattare determinate dichiarazioni, essendo ben consapevole che avrebbero potuto essergli mosse contestazioni sulla scorta delle dichiarazioni rese in precedenza.

In merito al tema dei rapporti della famiglia Bellini con i servizi segreti, nonché al rapporto con il dott. Sisti, l'esame di Bellini è stato lungo ed approfondito.

Le parti hanno posto molteplici domande sull'argomento all'imputato, il quale ha risposto nell'arco delle diverse udienze. Per organicità espositiva si procederà riportando quando dichiarato dall'imputato in merito ai diversi episodi, incontri e persone su cui è stato esaminato.

Bellini ha riferito di non sapere se suo padre avesse o meno **rapporti con i servizi segreti**, tuttavia ha aggiunto che *"se ha avuto un contatto può averlo avuto tramite il dottor Sisti*

quando dovevo andare a Bologna, per incontrarli su richiesta"[594]. Bellini si è detto, però, certo che il padre avesse un legame stretto con il dott. Sisti,[595] così come che non facesse "politica sotterranea".

È stato oggetto di approfondito esame anche l'**incarico** ricevuto **nel 1972** (all'età di 19 anni) dal padre e dal senatore Mariani di recarsi **in Portogallo,** a Lisbona, al fine di capire se ci fossero dei legami fra gli esponenti di estrema destra di Parma e i militari portoghesi.

Bellini ha ricordato che l'occasione nacque dall'incontro che ebbe a Parma, a casa di Tanzi e Mezzadri[596], con due ufficiali spagnoli o portoghesi, di cui non ricordava con esattezza la cittadinanza. Uno dei due ufficiali gli diede il proprio numero di telefono; non sapeva a quale reparto appartenessero e non lo scoprì neanche una volta giunto a Lisbona. Il motivo del viaggio è stato attribuito alla volontà da parte della destra di Almirante di capire se ci fosse un sistema di copertura e di protezione che l'estrema destra italiana era in grado di offrire ai sistemi dittatoriali e viceversa. Della questione fu informato lo stesso Almirante in occasione di un viaggio che Paolo Bellini, Aldo Bellini e il senatore Mariani fecero personalmente a Levico Terme. All'esito dell'incontro, cui Paolo Bellini non partecipò, si decise di incaricare proprio quest'ultimo.

Giunto a Lisbona, egli incontrò l'ufficiale che aveva conosciuto in precedenza a Parma, nella cui occasione gli diede il proprio numero di telefono e fu presentato dallo stesso a Luis Mario Franco, ufficiale della forza aerea portoghese.

Bellini ha spiegato la sua presenza in Portogallo col fatto di avere necessità di allontanarsi dall'Italia (*"perché ho dei problemi con i compagni"*), al fine di accreditarsi presso gli stessi, facendo riferimento ai legami con gli uomini di Parma.

Il predetto Franco gli offrì la possibilità di richiedere asilo politico, che gli avrebbe consentito di andare in una delle colonie (Mozambico, Angola, o Guinea) ad addestrarsi.

A fronte di tale prospettiva, a differenza di quello che era il mandato conferitogli dal padre e dal sen. Mariani con il *placet* di Almirante (*"Vai a vedere da loro, senti un po' magari ti*

---

[594] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag. 18.

[595] Alla lettura del verbale reso in data 2.11.1999 - in cui egli disse a pag. 5 *"mio padre era intimo amico del Dottor Sisti e sono certo che anche lui aveva contatti con i Servizi, ma non so se abbia concretamente operato per questi ultimi"*- ha chiarito che sapeva dei contatti, perché subito dopo la strage di Bologna, fu organizzato un incontro fra Sisti, il padre, il fratello Guido, a cui volevano che partecipasse anche Paolo Bellini (cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pagg.18-19).

[596] Cfr. la contestazione mediante lettura del verbale di interrogatorio del 1-2.2.2005, pag.91, ove dichiarò che tornando da Salò con delle persone parmensi del movimento sociale, incontrò un ufficiale che alloggiava in un albergo; Bellini all'udienza del 26.11.2021 ha smentito l'incontro avvenuto a Salò, asserendo che l'incontro era avvenuto a Parma, anche se poi forse il militare si recò a Salò.

presentano qualchedun altro, magari sappiamo qualcosa di più"[597]), chiamò il padre e si fece fare il biglietto di ritorno e, dopo tre giorni dal suo arrivo a Lisbona, rientrò in Italia, in quanto non voleva essere coinvolto in un radicale cambio di vita.

Ad ogni modo, in quei tre giorni, egli ebbe la conferma della sussistenza di contatti stretti fra i militanti italiani ed i militari portoghesi, i quali riuscivano ad ospitare italiani che necessitavano di allontanarsi dal territorio nazionale. L'imputato ha spiegato che non si trattò di un mandato per infiltrarsi nell'ambito dei servizi segreti portoghesi, ma solo di comprendere se gli estremisti di destra potessero contare su appoggi dei militari portoghesi.

Incidentalmente, l'imputato ha affermato di sapere dell'esistenza di *Aginter Press*, ma senza mai esserne stato coinvolto.

Sempre nel medesimo contesto deve richiamarsi un'altra operazione per la quale era stato prescelto Bellini, ovvero la **liberazione in Libia di un uomo** contrario al regime di Gheddafi.

L'episodio è emerso a seguito della lettura del verbale di interrogatorio del febbraio 2005, pag. 103, del quale lo stesso imputato ha chiesto di dare lettura in ausilio alla memoria.

L'imputato ha riferito che su incarico del padre - ma di certo Mariani o Sisti ne erano al corrente perché erano *"gli unici, le persone che aveva a disposizione in quel periodo, potevano essere quelle"*[598] avrebbe dovuto recarsi in Libia per portare in Italia un uomo in possesso di documentazione comprovante i finanziamenti di Gheddafi al mondo del terrorismo.

La sua copertura per entrare nel paese sarebbe stata quella di un lavoro come operaio presso una ditta di condutture. Non ricordava esattamente i particolari, atteso che chi si occupò del visto, dei contatti per la copertura per entrare in Libia e di organizzare i contatti *in loco* fu il padre. Lui avrebbe solo dovuto pilotare l'aereo (un 260-SF). Tuttavia, l'operazione saltò a causa del mancato rilascio del visto di ingresso in Libia al cittadino brasiliano Roberto Da Silva. Secondo l'imputato, il fatto è da collocare fra il 1978 e il 1979, in quanto ha ricordato che il brevetto di secondo grado da pilota lo aveva conseguito da tempo.

Fra l'altro, Bellini ha rammentato[599] che, quando ricevette la telefonata del padre per tale operazione, si trovava a Oakland, in California (intorno a settembre - ottobre 1978), ove era

[597] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag. 25.
[598] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pagg. 31-32.
[599] La vicenda è stata ricostruita dal Bellini in due momenti, all'udienza del 26.11.2021, da pag.30, e all'udienza del 1.12.2021, da pag. 96 trascrizione.

giunto da circa 10 giorni con un visto valido 12 mesi, rilasciato al Da Silva dall'ambasciata U.S.A.

Si deve rimarcare, ancora una volta, come di fronte all'ordine impartito dal padre, egli lasciò immediatamente gli Stati Uniti, nonostante vi si fosse recato per perseguire un obiettivo da lui considerato importante, ovvero ottenere un brevetto di pilotaggio.

Rientrato in Italia, così come richiesto dal padre e dal senatore Mariani, egli non ritornò più in California, nonostante il visto fosse ancora valido e rimase in patria a disposizione del padre e di Mariani. In quei mesi, prima di ripartire per il Sud America (Rio Branco), al fine di far nascere in Brasile il figlio Guido, riprese a commettere furti.

Quanto alla figura di **Casadei Ovest,** Bellini ha riferito che era un amico del padre, che conosceva da quando era bambino, tanto che fu anche suo testimone di nozze.

Casadei era un dipendente del Ministero dell'Aeronautica, da quel che ricordava.

In merito al rapporto con Casadei e la sua vicinanza ai servizi segreti, Bellini, nel confermare quanto dichiarato nell'interrogatorio del 18.11.1999[600], ha osservato che, quando viveva in Italia da latitante, in un periodo collocabile tra il 1977 e il 1979 (stava seguendo a Roma i corsi per il brevetto di pilota di terzo grado), un giorno lo accompagnò in stazione e gli disse che se avesse avuto necessità di aiuto, avrebbe potuto presentargli delle persone dei Servizi Segreti.

Casadei, alla fine della Seconda guerra mondiale, in particolare, era *"stato assorbito da qualcheduno e lo stipendiavano"*[601]. Bellini non sapeva a quale organizzazione Casadei aderisse, di certo era di destra e per deduzione ha immaginato che si trattasse di Gladio, della massoneria o dei Servizi Segreti[602].

Bellini non ha saputo, o meglio non ha voluto, dire quali rapporti vi fossero tra il dott. Sisti e i Servizi Segreti, sia pure ammettendo che vi doveva essere un rapporto di "vicinanza".

Allo stesso modo l'imputato ammise all'epoca che suo padre fosse amico intimo di Sisti e che anch'egli avesse contatti con i Servizi, pur non sapendo in che esatti termini.

Nell'**interrogatorio** reso **il 2.11.1999** innanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, confermato nel corso del suo esame[603], Bellini riferì che non aveva mai accettato di assumere un ruolo all'interno dei servizi segreti, anche se in più occasioni (tre o quattro) era stato

[600] Si da lettura di uno stralcio di pag.2 dell'interrogatorio (trascrizione ud.26.11.21, pag. 36).

[601] Cfr. trascrizione ud. 26.11.21, pag. 37.

[602] Viene data lettura integrale dell'interrogatorio del 1-2.02.05, pagg. 86-89.

[603] Il verbale di interrogatorio del 2.11.1999 è stato utilizzato a fini di contestazione ed è stato poi acquisito agli atti del dibattimento all'udienza del 3.12.2021.

contattato da persone vicine ai servizi per essere assoldato, ma egli aveva disertato l'incontro o aveva lasciato cadere la proposta, avendo un'opinione negativa sull'agire dei servizi, su come usassero e poi abbandonassero i loro uomini. In un caso, avvenuto fra il 1977 e il 1979, fu un carabiniere conosciuto a Foligno a chiedergli se fosse stato interessato ad entrare nei servizi segreti. L'imputato ha chiarito che il carabiniere non conosceva la sua vera identità.

In un'altra occasione, gli venne proposto un incontro con un esponente dei Servizi, tramite suo padre e il dott. Sisti, ma egli disertò l'appuntamento. Ciò avvenne nell'agosto del 1980, pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale del fratello Guido, subito dopo il suo rientro dalla vacanza al Passo del Tonale, forse il giorno successivo.

Nell'occasione fu contattato dal fratello Guido, che gli disse che il padre voleva vederlo. Incontrò il fratello, probabilmente a Modena, il quale lo informò che dovevano recarsi ad un incontro a Castel San Pietro Terme in presenza del padre, del dott. Sisti e di uomini dei servizi segreti. Era stato il padre a volere che lui prendesse parte all'incontro.

Ebbene, Bellini in automobile apprese dal fratello che avrebbe preso parte ad un incontro con uomini dei servizi, ma non avendo intenzione di parteciparvi, con una scusa fece fermare l'auto e scese, affermando che con i Servizi non ci voleva avere a che fare"[604].

Nel ricostruire il percorso fatto quel giorno, confermando anche quanto aveva dichiarato nell'interrogatorio del 18.11.1999, Bellini, ha dichiarato che dopo il Passo del Tonale si recò in Svizzera per cambiare la macchina presa a noleggio, per poi andare ad incontrare il fratello, probabilmente a Modena, anche se non era certo del luogo.

Non si può dubitare della veridicità di questo episodio, che assume estrema importanza.

Dalle dichiarazioni rese dall'imputato emerge che a distanza di pochissimo tempo dalla strage di Bologna, Aldo Bellini e il dott. Sisti erano in stretto contatto, tanto che si erano incontrati alla Mucciatella nei giorni 3 e 4 agosto 1980; circa una settimana dopo, essi cercarono di far incontrare Paolo Bellini con esponenti dei servizi, a dire dell'imputato senza successo.

Alcuni mesi dopo il padre e Sisti tentarono di nuovo di convincere Paolo ad avvicinarsi ai servizi, parlando con lui in **automobile ad Ancona**.

Il fatto si verificò tra agosto del 1980 e febbraio del 1981, mese in cui fu arrestato.

In merito a tale episodio, Bellini ha ricordato che aveva preso il treno da Foligno per recarsi ad Ancona, dove andò a prenderlo il padre in automobile, in compagnia della moglie

[604] Cfr. trascrizioni ud. 26.11.21 pag. 65.

e del dott. Sisti. In quell'occasione il padre, alla presenza del Sisti, insistette perché incontrasse e collaborasse con i servizi, ma Bellini rifiutò fermamente. Tale chiusura fece adirare il padre che *"si era incavolato perché io dovevo fare chissà che cosa insieme a ... per Sisti o chi per esso, magari chi c'era dietro, non lo so, a me non interessa, io ho sempre allontanato, ripudiato l'idea di incontri un Servizi, di Servizi"*[605].

A fronte dell'ennesimo rifiuto del figlio, il padre fermata la macchina, lo cacciò, non chiamandolo con il suo vero nome.

Alla domanda se Sisti conoscesse la sua vera identità, Bellini ha dichiarato di non saperlo e che davanti a lui non lo avevano mai chiamato con il suo vero nome[606].

Tuttavia, subito dopo aver affermato ciò, si è contraddetto affermando: *"Guarda, ti abbiamo chiamato perché devi cercare di capire", e io a tutti e due, mi rifeci a tutti e due e gli ho detto: "C'è Guido, mio fratello, sgobbasse lui"*. E ancora: "*Cioè: "Ci dai una mano che ti dobbiamo... con qualcheduno dei Servizi Segreti?" e io gli ho detto "No, non ne voglio sapere, c'è mio fratello Guido", il grande Guido, il fenomeno, va bene? E col quale io poi avevo dei problemi nostri, personali, il grande fenomeno, "usate lui"*.[607]

Si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che Sisti ben conoscesse la vera identità di Da Silva, il quale nell'occasione si rivolse a lui e al padre, dicendo loro di coinvolgere suo fratello Guido, così, attraverso il rapporto di parentela, esplicitando anche la sua reale identità.

Il dott. Sisti ben sapeva che Guido era figlio di Aldo, avendolo già visto in altre occasioni (ad es. nel caso del volo aereo del 28.5.1978; ad un pranzo presso la struttura di Don Artoni).

Se ne deve trarre anche la conclusione che, quando nel 1982 Sisti, come direttore del DAP, trasferì da Silva dal carcere di Ferrara a Parma, sapesse benissimo chi era Roberto Da Silva.

In definitiva, l'imputato pure negando di avere avuto rapporti diretti con i Servizi segreti, ha ammesso di avere ricevuto alcuni incarichi aventi natura tipicamente di *intelligence*.

In particolare, appena diciannovenne, venne inviato dal padre e dal sen. Mariani, con il benestare di Giorgio Almirante, a compiere una classica operazione di *intelligence* in territorio straniero, utilizzando contatti acquisiti con militari dell'aviazione portoghese, sicuramente coinvolti nei servizi segreti locali, posto il tenore dei temi trattati.

[605] Cfr. trascrizioni ud. 26.11.21 pag.68.
[606] Cfr. trascrizioni ud. 26.11.21 pag. 70.
[607] Cfr. trascrizioni ud. 26.11.21, pag. 70

Una simile missione non può essere ricondotta ad una mera attività di partito, attenendo ad un'attività informativa circa i rapporti delle forze armate di un altro Paese con estremisti di destra italiani.

Il fatto che il giovane Bellini fosse stato ricevuto da alcuni militari portoghesi significa che aveva utilizzato dei canali accreditati e riconosciuti all'estero e, dunque, che alla base dell'operazione vi erano dei soggetti estremamente qualificati.

La vicenda evidenzia il ruolo di primo piano di Aldo Bellini in un determinato ambiente, nell'ambito del quale si deve ritenere avesse voce in capitolo, posto che era stato lui a proporre la candidatura del figlio.

La vicenda vale in qualche modo anche a dare dimostrazione del senso di obbedienza dell'imputato rispetto alle imposizioni del padre.

In secondo luogo, Bellini venne incaricato di compiere un'operazione in Libia al fine di prelevare un dissidente del regime di Gheddafi e farlo espatriare in un aereo, portando con sé alcuni documenti; l'operazione avrebbe dovuto avvenire tra il 1978 e 1979 e non sarebbe stata portata a termine per il diniego del visto di ingresso in tale paese.

Non deve dimenticarsi che, sempre su indicazione del padre e del sen. Mariani, egli accettò di introdursi all'interno di *Avanguardia Nazionale*.

Secondo l'Accusa, il rifiuto che Paolo Bellini avrebbe opposto alle richieste del padre di collaborare con i servizi apparirebbe in contrasto non solo rispetto ai pregressi incarichi ricevuti, sicuramente equiparabili a quelli svolti da un agente dei servizi segreti, ma anche con il fatto che l'imputato si fosse dimostrato sempre obbediente rispetto agli ordini impartiti dal padre, su richiesta del quale aveva già commesso reati ai danni di persone entrate in contrasto con lui (attentati con esplosivo ai danni di un notaio, dell'imprenditore Moretto e dell'avvocato Vezzosi; si veda sul punto, la testimonianza del dott. Marotta).

Appare, dunque, non credibile che Bellini avesse disatteso l'invito del genitore a collaborare con i servizi, considerando anche che, all'epoca egli aveva necessità di protezione, essendo costretto a vivere sotto falsa identità, ed avendo quindi interesse ad assecondare la richiesta.

È una prospettiva verosimile quella prospettata dalla Procura generale.

In realtà, però, appare possibile attribuire alle dichiarazioni di Bellini sotto questo profilo un fondo di veridicità.

Nonostante Bellini avesse ricevuto incarichi anche pericolosi da parte del padre, a sua volta in contatto con ambienti prossimi ai servizi segreti o forse ad una struttura più ampia e

pur sempre coordinata dai servizi (come ad es. l'*Anello*), probabilmente sino ad allora egli non aveva mai avuto una relazione diretta con essi, nel senso che non era mai stato assoggettato direttamente alle loro direttive, avendo operato in passato sempre attraverso la mediazione di soggetti terzi, quali appunto il padre, il sen. Mariani o il procuratore Sisti; soggetti, questi ultimi, che in virtù dei loro trascorsi o della loro posizione istituzionale, mantenevano i contatti con i servizi di sicurezza.

Come si è visto, dal 1977 al 1981, nonostante fosse latitante e si celasse sotto l'identità di un cittadino straniero, l'imputato riuscì a condurre un'esistenza privilegiata, godendo di insperati benefici. E si deve ritenere che ciò avvenne proprio in virtù delle predette relazioni con personaggi influenti, frequentati dal padre, che a loro volta godevano di entrature presso i servizi e potevano ottenere benefici a favore dell'imputato.

In particolare, Bellini per molti anni poté fruire del rinnovo del permesso di soggiorno, contrariamente ad ogni previsione normativa e addirittura della concessione del porto d'armi; poté viaggiare per l'Italia e recarsi anche in Svizzera e Paraguay[608].

Dunque, certamente Bellini si era trovato in una posizione di contiguità rispetto ai servizi segreti, forse anche per una sorta di eredità di tipo famigliare, per il tramite dell'onnipresente padre. Tuttavia, non vi è alcuna evidenza che egli fosse stato organico ad essi o comunque direttamente sottoposto alle loro direttive, neanche nel momento in cui partecipò all'operazione terroristica di Bologna.

Né una simile situazione di organicità apparirebbe consona alla personalità di Bellini, il quale, quando aveva operato per un determinato gruppo, di natura eversiva o criminale che fosse, aveva sempre conservato un margine di autonomia.

È una caratteristica costante dell'imputato quella di avere sempre aderito ad una determinata causa, ma sempre senza mai risolversi interamente in essa.

Ecco perché, a parere della Corte, può ritenersi plausibile che Bellini abbia opposto un rifiuto all'epoca alle insistenze del padre e del dott. Sisti, rifiutando di incontrare esponenti dei servizi, dovendo però chiarirsi quale fosse la concreta proposta che gli veniva rivolta.

Invero, si deve ritenere che la strage della stazione, materialmente attuata da estremisti di destra, fosse stata diretta da un livello superiore, che coinvolgeva esponenti dei servizi segreti deviati, i quali, come si è più volte detto, rispondevano alle direttive dei vertici della loggia massonica P2, alla quale molti di loro erano iscritti, insieme a molti alti ufficiali dell'Esercito

[608] Sui periodi di permanenza in Svizzera e sui viaggi in Paraguay, è stato sentito il testimone Ponzetta all'udienza del 1.9.2021.

e dell'Arma dei Carabinieri. Si deve essere portati a ritenere che tale livello superiore coordinasse le diverse cellule eversive partecipanti all'attentato.

Con ogni probabilità il coinvolgimento di Paolo Bellini venne determinato non attraverso una relazione diretta con i servizi segreti, ma per il tramite del padre di lui, che manteneva dei propri canali di collegamento con i servizi attraverso il sen. Mariani e il dott. Sisti, oppure per il tramite di qualche esponente di spicco di *Avanguardia Nazionale*, in seno alla quale aveva militato, che poteva avere indicato Bellini come soggetto idoneo a partecipare ad una simile azione, perché uomo privo di scrupoli e capace di obbedire militarmente.

Anche in questo caso, si è già prima d'ora sottolineato come taluni *leader* del movimento di AN agissero in sinergia con esponenti dei servizi segreti; in particolare, nella Parte III di questa sentenza, si è sottolineato il rapporto assai stretto che legava Stefano Delle Chiaie a Federico Umberto D'Amato e, quindi, all'Ufficio Affari Riservati, antesignano del SISDE.

Sebbene, non vi siano elementi per affermare che Bellini avesse all'epoca una relazione diretta con esponenti dei servizi segreti, appare però evidente che il livello superiore fosse consapevole che egli facesse parte del commando terroristico.

In tale senso, appare estremamente significativo l'incontro organizzato a poco più di una settimana dalla strage, nel quale esponenti dei servizi volevano parlare con Paolo Bellini.

L'incontro di Castel San Pietro Terme poteva avere lo scopo per i servizi di proporre a Paolo Bellini di proseguire la sua collaborazione con loro o quanto meno di svolgere ulteriori incarichi sotto la loro direzione, rassicurandolo, inoltre, sul fatto che gli avrebbero offerto la loro protezione per quanto atteneva alle conseguenze della sua partecipazione alla strage.

Una simile situazione era stata sicuramente caldeggiata dal padre Aldo Bellini, il quale voleva risolvere il problema della perdurante latitanza del figlio, tanto è vero che, come riferito dall'imputato, poco prima di morire, il padre gli rinfacciò di non essere entrato a far parte dei servizi, situazione che sarebbe valsa sicuramente a regolarizzarne la sua posizione nei confronti della giustizia italiana.

Detto incontro, dunque, deve essere visto in stretta relazione alla visita di Ugo Sisti alla Mucciatella la sera del 3 agosto 1980, avvenuta meno di una settimana prima.

Forse proprio in quella sede vennero gettate le basi per detto incontro, che poi Ugo Sisti personalmente organizzò sfruttando le sue entrature; ciò darebbe spiegazione anche della riservatezza e dell'urgenza di quell'appuntamento.

Si può azzardare a ritenere, allora, che Sisti e Aldo Bellini avessero parlato della partecipazione di Paolo all'attentato ed è possibile che il padre fosse preoccupato per gli

sviluppi delle indagini e per la sorte del figlio. Tale conclusione indurrebbe poi anche a ritenere che Ugo Sisti fosse a conoscenza del coinvolgimento di Paolo Bellini nella strage.

A parere della Corte, riguardo all'episodio dell'incontro disertato, l'imputato è parso attendibile, perché lo ha ripetuto in modo conforme in tutti gli interrogatori del passato e anche nel presente processo. Allo stesso modo, anche il racconto del rammarico espresso dal padre ormai vicino alla morte è sembrato verosimile.

D'altra parte, se così non fosse e Bellini ad esempio fosse già stato in quel momento soggetto intraneo ai servizi segreti, l'organizzazione di un incontro con essi non si spiegherebbe e tanto meno si spiegherebbe la presenza del padre e di Ugo Sisti, in veste di intermediari, dei quali, nella citata prospettiva, Bellini non avrebbe avuto alcuna necessità. Va, però, precisato che Bellini, vuoi per le informazioni fornitegli dal padre, vuoi per il fatto stesso dell'organizzazione di detto incontro, era pienamente consapevole che la strage era avvenuta tramite il coordinamento di un livello superiore, al quale partecipavano anche esponenti dei servizi segreti.

13.3. I rapporti con il dott. Ugo Sisti (rinvio)

Il tema dei rapporti con l'allora Procuratore della Repubblica di Bologna, del quale si è già detto molto, è centrale nell'ambito del tema trattato in questo capitolo con i servizi segreti, perché capace da sé solo di evocare tutta una serie di scenari. Tuttavia, posto che si tratta di un tema complesso ed interessato da plurimi atti istruttori e testimonianze, appare opportuno trattarlo in modo unitario in un unico capitolo, cui si rimanda (cfr. Cap. 15).

13.4. Come cadde la copertura di Paolo Bellini

Anche ad un dissimulatore di straordinaria capacità come Bellini può tuttavia accadere di dovere fare i conti con la verità.

Appare opportuno ripercorrere il modo attraverso il quale si giunse a scoprire che Paolo Bellini era detenuto in carcere con una falsa identità, perché anche nell'ambito di tale vicenda emersero tentativi di ostacolare la ricerca della verità e ciò induce a ritenere che sulla figura di Bellini aleggiassero protezioni provenienti dall'alto.

È noto che Bellini venne arrestato a Pontassieve nel febbraio 1981, perché trovato a bordo di un furgone contenente mobili antichi di origine furtiva, con il falso nome di Roberto Da Silva.

Dopo un primo periodo di detenzione nel carcere di Firenze, Da Silva fu trasferito nel carcere di Sciacca, ove rimase fino alla fine del 1981.

Alla fine dell'anno si verificò un fatto singolare.

In data **31.12.1981** l'UCIGOS inoltrò alla Questura di Reggio Emilia una nota proveniente dal SISDE, nella quale si affermava senza mezzi termini che dietro alla falsa identità di Roberto Da Silva si celava in realtà Paolo Bellini. Chi fosse il promotore di una simile iniziativa non è noto, ma certamente non può essere messo in dubbio che appartenesse al SISDE.

Essa parrebbe avere tutte le sembianze di un tentativo di "scaricare" Bellini; infatti, tale iniziativa sancì la fine della sua identità di copertura, posto che da tale momento si dipanarono le indagini che avrebbero portato pochi mesi dopo a svelare la vera identità di Roberto Da Silva.

Su tali circostanze ha testimoniato **Raffaele Ponzetta**, dirigente dell'UIGOS che in un determinato periodo svolse indagini volte ad identificare Paolo Bellini, *alias* Roberto Da Silva.

Il testimone ha confermato che pervenne al suo ufficio un telegramma dell'UCIGOS, che faceva riferimento esplicito ad una notizia ricevuta dal SISDE, ove si riferiva che Bellini, *alias* Da Silva, arrestato dai Carabinieri a Pontassieve perché si trovava a bordo di un camion carico di mobili rubati, si trovava detenuto nel carcere di Sciacca, tra l'altro carcere mandamentale.

Ponzetta informò immediatamente il dott. Bevilacqua e tramite i Carabinieri si riuscì a fare trasferire Bellini-Da Silva nel carcere di Parma.

Posto che il testimone ha fatto grande confusione, gli è stato contestato un passaggio delle dichiarazioni da lui rese in data 19.1.1982 alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia ("*Circa la richiesta di codesto ufficio datata 18 gennaio 1982 per l'acquisizione della documentazione pervenuta al mio ufficio dall'UCIGOS relativamente alla identificazione di Bellini Paolo in Da Silva Roberto faccio presente che ho interessato il competente Ministero per la declassificazione della suddetta documentazione essendo essa coperta dal segreto di Stato, a tutt'oggi non ho ancora ricevuto risposta*"). Il teste ha confermato la sua precedente dichiarazione e chiarito che la documentazione coperta da segreto di Stato era il telegramma in data 31.12.1981, che proveniva dall'UCIGOS e con il quale si comunicava ufficialmente di avere ricevuto notizia dal SISDE sull'identità del Bellini, perché era coperta da segreto appunto l'informazione che egli si trovava a Sciacca.

Il rappresentante della procura generale ha allora chiesto come fosse possibile che entrasse in gioco il segreto di Stato riguardo a documenti che riguardavano l'identificazione di Paolo Bellini, ovvero un delinquente comune; il teste ha risposto di non sapere rispondere.

Egli all'epoca pensò che chi aveva ricevuto la notizia che Bellini era detenuto a Sciacca e che si celasse dietro il nome di Da Silva fosse una fonte dei Servizi che doveva restare segreta.

Ha confermato che chiese al competente Ministero di declassificare il segreto per potere utilizzare il telegramma e che non ricevette mai una risposta, nonostante avesse anche fatto delle sollecitazioni.

Il teste ha proseguito affermando che dal momento in cui pervenne il predetto telegramma prese inizio il procedimento per l'identificazione dell'imputato, che fu lungo e complesso.

Si deve, infatti, sottolineare che il detenuto Da Silva continuò a negare ostinatamente di essere Paolo Bellini per diversi mesi e ciò fece fino all'interrogatorio del 9 marzo 1983.

Nessuno dei famigliari lo riconobbe come tale e, addirittura, la coniuge sostenne di avere avuto un figlio da Roberto Da Silva.

Ponzetta ha anche raccontato che al fine di identificare Paolo Bellini si recò presso il carcere di Parma con il mar. Rolando Balugani, che conosceva bene Bellini; questi lo riconobbe, ma Bellini continuò a fingere, guardandoli con l'espressione da "*mentecatto*", confacente a chi sosteneva di essere uscito da una foresta e fingendo di non sapere parlare italiano.

In questo quadro, l'unico modo per avvalorare l'ipotesi degli inquirenti che Roberto Da Silva fosse in realtà Paolo Bellini era di acquisire documenti utili alla sua identificazione, mentre gli inquirenti avevano in mano solo una sua fotografia molto risalente nel tempo, non anche delle impronte digitali.

Ponzetta ebbe, allora, l'intuizione che presso il Distretto militare di Modena, ove Bellini aveva fatto il militare, potessero esservi nel foglio matricolare le sue impronte digitali.

Il teste ha riferito che per accelerare i tempi telefonò ad un collega, il Capo di Gabinetto della Questura di Modena, tale Arichiello, il quale si attivò subito telefonando al comandante del distretto, forse un generale, ma da quel momento non si ebbe più alcuna risposta e il Procuratore Bevilacqua ritenne che fosse opportuno eseguire una perquisizione direttamente a Modena, inviando il maresciallo dei carabinieri, Ferranti.

Tuttavia, il maresciallo dovette recarsi due volte presso il distretto militare, posto che nel corso del primo accesso il documento contenente le impronte non fu trovato e fu necessario un secondo accesso. Il mar. Ferranti accertò poi che il documento di interesse, relativo alle

impronte digitali di Bellini, era stato estrapolato dal foglio matricolare ed era stato trovato in un cassetto nell'ufficio del tenente colonnello Antonio Albonetti.

Il tenente colonnello Albonetti venne quindi denunciato per il delitto di furto militare, avendo sottratto il documento e le impronte digitali del Bellini vennero recuperate.

Quanto riferito, per vero un po' confusamente dal testimone, trova conforto nella sentenza-ordinanza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Bologna emessa in data 20.3.1984[609], ove si legge che il foglio matricolare di Paolo Bellini fu occultato dal **ten. col. Antonio Albonetti**, il quale, alla richiesta del ten. col. Ficara di metterlo a disposizione degli inquirenti per le indagini del caso, trasmise il documento senza la parte relativa delle impronte digitali, trattenendo nel proprio ufficio l'originale, che invece conteneva tutti i dati.

In definitiva, quando la Procura di Reggio Emilia individuò la possibilità di venire in possesso delle impronte digitali di Paolo Bellini, vi fu un tentativo, forse anche un po' maldestro, di farle sparire. Il ten. col. Albonetti nascose il documento contenente le impronte digitali all'interno di un proprio cassetto personale, distogliendole dall'archivio ove erano conservati tutti i fogli matricolari. Si tratta di una condotta eloquente, non potendo avere altro scopo che quello di impedire l'accertamento dell'identità di Paolo Bellini.

Si deve essere portati ragionevolmente a ritenere che ad Albonetti fosse stato ordinato dall'alto di agire in tal modo, anche perché non risulta che l'ufficiale avesse qualche relazione con l'imputato. Insomma, Bellini vantava "amicizie" anche all'interno dell'esercito.

Forse quelle stesse evocate dal mar. Balugani nel suo interrogatorio del 13.3.1982?

Evidentemente, qualcuno aveva interesse a che Bellini non venisse individuato, forse perché poteva rivelare cose scomode oppure, meglio, perché in tal modo sarebbe stato libero di agire indisturbato e di commettere altri gravi crimini sotto il falso nome di Roberto Da Silva.

Ciò che resta oscuro è il contrasto che emerse nell'occasione. Infatti, mentre, qualcuno interno al SISDE aveva "bruciato" la copertura di Bellini, segnalando che si celava in carcere sotto mentite spoglie, qualcun altro a livello ugualmente elevato, aveva, invece, interesse a proteggerlo.

Per vero, la cosa può trovare una spiegazione nella constatazione che non tutti i funzionari dei servizi fossero asserviti ad altri poteri occulti, come si è avuto modo di cogliere sentendo

[609] Si tratta del processo in fase di appello, ove si procedeva nei confronti di Braglia Renzo, Iotti Marta, Albonetti Antonio, Bonini Maurizia, Mezzadri Piercelso e Tanzi Franca) a vario titolo imputati di favoreggiamento e di altri delitti a vantaggio di Paolo Bellini.

la testimonianza diretta di alcuni di essi in questo processo od acquisendo i verbali delle loro dichiarazioni.

Dunque, potrebbe essersi trattato di un disguido interno, occasionato dalla presenza di forze contrapposte.

Resta, però, plausibile anche la tesi dello "scaricamento", posto che ormai da mesi erano in corso indagini della Procura reggiana sulla figura di Da Silva e, pertanto, si poteva immaginare che Bellini sarebbe stato smascherato ed avrebbe così perso la sua copertura.

Si osservi, poi, che rivelare la vera identità di Da Silva-Bellini non significava anche rivelare i suoi trascorsi, nel senso che egli avrebbe potuto continuare a godere delle protezioni dei servizi per quanto avvenuto in passato.

Il teste Ponzetta ha aggiunto che, quando ricevette la nota dell'UCIGOS, ebbe un colloquio telefonico con il dott. **Gaspare De Francisci**, dirigente di detto ufficio, il quale lo sollecitò a svolgere rapidamente le indagini del caso, perché aveva saputo, forse dal personale dei servizi, che Roberto Da Silva godeva di forti protezioni e, essendo ormai al termine il periodo di custodia cautelare per il delitto di furto, era assai probabile che si rendesse nuovamente latitante. Ecco, dunque, perché si doveva accertare con urgenza la vera identità di Da Silva.

In merito alle asserite protezioni cui fece cenno il dott. De Francisci, si deve osservare come il testimone abbia fatto un'allusione al dott. Sisti, che in quel momento era direttore generale del DAP., assumendo che aveva dimostrato interesse per Bellini[610].

Non si tratta di un'affermazione priva di addentellati con la realtà, se si pensa alle già descritte relazioni esistenti tra il dott. Sisti e Aldo Bellini, da un lato, e alle relazioni del primo con il gen. Musumeci, dall'altro.

D'altra parte, è un fatto che Bellini-Da Silva nel periodo di poco più di un anno e mezzo di detenzione (dal 15.2.1981 al 10.11.1982), nel quale appunto il DAP era diretto da Sisti, venne ripetutamente trasferito da un carcere all'altro, secondo questa sequenza:

- 11 maggio 1981 da Firenze a Reggio Emilia;
- 2 giugno 1981 da Reggio Emilia a Firenze;
- 19 settembre 1981 da Firenze a Sciacca (per "sfollamento");

---

[610]Cfr. trascrizione ud. 1.9.2021 pag. 60 e segg:
PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI- Che cosa le ha detto De Francisci?
TESTIMONE PONZETTA - *Mi ha detto: "Sbrigati ... ", perché era sotto ... nelle feste di Natale, era subito ... Capodanno o giù di lì..... "Sbrigati perché questi - parliamo di chi lo proteggeva - ce lo vogliono sottrarre con la scusa che la carcerazione preventiva per il furto scade e quindi esce da Sciacca".*

- 8 novembre 1981 da Sciacca a Palermo;
- 16 dicembre 1981 da Palermo a Sciacca;
- 13 gennaio 1982 da Sciacca a Firenze (ove venne tradotto per partecipare al processo);
- 27 gennaio 1982 da Firenze a Modena (per assegnazione definitiva);
- 9 agosto 1982 da Modena a Ferrara (per ragioni legate alla sua incolumità personale[611]);
- 10 novembre 1982 da Ferrara a Parma.

I predetti trasferimenti emergono dalla combinazione di diversi elementi istruttori, quali la deposizione di Antonio Marotta, l'esame dello stesso imputato e, infine, la sentenza resa dalla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Firenze in data 3.11.1986, prodotta in atti, che aveva come imputato Ugo Sisti e di cui si parlerà nel capitolo a questi dedicato.

Infine, il teste **Ponzetta** ha risposto su un ultimo tema, quello relativo alla presenza in Svizzera di Paolo Bellini, *alias* Roberto Da Silva, che costituì oggetto della sua annotazione di servizio in data **29 aprile 1982**, che attiene al pernottamento di Paolo Bellini in vari alberghi rilevato dalla Polizia elvetica. Il teste ha premesso di non ricordare bene, anche perché non si trattava di una vera e propria indagine, ma di uno scambio di corrispondenza (nel caso di specie, si trattava di una risposta che proveniva dall'UCIGOS). Del documento si è quindi data lettura.

In sostanza, la polizia tedesca, tramite il SISDE, riferì che Paolo Bellini non compariva nel Registro centrale degli stranieri neanche con il nome di Roberto Da Silva. Inoltre, la Polizia elvetica, interessata tramite l'INTERPOL, riferì che Bellini, sotto il nome di Roberto Da Silva, pilota, nato a Rio de Janeiro il 29 marzo 1953, residente a Foligno, aveva soggiorno nelle date sotto indicate: albergo Leoneck 9 settembre 1979; albergo Leoneck 18 dicembre 1979; albergo Leonard 16 maggio 1980; albergo Leoneck 4 luglio 1980; albergo Leoneck 21 luglio 1980.

Emergeva, inoltre, che in data 22 luglio 1980 il sedicente Da Silva, al volante di un'autovettura Golf, noleggiata presso la ditta Stander Garage AG a Zurigo, era stato controllato dalla Polizia mentre era fermo in un posteggio e nel frangente gli veniva sequestrata un'autoradio ricetrasmittente di marca Sommerkamp, in quanto privo di licenza.

Secondo la Procura generale tale episodio sarebbe rilevante ed anche la data del 22 luglio 1980 non sarebbe casuale, perché in tesi di accusa Bellini stava provando detta ricetrasmittente. La Procura generale svolse indagini sull'appartenenza di una simile

[611] Cfr. verbale di interrogatorio del 23.03.2006.

ricetrasmittente anche da parte di altri esponenti della destra eversiva in quel periodo ed emerse che anche Sergio Picciafuoco era stato trovato in possesso di un apparecchio analogo e della stessa marca.

13.5. Ancora sull'omicidio Campanile (lezioni di depistaggio)

È stato già trattato nei capitoli precedenti l'omicidio di Alceste Campanile.

Il tema merita di essere ripreso in questa parte della trattazione per sottolineare come nell'immediatezza dell'omicidio vennero poste in essere delle manovre di depistaggio da parte del SID[612], volte ad imbastire artificiosamente un'ipotesi investigativa alternativa che induceva ad individuare i responsabili dell'omicidio all'interno della stessa area di appartenenza del ragazzo, ovvero Lotta Continua (c.d. "pista rossa").

Inutile aggiungere che la prospettiva risultò in seguito completamente priva di fondamento.

La vicenda offre uno spaccato inquietante di come il servizio segreto militare operasse in quella determinata stagione, ogniqualvolta si verificasse un delitto di natura politica, che potesse coinvolgere esponenti della destra eversiva.

Nei fatti, avvenne che il giorno dopo l'omicidio, il 14 giugno 1975, il Centro SID di Milano inviò un **telex** ai reparti di controspionaggio SID di Roma, Bologna e Napoli.

In sostanza, con esso si preavvertiva che due persone evase dal carcere di Firenze (gli estremisti Saccani ed Abbatangelo[613]) erano state tradite da un esponente di Lotta Continua, che doveva consegnare ai predetti una somma che costituiva il riscatto per la liberazione di un soggetto che era stato sequestrato.

Il telex aveva il seguente tenore:

[612] Si tratta del Servizio Segreto Militare, che solo in seguito alla L. 24/10/1977, n. 801 venne denominato SISMI.

[613] I due individui sono indicati come appartenenti alle BR nella sentenza in data 10.10.1985 dal G.I. del Tribunale di Ancona, a pag. 36.

ALLEGATO N. I

Originale 973-2-1-48-159/A 14-6-75

N. 9089

COPIA PER IL CAPO REPARTO

973-2-50-6/112

PROT. 9089

DA MI AT REP DELTA RCCS ROMA BOLOGNA NAPOLI ARGO NAP RELAZIONE OMICIDIO ALCESTE CAMPANILE FONTE METO RIFERISCE CHE MANDER DICHIARO RECENTEMENTE CHE SACCANI ET ABBATANGELO EVASI DA CARCERE FIORENTINO ET SUCCESSIVAMENTE ARRESTATI PARMA IN ABITAZIONE ANARCHICO BERZONI FURONO TRADITI DA MILITANTE LOTTA CONTINUA INCARICATO DI CONSEGNARE DUE EVASI UNA SOMMA DENARO PROVENIENTE DA RISCATTO MOCCIA ALT TALE VERSIONE EST STATA CONFERMATA DA STESSO SACCANI AT NOTO ROSSI DETENUTO PORTO AZZURRO ET DIVULGATA IN AMBIENTI LEGATI AT GRUPPO EVERSIVO DA SORELLA ROSSI MEDESIMO ALT EST MOLTO PROBABILE CHE L' INDICATO MILITANTE LOTTA CONTINUA DEBBA IDENTIFICARSI NEL CAMPANILE UCCISO REGGIO EMILIA TREDICI CORRENTE ALT 14Q93Q

Ci si soffermi sulla frase conclusiva del telex: "EST MOLTO PROBABILE CHE L'INDICATO MILITANTE LOTTA CONTINUA DEBBA IDENTIFICARSI NEL CAMPANILE UCCISO A REGGIO EMILIA".

Si può anticipare che si trattava di una notizia tendenziosa, costruita in modo artificioso al fine di ingenerare una falsa tesi investigativa.

Sulla base di tale telefax vennero poi generati due documenti anonimi, che riportarono detta falsa notizia circa Alceste Campanile, aggiungendo ulteriori dettagli.

Si tratta di una velina e di un appunto anonimo. In particolare, venne generata una **velina** che riproduceva quasi pedissequamente il telex, preceduta (nella prima pagina) da un numero "*148/77/61*" e dalla dicitura a penna "*Appunti*", seguita dalla frase "*scritti vari consegnati da persone non indicate durante istruttoria formale*".

1037
15

In relazione all'omicidio di CAMPANINE Alceste una fonte ha riferito che [redacted] dichiarò recentemente che SACCANI e ABATANGELO evasi dal carcere fiorentino e successivamente arrestati a Parma nell'ambitazione dell'anarchico BERZIOLI furono traditi da un militante di Lotta Continua incaricato di consegnare ai due evasi una somma di denaro proveniente dal riscatto Moccia. Tale versione é stata confermata dallo stesso SACCANI al noto ROSSI detenuto nel penitenziario di Porto Azzurro e divulgata negli ambienti legati al gruppo eversivo dalla sorella dello stesso Rossi.
E' pertanto probabile che il militante di Lotta Continua che avrebbe tradito il Saccani e l'Abatangelo debbe identificarsi in ALCESTE CAMPANILE.=

Il contenuto della velina è assolutamente corrispondente a quello del telex già citato, fatta eccezione per la cancellazione di un cognome e per la presenza di alcuni errori di ortografia (*"ambitazione"*, *"debbe"*) e per lo storpiamento del cognome dell'anarchico *"Berzoni"* (che diventa qui *"Berzioli"*), con interventi tanto grossolani da apparire deliberatamente introdotti. Inoltre, nella parte finale si denotano due modifiche: a) l'espressione contenuto nel telex *"est molto probabile"* viene sostituita con quella *"E' pertanto possibile"*, con una correzione a penna scritta sopra alla parola *"probabile"*; b) viene espresso un giudizio di mera probabilità e non di certezza sul fatto che il traditore fosse Alceste Campanile.

Poi venne realizzato anche un **appunto** anonimo, sempre mutuando il contenuto del telex del SID, sia pure svolgendolo ed introducendo ulteriori dettagli. In particolare, in esso si trova affermato che Campanile era stato accusato di tradimento per avere favorito la cattura in Parma dei due evasi dal carcere fiorentino e che il denaro che doveva dare a questi ultimi l'aveva trattenuto lo stesso Campanile.

A P P U N T O

In relazione al noto omicidio di CAMPANILE Alceste, risulta:

-nella mattinata del 13 corrente (data della scoperta del cadavere del Campanile) due donne -SARTORI Agnese da Reggio Emilia, figlia del Prof. SARTORI Alberto, proprietaria del locale in cui ha sede il movimento "LOTTA CONTINUA", via Franchi n.2 e tale CRISTINI Viviana, da Brescia, di anni 22-24, amica della precedente, entrambe notoriamente appartenenti al citato movimento, chiesero con urgenza un abboccamento con il giudice BASSARELLI.-Questi, lo ha ricevute nella propria abitazione nella serata offrendo loro la cena, riaccompagnandole, verso le ore 2 della notte successiva fuori città.-

-non é stato possibile intercettare il contenuto del colloquio, ma si ritiene possa avere collegamento con l'omicidio CAMPANILE.

-Quanto sopra in relazione al fatto che la moglie del magistrato, PANTANO Giacometta, sospettata di avere una parte rilevante nell'organizzazione eversiva delle note "Brigate ROSSE" ed aperta sostenitrice di "LOTTA CONTINUA", é amica delle due donne citate, anagraficamente residente a Messina ove in atto si troverebbe per esercitare il diritto di voto, ma di fatto abitante in Reggio Emilia, circa dieci giorni orsono partecipò ad una riunione segreta, durante la quale sarebbe stata decretata la soppressione del CAMPANILE.-A tale riunione avrebbero partecipato, tra gli altri, alcuni responsabili di "Lotta Continua"-sicuramente il Prof. POZZOLI Luigi, l'Avv. Corrado COSTA- ed il noto ricercato brigatista PELLI.-

Il CAMPANILE sarebbe stato accusato di tradimento per avere egli favorito la cattura in Parma de due evasi dal carcere fiorentino SACCANI ed ABATANGELO, ai quali invece avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro proveniente dal riscatto MOCCIA.-Detto denaro, invece, sarebbe stato trattenuto e fatto sparire dal defunto.-

Il documento apportava, però, un forte elemento di novità, ovvero l'introduzione di una figura nuova, il giudice **Antonino Bassarelli** del Tribunale di Reggio Emilia, assumendo che lo stesso la sera del 13.6.1975 aveva ricevuto nella propria abitazione due amiche della coniuge, note esponenti di Lotta Continua, che si erano trattenuta a cena e che poi avevano riaccompagnato fuori città verso le due di notte.

Si aggiungeva, inoltre, che la moglie del magistrato, Giacometta Pantano, "*sospettata di avere una parte rilevante nell'organizzazione eversiva delle note Brigate Rosse e aperta*

sostenitrice di Lotta Continua", aveva partecipato ad una riunione nella quale era stata "*decretata la soppressione del Campanile*", alla presenza di alcuni dirigenti di Lotta Continua, dell'avvocato Corrado Costa e di un brigatista rosso ricercato. In definitiva, nell'appunto si suggeriva una strada da percorrere, individuando nel giudice uno dei possibili coautori dell'omicidio.

In contrasto con la disposizione dell'art. 240 c.p.p. - che vieta l'acquisizione e l'utilizzazione degli scritti di carattere anonimo, i predetti documenti - con ogni probabilità generati dal SID, pervennero nella disponibilità dell'Arma dei Carabinieri e qualcuno li mostrò subdolamente anche a Vittorio Campanile, padre di Alceste. La manovra era volta ad indurre l'uomo, distrutto dal dolore ed alla spasmodica ricerca della verità per l'uccisione del figlio, a prestare fede alla tesi propugnata da tali documenti artefatti, in modo da procurarsi un convinto assertore della stessa tesi ed ottenere una maggiore propulsione nella fase delle indagini.

Fu così che presero piede le indagini anche sulla c.d. "*pista rossa*" e ciò determinò, come primo effetto, il trasferimento del procedimento per competenza al Tribunale di Ancona, in quanto tra gli indagati, unitamente a molti altri, figurava a titolo di concorso anche il pretore Antonino Bassarelli.

Il processo culminò nell'ordinanza-sentenza emessa il 10.10.1985 dal giudice istruttore del Tribunale di Ancona, con la quale si pervenne al proscioglimento di Bassarelli e dei coimputati.

Appare opportuno riportare un passaggio della sentenza in cui si sottolinea l'effetto dirompente che ebbe sul corso delle indagini l'ingombrante presenza di Vittorio Campanile:

"Ancora, si è tentato di collegare il Campanile ed un presunto ambiente reggiano che avrebbe provveduto al riciclaggio di denaro proveniente da sequestri ed al traffico illecito di opere d'arte. Occorre, a questo punto, porre in evidenza che l'istruttoria svolta ha continuamente subito la presenza e l'influenza del padre del giovane ucciso, che, nella umana e comprensibile ansia di individuare gli assassini del figlio, si è costantemente affiancato agli organi inquirenti e spessissimo sovrapposto agli stessi, prendendo personale contatti con tutti i soggetti possibili testimoni – o potenziali imputati - del processo e proponendo agli inquirenti innumerevoli ipotesi accusatorie fondate talora su una catena di semplici illazioni, giungendo anche, se pure - si vuol credere – in buona fede, a procurarsi le prove delle ipotesi stesse. Tutto ciò indubbiamente non ha giovato all'istruttoria, che ne è uscita

appesantita da vastissimo materiale probatorio, originato talora appunto da mere illazioni" (cfr. sentenza cit., pag. 22).

E ancora: "*Quanto invece alla c.d. pista rossa e prima di entrare nei dettagli, occorre prendere atto che nel suo svolgimento s'era inserito quasi subito e con l'implicito assenso degli inquirenti, il padre del defunto Alceste, Vittorio Campanile, forte a suo dire delle conoscenze ricavate dalla lettura (consentitagli da chi poteva e forse doveva evitarlo) di una velina e/o appunto secondo cui l'omicidio del figlio, avvenuto perché l'Alceste Campanile avrebbe tradito i brigatisti rossi Saccani e Abatangelo determinandone la cattura, sarebbe stato deciso in una riunione tenutasi il giorno prima del fatto in casa del dott. Bassarelli, pretore in Reggio Emilia*" (pag. 35).

Quanto all' inconsistenza della pista stessa, il Giudice osservava:

"Altrettanto priva di riscontri probatori è risultata, poi, l'ipotesi dell'omicidio disposto ed eseguito da un gruppo di Reggio Emilia di matrice politica di sinistra – e pertanto composto di persone ben conosciute da Alceste Campanile – che avrebbe curato il riciclaggio del denaro proveniente da sequestri e della cui lecita attività il Campanile sarebbe venuto a conoscenza.

Tale via di indagine ha avuto origine da uno scritto anonimo, precisamente un appunto informale fornito dalla P.G. al magistrato inquirente, (una c.d. "velina") contenente le rivelazioni di un personaggio, probabilmente agente dei servizi segreti, che sarebbe venuto a conoscenza delle attività di questo gruppo ed in particolare di una riunione, la sera del 11 giugno 1975, tenuta a casa del Pretore di Reggio Emilia, Antonio Bassarelli, nel corso della quale sarebbe stato deciso l'omicidio di Alceste Campanile. Nessun elemento di riscontro è intervenuto a confortare tale ipotesi. Non è stato possibile identificare il confidente di tali notizie nonostante la specifica, insistente, richiesta del magistrato alla. P.G. Lo Zuliani, persona che poteva corrispondere alle caratteristiche di tale confidente (fruttivendolo con negozio in prossimità dell'abitazione di Bassarelli, ex agente del SID), nega di esser mai stato in possesso e di aver fornito le suddette informazioni. Valore determinante a confermare quella ipotesi aveva avuto la deposizione di Serpa Stefano, un detenuto che era venuto in contatto con Vittorio Campanile in carcere durante un periodo di detenzione di quest'ultimo, e che aveva riferito, prima al Campanile e poi al magistrato, una serie di rivelazioni, che altri detenuti ed in particolare il Di Girolamo e il Prampolini gli avrebbero fatto in ordine all'omicidio di Alceste Campanile. Il Serpa ha però ritrattato le sue affermazioni, dapprima soltanto "formalmente", cioè asserendo di non poter più deporre su

fatti - che tuttavia restavano veri - a causa di minacce subite; in un secondo tempo anche sostanzialmente, manifestando poi di essere stato indotto a rilasciare quelle dichiarazioni a seguito di promesse di aiuto economico da parte di Vittorio Campanile e mosso dal desiderio di aiutare a sua volta lo stesso.

D'altro canto, anche in assenza di questa ritrattazione, va considerato come fin dall'inizio la deposizione del Serpa fosse da valutare con la massima prudenza, sia perché corrispondente in maniera estremamente pedissequa alle rilevazioni della "velina" di cui sopra si è parlato e ripetitiva di voci ormai da tempo correnti nelle carceri, in Reggio Emilia, e sulla stampa anche di sinistra; sia inoltre, perché, come è emerso dall'istruttoria espletata, effettuata sotto la pressione psicologica - ed in parte economica - di Vittorio Campanile; questi infatti aveva avuto un colloquio con lui anche il giorno immediatamente precedente la sua deposizione al magistrato di Reggio Emilia e proprio allo scopo di fargli rendere quella deposizione; gli aveva reso nota, nel corso del colloquio stesso, l'esistenza di un premio del Ministero dell'Interno di cui egli avrebbe potuto usufruire se avesse contribuito a scoprire gli assassini di Alceste: infine, era presente accanto al magistrato anche nel corso della deposizione stessa. Il Serpa, dopo essere stato ripetutamente sentito e sottoposto a lunghi confronti con Vittorio Campanile, ha mantenuto propria ritrattazione.

E' da aggiungere poi che nessun'altra prova è stata individuata a carico del Di Girolamo, del Pinna, del Bassarelli e della Chiessi, mentre Prampolini e il Di Girolamo stesso hanno sempre negato di aver fornito quelle informazioni al Serpa" (cfr. pagg. 25 e 26 della sentenza).

Il Giudice, oltretutto, constatava che la riunione a casa del giudice Bassarelli, menzionata nell'appunto anonimo, era stata collocata in realtà subito dopo l'omicidio e non prima: *"Anzitutto non emerge in nessun modo, né dall'appunto (f. 279), né dalla velina (f. 280) che precedentemente all'omicidio si sia mai svolta a casa del pretore Bassarelli una riunione nel corso della quale sarebbe stata decisa la soppressione di Alceste Campanile. Emerge, a voler dar credito all'appunto, la prova contraria: ossia la riunione, se, tale può essere qualificata quella raccontata nell'appunto, vi fu, ma nella serata del 13/6/1975, ossia dopo e non prima l'omicidio; e fu organizzata al mattino dello stesso giorno quando Sartori Agnese e Cristina Viviana avrebbero chiesto al magistrato di essere ricevute. Anche questo quindi dopo e non prima dell'omicidio* (pag. 36).

Dunque, **Stefano Serpa**, un soggetto che Vittorio Campanile aveva conosciuto in carcere, con la sua testimonianza confermò le tesi accusatorie del predetto, indicando i responsabili

dell'omicidio (pag. 15 della sentenza), ma poi ritrattò e sostenne di essere stato indotto a rilasciare determinate dichiarazioni a seguito di promesse di aiuto economico da parte di Vittorio Campanile.

Il Giudice, comunque, si soffermò anche sull'inaffidabilità del testimone, con supposizione che deve oggi essere convalidata, considerando che Serpa venne condannato per il delitto di calunnia ai danni del giudice Bassarelli in concorso con Vittorio Campanile e altresì che dal suo certificato del casellario emergono altre tre condanne per analogo delitto.

Il testimone **Antonio Russo**, all'epoca dei fatti capo della Squadra Mobile di Padova, ha riferito in merito agli accertamenti delegati dall'autorità giudiziaria di Reggio Emilia, che vennero da lui svolti presso il carcere di Padova e presso l'Ispettorato distrettuale degli Istituti di Prevenzione e Pena della stessa città, in ordine a Stefano Serpa, detenuto all'epoca nel carcere di Padova[614].

Il testimone ha riferito che presso l'Ispettorato di Padova venne sentito il dirigente del servizio.

Risultò così che nell'anno 1978 Serpa aveva avuto quattro colloqui con Vittorio Campanile, tutti debitamente autorizzati. Non fu però possibile accertare chi avesse chiesto i colloqui, posto che la documentazione risultò carente sia presso il carcere, sia presso l'Ispettorato distrettuale.

In un passaggio della sentenza del Giudice istruttore di Ancona si prospettava l'ipotesi che nella creazione delle false accuse sopra descritte vi fosse la mano dei servizi segreti.

Tuttavia, il Giudice non aveva a disposizione il primo atto che aveva originato l'intera vicenda, ovvero il telex del SID di Milano in data 14.6.1975, che avrebbe fatto comprendere tutto. Detto documento, invece, fu acquisito presso il SISMI anni dopo dalla Procura della Repubblica di Firenze nel corso delle indagini sulle stragi di mafia degli anni Novanta, che culminarono nel decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. in data 20.12.2005[615].

Nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Firenze, che aveva in seguito acquisito tale documento e anche nella sentenza del Tribunale di Ancona in data 10.10.1985, si sottolineava la deplorevole condotta di depistaggio a favore degli autori dell'omicidio di Campanile, che aveva preso le mosse appunto dal fonogramma del 13.6.1975 del Centro Controspionaggio di Milano del SID, con il quale si segnalava l'esistenza di fonti accreditanti un'inesistente "pista rossa".

[614] Cfr. trascrizione ud. 2/7/2021; si veda altresì il verbale di constatazione dal medesimo redatto.
[615] Il documento è stato prodotto all'udienza del 21/7/2021, con la relativa richiesta del P.M.

Il predetto fonogramma porta la data del giorno stesso in cui venne accertato l'omicidio, avvenuto la notte precedente, e ciò dimostra la rapidità con la quale il SID diede esecuzione al proprio progetto di depistaggio, che pare compatibile unicamente con un'acquisizione della notizia dell'omicidio pressoché immediata.

La circostanza che da subito si vollero deviare le indagini verso altre direzioni appare dimostrativa del fatto che fossero conosciuti i veri autori del misfatto o, quanto meno, fosse nota l'area da cui essi provenivano.

È vero che il nome di Bellini non emerse mai nel corso delle indagini, tuttavia, avrebbe potuto emergere in seguito.

Infatti, essendo il delitto stato commesso a Reggio Emilia, non deve dimenticarsi come già a quell'epoca vi fossero notizie circa l'appartenenza di Bellini all'area della destra eversiva reggiana, della quale erano davvero esigui gli esponenti.

13.6. I rapporti con Gaetano Orlando

Si è già detto, nel capitolo relativo ai rapporti con la destra eversiva, come Paolo Bellini conobbe Gaetano Orlando ed ebbe con lui un rapporto assai stretto.

Giova ora ritornare sull'importanza di tale relazione anche sotto un altro profilo, dovendosi considerare che il gruppo cui Orlando apparteneva (MAR) era legato al Ministero degli Interni.

Nel corso di questo processo due testimoni hanno riferito in merito alla sua figura.

Domenico Magnetta[616] ha definito Gaetano Orlando come un "colluso", spiegando che lavorava per i servizi segreti deviati ed anche come un "provocatore", nel senso che sapeva come reperire nuovi accoliti tra i giovanissimi:

SOST. PROCURATORE GENERALE – ... Lei ha parlato, ho visto le sue parole, di Gaetano Orlando come capo dei provocatori.

TESTIMONE MAGNETTA – Era il braccio destro di Carlo Fumagalli.

SOST. PROCURATORE GENERALE – Di Carlo Fumagalli, lo sappiamo. Volevo sentire il suo contributo informativo, come provocatore se ho ben capito, anche leggendo il suo libro, intende dire di camerati che erano però collusi con apparati dello Stato, era questo? Oppure quale era il significato ... TESTIMONE MAGNETTA – No, secondo me era lui che era colluso. SOST. PROCURATORE GENERALE – Certo. TESTIMONE MAGNETTA – E ha

[616]Cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pagg. 192 e 193.

attirato dentro ragazzini perché all'epoca bastava veramente che uno facesse vedere un coltello a serramanico, la gente veniva subito catturata. Questi hanno fatto vedere qualcos'altro in più.
SOST. PROCURATORE GENERALE – Quindi lei è convinto che Gaetano Orlando fosse il capo dei soggetti che si professavano camerati ma erano collusi con apparati dello Stato?
TESTIMONE MAGNETTA – Assieme a Carlo Fumagalli, sì.
SOST. PROCURATORE GENERALE – Certo. È così?
TESTIMONE MAGNETTA – Sì, sì.

In modo ancora più incisivo, il teste **Vincenzo Vinciguerra**, dopo avere affermato che Orlando era il braccio destro del partigiano Carlo Fumagalli, il quale dirigeva un'organizzazione che faceva riferimento al Ministero degli Interni e non aveva quindi un orientamento politico fascista[617], ha poi spiegato quale fosse l'obiettivo di tale gruppo: "*Il MAR era un'organizzazione politica che attraverso le tappe destabilizzanti, ad esempio l'incendio alla Pirelli quando morì nell'opera di spegnimento l'operaio Gianfranco Carminati, doveva praticamente giungere a un colpo di Stato. È una struttura che dipendeva dal Ministro degli Interni*"[618].

Sono stati anche prodotti in giudizio i verbali d'interrogatorio resi da Gaetano Orlando davanti G.I. del Tribunale di Bologna in data 13.2.1991 e il 15.7.1991, periodo nel quale egli aveva iniziato a collaborare con i magistrati, rendendo dichiarazioni sui legami del MAR con apparati dello Stato.

Nell'interrogatorio del **13.01.1991**, davanti al G.I. dott. Grassi, Orlando dichiarò di appartenere ad un'organizzazione anticomunista, che aveva addentellati nell'esercito; che il nome GLADIO all'epoca non veniva utilizzato; che tutto ciò che affermava Vinciguerra era vero; che Carlo Fumagalli secondo lui era un agente della CIA; che in Valtellina vennero consegnate al MAR delle armi da parte di alcuni ufficiali dei carabinieri di Parma.

È emerso anche che Orlando fu vittima di un sequestro di persona in Spagna ad opera di Delle Chiaie, Vinciguerra e Ricci[619]; egli venne interrogato dai tre rapitori, i quali volevano ottenere da lui informazioni sull'attività di Giancarlo Esposti, un'esponente di AN che si era infiltrato nel MAR e in particolare sulla sua collaborazione con i servizi. Orlando venne minacciato di morte e solo l'intervento di Delle Chiaie lo salvò.

[617] Cfr. trascrizione ud. 25.5.2021, pag. 130.
[618] Cfr. trascrizione ud. 25.5.2021, pag. 135.
[619] Su tale sequestro ha riferito anche il teste Vinciguerra; cfr. trascrizione ud. 25.5.2021, pag. 133 e segg.

Nel predetto interrogatorio, egli riferì: *"Circa l'interrogatorio cui venni sottoposto da parte del DELLE CHIAIE e del VINCIGUERRA dico che è mia profonda convinzione che il DELLE CHIAIE lavorasse per i servizi, anche al tempo di quell'interrogatorio e forse io debbo la vita a Delle Chiaie. Credo di non essere stato ucciso, dopo essere stato rapito in Spagna, proprio grazie a Delle Chiaie".*

Nell'interrogatorio del **15.07.1991**, davanti al dott. Zincani, Orlando affermò:

"Ribadisco quanto ho già detto circa l'organizzazione "parallela" anticomunista alla quale ho appartenuto. Certamente non era destinata a fronteggiare un'invasione esterna, ma aveva una funzione interna anticomunista. Questa organizzazione aveva a disposizioni armi e godeva dell'appoggio di esponenti delle forze armate .... Ribadisco di essere stato un partecipante attivo di tale organizzazione. Chiestomi se lo fosse anche il Vinciguerra, dico che Vinciguerra è un puro che è caduto in una rete. Solo con l'andare del tempo ha cominciato a capire per chi stesse effettivamente lavorando. Ha cominciato a capirlo in Cile e ne ha avuto la certezza durante la sua permanenza in Argentina. Vinciguerra, inoltre, era molto legato a Delle Chiaie, anche sul piano personale e quando si è reso conto che questi non era in buona fede, ha subito un profondo turbamento ... Come peraltro emerge da quanto ho già detto sino ad ora, l'organizzazione anticomunista della quale ho parlato si avvaleva di gruppi e di militanti della destra o che comunque condividevano le finalità anticomuniste dell'organizzazione stessa, gruppi cui venivano date armi e fiducia".

Si osservi che da tali dichiarazioni emerge in modo estremamente chiaro che Orlando apparteneva ad un'organizzazione anticomunista, probabilmente sul piano classificatorio coincidente con la c.d. GLADIO, volta a compiere azioni armate, ma soprattutto che tutti coloro che aderivano a strutture di tale tipologia erano diretti da apparati dello Stato.

Ancora, nell'interrogatorio del **19.03.1997** Orlando affermò che tra il 1975 e il 1976 a Madrid aveva partecipato ad una riunione organizzata da Covisa, alla quale presenziava anche un personaggio del calibro di **Yves Guérin-Sérac**, nel corso della quale Stefano delle Chiaie gli presentò **Federico Umberto D'Amato**.

Riferì che vi erano anche delle riunioni riservate alle quali però Delle Chiaie non lo faceva partecipare, mentre vi partecipava sempre Elio Massagrande. Aggiunse che: *"Al di là della presentazione del Dottor D' AMATO io avevo sempre supposto che DELLE CHIAIE fosse vicino al Ministero degli Interni poiché la stragrande maggioranza delle domande postemi durante il mio sequestro erano dirette a conoscere quali fossero gli agganci del MAR presso*

l'Ufficio D. Io non avevo contatti di questo tipo ma è mia opinione che il FUMAGALLI, sempre bene informato, li avesse, forse tramite un ufficio a Milano".

Nell'interrogatorio del **12.10.1991**, egli disse che in Spagna Delle Chiaie incontrò anche il senatore **Mario Tedeschi**, che egli stesso aveva conosciuto.

Quanto evidenziato offre una dimostrazione della caratura di Gaetano Orlando e delle sue influenti conoscenze con quegli ambienti dell'estrema destra che collaboravano assiduamente con gli apparati deviati dello Stato.

Quanto ai rapporti con Paolo Bellini, nell'interrogatorio del 13.2.1991, Orlando ammise di averlo conosciuto tramite il fratello Guido, presentatogli come un pilota brasiliano, aggiungendo però che non gli fece una buona impressione.

È possibile, però, che Orlando cercasse unicamente di allontanare da sé ogni possibile sospetto che potesse anche soltanto accostarlo alla strage; si è visto, infatti, come vi fosse stata una relazione importante tra i due uomini.

Tali dichiarazioni vanno rivalutate oggi alla luce delle dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, che hanno indicato Gaetano Orlando e Stefano Delle Chiaie come appartenenti al commando terroristico che attuò la strage.

13.7. Il ruolo di Bellini nella c.d. trattativa Stato-Mafia

Che Paolo Bellini sia stato un personaggio poliedrico emerge ed è confermato dal fatto che, dopo essere stato protagonista (sempre in negativo, si intende) negli anni c.d. di piombo, il suo nome riemerse prepotentemente nelle cronache dei primi anni '90, questa volta come interlocutore di noti esponenti di Cosa nostra.

Infatti, dopo avere fatto il giro delle carceri emiliane, egli fu trasferito nel penitenziario di Sciacca, ove strinse una forte amicizia con **Antonino Gioè**, braccio destro di Giovanni Brusca e coautore della strage di Capaci.

Tale conoscenza avrebbe portato in seguito Bellini a divenire un interlocutore privilegiato di Cosa Nostra, in una fase che sarebbe poi entrata a pieno titolo nella vicenda della c.d. trattativa Stato-Mafia, che tanto ha occupato le cronache giudiziarie e giornalistiche degli ultimi anni.

Per vero, va osservato come la vicenda della trattativa Stato-Mafia in realtà si articoli in due filoni, tra cui quello che vede come protagonista Bellini è certamente il minore in ordine di importanza. Infatti, il primo canale della trattativa (in ordine di importanza) si era sviluppato tra esponenti di Cosa nostra, su incarico diretto di Totò Riina e gli ufficiali dei

ROS, Mori e De Donno, attraverso una sorta di mediazione da parte di Vito Ciancimino, che riportava ai due ufficiali la minaccia da parte di Riina di proseguire la strategia stragista, qualora non fossero state accolte le richieste di benefici a favore di Cosa Nostra.

Alla prima vicenda si aggiungeva quella dell'altra trattiva avviata attraverso gli incontri tra Gioè, Giovanni Brusca e Bellini, da questi poi comunicati al maresciallo Tempesta, che a sua volta aveva interessato il col. Mori, avente ad oggetto la restituzione di alcune opere d'arte trafugate in cambio di benefici penitenziari per un gruppo di mafiosi sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, tra cui il padre di Brusca.

Giova premettere che i legami tra *Cosa Nostra* ed i gruppi eversivi di estrema destra sono emersi in diverse circostanze, anche in questo processo così come in altri e che lo stesso Giovanni Falcone aveva intuito l'esistenza di forti connessioni tra gli stessi.

D'altra parte, i fenomeni stragistici attuati dalla mafia negli anni 1992-93, con l'uccisione di magistrati-simbolo e degli uomini delle loro scorte e con la presa di mira poi del patrimonio storico-artistico e culturale del Paese, si pongono in una sorprendente linea di continuità logica e politica con la c.d. strategia della tensione, posta l'evidente finalità di minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni repubblicane.

Tuttavia, al di là delle molteplici connessioni della strage di Bologna con molte altre vicende controverse ed oscure della storia italiana, la trattazione dei profili inerenti la trattativa instaurata per il tramite di Paolo Bellini non ha un'attinenza diretta con la strage alla stazione felsinea.

La Procura generale ha trattato l'argomento convinta che, attraverso le deposizioni di alcuni testimoni, esso risultasse indicativo di una collaborazione di Paolo Bellini con apparati dello Stato, sorta già in passato e protrattasi sino agli anni '90.

Un ulteriore profilo di interesse, per vero, è quello attinente al giudizio sulla personalità dell'imputato, che non può prescindere da un esame anche delle condotte postume a quelle oggetto del presente giudizio.

Molti altri temi trattati e domande sottoposte ai testimoni di interesse, invece, non hanno alcuna attinenza con questo processo e non saranno quindi approfonditi.

Per introdurre questi temi è stato sentito **Agostino Vallorani**, detto "Tino" (cfr. trascrizione, ud. 21.5.2021), in qualità di testimone assistito *ex* art. 197 *bis* c.p.p., in quanto condannato per associazione a delinquere per un traffico di opere d'arte, di mobili rubati in un processo in cui era imputato anche Guido Bellini (cfr. la sentenza emessa in data 13.2.1992 n. 13284 del Tribunale Reggio Emilia).

Egli aveva svolto negli anni 1970 - '80 la professione di antiquario, principalmente a Londra, dove abitava in King's Road 205.

Nella prima parte della sua deposizione, cui si è già fatto cenno nella Parte I di questa trattazione, Vallorani ha riferito in merito ai suoi rapporti con Sergio Vaccari e con altre figure che gravitavano nella Londra di quegli anni, con particolare riferimento al tema dell'omicidio di Roberto Calvi.

Viene qui in rilievo, invece, quanto Vallorani ha riferito in relazione ai rapporti che intrattenne con Paolo Bellini negli anni in cui questi si muoveva in Italia da latitante, utilizzando la falsa identità di Roberto Da Silva, dedicandosi a furti e traffici di opere d'arte nel territorio tra l'Emilia-Romagna e la Toscana.

È dato acquisito che Fabbri, detto *Bibi* e Bellini in quegli anni erano dediti alla commissione di furti di mobili antichi. I due furono infatti arrestati dai Carabinieri di Pontassieve la notte tra il 14 e il 15 febbraio 1981, mentre viaggiavano su un furgone Fiat 238 in cui furono ritrovati, oltre ad arnesi atti allo scasso, un pezzo di cornice antica, un frammento dorato e due chiavi vecchie.

Furono poi disposte perquisizioni domiciliari, in seguito alle quali vennero rinvenuti mobili antichi sia nel garage di Bellini, sia in una residenza secondaria di Fabbri.

L'arresto dei predetti si inseriva nella più ampia attività di indagine nei confronti della c.d. Banda Baroncini di Reggio Emilia.

D'altra parte, dell'arresto di Fabbri e Bellini, che all'epoca utilizzava ancora la falsa identità di Roberto Da Silva, anche Vallorani e Baroncini avevano parlato in una conversazione telefonica intercettata. I due, intercettati dagli agenti della p.g. in quanto sospettati di essere ai vertici di una potenziale associazione a delinquere, oltre a colloquiare su un "carico" che doveva essere effettuato nella città di Modena, commentavano l'episodio dell'arresto dei due reggiani.

Nell'informativa della P.G. si legge: "*Da una conversazione tra il Baroncini e il VALLORANI Agostino (fino ad allora il fantomatico "Tino"), che si trovava in un albergo di Modena, non solo allargava l'orizzonte agli inquirenti, ma forniva loro un primo elemento secondo cui al vertice della "organizzazione" che già si intravedeva, vi erano loro due. Essi infatti non si limitavano a colloquiare sul "carico" che doveva essere effettuato in questa città, ma si soffermavano particolarmente su un episodio che chiaramente li interessava o li preoccupava, avvenuto in un altro luogo. Pur esprimendosi entrambi con notevole accortezza, si capiva che la notte precedente qualcuno era stato arrestato perché trovato in*

possesso di oggetti di antiquariato e che le forze di polizia avevano anche eseguito diverse perquisizioni. Da tale conversazione emergeva per la prima volta il "BIBI" ed altri personaggi indicati come "il pittore", "il fratello di quello là"[620].

Orbene, la vicenda processuale si concluse con una declaratoria di estinzione del reato in grado di appello per Fabbri, in quanto deceduto e con l'assoluzione di Bellini in primo ed in secondo grado.

Il processo instaurato a seguito della predetta attività investigativa si concluse con l'assoluzione di Bellini, confermata anche in secondo grado nella sentenza della Corte di Bologna n. 1106/90 del 22.10.1990. In particolare, in quest'ultima si legge: "*Dalle risultanze in atti è emerso che il Bellini ha compiuto, insieme al Fabbri, alcuni furti in ville toscane, ma si è tenuto la propria parte della refurtiva. Non è stato accertato alcun preciso collegamento tra il Bellini e il Vallorani o il Pavolini, e non vi è prova che il Bellini abbia preso parte all'associazione a delinquere*".

Vallorani ha confermato di conoscere Bellini, assumendo che il loro primo incontro avvenne a casa di Giuseppe Fabbri, che all'epoca viveva in un convento disabitato. Ha chiarito che in quel periodo Bellini era ospitato da Fabbri e si presentava, nonostante l'accento reggiano, come un cittadino brasiliano di nome Roberto Da Silva. Il testimone ha collocato il primo incontro con Da Silva circa quattro o cinque anni prima dell'arresto, avvenuto nel 1981.

Confusa è stata la ricostruzione di Vallorani sulla scoperta della vera identità di Bellini.

Egli ha infatti riferito di non conoscere Paolo Bellini, ma solo Roberto Da Silva, in quanto era coimputato nel medesimo procedimento della Banda Baroncini e di aver scoperto la vera identità dell'uomo "*parlando al carcere di San Tommaso con gli altri*"[621].

In occasione dell'interrogatorio del 14.11.2019 Vallorani dichiarò di aver appreso la vera identità di Bellini poco prima o durante il processo di Reggio Emilia, aggiungendo anche che «*i coimputati come Baroncini, Vezzani e altri lo conoscevano con il vero nome*».

Il testimone ha riferito di non aver mai parlato con Bellini di politica: "*Lo conoscevo soltanto in correlazione al mondo dell'antiquariato e non collegato a meccanismi politici, storie così, anche perché la politica in quel mondo lì non c'era, non esisteva la politica. E*

[620] Cfr. il rapporto giudiziario n. 2246/81 - S.M. di Procaccia Giuseppe, Questura di Reggio Emilia, in data 1.9.1981.

[621] Cfr. Verbale dell'udienza del 21.5.2021, pag. 86

poi a me non m'è mai fregato niente della politica tra l'altro, quindi non c'è neanche chi ascolta".

Tuttavia, ha riferito di alcune dichiarazioni fattegli da Bellini circa il suo coinvolgimento qualora si fosse verificato un eventuale colpo di Stato, delle quali Vallorani aveva riferito anche quando era stato sentito nell'anno 2004: "*Non posso non ricordare che Paolo ebbe a raccontarmi della sua appartenenza a uno strano e per me altamente pericoloso mondo dell'estrema destra, giungendo a dirmi che egli aveva fatto parte di gruppi incaricati, in caso di colpo di Stato, di prelevare dalle loro abitazioni e segregare i dirigenti comunisti del reggiano*".

Il teste, a seguito di contestazione, ha confermato detta circostanza.

Il 10 gennaio 1988 Giuseppe Fabbri fu assassinato. Si aprì allora un procedimento per il delitto di omicidio davanti alla Corte d'Assise di Firenze a carico di Paolo Bellini, a seguito del quale quest'ultimo fu prosciolto[622]. Vallorani, coimputato per il reato di ricettazione e poi prosciolto, prese parte al processo anche come testimone: «*Ero testimone perché dovevo dare l'orario di partenza di Bellini da casa mia a San Benedetto del Tronto alla zona dove era avvenuto l'omicidio. (...) A un certo punto il Presidente del Tribunale chiede di sentire il dottor Perugini mi sembra, non vorrei sbagliare però, comunque il capo della Mobile forse di Firenze, quello del mostro. E questo dottor Perugini sedette come me, nel banco dei testimoni e il Presidente della Corte fece una domanda, dice: "Che avete trovato, rinvenuto nel tavolo, nel luogo del delitto?". E dice: "C'erano due tazzine di caffè, una caffettiera, un sigaro" cioè disse quello che avevano ritrovato. Dice: "Allora avrete preso le impronte digitali?", visto che c'era il morto, l'assassino ... E il dottor Perugini disse: "Non abbiamo ritenuto opportuno prendere le impronte digitali". Il Presidente della Corte, una persona intelligente, ha detto: "Fate uscire Bellini", mi sembra che andò così, perché Bellini... Perché capì che c'era qualcosa che non andava quindi ...*»[623]. È stato contestato a Vallorani che nell'interrogatorio del 18 agosto 2004 egli dichiarò di riferirsi «*non solo e non tanto ai*

[622] Paolo Bellini confesserà di essere autore dell'omicidio soltanto diversi anni dopo. Egli si rese responsabile dell'omicidio Fabbri nel gennaio 1988 per motivi inerenti alla divisione del provento dei reati commessi in concorso tra loro, un delitto agevolmente confessato da Bellini negli interrogatori del 1999 innanzi ai PM della DDA di Bologna, in quanto coperto dal divieto di *bis in idem*. Infatti, il precedente giudizio per l'omicidio, che aveva visto Bellini imputato della soppressione dell'ex-complice, si era concluso con sentenza di proscioglimento (cfr. trascrizione ud. 6.10.2021, pagg. 106, 111-114, escussione dott. Marotta).

[623] Cfr. Trascrizione ud. 21.5.2021, pag. 68 este Vallorani, pag. 68

rapporti di amicizia della famiglia Bellini con un alto magistrato, ma anche e soprattutto ad alcune circostanze obiettive e a quanto lo stesso Bellini mi aveva in passato raccontato»[624].

Interrogato sul significato di tale affermazione, Vallorani si è limitato a ribadire quanto già sopra riportato, ovvero che Bellini una volta gli disse che, nel caso in cui vi fosse stato un colpo di Stato, avrebbe preso «*i comunisti di Reggio Emilia e li avrebbe portati allo stadio per controllarli*». Il teste non ha, dunque, fornito ulteriori chiarificazioni sul tema delle protezioni di cui Bellini avrebbe goduto in passato. Tuttavia, quando gli sono state contestate le dichiarazioni rese alla Procura generale di Bologna del 14 novembre 2019 e del 17 giugno 2020 ("*Confermo quanto dichiarato nel verbale del 18 agosto 2004 riguardo al Bellini, in particolare a quelli che io ritenni essere protezioni godute dalle stesso e alla sua dichiarata appartenenza alla destra. Aggiungo che quando mi raccontò che lui faceva parte di un gruppo incaricato in caso di colpo di Stato, di prelevare comunisti dalle loro abitazioni, in un primo momento lo presi per scemo. Successivamente però, quando fu assolto dall'omicidio Fabbri non pensai più che mi avesse raccontato balle. Era notoria l'amicizia di suo padre con il dottor Sisti, Procuratore della Repubblica di Bologna*"), egli le ha confermate.

Rispondendo alle domande di un avvocato della parte civile, Vallorani ha anche aggiunto che Bellini gli disse che era munito di un tesserino con il quale poteva accedere alla Camera dei Deputati, anche se lui non l'aveva mai visto (cfr. trascrizione ud. 21.5.2021, pag. 123).

Il teste è passato poi a narrare la vicenda del recupero dei beni della Pinacoteca di Modena.

Quanto a detto episodio, va premesso che Bellini entrò in contatto, quale "confidente", in un primo momento con l'ispettore Procaccia in servizio presso la Questura di Reggio Emilia e in seguito con il maresciallo Tempesta, sottoufficiale del Nucleo Tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri, presentatogli proprio da Vallorani nella primavera del 1992[625].

Il testimone ha raccontato di essere stato contattato nel 1992 dal maresciallo Roberto Tempesta che apparteneva al Nucleo di tutela del Patrimonio Artistico di Roma, per

[624] Il riferimento è all'interrogatorio reso al Procuratore Melillo della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

[625] Vallorani ha anche riferito di avere svolto attività di confidente del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (cfr. trascrizione ud. 21.5.2021, pagg. 121 e 122); inoltre, per conto del Mar. Ceneri si prestò anche ad eseguire attività volta a localizzare Francesco Pazienza ad Ibiza, ove andò e scattò fotografie all'imbarcazione sulla quale aveva individuatoPazienza (cfr. trascrizione ud. 21.5.2021, pagg. 56 e 146); infine collaborò con i carabinieri del ROS per la cattura di Valerio Viccei, terrorista di destra marchigiano, tragicamente ucciso in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine avvenuto in un luogo vicino all'abitazione che lo stesso Vallorani aveva messo a disposizione di Viccei (trascrizione, ud. 21.5.2021, pagg. 116 e 117).

collaborare alle indagini su un furto di opere d'arte commesso alla Pinacoteca di Modena e scoprire dove fosse nascosta la refurtiva.

La vicenda è stata ricostruita nel dettaglio e il testimone ha confermato quanto da lui dichiarato di fronte al Procuratore Antimafia Melillo nell'agosto 2004: «*Dopo aver accettato l'incarico di collaborare con il nucleo e il Maresciallo Tempesta contattai Paolo Bellini con il quale sicuramente nelle settimane precedenti la telefonata che è del 7 aprile del 1992, mi incontrai in modo anonimo, vale a dire adottando ogni precauzione necessaria a garantire la riservatezza del nostro contatto. Fu in occasione di uno di tali incontri, probabilmente nel primo, che Bellini mi disse che già si era attivato per recuperare le opere di Modena e mi disse che tanto faceva per conto di una super Procura*»[626]. Il teste, avendo confermato quanto riferito in tale verbale, ha messo in dubbio che fosse stato per primo Bellini a riferirgli dell'esistenza di una "*super Procura*", avanzando l'ipotesi che fosse stato invece il dott. Melillo, in occasione dell'interrogatorio, a parlargli di ciò, dicendogli di "*non poter gestire Bellini perché gestito dalla super Procura*".

In realtà, la conoscenza da parte di Vallorani di tale circostanza emerge non solo da quanto dichiarato dallo stesso ai P.M. in data 18.8.2004, ma anche da una conversazione telefonica intercettata tra Vallorani e Bellini in data 7 aprile 1992.

La conversazione è di indubbio interesse, in quanto tratteggia la vicinanza di quest'ultimo ad organi dello Stato per i quali prestava un'attività di collaborazione informativa.

La chiamata venne effettuata da Vallorani a Bellini il 7.4.1992 ed ebbe ad oggetto la ricerca di notizie utili per il recupero delle opere trafugate a Modena.

Nel frangente Vallorani chiese chiaramente a Bellini se fosse stato disponibile ad incontrare altro soggetto, che verrà identificato nel mar. Tempesta, con il quale entrare in un rapporto di collaborazione per il ritrovamento di quanto sottratto alla Pinacoteca. Bellini si rese disponibile a collaborare con la persona indicata da Vallorani, a condizione che non venissero escluse le persone con le quali egli stata evidentemente già collaborando *("Bellini: si, ascolta caro io sono disponibile a qualsiasi cosa e te l'ho già detto le cose vanno fatte bene nel senso in cui eeee ... bisogna aiut ... dare un colpo al cerchio ed uno alla botte..... cioè io non posso escludere quei signori che mi hanno aiutato e che mi hanno chiesto di darmi da fare in questoooo ... . per diciamo moralità mia ... per senso dell'onore mio io non posso tagliare fuori questa mia gente hai capito??? ... per cui noi confrontiamo*

[626] Cfr. verbale del 18.8.2004.

volentieri quello che è in possesso tuo o loro e quello che è in possesso mio e tracciamo una strada e vediamo dove possiamo arrivare ...".

Da tale conversazione emerge che Bellini aveva ricevuto incarico già da un'altra autorità di recuperare le opere trafugate.

Quando poi Bellini propose a Vallorani di recarsi a Reggio Emilia per incontrarsi, Vallorani rispose: *"Oppure ti muovi tu perché tanto le spese te le paga te le paga la Super Procura"*[627].

Infine, nell'intercettazione i due interlocutori affrontavano il tema del compenso:

Bellini: *"No ... non mi sono disinteressato... perché la cosa ....eee .... A me servirebbe riuscire ad avere la possibilità di fare recuperare quel quei quadri eh!!! e mi piacerebbe perché mi porterebbe anche ...eeee uu... un certo vantaggio economico.... Vallorani: "Lo sappiamo che senza soldi non muovi na paglia".*

L'idea che Bellini agisse *"in un mondo sotterraneo e vantasse strani collegamenti istituzionali"*[628] portò poi Vallorani a mettere in guardia il mar. Tempesta sulla pericolosità del personaggio.

Per i fatti di Reggio Emilia Vallorani fu arrestato prima a Londra, ma venne rilasciato; poi venne arrestato a New York e nuovamente venne rilasciato dopo 24 ore; dopodiché egli si recò in Spagna e infine si consegnò alle forze di polizia italiane: «*A Milano vengo ricevuto dal nucleo patrimonio artistico italiano, Maresciallo Libero La Torre, il quale mi porta in una caserma dei Carabinieri. Dormo nella caserma dei Carabinieri e il giorno dopo vengo portato in Corte perché dovevo essere rilasciato immediatamente per accordi presi. Al posto del Procuratore Bevilacqua c'era Tarquini. L'accordo era che io dovevo essere rilasciato subito e invece Tarquini che non conosceva gli accordi fatti con il dottor Bevilacqua si è infuriato*».

Vallorani ha dichiarato di non aver mai parlato in vita sua di Licio Gelli, né tanto meno di aver riferito a Mauro Mezzina che Gelli fosse latitante presso il Principato di Monaco.

---

[627] Cfr. Verbale di trascrizione integrale della telefonata registrata, in entrata, alle ore 19:06 del giorno 7.4.1992, prog. 0206, sull'utenza n. 0522/59696 in uso a Bellini Paolo, in esito alla delega conferita in data 25.3.2004 relativa al p.p. n. 398/04 R.G.N.R. della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Tale telefonata era stata registrata nell'ambito dell'attività di intercettazione telefonica effettuate sull'utenza in uso a Bellini Paolo, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con decreto n. 15/92, emesso in data 7.3.1992.

[628] In questi termini Vallorani si era espresso nel 2004 di fronte al dott. Melillo e ha confermato la contestazione all'udienza del 21.5.2021 (cfr. Verbale di trascrizione, pag. 77).

Questa dichiarazione si pone in contrasto con un documento, classificato come "riservato", con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasmise in data 28 agosto 1983 due appunti con relativa nota esplicativa, in cui si legge che "*tale Vallorani Agostino, di Ascoli Piceno, pregiudicato e colpito da ordine di cattura per vari delitti contro la persona e il patrimonio, avrebbe constatato la presenza in questione* [di Licio Gelli nel Principato di Monaco, presso il suo amico Carlo Molineris] *il giorno 20 o 21 agosto. Il Vallorani avrebbe comunicato la notizia il 27 corrente mese a tale Mauro Mezzina, fiduciario dell'Arma di Ascoli Piceno, il quale a sua volta l'avrebbe riferita ai sottufficiali dei C.C.*".

Nel secondo appunto, invece, veniva comunicato il ritrovamento, da parte della medesima fonte, «*di non valutabile attendibilità*», di Francesco Pazienza a Ibiza, «*dove lo stesso frequenterebbe il bar Marisol e la discoteca Q*». Su domanda delle parti civili, il teste ha confermato di aver constatato la presenza di Pazienza sull'isola e di averlo individuato in un locale chiamato Q, ma di riservarsi di «*denunciare Mauro Mezzina per queste calunnie*», non avendo mai comunicato nulla su Licio Gelli.

Vallorani ha raccontato di un episodio avvenuto presso l'Hotel Esperia in Alba Adriatica. Alla presenza della moglie e del figlio, Bellini fu arrestato dalla Questura di Ascoli a cui era stata data, probabilmente da Mauro Mezzina, una falsa informazione: «*Lo vennero a prendere perché qualcuno ha detto che Bellini non era Bellini ma era Scianti Ivano che forse era ricercato. La Questura è andata lì, l'ha portato in Ascoli per identificarlo, fu chiamato il Questore di Reggio Emilia che riconobbe Bellini*» e così quest'ultimo fu rilasciato. In merito alla collocazione temporale dell'episodio, Vallorani non è riuscito a fornire la data precisa; tuttavia, ha ricordato che il figlio di Bellini era piccolo e che il questore di Reggio Emilia all'epoca era Procacci.

Dopo il processo di Reggio Emilia, Bellini fu visto diverse volte nel locale denominato Tuculca di Martinsicuro, dove Vallorani aveva stretto rapporti anche con i proprietari, Anna Rita Bucci e Walter Pagnottoni. Ha specificato che all'epoca Bellini utilizzava una moto targata Catania.

Secondo Vallorani, all'epoca il locale era frequentato sia da Bellini che da Valerio Viccei; il teste ha però precisato che i due lo frequentavano separatamente, in quanto «*non c'era amicizia tra i due*». Non gli risultava che i due si conoscessero, ma non l'ha escluso. A

seguito di contestazione di quanto dichiarato nel verbale del 2004, il teste ha poi confermato che molto probabilmente parlò a Bellini di Viccei[629].

La testimonianza di Vallorani è correlata a quella di Roberto Tempesta, maresciallo del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale che si occupò della rapina di opere d'arte avvenuta alla Pinacoteca di Modena nel gennaio 1992[630], impresa che era riconducibile a Felice Maniero e alla c.d. Mafia del Brenta.

Nella deposizione resa davanti al dott. Melillo in data 16.6.2004, Tempesta affermò con certezza il coinvolgimento dei servizi segreti nel recupero dei quadri rubati, in particolare di due dipinti che furono fatti ritrovare ai carabinieri di Modena. Nello stesso verbale, ha poi dichiarato di aver conosciuto "*un collaboratore di Ciliberti* [Giovanni] *o comunque un operatore dei servizi di informazione, (...) un uomo di circa quarant'anni, uno e settantacinque, capelli brizzolati, col naso e mento lunghi*".

Nell'ambito delle indagini per il recupero delle opere trafugate alla Pinacoteca di Modena, Tempesta ebbe modo di entrare in contatto con Paolo Bellini.

Il teste ha chiarito che il primo contatto utilizzato "*per arrivare ad una possibile soluzione della rapina di Modena*" fu Agostino Vallorani.

Il primo incontro con Vallorani avvenne nel febbraio 1992 all'aeroporto di Fiumicino; nell'occasione, Vallorani raccontò al maresciallo di aver già collaborato con il nucleo di Tutela Patrimonio Culturale tra il 1983 e il 1984 in occasione di un furto di De Chirico al Castello di Aquileia. Il teste ha spiegato di aver appreso di Vallorani in occasione di una precedente operazione a Genova, in cui aveva collaborato con un uomo che era riuscito a recuperare tutti i quadri rubati («*Rincontrai la fonte poco dopo, gli chiesi per quale motivo avesse fatto tutta questa strada da Genova fino a Grottammare e la risposta fu: è tornato Vallorani da Londra*»).

Tempesta ha riferito che pochi giorni dopo il primo incontro presso l'aeroporto, Vallorani si recò a Modena per visionare fotografie e filmati dei quadri trafugati alla Pinacoteca.

Attraverso questa collaborazione, Tempesta conobbe anche Paolo Bellini: "*Avevamo appuntamento per un certo giorno, ho anticipato di un giorno la visita a Vallorani e ho conosciuto Paolo Bellini*". Tempesta ha inizialmente collocato questo primo incontro come

[629] Verbale del 2004: "*Tali discorsi egli mi fece più o meno nel periodo nel quale io conobbi l'altro estremista di destra Valerio Viccei che pensai di mettere in contatto con Bellini e del quale comunque parlai a quest'ultimo, vale a dire nel periodo che va dalle settimane successive alla mia scarcerazione per i fatti dell'81, avvenuta nel febbraio '84*".

[630] Il teste è stato escusso all'udienza del 16.6.2021.

avvenuto o poco prima del mese di maggio, o a cavallo tra la Strage di Capaci (23 maggio 1992) e la strage di Via D'Amelio (19 luglio 1992); tuttavia, nel processo sulla trattativa Stato-Mafia, davanti al P.M. Di Matteo, dichiarò «*Credo che siamo intorno al mese di aprile-marzo*» (pag. 1836 della sentenza sulla c.d. trattativa).

Il teste ha spiegato di aver conosciuto Bellini in maniera casuale. Giunto nella città di Vallorani, dove, a pochi metri di distanza dal negozio dell'antiquario, risiedeva anche la principale fonte di Tempesta, tale Gino Morelli, quest'ultimo informò il maresciallo della presenza presso il negozio del Vallorani di Paolo Bellini, personaggio che poteva tornare utile per l'attività di indagine sul furto dei quadri di Modena. Pertanto, Tempesta decise di recarsi presso il negozio di Vallorani e verificare se Bellini potesse in qualche modo essere effettivamente d'aiuto.

Subito dopo questo incontro, quando Bellini andò via, Vallorani gli disse di fare attenzione, essendo Bellini "*pericoloso*"; in particolare, Vallorani gli riferì del coinvolgimento di Bellini nell'omicidio di Fabbri ("*Già dirmi che era responsabile di quell'omicidio, anche se ne era uscito elegantemente, è un elemento di pericolosità ... Che fosse pericoloso mi sembrava più che ovvio*").

Tempesta ha ammesso di essere a conoscenza, già all'epoca del primo incontro, che Bellini aveva utilizzato un *alias* (Roberto Da Silva) dal 1976 al 1981 e che era stato condannato nell'ottobre 1981 per il tentato omicidio di Paolo Relucenti, avvenuto il 22.9.1976.

Dopo il primo incontro, che Tempesta ha definito "conoscitivo", egli incontrò nuovamente Bellini a cui consegnò le fotografie dei quadri; nella circostanza Bellini raccontò di avere conosciuto in carcere qualcuno vicino a Felice Maniero.

L'incontro successivo avvenne presso l'area di servizio Tevere, nei pressi di Roma-Settebagni, il 12 agosto 1992. Il testimone ha riferito: "*Mi chiama lui in ufficio con un nome che avevamo convenzionalmente scelto e che mi è stato ricordato al processo di Palermo, che era Aquila Selvaggia e ci incontriamo di lì a poche ore*". Nel frangente, Bellini gli disse di non essere riuscito a trovare i quadri di Modena, tuttavia poteva recuperare altre opere rubate e anche che "*era riuscito ad infiltrarsi in organizzazioni mafiose verso cui si dichiarava sconvolto per quando accaduto a Falcone prima e Borsellino poi, pertanto aveva deciso di fare qualcosa per aiutare le istituzioni*".

In virtù di questi contatti con ambienti mafiosi, Bellini aveva già ricevuto un incarico che, se fosse riuscito a compiere, gli avrebbe permesso di accreditarsi e infiltrarsi più facilmente così da poter comunicare in anticipo le intenzioni dei gruppi criminali alla polizia[631].

Il compito assegnato a Bellini consisteva nel consentire al Nucleo dei Carabinieri di recuperare 15 dipinti rubati nel 1985 a Palazzo Lanza-Berlinghieri di Palermo, in cambio di "*libertà sanitaria*", anche di solo mezz'ora, a uno di cinque personaggi scritti su un foglietto che Bellini consegnò a Tempesta. Si trattava di Pippo Calò, Luciano Liggio, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano e forse un Marchese.

Bellini chiedeva per sé un premio in denaro di circa duecento milioni, nonché la libertà per una condanna di tre anni che gli era già stata inflitta ed un passaporto.

Tempesta fece subito presente a Bellini di non essere interessato alla proposta, dal momento che non era compito suo recuperare i quadri di Palermo, né sarebbe stato in grado di gestire una trattativa di tale genere; tutto ciò che poteva fare era trasferire la proposta agli organi competenti.

A questo punto, Tempesta ha riferito che Bellini manifestò una certa insistenza nel volere continuare ad avere lui come proprio interlocutore. All'asserita mancanza di competenza di Tempesta, Bellini gli disse: "*Pensa che effetto destabilizzante avrebbe se di punto in bianco venissero riempite delle spiagge tipo di Rimini di aghi infettati di Aids, quindi si infetta la gente, si sparge la voce e i turisti non vengono più, perché se tu dicessi che vogliono fare un attentato alla Torre di Pisa o vogliono buttare giù la Torre di Pisa o buttano giù la Torre di Pisa, ma quali turisti vengono più in Italia?*»[632].

Tempesta ha confermato la predetta circostanza, emersa a seguito di contestazione, aggiungendo di non essersi sentito in grado di dare inizio a questa "collaborazione" nell'attività di infiltrazione proposta da Bellini ed essere tornato a casa con un nulla di fatto.

Si osservi che il 13 agosto, quindi il giorno immediatamente successivo al predetto incontro, Bellini si rese autore di un omicidio, da lui confessato anni dopo, su incarico della 'ndrangheta.

Il 27 agosto 1992 Tempesta si recò presso il colonnello Mario Mori, comandante del ROS dei Carabinieri. Gli consegnò il biglietto, gli spiegò cosa era successo, informandolo anche

---

[631] Nelle conversazioni intercorse con questi siciliani, aveva già appreso che «*volevano mettere degli aghi infetti sulla spiaggia di Rimini, cercavano persone in grado di volare con elicotteri o aerei, elicotteri a lunga percorrenza, maggiori degli elicotteri in dotazione alle forze di polizia nella zona in maniera tale da poter sfuggire dopo qualche attentato o per fare qualche attentato*».

[632] Deposizione teste Tempesta, processo di Palermo, pag. 1850

della pericolosità di Bellini, invitandolo a fare le sue valutazioni e gli lasciò il numero del ristorante "Il Capriolo", dove Bellini poteva essere rintracciato. "*Questa è una questione impraticabile*", disse Mori, ma assicurò a Tempesta che avrebbe mandato qualcuno a valutare il personaggio.

Nel verbale del 7 giugno 1997, egli disse: "*Mi fece capire il Colonnello che lui aveva intuito quali potessero essere i fini di questa proposta però non entrò nel merito né io feci domande*".

Il teste ha riferito che Mori gli disse subito che i nomi scritti sul foglietto rappresentavano il Gotha della mafia e che una trattativa con loro "*non era una cosa fattibile*".

Il teste ha poi spiegato di essersi recato da Mori e non presso il proprio Comandante del Patrimonio Artistico in quanto considerava Mori «*il top dell'investigazione contro la mafia in quel momento*». Ha riferito di avere già conosciuto Mori nel marzo 1978.

Sull'assenza di una relazione di servizio che attestasse i predetti incontri con Bellini, Tempesta ha spiegato che si trattò di una scelta "*deontologica*". Se Bellini doveva essere infiltrato, non si poteva fare una relazione che invece avrebbe significato diffondere la circostanza della sua collaborazione; tuttavia, ha riferito che il comandante Conforti era stato da lui avvisato a voce, subito dopo l'incontro con Mori.

Alla fine di settembre 1992 (tra il 27 e il 29), Bellini contattò nuovamente il mar. Tempesta per organizzare un incontro. I due si incontrarono quel giorno stesso ad Assisi, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Bellini, che arrivò da Lecce con una moto targata Catania, disse a Tempesta di essere in pericolo e che non era stato contattato ancora da nessuno.

Pertanto, Tempesta contattò nuovamente Mori, il quale gli garantì che avrebbe valutato la proposta; tuttavia, ciò non avvenne. A Bellini "*arrivarono quei famosi tre anni che doveva scontare in via definitiva e, siccome non era una persona che si sarebbe mai costituito apertamente, fece il matto in un ufficio postale e si fece arrestare*".

Va anche detto che il 12 ottobre 1992 Bellini commise un altro omicidio, quello di Luigi Vezzani, anche questo confessato solo successivamente; un ulteriore omicidio venne commesso da Bellini il 29 dicembre 1992 ai danni di Domenico Lucano.

Dunque, mentre per Bellini si prospettava una collaborazione con lo Stato, egli commetteva degli omicidi per conto della 'ndrangheta.

Tempesta sentì nuovamente Bellini l'anno successivo, dopo che era avvenuta la strage di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993). In quell'occasione Bellini, che si trovava in

carcere, gli disse di volergli parlare per i fatti di Firenze; tuttavia, il mese successivo alla telefonata anticipò i cinque giorni di permesso, così che rientrò in carcere senza riuscire a parlare con Tempesta.

Dopodiché il testimone venne sentito dai P.M.

Appare significativa la circostanza per cui il Tempesta, pur dovendo servirsi di Bellini per recuperare la refurtiva della rapina di Modena, preferì non dare peso all'eventuale appartenenza dell'uomo ai servizi segreti o comunque la sua vicinanza ad apparati dello Stato.

Egli ha confermato di aver fatto delle ricerche su Bellini, per testarne ovviamente la validità come fonte. Nel corso di queste indagini, ciò che rilevò per Tempesta fu esclusivamente la vicinanza di Bellini al clan di Felice Maniero.

Tempesta ha affermato di essere consapevole, già prima dell'incontro del 1992, del fatto che Bellini fosse stato arrestato come Roberto Da Silva e che avesse ottenuto il rilascio di un passaporto originale in Brasile. Ma non si è detto stupito di ciò: nell'ambiente che all'epoca interessava anche il Nucleo di Tutela Patrimonio Artistico nulla era più così sconvolgente e l'importanza di portare a termine la missione di recupero dei quadri superava la pericolosità dell'intermediario.

Il teste ha sottolineato che il primo incontro con Bellini, avvenuto presso il negozio di antiquariato di Vallorani a San Benedetto Del Tronto, fu assolutamente casuale; fu Tempesta ad anticipare di un giorno l'incontro con l'antiquario marchigiano e ad imbattersi, di conseguenza, in Bellini ("*Il fatto che io sia entrato è una cosa che va al di là di quelle che fossero le volontà di Vallorani, vorrei che questo fosse chiaro nel senso che se fossi arrivato il giorno dopo che c'avevo l'appuntamento anziché il giorno prima, molto probabilmente io Bellini non l'avrei conosciuto o non l'avrei conosciuto in quella circostanza*"[633]).

Su domanda della difesa, Tempesta ha raccontato che si trovava in quella zona per svolgere delle indagini contro i furti d'arte tra Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche e Umbria.

Ha specificato che, pur sapendo Vallorani che il confronto tra i due avrebbe riguardato il ritrovamento dei quadri di Modena, la "trattativa" tra Tempesta e Bellini avvenne in disparte: "*Quello che io ho fatto poi con Paolo Bellini l'abbiamo fatto a quattr'occhi perché Vallorani in quel momento io l'ho escluso completamente e me ne sono andato con Paolo Bellini da una parte e abbiamo parlato di Modena, per cui anche se Vallorani sapeva perfettamente e*

[633] Cfr. trascrizione ud. 16.6.2021, pag. 164.

lui pure che io gli avrei chiesto dei quadri di Modena, l'ho fatto in separata sede, come lo facevo in separata sede con ognuno perché ognuno è libero di scegliere se collaborare o no".

Tempesta sarebbe stato informato dallo stesso Bellini, durante il loro primo incontro nelle Marche, della sua attività di "recupero crediti": "*Mi disse che doveva andare giù* [dovendo intendersi in Sicilia], *che andava anche giù per recupero crediti*".

In realtà, l'asserita casualità dell'incontro con Bellini appare smentita da altri elementi di giudizio, quali la telefonata intercorsa tra Vallorani e Bellini il 7 aprile 1992, di cui si è detto sopra, ma soprattutto da quanto lo stesso Tempesta dichiarò nella sua deposizione del 16.6.2004, davanti al dott. Melillo, da cui emerge che Bellini gli venne specificamente indicato da Vallorani ("*Chiesi naturalmente subito a Vallorani di attivarsi per aiutarmi nel recupero delle opere rubate a Modena. Nelle settimane successive ebbi numerosi altri incontri a San Benedetto con Vallorani e in tale contesto egli mi parlò di Paolo Bellini indicandolo come persona in grado di favorire il raggiungimento dei miei scopi. In uno di questi colloqui, Vallorani in particolare mi prospettò la possibilità di incontrare Bellini e instaurare un rapporto informativo con lui e io naturalmente accettai poi con le riserve del caso, per di più acuite da quanto lo stesso Vallorani mi aveva detto circa la pericolosità del Bellini*").

Un'ulteriore incertezza emerge in relazione alla presenza stessa di Gino Morelli all'incontro tra Tempesta e Bellini, dal momento che Tempesta ha riferito che fu Morelli, incontrato a pochi metri dal negozio di Vallorani, ad informarlo della presenza di Bellini; a seguito di contestazione di quanto aveva dichiarato nel 2004 ("*nel corso del mio primo incontro con Bellini, un altro dei presenti, tale Gino Morelli, ladro specializzato in furti di antiquariato, mi mise in guardia da Bellini indicandomelo come un assassino*"), Tempesta ha spiegato che probabilmente non voleva dare atto della presenza di Morelli all'incontro per non coinvolgerlo inutilmente, posto che comunque lo scambio di informazioni relativo ai quadri di Modena era avvenuto soltanto con Bellini, mentre nessun altro era presente.

Il teste ha avuto difficoltà ad indicare la data del primo incontro con Paolo Bellini riferendo che poteva essere avvenuto tra marzo e maggio del 1992.

Il testimone ha manifestato incertezza sul fatto che gli incontri con Bellini fossero avvenuti tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, o invece dopo le due stragi. Il P.M. ha contestato che nel verbale del 7 aprile 1994 il teste disse: "*Bellini manifestava il suo*

sdegno per la strage che c'era stata a Palermo e mi disse che lui aveva la possibilità di conquistare la fiducia ...".

Il mar. Tempesta ha dichiarato di aver appreso in seguito dal dott. Vigna, in occasione dell'interrogatorio, che il soggetto a cui faceva riferimento Bellini, vicino agli ambienti mafiosi, era Antonino Gioé. Quando Bellini gli consegnò le fotografie dei furti avvenuti in Sicilia il 12 agosto, Tempesta non gliene chiese la fonte.

Mori gli rispose immediatamente (il 27 agosto) che la via era "impraticabile", ma non lasciò capire a Tempesta cosa volesse effettivamente Bellini ("*E' stato criptico il discorso di Mori .... io gli feci "devo capire cosa cerca" e lui ha detto "forse ho capito io che cosa cerca" però non mi ha detto che cosa ha capito per cui non so dire cosa avesse capito"*).

Quanto alla probabile appartenenza di Bellini ai Servizi Segreti, Tempesta ha riferito che al termine dell'incontro del 12 agosto, mentre si stavano salutando, chiese a Bellini per quali servizi lavorasse; Bellini gli rispose: "*Non per quelli italiani*".

Al teste è stato contestato che in occasione dell'audizione del 16 giugno 2004, descrisse anche una gestualità utilizzata da Bellini nel rispondere alla domanda: «*Ebbe quasi impercettibilmente a piegare le ginocchia ed allontanare lo sguardo dal mio (...) Il gesto non glielo avevo mai visto fare e ai miei occhi rivelava che lo avevo colpito con la mia domanda; il secondo di quei movimenti come avevo avuto modo di capire, corrispondeva invece all'atteggiamento che Bellini assumeva quando non voleva rispondere o comunque preferiva dare risposte non veritiere o evasive*».

Tempesta ha dato conferma di questa reazione ed aggiunto che "*Bellini aveva una capacità, che quando non voleva rispondere gli scendeva un velo grigio sugli occhi, cominciava a guardare il vuoto, non ti faceva capire assolutamente...*".

Nella medesima audizione, al maresciallo fu data lettura della trascrizione della conversazione avvenuta il 7 aprile 1992 tra Bellini e Vallorani ("*L'ufficio rappresenta che da tale conversazione sembrano potersi ricavare le seguenti conclusioni, che alla data del 7 aprile 1992 Bellini si era già, sia pure inutilmente, attivato per il recupero di quadri rubati in Modena, che tanto aveva fatto agendo anche nell'ambito di altro canale di collaborazione informativa, che dell'esistenza di tali canali Vallorani era perfettamente a conoscenza e che veniva concordato tra Bellini e Vallorani che anche di ciò lei ne venisse messo a conoscenza. Tanto premesso, mi può riferire quanto eventualmente a sua conoscenza circa l'identità e le modalità di sviluppo di quel parallelo rapporto di collaborazione formativa?*").

Interrogato nuovamente sul punto, Tempesta ha risposto che probabilmente all'epoca intendeva riferirsi all'ispettore Procaccia della P.S. di Reggio Emilia.

Apparendo poco sicuro nella risposta, gli è stato contestato quanto disse in quell'occasione: "*Il contenuto della telefonata credo confermi l'esattezza della mia ricostruzione di quegli eventi, salvo a precisare che la casualità del mio primo incontro con Bellini della quale ho riferito nelle precedenti dichiarazioni, deve intendersi che io lo incontrai senza un preventivo e preciso appuntamento. Peraltro, il modo in cui di questo secondo canale si parla nella telefonata e i riferimenti prima fatti all'intervento dei servizi segreti al fine del recupero di quadri sottratti alla pinacoteca di Modena, mi lasciano ipotizzare che proprio ad organismi del genere* [servizi segreti] *possa riferirsi quel rapporto di collaborazione al quale il mio andava a sovrapporsi. Tanto dico perché non posso dimenticare che quando successivamente chiesi a Bellini se egli avesse rapporti con i servizi segreti, Bellini prima di rispondermi nel modo che ho già riferito "non con quelli di questo paese", ebbe quasi impercettibilmente a piegare le ginocchia e allontanare lo sguardo dal mio*".

Il testimone Giovanni Vignali, autore del libro "*L'uomo nero e le stragi*", sentito all'udienza del 17.12.2021, ha riferito che, dalla lettura degli atti da lui esaminati, consistenti in atti giudiziari o comunque in documenti e atti provenienti dalla Polizia, Bellini, quando la trattativa con Gioè non andò a buon fine, contattò l'ispettore Procaccia e vi fu poi un incontro a Piacenza con la DIA, in cui Bellini promise di svelare un traffico di stupefacenti con la Mafia.

I difensori di Bellini hanno prodotto in giudizio copia della richiesta di archiviazione in data 16.11.2005 nel procedimento n.398/2004 instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - D.D.A. e copia del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze in data 21.12.2005.

In detto procedimento Bellini era indagato per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 112, 419, 422 c.p. in riferimento alle note stragi commesse nel 1992-'93 a Firenze (via dei Georgofili), a Roma (San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro) e a Milano (via Palestro).

Nel decreto di archiviazione si legge: "*In conclusione, all'esito delle pur laboriose indagini, se ne deve concludere che lo schema della trattativa parallelamente sviluppata dal Bellini nei rapporti con Gioè e, per il tramite di questi con il vertice di cosa nostra, circa lo scambio tra la restituzione di espressioni importanti del patrimonio culturale del Paese e la concessione di benefici in tema di libertà personale di capi di organizzazioni*

criminali, non è riconducibile nè a strategie eversive di destra, né ad induzioni di persone legate ai Servizi".

Mentre si può convenire con la prima conclusione, si deve dissentire sulla seconda, che peraltro si riflette indirettamente sulla prima, fornendo un diverso profilo.

Per quanto Agostino Vallorani abbia esitato su alcuni punti, all'esito delle plurime ed efficaci contestazioni avanzate sulla base delle sue precedenti dichiarazioni, egli ha sostanzialmente confermato tutti gli aspetti riferiti in passato.

Il testimone non ha saputo chiarire cosa avesse all'epoca inteso per "*Superprocura*" e nemmeno Bellini lo ha fatto.

Per contro, appare assolutamente chiaro e credibile quanto riferito da Vallorani circa la confidenza che Bellini gli fece di appartenere ad un gruppo incaricato, in caso di colpo di Stato, di prelevare i dirigenti comunisti dalle loro abitazioni e di portarli allo stadio.

Anzitutto, il testimone non aveva alcun motivo di mentire su una simile circostanza, sfavorevole all'imputato; semmai ci si sarebbe potuto attendere che egli rendesse dichiarazioni favorevoli a Bellini, con il quale era stato per lungo tempo in rapporti di amicizia e di affari, pure in qualche modo dimostrando di averlo temuto.

Ad ogni modo, il teste non ha manifestato alcun sentimento di rancore nei confronti dell'imputato e non può ritenersi che l'immaginazione del testimone fosse fervida al punto da ideare una circostanza tanto peculiare.

In secondo luogo, Vallorani ha riferito detta circostanza in diverse situazioni nel corso degli anni ed in modo sostanzialmente sempre conforme.

Quanto descritto da Bellini evoca metodologie di azione care ai regimi totalitari e militari sudamericani[634].

Ma non solo, se si pone a mente che nel corso del dibattimento è stata vista in aula – come si è già ricordato - parte della trasmissione televisiva denominata "Bersaglio mobile", andata in onda nel mese di marzo 2021, con la pubblicazione di un'intervista rilasciata da Licio Gelli che, riferendosi al Golpe Borghese, ammise che erano già pronte delle strutture in Sardegna per segregare tutti i dissidenti rispetto al nuovo regime.

Nell'intervista Gelli precisò anche che sarebbero bastati solo ulteriori quattro mesi per realizzare il golpe (la trasmissione è stata proiettata all'udienza del 21.5.2021).

[634] La mente corre a quanto avvenne nel settembre 1973 a Santiago del Cile, quando il regime di Pinochet condusse all'*Estadio Nacional* migliaia di persone, per essere poi torturate e uccise.

Ritiene la Corte che quanto riferito da Bellini all'amico ed allora complice *Tino* Vallorani valga di per sé a collocarlo nell'ambito di una struttura di tipo atlantista ed anticomunista, organizzata ed articolata, tanto da attribuire a ciascuno dei suoi componenti delle specifiche mansioni e perciò stesso dotata di un livello di direzione e di coordinamento; aspetti questi che appaiono incompatibili con l'idea di iniziative spontaneistiche di una formazione dell'estrema destra e che, invece, paiono maggiormente consoni ad una struttura di tipo composito, di cui facevano parte certamente militanti dell'estrema destra, ma anche esponenti dei servizi segreti e rappresentanti di apparati dello Stato, militari ed altro ancora.

Una struttura avente tra i propri fini quello di realizzare un sovvertimento dell'ordine democratico attraverso un'azione golpistica o insurrezionale di tipo militare.

Una struttura che ha nel tempo modificato obiettivi e modalità di azione, ma è rimasta immutata nella sua composizione.

L'affermazione di Vallorani non è stata collocata esattamente nel tempo.

Dalle sue dichiarazioni è emerso che la frequentazione tra lui e Bellini era iniziata alla fine degli anni '70 ed era poi proseguita sino agli anni '90; dunque, la cosa gli poteva essere stata detta all'inizio della loro frequentazione, ma anche in seguito.

Occorre, infine, rimarcare che quando Bellini accettò la proposta di collaborazione avanzata da Vallorani, chiese che non venissero escluse le persone che fino ad allora lo avevano aiutato.

Resta aperto l'interrogativo su chi avesse aiutato in precedenza Bellini, non avendo all'epoca (nel 1992) ancora assunto il ruolo di collaboratore di giustizia, posto che la prima ammissione al programma di protezione sarebbe avvenuta soltanto nel 1995.

Appare, infine, importante osservare che nel caso in discussione Bellini si rese disponibile a svolgere l'attività di intermediazione di cui si è detto, dietro la promessa del pagamento di un corrispettivo, come emerso dall'intercettazione telefonica sopra citata.

Ciò a significare come nell'agire di Paolo Bellini il perseguimento di un vantaggio economico fosse una finalità sempre compresente ad eventuali altre.

13.8. Considerazioni conclusive.

All'esito di questa trattazione, si può affermare che sono emersi nel processo elementi di prova diretta o anche soltanto indiziaria capaci di evidenziare l'esistenza di una relazione

stretta ed anche reiterata nel tempo di Paolo Bellini con i servizi segreti e che possono ripercorrersi attraverso i seguenti sintetici punti:

- le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato circa alcuni incarichi ricevuti in gioventù, aventi il contenuto tipico di attività di *intelligence*;
- le coperture del SID di cui aveva goduto dopo l'omicidio di Alceste Campanile;
- l'accertata esistenza di rapporti dell'imputato, per il tramite del padre Aldo, con il senatore Franco Mariani e con il dott. Ugo Sisti, soggetti entrambi aventi relazioni privilegiate con i servizi di sicurezza;
- le protezioni godute durante la latitanza volte, da un lato, a consentirgli di vivere sotto una falsa identità e, dall'altro, a fargli ottenere permessi e licenze amministrative in modo rapido e senza reali controlli;
- le analoghe protezioni godute nel momento in cui vennero svolte indagini per accertare la reale identità di Roberto Da Silva;
- i rapporti intrattenuti con gli *ex* amici avanguardisti e con Gaetano Orlando in Paraguay;
- i contatti con il mar. Tempesta e il modo stesso con cui Bellini riuscì, con apparente disinvoltura e semplicità, a presentarsi come mediatore tra le istituzioni e la mafia siciliana, recandosi nel covo di Nino Gioè e di Giovanni Brusca ed arrivando persino a dare loro dei suggerimenti, tra cui quello di minacciare di colpire il patrimonio artistico italiano.

Vi sono poi numerosi elementi di prova che inducono a ritenere come i primi rapporti con i servizi segreti da parte dell'imputato fossero stati mediati dalla figura paterna, uomo che dimostrava di essere stabilmente inserito in un contesto di *intelligence* **(probabilmente in Gladio)** e che si relazionava con il senatore Mariani, risultato a sua volta l'ordinante di alcuni incarichi impartiti a Bellini e con il Procuratore Sisti, soggetto che vantava relazioni privilegiate con i vertici del SISMI.

In tale fase della sua vita l'imputato fruì di protezioni insperate, tanto da potere vivere indisturbato sotto falso nome per diversi anni e ciò si deve attribuire alla conoscenza dei predetti personaggi ed alle loro protezioni.

Quanto osservato appare caratterizzare soltanto una prima fase della vita operativa di Bellini.

Si deve ritenere, invece, che, dopo la morte del padre e dopo avere interrotto i rapporti con Ugo Sisti, il quale in seguito venne accusato di avere favorito la sua latitanza, il rapporto

dell'imputato con esponenti dei servizi segreti si sia evoluto e modificato, nel senso che egli ebbe una interlocuzione diretta con essi.

Ad una simile conclusione deve pervenirsi sulla base di quanto emerso dalle sue stesse dichiarazioni, sia pure veicolate in questo processo attraverso la testimonianza di persone che gli erano state molto vicine.

Un esempio lampante è costituito da quanto ha riferito l'amico e complice *Tino* Vallorani, che vale di per sé a collocare Bellini nell'ambito di una struttura organizzata militarmente ed articolata, tanto da impartire a ciascun aderente delle specifiche mansioni in caso di sommossa (a Bellini, come osservato, spettava quella di prelevare i *leaders* comunisti dalla propria abitazione e condurli allo stadio) e perciò stesso presupponente una direzione ed un coordinamento.

Tale inquadramento trova ulteriore sviluppo e conferma nel contenuto di una **conversazione intercettata** intercorsa tra Maurizia Bonini e il figlio Guido, nel corso della quale quest'ultimo, dopo avere dubitato che nel video Polzer fosse raffigurato suo padre, affermava che lo stesso lavorava per lo Stato.

Intercettazione ambientale del **Prog. 30 in data 11.07.2019 ore 15,35**

G.: ... Quello lì è un'altra persona. Poi .. se lui ci fosse o meno, quello non lo so. Se lui è stato lì .. non lo so. Se lui c'entra qualcosa .. non lo so. Se lui sa qualcosa .. e non è difficile che lui sapesse qualcosa in quegli anni lì, perché .. faceva un lavoro che .. lo faceva. ***E lavorava per lo Stato, ok?*** *E può darsi che lo sapesse. Ma non che sia stato lui. Comunque magari girasse lì per altre cose. Che magari lui ... ha girato lì per altre cose.*

M.: Infatti, gliel'ho detto. Ma lui era a Bologna, perché è dimostrato che era a Bologna.

G.: Sì. Ha dormito a Bologna due giorni in stazione, o tre.

*M.: ..**inc..** andato a dormire in albergo ..*

G.: Eh

M.: Eccetera. Lui era a Bologna, ma era perché aveva delle faccende di mobili antichi. Comprava dei mobili, faceva delle .. quella roba lì ... con degli altri. È saltato fuori.

Evidentemente, all'epoca Bellini aveva riferito ai propri familiari che lavorava per lo Stato, con una chiara allusione ad un incarico non certamente ufficiale e alla luce del sole, anche perché non si vede in quale altro modo un latitante, presente in Italia sotto falso nome, senza alcuna apparente professionalità, avrebbe potuto essere inquadrato nell'organigramma del Ministero dell'Interno.

Si osservi che Bellini non ha mai fornito una spiegazione del contenuto di tale intercettazione, così come ha offerto risposte inappaganti ed evasive rispetto alle dichiarazioni di Tino Vallorani, rese nell'ambito di diversi processi e sulle quali non si ha motivo di dubitare.

Infine, anche la circostanza che nel 1992 Bellini si fosse proposto nel ruolo di mediatore nella trattativa con gli esponenti mafiosi di cui si è detto, contribuisce a far comprendere come fosse ancora legato ai servizi, apparendo illogico ritenere che potesse "improvvisarsi" nell'ambito di una relazione così ambigua e pericolosa, senza godere di protezioni importanti.

Ciò induce a ritenere che il rapporto di Bellini con i servizi segreti fosse proseguito nel tempo, sia pure evolvendosi.

Il numero, l'intensità, la specificità e la conformità degli elementi indiziari sopra esposti inducono ragionevolmente a ritenere che Paolo Bellini avesse intrapreso sin da giovane un'attività di collaborazione con i servizi di sicurezza, i quali lo avevano poi "utilizzato" nel tempo come un elemento idoneo per svolgere compiti non ortodossi, partecipando ad operazioni inconfessabili e ricevendone in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro, come si suppone abbia fatto nel caso della strage di Bologna.

Detta protezione gli era stata accordata inizialmente perché era latitante, ma poi nel tempo continuò ad essergli offerta, probabilmente per tenerlo al riparo dalle inevitabili conseguenze negative di una vita interamente dedicata al crimine.

In tal modo si spiega anche perché Bellini abbia potuto proseguire impunemente la sua carriera criminale per così dire "comune", senza incontrare difficoltà od ostacoli di sorta, salvo l'episodio – del tutto casuale – del suo arresto nel febbraio 1981.

CAP. 14 - UGO SISTI

14.1. La perquisizione del 4 agosto 1980 presso la Mucciatella

Nei giorni immediatamente successivi alla strage di Bologna, essendosi affacciata come ipotesi investigativa quella della "pista nera", le forze di polizia di tutta Italia si coordinarono tra loro per eseguire perquisizioni a tappeto presso le abitazioni di ordinovisti o altri estremisti di destra. A Reggio Emilia, città tradizionalmente "rossa", i "camerati" si contavano sulle dita di una mano ed era inevitabile che la Polizia si indirizzasse su Paolo Bellini ed i suoi parenti.

Così, il **4 agosto 1980** alle ore 7:00 circa il personale della Questura di Reggio Emilia irruppe nelle abitazioni di Guido Bellini e di Aldo Bellini.

Si tratta di una data estremamente importante.

Non per cogliere alcuni sviluppi decisivi delle indagini sulla strage, ma al contrario per comprendere che chi quelle indagini avrebbe dovuto dirigere, il Procuratore della Repubblica di Bologna, dott. Ugo Sisti, aveva invece trascorso la notte tra il 3 e il 4 agosto in località Mucciatella presso l'albergo gestito da Aldo Bellini, padre di Paolo Bellini, uno di coloro che di lì a poco sarebbe risultato tra i soggetti indagati per la strage.

Tale circostanza è storicamente (e giudiziariamente) accertata, essendo stata trattata in modo accurato nelle precedenti sentenze che attengono alla strage e da ultimo dalla sentenza di condanna di Gilberto Cavallini.

Occorre, tuttavia, ritornare su questa vergognosa pagina della storia italiana, non solo perché oggi si procede contro una persona che con il Procuratore della Repubblica di Bologna aveva una relazione stretta, ma anche perché in questo processo sono emerse ulteriori circostanze utili a far comprendere meglio oggi, ad oltre 40 anni di distanza, la natura di quella relazione.

Occorre premettere che nel verbale di perquisizione eseguito dalla Polizia di Stato il 4.8.1980 non si dava atto della presenza del dott. Sisti presso l'albergo della famiglia Bellini.

Invece, il primo atto ufficiale nel quale si diede atto di ciò è costituito dalla **relazione di servizio** redatta dal maresciallo Bocchino in data **1° marzo 1982**.

Prima di allora sul fatto era stato mantenuto il massimo riserbo.

Si riporta per comodità di lettura l'annotazione.

Reggio Emilia 1 marzo 1982

AL SIGNOR DIRIGENTE L'U.I.G.O.S.

S E D E

In relazione alla richiesta di questa Procura della Repubblica n°72/82-A P.M. del 26/2/1982 inerente il verbale relativo alla perquisizione domiciliare effettuata ai sensi dell'art.41 del 4/8/1980 presso l'albergo "Mucciatella" dei Bellini nel quadro delle indagini sulla strage della stazione ferroviaria di Bologna del 2/8/1980, si allegano i verbali della Mucciatella e della abitazione di Bellini Guido.

Per quanto riguarda la presenza sul posto dell'allora Procuratore della Repubblica di Bologna Dr. Ugo Sisti, si fa presente che mentre il sottoscritto stava perquisendo i piani superiori dell'albergo (il personale era stato diviso in due squadre, una a pianterreno e l'altra nei piani superiori), fu fatto chiamare dalla guardia di p.s. CAMPANALE Antonio, di questa Squadra Mobile, che aveva bisogno delle scrivente in quanto, avendo io dato l'ordine che nessuno poteva lasciare l'albergo senza prima essere identificato, aveva fermato chiedendogli i documenti un distinto signore che disse di essere il Dr. U. Sisti, Procuratore della Repubblica di Bologna e che il dr. Sisti voleva parlare con un funzionario e chi per esso. Mi presentai al citato signore che mostrandomi il tesserino mi disse chi era e poi mi chiese del perche' della perquisizione e se avevamo trovato qualcosa. Gli feci presente che l'operazione di Polizia era ancora in corso e che era da mettere in relazione alla strage di Bologna avvenuta due giorni prima e che i Bellini avevano un figlio latitante simpatizzante di destra.
Il Dr. SISTI si congratulo' per il modo in cui veniva effettuata la perquisizione elogiando nel contempo le forze di Polizia e poiche' dall'atrio dell'albergo ci eravamo portati fuori, senza che io chiedessi nulla, mi disse che la sera prima stava rientrando a Bologna e che essendo tardi

///.///.//.

971 143

era stato invitato da un avvocato di Reggio Emilia, di cui adesso non ricordo il nome, a fermarsi a Reggio Emilia a prendere un po' di fresco e si erano portati quindi alla Bucciatella.
Poi ci salutammo e poiche' era uscito dall'albergo anche BELLINI Aldo, finimmo di parlare. Poco dopo l'Aldo Bellini disse alla moglie ed alla figlia di continuare ad assistere alla perquisizione in quanto lui doveva accompagnare quella persona alla stazione ferroviaria. Vidi poi il Dr. SISTI salire sulla autovettura di Bellini ed insieme si allontanarono. Poi con altro personale mi recai a perquisire i locali della Fascina.
Al termine della perquisizione mentre stavamo rientrando arrivo' lei con altro personale e subito le riferii il fatto e mi ordino' di fare un appunto da mostrare al sig. Questore appena rientrato in Questura.
Una volta sulla via di rientro in autovettura dissi al personale che si trovava nella mia autovettura di non fare parola con nessuna sulla alta personalita' che era dai Bellini.
Si aggiunge infine che nella circostanza non fu notata in loco la presenza di Don Ercole Artoni ma solo di alcuni giovani muratori meridionali che lavoravano nella zona e che al nostro arrivo stavano uscendo per andare a lavorare.-

Il maresciallo della P.d.S.
Bocchino Salvatore

Il motivo per cui la Procura reggiana richiese nel 1982 la stesura di una relazione al mar. Bocchino è da mettere in relazione al fatto che a quell'epoca era emerso che dietro alle mentite spoglie del brasiliano Da Silva vi era invece Paolo Bellini ed era stato aperto un procedimento penale nei confronti di coloro che si riteneva avessero favorito la latitanza di Paolo Bellini.

In tale ambito emerse l'episodio del 4 agosto 1980 e ciò indusse ad eseguire ulteriori accertamenti (cfr. la comunicazione del dr. Tarquini e le richieste alla polizia giudiziaria sui pernottamenti del dr. Sisti alla Mucciatella con note di risposta del dr. Ponzetta, doc. 12 prodotto all'udienza del 1.9.2021).

I legami emersi tra Sisti e la famiglia Bellini indussero poi la Procura a procedere nei confronti di Sisti per i delitti di omessa denuncia e favoreggiamento personale di Paolo Bellini.

Le informazioni ottenute vennero condivise con la Procura di Bologna, posto che il fatto poteva avere relazioni con la strage (cfr. nota riservata del Procuratore della Repubblica di Bologna in data 1.3.1982 indirizzata al Procuratore Generale su informazioni, sempre doc. 12, che ripercorre tutta la vicenda).

La gravità del fatto indusse il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna a trasmettere gli atti al Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Inutile aggiungere che Ugo Sisti riuscì ad uscire indenne sia in sede disciplinare, sia in sede penale; quanto all'indagine sulla strage di Bologna, non emersero elementi contro di lui e, d'altra parte, la sua posizione passò inevitabilmente in secondo piano, quando Bellini venne prosciolto.

Sisti fu addirittura premiato con la nomina a Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, posto che occupò qualche settimana dopo la strage.

Nonostante siano trascorsi 42 anni, appare utile ripercorrere l'episodio della perquisizione alla Mucciatella attraverso la voce dei testimoni presenti, per cogliere alcuni aspetti importanti e forse anche per mantenere vivo il senso di indignazione.

Salvatore Bocchino, *ex* maresciallo della Pubblica Sicurezza che prestava servizio presso la Uigos di Reggio Emilia (oggi Digos), ha confermato la perquisizione che egli eseguì il giorno 4.8.1980, in relazione all'indagato Paolo Bellini. Verso le 7:00 del mattino, gli operanti si divisero: alcuni andarono presso l'abitazione di Bellini, mentre il testimone ed altri si recarono presso l'albergo posto in Quattrocastella di Reggio Emilia, loc. Mucciatella, ove abitava il padre Aldo Bellini.

Mentre egli eseguiva la perquisizione al primo piano dell'albergo, qualcuno lo venne a chiamare, dicendogli che era presente sul luogo il Procuratore della Repubblica.

Questi si presentò a lui come dr. Sisti, esibendo il tesserino e gli chiese anche come stava andando la perquisizione. Egli rispose che non avevano trovato niente e che stava per finire. Sisti disse che la sera prima veniva da Milano e che si era fermato alla Mucciatella in cerca di fresco, visto che era molto caldo.

Su richiesta del Procuratore, egli spiegò il motivo della perquisizione, facendo presente che l'operazione di Polizia svolta era da mettere in relazione alla strage alla stazione di Bologna e che i Bellini avevano un figlio latitante, simpatizzante di estrema destra.

Il dott. Sisti non apparve affatto sorpreso da tale notizia.

Sisti, anzi, si congratulò per la "*brillante operazione*".

Poi, Aldo Bellini e il dr. Sisti se ne andarono in macchina, verso le ore 9:00 – 9:30.

Posto che nel verbale di perquisizione non si dava atto della presenza del dr. Sisti, il teste ha riferito che telefonò al dirigente (dr. Ponzetta), il quale stava eseguendo la perquisizione a casa del fratello di Bellini e questi gli disse che una volta arrivati in ufficio, avrebbero fatto una relazione al Questore. Il teste ha chiarito che la Digos di Bologna non sapeva nulla di quella perquisizione, che era frutto di un'iniziativa della Questura di Reggio, in quanto connessa alla ricerca di un latitante.

Il teste ha proseguito osservando che venne fatta una relazione e che vennero informati il Questore e la Procura dell'accaduto, ma gli è stato contestato che non risultava l'esistenza di un'informativa inviata alla Procura.

Ha confermato che diverso tempo dopo, in data 1.3.1982, gli venne richiesto dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia di redigere un'annotazione sull'accaduto, cosa che egli fece, dando atto che Ugo Sisti era presente alla Mucciatella quel giorno.

Il fatto stesso che la Procura di Reggio Emilia avesse chiesto tale informativa, sta a significare che non si aveva prima di allora contezza della presenza del Procuratore.

Il testimone ha, però, insistito nel dire che la Procura di Reggio Emilia era già stata informata di ciò il 4 agosto 1980, sia pure solo in forma verbale. Ha però escluso di essere stato lui a riferire l'accaduto al Sostituto procuratore dott. Tarquini, ma ha ritenuto plausibile che lo avessero fatto il dirigente Ponzetta o il Questore.

Il teste ha riferito che, nel corso di una riunione con il Questore, si pensò che il dott. Sisti potesse essersi recato alla Mucciatella anche in veste semi-ufficiale, nel senso che poteva

congetturarsi che il Procuratore, nel suo ruolo, potesse "*offrire*" di più al padre di Bellini in caso volesse rendere delle dichiarazioni sulla strage.

Ha però subito dopo osservato che, ripensando al fatto che Sisti si dava del "tu" con Aldo Bellini, emerse il dubbio che vi fosse invece un rapporto di amicizia tra i due.

Bocchino ha riferito che aveva dato l'ordine di non fare uscire nessun durante la perquisizione, se non fosse stato identificato.

Ha confermato quanto all'epoca l'agente Antonio Campanale gli disse, ovvero che aveva fermato, chiedendogli il documento di identità, un distinto signore che disse di essere il dott. Ugo Sisti, Procuratore della Repubblica di Bologna e che voleva parlare con un funzionario. Non essendo presente, il testimone non ha saputo dire se il dott. Sisti venne fermato mentre stava cercando di allontanarsi dall'albergo, sia pure ritenendo la circostanza possibile.

Il teste ha chiarito che Sisti non gli disse con quale mezzo fosse giunto alla Mucciatella.

Ha ricordato che vide con lui una persona, ma non sapeva se si trattasse dell'avv. Corradi, che egli non conosceva; in quel momento fu portato a pensare che fosse l'autista del dott. Sisti.

A seguito di contestazione, il testimone ha riferito che Aldo Bellini accompagnò Ugo Sisti alla stazione, dicendo alla moglie ed alla figlia di continuare ad assistere alla perquisizione.

Ha anche riferito che, quando rientrò dalla perquisizione, disse ai suoi sottoposti di non fare menzione di chi avevano trovato sul posto, perché gli pareva inopportuno che si diffondesse una simile notizia sulla stampa, posto che il Procuratore era stato trovato "fuori giurisdizione", nonostante le indagini sulla strage fossero in corso e per giunta in un luogo anomalo.

È stato poi contestato al teste di avere riferito all'epoca (in particolare, nel verbale di dichiarazioni rese in data 25.5.1984) cose parzialmente diverse, ovvero che si ipotizzò che il dott. Sisti stesse svolgendo delle indagini in relazione alla strage di Bologna e che perciò avesse voluto contattare un elemento dell'estrema destra per ottenere informazioni. Per tale motivo, venne mantenuta la massima riservatezza.

In realtà, tale versione non è dissimile da quanto il testimone ha riferito nel corso della sua deposizione dibattimentale.

Quanto all'albergo, il teste ha riferito che era chiuso al pubblico e che essi, infatti, si recarono nell'abitazione privata di Aldo Bellini. Era possibile che Sisti avesse pernottato, non nell'albergo, quanto piuttosto nell'abitazione privata.

Il teste ha confermato che in seguito venne disposto un controllo dal dirigente del suo ufficio e risultò che Sisti non era registrato in albergo. Ha poi escluso che nel corso della perquisizione fossero spuntati altri clienti, ribadendo che l'albergo era chiuso.

È stato contestato al testimone che all'epoca dei fatti dichiarò agli inquirenti che Sisti nel frangente era da solo, ma il testimone ha ribadito che con lui c'era una persona; non ha saputo, tuttavia, spiegare perché, nonostante avesse dato un ordine tassativo ai suoi uomini, a tale persona non fosse stato chiesto un documento di identificazione. Ha confermato che Sisti si allontanò con Aldo Bellini e con l'altra persona, ma non ha potuto ricordare se i tre andarono via con due automobili o con una sola.

Ha aggiunto che, per motivi di cautela, non comunicò via radio al dirigente Ponzetta ciò che era accaduto, preferendo invece attendere che questi giungesse alla Mucciatella per dirglielo di persona, come poi in effetti avvenne.

A domanda di un difensore di P.C., che gli ha ricordato quanto a suo tempo scrisse nel verbale di perquisizione ("*Vidi poi il dottor Sisti salire sull'autovettura di Bellini e insieme si allontanarono*"), il teste ha confermato la circostanza, aggiungendo che avevano confidenza tra loro e si "*davano del tu*", particolare che in seguito gli fece sorgere dei dubbi.

Quanto ad Aldo Bellini, il teste ha riferito che apprese da alcuni colleghi in servizio a Bologna che lo stesso, quando si recava presso la Procura di Bologna, andava direttamente nell'ufficio del dott. Sisti, scavalcando tutti i magistrati che c'erano.

Ha riferito che durante la perquisizione alla Mucciatella non era presente don Ercole Artoni, persona che conosceva, in quanto ecclesiastico ed anche consigliere comunale indipendente del P.C.I. Bocchino ha, tuttavia, aggiunto un particolare che la dice lunga sulla disinvoltura di questo religioso ed anche sulla stretta relazione che aveva con Paolo Bellini: egli, quando emerse la vicenda della falsa identità del Bellini, si recò a Foligno a svolgere indagini e mostrò la fotografia di don Artoni al titolare dell'albergo La Nunziatella, il quale lo riconobbe e disse che tale uomo si recava spesso a trovare Bellini a Foligno.

È stato poi contestato al testimone che nella relazione da lui redatta in data 1.3.1982, scrisse di avere incrociato quel giorno Sisti non nel cortile, bensì nell'atrio dell'albergo. Il testimone ha dimostrato di non ricordare tale particolare e ciò appare comprensibile.

Nelle ultime righe della relazione si fa cenno alla presenza di alcuni lavoratori di origine meridionale, in merito ai quali il teste ha riferito che stavano uscendo dall'abitazione privata, non dall'albergo e che non vennero identificati perché stavano andando via.

Il teste ha riferito che nel 1982 pervenne al suo ufficio una richiesta da Sciacca con la quale si chiedeva di identificare Roberto Da Silva e notò che la fotografia allegata alla richiesta ritraeva una persona simile ad un *identikit* che il Ministero aveva fatto circolare nel 1980 presso tutte le Questure di Italia e relativo ad uno dei presunti autori della strage di Bologna.

Ha aggiunto che, chi aveva dato le indicazioni che avevano portato a realizzare l'*identikit*, non aveva poi riconosciuto Bellini in sede di ricognizione.

Rispondendo alle domande del Difensore dell'imputato, il teste ha riferito che non perquisirono l'albergo, in quanto, nonostante fosse aperto, era chiuso al pubblico.

È stato fatto osservare al teste che tale affermazione pare smentita dalla sua relazione del 1982, nella quale si fa cenno al fatto che egli si era recato ai piani superiori dell'albergo.

Il teste ha dimostrato di non ricordare bene.

Anche **Raffaele Ponzetta**, all'epoca dei fatti dirigente dell'Uigos di Reggio Emilia, è stato sentito in merito alla perquisizione del 4.8.1980 e alla figura di Ugo Sisti (udienza 1.9.2021).

Si coglierà in seguito l'importanza assunta dal testimone anche in relazione ad un altro tema, quello della stretta relazione tra Bellini e gli apparati deviati dello Stato, avendo il dirigente personalmente svolto in passato delle indagini volte all'identificazione di Paolo Bellini, *alias* Roberto Da Silva.

Ponzetta ha premesso che le perquisizioni nelle abitazioni dei componenti della famiglia Bellini vennero stabilite in accordo con la Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

All'epoca erano emerse delle informazioni, anche dall'UCIGOS, da cui poteva ritenersi che la strage fosse stata concepita da ambienti dell'estrema destra. Posto che a Reggio Emilia non vi erano molti estremisti di destra, gli inquirenti si concentrarono sui fratelli Bellini, evidentemente segnalati per le loro simpatie politiche. Paolo Bellini era latitante dal 1975 e la Digos non lo conosceva affatto, avendo a disposizione solo una sua fotografia precedente al 1975; come ultima residenza risultava l'albergo della Mucciatella, ove abitava anche il padre.

Egli si recò ad effettuare la perquisizione presso l'abitazione del fratello Guido e, mentre si trovava lì, il maresciallo Bocchino, che era andato a perquisire l'albergo e l'abitazione del padre, lo chiamò per radio per dirgli che nella hall dell'albergo erano presenti un avvocato di Reggio Emilia, Luigi Corradi e il Procuratore di Bologna Ugo Sisti. Egli disse al maresciallo che avrebbe dovuto fare una propria relazione e informò anche a voce il Procuratore di Reggio Emilia e il sostituto dott. Tarquini, che in quel momento era di turno.

È stato allora contestato al testimone che l'unica relazione redatta dal mar. Bocchino portava la data del 12 marzo 1982, quindi venne fatta molto tempo dopo. Il testimone, pure asserendo di non ricordare se fosse stata redatta una relazione ed inviata alla Procura, ha ribadito che informò verbalmente il dott. Bevilacqua, tanto che nel 1982 questi personalmente gli chiese di far redigere al mar. Bocchino la relazione su quell'episodio.

Quanto alla presenza *in loco* dell'avv. Corradi, ha ribadito che fu il mar. Bocchino a dirglielo per radio.

Gli è stato contestato che il mar. Bocchino aveva riferito, invece, che, per ragioni di riservatezza, non aveva usato la radio, ma aveva preferito telefonare al superiore; il teste ha riferito che poteva essere andata così, dimostrando di non ricordare molto bene.

Circa il motivo della presenza del dott. Sisti nell'abitazione di un latitante di estrema destra, ha riferito che pensò che il Procuratore di iniziativa si fosse recato nel luogo per fare delle indagini riservate, ad es. per parlare con il padre dell'interessato, come poteva inferirsi anche dalla presenza dell'avvocato. Ponzetta ha ammesso che né lui, né altri si chiesero perché dette indagini riservate dovessero avvenire in presenza del legale di Aldo Bellini.

Interrogato su come il dott. Sisti fosse arrivato alla Mucciatella, il testimone ha riferito di non ricordarlo ma riteneva vi fosse andato accompagnato in auto dall'avv. Corradi.

Quanto all'espressione utilizzata dal mar. Bocchino nelle sue dichiarazioni ("Il Dottor Sisti era solo, non aveva una sua macchina né una macchina di servizio"), ha osservato che con il termine "solo", forse intendeva semplicemente dire che il dott. Sisti non aveva con sé un autista.

Il testimone ha poi riferito che parlò dell'accaduto con il Questore, con il dirigente dell'UCIGOS, il dott. De Francisci, che era stato Questore di Reggio Emilia e con il quale aveva continuato ad avere dei rapporti, oltre che con il dott. Bevilacqua. Ha riferito che nessuno gli disse di formalizzare in un verbale la presenza alla Mucciatella del dott. Sisti.

Sulle prime il teste ha detto che non venne verificato se il dott. Sisti fosse registrato in albergo. È stato allora contestato al teste che, invece, egli nel verbale di dichiarazioni reso il 25 maggio del 1984 disse che aveva fatto fare tale accertamento e che risultò non esservi stata alcuna registrazione.

Il teste ha, allora, confermato tale dichiarazione.

A Ponzetta venne chiesto in seguito di svolgere ulteriori accertamenti in merito all'episodio del 4.8.1980, che sono confluiti in un'**informativa del 1982.**

Della stessa è stata data lettura, posto che il teste comprensibilmente non ha ricordato nulla:

"*In relazione alla richiesta sopra distinta si comunica che dalle schedine di alloggio non risulta che il Dottor Sisti, nato etc., abbia mai alloggiato nei locali ricettivi di questa provincia e quindi tanto meno presso l'albergo di proprietà di Bellini Angiolina, moglie di Bellini Aldo, in località Mucciatella di Quattro Castella con riferimento alla notte fra il 3 ed il 4 agosto, sia ed anche per il periodo precedente, non risulta che lo stesso sia stato altre volte ospite di Bellini nella sua abitazione, ma è da presumere che la notte tra il 3 ed il 4 agosto 1980 egli possa essere stato ospite del Bellini Aldo nella sua abitazione privata visto che fu lo stesso Aldo Bellini ad accompagnarlo in stazione. Nel corso dell'operazione di P.G. furono identificati alcuni operai, 5 o 6, che lavoravano nei pressi vicini, che alloggiavano nel citato albergo della Mucciatella e che erano gli unici occupanti le stanze dell'albergo dato il periodo estivo... il periodo estivo era semivuoto, non fu presa nota dei loro nomi visto che rispondevano a quelli di coloro che risultavano occupare le stanze e che era sempre possibile rilevare i loro dati anagrafici dal registro delle presenze*".

A seguito di lettura, il teste ha confermato tutto.

Posto che da tale annotazione emerge che ad accompagnare in stazione Ugo Sisti era stato Aldo Bellini, come ha del resto riferito anche il mar. Bocchino, Ponzetta ha detto che ciò era possibile e che, anzi era probabile che il mar. Bocchino avesse chiesto a Bellini chi accompagnò Sisti e lui ammise di averlo accompagnato.

Il fatto che fosse stato accompagnato dall'avv. Corradi era solo una sua congettura, anche se ha ribadito che l'avv. Corradi era presente quel giorno. Il teste ha riferito che probabilmente anche l'idea che Sisti fosse stato ospitato non nell'albergo, ma presso l'abitazione privata di Aldo Bellini, era emerso dalle dichiarazioni di quest'ultimo al mar. Bocchino.

Il dott. **Francesco Berardino**, dirigente della Digos di Bologna, al mattino del 4 agosto fu raggiunto da una comunicazione telefonica del dott. Sisti, il quale lo informò di essere sul luogo della perquisizione a Reggio Emilia: *"La mattina del 4 agosto, non ricordo a che ora ma sicuramente prima delle ore 10, ricevetti in ufficio una telefonata del Dottor Sisti, allora Procuratore della Repubblica, il quale mi disse approssimativamente la frase seguente: 'Sono a Reggio Emilia, qui ci sono i tuoi agenti, ci sono novità ?". "Successivamente, quando il Dottor Sisti rientrò in sede, ebbe modo di vedere tutti gli atti relativi alle perquisizioni*

effettuate, tra cui anche quella della Mucciatella, in cui era esposto che Bellini Paolo era un latitante di Destra"[635].

Il dott. Berardino ha fornito poi un ulteriore importante elemento sulle abitudini del dott. Sisti: *"Il Dottor Sisti comunicava sempre telefonicamente il luogo in cui si trovava qualora fosse assente dalla sua residenza di Bologna, ovvero dove poter essere reperito .... "Non ho ricevuto la sera precedente, ovvero la sera del 3 agosto, la comunicazione che si recava a Reggio Emilia ma non posso escludere che l'abbia comunicato al suo ufficio ed ai suoi collaboratori"*[636].

A conferma di ciò, è emerso che nemmeno i magistrati della Procura di Bologna erano stati informati dell'assenza da Bologna del dott. Sisti, come risulta dalla lettera riservata che i P.M. titolari delle prime indagini sulla strage inviarono al Procuratore Capo, dott. Marino in data 25.2.1982 (cfr. lettera dei Sostituti procuratori dott. Persico, Rossi, Nunziata e Dardani[637].

L'imbarazzo mostrato dai testimoni escussi sull'episodio è stato tangibile.

Anche se non può escludersi che essi riferirono l'accaduto alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, si tratterebbe comunque di una prassi inaccettabile, dal momento che ciò che il sottoufficiale doveva avere cura di fare – e il dirigente dell'ufficio di pretendere – era segnalare la presenza del dott. Sisti in una relazione di servizio.

Infatti, il Procuratore della Repubblica si trovava in un'abitazione privata, in una veste non riconducibile alle sue funzioni; a conferma di ciò non aveva al proprio seguito una scorta, né un autista, pure trovandosi in una situazione che poteva richiederne la presenza.

Sulla base delle testimonianze di Bocchino e Ponzetta può affermarsi che lo accompagnava l'avv. Luigi Corradi, nipote del senatore missino Franco Mariani e anche legale della famiglia Bellini, il cui nome è emerso più volte in questo processo.

Il pernottamento alla Mucciatella proprio il giorno successivo alla strage – in un momento di massima delicatezza per le indagini, che richiedeva senza dubbio una costante presenza in ufficio del Capo della Procura bolognese per il loro coordinamento – non costituisce soltanto un comportamento anomalo del Procuratore, come è stato osservato, ma appare denso di significati ed autorizza le conclusioni più ardite.

[635] Cfr. trascrizione, ud. 1.9.2021, pag. 127.
[636] *Ibidem*, pag. 131.
[637] Cfr. doc. 12 prodotto all'udienza del 1.9.2021.

Il fatto stesso di sottrarsi da una simile situazione impone di ritenere che egli dovesse parlare di qualcosa che rivestiva una certa importanza ed indifferibilità.

Per recarsi in tale luogo, inoltre, egli aveva adottato ogni cautela evitando di riferire del suo spostamento sia al personale di servizio, sia agli altri magistrati dell'ufficio e ciò dimostra che doveva trattare con Aldo Bellini argomenti di carattere riservato.

La concomitanza con la strage alla stazione non appare una mera coincidenza e ciò autorizza ad ipotizzare che l'incontro fosse finalizzato ad acquisire da una fonte qualificata, quale poteva essere Aldo Bellini, informazioni sulla strage, oppure al contrario che fosse Sisti a dovere dare rassicurazioni all'amico sulla direzione assunta dalle indagini.

Come si vedrà nei paragrafi successivi, il dato della visita di Ugo Sisti ad Aldo Bellini è destinato ad arricchirsi di risvolti inquietanti, posto il rapporto di assidua frequentazione tra il magistrato ed Aldo Bellini e le relazioni di Ugo Sisti con i servizi segreti, di cui si dirà.

Sisti non ignorava le simpatie dei componenti della famiglia Bellini per l'estrema destra e viene spontaneo quindi domandarsi perché il Procuratore incorse nell'imperdonabile leggerezza di farsi trovare in un luogo ove ogni addetto ai lavori avrebbe potuto immaginare che le forze dell'ordine potessero andare a bussare all'indomani della strage.

Delle due l'una: o egli non aveva preso in considerazione quest'ipotesi; oppure, dall'alto della carica che rivestiva, egli si sentiva in una situazione di intoccabilità tale da escludere che qualcuno potesse mettere in relazione la sua "scampagnata" tra le colline reggiane con qualcosa di più sinistro.

Appare in linea con questa seconda impostazione il contegno compassato che il Procuratore tenne quando fu sorpreso in tale luogo.

Egli, infatti, non parve imbarazzato, tanto che ebbe anche l'ardire di complimentarsi con il sottoufficiale per l'operazione di polizia in corso.

Sicuro come non mai che non potesse essere messa in discussione la sua insospettabilità.

14.2. La conoscenza tra Ugo Sisti e Paolo Bellini

A questo punto occorre domandarsi se Ugo Sisti conoscesse l'orientamento politico di Bellini, i suoi trascorsi giudiziari e il suo stato di latitanza, perché indubbiamente una simile conoscenza attribuirebbe alla sua presenza alla Mucciatella un significato ancora più oscuro.

Nell'interrogatorio reso davanti al G.I. di Reggio Emilia in data 16.8.1983, nell'ambito del procedimento in cui era indagato per i reati di omessa denuncia e di favoreggiamento

personale[638], Sisti dichiarò che nel 1977 aveva conosciuto **Don Ercole Artoni**, venendo a sapere che dirigeva a Reggio Emilia un centro per il recupero di *ex* detenuti ed *ex* tossicodipendenti, ambito del quale anche lui si occupava attivamente (per tale attività aveva ricevuto una medaglia d'oro al merito), nell'estate dello stesso anno si era recato in visita al centro di Don Artoni.

Trasferitosi a Bologna nel gennaio 1978 a seguito della sua nomina a Procuratore della Repubblica, aveva fatto altre visite al centro di Don Artoni.

Durante una di tali visite il sacerdote gli aveva presentato Aldo Bellini, indicandolo come un suo amico e benefattore, posto che aveva messo a disposizione degli ospiti della Comunità la piscina dell'albergo da lui gestito.

Sia consentito soffermarsi, soltanto per un attimo, sulla figura di questo sacerdote, Don Artoni, il quale, dietro l'apparenza del prete progressista – essendo stato eletto come consigliere comunale tra le fila del PCI, sia pure come indipendente – ed impegnato nel recupero degli emarginati, celava in realtà relazioni privilegiate con soggetti influenti ed altolocati, tanto da essere in grado di mettere in contatto tra loro un fascista di lungo Corso, come Aldo Bellini ed il Procuratore della Repubblica di Bologna.

Egli, oltre ad avere probabilmente aiutato Paolo Bellini a fuggire dall'Italia nel 1976[639], assunse un ruolo fondamentale nell'assisterlo una volta che era rientrato in Italia, come dimostra il fatto che non solo si recò a prelevare gli effetti personali lasciati dall'imputato nell'albergo La Nunziatella di Foligno[640], ma anche ebbe con Bellini, *alias* Da Silva, quattro colloqui dal febbraio all'aprile 1981, quando era ristretto nel carcere di Firenze e un quinto colloquio nel novembre del 1981, quando era nel carcere di Palermo, accompagnato nell'occasione dal padre Aldo Bellini.

In questo caso, si fece promotore dell'iniziativa di chiedere il permesso di colloquio[641]; probabilmente, l'istanza venne sottoscritta dal religioso, perché nessuno avrebbe dubitato di lui, mentre se lo avesse chiesto Aldo Bellini, la cosa avrebbe potuto destare fondati sospetti.

---

[638] Tale procedimento venne poi trasferito a Firenze, in quanto coinvolgeva la responsabilità di un magistrato, e si concluse con il proscioglimento del predetto.

[639] Dalle rivelazioni fatte da Guido Bellini a Gianfranco Maggi sarebbe emerso anche che quando Bellini fuggì nel 1976 per recarsi in Spagna, si travestì da prete, su suggerimento di Don Artoni.

[640] Sul punto riferì **Franco Manini**, titolare dell'albergo.

[641] È stata prodotta dalla P.G. l'istanza sottoscritta da Don Artoni, avente data 16.11.1981, con cui si chiedeva il colloquio con il detenuto Roberto Da Silva, avvertendo che sarebbe stato presente anche il sig. Aldo Bellini.

In seguito, Don Artoni sostenne di avere saputo che Roberto Da Silva era in realtà Paolo Bellini solo dopo che questi era stato arrestato in occasione del furto-ricettazione dei mobili nel febbraio 1981. In realtà, è emerso che Don Artoni si era recato a San Paolo del Brasile nella primavera del 1976 a visitare una comunità di missionari reggiani e in tale frangente aveva avuto un colloquio con Bellini-Da Silva, che egli conosceva fin da quando era ragazzo.

Di notevole interesse circa la figura di Don Ercole Artoni, appare quanto ha riferito da **Giovanni Vignali**, autore di un libro sulla vita di Bellini[642]:

PRESIDENTE – Senta, ma su Don Artoni cosa ci può dire? È una figura, come dire, diciamo ambigua, ma è un giudizio che non voglio pronunciare. Comunque che figura è questo? Politicamente. È legato alla destra, alla sinistra? Da che parte sta?

TESTIMONE VIGNALI – Don Artoni è una figura ambigua e lo si capisce bene anche leggendo il suo di libro, non il mio. Don Artoni ha pubblicato un volume in cui sostiene di essere stato, a sua insaputa, strumentalizzato da Gladio, perché seguiva corsi di indottrinamento al marxismo, avvicinava giovani marxisti a Reggio Emilia, ma poi redigeva, lui dice, in modo inconsapevole dei resoconti e alla fine scoprì che quei resoconti servivano a Gladio. Questo lo scrive Don Artoni nel suo di libri.

PRESIDENTE – Cosa dice? È molto interessante. Cioè lui fa dei corsi di indottrinamento al marxismo, quindi è un marxista a sua volta?

TESTIMONE VIGNALI – Sì, beh, era consigliere comunale come indipendente per il PCI.

PRESIDENTE – Va beh.

TESTIMONE VIGNALI – No, no, nel senso che lui dice, lui racconta: "Io vengo messo in un corso di indottrinamento al marxismo".

PRESIDENTE – È un'infiltrazione anche quella eventualmente.

TESTIMONE VIGNALI – E però lui dice: "Io a mia insaputa sono stato strumentalizzato da Gladio". Perché lui dice: "Io frequento in buonafede questi corsi di indottrinamento al marxismo, torno in parrocchia a Reggio Emilia, con il – come dire – il portato culturale che ho appreso in quei corsi avvicino giovani di sinistra, dialogo con loro", eccetera eccetera, "di tanto in tanto mi viene chiesto di fare una relazione su questo...".

PRESIDENTE – Gli viene chiesto da chi? Non lo dice nel libro?

TESTIMONE VIGNALI – No.

Al di là dell'asserita strumentalizzazione da parte di Gladio, appare evidente come il religioso mantenesse rapporti con elementi che facevano parte di tale organizzazione.

[642] Trascrizione ud. 17.12.2021, pag. 69.

Ciò appare utile anche per inquadrare quale fosse l'ambito dei rapporti che legava Don Artoni ad Ugo Sisti ed Aldo Bellini.

Ugo Sisti proseguì affermando che insieme a Don Artoni si era recato una volta a pranzo nell'albergo del Bellini e un paio di volte si era trattenuto anche a dormire. Bellini si era recato varie volte nel suo ufficio a Bologna, chiedendogli per conto di Don Artoni delle informazioni sullo stato di procedimenti pendenti a carico di ospiti della Comunità, richieste che cercava di soddisfare tramite la segreteria della Procura.

Non sapeva che Bellini Aldo avesse un figlio latitante per tentato omicidio ed un altro figlio pregiudicato, né gli erano mai stati chiesti favori per qualche membro della famiglia.

Quanto alla sua presenza nell'albergo del Bellini la notte tra il 3 e il 4 agosto 1980 disse che, sentendosi molto stanco, dopo due giorni di indagini ininterrotte, ed essendo desideroso di un po' di tranquillità, si era recato a Reggio Emilia presso l'avv. Corradi; questi, essendo in procinto di partire con la famiglia per Cecina, lo accompagnò alla "Mucciatella" nell'albergo del Bellini, ove aveva alloggiato.

Solo a seguito della perquisizione effettuata nell'albergo dalla Polizia, era venuto a sapere che il Bellini aveva un figlio latitante e che poteva essere implicato nella strage della stazione di Bologna. Per questo fatto si era adirato molto con l'avv. Corradi, al quale aveva telefonato a Cecina per rimproverarlo di averlo messo in una situazione così imbarazzante.

L'avvocato gli aveva risposto che la cosa non gli era sembrata importante anche perché non pensava che il figlio di Bellini potesse essere coinvolto nelle indagini per la strage.

Egli aveva poi rimproverato Don Artoni per non averlo messo al corrente della situazione familiare di Bellini Aldo, aggiungendo che, a seguito di ciò, aveva interrotto ogni tipo di rapporti con Don Artoni e con Aldo Bellini, che non aveva più visto.

È importante osservare come in detto procedimento vennero sentiti Don Ercole Artoni, Aldo Bellini e l'avv. Luigi Corradi, i quali resero dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle di Ugo Sisti, sia in ordine alle modalità con cui si erano conosciuti, sia in ordine ai motivi della loro frequentazione.

In particolare, Aldo Bellini disse che non aveva mai parlato dei suoi problemi familiari con Ugo Sisti perché i loro rapporti non erano tali da giustificare un simile livello di confidenza.

L'avv. Corradi riferì di avere accompagnato Sisti alla Mucciatella, facendo sostanzialmente credere che si era trattato di una sua idea e che non sapeva che Sisti

conoscesse Bellini. Confermò che Sisti si era adirato con lui per averlo portato in tale luogo, dopo avere appreso che Bellini aveva un figlio latitante di estrema destra.

L'avvocato, per vero, dovette ammettere di conoscere quest'ultima circostanza, assumendo però di non avere sentito il bisogno di riferirlo a Sisti, in quanto non sapeva che conoscesse Bellini, avendolo appreso solo in seguito.

Ugo Sisti venne sentito anche in data **7.3.2000** davanti al **P.M. di Bologna** nell'ambito delle indagini sulla strage e anche in questo caso gli venne chiesto della sua presenza presso l'albergo di Aldo Bellini. Egli riferì di essersi recato alla Mucciatella, perché aveva bisogno di riposarsi, in quanto la notte precedente non aveva dormito, essendo stato impegnato a far visita ai feriti della strage della stazione.

Sostenne di non avere mai conosciuto Paolo Bellini e di avere conosciuto invece un giovane pilota straniero che gli aveva presentato Aldo Bellini; aggiunse di avere appreso solo all'esito della perquisizione che Paolo Bellini era un latitante di estrema destra e di avere rotto per tale motivo ogni relazione con Aldo Bellini.

Affermò di essersi recato all'albergo su indicazione di un suo amico avvocato civilista di Reggio Emilia, di cui però non ricordava il nome, il quale lo accompagnò sul posto con la sua automobile.

Sia consentito osservare che Sisti non poteva avere dimenticato il nome dell'avv. Corradi, colpevole tra l'altro di averlo messo in una situazione così imbarazzante.

In realtà, ricordava benissimo il nome dell'avvocato, il quale aveva testimoniato a suo favore nel processo di cui si è detto sopra, contribuendo non poco all'emissione di una pronuncia di assoluzione nei suoi confronti (cfr. la sentenza pronunciata dalla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Firenze in data 3.11.1986, prodotta in atti).

Tra l'altro, si è già visto come l'avv. Corradi nel 1979 avesse patrocinato la fittizia procedura di separazione consensuale tra Paolo Bellini e la moglie e, inoltre, aveva seguito anche altre vicende che riguardavano la famiglia Bellini. Egli sapeva benissimo che Paolo era latitante, come del resto egli stesso aveva ammesso nel processo fiorentino.

La Corte d'Assise ritiene di potere andare oltre al dato dell'assoluzione di Ugo Sisti nel procedimento fiorentino, non essendo vincolata a detta decisione, come si è già osservato in precedenza, e potendo rivalutare l'interra vicenda alla luce di alcune emergenze.

Non si dimentichi che l'avv. Corradi era il nipote del senatore Mariani, il quale frequentava Ugo Sisti da molti anni, come lo stesso magistrato riconobbe nell'interrogatorio reso il 16.8.1983, in cui narrò anche l'episodio in cui Mariani lo accompagnò nel 1978 nel

viaggio aereo da Roma a Foligno, aggiungendo che nell'aeroclub di Foligno fu nominato socio onorario proprio per iniziativa dell'amico senatore.

Chi fosse nell'occasione a pilotare il velivolo è domanda puramente retorica, essendo noto che alla guida dell'aereo da turismo vi fosse Roberto Da Silva[643].

Nella motivazione della citata sentenza della Corte d'Appello di Firenze si ritenne che il senatore Mariani ben conoscesse lo stato di latitanza di Bellini, la sua falsa identità ed anche la sua sospetta relazione con gruppi eversivi, ma nonostante ciò ugualmente aiutò l'imputato ad inserirsi a Foligno e non mancò di approfittare dei suoi servigi, come nell'occasione del volo sopra citato.

Va anche osservato che tra il sen. Mariani e Aldo Bellini, entrambi nati a Novellara (RE), vi era un rapporto di conoscenza assai risalente nel tempo, oltre ad una sicura condivisione di ideali politici "missini" e forse anche più estremi, come dimostra il fatto che la figura del senatore è emersa più volte in questo processo, sia per ammissione dell'imputato, sia per dichiarazioni di alcuni testimoni.

Paolo Bellini ha riferito che fu proprio il senatore, attraverso la mediazione del padre Aldo, a chiedergli di infiltrarsi negli ambienti della destra di Reggio Emilia al fine di raccogliere informazioni su eventuali gruppi eversivi (cfr. il capitolo relativo all'esame dell'imputato); ha aggiunto che fu sempre Mariani a decidere di inviarlo, giovanissimo, in Portogallo per accertare l'esistenza di legami tra gli estremisti di destra rifugiatisi in tale Paese e quelli presenti in Italia[644].

Inoltre, Mariani era stato il difensore di Paolo Bellini nel processo relativo all'aggressione a mano armata presso il ristorante il Capriolo[645].

Infine, giova ricordare che fu Mariani a sollecitare l'avv. Stefano Menicacci, all'epoca deputato del MSI, affinché aiutasse Bellini, *alias* Da Silva, nel 1977 ad introdursi nell'ambiente di Foligno, facendo sì che fosse iscritto all'aeroclub della città[646].

Dunque, Mariani sapeva bene che il pilota brasiliano era in realtà Paolo Bellini, come del resto ha riferito l'imputato nel corso del suo esame.

---

[643] Sull'episodio del volo avvenuto nel maggio 1978 si rimanda alla relazione di servizio depositata all'udienza del 28.7.2021 e alla deposizione di Notari (trascrizione ud. 28.7.2021, pagg. 86-87.

[644] Sul punto si veda anche la deposizione del dott. Marotta, trascrizione ud. 29.10.2021.

[645] Cfr. la deposizione del dott. Marotta trascrizione ud. 29.10.2021, pagg. 56 e 57.

[646] Cfr. la deposizione di Menicacci, trascrizione ud. 6.10.2021, pag. 56.

Non avrebbe, infatti, avuto alcun senso per il senatore aiutare uno straniero del tutto sconosciuto, mentre lo avrebbe avuto certamente aiutare il figlio di un suo compaesano e fidato interlocutore politico, quale era Aldo Bellini.

Ipotizzare che un senatore della Repubblica (Mariani) e un avvocato (Corradi) di propria iniziativa avessero esposto il dirigente di un Ufficio giudiziario al rischio di subire gravi conseguenze penali o disciplinari per essere entrato in contatto con un pericoloso latitante, tenendolo all'oscuro di tutto, appare del tutto irragionevole.

Pertanto, la prospettiva che il magistrato non sapesse dei trascorsi di Paolo Bellini e che egli si celasse dietro un'identità falsa appare razionalmente insostenibile.

D'altra parte, le dichiarazioni rese da Sisti trovano smentita nelle **dichiarazioni rese dall'imputato** nell'esame, il quale ha riferito che il suo rapporto con il dott. Sisti risaliva all'anno 1978, come aveva già riferito nel verbale di interrogatorio del 18.11.1999, correttamente acquisito al processo a seguito del suo utilizzo per le contestazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 238, co. 4, e 503, co. 5, c.p.p.

Nel confermare il contenuto della contestazione, l'imputato ha riferito di avere incontrato il dott. Sisti nelle seguenti occasioni:

a) ad un pranzo presso il ristorante il Cavallino Bianco di Bologna con il padre e altre persone;

b) ad Ancona presso l'abitazione di terze persone, di cui non ricordava il nome, a seguito di un viaggio in automobile con i propri genitori e con il dott. Sisti;

c) alla Stazione ferroviaria di Roma, dove si recò su richiesta del padre, perché Sisti nel frangente doveva prendere il treno per Bologna ed era abbattuto per l'uccisione del suo amico, il Presidente del C.S.M. Bachelet;

d) nel corso di un viaggio in aereo dall'aeroporto dell'Urbe da Roma a Foligno.

Dunque, tra Bellini e il dott. Sisti vi furono tra il 1977 e il 1980 più incontri, i quali impediscono di ritenere che il secondo non conoscesse la vera identità del primo e la sua conseguente situazione di illegalità nel territorio italiano.

Quello del volo fu probabilmente il primo loro incontro, che avvenne in data 24.5.1978, essendo stati prodotti documenti e sentiti testimoni al riguardo; anche l'incontro per la morte di Bachelet è databile, trattandosi di evento noto (14.2.1980).

Gli altri incontri non sono collocabili nel tempo, anche se l'episodio in cui Bellini discusse in macchina con il padre e con il Dott. Sisti ad Ancona è sicuramente avvenuto poco tempo dopo la strage di Bologna.

Al riguardo va detto che Aldo Bellini e il dott. Sisti, dopo avere organizzato un incontro a Castel San Pietro Terme tra Paolo Bellini ed esponenti dei servizi segreti – incontro però disertato dall'imputato, secondo le sue stesse dichiarazioni – ad Ancona tentarono nuovamente di convincerlo ad entrare a fare parte dei servizi.

Questo episodio appare emblematico della falsità delle dichiarazioni rese da Ugo Sisti nei procedimenti che lo riguardavano, essendo evidente che egli insistette perché Bellini entrasse a far parte dei servizi, perché lo conosceva bene ed in ragione del suo indirizzo politico e dei suoi precedenti incarichi, mentre non avrebbe avuto alcun senso da parte sua spingere uno sconosciuto pilota brasiliano, privo di un *curriculum* specifico, a fare una cosa del genere.

In ogni caso, l'imputato nel corso del suo esame, ha aggiunto un elemento che consente di ritenere provato che Ugo Sisti ben conoscesse tutta la sua vicenda personale e la sua copertura, avendo riferito che nella discussione di Ancona egli disse a suo padre ed a Sisti che avrebbero dovuto proporre a suo fratello Guido di entrare a far parte dei servizi.

Orbene, aver parlato apertamente del fratello davanti a Sisti, il quale ben conosceva Guido Bellini, dimostra come il Procuratore avesse sempre saputo che si trattava di Paolo Bellini.

Sisti mentì anche quando disse, dopo avere appreso dai poliziotti il giorno 4.8.1980 che Paolo Bellini era un latitante di estrema destra, che non aveva più avuto contatti da allora con Aldo Bellini, né con Don Artoni.

Infatti, è stato prodotto ai sensi dell'art. 512 c.p.p., il verbale delle dichiarazioni rese in data 9 marzo 1982 da **Virgilio Mondelli**, un carabiniere appartenente alla sezione di P.G., che prestava servizio presso l'anticamera del Procuratore Sisti.

Egli riferì quanto segue: "*Dal 28.6.1980 presto servizio nell'anticamera del Procuratore della Repubblica di Bologna .... tra le varie persone che ho visto passare per l'anticamera del dott. Sisti ricordo un certo Bellini. Costui si presentò più volte per parlare con il Procuratore e mi diceva di essere Bellini di Reggio Emilia e che era amico del dott. Sisti. In sostanza egli veniva* a *trovare il dott. Sisti in ufficio con una certa frequenza, mediamente circa una volta la settimana: nel mese di luglio 1980 sarà venuto quattro* o *cinque volte .... Rispondendo* a *specifica domanda chiarisco che il Bellini continuò* a *frequentare l'ufficio del dott. Sisti e a telefonargli con la stessa frequenza anche nei mesi di settembre ed ottobre*".

Mondelli disse che Aldo Bellini si era presentato nel luglio 1980 almeno una volta alla settimana e che il suo numero era annotato nell'agenda dell'ufficio.

Raccontò che in un'occasione Bellini telefonò cercando del dott. Sisti, ma questi era impegnato in una riunione. Quando poi il dott. Sisti lo seppe, si arrabbiò con lui perché non glielo aveva detto, quasi che Bellini dovesse avere un canale privilegiato.

Dunque, oltre alla frequentazione nel mese di luglio 1980, ciò che nel tempo continua a produrre una sottile inquietudine, Sisti continuò ad incontrare Aldo Bellini anche dopo la strage, nei mesi di settembre ed ottobre del 1980.

Continuò consapevolmente a frequentare il padre di un latitante di estrema destra.

14.3. La vicenda dell'abitazione di Fernanda Sisti

La Procura generale ha messo in evidenza un'ulteriore vicenda che avvalorerebbe l'idea dell'esistenza di un rapporto dalle tinte torbide tra il dott. Sisti e Aldo Bellini.

Quest'ultimo instaurò una causa civile nei confronti di Sisti Fernanda, sorella dell'*ex* Procuratore, per l'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito ad Ancona, in via Frediani n. 9.

Dal complesso delle produzioni documentali della Procura generale[647] e dalla deposizione del capitano **Cataldo Sgarangella** della Guardia di Finanza di Bologna[648], è emerso che in data **8.7.1980** Aldo Bellini sottoscrisse un contratto preliminare di compravendita con Fernanda Sisti, con il quale si impegnava ad acquistare il predetto appartamento di proprietà della seconda al prezzo di £. 40.000.000.

Il preliminare prevedeva il pagamento di £. 10.000.000 alla data del preliminare, nonché altri tre acconti di pari importo scaglionati nel tempo (60, 120 e 180 giorni).

In calce al contratto vennero annotati, con firma di quietanza della signora Sisti, i seguenti ulteriori acconti: £ 10.000.000 in data 11.9.1980, come secondo acconto; £ 10.000.000 in data 23.10.1980, come terzo acconto; £ 10.000.000 in data 22.12.1980, indicato come saldo.

Infine, come emerge da una dichiarazione sottoscritta in data 22.12.1980 da parte di Emilio Moretti, creditore di Fernanda Sisti per avere eseguito dei lavori di ristrutturazione in un'altra abitazione appartenente alla donna, ulteriori £ 10.000.000 vennero versate da Aldo Bellini direttamente al Moretti (cfr. la matrice dell'assegno allegata al documento).

Apparentemente, dunque, il versamento della somma di £. 40.000.000 prevista dalla scrittura sarebbe stato onorato.

[647] Cfr. gli atti acquisiti presso il Tribunale di Ancona, prodotti all'udienza del 30.7.2022.
[648] Cfr. trascrizione ud. 30.7.2021.

Nel 1982 Aldo Bellini inviò alla sig. Sisti due raccomandate per sollecitarla a stipulare il rogito, che però non ebbero risposta e in seguito fissò anche una data per la stipula presso un notaio, ma la donna non si presentò.

Preso atto di ciò, in data 1.10.1982 Bellini convenne la donna davanti al Tribunale di Ancona, domandando la pronuncia di una sentenza costitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2392 c.c.

La difesa di Fernanda Sisti chiese il rigetto della domanda, assumendo che quanto riferito da Bellini non era vero, posto che, dovendo ristrutturare un altro immobile di sua proprietà e destinarlo ad abitazione propria e della madre, ella aveva semplicemente chiesto a Bellini un finanziamento di £. 40.000.000 e questi aveva accettato, chiedendole a garanzia della restituzione la stipula del predetto contratto preliminare di compravendita.

La convenuta si dichiarò, altresì, disposta a restituire la somma versatale a titolo di mutuo.

La causa civile si concluse con sentenza del Tribunale di Ancona in data 8 giugno 1985, con la quale venne accolta la domanda di Aldo Bellini e disposto il trasferimento dell'immobile a suo favore.

Secondo l'Accusa dall'andamento stesso della vicenda emergerebbe prepotentemente l'idea che il contratto preliminare - e anche la conseguente causa civile - fossero stati concepiti simulatamente allo scopo di fornire un'apparente giustificazione al trasferimento della somma di £. 40.000.000 da parte di Bellini alla sorella di Sisti, in un momento di poco successivo alla strage di Bologna ed anche per creare artificiosamente un argomento volto a dare l'idea dell'esistenza di contrasti tra Sisti e Bellini.

Si osservi che nella più volte citata sentenza penale di proscioglimento l'esistenza di tale causa civile venne valutata come un elemento di segno favorevole ad Ugo Sisti.

Infatti, in motivazione, dopo essersi osservato che sia Bellini sia Fernanda Sisti avevano escluso ogni coinvolgimento di Ugo Sisti nella vicenda contrattuale da essi stipulata, si osservava quanto segue: "*E poiché tale rapporto di affari aveva finito per sfociare in una controversia giudiziaria davanti al Tribunale di Ancona, riesce difficile pensare ad un «rapporto preferenziale» e comunque «sostanziale» tra il Sisti ed il Bellini, tale da giustificare anche delicate confidenze, dal momento che egli (Sisti) nulla aveva potuto o voluto fare per evitare la sostanziale perdita dell'immobile da parte della sorella*" (cfr. pag. 9).

Nel predetto processo, vennero sentiti tutti i protagonisti della vicenda.

Tra le deposizioni di Fernanda Sisti, di Aldo Bellini e di Ugo Sisti si ravvisano alcune discordanze, anche su aspetti rilevanti della vicenda.

Fernanda Sisti riferì che aveva conosciuto Aldo Bellini tempo prima della compravendita e che - cosa del tutto irragionevole - lo stesso non le era stato presentato dal fratello Ugo[649], ma si era presentato direttamente a lei, sia pure asserendo di essere amico di suo fratello.

Posto che Bellini le disse di essere un mediatore immobiliare, ella approfittò di chiedergli di aiutarla a vendere una sua casa ed egli le disse che l'avrebbe acquistata lui. La donna aggiunse che il fratello, informato della cosa, si mostrò contrariato e seccato. Si noti, poi, che la donna non disse dove aveva incontrato Bellini.

Aldo Bellini disse che aveva conosciuto la donna poco prima della stipula del compromesso, presso un tale Moretti, titolare di una ditta che era stata incaricata dalla stessa della ristrutturazione di un'altra abitazione[650]. Aggiunse, a differenza di quanto dichiarato dalla Sisti, che prima di decidere di acquistare l'abitazione, aveva tentato di venderla al signore che la occupava a titolo di locazione.

Ugo Sisti, smentendo entrambi, riferì di essere stato lui a mettere in contatto la sorella Fernanda con Bellini per la compravendita dell'immobile[651].

Aldo Bellini riferì anche di avere comprato l'immobile al fine di destinarlo a sede della società Bel.co, costituita insieme al figlio Guido.

Secondo la tesi dell'Accusa, si tratterebbe di un'incongruenza, essendosi appurato che alla data del contratto preliminare (8.7.1980) la società non esisteva ancora; soltanto in data 17.3.1981 venne costituita la società Immobiliare Bel.co. s.r.l., avente sede ad Ancona, in via Cardeto n. 3 b, della quale era amministratore unico Aldo Bellini[652]. Tra l'altro, è emerso che la società solo per un breve periodo ebbe la propria sede legale ad Ancona, che in seguito venne trasferita a Reggio Emilia presso l'abitazione di Aldo Bellini (cfr. deposizione Sgarangella).

Si è posta poi attenzione al fatto che lo stesso contratto preliminare presenti degli aspetti di anomalia.

Anzitutto, nella redazione delle generalità della promittente venditrice vennero inseriti dei dati anagrafici errati: si tratta della data nascita di Fernanda Sisti, indicata erroneamente nel

[649] Cfr. verbali di dichiarazioni rese da Sisti Fernanda in data 25.8.1983 e 20.10.1983.
[650] Cfr. dichiarazioni di Aldo Bellini in data 11.10.1983.
[651] Cfr. verbale di interrogatorio di Ugo Sisti in data 16.8.1983.
[652] Cfr. visura camerale prodotta dalla P.G.

24.10.1926, mentre la donna era nata il 24.10.1924; anche il codice fiscale indicato era diverso da quello dell'interessata.

Ciò potrebbe indurre a ritenere che il contratto venne redatto in assenza della venditrice, la quale avrebbe potuto ovviare a tali errori e che probabilmente la scrittura venne fatta firmare in seguito alla signora Sisti.

Per la verità, potrebbe anche essersi trattato di un mero errore, che la donna non individuò, confidando nella bontà dell'operato della controparte.

In secondo luogo, il contratto preliminare non prevedeva una data entro la quale addivenire alla stipula del definitivo, elemento fondamentale per chi conclude un contratto preliminare.

In realtà, la predetta omissione è spiegabile attraverso un'altra circostanza.

Infatti, come emerge dal testo della scrittura privata, l'abitazione era all'epoca occupata dal signor Attilio Brescia, un anziano inquilino nei confronti del quale la signora Sisti aveva intrapreso un processo di sfratto per ottenere la liberazione dell'immobile al fine di destinarlo a propria abitazione, processo che era ancora pendente.

Nel preliminare si stabiliva che, al termine di detta controversia, la donna avrebbe potuto entrare in possesso dell'immobile, restandovi "*per un periodo occorrente ad evitare disposizioni contrarie di legge*", decorso il quale l'immobile sarebbe stato consegnato all'acquirente (cioè Bellini).

Dunque, era incerto il momento in cui il promissario acquirente sarebbe entrato nella disponibilità materiale dell'abitazione. Nei fatti avvenne che Brescia occupò l'immobile fino alla sua morte, avvenuta in data 14.5.1983[653].

Dunque, Bellini si rese promissario acquirente di un appartamento che non sarebbe stato libero prima di un rilevante periodo di tempo, cui sarebbe seguito un ulteriore periodo di occupazione da parte della proprietaria e che quindi non avrebbe potuto utilizzare nell'immediato. Contegno che può lasciare perplessi, tenuto conto che Bellini pareva avere corrisposto anticipatamente l'intero prezzo dell'immobile.

Per la verità, l'assunto non appare affatto persuasivo, perché Bellini poteva confidare nel fatto che l'immobile fosse liberato dalla presenza dell'inquilino anche in tempi brevi, essendo pendente il procedimento di sfratto.

[653] Cfr. certificato storico di residenza e certificato di morte di Brescia Attilio, prodotti all'udienza del 30.7.2021.

Il cap. Sgarangella ha anche osservato che il preliminare prevedeva che, fino a quando non fosse stato pagato il prezzo dell'immobile, i canoni di locazione pagati dall'inquilino dovevano essere percepiti dalla signora Sisti, ma, anche se pareva essere stato pagato l'intero prezzo, non risultava che la Sisti li avesse percepiti.

Per la verità, come si vedrà di seguito, esiste qualche dubbio in ordine al fatto che Bellini avesse pagato l'intera cifra di £. 40.000.000.

Il testimone Sgarangella ha anche sostenuto che, stando a quanto previsto dal contratto, Bellini non avrebbe potuto chiedere il trasferimento della proprietà dell'immobile prima del decesso dell'inquilino e della conseguente cessazione del contratto di locazione, ma, nonostante ciò, Bellini adì ugualmente il Tribunale. In realtà si tratta di un'interpretazione erronea della clausola che riguardava la presenza dell'inquilino, perché l'occupazione a titolo di locazione dell'abitazione non costituisce di per sé ostacolo a chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Infine, ha osservato la P.G., la scrittura è priva di data certa, in quanto non venne registrata e ciò lascia sussistere dubbi che possa essere stata creata artatamente *ex post*.

Tra l'altro, il processo civile venne radicato proprio nel periodo in cui venne divulgata la notizia della presenza del dott. SISTI presso l'albergo della Mucciatella il 4.8.1980[654].

Sicuramente stravagante fu il contegno della signora Sisti, posto che, mentre nella causa civile attribuì all'operazione una causa di garanzia, per contro, interrogata in sede penale, ammise con disinvoltura che scopo dell'operazione era il trasferimento dell'immobile, in tal modo smentendo la sua stessa linea difensiva in sede civile ed avvalorando quanto dedotto da Bellini.

Occorre, però, osservare che nella stessa sede la donna spiegò di avere venduto l'immobile per potere pagare le spese di ristrutturazione dell'altro immobile di sua proprietà, danneggiato dal terremoto, per il quale aveva affidato i lavori alla ditta Moretti.

Disse che Bellini le versò un assegno al momento della stipula, ma poi risultò privo di fondi e, quindi, in ottobre 1980 le diede un altro assegno di £. 10.000.000.

[654] In data 12.3.1982 la "Gazzetta di Reggio" pubblicò un articolo dal titolo *"Bellini era a Bologna il giorno della strage"*, nell'ambito del quale, oltre alle indagini svolte sull'asserita sulla presenza di Bellini nel capoluogo Petroniano, si faceva cenno agli inquietanti esiti della perquisizione alla Mucciatella (l'articolo è stato prodotto).

L'accordo con lui era nel senso che la restante parte del prezzo fosse versata da Bellini direttamente a Moretti, ma in realtà quest'ultimo venne dichiarato fallito e dalla pratica di fallimento risultava che avesse ricevuto per i lavori soltanto £. 20.000.00.

Pertanto, ella voleva capire cosa fosse successo e nominò un legale, posto che i fornitori di Moretti si erano rivolti a lei per ottenere il pagamento di determinati materiali.

Si osservi come, secondo detta versione dei fatti, risulterebbe smentita la veridicità dei pagamenti quietanzati indicati nel contratto.

Inoltre, la vicenda appare così intricata, da sembrare quasi realistica.

Tra l'altro, è stato anche documentato come la società Bel.co avesse realmente svolto attività nell'ambito immobiliare anconetano nei mesi di maggio-luglio 1981.

Se in sede civile era inibito provare per testimoni una realtà diversa da quella documentale (le quietanze appunto), in questa sede, invece, il fatto che sia stato sostenuto che non era stato pagato l'intero corrispettivo induce più di una perplessità sulla fondatezza della tesi secondo la quale il contratto preliminare fosse servito a giustificare la precedente dazione di una consistente somma di denaro, avvenuta in epoca di poco successiva alla strage.

Né vi sono elementi concreti per ravvisare nella vicenda contrattuale una finalità corruttiva, anche perché nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che Bellini, a fronte dell'esborso sostenuto, avesse conseguito comunque la titolarità di un bene di corrispondente valore.

Non risulta che l'immobile sia stato poi retrovenduto.

Restano, però, altri aspetti inquietanti.

Anzitutto, il fatto che Aldo Bellini si fosse prodigato per aiutare la signora Sisti, accettando di acquistarne l'abitazione, ciò che appare riconducibile a quel generale atteggiamento di deferenza, quasi servile, verso il Procuratore della Repubblica, già manifestatasi in altre diverse forme, quali l'organizzazione di costosi viaggi in aereo o l'erogazione gratuita di pernottamenti e pranzi alla Mucciatella[655].

Inoltre, vi è un profilo sul quale deve convenirsi con la tesi accusatoria.

Si deve, infatti, osservare come le parti del contratto abbiano reso dichiarazioni da cui trapela che tra loro vi fossero dei rapporti più che amichevoli.

È stata testimoniata all'epoca dalla stessa Fernanda Sisti la presenza di Aldo Bellini alla festa di compleanno della propria madre in data 3.7.1982, cioè appena pochi giorni prima

[655] Aldo Bellini ha parlato di un altro episodio oltre a quello del 4.8.1980, mentre Maurizia Bonini ha parlato di più visite di Sisti alla Mucciatella.

della prima diffida da parte di Bellini per la conclusione del contratto preliminare, inviata il 15.7.1982. Ciò è stato confermato anche dal cap. Sgarangella[656].

Tale partecipazione appare sottolineare ulteriormente la natura intima dei rapporti tra i due uomini e dimostra, una volta di più, che Sisti non aveva affatto interrotto le sue frequentazioni con Aldo Bellini, come aveva invece riferito, mentendo, agli inquirenti.

Tutto ciò appare inconciliabile con la proposizione quasi ineluttabile di un giudizio civile, che, quand'anche fosse stato giustificato, avrebbe ben potuto essere scongiurato attraverso la conclusione di un accordo amichevole tra le parti.

In definitiva, anche se ciò non può escludersi, non è certo che il contratto preliminare avesse natura fittizia, potendo anche la vicenda avere un fondamento di veridicità.

Tuttavia, anche ritenendo che il contratto non fosse simulato, si deve essere portati a ritenere che il promovimento della causa civile fosse stato invece strumentalmente pilotato dagli interessati, al fine di costruire elementi volti a dimostrare che tra la famiglia Sisti e Aldo Bellini fossero sorti dei contrasti rilevanti, in modo da fugare ogni possibile dubbio sul compimento da parte del Procuratore di comportamenti vantaggiosi o anche solo benevoli verso il figlio di Bellini.

14.4. Ugo Sisti e i servizi segreti

La Procura generale ha sottolineato l'esistenza di una relazione tra Ugo Sisti e il Servizio segreto militare, trapelata nell'ambito della vicenda del sequestro di **Ciro Cirillo**, l'assessore campano della Democrazia Cristiana che fu rapito dalle *Brigate Rosse* e poi liberato mediante pagamento di un riscatto, tramite un intervento della camorra e del SISMI.

Inizialmente, era stato il SISDE ad occuparsi del sequestro dell'uomo politico, fino a quando non venne di fatto rimpiazzato dal SISMI. Non esisteva all'epoca un vero e proprio criterio per stabilire chi si dovesse occupare di un caso del genere, ma il fatto stesso che il SISDE avesse già lavorato su tale fatto costituiva un motivo importante affinché proseguisse indisturbato.

Dalla lettura della relazione della Commissione Parlamentare sul sequestro Cirillo emerge che il SISMI inoltrò una richiesta in data 11.5.1981 di potersi occupare di tale sequestro.

[656] Cfr. trascrizione ud. 30.7.2021, pag. 44 – 46.

Si riporta il seguente passaggio motivazionale della sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 29.7.1985, relativa al processo c.d. *"Supersismi"*, che descrive l'episodio egregiamente:

"Il 28 aprile, giorno successivo al sequestro, e cioè il 28 aprile 1981, il SISDE chiese alla Direzione degli Istituti di pena, e ottenne, autorizzazione a prendere contatto con Raffaele Cutolo nel carcere di Ascoli Piceno, dove il capo camorrista era detenuto. Di questa iniziativa esiste traccia al SISDE, con l'annotazione che di essa erano stati preventivamente informati la magistratura inquirente e i vertici ministeriali.

Ricevute le necessarie autorizzazioni, il SISDE entrò ad Ascoli Piceno il 29 aprile, con una 'squadra' composta da due suoi alti funzionari (Criscuolo e Salzano), dal sindaco di Giugliano, Granata, già segretario di Cirillo, e dal luogotenente di Cutolo, Vincenzo Casillo.

Cutolo venne avvicinato ad Ascoli dal SISDE altre due volte, il 2 ed il 5 maggio, sempre con la stessa squadra, arricchita, il 5 maggio, da un altro boss cutoliano, Iacolare. I colloqui con Cutolo furono lunghi, cinque-sei ore.

A questo punto entrò in campo il SISMI. Il 9 maggio ebbe luogo un incontro nell'ufficio del dottor Sisti, in seguito al quale il SISDE, rappresentato dall'allora vicedirettore Parisi, lasciò il campo al SISMI, rappresentato dal generale Musumeci (noto piduista, fra gli artefici dell'operazione di depistaggio *"Terrore sui treni"*). *Subito dopo vi è una prima visita ad Ascoli il 10 maggio.*

Questo episodio costituisce uno dei punti centrali della vicenda.

Occorre sia chiaro che in discussione non è, in alcun modo, il fatto che i Servizi si siano attivati..... Se i Servizi non si fossero attivati in questo senso, essi sarebbero venuti meno al loro dovere. In discussione non è neanche l'attivazione dei due Servizi, il SISDE e il SISMI, non esistendo allora, come non esiste oggi, una netta linea divisoria a separare i campi di attività di ciascuno, anche se la materia della sicurezza interna è di specifica competenza del SISDE... Occorre invece chiedersi perché il SISDE abbia ceduto tutta l'operazione al SISMI facendosi da parte, e se per caso, da parte del SISMI, non si sia verificata una sorta di estromissione del SISDE da un'operazione che quest'ultimo aveva già avviato e per quali motivi ..." (cfr. pagine 11-13 della sentenza).

Dunque, vi fu una riunione presso l'ufficio del dott. Ugo Sisti, cui presenziarono i plenipotenziari dei vari uffici: il dott. Parisi per il SISDE e il gen. Musumeci per il SISMI.

Di fatto, dopo quell'incontro, il SISMI subentrò al SISDE nella gestione del caso Cirillo.

Per quanto la presenza del dott. Sisti dovesse ritenersi necessitata dal fatto che occorreva autorizzare una serie di incontri in carcere, il suo ruolo nel caso di specie andò ben oltre quello istituzionale di Direttore del DAP.

Dalle dichiarazioni rese davanti alla Commissione parlamentare da parte del generale Mei emerse che Musumeci e Sisti erano legati da un rapporto di amicizia[657].

Dunque, una delle possibili spiegazioni di questo avvicendamento è da ricercare nella relazione esistente tra i due uomini[658].

Di fatto, di lì a poco Ugo Sisti autorizzò l'ingresso al carcere di Ascoli Piceno di una squadra del SISMI di cui facevano parte il gen. Musumeci e anche Adalberto Titta – considerato soggetto ai vertici del supersegreto "*Anello*" – il quale si recò personalmente a trattare la liberazione di Cirillo con il capo camorrista Raffaele Cutolo.

Si tratta di un episodio in cui Ugo Sisti probabilmente fece valere la sua influenza.

Al di là di questo episodio, vi sono ulteriori e più pregnanti ragioni per affermare che Ugo Sisti avesse un rapporto privilegiato con i servizi segreti.

Si fa riferimento, in particolare, al duplice episodio narrato dallo stesso Paolo Bellini nel corso del suo esame, quando, una decina di giorni dopo la strage, rientrato dalla vacanza al Tonale, il padre gli diede un appuntamento a Castel San Pietro Terme, assumendo che Ugo Sisti aveva organizzato un incontro tra lui ed esponenti dei servizi.

Bellini disertò l'appuntamento.

Poco tempo dopo, Bellini si recò ad Ancona in automobile insieme ai suoi genitori e al dott. Sisti e in quel frangente, quest'ultimo e il padre cercarono di farlo ritornare sui suoi passi e di convincerlo a collaborare con i servizi segreti.

Non vi sono elementi concreti per affermare che Ugo Sisti fosse addirittura organico ai Servizi. Certamente, egli aveva sempre svolto degli incarichi astrattamente incompatibili con un simile ruolo. Tuttavia, nulla può in concreto escludere un coinvolgimento informale ed occulto.

---

[657]Cfr. le dichiarazioni del Gen. Mei Abelardo rese dinanzi la Commissione Stragi in data 14.6.1989 e verbale di sommarie informazioni rese ai ROS in data 13.11.1998, 26.1.1999 e 15.2.2002 relative ai rapporti di amicizia tra Sisti e Musumeci e sul "ruolo" di Titta e Sisti nel caso Cirillo.

[658] Cfr. la relazione del Copasir del maggio-luglio 1981, comunicata alla Presidenza il 10.10.1984, pag 19: "*Si è cercato di giustificare l'intervento del generale Musumeci sostenendo che questi sarebbe stato utilizzato solo perché amico di Ugo Sisti, ciò che rendeva più facile ottenere i permessi di ingresso nelle carceri. Ma va affermato con forza che questi fatti costituiscono una aggravante, non una attenuante*"; documento prodotto all'udienza del 23.7.2021.

In questo senso non va sottovalutata la capacità dimostrata da Sisti nell'anzidetta occasione, di organizzare in brevissimo tempo, un incontro con i Servizi Segreti, ciò che presuppone un particolare credito all'interno degli stessi.

Si tratta di un tema aperto, al quale non possono darsi risposte nette; una situazione in chiaroscuro nella quale i dati disponibili consentono di avanzare qualsiasi ipotesi.

14.5. Il Procuratore sostenitore delle "piste internazionali"

Rileggendo 42 anni dopo in chiave critica gli accadimenti dell'epoca, vi è un'ulteriore e più persuasiva prova di come Ugo Sisti abbia collaborato con i servizi segreti, assecondandone il disegno complessivo di ostacolare le indagini sulla strage bolognese.

Nell'agosto-settembre 1980 il dott. Sisti sapeva che sarebbe stata imminente la sua nomina a direttore del DAP. e, dunque, il procedimento relativo alla strage non doveva costituire per lui un motivo di reale preoccupazione.

Tuttavia, nel pur breve tempo che gli restò alla guida della Procura bolognese, agevolò in tutti i modi l'ingerenza dei servizi segreti nelle indagini e, più in generale, cercò di accreditare le c.d. piste internazionali, ovvero tesi di indagine alternative a quella della pista neofascista, sulla quale gli inquirenti si stavano in quel momento concentrando.

Sono almeno tre le condotte del dott. Sisti che si colgono su questo piano, ciascuna caratterizzata da elementi di anomalia e di incongruenza, come da difetto di competenza.

In primo luogo, il Procuratore invocò un intervento dei servizi segreti nelle indagini sulla strage, con un'anomala **richiesta di informazioni** indirizzata in data **20.9.1980** al SISDE e al SISMI[659].

Tale richiesta non fu casuale e deve essere interpretata oggi alla luce degli accadimenti di quel periodo.

Appare utile ripercorrere, attraverso l'accurata ricostruzione che ne fece la prima sentenza della Corte di Assise di Bologna del 1988 (c.d. Albiani), il susseguirsi degli eventi che si verificarono immediatamente prima della formalizzazione dell'indagine, avvenuta in data **21 settembre 1980**.

Come emerge dalla predetta sentenza, nei primi dieci giorni di settembre 1980, vi fu un incontro tra Licio Gelli e il funzionario Elio Cioppa presso l'hotel Excelsior di Roma, che ne costituiva la sede operativa. L'incontro non fu casuale, posto che Cioppa, oltre ad essere

[659] Cfr. doc. 2 prodotto all'udienza del 23.7.2021.

direttore del Centro SISDE 2 di Roma, era affiliato alla Loggia P2, uno dei tanti funzionati assoggettato al vincolo c.d. del doppio giuramento (s'intende: il primo alla Patria, il secondo alla Loggia).

Nel corso dell'incontro il Maestro Venerabile fece presente al funzionario che le indagini svolte dagli inquirenti per la strage di Bologna erano state erroneamente indirizzate verso una pista interna neofascista, dovendosi invece intraprendersi una pista internazionale.

Secondo la sentenza Albiani, da questo incontro originò il disegno di depistaggio del quale Gelli fu ispiratore e per il quale lo stesso sarebbe poi stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione per il delitto di calunnia aggravata[660].

Poco prima, alla fine di agosto 1980, il generale Santovito, direttore del SISMI ed iscritto alla loggia P2, incontrò negli uffici del Sismi Francesco Pazienza e il giornalista Barberi, che faceva capo alla Rivista *Panorama*. Nel frangente, il col. Santovito si mostrò contrariato degli elogi che i Magistrati di Bologna avevano rivolto al SISDE per la collaborazione prestata nell'arrestare un certo numero di neofascisti e disse al giornalista che il SIMSI aveva maggiori meriti, avendo svolto indagini importanti in materia di terrorismo.

Consegnò quindi al giornalista dei documenti riservati relativi alla situazione libica e anche ad altri paesi, affinché li consultasse per scrivere un articolo. Il **15 settembre 1980** venne pubblicato sul settimanale Panorama l'articolo dal titolo "La grande ragnatela".

Trattandosi di documenti coperti da segreto, Santovito convocò nuovamente il giornalista e lo convinse a sottoscrivere un documento con il quale dichiarava che i documenti da lui utilizzati per redigere il predetto articolo provenivano da una fonte anonima. Il giornalista rifiutò. Lo stesso giorno del secondo incontro con Santovito o il giorno successivo, Barberi incontrò nuovamente Andrea Pazienza, che era in compagnia del colonnello Giovannone, funzionario del SISMI, il quale tranquillizzò Barberi dicendogli che l'articolo pubblicato non era fondato su documenti così importanti, anzi si trattava di documenti che riportavano anche degli errori, ma egli "*sarebbe stato in grado, anche in breve periodo, di confezionare un documento dalle basi più solide*"[661].

Nell'agenda appartenente a Francesco Pazienza è risultata l'annotazione il giorno **18 settembre 1980** dell'incontro avvenuto con il col. Giovannone e la giornalista Rita Porena; infatti, vi risultano riportate le parole "Giovannone Po", ove "Po" sarebbe l'abbreviazione del cognome della giornalista.

[660] Cfr. sentenza Albiani, pag. 52.
[661] Cfr. sentenza Albiani, da pag. 53 a pag. 57.

In data **19 settembre 1980** sul quotidiano "Il Corriere del Ticino" venne pubblicata un'intervista rilasciata da Abu Ayad, noto esponente dell'OLP, alla giornalista Rita Porena - poi accertata essere una fonte dei servizi e da essi prezzolata[662] -, nella quale il palestinese falsamente addebitava la strage di Bologna a gruppi di nazifascisti italiani, spagnoli e tedeschi occidentali, addestrati dal neonazista *Hoffmann* nei campi della falange cristiano-maronita vicini a Beirut.

Si apriva così la strada ad un'ulteriore pista investigativa, la c.d. "*pista libanese*", anch'essa concepita al fine di distogliere l'attenzione dalla pista neofascista.

A riscontro dell'artificiosa creazione di tale informazione, nell'agenda personale di Francesco Pazienza si accertò essere stata annotata lo stesso giorno della pubblicazione dell'articolo (19.8.1980) la dicitura "*TEDE–Ayad*" (il primo nominative, identifica l'editorialista Mario Tedeschi, al soldo della Loggia P2, il secondo, il citato palestinese).

Non può essere un caso, allora, che Mario Tedeschi pubblicò su "Il Borghese" in data **5 ottobre 1980** un articolo dal titolo "*Quel gentiluomo di Abu Ayad*", richiamando proprio l'intervista rilasciata il precedente 19.9.1980 al Corriere del Ticino, ove si affermava che il centro del terrorismo internazionale si trovava a Beirut-Ovest, nel campo di addestramento citato, popolato da terroristi di diversa origine e provenienza.

Un limpido esempio di giornalismo indipendente.

Dalla citata intervista prese il via una serie vorticosa di avvenimenti, che culminò nei due viaggi in Libano sostenuti dal giudice istruttore di Bologna, dott. Gentile (in luglio e in novembre 1981), viaggi sponsorizzati dal SISMI e, in particolare, da Stefano Giovannone, con un enorme spreco di tempo e di energie investigative, che potevano essere indirizzate altrove.

È inutile ripercorrere tutte le tappe dell'intricata vicenda, essendo sufficiente osservare come le indagini non portarono a nessun risultato utile.

La sentenza della Corte d'Assise di Bologna dell'11.7.1988, acclarò come detta operazione propagandistica attuata nei primi giorni di settembre 1980 fosse stata il frutto di un'iniziativa di Francesco Pazienza, brillantemente eseguita da Stefano Giovannone[663], il

[662] Cfr. annotazione dell'Isp. Cacioppo in data 16.3.2006, ove vengono riportate le dichiarazioni di Armando Sportelli dell'11.12.1986 (deceduto), secondo cui la Porena era stata sovvenzionata con fondi del Ministero dell'Interno - gestione COSSIGA - affinché fosse utilizzata per le sue entrature nell'ambito del FPLP, con il fine di prevenire eventuali attentati nel nostro Paese; doc. 8 prodotto l'udienza del 23.7.2021.

[663] La Corte di Cassazione nella sua del 4.2.1992, n. 6682 (pagg., 193-194) definiva Giovannone un "coartefice" rilevante nella costruzione della c.d. pista libanese.

quale aveva "costruito" l'ipotesi avvalendosi della complicità della giornalista Porena e di Abu Ayad.

Si trattava del preludio alle ulteriori iniziative depistanti escogitate nei mesi successivi dal gen. Santovito, dal gen. Musumeci e dal ten. col. Belmonte, tutti iscritti alla Loggia P2 e soggetti alle direttive di Licio Gelli, le quali poi trovarono il loro apice nell'operazione denominata "terrore sui treni"[664]. Per tale episodio Musumeci e Belmonte furono condannati dalla Corte d'Assise di Bologna (mentre il gen. Santovito era deceduto prima) per il delitto di calunnia pluriaggravata ad una pena significativa, poi ridotta nel secondo grado di giudizio.

Tornando al tema che qui interessa, il **20 settembre 1980**, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione del predetto articolo di stampa, il dott. Sisti chiese urgentemente, a mezzo di corriere, alle direzioni del SISDE e del SISMI ed alla presidenza del CESIS, la trasmissione dei documenti in possesso dei Servizi, dai quali risultassero la ricezione delle notizie cui accennava la stampa in ordine a progetti criminosi di cittadini italiani all'estero, in particolare modo in Libano, gli accertamenti compiuti e le iniziative adottate.

A tale iniziativa fecero seguito la nota del Gen. Grassini del 9.10.1980[665], con la quale si confermava la validità delle notizie pubblicate dalla Porena e la nota del 14.10.1980, a firma del Gen. Santovito, che ipotizzava addirittura 22 diverse piste investigative, ciascuna di esse descritta in un'apposita scheda (cfr. sentenza Albiani, pagg. 79 e 80, nonché pag. 85).

Non deve sfuggire come un ruolo fondamentale dal punto di vista eziologico nell'intera vicenda debba essere attribuito all'ideazione del suddetto articolo-intervista, che determinò poi una concatenazione di eventi.

Non pare, invece, potersi attribuire un ruolo causalmente rilevante nel depistaggio all'operato del dott. Sisti, così come pretende la Procura generale, posto che il magistrato si limitò ad inoltrare una mera richiesta di documenti; con ogni probabilità, quand'anche non vi fosse stata tale richiesta, l'operazione di depistaggio avrebbe raggiunto ugualmente il suo obiettivo, quello cioè di ostacolare o quanto meno di ritardare l'accertamento della verità.

Tuttavia, tale comportamento manifestava sicuramente un'adesione incondizionata ed anomala a quella che in quel momento era unicamente una mera prospettiva di indagine,

---

[664] L'operazione prende il nome dal ritrovamento in data 13.1.1981 sul convoglio Taranto-Ancona-Milano di esplosivo simile a quello utilizzato per la strage di Bologna, di un mitra MAB con matricola abrasa (che venne riconosciuto per essere un mitra che proveniva da un nascondiglio della banda della Magliana; cfr. deposizione del testimone Maurizio Abatino), di un fucile, di appunti e di documenti che indirizzavano verso la c.d. pista palestinese).

[665] Cfr. Richiesta di notizie del 20.9.1980 a firma del dott. Sisti indirizzata al Sisde e al Sismi e informativa del Sisde del 9.10.1980, a firma del Gen. Grassini, prodotte all'udienza del 23.7.2021 come doc. 10.

suggerita nell'ambito di un'intervista giornalistica da un soggetto la cui credibilità era tutta da verificare.

D'altra parte, occorre sottolineare come un simile atteggiamento apparisse in stridente contrasto con la linea sino ad allora seguita dalla Procura della Repubblica di Bologna, la quale, appena 20 giorni prima, in data 28 agosto 1980, aveva emesso ben 28 ordini di cattura nei confronti di militanti di estrema destra dei NAR (*Nuclei Armati Rivoluzionari)*, di TP (*Terza Posizione)* e dell'MRP (*Movimento Rivoluzionario Popolare*), cui poi se ne aggiunsero altri, con accuse di associazione sovversiva, di banda armata e di eversione dell'ordine democratico.

In definitiva, con il descritto contegno il Procuratore Sisti se non lasciò trapelare delle intime convinzioni, che non potevano essere fondate su qualcosa di concreto, in qualche modo fece intendere da che parte effettivamente stava.

In tal modo, egli contribuì ad attribuire un crisma di veridicità alla falsa pista anzidetta.

Non solo.

Il giorno successivo alla richiesta di documenti, cioè il **21 settembre 1980**, il Procuratore si rese protagonista di un altro comportamento anomalo, che lasciava questa volta trasparire una vera e propria avversione verso la pista neofascista.

Si tratta della **lettera** in data **5 settembre 1980**, che il Procuratore della Repubblica di Bologna Sisti inviò al dott. Angelo Vella.

Sulla vicenda ha testimoniato il dott. **Giorgio Floridia** (cfr. trascrizione ud. **23.7.2021**) che nel 1980 era un magistrato componente l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna.

Capo di tale ufficio era il dott. Angelo Vella, avente la qualifica di consigliere istruttore; nell'ambito dello stesso ufficio operava anche il dott. Gentile, che aveva la qualifica di consigliere istruttore aggiunto.

Floridia ha riferito che all'epoca si era nelle prime battute dell'istruttoria formale del processo e che egli affiancava il dott. Gentile, quale magistrato delegato al compimento di singoli atti, come era previsto dall'ordinamento giudiziario; dunque, egli conosceva le vicende relative all'istruttoria, avendo frequenti contatti con il dott. Gentile.

Il testimone ha chiarito che l'Ufficio Istruzione e gli uffici della Procura della Repubblica all'epoca erano posti sullo stesso piano, a breve distanza, e per tale motivo il dott. Sisti era solito frequentare il loro ufficio, informandosi sullo stato delle indagini.

Posto che il testimone non ha ricordato sulle prime quanto da lui riferito in merito alla lettera in questione, il sostituto P.G. gli ha contestato alcuni passaggi della deposizione da lui

resa nel 2019 in fase predibattimentale: *"Non è vera la circostanza narrata da Sisti. Ricordo di non averlo più visto dopo che lo stesso lasciò la Procura di Bologna". "È possibile, però, che io gli abbia formulato la richiesta di attivarsi con tutti i mezzi, per arrivare alla verità. Questo però prima che lui fosse trasferito a Roma".*

E ancora: *"Apprendo dall'Ufficio che la delega di cui parliamo fu scritta da Sisti dopo il suo trasferimento a Roma, e faccio presente che certamente non ebbi più rapporti con Sisti dopo che lui se ne andò da Bologna".*

Il testimone ha confermato integralmente tali dichiarazioni.

Dunque, Sisti all'epoca dichiarò di avere assunto delle iniziative dopo avere parlato con il dott. Floridia, quando aveva già lasciato la Procura di Bologna; il teste ha negato detta circostanza, chiarendo poi che probabilmente parlò con Sisti della necessità di attivarsi in ogni modo per accertare la verità, ma certamente prima che egli se ne andasse da Bologna.

Poi Sisti venne nominato dal Governo in data 26.9.1980 quale Direttore generale degli istituti di Prevenzione di Roma (è stato prodotto all'udienza del 23.7.2021 la delibera di nomina del Governo Cossiga - che sarebbe caduto pochi giorni dopo - e l'atto di immissione in possesso). Prima della nomina, Sisti trascorse anche un periodo di malattia a partire del 11.8.1980 (cfr. il documento prodotto in atti).

Il testimone ha ribadito che non ebbe più rapporti con Sisti dopo che questi se ne andò da Bologna, anche perché, d'altra parte, egli si limitava ad affiancare il dott. Gentile; oltretutto, dopo che Sisti aveva lasciato la Procura bolognese, non aveva più alcun titolo o ragione per occuparsi dell'indagine.

Il testimone è poi passato a spiegare i motivi per cui il dott. Vella non assunse l'incarico di Giudice istruttore nel procedimento relativo alla strage.

Ha narrato che Vella effettuò una visita la stessa mattina del 2 agosto 1980 presso la Stazione di Bologna e, probabilmente nel frangente, davanti a Giornalisti intervenuti, rilasciò delle dichiarazioni aventi un certo tenore: *"Io saprei dove mettere le mani"*.

Il magistrato intendeva fare riferimento agli ambienti della destra eversiva.

Infatti, il dott. Vella aveva svolto le funzioni di Giudice Istruttore nel procedimento denominato *Italicus* e stava proprio in quel periodo terminando di redigere l'ordinanza-sentenza.

Il senso della predetta osservazione – come lo stesso dott. Vella ebbe poi a spiegare in seguito (cfr. la nota da questi redatta e confluita nel procedimento disciplinare svoltosi

davanti al CSM) – era connessa all'esperienza che egli si era formato nel pregresso procedimento, in cui erano imputati soggetti appartenenti alla destra eversiva.

Il teste ha proseguito affermando che, proprio per avere pronunciato quella frase incauta, in seguito Vella decise di astenersi, probabilmente consigliato da qualcuno ed assegnò così l'incarico al dott. Gentile.

Tuttavia, non si trattò di una decisione spontanea, ma sicuramente provocata.

Il Procuratore Sisti prese spunto proprio dalla predetta dichiarazione del Giudice, per assumere un'iniziativa affatto singolare. In data 5.9.1980 inviò una lettera *riservata personale* al Cons. Istruttore Vella, con la quale manifestò la necessità di escuterlo formalmente come testimone in relazione alla frase che egli aveva pronunciato.

Appare opportuno riportare i contenuti della lettera:

"In relazione ad un preciso riferimento testimoniale, acquisito durante le indagini concernenti l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione centrale di Bologna, si manifesta la necessità per questo Ufficio del P.M. – nel corso della sommaria istruzione – di assumere la testimonianza di V.S., in particolare sul seguente punto:

"Se, durante l'istruzione formale del procedimento concernente l'attentato del 4 agosto 1974 al treno Italicus, ed in particolare di recente, tra il deposito finale degli atti e il deposito della ordinanza-sentenza conclusiva, mediante scritti o messaggi di altra natura, ignoti abbiano diretto alla Sua persona o al Suo Ufficio, minacce, avvisi o inviti a ritardare le deliberazioni di competenza, con l'ammonimento che, ove non fossero stati ampiamente ritardati i termini di deposito della decisione finale, sarebbero stati compiuti atti di ritorsione in Bologna".

Mi riservo di assumere personalmente la deposizione di V.S. nella data che potremo direttamente concordare. Ringrazio e invio cordiali saluti".

Floridia ha osservato che la richiesta del Procuratore al Capo dell'Ufficio Istruzione di essere sentito come testimone fosse una cosa anomala.

Non vi è chi non veda, infatti, la pretestuosità del rilievo del Procuratore, che approfittava della leggerezza del dott. Vella.

Tale iniziativa ebbe notevole eco sulla stampa locale e provocò ripercussioni negative nei rapporti tra gli uffici giudiziari, come emerge anche dalla sentenza della Corte di Assise di Bologna del 1988 (sentenza c.d. Albiani del 1988).

Risulta prodotto agli atti anche il documento relativo alla richiesta di formale istruzione, firmato dal sostituto proc. Riccardo Rossi; in calce alla richiesta vi è una postilla, scritta a

penna dal Procuratore Sisti in data 21.9.1980, che fa richiamo alla richiesta del 5.9.1980, diretta al dott. Vella che così recita: "*Aggiungendo: per quanto concerne la richiesta in data 05/08/80* (*rectius* 05/09/80), *diretta al Consigliere Istruttore, Vostra Signoria vorrà in prosieguo provvedere e acquisire le notizie nella forma che riterrà più opportune*".

In altre parole, il Procuratore capo integrò la richiesta di istruttoria formale, avanzata da un altro sostituto delegato all'indagine, con una postilla nella quale raccomandava in sostanza di sentire come teste il Consigliere Istruttore Vella subito, oppure di ottenere da questi la redazione di un rapporto su quanto richiesto nella lettera del 5.9.1980.

Fu tale iniziativa del dott. Sisti a provocare, secondo l'Accusa, l'eliminazione dal processo del giudice Vella, il quale, onde evitare di ingenerare ulteriori turbamenti, il 20 settembre 1980 andò in ferie, così che il processo venne assegnato automaticamente all'aggiunto dott. Gentile.

Infatti, in quel preciso momento l'istruttoria stava per essere formalizzata e sarebbe risultato titolare del procedimento il Dirigente dell'Ufficio, ma la sua indicazione quale possibile testimone costituiva uno specifico motivo di incompatibilità atto ad impedire di assumere l'incarico da parte del magistrato.

Rispondendo alle domande della Corte, incentrate sullo specifico contenuto della missiva del dott. Sisti (ovvero se vi fossero state "*minacce, avvisi, o inviti a ritardare le deliberazione di competenza con l'ammonimento che ove non fossero stati ampiamente ritardati i termini di deposito della decisione finali, sarebbero stati compiuti atti di ritorsione in Bologna*"), il teste ha risposto che nulla di ciò gli risultava essere avvenuto.

Ha confermato poi che, nonostante la missiva del Procuratore manifestasse la necessità di assumere la testimonianza del dott. Vella nel corso della sommaria istruzione, per contro, questi non venne mai interrogato in seguito, perché la circostanza non venne ritenuta di alcun interesse investigativo.

Tale semplice constatazione, a parere della Corte, dimostra quanto detta iniziativa fosse priva di fondamento e fosse invece strumentale a screditare l'operato dell'Ufficio che doveva occuparsi dell'istruzione formale o quanto meno ad assicurare l'assenza di un giudice istruttore "sgradito".

Il teste ha poi confermato quanto accadde dopo, ovvero che il dott. Gentile, divenuto Giudice titolare dell'indagine, effettuò un viaggio in Libano, affiancato dall'ufficiale del SISMI, Stefano Giovannone, il quale gli indicò la presenza di campi di addestramento di

terroristi italiani in Libano[666] e fece sì che si aprisse un nuovo ed improduttivo tema di indagine.

Ha anche confermato che tempo dopo il viaggio suddetto, presso l'Ufficio Istruzione di Bologna si presentarono il gen. Musumeci e il ten. col. Belmonte per fornire collaborazione, a dimostrazione di come tali soggetti fossero stati "presenti" nell'indagine sulla strage.

Le circostanze di cui si è detto sopra sono approfonditamente trattate nella sentenza della Corte di Assise di Bologna sopra citata (sul depistaggio della pista internazionale libanese messo in atto da Giovannone in concorso con Santovito e Pazienza, si vedano in particolare le pagg. 304 -1360).

Anche dopo cessate le funzioni di Procuratore della Repubblica di Bologna, però, Ugo Sisti assunse delle iniziative volte in qualche modo ad orientare le indagini in un determinato modo.

Nella sentenza Albiani si legge, infatti, che egli si recò alla fine del mese di ottobre 1980 dal gen. Santovito per chiedere collaborazione nelle indagini relative alla strage della stazione. Santovito sollecitò Musumeci e Belmonte ad attivare una falsa fonte informativa, che fornisse elementi utili per rispondere alle richieste del dott. Sisti.

Si trattava del maresciallo Sanapò, il quale nel procedimento relativo al c.d. Supersismi venne interrogato in data 1.11.1984 e confessò di essere stato indotto da Belmonte a riferire falsamente che l'operazione "*terrore sui treni*" gli era stata indicata da una "fonte" deceduta e ciò al fine di coprire i veri autori del depistaggio.

In seguito, il dott. Sisti consegnò a Musumeci un elenco di domande, scritto di pugno, da sottoporre alla sua fonte (cfr. la cit. sentenza, pag. 499 e segg.).

Orbene, tale sostanziale "investitura" a svolgere indagini conferita dal dott. Sisti al col. Musumeci appare *sui generis*, non solo perché gli appartenenti ai Servizi non erano soggetti deputati a svolgere indagini di polizia giudiziaria, non essendo loro attribuita dall'ordinamento la qualifica di ufficiali di P.G. (*ex* art. 9 della legge 801/77), ma soprattutto perché Sisti non aveva più la potestà di svolgere le indagini sulla strage di Bologna, posto che nel momento in cui aveva incontrato il gen. Santovito, aveva già cessato le proprie funzioni di Procuratore della Repubblica di Bologna, essendo stato

[666] Cfr. Corrispondenza tra il dr. Gentile Aldo e il SISMI – "Appunti Servizio Informazioni", consegnati *brevi manu* dal Gen. Musumeci al dr. Gentile (da atti strage Bologna, vol. 15 pagg. 453-483), prodotto all'udienza del 23.7.2021.

nominato Direttore Generale del DAP (in precedenza Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena) in data 26.9.1980.

Dunque, quando Sisti incontrò Musumeci aveva già assunto il nuovo incarico[667].

Egli si spinse oltre le prerogative del suo ruolo, evidentemente perché aveva a cuore che i Servizi indirizzassero le indagini in un determinato modo.

Si osservi che, poche settimane dopo, venne realizzata la nota da cui prendeva origine l'operazione poi denominata "*terrore sui treni*".

14.6. Considerazioni conclusive.

Appare indubbio come la scansione temporale degli eventi sopra descritti tradisca un comportamento di collaborazione del Procuratore di Bologna con i vertici del SISMI, orientato ad ostacolare la ricerca della verità, in contrasto con il giuramento prestato dal magistrato di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere con coscienza i doveri inerenti alle sue funzioni.

Egli, in prossimità della formalizzazione dell'istruttoria, che tra l'altro ritardò fino al termine massimo consentito (all'epoca il termine era di 40 giorni), si prodigò per ufficializzare la presenza dei servizi segreti nell'ambito delle indagini sulla strage del 2 agosto e, addirittura, conferì ad essi nell'ottobre del 1980 una sorta di investitura a svolgere le indagini assolutamente *extra ordinem* e ciò fece quando ormai era stato trasferito ad un altro incarico. Tutto ciò, dopo avere intrattenuto relazioni improprie con un *ex* paracadutista in contatto con ambienti dello spionaggio militare e padre di un estremista di destra, già condannato per il delitto di tentato omicidio, che Sisti concorse a proteggere, pur conoscendone l'identità ed i trascorsi, facendolo trasferire da un carcere ad un altro in modo da rendere più difficile accertare la sua reale identità.

[667] Cfr. dichiarazioni di Ugo Sisti del 7.3.2000; doc. 20 prodotto all'udienza del 23.7.2021.

CAP. 15 – BELLINI E PICCIAFUOCO

15.1. Introduzione

Si è già visto (cfr. Parte I, Cap. 2) come tra gli elementi di novità che hanno indotto la Procura generale a chiedere la revoca della sentenza istruttoria di non doversi procedere, emessa in data 28.4.1992 dal G.I. dal Tribunale di Bologna nei confronti di Paolo Bellini, fosse indicata la sussistenza dei rapporti tra quest'ultimo e Sergio Picciafuoco, emergenti dalla motivazione della sentenza nel processo relativo alla c.d. trattativa Stato – mafia.

In particolare, si trattava di un incontro avvenuto in data 12 ottobre 1990 tra i due uomini.

Ritiene la Corte che tale episodio - non conosciuto dai magistrati che in passato si erano occupati dei procedimenti relativi alla strage della stazione felsinea - costituisca un elemento di prova di straordinaria efficacia e persuasività per confortare la tesi della responsabilità dell'imputato, assumendo, alla luce delle prove raccolte, un significato univoco, ovvero che Picciafuoco e Bellini avevano entrambi partecipato alla strage di Bologna.

Per queste ragioni il tema è stato deliberatamente trattato per ultimo.

Va premesso che **Sergio Picciafuoco** fu processato e condannato all'ergastolo con altri autori della strage di Bologna, ma successivamente venne assolto dalla Corte di Assise di Firenze, all'esito di un nuovo processo disposto solo nei suoi confronti dalla Corte di Cassazione, essendosi ritenuto indimostrata una relazione tra l'imputato e il gruppo dei NAR.

È un fatto, però, che il 2 agosto 1980 egli fosse presente alla stazione al momento dell'esplosione, tanto che si procurò una lieve ferita al volto.

Non era quindi nemmeno così lontano dal fulcro dell'esplosione.

Venne medicato all'Ospedale Maggiore alle ore 11:39 ove, pure non esibendo documenti di identità, dichiarò di chiamarsi *Enrico Vailati* e disse di risiedere a Modena.

In seguito, riferì di essere giunto a Bologna con un taxi, ma non venne rintracciato alcun taxista che quel giorno avesse trasportato una persona da Modena a Bologna.

Cercò di giustificare la sua presenza a Bologna, assumendo che doveva salire su un treno per Milano, ma la dichiarazione apparve subito inattendibile, essendosi accertato che vi erano diversi treni che partivano da Modena alla volta di Milano quel mattino, restando così inspiegato perché Picciafuoco non fosse partito da Modena, con sicuro risparmio di tempo e di denaro.

Nel corso delle indagini, l'uomo che si era recato all'ospedale venne subito identificato in Picciafuoco, posto che egli aveva già in passato utilizzato la falsa identità di *Vailati* (non *Enrico*, ma *Eraclio*); si apprese di seguito che Picciafuoco era latitante, essendo ricercato per una serie di furti e truffe e che era legato agli ambienti della destra eversiva.

Picciafuoco fu imputato di concorso in strage sia perché la sua presenza alla stazione risultava ingiustificata, avendola spiegata con motivazioni implausibili e false, sia perché ne erano emersi legami con organizzazione terroristiche di destra e con ambienti dei servizi segreti.

Nei processi di merito svolti innanzi all'autorità giudiziaria di Bologna, Picciafuoco fu condannato all'ergastolo. Vi furono peraltro decisioni contraddittorie; il processo si concluse il 18.6.1996 con una sentenza assolutoria (con motivazione di insufficienza della prova[668]) emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, a seguito di giudizio di rinvio per l'annullamento della condanna da parte della Corte di Cassazione.

Era comunque una decisione in cui tutti gli elementi a carico del Picciafuoco risultarono confermati.

È ragionevole pensare che all'assoluzione finale abbia contribuito la circostanza che nel 1996 non era stata ancora accertata la responsabilità dell'esponente di *Terza Posizione* Luigi Ciavardini (minorenne all'epoca del fatto e processato separatamente). La responsabilità di Ciavardini fu affermata per la prima volta dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza del 13.12.2004, dopo un lungo e travagliato percorso processuale.

La pronuncia assolutoria di Sergio Picciafuoco si fondò sul rilievo che non era stata dimostrata l'adesione alle tesi della destra eversiva che avevano ispirato Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, esponenti di spicco dei NAR per i quali era stata accertata la partecipazione all'atto terroristico; ciò benché l'imputato avesse frequentato nel 1979 personaggi vicini alla formazione eversiva di *Terza Posizione* dalla quale provenivano gli stessi Mambro e Fioravanti.

In sostanza, si escluse che esistesse prova di un legame politico tra Picciafuoco e l'area dei c.d. NAR che avevano realizzato l'azione. In questo modo finiva col mancare la connessione tra Mambro, Fioravanti (e Ciavardini) e la figura di Picciafuoco che nel teatro del crimine rimaneva isolato e non collegato da alcun elemento ai sicuri autori del delitto.

[668] Tutte le sentenze sono allegate agli atti: all. n. 4 cap. 1-2.

Ciò bastò a depotenziare il pur grave quadro indiziario emerso nei confronti del Picciafuoco, con la sua presenza inspiegata in stazione al momento del fatto.

15.2. Le relazioni di Picciafuoco con i poteri occulti

Prima di analizzare la vicenda dell'incontro di cui si è detto, appare opportuno svolgere un ulteriore approfondimento sulla figura di Sergio Picciafuoco, dovendo darsi atto come anch'egli fosse legato in qualche modo all'ambiente dei servizi di sicurezza, motivo a cui – è da ritenere – consegue la lunga e tranquilla latitanza.

Quando Picciafuoco il 2 agosto 1980 si recò presso l'ospedale Maggiore di Bologna, per farsi medicare una lieve ferita al volto, pure non esibendo alcun documento di identità, declinò le false generalità di *Enrico Vailati*.

Orbene, dai documenti prodotti dalla Procura generale emerge inconfutabilmente che nel periodo 1979-1980, quando era latitante, Picciafuoco si servì di una carta d'identità falsa, intestata appunto ad *Eraclio Vailati*, nominativo assai simile a quello di *Adelfio Vailati* che risultava su una patente falsa utilizzata da Alberto Volo, esponente di *Terza Posizione* vicino a Francesco Mangiameli, *leader* di TP come già anticipato nella Parte II, cap. 3[669].

La carta d'identità a nome Eraclio Vailati fu utilizzata da Picciafuoco per alloggiare in alcuni alberghi a Modena e Sondrio[670].

Nell'interrogatorio reso in data 13.9.1980 di Alberto Volo dichiarò che la falsa identità Vailati, da lui stesso coniata, era stata utilizzata anche per un documento di identità che venne in seguito usato da Sergio Picciafuoco.

Inoltre, si è appurato che la falsa carta di identità in uso a Picciafuoco proveniva da una partita di moduli di carte d'identità rubate in bianco in seguito ricevute da **Guelfo Osmani**[671], un falsario che collaborava con il servizio segreto militare e che per la sua abilità venne denominato "*Raffaello*" dal col. Federigo Mannucci Benincasa, capocentro del SISMI di Firenze.

---

[669] In tale capitolo, si è visto come Mangiameli avesse ospitato Mambro, Fioravanti e Ciavardini fino a due settimane prima della strage e come nel settembre 1980 egli venne brutalmente assassinato dai fratelli Fioravanti.

[670] Cfr. l'informativa della Questura di Bologna del 14.3.1994 a firma del dr. Di Gregori (deceduto), in vol. 244 del procedimento *Italicus bis*, documento prodotto all'udienza del 21.7.2021.

[671] Dalla citata informativa della Questura di Bologna in data 14.3.1994 emerge che la carta d'identità proveniva da una partita di moduli sottratti in bianco nell'anno 1972 dal comune di Roma e ricettati da Guelfo Osmani (tra questi era compreso il modulo n. 03291452 usato dal Picciafuoco).

A conferma di quanto sopra osservato, la vicenda del documento suddetto è stata ripercorsa in una relazione[672] della "Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi ed il terrorismo in Italia" in data 22.6.2000, ove si afferma che Osmani fu collaboratore del SISMI e che si rapportò in particolare con il capitano Giancarlo D'Ovidio.

Confortano dette conclusioni i verbali degli interrogatori resi da Osmani e il verbale di confronto dello stesso con Federigo Mannucci Benincasa[673], nonché l'agenda dell'Osmani[674], nella quale risultarono annotate delle utenze telefoniche attribuibili a Giancarlo D'Ovidio (pag. 34) e a Antonio Labruna (pag. 183), indicato con il soprannome di "*Tonino*".

Gli accertamenti di p.g. svolti su tali utenze, rinvenuti tra gli atti del procedimento relativo alla strage di Brescia, ne confermarono l'attribuzione ai predetti soggetti (quanto a D'Ovidio, cfr. il rapporto della Questura Chieti del 17 ottobre 1987, pag. 12 [675]; quanto a Labruna, cfr. la nota del 7 ottobre .1993 della DIGOS di Bologna [676]).

Giova ribadire che D'Ovidio e Labruna erano iscritti alla loggia massonica P2.

In definitiva, dai predetti elementi di prova testimoniale e documentale emerge che all'epoca Picciafuoco utilizzava come copertura un documento proveniente da un collaboratore di quel servizio segreto militare al quale appartenevano molti soggetti iscritti alla loggia P2, obbedienti agli ordini di Licio Gelli.

Inoltre, come si vedrà nel prossimo paragrafo, Picciafuoco era stato coinvolto in operazioni orchestrate dal MIA (*Movimento Italiano Alto Adige*), un movimento terroristico che operò in Alto Adige dal 1979 in avanti, compiendo attentati ai danni di funivie e seggiovie dell'Alto Adige, secondo i dettami della c.d. strategia della tensione.

Dall'articolo prodotto dalla P.G. (dal titolo "*Meran Connection*") emerge provato il suo coinvolgimento in tale organizzazione, avendo egli vissuto per un determinato periodo di tempo a Merano munito di documenti falsi ed avendo goduto delle protezioni a lui offerte dalla Forze di Polizia locali. Infatti, nell'articolo si legge che il giorno 19.5.1980 alle ore 22:00 Picciafuoco venne fermato dai carabinieri tra Postal e Lana, mentre era a bordo di un'automobile risultata rubata e in possesso di documenti falsi a nome di *Eraclio Vailati*.

Il giorno dopo, sorprendentemente venne rilasciato.

---

[672] Cfr. l'allegato 12 delle produzioni della P.G. all'udienza del 21.7.2021.

[673] Cfr. i verbali di interrogatorio in data 7.4.1993, 22.4.1993, 5.5.1993, 25.5.1993, 2.5.1994 da Osmani Guelfo, deceduto, e il verbale di confronto con Mannucci Benincasa Federigo del 2.5.1994 svoltosi dinanzi al G.I. di Bologna dr. Leonardo Grassi.

[674] Prodotta in copia all'udienza del 21.7.2021.

[675] Cfr. documento prodotto all'udienza 21.7.2021, da fasc. G-a-2 atti strage BS), prod. ud. 21/7/2021.

[676] Cfr. vol. 97 del procedimento *Italicus bis*, pag. 1449, prodotto all'udienza del 21.7.2021).

Si consideri che all'epoca Picciafuoco era latitante in relazione ad alcuni reati contro il patrimonio.

Un tipo di azione come quello sopra descritto non poteva essere avvenuto senza il coordinamento di elementi dei servizi di sicurezza; del resto, lo stesso Bellini ha insinuato che Picciafuoco avesse avuto rapporti con i servizi.

Oltre a detti elementi, già di per sé indicativi di opachi rapporti con i servizi segreti, occorre ricordare anche che in data **1 aprile 1981** Picciafuoco venne arrestato dalla Polizia di Frontiera al valico del Tarvisio e nell'occasione venne trovato in possesso di due documenti di identità falsi recanti le generalità di *Pierantoni Enrico* ed un biglietto con scritto a penna il nome *Marcello Barbazza* e un indirizzo di Vienna (*Dittman Gasse 6, 1110 Wien*), con a fianco scritto il numero di telefono *74.14.85* (cfr. il verbale di arresto, prodotto in atti).

Picciafuoco ha ricordato l'episodio del suo arresto e confermato che gli vennero sequestrati due documenti, che ha riconosciuto come propri, così come la grafia apposta sul biglietto[677].

Ha riferito che in quel periodo egli utilizzava la falsa identità di Pierantoni Enrico, in quanto la precedente falsa identità di Eraclio Vailati era già stata scoperta dalla polizia.

In merito alla conoscenza di Marcello Barbazza, il cui il numero di telefono era risultato appuntato nel documento sequestrato, si è limitato a dire che si trattava di un italiano più anziano di lui, che aveva conosciuto in un pub a Vienna e che aveva continuato a frequentare quando si recava in Austria, cosa che in quel periodo accadeva spesso. Non sapeva che tipo di lavoro svolgesse Barbazza.

All'epoca non vennero svolti approfondimenti investigativi sui documenti sequestrati, che avrebbero portato a comprendere le relazioni di Picciafuoco con elementi dei servizi deviati.

Al riguardo, però, qualcosa è emerso in questo processo.

Il testimone **Mario Grillandini**, che aveva fatto parte del SID nella divisione diretta dal colonnello Pavese, nel parlare di quest'ultimo, ha utilizzato ad un certo punto il nome *Marcello*[678].

Su richiesta di chiarimenti avanzata dall'avv. Cecchieri per l'Avvocatura dello Stato, il teste ha chiarito che *Marcello* era il criptonimo del colonnello **Claudiano Pavese** e che soltanto lui nel SID utilizzava tale nome di copertura. Il testimone ha invece riferito di non ricordare il cognome *Barbazza*, tra i criptonimi in uso al SID[679].

---

[677] All'udienza del 1.10.2021 la P.G. ha prodotto il documento in fotocopia "Marcello Barbazza" Dittmancass-6/110 Austria, il biglietto del Casino di Venezia, e il biglietto Atc Venezia.

[678] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 30.

[679] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pagg. 49-50.

Nonostante ciò, si può ritenere che *Marcello Barbazza* di cui ha parlato Picciafuoco fosse davvero il nome in codice del colonello Claudiano Pavese, ufficiale in forza presso l'*"Ufficio R."* del SID dal 1965 al 1971, il cui nominativo emerse nell'ambito delle attività investigative relative a Piazza Fontana e a Piazza della Loggia in relazione al filone investigativo concernente il c.d. *"Anello"*.

Il suo nome è stato evocato anche dal teste col. **Massimo Giraudo** (cfr. udienza 9.6.2021, pag. 109), il quale ha riferito che si accertò l'esistenza di una rete di appartenenti a strutture di *intelligence* statunitensi, all'interno della quale c'era un italo-americano di nome Joseph Luongo, il quale, nel 1968 o nel 1969, partecipò ad una riunione con il SID, nel corso della quale Pavese chiese il suo allontanamento; fatto considerato eclatante dal testimone, perché senza precedenti.

Dalla sentenza emessa nel processo contro Gilberto Cavallini emerge anche che Pavese nel 1972 andò a lavorare presso la STIPEL, un'azienda che formalmente faceva parte della SIP e che dal 1972 al 1987 fu nominato responsabile della Segreteria Generale per i Collegamenti Speciali NATO (il c.d. Ufficio NATO), ufficio interno alla SIP, ove si occupava della ricerca informativa sui Paesi del Patto di Varsavia, anche recandosi all'estero.

Orbene, si tratta di un incarico affatto compatibile con una sua presenza reiterata nella città di Vienna e ciò induce a ritenere estremamente probabile che *Marcello Barbazza* fosse il criptonimo di Claudiano Pavese.

Detto ufficiale proveniva del servizio militare ed era andato a lavorare presso la SIP, alcuni uffici della quale erano utilizzati da Adalberto Titta, soggetto che si è accertato essere stato a capo in quegli anni di un servizio di *intelligence* segreto, denominato "*Anello*".

Quand'anche non si ritenesse sufficientemente provato che il nome suddetto identificasse il col. Pavese, in ogni caso, appare evidente che con tale *Marcello Barbazza* vi fosse una relazione torbida, della quale Picciafuoco non ha voluto raccontare nulla, rilasciando anche nei precedenti processi testimonianze reticenti o improbabili.

Il legame con un soggetto di stanza a Vienna ed i numerosi viaggi compiuti per raggiungerlo[680], a discapito anche del rischio che egli correva con tali spostamenti, essendo ricercato e fruendo di documenti falsi, offrono il quadro dell'inserimento non occasionale di Picciafuoco in un determinato contesto ambientale spionistico.

Dunque, Sergio Picciafuoco non era soltanto un criminale comune, che commetteva furti e rapine, che pure aveva sempre commesso per sopravvivere; non era soltanto un estremista di destra

[680] Lo stesso Picciafuoco ha ammesso che numerosi furono i suoi viaggi a Vienna.

marchigiano legato a *Terza Posizione*; era invece un soggetto che aveva sempre vantato delle entrature e delle coperture nell'ambito dei servizi di *intelligence*, con i quali aveva collaborato, svolgendo compiti operativi (come azioni spionistiche, terroristiche e di disturbo) e forse anche di collegamento tra l'uomo operante a Vienna ed altri soggetti.

15.3. L'incontro del 12 ottobre 1990 tra Paolo Bellini e Sergio Picciafuoco

Picciafuoco è stato sentito come testimone assistito, una prima volta all'udienza del 1.10.2021 e una seconda all'udienza del 28.1.2022, essendosi reso necessario disporre un confronto con l'imputato. Oggetto dell'escussione è stato soprattutto l'incontro avvenuto il 12 ottobre 1990 a Reggio Emilia con Bellini, avvenuto appena pochi mesi dopo che egli era stato assolto per delitto di strage con la sentenza della Corte di Assise di appello del **18 luglio 1990** e conseguentemente scarcerato.

Tale indicazione cronologica degli accadimenti appare estremamente importante per ricostruire l'episodio.

Dunque, in data **12 ottobre 1990** Picciafuoco, che risiedeva a Castelfidardo (AN), si recò a Reggio Emilia appositamente per incontrare Paolo Bellini.

L'incontro di cui sopra è documentato anche dalla **relazione della DIGOS** della Questura di Reggio Emilia in data 22.10.1990[681] a firma del dott. Acierno che, per chiarezza espositiva, si riscrive integralmente:

"Fa seguito al telex pari categoria del 13.10.1990 aventi per oggetto Picciafuoco Sergio, nato a Osimo l'11 novembre 1945 estremista di destra non indirizzati alla Questura di Rovigo.

Nella tarda serata di giovedì 11 ottobre '90, prendeva alloggio nella stanza 336 del locale hotel "Posta", pagando in anticipo per due giornate (£ 250.000), il noto estremista di destra, Sergio Picciafuoco, esibendo la carta d'identità numero 03040768, rilasciata dal Comune di Castelfidardo in data 22 agosto '90. Il predetto, giunto a piedi, solo e privo di bagaglio, usciva dall'albergo alle ore 9:15 del giorno successivo, senza avere ricevuto visite ed effettuato telefonate, in direzione centro città. Dopo aver consumato la colazione in un bar del centro, entrava nella locale agenzia bancaria "Banco di Roma" intrattenendosi per diversi minuti, quindi da una cabina telefonica nei pressi della banca, effettuava telefonate.

[681] La relazione è stata acquisita all'udienza del 1.10.2021, essendo deceduto il teste Acierno, previa integrale lettura della stessa.

Alle 10:15 si portava nel parcheggio interno dell'A.C.I., ubicato a poche centinaia di metri dalla banca citata e dopo alcuni minuti saliva su una Fiat "Tipo" targata RE 592830, alla cui guida si trovava un uomo, facendo perdere le proprie tracce.

L'autovettura risulta intestata a Bellini Rita nata a Reggio Emilia il 26 maggio 1959, ivi residente, in via Ugo Foscolo nr. 14, sorella del noto Bellini Paolo, la quale tempestivamente contattata dichiarava di averla prestata per alcuni giorni al fratello Paolo, asseritamente sprovvisto in quel periodo di autovettura propria. Poiché riferiva di non sapere dove rintracciare il fratello ma che comunque in serata avrebbe avuto sue notizie, assicurava che lo avrebbe avvisato del fatto e invitato a mettersi in contatto con la Polizia. Alle 8:30 di sabato 13 ottobre Bellini Paolo si presentava negli uffici. Interpellato informalmente sui suoi spostamenti e incontri, nonostante un'iniziale diffidenza, forniva la sua versione completa dell'episodio. Il giorno prima, verso le ore 9:30, riceveva la telefonata di Picciafuoco che lo informava di essere a Reggio Emilia, poiché doveva comunque andare in città gli diceva che sarebbe passato a prelevarlo concordando come luogo di incontro il parcheggio dell'ACI. Ciò avveniva dopo mezz'ora circa, il Picciafuoco rimaneva in compagnia del Bellini tutta la mattinata. Alle 13:00 il Bellini gli offriva un pranzo presso il ristorante Capriolo di proprietà della moglie, poi alle 14:30 lo accompagnava in stazione da dove Picciafuoco lasciava la città in direzione sud. Il predetto, prima di lasciare la città, alle 14:00 circa si faceva accompagnare in albergo per disdire la prenotazione ottenendo la restituzione della somma pagata. Durante l'incontro Picciafuoco avrebbe avanzato alcune richieste al Bellini, ***una somma di denaro necessaria a suo dire per risolvere una certa questione e una pistola.*** *Ottenuta per entrambe una risposta negativa, avrebbe mostrato denaro contante per circa due milioni di lire, custodita a rotoli dentro il borsello, dicendo che avrebbe utilizzato quella somma nonostante fosse necessaria per pagare il suo Avvocato.* ***Per la seconda necessità avrebbe provato a chiedere a Caccola, riferendosi chiaramente al noto Stefano Delle Chiaie.***

Il Bellini si dimostrava molto stupito del fatto in quanto con il "Piccia" non aveva alcun rapporto di amicizia, quella conoscenza a suo dire avvenuta e limitata al periodo della comune detenzione al carcere di Firenze, otto mesi, era sorta solo come forma di solidarietà e alleanza che nasce naturalmente tra reclusi.

Concludeva avanzando dubbi sulle normali condizioni psichiche del conoscente precisando peraltro che la medesima impressione gli era già sorta ai tempi della prigionia.

Nel corso di accertamenti esperiti da questo ufficio, sono emersi alcuni strani episodi di cui il Bellini rimane vittima. In data 10.9.1990 denuncia che ignoti asportano dalla sua abitazione

numerosi oggetti di valore, tappeti, candelieri, orologio, gioielli per un valore complessivo di circa cinquanta milioni, coperti da assicurazione per l'ammontare di quaranta milioni.
Vengono prelevati nella circostanza un teledrin, una carta d'identità rilasciata dal Comune di Quattro Castella il 24 aprile '90, a lui intestata.
La notte tra il 10 e l'11 ottobre 1990 subisce il furto della nuovissima autovettura intestata alla moglie Bonini Maurizia, che viene rinvenuta a Traversetolo nella mattinata dell'11 stesso, completamente distrutta da incendio. I Carabinieri di Traversetolo che effettuano le prime indagini sull'episodio, rinvengono in prossimità del veicolo due giornali, il Corriere Adriatico del 8.7.90 aperto alle pagine 22 e 29, il Corriere della Sera del 3.9.1990 aperto in prima pagina, di cui Bellini nega la pertinenza. Dal 26 giugno 1990 è titolare unico della ditta Finselco con attività costruzione e ristrutturazione immobili, consulenza nella gestione e recupero crediti, avente sede presso la propria abitazione, come da allegata visura camerale ……".

Orbene, il giorno 11 ottobre 1990, Picciafuoco - pedinato dal personale della Digos, in quanto evidentemente ritenuto soggetto di interesse - si recò a Reggio Emilia ove alloggiò in un albergo nella notte tra l'11 e il 12.

Il mattino successivo, 12 ottobre 1990, incontrò Paolo Bellini, da lui contatto telefonicamente, con cui trascorse l'intera mattina. Egli chiese a Bellini una somma di denaro ed una pistola; alla risposta negativa, Picciafuoco, replicò che l'arma l'avrebbe richiesta a "*Caccola*", nomignolo con cui veniva appellato Stefano di Delle Chiaie.

Picciafuoco, nel corso del suo esame, ha fermamente negato ogni singola circostanza riportata nell'annotazione, pure di fronte all'evidenza dei fatti.

Ha negato di conoscere Bellini, ricordando poi di avere scambiato due parole con lui in un carcere, non avendo però memoria né del periodo, né del luogo (forse a Bologna o a Sulmona); ha fermamente negato di averlo mai visto fuori dal carcere; ha ripetutamente negato di essere stato nei giorni 11 e 12 ottobre 1990 a Reggio Emilia, motivando l'impossibilità per lui di allontanarsi dal luogo di residenza (Castelfidardo) in quanto era stato recentemente destinatario di una misura di sicurezza, dopo la cessazione della detenzione nel luglio del 1990.

Dunque, il testimone ha smentito di essere andato a Reggio Emilia per vedere Bellini, di essere stato con lui il giorno 12.10.1990, di aver pranzato con lui al ristorante "il Capriolo" e a maggior ragione di avergli chiesto denaro o armi, di cui non aveva la necessità; ha negato di essersi recato il 11.10.1990 all'hotel "Posta" di Reggio Emilia e di aver dato una caparra di 250.000 lire per la prenotazione delle due notti; di esser uscito dall'albergo il giorno successivo per andare presso la

filiale del Banco di Roma; di aver fatto delle telefonate da una cabina telefonica; di essersi recato al parcheggio ACI; di esser salito sull'autovettura Fiat Tipo.

Quanto a **Stefano Delle Chiaie**, il testimone ha dichiarato di averlo conosciuto in occasione del processo per la strage di Bologna e che il loro era un rapporto esclusivamente legato al detto processo; infatti non si erano frequentati fuori dal carcere, salvo la circostanza ricordata dal teste in cui lo andò a trovare a Roma, dopo aver saputo da terze persone del decesso della moglie.

La sua visita ebbe il solo fine di fargli le condoglianze; appare evidente che il tentativo del testimone di sminuire l'intensità della sua relazione con Delle Chiaie non è ben riuscito, tenuto conto che lo spostarsi da una città ad un'altra per fare le condoglianze ad una persona appare dimostrare un legame importante.

Picciafuoco ha specificato che nel 1990 si trovava a Roma per i suoi affari.

Ha ricordato che dopo il 1990 incontrò a Roma, **Antonio Smedile**, negando però che questi gli chiese di procurargli delle armi da fuoco. Il teste ha negato ogni circostanza riportata nella relazione di servizio letta da un difensore delle parti civili.

In merito a **Giovanni Melioli** ha affermato che era stato suo compagno di cella.

Quanto al rapporto avuto con il dott. **Carlo Maria Maggi**, Picciafuoco ha riferito che vi era un sentimento di gratitudine di Maggi e dei suoi familiari nei suoi confronti, per averlo sostenuto durante tutto il periodo della sua detenzione carceraria. Carlo Maria Maggi, ha ricordato il teste, gli era stato "affidato" dal direttore del carcere in quanto l'uomo, temendo per la propria incolumità, non voleva inizialmente andare in sezione.

Il testimone però lo convinse e i due divennero compagni di cella.

Il teste ha aggiunto che il suo rapporto con Maggi proseguì anche dopo la sua scarcerazione; infatti, ha confermato di essere andato alla Giudecca (Venezia) a trovarlo.

Picciafuoco ha specificato che egli e Maggi non avevano mai parlato di politica, in quanto questi ben sapeva che lui non si interessava di tali argomenti.

Il teste ha, altresì, ricordato che vi fu anche uno scambio epistolare con Maggi.

Questi per sua abitudine, a chiunque scrivesse, a conclusione delle sue lettere chiosava con l'espressione *"un cameratesco saluto"* e ciò era avvenuto anche con lui, senza che questo implicasse un suo coinvolgimento politico.

Il teste inoltre non ha attribuito rilevanza all'abbonamento che Maggi gli fece alla rivista "Sentinella d'Italia", atteso che non fu lui a chiederglielo e soprattutto, non ne ricevette mai copia (all'epoca era detenuto e la matricola non consegnava materiale politico - 1986).

Infine, ha riferito che i saluti a lui inviati da parte degli altri componenti della famiglia Maggi, contenuti nelle lettere scritte da Carlo Maria Maggi, erano dovuti al senso di gratitudine che permaneva nei suoi confronti, anche prima di conoscerlo personalmente, per il supporto dato al familiare in carcere.

Il teste ha confermato i suoi soggiorni nel 1980 a Mestre, così come quelli a Bologna, dove si recava quasi tutti i giorni, al fine di ricettare la merce rubata (in quel periodo viveva a Modena).

Ha riferito che il "Valerio" che gli scrisse una cartolina il 18.2.1986 non era Valerio Fioravanti.

In merito **all'aggressione** subìta il **6.11.1990** ad Ancona, il teste ha ricordato che, subito dopo aver finito il turno di lavoro, fu avvicinato da un'automobile Lancia Delta bianca, con a bordo tre uomini in borghese, che si presentarono come poliziotti e gli chiesero di seguirlo in Questura, in quanto avevano necessità di interrogarlo. Atteso che gli capitava spesso di esser chiamato in Questura, non gli sembrò una circostanza anomala e pertanto salì sull'autovettura. Tuttavia, gli uomini a lui sconosciuti, condotto l'uomo in una zona di Ancona, nota come il Pinocchio, gli iniziarono a chiedere dove reperisse le armi, ritenendolo un membro dei NAR. Alla risposta negativa di Picciafuoco, gli uomini lo picchiarono violentemente.

Tale episodio, denunciato dal teste il 6.11.1990, si verificò due settimane dopo l'incontro con Bellini a Reggio Emilia, (nonché con Melioli a Rovigo).

Al termine dell'escussione del teste, Bellini ha reso **spontanee dichiarazioni.**

Ha dichiarato che conobbe Picciafuoco in carcere a Prato nella zona c.d. di smistamento; in quella circostanza Picciafuoco gli si presentò, senza null'altro aggiungere[682].

In seguito, ha proseguito Bellini, Picciafuoco si recò per due volte a Reggio Emilia per cercarlo.

Una prima volta presso l'albergo della madre, la quale chiamò il figlio, che si trovava a Lecce, per avvisarlo che una persona lo stava cercando. Bellini la invitò a dargli ospitalità per quella notte. La mattina seguente andò via.

Dopo qualche tempo, esattamente il 12.10.1990, Picciafuoco chiamò in albergo perché voleva parlare con Bellini. In quella circostanza rispose la sorella, che subito dopo contattò telefonicamente il fratello per informarlo che un suo vecchio compagno del collegio lo stava cercando. Non avendo l'auto, la sorella - e non lui - andò a prendere Picciafuoco e lo portò da

---

[682]La circostanza trova riscontro nella nota del DAP, acquisita dalla Corte con nota in data 2.2.2022 ed allegata al verbale di udienza del 9.2.2022, dalla quale emerge che effettivamente l'imputato e Sergio Picciafuoco sono stati ristretti contemporaneamente nella casa circondariale di Prato dal **18.4.1989** al **16.5.1989**, dal **19.5.1989** al **25.11.1989** e dal **6.12.1989** al **15.2.1990.**

Bellini il quale, riaccompagnata la sorella a casa, trascorse la giornata con il predetto, dapprima recandosi in una concessionaria e poi a pranzo al ristorante il Capriolo.

Nel frangente, Picciafuoco gli fece richieste di danaro e di armi, che Bellini gli negò, dubitando subito di tale comportamento[683]. Ad ogni modo si fece dare un numero di telefono, dove avrebbe potuto rintracciarlo nel caso avesse avuto la disponibilità di un'arma.

Bellini ebbe chiaro che Picciafuoco fosse un provocatore (*"... guarda caso, fa ritrovare poi una pistola a distanza di tempo in un altro posto, guarda caso"*[684]).

Dopo l'ordinanza resa dalla Corte di Assise, all'udienza del **28.01.2022** si è proceduto nuovamente all'escussione di Picciafuoco e al confronto con l'imputato.

Alle domande della Corte, il teste ha ribadito che conobbe Bellini o in carcere o presso uno studio legale, confermando che fra loro non c'era mai stato alcun tipo di rapporto.

Picciafuoco, anche a fronte della lettura delle spontanee dichiarazioni rese da Bellini, ha continuato a negare le circostanze, ribadendo che, essendo stato detenuto in molte carceri, non ricordava esattamente dove lo avesse incontrato.

Ha negato di essersi rivolto a Bellini chiedendogli una pistola, asserendo *"tu me la puoi far avere perché sei dei servizi segreti"*.

Ha negato, altresì, che Bellini gli avesse risposto che era lui ad avere rapporti con i servizi, in quanto era un componente del MIA, un gruppo di estrema destra che commetteva attentati in Alto Adige per fare ricadere la colpa sugli indipendentisti altoatesini[685].

Nel corso dell'esame, tuttavia, egli ha ricordato di essere stato presso l'albergo della madre di Bellini, senza però avere contezza che appartenesse alla famiglia Bellini e soprattutto di non esserci andato per vedere Paolo Bellini, anche perché non ne aveva motivo.

Non ha escluso che potesse essersi recato a Reggio Emilia per chiedere un lavoro, atteso che in quel periodo si rivolse a tutte le persone che si erano dimostrate disponibili ad aiutarlo una volta cessato lo stato detentivo[686].

Picciafuoco ha continuato a negare di avere incontrato Bellini il giorno 12.10.1990 e, quindi, di avergli chiesto un'arma e del denaro. A seguito della lettura delle spontanee dichiarazioni rese da Bellini in data 1.10.2021, ha dichiarato che l'imputato aveva inventato tutto.

---

683 "*... snocciolò delle situazioni per le quali io capii perfettamente che si era accostato a me come provocatore, un grande provocatore!*" cfr. trascrizione ud. 01.10.2021, pag. 151.

684 Ibidem, pag. 151.

685 Sulla vicinanza di Picciafuoco al MIA, la P.G. all'udienza del 2.2.2022 ha prodotto la nota di trasmissione della Digos di Bologna in data 8.1.2020, le note "declassificate" del SISDE del 13.10.1987 relative a Sergio Picciafuoco, un articolo pubblicato sulla rivista neonazista DER TIROLER nel 1986 e la sua traduzione in italiano.

686 Cfr. trascrizione ud. 28.01.2022, pagg. 8-9.

Ha ammesso soltanto di essere stato a Reggio Emilia per cercare lavoro.

Tuttavia, a dire dello stesso Picciafuoco, in quel periodo egli lavorava nella ditta del cognato, non avendo quindi alcuna esigenza di cercare un'attività lavorativa.

Ha proseguito affermando che all'hotel Posta, ammesso che vi fosse andato, non era certamente con la finalità riferita da Bellini.

A fronte delle negazioni del teste, è stata data lettura delle dichiarazioni rese da Picciafuoco in data 31.7.1992 all'A.G. bolognese ("*Sono andato due volte a trovare Bellini a Reggio Emilia e in tale circostanza una volta alloggiai in albergo e una volta rientrai ad Ancona*"); tuttavia il teste ha continuato a negare la circostanza: "*Posso essere stato a Reggio Emilia, a ... in tante altre città però che io abbia chiesto a lui assolutamente è ... non è vero che io abbia chiesto a lui soldi e pistole perché io sono contrario alle armi*" [687].

Ritornando al tema dell'**aggressione** subita da Picciafuoco il **6.11.1990**, in merito al verbale di identificazione del 30.1.1996, nel quale Picciafuoco individuò Roberto Savi come uno dei suoi aggressori, egli ha negato che fosse stata una vera e propria identificazione e ha ricordato che quando si recò in Questura ad Ancona vide delle fotografie sul tavolo e prese quella di un uomo che aveva un volto conosciuto, senza collegarlo alla sua aggressione e che era stata un'*imbeccata*[688].

Alla domanda cosa avesse fatto nel periodo intercorrente fra il 12.10.1990 e il 6.11.1990, il teste ha risposto di essere stato al lavoro presso la ditta del cognato.

La Corte ha domandato a Picciafuoco se con Maggi in carcere avessero mai parlato di Bellini; il teste ha dato una risposta evasiva.

Picciafuoco ha poi ricordato un episodio, avvenuto durante la **detenzione all'Asinara** (intorno agli anni '82 - 83), quando tre uomini (di cui due carabinieri) gli proposero di collaborare in merito ai fatti della strage, tranquillizzandolo che lo avrebbero istruito loro e che sarebbe stato ben ricompensato, ma lui rifiutò avendo già detto tutto ciò che sapeva.

Ha altresì dichiarato che il 2.8.1980 portava i baffi, ma non la barba; che quando era nello stesso carcere con Bellini, era possibile che avesse parlato con lui anche della strage, argomento del quale egli parlava con tutti.

[687] Cfr. trascrizione ud. 28.01.2022, pag.18.
[688] Cfr. trascrizione ud. 28.01.2022, pag. 27.

Nella fase finale dell'escussione, la Procura generale ha contestato al testimone assistito le dichiarazioni che egli rese al dott. Lupacchini nel **verbale** del **16.7.1991**, del quale è stata data lettura unitamente ad una correlata relazione di servizio[689].

Da detto verbale emerge che, dopo la sua scarcerazione, Picciafuoco si recò a Rovigo presso **Giovanni Melioli** per chiedergli delle armi e dei silenziatori che Smedile, colui il quale gli procurò i documenti falsi, a sua volta gli aveva chiesto. Melioli si dimostrò interessato e disponibile a reperirle. Per dimostrare che ne aveva la possibilità, gli mostrò una pistola Beretta. Gli risultava che Melioli avesse nascosto l'arma in un punto vicino alla stazione di Modena, luogo dove il giorno seguente, effettivamente fu rinvenuta dalla DIGOS[690].

È importante la data in cui Picciafuoco si recò a Rovigo da Melioli, ovvero il 12 e13.10.1990.

Dalla relazione di servizio della Questura di Rovigo agli atti, risulta che Picciafuoco alloggiò presso l'albergo Corona Ferrea di Rovigo, il 12 e il 13 ottobre 1990; si osservi che il 12 ottobre è lo stesso giorno in cui lasciò la città di Reggio Emilia.

Picciafuoco in sede di esame testimoniale ha negato quanto dichiarato nel 1991, ammettendo soltanto che, per non offendere Melioli, prese la pistola calibro 9 che lui gli donò, la quale fu poi consegnata alla Questura di Ancora da lui stesso, che l'aveva in precedenza nascosta. Ha specificato che in quel frangente si fece accompagnare dagli agenti, a cui consegnò la pistola.

Nelle battute finali dell'esame, è stata data lettura della nota in data 6.11.2021 con cui la Questura di Ancona comunicava che in data 2.11.1990 a Picciafuoco era stata notificata l'ordinanza del Tribunale di Firenze di sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Dalla nota emerge quanto segue: "*Nel corso della notifica, il Picciafuoco ha dichiarato di alloggiare per la notte presso l'abitazione del fratello Giampaolo e per il resto della giornata presso l'abitazione della sorella Mirella, residente a Castelfidardo in via Volpi numero 8. Ha dichiarato di aver abbandonato l'attività lavorativa presso la ditta Carter S.n.c. e che tutt'ora è in cerca di altra occupazione, per tale motivo* ***in questi giorni si è recato in altre città contattando a Rovigo Melioli Giovanni, a Reggio Emilia Bellini Paolo ed a Roma Delle Chiaie Stefano***".

Picciafuoco ha negato e divagato molto.

---

[689] In detto verbale, aveva dichiarato quanto segue: "*Quando sono stato dimesso dal carcere per decorrenza dei termini, l'anno scorso, quindi nel '90, chiesi spiegazioni allo Smedile in ordine alla vicenda del passaporto ricevendone risposte molto evasive. Io ho finto di non avere poi un grande interesse per la questione, mi sono dimostrato particolarmente disponibile a riprendere vecchi traffici al fine di arrivare a sapere qualcosa di più circa l'operazione di cui era rimasto vittima. Lo Smedile fu allora che mi chiese se ero in grado di procurargli delle armi da fuoco e dei silenziatori. Fu per questo che sondai Giovanni Melioli di Rovigo, anch'egli uscito da poco dal carcere*".

[690] Cfr. verbale del 17.07.1991, acquisito all'udienza del 12.11.2021.

Ha mostrato una certa insofferenza, acuitasi nella fase finale dell'escussione.

In alcuni momenti della deposizione, ha dimostrato di essere in evidente difficoltà, dando l'impressione di essere intimorito e di temere per la propria incolumità. Va anche osservato che, durante la sua escussione Paolo Bellini è intervenuto parecchie volte, anche senza essere interpellato, alzando il tono della voce, con frasi del tipo "*Lei è un bugiardo, mi deve dire chi l'ha mandata da me!*", oppure "*Sei un provocatore!*".

15.4. Considerazioni conclusive

Sergio Picciafuoco è deceduto il 13 marzo 2022, stroncato da un infarto, mentre si trovava nella sua abitazione di Castelfidardo e anche lui si unisce al folto gruppo di persone che non potrà più raccontare ciò che sapeva di questa nefasta vicenda.

Sull'incontro con Picciafuoco, l'imputato si è limitato ad affermare all'epoca,[691] come nel corso dell'esame dibattimentale, che era stato il marchigiano ad assumere l'iniziativa di cercarlo e scopo della vista era la richiesta di reperimento di un'arma e di denaro.

Va osservato che il giorno seguente Bellini rilasciò alla Digos di Reggio Emilia delle dichiarazioni in via confidenziale sulla visita di Picciafuoco.

A tale gesto la difesa attribuisce un significato favorevole all'imputato, come se egli non avesse nulla da nascondere per tale accadimento.

Per amore di verità, occorre chiarire che non si trattò di una presentazione spontanea di Bellini alla Questura di Reggio Emilia, posto che dalla lettura dell'annotazione del 22.10.1990 citata risulta, invece, che Bellini si recò in Questura perché il personale di polizia aveva notato Picciafuoco salire su un'autovettura risultata intestata a Rita Bellini, sorella dell'imputato ed aveva poi contattato quest'ultima perché informasse il fratello, invitandolo a mettersi in contatto con la Questura.

Dunque, Bellini fu costretto a presentarsi alla Polizia.

Ad ogni modo, ritiene la Corte che l'episodio si riverberi a svantaggio dell'imputato.

Occorre considerare che, nel momento della visita di Picciafuoco, Bellini si trovava ancora nella posizione di indagato nel procedimento relativo alla strage; la sentenza di proscioglimento sarebbe stata emessa soltanto nel 1992.

L'incontro con Picciafuoco, che solo in epoca recente era stato assolto dalle medesime imputazioni e scarcerato, doveva essere per Bellini estremamente imbarazzante, essendo

[691] Cfr. interrogatorio del 1-2 febbraio 2005, pag. 231-233.

comunque un dato acquisito che Picciafuoco fosse presente alla stazione al momento dell'esplosione dell'ordigno.

Egli, dunque, era costretto a prendere le distanze in qualche modo da quell'uomo, perché si trattava di un soggetto legato alla strage del 2 agosto 1980.

Ben potendo immaginare che Picciafuoco fosse seguito dalla Polizia, come in effetti era e che la sua visita a Reggio Emilia avrebbe certamente potuto destare sospetti, Bellini giocò d'anticipo e preferì recarsi presso la Questura per rivelare l'episodio, in tal modo dando a vedere che non aveva nulla da nascondere e così sviando ogni possibile dubbio sulla propria persona.

Nonostante ciò, l'imputato non è mai stato in grado di chiarire – né all'epoca, né oggi - il motivo delle richieste di Picciafuoco, le quali sicuramente apparivano ingiustificate alla luce del rapporto che i due soggetti asserivano di avere, posto che sostenevano di essersi incontrati casualmente in carcere e di non essersi mai frequentati prima.

Si osservi che la richiesta di un'arma da fuoco non può essere rivolta a chiunque, ma solo ad una persona che sia in grado di reperirla e con la quale vi sia un rapporto di assoluta fiducia; chiedere un'arma a uno sconosciuto sarebbe da reputare certamente incauto, soprattutto per una persona gravata da precedenti penali come Picciafuoco e per giunta scarcerato in epoca recente.

La richiesta di denaro, addirittura, sottende all'esistenza di una determinata relazione tra i due uomini, che può trovare origine in un rapporto obbligatorio, così come in una sorta di implicito patto di garanzia in caso di necessità, scaturente dalla condivisione di un determinato momento.

Un simile patto di mutua assistenza si rinviene spesso all'interno dei sodalizi criminali, quando un complice venga arrestato e necessiti di denaro per far fronte alle spese di difesa in giudizio.

A ben vedere, decine di comportamenti analoghi sono emersi nel corso di questo processo, avendo alcuni testimoni (ad es. teste Magnetta) fatto cenno a vere e proprie operazioni di salvataggio di estremisti di destra ricercati, attraverso il reperimento di luoghi ove nasconderli, ovvero l'aiuto ad espatriare, procurando loro documenti falsi o denaro.

Ecco, allora, che la visita di Sergio Picciafuoco assume una connotazione diversa, la quale tradisce la preesistenza di un patto di natura solidale, scaturente dalla comune partecipazione ad un determinato evento.

Un evento per il quale uno dei due soggetti anzidetti aveva pagato duramente, subendo un lungo periodo di carcerazione preventiva e riottenendo la libertà soltanto nel luglio 1990, ma in una situazione quasi di indigenza, non avendo denaro, lavoro e prospettive; l'altro, invece, era libero, dedito alle sue fiorenti attività illecite (furti di mobili antichi) e privo di preoccupazioni.

Picciafuoco era evidentemente convinto che il motivo per cui Bellini fosse passato indenne attraverso quella vicenda giudiziaria fosse conseguente alle "protezioni" da parte dei servizi segreti.

Probabilmente, tale constatazione aveva acuito in lui anche un certo risentimento verso Bellini durante tutto il periodo in cui era stato detenuto.

Forse anche per questo motivo si recò da lui, per fargli sentire il peso di tale differente sorte, o forse addirittura per ricattarlo.

Sta di fatto che Bellini avvertì in pieno il pericolo di quelle richieste, tanto da definirlo un "provocatore", parola che nella sua accezione strettamente giudiziaria sottende a colui che istiga un altro a commettere un'azione delittuosa, al fine di farlo perseguire.

Nelle dichiarazioni spontanee dimesse all'udienza del 1.10.2021, Bellini ha ammesso che Picciafuoco lo aveva accusato di essere un agente dei servizi; a tale affermazione Bellini reagì in modo aggressivo, tanto da riferire che pensò anche di ucciderlo e disfarsi del suo cadavere, ma poi desistette perché apprese che Picciafuoco aveva pernottato in un hotel di Reggio Emilia e ciò avrebbe potuto indirizzare un'eventuale indagine verso di lui.

L'estrema franchezza dell'imputato, però, non può che ridondare a suo sfavore, in quanto disvela la finalità sostanzialmente ricattatoria della visita di Picciafuoco, tanto da suggerirgli di ricorrere ad un gesto estremo per ovviare al problema.

Dunque, tra i due uomini vi era un legame profondo, come emerge dalla natura stessa della richiesta (arma e denaro) ed appare altresì evidente come l'origine di tale legame dovesse rimanere segreta, posto che entrambi hanno negato di essersi frequentati in precedenza.

Orbene, tale legame non può che essere spiegato che con l'assunto della loro comune partecipazione alla strage del 2 agosto 1980, dovendo a tale conclusione pervenirsi attraverso la convergenza dei seguenti elementi di natura logica:

a) Picciafuoco era presente il 2 agosto alla stazione e venne assolto unicamente per la ritenuta assenza di riscontri del suo legame con i NAR; per contro, la sua adesione a movimenti estremistici di destra oggi dovrebbe ritenersi sussistente, essendo provata la sua appartenenza a *Terza Posizione*;

b) sulla base delle risultanze di questo processo, anche Bellini era presente alla stazione ferroviaria quel giorno e non può trattarsi di una mera coincidenza, tenuto conto anche dei profili che seguono;

c) la cronologia degli accadimenti appare significativa, posto che Picciafuoco si presentò da Bellini poco dopo essere stato assolto dall'imputazione di strage, quasi si trattasse di una resa dei conti;

d) non può essere sottovalutata la reazione veemente dell'imputato all'udienza dell'1.10.2021, come l'atteggiamento aggressivo tenuto all'udienza del 28.1.2022, volto ad intimorire il teste assistito quasi per impedirgli che rivelasse qualcosa;

e) è eloquente il tenore stesso della richiesta avanzata da Picciafuoco a Bellini, senza nemmeno spiegare il motivo per cui si fosse rivolto a lui;

f) ricevutone il diniego, si rivolse il giorno successivo a Giovanni Melioli, altro noto estremista appartenente ad *Ordine Nuovo* e già indagato per la strage della stazione e subito dopo a Stefano Delle Chiaie, detto "Cacola" *leader* di *Avanguardia Nazionale*, ciò a significare quali altre persone egli ritenesse fungibili rispetto a Bellini per fornirgli armi e danaro; ma tutto ciò finisce col riscontrare l'intero filo conduttore di questa ricostruzione;

g) il fatto stesso di avere fatto i nomi di Melioli e Delle Chiaie a Bellini dimostra come quest'ultimo li conoscesse ed avesse rapporti con loro; l'avere Picciafuoco utilizzato il nomignolo di Delle Chiaie è sintomatico della confidenza che entrambi gli interlocutori avevano con il predetto soggetto.

Si potrebbe affermare serenamente di trovarsi di fronte ad un incontro dai tipici tratti mafiosi, posti la natura delle richieste e il silenzio omertoso serbato dai suoi protagonisti.

Una considerazione unitaria di tali elementi consente di ritenere che l'episodio sopra descritto sia dimostrativo **non solo del fatto che nel 1990 perduravano i rapporti tra imputato ed esponenti dell'estrema destra, ma di qualcosa di molto più importante, ovvero del fatto che egli e Picciafuoco celavano un terribile segreto, il quale non può spiegarsi diversamente che con la loro comune partecipazione alla strage della stazione, in concorso con altri soggetti.**

Si deve peraltro ritenere che la vicenda della denuncia di furto dell'automobile intestata a Maurizia Bonini e il ritrovamento della stessa completamente bruciata, non abbiano nulla a che vedere con i rapporti tra Picciafuoco e Bellini, come quest'ultimo ha dichiarato.

Quanto all'episodio avvenuto poche settimane dopo l'incontro, quando Picciafuoco venne picchiato brutalmente, lo stesso individuò tra i suoi aggressori uno dei fratelli Savi, appartenente alla celebre banda c.d. della Uno Bianca.

Anche se Picciafuoco ha teso smentire il suo stesso riconoscimento, apparendo molto intimorito nel parlare di questa vicenda e a prescindere da chi ne fosse stato l'autore, l'episodio si colloca circa 15 giorni dopo la visita di Picciafuoco a Bellini ed a Melioli ed appare assai difficile non riconnetterlo ad essa, fino ad attribuirgli la natura di un avvertimento.

Ci si deve fermare qui, perché sul punto non sono emersi elementi di riscontro.

Infine, vi è un'altra, altrettanto inquietante, coincidenza che lega i due personaggi, riscontrata nel periodo immediatamente precedente alla strage.

Infatti, ad entrambi venne sequestrato un apparecchio **ricetrasmittente** della stessa marca, perché non erano in possesso della relativa licenza. A Bellini fu sequestrato il 22 luglio 1980 dalla polizia Elvetica l'apparecchio Sommerkamp TS 5680; analoga radio ricetrasmittente marca Sommerkamp TS 610 fu sequestrata al Picciafuoco in data 20 maggio 1980[692].

Appare logico pensare che la dotazione di simili apparecchi avesse lo scopo di consentire una comunicazione a distanza con altri soggetti muniti di analoga apparecchiatura.

Si direbbe uno strumento di comunicazione adatto per tenere in contatto cellule terroristiche dislocate in luoghi diversi.

[692] Su tale circostanza ha riferito il testimone dott. Antonio Marotta all'udienza del 6.10.2021, pagg. 144-146; inoltre, stato prodotto all'udienza del 1.10.2021 il verbale di sequestro dei carabinieri di Merano in data 20.5.1980; detto verbale si riferisce a Eraclio Vailati, che era l'identità di copertura di Picciafuoco, avendo un documento falso con tali generalità.

CAP. 16 – LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI BELLINI ALL'EPOCA

Il fatto di rimanere per molti anni in una condizione di latitanza, con la conseguente impossibilità di vivere una vita "normale", comportò per l'imputato la necessità di una continua acquisizione di risorse economiche per provvedere ai propri bisogni quotidiani, comportanti il reperimento di alloggi ed altre rilevanti spese.

Da quanto osservato nei paragrafi precedenti, inoltre, si deve intendere che Bellini mantenesse un tenore di vita abbastanza elevato, posto che era solito dimorare in hotel (a Foligno dimorava all'albergo La Nunziatella; nei periodi di permanenza a Bologna e a Fidenza aveva dimorato presso affittacamere od alberghi, come l'hotel Due Spade di Fidenza).

Dalla deposizione di Raffaele Ponzetta è emerso che Bellini soggiornò all'hotel Leoneck di Zurigo nelle date del 9.9.1979; 18.12.1979; 16.5.1980; 4.7.1980 e 21.7.1980.

Inoltre, conseguì il brevetto di pilota di velivoli a motore presso la scuola dell'aeroclub di Foligno ed un ulteriore brevetto per il volo a vela presso l'aeroclub di Rieti, sostenendo delle spese rilevanti; in particolare, il testimone Rossi all'epoca sottolineò quanto fosse costoso sostenere le ore di volo presso l'aeroclub, assumendo che Bellini aveva fatto centinaia di ore.

La già menzionata **relazione** in data **2.2.1981** dal vice questore di Foligno Di Iorio riporta poi il seguente passaggio che attiene alle risorse finanziarie di Bellini:

"E' persona colta ed ha mezzi finanziari sufficienti per vivere in Italia come si rileva dai conti correnti e depositi bancari di cui è titolare:

1) conto corrente bancario nr.12218 presso il Banco di Roma, filiale di Foligno;

2) libretto di risparmio nr. 87435 del Banco di Roma, filiale di Foligno;

3) libretto risparmio nr.1172894 della Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Roma;

4) loc. Benco Bamerindus de Brasil nr.02086058-Rio de Janeiro.

Inoltre ha depositi, presso Istituti Bancari in Svizzera".

Il documento costituisce una fotografia delle possidenze di Bellini all'inizio dell'anno 1981 ed è l'unico documento di cui si fruisce su questo importante profilo relativo all'imputato.

Se l'esistenza di rapporti bancari a Foligno, dove egli risiedeva, deve reputarsi avere una logica, diversamente ci si deve chiedere perché avesse aperto un conto corrente presso una banca di Roma.

D'altra parte, il possesso di depositi in Svizzera sta ad indicare la disponibilità di risorse non irrisorie e la volontà di metterle al riparo da controlli grazie alla normativa allora vigente sul segreto bancario.

L'imputato in questo processo ha negato di esser stato titolare di depositi e conti in Svizzera.

In particolare, ha negato quanto risulta dalla citata relazione del vice Questore di Foligno Di Iorio, asserendo che aveva dovuto raccontare di avere dei depositi in Svizzera per non destare sospetti sulle sue fonti di guadagno.

Per vero, in merito alle risorse economiche possedute in Svizzera, Bellini rilasciò in data 22.2.1982 al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, la seguente dichiarazione: "*Circa i conti correnti in Svizzera dichiaro che è un problema svizzero e non italiano e non ho altro da aggiungere*" (cfr. verbale di interrogatorio del 22.2.1982, acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento a seguito di contestazione all'udienza del 3.12.2021).

Al di là del consueto atteggiamento ironico dell'imputato, la dichiarazione si traduce in sostanza in un'ammissione implicita dell'esistenza di tali rapporti bancari.

Il citato verbale è stato acquisito ed è pertanto pienamente utilizzabile ai sensi dell'art. 503 c.p.p., dovendo ritenersi assai più verosimile quanto Bellini riferì all'epoca dei fatti rispetto a quanto afferma oggi, e dovendo così ritenersi definitivamente provato che egli fosse titolare di depositi bancari in Svizzera.

Si osservi che i depositi in tale Paese costituivano il luogo più sicuro per farvi confluire somme di denaro delle quali si voleva tenere segreta la percezione.

Ad ogni modo, la disponibilità di rapporti bancari e, deve presumersi, anche di giacenze in essi contenute, restituisce il quadro di una persona abbiente ed estremamente attenta nell'amministrare il proprio patrimonio.

Ci si deve piuttosto domandare se l'accumulo di ricchezze, anche di non rilevante entità, si giustificasse alla luce degli introiti che Bellini all'epoca incamerava.

A Foligno Bellini si era iscritto all'albo degli agenti di commercio, con l'intenzione di svolgere attività di vendita di gioielli, forte dell'esperienza in Brasile (si veda quanto dichiarato l'imputato in sede di esame), ma di fatto non aveva mai intrapreso detta attività.

Dunque, dal rientro in Italia sino al 1981, la sua unica fonte di reddito era costituita dai proventi di furti e ricettazioni di mobili antichi, che perpetrava insieme a Baroncini, Fabbri, Iori ed altri.

Si tratta però, presumibilmente, di entrate da sé sole insufficienti a giustificare un accumulo di ricchezze, se si pensa agli enormi costi di mantenimento richiesti da una latitanza durata circa sei anni.

Pertanto, la disponibilità in capo all'imputato di risorse economiche ingiustificate appare dimostrativa della sua partecipazione in quegli anni ad un'attività criminale più redditizia ed avvalora quale ulteriore elemento indiziario la tesi della sua partecipazione alla strage contro il versamento di una somma di denaro.

CAP. 17 - LA RESPONSABILITÀ DI PAOLO BELLINI

17.1. Una straordinaria concatenazione di indizi

All'esito dell'istruttoria, si deve ritenere raggiunta la prova che Paolo Bellini fece parte del commando che eseguì materialmente la strage del 2 agosto 1980, con mansioni esecutive e di raccordo con gli altri concorrenti.

E sia consentito affermare - per quanto si tratti di una notazione non giuridica e che attiene invece a una valutazione di comune buon senso - che gli elementi di prova ravvisabili a carico dell'imputato si palesano, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, come di gran lunga maggiori e più incisivi rispetto a quelli ravvisati a carico di altri soggetti che sono stati condannati per lo stesso fatto.

A detta conclusione si deve pervenire sulla base di una concatenazione di elementi aventi per lo più natura di prova indiziaria, che devono ritenersi nel loro complesso raggiungere la soglia quantitativa e qualitativa richiesta dalla regola probatoria di cui all'art. 192, co. 3, c.p.p.

Facendo tesoro dei principi giurisprudenziali analizzati nel paragrafo relativo alla "prova indiziaria" (cfr. Parte II - Cap. 2, par. 2.9.), si deve procedere ad esaminare gli indizi raccolti nel corso dell'istruttoria sulla base del descritto giudizio di natura bifasica.

Occorre osservare che la prima fase del giudizio è già stata operata nei paragrafi della parte IV che precedono, ove si è proceduto alla valutazione di ogni prova indiziaria singolarmente considerata. L'esito di tale analisi ha consentito di concludere che ognuno degli elementi esaminati sia caratterizzato dalla massima rilevanza e connotato altresì da un elevato grado di gravità e di precisione.

Occorre ora portare a compimento il giudizio, passando ad una considerazione di detti elementi in una prospettiva globale ed unitaria, tesa non solo ad evidenziare la coesione tra i diversi elementi, e dunque ad escludere elementi di dissonanza, ma anche a verificare se sia ravvisabile una convergenza degli stessi verso un medesimo contesto dimostrativo, anche al fine di escludere la compresenza di eventuali sillogismi alternativi.

Si deve necessariamente partire dalla constatazione della prova granitica della **presenza** di Paolo Bellini il giorno 2 agosto 1980 **alla stazione di Bologna**, poiché egli fu ripreso in alcuni fotogrammi di un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer, che si riferiscono ad un momento di pochi minuti successivo alla deflagrazione.

La predetta conclusione è autorizzata da un altro elemento, che è sopravvenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che era, invece, ancora incerto nella fase delle indagini preliminari, consistente nell'avvenuto **riconoscimento dell'imputato** in termini di certezza da parte di Maurizia Bonini all'udienza del 21 luglio 2021.

Si tratta di un riconoscimento estremamente qualificato e dotato della massima attendibilità, non solo in ragione della persona che lo ha posto in essere - colei che all'epoca dei fatti era coniugata all'imputato-, ma anche in ragione degli elementi obiettivi a cui detto riconoscimento è stato agganciato dalla donna, avendo fatto riferimento la testimone a determinate caratteristiche anatomiche del soggetto raffigurato, alla sua andatura, alla sua pettinatura e, infine, alla catenina con crocefisso portata al collo.

La genuinità di tale individuazione trova poi ulteriore riscontro in un antecedente, verificatosi durante la fase delle indagini, posto che nel corso di una **conversazione intercettata in data 11.7.2019** Maurizia Bonini riferì al figlio Guido che, a suo parere, l'uomo raffigurato nel fotogramma estrapolato dal video Polzer e reso pubblico sui mass media e su internet era il suo *ex* marito.

La signora Bonini ha poi esaurientemente spiegato le ragioni per cui nella sua prima audizione davanti alla P.G. in data 2.8.2019 aveva detto di non riconoscere con certezza l'uomo raffigurato nel filmato, assumendo che non voleva ammettere a sé stessa che l'*ex* marito potesse essersi macchiato di un crimine così orribile, capace di gettare discredito sulla sua famiglia e, in particolare, sui suoi figli.

Detta spiegazione trova riscontro in qualche modo anche nelle conversazioni intercettate, dalle quali emerge tutta la preoccupazione da parte della Bonini e dei suoi familiari per gli sviluppi dell'indagine in corso ed il timore di essere screditati.

In altri passaggi delle intercettazioni ambientali emerge anche un senso di oppressione da parte dei familiari rispetto alle investigazioni svolte dalla Procura generale, accompagnato da un forte desiderio di mettersi alle spalle l'intera vicenda.

L'individuazione cinematografica (nel filmato) e fotografica (nei fotogrammi estrapolati) da parte della Bonini trova poi significativi elementi di conferma in altri elementi istruttori di varia natura ed origine, che si pongono tutti in una linea di conformità tra loro.

In particolare, vengono in rilievo:

a) le risultanze della **consulenza tecnica** promossa dalla P.G. ed eseguita dalla Polizia Scientifica, secondo la quale vi è un elevatissimo grado di compatibilità fisiognomica tra l'immagine dell'individuo ripreso nel citato filmato e le immagini contenute in fotografie

dell'epoca ritraenti l'imputato; si richiama quanto già osservato nel Cap. 2, par. 2.7. sulla ritenuta affidabilità delle conclusioni assunte dal consulente tecnico della P.G. e, per contro, sull'incongruenza di talune conclusioni assunte dai consulenti di parte contrapposti; alla luce di tali motivate valutazioni, ma anche considerando che sono emersi nel processo ulteriori e plurimi elementi indiziari che collocano Bellini alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980, non si è ritenuto necessario espletare una perizia fisiognomica di ufficio;

b) la circostanza che nel corso della già citata conversazione ambientale del 11.7.2019 emergeva anche la certezza da parte degli interlocutori che il giorno della strage Paolo Bellini si trovasse a Bologna;

c) per quanto non possa affermarsi con assoluta certezza che il **crocefisso** visibile al collo dell'individuo ripreso nel filmato fosse uno dei due crocefissi sequestrati nell'abitazione di Maurizia Bonini in esito alla perquisizione, è stata acquisita la prova testimoniale che Bellini all'epoca era solito indossare una catenina d'oro con appeso un crocefisso, ciò che avvalora ulteriormente il predetto riconoscimento, aggiungendo un ulteriore elemento di caratterizzazione personale;

d) la constatazione che Bellini predispose all'epoca un **falso alibi** per la giornata del 2.8.1980, la cui inesorabile smentita è stata determinata ancora una volta dalla credibile **deposizione di Maurizia Bonini**, la quale, ritrattando quanto disse all'epoca per salvaguardare la posizione del marito, ha riferito che il 2 agosto 1980 Bellini giunse a Rimini non alle ore 9:30, bensì verso l'ora di pranzo;

e) la predetta deposizione trova ulteriore riscontro nella testimonianza del fratello **Michele Bonini** e nella circostanza stessa dell'arrivo di Bellini nell'albergo del Passo del Tonale nella serata del 2 agosto 1980, a sua volta emergente dalle risultanze del registro clienti dell'albergo e dalle deposizioni delle dipendenti dello stesso;

f) le **testimonianze** di **Gianfranco Maggi** e di **Dino Bartoli** e il memoriale scritto da quest'ultimo, che, sia pure per via indiretta, collocano ancora una volta Paolo Bellini alla stazione di Bologna il giorno fatidico, in conformità ai precedenti elementi indiziari e logici;

g) l'intercettazione ambientale in data **18.1.1996** effettuata nell'abitazione di Carlo Maria Maggi, leader indiscusso di *Ordine Nuovo*, il quale, conversando con il figlio in merito agli autori della strage di Bologna, fece riferimento anche alla figura di un "*aviere*", contattato attraverso la figura del padre dello stesso, così introducendo due elementi identificativi della persona di Bellini, l'uno di natura professionale e l'altro di natura familiare;

h) lo straordinario elemento indiziario costituito dall'**incontro** avvenuto il **12 ottobre 1990** tra Bellini e Sergio Picciafuoco, il quale appare ulteriormente dimostrativo della partecipazione di entrambi i soggetti alla strage della stazione, per il tenore stesso della richiesta rivolta a Bellini da parte del suo interlocutore (di denaro e di un'arma), rivelatrice, a parere della Corte, della pregressa condivisione tra i due di un evento eclatante, tale da giustificare una sorta di richiesta di mutuo soccorso.

Si deve osservare che l'individuazione fotografica effettuata da Maurizia Bonini assume la valenza di una prova diretta o storica, sia pure di natura atipica, come si è già osservato.

A parere della Corte anche la testimonianza indiretta di Gianfranco Maggi assume un'efficacia paragonabile a quella di una prova dichiarativa, essendosi poi sottolineata l'attendibilità delle dichiarazioni rese.

Tutti gli altri elementi sopra descritti assumono, invece, la connotazione di prove logiche.

Esse, peraltro, convergono verso un'inequivoca direzione, la constatazione cioè che Bellini fosse presente alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980.

In linea teorica il mero fatto della presenza sul luogo della strage non appare di per sé concludente per giungere anche all'affermazione della partecipazione dell'imputato alla strage.

Al riguardo, il caso di Sergio Picciafuoco appare emblematico.

Infatti, pure essendo accertato che egli fosse presente alla stazione al momento dell'esplosione, non si ritenne sufficientemente provata una sua adesione all'ideologia che avevano ispirato il gruppo capeggiato da Valerio Giuseppe Fioravanti.

Tornando a Bellini, però, occorre osservare come la sua posizione non possa affatto equipararsi a quella di Picciafuoco e ciò per diversi ordini di motivi.

Anzitutto, di fronte all'accertata falsità dell'alibi a suo tempo fornito dall'imputato e dalle modalità, al contempo ingegnose e subdole, con le quali venne congegnato, ritiene la Corte che la presenza dell'imputato alla stazione ferroviaria la mattina del 2 agosto 1980 assuma da sé sola un'estrema rilevanza probatoria, tenuto anche conto che l'imputato non ha nemmeno tentato di fornire, così come fece Picciafuoco, una spiegazione diversa della sua presenza *in loco*, alternativa cioè rispetto alla partecipazione alla strage.

Il fatto stesso di avere fornito all'epoca un alibi che è poi risultato falso, per di più ordito su più livelli, evidenzia in modo nitido l'intento dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, così come evidenziato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (si rimanda alle considerazioni di cui al precedente Cap. 6).

In ogni caso, gli elementi probatori di cui alle lettere **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ed **e)** sono tutti convergenti nel dimostrare **la presenza** di Bellini alla stazione il giorno fatidico e non si registrano elementi probatori discordanti, considerando, anzi, che le dichiarazioni rese dall'imputato per spiegare i suoi spostamenti nelle giornate del 1 e 2 agosto 1980 sono risultate smentite da altre dichiarazioni ritenute attendibili o sono risultate per altro verso incongruenti.

A detti elementi indiziari se ne aggiunge una **serie ulteriore** – quelli indicati alle lettere **f)**, **g)** e **h)** – la quale, oltre a confermarne la presenza dell'imputato nel luogo della strage, assume una valenza probatoria ulteriore, contribuendo ad attribuire a quella presenza un preciso significato, ovvero quella della sua partecipazione all'evento stragistico, con un ruolo specifico, con dei complici e con la percezione di un compenso.

Si è visto come nella conversazione *sub* **g)** l'"*aviere*", a cui faceva cenno Carlo Maria Maggi, fosse l'odierno imputato; nel corso di essa si accreditava al predetto aviere di avere portato l'ordigno a Bologna e detta asserzione trovava poi sviluppo e specificazione nelle dichiarazioni a suo tempo rese da Gianfranco Maggi, in base alle quali Bellini avrebbe reperito la bomba in Toscana e l'avrebbe poi portata a destinazione.

Quanto all'elemento indiziario *sub* **g)**, si potrebbe obiettare che, nel silenzio serbato dagli interessati su tale incontro, la ragione sottesa ad esso potesse ascriversi ad un fatto di natura illecita, ma diverso dalla partecipazione alla strage.

Tuttavia, una simile asserzione appare ragionevolmente esclusa dalla considerazione che, così come si accertò all'epoca che Picciafuoco era presente alla stazione al momento dell'esplosione, analogamente si è acclarato in questo processo che anche Bellini era presente quel giorno nello stesso luogo.

Orbene, una simile circostanza non può costituire una mera coincidenza, se si considera poi che non è emerso che vi siano stati altri incontri, contatti o rapporti tra i due soggetti e, anzi, loro stessi lo hanno escluso.

Dunque, tale elemento indiziario si risolve in qualche cosa di più della dimostrazione della mera presenza di Bellini sul luogo del delitto, valendo a provare una pregressa inconfessabile relazione tra lui e Picciafuoco e, implicitamente, la partecipazione alla strage di entrambi.

A tali elementi si accompagna, poi, una **terza serie di indizi**, che scaturiscono dalla vicenda personale e criminale di Bellini, dalle sue attitudini, dalle sue relazioni privilegiate con determinate persone, con gli ambienti della destra eversiva e con i servizi di sicurezza e che potrebbero definirsi secondari o di contorno, ma che in realtà non sono meno importanti

dei primi, perché, interpretati unitamente a questi ultimi, concorrono nel fare ritenere del tutto verosimile la partecipazione di Paolo Bellini al commando terroristico che pose in essere l'evento stragistico.

In particolare vengono in rilievo i seguenti elementi indiziari e logici:

h) primo fra tutti **l'appartenenza (e l'adesione ideologica)** di Paolo Bellini ad *Avanguardia Nazionale*, una formazione storica del neofascismo italiano, caratterizzata da un'impostazione golpista ed eversiva dell'ordinamento democratico, in piena sintonia con i canoni della c.d. strategia della tensione, ma anche da sempre collusa con gli ambienti istituzionali;

i) le strette relazioni con esponenti di AN mantenute anche dopo la sua fuga in Sudamerica e nonostante la formazione fosse stata disciolta nel 1976; anzi, i suoi rapporti con altri neofascisti espatriati si intensificarono sia in Brasile, sia in Paraguay, ove frequentò **Gaetano Orlando**, esponente di spicco della destra eversiva, ma anche un rappresentante emblematico di quella parte di essa che aveva stretto segreti rapporti di collaborazione con gli apparati infedeli dello Stato, così come lo era stato Stefano Delle Chiaie all'interno di *Avanguardia Nazionale*;

l) l'esistenza intorno a Bellini di un'efficace **rete di protezione** attuata da parte di esponenti politici del MSI ed anche di alti funzionari dello Stato e, al contempo, il suo rapporto di contiguità con apparati dei servizi segreti, sino ad una certa epoca intermediato dalla figura influente del padre, dal senatore Mariani o dal dott. Ugo Sisti, ed in seguito mantenuto in autonomia dall'imputato;

m) la naturale predisposizione di Bellini verso il crimine, testimoniata dal suo ***curriculum* criminale**, accompagnata da una spiccata attitudine ad obbedire agli ordini impartiti e da una totale assenza di senso morale;

n) la situazione in cui versava l'imputato, da diversi anni **latitante** e costretto a vivere **sotto un'altra identità**, che faceva di lui un profilo ideale per commettere un'operazione che doveva restare segreta, in quanto soggetto facilmente ricattabile o, quanto meno, posto in una condizione tale da non poter opporre un rifiuto rispetto ad una determinata richiesta;

o) la componente **retributiva** della partecipazione alla strage, dovendo Bellini fare fronte quotidianamente ai costi imposti dalla sua latitanza.

Quanto al fattore *sub* **h)**, appare evidente come il minimo comune denominatore della partecipazione ad un attentato così "politicamente orientato" non potesse che essere costituito dall'**adesione** ad un'ideologia di matrice fascista e comunque illiberale ed antidemocratica,

orientata all'uso della violenza per sovvertire l'ordine democratico-costituzionale del Paese; elementi che gli erano stati inculcati attraverso l'educazione e che in qualche modo costituivano parte del suo bagaglio culturale.

La partecipazione dell'imputato all'azione di *Avanguardia Nazionale* si sviluppò per diversi anni ed ebbe il suo culmine nell'uccisione dell'antagonista politico Alceste Campanile, che Bellini si offrì di compiere, dimostrando con ciò non solo la sua incondizionata adesione al movimento, ma anche che era in grado di uccidere per un movente di tipo politico.

Come si è osservato, nonostante fosse espatriato, egli aveva mantenuto contatti con esponenti di *Avanguardia Nazionale* anche in Brasile e in Paraguay e si deve ritenere che anche il suo senso di appartenenza non fosse mai venuto meno.

Né va dimenticato che, rispetto ad alcuni componenti di *Avanguardia*, i quali lo avevano aiutato ad espatriare ed a sistemarsi in Sudamerica, Bellini aveva un debito di riconoscenza, elemento sul quale si poteva fare leva per convincerlo a partecipare ad un'impresa terroristica terribile e pericolosa-

Come si è ampiamente visto nella Parte III di questa trattazione, Stefano Delle Chiaie, *leader* indiscusso di AN, era legato a doppio filo all'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni e alla sua figura di spicco, Federico Umberto D'Amato, affiliato anch'egli alla potente loggia P2, soggetto che è stato indicato come colui che ragionevolmente aveva assunto nell'organizzazione della strage un compito di raccordo tra i vertici della loggia massonica e coloro che costituivano la bassa manovalanza.

Il rapporto dell'imputato con Gaetano Orlando di cui *sub* **i)** e quello con Sergio Picciafuoco appaiono entrambi dimostrativi degli ulteriori contatti di Bellini anche con soggetti appartenenti ad aree estremistiche di destra diverse da *Avanguardia Nazionale* e ciò anche in epoche successive alla strage di Bologna.

Il fatto stesso che nell'incontro del 12 ottobre 1990 Picciafuoco parlò a Bellini di "*Caccola*", soprannome attribuito a Stefano Delle Chiaie, induce a ritenere che Bellini conoscesse quest'ultimo, nonostante egli lo abbia negato. Si tratta, infatti, di un nomignolo che soltanto chi aveva confidenza con detto personaggio poteva conoscere.

L'annotazione dei dati personali dell'imputato e della sua vicenda giudiziaria nell'elenco degli estremisti di destra, tenuto da Gilberto Cavallini, non fa che confermare come Bellini fosse considerato un "camerata", quanto meno da chi si trovasse stabilmente inserito in un determinato contesto eversivo.

Tale versatilità di relazioni costituisce un elemento ulteriore per ritenere plausibile la partecipazione di Bellini alla strage, unitamente a soggetti appartenenti a diverse realtà della destra eversiva, come in effetti avvenne.

La rete di protezione di cui *sub* **l)** si manifestò non solo nelle manovre di depistaggio attuate nel 1975 in occasione dell'omicidio Campanile, ma anche in seguito, quando Bellini rientrò dal Brasile e si stabilì a Foligno, ove, nonostante apparisse cittadino straniero, godette di favori e facilitazioni inimmaginabili, imputabili a personaggi inseriti nel MSI, ma che avevano al contempo correnti relazioni con apparati dei servizi o con altre strutture di tipo paramilitare che si avvalevano a loro volta della collaborazione dei servizi.

Tale forma di tutela si manifestò anche quando Bellini passò sotto l'ala protettrice del Procuratore Sisti, il quale, come si è visto, godeva di un canale diretto di comunicazione con i servizi segreti militari.

Le relazioni di Bellini con i servizi segreti valgono a rendere ancora più verosimile che l'imputato fosse stato "ingaggiato" per partecipare all'evento stragistico su richiesta di questi ultimi, i quali necessitavano di reperire soggetti che, come lui, non solo fossero animati da un'ideologia eversiva ed anticomunista, ma si trovassero nelle condizioni di poter agire sotto traccia e al contempo non potessero rifiutare di partecipare ad una simile impresa, in quanto ricattabili in ragione dei loro pregressi criminali e della loro latitanza.

L'elemento *sub* **m)** appare estremamente significativo, perché non si può negare che Bellini presentasse eccellenti credenziali per incarnare il ruolo del compartecipe in un'azione terroristica così estrema.

Sotto il profilo attitudinale, egli maneggiava con estrema disinvoltura armi ed esplosivi, era capace di agire con fredda determinazione e senza ripensamenti ed era molto disciplinato nel portare a termine un incarico, offrendo garanzie di massima affidabilità e riserbo; sotto il profilo dell'esperienza, aveva già all'epoca commesso gravi reati di sangue, uno dei quali con riconosciuta finalità politica.

Sulla tendenza a delinquere manifestata già a quell'epoca dall'imputato, appare utile riportare un passo della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Bologna in data 2.7.1985 nel procedimento a carico di Paolo Bellini ed altri per il tentato omicidio dell'avvocato Carmelo Cataliotti e altri reati connessi: "*È dotato di notevole capacità delinquenziale, desumibile sia dai motivi che lo condussero a celarsi sotto le mentite spoglie di Roberto Da Silva (sfuggire alla cattura dopo avere sparato contro il Relucenti, ritenuto amante della sorella) sia di precedenti penali, in particolare dall'attività furtiva durante la*

latitanza, sia dalle condizioni di vita familiari nell'ambito di un gruppo che i Carabinieri descrivono verosimilmente, con specifici riferimenti a una serie di fatti, come una sorta di clan teso ad acquisire e a salvaguardare con la violenza una notevole posizione economica".

In seguito si sarebbe affermato come uno spietato assassino professionista negli ambienti della criminalità organizzata, uccidendo un numero davvero rilevante di persone.

In un caso, sia pure verificatosi 20 anni dopo, egli diede ulteriore e lampante dimostrazione della propensione ad utilizzare gli esplosivi per procurare la morte ad un numero indeterminato di persone; si tratta dell'attentato perpetrato al bar Pendolino a Reggio Emilia.

Alla descritta personalità e tendenza a delinquere si aggiungeva la peculiare situazione di vulnerabilità cui al profilo *sub* **n)**, determinata dalla latitanza e dalla necessità di vivere sotto falso nome, venendosi a determinare così il profilo di un soggetto ideale per essere incaricato di compiere un "lavoro sporco", come era quello di ci si discute.

Quanto, infine, all'elemento *sub* **o)**, esso mette in luce una caratteristica fondamentale dell'agire criminale di Bellini, caratterizzato sempre o quasi sempre dall'idea di perseguire, oltre agli obiettivi di volta in volta ritenuti rilevanti, anche una compresente finalità lucrativa.

Detto aspetto si sarebbe manifestato in modo eclatante nella parte finale della sua "carriera", quando commise numerosi omicidi su commissione e dietro compenso, avviandosi ad un vero e proprio "professionismo" criminale.

Tutto ciò, tra l'altro, risulta in piena sintonia con l'emersione, in questo processo, di un profilo di corrispettività nella partecipazione di alcuni soggetti alla strage, desunta dalla movimentazione di rilevanti flussi di denaro e dalla loro destinazione a soggetti posti in posizioni di influenza, come Federico Umberto D'Amato.

Ebbene, vi è un elemento di prova, la testimonianza *de relato* resa da Gianfranco Maggi, che attribuì a Bellini e Ugoletti la percezione di un compenso di £. 100.000.000 ciascuno, somma da ritenere assai rilevante per l'epoca.

Si tratta dell'unico elemento di prova che attiene a questo profilo, ma proveniente da una testimonianza che è stata giudicata attendibile e da una fonte, Guido Bellini, che poteva realmente essere a conoscenza di circostanze così specifiche, per via del suo rapporto di parentela con l'imputato, oltre che per la consueta condivisione con lui di momenti di vita criminale ed affaristica.

Un dato che, a ben vedere, trova significativi elementi di riscontro nell'accertata disponibilità da parte di Bellini, in epoca immediatamente successiva alla strage, di risorse

finanziarie in Italia e all'estero, certamente non conciliabili con la sola perpetrazione di furti e ricettazioni di mobili antichi svolta dal medesimo all'epoca dei fatti e tenuto conto della sporadica commissione di altre condotte delittuose (ad es. le "spaccate" commesse in Svizzera e di cui ha parlato lo steso imputato).

Come osservato nel precedente Cap. 16, nella **relazione** del **2.2.1981** redatta dal vicequestore di Foligno Di Iorio venivano descritti diversi conti correnti e libretti intestati all'imputato (tra cui un libretto risparmio presso una banca di Roma, ove egli non risiedeva) ed anche in Svizzera, dei quali ultimi Bellini non aveva negato l'esistenza in un interrogatorio degli anni '80.

Non è dato conoscere le giacenze su tali conti, ma il fatto stesso di accendere dei depositi in Svizzera lascia ragionevolmente presumere la necessità di riversarvi somme non esigue di denaro, non avendo alcun senso logico altrimenti rapportarsi ad un istituto di un altro Paese, con le conseguenti difficoltà di interazione con esso.

Per altro verso, l'opzione di aprire depositi presso per banche svizzere induce a ritenere che l'imputato volesse fruire di tutti i vantaggi offerti dalla legislazione di quel Paese, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo del segreto bancario.

Orbene, appare irragionevole ritenere che Bellini potesse avere accumulato denaro unicamente tramite la vendita di mobili antichi, perché in quel periodo della sua vita gli occorrevano rilevanti somme di denaro per mantenersi durante lo stato di latitanza, come del resto il fratello Guido fece capire al suo interlocutore Gianfranco Maggi, quando gli confidò che era stanco di commettere crimini per provvedere al mantenimento del fratello latitante.

Ne consegue che, per quanto Bellini potesse commettere furti di mobili antichi, si deve ritenere che il frutto della sua attività criminale per così dire ordinaria non fosse sufficiente per consentirgli di accumulare somme di denaro da riversare in depositi bancari svizzeri, dovendo quindi attribuire quel denaro ad altre risorse di natura straordinaria.

In conclusione, la sopra descritta sequela di indizi (nella sua triplice composizione: indizi inerenti la presenza nel luogo del commesso delitto, indizi inerenti alla partecipazione, indizi di contorno) deve ritenersi convergere verso l'affermazione che l'imputato prese parte al commando che attuò materialmente la strage.

Non si ravvisano in detta sequela indiziaria elementi tra loro contrastanti o anche soltanto dissonanti rispetto a tale esito.

17.2. Il delitto di strage politica

Sulla base di quanto sopra osservato, Paolo Bellini è dunque responsabile del reato di strage c.d. politica, come dei plurimi omicidi volontari aggravati.

L'art. 285 c.p. recita: "*Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo*".

Si tratta di un reato comune, volto a tutelare la personalità interna dello Stato.

Esso è costruito sul modello dei c.d. delitti di attentato, secondo una tecnica di anticipazione della tutela penale, posto che la condotta è incriminata a prescindere dal verificarsi degli eventi individuati dalla norma e ciò in relazione al precipuo fine perseguito dall'agente.

Tale tutela anticipata del bene giuridico distingue il delitto di strage politica dal delitto di strage comune previsto dall'art. 422 c.p.

Integra il delitto qualsiasi fatto idoneo e univocamente diretto a portare la strage, nonché ad attentare con tale mezzo alla sicurezza dello Stato.

Vengono, dunque, in rilievo tutte quelle condotte idonee e dirette a portare la strage, che siano commesse allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato italiano.

Infine, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, si richiede il dolo generico, consistente nell'intenzione di commettere il fatto in sé, accompagnato però dal dolo specifico, consistente nella volontà in capo al soggetto agente di produrre, attraverso la sua azione, la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio italiano o in parte di esso.

La giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di strage c.d. comune - ma il richiamo è comunque pertinente anche al caso di specie - ha osservato che "*Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione*" (Cass., Sez. I, 18.9.2008, n. 42990).

La Corte di Cassazione ha osservato che il delitto di strage politica, di cui all'articolo 285 c.p., si differenzia da quello di strage comune, prevista dall'art. 422 c.p., per la presenza nel fatto dell'ulteriore dolo (cosiddetto subspecifico o fine-motivo) identificabile nell'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato (cfr. Cass., Sez. I, 5.6.1986, n. 4932;

Cass., Sez. I, 19.10.1988, n. 10233; si veda anche Cass., Sez. II, 6.6.2007, n. 25436, secondo la quale "*Il delitto di strage politica previsto dall'art. 285 c.p., si differenzia da quello di strage comune soltanto per la presenza, nel primo reato, dell'elemento psicologico subspecifico (fine motivo), che segna la connessione tra l'azione e l'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato, restando per il resto identiche le due figure delittuose nell'elemento obiettivo e nell'elemento subiettivo proprio del reato (dolo). In altri termini, la strage è reato comune (contro la pubblica incolumità) se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone, diventa reato speciale politico (contro la personalità dello Stato) se l'intento dell'agente sia stato che l'evento si ripercuota sulla compagine statale come lesione della persona giuridica dello Stato*").

Venendo al caso di specie, non pare possa dubitarsi della gravità, della brutalità e della viltà della strage della stazione ferroviaria di Bologna.

Le modalità subdole dell'azione terroristica, la dimensione del fenomeno, la gravità delle sue conseguenze, l'univoca direzione di provocare la morte di un numero indeterminato di persone e la precisa volontà di colpire con tale gesto eclatante il cuore delle istituzioni democratiche sono elementi tutti che inducono a ritenere che si trattò di una strage di natura politica.

La scelta di agire il primo sabato di agosto, in una stazione gremita di persone in partenza per le vacanze, appare emblematica.

Allo stesso modo appare fortemente simbolica l'opzione di colpire il capoluogo emiliano, città roccaforte del partito comunista, simbolo della resistenza in Italia e da sempre portatrice di valori progressisti e democratici.

D'altra parte, quello di Bologna costituisce uno snodo ferroviario fondamentale per il Paese e il fatto di avere prescelto tale luogo appare dettato anche dall'intento di paralizzare temporaneamente anche la sua viabilità ferroviaria, onde attribuire al fatto maggiore enfasi.

Lo scopo eversivo dell'ordine democratico della strage e, dunque, la sua direzione a colpire la sicurezza dello Stato, è stata già più volte affermata nelle sentenze emesse dalla Corte di Assise di Bologna, Sent. n. 4/88, in data 11.07.1988 (cfr. le pagg. 883-884) e dalla Corte di Appello di Bologna, Sez. Minorenni, n. 52/04 emessa il 13.12.2004 (cfr. pagg., 17 - 18, 162-163-164).

Quanto all'elemento oggettivo del delitto, il collocamento di un ordigno esplosivo idoneo a demolire l'intera sala d'aspetto della stazione e la vicina pensilina, con l'uccisione di 85

persone e il ferimento di oltre 200 persone appare idoneo ad integrare la condotta richiesta dalla norma.

Sussiste, altresì, il dolo richiesto, in tutte le sue sfaccettature.

Anzitutto, è sussistente negli autori del reato la piena consapevolezza e volontà di compiere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività.

Sulla base degli elementi di prova acquisiti al processo, si deve senza dubbio concludere che tutti coloro che parteciparono alla strage, in qualunque veste, compreso l'imputato Paolo Bellini, intesero provocare la morte o il grave ferimento di un numero indeterminato di persone.

Tale conclusione è giustificata dalle modalità stesse della condotta, essendosi gli artefici avvalsi di un ordigno esplosivo di tipo militare, avente elevatissima potenzialità dannosa per le strutture e per le persone, dal luogo e dal momento prescelto per l'attentato, ovvero una sala di aspetto di seconda classe affollata di persone, il primo sabato di agosto.

In una simile situazione, la rappresentazione degli autori si caratterizza per la sussistenza di un dolo diretto e non meramente eventuale, essendo pressoché certo che la deflagrazione avrebbe comportato la morte e il ferimento di un numero elevato di persone.

Si deve ritenere sussistente pure il dolo c.d. sub-specifico, consistente nell'intento di tutti i concorrenti di agire non solo con il fine di uccidere più persone, ma anche di provocare nella collettività un senso diffuso di terrore, con evidenti ripercussioni sul funzionamento e sulla credibilità delle istituzioni statuali.

Come si è osservato nella parte III di questa motivazione, la strage felsinea si innesta e in qualche modo ne costituisce il culmine, nell'ambito della c.d. *strategia della tensione*, una metodologia di lotta politica basata sul compimento di atti terroristici, volta a seminare il panico nella popolazione civile al fine di destabilizzare l'ordinamento democratico e di indurre uno stato di insicurezza tale da giustificare una svolta autoritaria dello Stato.

Dunque, anche la strage di Bologna, come del resto le stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, si proponeva uno scopo eversivo dell'ordinamento democratico dello Stato, attraverso una minaccia alla sopravvivenza stessa delle istituzioni statuali, finalità di natura indubbiamente politica e che induce a ritenere integrata a tutti gli effetti la fattispecie contestata.

Occorre, anzitutto, osservare come gli esecutori materiali della strage appartenessero a gruppi eversivi di matrice neofascista o neonazista, che ponevano a fondamento della propria azione la negazione stessa dei principi informatori della Costituzione repubblicana.

Lo scopo perseguito da tali individui era quello di sovvertire il sistema democratico, impedendo l'accesso delle forze di sinistra alla via politica e promuovendo una rifondazione dello Stato in chiave autoritaria ed illiberale.

Sono davvero plurime le prove dell'intenzione degli autori della strage di influire con modalità antidemocratiche sull'evoluzione delle politiche sociali, economiche e civili dello Stato, prime fra tutte le conformi deposizioni rese dagli *ex* estremisti neri Paolo Aleandri, Walter Sordi, Vincenzo Vinciguerra, Domenico Magnetta ed altri.

Ad esse si aggiungono prove documentali eclatanti, quali i c.d. fogli d'ordine di *Ordine Nuovo*, prodotti all'udienza del 25.6.2021, sui quali si è soffermato il testimone **Gianluigi Napoli** all'udienza del 16.6.2021.

Come già osservato, si tratta di una sorta di *vademecum* che veniva distribuito tra gli appartenenti ai gruppi eversivi di estrema destra e che prevedeva una serie di suggerimenti da adottare da parte degli appartenenti ad *Ordine Nuovo* nella lotta contro lo Stato democratico.

Altro documento rilevante in questo senso è costituito dalla direttiva *Westmoreland*, elaborata dall'omonimo Capo di Stato Maggiore dell'esercito degli Stati Uniti, che risale al 18 marzo 1970, una copia della quale venne rinvenuta nel doppio fondo della valigia di Maria Grazia Gelli, figlia di Licio e sequestrata all'aeroporto di Fiumicino il 4 luglio 1981.

Tale direttiva dettava una serie di accorgimenti strategici, indirizzati ai Paesi appartenenti all'area della NATO come l'Italia, volti ad intraprendere iniziative di guerra non ortodossa e non convenzionale con effetti di destabilizzazione del quadro politico e di contenimento dell'incombente pericolo comunista.

Anche Paolo Bellini aveva militato in gioventù nel gruppo di *Avanguardia Nazionale*, condividendone gli obiettivi eversivi, intrattenendo relazioni strette con alcuni esponenti di Massa Carrara (Piero Carmassi, Giulio e Pietro Firomini) e con altri simpatizzanti di Parma e compiendo gravissime, emblematiche azioni esecutive (l'uccisione di Alceste Campanile).

Inoltre, quando si recò in Sudamerica, beneficiò di una rete di aiuti e di protezioni provenienti da esponenti della destra eversiva, ivi rifugiatisi, come Gaetano Orlando.

Dunque, anche il *background* dell'imputato era intriso di aspirazioni autoritarie e di una decisa avversione verso i principi informatori dello Stato democratico, colpevole di garantire diritto di cittadinanza anche al Partito comunista.

Per vero, anche coloro che, secondo l'impostazione che si è ritenuta plausibile nella Parte III di questa sentenza, si resero verosimilmente mandanti e/o finanziatori della strage, pur

senza appartenere in modo diretto a gruppi neofascisti, condividevano i predetti obiettivi antidemocratici di fondo ed ambivano all'instaurazione di uno stato autoritario, nell'ambito del quale fosse sostanzialmente impedito l'accesso alla politica delle masse.

Infine, il carattere di strage di natura politica emerge in modo inconfutabile dalle condotte di depistaggio che caratterizzarono le prime indagini, in relazione alle quali sono state emesse delle sentenze di condanna definitive a carico di Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza, soggetti che, ad esclusione del primo, ricoprivano incarichi istituzionali.

Appare conseguente ritenere che uomini posti al vertice dei servizi non avrebbero mai assunto il rischio di svolgere un'opera di depistaggio così rilevante ed incisiva, se si fosse trattato soltanto dell'esigenza di garantire l'impunità ad un esiguo gruppo di giovani terroristi folli, mentre un simile intervento mistificatore si può spiegare soltanto alla luce dell'esigenza di tutelare un interesse anche proprio dei depistatori, quello di celare cioè il coinvolgimento dei servizi segreti e di altri apparati delle istituzioni statali.

Sotto il profilo del concorso di persone e del dolo di partecipazione, si è osservato che "*Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio*" (Nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del capocosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante; Cass., Sez. I, 30.11.2015, n. 25846).

In senso analogo, si è osservato che "*Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non occorrendo la conoscenza dell'identità di chi agirà, delle modalità esecutive della condotta e dell'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a mettere in pericolo una pluralità di persone e del suo collegamento ad una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di almeno un omicidio di rilevante impatto sul territorio*" (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in

concorso per aver procurato, dopo specifica e mirata ricerca, un'autovettura rubata e targhe false, nonché la strumentazione indispensabile per collegare i dispositivi destinati a provocare l'esplosione, nella consapevolezza di contribuire, sia pure nella fase preparatoria, ad un attentato dinamitardo nella pubblica via; cfr. Cass., Sez. V, 5.10.2021, n. 40274).

Orbene, Paolo Bellini, che pure probabilmente non conosceva tutti coloro che partecipavano alla strage, era ben consapevole del fatto di arrecare un contributo ad un progetto che si prefiggeva di mettere in pericolo una pluralità di persone e che avrebbe dato luogo all'omicidio di più persone.

Deve ritenersi integrata la contestata **aggravante**, relativa al numero delle persone coinvolte nella strage (più di cinque) perché – anche a prescindere dalla riconosciuta esistenza di un livello organizzativo superiore, teso a finanziare l'operazione terroristica, che tuttavia è stato ritenuto plausibile secondo l'impostazione seguita in sentenza – oltre a Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, in ogni caso parteciparono alla strage anche altri soggetti in veste di esecutori materiali (ad es. lo stesso Sergio Picciafuoco, ma si deve ritenere anche altre persone di cui non è stata possibile ad oggi l'individuazione), così come del resto ipotizzato dal capo di imputazione, laddove si impiega l'espressione finale "*con altre persone da identificare*".

A differenza di quanto avviene per il delitto di strage comune di cui all'art. 422. c.p., delitto contro l'incolumità pubblica - il quale assorbe il delitto di omicidio (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2009, n. 8468) - nel caso di delitto di strage di cui all'art. 285 c.p., trattandosi di delitto contro la personalità dello Stato, posta la diversa oggettività giuridica, vi è concorso materiale con il predetto reato.

Sussiste, altresì, la responsabilità dell'imputato per i plurimi delitti di omicidio contestati (imprescrittibili, a differenza dei delitti di lesioni personali provocate), essendo stata determinata la morte di 85 persone in conseguenza causale dell'esplosione.

Sono sussistenti sia l'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.), sia l'aggravante di cui all'art. art.1 D.L. 15.12.1979 n.625 (convertito in legge 6.2.1980 n. 15), integrata dall'avere agito con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Quanto al significato di **finalità di terrorismo**, si può richiamare la definizione oggi contenuta nella disposizione di cui all'art. 270-*sexies* c.p., applicabile, in virtù della sua portata interpretativa, anche a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso, anche prima che fosse emanata tale norma, dottrina e giurisprudenza avevano elaborato una nozione di detta finalità, ritenendo che essa fosse integrata dalla commissione

di condotte criminose indiscriminate, caratterizzate da una *vis* eccessiva e dimostrative di un assoluto disprezzo per i beni tutelati dall'ordinamento, miranti ad incutere il terrore nella collettività, al fine di scuotere la fiducia nell'ordinamento ed indebolirne le strutture.

Per **eversione dell'ordinamento democratico** si deve intendere il capovolgimento di quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Stato alla stregua delle previsioni costituzionali.

Appare indubbio che entrambe le finalità siano integrate nel caso di specie.

Quanto alle ragioni della partecipazione al reato, secondo la costante giurisprudenza la **causale del delitto**, che è generalmente irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità del reo, può assumere rilievo invece nei processi di natura indiziaria, divenendo un elemento interpretativo alla luce del quale valutare gli indizi emersi nel processo[693].

Come meglio si è osservato nella Parte III, oltre al proposito di influire sul funzionamento delle istituzioni democratiche, le ragioni poste a base della strage di Bologna furono plurime ed eterogenee, quali la necessità di attribuire una linea di continuità alla c.d. strategia della tensione, il convinto sentimento anticomunista che imponeva di individuare proprio nel capoluogo Petroniano l'obiettivo da colpire, l'interesse connesso alla riaffermazione di una posizione di potere di un determinato gruppo egemone e la compresenza di interessi di natura economica.

Più in generale, si tratta delle dinamiche connesse all'organizzazione massonica P2, nei suoi rapporti interni ed atlantici e nel complesso gioco di intimidazioni e ricatti nei confronti degli assetti politici dello Stato, vigenti al tempo, di cui quell'organizzazione fu ragionevolmente protagonista, al di là della riconducibilità e dell'accertamento di specifiche fattispecie associative nelle vicende emerse, secondo quanto ebbe modo di dire lo stesso Gelli.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema dell'ammissibilità di una pluralità di moventi tra loro concorrenti, ammettendo che i compartecipi di un delitto possano anche essere spinti da motivi diversi nel compimento della stessa condotta.

[693] Cfr. Cass., Sez. V, 19.12.2019, n. 51223 nonché Cass., Sez. V, 03.06.2015, n. 42576, secondo la quale *"In un processo indiziario la causale e l'alibi falso possono rivestire natura di indizio; la prima, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi chiari, precisi e convergenti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente , il secondo, in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità"*.

Secondo una pronuncia della Suprema Corte, «*Una "alleanza operativa" può sorgere anche sulla base di differenti motivazioni, essendo ben possibile che tutti vogliano il medesimo risultato, ma che ciascuno abbia un suo specifico interesse (ma anche più di uno) al suo raggiungimento*» (Cass., Sez. V, 05.02.2013, n. 21382).

Il concetto espresso dalla pronuncia appare adattarsi particolarmente al caso deciso, posto che le diverse categorie di compartecipi coinvolte nelle varie fasi del delitto (mandanti, organizzatori, finanziatori ed esecutori materiali), pure condividendo l'obiettivo di fondo di compiere l'evento stragistico a scopo di eversione dell'ordinamento democratico e di destabilizzazione delle istituzioni dello Stato, hanno agito anche ciascuno perseguendo propri specifici ed ulteriori obiettivi.

E così, per esemplificare, Licio Gelli, in un periodo di aspre contestazioni mosse nei suoi confronti dal mondo massonico americano, intendeva riaffermare la propria posizione di potere sulla Loggia.

A loro volta, gli esponenti dei servizi segreti civili e militari, sottoposti alle direttive dei vertici della Loggia P2, in quanto ad essa affiliati , si proponevano in generale di assecondare una svolta autoritaria dello Stato per scongiurare il pericolo comunista e, forse, anche per oscurare, attraverso il verificarsi di un fatto più grave, l'importanza di un evento avvenuto poco più di un mese prima della strage della stazione, la strage di Ustica, carico di implicazioni negative dal punto di vista politico-istituzionale.

In linea generale, gli estremisti di destra, costituenti la "bassa manovalanza" della malefica impresa, si prefiggevano il compimento di un attentato di proporzioni eclatanti, onde contrapporsi ai loro antagonisti politici, le *Brigate Rosse* e superare quel senso psicologico di inferiorità che avevano sempre avvertito nei loro confronti.

Fioravanti intendeva affermare la propria posizione carismatica ed egemone su tutti gli altri esponenti neofascisti, onde assecondare la propria componente narcisistica.

Picciafuoco e Bellini univano alla propria impostazione ideologica e ad un desiderio irrefrenabile di azione, anche l'attenzione verso il profilo economico, dovendo provvedere a mantenersi durante la loro latitanza.

D'altra parte, il profilo dell'interesse a percepire lauti finanziamenti sembra in definitiva unificante per tutta la compagine esecutiva e non solo, come si è visto nella Parte III.

17.3. L'autonomia delle cellule partecipanti alla strage e il ruolo affidato a Bellini

Paolo Bellini era un soggetto ideale per essere ingaggiato in un'impresa criminale come quella della strage non solo per le sue indubbie qualità di uomo di azione, ma anche perché versava in stato di latitanza ed era costretto a vivere in Italia sotto falso nome, situazione per la quale egli era anche facilmente coartabile e ricattabile.

Egli, inoltre, aveva continuamente necessità di denaro per mantenersi e difficilmente avrebbe potuto rifiutare l'offerta di un allettante compenso economico.

La sua condizione, inoltre, era tale da offrire garanzie sul suo massimo riserbo.

In questo senso, nella figura di Bellini sono presenti alcuni tratti che si rinvengono anche in altri soggetti partecipanti alla strage, come Sergio Picciafuoco, Valerio Giuseppe Fioravanti e Francesca Mambro; soggetti accomunati non solo da una determinata ideologia, ma anche dal fatto di essersi resi autori di gravi delitti e di conseguenza costretti a nascondersi, poiché latitanti; soggetti ricattabili e, in qualche misura, anche "sacrificabili".

Non sono emerse prove dirette per stabilire da chi fosse pervenuta la proposta dell'ingaggio di Bellini per partecipare al commando.

Si può ipotizzare che la candidatura di Bellini alla strage fosse stata caldeggiata, o quanto meno suggerita, da esponenti di *Avanguardia Nazionale*, probabilmente dallo stesso Delle Chiaie, in virtù delle sue strette relazioni sia con Francesco Umberto D'Amato, sia con il *Venerabile*.

Se tutto ciò è plausibile, non deve però dimenticarsi che Bellini aveva da sempre avuto una relazione di familiarità con i servizi segreti o comunque con elementi appartenenti a strutture di tipo militare-atlantista, in qualche modo sempre coordinate dai servizi segreti, come si desume dagli incarichi ricevuti in giovane età per il tramite del padre e del senatore Mariani.

Può ipotizzarsi, allora, anche che il padre Aldo Bellini - che vantava all'epoca conoscenze in ambienti politici della destra missina, in ambienti militari e, infine, presso personaggi che avevano relazioni con i servizi segreti e con organizzazione di stampo spionistico-atlantista abbia suggerito il figlio come soggetto idoneo a partecipare alla strage.

Il padre aveva uno specifico interesse a proporre ciò, nutrendo la speranza di avviare il figlio verso un rapporto stabile con i servizi segreti, perché ciò avrebbe potuto dare luogo ad una soluzione definitiva al problema della sua latitanza.

Per la verità, non si può escludere nemmeno che entrambe le componenti - ovvero il fattore dell'adesione politico-ideologica all'estrema destra e la prossimità ai servizi segreti -

abbiamo concorso a determinare la partecipazione dell'imputato all'evento criminale, tenuto conto sia della commistione di interessi tra i due mondi anzidetti, sia della forte influenza dei servizi sulle formazioni della destra eversiva, di cui si è detto sopra.

Bellini ha riferito di non avere mai conosciuto Fioravanti, Mambro e Cavallini.

Per quest'ultimo soggetto l'affermazione appare dubbia, alla luce dell'emersione di documenti provenienti dal SISDE che invece attesterebbero un incontro avvenuto tra Bellini e Cavallini in America Latina (cfr. Cap. 11, par. 11.4.).

In ogni caso, la circostanza che Bellini non conoscesse altri soggetti partecipanti alla strage, quali Fioravanti e Mambro, non è affatto inverosimile, anzi, appare plausibile; ma va subito detto che, quand'anche così fosse, ciò sarebbe in alcun modo di ostacolo alle conclusioni raggiunte in questo processo.

Infatti, la conoscenza tra compartecipi non può essere reputato un elemento necessario, dovendo ipotizzarsi che il commando terroristico fosse composto da più cellule partecipanti, composte ciascuna da alcuni individui e, altresì, che ogni cellula fosse stata istruita per agire autonomamente rispetto alle altre.

Così, senza pretesa di esaustività, può congetturarsi che vi fossero soggetti con mansioni di ordine meramente logistico, incaricate di reperire i veicoli per gli spostamenti e luoghi idonei ad ospitare i terroristi, prima dell'attentato e subito dopo di esso e che alcuni avessero il compito di accompagnare i partecipi in un luogo posto nei pressi della stazione ed aspettare poi il loro ritorno, per riportarli via; alcune persone deputate a portare la valigia all'interno della sala di aspetto della seconda classe; altri individui incaricati di seguire i predetti soggetti e di vigilare che non fossero scoperti; altri soggetti ancora dislocati in luoghi diversi della stazione, al fine di accertare l'arrivo di forze di polizia e in tal caso comunicarle agli altri sodali; infine, è probabile che alcuni fossero stati incaricati di effettuare un breve giro di perlustrazione dopo lo scoppio, per assicurarsi degli effetti devastanti desiderati e della complessiva riuscita dell'impresa criminale.

Si deve poi immaginare che i componenti dei vari gruppi fossero tra loro in contatto con apparecchi ricetrasmittenti, in modo da potere comunicare tra loro il verificarsi di eventuali eventi eccezionali ostativi all'azione ed i relativi o contrordini.

Un'organizzazione assai complessa, dunque, e con la probabile partecipazione di un numero di soggetti più elevato di quanto si sia sempre ritenuto.

Un commando organizzato in ogni dettaglio ed addestrato militarmente a compiere un'azione di sabotaggio della giovane e già sofferente democrazia italiana.

La necessità di impartire direttive ed istruzioni a tutti i componenti non implicava affatto la simultanea presenza di tutti nel medesimo luogo, dovendo ipotizzarsi che ciascuna delle cellule avesse un proprio coordinatore e che soltanto i coordinatori si fossero incontrati per stabilire una strategia comune.

È lecito poi ritenere che il ruolo di coordinatore fosse rivestito da figure di vertice dei singoli gruppi eversivi, non necessariamente presenti nel corso della fase esecutiva, a loro volta coadiuvati e coordinati tra loro da esponenti dei servizi di sicurezza.

Si tratta, invero, di conclusioni che, in assenza di prove dirette sul punto, costituiscono il frutto di considerazioni di ordine logico-presuntivo, desunte da una serie di elementi probatori che attengono alla natura delle relazioni esistenti tra un cospicuo numero di esponenti della destra eversiva con figure di vertice dei servizi.

Appare logico ritenere che gli esecutori materiali, appartenenti alle singole cellule fossero vincolati al più assoluto e rigoroso riserbo, sia in ordine al modo con cui erano stati ingaggiati, sia in ordine all'identità dei finanziatori, degli organizzatori e degli altri esecutori materiali della strage.

L'assunzione di tale obbligo di segretezza, mentre costituiva un'ovvia consuetudine per coloro che si muovevano in ambiti istituzionali per così dire "deviati", era assicurata per gli esecutori materiali dalla potente arma del ricatto, in quanto, come si è osservato, molti dei partecipanti erano soggetti che versavano in condizioni particolari e, in ogni caso, quand'anche non lo fossero stati, essi avevano piena contezza del coinvolgimento nella strage anche di soggetti legati ai servizi segreti, i quali non avrebbero esitato ad utilizzare le proprie prerogative per mantenere tale segretezza.

Mentre è lecito ritenere che tali figure di vertice fossero in contatto tra loro e, dunque, si conoscessero, non può invece escludersi che i componenti di ogni singola cellula non conoscessero tutti i componenti delle altre, sia pure ben sapendo di collaborare con un certo numero di altre persone.

Si tratta di una forma di cautela della quale è emersa una prova tangibile in questo processo, avendo riferito il testimone **Vincenzo Vinciguerra** che generalmente chi apparteneva ad una determinata organizzazione eversiva non conosceva necessariamente tutti gli altri componenti della stessa; ma detta cautela si addice, a maggior ragione, ai componenti di un commando volto a compiere un atto terroristico, composto tra l'altro da appartenenti a diverse formazioni eversive.

Probabilmente Sergio Picciafuoco e Paolo Bellini si erano visti per la prima volta a

Bologna, poco prima della strage o addirittura durante la sua materiale esecuzione. Essi non sapevano nulla l'uno dell'altro e si guardarono bene dal farsi domande o dal frequentarsi.

Detto implicito patto silenzioso venne messo in discussione da Picciafuoco soltanto una volta, nell'ottobre 1990, perché la sua visita a Bellini avrebbe potuto destare sospetti.

Ma ciò fece solo perché versava in una difficile situazione psicologica e finanziaria, dopo anni di detenzione che lo avevano debilitato; si trattò di un momento di debolezza, in seguito superato, posto l'assoluto silenzio serbato dallo stesso nei vari processi celebrati per la strage.

Il tangibile timore manifestato nel corso della sua deposizione in questo processo appare dimostrativo anche delle intimidazioni ricevute.

D'altra parte, nessuno dei partecipanti alla strage avrebbe potuto rivelare i nomi degli altri, perché ciò avrebbe potuto comportare un'implicita autoaccusa.

In qualche modo, il reciproco timore di chiamate in reità ha costituito un fattore ulteriore di garanzia del mantenimento assoluto del silenzio.

Un esempio concreto di ciò si deve rinvenire in quanto ha riferito Guido Bellini a Gianfranco Maggi, in merito al contrasto insorto tra il fratello Paolo e Luciano Ugoletti, quando emerse l'identità falsa di Roberto Da Silva[694].

Resta da domandarsi poi, fermo restando che Bellini deve essere reputato sicuramente un mero esecutore materiale della strage, quali **compiti** egli abbia concretamente svolto all'interno del commando terroristico.

L'unico elemento indiziario di natura descrittiva della condotta di compartecipazione di Bellini è costituito dalla testimonianza indiretta di **Gianfranco Maggi**, il quale riferì che, nel noto incontro alla stazione di Reggio Emilia, Guido Bellini attribuì al fratello delle mansioni di assistenza e supporto, quali quelle di condurre il veicolo che doveva accompagnare altri concorrenti e logistiche, quali il reperimento di una villa sui colli bolognesi deputata a nascondere gli autori subito dopo la strage.

---

[2] Si riporta il relativo passaggio della deposizione di G. Maggi: "*Io gli obiettai: "Ma sei sicuro che l'Ugoletti di fronte alle tue minacce si sta fermo?". Egli mi rispose che l'Ugoletti doveva solo stare zitto in quanto se a causa sua il PAOLO fosse stato incastrato per la strage della stazione, egli lo avrebbe "tirato dentro", chiamandolo in correità. Il BELLINI Guido mi disse solo che aveva delle prove sicure per incastrare l'UGOLETTI, ma non mi riferì quali fossero queste prove*". Subito dopo il testimone precisò: "*Aggiunse ancora che se PAOLO non si fosse comportato in tal modo nei confronti dell'UGOLETTI a "sistemare" costui ci avrebbero pensato "gli altri". Egli non mi specificò, chi fossero questi "altri" ma io immaginai che si trattasse degli altri correi nella strage della stazione di Bologna*".

Appare opportuno riportare di nuovo quanto riferì Maggi sul punto: "*Egli* [Guido Bellini] *mi disse: "Mio fratello c'entra con la strage di Bologna. Egli insieme con l'Ugoletti ha portato a Bologna dalla Toscana il materiale utilizzato per l'attentato. Con l'autovettura con la quale era stato trasportato il materiale sono andati a prendere il Delle Chiaie, l'Orlando, e il tedesco e li hanno accompagnati alla stazione. Dall'auto sono scesi il Delle Chiaie, l'Orlando ed il tedesco che si sono recati nella stazione, mentre mio fratello e l'Ugoletti li aspettava in auto; quindi sono tornati dopo aver deposto nella stazione il "materiale" sistemato forse in una valigia o in una sacca da ginnastica. Quindi li hanno accompagnati via. Il Bellini Guido non mi disse altro e non mi specificò neanche, come lei mi chiede, se mio (ndr suo) fratello e l'Ugoletti, avessero avuto con gli altri un appuntamento alla stazione o in un altro posto da dove poi si fossero recati nel luogo dell'attentato. Ora che mi ricordo, non so se sia importante, ma il Bellini Guido mi disse anche che il fratello e l'Ugoletti avevano accompagnato gli attentatori in una casa posta sui colli di Bologna. A proposito dei colli egli parlò dei colli che si incontrano andando verso la Toscana... ".*

Per vero, Gianfranco Maggi disse anche qualcosa di molto più rilevante, ovvero che l'ordigno era stato reperito da Bellini in Toscana e che era stato da lui stesso trasportato a Bologna in compagnia del fedele Ugoletti.

Detta prospettiva, evidentemente, renderebbe più grave la condotta di partecipazione di Bellini, attribuendogli un ruolo più rilevante e tendenzialmente infungibile.

Appare opportuno affrontare per primo questo aspetto.

Va premesso che sull'asserito ruolo di Bellini quale trasportatore dell'ordigno dalla Toscana a Bologna converge un'altra importante prova emersa soltanto in questo processo ed in precedenza ignota ai magistrati.

Si tratta della più volte citata **intercettazione ambientale** effettuata nell'abitazione di **Carlo Maria Maggi,** il quale attribuì il reperimento dell'ordigno ad un tale "*aviere*", che aveva per giunta un "*padre*" conosciuto nell'ambiente dei neofascisti[695], elementi questi che identificano senza ombra di dubbio la figura di Paolo Bellini e del padre Aldo[696].

Vi è almeno un altro importante elemento probatorio di tipo indiziario, che potrebbe confortare la tesi di cui sopra.

---

[695] Carlo Maria Maggi disse: *"Lo so perché ... è così eh... Ma in pratica già qua nei nostri ambienti... erano in contatto con il padre di sto' aviere... e dicono che portava una bomba, ecco! Io pensavo che (inc.) duecento... era alla stazione ... ".*

[696] Si richiama sul punto quanto già osservato nel Cap. 3 di questa parte IV.

Si è visto come negli anni immediatamente precedenti la sua latitanza, Bellini venne rifornito di armi (ad es., nel caso dell'omicidio Campanile) ed anche di esplosivi (utilizzati per alcuni *raid* contro soggetti che si erano posti, per ragioni diverse, contro la sua famiglia) sempre dalla medesima persona, ovvero **Piero Firomini**, un *avanguardista* di Massa Carrara, che con ogni probabilità fruiva di un canale alternativo a quello del Nord Est italiano per il reperimento di esplosivi.

Lo stesso Bellini ha narrato che Firomini teneva dell'esplosivo nascosto nei pressi della sua abitazione (cfr. esame).

Dunque, Bellini fino al 1976, anno in cui dovette fuggire in Brasile, aveva fruito di un canale privilegiato per ottenere esplosivi proprio dalla Toscana.

È ragionevole ritenere che tale stretta relazione tra Bellini e Firomini non fosse mai cessata, diversamente da quanto ha voluto far credere l'imputato.

Si consideri al riguardo che Bellini continuò a frequentare il fratello di Firomini in Brasile negli anni immediatamente precedenti alla strage.

Infine, non può mancare di osservarsi come il quadro offerto da Guido Bellini e veicolato da Gianfranco Maggi, appaia anche credibile alla luce di una valutazione della personalità di Paolo Bellini, nel senso che il fatto di trasportare un esplosivo di tipo militare in un'automobile esponeva ovviamente a notevoli rischi il suo conducente.

Orbene, l'imputato era all'epoca un soggetto così sprezzante del pericolo e al contempo così incosciente, da doversi reputare caratterialmente capace di offrirsi per compiere una simile impresa, in modo da potere dimostrare a tutti il suo ardire.

Il tema trattato impone un'ulteriore digressione sulla natura dell'esplosivo utilizzato.

Nel processo celebrato ai danni di Gilberto Cavallini è stata disposta una nuova perizia eplosivistica, con la nomina del dott. Danilo Coppe, esplosivista geominerario e del ten. colonnello Adolfo Gregori, comandante del Laboratorio Chimica Esplosivi del RIS dei carabinieri di Roma.

La perizia è stata svolta con l'ausilio di tecniche sofisticate delle quali non era stato possibile avvalersi nei giudizi precedenti sulla strage di Bologna.

Le risultanze di tale perizia sono in questa sede utilizzabili, in quanto la relazione peritale e le trascrizioni dell'audizione dei periti sono state prodotte dalla stessa difesa di Bellini.

Gli esiti degli accertamenti svolti dagli esperti Marino, Pellizza e Spampinato all'epoca del primo processo per la strage avevano indotto a ritenere che fosse stato utilizzato un esplosivo di tipo gelatinato con presenza preponderante di nitroglicerina, generalmente

destinato ad usi civili ed agevolmente rinvenibile in circolazione e possibile oggetto di furto presso cantieri.

Orbene, la recente perizia ha smentito del tutto tale prospettiva, ritenendo l'origine militare dell'esplosivo utilizzato per la strage.

Rispondendo al primo quesito, relativo alla composizione dell'esplosivo usato a Bologna, i periti hanno osservato: *"Dai risultati analitici e dalla disamina delle perizie precedenti, il presente collegio peritale sostiene che l'ordigno esploso il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna era costituito essenzialmente da* ***Tritolite e/o Compound B (TNT + RDX o T4) di sicura provenienza da scaricamento di ordigni bellici*** *(Seconda Guerra Mondiale) e da una quantità apprezzabile di* ***cariche di lancio*** *(che giustifica la presenza di Nitroglicerina e degli stabilizzanti rinvenuti). Pentrite e Tetrile rinvenuti in alcuni campioni possono essere riconducibili alla presenza dei booster relativi agli ordigni stessi. I booster che in varie deposizioni degli indagati dell'epoca (Calore, Aleandri) vengono menzionati come utili per la detonazione di esplosivi sordi, come l'ANFO e definiti come "preinnesco" o "innesco secondario". Inoltre, non si può escludere completamente la presenza di una percentuale di gelatinato (civile o militare) a base di nitroglicerina".*

Dunque, nella relazione depositata i periti avevano già parlato di un esplosivo ottenuto da ordigni bellici della Seconda guerra mondiale.

Nel corso del loro esame dibattimentale essi hanno ribadito che, essendo evidente la presenza di TNT e di RDX, oltre alla dinamite gelatina, nell'esplosivo usato a Bologna, la scelta del tipo di esplosivo poteva ricadere o sul *Compound B* o meno probabilmente sulla *Tritolite*, il primo di provenienza statunitense e il secondo europeo.

I periti hanno chiarito che il *Compound B* era un esplosivo impiegato nella Seconda guerra soprattutto nelle bombe d'aereo, le quali "*hanno ovviamente un peso che, per un recupero subacqueo, necessita di palloni di sollevamento o argani in superficie*".

Più probabile il suo reperimento in munizioni di artiglieria, ritenuti dai periti più maneggevoli, come il "*colpo da cannone navale da 5"/38 con peso carica di circa 1,8 kg*" oppure "*colpo da artiglieria da 155 con peso carica di circa 6.9 kg*".

I periti hanno anche esaminato l'ipotesi che non si trattasse del *Compound B*, ma di *Tritolite,* individuando vari tipi di possibili ordigni bellici, ma osservando poi che, essendo state trovate tracce di cariche da lancio, ciò lasciava propendere per l'ipotesi del *Compound B* proveniente appunto dai due tipi di munizione sopradescritti.

Concludevano osservando che "*L'esplosivo di Bologna è sicuramente di origine bellica, frutto dello scaricamento di munizionamento militare. Chi disponeva di detti materiali poteva disporre ed utilizzare anche cariche di lancio ad integrazione di quelle più potenti*".

Nella motivazione della sentenza che ha condannato Gilberto Cavallini, la Corte d'Assise ha osservato come dalla constatazione che l'esplosivo fosse di tipo militare e provenisse da reliquati della Seconda guerra mondiale potessero trarsi alcune conclusioni.

Secondo detta sentenza, il predetto materiale era di facile reperibilità nel lago di Garda, in particolare nelle zone di Malcesine e di San Nicolò di Riva, ma anche in altri luoghi in cui vi erano dei punti facilmente accessibili.

Nel corso di quel processo e di quelli precedenti erano state assunte le dichiarazioni di diversi testimoni (Gianluigi Napoli[697], Paolo Aleandri, sentiti anche in questo processo e Sergio Calore, in ordine al quale sono stati prodotti tutti i verbali delle dichiarazioni rilasciate in altri procedimenti), secondo i quali gli ordinovisti veneti attingevano da tale inesauribile "serbatoio" una mole di residuati bellici tramite l'impiego di sommozzatori nel lago di Garda (ad es. è emerso, anche in questo processo, che a tale attività di immersione si dedicava Roberto Romano), impiegandola poi per realizzare ordigni grazie alle conoscenze tecniche ed all'esperienza acquisita da alcuni suoi esponenti (come Digilio e lo stesso Fachini).

Non si deve nemmeno dimenticare che all'epoca Gianluigi Napoli condusse gli inquirenti, anche sulla base delle informazioni ricevute da Dario Fignagnani, uno stretto collaboratore di Fachini, in uno di tali luoghi e nel sopralluogo venne effettivamente trovato dell'esplosivo bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale.

Si deve ritenere che tali esplosivi siano stati concretamente utilizzati negli attentati compiuti nella Capitale tra il 1978 e il 1979 da *Movimento Rivoluzionario Popolare*, i cui accoliti si rivolgevano per l'approvvigionamento a Massimiliano Fachini, il quale incaricava del loro trasporto Roberto Raho e Gilberto Cavallini (sul punto valgano le dichiarazioni a suo tempo rese da Sergio Calore).

Orbene, l'accertata origine bellica dell'esplosivo utilizzato per la strage di Bologna costituisce certamente un elemento che si coniuga in modo ottimale con la prospettiva di un suo reperimento da parte di esponenti di *Ordine Nuovo* veneto (come Fachini, Digilio, Raho e Melioli), dovendo ritenersi provato sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni

[697] Quanto a Di Napoli, all'udienza del 9.6.2021 sono stati acquisiti con il consenso delle parti numerosi verbali di interrogatorio da egli resi; sui temi qui in esame, vengono in rilievo in particolare il verbale del 26.1.989 davanti al P.M. di Milano e il verbale del 12.11.1985 davanti al P.M. di Napoli.

soprammenzionati che gli ordinovisti si approvvigionassero in modo continuativo di esplosivo T4 (o *Compound B*) e ne detenessero rilevanti quantità, come dichiarato da molti testimoni sentiti nei primi anni '80.

Ciò ripropone oggi drammaticamente il tema della responsabilità di soggetti come Massimiliano Fachini.

Alla luce di tali osservazioni, i Difensori di Paolo Bellini hanno evidenziato come le risultanze della perizia esplosivistica costituiscano oggi un ulteriore elemento probatorio che impone di ricercare eventuali responsabilità per la strage di Bologna all'interno del gruppo di *Ordine Nuovo* veneto, così di fatto scagionando Paolo Bellini, che con tali ambienti non aveva alcun tipo di relazione.

Tale conclusione non può essere condivisa, dovendo ritenersi incerta la sua stessa premessa.

La sentenza "Cavallini" si è limitata ad ipotizzare che l'esplosivo provenisse dal Veneto, valorizzando le testimonianze degli ordinovisti pentiti, nel tentativo di offrire una plausibile ricostruzione, ma ciò ha fatto esprimendosi in termini di mera compatibilità circa la provenienza dell'esplosivo dal Veneto.

In realtà, si possono prospettare plurime soluzioni alternative.

Infatti, i periti hanno osservato come il recupero degli ordigni inesplosi nel mare o nei laghi italiani non costituisse un'operazione così complessa, ben potendo essere eseguita anche da un solo sommozzatore dotato di un giubbotto ad assetto variabile.

Ciò spiega come a detta attività potessero dedicarsi anche sommozzatori non particolarmente esperti (come, invece, era Roberto Romano), tanto che all'epoca anche i fratelli Fioravanti si improvvisarono in tale veste.

Infatti, Cristiano Fioravanti dichiarò nel corso del primo processo sulla strage: "*Di procacciamento di esplosivo posso solo dire che gli attentati fatti dal nostro gruppo (tre al PSI uno al PCI-zona Alberone) furono fatti con esplosivo procurato nei seguenti modi: con balestite granulare ricavata da proiettili di contraerea pescati in più riprese nell'estate e inverno 1979 a Ponza su un relitto di nave americana. Mio fratello provvedeva a predisporre ed a preparare l'ordigno che esplodeva con semplice miccia. A pescarlo provvedevamo io, mio fratello, Alibrandi e Tiraboschi*"[698].

[698] Cfr. Sentenza Albiani, pag. 835.

Inoltre, in occasione dell'arresto di Valerio Fioravanti avvenuto il 6.2.1981, come risulta dal verbale di perquisizione e sequestro, nell'automobile che i NAR abbandonarono venne trovato dell'equipaggiamento per effettuare immersioni (due bombole per autorespiratore; un boccaglio; una muta da sub; una cintura con pesi, ecc.; il dettaglio emerge dalla sentenza "Cavallini").

Ancora, nell'interrogatorio reso in data 27.11.1993 davanti al dott. Salvini, Carlo Digilio riferì che i militanti del gruppo ordinovista si rifornivano di mine anticarro che venivano ripescate nei laghetti di Mantova, tramite un subacqueo e dalle quali veniva estratto l'esplosivo T4 (cfr. la sentenza-ordinanza G.I. Milano dott. Salvini 18.3.1995, pag. 36).

A diverse fonti di reperimento dell'esplosivo ha fatto cenno anche il teste assistito Paolo Aleandri, affermando che il canale privilegiato era costituito dal gruppo di Fachini in Veneto, ma che non era l'unico.

A questo riguardo, i periti d'ufficio hanno anche osservato: "*Va ricordato ancora che, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Italia si è scatenata una ricerca spasmodica dei residuati bellici per il recupero di metalli. I "recuperanti" non si fermavano di fronte a nessun rischio e scaricavano sistematicamente quasi tutti i tipi di ordigno. I più coscienziosi bruciavano l'esplosivo estratto. Altri lo rivendevano e altri ancora lo nascondevano per vari scopi*".

Sulla base di quanto esposto, si deve ragionevolmente ritenere che all'epoca vi fosse stato un diffuso ricorso al ripescaggio in laghi e in mare di residuati bellici della Seconda guerra mondiale, taluni restati inesplosi ed altri gettati in tali luoghi dai nazisti in fuga all'arrivo degli anglo-americani.

Tale attività venne svolta indiscriminatamente da molti appartenenti alla destra eversiva ed in diverse zone d'Italia.

Ne consegue che non può escludersi che l'ordigno di cui si è detto sopra provenisse dalla Toscana, così come affermò Gianfranco Maggi, con dichiarazioni che, oltre a trovare oggi alcuni essenziali elementi di riscontro, non appaiono affatto inverosimili.

Per ciò che qui interessa, se quanto riferito da Maggi offre una prospettiva nuova, essa, però, non necessariamente induce ad escludere un coinvolgimento di *Ordine Nuovo*.

Infatti, Bellini potrebbe anche avere assunto il ruolo di mero trasportatore dell'esplosivo da un luogo ad un altro, il quale potrebbe essere stato messo a disposizione anche da esponenti di *Ordine Nuovo* in Toscana, territorio ove storicamente operava un nutrito gruppo di estremisti neofascisti che pure, dopo lo scioglimento di ON, erano passati nelle file del

Fronte Rivoluzionario Popolare (ad es. Mario Tuti e Augusto Cauchi) ed ove di fatto aveva la propria residenza anche Licio Gelli, che con tali estremisti aveva anche avuto rapporti (in particolare con Cauchi).

D'altra parte, si deve osservare che, per quanto Paolo Bellini avesse in gioventù sicuramente già maneggiato ordigni esplosivi, non risulta che possedesse nozioni tecniche ed un'esperienza specifica per fabbricarli o quanto meno ciò non è mai emerso.

Deve, pertanto, congetturarsi che vi fosse stato qualcun altro incaricato di preparare l'ordigno e ciò non consente di superare il dubbio che potesse fare parte del commando terroristico anche qualche esponente di *Ordine Nuovo*, gruppo nell'ambito del quale vi erano soggetti notoriamente esperti al riguardo (principalmente Carlo Digilio e Massimiliano Fachini), salvo non ipotizzare addirittura la presenza di qualcuno che provenisse dall'ambiente militare.

Qualora le osservazioni di cui sopra non si ritenessero condivisibili, il risultato dal punto di vista pratico non muterebbe.

Infatti, dal punto di vista generale, poco importa stabilire il luogo da cui provenisse l'esplosivo T4 (o *Compound* B), perché l'accertamento della sua provenienza da residuati bellici e quindi l'avere stabilito il modo con cui era stato ottenuto, dà comunque contezza della sua riconducibilità a gruppi della destra eversiva, trattandosi di una modalità di reperimento che caratterizzava l'operato di questi ultimi.

Né, d'altra parte, muta in modo sostanziale la posizione di Paolo Bellini, il quale, a prescindere dal trasporto dell'esplosivo, avrebbe comunque fornito con la propria condotta un contributo materiale di supporto all'azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stata collocato un ordigno.

Quanto a tali ultime mansioni, deve ribadirsi che la testimonianza indiretta di Gianfranco Maggi deve ritenersi attendibile e così anche la sua fonte qualificata, osservando poi che alcuni elementi di riscontro possono ricercarsi nella testimonianza rese all'epoca dei fatti da **Triestina Tommasi.**

Infatti, la circostanza che Luciano Ugoletti all'epoca della strage dimorasse da mesi presso l'affittacamere della Tommasi e che nello stesso luogo saltuariamente alloggiasse anche Bellini, induce a ritenere che gli stessi si trovassero nella situazione ideale per organizzare l'attentato nei suoi aspetti logistici, effettuando sopralluoghi della stazione felsinea,

reperendo i veicoli necessari ed assicurandosi la disponibilità *in loco* di un'abitazione ove potessero nascondersi gli attentatori dopo l'impresa criminale.

Resta da esaminare un ultimo aspetto, potendo profilarsi un contrasto tra due elementi di prova apparentemente di segno contrario.

L'uomo che il video *Polzer* mostra camminare baldanzoso sul primo binario della stazione, dopo l'esplosione della bomba, è stato dapprima ritenuto compatibile con la persona dell'imputato da una consulenza fisiognomica svolta dalla P.G. e in un secondo momento è stato riconosciuto da Maurizia Bonini.

Dunque, poco dopo lo scoppio egli si trovava sul binario, mentre Guido Bellini, da quanto riportato nel memoriale di Gianfranco Maggi, lo collocava fuori dalla stazione, ad attendere coloro che materialmente si erano recati a riporre la bomba, per poi trasportarli altrove.

Tuttavia, dette indicazioni non sono necessariamente in contrasto tra loro, potendo ipotizzarsi che a Bellini, fermo il compito di trasportare i terroristi (o quanto meno una loro cellula) dalla stazione in un luogo sicuro, al contempo fosse stato richiesto di entrare nella stazione, subito dopo l'esplosione, per verificare di persona le conseguenze da essa provocate.

L'ingresso di Bellini nella stazione ferroviaria potrebbe avere avuto lo scopo di non esporre ad esempio persone che vi avevano già fatto ingresso prima, per effettuare una verifica preliminare o per depositare l'ordigno, in modo da evitare che, essendo stati visti più volte, potessero essere ritenuti sospetti e quindi riconosciuti.

L'ingresso, ancora, potrebbe giustificarsi alla luce della necessità di prestare soccorso a qualcuno del commando che si fosse ferito, come era accaduto a Sergio Picciafuoco e portarlo via da quel luogo.

Oppure, come Guido Bellini riferì al suo interlocutore Gianfranco Maggi, il fratello Paolo non gli raccontava sempre tutto ciò che faceva nel dettaglio, tenendo sempre qualcosa per sé.

Dunque, più semplicemente, Paolo Bellini potrebbe avere taciuto al fratello il fatto di essere entrato nella stazione per fare un giro di perlustrazione, forse anche per sminuire la propria responsabilità in merito alla strage agli occhi del fratello.

Tra l'altro, stando ai contenuti delle immagini girate da Polzer, Bellini si trovava in quel momento in compagnia di un altro uomo, che si volgeva verso di lui e poi si dirigeva nella sua stessa direzione; questi, però, non è mai stato identificato.

Ad un tratto, Bellini pareva volgersi alla propria sinistra e parlare o muovere il capo in direzione di qualcuno, che però non si vede, come per dare un segnale convenzionale.

In ogni caso, l'atteggiamento stesso dell'uomo appare sospetto, perché, restando del tutto imperturbabile, si pone in stridente contrasto con la situazione drammatica che si profila alle sue spalle, ove s'intravede un uomo anziano completamente insanguinato nel volto, accompagnato via da altri due uomini.

Le descritte condotte di assistenza materiale e logistica nella fase preparatoria e finale dell'attentato, attribuite all'imputato, inducono a ritenere provato che egli fornì un contributo causale rilevante nella realizzazione dell'evento.

Anticipando i temi trattati nel capitolo successivo, si può già affermare che tale attribuzione non può in alcun modo ritenersi in contrasto con i ruoli attribuiti ad altri compartecipi dalle precedenti sentenze divenute irrevocabili.

La Corte d'Assise di Bologna, nella più volte citata prima sentenza sulla strage in data 11 luglio 1988 (par. 2.1.2.12), ipotizzò che Francesca Mambro e Giuseppe Valerio Fioravanti avessero assunto il ruolo di corrieri dell'esplosivo.

La Corte congetturò che l'esplosivo fosse stato trasportato a Bologna da questi ultimi e da essi consegnato a *"giovanissimi collocatori materiali"* – ai quali fecero riferimento alcuni testimoni[699] – e che alla stazione fossero presenti soggetti incaricate di verificare la riuscita dell'attentato (come ad esempio Picciafuoco).

Anche la Corte d'Assise di Appello di Bologna nella sentenza del 16.5.1994 ipotizzò che Fioravanti e Mambro fossero stati incaricati del trasporto dell'esplosivo (cfr. pag. 269).

In realtà, la sentenza del 1988 formulò anche l'ipotesi alternativa che fosse stato Picciafuoco a portare l'ordigno a Bologna e che, invece, Mambro, Fioravanti e Ciavardini avessero agito quali collocatori materiali dell'ordigno nella sala di aspetto, osservando poi in conclusione che, quale che fosse la spiegazione più plausibile, in ogni caso, tutte le condotte profilate integravano ugualmente il concorso degli imputati nei delitti di strage e di omicidio[700].

---

[699]Ad es. Stefano Nicoletti riferì nel processo quanto appreso nel carcere di Ferrara da Edgardo Bonazzi a proposito della responsabilità del Fachini e Signorelli nell'attentato e dell'incauto affidamento che costoro avrebbero fatto sull'operato di "ragazzini"; cfr. pag. 548.

[700] Si legge nella motivazione: *"Tanto basta ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, essendo ogni ruolo esecutivo idoneo a integrare la figura del concorso materiale. In concreto si intende dire che, essendo alternativamente attribuibili al Fioravanti e alla Mambro, l'uno in funzione di copertura dell'altra o viceversa, il ruolo di corrieri dell'esplosivo, e al Picciafuoco quello di collocatore materiale dell'ordigno, oppure a quest'ultimo il trasporto ed a quelli la collocazione dell'ordigno, ovvero al Picciafuoco il compito del trasporto... ovvero ancora al Picciafuoco il compito di controllore non visto dell'operato dei giovanissimi collocatori materiali, dopo l'allontanamento dalla stazione del Fioravanti e della Mambro non appena consegnato l'esplosivo, in ogni caso gli odierni imputati* (Mambro, Fioravanti, Picciafuoco) *si troverebbero ad aver posto in essere una condotta idonea ad integrare il concorso nel delitto di strage".*

Si tratta di ricostruzioni fondate su mere ipotesi e che non appaiono quindi idonee ad ingenerare verso questa Corte giudicante alcun vincolo imposto dai giudicati, posto che la soluzione è stata lasciata volutamente aperta, potendo dunque ritenersi del tutto compatibile con l'emergere di nuove figure responsabili, senza determinare un contrasto.

Alla luce di quanto osservato circa la partecipazione alla strage di Paolo Bellini, non può escludersi l'ipotesi che i "giovanissimi collocatori" fossero proprio Mambro, Fioravanti e Ciavardini, cui l'ordigno era stato consegnato da Bellini.

17.4. Il trattamento sanzionatorio

Come anticipato, il trascorso criminale di **Paolo Bellini** è piuttosto ricco ed articolato e non emerge tutto dal certificato del casellario, poiché egli ha riportato pronunce favorevoli anche in relazione a delitti per i quali ha successivamente confessato le proprie colpe.

Il testimone Antonio Marotta all'udienza del 6.10.2021 ha elencato tutti i crimini contro la persona commessi da Bellini, che appare utile ora ricordare anche per offrire un quadro completo della personalità dell'imputato:

1) anno 1974, attentato contro l'abitazione dell'Avv. Luigi Vezzosi;
2) 5 ottobre 1974, attentato contro l'abitazione dell'Avv. Dino Felisetti;
3) 13 giugno 1975, omicidio di Alceste Campanile;
4) 22 settembre 1976, tentato omicidio di Paolo Relucenti;
5) 10 giugno 1980, attentato contro l'abitazione dell'Avv. Carmelo Cataliotti;
6) 12 giugno 1980, attentato contro l'abitazione del Prof. Comastri;
7) 8 gennaio 1988, omicidio di Giuseppe Fabbri;
8) 6 maggio 1990, tentato omicidio di Antonino D'Angelo;
9) 30 settembre 1990, omicidio di Martina Cosimo;
10) 9 aprile 1992, omicidio di Iori Graziano;
11) 13 agosto 1992, omicidio di Paolino Lagrotteria;
12) 12 ottobre 1992, omicidio di Luigi Vezzani;
13) 7 novembre 1992, omicidio di Maurizio Puca e Domenico Scida;
14) 29 dicembre 1992, omicidio di Domenico Lucano;
15) 8 dicembre 1998, omicidio di Giuseppe Abramo;
16) 12 dicembre 1998, attentato al Bar Pendolino;
17) 16 aprile 1999, omicidio di Oscar Truzzi;
18) 1° maggio 1999, tentato omicidio di Antonio Valerio.

Non si può nemmeno essere certi che il catalogo sia esaustivo, non potendo escludersi che Bellini, nelle fasi della sua collaborazione con l'Autorità giudiziaria, abbia omesso di riferire altri episodi per ragioni di convenienza personale.

Soltanto i primi sei delitti sono stati perpetrati prima dei reati per cui si procede in questa sede, mentre tutti gli altri delitti sono stati commessi in epoca successiva, in una vera e propria *escalation* criminale.

Al riguardo, si deve osservare come nell'ambito della valutazione della capacità a delinquere dell'imputato, ai sensi dell'art. 133, co. 2, c.p. venga in rilievo, oltre ai precedenti penali ed alla condotta di vita antecedenti al reato (n. 3), anche la condotta successiva del reo (n. 4). Ha affermato la Suprema Corte al riguardo che: *"Ai sensi dell'art. 133, comma 2, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere"* (Cass. 26.6.2019, n. 29764; conforme, in precedenza, Cass. 16.1.2019, n. 1913).

Ritiene la Corte di assise che non sussistano motivi per concedere a Bellini le circostanze attenuanti generiche. Anzitutto, l'imputato è gravato da plurimi e gravissimi precedenti penali e tanto basterebbe.

In secondo luogo, i fatti per cui si procede sono estremamente gravi e non pare potersi attribuire al tempo trascorso un effetto di affievolimento della loro efferatezza ed atrocità.

In ogni caso, il comportamento dell'imputato successivo alla strage non dimostra affatto che egli abbia manifestato segni di resipiscenza, essendo divenuto in seguito addirittura un *killer* professionista. Né può sotto questo profilo valorizzarsi il contegno tenuto da Bellini nei due periodi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e di sottoposizione al relativo programma di protezione, perché non si trattò di una scelta del tutto spontanea, ma quasi obbligata e comunque dettata da profili di opportunità processuale.

D'altra parte, dopo il primo periodo di collaborazione, cessato nel 1997, Bellini commise ulteriori delitti (ad es. il tentato omicidio di Valerio).

Infine, pure mostrandosi collaborativo sotto diversi profili, l'imputato non ha reso confessione sulla propria partecipazione alla strage, né ha fornito, pure potendolo fare, elementi che potessero consentire di individuare altri responsabili.

Bellini è stato manifestamente reticente e mendace e, pur potendo aprirsi ad un percorso di verità, in un tempo in cui l'ammissione dei fatti potrebbe aprire una nuova storia di

riconciliazione di cui Bellini stesso sarebbe stato protagonista in positivo, ha mantenuto un atteggiamento non solo non collaborante, ma attivo nel rendere impropriamente difficile l'accertamento della verità, come si desume dall'atteggiamento assunto nel corso delle testimonianze di Maurizia Bonini e dello stesso Picciafuoco. Va ricordato come le testimonianze degli ex familiari siano state caratterizzate da un palpabile senso di paura che Bellini continua ad incutere nonostante lo stato detentivo domiciliare.

Tali elementi impediscono di valutare positivamente altri aspetti, quali l'età dell'imputato (69) o le sue non ottimali condizioni di salute, delle quali si è avuta una prova diretta anche durante questo processo.

Tra il delitto di strage e i singoli delitti di omicidio volontario deve ravvisarsi il vincolo della continuazione, tenuto conto della loro connessione e della loro sicura riconducibilità ad un comune momento ideativo.

Al delitto di strage consegue l'applicazione della pena dell'ergastolo (art. 285 c.p.).

Il concorso dei plurimi delitti di omicidio volontario aggravati dalla premeditazione ex art. 577 n. 3 c.p., comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 72, co. 2, c.p. ("*Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi*").

Considerata l'estrema gravità anche dei delitti concorrenti, comportanti anch'essi la pena dell'ergastolo in ragione dell'aggravante della premeditazione, per i quali non sono ravvisabili attenuanti, appare equo ed adeguato pertanto accompagnare, *ex* art. 72, c. 2, c.p., alla sanzione dell'ergastolo l'isolamento diurno per la durata di anni uno.

Alla condanna alla pena dell'ergastolo consegue, per legge, oltre alla condanna alle spese di giudizio, l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, c.p., consegue la pena accessoria della pubblicazione per estratto della presente sentenza mediante affissione presso i Comuni di Bologna e di Palestrina (RM), luoghi ove rispettivamente il delitto è stato commesso e l'imputato risiede, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 30 giorni.

CAP. 18 - LA PARTECIPAZIONE DI BELLINI ALLA STRAGE E LA COMPATIBILITÀ CON I PRECEDENTI GIUDICATI

18.1. Premesse

Occorre a questo punto domandarsi se la ritenuta partecipazione di Paolo Bellini alla strage sia conciliabile logicamente con le precedenti sentenze divenute irrevocabili sul tema.

Se è vero, infatti, che Bellini era stato fin da subito oggetto di investigazioni in merito alla strage del 2 agosto 1980, il suo nominativo non era mai stato accostato a quello di Fioravanti o più in generale al gruppo dei NAR, non essendo emersa alcuna relazione al riguardo.

Si è già visto in apertura (cfr. Parte I, Cap. 1) la portata delle sentenze passate in giudicato.

Giova qui ripetere che sono stati condannati in qualità di esecutori materiali Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, riconosciuti responsabili dei delitti di strage (artt. 285 c.p.), omicidio doloso plurimo aggravato (artt. 575, 577 c.p.), costituzione e partecipazione ad una banda armata (art. 306 c.p.); sono stati poi condannati Licio Gelli, Francesco Pazienza, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte per il delitto di calunnia aggravata (art. 368 c.p.), in relazione alla condotta di depistaggio diretta a sviare le indagini attraverso la costruzione di una falsa pista investigativa.

È noto come Fioravanti, Mambro e Ciavardini non abbiano mai cessato di proclamarsi innocenti.

Tale caparbietà ha fatto sì che – come talvolta avviene nel nostro Paese – si sia formato un movimento di opinione fermamente convinto dell'innocenza dei predetti condannati, tanto da portare alla costituzione di un comitato (significativamente denominato "*E se fossero innocenti*"), al quale hanno aderito intellettuali di diversa estrazione.

Scopo del comitato è quello di accreditare presso l'opinione pubblica l'idea che Mambro e Fioravanti siano stati prescelti a fungere da vittime sacrificali, per trovare a tutti i costi un colpevole.

Per la verità, Mambro e Fioravanti non avevano bisogno di essere difesi ulteriormente, perché godevano già di ottime protezioni.

A questo riguardo appare di assoluto rilievo la testimonianza di **Francesco De Lellis**, capitano del ROS, ammessa dalla Corte ai sensi dell'art. 507 c.p.p., su sollecitazione dei difensori delle Parti civili, con ordinanza in data 10.12.2021.

L'ufficiale dei Carabinieri all'udienza del 17.12.2021 ha riferito in merito alle indagini da

lui svolte su delega della Procura di Roma nell'anno 2006[701] ed aventi ad oggetto un'organizzazione criminale coinvolta in ingenti frodi carosello e in una connessa attività di riciclaggio, per un periodo che andava dalla fine dell'anno 2006 all'esecuzione di misure cautelari nell'anno 2010.

Tale organizzazione risultava capeggiata da **Gennaro Mokbel,** fratello di Lucia Mokbel ed *ex* appartenente all'ambiente della destra eversiva.

Nell'ambito delle indagini erano state disposte intercettazioni telefoniche.

Il testimone ha riferito che, in correlazione a tali fatti, emergeva anche che Gennaro Mokbel aveva intrapreso un'iniziativa politica, creando il *Partito federalista*, confluito nell'allora coalizione di centro destra, iniziativa politica nella quale pareva avvalersi anche della collaborazione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

Orbene, al di là delle inquietanti relazioni intrattenute tra detto Mokbel con personaggi influenti legati ai servizi segreti o alla destra eversiva, o addirittura con alti ufficiali della Guardia di Finanza, vale la pena soffermarsi sul contenuto di due conversazioni oggetto di intercettazione.

Il testimone ha riferito che in una conversazione tra Gennaro Mokbel e tale **Capalbo,** il primo parlava del proprio progetto politico e faceva riferimento a persone di loro conoscenza, viste davanti al "*Grande Vecchio*" e ad amici di Cossiga con cui dovevano mantenere i contatti, in quanto conoscevano molte persone. Nella conversazione veniva anche menzionata la massoneria del Grande Oriente d'Italia.

Infine, Mokbel faceva riferimento a Valerio Fioravanti e a Francesca Mambro, affermando quando segue: «*Come* (incomprensibile) *hanno fatto anni di carcere i nostri, i nuclei qui sono andati pure prosciolti assolti, ma ha fatto incazzare però c'hanno* (incomprensibile) *usa molto bene, poi c'abbiamo la base, Frà, la base ce l'abbiamo bella consistente*».

Nel corso di un'intercettazione ambientale di una conversazione tra Gennaro Mokbel e il pregiudicato **Carmine Fasciani**, il primo affermava di avere prestato consistenti aiuti economici a Fioravanti e Mambro, per fare fronte alle ingenti spese sostenute nel procedimento penale ai loro danni.

In particolare, Mokbel riferiva: "*Li ho tirati fuori tutti io, tutti con i soldi mia, lo sai quanto mi sono costati cà? Un milione e due*".

[701] Procedimento penale n. 6429/06 R.G.N.R. (riunito al n. 17759/06 R.G.N.R.) presso la Procura della Repubblica di Roma.

Il testimone ha aggiunto che un altro *ex* terrorista di destra, **Mario Tuti**, ricevette negli anni 2007 e 2008 un contributo economico da parte di Gennaro Mokbel, per il tramite dei suoi sodali Manlio Denaro e Roberto Macori.

Dunque, da detta testimonianza emerge che una non meglio specificata organizzazione ai cui vertici era posto Gennaro Mokbel, composta da persone provenienti dalle file della destra eversiva, garantiva una sorta di mantenimento economico ad *ex* terroristi, macchiatisi di gravissimi crimini.

La mente corre a quell'intreccio di relazioni oscure che sul finire degli anni '70 esistevano nella Capitale tra il mondo neofascista, la massoneria, gruppi di potere finanziario e la malavita romana. Segno evidente che quelle trame persistevano.

Chiusa la parentesi e ritornando al tema centrale in discussione, per quanto questa Corte debba ritenersi in linea generale libera di esprimersi sui temi trattati, finanche rivisitando in chiave critica le precedenti sentenze irrevocabili, occorre subito osservare non vi è qui alcuna stringente necessità per farlo.

Da un lato, infatti, sono sopravvenuti nel corso del tempo elementi di prova ulteriori, in precedenza ignorati o trascurati, che consentono di confermare oggi la responsabilità di coloro che sono stati condannati con sentenze irrevocabili.

Dall'altro, non vi sono ragioni per ritenere che questa decisione possa porsi in contrasto con le predette sentenze irrevocabili e, anzi, si deve anticipare che è possibile individuare una linea interpretativa che coniughi la partecipazione di Bellini con quella di personaggi come Fioravanti e Mambro, nonostante egli probabilmente non li conoscesse.

Ma si proceda con ordine.

18.2. Gli elementi "nuovi" che confermano il coinvolgimento dei NAR

Si è già detto (cfr. Parte II – Cap. 2) quale sia la portata e l'efficacia probatoria rivestita dalle sentenze penali irrevocabili in un altro giudizio e come il giudice possa utilizzarne i contenuti secondo il proprio libero apprezzamento, sempre che sussistano elementi di riscontro in base al disposto dell'art. 238 *bis* c.p.p.

Va osservato che anche in un non recente passato, dette sentenze avevano trovato significativi elementi di conferma.

Infatti, la responsabilità di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro nella strage, già consacrata in due decisioni della S.C. - si tratta delle pronunce emesse dalle SS.UU. in data 12.2.1992 e in data 23.11.1995 - ha trovato un ulteriore riscontro nella sentenza

pronunciata dalla Sezione minorenni della Corte di Appello di Bologna in data 13.12.2004 (divenuta irrevocabile in data 11.4.2007) con la quale Luigi Ciavardini fu condannato per concorso nel reato di strage con i suddetti.

Nel pervenire a detta conclusione, la Corte accertò incidentalmente la responsabilità di questi ultimi, con un'impostazione in seguito avallata anche dalla Suprema Corte di Cassazione.

Anche le condanne per le condotte di depistaggio ai danni di Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza in concorso con Licio Gelli, hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 29.7.1985, irrevocabile il 10.3.1987, con la quale Musumeci e Belmonte furono condannati anche per i connessi reati di detenzione e porto illegale delle armi e degli esplosivi che erano stati utilizzati nell'operazione di depistaggio denominata "terrore sui treni" del gennaio 1981 – sia nelle dichiarazioni rese dal maresciallo dei carabinieri **Francesco Sanapo,** acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito del suo decesso[702].

Per quanto non sia questa la sede deputata a rivedere posizioni giuridiche sulle quali è sceso il giudicato, appare però importante osservare come in questo processo siano emerse **alcune circostanze nuove** – non tenute in considerazione nei precedenti giudizi, in quanto emerse in procedimenti successivi – che convalidano il giudizio di colpevolezza nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.

Esse sono costituite in particolare:

1) dall'intercettazione ambientale del 18.1.1996 nell'abitazione di Carlo Maria Maggi;
2) da un episodio avvenuto nel 1981 nel corso di un processo celebrato davanti al Tribunale di Treviso in presenza del giudice Giancarlo Stiz;
3) dalla recente celebrazione del processo a carico di Gilberto Cavallini, culminato nella sentenza emessa il 9 gennaio 2020, con motivazione depositata il 7 gennaio 2021, ora in fase di impugnazione, nel corso del quale si sono registrate diverse importanti novità;
4) dalle ulteriori dichiarazioni rese da Gilberto Cavallini in tale processo.

[702] Cfr. i verbali di dichiarazioni rese in data 22.11.1984 e 28.3.1985. Musumeci e Belmonte attribuirono le notizie alternative ricevute sulla strage di Bologna e sulla connessa operazione della valigia con armi ed esplosivi collocata sul treno Taranto-Milano ad un'unica fonte, informativa, indicata, dapprima, nel pregiudicato pugliese Giuseppe Monna, reclutato attraverso il maresciallo Francesco Sanapo e, in seguito, nello stesso Sanapo. Nella sua deposizione Sanapo dichiarò che detta fonte non era mai esistita ed era frutto di un'invenzione del col. Belmonte, in accordo con Musumeci. Sanapo aveva originariamente reso dichiarazioni a sostegno del depistaggio, salvo poi ritrattarle ed ammettere di averle rese su insistenza del Belmonte.

Nell'**intercettazione ambientale** del dialogo casalingo tra Carlo Maria Maggi, la moglie e il figlio Marco, alla domanda di quest'ultimo, Maggi rispose che Fioravanti e Mambro erano stati "*sicuramente*" gli autori della strage di Bologna, aggiungendo, con evidente riferimento a Fioravanti: "*Eh ...intanto lui ha i soldi*".

Il discorso venne poi interrotto dall'intervento della moglie, che ingiunse al marito di tacere, probabilmente per salvaguardare il figlio da tali inquietanti trame.

La caratura politico-eversiva di Carlo Maria Maggi, *leader* indiscusso di *Ordine Nuovo* Veneto, impone di attribuire il massimo rilievo a detta affermazione.

Egli nel processo di appello del 2015 fu ritenuto il mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974 e venne condannato, insieme ad uno degli esecutori materiali, Maurizio Tramonte, con giudizio confermato dalla Corte di Cassazione il 20.6.2017.

Si trattava di un soggetto pienamente inserito nel mondo dell'eversione nera e che, anche in virtù dei suoi rapporti stretti con i massimi esponenti di ON del Veneto (come Fachini) e di Roma (Signorelli e Semerari), era informato di tutto ciò che accadeva.

L'affermazione deve anche essere reputata estremamente genuina, poiché è stata esternata in un momento di assoluta spontaneità, tra le mura domestiche.

Secondo la Procura generale, un ulteriore elemento emerso a conferma della responsabilità dei NAR si dovrebbe trarre da un episodio avvenuto durante un processo celebrato davanti al Tribunale di Treviso ai danni di Fioravanti, Mambro, Cavallini ed altri.

Come già anticipato nella Parte I e in altri luoghi della motivazione, l'allora magistrato di sorveglianza di Padova, Giovanni Tamburino, nel luglio 1980 fu informato dal detenuto Vettore Presilio che era in procinto di essere compiuto un attentato nei confronti del giudice **Giancarlo Stiz** di Treviso da parte di un'organizzazione di estrema destra e che tale attentato doveva essere eseguito entro settembre 1980, utilizzando un'Alfetta truccata da autovettura dei Carabinieri; che, inoltre, prima di questo fatto, doveva essere realizzato da parte dello stesso gruppo "*un attentato di eccezionale gravità che avrebbe riempito le pagine dei giornali*".

Si osservi come nel racconto del Vettore tali due progetti vennero rappresentati in modo unitario, come conseguenti l'uno all'altro, concepiti in un progetto unitario dal medesimo gruppo eversivo.

Volle, poi, il caso che il giudice Stiz si trovò a giudicare Fioravanti, Mambro, Cavallini ed altri, che erano accusati della rapina e del sequestro di persona del gioielliere Giraldo di Treviso.

Come emerge dalla deposizione del giornalista e scrittore **Gian Battista Barbacetto** e risulta anche dal suo libro dal titolo "*Il grande vecchio*", nelle prime battute del processo il difensore di Fioravanti, **Giovanni Cipollone,** fece presente al giudice Stiz che era stato obiettivo di un attentato progettato anche da parte del suo assistito e il magistrato gli rispose qualcosa come "*Lo so, avvocato, lo so*".

L'affermazione, probabilmente rivolta dal difensore al Giudice allo scopo di consentirgli di fare le sue valutazioni, provocò di fatto, senza ricorrere alla procedura formale di astensione, l'uscita del Giudice Stiz dal collegio giudicante, posto che, dopo un rinvio effettuato per motivi tecnici, all'udienza successiva si presentò un altro giudice in sostituzione di Stiz.

Barbacetto ha confermato l'episodio[703], che apprese nel corso di un'intervista con il dott. Stiz.

Anche **Domenico Labozzetta**, all'epoca Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, presenziò alla predetta udienza davanti al Tribunale nel maggio 1981.

Ha riferito che il processo venne rinviato per un difetto di notifica nei confronti di un imputato e, all'esito dell'udienza, uno degli avvocati di Fioravanti comunicò al giudice Stiz che il suo assistito aveva in passato progettato un attentato nei suoi confronti.

Secondo l'autore Barbacetto – e anche secondo la Procura generale – si trattò di una sorta di rivendicazione di paternità di tale attentato da parte di *Giusva* Fioravanti.

In realtà, come pare, la frase venne pronunciata dal difensore di Fioravanti e non da quest'ultimo e, dunque, appare improprio parlare di una vera e propria rivendicazione da parte dell'estremista nero. Al più si deve ritenere che il difensore abbia rappresentato al giudice una possibile situazione che gli suggeriva di astenersi e ciò sulla base di dichiarazioni che erano già state rilasciate da altri estremisti "pentiti", ma anche dallo stesso Fioravanti al suo difensore.

Infatti, la notizia del coinvolgimento di Fioravanti e dei NAR nell'attentato ai danni del giudice veneto emergerà dalle dichiarazioni rese dal collaboratore **Sergio Calore,** anch'egli *ex* terrorista nero, militante in *Costruiamo L'azione* e da ultimo fondatore del *Movimento Rivoluzionario Popolare*.

Quest'ultimo, davanti al Giudice Istruttore di Bologna in data 4.10.1985 riferì quanto segue: *"Seppi da Valerio Fioravanti che nell'autunno del 1979 egli era stato contattato da*

[703] Cfr. trascrizione ud. 28.4.2021.

Melioli, il quale lo aveva incontrato a Roma proponendogli di compiere un attentato nei confronti di un magistrato veneto; escludo fosse Calogero, non ricordo se fosse Stiz o Palombarini. L'attentato non fu eseguito per motivi tecnici".

Calore sostanzialmente confermò dette dichiarazioni nel primo processo sulla strage di Bologna davanti alla Corte di Assise, assumendo che Fioravanti, poco prima che egli venisse arrestato nel dicembre 1979, gli riferì del progetto di compiere un attentato nei confronti di un magistrato veneto (Stiz o Palombarini), che poi sarebbe stato rivendicato a nome delle *Brigate Rosse* e che sarebbe stato realizzato tramite la predisposizione di un finto posto di blocco, con persone che indossavano divise da Carabinieri.

Anche **Stefano Soderini** davanti alla Corte di Assise di Bologna nel 1987 riferì che Fioravanti gli disse che era stata progettata l'eliminazione di un magistrato nel Veneto e che l'attentato doveva essere compiuto nel 1980.

Fioravanti gli disse anche di alcune dichiarazioni rese da Calore al riguardo, assumendo però che questi si era sbagliato circa il nome del magistrato da colpire (in effetti, Calore, aveva fatto anche il nome di Palombarini).

Paolo Aleandri, sentito all'udienza del 7.1.1988 davanti alla Corte d'Assise di Bologna, riferì di avere all'epoca ricevuto da Massimiliano Fachini e da Roberto Raho una richiesta di uniformi da carabiniere, che egli si procurò tramite Pancrazio Scorza, con l'intento di inviarle ai predetti estremisti veneti.

Il teste aggiunse che all'inizio dell'anno 1979 Fachini gli aveva riferito che era suo proposito realizzare un attentato contro un giudice veneto che si era occupato o si stava occupando di processi contro la destra e la sinistra, pur non ricordandone il nome.

Aggiunse che in un'altra occasione Raho gli aveva detto che era in possesso di informazioni più dettagliate su tale magistrato, che probabilmente egli aveva anche pedinato.

Appare estremamente importante quanto riferì all'epoca **Franco Tosello**, l'avvocato di Vettore Presilio (cfr. verbale di dichiarazioni rese in data 27.8.1980 al P.M. di Bologna), circa le confidenze fattegli da Vettore Presilio. Il legale ricordò che quest'ultimo gli disse che *"l'attentato sarebbe stato fatto da quelli che lui conosceva, o comunque che gli era stato riferito da quelli che lui conosceva".*

Come già osservato in precedenza, Vettore Presilio aveva appreso dette circostanze da Giuseppe Rinani, che apparteneva alla sezione *Arcella* del MSI di Padova ed era in rapporti stretti con Massimiliano Fachini; dunque, i riferimenti di Vettore non potevo che essere quelli dell'estremismo nero padovano.

Tuttavia, l'espressione utilizzata da Vettore col proprio avvocato lasciava spazio alla possibilità che l'attentato al Giudice potesse essere materialmente eseguito anche da altre persone. A questo riguardo, occorre osservare che Vettore Presilio riferì anche al suo legale che *"c'erano delle persone che gli davano denaro e lo avrebbero ospitato a Jesolo dopo un ricovero in ospedale"*.

Orbene, si deve ritenere che Vettore intendesse riferirsi ad alcuni esponenti dei NAR, essendo comprovata la disponibilità da parte di Mambro, Fioravanti e Cavallini in quel periodo di ben due appartamenti a Jesolo, uno appartenente a Flavia Sbrojavacca, compagna di Cavallini e l'altro ad un amico di Cavallini, tale Andrea Vian (sul punto si veda, l'approfondimento di cui alla sentenza emessa nel processo contro Gilberto Cavallini, pagg. 155 - 159), dei quali essi avevano piena disponibilità, potendo anche servirsene per ospitare e nascondere altri "camerati".

Si tratta di un elemento che conforta l'idea del coinvolgimento dei *Nuclei Armati Rivoluzionari*, forse non nella progettazione, ma certamente nella fase di realizzazione dell'attentato al Giudice Giancarlo Stiz, in concorso con altri esponenti di *Ordine Nuovo* veneto.

A tale conclusione, in ogni caso, si deve pervenire anche sulla base delle conformi dichiarazioni rese da Sergio Calore e Stefano Soderini davanti alla Corte di Assise di Bologna.

Si osservi che Giuseppe Valerio Fioravanti è stato definitivamente condannato nel processo per la strage del 2 agosto anche per l'imputazione relativa alla costituzione di una banda armata (art. 306 c.p.) avente tra i suoi obiettivi anche il "*progetto di uccisione di un magistrato di sede giudiziaria veneta fra la fine del 1979 e l'agosto-settembre 1980*".

Dunque, se l'attentato al giudice Stiz coinvolse Fioravanti e i NAR, si deve conseguentemente ritenere che essi fossero coinvolti anche nella strage della Stazione di Bologna, posto che detti attentati erano stati rappresentati a Vettore Presilio come due fatti aventi la stessa matrice, concepiti dallo stesso gruppo armato e portati avanti congiuntamente, che si sarebbero verificati in rapida successione l'uno dall'altro.

Sull'attendibilità di Vettore Presilio non hanno dubitato le precedenti Corti di Assise che si sono occupate della strage e, d'altra parte, non vi può essere maggiore garanzia di credibilità, quando un fatto preannunciato da un testimone si avveri, come è accaduto nel caso di specie.

In definitiva, anche accantonando l'idea che nel corso del citato processo vi fosse stata una rivendicazione dell'attentato da parte di Fioravanti – ciò che appare indimostrato – in ogni caso, il sicuro coinvolgimento dei NAR nell'attentato al giudice Stiz impone di ritenere che essi sarebbero stati coinvolti analogamente nell'esecuzione della strage del 2 agosto 1980, con ogni probabilità sempre in sinergia con elementi di spicco di *Ordine Nuovo* veneto, quali Fachini, Raho e Rinani, a loro volta collegati agli ordinovisti romani (Signorelli, Semerari, ecc.), i cui rapporti con *Giusva* Fioravanti erano in quel preciso momento assidui, come si è avuto modo di osservare nella Parte I.

La motivazione della sentenza di condanna di Gilberto Cavallini costituisce un ulteriore importante "tassello" nella ricostruzione della verità storica.

Dei limiti di utilizzabilità di tale sentenza non irrevocabile si è già detto nella Parte II, Cap. 2; ci si limita qui a mettere in luce alcuni accadimenti che hanno riguardato tale giudizio, osservando, comunque, che un eventuale impiego probatorio di alcuni passaggi della sentenza non pregiudicherebbero in alcun modo la posizione dell'imputato Bellini, bensì eventualmente la posizione di Cavallini e quella di coloro che sono già stati giudicati.

Se la sentenza c.d. Albiani costituisce un'opera monumentale [704] per la rigorosa ricostruzione degli accadimenti attraverso le imponenti risultanze istruttorie, la sentenza Cavallini costituisce addirittura un'*opera omnia* sulla storia dei procedimenti penali che hanno riguardato nel loro complesso l'estremismo di destra in Italia, un punto di arrivo fondamentale, in ragione dell'ulteriore approfondimento svolto non solo sulle vicende dei singoli, ma anche del minuzioso scandagliamento delle molteplici interrelazioni esistenti tra essi e tra i rispettivi gruppi di appartenenza.

Essa ha attuato una scrupolosa rilettura del materiale istruttorio esistente, coniugandolo ad una molteplicità di elementi istruttori emersi successivamente nel corso di altri processi collegati o anche semplicemente in precedenza non adeguatamente considerati, avvalendosi dei benefici dell'avvenuta digitalizzazione di migliaia di pagine di provvedimenti giurisdizionali e di atti istruttori, che, come si è più volte detto, ha consentito di acclarare relazioni e collegamenti di varia natura, in precedenza mai profilati.

Tale maggiore ampiezza di visuale – rispetto alla sentenza cd. Albiani – non solo ha reso possibile un maggiore approfondimento di vicende e temi già noti, ma ha anche consentito

[704] Così viene definita a pag. 1730 della motivazione della sentenza Cavallini.

l'emersione di alcuni elementi di novità, che hanno apportato ulteriori conferme della bontà dell'impianto accusatorio posto a base delle precedenti sentenze di condanna.

Tali elementi si trovano elencati nella stessa sentenza a pag. 2086[705].

Molti dei suddetti profili di novità sono emersi anche in questo processo (ad es. le dichiarazioni rese nel 1990 da Aldo Del Re, la circostanza dell'ospitalità fornita ai NAR in via Gradoli negli anni 1981-82; il fatto che nell'agenda di Cavallini fosse annotato un numero di telefono riservato della SIP, che riconduce lo stesso alla figura di Adalberto Titta), ma non tutti (ad es. la deposizione di Mirella Cuoghi).

Per converso, alcune prove di notevole rilievo (come l'intercettazione nell'abitazione di Carlo Maria Maggi) non sono emerse nel processo Cavallini, ma solo nel presente processo.

Così, solo per esemplificare, si legge nella sentenza relativa a Cavallini che **Mirella Cuoghi** nella sua deposizione ha confermato di avere visto presso la stazione di Bologna il mattino del 2.8.1980 una giovane donna di aspetto simile a Francesca Mambro, che indossava abiti "tirolesi".

Il verbale di dichiarazioni rese da **Aldo Del Re** davanti al G.I. di Roma, Rosario Priore in data 15.12.1990, nell'ambito delle indagini sulla strage di Ustica, appare di straordinaria rilevanza probatoria in merito alla figura dell'ordinovista Roberto Rinani e in generale al

---

[705] "*A dire il vero, elementi di novità ne sono emersi. Vanno citati, a puro titolo esemplificativo:*
la testimonianza di Mirella Cuoghi, la quale ha riferito di avere visto una persona assai somigliante alla Mambro insieme ad altre due persone, tutti vestiti in abiti folkloristici di tipo tirolese, nei pressi della stazione la mattina della strage;
l'accertato omicidio, di stampo terroristico, di Giuseppe Torresin avvenuto Padova l'1 agosto 1980, che, a causa del conseguente forte spiegamento di controlli di polizia avrebbe sconsigliato decisamente quattro latitanti di farsi una passeggiata a Prato della Valle;
le risultanze della nuova perizia esplosivistica, che ha chiarito definitivamente, sulla base di tecnologie incomparabilmente più sofisticate rispetto a quarant'anni fa, la presenza di esplosivo militare del tipo di quello di cui si rifornivano Massimiliano Fachini e i suoi i bellico (così riporta il testo della sentenza);
le risultanze della perizia calligrafica;
le risultanze della perizia sul DNA;
la scoperta nell'agenda di Cavallini di un numero di telefono riservatissimo della SIP, a cui potevano fare riferimento anche soggetti dell'intelligence;
le dichiarazioni di Aldo Del Re;
la frequentazione anche da parte di Cavallini degli immobili di via Gradoli a Roma, tutti sotto il controllo dei Servizio segreti;
il fatto che Picciafuoco a Vienna fosse a stretto contatto con un alto graduato dei Servizi segreti;
le falsità di Amos Spiazzi nella sua relazione sull'eversione di destra proprio nei giorni immediatamente antecedenti la strage;
le oscure connessioni di Odal (e quindi di Avanguardia Nazionale) con settori istituzionali;
l'ospitalità data ai NAR in via Gradoli;
oltre a una miriade di altre risultanze che non erano mai emerse nei processi precedenti per la strage di Bologna (e/o che mai erano state valorizzate)" (cfr. motivazione sentenza Cavallini, pagg. 2086 - 87).

contesto che aveva preceduto la strage di Bologna, offrendo anche notevoli spunti di riscontro alle dichiarazioni a suo tempo rese da Vettore Presilio.

Ancora, la circostanza che Sergio Picciafuoco incontrasse a Vienna un alto ufficiale del servizio segreto militare non era un elemento a disposizione dei giudici che avevano condotto i processi celebrati in passato.

La **perizia esplosivistica**, disposta nel processo Cavallini ed attuata sulla scorta di conoscenze scientifiche sicuramente più avanzate rispetto a quelle esistenti quarant'anni or sono, ha permesso di accertare che l'ordigno collocato alla stazione conteneva esplosivo di tipo militare analogo a quello di cui si rifornivano, secondo altre prove testimoniali acquisite, gli esponenti di *Ordine Nuovo* del Veneto (Massimiliano Fachini e Carlo Digilio).

La perizia, nonché le trascrizioni relative all'esame dei periti e dei consulenti delle parti sono state acquisite in questo processo su richiesta della stessa difesa Bellini.

Appare importante osservare come il tema della **comune strategia operativa e dell'unità di intenti** dei diversi gruppi dell'eversione di destra, per quanto già trattato nelle precedenti sentenze sulla strage, abbia trovato pieno sviluppo sia nel processo promosso contro Cavallini, sia in questo processo, ove sono confluite migliaia di pagine di documenti, di atti irripetibili e di verbali di dichiarazioni attinenti anche a tale tema.

Si tratta del frutto di quella attività di digitalizzazione di migliaia di documenti e di atti processuali inerenti i numerosi processi relativi all'eversione nera, che ha offerto la possibilità solo in epoca recente di porre in relazione tra loro personaggi, episodi e circostanze rilevanti.

Un altro tema che ha goduto di questo approfondimento è quello relativo all'alibi fornito da Fioravanti, Mambro e Ciavardini nei processi in cui essi erano imputati.

In particolare, nella motivazione della sentenza emessa nel processo contro Gilberto Cavallini si dà conto di una minuziosa ricostruzione delle dichiarazioni rese da tutti gli imputati nel corso del tempo in merito ai loro spostamenti nella giornata del 2 agosto 1980 e si articola una loro puntuale confutazione alla luce delle plurime contrastanti dichiarazioni testimoniali acquisite, in alcuni casi esaminandosi anche vicende connesse e in precedenza mai esaminate.

Il risultato raggiunto è quello di un'ineccepibile ricostruzione degli accadimenti, che conforta oltremodo la bontà delle precedenti condanne irrevocabili.

Vi è poi un'ulteriore novità da segnalare, che attiene alle dichiarazioni rese da Gilberto Cavallini nel processo recentemente celebrato a suo carico.

Va premesso che nei diversi processi che li hanno visti come imputati, Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini hanno reso sempre dichiarazioni contraddittorie, tra loro divergenti e caratterizzate nel tempo da aggiustamenti e modifiche anche su profili di massima rilevanza, in un quadro di totale inaffidabilità.

Solo a fini riassuntivi e senza alcuna pretesa di esaustività, nei precedenti procedimenti Fioravanti e Mambro sostennero di essersi trovati il 2 agosto a Villorba di Treviso, ospiti di Gilberto Cavallini e della sua compagna Flavia Sbrojavacca.

Entrambi dichiararono di essere partiti al mattino in automobile con Cavallini per recarsi a Padova. Mambro aggiunse che con loro c'era anche Ciavardini, mentre Fioravanti inizialmente non lo menzionò; nel 1984 lo stesso Ciavardini sostenne di essere stato a Padova con i due compagni.

Flavia Sbrojavacca confermò all'epoca che Fioravanti e Mambro avevano dormito a casa sua e che il 2.8.1980 erano usciti alle ore 8:30 assieme al proprio compagno, recandosi a Padova e facendo rientro all'ora di pranzo.

Tutti i dichiaranti, dunque, sostennero di essersi recati in compagnia di Cavallini a Padova, ove si recarono nella piazza di Prato della Valle, luogo in cui ad una certa ora Cavallini li lasciò, dovendo incontrare un conoscente per fargli fare la "filettatura" di una pistola.

In un'altra versione resa, gli imputati riferirono che Cavallini disse loro che doveva recarsi da un esperto di armi, tale "*Zio Otto*", nome in codice di Carlo Digilio, il noto ordinovista veneto esperto di armi ed esplosivi, poi divenuto collaboratore di giustizia e che confessò la sua partecipazione alla strage di Piazza Fontana, pur ottenendo una pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione del reato.

Davanti al Giudice istruttore di Bologna in data 8.2.1984 Cavallini rese dichiarazioni che confermavano l'alibi di Mambro, Fioravanti e Cavallini; tuttavia, nel successivo interrogatorio davanti al G.I. in data 14.12.1985 si avvalse della facoltà di non rispondere e, durante il dibattimento di primo grado nel primo processo per la strage, non si presentò in aula a rendere interrogatorio, non rinnovando dunque le dichiarazioni favorevoli per i predetti imputati di strage, con un atteggiamento assai ondivago ed incerto.

Sentito dal Giudice Salvini, Carlo Digilio ammise di avere avuto rapporti con Cavallini, ma negò di averlo visto a Padova il giorno 2 agosto 1980, sia pure assumendo che quel giorno, presso il Poligono di tiro di Venezia, ove si trovava, qualcuno gli aveva lasciato sul davanzale della finestra un pacchetto contenente un paragrilletto di un mitra Mab da riparare.

Ciò premesso, nel processo celebrato a suo carico, Gilberto Cavallini (negli esami resi il 30.1.2020 e il 6.2.2020) ha confermato che il 2 agosto 1980 si recò a Padova in compagnia di Fioravanti, Mambro e Ciavardini e di essersi poi congedato da loro per recarsi non presso lo "Zio Otto", così come riferito dai NAR, ma a Padova per incontrare un conoscente, soprannominato "il Sub", a cui doveva far filettare delle armi, soggetto che poi non era sicuro di avere incontrato, probabilmente per non averlo trovato a casa.

Cavallini ha dichiarato che non intendeva rivelare il nome del predetto, non avendo alcuna utilità pratica per il processo ed anche per il timore che questi, se convocato a testimoniare, potesse smentirlo.

Dunque, Cavallini, ben consapevole di quanto aveva riferito Digilio in passato e anche rendendosi conto che era poco credibile affermare che si fosse recato a Venezia, ha modificato le proprie originarie dichiarazioni, pure nell'evidente tentativo di non far cadere del tutto l'alibi dei propri compagni.

Tuttavia, tali dichiarazioni si pongono comunque in contrasto con le dichiarazioni rese dai propri correi, avendo Cavallini smentito non solo di avere incontrato Carlo Digilio quel giorno, ma anche di avere detto agli altri esponenti dei NAR che doveva recarsi da lui.

Tale novità apportata da Cavallini costituisce l'ennesima dichiarazione che ingenera confusione, aggiungendosi alle plurime dichiarazioni mendaci già rese dagli altri coimputati. Tanto che nella motivazione della predetta sentenza dette dichiarazioni sono state ritenute del tutto inaffidabili, posto che il fatto di non avere Cavallini indicato le generalità del "Sub" hanno reso tale ricostruzione del fatto del tutto evanescente.

In verità, va qui ribadito che l'alibi fornito dai NAR ai giudici, a prescindere dalle plurime divergenze e contraddizioni presenti nelle loro dichiarazioni, venne ritenuto falso anche alla luce delle dichiarazioni rese da altri testimoni, tra le quali spiccano quelle rese da **Walter Sordi**, il quale le ha confermate anche in questo processo.

Infatti, Sordi ha riferito che Cavallini gli confidò che Fioravanti e Mambro a lui dissero che il giorno 2 agosto 1980 si trovavano in campeggio in Puglia insieme a Giorgio Vale e Pasquale Belsito, mentre a Vale al contrario riferirono una versione contrastante, ovvero che si trovavano a Treviso ospiti da lui (cioè da Cavallini)[706]. Il testimone ha confermato poi la

[706] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 83.

seguente domanda retorica che Cavallini gli propose: "*Che credi che il giorno della strage del 2 agosto Valerio fosse veramente a Treviso con me e la Flavia?*"[707].

Nel processo a suo carico, Cavallini non ha confermato di avere detto tale frase a Sordi, ma ciò appare comprensibile, anche perché in tal modo avrebbe ammesso di avere mentito in passato. Tuttavia, non vi è motivo di non ritenere veritiera la circostanza più volte riportata da Sordi, provenendo da un soggetto che nella sua collaborazione con la giustizia è stato ritenuto sempre credibile, avendo egli confessato numerosi propri crimini ed avendo sempre reso dichiarazioni coerenti e munite di riscontri obiettivi.

Egli era fortemente legato a Cavallini, con il quale aveva condiviso un lungo periodo di latitanza, ed è comprensibile che questi avesse nei suoi confronti una confidenza tale da rivelargli un particolare così eclatante.

Invero, la predetta frase rivolta da Cavallini a Sordi si risolve in una chiara allusione della partecipazione di Fioravanti, Mambro e Cavallini alla strage.

18.3. La compatibilità della partecipazione di Bellini alla strage alla luce del contesto generale del 1980: a) l'unità operativa della destra eversiva; b) le relazioni con i poteri occulti e con i servizi segreti e la bugia dello spontaneismo armato; c) la direzione della strage da parte di un livello superiore; d) la plausibilità di un movente anche economico dei partecipanti

Nonostante Bellini non avesse avuto relazioni con altri soggetti condannati per la strage di Bologna e fosse un personaggio all'epoca sicuramente meno noto dei suoi complici nell'ambito dell'estremismo nero, deve ritenersi pienamente provato che egli prese parte all'atto terroristico.

Per meglio inquadrare la sua partecipazione alla strage e comprendere come nacque il suo coinvolgimento, occorre riprendere alcuni temi trattati nella Parte II della motivazione, al fine di collocare l'imputato nel contesto venutosi a creare alla fine degli anni '70 ed all'inizio del 1980 (il c.d. triennio maledetto, 1978-'80), con particolare riguardo al movimentismo della destra eversiva ed alle sue relazioni con i poteri occulti.

Occorre premettere che i giudicati s'incentrano sulla responsabilità dei NAR, ma ciò ha costituito non tanto il frutto di una scelta consapevole, ma più che altro il risultato di un

[707] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 84. Si è trattato di una contestazione avanzata sulla base delle dichiarazioni rese dal Sordi ai Giudici istruttori di Bologna in data 15.12.1983; il teste ha confermato la circostanza.

determinato andamento processuale, posto che per molti altri imputati di diversa estrazione eversiva (ad es. appartenenti a ON o ad AN) non venne ravvisata l'esistenza di sufficienti elementi di prova.

Va anche detto che all'epoca di tali pronunce vi era la diffusa convinzione che il panorama della destra eversiva fosse caratterizzato da organizzazioni tra loro divise e prive di interrelazioni e, dall'altro, dell'eccessiva rilevanza attribuita al ruolo assunto dai NAR nella strage e al connesso concetto del c.d. *spontaneismo armato*.

Sulla base delle emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi processi sulla strage di Bologna e alla luce di una visione di insieme delle stesse, appaiono oggi costituire errori di valutazione sia l'opzione di attribuire la strage ad un sussulto spontaneistico, sia la convinzione di dovere analizzare il fenomeno dell'estremismo di destra a cavallo degli anni 1978-80 come caratterizzato dall'esistenza di gruppi tra loro divisi a compartimenti stagni.

Quanto a tale ultimo profilo, si può affermare che verso il finire degli anni '70 le già flebili divisioni esistenti tra gruppi estremistici di destra erano in fase di superamento, posto che non solo erano insorte crescenti forme di collaborazione tra le diverse formazioni (ad es. la condivisione dei covi; la commissione di rapine a scopo di autofinanziamento, cui partecipavano esponenti di gruppi diversi; il soccorso prestato da esponenti di AN ad estremisti di altri gruppi per aiutarli ad espatriare), ma altresì si erano verificati dei fenomeni osmotici con il passaggio di unità da un gruppo all'altro, e, più in generale, si assisteva ad una sempre più decisa convergenza di elementi di varia provenienza verso la prospettiva di passare ad una più efficace azione terroristica armata, attraverso la ripresa dello stragismo, metodologia da alcuni estremisti solo apparentemente rifiutata quale forma di lotta politica.

A riprova di ciò, appaiono emblematiche le deposizioni assunte in questo processo degli *ex* estremisti Domenico Magnetta, Mauro Ansaldi, Walter Sordi, Paolo Aleandri e Vincenzo Vinciguerra, più volte ricordate ed esaminate, dalle quali sono emerse le interrelazioni tra i diversi gruppi eversivi di destra, attraverso la condivisione dei covi e delle armi, la perpetrazione di rapine a fini di "autofinanziamento" attuate da membri dei NAR unitamente ad esponenti di AN ed altre iniziative comuni.

In particolare, **Domenico Magnetta,** appartenente ad AN, ha riferito di una riunione avvenuta nello studio dell'avvocato Caponetti all'inizio del 1979, nella quale si stabilì di

consolidare l'unità della destra eversiva romana, anche attraverso un'opera di reclutamento dei giovanissimi estremisti, spesso appartenenti ad altre formazioni[708].

Si assistette così nel finire degli anni Settanta ad un progressivo superamento delle divisioni interne in vista non di una vera e propria unificazione, ma di una sorta di condivisione di intenti sotto il profilo operativo, consistente nel perseguire obiettivi concreti attraverso azioni dimostrative di forte impatto politico-sociale, come dimostra del resto la vicenda della nascita e dello sviluppo del gruppo denominato *Costruiamo l'azione* e del suo braccio operativo, il *Movimento Rivoluzionario Popolare*, nel periodo immediatamente precedente alla strage di Bologna.

Nelle prime indagini sulla strage, dunque, l'attenzione di soffermò sui NAR di Fioravanti, ma oggi, alla luce delle ulteriori conoscenze acquisite, si può affermare che, sotto l'egida di una direzione sovraordinata, a Bologna vennero a convergere gli esponenti di diverse formazioni eversive, alcune storiche ed altre di più recente formazione, ma tutte accomunate dall'idea di compiere un'azione eclatante, vuoi per riportare il Paese nel terrore, secondo la strategia ispiratrice degli attentati di Brescia e di Milano, vuoi per assestare un colpo mortale ad una città storicamente caposaldo del PCI, vuoi per vincere definitivamente quel senso di inferiorità rispetto alle imprese compiute dalle *Brigate Rosse*.

Una simile conclusione allarga la platea dei possibili partecipanti alla strage verso soggetti di diversa provenienza politico-eversiva rispetto ai NAR e rende plausibile la partecipazione di un soggetto come Paolo Bellini.

A confortare detta conclusione milita oggi la considerazione che, nell'esecuzione della strage a fianco di esponenti dei *Nuclei Armati Rivoluzionari*, rappresentati da Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, vi furono anzitutto soggetti appartenenti a *Terza Posizione*, quali erano sicuramente Luigi Ciavardini e Sergio Picciafuoco.

La partecipazione del primo alla strage è stata giudiziariamente accertata.

Va ricordato, al riguardo, che nonostante Ciavardini avesse partecipato ad alcuni omicidi orditi dai NAR (come l'omicidio del magistrato Mario Amato il 23.6.1980 e del poliziotto Franco Evangelista il 28.5.1980), aveva aderito al movimento di *Terza Posizione* prima della strage e anche in seguito restò legato a tale formazione, mantenendo un legame assai stretto con Roberto Fiore, uno dei dirigenti della stessa.

Non deve dimenticarsi che poche settimane dopo la strage, quando Fioravanti maturò

[708] Cfr. trascrizione, ud. 1.10.2021

l'idea di eliminare Ciavardini perché aveva fatto imperdonabili rivelazioni sulla strage alla propria fidanzata, così mettendo a rischio l'intero gruppo, quest'ultimo chiese aiuto ad esponenti di *Terza Posizione*; infatti, su richiesta di Roberto Fiore, fu Leonardo Giovagnini, un esponente marchigiano di TP, legato anche a Picciafuoco, a dare rifugio a Ciavardini in una casa a San Benedetto del Tronto.

La responsabilità di Sergio Picciafuoco è stata già prima d'ora ipotizzata, ma all'epoca, nonostante l'imputato avesse frequentato personaggi vicini al gruppo eversivo di *Terza Posizione*, non si ritenne provata adeguatamente una sua adesione all'ideologia che aveva ispirato il gruppo dei NAR.

Tale circostanza fu ritenuta capace di inficiare il quadro degli indizi emersi a suo carico nelle precedenti fasi di merito, costituito essenzialmente dalla presenza del predetto nel luogo ed al momento della strage (definita dalla Corte fiorentina una coincidenza *inquietante*) e dal comprovato mendacio delle dichiarazioni da lui rese a giustificazione della sua presenza alla stazione quel giorno (cfr. pagg. 31-32 della sentenza della Corte di Assise di Firenze).

Fermo restando ovviamente il giudicato di assoluzione nei confronti di Picciafuoco ai sensi dell'art. 649 c.p.p., si tratta di un giudizio che merita oggi di essere rivisto, sia alla luce delle nuove emergenze probatorie sopra descritte (in particolare all'incontro dell'ottobre 1990 con Bellini, di cui si è detto più volte), sia alla luce di una visione di insieme di tutto il materiale acquisito nell'ambito di più procedimenti.

Al riguardo, si deve osservare che il giudicato di assoluzione formatosi nei confronti di Picciafuoco non può costituire un limite nella valutazione di questa Corte, essendosi ritenuto che *"L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare"* (Cass., Sez. V, 21.11.2019, n. 15; *idem* Cass., Sez. II, 9.3.2016, n. 9693; Cass., Sez. IV, 9.5.2014, n. 19267, Cass., Sez. VI, 30.10.2013, n. 462302, secondo la quale "*Il divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili posto dall'art. 649 c.p.p. non vincola il giudice chiamato a rivalutare il medesimo fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nello stesso reato; il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può, infatti, sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di*

responsabilità dell'imputato da giudicare").

Dunque, si deve essere portati a ritenere che Picciafuoco facesse parte del commando terroristico e che fosse stato reclutato per le stesse ragioni per le quali era stato coinvolto Bellini, ovvero l'impostazione ideologica, lo stato di latitanza, la precedente partecipazione ad altre azioni terroristiche e le relazioni con i servizi segreti.

Quanto alla storica formazione di *Ordine Nuovo*, si è visto come i suoi esponenti, quanto meno in ambito Veneto – ma a parere della Corte tale assunto è riduttivo – erano a conoscenza da molto tempo del fatto che a Bologna sarebbe stato perpetrato un grave attentato, come è emerso dalle dichiarazioni rese nel luglio 1980 al dott. Tamburino da Vettore Presilio, che aveva ricevuto a sua volta le confidenze di Roberto Rinani, noto ordinovista di Padova e anche dalle dichiarazioni di Aldo Del Re.

Anche Massimiliano Fachini, uno dei *leader* del movimento in veneto, sapeva cosa sarebbe accaduto, tanto che alla fine del mese di luglio del 1980 raccomandò all'amica Jean Cogolli di non passare da Bologna perché nei giorni successivi si sarebbe verificato un attentato, cosa che la donna si guardò bene dal fare.

Dopo lo scioglimento, disposto con decreto del Ministro dell'Interno Taviani del 23.11.1973 e dopo il fallimento del tentativo di unificazione con *Avanguardia Nazionale*, come si è più volte osservato, *Ordine Nuovo* non cessò di esistere, ma proseguì la propria attività o con il passaggio dei propri aderenti alla clandestinità o sotto diverse denominazioni (cfr. la sentenza della Corte di Ass. Venezia 9.12.1988, pagg. 191-192).

Tuttavia, nel 1977 dall'iniziativa di alcuni *ex* ordinovisti nacque l'esperienza di *Costruiamo L'Azione*, formazione che si prefiggeva l'obiettivo non solo di ricompattare i diversi gruppi della destra eversiva, ma anche di riprendere una linea stragista, mediante il compimento di attentati dinamitardi, che riavviassero in qualche modo la strategia della tensione.

Al suo interno, il legame già esistente tra gli *ex* ordinovisti veneti e quelli romani – attraverso la proficua collaborazione tra Massimiliano Fachini e Paolo Signorelli – si rafforzò e ciò induce a ritenere che anche gli ordinovisti romani fossero informati che si sarebbe verificato un eclatante attentato nell'agosto 1980.

Alla luce della conoscenza preventiva dell'attentato da compiere a Bologna da parte dei suoi appartenenti, appare irragionevole ritenere che *Ordine Nuovo*, gruppo da sempre promotore di una linea golpista e che si era reso protagonista assoluto nelle stragi di Brescia e di Milano ed i cui appartenenti si erano poi affermati come egemoni nella pur breve

esperienza di *Costruiamo l'azione* e del *Movimento Rivoluzionario Popolare*, non fosse in qualche modo coinvolto, se non a livello operativo, quanto meno a livello ideativo ed organizzativo della strage.

Si è visto nella Parte II, Cap. 2, come sul finire degli anni '70 il gruppo dirigente proveniente da *Ordine Nuovo* avesse creato il gruppo di *Costruiamo l'azione*, al fine di presentarsi con una nuova veste, attraendo attraverso l'opera di proselitismo i giovani di estrema destra ed indirizzandoli, sfruttando l'autonomia dei gruppi e il c.d. spontaneismo, verso la lotta armata, ma soprattutto verso la ripresa dello stragismo.

Si svilupparono così gli attentati dinamitardi del 1978 e del 1979.

Ma dietro quella linea politico-eversiva, è stato più volte detto, vi erano pur sempre gli *ex* stati generali di *Ordine Nuovo*, camuffati in chiave moderna, ma sempre convinti della insostituibilità della linea stragista.

Come si è visto nella Parte II, Cap. 2, l'attentato al Comune di Milano del 30 luglio 1980 non può essere visto oggi in modo disgiunto dalla strage del 2 agosto 1980.

La prossimità temporale tra i due eventi, l'obiettivo preso di mira e il tipo stesso di esplosivo utilizzato, apparivano in qualche modo conformi e riconducevano ad un'unica matrice.

Inoltre, le modalità dell'attentato a Palazzo Marino richiamavano gli attentati compiuti presso il Campidoglio e presso il CSM a Roma nel 1979, attraverso l'uso cioè di una automobile imbottita di esplosivo, attentati che sono stati attribuiti con certezza al *Movimento Rivoluzionario Popolare* e di cui ha parlato diffusamente Paolo Aleandri.

Si osservi, poi, che la vettura Fiat 132 utilizzata per Palazzo Marino era stata rubata alcuni giorni prima ad Anzio (nel Lazio) e ciò riporta ancora una volta a gruppi che si muovevano nella Capitale, ove gli *ex* ordinovisti erano ormai confluiti nel nuovo gruppo *Costruiamo l'azione*, del quale il MRP costituiva il braccio armato.

Appare poi importante ricordare che molti esponenti di *Ordine Nuovo* avevano collaborato in passato con i servizi segreti militari, come Carlo Digilio[709] (di cui si è accertata la partecipazione alle stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia, come accertato nei relativi processi), Maurizio Tramonte[710] (condannato per la strage di Piazza della Loggia a Brescia con sentenza definitiva), Carlo Maria Maggi e Massimiliano Fachini.

[709] Digilio fu collaboratore dei servizi d'intelligence statunitensi fino al 1978 con nome in codice "*Erodoto*".

[710] La sentenza definitiva nel processo della strage di Brescia si è accertato che Tramonte fu un collaboratore del SID ed assunse la denominazione di fonte "*Tritone*".

Si è visto nella parte III che quest'ultimo collaborò con il SID e in particolare ebbe rapporti con il capitano Antonio Labruna, iscritto alla Loggia P2, come del resto il suo superiore gerarchico, il generale Gianadelio Maletti. L'esistenza di un rapporto di collaborazione di Fachini con il SID emerge nella motivazione della sentenza della Corte di Assise di Bologna in data 11.7.1988 sulla strage del 2 agosto 1980 (cfr. pagg. 1661 - 1667) e fu ammessa dallo stesso capitano Labruna nel corso della sua audizione in data 9.10.1992 davanti al G.I. del Tribunale di Milano[711] e confermata dall'*ex* colonnello dei carabinieri Antonio Viezzer[712], anch'egli iscritto alla loggia P2 e da Guido Giannettini[713], che pure aveva un rapporto stabile con i servizi.

Tale contiguità del gruppo ordinovista ai servizi segreti – in particolare a quelli militari – costituisce un elemento di sicuro rilievo, poiché deve ritenersi oggi plausibile che la strage sia stata concepita nell'ambito di un progetto riconducibile in ultimo alla Loggia massonica P2 alla quale gran parte dei servizi era asservita.

Nondimeno, appare oggi del tutto ragionevole e non distonico, ipotizzare che anche alcuni esponenti di *Avanguardia Nazionale* abbiano assunto un ruolo attivo nell'ideazione o nella realizzazione della strage del 2 agosto.

Come si è visto diffusamente nella Parte II e III della presente trattazione, *Avanguardia* proveniva da una lunga esperienza di collaborazione con il Ministero dell'Interno per il tramite dell'Ufficio Affari Riservati ed aveva preso parte al Golpe Borghese con un numero rilevante di uomini, nessuno dei quali aveva sorprendentemente subito conseguenze dopo il fallimento.

In questo ambito viene, anzitutto, in rilievo la figura carismatica del *leader* del gruppo Stefano Delle Chiaie, il quale è risultato legato per lungo tempo agli apparati dell'*Intelligence* italiana, come ha riferito il più volte citato **Vincenzo Vinciguerra**, il quale non ha esitato a definire *Avanguardia* addirittura come "organica" agli apparati dello Stato.

L'inquietante rapporto esistente tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie è stato sottolineato nella **relazione** del **22.6.2000** redatta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del terrorismo e delle stragi fino al 1974, prodotta in questo processo, che si richiama appunto alle dichiarazioni del Vinciguerra, come anche del funzionario dell'Ufficio Affari Riservati **Gabriele Carlucci**, il quale lavorò a stretto contatto

[711] Detto verbale è stato prodotto dalla P.G.
[712] E' stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese da Antonio Viezzer in data 16.1.1991 e 8.11.1991.
[713] Si tratta del verbale delle dichiarazioni rese il 17.3.1995 Guido Giannettini.

con D'Amato.

Quest'ultimo riferì all'epoca della presenza assidua di Delle Chiaie presso l'UAR e dei suoi incontri con D'Amato, al quale forniva informazioni ed offriva collaborazione[714].

Si è già visto nella Parte III, come l'operazione dei "*manifesti cinesi*" fosse una campagna di disinformazione ideata per nuocere al partito comunista, apparentemente imputabile a militanti comunisti stalinisti o filocinesi, ma in realtà promossa dall'Ufficio Affari Riservati e concepita dal suo direttore Federico Umberto D'Amato, con la collaborazione del direttore del periodico "Il Borghese" Mario Tedeschi.

L'operazione aveva lo scopo di indebolire il partito comunista, facendo apparire all'esterno l'esistenza di un movimento filostalinista in contrasto con la linea del primo e conseguentemente di alimentare il clima di tensione politico-sociale.

Orbene, non può e non deve essere ritenuto un caso che l'incarico di affiggere i manifesti fosse stato affidato a Stefano Delle Chiaie, il quale a sua volta inviò alcuni giovani appartenenti ad *Avanguardia.*

Dunque, non è azzardato affermare che tra D'Amato e Delle Chiaie si fosse sviluppata una forma di collaborazione, fondata sull'esistenza di interessi convergenti e su una condivisione quale metodologia d'azione della c.d. strategia della tensione.

Giova anche ricordare come Delle Chiaie conoscesse Licio Gelli ed avesse con lui colloqui telefonici, chiamandolo sovente presso l'Hotel Excelsior di Roma.

Lo ha riferito **Nara Lazzarini,** segretaria personale di Licio Gelli (cfr. verbale del **2 aprile 1985** davanti al P.M. dott. Libero Mancuso, acquisito in quanto deceduta): "*Fu Gelli a dirmi che il Delle Chiaie lo chiamava sul suo numero riservato dalla Spagna. Ciò almeno all'epoca in cui redassi la lettera del 2 dicembre 1977*".

Appare opportuno richiamare, una volta ancora[715], lo stralcio della perizia svolta nell'ambito del processo c.d. *Italicus* dai periti Danilo Zama, Giuseppe De Lutiis e Maria Antonietta Del Duca (da pag. 181 a pag. 187), ove a pag. 18, si legge:

"Il nodo principale, per quanto riguarda questa organizzazione, concerne infatti i rapporti, sempre negati da ambedue le parti, con l'ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno.

Esistono peraltro varie testimonianze che invece sostengono l'esistenza di questo

[714] E' stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese da Carlucci all'A.G. di Venezia in data 15.5.1997.

[715] Cfr. l'altro richiamo effettuato nel Cap. 13, par. 13.8., con riferimento alla duplice struttura, palese ed occulta, di *Avanguardia Nazionale*.

rapporto. Lo stesso Labruna, dinanzi allo stesso giudice, aggiunge alcuni particolari: "So che la struttura di Avanguardia Nazionale, non denunciata per i fatti del Golpe Borghese, era pilotata dall'Ufficio Affari Riservati retto dal D'Amato. Tanto mi risulta per avermelo detto sia Guido Paglia, attuale Vice Direttore del "Giornale" - presentatomi dal generale Maletti - che stilò anche una relazione scritta ~ che Guido Giannettini, con cui ebbi più contatti a far data dal settembre 1972: il Giannettini mi riferì che Avanguardia Nazionale collaborava con l'Ufficio Affari Riservati e, all'uopo, mi fece una relazione scritta che io consegnai a Maletti (...) Capo di Avanguardia Nazionale era Stefano Delle Chiaie, che, ripeto, era una fonte dell'Ufficio Affari Riservati".

In altre parole, era nota a tutti coloro che gravitavano negli ambienti della destra eversiva la collaborazione prestata da *Avanguardia* all'U.A.R., come del resto hanno riferito taluni *ex* estremisti sentiti come testimoni, secondo i quali gli avanguardisti erano addirittura considerati dagli altri estremisti come delle "spie".

Lo stesso Vincenzo Vinciguerra, in uno sforzo di rivisitazione critica del passato, ha definito *Avanguardia Nazionale* come una «*struttura spionistica*» utilizzata dal Ministero degli Interni per raccogliere informazioni sugli ambienti dell'eversione di sinistra, infiltrando i suoi appartenenti ovunque fosse possibile.

Ha osservato significativamente che «*Stefano Delle Chiaie aveva una mole di informazioni impressionante che non poteva provenire solo da Avanguardia, dovevano provenire anche da fonti del Ministero degli Interni*».

D'altra parte, numerosi sono gli episodi che Vinciguerra ha narrato a riprova degli intensi rapporti di collaborazione tra ON, AN ed i servizi segreti deviati, di cui egli ebbe però contezza solo in un momento successivo alla propria militanza.

Basti ricordare l'episodio della sottrazione da parte degli avanguardisti di un mitra MAB dal Ministero degli Interni durante il *Golpe Borghese*.

Il mitra fu preso come precauzione, poiché nel caso in cui fosse stata promossa un'operazione contro AN, si sarebbe potuta dimostrare la complicità dei servizi segreti, dato che l'armeria non era stata forzata, ma i "camerati" erano entrati accompagnati da uomini dei servizi stessi.

Proprio per eliminare questo elemento di ricatto verso i servizi informativi, il capitano Labruna si recò a parlare anche con Romano Coltellacci, per tentare in tutti i modi di riottenere il possesso del mitra sottratto.

La circostanza che AN avesse una relazione stabile con i servizi segreti non deve affatto

stupire e, anzi, in qualche modo si può affermare, utilizzando un'equazione algebrica, che *Avanguardia Nazionale* stava ai servizi segreti civili, come *Ordine Nuovo* stava ai servizi segreti militari.

Su questi e su altri punti connessi ci si è lungamente diffusi anche nella parte III e non resta che rinviare.

Appare evidente che, trattandosi di una strage che plausibilmente fu finanziata da esponenti piduisti e concepita anche da esponenti dei servizi segreti deviati, le relazioni tra detti gruppi eversivi e *l'Intelligence,* civile e militare che fosse, assume un'estrema rilevanza, autorizzando a ritenere assai probabile che esponenti dei suddetti gruppi eversivi, di uno dei quali aveva fatto parte Bellini, potessero avere partecipato alla strage della stazione felsinea.

Tornando al tema delle interrelazioni tra i gruppi eversivi, è emersa nel processo la prova di molteplici e qualificati contatti esistenti tra gli esponenti di *Avanguardia Nazionale* e i *Nuclei Armati Rivoluzionari*, attraverso l'assistenza prestata dai primi ad altri terroristi latitanti per il reperimento di documenti di identità falsi o l'aiuto prestato ad espatriare clandestinamente attraverso valichi di montagna[716], attraverso la partecipazione congiunta a varie rapine da parte di componenti dei due gruppi eversivi[717], emergente sempre dalla testimonianza di Magnetta (cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pagg. 165 e segg.), come dalla sentenza della Corte di Assise di Roma in data 2.5.1985, o, infine, attraverso la gestione di depositi di armi in comune[718].

Ancora, estremamente significativa per attestare la frequentazione tra terroristi dei NAR

---

[716] Sul punto ha testimoniato l'avanguardista **Domenico Magnetta**, ricordando l'episodio in cui accompagnò presso il valico di Gaggiolo, insieme ad Alfredo Graniti, Massimo Carminati, legato ai NAR di Fioravanti; l'operazione culminò in uno scontro a fuoco con i carabinieri nel corso del quale Carminati venne ferito e poi arrestato (cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pagg. 158 e 159; cfr. anche verbale di arresto della Questura di Varese in data 21.4.1981 e annotazione di servizio in pari data). Il testimone ha anche riferito di avere aiutato ad espatriare in Svizzera la convivente di Gilberto Cavallini ed il loro figlio; pagg. 159-161).

Anche **Mauro Ansaldi**, torinese ex appartenente a *Terza Posizione*, ha riferito che, in quanto alpinista, dopo i fatti del 2 agosto 1980 aveva accompagnato diversi estremisti latitanti in fuga attraverso i valichi alpini che conducevano al territorio francese (tra cui Gabriella Adinolfi, Walter Spedigato, Fabrizio Zani e poi anche elementi dei NAR, quali Stefano Soderini, Walter Sordi e Gilberto Cavallini).

[717] Si tratta delle rapine ai danni dell'agenzia n. 30 del Banco di Roma, commessa in data 11.10.1979 da Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati (NAR), Domenico Magnetta (AN) e Giuseppe Dimitri (TP), e ai danni della Chase Manhattan Bank di Roma, compiuta il 27.11.1979, alla quale parteciparono Fioravanti, Carminati, Dimitri e Magnetta (cfr. i capi d'imputazione nn. 82 e 94 della citata sentenza del 2.5.1985, prodotta agli atti di questo processo).

[718] Come avvenne nel caso del covo di via Alessandria n. 129 a Roma, che era una pertinenza dell'ufficio dell'agenzia assicurativa di Adriano Tilgher, storico *leader* di AN, che venne utilizzato anche da Giuseppe Dimitri, appartenente a Terza Posizione.

ed esponenti di AN è l'esistenza della società **ODAL Prima**[719], una ditta di import-export i cui soci erano i Fratelli, Roberto e Carmine Palladino e Pietro Citti, tutti appartenenti ad AN e presso la cui sede a Roma intervenivano tutti gli esponenti di vertice di AN, come Giorgio Tilgher.

Nel corso di un servizio di osservazione effettuato in data 4.3.1982 i carabinieri notarono la presenza presso la ODAL di Giorgio Vale, Gilberto Cavallini e Francesca Mambro, i quali furono visti partecipare ad una riunione nell'ufficio della società[720].

Dalle dichiarazioni rese a s.i.t. da **Piero Citti** (cfr. verbale del 21.7.2020) acquisite al fascicolo del dibattimento con ordinanza del 17.12.2021 per sopravvenuta impossibilità di ripetizione determinata dalle gravissime condizioni di salute del testimone, emerge che vi fu una stretta e continua collaborazione tra la ODAL e la **SO.FI.INT.**, una società gestita da Flavio Carboni, esponente del SISDE e piduista, la quale divenne il principale cliente della prima.

Tali accertate relazioni di *Avanguardia Nazionale* con i servizi segreti civili e con altri gruppi eversivi (NAR e TP), la cui partecipazione alla strage è giudiziariamente accertata, inducono oggi ad accreditare l'idea che la predetta formazione storica dell'eversione di destra non possa essere rimasta estranea all'organizzazione dell'evento stragistico e, ciò nonostante, alcuni suoi esponenti si fossero rifugiati all'estero.

Stefano Delle Chiaie all'epoca dei fatti fu indagato, ma non emersero elementi a suo carico.

Nemmeno oggi può dirsi sufficientemente provato che egli abbia preso parte alla strage, posto che l'unico elemento di qualche consistenza a suo carico è costituito dalla testimonianza indiretta di Gianfranco Maggi, a cui Guido Bellini raccontò della presenza a Bologna anche di Delle Chiaie e di Gaetano Orlando.

Si è già osservato che non può ritenersi inverosimile un rientro in Italia da parte dei due latitanti, i quali avevano sempre coltivato stabili relazioni con esponenti del Ministero dell'Interno e potevano, quindi, ottenere facilmente documenti falsi ed entrare clandestinamente in Italia.

Prova ne sia che Delle Chiaie, che si era rifugiato in Spagna fin dal 1970, partecipò ad una

---

[719] Cfr. la deposizione del maggiore **Giorgio Tesser** del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bologna in relazione all'informativa del 12.6.1989, sentito all'udienza del 25.6.2021.

[720] Cfr. la deposizione resa dai carabinieri **Mario Satta** ed **Angelo Fiasca** all'udienza del 25.6.2021, i quali effettuarono dei servizi di osservazione presso la sede della Odal in via Satrico n. 7 tra febbraio e aprile 1982.

riunione tenutasi nel settembre del 1975 in una villa di Albano Laziale, ove si discusse della unificazione tra AN e ON (cfr. le dichiarazioni di Sergio Calore, riportate nella Parte I, Cap. 4).

Egli, inoltre, incontrò Fioravanti a Parigi sul finire degli anni Settanta.

Non solo. Lo stesso **Sergio Calore** nel verbale di interrogatorio reso al P.M., Libero Mancuso, il 14 febbraio 1985 affermò che Delle Chiaie abbandonava il suo *buen retiro* e si recava in Italia almeno tre o quattro volte all'anno per incontrare esponenti di *Avanguardia Nazionale*.

Tuttavia, non vi sono sufficienti elementi di riscontro rispetto ad una partecipazione diretta di Delle Chiaie e Orlando alla strage, quali la chiamata in correità di qualche *ex* terrorista pentito od altri elementi qualificanti in tal senso, come ad esempio l'accertata presenza alla stazione il giorno del misfatto o l'accertata infondatezza di un alibi fornito.

Né può reputarsi concludente al riguardo la mera circostanza che, quando il 12 ottobre 1990 Picciafuoco incontrò Bellini, gli fece subito il nome di Delle Chiaie, perché tale elemento logico, se costituisce elemento indiziante della conoscenza tra i due interlocutori ed il *leader* di AN, non vale anche a fornire una conferma della partecipazione di quest'ultimo alla strage.

Nonostante l'assenza di prove sufficienti del coinvolgimento di Delle Chiaie, si deve in ogni caso ipotizzare che la presenza di Bellini nel comando che attuò la strage possa essere attribuita ad una precisa indicazione dei vertici del gruppo di *Avanguardia Nazionale*.

Infatti, Bellini proveniva dalle file di tale formazione, all'interno della quale aveva militato fino ad alcuni anni prima, stringendo relazioni significative con alcuni dei suoi esponenti e partecipando attivamente ad attività di propaganda e ad azioni dimostrative, soprattutto di natura violenta.

Egli, inoltre, aveva in quegli anni manifestato la propria adesione ideologica a tale gruppo, elemento indispensabile per ritenere la partecipazione dell'imputato alla strage e si era procurato la stima dei suoi accoliti per essersi reso autore dell'omicidio di Alceste Campanile, fatto che gli aveva procurato una certa visibilità, tanto che Piero Carmassi gli regalò un mitra per dimostrargli tutta la sua riconoscenza.

Si tratta di un evento assai significativo, perché capace di accreditarlo come elemento affidabile ed idoneo per eseguire un'operazione di tipo terroristico-militare.

Bellini ha sempre dichiarato di non avere conosciuto Stefano Delle Chiaie, ma in qualche modo la conversazione da lui intrattenuta con Sergio Picciafuoco nell'incontro del 12 ottobre

1990 pare smentire seccamente tale assunto.

Infatti, quando Picciafuoco in detto frangente non ottenne da Bellini il denaro e l'arma a lui richiesti, gli disse che si sarebbe rivolto alternativamente a Melioli o al "Caccola", nomignolo con cui veniva appellato Delle Chiaie.

Il fatto stesso di partecipare a Bellini detto proposito non avrebbe avuto alcun senso, se il reggiano non avesse conosciuto entrambi i soggetti citati dal proprio interlocutore; l'impiego del soprannome di Delle Chiaie appare anche indicare come entrambi gli interlocutori avessero un certo grado di confidenza con questi.

Appare, allora, plausibile che Bellini fosse stato "ingaggiato" dai vertici di *Avanguardia* o, quanto meno, fosse stato segnalato dagli stessi agli organizzatori della strage o ad esponenti dei servizi che svolgevano un ruolo di coordinamento tra le varie forze disponibili.

Si tratta di una conclusione che appare in linea con le risultanze di questo processo, nel quale è emersa in modo inconfutabile la centralità della figura di Federico Umberto D'Amato, la sua collaborazione con elementi della destra eversiva quali Stefano Delle Chiaie e Fabio De Felice, il compimento di attività di *intelligence* di tipo non convenzionale e la sua assidua frequentazione con Licio Gelli.

Alla luce delle testimonianze sopra indicate e delle imponenti produzioni documentali, emerge il convincimento che nel periodo tra il 1978 e il 1980 le formazioni estremistiche neofasciste avessero messo da parte le proprie divergenze ideologiche e si fossero compattati intorno all'idea di prendere di mira degli obiettivi sensibili allo scopo di assestare un duro colpo alle istituzioni democratiche dello Stato" borghese".

Ciò costituisce una valida premessa per ritenere che all'ideazione, alla preparazione e all'esecuzione materiale della strage di Bologna abbiano concorso soggetti appartenenti a diverse formazioni neofasciste dell'epoca e non soltanto i NAR.

Per altro verso, si deve ritenere che tutto ciò sia avvenuto sotto la guida di un livello organizzativo superiore, in grado di coordinare i diversi gruppi, servendosi per questo dell'intermediazione di esponenti dei servizi di sicurezza.

Ed è conseguente osservare che l'eterodirezione dei gruppi neofascisti si pone in netta antitesi con il concetto di *spontaneismo armato.*

Tale definizione, coniata storicamente proprio in relazione al gruppo dei NAR, era volta a delineare un nuovo modo di atteggiarsi dell'eversione nera, con una netta rottura rispetto ai precedenti movimenti politici del passato (ON e AN) e il rifiuto delle logiche golpiste e stragiste da essi perseguite, spesso tramite relazioni torbide con elementi dei servizi segreti

militari e civili, così come avevano fatto in precedenza ad esempio Massimiliano Fachini, Carlo Digilio, Gaetano Orlando e Stefano Delle Chiaie.

Il programma perseguito dai NAR era quello di procedere ad una *escalation* di tipo militare, sempre più micidiale, contro le strutture statuali, evidenziando così la presenza della destra rivoluzionaria e dando l'esempio agli elementi più preparati dell'area eversiva, affinché anche loro prendessero le armi (cfr. in particolare la motivazione della sentenza della Corte di Assise di Roma emessa il 16.7.1986 nel processo relativo all'omicidio di Mangiameli, a pag. 55, in cui si riportano le conformi dichiarazioni di S. Soderini).

Per ciò che qui interessa, l'inquadramento spontaneistico di una determinata formazione implicava una radicale autonomia nelle scelte e doveva anche valere ad evidenziare l'assenza di appoggi o di condizionamenti esterni, in particolar modo da parte di apparati deviati dello Stato o dei poteri occulti.

In realtà, si deve ritenere oggi - anche alla luce di quanto emerso in questo processo - che tale rottura fosse soltanto di facciata, perché gli esponenti dei NAR, pure professando lo spontaneismo e la loro autonomia, nei fatti mantenevano stretti contatti e intense relazioni politiche con esponenti di altre formazioni eversive, a parole vituperati.

In particolare, Fioravanti, così come Cavallini, aveva intessuto rapporti strettissimi con elementi di vertice del neocostituito gruppo ideologico *Costruiamo l'Azione*, in cui erano confluiti *ex* ordinovisti come Paolo Signorelli, Carlo Semerari, Fabio De Felice e Massimiliano Fachini (cfr. le testimonianze di Gianluigi Napoli, Walter Sordi, Paolo Aleandri e Mauro Ansaldi, riportate nella Parte II, Cap. 2, nonché più diffusamente nella Parte III).

Tale gruppo dirigente svolse in quel periodo una funzione egemone e fu capace di riunire attorno a sé non solo alcuni *ex* ordinovisti, ma anche tutti gli altri estremisti più facinorosi della nuova generazione (tra i militanti di base vi erano personaggi come Paolo Aleandri, Sergio Calore, Dario Mariani e Gilberto Cavallini) al fine di riprendere in grande stile la linea della strategia della tensione attraverso il compimento di attentati dinamitardi contro obiettivi di crescente importanza[721], dopo che per alcuni anni le azioni dimostrative dei terroristi neri avevano avuto ad oggetto unicamente esponenti dello Stato mediante l'impiego di armi da fuoco (politici, magistrati o appartenenti alle forze dell'ordine).

[721] Cfr. la già citata testimonianza di Walter Sordi, udienza 11.6.2021, pagg. 79-81.

Detto gruppo, utilizzando la sigla MRP, si rese autore dei molteplici attentati commessi nel 1978 e 1979, mediante l'impiego di esplosivi, tra cui quelli commessi contro il Campidoglio in data 13.5.1979, contro il carcere di Regina Coeli in data 14.5.1979, presso la Farnesina in data 24.5.1979 e contro il Consiglio Superiore della Magistratura in data 20.5.1979, ove fortunatamente la bomba non venne innescata per difetto di funzionamento del timer, in tal modo scongiurandosi una strage eclatante.

Orbene, non può essere un caso che tutti i soggetti posti in posizione apicale di tale gruppo (De Felice, Signorelli) ebbero relazioni stabili con esponenti dei servizi o con altri funzionari influenti nell'ambito dell'*intelligence* ed alcuni anche direttamente con Licio Gelli.

Si tratta di un passaggio molto importante anche per capire come maturò e si sviluppò l'idea di colpire Bologna.

In virtù delle dichiarazioni rese dal testimone **Walter Sordi** in questo processo, è provato, anzitutto, che Fabio De Felice intrattenesse all'epoca rapporti stabili con Licio Gelli.

Il testimone ha confermato, a seguito di contestazione di quanto da lui dichiarato nel verbale del 7.5.1983, che Cavallini gli disse che De Felice apparteneva alla Loggia P2 e che proprio Aleandri teneva i contatti tra De Felice e Gelli; ha confermato altresì che, secondo Cavallini, l'affiliazione di De Felice alla Loggia P2 costituiva un aspetto fondamentale per spiegare il perché il MRP avesse optato per una linea stragista[722].

Appare estremamente significativo quanto dichiarato sempre da Sordi circa l'opinione espressa da Cavallini secondo la quale la strage di Bologna era imputabile alla Loggia P2[723].

Paolo Aleandri, che fu partecipe del progetto di *Costruiamo l'Azione*, ha riferito che Paolo Signorelli e Aldo Semerari avevano rapporti con esponenti dei servizi segreti; che, inoltre, De Felice aveva un rapporto confidenziale con Federico Umberto D'Amato.

Lo stesso Aleandri incontrò più volte Licio Gelli all'hotel Excelsior, aggiungendo che di tali incontri erano a conoscenza non solo i vertici di MRP (De Felice, Signorelli e Semerari), ma anche i militanti, quali Cavallini, Mariani e Calore.

Ancora, Aleandri ha riferito che Semerari e De Felice intendevano utilizzare gruppi di giovani neofascisti per compiere operazioni di carattere golpista, aggiungendo che *"quindi è*

---

[722] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 81.

[723] Il testimone, confermando le dichiarazioni rese nel verbale del 7.5.1983, ha riferito quanto segue: *"Posso tuttavia riferire che tra me e Cavallini, analizzando tale fatto, fu detto che il movente non poteva essere individuato in nient'altro che un potere occulto. Ricordo che si parlò esplicitamente della P2, ipotizzando che tale organizzazione massonica avesse cercato di destabilizzare qualche modo il paese nel momento in cui si rendeva conto che stava perdendo il proprio potere"*. Il teste ha poi ulteriormente commentato, asserendo: *"Che poi è un po' il filo logico di tutto lo stragismo in realtà"* (cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 83).

chiaro che avevano bisogno di Gelli, avevano bisogno degli ufficiali nell'esercito, avevano bisogno degli ufficiali dei Carabinieri cioè avevano bisogno... Per la realizzazione c'era bisogno di una connessione se si vuole ancora più forte con tutti questi gangli di potere perché la prospettiva era quella tutto sommato golpista"; che Semerari e De Felice avevano all'epoca come obiettivo quello di creare una struttura armata, sia attraverso piccoli gruppi di neofascisti, sia utilizzando bande di criminali comuni, che potesse mettersi a disposizione di altre forze per aumentare il proprio potere ("*Questo è sicuro cioè la loro idea fin dall'inizio della cosa era quella di avere i reparti armati, questi gruppetti armati funzionali a questo tipo di strategia, tra l'altro dimostrato anche poi per esempio dai contatti con la Magliana cioè c'è sempre questo tipo di logica*"[724]).

Proprio per tali ragioni Paolo Aleandri e Sergio Calore presero le distanze dal MRP, non condividendo le logiche golpistiche e stragiste propugnate da Semerari e da De Felice, poiché essi non si ritenevano, come ha sottolineato il testimone con un'espressione assai efficace "*un'agenzia del crimine a pagamento*".

Fulvio Lucioli e Maurizio Abbatino, all'epoca appartenenti alla *Banda della Magliana*, hanno riferito che Aldo Semerari aveva assidue relazioni con la loro banda ed era arrivato addirittura ad utilizzare la propria attività professionale di psichiatra, accreditato in ambito forense, rendendosi autore di perizie o di certificazioni compiacenti a favore degli appartenenti alla banda.

In cambio dei suoi servigi, egli propose ai criminali romani di collocare degli ordigni esplosivi presso obiettivi da lui stesso indicati o di compiere dei sequestri di persona[725].

Tali deposizioni confortano quanto riferito da Aleandri circa l'idea di fondo che caratterizzava l'agire dei vertici del MRP, ovvero quella di creare una struttura armata per compiere delle azioni violente, attraverso la ricerca di un determinato tipo di manovalanza che fosse idonea allo scopo.

Tale approfondimento in merito alla ripresa dello stragismo negli anni 1978-'79 da parte del *Movimento Rivoluzionario Popolare* – braccio armato di *Costruiamo l'Azione*, gruppo composto da *ex* ordinovisti romani e veneti – assume un certo rilievo, vuoi perché gli attentati da esso compiuti costituirono l'immediata premessa alla strage di Bologna, vuoi perché in quel periodo i rapporti tra Valerio Fioravanti e Paolo Signorelli si erano intensificati, come ha riferito il testimone Walter Sordi, che apprese ciò da Gilberto Cavallini.

[724] Cfr. trascrizione ud. 9.7.2021, pagg. 56-60.
[725] Cfr. trascrizione ud. 15.10.2021, pagg. 33 - 36.

Lo stesso Cavallini - che era stato in rapporti strettissimi con Massimiliano Fachini, assunse un ruolo di tramite tra gli *ex* ordinovisti veneti e quelli romani, rifornendo questi ultimi degli esplosivi – disse a Walter Sordi che i vertici di CLA erano in contatto con Licio Gelli e con la massoneria.

Gli stretti rapporti esistenti all'epoca tra *Giusva* Fioravanti e alcuni esponenti di ON romano, come Signorelli e Semerari e con lo stesso Licio Gelli erano noti anche ad altri estremisti.

Ne ha parlato il testimone **Gianluigi Napoli**, riportando le confidenze che gli aveva fatto in carcere un preoccupatissimo Pierluigi Scarano, il quale aveva appreso che Signorelli aveva partecipato a varie cene con Gelli e uomini della P2, ad una delle quali era presente anche Fioravanti e che Aldo Semerari organizzava a casa sua delle riunioni riservate cui partecipavano uomini dei servizi segreti[726].

Anche **Mauro Ansaldi**, *ex* appartenente a TP, a seguito di contestazione di quanto da lui dichiarato nel verbale del 21.4.1983, ha confermato che *"Il Signorelli veniva considerato un simbolo di ideologie stragistico-golpiste per opinione diffusa nell'ambito di Terza Posizione, tale è anche il mio convincimento, convincimento suffragato dalla circostanza riferitami da Zani che il Signorelli aveva avuto incontro con Delle Chiaie e attraverso Semerari con Gelli"* (cfr. trascrizione ud. 1.10.2021, pag. 63. Ha poi confermato quanto riferì nel verbale in data 28.12.1984, ovvero che *"Adinolfi e Spedicato, che con Fiore e Mangiameli facevano parte dei vertici di T.P. nel cui movimento io mi riconoscevo, mi dissero che sicuramente dietro l'omicidio Mangiameli si nascondeva una causale ben più consistente, Mangiameli cioè si era reso conto nel suo peregrinare tra Taranto e Roma che Fioravanti Valerio operava in una doppia posizione, da una parte militava all'interno dei NAR, gruppo "spontaneista" e dall'altra usando appunto come paravento la sua militanza nei NAR aveva stretto rapporti diretti con Signorelli ed attraverso di lui con Gelli, Semerari e la P2"* (cfr. pagg. 67 e 68).

Ha aggiunto che Adinolfi e Spedicato gli parlarono di almeno tre incontri avvenuti in ristoranti fra Gelli, Signorelli, Semerari e Fioravanti.

Ha precisato che Fiore ed Adinolfi gli dissero all'epoca che a loro parere Fioravanti voleva approfittare della situazione caotica venutasi a creare dopo la strage di Bologna per assumere una posizione egemone anche su *Terza Posizione*, sbarazzandosi dei suoi vertici.

[726] Cfr. Parte I, cap. 4.

Il teste ha confermato quanto riferito sempre nel citato verbale del 28.12.1984, ovvero che "*Nella mia casa di Torino in più occasioni anche in presenza di Cogolli, Zani mi disse che Fioravanti per ordine di Signorelli aveva ucciso il giornalista Pecorelli ed aveva accettato di divenire il killer della P2. Tale convincimento me lo ribadì a Parigi in presenza di Sordi, tanto che quando restammo soli Walter mi disse 'potevo credere tutto tranne che Valerio fosse il killer della P2'*" (cfr. pag. 76). E ancora: "*Fiore mi riferì di essersi accorto chi fosse veramente Valerio dopo l'omicidio di Ciccio Mangiameli, Valerio cioè era coinvolto in trame occulte che erano le stesse che stavano dietro alla P2 e che quello stesso omicidio erano legato a tali coinvolgimenti di Valerio poiché il Mangiameli era ormai venuto a conoscenza dei rapporti oscuri del Valerio con ambienti piduisti ed era in grado di screditarlo*" (cfr. pag. 82).

Ciò significa che, pure continuando a celarsi dietro uno spontaneismo di "facciata", Fioravanti non solo ambiva a conquistare una posizione di egemonia sull'intero movimentismo di estrema destra, ma era venuto in contatto - e successivamente, si deve ritenere, anche a patti - con i poteri occulti e con la loggia massonica P2.

Dichiarazioni non dissimili sono state rese da **Stefano Alberto Volo** alla Procura generale in data 26.6.2019, assumendo che egli e Mangiameli all'epoca erano convinti che Fioravanti e i NAR fossero realmente gli autori della strage di Bologna (sul punto, si veda nella Parte II, il capitolo relativo alle "Anticipazioni", e Parte III, cui si rimanda).

Si badi che furono proprio queste ferme convinzioni a costare la vita a *Ciccio* Mangiameli.

Roberto Incardona ha ricordato un episodio avvenuto a Palermo, quando Paolo Aleandri colpì con un pugno un funzionario della DIGOS in borghese, pensando che volesse aggredire Roberto Miranda e ciò provocò l'intervento delle forze dell'ordine.

Il teste ha aggiunto che il giorno seguente un esponente dei servizi segreti si presentò a Trabia presso la casa di Incardona, ove erano ospitati Signorelli e Miranda, asserendo di essere un vecchio amico di Signorelli e di avere letto ciò che era accaduto.

Signorelli poi gli disse che quell'uomo era un funzionario dei servizi che aveva conosciuto anni prima e che aveva aiutato la moglie quando egli era detenuto in carcere, facendole ottenere l'autorizzazione a visitare il marito in carcere[727].

L'episodio è stato confermato da Paolo Aleandri (sul punto si veda, Parte I, Cap. 4).

Infine, l'*ex* avanguardista **Domenico Magnetta** ha narrato un episodio emblematico e che induce a ritenere che Gelli elargisse consistenti "contributi economici" alla causa della destra

[727] Cfr. trascrizione ud. 16.7.2021, pag. 27.

neofascista: "*In quell'ambito lì in cui appunto in quel momento, in quel breve periodo in cui appunto praticamente Avanguardia e Ordine Nuovo si erano unificati, io fui mandato a un appuntamento in stazione centrale da Marco Ballan, dove incontrai Marco Affatigato e appunto questo lo racconto anche nel libro, questo mi mostrò una busta e mi disse "qua ci sono dei soldi, prendili, ve li dà il Maestro". Dissi: "Che Maestro?", cioè non mi spiegò, non specificò che maestro fosse, questo lo capii dopo a che maestro si riferiva (...). Io ho pensato che il maestro a cui si riferiva Affatigato fosse Gelli perché altri maestri non ne conosco*»)[728].

Gli incontri e le relazioni assidue tra Licio Gelli ed alcuni protagonisti di questa stagione della destra eversiva appaiono di rilevante importanza, perché lasciano intravedere il disegno del *Venerabile* di procurarsi dei gruppi armati – preferibilmente di ispirazione neofascista ed anticomunista rispetto a gruppi di criminalità comune – a cui delegare il compimento di operazioni armate a scopo di destabilizzazione dell'ordinamento democratico ed al fine di terrorizzare la popolazione civile, in modo da costituire il preludio ad una svolta in senso autoritario dello Stato.

In questo processo, così come già in quello celebrato ai danni di Gilberto Cavallini, è emersa prepotentemente l'idea che la strage del 2 agosto 1980 non potesse essere ascritta al c.d. spontaneismo, ma ad un livello organizzativo estremamente più sofisticato ed evoluto, composto da poteri occulti e da esponenti dei servizi segreti civili e militari.

Semmai ciò in cui si esplicava lo *spontaneismo armato* – ovvero l'esistenza di una pluralità di piccoli gruppi eversivi, secondo quella che nella Parte II (Cap. 2) è stata definita la c.d. teoria dell'arcipelago – costituì un'opportunità per i vertici della Loggia P2 e per i servizi deviati, consentendo loro di "ingaggiare", anche dietro compenso, soggetti disposti a commettere azioni con finalità di destabilizzazione dell'ordine costituito.

Tale opera di reclutamento, di indirizzamento e di coordinamento non fu così difficile, perché, come si è già avuto modo di osservare, gli obiettivi perseguiti dai gruppi eversivi di estrema destra e da Licio Gelli avevano significativi punti di convergenza, quali il profondo sentimento antidemocratico, l'opinione di dovere contenere l'espansione del comunismo ed il convincimento di dovere utilizzare tutti i mezzi in loro possesso, anche quelli più subdoli, per conseguire i propri obiettivi.

Il risultato di tale opera fu che i piccoli gruppi neofascisti come i NAR finirono per

[728] Cfr. trascrizione, ud. 1.10.2021, pag. 163.

divenire meri ingranaggi di un meccanismo più complesso e certamente più importante di loro, costituendo essi soltanto un primo livello operativo, manovrato da un livello superiore e coordinato da esponenti dei servizi civili e militari italiani.

D'altra parte, la tesi spontaneistica professata dai NAR appare sconfessata da alcune considerazioni di tipo logico deduttivo.

Anzitutto, si deve respingere l'idea che la strage di Bologna possa essere stata concepita ed attuata da tre giovani intrisi di idee rivoluzionarie, di cui due poco più che ventenni ed uno addirittura diciasettenne, senza immaginare al di sopra di essi una mente politica matura e soprattutto un'adeguata organizzazione e predisposizione di strumenti e di mezzi finanziari.

Si consideri che l'organizzazione complessiva dell'attentato e la partecipazione ad esso comportò necessariamente dei costi, dovendo reperirsi l'esplosivo, i mezzi di trasporto per raggiungere il luogo ed andarsene, i luoghi ove nascondersi nell'immediatezza, ecc.

Inoltre, occorre considerare che, in base all'impostazione seguita in questa motivazione, confluivano nel commando terroristico esponenti di diverse correnti eversive, alcuni dei quali probabilmente non si conoscevano tra loro.

Ciò non fa che rendere ancora più evidente come tali gruppi avessero bisogno dell'opera di un livello di coordinamento sovraordinato che impartisse direttive, senza il quale sarebbe stato arduo indurre a collaborare persone tra loro estranee.

In secondo luogo, l'asserita autonomia dei NAR è di per sé inconciliabile con la circostanza, ormai giudiziariamente assodata, che gli autori della strage vennero tutelati attraverso una reiterata ed ostinata condotta di depistaggio ideata dallo stesso Licio Gelli, capo della loggia P2, e di fatto condotta da elementi deviati dei servizi segreti (Musumeci, Belmonte e Pazienza), all'epoca inseriti a tutti gli effetti in detta loggia.

Una simile attività, che esponeva detti funzionari ad elevati rischi personali, non avrebbe avuto alcun senso se fosse soltanto volta a difendere esclusivamente i tre giovanissimi terroristi, mentre appare evidente che i servizi agirono in tal modo per tutelare anche coincidenti interessi propri o comunque convergenti interessi massonici.

La Loggia Propaganda 2, diretta dal *Venerabile Maestro*, all'epoca dei fatti controllava i vertici dei servizi segreti civili e militari; Pazienza, Musumeci e Belmonte in quel periodo rivestivano ruoli di vertice all'interno del servizio segreto militare italiano ed è oggi un fatto storicamente accertato che agissero sulla base delle direttive impartire da Gelli.

Non si deve dimenticare che all'epoca Gelli era riuscito ad attrarre all'interno della loggia massonica anche altissimi ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri e ciò assumeva un peso notevole dal punto di vista strategico.

Secondo la ricostruzione che è stata ritenuta plausibile nella Parte III di questa sentenza, Gelli fu il finanziatore, unitamente al piduista Umberto Ortolani, dell'attentato terroristico di Bologna.

La manovalanza criminale per attuarlo fu costituita da Fioravanti, Mambro, Ciavardini, Picciafuoco e Bellini e, si deve ritenere anche da altri soggetti restati ignoti, tutti coordinati da esponenti dei servizi segreti o di altri apparati deviati dello Stato.

Rispetto a questo quadro, la partecipazione di Bellini alla strage non appare affatto incompatibile con la partecipazione di coloro che ad oggi ne sono stati ritenuti responsabili.

Come si è più volte detto, Bellini era legato ad altri compartecipi da un comune sentire, nel senso che egli condivideva le impostazioni ideologiche dei movimenti estremistici di destra, avendo fatto parte di uno di questi.

Inoltre, posto che una caratteristica che accomunava molti esponenti di vertice della destra eversiva era il fatto di avere collaborato con i servizi segreti militari (ad es. Fachini, Digilio, Tramonte, Zorzi, ecc.) o civili (Delle Chiaie, Orlando, ecc.), anche Bellini aveva goduto di una lunga consuetudine di rapporti con essi, avendo partecipato sin da giovanissimo ad operazioni di *intelligence* in Paesi stranieri, su mandato di soggetti legati con ogni probabilità ad un'organizzazione di tipo spionistico e paramilitare, probabilmente riconducibile a Gladio o al c.d. Anello (si rimanda a quanto si è detto in precedenza sulla posizione del padre).

All'interno di un simile ambito, Bellini si sentiva talmente a suo agio, da affermare convintamente ed orgogliosamente con i propri congiunti di "*lavorare per lo Stato*", ciò che acuiva il suo già spiccato senso di meticolosa applicazione.

Una simile affermazione non può ritenersi limitata ai primi anni '90, poiché i fatti che giustificano la stessa sono risalenti quanto meno al periodo di Foligno.

Le sue caratteristiche personali e l'esperienza che aveva già maturato sul campo lo rendevano un soggetto particolarmente idoneo a prendere parte ad una simile operazione, dovendo anche osservarsi che egli aveva una età ben superiore (27 anni) a quella Fioravanti, Mambro e Ciavardini e ciò gli conferiva anche maggiore affidabilità rispetto a tali "*ragazzini*".

Allo stesso modo contribuivano ad attribuirgli credibilità la sua naturale vocazione verso azioni di tipo militare, gli incarichi ricevuti anche da giovanissimo per compiere operazioni

di carattere spionistico in combutta con i servizi segreti, la naturale attitudine ad onorare le consegne e la straordinaria capacità di osservare la regola del silenzio dopo ogni operazione (emblematico il silenzio tenuto sull'omicidio Campanile per 25 anni).

Per ipotesi, quand'anche la figura di Bellini non fosse risultata connessa all'eversione di destra – ciò che comunque è stato pienamente provato in questo processo –, in ogni caso la sua partecipazione alla strage non avrebbe in alcun modo potuto considerarsi distonica rispetto alla partecipazione dei NAR, dei "Tippini" o di altri.

Nel corso della sua vita, Bellini ha più volte dimostrato di non essere spinto soltanto da motivazioni ideologiche, ma da una sorta di spasmodica attrazione verso l'azione (come dimostra la sua idea giovanile di arruolarsi nella legione straniera, poi abbandonata, e di pilotare aerei) accompagnata spesso anche dalla finalità lucrativa (significative, al riguardo, una sua conversazione telefonica con l'amico-complice *Tino* Vallorani, di cui si è detto in precedenza, in cui si parla di "affari"). Tanto che nel corso della sua carriera criminale egli sarebbe ben presto divenuto una sorta di "mercenario" del crimine, come si è più volte detto.

Dunque, la partecipazione di un personaggio i cui fondamentali valori erano quelli dell'obbedienza militare, dell'assoluto riserbo e del profitto economico non può essere vista in antitesi ed anzi si coniuga egregiamente con la partecipazione di altri soggetti, quand'anche più giovani o più ideologizzati di lui, perchè Bellini aveva tutte le caratteristiche per essere aggregato ad un altro gruppo, senza con ciò snaturarlo e, soprattutto, senza metterlo in pericolo.

In conclusione, deve ritenersi che l'esecuzione materiale della strage di Bologna sia imputabile ad un commando composto da soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive, tra i quali era presente Paolo Bellini, uniti dal comune obiettivo di destabilizzazione dell'Ordine democratico, coordinati da funzionari dei servizi segreti o da altri esponenti di apparati dello Stato (come osservato, Federico Umberto D'Amato non faceva più parte del servizio civile), che a loro volta rispondevano alle direttive dei vertici della Loggia P2, a cui avevano giurato fedeltà, con un vergognoso tradimento della Costituzione Repubblicana.

In questo processo è emersa per la prima volta ed è stata ritenuta plausibile una componente di natura retributiva, nel senso che coloro che parteciparono quali autori materiali alla strage di Bologna percepirono un compenso in denaro. Ci si richiama, al riguardo, a quanto diffusamente osservato nella Parte III di questa motivazione in merito all'interpretazione da attribuire al Documento Bologna ed agli oscuri movimenti di denaro in esso descritti.

Tale conclusione non può ritenersi in contrasto con le valutazioni operate dalle precedenti sentenze irrevocabili, trattandosi di una componente che semplicemente si aggiunge alle numerose altre circostanze esaminate, senza spostare alcun equilibrio.

Una simile presa d'atto implica unicamente che tra gli esecutori materiali vi fossero individui più interessati alla percezione del denaro che agli ideali nazional-rivoluzionari, in un quadro che, a parere della Corte, bene si attaglia alle figure di Paolo Bellini e Sergio Picciafuoco e che induce oggi ad avanzare seri dubbi anche sulla rivendicata coerenza ideologica di Fioravanti e compagni.

Del resto, per ragioni che sono già state sviscerate, le precedenti sentenze sulla strage non si erano nemmeno soffermate su altri importanti profili, quali quelli trattati nei procedimenti penali relativi alla loggia massonica P2 e al *crack* del Banco Ambrosiano e più in generale su una visione di insieme di tutte le più importanti stragi italiane attribuite alla destra eversiva.

Nonostante la trattazione di tali temi in precedenza ignorati, si deve ribadire che anche sotto questo profilo vi sia una sostanziale compatibilità tra le risultanze di questo processo penale ed i precedenti, conclusi con sentenze passate in giudicato, trattandosi di aspetti che sono emersi gradualmente nel corso del tempo e che hanno concorso a fornire ulteriori tasselli di verità di una vicenda che ancora oggi non è dato conoscere in tutta la sua interezza, anche in ragione della presenza di forze oscure che hanno ostacolato - e che forse ancora ostacolano - l'emergere della verità e del muro di silenzio eretto dagli stessi autori del vile atto terroristico.

La plausibilità della tesi secondo la quale la strage sarebbe stata finanziata da Licio Gelli, con la collaborazione di Umberto Ortolani, trova significativi elementi di conferma nei complessi ed articolati movimenti di denaro che sono stati descritti nella Parte III di questa motivazione, tesi ad assicurare la distrazione di una rilevante provvista di denaro destinata a compensare gli esecutori materiali della strage.

Benché non sia emersa una prova diretta della dazione di somme consistenti agli esecutori materiali della strage, per il tramite di Marco Ceruti o di Federico Umberto D'Amato, detti flussi di denaro erano minuziosamente descritti in un documento gelosamente custodito da Gelli nel proprio portafoglio fino al 1982, quando venne arrestato in Svizzera, ciò a dimostrazione di quanto quel documento fosse da lui ritenuto di vitale importanza.

D'altra parte, Gelli non fornì mai spiegazioni attendibili sul significato e sullo scopo di quei flussi di denaro.

Un elemento di conferma della destinazione di tali denari a favore degli esecutori materiali della strage emerge dall'**intercettazione ambientale del 18.1.1996**, ove Carlo Maria Maggi attribuiva a Giuseppe Valerio Fioravanti la percezione di una somma di denaro in relazione all'esecuzione della strage di Bologna.

Tale elemento conforta ulteriormente l'idea della compatibilità del drammatico evento con una regia occulta e non riconducibile alla stretta cerchia della destra eversiva, che fosse capace anche di finanziarlo economicamente.

Infine, la sussistenza di un movente anche economico da parte degli esecutori materiali della strage emerge ed è confermato anche dalla testimonianza indiretta resa da **Gianfranco Maggi** – la cui fonte di conoscenza era costituita da Guido Bellini, a sua volta informato dal fratello – il quale pose l'accento sul compenso di £. 100.000.000 percepito da Paolo Bellini e dall'inseparabile socio Luciano Ugoletti.

CAP. 19 - PIERGIORGIO SEGATEL

19.1. La genesi dell'imputazione

Piergiorgio Segatel, *ex* capitano dei carabinieri di Genova, è accusato del delitto di depistaggio c.d. dichiarativo (art. 375, commi 1, lettera b), 3 e 7 c.p.), poiché, sentito in data 12.4.2019 a Bologna e in data 7.6.2019 a Genova dai magistrati della Procura Generale di Bologna nell'ambito di una nuova indagine sulla strage del 2.8.1980, affermava il falso, assumendo non essere vero quanto dichiarato dalla teste Robbio Mirella, ovvero che egli stesso le aveva fatto visita in epoca di poco anteriore alla strage di Bologna, riferendole di essere a conoscenza che *"la destra stava preparando qualcosa di veramente grosso"* e chiedendole *"di riprendere i contatti con l'ambiente del M.S.I. di Genova e, soprattutto, con i vecchi amici di suo marito per cercare di capire cosa fosse in preparazione"*; affermava, inoltre, che non corrispondeva al vero che egli, dopo la strage del 2.8.1980, andò a trovare Mirella Robbio dicendole *"Hai visto cosa è successo?"*, alludendo alla precedente visita e facendo *"sentire in colpa"* la donna.

Inoltre, si contesta all'imputato di avere dichiarato falsamente: di aver fatto visita alla Robbio nell'estate 1980 per chiederle notizie sull'omicidio del magistrato Mario Amato (commesso a Roma il 23.6.1980) e non per raccogliere informazioni su un imminente fatto eclatante in prossimità del 2.8.1980; di avere fatto visita a Mirella Robbio dopo la strage *"per scrupolo, dal momento che poteva essere l'unico spunto per delle indagini, benché essa si fosse ormai allontanata dall'ambiente"* (con ciò confermando quanto egli aveva dichiarato nell'audizione del 21.7.1987 innanzi al giudice istruttore di Bologna).

Segatel all'epoca dei fatti era capitano presso il Comando dei Carabinieri di Genova.

In tale veste aveva ricevuto delle informazioni confidenziali da Mirella Robbio, moglie separata di Mauro Meli, noto alle cronache ed alla giustizia in quanto esponente dell'organizzazione di *Ordine Nuovo*, vicino in particolare all'ideologo del movimento Clemente Graziani ed a Paolo Signorelli.

Nel riesaminare le carte del primo procedimento relativo alla strage, i magistrati della P.G. bolognese si soffermarono sul verbale delle dichiarazioni rese dal capitano Segatel in data 21.7.1987 davanti al G.I. dott.ssa Magagnoli, nel quale aveva reso determinate dichiarazioni circa le ragioni di una visita effettuata presso l'abitazione della signora Robbio.

Esaminarono, poi, le dichiarazioni rese dalla Robbio nello stesso procedimento, in data 2

luglio 1987 davanti al G.I. e nel febbraio 1988 davanti alla Corte d'Assise nel primo processo sulla strage. Ravvisarono delle divergenze tra le dichiarazioni e vollero approfondire.

Il capitano Segatel venne convocato e sentito in data 12.4.2019 a Bologna nella veste di persona informata sui fatti; nel frangente venne sentita anche Mirella Robbio.

Posto che le dichiarazioni risultavano tra loro divergenti su alcuni importanti profili, i magistrati disposero un confronto tra i predetti in data 7.6.2019.

L'esito di tale atto, li indusse poi, a chiedere il rinvio a giudizio per Segatel.

19.2. Le risultanze dell'istruttoria

Posto che la contestazione si incentra tutta sul contrasto tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di Mirella Robbio, occorre prendere le mosse dalla deposizione della donna in questo processo.

La deposizione della signora Robbio assume rilievo non solo in relazione al capo di accusa in trattazione, ma anche più in generale sulle vicende relative ai due principali movimenti della destra eversiva degli anni '70 (ON e AN) e sul loro tentativo di unificazione, nonché sull'omicidio del giudice Occorsio; vicende sulle quali la testimone ha fornito elementi di notevole importanza anche in altri processi (cfr. i documenti 9 e 10 prodotti dalla P.G. all'udienza del 30.4.2021).

Appare utile, dunque, riportare in questo capitolo la deposizione nella sua integralità e non solo per ciò che attiene ai rapporti intrattenuti dalla donna con il cap. Segatel.

Mirella Robbio ha premesso che il marito si allontanò dall'Italia nel 1976 e, un anno dopo, ella avviò la causa di separazione dallo stesso. La teste ha dichiarato di essere stata particolarmente ostacolata dal suocero, Domenico Meli, tanto da essersi attivata in prima persona nella ricerca di fatti e documenti che, deponendo a suo favore, potessero essere prodotti nella suddetta causa.

Quando il marito divenne latitante, la signora Robbio venne convocata dai carabinieri di Via Ippolito d'Aste di Genova per rendere delle dichiarazioni sul suo conto. In tale occasione, le vennero mostrati dei documenti che, con il senno di poi, ella ritenne potessero essere utili per la propria separazione.

Per tale motivo, un anno dopo, la teste tornò presso la stessa Stazione dei carabinieri, chiedendo che le fosse fornita la documentazione precedentemente mostratale (in particolare, copia delle dichiarazioni di alcuni transessuali, i quali dichiaravano di avere avuto rapporti con il marito). In tale circostanza, la Robbio incontrò per la prima volta il capitano Segatel,

il quale si rese disponibile a dar seguito alle proprie richieste, a condizione che ella in cambio gli fornisse in via informale ed anonima, un contributo su quanto di sua conoscenza, per tramite del marito, in merito all'ambiente dell'eversione di destra nel territorio genovese.

Il capitano fece un rapporto "*a chi di dovere*" e, da quel momento, la teste ha riferito di non averlo più visto, né sentito sino all'estate del 1980.

In una data antecedente alla strage, la cui collocazione temporale appare confusa nei ricordi della Robbio[729], il capitano Segatel si presentò dalla stessa chiedendole se potesse in qualche modo ricontattare gli *ex* "camerati", in quanto vi era il sentore che si stesse preparando, in quell'ambiente, qualcosa di molto grosso[730].

La stessa rispose che ciò non le era possibile, in quanto non solo non aveva mai rivestito un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione, se non nella veste di moglie del Meli, ma dopo che il marito si era allontanato dall'Italia gli amici di lui evitavano addirittura di salutarla per strada. Inoltre, la donna aveva da poco partorito o era in procinto di partorire.

Appare opportuno anticipare che tra le dichiarazioni rese dalla Robbio e quelle di Segatel vi è un'importante discrasia, emersa anche in sede di confronto, in quanto il secondo ha riferito (e riferì anche all'epoca) di essersi recato dalla donna per ottenere informazioni in

---

[729] La teste ha riferito in prima battuta: *"Allora, il 12 giugno ho partorito, quindi o i ricordi ce li ho un po' confusi o era un po' prima o un po' dopo, comunque doveva essere tra un mese o due prima di giugno e un mese dopo, forse, non di più."* Il Sostituto procuratore generale ha contestato alla teste che quando fu sentita dai magistrati di Bologna la prima volta il 2 luglio 1987, e dinanzi alla Corte d'Assise nel processo del 1988, fu più precisa nel collocare cronologicamente la visita del capitano Segatel: *"Accadde poi che poco prima della strage di Bologna del 2 agosto 1980, forse due settimane prima si presentò da me il capitano Segatel"* (cfr. trascrizione udienza del 30.4.2021). A seguito della lettura del verbale, la teste ha riferito: *"Beh, penso che siccome quella era più recente, sicuramente ero più lucida lì, insomma, immagino"*. A seguire, il difensore di Segatel ha avanzato un'ulteriore contestazione in merito a questo confermato dalla teste, richiamando quanto dalla stessa dichiarato dinanzi alla P.G. nella deposizione del 28.12.2018: *"Nel mio ricordo mi venne a trovare [riferendosi al capitano] prima che partorisse mia figlia [12 giugno 1980]"*. Rispetto a tale contestazione, la teste ha riferito: *"Mi sono un po' confusa perché, le spiego, io ponevo questa visita in una data, il mio convivente di allora, la poneva in un'altra, A forza di ragionare sarà prima, sarà dopo, in questi quarant'anni, mi sono confusa"*. E' proseguito poi sul punto l'esame della Corte, alla quale la sig. Robbio ha riferito ancora *"quindi in un momento mi sembrava che fosse dopo la nascita della bambina, che comunque la bambina non era in casa in quel momento. E dei momenti mi pare che fosse prima, che doveva ancora nascere. Comunque era..." "io ricordavo forse due mesi prima e lui mi diceva, mi ha detto: "Poco tempo prima, due settimane prima [della bomba]"*. Il Sostituto Procuratore Generale ha letto le dichiarazioni a s.i.t. che la signora rese il giorno 28.12.2018: *"Mia figlia è nata il 12 giugno 1980, durante la mia relazione durata dodici anni con Rogneri Marcello. Nel mio ricordo il capitano Segatel mi venne a trovare a casa prima che partorissi mia figlia. Nell'occasione era presente in casa anche il mio convivente che rimase estraneo al colloquio. Quando sono stata sentita dai Magistrati di Bologna", cioè trent'anni prima, "ne riparlai col mio convivente il quale disse che secondo lui questa visita di Segatel si era verificata circa un paio di settimane prima della Strage di Bologna, e quindi quando mia figlia era già nata.", che è la versione corrispondente alla prima, ricordo che in quell'occasione mia figlia non era presente in casa e posso dire che mia figlia rimase in ospedale dopo la nascita fino al 3 luglio, giorno del compleanno di suo padre"*.

[730] La teste, su domanda del difensore di Segatel, ha ammesso che l'espressione "*qualcosa di grosso*" venne dalla stessa utilizzata anche nelle deposizioni successive con riguardo a quanto riferito da Paolo Signorelli sull'omicidio del dott. Occorsio.

merito all'omicidio del giudice Amato, quindi a qualcosa che era già avvenuto e non in ordine ad un evento futuro.

All'udienza del 30.4.2021, la testimone ha confermato la propria versione dei fatti, asserendo di essere assolutamente sicura del fatto che si stesse parlando invece di un fatto che doveva ancora avvenire.

La testimone ha proseguito affermando che nell'immediatezza dello scoppio della bomba, il pomeriggio del 2 agosto 1980 o il giorno successivo, il capitano Segatel tornò a trovarla e si rivolse a lei dicendole la seguente frase: *"Ha visto signora, cosa potevamo evitare?"*.

Ella ha ricordato che quella frase ingenerò in lei un forte senso di colpa, per non avere collaborato quando Segatel glielo aveva chiesto in precedenza.

Su domanda del difensore di Segatel, la testimone ha chiarito il motivo per cui ritenne di non rendere nessuna dichiarazione in merito alla rilevanza degli incontri con il capitano Segatel fino al 1987: *"Glielo spiego subito. Perché alla fine dell'udienza per il processo Occorsio, le ultime cose che mi furono dette, credo dagli avvocati difensori immagino, mi fu detto che il giorno prima era stato sentito il capitano Segatel, al quale era stato chiesto come mi aveva convinto a parlare, a raccontare tutto quello che sapevo. E lui aveva testualmente risposto che mi aveva convinto a dissociarmi. Questo non mi è piaciuto, perché io non sono stata mai associata a nulla; e a quel punto allora ho dovuto spiegare come erano andate le cose. Non c'era stata necessità fino a quel momento"*.

La teste ha proseguito affermando che nel 1981 venne nuovamente ricontatta dal capitano Segatel, il quale le disse che alcuni pentiti stavano confermando quanto da lei anonimamente riferito nel 1977 (in relazione a quanto di sua conoscenza sul marito e sul gruppo di cui faceva parte) e, per tale motivo, era importante che si recasse a chiarire al dott. Vigna in merito al "dove" e al "come" il capitano fosse venuto in passato a conoscenza di tali informazioni (Robbio: *"Io ricordo che mi disse che se non chiariva al Dott. Vigna da dove aveva avuto le fonti del rapporto che lui aveva fatto che ora, a distanza di anni, si dimostrava veritiero, avrebbe avuto dei problemi")*.

La donna ha riferito che, non essendosi attivata in passato, si sentì in dovere di dare seguito alle richieste del capitano Segatel e per tale motivo si presentò dinanzi al dott. Vigna, confermando tutto. Sul punto, la teste ha ricordato che il magistrato la rassicurò che quanto da lei riferito in tale occasione sarebbe rimasto nella sua esclusiva disponibilità e conoscenza; nonostante tale promessa, la donna venne in seguito chiamata a testimoniare su alcune delle circostanze riferite al dott. Vigna nel procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze relativo

all'omicidio del giudice Vittorio Occorsio (ad es. testimoniò che Pierluigi Concutelli nella Pasqua del 1976, poco prima di recarsi a Roma per eseguire l'omicidio del magistrato, fu ospite a casa sua).

La testimone ha ricordato poi di una rapina avvenuta a Roma presso un Ministero.

In quel periodo, lei e il marito gestivano un albergo nel centro di Genova e nel mese di agosto, essendo andata in vacanza con il figlio, ne aveva lasciato la gestione al marito.

In sua assenza, il marito ospitò Pierluigi Concutelli, di ritorno da Roma dopo l'omicidio del giudice Occorsio, il quale portò una somma di denaro (circa 160 milioni di lire[731], presumibilmente frutto della suddetta rapina), che venne nascosta dal Meli nella sua camera da letto. A seguito di una segnalazione, due appuntati dei Carabinieri si recarono presso l'hotel al fine di effettuare delle verifiche. Per tale motivo, Meli si diede alla fuga iniziando, da quel giorno (presumibilmente il 14 agosto 1976), la propria latitanza. In seguito, da latitante, si spostò a Nizza, a Londra, a Madrid e in Costa del Sol[732]).

La teste ha altresì dichiarato di aver conosciuto Paolo Signorelli, che accompagnò a Nizza insieme al marito, dove lo stesso prese un aereo diretto in Corsica al fine di organizzare "*qualcosa di grosso*", probabilmente l'omicidio del dott. Occorsio (materialmente eseguito poi da Pierluigi Concutelli). Tale delitto divenne occasione per tentare un'unificazione tra *Ordine Nuovo* ed *Avanguardia Nazionale* (in particolare, tra gli interlocutori di AN, la Robbio ha ricordato Stefano Delle Chiaie), al fine di controbilanciare, con azioni eclatanti, quanto stavano all'epoca facendo le *Brigate Rosse*.

La teste ha poi narrato un episodio - presumibilmente risalente al 1972/1973 - nel quale, durante la notte di Capodanno presso l'abitazione di Giancarlo Rognoni a Celle Ligure (erano presenti in tale occasione anche Rognoni e Nico Azzi), venne fatto esplodere da quest'ultimo un candelotto di dinamite in un sottopasso. Il marito le riferì che Rognoni era "fissato" con

---

[731] A seguito di contestazione fondata sul verbale di dichiarazioni del 23 marzo 1982, rese al Dott. Napolitano, Tribunale di Roma (*"Durante la latitanza mio marito mi disse che la rimanente somma, e cioè circa 340 milioni era rimasta a Roma nella disponibilità di Signorelli, il quale aveva intenzione di depositarla sul conto di Coltellacci Romano commercialista"*) la teste, ha risposto: *"No, non me lo ricordo, ma confermo, perché sicuro non l'ho inventato"*.

La teste non ha ricordato, invece, la figura di Romano Coltellacci.

[732] Probabilmente il maresciallo Figlia procurò un certificato di carichi pendenti pulito al Sig. Meli, recapitato allo stesso tramite il padre, tanto che ne venne sempre negata l'estradizione da parte delle autorità spagnole (Contestazione - Verbale di dichiarazioni del 23 marzo 1982, rese al Dott. Napolitano, Tribunale di Roma: *"lo stesso Figlia procurò un certificato di carichi pendenti pulito e quindi, ovviamente falso, forse si trattava di un certificato penale che tramite il Figlia, il padre di Mauro gli fece recapitare in Spagna in occasione del procedimento per estradizione. I giudici spagnoli non concessero l'estradizione, se ben ricordo, proprio anche per questa certificazione che lumeggiava la buona personalità di mio marito"*).

l'idea di ingenerare terrore attraverso attentati su treni o stazioni, idea che Meli, tuttavia, non condivideva[733].

La teste ha riferito sulla figura del suocero Domenico Meli, rammentando che egli era in rapporti con Elio Massagrande e Clemente Graziani.

In particolare, ha affermato che Domenico Meli era senz'altro a conoscenza dell'attività del figlio e che egli stesso aveva un ruolo attivo in veste di finanziatore (per il tramite di Mauro Meli) nelle attività di *Ordine Nuovo*. Egli garantiva, inoltre, il reperimento di documenti e passaporti falsi ad altri, oltre al figlio (al quale era attribuita la falsa identità di Mario Grassi), durante la latitanza in Spagna.

La signora Robbio ha ribadito che il suocero in più occasioni tentò di screditarla, per esempio nel 1979 dichiarò che l'hotel da lei gestito era una "pensione di malaffare". Al riguardo la teste, su domanda dell'avv. Colubriale, ha dichiarato di non ricordare che il capitano Segatel in quell'occasione fece un rapporto in merito alla non attendibilità di tali dichiarazioni.

Tra le varie difficoltà createle dal suocero, la teste ha ricordato altresì il tentativo di vendere l'abitazione di proprietà del marito - che per lei costituiva una sorta di garanzia circa l'adempimento da parte del Meli dell'obbligazione di pagare gli alimenti per il figlio - per la quale Domenico Meli utilizzò una procura realizzata con un passaporto contraffatto del figlio.

In tale occasione la Robbio, al fine di inficiare la validità della vendita, presentò un esposto ai Carabinieri (non ha rammentato se, in particolare, al capitano Segatel), denunciandone la falsità[734].

---

[733] L'avv. Cecchieri ha avanzato una contestazione sulla base delle dichiarazioni rese al G.I. del Tribunale di Roma nel verbale del 13.3.1982, pagina 8: *"Lo stesso Meli mi ha confidato di avere commesso alcuni attentati di lieve entità, almeno così credo, per la causa lui diceva di essere disposto a tutto, parlava spesso di attentati ai treni e stazioni ferroviarie, questi ultimi considerati obiettivi da privilegiare secondo gli insegnamenti dei vari Giancarlo Rognoni, Nico Azzi, Mauro Marzorati, Cinzia De Lorenzo, braccio destro di Rognoni quest'ultima, la moglie di Rognoni, Anna, ancora più accesa del marito, Francesco Zaffoni, Piero Battiston, tutti facenti parte del Circolo La Fenice, che era in sostanza una sigla di copertura del movimento politico di Ordine Nuovo per il gruppo lombardo"*. La teste ha confermato quanto all'epoca dichiarato.

[734] Su domanda dell'Avv. Colubriale, la teste ha dichiarato di non ricordare se Segatel, in cambio di questa opposizione alla vendita, le chiese di rendere dichiarazioni non anonime dinanzi al dott. Vigna. Al riguardo, ha affermato: *"No. Io ricordo che mi disse che se non chiariva al Dott. Vigna da dove aveva avuto le fonti del rapporto che lui aveva fatto che ora, a distanza di anni, si dimostrava veritiero, avrebbe avuto dei problemi"*. Sul punto, l'Avv. Colubriale ha avanzato una contestazione riportando quanto dalla Robbio dichiarato in sede di interrogatorio dinanzi al dott. Vigna e al dott. Chelazzi in merito alla ragione di quella collaborazione: *"Ho dei motivi di contrasto con la famiglia di mio marito dovuti a questioni di ordine patrimoniale connessi alla mia separazione motivati anche dal fatto che mio suocero vorrebbe togliermi il bambino, ho per altro riferito i fatti così come si sono verificati e li ho vissuti e ho quindi detto la verità"*.

Nulla ha ricordato, invece, in relazione ad una valigia piena di denaro, circa sei milioni di lire, che Domenico Meli portò al figlio mentre si trovava a Torremolinos.

La teste ha dichiarato di non ricordare se il marito, nella prima metà degli anni '70, le parlò mai di Licio Gelli e della loggia P2[735].

Ha, invece, rammentato che Meli, prima della sua latitanza, fece riferimento ai NAR nell'ambito dei discorsi di natura politico-eversiva intrattenuti con Paolo Signorelli; il tema di tali discorsi era sempre connesso all'intento di controbilanciare le azioni terroristiche delle *Brigate Rosse*[736].

La teste ha ricordato di una riunione cui partecipò il marito, con esponenti di *Ordine Nuovo* del Veneto, presso il Centro Studi Roma di Genova, sia pur dichiarando di non ricordarne l'oggetto.

Ha dichiarato che per un periodo il marito ebbe un proprio ruolo nei gruppi anarchici milanesi di Ponte della Ghisolfa, nell'ambito dei quali conobbe Giuseppe Pinelli.

La teste ha riferito infine che il marito, per dimostrare le sue capacità, le confidò di aver buttato nel 1969 un portiere giù dalle scale, cagionandone la morte (si tratta presumibilmente dell'episodio dell'omicidio del portiere Alberto Muraro, considerato la vittima preventiva della strage di Piazza Fontana, avvenuto a Padova il 13 settembre 1969). La donna ha precisato di non sapere se il racconto del Meli fosse realistico, in ragione del fatto che lo stesso spesso millantava cose che ella non credeva avesse mai fatto.

Le dichiarazioni rese dalla testimone trovano conforto, sotto più profili, nella documentazione prodotta dalle parti.

La Procura generale, oltre ai verbali di dichiarazioni rese dalla teste utilizzate ai fini delle contestazioni (cfr. verbale del 2.7.1987 dinanzi al G.I. di Bologna; verbale del 1988 dinanzi alla Corte d'Assise di Bologna; verbale del 28.12.2018 reso alla P.G.; verbale di confronto del 7.6.2019), ha prodotto anche i seguenti documenti (cfr. produzioni udienza del 30.4.2021):

- il rapporto a firma di Segatel del 1979, in cui egli riporta tutte le notizie confidenziali

---

[735] Si tratta di una riposta resa a seguito della contestazione operata sulla base delle Verbale di dichiarazioni del 2.7.1987, rese al G.I. Leonardo Grassi: *"Vedendo la foto contrassegnata col numero 41, la fotografia comparsa sulla stampa di Licio Gelli, mi è venuto in mente che molto tempo fa Mauro, verso il '75 - '76 mi fece degli accenni a una certa Loggia P2 nella quale sarebbero stati affiliati numerosi elementi di destra".*

[736] [Contestazione *"Nel contesto di tali discorsi fra il '74 e il '75 sentii per la prima volta parlare dallo stesso Paolo Signorelli della sigla NAR, ma voleva significare attraverso l'oggetto "Rivoluzionari" l'unificazione operativa fra la destra e la sinistra, questo secondo il Signorelli avrebbe comportato la possibilità di aggregare al movimento anche ragazzi di sinistra che sarebbero stati nella sostanza presi in giro sulla reale matrice di destra del movimento".*

apprese dalla Robbio, che poi ella riferì nel 1981 per iscritto al Giudice Dott. Vigna;

- il verbale di audizione di Segatel del 21.7.1987 davanti al Giudice Istruttore Dott.ssa Magagnoli;
- il verbale di audizione di Segatel del 12.4.2019 reso davanti alla Procura Generale;
- la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Firenze, il 21.3.1985, in relazione all'omicidio Occorsio; la sentenza è importante perché attribuisce credibilità alla testimone;
- l'estratto della sentenza della Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988 avente ad oggetto la vicenda di *Ordine Nuovo Veneto* del cosiddetto Poligono di Tiro; essa fornisce un riscontro preciso circa il collegamento tra il gruppo veneto e il gruppo ligure di ON, posto che nel 1979 Mauro Meli fu tratto in arresto e venne trovato in possesso di un documento di identità intestato a Marzio Dedemo, cognato di Carlo Digilio (persona strettamente legata al gruppo di ON di Venezia, in particolare a Carlo Maria Maggi, ritenuto responsabile della Strage di Piazza Fontana);
- l'estratto della sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 16.5.1994 (c.d. Vecchio), in cui si affronta il passaggio della visita Robbio-Segatel e che attribuisce credibilità alla teste sulla circolazione delle notizie afferenti alla Strage prima del 2.8.1980.

Il difensore dell'imputato ha prodotto i seguenti documenti:

- l'interrogatorio della sig. Robbio davanti ai p.m. Vigna e Chelazzi;
- la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna sull'omicidio Occorsio;
- le dichiarazioni rese dalla sig. Robbio davanti alla Corte d'Assise di Bologna nel 1988;
- l'esposto anonimo relativo ad un'ipotetica attività di prostituzione svolta nell'albergo Rosa, su cui fece rapporto il cap. Segatel nel 1979 dichiarandone l'inattendibilità;
- il rapporto giudiziario a firma del cap. Segatel sulla frequentazione di Meli con omosessuali;
- l'esposto presentato dalla Robbio, cui è seguita la trasmissione da parte del cap. Segatel di una dichiarazione sulla non validità del passaporto allegato alla procura speciale, che avrebbe permesso al padre di Mauro Meli di vendere l'immobile, invece posto a garanzia degli alimenti della Robbio.

Nel corso dell'esame, reso all'udienza del 19.11.2021, il capitano **Piergiorgio Segatel** ha premesso di aver prestato servizio presso il reparto allora denominato "Nucleo Investigativo" del Comando Gruppo Carabinieri di Genova, in seguito rinominato "Reparto Operativo",

negli anni che vanno dal 1976 al 1984. In particolare, era assegnato al comando della prima sezione (divenuta, dal 1978, seconda sezione), dedita all'investigazione dei reati contro la persona (omicidi, sequestri di persona).
Nonostante la propria attività fosse ordinariamente volta alla repressione di tale tipologia di crimini, egli aveva facoltà di estendere il proprio operato ad altre attività criminose che, per le loro dinamiche, potevano dare luogo ad ulteriori delitti in danno alla persona (rapine, spaccio di stupefacenti).

La competenza territoriale del suo reparto era confinata alla provincia di Genova, ma, secondo l'imputato, quale ufficiale di P.G., il suo limite era in realtà quello costituito dei confini nazionali, fermo restando l'impegno di aggiornamento dei superiori diretti e il coinvolgimento dei comandi territoriali competenti.

Segatel, su domanda della P.G., ha riferito di non aver svolto attività investigativa nel settore della criminalità politica - che, a Genova, in quegli anni, era quasi esclusivamente di sinistra - poiché esisteva una Sezione Anticrimine che se ne occupava specificamente. A fronte delle contestazioni, ha risposto che delle questioni di natura politica si occupava il Nucleo Anticrimine, che era distinto ed autonomo rispetto al Nucleo Operativo, ma poteva capitare che avesse necessità di ulteriore personale nel caso di particolari servizi e a lui era capitato solo occasionalmente di intervenire in questo ruolo sostanzialmente ausiliario.

È stata allora data lettura all'imputato del verbale di s.i.t. da lui rese in data 12.4.2019 alla Procura Generale, ove aveva dato una risposta molto più netta, escludendo categoricamente una sua attività nel settore politico: "*Prendo atto delle dichiarazioni rese dalla Robbio nel verbale del 28 dicembre 2018, nella parte in cui la moglie di Meli riferisce che io andai a trovarla non molto tempo prima della Strage di Bologna per chiedere notizie su qualcosa di grosso che stava preparando la destra eversiva. Devo dire che all'epoca io non mi occupavo della destra eversiva, certamente non ho chiesto alla Robbio quanto essa riferisce, io mi occupavo di omicidi. Ribadisco che ero assolutamente al di fuori del settore politico*".

In merito a detto contrasto, Segatel ha specificato che per attività investigativa sulla criminalità politica egli intendeva "*un'azione specifica e specializzata, continuativa nel tempo, organizzata, analitica, con creazione e gestione di archivi dedicati e la presenza di un coordinamento con analoghe sezioni distribuite sul territorio nazionale*"; un'attività, quindi, non solo occasionalmente (come quella svolta, talvolta, dalla sezione del Capitano) svolta nell'individuazione e nella repressione delle organizzazioni eversive, ma

esclusivamente dedita a tale tipologia di attività e crimini (come quella svolta, in specie, dalla prima sezione).

In questo senso, dunque, andava interpretata la sua affermazione.

Di seguito l'imputato ha riferito: "*Noi abbiamo partecipato a due sole occasioni, via Fracchia, che era un'operazione militare e quindi si trattava solo di organizzarsi militarmente per un'attività diretta e una perquisizione all'avvocato Arnaldi. Queste sono le uniche attività in cui io sono intervenuto, in supporto. E sono le uniche attività che la Sezione Anticrimine ci ha chiesto ...*".

L'esame si è poi focalizzato sull'inquadramento dei rapporti intrattenuti nel corso degli anni tra il capitano Segatel e Mirella Robbio.

Al riguardo, si precisano in successione cronologica, seguendo l'impostazione di cui al memoriale prodotto dalla difesa, gli accadimenti rilevanti della vicenda.

In data 18.8.1976 i militari della Compagnia dei Carabinieri di Portoria-Genova eseguirono un controllo presso la pensione gestita da Mirella Robbio e dal marito, ove rinvennero un borsone contenente banconote per £. 160.000.000 che, da un controllo successivo, risultarono parte del provento della rapina avvenuta il 26.7.1976 nell'agenzia della Banca Nazionale del Lavoro presso il Ministero del Lavoro di Roma. In tale occasione, Meli, allontanatosi con una scusa poco prima del rinvenimento della borsa, riuscì a scappare, rendendosi in seguito latitante. Nel prosieguo delle indagini relative a detta rapina, in data 8.9.1976 venne svolta una nuova perquisizione nell'abitazione di Meli e qui vi fu il primo incontro tra il Segatel e la Robbio.

In un periodo che va dagli ultimi mesi del 1978 ai primi mesi del 1979, la Robbio, essendosi determinata a separarsi dal marito, si presentò presso gli Uffici del Nucleo Investigativo di Genova, chiedendo di poter disporre di alcuni documenti, in particolare di un verbale di dichiarazioni rese da un transessuale, che aveva riferito di avere rapporti con Mauro Meli ed anche nella disponibilità di armi da parte sua. La donna intendeva utilizzare questo documento nella causa di separazione.

Il capitano, considerati i rapporti familiari tesi tra i coniugi, intravide la possibilità di ottenere dalla donna informazioni utili su Meli.

La Robbio dapprima tentennò, poi si rese disponibile a collaborare, a condizione che non venisse resa esplicita la propria identità quale fonte delle informazioni che si prestava a riferire.

Si giunse quindi a concordare che il suo contributo restasse anonimo e il capitano

Segatel trasfuse le preziose informazioni fornite dalla Robbio nel **rapporto giudiziario n. 5/18** in data **27.8.1979** diretto alla Procura della Repubblica di Genova riguardante Mauro Meli (ricettazione, sostituzione di persona, espatrio clandestino) ed inviato per conoscenza anche al Tribunale Penale di Roma[737].

In data 23.6.1980 fu assassinato a Roma il P.M. Dott. Mario Amato e, poco dopo, a seguito della circolazione e divulgazione dell'*identikit* del presunto assassino, fu rilevata da Segatel una notevole somiglianza tra la persona raffigurata nel disegno e le fotografie di archivio di Mauro Meli.

L'imputato ha dichiarato di non ricordare con precisione la data e le modalità di acquisizione dell'*identikit*, se avvenuta, cioè, attraverso le vie istituzionali o attraverso l'acquisizione dei principali quotidiani nazionali. Secondo l'imputato, ai sospetti determinati da tale lampante corrispondenza, si aggiungeva un'ulteriore valutazione relativa alla circostanza che vi fosse un'evidente simmetria nelle attività eversive della destra e della sinistra, che tendevano ad emulare l'una l'operato dell'altra.

Segatel decise quindi di consultare la Robbio, nella speranza che avesse mantenuto qualche contatto con l'*ex* marito[738].

In merito alla discrasia con quanto dichiarato dalla Robbio, che ha ricondotto tale incontro non ad un evento già accaduto (l'omicidio Amato), ma "*ad un qualcosa di grosso che si sarebbe verifica di lì a poco*" (la strage di Bologna), l'imputato ha riferito quanto segue:

Avv. Colubriale: "*Secondo lei per quale motivo la signora Robbio ebbe a riferire che lei attivò un'attività info-investigativa di natura antiterroristica presso di lei?*". Segatel: "*è un travisamento o una valutazione inesatta della signora, anche se penso che poiché la signora sapeva bene che il marito era un affiliato di un'organizzazione terroristica e l'aveva visto maneggiare esplosivi, parlava con Signorelli, parlava con Concutelli, insomma era*

[737] Sul contenuto di tale rapporto, la Procura generale ha osservato che esso, avendo i connotati di un atto di polizia politica, mal si concilia con l'affermazione del Capitano circa la totale estraneità della propria attività dal settore politico; per contro, secondo Segatel egli si sarebbe limitato a recepire informazioni e a trasmetterle "a chi di dovere". A parere della Pubblica Accusa, invece, il suo totale distaccarsi, nei termini radicali di cui alle s.i.t., dal settore politico-eversivo è fuorviante. A riprova di ciò, rileva – tra gli altri – la mancata menzione dell'irruzione nel covo di via Fracchia, un'operazione di grandissima rilevanza di polizia giudiziaria volta al contrasto del terrorismo politico, la cui partecipazione è stata invece ridotta – a giustificazione della mancata menzione – dal Capitano nei termini di *"pura e semplice attività miliare"*.

[738] Secondo la Pubblica Accusa, anche tale ricerca di contatti con la Robbio in relazione ad un omicidio di chiara matrice politica, mal si concilierebbe con l'affermazione circa la totale estraneità del Capitano dal settore politico; a parere del capitano Segatel, invece, trattandosi di un omicidio, esso rientrava tra le proprie specifiche attività di competenza.

all'interno". Avv. Colubriale: "*Lei, in concreto, quali avvisi può aver fatto alla signora Robbio, cosa le può aver detto?*" Segatel: "*Informati, non lasciarti cadere delle informazioni*".

La Procura generale ha contestato all'imputato il contenuto del verbale di dichiarazioni rese da Segatel davanti al G.I. dott.ssa Magagnoli del 21.7.1987, rilevando un'incongruenza, consistente nel fatto che Segatel per tutto il corso di tale deposizione fece intendere di non essersi mai recato presso la Robbio prima del 2 agosto 1980 per parlarle di un *"fatto eclatante che si sarebbe dovuto verificare di lì a poco"*; ma poi, dopo essere stato riaperto il verbale, egli dichiarò di essersi ricordato di una visita alla donna avvenuta dopo l'omicidio Amato, per chiedere informazioni in merito a tale atto criminoso, e dunque in merito ad un evento già verificatosi e non ancora a venire.

Si riporta il predetto verbale relativamente a tale ultima parte:

"A questo punto si riapre il verbale in quanto il teste dichiara essergli venute alla mente ulteriori circostanze sulle quali intende deporre".

"*Ricordo ora di essermi recato dalla Robbio nell'estate del 1980 e precisamente dopo l'omicidio Amato, che lei ora mi dice essere stato commesso il 23 giugno. Ricordo infatti che a seguito dell'uccisione del magistrato circolò un identikit dell'assassino nel quale io riscontrai una impressionante somiglianza con il Meli, di cui esibisco in fotocopia una segnaletica insieme a copia dell'identikit di cui ho detto. Ricordo che allora ritenni di dovere avvicinare la Robbio per chiederle se era al corrente di qualcosa in merito a tale atto criminoso, ma la stessa mi disse di non sapere nulla. Ricordo che su questa mia indagine feci anche un rapporto che portai a Roma alla Procura e dovrebbe ora trovarsi agli atti del processo. Ritengo, quindi, che questa possa essere la spiegazione di quanto la Robbio mi attribuisce, in sostanza posso averle chiesto notizie circa un fatto rilevante già verificatosi, non già di un fatto che si sarebbe dovuto verificare".*

A richiesta di spiegazioni, Segatel ha precisato che mentre il verbale era in chiusura, parlando "del più e del meno" con la dott.ssa Magagnoli, emerse la vicenda dell'omicidio Amato e, solo a seguito di tale rievocazione, si ricordò quale potesse essere stato il motivo per il quale nel luglio 1980 andò a trovare la Robbio. Sul punto il difensore dell'imputato ha evidenziato come di tale circostanza sia rimasta traccia anche nel verbale di audizione (*"Ricordo ora di essermi recato dalla Robbio nell'estate del 1980, e precisamente dopo l'omicidio Amato ..."*).

Oltre a tale singolare sopravvenuta reminiscenza, la Procura generale ha contestato la

circostanza che, quando il capitano Segatel si recò a rispondere alle domande della dott.ssa Magagnoli, portò con sé alcuni documenti, cioè il rapporto giudiziario da lui redatto su Mauro Meli nel 1979, una copia dell'*identikit* dell'omicida del dott. Amato ed una copia della foto segnaletica di Meli, che esibì al giudice nell'occasione. Tale comportamento indurrebbe a ritenere che Segatel immaginasse quale fosse il motivo della sua convocazione.

Tuttavia, in ordine a tale "preparazione", l'imputato ha fornito una giustificazione, osservando che all'epoca egli era ormai uscito dall'Arma da tre anni e che una sua riconvocazione poteva riguardare o fatti legati all'omicidio del giudice Occorsio o relativi a Mauro Meli; ha aggiunto che si trattava di documenti che aveva tenuto nel proprio archivio personale, in quanto relativi a vicende che non avevano trovato conclusione.

In merito alla collocazione temporale della sua visita alla signora Robbio, l'imputato ha dichiarato di non avere ricordi precisi, ma di poterla presumibilmente riferire ad un periodo compreso tra il 25-26 giugno 1980 (quando cioè venne pubblicato l'*identikit* del presunto omicida del dott. Amato) e il 2 luglio 1980 (momento in cui venne dimessa dall'ospedale la neonata figlia della Robbio: per quel che il teste ha ricordato, infatti, al momento della visita la Robbio non era in stato di gravidanza, ma la figlia non era presente ed è, quindi, verosimile che fosse già nata, ma ancora ricoverata presso l'Ospedale)[739].

La Robbio, in tale occasione, riferì di non aver avuto alcun contatto con l'*ex* marito, né con gli esponenti del gruppo estremista del quale egli faceva parte.

In ogni caso, l'imputato ha ribadito che non parlò mai con la signora Robbio di un evento futuro ("*Io ho negato di avere avuto un incontro con la Robbio in relazione a notizie che io avrei avuto di un evento che sarebbe avvenuto di lì a poco, perché non avevo nessuna informazione che potesse permettermi di apostrofare la Robbio in questi termini. Non ce n'erano. A Genova, in Liguria, la destra non esisteva. Non esisteva un'attività politica della destra eversiva. Quindi non c'era nessuna informazione possibile*"[740]).

Segatel ha aggiunto che della peculiare somiglianza dell'*identikit* con Mauro Meli venne data in seguito notizia al Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma 2^ Sezione, comandata dall'allora capitano Antonio Tommaselli, con cui fu poi concordato di effettuare

[739] Inoltre, al fine di collocare temporalmente la visita, il Capitano si è documentato sulle proprie attività dell'epoca e ha rilevato che "*il 2 di luglio stavo concludendo un'operazione di arresto per un tentato omicidio. Era accaduto il 6 di giugno, avevamo messo i telefoni sotto controllo, il 2 di luglio abbiamo fatto i primi arresti e tutta l'operazione si è conclusa il 17-18 luglio.*" Quindi la visita è da intendersi avvenuta grossomodo tra il 25 giugno e il 1° luglio (volendo escludere il 2, data dei primi arresti).

[740] Trascrizione ud. 26.11.2021, pagg. 111 -112.

una ricognizione fotografica, in data 4.9.1980[741], in presenza di due testimoni dell'assassinio, alla quale partecipò personalmente Segatel. L'imputato ha aggiunto che la ricognizione ebbe un esito soddisfacente, perché i testi sembrarono riconoscere Meli; si accordò poi con Tomaselli per inviargli poi una relazione su Meli. L'imputato ha anche riferito che la copia dell'identikit e della foto-segnaletica furono fatte col cap. Tomaselli quando egli si recò a Roma.

All'imputato è stato chiesto il motivo per cui aveva atteso così tanto (dal primo luglio ai primi di settembre 1980) nel rivelare quello che poteva costituire uno spunto straordinario di indagine, ovvero la ritenuta somiglianza fra un appartenente ad *Ordine Nuovo* e l'effigie che ritraeva l'omicida del dott. Amato. Segatel così ha risposto: *"Beh, intanto, come ho detto, stavamo facendo un'indagine per un tentato omicidio e ci ha portato via quindici-sedici giorni. Poi in quel momento comandavo il reparto operativo, perché il comandante era assente e quindi sono stato impegnato fino alla fine di luglio. Dopo è successo il fatto della strage di Bologna, e quindi ci sono state tutte attività di ricerca di informazioni a fronte della quale io ho contattato la Robbio una seconda volta, dopodiché parlando ho preso sicuramente appuntamento con Tomaselli e Tomaselli mi ha dato una data, del 4 di settembre".*

Dopo la strage di Bologna, una volta consolidatasi la consapevolezza della natura di attentato di matrice politica di estrema destra, il capitano Segatel decise di contattare nuovamente la Robbio, nella speranza che fosse disponibile a fornire informazioni utili alle indagini su quanto eventualmente fosse venuta a conoscenza grazie all'*ex* marito, nella speranza che lo stesso, tradito dal suo carattere "vanaglorioso", si fosse fatto sfuggire qualcosa. Tuttavia, anche in tale occasione la donna disse di non aver avuto contatti recenti con Meli.

L'incontro molto probabilmente si concluse – a detta del Capitano – con le usuali frasi di circostanza, ribadite ogni volta che si veniva in contatto con un informatore circa l'importanza di non lasciarsi sfuggire eventuali esternazioni spontanee che, ancorché

[741] In merito al contestato ritardo (dal primo luglio ai primi di settembre) nella rivelazione di uno spunto investigativo straordinario quale era la somiglianza fra un sospettato di Ordine Nuovo e l'omicida del dott. Amato, Segatel ha dichiarato: *"beh, intanto, come ho detto, stavamo facendo un'indagine per un tentato omicidio e ci ha portato via quindici – sedici giorni. Poi in quel momento comandavo il reparto operativo, perché il comandante era assente e quindi sono stato impegnato fino alla fine di luglio. Dopo è successo il fatto della strage di Bologna, e quindi ci sono state tutte attività di ricerca di informazioni a fronte della quale io ho contattato la Robbio una seconda volta, dopodiché parlando ho preso sicuramente appuntamento con Tomaselli e Tomaselli mi ha dato una data, del 4 di settembre".*

apparentemente insignificanti per i più, avrebbero potuto contenere spunti interessanti per le indagini (raccomandazione che probabilmente fece anche nella visita seguita all'omicidio del dott. Amato).

Il Capitano – a seguito di una precedente convocazione del dott. Vigna, che lo aveva sollecitato ad esplicitare la fonte delle sue informazioni – convinse la Robbio a recarsi a deporre davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, per ribadire le dichiarazioni che aveva fatto a lui in forma anonima.

La ragione di tale disponibilità, secondo l'imputato, è da correlarsi ad un tornaconto personale della Robbio e, in particolare, alla volontà di opporsi ad un atto di vendita di un immobile appartenente all'*ex* marito che il suocero subdolamente, a mezzo di una procura speciale con allegata una copia del falso passaporto del figlio, stava cercando di perfezionare ai suoi danni. Tale immobile costituiva per la Robbio una sorta di garanzia rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore.

Per tale motivo, la signora Robbio si era presentata presso l'ufficio di Segatel, facendogli presente detta situazione. Il capitano seppe approfittare della situazione, facendo presente alla donna che una sua eventuale deposizione davanti ai P.M. di Firenze su quanto a suo tempo rivelato su base confidenziale avrebbe favorito la rapida gestione della pratica civile.

Fu così che in data **24.11.1981** la Robbio venne sentita dai P.M. di Firenze e rivelò di essere stata la fonte del capitano, confermando le precedenti dichiarazioni a lui rilasciate.

In data 25.11.1981, come da accordi assunti, fu formalizzato l'esposto della Robbio relativo all'opposizione alla vendita immobiliare, che fu trasmesso da Segatel, unitamente all'informativa indirizzata al Tribunale civile di Genova (cfr. i documenti 14 e 15 della difesa).

In data **24.5.1984** Segatel, dopo aver conosciuto la moglie ed aver deciso di costruire una famiglia, si congedò dall'Arma e non ebbe più occasione di incontrare la Robbio.

L'imputato ha anche riferito che in più occasioni nel corso degli anni fu chiamato a redigere rapporti giudiziari, su impulso di diversi reparti ed autorità, che chiedevano aggiornamenti su Mauro Meli. Egli era ritenuto la persona più idonea a fornire tali informazioni e ciò, non perché si occupasse di criminalità politica in senso lato, ma perché, avendo partecipato alle indagini sulla rapina al Ministero del Lavoro, era stato poi incaricato a seguirne con una certa continuità le vicende successive, relative alla latitanza.

Posto che Segatel, sentito come persona informata sui fatti in data 12.4.2019, aveva

sostenuto di avere fatto visita a Mirella Robbio per avere informazioni sull'omicidio Amato, la P.G. in data 2.5.2019 incaricò **Riccardo Sciuto**, all'epoca reggente del Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova, di svolgere indagini.

Il testimone, oggi divenuto Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, è stato escusso in merito alla richiesta di acquisizione di documenti rivolta dalla Procura generale di Bologna al Comando Operativo di Genova.

Il teste ha riferito che le richieste della Procura erano due: a) una si riferiva alle attività investigative svolte dal Nucleo Operativo di Genova dell'epoca nei confronti di Mauro Meli e Robbio Mirella; b) l'altra si riferiva alle attività informative condotte dal Nucleo Operativo di Genova con riferimento all'omicidio del giudice Amato del 23.6.1980.

Con riguardo al secondo punto, il teste ha chiarito che gli era anche stato chiesto di verificare se agli atti vi fosse documentazione relativa alla ricezione da parte del Nucleo Operativo di Genova dell'*identikit* di colui che sarebbe stato l'omicida materiale del giudice Amato, che era stato realizzato dal Nucleo Operativo di Roma nell'ambito delle indagini. Rispetto ad entrambe le richieste, il teste ha chiarito che lo spazio temporale di interesse era quello che andava dal 23.6.1980 (giorno dell'omicidio del giudice Amato) sino al 31.5.1981.

Per facilitare le ricerche, la Procura generale aveva allegato alla richiesta un rapporto del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma relativo all'omicidio Amato, redatto dal capitano Antonino Tomaselli ed avente data 13.9.1980, in cui si menzionava l'attività investigativa compiuta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Genova.

Il testimone ha riferito che vennero reperiti tra gli atti d'archivio due documenti: uno era una copia del già citato rapporto del 13.9.1980 di cui la Procura Generale era già in possesso; l'altro era una comunicazione fatta dal Nucleo Operativo di Genova in data 10.9.1980, con la quale, riferendosi ad una precedente attività svolta sempre da tale Nucleo e, in particolare dal cap. Segatel, si affermava che l'autore materiale dell'omicidio del giudice poteva essere Mauro Meli. Tali atti vennero reperiti all'interno del fascicolo P., cioè un fascicolo "permanente" relativo a Mauro Meli, che conteneva anche altri atti, ma, con riferimento all'intervallo temporale e all'oggetto indicati dalla Procura Generale, vi erano soltanto i predetti due atti.

Il teste ha spiegato che, a seguito dell'inondazione del 1992, l'archivio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova aveva subito un allagamento.

Al testimone sono stati esibiti entrambi i documenti ed egli li ha riconosciuti.

Il teste ha poi riferito che nel fascicolo personale di Mauro Meli non c'era nessun atto che testimoniasse la ricezione di un documento relativo ad un *identikit* o ad un *fotofit*, che provenisse dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Roma.

Il testimone ha chiarito, tuttavia, che dai documenti rinvenuti si desume che il capitano Segatel il 4 settembre 1980 si recò a Roma per riferire sul suo convincimento circa l'attribuibilità a Mauro Meli dell'omicidio del dott. Amato; sicuramente – ha detto il teste – egli portò con sé una fotografia di Meli, antecedente alla sua latitanza, che venne presumibilmente confrontato con l'*identikit* o il *fotofit* formato a Roma sulla base delle deposizioni dei testimoni.

È dunque verosimile, secondo il teste, che non vi fosse stata la trasmissione del suddetto *identikit* o *fotofit* da Roma a Genova poiché lo stesso era già stato visto dal cap. Segatel quando si recò a Roma.

Il teste ha aggiunto che non poteva escludere che copia di atti non rinvenuti all'interno del Comando Provinciale fossero rinvenibili presso altri uffici (ad es. la Procura); né poteva escludere che copia dell'*identikit* non fosse mai stata trasmessa da Roma a Genova o che tale documento fosse andato distrutto.

L'unico dato certo rimane, dunque, la non rinvenibilità del documento tra gli atti attualmente presenti nell'archivio del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Genova.

19.3. L'eccezione di inutilizzabilità da parte della difesa

Il difensore dell'imputato ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Segatel alla Procura generale in veste di persona informata sui fatti.

Secondo il difensore, quando venne sentito in data 19.4.2019 e in data 11.6.2019, Segatel avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore e con tutte le garanzie di legge, in quanto egli si trovava nella posizione sostanziale di indagato già sulla base delle dichiarazioni rese nel verbale in data 21.7.1987 davanti al G.I. dott.ssa Magagnoli.

Per contro, l'Accusa decise di ascoltarlo come persona informata sui fatti, pure essendo a conoscenza delle dichiarazioni precedentemente rese nel 1987 – e potendo presumere che egli le avrebbe ribadite – e del contrasto con quelle rese dalla Robbio, violando così il disposto dell'art. 63, co. 2 c.p.p., che prevede in tal caso l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni.

In tal modo Segatel si è trovato costretto a rispondere a domande in relazione alle quali invece avrebbe avuto facoltà di astenersi dal rispondere, così di fatto inducendolo a

commettere il delitto di cui all'art. 375 c.p.p.

La tesi difensiva, per quanto abbia il pregio di cogliere una correlazione tra le dichiarazioni rese nel 1987 e quelle rese nel 2019 da Segatel, non può essere condivisa, per un duplice ordine di ragioni che fanno propendere per l'inapplicabilità della norma in commento nel caso di specie.

In primo luogo, l'osservazione del difensore non può condividersi, dovendo escludersi che si fosse di fronte ad un soggetto che, sulla base delle dichiarazioni da lui rese davanti al G.I. dott. Magagnoli in data 21.7.1987, dovesse essere sentito *ab origine* in qualità di indagato quando venne interrogato nel 2019.

Vero è che l'assunzione della qualità di indagato, ai fini dell'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 350 c.p.p., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), essendo sufficiente che essa sia stata raggiunta da elementi concreti circa la sua responsabilità per la consumazione del reato (si veda sul punto Cass., Sez. 4, 19.11.2019, n. 48778).

In relazione alla specifica norma dell'art. 63 c.p.p., si è osservato che "*Il divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato presuppone che a carico del soggetto sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni*" (Cass., Sez. 4, 18.07.2018, n. 40786; in senso conforme, Cass., Sez. 6, 11.04.2014, n. 32712).

Nel caso di specie, non può ritenersi che sussistessero indizi di reità nei confronti del Capitano per le dichiarazioni da lui rese il 21.7.1987.

Infatti, quand'anche si utilizzassero le pressoché coeve dichiarazioni rese da Mirella Robbio all'epoca (cfr. il verbale delle dichiarazioni rese in data 2.7.1987 davanti al G.I. di Bologna dott. Grassi; cfr. anche la trascrizione della deposizione resa dalla Robbio davanti alla Corte di Assise di Bologna in data 16.2.1988, ove confermò le precedenti dichiarazioni), si sarebbe potuto soltanto prendere atto di una divergenza con le dichiarazioni dell'imputato, avendo in sostanza la testimone attribuito la visita di Segatel a "*qualcosa di veramente grosso*" che doveva accadere e il Capitano attribuito la stessa, invece, ad indagini svolte sull'omicidio Amato.

Tuttavia, non poteva ravvisarsi un quadro probatorio tale da poter formulare un'imputazione a carico del Segatel, non essendovi elementi sufficienti per stabilire chi dei due dichiaranti riferisse il vero in quel contrasto di deposizioni e dovendo necessariamente svolgersi ulteriori accertamenti istruttori.

Inoltre, poteva sorgere il dubbio che le dichiarazioni rese da uno dei due testimoni fossero frutto di un ricordo impreciso o confuso, e che, trascorsi ben 32 anni dalle precedenti deposizioni, uno dei dichiaranti modificasse le sue originarie dichiarazioni, aggiungendo altri elementi utili sul tema.

Ci si deve poi domandare a chi la Procura generale avrebbe dovuto dare la priorità tra i due dichiaranti, all'ufficiale dei carabinieri o alla *ex* coniuge di un terrorista "nero", in assenza di ulteriori elementi di riscontro per stabilire chi dei due mentisse?

Stando al ragionamento del difensore dell'imputato, la P.G. avrebbe dovuto attribuire allora la veste di indagata anche alla signora Robbio, non essendo stato ancora risolto il contrasto tra le due deposizioni e non potendo escludersi che anch'ella avesse mentito.

Sta di fatto che, pure essendo stato trasmesso alla dott.ssa Magagnoli il verbale delle dichiarazioni rese dalla Robbio davanti ad un altro G.I. (cfr. la nota del 17.3.1998 di trasmissione al G.I. della deposizione di Mirella Robbio), quest'ultima, pur potendo rilevare il contrasto dichiarativo, non ritenne di assumere alcun ulteriore provvedimento, probabilmente per gli stessi motivi sopra evidenziati.

In definitiva, il quadro che si presentava agli occhi degli investigatori non poteva ritenersi idoneo ad evidenziare una responsabilità del carabiniere e, in tale situazione, proprio perché si trattava di un contrasto tra due dichiarazioni, in assenza di altri elementi di riscontro, non vi era altra strada che quella di risentire in qualità di persone informate sui fatti entrambi gli interessati, onde verificare se confermassero le loro precedenti dichiarazioni e, in caso affermativo, eventualmente metterli a confronto tra loro, come in effetti è stato fatto.

Inoltre, la Procura generale contestualmente ha acquisito le sentenze rese nei processi in cui Mirella Robbio era stata sentita come testimone, al fine di trarre argomenti utili sulla sua attendibilità, ed ha svolto ulteriori indagini per vagliare anche le dichiarazioni rese dal capitano Segatel, incaricando come si è visto il col. Sciuto di svolgere accertamenti presso il Nucleo Operativo di Genova ed acquisendo di iniziativa il rapporto in data 13.9.1980 del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma.

Appare ragionevole concludere che soltanto all'esito di tali accertamenti, si potesse ragionevolmente ipotizzare una responsabilità di Piergiorgio Segatel.

Per quanto detta conclusione appaia dirimente, non potendo attribuirsi a Segatel nel 1987 la posizione sostanziale di indagato, occorre ulteriormente osservare che la tutela offerta dall'art. 63 c.p.p. (c.d. dichiarazioni autoindizianti) e la conseguente sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese si riferisce unicamente al caso in cui un testimone

o una persona informata sui fatti riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, mentre **non si riferisce ai casi in cui la reità sia insita nelle dichiarazioni stesse** (quando ad es. le dichiarazioni integrino di per sé il delitto di favoreggiamento, di calunnia, di falsa testimonianza, di false informazioni ecc.), che sono invece perfettamente utilizzabili.

Lo ha detto la giurisprudenza in modo estremamente netto, affermando che "*Le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo*" (Cass. S.U. 26.03.2015, n. 33583; in senso conforme Cass., Sez. 3, 18.09.2014, n. 8634; Cass., Sez. 2, 09.07.2009, n. 36284; Cass., Sez. 6, 13.05.2008, n. 33836).

Dunque, se il principio cui la predetta disposizione si ispira ("*nemo tenetur se detegere*") impedisce che la persona che ha commesso un reato in precedenza debba essere costretta a rivelare fatti da cui emerga la propria responsabilità, esso non può operare in relazione al reato che deve ancora commettere e che sarà integrato proprio dalla sua dichiarazione.

Detta conclusione vale ovviamente anche per il comma 2 della norma, che ha la medesima *ratio* della disposizione del primo comma, sia pure comportando la più incisiva sanzione dell'inutilizzabilità assoluta.

Appare, poi, evidente che il delitto di depistaggio dichiarativo è assimilabile ad un delitto di falso o alla calunnia, essendo anch'esso integrato da una dichiarazione contraria al vero ed avendo la medesima oggettività giuridica di tali delitti, pure nella sua peculiarità.

Nel caso di specie, si contesta all'imputato di avere commesso il delitto di depistaggio attraverso le false dichiarazioni rese nel corso dell'audizione e del confronto avvenuti nel 2019, non anche la falsità delle dichiarazioni da lui rese nel 1987, per le quali, come si è detto, non potevano dirsi integrati gravi indizi in ordine alla perpetrazione del delitto di cui all'art. 372 c.p. (non essendo all'epoca stato ancora introdotto il delitto di depistaggio) e, di fatto, nessuno aveva mai proceduto nei suoi confronti.

Non senza osservare come, al momento dell'escussione a s.i.t. del Capitano - ammesso,

ma non concesso, che si ritenesse integrato un delitto nel 1987 - non si sarebbe potuto fare altro che prendere atto della sua sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato, con l'ovvia constatazione che dal punto di vista sostanziale nessun attrito con le garanzie della difesa si sarebbe potuto verificare, se non in presenza di una espressa rinuncia dell'imputato alla prescrizione.

Dunque, occorre in questa sede disgiungere le dichiarazioni rese nel 1987 ed avere riguardo soltanto a quelle rese nel 2019.

Ne consegue che in questo caso non può nemmeno ritenersi operare la disciplina dell'art. 63, co. 2, c.p.p. e le dichiarazioni rese da Segatel sono pienamente utilizzabili, non potendo essere altrimenti, in quanto esse non vengono in rilievo come semplici dichiarazioni a s.i.t., ma quale vero e proprio **corpo del reato** di depistaggio *dichiarativo.*

Il difensore di Segatel aveva anche sostenuto all'udienza preliminare un'altra tesi, poi non riproposta in sede di discussione nel dibattimento, che tuttavia appare opportuno esaminare per completezza.

Il difensore, prendendo le mosse dalla constatazione che l'imputato aveva ribadito davanti alla Procura generale di Bologna la stessa versione dei fatti sostenuta in data 21.7.1987 davanti al G.I. di Bologna, ha osservato, di conseguenza, come il delitto si fosse consumato già nel luglio 1987, citando la pronuncia della Cass., Sez. 6, 22.9.2010, n. 36538, la quale è massimata come segue: "*La reiterazione della stessa falsa testimonianza in fasi successive del medesimo procedimento integra un unico reato, il quale si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione mendace*".

Dunque, dovendo aversi riguardo alla data della prima dichiarazione, il delitto sarebbe estinto per prescrizione.

In realtà, a prescindere dal fatto che detta giurisprudenza pare contrastata da altre pronunce precedenti (Cass., S.U., 27.4.1985, n. 5783), appare assorbente la considerazione che essa si riferisca ad un caso assai diverso da quello qui in esame, attenendo al caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito di fasi diverse dello stesso procedimento, mentre nel caso di Segatel le false dichiarazioni si sarebbero esplicitate in due procedimenti diversi, sia pure aventi ad oggetto il medesimo fatto storico della strage della stazione.

Dunque, la massima non si attaglia al caso di specie.

Non senza osservare che si tratterebbe non di due condotte omogenee di falsa testimonianza, per le quali l'unicità di condotta potrebbe avere un senso logico, ma di due condotte eterogenee, cioè una di falsa testimonianza e l'altra di depistaggio dichiarativo,

caratterizzata da un diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo.

19.4. Il giudizio di credibilità di Mirella Robbio

Va premesso che sono stati ritualmente acquisiti sia il verbale di audizione di Piergiorgio Segatel davanti alla Procura Generale di Bologna in data 12.4.2019, sia il verbale in data 7.6.2019 contenente il confronto tra Segatel e Mirella Robbio, perché essi costituiscono tecnicamente corpo del reato, posto che le dichiarazioni false o comunque depistanti di cui l'imputato è accusato sono state rese in tali occasioni.

Quanto all'utilizzabilità del verbale di audizione di Segatel in data 21.7.1987 davanti alla dott.ssa Magagnoli, non può condividersi quanto affermato dalla Procura generale, ovvero che si tratti anche in questo caso di corpo del reato, per l'ovvia considerazione che l'imputato non è accusato anche per il contenuto di tali dichiarazioni. Tuttavia, detto verbale è stato acquisito senza opposizione alcuna della difesa dell'imputato, che ha in diverse occasioni fatto richiamo a detto documento, avvalendosene così per le proprie difese.

Venendo al merito, i profili, in ordine ai quali le dichiarazioni dell'imputato si assumono integrare il reato contestato, attengono alla negazione del fatto di avere fatto visita alla signora Robbio in epoca di poco anteriore alla strage di Bologna e di averle fatto nuovamente visita dopo la strage, facendo riferimento a tale ultimo fatto, per farla sentire in colpa; attengono anche all'affermazione che la prima visita alla Robbio fu imposta dall'esigenza di indagare sull'omicidio del magistrato romano Amato.

Posto che l'accusa trae spunto dal contrasto delle dichiarazioni dell'imputato e della Robbio, occorre prendere le mosse da una valutazione circa l'attendibilità di queste ultime.

La valutazione della credibilità di Mirella Robbio ha costituito oggetto di numerose sentenze, prima tra tutte la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna in data 16.5.1994 (c.d. Vecchio), in cui si affronta la vicenda della visita di Segatel alla Robbio, ritenendo credibile la testimone in merito al tema della circolazione delle notizie afferenti la strage.

La testimone rese dichiarazioni rilevanti anche nel processo relativo all'omicidio del giudice Vittorio Occorsio e in tale sede venne ritenuta attendibile (cfr. la sentenza della Corte di Assise di Firenze in data 21.3.1985, prodotta all'udienza del 30.4.2021, doc. 9).

Allo stesso modo, si diffonde lungamente sulla credibilità della Robbio la sentenza emessa nel processo relativo alla vicenda di *Ordine Nuovo* Veneto e del c.d. Poligono di Tiro (Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988; cfr. in particolare, lo stralcio della sentenza,

prodotta nella stessa udienza, doc. 10), la quale pone in rilievo come la donna, pure vicina a Mauro Meli per ovvie ragioni, fosse da ritenere in una posizione particolare, in quanto estranea a qualunque movimento politico della destra eversiva.

Dette argomentazioni devono essere richiamate e confermate in questa sede.

Sotto il profilo della credibilità soggettiva, la testimone, che pure sicuramente in passato si era mostrata intimorita tanto da chiedere di rimanere in anonimato, non ha manifestato di portare rancore verso l'*ex* marito, nonostante avesse intrapreso la procedura di separazione coniugale nei suoi confronti. Né ella appariva in passato - e tanto meno oggi, dopo la morte del Meli - animata e spinta da rivendicazioni di natura economica, tali da indurla a strumentalizzare le informazioni rese sul marito per ottenere chissà quali benefici.

Le dichiarazioni accusatorie della Robbio verso il marito appaiono, poi, intrinsecamente verosimili, perché caratterizzate da logicità, coerenza, razionalità ed esaustività e, soprattutto, sempre conformi a quelle rese in altre sedi processuali e poste a base di condanne con sentenze passate in giudicato. Non si deve dimenticare che dette dichiarazioni hanno trovato conferma in numerose deposizioni rese in seguito da *ex* appartenenti alla destra eversiva (ad es. sul tema dei rapporti tra Meli e Concutelli; sulla riunione degli esponenti della destra in Corsica, ecc.).

Per quanto tutto ciò si risolva in una patente di credibilità, occorre prendere atto che nel presente processo le dichiarazioni accusatorie di Mirella Robbio sono rivolte non contro il marito, ma contro il capitano Segatel, occorrendo allora accertare se, nel rapporto con il predetto, fossero emersi delle incomprensioni o dei contrasti tali da ritenere verosimile che la donna potesse avere un motivo o un interesse ad accusarlo falsamente.

La circostanza che la donna accettò di recarsi a testimoniare davanti al dott. Vigna per un proprio tornaconto personale, legato alla sua separazione con Meli, non si vede come possa inficiare la deposizione resa dalla stessa in questo processo in relazione a Segatel, non avendo con essa alcuna attinenza.

Sicuramente, la Robbio si convinse a rendere dichiarazioni davanti ai P.M. di Firenze non solo per spirito collaborativo, ma anche spinta da motivi di opportunità, ma questo non toglie che le circostanze da essa narrate siano vere.

La difesa dell'imputato ha poi indicato altre ragioni per le quali la testimone sarebbe inattendibile.

In particolare, nella sentenza emessa nel processo relativo al c.d. Poligono di Tiro si faceva cenno a possibili motivi di risentimento di Mirella Robbio nei confronti di Cinzia Di

Lorenzo, anch'ella imputata in tale procedimento, posto che la donna aveva intrattenuto una relazione sentimentale con Mauro Meli nel 1977.

Per tale motivo non si era tenuto conto di alcune dichiarazioni rese dalla Robbio circa il possesso di armi da parte della Di Lorenzo, dando atto che occorreva una certa cautela nel valutare tali dichiarazioni.

Premesso che in sentenza si affermava espressamente che tale profilo non comportava la generale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla testimone, in ogni caso non si vede quale relazione ci sia tra tale posizione e quella di Segatel, trattandosi in questo caso di una questione di infedeltà coniugale.

La difesa dell'imputato ha sostenuto che la signora Robbio ancora oggi si è dimostrata risentita del fatto che Segatel in passato dichiarò davanti agli inquirenti che era riuscito a farla "dissociare", cosa che ritenne inesatta, perché in realtà non aveva mai aderito ad alcun movimento politico. Tuttavia, non può ritenersi che tale unico elemento possa avere costituito un motivo di risentimento nei confronti dell'*ex* carabiniere, tale da accusarlo di un fatto così grave a distanza di oltre 30 anni.

Occorre infatti considerare che la signora Robbio aveva avuto diversi incontri con il Capitano, dimostrando nel corso del tempo di riporre in lui una certa fiducia, tanto che si era più volte rivolta a lui per risolvere i suoi problemi. Ella in qualche misura doveva anche essergli grata, posto che Segatel in un caso scrisse un rapporto per escludere che la sua pensione fosse frequentata da prostitute e, in un altro, raccolse il suo esposto quando il suocero si stava accingendo a vendere l'abitazione del marito e lo inviò al Tribunale civile.

Dunque, l'idea che la Robbio volesse colpire Segatel per una frase impropriamente detta, appare assai poco persuasiva.

La Difesa dell'imputato ha censurato il fatto che la Robbio abbia atteso ben sette anni e cioè di rendere la deposizione davanti al G.I. di Bologna nel 1987, per riferire degli incontri con Segatel, pure avendo avuto altre occasioni di venire a contatto con l'autorità giudiziaria, ove invece aveva taciuto tutto ciò.

L'affermazione non è probante, se si osserva che in realtà nessuno le aveva mai rivolto delle domande inerenti i suoi rapporti con il capitano Segatel, per il semplice motivo che essi non costituivano oggetto di attenzione in quei processi.

In realtà, davanti al G.I. di Bologna, per la prima volta vennero rivolte alla teste determinate domande, posto che soltanto in quella sede vi era una specifica esigenza di approfondire il tema della precognizione della strage di Bologna, cui in qualche modo la

vicenda del capitano Segatel poteva essere connessa.

In definitiva, la donna non aveva all'epoca e a maggiore ragione non può avere oggi, dopo oltre 40 anni, alcun interesse ad accusare ingiustamente l'imputato.

Sotto il profilo oggettivo, quanto riferito dalla testimone circa i suoi colloqui con Segatel appare razionale e logico, apparendo del tutto plausibile che il carabiniere avesse avuto notizia di un avvenimento imminente ed intendesse assumere informazioni ulteriori da persone che, come la Robbio, potessero avere conoscenze più specifiche; appare poi del tutto credibile, perché comprensibile, anche la reazione un po' risentita del carabiniere verso l'informatrice, dopo che si era verificata la strage, per indurla evidentemente a fornirgli qualche informazione.

Tra l'altro, non vi è maggiore garanzia di credibilità della testimone che l'avere raccontato una sequenza di fatti così complessa ed articolata, tanto da essere difficile immaginare che possa essere frutto di invenzione.

Ella, inoltre, ha sempre mantenuto la medesima versione dei fatti riferita al giudice istruttore bolognese in data 2.7.1987, confermandola poi davanti alla Corte di Assise di Bologna all'udienza del 16.2.1988 e successivamente quando è stata sentita dalla P.G. in data 28.12.2018 e in data 7.6.2019 e, infine, nel dibattimento.

Sempre sotto il profilo della credibilità della testimone, appare importante sottolineare la sicurezza dimostrata dalla stessa nell'affermare - e, anzi, nel ribadire, tenuto conto della conformità a precedenti dichiarazioni - che il cap. Segatel in un primo incontro le parlò di "*qualcosa di grosso che si sarebbe verifica di lì a poco*" e non invece di un evento già verificatosi. D'altra parte, qualora l'ufficiale avesse parlato dell'uccisione del giudice Amato, la donna avrebbe senz'altro ricordato una simile peculiare circostanza, così come ha ricordato in modo chiaro quanto apprese diversi anni prima circa l'uccisione del Giudice Occorsio.

Ancora, a conforto dell'assoluta credibilità della deposizione, in relazione alla seconda visita da parte del capitano, milita lo specifico ricordo della donna di avere provato un senso di prostrazione e di amarezza, sentendosi in qualche modo responsabile per non aver accettato in precedenza quella proposta che avrebbe forse potuto evitare tante vittime innocenti.

Ella ha messo in diretta correlazione la volontà di superare tale senso di colpa con la decisione di collaborare con gli inquirenti, riferendo tutti gli episodi del passato relativi a suo marito e tale correlazione vale a rendere più genuino il suo ricordo.

Si è già detto come una simile motivazione possa accompagnarsi anche a motivazioni

opportunistiche della donna, volte a impedire ad esempio la vendita di un immobile appartenente al marito.

La sicurezza della testimone e la consequenzialità logica dei passaggi oggetto della sua narrazione inducono poi ad escludere che il ricordo della donna possa essere viziato da un errore, come sostenuto dalla difesa dell'imputato.

Né pare convincente quanto sostenuto dalla difesa circa la possibilità di un fraintendimento delle parole del Capitano, perché la testimone è stata estremamente ferma nel riferire che quanto riferitole all'epoca dall'ufficiale non poteva che avere riguardo alla strage della stazione di Bologna, come del resto confermato dalla tempistica del secondo incontro, avvenuto il giorno seguente o pochi giorni dopo la strage.

Quanto, infine, al fatto che la testimone non abbia ricordato con certezza la data del primo incontro con Segatel, formulando due diverse ipotesi ("*Allora, il 12 giugno ho partorito, quindi o i ricordi ce li ho un po' confusi o era un po' prima o un po' dopo, comunque doveva essere* ***tra un mese o due prima di giugno e un mese dopo, forse, non di più***"), ciò non pare inficiare la testimonianza.

A distanza di tanto tempo è comprensibile che la testimone possa avere difficoltà a ricordare una data; tra l'altro, dalla sua deposizione è emerso che sulla sua capacità mnemonica interferì il diverso ricordo del compagno dell'epoca, presente quando Segatel si recò da lei.

Come si è visto, secondo una prima versione la visita di Segatel avvenne circa due settimane prima della strage e la figlia appena nata della donna non era presente in quel momento nell'abitazione, perché era stata ricoverata diversi giorni all'ospedale dopo la sua nascita; secondo un'altra versione, invece, la visita sarebbe avvenuta prima della nascita della figlia, quindi un mese o due prima della strage.

Si deve ritenere che, se davvero la donna fosse stata ancora incinta al momento della visita, anche Segatel lo avrebbe ricordato.

Il difensore di Segatel ha osservato che, avendo la testimone dimostrato di avere quale data di riferimento la nascita della propria figlia, avvenuta il 12 giugno 1980 e il periodo di ricovero della stessa in ospedale, durato fino al 3 luglio 1980, la visita di Segatel non poteva che essere avvenuta tra il 25 giugno e il 2 luglio 1980.

Probabilmente così va corretto il ricordo della donna, nel senso che l'incontro non può essere collocato due settimane prima della strage, come sostenuto dall'Accusa, ma appare più ragionevole collocarlo circa un mese prima di essa.

Tuttavia, vale la pena osservare che, quand'anche detto incontro fosse avvenuto in epoca anteriore e fosse collocabile quindi alla fine del mese di giugno o all'inizio del mese di luglio 1980, ciò non muta affatto il quadro probatorio che si è venuto a delineare.

Infatti, da un lato, la maggiore prossimità temporale della visita all'omicidio Amato non dimostra nulla, dovendo ritenersi soltanto un fatto casuale, posto che la testimone ha escluso in modo categorico che Segatel gli avesse parlato di tale omicidio in quell'occasione.

Dall'altro lato, l'anticipazione nel tempo della visita dimostra che Segatel era venuto a conoscenza del fatto che vi sarebbe stato un grave attentato in epoca ancora più risalente.

Non si tratta di un accadimento inverosimile, se si tiene conto che già a quell'epoca la notizia di un imminente attentato si era diffusa negli ambienti frequentati dagli *ordinovisti* veneti, tanto che il detenuto Vettore Presilio ne volle informare il giudice Tamburino nel colloquio del 10.7.1980.

In verità, tale notizia può essere retrodatata ulteriormente, posto che il detenuto aveva confidato qualcosa al proprio avvocato Franco Tosello già nel mese di giugno 1980 (cfr. il verbale delle dichiarazioni rese in data 27.8.1980 davanti al G.I. Claudio Nunziata da **Franco Tosello**, deceduto, nel quale il teste confermò che, nel corso di un colloquio in carcere nel giugno 1980, Vettore Presilio gli fece delle importanti anticipazioni circa un attentato di natura terroristica ai danni di un giudice, lo stesso che venne poi illustrato dal dichiarante come connesso alla strage.

Addirittura, vi sono testimonianze, come quella di Aldo Del Re, da cui emerge che la deliberazione di compiere un attentato a Bologna fosse stata assunta già nel 1979.

19.5. L'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato

Non può mancare di osservarsi che le dichiarazioni rese dall'imputato, all'epoca dei fatti come in questo dibattimento, siano state caratterizzate da continue modifiche ed accomodamenti, talvolta addirittura inconciliabili con quanto riferito in precedenza.

Tale constatazione induce di per sé ad attribuire alle stesse scarsa credibilità e ciò costituisce indubbiamente un elemento di valutazione sfavorevole all'imputato.

La Procura generale ha osservato, in discussione e nella memoria conclusiva, che l'imputato ha fornito plurime versioni dell'incontro con Mirella Robbio prima del verificarsi della strage di Bologna, anche tra loro contrastanti.

Tale asserzione appare difficilmente superabile.

La prima volta che venne interrogato nel 1987, egli negò di avere incontrato la Robbio

prima della strage: "*Non è assolutamente vero che io abbia contattato la Robbio prima del 2.8.80 con riferimento ad un fatto eclatante che si sarebbe dovuto verificare di lì a poco*". E ancora: "*Preciso questo perché io non avrei avuto ragioni di interpellare genericamente la Robbio e comunque non avevo modo di avere informazioni del genere di quelle che la Robbio mi attribuisce. È vero invece che la contattai dopo la strage per scrupolo, dal momento che poteva essere l'unico spunto per delle indagini, benché essa si fosse oramai staccata dall'ambiente*" (cfr. verbale del 21.7.1987, G.I. dott.ssa Magagnoli).

Nella stessa deposizione ammise poi che vi era stato un incontro con la Robbio, ma lo riferì ad altre ragioni, raccontando che era pervenuto ai Carabinieri un esposto anonimo in cui si adombrava un giro di prostituzione presso la pensione gestita dalla Robbio, cui seguirono degli accertamenti da parte sua e la redazione di un rapporto in cui escluse tale prospettiva.

Il capitano, dunque, paventò all'epoca l'ipotesi che avesse avuto un incontro con la Robbio per parlare di questo tema, ma in realtà detta prospettiva appare smentita dalla considerazione che la vicenda si era conclusa molto tempo prima, visto che l'informativa redatta dal Capitano, che è stata prodotta dalla P.G., porta la data del 13.12.1979.

Si tratta di una prima mendace dichiarazione resa da Segatel.

Come si è visto, dopo la chiusura del verbale, Segatel sostenne di essersi ricordato che lo scopo della visita alla Robbio era quello di indagare sull'assassinio del magistrato Mario Amato, avvenuto il 23.6.1980 e che l'indagine prendeva spunto dalla visione di un *identikit* di un soggetto sospettato dell'omicidio.

Il verbale quindi venne riaperto, per dare atto di tale dichiarazione.

Sia consentito osservare che appare, ragionevolmente, da escludere che solo dopo la chiusura del verbale Segatel abbia ricordato detto eclatante particolare.

Giova osservare come egli si fosse premurato di recarsi a testimoniare davanti al G.I. di Bologna portando con sé sia una copia dell'*identikit* suddetto ed una foto segnaletica di Mauro Meli al fine di mostrarli al giudice; dunque, egli si era "preparato" a sostenere tale tesi, posto che i documenti si riferivano a quella vicenda.

Si deve allora ritenere non solo che Segatel avesse immaginato i temi sui quali sarebbe stato interrogato, ma addirittura che si fosse preparato su cosa dire, portando con sé documenti che potessero dimostrare che aveva investigato sull'uccisione del dott. Amato. Il fatto di avere con sè tali documenti appare in palese contrasto con l'assunto di avere ricordato la circostanza solo dopo la chiusura del verbale.

In realtà, l'andamento della vicenda dimostra come il testimone avesse tergiversato sul

riferire o meno tale circostanza e, solo all'esito di una lunga deposizione, rendendosi probabilmente conto di non essere stato convincente nel dire di non ricordare l'incontro con la Robbio, si era sentito di introdurre il tema delle indagini sull'omicidio Amato, con una dichiarazione che appare tutt'altro che spontanea e piuttosto frutto di una decisione studiata "a tavolino".

Nella dichiarazione resa alla P.G. in data 12.4.2019 e nel confronto in data 7.6.2019, Segatel, all'epoca ancora in veste di persona informata sui fatti, ha ribadito che il motivo dell'incontro era quello di indagare sull'omicidio Amato, ma ha introdotto una ulteriore circostanza rispetto alla precedente versione, ovvero che in quell'incontro aveva usato delle parole forti per indurre la Robbio ad aprirsi, come poi effettivamente era avvenuto.

Si tratta di un ulteriore tentativo dell'imputato volto ad attribuire una diversa interpretazione a quanto riferito dalla Robbio, che però non pare destinato ad avere successo.

Nel corso dell'esame dibattimentale l'imputato ha poi notevolmente peggiorato la sua posizione, rendendo dichiarazioni in alcuni casi addirittura controproducenti.

Egli ha riferito, anzitutto, che nella deposizione del 1987 si dimenticò che la ragione del suo primo incontro con la sig. Robbio era quella di ottenere informazioni sull'omicidio Amato, essendo passati molti anni dal fatto[742].

Appare facile replicare che l'asserzione appare *ictu oculi* pretestuosa ed irragionevole, se solo si tiene a mente che egli quel giorno aveva portato con sé una copia dell'*identikit* del presunto assassino di Amato ed una foto segnaletica di Meli, mostrando di ricordare assai bene gli accadimenti relativi alla vicenda dell'omicidio del magistrato, cui quei documenti si riferivano.

Posto di fronte a tale evidenza, egli ha modificato ulteriormente la propria versione, sostenendo addirittura che i due documenti anzidetti si erano "*despillati*"[743] dai restanti documenti contenuti nella sua borsa e ciò lo portò a dimenticare che la visita alla Robbio fosse connessa ad indagini sull'omicidio del magistrato.

Tale giustificazione, oltre a denotare una certa improvvisazione da parte dell'imputato, appare irricevibile per le stesse ragioni sopra evidenziate, poiché, anche ammettendo che i due documenti si fossero staccati, essi erano comunque reperibili all'interno della borsa e, in ogni caso, l'asserita "despillazione" non poteva avere anche l'effetto di indurre il testimone a dimenticare l'esistenza dei due documenti, che egli aveva prelevato il giorno stesso dalla

[742] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 27.
[743] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pagg. 26, 28.

propria abitazione evidentemente per mostrarli al Giudice in caso di necessità.

Infine, nel corso dell'esame in dibattimento, Segatel ha riferito per la prima volta di una conversazione intrattenuta con la dott.ssa Magagnoli, mentre veniva stampato il verbale della deposizione[744], grazie alla quale gli venne in mente che si era recato dalla Robbio nel luglio 1980 per chiedere notizie sull'omicidio Amato.

In realtà, tale affermazione trova smentita nello stesso verbale del 21.7.1987, da cui emerge che fu Segatel ad introdurre l'argomento: "*A questo punto si riapre il verbale in quanto il teste dichiara essergli venuti alla mente ulteriori circostanze sulle quali intende deporre*".

La deposizione così prosegue: "*Ricordo ora di essermi recato dalla Robbio nell'estate del 1980 e precisamente dopo l'omicidio Amato, che lei ora mi dice essere stato commesso il 23 giugno. Ricordo infatti che a seguito dell'uccisione del magistrato circolò un identikit dell'assassino nel quale io riscontrai una impressionante somiglianza con il Meli, di cui esibisco in fotocopia una segnaletica insieme a copia dell'identikit di cui ho detto ...*".

Il suggerimento del magistrato ebbe ad oggetto unicamente la data dell'uccisione del magistrato, ma ciò avvenne dopo che l'imputato aveva introdotto il tema dell'omicidio di Amato. Probabilmente, egli era molto indeciso sul fatto di introdurre o meno tale circostanza e ciò fece dopo un ripensamento, ritenendo che tale spiegazione fosse più convincente per il giudice di quanto da lui detto in precedenza (ovvero che l'incontro con la Robbio non era mai avvenuto).

Si osservi che già il fatto di avere taciuto la predetta circostanza nella prima fase della deposizione, induce fortemente a dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato.

A confortare tale idea milita la considerazione che di tale asserita conversazione con il G.I. egli non disse nulla nell'interrogatorio reso in data 12.4.2019.

D'altra parte, detta versione dei fatti appare in stridente contrasto con l'altra affermazione dell'imputato, secondo la quale, sino dal momento in cui era stato convocato, aveva pensato che la deposizione vertesse sulle indagini per l'omicidio del magistrato romano ed aveva conseguentemente preparato una copia dell'*identikit* dell'assassino e la foto segnaletica di Meli.

Si deve aggiungere che Segatel, sia nel corso delle s.i.t. rese il 12.4.2019 sia nel dibattimento, ha sostenuto che nell'ambito delle sue funzioni non si era mai occupato di

[744] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pagg. 28, 64.

indagini relative al settore politico.

In realtà, tale affermazione è smentita, oltre che dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, anche da altre evidenze processuali, da cui emerge che il Capitano prese parte ad operazioni e anche ad indagini relative al terrorismo, di sinistra e di destra.

In primo luogo, in data 28.3.1980 Segatel prese parte ad un'operazione condotta dai carabinieri contro le *Brigate Rosse* nel covo di via Fracchia, che si concluse con l'uccisione di quattro brigatisti. È stato prodotto dalla P.G. il verbale della testimonianza del capitano dei Carabinieri Michele Riccio innanzi alla Commissione d'inchiesta sul delitto Moro[745], che riguarda anche detta operazione e da cui emerge la presenza dell'imputato.

L'imputato, però, nel corso dell'esame ha riferito che si trattò per lui e per il suo reparto soltanto di un'azione di supporto alla sezione deputata a svolgere detta attività, al fine di dare copertura a coloro che fecero irruzione nel covo.

Dunque, per quanto lascia perplessi che Segatel abbia taciuto tale circostanza quando venne sentito in data 12.4.2019, si trattò per lui di una partecipazione episodica ad un'attività di tale tipo e per giunta esplicatasi attraverso un intervento di tipo ausiliario, che non pare dimostrare una specifica destinazione a determinati incarichi.

Per contro, la stessa opera di convincimento svolta con la Robbio al fine di acquisire elementi utili di indagine dimostra che il Capitano si occupò a pieno titolo di investigazioni sul tema del terrorismo di destra.

Egli, infatti, dopo avere assunto informazioni dalla Robbio, redasse nel 1979 un rapporto molto corposo sulla figura di Mauro Meli, inviato alla Procura della Repubblica di Genova, ove venivano ricostruite meticolosamente le complesse vicissitudini di *Ordine Nuovo*, si narrava diffusamente delle relazioni tra le sue figure di spicco (Graziani, Maggi, Concutelli, ecc.), si faceva menzione del progetto di unificazione perseguito da ON e AN, poi abortito e delle riunioni svolte a tal fine e, infine, si parlava dell'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio.

Egli effettuò due visite a Mirella Robbio, nel luglio 1980 e subito dopo la strage, per cercare di raccogliere ulteriori informazioni.

Poi, nel settembre 1980 diede il proprio personale contributo alle indagini per l'omicidio del magistrato Mario Amato, recandosi personalmente a Roma per svolgere approfondimenti sulla base di un *identikit* del presunto assassino.

[745] Prodotta all'udienza del 19.11.2021.

Infine, per sua stessa ammissione, gli fu richiesto più volte da altri reparti e da altre autorità di redigere rapporti giudiziari su Mauro Meli, perché era stato sostanzialmente incaricato di seguire le vicende relative alla latitanza di quest'ultimo.

Tutte queste attività dimostrano un pieno coinvolgimento del Segatel in indagini che avevano ad oggetto gruppi eversivi di destra e ciò a prescindere dal suo formale inquadramento in una sezione o in un'altra. Di fatto egli si era concentrato sulla figura di Meli, approfittando anche delle rivelazioni della sua "confidente", forse convinto anche che certi sviluppi delle indagini da lui promosse avrebbero potuto costituire un viatico per un avanzamento di carriera.

Vi sono, infine, ulteriori profili di inattendibilità nelle dichiarazioni dell'imputato.

Quanto al modo in cui ottenne l'*identikit* del presunto assassino del dott. Amato, l'imputato non ha fornito una risposta certa, limitandosi ad ipotizzare che gli fosse stato trasmesso dai carabinieri di Roma, che indagavano sull'omicidio, o che lo avesse attinto da un quotidiano. Il difensore, a dimostrazione dell'assunto, ha prodotto copia di un articolo del Corriere della Sera del 25 giugno 1980, contenente la riproduzione dell'identikit.

Secondo la P.G. nessuna delle due spiegazioni si dimostrerebbe appagante.

Nel rapporto in data 13.9.1980, redatto dal capitano dei carabinieri del Reparto Operativo di Roma, Antonino Tommaselli, si legge: "*Il 4 settembre 1980 il capitano dei CC. SEGATEL Piergiorgio del Nucleo Operativo del Gruppo di Genova si portava in Roma e prendeva contatti con scrivente in relazione alle indagini circa l'omicidio del Magistrato Mario AMATO*".

Antonino Tommaselli, sentito come testimone, ha confermato sostanzialmente detto rapporto e non ha aggiunto altro.

Dal rapporto non emerge la circostanza che da Roma venne inviato un *identikit* presso il comando dei Carabinieri di Genova nel periodo (giugno-luglio 1980) in cui l'imputato afferma di avere constato la "*impressionante somiglianza*" tra la persona ivi raffigurata e Meli.

Né una simile evenienza ha trovato riscontro in un documento ufficiale dell'Arma.

Tuttavia, non può escludersi che un simile documento esistesse e sia andato distrutto nell'inondazione del 1992, cui ha fatto cenno il testimone Sciuto.

Quanto alla copia dell'articolo di stampa prodotto dalla difesa, essa è tratta dalla cronaca romana del Corriere della Sera ed appare davvero difficile ipotizzare che l'imputato all'epoca potesse avere letto detta edizione locale, posto che non vi erano i mezzi di

diffusione oggi esistenti per far circolare notizie attinenti a fatti di cronaca pubblicati nelle sole cronache locali. Tuttavia, nemmeno in questo caso può escludersi che Segatel avesse ricevuto l'*identikit* in un altro modo, potendo ad esempio essere stato pubblicato su un quotidiano nella cronaca nazionale.

Dunque, tale tema di prova resta incerto, non potendo escludersi con certezza che Segatel avesse ricevuto copia dell'*identikit* prima del 4.9.1980, quando si recò a Roma.

Tuttavia, anche a prescindere dalle modalità di acquisizione dell'*identikit*, ciò che non convince è il contenuto della versione offerta dall'imputato, presentando degli sviluppi irragionevoli ed incongruenti rispetto alle sue stesse premesse.

Se, infatti, Segatel si fosse reso conto davvero nel giugno-luglio del 1980 che vi era un' *"impressionante somiglianza"* fra il volto disegnato nell'*identikit* e la foto segnaletica di Mauro Meli, ci si sarebbe dovuto attendere che un alto ufficiale dei carabinieri, quale egli era, assumesse due iniziative: da un lato, di consacrare un simile eclatante spunto investigativo in un'informativa o in una nota del proprio Comando; dall'altro, egli avrebbe dovuto segnalare, sempre con un atto formale, l'emergenza a coloro che stavano svolgendo indagini sull'omicidio Amato, ovvero ai carabinieri di Roma, per consentire gli accertamenti del caso a riscontro di tale pista investigativa.

Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie e ciò appare in stridente contrasto con l'estrema rilevanza rivestita dal grave omicidio del magistrato.

D'altra parte, appare dirimente l'osservazione che le uniche attività svolte dal capitano Segatel in relazione all'omicidio Amato vennero svolte soltanto in data 4.9.1980, quando si recò a Roma per assistere ad una ricognizione fotografica da parte di due testimoni, mentre non risulta che egli abbia posto in essere alcuna attività nei mesi di giugno, luglio e agosto 1980.

Perché, egli avrebbe dovuto attendere così tanto tempo per contattare i carabinieri di Roma, se già a fine giugno aveva avuto la brillante intuizione?

Le giustificazioni fornite da Segatel - il quale in quel periodo oltre ad essere di fatto il reggente del Comando, si occupò anche delle indagini di un omicidio - appaiono illogiche, perché per effettuare una segnalazione della sua brillante "scoperta", sarebbe bastata una telefonata o la redazione di una breve nota.

La spiegazione è più semplice.

Non è affatto vero che Segatel vide l'*identikit* del presunto assassino del dott. Amato in quel periodo, perché altrimenti avrebbe immediatamente segnalato l'asserita somiglianza;

egli vide lo stesso tempo dopo, probabilmente ad agosto 1980, ma si rese conto in seguito che, anticipando artificiosamente i tempi degli accadimenti, avrebbe potuto utilizzare tale circostanza pretestuosamente per attribuire alla sua visita alla confidente un significato diverso da quello che invece essa aveva.

Ciò smentisce categoricamente quanto sostenuto l'imputato.

19.6. La responsabilità di Segatel per il delitto di depistaggio

In definitiva, l'imputato ha tentato dapprima di negare la visita fatta a Mirella Robbio alcune settimane prima della strage, ma poi, rendendosi conto che poteva rivelarsi una strategia inopportuna, l'ha ammessa, cercando tuttavia di collegarla ad indagini svolte per eventi già verificatisi e cioè all'esposto per l'asserito giro di prostituzione nella pensione e, in secondo momento, alla vicenda Amato.

I continui mutamenti delle dichiarazioni da parte dell'imputato, le irrazionali spiegazioni fornite e le numerose incongruenze presenti nelle sue risposte inducono a ritenere che egli abbia mentito e che dietro alle dichiarazioni false vi sia l'intendimento di tacere determinate circostanze.

Non è vero poi che non sia rinvenibile alcun riscontro alle dichiarazioni della Robbio, come sostenuto dalla Difesa, militando in tale senso le plurime ed eclatanti incongruenze in cui è incorso l'imputato nel corso del suo esame.

Per contro, Mirella Robbio è stata chiarissima nell'attribuire al Capitano di avere fatto riferimento ad un evento eclatante non ancora avvenuto, ma in procinto di verificarsi ("*C'era stato un sentore che si stesse preparando qualcosa di molto pesante, molto grosso, non si sapeva cosa, ovviamente*"), che, alla luce degli accadimenti immediatamente successivi, deve senza dubbio identificarsi nella strage della stazione felsinea.

Il fatto che Segatel fosse ritornato a farle visita subito dopo la strage, per farle notare che non aveva adeguatamente collaborato, ne costituisce un formidabile elemento di conferma.

Dunque, il Capitano a fine giugno–inizio luglio 1980, per motivi e in virtù di relazioni sulle quali ha inteso mantenere il più assoluto riserbo, era stato informato del fatto che la destra neofascista stava organizzando "*qualcosa di veramente grosso*" e, con ogni probabilità, aveva tratto spunto da tale voce per svolgere accertamenti, al fine di ottenere maggiori informazioni, anche se non è chiaro per conto di chi.

Non può mancare di osservarsi come detto accadimento non fosse isolato, ma anzi si

collegasse a tutta una serie di "premonizioni", che si è già avuto modo di analizzare nella parte III di questa sentenza e nelle precedenti sentenze irrevocabili.

Che la notizia di una "strage" circolasse in determinati ambienti eversivi ed anche istituzionali, soprattutto veneti, è un dato ormai storicamente acquisito, attraverso le deposizioni di **Vettore Presilio Luigi**, che indicò quale sua fonte Sergio Rinani, di **Aldo Del Re**, il quale disse di avere appreso del progetto di un attentato addirittura nell'estate 1979 da parte dello stesso Rinani, e di **Giovanni Tamburino**, che informò di tale prospettiva il capo Centro del SISDE di Padova **Quintino Spella**, il quale mise in atto un'opera di insabbiamento, negando in seguito addirittura di avere incontrato il magistrato di sorveglianza.

Sappiamo, ancora, che Maurizio Tramonte aveva parlato in confessione a don Mario Bisaglia di un imminente attentato a Bologna per fine luglio 1980.

Se questo è lo sfondo degli accadimenti, occorre però contestualizzarli.

Secondo la tesi della Procura generale, Segatel era una figura ideale per essere incaricato dai servizi segreti di un'attività di tipo informativo circa i piani eversivi dei gruppi estremistici neofascisti. Era un ufficiale dell'Arma di stanza a Genova, che aveva già svolto servizi e indagini su vicende di matrice politica e che si era assicurato come propria confidente la *ex* moglie di un ordinovista del calibro di Mauro Meli.

La P.G. ha poi offerto una propria chiave di lettura per giustificare le ragioni di detto incarico, producendo un documento[746], acquisito presso gli uffici del SISDE, da cui emerge che il Centro SISDE di Genova negli anni 1979-1980 era sprovvisto di personale e di strumenti operativi, essendo sorto in epoca abbastanza recente (nell'anno 1978).

Secondo l'Accusa, proprio perché il Centro SISDE di Genova non era ancora operativo per compiere una simile attività informativa, venne incaricato il capitano Segatel di svolgerla.

Inoltre, si è posta l'attenzione sul fatto che, dalla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988, emergano importanti elementi di connessione tra il gruppo veneto e il gruppo ligure di *Ordine Nuovo* (di cui faceva parte Meli).

Infatti, nel 1979 Mauro Meli fu tratto in arresto e venne trovato in possesso di un documento di identità intestato a Marzio Dedemo, il cognato di Carlo Digilio, quest'ultimo storico esponente del gruppo di ON di Venezia del quale era considerato l'armiere, a sua volta strettamente legato a Carlo Maria Maggi, imputato per la strage di Piazza Fontana.

[746] Cfr. doc. 7, prodotto all'udienza del 30.4.2021.

Dunque, le relazioni esistenti tra dette articolazioni locali potrebbe costituire la spiegazione di come la notizia dell'imminente attentato terroristico fosse trapelata anche nel territorio genovese.

Per la verità, pur apprezzandosi lo sforzo di approfondimento da parte della Procura generale, si deve osservare nell'ordine che:

- la circostanza dello scarso livello organizzativo raggiunto dal Centro SISDE di Genova appare un elemento di contorno che, se può giustificare la necessità di incaricare dei compiti informativi un soggetto esterno, tuttavia non prova necessariamente che la scelta dovesse ricadere proprio su Segatel;
- la circostanza che Piergiorgio Segatel sia stato un collaboratore esterno dei servizi segreti o anche soltanto una fonte informativa, pure restando plausibile, non risulta adeguatamente provata, non essendo emerso alcun altro elemento in ordine ai suoi rapporti con elementi dei servizi analoghi;
- in particolare, non vi è alcuna prova che l'imputato conoscesse il Capo centro del SISDE di Padova, Quintino Spella o che avesse avuto rapporti con alcuno dei suoi sottoposti, di talché non appare possibile azzardare alcun accostamento a tale figura;
- né pare possa trarsi alcunché dall'origine padovana di Segatel (città nella quale gravitavano Quintino Spella, Vettore Presilio, Sergio Rinani ed altri), il quale peraltro come carabiniere aveva sempre lavorato a Genova.

Resta da domandarsi il motivo per il quale un ufficiale dei Carabinieri, con il grado di capitano e quindi con ottime possibilità di percorrere con successo i successivi gradi della gerarchia militare, che aveva tra l'altro già affrontato positivamente un'esperienza di reggenza del suo reparto, dopo pochi anni, nel 1984, si sia improvvisamente dimesso dall'Arma.

L'imputato non ha detto quasi nulla su tale profilo, che pare, invece, costituire un passaggio decisivo della sua vita.

Una scelta così radicale di rinuncia non pare poter essere giustificata dal mero fatto di avere incontrato colei che sarebbe poi divenuta sua moglie – fatto che di per sé non appare incompatibile con una carriera nell'Arma - ma risulta dettato da qualcosa di più profondo, di più incisivo, di più grave, come da una delusione legata alla carriera, da un senso di frustrazione, oppure dal desiderio di recidere un determinato rapporto, divenuto insopportabile.

Ci si deve fermare qui, però, in carenza di ulteriori elementi di giudizio.

* * * * *

L'art. 1 della Legge n. 133/2016, frutto dell'iniziativa delle associazioni rappresentative delle vittime di attentati e stragi terroristiche - ha introdotto la nuova fattispecie di "frode in processo e depistaggio" di cui all'attuale art. 375 c.p.

La nuova fattispecie si presenta come un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Essa si declina in due differenti ipotesi che si possono definire di depistaggio c.d. materiale – in sintesi, consistente nell'immutazione di luoghi, cose o persone connessi al reato – e di depistaggio c.d. dichiarativo – consistente in una falsa o reticente dichiarazione resa all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

Appare importante osservare come nella prima pronuncia che ha riguardato questo delitto (si tratta di Cass., Sez. 4, 17.05.2017, n. 24557), la S.C. abbia meglio delineato i confini della fattispecie, stabilendo dei punti fermi. Ha osservato che, affinché possa configurarsi il reato, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, oltre a dover preesistere alle indagini, deve essere in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, dovendo essere la condotta finalizzata all'alterazione dei dati, oggetto dell'indagine o del processo penale, da acquisire o dei quali il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.

Ove tale nesso funzionale non sia ravvisabile, il fatto potrà integrare eventualmente un'altra fattispecie di reato, come quella di false informazioni al P.M.

Sempre sul piano della qualifica del soggetto agente, il comma 7 dell'art. 375 c.p. prevede che *"La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio"*.

La disposizione non brilla per chiarezza.

Si deve osservare che vi sono alcune fattispecie di reati propri che possono essere realizzate anche da soggetti che, pur avendo rivestito la qualifica soggettiva richiesta nel passato, non ne siano più in possesso al momento della commissione del fatto.

Ne costituisce un caso emblematico la previsione dell'art. 360 c.p., ove si statuisce, con riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione: "*Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo di un reato o come circostanza aggravante di*

un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato".

Tale disposizione prevede una sorta di ultrattività della qualifica pubblicistica, anche dopo la sua cessazione, sempre che il fatto commesso da un *ex* pubblico ufficiale o da un *ex* incaricato di pubblico servizio abbia un collegamento con le precedenti funzioni pubblicistiche esercitate. Si tratta di una deroga alla regola generale, secondo la quale gli elementi costitutivi del reato o le circostanze aggravanti devono sussistere al momento della condotta delittuosa, giustificata nel caso di specie dalla constatazione che il pubblico interesse possa essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il soggetto esercita le sue funzioni, ma anche quando abbia perso la qualifica, sempre che il reato commesso si riconnetta all'ufficio in precedenza prestato.

Tuttavia, la disposizione dell'art. 375, co. 7, c.p. è formulata in modo infelice, facendo riferimento alla mera applicazione della "pena" e non agli aspetti sostanziali della fattispecie, così come invece avviene nel caso dell'art. 360 c.p.

Si pone, quindi, un problema di interpretazione della norma.

Si potrebbe ritenere, da un lato, che la norma abbia inteso anche in questo caso dare luogo ad un effetto di ultrattività della qualifica pubblicistica; d'altro canto, si potrebbe ritenere che la disposizione si proponga solo di affermare che, qualora il soggetto abbia commesso il fatto nel momento in cui rivestiva la qualifica pubblicistica, la successiva cessazione della stessa non faccia venire meno la punibilità.

Tuttavia, seguendo tale ultima impostazione, la norma si limiterebbe ad affermare ciò che appare ovvio già sulla base dell'applicazione dei principi generali, posto che la perdita della qualifica in epoca successiva alla commissione del fatto non influirebbe sulla punibilità.

Pare preferibile, dunque, la prima impostazione, poiché questa sembra essere stata l'effettiva intenzione perseguita dal legislatore (art. 12 preleggi), posto che anche dal contenuto della relazione alla legge 133 del 2016 emerge che si sia inteso affermare proprio tale ultrattività e prevedere che anche gli *ex* pubblici ufficiali si possano rendere responsabili del nuovo reato.

Detta conclusione appare rispondere ad una precisa esigenza di tutela, dovendo ritenersi che un atto di depistaggio possa essere commesso anche in un momento successivo alla cessazione della qualifica, pure trovando ragione od occasione nell'esperienza acquisita durante l'esercizio delle funzioni.

D'altra parte, tra due interpretazioni possibili, pare doversi privilegiare quella secondo la quale alla norma possa attribuirsi un senso, mentre nel caso della seconda impostazione, la norma dovrebbe reputarsi del tutto superflua.

Tale interpretazione appare, infine, sorretta dalla *ratio* stessa della norma, come ricostruita anche dalla pronuncia sopra richiamata (Cass., 24557/2017), la quale ha osservato in motivazione: " ... *deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato, in ragione della quale si richiede il più pregnante rispetto dell'obbligo di agire nell'interesse comune, preminente su ogni altro concorrente valore, cui deve attribuirsi, per l'effetto, considerazione subvalente*".

In altre parole, il fondamento della sanzione penale risiede in quel particolare obbligo di dire la verità che consegue all'assunzione della qualifica pubblicistica e che deve ritenersi permanere anche dopo la cessazione della stessa.

Ciò alla luce delle ragioni di politica criminale che stanno alla base dell'introduzione del reato di depistaggio, la cui previsione normativa nasce quale "*molto tardiva reazione dell'ordinamento a gravi e reiterati episodi di resa di false e reticenti testimonianze da parte di membri dei servizi di informazione (deviati o meno) all'autorità giudiziaria negli ultimi decenni del secolo scorso nel corso di importanti processi per reati di eversione dell'ordine costituzionale, terrorismo e materie affini*" (cfr. Cass. pen., Sez. 6, Sent., 10.07.2020, n. 23375).

Se dovesse privilegiarsi, infatti, una diversa interpretazione dell'infelice formulazione normativa richiamata, risulterebbe vanificata la stessa *ratio* che ha ispirato il legislatore all'introduzione di tale fattispecie criminosa, *ratio* da ricercarsi, per l'appunto, nella volontà di punire quei pubblici ufficiali che, venendo meno ai doveri del proprio ufficio, si siano resi responsabili nel tempo di una reiterata opera di insabbiamento della verità storica e processuale di avvenimenti stragistici che hanno segnato la storia di questo Paese.

La pronuncia di legittimità sopra citata (Cass. n. 24557/17) ha sottolineato anche che il delitto è caratterizzato dal dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta, occorre avere agito "*al fine impedire, ostacolare o sviare un'indagine*".

Invero, la qualifica soggettiva del reo e il dolo specifico sono i due elementi che contraddistinguono la disposizione legislativa rispetto ai delitti di frode processuale (art. 374 c.p.), di false informazioni al P.M. (art. 371 *bis* c.p.) e di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), previsioni generiche che sarebbero altrimenti integrate in assenza di tali elementi

specializzanti.

Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi del delitto di depistaggio di cui all'art. 375, co. 1, lett. b), c.p.

Anzitutto, è ravvisabile il **nesso funzionale** tra la qualifica rivestita all'epoca dall'imputato e il profilo di indagine che si assume impedito, ostacolato o sviato.

Non vi è dubbio, infatti, che l'imputato sia venuto a conoscenza dei fatti di cui si discute nel corso dell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale dei Carabinieri e che egli sia stato messo in condizione di porre in essere il proprio intervento ostativo proprio in virtù delle conoscenze acquisite in tale veste, e ciò a prescindere dal fatto che fosse o meno istituzionalmente deputato a svolgere indagini su fenomeni eversivi di destra, essendo sufficiente al riguardo prendere atto della concreta ingerenza del predetto in tale specifico ambito investigativo.

Egli, infatti, ebbe cinque o sei incontri con Mirella Robbio a partire dal 1976, nel corso dei quali ricevette le sue confidenze; redasse sulla base di esse un rapporto giudiziario; fu richiesto in seguito di redigere altre annotazioni sulla figura di Mauro Meli; incontrò la Robbio altre due volte nel 1980 per ricevere ulteriori informazioni; si recò a Roma per seguire una ricognizione fotografica inerente le indagini svolte nell'omicidio del giudice Amato.

L'ufficiale è stato interrogato nel 2019 sui rapporti all'epoca intrattenuti con la propria confidente Mirella Robbio, nel pieno esercizio delle funzioni esercitate.

Pertanto, è certamente sussistente l'elemento della connessione della condotta depistante all'ufficio esercitato dall'imputato.

La condotta delittuosa richiede, indifferentemente, che, interrogato dagli organi deputati (a.g. o p.g.), il soggetto agente affermi il falso, neghi il vero o taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

L'imputato ha commesso tutte e tre le condotte, posto che ha mentito dapprima sull'esistenza stessa dell'incontro prima della strage con la Robbio, negando contestualmente la verità delle circostanze a lui richieste, poi, ha ammesso l'esistenza dell'incontro, riconducendolo però a ragioni diverse, delle quali è emersa in modo inconfutabile la non veridicità.

Il mero fatto di avere mentito e anche di avere fornito delle risposte evasive, sminuendo il proprio ruolo nell'ambito di queste indagini, appare integrare di per sé il delitto contestato.

Posto che non vi era motivo di agire in un tale modo, se non per nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza, si deve ritenere che Segatel abbia anche taciuto importanti

circostanze, che con ogni probabilità avrebbero coinvolto responsabilità di altri soggetti e rivelato importanti connessioni rimaste, invece, inesplorate.

Si deve, inoltre, ritenere che la condotta mendace e la reticenza dell'imputato fosse idonea a sviare o ad ostacolare le indagini - e di fatto, anzi, le abbia concretamente ostacolate - dovendo osservarsi come le indagini svolte dalla Procura generale nel 2018-2019 fossero indirizzate ad approfondire, tra le altre cose, anche lo specifico tema delle "anticipazioni" sul verificarsi della strage di Bologna, rivestendo quindi peculiare importanza accertare quale fosse per il capitano dei carabinieri la fonte delle sue informazioni, per conto di chi stesse lavorando e per quale motivo volesse acquisire ulteriori informazioni dalla Robbio.

Se egli, per ipotesi, avesse ammesso di essersi recato dall'informatrice prima della strage per ottenere notizie su un attentato che gli estremisti di destra stavano progettando, ciò avrebbe dato luogo alla possibilità di indirizzargli molte altre domande in merito alla fonte di tale informazione ed in generale alle modalità con cui ne era venuto a conoscenza.

Per contro, Segatel ha rifiutato di riferire su questi aspetti, impedendo così di appurare se la notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio dei servizi segreti o di alcuni importanti settori delle Forze di Polizia e dell'Esercito.

Il tema della pregressa conoscenza dell'attentato poteva assumere grande importanza nell'ambito di un'indagine che si proponeva di individuare, per la prima volta, i mandanti della strage del 2 agosto 1980, perché l'individuazione della fonte della notizia poteva condurre a coloro che avevano contribuito a concepirla o ad organizzarla.

Quanto, infine, alla prova del dolo specifico, occorre osservare come, trattandosi di profili squisitamente riferibili al foro interno, si debba avere per forza riguardo ad elementi obbiettivi quali indici sintomatici di una determinata volontà.

Si deve osservare come ad integrare il delitto non sia necessario avere agito allo scopo di impedire, essendo sufficiente il proposito di sviare od ostacolare le indagini.

Anzitutto, l'imputato era un alto ufficiale dell'Arma e, proprio in ragione della sua esperienza nel settore delle indagini giudiziarie, era ben consapevole dell'esito negativo sulle indagini che avrebbero avuto le sue dichiarazioni mendaci o reticenti.

Anzitutto, negare gli scopi della sua visita a Mirella Robbio prima del verificarsi della strage aveva lo scopo di screditare le dichiarazioni rese dalla testimone sul tema di indagine della preconoscenza della strage, impendendo di focalizzare l'attenzione sul fatto, inquietante, che un capitano dei Carabinieri di Genova sapesse che stava per succedere "*qualcosa di grosso*". Fare cadere un simile spunto aveva lo scopo di impoverire quel tema

di indagine, impedendo potenzialmente anche di svolgere altre iniziative sullo stesso.

Inoltre, Segatel ha taciuto la fonte delle sue conoscenze e ciò ha fatto non solo per difendere se stesso dall'accusa di avere mantenuto riservate notizie di importanza decisiva, ma evidentemente anche per non coinvolgere coloro che gli avevano fornito informazioni confidenziali su un imminente attentato, profilo questo che appare sufficiente ad integrare una precisa volontà di ostacolare le indagini, evidenziando lo specifico intento di celare agli inquirenti da chi provenissero le sue informazioni, impendendo ulteriori sviluppi investigativi.

A rafforzare la prova del dolo concorre una valutazione complessiva del contegno serbato dall'imputato, prima e durante questo processo, il quale è sembrato non spontaneo ed artificioso.

Lascia poi stupefatti la considerazione che egli abbia taciuto la verità dai primi anni '80 sino ad oggi con una perseveranza davvero inquietante, la quale in qualche modo tradisce l'esigenza di mantenere segrete delle trame che lo riguardarono.

Ne consegue che è provata la penale responsabilità dell'imputato.

19.7. Il trattamento sanzionatorio

Trova qui applicazione l'ipotesi aggravata di depistaggio di cui all'art. 375, co. 3, c.p., posto che il procedimento nell'ambito del quale l'imputato è stato sentito atteneva ad uno dei gravi reati elencati nella norma predetta, ovvero il delitto di strage *ex* art. 285 c.p.

Ne consegue il sensibile innalzamento della pena base.

Piergiorgio Segatel è incensurato.

Tuttavia, non si ritiene che sia meritevole della concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la sola assenza di precedenti penali non costituisce ragione da sé sola sufficiente in virtù della stessa disposizione di legge (art. 62 *bis* c.p.).

Invero, secondo il punto di arrivo della giurisprudenza, la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, neppure di quello incensurato, ma deve derivare dall'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e vanno riconosciute non tanto in assenza di elementi negativi, quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 c.p. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la giovane età, una condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna circostanza che possa essere positivamente apprezzata.

Occorre, infatti, considerare che Segatel non solo non ha reso confessione, ma nemmeno ha fornito alcuna collaborazione nella ricostruzione dei fatti, rendendo dichiarazioni che invece hanno reso più complesso il loro accertamento, come si è avuto modo di vedere.

Inoltre, il delitto commesso appare di non lieve entità, poiché si tratta di mentire o di omettere di riferire circostanze in merito non ad una vicenda qualunque, ma ad un grave fatto di sangue, sul quale sono state svolte rilevanti indagini, un fatto che ha segnato la storia del Paese e sul quale da anni ci si interroga faticosamente, anche a causa dell'ostinato silenzio opposto da uomini dello Stato che sanno. Inoltre, il silenzio che Segatel continua a mantenere continua ad essere impeditivo di altre fruttuose indagini in vista della totale conoscenza degli eventi di cui v'è assoluta necessità.

Pur di fronte al predetto quadro di gravità e considerando la molteplicità degli interessi in gioco in questo processo, l'atteggiamento di Segatel è parso talora caratterizzato da un'imperdonabile leggerezza, avendo egli reso con una certa disinvoltura dichiarazioni anche palesemente inconsistenti.

Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., considerato il rigore sanzionatorio dell'ipotesi aggravata, si ritiene congruo irrogare all'imputato la pena minima, pari ad anni sei di reclusione.

Consegue, oltre la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 375, co. 6, e 29 c.p., l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, ai sensi dell'art. 32 c.p., dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

CAP. 20 - I COVI E LA *LONGA MANUS* DEI SERVIZI SEGRETI

20.1. Introduzione

Il tema trattato in questo capitolo risulta ulteriormente dimostrativo dell'esistenza di una rete di relazioni tra l'ambiente eversivo e gli apparati deviati dello Stato e, anzi, ne costituisce la prova al contempo più eclatante ed ignobile, avrebbe per questo motivo potuto essere trattato nella parte III di questa sentenza, unitamente ad altri aspetti connessi.

Tuttavia, alcuni profili qui trattati appaiono indispensabili per meglio comprendere le accuse rivolte contro l'imputato Domenico Catracchia e si è preferito, per tale motivo, collocare il capitolo prima di quello riguardante la sua responsabilità.

Quello dei covi è un tema ricorrente nella trattazione degli accadimenti che caratterizzarono i c.d. Anni di Piombo.

Molti terroristi, infatti, erano divenuti latitanti a seguito della commissione di gravi delitti e necessitavano continuamente di documenti falsi e di nuovi luoghi in cui rifugiarsi.

Spesso l'irruzione e le successive perquisizioni effettuate nei covi hanno portato a rinvenire ed a sequestrare materiale prezioso per le indagini, come documenti programmatici o pubblicazioni di natura ideologica, armi ed esplosivi, documenti di identità falsi o altri oggetti che hanno poi consentito di stabilire delle connessioni tra soggetti, tra gruppi o tra accadimenti.

Per vero, alla luce di una visione di insieme del vastissimo materiale disponibile, **oggi appare possibile stabilire un'inquietante relazione tra alcuni covi utilizzati dagli estremisti e gli apparati deviati dei servizi segreti.**

A detta conclusione si deve pervenire sulla base di alcune rilevanti emergenze probatorie, sia di tipo diretto, sia di tipo indiretto e in particolare:

- la circostanza che alcuni dei locali utilizzati dai terroristi fossero gestiti da società partecipate dai servizi segreti o comunque da persone legate a doppio filo a questi ultimi (come si vedrà, è il caso di via Gradoli n. 96, come pure della mansarda di via Washington n. 27);
- il verificarsi di sorprendenti coincidenze, posto che molti terroristi neri trovavano evidentemente congeniale locare degli appartamenti-covo sempre negli stessi luoghi o addirittura negli stessi edifici, sia pure in appartamenti diversi, ove avevano in precedenza alloggiato alcuni brigatisti rossi;

- in determinate situazioni è emersa l'inattività delle forze dell'ordine di fronte a situazioni nelle quali un tempestivo intervento nei covi avrebbe potenzialmente arrecato importanti sviluppi investigativi; in altri casi, addirittura, si è registrato il fallimento di alcune iniziative di polizia che avrebbero potuto condurre all'arresto di pericolosi latitanti, ciò che induce a ritenere che dai vertici delle forze dell'ordine provenissero protezioni ed aiuti a favore degli estremisti di destra.

20.2. I covi dei NAR in via Washington a Milano e in via Gradoli a Roma

Nell'autunno del 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e i suoi complici utilizzarono come covo un appartamento sito in via Washington n. 27 a Milano, in un edificio nel quale anni prima si trovava la sede di una società di copertura del servizio segreto militare italiano.

All'udienza del 16.6.2021 è stato escusso il capitano **Luigi Magliulo**, il quale ha riferito in merito alle indagini svolte sull'immobile, su delega della Procura Generale dell'aprile 2019, tese ad accertare la presenza della sede di una società riconducibile ai Servizi segreti, la Siati s.r.l., amministrata da **Vittorio Avallone**.

Sul punto, Magliulo ha riferito che, recatosi sul luogo con altri due militari in data 14.11.2019, ebbe un primo approccio con la portiera dello stabile, la quale, pur non sapendo nulla della società Siati, ricordava il nome di Avallone («*Quando le faccio il nominativo di Avallone che era l'amministratore unico della società, lei associa questo nome a una persona che aveva abitato in via Washington, la signora Codevilla, che si occupava di aggiusti sartoriali e ricorda che questa signora curava, sotto certi punti di vista, alcune esigenze del signor Avallone*»[747].

Fatta questa associazione, la portinaia suggeriva al capitano che l'appartamento un tempo utilizzato da Avallone potesse essere posta al primo piano del palazzo. Il teste ha riferito di aver trovato nell'appartamento il signor Riccardo Ferrari, un anziano signore, il quale confermò che in quell'appartamento aveva vissuto prima di lui Vittorio Avallone in qualità di suo affittuario.

Ferrari, infatti, aveva acquistato l'appartamento nel 1981 e lo aveva concesso in locazione ad Avallone, che vi aveva abitato con la moglie e i figli fino al 1985.

[747] Cfr. trascrizione ud. 16.6.2021, pag. 198.

Ferrari ha ricordato una circostanza peculiare, ovvero che il canone di locazione non veniva pagato direttamente da Avallone, ma che il proprietario doveva recarsi presso una caserma dell'esercito in via Mascheroni a Milano, a riscuotere l'affitto da un colonnello.

Magliulo ha poi riferito in merito agli accertamenti svolti sulla Società Italiana Applicazioni Tecniche Industriali (Siati s.r.l.), la cui compagine sociale era formata da persone che erano tutte riconducibili ai servizi segreti.

Oltre a Vittorio Avallone[748], amministratore unico della società e persona appartenente ai servizi militari, appariva rilevante anche il legame della società con tale ingegnere Revelli a cui, nel 1965, la Siati aveva conferito una procura particolare: «*Da fonti aperte, analizzando il nominativo del Revelli, questo dovrebbe corrispondere a uno pseudonimo, a un nominativo utilizzato dal Colonnello Rocca*»[749], uomo dei Servizi, che si suicidò nel 1968.

Magliulo ha sottolineato che le circostanze della morte del colonnello erano restate oscure e comunque il suicidio poteva essere connesso alle vicende della Siati s.r.l.: «*Nel maggio del 1968 viene approvato con un'assemblea alla quale partecipa lo stesso Avallone, il bilancio della società. Dopo un mese, senza che durante l'assemblea relativa all'approvazione del bilancio se ne facesse menzione, la società viene posta in liquidazione e poi sciolta. L'atto relativo allo scioglimento, benché sembrerebbe datato maggio, viene depositato nel giugno 1968; il 27 giugno 1968 il Colonnello Renzo Rocca, alias l'ingegner Revelli, si suicida e*

[748] In merito all'appartenenza di Vittorio Avallone ai servizi segreti italiani, la P.G. ha prodotto in data 25.6.2021 il fascicolo AISE (con relativo ordine di esibizione documentale ex art. 256 bis c.p.p., emesso in data 6.4.2021). Da questo si apprende che i rapporti tra il Servizio e Avallone erano iniziati nel 1952 e regolati come segue: dal 1952 al 1959: utilizzato con la qualifica di "collaboratore" (senza contratto); dal 1959 al giugno 1979: assunto con regolare contratto a diritto privato con la qualifica di "operaio specializzato" ai soli fini previdenziali; assimilato inizialmente al grado di capitano e dal 1973 a quello di maggiore a fini retributivi; nel dicembre 1978 presentava domanda per essere assunto in qualità di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di Segretario. Nel fascicolo si trova anche un rapporto informativo a firma del Direttore della I Sezione, Grillandini, datata 31 ottobre 1979, in cui Avallone viene definito "*un elemento di primissimo ordine il quale, nel tessuto informativo della Divisione, costituisce un nodo fondamentale per la sua stabilità*" e giudicato idoneo all'assunzione in forma definitiva al Servizio. Nel gennaio 1981 un altro rapporto informativo, firmato dal Direttore di Divisione Armando Sportelli, dava conto dell'encomiabile efficacia ed incisività con cui Avallone aveva nel tempo continuato ad assolvere i delicati compiti affidatigli. "La maturata esperienza e la capillare introduzione che ha saputo realizzare nei vari ambienti di interesse, non disgiunte da solide doti morali e eccellenti capacità professionali, pongono la figura del Signor Avallone in un quadro operativo ad hoc dove trova una collocazione di elevata remuneratività". L'importanza di Avallone all'interno del Servizio era tale che, si legge in un appunto "riservatissimo" per il Direttore del Servizio, la collocazione del Capo Centro MICOM, Sig. Vittorio Avallone, in quiescenza per raggiunti limiti di età a partire dal 2 gennaio 1983, avrebbe comportato per l'area VL lombarda una crisi operativa. Nel medesimo documento, si legge che una delle conseguenze della fine di ogni rapporto con Avallone sarebbe "*l'interruzione, da parte dell'amministrazione Militare, del pagamento del canone di affitto dell'appartamento del Capo Centro ove sono ubicati gli uffici del Centro*". Si tratta dell'appartamento in via Washington 27 dove Avallone dunque risiedeva e aveva l'ufficio, come risulta dallo stesso fascicolo AISE. Questa informazione, tra l'altro, corrobora quanto raccontato dal signor Ferrari in merito alla riscossione del canone di locazione.

[749] *Ivi*, p. 197-198.

viene trovato morto, se non sbaglio, all'interno del suo ufficio. Quindi c'è questo aspetto temporale relativo alla fine della società Siati e alla morte del Colonnello Rocca che genera alcune criticità, delle anomalie»[750].

A seguito di domanda della Procura generale, il teste ha confermato che la Siati s.r.l. era una società di copertura dell'Ufficio REI (Ufficio Ricerche Economiche e Industriali), una struttura creata all'inizio degli anni '50 all'interno del SIFAR (poi divenuto SID e infine SISMI) e gestita per anni dal maggiore Rocca[751].

La testimonianza del luogotenente **Gianfranco Giuliani** ha permesso di completare il quadro probatorio, fornendo elementi in merito alla condivisione di spazi tra servizi segreti e membri della destra eversiva.

Sentito all'udienza del 18.6.2021, Giuliani ha riferito in merito alla seconda *tranche* dell'indagine delegata dalla Procura generale nel novembre 2019, ovvero quella relativa all'esistenza di una mansarda in via Washington 27, utilizzata come covo dai NAR, in particolare da Mambro, Fioravanti e Cavallini.

Il teste ha chiarito di aver svolto accertamenti di natura esclusivamente documentale, utilizzando in particolare gli atti del processo relativi all'omicidio del brigadiere Ezio Lucarelli, avvenuto a Milano il 26.11.1980, presso la carrozzeria "Luki" di Cosimo Simone.

Dalla lettura delle carte, emerge che i Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano, nell'ambito delle attività di indagine sull'omicidio Lucarelli, avevano arrestato in data 3.12.1980 il terrorista **Dario Mariani**, militante di Terza Posizione[752], all'epoca latitante perché colpito da due mandati di cattura, mentre usciva da uno stabile ubicato in via Washington 27. Mariani fu trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e nell'immediatezza dell'arresto confessò di essere stato ospitato in una mansarda di detto

---

[750] Cfr. trascrizioni ud. 16.6.2021, p. 202.

[751] Così nella Relazione "Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974" della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, p. 87. Nella Relazione si legge in merito al maggiore Rocca: "*a costui, nonostante il suo rifiuto di prestare giuramento alla Repubblica, non solo fu affidato l'importante settore del controspionaggio industriale e del controllo dell'esportazione di armamenti e materiale strategico, ma fu consentito, altresì, di impiantare all'interno dell'Ufficio una particolare Sezione «Viaggiatori legali», con il compito di raccogliere notizie e dati in funzione anticomunista*".

[752] Inserito nell'elenco degli "irriducibili di destra" e associato a Terza Posizione nell'elaborato di aggiornamento relativo alla situazione nelle strutture carcerarie del 2.10.1989 (prodotto dalla P.G. in data 21.7.2021, sottolineando il collegamento con Picciafuoco).

stabile da tre persone (Giulio, Chiara e Riccardo[753]), anch'esse ricercate, che custodivano all'interno dell'appartamento dei borsoni contenenti armi, esplosivi ed indumenti personali.

Nonostante queste importanti rilevazioni, non venne eseguita alcuna perquisizione del luogo.

Il comportamento omissivo delle forze dell'ordine è stato ben descritto nelle sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 12.6.1981 e dalla Corte di appello di Milano in data 12.3.1985, nel procedimento promosso a carico di Graziano Brocchi, imputato del reato di favoreggiamento con l'addebito specifico di aver aiutato Valerio Fioravanti, Dario Mariani, Francesca Mambro a sottrarsi alle ricerche della polizia, aiutandoli a trasferire da via Washington di Milano i loro effetti personali.

Prescindendo dall'esito della vicenda giudiziaria a carico di Brocchi[754], è pacifico che la mansarda di via Washington n. 27 fu per un determinato periodo di tempo occupata da membri dei NAR, quali Fioravanti e Mambro e che i carabinieri "*avrebbero ben potuto, sol che avessero voluto, effettuare i necessari controlli, piuttosto che attendere che la Martelli, tra il 5 e il 6 dicembre, portasse via, indisturbata, le valigie in questione*"[755].

Nella seconda sentenza si sottolinea, inoltre, che al momento dell'arresto di Mariani, "*la polizia giudiziaria aveva la possibilità di acquisire quegli elementi che avrebbero potuto portare all'identificazione del successivo rifugio della Mambro e del Fioravanti*"[756].

Colpisce, dunque, l'omesso intervento delle forze dell'ordine, che poteva rivelarsi fondamentale per l'identificazione del successivo rifugio di Mambro e Fioravanti, nonché il fatto, certificato anche nella sentenza a carico di **Carla Martelli**, che quest'ultima, nei giorni immediatamente successivi all'arresto, riuscì a portare via indisturbata numerosi bagagli[757].

Nella sentenza n. 1556 emessa il 27.2.1981 dal Tribunale di Milano a carico di Cosimo Simone, Mauro Addis e Carla Martelli – ove quest'ultima era imputata del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) "*perché in data antecedente e prossima al 3.12.1980 per Mariani Dario, ed anche in data successiva al 3.12.1980 e fino al 22.12.1980*

---

[753] Chiara e Riccardo sono i nomi in codice utilizzati anche in altre occasioni da Mambo e Fioravanti (si vedano ad es. le dichiarazioni dalla madre di Flavia Sbrojavacca).

[754] Brocchi Graziano fu assolto in primo grado perché il fatto non sussiste; la pronuncia, impugnata dal Pubblico Ministero, venne poi confermata nel secondo grado di giudizio (cfr. la sentenza n. 1149 del 12.3.1985, depositata dalla P.G. in data 18.6.2021).

[755] Cfr. sentenza n. 4219 del Tribunale di Milano del 12.6.1981, depositata dalla P.G. all'udienza del 25.6.2021, in riferimento all'ud. 18.6.2021.

[756] Cfr. sentenza n. 1149 della Corte di appello di Milano del 12.3.1985, depositata dalla P.G. all'udienza del 25.6.2021, in riferimento all'ud. 18.6.2021.

[757] La sentenza è stata prodotta dalla P.G. in data 16.4.2021.

per gli altri, aiutava Mariani Dario, Mambro Francesca, Fioravanti Valerio, tutti colpiti da ordine di cattura dell'A.G. di Roma, a sottrarsi alle ricerche della stessa, dando loro ospitalità nella casa sita a Milano, via Washington 27, che si trovava nella sua disponibilità", – la vicenda viene ricostruita nel modo seguente:

"Nel seguire un'altra pista relativa all'individuazione e all'arresto dei due presunti autori della sparatoria nell'officina del Simone, Gilberto Cavallini e Stefano Soderini, si poneva sotto sorveglianza lo stabile di viale Washington 27, in un cui appartamento i due avrebbero potuto trovare rifugio. Il 13.12.1980 veniva bloccato un giovane che si era recato in detto stabile, identificato per Dario Mariani, che riferiva di essere perseguito da un provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria di Roma, presumibilmente in relazione alla sua appartenenza a Terza Posizione, e di essere stato ospitato in una mansarda del menzionato stabile da tale Chiara e da tali Giulio e Riccardo, nei giorni del 30.11 e 1.12.1980. Soggiungeva che Chiara e gli altri due erano sicuramente ricercati e custodivano nell'appartamento una valigia con armi e bombe a mano.

Si accertava inoltre che l'appartamento di viale Washington figurava locato il 17.11.1980 da Maria D'Auria, abitante in via Ennio 19/3, presso la quale alloggiava altresì Carla Martelli, che già disponeva, sino al 2.12.1980, di un appartamento in un residence di via Albricci. Ulteriori indagini consentivano di appurare che la Martelli si era recata in viale Washington nella mattinata del 3.12.1980 e il 5.12 successivo. In tale seconda occasione la Martelli aveva trasferito dei bagagli in via Ennio, operazione che veniva ripetuta il giorno successivo, con altri e più numerosi bagagli".

Siffatta ricostruzione trova conferma nella sentenza di secondo grado[758].

Come confermato dal teste Giuliani, dunque, nonostante le sottolineate evidenze investigative, le forze dell'ordine si astennero dall'eseguire nell'immediatezza dell'arresto di Mariani la perquisizione della mansarda.

Una situazione per certi versi analoga si verificò poco tempo dopo in un altro covo utilizzato dai NAR in via Gradoli n. 96 a Roma nel novembre del 1981; in tale occasione, più che di un'omissione, si trattò di un intervento fallimentare delle Forze di Polizia.

La vicenda merita di essere narrata perché emblematica e soprattutto perché si intreccia con le contestazioni mosse all'imputato Domenico Catracchia.

[758] Cfr. sentenza n. 4863 della Corte di appello di Milano del 6.11.1981, prodotta dalla P.G. in data 16.4.2021.

Il 13 novembre 1981, a seguito del barbaro omicidio del capitano della Digos Francesco Straullu, fu individuata una Lancia Delta apparentemente targata Roma X77871, in uso a Giorgio Vale e a Francesca Mambro in via Gradoli e si suppose che essi occupassero un appartamento in quella zona.

Sul punto in data 7.7.2021 è stato sentito l'agente **Marcello Pizzuti**, il quale prese parte con i colleghi Imbergamo e Giacchetto all'operazione disposta in data 13.11.1981 e redasse la relativa nota informativa datata 14.11.1981, depositata dalla P.G. a seguito dell'esame del teste.

Pizzuti ha riferito che il servizio di appostamento fu disposto dal dott. Bellisario il quale «*conosceva una persona di quella via* [Gradoli]» che mise a disposizione il proprio appartamento per effettuare l'attività di osservazione della vettura.

«*Era una macchina segnalata perché aveva delle targhe diverse ... Chi l'avesse in uso di preciso non lo sapevamo. Sapevamo che comunque poteva essere in uso ad appartenenti dell'estrema destra, probabilmente, ma non ne avevamo la certezza*».

La posizione precisa dell'appartamento utilizzato si ricava dalla relazione ed è stata confermata dal teste in dibattimento: via Gradoli, civico 96, piano terzo.

Pizzuti ha poi dato lettura di quanto scritto nella relazione, affermando di non ricordare le persone viste prendere l'automobile: "*Alle ore 13:15 circa, lo scrivente unitamente agli agenti notava l'avvicinarsi di due ragazzi e una ragazza, prontamente virava e veniva diramato l'allarme che non trovava corrispondenza da parte dei colleghi che si trovavano appostati all'ingresso di questa via Gradoli, strada chiusa, con sola uscita in via Cassia. I due giovani si allontanavano nella sopra citata in direzione di via Cassia. Gli scriventi dopo aver dato l'allarme scendevano dall'appartamento e si portavano in strada armati di mitra, onde sbarrare ipoteticamente la strada ai due fuggitivi*».

Il teste ha infatti spiegato che il piano prevedeva che due pattuglie si posizionassero allo sbocco di via Gradoli sulla via Cassia, così da bloccare il transito dell'autovettura segnalata in qualsiasi direzione. Tuttavia, l'allarme diramato non trovò seguito.

Infatti, i due estremisti, accortisi evidentemente della presenza degli agenti, fuggirono a bordo dell'automobile e gli agenti dislocati a piedi in loco cercarono di seguirla, ma quando l'automobile uscì nella via Cassia, non vi era alcuna pattuglia appostata della Polizia e i predetti riuscirono a dileguarsi.

Il teste ha ricordato in modo nitido il sentimento di rabbia provato di fronte al fallimento dell'operazione, nonché di paura dal momento che egli e il suo collega erano stati lasciati praticamente soli ad affrontare due pericolosi terroristi.

I due soggetti nell'auto erano, infatti, molto somiglianti a Giorgio Vale e Francesca Mambro. Pur non essendo certo sull'identificazione, né al momento della redazione della relazione né in dibattimento, Pizzuti ha riferito che la descrizione operata nel verbale consente di ipotizzare che si trattasse di Vale e Mambro. Dell'uomo scrivevano infatti "*tra 22 e 25 anni, capelli corti, neri, colorito olivastro, altezza 1.75, sfrontato con baffettini, pantaloni jeans e maglia*" (si ricorda che Giorgio Vale era mulatto), della donna invece "*corporatura robusta, capelli lunghi, biondi, ondulati, statura circa 1.65, indossava un maglioncino rosa*".

In realtà, deve ritenersi provato che sull'auto fossero presenti Giorgio Vale e Francesca Mambro, poiché la circostanza è accertata dalla sentenza della Corte di Assise di Roma emessa il 29.7.1986, inerente appunto l'omicidio del capitano Straullu, nella quale sono riportate le dichiarazioni di Francesca Mambro, da cui emerge il tentativo della polizia di intercettarla (cfr. sentenza citata, pagg. 363 e 364).

Il teste ha precisato che non era stato lui ad aver dato l'allarme via radio: «*In strada siamo usciti io e Giacchetto, subito. E subito dopo è venuto pure lui* [Imbergamo]. *Quindi probabilmente l'avrà fatto lui, perché era lui il sottufficiale, quindi era lui che dava disposizioni. Perché io non lo ricordo, questo episodio della radiolina non lo ricordo affatto*».

Pizzuti ha anche riferito che l'allarme era stato ricevuto da altri equipaggi situati in zona, perché vi era stata un'immediata risposta; che, essendo adirati per l'insuccesso dell'operazione, egli e i colleghi avevano chiesto spiegazioni, ricevendo risposte molto vaghe.

Sulla vicenda è stato escusso anche l'*ex* commissario **Giuliano Giudici**[759], il quale nel confermare l'episodio, ha riferito: "... *Escono e quelli che noi avevamo piazzato nei dintorni danno l'allarme. Lì purtroppo via Gradoli allora c'aveva un cono d'ombra, le trasmittenti prendevano male, i cellulari allora non esistevano, ha fantascienza, però scappano e alla fine a un certo punto danno l'allarme, io arrivo dall'altra parte e questi mi dicono: "Guardi sono usciti, sono usciti". Va bè, tanto c'è il blocco sulla Via Cassia per cui li bloccheranno*

[759] Cfr. trascrizione ud. 10.11.2021, pagg. 127 e segg.

i colleghi. Sfortuna volle che in quel momento la prima macchina non c'aveva l'autista, per cui a un certo punto ha rallentato l'intervento, la seconda macchina non poteva passare perché erano incolonnati e questi probabilmente manco si sono accorti di quello che è successo".

In buona sostanza, le due automobili non sarebbero potute intervenire in quanto la prima era priva di autista, che si era assentato per un bisogno fisiologico e la seconda non poteva passare perché bloccata dalla prima sulla Via Cassia.

Si tratta di spiegazioni del tutto inappaganti, oltre che al limite del ridicolo, che trovano secca smentita nelle dichiarazioni rese dal testimone Pizzuti e nella relazione di servizio del 14.11.1981. Appare francamente difficile ritenere che a seguito dell'uccisione del capitano Straullu e della immaginabile determinazione assunta dalle forze di polizia nel perseguire i colpevoli, in un'operazione così importante e delicata vi potesse essere stato un difetto di comunicazione.

Così i latitanti Francesca Mambro e Giorgio Vale, dopo l'efferato omicidio, che tra l'altro seguiva di pochi giorni l'omicidio di un altro agente di polizia, riuscirono a darsi alla fuga, nonostante la situazione volgesse ad un loro agevole arresto.

Va anche detto che l'utilizzo come covi degli appartamenti posti in via Gradoli non costituì un fatto estemporaneo e casuale per gli estremisti di destra.

Come si vedrà, **Enrico Tomaselli**, esponente del gruppo *Terza Posizione* poi condannato in via definitiva per il delitto di banda armata commesso in concorso con Gilberto Cavallini ed altri, aveva alloggiato negli anni '80 sempre presso il civico 96 di via Gradoli.

Si può sin d'ora anticipare che sempre nella stessa strada, nel corso del 1981 vennero istituiti due covi dei NAR: l'appartamento di cui al civico n. 65 di via Gradoli interno S/10, locato a **Vito Colonnelli**, ma di fatto utilizzato da **Stefano Bracci**, esponente dei NAR; l'appartamento di via Gradoli n. 96, interno 11/a, locato a **Paolo Moscucci**, ma di fatto utilizzato da Francesca Mambro e Giorgio Vale, di cui si è già detto sopra. Come si vedrà, in entrambe le occasioni emerse la figura di Catracchia, quale amministratore degli appartamenti.

20.3. I misteri di via Gradoli n. 96

Non può tacersi che pochi anni prima in un appartamento di via Gradoli n. 96 sfilarono anche esponenti dell'eversione di sinistra e ciò avvenne in relazione ad una vicenda centrale della storia politica e sociale italiana.

Infatti, dalle risultanze dell'istruttoria è emerso che in un appartamento di via Gradoli n. 96 nel 1978 fu istituita la base operativa da parte delle *Brigate Rosse* per preparare e attuare la strage di via Fani e il sequestro dell'On. Aldo Moro.

Il covo dei brigatisti resta avvolto nel più oscuro dei misteri per diversi ordini di motivi.

Il nominativo "Gradoli", anzitutto, emerse già pochi giorni dopo la notizia del rapimento Moro, con modalità assai peculiari[760].

Né si deve dimenticare il modo anomalo attraverso il quale venne scoperta l'esistenza del covo nell'aprile 1978.

Infatti, l'amministratore dello stabile venne avvertito che in un appartamento del primo piano vi era un'infiltrazione d'acqua dal soffitto, generata da una perdita dal piano superiore; poiché in tale appartamento nessuno rispondeva, vennero chiamati i Vigili del Fuoco, che si accorsero che il rubinetto della doccia era stato lasciato aperto.

Dunque, qualcuno aveva cercato di destare l'attenzione su quell'appartamento.

I Vigili del Fuoco reperirono su un tavolino dei fogli dattiloscritti con la stella a cinque punte delle *Brigate Rosse*. Il successivo accesso della Polizia portò al rinvenimento di armi, munizioni, targhe e documenti falsi, nonché divise della polizia.

Dagli accertamenti esperiti risultò che l'appartamento era stato concesso in locazione ad un tale ingegnere Borghi, falso nome sotto sui si celava Mario Moretti, *leader* storico delle BR.

In seguito, emerse che vi erano state delle segnalazioni con riguardo all'appartamento di cui all'interno n. 11 di via Gradoli n. 96, ma nonostante ciò, durante un'ispezione condotta su tutto l'edificio, le forze dell'ordine si limitarono a suonare il campanello del civico, senza entrarvi con la forza. In seguito, Mario Moretti e Barbara Balzerani avrebbero ammesso di essersi trovati all'interno dell'appartamento e di essere stati pronti a reagire con le pistole in pugno.

---

[760] Si tratta della ormai nota seduta spiritica svolta in quel di Zappolino (BO) il 2 aprile del 1978, nel corso della quale il prof. Romano Prodi ed altri colleghi accademici evocarono quasi per gioco lo spirito di Giorgio La Pira per sapere ove fosse detenuto Aldo Moro, ottenendo attraverso l'utilizzo del c.d. piattino l'indicazione delle lettere che componevano la parola "Gradoli".

Si è anche ipotizzato che tale vicenda fosse stata ideata per proteggere una fonte da cui era provenuta la preziosa informazione. Sta di fatto che nei giorni successivi Prodi riferì ad organi governativi tale esito.

Tuttavia, per motivi non del tutto comprensibili le indagini vennero erroneamente indirizzate non in via Gradoli a Roma, bensì presso il comune di Gradoli, sito sulle rive del Lago di Bolsena nel viterbese, e non diedero ovviamente nessun esito.

Sugli accadimenti ha testimoniato l'*ex* poliziotto **Pacilio Consiglio**[761], il quale ha riferito anche sugli strascichi che la vicenda ebbe per i suoi colleghi del Commissariato Flaminio, Ferdinando Di Spirito e Domenico Merola.

Non è il caso di ripercorrere tutte le testimonianze assunte al riguardo (ad es. Lucia Mokbel), essendo sufficiente enunciare i fatti secondo la ricostruzione che ne fece la c.d. **relazione Fioroni** stilata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, che è stata poi confermata dal teste Consiglio Pacilio.

Nella relazione si legge quanto segue:

«Nella seduta del 2 maggio 2017 si è svolta l'audizione di Elio Cioppa, già funzionario di Polizia in servizio a Roma dal 1968, dapprima occupandosi di ordine pubblico e poi alla guida della sezione antisequestri e antirapine della Squadra mobile fino a giugno del 1978. Il Presidente ha ricordato che Cioppa, nel corso del sequestro Moro, non si occupò direttamente delle indagini, ma che il suo nome emerse in relazione alla mancata perquisizione, il 18 marzo 1978, dell'appartamento di via Gradoli usato dai brigatisti, che venne scoperto poi un mese più tardi. Il Presidente ha quindi brevemente riassunto la vicenda: una squadra del Commissariato Flaminio Nuovo guidata dal brigadiere Domenico Merola e composta da altri tre agenti, effettuò – nell'ambito di una più vasta azione di controlli su abitazioni – un controllo dello stabile di via Gradoli 96; nell'appartamento che poi risultò un covo delle BR nessuno rispose agli agenti, che non ravvisarono motivi per sospettare una presenza brigatista e passarono oltre, senza sfondare la porta. Lucia Mokbel, abitante in un appartamento che era sullo stesso condominio, dichiarò il 23 novembre 1979 al giudice Amato (e poi in dibattimento al primo processo Moro) che nella notte precedente tra il 17 e il 18 marzo aveva sentito dei ticchettii simili a segnali Morse provenire dall'appartamento dei brigatisti e aveva segnalato ciò il 18 marzo agli agenti di polizia che effettuavano il controllo, scrivendo anche un biglietto da far recapitare al dottor Cioppa in Questura. Gli agenti dichiararono di non ricordare tale episodio, anzi il brigadiere Merola nel 1981 escluse di aver ricevuto la segnalazione relativa agli strani rumori notturni; furono posti a confronto con la Mokbel, che li riconobbe ma non fu in grado di ricordare a quale degli agenti avesse dato il biglietto. Nel 1998 un ispettore del Commissariato Flaminio Nuovo, Consiglio Pacilio, riferì di aver appreso dal suo collega Ferdinando Di Spirito la veridicità del racconto della Mokbel e disse che la stessa sarebbe stata «in un primo

[761] Tale testimone ha riferito anche su un'altra vicenda, della quale si tratterà nel successivo Cap. 21, par. 21.2.

momento, malmenata e ricoverata presso un ospedale di Roma. Poi le fu promessa una somma di denaro, forse 200 milioni, come ricompensa», in particolar modo per non aver riconosciuto il poliziotto a cui avrebbe dato il biglietto. Fu comunque accertato che nel periodo considerato non risultavano agli atti ricoveri della donna presso ospedali romani.

Cioppa ha affermato che Lucia Mokbel nel 1976 aveva detto «di voler fare la poliziotta» e ha ricordato di averla mandata in alcuni locali frequentati dalla malavita; la Mokbel però dopo pochi mesi interruppe la sua collaborazione con la Polizia poiché temeva per la sua vita. Ha aggiunto che la Polizia sapeva benissimo che il fratello della ragazza era un estremista di destra. In un momento successivo dell'audizione, in risposta ad alcune domande, ha chiarito che con le parole «fare la poliziotta» non intendeva dire che la donna volesse entrare nella Polizia, ma che aspirava a diventare una confidente, un'informatrice della Polizia.

L'udito ha detto che nella zona dove il brigadiere Merola effettuò i controlli il 18 marzo vi erano edifici notoriamente caratterizzati dalla presenza di residence, in genere monocamera, dove abitualmente si trovavano prostitute, ma anche di terrorismo sia di destra sia di sinistra, oltre che da criminalità comune. Ha poi riferito che, secondo quanto a lui risulta, Lucia Mokbel segnalò effettivamente il ticchettio notturno proveniente dall'appartamento dell'«ingegner Borghi», che il brigadiere Merola le suggerì: «Vada dal dottor Cioppa», e che la Mokbel abbia replicato di non poterlo fare perché non aveva tempo (Cioppa però ritiene che fosse una scusa e che il reale motivo fosse il timore di recarsi alla sede della Squadra mobile); ha aggiunto: «Pare che [...] Merola si fece dare anche un biglietto in cui la donna si rivolgeva a me dicendo di fare accertamenti su questo ingegner Borghi». Cioppa ha ricordato che Merola bussò tre volte all'appartamento abitato dai «Borghi», ma siccome nessuno aprì, senza abbattere la porta e che Mario Moretti e Barbara Balzerani confermarono poi di aver sentito bussare tre volte e di essersi preparati a sparare sugli agenti, se fossero entrati. Ha anche rilevato che Merola – che non era alle dipendenze di Cioppa, bensì del funzionario Guido Costa – non fece alcuna relazione, al momento, né gli portò il biglietto della Mokbel. Ha riferito che seppe del biglietto, nel settembre del 1978, quando la Mokbel, che non incontrava da tempo, gli chiese se avesse ricevuto una sua lettera; al suo diniego, la donna si stupì ma non gli comunicò il contenuto del messaggio. Alla domanda sulla ragione per cui, a suo avviso, Merola non gli recapitò il biglietto, Cioppa ha risposto che Merola aveva scarsa professionalità e non capì che la Mokbel era una confidente.

Il Presidente ha quindi letto una dichiarazione del 1979, dalla quale risulta che Lucia Mokbel affermò di aver sentito i rumori somiglianti a segnali Morse «quattro o cinque giorni dopo l'eccidio di via Fani» e disse che «la mattina dello stesso giorno in cui avevo sentito gli strani rumori e poche ore dopo da ciò [...] bussarono alla porta alcuni agenti in borghese». Il Presidente e il senatore Fornaro hanno pertanto rilevato una discordanza di date, dal momento che gli agenti si recarono nello stabile il 18 marzo, cioè il secondo giorno dopo l'agguato di via Fani.

Elio Cioppa ha dichiarato che all'epoca non sapeva che la Mokbel abitasse in via Gradoli, né conosceva Gianni Diana, che allora viveva con lei, e ha specificato di non aver mai visto l'appartamento in questione.

Il senatore Fornaro, dopo aver rilevato che le dichiarazioni del brigadiere Merola e quelle di Lucia Mokbel sono in contrapposizione e che uno dei due ha sicuramente dichiarato il falso, ha chiesto all'audito quale dei due ritenesse credibile. Cioppa ha risposto che, secondo lui, fu Merola ad affermare il falso per difendersi dalle accuse».

Dunque, nell'ambito del processo Moro, **Lucia Mokbel** parlò di un bigliettino da lei consegnato agli agenti che il 18 marzo 1978 effettuarono il sopralluogo in via Gradoli n. 96, in cui affermava di avere udito verso le 3:00 della notte il ticchettìo di una trasmissione in alfabeto *Morse* provenire dall'appartamento adiacente, cioè quello rivelatosi essere poi il covo delle *Brigate Rosse*.

Ella disse agli agenti di consegnare il biglietto al commissario Elio Cioppa (poi risultato iscritto alla P2), ma tale consegna non ebbe evidentemente luogo e l'asserito biglietto non è mai stato trovato.

Gli agenti Merola e Di Spirito si difesero adducendo che si trattava soltanto di un'operazione di controllo e di non avere ricevuto anche l'autorizzazione a forzare le porte, confermando però che l'interno 11 di via Gradoli n. 96 fu uno degli appartamenti in cui non trovarono nessuno.

Pur non volendo entrare nel merito dell'episodio, che appare fuoriuscire dall'ambito del *thema decidendum*, ci si deve certamente soffermare sulle peculiarità e sulle anomalie delle vicende sopra esposte, nelle quali non solo spiccavano personaggi aventi collegamenti inquietanti con funzionari di Polizia, con la loggia massonica P2 e con ambienti eversivi di destra, ma si verificavano anche contrasti tra deposizioni e ritrattazioni da parte di testimoni, con ogni probabilità anche a seguito delle intimidazioni ricevute.

Elementi tutti che danno contezza di come le vicende degli appartamenti di via Gradoli n. 96 fossero interessate da trame oscure e da una rete di protezioni volte ad ostacolare in modo sistematico l'accertamento della verità.

20.4. Ancora sui covi delle Brigate Rosse in via Gradoli 96 e in via Massimi 91

Per la verità, prima che l'appartamento al civico 96 interno 11 fosse abitato da Mario Moretti, era stato utilizzato da altri brigatisti.

All'udienza del 7.7.2021 è stata sentita in qualità di testimone assistita **Adriana Faranda,** *ex* brigatista, che è stata condannata per il sequestro di Aldo Moro.

Anche in questo caso il tema non è strettamente collegato ai fatti di cui è processo; detta deposizione tuttavia si è rivelata utile per avere contezza dei criteri seguiti dai brigatisti per la scelta dei covi e di eventuali collegamenti tra le sedi scelte da altri soggetti.

Faranda e Morucci occuparono l'appartamento sito al civico 96 di via Gradoli (interno 11) «*a cavallo tra il '76 e il '77*»[762]. La testimone ha confermato che l'appartamento era stato preso in affitto sicuramente prima del loro arrivo, probabilmente nel 1975, da Mario Moretti con un falso documento che lo identificava come Borghi.

La teste ha chiarito: «*La casa era considerata sicura proprio perché era stata presa in epoca precedente al periodo di allarme e quindi di possibili azioni terroristiche e quindi di controlli più stringenti, come quelli che poi ci furono con le leggi che obbligavano gli affittuari a denunciare*»[763].

Il covo fu poi lasciato nuovamente a Mario Moretti e alla sua compagna Barbara Balzerani.

La testimone ha spiegato che Moretti era un dirigente delle *Brigate Rosse*: «*Un componente dell'esecutivo, che, dal punto di vista decisionale, era l'organo principale delle Brigate Rosse*»[764]. Barbara Balzerani era invece componente della Direzione di Colonna.

---

[762] Cfr. trascrizioni ud. 7.7.2021, pag. 45. L'affermazione della Faranda ha reso necessaria la contestazione rispetto a quanto dichiarato nell'audizione del 18.10.2019 davanti alla Procura generale, ovvero che i due abitarono in via Gradoli 96 "*non molto tempo prima del sequestro Moro*". Pertanto, chiestole se l'occupazione fosse avvenuta tra il 1977 e il 1978, la Faranda ha confermato che vi abitò con Morucci sicuramente non oltre l'estate del 1977.

[763] *Ivi*, pag. 46.

[764] *Ivi*, pag. 47.

Dopo la loro rocambolesca uscita dall'organizzazione delle BR[765], Faranda e Morucci si trasferirono in via Giulio Cesare 47, in un appartamento per il quale la teste ha negato la definizione di covo. «*Non era un covo, era un rifugio*»[766] ha detto, spiegando che la necessità di trovare una sistemazione nell'immediatezza era più urgente della sicurezza stessa del luogo: «*Non sapevamo bene dove andare, quindi avevamo delle case che ci procuravano dei vecchi contatti, che erano sempre rifugi temporanei, in attesa di trovare una soluzione un po' più stabile. Quella di Viale Giulio Cesare si rivelò un po' più lunga delle altre, che erano state proprio giorni, perché riuscimmo ad affittare una stanza all'interno dell'appartamento*»[767]. In questo caso, a procurare loro il rifugio furono Lanfranco Pace e Franco Piperno, due militanti di *Potere Operaio*.

Faranda ha sostenuto di non aver mai saputo dell'esistenza di collegamenti tra militanti delle BR e membri dei servizi segreti. Eppure, proprietaria del nuovo "rifugio" di viale Giulio Cesare, nel quale lei e Morucci furono presentati come due collaboratori della rivista Metropoli, era Giuliana Conforto, figlia di Giorgio Conforto, soggetto ben noto ai servizi segreti non solo italiani. Il 29.5.1979 la polizia arrestò nell'appartamento in viale Giulio Cesare Faranda, Morucci e Giuliana Conforto, anch'ella presente al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine. Data la sua estrema particolarità nelle modalità di realizzazione, la vicenda dell'arresto di Morucci e Faranda è stata approfondita dalla *Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro*.

---

[765] La teste ha spiegato che l'uscita sua e del compagno Morucci dalle Brigate Rosse fu dovuta essenzialmente a posizioni divergenti rispetto a quelle degli altri componenti della Direzione di Colonna: «*Noi eravamo contrari all'uccisione del Presidente Moro, e ci battemmo fino alla fine, però, insomma, la nostra posizione si rivelò perdente, dopodiché faticosamente riuscimmo a resistere all'interno dell'organizzazione ancora per un po' di tempo, dico faticosamente riuscimmo a resistere perché le scelte che avevamo fatto erano estremamente pesanti. E avevamo a quel punto anche un mandato di cattura, quindi la scelta aveva comportato anche tutta una serie di legami, non solo la rottura con i legami precedenti, ma la costruzione di una serie di legami all'interno dell'organizzazione. Non era facile uscirne. (...) C'erano delle discussioni estremamente problematiche all'interno della Direzione di Colonna, finché ci chiesero di stilare un documento in cui esplicitavamo tutti i motivi, tutti gli argomenti della nostra dissidenza, e l'organizzazione avrebbe valutato se noi eravamo compatibili ancora con la linea organizzativa delle Brigate Rosse o meno. Questa situazione si verifica nell'autunno del '78. Io premevo molto per risolvere questa situazione, perché veramente era difficile conciliare delle idee così differenti, e quindi quando noi...all'inizio io tentai di sottrarmi alle responsabilità, per cui feci una lettera di dimissioni dalla Direzione di Colonna che non venne accettata, perché mi venne risposto che non ci si poteva dimettere dai ruoli di dirigenza. Ma si poteva essere dimessi. E quindi decidemmo di stilare questo documento, però davanti alla prospettiva di recarci in un luogo di campagna, mi pare che fosse vicino a Orte, adesso non ricordo più esattamente, per scriverlo sotto sorveglianza dell'organizzazione, senza ovviamente nessun rischio di pena capitale, nel senso che le Brigate Rosse permettevano tranquillamente alle persone di fuoriuscire, però noi scegliemmo di fare un atto di ribellione, non accettammo queste disposizioni*».

[766] Trascrizioni, ud. 7.7.2021, p. 49.

[767] *Ivi*, pag. 50.

Dalla lettura degli atti, in particolare dalla **relazione in data 20.12.2016**[768], emerge che Giorgio Conforto, padre di Giuliana, era un agente del *KGB*, sospettato di un ruolo "doppio", se non addirittura triplo. Infatti, oltre che come agente del Servizio russo, come già noto alle autorità, operava anche al servizio della CIA e dei Servizi segreti italiani.

L'attività di indagine della Commissione ha portato alla emersione di possibili legami tra i covi di via Gradoli e viale Giulio Cesare, basati su collegamenti tra le due proprietarie, rispettivamente Luciana Bozzi e Giuliana Conforto, nonché dell'esistenza di una fonte che segnalò la presenza dei brigatisti in viale Giulio Cesare. Ciò che preme in questa sede sottolineare è che, a seguito dell'arresto insieme ai due brigatisti, la Conforto ebbe in sede giudiziaria un trattamento sicuramente differente e più benevolo da quello riservato alla coppia Morucci-Faranda, verso i quali l'autorità giudiziaria decise di procedere per direttissima per i reati concernenti le armi detenute nell'appartamento, tra le quali fu rinvenuta la nota mitraglietta Skorpion usata per uccidere Aldo Moro[769].

La vicenda è descritta dettagliatamente anche nella relazione del Commissario on. Valter Bielli, allegata all'elaborato conclusivo della *Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*[770], ove si legge: "*Nel rapporto redatto dalla polizia giudiziaria, gli elementi a carico della Conforto appaiono talmente gravi da non lasciare molti dubbi circa la sua posizione. Avendo ella negato di conoscere la reale identità di Morucci e Faranda e di non sapere che detenessero armi nella loro stanza, la Digos procedette alla perquisizione delle altre stanze, «rimaste nella diretta disponibilità della Conforto. Tale perquisizione [...] portava infatti al rinvenimento, in una delle stanze suddette, di una borsa contenente una pistola Skorpion CZ cal. 7,65, tristemente famosa»*"[771]. Nonostante fosse stata deferita all'autorità giudiziaria anche per il reato di partecipazione a banda armata e detenzione di armi, Giuliana Conforto venne assolta per insufficienza di prove per i reati a lei ascritti. Nella relazione da ultimo citata si legge al riguardo: "*L'anomalia di tale sentenza risulta forse comprensibile alla luce*

[768] La relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro, pres. Fioroni, è stata depositata in versione integrale dalla P.G. in data 16.4.2021.

[769] Tale circostanza è stata confermata dalla stessa Faranda, sentita dalla Commissione parlamentare in data 19.7.2017 (cfr. Commissione parlamentare di inchiesta, relazione finale, cit., p. 31).

[770] La Relazione della "Commissione stragi" è stata prodotta in atti dalla P.G.

[771] In *La controversa figura di Giorgio Conforto*, elaborato redatto dal deputato Valter Bielli in *Elaborato finale della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, pag. 241, citando il Rapporto del 30.5.1979 della Digos di Roma alla Procura della Repubblica di Roma – denuncia in stato di arresto nei confronti di G. Conforto, A. Faranda e V. Morucci. In fascicolo intestato a Giuliana Conforto, in *Archivio Commissione Stragi*, XIII legislatura, doc. varie n. 11/44.

di ulteriori elementi documentali, il primo dei quali riguarda la scelta del difensore di Giuliana Conforto, l'avvocato Alfonso Cascone"[772]. Occorre rimarcare che Cascone era "*un avvocato di sinistra che risultava aver difeso vari appartenenti a formazioni eversive di sinistra*"[773] e ciò assume una certa rilevanza.

Non solo. Infatti, Alfonso Cascone era una fonte dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, ufficio presieduto da Federico Umberto D'Amato. Ciò emerge dal c.d. "registro delle fonti" (Figura 4)[774], che era custodito in cassaforte presso il Ministero dell'Interno e richiamato nella sentenza-ordinanza del G.I. di Venezia Carlo Mastelloni, per i fatti relativi all'abbattimento dell'aereo dei Servizi italiani Argo 16. In particolare, dai documenti sequestrati risulta che Alfonso Cascone faceva parte della rete informativa di Lino Ronga (nome di copertura Lino), manipolato direttamente da Federico Umberto D'Amato.

90

FIDUCIARI DEL SERVIZIO

Centro

n.	nome di copertura	numero	emolumento	contatto	nome
1)	Lino	3212471	260.000	D'Amato	Lino Ronga per: - Ennio Capecelatro - Aroldo Torelli - Alfonso Cascone - Antonio Esposito
2)	Beppone	8710947	200.000	"	
3)	Stanislao	8613824	150.000	"	Marisa Musu
4)	Inter	3212471	140.000	"	Lino Ronga
5)	Rita	8212571	100.000	"	Margherita Ingargiola
6)	Andrea	8313010	100.000	"	Andrea Freville
7)	Siena	2815614	100.000	"	
8)	Carrara	8313471	70.000	"	Lando Dell'Amico
9)	Vinvilla	8713141	55.000	"	Incontri
10)	Antonio	8512865	50.000	"	Antonio Jerkov
11)	Giacomo	3789968	40.000	"	
12)	Dr.Ancona	4013789	50.000	Improta	
13)	Scolaro	3015327	50.000	"	
14)	Roma	3215432	50.000	"	
15)	Costanzo	3313327	40.000	"	
16)	Anacleto	3014718	50.000	"	
17)	Massimo	mil.	50.000	"	Pontillo Francesco
18)	Ricciardo	"	50.000	"	Franco Ricci
19)	Enzo	"	50.000	"	Vincenzo Torella
20)	Ezio	"	50.000	"	Enzo Reina
21)	Dario	3215722	200.000	Milizia	Luciano Menegatti
22)	Paolo	6813910	100.000	"	Enrico Fiorini
23)	Vito	4814571	70.000	"	Nino Pulsio
24)	O.P.	4815317	70.000	"	Franco Simeoni
25)	Angelo	367426	60.000	"	
26)	Mumelter		150.000	Russomanno	Carlo B. Zanetti
27)	Siegfried	8313217	30.000	"	Karl Rohnmuller
28)	Drago	837325	100.000	Mango	Pietro Sangiorgi
29)	Campoverde	8712032	50.000	"	el/to di Sangiorgi
30)	Aristo	368576	100.000	"	Armando Mortillo
31)	Economico	3814194	150.000	"	

Figura 4 – Registro delle fonti

[772] *Ivi*, pag. 243. Depositato dalla P.G. in data 7.7.2021 documento estratto dalla relazione della Commissione Moro, vol. 41, p. 175, in cui è confermato il ruolo di Cascone come difensore di Giuliana Conforto.

[773] Tale circostanza è menzionata nella Nota informativa del 7.3.2006 (p. 680) redatta dall'ispettore di polizia Michele Cacioppo, in relazione alle indagini sulla strage di Piazza della Loggia (proc. pen. n. 91/97 mod. 21 R.G. della Procura della Repubblica di Brescia, delega del 6.10.2005). Il documento è stato depositato dalla P.G. all'udienza del 25.6.2021.

[774] Doc. depositato dalla P.G. in data 7.7.2021.

Il ritrovamento di Morucci e Faranda nell'appartamento di Giuliana Conforto appare, dunque, una vicenda dai contorni oscuri, tanto più se si tiene presente che al momento dell'arresto la figura di Giorgio Conforto non fu minimamente resa nota all'opinione pubblica.

A spiegare perché le notizie su Giorgio Conforto non vennero trasmesse all'autorità giudiziaria e il suo nome non comparve negli atti giudiziari ha provato il senatore a vita **Francesco Cossiga** nell'audizione resa davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta concernente il "*Dossier Mitrokhin*" e l'attività di *intelligence* italiana, avvenuta in data 24.2.2004[775].

In tale sede, Cossiga affermò di aver saputo da Masone, all'epoca del fatto dirigente della squadra mobile di Roma, che la fonte era stata Giorgio Conforto, che si era dimostrato preoccupato del fatto che si potesse pensare che nella vicenda fosse coinvolta l'Unione Sovietica, di cui lui era un agente, o il Partito Comunista.

Fu per questo motivo che Conforto decise di sporgere denuncia, ottenendo in cambio che la figlia fosse liberata.

Si riporta un passo della relazione, contenente le dichiarazioni rese da Cossiga e le conclusioni poi assunte dalla Commissione:

COSSIGA – *Tenga presente che il fatto che Conforto fosse una spia...*

FRAGALÀ – *Lo sapevano tutti.*

COSSIGA – *Lo sapevano tutti.*

FRAGALÀ – *Volevo sapere questo.*

COSSIGA – *Lui e la moglie hanno ricevuto la Stella rossa e l'Ordine di Lenin. Ma stiamo scherzando? Lei deve sapere che la giovane Conforto non sapeva chi fossero la Faranda e Morucci. Gli furono raccomandati non so se da Piperno.*

FRAGALÀ – *Da Piperno.*

COSSIGA – *Lei non sapeva che ci fossero armi: non lo sapeva.*

FRAGALÀ – *C'era tutto l'arsenale delle Brigate Rosse.*

COSSIGA – *Non lo sapeva ed è dopo che è stato ucciso Moro, perché è stato trovato lo Skorpion che era già servito per uccidere ...Ci sono due motivi per cui Conforto è intervenuto. In primo luogo, perché ha avuto paura che, trovandosi in casa della figlia due,*

[775] Il resoconto stenografico della 54° seduta del 26.2.2004, relativo all'audizione di Cossiga, è stato prodotto dalla P.G. in data 25.6.2021.

che tra l'altro erano trattativisti che hanno rotto con le Brigate Rosse su questo punto, ...

FRAGALÀ – *E con Moretti.*

COSSIGA – *... ma che avevano accettato di tenere le armi, per solidarietà. Si pensasse che c'entrasse o l'Unione Sovietica di cui lui era agente o il Partito comunista. Li ha denunciati per quello, ottenendo in cambio il fatto che la figlia è stata liberata la sera stessa e nessuno ha mai parlato né della figlia né di lui: perché una polizia o agisce in questo modo o non agisce. Se la polizia dovesse agire tenendo presente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (ma qui ha buoni esempi nei magistrati che usano il principio quando fa loro comodo e non lo fanno quando non fa loro comodo) ... Si tratta: tu mi dai la Faranda e Morucci e io non metto nei pasticci né te, né tua figlia. Tra parentesi le dirò che chi ha conosciuto Conforto. Concorderà con me nel dire che era un uomo di una intelligenza eccezionale.*

FRAGALÀ – *Conosceva quattro lingue.*

COSSIGA – *Infatti, per passare attraverso tutto il periodo fascista, facendosi perfino arruolare dall'OVRA e non facendo scoprire di essere uno dei primi agenti sovietici in Occidente, bisogna essere molto intelligenti. Tenga presente che c'era anche la moglie di Conforto, tanto è vero che dell'ordine di Lenin venne insignito lui, mentre l'ordine della Stella rossa fu dato sia a lui che alla moglie.*

FRAGALÀ – *In via Giulio Cesare - come lei ha affermato e come è noto a tutti – l'operazione fu condotta allora da tre giovani funzionari: il capo della mobile dottor Masone, il capo della DIGOS, dottor Andreassi e...*

COSSIGA – *Si trovava lì per caso anche una del SISMI.*

FRAGALÀ – *E il commissario, la dottoressa Vozzi, che sarebbe diventata poi direttore di sezione del SISMI. Ebbene, questa vicenda è significativa perché lei è il primo degli auditi in una Commissione d'inchiesta a rivelare questo episodio; infatti, sia il dottor Andreassi che gli altri, compresa la dottoressa Vozzi, il fatto che la segnalazione venisse da una fonte qualificata come Conforto, lo hanno sempre negato.*

PRESIDENTE – *Il dottor Andreassi parlò di una fonte vicina, ma non fece il nome.*

COSSIGA – *Le fonti si proteggono sempre, ormai però sono morti tutti e quindi si può dire. Poi a me lo disse all'epoca il dottor Masone. Io con Masone ho tanti segreti.*[776]

[776] Cfr. resoconto stenografico della Commissione parlamentare "Mitrokhin", cit., pp. 44-45.

"Non è possibile affermare in maniera certa se dietro a questa omissione ci fu un preciso ragionamento politico-giudiziario. Alla luce delle tarde affermazioni di Cossiga si può tuttavia ipotizzare un ruolo di Conforto nell'individuazione di Morucci e Faranda. Se questo vi fu, esso non dovette però svolgersi a vantaggio del PCI e dell'URSS ma piuttosto nell'ambito di una filiera interna agli apparati italiani, data la natura assai ambigua dell'agente Giorgio Conforto, ampiamente noto e, per ciò stesso, manipolabile"[777].

Le spiegazioni fornite da Francesco Cossiga all'epoca non appaiono del tutto appaganti.

Infatti, appare singolare che il nominativo di Giorgio Conforto non venne fatto trapelare al solo scopo di salvaguardare quest'ultimo, nonostante la vicenda attenesse ad un evento di straordinaria rilevanza quale era l'omicidio di Aldo Moro.

Adriana Faranda ha, infine, riferito di essersi occupata anche di trovare un rifugio per **Prospero Gallinari**, componente storico delle BR e compartecipe del sequestro e dell'assassinio dell'On. Aldo Moro, quando questi giunse alla Direzione di Colonna di Roma nella condizione di latitante.

Anche per le palazzine di **via Massimi n. 91**, sede del covo fornito a Gallinari, vengono in rilievo collegamenti sospetti, in quanto esse erano abitate da personaggi influenti che si muovevano in ambiti di relazioni internazionali e di *intelligence*.

Dai documenti prodotti[778] e dalla testimonianza della *ex* brigatista è emerso che Gallinari fu ospitato nell'autunno del 1978 da Norma Adriani e Carlo Brogi, nuovi membri del gruppo brigatista.

Orbene, gli accertamenti investigativi hanno dimostrato che le palazzine di via Massimi n. 91 appartenevano all'Istituto per le opere di religione (IOR).

Dalla relazione della Commissione parlamentare sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, emerge quanto segue:

"Gli accertamenti condotti hanno evidenziato la presenza nel complesso di un milieu abbastanza elevato e di alcuni cardinali e prelati, come il cardinale ***Egidio Vagnozzi****, già delegato apostolico negli Stati Uniti e, dal 1968, Presidente della Prefettura per gli affari economici della Santa Sede, e il cardinale Alfredo Ottaviani. Risulta inoltre, da alcune testimonianze, un'assidua frequentazione del complesso da parte di monsignor Paul*

---

[777] Così conclude sulla vicenda dell'arresto Morucci-Faranda la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, p. 105, dopo aver dato atto delle mancate formali comunicazioni all'autorità giudiziaria delle note del SISMI sull'identità del padre di Giuliana Conforto (cfr. pp. 100-105).

[778] Il riferimento è in particolare alla Relazione della Commissione parlamentare sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, cit., pp. 261 ss.

Marcinkus (...). Si è in particolare riscontrato che in quelle palazzine abitava la giornalista tedesca Birgit Kraatz, già attiva nel movimento estremista "Due giugno" e compagna di ***Franco Piperno****. (...) Accanto a queste presenze legate al mondo dell'Autonomia operaria romana, i condomini in oggetto presentano altre e diverse emergenze investigative. Oltre ad una serie di personaggi legati alla finanza e a traffici tra Italia, Libia e Medio Oriente va sottolineata la presenza di una società statunitense, la* ***Tumpane Company*** *(TUMCO), cessata in data 30 giugno 1982, con attività "servizi vari", sede legale negli Stati Uniti d'America e domicilio fiscale in Via Massimi 91 a Roma"*[779].

Dunque, il covo dove alloggiò Prospero Gallinari in via Massimi a Roma era situato in uno stabile ove abitava l'influente cardinale Egidio Vagnozzi - già emerso in questo processo per le sue relazioni con il mediatore di affari Giorgio Di Nunzio - ed ove era posta la sede della TUMCO, una società dell'*intelligence* militare statunitense, che curava la gestione di una serie di sistemi radar in Italia. Sul punto, si richiama la deposizione del teste **Massimo Giraudo** che, all'udienza del 16.6.2021, ha descritto i rapporti tra il cardinale Egidio Vagnozzi e John J. Tumpane, presidente della TUMCO.

Si noti che, secondo la relazione redatta il 6 dicembre 2017 dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, lo stabile di via Massimi n. 91 potrebbe avere costituito uno dei luoghi in cui era transitato temporaneamente Aldo Moro durante le fasi del suo sequestro.

20.5. Considerazioni conclusive: le "*convergenze parallele*".

Si è visto come i covi presentassero collegamenti di qualche natura con sedi appartenenti ai servizi segreti militari (è il caso del covo di via Washington a Milano) o con personaggi appartenenti o legati agli stessi.

Si vedrà nel capitolo successivo, in particolare, come gli appartamenti delle palazzine di via Gradoli fossero gestititi da società riconducibili al SISDE o nelle quali ricoprivano cariche amministrative alti funzionari dello stesso ente.

Dette correlazioni tra i covi dei terroristi neri ed i servizi segreti sono state sottolineate anche dal colonnello dei Carabinieri **Massimo Giraudo** nella sua deposizione[780], avendo l'ufficiale fatto cenno alla più volte rilevata presenza dei servizi in contesti in cui si svolgevano attività eversive.

[779] *Ivi*, p. 261-262.
[780] Cfr. trascrizione ud. 16.6.2021.

Allo stesso modo, si è visto come rispetto ad accertamenti urgenti che riguardassero i predetti covi le forze dell'ordine omisero, ritardarono o resero comunque vano un tempestivo intervento, talvolta anche in modo maldestro e con l'evidenziarsi di una serie di coincidenze davvero sconcertanti.

Per quanto riguarda le palazzine di via Gradoli, e in particolare il civico n. 96, tali aspetti sono divenuti nel corso del tempo addirittura eclatanti.

Infatti, molteplici furono le "coincidenze" o, come sono state definite, le "*convergenze*"[781], che fecero di un'ordinata palazzina sita nella periferia settentrionale della capitale romana un luogo, invece, assolutamente ben protetto e quasi impenetrabile, dove personaggi che minacciavano la stabilità politica del Paese potevano muoversi indisturbati, beneficiando di appartamenti che, tra amministratori compiacenti e fittizie società di copertura, celavano il marchio dei servizi segreti.

Non poche perplessità desta la circostanza che, nonostante via Gradoli fosse già assurta alle cronache dopo la clamorosa scoperta del covo brigatista nell'aprile 1978, meno di tre anni dopo, nel 1981, lo stesso edificio di cui al civico 96 divenne un rifugio sicuro per alcuni elementi di spicco della destra eversiva.

Ancora più sconcertante è la circostanza che detta palazzina avesse nel tempo ospitato terroristi latitanti appartenenti a contrapposti schieramenti ideologici, quasi come se essi fossero accomunati da una rete di protezioni a loro favore.

Ulteriori motivi di perplessità discendono dalla constatazione che gli edifici di via Gradoli non rivestivano affatto le caratteristiche strategiche, necessarie per fungere da covo di estremisti.

Si tratta, infatti, di una strada avente una conformazione ad anello con un unico punto di entrata e di uscita, situato in corrispondenza dello sbocco sulla via Cassia.

In altre parole, non vi erano altre vie di fuga che lo sbocco anzidetto.

Non a caso, essa è stata definita una "*tonnara*"[782].

Se non bastasse la logica comune a confermare l'assurdità della scelta di una via con siffatta conformazione topografica come covo di soggetti latitanti, anche **Walter Sordi**, *ex* terrorista nero appartenente ai NAR, all'udienza del 11.6.2021 ha sottolineato che la sicurezza costituiva sempre un elemento fondamentale nella scelta di un determinato luogo

[781] Il riferimento è al libro dell'on. Sergio Flamigni, dal titolo *Convergenze parallele*.

[782] Su tale definizione, cfr. l'articolo pubblicato su La Repubblica, 27.11.2009, dal titolo "*Via Gradoli, cittadella del sesso, con i fantasmi dei servizi segreti*", prodotto dalla P.G. all'ud. del 18.6.2021.

come covo. Riguardo a Via Gradoli ha riferito in particolare: «*Dal momento che mi viene detto che via Gradoli è fatta così, io non ci sarei mai andato e forse non me l'hanno neanche mai proposta proprio per questi motivi qua, mi vien da dire*»[783].

Sordi ha riferito di non essere mai stato in via Gradoli, dal momento che non gli sembrava un luogo sicuro, sia perché era «*strachiacchierata*» per via del caso Moro, sia perché era un luogo insicuro, avendo solo una via di accesso.

Appare evidente, allora, come la scelta di un luogo strategicamente così inadatto dovesse dipendere da fattori diversi e talmente rilevanti da mettere in secondo piano l'evidenziata carenza dal punto di vista logistico.

Ciò induce a ritenere che la scelta dei predetti covi costituì il frutto di una precisa ed oculata scelta, connessa a ragioni legate alla sicurezza di quei luoghi.

Il testimone ha riferito che conosceva Enrico Tommaselli e Andrea Insabato, ma non era a conoscenza del fatto che il primo avesse avuto la residenza in via Gradoli 96[784] e il secondo abitasse con la famiglia in un appartamento in quel condominio.

Si coglie l'occasione per osservare che Walter Sordi ha anche fornito un contributo alla ricostruzione dell'utilizzo del covo di via Gradoli, confermando quanto aveva all'epoca già dichiarato al magistrato D'Ambrosio e ricordando che nei giorni in cui era in preparazione l'agguato al capitano Straullu e nei giorni successivi Giorgio *Vale e* Francesca *Mambro si rifugiarono nella casa di via Gradoli che era stata loro procurata da Paolo Moscucci*, mentre egli e Alibrandi andarono a Ladispoli in un altro covo.

Si vedrà nel capitolo successivo come due covi costituiti dai NAR in via Gradoli (rispettivamente ai civici 96 e 65) furono accomunati dal fatto di essere stati concessi in locazione ai prestanome dei terroristi da parte di Domenico Catracchia, che è risultato essere in strettissimi rapporti con Vincenzo Parisi, il quale fu prima vicedirettore e poi direttore del servizio segreto civile.

[783] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 125.
[784] Tale circostanza è provata da un documento depositato dalla P.G. in data 19.11.2021.

CAP. 21 - DOMENICO CATRACCHIA

21.1. Gli appartamenti di via Gradoli n. 96 e le società che li hanno gestiti

Domenico Catracchia è accusato di aver commesso il reato di false informazioni al Pubblico ministero (art. 371 *bis* c.p.) con l'aggravante di cui all'art. 384 *ter* c.p. (capo E).

In particolare, in data 20.11.2019 "*richiesto dai magistrati della Procura Generale di fornire informazioni nell'ambito delle indagini sul delitto di strage commesso a Bologna il 2 agosto 1980, al fine di ostacolare le investigazioni in corso, rendeva false dichiarazioni negando di avere locato a Moscucci Paolo, per il periodo settembre-novembre 1981, l'appartamento sito in via Gradoli n. 96, interno 11/A appartenente alla società Caseroma s.r.l., della quale era unico amministratore; si rendeva altresì reticente, rifiutandosi di spiegare le modalità e le ragioni per cui il dott. Vincenzo Parisi, alto funzionario di Pubblica Sicurezza e vicedirettore del SISDE, «si serviva di tutta l'agenzia» dello stesso Catracchia e, comunque, di dare contenuto esplicativo a detta circostanza (emersa nell'intercettazione ambientale a suo carico del 3.10.2019), per cui il Parisi si avvaleva dei servizi del suddetto per l'attività svolta dal medesimo nel campo immobiliare*".

La posizione di Domenico Catracchia è stata ricostruita nel corso di diverse udienze attraverso le deposizioni di vari testimoni che, per motivi diversi, transitarono all'epoca dei fatti nei condomini di via Gradoli n. 96 a Roma, dei quali si è detto diffusamente nel capitolo precedente.

La figura di Catracchia, infatti, si inserisce in questo ambito, posto che egli esercitò l'attività di agente immobiliare e di amministratore di diversi condomini nella Roma degli anni '80, e partecipò a società proprietarie di appartamenti posti in via Gradoli, a loro volta legate a doppio filo con apparati deviati dello Stato.

Si deve sottolineare sin d'ora che, se da un lato il ruolo di Catracchia può apparire marginale rispetto a figure poste ai vertici dei servizi, che muovevano allora le fila di un disegno ben più complesso di quanto lo stesso imputato potesse immaginare, dall'altro si deve essere indotti a ritenere che il suo contributo sia stato comunque rilevante per la creazione di una rete di protezione, senza la quale non sarebbe stato possibile assicurare la segretezza di determinate vicende e relazioni.

D'altra parte, il silenzio serbato da Catracchia circa i suoi rapporti con il Prefetto Vincenzo Parisi, all'epoca direttore del servizio segreto civile, ha inficiato nel presente procedimento l'accertamento della verità di alcuni rilevanti accadimenti.

Prima, però, di esaminare la posizione dell'imputato, appare opportuno compiere un'approfondita ricostruzione delle società che si occuparono via via della gestione degli appartamenti di via Gradoli e di coloro che rivestirono cariche sociali al loro interno, al fine di mettere in rilievo anche in questo caso le connessioni esistenti con i servizi segreti.

All'udienza del 23.6.2021, il teste **Biagio Palmieri** ha riferito sugli accertamenti svolti dal Nucleo Economico della Guardia di Finanza a seguito della delega conferita dalla Procura Generale in data 8.10.2019 e in particolare sulle vicende societarie che interessarono la Immobiliare Gradoli S.p.A. e sul coinvolgimento di Domenico Catracchia, amministratore unico e ultimo liquidatore della predetta società[785].

Il testimone ha premesso che l'operazione di ricostruzione era stata condotta utilizzando le risultanze ufficiali ottenute dalle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e della Camera di Commercio, la documentazione disponibile presso il Registro delle Imprese di Roma, nonché i documenti forniti dal medesimo Catracchia il quale, a seguito dell'interrogatorio della Procura del 2.10.2019, mise a disposizione il libro dei soci dell'Immobiliare Gradoli, integrando le informazioni relative agli anni dal 1974 al 1980, che risultavano del tutto assenti presso il Registro delle Imprese.

Il teste Palmieri ha precisato che, ai fini della ricostruzione dei fatti, erano state fondamentali **due relazioni,** entrambe aventi la data del 7.5.1998, redatte l'una dal **prefetto Vittorio Stelo**, all'epoca direttore del SISDE, indirizzata direttamente alla segreteria speciale del Ministero dell'Interno e al CESIS e l'altra dal **Prefetto Fernando Masone**, capo della polizia, per il Ministro dell'Interno Napolitano[786].

Il teste Palmieri ha spiegato che dette relazioni furono compilate per riferire in merito a notizie prese dalla stampa che «*collegavano una serie di società e in particolare la Monte Valle Verde, l'Immobiliare Gradoli e la Case Roma S.r.l., oltre ad altre che poi erano invece menzionate, queste in particolare dal Prefetto Stelo, erano state menzionate in articoli di*

[785] Questi accertamenti sono confluiti nella nota prot. n. 375822/2019 del 18.11.2019 in cui la G.d.F. ha allegato ogni documento inerente alla delega di indagine ricevuta dalla Procura. Prodotta dalla P.G. all'ud. 3.11.2021 e acquisita al fascicolo del dibattimento in pari data.

[786] Le due relazioni sono state depositate in data 23.6.2021. La "Relazione Stelo" è stata acquisita, nonostante l'opposizione della Difesa Bellini, a seguito dell'audizione del suo firmatario, il Prefetto Vittorio Stelo, il quale ha confermato di averla sottoscritta personalmente (cfr. trascrizione, ud. 23.6.2021, pag. 86).

stampa come collegate direttamente al servizio»[787]. Dalla lettura di entrambe le relazioni emerge che il Ministero dell'Interno si mobilitò a seguito della pubblicazione del libro *Convergenze parallele* scritto dall'*ex* senatore Sergio Flamigni, in cui l'onorevole, dopo aver preso parte ai lavori della Commissione Moro, denunciava i legami tra il covo di via Gradoli n. 96, "*dove il capo brigatista Moretti collocò la base per preparare e attuare la strage di via Fani e il sequestro Moro*", e i Servizi Segreti, legami provati da "*inoppugnabili dati di fatto, tali da dimostrare che il covo BR di via Gradoli 96 era in pratica un "covo di Stato"*[788].

Sia il capo della polizia, sia il capo del Servizio civile nei loro appunti affermavano che nel 1978 il SISDE "*era ancora in fase embrionale e non era in grado di pianificare operazioni*"; che "*alla data della vicenda Moro (marzo-maggio 1978) il Sisde non era affatto operativo*"; assumevano inoltre che le strutture logico-amministrative del Servizio avevano "*iniziato a formarsi, con ovvia gradualità, soltanto all'inizio del 1978*", dopo la legge istitutiva del 24 ottobre 1977, "*mentre è accertato che le Brigate Rosse occupavano il covo di via Gradoli sin dalla fine del 1975*". Il capo della polizia Masone informava il ministro che "*una società di consulenza del Servizio, la FIDREV, era a sua volta controllata dall'immobiliare Gradoli, nella quale, sindaco supplente, dal giugno 1977, era tale Bonori Gianfranco, nato a Roma il 26.7.52. Il Bonori, dal 1988 al 1994, ha assunto l'incarico di commercialista di fiducia del SISDE; subentrando alla FIDREV*"[789].

In questo modo, Masone dava conferma sia del legame esistente tra la FIDREV S.r.l. e l'Immobiliare Gradoli S.p.A., sia della funzione svolta da Bonori, prima nella veste di sindaco supplente nella Gradoli dal giugno 1977, poi nella veste di commercialista di fiducia del SISDE. Ancora, Masone confermava che il Prefetto Parisi "*risultava aver acquistato, con atto del 10.9.79, 1 appartamento al civico 75 di via Gradoli e, successivamente, sempre a civico 75, altri 2 appartamenti e un box. Inoltre, nel 1986, acquistò, intestandolo alla figlia Maria Rosaria, un appartamento sito al civico 96 e, nel 1987, altro appartamento sito allo stesso civico, intestandolo alla figlia Daniela*".

Nel suo scritto, il capo del SISDE Vittorio Stelo osservava che "*le società di copertura G.U.S. s.a.s. e G.A.T.T.E.L. s.r.l., alla data della vicenda "Moro", non erano ancora state costituite dal Servizio. La prima, infatti, venne costituita il 19 ottobre 1978, mentre la*

[787] Cfr. trascrizione, ud. 23.06.2021, pag. 17.

[788] In questi termini scrive l'on. Sergio Flamigni nel suo libro "*Da Via Gradoli allo scandalo SISDE*", pag. 153. Il testo è stato prodotto, nella parte di interesse (da pag. 153 a 181), dalla P.G. all'ud. 3.11.2021.

[789] Cfr. appunto Masone, cit.

seconda in data 16 luglio 1980". Dava altresì conferma del fatto che "*la società FIDREV, azionista di maggioranza della immobiliare Gradoli, risultava aver svolto assistenza tecnico-amministrativa per la GUS e la GATTEL dalla loro costituzione fino al 14 ottobre 1988. In pari data, per incarico dell'Amministratore pro tempore delle due società, Maurizio Broccoletti, subentrò in tale consulenza il ragioniere Gianfranco Bonori, già sindaco supplente dell'immobiliare Gradoli. Tale attività di consulenza è cessata il 27 luglio 1994*".

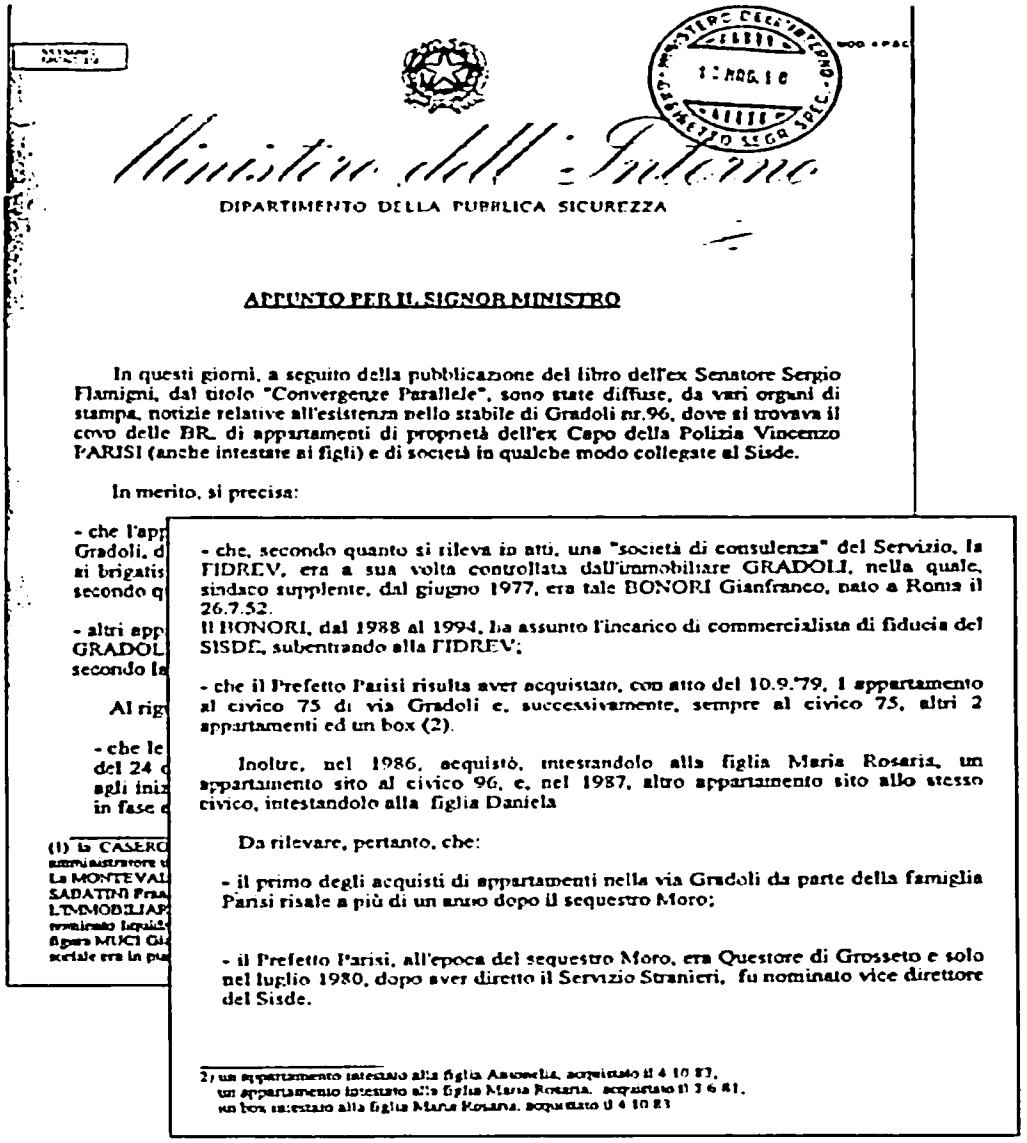

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO

In questi giorni, a seguito della pubblicazione del libro dell'ex Senatore Sergio Flamigni, dal titolo "Convergenze Parallele", sono state diffuse, da vari organi di stampa, notizie relative all'esistenza nello stabile di Gradoli nr.96, dove si trovava il covo delle BR, di appartamenti di proprietà dell'ex Capo della Polizia Vincenzo PARISI (anche intestate ai figli) e di società in qualche modo collegate al Sisde.

In merito, si precisa:

- che, secondo quanto si rileva in atti, una "società di consulenza" del Servizio, la FIDREV, era a sua volta controllata dall'immobiliare GRADOLI, nella quale, sindaco supplente, dal giugno 1977, era tale BONORI Gianfranco, nato a Roma il 26.7.52.
Il BONORI, dal 1988 al 1994, ha assunto l'incarico di commercialista di fiducia del SISDE, subentrando alla FIDREV;

- che il Prefetto Parisi risulta aver acquistato, con atto del 10.9.79, 1 appartamento al civico 75 di via Gradoli e, successivamente, sempre al civico 75, altri 2 appartamenti ed un box (2).

Inoltre, nel 1986, acquistò, intestandolo alla figlia Maria Rosaria, un appartamento sito al civico 96, e, nel 1987, altro appartamento sito allo stesso civico, intestandolo alla figlia Daniela

Da rilevare, pertanto, che:

- il primo degli acquisti di appartamenti nella via Gradoli da parte della famiglia Parisi risale a più di un anno dopo il sequestro Moro;

- il Prefetto Parisi, all'epoca del sequestro Moro, era Questore di Grosseto e solo nel luglio 1980, dopo aver diretto il Servizio Stranieri, fu nominato vice direttore del Sisde.

Figura 1 – Appunto Masone 7.5.1998

RISERVATO

MINISTERO DELL'INTERNO GABINETTO 13 MAG. 98

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA

SISDE

UFFICIO AFFARI LEGALI E PARLAMENTARI

98LEG.1109 di prot. RAG.12.3.A Roma, 7 maggio 1998

OGGETTO: Notizie stampa riguardanti via Gradoli n. 96.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO
Segreteria Speciale

ROMA

AL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI
INFORMAZIONE E SICUREZZA (CESIS)
Segreteria Generale

ROMA

.....

Con riferimento a quanto pubblicato nel libro "Convergenze parallele" di Sergio FLAMIGNI e a quanto riportato sull'argomento dalla stampa del 5 maggio u.s. (all. "A"), si rappresenta quanto segue, rinviando all'allegata relazione (all. "B") per un quadro di maggiore dettaglio.

Nel richiamare quanto già riferito in precorsa corrispondenza, si fa presente in particolare:

- alla data della vicenda "Moro" (marzo-maggio 1978) il SISDe non era di fatto ancora operativo. Le strutture logistiche ed amministrative, dopo la legge istitutiva del 24 ottobre 1977, iniziarono a formarsi, con ovvia gradualità, soltanto agli inizi del 1978, mentre è accertato che le Brigate Rosse occupavano il covo di Via Gradoli sin dalla fine del 1975. Nel periodo di che trattasi il Sisde era ancora in fase embrionale e non poteva pianificare operazioni di alcun genere, tenuto conto anche che non disponeva neppure della sede di Via Lanza, occupata a partire dal maggio 1978;
- le società di copertura G.U.S. s.a.s e G.A.T.T.E.L. s.r.l., alla data della vicenda "Moro", non erano ancora state costituite dal Servizio. La prima, infatti venne costituita il 19 ottobre 1978, mentre la seconda in data 16 luglio 1980;
- l'unico punto di contatto risultante in atti tra il Servizio e le società citate nel libro quali proprietarie dei diversi immobili in Via Gradoli (Immobiliare Montevalleverde, Immobiliare Gradoli S.p.a., Caseroma s.r.l.), concerne la circostanza, già riferita, che la società FIDREV, azionista di maggioranza dell'immobiliare Gradoli, risulta aver svolto assistenza tecnico-amministrativa per la GUS e la GATTEL dalla loro costituzione fino al 14 ottobre 1988. In pari data, per incarico dell'Amministratore pro tempore delle due società, Maurizio Broccoletti, subentrò in tale consulenza il

RISERVATO

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO
SEGRETERIA SPECIALE
Roma, 13 maggio 1998
98/02097/ 03 3039 /

Figura 2 – Appunto Stelo 7.5.1998

Emerge in particolare dalla relazione del prefetto Masone che nella medesima palazzina del covo delle Brigate Rosse vi erano altri appartamenti di proprietà delle società Immobiliari Gradoli, Monte Valle Verde e Caseroma.

Il teste Palmieri ha confermato che, per quello che è risultato dagli atti analizzati, «*di fatto la Immobiliare Gradoli ha operato su degli immobili in via Gradoli 35 dopo il subentro di Catracchia. La Monte Valle Verde è risultata avere otto immobili al civico 96, quindi sostanzialmente dove poi è stato rinvenuto nell'aprile, il 18 aprile del '78 il covo occupato dall'ingegner Borghi alias Mario Moretti; mentre la Caseroma ha operato su altre porzioni immobiliari sempre del civico 96*»[790].

Orbene, al di là di quanto riportato nelle citate relazioni, è opportuno riepilogare i dati accertati attraverso la documentazione prodotta dalle parti e acquisita al fascicolo del dibattimento, dati che, completati delle parti mancanti e interpretati nella loro interezza, dimostrano la sussistenza di illeciti collegamenti tra persone, società fittiziamente costituite (in diverse delle quali si ritrova nella compagine sociale, di volta in volta a vario titolo, l'imputato Catracchia) e il Sisde.

La società **Immobiliare Gradoli S.r.l.**, con sede sociale in Piazza Navona 49, fu costituita nella forma di società a responsabilità limitata il 3.12.1973, con oggetto l'acquisto, la vendita e la permuta di fabbricati e beni immobili, in genere, la costruzione in economia o con appalto di edifici civili e industriali; la gestione e conduzione di immobili. Dalla lettura dell'atto costitutivo[791], si apprende che erano presenti Bongiovanni Marco e Muci Giancarlo, "*nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della FIDREV – Fiduciaria e di Revisione – Società per Azioni, con sede in Roma, piazza Navona 49, (...) autorizzato dal consiglio di amministrazione con verbale in data 26 novembre 1973 che veniva allegato all'atto di costituzione della Gradoli "sotto la lettera A"*[792].

Alla presenza del notaio i predetti stabilivano la costituzione della Immobiliare Gradoli S.p.a. con sede, inizialmente, in piazza Navona 49. Il capitale sociale, di lire un milione, veniva sottoscritto tra i conferenti nella misura del 95% dalla FIDREV ("numero 950 azioni

[790] Cfr. trascrizioni, ud. 23.6.2021, pag. 17.

[791] Allegato n. 18, nota G.d.F, 18.11.2019, cit.

[792] Nell'allegato verbale del C.d.A. della FIDREV del 26.11.1973 (cfr. allegato n. 18, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.) si dava atto del conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri per partecipare alla costituzione della "Immobiliare Gradoli S.p.a.". In seduta plenaria, il C.d.A. della FIDREV risultava essere composto da Muci Giancarlo, Presidente, Sanchini Aldo e Palandri Mario in qualità di consiglieri; mentre il collegio sindacale, anch'esso presente al completo, era composto da De Rosa Massimo, Daniele Mario e Chiaron Casoni Giorgio.

pari a £. novecentocinquantamila") e del 5% da Bongiovanni Marco ("numero 50 azioni pari a £. cinquantamila"). Veniva poi nominato come amministratore unico fino al 31.12.1976 Mario Petruzzi. A comporre il collegio sindacale per i primi tre esercizi venivano invece nominati Sanchini Aldo, Ridolfi Maria e Beccarini Guido come sindaci effettivi e Muci Giancarlo e Sarno Maria come sindaci supplenti.

In data 6.11.1980, Catracchia Domenico, in qualità di amministratore unico della Immobiliare Gradoli S.p.a., procedeva a denunciare una modificazione della società che passava da società per azioni a società a responsabilità limitata. Davanti al notaio Fenoaltea si deliberava: "*aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 20.000.000, eliminazione del collegio sindacale, approvazione del nuovo statuto sindacale*".

Dalla lettura del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci in data 10.6.1993, si apprende che Catracchia Domenico, Presidente dell'Assemblea in quanto amministratore unico, proponeva la rinnovazione della propria carica, rammentandone l'opportunità, "*essendo stato nominato ormai da più di un decennio, e comunque desiderando che il suo operato, ben noto alla compagine dei soci, sia da questi approvato e ratificato ai sensi di Legge, specie per quello che riguarda le dismissioni immobiliari*". Segretario dell'assemblea era Massimiliano Teichner.

In data 22.5.1995, in sede di assemblea straordinaria, alla presenza del notaio Giulio Majo, si procedeva a sciogliere anticipatamente l'Immobiliare Gradoli. Nel verbale si dava atto della "*presenza dell'intera compagine sociale nelle persone degli unici soci Signori Catracchia Domenico e Teichner Massimiliano*".

Catracchia Domenico veniva nominato liquidatore della società.

Il teste Palmieri ha sottolineato le peculiarità dell'Immobiliare Gradoli e, **prima fra tutte, la quasi sostanziale coincidenza tra i soggetti che gravitavano negli organi della FIDREV e in quelli della Gradoli** («*Il Collegio sindacale della Gradoli era composto da Sanchini Aldo, Ridolfi Maria e Meccarini Guido, e poi da Muci Giancarlo e Sarno Maria (...) Gli stessi poi li ritroviamo nel Consiglio di Amministrazione della FIDREV, che invece è composto da Sanchini, da Muci e da Palandri Mario*»[793]).

Si trattava, inoltre, di soggetti professionisti che componevano l'Associazione professionale Palandri. Quest'ultima, proprio come la FIDREV e l'Immobiliare Gradoli al

[793] Cfr. trascrizioni, ud. 23.6.2021, pag. 21.

momento della costituzione, aveva la sede in Piazza Navona 49[794]. Anche Bongiovanni Marco, professionista dell'Associazione Palandri, esercitò la funzione di sindaco della FIDREV dal 1975 al 1980.

Le vicende societarie relative agli anni tra il 1974 e il 1980, di cui non si aveva traccia nel Registro delle Imprese, sono state ricostruite grazie al Libro dei Soci dell'Immobiliare Gradoli, consegnato dallo stesso Catracchia a seguito del suo interrogatorio in data 2.10.2019.

Orbene, la documentazione fornita inizia proprio dal gennaio 1974; si apprendeva che in tale mese il socio minoritario Bongiovanni aveva venduto le sue azioni a Rainoldi Angelo.

Il 30.1.1980 la FIDREV, che possedeva il 95% delle quote, pari a £. 950.000, cedeva £. 550.000 a Catracchia Domenico e £. 400.000 a Nidia Rossaldi, a cui anche Rainoldi cedeva il proprio 5%. La nuova compagine societaria della Immobiliare Gradoli era dunque composta da Catracchia, socio al 55%, e Nidia Rossaldi, socia al rimanente 45%, che le cederà nel 1990 al figlio Massimiliano Teichner[795].

Ulteriore coincidenza sottolineata dal testimone è quella relativa alla presenza nella compagine di Bonori Gianfranco, che dal giugno 1977 fu sindaco supplente della Immobiliare Gradoli [796]. Nel suo scritto, l'on. Flamigni aggiunse che "*nel corso dell'assemblea societaria della immobiliare svoltasi il 30 aprile 1977 venne deciso di trasferirne la sede sociale presso la stessa Fidrev srl (adesso in piazza della Libertà 10, Roma), e di nominare sindaco supplente il fiduciario dei servizi segreti Gianfranco Bonori, il quale subentrava a Maria Sarno (presente anche nel consiglio di amministrazione della Fidrev srl) che era stata nominata sindaco effettivo*". Inoltre, si dava atto che, al momento della scoperta del covo delle BR in via Gradoli 96 (18 aprile 1978), "*intestatario del 5% delle*

[794] Così emerge dalla lettura dell'atto costitutivo della Immobiliare Gradoli (cfr. allegato n. 2, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.) in cui si dà atto che le sedi nella FIDREV e della neocostituita Gradoli sono in Piazza Navona 49. Entrambe le società trasferirono poi la loro sede in Piazza della Libertà 10.
Il trasferimento della FIDREV è provato in atti dalla denuncia di modificazione datata 26.2.1975 (cfr. allegato n. 21, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.). Non è invece presente in atti un documento che abbia direttamente ad oggetto il trasferimento della sede legale dell'Immobiliare Gradoli. Tuttavia, come ha spiegato il teste Palmieri, è logico ipotizzare che il passaggio sia stato effettuato precedentemente al 30.1.1980, poiché in tale data, che coincide con l'atto di nomina di Catracchia come amministratore unico, Piazza della Libertà 10 è indicata come sede legale della Gradoli. Presso tale indirizzo, quindi, coesistevano per un certo periodo, la FIDREV, l'Immobiliare Gradoli, lo studio Palandri nonché l'Immobiliare Poggio delle Rose. Su quest'ultima, la Parte Civile ha prodotto l'atto costitutivo della società, nonché una visura del Pubblico Registro Automobilistico da cui risulta che tale agenzia fosse intestataria dal 9.2.1978 di un'auto, una Mini Morris, che il giorno 16.3.1978 si trovava esattamente in via Fani nel luogo dove venne bloccata l'automobile dell'on. Aldo Moro.

[795] Nidia Rossaldi era infatti la moglie di Alessandro Teichner (cfr. trascrizioni, ud. 23.6.2021, pag. 23). Si noti, inoltre, che Rossaldi e Catracchia erano soci nella già costituita Caseroma s.r.l.

[796] Tale circostanza si apprende dalle citate Relazioni Stelo (pag. 3) e Masone (pag. 2).

quote sociali della Gradoli spa non era più Bongiovanni, bensì Angelo Rainoldi (il 95% continuava ad essere della Fidrev srl); l'amministratore unico era Maria Petruzzi, presidente del collegio sindacale Aldo Sanchini della Fidrev srl; nel collegio sindacale c'erano due "uomini Fidrev" come Giancarlo Muci e Gianfranco Bonori; la sede sociale era ancora presso la Fidrev srl (in piazza della Libertà 10).

Durante il sequestro Moro, la immobiliare Gradoli spa disponeva dell'appartamento di via Gradoli 96 interno 9 scala B, situato nella stessa palazzina (Imico) dove Mario Moretti aveva allestito il covo Br. E Massimiliano Teichner (che diventerà segretario della Gradoli spa con Catracchia amministratore unico), al momento della "scoperta" del covo Br era personalmente intestatario di ben tre appartamenti (interni 14 e 15 scala A, e interno 1 scala B) nella seconda palazzina (Socoap) del civico 96; e il sindaco supplente della società Nidia Rossaldi, moglie del Teichner, era intestataria di un ulteriore appartamento nel medesimo edificio. Il sindaco della immobiliare Gradoli spa, e fiduciario dei Servizi, Gianfranco Bonori, diventerà poi stretto collaboratore del direttore amministrativo e responsabile del comparto logistico-amministrativo del Sisde Maurizio Broccoletti, e ricoprirà la carica di segretario della Gattel srl (altra società di copertura del Sisde). Non basta. La immobiliare Gradoli spa era strettamente legata a un'altra immobiliare, la Caseroma srl, proprietaria di un'altra serie di appartamenti di via Gradoli 96"[797].

La immobiliare **Caseroma S.r.l.** è stata costituita il 28.11.1975 in misura paritetica tra i soci Catracchia Domenico, Seranzin Giovanna, Rossaldi Nidia e De Marchi Ornella, con oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di immobili rustici e urbani e sede legale in via Gradoli 96[798]. Sin dall'atto costitutivo, Catracchia risulta indicato come amministratore unico della società.

Il teste Palmieri ha riferito che, al momento della scoperta del covo delle BR (18.4.1978), lo stesso Catracchia, dopo essere intervenuto materialmente in occasione della segnalazione della perdita d'acqua che causò la scoperta del covo, si presentò alla DIGOS come amministratore dell'immobile.

Tuttavia, dagli atti risulta che Domenico Catracchia fu amministratore ufficiale dello stabile di via Gradoli n. 96 dal novembre 1976 fino al dicembre 1977, allorquando subentrò

[797] Estratto libro on. Flamigni, Caso Moro, cit., pag. 165-167.

[798] Cfr. atto costitutivo della società e fascicolo storico società di capitale Caseroma S.r.l. estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma in data 11.11.2019; depositato dalla P.G. all'ud. 3.11.2021, allegati n. 16 e 19.

come amministratore unico della società Piè di Palumbo, il quale, sempre in data 18.4.1978, precisò alla DIGOS di essere in carica da poco tempo e che Catracchia continuava ad incassare le spese relative al riscaldamento degli immobili della palazzina.

Al riguardo si riporta il contenuto della trascrizione ud. 3.11.2021, pagg. 18-19:

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Maggiore, con particolare riferimento al civico numero 96, Catracchia, qual è il periodo in cui risulta ufficialmente amministratore dello stabile?*

TESTIMONE PALMIERI – *Allora, subito dopo, in costanza della scoperta del covo occupato da Moretti, quindi il 18 aprile del '78, lo stesso Catracchia dichiarò alla DIGOS di essere lui amministratore dell'immobile.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Ma questo corrispondeva alle risultanze ufficiali?*

TESTIMONE PALMIERI – *Questo di fatto è stato smentito dal reale amministratore dell'immobile che era tale Di Palumbo, Piè Di Palumbo che alla stessa DIGOS, nella stessa data preciserà di essere, come allora fosse da poco subentrato al Catracchia* ***che tuttavia continuava a incassare le spese relative al solo riscaldamento degli immobili.***

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *La fermo un secondo, cerchiamo di fare, di ricapitolare la cosa.*

TESTIMONE PALMIERI – *Sì.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Ufficialmente Catracchia, le risulta aver fatto l'amministratore tra il novembre del '76.*

TESTIMONE PALMIERI – *Novembre '77 e 31 dicembre '78.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *No, la correggo e mi dica se è corretto quello che le dico: dal novembre del '76 fino al dicembre '77.*

TESTIMONE PALMIERI – *Dicembre '77, sì, esatto.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *È corretto così?*

TESTIMONE PALMIERI – *Esatto, sì, è corretto.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Bene.*

TESTIMONE PALMIERI – *'76 – '77, sì.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Infatti lei dice, nell'aprile '78, ce l'ha appena detto...*

TESTIMONE PALMIERI – *Era subentrato...*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Era subentrato ufficialmente questo Piè Di Palumbo, ma Catracchia di fatto si presentò così alla Polizia come amministratore.*

TESTIMONE PALMIERI – *Scusi, Dottore, integro. Oltre alla circostanza che è stato lui a intervenire materialmente in occasione della perdita d'acqua che poi ha generato la scoperta del covo.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Cioè quella mattina era lui, diciamo, il referente dei condomini?*

TESTIMONE PALMIERI – *Sì.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Benissimo. Grazie. Quindi lui continuò anche dopo diciamo che aveva dismesso ufficialmente la carica, a riscuotere parte degli affitti e certamente le scese di riscaldamento di quel condominio?*

TESTIMONE PALMIERI – *Sì.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Bene. Va bene.*

TESTIMONE PALMIERI – *E questo, Dottore, lo integrerà lo stesso Catracchia il successivo 19 di aprile alla stessa DIGOS, lo preciserà lui stesso, che di fatto ha continuato a gestire, a incassare le spese di riscaldamento per tutto lo stabile.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Va bene. Grazie.*

In data 6.11.1980 veniva deliberato l'aumento di capitale da L. 900.000 a L. 20.000.000 con modifica all'art. 5 e la proroga della durata sino al 31.12.2050 con relativa modifica dell'art. 4; il nuovo statuto aggiornato[799].

In data 20.12.1982 la società veniva messa in liquidazione ed era nominato come liquidatore Giancarlo Zampetti. Dal verbale di assemblea risulta amministratore unico della Caseroma ancora **Domenico Catracchia.**

In merito a questa società, il teste Palmieri ha rimarcato che la documentazione rinvenuta presso il Registro delle Imprese è risultata molto carente e che le lacune circa le attività immobiliari svolte dalla società sono state parzialmente colmate da quanto dichiarato dallo stesso Catracchia.

Sulle dichiarazioni rese dall'imputato si tornerà in maniera approfondita in seguito.

[799] Cfr. allegato n. 16, nota G.d.F., cit.

Ciò che qui interessa è la ricostruzione che l'imputato durante il suo esame ha fornito circa la nascita della Caseroma s.r.l. e le attività immobiliari svolte dalla stessa società (cfr. trascrizioni ud. 19.11.2021, pagg. 10 e ss.).

La Caseroma s.r.l. fu fondata per acquistare «*40-50 appartamenti, cioè gli ultimi piani, mansarde, tutti i pianoterra e seminterrati*» di due palazzine site in via Gradoli 96, la SOCOAP a sinistra e la IMICO a destra, di proprietà dell'ingegner Staffieri. Si trattava di locali privi di abitabilità che Catracchia, attraverso la predetta società, aveva acquistato, ristrutturato e rivenduto a terzi, occupandosi poi delle attività di ordinaria amministrazione, tra cui la riscossione dell'affitto.

Ai fini del presente procedimento rilevano in particolare due appartamenti della palazzina IMICO, gli interni 11 e 11/A; in merito al primo, Catracchia ha riferito di essersi limitato all'attività di intermediazione nella vendita dell'appartamento, di proprietà dell'ingegner Staffieri, all'ingegner Ferrero tramite l'agenzia Caseroma; il secondo locale, invece, situato due piani sotto al portone, di proprietà di Caseroma, fu dato in locazione, secondo la tesi della Procura, da Catracchia a Paolo Moscucci.

Sul punto si tornerà successivamente; giova osservare che, mentre Catracchia ha affermato di possedere, per il tramite dell'agenzia Caseroma, 14 appartamenti, secondo quanto riportato dall'on. Flamigni "*nel 1978 la Caseroma srl (...) deteneva la proprietà di ben 15 appartamenti*"; notizia che non veniva riportata invece al Viminale e al Cesis dal Direttore Stelo il 7.5.1998, il quale, invece, scriveva: "*Dagli atti societari visionati non è stato possibile rilevare la località ove insistono gli immobili della Caseroma, anche se è lecito presupporre che si trovino laddove è stata eletta la sede legale, ovvero in Roma, via Gradoli n. 96*". Commenta nel suo libro l'on. Flamigni: «*Una precisazione molto strana, perché negli archivi del Sisde dovrebbe esserci copia della relazione scritta dal funzionario di polizia Mario Fabbri (poi passato al Sisde) nell'aprile del 1978, quando venne "scoperto" il covo Br di via Gradoli: in quella relazione erano elencati tutti i proprietari degli appartamenti, e da quella relazione risulta che la Caseroma srl era proprietaria appunto di ben 15 appartamenti in via Gradoli 96*» (cfr. Convergenze Parallele, cit., pag. 167).

Sul punto, Catracchia ha riferito di avere avuto in gestione, attraverso la Caseroma, solo 14 appartamenti, escludendo dall'elenco l'interno 9 scala A.

La società **FIDREV – Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l.**, costituita il 23.6.1941 e con sede legale in Piazza della Libertà 10, svolgeva attività di "*amministrazione di beni per*

conto di terzi, organizzazione e revisione contabile di aziende e rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"[800].

Il ruolo della FIDREV è stato approfondito nelle relazioni del Prefetto Stelo e del Prefetto Masone ed emerge anche dal resoconto stenografico dell'audizione del dott. **Pasquale De Rosa**, *ex* direttore amministrativo del SISDE, il quale, ascoltato in data 6.10.1993 dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR), esplicitò per primo i contatti del Servizio con la FIDREV, **definendola una "*società di consulenza del servizio*", che si occupava dell'amministrazione di società di copertura, come la GUS** e la **GATTEL**[801]**:**

"*Sia ben chiaro, la FIDREV faceva un lavoro preziosissimo* [per il Sisde] *perché era tutto finto. Noi facevamo figurare nel bilancio* [della Fidrev], *all'epoca mia, dai 20-25, massimo 30, mai superato i 40 milioni. Per acquisti ... la fotocopiatrice, spese di cancelleria. Naturalmente era tutto fasullo, ma giusto per depositare – perché per una delle due* [GUS s.a.s. e GATTEL S.r.l.] *bisognava depositare il bilancio* [in tribunale] *– per fare questo... e la Fidrev provvedeva pure a far figurare le ... faceva i verbali di assemblea, che non c'erano. Era tutto finto. Perché in effetti tutte le spese che venivano fatte sotto nome della società erano contabilizzate negli uffici amministrativi. Beni mobili e immobili venivano presi in carico dagli organi amministrativi del Servizio. Quindi chi vedeva da fuori la società*

---

[800] Allegato n. 21, nota G.d.F., 18.11.2019, cit., "Fascicolo storico società di capitale estratto dal Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA".

[801] La trascrizione dell'audizione del dr. **Pasquale De Rosa** è stata prodotta dalla P.G. in data 23.6.2021 ed acquisita al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p. De Rosa ha premesso di aver fatto parte del SISDE dalla sua istituzione fino al 16 agosto 1987; nel gennaio 1978 fu chiamato da Cossiga, all'epoca Ministro dell'Interno, in qualità di esperto di organizzazione e posto a capo dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa e Logistica. Esaurito l'incarico, "*fatto cioè uno schema organizzativo, che avevo cominciato insieme al Questore Russomanno e all'allora tenente colonnello dei Carabinieri, Giuseppe Tavormina*", sarebbe dovuto rientrare alla Presidenza del Consiglio, presso l'Ufficio della Funzione Pubblica. Tuttavia, il Generale Grassini, allora direttore del SISDE, gli propose di rimanere essendo il più indicato ad attuare il progetto che lui stesso aveva preparato.

L'incarico consisteva, in sintesi, nel progettare adeguate strutture organizzative e normative per rispondere alle esigenze amministrative del Servizio. "*Per quanto riguarda il settore amministrativo, dopo aver esaminato con i colleghi del SISMI e poi, man mano che si è cominciato a costituire, anche quelli del CESIS, quale normativa si poteva adottare. La conclusione è stata che il CESIS provvedeva sostanzialmente applicando la legge e i regolamenti di contabilità dello Stato perché non aveva particolari problemi; il SISMI, in quanto era inquadrato nel Ministero della Difesa, non aveva difficoltà perché applicava i regolamenti speciali della Difesa. Quindi il problema veramente sorgeva per il SISDE che non era in condizione di applicare il regolamento speciale, pur esistente, per la Pubblica Sicurezza. Allora, per qualche anno, siamo andati avanti con una direttiva amministrativa permanente che io avevo predisposto e che il Generale Grassini aveva firmato, con decreti ministeriali che autorizzavano due cose: il ricorso al funzionario delegato, cui venivano accreditati i fonti e poi faceva i rendiconti, e l'utilizzazione di società di copertura, sotto il cui nome poi venivano fatti gli acquisti, i contratti e via di seguito. Le società di copertura sono qualcosa che non può essere regolare al cento per cento, noi avevamo affidato l'amministrazione formale delle società di copertura ad una società di gestione di servizi, la quale era di fiducia, con la sede a Piazza della Libertà, la FIDREV*".

[Fidrev] *ci trovava poco, veramente poco (...) Per esempio il parco macchine: le automobili venivano comprate tutte sotto il nome di una società di copertura*"[802].

Compito della FIDREV era dunque quello di realizzare materialmente, approntare *ad hoc* verbali di assemblea, nonché tutta la contabilità e la documentazione amministrativa di cui una società aveva necessità per essere regolare.

Fondata il 23.6.1941 come SARCI - Società anonima romana commercio immobili -, nel 1945 divenne Fincomit S.p.a. e nel giugno 1959 assunse la denominazione di FIDREV s.r.l.

Dal verbale di assemblea ordinaria del 5.5.1972 si apprende che componenti del C.d.A. erano Aldo Sanchini e Mario Palandri; mentre a comporre il collegio sindacale vi erano de Rosa Massimo de Rosa, Mario Daniele e Giorgio Chiarion Casoni. Si procedeva alla nomina di Giancarlo Muci come Presidente.

Il 3.12.1973 la FIDREV diede sostanzialmente vita alla **Immobiliare Gradoli s.p.a.**[803], sottoscrivendo il 95% del capitale sociale, mentre il restante 5% della immobiliare era intestato a Marco Bongiovanni, il quale il 29.4.1978 entrò a far parte anche del collegio sindacale della stessa FIDREV.

Nel 1976 la FIDREV aveva la sede sociale in Piazza Navona 49, presso lo studio del commercialista Aldo Sanchini, dove era domiciliata anche l'Immobiliare Gradoli. Stesso recapito aveva lo studio del commercialista Vittorio Silvestri. Giancarlo Muci (presidente del c.d.a. della FIDREV e al contempo membro del collegio sindacale della Immobiliare Gradoli), Aldo Sanchini (titolare dello studio presso il quale erano domiciliate la FIDREV e la Gradoli) e il commercialista Vittorio Silvestri nel dicembre 1976 figuravano tutti nel collegio sindacale della Compagnia di San Giorgio, una società controllata dallo IOR, la Banca vaticana.

---

[802] *Ivi*, pag. 16. Il dott. De Rosa ha anche spiegato come il Servizio si fosse premunito nei confronti di eventuali controlli: "*Abbiamo fatto una lettera al Ministero delle Finanze nella quale è spiegato tutto questo sistema. Sono prospettate le esigenze di copertura del Servizio, e quindi come funzionava le società, per concludere di dare in via riservata disposizioni affinché qualunque cosa che riguardasse le società GUS e GATTEL, qualunque organo della finanza le doveva segnalare preventivamente al Gabinetto del Ministro delle Finanze. Questo ufficio, poi, avrebbe provveduto al fine di parare preventivamente qualche inciampo, perché poteva capitare, per esempio, che un furgone che figurava di proprietà della GATTEL e che trasportava materiale per telecomunicazioni o peggio veniva fermato sull'autostrada e soggetto a controllo della Finanza...e succedeva l'ira di Dio*". Su domanda del Presidente del COPASIR, De Rosa spiegò che l'acquisto non figurava nella situazione patrimoniale della FIDREV, che "*non ha mai saputo che noi acquistavamo beni immobili. Era una finzione*".

[803] Cfr. Il verbale dell'assemblea del 26.11.1973 della FIDREV, allegato all'atto costitutivo della società Immobiliare Gradoli s.p.a., in cui si dava atto che l'ordine del giorno era "*il conferimento dei necessari poteri al presidente del c.d.a. per partecipare alla costituzione della Immobiliare Gradoli – Società per azioni*".

Il gemellaggio societario tra la FIDREV e l'Immobiliare Gradoli era strettissimo perfino negli organismi statutari: in entrambe le società ricorrevano i nomi di Giancarlo Muci, Marco Bongiovanni, Aldo Sanchini, Mario Palandri e Maria Sarno.

È certo, dunque, che la FIDREV era una società fiduciaria dei Servizi Segreti ed è assodato che da essa originò la immobiliare Gradoli intestataria di un appartamento in via Gradoli n. 96, nella stessa palazzina, denominata IMICO, dove il *leader* brigatista Moretti nel 1975 scelse di collocare il covo delle Brigate Rosse.

Il ruolo di agenzia fiduciaria fu svolto dalla FIDREV dalla costituzione delle società di copertura, avvenuta nel 1978 per la GUS e nel 1980 per la GATTEL, fino al 1988, anno in cui subentrò in questo ruolo fiduciario di consulenza per il Servizio **Gianfranco Bonori** ("*Il Bonori, dal 1988 al 1994, ha assunto l'incarico di commercialista di fiducia del Sisde, subentrando alla Fidrev*"[804], per incarico dell'amministratore pro tempore delle due società, la Gus e la Gattel, Maurizio Broccoletti[805]).

Sindaco della immobiliare Gradoli S.p.a. e fiduciario dei Servizi, Bonori era stretto collaboratore di **Maurizio Broccoletti**, direttore amministrativo e responsabile del comparto logistico-amministrativo del SISDE e ricoprirà nel 1992 la carica di segretario della Gattel S,r,l, (società di copertura del Servizio).

La **Monte Valle Verde S.r.l.**, con sede legale in Piazzale Quattro Venti 142 (RO), è stata costituita in data 17.12.1974 dal commercialista Sebastiano Vaglio (60% delle quote) e da Francesco Sabatini (40%), ed aveva come oggetto sociale "*acquisto, vendita, costituzione e gestione di beni immobili sia rustici che urbani, di impianti termici ed idraulici, commercio ed esecuzione di opere di ebanisteria, falegnameria, pittura ed intonaci, vetreria e lavori in ferro, messa in opera di pavimenti e rivestimenti, esecuzione di lavori di demolizione, di scavo, di fognature, nonché la manutenzione delle dette opere, sia per conto proprio che di terzi, attività affini alle precedenti*"[806].

In data 30.9.1975, in sede di assemblea ordinaria, Sabatini rassegnava le proprie dimissioni e veniva nominato nuovo amministratore unico Giovanni Ragnoli.

[804] Cfr. appunto Masone, cit.
[805] Cfr. appunto Stelo, cit.
[806] Allegato n. 22, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.

In data 27.12.1976 la carica di amministratore unico veniva assunta da **Aldo Bottai**, già fondatore della fiduciaria Nagrafin[807]; quest'ultimo avrebbe mantenuto la carica fino a poco prima della scoperta del covo occupato da Moretti al civico 96, quindi fino all'aprile del 1978.

La Monte Valle Verde fu dichiarata fallita il 20.12.1978.

Come confermato dal teste Palmieri[808], all'inizio del 1978 la Monte Valle Verde risultava proprietaria di ben otto appartamenti nella palazzina Imico di via Gradoli n. 96.

L'on. Flamigni dava atto che "*il 21 aprile 1978 (tre giorni dopo la "scoperta pilotata" del covo Br, in pieno sequestro Moro), Bottai lasciò la carica di amministratore della Monte Valle Verde srl, e venne sostituito dal commercialista Galileo Bianchi. Nello studio di Bianchi lavoravano Gianni Diana (residente in via Gradoli 96, in un appartamento della Monte Valle Verde srl attiguo al covo Br e la convivente informatrice della polizia Lucia Mokbel) e Sara Iannone (residente anche lei in via Gradoli 96, nell'appartamento interno 11 scala B, stessa palazzina del covo Br)*"[809].

La **Sofigen – Società Fiduciaria Generale s.p.a.**[810] fu costituita il 1.3.1975 da Patrizia Marchetti, Aldo Bottai, Giovani Ragnoli con capitale sociale di L. 1.000.000 diviso in azioni da L. 10.000 ciascuna e sottoscritto in 20 azioni per L. 200.000 da Marchetti e 80 azioni per L. 800.000 da Bottai. Veniva nominato amministratore unico Giovanni Ragnoli. Si provvedeva altresì alla nomina del Collegio sindacale nelle persone dei signori: dr. Aldo Bottai, revisore ufficiale dei conti, Presidente; avv. Vittorio Biagetti, dott. Gianni Angelini, Dr. Franco Di Salvo e Dr. Maria Grazia Corsi come sindaci effettivi.

In data 15.11.1976 venivano nominati Bottai amministratore unico in sostituzione di Ragnoli; Di Salvo come Presidente del Collegio sindacale in sostituzione di Bottai; Gianni Adinolfi come sindaco supplente in sostituzione di Di Salvo.

In data 7.3.1977 veniva modificata la compagine sociale: veniva nominato amministratore unico della società Umberto Albani; il Collegio dei sindaci veniva invece ad essere costituito da Stella Antonio, in qualità di Presidente, Pieraugusto Sogliani e Franco Vesperini, in qualità

[807] Così viene riportato anche in una nota dell'appunto Masone, cit., in cui si legge che "*tra gli amministratori unici* [della Monte Valle Verde] *figurano, in successione SABATINI Francesco, RAGNOLI Giovanni, BOTTAI Aldo e BIANCHI Galileo*".

[808] Cfr. trascrizione, ud. 23.6.2021, pag. 17.

[809] Cfr. estratto libro on. Flamigni, cit., pag. 171.

[810] Cfr. allegato n. 23, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.

di sindaci effettivi, Aldo Bottai e Mario Guerrisi come sindaci supplenti. Veniva altresì trasferita la sede sociale da Lungotevere dei Mellini 44 a via Guido D'Arezzo n. 32.

In data 27.4.1978 veniva nominato amministratore unico Dino Berardi.

In data 20.11.1978 veniva aumentato il capitale sociale da £. 1.000.000 a £. 200.000.000.

In data 23.2.1979 veniva eletto quale Presidente della società Ermes Naviglio.

Sono stati depositati dalla Procura Generale ulteriori documenti che danno atto di successive modifiche nella compagine societaria. Tra questi, si sottolineano i documenti relativi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 1980-1983, intervenuta in data 29.7.1980, nelle persone di Giuseppe Pirozzi, Umberto Albani, Ermes Naviglio, Marcello Papi, Massimo Alderighi[811].

In data 15.9.1980 veniva nominato Presidente Giuseppe Pirozzi, in sostituzione di Ermes Naviglio, nonché Umberto Albani come Consigliere Delegato.

In data 15.10.1985 Umberto Albani, in qualità di amministratore delegato, provvedeva a denunciare la modifica della denominazione sociale della Sofigen in **"Nagrafin Fiduciaria – S.p.a."**[812]. Dal verbale di assemblea del 7.4.1986 emerge che l'Assemblea dei soci nominava il Consiglio di amministrazione per l'anno 1986 nelle persone di Giuseppe Pirozzi, Umberto Albani, Giampiero Auletta Armenise, Gianfranco Graziadei, Alberto De Dionigi, Massimo Alderighi. Provvedeva altresì a nominare il Collegio Sindacale per il triennio 1986/1988 nelle persone di Plinio Venturini, Franco Vesperini, Franco Porzi, Enrico Patriossi, Mario Politi.

Orbene, in merito a questa importante società di copertura dei servizi segreti, secondo qualcuno, la relazione del SISDE del 7.5.1998 costituì "*un capolavoro di falsità e reticenza*"[813]: infatti, veniva posticipata la data di costituzione della società al 28.6.1984 al fine di celare il nome del suo fondatore Aldo Bottai, così da nascondere il collegamento esistente con la società Monte Valle Verde s.r.l. presente in via Gradoli durante il sequestro Moro.

Emerge inoltre che in data 11.4.1989 la Nagrafin (*ex* Sofigen) partecipò come socio di maggioranza (99% del capitale sociale) alla costituzione della società **Capture Immobiliare s.r.l.**, avente ad oggetto "*l'acquisto, la vendita, la permuta e la conduzione sia per conto proprio che di terzi, di immobili rustici, urbani, nonché di ogni altra attività affine,*

[811] Cfr. allegato n. 23, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.
[812] *Ibidem.*
[813] Così scrive l'on. Flamigni, *Convergenze parallele*, cit., pag. 171.

complementare e sussidiaria"[814]. Socio di minoranza (1%) era **Mauro Papi**, consulente fiduciario del SISDE.

Dalla citata documentazione emerge, altresì, che in data 11.1.1994 la Capture Immobiliare fu posta sotto sequestro dalla Procura del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale contro Maurizio Broccoletti ed altri (relativo allo scandalo dei "fondi riservati" del Sisde), con la seguente motivazione: "*ritenuto che dalle indagini espletate è emerso che le società sottoindicate sono state costituite allo scopo di investire in attività immobiliari i proventi del reato di peculato; che, infatti, attraverso le stesse società sono stati acquisiti immobili con denaro risultati di illecita provenienza*"[815].

Anche nell'appunto Stelo si dava atto che in sede penale era stata accertata la riferibilità a soggetti imputati nel processo relativo ai "fondi riservati del Sisde" (in particolare Broccoletti, Finocchi, Sorrentino) delle società di cui si tratta, osservandosi quanto segue: "*Si rappresenta inoltre che il Tribunale Penale di Roma con sentenza del 20.12.1994, nell'ambito del già citato procedimento penale contro Finocchi + altri, come già accennato, ha accertato la riferibilità di talune delle predette società (PROIM, PALESTRINA III, CAPTURE, KEPOS e NAGRAFIN) agli imputati, avendo questi peraltro riconosciuto pacificamente che tutte le quote sociali fossero di loro proprietà, anche se fiduciariamente intestate a terzi, e di controllarle e di gestirle. I terzi intestatari di quote, in quel contesto, hanno riconosciuto di aver agito in nome e per conto degli imputati, fungendo da prestanome. Nel medesimo ambito processuale, è stato altresì accertato che le società in questione fossero state costituite ovvero, come nel caso della PALESTRINA III, rilevate dagli imputati con fondi sottratti al SISDE e al fine di impiegare il provento dei delitti per i quali il Tribunale ha emesso sentenza di condanna. Per tali motivi, in data 22.3.1995, è stata ordinata la confisca delle quote delle società in questione, tra le quali alcune di quelle citate nel libro del FLAMIGNI (PROIM, PALESTRINA III, CAPTURE, KEPOS) riferibili al BROCCOLETTI*"[816].

Sebbene venissero riconosciuti i collegamenti tra un gruppo di dirigenti superiori del Sisde (compreso il suo direttore amministrativo, Maurizio Broccoletti) e società costituite secondo

---

[814] Allegato n. 24, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.: costituita tra NAGRAFIN FIDUCIARIA S.p.A e Papi Mauro una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Capture Immobiliare S.r.l."

[815] Provvedimento della Procura del Tribunale di Roma, n. 2174/93R, in cui veniva disposto il sequestro delle società "*Capture Immobiliare s.r.l.; GEI s.r.l.; Immobilcristy s.r.l.; Immobiliare e Servizi s.r.l.; Immobiliare Helios s.r.l.; Kepos s.r.l.; Onda Blu s.r.l.; Palestrina Terza s.r.l.; Proim s.r.l.; Servoimmobiliare s.r.l.*".

[816] Cfr. appunto Stelo, pag. 4.

lo schema delle scatole cinesi in funzione di copertura di attività occulte del Servizio (in particolare l'acquisto di beni immobili), la nota del Prefetto Stelo concludeva in senso estremamente favorevole per il Sisde, osservando che ***"tutte le società citate nel libro del Flamigni non risultano, agli atti d'ufficio, avere avuto o avere alcun collegamento istituzionale con il Sisde, né si rinvengono riscontri in atti sulla loro riconducibilità a questo Organismo, né che le stesse abbiano disposto o dispongano per conto del Sisde di proprietà immobiliari".***

La società **G.U.S. – Gestioni Unificate Servizi s.a.s.** veniva costituita il 19.10.1978 da Franco Atzori, in qualità di socio accomandante e Pasquale De Rosa, come socio accomandatario. Il capitale di £. 15.000.000 veniva conferito e versato in £. 7.500.000 da Atzori e £. 7.500.000 da De Rosa[817].

In data 15.2.1981 il socio accomandante Atzori cedeva la sua quota a Giovanni Mayer, il quale subentrava al cedente in ogni rapporto inerente alla quota trasferita.

In data 30.1.1985 De Rosa cedeva e trasferiva a Maurizio Broccoletti la sua quota di partecipazione nella società.

In data 20.2.1985 Mayer cedeva la propria quota di partecipazione a Vincenzo De Gregorio.

La ricostruzione proposta dall'on. Flamigni permette di colmare alcune lacune che riguardano la vita successiva della G.U.S.

In particolare, Flamigni riporta che "*Il 21 gennaio 1994 la Gus sas venne posta sotto sequestro dalla magistratura per lo scandalo dei "fondi riservati" del Sisde. Il successivo 3 maggio il sequestro venne revocato, e i due intestatari, Broccoletti e De Gregorio, cedettero le quote della GUS sas al prefetto Domenico Salazar, divenuto nel frattempo direttore del Sisde in sostituzione del prefetto Angelo Finocchiaro (...). Il 19 maggio 1994 Salazar trasferì le quote dissequestrate della Gus sas al funzionario del Sisde Stefano Desidera e all'impiegato Antonio Ruggeri*"[818].

Infatti, dall'allegato n. 26 alla nota della G.d.F. del 18.11.2019 emerge che in data 19.5.1994 Domenico Salazar, Direttore del Sisde, trasferiva una quota di partecipazione nella società pari a nominali L. 7.500.000 a Stefano Desidera (funzionario Sisde) ed un'altra quota di nominali L. 7.500.000 a Antonio Ruggieri (funzionario Sisde); i nuovi soci attribuivano la qualifica di socio accomandatario a Stefano Desidera e di socio accomandante a Antonio Ruggieri.

---

[817] Allegato n. 26, nota G.d.F., 18.11.2019, cit., "atto costitutivo della società G.U.S.". Si sottolinea che è il medesimo Pasquale De Rosa già citato nel presente procedimento per la sua deposizione dinanzi al COPASIR. Si trattava dunque di un dipendente del Sisde, scelto dal generale Grassini (all'epoca capo del Servizio) per fondare la G.U.S. in quanto era già persona di fiducia del comando generale dell'Arma dei Carabinieri e già attivo in società di copertura di strutture logistiche del comando dell'arma (cfr. Flamigni, Caso Moro, pag. 162).

[818] Flamigni, Il caso Moro, cit., pag. 177.

In data 13.1.1995 i soci dichiarano di sciogliere anticipatamente la società con effetto immediato, senza messa in liquidazione.

La società **G.A.T.TEL. – Gestione automatizzata trasporti e telecomunicazioni S.r.l.**[819] è stata costituita in data 16.7.1980, con sede legale in via Giorgio Baglivi n. 11, da Franco Atzori e Pasquale De Rosa, con capitale sociale di L. 50.000.000, diviso al 50% tra i due soci.

Veniva altresì nominato come amministratore unico De Rosa.

In data 30.1.1985 il suddetto veniva sostituito da Maurizio Broccoletti, che sarà poi riconfermato nella sua carica di amministratore unico in data 16.7.1988 nonché in data 11.7.1991, alla presenza di Gianfranco Bonori come segretario dell'assemblea ordinaria.

In data 13.9.1993, a seguito delle dimissioni di Broccoletti, veniva nominato amministratore unico Stefano Desidera.

In data 20.8.1994 la sede della società veniva trasferita in Piazza della Repubblica 68.

In data 13.1.1995 veniva deliberato di scogliere anticipatamente la società con effetto immediato e di porla in liquidazione, affidando le operazioni allo stesso Desidera Stefano.

Dalla ricostruzione operata dall'on. Flamigni, ancora, si apprende che la G.A.T.TEL. fu sequestrata il 20.1.1994 dall'autorità giudiziaria per lo scandalo dei "fondi riservati" del Sisde e dissequestrata il successivo 9.5.1994. A quel punto, "*il 50% della Gattel srl intestato a Broccoletti passò al nuovo direttore del Sisde, il prefetto Domenico Salazar, che a sua volta lo cedette al funzionario del Servizio Stefano Desidera*"[820].

In data 23.6.2021 è stato escusso il prefetto **Vittorio Stelo**, direttore del SISDE dal 1996 al 2001 e firmatario della più volte citata relazione.

La dirigenza di Stelo ebbe inizio in un periodo particolare della storia del Servizio.

---

[819] Cfr. allegato n. 25, nota G.d.F., 18.11.2019, cit.

[820] Flamigni, Il caso Moro, cit., pag. 178. L'on. Flamigni continua scrivendo: "*Il nome della Gattel srl veniva citato nella sentenza-ordinanza del giudice istruttore Otello Lupacchini del 13 agosto 1994 relativa all'inchiesta sulla banda della Magliana. Nel 1988 i carabinieri del Reparto operativo di Roma avevano pedinato e intercettato alcuni boss della banda della Magliana, e il giudice Lupacchini scriveva: «Un uomo telefona e prende accordi con Neroni Marcello di vedersi alle ore 13.30 dell'indomani nei pressi del cinema Adriano. Da un esame delle conversazioni telefoniche si è appurato che l'uomo poteva identificarsi in "Franco il professore" ovvero Sica Vito... funzionario presso il Sisde. I carabinieri riescono a individuarlo perché pedinando Neroni notano l'autovettura targata Roma... intestata alla Gattel srl e scoprono che il funzionario del Sisde andava a far visita al suo amico Neroni presso la sala giochi di via Albertoni, ma non certo per ragioni di servizio. Un'altra sorpresa è capitata in via Ruggero Fauro a Roma, ai Parioli, quando la polizia giudiziaria si imbatté in un'altra Y 10 targata Roma... pure quella intestata alla Gattel srl, in uso a Lorenzo Narracci, vicecapo centro del Sisde di Palermo, parcheggiata a una decina di metri dal portone del palazzo del civico 62, dilaniato dall'esplosione di 83 chili di tritolo piazzati dentro una Fiat Uno bianca venerdì 14 maggio 1993». L'esplosione devastò quattro stabili e una scuola, provocando un morto e 22 feriti*".

Il testimone ha premesso che «*il Sisde era stato interessato in passato da problemi e turbolenze note*»[821], facendo esplicito riferimento agli scandali che avevano colpito il suo predecessore, il prefetto Malpica, arrestato con i suoi collaboratori, «*note verdure, insomma Broccoletti, Finocchi e così via, per l'uso improprio dei fondi del Servizio*»[822].

Il compito affidato al nuovo direttore era quindi quello di riorganizzare il SISDE, sia nella parte amministrativa che nella composizione dell'area di *intelligence*.

Stelo ha riferito che l'attività che impegnò soprattutto il suo primo periodo di gestione fu quella di «*definire le partite controverse del passato*"[823], aprendo gli archivi, studiando la documentazione conservata e presentando all'autorità giudiziaria informative su tutte le vicende che potevano avere rilevanza.

La testimonianza del Prefetto ha avuto ad oggetto la già citata relazione a sua firma, redatta per il Gabinetto del Ministero dell'Interno e per il Comitato Esecutivo di Coordinamento dei Servizi di Informazione (CESIS), in data 7.5.1998, a seguito della pubblicazione del libro *Convergenze Parallele* dell'On. Sergio Flamini, in cui venivano sottolineate numerose connessioni tra il caso Moro, gli appartamenti in via Gradoli - strada già nota per essere stata luogo di rifugio di brigatisti - e gruppi di dirigenti superiori del Sisde.

Il teste ha confermato di aver firmato la relazione, in qualità di direttore del Servizio all'epoca, pur non essendo lui a svolgere personalmente le indagini e a scrivere le informative, attività che, nel caso specifico, fu probabilmente svolta dall'Ufficio Affari Legali. Tuttavia, ha ricordato i nomi della GUS e della GATTEL, società che lo impegnarono non poco visti gli scandali ad esse legati e ha sostanzialmente confermato il contenuto della relazione.

Ha negato, invece, che l'attività di relazione fosse stata concordata nei contenuti con il Prefetto Masone, dovendo dunque intendersi la coincidenza anche di date tra le due informative una mera casualità. Né ha saputo specificare perché entrambi nella relazione definirono la FIDREV una "*società di consulenza*" del Servizio, affermando di non conoscere i criteri con cui queste venivano selezionate.

Nel valutare la deposizione di Vittorio Stelo (e la sua relazione), ritiene la Corte non si possa prescindere dal considerare le parole usate dall'on. Flamigni, il quale evidenziò i numerosi "non detti" e le diverse criticità nella - forse troppo - sintetica relazione redatta dal

[821] Cfr. trascrizione, ud. 23.6.2021, pag. 85.
[822] *Ibidem.*
[823] *Ibidem.*

prefetto Stelo che, in pratica, evitò di "*chiarire perché personaggi di fiducia dei servizi segreti, che avevano avuto ruoli preminenti in società immobiliari presenti in via Gradoli e nei pressi di via Caetani durante il sequestro Moro, avessero poi continuato ad avere uno strettissimo rapporto fiduciario con alti funzionari del SISDE come Maurizio Broccoletti, il quale amministrava società di copertura del Servizio (come la GUS s.a.s e la GATTEL s.r.l. (...). Nulla diceva poi Stelo delle proprietà immobiliari di via Gradoli acquistate dal funzionario del SISDE Vincenzo Parisi a partire dal settembre 1979: per il capo del servizio segreto del Viminale era come se il fatto - di inaudita gravità - non esistesse.* ***Era la riprova che il prefetto Stelo era unicamente preoccupato di difendere il Servizio segreto civile che dirigeva: per questa ragione non aveva ritenuto di svolgere alcuna ricerca in merito alle strutture logistico-amministrative occulte, quelle preesistenti alle nuove sigle dei Servizi (SISDE, SISMI e CESIS) e presenti in via Gradoli anche durante il sequestro Moro***"[824].

Sulla base delle conoscenze acquisite, attraverso le produzioni documentali e le testimonianze, quella dell'on. Flamigni appare una conclusione condivisibile.

Non si vuole giungere ad affermare che Stelo fosse connivente rispetto al sistema descritto, **ma certamente occorre prendere atto della rilevanza delle omissioni e lacune che caratterizzano la sua relazione, con particolare riguardo alle varie società citate nel libro "*Convergenze Parallele*", che, stando alle conclusioni di Stelo, sarebbero state completamente estranee al Servizio civile, nonostante l'accertato coinvolgimento di suoi elementi di spicco negli organi sociali.**

Al contrario, il Prefetto scrisse che, prima di tutto, solo alcune delle citate società erano «*di stretta pertinenza personale degli imputati del processo per i "fondi riservati" del Sisde (in particolare Broccoletti, Finocchi e Sorrentino)*» e da questi e solo da questi, «*utilizzate per i loro acquisti immobiliari mediante l'impiego di fondi sottratti al Servizio*», trasformando così di fatto la sentenza di condanna di un gruppo di dirigenti superiori del Sisde in una sentenza favorevole per il Sisde stesso.

Inoltre, giova ribadire, Stelo scrisse che «*tutte le società citate nel libro del Flamigni non risultano, agli atti d'ufficio, aver avuto o avere alcun collegamento istituzionale con il Sisde, né si rinvengono riscontri in atti sulla loro riconducibili a questo organismo, né che le stesse abbiano disposto o dispongano per conto del Sisde di proprietà immobiliari*».

Detta affermazione trova secca smentita in quanto sopra osservato.

[824] Cfr. Flamigni, Convergenze parallele, cit., pag. 160-161.

In conclusione, è provato che le palazzine di via Gradoli appartenevano all'epoca dei fatti a società, nella cui compagine sociale comparivano società fiduciarie dei servizi segreti civili, oppure funzionari superiori degli stessi e che nelle cariche di tali enti venivano nominati sempre gli stessi professionisti.

Questo era il mondo con cui si misurava quotidianamente Domenico Catracchia, il quale nel periodo che interessa, da prima del 1978 e fino al 1981, curò la gestione di numerosi immobili appartenenti alla Immobiliare Gradoli s.p.a., ma anche ad altre società e ad altre persone legate al servizio segreto civile.

21.2. Vincenzo Parisi e «*gli impicci*» di via Gradoli

A Domenico Catracchia vengono contestate due diverse circostanze: 1) la mendace dichiarazione di non avere locato a Paolo Moscucci per il periodo settembre-novembre 1981 l'appartamento n. 11/A di Via Gradoli n. 96, di proprietà della società Caseroma S.p.a. (prima parte); 2) il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine alla frase, da lui pronunciata durante una conversazione ed assoggettata ad intercettazione ambientale, secondo la quale il prefetto Vincenzo Parisi «*si serviva di tutta l'agenzia*»[825] (seconda parte).

Appare opportuno prendere le mosse da quest'ultima.

Deve premettersi che Domenico Catracchia aveva una relazione assai stretta con Vincenzo Parisi, alto funzionario della Polizia di Stato, divenuto vicedirettore del Sisde nel luglio 1980 e in seguito direttore dello stesso ente, dal 1984 al 1987.

Il legame tra Catracchia e Parisi, la cui esistenza è documentalmente accertata ed è stata confermata dallo stesso imputato, sia pure in termini piuttosto confusi (come si vedrà), è da reputarsi un'ulteriore prova della contiguità tra l'imputato e determinati ambienti del Servizio di *Intelligence* civile, già peraltro attestata dalla partecipazione di Catracchia a società di copertura del servizio stesso.

La relazione del prefetto Masone e l'analisi dell'Anagrafe tributaria danno contezza dell'esistenza di interessi immobiliari personali di Vincenzo Parisi in via Gradoli a partire dal 1979: "*Il prefetto Parisi risulta aver acquistato, con atto del 10.9.79, un appartamento al civico 75 di via Gradoli e, successivamente, sempre al 75, altri 2 appartamenti e un box (un appartamento intestato alla figlia Antonella, acquistato il 4.10.83, un appartamento intestato alla figlia Maria Rosaria, acquistato il 3.6.81; un box intestato alla figlia Maria*

[825] Si tratta dell'intercettazione della conversazione avvenuta in data 3.10.2019 tra Catracchia e la moglie (dec. Int. 111/2019, progr. 78 del 3.10.2019).

Rosaria, acquistato il 4.10.83). Inoltre nel 1986 acquistò, intestandolo alla figlia Maria Rosaria, un appartamento sito al civico 96, e, nel 1987, altro appartamento sito allo stesso civico, intestandolo alla figlia Daniela"[826].

Come confermato dallo stesso Catracchia durante il suo esame, fu proprio lui ad occuparsi della vendita degli immobili al dott. Parisi, conosciuto quando ricopriva la carica di questore a Grosseto e collocando pertanto l'inizio del loro rapporto nell'anno 1979: «*Io per vendere e affittare mettevo delle inserzioni e il Dottor Parisi si vede che l'ha letta, voleva fare degli investimenti, perché non l'ha fatti solo con me, se n'è comprati parecchi per Roma, che li dava alle altre agenzie, le dava. Allora, venne, mi disse che era il Prefetto di Grosseto, mi disse, e gli feci vedere questo appartamentino che era di iniziazione e gli piacque. Era mi sembra la scala A sopra al mio ufficio interno 7 o 11. Ma più 7 era, più 7, secondo piano. E andammo dal notaio, se lo comperò*»[827].

Interrogato specificamente sul suo rapporto con Parisi, Catracchia ha affermato che, dopo la vendita, egli si occupò esclusivamente dell'amministrazione dell'appartamento, negando quindi che con il Prefetto si fosse instaurato un rapporto di amicizia, come invece da lui dichiarato in sede di interrogatorio (e contestatogli in dibattimento dall'Avvocato Generale[828]), ma semplicemente di stima e di fiducia: «*Lui comprò questo appartamento e io non sono presuntuoso, però il mio mestiere credo di saperlo fare. Io l'amministrai, dopo un anno era contento, gli riscuotevo l'affitto, glielo mandavo, pagavo il condominio, pagavo il ... non aveva problemi lui*»[829].

Secondo Catracchia, proprio per la sua abilità nelle vendite, tale da superare anche la fama negativa che la strada si era procurata dopo i fatti del marzo-aprile 1978, successivamente

---

[826] Cfr. appunto Masone, cit., pag. 2. La circostanza è stata confermata dall'attività di consultazione dell'Anagrafe Tributaria, da cui è emerso che a partire dal 1979 fino al 1986 Parisi Daniela, Parisi Maria Rosaria e Parisi Antonella furono intestatarie di quattro appartamenti, tre al civico 75 e uno al civico 96. Il teste Palmieri ha aggiunto in udienza che dalla documentazione ufficiale reperita presso l'Anagrafe non è stato possibile avere conferma di quanto riportato nell'appunto Masone in merito al quinto appartamento di proprietà di Parisi in via Gradoli, più precisamente del secondo appartamento al civico 96, acquistato nel 1987 e intestato alla figlia Daniela. Tuttavia, il teste ha spiegato che trattandosi di immobili in fase di accatastamento o privi di abitabilità, «*è anche verosimile che qualcosa non sia perfettamente trasmigrato nelle trascrizioni ufficiali*» (cfr. trascrizioni, ud. 23.6.2021, pag. 27).

[827] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 59.

[828] Il riferimento è a quanto dichiarato da Catracchia durante l'interrogatorio *ex* art. 362 c.p.p. del 2.10.2019, pag. 3, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 19.11.2021: "***Posso affermare che con il Dottor Parisi si stabilì un rapporto molto fiduciario, e che diventammo amici. Un paio di volte andammo a cena insieme***".

[829] Cfr. trascrizioni ud. 19.11.2021, pag. 61.

Parisi decise di comprare anche altri appartamenti, arrivando ad essere proprietario di otto immobili in via Gradoli, tre al civico 75 e cinque al civico 96.

Quanto alla frase in ordine alla quale si assume la reticenza dell'imputato in sede di interrogatorio davanti alla P.G., si tratta di una **conversazione intercettata** tra lui e la moglie in data 3.10.2019, cioè il giorno dopo il primo interrogatorio di Catracchia da parte della Procura generale, condotto il 2.10.2019.

Si trascrive il passaggio di interesse del dialogo intercorso tra i coniugi:

C: *... ma loro no dovevano vedere i reati finanziari, loro non si dovevano impiccià ! Il Giudice che ha detto davanti a me: "Prendete il 35 e il 96", benissimo. Riportate (o "ricordate") Immobiliare* ***.. inc ..*** *non gli risultava, che l'avevo preso io.* ***Era ancora dei servizi segreti, capito l'impiccio?***

M: *Menomale che ..*

C: *Però i verbali ..inc.. ancora FIDREV, lì è un intreccio,* ***un impiccio tra Parisi****, roba .. che macello! Infatti Gesù Cristo l'ha fatto morire a sessant'anni, c'aveva sessant'anni c'aveva, tanti impicci, che me lo dici ... gli ho detto: ".* ***.. inc ..*** *impicci e lo dici a me?" Io gli amministravo le casse!* ***Poi si serviva di tutta l'agenzia****.*

In sintesi, Catracchia, parlando dell'Immobiliare Gradoli[830], raccontava alla moglie che all'Autorità giudiziaria non risultava che l'avesse "*presa*" lui, essendo "*ancora dei servizi segreti*"; c'era "*ancora Fidrev*" e si trattava di "*un impiccio tra Parisi, roba ...*" e concludeva affermando che egli "*amministrava le casse*" a Parisi, il quale, d'altra parte, "*si serviva di tutta l'agenzia*"[831].

Appare utile ripercorrere le diverse interpretazioni alla frase sopraddetta che Catracchia ha fornito alla P.G. in sede di interrogatorio (e alla Corte in sede di esame dibattimentale), al fine di evidenziarne le incongruenze e le lacune, in un più generale atteggiamento di reticenza relativo ad affari (gli "impicci" appunto), che, in qualità di amministratore degli appartamenti, nonché socio di enti a diverso titolo ricollegabili ad esponenti dei servizi segreti, come si è visto, non poteva ignorare.

[830] Nonostante nella perizia trascrittiva il termine "Gradoli" non sia riportato, è così da intendersi per stessa spiegazione di Catracchia (cfr. trascrizioni ud. 19.11.2021, pag. 63).

[831] La conversazione è interamente riportata nella trascrizione dell'intercettazione prog. 78 del 3.10.2019, disposta con dec. int. 111/19, acquisita agli atti del fascicolo dibattimentale.

Catracchia è stato sentito dall'Autorità giudiziaria in tre occasioni differenti e in vesti distinte: come persona informata sui fatti in data 2.10.2019 e 20.11.2019 e come persona sottoposta alle indagini, assistita dal difensore di fiducia in data 12.12.2019.

Il verbale del 20.11.2019 è stato acquisito, costituendo in sostanza corpo del reato, ovvero l'elemento documentale attraverso il quale il delitto è stato commesso; gli altri verbali sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 503, co. 5, c.p.p., essendo stati utilizzati per le contestazioni.

Per vero, dalla lettura del verbale di udienza del 19.11.2021 emerge che tutti i verbali siano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti[832].

---

[832] Cfr. il verbale dell'ud. 19.11.2021: "*La Procura Generale chiede di produrre i verbali utilizzati in sede di contestazioni ex art. 503 c.p.p. (datati 2/10/2019 e 12/12/2019), unitamente al verbale datato 20/11/19 come corpo del reato. Le parti civili si associano, l'Avv. Nucaro acconsente all'ingresso del verbale corpo di reato e a quelli in cui era presente come difensore. La Procura Generale subordina il consenso ai verbali del 18/4 e 19/4/1978 all'acquisizione di altro verbale richiesto. La Corte acquisisce i verbali citati, con il consenso delle parti*".

Si riportano per completezza anche le trascrizioni dell'ud. 19.11.2021, pag. 93-94:

PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Ci sono tre verbali di Catracchia.*

PRESIDENTE – *Reso uno come Teste e due come Imputato.*

PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Allora, uno è corpo di reato, è quello del 20 novembre, ed è già, penso, stato acquisito al fascicolo del dibattimento, su provvedimento del G.U.P., però per comodità lo possiamo riprodurre immediatamente, ripresentare. Poi c'è il verbale di interrogatorio, che è stato usato per le contestazioni e che va acquisito al fascicolo del dibattimento secondo noi a norma dell'articolo 503 comma quinto, perché è un atto garantito.*

PRESIDENTE – *Certo, certo.*

PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Poi c'è il primo verbale, quello del 2 ottobre, quello in cui noi chiediamo spiegazioni di tutti i terroristi che... di questa densità di terroristi che era riscontrata in via Gradoli e in particolare nel 96. Quello viene prodotto perché è stato usato per le contestazioni. Serve anche a capire il contesto della intercettazione ambientale del giorno dopo, perché lui parla con la moglie riguardo al contenuto dell'interrogatorio dell'esame del 2, in cui si dice: "Guardi che in via Gradoli c'è una densità di terroristi anomala, ci dia delle spiegazioni", e lui si spiegherà con la moglie al giorno dopo, nell'intercettazione ambientale. Quindi vorremmo a questo punto integrare le produzioni con tutti e tre i verbali, che hanno ognuno una valenza diversa, naturalmente.*

AVVOCATO GENERALE, DOTT. CANDI – *Produciamo anche il verbale del 17 di novembre 1981, che mi sembra che è lo stesso Avvocato Nucaro fosse d'accordo prima, che è quello del riconoscimento di Mambro, Vale e Soderini e Cavallini.*

PRESIDENTE – *Sì, questo è già qui, sì. Va bene. L'Avvocato? Le Parti Civili? Consentono. Concordano.*

DIFESA, AVV. NUCARO – *Allora, il verbale che prevede il corpo del... Diciamo inserito come corpo di reato, ovviamente sì, e anche laddove i verbali dov'ero presente io come soggetto indagato, sugli altri non...*

PRESIDENTE – *È uno solo quello che rimane fuori quindi. Quello che si collega alle ambientali, va bene.*

DIFESA, AVV. NUCARO – *Alle ambientali. E poi c'era l'acquisizione, non so se i verbali da me citati del 18 aprile, e del 19 aprile del '78.*

PRESIDENTE – *Questi ne è chiesta la produzione? Non mi pare.*

DIFESA, AVV. NUCARO – *Dell'identikit.*

PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Diamo il consenso ovviamente reciproco, se dà il consenso a quello del 2 ottobre, così chiudiamo la questione. E la Corte ha tutto il materiale per decidere.*

PRESIDENTE – *Va bene.*

PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Consenso allora?*

DIFESA, AVV. NUCARO – *(Fuori microfono – Sì, sì).*

Interrogato per la seconda volta dalla P.G. in data **20.11.2019**, ascoltata la registrazione della conversazione ed interrogato sul significato della frase "*si serviva di tutta l'agenzia*", Catracchia rispondeva di aver sentito, invece, "*si serviva di tutte le agenzie*", intendendo con ciò riferirsi al fatto che Parisi "*vendeva e comprava non solo attraverso me*"[833].

Tuttavia, dopo aver riascoltato il dialogo, apparendo incontestabile che la frase corretta fosse al singolare ("*si serviva di tutta l'agenzia*"), Catracchia confermava che Parisi si serviva di lui, ma diceva di non sapere cosa volesse intendere con quella frase.

Negava, inoltre, che il prefetto Parisi gli avesse mai chiesto di affittare appartamenti di proprietà di altri.

In data **12.12.2019**, sentito come persona sottoposta a indagine e in presenza del difensore di fiducia, data nuovamente lettura della conversazione intercettata, Catracchia spiegava che intendeva che Parisi aveva utilizzato anche l'agenzia Varese, appartenente alla sorella Laura Catracchia, per prendere in affitto altri appartamenti.

Di fronte alla contestazione del collegamento fatto nella conversazione con la moglie tra gli "*impicci*" del Prefetto Parisi e gli appartamenti affittati tramite Catracchia, ai civici 65 e 96 di via Gradoli, l'imputato rispondeva di non saperne fornire una spiegazione.

Durante l'esame dibattimentale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, Catracchia non si è dimostrato affatto collaborativo.

Al contrario, ha dapprima negato di aver fatto cenno ai Servizi segreti, mettendo addirittura in dubbio la trascrizione ufficiale del perito («*No io non ho detto Servizi, me la deve fa' sentire. Ma che dico Servizi Segreti? Ma come faccio a dirlo? Non esiste*»[834]).

Interrogato nuovamente sul significato degli "*impicci*" e sull'accostamento tra gli affari di Parisi e la sua agenzia, Catracchia ha poi detto che intendeva riferirsi al fatto che il Prefetto fosse solito servirsi anche di altre agenzie; quanto agli "*impicci*", in un moto quasi di frustrazione, ha risposto: «*So' affari suoi se ha fatto impicci, giustamente, che lo diceva a me? Non me lo diceva. E poi io non ho mai affittato ai Servizi Segreti gli appartamenti di Parisi, sono stati sempre affittati a gente normale, direttori, infermieri, medici. Capito? Mai affittati ai Servizi Segreti. Se collaborava con i Servizi Segreti, e mi mandavi ad affitta' appartamenti ... appartamenti suoi mi mandava! Mai affittato. Sono cose chiare eh.* (...).

PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA – *Okay. Allora tutto prodotto.*
PRESIDENTE – *Tutto prodotto. Va bene.*

[833] Cfr. verbale di assunzione di informazioni, acquisito con il consenso delle parti all'ud. 19.11.2021.

[834] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 63.

Ma gli impicci che ne so di Parisi? Non è che viene a dire a me se faceva gli impicci o se stava nei Servizi Segreti. Io non gli ho mai affittato, se stava nei Servizi Segreti, mi avrebbe mandato gente, no? Io non credo»[835].

L'imputato ha poi proseguito, affermando che il giorno dell'ultimo interrogatorio non riuscì a fornire alcuna spiegazione non solo perché stava male, ma anche perché si sentì intimidito dai magistrati della Procura generale.

Per la verità, si tratta di un'affermazione assai sterile, se si osserva che nemmeno in dibattimento egli ha saputo fornire una plausibile spiegazione di tale frase.

Di nuovo, ha riferito di non sapere nulla: «*Perché so che gli impicci sono affari suoi. Ma che mi dice a me, se c'ha gli scheletri nell'armadio, lo dice al mediatore? No. Lui aveva simpatia perché gli affittavo bene le case, lui prendeva un bel mensile grosso e gli levavo tutti i problemi, condominiali, d'affitto, inquilini che litigavano, affitto e cavo, intervenivo io, no? Eh. Lui non aveva preoccupazioni, non aveva, il Dottor Parisi. È un uomo di uno stampo che ha servito le istituzioni, da quello che ho letto sul giornale, poi se faceva ... sono fatti suoi*»[836].

Tuttavia, lo stesso fatto di fornire risposte evanescenti e di non volere fornire spiegazioni sul significato di una frase da lui stesso pronunciata rende evidente come l'imputato abbia inteso tacere fatti che sono a sua diretta conoscenza.

Architettata *ad hoc* appare anche la spiegazione della frase relativa all'utilizzo da parte di Parisi di "*tutta l'agenzia*": secondo quanto riferito dall'imputato, egli avrebbe inteso fare riferimento alla circostanza che il Prefetto si serviva anche di sua madre e di sua sorella per affittare gli appartamenti.

Invero, tale versione è stata fornita dall'imputato soltanto durante l'interrogatorio del 12.12.2019 e poi ribadita in sede dibattimentale, ma essa appare priva di qualsiasi riscontro, non essendo mai le predette parenti emerse nell'attività di gestione degli edifici di via Gradoli, comparendo anche negli atti dell'epoca sempre e soltanto Catracchia.

A riprova della mancata volontà dell'imputato di fornire un'attendibile spiegazione alle affermazioni intercettate, viene in rilievo il fatto che nel corso dell'udienza abbia persino negato di essersi riferito alla FIDREV come di una società legata ai Servizi segreti, circostanza invece fedelmente riportata nella trascrizione peritale.

[835] *Ivi*, pag. 66.
[836] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 68.

Preme, inoltre, sottolineare che il collegamento tra gli "impicci" di Parisi, gli appartamenti di via Gradoli e i servizi segreti sia stato fatto da Catracchia in maniera spontanea nell'ambito di una conversazione privata con la moglie.

Infatti, egli raccontava alla moglie che la Procura non era a conoscenza della cessione delle quote della Immobiliare Gradoli dalla FIDREV a lui e a Nidia Rossaldi, risultando invece "*ancora dei servizi segreti*".

Dalla lettura del verbale di interrogatorio del 2.10.2019 si apprende, poi, che Catracchia, quando fu sentito per la prima volta, aveva definito la FIDREV dapprima come "*la prestanome di un industriale farmaceutico*", di cui non ricordava il nome; poi, di fronte alla contestazione, da parte della Procura di rapporti tra la Fidrev e il servizio segreto civile, affermava: "*A me non risulta tale rapporto e la storia dei rapporti tra la FIDREV srl e la Gradoli spa è la seguente. La società FIDREV srl era costituita di un gruppo di commercialisti, tra cui Aldo Sanchini. L'industriale farmaceutico, che ora ricordo chiamarsi Angelo Rainoldi, aveva dato incarico alla FIDREV, perché curasse gli aspetti fiscali della società Gradoli spa. Rainoldi, tramite l'Immobiliare Gradoli, aveva degli immobili in via Gradoli 69, privi di abitabilità, di cui io curai la vendita a terzi. Io e la Teichner, nel 1980, acquistammo le quote della Gradoli spa. In precedenza, vale a dire nel 1978 lo stabile di via Gradoli 69 era sempre dell'industriale Rainoldi, tramite la società Immobiliare Gradoli spa. Quando rogitammo l'acquisto delle quote della Gradoli spa, appresi in quella sede che il 95% delle quote apparteneva alla FIDREV. L'acquisto delle quote della Gradoli spa non fu da noi pagato in quanto Rainoldi ce la regalò, perché gli immobili dell'Immobiliare Gradoli del civico 69 erano stati tutti venduti*".

Nonostante, dunque, Catracchia avesse negato l'esistenza di rapporti tra la FIDREV, l'Immobiliare Gradoli e i servizi segreti, in modo del tutto contraddittorio ne parlava invece tra le mura domestiche, affermando che appunto l'Immobiliare Gradoli "*era ancora dei servizi segreti*". E l'affermazione appare corretta, se si richiama alla mente la già ricostruita cronistoria dell'immobiliare in questione[837], costituita da una società di copertura dei servizi (titolare del 95% del capitale sociale) e Marco Bongiovanni (titolare del 5% delle quote), che Catracchia ha riferito invece di non conoscere.

L'Immobiliare Gradoli, gli fu infatti "regalata" da Angelo Rainoldi che, secondo la versione fornita dall'imputato, prima in sede di interrogatorio poi in dibattimento, "*dopo aver*

[837] Cfr. quanto osservato nel par. 22.1.

ceduto tutti gli immobili della società Immobiliare Gradoli, aveva intenzione di metterla in liquidazione". Appreso che Rainoldi voleva disfarsi della società, gli chiese di cedergli gratuitamente le azioni della società e Rainoldi fu d'accordo.

Ha raccontato di non essere a conoscenza del fatto che l'Immobiliare Gradoli fosse in gran parte posseduta dalla FIDREV. Tuttavia, ha confermato di aver conosciuto, al momento dell'acquisto (30.1.1980), Aldo Sanchini, «*che comandava tutto lui*»[838] e di aver continuato ad intrattenere rapporti con soggetti della FIDREV fino alla data della trasformazione dell'Immobiliare da s.p.a. a s.r.l., avvenuta il 6.11.1980:

IMPUTATO CATRACCHIA – *Sì, conoscevo. Avevo rapporti, mi telefonavano, deve venire a pagare. Ogni mese ti paga Sarno, una signora Sarno.*

AVV. GENERALE, DOTT. CANDI – *No, ecco, aspetti, aspetti. Chi è questa signora Sarno?*

IMPUTATO CATRACCHIA – *Era una impiegata dell'ufficio.*

AVV. GENERALE, DOTT. CANDI – *Ecco, allora spieghi meglio, cosa sta... Perché lei deve andare nell'ufficio dove c'è la Sarno?*

IMPUTATO CATRACCHIA – *Per pagare, devo pagare.*

AVV. GENERALE, DOTT. CANDI – *Per pagare che cosa?*

IMPUTATO CATRACCHIA – *Il mensile.*

AVV. GENERALE, DOTT. CANDI – *Allora...*

IMPUTATO CATRACCHIA – ***Il mensile dell'amministrazione della società.***

AVV. GENERALE, DOTT. CANDI – *Perché la Fidrev continuò ad amministrare la Gradoli?*

IMPUTATO CATRACCHIA – *Sì.*

AVV. GENERALE, DOTT. CANDI – *Ah, ecco.*

IMPUTATO CATRACCHIA – *L'ha continuato fino a ottobre – novembre, che abbiamo fatto la S.r.l.*[839].

Come in sede di interrogatorio[840], Catracchia ha riferito di aver conosciuto, oltre a Maria Sarno, anche Mario Palandri, definendoli due semplici "impiegati" della FIDREV, a cui consegnava i soldi in Piazza Navona n. 49. Non aveva conosciuto invece Muci, Bongiovanni, Bonori o Silvestri.

[838] Cfr. trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 36.
[839] Cfr. trascrizioni ud. 19.11.2021, pag. 35.
[840] Cfr. verbale di interrogatorio del 12.12.2019, pag. 3.

Tra gennaio e novembre (data di trasformazione del tipo di organizzazione sociale) il collegio sindacale della FIDREV fu composto dai commercialisti Giacomo e Fabrizio Vizzani[841] e da Giorgio Lo Presti.

Pur non essendovi traccia documentale di quando avvenne la sostituzione del collegio sindacale, è lecito ritenere che questa avvenne in corrispondenza dell'entrata in società di Catracchia e della signora Rossaldi.

Inoltre, nel corso dell'esame dibattimentale l'imputato ha riferito che i fratelli Vizzani erano i suoi commercialisti di fiducia.

In merito alla presenza del numero di casa del Prefetto Parisi, sotto al nome della moglie, Maria Parisi, sull'agenda sequestrata in casa di Catracchia[842], l'imputato ha spiegato che si teneva in contatto con la signora, dal momento che «*anche lei si interessava degli appartamenti*»[843].

Nel processo è stato svolto un approfondimento istruttorio su un'ulteriore vicenda che, per quanto appaia, per datazione e per oggetto, distinta dai fatti per cui si procede, consente di meglio ricostruire i rapporti esistenti tra Catracchia e i poteri forti, per i quali evidentemente agiva e dei quali non esitava a spendere il nome in caso di necessità.

Nell'anno 1994 venne svolta un'attività di indagine relativa all'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e l'attenzione cadde nuovamente, seppure in maniera casuale, sulla società Immobiliare Gradoli.

Sentito all'udienza del 23.6.2021, **Consiglio Pacilio**, all'epoca ispettore presso il Commissariato Flaminio di Roma, ha narrato di aver svolto attività d'indagine in merito all'occupazione abusiva di immobili in via Gradoli da parte di cittadini extracomunitari.

In particolare, a seguito di un controllo effettuato sui civici 75 e 96, si scoprì che, soprattutto nei sotterranei, c'erano diversi "appartamenti" irregolari abitati da stranieri in condizioni disumane.

Ottenuta l'autorizzazione del magistrato titolare, nell'estate 1994 fu condotta una perquisizione presso gli uffici della Immobiliare Gradoli, che gestiva la maggior parte di questi appartamenti.

---

[841] Si tratta dei commercialisti di fiducia di Catracchia. Giacomo Vizzani, appartenente al Movimento Sociale Italiano, era presidente della sezione del partito di Ostia Lido (cfr. trascrizioni ud. 19.11.2021).

[842] Il sequestro è stato effettuato a seguito di perquisizione effettuata in data 2.10.2019, disposta dalla P.G. con decreto emesso in pari data nell'ambito del presente procedimento penale (cfr. nota G.d.F. del 3.10.2019 con relazione di notificazione del decreto di perquisizione locale e personale e verbale di esecuzione, prodotto dalla P.G. all'ud. del 3.11.2019).

[843] Cfr. trascrizioni ud. 19.11.2021, pag. 69.

Nell'occasione fu sequestrata un'ingente mole di documenti al fine di verificare la regolarità degli affitti. Sul posto si era portato l'amministratore della società, Domenico Catracchia, il quale disse al poliziotto che alcuni dei documenti trovati erano riferiti ad appartamenti di proprietà del capo della polizia Parisi, quasi a dire «*ma perché, non li prendere!*»[844].

Il teste ha riferito di aver percepito il discorso di Catracchia come una vera e propria intimidazione, dal momento che questi gli lasciò intendere che eseguire quel sequestro avrebbe avuto conseguenze sul suo futuro professionale: «*Parlando sempre di Parisi,* [disse] *"sai, poi potrebbe chiamarmi, sai appartiene alla famiglia, l'allusione era chiara, una volta, due volte, il fatto di quasi accertare di fare in modo che io non ci sequestrassi quella documentazione era chiaro, l'allusione, questo l'ho intuito personalmente, che l'allusione anche per me, per il mio futuro*»[845].

Inoltre, Catracchia si presentò diverse volte in ufficio, a chiedere informazioni sul proseguimento delle indagini.

«*Aveva quasi paura*», ha riferito il teste, specificando però che la preoccupazione dell'uomo sembrava indirizzata non tanto verso l'indagine da lui svolta sull'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quanto verso gli appartamenti[846].

---

[844] Cfr. trascrizioni, ud. 23.6.2021, pag. 56.

[845] *Ivi*, pag. 58-59.

[846] Si riporta di seguito un passaggio significativo della deposizione:

TESTIMONE CONSIGLIO – *Catracchia viene ripetutamente in ufficio, a chiedere informazioni o a cercare... Aveva paura quasi di* (inc.), *io gli ho specificato al Catracchia, dico: "Lei non si deve preoccupare, perché se è tutto regolare, non c'è motivo che lei si preoccupi. Facciamo le verifiche e mandiamo il tutto e dopo di che tranquillo". Ma questo suo, questa sua ansia di sapere, di volere quasi a forzare, o a sollecitare o a sapere qualcosa, a me mi ha lasciato un po' stranito. Non capivo il motivo per cui fosse così preoccupato, e così ansioso di questa cosa. Tanto che io ho detto: "Ma non c'è da preoccuparsi di nulla, perché se non c'è nulla non c'è motivo".*

PRESIDENTE – *Ma voi per cosa procedevate? Per quali reati? Per quali ipotesi di reato procedevate?*

TESTIMONE CONSIGLIO – *No, era il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, degli stranieri.*

SOST. PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – *Chiedo scusa, quando Catracchia veniva in ufficio diciamo per avere informazioni, faceva riferimento al favoreggiamento all'immigrazione oppure prospettava delle situazioni che riguardavano gli appartamenti del Dottor Parisi?*

TESTIMONE CONSIGLIO – *No, quello non gli interessava proprio, il favoreggiamento, gli interessavano gli appartamenti da quello che ho capito.*

SOST. PROCURATORE GENERALE, DOTT. PROTO – *Ecco.*

TESTIMONE CONSIGLIO – *Questo era.*

PRESIDENTE – *Gli appartamenti tutti o quelli di Parisi?*

TESTIMONE CONSIGLIO – *No, quelli che c'aveva... Io adesso non lo so per quale di questi gli interessasse, però, signor Giudice, io non capivo, non mi rendevo conto per quale motivo fosse così ansioso e preoccupato di questa cosa, ecco.*

Consiglio ha ricordato anche l'atteggiamento dei colleghi di ufficio che sembravano intimoriti e lo lasciarono praticamente solo[847].

Ha ricordato inoltre che, pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro della documentazione, ricevette una telefonata dal dirigente dell'ufficio, Michele Laratta, che, nonostante fosse assente dall'ufficio in quel periodo, era venuto a conoscenza dell'attività svolta e gli chiese informazioni al riguardo.

Catracchia nel corso dell'esame ha riferito che, dopo il sequestro dei contratti riguardanti anche gli appartamenti di Parisi, telefonò al Prefetto e, quindi, si recò al Commissariato Flaminio dove andò a parlare con un funzionario, che ha poi ricordato chiamarsi Laratta.

Pochi mesi dopo, nel novembre 1994, Consiglio fu arrestato per rivelazione di segreto d'ufficio (capo A), violazione della pubblica custodia di cose (capo B) e falso ideologico (capo C), con l'accusa di aver illecitamente acquisito fotocopie di atti coperti dal segreto istruttorio relativi alle indagini sull'omicidio della contessa Filo della Torre (noto alle cronache come il "delitto dell'Olgiata"), di avere consegnato le stesse a tale Roland Voller, un pregiudicato informatore della polizia e, infine, di avere redatto un'annotazione di servizio falsa, in cui negava di avere mai ricevuto le fotocopie[848].

Il procedimento prese origine dal rinvenimento nell'abitazione di Voller di dette fotocopie, anche se non è dato sapere da cosa ciò fu determinato.

Tali accuse comportarono la destituzione dall'impiego del Consiglio, finché non ottenne un provvedimento di reintegra da parte del TAR, nel procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti.

Egli risultò poi vittorioso anche presso il Consiglio di Stato.

Il teste ha raccontato di essere venuto in possesso delle copie tramite Gabriella Gagliardini, *ex* ispettrice di polizia all'epoca in servizio presso il SISDE, la quale, avendo

---

[847] Su domanda della P.C. di approfondire l'affermazione fatta alla P.G. ("*tutti avevano timore di Catracchia, tutti si allontanavano*"), il teste ha spiegato: «*Questa è la netta sensazione che ho avuto eh, sembravano non voler neanche partecipare all'attività, non voler mai partecipare all'attività istruttoria o gli interessi dell'attività investigativa, e mi evitavano, quindi mi hanno lasciato sempre che dovessi fare tutto da solo ecco*», confermando inoltre che la perquisizione e i sequestri di via Gradoli fosse fatto notorio per tutti i colleghi del Commissariato.

[848] Si tratta del proc. penale n. 9872/94 R.G. G.I.P. nei confronti di Consiglio Pacilio, imputato, tra gli altri, del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 e 326 c.p. perché "*in concorso con Voller Roland, nella sua qualità di ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato Flaminio Nuovo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando del suo ufficio, al fine di procura a se stesso e al Voller un ingiusto vantaggio patrimoniale, consegnava a questo in più occasioni, copia degli atti di indagine assunti dalla P.G. nell'ambito del procedimento relativo alla morte di Filo Della Torre Alberica*" (cfr. la sentenza prodotta all'ud. 23.6.2021).

precedentemente lavorato con Consiglio nell'ambito delle indagini sul delitto dell'Olgiata, pensava che egli potesse essere interessato a tale documentazione.

La Procura generale ha sottolineato la singolarità della vicenda giudiziaria attinente a Consiglio Pacilio, producendo le sentenze che definirono i procedimenti penali.

Consiglio patteggiò la pena *ex* art. 444 c.p.p. solo per alcuni capi di imputazione.

Nell'intestazione della sentenza di patteggiamento, emessa in data 28.9.1995, viene menzionato solo il reato di cui all'art. 326 c.p. (capo A), ma la motivazione della stessa e l'applicazione della pena si riferiscono anche al delitto di cui all'art. 351 c.p. (capo B).

Tuttavia, poco tempo dopo, con sentenza in data 26.10.1995, il medesimo GIP giudicò in sede di rito abbreviato lo stesso delitto di cui all'art. 351 c.p. (capo B) e il delitto di falso ideologico (capo C), assolvendo Consiglio con la formula "*perché il fatto non sussiste*" da entrambi i reati.

Dunque, ha fatto notare l'accusa, il poliziotto venne giudicato due volte per lo stesso delitto (capo B), con due pronunciamenti tra loro inconciliabili.

L'autrice delle fotocopie, Gabriella Gagliardini, anch'ella accusata del delitto di cui al capo b), venne assolta con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*".

Dalla ricostruzione della vicenda operata nella sentenza di rito abbreviato (n. 2770/95, Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, dott. Augusto Iannini), emerge che in merito al fatto contestato al capo b) di imputazione a Pacilio e a Gagliardini[849] testimoniò il sovrintendente Ferdinando Di Spirito.

Dalla sua testimonianza sarebbe emerso «*incontestabilmente che le fotocopie furono materialmente eseguite dalla Gagliardini, nonostante il p.m. titolare del procedimento avesse prescritto al Pacilio di non estrarre copie di atti, ma di consultarli ed eventualmente di procedere ad annotazioni*»[850].

Su domanda della Procura generale, il teste Consiglio ha confermato di conoscere Di Spirito: «*Era un mio collega, all'epoca era il segretario del dirigente in sostanza, perché si occupava soprattutto di materia politica*».

---

[849] Imputati entrambi «*b) del reato p.p. dagli artt. 110, 81 c.p.v., 351, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, abusato delle rispettive qualità di V. Ispettore e Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato Flaminio Nuovo, sottraevano illecitamente copia degli atti indicati nel capo precedente* [capo a), cfr. nota precedente], *coperti da segreto istruttorio in quanto relativi a procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, dagli atti del procedimento custoditi presso la segreteria del PM procedente*».

[850] Cfr. Sentenza n. 2270/95, Tribunale di Roma, depositata dalla P.G. all'udienza del 23.6.2021.

Dopo averlo definito la «*memoria storica*» del Commissariato Flaminio, ha raccontato di quando, nel 1978, Di Spirito gli riferì di un episodio successo in via Gradoli 96 il 18 marzo 1978, commentando che «*c'era stato un processo, erano stati ascoltati e ne erano usciti normali lui e c'era anche il Maresciallo Merola*»[851].

All'epoca dell'episodio, secondo le dichiarazioni di Consiglio, la donna, che proveniva dalla Polizia, era già approdata al SISDE[852].

Il teste ha spiegato che si fidò del suo avvocato nella scelta del rito da seguire e che dopo non si occupò più dell'indagine sugli appartamenti di via Gradoli.

Ha aggiunto che in seguito l'indagine a carico di Catracchia era stata archiviata e gli immobili erano sati poi dissequestrati e riconsegnati al proprietario[853].

Tra l'altro, è emerso che nessun atto di indagine relativo a tale vicenda sia stato conservato presso l'archivio del Commissariato.

L'inconciliabilità tra le due sentenze sopra evidenziate appare più il frutto di un errore in cui è incorso il GIP di Roma, che di un qualche altro complotto.

D'altra parte, il delitto di rivelazione del segreto di ufficio a carico del poliziotto appare integrato, per quanto probabilmente lo stesso fosse animato dall'encomiabile intento di approfondire le indagini, avvalendosi della collaborazione di un informatore.

Tuttavia, la successione cronologica degli eventi può indurre ragionevoli dubbi, essendo l'indagine contro l'ispettore iniziata poco tempo dopo la perquisizione da lui eseguita nei confronti di Catracchia, risalente all'estate 1994.

Come lo stesso testimone ha riferito, l'arresto gli impedì di svolgere approfondimenti sui contratti di locazione sequestrati e di accertare concretamente le persone che abitavano gli appartamenti. Al contempo, il fatto che la Gagliardini fosse in forza al SISDE in quel periodo induce ulteriori inquietanti dubbi.

Tuttavia, non vi sono prove certe di una relazione diretta tra l'operato del poliziotto in via Gradoli e l'insorgere della vicenda giudiziaria ai suoi danni.

---

[851] Della vicenda relativa all'ispezione in via Gradoli da parte dei poliziotti Domenico Merola e Fernando Di Spirito e del contrasto delle deposizioni dei poliziotti rispetto a quelle rese da Lucia Mokbel, si è già detto nel capitolo precedente, al par. 20.3.

[852] Cfr. trascrizione ud. 23.6.2021, pag. 61.

[853] Dalla lettura dell'articolo di Sergio Flamigni, si apprende che in veste di avvocato di Catracchia, intervenne "*il massone Anonio Juvara, il quale a ottobre era riuscito a ottenere la restituzione dei documenti sequestrati al suo assistito e la repentina archiviazione del procedimento penale a suo carico*".

L'episodio, però, mantiene una sua efficacia persuasiva riguardo alla natura delle relazioni esistenti tra l'imputato e il prefetto Parisi e circa la capacità del primo di esternare efficacemente ai terzi le proprie conoscenze in caso di bisogno.

In merito all'episodio relativo alle indagini investigative condotte dal poliziotto Pacilio, Catracchia ha definito quest'ultimo «*un pazzo*», per ciò che aveva raccontato.

Ha osservato: «*Io non ci sono andato mai* [al Commissariato] *e non gli ho mai detto "Questa è roba di Parisi", perché c'erano i miei, mia moglie, tutti i clienti, era un pacco così, li sequestrarono, per vedere se io avevo fatto, gli inquilini stranieri, va fatto, scusi, gli inquilini stranieri va fatto documenti e raccomandata tutto a posto. Quando sono andato dal giudice mi ha ridato tutto*»[854].

Invitato ad evitare di ingiuriare persone non presenti, Catracchia ha riferito che tra la documentazione sequestrata vi erano anche i contratti di affitto relativi ad appartamenti di proprietà del Prefetto Parisi.

Alla luce di quanto sopra osservato, appare pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla seconda parte del capo e), essendo evidente come in relazione alla figura del prefetto Parisi e in particolare alla frase pronunciata alla moglie, egli sia restato reticente, eludendo le domande o fornendo delle risposte fuorvianti.

Appare evidente, infatti, come l'espressione utilizzata, secondo la quale Parisi "*si serviva di tutta l'agenzia*" immobiliare di Catracchia per assolvere ai suoi "*impicci*", non riguardasse le attività della sfera privata e gli appartamenti di proprietà dell'alto funzionario del servizio segreto civile, anche perché la frase venne pronunciata dall'imputato proprio il giorno successivo alla sua audizione del 2.10.2019 da parte della Procura generale, ove egli era stato interrogato con specifico riguardo alla presenza di terroristi dei NAR in appartamenti di cui egli figurava amministratore.

Dunque, l'imputato alludeva ad impicci di tale natura.

Ne consegue che per tale parte dell'imputazione appare provata la penale responsabilità dell'imputato.

[854] Cfr. trascrizione ud. 23.6.2021, pag. 69.

21.3. Gli appartamenti locati ai NAR dall'imputato: Vito Colonnelli e Paolo Moscucci

Come si è anticipato nel capitolo precedente, in via Gradoli sorprendentemente trovarono rifugio dapprima esponenti delle BR e poi, nel volgere di pochi anni, estremisti di destra appartenenti al gruppo dei NAR.

In un appartamento di via Gradoli n. 96 fu istituita nel 1978 la base operativa da parte dei *brigatisti rossi* **Mario Moretti** (sotto il falso nome di ing. Borghi) e **Barbara Balzerani**, per preparare e attuare la strage di via Fani; lo stesso appartamento era stato occupato tempo prima, tra il 1976 e l'estate del 1977, dalla coppia **Valerio Morucci** e **Adriana Faranda**.

Quest'ultima, sentita all'udienza del 7.7.2021 in qualità di testimone assistita, ha infatti confermato di aver avuto contatti con l'amministratore di condominio Catracchia[855].

Detta circostanza è confermata dalle dichiarazioni che lo stesso Catracchia ha reso in dibattimento e all'epoca della scoperta del covo nel 1978.

Il quartiere doveva piacere anche agli estremisti di destra, posto che **Enrico Tomaselli**, un esponente del gruppo *Terza Posizione*, poi condannato in via definitiva per il delitto di banda armata commesso in concorso con Gilberto Cavallini ed altri, aveva alloggiato nello stesso civico di via Gradoli negli anni '80[856].

Non solo. Nel corso dell'anno 1981, sempre nella stessa strada vennero istituiti due covi dei *Nuclei Armati Rivoluzionari*, rispettivamente ai numeri civici 65 e 96. In entrambe le occasioni viene in rilievo la figura di Domenico Catracchia il quale, in qualità di amministratore degli immobili, entrò in contatto con coloro che occupavano gli appartamenti come inquilini.

Va premesso che lo stesso Catracchia ha ammesso che l'appartamento di cui al civico n. 65 di via Gradoli, interno S/10, venne locato a tale **Vito Colonnelli** e che era di fatto utilizzato da **Stefano Bracci**, un noto esponente dei NAR. La circostanza emerse proprio in seguito all'operazione

[855] Cfr. trascrizione ud. 7.7.2021, pag. 64: «*Un amministratore è sempre comunque un problema per chi vive in un covo, perché è una persona che devi gestire, da cui ti devi fare notare il meno possibile, per cui lui si occupava, se non mi ricordo male, delle bollette che noi dovevamo pagare a lui, e quindi il contatto era il più rapido possibile, cercando proprio di essere meno notati possibile, questo era sempre la nostra politica di comportamento, il nostro modo di comportarci, perché era comunque una presenza scomoda, che poteva notare delle cose strane, che poteva sempre essere comunque una persona che controllava quello che succedeva nell'appartamento. Questo è il problema vero*».

[856] Cfr. i documenti prodotti all'udienza del 19.11.2021.

fallimentare della DIGOS condotta in quella zona in data 13 novembre 1981, quando Francesca Mambro e Giorgio Vale riuscirono a scappare all'appostamento degli agenti[857].

Fallito il tentativo di bloccare i due latitanti, gli agenti e gli ufficiali della DIGOS setacciarono la strada, pervenendo all'individuazione di un piccolo appartamento, locato nell'ottobre 1981 a Vito Colonnelli, ma di fatto utilizzato da Stefano Bracci, che faceva capo a Domenico Catracchia.

Rintracciato dagli ufficiali, Catracchia venne condotto nella sede del Commissariato Flaminio Nuovo nei giorni successivi.

Dalla lettura del verbale si apprende quanto segue:

"*In data 13 novembre 1981, alle ore 22:30, gli ufficiali di p.g. appartenenti al Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo, incaricati da personale della DIGOS, rintracciavano Catracchia e lo accompagnavano nella sede del Commissariato. Ivi giunto, costui, veniva interpellato da funzionari della DIGOS e dell'UCIGOS, se aveva locato a persone sospette appartamenti, da lui amministrati, in via Gradoli. Il Catracchia rispondeva che il giorno 20.10.1981 aveva locato un appartamento sito in via Gradoli 65 ad un giovane che aveva dichiarato chiamarsi COLONNELLI Vito. Costui era in compagnia di un altro giovane.*

A questo punto veniva mostrato a Catracchia la rubrica nr. 000374 dei ricercati nella quale il CATRACCHIA riteneva di riconoscere per averli visti in Via Gradoli, nr. 65, MAMBRO Francesca e SODERINI Stefano.

Alle ore 12 circa del giorno 16 corrente, il CATRACCHIA, su richiesta del sottoscritto, si presentava in questa sede, e gli venivano mostrate varie fotografie di ricercati per motivi terroristici, tra le quali, il ripetuto CATRACCHIA riconosceva VALE Giorgio, MAMBRO Francesca e CAVALLINI Gilberto Giorgio, asserendo di averli visti in Via Gradoli nei pressi del civico 65. Il CATRACCHIA, invitato a verbalizzare il riconoscimento, si rifiutava asserendo di temere per la sua vita"[858].

La circostanza si trova ribadita nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 29 luglio 1986 a carico di vari esponenti dei NAR, tra cui Stefanio Bracci[859] ed è confermata dal fatto

---

[857] L'episodio è stato narrato nel capitolo precedente, par. 21.2., attraverso le deposizioni dei testimoni Marcello Pizzuti e Giuliano Giudici.

[858] Cfr. verbale di P.S. redatto in data 17.11.1981, prodotto dalla P.G. all'udienza del 19.11.2021, acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso della Difesa dell'imputato Catracchia.

[859] Cfr. sentenza n. 59/86 della Corte d'Assise di Roma contro Addis Ottorino + 51 (c.d. "*sentenza NAR*") depositata dalla P.G. all'udienza del 16.4.2021, in cui a pag. 306 si legge: "*Fallito il tentativo di bloccare i due latitanti, gli ufficiali e gli agenti della Digos avevano "setacciato" tutta la strada, giungendo all'individuazione di un piccolo appartamento locato nell'ottobre 1981 a Vito Colonnelli, ma di fatto utilizzato da Stefano Bracci, il quale deteneva le chiavi dell'appartamento stesso e aveva provveduto, inoltre, al pagamento dei canoni di locazione*". Nella sentenza si dà anche atto del fatto che nell'appartamento era stata rinvenuta documentazione relativa a Stefano Tiraboschi, latitante del gruppo dei NAR, e perciò sottoposto a sequestro, insieme a "1) *un*

che l'immobile, sottoposto a sequestro, fu poi restituito dalla DIGOS proprio allo stesso Domenico Catracchia[860].

Come si è visto, la prima parte del capo di imputazione a carico di Catracchia attiene alle asserite false dichiarazioni rese ai magistrati della Procura generale in merito alla locazione di un appartamento in via Gradoli n. 96 a favore di **Paolo Moscucci**.

Orbene, mentre risulta certa la locazione dell'interno S/10 del civico 65 a Vito Colonnelli e dell'interno 11 del civico 96 alla coppia Morucci-Faranda e, successivamente all'ing. Borghi, *alias* Moretti e a Barbara Balzerani, è controversa invece la locazione dell'interno **11/a** sito in via Gradoli n. 96, di proprietà della società Caseroma s.r.l., a Paolo Moscucci, posto che Catracchia ha riferito di non aver mai visto e conosciuto tale soggetto.

Occorre premettere che si trattava di un locale originariamente privo di abitabilità, situato due piani sotto al piano terra (un seminterrato), successivamente attrezzato come monolocale ed adibito ad autonoma unità immobiliare.

In sede di discussione e nella memoria conclusiva relativa a Catracchia (cfr. pag. 6), la Procura generale ha ritenuto probabile che originariamente **l'interno 11/a**, locato a Paolo Moscucci ed usato dal Giorgio Vale e da Francesca Mambro, fosse un locale di pertinenza dell'interno 11 - essendo entrambi nella stessa palazzina, nella stessa scala e avendo lo stesso numero identificativo - ossia di quell'appartamento utilizzato tre anni prima dai brigatisti Mario Moretti e Barbara Balzerani come covo in occasione del rapimento dell'on. Aldo Moro e ancor prima come base operativa dei brigatisti Adriana Faranda e Valerio Morucci[861].

Il difensore di Catracchia ha sostenuto (cfr. memoria conclusiva, pag. 3 e segg.) che il locale situato in via Gradoli 96 al civico 11/a non fosse di pertinenza di quello di cui al civico 11.

In effetti, tale appartamento (civico 11/a) fu venduto ai signori Giancarlo Ferrero e Luciana Bozzi dalla Imico (Immobiliare Italiana Costruzioni) tramite l'agenzia di Catracchia nel luglio 1974. Esso aveva come pertinenza un posto auto sito in via Gradoli n. 75 sito al piano cantinato, distinto con il numero 14, ma non aveva il locale 11/a, il quale era di proprietà della Caseroma e venne poi venduto alla signora Muller nel gennaio 1982.

---

depliant della macchina da scrivere IBM 82, all'interno del quale era stato annotato il nome "Sig. Scarmiglia telef. 54961"; 2) copia del quotidiano "Il Messaggero" del 7/11/1981, aperto alla pag. 5, ove compariva un servizio giornalistico relativo alla sparatoria di Mostacciano titolante: "Una telefonata: Cavallini l'abbiamo fatto fuori noi".

[860] Cfr. verbale di riconsegna dell'appartamento sito in via Gradoli n. 65, interno S/10 al sig. Catracchia Domenico in data 19.12.1981.

[861] Cfr. le dichiarazioni rese da Adriana Faranda all'udienza del 7.7.2021, pagg. 63 - 64.

Ciò è confermato dalla scrittura privata tra i signori Giancarlo Ferrero e Luciana Bozzi e i signori Carlo e Paolo Erba del giorno 3 luglio 1980 (vendita tra l'altro precedente alla vendita del locale 11/A alla Muller del gennaio 1982).

Dunque, i due locali vennero venduti autonomamente.

Tuttavia, la circostanza che originariamente i due civici potessero essere collegati da un rapporto di pertinenzialità non può escludersi, potendo essere avvenuto che il civico 11/A – che era in origine un locale non avente destinazione abitativa – fosse stato reso abitabile in un secondo tempo e divenuto quindi alienabile autonomamente.

Per la verità, l'osservazione della difesa non ha alcuna rilevanza pratica sulla decisione, nel senso che nessuno ha mai sostenuto che *Brigate Rosse* e *Nuclei Armati Rivoluzionari* avessero occupato lo stesso locale. Ciò su cui si è posto l'accento è, invece, il fatto che gruppi di opposta ideologia avessero trovato alloggio nel medesimo edificio, in appartamenti riconducibili alla stessa società.

Va premesso che l'esame testimoniale di **Paolo Moscucci**, avvenuto all'udienza del 18.6.2021, è stato costellato da una vasta serie di "non ricordo" e "non so" che, tuttavia, sono stati superati grazie alle contestazioni operate dalle parti sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone.

Già in occasione dell'audizione predibattimentale, interrogato dalla Procura generale il 18.10.2019, Moscucci dichiarò di non ricordare nulla, nonostante le contestazioni operate.

Pertanto, gli venne contestato il delitto di false dichiarazioni al Pubblico Ministero (art. 371 *bis* c.p.); interrogato in seguito con le garanzie di soggetto indiziato di reato, confermò tutte le dichiarazioni precedentemente rese e, pertanto, l'accusa nei suoi confronti venne archiviata[862].

Paolo Moscucci non è soggetto sconosciuto all'autorità giudiziaria. Egli, infatti, venne condannato con la sentenza n. 10605 del Tribunale di Roma del 9.11.1983 per il delitto di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) per aver aiutato Francesca Mambro e Giorgio Vale, procurando ai suddetti un covo in via Gradoli 96 fino al 6.3.1982[863].

---

[862] Cfr. decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Bologna emesso in data 19.1.2021, per sussistenza della causa di non punibilità *ex* art. 376 c.p. (ritrattazione), prodotto dalla P.G. all'udienza del 18.6.2021.

[863] Al capo di imputazione A) della sentenza n. 10605 del 9.11.1983 contro Moscucci Paolo, depositata dalla P.G. all'udienza del 18.6.2021, si legge: "*del reato di cui agli artt. 81, 378 c.p. e legge 6/2/80, n. 15 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso dopo che erano stati commessi in Roma diversi omicidi quali ad esempio quelli ai danni di Arnesano del 6/2/80, di Evangelista del 28/5/80, di Mangiameli Francesco del 9/9/80 nonché del delitto di banda armata ed associazione sovversiva e numerose rapine ai danni di istituti*

Dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici romani emerge che il procedimento penale a carico di Moscucci traeva origine da "*indagini conseguenti a un rapporto della Questura di Roma - Digos in data 19.12.1981 in cui tra l'altro si indicava l'opportunità di verificare, anche mediante intercettazioni e perquisizioni domiciliari, la notizia di fonte confidenziale secondo cui i contatti tra la famiglia Vale e il figlio Giorgio della destra eversiva sarebbero stati tenuti da Moscucci Paolo*".

A seguito della perquisizione domiciliare condotta a carico di Moscucci, durante la quale venivano rinvenute una pistola lanciarazzi e relative cartucce, razzi e petardi e un'autovettura rubata, lo stesso venne tratto in arresto in data 8.3.1981 con l'accusa di ricettazione e di illegittima detenzione di arma comune da sparo, cartucce e razzi.

Nella sentenza a carico di Moscucci si legge quanto segue: "*In un successivo interrogatorio il Moscucci rendeva ampia confessione in ordine ai rapporti intrattenuti con Vale Giorgio e Mambro Francesca sia al fine di assicurare contatti tra il primo e la sua famiglia (in particolare lo scambio di plichi chiusi), sia fornendo ad ambedue rifugio nella cantina annessa alla sua abitazione e adoperandosi per trovare altri rifugi (...). All'odierno dibattimento l'imputato confermava quanto dichiarato in sede istruttoria ribadendo di aver aiutato il Vale e la Mambro solo a titolo di amicizia, in quanto conosceva il primo da molto tempo.*

In esito al dibattimento il tribunale osserva quanto segue. Da un punto di vista sostanziale il reato più grave ascritto al Moscucci è quello di favoreggiamento personale nei confronti di Vale Giorgio e Mambro Francesca ricercati per diversi omicidi e numerose rapine ai danni di istituti bancari. Il Moscucci al riguardo ha reso piena confessione, ed anzi le specifiche imputazioni hanno tratto origine dalle sue spontanee dichiarazioni. In particolare, l'imputato ha dichiarato di aver ospitato per sei giorni in una pertinenza della propria abitazione il Vale e la Mambro, di avere preso in affitto per alcuni mesi un appartamento in via Gradoli che doveva essere utilizzato dal Vale, di aver condotto trattative per un locale in via di Grotta Rossa e di aver preso in affitto pochi giorni prima dell'arresto un "box" nel quartiere di Torrevecchia che avrebbe dovuto essere utilizzato anche dal Vale»[864].

---

bancari (rapine commesse nel corso del 1980 e del 1981) aiutava Vale Giorgio e Mambro Francesca ad eludere le investigazioni delle autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa fornendo ai predetti alloggio nella sua abitazione per diversi giorni *e prestandosi a reperire loro rifugi sicuri ove ricoverarsi; con l'aggravante di aver commesso il fatto per fini di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico; acc. in Roma* fino al 6/3/1982".

[864] Sentenza n. 10605 del 9.11.1983 Tribunale di Roma, prodotta dalla P.G. all'udienza del 18.6.2021.

I giudici escludevano poi la contestata aggravante della finalità di terrorismo, posto che "*il Moscucci, in considerazione anche dei rapporti di amicizia con il fratello del Vale, certamente era a conoscenza del fatto che questi e la Mambro erano imputati e ricercati per fatti eversivi, ha sempre dichiarato di non essersi mai interessato di politica, di non aver mai parlato con il Vale della sua attività politica e di avere aiutato il medesimo solo in ragione della amicizia con suo fratello Riccardo e di quella instauratasi quindi con lo stesso Giorgio Vale. È implicita poi, in tale linea difensiva, la tesi che la Mambro sia stata aiutata solo in quanto si accompagnava al Vale. Del resto, la stessa sarebbe stata conosciuta solo in occasione dell'attività svolta a favore del Vale, che spesso era accompagnato da lei*".

L'esame del testimone è stato condotto facendo costante riferimento alle dichiarazioni precedentemente rese, dal momento che Moscucci ha dichiarato di non ricordare nulla.

In data 22.3.1982 davanti all'Autorità giudiziaria di Roma, interrogato dai Pubblici Ministeri D'Ambrosio e Giordano, riferì quanto segue: "*Ricordo in particolare **nell'ottobre e novembre '81**, che io affittai a mio nome presso tale **Catracchia**, un appartamento in via Gradoli, del quale non ricordo il numero, per il periodo di tre mesi. Di quell'appartamento diedi a Giorgio Vale un paio di chiavi, ma non so dire se egli si sia mai recato colà. Preciso che l'appartamento era stato affittato da me per il periodo settembre – ottobre – novembre '81. E non ricordo se poi il Vale ci è andato*"[865].

In data 7.5.1982, dichiarò: "*Preciso ancora che con il **Catracchia**, amministratore di via Gradoli, stipulai un contratto di affitto a mio nome, e che la cifra pattuita era di 140.000 lire – all'epoca – al mese per tre mesi*"[866].

In data 12.12.2019, davanti alla Procura generale, sentito come indagato del reato *ex* art. 371 *bis* c.p., confermò le dichiarazioni confessorie appena riportate che, all'epoca, furono poste alla base della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di favoreggiamento a suo carico, la quale non fu appellata dall'imputato.

Orbene, nel presente procedimento, Moscucci ha confermato di aver detto la verità[867].

Interrogato sulla conoscenza con Giorgio Vale, Moscucci ha spiegato di essere amico principalmente del fratello, Riccardo Vale e di aver mantenuto i contatti con Giorgio durante il periodo della sua latitanza, per fare da tramite con la famiglia Vale. Ha riferito di non

[865] Trascrizione ud. 18.6.2021, pag. 55.
[866] *Ivi*, pag. 55-56.
[867] Questa ulteriore conferma fuga il dubbio sollevato dalla difesa dell'imputato Catracchia che qualcuno potesse avere utilizzato il nome di Moscucci, a sua insaputa, per concludere il contratto di locazione del covo di via Gradoli 96.

ricordare né Catracchia, né il locale affittato in via Gradoli 96; al contrario, ha ricordato il box in via Torrevecchia, dal momento che ha amici che abitano in quella zona.

Quanto a Francesca Mambro, ha riferito di non ricordare nulla.

La difesa dell'imputato ha, pertanto, contestato a Moscucci di aver dichiarato in data 22.3.1982: "*Avevo per altro perso di vista Giorgio Vale da circa un anno e mezzo, quando ebbi occasione di incontrarlo casualmente in via del Corso nel settembre - ottobre 1981. Lo salutai ed egli mi disse di non far parola con nessuno del nostro incontro. Qualche tempo dopo mi telefonò e quantunque egli avesse usato un altro nome lo riconobbi dalla voce. Prendemmo appuntamento in viale Giulio Cesare, davanti al negozio di Consorti; egli venne solo, come d'altronde fece sempre, anche successivamente, fatta eccezione per due volte, collocabili nel novembre 1981, in cui si presentò con Francesca Mambro, persona quest'ultima che io non avevo conosciuto in precedenza*"[868].

Moscucci ha confermato di non aver visto Francesca Mambro prima del novembre 1981, pur sapendo di chi si trattasse, vista la notorietà del personaggio:

TESTIMONE MOSCUCCI – *Io non l'ho mai vista. La Mambro non l'ho mai vista, l'ho vista solo ...* PRESIDENTE - *Ma non l'aveva neanche vista prima sui giornali?*

TESTIMONE MOSCUCCI – *Mai. No, sui giornali sì!*

PRESIDENTE – *Prima di allora?*

TESTIMONE MOSCUCCI – *Sì, sui giornali sì, stavano sempre sui giornali.*

PRESIDENTE – *Quindi quando lei la vede di persona, già l'aveva vista sul giornale?*

TESTIMONE MOSCUCCI – *Sì, sì, certo che l'avevo vista.*

PRESIDENTE – *E quindi la riconosce?*

TESTIMONE MOSCUCCI – *È certo.*

DIFESA, AVV. FIORMONTI – *Oh!*

PRESIDENTE – *Quindi quando lei la vede con Vale capisce subito che è la Mambro.*

TESTIMONE MOSCUCCI – *Sì, solo che lei non stava insieme a lui, vicina, era a distanza, io non c'ho nemmeno parlato. L'ho riconosciuta.*

PRESIDENTE – *Però ha potuto riconoscerla da quella figura che lei aveva visto in precedenza sui giornali.*

TESTIMONE MOSCUCCI – *Sui giornali.*

[868] Trascrizione ud. 18.6.2021, pag. 61.

Dette circostanze trovano riscontro, oltre che nelle precedenti confessioni rese da Moscucci, anche in altri documenti versati in atti.

Esse sono confermate nella sentenza denominata "N.A.R." n. 59 del 29.7.1986 emessa dalla Corte d'Assise di Roma contro Addis Ottorino + 55, ove si legge: "*Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni risultava, poi, che il Vale e la Mambro avevano in quel periodo la disponibilità di un appartamento sito in via Gradoli e* ***per loro locato da Paolo Moscucci*** *(cfr.* ***dep. Catrecchia*** *in vol. III, fasc. 14756/81-A. f. 37; v. anche vol. I, fasc. 2, f. 62 e segg. circa la locazione per mezzo del Moscucci di tale appartamento al Vale ed alla Mambro dal settembre al novembre 1981).*

Interrogata in proposito, la Mambro ammetteva (v. intt. al G.I. del 6/4/1982, dell'8/6/1982 e del 9/6/1982) di essere stata "intercettata" dalla polizia in due distinte occasioni: una volta in via Gradoli ***(ove con il Vale frequentava i locali reperiti dal Moscucci)*** *ed altra volta, di ritorno ad Ovindoli (...)*".

Appare logico inferire che il "*Catrecchia*" citato in sentenza costituisca un errore materiale in cui incorse il giudice estensore e che lo stesso corrisponda all'odierno imputato.

Benché non sia stata reperita la trascrizione contenente la testimonianza di Catracchia, emerge dalla sentenza che testimoniò, ammettendo di avere locato l'appartamento al Moscucci.

Pur posto di fronte a tali granitiche evidenze, Catracchia ha affermato, prima in qualità di indagato e poi di imputato, di non aver mai affittato un appartamento a Moscucci; anzi, nel corso dell'esame dibattimentale ha addirittura preteso con una certa insistenza un confronto con quest'ultimo per smascherarne le bugie.

Ritiene la Corte di assise che debba ritenersi provata la responsabilità dell'imputato anche in relazione a questa specifica condotta.

La locazione a Paolo Moscucci appare provata *per tabulas* dalla citata deposizione di "*Catrecchia*" di cui si è detto sopra, oltre che dalla **relazione di servizio** a firma del brigadiere **Santacroce** in data **18.5.1982**[869] (Figura 3), in cui si dava atto degli accertamenti compiuti in via Gradoli per individuare l'immobile preso in affitto da Moscucci, perché quest'ultimo, interrogato dalle autorità procedenti, dichiarò di non ricordare quale fosse l'interno preciso.

[869] Documento depositato dalla P.G. in data 21.7.2021, in riferimento all'ud. 1.7.2021.

MODULARIO
I P S 391

MOD. A bis
(Nota Anagrafica)

Questura di Roma

D. I. G. O. S.

O G G E T T O: Relazione di servizio. Roma lì 18.5.1982

AL SIGNOR DIRIGENTE LA D.I.G.O.S.

= S E D E =

======Come da richiesta dell'A.G. competente, il sottoscritto, in data odierna si é recato in questa via Gradoli onde accertare a quale civico fosse ubicato un appartamento presp in affitto temp fa dal noto Moscucci.-

Dagli accertamento é emerso che il citato Moscucci, in data Settembre 81 sino al Novembre dello stesso anno, prese in affitto un monolocale sito nella via succitata al civico 96 Palazzina 1° interno 11/A.-

Dopo averlo affittato, dietro richiesta dell'amministratore sig. Catracchia con ufficio nella stessa via al civico 75 scala A primo piano, disse che l'appartamento gli serviva per recarcisi insieme alla ragazza, risultata essere poi la Mambro, perché rico_ nosciuta fotograficamente dal Catracchia.-

In quell'unica occasione che l'amministratore ebbe a vedere la donna, questa non presentò alcun documento in quanto il contratto d'affitto l'aveva fatto il Moscucci a suo nome.-

Attualmente, il monolocale, risulta essere stato venduto a una non meglio identificata signora Muller con utenza telefonica Nr. 8313941, in data Gennaio 82.-

Figura 3 – Relazione Santacroce

Dalla lettura della relazione appare logico desumere che il brigadiere, recatosi in via Gradoli al fine di identificare il civico dell'appartamento locato da Moscucci, abbia interagito con qualcuno ed ottenuto le informazioni poi riportate nella relazione.

Santacroce fece cenno a "*l'amministratore sig. Catracchia*", riportando informazioni non solo sull'ubicazione del suo ufficio, ma facendo riferimento anche al riconoscimento fotografico della Mambro effettuato dallo stesso in data 17.11.1981.

Appare conseguente ritenere che Santacroce abbia ottenuto le predette notizie proprio dal Catracchia, il quale era già stato sottoposto all'attività di riconoscimento fotografico volta all'identificazione di Francesca Mambro.

Appare necessario sottolineare le evidenti contraddizioni in cui Catracchia è incorso, nel tentativo di fornire una differente versione dei fatti.

Egli, infatti, ha continuato a negare di aver affittato l'appartamento a Moscucci.

Posto di fronte alle conclusioni a cui logicamente si perviene tramite la lettura della relazione Santacroce, Catracchia ha in un primo momento negato di avere incontrato il brigadiere, suggerendo l'ipotesi che a dare le informazioni riportate nel documento fossero state le «*tante talpe, tanti impiccioni*»[870] che circolavano in via Gradoli.

Successivamente, ha riferito di non ricordare[871].

La deposizione dell'imputato è risultata dunque intrisa di "non ricordo", di correzioni e di tentativi di giustificazione che appaiono inverosimili e che devono ritenersi mendaci.

Circostanza certa, confermata dallo stesso imputato, è che nel gennaio 1982 l'interno 11/a fu venduto dalla Caseroma s.r.l. alla signora Muller Roberta[872].

Questo elemento, riportato anche nella citata relazione di Santacroce[873] avvalora l'idea che le informazioni in essa contenute non possano che essere state fornite dallo stesso Catracchia.

Non rileva in senso contrario l'ipotesi suggerita dalla difesa dell'imputato, secondo la quale, essendo avvenuta la vendita del monolocale nel mese di gennaio 1982, l'appartamento doveva essere necessariamente libero da eventuali affittuari nei mesi precedenti all'acquisto.

A parte la considerazione che un appartamento può anche essere venduto in condizioni di occupazione, nel caso di specie si è visto che Moscucci aveva affittato l'abitazione per il

---

[870] Cfr. Trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 56.

[871] Cfr. Trascrizione ud. 19.11.2021, pag. 54:

PRESIDENTE – *E logicamente si desume che queste informazioni Santacroce le ha ricevute da lei, a questo punto lei dice: "Siccome non mi ricordo e siccome questo è quello che si evince, io mi rimetto a quello che si evince", certo, è possibile.*

IMPUTATO CATRACCHIA – *"Mi rimetto a quello"?*

PRESIDENTE – *Che risulta, che si capisce dalla...*

IMPUTATO CATRACCHIA – *E che devo fare? Eh! Non c'è scritto che l'ha avute da me, se aveva scritto le ha avute da me...*

PRESIDENTE – *Non c'è scritto espressamente, ma dice la Procura Generale: "Questo tipo di informazioni non poteva che averle avute da Catracchia".*

IMPUTATO CATRACCHIA – *Ma lì sanno tutto. Lì sanno tutto in questi palazzi, chi ci abita, chi non ci abita, de qui e de là, ma io l'avrei detto.*

[872] Cfr. nota di trascrizione dell'atto di compravendita a rogito del dr. Fenoaltea, in data 14.1.1982.

[873] In conclusione si legge infatti: "*Attualmente* [maggio 1982], *il monolocale risulta essere stato venduto a una non meglio identificata signora Muller con utenza telefonica nr. 8313941, in data Gennaio 82*".

periodo da settembre a novembre 1981 e, dunque, alla data del rogito sarebbe stato comunque libero.

Infine, la difesa dell'imputato (cfr. memoria conclusiva, pag. 5 e segg.) ha asserito che Giorgio Vale e Francesca Mambro nel novembre 1981 non fossero alloggiati nell'appartamento di Via Gradoli 96 interno 11/a, cioè l'appartamento locato da Moscucci, asserendo che invece emergeva dagli atti che alloggiassero in un altro palazzo o al civico 65 (appartamento locato a Vito Colonnelli) o al civico 105 (appartamento di Roberto Cittadini) della stessa via.

Per affermare ciò, il difensore ha tratto spunto dalla già citata relazione di servizio del 14.11.1981, relativa all'appostamento effettuato in Via Gradoli, 96, al piano 3° dagli agenti Pizzuti, Imbergano e Giacchetto, dalle dichiarazioni testimoniali di Marcello Pizzuti e di Giuliano Giudici, nonché dalle dichiarazioni rese alla Procura generale di Bologna da Enrico Tomaselli in data 1° ottobre 2019.

Si deve cogliere l'occasione per osservare che non risulta che il verbale di s.i.t. di Tommaselli sia stato acquisito con il consenso delle parti.

In ogni caso, anche ritenendo utilizzabili le sue dichiarazioni, l'impostazione suggerita dalla difesa non può essere condivisa per altre assorbenti ragioni.

Si tratta dell'episodio in cui Giorgio Vale e Francesca Mambro riuscirono a sottrarsi all'appostamento da parte degli agenti della Digos, di cui si è detto nel capitolo precedente.

L'Agente Pizzuti ha riferito (pag. 35, trascrizione udienza del 7.7.2021) che dal luogo dell'appostamento, cioè un appartamento posto nella palazzina denominata *Imico* di Via Gradoli, n. 96 al 3° piano, non vide da dove erano usciti i due latitanti, avendoli visti soltanto in strada, mentre salivano sull'auto.

Da ciò, secondo il difensore, si trarrebbe una conferma indiretta che i due latitanti non si trovassero in via Gradoli al civico 96, dove erano appostati gli agenti e che si trovassero invece in un palazzo posto di fronte al civico 96.

Ciò troverebbe ulteriore conferma nella deposizione del teste Giudici (trascrizione udienza del 10.11.2021, pag. 137), il quale ha confermato che l'appostamento venne organizzato in un appartamento sito in via Gradoli 96, al 3° piano dell'edificio, perché il collega dott. Augusto Bellisario conosceva la proprietaria.

Si riporta per comodità di lettura una parte della deposizione del testimone **Giuliano Giudici,** interrogato da un difensore delle Parti Civili:

Parte Civile Avv. Speranzoni: *Ecco queste persone il 13 corrente mese, siamo novembre 81, le leggo la relazione: Come da disposizione del dottor Belisario, alle ore dieci e trenta circa ci siamo recati in questa Via Gradoli al civico 96, piano terzo, appartamento di proprietà di una conoscente del dottor Bellisario".*

Testimone Giudici: *Si.*

Parte Civile Avv. Speranzoni: *All'interno del quale ci siamo appostati onde seguire discrezionalmente i movimenti relativi a un'autovettura Lancia Delta di colore marrone targata RomaX77871. Io leggendo questa relazione, colgo quello che lei ci ha già detto cioè che il dottor Bellisario aveva un conoscente ma è una notizia in parte diversa perché questa conoscente non era in una palazzina di fronte a Via Gradoli...*

Testimone Giudici: *No, no che io sappia era di fronte alla palazzina dove sarebbero dovuti essere la Mambro e Vale.*

Parte Civile, Avv. Speranzoni: *Qui però c'è scritto che "ci siamo appostati" cioè i suoi collegi si appostano "in Via Gradoli 96, piano terzo, appartamento di proprietà di una conoscente del dottore Bellisario" quindi io capisco che sono entrati al civico 96 all'interno di un appartamento di proprietà di una conoscente del dottor Bellisario cioè nella stessa palazzina dove sono i terroristi.*

Testimone Giudici: ***Non mi pare. Non mi pare perché altrimenti non avrebbero potuto vedere quando uscivano perché loro li hanno visti uscire.***

Parte Civile, Avv. Speranzoni: Bè si poteva vedere da un terrazzo uscire.

Testimone Giudici: E non era facile.

Parte Civile, Avv. Speranzoni: Bè, però...

Testimone Giudici: ***Io so che era di fronte, adesso posso ricordare male però ...".***

In sostanza, il difensore ha fatto notare al testimone che dall'annotazione di servizio redatta da Marcello Pizzuti non emergeva affatto la circostanza che gli agenti si trovassero in un palazzo di fronte rispetto a quello ove si trovava l'appartamento locato dai terroristi, apparendo, invece, che si trovassero nel loro stesso edificio.

Di fronte a tali domande, il testimone Giudici ha dimostrato di non ricordare bene detta circostanza e ciò è comprensibile, perché egli non si recò *in loco*.

Il testimone ha anche fatto ricorso a meri giudizi personali, per ciò stesso inaffidabili, tra l'altro riferendo una circostanza (il fatto cioè che gli agenti videro uscire da un ingresso gli estremisti), invece smentite dal teste Pizzuti, che era presente sul posto.

Anche il testimone Pizzuti, per quanto abbia bene ricordato il nucleo centrale degli accadimenti, ha dimostrato di non ricordare bene dove esattamente si trovasse l'appartamento degli estremisti.

Sia consentito osservare che, se il trascorrere di oltre 40 anni dagli accadimenti può certamente inficiare il ricordo da parte dei testimoni in ordine a determinati dettagli, per contro i documenti mantengono la loro affidabilità nel tempo.

È sufficiente osservare, allora, che nella relazione di servizio del brigadiere Santacroce (già sopra riportata per esteso) si legge: *"Dagli accertamenti è emerso che il citato Moscucci, dal Settembre 81 sino al Novembre dello stesso anno, prese in affitto un monolocale sito nella via succitata al* ***civico 96 Palazzina interno 11/a.*** *Dopo averlo affittato, dietro richiesta dell'amministratore sig. Catracchia con ufficio nella stessa via al civico 75 scala primo piano, disse che l'appartamento gli serviva per recarcisi insieme alla ragazza, risultata essere poi la Mambro, perché riconosciuta fotograficamente dal Catracchia".*

Si aggiunge nella parte finale che *"Attualmente il monolocale risulta essere stato venduto ad una non meglio identificata signora Muller con utenza telefonica Nr. 8313941, in data Gennaio 82".* Tale chiarificazione costituisce un'ulteriore conferma che si trattava dell'appartamento di cui all'interno 11/a, che venne infatti venduto a tale signora.

Appare, dunque, evidente come Santacroce si recò sul posto e, con la collaborazione dello stesso Catracchia, individuò l'appartamento in cui abitavano i NAR come quello contraddistinto dall'interno 11/a di via Gradoli n. 96.

Non vi è ragione per ritenere che, dopo avere svolto un'ispezione sul posto, vi possa essere stato un fraintendimento da parte del poliziotto.

Non solo.

Infatti, anche la citata sentenza n. 59 del 29.7.1986 emessa dalla Corte d'Assise di Roma contro Addis Ottorino ed altri fa riferimento all'appartamento locato da Moscucci (e non da Colonelli o da altri) come luogo adibito a covo di Francesca Mambro e Giorgio Vale.

Un contributo alla ricostruzione dell'utilizzo del covo di via Gradoli è stato fornito, infine, da **Walter Sordi**, il quale, prima su domanda della P.G. e poi a seguito di contestazione della Parte civile, ha riferito che nei giorni preparatori dell'attentato al capitano Straullu e nei giorni immediatamente successivi «[Giorgio] *Vale e* [Francesca] *Mambro si spostarono nella*

casa di via Gradoli procurata dal Moscucci»[874], mentre egli ed Alibrandi andarono a Ladispoli, dove il teste ha confermato con sicurezza la presenza di almeno due covi[875].

Tali evidenze istruttorie non fanno che confermare ciò che è sempre stato evidente, ovvero che l'appartamento locato da Moscucci si trovasse al civico 96 interno 11/a.

Se ne deve inferire allora che gli agenti della Digos si appostarono in un appartamento posto nello stesso edificio, al piano 3°, sopra a quello occupato dai NAR nel seminterrato; probabilmente scelsero tale posizione perché l'autovettura Lancia Delta in uso ai NAR era stata parcheggiata in strada di fronte al loro palazzo e così potevano osservarla da un punto di vista privilegiato.

Come ha riferito Pizzuti, i poliziotti non videro uscire i terroristi, ma li videro solo quando furono vicino all'automobile e ciò si spiega con il fatto che essi uscivano dallo stesso edificio in cui si trovavano i poliziotti appostati.

Come osservato, negli anni '80 Catracchia nell'ambito di un altro processo ammise di avere concesso in locazione l'appartamento al Moscucci. Tuttavia, non può ritenersi che ciò incida in senso favorevole per l'imputato in questo processo, posto che si tratta di dichiarazioni rese a distanza di quasi 40 anni le une dalle altre, in due processi tra loro del tutto diversi quanto all'oggetto ed anche aventi finalità diverse.

È possibile che all'epoca Catracchia avesse un vantaggio ad ammettere che l'appartamento era stato locato al Moscucci, così assecondando l'interesse degli inquirenti, che in quel momento era incentrato esclusivamente sull'individuazione dei terroristi, senza alcun tipo di ripercussione o implicazione sulla attività dell'imputato.

Per contro, nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura Generale nell'anno 2019 e di cui qui si discute, l'interesse degli inquirenti era quello di accertare da chi fossero gestiti gli appartamenti e quali rapporti vi fossero tra i gestori degli stessi ed apparati deviati dello Stato.

---

[874] Cfr. trascrizione ud. 11.6.2021, pag. 119. Si veda anche trascrizione ud. 18.6.2021, pag. 37, in cui la Difesa delle parti civili ha contestato al testimone un passo del verbale dell'interrogatorio del 25.11.1982:

PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – *Ecco, le ripeto un passo di verbale che le chiedo di confermare, sempre a Loris D'Ambrosio, rispetto ai giorni appunto preparatori e immediatamente successivi all'omicidio Straullu: "A Ladisoli Alibrandi e io vivemmo poi anche nell'altra casa ove ci spostammo cinque o sei giorni dopo l'omicidio del capitano Straullu* [21.10.1981]. *Vale e Mambro invece si spostarono credo nella casa di Via Gradoli procurata dal Moscucci. Conferma?*
TESTIMONE SORDI – *"Procurata"?*
PARTE CIVILE, AVV. SPERANZONI – *"Procurata dal Moscucci".*
TESTIMONE SORDI – *Lo confermo.*

[875] Circostanza questa significativa ai fini di provare la consuetudine dei militanti di fruire di doppie basi nella medesima zona.

E tutto ciò l'imputato lo ha compreso benissimo, essendogli stato ben spiegato nel corso dell'audizione incriminata.

Si può ipotizzare che, a distanza di tanto tempo, Catracchia abbia dimenticato di avere deposto in quel procedimento e di avere rilasciato determinate dichiarazioni su Moscucci.

Non disponendosi del relativo verbale, non è noto nemmeno se si trattasse di una deposizione resa nel giudizio o di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al P.M. in una fase precedente. In quest'ultimo caso, la dimenticanza sarebbe forse più plausibile, perché, invece, in genere resta più impresso nella memoria il fatto di essersi recato a testimoniare in un processo pubblico, specie se esso abbia come imputati pericolosi terroristi, responsabili di numerosi omicidi "politici".

Tuttavia, se anche si possa ipotizzare che l'imputato abbia dimenticato di avere deposto, non può, invece, ritenersi verosimile che egli possa avere dimenticato di avere locato l'appartamento a Moscucci, tanto più che nello stesso appartamento si era recata almeno una volta Francesca Mambro, che Catracchia tra l'altro aveva in precedenza riconosciuto, tanto che era stato addirittura chiamato ad effettuare un'individuazione fotografica riguardo a lei ed ai suoi complici.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, l'avere Catracchia eventualmente dimenticato cosa disse in passato circa il Moscucci non assume alcuna incidenza in questo processo, dovendo ritenersi che l'imputato fosse comunque ben consapevole di rendere una dichiarazione mendace.

22.4. Il trattamento sanzionatorio

Il difensore dell'imputato ha sostenuto, in via subordinata, che Catracchia avrebbe mentito per evitare un grave nocumento alla libertà o all'onore, con conseguente all'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 384, 1 co., c.p.

Secondo il difensore, se l'indagato Catracchia avesse ammesso di aver affittato l'appartamento a Moscucci "in nero" e senza stipulare alcun contratto, ciò avrebbe potuto esporlo ad un'indagine per evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza, ritenendo che si trattasse di un contegno reiterato dell'amministratore, con possibili conseguenze sulla libertà personale; in secondo luogo, il suo onore di agente immobiliare sarebbe stato compromesso da tale ammissione e così egli ha mentito per evitare la perdita di immagine professionale e di credibilità nelle relazioni di affari.

A parte la considerazione che non è certo che l'appartamento venisse affittato "in nero", si deve osservare come nei casi descritti non possa trovare applicazione la predetta esimente, la quale richiede la sussistenza di un nocumento grave ed effettivo per i beni predetti, non di un nocumento opinabile o di un semplice pericolo di nocumento.

A questo riguardo, appare del tutto incongruente ravvisare un nocumento a distanza di 40 anni dall'asserita locazione dell'immobile non contabilizzata, non senza osservare che in ogni caso troverebbe applicazione l'istituto della prescrizione, operante anche per le sanzioni amministrative.

Il riferimento, poi, ad un sistematico comportamento di evasione nel corso del tempo, appare, oltre che fuori luogo, anche indimostrato.

D'altra parte, è risaputo e non può essere sfuggito allo smaliziato immobiliarista Catracchia, che una violazione come quella descritta dal difensore non integrava (e non integra) reato, non essendovi prova del superamento di determinate soglie di illiceità.

Ne consegue che alcun nocumento per la libertà può ritenersi esistente nel caso di specie.

Le medesime osservazioni valgono anche in relazione all'asserito nocumento per l'onore, dovendosi ritenersi che il concludere contratti di locazione non contabilizzati non esponesse ad una simile nocumento, vuoi perché ciò costituiva all'epoca dei fatti una prassi assai diffusa, vuoi, in ogni caso, perché si tratterebbe di un unico comportamento, incapace di per sé a determinare un discredito sul piano professionale.

Infatti, non sono stati provati altri analoghi comportamenti, dovendo rammentarsi che l'onere di provare tutti i requisiti dell'esimente gravano su chi intende avvalersene ("*In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, la norma di cui all'art. 384 c.p. contempla un'esimente ovvero un elemento negativo del fatto-reato, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all'onere probatorio, non può limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità*. (Cass., Sez. 6, 25.11.2014, n. 1401).

È, dunque, provata la responsabilità di Catracchia Domenico, essendo sufficiente per l'integrazione del delitto di cui all'art. 371 *bis* c.p. che il reo, richiesto di fornire informazioni da un Pubblico ministero, renda dichiarazioni false o taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti per cui è interrogato.

È ciò che ha fatto, in entrambe le modalità delittuose, l'imputato, il quale ha mentito per certi versi ed è stato reticente per altri, con una condotta accompagnata dalla piena consapevolezza e volontà di mentire o di tacere determinati fatti.

È integrata l'aggravante di cui all'art. 384 *ter*, comma 1, c.p., posto che la condotta illecita inerisce un processo penale avente ad oggetto il delitto di strage di cui all'art. 285 c.p.

Catracchia ha tenuto una condotta tale da ostacolare le indagini sulla strage del 2 agosto 1980, con specifico riguardo al tema di prova afferente l'esistenza di covi appartenenti ai *Nuclei Armati Rivoluzionari* (autori della strage) in via Gradoli e alle coperture a loro procurate da apparati deviati dello Stato.

L'imputato era pienamente consapevole che la sua escussione come persona informata sui fatti in data 2 ottobre 2019 ineriva questo specifico tema, essendo stato reso edotto durante l'esame di tutti i temi di interesse, quali la presenza in via Gradoli in uno stretto arco temporale di vari covi di terroristi, la contiguità della società FIDREV al servizio segreto civile, gli acquisti di alcuni appartamenti in via Gradoli, anche al numero 96, da parte del Prefetto Parisi.

Davanti agli esponenti della Procura generale, egli ha teso, invece, a negare ogni coinvolgimento dei servizi segreti nella gestione degli appartamenti presenti nella strada.

Durante l'udienza dibattimentale ha mantenuto tale atteggiamento, giungendo addirittura a negare di aver detto, nella conversazione intercettata del 3.10.2019, che la GRADOLI spa, prima che lui l'acquistasse, "*era ... dei servizi segreti*", mettendo in dubbio altresì l'appartenenza di Parisi al SISDE.

Anche in questo caso non possono ritenersi sussistenti valide ragioni per concedere a Catracchia Domenico le circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, si richiama quanto già osservato riguardo alla posizione di Piergiorgio Segatel (cap. 19, par. 19.7.), osservando che nel caso di specie non si ravvisa alcuna circostanza che possa essere valorizzata nel senso prospettato.

Catracchia annovera un precedente per il delitto di furto commesso nel 1977 e un precedente per il delitto di interruzione di pubblico servizio, archiviato per particolare tenuità del fatto. Dunque, nonostante uno dei fatti sia risalente nel tempo e l'altro sia stato ritenuto di natura bagatellare, egli non è incensurato.

Al di là di questo, viene in rilievo la circostanza che Catracchia non solo non ha reso confessione sui fatti a lui contestati, ma non ha nemmeno fornito un minimo contributo nella ricostruzione di elementi di fatto utili per l'accertamento della verità, mostrando, invece, un

atteggiamento aggressivo e supponente, invocando a gran voce un confronto con Paolo Moscucci, quasi che gli fosse dovuto ed alludendo al fatto di avere subito delle minacce dai rappresentanti della Procura generale durante il suo interrogatorio.

Anche in questo caso, la Corte ritiene si trovarsi di fronte ad una condotta di apprezzabile gravità, perché, per quanto sopra osservato, Catracchia ha sottaciuto informazioni rilevanti, le quali potevano costituire occasione per stabilire nuove connessioni e conseguentemente per disporre ulteriori indagini.

In ragione dell'aggravante consegue il sensibile innalzamento, con un aumento da metà a due terzi, della pena base, costituita dalla pena della reclusione fino a quattro anni.

Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene congruo stabilire la pena base in anni due e mesi otto di reclusione, aumentati *ex* art. 384 *ter*, co. 1, c.p., ad anni quattro di reclusione.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

CAP. 22 – LE DOMANDE DELLE PARTI CIVILI E GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI ACCESSORI

22.1. La natura dei pregiudizi e l'accoglimento delle domande civilistiche

Le richieste di risarcimento dei danni formulate dalle parti civili vanno accolte.

Come noto, nel corso degli anni la categoria del danno non patrimoniale, alla quale fanno riferimento le norme di cui agli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., ha formato oggetto di un'interpretazione evolutiva ad opera della giurisprudenza che ne ha ampliato la portata, consentendo di elaborare una nozione più aderente alle molteplici sfaccettature della realtà.

Per lungo tempo il danno morale ha, infatti, rappresentato l'unica voce di danno afferente ad una dimensione reddituale ritenuta suscettibile di risarcimento ed a tale interpretazione si è a lungo attenuta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Negli ultimi decenni, le Corti si sono impegnate in un'opera di rilettura delle norme, che ha condotto all'elaborazione di una nozione di danno non patrimoniale più ampia di quella tradizionale e decisamente più aderente alla realtà. Un primo passo è consistito nel riconoscimento della risarcibilità del danno biologico, inteso quale *"pregiudizio all'integrità psico-fisica non collegato alla capacità di produrre reddito"* e nell'affermazione del diritto della persona danneggiata di essere ristorata del pregiudizio patito anche nelle ipotesi in cui esso non incida sulla sua idoneità a svolgere attività lavorativa (cfr. sentenza Corte Costituzionale 14 luglio 1986 n. 184 e la successiva sentenza Corte Costituzionale 27 luglio 1994 n. 372). In un secondo momento, la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità di pregiudizi, privi di collegamento con la dimensione patrimoniale, ulteriori e diversi dal danno biologico. In tale contesto sono emerse ed hanno trovato riconoscimento le figure del danno alla vita di relazione (anche nel contesto intrafamiliare), del danno estetico, del danno alla sfera sessuale, del danno esistenziale, inteso quest'ultimo, quale pregiudizio che ricomprende *"tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona"* da risarcirsi *ex* art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 7 giugno 2000 n. 7713; Cass., Sez. Lavoro, 3 luglio 2001 n. 900; la sentenza Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n. 233).

Infine, l'esigenza di ricondurre a sistema il complesso quadro venutosi a creare in un panorama giurisprudenziale radicalmente diverso da quello tradizionale ha indotto la Corte di Cassazione Sezioni Unite a ridefinire i confini della materia nella sentenza 11 novembre

2008, n. 26972, la quale costituisce un compendio delle riflessioni maturate siano a quel momento e, al contempo, il punto di partenza della successiva elaborazione giurisprudenziale.

Tale pronuncia, in particolare, ha affermato una nozione ampia ed onnicomprensiva di danno non patrimoniale comprensiva di tutti i pregiudizi derivanti dalla lesione di *"interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica"* (vale a dire di tutti i pregiudizi a valenza redittuale che, sulla base dei valori costituzionale e secondo la coscienza sociale, possono definirsi caratterizzati da serietà e gravità).

L'affermazione di una nozione ampia ed onnicomprensiva di danno non patrimoniale comprensiva di tutti i pregiudizi derivanti dalla lesione di *"interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica"* (vale a dire, di tutti i pregiudizi a valenza aredittuale che, sulla base dei valori costituzionale e secondo la coscienza sociale, possono definirsi caratterizzati da serietà e gravità[876]) costituisce, quindi, l'ineludibile punto di riferimento nella valutazione delle domande risarcitorie. Del pari, ormai acquisita è l'idea che il risarcimento del danno non patrimoniale debba essere integrale, cioè idoneo a ristorare tutti i profili di danno accertati come esistenti nel singolo caso[877].

Quantificare un pregiudizio che attiene alla sfera più intensamente personale e tradurlo in un importo monetario in applicazione del criterio equitativo di liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. costituisce il non facile compito al quale è chiamato il giudicante investito della cognizione di una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

A rendere più agevole lo svolgimento di tale compito soccorrono le Tabelle di calcolo del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (cd. Tabelle di Milano, aggiornate "Edizione 2921"), tabelle basate sui principi di "liquidazione

---

[876] Corte di Cassazione, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972.

[877] Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 28 settembre 2018 n. 23469 *"Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. SU 6572/2006; Corte cost. 233/2003) – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso – quanto quelle quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che di dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da se")* e la sentenza Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 6 marzo 2014 n. 5243 *"il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass. SU n. 26972/08)".*

congiunta" dei pregiudizi a valenza redittuale e di "personalizzazione" come delineati dalla sentenza della Corte di Cassazione S.U., 11 nov. 2008 n. 26972.

Le *Tabelle prevedono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e anche dalla perdita o dalla grave lesione del rapporto parentale.* In ordine a tale ultimo profilo (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) risultano utilizzate anche le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.

Tali tabelle costituiscono un punto di partenza, non necessariamente di arrivo: infatti, in linea con l'esigenza di garantire che il risarcimento del danno sia quanto più possibile conforme all'effettiva gravità e serietà del pregiudizio, gli stessi estensori delle Tabelle di Milano hanno ribadito l'esigenza di tenere conto delle peculiarità del singolo caso e di rappresentare la necessità, *"in presenza di fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti"*, di incrementare i valori anche in misura superiore alla percentuale massima di personalizzazione.

Laddove tra le "ipotesi eccezionali" non può che rientrare l'oggetto del presente giudizio.

Alla luce di quanto detto, quale che sia il metodo cui si intenda fare riferimento, la liquidazione del risarcimento del pregiudizio non potrà in ogni caso prescindere dall'indagine delle specificità dello stesso e dall'esigenza di ristorare, per quanto possibile, la sofferenza patita dalle vittime.

I consulenti delle parti civili prof. **Lino Rossi** e prof.ssa **Cinzia Venturoli**, le cui relazioni tecniche sono state acquisite all'esito della deposizione del 3.11.2021, hanno trattato il tema della natura e dell'intensità dei pregiudizi provocati sulle vittime dall'attentato terroristico.

Secondo la prof. Venturoli, nella ricostruzione della nozione di pregiudizio di centrale importanza risulta l'accezione di "vittima" come delineata dalla Direttiva 2012/29/UE, la quale definisce tale *"la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato", i suoi "familiari" ovvero il "coniuge, [o la] persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima".*

La nozione giuridica di vittima elaborata dal legislatore UE si riflette nella *summa divisio* tra "traumatizzazione primaria" e "traumatizzazione secondaria", nonché nella

categorizzazione delle vittime proposta dalle scienze psicologiche[878] e rappresenta un importante contributo, non solo sotto il profilo teorico, alla ricostruzione del perimetro risarcitorio in vicende, come quella della strage alla Stazione di Bologna, nelle quali gli effetti dell'evento tragico si sono diffusi ben al di là dell'esistenza delle vittime primarie.

I consulenti hanno descritto, poi, i diversi traumi provocati a ciascuna categoria di vittima.

In particolare, il prof. Rossi nella propria *relazione* ha osservato che le vittime sopravvissute a stragi di tale natura presentano generalmente anche forme psicopatologiche, come disturbi da stress post-traumatico, disturbi dell'adattamento, disturbi dell'ansia, compresi quelli generalizzati e da panico, che possono manifestarsi con diverse forme ed intensità.

La prof. Venturoli ha riportato anche alcune testimonianze offerte dai feriti della strage o dai loro familiari, i quali hanno riferito che, a cagione del trauma subito, hanno dovuto cambiare totalmente le proprie abitudini di vita.

È il caso della signora Marina Gamberini, rimasta più di due ore schiacciata dalle macerie, che ha subito un lungo periodo di ricoveri e terapie e che non è stata più la stessa; Patrizia Poli è rimasta turbata dalla visione dei corpi insanguinati, ustionati e straziati dall'esplosione; infine, emblematica è la vicenda di Lara Bonfante la quale, in conseguenza della strage ha riportato una *"grave sindrome ticcosa polimorfa con dispnea, disfagia ed associato ingravescente stato ansioso-depressivo"*, che ha come manifestazione esteriore l'emissione da parte della stessa di un urlo, di differente intensità a seconda dei momenti, a cadenze temporali di qualche secondo.

La definizione di danno non patrimoniale quale pregiudizio arrecato ad *"interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica"* ben si attaglia sia al danno subito da chi, sopravvissuto alla strage, abbia riportato lesioni psico-fisiche e rivesta, quindi, la veste di vittima "primaria", sia ai danni patiti da coloro che, in ragione del rapporto familiare, di coniugio o di convivenza con le persone che hanno perso la loro vita o che sono rimaste gravemente ferite, sono stati costretti a confrontarsi con il dolore causato dalla perdita dei

[878] Nella propria relazione tecnica, la prof. Venturoli richiama anche la classificazione elaborata da *Taylor* e *Frazier* nel 1981, che distingue tra le vittime del primo tipo, coloro che hanno subito in maniera diretta l'evento strage, le vittime del secondo tipo, che si identificano nei parenti e familiari delle vittime del primo tipo, le vittime del terzo tipo, ossia i soccorritori, professionisti o i volontari, che sono intervenuti nei momenti immediatamente successivi alla deflagrazione dell'ordigno e nei giorni seguenti, e le vittime del quarto tipo, ossia la collettività, la comunità coinvolta nell'evento.

loro cari o dalle gravi lesioni subite da questi ultimi, sia al danno patito dalle vittime prima del decesso, sia, infine, al danno inflitto alle comunità.

Ritornando ai criteri di liquidazione del danno - a prescindere dagli ulteriori approfondimenti demandati alla sede civile, vuoi per la necessità di approfondire alcuni elementi istruttori, vuoi per la necessità di personalizzazione di tutte le voci risarcitorie - gli elementi in atti consentono non solo di ritenere sussistente il diritto al risarcimento dei danni in capo alle parti civili, ma anche di riconoscere a queste ultime una somma a titolo di provvisionale *ex* art. 539, co. 2, c.p.p.

La strage terroristica compiuta il 2 agosto 1980 all'interno della sala di aspetto di seconda classe della Stazione ferroviaria di Bologna costituisce un evento di straordinaria drammaticità, i cui riflessi si propagano ancora oggi, come un segno indelebile, nel corpo e nelle menti delle vittime e della collettività.

L'eccezionalità dell'evento si ricollega non solo all'indiscussa gravità delle conseguenze materiali dello scoppio dell'ordigno, ma anche e anzi soprattutto, alla drammatica consapevolezza nei sopravvissuti, nei loro familiari e nelle comunità territoriali direttamente interessate dalla strage, che gli effetti dello scoppio dell'ordigno fossero frutto di una precisa volontà stragista ispirata alla volontà di sovvertire l'ordinamento democratico e volta a provocare il più elevato numero di vittime possibile, diffondendo il terrore tra le persone e, con esso, un senso di sfiducia verso le istituzioni democratiche.

Il senso di dolore e di ingiustizia originato dalla strage del 2 agosto costituisce un dato ineliminabile che caratterizza le storie personali dei singoli e delle comunità.

Una sofferenza resa ancora più acuta dai molteplici tentativi, attuati da più parti, di nascondere la verità ed impedire l'accertamento delle responsabilità.

Vanno presunte[879], dunque, tutte le conseguenze inestinguibili cui si è fin ora detto.

Pertanto, deve pronunciarsi condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili persone fisiche, con devoluzione della quantificazione al giudice civile.

---

[879] Si citano le seguenti pronunce della Suprema Corte: *"Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente"* (Cass. 9.10.2020, n. 28216);

"La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato" (Cass. 9.5.2015, n. 36350).

L'indiscutibile gravità del trauma generato dalla strage e la certezza dell'esistenza di un danno estremamente rilevante e perdurante impongono la condanna al pagamento di provvisionali non simboliche a favore delle persone fisiche costituite, equitativamente determinate come in dispositivo, seguendo un'impostazione già adottata in altre pronunce sulla strage, che hanno graduato a seconda della diversa natura ed intensità del pregiudizio.

Si rimanda alle determinazioni di cui al dispositivo.

Anche le domande di risarcimento delle istituzioni e degli altri enti giuridici costituiti parti civili (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI Ferrovie dello Stato, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna) vanno accolte con l'emissione di una sentenza di condanna generica, senza però in questo caso doversi provvedere in ordine alla condanna al pagamento di una provvisionale, non essendovi indici presuntivi che possano guidare la relativa quantificazione.

Già la sentenza Corte di Assise di Bologna 11 luglio 1988, in linea con gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza del tempo, aveva riconosciuto il diritto degli Enti ad essere risarciti dal danno non patrimoniale in considerazione della riconducibilità del medesimo *"alla turbativa della posizione funzionale dell'Ente"*.

Quanto stabilito dalla Corte di Assise di Bologna ha influito sugli sviluppi della giurisprudenza successiva, sempre più sensibile nel cogliere i riflessi dell'evento sulle comunità. Ne è un autorevole espressione la sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Penale, 8 novembre 2007 n. 4060, la quale ha colto come l'esperienza del dolore e della sofferenza ingenerati da un evento traumatico quale è un attentato terroristico finisca per diventare parte del vissuto non solo dei singoli, ma anche delle comunità di appartenenza, la cui storia ne viene inevitabilmente segnata.

Il senso di vulnerabilità e di ingiustizia originati dalla strage e dai molteplici tentativi di celare la verità ed impedire l'accertamento delle responsabilità sono divenuti patrimonio comune della collettività, da sempre impegnata a ricostruire quanto è andato perduto, restando vicina alle vittime, alle loro famiglie e alle comunità.

Significative al riguardo sono state le parole della Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna **Elly Schlein** (cfr. trascrizione ud. del 3.11.2021): *"La strage politica è per definizione una strage che colpisce essere umani, ma li colpisce cercando di sovvertire anche l'ordine democratico e costituzionale e, da questo punto di vista, causa una ferita, una cicatrice collettiva e politica a cui è chiaro che le istituzioni sono chiamare a rispondere" [...] "La grave ferita che si è prodotta con la Strage, l'esplosione della bomba e che ha*

colpito le tante vittime, ma anche la comunità cittadina, la comunità regionale, tutto il paese intorno, non si è mai rimarginata; [...] La Regione rappresenta gli interessi diffusi di una cittadinanza che in quella Strage è stata lesa profondamente nei propri diritti e anche nella propria sicurezza, non soltanto le persone colpite direttamente dalla Strage, dalla bomba le famiglie colpite direttamente, ma anche una comunità tutta intorno, lesa, colpita, che ha patito gli effetti del trauma collettivo che la strage ha prodotto [...] una Strage che ha inciso, impedito diciamo, ha alterato i principi di convivenza pacifica, e naturalmente l'ha fatto attraverso un atto di violenza politica estrema [...]. Devo anche aggiungere che la nostra è una Regione la cui cultura democratica si è da sempre saldata alle culture antifasciste che hanno scritto la nostra Costituzione, e da questo punto di vista noi appunto siamo in una comunità regionale, in una città in cui la trasmissione, ecco, della ferita prodotta dalla strage si è avuta anche di generazione in generazione [...]".

Più in generale, secondo la costante giurisprudenza è configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche il c.d. danno non patrimoniale, quando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che equivalga ad uno dei diritti fondamentali della persona umana aventi rilievo costituzionale, purché compatibili con l'assenza di fisicità e fra tali diritti rientrano l'immagine e l'identità della persona giuridica o dell'ente.

Qualora si verifichi la lesione di tali profili, oltre al danno patrimoniale, è configurabile e risarcibile anche il danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione e del prestigio della persona giuridica o dell'ente.

Si è, infatti, osservato che "*Anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quali un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l'assenza di fisicità, quali i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale*» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 22 marzo 2012, n. 4542).

Alcune parti civili si sono costituite indistintamente anche nei confronti degli imputati Segatel e Catracchia, che rispondono limitatamente ai pregiudizi cagionati dalle condotte a loro rispettivamente ascritte.

Anche nei loro confronti va pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, posto che, pure trattandosi di delitti (depistaggio dichiarativo, false informazioni al P.G.) contro l'amministrazione della giustizia, essi possono assumere natura plurioffensiva,

comportando un pregiudizio anche nei confronti dei soggetti privati che si assumono lesi dalle dichiarazioni false o reticenti degli imputati.

Si rimette ogni valutazione nella sede sua propria, senza disporre il pagamento di una provvisionale, attendendo la determinazione del danno un approfondimento istruttorio.

22.2. Verso l'affermazione di un diritto alla verità

Come si è osservato, il senso di sofferenza dei singoli e della collettività è stato acuito dai tentativi di impedire od ostacolare l'accertamento delle responsabilità.

Sul punto, si richiamano tutte le osservazioni già sviluppate nella Parte I, cap. 5, par. 5.2.

In vicende come quella qui trattata si profila, ineludibilmente, il tema dell'esistenza di un **diritto alla verità**, vale a dire di un diritto a conoscere chi abbia ideato, ispirato e realizzato la strage di Bologna, con quali finalità, chi e per quale ragione abbia organizzato i depistaggi.

Un diritto - del quale devono reputarsi titolari, nella sua duplice dimensione, sia le vittime dirette, sia la collettività - che troppo spesso ha faticato per affermarsi, tanto più gravi sono state le attività di depistaggio che nei decenni hanno inquinato le attività investigative.

Va ricordato, però, che per la risarcibilità di un danno non patrimoniale occorre, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, o un'espressa previsione di legge, oppure l'accertata sussistenza di un diritto tutelato direttamente dalla costituzione (ad es. il diritto alla salute *ex* art. 32 Cost.).

Orbene, nella Costituzione repubblicana non si individua una norma espressa che abbia ad oggetto un diritto così specificamente delineato. Tuttavia, una simile constatazione non può reputarsi ostativa, se si considera che è stata riconosciuta la sussistenza di altri diritti, non espressamente menzionati, sulla base di un'interpretazione evolutiva delle norme costituzionali (come è avvenuto ad es. nel caso del c.d. diritto alla serenità delle relazioni domestiche, scaturente dagli artt. 29 e 30 cost. e posto alla base della risarcibilità del c.d. danno da perdita del rapporto parentale).

Occorre, infatti, osservare come l'interesse all'accertamento della verità costituisca un valore che caratterizza interi settori dell'ordinamento giuridico, posto che esso non solo costituisce uno dei fini cui si propone di addivenire il processo penale, ma addirittura è fatto direttamente oggetto di tutela da norme penali che si propongono di punire l'*immutatio veri*, attribuendo appunto alla verità la dignità di bene giuridico tutelato (si pensi a tutti i delitti contro la c.d. fede pubblica, nonché ai delitti aventi ad oggetto falsità che possono

compromettere l'esito del processo o delle indagini; ad es. calunnia, frode processuale, favoreggiamento, false informazioni al P.M., falsa testimonianza).

L'esistenza di un diritto c.d. alla verità è stata affermata con forza nell'ambito di giudizi svolti davanti alle Corti internazionali a partire dagli anni '70, aventi ad oggetto soprattutto casi di crimini contro l'umanità.

Il tema è stato esaminato e approfondito reiteratamente sia dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite, sia dalla Commissione interamericana, e, infine, le decisioni assunte hanno influenzato anche alcune decisioni assunte dalla Corte EDU.

Per vero, vi sono state anche importanti pronunce di Corti di merito nazionali, che si sono allineate alla giurisprudenza internazionale, secondo le quali **la verità storica costituisce oggetto di un vero e proprio diritto a fondamento costituzionale.**

Viene in rilievo, in primo luogo la sentenza Tribunale di Palermo, sez. III, 10.09.2011, n. 4067, con la quale venivano condannati il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento dei danni per i familiari delle vittime per il disastro aereo di Ustica.

Nel caso deciso, oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, il giudice accordava il risarcimento del danno non patrimoniale *"derivante dagli ostacoli all'accertamento delle cause del sinistro, e quindi all'identificazione degli autori materiali del reato di strage che sono potuti restare impuniti"*.

L'interesse degli attori a conoscere le cause del disastro venne qualificato come un interesse di natura non patrimoniale al quale, secondo il giudice, non può non attribuirsi rilevanza costituzionale, ritenendo che lo stesso fosse connesso alla personalità dell'individuo e alla possibilità che questa si sviluppi appieno, rientrando pertanto nell'ambito del principio sancito e tutelato dall'art. 2 della Costituzione.

Ad ulteriore fondamento del riconoscimento di un siffatto diritto, il Giudice osservava che il codice di procedura penale riconosce alla persona offesa in sede di indagini preliminari una serie di prerogative (presentare prove, depositare memorie, opporsi alla richiesta di archiviazione), **le quali dimostrano come la funzione del processo penale in un ordinamento evoluto non possa essere esclusivamente quella di punire il colpevole, ma anche quella di accertare la verità.**

Infine, il giudice palermitano dimostrava di accedere ad una dimensione collettiva dell'interesse protetto, ammettendo che la condotta dello Stato, responsabile per avere

indebitamente ostacolato il corretto operare dell'autorità giudiziaria, violasse non solo i diritti dei singoli, ma anche la ***«dignità dell'intero paese»***.

In secondo luogo, viene in rilievo la sentenza del Tribunale di Roma del 23 gennaio 2018, relativa al caso della sparizione dell'ingegnere informatico Davide Cervia nel 1990.

La pronuncia è importante perché ha riconosciuto l'esistenza di un diritto alla verità non solo come un mero interesse di natura processuale (cioè la verità processuale), bensì come un vero e proprio diritto autonomo, personalissimo e che trova fondamento direttamente nel dettato costituzionale (ossia la verità storica).

Appare interessante osservare come, secondo il Tribunale, il diritto alla verità trovi fondamento **non solo nell'art. 2 Cost., ma anche nell'art. 21 Cost.**, dovendo considerarsi che, in uno Stato democratico, la verità costituisce una condizione indispensabile affinché sia consentita una libera esplicazione del proprio pensiero.

Ritiene la Corte, dunque, che nella valutazione del danno risarcibile, oltre ai consueti pregiudizi inerenti al danno alla salute ed alla perdita del rapporto parentale, possa venire in rilievo anche il profilo sopra esaminato, considerato anche nella sua dimensione collettiva.

Dunque, per quanto il tema attenda ulteriori arresti, i tempi sono maturi per affermare che si profili **l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla verità.**

Il discorso è puramente teorico, perché si tratta di un profilo di addebito che in questo procedimento non può essere mosso all'imputato Paolo Bellini, il quale è risultato essere un mero esecutore del delitto di strage e non risulta invece avere posto in essere anche manovre per ostacolare l'accertamento della verità.

E, d'altra parte, quanto da egli dichiarato (o taciuto) in veste di indagato o di imputato non può venire qui in rilievo, posto che l'ordinamento giuridico gli riconosce un pieno diritto a tacere e, quindi, a non dire la verità, per quanto, sotto il profilo morale, un simile silenzio sia esecrabile.

Né può addebitarsi agli imputati Segatel e Catracchia, posto che le dichiarazioni false o reticenti degli stessi attengono non a temi centrali quali l'organizzazione della strage od ai suoi partecipanti, ma soltanto ad alcuni specifici aspetti (ovvero da chi provennero le "imbeccate" circa l'imminente realizzazione di un attentato e come fu possibile ricevere tale informazione; chi si muoveva dietro alle società che gestivano gli appartamenti di via Gradoli) e, inoltre, hanno interessato soltanto la più recente fase delle indagini e non quelle originarie.

Un simile addebito, qualora accompagnato da idonee imputazioni, avrebbe potuto muoversi ad altri soggetti, anche appartenenti ad apparati istituzionali dello Stato, autori di condotte specificamente volte ad impedire, ostacolare o procrastinare l'accertamento della verità.

Tuttavia, molti di essi sono deceduti e, in ogni caso, le corrispondenti condotte criminali sarebbero oggi prescritte.

Certo non può mancare di osservarsi come Paolo Bellini resti oggi, dopo oltre 42 anni, uno dei pochi superstiti di quella stagione in grado di riferire come realmente andarono le cose, fornendo una serie di elementi preziosi per ricostruire la verità storica.

La speranza è che egli possa avvertire il peso di questa responsabilità, se non giuridica, almeno morale.

22.3. La liquidazione delle note dei difensori delle parti civili

Quanto alle richieste di liquidazione da parte dei difensori delle parti civili ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione l'art. 10 della legge 206/2004 secondo cui *"Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato"*, posto che il processo attiene al reato di strage politica ed agli omicidi ed esso correlati.

La Corte di Assise ha provveduto a liquidare i difensori istanti con separati decreti emessi lo stesso giorno della lettura del dispositivo della sentenza, con i quali si è ritenuto di discostarsi dai criteri di liquidazione applicati dai difensori.

Si richiamano integralmente detti decreti, con i quali sono state liquidate le seguenti somme: all'avv. Gianluca Alifuoco € 12.884,51, all'avv. Giovanni Aurilio € 14.918,90, all'avv. Francesco Aurilio € 16.953,30, all'avv. Marianna Aurilio € 12.884,51, all'avv. Alessandro Forti € 14.918,90, all'avv. Antonella Micele € 9.687,60, all'avv. Alessia Merluzzi € 23.056,49, all'avv. Roberto Nasci e all'avv. Andrea Speranzoni € 38.653,52 ciascuno, in tutti i casi oltre IVA e CPA.

Le somme liquidate nei decreti sono state poste a carico dello Stato in via anticipata.

Nel dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 110, co. 3. D.P.R. 115/02, è stato condannato l'imputato Paolo Bellini al pagamento delle somme come sopra liquidate a favore dello Stato.

Per contro, le spese sostenute per la difesa in giudizio dalle parti civili non ammesse al Patrocinio a spese dello Stato (si tratta degli enti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura dello

Stato di Bologna, della R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e delle parti civili assistite dall'avv. Lisa Baravelli, non avente i requisiti per l'ammissione al patrocinio), si liquidano rispettivamente in € 9.900,00, all'avvocato Andrea Cecchieri, in € 20.487,60 quanto all'avvocato Armando D'Apote e in € 45.217,93 quanto all'avvocato Baravelli.

Tali spese sono state poste a carico degli imputati ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Tuttavia, tenuto conto della maggiore incidenza delle difese apprestate dalle parti civili in relazione ai delitti di strage e di omicidio, che hanno occupato la parte preponderante del processo, si è ritenuto congruo porre il 90% di dette spese a carico di Paolo Bellini, unico imputato per i predetti delitti, ponendo invece a carico di Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia il 5% delle stesse spese a ciascuno, tenuto conto della minore incidenza dei delitti di cui essi erano accusati.

22.4. La trasmissione degli atti *ex* art. 333 c.p.p.

Sono state prima d'ora evidenziate le ragioni per le quali si è stabilito di trasmettere i verbali delle dichiarazioni testimoniale rese in questo processo da **Menicacci Stefano** (si rimanda a quanto osservato nella Parte IV, Cap. 12, par. 12.3.), **Mezzadri Piercelso** (si rimanda alla Parte IV, Cap. 11, pag. 55 - 56) e dai testimoni **Giampà Fabio, Delfino Stefano** e **Rogliero Giacomo** (si veda Parte IV, Cap. 3, par. 3.3.), per i quali ultimi è stata ravvisata la potenziale concorrente commissione del delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) come del delitto di depistaggio (art. 375 c.p.), quest'ultimo commesso anche attraverso la redazione delle tre relazioni inerenti la trascrizione dell'intercettazione ambientale in data 18.1.1996 presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi.

Si deve aggiungere all'elenco dei deferiti anche **Giancarlo Di Nunzio**, sentito all'udienza del 19.5.2021, il quale ha risposto troppo evasivamente alle domande a lui rivolte circa i suoi rapporti di tipo lavorativo ed economico con lo zio Giorgio Di Nunzio.

Inoltre, egli ha anche più volte riferito circostanze in contrasto con quanto da lui dichiarato in sede di s.i.t. in data 29.5.2018 davanti alla Procura generale.

Il testimone ha riferito di non essersi mai trovato nella condizione di dover custodire o trasportare rilevanti somme di denaro, a causa dell'attività lavorativa svolta dallo zio, in ciò smentito da un documento, acquisito nel corso della deposizione del teste, allegato a una domanda di rilascio di porto d'armi, presentata dallo stesso Di Nunzio; tale documento, datato 27 aprile 1978, consiste in una dichiarazione firmata dallo zio Giorgio, in cui quest'ultimo attestava la necessità del nipote di ottenere il porto d'armi in quanto, nel

coadiuvarlo nell'attività di consulente commerciale, *"si viene a trovare spesso nella condizione di dover custodire o trasportare rilevanti somme di denaro contante per conto di terzi"*[880].

In merito a tale incongruenza, il teste ha affermato di non ricordare di aver presentato domanda per ottenere il porto d'armi e che, in ogni caso, la dichiarazione dello zio possa essere stata allegata come scusa valida per fargli ottenere l'autorizzazione.

Appare opportuno sottolineare come solo in sede dibattimentale il teste abbia riconosciuto la foto posta sulla domanda per il rilascio del porto d'armi e anche la sua firma, cosa che non aveva invece fatto in sede di assunzione di s.i.t. davanti alla Procura Generale[881].

Nella medesima sede era stato mostrato al teste anche un documento bancario, nel quale si attestava che Giorgio Di Nunzio era titolare nel 1978 del c/c n. 599425 acceso presso la UBS di Ginevra, conto sul quale Giancarlo Di Nunzio aveva la delega disgiunta ad operare. Anche in questo caso, la firma apposta sul documento postogli in visione era stata disconosciuta dal teste[882]. Per contro, all'udienza ha riconosciuto entrambe le firme come proprie.

Non può farsi a meno di prendere atto della disarmante naturalezza con la quale il testimone ha reso una dichiarazione falsa, affermando prima una cosa e subito dopo il suo esatto contrario.

Il testimone, nel corso della deposizione dibattimentale, ha riferito che dai conti di Giorgio Di Nunzio e di cui egli era cointestatario delegato, erano state prelevate somme di denaro, sia prima della morte dello zio che successivamente.

---

[880] Doc. n. 11, acquisito all'udienza 19.05.2021.

[881] Cfr. trascrizione ud. 19.05.2021, pag. 26 ss., Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*Interrogato da noi il 29 maggio dice: "Riconosco la foto come mia, ma non riconosco la mia firma su quel documento. Preciso che non ho mai svolto attività presso lo Studio Lo Masto". Adesso ce l'ha di nuovo davanti*». Testimone Di Nunzio: «*Sì è evidente che dissi una cosa inesatta, in quanto diciamo quell'interrogatorio, quel confronto, non so comunque*».

Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*No, quello non è un interrogatorio, è un'audizione testimoniale*».

Testimone Di Nunzio: «*No, quell'audizione, quell'audizione testimoniale...*».

Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*Gliel'abbiamo fatto vedere e lei...*».

Testimone Di Nunzio: «*Esattamente, esattamente. Era stata preceduta da una serie di domande che mi avevano diciamo così messo in una condizione di confusione, ecco, se vogliamo dire così*».

[882] Sostituto Procuratore Generale Dott. Palma: «*Ecco qua, guardi, siamo nel verbale del 29 maggio 2018, pagina 2, inizio pagina 3. lei ha dichiarato di "Non essere mai stato titolare di alcun conto corrente in Svizzera, né mai delegato ad operare su altri conti"*». L'Ufficio contesta che il teste aveva delega ad operare su altro conto, precisamente il n. 599425, quello presso la UBS, la cui documentazione viene posta in visione al Di Nunzio. "*Cosa ha da dire sul potere di firma disgiunta a suddetto conto?*", "*Non riconosco la firma sul documento postomi in visione. Probabilmente si tratta di altro conto di mio zio per i suoi affari all'estero*".

Tale circostanza non era mai emersa in sede di s.i.t. del maggio 2018; il teste ha riferito di non aver ammesso prima di aver effettuato tali prelievi dal momento che «*all'epoca dei fatti ammettere di aver avuto la titolarità di un conto, anche la delega, di aver preso denaro da quei conti costituiva un reato*»[883].

Ancora, il testimone ha riferito essere falsa la circostanza riferita dal cugino Roberto Di Nunzio, secondo cui Giancarlo Di Nunzio gli aveva consegnato, in due momenti distinti, 190.000.000 di vecchie lire in contanti. Ancora una volta il teste si è contraddetto rispetto a quanto riferito in sede di s.i.t. alla P.G. il 29.5.2018, ove egli confermò la veridicità di quanto dichiarato dal cugino Giorgio («*Gli furono dati £. 70.000.000 dopo la morte del padre e 120.000.000 circa una decina di anni dopo .... Non ricordo le modalità di consegna ...).*

Non può farsi a meno di constatare anche per tale circostanza come il testimone abbia con naturalezza posto in essere una dichiarazione falsa, affermando prima una cosa e poi il suo esatto contrario.

Per queste ragioni, si ritiene di dovere trasmettere gli atti alla Procura in sede per le determinazioni del caso.

[883] Cfr. Trascrizioni ud. 19.05.2018, pag. 44, testimone Di Nunzio

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Paolo Bellini responsabile dei delitti a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno;

Segatel Piergiorgio responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Catracchia Domenico responsabile del reato ascritto e, ritenuta la sussistenza dell'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

condanna

gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

dichiara

Paolo Bellini e Piergiorgio Segatel interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

Domenico Catracchia interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 36, commi 1 e 2, c.p.,

ordina

la pubblicazione per estratto della presente sentenza mediante affissione presso il Comune di Bologna e il Comune di Palestrina (RM), nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 30 giorni.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna

tutti gli imputati al risarcimento dei danni conseguenti ai reati a favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio;

condanna

Paolo Bellini al pagamento di una provvisionale esecutiva pari a:

euro 100.000,00 in favore delle parti civili che hanno perso un parente di primo grado o il coniuge;

euro 50.000,00 in favore delle parti civili che hanno perso un parente di secondo grado o un affine di primo o secondo grado;
euro 30.000,00 in favore delle parti civili che hanno perso un parente o un affine di grado ulteriore;
euro 15.000,00 in favore di ogni parte civile che abbia riportato lesioni in proprio;
euro 10.000,00 in favore di ogni parte civile che abbia un parente che ha riportato lesioni.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna

gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili non beneficiarie di Patrocinio a spese dello Stato - Paolo Bellini nella misura del 90%, Piergiorgio Segatel nella misura del 5% e Domenico Catracchia nella misura del 5% - liquidate quanto all'avvocato Andrea Cecchieri in € 9.900,00, quanto all'avvocato Armando D'Apote in € 20.487,60 e quanto all'avvocato Lisa Baravelli in € 45.217,93, in tutti i casi oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a.

Visti gli art. 541 c.p.p. e 110, comma 3, T.U. D.P.R. 115/2002,

condanna

Paolo Bellini al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute nel giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 10 legge n. 206/2004, già liquidate e poste a carico dello Stato come da separati decreti in pari data e precisamente: all'avv. Gianluca Alifuoco in € 12.884,51, all'avv. Giovanni Aurilio in € 14.918,90, all'avv. Francesco Aurilio in € 16.953,30, all'avv. Marianna Aurilio in € 12.884,51, all'avv. Alessandro Forti in € 14.918,90, all'avv. Antonella Micele in € 9.687,60, all'avv. Alessia Merluzzi in € 23.056,49, all'avv. Roberto Nasci e all'avv. Andrea Speranzoni in € 38.653,52 a ciascuno, in tutti i casi oltre IVA e CPA, se dovute.
Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna

Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in favore degli avvocati Gianluca Alifuoco, Giovanni Aurilio, Francesco Aurilio, Marianna Aurilio, Alessandro Forti, Antonella Micele, Alessia Merluzzi, Roberto Nasci e Andrea Speranzoni nella somma di € 7.581,60 per ciascuno di essi e nella misura di € 3.790,80 per ciascuno imputato.

Visti gli artt. 544, comma 3 c.p.p., 154, comma 4 *bis* disp. att. c.p.p.,

fissa

il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza, prorogabile fino a giorni 180 con decreto del Presidente del Tribunale di Bologna.

Visto l'art. 333 c.p.p.,

ordina

la trasmissione al Pubblico Ministero in sede dei verbali di dichiarazioni testimoniale rese in questo processo da Menicacci Stefano, Di Nunzio Giancarlo, Mezzadri Piercelso, nonché delle relazioni redatte da Giampà Fabio, Delfino Stefano e Rogliero Giacomo e dei verbali delle dichiarazioni rese dagli stessi, per competenza in relazione alle eventuali ipotesi di reato di cui agli artt. 372 e 375 c.p.

Bologna, 6 aprile 2022

Il Giudice estensore
dott. Massimiliano Cenni

Il Presidente estensore
dott. Francesco Maria Arcangelo Caruso

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria
IL 5/04/2023
Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Valentina Greco

CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA

INDICE

PARTE I – IL PROCESSO, LE PROVE, IL METODO

CAP. 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO **1**

CAP. 2 - LE PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DECISIONE

2.1. Inquadramento dei temi di prova 43

2.2. Le prove orali 44

2.3. Le prove documentali 46

2.4. Le sentenze irrevocabili (art. 238 *bis* c.p.p.) 50

2.5. I verbali di prove assunte in altri procedimenti 56

2.6. L'utilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi da Bellini in altri procedimenti 57

2.7. Gli accertamenti di carattere tecnico 60

2.8. Le prove ammesse ai sensi dell'art. 507 c.p.p. 60

2.9. La prova indiziaria 62

2.10. Rinvio 65

CAP. 3 – LA TORMENTATA VICENDA GIUDIZIARIA E IL TREDICESIMO GIUDIZIO **66**

CAP. 4 - LA GENESI DEL PROCEDIMENTO; L'AVOCAZIONE DELLE INDAGINI DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE **77**

CAP. 5 - IL GIUDICE E LO STORICO. LA PROVA STORICA. MEMORIA E GIUDIZIO PENALE. IL CONTESTO E GLI ANTECEDENTI REMOTI

5.1. Verifica dei poteri 88

5.2. Diritto alla verità 90

5.3. Il quadro storico. La strategia della tensione, la guerra psicologica e la guerra non ortodossa e gli sviluppi nella seconda parte degli anni Settanta. Prime questioni di metodo 96

5.4. Il modello probatorio di fronte al reato imprescrittibile, vincoli processuali e ricerca della verità 102

5.5. La prova attraverso il notorio e le massime d'esperienza 103

5.6. Il contributo della ricerca storica alla definizione del quadro di riferimento nel quale collocare i fatti del 2 agosto 104
5.7. Il problema del rapporto tra processo e storia 106
5.8. Perché è difficile la ricostruzione della verità storica nei processi per il terrorismo degli anni Settanta e come tale situazione si riflette sulle domande poste nel processo 108
5.9. Responsabilità individuale nel contesto storico e giudiziario. L'indagine storica nei processi come mezzo di prova 123
5.10. Le sentenze irrevocabili come prova storica. La rete delle pronunce giudiziarie costituenti lo scenario di fondo del processo 124
5.11. La ricerca storica come prova 133
5.12. Processo per la strage del 2 agosto 1980, responsabilità penale, indagine storica 135
5.13. I contributi di storici, ricercatori, consulenti in questo processo 146
5.14. Il contributo del consulente della Procura generale Aldo Sabino Giannuli 148
5.15. La Commissione parlamentare sulle stragi 151

PARTE II – IL CONTESTO E LE ANTICIPAZIONI

CAP. 1 - PRODROMI: LA STRATEGIA DELLA TENSIONE FINO AL 1975
1.1. L'opinione prevalente tra gli storici del periodo 159
1.2. La svolta del 1965. Il Convegno dell'istituto militare Pollio 165
1.3. Gli attentati del 1969 172
1.4. La strage di piazza Fontana 180
1.5. Il Golpe Borghese 189
1.6. Le indagini del capitano La Bruna sul Golpe Borghese e le manovre per occultare i nomi dei coinvolti 215
1.7. La strage di Peteano 250
1.8. Gli attentati del 1973 252
1.9. L'attentato alla Questura di Milano 259
1.10. Il 1974. L'anno delle quattro stragi e dei tre golpe 274
1.11. La strategia della tensione 282
1.12. La strage di piazza della Loggia a Brescia 297
1.13. La strage del treno *Italicus* 319
1.14. Osservazioni conclusive 341

CAP. 2 - LO SCENARIO DELLA DESTRA EVERSIVA TRA 1975 e 1980

2.1. Introduzione 349

2.2. L'esperienza di *Costruiamo l'Azione* e la ripresa della strategia della tensione 356

2.3. La linea di continuità con il passato: i *Fogli d'Ordine* di ON e il proselitismo 373

2.4. La collaborazione tra i gruppi e l'unità nell'azione 380

2.5. Gli attentati del 1980 384

2.6. I rapporti dei gruppi eversivi con i poteri occulti e l'ipocrisia dello spontaneismo armato 389

2.7. "*Perché tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi*" (conclusioni) 414

CAP. 3 – LE PREMONIZIONI

2.1. Cronache di una strage annunciata 419

3.2. I riscontri alle dichiarazioni rese da Vettore Presilio 429

3.3. Il centro Sisde di Padova e le relazioni tra Spella ed i suoi sottoposti 434

3.4. La missione del colonnello Amos Spiazzi e l'omicidio Mangiameli 442

CAP. 4 – I DEPISTAGGI **462**

PARTE III – I MANDANTI

CAP. 1 - IL DILEMMA DELLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980: UNA STRAGE SENZA STRATEGIA?

1.1. Dalla prima fase della strategia della tensione alla strage del 2 agosto. I risultati della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e il terrorismo 471

1.2. Ricerca storica e investigazioni private. Il ruolo della associazione delle vittime della strage e la testimonianza di Paolo Bolognesi 486

1.3. I consulenti dell'Associazione delle vittime 495

1.4. Altri testimoni esperti 549

1.5. Una prima conclusione 576

CAP. 2 – VOCI CONVERGENTI

2.1. Introduzione: testimonianze dall'interno 579

2.2. La sentenza per l'omicidio di Mario Amato, il magistrato che "aveva capito" 579

2.3. Vincenzo Vinciguerra, parte prima 583

2.4. Vincenzo Vinciguerra, parte seconda 602
2.5. Vincenzo Vinciguerra, parte terza 623
2.6. Le dichiarazioni di Paolo Aleandri e gli elementi di giudizio che se ne ricavano 645
a) la sentenza della Corte di assise di Bologna dell'11 luglio 1988
b) le dichiarazioni all'udienza del 9 luglio 2021
2.7. Le dichiarazioni di Walter Sordi 670
2.8. Le dichiarazioni di Sergio Calore 680
2.9. Conferme dai verbali 687
2.10. Le dichiarazioni di Stefano Soderini 703
2.11. Il contributo dei collaboratori di giustizia alla pista nera per l'omicidio Mattarella 713

CAP. 3 - IL "DOCUMENTO BOLOGNA". LA SVOLTA NELLE INDAGINI E LA CONFERMA GIUDIZIALE
3.1. Il foglio (e l'intestazione) dimenticati 732
3.2. L'interpretazione del "documento Bologna" alla luce di altri documenti coevi 747
3.3. Quando Gelli mostrò gli "Artigli" (la rilevanza dell'omonimo documento) 756
3.4. L'insussistenza di elementi di prova diretta circa un effettivo passaggio di denaro a favore degli esecutori materiali della strage e la sussistenza di gravi indizi 761
3.5. Giallo "Zafferano" 765
3.6. La situazione finanziaria di F.U. D'Amato all'epoca dei fatti 770
3.7. L'appunto Bologna come chiave di lettura della strage: un coacervo di indizi concordanti rispetto a tempi, luoghi, persone 775
3.8. Gelli, D'Amato, Di Nunzio, Pazienza 822
3.9. La misteriosa presenza nel reticolo dei personaggi che compongono la trama stragista della figura del mediatore di affari Giorgio di Nunzio 827
3.10. L'avvocato Duft e l'attività di sostegno al Banco Ambrosiano 839
3.11. La testimonianza di Melania Rizzoli 850

CAP. 4 - LA CONVERGENZA. I RISULTATI DI UNA RICERCA QUARANTENNALE
4.1. Sintesi dei risultati di un'indagine mai interrotta 855
4.2. Le ricostruzioni alla luce del materiale acquisito. Analisi delle conclusioni della Procura generale di Bologna 887
4.3. Il processo "mandanti": raccordo con i giudicati e con il contesto storico e processuale 888

4.4. La destinazione dei fondi per l'operazione "Bologna" 897
4.5. La figura di Federico Umberto D'Amato nell'analisi della Procura generale 901
4.6. La figura di Mario Tedeschi e la campagna di stampa del Borghese 907
4.7. La manipolazione della destra eversiva coinvolta nello stragismo da parte dei servizi Segreti e il ruolo della P2 918
4.8. La rivendicazione dell'attentato al giudice Stiz come riscontro alla responsabilità dei NAR e conferma dell'attendibilità di Presilio e del significato dell'inerzia del SISDE 927
4.9. Il collegamento tra mandanti ed esecutori nell'impostazione della Procura generale all'esito dell'indagine su Paolo Bellini e i mandanti 929

CAP. 5 - MANDANTI, FINANZIATORI, ORGANIZZATORI

5.1. Premessa 949
5.2. Il ruolo della P2 nella strategia eversiva. Alcuni dati storici tratti dall'indagine sulla Commissione parlamentare d'inchiesta 950
5.3. La testimonianza della consulente della Commissione Piera Amendola 967
5.4. I fascicoli uruguaiani di Gelli e la testimonianza del generale Grillandini 974
5.5. Il ruolo di Gelli nella strage secondo la sentenza "Albiani" e il raccordo con le nuove evidenze raccolte in questo processo 976
5.6. La figura di Federico Umberto D'Amato 1015
5.7. La deposizione del prof. Aldo Giannuli 1018
5.8. La relazione del Consulente tecnico: il ruolo degli apparati, il doppio Stato e l'azione dell'UAR e di D'Amato nella costruzione e attuazione della strategia della tensione fino agli anni Ottanta 1030
5.9. Riscontri investigativi sulla figura di D'Amato 1043
5.10. I rapporti tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie nella ordinanza-sentenza dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Venezia 1058
5.11. D'Amato, Delle Chiaie e Gaetano Orlando 1067
5.12. Considerazioni conclusive 1069

PARTE IV – LE RESPONSABILITA'

CAP. 1 – IL RITORNO IN SCENA DI PAOLO BELLINI

1.1. Introduzione 1076

1.2. La riapertura delle indagini e i primi atti compiuti 1077
1.3. La testimonianza di Maurizia Bonini e la caduta dell'alibi 1085
1.4. La deposizione di Michele Bonini 1098
1.5. Le deposizioni delle altre parenti ed affini 1102
1.6. La vacanza al Passo del Tonale 1106
1.7. Considerazioni conclusive 1111

CAP. 2. IL VIDEO RITROVATO E IL "QUINTO UOMO"

2.1. Harald Polzer 1112
2.2. La genuinità del video Polzer 1115
2.3. La consulenza tecnica fisionomica della Procura generale 1122
2.4. La consulenza tecnica della Difesa dell'imputato 1140
2.5. Analisi delle difformità tra le valutazioni della Procura e della Difesa 1145
2.6. Il metodo antropometrico 1161
2.7. Considerazioni finali 1164
2.8. La rilevanza del c.d. confronto olistico: il riconoscimento di Maurizia Bonini 1166
2.9. Il crocefisso 1168

CAP. 3. L'INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NELL'ABITAZIONE DI CARLO MARIA MAGGI

3.1. Una indicazione provvidenziale 1175
3.2. L'operazione di filtraggio del file audio da parte della polizia scientifica di Roma 1183
3.3. Considerazioni conclusive 1193

CAP. 4 - GLI SPOSTAMENTI DELL'IMPUTATO NEI GIORNI 1 E 2 AGOSTO 1980

4.1. La versione alternativa offerta da Bellini 1195
4.2. Confutazione 1198

CAP. 5 - LA CREDIBILITÀ DI MAURIZIA BONINI

5.1. La testimonianza 1204
5.2. L'individuazione fotografica 1210

CAP. 6 - ALIBI FALSO ED ALIBI PRECOSTITUITO 1212

CAP. 7 - IL ROMPICAPO DELLA NIPOTINA DANIELA **1215**

CAP. 8 - LE INDAGINI SVOLTE NEI CONFRONTI DI BELLINI NEGLI ANNI '80

8.1. Le voci relative al coinvolgimento di Paolo Bellini nella strage e la stampa 1220

8.2. A due passi dalla stazione di Bologna 1225

8.3. L'alibi fornito da Borghini Cristina a Luciano Ugoletti 1234

8.4. La testimonianza di Gianfranco Maggi e il "memoriale" Bartoli 1239

8.5. L'efficacia probatoria della chiamata in reità di Maggi e Bartoli 1255

8.6. Considerazioni conclusive 1269

CAP. 9 - LA VICENDA PERSONALE E CRIMINALE DI BELLINI

9.1. Premesse 1271

9.2. Una famiglia vendicativa e i primi approcci con la destra eversiva (1971-74) 1273

9.3. Dall'omicidio Campanile al tentato omicidio Relucenti (1975-76) 1278

9.4. Un uomo in fuga (1976-77) 1283

9.5. Un brasiliano a Foligno (da giugno 1977 in poi) 1285

9.6. La consacrazione quale killer al soldo della 'ndrangheta 1290

9.7. Considerazioni conclusive 1295

CAP. 10 - L'ESAME DI PAOLO BELLINI **1296**

CAP. 11 – I RAPPORTI DI BELLINI CON LA DESTRA EVERSIVA

11.1. Introduzione 1324

11.2. La rete di aiuti in Paraguay e i rapporti con Gaetano Orlando 1333

11.3. L'agenda Cavallini 1338

11.4. I contatti con Gilberto Cavallini 1345

11.5. Sergio Picciafuoco 1346

11.6. L'acquisto dei biglietti aerei presso la compagnia Varig 1349

11.7. Considerazioni finali e confutazione della tesi difensiva 1353

CAP. 12 - UN BRASILIANO DALL'ACCENTO REGGIANO

12.1. L'ambientamento a Foligno di Roberto Da Silva 1363

12.2. La deposizione dell'avvocato Menicacci 1373
12.3. Considerazioni conclusive 1381

CAP. 13 - BELLINI, I SERVIZI SEGRETI E I SEGRETI SERVIGI
13.1. La tesi difensiva e la sua confutazione 1384
13.2. Le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato 1389
13.3. I rapporti con il dott. Ugo Sisti (rinvio) 1398
13.4. Come cadde la copertura di Paolo 1398
13.5. Ancora sull'omicidio Campanile (lezioni di depistaggio) 1404
13.6. I rapporti con Gaetano Orlando 1412
13.7. Il ruolo di Bellini nella c.d. trattativa Stato-Mafia 1415
13.8. Considerazioni conclusive 1433

CAP. 14 - UGO SISTI
14.1. La perquisizione del 4 agosto 1980 presso la Mucciatella 1437
14.2. La conoscenza tra Ugo Sisti e Paolo Bellini 1448
14.3. La vicenda dell'abitazione di Fernanda Sisti 1456
14.4. Ugo Sisti e i servizi segreti 1462
14.5. Il Procuratore sostenitore delle "piste internazionali" 1465
14.6. Considerazioni conclusive 1474

CAP. 15 – BELLINI E PICCIAFUOCO
15.1. Introduzione 1475
15.2. Le relazioni di Picciafuoco con i poteri occulti 1477
15.3. L'incontro del 12 ottobre 1990 tra Paolo Bellini e Sergio Picciafuoco 1481
15.4. Considerazioni conclusive 1489

CAP. 16 - LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI BELLINI ALL'EPOCA 1494

CAP. 17 - LA RESPONSABILITÀ DI PAOLO BELLINI
17.1. Una straordinaria concatenazione di indizi 1497
17.2. Il delitto di strage politica 1507
17.3. L'autonomia delle cellule partecipanti alla strage e il ruolo affidato a Bellini 1515

17.4. Il trattamento sanzionatorio 1528

CAP. 18 - LA PARTECIPAZIONE DI BELLINI ALLA STRAGE E LA COMPATIBILITÀ CON I PRECEDENTI GIUDICATI

18.1. Premesse 1531

18.2. Gli elementi "nuovi" che confermano il coinvolgimento dei NAR 1533

18.3. La compatibilità della partecipazione di Bellini alla strage alla luce del contesto generale nel 1980: a) l'unità operativa della destra eversiva; b) le relazioni con i poteri occulti e con i servizi segreti e la bugia dello spontaneismo armato; c) la direzione della strage da parte di un livello superiore; d) la plausibilità di un movente anche economico dei partecipanti 1544

CAP. 19 - PIERGIORGIO SEGATEL

19.1. La genesi dell'imputazione 1568

19.2. Le risultanze dell'istruttoria 1569

19.3. L'eccezione di inutilizzabilità da parte della difesa 1584

19.4. Il giudizio di credibilità di Mirella Robbio 1589

19.5. L'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato 1594

19.6. La responsabilità di Segatel per il delitto di depistaggio 1601

19.7. Il trattamento sanzionatorio 1609

CAP. 20 - I COVI E LA *LONGA MANUS* DEI SERVIZI SEGRETI

20.1. Introduzione 1611

20.2. I covi dei NAR in via Washington a Milano e in via Gradoli a Roma 1612

20.3. I misteri di via Gradoli 96 1619

20.4. Ancora sui covi delle Brigate Rosse in via Gradoli 96 e in via Massimi 91 1624

20.5. Considerazioni conclusive: le "*convergenze parallele*" 1631

CAP. 21 - DOMENICO CATRACCHIA

21.1. Gli appartamenti di via Gradoli n. 96 e le società che li hanno gestiti 1634

21.2. Vincenzo Parisi e «*gli impicci*» di via Gradoli 1656

21.3. Gli appartamenti locati ai NAR dall'imputato: Vito Colonnelli e Paolo Moscucci 1670

21.4. Il trattamento sanzionatorio 1684

CAP. 22 - LE DOMANDE DELLE PARTI CIVILI E GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI ACCESSORI

22.1. La natura dei pregiudizi e l'accoglimento delle domande civilistiche 1688

22.2. Verso l'affermazione di un diritto alla verità 1695

22.3. La liquidazione delle note dei difensori delle parti civili 1698

22.4. La trasmissione degli atti *ex* art. 333 c.p.p. 1699

DISPOSITIVO **1702**

INDICE **1705**